



Senato della Repubblica

XVII Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 2134

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate

Indice

1. DDL S. 2134 - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 2134	5
1.2.2. Relazione 2134, 456, 799, 1180, 1210, 1225, 1366, 1431, 1687, 1690, 1957, 2060 e 2089-A	43
1.2.3. Testo correlato 2134, 456, 799, 1180, 1210, 1225, 1366, 1431, 1687, 1690, 1957, 2060 e 2089-A (ERRATA CORRIGE)	184
1.2.4. Testo 1	190
1.2.5. Testo 1 (ANNESSO)	239
1.2.6. Testo 1 (ANNESSO II)	244
1.2.7. Testo 1 (ANNESSO III)	253
1.2.8. Testo 1 (ANNESSO IV)	266
1.2.9. Testo 1 (ANNESSO V)	271
1.2.10. Testo 1 (ANNESSO VI)	274
1.3. Trattazione in Commissione	277
1.3.1. Sedute	278
1.3.2. Resoconti sommari	284
1.3.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	285
1.3.2.1.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 289 (ant.) del 21/04/2016	286
1.3.2.1.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 294 (pom.) del 04/05/2016	309
1.3.2.1.3. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 295 (pom.) del 10/05/2016	338
1.3.2.1.4. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 98 (ant.) del 17/05/2016	347
1.3.2.1.5. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 100 (pom.) del 19/05/2016	348
1.3.2.1.6. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 301 (pom.) del 24/05/2016	349
1.3.2.1.7. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 102 (pom.) del 25/05/2016	354
1.3.2.1.8. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 302 (pom.) del 26/05/2016	355
1.3.2.1.9. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 306 (pom.) del 22/06/2016	362
1.3.2.1.10. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 320 (pom.) del 26/07/2016	471
1.3.2.1.11. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 327 (ant.) del 06/09/2016	479
1.3.2.1.12. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 330 (pom.) del 15/09/2016	539
1.3.2.1.13. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 331 (pom.) del 20/09/2016	544
1.3.2.1.14. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 332 (pom.) del 27/09/2016	550
1.3.2.1.15. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 108 (pom.) del 04/10/2016	556

1.3.2.1.16. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 110 (pom.) del 06/10/2016	557
1.3.2.1.17. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 111 (pom.) dell'11/10/2016	558
1.3.2.1.18. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 354 (pom.) del 06/12/2016	559
1.3.2.1.19. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 372 (pom.) del 09/03/2017	567
1.3.2.1.20. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 381 (pom.) del 26/04/2017	571
1.3.2.1.21. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 383 (pom.) del 10/05/2017	584
1.3.2.1.22. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 384 (pom.) del 16/05/2017	605
1.3.2.1.23. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 385 (pom.) del 17/05/2017	613
1.3.2.1.24. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 386 (ant.) del 18/05/2017	618
1.3.2.1.25. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 387 (pom.) del 23/05/2017	623
1.3.2.1.26. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 388 (pom.) del 24/05/2017	629
1.3.2.1.27. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 389 (ant.) del 25/05/2017	638
1.3.2.1.28. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 390 (ant.) del 25/05/2017	643
1.3.2.1.29. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 391 (pom.) del 30/05/2017	664
1.3.2.1.30. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 392 (pom.) del 31/05/2017	668
1.3.2.1.31. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 393 (nott.) del 31/05/2017	679
1.3.2.1.32. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 394 (ant.) del 01/06/2017	684
1.3.2.1.33. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 395 (pom.) del 13/06/2017	689
1.3.2.1.34. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 396 (pom.) del 14/06/2017	695
1.4. Trattazione in consultiva	714
1.4.1. Sedute	715
1.4.2. Resoconti sommari	721
1.4.2.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)	722
1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 181 (pom., Sottocomm. pareri) del 21/02/2017	723
1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 195 (pom., Sottocomm. pareri) del 23/05/2017	728
1.4.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 196 (pom., Sottocomm. pareri) del 30/05/2017	733
1.4.2.1.4. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 198 (pom., Sottocomm. pareri) del 20/06/2017	737
1.4.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio)	741
1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 702 (pom.) del 28/02/2017	742
1.4.2.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 705 (pom.) del 07/03/2017	756
1.4.2.2.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 707 (pom.) dell'08/03/2017	765
1.4.2.2.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 717 (pom.) del 28/03/2017	769
1.4.2.2.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 735 (pom.) del 03/05/2017	777
1.4.2.2.6. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 748 (pom.) del 30/05/2017	786
1.4.2.2.7. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 750 (pom.) del 31/05/2017	791

1.4.2.2.8. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 751 (ant.) del 06/06/2017	799
1.4.2.2.9. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 752 (ant.) del 13/06/2017	808
1.4.2.2.10. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 753 (pom.) del 13/06/2017	812
1.4.2.2.11. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 754 (pom.) del 13/06/2017	1189
1.4.2.2.12. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 755 (ant.) del 14/06/2017	1225
1.4.2.2.13. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 756 (pom.) del 14/06/2017	1229
1.4.2.2.14. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 758 (pom.) del 20/06/2017	1234
1.4.2.2.15. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 760 (pom.) del 21/06/2017	1243
1.4.2.2.16. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 761 (pom.) del 27/06/2017	1250
1.4.2.2.17. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 764 (ant.) del 29/06/2017	1259
1.4.2.2.18. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 767 (ant.) del 05/07/2017	1262
1.4.2.2.19. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 768 (pom.) del 05/07/2017	1264
1.4.2.3. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	1272
1.4.2.3.1. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 211 (ant.) del 14/09/2016	1273
1.4.2.3.2. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 51 (ant., Sottocomm. pareri (fase disc.)) del 01/06/2017	1280
1.5. Trattazione in Assemblea	1282
1.5.1. Sedute	1283
1.5.2. Resoconti stenografici	1285
1.5.2.1. Seduta n. 643 (pom.) del 22/06/2016	1286
1.5.2.2. Seduta n. 830 (ant.) del 25/05/2017	1355
1.5.2.3. Seduta n. 842 (pom.) del 20/06/2017	1360
1.5.2.4. Seduta n. 844 (pom.) del 21/06/2017	1431
1.5.2.5. Seduta n. 846 (pom.) del 27/06/2017	1462
1.5.2.6. Seduta n. 847 (ant.) del 28/06/2017	1509
1.5.2.7. Seduta n. 848 (pom.) del 28/06/2017	1529
1.5.2.8. Seduta n. 849 (ant.) del 29/06/2017	1610
1.5.2.9. Seduta n. 850 (pom.) del 04/07/2017	1724
1.5.2.10. Seduta n. 851 (ant.) del 05/07/2017	1775
1.5.2.11. Seduta n. 852 (pom.) del 05/07/2017	1810
1.5.2.12. Seduta n. 853 (ant.) del 06/07/2017	1867

1. DDL S. 2134 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 2134

XVII Legislatura

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate

Iter

6 luglio 2017: approvato con modificazioni

Successione delle letture parlamentari

[C.1039](#)

T. U. con [C.1138](#), [C.1189](#), [C.2580](#), [C.2737](#), [C.2786](#), [C.2956](#)

approvato in testo unificato

S.2134

assorbe [S.456](#), [S.799](#), [S.1180](#), [S.1210](#), [S.1225](#), [S.1366](#), [S.1431](#), [S.1687](#) (Gov.), [S.1690](#), [S.1957](#), [S.2060](#), [S.2089](#)

approvato con modificazioni

Iniziativa Parlamentare

[On. Maria Chiara Gadda](#) (PD)

Cofirmatari

[On. Paolo Beni](#) (PD), [On. Cesare Damiano](#) (PD), [On. Ermete Realacci](#) (PD), [On. Marialuisa Gnechi](#) (PD), [On. Emanuele Fiano](#) (PD), [On. Laura Garavini](#) (PD), [On. Davide Mattiello](#) (PD), [On. Giulia Nardullo](#) (PD), [On. Alessia Rotta](#) (PD), [On. Luca Pastorino](#) (PD), [On. Luisella Albanella](#) (PD), [On. Maria Amato](#) (PD), [On. Sofia Amoddio](#) (PD), [On. Tiziano Arlotti](#) (PD), [On. Davide Baruffi](#) (PD), [On. Caterina Bini](#) (PD), [On. Franca Biondelli](#) (PD), [On. Francesca Bonomo](#) (PD), [On. Enrico Borghi](#) (PD), [On. Luisa Bossa](#) (PD), [On. Chiara Braga](#) (PD), [On. Angelo Capodicasa](#) (PD), [On. Renzo Carella](#) (PD), [On. Mara Carocci](#) (PD), [On. Susanna Cenni](#) (PD), [On. Khalid Chaouki](#) (PD), [On. Eleonora Cimbro](#) (PD), [On. Laura Coccia](#) (PD), [On. Miriam Cominelli](#) (PD), [On. Diego Crivellari](#) (PD), [On. Luigi Dallai](#) (PD), [On. Marco Di Maio](#) (PD), [On. Vittoria D'Incecco](#) (PD), [On. Marilena Fabbri](#) (PD), [On. Filippo Fossati](#) (PD), [On. Carlo Galli](#) (PD), [On. Daniela Matilde Maria Gasparini](#) (PD), [On. Federico Gelli](#) (PD), [On. Giampiero Giulietti](#) (PD), [On. Giuseppe Guerini](#) (PD), [On. Maria Iacono](#) (PD), [On. Vanna Iori](#) (PD), [On. Francesco Laforgia](#) (PD), [On. Enzo Lattuca](#) (PD), [On. Emanuele Lodolini](#) (PD), [On. Patrizia Maestri](#) (PD), [On. Simona Flavia Malpezzi](#) (PD), [On. Massimiliano Manfredi](#) (PD), [On. Irene Manzi](#) (PD), [On. Daniele Marantelli](#) (PD), [On. Marco Marchetti](#) (PD), [On. Maino Marchi](#) (PD), [On. Michela Marzano](#) (PD), [On. Fabio Melilli](#) (PD), [On. Michele Mognato](#) (PD), [On. Colomba Mongiello](#) (PD), [On. Daniele Montroni](#) (PD), [On. Alessia Morani](#) (PD), [On. Alessandra Moretti](#) (PD), [On. Sara Moretto](#) (PD), [On. Antonino Moscatt](#) (PD), [On. Michele Nicoletti](#) (PD), [On. Emma Petitti](#) (PD), [On. Teresa Piccione](#) (PD), [On. Lia Quartapelle Procopio](#) (PD), [On.](#)

[Simonetta Rubinato](#) (PD), [On Francesco Sanna](#) (PD), [On Nicola Stumpo](#) (PD), [On Veronica Tentori](#) (PD), [On Marietta Tidei](#) (PD), [On Valeria Valente](#) (PD), [On Laura Venittelli](#) (PD), [On Sandra Zampa](#) (PD), [On Giorgio Zanin](#) (PD), [On Giuseppe Zappulla](#) (PD), [On Diego Zardini](#) (PD)

[On Salvatore Capone](#) (PD) (aggiunge firma in data 3 marzo 2015)

[On Elena Carnevali](#) (PD) (aggiunge firma in data 11 novembre 2015)

[On Anna Margherita Miotto](#) (PD) (aggiunge firma in data 11 novembre 2015)

Iniziative dei DDL approvati in testo unificato

C.1189 - [On Laura Garavini](#) (PD) e altri

C.2580 - [On Andrea Vecchio](#) (SCpI) e altri

C.2737 - [On Rosy Bindi](#) (PD) e altri

C.2786 - [On Rosy Bindi](#) (PD) e altri

C.2956 - [On Aniello Formisano](#) (Misto)

Popolare

Natura

ordinaria

Contenente deleghe al Governo.

Relazione tecnica pervenuta il 3 maggio 2017.

Relazione tecnica integrativa pervenuta il 30 maggio 2017.

Presentazione

Trasmesso in data **16 novembre 2015**; annunciato nella seduta pom. n. 537 del 16 novembre 2015.

Classificazione TESEO

ACCORDI E PATTI DI PRODUZIONE E COMMERCIO , TUTELA DEI LAVORATORI , MAFIA E CAMORRA , CONFISCA , IMPRESE , CENTRI E STRUTTURE DI UTILITA' SOCIALE , MISURE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE

Articoli

AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA (Art.4), PREFETTI E PREFETTURA (Art.1), BASI DI DATI (Art.1), ISTITUZIONE DI SEDI ED UFFICI PUBBLICI (Art.2), PROGRAMMI E PIANI (Art.3), AGEVOLAZIONI FISCALI (Art.5), MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (Art.6), TUTELA DELLA SALUTE (Art.7), TUTELA DEI LAVORATORI (Art.7), SICUREZZA NEL LAVORO (Art.7)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Giuseppe Lumia](#) (PD) (dato conto della nomina il 21 aprile 2016) .

Relatore alla Commissione Sen. [Giorgio Pagliari](#) (PD) (dato conto della nomina il 21 aprile 2016) .

Relatore di maggioranza Sen. [Giuseppe Lumia](#) (PD) nominato nella seduta pom. n. 396 del 14 giugno 2017 (proposto testo modificato).

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Relatore di maggioranza Sen. [Giorgio Pagliari](#) (PD) nominato nella seduta pom. n. 396 del 14 giugno 2017 (proposto testo modificato).

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Presentato il testo degli articoli il 15 giugno 2017; annuncio nella seduta ant. n. 840 del 15 giugno 2017.

Assegnazione

Assegnato alla **2^a Commissione permanente (Giustizia)** in sede referente il 20 novembre 2015.

Annuncio nella seduta ant. n. 540 del 20 novembre 2015.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 8^a (Lavori pubblici), 10^a (Industria), 11^a (Lavoro), 14^a (Unione europea), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2134

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2134

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati l'11 novembre 2015,
in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge

d'iniziativa dei deputati **GADDA**, **BENI**, **DAMIANO**, **REALACCI**, **GNECCHI**, **FIANO**,
GARAVINI, **MATTIELLO**, **NARDUOLO**, **ROTTA**, **PASTORINO**, **ALBANELLA**, **AMATO**,
AMODDIO, **ARLOTTI**, **BARUFFI**, **BINI**, **BIONDELLI**, **BONOMO**, **BORGHI**, **BOSSA**,
BRAGA, **CAPODICASA**, **CAPONE**, **CARELLA**, **CARNEVALI**, **CAROCCHI**, **CENNI**,
CHAOUKI, **CIMBRO**, **COCCIA**, **COMINELLI**, **CRIVELLARI**, **DALLAI**, **Marco DI MAIO**,
D'INCECCO, **FABBRI**, **FOSSATI**, **Carlo GALLI**, **GASPARINI**, **GELLI**, **GIULIETTI**,
Giuseppe GUERINI, **IACONO**, **IORI**, **LAFORGIA**, **LATTUCA**, **LODOLINI**, **MAESTRI**,
MALPEZZI, **MANFREDI**, **MANZI**, **MARANTELLI**, **MARCHETTI**, **MARCHI**,
MARZANO, **MELILLI**, **MIOTTO**, **MOGNATO**, **MONGIELLO**, **MONTRONI**, **MORANI**,
MORETTI, **MORETTO**, **MOSCATT**, **NICOLETTI**, **PETITTI**, **PICCIONE**,
QUARTAPELLE PROCOPIO, **RUBINATO**, **Giovanna SANNA**, **STUMPO**, **TENTORI**,
TIDEI, **Valeria VALENTE**, **VENITTELLI**, **ZAMPA**, **ZANIN**, **ZAPPULLA** e **ZARDINI**
;

(V. Stampato Camera n. 1039)

di un disegno di legge di iniziativa popolare

(V. Stampato Camera n. 1138)

e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati **GARAVINI**, **CAPONE** e **MIOTTO** (1189);
VECCHIO, **VARGIU**, **CIMMINO**, **MATARRESE**, **D'AGOSTINO**, **CAUSIN**, **VITELLI**,
Antimo CESARO, **GALGANO**, **BOMBASSEI**, **MOLEA** e **TINAGLI** (2580); **BINDI**, **FAVA**,
VECCHIO, **ATTAGUILE**, **DI LELLO**, **GARAVINI**, **BOSSA**, **MATTIELLO**, **MANFREDI**,
NACCARATO e **MIOTTO** (2737); **BINDI**, **FAVA**, **VECCHIO**, **ATTAGUILE**, **DI LELLO**,
GARAVINI, **BOSSA**, **MATTIELLO**, **MANFREDI**, **NACCARATO**, **CAPONE** e **MIOTTO**
(2786); **FORMISANO** (2956)

(V. Stampati Camera nn. 1039, 1138, 1189, 2580, 2737, 2786 e 2956)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 16 novembre 2015

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate

DISEGNO DI LEGGE

Capo I

MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI

Art. 1.

(Soggetti destinatari)

1. All'articolo 4, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o del delitto di cui all'articolo 418 del codice penale»;

b) dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

«i-bis) ai soggetti indiziati di uno dei delitti di cui agli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis del codice penale».

Art. 2.

(Procedimento di applicazione delle misure di prevenzione personali)

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «dimora la persona» sono inserite le seguenti: «dandone comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La proposta di cui al comma 1 deve essere depositata presso la cancelleria delle sezioni o dei collegi del tribunale del distretto di cui al comma 2-sexies dell'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12».

2. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

«2. Salvi i casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), alla sorveglianza speciale può essere aggiunto, ove le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale, o in una o più regioni».

3. All'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Il tribunale provvede, con decreto motivato, entro trenta giorni dal deposito della proposta.

L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico. Il presidente dispone che il procedimento si svolga in pubblica udienza quando l'interessato ne faccia richiesta.

2. Il presidente fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L'avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta e contiene la concisa esposizione dei contenuti della proposta. Se l'interessato è privo di difensore, l'avviso è dato a quello di ufficio»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. Gli altri destinatari dell'avviso sono sentiti se compaiono. Se l'interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa tempestiva richiesta, la partecipazione all'udienza è assicurata a distanza mediante collegamento audiovisivo ai sensi dell'articolo 146-bis, commi 3, 4, 5, 6 e 7, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, salvo che il collegio ritenga necessaria la presenza della parte. Solo in caso di indisponibilità di mezzi tecnici idonei, il presidente dispone la traduzione dell'interessato detenuto»;

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Ove l'interessato non intervenga e occorra la sua presenza per essere sentito, il presidente lo invita a comparire, avvisandolo che avrà la facoltà di non rispondere»;

d) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Qualora il tribunale debba sentire soggetti informati su fatti rilevanti per il procedimento, il

presidente del collegio può disporre l'esame a distanza nei casi e nei modi indicati all'articolo 147-*bis*, comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271»;

e) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

«10-*bis*. Le questioni concernenti la competenza per territorio devono essere eccepite, a pena di decadenza, alla prima udienza e comunque subito dopo l'accertamento della regolare costituzione delle parti e il tribunale le decide immediatamente. Possono essere altresì rilevate d'ufficio con la decisione di primo grado.

10-*ter*. Il tribunale, se ritiene la propria incompetenza, la dichiara con decreto e ordina la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica territorialmente competente; la declaratoria di incompetenza non produce l'inefficacia degli elementi già acquisiti. Le disposizioni del comma 10-*bis* si applicano anche qualora la proposta sia stata avanzata da soggetti non legittimati ai sensi dell'articolo 5.

10-*quater*. Quando il tribunale dispone ai sensi del comma 10-*ter*, il sequestro perde efficacia se, entro venti giorni dal deposito del provvedimento che pronuncia l'incompetenza, il tribunale competente non provvede ai sensi dell'articolo 20. Il termine previsto dall'articolo 24, comma 2, decorre nuovamente dalla data del decreto di sequestro emesso dal tribunale competente. Nel caso di annullamento del decreto di confisca da parte della Corte di cassazione, con rinvio al tribunale competente, il termine previsto dall'articolo 24, comma 2, decorre nuovamente dalla ricezione degli atti presso la cancelleria dello stesso tribunale.

10-*quinqies*. Il decreto di accoglimento, anche parziale, della proposta pone a carico del proposto il pagamento delle spese processuali.

10-*sexies*. Il decreto del tribunale è depositato in cancelleria entro quindici giorni dalla conclusione dell'udienza.

10-*septies*. Quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa, il tribunale, se ritiene di non poter depositare il decreto nel termine previsto dal comma 10-*sexies*, dopo le conclusioni delle parti, può indicare un termine più lungo, comunque non superiore a novanta giorni.

10-*octies*. Al decreto del tribunale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271».

4. All'articolo 8 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Inoltre, può imporre tutte le prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale, e, in particolare, il divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più regioni, ovvero, con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente da minori»;

b) al comma 8, dopo le parole: «all'interessato» sono aggiunte le seguenti: «e al suo difensore».

Art. 3.

(Impugnazione delle misure di prevenzione personali)

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «l'interessato» sono inserite le seguenti: «e il suo difensore»;

b) al comma 3, dopo le parole: «dell'interessato» sono inserite le seguenti: «e del suo difensore».

Art. 4.

(Sorveglianza speciale)

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. L'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto alla misura della custodia cautelare. In tal caso, salvo quanto stabilito dal comma 2, il termine di durata della misura di prevenzione continua a decorrere dal giorno nel quale è cessata la misura cautelare, con redazione di verbale di sottoposizione agli obblighi.

2-ter. L'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto a detenzione per espiazione di pena. Dopo la cessazione dello stato di detenzione, se esso si è protratto per almeno due anni, il tribunale verifica, anche d'ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato, assumendo le necessarie informazioni presso l'amministrazione penitenziaria e l'autorità di pubblica sicurezza. Al relativo procedimento si applica, in quanto compatibile, il disposto dell'articolo 7. Se persiste la pericolosità sociale, il tribunale emette decreto con cui ordina l'esecuzione della misura di prevenzione, il cui termine di durata continua a decorrere dal giorno in cui il decreto stesso è comunicato all'interessato, salvo quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo. Se invece la pericolosità sociale è cessata, il tribunale emette decreto con cui revoca il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione».

Capo II

MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI

Art. 5.

(Procedimento di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali)

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nei confronti delle persone indicate all'articolo 16 possono essere proposte dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove dimora la persona, dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, dal questore o dal direttore della Direzione investigativa antimafia le misure di prevenzione patrimoniali di cui al presente titolo»;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Il procuratore della Repubblica indicato ai commi 1 e 2, attraverso il raccordo informativo con il questore e con il direttore della Direzione investigativa antimafia relativamente alle misure di prevenzione di cui al presente titolo, cura che non si arrechi pregiudizio alle attività di indagine condotte anche in altri procedimenti. A tal fine, il questore territorialmente competente e il direttore della Direzione investigativa antimafia sono tenuti a:

a) dare immediata comunicazione dei nominativi delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono disposti gli accertamenti personali o patrimoniali previsti dall'articolo 19;

b) tenere costantemente aggiornato e informato il procuratore della Repubblica competente per territorio sullo svolgimento delle indagini;

c) dare comunicazione per iscritto della proposta al procuratore della Repubblica competente per territorio almeno dieci giorni prima della sua presentazione al tribunale. La mancata comunicazione comporta l'inammissibilità della proposta;

d) trasmettere al procuratore della Repubblica competente per territorio, ove ritengano che non sussistano i presupposti per l'esercizio dell'azione di prevenzione, provvedimento motivato entro dieci giorni dall'adozione dello stesso».

2. All'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Possono altresì accedere, senza nuovi o maggiori oneri, al Sistema per l'interscambio di flussi dati (SID) dell'Agenzia delle entrate e richiedere quanto ritenuto utile ai fini delle indagini».

3. Dall'attuazione del comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. L'articolo 20 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

«Art. 20. -- *(Sequestro)*. -- 1. Il tribunale, anche d'ufficio, ordina con decreto motivato il sequestro dei

beni dei quali la persona nei cui confronti è stata presentata la proposta risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, ovvero dispone le misure di cui agli articoli 34 e 34-*bis* ove ne ricorrano i presupposti ivi previsti. Il tribunale, quando dispone il sequestro di partecipazioni sociali totalitarie, ordina il sequestro dei relativi beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile, anche al fine di consentire gli adempimenti previsti dall'articolo 104, comma 1, lettera *b*), delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In ogni caso il sequestro avente ad oggetto partecipazioni sociali totalitarie si estende di diritto a tutti i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile. Nel decreto di sequestro avente ad oggetto partecipazioni sociali il tribunale indica in modo specifico i conti correnti e i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile ai quali si estende il sequestro.

2. Prima di ordinare il sequestro e di fissare l'udienza, il tribunale restituisce gli atti all'organo proponente quando ritiene che le indagini non siano complete e indica gli ulteriori accertamenti patrimoniali indispensabili per valutare la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 per l'applicazione del sequestro o delle misure di cui agli articoli 34 e 34-*bis*.

3. Il sequestro è revocato dal tribunale quando risulta che esso ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali l'indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente o in ogni altro caso in cui è respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale. Il tribunale ordina le trascrizioni e le annotazioni consequenziali nei pubblici registri, nei libri sociali e nel registro delle imprese.

4. L'eventuale revoca del provvedimento non preclude l'utilizzazione ai fini fiscali degli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti svolti ai sensi dell'articolo 19.

5. Il decreto di sequestro e il provvedimento di revoca, anche parziale, del sequestro sono comunicati, anche in via telematica, all'Agenzia di cui all'articolo 110 subito dopo la loro esecuzione».

5. All'articolo 21 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole: «L'ufficiale giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «La polizia giudiziaria»;

2) le parole: «obbligatoria della polizia giudiziaria» sono sostituite dalle seguenti: «, ove ritenuto opportuno, dell'ufficiale giudiziario»;

b) al comma 2:

1) dopo le parole: «Il tribunale,» sono inserite le seguenti: «su proposta del giudice delegato,»;

2) le parole: «mediante l'ausilio della forza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «. Il tribunale, su proposta del giudice delegato, può disporre il differimento dell'esecuzione dello sgombero per il tempo necessario per la stipula o l'esecuzione dei contratti previsti dall'articolo 40, commi 3-*bis* e 3-*ter*, sempre che l'occupante corrisponda l'indennità eventualmente determinata e provveda a sue cure alle spese e a tutti gli oneri, compreso il pagamento di oneri fiscali, inerenti all'unità immobiliare, esclusa ogni azione di regresso»;

c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. Il tribunale provvede ai sensi del comma 2, primo periodo, qualora i beni immobili siano occupati dal proposto e dai familiari conviventi, ovvero dai terzi titolari del bene di cui il proposto risulta poter disporre indirettamente. Lo sgombero è differito dal tribunale:

a) qualora entro dieci giorni dalla notifica del decreto di sequestro sia presentata istanza di assegnazione della casa di proprietà del proposto nel caso previsto dall'articolo 40, comma 2-*bis*, del presente decreto, nella parte in cui richiama l'articolo 47, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) quando è necessario ai fini della migliore conservazione dei beni, con provvedimento revocabile in ogni tempo e comunque non oltre il decreto di confisca definitiva, sempre che l'occupante corrisponda l'indennità eventualmente determinata e provveda a sue cure alle spese e a tutti gli oneri, compreso il pagamento di oneri fiscali, inerenti all'unità immobiliare, esclusa ogni azione di regresso.

2-ter. I provvedimenti con cui è disposto lo sgombero ai sensi delle disposizioni contenute nel presente decreto sono trasmessi per l'immediata esecuzione e per la necessaria successiva vigilanza al questore del luogo ove è ubicato il bene e sono comunicati al prefetto del medesimo luogo.

2-quater. I provvedimenti di cui al comma *2-ter* sono opponibili esclusivamente con incidente di esecuzione, a norma dell'articolo 666 del codice di procedura penale, innanzi allo stesso tribunale, con citazione anche dell'Agenzia di cui all'articolo 110 del presente decreto. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, a meno che il tribunale che l'ha emesso disponga diversamente.

2-quinquies. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende di cui agli articoli 2555 e seguenti del codice civile, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 41 del presente decreto».

6. All'articolo 22 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«*2-bis.* Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applica, in quanto compatibile, il disposto dell'articolo 7. L'avviso di fissazione dell'udienza è notificato o comunicato almeno cinque giorni prima dell'udienza. Ai fini del computo del termine per la convalida si tiene conto delle cause di sospensione previste dall'articolo 24, comma 2».

7. All'articolo 23 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il comma 2 si applica anche nei confronti dei terzi che vantano diritti reali o personali di godimento nonché diritti reali di garanzia sui beni in sequestro. Se non ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 26, per la liquidazione dei relativi diritti si applicano le disposizioni di cui al titolo IV del presente libro».

8. All'articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. In ogni caso il proposto non può giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale. Se il tribunale non dispone la confisca, può applicare anche d'ufficio le misure di cui agli articoli 34 e *34-bis* ove ne ricorrano i presupposti ivi previsti.

1-bis. Il tribunale, quando dispone la confisca di partecipazioni sociali totalitarie, ordina la confisca anche dei relativi beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile. Nel decreto di confisca avente ad oggetto partecipazioni sociali il tribunale indica in modo specifico i conti correnti e i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile ai quali si estende la confisca»;

b) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. Il provvedimento di sequestro perde efficacia se il tribunale non deposita il decreto che pronuncia la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario. Nel caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti, il termine di cui al primo periodo può essere prorogato con decreto motivato del tribunale per sei mesi.

Ai fini del computo dei termini suddetti, si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili; inoltre, il termine per l'espletamento di accertamenti peritali sui beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, resta sospeso per un tempo non superiore a novanta giorni. Il termine resta altresì sospeso per il tempo necessario per la decisione definitiva sull'istanza di ricusazione presentata dal difensore e per il tempo decorrente dalla morte del proposto, intervenuta durante il procedimento, fino all'identificazione e alla citazione dei soggetti previsti dall'articolo 18, comma 2, nonché durante la pendenza del termine per il deposito del decreto conclusivo del procedimento.

2-bis. Nel caso di annullamento del decreto di confisca con rinvio al tribunale, il termine previsto dal comma 2 decorre nuovamente dalla ricezione degli atti presso la cancelleria del tribunale stesso».

9. L'articolo 25 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

«Art. 25. -- (*Sequestro e confisca per equivalente*). -- *1.* Dopo la presentazione della proposta, se non è possibile procedere al sequestro dei beni di cui all'articolo 20, comma 1, perché il proposto non ne ha la disponibilità, diretta o indiretta, anche ove trasferiti legittimamente in qualunque epoca a terzi in buona fede, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto altri beni di valore equivalente e di legittima provenienza dei quali il proposto ha la disponibilità, anche per interposta persona.

2. Nei casi di cui all'articolo 18, commi 2 e 3, si procede con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo nei riguardi dei soggetti nei cui confronti prosegue o inizia il procedimento con riferimento a beni di legittima provenienza loro pervenuti dal proposto».

Art. 6.

(*Impugnazione delle misure di prevenzione patrimoniali*)

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* I provvedimenti con i quali il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati, l'applicazione, il diniego o la revoca del sequestro, il rigetto della richiesta di confisca anche qualora non sia stato precedentemente disposto il sequestro ovvero la restituzione della cauzione o la liberazione delle garanzie o la confisca della cauzione o l'esecuzione sui beni costituiti in garanzia sono comunicati senza indugio al procuratore generale presso la corte di appello, al procuratore della Repubblica e agli interessati»;

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«*2-bis.* La corte di appello annulla il decreto di primo grado qualora riconosca che il tribunale era incompetente territorialmente e l'incompetenza sia stata riproposta nei motivi di impugnazione e ordina la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica competente; la declaratoria di incompetenza non produce l'inefficacia degli elementi già acquisiti. Si applica l'articolo 7, comma 10-*quater*.

2-ter. Le disposizioni del comma *2-bis* si applicano anche qualora la proposta non sia stata avanzata dal procuratore della Repubblica o dal questore o dagli altri soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 5 e l'eccezione sia stata riproposta nei motivi di impugnazione.

2-quater. In caso di conferma anche parziale del decreto impugnato, la corte di appello pone a carico della parte che ha proposto l'impugnazione il pagamento delle spese processuali»;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«*3-bis.* I provvedimenti della corte di appello che, in riforma del decreto di confisca emesso dal tribunale, dispongono la revoca del sequestro divengono esecutivi dieci giorni dopo la comunicazione alle parti, salvo che il procuratore generale, entro tale termine, ne chiedi la sospensione alla medesima corte di appello. In tal caso, se la corte entro dieci giorni dalla sua presentazione non accoglie la richiesta, il provvedimento diventa esecutivo; altrimenti l'esecutività resta sospesa fino a quando nel

procedimento di prevenzione sia intervenuta pronuncia definitiva»;

d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Il procuratore della Repubblica, senza ritardo, trasmette il proprio fascicolo al procuratore generale presso la corte di appello competente per il giudizio di secondo grado. Al termine del procedimento di primo grado, il procuratore della Repubblica forma un fascicolo nel quale vengono raccolti tutti gli elementi investigativi e probatori eventualmente sopravvenuti dopo la decisione del tribunale. Gli atti inseriti nel predetto fascicolo sono portati immediatamente a conoscenza delle parti, mediante deposito nella segreteria del procuratore generale»;

e) il comma 6 è sostituito dai seguenti:

«6. In caso di appello, il provvedimento di confisca perde efficacia. Se la corte di appello non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso, si applica l'articolo 24, comma 2.

6-bis. Nel caso di annullamento del decreto di confisca con rinvio al tribunale, il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 24 decorre nuovamente dalla ricezione degli atti presso la cancelleria del tribunale stesso».

Art. 7.

(Revocazione della confisca)

1. All'articolo 28 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente: «La revocazione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione può essere richiesta, nelle forme previste dagli articoli 630 e seguenti del codice di procedura penale, in quanto compatibili, alla corte di appello individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11 dello stesso codice:»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Quando accoglie la richiesta di revocazione, la corte di appello provvede, ove del caso, ai sensi dell'articolo 46».

Art. 8.

(Rapporti con sequestro e confisca)

1. All'articolo 30 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, quarto periodo, le parole: «, salvo che ritenga di confermare l'amministratore» sono sostituite dalle seguenti: «, salvo che ritenga di confermare quello già nominato nel procedimento di prevenzione»;

b) al comma 3, le parole da: «il tribunale» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «il tribunale, ove abbia disposto il sequestro e sia ancora in corso il procedimento di prevenzione, dichiara, con decreto, che la stessa è stata già eseguita in sede penale».

Art. 9.

(Cauzione)

1. All'articolo 31, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole: «ai sensi dell'articolo 39 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile approvate con R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368» sono sostituite dalle seguenti: «secondo le modalità stabilite dal tribunale. Il tribunale può disporre, in relazione alle condizioni economiche della persona sottoposta alla misura di prevenzione, che la cauzione sia pagata in rate mensili».

Art. 10.

(Amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche)

1. L'articolo 34 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

«Art. 34. -- *(L'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende).* -
- 1. Quando, a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 19 o di quelli compiuti per verificare i

pericoli di infiltrazione mafiosa, previsti dall'articolo 92, ovvero di quelli compiuti ai sensi dell'articolo 6 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, dall'Autorità nazionale anticorruzione, sussistono sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle di carattere imprenditoriale, sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale o possa comunque agevolare l'attività di persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una misura di prevenzione personale o patrimoniale previste dagli articoli 16 e 24 del presente decreto, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *i-bis*), del presente decreto, ovvero per i delitti di cui agli articoli 603-*bis*, 629, 644, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, e non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali di cui al capo I del presente titolo, il tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone sopraindicate dispone l'amministrazione giudiziaria delle aziende o dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle predette attività economiche, su proposta dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 17 del presente decreto.

2. L'amministrazione giudiziaria dei beni è adottata per un periodo non superiore a un anno e può essere prorogata di ulteriori sei mesi per un periodo comunque non superiore complessivamente a due anni, a richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, se permangono le condizioni in base alle quali è stata applicata.

3. Con il provvedimento di cui al comma 1, il tribunale nomina il giudice delegato e l'amministratore giudiziario, il quale esercita tutte le facoltà spettanti ai titolari dei diritti sui beni e sulle aziende oggetto della misura. Nel caso di imprese esercitate in forma societaria, l'amministratore giudiziario può esercitare i poteri spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organi sociali secondo le modalità stabilite dal tribunale, tenuto conto delle esigenze di prosecuzione dell'attività d'impresa, senza percepire emolumenti.

4. Il provvedimento di cui al comma 1 è eseguito sui beni aziendali con l'immissione dell'amministratore nel possesso e con l'iscrizione nel registro tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel quale è iscritta l'impresa. Qualora oggetto della misura siano beni immobili o altri beni soggetti a iscrizione in pubblici registri, il provvedimento di cui al comma 1 deve essere trascritto nei medesimi pubblici registri.

5. L'amministratore giudiziario adempie agli obblighi di relazione e segnalazione di cui all'articolo 36, comma 2, anche nei confronti del pubblico ministero. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai capi I e II del titolo III del presente libro.

6. Entro la data di scadenza dell'amministrazione giudiziaria dei beni o del sequestro di cui al comma 7, il tribunale, qualora non disponga il rinnovo del provvedimento, delibera in camera di consiglio la revoca della misura disposta ed eventualmente la contestuale applicazione del controllo giudiziario di cui all'articolo 34-*bis*, ovvero la confisca dei beni che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. Alla camera di consiglio partecipano il giudice delegato e il pubblico ministero. Al procedimento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal titolo I, capo II, sezione I, del presente libro. Per le impugnazioni contro i provvedimenti di revoca con controllo giudiziario e di confisca si applicano le disposizioni previste dall'articolo 27.

7. Quando vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di cui al comma 1 vengano dispersi, sottratti o alienati, nei casi in cui si ha motivo di ritenere che i beni siano frutto di attività illecite o ne costituiscano l'impiego, i soggetti di cui all'articolo 17 possono richiedere al tribunale di disporre il sequestro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal presente titolo. Il sequestro è disposto sino alla scadenza del termine stabilito a norma del comma 2».

Art. 11.

(Controllo giudiziario delle aziende)

1. Al capo V del titolo II del libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo l'articolo 34

è aggiunto il seguente:

«Art. 34-*bis*. -- (*Controllo giudiziario delle aziende*). -- 1. Quando l'agevolazione prevista dal comma 1 dell'articolo 34 risulta occasionale, il tribunale dispone, anche d'ufficio, il controllo giudiziario delle attività economiche e delle aziende di cui al medesimo comma 1, se sussistono circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionarne l'attività.

2. Il controllo giudiziario è adottato dal tribunale per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a tre anni. Con il provvedimento che lo dispone, il tribunale può:

a) imporre nei confronti di chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni e delle aziende di cui al comma 1 l'obbligo di comunicare al questore e al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti all'estero, ovvero della sede legale se si tratta di un'impresa, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti e gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a euro 7.000 o del valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al reddito della persona o al patrimonio e al volume d'affari dell'impresa. Tale obbligo deve essere assolto entro dieci giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno precedente;

b) nominare un giudice delegato e un amministratore giudiziario, il quale riferisce periodicamente, almeno bimestralmente, gli esiti dell'attività di controllo al giudice delegato e al pubblico ministero.

3. Con il provvedimento di cui alla lettera b) del comma 2, il tribunale stabilisce i compiti dell'amministratore giudiziario finalizzati alle attività di controllo e può imporre l'obbligo:

a) di non cambiare la sede, la denominazione e la ragione sociale, l'oggetto sociale e la composizione degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza e di non compiere fusioni o altre trasformazioni, senza l'autorizzazione da parte del giudice delegato;

b) di adempiere ai doveri informativi di cui alla lettera a) del comma 2 nei confronti dell'amministratore giudiziario;

c) di informare preventivamente l'amministratore giudiziario circa eventuali forme di finanziamento della società da parte dei soci o di terzi;

d) di adottare ed efficacemente attuare misure organizzative, anche ai sensi degli articoli 6, 7 e 24-*ter* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni;

e) di assumere qualsiasi altra iniziativa finalizzata a prevenire specificamente il rischio di tentativi di infiltrazione o condizionamento mafiosi.

4. Per verificare il corretto adempimento degli obblighi di cui al comma 3, il tribunale può autorizzare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria ad accedere presso gli uffici dell'impresa nonché presso uffici pubblici, studi professionali, società, banche e intermediari mobiliari al fine di acquisire informazioni e copia della documentazione ritenute utili. Nel caso in cui venga accertata la violazione di una o più prescrizioni ovvero ricorrano i presupposti di cui al comma 1 dell'articolo 34, il tribunale può disporre l'amministrazione giudiziaria dell'impresa.

5. Il titolare dell'attività economica sottoposta al controllo giudiziario può proporre istanza di revoca. In tal caso il tribunale fissa l'udienza entro dieci giorni dal deposito dell'istanza e provvede nelle forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale. All'udienza partecipano il giudice delegato, il pubblico ministero e, ove nominato, l'amministratore giudiziario.

6. Le imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva ai sensi dell'articolo 84, comma 4, che abbiano proposto l'impugnazione del relativo provvedimento del prefetto, possono richiedere al tribunale competente per le misure di prevenzione l'applicazione del controllo giudiziario di cui alla lettera b) del comma 2 del presente articolo. Il tribunale, sentiti il procuratore distrettuale competente e gli altri soggetti interessati, nelle forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale, accoglie la richiesta, ove ne ricorrano i presupposti; successivamente, anche sulla base della relazione dell'amministratore giudiziario, può revocare il controllo giudiziario e, ove ne ricorrano i presupposti, disporre altre misure di prevenzione patrimoniali.

7. Il provvedimento che dispone l'amministrazione giudiziaria prevista dall'articolo 34 o il controllo giudiziario ai sensi del comma 6 del presente articolo sospende gli effetti di cui all'articolo 94».

Art. 12.

(Trattazione dei procedimenti di prevenzione patrimoniale)

1. Al titolo II del libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il capo V è aggiunto il seguente:

«Capo V-bis.

TRATTAZIONE PRIORITARIA DEL PROCEDIMENTO

Art. 34-ter. -- *(Trattazione prioritaria dei procedimenti di prevenzione patrimoniale)*. -- 1. È assicurata la priorità assoluta nella trattazione dei procedimenti previsti dagli articoli 16 e seguenti del presente decreto.

2. I dirigenti degli uffici giudicanti e requirenti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la trattazione e la definizione prioritaria dei procedimenti di cui al comma 1 e il rispetto dei termini previsti. I provvedimenti sono tempestivamente comunicati al consiglio giudiziario e al Consiglio superiore della magistratura. Il dirigente dell'ufficio comunica, sulla base delle indicazioni del Consiglio superiore della magistratura, con cadenza annuale, a tale organo e al Ministero della giustizia i dati sulla durata dei relativi procedimenti. Il Consiglio superiore della magistratura e il Ministero della giustizia valutano gli effetti dei provvedimenti adottati dai dirigenti degli uffici sulla trattazione prioritaria, sulla durata e sul rispetto dei termini dei procedimenti indicati al comma 1. In sede di comunicazioni sull'amministrazione della giustizia, ai sensi dell'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il Ministro della giustizia riferisce alle Camere in merito alla trattazione dei procedimenti di cui al comma 1 del presente articolo».

2. Al comma 1-bis dell'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo le parole: «e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «nel procedimento applicativo delle misure di prevenzione personali o patrimoniali, disciplinato dall'articolo 7, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, quando l'interessato sia detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne faccia tempestiva richiesta,».

Capo III

AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E DESTINAZIONE DI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI

Art. 13.

(Amministrazione dei beni sequestrati)

1. All'articolo 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dal capo I del titolo II del presente libro il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e un amministratore giudiziario. Qualora la gestione dei beni in stato di sequestro sia particolarmente complessa, anche avuto riguardo al numero dei comuni ove sono situati i beni immobili o i complessi aziendali o alla natura dell'attività aziendale da proseguire o al valore ingente del patrimonio, il tribunale può nominare più amministratori giudiziari. In tal caso il tribunale stabilisce se essi possano operare disgiuntamente.

2. L'amministratore giudiziario è scelto tra gli iscritti nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari secondo criteri di trasparenza che assicurano la rotazione degli incarichi tra gli amministratori, tenuto conto della natura dei beni in stato di sequestro, delle caratteristiche dell'attività aziendale da proseguire e delle specifiche competenze connesse alla gestione. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuati criteri di nomina degli amministratori giudiziari e dei coadiutori che

tengano conto del numero degli incarichi aziendali in corso, comunque non superiore a tre, della natura monocratica o collegiale dell'incarico, della tipologia e del valore dei compensi da amministrare, avuto riguardo anche al numero dei lavoratori, della natura diretta o indiretta della gestione, dell'ubicazione dei beni sul territorio, delle pregresse esperienze professionali specifiche. Con lo stesso decreto sono altresì stabiliti i criteri per l'individuazione degli incarichi per i quali la particolare complessità dell'amministrazione o l'eccezionalità del valore del patrimonio da amministrare determinano il divieto di cumulo. L'amministratore giudiziario è nominato con decreto motivato. All'atto della nomina l'amministratore giudiziario comunica al tribunale se e quali incarichi analoghi egli abbia in corso, anche se conferiti da altra autorità giudiziaria o dall'Agenzia.

2-bis. L'amministratore giudiziario di aziende sequestrate è scelto tra gli iscritti nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari.

3. Non possono essere nominate le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con esse conviventi, né le persone condannate a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o le pene accessorie previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione o nei confronti dei quali sia stato disposto il rinvio a giudizio per i reati di cui all'articolo 4 del presente decreto. Non possono altresì essere nominate le persone che abbiano svolto attività lavorativa o professionale in favore del proposto o delle imprese a lui riconducibili. Le stesse persone non possono, altresì, svolgere le funzioni di coadiutore o di diretto collaboratore dell'amministratore giudiziario nell'attività di gestione. Non possono assumere l'ufficio di amministratore giudiziario, né quelli di coadiutore o diretto collaboratore dell'amministratore giudiziario, il coniuge, i parenti fino al quarto grado, gli affini entro il secondo grado, i conviventi o commensali abituali del magistrato che conferisce l'incarico.

4. L'amministratore giudiziario chiede al giudice delegato di essere autorizzato, ove necessario, a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, da tecnici o da altri soggetti qualificati. Ove la complessità della gestione lo richieda, anche successivamente al sequestro, l'amministratore giudiziario organizza, sotto la sua responsabilità, un proprio ufficio di coadiuzione, la cui composizione e il cui assetto interno devono essere comunicati al giudice delegato indicando altresì se e quali incarichi analoghi abbiano in corso i coadiutori, assicurando la presenza, nel caso in cui si tratti dei beni di cui all'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di uno dei soggetti indicati nell'articolo 9-bis del medesimo codice. Il giudice delegato ne autorizza l'istituzione tenuto conto della natura dei beni e delle aziende in stato di sequestro e degli oneri che ne conseguono.

5. L'amministratore giudiziario riveste la qualifica di pubblico ufficiale e deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio. Egli ha il compito di provvedere alla gestione, alla custodia e alla conservazione dei beni sequestrati anche nel corso degli eventuali giudizi di impugnazione, sotto la direzione del giudice delegato, al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni medesimi»;

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. L'amministratore giudiziario che, anche nel corso della procedura, cessa dal suo incarico, deve rendere il conto della gestione ai sensi dell'articolo 43».

2. Dopo l'articolo 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:

«Art. 35-bis. -- (*Responsabilità nella gestione e controlli della pubblica amministrazione*). -- 1. Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da responsabilità civile l'amministratore giudiziario, il coadiutore nominato ai sensi dell'articolo 35, comma 4, e l'amministratore nominato ai sensi dell'articolo 41, comma 6, per gli atti di gestione compiuti nel periodo di efficacia del provvedimento di sequestro.

2. Dalla data del sequestro e sino all'approvazione del programma di cui all'articolo 41, comma 1, lettera c), gli accertamenti a qualsiasi titolo disposti sull'azienda sequestrata dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono notificati all'amministratore giudiziario. Entro sei mesi dalla

notificazione dell'accertamento è sospesa l'irrogazione delle sanzioni e l'amministratore giudiziario procede alla sanatoria delle violazioni eventualmente riscontrate, presentando apposita istanza alla pubblica amministrazione interessata, sentito il giudice delegato. Per la durata indicata nel periodo precedente rimangono sospesi i relativi termini di prescrizione.

3. Al fine di consentire la prosecuzione dell'attività dell'impresa sequestrata o confiscata, il prefetto della provincia rilascia all'amministratore giudiziario la nuova documentazione antimafia di cui all'articolo 84. Tale documentazione ha validità per l'intero periodo di efficacia dei provvedimenti di sequestro e confisca dell'azienda e sino alla destinazione della stessa disposta ai sensi dell'articolo 48».

3. All'articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) l'indicazione, lo stato e la consistenza dei singoli beni ovvero delle singole aziende, nonché i provvedimenti da adottare per la liberazione dei beni sequestrati;»;

2) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) l'indicazione delle forme di gestione più idonee e redditizie dei beni, anche ai fini delle determinazioni che saranno assunte dal tribunale ai sensi dell'articolo 41»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La cancelleria dà avviso alle parti del deposito della relazione dell'amministratore giudiziario ed esse possono prenderne visione ed estrarne copia limitatamente ai contenuti di cui alla lettera b) del comma 1. Ove siano formulate contestazioni motivate sulla stima dei beni entro venti giorni dalla ricezione dell'avviso, il tribunale, sentite le parti, se non le ritiene inammissibili, procede all'accertamento del presumibile valore di mercato dei beni medesimi nelle forme della perizia ai sensi degli articoli 220 e seguenti del codice di procedura penale. Fino alla conclusione della perizia, la gestione prosegue con le modalità stabilite dal giudice delegato».

4. Al comma 3 dell'articolo 37 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono stabilite le norme per la gestione dei ricavi derivanti dall'amministrazione dei beni immobili.».

5. I commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 38 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono sostituiti dai seguenti:

«1. Fino al decreto di confisca di secondo grado emesso dalla corte di appello nei procedimenti di prevenzione, l'Agenzia svolge attività di ausilio e di supporto all'autorità giudiziaria, con le modalità previste dagli articoli 110, 111 e 112, proponendo altresì al tribunale l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione o assegnazione.

2. All'Agenzia sono comunicati per via telematica i provvedimenti di modifica o revoca del sequestro e quelli di autorizzazione al compimento di atti di amministrazione straordinaria. L'Agenzia effettua le comunicazioni telematiche con l'autorità giudiziaria attraverso il proprio sistema informativo, inserendo tutti i dati necessari per consentire quanto previsto dagli articoli 40, comma 3-ter, e 41, comma 2-ter. La mancata pubblicazione comporta responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

3. Con il provvedimento di confisca emesso in giudizio di appello l'amministrazione dei beni è conferita all'Agenzia, che ne cura la gestione fino all'emissione del provvedimento di destinazione. L'Agenzia si avvale, per la gestione, di un coadiutore individuato nell'amministratore giudiziario nominato dal tribunale, salvo che non ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 35, comma 7, o che non sussistano altri giusti motivi. L'Agenzia comunica al tribunale il provvedimento di conferimento dell'incarico. L'incarico ha durata fino alla destinazione del bene, salvo che non intervenga revoca espressa.

4. L'amministratore giudiziario, dopo il decreto di confisca di secondo grado emesso dalla corte di appello, provvede agli adempimenti di cui all'articolo 42 e all'approvazione del rendiconto della gestione giudiziale dinanzi al giudice delegato. Per l'attività di amministrazione condotta sotto la direzione dell'Agenzia il coadiutore predispone separato conto di gestione. L'Agenzia provvede all'approvazione del nuovo rendiconto della gestione.

5. L'Agenzia, entro un mese dalla comunicazione del deposito del provvedimento di confisca di secondo grado, pubblica nel proprio sito *internet* l'elenco dei beni immobili oggetto di confisca al fine di facilitare la richiesta di utilizzo da parte degli aventi diritto».

6. All'articolo 39 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«*1-bis.* A tal fine, dopo che il giudice delegato lo ha autorizzato a stare in giudizio, l'amministratore giudiziario inoltra richiesta per via telematica all'Avvocatura dello Stato. Ove l'Avvocato generale dello Stato non si esprima entro cinque giorni, il giudice delegato può autorizzare la nomina di un libero professionista».

Art. 14.

(Gestione di beni e aziende sequestrati)

1. All'articolo 40 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«*1.* Il giudice delegato impartisce le direttive generali della gestione dei beni sequestrati, anche avvalendosi dell'attività di ausilio e supporto dell'Agenzia ai sensi degli articoli 110, 111 e 112.

2. Il giudice delegato può adottare, nei confronti della persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia, i provvedimenti indicati nell'articolo 47, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, quando ricorrano le condizioni ivi previste.

2-bis. Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e, comunque, nei casi previsti dal comma 3-ter, primo periodo, del presente articolo, il tribunale, con decreto revocabile in ogni momento, dispone il differimento dell'esecuzione dello sgombero non oltre il decreto di confisca definitivo. Il beneficiario, pena la revoca del provvedimento, è tenuto a corrispondere l'indennità eventualmente determinata dal tribunale e a provvedere a sue cure alle spese e agli oneri inerenti all'unità immobiliare; è esclusa ogni azione di regresso. Il tribunale, con il provvedimento con cui rigetta la richiesta, dispone l'esecuzione dello sgombero se precedentemente differito.

3. L'amministratore giudiziario non può stare in giudizio né contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fideiussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri atti di straordinaria amministrazione, anche a tutela dei diritti dei terzi, senza autorizzazione scritta del giudice delegato.

3-bis. L'amministratore giudiziario, con l'autorizzazione scritta del giudice delegato, può locare o concedere in comodato i beni immobili, prevedendo la cessazione nei casi previsti dal comma 3-ter e comunque in data non successiva alla pronuncia della confisca definitiva.

3-ter. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, anche su proposta dell'Agenzia, può, in via prioritaria, concedere in comodato i beni immobili ai soggetti indicati nell'articolo 48, comma 3, lettera c), con cessazione alla data della confisca definitiva. Il tribunale, su proposta del giudice delegato, qualora non si sia già provveduto, dispone l'esecuzione immediata dello sgombero, revocando, se necessario, i provvedimenti emessi ai sensi dell'articolo 21, commi 2-bis, lettera b), e 2-ter, e del comma 2-bis del presente articolo.

3-quater. In caso di beni immobili concessi in locazione o in comodato sulla scorta di titolo di data certa anteriore al sequestro, l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, pone in essere gli atti necessari per ottenere la cessazione del contratto alla scadenza naturale.

4. Avverso gli atti dell'amministratore giudiziario compiuti in assenza di autorizzazione scritta del

giudice delegato, il pubblico ministero, il proposto e ogni altro interessato possono avanzare reclamo, nel termine perentorio di quindici giorni dalla data in cui ne hanno avuto effettiva conoscenza, al giudice delegato, che, entro i dieci giorni successivi, provvede ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale»;

b) al comma 5-*bis* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché ai soggetti previsti dall'articolo 48, comma 3, lettera c)»;

c) il comma 5-*ter* è sostituito dal seguente:

«5-*ter*. Il tribunale, se non deve provvedere alla revoca del sequestro e alle conseguenti restituzioni, su richiesta dell'amministratore giudiziario o dell'Agenzia, decorsi trenta giorni dal deposito della relazione di cui all'articolo 36, destina alla vendita i beni mobili sottoposti a sequestro se gli stessi non possono essere amministrati senza pericolo di deterioramento o di rilevanti diseconomie. Se i beni mobili sottoposti a sequestro sono privi di valore, improduttivi, oggettivamente inutilizzabili e non alienabili, il tribunale dispone la loro distruzione o demolizione».

2. All'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende di cui agli articoli 2555 e seguenti del codice civile, anche per effetto del sequestro avente a oggetto partecipazioni societarie, l'amministratore giudiziario è scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziali. Dopo la relazione di cui all'articolo 36, comma 1, l'amministratore giudiziario, entro tre mesi dalla sua nomina, prorogabili a sei mesi per giustificati motivi dal giudice delegato, presenta una relazione contenente:

a) gli ulteriori dati acquisiti, integrativi di quelli già esposti nella relazione di cui all'articolo 36, comma 1, nonché gli eventuali provvedimenti da adottare ai sensi del comma 6-*bis* del presente articolo;

b) l'esposizione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria, con lo stato analitico ed estimativo delle attività;

c) una dettagliata analisi sulla sussistenza di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, tenuto conto del grado di caratterizzazione della stessa con il proposto e i suoi familiari, della natura dell'attività esercitata, delle modalità e dell'ambiente in cui è svolta, della forza lavoro occupata e di quella necessaria per il regolare esercizio dell'impresa, della capacità produttiva e del mercato di riferimento nonché degli oneri correlati al processo di legalizzazione dell'azienda. Nel caso di proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività è allegato un programma contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, che deve essere corredato, previa autorizzazione del giudice delegato, della relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo, considerata la possibilità di avvalersi delle agevolazioni e delle misure previste dall'articolo 41-*bis* del presente decreto;

d) la stima del valore di mercato dell'azienda, tenuto conto degli oneri correlati al processo di legalizzazione della stessa;

e) l'indicazione delle attività esercitabili solo con autorizzazioni, concessioni e titoli abilitativi»;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. Le disposizioni del comma 4 dell'articolo 36 si applicano anche con riferimento a quanto previsto dalla lettera d) del comma 1 del presente articolo.

1-*ter*. Alla proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività l'amministratore giudiziario allega l'elenco nominativo dei creditori e di coloro che vantano diritti reali o personali, di godimento o di garanzia, sui beni ai sensi dell'articolo 57, comma 1, specificando i crediti che originano dai rapporti di cui all'articolo 56, quelli che sono collegati a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione

dell'attività e quelli che riguardano rapporti esauriti, non provati o non funzionali all'attività d'impresa. L'amministratore giudiziario allega altresì l'elenco nominativo delle persone che risultano prestare o avere prestato attività lavorativa in favore dell'impresa, specificando la natura dei rapporti di lavoro esistenti nonché quelli necessari per la prosecuzione dell'attività; riferisce in ordine alla presenza di organizzazioni sindacali all'interno dell'azienda alla data del sequestro e provvede ad acquisire loro eventuali proposte sul programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività, che trasmette, con il proprio parere, al giudice delegato. Qualora il sequestro abbia a oggetto partecipazioni societarie che assicurino le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, il tribunale impartisce le direttive sull'eventuale revoca dell'amministratore della società, che può essere nominato, nelle forme previste dal comma 6, nella persona dell'amministratore giudiziario; qualora non sia prevista l'assunzione della qualità di amministratore della società, il tribunale determina le modalità di controllo e di esercizio dei poteri da parte dell'amministratore giudiziario.

1-quater. In ogni caso, entro trenta giorni dall'immissione in possesso, l'amministratore giudiziario è autorizzato dal giudice delegato a proseguire l'attività dell'impresa o a sospenderla, con riserva di rivalutare tali determinazioni dopo il deposito della relazione semestrale. Se il giudice autorizza la prosecuzione, conservano efficacia, fino all'approvazione del programma ai sensi del comma 1-*quinquies*, le autorizzazioni, le concessioni e i titoli abilitativi necessari allo svolgimento dell'attività, già rilasciati ai titolari delle aziende in stato di sequestro in relazione ai compendi sequestrati.

1-quinquies. Il tribunale esamina la relazione di cui al comma 1, depositata dall'amministratore giudiziario, in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale con la partecipazione del pubblico ministero, dei difensori delle parti, dell'Agenzia e dell'amministratore giudiziario, che vengono sentiti se compaiono. Ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione o di ripresa dell'attività dell'impresa, il tribunale approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive per la gestione dell'impresa.

1-sexies. Qualora il sequestro abbia ad oggetto partecipazioni societarie che non assicurino le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, il tribunale impartisce le opportune direttive all'amministratore giudiziario.

1-septies. L'allontanamento dall'azienda dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 2-*bis*, avviene sulla base delle disposizioni impartite dal tribunale su proposta del giudice delegato, dando priorità all'allontanamento del proposto. Il tribunale, su proposta del giudice delegato, impartisce disposizioni, fino al momento dell'allontanamento, sulla presenza dei soggetti indicati al primo periodo e ordina agli organi di amministrazione e di controllo della società la consegna all'amministratore giudiziario della documentazione necessaria alla redazione della relazione di cui al comma 1.

1-octies. Per le società sottoposte a sequestro ai sensi del presente decreto, le cause di scioglimento per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-*duodecies* del codice civile non operano dalla data di immissione in possesso sino all'approvazione del programma di prosecuzione o ripresa dell'attività e, per lo stesso periodo, non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-*bis*, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-*ter* del codice civile»;

c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, può affittare l'azienda o un ramo di azienda, con cessazione di diritto nei casi previsti dal comma 2-*ter*, primo periodo, del presente articolo in data non successiva alla pronuncia della confisca definitiva.

2-*ter*. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, anche su proposta dell'Agenzia, può, in data non successiva alla pronuncia della confisca definitiva, in via prioritaria, affittare l'azienda o un ramo di azienda o concederla in comodato agli enti, associazioni e altri soggetti indicati all'articolo 48, comma 3, lettera c), alle cooperative previste dall'articolo 48, comma 8, lettera a), o agli imprenditori attivi nel medesimo settore o settori affini di cui all'articolo 41-*quater*. Nel caso in cui sia prevedibile l'applicazione dell'articolo 48, comma 8-*bis*, l'azienda può essere anche concessa in comodato con cessazione di diritto nei casi di cui al periodo precedente e, in

deroga al disposto dell'articolo 1808 del codice civile, il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese straordinarie, necessarie e urgenti, sostenute per la conservazione della cosa.

2-quater. Nei casi previsti dai commi *2-bis* e *2-ter*, il tribunale, qualora non si sia già provveduto, dispone l'esecuzione dell'allontanamento immediato dall'azienda dei soggetti indicati all'articolo 21, comma *2-bis*»;

d) al comma 5, dopo le parole: «del pubblico ministero» sono inserite le seguenti: «, dei difensori delle parti»;

e) il comma 6 è sostituito dai seguenti:

«6. Nel caso di sequestro di partecipazioni societarie, l'amministratore giudiziario esercita i poteri che spettano al socio nei limiti della quota sequestrata; provvede, ove necessario e previa autorizzazione del giudice delegato, a convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori, ad impugnare le delibere societarie di trasferimento della sede sociale e di trasformazione, fusione, incorporazione o estinzione della società, nonché ad approvare ogni altra modifica dello statuto utile al perseguimento degli scopi dell'impresa in stato di sequestro.

6-bis. In tutti i casi previsti dal presente articolo in cui si deve provvedere all'allontanamento dei soggetti di cui all'articolo 21, comma *2-bis*, si procede ai sensi dell'articolo 21, comma *2-ter*, anche sulla base delle disposizioni eventualmente impartite dal tribunale. Si applica l'articolo 21, comma *2-quater*.

6-ter. Con decreto da emanare su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le modalità semplificate di liquidazione o di cessazione dell'impresa, in particolare qualora sia priva di beni aziendali».

Art. 15.

(Strumenti finanziari in favore delle aziende sequestrate e confiscate nonché per il monitoraggio analitico sull'utilizzo dei beni sequestrati e confiscati)

1. Dopo l'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:

«Art. 41-bis. -- *(Strumenti finanziari per la gestione e la valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate nonché per il monitoraggio analitico sull'utilizzo dei beni sequestrati e confiscati).* -- 1. Al fine di assicurare l'efficacia e la sostenibilità della strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscati alla criminalità organizzata e il corretto funzionamento del sistema di monitoraggio analitico sull'utilizzo di tali beni, in coerenza con quanto previsto dal Programma nazionale di riforma contenuto nel Documento di economia e finanza 2015, l'Agenzia promuove specifiche azioni di rafforzamento e sviluppo delle competenze, anche interne, necessarie per l'efficace svolgimento delle funzioni istituzionali.

2. Alla realizzazione delle misure di cui al comma 1 concorrono, nel limite massimo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, le risorse previste nell'ambito dei programmi dell'Unione europea 2014/2020 "Governance e capacità istituzionale" e "Legalità", nonché dei programmi di azione e coesione di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 10 del 28 gennaio 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 2015, previa verifica di coerenza con gli obiettivi dei predetti programmi da parte delle rispettive autorità di gestione.

3. Per ciascun anno del triennio 2016-2018 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro al fine di assicurare alle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata nei procedimenti penali per i delitti di cui all'articolo 51, comma *3-bis*, del codice di procedura penale e nei procedimenti di applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, limitatamente ai soggetti destinatari di cui all'articolo 4, lettere *a)* e *b)*, del presente decreto, la continuità del credito bancario e l'accesso al medesimo, il sostegno agli investimenti e agli oneri da sostenere per gli interventi di ristrutturazione aziendale, la tutela dei livelli occupazionali, la promozione di misure di emersione del lavoro irregolare, la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, il sostegno alle cooperative previste dall'articolo 48, commi 3, lettera *c)*, e 8, lettera *a)*. Per gli anni successivi al 2018 si provvede ai sensi

dell'articolo 11, comma 3, lettera *e*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

4. Le risorse di cui al comma 1 confluiscono:

a) nella misura di 3 milioni di euro annui, in un'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, destinata alla concessione di garanzie per operazioni finanziarie, erogate in favore di imprese, di qualunque dimensione, sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata, come individuate al comma 3 del presente articolo, ovvero di imprese che rilevano i complessi aziendali delle imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata come individuate al medesimo comma 3;

b) nella misura di 7 milioni di euro annui, in un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, per l'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle imprese di cui alla lettera *a*).

5. L'accesso alle risorse delle sezioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 4 è richiesto dall'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, o dall'Agenzia, dopo l'adozione dei provvedimenti di prosecuzione o di ripresa dell'attività d'impresa previsti dall'articolo 41, comma 1-*quinquies*.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro della giustizia e l'Agenzia, sono determinati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, i limiti, i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie e dei finanziamenti di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 4. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti condizioni, tempi e livello dei tassi per la restituzione dei finanziamenti di cui alla lettera *b*) del comma 4.

7. In caso di revoca del provvedimento di sequestro, in qualunque stato e grado del procedimento, l'avente diritto è tenuto a rimborsare gli importi liquidati dalla sezione di cui alla lettera *a*) del comma 4. I crediti derivanti dai finanziamenti erogati dalla sezione di cui alla lettera *a*) del comma 4 hanno privilegio sugli immobili, sugli impianti e su ogni loro pertinenza, sui macchinari e sugli utensili dell'impresa, comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio.

8. Il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sugli stessi beni dopo la data di annotazione stabilita dal comma 10. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo.

9. Il privilegio di cui al presente articolo è preferito ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, anche se preesistente alle annotazioni di cui al comma 10, fatta eccezione per i privilegi per spese di giustizia e per quelli di cui all'articolo 2751-*bis* del codice civile.

10. Il privilegio è annotato presso gli uffici dei registri immobiliari e gli uffici tavolari competenti in relazione al luogo in cui si trovano i beni, e nel registro di cui all'articolo 1524 del codice civile presso il tribunale competente in relazione al luogo ove ha sede l'impresa finanziata.

11. Con il decreto di cui al comma 6 sono disciplinate le modalità per la restituzione, con applicazione di interessi a tassi di mercato, della quota residua del finanziamento erogato, per il caso di revoca del provvedimento di sequestro.

12. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

13. Il tribunale, con il procedimento previsto dall'articolo 41, comma 1-*quinquies*, anche su proposta dell'Agenzia, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'attività dell'azienda sequestrata o confiscata, può impartire le direttive per la sua ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria nelle forme e alle condizioni previste dall'articolo 2, comma 1-*bis*, del decreto legislativo

8 luglio 1999, n. 270. Dopo il provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello provvede l'Agenzia.

14. Qualora il sequestro o la confisca riguardino aziende di straordinario interesse socio-economico, tenuto conto della consistenza patrimoniale e del numero degli occupati, o aziende concessionarie pubbliche o che gestiscono pubblici servizi, l'amministratore giudiziario può essere nominato tra gli iscritti nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari, indicati dalla società INVITALIA Spa tra i suoi dipendenti. In tal caso l'amministratore giudiziario, dipendente della società INVITALIA Spa, per lo svolgimento dell'incarico non ha diritto ad emolumenti aggiuntivi rispetto al trattamento economico in godimento, ad eccezione del rimborso delle spese di cui all'articolo 35, comma 9. I dipendenti della società INVITALIA Spa che abbiano svolto, nei tre anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, attività di gestione diretta di aziende in crisi possono iscriversi, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla sezione dell'Albo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14. Il dipendente della società INVITALIA Spa, nominato amministratore giudiziario, svolge le proprie funzioni sotto la direzione del giudice delegato, avvalendosi dell'organizzazione della società INVITALIA Spa.

15. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo adotta, ai sensi dell'articolo 112, comma 4, lettera a), i criteri per l'individuazione delle aziende sequestrate e confiscate di straordinario interesse socio-economico e per la definizione dei piani di valorizzazione».

2. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) la definizione e l'attuazione dei piani di valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata».

Art. 16.

(Tavoli provinciali permanenti e supporto delle aziende sequestrate e confiscate)

1. Dopo l'articolo 41-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, introdotto dall'articolo 15 della presente legge, sono inseriti i seguenti:

«Art. 41-ter. -- *(Istituzione dei tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo)*. -- 1. Al fine di favorire il coordinamento tra le istituzioni, le associazioni indicate nell'articolo 48, comma 3, lettera c), le organizzazioni sindacali e le associazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale, sono istituiti, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, aventi il compito di:

- a) favorire la continuazione dell'attività produttiva e salvaguardare i livelli occupazionali;
- b) dare ausilio all'amministratore giudiziario, sulla base delle direttive impartite dal giudice delegato, e all'Agenzia nella fase dell'amministrazione, della gestione e della destinazione delle aziende;
- c) favorire la collaborazione degli operatori economici del territorio con le aziende sequestrate e confiscate nel percorso di emersione alla legalità;
- d) promuovere lo scambio di informazioni con gli amministratori giudiziari coinvolti nella gestione delle aziende sequestrate e confiscate, tenendo conto delle disposizioni impartite dal giudice delegato anche al fine di salvaguardare le esigenze del procedimento di confisca;
- e) esprimere un parere non vincolante sulle proposte formulate dall'amministratore giudiziario e dall'Agenzia.

2. Il tavolo provinciale permanente, coordinato e convocato dal prefetto o da un suo delegato, è composto da:

- a) un rappresentante dell'Agenzia designato dal Consiglio direttivo e individuato, di regola, nel dirigente della prefettura componente del nucleo di supporto di cui all'articolo 112, comma 3;

- b) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
- c) un rappresentante della regione, designato dal presidente della Giunta regionale;
- d) un rappresentante delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, designato dalle medesime secondo criteri di rotazione;
- e) un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale designato, ogni quattro mesi, dalle medesime secondo criteri di rotazione;
- f) un rappresentante della sede territorialmente competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro;
- g) un rappresentante delle associazioni individuate dall'articolo 48, comma 3, lettera c), designato dalle medesime secondo criteri di rotazione;
- h) un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

3. Il prefetto, ove ne ravvisi l'opportunità, può estendere ai rappresentanti degli enti locali la partecipazione al tavolo.

4. Il prefetto, su richiesta di una delle associazioni dei datori di lavoro o delle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale interessate, può convocare apposite riunioni tra le medesime associazioni e organizzazioni sindacali e l'amministratore. Le parti sono tenute a operare nel rispetto delle norme in materia di diritto del lavoro e di relazioni sindacali.

5. Le amministrazioni provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ai componenti non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o rimborso di spese per la partecipazione ai lavori.

Art. 41-*quater*. -- (*Supporto delle aziende sequestrate o confiscate*). -- 1. Nella gestione dell'azienda l'amministratore giudiziario, sentito il competente tavolo provinciale permanente di cui all'articolo 41-*ter*, previa autorizzazione del giudice delegato, e l'Agenzia possono avvalersi del supporto tecnico, a titolo gratuito, di imprenditori attivi nel medesimo settore o in settori affini a quelli in cui opera l'azienda sequestrata o non definitivamente confiscata, in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di attuazione dell'articolo 5-*ter* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62, prescindendo dai limiti di fatturato, individuati nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, attraverso procedure ad evidenza pubblica indette dall'amministratore giudiziario, tenendo conto dei progetti di affiancamento dagli stessi presentati e dell'idoneità a fornire il necessario sostegno all'azienda.

2. L'effettivo e utile svolgimento dell'attività di supporto tecnico di cui al comma 1, risultante dalla relazione dell'amministratore giudiziario, per un periodo non inferiore a dodici mesi determina l'attribuzione agli imprenditori del diritto di prelazione da esercitare, a parità di condizioni, al momento della vendita o dell'affitto dell'azienda, nonché l'applicazione ai medesimi, in quanto compatibili, dei benefici di cui all'articolo 41-*bis*.

3. Nella gestione dell'azienda l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, e l'Agenzia possono altresì avvalersi del supporto tecnico delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per favorire il collegamento dell'azienda sequestrata o confiscata in raggruppamenti e in reti d'impresa».

Art. 17.

(*Rendiconto e gestione dei beni confiscati*).

1. All'articolo 43 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. All'esito della procedura, e comunque dopo il provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello, l'amministratore giudiziario presenta al giudice delegato il conto della gestione, tenuto conto dei criteri fissati dall'articolo 37, comma 5»;

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. L'Agenzia provvede al rendiconto ai sensi dei commi precedenti qualora il sequestro sia revocato. In ogni altro caso trasmette al giudice delegato una relazione sull'amministrazione dei beni, esponendo le somme pagate e riscosse, le spese sostenute e il saldo finale, con l'indicazione dei limiti previsti dall'articolo 53. Il giudice delegato, all'esito degli eventuali chiarimenti richiesti, prende atto della relazione».

2. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 44 è sostituito dal seguente: «L'Agenzia gestisce i beni confiscati anche in via non definitiva dal decreto di confisca della corte di appello, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, e, in quanto applicabile, dell'articolo 40 del presente decreto, nonché sulla base degli indirizzi e delle linee guida adottati dal Consiglio direttivo dell'Agenzia medesima ai sensi dell'articolo 112, comma 4, lettera a)».

Art. 18.

(Destinazione dei beni confiscati)

1. Dopo l'articolo 45 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:

«Art. 45-bis. -- (*Liberazione degli immobili e delle aziende*). -- 1. L'Agenzia, ricevuta la comunicazione del provvedimento definitivo di confisca, qualora l'immobile risulti ancora occupato ovvero nell'azienda siano presenti i soggetti di cui all'articolo 21, comma 2-bis, trasmette il provvedimento al questore affinché provveda ai sensi degli articoli 21, comma 2-ter, e 41, comma 6-bis. L'Agenzia, con provvedimento revocabile in ogni momento, può differire l'esecuzione dello sgombero o dell'allontanamento nel caso previsto dall'articolo 40, comma 3-ter, ovvero qualora lo ritenga opportuno in vista dei provvedimenti di destinazione da adottare. I provvedimenti dell'Agenzia sono opponibili esclusivamente con le modalità previste dagli articoli 21, comma 2-quater, e 41, comma 6-bis».

2. I commi 1 e 2 dell'articolo 46 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono sostituiti dai seguenti:

«1. La restituzione dei beni confiscati, ad eccezione dei beni culturali di cui all'articolo 10, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e seguenti del medesimo codice, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, può avvenire anche per equivalente, al netto delle migliorie, quando i beni medesimi sono stati assegnati per finalità istituzionali o sociali, per fini di giustizia o di ordine pubblico o di protezione civile di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 48, comma 3, del presente decreto e la restituzione possa pregiudicare l'interesse pubblico. In tal caso l'interessato nei cui confronti venga a qualunque titolo dichiarato il diritto alla restituzione del bene ha diritto alla restituzione di una somma equivalente al valore del bene confiscato come risultante dal rendiconto di gestione, al netto delle migliorie, rivalutato sulla base del tasso di inflazione annua. In caso di beni immobili, si tiene conto dell'eventuale rivalutazione delle rendite catastali.

2. Il comma 1 si applica altresì quando il bene sia stato venduto».

3. Il comma 2 dell'articolo 47 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

«2. L'Agenzia provvede all'adozione del provvedimento di destinazione entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 45, comma 2, prorogabili di ulteriori novanta giorni in caso di operazioni particolarmente complesse. Nel caso di applicazione delle disposizioni di cui al titolo IV, il provvedimento di destinazione è adottato entro trenta giorni dalla comunicazione del progetto di pagamento effettuata ai sensi dell'articolo 61, comma 4. Anche prima dell'adozione del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell'articolo 823 del codice civile».

4. All'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La vendita delle partecipazioni

societarie maggioritarie o totalitarie è consentita esclusivamente se la società è priva di beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile o di beni immobili e, comunque, dopo aver assunto le determinazioni previste dai commi seguenti. In ogni caso la vendita delle partecipazioni societarie viene effettuata con modalità tali da garantire la tutela dei livelli occupazionali preesistenti»;

b) al comma 3:

1) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) mantenuti nel patrimonio dello Stato e, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, utilizzati dall'Agenzia per finalità economiche»;

2) alla lettera c):

2.1) al primo periodo, dopo la parola: «sociali» sono inserite le seguenti: «ovvero economiche, con vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali»;

2.2) al secondo periodo, dopo le parole: «periodicamente aggiornato» sono aggiunte le seguenti: «con cadenza mensile»;

2.3) al terzo periodo, le parole: «con adeguate forme e in modo permanente» sono sostituite dalle seguenti: «periodicamente nel sito *internet* istituzionale dell'ente»;

2.4) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «La mancata pubblicazione comporta responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.»;

2.5) al quarto periodo, dopo le parole: «della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni» sono inserite le seguenti: «, ad altre tipologie di cooperative purché a mutualità prevalente, fermo restando il requisito della mancanza dello scopo di lucro»;

2.6) al sesto periodo, le parole: «I beni non assegnati possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro» sono sostituite dalle seguenti: «I beni non assegnati a seguito di procedure di evidenza pubblica possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro»;

2.7) al settimo periodo, le parole: «alla destinazione» sono sostituite dalle seguenti: «all'assegnazione o all'utilizzazione»;

2.8) dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: «La destinazione, l'assegnazione e l'utilizzazione dei beni sono soggette a pubblicità nei siti *internet* dell'Agenzia e dell'ente utilizzatore o assegnatario, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L'Agenzia revoca la destinazione del bene qualora l'ente destinatario ovvero il soggetto assegnatario non trasmettano i dati nel termine richiesto»;

3) dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-bis) assegnati, a titolo gratuito, direttamente dall'Agenzia agli enti o alle associazioni indicati alla lettera c), in deroga a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sulla base di apposita convenzione nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, ove risulti evidente la loro destinazione sociale secondo criteri stabiliti dal Consiglio direttivo dell'Agenzia»;

c) al comma 8, lettera a):

1) al primo periodo, le parole: «a titolo gratuito» sono sostituite dalle seguenti: «in comodato»;

2) al secondo periodo, dopo le parole: «Nella scelta dell'affittuario» sono inserite le seguenti: «o del comodatario»;

3) al terzo periodo, dopo le parole: «all'affitto» sono inserite le seguenti: «e al comodato»;

d) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. Le aziende sono mantenute al patrimonio dello Stato e destinate, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con provvedimento dell'Agenzia che ne disciplina le modalità operative, al trasferimento per finalità istituzionali agli enti o alle associazioni individuati, quali assegnatari in concessione, dal comma 3, lettera c), con le modalità ivi previste, qualora si ravvisi un prevalente interesse pubblico, anche con riferimento all'opportunità della prosecuzione dell'attività da

parte dei soggetti indicati»;

e) al comma 12, le parole: «ad associazioni di volontariato che operano nel sociale» sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti previsti dal comma 3, lettera c)»;

f) dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:

«15-bis. L'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo e sentito il Comitato consultivo di indirizzo, può altresì disporre il trasferimento dei medesimi beni al patrimonio degli enti territoriali che ne facciano richiesta, qualora si tratti di beni che gli enti territoriali medesimi già utilizzano a qualsiasi titolo per finalità istituzionali. La delibera del Consiglio direttivo è adottata fatti salvi i diritti dei creditori dell'azienda confiscata».

Art. 19.

(Concessione di beni immobili in locazione a personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Dopo l'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:

«Art. 48-bis. -- *(Concessione di beni immobili in locazione a personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*. -- 1. I beni immobili mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile ai sensi della lettera a) del comma 3 dell'articolo 48 possono essere concessi in locazione dall'amministrazione assegnataria dell'immobile, su proposta dell'amministrazione di appartenenza del dipendente, a personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per un periodo di quattro anni, prorogabile per non più di due volte.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono provvedere a proprie spese alla ristrutturazione degli immobili concessi in locazione, qualora l'amministrazione assegnataria non disponga delle risorse necessarie e approvi il progetto esecutivo dei lavori e il relativo piano dettagliato di spesa, definendo le modalità e i tempi per la compensazione delle spese di ristrutturazione autorizzate ed effettivamente sostenute mediante la loro detrazione dall'importo del canone di locazione. In ogni caso, il piano di compensazione delle spese di ristrutturazione non può prevedere una durata superiore a quella del periodo di locazione.

3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Art. 20.

(Regime fiscale e oneri economici).

1. Il comma 2 dell'articolo 51 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

«2. Se il sequestro si protrae oltre il periodo d'imposta in cui ha avuto inizio, il reddito derivante dai beni sequestrati relativo alla residua frazione di tale periodo e a ciascun successivo periodo intermedio è determinato ai fini fiscali in via provvisoria dall'amministratore giudiziario, che è tenuto, nei termini ordinari, al versamento delle relative imposte, nonché agli adempimenti dichiarativi e, ove ricorrano, agli obblighi contabili e a quelli previsti a carico del sostituto d'imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

Capo IV

TUTELA DEI TERZI E RAPPORTI CON LE PROCEDURE CONCORDATARIE

Art. 21.

(Disposizioni generali per la tutela dei terzi)

1. All'articolo 52 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) che il proposto non disponga di altri beni sui quali esercitare la garanzia patrimoniale idonea al

soddisfacimento del credito, salvo che per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati;

b) che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, sempre che il creditore dimostri la buona fede e l'inconsapevole affidamento;»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I crediti di cui al comma 1 devono essere accertati secondo le disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e 59 e concorrono al riparto sul valore dei beni o dei compensi aziendali ai quali si riferiscono in base alle risultanze della contabilità separata di cui all'articolo 37, comma 5»;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Il decreto con cui sia stata rigettata definitivamente la domanda di ammissione del credito, presentata ai sensi dell'articolo 58, comma 2, in ragione del mancato riconoscimento della buona fede nella concessione del credito, proposta da soggetto sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia, è comunicato a quest'ultima ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni»;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La confisca definitiva di un bene determina lo scioglimento dei contratti aventi ad oggetto un diritto personale di godimento o un diritto reale di garanzia, nonché l'estinzione dei diritti reali di godimento sui beni stessi».

2. L'articolo 53 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

«Art. 53. -- (*Limite della garanzia patrimoniale*). -- 1. I crediti per titolo anteriore al sequestro, verificati ai sensi delle disposizioni di cui al capo II, sono soddisfatti dallo Stato nel limite del 60 per cento del valore dei beni sequestrati o confiscati, risultante dal valore di stima o dalla minor somma eventualmente ricavata dalla vendita degli stessi, al netto delle spese del procedimento di confisca nonché di amministrazione dei beni sequestrati e di quelle sostenute nel procedimento di cui agli articoli da 57 a 61».

3. Dopo l'articolo 54 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:

«Art. 54-bis. -- (*Pagamento di debiti anteriori al sequestro*). -- 1. L'amministratore giudiziario può chiedere al giudice delegato di essere autorizzato al pagamento, anche parziale o rateale, dei crediti per prestazioni di beni o servizi, sorti anteriormente al provvedimento di sequestro, nei casi in cui tali prestazioni siano collegate a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione dell'attività.

2. Nel programma di prosecuzione o ripresa dell'attività di cui all'articolo 41, il tribunale può autorizzare l'amministratore giudiziario a rinegoziare le esposizioni debitorie dell'impresa e a provvedere ai conseguenti pagamenti».

4. I commi 2 e 3 dell'articolo 55 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono sostituiti dai seguenti:

«2. Le procedure esecutive già pendenti sono sospese sino alla conclusione del procedimento di prevenzione. Le procedure esecutive si estinguono in relazione ai beni per i quali interviene un provvedimento definitivo di confisca. In caso di dissequestro, la procedura esecutiva deve essere iniziata o riassunta entro il termine di un anno dall'irrevocabilità del provvedimento che ha disposto la restituzione del bene.

3. Se il sequestro riguarda beni oggetto di domande giudiziali precedentemente trascritte, aventi ad oggetto il diritto di proprietà ovvero diritti reali o personali di godimento o di garanzia sul bene, il terzo, che sia parte del giudizio, è chiamato ad intervenire nel procedimento di prevenzione ai sensi degli articoli 23 e 57; il giudizio civile è sospeso sino alla conclusione del procedimento di prevenzione».

5. All'articolo 56 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Se al momento dell'esecuzione del sequestro un contratto relativo all'azienda sequestrata o stipulato dal proposto in relazione al bene in stato di sequestro deve essere in tutto o in parte ancora eseguito, l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del proposto, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di risolvere il contratto, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto. La dichiarazione dell'amministratore giudiziario deve essere resa nei termini e nelle forme di cui all'articolo 41, commi 1-*bis* e 1-*ter*, e, in ogni caso, entro sei mesi dall'immissione nel possesso»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La risoluzione del contratto in forza di provvedimento del giudice delegato fa salvo il diritto al risarcimento del danno nei soli confronti del proposto e il contraente ha diritto di far valere nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento secondo le disposizioni previste al capo II del presente titolo».

Art. 22.

(Accertamento dei diritti dei terzi)

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 57 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono sostituiti dai seguenti:

«1. L'amministratore giudiziario allega alle relazioni da presentare al giudice delegato l'elenco nominativo di tutti i creditori anteriori al sequestro, ivi compresi quelli di cui all'articolo 54-*bis*, l'indicazione dei crediti e delle rispettive scadenze e l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali di godimento o garanzia o diritti personali sui beni, con l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto.

2. Il giudice delegato, dopo il deposito del decreto di confisca di primo grado, assegna ai creditori un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il deposito delle istanze di accertamento dei rispettivi diritti e fissa la data dell'udienza di verifica dei crediti entro i sessanta giorni successivi. Il decreto è immediatamente notificato agli interessati, a cura dell'amministratore giudiziario».

2. Il comma 5 dell'articolo 58 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dai seguenti:

«5. La domanda è depositata, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'articolo 57, comma 2. Successivamente, e comunque non oltre il termine di un anno dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, le domande relative ad ulteriori crediti sono ammesse solo ove il creditore provi, a pena di inammissibilità della richiesta, di non aver potuto presentare la domanda tempestivamente per causa a lui non imputabile. Al procedimento si applica l'articolo 59.

5-*bis*. L'amministratore giudiziario esamina le domande e redige un progetto di stato passivo rassegnando le proprie motivate conclusioni sull'ammissione o sull'esclusione di ciascuna domanda.

5-*ter*. L'amministratore giudiziario deposita il progetto di stato passivo almeno venti giorni prima dell'udienza fissata per la verifica dei crediti. I creditori e i titolari dei diritti sui beni oggetto di confisca possono presentare osservazioni scritte e depositare documentazioni aggiuntive, a pena di decadenza, fino a cinque giorni prima dell'udienza».

3. All'articolo 59 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. All'udienza fissata per la verifica dei crediti il giudice delegato, con l'assistenza dell'amministratore giudiziario e con la partecipazione facoltativa del pubblico ministero, assunte anche d'ufficio le opportune informazioni, verifica le domande, indicando distintamente i crediti che ritiene di ammettere, con indicazione delle eventuali cause di prelazione, e quelli che ritiene di non ammettere, in tutto o in parte, esponendo succintamente i motivi dell'esclusione»;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, i creditori esclusi possono proporre

opposizione mediante ricorso al tribunale che ha applicato la misura di prevenzione. Ciascun creditore può impugnare nello stesso termine e con le stesse modalità i crediti ammessi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 54-*bis*»;

c) i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

«8. All'udienza ciascuna parte può svolgere, con l'assistenza del difensore, le proprie deduzioni e produrre documenti nuovi solo se prova di non esserne venuta in possesso tempestivamente per causa alla parte stessa non imputabile.

9. All'esito il tribunale decide con decreto ricorribile per cassazione nel termine di trenta giorni dalla sua notificazione»;

d) il comma 10 è abrogato.

4. All'articolo 60 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Dopo l'irrevocabilità del provvedimento di confisca, l'Agenzia procede al pagamento dei creditori ammessi al passivo in ragione delle distinte masse nonché dell'ordine dei privilegi e delle cause legittime di prelazione sui beni trasferiti al patrimonio dello Stato. L'Agenzia, ove le somme apprese, riscosse o comunque ricevute non siano sufficienti a soddisfare i creditori utilmente collocati al passivo, procede alla liquidazione dei beni mobili, delle aziende o rami d'azienda e degli immobili. Ove ritenga che dalla redditività dei beni si possano conseguire risorse necessarie al pagamento dei crediti, l'Agenzia può ritardare la vendita degli stessi non oltre un anno dall'irrevocabilità del provvedimento di confisca.

2. Le vendite sono effettuate dall'Agenzia con procedure competitive sulla base del valore di stima risultante dalle relazioni di cui agli articoli 36 e 41, comma 1, o utilizzando stime effettuate da parte di esperti»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'Agenzia può sospendere la vendita non ancora conclusa ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al 10 per cento del prezzo offerto»;

c) il comma 5 è abrogato.

5. All'articolo 61 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Dopo l'irrevocabilità del provvedimento di confisca l'Agenzia redige il progetto di pagamento dei crediti. Il progetto contiene l'elenco dei crediti utilmente collocati al passivo, con le relative cause di prelazione, nonché l'indicazione degli importi da corrispondere a ciascun creditore»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'Agenzia, predisposto il progetto di pagamento, ne ordina il deposito disponendo che dello stesso sia data comunicazione a tutti i creditori»;

c) i commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«6. L'Agenzia, decorso il termine di cui al comma 5, tenuto conto delle osservazioni ove pervenute, determina il piano di pagamento.

7. Entro dieci giorni dalla comunicazione del piano di pagamento, i creditori possono proporre opposizione dinanzi alla sezione civile della corte di appello del distretto della sezione specializzata o del giudice penale competente ad adottare il provvedimento di confisca. Si procede in camera di consiglio e si applicano gli articoli 702-*bis* e seguenti del codice di procedura civile. Le somme contestate sono accantonate. Ove non sia possibile procedere all'accantonamento, i pagamenti sono sospesi fino alla decisione sull'opposizione»;

d) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Divenuto definitivo il piano di pagamento, l'Agenzia procede ai pagamenti dovuti entro i limiti di cui all'articolo 53».

Art. 23.

(Rapporto con le procedure concorsuali)

1. All'articolo 63 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Quando viene dichiarato il fallimento, i beni assoggettati a sequestro o confisca sono esclusi dalla massa attiva fallimentare. La verifica dei crediti e dei diritti inerenti ai rapporti relativi ai suddetti beni viene svolta dal giudice delegato del tribunale di prevenzione nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 52 e seguenti»;

b) i commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«6. Se nella massa attiva del fallimento sono ricompresi esclusivamente beni già sottoposti a sequestro, il tribunale, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, dichiara chiuso il fallimento con decreto ai sensi dell'articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.

7. In caso di revoca del sequestro o della confisca, il curatore procede all'apprensione dei beni ai sensi del capo IV del titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Il giudice delegato al fallimento procede alla verifica dei crediti e dei diritti in relazione ai beni per i quali è intervenuta la revoca del sequestro o della confisca. Se la revoca interviene dopo la chiusura del fallimento, il tribunale provvede ai sensi dell'articolo 121 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, anche su iniziativa del pubblico ministero, ancorché sia trascorso il termine di cinque anni dalla chiusura del fallimento. Il curatore subentra nei rapporti processuali in luogo dell'amministratore giudiziario»;

c) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«8-bis. L'amministratore giudiziario, ove siano stati sequestrati complessi aziendali e produttivi o partecipazioni societarie di maggioranza, prima che intervenga la confisca definitiva, può, previa autorizzazione del tribunale ai sensi dell'articolo 41, presentare al tribunale fallimentare competente ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, in quanto compatibile, domanda per l'ammissione al concordato preventivo, di cui agli articoli 160 e seguenti del citato regio decreto n. 267 del 1942, nonché accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto n. 267 del 1942, o predisporre un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto n. 267 del 1942. Ove finalizzato a garantire la salvaguardia dell'unità produttiva e il mantenimento dei livelli occupazionali, il piano di ristrutturazione può prevedere l'alienazione dei beni sequestrati anche fuori dei casi di cui all'articolo 48».

2. All'articolo 64 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Salvo quanto previsto dal comma 7, i crediti e i diritti inerenti ai rapporti relativi ai beni sottoposti a sequestro, ancorché già verificati dal giudice del fallimento, sono ulteriormente verificati dal giudice delegato del tribunale di prevenzione ai sensi degli articoli 52 e seguenti»;

b) il comma 3 è abrogato;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Se sono pendenti, con riferimento ai crediti e ai diritti inerenti ai rapporti relativi per cui interviene il sequestro, i giudizi di impugnazione di cui all'articolo 98 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, il tribunale fallimentare sospende il giudizio sino all'esito del procedimento di prevenzione. Le parti interessate, in caso di revoca del sequestro, dovranno riassumere il giudizio»;

d) il comma 5 è abrogato;

e) i commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«6. I crediti di cui al comma 2, verificati ai sensi degli articoli 53 e seguenti dal giudice delegato del tribunale di prevenzione, sono soddisfatti sui beni oggetto di confisca secondo il piano di pagamento di cui all'articolo 61.

7. Se il sequestro o la confisca di prevenzione hanno per oggetto l'intera massa attiva fallimentare ovvero, nel caso di società di persone, l'intero patrimonio personale dei soci illimitatamente responsabili, il tribunale, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, dichiara la chiusura del fallimento con decreto ai sensi dell'articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni».

Art. 24.

(Modifica all'articolo 84 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

1. Alla lettera *a)* del comma 4 dell'articolo 84 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «353, 353-bis,» è inserita la seguente: «603-bis,».

Capo V

AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI
SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Art. 25.

(Disposizioni sull'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)

1. L'articolo 110 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

«Art. 110. -- *(L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)*. -- 1. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile, ha la sede principale in Roma, la sede secondaria in Reggio Calabria ed è posta sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri. L'Agenzia dispone, compatibilmente con le sue esigenze di funzionalità, che la propria sede sia stabilita all'interno di un immobile confiscato ai sensi del presente decreto.

2. All'Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti:

a) acquisizione, attraverso il proprio sistema informativo, dei flussi informativi necessari per l'esercizio dei propri compiti istituzionali: dati, documenti e informazioni oggetto di flusso di scambio, in modalità bidirezionale, con il sistema informativo del Ministero della giustizia, dell'autorità giudiziaria, con le banche dati e i sistemi informativi delle prefetture-uffici territoriali del Governo, degli enti territoriali, delle società Equitalia ed Equitalia Giustizia, delle agenzie fiscali e con gli amministratori giudiziari, con le modalità previste dagli articoli 1, 2 e 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 233; acquisizione, in particolare, dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata nel corso dei procedimenti penali e di prevenzione; acquisizione delle informazioni relative allo stato dei procedimenti di sequestro e confisca; verifica dello stato dei beni nei medesimi procedimenti, accertamento della consistenza, della destinazione e dell'utilizzo dei beni; programmazione dell'assegnazione e della destinazione dei beni confiscati; analisi dei dati acquisiti, nonché delle criticità relative alla fase di assegnazione e destinazione; a tale fine, l'Agenzia si avvale delle risorse di cui all'articolo 41-bis, comma 2;

b) ausilio dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III; ausilio finalizzato a rendere possibile, sin dalla fase del sequestro, l'assegnazione provvisoria dei beni immobili e delle aziende per fini istituzionali o sociali agli enti, alle associazioni e alle cooperative di cui all'articolo 48, comma 3, ferma restando la valutazione del giudice delegato sulla modalità dell'assegnazione;

c) ausilio dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti penali per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni; ausilio svolto al fine di rendere possibile, sin dalla fase del

sequestro, l'assegnazione provvisoria dei beni immobili e delle aziende per fini istituzionali o sociali agli enti, alle associazioni e alle cooperative di cui all'articolo 48, comma 3, del presente decreto, ferma restando la valutazione del giudice delegato sulla modalità dell'assegnazione;

d) amministrazione e destinazione, ai sensi dell'articolo 38, dei beni confiscati, dal provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello, in esito del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III;

e) amministrazione, dal provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello nonché di sequestro o confisca emesso dal giudice dell'esecuzione, e destinazione dei beni confiscati, per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale e 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, nonché dei beni definitivamente confiscati dal giudice dell'esecuzione;

f) adozione di iniziative e di provvedimenti necessari per la tempestiva assegnazione e destinazione dei beni confiscati, anche attraverso la nomina, ove necessario, di commissari *ad acta*.

3. L'Agenzia è sottoposta al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni».

2. L'articolo 111 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

«Art. 111. -- (*Organi dell'Agenzia*). -- 1. Sono organi dell'Agenzia e restano in carica per quattro anni rinnovabili per una sola volta:

- a) il Direttore;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Collegio dei revisori;
- d) il Comitato consultivo di indirizzo.

2. Il Direttore è scelto tra figure professionali che abbiano maturato esperienza professionale specifica, almeno quinquennale, nella gestione dei beni e delle aziende: prefetti provenienti dalla carriera prefettizia, dirigenti dell'Agenzia del demanio, magistrati che abbiano conseguito almeno la quinta valutazione di professionalità o delle magistrature superiori. Il soggetto scelto è collocato fuori ruolo o in aspettativa secondo l'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Il Direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

3. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Direttore dell'Agenzia ed è composto:

- a) da un magistrato designato dal Ministro della giustizia;
- b) da un magistrato designato dal Procuratore nazionale antimafia;
- c) da due qualificati esperti in materia di gestioni aziendali e patrimoniali designati, di concerto, dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle finanze;
- d) da un qualificato esperto in materia di progetti di finanziamenti europei e nazionali designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per la politica di coesione.

4. I componenti del Consiglio direttivo, designati ai sensi del comma 3, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

5. Il Collegio dei revisori, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri fra gli iscritti nel Registro dei revisori legali. Un componente effettivo e un componente supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Il Comitato consultivo di indirizzo è presieduto dal Direttore dell'Agenzia ed è composto:

- a) da un qualificato esperto in materia di politica di coesione territoriale, designato dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica;
- b) da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, designato dal medesimo Ministro;

- c) da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, designato dal medesimo Ministro;
- d) da un responsabile dei fondi del Programma operativo nazionale "sicurezza", designato dal Ministro dell'interno;
- e) da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, designato dal medesimo Ministro;
- f) da un rappresentante delle regioni, designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;
- g) da un rappresentante dei comuni, designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);
- h) da un rappresentante delle associazioni che possono essere destinatarie o assegnatarie dei beni sequestrati o confiscati, di cui all'articolo 48, comma 3, lettera c), designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali sulla base di criteri di trasparenza, rappresentatività e rotazione semestrale, specificati nel decreto di nomina;
- i) da un rappresentante delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, da un rappresentante delle cooperative e da un rappresentante delle associazioni dei datori di lavoro, designati dalle rispettive associazioni.

7. Alle riunioni possono essere chiamati a partecipare i rappresentanti degli enti territoriali ove i beni o le aziende sequestrati e confiscati si trovano. I componenti del Comitato consultivo di indirizzo, designati ai sensi del comma 6, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Ai componenti non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.

8. I compensi degli organi sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia. Per la partecipazione alle sedute degli organi non spettano gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti».

3. L'articolo 112 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

«Art. 112. -- (*Attribuzioni degli organi dell'Agenzia*). -- 1. Il Direttore dell'Agenzia ne assume la rappresentanza legale, può nominare uno o più delegati anche con poteri di rappresentanza, convoca con frequenza periodica il Consiglio direttivo e il Comitato consultivo di indirizzo e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute. Provvede altresì all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida di cui al comma 4, lettera d), presenta al Consiglio direttivo il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Il Direttore riferisce periodicamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e presenta una relazione semestrale sull'attività svolta dall'Agenzia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 49, comma 1, ultimo periodo.

2. L'Agenzia coadiuva l'autorità giudiziaria nella gestione fino al provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello e adotta i provvedimenti di destinazione dei beni confiscati per le prioritarie finalità istituzionali e sociali, secondo le modalità indicate dal libro I, titolo III, capo III. Nelle ipotesi previste dalle norme in materia di tutela ambientale e di sicurezza, ovvero quando il bene sia improduttivo, oggettivamente inutilizzabile, non destinabile o non alienabile, l'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti di distruzione o di demolizione.

3. L'Agenzia, per le attività di sua competenza, si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle prefetture -- uffici territoriali del Governo territorialmente competenti. I prefetti costituiscono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un nucleo di supporto composto da funzionari di comprovata esperienza nel settore dei beni confiscati, anche provenienti da altra pubblica amministrazione, e integrato, ove necessario, da rappresentanti di categorie professionali, enti o associazioni per questioni di rispettivo interesse. In relazione ai compiti dell'Agenzia di ausilio all'autorità giudiziaria nella gestione dei beni in stato di sequestro, il prefetto può essere delegato ad accedere agli atti dell'amministratore giudiziario.

4. L'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo, previo parere motivato del Comitato consultivo di

indirizzo:

- a) utilizza i flussi acquisiti attraverso il proprio sistema informativo per facilitare le collaborazioni tra amministratori giudiziari e tra coadiutori e favorire, su tutto il territorio nazionale in modo particolare per le aziende, l'instaurazione e la prosecuzione di rapporti commerciali tra le imprese sequestrate o confiscate;
- b) predispone meccanismi di intervento per effettuare, ove l'amministratore giudiziario lo richieda, l'analisi aziendale e verificare la possibilità di prosecuzione o ripresa dell'attività imprenditoriale ovvero avviare procedure di liquidazione o di ristrutturazione del debito;
- c) stipula protocolli di intesa con le strutture interessate e con le associazioni di categoria per l'individuazione di professionalità necessarie per la prosecuzione o la ripresa dell'attività d'impresa anche avvalendosi dei nuclei territoriali di supporto istituiti presso le prefetture -- uffici territoriali del Governo;
- d) emana le linee guida interne che intende seguire sia per fornire ausilio all'autorità giudiziaria, sia per stabilire la destinazione dei beni confiscati; indica, in relazione ai beni aziendali, gli interventi necessari per salvaguardare il mantenimento del valore patrimoniale e i livelli occupazionali; in relazione ai beni immobili, gli interventi utili per incrementarne la redditività e per agevolare la loro eventuale devoluzione allo Stato liberi da pesi e oneri, anche prevedendo un'assegnazione provvisoria ai sensi dell'articolo 110, comma 2, lettera b);
- e) predispone protocolli operativi su base nazionale per concordare con l'Associazione bancaria italiana (ABI) e con la Banca d'Italia modalità di rinegoziazione dei rapporti bancari già in essere con le aziende sequestrate o confiscate;
- f) richiede all'autorità di vigilanza di cui all'articolo 110, comma 1, l'autorizzazione a utilizzare gli immobili di cui all'articolo 48, comma 3, lettera b);
- g) richiede la modifica della destinazione d'uso del bene confiscato, in funzione della valorizzazione dello stesso o del suo utilizzo per finalità istituzionali o sociali, anche in deroga agli strumenti urbanistici;
- h) approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- i) verifica l'utilizzo dei beni da parte dei privati e degli enti pubblici, conformemente ai provvedimenti di assegnazione e di destinazione;
- l) revoca il provvedimento di assegnazione e destinazione nel caso di mancato o difforme utilizzo del bene rispetto alle finalità indicate nonché negli altri casi stabiliti dalla legge;
- m) sottoscrive convenzioni e protocolli con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali, ordini professionali, enti e associazioni per le finalità del presente decreto;
- n) adotta un regolamento di organizzazione interna.

5. Il Comitato consultivo e di indirizzo:

- a) esprime parere sugli atti di cui al comma 4;
- b) può presentare proposte e fornire elementi per fare interagire gli amministratori giudiziari delle aziende, ovvero per accertare, su richiesta dell'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, la disponibilità degli enti territoriali, delle associazioni e delle cooperative di cui all'articolo 48, comma 3, lettera c), a prendere in carico i beni immobili, che non facciano parte di compendio aziendale, sin dalla fase del sequestro;
- c) esprime pareri su specifiche questioni riguardanti la destinazione e l'utilizzazione dei beni sequestrati o confiscati nonché su ogni altra questione che venga sottoposta ad esso dal Consiglio direttivo, dal Direttore dell'Agenzia o dall'autorità giudiziaria.

6. Il Collegio dei revisori svolge i compiti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123».

4. L'articolo 113 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

«Art. 113. -- (*Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia*). -- 1. Con uno o più regolamenti, adottati

ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono disciplinati, entro il limite di spesa di cui all'articolo 118:

- a) l'organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia, selezionando personale con specifica competenza in materia di gestione delle aziende, di accesso al credito bancario e ai finanziamenti europei;
- b) la contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale relativa alla gestione dell'Agenzia, assicurandone la separazione finanziaria e contabile dalle attività di amministrazione e custodia dei beni sequestrati e confiscati;
- c) i flussi informativi necessari per l'esercizio dei compiti attribuiti all'Agenzia nonché le modalità delle comunicazioni, da effettuarsi per via telematica, tra l'Agenzia e l'autorità giudiziaria.

2. Ai fini dell'amministrazione e della custodia dei beni confiscati di cui all'articolo 110, comma 2, lettere d) ed e), i rapporti tra l'Agenzia e l'Agenzia del demanio sono disciplinati mediante apposita convenzione, anche onerosa, avente ad oggetto, in particolare, la stima e la manutenzione dei beni custoditi nonché l'avvalimento del personale dell'Agenzia del demanio.

3. Successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento, ovvero, quando più di uno, dell'ultimo dei regolamenti di cui al comma 1, l'Agenzia, per l'assolvimento dei suoi compiti, può avvalersi di altre amministrazioni ovvero enti pubblici, comprese le Agenzie fiscali, sulla base di apposite convenzioni, anche onerose.

4. Per le esigenze connesse alla vendita e alla liquidazione delle aziende e degli altri beni definitivamente confiscati, l'Agenzia può conferire, nei limiti delle disponibilità finanziarie di bilancio, apposito incarico, anche a titolo oneroso, a società a totale o prevalente capitale pubblico. I rapporti tra l'Agenzia e la società incaricata sono disciplinati da un'apposita convenzione che definisce le modalità di svolgimento dell'attività affidata e ogni aspetto relativo alla rendicontazione e al controllo.

5. L'Agenzia è inserita nella Tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni».

Capo VI

MODIFICHE AL CODICE PENALE, AL CODICE DI PROCEDURA PENALE E ALLA LEGISLAZIONE COMPLEMENTARE. DELEGHE AL GOVERNO PER LA DISCIPLINA DEL REGIME DI INCOMPATIBILITÀ RELATIVO AGLI UFFICI DI AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO E DI CURATORE FALLIMENTARE E PER LA TUTELA DEL LAVORO NELLE AZIENDE SEQUESTRATE E CONFISCATE

Art. 26.

(Modifiche al codice penale, alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e agli articoli 25-quinquies e 25-duodecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

1. Dopo l'articolo 603-ter del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 603-quater. -- (Confisca obbligatoria). -- In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto previsto dall'articolo 603-bis, è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato. Ove essa non sia possibile, è disposta la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al prodotto, prezzo o profitto del reato».

2. All'articolo 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «all'articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.

159, e successive modificazioni»;

b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«*1-bis.* Il giudice che dispone il sequestro nomina un amministratore giudiziario ai fini della gestione. Si applicano le norme di cui al libro I, titolo III, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.

1-ter. I compiti del giudice delegato alla procedura sono svolti nel corso di tutto il procedimento dal giudice che ha emesso il decreto di sequestro ovvero, nel caso di provvedimento emesso da organo collegiale, dal giudice delegato nominato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 35, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni».

3. All'articolo 132-*bis*, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, dopo la lettera *f*) è aggiunta la seguente:

«*f-bis*) ai processi nei quali vi sono beni sequestrati in funzione della confisca di cui all'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni».

4. All'articolo 25-*quinquies*, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le parole: «e 602,» sono sostituite dalle seguenti: «, 602 e 603-*bis*,».

5. All'articolo 25-*duodecies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«*1-bis.* In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno».

Art. 27.

(Modifiche all'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356)

1. All'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, 316, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 322, 322-*bis*, 325, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 517-*ter* e 517-*quater*, nonché dagli articoli 452-*quater*, 452-*octies*, primo comma, 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo e secondo comma, 600-*quater*.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-*quinquies*, 603-*bis*, 629, 644, 644-*bis*, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter*.1 del codice penale, dall'articolo 295, secondo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, dall'articolo 12-*quinquies*, comma 1, del presente decreto, dall'articolo 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, o per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine

costituzionale, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale»;

b) i commi 2 e 2-bis sono abrogati;

c) al comma 2-ter sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: «Nel caso previsto dal comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi previsti dal comma 1»;

2) le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «allo stesso comma»;

3) dopo le parole: «altre utilità» sono inserite le seguenti: «di legittima provenienza»;

d) i commi 2-quater, 3 e 4 sono abrogati;

e) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

«4-bis. Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati nonché quelle in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro previste dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi da 1 a 2-ter del presente articolo, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. In tali casi l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, fino al provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello nei procedimenti penali e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalità previste dal citato codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.»;

f) dopo il comma 4-quater sono aggiunti i seguenti:

«4-quinquies. Nel processo di cognizione devono essere citati i terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni in stato di sequestro, di cui l'imputato risulti avere la disponibilità a qualsiasi titolo.

4-sexies. Competente a emettere i provvedimenti previsti dai commi 1 e 1-ter, dopo l'irrevocabilità della sentenza, è il giudice di cui all'articolo 666, commi 1, 2 e 3, del codice di procedura penale. Il giudice, sulla richiesta di sequestro e contestuale confisca proposta dal pubblico ministero, provvede nelle forme previste dall'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale. L'opposizione è proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del decreto.

4-septies. Le disposizioni di cui ai commi precedenti, ad eccezione del comma 2-ter, si applicano quando, pronunciata sentenza di condanna in uno dei gradi di giudizio, il giudice di appello o la Corte di cassazione dichiarano estinto il reato per prescrizione o per amnistia, decidendo sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato.

4-octies. In caso di morte del soggetto nei cui confronti è stata disposta la confisca con sentenza di condanna passata in giudicato, il relativo procedimento inizia o prosegue, a norma dell'articolo 666 del codice di procedura penale, nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa.

4-novies. L'autorità giudiziaria competente ad amministrare i beni sequestrati è il giudice che ha disposto il sequestro ovvero, se organo collegiale, il giudice delegato nominato dal collegio stesso. L'opposizione ai provvedimenti adottati, ove consentita, è presentata, nelle forme dell'articolo 666 del codice di procedura penale, allo stesso giudice ovvero, nel caso di provvedimento del giudice delegato, al collegio».

Art. 28.

(Modifiche all'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Delega al Governo per la

disciplina del regime di incompatibilità relativo agli uffici di amministratore giudiziario e di curatore fallimentare)

1. All'articolo 7-*bis* dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, dopo il comma 2-*quinqüies* è inserito il seguente:

«2-*sexies*. Presso il tribunale del capoluogo del distretto e presso la corte di appello, sono istituite sezioni ovvero individuati collegi che trattano in via esclusiva i procedimenti previsti dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Presso il tribunale circondariale di Trapani e il tribunale circondariale di Santa Maria Capua Vetere sono istituiti sezioni o collegi specializzati in materia di misure di prevenzione. A tali collegi o sezioni, ai quali è garantita una copertura prioritaria delle eventuali carenze di organico, è assegnato un numero di magistrati rispetto all'organico complessivo dell'ufficio pari alla percentuale che sarà stabilita con delibera del Consiglio superiore della magistratura e comunque non inferiore a tre componenti. Se per le dimensioni dell'ufficio i magistrati componenti delle sezioni o collegi specializzati in materia di misure di prevenzione dovranno svolgere anche altre funzioni, il carico di lavoro nelle altre materie dovrà essere proporzionalmente ridotto nella misura che sarà stabilita con delibera del Consiglio superiore della magistratura. Il presidente del tribunale o della corte di appello assicura che il collegio o la sezione sia prevalentemente composto da magistrati forniti di specifica esperienza nella materia della prevenzione o dei reati di criminalità organizzata, o che abbiano svolto funzioni civili, fallimentari e societarie, garantendo la necessaria integrazione delle competenze».

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni per disciplinare il regime delle incompatibilità relative agli uffici di amministratore giudiziario e di coadiutore dell'amministrazione giudiziaria, nonché di curatore nelle procedure fallimentari e figure affini delle altre procedure concorsuali, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'incompatibilità per rapporti di parentela, affinità, convivenza e, comunque, assidua frequentazione con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico;

b) prevedere che il presidente della corte di appello eserciti la vigilanza sulle nomine ai predetti incarichi conferite a soggetti che abbiano con i magistrati del distretto giudiziario, in cui ha sede l'ufficio titolare del procedimento, gli indicati rapporti di parentela, affinità, coniugio o frequentazione assidua, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione giudiziaria.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 2 è trasmesso alle Camere, corredato di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono resi nel termine di sessanta giorni, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine di delega previsto dal comma 2, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.

Art. 29.

(Delega al Governo per la tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni per le imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria fino alla loro assegnazione, prevedendo incentivi nelle forme della premialità fiscale e contributiva, favorendo l'emersione del lavoro irregolare nonché il contrasto

dell'intermediazione illecita e dello sfruttamento del lavoro e consentendo, ove necessario, l'accesso all'integrazione salariale e agli ammortizzatori sociali.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato realizzando:

a) una completa ricognizione della normativa vigente in materia di ammortizzatori sociali, di incentivi per l'emersione del lavoro irregolare nonché per il contrasto dell'intermediazione illecita e dello sfruttamento del lavoro e di incentivi alle imprese;

b) l'armonizzazione e il coordinamento della normativa di cui alla lettera *a)* con il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

c) l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni adottate dall'Unione europea.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) tutte le misure di sostegno alle imprese sequestrate e confiscate e ai lavoratori nonché quelle volte a favorire, per tali imprese, la regolarizzazione dei rapporti di lavoro e l'adeguamento della loro organizzazione e delle loro attività alle norme vigenti in materia fiscale, contributiva e di sicurezza siano richieste previa elaborazione e approvazione del programma di prosecuzione dell'attività delle imprese, di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

b) dalle misure di sostegno ai lavoratori delle imprese di cui alla lettera *a)* siano esclusi: i dipendenti oggetto di indagini connesse o pertinenti al reato di associazione mafiosa o a reati aggravati di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni; il proposto; il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi ove risulti che il rapporto di lavoro sia fittizio o che gli stessi si siano concretamente ingeriti nella gestione dell'azienda; i dipendenti che abbiano concretamente partecipato alla gestione dell'azienda prima del sequestro e fino all'esecuzione di esso;

c) anche ai lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o a confisca ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si applichi, ove necessario, la disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale e degli accessi agli ammortizzatori sociali;

d) il Governo fissi i tempi, le modalità e la copertura della richiesta di integrazione salariale;

e) la richiesta di copertura salariale riguardi, fatta eccezione per i soggetti di cui alla lettera *b)*, tutti i lavoratori dipendenti già presenti nel giornale di cantiere e quelli che intrattengono o hanno intrattenuto con l'azienda un rapporto di lavoro riconosciuto con il decreto di approvazione del piano di prosecuzione o di ripresa dell'attività dell'impresa ovvero con altri provvedimenti anche precedenti del tribunale o del giudice delegato;

f) sia data comunicazione al prefetto per l'attivazione del confronto sindacale, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e alla relativa commissione presso l'INPS per l'attivazione delle procedure della cassa integrazione guadagni per quanto di competenza nonché, in caso di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, specifica segnalazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, istituita presso l'INPS dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

g) i datori di lavoro che assumono, con contratto a tempo indeterminato, lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o a confisca ai sensi del comma 1, il cui contratto di lavoro è stato risolto non per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, fruiscono di una riduzione dell'aliquota contributiva e assistenziale, fatta eccezione per le categorie di lavoratori di cui alla lettera *b)* del presente comma;

h) alle aziende sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, si applichino le disposizioni dell'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, prescindendo dai limiti di fatturato ivi previsti e prevedendo una semplificazione della procedura di accesso;

i) chiunque usufruisca di lavori, servizi o forniture erogati dalle aziende sottoposte a sequestro o confisca fino alla loro destinazione o alla loro vendita possa avvalersi di una riduzione dell'imposta sul

- valore aggiunto rispetto all'aliquota prevista, compatibilmente con la normativa dell'Unione europea;
- l)* compatibilmente con il decreto di approvazione del piano di prosecuzione o di ripresa dell'attività aziendale, l'amministratore giudiziario, verificati i contratti di lavoro in essere, adotti le iniziative necessarie per la regolarizzazione degli obblighi relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi maturati dopo l'avvio dell'amministrazione giudiziaria per i contratti di cui sia stata autorizzata la prosecuzione ai sensi dell'articolo 56 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni;
- m)* nel percorso di emersione alla legalità delle aziende sequestrate sia riconosciuto uno sgravio contributivo e l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori precedentemente impiegati in modo irregolare sia incentivata con un credito di imposta e con benefici da determinare in relazione alla misura dello stipendio del lavoratore;
- n)* le misure di agevolazione indicate dal presente comma non possano essere cumulate con altri benefici previsti da disposizioni vigenti in relazione alle medesime assunzioni;
- o)* a seguito del provvedimento adottato per la prosecuzione dell'impresa ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, e dei provvedimenti adottati dall'amministratore giudiziario di cui alla lettera *l)* del presente comma, l'azienda interessata abbia titolo al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, e, a decorrere dalla medesima data, non siano opponibili nei confronti dell'amministrazione giudiziaria dell'azienda sequestrata i provvedimenti sanzionatori adottati per inadempimenti e per condotte anteriori al provvedimento di sequestro;
- p)* le cooperative costituite da dipendenti di aziende sequestrate o confiscate, munite dei requisiti prescritti dalla legge, previa verifica della regolarità della tenuta delle scritture contabili e delle modalità di gestione, abbiano titolo preferenziale nell'assegnazione dei contributi e degli incentivi previsti dalla legge; possano, per un periodo non superiore a cinque anni dalla propria costituzione, impiegare personale, già alle dipendenze dell'azienda confiscata, con qualifica dirigenziale, che non rientri tra i soggetti di cui alla lettera *b)*; non possano accedere ai benefici di cui al presente comma le cooperative che includono fra i soci i soggetti di cui alla lettera *b)*.

4. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono resi nel termine di sessanta giorni, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine di delega previsto dal comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di quindici giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.

5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo di cui al comma 1 determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, il medesimo decreto legislativo è emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Capo VII

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE

Art. 30.

(Disposizioni di attuazione relative alle modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio superiore della

magistratura adotta i provvedimenti per dare attuazione all'articolo 7-*bis*, comma 2-*sexies*, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 28 della presente legge. Nei successivi sessanta giorni i dirigenti degli uffici adottano i provvedimenti previsti dall'articolo 34-*ter* del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, introdotto dall'articolo 12 della presente legge.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

- a) sono emanati i decreti ministeriali e i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ivi compresi quelli relativi al Fondo unico giustizia, previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- b) sono istituiti o nominati gli organi previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio dei ministri presenta alle Camere una relazione sull'attuazione della presente legge.

Art. 31.

(Disposizioni transitorie)

1. Le modifiche alle disposizioni sulla competenza dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata non si applicano ai casi nei quali l'amministrazione è stata assunta ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le modifiche agli articoli 7, commi 10-*bis* e 10-*quater*, e 27, commi 2-*bis* e 2-*ter*, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione. Nei procedimenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovino in fase successiva alla prima udienza, l'eccezione di incompetenza per territorio di cui all'articolo 7, comma 10-*bis*, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, può essere proposta alla prima udienza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le modifiche agli articoli 4, comma 1, 7, comma 2, 24, comma 2, per la parte in cui prevede un termine più breve per la pronuncia della confisca senza che si determini l'inefficacia del sequestro, e 25 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione.

4. Le disposizioni dell'articolo 45-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sempre che sia già intervenuto il provvedimento di confisca non più soggetto ad impugnazione.

Art. 32.

(Interpretazione autentica dell'articolo 1, commi da 194 a 206, della legge 24 dicembre 2012, n. 228)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 194 a 206, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si interpretano nel senso che si applicano anche con riferimento ai beni confiscati, ai sensi dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, all'esito di procedimenti iscritti nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale prima del 13 ottobre 2011. Il riferimento al tribunale del luogo che ha disposto la confisca, contenuto nei medesimi articoli, deve intendersi relativo al giudice del luogo che ha disposto la confisca nel processo penale di cui all'articolo 666, commi 1, 2 e 3, del codice di procedura penale.

1.2.2. Relazione 2134, 456, 799, 1180, 1210, 1225, 1366, 1431, 1687, 1690, 1957, 2060 e 2089- A

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2134, 456, 799, 1180, 1210, 1225, 1366, 1431, 1687, 1690, 1957, 2060 E 2089-A

Relazione Orale

Relatori Lumia e Pagliari

TESTO PROPOSTO DALLA 2a COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

Comunicato alla Presidenza il 15 giugno 2017

PER IL
DISEGNO DI LEGGE

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate (2134)

approvato dalla Camera dei deputati l'11 novembre 2015, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge

(V. *Stampati Camera nn. 1039, 1189, 2580, 2737, 2786 e 2956*)

d'iniziativa dei deputati **GADDA**, **BENI**, **DAMIANO**, **REALACCI**, **GNECCHI**, **FIANO**, **GARAVINI**, **MATTIELLO**, **NARDUOLO**, **ROTTA**, **PASTORINO**, **ALBANELLA**, **AMATO**, **AMODDIO**, **ARLOTTI**, **BARUFFI**, **BINI**, **BIONDELLI**, **BONOMO**, **BORGHI**, **BOSSA**, **BRAGA**, **CAPODICASA**, **CAPONE**, **CARELLA**, **CARNEVALI**, **CAROCCI**, **CENNI**, **CHAOUKI**, **CIMBRO**, **COCCIA**, **COMINELLI**, **CRIVELLARI**, **DALLAI**, **Marco DI MAIO**, **D'INCECCO**, **FABBRI**, **FOSSATI**, **Carlo GALLI**, **GASPARINI**, **GELLI**, **GIULIETTI**, **Giuseppe GUERINI**, **IACONO**, **IORI**, **LAFORGIA**, **LATTUCA**, **LODOLINI**, **MAESTRI**, **MALPEZZI**, **MANFREDI**, **MANZI**, **MARANTELLI**, **MARCHETTI**, **MARCHI**, **MARZANO**, **MELILLI**, **MIOTTO**, **MOGNATO**, **MONGIELLO**, **MONTRONI**, **MORANI**, **MORETTI**, **MORETTO**, **MOSCATT**, **NICOLETTI**, **PETITTI**, **PICCIONE**, **QUARTAPELLE PROCOPIO**, **RUBINATO**, **Giovanna SANNA**, **STUMPO**, **TENTORI**, **TIDEI**, **Valeria VALENTE**, **VENITTELLI**, **ZAMPA**, **ZANIN**, **ZAPPULLA** e **ZARDINI** (1039); **GARAVINI**, **CAPONE** e **MIOTTO** (1189); **VECCHIO**, **VARGIU**, **CIMMINO**, **MATARRESE**, **D'AGOSTINO**, **CAUSIN**, **VITELLI**, **Antimo CESARO**, **GALGANO**, **BOMBASSEI**, **MOLEA** e **TINAGLI** (2580); **BINDI**, **FAVA**, **VECCHIO**, **ATTAGUILE**, **DI LELLO**, **GARAVINI**, **BOSSA**, **MATTIELLO**, **MANFREDI**, **NACCARATO** e **MIOTTO** (2737); **BINDI**, **FAVA**, **VECCHIO**, **ATTAGUILE**, **DI LELLO**, **GARAVINI**, **BOSSA**, **MATTIELLO**, **MANFREDI**, **NACCARATO**, **CAPONE** e **MIOTTO** (2786); **FORMISANO** (2956)

e di un disegno di legge

(V. *Stampato Camera n. 1138*)

d'iniziativa popolare

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 16 novembre 2015*

E PER I

DISEGNI DI LEGGE

Norme in materia di destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali a finalità di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza (456)

d'iniziativa delle senatrici **AMATI**, **GRANAIOLA**, **VALENTINI**, **DE PETRIS**,
CAPACCHIONE, **LO MORO** e **CIRINNÀ**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 2013

Interventi urgenti in materia di beni della criminalità organizzata e a favore dell'agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (799)

d'iniziativa dei senatori **CARDIELLO**, **MUSSOLINI**, **SERAFINI**, **COMPAGNA**, **CARIDI**,
FALANGA, **TORRISI**, **FLORIS**, **CASSANO**, **Eva LONGO**, **MILO**, **SCIASCIA**, **Giuseppe ESPOSITO**, **DE SIANO**, **FASANO**, **RAZZI**, **GENTILE**, **D'ASCOLA**, **VILLARI** e **SIBILIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GIUGNO 2013

Norme per la utilizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata al fine di agevolare lo sviluppo di attività produttive e favorire l'occupazione (1180)

d'iniziativa del senatore **GASPARRI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 NOVEMBRE 2013

Istituzione dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari e degli amministratori dei beni confiscati alla criminalità organizzata (1210)

d'iniziativa dei senatori **RICCHIUTI**, **MIRABELLI**, **ALBANO**, **CAPACCHIONE**, **Stefano ESPOSITO**, **LUMIA**, **MINEO**, **MOSCARDELLI**, **VACCARI** e **LO MORO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 DICEMBRE 2013

Modifiche al codice delle leggi antimafia in materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali (1225)

d'iniziativa della senatrice **FINOCCHIARO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 GENNAIO 2014

Modifiche al codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di competenza del tribunale distrettuale per l'applicazione di misure di prevenzione (1366)

d'iniziativa dei senatori **RICCHIUTI**, **LO MORO**, **ALBANO**, **Elena FERRARA**, **BORIOLI**,
LO GIUDICE, **PUPPATO**, **MATTESINI**, **GRANAIOLA**, **LUCHERINI** e **PEZZOPANE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MARZO 2014

Modifiche agli effetti inibitori ed escludenti derivanti dal procedimento di prevenzione nei confronti dell'attività di impresa (1431)

d'iniziativa dei senatori **FALANGA**, **GIOVANARDI**, **MUSSOLINI**, **RAZZI**, **DE SIANO**,
CARDIELLO, **IURLARO**, **PERRONE**, **Eva LONGO**, **MILO**, **FASANO**, **SIBILIA**,
VILLARI, **SCOMA**, **ARACRI**, **COMPAGNA**, **BOCCA**, **BARANI**, **MALAN**, **MAZZONI**,
TORRISI, **CARIDI**, **VICECONTE**, **ALBERTINI**, **MINZOLINI**, **Giuseppe ESPOSITO**,
GUALDANI, **MANDELLI** e **D'ASCOLA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 APRILE 2014

Misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti (1687)

presentato dal **Ministro della giustizia**

e dal **Ministro dell'interno**

di concerto con il **Ministro dell'economia e delle finanze**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 NOVEMBRE 2014

Modificazioni al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (1690)

d'iniziativa dei senatori **MIRABELLI**, **CAPACCHIONE**, **VACCARI**, **TOMASELLI**,
PERRONE, **MINEO**, **CONSIGLIO**, **LUMIA**, **BUEMI**, **RICCHIUTI** e **DE CRISTOFARO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 NOVEMBRE 2014

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate (1957)

d'iniziativa del senatore **DAVICO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 GIUGNO 2015

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate (2060)

d'iniziativa dei senatori **BENCINI**, **Maurizio ROMANI** e **BIGNAMI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 SETTEMBRE 2015

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali in relazione ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (2089)

d'iniziativa dei senatori **CAMPANELLA**, **BOCCHINO**, **BIGNAMI**, **DE PETRIS** e **PUPPATO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 OTTOBRE 2015

dei quali la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 2134

PARERE DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

sul disegno di legge e sugli emendamenti

(Estensore: Palermo)

21 febbraio 2017

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

su un ulteriore emendamento

(Estensore: Palermo)

23 maggio 2017

La Commissione, esaminato l'emendamento 23.0.100 del Governo, riferito al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

su ulteriori emendamenti

(Estensore: Torrisi)

30 maggio 2017

La Commissione, esaminato gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 14a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: Mirabelli)

sugli emendamenti

14 settembre 2016

La Commissione,
ricordato che:

- il disegno di legge n. 2134, già approvato dalla Camera dei deputati, mira a operare una revisione organica di molte disposizioni dell'ordinamento penale, e segnatamente in materia di misure di prevenzione personali (Capo I), di misure di prevenzione patrimoniali (Capo II), di amministrazione, gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati (Capo III), di tutela dei terzi e rapporti con le procedure concorsuali (Capo IV), di Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (Capo V), di modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legislazione complementare, nonché a delegare il Governo a disciplinare i regimi di incompatibilità relativi agli uffici di amministratore giudiziario e di curatore fallimentare e per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate (Capo VI);
- sulla stessa materia, questa Commissione si era pronunciata, l'11 febbraio 2015, sul disegno di legge n. 1687;

- il disegno di legge n. 1687 è stato congiunto nella seduta del 26 maggio 2016 al disegno di legge n. 2134 e quest'ultimo è stato adottato come testo base nella medesima seduta;

ricordato altresì che è in corso di recepimento la direttiva 2014/42/UE, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea (Atto del Governo n. 323);

esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 2134;

esaminati in particolare gli emendamenti:

- 15.1, con cui, nell'ambito dei programmi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo 2014/2020, si prevede che gli enti interessati possano pianificare, di concerto con l'Agenzia per la coesione, specifiche azioni rivolte all'efficace valorizzazione dei beni e delle aziende confiscati alla criminalità organizzata;

- 18.20, con cui, per gli anni 2017 e 2018, si escludono dal saldo rilevante ai fini del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, per le regioni e gli enti locali che le effettuano, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria relative ad alcuni beni immobili oggetto di confisca. Tali spese sono effettuate a valere, nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, sulle risorse previste nell'ambito dei programmi dell'Unione europea 2014/2020 *Governance* e capacità istituzionale e Legalità;

- esaminati inoltre gli emendamenti dei relatori 1.8, 1.13, 1.19, 4.1, 10.4, 13.9, 13.14, 15.4, 17.2, 18.6, 18.7, 18.17, 18.30, 24.1, 25.2, 25.5, 25.8, 25.14, 25.15, 25.19, 25.22, 25.26, 26.11, 27.0.2, 28.0.1;
- ritenuto che non sussistano profili di incompatibilità degli stessi con l'ordinamento dell'Unione europea,

formula, per quanto di competenza, parere non ostativo.

su ulteriore emendamento

(Estensore: Cardinali)

1° giugno 2017

La Commissione, esaminato l'ulteriore emendamento 23.0.100, riferito al disegno di legge,

valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

(Estensore: senatrice Favero)

sul disegno di legge

4 maggio 2017

La Commissione,

esaminato il disegno di legge S. 2134, recante «Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate», già approvato dalla Camera dei deputati;

richiamato il proprio parere espresso in data 4 novembre 2015, nel corso dell'esame del provvedimento presso la Camera;

considerato che il contenuto del provvedimento risulta riconducibile alle materie «giurisdizione e norme processuali», «ordinamento penale» e «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato», ascritte alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) e g), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

DISEGNO DI LEGGE

Approvato dalla Camera dei deputati

Capo I

MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI

Art. 1.

(Soggetti destinatari)

1. All'articolo 4, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o del delitto di cui all'articolo 418 del codice penale»;

DISEGNO DI LEGGE

Testo proposto dalla Commissione

Capo I

MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI

Art. 1.

(Soggetti destinatari)

1. *Identico:*

b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

b) dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:
«i-bis) ai soggetti indiziati di uno dei delitti di cui agli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis del codice penale».

Art. 2.

(Procedimento di applicazione delle misure di prevenzione personali)

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «dimora la persona» sono inserite le seguenti: «dandone comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«d) agli indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-quater, del codice di procedura penale e a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I del titolo VI del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice, nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale ovvero a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue le finalità terroristiche di cui all'articolo 270-sexies del codice penale»;

c) alla lettera f), dopo le parole: «atti preparatori, obiettivamente rilevanti,» sono inserite le seguenti: «ovvero esecutivi»;

d) dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti: «i-bis) ai soggetti indiziati di uno dei delitti di cui agli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis e 640-bis del codice penale; i-ter) ai soggetti indiziati del delitto di cui all'articolo 612-bis del codice penale».

Art. 2.

(Procedimento di applicazione delle misure di prevenzione personali)

1. Identico:

a) al comma 2, **le parole: «lettera c) e lettera i)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere c), i), i-bis) e i-ter», dopo le parole: «sono attribuite» è inserita la seguente: «anche» e dopo le parole: «dimora la persona» sono inserite le seguenti: «previo coordinamento con il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto»;**

b) identica:

«4. La proposta di cui al comma 1 deve essere depositata presso la cancelleria delle sezioni o dei collegi del tribunale del distretto di cui al comma 2-*sexies* dell'articolo 7-*bis* dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12».

2. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:
«2. Salvi i casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a*) e *b*), alla sorveglianza speciale può essere aggiunto, ove le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale, o in una o più regioni».

3. All'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Il tribunale provvede, con decreto motivato, entro trenta giorni dal deposito della proposta.

L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico.

Il presidente dispone che il procedimento si svolga in pubblica udienza quando l'interessato ne faccia richiesta.

2. Il presidente fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L'avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta e contiene la concisa esposizione dei contenuti della proposta. Se l'interessato è privo di difensore, l'avviso è dato a quello di ufficio»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La proposta di cui al comma 1 deve essere depositata presso la cancelleria delle sezioni o dei collegi del tribunale **del capoluogo** del distretto, **nel territorio del quale la persona dimora, previsti dal** comma 2-*sexies* dell'articolo 7-*bis* dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. **Limitatamente ai tribunali di Trapani e Santa Maria Capua Vetere, la proposta di cui al comma 1 è depositata presso la cancelleria delle sezioni o dei collegi specializzati in materia di misure di prevenzione ivi istituiti ai sensi del citato comma 2-*sexies*, ove la persona dimori nel corrispondente circondario**».

2. *Identico*.

3. *Identico*:

a) *identica*;

b) il comma 4 è sostituito **dai seguenti**:

«4. L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. Gli altri destinatari dell'avviso sono sentiti se compaiono. Se l'interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa tempestiva richiesta, la partecipazione all'udienza è assicurata a distanza mediante collegamento audiovisivo ai sensi dell'articolo 146-*bis*, commi 3, 4, 5, 6 e 7, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, salvo che il collegio ritenga necessaria la presenza della parte. Solo in caso di indisponibilità di mezzi tecnici idonei, il presidente dispone la traduzione dell'interessato detenuto»;

«4. *Identico.*

4-bis. Il tribunale, dopo l'accertamento della regolare costituzione delle parti, ammette le prove rilevanti, escludendo quelle vietate dalla legge o superflue»;

c) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. L'udienza è rinviata anche se sussiste un legittimo impedimento del difensore»;

d) *identica;*

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Ove l'interessato non intervenga e occorra la sua presenza per essere sentito, il presidente lo invita a comparire, avvisandolo che avrà la facoltà di non rispondere»;

d) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Qualora il tribunale debba sentire soggetti informati su fatti rilevanti per il procedimento, il presidente del collegio può disporre l'esame a distanza nei casi e nei modi indicati all'articolo 147-*bis*, comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271»;

e) *identica;*

e) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

f) *identica:*

«10-*bis*. Le questioni concernenti la competenza per territorio devono essere eccepite, a pena di decadenza, alla prima udienza e comunque subito dopo l'accertamento della regolare costituzione delle parti e il tribunale le decide immediatamente. Possono essere altresì rilevate d'ufficio con la decisione di primo grado.

10-ter. Il tribunale, se ritiene la propria incompetenza, la dichiara con decreto e ordina la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica territorialmente competente; la declaratoria di incompetenza non produce l'inefficacia degli elementi già acquisiti. Le disposizioni del comma 10-*bis* si applicano anche qualora la proposta sia stata avanzata da soggetti non legittimati ai sensi dell'articolo 5.

10-quater. Quando il tribunale dispone ai sensi del comma 10-*ter*, il sequestro perde efficacia se, entro venti giorni dal deposito del provvedimento che pronuncia l'incompetenza, il tribunale competente non provvede ai sensi dell'articolo 20. Il termine previsto dall'articolo 24, comma 2, decorre nuovamente dalla data del decreto di sequestro emesso dal tribunale competente. Nel caso di annullamento del decreto di confisca da parte della Corte di cassazione, con rinvio al tribunale competente, il termine previsto dall'articolo 24, comma 2, decorre nuovamente dalla ricezione degli atti presso la cancelleria dello stesso tribunale.

10-quinquies. Il decreto di accoglimento, anche parziale, della proposta pone a carico del proposto il pagamento delle spese processuali.

10-sexies. Il decreto del tribunale è depositato in cancelleria entro quindici giorni dalla conclusione dell'udienza.

10-septies. Quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa, il tribunale, se ritiene di non poter depositare il decreto nel termine previsto dal comma 10-*sexies*, dopo le conclusioni delle parti, può indicare un termine più lungo, comunque non superiore a novanta giorni.

10-octies. Al decreto del tribunale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271».

4. All'articolo 8 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Inoltre, può imporre tutte le prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale, e, in particolare, il divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più regioni, ovvero, con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente da minori»;

10-ter. Il tribunale, se ritiene la propria incompetenza, la dichiara con decreto e ordina la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica **presso il tribunale** competente; la declaratoria di incompetenza non produce l'inefficacia degli elementi già acquisiti. Le disposizioni del comma 10-*bis* si applicano anche qualora la proposta sia stata avanzata da soggetti non legittimati ai sensi dell'articolo 5.

10-quater. *Identico.*

10-quinquies. *Identico.*

10-sexies. *Identico.*

10-septies. *Identico.*

10-octies. *Identico».*

4. *Identico.*

b) al comma 8, dopo le parole: «all'interessato» sono aggiunte le seguenti: «e al suo difensore».

Art. 3.

(Impugnazione delle misure di prevenzione personali)

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «l'interessato» sono inserite le seguenti: «e il suo difensore»;

b) al comma 3, dopo le parole: «dell'interessato» sono inserite le seguenti: «e del suo difensore».

Art. 4.

(Sorveglianza speciale)

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. L'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto alla misura della custodia cautelare. In tal caso, salvo quanto stabilito dal comma 2, il termine di durata della misura di prevenzione continua a decorrere dal giorno nel quale è cessata la misura cautelare, con redazione di verbale di sottoposizione agli obblighi.

2-ter. L'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto a detenzione per espiazione di pena. Dopo la cessazione dello stato di detenzione, se esso si è protratto per almeno due anni, il tribunale verifica, anche d'ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato, assumendo le necessarie informazioni presso l'amministrazione penitenziaria e l'autorità di pubblica sicurezza. Al relativo procedimento si applica, in quanto compatibile, il disposto dell'articolo 7. Se persiste la pericolosità sociale, il tribunale emette decreto con cui ordina l'esecuzione della misura di prevenzione, il cui termine di durata continua a decorrere dal giorno in cui il decreto stesso è comunicato all'interessato, salvo quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo. Se invece la pericolosità sociale è cessata, il tribunale emette decreto con cui revoca il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione».

Capo II
MISURE DI PREVENZIONE
PATRIMONIALI
Art. 5.

Art. 3.

(Impugnazione delle misure di prevenzione personali)

Identico

Art. 4.

(Sorveglianza speciale)

1. *Identico:*

«2-bis. *Identico.*

2-ter. L'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto a detenzione per espiazione di pena. Dopo la cessazione dello stato di detenzione, se esso si è protratto per almeno due anni, il tribunale verifica, anche d'ufficio, **sentito il pubblico ministero che ha esercitato le relative funzioni nel corso della trattazione camerale**, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato, assumendo le necessarie informazioni presso l'amministrazione penitenziaria e l'autorità di pubblica sicurezza, **nonché presso gli organi di polizia giudiziaria**. Al relativo procedimento si applica, in quanto compatibile, il disposto dell'articolo 7. Se persiste la pericolosità sociale, il tribunale emette decreto con cui ordina l'esecuzione della misura di prevenzione, il cui termine di durata continua a decorrere dal giorno in cui il decreto stesso è comunicato all'interessato, salvo quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo. Se invece la pericolosità sociale è cessata, il tribunale emette decreto con cui revoca il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione».

Capo II
MISURE DI PREVENZIONE
PATRIMONIALI
Art. 5.

(Procedimento di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali)

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nei confronti delle persone indicate all'articolo 16 possono essere proposte dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove dimora la persona, dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, dal questore o dal direttore della Direzione investigativa antimafia le misure di prevenzione patrimoniali di cui al presente titolo»;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Il procuratore della Repubblica indicato ai commi 1 e 2, attraverso il raccordo informativo con il questore e con il direttore della Direzione investigativa antimafia relativamente alle misure di prevenzione di cui al presente titolo, cura che non si arrechi pregiudizio alle attività di indagine condotte anche in altri procedimenti. A tal fine, il questore territorialmente competente e il direttore della Direzione investigativa antimafia sono tenuti a:

a) dare immediata comunicazione dei nominativi delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono disposti gli accertamenti personali o patrimoniali previsti dall'articolo 19;

b) tenere costantemente aggiornato e informato il procuratore della Repubblica competente per territorio sullo svolgimento delle indagini;

(Procedimento di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali)

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nei casi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettere c), i), i-bis) e i-ter), le funzioni e le competenze spettanti al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sono attribuite anche al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona, previo coordinamento con il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto. Nei medesimi casi, nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione, le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente»;

c) *identica.*

c) dare comunicazione per iscritto della proposta al procuratore della Repubblica competente per territorio almeno dieci giorni prima della sua presentazione al tribunale. La mancata comunicazione comporta l'inammissibilità della proposta;

d) trasmettere al procuratore della Repubblica competente per territorio, ove ritengano che non sussistano i presupposti per l'esercizio dell'azione di prevenzione, provvedimento motivato entro dieci giorni dall'adozione dello stesso».

2. All'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il primo periodo è

inserito il seguente: «Possono altresì accedere, senza nuovi o maggiori oneri, al Sistema per l'interscambio di flussi dati (SID) dell'Agenzia delle entrate e richiedere quanto ritenuto utile ai fini delle indagini».

3. Dall'attuazione del comma 2 non devono derivare

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. L'articolo 20 del decreto legislativo 6 settembre

2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

«Art. 20. - (*Sequestro*). -- 1. Il tribunale, anche d'ufficio, ordina con decreto motivato il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti è stata presentata la proposta risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, ovvero dispone le misure di cui agli articoli 34 e 34-bis ove ricorrano i presupposti ivi previsti. Il tribunale, quando dispone il sequestro di partecipazioni sociali totalitarie, ordina il sequestro dei relativi beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile, anche al fine di consentire gli adempimenti previsti dall'articolo 104, **comma 1, lettera b)**, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In ogni caso il sequestro avente ad oggetto partecipazioni sociali totalitarie si estende di diritto a tutti i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile. Nel decreto di sequestro avente ad oggetto partecipazioni sociali il tribunale indica in modo specifico i conti correnti e i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile ai quali si estende il sequestro.

2. *Identico*.

3. *Identico*.

4. *Identico*:

«Art. 20. - (*Sequestro*). -- 1. Il tribunale, anche d'ufficio, **con decreto motivato, ordina** il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti è stata presentata la proposta risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, ovvero dispone le misure di cui agli articoli 34 e 34-bis ove ricorrano i presupposti ivi previsti. Il tribunale, quando dispone il sequestro di partecipazioni sociali totalitarie, ordina il sequestro dei relativi beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile, anche al fine di consentire gli adempimenti previsti dall'articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In ogni caso il sequestro avente ad oggetto partecipazioni sociali totalitarie si estende di diritto a tutti i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile. Nel decreto di sequestro avente ad oggetto partecipazioni sociali il tribunale indica in modo specifico i conti correnti e i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile ai quali si estende il sequestro.

2. Prima di ordinare il sequestro e di fissare l'udienza, il tribunale restituisce gli atti all'organo proponente quando ritiene che le indagini non siano complete e indica gli ulteriori accertamenti patrimoniali indispensabili per valutare la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 per l'applicazione del sequestro o delle misure di cui agli articoli 34 e 34-*bis*.

3. Il sequestro è revocato dal tribunale quando risulta che esso ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali l'indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente o in ogni altro caso in cui è respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale. Il tribunale ordina le trascrizioni e le annotazioni consequenziali nei pubblici registri, nei libri sociali e nel registro delle imprese.

4. L'eventuale revoca del provvedimento non preclude l'utilizzazione ai fini fiscali degli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti svolti ai sensi dell'articolo 19.

5. Il decreto di sequestro e il provvedimento di revoca, anche parziale, del sequestro sono comunicati, anche in via telematica, all'Agenzia di cui all'articolo 110 subito dopo la loro esecuzione».

5. All'articolo 21 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole: «L'ufficiale giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «La polizia giudiziaria»;

2) le parole: «obbligatoria della polizia giudiziaria» sono sostituite dalle seguenti: «, ove ritenuto opportuno, dell'ufficiale giudiziario»;

b) al comma 2:

1) dopo le parole: «Il tribunale,» sono inserite le seguenti: «su proposta del giudice delegato,»;

2) le parole: «mediante l'ausilio della forza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «. Il tribunale, su proposta del giudice delegato, può disporre il differimento dell'esecuzione dello sgombero per il tempo necessario per la stipula o l'esecuzione dei contratti previsti dall'articolo 40, commi 3-*bis* e 3-*ter*, sempre che l'occupante corrisponda l'indennità eventualmente determinata e provveda a sue cure alle spese e a tutti gli oneri, compreso il pagamento di oneri fiscali, inerenti all'unità immobiliare, esclusa ogni azione di regresso»;

c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

2. Prima di ordinare il sequestro **o disporre le misure di cui agli articoli 34 e 34-*bis*** e di fissare l'udienza, il tribunale restituisce gli atti all'organo proponente quando ritiene che le indagini non siano complete e indica gli ulteriori accertamenti patrimoniali indispensabili per valutare la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 per l'applicazione del sequestro o delle misure di cui agli articoli 34 e 34-*bis*.

3. *Identico*.

4. *Identico*.

5. *Identico*».

5. *Identico*:

a) *identica*;

b) **il comma 2 è sostituito dal seguente:**
«2. Il giudice delegato alla procedura ai sensi dell'articolo 35, comma 1, sentito l'amministratore giudiziario, valutate le circostanze, ordina lo sgombero degli immobili occupati senza titolo ovvero sulla scorta di titolo privo di data certa anteriore al sequestro mediante l'ausilio della forza pubblica».

soppressa

«2-bis. Il tribunale provvede ai sensi del comma 2, primo periodo, qualora i beni immobili siano occupati dal proposto e dai familiari conviventi, ovvero dai terzi titolari del bene di cui il proposto risulta poter disporre indirettamente.

Lo sgombero è differito dal tribunale:

a) qualora entro dieci giorni dalla notifica del decreto di sequestro sia presentata istanza di assegnazione della casa di proprietà del proposto nel caso previsto dall'articolo 40, comma 2-bis, del presente decreto, nella parte in cui richiama l'articolo 47, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) quando è necessario ai fini della migliore conservazione dei beni, con provvedimento revocabile in ogni tempo e comunque non oltre il decreto di confisca definitiva, sempre che l'occupante corrisponda l'indennità eventualmente determinata e provveda a sue cure alle spese e a tutti gli oneri, compreso il pagamento di oneri fiscali, inerenti all'unità immobiliare, esclusa ogni azione di regresso.

2-ter. I provvedimenti con cui è disposto lo sgombero ai sensi delle disposizioni contenute nel presente decreto sono trasmessi per l'immediata esecuzione e per la necessaria successiva vigilanza al questore del luogo ove è ubicato il bene e sono comunicati al prefetto del medesimo luogo.

2-quater. I provvedimenti di cui al comma 2-ter sono opponibili esclusivamente con incidente di esecuzione, a norma dell'articolo 666 del codice di procedura penale, innanzi allo stesso tribunale, con citazione anche dell'Agenzia di cui all'articolo 110 del presente decreto.

L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, a meno che il tribunale che l'ha emesso disponga diversamente.

2-quinquies. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende di cui agli articoli 2555 e seguenti del codice civile, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 41 del presente decreto».

6. All'articolo 22 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «dieci giorni» sono	a) <i>identica</i> ;
sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»;	
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:	b) <i>identica</i> :

«2-bis. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applica, in quanto compatibile, il disposto dell'articolo 7. L'avviso di fissazione dell'udienza è notificato o comunicato almeno cinque giorni prima dell'udienza. Ai fini del computo del termine per la convalida si tiene conto delle cause di sospensione previste dall'articolo 24, comma 2».

7. All'articolo 23 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 4 è sostituito dal seguente: *7. Identico.*

«4. Il comma 2 si applica anche nei confronti dei terzi che vantano diritti reali o personali di godimento nonché diritti reali di garanzia sui beni in sequestro. Se non ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 26, per la liquidazione dei relativi diritti si applicano le disposizioni di cui al titolo IV del presente libro».

8. All'articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni: *8. Identico:*

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. In ogni caso il proposto non può giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale. Se il tribunale non dispone la confisca, può applicare anche d'ufficio le misure di cui agli articoli 34 e 34-*bis* ove ricorrano i presupposti ivi previsti.

1-bis. Il tribunale, quando dispone la confisca di partecipazioni sociali totalitarie, ordina la confisca anche dei relativi beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile. Nel decreto di confisca avente ad oggetto partecipazioni sociali il tribunale indica in modo specifico i conti correnti e i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile ai quali si estende la confisca»;

b) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2-bis. Ai fini del computo del termine per la convalida si tiene conto delle cause di sospensione previste dall'articolo 24, comma 2».

a) identica;

b) identica:

«2. Il provvedimento di sequestro perde efficacia se il tribunale non deposita il decreto che pronuncia la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario. Nel caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti, il termine di cui al primo periodo può essere prorogato con decreto motivato del tribunale per sei mesi. Ai fini del computo dei termini suddetti, si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili; **inoltre**, il termine per l'espletamento di accertamenti peritali sui beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, resta sospeso per un tempo non superiore a novanta giorni. Il termine resta altresì sospeso per il tempo necessario per la decisione definitiva sull'istanza di ricusazione presentata dal difensore e per il tempo decorrente dalla morte del proposto, intervenuta durante il procedimento, fino all'identificazione e alla citazione dei soggetti previsti dall'articolo 18, comma 2, nonché durante la pendenza del termine per il deposito del decreto conclusivo del procedimento.

2-bis. Nel caso di annullamento del decreto di confisca con rinvio al tribunale, il termine previsto dal comma 2 decorre nuovamente dalla ricezione degli atti presso la cancelleria del tribunale stesso».

9. L'articolo 25 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:
«Art. 25. -- (*Sequestro e confisca per equivalente*). -
- 1. Dopo la presentazione della proposta, se non è possibile procedere al sequestro dei beni di cui all'articolo 20, comma 1, perché il proposto non ne ha la disponibilità, diretta o indiretta, anche ove trasferiti legittimamente in qualunque epoca a terzi in buona fede, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto altri beni di valore equivalente e di legittima provenienza dei quali il proposto ha la disponibilità, anche per interposta persona.

«2. Il provvedimento di sequestro perde efficacia se il tribunale non deposita il decreto che pronuncia la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario. Nel caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti, il termine di cui al primo periodo può essere prorogato con decreto motivato del tribunale per sei mesi. Ai fini del computo dei termini suddetti, si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili; **il termine resta sospeso per un tempo non superiore a novanta giorni ove sia necessario procedere all'espletamento di accertamenti peritali sui beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente. Il termine resta altresì sospeso per il tempo necessario per la decisione definitiva sull'istanza di ricusazione presentata dal difensore e per il tempo decorrente dalla morte del proposto, intervenuta durante il procedimento, fino all'identificazione e alla citazione dei soggetti previsti dall'articolo 18, comma 2, nonché durante la pendenza dei termini previsti dai commi 10- *sexies*, 10 - *septies* e 10 - *octies* dell'articolo 7.**
Soppresso

2-bis. Con il provvedimento di revoca o di annullamento definitivi del decreto di confisca è ordinata la cancellazione di tutte le trascrizioni e le annotazioni».

9. *Identico.*

2. Nei casi di cui all'articolo 18, commi 2 e 3, si procede con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo nei riguardi dei soggetti nei cui confronti prosegue o inizia il procedimento con riferimento a beni di legittima provenienza loro pervenuti dal proposto».

Art. 6.

(Impugnazione delle misure di prevenzione patrimoniali)

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I provvedimenti con i quali il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati, l'applicazione, il diniego o la revoca del sequestro, il rigetto della richiesta di confisca anche qualora non sia stato precedentemente disposto il sequestro ovvero la restituzione della cauzione o la liberazione delle garanzie o la confisca della cauzione o l'esecuzione sui beni costituiti in garanzia sono comunicati senza indugio al procuratore generale presso la corte di appello, al procuratore della Repubblica e agli interessati»;

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. La corte di appello annulla il decreto di primo grado qualora riconosca che il tribunale era incompetente territorialmente e l'incompetenza sia stata riproposta nei motivi di impugnazione e ordina la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica competente; la declaratoria di incompetenza non produce l'inefficacia degli elementi già acquisiti. Si applica l'articolo 7, comma 10-*quater*.

2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano anche qualora la proposta non sia stata avanzata dal procuratore della Repubblica o dal questore o dagli altri soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 5 e l'eccezione sia stata riproposta nei motivi di impugnazione.

2-*quater*. In caso di conferma anche parziale del decreto impugnato, la corte di appello pone a carico della parte che ha proposto l'impugnazione il pagamento delle spese processuali»;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

Art. 6.

(Impugnazione delle misure di prevenzione patrimoniali)

1. *Identico*:

a) *identica*;

b) *identica*:

«2-bis. La corte di appello annulla il decreto di primo grado qualora riconosca che il tribunale era incompetente territorialmente e l'incompetenza sia stata riproposta nei motivi di impugnazione e ordina la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica **presso il tribunale** competente; la declaratoria di incompetenza non produce l'inefficacia degli elementi già acquisiti. Si applica l'articolo 7, comma 10-*quater*.

2-ter. *Identico*.

2-*quater*. *Identico*»;

c) *identica*;

«3-bis. I provvedimenti della corte di appello che, in riforma del decreto di confisca emesso dal tribunale, dispongono la revoca del sequestro divengono esecutivi dieci giorni dopo la comunicazione alle parti, salvo che il procuratore generale, entro tale termine, ne chieda la sospensione alla medesima corte di appello. In tal caso, se la corte entro dieci giorni dalla sua presentazione non accoglie la richiesta, il provvedimento diventa esecutivo; altrimenti l'esecutività resta sospesa fino a quando nel procedimento di prevenzione sia intervenuta pronuncia definitiva»;

d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Il procuratore della Repubblica, senza ritardo, trasmette il proprio fascicolo al procuratore generale presso la corte di appello competente per il giudizio di secondo grado. Al termine del procedimento di primo grado, il procuratore della Repubblica forma un fascicolo nel quale vengono raccolti tutti gli elementi investigativi e probatori eventualmente sopravvenuti dopo la decisione del tribunale. Gli atti inseriti nel predetto fascicolo sono portati immediatamente a conoscenza delle parti, mediante deposito nella segreteria del procuratore generale»;

e) il comma 6 è sostituito dai seguenti:

«6. In caso di appello, il provvedimento di confisca perde efficacia. Se la corte di appello non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso, si applica l'articolo 24, comma 2.

6-bis. Nel caso di annullamento del decreto di confisca con rinvio al tribunale, il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 24 decorre nuovamente dalla ricezione degli atti presso la cancelleria del tribunale stesso».

Art. 7.

(Revocazione della confisca)

1. All'articolo 28 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l'alinfa è sostituito dal seguente:

«La revocazione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione può essere richiesta, nelle forme previste dagli articoli 630 e seguenti del codice di procedura penale, in quanto compatibili, alla corte di appello individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11 dello stesso codice»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Quando accoglie la richiesta di revocazione, la corte di appello provvede, ove del caso, ai sensi dell'articolo 46».

Art. 8.

d) *identica*;

e) **dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:**

« 6-bis. *Identico*».

Art. 7.

(Revocazione della confisca)

Identico

Art. 8.

(Rapporti con sequestro e confisca)

1. All'articolo 30 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, quarto periodo, le parole: «, salvo che ritenga di confermare l'amministratore» sono sostituite dalle seguenti: «, salvo che ritenga di confermare quello già nominato nel procedimento di prevenzione»;

b) al comma 3, le parole da: «il tribunale» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «il tribunale, ove abbia disposto il sequestro e sia ancora in corso il procedimento di prevenzione, dichiara, con decreto, che la stessa è stata già eseguita in sede penale».

Art. 9.

(Cauzione)

1. All'articolo 31, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole: «ai sensi dell'articolo 39 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile approvate con R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368» sono sostituite dalle seguenti: «secondo le modalità stabilite dal tribunale. Il tribunale può disporre, in relazione alle condizioni economiche della persona sottoposta alla misura di prevenzione, che la cauzione sia pagata in rate mensili».

Art. 10.

(Amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche)

1. L'articolo 34 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

(Rapporti con sequestro e confisca)

Identico

Art. 9.

(Cauzione)

Identico

Art. 10.

(Amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche)

1. *Identico:*

«Art. 34. - (*L'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende*). -- 1. Quando, a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 19 o di quelli compiuti per verificare i pericoli di infiltrazione mafiosa, previsti dall'articolo 92, ovvero di quelli compiuti ai sensi dell'articolo 6 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, dall'Autorità nazionale anticorruzione, sussistono sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle di carattere imprenditoriale, sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale o possa comunque agevolare l'attività di persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una misura di prevenzione personale o patrimoniale previste dagli articoli 16 e 24 del presente decreto, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *i-bis*), del presente decreto, ovvero per i delitti di cui agli articoli 603-*bis*, 629, 644, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, e non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali di cui al capo I del presente titolo, il tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone sopraindicate dispone l'amministrazione giudiziaria delle aziende o dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle predette attività economiche, su proposta dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 17 del presente decreto.

2. L'amministrazione giudiziaria dei beni è adottata per un periodo non superiore a un anno e può essere prorogata di ulteriori sei mesi per un periodo comunque non superiore complessivamente a due anni, a richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, se permangono le condizioni in base alle quali è stata applicata.

«Art. 34. - (*L'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende*). -- 1. Quando, a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 19 o di quelli compiuti per verificare i pericoli di infiltrazione mafiosa, previsti dall'articolo 92, ovvero di quelli compiuti ai sensi dell'articolo **213 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**, dall'Autorità nazionale anticorruzione, sussistono sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle di carattere imprenditoriale, sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale o possa comunque agevolare l'attività di persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una **delle misure** di prevenzione personale o patrimoniale previste dagli articoli **6** e 24 del presente decreto, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *i-bis*), del presente decreto, ovvero per i delitti di cui agli articoli 603-*bis*, 629, 644, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, e non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali di cui al capo I del presente titolo, il tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone sopraindicate dispone l'amministrazione giudiziaria delle aziende o dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle predette attività economiche, su proposta dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 17 del presente decreto.

2. L'amministrazione giudiziaria dei beni è adottata per un periodo non superiore a un anno e può essere prorogata di ulteriori sei mesi per un periodo comunque non superiore complessivamente a due anni, a richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, **a seguito di relazione dell'amministratore giudiziario che evidenzi la necessità di completare il programma di sostegno e di aiuto alle imprese amministrate e la rimozione delle situazioni di fatto e di diritto che avevano determinato la misura.**

3. Con il provvedimento di cui al comma 1, il tribunale nomina il giudice delegato e l'amministratore giudiziario, il quale esercita tutte le facoltà spettanti ai titolari dei diritti sui beni e sulle aziende oggetto della misura. Nel caso di imprese esercitate in forma societaria, l'amministratore giudiziario può esercitare i poteri spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organi sociali secondo le modalità stabilite dal tribunale, tenuto conto delle esigenze di prosecuzione dell'attività d'impresa, senza percepire emolumenti.

4. Il provvedimento di cui al comma 1 è eseguito sui beni aziendali con l'immissione dell'amministratore nel possesso e con l'iscrizione nel registro tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel quale è iscritta l'impresa. Qualora oggetto della misura siano beni immobili o altri beni soggetti a iscrizione in pubblici registri, il provvedimento di cui al comma 1 deve essere trascritto nei medesimi pubblici registri.

5. L'amministratore giudiziario adempie agli obblighi di relazione e segnalazione di cui all'articolo 36, comma 2, anche nei confronti del pubblico ministero. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai capi I e II del titolo III del presente libro.

6. Entro la data di scadenza dell'amministrazione giudiziaria dei beni o del sequestro di cui al comma 7, il tribunale, qualora non disponga il rinnovo del provvedimento, delibera in camera di consiglio la revoca della misura disposta ed eventualmente la contestuale applicazione del controllo giudiziario di cui all'articolo 34-*bis*, ovvero la confisca dei beni che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. Alla camera di consiglio partecipano il giudice delegato e il pubblico ministero. Al procedimento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal titolo I, capo II, sezione I, del presente libro. Per le impugnazioni contro i provvedimenti di revoca con controllo giudiziario e di confisca si applicano le disposizioni previste dall'articolo 27.

3. Con il provvedimento di cui al comma 1, il tribunale nomina il giudice delegato e l'amministratore giudiziario, il quale esercita tutte le facoltà spettanti ai titolari dei diritti sui beni e sulle aziende oggetto della misura. Nel caso di imprese esercitate in forma societaria, l'amministratore giudiziario può esercitare i poteri spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organi sociali secondo le modalità stabilite dal tribunale, tenuto conto delle esigenze di prosecuzione dell'attività d'impresa, senza percepire **ulteriori** emolumenti.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. Quando vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di cui al comma 1 vengano dispersi, sottratti o alienati, nei casi in cui si ha motivo di ritenere che i beni siano frutto di attività illecite o ne costituiscano l'impiego, i soggetti di cui all'articolo 17 possono richiedere al tribunale di disporre il sequestro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal presente titolo. Il sequestro è disposto sino alla scadenza del termine stabilito a norma del comma 2».

Art. 11.

(Controllo giudiziario delle aziende)

1. Al capo V del titolo II del libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo l'articolo 34 è aggiunto il seguente:

«Art. 34-bis. -- *(Controllo giudiziario delle aziende)*. -- 1. Quando l'agevolazione prevista dal comma 1 dell'articolo 34 risulta occasionale, il tribunale dispone, anche d'ufficio, il controllo giudiziario delle attività economiche e delle aziende di cui al medesimo comma 1, se sussistono circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionarne l'attività.

2. Il controllo giudiziario è adottato dal tribunale per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a tre anni. Con il provvedimento che lo dispone, il tribunale può:

a) imporre nei confronti di chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni e delle aziende di cui al comma 1 l'obbligo di comunicare al questore e al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti all'estero, ovvero della sede legale se si tratta di un'impresa, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti e gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a euro 7.000 o del valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al reddito della persona o al patrimonio e al volume d'affari dell'impresa. Tale obbligo deve essere assolto entro dieci giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno precedente;

b) nominare un giudice delegato e un amministratore giudiziario, il quale riferisce periodicamente, almeno bimestralmente, gli esiti dell'attività di controllo al giudice delegato e al pubblico ministero.

7. *Identico*».

Art. 11.

(Controllo giudiziario delle aziende)

Identico

3. Con il provvedimento di cui alla lettera *b)* del comma 2, il tribunale stabilisce i compiti dell'amministratore giudiziario finalizzati alle attività di controllo e può imporre l'obbligo:

- a)* di non cambiare la sede, la denominazione e la ragione sociale, l'oggetto sociale e la composizione degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza e di non compiere fusioni o altre trasformazioni, senza l'autorizzazione da parte del giudice delegato;
- b)* di adempiere ai doveri informativi di cui alla lettera *a)* del comma 2 nei confronti dell'amministratore giudiziario;
- c)* di informare preventivamente l'amministratore giudiziario circa eventuali forme di finanziamento della società da parte dei soci o di terzi;
- d)* di adottare ed efficacemente attuare misure organizzative, anche ai sensi degli articoli 6, 7 e 24-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni;
- e)* di assumere qualsiasi altra iniziativa finalizzata a prevenire specificamente il rischio di tentativi di infiltrazione o condizionamento mafiosi.

4. Per verificare il corretto adempimento degli obblighi di cui al comma 3, il tribunale può autorizzare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria ad accedere presso gli uffici dell'impresa nonché presso uffici pubblici, studi professionali, società, banche e intermediari mobiliari al fine di acquisire informazioni e copia della documentazione ritenute utili. Nel caso in cui venga accertata la violazione di una o più prescrizioni ovvero ricorrano i presupposti di cui al comma 1 dell'articolo 34, il tribunale può disporre l'amministrazione giudiziaria dell'impresa.

5. Il titolare dell'attività economica sottoposta al controllo giudiziario può proporre istanza di revoca. In tal caso il tribunale fissa l'udienza entro dieci giorni dal deposito dell'istanza e provvede nelle forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale. All'udienza partecipano il giudice delegato, il pubblico ministero e, ove nominato, l'amministratore giudiziario.

6. Le imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva ai sensi dell'articolo 84, comma 4, che abbiano proposto l'impugnazione del relativo provvedimento del prefetto, possono richiedere al tribunale competente per le misure di prevenzione l'applicazione del controllo giudiziario di cui alla lettera b) del comma 2 del presente articolo. Il tribunale, sentiti il procuratore distrettuale competente e gli altri soggetti interessati, nelle forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale, accoglie la richiesta, ove ne ricorrano i presupposti; successivamente, anche sulla base della relazione dell'amministratore giudiziario, può revocare il controllo giudiziario e, ove ne ricorrano i presupposti, disporre altre misure di prevenzione patrimoniali.

7. Il provvedimento che dispone l'amministrazione giudiziaria prevista dall'articolo 34 o il controllo giudiziario ai sensi del comma 6 del presente articolo sospende gli effetti di cui all'articolo 94».

Art. 12.

(Trattazione dei procedimenti di prevenzione patrimoniale)

1. Al titolo II del libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il capo V è aggiunto il seguente:

«Capo V-bis.

TRATTAZIONE PRIORITARIA DEL
PROCEDIMENTO

Art. 34-ter. -- *(Trattazione prioritaria dei procedimenti di prevenzione patrimoniale)*. -- 1. È assicurata la priorità assoluta nella trattazione dei procedimenti previsti dagli articoli 16 e seguenti del presente decreto.

Art. 12.

(Trattazione dei procedimenti di prevenzione patrimoniale)

Identico

2. I dirigenti degli uffici giudicanti e requirenti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la trattazione e la definizione prioritaria dei procedimenti di cui al comma 1 e il rispetto dei termini previsti. I provvedimenti sono tempestivamente comunicati al consiglio giudiziario e al Consiglio superiore della magistratura. Il dirigente dell'ufficio comunica, sulla base delle indicazioni del Consiglio superiore della magistratura, con cadenza annuale, a tale organo e al Ministero della giustizia i dati sulla durata dei relativi procedimenti. Il Consiglio superiore della magistratura e il Ministero della giustizia valutano gli effetti dei provvedimenti adottati dai dirigenti degli uffici sulla trattazione prioritaria, sulla durata e sul rispetto dei termini dei procedimenti indicati al comma 1. In sede di comunicazioni sull'amministrazione della giustizia, ai sensi dell'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il Ministro della giustizia riferisce alle Camere in merito alla trattazione dei procedimenti di cui al comma 1 del presente articolo».

2. Al comma 1-*bis* dell'articolo 146-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo le parole: «e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «nel procedimento applicativo delle misure di prevenzione personali o patrimoniali, disciplinato dall'articolo 7, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, quando l'interessato sia detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne faccia tempestiva richiesta,».

Capo III

AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E DESTINAZIONE DI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI

Art. 13.

(Amministrazione dei beni sequestrati)

1. All'articolo 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: a) *identica*:

Capo III

AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E DESTINAZIONE DI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI

Art. 13.

(Amministrazione dei beni sequestrati)

1. *Identico*:

«1. Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dal capo I del titolo II del presente libro il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e un amministratore giudiziario. Qualora la gestione dei beni in stato di sequestro sia particolarmente complessa, anche avuto riguardo al numero dei comuni ove sono situati i beni immobili o i complessi aziendali o alla natura dell'attività aziendale da proseguire o al valore ingente del patrimonio, il tribunale può nominare più amministratori giudiziari. In tal caso il tribunale stabilisce se essi possano operare disgiuntamente.

2. L'amministratore giudiziario è scelto tra gli iscritti nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari secondo criteri di trasparenza che assicurano la rotazione degli incarichi tra gli amministratori, tenuto conto della natura dei beni in stato di sequestro, delle caratteristiche dell'attività aziendale da proseguire e delle specifiche competenze connesse alla gestione. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuati criteri di nomina degli amministratori giudiziari e dei coadiutori che tengano conto del numero degli incarichi aziendali in corso, comunque non superiore a tre, della natura monocratica o collegiale dell'incarico, della tipologia e del valore dei compensi da amministrare, avuto riguardo anche al numero dei lavoratori, della natura diretta o indiretta della gestione, dell'ubicazione dei beni sul territorio, delle pregresse esperienze professionali specifiche. Con lo stesso decreto sono altresì stabiliti i criteri per l'individuazione degli incarichi per i quali la particolare complessità dell'amministrazione o l'eccezionalità del valore del patrimonio da amministrare determinano il divieto di cumulo. L'amministratore giudiziario è nominato con decreto motivato. All'atto della nomina l'amministratore giudiziario comunica al tribunale se e quali incarichi analoghi egli abbia in corso, anche se conferiti da altra autorità giudiziaria o dall'Agenzia.

2-bis. L'amministratore giudiziario di aziende sequestrate è scelto tra gli iscritti nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari.

«1. *Identico.*

2. L'amministratore giudiziario è scelto tra gli iscritti nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari secondo criteri di trasparenza che assicurano la rotazione degli incarichi tra gli amministratori, tenuto conto della natura e **dell'entità** dei beni in stato di sequestro, delle caratteristiche dell'attività aziendale da proseguire e delle specifiche competenze connesse alla gestione. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuati criteri di nomina degli amministratori giudiziari e dei coadiutori che tengano conto del numero degli incarichi aziendali in corso, comunque non superiore a tre, della natura monocratica o collegiale dell'incarico, della tipologia e del valore dei compensi da amministrare, avuto riguardo anche al numero dei lavoratori, della natura diretta o indiretta della gestione, dell'ubicazione dei beni sul territorio, delle pregresse esperienze professionali specifiche. Con lo stesso decreto sono altresì stabiliti i criteri per l'individuazione degli incarichi per i quali la particolare complessità dell'amministrazione o l'eccezionalità del valore del patrimonio da amministrare determinano il divieto di cumulo. L'amministratore giudiziario è nominato con decreto motivato. All'atto della nomina l'amministratore giudiziario comunica al tribunale se e quali incarichi analoghi egli abbia in corso, anche se conferiti da altra autorità giudiziaria o dall'Agenzia.

2-bis. *Identico.*

2-ter . Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41- bis , comma 7, l'amministratore giudiziario di cui ai commi 2 e 2- bis può altresì essere nominato tra il personale dipendente dell'Agenzia, di cui all'articolo 113- bis . In tal caso l'amministratore giudiziario dipendente dell'Agenzia, per lo svolgimento dell'incarico, non ha diritto ad emolumenti aggiuntivi rispetto al trattamento economico in godimento, ad eccezione del rimborso delle spese di cui al comma 9.

3. Non possono essere nominate le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con esse conviventi, né le persone condannate a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o le pene accessorie previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione o nei confronti dei quali sia stato disposto il rinvio a giudizio per i reati di cui all'articolo 4 del presente decreto. Non possono altresì essere nominate le persone che abbiano svolto attività lavorativa o professionale in favore del proposto o delle imprese a lui riconducibili. Le stesse persone non possono, altresì, svolgere le funzioni di coadiutore o di diretto collaboratore dell'amministratore giudiziario nell'attività di gestione. Non possono assumere l'ufficio di amministratore giudiziario, né quelli di coadiutore o diretto collaboratore dell'amministratore giudiziario, il coniuge, i parenti fino al quarto grado, gli affini entro il secondo grado, i conviventi o commensali abituali del magistrato che conferisce l'incarico.
3. Non possono essere nominate le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con esse conviventi, né le persone condannate a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o le pene accessorie previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione o nei confronti dei quali sia stato disposto il rinvio a giudizio per i reati di cui all'articolo 4 del presente decreto **o per uno dei reati previsti dal libro II, titolo II, capo I, e titolo III, capo I, del codice penale.** Non possono altresì essere nominate le persone che abbiano svolto attività lavorativa o professionale in favore del proposto o delle imprese a lui riconducibili. Le stesse persone non possono, altresì, svolgere le funzioni di coadiutore o di diretto collaboratore dell'amministratore giudiziario nell'attività di gestione. Non possono assumere l'ufficio di amministratore giudiziario, né quelli di coadiutore o diretto collaboratore dell'amministratore giudiziario, il coniuge, i parenti fino al quarto grado, gli affini entro il secondo grado, i conviventi o commensali abituali del magistrato che conferisce l'incarico.

4. L'amministratore giudiziario chiede al giudice delegato di essere autorizzato, ove necessario, a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, da tecnici o da altri soggetti qualificati. Ove la complessità della gestione lo richieda, anche successivamente al sequestro, l'amministratore giudiziario organizza, sotto la sua responsabilità, un proprio ufficio di coadiuvazione, la cui composizione e il cui assetto interno devono essere comunicati al giudice delegato indicando altresì se e quali incarichi analoghi abbiano in corso i coadiutori, assicurando la presenza, nel caso in cui si tratti dei beni di cui all'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di uno dei soggetti indicati nell'articolo 9-*bis* del medesimo codice. Il giudice delegato ne autorizza l'istituzione tenuto conto della natura dei beni e delle aziende in stato di sequestro e degli oneri che ne conseguono.

5. L'amministratore giudiziario riveste la qualifica di pubblico ufficiale e deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio. Egli ha il compito di provvedere alla gestione, alla custodia e alla conservazione dei beni sequestrati anche nel corso degli eventuali giudizi di impugnazione, sotto la direzione del giudice delegato, al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni medesimi»;

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. L'amministratore giudiziario che, anche nel corso della procedura, cessa dal suo incarico, deve rendere il conto della gestione ai sensi dell'articolo 43».

2. Dopo l'articolo 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:

«Art. 35-*bis*. -- (*Responsabilità nella gestione e controlli della pubblica amministrazione*). -- 1. Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da responsabilità civile l'amministratore giudiziario, il coadiutore nominato ai sensi dell'articolo 35, comma 4, e l'amministratore nominato ai sensi dell'articolo 41, comma 6, per gli atti di gestione compiuti nel periodo di efficacia del provvedimento di sequestro.

4. *Identico*.

5. *Identico*»;

b) *identica*.

2. *Identico*:

«Art. 35-*bis*. -- (*Responsabilità nella gestione e controlli della pubblica amministrazione*). -- 1. *Identico*.

2. Dalla data del sequestro e sino all'approvazione del programma di cui all'articolo 41, comma 1, lettera c), gli accertamenti a qualsiasi titolo disposti sull'azienda sequestrata dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono notificati all'amministratore giudiziario. Entro sei mesi dalla notificazione dell'accertamento è sospesa l'irrogazione delle sanzioni e l'amministratore giudiziario procede alla sanatoria delle violazioni eventualmente riscontrate, presentando apposita istanza alla pubblica amministrazione interessata, sentito il giudice delegato. Per la durata indicata nel periodo precedente rimangono sospesi i relativi termini di prescrizione.

3. Al fine di consentire la prosecuzione dell'attività dell'impresa sequestrata o confiscata, il prefetto della provincia rilascia all'amministratore giudiziario la nuova documentazione antimafia di cui all'articolo 84. Tale documentazione ha validità per l'intero periodo di efficacia dei provvedimenti di sequestro e confisca dell'azienda e sino alla destinazione della stessa disposta ai sensi dell'articolo 48».

3. All'articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) l'indicazione, lo stato e la consistenza dei singoli beni ovvero delle singole aziende, nonché i provvedimenti da adottare per la liberazione dei beni sequestrati»;

2) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) l'indicazione delle forme di gestione più idonee e redditizie dei beni, anche ai fini delle determinazioni che saranno assunte dal tribunale ai sensi dell'articolo 41»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

2. Dalla data del sequestro e sino all'approvazione del programma di cui all'articolo 41, comma 1, lettera c), gli accertamenti a qualsiasi titolo disposti sull'azienda sequestrata dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono notificati all'amministratore giudiziario. **Per un periodo di** sei mesi dalla notificazione dell'accertamento è sospesa l'irrogazione delle sanzioni **ed entro lo stesso termine** l'amministratore giudiziario procede alla sanatoria delle violazioni eventualmente riscontrate, presentando apposita istanza alla pubblica amministrazione interessata, sentito il giudice delegato. Per la durata indicata nel periodo precedente rimangono sospesi i relativi termini di prescrizione.

3. *Identico*».

3. *Identico*.

«4. La cancelleria dà avviso alle parti del deposito della relazione dell'amministratore giudiziario ed esse possono prenderne visione ed estrarne copia limitatamente ai contenuti di cui alla lettera *b)* del comma 1. Ove siano formulate contestazioni motivate sulla stima dei beni entro venti giorni dalla ricezione dell'avviso, il tribunale, se non le ritiene inammissibili, sentite le parti, procede all'accertamento del presumibile valore di mercato dei beni medesimi nelle forme della perizia ai sensi degli articoli 220 e seguenti del codice di procedura penale. Fino alla conclusione della perizia, la gestione prosegue con le modalità stabilite dal giudice delegato».

4. Al comma 3 dell'articolo 37 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono stabilite le norme per la gestione dei ricavi derivanti dall'amministrazione dei beni immobili.» 4. *Identico.*

5. I commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 38 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono sostituiti dai seguenti: 5. *Identico.*

«1. Fino al decreto di confisca di secondo grado emesso dalla corte di appello nei procedimenti di prevenzione, l'Agenzia svolge attività di ausilio e di supporto all'autorità giudiziaria, con le modalità previste dagli articoli 110, 111 e 112, proponendo altresì al tribunale l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione o assegnazione.

2. All'Agenzia sono comunicati per via telematica i provvedimenti di modifica o revoca del sequestro e quelli di autorizzazione al compimento di atti di amministrazione straordinaria. L'Agenzia effettua le comunicazioni telematiche con l'autorità giudiziaria attraverso il proprio sistema informativo, inserendo tutti i dati necessari per consentire quanto previsto dagli articoli 40, comma 3-ter, e 41, comma 2-ter. La mancata pubblicazione comporta responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

3. Con il provvedimento di confisca emesso in giudizio di appello l'amministrazione dei beni è conferita all'Agenzia, che ne cura la gestione fino all'emissione del provvedimento di destinazione. L'Agenzia si avvale, per la gestione, di un coadiutore individuato nell'amministratore giudiziario nominato dal tribunale, salvo che non ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 35, comma 7, o che non sussistano altri giusti motivi. L'Agenzia comunica al tribunale il provvedimento di conferimento dell'incarico. L'incarico ha durata fino alla destinazione del bene, salvo che non intervenga revoca espressa.

4. L'amministratore giudiziario, dopo il decreto di confisca di secondo grado emesso dalla corte di appello, provvede agli adempimenti di cui all'articolo 42 e all'approvazione del rendiconto della gestione giudiziale dinanzi al giudice delegato. Per l'attività di amministrazione condotta sotto la direzione dell'Agenzia il coadiutore predispone separato conto di gestione. L'Agenzia provvede all'approvazione del nuovo rendiconto della gestione.

5. L'Agenzia, entro un mese dalla comunicazione del deposito del provvedimento di confisca di secondo grado, pubblica nel proprio sito *internet* l'elenco dei beni immobili oggetto di confisca al fine di facilitare la richiesta di utilizzo da parte degli aventi diritto».

6. All'articolo 39 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«*l-bis*. A tal fine, dopo che il giudice delegato lo ha autorizzato a stare in giudizio, l'amministratore giudiziario inoltra richiesta per via telematica all'Avvocatura dello Stato. Ove l'Avvocato generale dello Stato non si esprima entro cinque giorni, il giudice delegato può autorizzare la nomina di un libero professionista».

Art. 14.

(*Gestione di beni e aziende sequestrati*)

1. All'articolo 40 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«*l*. Il giudice delegato impartisce le direttive generali della gestione dei beni sequestrati, anche avvalendosi dell'attività di ausilio e supporto dell'Agenzia ai sensi degli articoli 110, 111 e 112.

Art. 14.

(*Gestione di beni e aziende sequestrati*)

1. *Identico*:

a) *identica*:
«*l*. *Identico*.

2. Il giudice delegato può adottare, nei confronti della persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia, i provvedimenti indicati nell'articolo 47, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, quando ricorrano le condizioni ivi previste.

2-bis. Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e, comunque, nei casi previsti dal comma *3-ter*, primo periodo, del presente articolo, il tribunale, con decreto revocabile in ogni momento, dispone il differimento dell'esecuzione dello sgombero non oltre il decreto di confisca definitivo. Il beneficiario, pena la revoca del provvedimento, è tenuto a corrispondere l'indennità eventualmente determinata dal tribunale e a provvedere a sue cure alle spese e agli oneri inerenti all'unità immobiliare; è esclusa ogni azione di regresso. Il tribunale, con il provvedimento con cui rigetta la richiesta, dispone l'esecuzione dello sgombero se precedentemente differito.

3. L'amministratore giudiziario non può stare in giudizio né contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fideiussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri atti di straordinaria amministrazione, anche a tutela dei diritti dei terzi, senza autorizzazione scritta del giudice delegato.

3-bis. L'amministratore giudiziario, con l'autorizzazione scritta del giudice delegato, può locare o concedere in comodato i beni immobili, prevedendo la cessazione nei casi previsti dal comma *3-ter* e comunque in data non successiva alla pronuncia della confisca definitiva.

3-ter. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, anche su proposta dell'Agenzia, può, in via prioritaria, concedere in comodato i beni immobili ai soggetti indicati nell'articolo 48, comma 3, lettera *c*), con cessazione alla data della confisca definitiva. Il tribunale, su proposta del giudice delegato, qualora non si sia già provveduto, dispone l'esecuzione immediata dello sgombero, revocando, se necessario, i provvedimenti emessi ai sensi **dell'articolo 21, commi 2-bis, lettera b), e 2-ter, e del comma 2-bis del presente articolo.**

2. Identico.

2-bis. Identico.

3. Identico.

3-bis. Identico.

3-ter. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, anche su proposta dell'Agenzia, può, in via prioritaria, concedere in comodato i beni immobili ai soggetti indicati nell'articolo 48, comma 3, lettera *c*), con cessazione alla data della confisca definitiva. Il tribunale, su proposta del giudice delegato, qualora non si sia già provveduto, dispone l'esecuzione immediata dello sgombero, revocando, se necessario, i provvedimenti emessi ai sensi del comma *2-bis* del presente articolo.

3-quater. In caso di beni immobili concessi in locazione o in comodato sulla scorta di titolo di data certa anteriore al sequestro, l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, pone in essere gli atti necessari per ottenere la cessazione del contratto alla scadenza naturale.

4. Avverso gli atti dell'amministratore giudiziario compiuti in assenza di autorizzazione scritta del giudice delegato, il pubblico ministero, il proposto e ogni altro interessato possono avanzare reclamo, nel termine perentorio di quindici giorni dalla data in cui ne hanno avuto effettiva conoscenza, al giudice delegato, che, entro i dieci giorni successivi, provvede ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale»;

b) al comma 5-*bis* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché ai soggetti previsti dall'articolo 48, comma 3, lettera c)»;

c) il comma 5-*ter* è sostituito dal seguente: «5-*ter*. Il tribunale, se non deve provvedere alla revoca del sequestro e alle conseguenti restituzioni, su richiesta dell'amministratore giudiziario o dell'Agenzia, decorsi trenta giorni dal deposito della relazione di cui all'articolo 36, destina alla vendita i beni mobili sottoposti a sequestro se gli stessi non possono essere amministrati senza pericolo di deterioramento o di rilevanti diseconomie. Se i beni mobili sottoposti a sequestro sono privi di valore, improduttivi, oggettivamente inutilizzabili e non alienabili, il tribunale dispone la loro distruzione o demolizione».

2. All'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende di cui agli articoli 2555 e seguenti del codice civile, anche per effetto del sequestro avente a oggetto partecipazioni societarie, l'amministratore giudiziario è scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. Dopo la relazione di cui all'articolo 36, comma 1, l'amministratore giudiziario, entro tre mesi dalla sua nomina, prorogabili a sei mesi per giustificati motivi dal giudice delegato, presenta una relazione contenente:

3-quater. Identico.

4. *Identico*»;

c) *identica.*

2. *Identico:*

a) *identica:* «1. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende di cui agli articoli 2555 e seguenti del codice civile, anche per effetto del sequestro avente a oggetto partecipazioni societarie, l'amministratore giudiziario è scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. Dopo la relazione di cui all'articolo 36, comma 1, l'amministratore giudiziario, entro tre mesi dalla sua nomina, prorogabili a sei mesi per giustificati motivi dal giudice delegato, presenta una relazione, **che trasmette anche all'Agenzia,** contenente:

a) gli ulteriori dati acquisiti, integrativi di quelli già esposti nella relazione di cui all'articolo 36, comma 1, **nonché gli eventuali provvedimenti da adottare ai sensi del comma 6-bis del presente articolo;**

b) l'esposizione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria, con lo stato analitico ed estimativo delle attività;

c) una dettagliata analisi sulla sussistenza di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, tenuto conto del grado di caratterizzazione della stessa con il proposto e i suoi familiari, della natura dell'attività esercitata, delle modalità e dell'ambiente in cui è svolta, della forza lavoro occupata e di quella necessaria per il regolare esercizio dell'impresa, della capacità produttiva e del mercato di riferimento nonché degli oneri correlati al processo di legalizzazione dell'azienda.

Nel caso di proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività è allegato un programma contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, che deve essere corredato, previa autorizzazione del giudice delegato, della relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del programma medesimo, considerata la possibilità di avvalersi delle agevolazioni e delle misure previste dall'articolo 41-bis del presente decreto;

d) la stima del valore di mercato dell'azienda, tenuto conto degli oneri correlati al processo di legalizzazione della stessa;

e) l'indicazione delle attività esercitabili solo con autorizzazioni, concessioni e titoli abilitativi»;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Le disposizioni del comma 4 dell'articolo 36 si applicano anche con riferimento a quanto previsto dalla lettera d) del comma 1 del presente articolo.

a) gli ulteriori dati acquisiti, integrativi di quelli già esposti nella relazione di cui all'articolo 36, comma 1;

b) *identica*;

c) *identica*;

d) *identica*;

e) *identica*»;

b) *identica*:

«1-bis. *Identico*.

1-ter. Alla proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività l'amministratore giudiziario allega l'elenco nominativo dei creditori e di coloro che vantano diritti reali o personali, di godimento o di garanzia, sui beni ai sensi dell'articolo 57, comma 1, specificando i crediti che originano dai rapporti di cui all'articolo 56, quelli che sono collegati a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione dell'attività e quelli che riguardano rapporti esauriti, non provati o non funzionali all'attività d'impresa. L'amministratore giudiziario allega altresì l'elenco nominativo delle persone che risultano prestare o avere prestato attività lavorativa in favore dell'impresa, specificando la natura dei rapporti di lavoro esistenti nonché quelli necessari per la prosecuzione dell'attività; riferisce in ordine alla presenza di organizzazioni sindacali all'interno dell'azienda alla data del sequestro e provvede ad acquisire loro eventuali proposte sul programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività, che trasmette, con il proprio parere, al giudice delegato. Qualora il sequestro abbia a oggetto partecipazioni societarie che assicurino le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, il tribunale impartisce le direttive sull'eventuale revoca dell'amministratore della società, che può essere nominato, nelle forme previste dal comma 6, nella persona dell'amministratore giudiziario; qualora non sia prevista l'assunzione della qualità di amministratore della società, il tribunale determina le modalità di controllo e di esercizio dei poteri da parte dell'amministratore giudiziario.

1-quater. In ogni caso, entro trenta giorni dall'immissione in possesso, l'amministratore giudiziario è autorizzato dal giudice delegato a proseguire l'attività dell'impresa o a sospenderla, con riserva di rivalutare tali determinazioni dopo il deposito della relazione semestrale. Se il giudice autorizza la prosecuzione, conservano efficacia, fino all'approvazione del programma ai sensi del comma 1-*quinquies*, le autorizzazioni, le concessioni e i titoli abilitativi necessari allo svolgimento dell'attività, già rilasciati ai titolari delle aziende in stato di sequestro in relazione ai compendi sequestrati.

1-ter. Identico.

1-quater. Identico.

1-quinquies. Il tribunale esamina la relazione di cui *1-quinquies. Identico.*

al comma 1, depositata dall'amministratore giudiziario, in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale con la partecipazione del pubblico ministero, dei difensori delle parti, dell'Agenzia e dell'amministratore giudiziario, che vengono sentiti se compaiono. Ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione o di ripresa dell'attività dell'impresa, il tribunale approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive per la gestione dell'impresa.

1-sexies. Qualora il sequestro abbia ad oggetto partecipazioni societarie che non assicurino le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, il tribunale impartisce le opportune direttive all'amministratore giudiziario. *1-sexies. Identico.*

***1-septies.* L'allontanamento dall'azienda dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 2-bis, avviene sulla base delle disposizioni impartite dal tribunale su proposta del giudice delegato, dando priorità all'allontanamento del proposto. Il tribunale, su proposta del giudice delegato, impartisce disposizioni, fino al momento dell'allontanamento, sulla presenza dei soggetti indicati al primo periodo e ordina agli organi di amministrazione e di controllo della società la consegna all'amministratore giudiziario della documentazione necessaria alla redazione della relazione di cui al comma 1.** *Soppresso*

1-octies. Per le società sottoposte a sequestro ai sensi del presente decreto, le cause di scioglimento per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-*duodecies* del codice civile non operano dalla data di immissione in possesso sino all'approvazione del programma di prosecuzione o ripresa dell'attività e, per lo stesso periodo, non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-*bis*, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-*ter* del codice civile»; *1- septies . Identico»;*

c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: *c) identica:*
«2-*bis.* L'amministratore giudiziario, previa «2-*bis. Identico.*
autorizzazione scritta del giudice delegato, può
affittare l'azienda o un ramo di azienda, con
cessazione di diritto nei casi previsti dal comma 2-
ter, primo periodo, del presente articolo in data non
successiva alla pronuncia della confisca definitiva.

2-ter. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, anche su proposta dell'Agenzia, può, in data non successiva alla pronuncia della confisca definitiva, in via prioritaria, affittare l'azienda o un ramo di azienda o concederla in comodato agli enti, associazioni e altri soggetti indicati all'articolo 48, comma 3, lettera c), alle cooperative previste dall'articolo 48, comma 8, lettera a), o agli imprenditori attivi nel medesimo settore o settori affini di cui all'articolo 41-*quater*. Nel caso in cui sia prevedibile l'applicazione dell'articolo 48, comma 8-*bis*, l'azienda può essere anche concessa in comodato con cessazione di diritto nei casi di cui al periodo precedente e, in deroga al disposto dell'articolo 1808 del codice civile, il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese straordinarie, necessarie e urgenti, sostenute per la conservazione della cosa.

2-*quater*. Nei casi previsti dai commi 2-*bis* e 2-*ter*, *Soppresso*

il tribunale, qualora non si sia già provveduto,

dispone l'esecuzione dell'allontanamento

immediato dall'azienda dei soggetti indicati

all'articolo 21, comma 2-*bis*»;

d) al comma 5, dopo le parole: «del pubblico ministero» sono inserite le seguenti: «, dei difensori delle parti»;

e) il comma 6 è sostituito dai seguenti:
«6. Nel caso di sequestro di partecipazioni societarie, l'amministratore giudiziario esercita i poteri che spettano al socio nei limiti della quota sequestrata; provvede, ove necessario e previa autorizzazione del giudice delegato, a convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori, ad impugnare le delibere societarie di trasferimento della sede sociale e di trasformazione, fusione, incorporazione o estinzione della società, nonché ad approvare ogni altra modifica dello statuto utile al perseguimento degli scopi dell'impresa in stato di sequestro.

6-*bis*. In tutti i casi previsti dal presente articolo *Soppresso*

in cui si deve provvedere all'allontanamento dei

soggetti di cui all'articolo 21, comma 2-*bis*, si

procede ai sensi dell'articolo 21, comma 2-*ter*,

anche sulla base delle disposizioni eventualmente

impartite dal tribunale. Si applica l'articolo 21,

comma 2-*quater*.

2-ter. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, anche su proposta dell'Agenzia, può, in data non successiva alla pronuncia della confisca definitiva, in via prioritaria, affittare l'azienda o un ramo di azienda o concederla in comodato agli enti, associazioni e altri soggetti indicati all'articolo 48, comma 3, lettera c), alle cooperative previste dall'articolo 48, comma 8, lettera a), o agli imprenditori attivi nel medesimo settore o settori affini di cui all'articolo 41-*quater*. Nel caso in cui sia prevedibile l'applicazione dell'articolo 48, comma 8-*ter*, l'azienda può essere anche concessa in comodato con cessazione di diritto nei casi di cui al periodo precedente e, in deroga al disposto dell'articolo 1808 del codice civile, il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese straordinarie, necessarie e urgenti, sostenute per la conservazione della cosa.

d) *identica;*

e) *identica:*
«6. *Identico.*

6-ter. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le modalità semplificate di liquidazione o di cessazione dell'impresa, in particolare qualora sia priva di beni aziendali».

Art. 15.

*(Strumenti finanziari in favore delle aziende sequestrate e confiscate **nonché per il monitoraggio analitico sull'utilizzo dei beni sequestrati e confiscati**)*

1. Dopo l'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente: «Art. 41-bis. -- *(Strumenti finanziari per la gestione e la valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate **nonché per il monitoraggio analitico sull'utilizzo dei beni sequestrati e confiscati**). -*

1. Al fine di assicurare l'efficacia e la sostenibilità della strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscati alla criminalità organizzata e il corretto funzionamento del sistema di monitoraggio analitico sull'utilizzo di tali beni, in coerenza con quanto previsto dal Programma nazionale di riforma contenuto nel Documento di economia e finanza 2015, l'Agenzia promuove specifiche azioni di rafforzamento e sviluppo delle competenze, anche interne, necessarie per l'efficace svolgimento delle funzioni istituzionali.

2. Alla realizzazione delle misure di cui al comma 1 concorrono, nel limite massimo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, le risorse previste nell'ambito dei programmi dell'Unione europea 2014/2020 "Governance e capacità istituzionale" e "Legalità", nonché dei programmi di azione e coesione di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 10 del 28 gennaio 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2015, previa verifica di coerenza con gli obiettivi dei predetti programmi da parte delle rispettive autorità di gestione.

6- bis . Identico».

Art. 15.

(Strumenti finanziari in favore delle aziende sequestrate e confiscate)

1. Identico:

«Art. 41-bis. -- *(Strumenti finanziari per la gestione e la valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate).* -

Soppresso

Soppresso

3. Per ciascun anno del triennio 2016-2018 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro al fine di assicurare alle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata nei procedimenti penali per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e nei procedimenti di applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, limitatamente ai soggetti destinatari di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, la continuità del credito bancario e l'accesso al medesimo, il sostegno agli investimenti e agli oneri da sostenere per gli interventi di ristrutturazione aziendale, la tutela dei livelli occupazionali, la promozione di misure di emersione del lavoro irregolare, la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, il sostegno alle cooperative previste dall'articolo 48, commi 3, lettera c), e 8, lettera a). Per gli anni successivi al 2018 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Soppresso

4. Le risorse di cui al comma 1 confluiscono:
a) nella misura di 3 milioni di euro annui, in un'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, destinata alla concessione di garanzie per operazioni finanziarie, erogate in favore di imprese, di qualunque dimensione, sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata, come individuate al comma 3 del presente articolo, ovvero di imprese che rilevano i complessi aziendali delle imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata come individuate al medesimo comma 3;
b) nella misura di 7 milioni di euro annui, in un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, per l'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle imprese di cui alla lettera a).

Soppresso

5. L'accesso alle risorse delle sezioni di cui alle lettere a) e b) del comma 4 è richiesto dall'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, o dall'Agenzia, dopo l'adozione dei provvedimenti di prosecuzione o di ripresa dell'attività d'impresa previsti dall'articolo 41, comma 1-quinquies.

Soppresso

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro della giustizia e l'Agenzia, sono determinati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, i limiti, i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie e dei finanziamenti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 4. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti condizioni, tempi e livello dei tassi per la restituzione dei finanziamenti di cui alla lettera *b)* del comma 4.

Soppresso

7. In caso di revoca del provvedimento di sequestro, in qualunque stato e grado del procedimento, l'avente diritto è tenuto a rimborsare gli importi liquidati dalla sezione di cui alla lettera *a)* del comma 4. I crediti derivanti dai finanziamenti erogati dalla sezione di cui alla lettera *a)* del comma 4 hanno privilegio sugli immobili, sugli impianti e su ogni loro pertinenza, sui macchinari e sugli utensili dell'impresa, comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio.

Soppresso

8. Il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sugli stessi beni dopo la data di annotazione stabilita dal comma 10. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo.

9. Il privilegio di cui al presente articolo è preferito ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, anche se preesistente alle annotazioni di cui al comma 10, fatta eccezione per i privilegi per spese di giustizia e per quelli di cui all'articolo 2751-*bis* del codice civile.

10. Il privilegio è annotato presso gli uffici dei registri immobiliari e gli uffici tavolari competenti in relazione al luogo in cui si trovano i beni, e nel registro di cui all'articolo 1524 del codice civile presso il tribunale competente in relazione al luogo ove ha sede l'impresa finanziata.

1. L'accesso alle risorse delle sezioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 196 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è richiesto dall'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, o dall'Agenzia, dopo l'adozione dei provvedimenti di prosecuzione o di ripresa dell'attività dell'impresa previsti dall'articolo 41, comma 1-*quinquies*.

2. I crediti derivanti dai finanziamenti erogati dalla sezione di cui alla lettera *b)* del comma 196 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, hanno privilegio sugli immobili, sugli impianti e su ogni loro pertinenza, sui macchinari e sugli utensili dell'impresa, comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio.

3. Il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sugli stessi beni in data successiva alle annotazioni di cui al comma 5. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo.

11. Con il decreto di cui al comma 6 sono disciplinate le modalità per la restituzione, con applicazione di interessi a tassi di mercato, della quota residua del finanziamento erogato, per il caso di revoca del provvedimento di sequestro.

12. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

13. Il tribunale, con il procedimento previsto dall'articolo 41, comma 1-*quiquies*, anche su proposta dell'Agenzia, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'attività dell'azienda sequestrata o confiscata, può impartire le direttive per la sua ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria nelle forme e alle condizioni previste dall'articolo 2, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Dopo il provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello provvede l'Agenzia.

4. Il privilegio di cui al presente articolo è preferito ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, anche se preesistente alle annotazioni di cui al comma 5, fatta eccezione per i privilegi per spese di giustizia e per quelli di cui all'articolo 2751-*bis* del codice civile.

5. Il privilegio è annotato presso gli uffici dei registri immobiliari e gli uffici tavolari competenti in relazione al luogo in cui si trovano i beni, e nel registro di cui all'articolo 1524 del codice civile presso il tribunale competente in relazione al luogo ove ha sede l'impresa finanziata.

6 . Identico.

14. Qualora il sequestro o la confisca riguardino aziende di straordinario interesse socio-economico, tenuto conto della consistenza patrimoniale e del numero degli occupati, o aziende concessionarie pubbliche o che gestiscono pubblici servizi, l'amministratore giudiziario può essere nominato tra gli iscritti nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari, indicati dalla società INVITALIA Spa tra i suoi dipendenti. In tal caso l'amministratore giudiziario, dipendente della società INVITALIA Spa, per lo svolgimento dell'incarico non ha diritto ad emolumenti aggiuntivi rispetto al trattamento economico in godimento, ad eccezione del rimborso delle spese di cui all'articolo 35, comma 9. I dipendenti della società INVITALIA Spa che abbiano svolto, nei tre anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, attività di gestione diretta di aziende in crisi possono iscriversi, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla sezione dell'Albo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14. Il dipendente della società INVITALIA Spa, nominato amministratore giudiziario, svolge le proprie funzioni sotto la direzione del giudice delegato, avvalendosi dell'organizzazione della società INVITALIA Spa.

15. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo adotta, ai sensi dell'articolo 112, comma 4, lettera *a*), i criteri per l'individuazione delle aziende sequestrate e confiscate di straordinario interesse socio-economico e per la definizione dei piani di valorizzazione».

2. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo la lettera *c*) è aggiunta la seguente:

«*c-bis*) la definizione e l'attuazione dei piani di valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata».

Art. 16.

(Tavoli provinciali permanenti e supporto delle aziende sequestrate e confiscate)

1. Dopo l'articolo 41-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, introdotto dall'articolo 15 della presente legge, sono inseriti i seguenti:

7. *Identico.*

8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo adotta, ai sensi dell'articolo 112, comma 4, lettera *d*), i criteri per l'individuazione delle aziende sequestrate e confiscate di straordinario interesse socio-economico e per la definizione dei piani di valorizzazione».

2. *Identico.*

Art. 16.

(Tavoli provinciali permanenti e supporto delle aziende sequestrate e confiscate)

Identico

«Art. 41-ter. -- *(Istituzione dei tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo).*

-- 1. Al fine di favorire il coordinamento tra le istituzioni, le associazioni indicate nell'articolo 48, comma 3, lettera c), le organizzazioni sindacali e le associazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale, sono istituiti, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, aventi il compito di:

a) favorire la continuazione dell'attività produttiva e salvaguardare i livelli occupazionali;
b) dare ausilio all'amministratore giudiziario, sulla base delle direttive impartite dal giudice delegato, e all'Agenzia nella fase dell'amministrazione, della gestione e della destinazione delle aziende;
c) favorire la collaborazione degli operatori economici del territorio con le aziende sequestrate e confiscate nel percorso di emersione alla legalità;
d) promuovere lo scambio di informazioni con gli amministratori giudiziari coinvolti nella gestione delle aziende sequestrate e confiscate, tenendo conto delle disposizioni impartite dal giudice delegato anche al fine di salvaguardare le esigenze del procedimento di confisca;
e) esprimere un parere non vincolante sulle proposte formulate dall'amministratore giudiziario e dall'Agenzia.

2. Il tavolo provinciale permanente, coordinato e convocato dal prefetto o da un suo delegato, è composto da:

a) un rappresentante dell'Agenzia designato dal Consiglio direttivo e individuato, di regola, nel dirigente della prefettura componente del nucleo di supporto di cui all'articolo 112, comma 3;
b) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
c) un rappresentante della regione, designato dal presidente della Giunta regionale;
d) un rappresentante delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, designato dalle medesime secondo criteri di rotazione;
e) un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale designato, ogni quattro mesi, dalle medesime secondo criteri di rotazione;
f) un rappresentante della sede territorialmente competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro;
g) un rappresentante delle associazioni individuate dall'articolo 48, comma 3, lettera c), designato dalle medesime secondo criteri di rotazione;

h) un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

3. Il prefetto, ove ne ravvisi l'opportunità, può estendere ai rappresentanti degli enti locali la partecipazione al tavolo.

4. Il prefetto, su richiesta di una delle associazioni dei datori di lavoro o delle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale interessate, può convocare apposite riunioni tra le medesime associazioni e organizzazioni sindacali e l'amministratore. Le parti sono tenute a operare nel rispetto delle norme in materia di diritto del lavoro e di relazioni sindacali.

5. Le amministrazioni provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ai componenti non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o rimborso di spese per la partecipazione ai lavori.

Art. 41-*quater*. -- (*Supporto delle aziende sequestrate o confiscate*). -- 1. Nella gestione dell'azienda l'amministratore giudiziario, sentito il competente tavolo provinciale permanente di cui all'articolo 41-*ter*, previa autorizzazione del giudice delegato, e l'Agenzia possono avvalersi del supporto tecnico, a titolo gratuito, di imprenditori attivi nel medesimo settore o in settori affini a quelli in cui opera l'azienda sequestrata o non definitivamente confiscata, in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di attuazione dell'articolo 5-*ter* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, prescindendo dai limiti di fatturato, individuati nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, attraverso procedure ad evidenza pubblica indette dall'amministratore giudiziario, tenendo conto dei progetti di affiancamento dagli stessi presentati e dell'idoneità a fornire il necessario sostegno all'azienda.

2. L'effettivo e utile svolgimento dell'attività di supporto tecnico di cui al comma 1, risultante dalla relazione dell'amministratore giudiziario, per un periodo non inferiore a dodici mesi determina l'attribuzione agli imprenditori del diritto di prelazione da esercitare, a parità di condizioni, al momento della vendita o dell'affitto dell'azienda, nonché l'applicazione ai medesimi, in quanto compatibili, dei benefici di cui all'articolo 41-*bis*.

3. Nella gestione dell'azienda l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, e l'Agenzia possono altresì avvalersi del supporto tecnico delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per favorire il collegamento dell'azienda sequestrata o confiscata in raggruppamenti e in reti d'impresa».

Art. 17.

(Rendiconto e gestione dei beni confiscati).

1. All'articolo 43 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. All'esito della procedura, e comunque dopo il provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello, l'amministratore giudiziario presenta al giudice delegato il conto della gestione, tenuto conto dei criteri fissati dall'articolo 37, comma 5»;

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. L'Agenzia provvede al rendiconto ai sensi dei commi precedenti qualora il sequestro sia revocato. In ogni altro caso trasmette al giudice delegato una relazione sull'amministrazione dei beni, esponendo le somme pagate e riscosse, le spese sostenute e il saldo finale, con l'indicazione dei limiti previsti dall'articolo 53. Il giudice delegato, all'esito degli eventuali chiarimenti richiesti, prende atto della relazione».

2. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 44 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente: «L'Agenzia gestisce i beni confiscati anche in via non definitiva dal decreto di confisca della corte di appello, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, e, in quanto applicabile, dell'articolo 40 del presente decreto, nonché sulla base degli indirizzi e delle linee guida adottati dal Consiglio direttivo dell'Agenzia medesima ai sensi dell'articolo 112, comma 4, lettera a)».

Art. 18.

(Destinazione dei beni confiscati)

1. Dopo l'articolo 45 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:

Art. 17.

(Rendiconto e gestione dei beni confiscati).

1. *Identico:*

a) *identica:*

«1. All'esito della procedura e comunque dopo il provvedimento di confisca **di secondo grado, entro sessanta giorni dal deposito,** l'amministratore giudiziario presenta al giudice delegato il conto della gestione, tenuto conto dei criteri fissati dall'articolo 37, comma 5»;

b) *identica.*

2. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 44 è sostituito dal seguente: «L'Agenzia gestisce i beni confiscati anche in via non definitiva dal decreto di confisca della corte di appello, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, e, in quanto applicabile, dell'articolo 40 del presente decreto, nonché sulla base degli indirizzi e delle linee guida adottati dal Consiglio direttivo dell'Agenzia medesima ai sensi dell'articolo 112, comma 4, lettera **d**) ».

Art. 18.

(Destinazione dei beni confiscati)

1. *Identico:*

«Art. 45-bis. -- (Liberazione degli immobili e delle aziende). -- 1. L'Agenzia, ricevuta la comunicazione del provvedimento definitivo di confisca, qualora l'immobile risulti ancora occupato **ovvero nell'azienda siano presenti i soggetti di cui all'articolo 21, comma 2-bis, trasmette il provvedimento al questore affinché provveda ai sensi degli articoli 21, comma 2-ter, e 41, comma 6-bis.** L'Agenzia, con provvedimento revocabile in ogni momento, può differire l'esecuzione dello sgombero o dell'allontanamento nel caso previsto dall'articolo 40, comma 3-ter, ovvero qualora lo ritenga opportuno in vista dei provvedimenti di destinazione da adottare. **I provvedimenti dell'Agenzia sono opponibili esclusivamente con le modalità previste dagli articoli 21, comma 2-quater, e 41, comma 6-bis».**

2. I commi 1 e 2 dell'articolo 46 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono sostituiti dai seguenti:
«1. La restituzione dei beni confiscati, ad eccezione dei beni culturali di cui all'articolo 10, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e seguenti del medesimo codice, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, può avvenire anche per equivalente, al netto delle migliorie, quando i beni medesimi sono stati assegnati per finalità istituzionali o sociali, per fini di giustizia o di ordine pubblico o di protezione civile di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 48, comma 3, del presente decreto e la restituzione possa pregiudicare l'interesse pubblico. In tal caso l'interessato nei cui confronti venga a qualunque titolo dichiarato il diritto alla restituzione del bene ha diritto alla restituzione di una somma equivalente al valore del bene confiscato come risultante dal rendiconto di gestione, al netto delle migliorie, rivalutato sulla base del tasso di inflazione annua. In caso di beni immobili, si tiene conto dell'eventuale rivalutazione delle rendite catastali.
2. Il comma 1 si applica altresì quando il bene sia stato venduto».
3. Il comma 2 dell'articolo 47 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

«Art. 45-bis - (Liberazione degli immobili e delle aziende). - 1. L'Agenzia, ricevuta la comunicazione del provvedimento definitivo di confisca, qualora l'immobile risulti ancora occupato, con provvedimento revocabile in ogni momento, può differire l'esecuzione dello sgombero o dell'allontanamento nel caso previsto dall'articolo 40, comma 3-ter, ovvero qualora lo ritenga opportuno in vista dei provvedimenti di destinazione da adottare».

2. *Identico.*

3. *Identico.*

«2. L'Agenzia provvede all'adozione del provvedimento di destinazione entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 45, comma 2, prorogabili di ulteriori novanta giorni in caso di operazioni particolarmente complesse. Nel caso di applicazione delle disposizioni di cui al titolo IV, il provvedimento di destinazione è adottato entro trenta giorni dalla comunicazione del progetto di pagamento effettuata ai sensi dell'articolo 61, comma 4. Anche prima dell'adozione del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell'articolo 823 del codice civile».

4. All'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), sono aggiunti, in fine, i *a) identica;*

seguenti periodi: «La vendita delle partecipazioni societarie maggioritarie o totalitarie è consentita esclusivamente se la società è priva di beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile o di beni immobili e, comunque, dopo aver assunto le determinazioni previste dai commi seguenti. In ogni caso la vendita delle partecipazioni societarie viene effettuata con modalità tali da garantire la tutela dei livelli occupazionali preesistenti»;

b) al comma 3:

b) identica;

1) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

1) identico;

«b) mantenuti nel patrimonio dello Stato e, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, utilizzati dall'Agenzia per finalità economiche»;

2) alla lettera c):

2) identico;

2.1) al primo periodo, dopo la parola: «sociali» sono inserite le seguenti: «ovvero economiche, con vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali»;

2.1) identico;

2.2) al secondo periodo, dopo le parole:

2.2) identico;

«periodicamente aggiornato» sono aggiunte le seguenti: «con cadenza mensile»;

2.3) al terzo periodo, le parole: «con adeguate forme e in modo permanente» sono sostituite dalle seguenti: «**periodicamente** nel sito *internet* istituzionale dell'ente»;

2.3) al terzo periodo, le parole: «con adeguate forme e in modo permanente» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito internet istituzionale dell'ente»;

2.4) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «La mancata pubblicazione comporta responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.»;

2.4) identico;

2.5) al quarto periodo, dopo le parole: «della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni» sono inserite le seguenti: «, ad altre tipologie di cooperative purché a mutualità prevalente, fermo restando il requisito della mancanza dello scopo di lucro»;

2.6) al sesto periodo, le parole: «I beni non assegnati possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro» sono sostituite dalle seguenti: «I beni non assegnati a seguito di procedure di evidenza pubblica possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro»;

2.7) al settimo periodo, le parole: «alla destinazione» sono sostituite dalle seguenti:

«all'assegnazione o all'utilizzazione»;

2.8) dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: «La destinazione, l'assegnazione e l'utilizzazione dei beni sono soggette a pubblicità nei siti *internet* dell'Agenzia e dell'ente utilizzatore o assegnatario, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.

33. L'Agenzia revoca la destinazione del bene qualora l'ente destinatario ovvero il soggetto assegnatario non trasmettano i dati nel termine richiesto»;

3) dopo la lettera *c*) è inserita la seguente:

«*c-bis*) assegnati, a titolo gratuito, direttamente dall'Agenzia agli enti o alle associazioni indicati alla lettera *c*), in deroga a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sulla base di apposita convenzione nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, ove risulti evidente la loro destinazione sociale secondo criteri stabiliti dal Consiglio direttivo dell'Agenzia»;

c) al comma 8, lettera *a*):

1) al primo periodo, le parole: «a titolo gratuito» sono sostituite dalle seguenti: «in comodato»;

2) al secondo periodo, dopo le parole: «Nella scelta dell'affittuario» sono inserite le seguenti: «o del comodatario»;

3) al terzo periodo, dopo le parole: «all'affitto» sono inserite le seguenti: «e al comodato»;

d) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

2.5) al quarto periodo, dopo le parole: «della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni» sono inserite le seguenti: «, ad altre tipologie di cooperative purché a mutualità prevalente, fermo restando il requisito della mancanza dello scopo di lucro» **e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché agli Enti parco nazionali e regionali»;**

2.6) *identico*;

2.7) *identico*;

2.8) *identico*;

3) *identico*;

c) *identica*;

d) dopo il comma **8-bis** è inserito il seguente:

«8-bis. Le aziende sono mantenute al patrimonio dello Stato e destinate, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con provvedimento dell'Agenzia che ne disciplina le modalità operative, al trasferimento per finalità istituzionali agli enti o alle associazioni individuati, quali assegnatari in concessione, dal comma 3, lettera c), con le modalità ivi previste, qualora si ravvisi un prevalente interesse pubblico, anche con riferimento all'opportunità della prosecuzione dell'attività da parte dei soggetti indicati»;

e) al comma 12, le parole: «ad associazioni di volontariato che operano nel sociale» sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti previsti dal comma 3, lettera c)»;

f) dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:
«15-bis. L'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo e sentito il Comitato consultivo di indirizzo, può altresì disporre il trasferimento dei medesimi beni al patrimonio degli enti territoriali che ne facciano richiesta, qualora si tratti di beni che gli enti territoriali medesimi già utilizzano a qualsiasi titolo per finalità istituzionali. La delibera del Consiglio direttivo è adottata fatti salvi i diritti dei creditori dell'azienda confiscata».

«8-ter . Identico»;

e) *identica*;

f) dopo il comma 15 **sono aggiunti i seguenti:**
«15-bis. *Identico*.

15-ter. Per la destinazione dei beni immobili confiscati già facenti parte del patrimonio aziendale di società le cui partecipazioni sociali siano state confiscate in via totalitaria o siano comunque tali da assicurare il controllo della società, si applicano le disposizioni di cui al comma 3. L'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo, può dichiarare, tuttavia, la natura aziendale dei predetti immobili, ordinando al conservatore dei registri immobiliari la cancellazione di tutte le trascrizioni pregiudizievoli al fine di assicurare l'intestazione del bene in capo alla medesima società. In caso di vendita di beni aziendali, si applicano le disposizioni di cui al comma 5».

Soppresso

Art. 19.

(Concessione di beni immobili in locazione a personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Dopo l'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:

«Art. 48-bis. -- (Concessione di beni immobili in locazione a personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). -- 1. I beni immobili mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile ai sensi della lettera a) del comma 3 dell'articolo 48 possono essere concessi in locazione dall'amministrazione assegnataria dell'immobile, su proposta dell'amministrazione di appartenenza del dipendente, a personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per un periodo di quattro anni, prorogabile per non più di due volte.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono provvedere a proprie spese alla ristrutturazione degli immobili concessi in locazione, qualora l'amministrazione assegnataria non disponga delle risorse necessarie e approvi il progetto esecutivo dei lavori e il relativo piano dettagliato di spesa, definendo le modalità e i tempi per la compensazione delle spese di ristrutturazione autorizzate ed effettivamente sostenute mediante la loro detrazione dall'importo del canone di locazione. In ogni caso, il piano di compensazione delle spese di ristrutturazione non può prevedere una durata superiore a quella del periodo di locazione.

3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Art. 20.

(Regime fiscale e oneri economici).

1. Il comma 2 dell'articolo 51 del decreto legislativo *Identico*

6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

«2. Se il sequestro si protrae oltre il periodo d'imposta in cui ha avuto inizio, il reddito derivante dai beni sequestrati relativo alla residua frazione di tale periodo e a ciascun successivo periodo intermedio è determinato ai fini fiscali in via provvisoria dall'amministratore giudiziario, che è tenuto, nei termini ordinari, al versamento delle relative imposte, nonché agli adempimenti dichiarativi e, ove ricorrano, agli obblighi contabili e a quelli previsti a carico del sostituto d'imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

Capo IV

TUTELA DEI TERZI E RAPPORTI CON LE
PROCEDURE CONCURSUALI

Art. 21.

(Disposizioni generali per la tutela dei terzi)

Art. 19.

(Regime fiscale e oneri economici).

Identico

Capo IV

TUTELA DEI TERZI E RAPPORTI CON LE
PROCEDURE CONCURSUALI

Art. 20.

(Disposizioni generali per la tutela dei terzi)

1. All'articolo 52 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) che il proposto non disponga di altri beni sui quali esercitare la garanzia patrimoniale idonea al soddisfacimento del credito, salvo che per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati;

b) che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, sempre che il creditore dimostri la buona fede e l'inconsapevole affidamento;»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I crediti di cui al comma 1 devono essere accertati secondo le disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e 59 e concorrono al riparto sul valore dei beni o dei compensi aziendali ai quali si riferiscono in base alle risultanze della contabilità separata di cui all'articolo 37, comma 5»;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Il decreto con cui sia stata rigettata definitivamente la domanda di ammissione del credito, presentata ai sensi dell'articolo 58, comma 2, in ragione del mancato riconoscimento della buona fede nella concessione del credito, proposta da soggetto sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia, è comunicato a quest'ultima ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni»;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La confisca definitiva di un bene determina lo scioglimento dei contratti aventi ad oggetto un diritto personale di godimento o un diritto reale di garanzia, nonché l'estinzione dei diritti reali di godimento sui beni stessi».

2. L'articolo 53 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

«Art. 53. -- (*Limite della garanzia patrimoniale*). --

1. I crediti per titolo anteriore al sequestro, verificati ai sensi delle disposizioni di cui al capo II, sono soddisfatti dallo Stato nel limite del 60 per cento del valore dei beni sequestrati o confiscati, risultante dal valore di stima o dalla minor somma eventualmente ricavata dalla vendita degli stessi, al netto delle spese del procedimento di confisca nonché di amministrazione dei beni sequestrati e di quelle sostenute nel procedimento di cui agli articoli da 57 a 61».

3. Dopo l'articolo 54 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:

«Art. 54-bis. -- (*Pagamento di debiti anteriori al sequestro*). -- 1. L'amministratore giudiziario può chiedere al giudice delegato di essere autorizzato al pagamento, anche parziale o rateale, dei crediti per prestazioni di beni o servizi, sorti anteriormente al provvedimento di sequestro, nei casi in cui tali prestazioni siano collegate a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione dell'attività.

2. Nel programma di prosecuzione o ripresa dell'attività di cui all'articolo 41, il tribunale può autorizzare l'amministratore giudiziario a rinegoziare le esposizioni debitorie dell'impresa e a provvedere ai conseguenti pagamenti».

4. I commi 2 e 3 dell'articolo 55 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono sostituiti dai seguenti:

«2. Le procedure esecutive già pendenti sono sospese sino alla conclusione del procedimento di prevenzione. Le procedure esecutive si estinguono in relazione ai beni per i quali interviene un provvedimento definitivo di confisca. In caso di dissequestro, la procedura esecutiva deve essere iniziata o riassunta entro il termine di un anno dall'irrevocabilità del provvedimento che ha disposto la restituzione del bene.

3. Se il sequestro riguarda beni oggetto di domande giudiziali precedentemente trascritte, aventi ad oggetto il diritto di proprietà ovvero diritti reali o personali di godimento o di garanzia sul bene, il terzo, che sia parte del giudizio, è chiamato ad intervenire nel procedimento di prevenzione ai sensi degli articoli 23 e 57; il giudizio civile è sospeso sino alla conclusione del procedimento di prevenzione».

5. All'articolo 56 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Se al momento dell'esecuzione del sequestro un contratto relativo all'azienda sequestrata o stipulato dal proposto in relazione al bene in stato di sequestro deve essere in tutto o in parte ancora eseguito, l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del proposto, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di risolvere il contratto, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto. La dichiarazione dell'amministratore giudiziario deve essere resa nei termini e nelle forme di cui all'articolo 41, commi 1-*bis* e 1-*ter*, e, in ogni caso, entro sei mesi dall'immissione nel possesso»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La risoluzione del contratto in forza di provvedimento del giudice delegato fa salvo il diritto al risarcimento del danno nei soli confronti del proposto e il contraente ha diritto di far valere nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento secondo le disposizioni previste al capo II del presente titolo».

Art. 22.

(Accertamento dei diritti dei terzi)

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 57 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono sostituiti dai seguenti:

«1. L'amministratore giudiziario allega alle relazioni da presentare al giudice delegato l'elenco nominativo di tutti i creditori anteriori al sequestro, ivi compresi quelli di cui all'articolo 54-*bis*, l'indicazione dei crediti e delle rispettive scadenze e l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali di godimento o garanzia o diritti personali sui beni, con l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto.

2. Il giudice delegato, dopo il deposito del decreto di confisca di primo grado, assegna ai creditori un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il deposito delle istanze di accertamento dei rispettivi diritti e fissa la data dell'udienza di verifica dei crediti entro i sessanta giorni successivi. Il decreto è immediatamente notificato agli interessati, a cura dell'amministratore giudiziario».

2. Il comma 5 dell'articolo 58 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dai seguenti:

Art. 21.

(Accertamento dei diritti dei terzi)

Identico

«5. La domanda è depositata, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'articolo 57, comma 2. Successivamente, e comunque non oltre il termine di un anno dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, le domande relative ad ulteriori crediti sono ammesse solo ove il creditore provi, a pena di inammissibilità della richiesta, di non aver potuto presentare la domanda tempestivamente per causa a lui non imputabile. Al procedimento si applica l'articolo 59.

5-bis. L'amministratore giudiziario esamina le domande e redige un progetto di stato passivo rassegnando le proprie motivate conclusioni sull'ammissione o sull'esclusione di ciascuna domanda.

5-ter. L'amministratore giudiziario deposita il progetto di stato passivo almeno venti giorni prima dell'udienza fissata per la verifica dei crediti. I creditori e i titolari dei diritti sui beni oggetto di confisca possono presentare osservazioni scritte e depositare documentazioni aggiuntive, a pena di decadenza, fino a cinque giorni prima dell'udienza».

3. All'articolo 59 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. All'udienza fissata per la verifica dei crediti il giudice delegato, con l'assistenza dell'amministratore giudiziario e con la partecipazione facoltativa del pubblico ministero, assunte anche d'ufficio le opportune informazioni, verifica le domande, indicando distintamente i crediti che ritiene di ammettere, con indicazione delle eventuali cause di prelazione, e quelli che ritiene di non ammettere, in tutto o in parte, esponendo succintamente i motivi dell'esclusione»;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, i creditori esclusi possono proporre opposizione mediante ricorso al tribunale che ha applicato la misura di prevenzione. Ciascun creditore può impugnare nello stesso termine e con le stesse modalità i crediti ammessi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 54-bis»;

c) i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

«8. All'udienza ciascuna parte può svolgere, con l'assistenza del difensore, le proprie deduzioni e produrre documenti nuovi solo se prova di non esserne venuta in possesso tempestivamente per causa alla parte stessa non imputabile.

9. All'esito il tribunale decide con decreto ricorribile per cassazione nel termine di trenta giorni dalla sua notificazione»;

d) il comma 10 è abrogato.

4. All'articolo 60 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Dopo l'irrevocabilità del provvedimento di confisca, l'Agenzia procede al pagamento dei creditori ammessi al passivo in ragione delle distinte masse nonché dell'ordine dei privilegi e delle cause legittime di prelazione sui beni trasferiti al patrimonio dello Stato. L'Agenzia, ove le somme apprese, rimosse o comunque ricevute non siano sufficienti a soddisfare i creditori utilmente collocati al passivo, procede alla liquidazione dei beni mobili, delle aziende o rami d'azienda e degli immobili. Ove ritenga che dalla redditività dei beni si possano conseguire risorse necessarie al pagamento dei crediti, l'Agenzia può ritardare la vendita degli stessi non oltre un anno dall'irrevocabilità del provvedimento di confisca.

2. Le vendite sono effettuate dall'Agenzia con procedure competitive sulla base del valore di stima risultante dalle relazioni di cui agli articoli 36 e 41, comma 1, o utilizzando stime effettuate da parte di esperti»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'Agenzia può sospendere la vendita non ancora conclusa ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al 10 per cento del prezzo offerto»;

c) il comma 5 è abrogato.

5. All'articolo 61 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Dopo l'irrevocabilità del provvedimento di confisca l'Agenzia redige il progetto di pagamento dei crediti. Il progetto contiene l'elenco dei crediti utilmente collocati al passivo, con le relative cause di prelazione, nonché l'indicazione degli importi da corrispondere a ciascun creditore»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'Agenzia, predisposto il progetto di pagamento, ne ordina il deposito disponendo che dello stesso sia data comunicazione a tutti i creditori»;

c) i commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«6. L'Agenzia, decorso il termine di cui al comma 5, tenuto conto delle osservazioni ove pervenute, determina il piano di pagamento.

7. Entro dieci giorni dalla comunicazione del piano di pagamento, i creditori possono proporre opposizione dinanzi alla sezione civile della corte di appello del distretto della sezione specializzata o del giudice penale competente ad adottare il provvedimento di confisca. Si procede in camera di consiglio e si applicano gli articoli 702-*bis* e seguenti del codice di procedura civile. Le somme contestate sono accantonate. Ove non sia possibile procedere all'accantonamento, i pagamenti sono sospesi fino alla decisione sull'opposizione»;

d) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Divenuto definitivo il piano di pagamento, l'Agenzia procede ai pagamenti dovuti entro i limiti di cui all'articolo 53».

Art. 23.

(Rapporto con le procedure concorsuali)

1. All'articolo 63 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Quando viene dichiarato il fallimento, i beni assoggettati a sequestro o confisca sono esclusi dalla massa attiva fallimentare. La verifica dei crediti e dei diritti inerenti ai rapporti relativi ai suddetti beni viene svolta dal giudice delegato del tribunale di prevenzione nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 52 e seguenti»;
b) i commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:
«6. Se nella massa attiva del fallimento sono ricompresi esclusivamente beni già sottoposti a sequestro, il tribunale, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, dichiara chiuso il fallimento con decreto ai sensi dell'articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.

7. In caso di revoca del sequestro o della confisca, il curatore procede all'apprensione dei beni ai sensi del capo IV del titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Il giudice delegato al fallimento procede alla verifica dei crediti e dei diritti in relazione ai beni per i quali è intervenuta la revoca del sequestro o della confisca. Se la revoca interviene dopo la chiusura del fallimento, il tribunale provvede ai sensi dell'articolo 121 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, anche su iniziativa del pubblico ministero, ancorché sia trascorso il termine di cinque anni dalla chiusura del fallimento. Il curatore subentra nei rapporti processuali in luogo dell'amministratore giudiziario»;

c) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

Art. 22.

(Rapporto con le procedure concorsuali)

Identico

«8-*bis*. L'amministratore giudiziario, ove siano stati sequestrati complessi aziendali e produttivi o partecipazioni societarie di maggioranza, prima che intervenga la confisca definitiva, può, previa autorizzazione del tribunale ai sensi dell'articolo 41, presentare al tribunale fallimentare competente ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, in quanto compatibile, domanda per l'ammissione al concordato preventivo, di cui agli articoli 160 e seguenti del citato regio decreto n. 267 del 1942, nonché accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-*bis* del regio decreto n. 267 del 1942, o predisporre un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera *d*), del regio decreto n. 267 del 1942. Ove finalizzato a garantire la salvaguardia dell'unità produttiva e il mantenimento dei livelli occupazionali, il piano di ristrutturazione può prevedere l'alienazione dei beni sequestrati anche fuori dei casi di cui all'articolo 48».

2. All'articolo 64 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Salvo quanto previsto dal comma 7, i crediti e i diritti inerenti ai rapporti relativi ai beni sottoposti a sequestro, ancorché già verificati dal giudice del fallimento, sono ulteriormente verificati dal giudice delegato del tribunale di prevenzione ai sensi degli articoli 52 e seguenti»;

b) il comma 3 è abrogato;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Se sono pendenti, con riferimento ai crediti e ai diritti inerenti ai rapporti relativi per cui interviene il sequestro, i giudizi di impugnazione di cui all'articolo 98 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, il tribunale fallimentare sospende il giudizio sino all'esito del procedimento di prevenzione. Le parti interessate, in caso di revoca del sequestro, dovranno riassumere il giudizio»;

d) il comma 5 è abrogato;

e) i commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«6. I crediti di cui al comma 2, verificati ai sensi degli articoli 53 e seguenti dal giudice delegato del tribunale di prevenzione, sono soddisfatti sui beni oggetto di confisca secondo il piano di pagamento di cui all'articolo 61.

7. Se il sequestro o la confisca di prevenzione hanno per oggetto l'intera massa attiva fallimentare ovvero, nel caso di società di persone, l'intero patrimonio personale dei soci illimitatamente responsabili, il tribunale, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, dichiara la chiusura del fallimento con decreto ai sensi dell'articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni».

Art. 23.

(Modifica all'articolo 71 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

1. All'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «270-quater.1, 270-quinquies,» sono inserite le seguenti: «314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,» e dopo le parole: «416, 416-bis,» è inserita la seguente: «418,».

Art. 24.

(Modifica all'articolo 76 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159)

1. All'articolo 76 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Chi omette di adempiere ai doveri informativi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 34- bis nei confronti dell'amministratore giudiziario è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Alla condanna consegue la confisca dei beni acquistati e dei pagamenti ricevuti per i quali è stata omessa la comunicazione».

Art. 25.

(Modifiche all'articolo 83 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

1. All'articolo 83 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «i concessionari di opere pubbliche» sono sostituite dalle seguenti: «i concessionari di lavori o di servizi pubblici»;

b) al comma 3, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) per i provvedimenti, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro».

Art. 24.

(Modifica all'articolo 84 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

Art. 26.

(Modifica all'articolo 84 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

1. Alla lettera *a*) del comma 4 dell'articolo 84 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «353, 353-*bis*,» è inserita la seguente: «603-*bis*,».

Capo V
AGENZIA NAZIONALE PER
L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Art. 25.

(Disposizioni sull'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)

1. L'articolo 110 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

«Art. 110. -- *(L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)*. -- 1. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile, ha la sede principale in Roma, la sede secondaria in Reggio Calabria ed è posta sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri. L'Agenzia dispone, compatibilmente con le sue esigenze di funzionalità, che la propria sede sia stabilita all'interno di un immobile confiscato ai sensi del presente decreto.

2. All'Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti:

Identico

Capo V
AGENZIA NAZIONALE PER
L'AMMINISTRAZIONE E LA
DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E
CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ
ORGANIZZATA

Art. 27.

(Disposizioni sull'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)

1. *Identico*:

«Art. 110. -- *(L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)*. -- 1. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile, ha la sede principale in Roma, **le sedi secondarie** in Reggio Calabria, **Palermo, Catania, Napoli, Bologna e Milano** ed è posta sotto la vigilanza **del Ministro dell'interno**. L'Agenzia dispone, compatibilmente con le sue esigenze di funzionalità, che **le proprie sedi siano stabilite** all'interno di un immobile confiscato ai sensi del presente decreto.

2. *Identico*:

a) acquisizione, attraverso il proprio sistema informativo, dei flussi informativi necessari per l'esercizio dei propri compiti istituzionali: dati, documenti e informazioni oggetto di flusso di scambio, in modalità bidirezionale, con il sistema informativo del Ministero della giustizia, dell'autorità giudiziaria, con le banche dati e i sistemi informativi delle prefetture-uffici territoriali del Governo, degli enti territoriali, delle società Equitalia ed Equitalia Giustizia, delle agenzie fiscali e con gli amministratori giudiziari, con le modalità previste dagli articoli 1, 2 e 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 233; acquisizione, in particolare, dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata nel corso dei procedimenti penali e di prevenzione; acquisizione delle informazioni relative allo stato dei procedimenti di sequestro e confisca; verifica dello stato dei beni nei medesimi procedimenti, accertamento della consistenza, della destinazione e dell'utilizzo dei beni; programmazione dell'assegnazione e della destinazione dei beni confiscati; analisi dei dati acquisiti, nonché delle criticità relative alla fase di assegnazione e destinazione; a tale fine, l'Agenzia si avvale delle risorse di cui all'articolo 41-*bis*, comma 2;

a) acquisizione, attraverso il proprio sistema informativo, dei flussi informativi necessari per l'esercizio dei propri compiti istituzionali: dati, documenti e informazioni oggetto di flusso di scambio, in modalità bidirezionale, con il sistema informativo del Ministero della giustizia, dell'autorità giudiziaria, con le banche dati e i sistemi informativi delle prefetture-uffici territoriali del Governo, degli enti territoriali, delle società Equitalia ed Equitalia Giustizia, delle agenzie fiscali e con gli amministratori giudiziari, con le modalità previste dagli articoli 1, 2 e 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 233; acquisizione, in particolare, dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata nel corso dei procedimenti penali e di prevenzione; acquisizione delle informazioni relative allo stato dei procedimenti di sequestro e confisca; verifica dello stato dei beni nei medesimi procedimenti, accertamento della consistenza, della destinazione e dell'utilizzo dei beni; programmazione dell'assegnazione e della destinazione dei beni confiscati; analisi dei dati acquisiti, nonché delle criticità relative alla fase di assegnazione e destinazione; **per l'attuazione della presente lettera è autorizzata la spesa di 850.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;**

b) ausilio dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III; ausilio finalizzato a rendere possibile, sin dalla fase del sequestro, l'assegnazione provvisoria dei beni immobili e delle aziende per fini istituzionali o sociali agli enti, alle associazioni e alle cooperative di cui all'articolo 48, comma 3, ferma restando la valutazione del giudice delegato sulla modalità dell'assegnazione;

b) *identica*;

c) ausilio dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti penali per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale e 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni; ausilio svolto al fine di rendere possibile, sin dalla fase del sequestro, l'assegnazione provvisoria dei beni immobili e delle aziende per fini istituzionali o sociali agli enti, alle associazioni e alle cooperative di cui all'articolo 48, comma 3, del presente decreto, ferma restando la valutazione del giudice delegato sulla modalità dell'assegnazione;

c) *identica*;

d) amministrazione e destinazione, ai sensi dell'articolo 38, dei beni confiscati, dal provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello, in esito del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III;

d) *identica*;

e) amministrazione, dal provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello nonché di sequestro o confisca emesso dal giudice dell'esecuzione, e destinazione dei beni confiscati, per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale e 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, nonché dei beni definitivamente confiscati dal giudice dell'esecuzione;

e) *identica*;

f) adozione di iniziative e di provvedimenti necessari per la tempestiva assegnazione e destinazione dei beni confiscati, anche attraverso la nomina, ove necessario, di commissari *ad acta*.

f) *identica*.

3. L'Agenzia è sottoposta al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni».

3. *Identico*».

2. L'articolo 111 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

2. *Identico*:

«Art. 111. - (*Organi dell'Agenzia*). -- 1. Sono organi dell'Agenzia e restano in carica per quattro anni rinnovabili per una sola volta:

- a) il Direttore;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Collegio dei revisori;
- d) il Comitato consultivo di indirizzo.

2. Il Direttore è scelto tra figure professionali che abbiano maturato esperienza professionale specifica, almeno quinquennale, nella gestione dei beni e delle aziende: prefetti **provenienti dalla carriera prefettizia**, dirigenti dell'Agenzia del demanio, magistrati che abbiano conseguito almeno la quinta valutazione di professionalità o delle magistrature superiori. Il soggetto scelto è collocato fuori ruolo o in aspettativa secondo l'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Il Direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

3. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Direttore dell'Agenzia ed è composto:

- a) da un magistrato designato dal Ministro della giustizia;
- b) da un magistrato designato dal Procuratore nazionale antimafia;

c) da due qualificati esperti in materia di gestioni aziendali e patrimoniali designati, di concerto, dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle finanze;

d) da un qualificato esperto in materia di progetti di finanziamenti europei e nazionali designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per la politica di coesione.

4. I componenti del Consiglio direttivo, designati ai sensi del comma 3, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

5. Il Collegio dei revisori, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri fra gli iscritti nel Registro dei revisori legali. Un componente effettivo e un componente supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Il Comitato consultivo di indirizzo è presieduto dal Direttore dell'Agenzia ed è composto:

2. Il Direttore è scelto tra figure professionali che abbiano maturato esperienza professionale specifica, almeno quinquennale, nella gestione dei beni e delle aziende: prefetti, dirigenti dell'Agenzia del demanio, magistrati che abbiano conseguito almeno la quinta valutazione di professionalità o delle magistrature superiori. Il soggetto scelto è collocato fuori ruolo o in aspettativa secondo l'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Il Direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del **Ministro dell'interno**, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

3. *Identico*:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) **da un rappresentante del Ministero dell'interno designato dal Ministro dell'interno**;

d) *identica*;

e) *identica*.

4. I componenti del Consiglio direttivo, designati ai sensi del comma 3, sono nominati con decreto del **Ministro dell'interno**.

5. Il Collegio dei revisori, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, è nominato con decreto del **Ministro dell'interno** fra gli iscritti nel Registro dei revisori legali. Un componente effettivo e un componente supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze.

6. *Identico*:

- a) da un qualificato esperto in materia di politica di coesione territoriale, designato dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica; a) da un qualificato esperto in materia di politica di coesione territoriale, designato dal Dipartimento **per le politiche di coesione**;
- b) da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, designato dal medesimo Ministro; b) *identica*;
- c) da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, designato dal medesimo Ministro; c) *identica*;
- d) da un responsabile dei fondi del Programma operativo nazionale "sicurezza", designato dal Ministro dell'interno; d) *identica*;
- e) da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, designato dal medesimo Ministro; e) *identica*;
- f) da un rappresentante delle regioni, designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome; f) *identica*;
- g) da un rappresentante dei comuni, designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI); g) *identica*;
- h) da un rappresentante delle associazioni che possono essere destinatarie o assegnatarie dei beni sequestrati o confiscati, di cui all'articolo 48, comma 3, lettera c), designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali sulla base di criteri di trasparenza, rappresentatività e rotazione semestrale, specificati nel decreto di nomina; h) *identica*;
- i) da un rappresentante delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, da un rappresentante delle cooperative e da un rappresentante delle associazioni dei datori di lavoro, designati dalle rispettive associazioni. i) *identica*.
7. Alle riunioni possono essere chiamati a partecipare i rappresentanti degli enti territoriali ove i beni o le aziende sequestrati e confiscati si trovano. I componenti del Comitato consultivo di indirizzo, designati ai sensi del comma 6, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Ai componenti non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato. 7. Alle riunioni possono essere chiamati a partecipare i rappresentanti degli enti territoriali ove i beni o le aziende sequestrati e confiscati si trovano. I componenti del Comitato consultivo di indirizzo, designati ai sensi del comma 6, sono nominati con decreto del **Ministro dell'interno**. Ai componenti non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.
8. I compensi degli organi sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia. Per la partecipazione alle sedute degli organi non spettano gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti». 8. I compensi degli organi sono stabiliti con decreto del **Ministro dell'interno**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia. Per la partecipazione alle sedute degli organi non spettano gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti».
3. L'articolo 112 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente: 3. *Identico*:

«Art. 112. - (*Attribuzioni degli organi dell'Agenzia*). -- 1. Il Direttore dell'Agenzia ne assume la rappresentanza legale, può nominare uno o più delegati anche con poteri di rappresentanza, convoca con frequenza periodica il Consiglio direttivo e il Comitato consultivo di indirizzo e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute. Provvede altresì all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida di cui al comma 4, lettera d), presenta al Consiglio direttivo il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Il Direttore riferisce periodicamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e presenta una relazione semestrale sull'attività svolta dall'Agenzia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 49, comma 1, ultimo periodo.

2. L'Agenzia coadiuva l'autorità giudiziaria nella gestione fino al provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello e adotta i provvedimenti di destinazione dei beni confiscati per le prioritarie finalità istituzionali e sociali, secondo le modalità indicate dal libro I, titolo III, capo III. Nelle ipotesi previste dalle norme in materia di tutela ambientale e di sicurezza, ovvero quando il bene sia improduttivo, oggettivamente inutilizzabile, non destinabile o non alienabile, l'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti di distruzione o di demolizione.

3. L'Agenzia, per le attività di sua competenza, si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle prefetture -- uffici territoriali del Governo territorialmente competenti. I prefetti costituiscono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un nucleo di supporto composto da funzionari di comprovata esperienza nel settore dei beni confiscati, anche provenienti da altra pubblica amministrazione, e integrato, ove necessario, da rappresentanti di categorie professionali, enti o associazioni per questioni di rispettivo interesse. In relazione ai compiti dell'Agenzia di ausilio all'autorità giudiziaria nella gestione dei beni in stato di sequestro, il prefetto può essere delegato ad accedere agli atti dell'amministratore giudiziario.

«Art. 112. - (*Attribuzioni degli organi dell'Agenzia*). -- 1. Il Direttore dell'Agenzia ne assume la rappresentanza legale, può nominare uno o più delegati anche con poteri di rappresentanza, convoca con frequenza periodica il Consiglio direttivo e il Comitato consultivo di indirizzo e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute. Provvede altresì all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida di cui al comma 4, lettera d), presenta al Consiglio direttivo il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Il Direttore riferisce periodicamente **ai Ministri dell'interno e della giustizia** e presenta una relazione semestrale sull'attività svolta dall'Agenzia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 49, comma 1, ultimo periodo.

2. *Identico.*

3. L'Agenzia, per le attività **connesse all'amministrazione e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati anche in via non definitiva, nonché per il monitoraggio sul corretto utilizzo dei beni assegnati**, si avvale delle prefetture - uffici territoriali del Governo territorialmente competenti **presso le quali è istituito**, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un **apposito** nucleo di supporto. **Con decreto del Ministro dell'interno sono definiti la composizione di ciascun nucleo di supporto ed il relativo contingente di personale, secondo criteri di flessibilità e modularità che tengano conto anche della presenza significativa, nel territorio di riferimento, di beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. I prefetti, con il provvedimento di costituzione del nucleo di supporto, individuano, sulla base di linee guida adottate dal Consiglio direttivo dell'Agenzia, le altre amministrazioni, gli enti e le associazioni che partecipano alle attività del nucleo con propri rappresentanti.**

4. L'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo, **previo parere motivato del Comitato consultivo di indirizzo**:

a) utilizza i flussi acquisiti attraverso il proprio sistema informativo per facilitare le collaborazioni tra amministratori giudiziari e tra coadiutori e favorire, su tutto il territorio nazionale in modo particolare per le aziende, l'instaurazione e la prosecuzione di rapporti commerciali tra le imprese sequestrate o confiscate;

b) predispone meccanismi di intervento per effettuare, ove l'amministratore giudiziario lo richieda, l'analisi aziendale e verificare la possibilità di prosecuzione o ripresa dell'attività imprenditoriale ovvero avviare procedure di liquidazione o di ristrutturazione del debito;

c) stipula protocolli di intesa con le strutture interessate e con le associazioni di categoria per l'individuazione di professionalità necessarie per la prosecuzione o la ripresa dell'attività d'impresa anche avvalendosi dei nuclei territoriali di supporto istituiti presso le prefetture -- uffici territoriali del Governo;

d) emana le linee guida interne che intende seguire sia per fornire ausilio all'autorità giudiziaria, sia per stabilire la destinazione dei beni confiscati; indica, in relazione ai beni aziendali, gli interventi necessari per salvaguardare il mantenimento del valore patrimoniale e i livelli occupazionali; in relazione ai beni immobili, gli interventi utili per incrementarne la redditività e per agevolare la loro eventuale devoluzione allo Stato liberi da pesi e oneri, anche prevedendo un'assegnazione provvisoria ai sensi dell'articolo 110, comma 2, lettera b);

e) predispone protocolli operativi su base nazionale per concordare con l'Associazione bancaria italiana (ABI) e con la Banca d'Italia modalità di rinegoziazione dei rapporti bancari già in essere con le aziende sequestrate o confiscate;

f) richiede all'autorità di vigilanza di cui all'articolo 110, comma 1, l'autorizzazione a utilizzare gli immobili di cui all'articolo 48, comma 3, lettera b);

g) richiede la modifica della destinazione d'uso del bene confiscato, in funzione della valorizzazione dello stesso o del suo utilizzo per finalità istituzionali o sociali, anche in deroga agli strumenti urbanistici;

4. L'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*;

d) **previo parere motivato del Comitato consultivo di indirizzo**, emana le linee guida interne che intende seguire sia per fornire ausilio all'autorità giudiziaria, sia per stabilire la destinazione dei beni confiscati; indica, in relazione ai beni aziendali, gli interventi necessari per salvaguardare il mantenimento del valore patrimoniale e i livelli occupazionali; in relazione ai beni immobili, gli interventi utili per incrementarne la redditività e per agevolare la loro eventuale devoluzione allo Stato liberi da pesi e oneri, anche prevedendo un'assegnazione provvisoria ai sensi dell'articolo 110, comma 2, lettera b);

e) **previo parere motivato del Comitato consultivo di indirizzo**, predispone protocolli operativi su base nazionale per concordare con l'Associazione bancaria italiana (ABI) e con la Banca d'Italia modalità di rinegoziazione dei rapporti bancari già in essere con le aziende sequestrate o confiscate;

f) *identica*;

g) *identica*;

h) approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

i) verifica l'utilizzo dei beni da parte dei privati e degli enti pubblici, conformemente ai provvedimenti di assegnazione e di destinazione;

l) revoca il provvedimento di assegnazione e destinazione nel caso di mancato o difforme utilizzo del bene rispetto alle finalità indicate nonché negli altri casi stabiliti dalla legge;

m) sottoscrive convenzioni e protocolli con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali, ordini professionali, enti e associazioni per le finalità del presente decreto;

n) adotta un regolamento di organizzazione interna.
5. Il Comitato consultivo di indirizzo:

a) esprime parere sugli atti di cui al comma 4;

b) può presentare proposte e fornire elementi per fare interagire gli amministratori giudiziari delle aziende, ovvero per accertare, su richiesta dell'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, la disponibilità degli enti territoriali, delle associazioni e delle cooperative di cui all'articolo 48, comma 3, lettera *c)*, a prendere in carico i beni immobili, che non facciano parte di compendio aziendale, sin dalla fase del sequestro;

c) esprime pareri su specifiche questioni riguardanti la destinazione e l'utilizzazione dei beni sequestrati o confiscati nonché su ogni altra questione che venga sottoposta ad esso dal Consiglio direttivo, dal Direttore dell'Agenzia o dall'autorità giudiziaria.

6. Il Collegio dei revisori svolge i compiti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123».

4. L'articolo 113 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

***h)* previo parere motivato del Comitato consultivo di indirizzo**, approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

***i)* verifica l'utilizzo dei beni da parte dei privati e degli enti pubblici, conformemente ai provvedimenti di assegnazione e di destinazione; verifica in modo continuo e sistematico, avvalendosi delle prefetture- uffici territoriali del Governo e, ove necessario, delle Forze di polizia, la conformità dell'utilizzo dei beni, da parte dei privati e degli enti pubblici, ai provvedimenti di assegnazione e di destinazione. Il prefetto riferisce semestralmente all'Agenzia sugli esiti degli accertamenti effettuati;**

***l)* identica;**

***m)* previo parere motivato del Comitato consultivo di indirizzo**, sottoscrive convenzioni e protocolli con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali, ordini professionali, enti e associazioni per le finalità del presente decreto;

***n)* identica.**

5. Identico:

***a)* esprime parere sugli atti di cui al comma 4, lettere *d)*, *e)*, *h)* ed *m)* ;**

***b)* identica;**

***c)* identica.**

6. Identico».

4. Identico.

«Art. 113. -- (*Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia*). -- 1. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono disciplinati, entro il limite di spesa di cui all'articolo 118:

a) l'organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia, selezionando personale con specifica competenza in materia di gestione delle aziende, di accesso al credito bancario e ai finanziamenti europei;

b) la contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale relativa alla gestione dell'Agenzia, assicurandone la separazione finanziaria e contabile dalle attività di amministrazione e custodia dei beni sequestrati e confiscati;

c) i flussi informativi necessari per l'esercizio dei compiti attribuiti all'Agenzia nonché le modalità delle comunicazioni, da effettuarsi per via telematica, tra l'Agenzia e l'autorità giudiziaria.

2. Ai fini dell'amministrazione e della custodia dei beni confiscati di cui all'articolo 110, comma 2, lettere d) ed e), i rapporti tra l'Agenzia e l'Agenzia del demanio sono disciplinati mediante apposita convenzione, anche onerosa, avente ad oggetto, in particolare, la stima e la manutenzione dei beni custoditi nonché l'avvalimento del personale dell'Agenzia del demanio.

3. Successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento, ovvero, quando più di uno, dell'ultimo dei regolamenti di cui al comma 1, l'Agenzia, per l'assolvimento dei suoi compiti, può avvalersi di altre amministrazioni ovvero enti pubblici, comprese le Agenzie fiscali, sulla base di apposite convenzioni, anche onerose.

4. Per le esigenze connesse alla vendita e alla liquidazione delle aziende e degli altri beni definitivamente confiscati, l'Agenzia può conferire, nei limiti delle disponibilità finanziarie di bilancio, apposito incarico, anche a titolo oneroso, a società a totale o prevalente capitale pubblico. I rapporti tra l'Agenzia e la società incaricata sono disciplinati da un'apposita convenzione che definisce le modalità di svolgimento dell'attività affidata e ogni aspetto relativo alla rendicontazione e al controllo.

5. L'Agenzia è inserita nella Tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni».

5. L'articolo 113- *bis* del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dai seguenti:
«Art. 113 -*bis*. - (*Disposizioni in materia di organico dell'Agenzia*). - 1. La dotazione organica dell'Agenzia è determinata in duecento unità complessive, ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non, secondo contingenti da definire con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 113, comma 1.
2. Alla copertura dell'incremento della dotazione organica di centosettanta unità, di cui al comma 1, si provvede mediante le procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Il passaggio del personale all'Agenzia a seguito della procedura di mobilità determina la soppressione del posto in organico nell'Amministrazione di provenienza e il contestuale trasferimento delle relative risorse finanziarie al bilancio dell'Agenzia e avviene senza maggiori oneri a carico del bilancio medesimo.
3. I nominativi del personale di cui ai commi precedenti sono inseriti nel sito dell'Agenzia in base ai criteri di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
4. Il Direttore dell'Agenzia, previa delibera del Consiglio direttivo, può stipulare, nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti e nel rispetto dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, contratti a tempo determinato per il conferimento di incarichi di particolare specializzazione in materia di gestioni aziendali e patrimoniali.

Art. 113- ter. - (Incarichi speciali). - 1. In aggiunta al personale di cui all'articolo 113-bis, presso l'Agenzia e alle dirette dipendenze funzionali del Direttore può operare, in presenza di professionalità specifiche ed adeguate, nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, un contingente, fino al limite massimo di dieci unità, di personale con qualifica dirigenziale o equiparata, appartenente alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché ad enti pubblici economici.

2. Il personale di cui al comma 1, fatta eccezione per quello della carriera prefettizia che può essere collocato fuori ruolo, viene posto in posizione di comando o di distacco anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

3. Il personale di cui al comma 1 conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo e accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte dell'Agenzia all'amministrazione di appartenenza dei soli oneri relativi al trattamento accessorio. Per il personale appartenente alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, si applica la disposizione di cui all'articolo 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

6. Restano fermi i diritti acquisiti dal personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nei ruoli dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 191, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Capo VI

Capo VI

MODIFICHE AL CODICE PENALE, AL
CODICE DI PROCEDURA PENALE E ALLA
LEGISLAZIONE COMPLEMENTARE.
DELEGHE AL GOVERNO PER LA DISCIPLINA
DEL REGIME DI INCOMPATIBILITÀ
RELATIVO AGLI UFFICI DI
AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO E DI
CURATORE FALLIMENTARE E PER LA
TUTELA DEL LAVORO NELLE AZIENDE
SEQUESTRATE E CONFISCATE

Art. 26.

*(Modifiche al codice penale, alle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale e agli articoli 25-
quinquies e 25-duodecies del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231)*

**1. Dopo l'articolo 603-ter del codice penale è
inserito il seguente:**
**«Art. 603-quater. -- (Confisca obbligatoria). -- In
caso di condanna o di applicazione della pena su
richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale per il delitto previsto
dall'articolo 603-bis, è sempre obbligatoria la
confisca delle cose che servirono o furono
destinate a commettere il reato e delle cose che
ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo
che appartengano a persona estranea al reato.
Ove essa non sia possibile, è disposta la confisca
di beni di cui il reo ha la disponibilità per un
valore corrispondente al prodotto, prezzo o
profitto del reato».**

2. All'articolo 104-bis delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «all'articolo 2-sexies,
comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575» sono
sostituite dalle seguenti: «all'articolo 35 del codice
di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, e successive modificazioni»;
b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Il giudice che dispone il sequestro nomina
un amministratore giudiziario ai fini della gestione.
Si applicano le norme di cui al libro I, titolo III, del
codice di cui al decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, e successive modificazioni.

MODIFICHE AL CODICE PENALE, AL
CODICE DI PROCEDURA PENALE E ALLA
LEGISLAZIONE COMPLEMENTARE.
DELEGHE AL GOVERNO PER LA
DISCIPLINA DEL REGIME DI
INCOMPATIBILITÀ RELATIVO AGLI
UFFICI DI AMMINISTRATORE
GIUDIZIARIO E DI CURATORE
FALLIMENTARE E PER LA TUTELA DEL
LAVORO NELLE AZIENDE SEQUESTRATE
E CONFISCATE

Art. 28.

*(Modifiche al codice penale, alle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale e all'articolo 25-
duodecies del decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231)*

Soppresso

**1. All'articolo 640- bis del codice penale, le
parole: «da uno a sei anni» sono sostituite
dalle seguenti: «da due a sette anni».**

2. *Identico.*

I-ter. I compiti del giudice delegato alla procedura sono svolti nel corso di tutto il procedimento dal giudice che ha emesso il decreto di sequestro ovvero, nel caso di provvedimento emesso da organo collegiale, dal giudice delegato nominato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 35, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni».

3. All'articolo 132-*bis*, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, dopo la lettera *f*) è aggiunta la seguente:

«*f-bis*) ai processi nei quali vi sono beni sequestrati in funzione della confisca di cui all'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni».

4. All'articolo 25-*quinqies*, comma 1, lettera a), Soppresso del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le parole: «e 602,» sono sostituite dalle seguenti: «, 602 e 603-*bis*,».

5. All'articolo 25-*duodecies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«*I-bis.* In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

I-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

I-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno».

Art. 27.

(Modifiche all'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356)

1. All'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

3. *Identico.*

4. *Identico.*

Art. 29.

(Modifiche all'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356)

1. *Identico:*

a) *identica;*

«1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, 316, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 322, 322-*bis*, 325, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 517-*ter* e 517-*quater*, nonché dagli articoli 452-*quater*, 452-*octies*, primo comma, 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo e secondo comma, 600-*quater*.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-*quinquies*, 603-*bis*, 629, 644, 644-*bis*, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter*.1 del codice penale, dall'articolo 295, secondo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, dall'articolo 12-*quinquies*, comma 1, del presente decreto, dall'articolo 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, o per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale»;

b) i commi 2 e 2-*bis* sono abrogati;

c) al comma 2-*ter* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: «Nel caso previsto dal comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi previsti dal comma 1»;

2) le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «allo stesso comma»;

b) *identica*;

c) *identica*;

3) dopo le parole: «altre utilità» sono inserite le seguenti: «di legittima provenienza»;
d) i commi 2-*quater*, 3 e 4 sono abrogati;
e) il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:
«4-*bis*. Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati nonché quelle in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro previste dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi **da** 1 a 2-*ter* del presente articolo, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale. In tali casi l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, fino al provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello nei procedimenti penali e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalità previste dal citato codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno»;

f) dopo il comma 4-*quater* sono aggiunti i seguenti:
«4-*quinquies*. Nel processo di cognizione devono essere citati i terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni in stato di sequestro, di cui l'imputato risulti avere la disponibilità a qualsiasi titolo.

4-*sexies*. Competente a emettere i provvedimenti previsti dai commi 1 e 1-*ter*, dopo l'irrevocabilità della sentenza, è il giudice di cui all'articolo 666, commi 1, 2 e 3, del codice di procedura penale. Il giudice, sulla richiesta di sequestro e contestuale confisca proposta dal pubblico ministero, provvede nelle forme previste dall'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale. L'opposizione è proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del decreto.

d) *identica*;

e) *identica*:

«4-*bis*. Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati nonché quelle in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro previste dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi 1 e 2-*ter* del presente articolo, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale. In tali casi l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, fino al provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello nei procedimenti penali e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalità previste dal citato codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno»;

f) *identica*:

«4-*quinquies*. *Identico*.

4-*sexies*. Competente a emettere i provvedimenti previsti dai commi 1 e **2-*ter***, dopo l'irrevocabilità della sentenza, è il giudice di cui all'articolo 666, commi 1, 2 e 3, del codice di procedura penale. Il giudice, sulla richiesta di sequestro e contestuale confisca proposta dal pubblico ministero, provvede nelle forme previste dall'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale. L'opposizione è proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del decreto.

4-septies. Le disposizioni di cui ai commi precedenti, ad eccezione del comma *2-ter*, si applicano quando, pronunciata sentenza di condanna in uno dei gradi di giudizio, il giudice di appello o la Corte di cassazione dichiarano estinto il reato per prescrizione o per amnistia, decidendo sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato.

4-octies. In caso di morte del soggetto nei cui confronti è stata disposta la confisca con sentenza di condanna passata in giudicato, il relativo procedimento inizia o prosegue, a norma dell'articolo 666 del codice di procedura penale, nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa.

4-novies. L'autorità giudiziaria competente ad amministrare i beni sequestrati è il giudice che ha disposto il sequestro ovvero, se organo collegiale, il giudice delegato nominato dal collegio stesso. L'opposizione ai provvedimenti adottati, ove consentita, è presentata, nelle forme dell'articolo 666 del codice di procedura penale, allo stesso giudice ovvero, nel caso di provvedimento del giudice delegato, al collegio».

4-septies. Identico.

4-octies. Identico.

4-novies. Identico».

Art. 30.

(Modifica all'articolo 4 della legge 22 dicembre 1999, n. 512)

1. All'articolo 4 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, dopo il comma 2- bis è inserito il seguente:

« 2-ter . Gli enti di cui ai commi 1- bis e 2- bis , ad eccezione delle associazioni iscritte nell'elenco prefettizio di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ai fini del rimborso delle spese processuali accedono al Fondo a condizione che l'affidabilità e la capacità operativa in favore delle vittime dei reati di tipo mafioso siano dimostrate:

- a) dall'atto costitutivo dell'ente, in cui la finalità di assistenza e solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso risulti chiaramente enunciata;**
- b) dalla effettiva e non occasionale partecipazione a iniziative di diffusione della cultura della legalità e dei valori di solidarietà promossi dalla presente legge;**
- c) dall'insussistenza nei confronti del presidente o del rappresentante legale dell'ente delle condizioni ostative di cui ai commi 3 e 4».**

Art. 31.

Art. 28.

(Modifiche all'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Delega al Governo per la disciplina del regime di incompatibilità relativo agli uffici di amministratore giudiziario e di curatore fallimentare)

1. All'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, dopo il comma 2-*quinquies* è inserito il seguente:
«2-*sexies*. Presso il tribunale del capoluogo del distretto e presso la corte di appello, sono istituite sezioni ovvero individuati collegi che trattano in via esclusiva i procedimenti previsti dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Presso il tribunale circondariale di Trapani e il tribunale circondariale di Santa Maria Capua Vetere sono istituiti sezioni o collegi specializzati in materia di misure di prevenzione. A tali collegi o sezioni, ai quali è garantita una copertura prioritaria delle eventuali carenze di organico, è assegnato un numero di magistrati rispetto all'organico complessivo dell'ufficio pari alla percentuale che sarà stabilita con delibera del Consiglio superiore della magistratura e comunque non inferiore a tre componenti. Se per le dimensioni dell'ufficio i magistrati componenti delle sezioni o collegi specializzati in materia di misure di prevenzione dovranno svolgere anche altre funzioni, il carico di lavoro nelle altre materie dovrà essere proporzionalmente ridotto nella misura che sarà stabilita con delibera del Consiglio superiore della magistratura. Il presidente del tribunale o della corte di appello assicura che il collegio o la sezione sia prevalentemente composto da magistrati forniti di specifica esperienza nella materia della prevenzione o dei reati di criminalità organizzata, o che abbiano svolto funzioni civili, fallimentari e societarie, garantendo la necessaria integrazione delle competenze».

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni per disciplinare il regime delle incompatibilità relative agli uffici di amministratore giudiziario e di coadiutore dell'amministrazione giudiziaria, nonché di curatore nelle procedure fallimentari e figure affini delle altre procedure concorsuali, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

(Modifiche all'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Delega al Governo per la disciplina del regime di incompatibilità relativo agli uffici di amministratore giudiziario e di curatore fallimentare)

Identico

a) prevedere l'incompatibilità per rapporti di parentela, affinità, convivenza e, comunque, assidua frequentazione con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico;

b) prevedere che il presidente della corte di appello eserciti la vigilanza sulle nomine ai predetti incarichi conferite a soggetti che abbiano con i magistrati del distretto giudiziario, in cui ha sede l'ufficio titolare del procedimento, gli indicati rapporti di parentela, affinità, coniugio o frequentazione assidua, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione giudiziaria.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 2 è trasmesso alle Camere, corredato di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono resi nel termine di sessanta giorni, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine di delega previsto dal comma 2, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.

Art. 29.

(Delega al Governo per la tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni per le imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria fino alla loro assegnazione, **prevedendo incentivi nelle forme della premialità fiscale e contributiva**, favorendo l'emersione del lavoro irregolare nonché il contrasto dell'intermediazione illecita e dello sfruttamento del lavoro e consentendo, ove necessario, l'accesso all'integrazione salariale e agli ammortizzatori sociali.

Art. 32.

(Delega al Governo per la tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni per le imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria fino alla loro assegnazione, favorendo l'emersione del lavoro irregolare nonché il contrasto dell'intermediazione illecita e dello sfruttamento del lavoro e consentendo, ove necessario, l'accesso all'integrazione salariale e agli ammortizzatori sociali.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato 2. *Identico.*

realizzando:

a) una completa ricognizione della normativa vigente in materia di ammortizzatori sociali, di incentivi per l'emersione del lavoro irregolare nonché per il contrasto dell'intermediazione illecita e dello sfruttamento del lavoro e di incentivi alle imprese;

b) l'armonizzazione e il coordinamento della normativa di cui alla lettera a) con il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

c) l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni adottate dall'Unione europea.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) tutte le misure di sostegno alle imprese sequestrate e confiscate e ai lavoratori nonché quelle volte a favorire, per tali imprese, la regolarizzazione dei rapporti di lavoro e l'adeguamento della loro organizzazione e delle loro attività alle norme vigenti in materia fiscale, contributiva e di sicurezza siano richieste previe elaborazione e approvazione del programma di prosecuzione dell'attività delle imprese, di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

b) dalle misure di sostegno ai lavoratori delle imprese di cui alla lettera a) siano esclusi: i dipendenti oggetto di indagini connesse o pertinenti al reato di associazione mafiosa o a reati aggravati di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni; il proposto; il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi ove risulti che il rapporto di lavoro sia fittizio o che gli stessi si siano concretamente ingeriti nella gestione dell'azienda; i dipendenti che abbiano concretamente partecipato alla gestione dell'azienda prima del sequestro e fino all'esecuzione di esso;

c) anche ai lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o a confisca ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si applichi, ove necessario, la disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale e degli accessi agli ammortizzatori sociali;

d) il Governo fissi i tempi, le modalità e la copertura della richiesta di integrazione salariale;

3. *Identico:*

a) *identica;*

b) dalle misure di sostegno ai lavoratori delle imprese di cui alla lettera a) siano esclusi: i dipendenti oggetto di indagini connesse o pertinenti al reato di associazione mafiosa o a reati aggravati di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni; il proposto; il coniuge **o la parte dell'unione civile**, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi ove risulti che il rapporto di lavoro sia fittizio o che gli stessi si siano concretamente ingeriti nella gestione dell'azienda; i dipendenti che abbiano concretamente partecipato alla gestione dell'azienda prima del sequestro e fino all'esecuzione di esso;

c) *identica;*

d) *identica;*

- e) la richiesta di copertura salariale riguardi, fatta eccezione per i soggetti di cui alla lettera b), tutti i lavoratori dipendenti già presenti nel giornale di cantiere e quelli che intrattengono o hanno intrattenuto con l'azienda un rapporto di lavoro riconosciuto con il decreto di approvazione del piano di prosecuzione o di ripresa dell'attività dell'impresa ovvero con altri provvedimenti anche precedenti del tribunale o del giudice delegato;
- f) sia data comunicazione al prefetto per l'attivazione del confronto sindacale, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e alla relativa commissione presso l'INPS per l'attivazione delle procedure della cassa integrazione guadagni per quanto di competenza nonché, in caso di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, specifica segnalazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, istituita presso l'INPS dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- g) i datori di lavoro che assumono, con contratto a tempo indeterminato, lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o a confisca ai sensi del comma 1, il cui contratto di lavoro è stato risolto non per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, fruiscano di una riduzione dell'aliquota contributiva e assistenziale, fatta eccezione per le categorie di lavoratori di cui alla lettera b) del presente comma;**
- h) alle aziende sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, si applichino le disposizioni dell'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, prescindendo dai limiti di fatturato ivi previsti e prevedendo una semplificazione della procedura di accesso;**
- i) chiunque usufruisca di lavori, servizi o forniture erogati dalle aziende sottoposte a sequestro o confisca fino alla loro destinazione o alla loro vendita possa avvalersi di una riduzione dell'imposta sul valore aggiunto rispetto all'aliquota prevista, compatibilmente con la normativa dell'Unione europea;**
- e) *identica*;
- f) *identica*;
- soppressa*
- soppressa*
- soppressa*

l) compatibilmente con il decreto di approvazione del piano di prosecuzione o di ripresa dell'attività aziendale, l'amministratore giudiziario, verificati i contratti di lavoro in essere, adotti le iniziative necessarie per la regolarizzazione degli obblighi relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi maturati dopo l'avvio dell'amministrazione giudiziaria per i contratti di cui sia stata autorizzata la prosecuzione ai sensi dell'articolo 56 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni;

soppressa

m) nel percorso di emersione alla legalità delle aziende sequestrate sia riconosciuto uno sgravio contributivo e l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori precedentemente impiegati in modo irregolare sia incentivata con un credito di imposta e con benefici da determinare in relazione alla misura dello stipendio del lavoratore;

soppressa

n) le misure di agevolazione indicate dal presente comma non possano essere cumulate con altri benefici previsti da disposizioni vigenti in relazione alle medesime assunzioni;

soppressa

o) a seguito del provvedimento adottato per la prosecuzione dell'impresa ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, e dei provvedimenti adottati dall'amministratore giudiziario di cui alla lettera l) del presente comma, l'azienda interessata abbia titolo al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, e, a decorrere dalla medesima data, non siano opponibili nei confronti dell'amministrazione giudiziaria dell'azienda sequestrata i provvedimenti sanzionatori adottati per condotte anteriori al provvedimento di sequestro;

g) a seguito del provvedimento adottato per la prosecuzione dell'impresa ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, l'azienda interessata abbia titolo al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, e, a decorrere dalla medesima data, non siano opponibili nei confronti dell'amministrazione giudiziaria dell'azienda sequestrata i provvedimenti sanzionatori adottati per inadempimenti e per condotte anteriori al provvedimento di sequestro.

p) le cooperative costituite da dipendenti di aziende sequestrate o confiscate, munite dei requisiti prescritti dalla legge, previa verifica della regolarità della tenuta delle scritture contabili e delle modalità di gestione, abbiano titolo preferenziale nell'assegnazione dei contributi e degli incentivi previsti dalla legge; possano, per un periodo non superiore a cinque anni dalla propria costituzione, impiegare personale, già alle dipendenze dell'azienda confiscata, con qualifica dirigenziale, che non rientri tra i soggetti di cui alla lettera b); non possano accedere ai benefici di cui al presente comma le cooperative che includono fra i soci i soggetti di cui alla lettera b).

soppressa

4. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica che dia conto **della neutralità finanziaria del medesimo ovvero** dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono resi nel termine di sessanta giorni, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine di delega previsto dal comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di quindici giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.

4. All'attuazione della delega di cui al presente articolo si provvede nel limite di 20 milioni di euro per il triennio 2018-2020. Al relativo onere si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

5. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica che dia conto dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono resi nel termine di sessanta giorni, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine di delega previsto dal comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di quindici giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.

5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo di cui al comma 1 determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, il medesimo decreto legislativo è emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Capo VII

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

E TRANSITORIE

Art. 30.

(Disposizioni di attuazione relative alle modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio superiore della magistratura adotta i provvedimenti per dare attuazione all'articolo 7-bis, comma 2-sexies, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 28 della presente legge. Nei successivi sessanta giorni i dirigenti degli uffici adottano i provvedimenti previsti dall'articolo 34-ter del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, introdotto dall'articolo 12 della presente legge.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) sono emanati i decreti ministeriali e i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ivi compresi quelli relativi al Fondo unico giustizia, previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
b) sono istituiti o nominati gli organi previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio dei ministri presenta alle Camere una relazione sull'attuazione della presente legge.

Art. 31.

(Disposizioni transitorie)

Soppresso

Capo VII

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

E TRANSITORIE

Art. 33.

(Disposizioni di attuazione relative alle modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio superiore della magistratura adotta i provvedimenti per dare attuazione all'articolo 7-bis, comma 2-sexies, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 31 della presente legge. Nei successivi sessanta giorni i dirigenti degli uffici adottano i provvedimenti previsti dall'articolo 34-ter del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, introdotto dall'articolo 12 della presente legge.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, con delibera del Consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 112, comma 4, lettera d) , del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, adotta i criteri per l'individuazione del personale e degli altri soggetti di cui al comma 2-ter dell'articolo 35 del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011.

Art. 34.

(Disposizioni transitorie)

1. Le modifiche alle disposizioni sulla competenza dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata non si applicano ai casi nei quali l'amministrazione è stata assunta ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le modifiche agli articoli 7, commi 10-*bis* e 10-*quater*, e 27, commi 2-*bis* e 2-*ter*, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione. Nei procedimenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovino in fase successiva alla prima udienza, l'eccezione di incompetenza per territorio di cui all'articolo 7, comma 10-*bis*, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, può essere proposta alla prima udienza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le modifiche agli articoli 4, comma 1, 7, comma 2, 24, comma 2, per la parte in cui prevede un termine più breve per la pronuncia della confisca senza che si determini l'inefficacia del sequestro, e 25 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione.

4. Le disposizioni dell'articolo 45-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sempre che sia già intervenuto il provvedimento di confisca non più soggetto ad impugnazione.

Art. 32.

(Interpretazione autentica dell'articolo 1, commi da 194 a 206, della legge 24 dicembre 2012, n. 228)

Identico

Art. 35.

(Interpretazione autentica dell'articolo 1, commi da 194 a 206, della legge 24 dicembre 2012, n. 228)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 194 a 206, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si interpretano nel senso che si applicano anche con riferimento ai beni confiscati, ai sensi dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, all'esito di procedimenti iscritti nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale prima del 13 ottobre 2011. Il riferimento al tribunale del luogo che ha disposto la confisca, contenuto nei medesimi articoli, deve intendersi relativo al giudice del luogo che ha disposto la confisca nel processo penale di cui all'articolo 666, commi 1, 2 e 3, del codice di procedura penale.

Identico

Art. 36.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
2. Resta ferma l'acquisizione all'entrata del bilancio dello Stato della quota prevista dall'articolo 2, comma 7, lettera c), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.

DISEGNO DI LEGGE N. 456

D'iniziativa delle senatrici Amati ed altre

Art. 1.

1. All'articolo 48 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera a), le parole: «di ordine pubblico e di protezione civile» sono sostituite dalle seguenti: «di ordine pubblico, di protezione civile e di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza»;

b) i commi 5, 6 e 7, sono abrogati;

c) al comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse di cui all'articolo 2, comma 7, lettera c), del predetto decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008, sono destinate prioritamente per l'edilizia scolastica e per la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza».

Art. 2.

1. All'articolo 53 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente:

«I-bis. Il sequestro sospende il decorso degli interessi convenzionali o legali e i crediti, fermo restando il limite indicato al comma 1, sono soddisfatti dallo Stato nel limite massimo del tasso legale.»;

b) alla rubrica, dopo le parole: «garanzia patrimoniale» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e degli interessi».

DISEGNO DI LEGGE N. 799

D'iniziativa dei senatori Cardillo ed altri

Art. 1.

1. Al codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 dell'articolo 38 è sostituito dal seguente:

«1. Fino al decreto di confisca di primo grado l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di cui all'articolo 110, coadiuva l'amministratore giudiziario sotto la direzione del giudice delegato»;

b) al comma 5 dell'articolo 48 il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Fatto salvo il disposto dei commi 6 e 7 del presente articolo, la vendita è effettuata agli enti pubblici aventi tra le altre finalità istituzionali anche quella dell'investimento nel settore immobiliare, alle associazioni di categoria che assicurano maggiori garanzie e utilità per il perseguimento dell'interesse pubblico, alle fondazioni bancarie e a soggetti privati»;

c) all'articolo 110 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata è un ente pubblico economico dotato di autonomia organizzativa e contabile, ed è posta sotto la vigilanza del Ministro dell'interno. La città nella quale l'Agenzia ha sede principale è disposta con decreto del Ministro dell'interno. La sede e gli eventuali uffici distaccati di collegamento dell'Agenzia devono essere collocati in beni immobili sequestrati alla criminalità organizzata»;

2) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

2.1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) acquisizione dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata nel corso dei procedimenti penali e di prevenzione; acquisizione delle informazioni relative allo stato dei procedimenti di sequestro e confisca; verifica dello stato dei beni nei medesimi procedimenti; accertamento della consistenza, della destinazione e dell'utilizzo dei beni; istruzione e programmazione delle richieste di assegnazione e della destinazione dei beni confiscati in raccordo con le amministrazioni pubbliche interessate nel cui territorio il bene insiste; analisi dei dati acquisiti, nonché delle criticità relative alla fase di assegnazione e destinazione»;

2.2) dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:

«e-bis) promozione della definizione di accordi con gli istituti bancari per l'estinzione di ipoteche o di altri gravami, trascritti sugli stessi beni, che ne ostacolano la destinazione;

e-ter) predisposizione di procedure semplificate e adozione di iniziative e di provvedimenti necessari per la destinazione tempestiva dei beni confiscati anche attraverso la nomina, ove necessario, di commissari *ad acta*;

e-quater) predisposizione di bandi regionali concernenti beni confiscati alla criminalità organizzata e presentazione di domande per l'uso sociale di tali beni;

e-quinquies) nei territori in cui la disoccupazione e il disagio sociale sono particolarmente elevati promozione della costituzione di cooperative di lavoratori per la gestione dei beni aziendali o dei terreni confiscati»;

d) la lettera f) è abrogata;

e) il comma 3 dell'articolo 111 è sostituito dal seguente:

«3. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Direttore dell'Agenzia ed è composto:

a) da un magistrato designato dal Ministro della giustizia;

b) da un magistrato designato dal Procuratore nazionale antimafia;

c) da un esperto in materia di gestioni aziendali e patrimoniali designato dal Ministro dell'economia e

delle finanze e dal Presidente dell'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI) o suo delegato»;

f) all'articolo 113, il comma 4 è abrogato;

g) all'articolo 113-*bis* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: «La dotazione organica dell'Agenzia è determinata in trenta unità complessive,» sono sostituite dalle seguenti: «La dotazione organica dell'Agenzia è determinata in centotrenta unità complessive,»;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Fino al 31 dicembre 2016, il Direttore dell'Agenzia, è autorizzato, al fine di assicurare la piena operatività dell'Agenzia, ad avvalersi di ulteriore personale tecnico di alta specializzazione da assumersi con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato, rinnovabile»;

3) dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente:

«5-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità con cui parte delle risorse del Fondo unico giustizia sono destinate all'estinzione delle ipoteche o degli altri gravami trascritti sui beni confiscati alle organizzazioni criminali nonché agli oneri di spesa per il personale dell'Agenzia».

DISEGNO DI LEGGE N. 1180

D'iniziativa del senatore Gasparri

Art. 1.

1. All'articolo 48, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l'alinnea è sostituito dal seguente: «L'Agenzia versa al Fondo unico giustizia e al Fondo di rotazione per la concessione di prestiti a tasso agevolato e di fidejussioni presso istituti di credito, da istituire entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per le finalità di cui al comma 3, lettera *d-bis*)»;

b) dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

«1-*ter*. Con decreto del Direttore dell'Agenzia, sentiti il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno, è stabilito il reparto delle risorse dei Fondi di cui al comma 1, alinea.»;

c) al comma 3, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*d-bis*) utilizzati al fine di agevolare, o sostenere, le attività produttive commerciali, artigianali, imprenditoriali, professionali, di nuova costituzione, o già in essere, che si trovino in dimostrabile stato di necessità, non derivante da mala amministrazione, per la sopravvivenza della attività medesima, o che intendano sviluppare significative innovazioni di essa che comportino incremento dei livelli occupazionali e la loro salvaguardia, prioritariamente nello stesso ambito comunale nel quale gli stessi beni sono stati confiscati. Nella utilizzazione del bene e delle somme è data priorità alle attività economiche che comportino incremento o salvaguardia della occupazione o siano poste in essere da giovani o da persone che si trovano in uno stato di disoccupazione da almeno dodici mesi. L'Agenzia, sentiti il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno, emana, annualmente, l'elenco dei beni immobili e mobili che possono essere utilizzati nei singoli ambiti territoriali. L'elenco è pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia.»;

d) al comma 12, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero a privati per attività economiche in Italia.»;

e) al comma 15, le parole: «si può disporre» sono sostituite dalle seguenti: «si dispone».

DISEGNO DI LEGGE N. 1210

D'iniziativa dei senatori Ricchiuti ed altri

Art. 1.

(Istituzione dell'Albo)

1. È istituito l'Albo nazionale degli amministratori giudiziari e degli amministratori dei beni confiscati alla criminalità organizzata di cui al titolo III del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. L'Albo è tenuto presso il Ministero della giustizia in Roma ed è pubblico.

Art. 2.

(Requisiti per l'iscrizione)

1. Possono chiedere l'iscrizione all'Albo gli iscritti agli ordini degli avvocati, dei ragionieri e dottori commercialisti, degli ingegneri e degli architetti, le persone fisiche che abbiano esercitato attività d'impresa per almeno 5 anni in imprese, individuali o in forma societaria, di diritto italiano o di altro Paese appartenente all'Unione europea, che abbiano fatturato negli ultimi 2 anni almeno 2 milioni di euro.

2. L'iscrizione all'Albo è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 26 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e dal regolamento di cui al decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 161. I soggetti che avanzano domanda d'iscrizione sono tenuti a produrre l'informazione antimafia di cui agli articoli 83 e 84 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Art. 3.

(Incarichi)

1. Il giudice, all'atto di disporre il sequestro del bene, nomina amministratore giudiziario una o più persone iscritte nell'Albo di cui all'articolo 1. Nel provvedimento il giudice assicura la corrispondenza tra il profilo professionale e i beni sequestrati e fissa le modalità che garantiscano l'immissione più rapida possibile nel possesso dell'amministratore giudiziario.

2. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata affida la gestione del bene o dell'impresa ad una o più persone iscritte nell'Albo di cui all'articolo 1, assicurando la corrispondenza tra il profilo professionale e i beni confiscati e modalità che garantiscano l'immissione più rapida possibile nel possesso dell'amministratore.

Art. 4.

(Trasparenza e incompatibilità)

1. I compensi degli amministratori incaricati ai sensi della presente legge sono pubblicati sul sito *Internet* del Ministero della giustizia.

2. L'incarico di amministratore ai sensi della presente legge non può essere conferito a persona che abbia il domicilio o la residenza nella stessa regione in cui l'incarico deve essere svolto.

3. Nessun iscritto all'Albo di cui all'articolo 1 può essere destinatario contemporaneamente di più di due incarichi. L'eventuale secondo incarico non può inerire a un bene o un'impresa situati nella stessa provincia in cui è situato il bene o l'impresa oggetto del primo.

Art. 5.

(Abrogazione ed entrata in vigore)

1. Il comma 6 dell'articolo 38 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è abrogato.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE N. 1225

D'iniziativa della senatrice Finocchiaro

Art. 1.

1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 48, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. I beni di cui al comma 8 possono essere altresì trasferiti, per le finalità istituzionali o sociali di cui al comma 3, lettere c) e d), in via prioritaria al patrimonio del comune ove il bene è sito, ovvero al

patrimonio della provincia o della regione, qualora tale destinazione non sia tale da pregiudicare i diritti dei creditori dell'azienda medesima. Il trasferimento di cui al periodo precedente è disposto con apposita delibera dell'Agenzia»;

b) all'articolo 117, comma 8 primo periodo, le parole da: «qualora si tratti», fino alla fine del periodo, sono soppresse;

c) all'articolo 117, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. L'Agenzia dispone altresì, ai sensi del comma 8, l'estromissione e il trasferimento dei beni immobili aziendali, in via prioritaria, al patrimonio degli enti territoriali che abbiano sottoscritto con l'Agenzia o comunque con pubbliche amministrazioni protocolli di intesa, accordi di programma ovvero analoghi atti idonei a disporre il trasferimento in proprietà degli stessi beni, con efficacia decorrente dalla data indicata nei medesimi atti».

DISEGNO DI LEGGE N. 1366

D'iniziativa dei senatori Ricchiuti ed altri

Art. 1.

1. All'articolo 5 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 2 e 3 sono abrogati;

b) al comma 4, le parole: «del capoluogo della provincia» sono sostituite dalle seguenti: «del capoluogo di distretto».

Art. 2.

1. All'articolo 17 del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, i commi 2 e 3 sono abrogati.

DISEGNO DI LEGGE N. 1431

D'iniziativa dei senatori Falanga ed altri

Art. 1.

1. Il comma 6 dell'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

«6. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivanti da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti ai sensi del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione. L'effetto sospensivo o di divieto di cui al secondo periodo non può comunque determinarsi senza che all'interessato sia concesso di prendere conoscenza del fascicolo e della documentazione del procedimento di prevenzione, rendere dichiarazioni avanti al giudice competente e produrre memorie a difesa».

Art. 2.

1. All'articolo 91 del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'ultimo periodo del comma 5 è soppresso;

b) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Il prefetto è tenuto a provvedere all'aggiornamento dell'interdittiva su istanza motivata dell'interessato, entro lo stesso termine, comprensivo dell'eventuale proroga, previsto dal comma 4

dell'articolo 88. Il termine è sospeso in caso di richiesta di informazioni o di integrazione documentale.

5-ter. Qualora l'istanza di cui al comma 5-bis prospetti misure organizzative adottate dall'istante allo scopo di prevenire infiltrazioni o condizionamenti mafiosi, anche ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che possono eventualmente incidere sull'esito dell'aggiornamento, il prefetto può altresì disporre, avvalendosi ove occorra dei gruppi interforze di cui al comma 1 dell'articolo 93 del presente codice, accessi e accertamenti presso l'impresa interessata, volti a verificare l'idoneità e l'effettività delle predette misure organizzative, e, ove necessario, comunica senza ritardo all'istante la proroga del termine di cui al comma 4 dell'articolo 88 estendibile a sessanta giorni. Il prefetto mantiene il suddetto potere di accesso e di accertamento sulle misure organizzative anche a seguito dell'esito favorevole dell'istanza di aggiornamento.

5-quater. Il prefetto, comunicandone l'esito all'interessato, provvede d'ufficio all'aggiornamento con immediatezza ove vengano meno le circostanze rilevanti ai fini dell'accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa ed in ogni caso entro due anni dalla data di emissione dell'interdittiva o dalla data dell'ultimo aggiornamento, d'ufficio o su istanza di parte, confermativo dell'interdittiva medesima».

Art. 3.

1. All'articolo 93 del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, la parola: «eventuale» è soppressa;

b) al comma 7, le parole: «, ove lo ritenga utile» sono soppresse.

DISEGNO DI LEGGE N. 1687

D'iniziativa del Governo

Capo I

MODIFICHE ALLE NORME DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE, AL CODICE PENALE, AL CODICE CIVILE E AD ALTRI TESTI NORMATIVI PER UN CONTRASTO PIÙ EFFICACE DEL FENOMENO CORRUTTIVO DELLE ACCUMULAZIONI ILLECITE DI RICCHEZZA DA PARTE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA ANCHE MAFIOSA. DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO NEI CONTRATTI PUBBLICI E NELL'EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI PUBBLICI

Art. 1.

*(Informazione sull'esercizio
dell'azione penale per i fatti di corruzione)*

1. All'articolo 129, comma 3, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando esercita l'azione penale per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale, il pubblico ministero informa il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, dando notizia della imputazione».

Art. 2.

*(Associazioni di tipo mafioso,
anche straniere)*

1. All'articolo 416-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «da sette a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da dieci a quindici anni»;

b) al secondo comma, le parole: «da nove a quattordici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da dodici a diciotto anni»;

c) al quarto comma, le parole: «da nove a quindici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da dodici a venti anni» e le parole: «da dodici a ventiquattro anni» sono sostituite dalla seguente: «da quindici a ventisei anni».

Art. 3.

(Introduzione dell'articolo 648-ter.1 del codice penale, in materia di autoriciclaggio, e modifica all'articolo 648-quater del codice penale, in materia di confisca)

1. Dopo l'articolo 648-ter del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 648-ter.1. - (*Autoriciclaggio*). -- Chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, sostituisce, trasferisce ovvero impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la recusione da due a otto anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Le condotte di cui ai commi precedenti non sono punibili quando il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinati alla utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria, finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

2. All'articolo 648-quater, commi primo e terzo, del codice penale, le parole: «e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «, 648-ter e 648-ter.1».

Art. 4.

(Modifiche della disciplina in materia di false comunicazioni sociali)

1. L'articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2621. - (*False comunicazioni sociali*). -- Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge o richieste in base ad essa dalle autorità pubbliche di vigilanza, espongono informazioni false ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la pena della reclusione da due a sei anni. La medesima pena si applica anche se le informazioni, false o omesse, riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale, se si tratta di società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il fatto non è punibile se le falsità o le omissioni non hanno determinato una alterazione sensibile della rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

Se dal fatto deriva un danno di rilevante gravità alla società, ai soci, ai creditori o ad altri destinatari della comunicazione sociale, la pena è aumentata fino alla metà e si procede comunque d'ufficio.

Nel caso previsto dal secondo comma, se la querela non è stata presentata o se è stata rimessa, si applicano la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle

persone giuridiche e delle imprese, nonché dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, direttore generale, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, liquidatore, sindaco e da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa, da tre mesi a tre anni».

2. L'articolo 2622 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2622. - (*False comunicazioni sociali nelle società con titoli quotati o diffusi tra il pubblico in misura rilevante*). -- Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge o richieste in base ad essa dalle autorità pubbliche di vigilanza, espongono informazioni false ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. La medesima pena si applica anche se le informazioni, false o omesse, riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Se dal fatto deriva un danno di rilevante gravità alla società, ai soci, ai creditori o ad altri destinatari della comunicazione sociale, la pena è aumentata fino alla metà».

Art. 5.

(*Modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari*)

1. All'articolo 25-ter, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alinnea è sostituito dal seguente: «In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie»;

b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) per il delitto di false comunicazioni sociali, previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote»;

c) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) per il delitto di false comunicazioni sociali nelle società con titoli quotati o diffusi tra il pubblico in misura rilevante, previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote»;

d) la lettera c) è abrogata.

Capo II

MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE E ALLE NORME DI ATTUAZIONE DEL MEDESIMO CODICE, PER UNA MAGGIORE EFFICIENZA DEI PROCEDIMENTI DI ESECUZIONE E DI COGNIZIONE CON DETENUTI

Art. 6.

(*Procedimento di esecuzione*)

1. All'articolo 666 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, il secondo periodo è soppresso;

b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. L'interessato, se ne fa richiesta, è sentito personalmente ovvero, nei casi previsti dall'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice, con le modalità ivi previste.

4-ter. Se l'interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice, la

partecipazione all'udienza ha luogo a distanza, attraverso il collegamento audiovisivo, anche al di fuori dei casi previsti dall'articolo 146-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del predetto articolo 146-*bis*, commi 2, 3, 4 e 6. In caso di indisponibilità di mezzi tecnici idonei, il giudice prescrive che l'interessato sia sentito, prima del giorno dell'udienza, dal magistrato di sorveglianza del luogo.

4-quater. Nelle ipotesi di cui al comma 4-*ter*, il giudice, ove ritenga comunque necessaria la presenza dell'interessato all'udienza, ne dispone la traduzione».

Art. 7.

(Partecipazione al dibattimento a distanza)

1. All'articolo 146-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Quando si procede nei confronti di persona che si trova in stato di detenzione per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-*bis*, nonché nell'articolo 407, comma 2, lettera *a*), numero 4), del codice, la partecipazione al dibattimento, anche per fatti diversi, avviene a distanza nei seguenti casi:

- a*) quando sussistano gravi ragioni di ordine pubblico e di sicurezza, anche penitenziaria;
- b*) qualora il dibattimento sia di particolare complessità e la partecipazione a distanza risulti necessaria ad evitare ritardi nel suo svolgimento. L'esigenza di evitare ritardi nello svolgimento del dibattimento è valutata anche in relazione al fatto che nei confronti dello stesso imputato siano contemporaneamente in corso distinti processi presso diverse sedi giudiziarie».

Capo III

MODIFICHE AL CODICE DELLE LEGGI ANTIMAFIA

Art. 8.

(Competenza territoriale)

1. Dopo l'articolo 5 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:

«Art. 5-*bis*. - (*Questioni concernenti la competenza per territorio*). -- 1. Le questioni concernenti la competenza per territorio sono precluse se non proposte entro la conclusione della discussione di primo grado e possono essere rilevate di ufficio non oltre la decisione di primo grado.

2. Il tribunale, se ritiene la propria incompetenza, ordina la restituzione degli atti all'organo proponente.

3. Il tribunale procede come previsto dai commi 1 e 2 anche qualora la proposta non sia stata avanzata dal procuratore della Repubblica o dal questore legittimati ai sensi dell'articolo 5».

2. All'articolo 27 del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. La corte di appello annulla il decreto di primo grado e ordina la restituzione degli atti all'organo proponente qualora riconosca che il tribunale era incompetente e l'incompetenza sia stata riproposta nei motivi di appello.

2-*ter*. La corte di appello procede come previsto dal comma 2-*bis* anche qualora la proposta non sia stata avanzata dal procuratore della Repubblica o dal questore legittimati ai sensi dell'articolo 5 e l'eccezione sia stata riproposta nei motivi di appello»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. I provvedimenti della corte di appello che, in riforma del decreto di confisca emesso dal tribunale, dispongano la revoca del sequestro, divengono esecutivi dieci giorni dopo la comunicazione alle parti, salvo che il procuratore generale, entro tale termine, ne chiedi la sospensione alla medesima corte di appello. In tal caso, se la corte, in diversa composizione, non accoglie la richiesta entro dieci giorni dalla sua presentazione, il provvedimento diviene esecutivo; altrimenti, la esecutività resta

sospesa fino a quando nel procedimento di prevenzione sia intervenuta pronuncia definitiva»;

c) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Al termine del procedimento di primo grado il procuratore della Repubblica, se è proposta impugnazione, forma un fascicolo nel quale vengono raccolti tutti gli elementi investigativi e probatori non acquisiti agli atti del procedimento. Il fascicolo è trasmesso senza ritardo al procuratore generale presso la corte di appello competente per il giudizio di secondo grado. Gli atti inseriti nel predetto fascicolo, ivi compresi quelli successivamente trasmessi dal procuratore della Repubblica, sono depositati nella segreteria del procuratore generale con facoltà per il difensore e per le parti che hanno proposto impugnazione di esaminarli e di estrarne copia nei cinque giorni successivi alla notifica dell'avviso di deposito».

Art. 9.

(Rafforzamento dei poteri di indagine patrimoniale)

1. All'articolo 19, comma 4, del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole: «I soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, possono richiedere, direttamente o a mezzo di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria,» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, direttamente o a mezzo di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, possono accedere, senza nuovi o maggiori oneri, al Sistema di interscambio flussi dati (SID) dell'Agenzia delle entrate e richiedere».

Art. 10.

(Registri delle misure di prevenzione)

1. All'articolo 81, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: «Nei registri» sono inserite le seguenti: «delle procure della Repubblica»;

b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Nei registri è altresì annotato il provvedimento motivato di archiviazione ove non sussistano i presupposti per l'esercizio dell'azione di prevenzione»;

c) al terzo periodo, la parola: «immediata» è sostituita dalla seguente: «contestuale» e dopo le parole: «della proposta di misura personale e patrimoniale da presentare al tribunale competente» sono aggiunte le seguenti: «, allegandone copia».

Art. 11.

(Sequestro e confisca)

1. All'articolo 20 del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «nei cui confronti è iniziato il procedimento» sono sostituite dalle seguenti: «, nei cui confronti è stata presentata la proposta,»;

b) al comma 2:

1) dopo le parole: «misura di prevenzione» è inserita la seguente: «patrimoniale»;

2) dopo le parole: «o quando» sono inserite le seguenti: «, nel corso del procedimento,»;

3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il tribunale ordina le trascrizioni e le annotazioni necessarie e consequenziali nei pubblici registri».

2. All'articolo 24 del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso il proposto non può giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale»;

b) al comma 2, dopo le parole: «direttamente o indirettamente» sono aggiunte le seguenti: «, nonché per il tempo decorrente dalla morte del proposto alla citazione dei soggetti previsti dall'articolo 18,

comma 2».

3. L'articolo 25 del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

«Art. 25. - (*Sequestro e confisca per equivalente*). -- 1. Dopo la presentazione della proposta, se non è possibile procedere al sequestro dei beni di cui all'articolo 20, comma 1, perché il proposto non ne ha la disponibilità, diretta o indiretta, anche ove trasferiti legittimamente in qualunque epoca a terzi in buona fede, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto altri beni di valore equivalente, di legittima provenienza, dei quali il proposto ha la disponibilità, anche per interposta persona.

2. Si procede con le modalità previste dal comma 1 nei casi di cui all'articolo 18, commi 2 e 3, nei riguardi dei soggetti nei cui confronti prosegue o inizia il procedimento, con riferimento a beni di legittima provenienza loro pervenuti dal proposto».

Art. 12.

(*Amministrazione e controllo giudiziario
di attività economiche ed aziende*)

1. L'articolo 34 del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

«Art. 34. - (*Amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende*). -- 1. Quando, a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 19 o di quelli compiuti per verificare i pericoli di infiltrazione mafiosa, sussistono sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle a carattere imprenditoriale, agevoli l'attività di persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione personale o patrimoniale previste dagli articoli 16 e 24, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), e non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali di cui al capo I del presente titolo, il tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone sopraindicate dispone l'amministrazione giudiziaria delle aziende o dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle predette attività economiche, su proposta dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 17.

2. L'amministrazione giudiziaria dei beni è adottata per un periodo non superiore a sei mesi e può essere rinnovata per non più di due volte, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, se permangono le condizioni in base alle quali è stata applicata.

3. Con il provvedimento di cui al comma 1, il tribunale nomina il giudice delegato e l'amministratore giudiziario, il quale esercita tutte le facoltà spettanti ai titolari dei diritti sui beni e sulle aziende oggetto della misura. Nel caso di imprese esercitate in forma societaria, l'amministratore giudiziario può esercitare i poteri spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organi sociali secondo le modalità stabilite dal tribunale, tenuto conto delle esigenze di prosecuzione dell'attività d'impresa.

4. Il provvedimento di cui al comma 1 è eseguito sui beni aziendali con l'immissione in possesso dell'amministratore e con l'iscrizione nel registro tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso il quale è iscritta l'impresa. Qualora oggetto della misura siano beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il provvedimento di cui al comma 1 deve essere trascritto presso i pubblici registri.

5. L'amministratore giudiziario adempie agli obblighi di relazione e segnalazione di cui all'articolo 36, comma 2, anche nei confronti del pubblico ministero. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai capi I e II del titolo III del presente libro.

6. Entro la data di scadenza dell'amministrazione giudiziaria dei beni o del sequestro di cui al comma 7, il tribunale, qualora non disponga il rinnovo del provvedimento, delibera in camera di consiglio la revoca della misura disposta ed eventualmente la contestuale applicazione del controllo giudiziario di cui all'articolo 34-bis, ovvero la confisca dei beni che risultino essere frutto dell'attività illecita di agevolazione di cui al comma 1 o ne costituiscano il reimpiego. Alla camera di consiglio partecipano il

giudice delegato e il pubblico ministero. Al procedimento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal titolo I, capo II, sezione I, del presente libro. Per le impugnazioni contro i provvedimenti di revoca con controllo giudiziario e di confisca si applicano le disposizioni dell'articolo 27.

7. Quando vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di cui al comma 1 vengano dispersi, sottratti o alienati o nei casi di confisca di cui al comma 6, i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 17 possono richiedere al tribunale di disporre il sequestro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal presente titolo. Il sequestro è disposto sino alla scadenza del termine stabilito a norma del comma 3».

2. Al capo V del titolo II del libro I del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo l'articolo 34 è aggiunto il seguente:

«Art. 34 bis. - (*Controllo giudiziario delle aziende*). -- 1. Quando l'agevolazione prevista dal comma 1 dell'articolo 34 non assume carattere di stabilità, il tribunale dispone, anche d'ufficio, il controllo giudiziario delle attività economiche e delle aziende di cui al medesimo comma 1, se sussistono circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionarne l'attività.

2. Il controllo giudiziario è adottato dal tribunale per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a tre anni. Con il provvedimento che lo dispone, il tribunale può:

a) imporre l'obbligo nei confronti di chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni e delle aziende di cui al comma 1 di comunicare al questore ed al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti all'estero, ovvero della sede legale se si tratta di una impresa, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, e gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a euro 10.000 o del valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al reddito della persona o al patrimonio e al volume d'affari dell'impresa. Detto obbligo va assolto entro dieci giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno precedente;

b) nominare un giudice delegato e un commissario giudiziario, il quale riferisce periodicamente, con cadenza almeno bimestrale, gli esiti dell'attività di controllo al giudice delegato e al pubblico ministero.

3. Con il provvedimento di cui alla lettera b) del comma 2, il tribunale stabilisce i compiti del commissario giudiziario finalizzati alle attività di controllo e può imporre:

a) l'obbligo di non cambiare la sede, la denominazione e la ragione sociale, l'oggetto sociale e la composizione degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza, e di non compiere fusioni o altre trasformazioni, senza l'autorizzazione da parte del giudice delegato;

b) di adempiere ai doveri informativi di cui alla lettera a) del comma 2 nei confronti del commissario giudiziario;

c) di informare preventivamente il commissario giudiziario circa eventuali forme di finanziamento della società da parte dei soci o di terzi;

d) l'obbligo di adottare ed attuare efficacemente misure organizzative, anche ai sensi degli articoli 6, 7 e 24-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

e) l'obbligo di assumere qualsiasi altra iniziativa finalizzata a prevenire specificamente il rischio di tentativi di infiltrazione o condizionamento mafiosi.

4. Per verificare il corretto adempimento degli obblighi di cui al comma 3, il tribunale può autorizzare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria ad accedere presso gli uffici dell'impresa, nonché presso uffici pubblici, studi professionali, società, banche ed intermediari mobiliari, al fine di acquisire informazioni e copia della documentazione ritenute utili. Nel caso in cui venga accertata la violazione di una o più prescrizioni ovvero ricorrano i presupposti di cui al comma 1 dell'articolo 34, il tribunale può disporre l'amministrazione giudiziaria dell'impresa.

5. Il titolare dell'attività economica sottoposta al controllo giudiziario può proporre istanza di revoca. In tal caso il tribunale fissa udienza entro dieci giorni dal deposito dell'istanza e provvede nelle forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale. All'udienza partecipano il giudice delegato, il pubblico ministero e, ove nominato, il commissario giudiziario».

Art. 13.

(Trattazione prioritaria ed esclusiva.

Individuazione dei termini di deposito)

1. Dopo il capo V del titolo II del libro I del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è aggiunto il seguente capo:

«Capo V-bis

TRATTAZIONE PRIORITARIA
DEL PROCEDIMENTO

Art. 34-ter. - *(Trattazione prioritaria dei procedimenti di prevenzione patrimoniale).* -- 1. È assicurata la priorità assoluta nella trattazione dei procedimenti previsti dagli articoli 16 e seguenti del presente decreto.

2. I dirigenti degli uffici giudicanti e requirenti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la trattazione e definizione prioritaria dei procedimenti di cui al comma 1 e il rispetto dei termini previsti. I provvedimenti sono tempestivamente comunicati al Consiglio giudiziario e al Consiglio superiore della magistratura.

3. Con cadenza annuale, il dirigente dell'ufficio comunica al Ministero della giustizia i dati sulla durata dei relativi procedimenti, sulla base delle indicazioni del Consiglio superiore della magistratura. Detto organo valuta gli effetti dei provvedimenti adottati dai dirigenti degli uffici sulla trattazione prioritaria, sulla durata e sul rispetto dei termini dei procedimenti previsti dal comma 1. In sede di comunicazioni sull'amministrazione della giustizia, ai sensi dell'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il Ministro della giustizia riferisce alle Camere in merito alla trattazione prioritaria di cui al comma 1».

2. All'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, dopo il comma 2-*quinqies* è inserito il seguente:

«2-*sexies*. Per assicurare la trattazione prioritaria dei procedimenti di prevenzione patrimoniale presso gli uffici giudicanti competenti, con le procedure di cui ai commi 1 e 2 sono individuati i collegi o le sezioni che trattano in via esclusiva i procedimenti previsti dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. A tali collegi o sezioni, ai quali è garantita la copertura prioritaria delle eventuali carenze di organico, è attribuito un ruolo, per quanto possibile, limitato di procedimenti ordinari».

3. Dopo l'articolo 7 del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis. - *(Termine di redazione del provvedimento).* -- 1. Il decreto del tribunale è depositato in cancelleria entro quindici giorni dalla conclusione dell'udienza, a meno che il tribunale non indichi, all'esito della stessa ed in considerazione della complessità della decisione, un termine più lungo, non superiore comunque a novanta giorni. Al suddetto decreto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 546 del codice di procedura penale, ad eccezione di quella prevista dal comma 1, lettera c), nonché quelle di cui all'articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice».

Art. 14.

(Disposizioni in materia di amministrazione dei beni sequestrati e confiscati)

1. Al citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 35, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. L'amministratore giudiziario incaricato dell'amministrazione di beni immobili sequestrati è scelto secondo criteri di trasparenza, di rotazione degli incarichi, nonché di corrispondenza tra i profili professionali e i beni sequestrati, definiti con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno per gli aspetti relativi all'individuazione dei coadiutori. Con lo stesso decreto sono altresì stabiliti i criteri per l'individuazione degli incarichi per i quali la particolare complessità dell'amministrazione o l'eccezionalità del valore del patrimonio da amministrare determinano il divieto di cumulo.

2-ter. L'amministratore giudiziario di aziende sequestrate è scelto tra gli iscritti nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. Non possono essere nominate amministratori giudiziari di aziende sequestrate le persone che, al momento della nomina, risultino affidatarie di altro incarico, ancora in corso, di amministratore giudiziario di aziende sequestrate»;

b) all'articolo 37, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Dopo il decreto di confisca di primo grado, l'amministratore giudiziario cessa dall'incarico e il tribunale provvede agli adempimenti di cui all'articolo 42 e all'approvazione del rendiconto di gestione»;

c) all'articolo 38:

1) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'Agenzia propone al tribunale l'adozione dei provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione e assegnazione, anche con le modalità indicate dall'articolo 110, comma 2-bis»;

2) al comma 3, dopo le parole: «altri soggetti qualificati,» sono inserite le seguenti: «individuati e»;

3) i commi 4 e 6 sono abrogati;

4) al comma 7, le parole: «ai sensi del comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 3, e ai coadiutori individuati ai sensi del medesimo comma 3».

Art. 15.

*(Misure per il supporto
alle aziende sequestrate e confiscate)*

1. Dopo l'articolo 41 del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:

«Art. 41-bis. - *(Tavoli permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate)*. -- 1. Al fine di favorire il coordinamento tra istituzioni, associazioni individuate ai sensi dell'articolo 48, comma 3, lettera c), organizzazioni sindacali e associazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale, sono istituiti, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, tavoli permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, con i seguenti compiti:

a) favorire la continuazione dell'attività produttiva e salvaguardare i livelli occupazionali;

b) dare ausilio all'amministratore giudiziario, sulla base delle direttive impartite dal giudice delegato, e all'Agenzia nella fase dell'amministrazione, della gestione e della destinazione delle aziende;

c) favorire la collaborazione degli operatori economici del territorio con le aziende sequestrate e confiscate nel percorso di emersione della legalità;

d) promuovere lo scambio di informazioni con gli amministratori giudiziari coinvolti nella gestione delle aziende sequestrate e confiscate, tenendo conto delle disposizioni impartite dal giudice delegato anche al fine di salvaguardare le esigenze del procedimento di confisca;

e) esprimere, se richiesto, un parere non vincolante sulle proposte formulate dall'amministratore giudiziario e dall'Agenzia.

2. Il tavolo permanente, coordinato e convocato dal prefetto o da un suo delegato, è composto da:

a) un rappresentante dell'Agenzia designato dal Consiglio direttivo e individuato, di regola, nel dirigente della prefettura componente del nucleo di supporto di cui all'articolo 112;

b) un rappresentante della regione, designato dal presidente della Giunta regionale;

- c) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designato, ogni quattro mesi, dalle medesime secondo criteri di rotazione;
- d) un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale designato, ogni quattro mesi, dalle medesime secondo criteri di rotazione;
- e) un rappresentante delle direzioni territoriali del lavoro;
- f) un rappresentante delle associazioni individuate ai sensi dell'articolo 48, comma 3, lettera c), designato dalle medesime secondo criteri di rotazione.

3. Il prefetto, ove ne ravvisi l'opportunità, può estendere ai rappresentanti degli enti locali e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura la partecipazione al tavolo.

4. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ai componenti dei tavoli permanenti non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o rimborso spese per la partecipazione ai lavori».

Art. 16.

(Disposizioni in materia di destinazione dei beni confiscati)

1. All'articolo 48, comma 3, lettera c), del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, dopo le parole: «o sociali» sono inserite le seguenti: «ovvero economiche, con vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali»;
- b) al quarto periodo, dopo le parole: «della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni» sono aggiunte le seguenti: «, e ad altre tipologie di cooperative purché a mutualità prevalente, fermo restando il requisito della mancanza di lucro»;
- c) dopo il quinto periodo sono inseriti i seguenti: «La destinazione dei beni è soggetta, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a pubblicità nel sito *internet* dell'Agenzia ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L'Agenzia revoca la destinazione del bene qualora l'ente destinatario ovvero il soggetto assegnatario non trasmetta i dati nel termine richiesto».

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSETTO DELL'AGENZIA NAZIONALE PER
L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Art. 17.

(Nuove norme in materia di organizzazione e compiti dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)

1. Al citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 110:

1) al comma 1, dopo le parole: «in Reggio Calabria» sono inserite le seguenti: «e la sede secondaria in Roma»;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Ai fini dell'attività di ausilio di cui al comma 2, lettere b) e c), l'Agenzia fornisce supporto all'autorità giudiziaria a partire dall'adozione del provvedimento che dispone il sequestro del bene attraverso attività consulenziale e, per i beni aziendali, procede alla definizione degli interventi necessari a salvaguardare il mantenimento del valore patrimoniale del bene anche avvalendosi di società a totale o prevalente capitale pubblico, specializzate in attività di sostegno alle industrie»;

b) all'articolo 111:

1) al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«*b-bis*) il Comitato consultivo»;

2) al comma 3, la lettera *c*) è sostituita dalle seguenti:

«*c*) da un qualificato esperto in materia di gestioni patrimoniali designato, di concerto, dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle finanze;

c-bis) da un qualificato esperto in materia di gestioni aziendali designato, di concerto, dal Ministro dell'interno e dal Ministro dello sviluppo economico»;

3) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«*4-bis*. Il Comitato consultivo è presieduto dal Direttore dell'Agenzia ed è composto:

a) da un esperto in materia di progetti di finanziamento europei e nazionali designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero dal Ministro delegato per la politica di coesione;

b) da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

c) da un rappresentante delle regioni designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;

d) da un rappresentante delle province designato dall'Unione delle province d'Italia;

e) da un rappresentante dei comuni, designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;

f) da un rappresentante delle associazioni che possono essere destinatarie o assegnatarie dei beni sequestrati e confiscati, di cui all'articolo 48, comma 3, lettera *c*), nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali sulla base di criteri di trasparenza, di rappresentatività e di rotazione specificati con apposito decreto;

g) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, da un rappresentante delle cooperative e da un rappresentante delle associazioni dei datori di lavoro, maggiormente rappresentative a livello nazionale.

4-ter. Ai componenti del Comitato consultivo non spetta alcun compenso, indennità, gettone o rimborso spese per la partecipazione ai lavori»;

c) all'articolo 112:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'Agenzia, per le attività connesse all'amministrazione e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati anche in via non definitiva, si avvale delle prefetture territorialmente competenti presso le quali è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un apposito nucleo di supporto. Con decreto del Ministro dell'interno sono definiti la composizione di ciascun nucleo di supporto ed il relativo contingente di personale, secondo criteri di flessibilità e modularità che tengano conto anche della presenza significativa, nel territorio di riferimento, di beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. I prefetti, con il provvedimento di costituzione del nucleo di supporto, individuano, sulla base di linee guida adottate dal Consiglio direttivo dell'Agenzia, le altre amministrazioni, gli enti e le associazioni che partecipano alle attività del nucleo con propri rappresentanti»;

2) al comma 4, la lettera *l*) è abrogata;

3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«*5-bis*. Il Comitato consultivo:

a) esprime parere sugli atti di indirizzo, sulle linee guida, sugli atti di programmazione e di pianificazione adottati dal Consiglio direttivo ai sensi del comma 4;

b) può presentare proposte e fornisce elementi ai fini della predisposizione della relazione semestrale di cui al comma 1;

c) esprime pareri, anche a richiesta del Consiglio direttivo o del Direttore dell'Agenzia, su specifiche questioni riguardanti la destinazione e l'utilizzazione dei beni sequestrati e confiscati, nonché su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal Consiglio direttivo o dal Direttore dell'Agenzia».

Art. 18.

(Revisione della dotazione organica di personale dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la

destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)

1. Al citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 113, comma 3, dopo le parole: «Agenzie fiscali» sono inserite le seguenti: «e l'Agenzia per la coesione territoriale»;

b) l'articolo 113-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 113-bis. - (*Disposizioni in materia di organico dell'Agenzia*). -- 1. La dotazione organica dell'Agenzia è determinata in sessanta unità complessive, ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non, secondo contingenti da definire con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 113, comma 1.

2. Il reclutamento del personale di cui al comma 1, nella misura non superiore alla metà del contingente ivi previsto, avviene mediante procedure selettive in conformità alla legislazione vigente in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni. Per le qualifiche dirigenziali, è richiesto il possesso di specifiche competenze e professionalità in materia di gestione e valorizzazione dei processi aziendali e patrimoniali. Per l'espletamento delle suddette procedure concorsuali l'Agenzia si avvale della collaborazione del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno.

3. Per il reclutamento della restante parte del contingente indicato al comma 1 sono utilizzate le procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Il passaggio del personale all'Agenzia a seguito della procedura di mobilità determina la soppressione del posto in organico nell'amministrazione di appartenenza, con conseguente trasferimento delle relative risorse finanziarie al bilancio dell'Agenzia.

4. Il Direttore dell'Agenzia, previa delibera del Consiglio direttivo, può stipulare, nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti e nel rispetto dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, contratti a tempo determinato per il conferimento di incarichi di particolare specializzazione in materia di gestioni aziendali e patrimoniali.

5. Fino al 31 dicembre 2016, il Direttore dell'Agenzia, nei limiti della dotazione organica di cui al comma 1 e delle disponibilità finanziarie esistenti, è autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato, al fine di assicurare la piena operatività dell'Agenzia»;

c) dopo l'articolo 113-bis è inserito il seguente:

«Art. 113-ter. - (*Incarichi speciali*). -- 1. Oltre al personale indicato all'articolo 113-bis, presso l'Agenzia e alle dirette dipendenze funzionali del Direttore opera, nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, un contingente, fino al limite massimo di dieci unità, di personale con qualifica dirigenziale o equiparata, appartenente alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché ad enti pubblici economici.

2. Il personale di cui al comma 1, fatta eccezione per quello della carriera prefettizia che può essere collocato fuori ruolo, viene posto in posizione di comando o di distacco anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

3. Il personale di cui al comma 1 conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo e accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte dell'Agenzia all'amministrazione di appartenenza dei soli oneri relativi al trattamento accessorio. Per il personale appartenente alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, si applica la disposizione di cui all'articolo 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

2. Restano fermi i diritti acquisiti dal personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nei ruoli dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 191, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Capo V

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA CONFISCA PER SPROPORZIONE AL REDDITO O ALL'ATTIVITÀ ECONOMICA

Art. 19.

(Ipotesi particolari di confisca: ambito applicativo ed estensione della disciplina del codice antimafia)

1. All'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, 316, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 322, 322-*bis*, 325, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 517-*ter* e 517-*quater*, 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo e secondo comma, 600-*quater*.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-*quinqies*, 629, 644, 644-*bis*, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, dall'articolo 295, secondo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, dall'articolo 12-*quinqies*, comma 1, del presente decreto, e dall'articolo 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale»;

b) i commi 2 e 2-*bis* sono abrogati;

c) al comma 2-*ter*:

1) le parole: «Nel caso previsto dal comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi previsti dal comma 1»;

2) le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «allo stesso comma»;

3) dopo le parole: «e altre utilità» sono inserite le seguenti: «di legittima provenienza»;

d) i commi 2-*quater*, 3 e 4 sono abrogati;

e) al comma 4-*bis*:

1) dopo le parole: «Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati» sono inserite le seguenti: «nonché quelle in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro,»;

2) le parole: «da 1 a 4» sono sostituite dalle seguenti: «1 e 2-*ter*»;

3) le parole: «, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale» sono soppresse;

4) dopo le parole: «sino al provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare» sono inserite le seguenti: «ovvero, ove questa non sia prevista, sino all'emissione del decreto di citazione a giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato, o sino al provvedimento conclusivo dell'udienza celebrata ai sensi dell'articolo 447, comma 1, del codice di procedura penale,»;

5) le parole: «tale provvedimento» sono sostituite dalle seguenti: «tali provvedimenti»;

f) dopo il comma 4-*quater* è aggiunto il seguente:

«4-*quinquies*. Nel processo di cognizione devono essere citati i terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni in sequestro, di cui l'imputato risulti avere la disponibilità a qualsiasi titolo».

Art. 20.

(Ipotesi particolari di confisca: estinzione del reato per prescrizione, amnistia o morte del condannato)

1. All'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, come modificato dall'articolo 19 della presente legge, dopo il comma 4-*quinquies* sono aggiunti i seguenti:

«4-*sexies*. Le disposizioni di cui ai commi precedenti, ad eccezione del comma 2-*ter*, si applicano quando, pronunciata sentenza di condanna in uno dei gradi di giudizio, il giudice di appello o la Corte di cassazione dichiarano estinto il reato per prescrizione o per amnistia, decidendo sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato.

4-*septies*. In caso di morte del soggetto nei cui confronti è stata disposta la confisca con sentenza di condanna passata in giudicato, il relativo procedimento inizia o prosegue, a norma dell'articolo 666 del codice di procedura penale, nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa».

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA

DI VITTIME E MISURE DI PROTEZIONE

Art. 21.

(Istituzione della Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie)

1. La Repubblica riconosce il 21 marzo come «Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie».

2. La Giornata di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

3. In occasione della Giornata di cui al comma 1 sono organizzate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in tutto il territorio nazionale, presso le scuole, le università, i tribunali, gli enti territoriali e le sedi di altre istituzioni, iniziative finalizzate alla costruzione, nell'opinione pubblica e nelle giovani generazioni, di una memoria condivisa delle vittime innocenti delle mafie e degli avvenimenti che hanno caratterizzato la storia recente e i successi dello Stato nelle politiche di contrasto e di repressione di tutte le mafie, anche attraverso forme di collaborazione e partecipazione delle Forze dell'ordine, della magistratura, delle istituzioni parlamentari e delle associazioni imprenditoriali, anti-*racket* e antimafia.

Art. 22.

(Permessi straordinari di lavoro)

1. Le vittime dei reati di tipo mafioso, degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti nel territorio nazionale o all'estero, che abbiano coinvolto cittadini italiani, nonché i familiari superstiti, possono richiedere un attestato di «testimone della memoria storica» al Ministero dell'interno. Per il personale appartenente alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, il possesso dell'attestato dà diritto alla concessione di permessi straordinari di lavoro, retribuiti e soggetti a recupero, nella misura massima di cento ore annue individuali, al fine di effettuare interventi pubblici di ricordo e di testimonianza in memoria storica nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università del territorio nazionale. I permessi sono concessi, fatte salve le esigenze organizzative degli uffici di appartenenza, per:

a) la frequenza di corsi di formazione e di aggiornamento propedeutici all'intervento educativo nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università;

b) la partecipazione a incontri, assemblee, dibattiti o iniziative nelle scuole di ogni ordine e grado e

nelle università sui temi della memoria storica e dell'impegno contro le mafie e il terrorismo;

c) l'intervento a iniziative pubbliche sui temi della memoria storica e dell'impegno contro le mafie e il terrorismo nonché alle iniziative delle associazioni e degli enti che abbiano sottoscritto appositi protocolli di intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 23.

*(Estensione delle disposizioni in tema
di cambiamento delle generalità a persone
offese, informate sui fatti e testimoni)*

1. Al comma 1 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, le parole: «e 13, comma 5,» sono sostituite dalle seguenti: «, 13, comma 5, e 15,».

Art. 24.

*(Disposizioni in materia di requisiti per l'accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime
dei reati di tipo mafioso)*

1. Alla legge 22 dicembre 1999, n. 512, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:

«4-ter. L'obbligazione del Fondo non sussiste nei casi in cui dalla sentenza di condanna o da altri procedimenti giudiziari emergano elementi precisi e concordanti dai quali risulti l'appartenenza o la stretta contiguità dell'istante o del soggetto deceduto ad organizzazioni criminali di tipo mafioso»;

b) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera c-ter) è aggiunta la seguente:

«c-quater) dell'inesistenza, alla data di presentazione della domanda o dell'evento che ne ha cagionato la morte, di elementi precisi e concordanti, desumibili dalla sentenza di condanna o da altri procedimenti giudiziari, dai quali risulti l'appartenenza o la stretta contiguità dell'istante o del soggetto deceduto ad organizzazioni criminali di tipo mafioso».

Capo VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SCIoglimento DEGLI ENTI LOCALI CONSEGUENTE A
FENOMENI DI CONDIZIONAMENTO DI TIPO MAFIOSO O SIMILARE

Art. 25.

*(Modifica dell'articolo 101 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159)*

1. L'articolo 101 del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

«Art. 101. - *(Obbligo di avvalersi della stazione unica appaltante)*. -- 1. L'ente locale, i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, ha l'obbligo di avvalersi, per l'intera durata del periodo di commissariamento e per i cinque anni successivi al rinnovo degli organi elettivi, della stazione unica appaltante per le finalità di prevenzione di cui all'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136. A tal fine l'ente si convenziona con i soggetti di cui all'articolo 33, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero si avvale degli strumenti di cui al comma 3-bis del medesimo articolo 33.

2. Sono nulli i contratti conclusi dall'ente locale in violazione dell'obbligo di avvalimento di cui al comma 1».

Art. 26.

(Modifiche all'articolo 143 del decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. All'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «pubblica amministrazione,» sono inserite le seguenti: «tra cui, ove possibile, un dirigente del Ministero dell'interno in servizio presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo,»;

b) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi più gravi, con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del prefetto, può essere disposta, in deroga alle norme vigenti, la mobilità obbligatoria presso altro ente o il licenziamento del dipendente stesso»;

c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Nel caso in cui non sussistano i presupposti per lo scioglimento, il Ministro dell'interno, entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, emana comunque un decreto di conclusione del procedimento in cui dà conto degli esiti dell'attività di accertamento. I provvedimenti emessi in caso di insussistenza dei presupposti per la proposta di scioglimento sono pubblicati, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, con le modalità disciplinate dal Ministro dell'interno con proprio decreto»;

d) al comma 9, le parole: «salvo che il Consiglio dei ministri disponga di mantenere la riservatezza su parti della proposta o della relazione nei casi in cui lo ritenga strettamente necessario» sono sostituite dalle seguenti: «salvo che il Consiglio dei ministri, in applicazione delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, non decida diversamente»;

e) il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, per un periodo di sei anni che decorre dalla data in cui il provvedimento giurisdizionale che dichiara l'incandidabilità diventa definitivo. Ai fini della dichiarazione d'incandidabilità il Ministro dell'interno invia senza ritardo il decreto del Presidente della Repubblica che dispone lo scioglimento e la proposta di cui al comma 4 al tribunale competente per territorio, che valuta la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento agli amministratori indicati nella proposta stessa. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il decreto del tribunale non è soggetto a reclamo. La controversia è trattata in ogni grado in via di urgenza».

Art. 27.

(Modifiche all'articolo 144 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. All'articolo 144 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Con il decreto di scioglimento di cui all'articolo 143 è nominata una commissione straordinaria per la gestione dell'ente ed il ripristino della legalità, la quale esercita le attribuzioni che le sono conferite con il decreto stesso. La commissione è composta da tre membri, scelti dal Ministro dell'interno, di cui due individuati tra il personale della carriera prefettizia e uno tra funzionari dello Stato in possesso di specifiche esperienze in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali. La commissione resta in carica fino allo svolgimento del primo turno elettorale utile»;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Per gli enti con popolazione superiore a 15.000 abitanti, i componenti della commissione straordinaria appartenenti alla carriera prefettizia sono individuati nell'ambito di un apposito nucleo istituito presso il Ministero dell'interno -- Dipartimento per gli affari interni e territoriali. A tale nucleo

è assegnato, nell'ambito delle risorse organiche della carriera prefettizia, un contingente di personale non superiore a quarantacinque unità, di cui dieci con qualifica di prefetto, a valere sull'aliquota di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, e trentacinque con qualifica fino a vice prefetto. A tal fine è incrementata entro il limite del 4 per cento l'aliquota del personale della carriera prefettizia collocabile in disponibilità ai sensi dell'articolo 12, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

I-ter. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati i criteri, le modalità e la durata dell'assegnazione al nucleo di cui al comma 1-*bis*, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

I-quater. La nomina a commissario disposta per gli enti di cui al comma 1-*bis* comporta, per il personale individuato nel nucleo di cui al medesimo comma, l'esercizio a tempo pieno e in via esclusiva delle funzioni commissariali.

I-quinquies. Ai fini della composizione delle commissioni straordinarie di cui al comma 1-*bis*, nel caso in cui risultino indisponibili unità di personale assegnato al nucleo, l'individuazione dei commissari, per la relativa quota, è comunque effettuata tra gli appartenenti alla carriera prefettizia»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Presso il Ministero dell'interno è istituito un comitato di sostegno e di monitoraggio dell'azione delle commissioni straordinarie di cui al comma 1 e dei comuni riportati a gestione ordinaria. Al comitato, costituito con decreto del Ministro dell'interno, possono essere chiamati a partecipare magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato nonché dirigenti di altre amministrazioni centrali dello Stato. Ai componenti del comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o rimborso spese per la partecipazione ai lavori»;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, adottati a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinati, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica:

a) i criteri e le modalità di organizzazione e funzionamento della commissione straordinaria, ivi compresi quelli relativi al trattamento indennitario dei componenti della commissione e del personale assegnato in via temporanea ai sensi dell'articolo 145, comma 5;

b) i criteri e le modalità di formazione del personale dell'amministrazione civile dell'interno e degli altri soggetti che possono ricoprire l'incarico di componente della commissione di accesso di cui all'articolo 143, comma 2, e della commissione straordinaria di cui al comma 1 del presente articolo, nonché i requisiti di professionalità richiesti per il personale assegnato in via temporanea ai sensi dell'articolo 145, comma 5».

Art. 28.

(Modifica dell'articolo 145 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'articolo 145 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

«Art. 145. - *(Gestione straordinaria).* -- 1. La commissione straordinaria di cui all'articolo 144, comma 1, oltre a provvedere alla ordinaria amministrazione dell'ente, assicura il ripristino della legalità promuovendo, anche sulla base di linee guida elaborate dal comitato di sostegno e di monitoraggio di cui all'articolo 144, comma 2, ogni iniziativa gestionale e organizzativa, prioritariamente nei settori dei tributi, dell'edilizia, dell'urbanistica, del commercio, dello smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, degli altri servizi pubblici locali e dei servizi sociali.

2. La commissione straordinaria, entro il termine di sessanta giorni dal suo insediamento, definisce un piano di priorità degli interventi nel quale sono indicate, anche sulla base delle risultanze emerse in sede di accesso:

- a) le unità organizzative dell'ente per le quali è ritenuto necessario il ricorso a personale esterno di cui si richiede l'assegnazione in via temporanea, con le modalità di cui al comma 5;
- b) le vacanze di organico, anche determinate dai provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 143, comma 5, per le quali sono attivate le procedure di mobilità in ingresso ovvero quelle concorsuali;
- c) le opere pubbliche indifferibili, individuando prioritariamente quelle rimaste incompiute, per le quali è adottata o rinnovata la relativa delibera di approvazione;

d) le prestazioni erogate dai gestori dei servizi pubblici locali e dei servizi sociali il cui livello qualitativo risulti particolarmente compromesso, al fine di ripristinare, anche attraverso il ricorso a modelli associativi o consortili, le condizioni di efficienza gestionale, di equità e universalità.

3. Il piano di cui al comma 2 è comunicato al comitato di sostegno e di monitoraggio e contestualmente al prefetto competente per territorio. Il prefetto, a sostegno dell'attività commissariale, interviene presso le amministrazioni e gli organismi competenti, regionali o statali, e presso la Cassa depositi e prestiti Spa, al fine dell'attivazione delle misure acceleratorie, anche volte a garantire priorità di accesso a contributi, mutui o finanziamenti pubblici, necessarie al completamento o all'attuazione degli interventi indicati nello stesso piano.

4. Ai fini di cui al comma 3, il prefetto può avvalersi degli uffici dell'amministrazione periferica dello Stato, anche di livello regionale, e convoca, ove necessario, apposite riunioni della conferenza provinciale permanente di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, alle quali partecipano i dirigenti delle amministrazioni pubbliche e degli enti interessati.

5. Il prefetto, valutata la richiesta di cui al comma 2, lettera a), può disporre, anche in deroga alle norme vigenti, l'assegnazione in posizione di comando o distacco, per un periodo non superiore alla durata della gestione commissariale, di personale amministrativo e tecnico di amministrazioni ed enti pubblici, previa intesa con gli stessi, ove occorra anche in posizione di sovraordinazione.

6. Il prefetto, su motivata richiesta della commissione straordinaria, può proporre al Ministro dell'interno l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 143, comma 5 qualora nel corso della gestione commissariale siano emersi, a carico dei soggetti ivi indicati, gli elementi di cui all'articolo 143, comma 1.

7. La commissione, qualora riscontri gravi anomalie, pregiudizievoli dell'interesse pubblico, nelle procedure di aggiudicazione o di affidamento di contratti pubblici, lavori, servizi e forniture, procede con i poteri del collegio degli ispettori di cui all'articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. A tal fine, la commissione, previa motivata richiesta al prefetto, può avvalersi di personale delle Forze dell'ordine e delle amministrazioni competenti nei settori oggetto di verifica, messo a disposizione dallo stesso prefetto ovvero dalle amministrazioni medesime. La commissione adotta tutti i provvedimenti ritenuti necessari e può disporre, in qualunque momento e fase della procedura contrattuale, la revoca delle deliberazioni già adottate o la rescissione del contratto già concluso.

8. Ferme restando le forme di partecipazione popolare previste dagli statuti in attuazione dell'articolo 8, comma 3, la commissione straordinaria, allo scopo di acquisire ogni utile elemento di conoscenza e valutazione in ordine a rilevanti questioni di interesse generale, si avvale, anche mediante forme di consultazione diretta, dell'apporto di rappresentanti delle forze politiche in ambito locale, dell'ANCI, dell'UPI, delle organizzazioni di volontariato e di altri organismi locali particolarmente interessati alle questioni da trattare.

9. Gli enti locali, i cui organi sono rinnovati al termine del periodo di scioglimento, possono richiedere al prefetto, entro sessanta giorni dall'insediamento, di continuare ad avvalersi di personale esterno, con le modalità di cui al comma 5, nonché di accedere alle misure acceleratorie di cui al comma 3. In caso di accoglimento della richiesta, il personale esterno è assegnato all'ente per un periodo non superiore a ventiquattro mesi.

10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 706, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

Art. 29.

(Modifiche all'articolo 146 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. All'articolo 146 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «relativi ordinamenti» sono aggiunte le seguenti: «, nonché alle società partecipate e ai consorzi pubblici, anche a partecipazione privata, di tali enti»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Ministro dell'interno presenta al Parlamento, con cadenza biennale, una relazione sull'andamento delle gestioni commissariali, sui risultati conseguiti e sulle eventuali criticità rilevate, contenente proposte, anche di carattere normativo, finalizzate al miglioramento dell'efficacia delle gestioni medesime».

Capo VIII

MISURE PER IL CONTRASTO DEL RICICLAGGIO, DEL FINANZIAMENTO DEL
TERRORISMO E DELLA PROLIFERAZIONE DELLE ARMI DI DISTRUZIONE DI MASSA

Art. 30.

*(Modifiche al decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231)*

1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Il Comitato di sicurezza finanziaria è l'organismo responsabile della valutazione nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. La valutazione è fornita alle autorità competenti, a supporto delle rispettive attività istituzionali. Il Comitato di sicurezza finanziaria aggiorna periodicamente, ovvero quando insorgono nuovi rischi e ogni qualvolta lo ritenga opportuno, la valutazione e fornisce informazioni sui relativi risultati, agli ordini e colleghi professionali di cui all'articolo 8, a supporto delle decisioni di allocazione delle risorse necessarie a migliorare il sistema nazionale di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, garantendo che esse siano proporzionali ed adeguate al rischio. Il Comitato di sicurezza finanziaria individua quali risultati della valutazione rendere disponibili ai soggetti di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14, ai fini della valutazione, da parte dei medesimi, dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della propria attività»;

b) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:

«Art. 20. - *(Analisi e valutazione del rischio)*. -- 1. I soggetti di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 adottano sistemi e processi chiari, oggettivi, verificati e aggiornati periodicamente per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della propria attività. I sistemi e i processi sono articolati in ragione della natura dell'attività svolta e proporzionati alle dimensioni dei soggetti tenuti all'analisi e alla valutazione del rischio.

2. I soggetti di cui al comma 1 adempiono agli obblighi di adeguata verifica della clientela adottando misure adeguate e proporzionali all'entità dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, rilevati in concreto nell'esercizio della propria attività, e devono essere in grado di dimostrare tale adeguatezza e proporzionalità alle autorità di vigilanza di settore e agli ordini e colleghi professionali.

3. Per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i soggetti di cui al comma 1 osservano le istruzioni di cui all'articolo 7, comma 2, nonché i seguenti criteri generali:

a) con riferimento al cliente:

1) natura giuridica;

2) prevalente attività svolta;

3) comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto

continuativo o della prestazione professionale;

4) area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte;

b) con riferimento all'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale:

1) tipologia dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere;

2) modalità di svolgimento dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale;

3) ammontare;

4) frequenza delle operazioni e durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale;

5) ragionevolezza dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale in rapporto all'attività svolta dal cliente;

6) area geografica di destinazione del prodotto, oggetto dell'operazione o del rapporto continuativo»;

c) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Art. 21. - (*Obblighi del cliente*). -- 1. I clienti forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti destinatari del presente decreto di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza.

2. I fiduciari di *trust* espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del *trust*, incluse quelle relative all'identità del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari, di altra persona per conto del fiduciario, ove esistente, dei beneficiari o della classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul *trust*, e conservano tali informazioni per un periodo non inferiore a cinque anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari. I fiduciari di *trust* espressi che, in tale veste, instaurano un rapporto continuativo o professionale o eseguono una prestazione occasionale, ai sensi degli articoli 15, 16 e 17, dichiarano il proprio stato ai soggetti di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14.

3. Le imprese dotate di personalità giuridica, obbligate all'iscrizione nel registro delle imprese, individuano il titolare effettivo, detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sul medesimo e ne danno comunicazione, per il tramite del loro legale rappresentante, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al registro delle imprese, ai fini dell'iscrizione in apposita sezione. L'accesso alla sezione è riservato, per le finalità di cui al presente decreto, alle autorità di vigilanza di settore, alla UIF, alla Guardia di finanza e alla DIA. L'accesso è altresì consentito ai soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela, dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. L'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita ai sensi dell'articolo 2630 del codice civile. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono specificati i dati oggetto di comunicazione e stabiliti i termini e le modalità di comunicazione e di consultazione delle informazioni, relative al titolare effettivo, detenute dal registro delle imprese»;

d) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

«Art. 25. - (*Applicazione di obblighi semplificati*). -- 1. I soggetti di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 applicano obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela quando valutano che il rapporto con il cliente o l'operazione presenti un basso grado di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, anche sulla base dell'elenco di cui all'articolo 4 dell'allegato tecnico del presente decreto.

2. Gli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela non si applicano qualora si abbia motivo di ritenere che l'identificazione effettuata ai sensi del presente articolo non sia attendibile ovvero qualora essa non consenta l'acquisizione delle informazioni necessarie alla valutazione del rischio.

3. L'applicazione di obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela non esclude che i soggetti di cui al comma 1 esercitino un controllo sufficiente a consentire la rilevazione di operazioni sospette.

4. L'applicazione di obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela è comunque esclusa in tutte le ipotesi in cui sussista un sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo»;

e) l'articolo 26 è abrogato;

f) all'articolo 36, il comma 6-*bis* è abrogato;

g) l'articolo 4 dell'allegato tecnico è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - Titolo II - capo I - sezione II - (*Obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela*). --

1. Il seguente è un elenco non limitativo di fattori sintomatici di situazioni potenzialmente a basso rischio, di cui al titolo II, capo I, sezione II, in materia di obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela.

2. Fattori di rischio relativi alla clientela:

a) società per azioni ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta ad obblighi di comunicazione, ai sensi dei regolamenti di borsa o leggi o mezzi esecutivi, che impongono l'obbligo di assicurare un'adeguata trasparenza della titolarità effettiva;

b) amministrazioni o imprese pubbliche;

c) clienti residenti nelle aree geografiche a basso rischio di cui al punto 4.

3. Fattori di rischio relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione:

a) contratti di assicurazione vita a basso premio;

b) forme pensionistiche complementari, a condizione che non comportino opzione di riscatto anticipato e non possano servire da garanzia di un prestito;

c) regimi di pensione o sistemi analoghi che versano prestazioni pensionistiche ai dipendenti, per i quali i contributi sono versati tramite deduzione dalla retribuzione, e che non permettono ai beneficiari di trasferire i propri diritti;

d) prodotti o servizi finanziari che offrono servizi opportunamente definiti e circoscritti a determinate tipologie di clientela, tali da aumentare l'accesso ai fini dell'inclusione finanziaria;

e) prodotti in cui il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo è gestito da altri fattori, quali limiti di spesa o trasparenza della proprietà, fra i quali alcuni tipi di moneta elettronica di cui alla direttiva 2009/110/CE del Parlamento e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica.

4. Fattori di rischio geografici:

a) altri Stati membri dell'UE;

b) Paesi terzi dotati di efficaci sistemi contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo;

c) Paesi terzi che fonti credibili riconoscono essere a basso livello di corruzione o altre attività criminose;

d) Paesi terzi che sono soggetti ad obblighi contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo coerenti con le raccomandazioni del GAFI, che hanno effettivamente attuato tali obblighi e che, in conformità con le raccomandazioni, sono soggetti a vigilanza o a controlli efficaci ai fini di assicurare l'osservanza dei medesimi obblighi».

Art. 31.

(*Modifiche al decreto legislativo
22 giugno 2007, n. 109*)

1. Al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1:

1) alla lettera b), le parole: «degli articoli 60 e 301 del Trattato CE» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 75 e 215 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, incluso il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, e successive modificazioni»;

2) alla lettera c), le parole: «possedute anche per interposta persona fisica o giuridica» sono sostituite dalle seguenti: «inclusi i proventi da queste derivati, possedute, detenute o controllate, anche

parzialmente, direttamente o indirettamente, ovvero per interposta persona fisica o giuridica da parte di soggetti designati, ovvero da parte di persone fisiche o giuridiche che agiscono per conto o sotto la direzione di questi ultimi,»;

3) la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

«*d*) per "risorse economiche" si intendono: "le attività di qualsiasi tipo che non sono fondi, materiali o immateriali, mobili o immobili, ivi compresi gli accessori, le pertinenze e i frutti, ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi, possedute, detenute o controllate, anche parzialmente, direttamente o indirettamente, ovvero per interposta persona fisica o giuridica da parte di soggetti designati, ovvero da parte di persone fisiche o giuridiche che agiscono per conto o sotto la direzione di questi ultimi"»;

b) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «a scopo di finanziamento del terrorismo» sono inserite le seguenti: «e della proliferazione di armi di distruzione di massa»;

c) all'articolo 3:

1) al comma 1, le parole: «ed all'attività» sono sostituite dalle seguenti: «e della proliferazione di armi di distruzione di massa nonché all'attività»;

2) al comma 2, le parole: «12 membri» sono sostituite dalle seguenti: «14 membri»;

3) al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: «dal Ministro degli affari esteri,» sono inserite le seguenti: «dal Ministro dello sviluppo economico,», le parole: «dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni» e dopo le parole: «dall'Unità di informazione finanziaria» sono aggiunte le seguenti: «e dal direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli» e l'ultimo periodo è soppresso;

d) all'articolo 13:

1) al comma 1, dopo le parole: «commi 1, 2, 4 e 5» sono inserite le seguenti: «, del presente decreto»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis*. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 30 del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 100.000»;

3) al comma 2, dopo le parole: «di cui all'articolo 7» sono inserite le seguenti: «del presente decreto» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La medesima sanzione si applica per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 30-*bis*, paragrafo 1, lettere *a*) e *b*), del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012»;

4) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2-bis*. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 30-*bis*, paragrafo 1, lettera *c*), del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 70.000».

Capo IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32.

(Disciplina transitoria)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di diciotto mesi dalla predetta data l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata esercita i compiti di cui all'articolo 110, comma 2, lettere *d*) ed *e*), del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, limitatamente ai beni confiscati in via definitiva. In tali casi, la competenza in merito all'amministrazione dei beni fino al decreto di confisca definitiva, ivi compresa l'amministrazione dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti penali indicati nel medesimo articolo 110, comma 2, lettera *c*), è attribuita all'autorità giudiziaria.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle gestioni dei beni confiscati in via non

definitiva, assunte dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE N. 1690

D'iniziativa dei senatori Mirabelli ed altri

Art. 1.

(Soggetti destinatari)

1. All'articolo 4, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, di seguito denominato «codice», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «ovvero dei delitti di cui agli articoli 416-ter e 418 del codice penale»;

b) la lettera i) è sostituita dalla seguente:

«i) alle persone che, per il loro comportamento, debba ritenersi, anche sulla base della partecipazione attiva in più occasioni alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, ovvero della reiterata applicazione nei loro confronti del divieto previsto dal medesimo articolo 6, siano dediti alla commissione di reati che mettono in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica ovvero l'incolumità delle persone in occasione o a causa dello svolgimento di manifestazioni sportive»;

c) è aggiunta, infine, la seguente lettera:

«i-bis) ai soggetti indiziati di uno dei delitti contro la pubblica amministrazione previsti dal libro secondo, titolo II, capo I del codice penale che rientrino nelle categorie di cui alle lettere a) e b) del presente comma».

Art. 2.

(Titolarità della proposta. Competenza)

1. All'articolo 5 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «dal procuratore nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «nell'ambito delle attività di cui all'articolo 371-bis, commi secondo e terzo del codice di procedura penale,»;

b) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La proposta è depositata presso la cancelleria delle sezioni specializzate distrettuali di cui al comma 4».

2. Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nei casi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera c), lettera i) e lettera l), le funzioni e le competenze spettanti al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo o del distretto sono attribuite altresì al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario la persona risulta dimorare, previo coordinamento con il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto. Nei medesimi casi, nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate altresì dal procuratore della Repubblica proponente».

3. Il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Nei casi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera c), i) e l), le funzioni e le competenze spettanti al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sono attribuite anche al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario la persona risulta dimorare, previo coordinamento con il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto. Nei medesimi casi, nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione, le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica proponente».

4. Dopo il comma 4 è aggiunto, infine, il seguente:

«4-bis. Sono altresì istituite sezioni distaccate delle sezioni specializzate in materia di misure di prevenzione presso il Tribunale circondariale di Trapani e presso il Tribunale circondariale di S. Maria Capua Vetere. Alle predette sezioni distaccate si applicano le norme riguardanti le sezioni specializzate distrettuali».

Art. 3.

(Parere del procuratore distrettuale sulle proposte degli altri soggetti legittimati alla proposta)

1. Dopo l'articolo 5 del codice è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. - *(Parere del procuratore distrettuale sulle proposte degli altri soggetti legittimati alla proposta)*. -- 1. Il procuratore della Repubblica circondariale, il questore e il direttore della Direzione investigativa antimafia, titolari della proposta ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2, quando non formulano la proposta congiuntamente al procuratore distrettuale, la depositano presso la cancelleria della sezione specializzata distrettuale di cui all'articolo 5, comma 4.

2. Il presidente trasmette copia della sola proposta al Procuratore distrettuale perché formuli il proprio parere entro dieci giorni dalla data della comunicazione. Il procuratore distrettuale entro il suddetto termine può: integrare gli atti già depositati dal diverso organo proponente; formulare ulteriori richieste o proposte al tribunale; segnalare la pendenza di altri procedimenti connessi e chiederne la riunione ai sensi dell'articolo 17 del codice di procedura penale.

3. Il presidente fissa l'udienza solo dopo avere acquisito il parere del procuratore distrettuale o comunque dopo che sia decorso il termine indicato al comma 2».

Art. 4.

(Tipologia delle misure e loro presupposti)

1. All'articolo 6, comma 2 del codice, le parole: «più Province» sono sostituite dalle seguenti: «più Regioni».

Art. 5.

(Procedimento applicativo)

1. All'articolo 7 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente:

«1. Il Tribunale provvede, con decreto motivato, entro trenta giorni dalla data deposito della proposta o, laddove richiesto, del parere del procuratore distrettuale o dal decorso del termine fissato dall'articolo 5-bis, comma 2»;

b) al comma 2, primo periodo, le parole: «del collegio» sono soppresse e al secondo periodo dopo le parole: «prima della data predetta» sono inserite le seguenti: «e contiene la concisa esposizione dei contenuti della proposta»;

c) al comma 4, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Se l'interessato è detenuto o internato in luogo non rientrante nella circoscrizione del giudice e ne fa tempestiva richiesta, la partecipazione all'udienza è assicurata a distanza mediante collegamento audiovisivo ai sensi dell'articolo 146-bis, commi 3, 4, 5, 6 e 7 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, salvo che il collegio ritenga necessaria la presenza della parte. Solo in caso di indisponibilità di mezzi tecnici idonei, il presidente dispone la traduzione dell'interessato detenuto»;

d) Il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Qualora il tribunale debba sentire soggetti informati su fatti rilevanti per il procedimento, il presidente del collegio può disporre l'esame a distanza nei casi e nei modi indicati all'articolo 147-bis, comma 2, delle norme di attuazione del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271»;

e) dopo il comma 10 sono inseriti, infine, i seguenti:

«10-bis. Le questioni concernenti la competenza per territorio devono essere eccepite, a pena di

decadenza, alla prima udienza e comunque subito dopo l'accertamento della regolare costituzione delle parti, e il tribunale le decide immediatamente. Possono essere altresì rilevate di ufficio con la decisione di primo grado,

10-ter. Il tribunale, se ritiene la propria incompetenza, la dichiara con decreto ed ordina la trasmissione degli atti al procuratore distrettuale territorialmente competente; la declaratoria di incompetenza non produce l'inefficacia degli elementi già acquisiti. Le disposizioni del comma 10-*bis* si applicano anche qualora la proposta sia stata avanzata da soggetti non legittimati ai sensi dell'articolo 5.

10-quater. Quando il tribunale dispone ai sensi del comma 10-*ter*, il sequestro perde efficacia se, entro venti giorni dalla data del deposito del provvedimento che pronuncia l'incompetenza, il tribunale competente non provvede ai sensi dell'articolo 20. Il termine previsto dall'articolo 24, comma 2, decorre nuovamente dalla data del decreto di sequestro emesso dal tribunale competente.

10-quinquies. Il decreto di accoglimento, anche parziale, della proposta pone a carico del proposto il pagamento delle spese processuali.

10-sexies. Il decreto del tribunale è depositato in cancelleria entro quindici giorni dalla data della conclusione dell'udienza.

10-septies. Quando la stesura della motivazione è particolarmente, complessa, il tribunale, se ritiene di non poter depositare il decreto nel termine previsto dal comma 10-*sexies*, dopo le conclusioni delle parti, può indicare un termine più lungo, comunque non superiore a novanta giorni.

10-octies. Al decreto del tribunale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 154 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271».

Art. 6.

(Decisione)

1. All'articolo 8, comma 5 del codice, le parole: «o in una o più province» sono sostituite con le parole: «o in una o più Regioni», e le parole: « ,ovvero, con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 1, lettera c), il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente da minori», sono soppresse.

Art. 7.

*(Decorrenza e cessazione
della sorveglianza speciale)*

1. All'articolo 14 del codice, dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«2-bis. L'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto alla misura della custodia cautelare. In tal caso, salvo quanto stabilito dal comma 2, il termine di durata della misura di prevenzione continua a decorrere dal giorno nel quale è cessata la misura cautelare.

2-ter. L'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto a detenzione per espiazione della pena. Dopo la cessazione dello stato di detenzione, se esso si è protratto per almeno due anni, il tribunale verifica, anche d'ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato, assumendo le necessarie informazioni presso l'amministrazione penitenziaria e l'autorità di pubblica sicurezza. Al relativo procedimento si applica, in quanto compatibile, il disposto dell'articolo 7. Se persiste la pericolosità sociale, il tribunale emette decreto con cui ordina l'esecuzione della misura di prevenzione, il cui termine di durata continua a decorrere dal giorno in cui il decreto stesso è comunicato all'interessato, salvo quanto stabilito dal comma 2. Se invece la pericolosità sociale è cessata, il tribunale emette decreto con cui revoca il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione».

Art. 8.

(Titolarità della proposta)

1. All'articolo 17, comma 1, del codice la parola: «possono» è sostituita dalle seguenti: «devono», e dopo le parole: «ove dimora la persona» sono inserite le seguenti: «dal procuratore nazionale antimafia nell'ambito delle attività di cui all'articolo 371-*bis*, commi 2 e 3 del codice di procedura penale».

Art. 9.

(Applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali. Morte del proposto)

1. All'articolo 18, comma 3 del codice sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, nonché nei riguardi di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con il soggetto deceduto e nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, società, consorzi od associazioni, del cui patrimonio il soggetto deceduto risultava poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente. Il tribunale provvede, in tali casi, ai sensi dell'articolo 26».

Art. 10.

(Indagini patrimoniali)

1. All'articolo 19, comma 4 del codice, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Essi possono altresì accedere, senza nuovi o maggiori oneri, al sistema di interscambio flussi dati (SID) dell'Agenzia delle entrate e richiedere quanto ritenuto utile ai fini delle indagini».

Art. 11.

(Sequestro)

1. All'articolo 20 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «è iniziato il procedimento» sono sostituite dalle seguenti: «è stata presentata la proposta»; al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero dispone le misure di cui agli articoli 34 e 34-bis ove ne ricorrano i presupposti ivi previsti»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il sequestro è revocato dal tribunale quando risulta che esso ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali l'indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente, ovvero in ogni altro caso in cui è respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale. Il tribunale ordina le trascrizioni e le annotazioni conseguenti nei pubblici registri, nei libri sociali e nel registro delle imprese»;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Il sequestro è revocato dal tribunale quando risulta che esso ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali l'indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente ovvero in ogni altro caso in cui è respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale. Il tribunale ordina le trascrizioni e le annotazioni conseguenti nei pubblici registri, nei libri sociali e nel registro delle imprese».

Art. 12.

(Esecuzione del sequestro)

1. All'articolo 21 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «l'ufficiale giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «la polizia giudiziaria» e le parole: «con l'assistenza obbligatoria della polizia giudiziaria» sono sostituite dalle seguenti: «con l'assistenza, ove occorra, dell'ufficiale giudiziario»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il giudice delegato alla procedura di cui all'articolo 35, comma 1, sentito l'amministratore giudiziario, valutate le eventuali istanze degli occupanti, ove questi non vi provvedano spontaneamente, ordina lo sgombero degli immobili occupati senza titolo ovvero sulla scorta di titolo privo di data certa anteriore al sequestro, mediante l'ausilio della forza pubblica».

Art. 13.

(Provvedimento d'urgenza)

1. All'articolo 22, comma 1, secondo periodo del codice, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche in mancanza del parere di cui all'articolo 5-bis», e al terzo periodo sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, previo parere del procuratore distrettuale ai sensi dell'articolo 5-bis».

Art. 14.

(Procedimento applicativo)

1. All'articolo 23, comma 4 del codice le parole: «o personali» sono sostituite dalle seguenti: «o di garanzia».

Art. 15.

(Confisca)

1. All'articolo 24 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In ogni caso il proposto non può giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, anche se oggetto di condono o di definizione anticipata del contenzioso tributario. Se il tribunale non dispone la confisca può applicare anche d'ufficio le misure di cui agli articoli 34 e 34-bis ove ne ricorrano i presupposti ivi previsti»;

b) al comma 2, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, per il tempo necessario per la decisione definitiva su istanza di ricusazione presentata dal difensore nonché per il tempo decorrente dalla morte del proposto, intervenuta durante il procedimento, fino alla identificazione ed alla citazione dei soggetti previsti dall'articolo 18, comma 2, nonché durante la pendenza del termine per il deposito del decreto conclusivo del procedimento».

Art. 16.

(Comunicazioni e impugnazioni)

1. All'articolo 27 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. La corte di appello, qualora riconosca l'incompetenza territoriale del tribunale e l'incompetenza sia stata riproposta nei motivi di impugnazione, annulla il decreto ed ordina la trasmissione degli atti al procuratore distrettuale competente; la declaratoria di incompetenza non produce l'inefficacia degli elementi già acquisiti. Si applica l'articolo 7, comma 10-*quater*.

2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano anche qualora la proposta non sia stata avanzata dal procuratore della Repubblica o dal questore o dagli altri soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 5 e l'eccezione sia stata riproposta nei motivi di impugnazione.

2-quater. In caso di conferma anche parziale del decreto impugnato la corte di appello pone a carico della parte che ha proposto l'impugnazione il pagamento delle spese processuali.

2-quinquies. Se la corte d'appello, in riforma della decisione del tribunale, dispone il sequestro, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali e sull'amministrazione dei beni di cui al presente codice».

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. I provvedimenti della corte di appello che, in riforma del decreto di confisca emesso dal tribunale, dispongono la revoca del sequestro, divengono esecutivi dieci giorni dopo la comunicazione alle parti, salvo che il procuratore generale, entro tale termine, ne chieda la sospensione alla medesima corte di appello. In tal caso, se la corte entro dieci giorni dalla sua presentazione non accoglie la richiesta, il provvedimento diventa esecutivo; altrimenti la esecutività resta sospesa fino a quando nel procedimento di prevenzione sia intervenuta pronuncia definitiva».

c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Il procuratore della Repubblica, senza ritardo, trasmette il proprio fascicolo al procuratore generale presso la corte di appello competente per il giudizio di secondo grado. Al termine del procedimento di primo grado il procuratore della Repubblica forma un fascicolo nel quale sono raccolti tutti gli elementi investigativi e probatori eventualmente sopravvenuti dopo la decisione del tribunale. Gli atti inseriti nel predetto fascicolo sono portati immediatamente a conoscenza delle parti, mediante deposito nella segreteria del procuratore generale, salvi i casi in cui il procuratore della Repubblica richieda, per giustificati motivi, che gli stessi rimangano segreti».

Art. 17.

(Revocazione della confisca)

1. All'articolo 28 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l'alinéa è sostituito dal seguente:

«1. La revocazione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione può essere richiesta, nelle forme previste dagli articoli 630 e seguenti del codice di procedura penale, in quanto compatibili, alla corte d'appello individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11 dello stesso codice:»;

b) il comma 4 è così sostituito:

«4. Quando accoglie la richiesta di revocazione, la corte di appello provvede, ove del caso, ai sensi dell'articolo 46».

Art. 18.

(Rapporti con sequestro e confisca disposti in seno a procedimenti penali)

1. All'articolo 30 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «la custodia giudiziale dei beni sequestrati» sono sostituite dalle seguenti: «i beni sequestrati»; le parole: «e provvede alla nomina di un nuovo custode» sono sostituite dalle seguenti: «provvede alla nomina di un nuovo amministratore giudiziario» e le parole: «salvo che ritenga di confermare l'amministratore» sono sostituite dalle seguenti: «salvo che ritenga di confermare quello già nominato nel procedimento di prevenzione»;

b) al comma 3, le parole: «ove successivamente disponga la confisca di prevenzione, dichiara la stessa già eseguita in sede penale» sono sostituite dalle parole: «ove abbia disposto il sequestro, e sia ancora in corso il procedimento di prevenzione, dichiara, con decreto, che la stessa è stata già eseguita in sede penale»;

c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Nel caso previsto dall'articolo 104-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale, approvare con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, i compiti del giudice delegato alla procedura di cui al titolo III sono svolti nel corso di tutto il procedimento penale dal giudice che ha emesso il decreto di sequestro; se l'autorità giudiziaria che ha emesso il decreto di sequestro è in composizione collegiale, procede alla nomina di un giudice delegato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 35, comma 1 del presente codice».

Art. 19.

(Norme applicabili ai sequestri e alle confische disposti nell'ambito di procedimenti penali)

1. Al libro I, titolo II, capo IV del codice, dopo l'articolo 30 è inserito il seguente:

«Art. 30-bis. - *(Norme applicabili ai sequestri e alle confische disposti nell'ambito di procedimenti penali)*. - 1. Nei procedimenti penali nei quali è disposto il sequestro e la confisca di beni o aziende, il giudice che dispone il sequestro nomina un amministratore giudiziario ai fini della gestione e si applicano le norme di cui al libro I, titolo III e titolo IV, e di cui al libro III, titolo II».

Art. 20.

(Cauzione. Garanzie reali)

1. All'articolo 31, comma 3, terzo periodo del codice, le parole: «ai sensi dell'articolo 39 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368» sono sostituite dalle parole: «secondo le modalità stabilite dal tribunale. Il tribunale può disporre, in relazione alle condizioni economiche della persona sottoposta alla misura di prevenzione, che la cauzione sia pagata in rate mensili».

Art. 21.

(L'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende)

1. L'articolo 34 del codice è sostituito dal seguente:

«Art. 34. -- 1. Quando, a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 19 o di quelli compiuti per verificare i pericoli di infiltrazione mafiosa previsti dall'articolo 92, sussistono sufficienti indizi per

ritenere che il libero esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle a carattere imprenditoriale, agevoli l'attività di persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una misura di prevenzione personale o patrimoniale previste dagli articoli 16 e 24, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a)*, *b)* ed *i-bis*), e non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali di cui al capo I del presente titolo, il tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone sopraindicate dispone l'amministrazione giudiziaria delle aziende o dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle predette attività economiche, su proposta, dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 17.

2. L'amministrazione giudiziaria dei beni è adottata per un periodo non superiore a un anno e può essere rinnovata per sei mesi e per non più di due volte, a richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, se permangono le condizioni in base alle quali è stata applicata.

3. Con il provvedimento di cui al comma 1 il tribunale nomina il giudice delegato e l'amministratore giudiziario, il quale esercita tutte le facoltà spettanti ai titolari dei diritti sui beni e sulle aziende oggetto della misura. Nel caso di imprese esercitate in forma societaria, l'amministratore giudiziario può esercitare i poteri spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organi sociali secondo le modalità stabilite dal tribunale, tenuto conto delle esigenze di prosecuzione dell'attività d'impresa.

4. Il provvedimento di cui al comma 1 è eseguito sui beni aziendali con l'immissione in possesso dell'amministratore e con l'iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di commercio presso il quale è iscritta l'impresa. Qualora oggetto della misura siano beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il provvedimento di cui al comma 1 deve essere trascritto presso i pubblici registri.

5. L'amministratore giudiziario adempie agli obblighi di relazione e segnalazione di cui all'articolo 36, comma 2, anche nei confronti del pubblico ministero. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai capi I e II del titolo III del presente libro.

6. Entro la data di scadenza dell'amministrazione giudiziaria dei beni o del sequestro di cui al comma 7 il tribunale, qualora non disponga il rinnovo del provvedimento, delibera in camera di consiglio la revoca della misura disposta ed eventualmente la contestuale applicazione del controllo giudiziario di cui all'articolo 34-*bis*, ovvero la confisca dei beni che risultino essere frutto dell'attività illecita di agevolazione di cui al comma 1 o che ne costituiscano il reimpiego. Alla camera di consiglio partecipano il giudice delegato e il pubblico ministero. Al procedimento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal titolo I, capo II, sezione I del presente libro. Per le impugnazioni contro i provvedimenti di revoca con controllo giudiziario e di confisca si applicano le disposizioni previste dall'articolo 27.

7. Quando vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di cui al comma 1 vengano dispersi, sottratti o alienati o nei casi di confisca di cui al comma 6, i soggetti di cui all'articolo 17 possono richiedere al tribunale di disporre il sequestro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal presente titolo. Il sequestro è disposto sino alla scadenza del termine stabilito a norma del comma 3».

Art. 22.

(Controllo giudiziario delle aziende)

1. Al libro I, titolo II, capo V del codice, dopo l'articolo 34 è inserito il seguente:

«Art. 34-*bis*. - *(Controllo giudiziario delle aziende)*. - 1. Quando l'agevolazione prevista dal comma 1 dell'articolo 34 risulta occasionale, il tribunale dispone, anche d'ufficio, il controllo giudiziario delle attività economiche e delle aziende di cui al medesimo comma 1, se sussistono circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionarne l'attività.

2. Il controllo giudiziario di cui al comma 1 è adottato dal tribunale per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a tre anni. Con il provvedimento che lo dispone, il tribunale può:

a) imporre l'obbligo, nei confronti di chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni e delle aziende di cui al comma 1, di comunicare al questore ed al nucleo di polizia tributaria del luogo di

dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti all'estero, ovvero della sede legale se si tratta di una impresa, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, nonché gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a euro 10.000 o del valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al reddito della persona o al patrimonio e al volume d'affari dell'impresa. Detto obbligo va assolto entro dieci giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno precedente;

b) nominare un giudice delegato e un commissario giudiziario, il quale riferisce periodicamente, almeno bimestralmente, gli esiti dell'attività di controllo al giudice delegato e al pubblico ministero.

3. Con il provvedimento di cui alla lettera b) del comma 2, il tribunale stabilisce i compiti del commissario giudiziario finalizzati alle attività di controllo e può imporre l'obbligo:

a) di non cambiare la sede, la denominazione e la ragione sociale, l'oggetto sociale e la composizione degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza, e di non compiere fusioni o altre trasformazioni, senza l'autorizzazione da parte del giudice delegato;

b) di adempiere ai doveri informativi di cui alla lettera a) del comma 2 nei confronti del commissario giudiziario;

c) di informare preventivamente il commissario giudiziario circa eventuali forme di finanziamento della società da parte dei soci o di terzi;

d) di adottare ed efficacemente attuare misure organizzative, anche ai sensi degli articoli 6, 7 e 24-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

e) di assumere qualsiasi altra iniziativa finalizzata a prevenire specificamente il rischio di tentativi di infiltrazione o condizionamento mafiosi.

4. Per verificare il corretto adempimento degli obblighi di cui al comma 3, il tribunale può autorizzare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria ad accedere presso gli uffici dell'impresa, nonché presso uffici pubblici, studi professionali, società, banche ed intermediari mobiliari al fine di acquisire informazioni e copia della documentazione ritenute utili. Nel caso in cui venga accertata la violazione di una o più prescrizioni ovvero ricorrano i presupposti di cui al comma 1 dell'articolo 34, il tribunale può disporre l'amministrazione giudiziaria dell'impresa.

5. Il titolare dell'attività economica sottoposta al controllo giudiziario può proporre istanza di revoca. In tal caso il tribunale fissa udienza entro dieci giorni dalla data del deposito dell'istanza e provvede nelle forme di cui all'articolo 127 codice di procedura penale. All'udienza partecipano il giudice delegato, il pubblico ministero e, ove nominato, il commissario giudiziario.

6. Le imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva ai sensi dell'articolo 84 possono richiedere al tribunale competente per le misure di prevenzione l'applicazione del controllo giudiziario di cui al comma 2, lettera b), nelle forme previste dal comma 5:

7. Il provvedimento che dispone l'amministrazione giudiziaria prevista dall'articolo 34 o il controllo giudiziario di cui al comma 2, lettera b), sospende gli effetti di cui all'articolo 94».

Art. 23.

*(Nomina e revoca
dell'amministratore giudiziario)*

1. All'articolo 35 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Qualora la gestione dei beni in sequestro sia particolarmente complessa anche avuto riguardo al numero dei comuni ove sono situati i beni immobili o i complessi aziendali o alla natura della attività aziendale da proseguire o al valore ingente del patrimonio, il tribunale può nominare più amministratori giudiziari. In tal caso il tribunale stabilisce se essi possano operare disgiuntamente»;

b) al comma 2 dopo le parole: «amministratori giudiziari» sono aggiunte le seguenti: «secondo criteri di trasparenza che assicurano la rotazione degli incarichi fra gli amministratori; è nominato con

decreto motivato. All'atto della nomina l'amministratore giudiziario comunica al tribunale se e quali incarichi analoghi egli abbia in corso»;

c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «dai pubblici uffici» sono inserite le seguenti: «o le pene accessorie previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267»; dopo le parole: «o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione» sono inserite le seguenti: «ovvero nei confronti dei quali sia stato disposto il rinvio a giudizio per i reati di cui all'articolo 4. Non possono altresì essere nominate le persone che abbiano svolto attività lavorativa o professionale in favore del proposto o delle imprese a lui riconducibili», e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le stesse persone non possono, altresì, svolgere le funzioni di coadiutore o di diretta collaborazione dell'amministratore giudiziario nell'attività di gestione»;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'amministratore giudiziario chiede al giudice delegato di essere autorizzato, ove necessario, a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, da tecnici o da altri soggetti qualificati. Ove la complessità della gestione lo richieda, anche successivamente al sequestro, l'amministratore giudiziario organizza, sotto la sua responsabilità, un proprio ufficio di coadiuzione la cui composizione ed il cui assetto interno deve essere comunicato al giudice delegato. Il giudice delegato ne autorizza l'istituzione tenuto conto della natura dei beni e delle aziende in sequestro e degli oneri che ne conseguono»;

e) al comma 5 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Egli ha il compito di provvedere alla gestione, alla custodia e alla conservazione dei beni sequestrati anche nel corso degli eventuali giudizi di impugnazione, sotto la direzione del giudice delegato, al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni medesimi»;

f) al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ai sensi dell'articolo 43».

Art. 24.

(Relazione dell'amministratore giudiziario)

1. All'articolo 36 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) l'indicazione delle forme di gestione più idonee e redditizie dei beni, anche ai fini delle determinazioni che saranno assunte dal tribunale ai sensi dell'articolo 41»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La cancelleria dà avviso alle parti del deposito della relazione dell'amministratore giudiziario ed esse possono prenderne visione ed estrarne copia limitatamente ai contenuti di cui alla lettera b) del comma 1. Ove siano formulate contestazioni motivate sulla stima dei beni entro venti giorni dalla data della ricezione dell'avviso, il tribunale, sentite le parti, se non le ritiene inammissibili, procede all'accertamento del presumibile valore di mercato dei beni medesimi nelle forme della perizia ai sensi degli articoli 220 e seguenti del codice di procedura penale. Fino alla conclusione della perizia, la gestione prosegue con le modalità stabilite dal giudice delegato».

Art. 25.

(Compiti dell'amministratore giudiziario)

1. All'articolo 37, comma 3 del codice dopo le parole: «escluse quelle derivanti dalla gestione di aziende» sono inserite le seguenti: «e dalla amministrazione dei beni immobili» ed è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Con decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono stabilite le norme per la gestione dei ricavi derivanti dall'amministrazione dei beni immobili».

Art. 26.

(Compiti dell'Agenzia)

1. All'articolo 38 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fino alla confisca definitiva nei procedimenti di prevenzione e fino alla irrevocabilità della confisca disposta nei procedimenti penali, l'Agenzia svolge attività di ausilio e di supporto all'autorità giudiziaria, con le modalità previste dagli articoli 110, 111 e 112 proponendo altresì al tribunale l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione o assegnazione»;

b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'Agenzia effettua le comunicazioni telematiche con la autorità giudiziaria attraverso il proprio sistema informativo»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Dopo che il provvedimento di confisca diviene irrevocabile, l'amministrazione dei beni è conferita all'Agenzia che ne cura la gestione fino alla emissione del provvedimento di destinazione. L'Agenzia si avvale, per la gestione, di un coadiutore individuato nell'amministratore giudiziario nominato dal tribunale salvo che non ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 35, comma 7, o che non sussistano altri giusti motivi. L'Agenzia comunica al tribunale il provvedimento di conferimento dell'incarico. L'incarico ha durata fino alla destinazione del bene, salvo che non intervenga revoca espressa»;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'amministratore giudiziario, divenuto irrevocabile il provvedimento di confisca, provvede agli adempimenti di cui all'articolo 42 e all'approvazione del rendiconto della gestione giudiziale dinanzi al giudice delegato. Per l'attività di amministrazione condotta sotto la direzione dell'Agenzia il coadiutore predisporrà separato conto di gestione. L'Agenzia provvede all'approvazione del nuovo rendiconto della gestione»;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. L'Agenzia, entro un mese dalla data della comunicazione del deposito del provvedimento di confisca di primo grado, pubblica nel proprio sito *internet* l'elenco dei beni immobili oggetto di confisca al fine di facilitare la richiesta di utilizzo da parte degli aventi diritto».

Art. 27.

(Assistenza legale alla procedura)

1. All'articolo 39 del codice, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, dopo che il giudice delegato lo ha autorizzato a stare in giudizio, l'amministratore giudiziario inoltra richiesta per via telematica all'Avvocatura dello Stato. Ove l'Avvocato generale dello Stato non si esprima entro cinque giorni il giudice delegato può autorizzare la nomina di un libero professionista».

Art. 28.

(Gestione dei beni sequestrati)

1. All'articolo 40 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «anche tenuto conto degli indirizzi e delle linee guida adottati dal Consiglio direttivo dell'Agenzia medesima ai sensi dell'articolo 112, comma 4, lettera a)», sono sostituite dalle seguenti: «anche avvalendosi della attività di ausilio e supporto dell'Agenzia ai sensi degli articoli 110, 111, e 112».

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Avverso gli atti dell'amministratore giudiziario compiuti in assenza di autorizzazione scritta del giudice delegato, il pubblico ministero, il proposto e ogni altro interessato possono avanzare reclamo, nel termine perentorio di quindici giorni dalla data in cui ne hanno avuto effettiva conoscenza, al giudice delegato che, entro i dieci giorni successivi, provvede ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale».

Art. 29.

(Gestione delle aziende sequestrate)

1. All'articolo 41 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto le aziende disciplinate dagli articoli 2555 e seguenti del codice civile o le partecipazioni societarie che assicurino le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, l'amministratore giudiziario è scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari ed è nominato dal tribunale con decreto motivato. In tal caso, la relazione di cui all'articolo 36 deve essere presentata entro sei mesi dalla nomina. La relazione contiene, oltre agli elementi di cui ai commi 1 e 2 del citato articolo 36, una dettagliata analisi sulla sussistenza di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, tenuto conto del grado di caratterizzazione della stessa con il proposto ed i suoi familiari, della natura dell'attività esercitata, delle modalità e dell'ambiente in cui è svolta, della forza lavoro occupata, della capacità produttiva e del mercato di riferimento. Ove non sia possibile predisporre un programma di prosecuzione o di ripresa, l'amministratore giudiziario propone la messa in liquidazione dell'impresa»;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Nella proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività, l'amministratore giudiziario indica l'elenco nominativo dei creditori e di coloro che vantano diritti reali o personali, di godimento o di garanzia sui beni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, specificando i crediti che originano dai rapporti di cui all'articolo 56, quelli che sono collegati a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione dell'attività e quelli che riguardano rapporti esauriti, non provati o non funzionali all'attività di impresa. L'amministratore giudiziario indica altresì l'elenco nominativo delle persone che risultano prestare o avere prestato attività lavorativa in favore dell'impresa, specificando la natura dei rapporti di lavoro esistenti nonché quelli necessari per la prosecuzione della attività; riferisce in ordine alla presenza di organizzazioni sindacali all'interno dell'azienda al momento del sequestro e provvede ad acquisire loro eventuali proposte sul programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività, che trasmette, con proprio parere, al giudice delegato.

1-ter. In ogni caso, entro trenta giorni dalla data dell'immissione in possesso, l'amministratore giudiziario viene autorizzato dal giudice delegato a proseguire l'attività dell'impresa o a sospenderla con riserva di rivalutare tali determinazioni dopo il deposito della relazione semestrale. Se il giudice autorizza la prosecuzione, conservano efficacia, fino all'approvazione del programma di cui al comma 1-quater, le autorizzazioni, le concessioni e i titoli abilitativi necessari allo svolgimento dell'attività, già rilasciati ai titolari delle aziende in sequestro in relazione ai compensi sequestrati.

1-quater. Il tribunale esamina la relazione di cui al comma 1 depositata dall'amministratore giudiziario in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127 codice di procedura penale con la sola partecipazione del pubblico ministero, dell'Agenzia e dell'amministratore giudiziario che vengono sentiti se compaiono. Ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione o di ripresa dell'impresa, il tribunale approva il programma con decreto motivato ed impartisce le direttive per la gestione dell'impresa.

1-quinquies. Non opera la causa di scioglimento delle società sottoposte a sequestro per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile dalla data di immissione in possesso sino alla approvazione del programma di prosecuzione o ripresa della attività e, per lo stesso periodo, non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto e 2482-ter del codice civile».

c) al comma 5 è inserito, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità semplificate di liquidazione o cessazione dell'impresa, in particolare qualora sia priva di beni aziendali, con esenzione di ogni onere economico»;

d) al comma 6, alinea, dopo le parole: «Nel caso di sequestro di partecipazioni societarie» sono inserite le seguenti: «l'amministratore giudiziario esercita i poteri che spettano al socio nei limiti della quota sequestrata; provvede, ove necessario e», e alla lettera b) le parole: «, nonché di ogni altra modifica dello statuto che possa arrecare pregiudizio agli interessi dell'amministrazione giudiziaria», sono sostituite dalle seguenti: «nonché ad approvare ogni altra modifica dello statuto utile al perseguimento degli scopi della impresa in sequestro».

Art. 30.

*(Disciplina delle spese,
dei compensi e dei rimborsi)*

1. All'articolo 42, comma 4 del codice, le parole: «articolo 35, comma 8» sono sostituite dalle parole: «articolo 35, comma 9».

Art. 31.

(Rendiconto di gestione)

1. All'articolo 43 del codice, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. All'esito della procedura e comunque dopo la irrevocabilità del provvedimento di confisca, l'amministratore giudiziario presenta al giudice delegato il conto della gestione, tenuto conto dei criteri fissati dall'articolo 37, comma 5».

Art. 32.

(Gestione dei beni confiscati)

1. All'articolo 44 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «anche in via non definitiva» sono inserite le seguenti: «, in via definitiva nei procedimenti di prevenzione e nei procedimenti penali,»;

b) il comma 2 è soppresso.

Art. 33.

(Confisca definitiva. Devoluzione allo Stato)

1. All'articolo 45, comma 1 del codice, dopo le parole: «a seguito della» sono inserite le seguenti: «irrevocabilità del provvedimento di».

Art. 34.

(Restituzione per equivalente)

1. All'articolo 46 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «assegnati per finalità istituzionali» sono inserite le seguenti: «assegnati per finalità istituzionali»;

b) al comma 2 le parole: «anche prima della confisca definitiva, nel caso in cui venga successivamente disposta la revoca della misura» sono soppresse;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il tribunale determina il valore del bene e ordina il pagamento della somma, ponendola a carico del Fondo unico giustizia».

Art. 35.

(Procedimento di destinazione)

1. All'articolo 47, comma 2, secondo periodo del codice, le parole: «dall'approvazione del progetto di riparto» sono sostituite dalle seguenti: «dalla comunicazione del progetto di pagamento di cui all'articolo 61, comma 4».

Art. 36.

(Destinazione dei beni e delle somme)

1. All'articolo 48, comma 3 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), le parole: «del Ministro dell'interno» sono sostituite dalle seguenti: «della Presidenza del Consiglio»;

b) alla lettera c), primo periodo le parole: «della provincia o» sono soppresse, e al terzo periodo, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni» sono inserite le seguenti: «e a cooperative a mutualità prevalente, senza scopo di lucro».

Art. 37.

(Regime-fiscale e degli oneri economici)

1. All'articolo 51, comma 2 del codice le parole: «è tassato» sono sostituite dalle parole: «è determinato ai fini fiscali».

Art. 38.

(Diritti dei terzi)

1. All'articolo 52 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) che il proposto non disponga di altri beni sui quali esercitare la garanzia patrimoniale idonea al soddisfacimento del credito salvo per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati»;

b) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e concorrono al riparto sul valore dei beni o dei compensi aziendali ai quali si riferiscono in base alle risultanze della contabilità separata di cui all'articolo 37, comma 5».

Art. 39.

(Limite della garanzia patrimoniale)

1. All'articolo 53, comma 1 del codice le parole: «risultante dalla stima redatta dall'amministratore» sono sostituite dalle parole: «risultante dal valore di stima».

Art. 40.

(Pagamento di debiti anteriori al sequestro)

1. Dopo l'articolo 54 del codice è inserito il seguente:

«Art. 54-bis. - *(Pagamento di debiti anteriori al sequestro)*. - 1. L'amministratore giudiziario può chiedere al giudice delegato di essere autorizzato al pagamento, anche parziale o rateale, dei crediti per prestazioni di beni o servizi, sorti anteriormente al provvedimento di sequestro, nei casi in cui tali prestazioni siano collegate a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione dell'attività.

2. Nel programma di prosecuzione o ripresa dell'attività di cui all'articolo 41, il tribunale può autorizzare l'amministratore giudiziario a rinegoziare le esposizioni debitorie dell'impresa ed a provvedere ai conseguenti pagamenti».

Art. 41.

(Azioni esecutive)

1. All'articolo 55 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le procedure esecutive già pendenti sono sospese sino alla conclusione del procedimento di prevenzione. Le procedure esecutive si estinguono in relazione ai beni per i quali interviene decreto di confisca definitiva. In caso di dissequestro, la procedura esecutiva deve essere iniziata o riassunta entro il termine di un anno dalla irrevocabilità del provvedimento che ha disposto la restituzione del bene»;

b) al comma 3, dopo le parole: «ovvero diritti reali o personali di godimento» sono inserite le seguenti: «o di garanzia», e dopo le parole: «ai sensi degli articoli 23 e 57» sono aggiunte, infine, le seguenti: «; il giudizio civile è sospeso sino alla conclusione del procedimento di prevenzione».

Art. 42.

(Rapporti pendenti)

1. All'articolo 56 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «al bene o all'azienda sequestrata è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti,» sono sostituite dalle seguenti: «all'azienda sequestrata o stipulato dal proposto in relazione al bene in sequestro debba essere in tutto o in parte ancora eseguito»;

b) al comma 4 le parole: «In caso di scioglimento» sono sostituite dalle seguenti: «La risoluzione del

contratto in forza di provvedimento del giudice delegato fa salvo il diritto al risarcimento del danno nei soli confronti del proposto ed», e le parole: «Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 72 a 83 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267» sono soppresse.

Art. 43.

(Elenco dei crediti. Fissazione dell'udienza di verifica dei crediti)

1. All'articolo 57 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «dei creditori con» sono sostituite dalle seguenti: «di tutti i creditori anteriori al sequestro ivi compresi quelli di cui all'articolo 54-bis»;

b) al comma 2, le parole: «non superiore a novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a sessanta giorni» e le parole: «entro i trenta giorni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «entro i sessanta giorni successivi».

Art. 44.

(Domanda del creditore)

1. All'articolo 58 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: «dalla definitività del provvedimento di confisca» sono sostituite dalle parole: «dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo», ed è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Al procedimento si applica l'articolo 59»;

b) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. L'amministratore giudiziario esamina le domande e redige un progetto di stato passivo rassegnando le proprie motivate conclusioni sull'ammissione o sull'esclusione di ogni singola domanda.

5-ter. L'amministratore giudiziario deposita il progetto di stato passivo venti giorni prima dell'udienza fissata per la verifica dei crediti. I creditori e i titolari dei diritti sui beni oggetto di confisca possono presentare osservazioni scritte e depositare documentazioni aggiuntive, a pena di decadenza, fino a cinque giorni prima dell'udienza».

Art. 45.

(Verifica dei crediti. Composizione dello stato passivo)

1. All'articolo 59 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «All'udienza» sono inserite le seguenti: «fissata per la verifica dei crediti», e dopo la parola: «esponendo» è inserita la seguente: «succintamente»;

b) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tutti i creditori possono impugnare nello stesso termine e con le stesse modalità i crediti ammessi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 54-bis»;

c) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. All'udienza ciascuna parte può svolgere, con l'assistenza del difensore, le proprie deduzioni e produrre documenti nuovi solo se prova di non esserne venuto in possesso tempestivamente per causa a lei non imputabile»;

d) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. All'esito il tribunale decide con decreto ricorribile per cassazione nel termine di trenta giorni dalla sua notificazione»;

e) il comma 10 è abrogato.

Art. 46.

(Liquidazione dei beni)

1. All'articolo 60 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Dopo la irrevocabilità del provvedimento di confisca, l'Agenzia, procede al pagamento dei

creditori ammessi al passivo, in ragione delle distinte masse nonché dell'ordine dei privilegi e delle cause legittime di prelazione sui beni trasferiti al patrimonio dello Stato. L'Agenzia, ove le somme apprese, riscosse o comunque ricevute non siano sufficienti a soddisfare i creditori utilmente collocati al passivo, procede alla liquidazione dei beni mobili, delle aziende o dei rami d'azienda e degli immobili. Ove ritenga che dalla redditività dei beni si possano conseguire risorse necessarie al pagamento dei crediti, l'Agenzia può ritardare la vendita degli stessi non oltre un anno dalla irrevocabilità del provvedimento di confisca»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le vendite sono effettuate dall'Agenzia con procedure competitive sulla base del valore di stima risultante dalle relazioni di cui agli articoli 36 e 41 o utilizzando stime effettuate da parte di esperti»;

c) al comma 4 le parole: «L'amministratore giudiziario» sono sostituite dalle parole: «L'Agenzia»;

d) il comma 5 è abrogato.

Art. 47.

(Progetto e piano di pagamento dei crediti)

1. All'articolo 61 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Dopo la irrevocabilità del provvedimento di confisca l'Agenzia redige il progetto di pagamento dei crediti»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'Agenzia, predisposto il progetto di pagamento, ne ordina il deposito disponendo che dello stesso sia data comunicazione a tutti i creditori»;

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. L'Agenzia, decorso il termine di cui al comma 5, tenuto conto delle osservazioni ove pervenute, determina il piano di pagamento»;

d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Entro dieci giorni dalla data di comunicazione del piano di pagamento, i creditori possono proporre opposizione dinanzi alla sezione civile della corte di appello del distretto della sezione specializzata o del giudice penale competente ad adottare il provvedimento di confisca. Si procede in camera di consiglio e si applicano gli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile. Le somme contestate sono accantonate. Ove non sia possibile procedere all'accantonamento, i pagamenti sono sospesi fino alla decisione sull'opposizione»;

e) al comma 8, le parole: «l'amministratore giudiziario» sono sostituite dalle parole: «l'Agenzia».

Art. 48.

*(Dichiarazione di fallimento
successiva al sequestro)*

1. All'articolo 63 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La verifica dei crediti e dei diritti inerenti i rapporti relativi ai suddetti beni viene svolta dal giudice delegato del tribunale di prevenzione nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 52 e seguenti»;

b) il comma 5 è abrogato;

c) al comma 6 le parole: «Si applicano in tal caso le disposizioni degli articoli 52 e seguenti del presente decreto» sono soppresse;

d) al comma 7, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il giudice delegato al fallimento procede alla verifica dei crediti e dei diritti in relazione ai beni per i quali è intervenuta la revoca del sequestro o della confisca», e dopo le parole: «anche su iniziativa del pubblico ministero» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «ancorché sia trascorso il termine di cinque anni dalla chiusura del fallimento. Il curatore subentra nei rapporti processuali in luogo dell'amministratore giudiziario»;

e) dopo il comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente:

«8-bis. L'amministratore giudiziario, ove siano stati sequestrati complessi aziendali e produttivi o partecipazioni societarie di maggioranza, prima che intervenga la confisca definitiva, può, previa autorizzazione del tribunale ai sensi dell'articolo 41, presentare al tribunale fallimentare competente ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, in quanto compatibile, domanda per l'ammissione al concordato preventivo, di cui agli articoli 160 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, nonché accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, o predisporre un piano attestato ai sensi dell'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, Ove finalizzato a garantire la salvaguardia dell'unità produttiva ed il mantenimento dei livelli occupazionali, il piano di ristrutturazione può prevedere la alienazione dei beni sequestrati anche fuori dei casi di cui all'articolo 48 del presente codice».

Art. 49.

*(Sequestro successivo
alla dichiarazione di fallimento)*

1. All'articolo 64 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Salvo quanto previsto dal comma 7, i crediti ed i diritti inerenti i rapporti relativi ai beni sottoposti a sequestro, ancorché già verificati dal giudice del fallimento, devono essere ulteriormente verificati dal giudice delegato del tribunale di prevenzione ai sensi degli articoli 52 e seguenti»;

b) i commi 3 e 5 sono abrogati;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Se sono pendenti, con riferimento ai crediti ed ai diritti inerenti i rapporti relativi per cui interviene il sequestro, i giudizi di impugnazione di cui all'articolo 98 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, il tribunale fallimentare sospende il giudizio sino all'esito del procedimento di prevenzione. Le parti interessate, in caso di revoca del sequestro, devono riassumere il giudizio»;

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. I crediti di cui al comma 2, verificati ai sensi degli articoli 53 e seguenti dal giudice delegato del tribunale di prevenzione, sono soddisfatti sui beni oggetto di confisca secondo il piano di pagamento di cui all'articolo 61»;

e) al comma 7 le parole: «e si applicano le disposizioni degli articoli 52 e seguenti del presente decreto» sono soppresse.

Art. 50.

(Altre sanzioni penali)

1. All'articolo 76, comma 6 del codice dopo le parole: «all'articolo 34, comma 8,» sono inserite le seguenti: «lettera b), e comma 9, numero 2)».

Art. 51.

(Registro delle misure di prevenzione)

1. All'articolo 81, comma 1 del codice il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Il procuratore della repubblica circondariale, il questore territorialmente competente e il direttore della Direzione investigativa antimafia provvedono a dare contestuale comunicazione alla procura della Repubblica distrettuale della proposta di misura personale o patrimoniale da depositare presso la cancelleria della sezione specializzata distrettuale ai sensi degli articoli 5 e 5-*bis*, allegandone copia».

Art. 52.

(Informazione antimafia)

1. All'articolo 91 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 le parole: «Il prefetto, anche sulla documentata richiesta dell'interessato, aggiorna l'esito dell'informazione al venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell'accertamento dei tentativi di

infiltrazione mafiosa» sono soppresse;

b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Il prefetto è tenuto a provvedere all'aggiornamento dell'interdittiva su istanza motivata dell'interessato, entro gli stessi termini e l'eventuale proroga previsti dal comma 4 dell'articolo 88. Il termine è sospeso in caso di richiesta di informazioni o di integrazione documentale.

5-ter. Qualora l'istanza di cui al comma 5-bis prospetti misure organizzative adottate dall'istante allo scopo di prevenire infiltrazioni o condizionamenti mafiosi, anche ai sensi degli articoli 6 e 7 del citato decreto legislativo n. 231 del 2001, che possono eventualmente incidere sull'esito dell'aggiornamento, il prefetto può altresì disporre, avvalendosi ove occorra dei gruppi interforze di cui al comma 1 dell'articolo 93, accessi e accertamenti presso l'impresa interessata, volti a verificare l'idoneità e l'effettività delle predette misure organizzative, e, ove necessario, comunica senza ritardo all'istante la proroga del termine di cui al comma 4 dell'articolo 88, estendibile a sessanta giorni. Il prefetto mantiene il suddetto potere di accesso e di accertamento sulle misure organizzative anche a seguito dell'esito favorevole dell'istanza di aggiornamento.

5-quater. Il prefetto, comunicandone l'esito all'interessato, provvede d'ufficio all'aggiornamento con immediatezza ove vengano meno le circostanze rilevanti ai fini dell'accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa ed in ogni caso entro ventiquattro mesi dalla data di emissione dell'interdittiva o dalla data dell'ultimo aggiornamento, d'ufficio o su istanza di parte, confermativo dell'interdittiva».

Art. 53.

*(Poteri di accesso
e accertamento del prefetto)*

1. All'articolo 93 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, secondo periodo, la parola: «eventuale» è soppressa;

b) al comma 7 le parole: «ove lo ritenga utile,» sono soppresse.

Art. 54.

(Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)

1. All'articolo 110 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «ha la sede principale» sono inserite le seguenti: «in Roma, la sede secondaria», e le parole: «del Ministero dell'interno» sono sostituite dalle parole: «della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

b) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), dopo la parola: «acquisizione» sono inserite le seguenti: «, attraverso il proprio sistema informativo, dei flussi informativi necessari per l'esercizio dei propri compiti istituzionali: dati, documenti ed informazioni oggetto di flusso di scambio, in modalità bidirezionale, con il sistema informativo del Ministero della giustizia, dell'autorità giudiziaria, con le banche dati e i sistemi informativi delle prefetture-uffici territoriali del Governo, degli enti territoriali, di Equitalia ed Equitalia giustizia, delle Agenzie fiscali e con gli amministratori giudiziari con le modalità previste dagli articoli 1, 2 e 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 233, in particolare»;

2) alla lettera b) sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «ausilio finalizzato a rendere possibile, sin dalla fase del sequestro, un'assegnazione provvisoria dei beni immobili e delle aziende per fini istituzionali o sociali agli enti, alle associazioni e alle cooperative di cui all'articolo 48, comma 3, ferma restando la valutazione del giudice delegato sulla modalità dell'assegnazione»;

3) la lettera c) è così sostituita:

«c) ausilio dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti penali nonché dei beni sequestrati o confiscati dal giudice dell'esecuzione al fine di rendere possibile, sin dalla fase del sequestro, un'assegnazione provvisoria dei beni immobili e delle

aziende per fini istituzionali o sociali agli enti, alle associazioni e alle cooperative di cui all'articolo 48 comma 3, ferma restando la valutazione del giudice delegato sulla modalità dell'assegnazione;»;

4) alla lettera d) dopo le parole: «amministrazione e destinazione dei beni» è inserita la seguente: «definitivamente»;

5) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) amministrazione e destinazione dei beni definitivamente confiscati in esito ai procedimenti penali nonché dei beni definitivamente confiscati dal giudice dell'esecuzione;».

Art. 55.

(Organi dell'Agenzia)

1. All'articolo 111 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera:

«c-bis) il Comitato consultivo di indirizzo»;

b) al comma 2, le parole da: «Il Direttore» fino a «della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Il Direttore è scelto tra soggetti che abbiano maturato esperienza professionale specifica, almeno quinquennale, nella gestione dei beni e delle aziende, nell'ambito delle seguenti figure professionali: prefetti provenienti dalla carriera prefettizia, dirigenti dell'Agenzia del demanio, amministratori di società pubbliche o private, magistrati che abbiano conseguito almeno la quinta valutazione di professionalità», e le parole: «su proposta del Ministro dell'interno» sono sostituite dalle seguenti: «su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri»;

c) al comma 3, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) da un qualificato esperto in materia di progetti di finanziamenti europei e nazionali designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per la politica di coesione»;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. I componenti del Consiglio direttivo, designati ai sensi del comma 3, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri»;

e) al comma 5 le parole: «con decreto del Ministro dell'interno» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri»;

f) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Il Comitato consultivo di indirizzo è presieduto dal Direttore dell'Agenzia ed è composto:

a) da un qualificato esperto in materia di politica di coesione territoriale, designato dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica;

b) da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico designato dal medesimo Ministro;

c) da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, designato dal medesimo Ministro;

d) da un responsabile dei fondi del Programma operativo nazionale sicurezza, designato dal Ministero dell'interno;

e) da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, designato dallo stesso Ministro;

f) da un rappresentante delle regioni, designato dalla Conferenza delle regioni e delle provincie autonome;

g) da un rappresentante dei comuni, designato dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI);

h) da un rappresentante delle associazioni che possono essere destinatarie o assegnatarie dei beni sequestrati o confiscati, di cui all'articolo 48, comma 3, lettera c), nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali sulla base di criteri di trasparenza, rappresentatività e rotazione semestrale, specificati nel decreto di nomina;

i) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, da un rappresentante delle cooperative e da un rappresentante delle associazioni dei datori di lavoro, designati dalle rispettive

associazioni.

5-ter. Alle riunioni del Comitato consultivo di indirizzo possono essere chiamati a partecipare i rappresentanti degli enti territoriali ove i beni o le aziende sequestrati e confiscati si trovano.

5-quater. I componenti del Comitato consultivo di indirizzo, designati ai sensi del presente comma, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Ad essi non spetta alcun compenso.»;

g) al comma 6, le parole: «con decreto del Ministro dell'interno» sono sostituite dalle parole: «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».

Art. 56.

(Attribuzioni degli organi dell'Agenzia)

1. All'articolo 112 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Direttore dell'Agenzia ne assume la rappresentanza legale, può nominare uno o più delegati anche con poteri di rappresentanza, convoca con frequenza periodica il Consiglio direttivo ed il Comitato consultivo di indirizzo e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute. Provvede, altresì, all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida di cui al comma 4, lettera d), e presenta al Consiglio direttivo il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Il Direttore riferisce periodicamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e presenta una relazione semestrale sull'attività svolta dall'Agenzia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 49, comma 1, ultimo periodo.»;

b) al comma 2, le parole: «all'amministrazione dei beni confiscati anche in via non definitiva» sono sostituite dalle seguenti: «a coadiuvare l'autorità giudiziaria nella gestione fino all'adozione del provvedimento definitivo di confisca, all'amministrazione dei beni confiscati in via definitiva»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'Agenzia, per le attività di sua competenza, si avvale delle prefetture territorialmente competenti. I prefetti costituiscono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un nucleo di supporto composto da funzionari di comprovata esperienza nel settore dei beni confiscati, anche provenienti da altra pubblica amministrazione, ed integrato, ove necessario, da rappresentanti di categorie professionali, enti o associazioni per questioni di rispettivo interesse. In relazione ai compiti dell'Agenzia di ausilio all'autorità giudiziaria nella gestione dei beni in sequestro, il prefetto può essere delegato ad accedere agli atti dell'amministratore giudiziario»;

d) al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nell'alinnea, dopo le parole: «L'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo» sono aggiunte le seguenti: «, previo motivato parere del Comitato consultivo di indirizzo»;

2) le lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) e m) sono sostituite dalle seguenti:

«a) utilizza i flussi acquisiti attraverso il proprio sistema informativo per facilitare le collaborazioni tra amministratori giudiziari e tra coadiutori e favorire, su tutto il territorio nazionale, in modo particolare per le aziende, l'instaurazione e la prosecuzione di rapporti commerciali tra le imprese sequestrate o confiscate;

b) predispone meccanismi di intervento per effettuare, ove l'amministratore giudiziario lo richieda, l'analisi aziendale e verificare la possibilità di prosecuzione o ripresa dell'attività imprenditoriale ovvero avviare procedure di liquidazione o di ristrutturazione del debito;

c) stipula protocolli di intesa con le strutture interessate e con le associazioni di categoria per la individuazione di professionalità necessarie per la prosecuzione o la ripresa dell'attività di impresa anche avvalendosi dei nuclei territoriali di supporto istituiti presso le prefetture;

d) emana le linee guida interne che intende seguire sia per fornire ausilio all'autorità giudiziaria, sia per la destinazione dei beni confiscati: in relazione ai beni aziendali, gli interventi necessari per salvaguardare il mantenimento del valore patrimoniale ed i livelli occupazionali; in relazione ai beni immobili, gli interventi utili per incrementarne la redditività e per agevolare la eventuale devoluzione

allo Stato liberi da pesi ed oneri, anche prevedendo una assegnazione provvisoria ai sensi dell'articolo 110, comma 2, lettera b);

e) predispone protocolli operativi su base nazionale per concordare con l'ABI e con la Banca d'Italia modalità di rinegoziazione dei rapporti bancari già in essere con le aziende sequestrate o confiscate;

f) richiede all'autorità di vigilanza di cui all'articolo 110 comma 1, l'autorizzazione ad utilizzare gli immobili di cui all'articolo 48, comma 3, lettera b);

g) richiede la modifica della destinazione d'uso del bene confiscato, in funzione della valorizzazione dello stesso o del suo utilizzo per finalità istituzionali o sociali, anche in deroga agli strumenti urbanistici;

h) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

i) verifica l'utilizzo dei beni, da parte dei privati e degli enti pubblici, conformemente ai provvedimenti di assegnazione e di destinazione;

l) revoca il provvedimento di assegnazione e destinazione nel caso di mancato o difforme utilizzo del bene rispetto alle finalità indicate nonché negli altri casi stabiliti dalla legge;

m) sottoscrive convenzioni e protocolli con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali, ordini professionali, enti ed associazioni per le finalità del presente decreto;

m-bis) adotta un regolamento di organizzazione interna»;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il Comitato consultivo e di indirizzo:

a) esprime parere sugli atti di cui al comma 4;

b) può presentare proposte e fornire elementi per fare interagire gli amministratori giudiziari delle aziende, ovvero per accertare su richiesta dell'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, la disponibilità degli enti territoriali, delle associazioni e delle cooperative di cui all'articolo 48, comma 3, lettera c), a prendere in carico i beni immobili che non facciano parte di compendio aziendale, sin dalla fase del sequestro;

c) esprime pareri su specifiche questioni riguardanti la destinazione e l'utilizzazione dei beni sequestrati o confiscati nonché su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal Consiglio direttivo, dal Direttore dell'agenzia o dall'autorità giudiziaria».

Art. 57.

*(Organizzazione
e funzionamento dell'Agenzia)*

1. All'articolo 113, comma 1, lettera a), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «selezionando personale con specifica competenza in materia di gestione delle aziende, di accesso al credito bancario e ai finanziamenti europei».

Art. 58.

(Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

1. Dopo l'articolo 118 del codice, sono inseriti i seguenti:

«Art. 118-bis. - *(Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271).* - 1. Al comma 1-bis dell'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo le parole: "e successive modificazioni" sono inserite le seguenti: "nonché nel procedimento applicativo delle misure di prevenzione personali o patrimoniali, disciplinato dall'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, quando l'interessato sia detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne faccia tempestiva richiesta".

Art. 118-ter. - *(Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12).* - 1. All'articolo 7-bis del regio

decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, dopo il comma 2-*quinqies* è inserito il seguente:

"2-*sexies*. Sono istituite presso il tribunale del capoluogo del distretto e della corte di appello sezioni, ovvero sono individuati collegi, che trattino in via esclusiva i procedimenti previsti dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono istituite sezioni distaccate delle sezioni specializzate in materia di misure di prevenzione presso il tribunale circondariale di Trapani e presso il tribunale circondariale di Santa Maria Capua Vetere. A tali collegi o sezioni, ai quali è garantita una copertura prioritaria delle eventuali carenze di organico, è assegnato un numero di magistrati rispetto all'organico complessivo dell'ufficio pari alla percentuale che sarà stabilita con delibera del Consiglio superiore della magistratura e comunque non inferiore a tre componenti. Se per le dimensioni dell'ufficio i magistrati componenti delle sezioni specializzate in materia di misure di prevenzione dovranno svolgere anche altre funzioni il carico di lavoro nelle altre materie dovrà essere proporzionalmente ridotto nella misura che sarà stabilita con delibera del Consiglio superiore della magistratura"».

Art. 59.

(Deleghe al Governo per la modifica del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo di modifica del codice delle leggi antimafia e delle misure di protezione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, che, per le imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria e fino alla loro assegnazione, introduca incentivi nelle forme della premialità fiscale e contributiva, favorisca l'emersione del lavoro irregolare, consenta, ove necessario, l'accesso all'integrazione salariale e agli ammortizzatori sociali alle medesime condizioni delle imprese sottoposte a procedure concorsuali.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato:

- a) previa una completa ricognizione della normativa vigente in materia di ammortizzatori sociali, incentivi per l'emersione del lavoro irregolare, incentivi alle imprese;
- b) regolarizzando l'armonizzazione e il coordinamento della normativa di cui alla lettera a) del presente comma con il citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- c) realizzando l'adeguamento della normativa italiana alle disposizioni adottate in materia dall'Unione europea.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo modifica la normativa vigente in materia di gestione delle imprese sequestrate e confiscate coordinandola e armonizzandola in modo organico con le disposizioni della presente legge aventi ad oggetto l'intero sistema di gestione delle imprese sequestrate e confiscate, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) che le misure di sostegno alle imprese sequestrate e confiscate e ai lavoratori nonché di quelle volte a favorire, per tali imprese, la regolarizzazione dei rapporti di lavoro e l'adeguamento della loro organizzazione e delle loro attività alle norme vigenti, in materia fiscale, contributiva e di sicurezza, possano essere richieste solo previa elaborazione ed approvazione del programma di prosecuzione dell'impresa di cui all'articolo 41 del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dall'articolo 29 della presente legge;
- b) che dalle misure di sostegno ai lavoratori delle imprese di cui alla lettera a) siano esclusi: i dipendenti che sono oggetto di indagini connesse o pertinenti al reato di associazione mafiosa o a reati aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni; il proposto; il coniuge, i parenti gli affini e le persone con esse conviventi ove risulti che il rapporto di lavoro sia fittizio o che gli stessi si siano concretamente ingeriti nella gestione dell'azienda; i dipendenti che abbiano concretamente partecipato alla gestione dell'azienda prima del sequestro e fino all'esecuzione di esso;
- c) che anche ai lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o a confisca ai sensi del citato codice di

cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, possa applicarsi, ove necessario, la disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale e degli accessi agli ammortizzatori sociali nelle forme previste per le imprese sottoposte a procedure concorsuali e che tale applicazione sia prevista senza limiti di dimensione e di tipologia dell'unità;

d) che a tal fine l'amministratore giudiziario eserciti le facoltà attribuite al curatore, al liquidatore, al commissario nominati in relazione alle procedure concorsuali e di ristrutturazione del debito;

e) che il Governo fissi i tempi, le modalità e la copertura della richiesta di integrazione salariale;

f) che la richiesta di copertura salariale riguardi, fatta eccezione per le persone di cui alla lettera b), tutti i lavoratori dipendenti già presenti nel giornale di cantiere e quelli che intrattengono o hanno intrattenuto con l'azienda un rapporto di lavoro riconosciuto con il decreto di approvazione del piano di prosecuzione o di ripresa dell'impresa ovvero con altri provvedimenti anche precedenti del tribunale o del giudice delegato;

g) che sia data comunicazione al Prefetto per l'attivazione del confronto sindacale, all'INPS e alla relativa commissione presso l'Istituto per l'attivazione delle procedure della CIG per quanto di competenza;

h) che i datori di lavoro che assumono, con contratto a tempo indeterminato, lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o a confisca ai sensi del comma 1, il cui contratto di lavoro è stato risolto non per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, fruiscono di una riduzione dell'aliquota contributiva e assistenziale, fatta eccezione per le categorie di lavoratori di cui alla lettera b);

i) che alle aziende sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 41-bis comma 1 si applichino le disposizioni di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, prescindendo dai limiti di fatturato ivi previsti e prevedendo una semplificazione della procedura di accesso;

l) che chiunque usufruisca di lavori, servizi o forniture erogati dalle aziende sottoposte a sequestro o confisca fino alla destinazione o alla vendita possa avvalersi di una riduzione dell'imposta sul valore aggiunto rispetto all'aliquota prevista;

m) che nei contratti di appalto, a parità di condizioni dell'offerta, siano preferite le aziende sequestrate o confiscate o le cooperative che le hanno rilevate, al fine di creare opportunità per i lavoratori delle aziende sottoposte ad amministrazione giudiziaria;

n) che sia istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze un Fondo di garanzia per il credito alle aziende sottoposte a sequestro o confisca e sottoposte ad amministrazione giudiziaria e che il Fondo abbia come principali obiettivi in favore delle predette aziende:

1) la continuità del credito bancario e l'accesso al medesimo;

2) la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

3) il sostegno agli investimenti e agli oneri necessari per la ristrutturazione aziendale;

4) la promozione di misure di emersione del lavoro irregolare, ad esclusione dei lavoratori che siano nelle condizioni di cui alla lettera b);

o) che il Fondo di cui alla lettera n) sia articolato in una sezione di garanzia per il credito bancario e in una sezione per il sostegno agli investimenti, per la ristrutturazione aziendale e per l'emersione alla legalità;

p) che il Governo fissi le modalità di accesso al Fondo di cui alla lettera n) e di utilizzazione dei finanziamenti richiesti dall'amministratore giudiziario previa autorizzazione del giudice delegato e dopo l'adozione dei provvedimenti di prosecuzione dell'attività di impresa previsti dall'articolo 41, comma 1-ter e 1-quater del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

q) che le spese di funzionamento delle sezioni del Fondo di cui alla lettera n) siano coperte, per una parte, da una quota delle risorse intestate al Fondo unico giustizia ivi comprese le somme di cui all'articolo 48, comma 1, lettera b), comma 4 e comma 9, del citato codice di cui al decreto legislativo

6 settembre 2011, n. 159, per una parte con un contributo a carico di tutti gli istituti bancari e per una parte a carico della Cassa depositi e prestiti, prevedendo per la restituzione, un tasso agevolato;

r) che in caso di revoca del decreto di sequestro, in qualunque stato e grado del procedimento, l'avente diritto, quale condizione per la restituzione dell'azienda, sia tenuto a rimborsare gli importi prelevati dal Fondo di cui alla lettera *n)*, e che, a garanzia della restituzione di quanto erogato da parte del Fondo medesimo, sia prevista la costituzione di pegno o l'iscrizione di ipoteca sui beni mobili o immobili del patrimonio aziendale o del proposto a favore dell'Erario;

s) che, compatibilmente con il decreto di approvazione del piano di prosecuzione o di ripresa dell'attività aziendale, l'amministratore giudiziario, verificati i contratti di lavoro in essere, adotti le iniziative necessarie per la regolarizzazione degli obblighi relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi maturati dopo l'avvio dell'amministrazione giudiziaria per i contratti di cui sia stata autorizzata la prosecuzione ai sensi dell'articolo 56 del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

t) che nel percorso di emersione alla legalità delle aziende sequestrate sia riconosciuto uno sgravio contributivo e che l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori precedentemente impiegati in modo irregolare sia incentivata con un credito di imposta, benefici da determinarsi in relazione alla misura dello stipendio del lavoratore;

u) che le misure di agevolazione indicate alle lettere precedenti non possano essere cumulate con altri benefici previsti da disposizioni vigenti in relazione alle medesime assunzioni;

v) che a seguito del provvedimento di prosecuzione dell'impresa adottato ai sensi dell'articolo 41, commi 1-*ter* e 1-*quater*, e dei provvedimenti adottati dall'amministratore giudiziario di cui alla lettera *s)*, l'azienda interessata abbia titolo al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, nonché a decorrere dalla medesima data non siano opponibili nei confronti dell'amministrazione giudiziaria della azienda sequestrata i provvedimenti sanzionatori adottati per inadempimenti e condotte anteriori al provvedimento di sequestro;

z) che le cooperative costituite da dipendenti di aziende sequestrate e confiscate abbiano titolo preferenziale nell'assegnazione dei contributi e degli incentivi previsti dalla legge; che possano, per un periodo non superiore a cinque anni dalla propria costituzione, impiegare personale, già alle dipendenze dell'azienda confiscata, con qualifica dirigenziale, che non rientrino tra i casi di cui alla lettera *b)* del presente comma; che non possano accedere ai benefici di cui ai commi precedenti le cooperative che includono fra i soci le persone di cui alla lettera *b)* del presente comma;

aa) che le agevolazioni relative al fondo di garanzia e alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro e le agevolazioni per l'emersione alla legalità delle aziende sequestrate e confiscate si estendano alle imprese cooperative costituite da *ex* lavoratori delle aziende confiscate che esercitano il diritto di prelazione.

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo di modifica del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, che rimoduli la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di seguito denominata «Agenzia», in armonia con il citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla presente legge, con la presente legge delega e con le nuove funzioni di destinazione dei beni confiscati e di ausilio alla autorità giudiziaria nella fase della gestione successiva al sequestro, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere una dotazione organica adeguata e proporzionata al numero dei beni e delle aziende in sequestro o già confiscate attualmente in carico all'Agenzia;

b) ripartire il personale tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non, secondo contingenti da definire ai sensi del regolamento di cui all'articolo 113 del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, prevedendo la selezione di professionalità con specifica competenza in materia di

gestione delle aziende, di accesso al credito bancario e ai finanziamenti europei;

c) prevedere la possibilità di avvalersi di un contingente di personale appartenente ad altre pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, secondo i criteri di cui alla lettera b) e in numero non superiore al personale di cui alla dotazione organica stabilita ai sensi della lettera a).

4. Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 3 è abrogato l'articolo 113-*bis* del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

DISEGNO DI LEGGE N. 1957

D'iniziativa del senatore Davico

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge reca disposizioni finalizzate a rendere più efficace l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di seguito denominata «Agenzia», allo scopo di evitare diseconomie e di acquisire più consistenti risorse finanziarie derivanti dall'utilizzazione dei beni confiscati, anche attraverso l'alienazione dei beni non altrimenti destinati.

Art. 2.

(Albo dei beni confiscati)

1. Dopo l'articolo 45 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, di seguito denominato «codice», è inserito il seguente:

«Art. 45-*bis*. -- *(Albo dei beni confiscati)* -- 1. È istituito l'Albo dei beni confiscati alla criminalità organizzata, di seguito denominato "Albo", contenente l'elenco dei beni mobili registrati, dal momento del loro sequestro, nonché degli immobili e delle aziende confiscati, con tutti i dati necessari alla loro individuazione, distinti per comune nel quale insistono.

2. L'Albo è tenuto dall'Agenzia che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, lo forma sulla base degli elementi disponibili a tale data. In seguito alla comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 45, l'Agenzia procede entro tre mesi all'inserimento nell'Albo dei dati relativi agli ulteriori beni confiscati.

3. L'Albo è pubblicato nel sito *internet* dell'Agenzia. La pubblicazione ha valore legale di conoscenza dell'acquisizione del bene al patrimonio dello Stato in quanto confiscato alla criminalità organizzata. Dalla data della pubblicazione decorrono tutti i termini previsti per il procedimento di destinazione o di alienazione».

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 48 del codice)

1. All'articolo 48 del codice, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'Agenzia procede senza indugio dopo l'acquisizione dei beni confiscati:

a) all'alienazione a prezzo corrente di mercato, dopo sei mesi dalla data del sequestro, dei beni mobili registrati, salvo che lo Stato e le amministrazioni pubbliche non dichiarino, entro un mese dalla pubblicazione nell'Albo, di volerli direttamente utilizzare per le proprie finalità istituzionali. Nel caso di dissequestro l'Agenzia retrocede all'intestatario il ricavato della vendita. Se il proseguimento della procedura risulta antieconomico l'Agenzia dispone la cessione gratuita o la distruzione del bene;

b) al recupero dell'importo dei crediti personali o dell'azienda confiscata. Se la procedura di recupero è antieconomica ovvero ne risulta impossibile la cessione, anche per un valore ridotto rispetto a quello nominale, o se il debitore risulti insolvente, anche a seguito di accertamenti degli organi di polizia, il credito è annullato con provvedimento del direttore dell'Agenzia;

c) alla vendita, dopo la confisca definitiva, dei titoli, sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) in ordine agli effetti sul mercato e delle partecipazioni societarie;

d) all'alienazione degli altri beni mobili»;

b) al comma 1-*bis* dopo le parole: «delle somme» sono inserite le seguenti: «ricavate dalle attività»;

c) al comma 3:

1) la lettera b) è abrogata;

2) alla lettera c):

2.1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «salvo che taluna delle amministrazioni dello Stato non dichiara, entro un mese dalla pubblicazione nell'Albo, di volerli utilizzare per le proprie finalità e che si tratti di beni congeniali alle loro attività di istituto, trasferiti per scopi istituzionali o sociali al patrimonio, nell'ordine di priorità, del comune o della regione ove l'immobile è situato, a richiesta dell'ente territoriale, da presentare entro i tre mesi successivi alla scadenza del suddetto termine, trascorso il quale il bene è dichiarato disponibile per la vendita»;

2.2) al quarto periodo, dopo la parola: «assegnarlo» sono inserite le seguenti: «, se coerente con lo scopo sociale,»;

2.3) al sesto periodo, le parole: «non assegnati» sono soppresse;

d) il comma 4 è abrogato;

e) al comma 5:

1) al quinto periodo, le parole: «e alle fondazioni bancarie» sono sostituite dalle seguenti: «, alle fondazioni bancarie e ai privati; nel caso di vendita a soggetti diversi dagli enti pubblici, la stima di cui al comma 1 dell'articolo 47 è resa esecutiva, entro un mese dalla richiesta, dal competente ufficio dell'Agenzia del territorio, che può comunque modificarla»;

2) al settimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; se risulta successivamente che il soggetto acquirente si trova in tale condizione, l'Agenzia dispone la revoca dell'alienazione senza retrocessione del corrispettivo, previa contestazione del fatto all'interessato»;

f) il comma 7 è abrogato;

g) al comma 8, lettera a), primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero agli enti locali»;

h) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Le somme confiscate che non debbono essere utilizzate per la gestione di altri beni confiscati o per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso e le somme ricavate dalla vendita dei beni, dalle cessioni e dalle altre operazioni previste dal presente codice, al netto delle spese per la gestione e per la vendita degli stessi, affluiscono al Ministero dell'economia e delle finanze che le ripartisce e le riassegna ai Ministeri competenti nelle seguenti proporzioni:

a) il 50 per cento al Fondo unico giustizia per essere riassegnati nella misura del 50 per cento di tale importo al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e, nella restante misura del 50 per cento, al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali nonché per la costruzione di nuove carceri, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica;

b) il 50 per cento per il recupero ambientale delle zone colpite da dissesto idrogeologico, per la bonifica dei territori degradati dalle ecomafie, per la tutela del patrimonio artistico, storico e monumentale e per la riduzione del cuneo fiscale sul costo del lavoro».

Art. 4.

(Destinazione delle aziende confiscate)

1. Dopo l'articolo 48 del codice, come modificato dall'articolo 3 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 48-*bis*. -- *(Destinazione delle aziende confiscate)* - 1. Il regime delle aziende confiscate e dei beni, mobili ed immobili, strumentali alla loro gestione ed amministrazione è disciplinato da autonomi decreti legislativi».

Art. 5.

(Modifica all'articolo 52 del codice)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 52 del codice è inserito il seguente:

«4-bis. Le disposizioni del comma 4 si applicano anche alle confische divenute definitive prima della data di entrata in vigore della presente disposizione. L'Agenzia, esperite senza esito le procedure amministrative di sgombero, può richiedere tale adempimento al giudice dell'esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca».

Art. 6.

(Modifiche all'articolo 110 del codice)

1. All'articolo 110 del codice, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole: «ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata» sono sostituite dalle seguenti: «è un ente pubblico economico dotato»;

2) dopo le parole: «Reggio Calabria» sono inserite le seguenti: «e sei sedi secondarie»;

3) le parole: «del Ministro dell'interno» sono sostituite dalle seguenti: «della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

b) al comma 2, lettere b) e c), le parole: «e custodia» sono soppresse.

Art. 7.

(Modifiche all'articolo 111 del codice)

1. Al comma 3 dell'articolo 111 del codice, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico»;

b) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) dal presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani o da un suo delegato».

Art. 8.

(Modifiche all'articolo 112 del codice)

1. All'articolo 112 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Al nucleo di supporto sono in ogni caso delegate, su richiesta dell'Agenzia, le seguenti funzioni riferite ai beni immobili confiscati in via definitiva:

a) accertare lo stato di occupazione dei beni quando l'occupazione risulti abusiva e comunque non disciplinata da contratti di locazione stipulati con autorizzazione dell'autorità giudiziaria;

b) curare l'esecuzione di tutte le attività necessarie a liberare i beni immobili di cui alla lettera a);

c) tenere aggiornato l'elenco dei beni confiscati trasferiti agli enti locali.»;

b) al comma 4:

1) alla lettera a), le parole: «gli atti di indirizzo e» sono soppresse;

2) le lettere b), c) e d) sono abrogate.

Art. 9.

(Modifiche all'articolo 113 del codice)

1. All'articolo 113 del codice, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) l'alinea è sostituito dal seguente: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono disciplinati, entro il limite di spesa di cui all'articolo 118:»;

2) alla lettera b), le parole: «finanziaria ed economico patrimoniale» sono soppresse;

b) il comma 2 è abrogato;

c) al comma 3, le parole da: «Successivamente» fino a «comma 1,» sono soppresse.

Art. 10.

(Modifiche all'articolo 113-bis del codice)

1. All'articolo 113-bis del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «centocinquanta»;

b) i commi 2, 3, 4 e 5 sono abrogati;

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Dotazione organica dell'Agenzia».

Art. 11.

(Modifica all'articolo 117)

1. Al comma 5 dell'articolo 117 del codice è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i provvedimenti di sequestro disposti a decorrere dal 15 marzo 2012 l'Agenzia ha piena competenza».

Art. 12.

(Modifiche all'articolo 118 del codice)

1. Al comma 1 dell'articolo 118 del codice, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «e pari a 5,472 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «, pari a 5,472 milioni di euro per l'anno 2013 e pari a 14,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014»;

b) le parole: «per ulteriori 1,272 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 1,272 milioni di euro per l'anno 2013 e a 14,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».

Art. 13.

(Delega al Governo per la gestione delle aziende confiscate)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni volte a disciplinare la destinazione e la gestione delle aziende confiscate alla criminalità organizzata.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro il termine di trenta giorni dalla data della ricezione. Decorso tale termine, i decreti sono adottati anche in mancanza del parere.

3. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) valutazione, attraverso un apposito ufficio istituito presso l'Agenzia al quale partecipano anche delegati dei Ministeri interessati, delle capacità delle aziende di proseguire l'attività produttiva e a quali condizioni, compresi la riconversione e l'ampliamento o riduzione, in tutto o in parte, redigendo il relativo piano industriale;

b) previsione che, in caso di valutazione e deliberazione positive dell'Agenzia, le aziende siano date prioritariamente in gestione alle cooperative dei lavoratori o altrimenti siano assegnate ad imprenditori iscritti agli elenchi, istituiti presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, previsti dall'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190; previsione dei tempi, della modalità e dei procedimenti relativi all'assegnazione, compreso l'esercizio della facoltà di prelazione ad opera delle cooperative;

c) previsione che, in caso di valutazione negativa, le aziende o anche i singoli beni siano destinati alla vendita secondo quanto previsto dal quinto periodo del comma 5 dell'articolo 48 del codice, come modificato dall'articolo 3 della presente legge;

d) emersione alla legalità di tutte le situazioni che riguardano le singole aziende, comprese quelle relative ai rapporti di lavoro e l'applicazione ai lavoratori delle garanzie previste dalle leggi e dai contratti collettivi per ciascuna categoria;

e) istituzione di fondi di garanzia o di rotazione per il sostegno alle aziende di cui è deliberata la continuazione dell'attività, finanziati con proventi della vendita o della gestione delle aziende confiscate, e determinazione dei casi, delle modalità e dei procedimenti di erogazione dei prestiti di sostegno;

f) determinazione delle modalità di coinvolgimento delle organizzazioni sindacali, delle organizzazioni rappresentative degli imprenditori e delle associazioni che offrono garanzie nella valutazione sulla prosecuzione dell'attività, nell'utilizzazione dei fondi di sostegno e nel monitoraggio dell'attività.

5. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo, il regime delle aziende confiscate è disciplinato dai commi 8, 9 e 11 dell'articolo 48 del codice, come modificato dall'articolo 3 della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE N. 2060

D'iniziativa dei senatori Bencini ed altri

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge reca disposizioni finalizzate a rendere più efficace l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di seguito denominata «Agenzia», allo scopo di evitare diseconomie e di acquisire più consistenti risorse finanziarie derivanti dall'utilizzazione dei beni confiscati, anche attraverso l'alienazione dei beni non altrimenti destinati.

Art. 2.

(Albo dei beni confiscati)

1. Dopo l'articolo 45 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, di seguito denominato «codice», è inserito il seguente:

«Art. 45-bis. -- *(Albo dei beni confiscati)* -- 1. È istituito l'Albo dei beni confiscati alla criminalità organizzata, di seguito denominato "Albo", contenente l'elenco dei beni mobili registrati, dal momento del loro sequestro, nonché degli immobili e delle aziende confiscati, con tutti i dati necessari alla loro individuazione, distinti per comune nel quale insistono.

2. L'Albo è tenuto dall'Agenzia che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, lo forma sulla base degli elementi disponibili a tale data. In seguito alla comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 45, l'Agenzia procede entro tre mesi all'inserimento nell'Albo dei dati relativi agli ulteriori beni confiscati.

3. L'Albo è pubblicato nel sito *internet* dell'Agenzia. La pubblicazione ha valore legale di conoscenza dell'acquisizione del bene al patrimonio dello Stato in quanto confiscato alla criminalità organizzata. Dalla data della pubblicazione decorrono tutti i termini previsti per il procedimento di destinazione o di alienazione».

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 48 del codice)

1. All'articolo 48 del codice, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'Agenzia procede senza indugio dopo l'acquisizione dei beni confiscati:

a) all'alienazione a prezzo corrente di mercato, dopo sei mesi dalla data del sequestro, dei beni mobili registrati, salvo che lo Stato e le amministrazioni pubbliche non dichiarino, entro un mese dalla pubblicazione nell'Albo, di volerli direttamente utilizzare per le proprie finalità istituzionali. Nel caso di dissequestro l'Agenzia retrocede all'intestatario il ricavato della vendita. Se il proseguimento della

procedura risulta antieconomico l'Agenzia dispone la cessione gratuita o la distruzione del bene;

b) al recupero dell'importo dei crediti personali o dell'azienda confiscata. Se la procedura di recupero è antieconomica ovvero ne risulta impossibile la cessione, anche per un valore ridotto rispetto a quello nominale, o se il debitore risulti insolvente, anche a seguito di accertamenti degli organi di polizia, il credito è annullato con provvedimento del direttore dell'Agenzia;

c) alla vendita, dopo la confisca definitiva, dei titoli, sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) in ordine agli effetti sul mercato e delle partecipazioni societarie;

d) all'alienazione degli altri beni mobili;

b) al comma 1-bis dopo le parole: «delle somme» sono inserite le seguenti: «ricavate dalle attività»;

c) al comma 3:

1) la lettera b) è abrogata;

2) alla lettera c):

2.1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «salvo che taluna delle amministrazioni dello Stato non dichiarì, entro un mese dalla pubblicazione nell'Albo, di volerli utilizzare per le proprie finalità e che si tratti di beni congeniali alle loro attività di istituto, trasferiti per scopi istituzionali o sociali al patrimonio, nell'ordine di priorità, del comune o della regione ove l'immobile è situato, a richiesta dell'ente territoriale, da presentare entro i tre mesi successivi alla scadenza del suddetto termine, trascorso il quale il bene è dichiarato disponibile per la vendita»;

2.2) al quarto periodo, dopo la parola: «assegnarlo» sono inserite le seguenti: «, se coerente con lo scopo sociale,»;

2.3) al sesto periodo, le parole: «non assegnati» sono soppresse;

d) il comma 4 è abrogato;

e) al comma 5:

1) al quinto periodo, le parole: «e alle fondazioni bancarie» sono sostituite dalle seguenti: «, alle fondazioni bancarie e ai privati; nel caso di vendita a soggetti diversi dagli enti pubblici, la stima di cui al comma 1 dell'articolo 47 è resa esecutiva, entro un mese dalla richiesta, dal competente ufficio dell'Agenzia del territorio, che può comunque modificarla»;

2) al settimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; se risulta successivamente che il soggetto acquirente si trova in tale condizione, l'Agenzia dispone la revoca dell'alienazione senza retrocessione del corrispettivo, previa contestazione del fatto all'interessato»;

f) il comma 7 è abrogato;

g) al comma 8, lettera a), primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero agli enti locali»;

h) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Le somme confiscate che non debbono essere utilizzate per la gestione di altri beni confiscati o per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso e le somme ricavate dalla vendita dei beni, dalle cessioni e dalle altre operazioni previste dal presente codice, al netto delle spese per la gestione e per la vendita degli stessi, affluiscono al Ministero dell'economia e delle finanze che le ripartisce e le riassegna ai Ministeri competenti nelle seguenti proporzioni:

a) il 50 per cento al Fondo unico giustizia per essere riassegnati nella misura del 50 per cento di tale importo al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e, nella restante misura del 50 per cento, al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali nonché per la costruzione di nuove carceri, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica;

b) il 50 per cento per il recupero ambientale delle zone colpite da dissesto idrogeologico, per la bonifica dei territori degradati dalle ecomafie, per la tutela del patrimonio artistico, storico e monumentale e per la riduzione del cuneo fiscale sul costo del lavoro».

Art. 4.

(Destinazione delle aziende confiscate)

1. Dopo l'articolo 48 del codice, come modificato dall'articolo 3 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 48-bis. -- *(Destinazione delle aziende confiscate)*. -- 1. Il regime delle aziende confiscate e dei beni, mobili ed immobili, strumentali alla loro gestione ed amministrazione è disciplinato da autonomi decreti legislativi».

Art. 5.

(Modifica all'articolo 52 del codice)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 52 del codice è inserito il seguente:

«4-bis. Le disposizioni del comma 4 si applicano anche alle confische divenute definitive prima della data di entrata in vigore della presente disposizione. L'Agenzia, esperite senza esito le procedure amministrative di sgombero, può richiedere tale adempimento al giudice dell'esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca».

Art. 6.

(Modifiche all'articolo 110 del codice)

1. All'articolo 110 del codice, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole: «ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata» sono sostituite dalle seguenti: «è un ente pubblico economico dotato»;

2) dopo le parole: «Reggio Calabria» sono inserite le seguenti: «e sei sedi secondarie»;

3) le parole: «del Ministro dell'interno» sono sostituite dalle seguenti: «della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

b) al comma 2, lettere b) e c), le parole: «e custodia» sono soppresse.

Art. 7.

(Modifiche all'articolo 111 del codice)

1. Al comma 3 dell'articolo 111 del codice, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico»;

b) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) dal presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani o da un suo delegato».

Art. 8.

(Modifiche all'articolo 112 del codice)

1. All'articolo 112 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Al nucleo di supporto sono in ogni caso delegate, su richiesta dell'Agenzia, le seguenti funzioni riferite ai beni immobili confiscati in via definitiva:

a) accertare lo stato di occupazione dei beni quando l'occupazione risulti abusiva e comunque non disciplinata da contratti di locazione stipulati con autorizzazione dell'autorità giudiziaria;

b) curare l'esecuzione di tutte le attività necessarie a liberare i beni immobili di cui alla lettera a);

c) tenere aggiornato l'elenco dei beni confiscati trasferiti agli enti locali.»;

b) al comma 4:

1) alla lettera a), le parole: «gli atti di indirizzo e» sono soppresse;

2) le lettere b), c) e d) sono abrogate.

Art. 9.

(Modifiche all'articolo 113 del codice)

1. All'articolo 113 del codice, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) l'alinea è sostituito dal seguente: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono disciplinati, entro il limite di spesa di cui all'articolo 118:»;

2) alla lettera b), le parole: «finanziaria ed economico patrimoniale» sono soppresse;

b) il comma 2 è abrogato;

c) al comma 3, le parole da: «Successivamente» fino a «comma 1,» sono soppresse.

Art. 10.

(Modifiche all'articolo 113-bis del codice)

1. All'articolo 113-bis del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «centocinquanta»;

b) i commi 2, 3, 4 e 5 sono abrogati;

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Dotazione organica dell'Agenzia».

Art. 11.

(Modifica all'articolo 117)

1. Al comma 5 dell'articolo 117 del codice è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i provvedimenti di sequestro disposti a decorrere dal 15 marzo 2012 l'Agenzia ha piena competenza».

Art. 12.

(Modifiche all'articolo 118 del codice)

1. Al comma 1 dell'articolo 118 del codice, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «e pari a 5,472 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «, pari a 5,472 milioni di euro per l'anno 2013 e pari a 14,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014»;

b) le parole: «per ulteriori 1,272 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 1,272 milioni di euro per l'anno 2013 e a 14,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».

Art. 13.

(Delega al Governo per la gestione delle aziende confiscate)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni volte a disciplinare la destinazione e la gestione delle aziende confiscate alla criminalità organizzata.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro il termine di trenta giorni dalla data della ricezione. Decorso tale termine, i decreti sono adottati anche in mancanza del parere.

3. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) valutazione, attraverso un apposito ufficio istituito presso l'Agenzia al quale partecipano anche delegati dei Ministeri interessati, delle capacità delle aziende di proseguire l'attività produttiva e a quali condizioni, compresi la riconversione e l'ampliamento o riduzione, in tutto o in parte, redigendo il relativo piano industriale;

b) previsione che, in caso di valutazione e deliberazione positive dell'Agenzia, le aziende siano date prioritariamente in gestione alle cooperative dei lavoratori o altrimenti siano assegnate ad imprenditori iscritti agli elenchi, istituiti presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, previsti dall'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190; previsione dei tempi, della modalità e dei procedimenti relativi all'assegnazione, compreso l'esercizio della facoltà di prelazione ad opera delle cooperative;

c) previsione che, in caso di valutazione negativa, le aziende o anche i singoli beni siano destinati alla vendita secondo quanto previsto dal quinto periodo del comma 5 dell'articolo 48 del codice, come modificato dall'articolo 3 della presente legge;

d) emersione alla legalità di tutte le situazioni che riguardano le singole aziende, comprese quelle relative ai rapporti di lavoro e l'applicazione ai lavoratori delle garanzie previste dalle leggi e dai contratti collettivi per ciascuna categoria;

e) istituzione di fondi di garanzia o di rotazione per il sostegno alle aziende di cui è deliberata la continuazione dell'attività, finanziati con proventi della vendita o della gestione delle aziende confiscate, e determinazione dei casi, delle modalità e dei procedimenti di erogazione dei prestiti di sostegno;

f) determinazione delle modalità di coinvolgimento delle organizzazioni sindacali, delle organizzazioni rappresentative degli imprenditori e delle associazioni che offrono garanzie nella valutazione sulla prosecuzione dell'attività, nell'utilizzazione dei fondi di sostegno e nel monitoraggio dell'attività.

5. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo, il regime delle aziende confiscate è disciplinato dai commi 8, 9 e 11 dell'articolo 48 del codice, come modificato dall'articolo 3 della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE N. 2089

D'iniziativa dei senatori Campanella
ed altri

Art. 1.

*(Soggetti destinatari delle misure
di prevenzione personali)*

1. All'articolo 4, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«i-bis) ai soggetti indiziati di uno dei delitti contro la pubblica amministrazione previsti dal libro secondo, titolo II, capo I, del codice penale che rientrino nelle categorie di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del presente codice».

Art. 2.

*(Soggetti destinatari delle misure
di prevenzione patrimoniali)*

1. All'articolo 16, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«b-bis) ai pubblici ufficiali indiziati dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 322-bis del codice penale».

1.2.3. Testo correlato 2134, 456, 799, 1180, 1210, 1225, 1366, 1431, 1687, 1690, 1957, 2060 e 2089- A (ERRATA CORRIGE)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2134, 456, 799, 1180, 1210, 1225, 1366, 1431, 1687, 1690, 1957, 2060 E 2089-A

Relazione Orale

Relatori Lumia e Pagliari

Errata corrige

TESTO PROPOSTO DALLA 2a COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

Comunicato alla Presidenza il 15 giugno 2017

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate (2134)

approvato dalla Camera dei deputati l'11 novembre 2015, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge

(V. *Stampati Camera nn. 1039, 1189, 2580, 2737, 2786 e 2956*)

d'iniziativa dei deputati GADDA, BENI, DAMIANO, REALACCI, GNECCHI, FIANO, GARAVINI, MATTIELLO, NARDUOLO, ROTTA, PASTORINO, ALBANELLA, AMATO, AMODDIO, ARLOTTI, BARUFFI, BINI, BIONDELLI, BONOMO, BORGHINI, BOSSA, BRAGA, CAPODICASA, CAPONE, CARELLA, CARNEVALI, CAROCCI, CENNI, CHAOUKI, CIMBRO, COCCIA, COMINELLI, CRIVELLARI, DALLAI, Marco DI MAIO, D'INCECCO, FABBRI, FOSSATI, Carlo GALLI, GASPARINI, GELLI, GIULIETTI, Giuseppe GUERINI, IACONO, IORI, LAFORGIA, LATTUCA, LODOLINI, MAESTRI, MALPEZZI, MANFREDI, MANZI, MARANTELLI, MARCHETTI, MARCHI, MARZANO, MELILLI, MIOTTO, MOGNATO, MONGIELLO, MONTRONI, MORANI, MORETTI, MORETTO, MOSCATT, NICOLETTI, PETITTI, PICCIONE, QUARTAPELLE PROCOPIO, RUBINATO, Giovanna SANNA, STUMPO, TENTORI, TIDEI, Valeria VALENTE, VENITTELLI, ZAMPA, ZANIN, ZAPPULLA e ZARDINI (1039); GARAVINI, CAPONE e MIOTTO (1189); VECCHIO, VARGIU, CIMMINO, MATARRESE, D'AGOSTINO, CAUSIN, VITELLI, Antimo CESARO, GALGANO, BOMBASSEI, MOLEA e TINAGLI (2580); BINDI, FAVA, VECCHIO, ATTAGUILE, DI LELLO, GARAVINI, BOSSA, MATTIELLO, MANFREDI, NACCARATO e MIOTTO (2737); BINDI, FAVA, VECCHIO, ATTAGUILE, DI LELLO, GARAVINI, BOSSA, MATTIELLO, MANFREDI, NACCARATO, CAPONE e MIOTTO (2786); FORMISANO

(2956)

e di un disegno di legge

(V. *Stampato Camera n. 1138*)

d'iniziativa popolare

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 16 novembre 2015*

E PER I

DISEGNI DI LEGGE

Norme in materia di destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali a finalità di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza (456)

d'iniziativa delle senatrici **AMATI , GRANAIOLO , VALENTINI , DE PETRIS ,
CAPACCHIONE , LO MORO e CIRINNÀ**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 2013

Interventi urgenti in materia di beni della criminalità organizzata e a favore dell'agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (799)

d'iniziativa dei senatori **CARDIELLO , MUSSOLINI , SERAFINI , COMPAGNA , CARIDI ,
FALANGA , TORRISI , FLORIS , CASSANO , Eva LONGO , MILO , SCIASCIA , Giuseppe
ESPOSITO , DE SIANO , FASANO , RAZZI , GENTILE , D'ASCOLA , VILLARI e SIBILIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GIUGNO 2013

Norme per la utilizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata al fine di agevolare lo sviluppo di attività produttive e favorire l'occupazione (1180)

d'iniziativa del senatore **GASPARRI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 NOVEMBRE 2013

Istituzione dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari e degli amministratori dei beni confiscati alla criminalità organizzata (1210)

d'iniziativa dei senatori **RICCHIUTI , MIRABELLI , ALBANO , CAPACCHIONE , Stefano
ESPOSITO , LUMIA , MINEO , MOSCARDELLI , VACCARI e LO MORO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 DICEMBRE 2013

Modifiche al codice delle leggi antimafia in materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali (1225)

d'iniziativa della senatrice **FINOCCHIARO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 GENNAIO 2014

Modifiche al codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di competenza del tribunale distrettuale per l'applicazione di misure di prevenzione (1366)

d'iniziativa dei senatori **RICCHIUTI , LO MORO , ALBANO , Elena FERRARA , BORIOLO ,
LO GIUDICE , PUPPATO , MATTESINI , GRANAIOLO , LUCHERINI e PEZZOPANE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MARZO 2014

Modifiche agli effetti inibitori ed escludenti derivanti dal procedimento di prevenzione nei confronti dell'attività di impresa (1431)

d'iniziativa dei senatori **FALANGA , GIOVANARDI , MUSSOLINI , RAZZI , DE SIANO ,
CARDIELLO , IURLARO , PERRONE , Eva LONGO , MILO , FASANO , SIBILIA ,
VILLARI , SCOMA , ARACRI , COMPAGNA , BOCCA , BARANI , MALAN , MAZZONI ,
TORRISI , CARIDI , VICECONTE , ALBERTINI , MINZOLINI , Giuseppe ESPOSITO ,
GUALDANI , MANDELLI e D'ASCOLA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 APRILE 2014

Misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata

e ai patrimoni illeciti (1687)

presentato dal **Ministro della giustizia**

e dal **Ministro dell'interno**

di concerto con il **Ministro dell'economia e delle finanze**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 NOVEMBRE 2014

Modificazioni al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (1690)

d'iniziativa dei senatori **MIRABELLI**, **CAPACCHIONE**, **VACCARI**, **TOMASELLI**,
PERRONE, **MINEO**, **CONSIGLIO**, **LUMIA**, **BUEMI**, **RICCHIUTI** e **DE CRISTOFARO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 NOVEMBRE 2014

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate (1957)

d'iniziativa del senatore **DAVICO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 GIUGNO 2015

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate (2060)

d'iniziativa dei senatori **BENCINI**, **Maurizio ROMANI** e **BIGNAMI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 SETTEMBRE 2015

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali in relazione ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (2089)

d'iniziativa dei senatori **CAMPANELLA**, **BOCCHINO**, **BIGNAMI**, **DE PETRIS** e **PUPPATO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 OTTOBRE 2015

dei quali la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 2134

Dopo la pagina 8, si intendono inserite le seguenti:

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: TONINI)

sul disegno di legge e su emendamenti

14 giugno 2017

La Commissione,

esaminato il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione,

– che, all'articolo 15, comma 1, capoverso «Art. 41-bis», siano soppressi i commi da 1 a 7;

– che sia soppresso l'articolo 19;

– che all'articolo 25, comma 2, lettera a), si sostituiscano le parole: «a tale fine, l'Agenzia si avvale delle risorse di cui all'articolo 41-bis, comma 2» con le seguenti: «Per l'attuazione della presente lettera è autorizzata la spesa di 850.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»;

– che l'articolo 29 sia così sostituito:

«Art. 29. - *(Delega al Governo per la tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate)*. – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni per le imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria fino alla loro assegnazione, favorendo l'emersione del lavoro irregolare nonché il contrasto dell'intermediazione illecita e dello sfruttamento del lavoro e consentendo, ove necessario, l'accesso all'integrazione salariale e agli ammortizzatori sociali.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato realizzando:

a) una completa ricognizione della normativa vigente in materia di ammortizzatori sociali, di incentivi per l'emersione del lavoro irregolare nonché per il contrasto dell'intermediazione illecita e dello sfruttamento del lavoro e di incentivi alle imprese;

b) l'armonizzazione e il coordinamento della normativa di cui alla lettera a) con il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

c) l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni adottate dall'Unione europea.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) tutte le misure di sostegno alle imprese sequestrate e confiscate e ai lavoratori nonché quelle volte a favorire, per tali imprese, la regolarizzazione dei rapporti di lavoro e l'adeguamento della loro organizzazione e delle loro attività alle norme vigenti in materia fiscale, contributiva e di sicurezza siano richieste previa elaborazione e approvazione del programma di prosecuzione dell'attività dell'impresa, di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

b) dalle misure di sostegno ai lavoratori delle imprese di cui alla lettera a) siano esclusi: i dipendenti oggetto di indagini connesse o pertinenti al reato di associazione mafiosa o a reati aggravati di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni; il proposto; il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi ove risulti che il rapporto di lavoro sia fittizio o che gli stessi si siano concretamente ingeriti nella gestione dell'azienda; i dipendenti che abbiano concretamente partecipato alla gestione dell'azienda prima del sequestro e fino all'esecuzione di esso;

c) anche ai lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o a confisca ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si applichi, ove necessario, la disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale e degli accessi agli ammortizzatori sociali;

d) il Governo fissi i tempi, le modalità e la copertura della richiesta di integrazione salariale;

e) la richiesta di copertura salariale riguardi, fatta eccezione per i soggetti di cui alla lettera b), tutti i lavoratori dipendenti già presenti nel giornale di cantiere e quelli che intrattengono o hanno intrattenuto con l'azienda un rapporto di lavoro riconosciuto con il decreto di approvazione del piano di prosecuzione o di ripresa dell'attività dell'impresa ovvero con altri provvedimenti anche precedenti del tribunale o del giudice delegato;

f) sia data comunicazione al prefetto per l'attivazione del confronto sindacale, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e alla relativa commissione presso l'INPS per l'attivazione delle procedure della cassa integrazione guadagni per quanto di competenza nonché, in caso di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, specifica segna-

lazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, istituita presso l'INPS dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

g) a seguito del provvedimento adottato per la prosecuzione dell'attività dell'impresa ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, l'azienda interessata abbia titolo al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, e, a decorrere dalla medesima data, non siano opponibili nei confronti dell'amministrazione giudiziaria dell'azienda sequestrata i provvedimenti sanzionatori adottati per inadempimenti e per condotte anteriori al provvedimento di sequestro.

4. All'attuazione della presente delega si provvede nel limite di 20 milioni di euro per il triennio 2018-2020. Al relativo onere si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

5. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica che dia conto dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono resi nel termine di sessanta giorni, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine di delega previsto dal comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di quindici giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato»;

– che sia aggiunto il seguente articolo:

«Art. 33. - (*Disposizioni finanziarie*). – 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

2. Resta ferma l'acquisizione all'entrata del bilancio dello Stato della quota prevista all'articolo 2, comma 7, lettera c), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143».

In relazione agli emendamenti approvati dalla Commissione e inseriti nel testo da trasmettere all'Assemblea, il parere sull'emendamento

1.2.4. Testo 1

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA
19 giugno 2017
N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate (2134)

EMENDAMENTI

Art. 1.

1.100

CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BUCCARELLA

Al comma 1, lettera i-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«nonché, in ogni caso, a tutti coloro che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi o che, per la condotta o il tenore di vita, debba ritenersi che vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose».

Art. 2.

2.100

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Al comma 1, sostituire la lettera b), con le seguenti:

«b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Sono istituite presso il Tribunale del capoluogo del distretto della Corte di Appello, escluse le sezioni staccate delle Corti di Appello, sezioni

— 2 —

specializzate in materia di misure di prevenzione patrimoniali e gestione del beni sequestrati";

b-bis) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-*bis*. Le proposte di cui al comma 1 e 2 sono depositate presso la cancelleria della sezione specializzata di cui al comma 4"».

2.300

I RELATORI

Al comma 3, lettera b), capoverso 4, sostituire le parole: «Solo in caso di indisponibilità di mezzi tecnici idonei, il presidente dispone la traduzione dell'interessato detenuto» con le seguenti: «Il Presidente dispone altresì la traduzione dell'interessato detenuto o internato in caso di indisponibilità di mezzi tecnici idonei».

Conseguentemente, all'articolo 12 sopprimere il comma 2.

2.302

I RELATORI

Al comma 3, lettera e), capoverso 10-quater sopprimere le parole: «Nel caso di annullamento del decreto di confisca da parte della Corte di cassazione, con rinvio al tribunale competente, il termine previsto dall'articolo 24, comma 2, decorre nuovamente dalla ricezione degli atti presso la cancelleria dello stesso tribunale».

Conseguentemente:

1) *all'articolo 3, al comma 1, dopo la lettera a) inserire le seguenti:*

«a-bis) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Il procuratore della Repubblica, senza ritardo, trasmette il proprio fascicolo al procuratore generale presso la corte di appello competente per il giudizio di secondo grado. Al termine del procedimento di primo grado, il procuratore della Repubblica forma un fascicolo nel quale vengono raccolti tutti gli elementi investigativi e probatori eventualmente sopravvenuti dopo la decisione del tribunale. Gli atti inseriti nel predetto fascicolo sono portati immediatamente a conoscenza delle parti, mediante deposito nella segreteria del procuratore generale.";

a-ter) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. La corte di appello annulla il decreto di primo grado qualora riconosca che il tribunale era incompetente territorialmente e l'incompe-

— 3 —

tenza sia stata riproposta nei motivi di impugnazione e ordina la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica competente; la declaratoria di incompetenza non produce l'inefficacia degli elementi già acquisiti. Si applica l'articolo 7, comma 10-*quater*, primo periodo.

2-ter. Le disposizioni del comma 2-*ter* si applicano anche qualora la proposta sia stata avanzata da soggetti non legittimati ai sensi dell'articolo 5 e l'eccezione sia stata riproposta nei motivi di impugnazione"»;

2) all'articolo 3, al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. In caso di ricorso per cassazione, si applicano le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter ove ricorrano le ipotesi ivi previste."»;

3) all'articolo 6, al comma 1, sopprimere le lettere b) e d) e alla lettera e), al capoverso 6-bis dopo le parole: «con rinvio al tribunale,» inserire le seguenti: «, anche ove disposto ai sensi dei commi 2-bis e 3-bis dell'articolo 10,».

2.301

I RELATORI

Al comma 3, lettera f), capoverso 10-bis, sostituire le parole: «devono essere eccepite» con le seguenti: «devono essere rilevate o eccepite» e sopprimere le parole: «Possono essere altresì rilevate d'ufficio con la decisione di primo grado.».

Art. 5.

5.100

CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera b), capoverso «2», sostituire il primo periodo con il seguente: « Nei casi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettere c), i), i-bis) e i-ter), le funzioni e le competenze spettanti al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sono attribuite al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona».

— 4 —

5.300

I RELATORI

Al comma 1, lettera c), al capoverso 3-bis, alinea, sostituire le parole: «indicato ai commi 1 e 2» con le seguenti: «presso il tribunale del capoluogo del distretto».

Conseguentemente, nel medesimo capoverso, alle lettere b), c) e d), sostituire le parole: «competente per territorio» con le seguenti: «presso il tribunale del capoluogo del distretto».

5.101

CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BUCCARELLA

Al comma 1, lettera c), capoverso «3-bis)», alla lettera c), sopprimere il secondo periodo.

Art. 12.

12.100

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 34-ter», comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché dei procedimenti penali nei quali è stato applicato un sequestro di cui all'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 nonché negli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché dei procedimenti penali nei quali è stato applicato un sequestro ex articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356».

Art. 13.

13.100

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), capoverso «1», sostituire il secondo ed il terzo periodo con i seguenti:* «L'Agenzia è nominata, di regola, quale amministratore giudiziario, ferma restando la possibilità per quest'ultima di farsi coadiuvare ai sensi dell'articolo 38, comma 3»;

b) *al comma 1, lettera a), capoverso «2», primo periodo, sostituire le parole:* «L'amministratore giudiziario», *con le seguenti:* «In caso di, motivato parere contrario alla nomina da parte dell'Agenzia, l'amministratore giudiziario»;

c) *al comma 1, lettera a), capoverso «2», aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «Qualora la gestione dei beni in stato di sequestro sia particolarmente complessa, anche avuto riguardo al numero dei comuni ove sono situati i beni immobili o i complessi aziendali o alla natura dell'attività aziendale da proseguire o al valore ingente del patrimonio, il tribunale può nominare più amministratori giudiziari. In tal caso il tribunale stabilisce se essi possano operare disgiuntamente»;

d) *al comma 1, lettera a), capoverso «3», primo periodo, dopo le parole:* «Non possono essere nominate», *inserire le seguenti:* «amministratori giudiziari né coadiutori dell'amministrazione giudiziaria»;

e) *al comma 5, capoverso «1», dopo la parola:* «Agenzia» *inserire le seguenti:* «, ove non le siano state conferite le funzioni di amministratore giudiziario,».

13.101

DE PETRIS, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVellini, MINEO, PETRAGLIA

Al comma 1, lettera a), capoverso, al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il tribunale, nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende ubicate in territori a maggior intensità mafiosa e particolarmente fragili dal punto di vista sociale ed economico, con esigenze immediate di ripresa ovvero di continuità produttiva al fine di evitare possibili fuoriuscite dal mercato, con gravi conseguenze sociali, nomina come amministratore giudiziario il presidente della cooperativa di lavoratori del-

— 6 —

l'impresa sequestrata che si costituisce su richiesta e senza oneri a carico dello Stato».

Conseguentemente, al capoverso «2», primo periodo, dopo le parole: «l'amministratore giudiziario» inserire le seguenti: «, ad eccezione della cooperativa di cui al comma 1,».

13.102

MUSSINI, SIMEONI, VACCIANO, BENCINI, MOLINARI

Al comma 1, lettera a), capoverso, al comma 2, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «comunque non superiore a tre».

13.103

BUCCARELLA

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché coloro nei confronti dei quali sia ravvisata la sussistenza di gravi ragioni di convenienza che ostino all'assunzione dell'ufficio».

13.104

BUCCARELLA

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Non possono altresì assumere l'ufficio di amministratore giudiziario, né quelli di coadiutore o diretto collaboratore dell'amministratore giudiziario, i creditori o debitori del magistrato che conferisce l'incarico, del suo coniuge o dei suoi figli, né le persone legate da uno stabile rapporto di collaborazione professionale con il coniuge o i figli dello stesso magistrato, né i prossimi congiunti, i conviventi, i ereditari o debitori del personale di cancelleria che assiste lo stesso magistrato».

13.105

DE PETRIS, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVellini, MINEO, PETRAGLIA

Al comma 3, capoverso «5», al comma 5 dopo le parole: «oggetto di confisca» inserire le seguenti: «nonché l'elenco delle aziende confiscate

— 7 —

con l'indicazione analitica ed estimativa delle attività e della situazione patrimoniale economica, finanziaria e produttiva».

Art. 14.

14.100

DE PETRIS, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVellini, MINEO, PETRAGLIA

Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3.1. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, deve assicurare la manutenzione ordinaria ovvero straordinaria dei beni a lui affidati, conferendo tale attività prioritariamente alle imprese fornitrici di lavoro, beni e servizi già sequestrate ovvero confiscate».

14.101

MUSSINI, SIMEONI, VACCIAO, BENCINI, MOLINARI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Dopo l'articolo 40 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, aggiungere il seguente:

"Art. 40-bis. I beni sequestrati e confiscati confluiti in conti correnti sono esclusi dalle procedure del *bail-in* ai sensi dell'articolo 49, lettera d), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180"».

14.102

DE PETRIS, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVellini, MINEO, PETRAGLIA

Al comma 2, lettera b), capoverso, dopo il comma «1-ter», inserire il seguente:

«1-ter-bis. Nelle more dell'espletamento degli atti di cui al comma 1-ter, deve comunque essere assicurata la continuità produttiva dell'azienda posta in amministrazione controllata, l'attivazione delle relazioni sindacali finalizzate all'applicazione del contratto nazionale di categoria per la ripresa produttiva e la gestione degli ammortizzatori sociali, l'attivazione delle procedure per la cassa integrazione guadagni, dal primo giorno del

— 8 —

sequestro, per i dipendenti di imprese sequestrate fino alla ripresa dell'attività produttiva, fatta salva la possibilità di potervi accedere nuovamente fino all'eventuale destinazione, assegnazione o cessione definitiva dell'azienda».

14.103

DE PETRIS, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVellini, MINEO, PETRAGLIA

Al comma 2, lettera b), capoverso, dopo il comma «1-ter», inserire il seguente:

«1-ter-bis. L'amministratore giudiziario previa autorizzazione del giudice delegato nell'attività di gestione ai fini produttivi degli immobili e dei beni aziendali ad essi assimilabili, conferisce la manutenzione ordinaria o straordinaria prioritariamente alle imprese fornitrici di lavoro, beni e servizi già sequestrate ovvero confiscate».

Art. 15.

15.100

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 41-bis», sopprimere il comma 7.

15.101

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 41-bis», al comma 7 primo periodo, sopprimere le parole da: «, Indicati dalla società INVITALIA Spa», fino alla fine del comma.

15.102

MUSSINI, SIMEONI, VACCIAANO, BENCINI, MOLINARI

Al comma 1, capoverso «Art. 41-bis», sopprimere i commi 7 e 8.

— 9 —

15.0.100

GALIMBERTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Rating di legalità delle imprese)

1. All'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, le parole: "che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza" sono soppresse».

Art. 17.

17.300

I RELATORI

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'esito della procedura e comunque dopo il provvedimento di confisca di primo grado, entro sessanta giorni dal deposito, l'amministratore giudiziario presenta al giudice delegato il conto della gestione, tenuto conto dei criteri fissati dall'articolo 37, comma 5».

Art. 18.

18.100

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Al comma 4, lettera b), numero 1), alla lettera b) ivi richiamata, aggiungere in fine le seguenti parole: «con attribuzione dei proventi al bilancio dell'Agenzia e vincolo di reimpiego per le proprie finalità istituzionali».

— 10 —

18.101

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, MINEO, BAROZZINO, PETRAGLIA, CERVellini, BOCCHINO

Al comma 4, lettera b), numero 2), punto 2.6, sostituire le parole: «per finalità di lucro;» con le seguenti: «con vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali;».

18.102

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Al comma 4, lettera b), numero 2), nel numero 2.8) ivi richiamato, sostituire il primo periodo con il seguente: «La destinazione, l'assegnazione e l'utilizzazione dei beni, nonché il reimpiego per finalità sociali dei proventi derivanti dall'utilizzazione per finalità economiche sono soggetti a pubblicità nei siti internet dell'Agenzia e dell'ente utilizzatore o assegnatario, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33».

18.300

I RELATORI

Al comma 4, lettera b), al numero 3), dopo la lettera «c-bis», inserire le seguenti:

«c-ter) l'articolo 48, comma 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

"7. Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente per la destinazione dei beni confiscati in comunione, l'Agenzia o il partecipante alla comunione promuove incidente di esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale. In seno al procedimento il tribunale, disposti i necessari accertamenti tecnici, adotta gli opportuni provvedimenti per dividere il bene. Qualora il bene risulti indivisibile, ai partecipanti in buona fede è concesso il diritto di prelazione per l'acquisto della quota confiscata al valore determinato dal perito nominato dal tribunale. Se il partecipante alla comunione non esercita il diritto di prelazione, si procede alla vendita a terzi o, in alternativa, all'acquisizione del bene per intero al patrimonio dello Stato ed il partecipante ha diritto alla corrispondenza di una somma equivalente al valore determinato dal perito nominato dal tribunale. In tal caso, il tribunale ordina il pagamento della somma, ponendola a carico del Fondo Unico Giustizia. Qualora il partecipante alla comunione non dimostri la propria buona fede, la relativa quota di proprietà viene acquisita a titolo gratuito al patrimonio dello Stato ai sensi dell'articolo 45, primo comma";

— 11 —

c-quater) all'articolo 48, dopo il comma 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 inserire il seguente comma:

"7-*bis*. I beni mobili di terzi rinvenuti in immobili confiscati, qualora non vengano ritirati dal proprietario nel termine di trenta giorni dalla notificazione dell'invito al ritiro da parte dell'Agenzia, vengono alienati a cura della stessa Agenzia anche a mezzo dell'istituto vendite giudiziarie, previa delibera del Consiglio direttivo, mediante pubblicazione per quindici giorni consecutivi del relativo avviso di vendita sul proprio sito *internet*. Non si procede alla vendita dei beni che, entro dieci giorni dalla diffusione nel sito informatico, siano richiesti dalle Amministrazioni statali o dagli enti territoriali come individuati dal presente articolo. In tal caso, l'Agenzia provvede alla loro assegnazione a titolo gratuito ed alla consegna all'amministrazione richiedente, mediante sottoscrizione di apposito verbale. Al secondo esperimento negativo della procedura di vendita, l'Agenzia può procedere all'assegnazione dei beni a titolo gratuito ai soggetti previsti dal comma 3 lettera *e*) o in via residuale alla loro distruzione"».

18.301

I RELATORI

Al comma 4, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-*bis*. Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria relative ai beni di cui al comma 3, lettere *c*) e *d*) non sono considerate, per gli anni 2017 e 2018, nel saldo individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

3-*ter*. Agli oneri di cui al comma 3-*bis*, valutati nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

18.302

I RELATORI

Al comma 4, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-*bis*. Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, per la destinazione dei beni confiscati oggetto di comunione, l'Agenzia o il partecipante alla comunione promuove incidente di esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale. Nel corso del procedimento il tribunale, disposti i necessari accertamenti, adotta gli opportuni

— 12 —

provvedimenti per la divisione del bene. Qualora il bene risulti indivisibile, il partecipante in buona fede può esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della quota confiscata al valore determinato dal perito e nel termine indicato dal tribunale. Se il partecipante alla comunione non esercita il diritto di prelazione, il bene può essere acquisito per intero al patrimonio dello Stato ed il partecipante ha diritto alla corresponsione di una somma equivalente al valore determinato dal perito nominato dal tribunale. In tal caso, il tribunale ordina il pagamento della somma, ponendola a carico del Fondo Unico Giustizia. Sono fatti salvi i diritti dei creditori iscritti e degli aventi causa».

18.103

DE PETRIS, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVellini, MINEO, PETRAGLIA

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «al comma 8», inserire le seguenti: «all'alinea dopo le parole: "i beni aziendali" inserire le seguenti: "che si considerano inclusivi dei beni produttivi e strumentali che non possono essere scorporati dal complesso degli assetti produttivi" e alla».

18.104

DE PETRIS, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVellini, MINEO, PETRAGLIA

Al comma 4, lettera c), numero 1, dopo le parole: «al primo periodo», inserire le seguenti: «le parole: "vi siano" sono sostituite dalle seguenti: "si sia in presenza di precisi piani industriali e gestionali definiti durante tutta la fase che precede la confisca definitiva e che offrano" e sopprimere le parole: "o di ripresa"».

18.105

DE PETRIS, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVellini, MINEO, PETRAGLIA

Al comma 4, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) al comma 8, lettera b) sostituire le parole: "al risarcimento", con le seguenti: "a far confluire le risorse rinvenienti nel fondo"».

18.0.300

I RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Concessione di beni immobili in locazione a personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Dopo l'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:

"Art. 48-bis.

(Concessione di beni immobili in locazione a personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

1. I beni immobili mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile ai sensi della lettera a) del comma 3 dell'articolo 48 possono essere concessi in locazione dall'amministrazione assegnataria dell'immobile, su proposta dell'amministrazione di appartenenza del dipendente, a personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per un periodo di quattro anni, prorogabile per non più di due volte.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono provvedere a proprie spese alla ristrutturazione degli immobili concessi in locazione, qualora l'amministrazione assegnataria non disponga delle risorse necessarie e approvi il progetto esecutivo dei lavori e il relativo piano dettagliato di spesa, definendo le modalità e i tempi per la compensazione delle spese di ristrutturazione autorizzate ed effettivamente sostenute mediante la loro detrazione dall'importo del canone di locazione. In ogni caso, il piano di compensazione delle spese di ristrutturazione non può prevedere una durata superiore a quella del periodo di locazione.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

— 14 —

18.0.100

CALIENDO, PALMA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Concessione di beni immobili in locazione a personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Dopo l'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:

"Art. 48-bis.

(Concessione di beni immobili in locazione a personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. I beni immobili mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile ai sensi della lettera *a)* del comma 3 dell'articolo 48 possono essere concessi in locazione dall'amministrazione assegnataria dell'immobile, su proposta dell'amministrazione di appartenenza del dipendente, a personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per un periodo di quattro anni, prorogabile per non più di due volte.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono provvedere a proprie spese alla ristrutturazione degli immobili concessi in locazione, qualora l'amministrazione assegnataria non disponga delle risorse necessarie e approvi il progetto esecutivo dei lavori e il relativo piano dettagliato di spesa, definendo le modalità e i tempi per la compensazione delle spese di ristrutturazione autorizzate ed effettivamente sostenute mediante la loro detrazione dall'importo del canone di locazione. In ogni caso, il piano di compensazione delle spese di ristrutturazione non può prevedere una durata superiore a quella del periodo di locazione.

3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"».

— 15 —

18.0.101

DE PETRIS, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVellini, MINEO, PETRAGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Il comma 1 dell'articolo 49 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

"1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico dell'interno e della difesa, è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento per disciplinare la raccolta dei dati relativi ai beni e alle aziende sequestrati o confiscati, dei dati concernenti lo stato del procedimento per il sequestro o la confisca e dei dati concernenti la consistenza, la destinazione e la utilizzazione dei beni sequestrati e confiscati, di tutti gli elementi economici finanziari e produttivi in grado di rappresentare la reale situazione patrimoniale, economica e finanziaria delle aziende e in particolare dei dati professionali e contrattuali derivanti dal rapporto di lavoro dei dipendenti coinvolti, nonché la trasmissione dei medesimi dati all'Agenzia. Tutti i dati sintetizzati in un'apposita relazione sono pubblicati nei siti internet dei soggetti istituzionali con responsabilità nei procedimenti. Il Governo trasmette ogni sei mesi al Parlamento una relazione concernente i dati suddetti".

18.0.102

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose nella gestione dei beni demaniali)

1. Al fine di promuovere la legalità e garantire la trasparenza dell'azione amministrativa, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni statali competenti, le regioni, gli enti territoriali, nonché ogni altra autorità interessata stipulano protocolli di intesa volti ad assicurare una efficace politica di prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità nelle attività economiche in territori ricadenti in aree demaniali, con particolare riferimento alle attività-agro-silvo-pastorali e all'utilizzo dei fondi comunitari.

2. I protocolli di intesa di cui al comma 1 sono stipulati sulla base di linee guida approvate dalla Conferenza Unificata Stato Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai protocolli partecipano in ogni caso i Ministri dell'Interno, dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'Economia e delle Finanze, i Presidenti delle Regioni, l'amministrazione demaniale e gli enti di gestione delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, interessati. I protocolli sono altresì finalizzati ad integrare il dettato delle normative vigenti, nonché ad assicurare la realizzazione ed il coordinamento delle attività di divulgazione e di prevenzione e ad intensificare le funzioni di controllo sul territorio e sulle procedure previste dalla legislazione vigente.

3. I protocolli devono prevedere che i firmatari pongano in essere ogni utile azione per garantire la correttezza, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, in modo da prevenire possibili fenomeni di infiltrazioni della criminalità organizzata nell'ambito della gestione diretta ed indiretta, secondo le modalità di legge e regolamento vigenti, del patrimonio immobiliare delle Amministrazioni firmatarie. A tal fine il Prefetto si avvale degli organi che svolgono compiti di Polizia ambientale e forestale con funzioni di Polizia giudiziaria, ordine pubblico e pubblica sicurezza, per effettuare le opportune verifiche di carattere finanziario e sul territorio.

4. Per raggiungere gli obiettivi di cui alla presente legge, i protocolli devono comunque prevedere i seguenti obblighi:

a) vigilare affinché nelle procedure di concessioni o affidamento di propri beni a privati, sia garantito il pieno ed incondizionato rispetto della disciplina legislativa vigente in materia ed in quella relativa alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata;

b) prevedere che per la concessione o assegnazione di beni demaniali si faccia sempre ricorso a procedure ad evidenza pubblica;

c) prevedere l'obbligo di certificazione antimafia per gli assegnatari e i concessionari dei predetti beni;

d) prevedere, con riferimento ai medesimi beni, la certificazione antimafia quale condizione per l'accesso a finanziamenti, con particolare riferimento ai contributi comunitari, nel settore agro-silvo-pastorale;

e) adottare le iniziative necessarie affinché, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti di propria competenza finalizzati alla concessione dei propri beni a privati, i soggetti concessionari assumano formalmente l'obbligo, quale condizione per il rilascio del provvedimento o la successiva revoca, a non concedere a terzi la titolarità o l'utilizzo totale e parziale del bene concesso e denunciare immediatamente all'Autorità Giudiziaria o a agli organi di Polizia Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura che venga avanzata nei propri confronti o di familiari;

f) assicurare, in base alla rispettiva competenza, per i terreni nella disponibilità dei soggetti firmatari, previa comunicazione della consistenza e ubicazione degli stessi, un attento monito raggio del suolo e del sottosuolo per controllare la presenza di eventuali cave, discariche, attività di smaltimento rifiuti o altri siti ove si possano svolgere traffici illeciti;

g) assicurare che, prima di ogni e qualsiasi attività preliminare alla definitiva concessione di beni ricadenti nel territorio di aree demaniali, i firmatari richiedano al Prefetto di verificare la sussistenza o meno di una delle cause di decadenza di cui all'articolo 67, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni nonché la sussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa a norma dell'articolo 91 del medesimo decreto legislativo, prevedendo che, decorsi i termini di legge, si proceda solo previa verifica dei requisiti previsti dalla legge antimafia;

h) garantire assidui contatti tra i firmatari, in modo da rafforzare l'azione di prevenzione e controllo, all'uopo anche utilizzando le segnalazioni che dovessero pervenire;

i) provvedere alla istituzione di un "Tavolo Tecnico" che assicuri la partecipazione dei rappresentanti o delegati dei sottoscrittori, ai fini dell'esame congiunto della situazione dei territori di competenza, per il rafforzamento dell'attività ispettiva e di vigilanza mediante scambio di informazioni e dati.

5. Nelle more della stipula e dell'attuazione dei protocolli di cui al presente articolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è assicurata l'immediata attuazione delle misure di cui al comma 4, lettere *b)*, *c)* ed *e)*. A tal fine, per i terreni demaniali o soggetti al regime dei beni demaniali o del patrimonio indisponibile oggetto di concessione, il concedente procede alla predisposizione dei bandi di gara pubblica nel rispetto dei principi generali di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione e parità di trattamento, nonché nel pieno rispetto della legislazione antimafia. Il decreto individua i soggetti esclusi dalla partecipazione alle procedure di selezione e che non possono essere affidatari delle concessioni di beni demaniali, con riferimento in particolare alla mancata presentazione della certificazione antimafia, alla mancanza dei requisiti di onorabilità degli affidatari e di rispetto dei principi di trasparenza e legalità nelle procedure adottate, nonché gli ulteriori obblighi di verifica e monitoraggio costante da parte delle amministrazioni concedenti. Il decreto deve altresì prevedere la revoca della concessione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, senza alcun indennizzo, e le condizioni di decadenza, con particolare riferimento alla violazione delle norme che regolano l'accesso a contributi o finanziamenti nel settore agro-silvo-pastorale, al caso di abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione, nonché per ogni ulteriore inadempimento agli obblighi derivanti dalla concessione, da norme di legge o regolamenti, ivi incluso quanto previsto dai protocolli di legalità di cui al presente articolo».

— 18 —

Art. 20.

20.300

I RELATORI

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) che il proposto non disponga di altri beni sui quali esercitare la garanzia patrimoniale idonea al soddisfacimento del credito, salvo che per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati;"».

20.100

DE PETRIS, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVellini, MINEO, PETRAGLIA

Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) al comma 6, dopo le parole: "del giudice delegato" inserire le seguenti: "e nell'ambito degli accordi disciplinati dai relativi contratti nazionali di categoria"».

Art. 22.

22.0.100

MOLINARI, VACCIAANO, BENCINI, FUCSIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Effetti delle misure di prevenzione e sanzioni penali)

1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 67, il comma 7 è sostituito dal seguente:

— 19 —

"7. Alle persone indiziate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso, sottoposte alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, è fatto divieto di svolgere propaganda elettorale in favore o in pregiudizio di candidati o liste, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente. Si intende per propaganda elettorale qualsiasi attività diretta alla raccolta del consenso, svolta in occasione di competizioni elettorali e caratterizzata da molteplicità di atti, coinvolgimento di più persone, impiego di mezzi economici e predisposizione di una struttura organizzativa, sia pur minima, a tale scopo destinata";

b) all'articolo 76, il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Salvo che il fatto costituisca più grave reato la persona sottoposta, in forza di provvedimento definitivo, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza che propone «o accetta di svolgere attività di propaganda elettorale in violazione del divieto previsto dall'articolo 67, comma 7, e il candidato che la richiede o in qualsiasi modo la sollecita sono puniti con la reclusione da uno a sei anni";

c) all'articolo 76, il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Con la sentenza di condanna per il delitto di cui all'articolo 76, comma 8, il giudice dichiara il candidato ineleggibile per un tempo non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci anni. Qualora il candidato sia stato eletto, il giudice ne dichiara la decadenza. Qualora il candidato sia membro del Parlamento, la Camera di appartenenza adotta le conseguenti determinazioni secondo le norme del proprio regolamento. Le sanzioni della ineleggibilità e della decadenza si applicano anche in caso di patteggiamento di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale o di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del codice penale. Il giudice ordina, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ai sensi dell'articolo 36, secondo, terzo e quarto comma del codice penale. Detta sentenza passata in giudicato è altresì trasmessa all'ufficio elettorale del comune di residenza del candidato per le conseguenti annotazioni"».

— 20 —

22.0.101

BUCCARELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Effetti delle misure di prevenzione e sanzioni penali)

1. All'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al comma 7, le parole: ", in forza di provvedimenti definitivi", sono soppresse».

Art. 23.

23.100

GIARRUSSO, BUCCARELLA

Al comma 1, prima della parola: «418», inserire le seguenti: «416-ter,».

Art. 24.

24.100

BUCCARELLA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 76 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, al comma 9, le parole da: "Nel caso in cui" fino alla fine del comma, sono sostituite con le seguenti: "condannati per il delitto di cui al comma 8 non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato e di senatore per la stessa durata della pena detentiva e comunque per un tempo non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci. Qualora la causa di incandidabilità sopravvenga o sia accertata nel corso del mandato la Camera di appartenenza delibera ai sensi dell'ar-

— 21 —

ticolo 66 della Costituzione. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini dell'interdizione dai pubblici uffici e della incandidabilità"».

24.101

BUCCARELLA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 76 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al comma 8, primo periodo, le parole: "da uno a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "da uno a sei anni"».

ORDINE DEL GIORNO

G24.100

MOLINARI, SIMEONI, VACCIANO, MUSSINI

Il Senato,

considerato che:

in data 24 febbraio 2010 la Camera dei Deputati approvò la cosiddetta «Legge Lazzati» avente ad oggetto il divieto di propaganda elettorale alle persone appartenenti ad associazioni mafiose e sottoposte alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. È, infatti, noto che le organizzazioni di scopo mafioso per perseguire i propri interessi criminali si adoperino per condizionare l'esito elettorale a livello locale, nazionale nonché europeo;

tuttavia tale legge è stata approvata con alcune incongruenze che l'hanno di fatto resa inapplicabile;

in particolare nel 2014 la nuova riformulazione dell'articolo 416-ter del codice penale rende estremamente difficoltosa l'acquisizione della prova, poiché la pubblica accusa deve provare la natura e il contenuto del rapporto perverso intercorso tra politico e malavitoso e spesso ciò avviene a distanza di anni. Al contrario, l'acquisizione della prova della violazione del divieto previsto nella Legge Lazzati deve essere più agevole e immediata, anche applicando rigorosi controlli durante la competizione elettorale sui sorvegliati speciali,

impegna il Governo:

ad adottare idonei provvedimenti normativi affinché la Legge Lazzati possa essere integralmente applicata così come era stata proposta nella sua versione originaria, arginando in tal modo il proliferare del rapporto tra mafie, corruzione e politica.

EMENDAMENTI

24.0.100

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Modifica all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

1. Al comma 2, lettera *b*) dell'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sostituire la frase che va dalle parole: "nonché a ciascuno" fino alle seguenti: "o superiore al 10 per cento" con le seguenti: «nonché a ciascuno dei consorziati nei consorzi e nelle società consortili».

Art. 25.

25.100

GIARRUSSO, BUCCARELLA

Al comma 1, lettera b), capoverso lettera e) dopo le parole: «gli atti» inserire le seguenti: «, le erogazioni».

25.101

GIARRUSSO, BUCCARELLA

Al comma 1, lettera b), capoverso lettera e) sostituire le parole: «150.000 euro» con le seguenti: «50.000 euro».

— 24 —

25.102

GIARRUSSO, BUCCARELLA

*Al comma 1, lettera b), capoverso lettera e) sostituire le parole:
«150.000 euro» con le seguenti: «100.000 euro».*

ORDINI DEL GIORNO

G25.100

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2134, recante «Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate»,

premesso che:

il comma 7-*bis* dell'art. 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 del 2011 dispone che: «Ai fini dell'adozione degli ulteriori provvedimenti di competenza di altre amministrazioni, l'informazione antimafia interdittiva, anche emessa in esito all'esercizio dei poteri di accesso, è tempestivamente comunicata anche in via telematica:

a) alla Direzione nazionale antimafia e ai soggetti di cui agli articoli 5, comma 1, e 17, comma 1;

b) al soggetto di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, che ha richiesto il rilascio dell'informazione antimafia;

c) alla camera di commercio del luogo dove ha sede legale l'impresa oggetto di accertamento;

d) al prefetto che ha disposto l'accesso, ove sia diverso da quello che ha adottato l'informativa antimafia interdittiva;

e) all'osservatorio centrale appalti pubblici, presso la direzione investigativa antimafia;

f) all'osservatorio dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture istituito presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, ai fini dell'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82;

g) all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per le finalità previste dall'articolo 5-*ter* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

h) al Ministero delle infrastrutture e trasporti;

i) al Ministero dello sviluppo economico;

— 26 —

l) agli uffici delle Agenzie delle entrate, competenti per il luogo dove ha sede legale l'impresa nei cui confronti è stato richiesto il rilascio dell'informazione antimafia»;

il Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, nella decisione n. 17 del 2014 ed in altre decisioni successive, ha precisato che da suddetta previsione di pubblicità delle informative tra pubbliche amministrazioni, «discende che l'informativa prefettizia spiega i propri effetti su tutto il territorio nazionale»,

considerato che:

risulta che l'informativa emessa dalla prefettura territorialmente competente spesso non è immediatamente conoscibile dalle altre prefetture d'Italia;

conseguentemente sussiste il pericolo che la pubblica amministrazione possa contrarre con un'impresa già destinataria di interdittiva antimafia;

il Prefetto di Palermo, in sede di audizione sul disegno di legge 2134 in esame, ha espresso parere favorevole ad una proposta di modifica al disegno di legge in esame finalizzata a chiarire la portata degli effetti del provvedimento interdittivo sul territorio nazionale;

invita il Governo, in sede di attuazione della disposizione richiamata in premessa,

a valutare l'opportunità di assicurare la circolarità delle informative antimafia fra le prefetture del territorio nazionale, assicurandone la piena conoscibilità attraverso misure idonee a garantire il costante aggiornamento della relativa banca dati e l'agevole accesso ad essa.

G25.101

GIARRUSSO, BUCCARELLA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni nonché Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate;

Considerato che è stato modificato l'articolo 83, comma 3 del codice antimafia lasciando invariata la previsione per la quale la documentazione antimafia non è richiesta per provvedimenti, atti e contratti il cui valore complessivo non superi i 150 mila euro, valore che appare eccessivo e non in linea con quanto previsto dal codice dei contratti,

— 27 —

impegna il Governo:

ad assumere le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte a valutare la necessità di un coordinamento degli importi di cui all'articolo 83 del decreto legislativo n.159 del 2011 con quelle previste dal codice dei contratti in riferimento alle soglie per la registrazione all'autorità di vigilanza dei contratti per le forniture di beni o servizi.

EMENDAMENTI

25.0.300

I RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Acquisizione della documentazione anti-mafia in materia di terreni agricoli e zootecnici che usufruiscono di fondi europei)

1. All'articolo 83 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. La documentazione di cui al comma 1 è sempre prevista nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali, che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei".

Art. 26.

26.0.300

I RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

All'articolo 85, comma 2, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati ed ai soci o

— 29 —

consorzianti per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione"».

26.0.100

RICCHIUTI, LO MORO, CASSON, GUERRA, PEGORER, BATTISTA, DIRINDIN, GATTI, GOTOR, MIGLIAVACCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Modifica all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

All'articolo 85, comma 2, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"*b)* per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante, agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione e a ciascuno dei soci o consorzianti, nonché ai soci o consorzianti per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione"».

26.0.301

I RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Acquisizione dell'informazione anti-mafia in materia di terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei)

1. All'articolo 91, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. L'informazione antimafia è sempre richiesta nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti nell'ambito della politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei"».

— 30 —

26.0.101

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

*(Modifiche all'articolo 91, del decreto legislativo
6 settembre 2001 n. 159)*

1. All'articolo 91 del decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b) la parola: "150.000" è sostituita con la seguente: "40.000";

b) al comma 1, lettera c) la parola: "150.000" è sostituita con la seguente: "40.000"».

Art. 27

27.100

BILARDI

Al comma 1, sostituire le parole: «ha la sede principale in Roma, le sedi secondarie in Reggio Calabria, Palermo, Catania, Napoli, Bologna e Milano» con le seguenti: «ha la sede principale in Reggio Calabria, le sedi secondarie in Roma, Palermo, Catania, Napoli, Bologna e Milano».

27.101

CALIENDO, PALMA

Al comma 1, capoverso «Art. 110», al comma 1, sostituire le parole «ha la sede principale in Roma, le sedi secondarie in Reggio Calabria, Palermo, Catania, Napoli, Bologna e Milano» con le seguenti: «ha sede principale in Roma, la sede secondaria in Reggio Calabria».

27.102

ALBERTINI

Al comma 1, capoverso «Art. 110», al primo comma, sostituire le parole: «le sedi secondarie in Reggio Calabria, Palermo, Catania, Napoli, Bologna e Milano», con le seguenti: « la sede secondaria in Reggio Calabria».

27.103

CALIENDO, PALMA

Al comma 1, capoverso «Art. 110», al comma 2, lettera a), sopprimere le parole da: «per l'attuazione della presente lettera» fino a: «bilancio».

27.104

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 110», al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) amministrazione e custodia, in veste di amministratore giudiziario, dei beni sequestrati nel corso del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III, ovvero ausilio dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei medesimi beni affidati ad altro amministratore giudiziario ai sensi dell'articolo 35, comma 2; l'amministrazione, la custodia o l'ausilio sono finalizzati a rendere possibile, sin dalla fase del sequestro, l'assegnazione provvisoria dei beni immobili e delle aziende per fini istituzionali o sociali agli enti, alle associazioni e alle cooperative di cui all'articolo 48, comma 3, ferma restando la valutazione del giudice delegato sulla modalità dell'assegnazione»;

b) sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) amministrazione e custodia, in veste di amministratore giudiziario, dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti penali per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, ovvero ausilio dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei medesimi beni affidati ad altro amministratore giudiziario ai sensi degli articoli 104-bis delle norme di attuazione del codice di procedura civile e 35, comma 2, del presente decreto, l'amministrazione, la custodia o l'ausilio sono svolti al fine di rendere possibile, sin dalla fase del sequestro,

— 32 —

l'assegnazione provvisoria dei beni Immobili e delle aziende per fini istituzionali o sociali agli enti, alle associazioni e alle cooperative di cui all'articolo 48, comma 3, del presente decreto, ferma restando la valutazione del giudice delegato sulla modalità dell'assegnazione».

27.105

DE PETRIS, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVellini, MINEO, PETRAGLIA

Al comma 1, capoverso «Art. 110», al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) attivazione in sinergia con gli Uffici misure di prevenzione, fin dalla fase iniziale del sequestro, di un monitoraggio continuo e sistematico, reso immediatamente pubblico attraverso il sito *Internet* dell'Agenzia stessa al fine di mettere in condizione i cittadini e le imprese di poter richiedere all'Amministratore giudiziario l'utilizzo ovvero la partecipazione all'utilizzo dei beni e delle aziende».

27.106

CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BUCCARELLA

Al comma 4, capoverso «Art. 113», nel comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché con comprovata esperienza nel settore legale e amministrativo contabile, secondo criteri di rotazione».

27.107

CALIENDO, PALMA

Al comma 5, sopprimere il capoverso «Art. 113-bis».

27.108

CALIENDO, PALMA

Al comma 5, sostituire il capoverso «Art. 113-bis» con il seguente:

«Art. 113-bis. – (*Disposizioni in materia di organico dell'Agenzia*). –
1. La dotazione organica dell'Agenzia è determinata in cento unità complessive, ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non, secondo con-

— 33 —

tingenti da definire con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 113, comma 1.

2. Il reclutamento del personale di cui al comma 1, nella misura non superiore alla metà del contingente ivi previsto, avviene mediante procedure selettive in conformità alla legislazione vigente in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni. Per le qualifiche dirigenziali, è richiesto il possesso di specifiche competenze e professionalità in materia di gestione e valorizzazione dei processi aziendali e patrimoniali. Per l'espletamento delle suddette procedure concorsuali l'Agenzia si avvale della collaborazione del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno.

3. Il reclutamento della restante parte del contingente indicato al comma 1 può avvenire, in presenza di professionalità specifiche e adeguate mediante le procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni. Il passaggio del personale all'Agenzia a seguito della procedura di mobilità determina la soppressione del posto in organico nell'amministrazione di appartenenza, con conseguente trasferimento delle relative risorse finanziarie al bilancio dell'Agenzia.

4. I nominativi del personale di cui ai commi precedenti sono inseriti nel sito dell'Agenzia in base ai criteri di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

5. Il Direttore dell'Agenzia, previa delibera del Consiglio direttivo, può stipulare, nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti e nel rispetto dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, contratti a tempo determinato per il conferimento di incarichi di particolare specializzazione in materia di gestioni aziendali e patrimoniali.

6. Fino al 31 dicembre 2018, il Direttore dell'Agenzia, nei limiti della dotazione organica di cui al comma 1 e delle disponibilità finanziarie esistenti, è autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato, al fine di assicurare la piena operatività dell'Agenzia».

27.300

I RELATORI

Al comma 5, capoverso «13-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis) Fino al completamento delle procedure di cui al precedente comma, il personale in servizio in Agenzia, continua a prestare servizio in comando, distacco o fuori ruolo senza necessità di ulteriori provvedimenti da parte delle Amministrazioni di appartenenza. In presenza di professionalità specifiche ed adeguate, il personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo

— 34 —

30 marzo 2001 n. 165 nonché degli Enti pubblici economici in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'Agenzia in posizione di comando, distacco o fuori ruolo è inquadrato nei ruoli dell'Agenzia, previa istanza da presentare nei 60 giorni successivi secondo le modalità stabilite dai regolamenti di cui al comma 1. Negli inquadramenti si dovrà tenere conto prioritariamente delle istanze presentate dal personale, oggi in servizio, che ha presentato analoga istanza ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011 n. 235 e dell'articolo 1, comma 191, della legge 24 dicembre 2012, n. 228».

27.109

DEL BARBA

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 113-bis, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. In presenza di professionalità specifiche ed adeguate, il personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'Agenzia in posizione di comando e fuori ruolo è inquadrato nei ruoli dell'Agenzia, previa istanza da presentare nei sessanta giorni successivi, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 1. Negli inquadramenti si dovrà tenere conto prioritariamente delle istanze presentate dal personale, oggi in servizio, che ha presentato analoga istanza, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 235, e dell'articolo 1, comma 191, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Il passaggio del personale all'Agenzia seguito della procedura di cui al presente comma determina la soppressione del posto in organico nell'amministrazione di appartenenza, con conseguente trasferimento delle relative risorse finanziarie al bilancio dell'Agenzia. Fino al completamento delle procedure di cui al presente comma, il personale in servizio in Agenzia continua a prestare servizio in comando e fuori ruolo senza necessità di ulteriori provvedimenti da parte delle Amministrazioni di appartenenza»;

b) sopprimere il comma 6.

— 35 —

27.301

I RELATORI

Al comma 5, capoverso «113-bis», dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

«4-bis). Fino al 31 dicembre 2018, il Direttore dell'Agenzia, nei limiti della dotazione organica di cui al comma 1 e delle disponibilità finanziarie esistenti, è autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato, al fine di assicurare la piena operatività dell'Agenzia.

4-ter). Agli oneri di cui al comma 4-ter, valutati nel limite massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

27.0.100

GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Aumento obbligatorio della pena in caso di recidiva per il delitto di cui all'articolo 416-bis)

1. All'articolo 99 del codice penale, quinto comma, è aggiunto il seguente periodo: "limitatamente al delitto di cui all'articolo 416-bis, l'aumento obbligatorio della pena per la recidiva non può essere inferiore alla metà della pena da infliggere per il nuovo delitto"».

Art. 28.

28.100

RUTA

Al comma 1, premettere i seguenti:

«01. L'articolo 516 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 516. – (*Frode in commercio ai prodotti alimentari*) – Fuori dei casi di cui all'articolo 517 del codice penale, chiunque, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, detiene per vendere, offre o pone in ven-

— 36 —

dita» somministra, distribuisce o mette altrimenti in circolazione alimenti che, per origine, provenienza, qualità o quantità, sono diversi da quelli Indicati, dichiarati o pattuiti, è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa fino a 10.000 euro".

02. L'articolo 517 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 517. – (*Vendita di alimenti con segni mendaci*) – Chiunque, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione di alimenti, al fine di indurre in errore il consumatore, anche mediante introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale, utilizza falsi o fallaci segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, ovvero omette le indicazioni obbligatorie sull'origine o provenienza geografica ovvero sull'identità o qualità del prodotto In sé o degli ingredienti che ne rappresentano il contenuto qualificante, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro,".

03. L'articolo 517-*quater* del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 517-*quater*. – (*Contraffazione di alimenti a denominazione protetta*) – Chiunque, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, detiene per la vendita, somministra, offre o pone in vendita o mette altrimenti in circolazione alimenti la cui denominazione di origine o indicazione geografica o le cui caratteristiche sono contraffatte o alterate, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro.

Il reato è punibile a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine degli alimenti".

04. Dopo l'articolo 517-*quater* del codice penale è aggiunto il seguente:

"Art. 517-*quater*.1. – (*Agropirateria*) – Chiunque, fuori dai casi di cui agli articoli 416 e 416-*bis* del codice penale, al fine di trarne profitto, in modo sistematico e attraverso l'allestimento di mezzi o attività organizzate commette alcuno dei fatti di cui agli articoli 516, 517 e 517-*quater* è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 20.000 a 100.000 euro. Oltre alla pena accessoria di cui all'articolo 32-*bis*, alla condanna consegue il divieto di pari durata di porre in essere qualsiasi condotta, comunicazione commerciale e attività pubblicitaria, anche per interposta persona fisica o giuridica, finalizzata alla promozione dei prodotti compravenduti"».

28.101

RUTA

Al comma 1, premettere i seguenti:

«01. Dopo l'articolo 517-*quater* del codice penale è aggiunto il seguente:

"Art. 517-*quater*.1.

(Pene accessorie)

1. La condanna per il delitto previsto dall'articolo 517-*quater* importa l'interdizione da cinque a dieci anni dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere nonché la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze, o concessioni funzionanti alla commissione dell'illecito nonché l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per lo stesso periodo".

02. All'articolo 518 del codice penale, le parole: "516 e 517" sono sostituite dalle seguenti: "516, 517 e 517-*quater*"».

Conseguentemente:

a) all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, le parole: «delitti previsti dagli articoli 473 e 474» sono sostituite dalle seguenti: «delitti previsti dagli articoli 473, 474, 517-*quater*,»;

b) all'articolo 266, comma 1, lettera f-ter), del codice di procedura penale, le parole: «516 e 517-*quater*» sono sostituite con le seguenti: «516, 517, 517-*bis* e 517-*quater*»;

c) all'articolo 25-bis.1, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo la parola: «condanna» sono aggiunte le seguenti: «per il delitto di cui all'articolo 517-*quater* del codice penale e».

28.102

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, MINEO, BAROZZINO, PETRAGLIA, CERVellini, BOCCHINO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 603-*bis* del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "e con la multa da 500 a 1.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: ", con la multa da 3.000 a 6.000 euro" e sono aggiunte, in fine, le parole: "Con le risorse derivanti dalla maggiorazione delle multe di cui al presente comma, viene alimentato un fondo denominato Fondo per le vittime del reato di caporalato, istituito presso il

— 38 —

Ministero del lavoro e delle politiche sociali e destinato al risarcimento dei danneggiati siano essi vittime o loro superstiti";

b) al quarto comma, numero 1), la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "due", e dopo il numero 1) è aggiunto il seguente:

"1-bis) il fatto che il preposto all'attività lavorativa di cui al primo comma 1, sia un lavoratore migrante"».

28.103

MINEO, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, CERVellini, BOCCHINO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 603-bis del codice penale, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

"La stessa pena si applica a chiunque concorre nel reato di cui al comma precedente traendo ingiusto profitto dalle condizioni di sfruttamento previste nel presente articolo"».

28.104

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Al comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) al comma 1, le parole: "scelto nell'albo di cui all'articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni"».

Art. 29.

29.300

I RELATORI

Al comma 1, alla lettera a), al capoverso 1, dopo le parole: «416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli» inserire le seguenti: «453, 454, 455, 460, 461,», dopo le parole: «del codice penale,» inserire le seguenti: «dall'articolo 2635 del codice civile, dall'articolo 55, comma 9, del decreto legislativo 21 Novembre 2007, n. 231,», nonché aggiungere in fine il seguente periodo: «La confisca ai sensi delle

— 39 —

disposizioni che precedono è ordinata in caso di condanna o di applicazione della pena per i reati di cui agli articoli 617-*quinqies*, 617-*sexies*, 635-*bis*, 635-*ter*, 635-*quater*, 635-*quinqies* quando le condotte ivi descritte riguardano tre o più sistemi».

29.100

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Al comma 1, lettera e), capoverso «comma 4-bis)», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, dopo le parole: «dei beni sequestrati e confiscati», inserire le seguenti: «di cui al capo III» e dopo le parole: «di tutela del terzi», inserire le seguenti: «di cui al capo IV e di applicazione del sequestro di cui al capo II»;*

b) *al secondo periodo, dopo le parole: «coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati», inserire le seguenti: «dal momento in cui viene eseguito il sequestro».*

29.101

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Al comma 1, lettera f), capoverso «comma 4-novies», al primo periodo, dopo le parole: «è il giudice», inserire le seguenti: «delegato individuato dalla Sezione specializzata del Tribunale per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'articolo 5 comma 4 del presente decreto, ove istituito, ovvero il giudice».

Art. 30.

30.300

I RELATORI

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) dalla partecipazione, nell'ultimo biennio, ad almeno uno dei giudizi di cui ai predetti commi 1-bis e 2-bis;».

— 40 —

30.0.350 (già 28.0.300)

I RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Modifiche all'articolo 13 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, al secondo periodo, dopo le parole: "interventi contingenti", sono aggiunte le seguenti: "acquisito il parere delle autorità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 11";

b) al comma 5, le parole: "misure straordinarie eventualmente necessarie" sono sostituite dalle seguenti: "misure straordinarie per le quali vi è il parere delle autorità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 11";

c) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

"6-bis. Le misure di assistenza economica di cui al comma 5 possono essere estese anche ai testimoni di giustizia sottoposti a speciali misure di protezione in località d'origine, quando il reddito degli stessi risulti compromesso dalla testimonianza resa.

6-ter. Agli oneri di cui al comma 6-bis, valutati nel limite massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190"».

30.0.300

I RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Modifiche all'articolo 13 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, al secondo periodo, dopo le parole: "interventi contingenti", sono aggiunte le seguenti: "proposti dalle autorità di cui al comma 1 e 2 dell'articolo 11";

— 41 —

b) al comma 5, le parole: "misure straordinarie eventualmente necessarie" sono sostituite dalle seguenti: "misure straordinarie eventualmente proposte dalle autorità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 11";

c) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

"6-bis. Le misure di assistenza economica di cui al comma 5 sono estese anche alle persone sottoposte a speciale programma di protezione che intendano mantenere la propria residenza o domicilio.

6-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307"».

30.0.100

CALIENDO, PALMA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Modifiche all'articolo 13 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, al secondo periodo, dopo le parole: "interventi contingenti", sono aggiunte le seguenti: "proposti dalle autorità di cui al comma 1 e 2 dell'articolo 11";

b) al comma 5, le parole: "misure straordinarie eventualmente necessarie" sono sostituite dalle seguenti: "misure straordinarie eventualmente proposte dalle autorità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 11";

c) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

"6-bis. Le misure di assistenza economica di cui al comma 5 sono estese anche alle persone sottoposte a speciale programma di protezione che intendano mantenere la propria residenza o domicilio.

6-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307"».

— 42 —

30.0.101

GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Misure di protezione per i testimoni di giustizia)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 è inserito il seguente:

"3-bis. Le speciali misure di protezione di cui agli articoli 9 e 13, si applicano anche a coloro che, in base a sentenza, siano stati riconosciuti testimoni di giustizia".

Art. 32.

32.100

CALIENDO, PALMA

Sopprimere l'articolo.

32.101

GALIMBERTI

Al comma 1, dopo le parole: «fino alla loro assegnazione», inserire le seguenti: «, prevedendo incentivi nelle forme della premialità fiscale e contributiva agli imprenditori che prestano attività di supporto tecnico, a titolo gratuito, alle aziende sequestrate o confiscate, ai sensi dell'articolo 41-quater del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159».

32.0.100

DE PETRIS, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVellini, MINEO, PETRAGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Delega al Governo per incentivi e sgravi a favore dei lavoratori delle imprese sequestrate e confiscate)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni per le imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria fino alla loro assegnazione, prevedendo incentivi nelle forme della premialità fiscale e contributiva, e in particolare che:

a) i datori di lavoro che assumono, con contratto a tempo indeterminato, lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o a confisca ai sensi del comma 1, il cui contratto di lavoro è stato risolto non per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, fruiscano di una riduzione dell'aliquota contributiva e assistenziale, fatta eccezione per le categorie di lavoratori di cui alla lettera b) del presente comma;

b) alle aziende sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, si applichino le disposizioni dell'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, prescindendo dai limiti di fatturato ivi previsti e prevedendo una semplificazione della procedura di accesso;

c) chiunque usufruisca di lavori, servizi o forniture erogati dalle aziende sottoposte a sequestro o confisca fino alla loro destinazione o alla loro vendita possa avvalersi di una riduzione dell'imposta sul valore aggiunto rispetto all'aliquota prevista, compatibilmente con la normativa dell'Unione europea;

d) compatibilmente con il decreto di approvazione del piano di prosecuzione o di ripresa dell'attività aziendale, l'amministratore giudiziario, verificati i contratti di lavoro in essere, adotti le iniziative necessarie per la regolarizzazione degli obblighi relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi maturati dopo l'avvio dell'amministrazione giudiziaria per i contratti di cui sia stata autorizzata la prosecuzione ai sensi dell'articolo 56 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni;

e) nel percorso di emersione alla legalità delle aziende sequestrate sia riconosciuto uno sgravio contributivo e l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori precedentemente impiegati in modo irregolare sia incentivata con un credito di imposta e con benefici da determinare in relazione alla misura dello stipendio del lavoratore;

— 44 —

f) le misure di agevolazione indicate dal presente comma non possano essere cumulate con altri benefici previsti da disposizioni vigenti in relazione alle medesime assunzioni;

g) le cooperative costituite da dipendenti di aziende sequestrate o confiscate, munite dei requisiti prescritti dalla legge, previa verifica della regolarità della tenuta delle scritture contabili e delle modalità di gestione, abbiano titolo preferenziale nell'assegnazione dei contributi e degli incentivi previsti dalla legge; possano, per un periodo non superiore a cinque anni dalla propria costituzione, impiegare personale, già alle dipendenze dell'azienda confiscata, con qualifica dirigenziale, che non rientri tra i soggetti di cui alla lettera b), comma 3 dell'articolo 32; non possano accedere ai benefici di cui al presente comma le cooperative che includono fra i soci i soggetti di cui alla lettera b), comma 3 dell'articolo 32.

2. All'onere relativo all'attuazione della delega di cui al presente articolo si provvede con le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 3 a 6 del presente articolo.

3. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e *link* sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.

4. Gli spazi pubblicitari on line e i *link* sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (detti servizi di *search advertising*), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la funzione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.

5. Il regolamento finanziario, ovvero il pagamento, degli acquisti di servizi e campagne pubblicitarie *on line* dev'essere effettuato dal soggetto che ha acquistati, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero tramite altri strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni ed a veicolare dati identificativi e partita IVA del beneficiario.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2018, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminate dai commi 918 e 919 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, sono rispettivamente fissate in misura pari al 20 per cento ed all'8 per cento dell'ammontare delle somme giocate. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l'alli-

— 45 —

neamento verso il basso degli aggi riconosciuti ai concessionari di giochi pubblici legali, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento al gioco del Lotto ed a quello del SuperEnalotto».

ORDINE DEL GIORNO

Art. 33.

G33.100

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 2134 volto ad apportare numerose modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e alle leggi complementari,

invita il Governo:

a valutare le modalità per pervenire ad un incremento delle dotazioni organiche dell'amministrazione della giustizia, con particolare riferimento a magistrati, cancellieri ed esperti informatici;

a valutare altresì idonee modalità di rafforzamento del presidio giurisdizionale nelle aree più esposte alla criminalità diffusa e organizzata, anche al fine di una più celere attuazione della disciplina recata da codice antimafia, con particolare riferimento alle misure di cui alla presente legge.

— 47 —

EMENDAMENTO

Art. 36.

36.100

CALIENDO, PALMA

Sopprimere l'articolo.

1.2.5. Testo 1 (ANNESSO)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA
20 giugno 2017
N. 1 – ANNESSO

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate (2134)

EMENDAMENTI

Art. 2.

2.302 (testo corretto)

I RELATORI

Al comma 3, lettera f), capoverso 10-quater sopprimere le parole: «Nel caso di annullamento del decreto di confisca da parte della Corte di cassazione, con rinvio al tribunale competente, il termine previsto dall'articolo 24, comma 2, decorre nuovamente dalla ricezione degli atti presso la cancelleria dello stesso tribunale».

Conseguentemente:

1) all'articolo 3, al comma 1, dopo la lettera a) inserire le seguenti:

«a-bis) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Il procuratore della Repubblica, senza ritardo, trasmette il proprio fascicolo al procuratore generale presso la corte di appello competente per il giudizio di secondo grado. Al termine del procedimento di primo grado, il procuratore della Repubblica forma un fascicolo nel quale vengono raccolti tutti gli elementi investigativi e probatori eventualmente sopravvenuti dopo la decisione del tribunale. Gli atti inseriti nel predetto

— 2 —

fascicolo sono portati immediatamente a conoscenza delle parti, mediante deposito nella segreteria del procuratore generale.";

a-ter) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. La corte di appello annulla il decreto di primo grado qualora riconosca che il tribunale era incompetente territorialmente e l'incompetenza sia stata riproposta nei motivi di impugnazione e ordina la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica competente; la declaratoria di incompetenza non produce l'inefficacia degli elementi già acquisiti. Si applica l'articolo 7, comma 10-*quater*, primo periodo.

2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano anche qualora la proposta sia stata avanzata da soggetti non legittimati ai sensi dell'articolo 5 e l'eccezione sia stata riproposta nei motivi di impugnazione";

2) all'articolo 3, al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. In caso di ricorso per cassazione si applicano le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter ove ricorrano le ipotesi ivi previste."»;

3) all'articolo 6, al comma 1, sopprimere le lettere b) e d) e alla lettera e), al capoverso 6-bis dopo le parole: «con rinvio al tribunale,» inserire le seguenti: «, anche ove disposto ai sensi dei commi 2-bis e 3-bis dell'articolo 10,».

Art. 18.

18.300 (testo 2)

I RELATORI

Al comma 4, lettera b), al numero 3), dopo la lettera «c-bis», inserire la seguente:

«c-ter) all'articolo 48, dopo il comma 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è inserito il seguente:

"7-bis. Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, i beni mobili di terzi rinvenuti in immobili confiscati, qualora non vengano ritirati dal proprietario nel termine di trenta giorni dalla notificazione dell'invito al ritiro da parte dell'agenzia, vengono alienati a cura della stessa Agenzia anche a mezzo dell'istituto vendite giudiziarie, previa delibera del Consiglio direttivo, mediante pubblicazione per quindici giorni consecutivi del relativo avviso di vendita sul proprio sito internet. Non si procede alla vendita dei beni che, entro dieci giorni dalla diffusione nel sito informatico, siano richiesti dalle Amministrazioni statali o dagli enti terri-

— 3 —

toriali come individuati dal presente articolo. In tal caso, l'Agenzia provvede alla loro assegnazione a titolo gratuito ed alla consegna all'amministrazione richiedente, mediante sottoscrizione di apposito verbale. Al secondo esperimento negativo della procedura di vendita, l'Agenzia può procedere all'assegnazione dei beni a titolo gratuito ai soggetti previsti dal comma 3 lettera c) o in via residuale alla loro distruzione"».

18.302 (testo 2)

I RELATORI

All'articolo 18, comma 4, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. Nelle ipotesi di cui all'articolo 52, commi 7 e 8, l'Agenzia o il partecipante alla comunione promuove incidente di esecuzione ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale. Nel corso del procedimento il tribunale, disposti i necessari accertamenti, adotta gli opportuni provvedimenti per la divisione del bene"».

Conseguentemente all'articolo 20, comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) i commi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

7. Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in caso di confisca di beni oggetto di comunione, qualora il bene risulti indivisibile all'esito del procedimento previsto dal comma 7-bis dell'articolo 48, i partecipanti in buona fede possono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della quota confiscata al valore determinato dal perito e nel termine indicato dal tribunale, salvo che sussista la possibilità che il bene, in ragione del livello di infiltrazione criminale, possa tornare anche per interposta persona nella disponibilità del sottoposto, di taluna delle associazioni di cui all'articolo 416-bis del codice penale, o dei suoi appartenenti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5, sesto e settimo periodo.

8. Se i soggetti di cui al comma 7 non esercitano il diritto di prelazione o non si possa procedere alla vendita, il bene è acquisito per intero al patrimonio dello Stato ed il partecipante ha diritto alla corresponsione di una somma equivalente al valore determinato dal perito nominato dal tribunale. In tal caso, il tribunale ordina il pagamento della somma, ponendola a carico del Fondo Unico Giustizia. Qualora il partecipante alla comunione non dimostri la propria buona fede, la relativa quota di proprietà viene acquisita a titolo gratuito al patrimonio dello Stato ai sensi dell'articolo 45, primo comma».

— 4 —

Art. 26.

26.0.300 (testo 2)

I RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Modifica all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159)

All'articolo 85, comma 2, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la lettera *b*), è sostituita dalla seguente:

"*b*) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, e a ciascuno dei soci o consorziati"».

26.0.100 (testo 2)

RICCHIUTI, LO MORO, CASSON, GUERRA, PEGORER, BATTISTA, DIRINDIN, GATTI, GOTOR, MIGLIAVACCA

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Modifica all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

All'articolo 85, comma 2, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la lettera *b*), è sostituita dalla seguente:

"*b*) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante, agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione e a ciascuno dei soci o consorziati"».

1.2.6. Testo 1 (ANNESSO II)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA
23 giugno 2017
N. 1 – ANNESSO II

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate (2134)

EMENDAMENTI

Art. 2.

2.302 (testo corretto)

I RELATORI

Al comma 3, lettera f), capoverso 10-quater sopprimere le parole: «Nel caso di annullamento del decreto di confisca da parte della Corte di cassazione, con rinvio al tribunale competente, il termine previsto dall'articolo 24, comma 2, decorre nuovamente dalla ricezione degli atti presso la cancelleria dello stesso tribunale».

Conseguentemente:

1) all'articolo 3, al comma 1, dopo la lettera a) inserire le seguenti:

«a-bis) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Il procuratore della Repubblica, senza ritardo, trasmette il proprio fascicolo al procuratore generale presso la corte di appello competente per il giudizio di secondo grado. Al termine del procedimento di primo grado, il procuratore della Repubblica forma un fascicolo nel quale vengono raccolti tutti gli elementi investigativi e probatori eventualmente sopravvenuti dopo la decisione del tribunale. Gli atti inseriti nel predetto

— 2 —

fascicolo sono portati immediatamente a conoscenza delle parti, mediante deposito nella segreteria del procuratore generale.";

a-ter) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. La corte di appello annulla il decreto di primo grado qualora riconosca che il tribunale era incompetente territorialmente e l'incompetenza sia stata riproposta nei motivi di impugnazione e ordina la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica competente; la declaratoria di incompetenza non produce l'inefficacia degli elementi già acquisiti. Si applica l'articolo 7, comma 10-*quater*, primo periodo.

2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano anche qualora la proposta sia stata avanzata da soggetti non legittimati ai sensi dell'articolo 5 e l'eccezione sia stata riproposta nei motivi di impugnazione"»;

2) all'articolo 3, al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. In caso di ricorso per cassazione si applicano le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter ove ricorrano le ipotesi ivi previste."»;

3) all'articolo 6, al comma 1, sopprimere le lettere b) e d) e alla lettera e), al capoverso 6-bis dopo le parole: «con rinvio al tribunale,» inserire le seguenti: «, anche ove disposto ai sensi dei commi 2-bis e 3-bis dell'articolo 10,».

Art. 18.

18.300 (testo 2)

I RELATORI

Al comma 4, lettera b), al numero 3), dopo la lettera «c-bis», inserire la seguente:

«c-ter) all'articolo 48, dopo il comma 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è inserito il seguente:

"7-bis. Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, i beni mobili di terzi rinvenuti in immobili confiscati, qualora non vengano ritirati dal proprietario nel termine di trenta giorni dalla notificazione dell'invito al ritiro da parte dell'agenzia, vengono alienati a cura della stessa Agenzia anche a mezzo dell'istituto vendite giudiziarie, previa delibera del Consiglio direttivo, mediante pubblicazione per quindici giorni consecutivi del relativo avviso di vendita sul proprio sito internet. Non si procede alla vendita dei beni che, entro dieci giorni dalla diffusione nel sito informatico, siano richiesti dalle Amministrazioni statali o dagli enti terri-

— 3 —

toriali come individuati dal presente articolo. In tal caso, l'Agenzia provvede alla loro assegnazione a titolo gratuito ed alla consegna all'amministrazione richiedente, mediante sottoscrizione di apposito verbale. Al secondo esperimento negativo della procedura di vendita, l'Agenzia può procedere all'assegnazione dei beni a titolo gratuito ai soggetti previsti dal comma 3 lettera c) o in via residuale alla loro distruzione"».

18.302 (testo 2)

I RELATORI

All'articolo 18, comma 4, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. Nelle ipotesi di cui all'articolo 52, commi 7 e 8, l'Agenzia o il partecipante alla comunione promuove incidente di esecuzione ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale. Nel corso del procedimento il tribunale, disposti i necessari accertamenti, adotta gli opportuni provvedimenti per la divisione del bene"».

Conseguentemente all'articolo 20, comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) i commi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

7. Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in caso di confisca di beni oggetto di comunione, qualora il bene risulti indivisibile all'esito del procedimento previsto dal comma 7-bis dell'articolo 48, i partecipanti in buona fede possono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della quota confiscata al valore determinato dal perito e nel termine indicato dal tribunale, salvo che sussista la possibilità che il bene, in ragione del livello di infiltrazione criminale, possa tornare anche per interposta persona nella disponibilità del sottoposto, di taluna delle associazioni di cui all'articolo 416-bis del codice penale, o dei suoi appartenenti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5, sesto e settimo periodo.

8. Se i soggetti di cui al comma 7 non esercitano il diritto di prelazione o non si possa procedere alla vendita, il bene è acquisito per intero al patrimonio dello Stato ed il partecipante ha diritto alla corresponsione di una somma equivalente al valore determinato dal perito nominato dal tribunale. In tal caso, il tribunale ordina il pagamento della somma, ponendola a carico del Fondo Unico Giustizia. Qualora il partecipante alla comunione non dimostri la propria buona fede, la relativa quota di proprietà viene acquisita a titolo gratuito al patrimonio dello Stato ai sensi dell'articolo 45, primo comma».

— 4 —

Art. 26.

26.0.300 (testo 2)/1

PANIZZA

All'emendamento 26.0.300 (testo 2), alla lettera b) ivi richiamata, sostituire le parole: «e a ciascuno dei soci o consorziati» con le seguenti: «nonché a ciascuno dei consorziati ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;».

26.0.300 (testo 2)

I RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Modifica all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159)

All'articolo 85, comma 2, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la lettera b), è sostituita dalla seguente:

"b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, e a ciascuno dei soci o consorziati"».

— 5 —

26.0.100 (testo 2)

RICCHIUTI, LO MORO, CASSON, GUERRA, PEGORER, BATTISTA, DIRINDIN, GATTI,
GOTOR, MIGLIAVACCA

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Modifica all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

All'articolo 85, comma 2, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la lettera *b)*, è sostituita dalla seguente:

"*b)* per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante, agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione e a ciascuno dei soci o consorziati"».

1.2.7. Testo 1 (ANNESSO III)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA
28 giugno 2017
N. 1 – ANNESSO III

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate (2134)

EMENDAMENTI

Art. 1.

1.500/1

CALIENDO, PALMA

All'emendamento 1.500, sostituire le parole da: «lettera b)» fino alle parole: «e 322-bis del medesimo codice» con le seguenti: «lettera d), al capoverso "i-bis", sono aggiunte in fine le seguenti parole: "commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo".».

1.500/2

SACCONI

All'emendamento 1.500, sostituire il capoverso «i-bis» con il seguente:

«i-bis) ai soggetti indiziati del delitto di cui agli articoli 640-bis o del delitto di cui all'articolo 416 del codice penale, finalizzato alla commissione con metodo mafioso di taluno dei delitti di cui agli articoli 314,

— 2 —

primo comma, 316, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322 e 322-*bis* del codice penale a condizione che almeno uno dei delitti sopra indicati sia effettivamente realizzato».

1.500/3

FALANGA

All'emendamento 1.500, sostituire il capoverso «i-bis» con il seguente:

«*i-bis*) ai soggetti indiziati del delitto di cui all'articolo 416 del codice penale, finalizzato alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322, 322-*bis*, 640 capoverso n. 1) e 640-*bis* del codice penale».

1.500/4

GIOVANARDI

All'emendamento 1.500, sostituire il capoverso «i-bis» con il seguente:

«*i-bis*) ai soggetti indiziati del delitto di cui all'articolo 416 del codice penale, finalizzato alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 640-*bis*, 314 primo comma, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322 e 322-*bis* del codice penale».

1.500/5

CALIENDO, PALMA

All'emendamento 1.500, al capoverso «i-bis» alle parole: «ai soggetti indiziati» premettere le seguenti: «a condizione che permangano i presupposti di cui all'articolo 1».

1.500/6

SACCONI

All'emendamento 1.500, capoverso «i-bis», sostituire la parola: «indiziati» con la seguente: «imputati».

— 3 —

1.500/7

CALIENDO, PALMA

All'emendamento 1.500, al capoverso «i-bis» dopo le parole: «640-bis» inserire le seguenti: «nonché dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 3219-ter, 319-quater, 320, 521, 322 e 322-bis del codice penale, commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo».

1.500/8

SACCONI

All'emendamento 1.500, al capoverso «i-bis», sostituire la parola: «416» con la seguente: «416-bis».

1.500/9

DI MAGGIO

All'emendamento 1.500, sostituire le parole: «finalizzato alla commissione di taluno dei» con le seguenti: «ovvero dei».

1.500/10

MUSSINI, VACCIAO, SIMEONI

All'emendamento 1.500, al capoverso «i-bis)», sostituire le parole: «finalizzato alla commissione» con la seguente: «nonché».

1.500/11

SACCONI

All'emendamento 1.500, capoverso «i-bis», dopo la parola: «commissione» inserire le seguenti: «con metodo mafioso».

— 4 —

1.500/12

SACCONI

All'emendamento 1.500, capoverso «i-bis», aggiungere in fine, le seguenti parole: «a condizione che almeno uno dei delitti sopra indicati sia effettivamente realizzato».

1.500/13

CALIENDO, PALMA

All'emendamento 1.500, al capoverso «i-bis» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ove ricorra l'aggravante di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203».

1.500/14

CALIENDO, PALMA

All'emendamento 1.500, dopo il capoverso «i-bis» aggiungere le seguenti parole: «Conseguentemente, al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

"0a) all'alinea, dopo le parole: 'si applicano' sono aggiunte le seguenti: 'sempre che permangano i presupposti di cui l'articolo 1.'"».

1.500/15

CALIENDO, PALMA

All'emendamento 1.500, dopo il capoverso «i-bis» aggiungere le seguenti parole: «Conseguentemente, al comma 8, lettera a), capoverso 1, e ovunque ricorrano nel testo del codice, dopo le parole: "reimpiego dell'evasione fiscale" aggiungere le seguenti: "se sia stata commessa avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo"».

— 5 —

1.500/16

CALIENDO, PALMA

All'emendamento 1.500, dopo il capoverso «i-bis» aggiungere le seguenti parole: «Conseguentemente, al comma 8, lettera a), capoverso 1, e ovunque ricorrano nel testo del codice, dopo le parole: "reimpiego dell'evasione fiscale" aggiungere le seguenti: "salvo che non risultino legittimamente posseduti in esecuzione di successivi provvedimenti legislativi"».

1.500

I RELATORI

Al comma 1, lettera b), il capoverso «i-bis» è sostituito dal seguente:

«i-bis) ai soggetti indiziati del delitto di cui all'articolo 640-bis o del delitto di cui all'articolo 416 del codice penale, finalizzato alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis del medesimo codice».

Art. 2.

2.302 (testo corretto)

I RELATORI

Al comma 3, lettera f), capoverso 10-quater sopprimere le parole: «Nel caso di annullamento del decreto di confisca da parte della Corte di cassazione, con rinvio al tribunale competente, il termine previsto dall'articolo 24, comma 2, decorre nuovamente dalla ricezione degli atti presso la cancelleria dello stesso tribunale».

Conseguentemente:

1) all'articolo 3, al comma 1, dopo la lettera a) inserire le seguenti:

«a-bis) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Il procuratore della Repubblica, senza ritardo, trasmette il proprio fascicolo al procuratore generale presso la corte di appello competente per il giudizio di secondo grado. Al termine del procedimento di primo grado, il procuratore della Repubblica forma un fascicolo nel quale vengono raccolti tutti gli elementi investigativi e probatori eventualmente sopravvenuti dopo la decisione del tribunale. Gli atti inseriti nel predetto fascicolo sono portati immediatamente a conoscenza delle parti, mediante deposito nella segreteria del procuratore generale.";

— 6 —

a-ter) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-*bis*. La corte di appello annulla il decreto di primo grado qualora riconosca che il tribunale era incompetente territorialmente e l'incompetenza sia stata riproposta nei motivi di impugnazione e ordina la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica competente; la declaratoria di incompetenza non produce l'inefficacia degli elementi già acquisiti. Si applica l'articolo 7, comma 10-*quater*, primo periodo.

2-*ter*. Le disposizioni del comma 2-*bis* si applicano anche qualora la proposta sia stata avanzata da soggetti non legittimati ai sensi dell'articolo 5 e l'eccezione sia stata riproposta nei motivi di impugnazione";

2) *all'articolo 3, al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-*bis*) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. In caso di ricorso per cassazione si applicano le disposizioni dei commi 2-*bis* e 2-*ter* ove ricorrano le ipotesi ivi previste."»;

3) *all'articolo 6, al comma 1, sopprimere le lettere b) e d) e alla lettera e), al capoverso 6-bis dopo le parole: «con rinvio al tribunale,» inserire le seguenti: «, anche ove disposto ai sensi dei commi 2-bis e 3-bis dell'articolo 10,».*

Art. 18.

18.300 (testo 2)

I RELATORI

Al comma 4, lettera b), al numero 3), dopo la lettera «c-bis», inserire la seguente:

«c-*ter*) all'articolo 48, dopo il comma 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è inserito il seguente:

"7-*bis*. Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, i beni mobili di terzi rinvenuti in immobili confiscati, qualora non vengano ritirati dal proprietario nel termine di trenta giorni dalla notificazione dell'invito al ritiro da parte dell'agenzia, vengono alienati a cura della stessa Agenzia anche a mezzo dell'istituto vendite giudiziarie, previa delibera del Consiglio direttivo, mediante pubblicazione per quindici giorni consecutivi del relativo avviso di vendita sul proprio sito internet. Non si procede alla vendita dei beni che, entro dieci giorni dalla diffusione nel sito informatico, siano richiesti dalle Amministrazioni statali o dagli enti territoriali come individuati dal presente articolo. In tal caso, l'Agenzia provvede alla loro assegnazione a titolo gratuito ed alla consegna all'ammini-

— 7 —

strazione richiedente, mediante sottoscrizione di apposito verbale. Al secondo esperimento negativo della procedura di vendita, l'Agenzia può procedere all'assegnazione dei beni a titolo gratuito ai soggetti previsti dal comma 3 lettera c) o in via residuale alla loro distruzione"».

18.302 (testo 2)

I RELATORI

All'articolo 18, comma 4, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. Nelle ipotesi di cui all'articolo 52, commi 7 e 8, l'Agenzia o il partecipante alla comunione promuove incidente di esecuzione ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale. Nel corso del procedimento il tribunale, disposti i necessari accertamenti, adotta gli opportuni provvedimenti per la divisione del bene"».

Conseguentemente all'articolo 20, comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) i commi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

7. Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in caso di confisca di beni oggetto di comunione, qualora il bene risulti indivisibile all'esito del procedimento previsto dal comma 7-bis dell'articolo 48, i partecipanti in buona fede possono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della quota confiscata al valore determinato dal perito e nel termine indicato dal tribunale, salvo che sussista la possibilità che il bene, in ragione del livello di infiltrazione criminale, possa tornare anche per interposta persona nella disponibilità del sottoposto, di taluna delle associazioni di cui all'articolo 416-bis del codice penale, o dei suoi appartenenti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5, sesto e settimo periodo.

8. Se i soggetti di cui al comma 7 non esercitano il diritto di prelazione o non si possa procedere alla vendita, il bene è acquisito per intero al patrimonio dello Stato ed il partecipante ha diritto alla corresponsione di una somma equivalente al valore determinato dal perito nominato dal tribunale. In tal caso, il tribunale ordina il pagamento della somma, ponendola a carico del Fondo Unico Giustizia. Qualora il partecipante alla comunione non dimostri la propria buona fede, la relativa quota di proprietà viene acquisita a titolo gratuito al patrimonio dello Stato ai sensi dell'articolo 45, primo comma».

Art. 26.

26.0.300 (testo 2)/1

PANIZZA

All'emendamento 26.0.300 (testo 2), alla lettera b) ivi richiamata, sostituire le parole: «e a ciascuno dei soci o consorziati» con le seguenti: «nonché a ciascuno dei consorziati ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;».

26.0.300 (testo 2)

I RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Modifica all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159)

All'articolo 85, comma 2, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la lettera b), è sostituita dalla seguente:

"b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, e a ciascuno dei soci o consorziati"».

— 9 —

26.0.100 (testo 2)

RICCHIUTI, LO MORO, CASSON, GUERRA, PEGORER, BATTISTA, DIRINDIN, GATTI,
GOTOR, MIGLIAVACCA

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Modifica all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

All'articolo 85, comma 2, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la lettera *b*), è sostituita dalla seguente:

"*b*) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante, agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione e a ciascuno dei soci o consorziati"».

1.2.8. Testo 1 (ANNESSO IV)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA
29 giugno 2017
N. 1 – ANNESSO IV

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate (2134)

EMENDAMENTI

Art. 18.

18.300 (testo 3)

I RELATORI

Al comma 4, lettera b), al numero 3), dopo la lettera «c-bis», inserire la seguente:

«c-ter) all'articolo 48, dopo il comma 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:

*"7-bis. Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, i beni mobili di terzi rinvenuti in immobili confiscati, qualora non vengano ritirati dal proprietario nel termine di trenta giorni dalla notificazione dell'invito al ritiro da parte dell'Agenzia, vengono alienati a cura della stessa Agenzia anche a mezzo dell'istituto vendite giudiziarie, previa delibera del Consiglio direttivo, mediante pubblicazione per quindici giorni consecutivi del relativo avviso di vendita sul proprio sito *internet*. Ai fini della destinazione dei proventi derivanti dalla vendita dei beni mobili, si applicano le disposizioni di cui al comma 9.*

Non si procede alla vendita dei beni che, entro dieci giorni dalla diffusione nel sito informatico, siano richiesti dalle Amministrazioni statali o dagli enti territoriali come individuati dal presente articolo. In tal caso,

— 2 —

l'Agenzia provvede alla loro assegnazione a titolo gratuito ed alla consegna all'amministrazione richiedente, mediante sottoscrizione di apposito verbale. Al secondo esperimento negativo della procedura di vendita, l'Agenzia può procedere all'assegnazione dei beni a titolo gratuito ai soggetti previsti dal comma 3 lettera c) o in via residuale alla loro distruzione».

18.302 (testo 2)

I RELATORI

All'articolo 18, comma 4, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. Nelle ipotesi di cui all'articolo 52, commi 7 e 8, l'Agenzia o il partecipante alla comunione promuove incidente di esecuzione ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale. Nel corso del procedimento il tribunale, disposti i necessari accertamenti, adotta gli opportuni provvedimenti per la divisione del bene"».

Conseguentemente all'articolo 20, comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) i commi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

7. Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in caso di confisca di beni oggetto di comunione, qualora il bene risulti indivisibile all'esito del procedimento previsto dal comma 7-bis dell'articolo 48, i partecipanti in buona fede possono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della quota confiscata al valore determinato dal perito e nel termine indicato dal tribunale, salvo che sussista la possibilità che il bene, in ragione del livello di infiltrazione criminale, possa tornare anche per interposta persona nella disponibilità del sottoposto, di taluna delle associazioni di cui all'articolo 416-bis del codice penale, o dei suoi appartenenti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5, sesto e settimo periodo.

8. Se i soggetti di cui al comma 7 non esercitano il diritto di prelazione o non si possa procedere alla vendita, il bene è acquisito per intero al patrimonio dello Stato ed il partecipante ha diritto alla corresponsione di una somma equivalente al valore determinato dal perito nominato dal tribunale. In tal caso, il tribunale ordina il pagamento della somma, ponendola a carico del Fondo Unico Giustizia. Qualora il partecipante alla comunione non dimostri la propria buona fede, la relativa quota di proprietà viene acquisita a titolo gratuito al patrimonio dello Stato ai sensi dell'articolo 45, primo comma».

— 3 —

Art. 26.

26.0.300 (testo 2)/1

PANIZZA

All'emendamento 26.0.300 (testo 2), alla lettera b) ivi richiamata, sostituire le parole: «e a ciascuno dei soci o consorziati» con le seguenti: «nonché a ciascuno dei consorziati ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;».

26.0.300 (testo 3)

I RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

All'articolo 85, comma 2, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la lettera *b)*, è sostituita dalla seguente:

"b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati, ed ai soci per conto dei quali le società CONSORTILI operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione».

— 4 —

26.0.100 (testo 2)

RICCHIUTI, LO MORO, CASSON, GUERRA, PEGORER, BATTISTA, DIRINDIN, GATTI,
GOTOR, MIGLIAVACCA

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Modifica all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

All'articolo 85, comma 2, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la lettera *b*), è sostituita dalla seguente:

"*b*) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante, agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione e a ciascuno dei soci o consorziati"».

1.2.9. Testo 1 (ANNESSO V)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA
4 luglio 2017
N. 1 – ANNESSO V

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate (2134)

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

Art. 34.

Coord. 1 **I RELATORI**

Al comma 2, sostituire le parole: «agli articoli 7, commi 10-bis e 10-quater, e 27, commi 2-bis e 2-ter» con le seguenti: «all'articolo 7, commi 10-bis e 10-quater,».

Art. 36.

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dagli articoli 27, comma 1, e 32».

1.2.10. Testo 1 (ANNESSO VI)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA
5 luglio 2017
N. 1 – ANNESSO VI

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate (2134)

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

Coord. 1 (testo 2)
I RELATORI

Art. 32.

Al comma 4, sostituire le parole: «20 milioni di euro per il triennio 2018-2020» con le seguenti: «7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e nel limite di 6 milioni di euro per l'anno 2020».

Art. 34.

Al comma 2, sostituire le parole: «gli articoli 7, commi 10-bis e 10-quater, e 27, commi 2-bis e 2-ter» con le seguenti: «all'articolo 7, commi 10-bis e 10-quater,».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2134
XVII Legislatura

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

Attività

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

[N. 289 \(ant.\)](#)

21 aprile 2016

Congiunzione di
[S.456](#), [S.799](#),
[S.1180](#), [S.1210](#),
[S.1225](#), [S.1366](#),
[S.1431](#), [S.1957](#),
[S.2060](#), [S.2089](#)

[N. 294 \(pom.\)](#)

4 maggio 2016

Proposto ciclo di
audizioni

[N. 295 \(pom.\)](#)

10 maggio 2016

[N. 98 \(ant.\)](#)

17 maggio 2016

Audizioni
informali

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 100 \(pom.\)](#)

19 maggio 2016

Audizioni
informali

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 301 \(pom.\)](#)

24 maggio 2016

[N. 102 \(pom.\)](#)

25 maggio 2016

Audizioni
informali

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 302 \(pom.\)](#)

26 maggio 2016

Congiunzione di

[S.1687](#), [S.1690](#)

Adottato testo
base S.2134.

Fissato termine
per la
presentazione
degli
emendamenti: 16
giugno 2016 alle
ore 18:00

[N. 306 \(pom.\)](#)

22 giugno 2016

Proroga del
termine.

Fissato termine
per la
presentazione
degli
emendamenti: 30
giugno 2016 alle
ore 18:00

2^a Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N. 320 \(pom.\)](#)

26 luglio 2016

Discusso

congiuntamente:

[S.456](#), [S.799](#),
[S.1180](#), [S.1210](#),
[S.1225](#), [S.1366](#),
[S.1431](#), [S.1957](#),
[S.2060](#), [S.2089](#),
[S.1687](#), [S.1690](#)

Sulla proroga del
termine per la
presentazione
degli emendamenti
(precedente
termine fissato per
le vie brevi al
26/7).

Fissato termine
per la
presentazione
degli
emendamenti: 4
agosto 2016 alle
ore 18:00

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

N. 327 (ant.) 6 settembre 2016	Discusso congiuntamente: S. 456 , S. 799 , S. 1180 , S. 1210 , S. 1225 , S. 1366 , S. 1431 , S. 1957 , S. 2060 , S. 2089 , S. 1687 , S. 1690 Testo degli emendamenti allegato al resoconto
N. 330 (pom.) 15 settembre 2016	
N. 331 (pom.) 20 settembre 2016	
N. 332 (pom.) 27 settembre 2016	
N. 108 (pom.) 4 ottobre 2016 Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi	Audizioni informali
N. 110 (pom.) 6 ottobre 2016 Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi	Audizioni
N. 111 (pom.) 11 ottobre 2016 Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi	<i>Discusso singolarmente</i> Audizioni
2 ^a Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)	
N. 354 (pom.) 6 dicembre 2016	Sull'esame del ddl

[N. 372 \(pom.\)](#)

9 marzo 2017

Discusso
congiuntamente:
[S.456](#), [S.799](#),
[S.1180](#), [S.1210](#),
[S.1225](#), [S.1366](#),
[S.1431](#), [S.1957](#),
[S.2060](#), [S.2089](#),
[S.1687](#), [S.1690](#)
Seduta n. 32,
8/3/2017, 1a e 2a
Commissione
riunite: Sull'esame
dei ddl (per il
resoconto si veda
il bollettino n. 700
dell'8/3/2017,
seduta n. 32
Commissioni
riunite 1a e 2a)

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

[N. 381 \(pom.\)](#)

26 aprile 2017

Discusso
congiuntamente:
[S.456](#), [S.799](#),
[S.1180](#), [S.1210](#),
[S.1225](#), [S.1366](#),
[S.1431](#), [S.1957](#),
[S.2060](#), [S.2089](#),
[S.1687](#), [S.1690](#)
Approvati
emendamenti
Testo di
emendamenti e
ordini del giorno
allegato al
resoconto

[N. 383 \(pom.\)](#)

10 maggio 2017

2^a Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N. 384 \(pom.\)](#)

16 maggio 2017

Discusso
congiuntamente:
[S.456](#), [S.799](#),
[S.1180](#), [S.1210](#),
[S.1225](#), [S.1366](#),
[S.1431](#), [S.1957](#),
[S.2060](#), [S.2089](#),
[S.1687](#), [S.1690](#)

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

[N. 385 \(pom.\)](#)

17 maggio 2017

Discusso
congiuntamente:
[S.456](#), [S.799](#),
[S.1180](#), [S.1210](#),
[S.1225](#), [S.1366](#),
[S.1431](#), [S.1957](#),
[S.2060](#), [S.2089](#),
[S.1687](#), [S.1690](#)

Pervenuta
relazione tecnica
Approvati
emendamenti
Testo di
emendamenti
allegato al
resoconto

[N. 386 \(ant.\)](#)

18 maggio 2017

Fissato termine
subemendamenti
ad emendamenti
del Governo:
23/5/2017, h. 12.

Approvati
emendamenti
Allegato al
resoconto testo
emendamenti

[N. 387 \(pom.\)](#)

23 maggio 2017

Approvati
emendamenti

Approvati
emendamenti

[N. 388 \(pom.\)](#)

24 maggio 2017

Approvati
emendamenti
Allegato al
resoconto testo
emendamenti

[N. 389 \(ant.\)](#)

25 maggio 2017

[N. 390 \(ant.\)](#)

25 maggio 2017

Fissato termine
per la
presentazione di
subemendamenti
all'emendamento
dei relatori:
29/5/2017, h. 18.
Approvati
emendamenti
Allegato al
resoconto testo
emendamenti

2^a Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N. 391 \(pom.\)](#)

30 maggio 2017

Discusso
congiuntamente:
[S. 456](#), [S. 799](#),
[S. 1180](#), [S. 1210](#),
[S. 1225](#), [S. 1366](#),
[S. 1431](#), [S. 1957](#),
[S. 2060](#), [S. 2089](#),
[S. 1687](#), [S. 1690](#)
Sull'assenza del
Governo all'esame
del ddl

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

[N. 392 \(pom.\)](#)

31 maggio 2017

Discusso
congiuntamente:
[S. 456](#), [S. 799](#),
[S. 1180](#), [S. 1210](#),
[S. 1225](#), [S. 1366](#),
[S. 1431](#), [S. 1957](#),
[S. 2060](#), [S. 2089](#),
[S. 1687](#), [S. 1690](#)

Approvati
emendamenti
Testo di
emendamenti
allegato al
resoconto

[N. 393 \(nott.\)](#)

31 maggio 2017

Proposta di
coordinamento
allegata al
resoconto

[N. 394 \(ant.\)](#)

1 giugno 2017

[N. 395 \(pom.\)](#)

13 giugno 2017

[N. 396 \(pom.\)](#)

14 giugno 2017

Esito: **concluso**
l'esame
proposto
assorbimento: dei
ddl congiunti da
parte del testo base
S.2134
proposto testo
modificato: e
coordinamento
formale

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 289 (ant.) del 21/04/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
GIOVEDÌ 21 APRILE 2016
289ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[CASSON](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 12,20.

IN SEDE REFERENTE

[\(2067\)](#) Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena, approvato dalla Camera dei deputati

[\(2032\)](#) Deputato MOLTENI ed altri. - Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato, approvato dalla Camera dei deputati

[\(176\)](#) SCILIPOTI ISGRO'. - Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione

[\(209\)](#) TORRISI. - Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiatione di pena

[\(286\)](#) MANCONI ed altri. - Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena

[\(299\)](#) COMPAGNA. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario

[\(381\)](#) BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti

[\(382\)](#) BARANI. - Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate

[\(384\)](#) BARANI. - *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena*

[\(385\)](#) BARANI. - *Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive*

[\(386\)](#) BARANI. - *Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti*

[\(387\)](#) BARANI. - *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale"*

[\(389\)](#) BARANI. - *Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica*

[\(468\)](#) MARINELLO ed altri. - *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario*

[\(581\)](#) COMPAGNA. - *Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo*

[\(597\)](#) CARDIELLO ed altri. - *Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni*

[\(609\)](#) CARDIELLO ed altri. - *Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione*

[\(614\)](#) CARDIELLO ed altri. - *Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo*

[\(700\)](#) BARANI. - *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette*

[\(1008\)](#) LO GIUDICE ed altri. - *Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata*

[\(1456\)](#) LUMIA ed altri. - *Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso*

[\(1587\)](#) LO GIUDICE ed altri. - *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti*

[\(1681\)](#) GIARRUSSO ed altri. - *Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso*

[\(1682\)](#) GIARRUSSO ed altri. - *Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso*

[\(1683\)](#) GIARRUSSO ed altri. - *Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso*

[\(1684\)](#) GIARRUSSO ed altri. - *Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata*

[\(1905\)](#) BARANI. - *Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale*

[\(1921\)](#) Maria MUSSINI ed altri. - *Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati*

[\(2295\)](#) Nadia GINETTI. - *Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in*

prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Interviene il senatore [GIARRUSSO](#) (M5S) il quale richiama l'attenzione sull'articolo 3 del disegno di legge n. 2067, che interviene sul reato di scambio elettorale politico mafioso di cui all'articolo 416-ter del codice penale. Osserva come la legge n. 62 del 2014 che ha modificato il delitto di scambio elettorale politico-mafioso abbia finito col favorire il reo, restringendo sotto certi profili la gamma dei fatti punibili e riducendo la cornice sanzionatoria; ciò è stato evidenziato dalle più recenti sentenze della Corte di cassazione, ma ricorda che il Movimento 5 Stelle aveva paventato tale rischio già nel corso dei lavori parlamentari della citata legge sullo scambio elettorale politico-mafioso. Per altro verso evidenzia che, in ordine al reato *de qua* nella sua nuova formulazione, è molto difficile l'acquisizione delle prove, in quanto in concreto è quasi impossibile collegare ogni singolo voto con il metodo mafioso di volta in volta impiegato. Auspica pertanto che sulla previsione relativa al reato di scambio elettorale politico-mafioso, volta ad inasprire il quadro sanzionatorio, la Commissione possa svolgere un adeguato approfondimento nel senso di riscrivere il testo dell'articolo 416-ter del codice penale, come proposto da tempo dal Movimento 5 Stelle.

L'oratore si sofferma poi in modo molto critico sulle previsioni volte a trasformare le forze di polizia in forze di polizia penitenziaria ausiliarie, osservando che tali disposizioni comportano un rischio gravissimo dal punto di vista della lotta alla criminalità, in quanto con il distogliere le forze di polizia dai loro compiti operativi finiscono per ridurre l'efficacia della loro azione a tutela della sicurezza pubblica.

Infine ritiene lesivo dei principi costituzionali e del principio di democrazia che il Governo sia delegato in bianco a riscrivere intere fattispecie penalistiche. Preannuncia quindi che il Movimento 5 Stelle su quest'ultimo tema e gli altri sopra citati farà una dura opposizione in Commissione.

Il presidente [CASSON](#) dichiara chiusa la discussione generale.

La Commissione dà poi mandato ai correlatori di presentare, già nella giornata di martedì prossimo, un testo base in riferimento al quale potrà essere fissato un termine per la presentazione degli emendamenti.

Il presidente [CASSON](#) ricorda quindi che l'ultimo Ufficio di Presidenza della Commissione ha deliberato lo svolgimento delle audizioni di alcuni procuratori della Repubblica in tema di intercettazioni, la disciplina delle quali è oggetto di modifiche per effetto di quanto previsto dall'articolo 30 del disegno di legge n. 2067.

Il senatore [PALMA](#) (FI-PdL XVII) osserva che sarebbe opportuno che i correlatori presentassero il testo base dopo che si saranno svolte le predette audizioni.

Il presidente [CASSON](#), in qualità di correlatore sui disegni di legge in esame, osserva, a sua volta, che nella materia delle intercettazioni i correlatori presenteranno lo stesso testo approvato dalla Camera dei deputati con il disegno di legge n. 2067.

Interviene il senatore [LUMIA](#) (PD) il quale, a nome del proprio Gruppo, esprime contrarietà rispetto alla proposta del senatore Palma in quanto - alla luce di quanto appena detto - i correlatori presenteranno un testo base che prescinde dalle audizioni in materia di intercettazioni.

Il termine per la presentazione da parte dei relatori del testo base viene infine fissato a mercoledì prossimo, entro le ore 12.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (*M5S*), a nome del Movimento 5 Stelle, richiede di integrare le audizioni già programmate con l'audizione del procuratore della Repubblica di Catanzaro, dottor Nicola Gratteri.

Il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*) osserva che le audizioni sono state deliberate in sede di Ufficio di Presidenza della Commissione, che resta l'organo deputato a valutare l'estensione delle audizioni.

Il presidente [CASSON](#) conviene con tale rilievo, demandando al prossimo Ufficio di Presidenza della Commissione la valutazione della richiesta del senatore Cappelletti.

Il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*) chiede che il prossimo Ufficio di Presidenza della Commissione valuti anche in ordine alla possibilità di audire i procuratori della Repubblica delle città di Milano, Bari, Reggio Calabria e Palermo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(Doc. LVII, n. 4\)](#) **Documento di economia e finanza 2016, allegati e relativo annesso**

(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

Prende la parola il relatore [ALBERTINI](#) (*AP (NCD-UDC)*) per svolgere la relazione.

Ricorda che la giustizia riveste un ruolo significativo nel quadro delle riforme strutturali indicate dal Documento di economia e finanza (DEF), a partire dalla riduzione dei margini di incertezza dell'assetto giuridico per alcuni settori, sia dal punto di vista della disciplina generale, sia dal punto di vista degli strumenti che ne assicurano l'efficacia (ad esempio, la riforma della giustizia civile). La giustizia rientra infatti tra le aree di intervento per le riforme strutturali, suscettibile di produrre effetti macroeconomici: l'impatto degli interventi di riforma in materia di giustizia consiste in un incremento del PIL rispetto allo scenario base pari allo 0,1 per cento nel 2020 e allo 0,2 per cento nel 2025. Nel lungo periodo l'effetto stimato sul prodotto è pari allo 0,9 per cento.

La strategia di riforma in materia persegue, più in generale, l'obiettivo di rendere la giustizia italiana più equa ed efficiente uniformandola agli standard europei.

Gli ambiti affrontati sono i seguenti: giustizia civile; riforme ordinamentali e organizzative; settore penale; rafforzamento delle misure per la prevenzione dei fenomeni delinquenziali.

Nel DEF 2016, per ogni ambito sono individuate alcune azioni, per ciascuna delle quali sono specificate descrizione, finalità e tempi di realizzazione.

Con riguardo alla giustizia civile, il DEF dà atto in primo luogo dei risultati positivi conseguiti in seguito agli interventi realizzati negli ultimi due anni. Il miglioramento dell'efficienza della giustizia civile ha rappresentato uno dei fattori che hanno favorito "il clima di investimento", funzionale alla crescita economica del Paese. Tali significativi passi avanti sono stati colti, tuttavia, solo parzialmente dagli ultimi aggiornamenti degli indicatori internazionali di clima d'investimento, in ragione del fisiologico ritardo temporale fra interventi legislativi e manifestarsi degli effetti attesi. Le indagini sul clima d'affari dell'Italia continuano a sottolineare come uno dei maggiori ostacoli all'investimento si concentri proprio nella lentezza della giustizia.

Fra gli interventi volti a migliorare l'efficienza della giustizia civile realizzati nell'ultimo biennio si segnalano espressamente: l'introduzione del processo telematico; l'allargamento della sfera di applicazione degli accordi stragiudiziali accompagnato dalla previsione a regime di incentivi fiscali per la negoziazione assistita e per l'arbitrato. Tali misure hanno determinato positivi risultati soprattutto in termini di riduzione dell'arretrato.

L'analisi svolta nell'ambito dei lavori dell'Osservatorio per il monitoraggio degli effetti sull'economia delle riforme della giustizia - concentrata su circa 2 milioni di cause complesse - ha dimostrato che, anche se in lieve miglioramento, la performance complessiva della giustizia civile continua a essere lontana dai riferimenti europei. Nell'ultimo anno si sono osservati alcuni miglioramenti nei Tribunali, sia nell'anzianità delle cause giacenti (-14 per cento di cause contenziose ultra-triennali rispetto al 2014) sia nella durata media nazionale (-5 per cento). Anche le Corti di Appello mostrano i primi recuperi di efficienza in termini di riduzione dell'arretrato (-8,2 per cento). La variabilità della performance tra i 140 tribunali italiani è molto alta e conferma un Nord del Paese allineato ai *benchmark* europei e un Sud molto distante. Nel 2015 in un solo anno l'arretrato delle cause civili si è ridotto da 5,6 a 4,2 milioni. Inoltre, sono state iscritte 200.000 cause in meno rispetto all'anno precedente. In questo senso, si cominciano a riscontrare gli effetti degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie e anche un diverso approccio ad alcune materie. Ad esempio l'intera materia famiglia ha visto nel 2015 una riduzione di 35.000 procedimenti iscritti in Tribunale (-9 per cento rispetto all'anno precedente).

Per quanto riguarda il Tribunale delle Imprese, la percentuale di cause definite entro un anno è arrivata all'80 per cento, rispetto al 46 per cento di fine 2013.

In continuità con le misure adottate, per il superamento delle criticità ancora presenti, le azioni per il 2016 interessano l'ampia e organica riforma del processo civile (il disegno di legge delega, collegato alla legge di stabilità 2016, approvato dalla Camera (Atto Camera n. 2953), è attualmente all'esame del Senato (Atto Senato n. 2284).

Il provvedimento in particolare reca un'ampia delega al Governo per la riforma organica del processo civile secondo parametri di maggiore efficienza e specializzazione, e muovendosi sostanzialmente lungo tre linee direttrici: la specializzazione dell'offerta di giustizia, attraverso l'ampliamento delle competenze del tribunale delle imprese e l'istituzione del tribunale della famiglia e della persona (con contestuale soppressione del tribunale per i minorenni); l'accelerazione dei tempi del processo civile, attraverso l'estensione del rito sommario di cognizione in primo grado, la riforma del procedimento per dichiarare l'inammissibilità dell'appello, l'affermazione in ogni fase del principio di sinteticità degli atti; l'adeguamento delle norme processuali al processo civile telematico.

Parallelamente alla riforma del processo civile il Governo intende perseguire la riforma della disciplina delle crisi di impresa e dell'insolvenza, con l'obiettivo di aumentare le opportunità di risanamento delle crisi aziendali limitandone i danni al tessuto economico circostante. Lo scorso 11 marzo è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge n. 3671 recante un'ampia delega proprio per la riforma della suddetta disciplina.

Sempre in materia civile, con riguardo agli strumenti di conciliazione (mediazione, negoziazione assistita e arbitrato) i primi riscontri riguardanti il 2015 dell'introduzione di nuove forme negoziali per la risoluzione delle controversie, indicano un *trend* positivo: i dati su un campione di 3019 accordi andati a buon fine attestano un buon utilizzo dei nuovi strumenti, specie della negoziazione assistita,

con particolare incidenza in materia di separazione, divorzio e modifica delle relative condizioni (essi rappresentano da soli il 75 per cento di tutti gli Accordi di negoziazione conclusi con successo). Per incoraggiare il ricorso agli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, sono proseguiti gli interventi di agevolazione, in particolare con misure di incentivazione fiscale sia della negoziazione assistita sia dell'arbitrato. La constatazione dei limiti legati alla eterogeneità degli strumenti negoziali di risoluzione alternativa della controversie, ha indotto il Governo a procedere alla istituzione di un'apposita Commissione di studio. L'obiettivo della Commissione è quello di armonizzare e razionalizzare un quadro normativo che attualmente sviluppa forme eterogenee di strumenti negoziali, a causa dei ripetuti interventi legislativi sulla materia, adottati per favorire la formazione e lo sviluppo di una cultura della conciliazione, agevolandone l'uso e abbattendone i costi. La Commissione è chiamata ad elaborare, entro il 30 settembre 2016, un'ipotesi di disciplina organica e di riforma che sviluppi gli strumenti di degiurisdizionalizzazione, con particolare riguardo alla mediazione, alla negoziazione assistita e all'arbitrato. Con riguardo alle riforme ordinamentali e organizzative, nella premessa si rileva come al fine di migliorare l'efficienza della giustizia così da agevolare le decisioni di investimento delle imprese si sia proceduto, fra le altre misure, anche alla ridefinizione e alla razionalizzazione della geografia dei tribunali. Sempre in relazione alle riforme ordinamentali le azioni individuate riguardano sostanzialmente la riforma organica della magistratura onoraria. Il relativo disegno di legge delega, già approvato dal Senato (Atto Senato n. 1738) è attualmente all'esame della Commissione giustizia della Camera (Atto Camera n. 3672).

Per quanto concerne le misure di tipo organizzativo si segnala lo spostamento, dagli enti di area vasta, di un contingente di 1.000 unità di personale amministrativo, per supportare il processo di digitalizzazione degli uffici giudiziari ed attuare il trasferimento al Ministero della giustizia delle spese obbligatorie per il funzionamento degli uffici. Nel biennio 2016-2017, grazie anche a disposizioni precedenti, un contingente complessivo di oltre 4.000 unità di personale amministrativo sarà destinato, secondo le previsioni, agli uffici giudiziari.

Agli interventi di carattere organizzativo, devono essere altresì ricondotti da un lato l'istituzione dell'ufficio per il processo e dall'altro - strettamente connesso alla riforma del processo civile - il potenziamento dei tirocini formativi, attraverso l'utilizzo di essi anche in Cassazione. In prospettiva si rileva la necessità di assicurare nuovi criteri di accesso alla magistratura, onde favorire l'ingresso di neo laureati e innovare complessivamente la disciplina dei tirocini per le professioni legali. Relativamente al settore penale, il programma di riforma per il 2016 comprende modifiche alla normativa penale sostanziale e processuale e alla prescrizione del reato, nonché misure di contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti.

Indubbia centralità nell'azione riformatrice della giustizia penale riveste il disegno di legge Atto Senato n. 2067, già approvato dalla Camera dei deputati (Atto Camera n. 2798) e attualmente all'esame del Senato.

Per completare il processo di adattamento dell'ordinamento nazionale agli obblighi assunti in sede internazionale in materia di cooperazione giudiziaria particolare importanza riveste il disegno di legge - Atto Senato n. 1949 recante oltre che la ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, del 2000, anche delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale.

Le misure organizzative e gli investimenti digitali che hanno interessato l'intero settore della giustizia sono destinati a trovare progressiva applicazione anche con riguardo al processo penale.

Tra gli interventi a sostegno dei procedimenti penali si segnalano anche i provvedimenti previsti nello schema di decreto legislativo, attualmente all'esame parlamentare per il prescritto parere, (Atto del Governo n. 288) volto a semplificare, attraverso modifiche al decreto legislativo n. 32 del 2014, la disciplina del conferimento dell'incarico all'interprete e al traduttore, alleggerendo le incombenze dei soggetti coinvolti e permettendo risparmi sui costi di spostamento. Con riguardo al diritto penale sostanziale particolare importanza rivestono i decreti legislativi nn. 7 e 8 del 2016 aventi l'obiettivo di ridurre le condotte penalmente rilevanti mediante la depenalizzazione di alcune fattispecie di minor

allarme sociale e l'abrogazione di talune ipotesi di reato. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno, le norme in questione prevedono l'istituzione di adeguate sanzioni pecuniarie civili nelle ipotesi di depenalizzazione.

Fra le azioni in materia penale si segnala inoltre la riforma dell'istituto della prescrizione. Il disegno di legge Atto Senato n. 1844, già approvato dalla Camera e attualmente all'esame della Commissione giustizia del Senato: determina un aumento del termine di prescrizione per i reati di corruzione; stabilisce che la decorrenza della prescrizione per taluni reati concernenti i minori decorra dal raggiungimento della maggiore età della vittima; introduce nuove ipotesi di sospensione dei termini di prescrizione, tra cui quelle conseguenti a conculama non definitiva; precisa che anche l'interrogatorio reso alla polizia giudiziaria determina l'interruzione del corso della prescrizione; stabilisce che la sospensione ha effetto solo per gli imputati nei cui confronti si sta procedendo. L'azione riformatrice in materia di diritto penale sostanziale ha poi interessato la disciplina dei reati ambientali (legge n. 68 del 2015). Infine, nel più ampio programma di contrasto al terrorismo internazionale, si inserisce il disegno di legge per il contrasto al terrorismo che, approvato dal Consiglio dei ministri a fine luglio 2014, è attualmente all'esame delle Commissioni 2a e 3a riunite del Senato, ed è stato approvato dalla Camera dei deputati a fine gennaio 2016 (Atto Senato n. 2223). A questo si affianca il decreto del Presidente della Repubblica, di recente approvazione, concernente il regolamento sull'istituzione, le modalità di funzionamento e di organizzazione della Banca dati del DNA e del Laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Il regolamento disciplina lo scambio dei dati sul DNA per le finalità di cooperazione transfrontaliera soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera e per finalità di collaborazione internazionale di polizia.

Altre modifiche alla legislazione penale sono state apportate, anche tramite emendamenti inseriti in diversi disegni di legge. Rientrano tra queste: la disciplina dei reati di falso in bilancio (articoli 9-12 della legge n. 69 del 2015) e di autoriciclaggio, le modifiche in materia di reati di corruzione (articoli 1, 6 e 8 della citata legge n. 69), l'inasprimento delle pene per i reati di associazione di tipo mafioso (articolo 5 della legge n. 69 e legge n. 62 del 2014 con riguardo al reato di scambio elettorale politico-mafioso).

Fra le riforme ancora da attuare si inserisce la modifica della disciplina relativa al procedimento di prevenzione patrimoniale. È attualmente all'esame della Commissione giustizia del Senato il disegno di legge Atto Senato n. 2134, già approvato dalla Camera il quale reca ampie modifiche al cosiddetto codice antimafia, intervenendo, fra le altre, anche sulla disciplina della gestione dei beni sequestrati e confiscati e inserendo gli indiziati dei reati contro la pubblica amministrazione (dal peculato alla concussione, alle varie forme di corruzione) tra i soggetti destinatari delle misure di prevenzione. Per quanto concerne proprio la questione relativa alla gestione dei beni confiscati l'azione si sostanzia nel rafforzamento delle strutture e degli strumenti preposti alla valorizzazione e alla riutilizzazione dei beni a favore dei cittadini e dell'economia nazionale. Il processo di valorizzazione implica uno stretto coordinamento tra le amministrazioni interessate per garantire un forte presidio sia nella fase di definizione della strategia nazionale, sia in quella di pianificazione operativa degli interventi, sia nella cruciale fase del monitoraggio e verifica dei risultati. La fase propedeutica, avviata nel 2015 e da completare nel 2016, è quella della definizione della strategia nazionale per la valorizzazione e riutilizzo dei beni sequestrati e confiscati alle mafie, che indicherà le linee direttrici su cui si svilupperà l'azione. Definita la componente strategica, l'azione sarà concentrata, nel corso del 2016, sulla pianificazione degli interventi operativi, attraverso la predisposizione di specifiche proposte progettuali. Tra gli obiettivi principali dell'azione di rafforzamento, figura quello del potenziamento strutturale dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

I citati interventi di potenziamento delle competenze dell'Agenzia nazionale, coerenti con quanto previsto dal Programma nazionale di riforma già contenuto nel DEF 2015, sono stati anticipati dalla legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015). Una ulteriore misura prevista dallo stesso disegno di legge Atto Senato n. 2134, e già in vigore con la legge di stabilità 2016, ha istituito un fondo (10

milioni di euro all'anno per il triennio 2016-2018) per la continuità del credito bancario alle imprese sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata.

Il contrasto ai fenomeni delinquenziali si sostanzia anche nel rafforzamento delle misure di politica di prevenzione, attraverso interventi volti ad una maggiore responsabilizzazione del tessuto imprenditoriale. In tale contesto si inserisce in primo luogo il disegno di legge Atto Senato n. 2208 approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati il 21 gennaio 2016 concernente la tutela dei lavoratori, pubblici o privati, che segnalino o denunciino reati o altre condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del proprio rapporto di lavoro. L'azione del Governo in materia di criminalità economica si sostanzia altresì nella istituzione di una Commissione di studio per la modifica del decreto legislativo recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" (decreto legislativo n. 231 del 2001), con l'obiettivo di effettuare una ricognizione, a quindici anni dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo, per contrastare e prevenire la criminalità economica, considerata importante elemento di distorsione dei mercati e di freno della crescita. La Commissione ha il compito di formulare proposte di modifica normativa e, più in generale, di rilanciare le politiche di prevenzione.

Si apre quindi la discussione generale.

Il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*) avverte che egli non è in grado di intervenire immediatamente in discussione generale, anche per le contraddittorietà che sembrano emergere dalla relazione illustrativa. Ritiene ragionevole che l'esame sia procrastinato alla prossima settimana affinché tutti possano esaminare attentamente le problematiche in esame.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*) concorda con tale richiesta, pur osservando che dalla relazione illustrativa emerge un mero catalogo dei provvedimenti in materia di giustizia e non già i profili economici che possono riguardare il Documento di economia e finanza.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (*M5S*) osserva che la riduzione dei giudizi civili citata nella relazione costituisce anche la conseguenza dell'aumento dei costi del contributo unificato cui, tuttavia, il relatore non ha fatto alcun cenno.

Dopo una precisazione del senatore [CAPPELLETTI](#) (*M5S*), il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*) insiste nella richiesta di poter svolgere il proprio intervento in una prossima seduta.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*), dopo aver preliminarmente espresso il proprio disappunto per come sono stati programmati i lavori sul Documento di economia e finanza, lamentando nei confronti della Presidenza che i componenti della Commissione non sono stati messi in grado di studiare il testo in tempo utile, ritiene che, nonostante tutto, l'esame debba concludersi con un parere alla Commissione bilancio nella seduta di oggi, dal momento che la medesima Commissione bilancio dovrà concludere i propri lavori nella giornata di martedì prossimo.

Il presidente [CASSON](#) quindi propone alla Commissione di decidere se votare subito, oppure tra un'ora, oppure nella seduta di martedì.

Dopo un breve dibattito - nel quale il senatore [LUMIA](#) (*PD*) ribadisce il proprio disappunto sul modo in cui sono stati programmati i lavori sul Documento di economia e finanza, chiedendo alla Presidenza di verificare la responsabilità di quanto accaduto - il presidente [CASSON](#) decide di procrastinare

l'esame e il parere sul provvedimento in esame a martedì prossimo, alle ore 13.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è, infine, rinviato

IN SEDE REFERENTE

(54-B) Silvana AMATI ed altri. - Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 aprile.

Il sottosegretario Federica CHIAVAROLI chiede che la Commissione rinvi la prima seduta utile della prossima settimana l'esame del disegno di legge in titolo, precisando al riguardo che è in corso un'ulteriore riflessione per pervenire ad una soluzione condivisa sui profili sottesi agli emendamenti accantonati nella seduta del 19 aprile.

Dopo che la relatrice **CAPACCHIONE** (PD), il senatore **LUMIA** (PD) e il senatore **ALBERTINI** (AP (NCD-UDC)) si sono dichiarati a favore della richiesta avanzata dal rappresentante del GOVERNO, il presidente **CASSON** rinvia il seguito dell'esame.

(1627) Deputato BOLOGNESI ed altri. - Introduzione nel codice penale del reato di inquinamento processuale e depistaggio, approvato dalla Camera dei deputati

(984) LO GIUDICE ed altri. - Introduzione dell'articolo 372-bis del codice penale, concernente il reato di depistaggio

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 aprile.

Interviene il senatore **GIOVANARDI** (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)) che, nel rinnovare le perplessità da lui già espresse sull'improprietà dell'utilizzazione del termine "depistaggio" nel contesto

normativo in esame, coglie altresì l'occasione per chiedere alla Commissione di associarsi alla richiesta che venga rimosso il segreto di Stato ancora esistente su documenti relativi a tragiche vicende della storia italiana, risalenti in taluni casi anche più di trenta anni fa.

Tale richiesta appare ancor di più necessaria a fronte di un'iniziativa legislativa come quella in esame, essendo la possibilità di accertare la verità storica il modo più efficace, se non l'unico, per evitare il sorgere di vere e proprie leggende in merito a ipotetici depistaggi.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) si associa alla richiesta in ordine alla rimozione del segreto di Stato ancora esistente relativamente ai documenti ai quali ha fatto riferimento il senatore Giovanardi.

Il presidente [CASSON](#) rileva che, sulla richiesta di rimuovere il segreto di Stato nei termini indicati dal senatore Giovanardi, vi è in Commissione un accordo generale.

Viene quindi adottato come testo base per il prosieguo dell'esame lo schema di testo unificato proposto dal relatore per i disegni di legge in titolo e pubblicato in allegato.

Dopo interventi del senatore [PALMA](#) (FI-PdL XVII) - che chiede che il termine per la presentazione degli emendamenti sia fissato a lunedì della settimana successiva alla prossima - e del senatore [CAPPELLETTI](#) (M5S), il presidente [CASSON](#) fissa il termine per la presentazione degli emendamenti a lunedì 2 maggio, alle ore 12.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

[\(2134\)](#) *Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Laura Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Rosy Bindi ed altri; Rosy Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare

[\(456\)](#) *Silvana AMATI ed altri. - Norme in materia di destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali a finalità di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza*

[\(799\)](#) *CARDIELLO ed altri. - Interventi urgenti in materia di beni della criminalità organizzata e a favore dell'agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata*

[\(1180\)](#) *GASPARRI. - Norme per la utilizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata al fine di agevolare lo sviluppo di attività produttive e favorire l'occupazione*

[\(1210\)](#) *Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Istituzione dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari e degli amministratori dei beni confiscati alla criminalità organizzata*

[\(1225\)](#) *Anna FINOCCHIARO. - Modifiche al codice delle leggi antimafia in materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali*

[\(1366\)](#) *Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia di cui al decreto*

legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di competenza del tribunale distrettuale per l'applicazione di misure di prevenzione

(1431) FALANGA ed altri. - Modifiche agli effetti inibitori ed escludenti derivanti dal procedimento di prevenzione nei confronti dell'attività di impresa

(1957) DAVICO. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate

(2060) Alessandra BENCINI ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate

(2089) CAMPANELLA ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali in relazione ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione

(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente [CASSON](#) ricorda che il disegno di legge n. 2134, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, reca numerose modifiche al libro I del codice antimafia (nel prosieguo codice), di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, dedicato alle misure di prevenzione, e ad altre disposizioni di legge vigenti. Il testo è costituito da 32 articoli, suddivisi in 7 Capi. Il correlatore Lumia riferirà sui primi due Capi, mentre il correlatore Pagliari sulla restante parte del disegno di legge.

Il correlatore [LUMIA](#) (PD) si sofferma innanzi tutto sul Capo I (articoli 1-4) che modifica la disciplina delle misure di prevenzione personali: sorveglianza speciale (anche con divieto di soggiorno) e obbligo di soggiorno.

Più nel dettaglio l'articolo 1 interviene sull'articolo 4 del codice inserendo fra i possibili destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali (ai sensi del rinvio mobile contenuto nell'articolo 16, comma 1 del codice) anche gli indiziati del reato di assistenza agli associati alle associazioni a delinquere e mafiose e di numerosi reati contro la pubblica Amministrazione. L'articolo 2 reca modifiche al procedimento di applicazione delle misure di prevenzione personali. La disposizione interviene, in primo luogo sull'articolo 5 del codice prevedendo che il procuratore della Repubblica del circondario (nelle specifiche ipotesi in cui la titolarità della proposta di misure di prevenzione personali spetti a questi) comunichi la proposta al procuratore della Repubblica distrettuale e che la proposta di misura debba essere depositata non più presso il tribunale del capoluogo della provincia di residenza del soggetto proposto bensì presso la cancelleria delle sezioni speciali per le misure di prevenzione presso i tribunali distrettuali (sezioni istituite dal successivo articolo 28 del disegno di legge). L'articolo in esame modifica poi l'articolo 6 del codice, prevedendo che il divieto di soggiorno possa essere applicato anche in relazione a una o più regioni (anziché a più province). Sono apportate inoltre, numerose modifiche all'articolo 7 del codice che disciplina il procedimento applicativo delle misure personali. Sinteticamente, si prevede: che i 30 giorni entro cui il tribunale deve pronunciarsi decorrono dal "deposito" della proposta; che l'avviso di fissazione dell'udienza deve esporre in modo conciso i contenuti della proposta; l'uso ordinario all'udienza del collegamento audiovisivo a distanza, se l'interessato è detenuto fuori della circoscrizione del giudice; la possibilità,

in casi particolari, di sentire col collegamento a distanza anche soggetti informati sui fatti. Sono, poi, aggiunti sempre all'articolo 7, nuovi commi che recano un'articolata regolamentazione delle questioni concernenti la competenza territoriale, volta a dirimere alcune questioni lungamente dibattute a livello giurisprudenziale. In base alla nuova disciplina tali questioni devono essere eccepite a pena di decadenza alla prima udienza e comunque subito dopo l'accertamento della regolare costituzione delle parti e il tribunale le decide immediatamente. Possono essere rilevate d'ufficio con la decisione di primo grado. Se ritiene la propria incompetenza, il tribunale la dichiara con decreto ordinando la restituzione degli atti al procuratore della Repubblica competente (anche se è diverso l'organo proponente). La declaratoria di incompetenza non produce l'inefficacia degli elementi già acquisiti. Da stessa disciplina trova applicazione anche nel caso in cui la proposta non sia stata avanzata dal procuratore della Repubblica o dal questore legittimati ai sensi dell'articolo 5. Quando il tribunale accoglie l'eccezione d'incompetenza il sequestro eventualmente disposto perde efficacia se, entro venti giorni dal deposito del provvedimento il tribunale competente (se investito dal pubblico ministero competente che ha ricevuto gli atti) non dispone il sequestro. La disposizione stabilisce inoltre che il decreto di accoglimento, anche parziale, della proposta pone a carico del proposto il pagamento delle spese processuali, oggi dovute solo per il giudizio di Cassazione (articolo 204 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2000).. Sempre con riguardo all'articolo 7 del codice la disposizione reca una puntuale disciplina in tema di termini di deposito del decreto del tribunale. Il decreto deve essere depositato entro quindici giorni dalla conclusione dell'udienza. Quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa, il tribunale, dopo le conclusioni delle parti, può indicare un termine più lungo, comunque non superiore a novanta giorni. Il termine può essere ulteriormente prorogato di 180 giorni ai sensi dell'articolo 154 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. L'articolo 2 modifica infine l'articolo 8 del codice, prevedendo che il decreto del tribunale possa contenere, tra le prescrizioni, il divieto di soggiorno in una o più regioni e che la decisione del tribunale debba essere comunicata anche al difensore del proposto. L'articolo 3 interviene sull'articolo 10 del codice, permettendo la proposizione del ricorso in appello e in Cassazione anche al difensore dell'interessato (attualmente il solo legittimato). L'articolo 4 apporta modifiche all'articolo 14 del codice, relativo a decorrenza e cessazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Si prevede in primo luogo che l'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto alla misura della custodia cautelare. Il termine di durata della misura di prevenzione continua a decorrere dal giorno nel quale è cessata la misura cautelare, con redazione di verbale di sottoposizione agli obblighi. Oltre a prevedere che l'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto a detenzione per espiazione di pena, la nuova disciplina stabilisce che la verifica della pericolosità avviene ad opera del tribunale (anche d'ufficio), dopo la cessazione della detenzione che si è protratta per almeno due anni, attraverso un articolato procedimento, assumendo le necessarie informazioni presso l'amministrazione penitenziaria e l'autorità di pubblica sicurezza. Se la pericolosità sociale è cessata, il tribunale emette decreto con cui revoca il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione; se, invece, persiste la pericolosità sociale, il tribunale emette decreto con cui ordina l'esecuzione della misura di prevenzione, il cui termine di durata continua a decorrere dal giorno in cui il decreto stesso è comunicato all'interessato. E' opportuno osservare come le modifiche testé illustrate mirino a disciplinare gli effetti della sentenza della Consulta n. 291 del 2013 con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale degli articoli 12 della legge n. 1423 del 1956 e 15 del codice antimafia nella parte "in cui non prevedono che, nel caso in cui l'esecuzione di una misura di prevenzione personale resti sospesa a causa dello stato di detenzione per espiazione di pena della persona ad essa sottoposta, l'organo che ha adottato il provvedimento di applicazione debba valutare, anche d'ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato nel momento dell'esecuzione della misura".

Il Capo II del provvedimento (articoli da 5 a 12) modifica la disciplina delle misure di prevenzione patrimoniali.

L'articolo 5 interviene sulla disciplina relativa al procedimento di applicazione delle misure di

prevenzione patrimoniale esplicitando, con riguardo alla titolarità della proposta, i poteri di coordinamento del procuratore della Repubblica distrettuale e circondariale in relazione alle indagini e alle proposte di misure avanzate dal questore e del direttore della Direzione investigativa antimafia (DIA); precisando i contenuti delle comunicazioni e degli aggiornamenti che tali soggetti debbono trasmettere al pubblico ministero del tribunale del distretto o del tribunale del circondario e consentendo alle autorità titolari del potere di proposta sulle misure di prevenzione patrimoniali (pubblico ministero circondariale, distrettuale, procuratore nazionale antimafia, questore, direttore della DIA) di accedere anche al Sistema di interscambio flussi dati (SID) dell'Agenzia delle entrate (articolo 19 del codice). La disposizione interviene poi in materia di sequestro (articolo 20 del codice) stabilendo che, oltre al sequestro di valori ingiustificati ritenuti probabile frutto di attività illecita, il decreto del tribunale può disporre anche l'amministrazione giudiziaria di aziende nonché di beni strumentali all'esercizio delle relative attività economiche. Il sequestro di partecipazioni sociali totalitarie è estesa *ex lege* a tutti i beni aziendali. Per quanto riguarda l'esecuzione del sequestro (articolo 21 del codice), la disposizione del disegno di legge in esame prevede che alla materiale apprensione dei beni sequestrati e all'immissione dell'amministratore giudiziario nel loro possesso provvede la polizia giudiziaria (anziché l'ufficiale giudiziario); l'assistenza di quest'ultimo rimane solo eventuale ("ove opportuno"). Inoltre, se il bene immobile sequestrato è occupato abusivamente, spetta al giudice delegato chiedere al tribunale lo sgombero dell'immobile. Il provvedimento aggiunge, poi, sempre all'articolo 21 del codice, nuove disposizioni che oltre a prevedere il possibile differimento dello sgombero per permettere l'eventuale stipula di contratti di locazione o concessione in comodato dell'immobile a privati o a enti territoriali (comunque non oltre la data di confisca definitiva); impongono all'occupante di corrispondere un'indennità e di provvedere a sue spese agli oneri fiscali inerenti il bene immobile. L'articolo impone poi l'obbligo di sgombero nel caso in cui l'immobile sia occupato dal proposto e dai suoi familiari conviventi (o da terzi titolari del bene di cui il proposto possa comunque usufruire). Anche in tal caso, lo sgombero può essere differito (col limite della confisca definitiva) sia quando sia stata chiesta l'assegnazione dell'immobile da parte del proposto (ove l'immobile di sua proprietà sia residenza familiare) sia quando sia necessario per una migliore conservazione del bene. I provvedimenti di sgombero dell'immobile vanno comunicati al prefetto e trasmessi al questore competente per l'esecuzione e la successiva vigilanza e sono opponibili esclusivamente con incidente di esecuzione (articolo 666 del codice di procedura penale) davanti allo stesso tribunale che ha adottato la misura. L'articolo 5 del disegno di legge interviene poi in materia di sequestro d'urgenza (articolo 22 del codice) stabilendo che il decreto che dispone la misura di prevenzione perde efficacia se non è convalidato dal tribunale entro 30 giorni (attualmente, entro 10 giorni). La disposizione prevede inoltre che all'udienza per l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale possono intervenire con l'assistenza di un difensore (con deduzioni e richieste di acquisizione di ulteriori elementi ai fini della confisca) anche i terzi che vantino sul bene in sequestro diritti reali di garanzia (in base alla formulazione vigente dell'articolo 23 del codice l'intervento è possibile ai titolari di diritti reali o personali di godimento sul bene). In relazione alla confisca (articolo 24 del codice), l'articolo 5 dell'Atto Senato, sancendo in via legislativa quanto già ritenuto dalla giurisprudenza dominante, dispone che il proposto non possa giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia frutto di evasione fiscale. Se il tribunale non dispone la confisca, può applicare anche d'ufficio, se ne ricorrono i presupposti, le misure di cui agli articoli 34 (amministrazione giudiziaria di aziende e beni strumentali) e 34-bis (controllo giudiziario dell'azienda). Come nel sequestro, si prevede che anche la confisca di partecipazioni societarie si estende *ex lege* a tutti i beni aziendali. Viene precisato che deve essere dichiarata l'improcedibilità della proposta di prevenzione quando il tribunale non deposita nel termine (un anno e sei mesi dal sequestro) il decreto di confisca del bene; alla dichiarata improcedibilità non consegue, tuttavia, l'impossibilità di chiedere una nuova misura di prevenzione patrimoniale. Sono previsti, infine, ulteriori casi in cui - ai fini del computo del limite temporale indicato - il termine può essere sospeso (per il tempo necessario alla decisione sull'istanza di ricusazione del giudice nonché, in caso di morte del proposto, durante il procedimento; per il tempo necessario ad identificare e citare gli eredi; durante

la pendenza del termine per il deposito del decreto conclusivo del procedimento). Da ultimo l'articolo 5 del disegno di legge, recependo in larga parte i rilievi contenuti nel Rapporto predisposto dalla Commissione Garofoli, interviene in materia di sequestro e confisca per equivalente (articolo 25 del codice), prevedendo che, dopo la presentazione della proposta, se non è possibile procedere al sequestro dei beni perché il proposto non ne ha la disponibilità, diretta o indiretta, anche se trasferiti legittimamente in qualunque epoca a terzi in buona fede, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto altri beni di valore equivalente di legittima provenienza dei quali il proposto ha la disponibilità, anche per interposta persona. L'articolo 6 interviene sull'articolo 27 del codice, apportando numerose modifiche alla disciplina delle impugnazioni delle misure di prevenzione patrimoniali. Più nel dettaglio, la disposizione integra l'elenco dei provvedimenti del tribunale che devono essere comunicati "senza indugio" al procuratore generale presso la corte d'appello: la norma inserisce in tale catalogo il provvedimento che dispone il rigetto della richiesta di confisca anche qualora non sia stato disposto in precedenza il sequestro. Si tratta di una modifica di indubbio rilievo, la quale interviene su una questione (quella della appellabilità del decreto del Tribunale di rigetto della richiesta di confisca anche qualora non sia stato precedentemente disposto il sequestro) oggetto a legislazione vigente di un ampio e articolato contrasto giurisprudenziale. La disposizione inserisce nel citato articolo 27 tre ulteriori commi al fine di coordinare il regime delle impugnazioni con l'introduzione delle nuove norme in materia di questioni di competenza territoriale (articoli 10-bis e seguenti già citati). L'articolo 6 del disegno di legge, poi, contempla la possibilità di sospendere, nelle more del giudizio di Cassazione, la decisione con cui la corte d'appello, in riforma del decreto di confisca emesso dal tribunale, abbia disposto la revoca del sequestro (analogamente a quanto già previsto per i provvedimenti del tribunale). La disposizione in esame introduce, ancora, un nuovo comma 4-bis nel citato articolo 27 del codice, il quale disciplina la formazione del fascicolo da parte del procuratore della Repubblica nell'ipotesi in cui, al termine del procedimento di primo grado, è proposta impugnazione. Da ultimo si prevede l'obbligo di dichiarare l'improcedibilità della proposta di prevenzione quando la confisca perde efficacia per la mancata decisione sull'impugnazione decorsi un anno e sei mesi dal deposito del ricorso. Anche qui, l'improcedibilità non preclude la possibilità di avanzare una nuova proposta. L'articolo 7 interviene sull'articolo 28 del codice prevedendo, da un lato, in linea con l'orientamento giurisprudenziale dominante, che la revocazione sia richiesta, nelle forme previste dagli articoli 630 e seguenti del codice di procedura penale, in quanto compatibili, alla Corte di appello individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11 del codice di procedura penale e, dall'altro, attribuendo alla stessa Corte di appello, nel caso in cui accoglie la richiesta di revocazione, di provvedere ai sensi dell'articolo 46 con la restituzione per equivalente, evitando che gli atti siano trasmessi per questa incombenza al tribunale. L'articolo 8 disciplina le ipotesi in cui la confisca o il sequestro di prevenzione siano disposti su beni già sequestrati nel corso di un procedimento penale (articolo 30 del codice). Il disegno di legge stabilisce che, in caso di revoca del sequestro o della confisca di prevenzione, il giudice del procedimento penale, anziché nominare (come avviene a legislazione vigente) un nuovo custode, può confermare quello nominato nel procedimento di prevenzione; una ulteriore modifica prevede che se la sentenza di condanna definitiva in sede penale che dispone la confisca interviene prima della confisca definitiva di prevenzione, il tribunale, se ha già disposto il sequestro, ed è ancora in corso il procedimento di prevenzione, dichiara, con decreto, che la confisca è stata già eseguita in sede penale (attualmente, invece, nella stessa ipotesi, il tribunale dichiara la confisca già eseguita in sede penale solo quando disponga la confisca di prevenzione). L'articolo 9 modifica l'articolo 31 del codice in materia di cauzione. La disposizione, recependo la prassi giurisprudenziale, prevede che il Tribunale possa disporre in relazione alle condizioni economiche della persona sottoposta alla misura di prevenzione il pagamento in rate mensili della cauzione. L'articolo 10 del disegno di legge reca significative modifiche all'istituto dell'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende di cui all'articolo 34 del codice. Tale intervento si sostanzia, in linea generale, nella razionalizzazione dei presupposti applicativi, nella eliminazione della fase delle ulteriori indagini disposte dal tribunale; in una migliore disciplina della fase dell'amministrazione e infine nella soppressione della misura del

"controllo giudiziario" prevista dall'attuale comma 8 applicabile all'esito del procedimento (divenendo il controllo giudiziario un'autonoma misura prevista dal nuovo articolo 34-bis). Più nel dettaglio l'articolo 34, come riscritto prevede che l'istituto della amministrazione giudiziaria possa trovare applicazione anche in presenza di indizi da cui risulti che il libero esercizio di attività economiche possa agevolare l'attività di soggetti cui è applicata una misura di prevenzione patrimoniale o che, mancando i presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione, abbiano in corso un procedimento penale per specifici delitti contro la pubblica Amministrazione.

L'amministrazione giudiziaria delle aziende e dei relativi beni strumentali è disposta dal tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione, su proposta del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, dal procuratore nazionale antimafia, dal questore o dal direttore della DIA. La proposta segue le ordinarie indagini di cui all'articolo 19 o gli accertamenti compiuti per verificare i pericoli di infiltrazione mafiosa ovvero (innovativamente) ex articolo 6 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (codice dei contratti pubblici) dall'Autorità nazionale anticorruzione. La norma prevede, inoltre: il raddoppio della durata massima dell'amministrazione giudiziaria (un anno), nonché la possibile proroga della misura per sei mesi per un periodo non superiore complessivamente a due anni (attualmente il rinnovo non può complessivamente superare i dodici mesi). Oltre alla possibilità che la misura possa essere assunta anche d'ufficio dal tribunale la disposizione prevede che l'amministratore giudiziario esercita tutte le facoltà spettanti ai titolari dei diritti sui beni e sulle aziende oggetto della misura. Nelle imprese esercitate in forma societaria, l'amministratore giudiziario può esercitare i poteri spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organi sociali (secondo, tuttavia, le modalità stabilite dal tribunale in base alle esigenze di prosecuzione dell'attività d'impresa). La norma disciplina poi dettagliatamente l'esecuzione della misura che avviene "sui beni aziendali con l'immissione dell'amministratore nel possesso e con l'iscrizione nel registro tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel quale è iscritta l'impresa. Qualora oggetto della misura siano beni immobili o altri beni soggetti a iscrizione in pubblici registri, il provvedimento deve essere trascritto nei medesimi pubblici registri". Le autorità proponenti possono anche richiedere al Tribunale il sequestro dei beni, come avviene attualmente, «Quando vi sia concreto pericolo che i beni vengano dispersi, sottratti o alienati». Infine entro la data di scadenza (oggi 15 giorni prima della scadenza) dell'amministrazione giudiziaria dei beni o del sequestro, il tribunale (se non dispone la proroga nei limiti consentiti) delibera: la revoca della misura disposta ed eventualmente (innovativamente) la contestuale applicazione del controllo giudiziario di cui all'articolo 34-bis, ovvero la confisca dei beni che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. L'articolo 11 del disegno di legge introduce nel codice, al nuovo articolo 34-bis, l'istituto del "controllo giudiziario", destinato a trovare applicazione in luogo della "amministrazione giudiziaria" (e altresì del sequestro di cui all'articolo 20 e della confisca di cui all'articolo 24), nei casi in cui l'agevolazione "risulta occasionale e sussistono circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose" idonee a condizionare l'attività di impresa. Tale misura non determina lo spossessamento della gestione dell'attività di impresa dando luogo, per un periodo minimo di un anno e massimo di tre, ad un intervento meno invasivo, di "vigilanza prescrittiva" affidata ad un commissario giudiziario nominato dal tribunale, con il compito di monitorare dall'interno dell'azienda l'adempimento delle prescrizioni dell'autorità giudiziaria. L'articolo indica poi in modo puntuale i contenuti del provvedimento del tribunale che dispone la misura: obblighi di comunicazione per la proprietà sulle attività in corso e nomina di un giudice delegato e di un amministratore giudiziario, il quale riferisce periodicamente, almeno bimestralmente, gli esiti dell'attività di controllo al giudice delegato e al pubblico ministero. Spetta al tribunale fissare i compiti dell'amministratore giudiziario finalizzati alle attività di controllo e imporre una serie di obblighi specifici. Al fine di acquisire informazioni e copia della documentazione ritenute utili il tribunale può autorizzare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria ad accedere presso gli uffici dell'impresa, nonché presso uffici pubblici, studi professionali, società, banche ed intermediari mobiliari. Nel caso in cui venga accertata la violazione di una o più prescrizioni ovvero ne ricorrano i presupposti, il tribunale può disporre l'amministrazione giudiziaria dell'impresa. E' poi

disciplinata la procedura di revoca del provvedimento di controllo giudiziario. Le imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva possono richiedere al tribunale competente per le misure di prevenzione l'applicazione del controllo giudiziario. Il tribunale, anche sulla base della relazione dell'amministratore giudiziario, può revocare il controllo giudiziario e, ove ne ricorrano i presupposti, disporre altre misure di prevenzione patrimoniale. Il provvedimento che dispone l'amministrazione giudiziaria o il controllo giudiziario nei confronti delle imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva sospende gli effetti delle informazioni del prefetto previste dall'articolo 94 del codice.

L'articolo 12 del disegno di legge introduce il capo V-bis nel titolo II del libro I del codice antimafia, consistente nel solo articolo 34-ter, con cui si garantisce la trattazione prioritaria dei procedimenti volti all'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali. Al fine di assicurare la trattazione e definizione prioritaria di tali procedimenti e il rispetto dei termini previsti, i dirigenti degli uffici giudicanti e requirenti adottano i provvedimenti organizzativi necessari, che sono tempestivamente comunicati al Consiglio giudiziario e al Consiglio superiore della Magistratura (CSM). Il dirigente dell'Ufficio deve comunicare annualmente al CSM e al Ministero della giustizia i dati sulla durata dei procedimenti; il Ministro della giustizia, in occasione delle comunicazioni alle Camere sull'amministrazione della giustizia, deve riferire in merito. L'articolo 12 integra, poi, l'articolo 146-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, estendendo le ipotesi di partecipazione al dibattimento a distanza al procedimento applicativo delle misure di prevenzione personali o patrimoniali, quando l'interessato sia detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne faccia tempestiva richiesta.

Il correlatore [PAGLIARI](#) (PD) illustra il Capo III del provvedimento (articoli 13-19) che modifica la disciplina dell'amministrazione, gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati.

L'articolo 13 del disegno di legge interviene sulle norme del codice antimafia che definiscono i criteri per la scelta degli amministratori giudiziari dei beni sequestrati e regolano gli adempimenti connessi alla cessazione del loro incarico. La disposizione prevede in primo luogo che qualora la gestione dei beni in sequestro sia particolarmente complessa, il tribunale possa nominare più amministratori giudiziari eventualmente stabilendo se possono operare disgiuntamente. Ad un successivo decreto ministeriale è demandata la definizione dei criteri di nomina degli amministratori giudiziari, nonché l'individuazione degli incarichi per i quali la particolare complessità dell'amministrazione o l'eccezionalità del valore del patrimonio da amministrare determinano il divieto di cumulo. La norma, poi, oltre a prevedere che l'amministratore giudiziario di aziende sequestrate venga scelto tra gli iscritti nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari, reca puntuali cause ostative all'assunzione di tale incarico. Ancora, la disposizione riconosce all'amministratore giudiziario la facoltà di organizzare, su autorizzazione del giudice delegato, un proprio ufficio di coadiuvazione, precisando inoltre che i compiti di conservazione dei beni sequestrati in capo all'amministratore giudiziario debbono essere da questi esercitati anche nel corso degli eventuali giudizi di impugnazione, sotto la direzione del giudice delegato. L'articolo 13 del disegno di legge introduce poi nel codice antimafia un nuovo articolo 35-bis, relativo alla responsabilità nella gestione e ai controlli della pubblica Amministrazione. In particolare si prevede che: fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, non è punibile ed è esente da responsabilità civile l'amministratore giudiziario per gli atti di gestione compiuti durante la vigenza del provvedimento di sequestro; gli accertamenti disposti sull'azienda sequestrata dalle pubbliche amministrazioni sono notificati all'amministratore giudiziario. Entro sei mesi dalla notificazione dell'accertamento è sospesa l'irrogazione delle sanzioni e l'amministratore giudiziario procede alla sanatoria delle violazioni eventualmente riscontrate, presentando apposita istanza alla pubblica Amministrazione interessata, sentito il giudice delegato; al fine di consentire la prosecuzione dell'attività aziendale dell'impresa sequestrata o confiscata, il Prefetto rilascia all'amministratore giudiziario la nuova documentazione antimafia, che ha efficacia per tutta la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca dell'azienda e sino alla destinazione della stessa.

Ancora, l'articolo 13 del provvedimento modifica l'articolo 36 del codice sulla relazione dell'amministratore giudiziario. Più nel dettaglio: si prevede che la relazione dell'amministratore giudiziario debba indicare anche i provvedimenti da adottare per la liberazione dei beni sequestrati; si stabilisce che l'indicazione delle forme di gestione più idonee e redditizie dei beni da parte dell'amministratore giudiziario sia finalizzata anche alle determinazioni che saranno assunte dal tribunale; è disciplinato il procedimento concernente il deposito della relazione dell'amministratore giudiziario e le eventuali contestazioni delle parti sul valore di mercato dei beni. Attraverso una modifica all'articolo 37 del codice relativo ai compiti dell'amministratore giudiziario, si demanda poi ad un successivo decreto del Ministro dell'economia l'individuazione di norme per la gestione dei ricavi derivanti dall'amministrazione dei beni immobili. L'articolo 13 interviene, poi, sull'articolo 38 del codice, relativo ai compiti dell'Agenzia, stabilendo che: fino al decreto di confisca di secondo grado (e non più, come ora, di primo grado) emesso dalla corte di appello nei procedimenti di prevenzione, l'Agenzia svolge attività di supporto all'autorità giudiziaria; l'Agenzia è tenuta a effettuare le comunicazioni in via telematica con l'autorità giudiziaria attraverso il proprio sistema informativo, inserendo tutti i dati necessari; con il provvedimento di confisca emesso in giudizio di appello, l'amministrazione dei beni è conferita all'Agenzia sotto la direzione del giudice delegato e ferme restando le competenze del tribunale, che ne cura la gestione fino alla emissione del provvedimento di destinazione. L'inserimento di un comma all'articolo 39 del codice, sull'assistenza legale alla procedura, infine, determina che, dopo che il giudice delegato lo ha autorizzato a stare in giudizio, l'amministratore giudiziario inoltri richiesta per via telematica all'Avvocatura dello Stato, cui spetta - in base alla normativa vigente - la rappresentanza e la difesa dell'amministratore giudiziario, qualora l'Avvocato generale dello Stato ne riconosca l'opportunità. Si prevede che, ove l'Avvocato generale dello Stato non si esprima entro cinque giorni, il giudice delegato può autorizzare la nomina di un libero professionista.

L'articolo 14 modifica la disciplina della gestione dei beni sequestrati e confiscati, con particolare riferimento alla gestione delle aziende. Più nel dettaglio il disegno di legge interviene sull'articolo 40 del codice con modifiche volte a consentire l'utilizzo dei beni immobili sequestrati fin dalla fase dell'esecuzione, con l'ausilio dell'Agenzia nazionale. Si introduce, all'uopo, un'articolata disciplina diretta a "guidare" l'attività del Tribunale e del giudice delegato, attraverso il recepimento di alcune prassi virtuose.

In estrema sintesi, nel caso di immobili dati in locazione o comodato con data certa anteriore al sequestro, l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, pone in essere gli atti necessari per ottenere la cessazione dei contratti alla scadenza naturale. Invece nel caso di immobili liberi ovvero liberati l'amministratore giudiziario, con l'autorizzazione scritta del giudice delegato, può in via prioritaria (anche su proposta dell'Agenzia) concedere in comodato i beni ai soggetti cui il bene può essere destinato o assegnato dopo la confisca definitiva, con cessazione alla data della confisca definitiva ovvero locare o concedere in comodato i beni, prevedendo la cessazione nei casi da ultimo esposti (comodato in favore dei soggetti ivi indicati) e, comunque, in data non successiva alla pronuncia della confisca definitiva.

Per i beni mobili l'articolo prevede norme più stringenti per evitare inutili custodie, imponendo la vendita se i beni non possono essere amministrati senza pericolo di deterioramento o di rilevanti diseconomie e la distruzione o demolizione se privi di valore, improduttivi, oggettivamente inutilizzabili e non alienabili. La disposizione reca una disciplina più compiuta in materia di reclamo degli atti dell'amministratore giudiziario posti in essere in assenza di autorizzazione scritta del giudice delegato.

L'articolo 14 riscrive, poi, l'articolo 41 del codice nel tentativo di affrontare e risolvere le numerose criticità riscontrate nella prassi - e segnalate peraltro in uno studio della Banca d'Italia, intitolato "Aziende sequestrate alla criminalità organizzata: le relazioni con il sistema bancario" - con l'obiettivo di valorizzare il provvedimento di prosecuzione o cessazione dell'attività imprenditoriale. Oltre ad estendere la disciplina relativa alla gestione delle aziende alla gestione delle partecipazioni societarie,

si prevede che entro 30 giorni dall'immissione in possesso dell'azienda l'amministratore giudiziario debba essere autorizzato a proseguire le attività di impresa. La disposizione disciplina poi analiticamente i contenuti della relazione che l'amministratore giudiziario deve presentare entro 3 mesi dalla nomina; in particolare, egli dovrà descrivere le concrete possibilità di prosecuzione dell'attività, allegando un programma contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, che deve essere corredato, previa autorizzazione del giudice delegato, della relazione di un professionista che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo. Nella proposta di prosecuzione l'amministratore dovrà altresì censire i creditori dell'azienda e i lavoratori impiegati; si consente all'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, di affittare l'azienda o un ramo d'azienda, o concederla in comodato. Da ultimo la disposizione contempla, in assenza di concrete possibilità di prosecuzione dell'attività, modalità semplificate di liquidazione o cessazione dell'impresa.

L'articolo 15 del disegno di legge inserisce nel codice l'articolo 41-*bis*, il quale introduce gli strumenti di sostegno e valorizzazione delle aziende sequestrate necessari per la legalizzazione delle attività non irreversibilmente inquinate dai capitali o dai metodi "illeciti".

I commi da 1 a 7 dell'articolo 41-*bis* riprendono, quasi testualmente, le disposizioni contenute nei commi da 192 a 198 dell'articolo 1 della legge di stabilità del 2016.

Il comma 1 prevede che l'Agenzia nazionale promuova azioni per assicurare l'efficacia e la sostenibilità della strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscati alla criminalità organizzata. Il comma 2 reca la copertura finanziaria di tali azioni. Per le sole aziende sequestrate e confiscate ai soggetti destinatari di cui all'articolo 4, lettere a) e b), e nei procedimenti penali per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, sono previsti appositi stanziamenti per la continuità del credito bancario e l'accesso al medesimo, il sostegno agli investimenti e agli oneri da sostenere per gli interventi di ristrutturazione aziendale, la tutela dei livelli occupazionali, la promozione di misure di emersione del lavoro irregolare, la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Sono costituiti, in attuazione del comma 3, due Fondi (comma 4): un'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese destinata alla concessione di garanzie per operazioni finanziarie, erogate in favore di imprese sequestrate o confiscate; un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile per l'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle medesime imprese.

L'accesso ai Fondi è richiesto dall'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, o dall'Agenzia, dopo l'adozione dei provvedimenti di prosecuzione o di ripresa dell'attività d'impresa adottata dal Tribunale (comma 5). In caso di revoca del sequestro l'avente diritto è tenuto a rimborsare gli importi liquidati dalla sezione di cui alla lettera a) del comma 4 (comma 7) per i quali è previsto apposito privilegio attraverso un complesso meccanismo (commi da 8 a 10). Il comma 6 demanda a un decreto del Ministro dello sviluppo economico l'indicazione dei limiti, criteri e modalità per la concessione delle garanzie e dei finanziamenti di cui al comma 4, nonché condizioni, tempi e livello dei tassi per la restituzione dei finanziamenti. Il comma 11 stabilisce che col decreto di cui al comma 6 sono disciplinate le modalità per la restituzione, con applicazione di interessi a tassi di mercato, della quota residua del finanziamento erogato, per il caso di revoca del provvedimento di sequestro.

Ai sensi del comma 13 dell'articolo 41-*bis*, il Tribunale, anche su proposta dell'Agenzia, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'attività dell'azienda sequestrata (o confiscata), può impartire le direttive per la sua ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese.

Il nuovo articolo 41-*bis* prevede, poi, norme "speciali" per l'amministrazione relativa a sequestro (o confisca) di "aziende di straordinario interesse socio-economico, tenuto conto della consistenza patrimoniale e del numero degli occupati, o aziende concessionarie pubbliche o che gestiscono pubblici servizi", individuate sulla base dei criteri adottati dall'Agenzia nazionale.

L'articolo 16 inserisce nel Codice il nuovo articolo 41-*ter* con il quale si istituiscono presso le prefetture dei tavoli permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, ai quali sono chiamati a

partecipare, oltre che un rappresentante dell'Agenzia, anche rappresentanti delle istituzioni (regione, Ministero dello sviluppo economico) e delle associazioni datoriali e dei lavoratori. La funzione dei tavoli permanenti è di favorire la collaborazione degli operatori economici del territorio con le aziende per favorire la continuità produttiva e la conseguente salvaguardia dell'occupazione; i tavoli esprimono un parere non vincolante sulle proposte formulate dall'amministratore giudiziario e dall'Agenzia. L'articolo 16 introduce poi nel codice antimafia l'ulteriore articolo 41-*quater* il quale dispone che l'amministratore giudiziario, dopo aver sentito il competente tavolo permanente, e previa autorizzazione del giudice delegato, possa avvalersi del supporto tecnico, gratuito, di imprenditori attivi nel settore in cui opera l'azienda o in settori affini.

L'articolo 17 del provvedimento modifica gli articoli 43 e 44 del codice, relativi al rendiconto di gestione - che l'amministratore dovrà presentare una volta divenuto irrevocabile la confisca - e alla gestione dei beni confiscati da parte dell'Agenzia.

L'articolo 18 interviene sulla destinazione dei beni confiscati modificando alcune disposizioni del codice antimafia. In particolare, la disposizione: inserisce nel codice l'articolo 45-*bis*, con il quale è disciplinata la liberazione e lo sgombero dell'immobile che, nonostante la confisca definitiva, sia ancora occupato o l'allontanamento dall'azienda del proposto e dei suoi familiari; modifica l'articolo 46 del codice confermando la possibile restituzione per equivalente, in caso di restituzione di beni confiscati; interviene sull'articolo 47 del codice, relativo al procedimento di destinazione, disponendo che, se si attivano le procedure a salvaguardia dei terzi o dei creditori (titolo IV del codice), l'Agenzia deve adottare il provvedimento di destinazione entro 90 giorni dalla comunicazione del progetto di pagamento dei crediti.

In relazione alla destinazione dei beni e delle somme, disciplinata dall'articolo 48 del codice, l'articolo 18 del disegno di legge: prevede che la vendita delle partecipazioni societarie maggioritarie o totalitarie sia consentita esclusivamente se la società è priva di beni costituiti in azienda o di beni immobili e che la vendita delle partecipazioni societarie possa essere effettuata solo con modalità tali da garantire la tutela dei livelli occupazionali la destinazione del bene agli enti territoriali per finalità economiche, con vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali. La disposizione oltre ad introdurre più puntuali misure (l'inserimento nel sito internet istituzionale dell'ente) dirette ad assicurare la pubblicità da parte degli enti territoriali dei beni a loro destinati, così come delle assegnazioni, prevede l'assegnazione, a titolo gratuito, direttamente da parte dell'Agenzia agli enti o alle associazioni sulla base di apposita convenzione nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, ove risulti evidente la loro destinazione sociale secondo criteri stabiliti dal Consiglio direttivo dell'Agenzia;

L'articolo 19, introducendo nel codice l'articolo 48-*bis*, prevede la possibilità che i beni immobili mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile possono essere concessi in locazione dall'amministrazione assegnataria dell'immobile, su proposta dell'amministrazione di appartenenza del dipendente, a personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'articolo 20 modifica l'articolo 51 del codice, sul regime fiscale dei beni sequestrati per specificare che se il sequestro si protrae oltre il periodo d'imposta in cui ha inizio, il reddito derivante dal bene è determinato dall'amministratore giudiziario in via provvisoria, ai soli fini fiscali.

Il correlatore Pagliari passa quindi ad illustrare il Capo IV del disegno di legge (articoli 21-24), che modifica la disciplina del codice antimafia relativa alla tutela dei terzi ed ai rapporti con le procedure concorsuali.

In particolare, l'articolo 21 modifica i seguenti articoli del codice: l'articolo 52, per variare le condizioni in presenza delle quali i diritti di credito dei terzi non vengono pregiudicati; l'articolo 53 per specificare che dalle somme per la soddisfazione dei crediti per titolo anteriore al sequestro, della quale si fa carico lo Stato nel limite del 60 per cento del valore di stima del bene sequestrato, devono essere sottratte le spese del procedimento e di amministrazione dei beni; l'articolo 55 per disporre la sospensione delle procedure esecutive già pendenti al momento del sequestro e l'estinzione delle stesse

in caso di confisca definitiva; l'articolo 56, sui rapporti giuridici pendenti al momento del sequestro, per stabilire che se il contratto relativo all'azienda sequestrata o al bene in sequestro deve essere ancora eseguito, l'esecuzione resta sospesa fintanto che l'amministratore giudiziario non dichiara di subentrare. L'articolo 21 del disegno di legge inserisce inoltre nel codice l'articolo 54-*bis* (pagamento di debiti anteriori al sequestro), per il quale il giudice delegato può autorizzare l'amministratore giudiziario a pagare o rinegoziare debiti pregressi relativi a rapporti commerciali necessari per la prosecuzione dell'attività.

L'articolo 22 detta disposizioni relative all'accertamento dei diritti dei terzi. Il disegno di legge modifica in primo luogo l'articolo 57, sull'elenco e la verifica dei crediti, per specificare che nell'elenco dei creditori devono essere inseriti anche coloro che vantano diritti reali di godimento o garanzia e per ridurre da 90 a 60 giorni il termine perentorio che il giudice assegna ai creditori per il deposito delle istanze di accertamento dei crediti. La disposizione modifica, poi, l'articolo 58, sulle domande di ammissione del credito, disciplinando più rigorosamente la presentazione delle istanze tardive, prevedendo il coinvolgimento dell'amministratore giudiziario nel procedimento. Oltre a limitate modifiche alla verifica dei crediti e alla composizione dello stato passivo di cui all'articolo 59 del codice, il disegno di legge interviene opportunamente sulla fase della vendita e liquidazione dei beni (articolo 60 del codice) nonché sulla fase del progetto e del successivo piano di pagamento dei crediti (articolo 61 del codice) che inizia dopo l'irrevocabilità del provvedimento di confisca, divenendo di competenza dell'Agenzia.

L'articolo 23 disciplina i rapporti con le procedure concorsuali: modificando gli articoli 63 e 64 del codice, al fine di ovviare a talune incongruenze rilevate a livello dottrinale e in sede applicativa. E' appena il caso di ricordare che è attualmente in corso di elaborazione da parte della commissione istituita dal Ministro della giustizia con decreto del 28 gennaio 2015, presieduta dal dottor Renato Rordorf un'ampia riforma proprio delle procedure concorsuali. Tornando al merito delle modifiche il disegno di legge interviene in materia di dichiarazione di fallimento successiva al sequestro prevedendo una più precisa disciplina della verifica dei crediti operata dal giudice delegato alla prevenzione con riferimento ai beni assoggettati a sequestro o confisca, esclusi dalla massa attiva fallimentare, e del giudice delegato al fallimento per i restanti anche dopo la revoca del sequestro. La disposizione stabilisce inoltre che ove siano stati sequestrati complessi aziendali e produttivi o partecipazioni societarie di maggioranza, prima che intervenga la confisca definitiva, l'amministratore giudiziario può, previa autorizzazione del tribunale presentare al tribunale fallimentare domanda per l'ammissione al concordato preventivo, di cui agli articoli 160 e seguenti legge fallimentare, presentare domanda per l'accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-*bis* legge fallimentare, predisporre un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), legge fallimentare finalizzato a garantire la salvaguardia dell'unità produttiva e il mantenimento dei livelli occupazionali. Nessuna modifica è invece apportata alla vigente disciplina nella parte in cui non consente al Tribunale di proporre la richiesta di fallimento. L'articolo 23 del disegno di legge interviene infine sull'articolo 64 (sequestro successivo alla dichiarazione di fallimento) attribuendo al giudice delegato della prevenzione le verifiche dei crediti con riferimento ai beni assoggettati a sequestro, anche se già verificati dal giudice delegato al fallimento.

L'articolo 24 modifica l'articolo 84 del codice attribuendo valore significativo di una situazione di pericolo infiltrativo anche al coinvolgimento in procedimenti penali per il reato di caporalato.

Il Capo V del provvedimento (composto dal solo articolo 25) interviene sulle disposizioni del codice relative all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati (articoli 110-113), prevedendo come sede principale dell'Agenzia Roma, e come sede secondaria Reggio Calabria; ponendo l'Agenzia sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio (oggi Ministro dell'Interno) e ridefinendo i compiti attribuiti all'Agenzia stessa.

Il Capo VI (articoli 26-29) contiene modifiche al codice penale, alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale e alle leggi speciali, nonché varie deleghe al Governo per la disciplina del regime di incompatibilità relativo agli uffici di amministratore giudiziario e di curatore fallimentare e

per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate.

L'articolo 26 reca modifiche al codice penale, alle norme di attuazione del codice di procedura penale e al decreto legislativo sulla responsabilità amministrativa degli enti al fine di "potenziare" il contrasto al cosiddetto caporalato, sanzionato dall'articolo 603-bis del codice penale. In primo luogo la disposizione inserisce nel codice penale l'articolo 603-*quater*. La nuova disposizione codicistica impone la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (articolo 603-bis del codice penale). La confisca obbligatoria, che può riguardare anche il prezzo, il prodotto o il profitto del reato, e che può essere disposta anche in relazione a beni diversi del reo (confisca per equivalente) scatta a seguito della sentenza definitiva di condanna, alla quale è equiparata l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento). In relazione al medesimo reato di sfruttamento del lavoro: è consentita anche la confisca allargata; è prevista la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche quando il reato sia commesso da un dipendente nell'interesse dell'impresa, con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.

La stessa disposizione novella, a fini di coordinamento, gli articoli 104-bis e 132-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale.

L'articolo 27, attraverso modifiche all'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, interviene in materia di confisca cosiddetta allargata.

Più nel dettaglio la disposizione estende, da un lato, il catalogo dei reati per i quali è possibile procedere alla confisca allargata e, dall'altro, - intervenendo su una questione largamente dibattuta a livello giurisprudenziale e discostandosi dall'orientamento assunto dalla Suprema Corte a SU (Sentenza 30.07.2014, n. 33451) - esclude esplicitamente che la legittima provenienza dei beni possa essere giustificata adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego di evasione fiscale.

La disposizione inoltre, prevede che le norme in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati, contenute nel codice antimafia possano essere applicate anche alla confisca penale di valori ingiustificati, e anche quando si procede per delitti diversi rispetto a quelli elencati nell'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale. In tali casi l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, sino al provvedimento di confisca emesso dalla Corte d'appello nei procedimenti penali e successivamente a tale provvedimento, ne amministra i beni.

La norma in esame prevede poi che i terzi, titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni sequestrati di cui l'imputato risulti avere la disponibilità a qualsiasi titolo, debbano essere citati nel processo di cognizione al fine di garantire piena tutela ai loro diritti difensivi.

Da ultimo, la disposizione disciplina il regime della confisca allargata in esito all'estinzione del reato rispettivamente per prescrizione o amnistia e morte del condannato, verificatesi successivamente alla pronuncia di sentenza di condanna in uno dei gradi di giudizio.

L'articolo 28 reca in primo luogo modifiche all'articolo 7-*bis* del regio decreto sull'ordinamento giudiziario prevedendo l'istituzione presso il tribunale del capoluogo del distretto - nonché presso i tribunali circondariali di Trapani e di Santa Maria Capua Vetere - e presso la corte di appello di collegi o di sezioni chiamate a trattare in via esclusiva i procedimenti di prevenzione patrimoniale e dettando ulteriori norme di dettaglio volte ad assicurare la copertura di tali sezioni o collegi e particolari modalità di composizione.

In secondo luogo l'articolo delega il Governo ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo - la cui procedura di adozione, che prevede anche un rafforzato coinvolgimento delle Commissioni parlamentari, è puntualmente dettata dal disegno di legge - recante disposizioni per disciplinare il regime delle incompatibilità relative agli uffici di

amministratore giudiziario e di coadiutore dell'amministrazione giudiziaria, nonché di curatore nelle procedure fallimentari e figure affini delle altre procedure concorsuali, secondo stringenti principi e criteri direttivi.

L'articolo 29 reca una delega al Governo, da esercitare entro 4 mesi dall'entrata in vigore della riforma, per sostenere, attraverso incentivi, ammortizzatori sociali e misure di emersione del lavoro irregolare, le aziende sequestrate e confiscate. Con l'esercizio della delega, per la quale sono dettati principi e criteri direttivi, il Governo dovrà operare una ricognizione della normativa vigente, armonizzandola con il codice antimafia e adeguandola alle disposizioni dell'Unione europea.

Il capo VII (articoli 30-32) reca, infine disposizioni di attuazione e transitorie.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

La seduta termina alle ore 13,15.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE

N. [1627,984](#)

NT

La Commissione

Introduzione nel codice penale del reato di false dichiarazioni e depistaggio e del reato di frode in processo penale e depistaggio

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 372 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 372-bis. - (*False dichiarazioni e depistaggio*) ? Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, richiesto dall'autorità giudiziaria di fornire informazioni in un procedimento penale riguardanti fatti, notizie o documenti concernenti i delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 276, 280, 280-bis, 283, 284, 285, 289-bis, 306, 416-bis, 416-ter e 422, i reati previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, nonché reati concernenti il traffico illegale di armi, materiale nucleare, chimico o biologico e comunque tutti i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, è punito con la reclusione da sei a dodici anni. La condanna comporta sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».

Art. 2.

1. L'articolo 375 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 375. - (*Frode processuale e depistaggio*). ? Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale:

1. immuta artificiosamente il corpo del reato ovvero lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone connessi al reato;

2. distrugge, sopprime, occulta o rende comunque inservibili, in tutto o in parte, un documento o un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta di un reato o al suo accertamento;

3. forma o altera artificiosamente, in tutto o in parte, i documenti o gli oggetti indicati nel numero 2.

Nei casi previsti dal primo comma:

1. se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle funzioni, la pena è aumentata da un terzo alla metà;

2. se il fatto è commesso in relazione a procedimenti concernenti i delitti di cui agli articoli

270, 270-*bis*, 276, 280, 280-*bis*, 283, 284, 285, 289-*bis*, 306, 416-*bis*, 416-*ter* e 422 del presente codice o i reati previsti dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, ovvero reati concernenti il traffico il-legale di armi o di materiale nucleare, chimico o biologico e comunque tutti i reati di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Quando le circostanze di cui ai numeri 1 e 2 del secondo comma concorrono, la pena di cui al numero 2 è aumentata fino alla metà.

Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 e dal quinto comma del presente articolo, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste ultime e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. La pena è diminuita dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove, nonché per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e nell'individuazione degli autori.

La condanna alla reclusione superiore a tre anni nei casi di cui al secondo comma comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

2. All'articolo 374 del codice penale la rubrica è sostituita dalla seguente: "Frode processuale in procedimento civile o amministrativo" e al primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a cinque anni».

3. Il secondo comma dell'articolo 374 del codice penale è abrogato.

4. Dopo l'articolo 383 del codice penale è inserito il seguente: «Art. 383-*bis*. - (*Circostanze aggravanti*). ? Nei casi previsti dagli articoli 371-*bis*, 371-*ter*, 372, 372-*bis*, 373, 374 e 375, la pena è della reclusione da tre a otto anni se dal fatto deriva una condanna alla reclusione non superiore a cinque anni; è della reclusione da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna superiore a cinque anni; è della reclusione da sei a venti anni se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo».

5. All'articolo 157, sesto comma, primo periodo, del codice penale, dopo le parole: «agli articoli» sono inserite le seguenti: «372-*bis*, 375, secondo comma, numero 2».

6. All'articolo 384, primo comma, del codice penale, dopo la parola «372» sono inserite le seguenti: «372-*bis*» e dopo la parola «374» sono inserite le seguenti: «, 375, primo comma,».

1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 294 (pom.) del 04/05/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 2016
294ª Seduta

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA
indi del Vice Presidente
BUCCARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32, di attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali ([n. 288](#))

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96 e dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 aprile.

La relatrice **GINETTI** (PD) illustra uno schema di parere non ostativo con osservazioni sul provvedimento in titolo, pubblicato in allegato.

Dopo una richiesta di chiarimento da parte del senatore **BUCCARELLA** (M5S) alla quale risponde la RELATRICE, si passa alla votazione dello schema di parere testé illustrato.

Previa verifica del prescritto numero legale, il parere risulta approvato.

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento che stabilisce la disciplina per il funzionamento e la convocazione dell'assemblea dell'ordine circondariale forense ([n. 285](#))

(Parere al Ministro della giustizia, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 27, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 aprile.

Il relatore [CUCCA](#) (PD) illustra uno schema di parere non ostativo con osservazione sul provvedimento in esame, pubblicato in allegato.

Nessuno chiedendo di intervenire, si passa alla votazione dello schema di parere come illustrato.

Previa verifica del prescritto numero legale, il parere risulta approvato.

IN SEDE REFERENTE

[\(1627\)](#) **Deputato BOLOGNESI ed altri. - Introduzione nel codice penale del reato di inquinamento processuale e depistaggio**, approvato dalla Camera dei deputati

[\(984\)](#) **LO GIUDICE ed altri. - Introduzione dell'articolo 372-bis del codice penale, concernente il reato di depistaggio**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [CASSON](#) (PD) - dopo aver preannunciato il proprio parere favorevole sull'emendamento 1.2, soppressivo dell'articolo 1 del testo unificato adottato dalla Commissione per i disegni di legge in titolo nella seduta del 21 aprile - presenta ed illustra l'emendamento 2.1000, pubblicato in allegato, volto a sostituire l'articolo 2 del medesimo testo unificato.

L'emendamento in esame è stato predisposto alla luce del dibattito svoltosi nella seduta di ieri e recepisce le indicazioni volte alla qualificazione del reato di depistaggio come un reato proprio del pubblico ufficiale, con la previsione di determinate aggravanti. L'emendamento 2.1000 recepisce in parte il contenuto dell'emendamento 2.1, relativo al testo unificato adottato dalla Commissione, a firma dei senatori Caliendo, Palma ed altri; si prevede infatti come pena base la reclusione da tre ad otto anni per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che impedisca, ostacoli o svii un'indagine o di un processo penale. Tra le aggravanti è prevista quella già contenuta nell'emendamento 2.6 dei

senatori Caliendo, Palma ed altri, e volta a modificare l'articolo 375 del codice penale, nel senso che, se il reato è commesso mediante distruzione di documenti probatori, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Viene introdotto inoltre l'articolo 384-ter che prevede alcune circostanze aggravanti speciali.

Interviene quindi il senatore [PALMA](#) (FI-PdL XVII) il quale, preliminarmente, ringrazia il relatore Casson per aver costruito un testo che possa far convergere in qualche modo le posizioni di tutti i Gruppi parlamentari presenti in Commissione. Tuttavia egli esprime alcune perplessità in ordine alla formulazione del testo in esame dal punto di vista tecnico-legislativo. Cionondimeno ritiene che ci siano i presupposti per l'approvazione di un testo condiviso.

Dopo una richiesta di chiarimento da parte del senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII), prende la parola il senatore [FALANGA](#) (AL-A (MpA)) il quale si sofferma sulle modifiche all'articolo 374 del codice penale apportate dai commi 2 e 3 del nuovo testo proposto per l'articolo 2 del testo unificato dall'emendamento 2.1000. A tale riguardo egli esprime alcune perplessità che il relatore [CASSON](#) (PD) ritiene meritevoli di approfondimento, chiedendo, pertanto, un minimo di tempo per svolgere una adeguata valutazione della portata normativa del testo in esame, prima di passare alla votazione degli emendamenti.

Il senatore [BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) chiede quindi alla Presidenza che sia fissato un termine per la presentazione dei subemendamenti all'emendamento 2.1000.

Il presidente [D'ASCOLA](#) (AP (NCD-UDC)) fissa alle ore 12 di domani il termine per la presentazione dei subemendamenti al nuovo emendamento del relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(2067\)](#) *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(2032\)](#) *Deputato MOLTENI ed altri. - Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(1844\)](#) *Deputato Donatella FERRANTI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(176\)](#) *SCILIPOTI ISGRO'. - Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione*

[\(209\)](#) *TORRISI. - Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiatione di pena*

[\(286\)](#) *MANCONI ed altri. - Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena*

[\(299\)](#) *COMPAGNA. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario*

- [\(381\)](#) **BARANI.** - *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti*
- [\(382\)](#) **BARANI.** - *Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate*
- [\(384\)](#) **BARANI.** - *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena*
- [\(385\)](#) **BARANI.** - *Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive*
- [\(386\)](#) **BARANI.** - *Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti*
- [\(387\)](#) **BARANI.** - *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale"*
- [\(389\)](#) **BARANI.** - *Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica*
- [\(468\)](#) **MARINELLO ed altri.** - *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario*
- [\(581\)](#) **COMPAGNA.** - *Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo*
- [\(597\)](#) **CARDIELLO ed altri.** - *Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni*
- [\(609\)](#) **CARDIELLO ed altri.** - *Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione*
- [\(614\)](#) **CARDIELLO ed altri.** - *Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo*
- [\(700\)](#) **BARANI.** - *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette*
- [\(708\)](#) **CASSON ed altri.** - *Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale*
- [\(709\)](#) **DE CRISTOFARO ed altri.** - *Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione*
- [\(1008\)](#) **LO GIUDICE ed altri.** - *Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata*
- [\(1113\)](#) **CASSON ed altri.** - *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei temi del processo penale.*
- [\(1456\)](#) **LUMIA ed altri.** - *Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso*
- [\(1587\)](#) **LO GIUDICE ed altri.** - *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti*
- [\(1681\)](#) **GIARRUSSO ed altri.** - *Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-*

mafioso

[\(1682\)](#) **GIARRUSSO ed altri.** - *Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso*

[\(1683\)](#) **GIARRUSSO ed altri.** - *Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso*

[\(1684\)](#) **GIARRUSSO ed altri.** - *Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata*

[\(1693\)](#) **Nadia GINETTI ed altri.** - *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di sospensione della prescrizione penale*

[\(1713\)](#) **CAMPANELLA ed altri.** - *Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati*

[\(1824\)](#) **Lucrezia RICCHIUTI ed altri.** - *Modifica della disciplina della prescrizione*

[\(1905\)](#) **BARANI.** - *Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale*

[\(1921\)](#) **Maria MUSSINI ed altri.** - *Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati*

[\(2103\)](#) **CAPPELLETTI.** - *Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati in generale nonché in materia di prescrizione per taluni delitti contro la pubblica amministrazione*

[\(2295\)](#) **Nadia GINETTI.** - *Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 aprile.

Il presidente [D'ASCOLA](#) comunica che, nel corso delle audizioni dei Procuratori della Repubblica e del Presidente dell'Unione Camere Penali Italiane, svolte la settimana scorsa in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sono state acquisite documentazioni che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

I relatori [CASSON](#) (PD) e [CUCCA](#) (PD) presentano un testo unificato per i disegni di legge n. 2067 e connessi, pubblicato in allegato, preavvertendo che il contenuto di tale testo corrisponde a quello dei disegni di legge n. 2067, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, e n. 1844, in materia di prescrizione. Com'è noto, entrambi sono stati già approvati dalla Camera dei deputati.

Il testo presentato dai relatori quindi non contiene modifiche di tipo sostanziale né variazioni rispetto ai disegni di legge suddetti, se non dal punto di vista della numerazione dell'articolato.

Il presidente [D'ASCOLA](#) (AP (NCD-UDC)), pertanto, propone di assumere come testo base per il prosieguo dell'esame il testo unificato testè illustrato dai relatori.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII), con forte disappunto, osserva che non è opportuno che si proceda alla votazione sull'assunzione di un testo base prima che il medesimo sia vagliato attentamente da parte di tutti i componenti della Commissione. A fronte dell'insistenza di alcuni componenti dei Gruppi di maggioranza per l'adozione immediata del testo unificato come testo base, il senatore Caliendo decide di abbandonare l'aula della Commissione, ritenendo inaccettabile questo comportamento.

Anche il senatore [CAPPELLETTI](#) (M5S) osserva che i Gruppi di minoranza hanno il diritto di avere un congruo tempo per vagliare il testo unificato, pur confidando nella lealtà dei relatori in ordine alla identità e alla corrispondenza del testo unificato appena presentato rispetto ai contenuti dei citati disegni di legge di riforma del processo penale e della prescrizione.

La senatrice [MUSSINI](#) (Misto), condividendo la richiesta del senatore Cappelletti, esprime disappunto in ordine alla pretesa dei Gruppi di maggioranza di dettare i tempi dei lavori in Commissione, senza tener conto della necessità di garantire tempi minimi per un adeguato approfondimento e calpestando così i diritti della minoranza.

Dopo breve intervento del senatore [BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), il presidente [D'ASCOLA](#) decide di sospendere la seduta per mezz'ora affinché tutti i componenti della Commissione possano verificare l'identità di contenuto del testo unificato dei relatori rispetto ai disegni di legge n. 2067 e n. 1844, già approvati dalla Camera dei deputati.

La seduta sospesa alle ore 15,40 è ripresa alle ore 16,10.

Nessuno chiedendo di intervenire sul testo unificato in esame, il presidente [D'ASCOLA](#) mette in votazione l'adozione del testo unificato come testo base per il prosieguo dell'esame.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione adotta il testo unificato come testo base.

Il presidente [D'ASCOLA](#) (AP (NCD-UDC)) quindi fissa il termine per la presentazione degli emendamenti al testo base a mercoledì 25 maggio, alle ore 18.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

[\(2134\)](#) Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Laura Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Rosy Bindi ed altri; Rosy Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare

[\(456\)](#) Silvana AMATI ed altri. - Norme in materia di destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali a finalità di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza

[\(799\)](#) CARDIELLO ed altri. - Interventi urgenti in materia di beni della criminalità organizzata e a favore dell'agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

[\(1180\)](#) GASPARRI. - Norme per la utilizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata al fine di agevolare lo sviluppo di attività produttive e favorire l'occupazione

[\(1210\)](#) Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Istituzione dell'Albo nazionale degli amministratori

giudiziari e degli amministratori dei beni confiscati alla criminalità organizzata

[\(1225\)](#) Anna FINOCCHIARO. - *Modifiche al codice delle leggi antimafia in materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali*

[\(1366\)](#) Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - *Modifiche al codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di competenza del tribunale distrettuale per l'applicazione di misure di prevenzione*

[\(1431\)](#) FALANGA ed altri. - *Modifiche agli effetti inibitori ed escludenti derivanti dal procedimento di prevenzione nei confronti dell'attività di impresa*

[\(1957\)](#) DAVICO. - *Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate*

[\(2060\)](#) Alessandra BENCINI ed altri. - *Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate*

[\(2089\)](#) CAMPANELLA ed altri. - *Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali in relazione ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 aprile.

Il relatore [LUMIA](#) (PD) propone di svolgere delle audizioni in ordine alla materia delle misure di prevenzione.

Il senatore [CUCCA](#) (PD) conviene con tale proposta suggerendo, tuttavia, di definire in sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi il programma delle audizioni.

Dopo una richiesta del senatore [GIARRUSSO](#) (M5S) in ordine alle audizioni, il presidente [D'ASCOLA](#) (AP (NCD-UDC)) precisa che, nell'ambito di un apposito Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nella prossima settimana tutti i componenti della Commissione potranno fare delle proposte in ordine ai soggetti da audire.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 288

La Commissione, esaminato lo schema di decreto in titolo, considerato che:

con lo schema in esame si recano integrazioni correttive al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32 del 2014 - entrato in vigore il 2 aprile 2014 - con il quale è stata data attuazione, nell'ordinamento nazionale, alla direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali;

la direttiva 2010/64/UE stabilisce norme relative al diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali e nei procedimenti di esecuzione di un mandato di arresto europeo. In particolare, la direttiva, nel rispetto del principio del giusto processo, sancito nell'articolo 6 della CEDU, disciplina un diritto fondamentale dell'imputato, ossia il diritto ad un'assistenza linguistica adeguata e gratuita (considerando n. 17); la facoltà di ottenere l'interpretazione delle comunicazioni orali è riconosciuta non solo nei rapporti tra l'imputato e l'autorità procedente (articolo 2, paragrafo 1), ma anche nelle relazioni tra l'indagato e il suo difensore. La direttiva prevede che il mandato d'arresto europeo, deve essere sempre tradotto da parte dello Stato membro di esecuzione, qualora il provvedimento sia stato redatto in una lingua non comprensibile all'interessato (articolo 3, paragrafo 6);

l'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) consente l'adozione di disposizioni integrative o correttive entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione della normativa europea;

il decreto legislativo n. 32 del 2014 ha, tra l'altro, riformulato l'articolo 143 del codice di procedura penale individuando espressamente una serie di atti (tra cui i provvedimenti applicativi di misure cautelari personali e le sentenze) per i quali è obbligatoria la traduzione e attribuendo al giudice il potere di disporre, su richiesta di parte, la traduzione (anche parziale) di altri atti ritenuti essenziali per consentire all'imputato di conoscere le accuse mossegli;

il citato decreto legislativo, all'articolo 2, da un lato, ha integrato con il richiamo all'interpretariato e alla traduzione le categorie di esperti che debbono essere previste dall'albo dei periti presso ogni tribunale (articolo 67, comma 2, disposizioni di attuazione del codice di procedura penale) e, dall'altro, ha modificato la disciplina sulla formazione e revisione dell'albo dei periti, alla cui formazione partecipano anche le associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate (articolo 68, comma 1, disposizioni di attuazione del codice di procedura penale);

l'Atto del Governo in esame, apporta integrazioni correttive al decreto legislativo del 2014, perseguendo due finalità: dettare regole per prevenire abusi all'esercizio del diritto all'assistenza dell'interprete, assicurando nel contempo l'effettività in particolare nei colloqui con i difensori; alleggerire le incombenze poste a carico dell'autorità procedente con riferimento agli adempimenti in tema di traduzione scritta degli atti e alle videoconferenze, attribuendo all'autorità giudiziaria procedente il ruolo di garante della effettività del diritto individuale all'interprete;

con riguardo alla dimensione del fenomeno su cui incide il provvedimento, pur nell'assenza di un dato generale, in quanto nel Registro generale ove vengono iscritti i procedimenti penali, manca il riferimento alla nomina dell'interprete, tuttavia dalle prime rilevazioni a campione effettuate successivamente all'entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 32 del 2014 - in relazione agli uffici delle Procure della Repubblica di Bologna, Roma, Napoli e Palermo - è emerso che il dato relativo alle spese per il pagamento delle prestazioni agli interpreti e traduttori è pari al 5 per cento rispetto a quelle riferite complessivamente agli ausiliari del giudice;

rilevato che:

l'articolo 1 dello schema in esame aggiunge (novellando l'articolo 1 del decreto legislativo n. 32 del 2014) un ulteriore comma all'articolo 146 del codice di procedura penale al fine di semplificare la disciplina del conferimento dell'incarico all'interprete e al traduttore;

l'articolo 2 dello schema introduce (intervenendo sull'articolo 2 del decreto legislativo n. 32) due nuovi articoli (articoli 51-*bis* e 67-*bis*) nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale;

il citato articolo 51-*bis* mira ad ovviare ad una delle criticità riscontrate nella prassi all'indomani dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 32 del 2014, ovvero l'assenza di una regolamentazione del numero di colloqui difensivi assistiti dall'interprete a spese dello Stato, colloqui che, sulla base della normativa vigente, non risultano limitati nel numero. A tal fine il comma 1 del nuovo articolo 51-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale prevede che l'imputato ha diritto all'assistenza gratuita dell'interprete per un colloquio con il difensore, ma che, se per fatti o circostanze particolari l'esercizio del diritto di difesa richiede lo svolgimento di più colloqui in riferimento al compimento di un medesimo atto processuale, l'assistenza gratuita dell'interprete può essere assicurata per più di un colloquio;

il citato articolo 67-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale prevede l'istituzione di un elenco nazionale degli interpreti e traduttori, in formato elettronico, utilizzando i dati aggiornati già disponibili presso gli uffici giudiziari, che sono tenuti a trasmetterli al Ministero della giustizia;

considerato che:

la direttiva richiede agli Stati membri di assicurare agli indagati o agli imputati "la possibilità di contestare la qualità della traduzione in quanto non sufficiente a tutelare l'equità del procedimento; e che il nuovo articolo 67-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale è volto a contemperare il diritto al libero esercizio di una professione non regolamentata con l'esigenza di prevedere un sistema efficiente di accesso al servizio di interpretariato e un meccanismo trasparente di nomina di un ausiliario qualificato;

esprime parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

si invita altresì il Governo a considerare la possibilità di prevedere forme di separata evidenza contabile per le spese di interpretariato;

si richiama l'attenzione del Governo sulla possibilità di prevedere espressamente un obbligo per l'autorità giudiziaria di scegliere (almeno prioritariamente) il traduttore o l'interprete tra quelli iscritti all'albo, secondo lo schema di cui all'articolo 221 del codice di procedura penale per la nomina del perito.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 285

La Commissione, esaminato lo schema di decreto ministeriale in titolo, considerato il contenuto del provvedimento in titolo, che in attuazione dell'articolo 27, della legge n. 247 del 2012, è volto a regolamentare il funzionamento dell'assemblea dell'ordine circondariale forense, per la sua convocazione e per l'assunzione delle relative delibere.

tenuto conto del parere del Consiglio nazionale forense (CNF) che ha suggerito di affidare a ciascun consiglio circondariale forense, nell'ambito della propria autonomia, la scelta dello strumento di convocazione più adeguato ai fini del raggiungimento dello scopo, in luogo di prevederne una specifica tipologia con decreto ministeriale;

esprime parere non ostativo invitando, tuttavia, il Governo a valutare la possibilità di accogliere il suggerimento del CNF nei termini predetti.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE NN.
[2067](#), [2032](#), [176](#), [209](#), [286](#), [299](#), [381](#), [382](#), [384](#), [385](#), [386](#), [387](#), [389](#), [468](#), [581](#), [597](#), [609](#), [614](#), [700](#), [1008](#),
[1456](#), [1587](#), [1681](#), [1682](#), [1683](#), [1684](#), [1905](#), [1921](#), [2295](#), [1844](#), [709](#), [708](#), [1113](#), [1693](#), [1713](#), [1824](#), [2103](#)
NT

La Commissione

Titolo I **MODIFICHE AL CODICE PENALE**

Capo I

ESTINZIONE DEL REATO PER CONDOTTE RIPARATORIE E MODIFICHE AI LIMITI DI PENA PER I DELITTI DI SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO, FURTO E RAPINA

Art. 1. *(Condotte riparatorie)*

1. Dopo l'articolo 162-*bis* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 162-*ter.* - (*Estinzione del reato per condotte riparatorie*). -- Nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato. Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo.

Quando dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non addebitabile, entro il termine di cui al primo comma, l'imputato può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento; in tal caso il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito, imponendo specifiche prescrizioni. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso. Si applica l'articolo 240, secondo comma.

Il giudice dichiara l'estinzione del reato, di cui al primo comma, all'esito delle condotte riparatorie».

Art. 2. *(Disposizioni transitorie)*

1. Le disposizioni dell'articolo 162-*ter* del codice penale, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, si applicano anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e il giudice dichiara l'estinzione anche quando le condotte riparatorie siano state compiute oltre il termine della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

2. L'imputato, nella prima udienza, fatta eccezione di quella del giudizio di legittimità, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, può chiedere la fissazione di un termine, non superiore a sessanta giorni, per provvedere alle restituzioni, al pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento e all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato.

3. Il giudice ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso.

Art. 3.

(Modifica all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso)

All'articolo 416-ter, primo comma, del codice penale, le parole: «da quattro a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dodici anni».

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 624-bis del codice penale in materia di furto in abitazione e furto con strappo)

1. All'articolo 624-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500»;

b) al terzo comma, le parole: «La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1.549» sono sostituite dalle seguenti: «La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000»;

c) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

«Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625-bis, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti».

Art. 5.

(Modifica all'articolo 625 del codice penale in materia di circostanze aggravanti del delitto di furto)

All'articolo 625 del codice penale, primo comma, le parole: «La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 è della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti: «La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 è della reclusione da a sei anni e della multa da euro 927 a euro 1.500».

Art. 6.

(Modifiche all'articolo 628 del codice penale in materia di rapina)

1. All'articolo 628 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500»;

b) al terzo comma, le parole: «La pena è della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098» sono sostituite dalle seguenti: «La pena è della reclusione da cinque a venti anni e della multa da euro 1.290 a euro 3.098»;

c) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da

sei a venti anni e della multa da euro 1.538 a euro 3.098».

Capo II

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA PRESCRIZIONE

Art. 7

(Modifica all'articolo 157 del codice penale)

Al sesto comma dell'articolo 157 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I termini di cui ai commi che precedono sono aumentati della metà per i reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter».

Art. 8

(Modifica all'articolo 158 del codice penale)

1. All'articolo 158 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Per i reati previsti dall'articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, se commessi nei confronti di minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa, salvo che l'azione penale sia stata esercitata precedentemente. In quest'ultimo caso il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato».

Art. 9

(Modifiche all'articolo 159 del codice penale)

1. All'articolo 159 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma:

1) i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:

«1) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l'autorità competente la accoglie;

2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene definito il giudizio cui è stata deferita la questione»;

2) dopo il numero 3-bis) sono aggiunti i seguenti:

«3-ter) rogatorie all'estero, dal provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria;

3-quater) perizie che comportino accertamenti di particolare complessità disposte nell'udienza preliminare o nel dibattimento su richiesta dell'imputato, dalla data del provvedimento di affidamento dell'incarico sino al giorno del deposito della perizia, comunque per un tempo non superiore a tre mesi;
3-quinquies) presentazione di dichiarazione di ricusazione ai sensi dell'articolo 38 del codice di procedura penale, dalla data della presentazione della stessa sino a quella della comunicazione al giudice procedente del provvedimento che dichiara l'inammissibilità della medesima»;

b) dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:

«Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi:

1) dal deposito della sentenza di condanna di primo grado sino al deposito della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a due anni, oltre i termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3, del codice di procedura penale;

2) dal deposito della sentenza di secondo grado, anche se pronunciata in sede di rinvio, sino alla pronuncia della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno, oltre i termini

previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.

I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha assolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità. Se durante i termini di sospensione di cui al secondo comma si verifica un'ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente»;
c) il secondo comma è abrogato.

Art. 10

(Modifica all'articolo 160 del codice penale)

All'articolo 160, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: «davanti al pubblico ministero» sono inserite le seguenti: «o alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero»,.

Art. 11

(Modifica all'articolo 161 del codice penale)

1. Il primo comma dell'articolo 161 del codice penale è sostituito dal seguente:
«L'interruzione della prescrizione ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato. La sospensione della prescrizione ha effetto limitatamente agli imputati nei cui confronti si sta procedendo».

Art. 12

(Disposizione transitoria)

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 7 a 11 della presente legge si applicano ai fatti commessi dopo la data della sua entrata in vigore.

Capo III

DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DEL REGIME DI PROCEDIBILITÀ PER TALUNI REATI, PER IL RIORDINO DI ALCUNI SETTORI DEL CODICE PENALE E PER LA REVISIONE DELLA DISCIPLINA DEL CASELLARIO GIUDIZIALE

Art. 13

(Delega al Governo per la riforma del regime di procedibilità per taluni reati, per la revisione delle misure di sicurezza e per il riordino di alcuni settori del codice penale. Modifiche al codice penale in materia di violenza privata e minaccia)

1. Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi per la modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati e delle misure di sicurezza e per il riordino di alcuni settori del codice penale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) previsione della procedibilità a querela per i reati contro la persona e contro il patrimonio che arrechino offese di modesta entità all'interesse protetto, salvo che la persona offesa sia incapace per età o per infermità;
- b) revisione della disciplina delle misure di sicurezza, particolarmente in relazione ai presupposti di applicazione, al fine della rivisitazione del regime del cosiddetto «doppio binario», che prevede l'applicazione congiunta di pena e misure di sicurezza, nella prospettiva del minor sacrificio possibile

della libertà personale, fatta salva la necessità in casi particolari della migliore tutela della collettività; revisione del rigido modello definitorio dell'infermità, mediante la previsione di clausole aperte, in grado di attribuire rilevanza, in conformità ai consolidati approdi scientifici, ai disturbi della personalità; previsione, nei casi di non imputabilità, di misure di cura o di controllo, determinate nel massimo e da applicare tenendo conto della necessità della cura; previsione, in caso di capacità ridotta, di un trattamento sanzionatorio finalizzato al superamento delle condizioni che hanno ridotto la capacità dell'agente, anche mediante il ricorso a trattamenti terapeutici o riabilitativi e l'accesso a misure alternative, fatte salve le esigenze di prevenzione a tutela della collettività.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro della giustizia. I relativi schemi sono trasmessi alle Camere, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono resi nel termine di sessanta giorni, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine di delega previsto dal comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni.

3. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

4. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 610:

1) al primo comma, le parole: «è punito con la reclusione fino a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a quattro anni»;

2) al secondo comma, dopo le parole: «La pena è aumentata» sono inserite le seguenti: «e si procede d'ufficio»;

3) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«Si procede in ogni caso d'ufficio se il fatto è commesso a danno di minore o di persona in stato di infermità o deficienza psichica. Si procede d'ufficio altresì se ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale»;

b) all'articolo 612, secondo comma, le parole: «Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339» sono sostituite dalle seguenti: «Se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati dall'articolo 339 o se è commessa a danno di minore o di persona in stato di infermità o deficienza psichica o se ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale».

Art. 14.

(Delega al Governo per la revisione della disciplina del casellario giudiziale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la revisione della disciplina del casellario giudiziale, secondo il seguente principio e criterio direttivo: rivedere la disciplina del casellario giudiziale adeguandola alle modifiche intervenute nella materia penale, anche processuale, e ai principi e criteri contenuti nella normativa nazionale e nel diritto dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali, perseguendo gli obiettivi di semplificazione e di riduzione degli adempimenti amministrativi, e provvedere all'abrogazione del comma 1 dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro della giustizia. Il relativo schema è trasmesso alle Camere, corredato di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo, per l'espressione

dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono resi nel termine di sessanta giorni, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine di delega previsto dal comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni.

Art. 15.

(Delega al Governo per l'adozione di norme di attuazione, di coordinamento e transitorie)

Il Governo è delegato ad adottare, nei termini e con la procedura di cui all'articolo 7, decreti legislativi recanti le norme di attuazione delle disposizioni previste negli articoli 7 e 8 e le norme di coordinamento delle stesse con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio.

Titolo II

MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Capo I

MODIFICHE IN MATERIA DI INCAPACITÀ DELL'IMPUTATO DI PARTECIPARE AL PROCESSO, DI INDAGINI PRELIMINARI E DI ARCHIVIAZIONE

Art. 16.

(Modifiche in materia di incapacità irreversibile dell'imputato)

1. All'articolo 71, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: «partecipazione al procedimento» sono inserite le seguenti: «e che tale stato è reversibile» e le parole: «che questo» sono sostituite dalle seguenti: «che il procedimento».

2. Dopo l'articolo 72 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 72-bis. - *(Definizione del procedimento per incapacità irreversibile dell'imputato)*. -- 1. Se, a seguito degli accertamenti previsti dall'articolo 70, risulta che lo stato mentale dell'imputato è tale da impedire la cosciente partecipazione al procedimento e che tale stato è irreversibile, il giudice, revocata l'eventuale ordinanza di sospensione del procedimento, pronuncia sentenza di non doversi procedere, salvo che ricorrano i presupposti per l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca.

Alla sentenza di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 345, se lo stato di incapacità viene meno o se era stato erroneamente dichiarato».

Art. 17.

(Modifiche alla disciplina delle indagini preliminari e del procedimento di archiviazione)

1. All'articolo 104, comma 3, del codice di procedura penale, dopo le parole: «indagini preliminari» sono inserite le seguenti: «per i delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater».

2. All'articolo 335 del codice di procedura penale, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:

«3-ter. Senza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia, ovvero della querela, la persona offesa dal reato può chiedere di essere informata dall'autorità che ha in carico il procedimento circa lo stato del medesimo».

3. All'articolo 360 del codice di procedura penale, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. La riserva di cui al comma 4 perde efficacia e non può essere ulteriormente formulata se la richiesta di incidente probatorio non è proposta entro il termine di cinque giorni dalla formulazione della riserva stessa».

4. All'articolo 360, comma 5, del codice di procedura penale sono premesse le seguenti parole: «Fuori del caso di inefficacia della riserva di incidente probatorio previsto dal comma 4-bis,».

5. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 407, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. In ogni caso il pubblico ministero è tenuto a esercitare l'azione penale o a richiedere l'archiviazione entro il termine di tre mesi dalla scadenza del termine massimo di durata delle indagini e comunque dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 415-bis. Nel caso di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo, su richiesta presentata dal pubblico ministero prima della scadenza, il procuratore generale presso la corte di appello può prorogare, con decreto motivato, il termine per non più di tre mesi, dandone notizia al procuratore della Repubblica. Il termine di cui al primo periodo del presente comma è di dodici mesi per i reati di cui al comma 2, lettera a), numeri 1), 3) e 4), del presente articolo. Ove non assuma le proprie determinazioni in ordine all'azione penale nel termine stabilito dal presente comma, il pubblico ministero ne dà tempestiva comunicazione al procuratore generale presso la corte d'appello»;

b) il primo periodo del comma 1 dell'articolo 412 è sostituito dal seguente: «Il procuratore generale presso la corte di appello, se il pubblico ministero non esercita l'azione penale o non richiede l'archiviazione nel termine previsto dall'articolo 407, comma 3-bis, dispone, con decreto motivato, l'avocazione delle indagini preliminari».

6. All'articolo 408 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «nel termine di dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine di venti giorni»;

b) al comma 3-bis, dopo le parole: «per i delitti commessi con violenza alla persona» sono inserite le seguenti: «e per il reato di cui all'articolo 624-bis del codice penale».

7. All'articolo 409 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. A seguito delle ulteriori indagini di cui al comma 4, nei casi in cui non sia stata presentata opposizione alla richiesta di archiviazione ai sensi dell'articolo 410 e il pubblico ministero, ovvero il procuratore generale nei casi di cui all'articolo 412, insista nella richiesta di archiviazione, il giudice provvede in tal senso con decreto»;

b) al comma 5, le parole: «Fuori del caso previsto dal comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «Fuori dei casi previsti dai commi 4 e 4-bis»;

c) il comma 6 è abrogato.

8. Dopo l'articolo 410 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 410-bis. - (Nullità del provvedimento di archiviazione). -- 1. Il decreto di archiviazione è nullo se è emesso in mancanza dell'avviso di cui ai commi 2 e 3-bis dell'articolo 408 e al comma 1-bis dell'articolo 411 ovvero prima che il termine di cui ai commi 3 e 3-bis del medesimo articolo 408 sia scaduto senza che sia stato presentato l'atto di opposizione. Il decreto di archiviazione è altresì nullo se, essendo stata presentata opposizione, il giudice omette di pronunciarsi sulla sua ammissibilità o dichiara l'opposizione inammissibile, salvo i casi di inosservanza dell'articolo 410, comma 1.

2. L'ordinanza di archiviazione è nulla solo nei casi previsti dall'articolo 127, comma 5.

3. Nei casi di nullità previsti dai commi 1 e 2, l'interessato, entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, può proporre reclamo innanzi al tribunale in composizione monocratica, che provvede con ordinanza non impugnabile, senza intervento delle parti interessate, previo avviso, almeno dieci giorni prima, dell'udienza fissata per la decisione alle parti medesime, che possono presentare memorie non oltre il quinto giorno precedente l'udienza.

4. Il giudice, se il reclamo è fondato, annulla il provvedimento oggetto di reclamo e ordina la restituzione degli atti al giudice che ha emesso il provvedimento. Altrimenti conferma il

provvedimento o dichiara inammissibile il reclamo, condannando la parte privata che lo ha proposto al pagamento delle spese del procedimento e, nel caso di inammissibilità, anche a quello di una somma in favore della cassa delle ammende nei limiti di quanto previsto dall'articolo 616, comma 1».

9. Al comma 1 dell'articolo 411 del codice di procedura penale, le parole: «degli articoli 408, 409 e 410» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 408, 409, 410 e 410-bis».

10. All'articolo 415 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 405 decorre dal provvedimento del giudice».

11. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano ai procedimenti nei quali le notizie di reato sono iscritte nell'apposito registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 18.

(Modifica all'articolo 15 della legge 16 aprile 2015, n. 47)

All'articolo 15, comma 1, della legge 16 aprile 2015, n. 47, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La relazione contiene inoltre i dati relativi alle sentenze di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, pronunciate nell'anno precedente, con specificazione delle ragioni di accoglimento delle domande e dell'entità delle riparazioni, oltre che al numero di procedimenti disciplinari iniziati nei riguardi dei magistrati per le accertate ingiuste detenzioni, con indicazione dell'esito, ove conclusi».

Capo II

MODIFICHE IN MATERIA DI RITI SPECIALI, UDIENZA PRELIMINARE, ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE E STRUTTURA DELLA SENTENZA DI MERITO

Art. 19.

(Modifiche alla disciplina dell'udienza preliminare)

1. L'articolo 421-bis del codice di procedura penale è abrogato.

2. All'articolo 422, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «ovvero a norma dell'articolo 421-bis,» sono soppresse.

Art. 20.

(Modifiche alla disciplina dell'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere)

1. All'articolo 428, commi 1, alinea, e 2, primo periodo, del codice di procedura penale, le parole: «ricorso per cassazione» sono sostituite dalla seguente: «appello».

2. All'articolo 428 del codice di procedura penale, il secondo periodo del comma 2 è soppresso.

3. All'articolo 428 del codice di procedura penale, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. Sull'impugnazione la corte di appello decide in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127. In caso di appello del pubblico ministero, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia decreto che dispone il giudizio, formando il fascicolo per il dibattimento secondo le disposizioni degli articoli 429 e 431, o sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all'imputato. In caso di appello dell'imputato, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula più favorevole all'imputato.

3-bis. Contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello possono ricorrere per cassazione l'imputato e il procuratore generale solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del

comma 1 dell'articolo 606.

3-ter. Sull'impugnazione la Corte di cassazione decide in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 611».

Art. 21.

(Modifiche alla disciplina del giudizio abbreviato)

1. Il comma 4 dell'articolo 438 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato.

Quando l'imputato chiede il giudizio abbreviato immediatamente dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede solo dopo che sia decorso il termine non superiore a sessanta giorni, eventualmente richiesto dal pubblico ministero, per lo svolgimento di indagini suppletive. In tal caso, l'imputato ha facoltà di revocare la richiesta».

2. All'articolo 438 del codice di procedura penale, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Con la richiesta presentata ai sensi del comma 5 può essere proposta, subordinatamente al suo rigetto, la richiesta di cui al comma 1, oppure quella di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444».

3. All'articolo 438 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«6-bis. La richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare determina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio. Essa preclude altresì ogni questione sulla competenza per territorio del giudice».

4. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale, le parole: «è diminuita di un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «è diminuita della metà se si procede per una contravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto».

5. All'articolo 458, comma 1, del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

«Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 438, comma 6-bis. Con la richiesta l'imputato può eccepire l'incompetenza per territorio del giudice».

6. All'articolo 458 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il giudice fissa con decreto l'udienza in camera di consiglio dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa. Se ritiene ammissibile la richiesta e se, nel caso in cui questa sia stata subordinata a un'integrazione probatoria, la medesima risulta necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti e utilizzabili, il giudice dispone con ordinanza il giudizio abbreviato. Qualora riconosca la propria incompetenza, il giudice la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente. Nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-bis, 442 e 443; nel caso di cui all'articolo 441-bis, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio immediato».

Art. 22.

(Modifiche in materia di correzione dell'errore materiale e di applicazione della pena su richiesta delle parti)

1. All'articolo 130 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Quando nella sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti si devono rettificare solo la specie e la quantità della pena per errore di denominazione o di computo, la correzione è disposta, anche d'ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento. Se questo è impugnato, alla

rettificazione provvede la Corte di cassazione a norma dell'articolo 619, comma 2».

2. All'articolo 448 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza».

Art. 23.

(Esposizione introduttiva a fini di valutazione delle richieste di prova)

1. All'articolo 493 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il pubblico ministero espone concisamente i fatti oggetto dell'imputazione al fine di consentire al giudice di valutare la pertinenza e la rilevanza, secondo quanto previsto dall'articolo 190, delle prove di cui chiede l'ammissione. Successivamente, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato, nell'ordine, indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove»;

b) al comma 4, dopo le parole: «Il presidente» sono inserite le seguenti: «regola l'esposizione introduttiva e».

Art. 24.

(Modifiche in materia di requisiti della sentenza)

1. Al comma 1 dell'articolo 546 del codice di procedura penale, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l'indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati e con l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo:

1) all'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all'imputazione e alla loro qualificazione giuridica;

2) alla punibilità e alla determinazione della pena, secondo le modalità stabilite dal comma 2 dell'articolo 533, e della misura di sicurezza;

3) alla responsabilità civile derivante dal reato;

4) all'accertamento dei fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali».

Art. 25.

(Modifiche in materia di decreto penale di condanna)

1. All'articolo 459 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Nel caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva, il giudice, per determinare l'ammontare della pena pecuniaria, individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Nella determinazione dell'ammontare di cui al periodo precedente il giudice tiene conto della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare. Il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma di euro 75, o frazione di euro 75, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva e non può superare di dieci volte tale ammontare. Alla pena pecuniaria irrogata in sostituzione della pena detentiva si applica l'articolo 133-ter del codice penale».

Art. 26.

(Modifica al codice penale in materia di ragguaglio delle pene)

All'articolo 135 del codice penale, le parole: «euro 250, o frazione di euro 250» sono sostituite dalle seguenti: «euro 75, o frazione di euro 75».

Capo III **SEMPLIFICAZIONE DELLE IMPUGNAZIONI**

Art. 27.

(Modifiche alle disposizioni generali sulle impugnazioni)

1. All'articolo 571, comma 1, del codice di procedura penale sono premesse le seguenti parole: «Salvo quanto previsto per il ricorso per cassazione dall'articolo 613, comma 1,».
 2. L'articolo 581 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 581. - *(Forma dell'impugnazione)*. -- 1. L'impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso, con l'enunciazione specifica, a pena di inammissibilità:
a) dei capi o dei punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione;
b) delle prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione;
c) delle richieste, anche istruttorie;
d) dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta».
 3. All'articolo 591 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«*1-bis.* Il giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato, anche d'ufficio e senza formalità, dichiara con ordinanza l'inammissibilità dell'impugnazione e dispone l'esecuzione del provvedimento nei casi elencati nel comma 1, lettere *a)*, limitatamente al difetto di legittimazione, *b)*, *c)*, esclusa l'inosservanza delle disposizioni dell'articolo 581, e *d)*, del presente articolo».
- Al comma 2 dell'articolo 591 del codice di procedura penale sono premesse le seguenti parole: «Se non è stata rilevata dal giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato,».

Art. 28.

(Modifiche alle disposizioni in materia di appello)

1. Dopo l'articolo 599 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 599-bis. - *(Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello)*. -- 1. La corte provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.
2. Il giudice, se ritiene di non poter accogliere, allo stato, la richiesta, ordina la citazione a comparire al dibattimento. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte nel dibattimento.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 53, il procuratore generale presso la corte di appello, sentiti i magistrati dell'ufficio e i procuratori della Repubblica del distretto, indica i criteri idonei a orientare la valutazione dei magistrati del pubblico ministero nell'udienza, tenuto conto della tipologia dei reati e della complessità dei procedimenti».
2. All'articolo 602 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«*1-bis.* Se le parti richiedono concordemente l'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello a norma dell'articolo 599-bis, il giudice, quando ritiene che la richiesta deve essere accolta, provvede immediatamente; altrimenti dispone la prosecuzione del dibattimento. La richiesta e la rinuncia ai

motivi non hanno effetto se il giudice decide in modo difforme dall'accordo».

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 603 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«4-bis. Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale».

Art. 29.

(Modifiche alle disposizioni in materia di rimessione del processo e di ricorso per cassazione)

1. All'articolo 48 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che può essere aumentata fino al doppio, tenuto conto della causa di inammissibilità della richiesta»;

b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Gli importi di cui al comma 6 sono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

2. All'articolo 610, comma 1, quarto periodo, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con riferimento al contenuto dei motivi di ricorso».

3. Dopo il comma 5 dell'articolo 610 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

«5-bis. Nei casi previsti dall'articolo 591, comma 1-bis, la corte dichiara, senza formalità di procedura, l'inammissibilità del ricorso, se non è stata rilevata dal giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato. Allo stesso modo la corte dichiara l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e contro la sentenza pronunciata a norma dell'articolo 599-bis. Contro tale provvedimento è ammesso il ricorso straordinario a norma dell'articolo 625-bis».

4. All'articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «Salvo che la parte non vi provveda personalmente,» sono soppresse.

5. All'articolo 616, comma 1, secondo periodo, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che può essere aumentata fino al triplo, tenuto conto della causa di inammissibilità del ricorso».

6. All'articolo 616 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Gli importi di cui al comma 1 sono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

7. All'articolo 618 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Se una sezione della corte ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza, la decisione del ricorso.

1-ter. Il principio di diritto può essere enunciato dalle sezioni unite, anche d'ufficio, quando il ricorso è dichiarato inammissibile per una causa sopravvenuta».

8. All'articolo 620, comma 1, del codice di procedura penale, la lettera l) è sostituita dalla seguente:

«l) se la corte ritiene di poter decidere la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, o di rideterminare la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito o di adottare i provvedimenti necessari, e in ogni altro caso in cui ritiene superfluo il rinvio».

9. All'articolo 625-bis, comma 3, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e senza formalità. L'errore di fatto può essere rilevato dalla Corte di cassazione, d'ufficio, entro novanta giorni dalla deliberazione».

10. All'articolo 608 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Se il giudice di appello pronuncia sentenza di conferma di quella di proscioglimento, il ricorso

per cassazione può essere proposto solo per i motivi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 606».

Art. 30.

(Modifiche alle disposizioni in materia di rescissione del giudicato)

1. L'articolo 625-ter del codice di procedura penale è abrogato.
2. Dopo l'articolo 629 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 629-bis. - *(Rescissione del giudicato)*. -- 1. Il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.
2. La richiesta è presentata alla corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3, entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento.
3. La corte di appello provvede ai sensi dell'articolo 127 e, se accoglie la richiesta, revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. Si applica l'articolo 489, comma 2.
4. Si applicano gli articoli 635 e 640».

Art. 31.

(Relazione sull'amministrazione della giustizia)

1. I presidenti delle corti di appello, con la relazione sull'amministrazione della giustizia prevista dall'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, riferiscono dati e valutazioni circa la durata dei giudizi di appello avverso le sentenze di condanna, nonché dati e notizie sull'andamento dei giudizi di appello definiti ai sensi dell'articolo 599-bis del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 22 della presente legge.

Titolo III

**MODIFICHE ALLE NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE
DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE E ALLA NORMATIVA DI ORGANIZZAZIONE
DELL'UFFICIO DEL PUBBLICO MINISTERO**

Art. 32.

(Modifiche all'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)

1. Al comma 3-ter dell'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, dando notizia dell'imputazione»;
b) il terzo periodo è soppresso.

Art. 33.

(Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, in materia di poteri di controllo del procuratore della Repubblica e di contenuti della relazione al procuratore generale presso la Corte di cassazione)

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, dopo le parole: «azione penale» sono inserite le seguenti: «, l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato».
2. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, dopo le parole: «azione penale» sono inserite le seguenti: «, l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato».
3. All'articolo 6 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«*1-bis.* Le violazioni relative all'iscrizione delle notizie di reato costituiscono illecito disciplinare ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, e successive modificazioni».

Art. 34.

(Modifiche alla disciplina della partecipazione al dibattimento a distanza)

1. All'articolo 146-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«*1.* La persona che si trova in stato di detenzione per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-*bis*, nonché nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 4), del codice, partecipa a distanza alle udienze dibattimentali dei processi nei quali è imputata, anche relativi a reati per i quali sia in libertà. Allo stesso modo partecipa alle udienze penali e alle udienze civili nelle quali deve essere esaminata quale testimone»;
 - b) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:
«*1-bis.* La persona ammessa a programmi o misure di protezione, comprese quelle di tipo urgente o provvisorio, partecipa a distanza alle udienze dibattimentali dei processi nei quali è imputata»;
 - c) dopo il comma 1-*bis* sono inseriti i seguenti:
«*1-ter.* Ad esclusione del caso in cui sono state applicate le misure di cui all'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, il giudice può disporre con decreto motivato, anche su istanza di parte, la presenza alle udienze delle persone indicate nei commi 1 e 1-*bis* del presente articolo qualora lo ritenga necessario.
1-quater. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 1-*bis*, la partecipazione alle udienze può avvenire a distanza anche quando sussistano ragioni di sicurezza, qualora il dibattimento sia di particolare complessità e sia necessario evitare ritardi nel suo svolgimento, ovvero quando si deve assumere la testimonianza di persona a qualunque titolo in stato di detenzione presso un istituto penitenziario»;
 - d) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«*2.* Il presidente del tribunale o della corte di assise nella fase degli atti preliminari, oppure il giudice nel corso del dibattimento, dà comunicazione alle autorità competenti nonché alle parti e ai difensori della partecipazione al dibattimento a distanza»;
 - e) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«*4-bis.* In tutti i processi nei quali si procede con il collegamento audiovisivo ai sensi dei commi che precedono, il giudice, su istanza, può consentire alle altre parti e ai loro difensori di intervenire a distanza assumendosi l'onere dei costi del collegamento».
2. All'articolo 45-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, le parole: «Nei casi previsti dall'articolo 146-*bis*, commi 1 e 1-*bis*,» sono soppresse e dopo le parole: «avviene a distanza» sono inserite le seguenti: «nei casi e secondo quanto previsto dall'articolo 146-*bis*, commi 1, 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*»;
 - b) al comma 2, le parole: «disposta dal giudice con ordinanza o dal presidente del collegio con decreto

motivato, che sono comunicati o notificati» sono sostituite dalle seguenti: «comunicata o notificata dal giudice o dal presidente del collegio»;

c) al comma 3, dopo le parole: «3, 4» è inserita la seguente: «, 4-bis».

3. All'articolo 134-bis, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: «e 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «, 1-bis e 1-quater».

4. All'articolo 7 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Per l'esame dei testimoni si applicano le disposizioni degli articoli 146-bis e 147-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale».

5. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore decorso un anno dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, fatta eccezione per le disposizioni di cui al comma 1, relativamente alle persone che si trovano in stato di detenzione per i delitti di cui agli articoli 270-bis, primo comma, e 416-bis, secondo comma, del codice penale, nonché di cui all'articolo 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

Titolo IV

DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DEL PROCESSO PENALE E DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO

Art. 35.

(Delega al Governo per la riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario)

1. Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi per la riforma della disciplina del processo penale e dell'ordinamento penitenziario, secondo i principi e criteri direttivi previsti dal presente titolo.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro della giustizia. I relativi schemi sono trasmessi alle Camere, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine di delega previsto dal comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni.

3. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

Art. 36.

(Principi e criteri direttivi per la riforma del processo penale in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni e di giudizi di impugnazione)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 29, i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina del processo penale, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e

criteri direttivi:

- a) prevedere disposizioni dirette a garantire la riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione, in conformità all'articolo 15 della Costituzione, attraverso prescrizioni che incidano anche sulle modalità di utilizzazione cautelare dei risultati delle captazioni e che diano una precisa scansione procedimentale per la selezione di materiale intercettativo nel rispetto del contraddittorio tra le parti e fatte salve le esigenze di indagine, avendo speciale riguardo alla tutela della riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni delle persone occasionalmente coinvolte nel procedimento, in particolare dei difensori nei colloqui con l'assistito, e delle comunicazioni comunque non rilevanti a fini di giustizia penale;
- b) prevedere che costituisca delitto, punibile con la reclusione non superiore a quattro anni, la diffusione, al solo fine di recare danno alla reputazione o all'immagine altrui, di riprese audiovisive o registrazioni di conversazioni, anche telefoniche, svolte in sua presenza ed effettuate fraudolentemente. La punibilità è esclusa quando le registrazioni o le riprese sono utilizzate nell'ambito di un procedimento amministrativo o giudiziario o per l'esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca;
- c) prevedere la semplificazione delle condizioni per l'impiego delle intercettazioni delle conversazioni e delle comunicazioni telefoniche e telematiche nei procedimenti per i più gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione;
- d) prevedere la ricorribilità per cassazione soltanto per violazione di legge delle sentenze emesse in grado di appello nei procedimenti per i reati di competenza del giudice di pace;
- e) prevedere che il procuratore generale presso la corte di appello possa appellare soltanto nei casi di avocazione e di acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice di primo grado;
- f) prevedere la legittimazione del pubblico ministero ad appellare avverso la sentenza di condanna solo quando abbia modificato il titolo del reato o abbia escluso la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o che stabilisca una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato;
- g) prevedere la legittimazione dell'imputato ad appellare avverso le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento, salvo che siano pronunciate con le formule: «il fatto non sussiste»; «l'imputato non ha commesso il fatto»;
- h) prevedere la titolarità dell'appello incidentale in capo all'imputato e limiti di proponibilità.

Art. 37.

(Principi e criteri direttivi per la riforma dell'ordinamento penitenziario)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 29, i decreti legislativi recanti modifiche all'ordinamento penitenziario, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) semplificazione delle procedure, anche con la previsione del contraddittorio differito ed eventuale, per le decisioni di competenza del magistrato e del tribunale di sorveglianza, fatta eccezione per quelle relative alla revoca delle misure alternative alla detenzione;
- b) revisione delle modalità e dei presupposti di accesso alle misure alternative, sia con riferimento ai presupposti soggettivi sia con riferimento ai limiti di pena, al fine di facilitare il ricorso alle stesse, salvo i casi di eccezionale gravità e pericolosità e in particolare per le condanne per i delitti di mafia e terrorismo anche internazionale;
- c) revisione della disciplina concernente le procedure di accesso alle misure alternative, prevedendo che il limite di pena che impone la sospensione dell'ordine di esecuzione sia fissato in ogni caso a quattro anni e che il procedimento di sorveglianza garantisca il diritto alla presenza dell'interessato e la pubblicità dell'udienza;
- d) previsione di una necessaria osservazione scientifica della personalità da condurre in libertà, stabilendone tempi, modalità e soggetti chiamati a intervenire; integrazione delle previsioni sugli interventi degli uffici dell'esecuzione penale esterna; previsione di misure per rendere più efficace il

sistema dei controlli, anche mediante il coinvolgimento della polizia penitenziaria;

e) eliminazione di automatismi e di preclusioni che impediscono o rendono molto difficile, sia per i recidivi sia per gli autori di determinate categorie di reati, l'individualizzazione del trattamento rieducativo e revisione della disciplina di preclusione dei benefici penitenziari per i condannati alla pena dell'ergastolo, salvo i casi di eccezionale gravità e pericolosità specificatamente individuati e comunque per le condanne per i delitti di mafia e terrorismo anche internazionale;

f) previsione di attività di giustizia riparativa e delle relative procedure, quali momenti qualificanti del percorso di recupero sociale sia in ambito intramurario sia nell'esecuzione delle misure alternative;

g) maggiore valorizzazione del lavoro, in ogni sua forma intramuraria ed esterna, quale strumento di responsabilizzazione individuale e di reinserimento sociale dei condannati, anche attraverso il potenziamento del ricorso al lavoro domestico e a quello con committenza esterna, aggiornando quanto il detenuto deve a titolo di mantenimento;

h) previsione di una maggior valorizzazione del volontariato sia all'interno del carcere, sia in collaborazione con gli uffici di esecuzione penale esterna;

i) disciplina dell'utilizzo dei collegamenti audiovisivi sia a fini processuali, con modalità che garantiscano il rispetto del diritto di difesa, sia per favorire le relazioni familiari;

l) revisione delle disposizioni dell'ordinamento penitenziario alla luce del riordino della medicina penitenziaria disposto dal decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230;

m) riconoscimento del diritto all'affettività delle persone detenute e internate e disciplina delle condizioni generali per il suo esercizio;

n) previsione di norme che considerino i diritti e i bisogni sociali, culturali, linguistici, sanitari, affettivi e religiosi specifici delle persone detenute straniere;

o) adeguamento delle norme dell'ordinamento penitenziario alle esigenze educative dei detenuti minori di età secondo i seguenti criteri direttivi:

1) giurisdizione specializzata e affidata al tribunale per i minorenni, fatte salve le disposizioni riguardanti l'incompatibilità del giudice di sorveglianza che abbia svolto funzioni giudicanti nella fase di cognizione;

2) previsione di disposizioni riguardanti l'organizzazione penitenziaria degli istituti penali per minorenni nell'ottica della socializzazione, della responsabilizzazione e della promozione della persona;

3) previsione dell'applicabilità della disciplina prevista per i minorenni quantomeno ai detenuti giovani adulti, nel rispetto dei processi educativi in atto;

4) previsione di misure alternative alla detenzione conformi alle istanze educative del condannato minorenne;

5) ampliamento dei criteri per l'accesso alle misure alternative alla detenzione;

6) eliminazione di ogni automatismo e preclusione per la revoca o per la concessione dei benefici penitenziari, in contrasto con la funzione rieducativa della pena e con il principio dell'individuazione del trattamento;

7) rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale quali elementi centrali del trattamento dei detenuti minorenni;

8) rafforzamento dei contatti con il mondo esterno quale criterio guida nell'attività trattamentale in funzione del reinserimento sociale;

p) attuazione, sia pure tendenziale, del principio della riserva di codice nella materia penale, al fine di una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni e quindi dell'effettività della funzione rieducativa della pena, presupposto indispensabile perché l'intero ordinamento penitenziario sia pienamente conforme ai principi costituzionali, attraverso l'inserimento nel codice penale di tutte le fattispecie criminose previste da disposizioni di legge in vigore che abbiano a diretto oggetto di tutela beni di rilevanza costituzionale, in particolare i valori della persona umana, e tra questi il principio di uguaglianza, di non discriminazione e di divieto assoluto di ogni forma di sfruttamento a fini di profitto della persona medesima, e i beni della salute, individuale e collettiva, della sicurezza pubblica

e dell'ordine pubblico, della salubrità e integrità ambientale, dell'integrità del territorio, della correttezza e trasparenza del sistema economico di mercato.

Art. 38.

(Principi e criteri direttivi per l'adozione di norme di attuazione, di coordinamento e transitorie)

Il Governo è delegato ad adottare, nei termini e con la procedura di cui all'articolo 29, decreti legislativi recanti le norme di attuazione delle disposizioni previste negli articoli 30 e 31 e le norme di coordinamento delle stesse con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio.

Art. 39.

(Disposizioni integrative e correttive)

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina processuale e penitenziaria, il Governo è autorizzato ad adottare, con la procedura indicata nell'articolo 29, comma 2, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dagli articoli 30 e 31.

Titolo V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 41.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge, salvo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 28, entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I
DISEGNI DI LEGGE NN.

[1627,984](#)

Art. 2

2.1000

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 2

1. L'articolo 375 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 375. - (*Frode in processo penale e depistaggio*). ? Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a otto anni il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale:

- a) immuta artificiosamente il corpo del reato ovvero lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone connessi al reato;
- b) richiesto dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria di fornire informazioni in un procedimento penale afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito.

Se il fatto è commesso mediante distruzione, soppressione, occultamento, danneggiamento, in tutto o in parte, ovvero formazione o artificiosa alterazione, in tutto o in parte, di un documento o di un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta del reato o al suo accertamento la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Se il fatto è commesso in relazione a procedimenti concernenti i delitti di cui agli articoli 270, 270-*bis*, 276, 280, 280-*bis*, 283, 284, 285, 289-*bis*, 304, 305, 306, 416-*bis*, 416-*ter* e 422 del presente codice o i reati previsti dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, ovvero reati concernenti il traffico illegale di armi o di materiale nucleare, chimico o biologico e comunque tutti i reati di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

La pena è diminuita dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove, nonché per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e nell'individuazione degli autori.

Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 e dal quarto comma, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al terzo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste ultime e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

La condanna alla reclusione superiore a tre anni nei casi di cui al secondo comma comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

La pena di cui ai commi precedenti si applica anche quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio siano cessati dal loro ufficio o servizio.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle indagini e ai processi della Corte penale internazionale in ordine ai crimini definiti dallo Statuto della Corte medesima ».

2. All'articolo 374 del codice penale la rubrica è sostituita dalla seguente: "Frode processuale in procedimento civile o amministrativo" e al primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a cinque anni».

3. Il secondo comma dell'articolo 374 del codice penale è abrogato.

4. Dopo l'articolo 383 del codice penale è inserito il seguente: «Art. 383-*bis*. - (*Circostanze aggravanti*). ? Nei casi previsti dagli articoli 371-*bis*, 371-*ter*, 372, 373, 374 e 375, la pena è della reclusione da tre a otto anni se dal fatto deriva una condanna alla reclusione non superiore a cinque anni; è della reclusione da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna superiore a cinque anni; è della reclusione da sei a venti anni se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo».

5. All'articolo 157, sesto comma, primo periodo, del codice penale, dopo le parole: «agli articoli» sono inserite le seguenti: «375, terzo comma.»

Art. 2-*bis*

1. Dopo l'articolo 384-*bis* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 384-*ter*. - (*Circostanze aggravanti speciali*) ? Se i fatti di cui al 371-*bis*, 372 e 378 sono commessi al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale in relazione ai delitti di cui agli articoli 270, 270-*bis*, 276, 280, 280-*bis*, 283, 284, 285, 289-*bis*, 304, 305, 306, 416-*bis*, 416-*ter* e 422 del presente codice o i reati previsti dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, ovvero reati concernenti il traffico illegale di armi o di materiale nucleare, chimico o

biologico e comunque tutti i reati di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, la pena è aumentata dalla metà a due terzi.

La pena è diminuita dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove, nonché per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e nell'individuazione degli autori.»».

1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 295 (pom.) del 10/05/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 10 MAGGIO 2016
295ª Seduta

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA
indi del Vice Presidente
BUCCARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,10.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi ([n. COM \(2016\) 106 definitivo](#))

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate ([n. COM \(2016\) 107 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà, con esiti distinti. Approvazione delle risoluzioni: *Doc. XVIII*, n. 127 per l'atto comunitario n. COM (2016) 106 definitivo e *Doc. XVIII*, n. 128 per l'atto comunitario n. COM (2016) 107 definitivo)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 aprile.

Il presidente **D'ASCOLA** (*AP (NCD-UDC)*) avverte che si procederà disgiuntamente alla discussione e alla votazione degli schemi di risoluzione relativi agli atti comunitari in titolo.

In ordine all'atto comunitario n. COM (2016) 106 definitivo, il senatore [LO GIUDICE](#) (PD), in sostituzione del relatore Albertini assente, illustra uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato, il quale esprime una valutazione positiva sull'atto comunitario in esame.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII), pur esprimendosi a favore della risoluzione testé illustrata, osserva che questa non richiama la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 2 della proposta di regolamento del Consiglio in esame, che lascia impregiudicata la competenza della autorità degli Stati membri a trattare questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi. Inoltre egli osserva che la proposta di atto comunitario in esame deroga alla regola principale per la definizione del foro competente che, come è noto, nell'ordinamento, è quella della residenza del convenuto.

Nessun altro chiedendo di intervenire il presidente [D'ASCOLA](#) (AP (NCD-UDC)) mette in votazione lo schema di risoluzione sul provvedimento in titolo.

Previa verifica del prescritto numero legale, e dopo che il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) ha dichiarato di astenersi, lo schema di risoluzione, messo ai voti, risulta approvato.

Passando all'esame dell'atto comunitario n. COM (2016) 107 definitivo, il senatore [LO GIUDICE](#) (PD), in sostituzione del relatore Albertini assente, illustra uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato, il quale esprime una valutazione positiva sull'atto comunitario in esame.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) rileva che le unioni registrate cui fa riferimento la proposta legislativa comunitaria in esame costituiscono delle entità diverse rispetto alle unioni civili che pure il Parlamento sta regolamentando con l'imminente approvazione di un apposito disegno di legge. Perciò è più che mai opportuno che ci sia un richiamo alla definizione di "unione registrata" di cui all'articolo 3, lettera a), dell'atto comunitario nello schema di risoluzione.

Dopo che il relatore [LO GIUDICE](#) (PD) ha precisato la portata normativa delle unioni registrate di cui alla proposta comunitaria in esame, rispetto al disegno di legge sulle unioni civili, già approvato dal Senato e, ormai, in dirittura di arrivo anche alla Camera dei deputati (A.C.3634), interviene la senatrice [GINETTI](#) (PD) per precisare che la proposta legislativa di cui all'atto comunitario in esame, è propedeutica all'emanazione di un regolamento comunitario che, come è noto, è obbligatorio e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)) chiede un approfondimento sulla procedura di cooperazione rafforzata nell'ambito della quale, in sede comunitaria, sono state elaborate le proposte in esame, anche con particolare riferimento ai motivi di dissenso che portarono, nel 2011, all'approvazione di una proposta di risoluzione contraria alle proposte di regolamento concernenti le stesse materie nn. COM (2011) 126 e 127 definitivi. Chiede di avere il tempo per studiare la questione, anche per capire le differenze di contenuto tra le proposte di allora e quelle all'esame oggi.

Il senatore [FALANGA](#) (AL-A (MpA)) ritiene non fondati i rilievi del senatore Caliendo in ordine alla differenza tra le unioni registrate e le unioni civili.

Dopo che il relatore [LO GIUDICE](#) (PD) ribadisce il proprio favore per il richiamo alla definizione di unione registrata nello schema di risoluzione in esame, il presidente [BUCCARELLA](#) mette in votazione il medesimo schema contenente tale richiamo.

Previa verifica del prescritto numero legale, lo schema di risoluzione risulta approvato.

Proposta di decisione del Consiglio che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate (COM (2016) 108 definitivo) ([n. 122](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 129)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 aprile.

Il senatore [LO GIUDICE](#) (PD), in sostituzione del relatore Albertini assente, illustra uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato, il quale esprime una valutazione positiva sull'atto comunitario in titolo.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII), dichiarando il proprio voto a favore della risoluzione testé illustrata, esprime qualche perplessità sulla formulazione relativa alle valutazioni che il relatore propone in ordine ai benefici della cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regime patrimoniale dei coniugi ovvero delle unioni registrate. Ritene infatti che le valutazioni proposte dal relatore esulino dalla competenza della Commissione sulla procedura di cooperazione rafforzata.

Dopo che il senatore [FALANGA](#) (AL-A (MpA)) dichiara di non condividere le osservazioni del senatore Caliendo, interviene il senatore [GIOVANARDI](#) (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)) il quale dichiara il proprio voto contrario sullo schema di risoluzione in esame, ritenendo preliminarmente necessario acquisire le risoluzioni approvate nella scorsa legislatura dalla Commissione giustizia sulle proposte di regolamento di cui agli atti comunitari nn. COM (2011) 126 e 127 definitivi, riguardanti i matrimoni e le unioni registrate tra persone dello stesso sesso. Ricorda infatti che le risoluzioni testé citate non erano favorevoli alle proposte legislative comunitarie con riferimento al quadro giuridico interno che, tuttora, non è modificato per quanto riguarda il diritto di famiglia.

Su tale questione si svolge un breve dibattito a cui partecipano il relatore [LO GIUDICE](#) (PD), la senatrice [GINETTI](#) (PD) e il senatore [LUMIA](#) (PD); in particolare il facente funzioni di relatore, senatore [LO GIUDICE](#) (PD), chiarisce che le risoluzioni citate dal senatore Giovanardi si riferivano a proposte legislative diverse da quelle in esame oggi, quantunque riguardassero le stesse materie; soprattutto tali proposte non erano state adottate con il ricorso alla procedura di cooperazione rafforzata di cui all'articolo 329, paragrafo 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, bensì sulla base della procedura ordinaria di cui all'articolo 81 del medesimo Trattato.

Il senatore [PALMA](#) (FI-PdL XVII) ritiene ragionevole la richiesta del senatore Giovanardi in ordine alla esigenza di acquisire e studiare gli atti della scorsa legislatura sulle proposte legislative comunitarie che poi non sono giunte ad approvazione definitiva; pertanto gli appare ragionevole rinviare la votazione dello schema di risoluzione in esame ad altra seduta.

Il presidente [D'ASCOLA](#) (*AP (NCD-UDC)*) precisa che le risoluzioni approvate nell'ambito della scorsa legislatura, sia pure in ordine a proposte legislative comunitarie riguardanti materie analoghe a quelle in discussione oggi, non sono rilevanti ai fini della votazione sullo schema di risoluzione in esame e, pertanto, mette in votazione il medesimo schema.

Previa verifica del prescritto numero legale, dopo che il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) ha dichiarato la propria astensione e dopo che il senatore [GIOVANARDI](#) (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*) ha dichiarato il proprio voto contrario, lo schema di risoluzione risulta approvato.

IN SEDE REFERENTE

[\(2134\)](#) *Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Laura Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Rosy Bindi ed altri; Rosy Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare

[\(456\)](#) *Silvana AMATI ed altri. - Norme in materia di destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali a finalità di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza*

[\(799\)](#) *CARDIELLO ed altri. - Interventi urgenti in materia di beni della criminalità organizzata e a favore dell'agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata*

[\(1180\)](#) *GASPARRI. - Norme per la utilizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata al fine di agevolare lo sviluppo di attività produttive e favorire l'occupazione*

[\(1210\)](#) *Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Istituzione dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari e degli amministratori dei beni confiscati alla criminalità organizzata*

[\(1225\)](#) *Anna FINOCCHIARO. - Modifiche al codice delle leggi antimafia in materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali*

[\(1366\)](#) *Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di competenza del tribunale distrettuale per l'applicazione di misure di prevenzione*

[\(1431\)](#) *FALANGA ed altri. - Modifiche agli effetti inibitori ed escludenti derivanti dal procedimento di prevenzione nei confronti dell'attività di impresa*

[\(1957\)](#) *DAVICO. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate*

[\(2060\)](#) *Alessandra BENCINI ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e*

confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate

(2089) CAMPANELLA ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali in relazione ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 maggio.

Il senatore [FALANGA](#) (AL-A (MpA)) richiama l'attenzione dei relatori in particolare sulle problematiche sottese al disegno di legge n. 1431 - connesso con il disegno di legge n. 2134, approvato dalla Camera dei deputati - con particolare riferimento alla necessità di un ripensamento di alcuni profili della disciplina degli effetti inibitori derivanti dal procedimento di prevenzione nei confronti dell'attività dell'impresa, nonché relativamente alla disciplina dell'informazione antimafia di cui agli articoli 90 e seguenti del decreto legislativo n. 159 del 2011.

L'oratore sottolinea altresì l'esigenza di una riflessione sulle norme che regolano le modalità con cui sono scelti gli amministratori giudiziari, essendo evidente che l'esperienza ha dimostrato che questi soggetti risultano spesso privi delle competenze specifiche che sono necessarie per gestire imprese la struttura delle quali presenta talora anche rilevanti complessità, come ad esempio è il caso delle aziende operanti nel settore sanitario. La mancata considerazione di questi aspetti si risolve purtroppo in attività gestionali inadeguate, in esito alle quali può finire per risultare compromessa l'integrità delle aziende coinvolte e il loro valore economico.

In conclusione, è necessario che, sui temi in questione, il legislatore introduca regole più precise e più efficaci rispetto alla necessità di tutelare l'integrità dell'azienda come bene economico, nonché ulteriori garanzie anche con riferimento al tema del rilascio dell'informazione antimafia.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (M5S) richiama problematicamente l'attenzione sul ruolo che le disposizioni del testo approvato dall'altro ramo del Parlamento prevedono per la società INVITALIA S.p.A., con riferimento alla gestione di aziende che risultino di straordinario interesse socio economico ovvero di aziende concessionarie pubbliche o che gestiscono pubblici servizi.

Il senatore Cappelletti sottolinea, infatti, che la predetta società - che a quanto gli risulta è controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze - è in realtà un vero e proprio "carrozzone", che rappresenta un modello di inefficienza e di gestione non trasparente delle procedure nell'ambito in questione. E' sufficiente considerare, al riguardo, che i suoi circa mille dipendenti sono tutti assunti a chiamata diretta, trattandosi formalmente di un soggetto privato, e che all'interno della struttura della società medesima vi è uno sproporzionato numero di soggetti che occupano ruoli dirigenziali o che rivestono la qualifica di quadri.

Più in generale l'oratore sottolinea che l'esame dei disegni di legge in titolo deve costituire l'occasione per una revisione della disciplina che fornisca maggiori garanzie nella selezione degli amministratori giudiziari, assicuri un più efficace controllo giudiziario e riveda in modo più severo ed incisivo la normativa in materia di incompatibilità

La senatrice [MUSSINI](#) (Misto) osserva che il sistema delle misure di prevenzione in tema di sequestro e di confisca dei beni, così come definito dalla legislazione vigente, merita un'adeguata riflessione prima di opportuni interventi riformatori. Replicando per altro verso alle osservazioni del senatore Falanga, rileva poi che in verità numerosi professionisti, quantunque qualificati e adeguatamente formati, si sono trovati a svolgere il ruolo di amministratori dei beni confiscati con

molte difficoltà in quanto la materia è di per sé molto complessa. Convenendo in parte con le osservazioni del senatore Cappelletti osserva quindi che è opportuno comunque rivedere anche i criteri di scelta degli amministratori giudiziari.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N.
COM(2016)106 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETA'
(Doc. XVIII, n. 127)**

La Commissione giustizia, esaminato, ai sensi degli articoli 50 e 144, comma 6, del Regolamento del Senato, l'atto comunitario n. COM(2016)106 definitivo, recante la proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi, preso atto delle osservazioni formulate dalla Commissione per le politiche dell'Unione europea; considerato che:

esso dà attuazione alla decisione che autorizza una cooperazione rafforzata in materia di decisioni riguardanti i regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate, di cui al n. COM (2016) 108 definitivo (n. 122);

la crescente mobilità delle persone, in uno spazio senza frontiere interne, ha comportato un aumento significativo delle unioni, coniugali e non, tra cittadini di Stati membri diversi o che vivono in uno Stato membro di cui non sono cittadini, ovvero che acquistano beni situati nel territorio di più Stati dell'Unione;

in questo contesto, si sono evidenziate talune difficoltà di ordine pratico e giuridico nella gestione del patrimonio in seguito alla separazione personale o alla morte del partner, difficoltà spesso dovute alla diversità delle normative applicabili - sia di diritto sostanziale sia di diritto internazionale privato - in materia di effetti patrimoniali del matrimonio, come peraltro delle unioni registrate;

la Commissione europea aveva predisposto, nel 2011, due proposte di regolamento dirette a disciplinare la materia che, tuttavia, per le riserve manifestate da diversi Stati membri, non è stato possibile approvare in via definitiva;

conseguentemente, diciassette Stati membri (Svezia, Belgio, Grecia, Croazia, Slovenia, Spagna, Francia, Portogallo, Italia, Malta, Lussemburgo, Germania, Repubblica ceca, Paesi Bassi, Austria, Bulgaria e Finlandia) hanno manifestato l'intenzione di instaurare una cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi (la medesima intenzione è stata manifestata per gli effetti patrimoniali delle unioni registrate), chiedendo alla Commissione di presentare al Consiglio una proposta a tal fine;

facendo seguito a tale richiesta, il 2 marzo 2016, la Commissione europea ha presentato una proposta di decisione che prevede l'autorizzazione di tale cooperazione rafforzata;

la proposta in esame, che traduce puntualmente le intenzioni della cooperazione rafforzata, mira ad

evitare l'instaurazione di procedimenti paralleli e l'applicazione di leggi sostanziali diverse ai patrimoni delle coppie sposate, determinando la legge applicabile quando alla fattispecie potrebbero applicarsi le leggi di più Paesi; è volta inoltre a garantire ai coniugi la possibilità di scegliere le norme e le disposizioni giuridiche applicabili alla loro situazione; a facilitare il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni riguardanti i regimi patrimoniali internazionali delle coppie sposate; a permettere alle coppie di proporre alla stessa autorità giurisdizionale tutte le domande relative alla loro situazione, correlativamente definendo l'autorità giurisdizionale competente; a facilitare il riconoscimento e l'esecuzione in uno Stato membro di una sentenza in materia patrimoniale emessa in un altro Stato membro;

rilevato che:

la proposta di regolamento in esame mira ad istituire un *corpus* completo di norme di diritto internazionale privato applicabili ai regimi patrimoniali tra coniugi;

gli obiettivi di tale proposta, che riguardano unicamente gli effetti patrimoniali del matrimonio, possono essere raggiunti solo tramite l'adozione di norme comuni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi, che devono essere identiche in tutti gli Stati partecipanti, al fine di garantire ai cittadini certezza del diritto e prevedibilità;

le finalità generali perseguite dalla proposte in discussione, il cui testo risulta sostanzialmente ben equilibrato, sono da valutarsi positivamente, non interferendo le stesse in alcun modo con le prospettive degli Stati membri in tema di qualificazione giuridica dell'istituto del matrimonio;

le disposizioni contenute nel provvedimento in titolo avranno, senza dubbio, un impatto positivo sui cittadini, in termini di certezza del diritto e di prevedibilità delle norme applicabili, con particolare riferimento all'esigenza di garantire una piena tutela dei diritti fondamentali;

la proposta concorre a migliorare l'accesso alla giustizia nell'Unione da parte dei cittadini, facilitando l'attuazione dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, che garantisce il diritto ad un ricorso effettivo e a un giudice imparziale;

esprime una valutazione positiva.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N.
COM(2016)107 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETA'
(Doc. XVIII, n. 128)**

La Commissione giustizia, esaminata, ai sensi degli articoli 50 e 144, comma 6, del Regolamento del Senato la proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate n. COM(2016)107 definitivo, come definite dall'articolo 3, lettera a), preso atto delle osservazioni formulate dalla Commissione per le politiche dell'Unione europea; considerato che:

esso dà attuazione alla decisione che autorizza una cooperazione rafforzata in materia di decisioni riguardanti i regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate, di cui al n. COM (2016) 108 definitivo (n. 122);

la crescente mobilità delle persone, in uno spazio senza frontiere interne, ha comportato un aumento significativo delle unioni, coniugali e non, tra cittadini di Stati membri diversi o che vivono in uno Stato membro di cui non sono cittadini, ovvero che acquistano beni situati nel territorio di più Stati dell'Unione;

in questo contesto, si sono evidenziate talune difficoltà di ordine pratico e giuridico nella gestione del patrimonio in seguito alla separazione personale o alla morte del partner, difficoltà spesso dovute alla

diversità delle normative applicabili - sia di diritto sostanziale sia di diritto internazionale privato - in materia di effetti patrimoniali del matrimonio, come peraltro delle unioni registrate;
la Commissione europea aveva predisposto, nel 2011, due proposte di regolamento dirette a disciplinare la materia che, tuttavia, per le riserve manifestate da diversi Stati membri, non è stato possibile approvare in via definitiva;
conseguentemente, diciassette Stati membri (Svezia, Belgio, Grecia, Croazia, Slovenia, Spagna, Francia, Portogallo, Italia, Malta, Lussemburgo, Germania, Repubblica ceca, Paesi Bassi, Austria, Bulgaria e Finlandia) hanno manifestato l'intenzione di instaurare una cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi (la medesima intenzione è stata manifestata per gli effetti patrimoniali delle unioni registrate), chiedendo alla Commissione di presentare al Consiglio una proposta a tal fine;
facendo seguito a tale richiesta, il 2 marzo 2016, la Commissione europea ha presentato una proposta di decisione che prevede l'autorizzazione di tale cooperazione rafforzata;
la proposta in esame, che traduce puntualmente le intenzioni della cooperazione rafforzata, mira ad evitare l'instaurazione di procedimenti paralleli e l'applicazione di leggi sostanziali diverse ai patrimoni delle coppie sposate, determinando la legge applicabile quando alla fattispecie potrebbero applicarsi le leggi di più Paesi; è volta inoltre a garantire ai coniugi la possibilità di scegliere le norme e le disposizioni giuridiche applicabili alla loro situazione; a facilitare il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni riguardanti i regimi patrimoniali internazionali delle coppie sposate; a permettere alle coppie di proporre alla stessa autorità giurisdizionale tutte le domande relative alla loro situazione correlativamente definendo l'autorità giurisdizionale competente; a facilitare il riconoscimento e l'esecuzione in uno Stato membro di una sentenza in materia patrimoniale emessa in un altro Stato membro;
rilevato che:
la proposta di regolamento in esame mirano ad istituire un *corpus* completo di norme di diritto internazionale privato applicabili ai regimi patrimoniali tra coniugi;
gli obiettivi di tale proposta, che riguardano unicamente gli effetti patrimoniali del matrimonio, possono essere raggiunti solo tramite l'adozione di norme comuni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi, che devono essere identiche in tutti gli Stati partecipanti, al fine di garantire ai cittadini certezza del diritto e prevedibilità;
le finalità generali perseguite dalla proposte in discussione, il cui testo risulta sostanzialmente ben equilibrato, sono da valutarsi positivamente, non interferendo le stesse in alcun modo con le prospettive degli Stati membri in tema di qualificazione giuridica dell'istituto del matrimonio;
le disposizioni contenute nel provvedimento in titolo avranno, senza dubbio, un impatto positivo sui cittadini, in termini di certezza del diritto e di prevedibilità delle norme applicabili, con particolare riferimento all'esigenza di garantire una piena tutela dei diritti fondamentali;
la proposta concorre a migliorare l'accesso alla giustizia nell'Unione da parte dei cittadini, facilitando l'attuazione dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, che garantisce il diritto ad un ricorso effettivo e a un giudice imparziale;
esprime una valutazione positiva.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N.

122

(Doc. XVIII, n. 129)

La Commissione giustizia, esaminata, ai sensi degli articolo 50 e 144, comma 6, del Regolamento del Senato, la proposta della Commissione di decisione del Consiglio che autorizza la cooperazione

rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate n. COM (2016) 108 definitivo (n. 122);

considerato che:

la Commissione europea aveva predisposto, nel 2011, due proposte di regolamento dirette a disciplinare la materia che, tuttavia, per le riserve manifestate da diversi Stati membri, non è stato possibile approvare in via definitiva; conseguentemente, diciassette Stati membri (Svezia, Belgio, Grecia, Croazia, Slovenia, Spagna, Francia, Portogallo, Italia, Malta, Lussemburgo, Germania, Repubblica ceca, Paesi Bassi, Austria, Bulgaria e Finlandia) hanno manifestato l'intenzione di instaurare una cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi (la medesima intenzione è stata manifestata per gli effetti patrimoniali delle unioni registrate), chiedendo alla Commissione di presentare al Consiglio una proposta a tal fine;

la proposta in esame si basa sull'articolo 329, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, essendo sussistenti i presupposti fattuali e giuridici che legittimano l'utilizzo della cooperazione rafforzata ai sensi dell'articolo 20 del Trattato dell'Unione europea, in quanto si tratta di settori ricadenti nelle competenze non esclusive dell'Unione, essendo, le norme, relative a conflitti di leggi in materia di diritto di famiglia.;

rilevato che:

la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate apporterà ai cittadini significativi benefici, consentendo di trattare i regimi patrimoniali delle coppie nell'ambito di un'unica legge applicabile, permettendo altresì alle coppie internazionali di scegliere la legge applicabile ai loro beni, aumentando la certezza del diritto per le coppie internazionali; consentendo inoltre ai cittadini di proporre domande giudiziali innanzi ad un'unica autorità, nonché semplificando la procedura per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e favorendo la circolazione degli atti pubblici in tutta l'Unione europea;

le misure di attuazione comprendono: a) una proposta di regolamento del Consiglio relativa alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi (n. COM(2016)106 definitivo.); b) una proposta di regolamento del Consiglio relativa alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate (n. COM(2016)107 definitivo);

esprime una valutazione positiva.

1.3.2.1.4. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 98 (ant.) del 17/05/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 98
MARTEDÌ 17 MAGGIO 2016

Presidenza del Vice Presidente
[BUCCARELLA](#)
indi del Presidente
[D'ASCOLA](#)

Orario: dalle ore 11,10 alle ore 13,25

*AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 2134 E
CONNESSI (CODICE ANTIMAFIA)*

1.3.2.1.5. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 100 (pom.) del 19/05/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 100
GIOVEDÌ 19 MAGGIO 2016

Presidenza del Presidente
[D'ASCOLA](#)
indi del Vice Presidente
[BUCCARELLA](#)

Orario: dalle ore 15,20 alle ore 18,40

*AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 2134 E
CONNESSI (CODICE ANTIMAFIA)*

1.3.2.1.6. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 301 (pom.) del 24/05/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 24 MAGGIO 2016
301ª Seduta

Presidenza del Presidente
[D'ASCOLA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,10.

**SULLA PRESENTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA
COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 2067 E CONNESSI**

Il senatore **[PALMA](#)** (*FI-PdL XVII*) chiede che la Presidenza valuti la possibilità di fissare un breve termine per la presentazione di subemendamenti agli eventuali emendamenti che i relatori potranno presentare al testo unificato predisposto per i disegni di legge n. 2067 e connessi, con specifico riferimento alla materia della disciplina della prescrizione e a quella della disciplina delle intercettazioni.

Ove invece i relatori non intendano presentare loro proposte emendative in ordine alle due tematiche richiamate, il senatore Palma chiede una breve proroga del termine della presentazione degli emendamenti - fissato per il prossimo 26 maggio - sempre limitatamente alle questioni attinenti alla disciplina delle intercettazioni e a quella della prescrizione.

Il senatore Palma fa presente che la richiesta è motivata dal fatto che i senatori del suo Gruppo si sono trovati in difficoltà nell'elaborazione delle proposte emendative concernenti i due profili sopra richiamati, non essendo a conoscenza di quale sia la strada che intenderanno seguire al riguardo la maggioranza e comunque, più in particolare, i relatori.

Il senatore **[LUMIA](#)** (*PD*) si dichiara, in linea di massima, non contrario alla richiesta formulata dal senatore Palma nella prospettiva di favorire un dialogo proficuo in Commissione sul merito delle problematiche oggetto del citato testo unificato, anche se sottolinea l'esigenza di assicurare che l'esame dei disegni di legge n. 2067 e connessi abbia luogo nei tempi programmati.

Il senatore [CUCCA](#) (PD) - correlatore insieme con il senatore Casson per l'esame dei disegni di legge n. 2067 e connessi - fa presente che è probabile che ci saranno emendamenti dei relatori in ordine alle tematiche concernenti la disciplina delle intercettazioni e quella della prescrizione, anche se una decisione definitiva al riguardo non è stata ancora assunta. Ritiene che, in ogni caso, la richiesta avanzata dal senatore Palma sia ragionevole.

Il presidente [D'ASCOLA](#) assicura il senatore Palma che - nel momento in cui risulterà chiaro se i relatori avranno presentato emendamenti relativi alle previsioni del testo unificato inerenti alla disciplina della prescrizione e a quella delle intercettazioni - la Presidenza terrà conto senz'altro della richiesta avanzata dal medesimo senatore Palma e delle indicazioni emerse dal dibattito.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disciplina della sezione autonoma dei consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio ([n. 304](#))

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 3 della legge 28 aprile 2016, n. 57. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 maggio.

Il relatore [CUCCA](#) (PD) illustra la proposta di parere non ostativo con osservazioni, pubblicata in allegato.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) propone, ferma restando la proposta di parere non ostativo, che le osservazioni siano riformulate nel senso di prevedere che, all'articolo 1, sia aggiunto il seguente comma: "i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo che non presentino domanda di conferma cessano dall'incarico alla scadenza del termine di cui al comma 1, dell'articolo 2;" che, all'articolo 2, il comma 9 sia sostituito con il seguente: "i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo che presentino domanda di conferma nell'incarico rimangono in servizio fino alla definizione della procedura di conferma di cui al presente articolo. In caso di mancata conferma i magistrati onorari cessano dall'incarico al momento della comunicazione del relativo provvedimento del Consiglio superiore della Magistratura"; e, infine, che, all'articolo 5, le parole "mese di luglio" siano sostituite con le parole "mese di settembre".

Il relatore [CUCCA](#) (PD) fa presente che la riformulazione delle osservazioni proposta dal senatore Caliendo potrebbe da lui essere accolta ove le stesse avessero carattere aggiuntivo e venisse mantenuta, quindi, l'osservazione contenuta nella proposta di parere da lui illustrata, relativa alla riduzione da tre mesi a un mese del termine di cui al comma 1 dell'articolo 2.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) non accetta la proposta testé avanzata dal relatore Cucca,

ritenendo che la previsione di cui al comma 1 dell'articolo 2 debba rimanere immutata, in quanto coerente con l'esigenza di consentire lo svolgimento delle elezioni di cui all'articolo 5 dopo la pausa estiva, in un momento in cui sia possibile assicurare un'adeguata partecipazione e il pieno esercizio dell'elettorato attivo e passivo a tutti gli interessati.

Il relatore [CUCCA](#) (PD) ribadisce la propria posizione, sottolineando come il termine di un mese sia più che adeguato per un adempimento che consiste nella semplice presentazione di una domanda di conferma.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) chiede che la riformulazione delle osservazioni da lui proposta sia posta ai voti come emendamento alla proposta di parere illustrata dal relatore Cucca.

Il presidente [D'ASCOLA](#) fa presente che la prassi interpretativa della disciplina regolamentare relativa all'esame dei pareri sugli Atti del Governo è uniforme nel senso di non ammettere la presentazione di emendamenti, essendo consentito soltanto che siano avanzati suggerimenti - anche nella forma di proposte di modifica o di integrazione riferita allo schema di parere - che resta nella disponibilità del relatore accogliere o meno.

La Presidenza considererà, quindi, la proposta di riformulazione delle osservazioni avanzata dal senatore Caliendo come una proposta di parere alternativa che verrà posta ai voti dopo quella avanzata dal relatore.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, previa verifica del prescritto numero dei senatori, la proposta di parere avanzata dal relatore Cucca viene posta ai voti e approvata, risultando conseguentemente preclusa la proposta di parere alternativa del senatore Caliendo.

IN SEDE REFERENTE

[\(2134\)](#) *Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Laura Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Rosy Bindi ed altri; Rosy Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare

[\(456\)](#) *Silvana AMATI ed altri. - Norme in materia di destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali a finalità di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza*

[\(799\)](#) *CARDIELLO ed altri. - Interventi urgenti in materia di beni della criminalità organizzata e a favore dell'agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata*

[\(1180\)](#) *GASPARRI. - Norme per la utilizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata al fine di agevolare lo sviluppo di attività produttive e favorire l'occupazione*

[\(1210\)](#) *Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Istituzione dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari e degli amministratori dei beni confiscati alla criminalità organizzata*

[\(1225\)](#) Anna **FINOCCHIARO**. - *Modifiche al codice delle leggi antimafia in materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali*

[\(1366\)](#) Lucrezia **RICCHIUTI** ed altri. - *Modifiche al codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di competenza del tribunale distrettuale per l'applicazione di misure di prevenzione*

[\(1431\)](#) FALANGA ed altri. - *Modifiche agli effetti inibitori ed escludenti derivanti dal procedimento di prevenzione nei confronti dell'attività di impresa*

[\(1957\)](#) DAVICO. - *Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate*

[\(2060\)](#) Alessandra **BENCINI** ed altri. - *Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate*

[\(2089\)](#) CAMPANELLA ed altri. - *Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali in relazione ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 maggio.

Sulla fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti si svolge un breve dibattito - nel quale intervengono il relatore [PAGLIARI](#) (PD), il senatore [PALMA](#) (FI-PdL XVII), il relatore [LUMIA](#) (PD) e il presidente [D'ASCOLA](#) - al termine del quale si conviene di rinviare alla seduta di giovedì prossimo l'assunzione di una decisione al riguardo.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 14,45.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 304

La Commissione giustizia, esaminato lo schema di decreto legislativo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con la seguente osservazione:

- si suggerisce che il termine per la presentazione della domanda di conferma previsto

dall'articolo 2, n. 1 del provvedimento in esame sia ridotto da tre mesi ad un mese. In tal modo si evita che il magistrato onorario possa continuare a svolgere le proprie funzioni per un tempo significativo, pur in presenza di una decisione assunta da tempo di rilasciare l'incarico.

1.3.2.1.7. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 102 (pom.) del 25/05/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 102
MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 2016

Presidenza del Presidente
[D'ASCOLA](#)

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 16,30

*AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 2134 E
CONNESSI (CODICE ANTIMAFIA)*

1.3.2.1.8. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 302 (pom.) del 26/05/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
GIOVEDÌ 26 MAGGIO 2016
302ª Seduta

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2224) Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Monchiero ed altri; Formisano

(Parere alla 12a Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il senatore **LUMIA (PD)**, relatore, illustra il disegno di legge in esame - approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, recante norme in materia di sicurezza delle cure sanitarie, la responsabilità professionale del personale sanitario e la responsabilità delle strutture in cui esso operi.

L'articolo 1 reca norme generali di principio in materia di sicurezza delle cure sanitarie. Si specifica che essa è parte costitutiva del diritto alla salute, è perseguita nell'interesse dell'individuo e della collettività e si consegue anche mediante l'insieme di tutte le attività intese alla prevenzione ed alla gestione del rischio (connesso all'erogazione di prestazioni sanitarie) e mediante l'impiego appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative.

I commi da 1 a 3 del successivo articolo 2 prevedono che le regioni e le province autonome possano affidare all'ufficio del Difensore civico la funzione di garante per il diritto alla salute in base a determinati principi: il comma 4 dello stesso articolo 2 prevede che in ogni regione sia istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, che raccoglie i dati regionali sugli errori sanitari e sulle cause, l'entità, la

frequenza e l'onere finanziario del contenzioso e li trasmette all'Osservatorio nazionale sulla sicurezza nella sanità. Quest'ultimo è istituito, ai sensi dell'articolo 3, presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministro della salute trasmette annualmente alle Camere una relazione sull'attività svolta dall'Osservatorio.

Il comma 1 dell'articolo 4 afferma il principio che le prestazioni sanitarie (erogate dalle strutture pubbliche e private) sono soggette all'obbligo di trasparenza, nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003. Il successivo comma 2 prevede che, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta da parte degli aventi diritto, la direzione sanitaria della struttura fornisca la documentazione clinica relativa al paziente, preferibilmente in formato elettronico. Il comma 3 dispone che le strutture sanitarie, pubbliche e private, rendano disponibili, mediante pubblicazione sul proprio sito internet, i dati relativi a tutti i risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio, verificati nell'ambito dell'esercizio della funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario.

L'articolo 5 demanda ad un decreto del Ministro della salute la regolamentazione e l'istituzione di un elenco di società scientifiche ed afferma il principio che gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative e riabilitative, si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle buone pratiche clinico-assistenziali e alle raccomandazioni indicate dalle linee guida delle società iscritte nel suddetto elenco. Le linee guida di tali società sono inserite nel Sistema nazionale per le linee guida (SNLG) e pubblicate sul sito internet dell'Istituto superiore di sanità.

L'articolo 6, di particolare interesse per la Commissione giustizia, pone una limitazione per i reati di omicidio colposo e di lesioni personali colpose, circoscrivendo la relativa responsabilità alle ipotesi di colpa grave per l'esercente una professione sanitaria (con riguardo allo svolgimento della propria attività) ed escludendo dalla nozione di colpa grave le ipotesi in cui, fatte salve le rilevanti specificità del caso concreto, siano state rispettate le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni contemplate dalle linee guida, come definite e pubblicate ai sensi di legge (riguardo alle linee guida, cfr. il precedente articolo 5).

L'articolo 7 disciplina la responsabilità civile degli esercenti professioni sanitarie e quella delle strutture (sanitarie o sociosanitarie), con riferimento all'operato dei medesimi soggetti. Il comma 1 conferma che la responsabilità civile della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, per i danni derivanti dalle condotte dolose o colpose degli esercenti professioni sanitarie, anche qualora essi siano stati scelti dal paziente e non siano dipendenti della struttura medesima, è di natura contrattuale. Il comma 2 specifica che la responsabilità civile della medesima struttura è di natura contrattuale anche con riferimento alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina. Il comma 3 conferma che la responsabilità civile degli esercenti professioni sanitarie (per i danni derivanti dalle condotte dolose o colpose) è di natura extracontrattuale, come già stabilito dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.

L'articolo 8, in primo luogo, sostituisce, per la richiesta di risarcimento di danni derivanti da responsabilità sanitaria, l'istituto del tentativo di mediazione - obbligatorio (secondo la disciplina che vige per le controversie civili in una serie di materie, disciplina di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28) ai fini della procedibilità della successiva domanda giudiziale - con l'applicazione dell'istituto del ricorso (presso il giudice civile competente) per l'espletamento di una consulenza tecnica preventiva, ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito; anche tale ricorso viene configurato, nella fattispecie in esame (di cui all'articolo 8), come una condizione per la procedibilità della successiva domanda giudiziale. Si ricorda che, in base alla disciplina della consulenza tecnica

preventiva, di cui all'articolo 696-*bis* del codice di procedura civile, il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti; qualora la conciliazione non riesca, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito. Il comma 4 del presente articolo 8 specifica che la partecipazione al procedimento di accertamento tecnico preventivo è obbligatoria per tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione, di cui all'articolo 10, e disciplina gli effetti della mancata partecipazione. In secondo luogo, l'articolo 8 prevede che, in caso di mancata conciliazione, la domanda giudiziale, con le modalità di cui al comma 3, venga tassativamente presentata ed esaminata nell'ambito del procedimento sommario di cognizione, di cui agli articoli 702-*bis* e seguenti del codice di procedura civile, ferma restando l'ipotesi che il giudice ravvisi (in base alle difese svolte dalle parti) l'esigenza di un'istruzione non sommaria e che, di conseguenza, fissi, con ordinanza non impugnabile, l'udienza per il procedimento ordinario di cognizione.

Il comma 1 dell'articolo 9 limita la possibilità di azione di rivalsa nei confronti dell'esercente una professione sanitaria ai casi di dolo o colpa grave. I successivi commi dell'articolo 9 recano una disciplina specifica dell'azione di rivalsa in oggetto. Si introduce, tra l'altro, il principio (commi 5 e 6) che la rivalsa, in caso di danno derivante da colpa grave (anziché da dolo), non possa superare una somma pari al triplo della retribuzione lorda annua. Inoltre, il terzo periodo del comma 5, per i tre anni successivi al passaggio in giudicato della decisione di accoglimento della domanda di rivalsa, vieta che l'esercente la professione sanitaria, nell'ambito delle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche, sia preposto ad incarichi professionali superiori rispetto a quelli ricoperti ed esclude la possibilità di partecipazione a pubblici concorsi per incarichi superiori.

I commi 1 e 2 dell'articolo 10 confermano, rispettivamente: l'obbligo di assicurazione (o di adozione di un'analoga misura), per la responsabilità civile, a carico delle strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie; l'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile a carico degli esercenti attività sanitaria in forma libero-professionale. Riguardo alle suddette strutture, il comma 1 specifica che l'obbligo concerne anche le prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria nonché attraverso la telemedicina. Il comma 3 introduce l'obbligo per gli esercenti attività sanitaria, operante a qualsiasi titolo in strutture pubbliche o private, di stipulare un'adeguata polizza di assicurazione per la responsabilità civile, "al fine di garantire efficacia all'azione di rivalsa".

Ulteriori disposizioni, relative alle tre tipologie di obblighi summenzionati, sono stabilite dai commi da 4 a 6. L'articolo 11 definisce i limiti temporali delle garanzie assicurative. Il comma 1 dell'articolo 12 introduce, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 6 del precedente articolo 10 e fatte salve le norme sul procedimento obbligatorio di accertamento tecnico preventivo di cui all'articolo 8, la possibilità di azione diretta, da parte del danneggiato, nei confronti dell'impresa di assicurazione, con riferimento alle tipologie di polizze di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10 ed entro i limiti delle somme per le quali sia stato stipulato il contratto di assicurazione. I successivi commi dell'articolo 12 disciplinano la suddetta azione diretta e l'azione di rivalsa da parte dell'impresa di assicurazione.

L'articolo 13 prevede che le strutture sanitarie e sociosanitarie e le imprese di assicurazione comunichino all'esercente la professione sanitaria l'instaurazione del giudizio promosso nei loro confronti dal danneggiato, entro dieci giorni dalla ricezione della notifica dell'atto introduttivo, nelle forme ivi stabilite.

L'articolo 14 demanda ad un regolamento ministeriale l'istituzione di un Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria, al fine di provvedere alla copertura, totale o parziale, dei danni nelle fattispecie individuate dal comma 2 (fattispecie in cui, senza l'intervento del Fondo, il risarcimento sarebbe difficilmente conseguibile, in tutto o in parte). Il Fondo è alimentato da un contributo a carico delle imprese di assicurazione, da determinare in una percentuale del premio incassato per ciascun contratto relativo all'assicurazione per la responsabilità civile per i danni causati da responsabilità sanitaria (commi 4 e 5). Il Fondo ha diritto di regresso nei confronti del responsabile del sinistro (comma 7).

L'articolo 15 reca disposizioni sui consulenti tecnici e periti di ufficio - rispettivamente, nei procedimenti giurisdizionali civili e in quelli penali, aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria -, nonché sulla tenuta degli albi dei consulenti tecnici e di quelli dei periti, con riferimento agli esperti nei settori sanitari.

La novella di cui al comma 1 dell'articolo 16 esclude che i verbali e gli atti conseguenti all'attività di gestione del rischio clinico possano essere acquisiti o utilizzati nell'ambito di procedimenti giudiziari. La novella di cui al comma 2 dello stesso articolo 16 prevede che l'attività di gestione del rischio sanitario (nelle strutture pubbliche e private) sia coordinata da personale medico dotato delle specializzazioni in igiene, epidemiologia e sanità pubblica o equipollenti, in medicina legale ovvero da personale dipendente con adeguata formazione e comprovata esperienza almeno triennale nel settore. Gli articoli 17 e 18 recano, rispettivamente, la clausola di salvaguardia, relativa alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome, e le clausole di invarianza finanziaria.

Il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*) osserva preliminarmente che anche il disegno di legge in esame - come il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 59 del 2016, in materia di procedure esecutive e per investitori in banche in liquidazione (A.S. 2632), esaminato in sede consultiva qualche giorno fa - presenta numerose disposizioni afferenti alle competenze della Commissione giustizia, con riferimento alle problematiche penalistiche e processual-civilistiche. Tuttavia anche in questo caso, come in quello precedente, il provvedimento è stato assegnato in sede referente esclusivamente ad un'altra Commissione, che, in verità, è competente solo per determinati profili della materia trattata. Auspica, pertanto, che in futuro siano valutati più attentamente i profili di competenza della Commissione giustizia, al fine di assegnare analoghi provvedimenti congiuntamente alle diverse Commissioni competenti per materia.

Passando poi al merito del disegno di legge in esame, si sofferma dapprima sulle previsioni di cui all'articolo 6, che inserisce un nuovo articolo 590-ter nel codice penale, in ordine alla responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria. Osserva che la nuova disposizione è una norma speciale che prevede, al primo comma, la responsabilità degli esercenti professioni sanitarie solo per i casi di imperizia, escludendo i casi di negligenza grave e di imprudenza grave; pertanto ritiene che questa norma speciale, ove non dovesse essere modificata, comporterà numerosi problemi applicativi dopo l'entrata in vigore, prevalendo probabilmente su quelle di tipo generale di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale. Si sofferma, poi, sul secondo comma dell'articolo 590-ter, citato, che esclude la colpa grave quando, salvo eccezioni, siano rispettate le buone pratiche clinico assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida. Anche a tale riguardo ritiene che si porranno numerosi problemi nella fase attuativa. La norma appare molto rigida e non è chiaro se essa possa applicarsi ai casi in cui vengono commessi errori professionali non per imperizia, né per negligenza o imprudenza grave, bensì perché le tecniche praticate a volte non sono ancora definitivamente messe a punto. Soffermandosi poi sull'articolo 7, relativo alla responsabilità della struttura sanitaria in rapporto a quella del professionista, esprime perplessità sulla previsione della responsabilità contrattuale in capo alla suddetta struttura anche quando il paziente si scelga liberamente il medico che, collabora con la struttura stessa, senza però essere a questa legato da alcun vincolo. Ritiene che, dal punto di vista giuridico, non sia agevole chiamare in causa la responsabilità della struttura sanitaria per le ipotesi testé descritte.

Interviene poi il senatore [FALANGA](#) (*AL-A (MpA)*) il quale, in via generale, si associa ai rilievi del senatore Palma in ordine all'assegnazione del provvedimento in titolo, che avrebbe dovuto essere esaminato congiuntamente dalle Commissioni 2a e 12a. Passando poi al merito del disegno di legge in esame, richiama l'attenzione sulle disposizioni processual-civilistiche ivi contenute e, in particolare si sofferma sulle previsioni di cui al comma 2 dell'articolo 9, esprimendo perplessità sia sulla trasformazione dell'ipotesi ivi prevista da un caso di litisconsorzio necessario ad un caso di litisconsorzio facoltativo, sia sulla previsione del termine decadenziale di un anno. Perplessità suscita

anche l'esclusione del ricorso al procedimento di negoziazione assistita, prevedendosi invece l'accertamento tecnico preventivo di cui all'articolo 696-*bis* del codice di procedura civile - ben più oneroso per la parte e che comunque coinvolge gli uffici giudiziari - quale condizione di procedibilità della domanda di risarcimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

[\(2134\)](#) *Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Laura Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Rosy Bindi ed altri; Rosy Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare

[\(456\)](#) *Silvana AMATI ed altri. - Norme in materia di destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali a finalità di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza*

[\(799\)](#) *CARDIELLO ed altri. - Interventi urgenti in materia di beni della criminalità organizzata e a favore dell'agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata*

[\(1180\)](#) *GASPARRI. - Norme per la utilizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata al fine di agevolare lo sviluppo di attività produttive e favorire l'occupazione*

[\(1210\)](#) *Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Istituzione dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari e degli amministratori dei beni confiscati alla criminalità organizzata*

[\(1225\)](#) *Anna FINOCCHIARO. - Modifiche al codice delle leggi antimafia in materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali*

[\(1366\)](#) *Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di competenza del tribunale distrettuale per l'applicazione di misure di prevenzione*

[\(1431\)](#) *FALANGA ed altri. - Modifiche agli effetti inibitori ed escludenti derivanti dal procedimento di prevenzione nei confronti dell'attività di impresa*

[\(1957\)](#) *DAVICO. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate*

[\(2060\)](#) *Alessandra BENCINI ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo*

per la disciplina della gestione delle aziende confiscate

[\(2089\)](#) **CAMPANELLA ed altri.** - *Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali in relazione ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione*

[\(1687\)](#) *Misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti*

[\(1690\)](#) **MIRABELLI ed altri.** - *Modificazioni al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2134, 456, 799, 1180, 1210, 1225, 1366, 1431, 1957, 2060, 2089, congiunzione con l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1687 e 1690 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 24 maggio.

Il presidente [D'ASCOLA](#) comunica che, nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'esame dei disegni di legge in titolo, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sono state acquisite documentazioni che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Conviene la Commissione.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, viene quindi disposta la congiunzione dell'esame dei disegni di legge n. 1687 e 1690 con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2134, 456, 799, 1180, 1210, 1225, 1366, 1431, 1957, 2060 e 2089.

Il PRESIDENTE avverte poi che il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2134 - già approvato dalla Camera dei deputati, che viene assunto come testo base - è fissato per il giorno 16 giugno, alle ore 18.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

SULLA PRESENTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 2067 E CONNESSI IN MATERIA DI PRESCRIZIONE E DI INTERCETTAZIONI

Il presidente [D'ASCOLA](#) - su richiesta del senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) - proroga il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato adottato come testo base dalla Commissione per i disegni di legge nn. 2067 e connessi - già fissato per oggi, giovedì 26 maggio alle ore 18 - a lunedì 30 maggio 2016, alle ore 18, limitatamente alle parti del testo unificato relative alla disciplina della prescrizione e a quella delle intercettazioni. Ove i relatori presentino emendamenti al predetto testo unificato, il termine del 30 maggio si intenderà altresì riferito alla presentazione dei subemendamenti ai predetti emendamenti.

La seduta termina alle ore 14,50.

1.3.2.1.9. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 306 (pom.) del 22/06/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 2016
306ª Seduta

Presidenza del Presidente
[D'ASCOLA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2389\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza
(Parere alle Commissioni 3a e 4a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore, senatore [CASSON](#) (PD), illustra il provvedimento in titolo rilevando, per i profili di competenza della Commissione giustizia, le disposizioni di cui all'articolo 6, in materia penale. Tale articolo rinvia, per l'individuazione delle disposizioni in materia penale relative alle missioni previste dal decreto-legge in esame, all'articolo 5 del decreto-legge n. 209 del 2008, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali ed all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge n. 152 del 2009. Analiticamente, attraverso il rinvio alle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 209 del 2008, si prevede che l'applicabilità al personale militare impegnato nelle missioni internazionali della disciplina del codice penale militare di pace e della disciplina prevista dall'articolo 9, commi 3, 4 (lettere a), b), c), d)), 5 e 6, del decreto legge n. 421 del 2001; tale rinvio al decreto-legge sulla missione *Enduring Freedom* comporta, in particolare l'attribuzione della competenza territoriale al tribunale militare di Roma, la possibilità per gli ufficiali di polizia giudiziaria militare di procedere all'arresto di chiunque sia colto in flagranza di uno dei seguenti reati militari: disobbedienza aggravata, rivolta, ammutinamento, insubordinazione con violenza e violenza

contro un inferiore aggravata. Se gli eventi non consentono di porre tempestivamente l'arrestato a disposizione dell'autorità giudiziaria, l'arresto mantiene efficacia purché il verbale sia inviato, anche con mezzi telematici, entro 48 ore al pubblico ministero e l'udienza di convalida si svolga, con la partecipazione necessaria del difensore, nelle successive 48 ore. Gli interrogatori potranno svolgersi mediante un collegamento videotelematico o audiovisivo, la possibilità, con le stesse modalità, di procedere all'interrogatorio della persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, che i reati commessi dallo straniero nei territori in cui si svolgono le missioni e gli interventi militari, in danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle stesse missioni, siano puniti a richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate; che per tali reati ? come per quelli comuni commessi dai cittadini italiani durante le missioni ? la competenza spetti al Tribunale di Roma, al fine di evitare conflitti di competenza e consentire unitarietà di indirizzo nella qualificazione delle fattispecie, nonché un più diretto e efficace collegamento tra l'autorità giudiziaria ordinaria e quella militare.

Inoltre, l'articolo 5 del decreto legge n. 209 del 2008 detta anche una serie di disposizioni in tema di contrasto alla pirateria, in particolare, prevede che al Tribunale ordinario di Roma spetti la competenza sui reati di pirateria previsti dagli articoli 1135 e 1136 del codice della navigazione e per quelli ad essi connessi (ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale) ove siano commessi in alto mare o in acque territoriali straniere, accertati nelle aree in cui si svolge l'operazione militare in Somalia denominata "Atalanta"(articolo 5, comma 4), nei casi di arresto in flagranza o fermo, ovvero di interrogatorio di persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere per i reati i citati reati di pirateria, qualora esigenze operative non consentano di porre tempestivamente l'arrestato o il fermato a disposizione dell'autorità giudiziaria, si applichi l'articolo 9, comma 5, del già citato decreto legge n. 421 del 2001 (articolo 5, comma 5), l'autorità giudiziaria italiana possa, a seguito del sequestro, disporre l'affidamento in custodia all'armatore, all'esercente o al proprietario della nave o dell'aeromobile catturati con atti di pirateria (articolo 5, comma 6), possano essere autorizzati l'arresto, il fermo, il trasferimento dei "pirati" (o dei sospettati di pirateria), il sequestro delle loro navi o delle navi catturate, il sequestro dei beni rinvenuti a bordo (misure previste dall'articolo 2, lettera e) dell'azione comune 2008/851/PESC), nonché la detenzione a bordo della nave militare di tali persone "per il tempo strettamente necessario al trasferimento" nel Paese titolare della giurisdizione. La disposizione precisa che le stesse misure sono adottabili in quanto previste da accordi internazionali sulla pirateria di cui è parte il nostro Paese (articolo 5, comma 6-bis).

Il comma 6-ter, con disposizione transitoria, prevede l'immediata applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis anche ai procedimenti in corso, con la possibilità di utilizzare strumenti telematici per la trasmissione dei relativi provvedimenti e comunicazioni.

Attraverso il rinvio all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge n. 197 del 2009 si prevede che la non punibilità del militare che nel corso delle missioni all'estero, per necessità delle operazioni militari, faccia uso della forza o ordini di far uso della forza, purché ciò avvenga in conformità (comma 1-sexies) alle direttive, alle regole di ingaggio, agli ordini legittimamente impartiti. In tali casi opera una scriminante, ovvero una circostanza che esclude l'esistenza del reato e quindi la punibilità.

Il comma 2 precisa che le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche al personale impiegato nelle seguenti missioni: *United Nations Military Observer Group in India and Pakistan (UNMOGIP)*, *United Nations Truce Supervision Organization in Middle East (UNTSO)*, *United Nations for the Referendum in Western Sahara (MINURSO)*, *Multinational Force and Observers (MFO)*, missione multinazionale in Egitto, missione della NATO *Interim air Policing (IAP)*.

Come precisato nella relazione illustrativa allegata al decreto legge in esame la *ratio* di questa disposizione deve essere individuata nel fatto che "in assenza della disposizione in esame, poiché le missioni di cui si tratta non sono disciplinate dal presente decreto, per il personale ivi impiegato opererebbe la disciplina penale ordinaria, che prevede, tra l'altro, in simili contesti l'applicazione del codice penale militare di guerra".

Il comma 3 reca novelle all'articolo 10 del codice di procedura penale che, al comma 1, attribuisce la competenza per reati commessi all'estero al giudice del luogo di residenza, dimora, domicilio, arresto o consegna dell'imputato. Nell'articolo citato è introdotto un comma 1-*bis* che dispone che, se il reato è stato commesso a danno di un cittadino, qualora la competenza non sia determinabile ai sensi del citato comma 1, è competente il tribunale o la corte di assise di Roma, sempre che non ricorrano i casi previsti dagli articoli 12 e 371, comma 2, lettera *b*), del codice di procedura penale. Qualora poi non sia possibile determinare la competenza nei modi indicati dai predetti commi 1 e 1-*bis*, sarà competente, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 10, il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che per primo ha iscritto la notizia di reato. È previsto, infine, al comma 4, che la nuova disciplina si applichi ai fatti commessi successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

Con riferimento alle modifiche apportate all'articolo 10 del codice di procedura penale, il relatore osserva come, ad un primo esame, susciti perplessità, nella formulazione del nuovo comma 1-*bis*, il riferimento agli articoli 12 e 371, comma 2, lettera *b*) del codice medesimo. Perplessità solleva anche la previsione relativa all'entrata in vigore della nuova normativa.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) dichiara che i tempi concessi alla Commissione per l'espressione del parere sono molti stretti, tali da rendere difficile un esame adeguato. Ad ogni modo, egli ravvisa alcune ambiguità e contraddittorietà presenti nel testo, che rendono in ogni caso indispensabile un ulteriore approfondimento.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*) osserva che, in via generale, la richiesta di pareri dovrebbe essere fatta in un tempo congruo, affinché ciascun componente della Commissione possa studiare attentamente il provvedimento di volta in volta esaminato prima dell'espressione dei pareri medesimi. Non è accettabile che la Commissione in sede consultiva sia convocata a ridosso dell'esame in Assemblea. Peraltro, il provvedimento in titolo è particolarmente complesso, come si evince dalla relazione illustrativa del relatore Casson in ordine alle disposizioni in materia penale di cui all'articolo 6 del disegno di legge n. 2389. Perciò auspica che per il futuro possa essere garantita una migliore organizzazione dei lavori, affinché sia sostanzialmente rispettata la dialettica maggioranza-opposizione, nell'ambito dell'esame dei diversi provvedimenti all'ordine del giorno della Commissione.

Il presidente [D'ASCOLA](#) avverte che, previa verifica con gli Uffici competenti, il disegno di legge n. 2389 non sarà esaminato dall'Assemblea nella seduta di domani - come originariamente previsto dal calendario dei lavori - e, pertanto, la Commissione ha a disposizione un pò più di tempo per l'esame dello stesso.

La senatrice [MUSSINI](#) (*Misto*), convenendo in parte con i rilievi fatti dal senatore Palma, ritiene che le convocazioni della Commissione dovrebbero essere "sfoltite" di alcuni provvedimenti che non si esaminano.

Il presidente [D'ASCOLA](#) replica che le convocazioni sono abbastanza chiare, indicando tutti i provvedimenti che la Commissione può esaminare su base settimanale.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) osserva che, salva la dialettica maggioranza-opposizione anche in sede consultiva, la Commissione deve comunque tenere conto dei tempi - non determinati dalla Commissione medesima - entro i quali deve svolgersi il lavoro parlamentare.

Il senatore [PALMA](#) (FI-PdL XVII) osserva altresì che è singolare che, in ordine all'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge, il Regolamento del Senato preveda un tempo massimo di trenta giorni, in generale rispettato, laddove la prassi vigente presso l'altro ramo del Parlamento spesso sfora ampiamente tale limite temporale.

IN SEDE REFERENTE

[\(2067\)](#) *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(2032\)](#) *Deputato MOLTENI ed altri. - Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(1844\)](#) *Deputato Donatella FERRANTI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(176\)](#) *SCILIPOTI ISGRO'. - Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione*

[\(209\)](#) *TORRISI. - Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiatione di pena*

[\(286\)](#) *MANCONI ed altri. - Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena*

[\(299\)](#) *COMPAGNA. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario*

[\(381\)](#) *BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti*

[\(382\)](#) *BARANI. - Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate*

[\(384\)](#) *BARANI. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena*

[\(385\)](#) *BARANI. - Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza*

personali detentive

[\(386\)](#) *BARANI. - Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti*

[\(387\)](#) *BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale"*

[\(389\)](#) *BARANI. - Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica*

[\(468\)](#) *MARINELLO ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario*

[\(581\)](#) *COMPAGNA. - Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo*

[\(597\)](#) *CARDIELLO ed altri. - Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni*

[\(609\)](#) *CARDIELLO ed altri. - Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione*

[\(614\)](#) *CARDIELLO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo*

[\(700\)](#) *BARANI. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette*

[\(708\)](#) *CASSON ed altri. - Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale*

[\(709\)](#) *DE CRISTOFARO ed altri. - Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione*

[\(1008\)](#) *LO GIUDICE ed altri. - Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata*

[\(1113\)](#) *CASSON ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei temi del processo penale.*

[\(1456\)](#) *LUMIA ed altri. - Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso*

[\(1587\)](#) *LO GIUDICE ed altri. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti*

[\(1681\)](#) *GIARRUSSO ed altri. - Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso*

[\(1682\)](#) *GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso*

[\(1683\)](#) *GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso*

[\(1684\)](#) *GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata*

[\(1693\)](#) *Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in*

materia di sospensione della prescrizione penale

[\(1713\)](#) **CAMPANELLA ed altri.** - ***Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati***

[\(1824\)](#) **Lucrezia RICCHIUTI ed altri.** - ***Modifica della disciplina della prescrizione***

[\(1905\)](#) **BARANI.** - ***Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale***

[\(1921\)](#) **Maria MUSSINI ed altri.** - ***Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati***

[\(2103\)](#) **CAPPELLETTI.** - ***Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati in generale nonché in materia di prescrizione per taluni delitti contro la pubblica amministrazione***

[\(2295\)](#) **Nadia GINETTI.** - ***Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 giugno.

Il presidente [D'ASCOLA](#) avverte che in allegato al resoconto della seduta odierna sono pubblicati gli emendamenti e i subemendamenti presentati al testo unificato adottato dalla Commissione nella seduta del 4 maggio per i disegni di legge nn. 2067 e connessi.

Il Presidente dichiara quindi improponibili i seguenti emendamenti: 1.1, 1.12, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6, 3.0.8, 3.0.9, 3.0.10, 3.0.11, 3.0.12, 3.0.13, 3.0.14, 4.0.1, 4.0.2, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.11, 7.5, limitatamente alla parte relativa all'articolo 7-ter ivi richiamato, 7.23, limitatamente alla parte relativa al comma 2 dell'articolo 7 ivi richiamato, 12.4, 13.27, 13.33, 13.34, 13.35, 13.36, 13.37, 13.38, 15.0.1, 15.0.2, 15.0.3, 30.0.1, 30.0.2, 31.0.1000, 39.0.1, 39.0.2.

Dichiara infine inammissibili gli emendamenti 8.1000/1 e 8.1000/2.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) esprime dubbi sulla improponibilità dell'emendamento 30.0.2, peraltro simile all'emendamento 30.0.1 relativo alle disposizioni in materia di incidente di esecuzione. Ricorda infatti che l'emendamento in questione, che applica l'articolo 673 del codice di procedura penale anche alla sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo che abbia accertato il difetto di legalità della norma incriminatrice, trae fondamento da una copiosa giurisprudenza che ha riconosciuto la mancanza di una norma di esecuzione nei casi suddetti.

Il senatore [PALMA](#) (FI-PdL XVII) osserva, inoltre, che la materia oggetto dell'emendamento 30.0.2 è strettamente connessa al disegno di legge n. 2067 approvato dalla Camera dei deputati, che è confluito in gran parte nel testo unificato dalla Commissione. Pur rispettando i criteri utilizzati dal Presidente per le dichiarazioni di improponibilità, ricorda che il disegno di legge n. 1113, d'iniziativa del senatore Casson, che disciplina tra le altre, la materia delle notificazioni, è stato congiunto al citato disegno di legge n. 2067, quantunque quest'ultimo non contenesse alcun riferimento alla materia in questione.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*) osserva che all'esame della Commissione sono pendenti numerosi disegni di legge che si sovrappongono, rendendo a volte impossibile un adeguato approfondimento degli stessi. Chiede, pertanto, alla Presidenza che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi possa indicare settimanalmente le sedute in cui saranno esaminati di volta in volta i diversi provvedimenti affinché ciascun componente della Commissione sia messo in grado di vagliare attentamente gli stessi.

Il presidente [D'ASCOLA](#) replica che l'attuale sistema di organizzazione dei lavori della Commissione è funzionale al proseguimento contestuale dell'esame del maggior numero di provvedimenti all'ordine del giorno della Commissione, sia che essi siano particolarmente complessi, sia che essi siano di più agevole lettura.

Anche il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) lamenta la difficoltà di esaminare così tanti provvedimenti insieme e chiede che, in qualche modo, si accolga la richiesta del senatore Palma, altrimenti l'opposizione sarà costretta a ricorrere allo strumento dell'ostruzionismo.

Il presidente [D'ASCOLA](#) replica che l'ostruzionismo non può essere utilizzato dalle forze di opposizione come un'arma di ricatto sull'andamento dei lavori della Commissione.

Il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*) osserva che l'ostruzionismo è un legittimo strumento dell'opposizione per far valere i propri diritti in Parlamento e non può essere pertanto identificato con un'arma di ricatto.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) interviene per riconoscere al presidente D'Ascola la più ampia disponibilità nei confronti di ciascun componente della Commissione ad intervenire, anche in tempi più ampi di quelli regolamentari, in ordine ai diversi provvedimenti all'esame della Commissione medesima.

IN SEDE REFERENTE

[\(1628\)](#) ***Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Laura Garavini ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Maria Rosaria Carfagna e Deborah Bergamini; Renate Gebhard ed altri; Marilena Fabbri

[\(1226\)](#) ***LO GIUDICE ed altri. - Modifiche al codice civile in materia dei coniugi e cognome dei figli***

[\(1227\)](#) ***BUEMI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli***

[\(1229\)](#) ***LUMIA ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei figli***

[\(1230\)](#) ***Alessandra MUSSOLINI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli***

(1245) MALAN. - Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di cognome dei coniugi e dei figli

(1383) Giovanna MANGILI ed altri. - Disposizioni concernenti il cognome da assegnare ai figli

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore **GIOVANARDI** (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*) dichiara, innanzitutto, la propria contrarietà ai provvedimenti in titolo, nonché alla *ratio* ispiratrice degli stessi e, in particolare, del disegno di legge n. 1628, approvato dalla Camera dei deputati. Ritiene infatti che la disciplina sul cognome dei figli, proposta dal citato disegno di legge, produrrà effetti deleteri nell'ordinamento che, peraltro, già contempla la possibilità di cambiare il proprio cognome ovvero aggiungere ad esso un altro cognome (articoli 84 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000). Ricorda, poi, che l'attribuzione del cognome del padre al figlio avviene sulla base di una norma consuetudinaria, salvo i casi di filiazione naturale riconosciuta dal padre successivamente al riconoscimento da parte della madre, in cui il figlio naturale può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre (articolo 262 del codice civile). Ritiene, pertanto, improprio introdurre nell'ordinamento una norma che imponga l'obbligo di attribuire al figlio o il cognome del padre o il cognome della madre ovvero il cognome d'entrambi, in quanto ciò significa l'obbligo di effettuare una scelta che può risultare divisiva all'interno del nucleo familiare. Inoltre, si sofferma criticamente sulla disposizione del disegno di legge n. 1628, che prevede la possibilità di aggiungere al cognome del primo genitore, che ha riconosciuto il figlio, quello del genitore che lo riconosce successivamente. In questi casi, si può verificare anche che entrambi i genitori trasmettano ciascuno un doppio cognome. Di certo non bisogna seguire il modello spagnolo dove i genitori possono trasmettere ai figli più cognomi. Ribadisce, infine, la propria contrarietà alla modifica ordinamentale proposta dai provvedimenti in titolo.

Il senatore **LUMIA** (*PD*), innanzitutto, osserva che il disegno di legge approvato dall'altro ramo del Parlamento, quantunque molto complesso, non è frutto di un furore ideologico, ma è stato sollecitato sia dalla Corte costituzionale (sentenza n. 61 del 2006), che dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, nonché da atti internazionali che hanno, a vario titolo, stabilito che i genitori debbono poter esercitare il diritto di dare ai propri figli anche il cognome della madre oltre a quello del padre. In particolare la Corte costituzionale, nella sentenza citata, ha richiamato legislatore affinché intervenisse a disciplinare la materia dell'attribuzione del cognome ai figli nel rispetto degli atti internazionali che hanno più volte sancito, anche in questo ambito, la piena realizzazione dell'uguaglianza tra madre e padre. Tuttavia il disegno di legge in esame presenta alcune ambiguità che la Commissione dovrà vagliare attentamente; così si tratta di fare chiarezza sulle disposizioni relative all'attribuzione del cognome ai figli nati fuori dal matrimonio ovvero agli adottati. Risultano altresì ambigue le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 relative, rispettivamente, al figlio maggiorenne che può aggiungere al proprio il cognome materno o il cognome paterno, ovvero ai figli nati fuori dal matrimonio che non possono aggiungere, al proprio, il cognome del genitore che non abbia effettuato il riconoscimento. Infine l'oratore si sofferma sulle modifiche da apportare alle norme regolamentari in materia di stato civile che dovranno essere effettuate con un apposito regolamento.

Il relatore **LO GIUDICE** (*PD*), in relazione ai rilievi sollevati nella discussione, richiama l'ordinanza della Corte di cassazione del 26 febbraio 2004 che, in parte, fa chiarezza sulle norme relative all'attribuzione del cognome; le predette norme non sono consuetudinarie, come ha affermato il senatore Giovanardi, ma costituiscono norme di sistema, pur in mancanza di una disciplina espressa. Per quanto riguarda poi il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, si tratta di un testo

abbastanza semplice e, per certi aspetti, scarno in ordine ad alcuni profili problematici testé sollevati dal senatore Lumia. Da tale punto di vista, si propone di fare un adeguato approfondimento.

Il senatore [CUCCA](#) (PD) interviene per sollevare alcune perplessità sulla norma che non chiarisce il limite di numero dei cognomi che possono essere trasmessi dai genitori al figlio.

Il presidente [D'ASCOLA](#) chiede al relatore di svolgere un'integrazione della relazione su questi profili problematici.

La senatrice [MUSSINI](#) (Misto) ritiene che, ove si pongano dei limiti alla trasmissione del doppio cognome da parte di ciascun genitore, verrebbe meno la *ratio* del disegno di legge stesso.

Dopo un'ulteriore precisazione del relatore [LO GIUDICE](#) (PD), il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

[\(2134\)](#) *Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Laura Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Rosy Bindi ed altri; Rosy Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare

[\(456\)](#) *Silvana AMATI ed altri. - Norme in materia di destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali a finalità di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza*

[\(799\)](#) *CARDIELLO ed altri. - Interventi urgenti in materia di beni della criminalità organizzata e a favore dell'agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata*

[\(1180\)](#) *GASPARRI. - Norme per la utilizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata al fine di agevolare lo sviluppo di attività produttive e favorire l'occupazione*

[\(1210\)](#) *Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Istituzione dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari e degli amministratori dei beni confiscati alla criminalità organizzata*

[\(1225\)](#) *Anna FINOCCHIARO. - Modifiche al codice delle leggi antimafia in materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali*

[\(1366\)](#) *Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di competenza del tribunale distrettuale per l'applicazione di misure di prevenzione*

[\(1431\)](#) *FALANGA ed altri. - Modifiche agli effetti inibitori ed escludenti derivanti dal procedimento di prevenzione nei confronti dell'attività di impresa*

[\(1687\)](#) *Misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti*

[\(1690\)](#) *MIRABELLI ed altri. - Modificazioni al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione*

[\(1957\)](#) *DAVICO. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia*

nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate

[\(2060\)](#) **Alessandra BENCINI ed altri.** - *Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate*

[\(2089\)](#) **CAMPANELLA ed altri.** - *Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali in relazione ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 maggio.

Il presidente [D'ASCOLA](#) comunica che - anche al fine di poter tener conto di ulteriori elementi di valutazione afferenti a profili oggetto dei disegni di legge in titolo, sui quali è stata richiamata l'attenzione dalla Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria - il termine della presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2134, assunto dalla Commissione come testo base nella seduta del 26 maggio, è prorogato a giovedì 30 giugno, alle ore 18.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE

NN. [2067](#), [2032](#), [1844](#), [176](#), [209](#), [286](#), [299](#), [381](#), [382](#), [384](#), [385](#), [386](#), [387](#), [389](#), [468](#), [581](#), [597](#), [609](#), [614](#), [700](#), [1008](#), [1456](#), [1587](#), [1681](#), [1682](#), [1683](#), [1684](#), [1905](#), [1921](#), [2295](#), [709](#), [708](#), [1113](#), [1693](#), [1713](#), [1824](#), [2103](#)

G/2067/1/2

[GIARRUSSO](#), [CAPPELLETTI](#)

La Commissione

in sede di esame dell'AS. 2067 (Modifiche al Codice penale e al Codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena);

premesso che:

il disegno di legge in esame interviene sul reato di scambio elettorale politico-mafioso di cui all'articolo 416-ter c.p., con l'obiettivo di fronteggiare la crescente penetrazione delle organizzazioni mafiose nell'ambito politico ed amministrativo, sia a livello locale che in quello nazionale. Contiene, inoltre, disposizioni direttamente applicabili ai processi e ai procedimenti riguardanti la criminalità organizzata;

considerato che:

appare necessario potenziare il raccordo interistituzionale per prevenire e contrastare i possibili

fenomeni di infiltrazioni mafiose, tutelando l'economia reale, attraverso strumenti per consentire un proficuo controllo delle attività maggiormente vulnerabili alle contaminazioni malavitose;

il «Protocollo di legalità» sottoscritto il 18 marzo 2015 (dalla Prefettura di Messina, dalla Regione Siciliana, dall'Ente Parco dei Nebrodi, dai Comuni ricadenti all'interno dell'area protetta, nonché dall'Ente di Sviluppo Agricolo) rappresenta un tentativo concreto ed efficace, finalizzato alla prevenzione ed alla lotta dei tentativi di infiltrazione mafiosa; sebbene il Protocollo non sia dotato di valore normativo primario, in esso sono menzionate idonee linee guida volte al rafforzamento della collaborazione tra le istituzioni, oltre che al consolidamento dello scambio di informazioni per garantire la correttezza, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa al fine di contrastare le sempre più rilevanti e profonde infiltrazioni malavitose nel settore agro-silvo-pastorale, con particolare riferimento alle procedure di concessione a privati di beni compresi in aree demaniali; impegna il Governo:

a voler favorire e promuovere, per quanto di competenza, accordi interistituzionali tra le amministrazioni competenti nell'ambito delle aree demaniali, sulla base del modello del Protocollo di cui in premessa, nonché, ove opportuno, con le necessarie iniziative di carattere legislativo, ai fini di una più stringente disciplina delle condizioni di accesso alle concessioni demaniali e ai finanziamenti pubblici, in particolare comunitari, ad esse connesse nell'ambito agro-silvo-pastorale e ad una intensificazione dei controlli e delle misure di prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata.

Art. 1.

Art. 1

1.1

[BENCINI](#), [MAURIZIO ROMANI](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Modifiche all'articolo 55 del codice penale)

1. All'articolo 55 del Codice penale è aggiunto infine il seguente periodo: "Non sussiste eccesso colposo di legittima difesa quando la condotta è diretta alla salvaguardia della propria o altrui incolumità o dei beni propri o altrui nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 52 del codice penale"».

1.6

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Sopprimere l'articolo.

1.7

[CAPPELLETTI](#)

Sopprimere l'articolo.

1.8

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere l'articolo.

1.9

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#)

Sopprimere l'articolo.

1.10

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 162-ter.», sostituire le parole: «la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente,» con le seguenti: «la persona offesa ha il diritto di precludere l'applicazione del presente istituto se l'imputato non ha riparato interamente».

1.12

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 162-ter.», inserire dopo la parola: «interamente,» le seguenti: «il

danno».

1.13

[STEEANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 162-ter.», sostituire la parola: «entro,» con le seguenti: «non oltre».

1.14

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 162-ter.», dopo le parole: «entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado» inserire le seguenti: «ovvero prima del decreto penale di condanna».

1.15

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 162-ter», al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «ha eliminato» inserire le seguenti: «,ove possibile,».

1.16

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 162-ter», al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «dannose o».

1.17

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 162-ter», primo comma, sopprimere il secondo periodo.

1.18

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 162-ter», al primo comma, secondo periodo, sopprimere la parola: «non».

1.19

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, «Art. 162-ter», al secondo comma, sostituire le parole da: «Quando dimostra di non aver potuto adempiere», fino a: «di quanto dovuto a titolo di risarcimento», con le seguenti: «Qualora dimostri di non avere potuto procedere agli adempimenti di cui al comma precedente, per fatto a lui non addebitabile, l'imputato può chiedere al giudice di provvedervi in un tempo non superiore a un anno, anche tramite pagamento rateale».

1.20

[MINEO](#), [DE PETRIS](#), [DE CRISTOFARO](#)

Al comma 1, «Art. 162-ter», secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «un anno».

1.21

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 162-ter», al secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «otto mesi».

1.22

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 162-ter», al secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «tre mesi».

1.23

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 162-ter», al secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «quattro mesi».

1.24

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 162-ter», al secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: «sei

mesi» con le seguenti: «cinque mesi».

1.25

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 162-ter», al secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «sette mesi».

1.26

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 162-ter», secondo comma, primo periodo, sopprimere le parole: «, anche in forma rateale».

1.27

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 162-ter», al secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: «se accoglie la richiesta» con le seguenti: «se valutata la congruità, accoglie la richiesta».

1.28

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 162-ter», secondo comma, primo periodo, dopo le parole: «scadenza del termine stabilito» inserire le seguenti: «e comunque non oltre novanta giorni dalla predetta scadenza».

1.29

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 162-ter», al terzo comma dopo le parole: «all'esito» aggiungere la seguente: «positivo».

Art. 2

2.1

[CAPPELLETTI](#)

Sopprimere l'articolo.

2.2

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere l'articolo.

2.3

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 1.

2.4

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «anche quando le condotte» fino alla fine del comma con le seguenti: «quando le condotte riparatorie siano state interamente compiute».

2.5

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 2.

2.6

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «centoventi giorni».

2.7

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «novanta giorni».

2.8

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «trenta».

2.9

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quarantacinque giorni».

2.10

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «settanta giorni».

2.11

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#)

Al comma 2, dopo le parole: «all'eliminazione» inserire le seguenti: «,ove possibile»,».

2.12

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «dannose o».

2.13

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#)

Al comma 2, aggiungere il seguente periodo: «Nella stessa udienza l'imputato, qualora dimostri di non potere adempiere, per fatto a lui non imputabile, nel termine di sessanta giorni, può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento».

2.14

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 3.

2.15

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nei casi previsti dal comma 2 il giudice, se accoglie la richiesta ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine rispettivamente indicato nei citati commi. Durante la sospensione del processo il corso della prescrizione resta sospeso. Si applica l'articolo 240, secondo comma».

2.16

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#)

Al comma 3, dopo le parole: «resta sospeso», aggiungere il seguente periodo: «Si applica l'articolo 240, secondo comma, del codice penale».

2.0.1

[GIARRUSSO](#), [CAPPELLETTI](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

*(Modifica all'articolo 416-bis del codice penale
in materia di associazione armata di tipo mafioso)*

1. All'articolo 416-bis del codice penale, quarto comma, le parole: "da quindici a ventisei anni" sono sostituite dalle seguenti: "la pena dell'ergastolo"».

2.0.2

[BENCINI](#), [MAURIZIO ROMANI](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 416-bis del codice penale)

1. All'articolo 416-bis del codice penale aggiungere infine il seguente comma:

"Le pene previste nei commi precedenti sono aumentate da un terzo a due terzi se l'associazione mafiosa pone in essere attività volte a condizionare le scelte della pubblica amministrazione ed è stata accertata la corruzione. L'aumento delle pene non è soggetto a giudizio di comparazione con le attenuanti"».

2.0.3

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Dopo l'articolo 669 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 669-bis. ? (*Esercizio molesto dell'accattonaggio e pratica di attività ambulanti non autorizzate*). ? Chiunque mendica arrecando disturbo o in modo invasivo ovvero esercita attività ambulanti non autorizzate in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da euro 3.000 a euro 6.000.

La pena è dell'arresto da sei mesi a un anno e dell'ammenda da euro 5.000 a euro 10.000 se il fatto è compiuto in modo da arrecare particolare disagio alle persone ovvero rischio della propria o altrui incolumità, intralciando in qualsiasi modo la circolazione dei veicoli o dei pedoni ovvero mediante tecniche di condizionamento della personalità o in modo ripugnante o vessatorio, nonché simulando deformità o malattie, ovvero adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà".

2.0.4

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152)

1. Il terzo comma dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1975, n. 152, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti: "Chiunque viola il divieto di cui al secondo periodo del primo comma è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 30.000 euro. Nei suoi confronti è obbligatorio l'arresto in flagranza di reato.

La pena prevista dal terzo comma del presente articolo è aumentata di due terzi quando il colpevole porta con sé uno strumento compreso tra quelli indicati nel secondo comma dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni.

Per l'ipotesi di cui al quarto comma del presente articolo si applica l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205".

2. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera: "*m-quater*) delitto di travisamento in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, di cui all'articolo 5, primo comma, secondo periodo, della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni".

2.0.5

[RICCHIUTI, GUERRA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 9, comma 1, lettera *a*) della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: "ai delitti previsti dagli articoli" sono aggiunte le seguenti: "317, 318, 319, 319-ter, 322-bis e".

2.0.6

[RICCHIUTI, TOCCI, GUERRA, LO GIUDICE](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 9, comma 1, lettera *a*) della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: "ai delitti previsti dagli articoli", sono aggiunte le seguenti: "317, 318, 319, 319-ter, 322-bis e".

Art. 3.

Art. 3

3.1

[GIOVANARDI](#)

Sopprimere l'articolo

3.2

[DE PETRIS, MINEO, DE CRISTOFARO](#)

Sopprimere l'articolo.

3.3

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#)

Sopprimere l'articolo.

3.4

[GIARRUSSO](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«**Art. 3.**

(Modifica all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso).

1. All'articolo 416-ter, primo comma, del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis" sono sostituite dalle seguenti: "da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis";
- b) le parole: "da quattro a dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "da sette a dodici anni".

3.5

[GIARRUSSO](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«**Art. 3.**

(Modifica all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso).

1. All'articolo 416-ter, primo comma, del codice penale, le parole: "da quattro a dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "da dieci a quindici anni".

3.6

[GIARRUSSO](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «sei» con la seguente: «sette».

3.0.1

[STEEANI](#), [CENTINAIO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 3-bis.**

1. Ai delitti previsti dagli articoli del libro II, Titolo XIII, Capo I, del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale».

3.0.2

[STEEANI](#), [CENTINAIO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 3-bis.**

1. Ai delitti previsti dagli articoli del libro II, Titolo XIII, Capo I, del codice penale non si applica l'istituto della sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale».

3.0.3

[STEEANI](#), [CENTINAIO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 3-bis.**

1. Ai delitti previsti dagli articoli del libro II, Titolo XIII, Capo I e dall'articolo 640 del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale».

3.0.4

[STEEANI](#), [CENTINAIO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 3-bis.**

1. Ai delitti previsti dagli articoli del libro II, Titolo XIII, Capo I e dall'articolo 640 del codice penale non si applica l'istituto della sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale».

3.0.5

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Ai delitti previsti dagli articoli 610, 612-bis, 614, 336 e 337 del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale».

3.0.6

[BENCINI, MAURIZIO ROMANI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 614 del codice penale)

1. All'articolo 614 del codice penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma le parole: "da sei mesi a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "da uno a sei anni";

b) al terzo comma sono aggiunte, infine, le seguenti parole: ", ma si procede di ufficio se il fatto è stato commesso per eseguire un delitto perseguibile d'ufficio";

c) al quarto comma le parole: "da uno a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "da due a sette anni";

d) dopo il quarto comma è inserito il seguente: "Colui che ha posto in essere una condotta prevista dai commi precedenti non può chiedere il risarcimento di qualsivoglia danno subito in occasione della sua introduzione nei luoghi di cui al primo comma".».

3.0.7

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Ai delitti previsti dagli articoli 624, 624-bis e 625 del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale».

3.0.8

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al delitto previsto dall'articolo 336 e 337 del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale».

3.0.9

[RUTA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Dopo l'articolo 517-*quater* del codice penale è aggiunto il seguente:

"Art. 517-*quater*.1. ? (*Pene accessorie*). ? La condanna per il delitto previsto dall'articolo 517-*quater* importa l'interdizione da cinque a « dieci anni dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere nonché la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze, o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito nonché l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per lo stesso periodo".

2. All'articolo 518 del codice penale, le parole: "516 e 517" sono sostituite dalle seguenti: "516, 517 e 517-*quater*".».

Conseguentemente:

a) all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, le parole: «delitti previsti

dagli articoli 473 e 474» sono sostituite dalle seguenti: «delitti previsti dagli articoli 473, 474, 517-*quater*,»;

b) all'articolo 266, comma 1, lettera f-ter), del codice di procedura penale, le parole: «516 e 517-*quater*» sono sostituite con le seguenti: «516, 517, 517-bis e 517-*quater*»;

c) all'articolo 25-bis.1, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo la parola : «condanna» sono aggiunte le seguenti: «per il delitto di cui all'articolo 517-*quater* del codice penale e»;

d) sostituire la rubrica del capo I, Titolo I, con la seguente: «Estinzione del reato per condotte riparatorie, modifiche ai limiti di pena per i delitti di scambio elettorale politico-mafioso, furto e rapina e in materia agroalimentare».

3.0.10

RUTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

*(Modifica agli articoli 516, 517, 517-*quater* del codice penale)*

1. L'articolo 516 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 516. ? (*Frode in commercio ai prodotti alimentari*). ? Fuori dei casi di cui all'articolo 517 del codice penale, chiunque, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, detiene per vendere, offre o pone in vendita, somministra, distribuisce o mette altrimenti in circolazione alimenti che, per origine, provenienza, qualità o quantità, sono diversi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti, è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa fino a 10.000 euro";

2. L'articolo 517 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 517. ? (*Vendita di alimenti con segni mendaci*). ? Chiunque, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione di alimenti, al fine di indurre in errore il consumatore, anche mediante introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale, utilizza falsi o fallaci segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, ovvero omette le indicazioni obbligatorie sull'origine o provenienza geografica ovvero sull'identità o qualità del prodotto in sé o degli ingredienti che ne rappresentano il contenuto qualificante, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro,";

3. L'articolo 517-*quater* del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 517-*quater*. ? (*Contraffazione di alimenti a denominazione protetta*). ? Chiunque, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, detiene per la vendita, somministra, offre o pone in vendita o mette altrimenti in circolazione alimenti la cui denominazione di origine o indicazione geografica o le cui caratteristiche sono contraffatte o alterate, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro.

Il reato è punibile a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine degli alimenti";

4. Dopo l'articolo 517-*quater* del codice penale è aggiunto il seguente:

"Art. 517-*quater*.1. ? (*Agropirateria*). ? Chiunque, fuori dai casi di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale, al fine di trarne profitto, in modo sistematico e attraverso l'allestimento di mezzi o attività organizzate commette alcuno dei fatti di cui agli articoli 516, 517 e 517 ?*quater* è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 20.000 a 100.000 euro. Oltre alla pena accessoria di cui all'articolo 32-bis, alla condanna consegue il divieto di pari durata di porre in essere qualsiasi condotta, comunicazione commerciale e attività pubblicitaria, anche per interposta persona fisica o giuridica, finalizzata alla promozione dei prodotti compravenduti".

Conseguentemente, sostituire la rubrica del capo I, Titolo I, con la seguente: «Estinzione del

reato per condotte riparatorie, modifiche ai limiti di pena per i delitti di scambio elettorale politico-mafioso, furto e rapina e in materia agroalimentare».

3.0.11

[RUTA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica all'articolo 516 del codice penale)

1. L'articolo 516 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 516. ? (*Frode in commercio ai prodotti alimentari*). ? Fuori dei casi di cui all'articolo 517 del codice penale, chiunque, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, detiene per vendere, offre o pone in vendita, somministra, distribuisce o mette altrimenti in circolazione alimenti che, per origine, provenienza, qualità o quantità, sono diversi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti, è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa fino a 10.000 euro".».

Conseguentemente, sostituire la rubrica del capo I Titolo I con la seguente: «Estinzione del reato per condotte riparatorie, modifiche ai limiti di pena per i delitti di scambio elettorale politico-mafioso, furto e rapina e in materia agroalimentare».

3.0.12

[RUTA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica all'articolo 517 del codice penale)

1. L'articolo 517 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 517. ? (*Vendita di alimenti con segni mendaci*). ? Chiunque, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione di alimenti, al fine di indurre in errore il consumatore, anche mediante introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale, utilizza falsi o fallaci segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, ovvero omette le indicazioni obbligatorie sull'origine o provenienza geografica ovvero sull'identità o qualità del prodotto in sé o degli ingredienti che ne rappresentano il contenuto qualificante, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro".».

Conseguentemente, sostituire la rubrica del capo I Titolo I con la seguente: «Estinzione del reato per condotte riparatorie, modifiche ai limiti di pena per i delitti di scambio elettorale politico-mafioso, furto e rapina e in materia agroalimentare».

3.0.13

[RUTA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica all'articolo 517-quater del codice penale)

1. L'articolo 517 ?quater del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 517-quater. ? (*Contraffazione di alimenti a denominazione protetta*). ? Chiunque, al fine di trarre profitto, introduce nel territorio dello Stato, in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, detiene per la vendita, somministra, offre o pone in vendita o mette altrimenti in circolazione alimenti la cui denominazione di origine o indicazione geografica o le cui caratteristiche sono contraffatte o alterate, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro.

Il reato è punibile a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine degli alimenti".».

Conseguentemente, sostituire la rubrica del capo I, Titolo I, con la seguente: «Estinzione del

reato per condotte riparatorie, modifiche ai limiti di pena per i delitti di scambio elettorale politico-mafioso, furto e rapina e in materia agroalimentare».

3.0.14

[RUTA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Introduzione dell'articolo 517-quater.1 del codice penale)

1. Dopo l'articolo 517-quater del codice penale è aggiunto il seguente:

"Art. 517-quater.1.- (*Agropirateria*). ? Chiunque, fuori dai casi di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale, al fine di trarne profitto, in modo sistematico e attraverso l'allestimento di mezzi o attività organizzate commette alcuno dei fatti di cui agli articoli 516, 517 e 517-quater è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 20.000 a 100.000 euro. Oltre alla pena accessoria di cui all'articolo 32-bis, alla condanna consegue il divieto di pari durata di porre in essere qualsiasi condotta, comunicazione commerciale e attività pubblicitaria, anche per interposta persona fisica o giuridica, finalizzata alla promozione dei prodotti compravenduti".

Consequentemente, sostituire la rubrica del capo 1, Titolo 1, con la seguente: «Estinzione del reato per condotte riparatorie, modifiche ai limiti di pena per i delitti di scambio elettorale politico-mafioso, furto e rapina e in materia agroalimentare».

3.0.15

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.

Art. 4

4.1

[MINEO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO](#)

Sopprimere l'articolo.

4.2

[CARDIELLO, CALIENDO, PALMA](#)

Sopprimere l'articolo.

4.49

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

1 L'articolo 624-bis del codice penale, è sostituito dal seguente: " Art. 624-bis - Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da cinque anni a otto anni e con la multa da 10.000 a 20.000 euro.

Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona è punito con la reclusione da quattro a sei anni e con la multa da 10.000 a 20.000 euro.

La pena è della reclusione da sei a dieci anni e della multa da 20.000 a 30.000 euro se il reato è aggravato da una o più circostanze previste dal primo comma dell'articolo 625 ovvero ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61.

Per l'ipotesi previste dai commi precedenti si applica l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205".

4.4

[DE PETRIS, MINEO, DE CRISTOFARO](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

4.5

[DE PETRIS, MINEO, DE CRISTOFARO](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

4.6

[CARDIELLO, CALIENDO, PALMA](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

4.7

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Al comma 1, lettera a), le parole da: «tre a sei anni» sono sostituite con le parole: «da quattro a sette anni».

4.8

[CARDIELLO, CALIENDO, PALMA](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «da tre a sei anni», con le seguenti: «da tre anni e sei mesi a sei anni e sei mesi».

4.9

[CARDIELLO, CALIENDO, PALMA](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «da tre a sei anni», con le seguenti: «da tre anni e sei mesi a sette anni».

4.10

[CARDIELLO, CALIENDO, PALMA](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «da tre a sei anni», con le seguenti: «da tre anni e sei mesi a sette anni e sei mesi».

4.11

[GALIMBERTI](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «da tre a» con le seguenti: «da quattro a».

4.12

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «da euro 927 a euro 1.500» con le seguenti: «da euro 4.000 a euro 10.000».

4.13

[CARDIELLO, CALIENDO, PALMA](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «da euro 927 a euro 1.500», con le seguenti: «da euro 1.100 a euro 2.500».

4.14

[CARDIELLO, CALIENDO, PALMA](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «da euro 927 a euro 1.500», con le seguenti: «da euro 1.200 a euro 2.600».

4.15

[CARDIELLO, CALIENDO, PALMA](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «da euro 927 a euro 1.500», con le seguenti: «da euro 1.300 a euro 2.700».

4.16

[CARDIELLO, CALIENDO, PALMA](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «da euro 927 a euro 1.500», con le seguenti: «da euro 1.400 a euro 2.800».

4.17

[CARDIELLO, CALIENDO, PALMA](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «da euro 927 a euro 1.500», con le seguenti: «da euro

1.500 a euro 2.900».

4.18

[GALIMBERTI](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «da euro 927 a euro 1.500», con le seguenti: «da euro 3.000 a euro 10.000».

4.19

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «euro 1.500», con le seguenti: «euro 3.000».

4.20

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «euro 927», con le seguenti: «euro 1.000».

4.21

[MINEO](#), [DE PETRIS](#), [DE CRISTOFARO](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4.22

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4.23

[STEEANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 1, lettera b), le parole da «da tre a dieci anni», sono sostituite con le seguenti: «da sei a dieci anni».

4.24

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000», con le seguenti: «La pena è della reclusione da quattro a dodici anni e della multa da euro 1.500 a euro 2.000».

4.25

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da quattro a dieci anni», con le seguenti: «da cinque a dieci anni».

4.26

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: « da quattro a dieci anni», con le seguenti: «da quattro anni e sei mesi a dieci anni».

4.27

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da quattro a dieci anni», con le seguenti: «da quattro anni e sei mesi a dieci anni e sei mesi».

4.28

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da quattro a dieci anni», con le seguenti: «da cinque anni a dieci anni».

4.29

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da quattro a dieci anni», con le seguenti: «da cinque anni a dieci anni e sei mesi».

4.30

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da quattro a dieci anni», con le seguenti: «da cinque anni e sei mesi a dieci anni».

4.31

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da quattro a dieci anni», con le seguenti: «da cinque anni e sei mesi a dieci anni e sei mesi».

4.32

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da quattro a dieci anni», con le seguenti: «da cinque a undici anni».

4.33

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da quattro a dieci anni», con le seguenti: «da cinque a undici anni e sei mesi».

4.34

[STEEANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «da euro 927 a euro 2.000», con le seguenti: «da euro 7.000 a euro 15.000».

4.35

[GALIMBERTI](#)

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «da euro 927 a euro 2.000», con le seguenti: «da euro 3.000 a euro 15.000».

4.36

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da euro 927 a euro 2.000», con le seguenti: «da euro 1.000 a euro 2.300».

4.37

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: « da euro 927 a euro 2.000», con le seguenti: «da euro 1.000 a euro 2.500».

4.38

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da euro 927 a euro 2.000», con le seguenti: «da euro 1.000 a euro 2.600».

4.39

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da euro 927 a euro 2.000», con le seguenti: «da euro 1.000 a euro 2.700».

4.40

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da euro 927 a euro 2.000», con le seguenti: «da euro 1.000 a euro 2.800».

4.41

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da euro 927 a euro 2.000», con le seguenti: «da euro 1.000 a euro 2.900».

4.42

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da euro 927 a euro 2.000», con le seguenti: «da euro 1.000 a euro 3.000».

4.43

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da euro 927 a euro 2.000», con le seguenti: «da euro 1.500 a euro 3.500».

4.44

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «euro 927», con le seguenti: «euro 1.000».

4.45

[MINEO](#), [DE PETRIS](#), [DE CRISTOFARO](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

4.46

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

4.47

[STEEANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 1, lettera c), in fine, aggiungere il seguente comma:

«Al delitto previsto dal presente articolo non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale».

4.48

[STEEANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 1, dopo lettera c), aggiungere la seguente lettera:

«c-bis) In fine, aggiungere il seguente comma "Al delitto previsto dal presente articolo non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale».

4.0.1

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Modifica agli articolo 640-bis del codice penale in materia di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee)

All'articolo 640-bis, primo comma, del codice penale, le parole: "da uno a sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "da due a sette anni"».

4.0.2

[STEEANI](#), [CENTINAIO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(DASPO esteso alle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico)

a) Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. L'articolo 6-bis è sostituito dal seguente:

"Art. 6-bis. - *(Lancio di materiale pericoloso e scavalco durante le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, e invasione in campo in occasione di manifestazioni sportive).* ? 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione pubblica o aperta al pubblico o sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, lancia o utilizza, in modo da creare un concreto pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della

manifestazione pubblica o aperta al pubblico o sportiva. La pena è aumentata da un terzo alla metà se dal fatto deriva un danno alle persone.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, supera indebitamente una recinzione o separazione dell'impianto ovvero, nel corso delle manifestazioni sportive, invade il terreno di gioco, è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 4.000 euro a 8.000 euro. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, l'interruzione o la sospensione definitiva della manifestazione pubblica o aperta al pubblico o competizione calcistica".

2. L'articolo 6-ter è sostituito dal seguente:

"Art. 6-ter. ? (*Possesso di artifici pirotecnici in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive*). ? 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da un anno a tre anni e con la multa da 2.000 a 5.000 euro".

3. L'articolo 6-quater è sostituito dal seguente:

"Art. 6-quater. - (*Violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive*). ? 1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336 e 337 del codice penale nei confronti dei soggetti incaricati del controllo dei titoli di accesso e del rinstradamento degli spettatori o dei partecipanti alla manifestazione e di quelli incaricati di assicurare il rispetto del regolamento d'uso dell'impianto dove si svolgono manifestazioni sportive, o comunque il rispetto delle prescrizioni della manifestazione pubblica o aperta al pubblico purché riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte, è punito con le stesse pene previste dai medesimi articoli. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 339, terzo comma, del codice penale. Tali incaricati devono possedere i requisiti morali di cui all'articolo II del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. Nei confronti delle società sportive o dei promotori di cui all'articolo 18 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 che abbiano incaricato dei compiti di cui al comma 1 persone prive dei requisiti previsti dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è irrogata, dal prefetto della provincia in cui le medesime società hanno la sede legale o operativa, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro".

4. L'articolo 6-quinquies è sostituito dal seguente:

"Art. 6-quinquies. - (*Lesioni personali gravi o gravissime nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive*). ? 1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dall'articolo 583-quater del codice penale nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, nell'espletamento delle mansioni svolte in occasione delle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, è punito con le stesse pene previste dal medesimo articolo 583-quater".

5. L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Art. 8. - (*Effetti dell'arresto in flagranza durante o in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive*). ? 1. Nei casi di arresto in flagranza o di arresto eseguito a norma dei commi 1-bis e 1-ter per reato commesso durante o in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, i provvedimenti di remissione in libertà conseguenti a convalida di fermo e arresto o di concessione della sospensione condizionale della pena a seguito di giudizio direttissimo possono

contenere prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni del medesimo tipo.

1-*bis*. Oltre che nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, l'arresto è altresì consentito nel caso di reati di cui all'articolo 6-bis, comma 1, all'articolo 6-ter ed all'articolo 6, commi 1 e 6, della presente legge, anche nel caso di divieto non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 6. L'arresto è, inoltre, consentito nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6.

1-*ter*. Nei casi di cui al comma 1-*bis*, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.

1-*quater*. Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei reati indicati dal comma 1-*bis*, e nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6, l'applicazione delle misure coercitive è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 del codice di procedura penale.

1-*quinquies*. Le disposizioni di cui ai commi 1-*ter* e 1-*quater* hanno efficacia a decorrere dal 13 novembre 2010 fino al 31 dicembre 2018"».

b) L'articolo 583-*quater* del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 583-*quater*. ? Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive.

Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni».

c) l'articolo 2-*ter* del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, è sostituito dal seguente:

«Art. 2-*ter*. - (Norme sul personale addetto agli impianti sportivi e ai luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico). ? 1. Con decreto del Ministro dell'interno da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti, le modalità di selezione e la formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi e ai luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, nonché di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi. Il medesimo decreto stabilisce le modalità di collaborazione con le Forze dell'ordine. Il decreto è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti che vi provvedono entro sessanta giorni. Decorso tale termine, il decreto può essere egualmente emanato.

1-*bis*. Ferme restando le attribuzioni e i compiti dell'autorità di pubblica sicurezza, al personale di cui al comma 1 possono essere affidati, in aggiunta ai compiti previsti in attuazione del medesimo comma, altri servizi, ausiliari dell'attività di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo o dei luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o rimpiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia.

2. Le società incaricate dei servizi di cui al comma 1 comunicano i nominativi del personale da impiegare nei predetti servizi al prefetto della provincia che, se constata la mancanza dei requisiti per taluni soggetti, ne dispone il divieto di impiego comunicandolo alla società».

d) Dotazione alle forze di polizia di videocamere.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione le forze di

polizia impiegate in manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive durante il servizio di mantenimento dell'ordine pubblico ovvero anche durante i servizi territoriali sono dotate di telecamere atte a registrare il corteo o la manifestazione sportiva o durante il normale servizi di controllo del territorio. La registrazione video avvenuta con le telecamere in dotazione alle forze dell'ordine attribuisce ai fatti che il pubblico ufficiale attesta nell'atto pubblico essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti ed hanno valore di prova ai sensi dell'articolo 2700 del codice civile.

2. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, è disposto per gli anni 2015 e 2016 un incremento di 400 milioni di euro annui. All'onere di cui al precedente periodo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.

Art. 5

5.1

[DE PETRIS](#), [MINEO](#), [DE CRISTOFARO](#)

Sopprimere l'articolo.

5.2

[GIOVANARDI](#)

Sopprimere l'articolo.

5.3

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere l'articolo.

5.4

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «da due a sei anni» con le seguenti: «da quattro a otto anni».

5.5

[STEEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «da due a sei anni» con le seguenti: «quattro a sette anni».

5.6

[GALIMBERTI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «della reclusione due a sei anni» con le seguenti: «della reclusione da quattro a sei anni».

5.7

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «da a sei anni», con le seguenti: «da un anno e sei mesi a sei anni».

5.8

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «da a sei anni», con le seguenti: «da un anno e sei mesi a sei anni e sei mesi».

5.9

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «da a sei anni», con le seguenti: «da due a sei anni».

5.10

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «da a sei anni», con le seguenti: «da due anni e sei mesi a sei anni e sei mesi».

5.11

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «da a sei anni», con le seguenti: «da due anni a sei anni e sei mesi».

5.12

[CARDIELLO, CALIENDO, PALMA](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «da a sei anni», con le seguenti: «da due anni e sei mesi a sei anni».

5.13

[GALIMBERTI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «da euro 927 a euro 1.500» con le seguenti: «da euro 10.000 a euro 15.000».

5.14

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «da euro 927 a euro 1.500» con le seguenti: «da euro 2.000 ad euro 6.000».

5.15

[CARDIELLO, CALIENDO, PALMA](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «da euro 927 a euro 1.500», con le seguenti: «da euro 1.500 a euro 2.500».

5.16

[CARDIELLO, CALIENDO, PALMA](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «da euro 927 a euro 1.500», con le seguenti: «da euro 1.000 a euro 2.000».

5.17

[CARDIELLO, CALIENDO, PALMA](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «da euro 927 a euro 1.500», con le seguenti: «da euro 1.000 a euro 1.700».

5.18

[CARDIELLO, CALIENDO, PALMA](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «euro 927» con le seguenti: «euro 1.000».

Art. 6

6.1

[MINEO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO](#)

Sopprimere l'articolo.

6.3

[CARDIELLO, CALIENDO, PALMA](#)

Sopprimere l'articolo.

6.4

[DE PETRIS, MINEO, DE CRISTOFARO](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

6.5

[MINEO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).

6.6

[CARDIELLO, CALIENDO, PALMA](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

6.7

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «da quattro a dieci anni» con le seguenti: «da cinque a dodici anni».

6.8

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «da quattro a dieci anni» con le seguenti: «da sei a dieci anni»

6.9

[CARDIELLO, CALIENDO, PALMA](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «da quattro a dieci anni», con le seguenti: «da quattro anni e sei mesi a dieci anni e sei mesi».

6.10

[CARDIELLO, CALIENDO, PALMA](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «da quattro a dieci anni», con le seguenti: «da quattro anni e sei mesi a dieci anni».

6.11

[GALIMBERTI](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «da euro 927 a euro 2.500» con le seguenti: «da euro 10.000 a euro 25.000».

6.12

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «da euro 927 a euro 2.500» con le seguenti: «da euro 5.000 a euro 10.000».

6.13

[CARDIELLO, CALIENDO, PALMA](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «euro 927» con le seguenti: «euro 1.500».

6.14

[CARDIELLO, CALIENDO, PALMA](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «euro 927» con le seguenti: «euro 1.000».

6.15

[DE PETRIS, MINEO, DE CRISTOFARO](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

6.16

[MINEO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

6.17

[CARDIELLO, CALIENDO, PALMA](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

6.18

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- alla lettera b) dopo la parola: «cinque» aggiungere le seguenti: «anni e sei mesi» e sostituire le parole: «euro 1.290» con le seguenti: «euro 1.590»;

- alla lettera c), capoverso, dopo la parola: «sei» aggiungere le seguenti: «anni e sei mesi» e sostituire le parole: «euro 1.538» con le seguenti: «euro 1.838».

6.19

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da cinque a venti anni» con le seguenti: «da sette a venti anni».

6.20

[CARDIELLO, CALIENDO, PALMA](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da cinque a venti anni» con le seguenti: «da cinque anni e sei mesi a venti anni e sei mesi».

6.21

[CARDIELLO, CALIENDO, PALMA](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da cinque a venti anni», con le seguenti: «da cinque anni e sei mesi a venti anni».

6.22

[CARDIELLO, CALIENDO, PALMA](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da cinque a venti anni», con le seguenti: «da quattro anni e sei mesi a venti anni e sei mesi».

6.23

[GALIMBERTI](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da euro 1.290 a euro 3.098» con le seguenti: «da euro 12.000 a euro 30.000».

6.24

[STEEANI, CENTINAIO](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da euro 1.290 a euro 3.098» con le seguenti: «da euro 8.000 a euro 15.000».

6.25

[CARDIELLO, CALIENDO, PALMA](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da euro 1.290 a euro 3.098» con le seguenti: «da euro 2.000 a euro 4.000».

6.26

[CARDIELLO, CALIENDO, PALMA](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «euro 1.290» con le seguenti: «euro 2.000».

6.27

[DE PETRIS, MINEO, DE CRISTOFARO](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

6.28

[CARDIELLO, CALIENDO, PALMA](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

6.29

[CARDIELLO, CALIENDO, PALMA](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «da sei a venti anni», con le seguenti: «da cinque anni e sei mesi a venti anni e sei mesi».

6.30

[CARDIELLO, CALIENDO, PALMA](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «da sei a venti anni», con le seguenti: «da cinque anni e sei mesi a venti anni».

6.31

[GALIMBERTI](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «da euro 1.538 a euro 3.098» con le seguenti: «da euro 15.000 a euro 30.000».

6.32

[CARDIELLO, CALIENDO, PALMA](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «da euro 1.538 a euro 3.098» con le seguenti: «da euro 2.500 a euro 4.000».

6.33

[STEEANI, CENTINAIO](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) in fine, aggiungere, il seguente comma:

"Al delitto previsto dal presente articolo non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale".».

6.0.1

[STEEANI, CENTINAIO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. L'articolo 1, comma 1, lettera *0a*), n. 1, del decreto-legge 1º luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 94, è abrogato».

6.0.2

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. L'articolo 1, comma 1, lettera *0b*), del decreto-legge 1º luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 94, è abrogato».

6.0.3

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. L'articolo 4, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, è abrogato».

6.0.4

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Gli articoli 1 e 2, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 117, sono abrogati».

6.0.5

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. L'articolo 2, comma 3, lettera *b*), di cui alla legge 28 aprile 2014, n. 67, è abrogato».

6.0.6

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 2, comma 2, lettera *a*), dopo il numero 9), di cui alla legge 28 aprile 2014, n. 67, aggiungere: "10) immigrazione"».

6.0.7

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Gli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8, della legge 28 aprile 2014, n. 67, sono abrogati»

6.0.8

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. L'articolo 3, comma 1, capoverso articolo 168-bis del codice penale, di cui alla legge 28 aprile 2014, n. 67, la frase "Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova" è sostituita dalla frase "Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a due anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova"».

6.0.9

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. L'articolo 8, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 117, è abrogato».

6.0.10

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Il decreto legislativo n. 16 marzo 2015, n. 28, recante "Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera *m*), della legge 28 aprile 2014, n. 67" è abrogato».

6.0.11

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. 1. All'articolo 52 del codice penale, in fine, è aggiunto il seguente comma:

"Si considera che abbia agito per difesa legittima colui che compie un atto per respingere l'ingresso o l'intrusione mediante effrazione o contro la volontà del proprietario o di chi ha la legittima disponibilità dell'immobile, con violenza o minaccia di uso di armi da parte di una o più persone, con violazione del domicilio di cui all'articolo 614, primo e secondo comma, ovvero in ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale"».

6.0.12

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 165 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Nel caso di condanna per il reato previsto dall'articolo 624-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale alla persona offesa del risarcimento del danno"».

Art. 7

7.1

[RICCHIUTI, GUERRA](#)

Sostituire il Capo II con il seguente:

«Capo II - Art. 7. (Modifica della disciplina della prescrizione). ? 1. All'articolo 157 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: «La prescrizione estingue il reato se l'azione penale non viene esercitata:

"1) entro quattro anni, se si tratta di contravvenzione;

2) entro cinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a cinque anni;

3) entro otto anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a dieci anni;

4) entro dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a quindici anni;

5) entro quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a quindici anni.";

b) il sesto comma è sostituito dal seguente:

"I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 416-bis e

416-ter del codice penale e per i reati consumati o tentati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare le associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i reati consumati o tentati con finalità di terrorismo.";

c) dopo l'ottavo comma è aggiunto, in fine, il seguente:

"Prima della scadenza dei termini di cui ai commi precedenti, il reato comunque si prescrive se il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale entro un anno dalla scadenza del termine di cui all'articolo 405, comma 2, del codice di procedura penale o, in caso di proroga, dalla scadenza del termine dell'ultima proroga determinato ai sensi degli articoli 406 e 407 del codice di procedura penale. Il termine è raddoppiato per i reati di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale e per i reati consumati o tentati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare le associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i reati consumati o tentati con finalità di terrorismo".

Art. 8. - (*Modifica all'articolo 158 del codice penale*). ? 1. All'articolo 158 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Per i reati previsti dall'articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, se commessi nei confronti di minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa, salvo che l'azione penale sia stata esercitata precedentemente. In quest'ultimo caso il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato".

Art. 9. - (*Sospensione del corso della prescrizione*). ? 1. L'articolo 159 codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 159. ? (*Sospensione del corso della prescrizione*). ? Il corso della prescrizione rimane sospeso dall'iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro ai sensi dell'articolo 335 del codice di procedura penale alla scadenza del termine di cui all'articolo 405, comma 2, del codice di procedura penale o, in caso di proroga, alla scadenza del termine dell'ultima proroga determinato ai sensi degli articoli 406 e 407 del codice di procedura penale.

Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nel caso di autorizzazione a procedere dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta al giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta.

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.

La sospensione della prescrizione ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato e, qualora risulti il nome della persona cui il reato è attribuito, decorre, per ciascun indagato, dall'iscrizione nell'apposito registro ai sensi dell'articolo 335 del codice di procedura penale".

Art. 10. - (*Abrogazione della norma in materia di interruzione del corso della prescrizione*) ? 1. L'articolo 160 del codice penale è abrogato.

Art. 11. - (*Abrogazione della norma in materia di effetti della sospensione e dell'interruzione*) ? 1. L'articolo 161 del codice penale è abrogato.

Art. 12. ? (*Riduzione di pena per il superamento dei termini di durata ragionevole del processo*) ? 1. Dopo l'articolo 62-bis del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 62-ter. ? (*Riduzione di pena per il superamento dei termini di durata ragionevole del processo*). ? La pena è ridotta di un giorno per ogni cinque giorni di ritardo ove, in qualunque grado, la sentenza di condanna non sia pronunciata entro sei anni dall'esercizio dell'azione penale.

Il giudice non applica la riduzione di pena quando il superamento dei termini di cui al primo comma dipenda esclusivamente da una o più delle seguenti ragioni:

1) deferimento della questione ad altro giudizio;

2) sospensione del procedimento per impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, ogni differimento dell'udienza oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento produce gli effetti di cui al primo comma. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale;

3) dichiarazione di ricsuzione proposta dall'imputato anche a mezzo del difensore che sia

dichiarata inammissibile ai sensi dell'articolo 41 del codice di procedura penale;

4) richiesta di remissione proposta dall'imputato che sia stata dichiarata inammissibile ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del codice di procedura penale;

5) rogatorie all'estero, purché dal provvedimento che dispone la rogatoria alla ricezione della documentazione richiesta dall'autorità richiedente non decorra un tempo superiore a sei mesi. Il tempo eccedente è considerato ingiustificato ritardo e produce gli effetti di cui al primo comma;

6) perizie di lunga durata o di particolare complessità per un periodo, comunque, non superiore a sei mesi. Il tempo eccedente è considerato ingiustificato ritardo e produce gli effetti di cui al primo comma.

Il giudice può altresì con specifica motivazione, escludere l'applicazione della riduzione di cui al primo comma ove il ritardo dipenda esclusivamente dalla complessità dell'accertamento nei processi con più imputati o più imputazioni.

Qualora siano state inflitte congiuntamente pene pecuniarie e pene detentive, la riduzione si effettua sulla sola pena detentiva inflitta.

Non si applica l'articolo 69".

Art. 12-bis. - (*Improcedibilità per superamento dei termini di ragionevole durata del processo*) ? 1. Al libro V, Titolo III, del codice di procedura penale, dopo l'articolo 346 è aggiunto il seguente:

"Art. 346-bis. ? (*Improcedibilità per superamento dei termini di ragionevole durata del processo*). ? 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 62-ter, secondo comma, del codice penale, l'azione penale non può essere proseguita e il giudice pronuncia sentenza di proscioglimento enunciandone la causa nel dispositivo:

a) ove non sia pronunciata la sentenza di primo grado entro sei anni dall'esercizio dell'azione penale;

b) ove non sia pronunciata la sentenza di secondo grado entro quattro anni dalla pronuncia della sentenza impugnata;

c) ove non sia pronunciata la sentenza della Corte di cassazione entro tre anni dalla pronuncia della sentenza impugnata.

2. I termini di cui al comma 1 sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale e per i reati consumati o tentati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare le associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i reati consumati o tentati con finalità di terrorismo»).

7.2

[LO GIUDICE](#), [RICCHIUTI](#), [TOCCI](#), [GUERRA](#)

Sostituire il Capo II con il seguente:

«Capo II - Art. 7. (*Modifica della disciplina della prescrizione*). ? 1. All'articolo 157 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: «La prescrizione estingue il reato se l'azione penale non viene esercitata:

"1) entro quattro anni, se si tratta di contravvenzione;

2) entro cinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a cinque anni;

3) entro otto anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a dieci anni;

4) entro dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a quindici anni;

5) entro quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a quindici anni.";

b) il sesto comma è sostituito dal seguente:

"I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale e per i reati consumati o tentati commessi avvalendosi delle condizioni

previste dal predetto articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare le associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i reati consumati o tentati con finalità di terrorismo.";

c) dopo l'ottavo comma è aggiunto, in fine, il seguente:

"Prima della scadenza dei termini di cui ai commi precedenti, il reato comunque si prescrive se il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale entro un anno dalla scadenza del termine di cui all'articolo 405, comma 2, del codice di procedura penale o, in caso di proroga, dalla scadenza del termine dell'ultima proroga determinato ai sensi degli articoli 406 e 407 del codice di procedura penale. Il termine è raddoppiato per i reati di cui agli articoli 416-*bis* e 416-*ter* del codice penale e per i reati consumati o tentati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare le associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i reati consumati o tentati con finalità di terrorismo".

Art. 8. ? (*Modifica all'articolo 158 del codice penale*) ? 1. All'articolo 158 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Per i reati previsti dall'articolo 392, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale, se commessi nei confronti di minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa, salvo che l'azione penale sia stata esercitata precedentemente. In quest'ultimo caso il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato".

Art. 9. ? (*Sospensione del corso della prescrizione*) ? 1. L'articolo 159 codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 159. ? (*Sospensione del corso della prescrizione*). ? Il corso della prescrizione rimane sospeso dall'iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro ai sensi dell'articolo 335 del codice di procedura penale alla scadenza del termine di cui all'articolo 405, comma 2, del codice di procedura penale o, in caso di proroga, alla scadenza del termine dell'ultima proroga determinato ai sensi degli articoli 406 e 407 del codice di procedura penale.

Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nel caso di autorizzazione a procedere dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta al giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta.

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.

La sospensione della prescrizione ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato e, qualora risulti il nome della persona cui il reato è attribuito, decorre, per ciascun indagato, dall'iscrizione nell'apposito registro ai sensi dell'articolo 335 del codice di procedura penale".

Art. 10. ? (*Abrogazione della norma in materia di interruzione del corso della prescrizione*) 1. L'articolo 160 del codice penale è abrogato.

Art. 11. ? (*Abrogazione della norma in materia di effetti della sospensione e dell'interruzione*) ? 1. L'articolo 161 del codice penale è abrogato.

Art. 12. ? (*Riduzione di pena per il superamento dei termini di durata ragionevole del processo*) 1. Dopo l'articolo 62-*bis* del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 62-*ter*. ? (*Riduzione di pena per il superamento dei termini di durata ragionevole del processo*). ? La pena è ridotta di un giorno per ogni cinque giorni di ritardo ove, in qualunque grado, la sentenza di condanna non sia pronunciata entro sei anni dall'esercizio dell'azione penale.

Il giudice non applica la riduzione di pena quando il superamento dei termini di cui al primo comma dipenda esclusivamente da una o più delle seguenti ragioni:

1) deferimento della questione ad altro giudizio;

2) sospensione del procedimento per impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, ogni differimento dell'udienza oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento produce gli effetti di cui al primo comma. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale;

3) dichiarazione di ricusazione proposta dall'imputato anche a mezzo del difensore che sia dichiarata inammissibile ai sensi dell'articolo 41 del codice di procedura penale;

4) richiesta di remissione proposta dall'imputato che sia stata dichiarata inammissibile ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del codice di procedura penale;

5) rogatorie all'estero, purché dal provvedimento che dispone la rogatoria alla ricezione della documentazione richiesta dall'autorità richiedente non decorra un tempo superiore a sei mesi. Il tempo eccedente è considerato ingiustificato ritardo e produce gli effetti di cui al primo comma;

6) perizie di lunga durata o di particolare complessità per un periodo, comunque, non superiore a sei mesi. Il tempo eccedente è considerato ingiustificato ritardo e produce gli effetti di cui al primo comma.

Il giudice può altresì con specifica motivazione, escludere l'applicazione della riduzione di cui al primo comma ove il ritardo dipenda esclusivamente dalla complessità dell'accertamento nei processi con più imputati o più imputazioni.

Qualora siano state inflitte congiuntamente pene pecuniarie e pene detentive, la riduzione si effettua sulla sola pena detentiva inflitta.

Non si applica l'articolo 69".

Art. 12-bis. ? (*Improcedibilità per superamento dei termini di ragionevole durata del processo*) ?

1. Al libro V, Titolo III, del codice di procedura penale, dopo l'articolo 346 è aggiunto il seguente:

"Art. 346-bis. ? (*Improcedibilità per superamento dei termini di ragionevole durata del processo*). ? 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 62-ter, secondo comma, del codice penale, l'azione penale non può essere proseguita e il giudice pronuncia sentenza di proscioglimento enunciandone la causa nel dispositivo:

a) ove non sia pronunciata la sentenza di primo grado entro sette anni dall'esercizio dell'azione penale;

b) ove non sia pronunciata la sentenza di secondo grado entro quattro anni dalla pronuncia della sentenza impugnata;

c) ove non sia pronunciata la sentenza della Corte di cassazione entro tre anni dalla pronuncia della sentenza impugnata.

2. I termini di cui al comma 1 sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale e per i reati consumati o tentati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare le associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i reati consumati o tentati con finalità di terrorismo"».

7.3

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#)

Sopprimere l'articolo.

7.4

[GIOVANARDI](#)

Sopprimere l'articolo.

7.5

[ORELLANA](#)

Sostituire l'articolo, con i seguenti:

«Art. 7.

(*Modifica all'articolo 157 del Codice penale*).

1. L'articolo 157 del Codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 157. - (*Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere*). ? La prescrizione estingue le contravvenzioni in sei anni.

La prescrizione estingue i delitti, per i quali la legge prevede la pena massima non superiore agli anni dodici, in dodici anni.

La prescrizione estingue i delitti, per i quali la legge prevede la pena massima superiore agli anni dodici, in diciotto anni.

La prescrizione non estingue i reati di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del Codice penale e quelli per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze

aggravanti.

La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato.

L'esercizio dell'azione penale interrompe definitivamente il decorso della prescrizione."».

«**Art. 7-bis.**

(Abrogazione degli articoli 159, 160 e 161 del Codice penale).

1. Gli articoli 159, 160 e 161 del Codice penale sono abrogati.

«**Art. 7-ter.** - *(Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89).* ? 1. All'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera d) del comma 2-*quiquies*, è abrogata;

b) dopo l'articolo 2-bis., inserire il seguente:

"**Art. 2-ter.** - *(Equa riparazione nel caso di procedimenti penali).* ? 1. In caso di assoluzione dell'imputato, il giudice liquida, a titolo di equa riparazione, una somma di denaro, non inferiore a 1.500 euro e non superiore a 5.000 euro, per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo. Tale indennizzo è riconosciuto nel caso non sia stata posta in essere una condotta dilatoria da parte dell'imputato.

2. In caso di condanna dell'imputato, il giudice riconosce, a titolo di equa riparazione, uno sconto di pena detentiva non inferiore a due mesi e non superiore a quattro mesi per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo. Tale sconto di pena detentiva è riconosciuto nel caso non sia stata posta in essere una condotta dilatoria da parte dell'imputato,

3. Lo sconto di pena detentiva non può, in ogni caso, essere superiore alla metà del minimo della cornice edittale del reato.

4. In caso di condanna dell'imputato a pena non detentiva si applica il primo comma.».

Consequentemente sopprimere gli articoli 9, 10 e 11.

7.1000/1

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#)

All'emendamento 7.1000, sopprimere il comma 1.

7.1000/2

[ORELLANA](#), [BATTISTA](#)

All'emendamento 7.1000, al capoverso "Art. 7", sostituire il comma 1, con il seguente: «1. L'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 157. ? (Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere). - La prescrizione estingue le contravvenzioni in sei anni.

La prescrizione estingue i delitti, per i quali la legge prevede la pena massima non superiore agli anni dodici, in dodici anni.

La prescrizione estingue i delitti, per i quali la legge prevede la pena massima superiore agli anni dodici, in diciotto anni.

La prescrizione non estingue i reati di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale e quelli per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti.

La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato.

L'esercizio dell'azione penale interrompe definitivamente il decorso della prescrizione."».

Consequentemente, sopprimere al medesimo capoverso il comma 2 e dopo l'articolo 7, inserire i seguenti:

«**Art. 7-bis.**

(Abrogazione degli articoli 159, 160 e 161 del codice penale)

1. Gli articoli 159, 160 e 161 del codice penale sono abrogati.

Art. 7-ter.

(Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89)

Alla legge 24 marzo 2001, n. 89, sono apportate le seguenti modifiche:

la lettera d) del comma 2-*quiquies* è abrogata;

b) dopo l'articolo 2-bis, inserire il seguente:

"Art. 2-ter.

(Equa riparazione nel caso di procedimenti penali)

1. In caso di assoluzione dell'imputato, il giudice liquida, a titolo di equa riparazione, una somma di denaro, non inferiore a 1.500 euro e non superiore a 5.000 euro, per ciascun anno, a frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo. Tale indennizzo è riconosciuto nel caso non sia stata posta in essere una condotta dilatoria da parte dell'imputato.

2. In caso di condanna dell'imputato, il giudice riconosce, a titolo di equa riparazione, uno sconto di pena detentiva non inferiore a due mesi e non superiore a quattro mesi per ciascun anno, a frazione di anno superiore a sei mesi, che, eccede il termine ragionevole di durata del processo. Tale sconto di pena detentiva è riconosciuta nel caso non sia stata posta in essere una condotta dilatoria da parte dell'imputato.

3. Lo sconto di pena detentiva non può, in ogni caso, essere superiore alla metà del minimo della cornice edittale del reato.

4. In caso di condanna dell'imputato a pena non detentiva si applica il primo comma."».

Conseguentemente sopprimere gli articoli 9, 10 e 11.

7.1000/3

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#)

All'emendamento 7.1000, al capoverso "Art. 7", al comma 1 sopprimere la parola: «318».

7.1000/4

[CAPPELLETTI](#)

All'emendamento 7.1000, al capoverso "Art. 7", al comma 1, sostituire le parole: «318, 319 e 319-ter» con le seguenti: «314, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 346-bis».

7.1000/5

[CAPPELLETTI](#)

All'emendamento 7.1000, al capoverso "Art. 7", al comma 1, dopo le parole: «318, 319 319-ter» inserire le seguenti: «, nonché 321, 322-bis, 346-bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, nonché dagli articoli 2621 e 2622 del codice civile».

7.1000/6

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#)

All'emendamento 7.1000, al capoverso "Art. 7", sopprimere il comma 2.

7.1000/7

[GALIMBERTI](#)

All'emendamento 7.1000, al capoverso "Art. 7", sopprimere il comma 2.

7.1000/8

[DLMAGGIO](#), [BRUNI](#)

All'emendamento 7.1000, al capoverso "Art. 7", sopprimere il comma 2.

7.1000/10

[MUSSINI](#)

All'emendamento 7.1000, al capoverso "Art. 7", sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 157 del codice penale, il primo comma è sostituito dal seguente: "La prescrizione estingue il reato:

in tre anni, se si tratta di contravvenzione;

in cinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a cinque anni;

in sette anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a dieci anni;

in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a quindici anni;

in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione

superiore nel massimo a quindici anni"».

7.1000/11

[MUSSINI](#)

All'emendamento 7.1000, al capoverso "Art. 7", sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 157 del codice penale, dopo l'ottavo comma, aggiungere il seguente: "Prima della scadenza dei termini di cui ai commi precedenti, il reato comunque si prescrive se il pubblico ministero non ha assunto le determinazioni di cui all'articolo 405, comma 1, del codice di procedura penale quando sia decorso il doppio dei termini di durata delle indagini preliminari e delle relative proroghe, determinati ai sensi degli articoli 405, 406 e 407 del codice di procedura penale"».

7.1000/12

[BENCINI](#), [MAURIZIO ROMANI](#)

All'emendamento 7.1000, al capoverso "Art. 7", al comma 2, sostituire le parole: «dopo la sentenza di primo grado» con le seguenti: «in tutti i casi di esercizio dell'azione penale, cioè dal momento della formulazione dell'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV e V del libro sesto del codice di procedura penale, ovvero della richiesta di rinvio a giudizio».

7.1000/13

[BENCINI](#), [MAURIZIO ROMANI](#)

All'emendamento 7.1000, al capoverso "Art. 7", al comma 2, sostituire le parole: «dopo la sentenza di primo grado» con le seguenti: «dalla data del decreto che dispone il giudizio».

7.1000/14

[CAPPELLETTI](#)

All'emendamento 7.1000, al capoverso "Art. 7", al comma 2, sostituire le parole: «sentenza di primo grado» con le seguenti: «pronuncia del decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale».

7.1000/15

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#)

All'emendamento 7.1000, al capoverso "Art. 7", al comma 2, dopo la parola: «sentenza» inserire le seguenti: «di condanna».

7.1000/16

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#)

All'emendamento 7.1000, al comma 2, sostituire le parole: «primo grado» con le seguenti: «di condanna di secondo grado, sempre che anche la sentenza di primo grado sia stata di condanna».

7.1000/17

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#)

All'emendamento 7.1000, al comma 2, sostituire le parole: «primo grado» con le seguenti: «secondo grado».

7.1000/18

[MARGIOTTA](#)

All'emendamento 7.1000, comma 2, dopo le parole: «di primo grado» inserire le seguenti: «in caso di condanna».

7.1000

I RELATORI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 7.

1. Al sesto comma dell'articolo 157 del Codice penale dopo le parole: «589-bis.» sono aggiunte le seguenti: «e 318, 319 e 319-ter.».

2. Dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente: «La prescrizione cessa comunque di operare dopo la sentenza di primo grado».

7.6

[CAPPELLETTI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

(Modifiche all'articolo 157 del Codice penale e conseguente introduzione dell'articolo 322-bis.1 del codice penale).

1. All'articolo 157 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge aumentato della metà e comunque un tempo non inferiore a otto anni e sei mesi se si tratta di delitto e a sei anni se si tratta di contravvenzione ancorché puniti con la sola pena pecuniaria";

b) il quinto comma è sostituito dal seguente:

"Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di cinque anni.

c) al sesto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I termini di cui ai commi che precedono sono aumentati della metà per i reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter.".

2. Dopo l'articolo 322-bis del Codice penale è inserito il seguente:

«Art. 322-bis.1 ? *(Disposizioni speciali in materia di prescrizione)*. - Per i reati previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322-bis, 323 e 346-bis la prescrizione cessa di decorrere dopo la sentenza di condanna di primo grado.

Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza prevista dall'articolo 444 del Codice di procedura penale è equiparata a condanna. La disposizione del presente comma si applica anche nel caso di concessione della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163».

7.7

[CAPPELLETTI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

(Modifica all'articolo 157 del Codice penale).

1. All'articolo 157 del Codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma dell'articolo 157 del Codice penale è sostituito dal seguente: "La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge aumentato della metà e comunque un tempo non inferiore a otto anni se si tratta di delitto e a sei anni se si tratta di contravvenzione ancorché puniti con la sola pena pecuniaria";

b) il quinto comma dell'articolo 157 del Codice penale è sostituito dal seguente: "Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di cinque anni".

c) al sesto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I termini di cui ai commi che precedono sono aumentati della metà per i reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter"».

7.8

[CAPPELLETTI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

(Modifica all'articolo 157 del Codice penale).

1. All'articolo 157 del codice penale, il primo comma è sostituito dal seguente: "La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge aumentato della metà e comunque un tempo non inferiore a otto anni se si tratta di delitto e a cinque anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria";

2. Al sesto comma dell'articolo 157 del Codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I termini di cui ai commi che precedono sono aumentati della metà per i reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter"».

7.23

CAPPELLETTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 7. - *(Disposizioni in materia di prescrizione, raddoppio dei tempi di prescrizione per i reati contro la pubblica amministrazione e conseguenti disposizioni in materia di interdizione) ? 1.*

All'articolo 157 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma dell'articolo è sostituito dal seguente: «La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge aumentato della metà e comunque un tempo non inferiore a otto anni se si tratta di delitto e a sei anni se si tratta di contravvenzione ancorché puniti con la sola pena pecuniaria;

b) il quinto comma è sostituito dal seguente: «Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di cinque anni;

c) al sesto comma dopo le parole: «589-bis» sono aggiunte le seguenti: «314, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 321, 319-ter, 319-quater, 346-bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 nonché dagli articoli 2621 e 2622 del codice civile»;

d) dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente: «La prescrizione cessa comunque di operare dopo la sentenza di primo grado».

2. L'articolo 317-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 317-bis. - *(Pene accessorie)*. ? Alla condanna per i reati contro la pubblica amministrazione e l'amministrazione della giustizia, conseguono in ogni caso l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione».

7.24

CAPPELLETTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 7. - *(Modifiche all'articolo 157 in materia di prescrizione) ? 1.* All'articolo 157 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: «stabilita dalla legge» sono aggiunte le seguenti: «aumentato di un terzo»;

b) al sesto comma dopo le parole: «589-bis.» sono aggiunte le seguenti: «314, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 321, 319-ter, 319-quater e 346-bis»;

c) dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente: «Il termine della prescrizione inizia a decorrere dal momento dell'iscrizione della notizia di reato di cui all'articolo 335, comma 1 del codice di procedura penale ovvero dal suo aggiornamento ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 335. La prescrizione cessa definitivamente di operare dopo la sentenza di primo grado».

7.25

MINEO, DE PETRIS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. ? *(Modifiche all'articolo 157 del codice penale)*. ? 1. L'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 157. ? *(Prescrizione del reato. Tempo necessario a prescrivere)*. ? La prescrizione estingue il reato se l'azione penale non viene esercitata:

1) entro dodici anni dalla consumazione del reato per i reati puniti con pena detentiva non inferiore a dieci anni;

2) entro otto anni dalla consumazione del reato per i reati puniti con pena detentiva non inferiore a cinque anni;

3) entro sette anni dalla consumazione del reato per i reati puniti con pena detentiva inferiore a cinque anni;

4) entro cinque anni dalla consumazione del reato per i reati puniti con pena interdittiva, prescrittiva o pecuniaria.

Quando per il reato sono previste, alternativamente ovvero cumulativamente, pene di specie diversa, per determinare il termine di prescrizione si fa riferimento alla pena più grave.

La prescrizione non estingue i reati puniti con la pena dell'ergastolo.

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti.

Se l'azione penale è stata esercitata nei termini indicati nel codice di procedura penale, ai fini della prescrizione, decorrono i seguenti ulteriori termini:

- 1) cinque anni per la pronuncia del dispositivo che conclude il primo grado di giudizio;
- 2) due anni per la pronuncia del dispositivo che conclude il secondo grado di giudizio».

7.26

[DE PETRIS](#), [MINEO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. ? (Modifiche all'articolo 157 del codice penale). ? 1. L'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 157. ? (Prescrizione del reato. Tempo necessario a prescrivere). ? La prescrizione estingue il reato:

- 1) in venti anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni;
- 2) in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni;
- 3) in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a cinque anni;
- 4) in cinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione inferiore a cinque anni, o la pena della multa;
- 5) in tre anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'arresto;
- 6) in due anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'ammenda.

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti e della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti. Nel caso di concorso di circostanze aggravanti e di circostanze attenuanti si applicano anche a tale effetto le disposizioni dell'articolo 69. Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e quella pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.

La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato».

7.27

[MINEO](#), [DE PETRIS](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. ? (Modifica all'articolo 157 del codice penale). ? Al sesto comma dell'articolo 157 del codice penale, primo periodo, le parole: "per i reati di cui agli articoli 449", sono sostituite con le seguenti: "per i reati di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile, 4, 5, 10 e 11, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonché 314, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 374, 434, 437, 449, 476, 479"».

7.28

[CAPPELLETTI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. ? (Modifiche all'articolo 157 del codice penale). ? 1. Il primo comma dell'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:

"La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge aumentato della metà e comunque un tempo non inferiore a otto anni se si tratta di delitto e a sei anni se si tratta di contravvenzione ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.

2. Il quinto comma dell'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di cinque anni.

3. Al sesto comma dell'articolo 157 del codice penale, dopo le parole: "589-bis" sono aggiunte le seguenti: "314, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 321, 319-ter, 319-quater e 346-bis».

4. Dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

"La prescrizione cessa comunque di operare dopo la sentenza di primo grado».

7.9

[BIANCONI](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al sesto comma dell'articolo 157 del codice penale il secondo periodo è sostituito dal seguente: »I termini di cui ai commi che precedono sono altresì raddoppiati per i delitti di cui al titolo VI-bis del libro secondo, per il reato di cui all'articolo 572 e per i reati di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II e di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell'articolo 609-bis ovvero dal quarto comma dell'articolo 609-quater, nonché per i reati di cui agli articoli 610, 611, 612, secondo comma, 612-bis, 613, 629.».

7.10

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 157, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "stabilita dalla legge" sono aggiunte le seguenti: "aumentato di un terzo».

Consequentemente, al comma 1, sostituire le parole: «agli articoli 318, 319 e 319-ter» con le seguenti: «al Libro II, Titolo II nonché per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e dagli articoli 2621 e 2622 del Codice civile».

7.11

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «Al sesto comma dell'articolo 157 del Codice penale è aggiunto, in fine il seguente periodo» con le seguenti: «Dopo il secondo comma dell'articolo 161 del Codice penale, è inserito il seguente 2-bis: "I termini di cui ai commi che precedono sono aumentati di un terzo per i reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter."».

7.12

[BENCINI](#), [MAURIZIO ROMANI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «aumentati della metà per i reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter» con le seguenti: «raddoppiati per i reati di cui agli articoli da 314 a 322-quater».

7.13

[BENCINI](#), [MAURIZIO ROMANI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «aumentati della metà» con le seguenti: «raddoppiati».

7.14

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «318, 319 e 319-ter» con le seguenti: «314, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 323, 346-bis».

7.15

[BENCINI](#), [MAURIZIO ROMANI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «318, 319 e 319-ter» con le seguenti: «da 314 a 322-quater».

7.16

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, sopprimere la parola: «318,».

7.17

[CAPPELLETTI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo il sesto comma dell'articolo 157 è aggiunto il seguente:

"In ogni caso, la prescrizione cessa di decorrere per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 311, 322 e 322-bis, dopo la pronuncia del decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 424 codice di procedura penale. In tali casi la prescrizione ricomincia a decorrere dopo tre anni e sei mesi dalla pronuncia del dispositivo che conclude il primo grado di giudizio"».

7.18

[CAPPELLETTI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo il sesto comma dell'articolo 157 è aggiunto il seguente:

"In ogni caso, la prescrizione cessa definitivamente di decorrere per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis, dopo la sentenza di primo grado"».

7.19

[CAPPELLETTI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo il sesto comma dell'articolo 157 è aggiunto il seguente:

"In ogni caso, la prescrizione cessa di decorrere dopo la pronuncia del decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale"».

7.20

[CAPPELLETTI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo il sesto comma dell'articolo 157 è aggiunto il seguente:

"In ogni caso, la prescrizione cessa di decorrere dopo la sentenza di primo grado"».

7.21

[CAPPELLETTI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 157 del codice penale, dopo l'ottavo comma è aggiunto il seguente: "La prescrizione non opera, a seguito di ricorso per cassazione, in caso di inammissibilità ovvero manifesta infondatezza dell'impugnazione proposta dall'imputato"».

7.22

[ALBERTINI, BIANCONI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al sesto comma dell'articolo 157 del codice penale, secondo periodo, le parole: "e di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell'articolo 609-bis ovvero dal quarto comma dell'articolo 609-bis ovvero dal quarto comma dell'articolo 609-quater, sono soppresse"».

7.0.1

[MUSSINI](#)

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

«Art. 7-bis.

All'articolo 157 del codice penale, il primo comma è sostituito dal seguente:

"La prescrizione estingue il reato:

in tre anni, se si tratta di contravvenzione;

in cinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a cinque anni;

in sette anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a dieci anni;

in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a quindici anni;

in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione

superiore nel massimo a quindici anni".

Art. 7-ter.

All'articolo 157 del codice penale, dopo l'ottavo comma, aggiungere il seguente:

"Prima della scadenza dei termini di cui ai commi precedenti, il reato comunque si prescrive se il pubblico ministero non ha assunto le determinazioni di cui all'articolo 405, comma 1, del codice di procedura penale quando sia decorso il doppio dei termini di durata delle indagini preliminari e delle relative proroghe, determinati ai sensi degli articoli 405, 406 e 407 del codice di procedura penale".

Art. 7-quater

All'articolo 161 del codice penale, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Salvo che si proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in nessun caso i termini stabiliti dall'articolo 157 possono essere prolungati oltre:
la metà del tempo necessario a prescrivere, nei casi stabiliti nell'articolo 157 comma 1 numeri 1 e 2;
il terzo del tempo necessario a prescrivere, nei casi stabiliti nell'articolo 157 comma 1 numero 3;
il quarto del tempo necessario a prescrivere, nei casi stabiliti nell'articolo 157 comma 1 numero 4;
il quinto del tempo necessario a prescrivere, nei casi stabiliti nell'articolo 157 comma 1 numero 5"».

7.0.2

[MUSSINI](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

All'articolo 157 del codice penale, il primo comma è sostituito dal seguente:

"La prescrizione estingue il reato:
in tre anni, se si tratta di contravvenzione;
in cinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a cinque anni;
in sette anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a dieci anni;
in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a quindici anni;
in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a quindici anni"».

All'articolo 161 del codice penale, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Salvo che si proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in nessun caso i termini stabiliti dall'articolo 157 possono essere prolungati oltre:
la metà del tempo necessario a prescrivere, nei casi stabiliti nell'articolo 157 comma 1 numeri 1 e 2;
il terzo del tempo necessario a prescrivere, nei casi stabiliti nell'articolo 157 comma 1 numero 3;
il quarto del tempo necessario a prescrivere, nei casi stabiliti nell'articolo 157 comma 1 numero 4;
il quinto del tempo necessario a prescrivere, nei casi stabiliti nell'articolo 157 comma 1 numero 5».

7.0.3

[MUSSINI](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

All'articolo 157 del codice penale, il primo comma è sostituito dal seguente:

"La prescrizione estingue il reato:

in tre anni, se si tratta di contravvenzione;

in cinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a cinque anni;

in sette anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a dieci anni;

in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a quindici anni;

in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a quindici anni"».

7.0.4

[MUSSINI](#)

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

All'articolo 157 del codice penale, dopo l'ottavo comma, aggiungere il seguente:

"Prima della scadenza dei termini di cui ai commi precedenti, il reato comunque si prescrive se il pubblico ministero non ha assunto le determinazioni di cui all'articolo 405, comma 1, del codice di procedura penale quando sia decorso il doppio dei termini di durata delle indagini preliminari e delle relative proroghe, determinati ai sensi degli articoli 405, 406 e 407 del codice di procedura penale"».

Art. 8

8.1

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#)

Sopprimere l'articolo.

8.2

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere l'articolo.

8.1000/1

[DLMAGGIO](#), [BRUNI](#)

All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 158» sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente, dal giorno in cui è cessata la permanenza.

2. Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata. Nondimeno, nei reati punibili a querela, istanza o richiesta il termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato».

8.1000/2

[DLMAGGIO](#), [BRUNI](#)

All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 158», apportare le seguenti modifiche:

«a) Al comma 1, sostituire le parole: "dal giorno in cui la notizia di reato viene acquisita o perviene al pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 335, comma 1, del codice di procedura penale" con le parole per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente, dal giorno in cui è cessata la permanenza.

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata. Nondimeno, nei reati punibili a querela, istanza o richiesta il termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato».

8.1000/3

[GALIMBERTI](#)

All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 158» sostituire le parole da: «in cui la notizia» a «procedura penale» con le seguenti: «della commissione del reato».

8.1000

I RELATORI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

(Modifica all'articolo 158 del codice penale)

1. L'articolo 158 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 158. ? (*Decorrenza del termine della prescrizione*). ? Il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la notizia di reato viene acquisita o perviene al pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 335, comma 1, del codice di procedura penale".».

8.3

[CAPPELLETTI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

(Modifica all'articolo 158 del codice penale)

1. All'articolo 158, primo comma, del codice penale, dopo la parola: "permanente" sono inserite le seguenti: "o continuato" e dopo la parola: "permanenza" sono aggiunte le seguenti: "o la continuazione" ».

8.4

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 158 del codice penale premettere il seguente:

"Per i reati previsti dagli articoli 314, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis, 323, 346-bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento della notizia di reato".».

8.5

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 158 del codice penale il primo comma è sostituito dal seguente: "Il termine della prescrizione decorre dal giorno della notizia di reato".».

8.6

[BENCINI](#), [MAURIZIO ROMANI](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il primo comma dell'articolo 158 del codice penale è sostituito dal seguente: "Il termine della prescrizione decorre dalla data della notizia di reato".».

8.19

[BENCINI](#), [MAURIZIO ROMANI](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Il primo comma dell'articolo 158 del Codice penale è sostituito dal seguente: "il termine della prescrizione decorre dalla data della notizia di reato".

8.7

[BENCINI](#), [MAURIZIO ROMANI](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il primo comma dell'articolo 158 del codice penale è aggiunto infine il seguente periodo: "Ciascuno dei termini sopra indicati decorre dalla data della notizia di reato".».

8.20

[BENCINI](#), [MAURIZIO ROMANI](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Al primo comma dell'articolo 158 del codice penale sono aggiunte le seguenti parole: "Per i

reati di cui agli articoli da 314 a 323 il termine della prescrizione decorre dalla data della notizia di reato"».

8.8

[BENCINI, MAURIZIO ROMANI](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il primo comma dell'articolo 158 del codice penale sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Per i reati di cui agli articoli da 314 a 323 i termini della prescrizione sopra indicati decorrono dalla data della notizia di reato"».

8.9

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 158 del codice penale premettere il seguente comma: "Il corso della prescrizione cessa di decorrere con l'assunzione della qualità di imputato ai sensi dell'articolo 60 del codice di procedura penale"».

8.10

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 158 del codice penale premettere il seguente comma: "Il corso della prescrizione cessa di decorrere in tutti i casi di esercizio dell'azione penale"».

8.11

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 158 del codice penale premettere il seguente comma: "In ogni caso, la prescrizione cessa di decorrere dopo la pronuncia del decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale"».

8.12

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 158 del codice penale premettere il seguente comma: "In ogni caso, la prescrizione cessa di decorrere dopo la sentenza di primo grado"».

8.13

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 158 del codice penale premettere il seguente comma: "Per i reati previsti dagli articoli 314, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322-bis, 323, 416-bis, 416-ter, 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-terdecies, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, nonché per gli articoli 2621 e 2622 del codice civile, la prescrizione cessa di decorrere dopo la sentenza di condanna di primo grado"».

8.14

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 158 del codice penale premettere il seguente comma: "Per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322-bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, la prescrizione cessa di decorrere dopo la sentenza di condanna di primo grado"».

8.15

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 158 del codice penale dopo la parola: "permanente" sono aggiunte le seguenti: "o continuato" e dopo la parola: "permanenza" sono aggiunte le seguenti: "o la continuazione"».

8.16

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «è aggiunto, in fine, il seguente comma», con le seguenti: «sono aggiunti, infine i seguenti commi» e dopo il primo capoverso aggiungere il seguente: «La disposizione di cui al comma che precede non si applica nel caso in cui sussistano le circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell'articolo 609-bis ovvero dal quarto comma dell'articolo 609-quater».

8.17

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#)

Al comma 1, capoverso, sopprimere il periodo: «In quest'ultimo caso il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato».

Art. 9

9.1

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere l'articolo.

9.2

[GALIMBERTI](#)

Sopprimere l'articolo.

9.3

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#)

Sopprimere l'articolo.

9.4

[CAPPELLETTI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«**Art. 9.**

1. L'articolo 159 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 159. ? (*Sospensione del corso, della prescrizione*). ? Il corso della prescrizione rimane sospeso in tutti i casi di esercizio dell'azione penale. La sospensione del corso della prescrizione per l'esercizio dell'azione penale si verifica con l'assunzione della qualità di imputato ai sensi dell'articolo 60 del codice di procedura penale, oltre che nei casi di:

- 1) autorizzazione a procedere, dal provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l'autorità competente la accoglie;
- 2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene definito il giudizio cui è stata deferita la questione;
- 3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. La sospensione riprende il suo corso dal giorno dell'udienza successiva alla sospensione del procedimento o del processo penale. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale;
- 4) rogatorie all'estero, dal provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorso un anno dal provvedimento che dispone la rogatoria;
- 5) perizie disposte dal pubblico ministero, dal provvedimento di affidamento dell'incarico sino al deposito della perizia e comunque per un tempo non superiore a nove mesi;
- 6) invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio, sino al giorno dell'interrogatorio, per un periodo comunque non superiore a sei mesi;
- 7) dall'avviso della conclusione delle indagini preliminari sino alla richiesta di rinvio a giudizio, per un periodo comunque non superiore a sei mesi;
- 8) dalla formulazione dell'imputazione o dalla richiesta di rinvio a giudizio sino alla pronuncia del decreto che dispone il giudizio, per un periodo comunque non superiore a sei mesi;
- 9) assunzione della qualità di imputato ai sensi dell'articolo 60 del codice di procedura penale;

10) sospensione del procedimento penale ai sensi dell'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale;

11) rinvii conseguenti a richieste istruttorie della difesa dell'imputato, ivi compresi quelli fondati su mutamenti del giudice nel corso del dibattimento;

12) presentazione di dichiarazione di ricusazione ai sensi dell'articolo 38 del codice di procedura penale, dalla data della presentazione della stessa fino a quella della comunicazione al giudice procedente del provvedimento che dichiara l'inammissibilità della medesima.

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione".».

9.5

[CAPPELLETTI](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«**Art. 9.**

(Modifica dell'articolo 159 del codice penale)

1. All'articolo 159 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alinea è sostituito dal seguente: "Il corso della prescrizione rimane sospeso in tutti i casi di esercizio dell'azione penale. La sospensione del corso della prescrizione per l'esercizio dell'azione penale si verifica con l'assunzione della qualità di imputato ai sensi dell'articolo 60 del codice di procedura penale, oltre che nei casi di:";

b) al numero 3), primo periodo, le parole: "o del processo" sono soppresse.

2. L'articolo 160 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 160. ? (*Interruzione del corso della prescrizione*). ? Interrompono la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o al giudice, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio e il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione.

La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione.

Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi".».

9.6

[GALIMBERTI](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

9.7

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, lettera a), al numero 1), al punto 2), sostituire le parole: «sino al giorno in cui viene definito il giudizio cui è stata deferita la questione» con le seguenti: «sino al giorno in cui viene decisa la questione».

9.8

[GIOVANARDI](#)

Al comma 1, lettera a), numero 1), punto 2), dopo le parole: «deferita la questione», aggiungere le seguenti: «, comunque per un tempo non superiore a tre anni».

9.9

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 1, lettera a), al numero 2), capoverso «3-ter» dopo le parole: «richiesta, o comunque» sostituire le parole: «decorso sei mesi» con le seguenti: «decorso un anno».

9.10

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «3-ter») , sopprimere le parole: «, o comunque decorso sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria».

9.11

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «numero 3-ter)», sostituire le parole: «decorsi sei mesi» con le seguenti: «decorso un anno».

9.12

[ALBERTINI, BIANCONI](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere i capoversi: «3-quater) e 3-quinquies)».

9.48

[MUSSINI](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere i capoversi «3-quater» e «3-quinquies».

9.13

[CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI](#)

Al comma 1, lettera a), al n. 2) sopprimere il capoverso «3-quater».

9.14

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «3-quater)», sopprimere le parole: «che comportino accertamenti di particolare complessità».

9.15

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «3-quater)» sostituire le parole da: «che comportino» fino alla fine del capoverso, con le seguenti: «disposte dal pubblico ministero o durante il dibattimento dalla data del provvedimento di affidamento dell'incarico sino al giorno del deposito della perizia, comunque per un tempo non superiore a sei mesi».

9.16

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «3-quater)», sostituire le parole: «che comportino accertamenti di particolare complessità» con le seguenti: «disposte dal pubblico ministero o durante il dibattimento o».

9.17

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «3-quater)», sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «un anno».

9.18

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «3-quater)», sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «sei mesi».

9.19

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo il capoverso «3-quinquies)» aggiungere i seguenti:

«3-sexies) dall'avviso della conclusione delle indagini preliminari sino alla richiesta di rinvio a giudizio, per un periodo non superiore a sei mesi.

3-septies) rinvii conseguenti a richieste istruttorie della difesa dell'imputato, ivi compresi quelli fondati su mutamenti del giudice nel corso del dibattimento».

9.20

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo il capoverso «3-quinquies)» aggiungere i seguenti:

«3-sexies) dall'avviso della conclusione delle indagini preliminari sino alla richiesta di rinvio a giudizio, per un periodo non superiore a sei mesi;

3-septies) dalla formulazione dell'imputazione o dalla richiesta di rinvio a giudizio sino alla pronuncia del decreto che dispone il giudizio».

9.21

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente al medesimo comma, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) è aggiunto, in fine, il seguente:

"Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso a partire dalla data del deposito della sentenza di condanna di primo grado ovvero dal deposito della sentenza di condanna in grado di appello".».

9.1000/1

[SAGGESE](#)

All'emendamento 9.1000, sostituire le parole da: «eliminare» sino alla fine con le seguenti:

«eliminare le parole da: "I periodi di sospensione" sino alle parole: "all'accertamento della responsabilità"» e aggiungere le seguenti: «Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: «dal deposito della sentenza» inserire le parole: «di condanna».

9.1000

I RELATORI

Al comma 1, all'articolo 159 del codice penale ivi richiamato, dopo le parole «3-quinquies» eliminare le parole da: «b) dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:» fino a: «per il periodo corrispondente;».

9.22

[BENCINI](#), [MAURIZIO ROMANI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

9.23

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#), [GALIMBERTI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

9.24

[GALIMBERTI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

9.25

[GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

9.26

[LO GIUDICE](#), [RICCHIUTI](#), [GUERRA](#), [FORNARO](#), [D'ADDA](#), [TOCCI](#), [PEGORER](#), [LAI](#), [GATTI](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) dopo il primo comma inserire il seguente:

"Dopo la sentenza di primo grado la prescrizione cessa di operare".».

9.27

[RICCHIUTI](#), [GUERRA](#), [TOCCI](#), [PEGORER](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) dopo il primo comma inserire il seguente:

"Dopo il rinvio a giudizio la prescrizione cessa di operare".».

9.28

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#), [GALIMBERTI](#)

Al comma 1, lettera b), ai n. 1) e 2) sostituire le parole: «dal deposito» con le seguenti: «dalla pubblicazione».

9.29

[GIOVANARDI](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «dal deposito della sentenza di condanna di primo grado sino al deposito della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio», con le seguenti: «dalla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado sino alla pronuncia della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio».

9.30

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «dal deposito della sentenza di condanna di primo grado fino al deposito della sentenza che definisce il grado successivo», con le seguenti: «dalla pronuncia del dispositivo della sentenza di condanna di primo grado sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza».

9.49

[SAGGESE](#)

Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: «dal deposito della sentenza» inserire le parole: «di condanna».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), le parole da: «I periodi di sospensione» sino alle parole: «all'accertamento della responsabilità» sono soppresse.

9.50

[MUSSINI](#)

Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: «della sentenza» inserire le seguenti: «di condanna».

9.51

[DE PETRIS](#), [MINEO](#)

Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: «della sentenza di» inserire le seguenti: «condanna di».

9.31

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le parole da: «per un tempo comunque non superiore a due anni» fino a: «procedura penale».

9.32

[GIOVANARDI](#)

Al comma 1, lettera b) numero 1) sostituire le parole: «per un tempo comunque non superiore a due anni», con le seguenti: «per un tempo non superiore a un anno»

9.33

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1) sostituire le parole: «non superiore a due anni», con le seguenti: «non superiore ad un anno».

9.34

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «non superiore a due anni», con le seguenti: «non superiore ad un anno per i delitti e a sei mesi per le contravvenzioni».

9.35

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «quattro anni».

9.36

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «tre anni».

9.37

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le parole: «oltre i termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3, del codice di procedura penale».

9.38

[GIOVANARDI](#)

Al comma 1, lettera b) numero 1) sopprimere le parole: «oltre i termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3, del codice di procedura penale».

9.39

[GIOVANARDI](#)

Al comma 1, lettera b), numero 2) sostituire le parole: «dal deposito della sentenza di secondo grado, anche se pronunciata in sede di rinvio, sino alla pronuncia della sentenza definitiva», con le seguenti: «dalla pronuncia della sentenza di condanna di secondo grado, anche se pronunciata in sede di rinvio, sino alla pronuncia della sentenza che definisce il grado successivo».

9.40

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, lettera b), numero 2) sostituire le parole: «dal deposito della sentenza di secondo grado, anche se pronunciata in sede di rinvio, sino alla pronuncia della sentenza definitiva,» con le seguenti: «dalla pronuncia del dispositivo della sentenza di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva,».

9.41

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «per un tempo comunque non superiore a un anno,» con le seguenti: «per un periodo comunque non superiore a due anni».

9.42

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «per un tempo comunque non superiore a un anno», con le seguenti: «per un periodo comunque non superiore a due anni per i delitti e ad un anno per le contravvenzioni».

9.43

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, lettera b), numero 2), sopprimere le parole: «oltre i termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3, del codice di procedura penale».

9.44

[GIOVANARDI](#)

Al comma 1, lettera b) numero 2) sopprimere le parole: «oltre i termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3, del codice di procedura penale».

9.45

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il terzo capoverso.

9.46

[GALIMBERTI](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

9.47

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 11 dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis): La prescrizione riprende il suo corso naturale dal giorno in cui è cessata la causa di sospensione. Nel caso in cui il dispositivo non venga pronunciato entro i termini di sospensione di cui ai numeri 1 e 2 del comma 2 del presente articolo, l'intero periodo di sospensione trascorso viene computato ai fini della prescrizione».

Art. 10

10.1

[GALIMBERTI](#)

Sopprimere l'articolo.

10.2

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere l'articolo.

10.3

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#)

Sopprimere l'articolo.

10.1000/1

[DI MAGGIO, BRUNI](#)

All'emendamento 10.1000, al capoverso "Art. 10", al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

- 1) *sopprimere la lettera a);*
- 2) *dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«b-bis) il corso della prescrizione si interrompe dal giorno in cui la notizia di reato viene acquisita o perviene al pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 335, comma 1, del codice di procedura penale, fino alla comunicazione di cui al comma 1 dell'articolo 415-bis codice di procedura penale ovvero sino alla conclusione delle indagini preliminari».

10.1000

I RELATORI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10.

(Modifica all'articolo 160 del codice penale)

All'articolo 160 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il primo comma è soppresso;
- b) al secondo comma, è soppressa la parola: "pure"».

10.4

[BENCINI, MAURIZIO ROMANI](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il primo comma dell'articolo 160 è sostituito dal seguente:

"Il corso della prescrizione è interrotto in tutti i casi di esercizio dell'azione penale. L'interruzione del corso della prescrizione per esercizio dell'azione penale si verifica dal momento della formulazione dell'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV e V del libro sesto del codice di procedura penale, ovvero della richiesta di rinvio a giudizio"».

10.5

[BENCINI, MAURIZIO ROMANI](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il primo comma dell'articolo 160 è sostituito dal seguente:

"Il corso della prescrizione è interrotto dalla data del decreto che dispone il giudizio"».

Art. 11

11.1

[GALIMBERTI](#)

Sopprimere l'articolo.

11.2

[CARDIELLO, CALIENDO, PALMA](#)

Sopprimere l'articolo.

11.3

[ALBERTINI, BIANCONI](#)

Sopprimere l'articolo

11.4

[CAPPELLETTI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 161, secondo comma, del codice penale le parole da: "un quarto del tempo" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "del doppio del tempo necessario a prescrivere"».

11.5

[RICCHIUTI, TOCCI, GUERRA, LO GIUDICE](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nell'articolo 161 del codice penale, il secondo comma è abrogato».

11.6

[RICCHIUTI](#), [TOCCI](#), [GUERRA](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nell'articolo 161 del codice penale, il secondo comma è abrogato».

11.7

[RICCHIUTI](#), [TOCCI](#), [GUERRA](#), [LO GIUDICE](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nell'articolo 161 del codice penale, il secondo comma è abrogato».

Art. 12

12.1

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere l'articolo.

12.2

[CAPPELLETTI](#)

Sopprimere l'articolo.

12.3

[CAPPELLETTI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12.

(Disposizione transitoria).

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della medesima e, per quelli commessi anteriormente, ai procedimenti per i quali è intervenuta una sentenza di condanna in primo grado o in grado di appello».

12.4

[CAPPELLETTI](#)

Al titolo I, dopo il Capo II inserire il seguente:

«Capo II-bis.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERDIZIONE PERPETUA DAI PUBBLICI UFFICI ED INCAPACITÀ PERPETUA DI CONTRATTARE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
NONCHÉ DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA E CONTRASTO ALLA
CORRUZIONE

Art. 12-bis.

*(Modifiche al codice penale in materia di interdizione
ed incapacità perpetua)*

1. L'articolo 317-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 317-bis. *(Pene accessorie)*. Alla condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, conseguono in ogni caso l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione. La disposizione del presente articolo si applica anche nel caso di concessione della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 e nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale».

Art. 12-ter.

(Modifiche al codice penale in materia di disciplina sanzionatoria per i delitti contro la pubblica amministrazione)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 316, primo comma, le parole: "da sei mesi a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "da un anno a quattro anni";

b) all'articolo 316-bis, primo comma, le parole: "da sei mesi a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "da due anni a sei anni e con la multa pari all'ammontare dei contributi, sovvenzioni o finanziamenti ricevuti. La pena della reclusione è diminuita se il fatto è di particolare tenuità";

- c) all'articolo 316-ter, primo comma, le parole: "da sei mesi a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "da un anno e sei mesi a quattro anni e con la multa pari al doppio del valore dei contributi, finanziamenti, mutui o erogazioni ricevuti";
- d) all'articolo 318, le parole: "da uno a sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "da quattro a otto anni";
- e) all'articolo 319, le parole: "da sei a dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "da sei a dodici anni";
- f) all'articolo 319-quater:
- 1) al primo comma, le parole: "dieci anni e sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici anni";
 - 2) il secondo comma è abrogato;
- g) all'articolo 322-quater, le parole: "pari all'ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore al doppio dell'ammontare";
- h) all'articolo 323, primo comma, la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente: "sei";
- i) all'articolo 346-bis, primo comma, la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "sei".

Art. 13

13.1

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Sopprimere l'articolo.

13.2

[CARDIELLO, CALIENDO, PALMA](#)

Sopprimere l'articolo.

13.3

[CAPPELLETTI](#)

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

13.4

[CARDIELLO, CALIENDO, PALMA](#)

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «di un anno», con le seguenti: «di due anni».

13.5

[CARDIELLO, CALIENDO, PALMA](#)

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «di un anno», con le seguenti: «di 18 mesi».

13.6

[GALIMBERTI](#)

Al comma 1, sopprimere lettera a).

13.7

[ALBERTINI, BIANCONI](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

1) All'articolo 582 del codice penale, secondo comma, le parole: "Se la malattia ha una durata non superiore a venti giorni e non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583 e 585" sono sostituite dalle seguenti: "Se non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583 e 585".

2) All'articolo 624 del codice penale, terzo comma, le parole: "salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, numero 7), e 625" sono sostituite dalle seguenti: "salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dall'articolo 625, numeri 3) e 7)".

3) All'articolo 640 del codice penale, terzo comma, le parole: "salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante" sono sostituite dalle seguenti: "salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal numero 1 del capoverso precedente o dall'articolo 61, numeri 5) e 9) ovvero nel caso in cui il fatto sia commesso a danno di minore o di persona in stato di infermità o deficienza psichica".

4) All'articolo 640-ter, terzo comma, le parole: "o un'altra circostanza aggravante" sono sostituite dalle seguenti: "o la circostanza prevista dall'articolo 61, numero 9".

5) All'articolo 646 del codice penale, terzo comma, le parole: "o taluna delle circostanze indicate nel numero 11 dell'articolo 61" sono sostituite dalle seguenti: "o l'avere il colpevole commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio o di prestazione d'opera"».

13.8

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#), [GALIMBERTI](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «contro la persona e».

13.9

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «contro la persona e».

13.10

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «arrechino», con la seguente: «causino».

13.11

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «arrechino», con la seguente: «producano».

13.12

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «arrechino», con la seguente: «procurino».

13.13

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «arrechino», con la seguente: «cagionino».

13.14

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#), [GALIMBERTI](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «modesta» con la parola «lieve».

13.15

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

13.16

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) revisione della disciplina delle misure di sicurezza ai fini della espressa indicazione del divieto di sottoporre a misure di sicurezza per fatti non previsti come reato dalla legge del tempo in cui furono commessi; rivisitazione, con riferimento ai soggetti imputabili, del regime del cosiddetto «doppio binario», prevedendo l'applicazione congiunta di pena e misure di sicurezza personali, nella prospettiva del minor sacrificio possibile della libertà personale, soltanto per i delitti di cui all'articolo 407 del codice di procedura penale, prevedendo comunque la durata massima delle misure, l'accertamento periodico della persistenza della pericolosità sociale e la revoca delle misure di sicurezza personali quando la pericolosità sia venuta meno; revisione del rigido modello definitorio dell'infermità, mediante la previsione di clausole in grado di attribuire rilevanza, in conformità ai consolidati approdi scientifici, ai disturbi della personalità; previsione, nei casi di non imputabilità, di misure terapeutiche e di controllo, determinate nel massimo e da applicare tenendo conto della necessità della cura e prevedendo l'accertamento periodico della persistenza della pericolosità sociale e della necessità di cura e la revoca delle misure quando la necessità della cura o la pericolosità siano venute meno; previsione, in caso di capacità ridotta, dell'abolizione del sistema del doppio binario e previsione di un trattamento sanzionatorio finalizzato al superamento delle condizioni che hanno ridotto la capacità dell'agente, anche mediante il ricorso a trattamenti terapeutici o riabilitativi e l'accesso a misure alternative, fatte salve le esigenze di prevenzione a tutela della collettività».

13.17

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «rivisitazione» con la seguente: «modifica».

13.18

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «rivisitazione» con la seguente: «sostituzione».

13.19

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: «migliore».

13.20

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#), [GALIMBERTI](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: «rigido».

13.21

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#), [GALIMBERTI](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «mediante la previsione di clausole aperte,» e, conseguentemente, sostituire le parole: «in grado» con le parole: «al fine».

13.22

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#), [GALIMBERTI](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «mediante la previsione di clausole aperte, in grado di attribuire rilevanza, in conformità ai consolidati approdi scientifici, ai disturbi della personalità» con le seguenti: «al fine di attribuire rilevanza ai disturbi della personalità».

13.23

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#), [GALIMBERTI](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «, in conformità ai consolidati approcci scientifici,».

13.24

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#), [GALIMBERTI](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «determinate nel massimo e».

13.25

[MUSSINI](#), [DE PETRIS](#), [SIMEONI](#)

Al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: «tenendo conto della necessità della cura» inserire le seguenti: «e dei differenti livelli di gravità dell'infermità mentale».

13.26

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#), [GALIMBERTI](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «hanno ridotto» con le seguenti: «hanno diminuito».

13.27

[FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#), [LANIECE](#), [PALERMO](#), [ORELLANA](#), [BATTISTA](#), [CONTE](#), [PUPPATO](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«(b-bis) revisione della disciplina dei delitti contro l'incolumità pubblica, in relazione, in particolare, agli articoli 434 e 435 del codice penale, in modo da prevedere la punibilità, "per il caso di Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi" anche nel caso in cui l'evento dannoso previsto dalla fattispecie sia l'effetto della commissione di un altro reato che contempli l'eventualità del crollo o del disastro stesso; prevedere la punibilità, per il caso di "Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti", anche in caso di dolo generico o eventuale; estendere l'applicazione delle circostanze aggravanti del furto di cui all'articolo 625 c.p. ai reati di cui alla presente lettera».

13.28

[MUSSINI](#), [DE PETRIS](#), [SIMEONI](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«(b-bis) previsione di una specifica regolamentazione dell'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza che tenga conto dell'effettivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e dell'assetto delle nuove REMS, alla luce dei principi di cui alla lettera precedente».

13.29

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 2.

13.30

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 3.

13.31

[GALIMBERTI](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «sono espressi entro dieci giorni» con le seguenti: «sono espressi entro venti giorni».

13.32

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «dieci giorni» con le seguenti: «venti giorni».

13.33

[RUTA](#)

Al comma 4, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) 1. L'articolo 516 è sostituito il seguente:

"Art. 516. - (*Frode in commercio ai prodotti alimentari*). ? Fuori dei casi di cui all'articolo 517 c.p., chiunque, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, detiene per vendere, offre o pone in vendita, somministra, distribuisce o mette altrimenti in circolazione alimenti che, per origine, provenienza, qualità o quantità, sono diversi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti, è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa fino a 10.000 euro.";

2. L'articolo 517 è sostituito dal seguente:

"Art. 517. - (*Vendita di alimenti con segni mendaci*). ? Chiunque, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione di alimenti, al fine di indurre in errore il consumatore, anche mediante introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale, utilizza falsi o fallaci segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, ovvero omette le indicazioni obbligatorie sull'origine o provenienza geografica ovvero sull'identità o qualità del prodotto in sé o degli ingredienti che ne rappresentano il contenuto qualificante, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro,";

3. L'articolo 517-*quater* è sostituito dal seguente:

"Art. 517-*quater*. - (*Contraffazione di alimenti a denominazione protetta*). ? Chiunque, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, detiene per la vendita, somministra, offre o pone in vendita o mette altrimenti in circolazione alimenti la cui denominazione di origine o indicazione geografica o le cui caratteristiche sono contraffatte o alterate, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro.

Il reato è punibile a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine degli alimenti»;

4. Dopo l'articolo 517-*quater* del Codice penale è aggiunto il seguente:

"Art. 517-*quater*. - (*Agropirateria*). ? 1. Chiunque, fuori dai casi di cui agli articoli 416 e 416-*bis* c.p., al fine di trarne profitto, in modo sistematico e attraverso l'allestimento di mezzi o attività organizzate commette alcuno dei fatti di cui agli articoli 516, 517 e 517-*quater*. è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 20.000 a 100.000 euro. Oltre alla pena accessoria di cui all'articolo 32-*bis*, alla condanna consegue il divieto di pari durata di porre in essere qualsiasi condotta, comunicazione commerciale e attività pubblicitaria, anche per interposta persona fisica o giuridica, finalizzata alla promozione dei prodotti compravenduti"».

Consequentemente sostituire la rubrica dell'articolo 13 con la seguente: «Delega al Governo per la riforma del regime di procedibilità per taluni reati, per la revisione delle misure di sicurezza e per il riordino di alcuni settori del codice penale. Modifiche al codice penale in materia di violenza privata e minaccia e in materia agroalimentare».

13.34

RUTA

Al comma 4, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) dopo l'articolo 517-quater è aggiunto il seguente:

"Art. 517-quater. - (Pene accessorie). ? 1. La condanna per il delitto previsto dall'articolo 517-quater. importa l'interdizione da cinque a dieci anni dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere nonché la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze, o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito nonché l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per lo stesso periodo";

2. All'articolo 518 del codice penale, le parole: "516 e 517" sono sostituite dalle seguenti: "516, 517 e 517-quater."».

Consequentemente:

a) all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, le parole: «delitti previsti dagli articoli 473 e 474» sono sostituite dalle seguenti: «delitti previsti dagli articoli 473, 474, 517-quater.»;

b) all'articolo 266, comma 1, lettera f-ter), del codice di procedura penale, le parole: «516 e 517-quater» sono sostituite con le seguenti: «516, 517, 517-bis e 517-quater»;

c) all'articolo 25-bis., comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo la parola: «condanna» sono aggiunte le seguenti: «per il delitto di cui all'articolo 517-quater del Codice penale e»;

d) sostituire la rubrica dell'articolo 13 con la seguente: «Delega al Governo per la riforma del regime di procedibilità per taluni reati, per la revisione delle misure di sicurezza e per il riordino di alcuni settori del codice penale. Modifiche al Codice penale in materia di violenza privata e minaccia e in materia agroalimentare».

13.35

RUTA

Al comma 4, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) l'articolo 516 è sostituito dal seguente:

"Art. 516. - (Frode in commercio ai prodotti alimentari). ? Fuori dei casi di cui all'articolo 517 c.p., chiunque, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, detiene per vendere, offre o pone in vendita, somministra, distribuisce o mette altrimenti in circolazione alimenti che, per origine, provenienza, qualità. o quantità, sono diversi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti, è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa fino a 10.000 euro."».

Consequentemente sostituire la rubrica dell'articolo 13 con la seguente: «Delega al Governo per la riforma del regime di procedibilità per taluni reati, per la revisione delle misure di sicurezza e per il riordino di alcuni settori del Codice penale. Modifiche al Codice penale in materia di violenza privata e minaccia e in materia agroalimentare».

13.36

RUTA

Al comma 4, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) dopo l'articolo 517-quater è aggiunto il seguente:

"Art. 517-quater. - (Agropirateria). ? 1. Chiunque, fuori dai casi di cui agli articoli 416 e 416-bis c.p., al fine di trarne profitto, in modo sistematico e attraverso l'allestimento di mezzi o attività organizzate commette alcuno dei fatti di cui agli articoli 516, 517 e 517-quater è punito con la

reclusione da tre a sette anni e con la multa da 20.000 a 100.000 euro. Oltre alla pena accessoria di cui all'articolo 32-*bis*, alla condanna consegue il divieto di pari durata di porre in essere qualsiasi condotta, comunicazione commerciale e attività pubblicitaria, anche per interposta persona fisica o giuridica, finalizzata alla promozione dei prodotti compravenduti"».

Consequentemente sostituire la rubrica dell'articolo 13 con la seguente: «Delega al Governo per la riforma del regime di procedibilità per taluni reati, per la revisione delle misure di sicurezza e per il riordino di alcuni settori del Codice penale. Modifiche al Codice penale in materia di violenza privata e minaccia e in materia agroalimentare».

13.37

[RUTA](#)

Al comma 4, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) l'articolo 517-*quater* è sostituito dal seguente:

"Art. 517-*quater*. - (*Contraffazione di alimenti a denominazione protetta*). ? Chiunque, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, detiene per la vendita, somministra, offre o pone in vendita o mette altrimenti in circolazione alimenti la cui denominazione di origine o indicazione geografica o le cui caratteristiche sono contraffatte o alterate, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro.

Il reato è punibile a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine degli alimenti«».

Consequentemente sostituire la rubrica dell'articolo 13 con la seguente: «Delega al Governo per la riforma del regime di procedibilità per taluni reati, per la revisione delle misure di sicurezza e per il riordino di alcuni settori del Codice penale. Modifiche al Codice penale in materia di violenza privata e minaccia e in materia agroalimentare».

13.38

[RUTA](#)

Al comma 4, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) l'articolo 517 è sostituito dal seguente:

"Art. 517. - (*Vendita di alimenti con segni mendaci*). ? Chiunque, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione di alimenti, al fine di indurre in errore il consumatore, anche mediante introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale, utilizza falsi o fallaci segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, ovvero omette le indicazioni obbligatorie sull'origine o provenienza geografica ovvero sull'identità o qualità del prodotto in sé o degli ingredienti che ne rappresentano il contenuto qualificante, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro"».

Consequentemente sostituire la rubrica dell'articolo 13 con la seguente: «Delega al Governo per la riforma del regime di procedibilità per taluni reati, per la revisione delle misure di sicurezza e per il riordino di alcuni settori del Codice penale. Modifiche al codice penale in materia di violenza privata e minaccia e in materia agroalimentare».

13.39

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

13.40

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#)

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

13.41

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

13.42

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 4, lettera a), sopprimere il numero 1).

13.43

[GALIMBERTI](#)

Al comma 4 lettera a) numero 1, sopprimere le parole: «, a querela della persona offesa,».

13.44

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 4, lettera a), sopprimere il n. 2).

13.45

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 4, lettera a), sopprimere il n. 3).

13.46

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

13.47

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#)

Al comma 4, sostituire, la lettera b), con la seguente:

«b) all'articolo 612, secondo comma, dopo le parole: "nell'articolo 339" sono inserite le seguenti: "o se è commessa in danno di minore o di persona in stato di infermità o deficienza psichica".».

13.48

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 4, lettera b), dopo le parole: «dalle seguenti: «Se la minaccia» inserire le seguenti: «è grave, o».

13.49

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#), [GALIMBERTI](#)

Al comma 4, alla lettera b), seconda riga, dopo le parole: «se la minaccia», aggiungere le seguenti: «è grave o».

13.50

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#)

Al comma 4, lettera b), sopprimere le parole: «o se ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale».

13.51

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Norma transitoria:

a) Per i reati perseguibili a querela ai sensi delle disposizioni precedenti, commessi prima del giorno di entrata in vigore della presente legge, il termine per presentare la querela decorre dal giorno suddetto, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizie del fatto costituente reato.

b) Se è pendente il procedimento, il pubblico ministero o il giudice informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata».

Art. 14

14.1

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere l'articolo.

14.2

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 1.

14.3

CAPPELLETTI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, aggiungere, infine, le parole: «nonché in materia di accesso agli atti amministrativi»;*

b) *al comma 2, aggiungere, infine, i seguenti periodi: «il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di venti giorni dalla data della nuova trasmissione, in tal caso il decreto è adottato conformemente alle osservazioni espresse dalle Commissioni. Decorso, tale termine senza che le Commissioni competenti si siano espresse il decreto può comunque essere adottato».*

14.4

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sostituire le parole: «di un anno» con le seguenti: «di sei mesi».

14.5

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sostituire le parole: «di un anno» con le seguenti: «di nove mesi».

14.6

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 2.

14.7

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato».

Art. 15

15.1

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere l'articolo.

15.2

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Al comma 1:

a) *sostituire le parole: «di cui all' articolo 7» con le seguenti: «di cui all'articolo 13»;*

b) *sostituire le parole: «negli articoli 7 e 8» con le seguenti: «negli articoli 13 e 14».*

15.0.1

GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Dopo il Titolo I, inserire il seguente:

«Titolo I-bis

MODIFICHE AL DECRETO-LEGGE 15 GENNAIO 1991 N. 8

Art. 15-bis.

(Misure di protezione per i testimoni di giustizia)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991 n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 è inserito il seguente:

"3-bis. Le speciali misure di protezione di cui agli articoli 9 e 13, si applicano anche a coloro che, in base a sentenza, siano stati riconosciuti testimoni di giustizia"».

15.0.2

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Dopo il Titolo I, inserire il seguente:

«Titolo I-bis.

DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL CONTRASTO AI REATI CONTRO LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

Art.15-bis.

(Estensione delle operazioni sotto copertura)

1. All'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: "i delitti previsti dagli articoli", sono inserite le seguenti: "314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis,".

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51 del codice penale, non è comunque punibile l'ufficiale di polizia giudiziaria che, simulando di accordarsi con altri per commettere un reato ovvero partecipando materialmente alla sua commissione, opera, nell'ambito delle indagini e su delega del pubblico ministero, al fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322 e 322-bis del codice penale. La causa di non punibilità di cui al presente comma si applica altresì agli ausiliari e alle interposte persone di cui si avvalgono gli ufficiali medesimi».

15.0.3

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#)

Dopo il Titolo I, inserire il seguente:

«Titolo I-bis

DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL CONTRASTO AI REATI CONTRO LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

Art. 15-bis.

(Operazioni sotto copertura)

1. All'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: "i delitti previsti dagli articoli", sono inserite le seguenti: "314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis,"».

Art. 16

16.1

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#), [GALIMBERTI](#)

Sopprimere l'articolo 16.

16.2

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 72-bis», dopo le parole: «e che tale stato è irreversibile» aggiungere le seguenti: «e non deve essere pronunciata la sentenza di cui all'articolo 129».

16.3

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 2, sostituire il capoverso «Art. 72-bis» con il seguente:

«Art. 72-bis. - *(Sospensione del procedimento per incapacità irreversibile dell'imputato)* ? 1. Se, a seguito degli accertamenti previsti dall'articolo 70, risulta che lo stato mentale dell'imputato è tale da impedire la cosciente partecipazione al procedimento e che tale stato può non essere reversibile, il giudice dispone con ordinanza che questo sia sospeso ai sensi dell'articolo 71, sempre che non debba essere pronunciata sentenza di pro scioglimento o di non luogo a procedere.

2. Allo scadere di un anno dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione del procedimento, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone ulteriori accertamenti peritali sullo stato di mente dell'imputato. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza annuale, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso. La sospensione è revocata con ordinanza non appena risulti che lo stato mentale dell'imputato ne consente la cosciente partecipazione al procedimento ovvero che nei confronti dell'imputato deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere».

16.4

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 2, capoverso «Art. n. 72-bis» dopo le parole: «stato erroneamente dichiarato» aggiungere in fine le seguenti: «In tali casi l'azione penale è riproposta d'ufficio».

16.0.1000/2

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#)

All'emendamento 16.0.1000, all'articolo "16-bis"ivi richiamato,sopprimere il comma 1.

16.0.1000/3

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#)

All'emendamento 16.0.1000, all'articolo "16-bis"ivi richiamato,al comma 1, capoverso «Art. 148», lettera a) nel comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e dagli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria».

16.0.1000/4

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#)

All'emendamento 16.0.1000, all'articolo "16-bis"ivi richiamato,al comma 2, capoverso «Art. 149», nel comma 1, dopo le parole: «può disporre» inserire le seguenti: «con decreto motivato».

16.0.1000/5

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#)

All'emendamento 16.0.1000, all'articolo "16-bis"ivi richiamato,al comma 2, capoverso «Art. 149», nel comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «La comunicazione non ha effetto se non è stata acquisita la prova che essa sia stata ricevuta dal destinatario ovvero da persona che conviva temporaneamente con il medesimo».

16.0.1000/6

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#)

All'emendamento 16.0.1000, all'articolo "16-bis"ivi richiamato,al comma 2, capoverso «Art. 149», nel comma 4, sostituire le parole: «è avvenuta» con le seguenti: «è acquisita la prova della sua ricezione».

16.0.1000/7

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#)

All'emendamento 16.0.1000, all'articolo "16-bis"ivi richiamato,dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. L'articolo 150 del codice di procedura penale è abrogato».

16.0.1000/8

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#)

All'emendamento 16.0.1000, all'articolo "16-bis"ivi richiamato,sopprimere il comma 3.

16.0.1000/9

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#)

All'emendamento 16.0.1000, all'articolo "16-bis"ivi richiamato,sopprimere il comma 4.

16.0.1000/10

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#)

All'emendamento 16.0.1000, all'articolo "16-bis"ivi richiamato,al comma 4, capoverso "Art. 156", sopprimere la lettera a).

16.0.1000/11

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#)

All'emendamento 16.0.1000, all'articolo "16-bis"ivi richiamato,al comma 4, capoverso "Art. 156", lettera a), nel comma 1,sopprimere gli ultimi due periodi.

16.0.1000/12

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#)

All'emendamento 16.0.1000, all'articolo "16-bis"ivi richiamato,al comma 4, capoverso "Art. 156", lettera a), nel comma 1,sopprimere l'ultimo periodo.

16.0.1000/13

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#)

All'emendamento 16.0.1000, all'articolo "16-bis"ivi richiamato,al comma 5, capoverso "Art. 157" sopprimere la lettera e).

16.0.1000/14

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#)

All'emendamento 16.0.1000, all'articolo "16-bis"ivi richiamato,al comma 6 sopprimere il capoverso «Art. 157-ter».

16.0.1000/15

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#)

All'emendamento 16.0.1000, all'articolo "16-bis"ivi richiamato,al comma 7, capoverso «Art. 159», lettera b),sopprimere la parola: «unica».

16.0.1000/16

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#)

All'emendamento 16.0.1000, all'articolo "16-bis"ivi richiamato, sopprimere il comma 8.

16.0.1000/17

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#)

All'emendamento 16.0.1000, all'articolo "16-bis"ivi richiamato, al comma 8, capoverso "Art. 160", sopprimere la lettera a).

16.0.1000/18

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#)

All'emendamento 16.0.1000, all'articolo "16-bis"ivi richiamato, al comma 8, capoverso "Art. 160", sopprimere la lettera b).

16.0.1000/19

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#)

All'emendamento 16.0.1000, all'articolo "16-bis"ivi richiamato, sopprimere il comma 9 .

16.0.1000/20

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#)

All'emendamento 16.0.1000, all'articolo "16-bis"ivi richiamato, sopprimere il comma 11.

16.0.1000/21

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#)

All'emendamento 16.0.1000, all'articolo "16-bis"ivi richiamato, al comma 11, capoverso "Art. 169" dopo le parole: «mancata nomina del difensore di fiducia» aggiungere le seguenti: «entro dieci giorni».

16.0.1000/22

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#)

All'emendamento 16.0.1000, all'articolo "16-bis"ivi richiamato, sopprimere il comma 12.

16.0.1000/23

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#)

All'emendamento 16.0.1000, all'articolo "16-bis"ivi richiamato, sopprimere il comma 13.

16.0.1000/24

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#)

All'emendamento 16.0.1000, all'articolo "16-bis"ivi richiamato, sopprimere il comma 14.

16.0.1000/1

[DE PETRIS](#), [MINEO](#)

All'emendamento 16.0.1000, all'articolo "16-bis"ivi richiamato, al comma 14, alinea sostituire le parole: «dai seguenti» con le seguenti: «dal seguente» e sopprimere il capoverso «1-bis».

16.0.1000/25

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#)

All'emendamento 16.0.1000, all'articolo "16-bis"ivi richiamato, al comma 14, capoverso "Art. 415-bis", sopprimere il comma 1».

16.0.1000/26

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#)

All'emendamento 16.0.1000, all'articolo "16-bis"ivi richiamato,al comma 14, capoverso "Art. 415-bis", nel comma 1,dopo le parole: «, fa notificare» inserire le seguenti: «alla persona sottoposta alle indagini nonché».

16.0.1000/27

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#)

All'emendamento 16.0.1000, all'articolo "16-bis"ivi richiamato,al comma 14, capoverso "Art. 415-bis", nel comma 1, dopo le parole: «al difensore,» inserire le seguenti: « se possibile».

16.0.1000/28

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#)

All'emendamento 16.0.1000, all'articolo "16-bis"ivi richiamato,al comma 14, capoverso "Art. 415-bis", sopprimere il comma 1-bis.

16.0.1000

I RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Modifiche in materia di organi e forme delle notificazioni)

1. All'articolo 148 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e sostituito dal seguente:

"1. Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, sono eseguite dagli ufficiali giudiziari e dagli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria secondo le competenze loro attribuite dai regolamenti e dalle leggi speciali.";

b) il comma 2-bis e sostituito dal seguente:

"2-bis. Le notificazioni e gli avvisi ai difensori sono eseguiti mediante posta elettronica certificata. A tale fine il difensore indica, all'atto del deposito della nomina ovvero, qualora non vi abbia già provveduto, nel primo scritto difensivo, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso cui dichiara di voler ricevere notificazioni o avvisi. La medesima indicazione è contenuta nell'albo redatto dal consiglio dell'ordine degli avvocati cui il difensore è iscritto. In caso di impossibilità di eseguire la notificazione secondo le modalità di cui al presente comma, le notificazioni e gli avvisi ai difensori possono essere eseguiti con altri mezzi tecnici idonei. In tale caso, l'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso che il testo trasmesso è conforme all'originale".

2. L'articolo 149 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 149. - *(Notificazioni urgenti a mezzo del telefono, del fax o della posta elettronica a persone diverse dall'indagato o dall'imputato).* ? 1. Nei casi di urgenza, il giudice può disporre, anche su richiesta di parte, che le persone diverse dall'indagato o dall'imputato siano avvisate o convocate a mezzo del telefono, del fax o della posta elettronica, a cura della cancelleria o della polizia giudiziaria.

2. Sull'originale dell'avviso o della convocazione sono annotati il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica cui la convocazione è stata inviata, ovvero il numero di telefono chiamato, il nome, le funzioni e le mansioni svolte dalla persona che riceve la comunicazione, il suo rapporto con il destinatario, nonché il giorno e l'ora dell'invio o della telefonata.

3. Alla comunicazione si procede inviando il relativo fax o messaggio di posta elettronica all'indirizzo indicato dal destinatario ovvero, a mezzo del telefono, chiamando il numero telefonico corrispondente ai luoghi indicati nell'articolo 157, commi 1 e 2. La comunicazione non ha effetto se non è ricevuta dal destinatario ovvero da persona che conviva anche temporaneamente con il medesimo.

4. La comunicazione a mezzo del telefono, del fax o della posta elettronica ha valore di notificazione con effetto dal momento in cui è avvenuta, sempre che della stessa sia data immediata conferma al destinatario mediante telegramma.

5. Quando non è possibile procedere nel modo indicato nei commi precedenti, la notificazione è

eseguita, per estratto, mediante telegramma".

3. Il comma 1 dell'articolo 151 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"1. Le notificazioni di atti del pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, sono eseguite dagli organi di cui all'articolo 148, comma 1".

4. All'articolo 156 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini o all'imputato detenuti è eseguita nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona. L'atto deve contenere, a pena di nullità, la nomina del difensore d'ufficio con indicazione del nome e cognome, dell'indirizzo, del numero di telefono e di fax, dell'indirizzo di posta elettronica e di tutte le altre indicazioni idonee a contattarlo. L'atto deve contenere inoltre, a pena di nullità, l'avviso che tutte le notificazioni successive, riguardanti il procedimento, saranno eseguite presso il difensore d'ufficio o presso il difensore di fiducia. L'atto deve contenere infine l'avviso che, in caso di revoca della nomina del difensore di fiducia o di rinuncia di questo alla difesa non seguita da altra nomina, le notifiche continueranno ad essere eseguite presso lo studio del medesimo difensore o presso il difensore d'ufficio nominato";

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Prima notificazione e successive notificazioni alla persona sottoposta ad indagini e all'imputato detenuti".

5. All'articolo 157 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Durante le indagini preliminari, salvo quanto previsto dagli articoli 161 e 162, la prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini non detenuta è eseguita mediante consegna di copia alla persona. Se non è possibile consegnare personalmente la copia, la notificazione è eseguita nella casa di abitazione o nel luogo in cui la persona sottoposta ad indagini esercita abitualmente l'attività lavorativa, mediante consegna a una persona" che conviva anche temporaneamente o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci.";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Qualora i luoghi indicati nel comma 1 non siano conosciuti, la notificazione è eseguita nel luogo dove la persona sottoposta ad indagini ha temporanea dimora o recapito, mediante consegna a una delle predette persone.";

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. L'autorità giudiziaria dispone la rinnovazione della notificazione quando la copia è stata consegnata alla persona offesa dal reato e risulta o appare probabile che la persona sottoposta ad indagini non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto notificato.";

d) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Se neppure in tal modo è possibile eseguire la notificazione, l'atto è depositato nella casa del comune dove la persona sottoposta ad indagini ha l'abitazione, o, in mancanza di questa, del comune dove egli esercita abitualmente l'attività lavorativa. Avviso, del deposito stesso e affisso alla porta della casa di abitazione della persona sottoposta ad indagini ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente esercita l'attività lavorativa. L'ufficiale giudiziario dà inoltre comunicazione alla persona sottoposta ad indagini dell'avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.";

e) il comma 8-bis è abrogato;

f) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini non detenuta, durante le indagini preliminari".

6. Dopo l'articolo 157 del codice di procedura penale, sono inseriti i seguenti:

"Art. 157-bis.

*(Invito a nominare un difensore di fiducia
e nomina di un difensore di ufficio)*

1. La prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini non detenuta deve contenere, a pena

di nullità, l'invito a nominare un difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96 entro cinque giorni dal ricevimento della stessa e l'avviso che in caso di mancata nomina del difensore di fiducia e nomina to un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97, con l'indicazione del nome e cognome, dell'indirizzo, del numero di telefono: e di *fax*, dell'indirizzo di posta elettronica e di tutte le altre indicazioni idonee a contattarlo.

Art. 157-ter.

*(Notificazioni successive alla persona
sottoposta ad indagini non detenuta)*

1. Oltre a quanto stabilito dall'articolo 157-bis, la prima notificazione deve con tenere altresì, a pena di nullità, l'avviso che tutte le notificazioni successive, riguardanti il processo, saranno eseguite presso il difensore di ufficio o presso il difensore di fiducia, nonché l'avviso che, in caso di revoca della nomina del difensore di fiducia o di rinuncia di questa alla difesa non seguita da altra nomina o di rinuncia da parte del difensore di ufficio, le notifiche continueranno ad essere eseguite presso il medesimo difensore.

2. In caso di revoca del difensore di fiducia o di sua rinuncia al mandato, ovvero nel caso in cui il difensore di ufficio dichiara di trovarsi nell'impossibilità di adempiere all'incarico, il pubblico ministero o il giudice provvede immediatamente e direttamente alla nomina di altro difensore di ufficio, notificando la nomina al precedente difensore e all'indagato, con la contestuale comunicazione dell'indirizzo, del numero di telefono e di *fax* e dell'indirizzo di posta elettronica del nuovo difensore. Dal momento della nomina del nuovo difensore fino alla notifica della medesima, le notificazioni e le comunicazioni dirette alla persona sottoposta alle indagini saranno fatte sia al nuovo difensore che al precedente.

3. Se la rinuncia al mandato è motivata dalla sopravvenuta impossibilità a mettersi in contatto con la persona sottoposta ad indagini non detenuta, il giudice o il pubblico ministero pro cede con le modalità stabilite nell'articolo 159.

4. Le notificazioni successive alla prima sono eseguite mediante consegna di copia unica dell'atto al difensore di fiducia o al difensore di ufficio.

5. Copia di ogni atto del procedimento notificato alla persona sottoposta ad indagini non detenuta e comunque notificata anche al difensore di fiducia o di ufficio".

7. All'articolo 159 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: "dell'imputato" sono sostituite dalle seguenti: "della persona sottoposta ad indagini non detenuta";

b) al comma 1, secondo periodo, le parole: "all'imputato" sono sostituite dalle seguenti: "alla persona sottoposta ad indagini non detenuta" e le parole: "copia al difensore" sono sostituite dalle seguenti: "unica copia dell'atto al difensore";

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Notificazioni alla persona sottoposta alle indagini in caso di irreperibilità".

8. All'articolo 160 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "con la pronuncia del provvedimento che definisce l'udienza preliminare ovvero, quando questa manchi," sono soppresse;

b) i commi 2., 3 e 4 sono abrogati.

9. L'articolo 167 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 167. - *(Notificazioni ad altri soggetti)*. ? 1. Le notificazioni a soggetti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti si eseguono ai sensi dell'articolo 154, escluso il deposito in cancelleria, ovvero, nei casi di urgenza, ai sensi dell'articolo 149".

10. n comma 1 dell'articolo 168 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"1. Gli organi di cui all'articolo 148, comma 1, che procedono alla notificazione scrivono, in calce all'originale e alla copia notificata, la relazione in cui indicano l'autorità o la parte privata richiedente, le ricerche effettuate, l'avvenuta consegna della copia nelle mani del destinatario, ovvero, nei casi in cui la legge consente che la notificazione non sia effettuata nelle mani del destinatario, le generalità

della persona alla quale è stata consegnata la copia, i suoi rapporti con il destinatario, le funzioni o le mansioni da essa svolte, il luogo e la data della consegna della copia, apponendo la propria sottoscrizione".

11. Al comma 1 dell'articolo 169 del codice di procedura penale, le parole da: "nonché l'invito" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: ", nonché rinvito a nominare un difensore di fiducia e l'avviso che in caso di mancata nomina del difensore di fiducia e nomina to un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97".

12. L'articolo 171 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 171. - (*Nullità delle notificazioni*). - 1. La notificazione è nulla:

a) se l'atto è notificato in modo incompleto, fuori dei casi nei quali la legge consente la notificazione per estratto;

b) se vi è incertezza assoluta sull'autorità o sulla parte privata richiedente ovvero sul destinatario;

c) se nella relazione della copia notificata manca la sottoscrizione di chi l'ha eseguita;

d) se sono violate le disposizioni circa la persona cui deve essere consegnata la copia;

e) se sono omessi l'invito a nominare un difensore di fiducia ovvero la nomina del difensore di ufficio o sono omessi gli avvisi di cui agli articoli 156, 157, 157-bis, 157-ter e 161".

13. All'articolo 55 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, la rubrica è sostituita dalla seguente: "Modalità di attuazione delle notificazioni urgenti a mezzo del telefono, del fax o della posta elettronica".

14. All'articolo 415-bis del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. Prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405, anche se prorogato, il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare al difensore, mediante posta elettronica certificata, l'avviso della conclusione delle indagini preliminari.

1-bis. Nel caso in cui il difensore non sia provvisto di posta elettronica certificata ovvero nel caso di impossibilità tecniche dovute al difensore, l'avviso della conclusione delle indagini preliminari è notificato al consiglio dell'ordine di appartenenza dello stesso, mediante posta elettronica certificata. In tal caso, il termine di venti giorni di cui al comma 3 decorre dal primo giorno feriale successive a quello della notifica al consiglio dell'ordine".

16.0.2000/1

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#)

All'emendamento 16.0.2000, all'articolo "16-bis" ivi richiamato, al comma 1, capoverso "Art. 162" nel comma 4-bis, sopprimere le seguenti: «d'ufficio».

16.0.2000

I RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(*Modifiche in tema di comunicazione del domicilio eletto*)

1. All'articolo 162 del codice di procedura penale, dopo il comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente:

"4-bis. L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non ha effetto se l'autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore domiciliatario".

Conseguentemente al Capo I, rubrica, dopo le parole: «di partecipazione al processo,» inserire le seguenti: «di domicilio eletto.».

16.0.1

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. All'articolo 325 del codice di procedura penale, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"Si applicano le disposizioni dell'articolo 311, commi 3, 4 e 5".

Art. 17

17.1

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprime l'articolo.

17.2

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#)

Sopprimere il comma 1.

17.3

[CAPPELLETTI](#)

Sopprimere il comma 1.

17.4

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«I commi 3 e 4 dell'articolo 104 del codice di procedura penale sono abrogati».

17.5

[CAPPELLETTI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 335 codice di procedura penale, comma 3, dopo le parole: "alla persona offesa" sono aggiunte le seguenti: ", alla persona che abbia fatto denuncia, quando il reato è perseguibile d'ufficio,"».

17.6

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#), [GALIMBERTI](#)

Al comma 2, premettere il seguente:

«02. All'articolo 335 del codice di procedura penale dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Se l'iscrizione del nominativo della persona alla quale il reato è attribuito avviene successivamente al momento in cui risulta, gli atti compiuti da tale momento fino a quello della iscrizione non possono essere utilizzati".».

17.7

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#), [GALIMBERTI](#)

Al comma 2, premettere il seguente:

«02. All'articolo 335, comma 1, del codice di procedura penale dopo la parola: "nome" è inserita la parola: "reale".».

17.8

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#)

Sopprimere il comma 2.

17.9

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 2, capoverso «3-ter», sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «quattro mesi».

17.10

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 2, capoverso «comma 3-ter», sostituire la parola: «sei» con la seguente: «tre».

17.11

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 2, capoverso «3-ter» sostituire le parole: «può chiedere di essere» con le seguenti: «è».

17.12

[GIOVANARDI](#)

Al comma 3, capoverso «4-bis», sostituire le parole: «entro il termine di cinque giorni», con le seguenti: «entro il termine di dieci giorni».

17.13

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#), [GALIMBERTI](#)

Al comma 3, capoverso «4-bis» sostituire le parole: «cinque giorni» con le seguenti: «dieci giorni».

17.14

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 90-bis, del codice di procedura penale, la lettera b) è sostituita dalla seguente: »alla facoltà di ricevere comunicazione del procedimento e delle iscrizioni di cui all'articolo 335, commi 1, 2 e 3-ter».

17.15

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#), [GALIMBERTI](#)

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 407, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. In ogni caso il pubblico ministero deve esercitare l'azione penale o richiedere l'archiviazione entro il termine di tre mesi dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice e comunque dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 415-bis. Il termine di tre mesi può essere prorogato ai sensi dell'articolo 412, comma 1-bis.

b) All'articolo 412 del codice di procedura penale dopo il comma 1 e aggiunto il seguente:

"1-bis. Nelle ipotesi di cui all'articolo 407, comma 2, lettera b), il procuratore generale presso la corte di appello, su richiesta presentata dal pubblico ministero prima della scadenza del termine indicato all'articolo 407, comma 3-bis, prima parte, può prorogare con decreto motivato tale termine per non più di tre mesi, dandone notizia al procuratore della repubblica. Se, alla scadenza del termine così prorogato, il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale e non abbia richiesto l'archiviazione, il procuratore generale dispone con decreto motivato l'avocazione e, nel termine di trenta giorni, assume le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale».

17.16

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#), [GALIMBERTI](#)

Al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: «è aggiunto il seguente:», con le seguenti: «sono aggiunti i seguenti:».

Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:

«3-ter. Il giudice verifica la tempestività degli adempimenti di cui all'articolo 335, eventualmente determinando la data nella quale si sarebbe dovuto provvedere».

17.17

[GIOVANARDI](#)

Al comma 5, dopo le parole: «le seguenti modificazioni», aggiungere il seguente periodo: «0a)

All'articolo 407, al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il giudice verifica la tempestività degli adempimenti di cui all'articolo 335, eventualmente determinando la data nella quale si sarebbe dovuto provvedere"».

17.18

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 5, lettera a), capoverso «3-bis», apportare le seguenti modificazioni:

- al primo periodo sostituire le parole: «tre mesi», con le seguenti: «nove mesi»;
- al terzo periodo sostituire le parole: «dodici mesi», con le seguenti: «diciotto mesi».

17.19

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 5, lettera a), capoverso «3-bis», apportare le seguenti modificazioni:

- al primo periodo sostituire le parole: «tre mesi», con le seguenti: «sei mesi»;
- al terzo periodo sostituire le parole: «dodici mesi», con le seguenti: «quindici mesi».

17.20

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#)

Al comma 5, lettera a), capoverso «3-bis», dopo le parole: «nel caso di cui al comma 2» inserire le seguenti: «lettera a), numeri 1), 3) e 4) e».

Conseguentemente, al medesimo comma 5, lettera a), capoverso «3-bis», sopprimere le seguenti parole: «Il termine di cui al primo periodo del presente comma è di dodici mesi per i reati di cui al comma 2, lettera a), numeri 1, 3 e 4 del presente articolo».

17.21

[MUSSINI](#), [DE PETRIS](#), [SIMEONI](#)

Al comma 5, lettera a), capoverso «3-bis», ultimo periodo, sostituire la parola: «tempestiva» con la seguente: «immediata».

17.22

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 5, lettera a), capoverso «3-bis», terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di sei mesi per gli altri numeri della medesima lettera».

17.23

[MUSSINI](#), [DE PETRIS](#), [SIMEONI](#)

Al comma 5, lettera b), alla fine del periodo inserire il seguente «e ne dà comunicazione al Consiglio Superiore della Magistratura».

17.24

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al comma 2 dell'articolo 415 del codice di procedura penale, dopo le parole: "notizie di reato" sono aggiunte le seguenti: "indicando la data di decorrenza del termine di cui all'articolo 405 comma 2"».

17.25

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 6, lettera a), premettere la seguente:

«0a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'avviso della richiesta è notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa e alla persona che abbia fatto denuncia, quando il reato è perseguibile d'ufficio le quali, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbiano dichiarato di voler essere informate circa l'eventuale archiviazione».

17.26

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 6, lettera a) premettere la seguente:

«0a) al comma 2 le parole: "che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere essere informata circa l'eventuale archiviazione" sono soppresse».

17.27

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 6, lettera a) sostituire le parole: «venti giorni», con le seguenti: «trenta giorni».

Conseguentemente, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) al comma 3-bis, le parole: «ed il termine di cui al comma 3 è elevato a venti giorni» sono soppresse».

17.28

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#), [GALIMBERTI](#)

Al comma 6, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) al comma 3-bis le parole «venti giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».

17.29

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#)

Sopprimere il comma 7.

17.30

CAPACCHIONE

Al comma 7, alla lettera a) premettere la seguente:

«Oa) al comma 2, primo periodo dopo le parole: «il giudice» sono inserite le seguenti: «entro tre mesi» e al comma 4, in fine, sono inserite le seguenti: «, altrimenti provvede entro tre mesi sulle richieste».

17.31

CAPPELLETTI

Al comma 7, sopprimere le lettere a) e b).

17.32

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Al comma 7, lettera a), capoverso «4-bis», sopprimere le parole: «in tal senso».

17.33

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 7, sopprimere la lettera b).

17.34

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 7, sopprimere la lettera c).

17.35

CAPPELLETTI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 410 del codice di procedura penale al comma 1, dopo le parole: "persona offesa dal reato" sono aggiunte le seguenti: "e la persona che abbia fatto denuncia, quando il reato è perseguibile d'ufficio, chiedono"».

17.36

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 8.

17.37

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 8, capoverso «Art. 410-bis», al primo comma, dopo le parole: «dell'avviso» inserire le seguenti: «della richiesta di archiviazione».

17.38

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 8, capoverso «Art. 410-bis», terzo comma, sostituire le parole: «quindici giorni» con le seguenti: «venti giorni».

17.39

STEEANI, CENTINAIO

Al comma 8, capoverso «Art. 410-bis» terzo comma, sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «trenta».

17.40

CAPPELLETTI

Al comma 8, capoverso «Art. 410-bis», terzo comma, sopprimere le parole: «che provvede con ordinanza non impugnabile, senza intervento delle parti interessate».

17.41

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 8, capoverso «Art. 410-bis», quarto comma, secondo periodo, sostituire la parola: «Altrimenti» con le seguenti: «In caso contrario, il giudice».

17.42

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Al comma 8, capoverso «Art. 410-bis», quarto comma, dopo le parole: «, nel caso di inammissibilità,» aggiungere la parola: «eventualmente».

17.43

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 8, capoverso «Art. 410-bis», quarto comma, secondo periodo, sostituire le parole: «di una somma in favore della cassa delle ammende nei limiti di quanto previsto dall'articolo 616, comma 1» con le seguenti: «di una somma da euro 258 a euro 2.065 in favore della cassa delle ammende ai sensi di quanto disposto dall'articolo 616, comma 1».

17.44

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 9.

17.45

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 10.

17.46

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 10, capoverso «2-bis», dopo le parole: «Il termine» inserire le seguenti: «di sei mesi».

17.47

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#)

Sopprimere il comma 11.

17.48

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. al comma 2, dell'articolo 321, dopo le parole: "Il giudice", aggiungere le seguenti: "qualora sussistano gravi indizi di colpevolezza"; al comma 2-bis, dopo le parole: "del codice penale il giudice", aggiungere le seguenti: "qualora sussistano gravi indizi di colpevolezza;" al comma 3, sostituire le parole: "le condizioni di applicabilità di cui al comma i", con le seguenti: "le condizioni di applicabilità di cui ai commi che precedono".

11-ter. Al comma 1, dell'articolo 325 sopprimere le parole: "per violazione di legge"; al comma 3 sostituire le parole: "commi 3 e 4" con le seguenti: "commi 3, 4 e 5"».

17.49

[GIOVANARDI](#)

Al comma 10, sostituire la rubrica con la seguente: «Modifiche alla disciplina delle indagini preliminari, del procedimento di archiviazione e del sequestro preventivo»,.

Art. 18

18.1

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere l'articolo.

18.2

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «oltre che al numero» con le seguenti: «nonché i dati relativi al numero».

Art. 19

19.1

[CAPPELLETTI](#)

Sopprimere l'articolo.

19.2

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Sopprimere l'articolo.

19.3

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#)

Sopprimere l'articolo.

Art. 20

20.1

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#), [GALIMBERTI](#)

Sopprimere l'articolo.

20.2

[CAPPELLETTI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«Al comma 1, dell'articolo 428 del codice di procedura penale, dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente:

"b-bis) la persona offesa costituita parte civile"».

Art. 21

21.1

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere l'articolo.

21.2

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 438 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 289-bis, 422, 575 aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 5) o 5.1), o 577, primo comma, numeri 1), 3) o 4), 601, 602, 605, quarto comma, e 630, terzo comma, del codice penale;

b) dopo il quinto comma è inserito il seguente:

"5-bis. Quando si proceda per uno dei delitti indicati nell'articolo 5, il giudice, dopo aver disposto il giudizio abbreviato, trasmette gli atti alla corte di assise per lo svolgimento del rito e provvede a indicare alle parti il giorno, il luogo e l'ora della comparizione.

c) sono aggiunti, in fine, i seguenti:

"6-bis. Nel procedimento per i delitti di cui al comma 1-bis, la richiesta di cui al comma 1 può essere proposta subordinandola a una diversa qualificazione dei fatti o all'individuazione di un reato diverso allo stato degli atti.

6-ter. Nel procedimento per i delitti di cui al comma 1-bis, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato avanzata ai sensi del comma 6-bis, l'imputato può rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado".».

2. Dopo l'articolo 134-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«Art. 134-ter. ? (*Decreto che dispone il giudizio abbreviato in caso di trasmissione degli atti alla corte di assise*) ? 1. Quando il giudice provvede ai sensi dell'articolo 438, comma 5-bis, del codice, si applica l'articolo 132 delle presenti norme».

3. Il presente articolo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai procedimenti per i fatti commessi dopo la data della sua entrata in vigore.

21.3

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 1.

21.4

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, capoverso «4», dopo le parole: «indagini suppletive», inserire le seguenti:

«esclusivamente limitate agli elementi introdotti dalla difesa».

21.5

[CARDIELLO, CALIENDO, PALMA](#)

Sopprimere il comma 2.

21.6

[CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN](#)

Sopprimere il comma 3.

21.23

[FALANGA](#)

Sopprimere il comma 3.

21.7

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 438 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"6-bis. La richiesta di giudizio abbreviato non determina la sanatoria delle nullità e non modifica il regime di rilevabilità delle inutilizzabilità. Essa non preclude la proposizione delle questioni sulla competenza del giudice"».

21.8

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 3, capoverso «6-bis», sopprimere le parole da: «e la non rilevabilità» fino alla fine del capoverso.

21.9

[ALBERTINI, BIANCONI](#)

Al comma 3, capoverso «6-bis», sostituire le parole: «violazione di un divieto probatorio», con le seguenti: «violazione di un divieto posto dalla legge».

21.10

[CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI](#)

Al comma 3, capoverso «6-bis», sopprimere le parole: «Essa preclude altresì ogni questione sulla competenza per territorio del giudice».

21.11

[CAPPELLETTI](#)

Sopprimere il comma 4.

21.12

[STEEANI, CENTINAIO](#)

Sopprimere il comma 4.

21.13

[CARDIELLO, CALIENDO, PALMA](#)

Sopprimere il comma 4.

21.14

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «e di un terzo» con le seguenti: «e di un quarto».

21.15

[CARDIELLO, CALIENDO, PALMA](#)

Sopprimere il comma 5.

21.16

[GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Al comma 4 dell'articolo 443 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "con la partecipazione necessaria del difensore"».

21.17

[CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI](#)

Al comma 5, sopprimere le parole: «Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 438, comma 6-bis».

21.18

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 5 , aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 441, dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

"6-bis. Quando il giudice procede ai sensi del primo periodo del comma 5, l'imputato può chiedere che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie.

6-ter. La volontà dell'imputato è espressa nelle forme previste dall'articolo 438, comma 3.

6-quater. Il giudice, su istanza dell'imputato o del difensore, assegna un termine non superiore a dieci giorni per la formulazione della richiesta di cui ai commi 7 e 8, ovvero per l'integrazione della difesa, e sospende il giudizio per il tempo corrispondente.

6-quinquies. Si applicano le disposizioni dell'articolo 441-bis, comma 4.

6-sexies. Se il procedimento prosegue nelle forme del giudizio abbreviato, l'imputato può chiedere l'ammissione di nuove prove, anche oltre i limiti previsti dall'articolo 438, comma 5, ed il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di prova contraria"».

21.19

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 6.

21.20

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 6, capoverso «2», primo periodo, sostituire le parole: «almeno cinque giorni prima» con le seguenti: «almeno sei giorni prima».

21.21

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 6, capoverso «2», secondo periodo, dopo le parole: «il giudice dispone» aggiungere le seguenti: «entro dieci giorni».

21.22

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#), [GALIMBERTI](#)

Al comma 6, capoverso «2», sopprimere le parole: «nel caso di cui all'articolo 441-bis, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio immediato».

Art. 22

22.1

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere l'articolo.

22.2

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 1.

22.3

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 2.

Art. 23

23.1

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere l'articolo.

23.2

[GIOVANARDI](#)

Sopprimere l'articolo.

23.3

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#), [GALIMBERTI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

23.4

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «concisamente».

23.5

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «concisamente» con la seguente: «riassuntivamente».

23.6

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#), [GALIMBERTI](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «1.», dopo le parole: «i fatti oggetto di imputazione» aggiungere le seguenti: «senza alcun riferimento agli atti formati nel corso delle indagini preliminari».

23.7

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «1», aggiungere, in fine, le parole: «e contestualmente possono presentare memorie scritte».

23.8

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Art. 24

24.1

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere l'articolo.

24.2

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Sopprimere l'articolo.

24.3

[CAPPELLETTI](#)

Apportare le seguenti modificazioni :

a) *al comma 1, capoverso lettera e), alinea, sopprimere la parola: «concisa».*

b) *al comma 1, capoverso lettera e), alinea, sostituire le parole: «l'indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati» con le seguenti: «delle prove poste a base della decisione stessa»;*

Conseguentemente, al medesimo alinea, sopprimere le parole da: «con riguardo» fino alla fine della lettera.

24.4

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 1, capoverso «e)», sopprimere il numero 1).

24.5

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 1, capoverso «e)», sopprimere il numero 2).

24.6

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 1, capoverso «e)», sopprimere il numero 3).

24.7

[GIOVANARDI](#)

Al comma 1, capoverso «e)», sopprimere il numero 3).

24.8

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 1, capoverso «e)», sopprimere il numero 4).

Art. 25

25.1

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#), [GALIMBERTI](#)

Sopprimere l'articolo.

25.2

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Sopprimere l'articolo.

25.3

[GIOVANARDI](#)

Al comma 1, capoverso «1-bis.» sostituire le parole da: «Nel caso di irrogazione» fino alle parole: «dieci volte tale ammontare» con le seguenti: «Il giudice può aumentare l'ammontare della pena pecuniaria applicata in sostituzione della pena detentiva ai sensi dell'articolo 135 sino al triplo o diminuirla sino a un terzo quando, per le condizioni economiche del reo, ritenga che la misura massima sia inefficace, ovvero che la misura minima sia eccessivamente gravosa».

25.4

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, capoverso «1-bis.», terzo periodo, sopprimere le parole: «, o frazione di euro 75».

25.5

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «euro 75, o frazione di euro» con le seguenti: «euro 80, o frazione di euro 80».

25.6

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «euro 75, o frazione di euro» con le seguenti: «euro 200, o frazione di euro 200».

25.7

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «euro 75, o frazione di euro 75» con le seguenti: «euro 150, o frazione di euro 150».

25.8

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «euro 75, o frazione di euro 75» con le seguenti: «euro 100, o frazione di euro 100».

25.9

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#), [GALIMBERTI](#)

Al comma 1, capoverso «1-bis.», terzo periodo, sostituire le parole: «dieci volte» con le seguenti: «tre volte».

Art. 26

26.1

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#), [GALIMBERTI](#)

Sopprimere l'articolo.

26.2

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Sopprimere l'articolo.

26.3

[CAPPELLETTI](#)

Sopprimere l'articolo.

26.4

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «euro 75, o frazione di euro 75» con le seguenti: «euro 200, o frazione di euro 200».

26.5

[STEEANI](#), [CENTINAIQ](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «euro 75, o frazione di euro 75» con le seguenti: «euro 150, o frazione di euro 150».

26.6

[STEEANI](#), [CENTINAIQ](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «euro 75, o frazione di euro 75» con le seguenti: «euro 100, o frazione di euro 100».

26.7

[STEEANI](#), [CENTINAIQ](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «euro 75, o frazione di euro 75» con le seguenti: «euro 80, o frazione di euro 80».

Art. 27

27.1

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere l'articolo.

27.2

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 1.

27.3

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 2.

27.4

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 581», comma 1, dopo le parole: «la data del medesimo e il» inserire le seguenti: «nominativo del».

27.5

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 2, capoverso, «Art. 581», comma 1, sopprimere la lettera a).

27.6

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 581», comma 1, sopprimere la lettera b).

27.7

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 581», comma 1, sopprimere la lettera c).

27.8

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: «anche istruttorie».

27.9

[GIOVANARDI](#)

Al comma 2, lettera c) sopprimere le seguenti parole: «anche istruttorie».

27.10

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 581», comma 1, sopprimere la lettera d).

27.11

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#), [GALIMBERTI](#)

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, all'articolo 29, al comma 3, sostituire il capoverso «5-bis» con il seguente: «5-bis. Nei casi previsti dall'articolo 591, comma 1, lettera a) limitatamente al difetto di legittimazione b), c) esclusa l'inosservanza delle disposizioni dell'articolo 581, e d), la Corte dichiara senza formalità di procedura l'inammissibilità del ricorso. Allo stesso modo la Corte dichiara

l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena si richiama delle parti e contro la sentenza pronunciata a norma dell'articolo 599-*bis*. Contro tale provvedimento è ammesso il ricorso straordinario a norma dell'articolo 625-*bis*».

27.12

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 3.

27.13

[CAPPELLETTI](#)

Sopprimere il comma 3.

27.14

[GIOVANARDI](#)

Sopprimere il comma 3.

27.15

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#)

Al comma 3, capoverso «1-bis» sostituire le parole: «dell'articolo 581» con le seguenti: «degli articoli 581 e 586».

27.1000

I RELATORI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 593, comma 3, del codice di procedura penale sono inserite in fine le seguenti parole: "e le sentenze di pro scioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con una pena alternativa"».

Art. 28

28.1

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere l'articolo.

28.2

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 1.

28.3

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 599-*bis*» sopprimere il comma 1.*

28.4

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

*Dopo il comma 1, capoverso «Art. 599-*bis*» inserire il seguente:*

«1-*bis* Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 del presente articolo i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del presente codice, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-*bis*., 600-*ter*., primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-*quater*., secondo comma, 600-*quater*.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-*quinquies*., 609-*bis*., 609-*ter*., 609-*quater*. e 609-*octies*. del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza».

28.5

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 599-*bis*» sopprimere il comma 2.*

28.6

[CAPPELLETTI](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 599-*bis*» sopprimere il terzo comma.*

28.7

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 599-*bis*», terzo comma , sostituire le parole: «della complessità dei*

procedimenti» *con le seguenti*: «della funzione della pena».

28.8

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 2.

28.9

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 3.

28.10

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#), [GALIMBERTI](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 603 del Codice di Procedura Penale dopo il comma 3 inserire il seguente:

"113-bis. Per riformare una sentenza di assoluzione, il giudice di Appello ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale qualora intenda operare un diverso apprezzamento dell'attendibilità o una diversa valutazione di una prova orale acquisita dal primo giudice in sede di integrazione probatoria"».

28.11

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 3 capoverso «4-bis dopo le parole: «il giudice» inserire le seguenti: «quando non ritiene manifestamente infondata l'impugnazione,».

Art. 29

29.1

[GIOVANARDI](#)

Sopprimere i commi 1, 3, 5, 6 e 7.

29.2

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 1.

29.3

[CAPPELLETTI](#)

Sopprimere il comma 1.

29.4

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «16-bis», dopo le parole: «Gli importi» aggiungere le seguenti: «delle ammende».

29.5

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «6-bis», sostituire le parole: «ogni due anni» con le seguenti: «ogni sei mesi».

29.6

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «6-bis», sostituire le parole: «ogni due anni» con le seguenti: «ogni anno».

29.7

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «6-bis», sostituire le parole: «ogni due anni» con le seguenti: «ogni diciotto mesi».

29.8

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#), [GALIMBERTI](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 325, comma 3, del codice di Procedura Penale sostituire le parole:

"dell'articolo 311, commi 3 e 4" con le seguenti: "dell'articolo 311, commi 3, 4 e 5"».

29.9

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 2.

29.10

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 3.

29.11

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 3, capoverso «5-bis», dopo le parole: «l'inammissibilità del ricorso, se» inserire le seguenti: «la stessa».

29.12

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 4.

29.13

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#), [GALIMBERTI](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 97, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

"3-bis. L'imputato, sprovvisto di difensore di fiducia, che intende impugnare un provvedimento ricorribile solo per Cassazione può chiedere all'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento la nomina di un difensore di ufficio iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione"«.

29.14

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 5.

29.15

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «fino al triplo» con le seguenti: «fino al doppio».

29.16

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 6.

29.17

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 6, sostituire le parole: «ogni due anni» con le seguenti: «ogni tre anni».

29.18

[CAPPELLETTI](#)

Sopprimere il comma 7.

29.19

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 7.

29.20

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 8.

29.21

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 8, lettera l), sopprimere le parole: «la causa».

29.22

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 8, lettera l), sostituire la parola: «superfluo» con le seguenti: «non utile».

29.23

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 9.

29.24

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 10.

Art. 30

30.1

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 1.

30.2

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 2.

30.3

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 629-bis», comma 1, sostituire le parole: «può ottenere» con le seguenti: «può chiedere e ottenere».

30.4

[GIOVANARDI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo», con le seguenti: «non abbia avuto effettiva conoscenza della celebrazione del processo. A tal fine la Corte d'appello territorialmente competente compie ogni necessaria verifica».

30.5

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 629-bis», comma 2, sostituire le parole: «entro trenta giorni» con le seguenti: «entro sessanta giorni».

30.6

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 629-bis», comma 2, sostituire le parole: «entro trenta giorni» con le seguenti: «entro quarantacinque giorni».

30.7

[FALANGA](#)

Al comma 2, «Art. 629-bis», al secondo comma, aggiungere infine le parole: «. In caso di estradizione dall'estero, il termine per la presentazione della richiesta decorre dalla consegna del condannato.».

30.0.1

[ZELLER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

*(Modifiche alle disposizioni in materia di revisione
delle sentenze di condanna)*

1. Dopo l'articolo 647 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

"Art. 647-bis. - *(Revisione a seguito di sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo)* ? 1. È ammessa la revisione delle sentenze di condanna quando la Corte europea dei diritti dell'uomo ha accertato con sentenza definitiva la violazione di taluna delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848.

Art. 647-ter. - *(Soggetti legittimati)* ? 1. Possono richiedere la revisione ai sensi dell'articolo 647-bis:

- a) il condannato ovvero la persona che sullo stesso esercita l'autorità tutoria;
- b) il Procuratore generale presso la Corte di cassazione.

2. Quando la richiesta è formulata dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione, le persone indicate nella lettera a) del comma 1 possono unire la propria richiesta a quella del

Procuratore generale.

Art. 647-*quater*. - (*Forma della richiesta*) ? 1. La richiesta di revisione del processo contiene, a pena di inammissibilità, l'indicazione specifica delle violazioni riscontrate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e della loro incidenza determinante sul processo giudicato iniquo. Nel caso previsto dall'articolo 647-*ter*, comma 1, lettera *a*), essa può essere proposta personalmente o per mezzo di un procuratore speciale.

2. La richiesta, a pena d'inammissibilità, è presentata nella cancelleria della Corte di cassazione entro un anno dalla data in cui la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo è divenuta definitiva ed è corredata da copia autentica della medesima sentenza definitiva.

3. La richiesta di cui all'articolo 647-*ter*, comma 1, lettera *a*), è sottoscritta, a pena d'inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione.

Art. 647-*quinquies*. ? (*Ammissibilità della richiesta*) ? 1. Entro trenta giorni dal deposito della richiesta di cui all'articolo 647-*bis*, la Corte di cassazione delibera in ordine alla ammissibilità della stessa, con procedimento in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127.

2. La Corte di cassazione dichiara l'inammissibilità della richiesta:

a) quando è proposta al di fuori dei casi previsti dall'articolo 647-*bis*;

b) quando non sono state rispettate le formalità di cui all'articolo 647-*quater*.

3. Quando la richiesta è inammissibile, la Corte lo dichiara con ordinanza. Se la richiesta è manifestamente inammissibile, la Corte può condannare il privato che l'ha presentata al pagamento di una somma da euro 258 ad euro 2.065 in favore della cassa delle ammende.

4. Con l'ordinanza che dichiara ammissibile la richiesta, la Corte di cassazione trasmette gli atti alla corte di appello del distretto individuata ai sensi dell'articolo 11.

5. Le ordinanze di cui ai commi 3 e 4 sono notificate al condannato e comunicate al Procuratore generale presso la Corte di cassazione; l'ordinanza di cui al comma 4 è altresì comunicata entro dieci giorni al procuratore generale presso la corte di appello individuata ai sensi dell'articolo 11. Avverso tali ordinanze non è ammessa impugnazione.

Art. 647-*sexies*. ? (*Sospensione dell'esecuzione*) ? 1. Salvo quanto previsto dal comma 2, la corte di appello, entro venti giorni dalla ricezione degli atti, dichiara con le forme di cui all'articolo 666, la sospensione dell'esecuzione della pena quando ravvisa che dall'esecuzione della sentenza impugnata possa derivare un'ingiusta detenzione.

2. Quando ravvisa la sussistenza di taluna delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274, con l'ordinanza di cui al comma 1 la corte di appello può applicare una delle misure coercitive previste dagli articoli 281, 282, 283, 284 e 285.

3. Nel caso previsto dal comma 2, alle misure coercitive detentive si applicano i termini di durata di cui all'articolo 303, comma 1, lettera *d*), primo periodo; in nessun caso la durata delle stesse può essere superiore alla pena inflitta.

4. In caso di inosservanza della misura disposta ai sensi del comma 2, si applica l'articolo 276.

5. Contro le ordinanze che decidono sulla sospensione dell'esecuzione e sull'applicazione delle misure coercitive ovvero sulla revoca della sospensione, possono ricorrere per cassazione il condannato ed il procuratore generale presso la corte d'appello.

Art. 647-*septies*. ? (*Giudizio di revisione*) ? 1. Il presidente della corte di appello emette, il decreto di citazione a norma dell'articolo 601 entro trenta giorni dalla ricezione degli atti.

2. Nel giudizio di revisione, la corte procede alla rinnovazione dei soli atti ai quali si riferiscono le violazioni accertate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, nonché all'assunzione o alla rinnovazione delle sole prove che ritiene assolutamente indispensabili. Tutti gli altri atti processuali compiuti sono validi e utilizzabili a fini della decisione.

3. Nel giudizio di revisione i termini di prescrizione del reato sono sospesi.

Art. 647-*octies*. ? (*Applicabilità alla revisione del processo delle norme sulla revisione delle sentenze di condanna*) ? 1. Alla revisione del processo si applicano le norme previste dagli articoli

637, 638, 639, 640 e 642».

2. Per le sentenze già pronunciate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, la richiesta di revisione del processo ai sensi dell'articolo 647-*bis* del codice di procedura penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo, deve essere presentata, a pena d'inammissibilità, entro un anno dalla medesima data di entrata in vigore.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, la sentenza di condanna la cui esecuzione sia stata sospesa dal giudice a seguito di pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo è posta in esecuzione.

4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

Consequentemente, all'articolo 32:

a) dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-*bis*. Dopo l'articolo 201 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

"Art. 201-*bis*. ? (*Adempimenti in caso di sentenza di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo*). ? 1. Quando riceve una sentenza di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo per violazione delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, ratificata dalla legge 4 agosto 1955, n. 858, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 3, lettera *a-bis*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, la Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette copia della decisione ai Ministero della giustizia.

2. Il Ministero della giustizia, ricevuta la sentenza ai sensi del comma 1, ne dispone la traduzione in lingua italiana e la trasmette al Procuratore generale presso la Corte di cassazione».

b) sostituire la Rubrica con la seguente: «Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale».

30.0.2

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#), [GALIMBERTI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-*bis*.

(Modifiche alle disposizioni in materia di incidente di esecuzione)

1. All'articolo 673 del Codice di Procedura Penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di sentenza definitiva della Corte Europea dei diritti dell'Uomo che abbia accertato il difetto di legalità della norma incriminatrice o della pena".».

30.0.3

[MINEO](#), [DE PETRIS](#), [DE CRISTOFARO](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-*bis*.

(Modifiche agli articoli 314 e 643 del codice di procedura penale, in materia di diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione e alla riparazione dell'errore giudiziario)

1. Al comma 1 dell'articolo 314 del codice di procedura penale, le parole: "o colpa grave" sono soppresse.

2. Al comma 1 dell'articolo 643 del codice di procedura penale, le parole: "o colpa grave" sono soppresse».

Art. 31

31.1

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere l'articolo.

31.2

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 86, comma 1, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, il primo periodo è sostituito con il seguente: "Entro il trentesimo giorno dalla data di inizio di ciascun anno giudiziario, il Ministro della giustizia trasmette alle Camere la relazione sull'amministrazione della giustizia nel precedente anno, compresa di informazioni e dati, nonché degli interventi da adottare ai sensi dell'articolo 110 della Costituzione e sugli orientamenti e i programmi legislativi del Governo in materia di giustizia per l'anno in corso. Entro il ventesimo giorno dalla data di inizio di ciascun anno giudiziario, il Ministro della giustizia rende comunicazioni alle Camere sulla Relazione di cui al periodo precedente".».

31.3

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#)

Al comma 1, dopo la parola: «riferiscono» inserire la seguente: «anche».

31.4

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «articolo 22» con le seguenti: «articolo 28».

31.5

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «introdotto dall'articolo 22» con le seguenti: «introdotto dall'articolo 28».

31.0.1000

I RELATORI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

(Pubblicità dell'udienza nei procedimenti per ingiusta detenzione)

1. All'articolo 646, comma 1, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; il giudizio si svolge in pubblica udienza ove gli interessati ne facciano richiesta».

Consequentemente al Capo III, Rubrica, dopo le parole: «Semplificazione delle impugnazione», aggiungere le seguenti: «e pubblicità dell'udienza nei procedimenti per ingiusta detenzione».

Art. 32

32.1

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere l'articolo.

32.2

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

32.3

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al primo periodo, dopo le parole: «decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152» sono aggiunte le seguenti: «e successive modificazioni» e alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti parole: «dando notizia dell'imputazione».

32.4

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

32.5

[CAPACCHIONE](#), [LUMIA](#), [CIRINNÀ](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 132-bis, comma 1 delle norma di attuazione del codice di procedura penale dopo la lettera f) è inserita la seguente:

"f-bis) ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 317, 319, 319-ter, 319-quater, 320,321, 322-bis del codice penale"».

Consequentemente nella rubrica dell'articolo 32 sostituire le parole: «all'articolo 129» con le seguenti: «agli articoli 129 e 132-bis».

32.0.1

[FALANGA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

1. L'articolo 132-bis delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 132-bis. - (*Formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi*) ? 1. Nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi è assicurata, secondo il seguente ordine, la priorità assoluta:

- a) ai processi a carico di imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede;
- b) ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice e ai delitti di criminalità organizzata, anche terroristica, ai delitti previsti dagli articoli 572 e da 609-bis a 609-octies e 612-bis del codice penale, ai delitti di cui agli articoli 314, 317, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis del codice penale;
- c) ai processi relativi ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale, ai delitti di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché ai delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni;
- d) ai processi nei quali l'imputato è stato sottoposto ad arresto o a fermo di indiziato di delitto, ovvero a misura cautelare personale, anche revocata o la cui efficacia sia cessata;
- e) ai processi nei quali è contestata la recidiva, ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale;
- f) ai processi da celebrare con giudizio direttissimo e con giudizio immediato.

2. I dirigenti degli uffici giudicanti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione dei processi per i quali è prevista la trattazione prioritaria".

32.0.2

[FALANGA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Modifiche all'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)

1. Al comma 1, dell'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 314, 317, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis, 323, del codice penale, nonché ai processi relativi ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme di circolazione stradale;"

32.0.3

[FALANGA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Modifiche all'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)

1. Al comma 1, dell'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis e 323 del codice penale, nonché ai processi relativi ai delitti commessi in violazione delle

norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme di circolazione stradale;"».

32.0.4

[FALANGA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Modifiche all'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)

1. Al comma 1, dell'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"*b)* ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 314, 317, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis, del codice penale, nonché ai processi relativi ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme di circolazione stradale;"».

32.0.5

[BIANCONI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Modifiche all'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)

1. All'articolo 132-bis, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, la lettera *a-bis)* è sostituita dalla seguente:

"*a-bis)* ai delitti previsti dagli articoli 572, da 609-bis a 609-octies, 610, 611, 612, secondo comma, 612-bis, 613 e 629 del codice penale;"».

Art. 33

33.1

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 1.

33.2

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 2.

33.3

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Sopprimere il comma 3.

33.4

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 3.

33.5

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 23 febbraio 2006 n. 109 dopo la lettera *m)* aggiungere la seguente:

"*m-bis)* i comportamenti previsti dall'articolo 6 comma 1-bis del decreto legislativo 20 febbraio 2006 n. 106."».

Art. 34

34.1

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere l'articolo.

34.2

[GIOVANARDI](#)

Sopprimere l'articolo.

34.3

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 1.

34.8

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

34.4

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso "1", primo periodo, aggiungere, infine, le parole: «salvo che il giudice disponga diversamente»;

Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, aggiungere, infine, le parole: «salvo che il giudice disponga diversamente».

34.9

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

34.10

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

34.5

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso «1-ter» sostituire le parole: «il giudice può disporre con decreto motivato, anche su istanza di parte, la presenza alle udienze delle persone indicate nei commi 1 e 1-bis del presente articolo qualora lo ritenga necessario» con le seguenti: «il giudice, qualora lo ritenga necessario, può disporre con decreto motivato, anche su istanza di parte, la presenza alle udienze delle persone indicate nei commi 1 e 1-bis del presente articolo».

34.6

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, lettera c), numero «1-quater», sostituire le parole: «la partecipazione alle udienze può avvenire a distanza» con le seguenti: «il giudice può disporre con decreto motivato la partecipazione a distanza».

34.11

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

34.12

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

34.7

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 2.

34.13

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

34.14

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

34.15

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

34.16

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 3.

34.17

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 4.

34.18

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 5.

34.19

[CAPACCHIONE](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «decorso un anno» con le seguenti: «decorsi due anni».

Art. 35

35.1

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere l'articolo.

35.2

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Sopprimere l'articolo.

35.3

[CAPPELLETTI](#)

Sopprimere l'articolo.

35.4

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «di un anno» con le seguenti: «di due anni».

35.5

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «di un anno» con le seguenti: «di diciotto mesi».

35.6

[GIARRUSSO](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La delega di cui al comma 1 non si applica alle disposizioni di cui agli articoli 4-bis e 41-bis dell'ordinamento penitenziario».

35.7

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 3.

35.8

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «dieci giorni» con le seguenti: «venti giorni».

Art. 36

36.1

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Sopprimere l'articolo.

36.2

[GIARRUSSO](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#)

Sopprimere l'articolo.

36.4

[BENCINI](#), [MAURIZIO ROMANI](#)

Sopprimere l'articolo.

36.5

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere l'articolo.

36.1000

I RELATORI

Al comma 1 sostituire le parole: «di cui all'articolo 29», con le seguenti: «di cui all'articolo 35».

36.6

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «di cui all'articolo 29» con le seguenti: «di cui all'articolo 35».

36.7

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «articolo 29» con le seguenti: «articolo 35».

36.45

[MINEO](#), [DE PETRIS](#)

Al comma 1 sopprimere le lettere a), b) e c).

Conseguentemente alla rubrica sopprimere le parole: «intercettazioni di conversazioni o».

36.8

[STEEANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

36.9

[GIARRUSSO](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

36.10

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

36.11

[GIOVANARDI](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) prevedere disposizioni dirette a garantire la riservatezza delle comunicazioni, delle conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione, in conformità all'articolo 15 della Costituzione, attraverso prescrizioni che incidano anche sulle modalità di utilizzazione cautelare dei risultati delle captazioni e che diano una precisa scansione del procedimentale all'udienza di selezione del materiale intercettativo, avendo speciale riguardo alla tutela della riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni delle persone occasionalmente coinvolte nel procedimento e delle comunicazioni comunque non rilevanti ai fini di prova, prevedendo, inoltre, divieti e limiti all'autorizzazione, all'ascolto, alla verbalizzazione, all'annotazione, alla conservazione, all'utilizzazione di intercettazioni e comunicazioni, a tutela di attività svolte nell'esercizio del diritto di difesa con espressa previsione di divieto assoluto di ascolto dei contenuti delle intercettazioni occasionalmente captate fra indagato e difensore, indagato e consulente, indagato e investigatore».

36.12

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «riservatezza delle comunicazioni» aggiungere le seguenti: «, in particolare dei difensori nei colloqui con l'assistito» e sopprimere le medesime parole inserite dopo le parole: «occasionalmente coinvolte nel procedimento».

36.13

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «in conformità all'articolo 15 della Costituzione con le seguenti: "in conformità alla Costituzione"».

36.14

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «anche».

36.15

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «dei risultati».

36.44

[FALANGA](#)

Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole «avendo speciale riguardo alla tutela della riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni delle persone occasionalmente coinvolte nel procedimento, in particolare dei difensori nei colloqui con l'assistito, e delle comunicazioni comunque non rilevanti a fini di giustizia penale» con le seguenti «avendo prioritariamente riguardo alla tutela della riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni dei difensori nei colloqui con l'assistito, nonché alla tutela della riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni delle persone occasionalmente coinvolte nel procedimento, e delle comunicazioni e delle conversazioni comunque non rilevanti a fini di giustizia penale».

36.16

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1) lettera a), sopprimere le parole: «in particolare dei difensori nei colloqui con l'assistito».

36.17

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1) lettera a), sopprimere le parole: «delle comunicazioni comunque non rilevanti ai fini di giustizia penale».

36.2000/1

[CAPPELLETTI](#)

All'emendamento 36.2000, alinea, dopo le parole: «disponendo in particolare» inserire le seguenti: «, fermi restando i limiti ed i criteri di utilizzabilità vigenti,».

36.2000/2

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#)

All'emendamento 36.2000, al n. 1) premettere il seguente:

«01) non possano essere oggetto di trascrizione ai sensi dell'articolo 268, comma 2, del codice di procedura penale le conversazioni o le comunicazioni aventi ad oggetto i dati di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, salvo che il pubblico ministero, previo loro ascolto comprovato da apposito verbale, con decreto motivato sulla rilevanza delle stesse ai fini procedurali, non rilasci specifica autorizzazione;».

36.2000/3

[CAPPELLETTI](#)

All'emendamento 36.2000, n. 1), sostituire la parola: «pertinenti» con le seguenti: «utilizzabili al fine di ricostruire i contesti nei quali sono stati commessi i fatti oggetto d'indagine e siano non».

36.2000/5

[CAPPELLETTI](#)

All'emendamento 36.2000, n. 1), dopo la parola: «pertinenti» inserire le seguenti: «o in alcun modo utili alle esigenze investigative connesse alla ricostruzione dei fatti o».

36.2000/6

[CAPPELLETTI](#)

All'emendamento 36.2000, n. 1), sostituire le parole: «per i reati per cui si procede» con la seguente: «penali».

36.2000/7

[CAPPELLETTI](#)

All'emendamento 36.2000, n. 1), dopo le parole: «per i reati per cui si procede» inserire le seguenti: «o per altri reati emersi nello stesso procedimento o nel corso delle indagini».

36.2000/8

[CAPPELLETTI](#)

All'emendamento 36.2000, n. 1), prima della parola: «irrilevanti» inserire la seguente:

«manifestamente».

Conseguentemente, al n. 4), prima della parola: «irrilevanti» inserire la seguente:

«manifestamente».

36.2000/9

[CAPPELLETTI](#)

All'emendamento 36.2000, n. 1), prima della parola: «estranei» inserire la seguente:

«manifestamente».

Conseguentemente, al n. 4), prima della parola: «estranei» inserire la seguente:

«manifestamente».

36.2000/4

[CAPPELLETTI](#)

All'emendamento 36.2000, n. 4), dopo la parola: «pertinenti» inserire le seguenti: «e non contengano elementi utili per la ricerca delle prove in ordine».

36.2000/10

[CAPPELLETTI](#)

All'emendamento 36.2000, n. 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e non tali da costituire spunto per altre indagini».

36.2000/11

[CAPPELLETTI](#)

All'emendamento 36.2000, sopprimere il numero 5).

36.2000/12

[CAPPELLETTI](#)

All'emendamento 36.2000, numero 5), dopo le parole: «data, ora» inserire le seguenti: «, tema generico».

36.2000/13

[CAPPELLETTI](#)

All'emendamento 36.2000, numero 5), dopo la parola: «la fondatezza» aggiungere, in fine, le seguenti: «o la rilevanza, a qualunque titolo, ai fini delle esigenze investigative o processuali».

36.2000/14

[DI MAGGIO, BRUNI](#)

All'emendamento 36.2000, dopo il numero 5) inserire il seguente:

«5-bis) Assicurare adeguate garanzie giurisdizionali nella valutazione della rilevanza penale delle intercettazioni».

36.2000

I RELATORI

Al comma 1, lettera a), aggiungere, infine, le seguenti parole: «, disponendo in particolare che:

1) ai fini della selezione del materiale da inviare al giudice a sostegno della richiesta di misura cautelare, il pubblico ministero, oltre che per necessità di prosecuzione delle indagini, assicuri la riservatezza anche degli atti contenenti registrazioni di conversazioni o comunicazioni informatiche o telematiche inutilizzabili a qualunque titolo ovvero contenenti dati sensibili ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 che non siano pertinenti all'accertamento delle responsabilità per i reati per cui si procede ovvero irrilevanti ai fini delle indagini in quanto riguardanti esclusivamente fatti o circostanze ad esse estranei;

2) gli atti di cui al numero 1 non allegati a sostegno della richiesta di misura cautelare siano custoditi in apposito archivio riservato, con facoltà di esame e ascolto ma non di copia, da parte dei difensori delle parti e del giudice, fino al momento di conclusione della procedura di cui all'articolo 268, commi 6 e 7, del codice di procedura penale, con il quale soltanto viene meno il divieto di cui al comma 1 dell'articolo 114 del medesimo codice relativamente agli atti acquisiti;

3) successivamente alla conclusione di tale procedura, i difensori delle parti possano ottenere copia degli atti e trascrizione in forma peritale delle intercettazioni, ritenuti rilevanti dal giudice ovvero

il cui rilascio sia stato autorizzato dal giudice nella fase successiva alla conclusione delle indagini preliminari;

4) in vista della richiesta di giudizio immediato ovvero del deposito successivo all'avviso di cui all'articolo 415-*bis* del codice di procedura penale, il pubblico ministero, ove riscontri tra gli atti la presenza di registrazioni di conversazioni o comunicazioni informatiche o telematiche inutilizzabili a qualunque titolo ovvero contenenti dati sensibili ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *d*) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 che non siano pertinenti all'accertamento delle responsabilità per i reati per cui si procede ovvero irrilevanti ai fini delle indagini in quanto riguardanti esclusivamente fatti o circostanze ad esse estranei, qualora non sia già intervenuta la procedura di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 268, ne dispone l'avvio, indicando espressamente le conversazioni di cui intenda richiedere lo stralcio;

5) le conversazioni o comunicazioni di cui al numero 1) non siano oggetto di trascrizione sommaria ai sensi dell'articolo 268, comma 2, del codice di procedura penale, ma ne vengano soltanto indicati data, ora e apparato su cui la registrazione è intervenuta, previa informazione al pubblico ministero, che ne verifica la fondatezza».

36.18

[GIARRUSSO](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

36.19

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

36.46

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

36.20

[GALIMBERTI](#)

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «con la reclusione non superiore a quattro anni» con le seguenti: «con la reclusione da due a sei anni».

36.21

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «con la reclusione non superiore a quattro anni» con le seguenti: «con l'arresto da 10 a 30 giorni».

36.22

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «fraudolentemente» con la seguente: «illecitamente».

36.23

[GALIMBERTI](#)

Al comma 1 lettera b) sopprimere le parole: «o del diritto di cronaca».

36.3000

I RELATORI

Al comma 1, lettera b), aggiungere, infine, le seguenti parole: «tenendo conto delle decisioni e dei principi adottati con le sentenze della Corte Europea Diritti dell'Uomo di Strasburgo, a tutela della libertà di stampa e del diritto dei cittadini all'informazione».

36.47

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#)

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, sopprimere le parole: «o del diritto di cronaca».

36.24

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, lettera b), aggiungere, infine le parole: «o sono utilizzate al fine di denunciare pubblicamente irregolarità o illeciti».

36.25

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, lettera b), aggiungere, infine, le seguenti parole: «È in ogni caso esclusa la punibilità quanto le riprese o registrazioni riguardano eventi o situazioni di carattere istituzionale, per i quali l'interesse prevalente da tutelare è la loro conoscibilità da parte dei cittadini».

36.26

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

36.27

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

36.28

[GALIMBERTI](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

36.48

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

36.29

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «più gravi».

36.30

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «dei pubblici ufficiali».

36.4000/1

[ORELLANA](#), [BATTISTA](#)

All'emendamento 36.4000, sostituire la lettera c-bis) con la seguente:

*«c-bis) disciplinare le intercettazioni di comunicazioni o conversazioni tra presenti mediante immissione di captatori informatici in dispositivi informatici e telematici, prevedendone l'ammissibilità alle seguenti condizioni e criteri: l'attivazione del microfono avvenga solo qualora il giudice disponga l'immissione del captatore con decreto d'intercettazione tra presenti, nel rispetto dei limiti stabiliti nel decreto autorizzativo; qualora il giudice non disponga l'intercettazione tra presenti, l'audio e le telefonate provenienti dal sistema informatico non possono essere ascoltate e acquisite con tale strumento; la registrazione audio venga avviata dal personale incaricato ai sensi dell'articolo 348 comma 4 del codice di procedura penale, su indicazione della polizia giudiziaria operante tenuta ad indicare l'ora di inizio e fine della registrazione, secondo circostanze da attestare nel verbale descrittivo delle modalità di effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 268 del medesimo codice; se in luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale; qualora il giudice disponga unicamente l'immissione del captatore per la registrazione audio tra presenti deve espressamente escludere nel decreto autorizzativo la possibilità di intercettare e captare flussi telematici o dati informatici; il trasferimento delle registrazioni sia effettuato unicamente verso il *server* della procura e altri *server* posti sotto il controllo della polizia giudiziaria delegata, previa autorizzazione del giudice e nel rispetto di modalità che garantiscano l'originalità e l'integrità delle registrazioni; al termine della registrazione il captatore informatico deve essere disattivato, disinstallato e reso definitivamente inutilizzabile su indicazione del personale di polizia giudiziaria operante, fornendo all'utente, nei casi specificatamente previsti dal giudice, le informazioni necessarie a provvedervi autonomamente; siano utilizzati soltanto programmi informatici conformi a requisiti tecnici stabiliti dalla normativa vigente, al fine di garantire che sia l'installazione del captatore sia la sua disattivazione non comportino alcuna alterazione dei dati informatici e degli elementi di prova memorizzati sul sistema informatico, sul dispositivo mobile o sul sistema telematico in cui è inserito e che tale programma si limiti ad effettuare le operazioni espressamente disposte secondo *standard* idonei a salvaguardare l'integrità, l'inalterabilità e la*

sicurezza del sistema informatico oggetto di intrusione del captatore; il diritto per la difesa di ottenere la documentazione relativa a tutte le operazioni eseguite tramite captatori, dall'installazione fino alla loro rimozione; la possibilità per la difesa di chiedere al giudice di verificare che il captatore utilizzato rispetti i requisiti previsti dalla normativa vigente. Le presenti disposizioni si applicano alle attività avviate o proseguite dopo 90 giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* dei decreti legislativi di cui al comma 1. Con decreto ministeriale da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 i Ministri competenti istituiscono un registro nazionale dei captatori, individuando al contempo il processo di certificazione dei captatori autorizzati all'uso e presenti sul mercato, nonché i relativi sistemi di verifica, che garantiscano imparzialità e segretezza delle procedure. Il decreto ministeriale è sottoposto a revisione triennale al fine di apportare le necessarie modifiche ed integrazioni atte a recepire le nuove acquisizioni tecnico-scientifiche.».

Consequentemente, dopo il capoverso: «c-bis», inserire il seguente:

«c-ter. disciplinare il controllo di dati non direttamente ascrivibili a flussi di comunicazioni tra utenti, ovvero presenti nei supporti di memoria removibili e non removibili dei dispositivi informatici e telematici, prevedendone l'ammissibilità alle seguenti condizioni e criteri: le procedure di controllo dei dati avvengano solo qualora il giudice ne disponga l'autorizzazione tramite decreto, che individui espressamente i dati oggetto di controllo e acquisizione; la previsione di una disciplina specifica per i reati con finalità di terrorismo, anche internazionale e per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto comma, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416-bis e 630 codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del Testo Unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico approvato con d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; la garanzia dall'impossibilità di accedere ai dati raccolti, anche per il pubblico ministero richiedente, prima della notifica degli atti all'indagato, ad esclusione dei reati di cui al precedente periodo e, previa autorizzazione del giudice, nei casi di particolare gravità; la concreta esecuzione delle operazioni sia demandata unicamente ad ufficiali e agenti di polizia giudiziaria. La violazione di tali norme in materia di perquisizioni informatiche e telematiche deve essere espressamente sanzionata con l'inutilizzabilità in ogni stato e grado del procedimento giudiziario dei documenti, dati o risultati acquisiti; la perquisizione informatica deve mirare a reperire il corpo del reato ovvero oggetti a esso pertinenti, garantendo al contempo la conformità dei dati acquisiti a quelli originali, la loro immodificabilità e la loro protezione fino al momento dell'analisi dei dati nel contraddittorio tra le parti.».

36.4000/2

[CAPPELLETTI](#)

All'emendamento 36.4000, dopo la parola: «disciplinare» inserire le seguenti: «, al fine di potenziare gli strumenti investigativi di contrasto alle attività criminali,».

36.4000/3

[CAPPELLETTI](#)

All'emendamento 36.4000, sostituire le parole da: «avvenga solo» fino a: «limiti stabiliti» con le seguenti: «avvenga nel pieno rispetto di quanto stabilito».

36.4000/4

[CAPPELLETTI](#)

All'emendamento 36.4000, sostituire le parole: «si stia svolgendo l'attività» con le seguenti: «si stia svolgendo in qualsiasi modo una attività».

36.4000/5

[CAPPELLETTI](#)

All'emendamento 36.4000, sostituire le parole: «si stia svolgendo» con le seguenti: «si sia svolta, si stia svolgendo o stia per svolgersi».

36.4000/6

[CAPPELLETTI](#)

All'emendamento 36.4000, dopo le parole: «si stia svolgendo» inserire le seguenti: «o si abbia ragione di ritenere che possa svolgersi».

36.4000/7

[CAPPELLETTI](#)

All'emendamento 36.4000, sopprimere le parole da: «se in luoghi di cui» fino a: «416 del codice penale».

36.4000/8

[CAPPELLETTI](#)

All'emendamento 36.4000, dopo le parole: «416 del codice penale» inserire le seguenti: «, ovvero per delitti contro la pubblica amministrazione o l'amministrazione della giustizia».

36.4000/9

[CAPPELLETTI](#)

All'emendamento 36.4000, sopprimere le parole da: «la registrazione audio» fino a: «telematiche».

36.4000

I RELATORI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

*«c-bis) disciplinare le intercettazioni di comunicazioni o conversazioni tra presenti mediante immissione di captatori informatici in dispositivi elettronici portatili, prevedendone l'ammissibilità alle seguenti condizioni: l'attivazione del microfono avvenga solo in conseguenza di apposito comando inviato da remoto e non con il solo inserimento del virus, nel rispetto dei limiti stabiliti nel decreto autorizzativo del giudice; la registrazione audio venga avviata dal personale incaricato ai sensi dell'articolo 348, comma 4, del codice di procedura penale, su indicazione della polizia giudiziaria operante tenuta a indicare l'ora di inizio e fine della registrazione, secondo circostanze da attestare nel verbale descrittivo delle modalità di effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 268 del medesimo codice; se in luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale l'attivazione sia consentita soltanto qualora ivi si stia svolgendo l'attività criminosa salvo si proceda per delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale o 416 del codice penale; la registrazione audio si attivi solo con il dispositivo in stato di *stand-by* al fine di escludere l'intercettazione di contestuali comunicazioni informatiche, telefoniche o telematiche; il trasferimento delle registrazioni sia effettuato soltanto verso il server della Procura così da garantire originalità ed integrità delle registrazioni; al termine della registrazione il captatore informatico venga disattivato e reso definitivamente inutilizzabile su indicazione del personale di polizia giudiziaria operante; siano utilizzati soltanto programmi informatici conformi a requisiti tecnici stabiliti con decreto ministeriale da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, al fine di garantire che sia l'installazione del captatore sia la sua disattivazione non comportino alcuna alterazione del sistema informatico del dispositivo mobile in cui è inserito e che tale programma si limiti ad effettuare le operazioni espressamente disposte secondo *standard* idonei di affidabilità tecnica e sicurezza».*

36.31

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere d), e), f), g) e h).

36.32

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

36.33

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

36.34

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

36.42

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

36.43

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#), [GALIMBERTI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

36.35

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

36.36

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

36.37

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#), [GALIMBERTI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

36.38

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

36.39

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

36.40

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#), [GALIMBERTI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

36.41

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#), [GALIMBERTI](#)

Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente: «h-bis) prevedere la legittimazione del condannato ad avvalersi di idonei mezzi di impugnazione per dare attuazione alle sentenze definitive della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che abbiano accertato la violazione dei diritti garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950.».

Art. 37.

Art. 37

37.1

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Sopprimere l'articolo.

37.2

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#)

Sopprimere l'articolo.

37.3

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354 sono apportate le seguenti modificazioni: "all'articolo 4-bis, comma 1, le parole: 'e 630' sono sostituite con le parole: '630 e 624-bis'"».

37.4

[GIARRUSSO](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, alinea, premettere le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario,».

37.5

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#)

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «di cui all'articolo 29» con le seguenti: «di cui all'articolo 35».

37.6

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «all'articolo 29», con le seguenti: «all'articolo 35».

37.7

[CARDIELLO](#)

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «magistrato» aggiungere le seguenti: «, estendendo la possibilità a quest'ultimo di applicare in via provvisoria la detenzione domiciliare ex articolo 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354,».

Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire la parola: «revoca» con la seguente: «concessione».

37.8

[MINEO](#), [DE PETRIS](#), [DE CRISTOFARO](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «relative alla» aggiungere le seguenti: «concessione e alla».

37.9

[MINEO](#), [DE PETRIS](#), [DE CRISTOFARO](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) introduzione del beneficio della liberazione anticipata speciale che accorda una detrazione di pena di cinque giorni al detenuto che, individualmente o in gruppi organizzati all'interno del carcere, legga almeno un libro al mese in un anno, quale momento di partecipazione al percorso di rieducazione; beneficio applicabile anche ai condannati in detenzione domiciliare».

37.10

[GIARRUSSO](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere b) ed e).

37.11

[CARDIELLO](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere b) ed e).

37.12

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

37.13

[DE PETRIS](#), [MINEO](#), [DE CRISTOFARO](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «salvo i casi fino alla fine della lettera».

Conseguentemente, alla lettera e), sopprimere le parole da: «, salvo i casi fino alla fine della lettera».

37.14

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «e terrorismo anche internazionale» con le seguenti: «furti in abitazione e terrorismo anche internazionale».

37.15

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «e terrorismo anche internazionale» con la seguente: «omicidio anche preterintenzionale e terrorismo anche internazionale».

37.16

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «e terrorismo anche internazionale» con le seguenti: «sequestro di persona e terrorismo anche internazionale».

37.17

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «e terrorismo anche internazionale» con le seguenti:

«contro la pubblica amministrazione e terrorismo anche internazionale».

37.18

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, lettera b), aggiungere, infine, le parole: «, assicurando principi più stringenti per il controllo e la revoca nei casi in cui le misure siano inefficaci per il percorso rieducativo o il soggetto dimostri di non parteciparvi attivamente».

37.19

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «, nonché per i delitti più gravi contro la persona».

37.20

[MUSSINI, DE PETRIS](#)

Dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) previsione, nel caso in cui si renda necessaria di una più ampia sperimentazione dell'internato in ambiente esterno, con conseguente ripetizione della licenza senza soluzione di continuità e prima della scadenza naturale della misura di sicurezza detentiva;».

37.21

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

37.22

[CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

37.23

[CARDIELLO](#)

Al comma 1, lettera e) sostituire le parole da: «e di preclusioni» fino alla fine della lettera con le seguenti: «che impediscono o rendono molto difficile, sia per i recidivi sia per gli autori di determinate categorie di reati, l'individuazione del trattamento rieducativo, anche a seguito di revoca di benefici penitenziari, secondo i principi di ragionevolezza, uguaglianza e finalizzazione rieducativa della pena; rimozione di generalizzati sbarramenti preclusivi all'accesso ai benefici al fine di conformare l'esecuzione penale all'evoluzione della personalità del condannato ed alla concreta pericolosità sociale, presenza di perduranti collegamenti con le organizzazioni criminali di riferimento; revisione della disciplina di preclusione dei benefici penitenziari per i condannati alla pena dell'ergastolo per i reati di matrice mafiosa e terroristica individuando nella prova positiva della dissociazione il superamento della presunzione relativa di pericolosità».

37.24

[ALBERTINI, BIANCONI](#)

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «rendono molto difficile» con le seguenti: «ovvero ritardano».

37.25

[ALBERTINI, BIANCONI](#)

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «l'individualizzazione del trattamento rieducativo» con le seguenti: «la differenziazione dei percorsi penitenziari in relazione alla tipologia dei reati commessi e delle caratteristiche personali del condannato».

37.26

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: «è revisione della disciplina di preclusione» fino alla fine della lettera.

37.27

[MINEO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO](#)

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «revisione della disciplina di» con le seguenti: «l'accesso

alle misure alternative, nonché eliminazione della».

37.28

[MINEO](#), [DE PETRIS](#), [DE CRISTOFARO](#)

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) revisione delle attuali previsioni in materia di libertà di culto e dei diritti ad essa connessi, improntata alla equiparazione tra gli aderenti alle diverse chiese;».

37.29

[DE PETRIS](#), [MINEO](#), [DE CRISTOFARO](#)

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: «momenti fino alla fine della lettera» con le seguenti: «sanzioni penali autonome».

37.30

[MINEO](#), [DE PETRIS](#), [DE CRISTOFARO](#)

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) previsione di norme tendenti al rispetto della dignità umana attraverso la responsabilizzazione dei detenuti, la massima conformità della vita penitenziaria a quella esterna, la sorveglianza dinamica;».

37.31

[MINEO](#), [DE PETRIS](#), [DE CRISTOFARO](#)

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: «maggiore fino a: responsabilizzazione» con le seguenti: «incremento delle opportunità di lavoro retribuito, sia intramurario, sia esterno, nel rispetto di quanto prescritto dalla Corte costituzionale e della sua natura di diritto, nonché di attività di volontariato, quali strumenti di valorizzazione».

37.32

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) prevedere la priorità, nella predisposizione dei posti di lavoro a disposizione della popolazione detenuta presso ciascun istituto, alla destinazione ad attività lavorative nei servizi d'istituto e nelle lavorazioni dirette alla produzione di beni destinati all'amministrazione penitenziaria, nonché alla manutenzione ordinaria fabbricati, garantendo la piena applicazione di diritti e tutele a garanzia del prestatore di lavoro, al quale deve spettare una retribuzione, conforme al principio di uguaglianza, tale da consentire a ciascun detenuto il pagamento delle spese del procedimento e il concorso integrale alle spese di mantenimento di cui all'articolo 2, fatti salvi i casi di remissione del debito, provvedendo alla stipula di un numero di convenzioni tale da assicurare l'effettività dello svolgimento di attività lavorative continuative da parte di tutti i detenuti che vi abbiano diritto ed assicurare in ogni caso la più ampia partecipazione degli stessi allo svolgimento dei servizi interni e delle attività necessarie per l'ordinario andamento delle strutture».

37.33

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) prevedere, anche al fine di concorrere alla funzione rieducativa della pena, che l'Amministrazione penitenziaria garantisca l'effettività dello svolgimento di attività lavorative continuative da parte di tutti i detenuti che vi abbiano diritto, con particolare riferimento alla possibilità di svolgere attività lavorative a titolo volontario e gratuito, tenendo conto delle specifiche professionalità e attitudini lavorative dei detenuti, nell'esecuzione di progetti in favore degli istituti medesimi, su base temporanea o continuativa, prevedendo altresì che essi possano essere assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito in progetti di pubblica utilità da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, le unioni di comuni, le aziende sanitarie locali o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato e assicurando capillari informazioni sul lavoro gratuito in collegamento con i Centri per l'impiego della Regione in cui è collocato l'istituto di detenzione».

37.34

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) prevedere che, ogni qualvolta ciò risponda a finalità terapeutiche e nell'ottica della funzione rieducativa della pena, l'Amministrazione penitenziaria assicuri la promozione e l'attuazione dei progetti volti all'impiego dei detenuti, in possesso dei necessari requisiti, in attività connesse ai servizi d'istituto e alla manutenzione delle strutture medesime, sotto la sorveglianza e sulla base delle indicazioni del servizio sanitario di ciascun istituto penitenziario, il quale deve assicurare la costante finalizzazione dei progetti medesimi alla cura della salute del detenuto e dell'internato, che presta a tale scopo il proprio consenso, prevedendo a tal fine idonee agevolazioni per il lavoro con finalità terapeutico-rieducative».

37.35

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) prevedere, al fine di garantire lo svolgimento di attività lavorative da parte di tutti i detenuti ed internati in possesso dei necessari requisiti, i necessari contributi per progetti di inserimento lavorativo all'interno del carcere, assicurando priorità per le attività di manutenzione dei fabbricati e per i servizi di istituto, in proporzione all'attività produttiva o di servizi affidata, assicurando che idonea quota parte della retribuzione riconosciuta al detenuto lavoratore venga effettivamente destinata a copertura delle spese di mantenimento».

37.36

[DE PETRIS](#), [MINEO](#), [DE CRISTOFARO](#)

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) revisione del sistema delle pene accessorie improntata al principio della rimozione degli ostacoli al reinserimento sociale del condannato, ed esclusione di una loro durata superiore alla durata della pena principale;».

37.37

[MINEO](#), [DE PETRIS](#), [DE CRISTOFARO](#)

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole da: «sia a fini processuali» fino alla fine della lettera con le seguenti: «in tutti i casi in cui non vi sia la possibilità di colloqui visivi, per favorire e incrementare le relazioni familiari ed affettive, nonché eccezionalmente a fini processuali, nel rispetto del diritto di difesa».

37.38

[MUSSINI](#), [DE PETRIS](#), [SIMEONI](#)

Al comma 1, lettera l), alla fine del periodo inserire le seguenti parole: «tenendo conto della necessità di potenziare l'assistenza psichiatrica negli istituti di pena».

37.39

[CAPACCHIONE](#)

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-bis) previsione della esclusione del sanitario dal consiglio di disciplina istituito presso l'istituto penitenziario;».

37.40

[MINEO](#), [DE PETRIS](#), [DE CRISTOFARO](#)

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole da: «all'affettività» fino alla fine della lettera con le seguenti: «all'esercizio delle relazioni affettive e previsione di colloqui intimi per le persone detenute, nonché definizione delle condizioni generali per il loro esercizio».

37.41

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#)

Al comma 1, alla lettera m), dopo le parole: «del diritto all'affettività» inserire le seguenti: «, anche di natura sessuale,».

37.42

[LO GIUDICE](#)

Al comma 1, lettera m) dopo le parole: «per il suo esercizio» inserire in fine le seguenti: «che devono comunque assicurare:

- 1) la previsione di incontri con il coniuge o con il convivente senza alcun controllo visivo;*
- 2) la previsione di incontri con la famiglia in apposite aree presso le case di reclusione;*
- 3) la previsione di ulteriori permessi da trascorrere con il coniuge, con il convivente o con il familiare;*
- 4) una modificazione della normativa vigente in materia di colloqui telefonici volta ad aumentare i contatti esterni e ad autorizzare i detenuti e gli internati stranieri a tenere colloqui telefonici con propri familiari residenti all'estero o con le persone conviventi residenti all'estero».*

37.43

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

37.44

[CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

37.45

[CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN](#)

Al comma 1, sostituire la lettera n) con la seguente:

«n) previsione di norme che consentano l'integrazione delle persone detenute straniere».

37.46

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera n), sopprimere la parola: «straniere».

37.47

[DE PETRIS, MINEO, DE CRISTOFARO](#)

Al comma 1, sostituire la lettera o), con la seguente:

«o) previsione di un ordinamento penitenziario specifico per i detenuti minori di età adeguato alle loro prioritarie esigenze educative.

37.48

[MUSSINI, DE PETRIS](#)

Al comma 1, lettera o), numero 1) sopprimere il seguente periodo: «fatte salve le disposizioni riguardanti l'incompatibilità del giudice di sorveglianza che abbia svolto funzioni giudicanti nella fase di cognizione».

37.49

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Al comma 1, lettera o), sopprimere il numero 3).

37.50

[GINETTI](#)

Al comma 1, lettera o), al numero 5 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con particolare riferimento ai requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento ai servizi sociali di cui all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e della semilibertà di cui all'articolo 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354».

37.51

[MUSSINI, DE PETRIS](#)

Al comma 1, lettera o), dopo il numero 8) aggiungere i seguenti:

«8-bis) introduzione di un nuovo permesso trattamentale che si aggiunga al permesso premio disciplinato dall'articolo 30-ter O.P. e che possa essere fruito anche in assenza di riferimenti familiari nel territorio nazionale;

8-ter) regolamentazione dei colloqui che dal punto di vista numerico, garantisca l'effettuazione di

almeno otto colloqui mensili ed introduzione della regola in base alla quale i permessi di colloquio vanno concessi a tutte le persone che hanno un accertato legame affettivo con il detenuto;

8-*quater*) prevedere che il consiglio di disciplina sia composto dal direttore e da due educatori».

37.52

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera p).

37.53

[LO GIUDICE](#)

Al comma 1, lettera p) dopo le parole: «attuazione» sopprimere le seguenti: «sia pure tendenziale».

37.54

[LO GIUDICE](#)

Al comma 1 dopo la lettera p), aggiungere in fine la seguente:

«*p-bis*) revisione delle norme vigenti in materia di misure alternative alla detenzione al fine di assicurare la tutela del rapporto tra detenute e figli minori e garantire anche all'imputata sottoposta a misura cautelare la possibilità di sospendere la detenzione fino al momento in cui la prole abbia compiuto il primo anno di età».

37.55

[LO GIUDICE](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 1, dopo la lettera p) aggiungere infine la seguente:

«*p-bis*) previsione di norme che considerino gli specifici bisogni e diritti delle donne detenute;».

37.56

[LO GIUDICE](#)

Al comma 1, dopo la lettera p) aggiungere in fine la seguente:

«*p-bis*) previsione di norme tendenti al rispetto della dignità umana attraverso la responsabilizzazione dei detenuti, la massima conformità della vita penitenziaria a quella esterna, la sorveglianza dinamica;».

37.57

[LO GIUDICE](#)

Al comma 1, dopo la lettera p) aggiungere in fine la seguente:

«*p-bis*) revisione del sistema delle pene accessorie improntata al principio della rimozione degli ostacoli al reinserimento sociale del condannato ed esclusione di una loro durata superiore alla durata della pena principale;».

37.58

[LO GIUDICE](#)

Al comma 1, dopo la lettera p) aggiungere infine la seguente:

«*p-bis*) revisione delle attuali previsioni in materia di libertà di culto e dei diritti ad essa connessi, improntata alla equiparazione tra gli aderenti alle diverse chiese;».

37.59

[LO GIUDICE](#)

Al comma 1 dopo la lettera p) aggiungere in fine la seguente:

«*p-bis*) revisione delle normative vigenti in materia liberazione anticipata volte a semplificare le procedure e migliorare le condizioni di vita e di sicurezza nelle carceri.»

37.60

[MINEO](#), [DE PETRIS](#), [DE CRISTOFARO](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*p-bis*) previsione di norme che considerino gli specifici bisogni e diritti delle donne detenute».

Art. 38

38.1

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Sopprimere l'articolo.

38.2

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere l'articolo.

38.3

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «di cui all'articolo 29» con le seguenti: «di cui all'articolo 35».

38.4

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «previste negli articoli 30 e 31» con le seguenti: «previste negli articoli 36 e 37».

Art. 39

39.1

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere l'articolo.

39.2

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#)

Al comma 1:

a) *sostituire le parole: «nell'articolo 29» con le seguenti: «nell'articolo 35»;*

b) *sostituire le parole: «dagli articoli 30 e 31» con le seguenti: «dagli articoli 36 e 37».*

39.0.1

[CAPACCHIONE](#), [LUMIA](#), [CIRINNÀ](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art.39-bis.

(Modifica all'articolo 18 della legge 15 dicembre 1990, n. 395)

1. All'articolo 18, comma 4, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, dopo le parole: "ha facoltà di pernottare in caserma» sono inserite le seguenti: "a titolo gratuito)".

Conseguentemente, alla rubrica del Titolo IV dopo le parole: «ORDINAMENTO PENITENZIARIO» inserire le seguenti: «NONCHÈ DISPOSIZIONI SULLA GRATUITÀ DELL'ALLOGGIO COLLETTIVO DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA».

39.0.2

[D'ALÌ](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

1. All'articolo 21-*quater* del decreto legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-*bis*. A valere sulla autorizzazione di spesa di cui al comma 5, il Ministero della giustizia, nel rispetto dei criteri di cui ai commi 2 e 3, è altresì autorizzato ad avviare le procedure per l'inquadramento, dalla I area del profilo professionale dell'IL1 ausiliario, alla II area del profilo professionale dell'operatore giudiziario, con attribuzione della prima fascia economica di inquadramento, del personale degli uffici giudiziari della Regione Sicilia in possesso dei requisiti previsti per l'accesso dell'area seconda del CCNL comparto Ministeri)".

Art. 40

40.1

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere l'articolo.

Art. 41

41.1

[CAPACCHIONE](#), [LUMIA](#), [CIRINNÀ](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Sopprimere l'articolo.

41.2

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere l'articolo.

41.3

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dell'articolo 28» con le seguenti: «dell'articolo 34».

41.4

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dell'articolo 28» con le seguenti: «dell'articolo 34».

41.5

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «trentesimo», con la seguente: «trentacinquesimo».

41.6

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «trentesimo», con la seguente: «trentaquattresimo».

41.7

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «trentesimo», con la seguente: «trentatreesimo».

41.8

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «trentesimo», con la seguente: «trentaduesimo».

41.9

[CARDIELLO](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «trentesimo», con la seguente: «trentunesimo».

1.3.2.1.10. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 320 (pom.) del 26/07/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 26 LUGLIO 2016
320ª Seduta

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA
indi del Vice Presidente
BUCCARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,15.

*SULLA PROROGA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI AI
DISEGNI DI LEGGE NN. 2134 E CONNESSI RECANTI MODIFICHE AL CODICE DELLE LEGGI
ANTIMAFIA E DELLE MISURE DI PREVENZIONE, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 6
SETTEMBRE 2011, N. 159, AL CODICE PENALE E ALLE NORME DI ATTUAZIONE, DI
COORDINAMENTO E TRANSITORIE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE E ALTRE
DISPOSIZIONI*

Il senatore **CALIENDO** (FI-PdL XVII) chiede di conoscere le ragioni dell'ulteriore rinvio del termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2134 poiché, come tutti i membri della Commissione hanno potuto constatare, il suddetto termine già fissato per oggi, è stato ulteriormente differito alla data del 4 agosto.

I relatori **LUMIA** (PD) e **PAGLIARI** (PD) fanno presente di essere pronti per la presentazione degli emendamenti.

Il presidente **D'ASCOLA**, rispondendo al senatore Caliendo, chiarisce che l'originario termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2134 era stato fissato in previsione di un diverso svolgimento dei lavori sui disegni di legge nn. 2067 e connessi, sulla riforma del processo penale. Poiché l'esame di questi si è prolungato e i componenti della Commissione risultano ancora impegnati al riguardo, si è ritenuto opportuno prorogare il termine per la presentazione degli

emendamenti al citato disegno di legge n. 2134.

Il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*), dopo aver ricordato che il Gruppo di Forza Italia aveva chiesto fin dall'inizio che il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2134 fosse adeguatamente congruo e, in ogni caso, successivo alla conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2067, anche per le ragioni testé richiamate dal presidente D'Ascola, chiede che, nell'imminenza della pausa estiva, il predetto termine sia definitivamente fissato fra il 10 e il 15 settembre.

Il presidente [D'ASCOLA](#) si riserva di valutare la richiesta del senatore Palma.

IN SEDE REFERENTE

[\(2067\)](#) *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(2032\)](#) *Deputato MOLTENI ed altri. - Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(1844\)](#) *Deputato Donatella FERRANTI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(176\)](#) *SCILIPOTI ISGRO'. - Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione*

[\(209\)](#) *TORRISI. - Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena*

[\(286\)](#) *MANCONI ed altri. - Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena*

[\(299\)](#) *COMPAGNA. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario*

[\(381\)](#) *BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti*

[\(382\)](#) *BARANI. - Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate*

[\(384\)](#) *BARANI. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena*

[\(385\)](#) *BARANI. - Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive*

[\(386\)](#) *BARANI. - Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti*

[\(387\)](#) *BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una*

misura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale"

[\(389\)](#) *BARANI. - Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica*

[\(468\)](#) *MARINELLO ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario*

[\(581\)](#) *COMPAGNA. - Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo*

[\(597\)](#) *CARDIELLO ed altri. - Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni*

[\(609\)](#) *CARDIELLO ed altri. - Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione*

[\(614\)](#) *CARDIELLO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo*

[\(700\)](#) *BARANI. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette*

[\(708\)](#) *CASSON ed altri. - Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale*

[\(709\)](#) *DE CRISTOFARO ed altri. - Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione*

[\(1008\)](#) *LO GIUDICE ed altri. - Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata*

[\(1113\)](#) *CASSON ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei temi del processo penale.*

[\(1456\)](#) *LUMIA ed altri. - Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso*

[\(1587\)](#) *LO GIUDICE ed altri. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti*

[\(1681\)](#) *GIARRUSSO ed altri. - Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso*

[\(1682\)](#) *GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso*

[\(1683\)](#) *GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso*

[\(1684\)](#) *GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata*

[\(1693\)](#) *Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di sospensione della prescrizione penale*

[\(1713\)](#) *CAMPANELLA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati*

[\(1824\)](#) *Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Modifica della disciplina della prescrizione*

[\(1905\)](#) *BARANI. - Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da*

sentenze di riabilitazione penale

(1921) Maria MUSSINI ed altri. - Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati

(2103) CAPPELLETTI. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati in generale nonché in materia di prescrizione per taluni delitti contro la pubblica amministrazione

(2295) Nadia GINETTI. - Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 luglio, e si prosegue nell'esame degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 22 giugno scorso, riferiti al testo unificato adottato come testo base nella precedente seduta del 4 maggio.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (M5S) ricorda che il Gruppo del Movimento Cinque Stelle aveva deciso di abbandonare i lavori della Commissione nella seduta del 21 luglio scorso contestando l'ammissibilità dell'emendamento 9.47 (testo 2) che, in verità, non contiene una mera riformulazione bensì il testo di un nuovo emendamento, sostanzialmente diverso dall'originaria proposta di cui all'emendamento 9.47. Ribadisce le proprie censure in ordine all'ammissibilità del predetto emendamento.

Il presidente [D'ASCOLA](#), dopo aver ricordato che l'esame riprenderà proprio con la votazione dell'emendamento 9.47 (testo 2), ribadisce che l'emendamento in questione ha essenzialmente una funzione di coordinamento, essendo volto a chiarire la portata del secondo capoverso della lettera b) del comma 1 dell'articolo 9, alla luce anche di quanto disposto dalla riformulazione del numero 1 e del numero 2 del primo capoverso della medesima lettera b), con riguardo alle ipotesi in cui l'annullamento disposto dal giudice di appello o dalla Cassazione determina una regressione in primo grado del procedimento. Peraltro il problema del predetto coordinamento era già stato posto dalla relatrice Capacchione nella relazione introduttiva del disegno di legge n. 1844 nella seduta dell'8 aprile 2015.

Sotto un distinto ma concorrente profilo il Presidente sottolinea poi che l'emendamento 9.47 (testo 2) costituisce una mera riformulazione dell'originario emendamento 9.47, in quanto la materia oggetto dell'intervento normativo rimane identica, e non un nuovo emendamento.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 9.47 (testo 2), posto ai voti, è approvato.

Con riferimento agli emendamenti all'articolo 10, il relatore [CUCCA](#) (PD) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (M5S) e la senatrice [BLUNDO](#) (M5S) sottoscrivono tutti gli emendamenti relativi agli articoli 10, 11, 12 e 13, a firma del senatore Cappelletti, in assenza del proponente.

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti gli identici emendamenti 10.1, 10.2 e 10.3. Essendo preclusi gli emendamenti 10.1000/1 e 10.1000 per effetto della reiezione dell'emendamento 7.1000, sono poi dichiarati decaduti gli emendamenti 10.4 e 10.5 per l'assenza dei proponenti.

In ordine all'articolo 11 il relatore [CUCCA](#) (PD) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il GOVERNO esprime parere conforme.

Con un'unica votazione sono respinti poi gli identici emendamenti 11.1, 11.2 e 11.3, mentre, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 7.11 (testo2), risultano preclusi gli emendamenti 11.4, 11.5, 11.6 e 11.7

Passando all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 12, il relatore [CUCCA](#) (PD) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il sottosegretario CHIAVAROLI esprime parere conforme.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) ritira l'emendamento 12.1.

Con distinte votazioni sono respinti poi gli emendamenti 12.2 e 12.3.

Con riferimento agli emendamenti relativi all'articolo 13, il relatore [CUCCA](#) (PD) esprime parere contrario sugli identici emendamenti 13.1 e 13.2, nonché sugli emendamenti 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.9, 13.10, 13.11, 13.12 e 13.13. Esprime invece parere favorevole sull'emendamento 13.14. Dopo aver espresso parere contrario sull'emendamento 13.15, propone quindi una riformulazione dell'emendamento 13.16. Esprime poi parere contrario sugli emendamenti 13.17, 13.18 e 13.19, mentre dichiara il parere favorevole sugli emendamenti 13.20 e 13.21. Il parere è contrario sui successivi emendamenti 13.22, 13.23, 13.24, 13.25 e 13.26. Propone quindi una riformulazione dell'emendamento 13.28. Il parere è contrario sugli emendamenti 13.29 e 13.30, mentre è favorevole sugli emendamenti 13.31 e 13.32. Quindi il RELATORE esprime parere contrario sugli identici emendamenti 13.39, 13.40 e 13.41, nonché sugli emendamenti 13.42, 13.43, 13.44, 13.45, 13.46, 13.47, 13.48, 13.49 e 13.50. Con riferimento all'emendamento 13.51 propone una riformulazione.

Il GOVERNO esprime parere conforme.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) dichiara che tutti gli emendamenti a prima firma del senatore Cardello relativi all'articolo 13 sono ritirati.

Posti congiuntamente ai voti sono respinti gli identici emendamenti 13.1 e 13.2. Con distinte votazioni sono poi respinti gli emendamenti 13.3 e 13.6, quest'ultimo fatto proprio dalla senatrice Stefani in assenza del proponente.

Dopo che il senatore [ALBERTINI](#) (AP (NCD-UDC)) ha ritirato l'emendamento 13.7, il senatore [PALMA](#) (FI-PdL XVII) interviene in dichiarazione di voto sull'emendamento 13.8 che, nell'ambito della delega al Governo per la riforma del regime di procedibilità per alcuni reati, è volto a sopprimere la previsione della procedibilità a querela per i delitti contro la persona. Ribadisce infatti la propria contrarietà - e quella del Gruppo di Forza Italia - sul punto in ragione dei problemi applicativi di una scelta di siffatto tipo, che rischia di estendere il regime della procedibilità a querele ad ipotesi la cui gravità richiederebbe invece il mantenimento delle procedibilità d'ufficio. Quindi con riferimento alla stessa questione sostiene l'emendamento 13.14, sul quale pure il parere dei relatori e del Governo è

favorevole, il quale è volto a sostituire l'aggettivo "modesta" con la parola "lieve", poiché la prima soluzione creerebbe maggiore difficoltà dal punto di vista applicativo della norma.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (*M5S*), a sostegno dell'emendamento 13.9, di contenuto identico all'emendamento 13.8, fa alcune osservazioni condividendo in sostanza quanto testé detto dal senatore Palma.

Il relatore [CUCCA](#) (*PD*) osserva che la *ratio* della disposizione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo in esame è abbastanza chiara, nel senso di prevedere la procedibilità a querela solo per i reati contro la persona che arrechino offese di modesta entità e fatti salvi i casi di incapacità per età o infermità della persona offesa.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) condivide quanto testé affermato dal relatore Cucca.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) ritiene che la delega per la modifica della disciplina del regime di procedibilità per i reati contro la persona, da un lato, è molto generica, dall'altro si sovrappone alla normativa vigente che già prevede la procedibilità a querela per taluni reati contro la persona.

Il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*) ribadisce che la questione della procedibilità a querela per i reati contro la persona è molto delicata e non deve essere sottovalutata. Propone pertanto che gli emendamenti in esame siano accantonati, invitando tra l'altro i relatori a riflettere sull'opportunità di prevedere un criterio in base al quale la procedibilità a querela si applicherebbe ai reati contro la persona che prevedono una pena detentiva nel massimo fino ad un determinato numero di anni.

Il presidente [D'ASCOLA](#) dispone l'accantonamento degli emendamenti 13.8, 13.9 e 13.14.

Con riferimento all'emendamento 13.16 (testo 2), che sostituisce la lettera b) del richiamato comma 1 dell'articolo 13 sulla revisione della disciplina delle misure di sicurezza personali, il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*) chiede alcuni chiarimenti, mentre il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) ribadisce le proprie perplessità in ordine alla genericità della delega.

Dopo interventi della senatrice [MUSSINI](#) (*Misto*), del senatore [GIOVANARDI](#) (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*), della senatrice [BLUNDO](#) (*M5S*) e del senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), il senatore [ALBERTINI](#) (*AP (NCD-UDC)*) - recependo la proposta di riformulazione del relatore Cucca - modifica l'emendamento 13.16 nell'emendamento 13.16 (testo 2) - pubblicato in allegato al resoconto - che, posto ai voti, è approvato con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO.

Conseguentemente sono preclusi gli emendamenti 13.19, 13.20, 13.21, 13.22, 13.23, 13.24, 13.25 e 13.26.

Con riferimento all'emendamento 13.28, il relatore [CUCCA](#) (*PD*) propone di riformulare l'emendamento nel senso di prevedere che la destinazione alle residenze di esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) esclusivamente dei condannati per i quali sia stato accertato in via definitiva lo stato di infermità al momento della commissione del fatto, da cui derivi il giudizio di pericolosità sociale, nonché la destinazione alle sezioni degli istituti penitenziari per i soggetti affetti da infermità mentale dei condannati per i quali l'infermità di mente sia sopravvenuta durante l'esecuzione della pena, degli

imputati sottoposti a misura di sicurezza provvisoria e di tutti coloro per i quali occorra accertare le relative condizioni psichiche.

La senatrice [MUSSINI](#) (*Misto*) afferma di non accettare la riformulazione proposta dal relatore Cucca, in quanto questa è sostanzialmente incompatibile con la *ratio* dell'emendamento originario. Infatti la proposta originaria di cui all'emendamento 13.28 è volta a prevedere una regolamentazione specifica dell'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza, in un'ottica di effettivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e in una prospettiva di assetto definitivo delle nuove REMS. Invece la riformulazione prospettata dal relatore Cucca contiene la previsione della destinazione alle predette REMS esclusivamente dei condannati per i quali sia stato accertato in via definitiva lo stato di infermità al momento della commissione del fatto, da cui derivi il giudizio di pericolosità sociale, e della destinazione invece alle sezioni degli istituti penitenziari per i soggetti affetti da infermità mentale dei condannati per i quali l'infermità di mente sia sopravvenuta durante l'esecuzione della pena, degli imputati sottoposti a misura di sicurezza provvisoria e di tutti coloro per i quali occorra accertare le gravi condizioni psichiche. Ciò equivale a reintrodurre di fatto gli ospedali psichiatrici giudiziari nelle carceri che, come è noto, non sono un luogo di cura come invece le REMS. Ribadisce pertanto la propria contrarietà alla riformulazione in esame.

Il relatore [CUCCA](#) (*PD*) esprime quindi parere contrario sull'emendamento 13.28.

Il parere del GOVERNO è conforme.

Posto ai voti l'emendamento 13.28 è respinto.

Dopo che il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) ha sottoscritto l'emendamento 13.31, questo è posto congiuntamente ai voti con l'emendamento 13.32 in quanto di contenuto sostanzialmente identico. Gli emendamenti citati risultano quindi approvati.

Con riferimento all'emendamento 13.40 - di contenuto identico all'emendamento 13.39 - interviene in dichiarazione di voto il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*). Gli emendamenti in esame sono soppressivi della lettera a) del comma 4 dell'articolo 13 che apporta modifiche all'articolo 610, in materia di violenza privata. L'oratore evidenzia che il testo in esame prevede irragionevolmente la procedibilità d'ufficio solo per i fatti commessi con violenza a danno di minore o di persone in stato di infermità o deficienza psichica ovvero ove ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale, quantunque si tratti di reati che possono essere di rilevante gravità anche al fuori delle predette ipotesi in cui permarrrebbe la procedibilità d'ufficio.

Si svolge quindi un breve dibattito al quale partecipano il relatore [CUCCA](#) (*PD*) e i senatori [BUCCARELLA](#) (*M5S*), [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*) e [LUMIA](#) (*PD*).

Il presidente [BUCCARELLA](#) (*M5S*) dispone quindi l'accantonamento di tutti gli emendamenti relativi alla lettera a) del predetto comma 4.

Con riferimento poi alla lettera b) del comma 4 - che reca modifiche all'articolo 612 del codice penale sul reato di minaccia - il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*) interviene in dichiarazione di voto sull'emendamento 13.47, che è volto a modificare il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento nel senso di eliminare il riferimento alle circostanze aggravanti ad effetto speciale⁰, correlativamente mantenendo la procedibilità d'ufficio per tutte le ipotesi di minaccia grave.

A tale riguardo si svolge un breve dibattito al quale partecipano i senatori [BUCCARELLA](#) (M5S), [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII), il relatore [CUCCA](#) (PD), il senatore [PALMA](#) (FI-PdL XVII) e il senatore [LUMIA](#) (PD).

Viene quindi disposto l'accantonamento degli emendamenti 13.47, 13.48, 13.49 e 13.50, tutti relativi alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 13.

Nell'imminenza dei lavori di Assemblea, il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE

NN. [2067](#), [2032](#), [1844](#), [176](#), [209](#), [286](#), [299](#), [381](#), [382](#), [384](#), [385](#), [386](#), [387](#), [389](#), [468](#), [581](#), [597](#), [609](#), [614](#),
[700](#), [1008](#), [1456](#), [1587](#), [1681](#), [1682](#), [1683](#), [1684](#), [1905](#), [1921](#), [2295](#), [709](#), [708](#), [1113](#), [1693](#), [1713](#), [1824](#),
[2103](#)

Art. 13

13.16 (testo 2)

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) revisione della disciplina delle misure di sicurezza personali ai fini della espressa indicazione del divieto di sottoporre a misure di sicurezza per fatti non previsti come reato dalla legge del tempo in cui furono commessi; rivisitazione, con riferimento ai soggetti imputabili, del regime del cosiddetto «doppio binario», prevedendo l'applicazione congiunta di pena e misure di sicurezza personali, nella prospettiva del minor sacrificio possibile della libertà personale, soltanto per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, prevedendo comunque la durata massima delle misure, l'accertamento periodico della persistenza della pericolosità sociale e la revoca delle misure di sicurezza personali quando la pericolosità sia venuta meno; revisione del modello definitorio dell'infermità, mediante la previsione di clausole in grado di attribuire rilevanza, in conformità a consolidate posizioni scientifiche, ai disturbi della personalità; previsione, nei casi di non imputabilità al momento del fatto, di misure terapeutiche e di controllo, determinate nel massimo e da applicare tenendo conto della necessità della cura e prevedendo l'accertamento periodico della persistenza della pericolosità sociale e della necessità di cura e la revoca delle misure quando la necessità della cura o la pericolosità siano venute meno; previsione, in caso di capacità diminuita, dell'abolizione del sistema del doppio binario e previsione di un trattamento sanzionatorio finalizzato al superamento delle condizioni che hanno diminuito la capacità dell'agente, anche mediante il ricorso a trattamenti terapeutici o riabilitativi e l'accesso a misure alternative, fatte salve le esigenze di prevenzione a tutela della collettività».

1.3.2.1.11. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 327 (ant.) del 06/09/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 6 SETTEMBRE 2016
327ª Seduta

Presidenza del Presidente
[D'ASCOLA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 12,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/42/UE relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea ([n. 323](#))

(Esame e rinvio)

Il relatore **[LO GIUDICE](#)** (PD) illustra il provvedimento in titolo.

Ricorda che lo schema di decreto legislativo Atto del Governo n. 323 dà attuazione alla direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea, ed è adottato in attuazione della legge di delegazione europea 2013 (secondo semestre) (legge n. 154 del 2014).

Dà quindi conto di alcuni elementi contenutistici della citata direttiva che è stata adottata in accoglimento delle sollecitazioni avanzate nel Programma di Stoccolma e nelle conclusioni del Consiglio GAI in materia di confisca e recupero dei beni del giugno 2010, circa l'importanza di una più efficace identificazione, confisca e riutilizzazione dei beni di origine criminosa, nonché delle indicazioni contenute nella Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011.

Nel merito, la direttiva introduce, come specificato dall'articolo 1, norme minime relative al congelamento di beni - in vista di un'eventuale conseguente confisca - e alla confisca di beni in materia penale. L'articolo 2 reca le definizioni.

L'articolo 3 elenca i reati - individuati con riferimento alle fattispecie criminosi già oggetto di provvedimenti dell'Unione - che rientrano nel campo di applicazione della direttiva, ossia: corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, nonché corruzione nel settore privato; falsificazione dell'euro, nonché frodi e falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti; riciclaggio di denaro; terrorismo; traffico illecito di stupefacenti; criminalità organizzata; tratta di esseri umani; abuso e sfruttamento sessuale dei minori e pornografia minorile; attacchi contro i sistemi di informazione. L'articolo 4 della direttiva prevede che le autorità nazionali possono procedere alla confisca di beni strumentali e proventi da reato, ovvero di beni di valore corrispondente, a seguito di condanna penale definitiva. Lo stesso articolo stabilisce che gli Stati membri prevedano la misura della confisca nei casi in cui il procedimento non giunga alla pronuncia definitiva per cause quali la malattia o la fuga dell'indagato o imputato, nei casi in cui sia stato avviato un procedimento penale per un reato che può produrre un vantaggio economico diretto o indiretto. L'articolo 5 stabilisce, poi, che gli Stati membri adottino le misure necessarie per rendere possibile la confisca quando l'autorità giudiziaria, sulla base degli elementi in suo possesso, compresa la sproporzione tra il reddito reale e quello legittimo del condannato, sia convinta che i beni in questione derivino da condotte criminosi (cosiddetta confisca estesa). A tal fine devono essere previste almeno le seguenti fattispecie comprese nel campo di applicazione della direttiva: corruzione attiva e passiva, sia nel settore privato che in quello pubblico; criminalità organizzata; pedopornografia; attacchi contro i sistemi di informazione; reati punibili con una pena detentiva pari, nel massimo, ad almeno quattro anni, ai sensi del pertinente strumento comunitario ovvero se lo strumento in questione non precisa una soglia di punibilità, ai sensi del diritto nazionale in materia. La direttiva, all'articolo 6, prevede inoltre che gli Stati membri adottino disposizioni per la confisca nei casi di trasferimento dei beni a terzi, almeno nei casi in cui tali terzi sapevano o avrebbero dovuto sapere che il trasferimento o l'acquisizione dei beni aveva lo scopo di evitarne la confisca stessa. Gli Stati membri sono chiamati ad adottare le misure necessarie per definire le ipotesi di congelamento dei beni in vista della successiva confisca (articolo 7). Essi sono inoltre chiamati ad assicurare il diritto all'impugnazione da parte delle persone colpite dai provvedimenti di confisca, nonché forme di comunicazione immediata ai destinatari dei provvedimenti di congelamento dei beni (articolo 8). Al fine di assicurare l'efficacia dei provvedimenti ablativi, la direttiva impone agli Stati membri non solo di assicurare le misure necessarie ad individuare e rintracciare i beni da sequestrare o confiscare (articolo 9), ma anche di garantire un'adeguata gestione dei beni soggetti a sequestro, valutando in caso di successiva confisca le misure che permettano di utilizzare i beni confiscati per scopi di interesse pubblico o sociale (articolo 10). L'articolo 11 prevede che l'impatto delle nuove norme debba essere valutato mediante opportuni rilievi statistici circa il numero di provvedimenti di sequestro e di confisca eseguiti ovvero il valore dei beni interessati. Tale monitoraggio dovrebbe consentire alla Commissione di verificare l'efficacia degli strumenti adottati, anche al fine, se del caso, di perfezionarli (articolo 13).

Il relatore ricorda quindi che il termine di recepimento della direttiva è il 4 ottobre 2016.

Passando al contenuto dello schema di decreto legislativo, rileva poi che esso si compone di 8 articoli, ripartiti in 3 Titoli.

Più nel dettaglio l'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione del provvedimento: l'attuazione della direttiva 2014/42/UE.

L'articolo 2 interviene sul codice penale modificando l'articolo 240 del codice penale e inserendo il nuovo articolo 466-*bis*. In particolare, la lettera *a*) del comma 1, modifica il comma 2, n.1-*bis* dell'articolo 240 del codice penale estendendo la confisca obbligatoria al profitto derivante dai delitti relativi agli attacchi ai sistemi informatici (articoli 615-*ter* e seguenti del codice penale) anche nella forma per equivalente. L'articolo 240 del codice penale, nella sua formulazione vigente prevede con riguardo ai suddetti delitti (articoli 615-*ter* e seguenti del codice penale) la sola confisca obbligatoria dei beni strumentali. La lettera *b*) del comma 1 inserisce poi, nel codice penale l'articolo 466-*bis* il quale prevede come obbligatorie la confisca diretta dei beni strumentali all'esecuzione di alcuni reati in tema di falsificazione di monete e altri mezzi di pagamento e la confisca diretta e, alternativamente,

per equivalente del loro profitto o prodotto.

Più precisamente si tratta dei seguenti reati: falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (articolo 453 del codice penale); alterazione di monete (articolo 454 del codice penale); spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (articolo 454 del codice penale); contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (articolo 460 del codice penale); fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (articolo 461 del codice penale).

L'articolo 3, introducendo il comma 3-*bis* nell'articolo 2635 del codice civile, prevede, con riguardo al reato di corruzione tra privati, la confisca dei beni che costituiscono il profitto del reato, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando ciò non sia possibile la confisca per equivalente, quantomeno nella misura del prezzo e dell'utilità pagata.

Il successivo articolo 4 interviene sugli articoli 73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 in materia di traffico illecito di stupefacenti. Più nel dettaglio, lo schema di decreto (comma 1, lettera *a*) interviene in materia di traffico illecito di stupefacenti, prevedendo la confisca obbligatoria delle cose che ne sono il profitto o il prodotto anche in caso di patteggiamento, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando ciò non sia possibile la confisca per equivalente, con esclusione dall'ambito di applicazione della confisca per equivalente dell'ipotesi "lieve" di condotta illecita in tema di sostanze stupefacenti di cui al comma 5 dell'articolo 73 citato. La disposizione, alla lettera *b*), interviene sull'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 309 del 1990 al fine di rendere obbligatoria la confisca per equivalente anche con riguardo al reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.

L'articolo 5 modifica l'articolo 12-*sexies* del decreto legge 306 del 1992 (legge 356 del 1992) al fine di estendere le ipotesi di confisca allargata in esso previste alle ulteriori fattispecie relativamente alle quali la direttiva richiede adeguamento. In particolare, la lettera *a*) del comma 1 dell'articolo interviene sul comma 1 del citato articolo 12-*sexies*, estendendo il catalogo dei reati per i quali è possibile procedere alla confisca allargata. Tale confisca viene così applicata anche ai seguenti reati: associazione per delinquere di cui all'articolo 416 del codice penale finalizzata alla commissione dei reati di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (articolo 453 codice penale), alterazione di monete (articolo 454 codice penale), spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (articolo 454 codice penale), contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (articolo 460 del codice penale), fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (articolo 461 codice penale); autoriciclaggio (articolo 648-*ter*.1 del codice penale); corruzione fra privati (articolo 2635 del codice civile); indebita utilizzazione e falsificazione di carte di credito o di pagamento di cui al comma 9 dell'articolo 55 del decreto legislativo n. 231 del 2007.

La lettera *b*) del comma 1 precisa "al fine di fugare ogni possibile dubbio interpretativo sulla natura del rinvio", come si legge nella relazione, che l'istituto della confisca allargata trovi applicazione anche con riguardo ai delitti commessi per finalità di terrorismo "anche internazionale".

Infine, ai sensi della lettera *c*) la confisca allargata trova applicazione anche con riguardo ai seguenti reati quando le condotte ivi descritte riguardano tre o più sistemi: installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (articolo 617-*quinquies* del codice penale); falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche (articolo 617-*sexies* del codice penale); danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (articolo 635-*bis* del codice penale); danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (articolo 635-*ter* del codice penale); danneggiamento di sistemi informatici o telematici (articolo 635-*quater* del codice penale); danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (articolo 635-*quinquies* del codice penale).

Con riguardo all'articolo 12-*sexies* è opportuno ricordare che un'ampia riscrittura della disposizione è contenuta nell'articolo 27 dell'Atto Senato 2134, già approvato dalla Camera, in materia di misure di prevenzione antimafia.

L'articolo 6 modifica il decreto legislativo n. 231 del 2007 prevedendo, con riguardo ai reati connessi alla lotta alle frodi e alle falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti di cui al comma 9 dell'articolo 55 del suddetto decreto legislativo, la confisca obbligatoria anche per equivalente delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato.

L'articolo 7 dello schema di decreto, in attuazione del disposto dell'articolo 11 della direttiva contiene disposizioni circa gli obblighi di comunicazione annuale alla Commissione dei dati quantitativi e di valore dei sequestri e delle confische eseguite, rilevati dal Ministero della Giustizia.

L'articolo 8, infine, prevede la clausola di invarianza finanziaria.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che è aperta la discussione generale.

Il senatore [FALANGA](#) (*AL-A*) chiede un chiarimento in ordine alla modifica recata dallo schema di decreto in esame all'articolo 12-*sexies* del decreto-legge n. 306 del 1992, con particolare riferimento al reato di corruzione tra privati.

Il relatore, senatore [LO GIUDICE](#) (*PD*), sottolinea che l'elenco dei reati di cui all'articolo 6 della direttiva 2014/42/UE contempla in modo distinto la corruzione nella quale sono coinvolti i funzionari dell'Unione europea o degli Stati membri dell'Unione europea dalla corruzione nel settore privato.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*) chiede poi delle delucidazioni sul contenuto dell'articolo 6 dello schema in esame.

Il relatore, senatore [LO GIUDICE](#) (*PD*), rileva che l'articolo 3 della citata direttiva precisa che rientrano nell'ambito dell'applicazione della normativa considerata la falsificazione dell'euro, nonché frodi e falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dai contanti.

Il presidente [D'ASCOLA](#) invita a valutare l'opportunità, sotto il profilo sistematico, di collocare nella parte speciale del codice penale la previsione di cui al n. 1-*bis*) del secondo comma dell'articolo 240 del codice medesimo.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) , infine, fa delle puntualizzazioni sulla portata normativa del richiamato articolo 6.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

IN SEDE REFERENTE

[\(2134\)](#) *Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Laura Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Rosy Bindi ed altri; Rosy Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare

[\(456\)](#) *Silvana AMATI ed altri. - Norme in materia di destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali a finalità di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza*

[\(799\)](#) *CARDIELLO ed altri. - Interventi urgenti in materia di beni della criminalità organizzata e a favore dell'agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata*

[\(1180\)](#) *GASPARRI. - Norme per la utilizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata al fine di agevolare lo sviluppo di attività produttive e favorire l'occupazione*

[\(1210\)](#) *Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Istituzione dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari e degli amministratori dei beni confiscati alla criminalità organizzata*

[\(1225\)](#) *Anna FINOCCHIARO. - Modifiche al codice delle leggi antimafia in materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali*

[\(1366\)](#) *Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di competenza del tribunale distrettuale per l'applicazione di misure di prevenzione*

[\(1431\)](#) *FALANGA ed altri. - Modifiche agli effetti inibitori ed escludenti derivanti dal procedimento di prevenzione nei confronti dell'attività di impresa*

[\(1687\)](#) *Misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti*

[\(1690\)](#) *MIRABELLI ed altri. - Modificazioni al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione*

[\(1957\)](#) *DAVICO. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate*

[\(2060\)](#) *Alessandra BENCINI ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate*

[\(2089\)](#) *CAMPANELLA ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali in relazione ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 giugno.

Il presidente [D'ASCOLA](#) dichiara chiusa la discussione generale e avverte che sono stati presentati gli emendamenti, pubblicati in allegato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,15.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2134](#)

G/2134/1/2

[CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge 2134, recante modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate; impegna il Governo:

in sede di attuazione delle disposizioni recate dal disegno di legge in oggetto, a vigilare affinché le liquidità esistenti nei fondi di gestione delle procedure di confisca possano essere reinvestite nelle aziende confiscate con una concreta aspettativa di prosecuzione dell'attività e finalizzate ad un rilancio economico delle stesse, ovvero utilizzate nella ristrutturazione di quegli immobili che, seppure gravati da carenze strutturali, risultino fortemente strategici.

G/2134/2/2

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#), [CRIMI](#), [MARTON](#)

La Commissione,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 2134 volto ad apportare modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; considerato che:

le dotazioni economico-finanziarie finalizzate al contrasto alla criminalità, nonché gli stanziamenti connessi al comparto della sicurezza e dell'ordine pubblico risultano inadeguati e, sotto diversi profili; gravemente insufficienti rispetto alle finalità perseguite;

un efficiente contrasto alla criminalità organizzata richiede un potenziamento del presidio del territorio da parte delle forze dell'ordine, in stretta connessione con la magistratura. Appaiono invece sottovalutate, sotto il profilo della dotazione finanziaria necessaria, le esigenze connesse ai rischi rappresentati dalla criminalità interna ed internazionale, dal terrorismo, interno e internazionale di natura fondamentalista, oltretutto le sfide poste dal fenomeno migratorio che interessa ormai l'intero territorio nazionale;

impegna il Governo:

ad incrementare significativamente gli stanziamenti riguardanti:

- a) pianificazione e coordinamento delle forze di polizia;
- b) spese riservate alla Direzione Investigativa Antimafia;
- c) contrasto al crimine, tutela ordine e sicurezza pubblica;
- d) retribuzioni del personale del comparto della sicurezza e dell'ordine pubblico;

ad incrementare, per le medesime finalità, le risorse riferite alle spese di organizzazione e funzionamento dei servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica.

G/2134/3/2

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

La Commissione,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 2134 volto ad apportare numerose modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e

alle leggi complementari;
considerato che:

le gravi e reiterate riduzioni degli stanziamenti statali riferiti all'amministrazione della giustizia determinano da tempo situazioni inaccettabili di carenza strutturale ed organica. Numerosi esponenti dell'ordine giudiziario stanno, infatti, apertamente denunciando il concreto rischio di un imminente collasso del sistema giustizia, in grado perfino di compromettere servizi destinati al pubblico;

risulta evidente che una efficace lotta alla criminalità organizzata (interna ed internazionale) sia ottenibile non solo con un adeguato impianto normativo, ma con una concreta ed efficace funzionalità degli uffici giudiziari, sia sotto il profilo inquirente che sotto quello giudicante;

impegna il Governo:

a provvedere, anche con provvedimenti di carattere normativo, ad un incremento delle dotazioni organiche dell'amministrazione della giustizia, attraverso un reclutamento straordinario ed immediato di magistrati, cancellieri ed esperti informatici;

a rafforzare, conseguentemente, il presidio giurisdizionale nelle aree più esposte a alla criminalità diffusa e organizzata, nella parallela prospettiva di superare il fenomeno dei magistrati in distacco presso i Ministeri e le altre amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e sottratti all'attività giudiziaria sul territorio.

G/2134/4/2

[GIARRUSSO, CAPPELLETTI](#)

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 2134, recante modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto-legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate; premesso che:

il contenuto dell'articolo 15, comma 1, del disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati, risulta in larga parte già ripreso nei commi da 192 a 198 dell'articolo 1 della legge di stabilità del 2016. La legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha infatti provveduto ad autorizzare la spesa annua di 10 milioni di euro per il periodo 2016-2018 al fine di assicurare alle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata la continuità del credito bancario e l'accesso al medesimo, il sostegno agli investimenti e agli oneri da sostenere per gli interventi di ristrutturazione aziendale, la tutela dei livelli occupazionali, la promozione di misure di emersione del lavoro irregolare, la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro 7 milioni annui confluiscono in apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile per l'erogazione di finanziamenti agevolati a favore delle imprese sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata, nonché alle imprese che rilevano tali complessi aziendali, mentre i 3 milioni annui rimanenti sono destinati alla concessione di garanzie per operazioni finanziarie, erogate in favore di imprese sequestrate o confiscate, avuto particolare riguardo per le imprese che presentano le maggiori difficoltà di accesso al credito;

considerato che:

nel nostro Paese il numero dei beni immobili e aziendali, sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ha raggiunto una notevole dimensione patrimoniale, economica e finanziaria e costituisce una risorsa da valorizzare e tenuto conto che i beni confiscati solo in parte sono effettivamente assegnati per le finalità pubbliche e sociali previste dalla normativa vigente, le risorse sinora stanziare non appaiono ancora sufficienti ad assicurare una ottimale capacità di gestione e destinazione dei beni da parte dei soggetti a ciò preposti. Occorre infatti evitare la chiusura delle aziende confiscate, se recuperabili pienamente all'economia lecita e programmare gli interventi pubblici comunitari, nazionali e territoriali di sostegno al riutilizzo, prioritariamente sociale, degli immobili non aziendali sottratti alla criminalità organizzata;

impegna il Governo:

ad assumere, nelle sedi opportune, le necessarie misure per un progressivo potenziamento e

consolidamento degli strumenti finanziari previsti dalla legislazione vigente in favore della gestione degli immobili e delle aziende sequestrate e confiscate, per il rafforzamento delle azioni di monitoraggio e vigilanza sulla trasparenza dell'utilizzo dei beni medesimi, adottando apposite iniziative a favore delle imprese escluse dai fondi esistenti ed assicurando idonee agevolazioni ? sia di carattere finanziario che amministrativo ? per gli interventi necessari alla ottimale gestione degli immobili confiscati e dell'uso sociale degli stessi, mediante adeguata informazione al pubblico e alle Camere in relazione agli interventi in oggetto.

G/2134/5/2

[GIARRUSSO](#), [CAPPELLETTI](#)

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 2134, recante modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate; premesso che:

l'articolo 18 del disegno di legge in esame prevede che la destinazione, l'assegnazione e l'utilizzazione dei beni confiscati sono soggette a pubblicità nei siti *internet* dell'Agenzia e dell'ente utilizzatore o assegnatario, ai sensi delle vigenti disposizioni sull'accesso civico. Trattandosi di decine di migliaia di beni, appare infatti necessario valorizzare il tema della trasparenza e del monitoraggio, da parte della cittadinanza e delle istituzioni, su un patrimonio di ingentissimo valore che deve essere restituito alla collettività ma relativamente al quale si hanno tuttora informazioni poco aggiornate e comunque frammentate o incomplete;

impegna il governo:

ad assicurare che gli obblighi di pubblicità previsti dalla legge vengano attuati in modo da consentire effettivamente la conoscenza della localizzazione dei singoli beni immobili e aziendali confiscati, al fine di consentire, nelle varie fasi, agli aventi titolo di fare richiesta di assegnazione e, successivamente, di monitorare l'iter delle procedure di assegnazione e l'effettivo utilizzo da parte degli assegnatari, aggregando in formato aperto e riutilizzabile tutte le banche dati esistenti per restituire efficacia al principio di trasparenza come strumento di effettivo contrasto alla criminalità organizzata, anche da parte della società civile;

ad assicurare in ogni caso che le competenti amministrazioni siano in grado di dare rapida ed effettiva risposta alle richieste di informazione dei cittadini concernenti i dati aggiornati sui beni confiscati, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 33 del 2013, con particolare riferimento agli articoli 6 e 7, e dall'articolo 48 del decreto legislativo 159 del 2011.

G/2134/6/2

[CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 2134,

premessi che:

l'articolo 18 del disegno di legge in esame, al comma 4, n. 2.8) modifica l'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al fine di prevedere che la destinazione, l'assegnazione e l'utilizzazione dei beni sono soggette a pubblicità nei siti *internet* dell'Agenzia e dell'ente utilizzatore o assegnatario, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

impegna il governo, in sede di attuazione della disposizione richiamata in premessa,

ad assicurare che la pubblicazione dei beni confiscati ivi prevista si inserisca nell'ambito della realizzazione di una vera e propria anagrafe dei beni confiscati, che consenta di individuare, censire ed aggiornare tempestivamente il complesso dei beni sequestrati o confiscati alle organizzazioni criminali, garantendo a tutti i cittadini l'effettiva conoscenza delle caratteristiche, dei dati e dei progetti riguardanti i beni medesimi ai fini previsti dalla legge;

ad assicurare in ogni caso, in riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 40 e 41 del codice

antimafia, come novellato dal presente disegno di legge, l'applicazione dei medesimi principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, al fine di consentire l'effettività delle informazioni sull'intero panorama dei beni confiscati.

G/2134/7/2

[CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 2134,

premesso che:

l'articolo 25 del disegno di legge in oggetto reca disposizioni sull'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, modificando l'articolo 111 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al fine di prevedere che il Consiglio direttivo dell'Agenzia è composto, tra gli altri, da due qualificati esperti in materia di gestioni aziendali e patrimoniali designati, di concerto, dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle finanze;

viene altresì modificato l'articolo 112 del decreto legislativo n. 159 del 2011, al fine di prevedere che i prefetti costituiscano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un nucleo di supporto composto da funzionari di comprovata esperienza nel settore dei beni confiscati, anche provenienti da altra pubblica amministrazione, e integrato, ove necessario, da rappresentanti di categorie professionali, enti o associazioni per questioni di rispettivo interesse;

impegna il Governo:

ad assicurare che, con riferimento alle figure di esperti in cui in premessa, si tenga conto della comprovata esperienza manageriale e professionalità nel settore della gestione di importanti compendi immobiliari e aziendali anche in crisi;

a favorire una responsabilizzazione dei Nuclei di Supporto istituiti presso le Prefetture con riferimento alle necessarie attività di assistenza all'amministratore giudiziario in relazione alla assunzione in consistenza dei beni, alle attività ricognitive sul bene anche strumentali ad una valutazione economica dello stesso, alle attività di liberazione dei beni immobili occupati *sine titulo*, nonché al monitoraggio *ex post* dei beni in relazione alla verifica della corretta applicazione del provvedimento di destinazione dei beni.

Art. 1

1.1

[GIBIINO](#), [MALAN](#)

Sopprimere l'articolo.

1.2

[DI MAGGIO](#)

Sopprimere l'articolo.

1.3

[GIOVANARDI](#)

Sopprimere l'articolo.

1.4

[ALBERTINI](#)

Sopprimere l'articolo.

1.5

[SPILABOTTE](#)

Sopprimere l'articolo.

1.6

[CAPACCHIONE](#), [MIRABELLI](#), [ALBANO](#), [CASSON](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [STEFANO ESPOSITO](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [MOSCARDELLI](#), [RICCHIUTI](#), [TOMASELLI](#), [VACCARI](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 1, comma 1, lettera b) del codice delle leggi antimafia e delle misure di

prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, di seguito denominato "decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159", dopo le parole: "coloro che", sono inserite le seguenti: ", salvo quanto previsto alla lettera *i-bis*) dell'articolo 4"».

1.7

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, lettera a), in fine, aggiungere il seguente periodo: «alla lettera d), dopo le parole: "pongano in essere", sono aggiunte le seguenti: "«atti esecutivi e"».

1.8

I RELATORI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

«a-bis) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) gli indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-quater codice procedura penale e a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori ovvero esecutivi diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale ovvero a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue le finalità terroristiche di cui all'articolo 270-sexies del codice penale;"

a-ter) alla lettera f) dopo le parole: "atti preparatori" sono inserite le seguenti: "ovvero esecutivi"».

1.9

[CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) alla lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e comunque ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-quater, del codice di procedura penale"».

1.10

[DLMAGGIO](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.11

[ALBERTINI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.12

[GIBIINO](#), [MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.13

I RELATORI

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) dopo la lettera i), è aggiunta la seguente:

"i-bis) ai soggetti indiziati di uno dei delitti contro la pubblica amministrazione previsti dal titolo II, Capo I, del codice penale che rientrino nelle categorie di cui all'articolo 1, lettere a) e b)"».

1.14

[MINEO](#), [DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [PETRAGLIA](#), [CERVELLINI](#),
[BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso, «lettera i-bis)», sostituire le parole: «e 322-bis» con le seguenti: «, 322, 322-bis e 325».

1.15

[CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 1, lettera i-bis), dopo le parole: «e 322-bis» inserire le seguenti: «nonché 640-bis».

1.16

[CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 1, lettera i-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché, in ogni caso, a tutti coloro che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi o che, per la condotta o il tenore di vita, debba ritenersi che vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose.».

1.17

D'ASCOLA

Al comma 1, lettera b), dopo la lettera i-bis), aggiungere le seguenti:

«i-ter) ai soggetti indiziati del delitto di cui all'articolo 624-bis, comma 1, del codice penale»;

"i-quater) ai soggetti indiziati di uno dei delitti di cui agli articoli 640, secondo comma, numero 1, 640-bis e 640-ter del codice penale";

"i-quinqies) ai soggetti indiziati di uno dei delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater1, 600-quinqies, 600-octies, 609-bis, 609-quater, 609-quinqies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale"».

Conseguentemente: all'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 159 del 2011, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per quelli di cui alla lettera i-quinqies, limitatamente ai soggetti indiziati dei delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quinqies e 600-octies del codice penale».

1.18

ALBERTINI, BIANCONI

All'articolo 1, numero 1, lettera b), dopo la lettera i-bis), sono aggiunte le seguenti:

«i-ter) ai soggetti indiziati del delitto di cui all'articolo 624-bis comma 1 del codice penale;

"i-quater) ai soggetti indiziati di uno dei delitti di cui agli articoli 640, secondo comma, numero 1, 640-bis e 640-ter del codice penale";

"i-quinqies) ai soggetti indiziati di uno dei delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater1, 600-quinqies, 600-octies, 609-bis, 609-quater, 609-quinqies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale"».

Conseguentemente, all'articolo 16 del decreto legislativo numero 159 del 2011, lettera a), dopo l'articolo 4 sono aggiunte le seguenti parole: «, per la lettera i-quinqies limitatamente ai delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater1 e 600-quinqies e 600-octies del codice penale».

1.19

I RELATORI

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «i-bis» aggiungere il seguente:

«i-ter. Ai soggetti indiziati del delitto di cui all'articolo 640-bis del codice penale.».

1.20

D'ASCOLA

Al comma 1, lettera b), dopo la lettera i-bis), aggiungere la seguente:

«i-ter) ai soggetti indiziati del delitto di cui all'articolo 612-bis del codice penale».

1.21

DLMAGGIO

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) sostituire la lettera d), con la seguente:

"d) ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-quater, del codice di procedura penale"».

1.22

DLMAGGIO

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) alla lettera d) dopo le parole: "pongano in essere atti" inserire le seguenti: "esecutivi ovvero"».

1.23

DLMAGGIO

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) alla lettera f), dopo le parole: "obiettivamente rilevanti" inserire le seguenti: "ovvero esecutivi,"».

1.24

[DLMAGGIO](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) alla lettera i), dopo le parole: "di avere", inserire le seguenti: "preso parte attiva, ovvero"».

Art. 2

2.1

[RICCHIUTI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«All'articolo 5 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 2 e 3 sono abrogati;

b) al comma 4, le parole: "del capoluogo della provincia" sono sostituite dalle seguenti: "del capoluogo di distretto"».

2.2

[CASSON](#), [MIRABELLI](#), [ALBANO](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [STEFANO ESPOSITO](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [MOSCARDELLI](#), [RICCHIUTI](#), [TOMASELLI](#), [VACCARI](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nei casi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera c), lettera i) e lettera i-bis), le funzioni e le competenze spettanti al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sono attribuite anche al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario la persona risulta dimorare, previo coordinamento con il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto. Nei medesimi casi, nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica proponente."».

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis) dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 2011, n. 159 è aggiunto il seguente:

"Art. 5-bis.

(Parere del procuratore distrettuale sulle proposte
degli altri soggetti legittimati alla proposta)

1. Il procuratore della Repubblica circondariale, il questore e il direttore della Direzione investigativa antimafia, titolari della proposta ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2, quando non formulano la proposta congiuntamente al procuratore distrettuale, la depositano presso la cancelleria della sezione o del collegio del tribunale del distretto di cui all'articolo 5, comma 4.

2. Il presidente trasmette copia della sola proposta al procuratore distrettuale perché formuli proprio parere entro dieci giorni dalla comunicazione. Il procuratore distrettuale entro il suddetto termine può integrare gli atti già depositati dal diverso organo proponente, può formulare ulteriori richieste o proposte al tribunale, può segnalare la pendenza di altri procedimenti connessi e chiederne la riunione ai sensi dell'articolo 17 del codice di procedura penale.

3. Il presidente fissa l'udienza solo dopo avere acquisito il parere del procuratore distrettuale o comunque dopo che sia decorso il termine indicato al comma 2"».

Conseguentemente, all'articolo 5, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sopprimere la lettera b);

al comma 6, premettere alla lettera a), la seguente:

«0a) All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "anche in mancanza del parere di cui all'articolo 5-bis." e al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "previo parere del procuratore

distrettuale ai sensi dell'articolo 5-*bis*."».

2.3

[ALBERTINI, BIANCONI](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) il comma 2, dell'articolo 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è sostituito dal seguente:

"2. Nei casi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera c), lettera i), lettera i-*bis*), lettera i-*ter*), lettera i-*quater*) e lettera i-*quinqües*), le funzioni e le competenze spettanti al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sono attribuite anche al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario la persona risulta dimorare, previo coordinamento con il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto. Nei medesimi casi, nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica proponente"».

2.4

[GIARRUSSO, CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b), con le seguenti:

«b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Sono istituite presso il Tribunale del capoluogo del distretto della Corte di Appello, escluse le sezioni staccate delle Corti di Appello, sezioni specializzate in materia di misure di prevenzione patrimoniali e gestione dei beni sequestrati"»;

«b-*bis*) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-*bis*. Le proposte di cui al comma 1 e 2 sono depositate presso la cancelleria della sezione specializzata di cui al comma 4"».

2.5

[ALBERTINI, BIANCONI](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è inserito il seguente:

"Art. 5-*bis*.

(Parere del procuratore distrettuale sulle proposte
degli altri soggetti legittimati alla proposta)

1. Il procuratore della Repubblica circondariale, il questore e il direttore della Direzione investigativa antimafia, titolari della proposta ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2, quando non formulano la proposta congiuntamente al procuratore distrettuale, la depositano presso la cancelleria della sezione o del collegio del tribunale del distretto di cui all'articolo 5, comma 4.

2. Il presidente trasmette copia della sola proposta al procuratore distrettuale perché formuli proprio parere entro dieci giorni dalla comunicazione. Il procuratore distrettuale entro il suddetto termine può integrare gli atti già depositati dal diverso organo proponente, può formulare ulteriori richieste o proposte al tribunale, può segnalare la pendenza di altri procedimenti connessi e chiederne la riunione ai sensi dell'articolo 17 del codice di procedura penale.

3. Il presidente fissa l'udienza solo dopo avere acquisito il parere del procuratore distrettuale o comunque dopo che sia decorso il termine indicato al comma 2"».

2.6

[BUEMI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dai seguenti:

"2. Alla sorveglianza speciale può essere aggiunto, ove le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più regioni. Salvi i casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), la misura di cui al primo periodo non può vietare il soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.

2-bis. Nei confronti dei soggetti componenti degli organi amministrativi ed elettivi, anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti ed ai dipendenti dell'ente locale, l'applicazione della misura di cui al comma 2 è obbligatoria quando il comune o la provincia è oggetto delle procedure di cui all'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. L'applicazione della misura di cui al comma 2 comporta la risoluzione di diritto dei rapporti di lavoro subordinato o autonomo, a tempo determinato o indeterminato, instaurati dal prevenuto con l'ente, nonché degli altri incarichi e dei rapporti di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa con l'ente stesso».

2.7

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 3, lettera b), dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il tribunale, immediatamente dopo la costituzione delle parti, ammette le prove rilevanti, escludendo quelle vietate dalla legge o superflue. Possono essere altresì utilizzati ai fini della decisione gli atti e i documenti depositati unitamente al deposito della proposta, quelli successivamente prodotti dalle parti e quelli acquisiti d'ufficio dal giudice. Resta fermo il diritto di ciascuna delle parti di ottenere l'esame delle persone le cui dichiarazioni sono contenute negli atti e documenti prodotte da altre parti, a meno che l'esame stesso sia divenuto impossibile. Durante l'esame, il presidente, anche di ufficio, interviene per assicurare la pertinenza delle domande, escludendo quelle che risultano superflue tenuto conto del contenuto degli atti e documenti acquisiti. La perizia non è soggetta ai limiti temporali previsti dagli articoli 227 e 508 del codice di procedura penale».

2.8

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 3, dopo la lettera b), è inserita la lettera b-bis):

«Al comma 5 dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "L'udienza è rinviata anche se sussiste un legittimo impedimento del difensore"».

2.9

[CIRINNÀ](#), [MIRABELLI](#), [ALBANO](#), [CAPACCHIONE](#), [CASSON](#), [CUCCA](#), [STEFANO ESPOSITO](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [MOSCARDELLI](#), [RICCHIUTI](#), [TOMASELLI](#), [VACCARI](#)

Al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

alla lettera d), capoverso «8.», sopprimere le parole: «del collegio»;

alla lettera e), capoverso «10-ter», sostituire le parole: «procuratore della Repubblica territorialmente competente» con le seguenti: «procuratore della Repubblica presso il tribunale competente».

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, lettera b), capoverso «2-bis» sostituire le parole: «procuratore della Repubblica competente» con le seguenti: «procuratore della Repubblica presso il tribunale competente».

Art. 3

3.1

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, aggiungere la lettera c);

«al comma 3,» dopo le parole: «ricorso in cassazione» sono inserite le seguenti: «per i motivi di cui all'articolo 606 del codice di procedura penale»; e dopo le parole: «entro trenta giorni dal ricorso», sono inserite le seguenti: «osservando le forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale».

3.0.1

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«3-bis.

All'articolo 12 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «non superiore a dieci giorni» *sono sostituite dalle seguenti*: «non superiore a venti giorni»; *e dopo la parola*: «famiglia» *sono inserite le seguenti*: «o di giustizia o di lavoro o di tutela di altri diritti fondamentali»;

b) al comma 4, dopo la parola: «autorizzare» *sono inserite le seguenti*: «anche per fonogramma o per posta elettronica»;

c) al comma 6, dopo la parola: «notizia» *sono inserite le seguenti*: «, anche a mezzo del telefono o della posta elettronica».

Art. 4

4.1

I RELATORI

Al comma 1, capoverso «2-ter» dopo le parole: «presso l'amministrazione penitenziaria e l'autorità di pubblica sicurezza» *sono inserite le seguenti*: «, nonché presso gli organi di polizia giudiziaria e comunque dopo aver acquisito il parere dell'ufficio del pubblico ministero che ha rappresentato l'accusa nel corso della trattazione camerale».

Art. 5

5.1

[ALBERTINI, BIANCONI](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nei casi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera c), lettera i) e lettera i-bis), lettera i-ter), lettera i-quater) e lettera i-quinquies), limitatamente ai delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1 e 600-quinquies e 600-octies, le funzioni e le competenze spettanti al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sono attribuite anche al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario la persona risulta dimorare, previo coordinamento con il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto. Nei medesimi casi, nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica proponente"».

5.2

[RICCHIUTI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 17» la lettera b), è sostituita dalla seguente: «I commi 2 e 3 sono abrogati;».

5.3

[CAPPELLETTI, GIARRUSSO](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «3-bis)», alla lettera c), sopprimere il secondo periodo.

5.4

[ALBERTINI, BIANCONI](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è inserito il seguente:

"Art. 17-bis.

(Parere del procuratore distrettuale sulle proposte
degli altri soggetti legittimati alla proposta)

1. Il procuratore della Repubblica circondariale, il questore e il direttore della Direzione Investigativa antimafia, titolari della proposta ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, quando non formulano la proposta congiuntamente al procuratore distrettuale, la depositano presso la cancelleria della sezione o del collegio del tribunale del distretto cui all'articolo 5, comma 4.

2. Il presidente trasmette copia della sola proposta al procuratore distrettuale perché formuli proprio parere entro dieci giorni dalla comunicazione. Il procuratore distrettuale entro il suddetto termine può integrare gli atti già depositati dal diverso organo proponente, può formulare ulteriori

inchieste o proposte al tribunale, può segnalare la pendenza di altri procedimenti connessi e chiederne la riunione ai sensi dell'articolo 17 del codice di procedura penale.

3. Il presidente fissa l'udienza solo dopo avere acquisito il parere del procuratore distrettuale o comunque dopo che sia decorso il termine indicato al comma 2"».

5.5

[CARIDI](#)

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. L'articolo 20 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

"Art. 20. - (*Sequestro*) ? 1. Il tribunale, anche d'ufficio, ordina con decreto motivato il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti è stata presentata la proposta risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego ovvero dispone le misure di cui agli articoli 34 e 34-*bis* ove ne ricorrano i presupposti ivi previsti. A seguito del sequestro, ai beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e successivi del codice civile, ancorché non oggetto di sequestro, si applica la disposizione di cui all'articolo 55. In tali casi, la tutela dei creditori sociali è garantita nei limiti e nelle forme di cui al titolo IV.

2. Prima di ordinare il sequestro e di fissare l'udienza, il tribunale restituisce gli atti all'organo proponente quando ritiene che le indagini non siano complete e indica gli ulteriori accertamenti patrimoniali indispensabili per valutare la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 per l'applicazione del sequestro o delle misure di cui agli articoli 34 e 34-*bis*.

3. Il sequestro è revocato dal tribunale quando risulta che esso ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali l'indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente o in ogni altro caso in cui è respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale. Il tribunale ordina le trascrizioni e le annotazioni consequenziali nei pubblici registri, nei libri sociali e nel registro delle imprese.

4. L'eventuale revoca del provvedimento non preclude l'utilizzazione ai fini fiscali degli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti svolti ai sensi dell'articolo 19.

5. Il decreto di sequestro e il provvedimento di revoca, anche parziale, del sequestro sono comunicati, anche in via telematica, all'Agenzia di cui all'articolo 110 subito dopo la loro esecuzione"».

5.6

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 4, capoverso «Art. 20», al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «Il tribunale,» fino a: «si estende il sequestro.», con le seguenti: «A seguito del sequestro, ai beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e successivi del codice civile, ancorché non oggetto di sequestro, si applica la disposizione di cui all'articolo 55. In tali casi, la tutela dei creditori sociali è garantita nei limiti e nelle forme di cui al titolo IV».

5.7

[CUCCA](#), [MIRABELLI](#), [ALBANO](#), [CAPACCHIONE](#), [CASSON](#), [CIRINNÀ](#), [STEFANO ESPOSITO](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [MOSCARDELLI](#), [RICCHIUTI](#), [TOMASELLI](#), [VACCARI](#)

Al comma 4, capoverso «Art. 20», comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «, comma 1, lettera b)».

5.8

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 4, capoverso «Art. 20», sostituire il comma 2, con il seguente:

«Prima di ordinare il sequestro e di fissare l'udienza, il tribunale, quando ritiene che le indagini non siano complete, indica all'organo proponente gli ulteriori accertamenti patrimoniali indispensabili per valutare la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 per l'applicazione del sequestro o delle misure di cui agli articoli 34 e 34-*bis*. Entro trenta giorni dalla trasmissione degli ulteriori accertamenti

patrimoniale da parte dell'organo proponente, il Tribunale provvede sulla richiesta di sequestro e fissa l'udienza».

5.9

[FILIPPIN](#), [MIRABELLI](#), [ALBANO](#), [CAPACCHIONE](#), [CASSON](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [STEFANO ESPOSITO](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [MOSCARDELLI](#), [RICCHIUTI](#), [TOMASELLI](#), [VACCARI](#)

Al comma 4, capoverso «Art. 20», sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Prima di ordinare il sequestro il tribunale, quando ritiene che le indagini non siano complete, indica all'organo proponente gli ulteriori accertamenti patrimoniali indispensabili per valutare la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 per l'applicazione del sequestro o delle misure di cui agli articoli 34 e 34-bis. Entro trenta giorni dalla trasmissione degli ulteriori accertamenti da parte dell'organo proponente, il tribunale provvede sulla richiesta di sequestro e fissa l'udienza».

5.10

[GINETTI](#), [MIRABELLI](#), [ALBANO](#), [CAPACCHIONE](#), [CASSON](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [STEFANO ESPOSITO](#), [FILIPPIN](#), [LO GIUDICE](#), [MOSCARDELLI](#), [RICCHIUTI](#), [TOMASELLI](#), [VACCARI](#)

Al comma 4, capoverso «Art. 20», al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il tribunale ordina la cancellazione di tutte le trascrizioni e le annotazioni».

5.11

[GINETTI](#), [MIRABELLI](#), [ALBANO](#), [CAPACCHIONE](#), [CASSON](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [STEFANO ESPOSITO](#), [FILIPPIN](#), [LO GIUDICE](#), [MOSCARDELLI](#), [RICCHIUTI](#), [TOMASELLI](#), [VACCARI](#)

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il giudice delegato alla procedura ai sensi dell'articolo 35, comma 1, sentito l'amministratore giudiziario, valutate le circostanze, ordina lo sgombero degli immobili occupati senza titolo ovvero sulla scorta di titolo privo di data certa anteriore al sequestro mediante l'ausilio della forza pubblica."»; *sopprimere la lettera c).*

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 2, lettera b) sopprimere il comma 1-septies.

5.12

[CARIDI](#)

Sostituire il comma 8, con il seguente:

«8. L'articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

«Art. 24. - (Confisca) ? 1. Il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. In ogni caso il proposto non può giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale. Se il tribunale non dispone la confisca può applicare anche d'ufficio le misure di cui agli articoli 34 e 34-bis ove ne ricorrano i presupposti ivi previsti.

1-bis. Sino al provvedimento di confisca definitivo, ai beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e successivi del codice civile, ancorché non oggetto di confisca, si applica la disposizione di cui all'articolo 55. In tali casi, la tutela dei creditori sociali è garantita nei limiti e nelle forme di cui al titolo IV.

2. Il provvedimento di sequestro perde efficacia se il tribunale non deposita il decreto che pronuncia la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario. Nel caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti, il termine di cui al primo periodo può essere prorogato con decreto motivato del tribunale per sei mesi. Ai fini del computo dei termini suddetti, si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili; inoltre, il

termine per l'espletamento di accertamenti peritali sui beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, resta sospeso per un tempo non superiore a novanta giorni. Il termine resta altresì sospeso, per il tempo necessario per la decisione definitiva sull'istanza di ricusazione presentata dal difensore e per il tempo decorrente dalla morte del proposto, intervenuta durante il procedimento, fino all'identificazione e alla citazione dei soggetti previsti dall'articolo 18, comma 2, nonché durante la pendenza del termine per il deposito del decreto conclusivo del procedimento.

2-bis. Nel caso di annullamento del decreto di confisca con rinvio al tribunale il termine previsto dal comma 2 decorre nuovamente dalla ricezione degli atti presso la cancelleria del tribunale stesso».

5.13

[LO GIUDICE](#), [MIRABELLI](#), [ALBANO](#), [CAPACCHIONE](#), [CASSON](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [STEFANO ESPOSITO](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [MOSCARDELLI](#), [RICCHIUTI](#), [TOMASELLI](#), [VACCARI](#)

Al comma 6, sopprimere la lettera b).

5.14

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 8, lettera a), numero 1, secondo periodo, dopo le parole: «In ogni caso», inserire le seguenti: «, per l'importo corrispondente all'imposta evasa,».

5.15

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 8, lettera a), sostituire il numero 1-bis con il seguente: «Sino al provvedimento di confisca definitivo, ai beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e successivi del codice civile, ancorché non oggetto di confisca, si applica la disposizione di cui all'articolo 55. In tali casi, la tutela dei creditori sociali è garantita nei limiti e nelle forme di cui al titolo IV».

5.16

[CAPACCHIONE](#), [MIRABELLI](#), [ALBANO](#), [CASSON](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [STEFANO ESPOSITO](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [MOSCARDELLI](#), [RICCHIUTI](#), [TOMASELLI](#), [VACCARI](#)

Al comma 8, lettera a), sostituire il capoverso «1-bis» con il seguente:

«1-bis. Sino al provvedimento di confisca definitivo, ai beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e successivi del codice civile, ancorché non oggetto di confisca, si applica la disposizione di cui all'articolo 55. In tali casi la tutela dei creditori sociali è garantita nei limiti e nelle forme di cui al titolo IV».

5.17

[CASSON](#), [MIRABELLI](#), [ALBANO](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [STEFANO ESPOSITO](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [MOSCARDELLI](#), [RICCHIUTI](#), [TOMASELLI](#), [VACCARI](#)

Al comma 8, lettera b), dopo il capoverso «2-bis» inserire il seguente comma:

«2-ter. Con il provvedimento di revoca o di annullamento del decreto di confisca è ordinata la cancellazione di tutte le trascrizioni e le annotazioni».

5.18

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 9, capoverso «Art. 25», al numero 1, sopprimere le parole: «anche per interposta persona».

Art. 6

6.1

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

6.2

[CIRINNÀ](#), [MIRABELLI](#), [ALBANO](#), [CAPACCHIONE](#), [CASSON](#), [CUCCA](#), [STEFANO ESPOSITO](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [MOSCARDELLI](#), [RICCHIUTI](#), [TOMASELLI](#), [VACCARI](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«1. I provvedimenti con i quali, a conclusione del procedimento, il tribunale dispone la confisca

dei beni sequestrati, la revoca del sequestro, il rigetto della confisca anche qualora il sequestro non sia stato disposto o sia già stato revocato, la restituzione della cauzione o la liberazione delle garanzie o la confisca della cauzione o la esecuzione sui beni costituiti in garanzia, sono comunicati senza indugio al procuratore generale presso la corte di appello, al procuratore della Repubblica e agli interessati».

6.3

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis). Dopo il comma 6-bis è aggiunto il seguente:

"6-ter) In caso di ricorso per cassazione il provvedimento di confisca perde efficacia se la Corte di cassazione non si pronuncia entro un anno dal deposito del ricorso. Se la Corte di cassazione annulla la decisione con rinvio, dalla data in cui gli atti sono pervenuti al giudice che deve pronunciarsi uniformandosi alla sentenza di annullamento decorre il termine previsto dal comma 6 del presente articolo. Al giudizio di cassazione e al giudizio di rinvio si applica l'articolo 24 comma 2"».

6.4

[CUCCA](#), [MIRABELLI](#), [ALBANO](#), [CAPACCHIONE](#), [CASSON](#), [CIRINNÀ](#), [STEFANO ESPOSITO](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [MOSCARDELLI](#), [RICCHIUTI](#), [TOMASELLI](#), [VACCARI](#)

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis) Dopo l'articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:

"Art. 27-bis.

(Impugnazioni del sequestro)

1. Contro il decreto di sequestro emesso dal tribunale ai sensi dell'articolo 20, anche nei casi di cui all'articolo 34, comma 7, e contro il decreto di convalida del sequestro emesso dal tribunale ai sensi dell'articolo 22, la persona nei cui confronti è stata avanzata la proposta, le persone alle quali i beni sono stati sequestrati e i soggetti indicati all'articolo 23, commi 2 e 4, possono proporre richiesta di riesame anche nel merito a norma dell'articolo 324 del codice di procedura penale.

2. Sulle impugnazioni previste dal precedente comma provvede il collegio designato per la trattazione dei procedimenti di cui agli articoli 309 e seguenti del codice di procedura penale nel capoluogo del distretto di corte di appello.

3. Contro le ordinanze emesse ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo le parti possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Si applica l'articolo 325 del codice di procedura penale"».

Art. 10

10.1

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 34», al numero 1, primo periodo, sopprimere le parole: «direttamente o indirettamente».

10.2

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 34», al numero 1, primo periodo, sopprimere le parole: «proposta o».

10.3

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, capoverso «Art.34», al numero 1, primo periodo, dopo le parole: «648-ter del codice penale» inserire le seguenti: «per i quali sia stato almeno notificato l'avviso ai sensi dell'articolo 415-bis del codice di procedura penale».

10.4

I RELATORI

Al comma 1, capoverso «Art. 34», al comma 1, sostituire le parole: «dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 17» con le seguenti: «dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 17».

10.5

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 34», al comma 2, sostituire le parole: «se permangono le condizioni in base alla quali è stata applicata», con le seguenti: «a seguito di relazione dell'amministrazione giudiziaria che evidenzia la necessità di completare il programma di sostegno e di aiuto all'impresa amministrata e la rimozione delle situazioni di fatto e di diritto che avevano determinato la misura».

10.6

[ALBERTINI, BIANCONI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 34», al comma 3, secondo periodo sopprimere le parole: «senza percepire emolumenti».

10.7

[MUSSINI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 34», al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «senza percepire emolumenti».

10.8

[ALBERTINI, BIANCONI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 34», al comma 6 sopprimere le parole da: «ed eventualmente» fino a: «articolo 34-bis».

Art. 11

11.1

[ALBERTINI, BIANCONI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 34-bis», al numero 1, sopprimere le parole da: «Quando l'agevolazione» fino a : «risulta occasionale».

11.2

[ALBERTINI, BIANCONI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 34-bis», al numero 1, sostituire le parole: «circostanze di fatto», con le seguenti: «sufficienti indizi».

Art. 12

12.1

[GIARRUSSO, CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 34-ter», comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché dei procedimenti penali nei quali è stato applicato un sequestro di cui all'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 nonché negli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché dei procedimenti penali nei quali è stato applicato un sequestro ex articolo 12 sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356»

Art. 13

13.1

[RICCHIUTI](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituirei commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. È istituito l'Albo nazionale degli amministratori giudiziari e degli amministratori dei beni confiscati alla criminalità organizzata di cui al titolo 111 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L'Albo è tenuto presso il Ministero della giustizia in Roma ed è pubblico;

2. Possono chiedere l'iscrizione all'Albo gli iscritti agli ordini degli avvocati, dei ragionieri e dottori commercialisti, degli ingegneri e degli architetti, le persone fisiche che abbiano esercitato attività d'impresa per almeno 5 anni in imprese, individuali o in forma societaria, di diritto italiano o di altro Paese appartenente all'Unione europea, che abbiano fatturato negli ultimi 2 anni almeno 2 milioni di euro.

L'iscrizione all'Albo è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1º settembre

1993, n. 385 e dal regolamento di cui al decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 161. I soggetti che avanzano domanda d'iscrizione sono tenuti a produrre l'informazione antimafia di cui agli articoli 83 e 84 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Il giudice, all'atto di disporre il sequestro del bene, nomina amministratore giudiziario una o più persone iscritte nell'Albo di cui al comma 1. Nel provvedimento il giudice assicura la corrispondenza tra il profilo professionale e i beni sequestrati e fissa le modalità che garantiscano l'immissione più rapida possibile nel possesso dell'amministratore giudiziario.

L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata affida la gestione del bene o dell'impresa ad una o più persone iscritte nell'Albo di cui all'articolo 1, assicurando la corrispondenza tra il profilo professionale e i beni confiscati e modalità che garantiscano l'immissione più rapida possibile nel possesso dell'amministratore.

I compensi degli amministratori incaricati ai sensi della presente legge sono pubblicati sul sito Internet del Ministero della giustizia.

L'incarico di amministratore ai sensi della presente legge non può essere conferito a persona che abbia il domicilio o la residenza nella stessa regione in cui l'incarico deve essere svolto.

Nessun iscritto all'Albo di cui al comma 1 può essere destinatario contemporaneamente di più di due incarichi. L'eventuale secondo incarico non può inerire a un bene o un'impresa situati nella stessa provincia in cui è situato il bene o l'impresa oggetto del primo;».

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis: Il comma 6 dell'articolo 38 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è abrogato;».

13.2

[GIARRUSSO](#), [CAPPELLETTI](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), capoverso «1», sostituire il secondo ed il terzo periodo con i seguenti:* «L'Agenzia è nominata, di regola, quale amministratore giudiziario, ferma restando la possibilità per quest'ultima di farsi coadiuvare ai sensi dell'articolo 38, comma 3;

b) *al comma 1, lettera a), capoverso «2», primo periodo, sostituire le parole:* «L'amministratore giudiziario», *con le seguenti:* «In caso di, motivato parere contrario alla nomina da parte dell'Agenzia, l'amministratore giudiziario»;

c) *al comma 1, lettera a), capoverso «2», aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «Qualora la gestione dei beni in stato di sequestro sia particolarmente complessa, anche avuto riguardo al numero dei comuni ove sono situati i beni immobili o i complessi aziendali o alla natura dell'attività aziendale da proseguire o al valore ingente del patrimonio, il tribunale può nominare più amministratori giudiziari. In tal caso il tribunale stabilisce se essi possano operare disgiuntamente»;

d) *al comma 1, lettera a), capoverso «3», primo periodo, dopo le parole:* «Non possono essere nominate», *inserire le seguenti:* «amministratori giudiziari né coadiutori dell'amministrazione giudiziaria»;

e) *al comma 5, nel comma 1, ivi richiamato, dopo la parola:* «Agenzia» *inserire le seguenti:* «, ove non le siano state conferite le funzioni di amministratore giudiziario,».

13.3

[CAMPANELLA](#), [BOCCHINO](#), [DE PETRIS](#), [DE CRISTOFARO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [MINEO](#), [PETRAGLIA](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso, al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il tribunale, nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende ubicate in territori a maggior intensità mafiosa e particolarmente fragili dal punto di vista sociale ed economico, con esigenze immediate di ripresa ovvero di continuità produttiva al fine di evitare possibili fuoruscite dal mercato, con gravi conseguenze sociali, nomina come amministratore giudiziario il presidente della cooperativa di lavoratori dell'impresa sequestrata che si costituisce su richiesta e senza oneri a carico dello Stato».

Conseguentemente, al capoverso «2», primo periodo, dopo le parole: «l'amministratore

giudiziario» *inserire le seguenti*: «, ad eccezione della cooperativa di cui al comma 1,».

13.4

[MIRABELLI](#), [ALBANO](#), [CAPACCHIONE](#), [CASSON](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [STEFANO ESPOSITO](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [MOSCARDELLI](#), [RICCHIUTI](#), [TOMASELLI](#), [VACCARI](#)
Al comma 1, lettera a), capoverso, al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «tenuto conto della natura» *inserire le seguenti*: «e dell'entità».

13.5

[CARIDI](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso, al comma 2, sostituire le parole da: «Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dello sviluppo economico» *fino alle parole*: «divieto di cumulo»; *con le seguenti*: «Per la nomina dell'amministratore giudiziario, il tribunale tiene conto della complessità dell'incarico da conferire e del numero e della tipologia degli incarichi in corso di analoga natura motivando, nel provvedimento di conferimento dell'incarico, l'assenza di motivi ostativi allo svolgimento contestuale di una pluralità di incarichi. Viene fatta salva la facoltà del Tribunale di conferire all'amministratore giudiziario la gestione di più aziende sequestrate nell'ambito della medesima procedura»; *al capoverso 4, dopo le parole*: «soggetti qualificati» *inserire le seguenti*: «che per tali fini rivestono la qualifica di pubblico ufficiale».

13.6

[MIRABELLI](#), [ALBANO](#), [CAPACCHIONE](#), [CASSON](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [STEFANO ESPOSITO](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [MOSCARDELLI](#), [RICCHIUTI](#), [TOMASELLI](#), [VACCARI](#)
Al comma 1, lettera a), capoverso, al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «in corso, comunque non superiore a tre,» *e sostituire il terzo periodo con il seguente*: «Con lo stesso decreto sono altresì stabiliti i limiti di valore degli incarichi, per i quali la particolare complessità dell'amministrazione o l'eccezionalità del valore del patrimonio da amministrare, determinano il divieto di cumulo in numero non superiore a tre».

13.7

[MUSSINI](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso, al comma 2, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «comunque non superiore a tre».

13.8

[CAPACCHIONE](#), [MIRABELLI](#), [ALBANO](#), [CASSON](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [STEFANO ESPOSITO](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [MOSCARDELLI](#), [RICCHIUTI](#), [TOMASELLI](#), [VACCARI](#)
Al comma 1, lettera a), capoverso, al comma 3, dopo le parole: «Non possono essere nominate» *inserire le seguenti*: «amministratori giudiziari né coadiutori dell'amministrazione giudiziaria».

13.9

I RELATORI

Al comma 1, lettera a), capoverso 3, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «o per uno dei reati previsti dal Libro II, Titolo II, Capo I e Titolo III Capo I del codice penale».

13.10

[DLMAGGIO](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso 3, dopo le parole: «presente decreto», *aggiungere le seguenti*: «o per uno dei reati previsti dal Libro II, Titolo II, capo I e Titolo III capo I del codice penale».

13.11

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, lettera a), numero 3, è aggiunto infine, il seguente periodo: «Non possono altresì assumere l'ufficio di amministratore giudiziario, né quelli di coadiutore o diretto collaboratore dell'amministratore giudiziario, i creditori o debitori del magistrato che conferisce l'incarico, del suo coniuge o dei suoi figli, né le persone legate da uno stabile rapporto di collaborazione professionale con il coniuge o i figli dello stesso magistrato, né i prossimi congiunti, i conviventi, i ereditari o debitori del personale di cancelleria che assiste lo stesso magistrato».

13.12

CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, lettera a), al capoverso «3» dell'articolo 35 ivi richiamato, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non possono altresì essere nominate le persone nei cui confronti sia stato disposto il rinvio a giudizio per i reati di cui all'articolo 4 del presente decreto o per uno dei reati previsti dal Libro II, Titolo II Capo I e Titolo III Capo I del codice penale».

13.13

CARIDI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Al comma 3 dell'articolo 37 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 dopo le parole: "gestione di aziende" sono aggiunte le seguenti: "e dalla gestione dei ricavi derivanti dall'amministrazione o messa a reddito dei beni"»;

13.14

I RELATORI

Al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al primo periodo sostituire le parole: «1, 2, 3, 4, e 5» con le seguenti: «1, 2, 3, 4, 5 e 6»;*
- b) *sostituire il capoverso «1», con il seguente:*

«1. Fino al decreto di confisca di secondo grado nei procedimenti di prevenzione, l'Agenzia, coadiuva l'amministratore giudiziario sotto la direzione del giudice delegato. A tal fine l'Agenzia propone al tribunale l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione o assegnazione. L'Agenzia può chiedere al tribunale la revoca o la modifica dei provvedimenti di amministrazione adottati dal giudice delegato quando ritenga che gli stessi possano recare pregiudizio alla destinazione o all'assegnazione del bene»;

- c) *sostituire il capoverso «3», con i seguenti:*

«3. Dopo il decreto di confisca di secondo grado nei procedimenti di prevenzione, l'amministrazione dei beni è conferita all'Agenzia, la quale può farsi coadiuvare, sotto la propria responsabilità, da tecnici o da altri soggetti qualificati. L'Agenzia può avvalersi per la gestione, di un coadiutore individuato nell'amministratore giudiziario nominato dal tribunale ovvero di un altro diverso professionista scelto tra gli iscritti nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziario. Sino all'eventuale accettazione della nomina di coadiutore o del passaggio di consegne con altro professionista nominato coadiutore dall'Agenzia, l'amministratore esercita in proroga i poteri di ordinaria amministrazione sotto il controllo della medesima Agenzia. Il coadiutore dell'Agenzia riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio e deve adempiere con diligenza i compiti del proprio ufficio.

3-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanarsi entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, sono stabiliti i criteri per la determinazione dei compensi dei professionisti nominati coadiutori dall'Agenzia»;

- d) *sostituire il capoverso «4», con il seguente:*

«4. L'amministratore giudiziario, dopo il decreto di confisca di secondo grado nei procedimenti di prevenzione, provvede agli adempimenti di cui all'articolo 42 e all'approvazione del rendiconto della gestione giudiziale dinanzi al giudice delegato. Per l'attività di amministrazione condotta sotto la direzione dell'Agenzia il coadiutore predispone separato conto di gestione. L'Agenzia provvede all'approvazione del nuovo rendiconto della gestione»;

- e) *sostituire il capoverso «5», con i seguenti:*

«5. L'Agenzia, entro un mese dalla comunicazione del deposito del provvedimento di confisca di secondo grado, pubblica nel proprio sito internet l'elenco dei beni immobili oggetto del provvedimento al fine di facilitare la richiesta di utilizzo da parte degli aventi diritto.

5-bis. L'Agenzia con delibera del Consiglio direttivo, individua criteri di trasparenza per la nomina dei coadiutori, assicurando la rotazione degli incarichi, nonché la pubblicità dei compensi corrisposti».

13.15

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 5, sostituire il primo capoverso, con il seguente:

«1. Fino al decreto di confisca di primo grado, l'Agenzia coadiuva l'amministratore giudiziario sotto la direzione del giudice delegato. A tal fine l'Agenzia propone al tribunale l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene, in vista della sua destinazione o assegnazione. L'Agenzia può chiedere al tribunale la revoca o la modifica dei provvedimenti di amministrazione adottati dal giudice delegato quando ritenga che essi possono recare pregiudizio alla destinazione o all'assegnazione del bene».

13.16

[DLMAGGIO](#)

Al comma 5, sono apportare le seguenti modifiche:

a) *al capoverso «1», sostituire le parole: «di secondo grado emesso dalla Corte d'Appello» con le seguenti: «di primo grado»;*

b) *al capoverso «3», sostituire le parole: «il provvedimento di confisca emesso in giudizio di appello» con le seguenti: «il decreto di confisca di primo grado»;*

c) *al capoverso «4», sostituire le parole: «di secondo grado» con le seguenti: «di primo grado».*

13.17

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 5, sostituire il terzo capoverso con il seguente: «Con il decreto di confisca di primo grado, l'amministrazione dei beni è conferita all'Agenzia, la quale può farsi coadiuvare, sotto la propria responsabilità, da tecnici o da altri soggetti qualificati, retribuiti secondo le modalità previste per l'amministratore giudiziario. L'Agenzia può avvalersi per la gestione di un coadiutore individuato nell'amministratore giudiziario nominato dal tribunale ovvero da un altro diverso professionista scelto tra gli iscritti nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari e remunerato secondo le modalità previste per l'amministratore giudiziario. Sino all'eventuale accettazione della nomina di coadiutore o del passaggio di consegne con un altro professionista nominato coadiutore dall'Agenzia, l'amministratore esercita in proroga i poteri di ordinaria amministrazione sotto il controllo della medesima Agenzia. Il coadiutore dell'Agenzia riveste la qualifica di pubblico ufficiale e deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio pubblico».

13.18

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 5, sostituire il quarto capoverso con il seguente: «L'amministratore giudiziario, dopo il decreto di confisca di primo grado, provvede agli adempimenti di cui all'articolo 42 e all'approvazione del rendiconto della gestione giudiziale dinanzi al giudice delegato. Per l'attività di amministrazione condotta sotto la direzione dell'Agenzia il coadiutore predispone separato conto di gestione. L'Agenzia provvede all'approvazione del nuovo rendiconto della gestione».

13.19

[CAMPANELLA](#), [BOCCHINO](#), [DE PETRIS](#), [DE CRISTOFARO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [MINEO](#), [PETRAGLIA](#)

Al comma 3, capoverso «5», dopo le parole: «oggetto di confisca» inserire le seguenti: «nonché l'elenco delle aziende confiscate con l'indicazione analitica ed estimativa delle attività e della situazione patrimoniale economica, finanziaria e produttiva».

13.20

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 5, dopo il quinto capoverso è aggiunto il seguente:

«5-bis. L'Agenzia, con delibera del consiglio direttivo, individua i criteri di trasparenza per la nomina dei coadiutori, assicurando la rotazione degli incarichi nonché la pubblicità dei compensi corrisposti».

Conseguentemente:

Al comma 5 sostituire le parole: «commi 1, 2, 3, 4 e 5», con le seguenti: «1 commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6».

Art. 14

14.1

[CARIDI](#)

Al comma 1, lettera a) punto 1, sostituire le parole: «, anche avvalendosi» con le seguenti: «e può avvalersi».

14.2

[MIRABELLI](#), [ALBANO](#), [CAPACCHIONE](#), [CASSON](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [STEFANO ESPOSITO](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [MOSCARDELLI](#), [RICCHIUTI](#), [TOMASELLI](#), [VACCARI](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «2» sopprimere le parole: «, primo comma,» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso previsto dal secondo comma del citato articolo 47 il beneficiario provvede a sue cure alle spese e agli oneri inerenti l'unità immobiliare ed è esclusa ogni azione di regresso».

Conseguentemente sopprimere il capoverso 2-bis.

14.3

[CAMPANELLA](#), [BOCCHINO](#), [DE PETRIS](#), [DE CRISTOFARO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [MINEO](#), [PETRAGLIA](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3.1. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, deve assicurare la manutenzione ordinaria ovvero straordinaria dei beni a lui affidati, conferendo tale attività prioritariamente alle imprese fornitrici di lavoro, beni e servizi già sequestrate ovvero confiscate».

14.4

[MIRABELLI](#), [ALBANO](#), [CAPACCHIONE](#), [CASSON](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [STEFANO ESPOSITO](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [MOSCARDELLI](#), [RICCHIUTI](#), [TOMASELLI](#), [VACCARI](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso, al comma 4, sostituire le parole: «nel termine perentorio di quindici giorni» con le seguenti: «nel termine di trenta giorni».

14.5

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

14.6

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso, al comma «5-ter» aggiungere, infine, le seguenti parole: «Per il recupero e custodia dei veicoli sequestrati o confiscati, si applicano le medesime tariffe stabilite dal Ministero dell'interno nei casi di provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell'articolo 214-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni».

14.7

[CAPACCHIONE](#), [MIRABELLI](#), [ALBANO](#), [CASSON](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [STEFANO ESPOSITO](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [MOSCARDELLI](#), [RICCHIUTI](#), [TOMASELLI](#), [VACCARI](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso, al comma «5-ter» inserire in fine il seguente periodo: «Per il recupero e la custodia dei veicoli sequestrati o confiscati, si applicano le medesime tariffe stabilite dal Ministero dell'Interno nei casi di provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell'articolo 214-bis del decreto legislativo 30 aprile e successive modificazioni e integrazioni».

14.8

[CARIDI](#)

Al comma 2, lettera a) capoverso, al comma 1, dopo la parola: «presenta» inserire le seguenti: «anche all'Agenzia»;

al comma 1-quater aggiungere, infine, le seguenti parole: «, ivi comprese le certificazioni

antimafia di cui all'articolo 82»;

al comma 1-quinquies, aggiungere, infine, le seguenti parole: «Il decreto di approvazione del programma di gestione dell'impresa vincola anche l'Agenzia».

14.9

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso, al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «presenta» inserire le seguenti: «anche all'Agenzia».

14.10

[LO GIUDICE](#), [MIRABELLI](#), [ALBANO](#), [CAPACCHIONE](#), [CASSON](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [STEFANO ESPOSITO](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [MOSCARDELLI](#), [RICCHIUTI](#), [TOMASELLI](#), [VACCARI](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso, al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La relazione di cui al presente comma è trasmessa anche all'Agenzia».

14.11

[MIRABELLI](#), [ALBANO](#), [CAPACCHIONE](#), [CASSON](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [STEFANO ESPOSITO](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [MOSCARDELLI](#), [RICCHIUTI](#), [TOMASELLI](#), [VACCARI](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso, al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «nonché gli eventuali provvedimenti da adottare ai sensi del comma 6-bis».

Conseguentemente sopprimere alla lettera e), il capoverso 6-bis.

14.12

[MIRABELLI](#), [ALBANO](#), [CAPACCHIONE](#), [CASSON](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [STEFANO ESPOSITO](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [MOSCARDELLI](#), [RICCHIUTI](#), [TOMASELLI](#), [VACCARI](#)

Al comma 2, lettera b), capoverso, al comma «1-ter», terzo periodo, sostituire le parole da: «che assicurino le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile» fino a: «amministratore giudiziario;», con le seguenti: «, il tribunale impartisce le direttive, secondo le norme del codice civile, sull'eventuale revoca dell'amministratore della società. L'amministratore giudiziario può essere nominato amministratore della società, previa autorizzazione del giudice delegato;».

14.13

[CAMPANELLA](#), [BOCCHINO](#), [DE PETRIS](#), [DE CRISTOFARO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [MINEO](#), [PETRAGLIA](#)

Al comma 2, lettera b), capoverso, dopo il comma «1-ter», inserire il seguente:

«1-ter-bis. Nelle more dell'espletamento degli atti di cui al comma 1-ter, deve comunque essere assicurata la continuità produttiva dell'azienda posta in amministrazione controllata, l'attivazione delle relazioni sindacali finalizzate all'applicazione del contratto nazionale di categoria per la ripresa produttiva e la gestione degli ammortizzatori sociali, l'attivazione delle procedure per la cassa integrazione guadagni, dal primo giorno del sequestro, per i dipendenti di imprese sequestrate fino alla ripresa dell'attività produttiva, fatta salva la possibilità di potervi accedere nuovamente fino all'eventuale destinazione, assegnazione o cessione definitiva dell'azienda».

14.14

[CAMPANELLA](#), [BOCCHINO](#), [DE PETRIS](#), [DE CRISTOFARO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [MINEO](#), [PETRAGLIA](#)

Al comma 2, lettera b), capoverso, dopo il comma «1-ter», inserire il seguente:

«1-ter-bis. L'amministratore giudiziario previa autorizzazione del giudice delegato nell'attività di gestione ai fini produttivi degli immobili e dei beni aziendali ad essi assimilabili, conferisce la manutenzione ordinaria o straordinaria prioritariamente alle imprese fornitrici di lavoro, beni e servizi già sequestrate ovvero confiscate».

14.15

[MIRABELLI](#), [ALBANO](#), [CAPACCHIONE](#), [CASSON](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [STEFANO ESPOSITO](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [MOSCARDELLI](#), [RICCHIUTI](#), [TOMASELLI](#), [VACCARI](#)

Al comma 2, lettera c), capoverso, comma «2-bis», dopo le parole: «previa autorizzazione scritta del

giudice delegato, può», *inserire le seguenti*: «in via prioritaria».

14.16

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 2, lettera c), capoverso, sopprimere il capoverso «2-ter».

14.17

[MIRABELLI](#), [ALBANO](#), [CAPACCHIONE](#), [CASSON](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [STEFANO ESPOSITO](#),
[FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [MOSCARDELLI](#), [RICCHIUTI](#), [TOMASELLI](#), [VACCARI](#)

Al comma 2, lettera c), capoverso, sopprimere il capoverso «2-quater».

14.18

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 2, lettera c), capoverso, sostituire il comma «2-quater», con il seguente:

«2-quater. Nei casi previsti dal comma 1-bis, il tribunale, qualora non si sia già provveduto, dispone l'esecuzione dell'allontanamento immediato dall'azienda dei soggetti indicati all'articolo 21, comma 2-bis».

14.19

[MUSSINI](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Dopo l'articolo 40 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, aggiungere il seguente:

"Art. 40-bis. I beni sequestrati e confiscati confluiti in conti correnti sono esclusi dalle procedure del *bail-in* ai sensi dell'articolo 49, lettera d), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180"».

Art. 15

15.1

[MIRABELLI](#), [ALBANO](#), [CAPACCHIONE](#), [CASSON](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [STEFANO ESPOSITO](#),
[FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [MOSCARDELLI](#), [RICCHIUTI](#), [TOMASELLI](#), [VACCARI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 41-bis» dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Nell'ambito dei programmi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo 2014/2020 e degli interventi complementari alla programmazione dell'Unione europea di cui alla citata delibera CIPE n. 10/2015, a titolarità delle amministrazioni regionali, gli enti interessati possono pianificare, di concerto con l'Agenzia, specifiche azioni rivolte all'efficace valorizzazione nei predetti beni».

15.2

[CASSON](#), [CUCCA](#), [MIRABELLI](#), [ALBANO](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [STEFANO ESPOSITO](#),
[FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [MOSCARDELLI](#), [RICCHIUTI](#), [TOMASELLI](#), [VACCARI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 41-bis», al comma 3 dopo le parole: «del codice di procedura penale» inserire le seguenti: «, all'articolo 12-sexies della legge 7 agosto 1992, n. 356».

15.3

[DLMAGGIO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 41-bis», al comma 3, dopo le parole: «del codice di procedura penale» aggiungere le seguenti: «ed all'articolo 12-sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 133 e convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356».

15.4

I RELATORI

Al comma 1, capoverso «Art. 41-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5 sopprimere le parole: «o dall'Agenzia,»;*

b) *al comma 13, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Dopo il provvedimento di confisca emesso dalla Corte di appello nel corso dei procedimenti di prevenzione di cui al presente titolo provvede l'Agenzia».*

15.5

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 41-bis», al comma 5, sopprimere le parole: «, o dall'Agenzia,».

15.6

[MIRABELLI](#), [ALBANO](#), [CAPACCHIONE](#), [CASSON](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [STEFANO ESPOSITO](#),
[FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [MOSCARDELLI](#), [RICCHIUTI](#), [TOMASELLI](#), [VACCARI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 41», comma 6, dopo le parole: «di cui alle lettere a) e b) del comma 4.» inserire le seguenti: «, assicurando parità di accesso, a parità di condizioni, a tutte le aziende sequestrate o confiscate».

15.7

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 41-bis», al comma 13 apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere le parole: «, anche su proposta dell'Agenzia,»;*
- b) *sostituire le parole: «emesso dalla Corte di appello» con le seguenti: «di primo grado».*

15.8

[FALANGA](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 41-bis», al comma 13, dopo le parole: «del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270», inserire le seguenti: «sempre attribuendo la funzione di amministratore straordinario con le modalità di cui al comma 14 del presente articolo».

15.9

[MUSSINI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 41-bis», sopprimere i commi 14 e 15.

15.10

[FALANGA](#), [MILO](#), [AMORUSO](#), [LANGELLA](#), [IURLARO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 41-bis», sopprimere il comma 14.

15.11

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 41-bis», sopprimere il comma 14.

15.12

[GIARRUSSO](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 41-bis», sopprimere il comma 14.

15.13

[FALANGA](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 41-bis», al comma 14, sopprimere le parole: «o che gestiscono pubblici servizi».

15.14

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 41-bis», al comma 14, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al primo periodo, sostituire le parole: «può essere nominato», con le seguenti: «può nominare un coadiutore»;*
- b) *al secondo periodo, sostituire le parole: «l'amministratore giudiziario», con le seguenti: «il coadiutore»;*
- c) *al terzo periodo, inserire dopo le parole: «gestione diretta di aziende in crisi», le seguenti: «e che risultino iscritti all'albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili»;*
- d) *al quarto periodo, sostituire le parole: «amministratore giudiziario», con le seguenti: «nominato coadiutore» e le parole: «del giudice delegato», con le seguenti: «dell'amministratore giudiziario».*

15.15

[FALANGA](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 41-bis» al comma 14 sostituire le parole: «l'amministratore giudiziario può essere», con le seguenti: «l'amministratore giudiziario deve essere».

15.16

[GIARRUSSO](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 41-bis», al comma 14, primo periodo, sopprimere le parole da: «,

indicati dalla società INVITALIA Spa», *fino alla fine del comma 14.*

15.17

[FALANGA](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 41-bis», al comma 14, dopo le parole: «tra i suoi dipendenti», sono inserite le seguenti: «trasmesso al Ministero dello sviluppo economico».

15.18

[FALANGA](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 41-bis», al comma 14, terzo periodo, sostituire la parola: «tre» con la seguente: «cinque».

15.19

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 41-bis», sopprimere il comma 15.

15.20

[MIRABELLI](#), [ALBANO](#), [CAPACCHIONE](#), [CASSON](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [STEEANO ESPOSITO](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [MOSCARDELLI](#), [RICCHIUTI](#), [TOMASELLI](#), [VACCARI](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) i commi da 192 a 198 sono soppressi».

15.0.1

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 15-bis,

(Rating delle imprese)

All'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, le parole: "che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza" sono soppresse.

Conseguentemente, all'articolo 29, comma 3, lettera h), sopprimere le parole: «prescindendo dai limiti di fatturato ivi previsti e».

15.0.2

[GALIMBERTI](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 15-bis

(Rating di legalità delle imprese)

1. All'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 11 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, le parole: "che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza sono soppresse"».

Conseguentemente all'articolo 29, comma 3, lettera h) sopprimere le parole: «prescindendo dai limiti di fatturato ivi previsti e».

Art. 16

16.1

[CARIDI](#)

Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 41-ter».

16.2

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, capoverso «41-ter», sopprimere il comma 2.

16.3

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, capoverso «41-ter», sopprimere il comma 3.

16.4

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, capoverso «41-ter», sopprimere il comma 4.

16.5

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, capoverso «41-ter», sopprimere il comma 5.

16.6

[CUCCA](#), [MIRABELLI](#), [ALBANO](#), [CAPACCHIONE](#), [CASSON](#), [CIRINNÀ](#), [FILIPPIN](#), [STEFANO ESPOSITO](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [MOSCARDELLI](#), [RICCHIUTI](#), [TOMASELLI](#), [VACCARI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 41-ter» apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire il primo periodo con il seguente:* «Fermo restando le competenze del Consiglio direttivo dell'Agenzia in materia di gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati, i Nuclei di supporto istituiti presso le Prefetture del luogo ove ha la sede legale l'azienda sequestrata o confiscata, su richiesta di una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, delle associazioni di datori di lavoro o delle organizzazioni sindacali dei lavoratori o dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale, convocano apposite riunioni cui partecipano anche funzionari dell'Agenzia, nonché l'amministratore giudiziario o il coadiutore dell'Agenzia, aventi il compito di:» *e sopprimere la lettera e);*

b) *sopprimere i commi 2 e 3;*

c) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Il prefetto, su richiesta degli enti, delle associazioni e delle cooperative di cui all'articolo 48, comma 3, lettera c), nonché di una delle associazioni dei datori di lavoro o delle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale, può convocare apposite riunioni tra le medesime associazioni e organizzazioni sindacali e l'amministratore. Le parti sono tenute a operare nel rispetto delle norme in materia di diritto del lavoro e di relazioni sindacali.»;

d) *Sopprimere il comma 5.*

Conseguentemente al comma 1, capoverso «Art. 41-ter», sostituire la rubrica con la seguente: «(Compiti dei Nuclei di supporto presso le Prefetture)».

Conseguentemente al comma 1, capoverso «Art. 41-quater» sopprimere le parole: «sentito il competente tavolo provinciale permanente di cui all'articolo 41-ter».

16.7

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, capoverso 41-ter, numero 1, sostituire le parole da: «al fine di favorire» fino a: «aventi il compito di:» con le seguenti: «ferme restando le competenze del Consiglio direttivo dell'Agenzia in materia di gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati, i Nuclei di supporto Istituiti presso le prefetture del luogo ove ha la sede legale l'azienda sequestrata o confiscata, su richiesta di una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, delle associazioni dei datori di lavori o delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro più rappresentativo sul piano nazionale, convocano apposite riunioni cui partecipano anche funzionari dell'Agenzia nonché l'amministratore giudiziario o il coadiutore dell'Agenzia, aventi il compito di:».

16.8

[GINETTI](#), [MIRABELLI](#), [ALBANO](#), [CAPACCHIONE](#), [CASSON](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [STEFANO ESPOSITO](#), [FILIPPIN](#), [LO GIUDICE](#), [MOSCARDELLI](#), [RICCHIUTI](#), [TOMASELLI](#), [VACCARI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 41-ter», comma 2, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«a) un rappresentante dell'Agenzia, individuato nel dirigente della sede competente per territorio, ovvero un suo delegato;

a-bis) il dirigente della prefettura componente del nucleo di supporto di cui all'articolo 112, comma 3;».

16.9

[COLLINA](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 41-quater. ? (Supporto delle aziende sequestrate o confiscate)», comma 1, sostituire le parole: «prescindendo dai limiti di fatturato,» con le seguenti: «i cui limiti di fatturato si intendono espressamente abrogati,».

Consequentemente, all'articolo 29, comma 3, lettera h) sopprimere le parole: «prescindendo dai limiti di fatturato ivi previsti e».

16.10

[ALBERTINI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 41-quater», comma 1, sostituire le parole: «prescindendo dai limiti di fatturato,» con le seguenti: «i cui limiti di fatturato si intendono espressamente abrogati,».

Consequentemente, all'articolo 29, comma 3, lettera h) sopprimere le parole: «prescindendo dai limiti di fatturato ivi previsti e».

16.11

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 41-quater», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) sopprimere le parole da: «sentito il competente» fino a: «all'articolo 41-ter»;*
- b) sostituire le parole: «e l'Agenzia possono» con la seguente: «può».*

16.12

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 3, capoverso «Art. 41-quater», sostituire le parole: «e l'Agenzia possono» con la seguente: «può».

16.0.1

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

All'articolo 42, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: "coadiutori" sono inserite le seguenti: "sono effettuati dal cancelliere sulla base delle indicazioni fornite con decreto motivato del tribunale".

Art. 17

17.1

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'esito della procedura e comunque dopo il provvedimento di confisca di primo grado, l'amministratore giudiziario presenta al giudice delegato il conto della gestione, tenuto conto dei criteri fissati dall'articolo 37, comma 5».

17.2

I RELATORI

Al comma 1, lettera a), capoverso, al comma 1, dopo le parole: «emesso dalla corte di appello» inserire le seguenti: «nel corso dei procedimenti di prevenzione»;

17.3

[CAPACCHIONE](#), [MIRABELLI](#), [ALBANO](#), [CASSON](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [STEFANO ESPOSITO](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [MOSCARDELLI](#), [RICCHIUTI](#), [TOMASELLI](#), [VACCARI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 44 è sostituito dal seguente: "L'Agenzia gestisce i beni confiscati anche in via non definitiva dal decreto di confisca della corte di appello nel corso dei procedimenti di prevenzione, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, e, in quanto applicabile, dell'articolo 40 del presente decreto, nonché sulla base degli indirizzi e delle linee guida adottati dal Consiglio direttivo dell'Agenzia medesima ai sensi dell'articolo 112, comma 4, lettera a)».

17.4

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire le parole: «della Corte d'appello» con le seguenti: «di primo grado»;*
- b) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al secondo periodo del comma 1, dell'articolo 44, dopo le parole: "nelle risorse della gestione" sono inserite le seguenti: "attingendo dal Fondo Unico Giustizia ovvero,"».

17.0.1

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Confisca definitiva. Devoluzione allo Stato)

Il comma 2 dell'articolo 45 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

"2. Il Provvedimento definitivo di confisca è comunicato dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento, all'Agenzia, in relazione al luogo ove si trovano i beni o ha sede l'azienda confiscata nonché all'amministratore giudiziario"».

Art. 18

18.1

[CUCCA](#), [MIRABELLI](#), [ALBANO](#), [CAPACCHIONE](#), [CASSON](#), [CIRINNÀ](#), [STEFANO ESPOSITO](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [MOSCARDELLI](#), [RICCHIUTI](#), [TOMASELLI](#), [VACCARI](#)

Al primo comma premettere il seguente:

«01. All'articolo 45 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il provvedimento definitivo di confisca è comunicato, dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento, all'Agenzia, in relazione al luogo ove si trovano i beni o ha sede l'azienda confiscata, nonché al prefetto e all'amministratore giudiziario"».

18.2

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 2, capoverso, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il tribunale determina il valore del bene e ordina il pagamento della somma, ponendola a carico del Fondo unico giustizia».

Conseguentemente: al comma 2, alinea, sostituire le parole: «i commi 1 e 2», con le seguenti: «i commi 1, 2 e 3».

18.3

[CARIDI](#)

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. L'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

"Art. 48. - (*Destinazione dei beni e delle somme*). ? 1. L'Agenzia versa al Fondo unico giustizia:

a) le somme di denaro confiscate che non debbano essere utilizzate per la gestione di altri beni confiscati in distinte e diverse procedure di confisca definitiva o che non debbano essere utilizzate per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;

b) le somme ricavate dalla vendita, anche mediante trattativa privata, dei beni mobili, anche registrati, confiscati, compresi i titoli e le partecipazioni societarie, al netto del ricavato della vendita dei beni finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso.

c) le somme derivanti dal recupero dei crediti personali. Se la procedura di recupero è antieconomica, ovvero, dopo accertamenti sulla solvibilità del debitore svolti anche attraverso gli organi di polizia, il debitore risulti insolubile, il credito è annullato con provvedimento del direttore dell'Agenzia.

1-bis. L'Agenzia versa il 3 per cento del totale delle somme di cui al comma 1 al fondo

integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

2. La disposizione del comma 1 non si applica alle somme di denaro e ai proventi derivanti o comunque connessi ai beni aziendali confiscati.

3. I beni immobili sono:

a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse; salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;

b) mantenuti al patrimonio dello Stato e, previa autorizzazione del Ministro dell'interno, utilizzati dall'Agenzia per finalità economiche;

c) trasferiti per finalità istituzionali o sociali ovvero economiche, con vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti, che viene periodicamente aggiornato con cadenza mensile. L'elenco, reso pubblico periodicamente nel sito internet istituzionale dell'ente con adeguate forme e in modo permanente, deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione. La mancata pubblicazione comporta responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Gli enti territoriali, anche consorziandosi o attraverso associazioni, possono amministrare direttamente il bene o, sulla base di apposita convenzione, all'esito di una procedura ad evidenza pubblica, assegnarlo in affitto a persone indigenti per soddisfare l'emergenza abitativa, ovvero assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, ad altre tipologie di cooperative purché a mutualità prevalente, fermo restando il requisito della mancanza dello scopo di lucro. La convenzione disciplina la durata, l'uso del bene, le modalità di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di risoluzione del rapporto e le modalità del rinnovo. I beni non assegnati a seguito di procedure di evidenza pubblica possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro; e i relativi proventi devono essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali. Se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto all'assegnazione o all'utilizzazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi. Alla scadenza di sei mesi il sindaco invia al Direttore dell'Agenzia una relazione sullo stato della procedura. La destinazione, l'assegnazione e l'utilizzazione dei beni sono soggette a pubblicità sui siti internet dell'Agenzia e dell'ente utilizzatore o assegnatario ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L'Agenzia revoca la destinazione del bene qualora l'ente destinatario ovvero il soggetto assegnatario non trasmettano i dati nel termine richiesto;

d) trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, se confiscati per il reato di cui all'articolo 74 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il comune può amministrare direttamente il bene oppure, preferibilmente, assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito, secondo i criteri di cui all'articolo 129 del medesimo testo unico, ad associazioni, comunità o enti per il recupero di tossicodipendenti operanti nel territorio ove è sito l'immobile. Se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia

dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi.

4. I proventi derivanti dall'utilizzo dei beni di cui al comma 3, lettera b), affluiscono, al netto delle spese di conservazione ed amministrazione, al Fondo unico giustizia, per essere versati all'apposito capitolo eli entrata del bilancio dello Stato e riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'interno al fine di assicurare il potenziamento dell'Agenzia.

5. I beni di cui al comma 3, di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse ivi contemplate, sono destinati con provvedimento dell'Agenzia alla vendita, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile. L'avviso di vendita è pubblicato nel sito internet dell'Agenzia, e dell'avvenuta pubblicazione viene data altresì notizia nei siti internet dell'Agenzia del demanio e della prefettura ufficio territoriale del Governo della provincia interessata. La vendita è effettuata per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima formulata ai sensi dell'articolo 47. Qualora, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di vendita, non pervengano all'Agenzia proposte di acquisto per il corrispettivo indicato al terzo periodo, il prezzo minimo della vendita non può, comunque, essere determinato in misura inferiore all'80 per cento del valore della suddetta stima. Fatto salvo il disposto dei commi 6 e 7 del presente articolo, la vendita è effettuata agli enti pubblici aventi tra le altre finalità istituzionali anche quella dell'investimento nel settore immobiliare, alle associazioni di categoria che assicurano maggiori garanzie e utilità per il perseguimento dell'interesse pubblico e alle fondazioni bancarie. I beni immobili acquistati non possono essere alienati, nemmeno parzialmente, per cinque anni dalla data di trascrizione del contratto di vendita e quelli diversi dai fabbricati sono assoggettati alla stessa disciplina prevista per questi ultimi dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. L'Agenzia richiede al prefetto della provincia interessata un parere obbligatorio, da esprimere sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, e ogni informazione utile affinché i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti ai quali furono confiscati, da soggetti altrimenti riconducibili alla criminalità organizzata ovvero utilizzando proventi di natura illecita.

6. Il personale delle Forze armate e il personale delle Forze di polizia possono costituire cooperative edilizie alle quali è riconosciuto il diritto di opzione prioritaria sull'acquisto dei beni destinati alla vendita di cui al comma 5.

7. Per la destinazione dei beni confiscati in comunione, l'Agenzia o il partecipante alla comunione promuove incidente di esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale. In seno al procedimento il tribunale, disposti i necessari accertamenti tecnici, adotta gli opportuni provvedimenti per dividere il bene. Qualora il bene risulti indivisibile, ai partecipanti in buona fede è concesso il diritto di prelazione per l'acquisto della quota confiscata al valore determinato dal perito nominato dal tribunale. Se il partecipante alla comunione non esercita il diritto di prelazione, si procede alla vendita a terzi o, in alternativa, all'acquisizione del bene per intero al patrimonio dello Stato ed il partecipante ha diritto alla corresponsione di una somma equivalente al valore determinato dal perito nominato dal tribunale. In tal caso, il tribunale ordina il pagamento della somma, ponendola a carico del Fondo Unico Giustizia. Qualora il partecipante alla comunione non dimostri la propria buona fede, la relativa quota di proprietà viene acquisita a titolo gratuito al patrimonio dello Stato ai sensi dell'articolo 45, primo comma.

7-bis. I beni mobili di terzi rinvenuti in immobili confiscati, qualora non vengano ritirati dal proprietario nel termine di trenta giorni dalla notificazione dell'invito al ritiro da parte dell'Agenzia, vengono alienati a cura della stessa Agenzia anche a mezzo dell'istituto vendite giudiziarie, previa delibera del Consiglio direttivo, mediante pubblicazione per quindici giorni consecutivi del relativo avviso di vendita sul proprio sito internet. Non si procede alla vendita dei beni che, entro dieci giorni dalla diffusione nel sito informatico, siano richiesti dalle Amministrazioni statali o dagli enti territoriali come individuati dal presente articolo. In tal caso, l'Agenzia provvede alla loro assegnazione a titolo gratuito ed alla consegna all'amministrazione richiedente, mediante sottoscrizione di apposito verbale. Al secondo esperimento negativo della procedura di vendita,

l'Agenzia può procedere all'assegnazione dei beni a titolo gratuito ai soggetti previsti dal comma 3 lettera c) o in via residuale alla loro distruzione.

8. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello Stato e destinati, con provvedimento dell'Agenzia che ne disciplina le modalità operative:

a) all'affitto, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività produttiva, a titolo oneroso, a società e ad imprese pubbliche o private, ovvero in comodato a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata. Nella scelta dell'affittuario o del comodatario sono privilegiate le soluzioni che garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali. I beni non possono essere destinati all'affitto e al comodato alle cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata se taluno dei relativi soci è parente, coniuge, affine o convivente con il destinatario della confisca, ovvero nel caso in cui nei suoi confronti sia stato adottato taluno dei provvedimenti indicati nell'articolo 15, commi 1 e 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55;

b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima eseguita dall'Agenzia, a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la vendita medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. Nel caso di vendita disposta alla scadenza del contratto di affitto dei beni, l'affittuario può esercitare il diritto di prelazione entro trenta giorni dalla comunicazione della vendita del bene da parte dell'Agenzia;

c) alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la liquidazione medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso, con le medesime modalità di cui alla lettera b).

8-bis. I beni aziendali di cui al comma 8 non possono essere destinati all'affitto o alla vendita se l'acquirente ovvero l'affittuario nonché taluno dei soci della cooperativa dei dipendenti è parente, coniuge, affine o convivente con il proposto, ovvero risulta collegato anche per interposta persona, a tali soggetti. Al fine di verificare tali rapporti di parentela ovvero di collegamento con il proposto, l'Agenzia chiede alla competente Prefettura Ufficio Territoriale del Governo, l'espletamento dei necessari accertamenti. Decorso inutilmente sessanta giorni, l'Agenzia procede comunque alla stipula del contratto di affitto o di vendita del bene aziendale inserendo nel relativo contratto una clausola risolutiva che acquista di diritto efficacia nel caso di comunicazioni ostative alla stipula del contratto di vendita o affitto, pervenute dopo i sessanta giorni.

8-ter. Per la destinazione delle partecipazioni societarie confiscate in via mm totalitaria, al socio in buona fede è concesso il diritto di prelazione per l'acquisto della quota confiscata al valore determinato dal perito nominato dal tribunale. Se il socio non esercita il diritto di prelazione, si procede alla vendita a terzi o, in alternativa, all'acquisizione della partecipazione per intero al patrimonio dello Stato ed il socio ha diritto alla corresponsione di una somma equivalente al valore determinato dal perito nominato dal tribunale o dalle parti. In tal caso, l'Agenzia ordina il pagamento della somma, ponendo la a carico del Fondo Unico Giustizia. Qualora il socio non dimostri la propria buona fede, la relativa quota di proprietà viene acquisita a titolo gratuito al patrimonio dello Stato ai sensi dell'articolo 45, primo comma.

9. I proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni di cui al comma 8 affluiscono, al netto delle spese sostenute, al Fondo unico giustizia per essere versati all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati per le finalità previste dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.

10. Le somme ricavate dalla vendita dei beni di cui al comma 5, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono al Fondo unico giustizia per essere riassegnati, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nella misura del 50 per cento al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e, nella restante misura del 50 per cento, al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica.

11. Nella scelta del cessionario o dell'affittuario dei beni aziendali l'Agenzia procede mediante

licitazione privata ovvero, qualora ragioni di necessità o di convenienza, specificatamente indicate e motivate, lo richiedano, mediante trattativa privata. Sui relativi contratti è richiesto il parere di organi consultivi solo per importi eccedenti euro 1.032.913,80 nel caso di licitazione privata euro 516.456,90 nel caso di trattativa privata.

12. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, possono essere utilizzati dall'Agenzia per l'impiego in attività istituzionali ovvero destinati ad altri organi dello Stato, agli enti territoriali.

12-bis. Sono destinati in via prioritaria al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, autocarri, mezzi d'opera; macchine operatrici, carrelli elevatori e ogni altro mezzo per uso speciale, funzionali alle esigenze del soccorso pubblico.

12-ter. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, non destinati ai sensi dei commi 12 e 12-bis, possono essere destinati alla vendita anche avvalendosi dell'Istituto vendite giudiziarie ovvero assegnati gratuitamente ai soggetti indicati nel presente articolo o distrutti.

13. I provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 47 e dei commi 3 e 8 del presente articolo sono immediatamente esecutivi.

14. I trasferimenti e le cessioni di cui al presente articolo, disposti a titolo gratuito, sono esenti da qualsiasi imposta.

15. Quando risulti che i beni confiscati dopo l'assegnazione o la destinazione sono rientrati, anche per interposta persona, nella disponibilità o sotto il controllo del soggetto sottoposto al provvedimento di confisca, si può disporre la revoca dell'assegnazione o della destinazione da parte dello stesso organo che ha disposto il relativo provvedimento.

15-bis. L'Agenzia, con delibera del Consiglio Direttivo può altresì disporre il trasferimento dei medesimi beni al patrimonio degli enti territoriali che ne facciano richiesta, qualora si tratti di beni che gli enti territoriali medesimi già utilizzano a qualsiasi titolo per finalità istituzionali. La delibera del Consiglio direttivo è adottata fatti salvi i diritti dei creditori dell'azienda confiscata.

15-ter. Per la destinazione degli immobili confiscati già facenti parte del patrimonio aziendale di società le cui partecipazioni sociali siano state confiscate in via totalitaria o comunque tali da assicurare il controllo della società, si applicano le disposizioni di cui al comma 3. L'Agenzia, con delibera del Consiglio Direttivo può dichiarare, tuttavia, la natura aziendale dei predetti immobili, ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari competente per territorio la cancellazione di tutte trascrizioni pregiudizievoli per assicurare l'intestazione del bene in capo alla medesima società».

18.4

[ALBERTINI, BIANCONI](#)

Al comma 4, lettera a), premettere la seguente:

«0a) All'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al comma 1, lettera a) dopo le parole: "beni confiscati" sono inserite le seguenti: "in distinte e Diverse procedure di confisca definitiva"».

18.5

[ALBERTINI, BIANCONI](#)

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

18.6

I RELATORI

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), premettere la seguente:

«0) al comma 1, lettera a), dopo le parole: "beni confiscati" sono aggiunte le seguenti: "in distinte e diverse procedure di confisca definitiva"»;

b) alla lettera b), numero 2), capoverso 2.5, dopo le parole: "decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33" inserire le seguenti: "e sono" aggiunte in fine le seguenti parole: ", nonché agli Enti Parchi Nazionali e Regionali"».

18.7

I RELATORI

Al comma 4, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) al comma 3:

1) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) mantenuti nel patrimonio dello Stato e, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, utilizzati dall'Agenzia per finalità economiche, con attribuzione dei proventi al bilancio dell'Agenzia e vincolo di reimpiego per uso sociale dei beni confiscati e in caso di comprovate necessità per le proprie finalità istituzionali"».

18.8

[GIARRUSSO](#), [CAPPELLETTI](#)

Al comma 4, lettera b), numero 1), alla lettera b) ivi richiamata, aggiungere in fine le seguenti parole:

«con attribuzione dei proventi al bilancio dell'Agenzia e vincolo di reimpiego per le proprie finalità istituzionali.».

18.9

[CIRINNÀ](#), [MIRABELLI](#), [ALBANO](#), [CAPACCHIONE](#), [CASSON](#), [CUCCA](#), [STEFANO ESPOSITO](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [MOSCARDELLI](#), [RICCHIUTI](#), [TOMASELLI](#), [VACCARI](#)

Al comma 4, lettera b, numero 2), capoverso «2.3)» sostituire la parola: «periodicamente» con la seguente: «permanentemente».

18.10

[GIARRUSSO](#), [CAPPELLETTI](#)

Al comma 4, lettera b), numero 2), nel numero 2.3) ivi richiamato, sostituire la parola:

«periodicamente», con la seguente: «permanentemente».

18.11

[ANITORI](#)

Al comma 4, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

«al punto 2.5), dopo le parole: "scopo di lucro" aggiungere le seguenti: ", alle fondazioni o associazioni legalmente riconosciute aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro della Sanità e del Ministro dell'istruzione e sottoposto a revisione annuale,";

dopo il punto 3) inserire il seguente:

"4) alla lettera d) dopo le parole: "recupero di tossicodipendenti" inserire le seguenti: ", alle fondazioni o associazioni legalmente riconosciute aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, di cui alla lettera c),"».

18.12

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [MINEO](#), [BAROZZINO](#), [PETRAGLIA](#), [CERVELLINI](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#)

Al comma 4, lettera b), numero 2), punto 2.6, sostituire le parole: «per finalità di lucro;» con le seguenti: «con vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali;».

18.13

[GIARRUSSO](#), [CAPPELLETTI](#)

Al comma 4, lettera b), numero 2), nel numero 2.8) ivi richiamato, sostituire il primo periodo con il seguente: «La destinazione, l'assegnazione e l'utilizzazione dei beni, nonché il reimpiego per finalità sociali dei proventi derivanti dall'utilizzazione per finalità economiche sono soggetti a pubblicità nei siti internet dell'Agenzia e dell'ente utilizzatore o assegnatario, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33».

18.14

[FILIPPIN](#), [MIRABELLI](#), [ALBANO](#), [CAPACCHIONE](#), [CASSON](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [STEFANO ESPOSITO](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [MOSCARDELLI](#), [RICCHIUTI](#), [TOMASELLI](#), [VACCARI](#)

Al comma 4, lettera b, numero 2), numero «2.8)» sostituire il primo periodo con il seguente: «dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: "La destinazione, l'assegnazione e l'utilizzazione dei beni, nonché il reimpiego per finalità sociali dei proventi derivanti dall'utilizzazione per finalità economiche

sono soggetti a pubblicità nei siti internet dell'Agenzia e dell'ente utilizzatore o assegnatario, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33"».

18.15

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 4, alla lettera b), sopprimere il numero 3.

18.16

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 4, lettera b), al numero 3, dopo la lettera «c-bis», inserire le seguenti:

«c-ter. L'articolo 48, comma 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

"7. Per la destinazione dei beni confiscati in comunione, l'Agenzia o il partecipante alla comunione promuove incidente di esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale. In seno al procedimento il tribunale, disposti i necessari accertamenti tecnici, adotta gli opportuni provvedimenti per dividere il bene. Qualora il bene risulti indivisibile, ai partecipanti in buona fede è concesso il diritto di prelazione per l'acquisto della quota confiscata al valore determinato dal perito nominato dal tribunale. Se il partecipante alla comunione non esercita il diritto di prelazione, si procede alla vendita a terzi o, in alternativa, all'acquisizione del bene per intero al patrimonio dello Stato ed il partecipante ha diritto alla corresponsione di una somma equivalente al valore determinato dal perito nominato dal tribunale. In tal caso, il tribunale ordina il pagamento della somma, ponendola a carico del Fondo Unico Giustizia. Qualora il partecipante alla comunione non dimostri la propria buona fede, la relativa quota di proprietà viene acquisita a titolo gratuito al patrimonio dello Stato ai sensi dell'articolo 45, primo comma.";

c-quater. All'articolo 48, dopo il comma 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 inserire il seguente comma:

"7-bis. I beni mobili di terzi rinvenuti in immobili confiscati, qualora non vengano, ritirati dal proprietario nel termine di trenta giorni dalla notificazione dell'invito al ritiro da parte dell'Agenzia, vengono alienati a cura della stessa Agenzia anche a mezzo dell'istituto vendite giudiziarie, previa delibera del Consiglio direttivo, mediante pubblicazione per quindici giorni consecutivi del relativo avviso di vendita sul proprio sito internet. Non si procede alla vendita dei beni che, entro dieci giorni dalla diffusione nel sito informatico, siano richiesti dalle Amministrazioni statali o dagli enti territoriali come individuati dal presente articolo. In tal caso, l'Agenzia provvede alla loro assegnazione a titolo gratuito ed alla consegna all'amministrazione richiedente, mediante sottoscrizione di apposito verbale. Al secondo esperimento negativo della procedura di vendita, l'Agenzia può procedere all'assegnazione dei beni a titolo gratuito ai soggetti previsti dal comma 3 lettera e) o in via residuale alla loro distruzione"».

18.17

I RELATORI

Al quarto comma, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:

"7-bis. Per la destinazione dei beni confiscati in comunione, l'Agenzia o il partecipante alla comunione promuove incidente di esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale. Nel corso del procedimento il tribunale, disposti i necessari accertamenti tecnici, adotta gli opportuni provvedimenti per dividere il bene. Qualora il bene risulti indivisibile, ai partecipanti in buona fede è concesso il diritto di prelazione per l'acquisto della quota confiscata al valore determinato dal perito nominato dal tribunale. Se il partecipante alla comunione non esercita il diritto di prelazione, si procede alla vendita a terzi o, in alternativa, all'acquisizione del bene per intero al patrimonio dello Stato ed il partecipante ha diritto alla corresponsione di una somma equivalente al valore determinato dal perito nominato dal tribunale. In tal caso, il tribunale ordina il pagamento della somma, ponendola a carico del Fondo Unico Giustizia. Qualora il partecipante alla comunione non dimostri la propria buona fede, la relativa quota di proprietà viene acquisita a titolo gratuito al patrimonio dello stato ai

sensi dell'articolo 45, comma 1.

7-ter. I beni mobili di terzi rinvenuti in immobili confiscati, qualora non vengano ritirati dal proprietario nel termine di novanta giorni dalla notificazione dell'invito al ritiro da parte dell'Agenzia, vengono alienati a cura della stessa Agenzia anche a mezzo dell'istituto vendite giudiziarie, previa delibera del Consiglio direttivo, mediante pubblicazione per quarantacinque giorni consecutivi del relativo avviso di vendita sul proprio sito *internet*. Non si procede alla vendita dei beni che, entro trenta giorni dalla diffusione nel sito informatico, siano richiesti, in caso di comprovata necessità, dalle Amministrazioni statali o dagli enti territoriali come individuati dal presente articolo. In tal caso, l'Agenzia provvede alla loro assegnazione a titolo gratuito ed alla consegna all'amministrazione richiedente, mediante sottoscrizione di apposito verbale. Al secondo esperimento negativo della procedura di vendita, l'Agenzia può procedere all'assegnazione dei beni a titolo gratuito ai soggetti previsti dal comma 3, lettera c) o in via residuale, alla loro distruzione"».

18.18

[MIRABELLI](#), [ALBANO](#), [CAPACCHIONE](#), [CASSON](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [STEFANO ESPOSITO](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [MOSCARDELLI](#), [RICCHIUTI](#), [TOMASELLI](#), [VACCARI](#)

Al comma 4, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria relative ai beni di cui al comma 3, lettere c) e d) non sono considerate, per gli anni 2017 e 2018, nel saldo individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

3-ter. Alla copertura dei maggiori oneri di cui al comma 3-bis, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307"».

18.19

[MIRABELLI](#), [ALBANO](#), [CAPACCHIONE](#), [CASSON](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [STEFANO ESPOSITO](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [MOSCARDELLI](#), [RICCHIUTI](#), [TOMASELLI](#), [VACCARI](#)

Al comma 4, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-bis. È istituito, per gli anni 2017 e 2018, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un fondo di un ammontare pari a 40 milioni di euro per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria relative ai beni di cui al comma 3, lettere c) e d).

3-ter. Alla copertura dei maggiori oneri di cui al comma 3-bis, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307"».

18.20

[MIRABELLI](#), [ALBANO](#), [CAPACCHIONE](#), [CASSON](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [STEFANO ESPOSITO](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [MOSCARDELLI](#), [RICCHIUTI](#), [TOMASELLI](#), [VACCARI](#)

Al comma 4, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria relative ai beni di cui al comma 3, lettere c) e d) non sono considerate, per gli anni 2017 e 2018, nel saldo individuato ai sensi dell'articolo, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Tali spese sono effettuate a valere, nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, sulle risorse previste nell'ambito dei programmi dell'Unione europea 2014/2020 *Governance* e capacità istituzionale e Legalità"».

18.21

[CAMPANELLA](#), [BOCCHINO](#), [DE PETRIS](#), [DE CRISTOFARO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [MINEO](#), [PETRAGLIA](#)

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «al comma 8», inserire le seguenti: «all'alinea dopo le parole: "i beni aziendali" inserire le seguenti: "che si considerano inclusivi dei beni produttivi e strumentali che non possono essere scorporati dal complesso degli assetti produttivi" e alla».

18.22

[CAMPANELLA](#), [BOCCHINO](#), [DE PETRIS](#), [DE CRISTOFARO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [MINEO](#), [PETRAGLIA](#)

Al comma 4, lettera c), numero 1, dopo le parole: «al primo periodo», inserire le seguenti: «le parole "vi siano" sono sostituite dalle seguenti: "si sia in presenza di precisi piani industriali e gestionali definiti durante tutta la fase che precede la confisca definitiva e che offrano" e sopprimere le parole: "o di ripresa"».

18.23

[CAMPANELLA](#), [BOCCHINO](#), [DE PETRIS](#), [DE CRISTOFARO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [MINEO](#), [PETRAGLIA](#)

Al comma 4, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) al comma 8, lettera b) sostituire le parole: "al risarcimento", con le seguenti: "a far confluire le risorse rinvenienti nel fondo"».

18.24

[GINETTI](#), [MIRABELLI](#), [ALBANO](#), [CAPACCHIONE](#), [CASSON](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [STEFANO ESPOSITO](#), [FILIPPIN](#), [LO GIUDICE](#), [MOSCARDELLI](#), [RICCHIUTI](#), [TOMASELLI](#), [VACCARI](#)

Al quarto comma, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

"8-bis. Qualora non sia possibile procedere alla destinazione dei beni aziendali ai sensi del comma 8 del presente articolo, gli stessi possono essere trasferiti, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con provvedimento dell'Agenzia che ne disciplina le modalità operative, per finalità istituzionali agli enti o alle associazioni individuati, quali assegnatari in concessione, dal comma 3, lettera c), con le modalità ivi previste, qualora si ravvisi un prevalente interesse pubblico, anche con riferimento all'opportunità della prosecuzione dell'attività da parte dei soggetti indicati.

8-ter. I beni aziendali di cui al comma 8 non possono essere destinati all'affitto o alla vendita se l'acquirente ovvero l'affittuario nonché taluno dei soci della cooperativa dei dipendenti è parente, coniuge, affine o convivente con il proposto, ovvero risulta collegato anche per interposta persona, a tali soggetti. Al fine di verificare tali rapporti di parentela ovvero di collegamento con il proposto, l'Agenzia chiede alla competente Prefettura ? Ufficio Territoriale del Governo, l'espletamento dei necessari accertamenti. Decorso inutilmente sessanta giorni, l'Agenzia procede comunque alla stipula del contratto di affitto o di vendita del bene aziendale inserendo nel relativo contratto una clausola risolutiva espressa in caso di comunicazioni ostative alla stipula del contratto di vendita o affitto, pervenute dopo i sessanta giorni"».

18.25

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 4, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

"8-bis. Qualora non sia possibile procedere alla destinazione dei beni aziendali ai sensi del comma 8 del presente articolo, gli stessi possono essere trasferiti, senza che ne derivino nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, con provvedimento dell'Agenzia che ne disciplina le modalità operative, per finalità istituzionali agli enti o alle associazioni individuati, quali assegnatari in concessione, dal comma 3, lettera c), con le modalità ivi previste, qualora si ravvisi un prevalente interesse pubblico, anche con riferimento all'opportunità della prosecuzione dell'attività da parte dei soggetti indicati.

8-ter. I beni aziendali di cui al comma 8 non possono essere destinati all'affitto o alla vendita se l'acquirente ovvero l'affittuario nonché taluno dei soci della cooperativa dei dipendenti è parente,

coniuge, affine o convivente con il proposto, ovvero risulta collegato anche per interposta persona, a tali soggetti. Al fine di verificare tali rapporti di-parentela ovvero di collegamento con il proposto, l'Agenzia chiede alla competente Prefettura ? Ufficio Territoriale del Governo, l'espletamento dei necessari accertamenti. Decorsi inutilmente sessanta giorni, l'Agenzia procede comunque alla stipula del contratto di affitto o di vendita del bene aziendale inserendo nel relativo contratto una clausola risolutiva che acquista di diritto efficacia nel caso di comunicazioni ostative alla stipula del contratto di vendita o affitto, pervenute dopo i sessanta giorni.

8-*quater*. Per la destinazione delle partecipazioni societarie confiscate in via non totalitaria, al socio in buona fede è concesso il diritto di prelazione per l'acquisto della quota confiscata. In tal caso, l'Agenzia o i soci promuovono incidente di esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale. Se il socio non esercita il diritto di prelazione, si procede alla vendita a terzi o, in alternativa, all'acquisizione della partecipazione per intero al patrimonio dello Stato ed il socio ha diritto alla corresponsione di una somma equivalente al valore determinato dal perito nominato dal tribunale o dalle parti. L'Agenzia ordina il pagamento della somma, ponendola a carico del Fondo Unico Giustizia. Qualora il socio non dimostri la propria buona fede, la relativa quota di proprietà viene acquisita a titolo gratuito al patrimonio dello Stato ai sensi dell'articolo 45, primo comma"».

18.26

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 4, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) al comma 8, sono aggiunte, infine, le seguenti lettere:

"c-bis) la disposizione del comma 3 non si applica ai beni immobili aziendali confiscati;

c-ter) I beni aziendali, ancorché oggetto di autonoma confisca, rimangono iscritti nel bilancio dell'impresa o società cui appartengono. Quando ricorrono specifiche ragioni di utilità pubblica, i beni immobili aziendali possono essere, in tutto o in parte, con delibera del Consiglio direttivo dell'Agenzia, mantenuti al patrimonio dello Stato, o trasferiti al patrimonio degli enti pubblici territoriali, o assegnati ad enti o associazioni, con le modalità indicate dal comma 3"».

18.27

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 4, sopprimere la lettera e).

18.28

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 4, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, non destinati ai sensi dei commi 12 e 12-bis, possono essere destinati alla vendita anche avvalendosi dell'Istituto vendite giudiziarie ovvero assegnati gratuitamente ai soggetti indicati nel presente articolo o distrutti».

18.29

[FILIPPIN](#), [MIRABELLI](#), [ALBANO](#), [CAPACCHIONE](#), [CASSON](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [STEFANO ESPOSITO](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [MOSCARDELLI](#), [RICCHIUTI](#), [TOMASELLI](#), [VACCARI](#)

Al comma 4 dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

"12-ter. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, non destinati ai sensi dei commi 12 e 12-bis, possono essere destinati alla vendita anche avvalendosi dell'Istituto vendite giudiziarie ovvero assegnati gratuitamente ai soggetti di cui al presente articolo o distrutti"».

18.30

I RELATORI

Al comma 4 sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:

"15-bis. L'Agenzia, con delibera del Consiglio direttiva e sentito il Comitato consultivo di indirizzo, può altresì disporre il trasferimento dei medesimi beni al patrimonio degli enti territoriali che ne facciano richiesta, qualora si tratti di beni che gli enti territoriali medesimi già utilizzano a qualsiasi

titolo per finalità istituzionali. La delibera del Consiglio direttivo è adottata fatti salvi i diritti dei creditori dell'azienda confiscata.

15-ter. Per la destinazione dei beni immobili confiscati già facenti parte del patrimonio aziendale di società le cui partecipazioni sociali siano state confiscate in via totalitaria o comunque tali da assicurare il controllo della società, si applicano le disposizioni di cui al comma 3. L'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo può dichiarare, tuttavia, la natura aziendale dei predetti immobili, ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari competente per territorio la cancellazione di tutte le trascrizioni pregiudizievoli al fine di assicurare l'intestazione del bene in capo alla medesima società"».

18.31

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 4, lettera f), apportare le seguenti modificazioni:

- «a) *alinea sostituire le parole: "è aggiunto il seguente" con le seguenti: "sono aggiunti i seguenti";*
- b) *al capoverso "15-bis" sopprimere le parole: "e sentito il comitato consultivo di Indirizzo".*
- c) *dopo il capoverso "15-bis" aggiungere il seguente:*

"15-ter. Per la destinazione dei beni immobili confiscati già facenti parte del patrimonio aziendale di società le cui partecipazioni sociali siano state confiscate in via totalitaria o comunque tali da assicurare il controllo della società, si applicano le disposizioni di cui al comma 3. L'Agenzia, con delibera del Consiglio Direttivo può dichiarare, tuttavia, la natura aziendale dei predetti immobili, ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari competente per territorio la cancellazione di tutte le trascrizioni pregiudizievoli per assicurare le intestazioni del bene in capo alla medesima società"».

18.0.1

[GIARRUSSO](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.18-bis.

(Disposizioni per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose
nella gestione dei beni demaniali)

1. Al fine di promuovere la legalità e garantire la trasparenza dell'azione amministrativa, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni statali competenti, le regioni, gli enti territoriali, nonché ogni altra autorità interessata stipulano protocolli di intesa volti ad assicurare una efficace politica di prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità nelle attività economiche in territori ricadenti in aree demaniali, con particolare riferimento alle attività-agro-silvo-pastorali e all'utilizzo dei fondi comunitari.

2. I protocolli di intesa di cui al comma 1 sono stipulati sulla base di linee guida approvate dalla Conferenza Unificata Stato Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai protocolli partecipano in ogni caso i Ministri dell'Interno, dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'Economia e delle Finanze, i Presidenti delle Regioni, l'amministrazione demaniale-egli enti di gestione delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, interessati. I protocolli sono altresì finalizzati ad integrare il dettato delle normative vigenti, nonché ad assicurare la realizzazione ed il coordinamento delle attività di divulgazione e di prevenzione e ad intensificare le funzioni di controllo sul territorio e sulle procedure previste dalla legislazione vigente.

3. I protocolli devono prevedere che i firmatari pongano in essere ogni utile azione per garantire la correttezza, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, in modo da prevenire possibili fenomeni di infiltrazioni della criminalità organizzata nell'ambito della gestione diretta ed indiretta, secondo le modalità di legge e regolamento vigenti, del patrimonio immobiliare delle Amministrazioni firmatarie. A tal fine il Prefetto si avvale degli organi che svolgono compiti di Polizia ambientale e forestale con funzioni di Polizia giudiziaria, ordine pubblico e pubblica sicurezza, per effettuare le opportune verifiche di carattere finanziario e sul territorio.

4. Per raggiungere gli obiettivi di cui alla presente legge, i protocolli devono comunque prevedere

i seguenti obblighi:

a) vigilare affinché nelle procedure di concessioni o affidamento di propri beni a privati, sia garantito il pieno ed incondizionato rispetto della disciplina legislativa vigente in materia ed in quella relativa alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata;

b) prevedere che per la concessione o assegnazione di beni demaniali si faccia sempre ricorso a procedure ad evidenza pubblica;

c) prevedere l'obbligo di certificazione antimafia per gli assegnatari e i concessionari dei predetti beni;

d) prevedere, con riferimento ai medesimi beni, la certificazione antimafia quale condizione per l'accesso a finanziamenti, con particolare riferimento ai contributi comunitari, nel settore agro-silvo-pastorale;

e) adottare le iniziative necessarie affinché, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti di propria competenza finalizzati alla concessione dei propri beni a privati, i soggetti concessionari assumano formalmente l'obbligo, quale condizione per il rilascio del provvedimento o la successiva revoca, a non concedere a terzi la titolarità o l'utilizzo totale e parziale del bene concesso e denunciare immediatamente all'Autorità Giudiziaria o a agli organi di Polizia Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura che venga avanzata nei propri confronti o di familiari;

f) assicurare, in base alla rispettiva competenza, per i terreni nella disponibilità dei soggetti firmatari, previa comunicazione della consistenza e ubicazione degli stessi, un attento monitoraggio del suolo e del sottosuolo per controllare la presenza di eventuali cave, discariche, attività di smaltimento rifiuti o altri siti ove si possano svolgere traffici illeciti;

g) assicurare che, prima di ogni e qualsiasi attività preliminare alla definitiva concessione di beni ricadenti nel territorio di aree demaniali, i firmatari richiedano al Prefetto di verificare la sussistenza o meno di una delle cause di decadenza di cui all'art. 67, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni nonché la sussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa a norma dell'art. 91 del medesimo Decreto legislativo, prevedendo che, decorsi i termini di legge, si proceda solo previa verifica dei requisiti previsti dalla legge antimafia;

h) garantire assidui contatti tra i firmatari, in modo da rafforzare l'azione di prevenzione e controllo, all'uopo anche utilizzando le segnalazioni che dovessero pervenire;

i) provvedere alla istituzione di un "Tavolo Tecnico" che assicuri la partecipazione dei rappresentanti o delegati dei sottoscrittori, ai fini dell'esame congiunto della situazione dei territori di competenza, per il rafforzamento dell'attività ispettiva e di vigilanza mediante scambio di informazioni e dati.

5. Nelle more della stipula e dell'attuazione dei protocolli di cui al presente articolo, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è assicurata l'immediata attuazione delle misure di cui al comma 4, lettere b), c) ed e). A tal fine, per i terreni demaniali o soggetti al regime dei beni demaniali o del patrimonio indisponibile oggetto di concessione, il concedente procede alla predisposizione dei bandi di gara pubblica nel rispetto dei principi generali di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione e parità di trattamento, nonché nel pieno rispetto della legislazione antimafia. Il decreto individua i soggetti esclusi dalla partecipazione alle procedure di selezione e che non possono essere affidatari delle concessioni di beni demaniali, con riferimento in particolare alla mancata presentazione della certificazione antimafia, alla mancanza dei requisiti di onorabilità degli affidatari e di rispetto dei principi di trasparenza e legalità nelle procedure adottate, nonché gli ulteriori obblighi di verifica e monitoraggio costante da parte delle amministrazioni concedenti. Il decreto deve altresì prevedere la revoca della concessione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, senza alcun indennizzo, e le condizioni di decadenza, con particolare riferimento alla violazione delle norme che regolano l'accesso a contributi o finanziamenti nel settore agro-silvo-pastorale, ai casi di abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione, nonché per ogni

ulteriore inadempimento agli obblighi derivanti dalla concessione, da norme di legge o regolamenti, ivi incluso quanto previsto dai protocolli di legalità di cui al presente articolo.

Art. 19

19.0.1

[CAMPANELLA](#), [BOCCHINO](#), [DE PETRIS](#), [DE CRISTOFARO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#),
[MINEO](#), [PETRAGLIA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis

1. Il comma 1 dell'articolo 49 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

"1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico dell'interno e della difesa, è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento per disciplinare la raccolta dei dati relativi ai beni e alle aziende sequestrati o confiscati, dei dati concernenti lo stato del procedimento per il sequestro o la confisca e dei dati concernenti la consistenza, la destinazione e la utilizzazione dei beni sequestrati e confiscati, di tutti gli elementi economici finanziari e produttivi in grado di rappresentare la reale situazione patrimoniale, economica e finanziaria delle aziende e in particolare dei dati professionali e contrattuali derivanti dal rapporto di lavoro dei dipendenti coinvolti, nonché la trasmissione dei medesimi dati all'Agenzia. Tutti i dati sintetizzati in un'apposita relazione sono pubblicati nei siti internet dei soggetti istituzionali con responsabilità nei procedimenti. Il Governo trasmette ogni sei mesi al Parlamento una relazione concernente i dati suddetti".

Art. 20

20.0.1

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Dopo l'articolo 51 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è inserito il seguente:

"Art. 51-bis

(Iscrizione di alcuni provvedimenti al registro delle imprese)

Il decreto di sequestro di cui all'articolo 20, il decreto di confisca di cui all'articolo 24, il provvedimento di cui all'articolo 34, il provvedimento di cui all'articolo 34-bis, la nomina dell'amministratore giudiziario ai sensi dell'articolo 41, il provvedimento di cui all'articolo 45, il provvedimento di destinazione dei beni aziendali di cui all'articolo 47, nonché tutti gli atti giudiziari pubblici di cui al presente decreto legislativo comunque denominati relativi alle imprese o a quote di imprese sono iscritti nel registro delle imprese a cura del cancelliere e nei termini di cui all'articolo 17-ùel Regio- decreto 16 marzo 1942, n. 267, in base alle specifiche tecniche di cui al decreto ministeriale n. 44 del 21 febbraio 2011 e con le modalità individuate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita l'AGID e il Garante per la protezione dei dati personali, adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente-legge".

Art. 21

21.1

[CARIDI](#)

Al comma 5, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in quanto compatibili all'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche di cui all'articolo 34".

21.2

[CAMPANELLA](#), [BOCCHINO](#), [DE PETRIS](#), [DE CRISTOFARO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#),

MINEO, PETRAGLIA

Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) al comma 6, dopo le parole: "del giudice delegato" inserire le seguenti: "e nell'ambito degli accordi disciplinati dai relativi contratti nazionali di categoria"».

Art. 23

23.1

CARIDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. L'articolo 63 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

«1. Il pubblico ministero, anche su segnalazione dell'amministratore giudiziario che ne rilevi i presupposti, chiede al tribunale competente che venga dichiarato il fallimento dell'imprenditore i cui beni aziendali siano sottoposti a sequestro o a confisca.

2. Nel caso in cui l'imprenditore di cui al comma 1 sia soggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento, il pubblico ministero chiede al tribunale competente l'emissione del provvedimento di cui all'articolo 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni.

3. Il pubblico ministero segnala alla Banca d'Italia la sussistenza del procedimento di prevenzione su beni appartenenti ad istituti bancari o creditizi ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui al titolo IV del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385.

4. Quando viene dichiarato il fallimento, i beni assoggettati a sequestro o confisca sono esclusi dalla massa attiva fallimentare. La verifica dei crediti e dei diritti inerenti ai rapporti relativi ai suddetti beni viene svolta dal giudice delegato del tribunale di prevenzione nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 52 e seguenti.

5. Nel caso di cui al comma 4, il giudice delegato al fallimento provvede all'accertamento del passivo e dei diritti dei terzi nelle forme degli articoli 92 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, verificando altresì, anche con riferimento ai rapporti relativi ai beni sottoposti a sequestro, la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 52, comma 1, lettere b), c) e d) e comma 3 del presente decreto.

6. Se nella massa attiva del fallimento sono ricompresi esclusivamente beni già sottoposti a sequestro, il tribunale, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, dichiara chiuso il fallimento con decreto ai sensi dell'articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.

7. In caso di revoca del sequestro o della confisca, il curatore procede all'apprensione dei beni ai sensi del capo IV del titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Il giudice delegato al fallimento procede alla verifica dei crediti e dei diritti in relazione ai beni per i quali è intervenuta la revoca del sequestro o della confisca. Se la revoca interviene dopo la chiusura del fallimento, il tribunale provvede ai sensi dell'articolo 121 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, anche su iniziativa del pubblico ministero, ancorché sia trascorso il termine di cinque anni dalla chiusura del fallimento. Il curatore subentra nei rapporti processuali in luogo dell'amministratore giudiziario.

8. L'amministratore giudiziario propone le azioni disciplinate dalla sezione III del capo III del titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con gli effetti di cui all'articolo 70 del medesimo decreto, ove siano relative ad atti, pagamenti o garanzie concernenti i beni oggetto di sequestro. Gli effetti del sequestro e della confisca si estendono ai beni oggetto dell'atto dichiarato inefficace.

8-bis. L'amministratore giudiziario, ove siano stati sequestrati complessi aziendali e produttivi o partecipazioni societarie di maggioranza, prima che intervenga la confisca definitiva, può, previa autorizzazione del tribunale ai sensi dell'articolo 41, presentare al tribunale fallimentare competente ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, in quanto compatibile, domanda per l'ammissione al concordato preventivo, di cui agli articoli 160 e seguenti del citato regio decreto n. 267 del 1942, nonché accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto n. 267 del 1942, o predisporre un piano attestato ai sensi dell'articolo 67,

terzo comma, lettera d), del regio decreto n. 267 del 1942. Ove finalizzato a garantire la salvaguardia dell'unità produttiva e il mantenimento dei livelli occupazionali, il piano di ristrutturazione può prevedere l'alienazione dei beni sequestrati anche fuori dei casi di cui all'articolo 48"».

23.2

[MIRABELLI](#), [ALBANO](#), [CAPACCHIONE](#), [CASSON](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [STEFANO ESPOSITO](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [MOSCARDELLI](#), [RICCHIUTI](#), [TOMASELLI](#), [VACCARI](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) Il comma 5 è soppresso;».

23.0.1

Il Governo

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Modifica all'articolo 83 del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159)

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la lettera e), è sostituita dalla seguente:

e) per i provvedimenti; gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro».

23.0.2

Il Governo

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Modifica all'articolo 83 del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159)

1. All'articolo 83, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la lettera e), è sostituita dalla seguente:

"e) per i provvedimenti, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro"».

23.0.3

[MOLINARI](#), [VACCIANO](#), [BENCINI](#), [FUCKSIA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Effetti delle misure di prevenzione e sanzioni penali)

1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 67, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Alle persone indiziate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso, sottoposte alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, è fatto divieto di svolgere propaganda elettorale in favore o in pregiudizio di candidati o liste, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente. Si intende per propaganda elettorale qualsiasi attività diretta alla raccolta del consenso, svolta in occasione di competizioni elettorali e caratterizzata da molteplicità di atti, coinvolgimento di più persone, impiego di mezzi economici e predisposizione di una struttura organizzativa, sia pur minima, a tale scopo destinata.";

b) all'articolo 76, il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Salvo che il fatto costituisca più grave reato la persona sottoposta, in forza di provvedimento definitivo, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza che propone o accetta di svolgere attività di propaganda elettorale in violazione del divieto previsto dall'articolo 67, comma 7, e il candidato che la richiede o in qualsiasi modo la sollecita sono puniti con la reclusione da uno a sei anni.»;

c) all'articolo 76, il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Con la sentenza di condanna per il delitto di cui all'articolo 76, comma 8, il giudice dichiara il candidato ineleggibile per un tempo non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci anni. Qualora il candidato sia stato eletto, il giudice ne dichiara la decadenza. Qualora il candidato sia membro del Parlamento, la Camera di appartenenza adotta le conseguenti determinazioni secondo le norme del proprio regolamento. Le sanzioni della ineleggibilità e della decadenza si applicano anche in caso di patteggiamento di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale o di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del codice penale. Il giudice ordina, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ai sensi dell'articolo 36, secondo, terzo e quarto comma del codice penale. Detta sentenza passata in giudicato è altresì trasmessa all'ufficio elettorale del comune di residenza del candidato per le conseguenti annotazioni".

23.0.4

[CAPPELLETTI, GIARRUSSO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Modifica all'articolo 83 del decreto legislativo
6 settembre 2011, n.159)

1. All'articolo 83 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. L'informativa e la comunicazione antimafia interdittive costituiscono atti aventi portata generale ed efficacia sull'intero territorio nazionale".

Art. 24

24.1

I RELATORI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 2, dell'articolo 89-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e produce gli effetti di cui all'articolo 94 con riguardo ai provvedimenti di cui al comma 1 dell'articolo 91 e il cui valore sia inferiore alle soglie ivi indicate"».

24.2

[CUOMO](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'articolo 95 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è sostituito dal seguente:

"Art. 95. - (*Disposizioni relative ai contratti pubblici*). ? Se taluna delle situazioni da cui emerge un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91, comma 6, interessa un'impresa diversa da quella mandataria a che partecipa ad un'associazione o raggruppamento temporaneo di imprese, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 operano nei confronti delle altre imprese partecipanti quando una delle predette imprese sia colpita da interdittiva antimafia"».

24.0.1

[FALANGA](#)

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 24-bis.

Il comma 4 dell'articolo 93 del decreto legislativo 159 del 2011 è sostituito dal seguente:

"Il prefetto, acquisita la relazione di cui al comma 3, fatta salva l'ipotesi di cui al comma 5, valuta, previa audizione dell'interessato che potrà produrre, anche allegando elementi documentali, ogni informazione ritenuta utile, se dai dati raccolti possano desumersi, in relazione all'impresa oggetto dell'accertamento o nei confronti di soggetti che risultano poter determinare, in qualsiasi modo, le scelte o gli indirizzi dell'impresa, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4. In tal caso il prefetto emette, entro 15 giorni dall'audizione dell'interessato,

l'informazione".

Art. 24-ter.

All'articolo 94 del decreto legislativo 159 del 2011, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. Allorquando, nei casi sia stata emessa dal prefetto un'informazione antimafia interdittiva, sussista l'urgente necessità di assicurare il completamento dell'esecuzione del contratto ovvero la sua prosecuzione, al fine di garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell'integrità dei bilanci pubblici, il prefetto, di propria iniziativa, provvede, anche a mezzo di commissari, direttamente alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa limitatamente all'esecuzione delle opere, funzioni e dei servizi ritenuti di pubblico interesse. Le misure sono revocate e cessano, comunque, di produrre effetti in caso di sentenza di annullamento dell'informazione antimafia interdittiva, di accoglimento dell'istanza cautelare eventualmente proposta ovvero di aggiornamento dell'esito della predetta informazione ai sensi dell'articolo 92, comma 5, del presente decreto anche a seguito di adeguamento dell'impresa alle indicazioni degli esperti. Il provvedimento con il quale il prefetto provvede alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa limitatamente alle sue attività di interesse pubblico è comunicato al Presidente dell'ANAC. La durata dell'amministrazione straordinaria e temporanea di cui al presente comma non può eccedere quella di realizzazione dell'opera o di durata del contratto di fornitura o di servizi"».

24.0.2

RICCHIUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

All'articolo 85, comma 2, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione"».

24.0.3

DLMAGGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Modifica all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

1. Al comma 2, lettera b) dell'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sostituire la frase che va dalle parole: "nonché a ciascuno" fino alle parole: "o superiore al 10 per cento" con le seguenti: "nonché a ciascuno dei consorziati nei consorzi e nelle società consortili"».

24.0.4

CAPPELLETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Modifica all'articolo 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

1. All'articolo 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al comma 4, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

"d-bis) nel caso di società consortili o di consorzi, le complete generalità dei consorziati per conto dei quali la società consortile o il consorzio opera nei confronti della pubblica amministrazione"».

Art. 25

25.1

CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, capoverso «Art. 110», nel comma 1, sopprimere le parole: «la sede secondaria in Reggio Calabria».

25.2

I RELATORI

Al comma 1, capoverso «Art. 110», al comma 1, sostituire le parole: «la sede secondaria in Reggio Calabria» con le seguenti: «le sedi secondarie in Reggio Calabria, Palermo, Catania, Napoli, Bologna e Milano».

Conseguentemente, al comma 1, capoverso «Art. 110», comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «la propria sede sia stabilita» con le seguenti: «le proprie sedi siano stabilite».

25.3

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 110», comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: «ed è posta sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri» con le seguenti: «ed è posta sotto la vigilanza del Ministro dell'interno».

Conseguentemente:

al comma 2, capoverso «Art. 111», comma 2, al primo periodo, sopprimere le parole: «provenienti dalla carriera prefettizia»;

al comma 2, capoverso «Art. 111» ovunque ricorrano, sostituire le parole: «del Presidente del Consiglio dei ministri» con le seguenti: «del Ministro dell'interno»;

al comma 2, capoverso «Art. 111», al comma 3, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) da un rappresentante del Ministero dell'interno designato dal Ministro dell'interno»;

al comma 3, capoverso «Art. 112», comma 1, al terzo periodo, sostituire le parole: «alla Presidenza del Consiglio» con le seguenti: «ai Ministri dell'interno e della giustizia».

25.4

MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 110», al comma 1, sostituire le parole: «della Presidenza del Consiglio dei ministri» con le seguenti: «del Ministero della Giustizia».

25.5

I RELATORI

Al comma 1, capoverso «Art. 110» sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'Agenzia:

a) acquisisce, attraverso il proprio sistema informativo, i flussi informativi necessari per l'esercizio dei propri compiti istituzionali: dati, documenti e informazioni oggetto di flusso di scambio, in modalità bidirezionale, con il sistema informativo del Ministero della giustizia, dell'autorità giudiziaria, con le banche dati e i sistemi informativi delle prefetture-uffici territoriali del Governo, degli enti territoriali, delle società Equitalia ed Equitalia Giustizia, delle agenzie fiscali e con gli amministratori giudiziari, con le modalità previste dagli articoli 1, 2 e 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 233; acquisisce, in particolare, i dati relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata nel corso dei procedimenti penali e di prevenzione; acquisisce le informazioni relative allo stato dei procedimenti di sequestro e confisca; verifica lo stato dei beni nei medesimi procedimenti, accerta a consistenza, della destinazione e dell'utilizzo dei beni; programma l'assegnazione e la destinazione dei beni confiscati; analizza i dati acquisiti, nonché le criticità relative alla fase di assegnazione e destinazione; a tale fine, l'Agenzia si avvale delle risorse di cui all'articolo 41-bis, comma 2;

b) coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III; tale compito è finalizzato a rendere possibile, sin dalla fase del sequestro, l'assegnazione provvisoria dei beni immobili e delle aziende per fini istituzionali o sociali agli enti, alle associazioni e alle cooperative di cui all'articolo 48, comma 3, ferma restando la valutazione del giudice delegato sulla modalità dell'assegnazione;

c) coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti penali per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale e 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni e amministra i predetti beni a decorrere dalla data di conclusione dell'udienza preliminare; tale compito è volto al fine di rendere possibile, sin dalla fase del sequestro, l'assegnazione provvisoria dei beni immobili e delle aziende per fini istituzionali o sociali agli enti, alle associazioni e alle cooperative di cui all'articolo 48, comma 3, del presente decreto, ferma restando la valutazione del giudice delegato sulla modalità dell'assegnazione;

d) amministra e destina, ai sensi dell'articolo 38, i beni confiscati, dal provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello, in esito del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III;

e) amministra e destina i beni confiscati in esito ai procedimenti penali, nonché di sequestro o confisca emesso dal giudice dell'esecuzione e destina i beni confiscati, per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale e 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, nonché i beni definitivamente confiscati dal giudice dell'esecuzione;

f) adotta le iniziative e i provvedimenti necessari per la tempestiva assegnazione e destinazione dei beni confiscati, anche attraverso la nomina, ove necessario, di commissari *ad acta*».

25.6

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 110», al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

«a) alla lettera c) dopo le parole: "e successive modificazioni" inserire le seguenti: ", e amministrazione dei predetti beni a decorrere dalla data di conclusione dell'udienza preliminare";

b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d amministrazione e destinazione dei beni confiscati in esito del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III,";

c) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) amministrazione e destinazione dei beni confiscati in esito ai procedimenti penali per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale e 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni;"».

25.7

[GIARRUSSO](#), [CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 110», al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

«a) sostituire la lettera b), con la seguente:

"b) amministrazione e custodia, in veste di amministratore giudiziario, dei beni sequestrati nel corso del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III, ovvero ausilio dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei medesimi beni affidati ad altro amministratore giudiziario ai sensi dell'articolo 35, comma 2; l'amministrazione, la custodia o l'ausilio sono finalizzati a rendere possibile, sin dalla fase del sequestro, l'assegnazione provvisoria dei beni immobili e delle aziende per fini istituzionali o sociali agli enti, alle associazioni e alle cooperative di cui all'articolo 48, comma 3, ferma restando la valutazione del giudice delegato sulla modalità dell'assegnazione";

b) sostituire la lettera c), con la seguente:

"c) amministrazione e custodia, in veste di amministratore giudiziario, dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti penali per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale e 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, ovvero ausilio dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei medesimi beni affidati ad altro amministratore giudiziario ai sensi degli articoli 104-*bis* delle norme di attuazione del codice di procedura civile e 35, comma 2, del presente decreto, l'amministrazione, la custodia o l'ausilio sono svolti al fine di rendere possibile, sin

dalla fase del sequestro, l'assegnazione provvisoria dei beni immobili e delle aziende per fini istituzionali o sociali agli enti, alle associazioni e alle cooperative di cui all'articolo 48, comma 3, del presente decreto, ferma restando la valutazione del giudice delegato sulla modalità dell'assegnazione;»).

25.8

I RELATORI

Al comma 2, capoverso «Art. 111», al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) da un rappresentante del Ministero dell'interno designato dal Ministro dell'interno;».

25.9

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 110», al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: «dal provvedimento di confisca emesso dalla Corte d'appello».

25.10

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 110», al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: «dal provvedimento» fino alle parole: «giudice di esecuzione» e le parole: «nonché dei beni definitivamente confiscati dal giudice dell'esecuzione».

25.11

[CAMPANELLA](#), [BOCCHINO](#), [DE PETRIS](#), [DE CRISTOFARO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [MINEO](#), [PETRAGLIA](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 110», al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) attivazione in sinergia con gli Uffici misure di prevenzione, fin dalla fase iniziale del sequestro, di un monitoraggio continuo e sistematico, reso immediatamente pubblico attraverso il sito internet dell'Agenzia stessa al fine di mettere in condizione i cittadini e le imprese di poter richiedere all'Amministratore giudiziario l'utilizzo ovvero la compartecipazione all'utilizzo dei beni e delle aziende».

25.12

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 3, capoverso «Art. 112», numero 1, sopprimere le parole: «ed il Comitato consultivo di indirizzo».

25.13

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 3, capoverso «Art. 112», al comma 2, sostituire le parole: «emesso dalla corte di appello» con le seguenti: «di primo grado».

25.14

I RELATORI

Al comma 3, capoverso «Art. 112», comma 2, primo periodo dopo le parole: «dalla corte di appello» inserire le seguenti: «nei procedimenti di prevenzione di cui al libro I, titolo III, provvede all'amministrazione dei beni a decorrere dalla data di conclusione dell'udienza preliminare nei procedimenti penali per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e 12-sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356».

25.15

I RELATORI

Al comma 3, capoverso «Art. 112», sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'Agenzia, per le attività connesse all'amministrazione e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati anche in via non definitiva, nonché per il monitoraggio sul corretto utilizzo dei beni assegnati, si avvale delle prefetture territorialmente competenti presso le quali è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un apposito nucleo di supporto. Con decreto del Ministro dell'Interno sono definiti la composizione di ciascun nucleo di supporto ed il relativo contingente di

personale, secondo criteri di flessibilità e modularità che tengano conto anche della presenza significativa, nel territorio di riferimento, di beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. I prefetti, con il provvedimento di costituzione del nucleo di supporto, individuano, sulla base di linee guida adottate dal Consiglio direttivo dell'Agenzia, le altre amministrazioni, gli enti e le associazioni che partecipano alle attività del nucleo con propri rappresentanti».

25.16

[ALBERTINI, BIANCONI](#)

Al comma 3, capoverso «Art. 112», sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. L'Agenzia, per le attività connesse all'amministrazione e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati anche in via non definitiva, si avvale delle prefetture territorialmente competenti presso le quali è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un apposito nucleo di supporto. Con decreto del Ministro dell'interno sono definiti la composizione di ciascun nucleo di supporto ed il relativo contingente di personale, secondo criteri di flessibilità e modularità che tengano conto anche della presenza significativa, nel territorio di riferimento, di beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. I prefetti, con il provvedimento di costituzione del nucleo di supporto, individuano, sulla base di linee guida adottate dal Consiglio direttivo dell'Agenzia, le altre amministrazioni, gli enti e le associazioni che partecipano alle attività del nucleo con propri rappresentanti».

25.17

[ALBERTINI, BIANCONI](#)

Al comma 3, capoverso «Art. 112», al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

25.18

[ALBERTINI, BIANCONI](#)

Al comma 3, capoverso «Art. 112», al comma 4, sopprimere le parole: «previo parere motivato del Comitato consultivo di indirizzo».

25.19

I RELATORI

Al comma 3, capoverso «Art. 112», al comma 4, sopprimere le parole: «previo parere motivato del Comitato consultivo di indirizzo» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nelle ipotesi di cui alle lettere d), e), h) ed m) l'Agenzia provvede, con delibera del Consiglio direttivo, previo parere motivato del Comitato consultivo di indirizzo».

Consequentemente al comma 3, capoverso «Art. 112», comma 5, lettera a), inserire, in fine, le seguenti parole: «lettere d), e), h) ed m)».

25.20

[ALBERTINI, BIANCONI](#)

Al comma 3, capoverso «Art. 112», al comma 4, lettera g), dopo le parole: «destinazione d'uso», sono inserite le seguenti: «ovvero la sanatori a degli abusi edilizi realizzati con riguardo al».

25.21

[ALBERTINI, BIANCONI](#)

Al comma 3, capoverso «Art. 112», al comma 4, lettera i), sopprimere le parole da: «l'utilizzo dei beni», fino a: «di destinazione».

25.22

I RELATORI

Al comma 3, capoverso «Art. 112», comma 4, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in modo continuo e sistematico, avvalendosi delle prefetture e, ove necessario, delle forze di polizia, la conformità dell'utilizzo dei beni, da parte dei privati e degli enti pubblici, ai provvedimenti di assegnazione e di destinazione. Il prefetto riferisce semestralmente all'Agenzia sugli esiti degli accertamenti effettuati;».

25.23

[CAPPELLETTI, GIARRUSSO](#)

Al comma 4, capoverso «Art. 113», nel comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«nonché con comprovata esperienza nel settore legale e amministrativo-contabile, secondo criteri di rotazione».

25.25

ALBERTINI, BIANCONI

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. L'articolo 113-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

"Art. 113-bis. - (*Disposizioni in materia di organico dell'Agenzia*). ? 1. La dotazione organica dell'Agenzia è determinata in sessanta unità complessive, ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non, secondo contingenti da definire con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 113, comma 1.

2. Il reclutamento del personale di cui al comma 1, nella misura non superiore alla metà di tale contingente, avviene mediante procedure selettive in conformità alla legislazione vigente in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni. Per le qualifiche dirigenziali, è richiesto il possesso di specifiche competenze e professionalità in materia di gestione e valorizzazione dei processi aziendali e patrimoniali. Per l'espletamento delle suddette procedure concorsuali l'Agenzia si avvale della collaborazione del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno.

3. Per il reclutamento della restante parte del contingente indicate al comma 1 sono utilizzate le procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il passaggio del personale all'Agenzia a seguito della procedura di mobilità determina la soppressione del posto in organico nell'amministrazione di appartenenza con conseguente trasferimento delle relative risorse finanziarie al bilancio dell'Agenzia.

4. Il Direttore dell'Agenzia, previa delibera del Consiglio direttivo, può stipulare, nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti e nel rispetto dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contratti a tempo determinato per il conferimento di incarichi di particolare specializzazione in materia di gestioni aziendali e patrimoniali.

5. Fino al 31 dicembre 2017, il Direttore dell'Agenzia, nei limiti della dotazione organica di cui al comma 1 e delle disponibilità finanziarie esistenti, è autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato, al fine di assicurare la piena operatività dell'Agenzia".

4-ter. Dopo l'articolo 113-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è aggiunto il seguente:

"Art. 113-ter. - (*Incarichi speciali*). ? 1. Oltre al personale indicato all'articolo 113-bis, presso l'Agenzia e alle dirette dipendenze funzionali del Direttore, opera, nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, un contingente, fino al limite massimo di dieci unità, di personale con qualifica dirigenziale o equiparata, appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 10 aprile 1981, n. 121, nonché ad enti pubblici economici.

2. Il personale di cui al comma 1, fatta eccezione per quello della carriera prefettizia che può essere collocato fuori ruolo, viene posto in posizione di comando o di distacco anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

3. Il personale di cui al comma 1 conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo e accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico dell'Amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte dell'Agenzia all'amministrazione di appartenenza dei soli oneri relativi al trattamento accessorio. Per il personale appartenente alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 10 aprile 1981, n. 121, si applica la disposizione di cui all'articolo 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.";

4-quater. Restano fermi i diritti acquisiti dal personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nei ruoli dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 191, della

legge 24 dicembre 2012, n. 228».

25.26

I RELATORI

Dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

«4-bis. L'articolo 113-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dai seguenti:

"Art. 113-bis. - (*Disposizioni in materia di organico dell'Agenzia*). ? 1. La dotazione organica dell'Agenzia è determinata in duecento unità complessive, ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non, secondo contingenti da definire con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 113, comma 1.

2. Il reclutamento del personale di cui al comma 1, nella misura non superiore alla metà del contingente ivi previsto, avviene mediante procedure selettive in conformità alla legislazione vigente in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni. Per le qualifiche dirigenziali, è richiesto il possesso di specifiche competenze e professionalità in materia di gestione e valorizzazione dei processi aziendali e patrimoniali. Per l'espletamento delle suddette procedure concorsuali l'Agenzia si avvale della collaborazione del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno.

3. Il reclutamento della restante parte del contingente indicato al comma 1 può avvenire, in presenza di professionalità specifiche e adeguate mediante le procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Il passaggio del personale all'Agenzia a seguito della procedura di mobilità determina la soppressione del posto in organico nell'amministrazione di appartenenza, con conseguente trasferimento delle relative risorse finanziarie al bilancio dell'Agenzia.

4. I nominativi del personale di cui ai commi precedenti sono inseriti nel sito dell'Agenzia in base ai criteri di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

5. Il Direttore dell'Agenzia, previa delibera del Consiglio direttivo, può stipulare, nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti e nel rispetto dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, contratti a tempo determinato per il conferimento di incarichi di particolare specializzazione in materia di gestioni aziendali e patrimoniali.

6. Fino al 31 dicembre 2018, il Direttore dell'Agenzia, nei limiti della dotazione organica di cui al comma 1 e delle disponibilità finanziarie esistenti, è autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato, al fine di assicurare la piena operatività dell'Agenzia.

Art. 113-ter. - (*Incarichi speciali*). ? 1. In aggiunta al personale di cui all'articolo 113-bis, presso l'Agenzia e alle dirette dipendenze funzionali del Direttore può operare, in presenza di professionalità specifiche ed adeguate, nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, un contingente, fino al limite massimo di dieci unità, di personale con qualifica dirigenziale o equiparata, appartenente alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1º aprile 1981, n. 121, nonché ad enti pubblici economici.

2. Il personale di cui al comma 1, fatta eccezione per quello della carriera prefettizia che può essere collocato fuori ruolo, viene posto in posizione di comando o di distacco anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

3. Il personale di cui al comma 1 conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo e accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte dell'Agenzia all'amministrazione di appartenenza dei soli oneri relativi al trattamento accessorio. Per il personale appartenente alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1º aprile 1981, n. 121, si applica la disposizione di cui all'articolo 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244".

4-ter. Restano fermi i diritti acquisiti dal personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nei ruoli dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione

dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 191, della legge 24 dicembre 2012, n. 228"».

25.24

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. L'articolo 113-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è sostituito dal seguente:

"Art. 113-bis. ? (*Disposizioni volte a garantire la funzionalità dell'Agenzia*). ? 1. La dotazione organica dell'Agenzia è determinata in duecento unità complessive, ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non, secondo contingenti da definire con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 113, comma 1. Per la costituzione della dotazione organica si applica quanto disposto dall'articolo i, comma 191 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

2. Oltre al personale indicato al comma 1, l'Agenzia è autorizzata ad avvalersi di un contingente di personale, militare e civile, entro il limite massimo di cento unità, appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché ad enti pubblici economici ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non. L'aliquota di personale militare di cui al periodo precedente non può eccedere il limite massimo di quindici unità, di cui tre ufficiali di grado non superiore a colonnello o equiparato e dodici sottoufficiali. Tale personale, fatta eccezione per quello della carriera prefettizia che può essere collocato fuori ruolo, viene posto in posizione di comando o di distacco anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

3. Il personale di cui al comma 2 conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo e accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico dell'Amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte dell'Agenzia, all'amministrazione di appartenenza, dei soli oneri relativi al trattamento accessorio.

3-bis. I nominativi del personale di cui ai commi precedenti sono inseriti nel sito dell'Agenzia secondo le modalità stabilite dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

4. Fino al 31 dicembre 2019, le assegnazioni temporanee di personale all'Agenzia possono avvenire in deroga al limite temporale stabilito dall'articolo 30, comma 2-sexies, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.

5. Fino al 31 dicembre 2019, il Direttore dell'Agenzia, nei limiti della dotazione organica di cui al comma 1 e delle disponibilità finanziarie esistenti, è autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato, al fine di assicurare la piena operatività dell'Agenzia"».

25.27

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#)

Sopprimere il comma 5.

25.0.1

[CUOMO](#)

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)

Dopo l'articolo 36 è inserito il seguente:

"Art. 36-bis.

1. In caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante non può proseguire il rapporto in appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario e può recedere dall'appalto.

2. In caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla

normativa antimafia la stazione appaltante non può proseguire il rapporto di appalto e può recedere da esso"».

25.0.2

[GIARRUSSO](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Aumento obbligatorio della pena in caso di recidiva per il delitto
di cui all'articolo 416-bis)

All'articolo 99 del codice penale, quinto comma, è aggiunto il seguente periodo: "Limitatamente al delitto di cui all'articolo 416-bis, l'aumento obbligatorio della pena per la recidiva non può essere inferiore alla metà della pena da infliggere per il nuovo delitto"».

Art. 26

26.2

[RUTA](#)

Al comma 1, premettere i seguenti:

«01. L'articolo 516 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 516. - (*Frode in commercio ai prodotti alimentari*). ? Fuori dei casi di cui all'articolo 517 del codice penale, chiunque, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, detiene per vendere, offre o pone in vendita" somministra, distribuisce o mette altrimenti in circolazione alimenti che, per origine, provenienza, qualità o quantità, sono diversi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti, è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa fino a 10.000 euro";

02. L'articolo 517 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 517. - (*Vendita di alimenti con segni mendaci*). ? Chiunque, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione di alimenti, al fine di indurre in errore il consumatore, anche mediante introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale, utilizza falsi o fallaci segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, ovvero omette le indicazioni obbligatorie sull'origine o provenienza geografica ovvero sull'identità o qualità del prodotto in sé o degli ingredienti che ne rappresentano il contenuto qualificante, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro,";

03. L'articolo 517-*quater* del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 517-*quater*. - (*Contraffazione di alimenti a denominazione protetta*). ? Chiunque, al fine di trarre profitto, introduce nel territorio dello Stato, in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, detiene per la vendita, somministra, offre o pone in vendita o mette altrimenti in circolazione alimenti la cui denominazione di origine o indicazione geografica o le cui caratteristiche sono contraffatte o alterate, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro.

Il reato è punibile a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine degli alimenti";

04. Dopo l'articolo 517-*quater* del codice penale è aggiunto il seguente:

"Art. 517-*quater*.1. - (*Agropirateria*). ? Chiunque, fuori dai casi di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale, al fine di trarre profitto, in modo sistematico e attraverso l'allestimento di mezzi o attività organizzate commette alcuno dei fatti di cui agli articoli 516, 517 e 517-*quater* è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 20.000 a 100.000 euro. Oltre alla pena accessoria di cui all'articolo 32-bis, alla condanna consegue il divieto di pari durata di porre in essere qualsiasi condotta, comunicazione commerciale e attività pubblicitaria, anche per interposta persona fisica o giuridica, finalizzata alla promozione dei prodotti compravenduti"».

26.3

[RUTA](#)

Al comma 1, premettere i seguenti:

01. Dopo l'articolo 517-*quater* del codice penale è aggiunto il seguente:

"Art. 517-*quater*. 1. ? (*Pene accessorie*). ? La condanna per il delitto previsto dall'articolo 517-*quater* importa l'interdizione da cinque a dieci anni dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere nonché la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze, o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito nonché l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per lo stesso periodo".

02. All'articolo 518 del codice penale, le parole: "516 e 517" sono sostituite dalle seguenti: "516, 517 e 517-*quater*".

Conseguentemente:

a) all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, le parole: «delitti previsti dagli articoli 473 e 474» sono sostituite dalle seguenti: «delitti previsti dagli articoli 473, 474, 517-*quater*,»;

b) all'articolo 266, comma 1, lettera f-ter), del codice di procedura penale, le parole: «516 e 517-*quater*» sono sostituite con le seguenti: «516, 517, 517-bis e 517-*quater*»;

c) all'articolo 25-bis.1, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo la parola: «condanna» sono aggiunte le seguenti: «per il delitto di cui all'articolo 517-*quater* del codice penale e».

26.4

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [MINEO](#), [BAROZZINO](#), [PETRAGLIA](#), [CERVELLINI](#),
[BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 603-bis del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "e con la multa da 1.000 a 2.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: ", con la multa da 3.000 a 6.000 euro" e sono aggiunte, in fine, le parole: "Con le risorse derivanti dalla maggiorazione delle multe di cui al presente comma, viene alimentato un fondo denominato Fondo per le vittime del reato di caporalato, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e destinato al risarcimento dei danneggiati siano essi vittime o loro superstiti";

b) al terzo comma, numero 1), la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "due", e dopo il numero 1) è aggiunto il seguente:

"1-bis) il fatto che il preposto all'attività lavorativa di cui al primo comma 1, sia un lavoratore migrante".

26.5

[MINEO](#), [DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [PETRAGLIA](#), [CERVELLINI](#),
[BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#)

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. All'articolo 603-bis del codice penale, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

"La stessa pena si applica a chiunque concorre nel reato di cui al comma precedente traendo ingiusto profitto dalle condizioni di sfruttamento previste nel presente articolo".

26.6

[ALBERTINI](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 603-*quater*», primo comma, secondo periodo, dopo le parole: «Ove essa non sia possibile,» sono inserite le seguenti: «nonché nel caso in cui la confisca del bene, che è il prodotto del reato, comprometta altro bene, anche nel suo utilizzo, appartenente a persona o ente estranei al reato, a cui esso sia funzionalmente o strutturalmente connesso,».*

26.7

[SPILABOTTE](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 603-*quater*», secondo periodo, dopo le parole: «Ove essa non sia possibile,», inserire le seguenti: «nonché nel caso in cui la confisca del bene, che è il prodotto del reato, comprometta altro bene, anche nel suo utilizzo, appartenente a persona o ente estranei al reato, a*

cui esso sia funzionalmente o strutturalmente connesso,».

26.8

[GIOVANARDI](#)

Al comma 1, capoverso «603-quater», secondo periodo, dopo le parole: «Ove essa non sia possibile,» inserire le seguenti: «nonché nel caso in cui la confisca del bene, che è il prodotto del reato, comprometta altro bene, anche nel suo utilizzo, appartenente a persona o ente estranei al reato, a cui esso sia funzionalmente o strutturalmente connesso,».

26.9

[DLMAGGIO](#)

Al comma 1, capoverso «603-quater», secondo periodo, dopo le parole: «Ove essa non sia possibile,» inserire le seguenti: «ovvero nel caso in cui la confisca del bene, che costituisce il prodotto del reato, comprometta, anche nel suo utilizzo, altro bene, a questo funzionalmente o strutturalmente connesso, appartenente a terzi soggetti, in buona fede, estranei al reato,».

26.10

[GIBIINO](#), [MALAN](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 603-quater», secondo periodo, dopo le parole: «Ove essa non sia possibile,», inserire le seguenti: «nonché nel caso in cui la confisca del bene, che è il prodotto del reato, comprometta altro bene, anche nel suo utilizzo, appartenente a persona o ente estranei al reato, a cui esso sia funzionalmente o strutturalmente connesso,».

26.11

I RELATORI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 640-bis del codice penale, le parole: "da uno a sei anni", sono sostituite dalle seguenti: "da due a sette anni"».

26.12

[GIARRUSSO](#), [CAPPELLETTI](#)

Al comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) al comma 1, le parole: "scelto nell'albo di cui all'articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni"».

Art. 27

27.1

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1 lettera a), sopprimere le parole da: «In ogni caso» fino a: «fiscale».

27.2

[GIARRUSSO](#), [CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, lettera e), capoverso «comma 4-bis)», apportare le seguenti modificazioni:

«a) al primo periodo, dopo le parole: "dei beni sequestrati e confiscati", inserire le seguenti: "di cui al capo III" e dopo le parole: "di tutela dei terzi", inserire le seguenti: "di cui al capo IV e di applicazione del sequestro di cui al capo II";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati", inserire le seguenti: "dal momento in cui viene eseguito il sequestro"».

27.3

[GIARRUSSO](#), [CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, lettera f), capoverso comma «4-novies», al primo periodo, dopo le parole: «è il giudice», inserire le seguenti: «delegato individuato dalla Sezione specializzata del Tribunale per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'articolo 5 comma 4 del presente decreto, ove istituito, ovvero il giudice».

27.0.1

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Modifiche all'articolo 91, del decreto legislativo
6 settembre 2001 n. 159)

1. All'articolo 91 del decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, lettera b) la parola: "150.000" è sostituita con la seguente: "40.000";*
- b) *al comma 1, lettera c) la parola: "150.000" è sostituita con la seguente: "40.000".*

27.0.2

I RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Modifica all'articolo 4 della legge 22 dicembre 1999, n. 512)

1. All'articolo 4 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:

"2-ter. Gli enti, di cui ai commi 1-bis e 2-bis, ad eccezione delle associazioni iscritte nell'elenco prefettizio di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ai fini del rimborso delle spese processuali accedono al Fondo a condizione che l'affidabilità e la capacità operativa in favore delle vittime dei reati di tipo mafioso siano dimostrate:

- a) dall'atto costitutivo dell'ente, in cui la finalità di assistenza e solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso risulti chiaramente enunciata;
- b) dalla effettiva e non occasionale partecipazione a iniziative di diffusione della cultura della legalità e dei valori di solidarietà promossi dalla presente legge;
- c) dall'insussistenza nei confronti del presidente o del rappresentante legale dell'ente delle condizioni ostative di cui ai commi 3 e 4"».

Art. 28

28.0.1

I RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Modifiche all'articolo 13 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8)

1. All'articolo 13 del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 4, al secondo periodo, dopo le parole: "interventi contingenti", sono aggiunte le seguenti: "proposti dalle autorità di cui al comma 1 e 2 dell'articolo 11";*
- b) *al comma 5, le parole: "misure straordinarie eventualmente necessarie" sono sostituite dalle seguenti: "misure straordinarie eventualmente proposte delle autorità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 11";*
- c) *dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:*

"6-bis. Le misure di assistenza economica di cui al comma 5 sono estese anche alle persone sottoposte a speciale programma di protezione che intendano mantenere la propria residenza o domicilio.

6-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307"».

Art. 29

29.1

[SPILABOTTE](#)

Al comma 3, sopprimere la lettera h).

29.2

[GIBIINO, MALAN](#)

Al comma 3, sopprimere la lettera h).

29.3

[ALBERTINI](#)

Al comma 3, sopprimere la lettera h).

29.4

[GIOVANARDI](#)

Al comma 3, sopprimere la lettera h).

29.5

[DLMAGGIO](#)

Al comma 3, sopprimere la lettera h).

29.6

[ALBERTINI](#)

Al comma 3, lettera h), sostituire le parole: «prescindendo dai limiti di fatturato ivi previsti e» con le seguenti: «i cui limiti di fatturato si intendono espressamente abrogati.».

Conseguentemente all'articolo 16, comma 1, capoverso «Art. 41-quater», comma 1, sopprimere le parole: «prescindendo dai limiti di fatturato.».

29.7

Il Governo

Al comma 3, sopprimere la lettera i).

29.8

[GALIMBERTI](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente comma:

«3-bis. Le misure premiali previste dal decreto legislativo di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, anche agli imprenditori che prestano attività di supporto tecnico, a titolo gratuito, alle aziende sequestrate o confiscate, ai sensi dell'articolo 41-quater del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.».

29.9

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le misure premiali previste dal decreto legislativo di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, anche agli imprenditori che prestano attività di supporto tecnico, a titolo gratuito, alle aziende sequestrate o confiscate, ai sensi dell'articolo 41-quater del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.».

29.0.1

[GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Misure di protezione per i testimoni di giustizia)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 è inserito il seguente:

"3-bis. Le speciali misure di protezione di cui agli articoli 9 e 13, si applicano anche a coloro che, in base a sentenza, siano stati riconosciuti testimoni di giustizia"».

1.3.2.1.12. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 330 (pom.) del 15/09/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE 2016
330ª Seduta

Presidenza del Presidente
[D'ASCOLA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,30.

**SU POSSIBILI INIZIATIVE LEGISLATIVE IN TEMA DI DIRITTO ALL'OBLIO ANCHE IN
RELAZIONE AD ALCUNE RECENTI DRAMMATICHE VICENDE**

Il senatore **[PALMA](#)** (*FI-PdL XVII*), con riferimento al recente tragico episodio di cronaca che ha interessato una giovane ragazza, morta suicida per la vergogna provocata dalla diffusione mediatica di immagini a lei riferite, sottolinea l'assoluta necessità di intervenire al fine di introdurre nell'ordinamento giuridico una previsione specifica a tutela del diritto all'oblio. Ricorda come il disegno di legge recante modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice civile, al codice di procedura civile in materia di diffamazione, anche con il mezzo della stampa (Atto Senato n. 1119-B), sia ancora fermo in Commissione giustizia, a causa di contrasti all'interno della maggioranza. Nella convinzione dell'assoluta indifferibilità ed urgenza di un intervento normativo *in subiecta materia*, propone di discutere nel prossimo Ufficio di Presidenza se inserire una disposizione specifica nell'ambito del citato atto senato n. 1119-B ovvero, qualora i contrasti all'interno della maggioranza sul testo in materia di diffamazione dovessero permanere, attraverso un disegno di legge *ad hoc*.

Il senatore **[LUMIA](#)** (*PD*) osserva che i recenti fatti di cronaca testimoniano che non è sufficiente una pronuncia giurisdizionale al fine di assicurare l'effettività del diritto all'oblio. Ricorda che, in Commissione giustizia al Senato, una regolamentazione espressa a tutela del diritto all'oblio era stata inizialmente introdotta all'interno del disegno di legge in materia di diffamazione, ma che poi questa previsione è stata espunta durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento. Condivide pienamente l'esigenza espressa dal senatore Palma in ordine alla regolamentazione del diritto all'oblio, anche

perché - allo stato degli atti - nemmeno l'Autorità garante per la protezione dei dati personali dispone di strumenti giuridici adeguati per intervenire a tutela delle persone oggetto di violenze verbali e di insulti in rete. A tale riguardo sottolinea la possibilità di intervenire attraverso tre diverse modalità: la reintroduzione di una disciplina espressa in materia di diritto all'oblio nell'ambito del disegno di legge in materia di diffamazione; un intervento nell'ambito dei disegni di legge recanti disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione del contrasto del fenomeno del cyberbullismo, attualmente all'esame della Camera (Atto Camera 3139 - già approvato dal Senato - e connessi); ovvero, da ultimo, un intervento nell'ambito dei disegni di legge recanti disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e transfobia, in corso di esame in Commissione (Atto Senato 1052 e connessi). Osserva come si possa individuare senz'altro nell'ambito del prossimo ufficio di Presidenza il percorso più veloce e condiviso per poter raggiungere un tale risultato, anche procedendo se necessario, ad un breve ciclo di audizioni.

La senatrice [CAPACCHIONE](#) (PD) propone l'acquisizione della documentazione di studio e ricerca disponibile presso il Garante per la *privacy*, che già da tempo sta valutando una serie di soluzioni su questo tema.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) dichiara che i recenti fatti di cronaca testé ricordati dal senatore Palma, dimostrano che la tutela dei diritti fondamentali della persona non può essere rimessa alla mera discrezionalità del giudice, occorrendo invece un chiaro intervento legislativo che si muova in un'ottica persino più rigorosa rispetto alle proposte emendative a propria firma inizialmente presentate nel corso dell'esame del disegno di legge in materia di diffamazione.

Il senatore [GIARRUSSO](#) (M5S), pur condividendo l'esigenza di assicurare in via legislativa la tutela del diritto all'oblio, prevenendo comportamenti illeciti e sanzionando eventuali abusi, ritiene allo stesso modo che non si debba aggravare oltre modo e in maniera irragionevolmente sproporzionata la fruibilità dei dati presenti in rete. Pur nell'ambito di una cornice legislativa chiara, ritiene comunque indispensabile, nel caso concreto, mantenere un ambito di autonoma valutazione in capo ad un organo autonomo ed indipendente come la magistratura.

Interviene la senatrice [FILIPPIN](#) (PD) per ricordare che, in questi giorni, l'Aula della Camera sta esaminando i disegni di legge recante disposizioni volte a prevenire e contrastare il fenomeno del cyberbullismo (Atto Camera 3139 e connessi) e che l'intervento in oggetto appare finalizzato ad ampliare l'ambito di tutela delle vittime e a sanzionare i comportamenti illeciti con un rigore anche maggiore di quanto non sia stato inizialmente previsto dal Senato, nell'ambito dell'esame del disegno di legge relativo alla diffamazione.

Il senatore [FALANGA](#) (AL-A) dichiara che, per esperienza diretta, ha riscontrato un forte contrasto di orientamenti giurisprudenziali rispetto agli strumenti di tutela a favore dei soggetti vittime di fenomeni di cyberbullismo. A tale riguardo sottolinea che molti tribunali italiani hanno negato la possibilità di applicare i provvedimenti d'urgenza di cui agli articoli 700 e seguenti del codice di procedura civile anche per motivi legati al difetto di giurisdizione, in quanto molte società operanti su *Internet* hanno sedi legali ed effettive all'estero.

IN SEDE REFERENTE

[\(2134\)](#) *Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Laura Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Rosy Bindi ed altri; Rosy Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare

[\(456\)](#) *Silvana AMATI ed altri. - Norme in materia di destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali a finalità di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza*

[\(799\)](#) *CARDIELLO ed altri. - Interventi urgenti in materia di beni della criminalità organizzata e a favore dell'agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata*

[\(1180\)](#) *GASPARRI. - Norme per la utilizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata al fine di agevolare lo sviluppo di attività produttive e favorire l'occupazione*

[\(1210\)](#) *Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Istituzione dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari e degli amministratori dei beni confiscati alla criminalità organizzata*

[\(1225\)](#) *Anna FINOCCHIARO. - Modifiche al codice delle leggi antimafia in materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali*

[\(1366\)](#) *Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di competenza del tribunale distrettuale per l'applicazione di misure di prevenzione*

[\(1431\)](#) *FALANGA ed altri. - Modifiche agli effetti inibitori ed escludenti derivanti dal procedimento di prevenzione nei confronti dell'attività di impresa*

[\(1687\)](#) *Misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti*

[\(1690\)](#) *MIRABELLI ed altri. - Modificazioni al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione*

[\(1957\)](#) *DAVICO. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate*

[\(2060\)](#) *Alessandra BENCINI ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate*

[\(2089\)](#) *CAMPANELLA ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali in relazione ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 settembre.

Il presidente [D'ASCOLA](#) avverte che si procederà all'illustrazione degli emendamenti relativi al disegno di legge n. 2134 - assunto come testo base nella seduta del 26 maggio - già pubblicati in allegato al resoconto della seduta dello scorso 6 settembre.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (M5S) interviene per illustrare l'ordine del giorno a sua prima firma G/2134/1/2, che impegna il Governo a vigilare affinché le liquidità esistenti nei fondi di gestione oggetto delle procedure di confisca possano essere reinvestite nelle aziende confiscate al fine di un rilancio economico delle stesse. Poi illustra gli ordini del giorno G/2134/6/2 e G/2134/7/2, che impegnano il Governo, rispettivamente, ad assicurare che la pubblicazione dei beni confiscati - prevista dall'articolo 18 del disegno di legge in titolo - sia ricompresa nell'ambito di una vera e propria anagrafe dei beni confiscati; ovvero ad incentivare la costituzione di nuclei di supporto presso le prefetture, costituiti da funzionari di comprovata esperienza nel settore dei beni confiscati, con il compito di assistere gli amministratori giudiziari nelle attività di ricognizione e di valutazione economica dei beni, nonché di verifica della corretta applicazione del provvedimento di destinazione dei medesimi.

Il senatore [GIARRUSSO](#) (M5S) illustra l'ordine del giorno G/2134/4/2 che è volto ad impegnare il Governo ad assumere le necessarie misure per un progressivo potenziamento degli strumenti finanziari previsti dalla legislazione vigente in favore della gestione degli immobili e delle aziende sequestrate e confiscate, al fine di incrementare il monitoraggio sull'utilizzo dei beni medesimi; deve essere prevista a tal fine un'adeguata informazione al pubblico e alle Camere in relazione agli interventi in questione. L'ordine del giorno G/2134/5/2 impegna invece il Governo a garantire che gli obblighi di pubblicità, previsti dal citato articolo 18 del disegno di legge n. 2134, siano attuati in modo tale da rendere effettiva la conoscenza della localizzazione dei singoli beni immobili aziendali confiscati.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (M5S) illustra poi l'ordine del giorno G/2134/2/2 che, al fine di rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata, richiede un impegno del Governo a potenziare le forze dell'ordine che collaborano sul territorio con la magistratura. In particolare, si richiede l'incremento degli stanziamenti che riguardano: la pianificazione e il coordinamento delle forze di polizia; le spese riservate alla Direzione investigativa antimafia; il contrasto al crimine e la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica; la retribuzione del personale del comparto della sicurezza ed infine le spese relative ai servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (M5S), preannunciando di intervenire più nel dettaglio sui singoli emendamenti a propria firma in sede di dichiarazione di voto, ritiene di illustrare fin d'ora gli emendamenti 23.0.4 e 24.0.4 concernenti, a vario titolo, la materia dell'informazione antimafia. L'emendamento 23.0.4 è volto ad ampliare la portata e l'efficacia sull'intero territorio nazionale della informativa e della comunicazione antimafia interdittive. Per altro verso, l'emendamento 24.0.4 aggiunge la richiesta di un'ulteriore informazione alle società consortili o di consorzi che dovranno fornire, tra l'altro, anche le complete generalità dei consorziati per conto dei quali esse operano nei confronti della pubblica amministrazione.

Il senatore [FALANGA](#) (AL-A), dopo aver rilevato che sulla base della normativa vigente, le cosiddette interdittive antimafia hanno già una portata generale, si sofferma sull'emendamento 24.0.1, a propria firma, che riguarda pure la materia dell'informazione antimafia interdittiva. L'emendamento è volto, in particolare, a garantire il principio del contraddittorio dei soggetti interessati dinanzi al prefetto, nonché ad attribuire al prefetto medesimo il potere di provvedere direttamente alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa in casi limitati e urgenti. Alla luce della recente esperienza sul rilascio delle interdittive antimafia, ritiene opportuno svolgere un ciclo di audizione di alcuni prefetti

particolarmente impegnati da tale punto di vista, come quelli delle città di Napoli, Reggio Calabria e Palermo.

Dopo un breve intervento del senatore [CAPPELLETTI](#) (M5S) - che cita alcuni esempi di discrasie tra il rilascio delle informazioni interdittive da parte delle prefetture e la concreta attività svolta dalle imprese - interviene la senatrice [MUSSINI](#) (Misto) che si sofferma su alcuni emendamenti a propria firma. In particolare l'emendamento 10.0.7 è volto a sopprimere la norma del disegno di legge in titolo che prevede che l'amministratore giudiziario gestisca le imprese confiscate senza emolumenti, in quanto ciò non è pensabile se l'attività in questione è svolta da un professionista competente. Illustra poi l'emendamento 13.7 che interviene sui criteri di nomina degli amministratori giudiziari sopprimendo il limite dei tre incarichi. L'emendamento 14.19 è invece volto ad escludere i beni sequestrati e confiscati dalle procedure del cosiddetto *bail-in* di cui all'articolo 49 del decreto legislativo n. 180 del 2015. Infine si sofferma sull'emendamento 25.4, che prevede di sottoporre l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata alla vigilanza del Ministero della giustizia, rilevando che la Presidenza del Consiglio dei ministri - alla cui sorveglianza l'Agenzia verrebbe sottoposta dal disegno di legge n. 2134 - opera, anche per le attività di vigilanza, soprattutto avvalendosi, per i profili contabili, del supporto del Ministero dell'economia e delle finanze, circostanza che a suo avviso non si rifletterebbe in modo positivo sul funzionamento dell'Agenzia medesima.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) preannuncia che i componenti del Gruppo del Partito Democratico, rinunciano all'illustrazione degli emendamenti relativi al disegno di legge n. 2134, riservandosi di intervenire nella fase delle dichiarazioni di voto.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

1.3.2.1.13. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 331 (pom.) del 20/09/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 20 SETTEMBRE 2016
331ª Seduta

Presidenza del Presidente
[D'ASCOLA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

[\(2134\)](#) *Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Laura Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Rosy Bindi ed altri; Rosy Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare

[\(456\)](#) *Silvana AMATI ed altri. - Norme in materia di destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali a finalità di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza*

[\(799\)](#) *CARDIELLO ed altri. - Interventi urgenti in materia di beni della criminalità organizzata e a favore dell'agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata*

[\(1180\)](#) *GASPARRI. - Norme per la utilizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata al fine di agevolare lo sviluppo di attività produttive e favorire l'occupazione*

[\(1210\)](#) *Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Istituzione dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari e degli amministratori dei beni confiscati alla criminalità organizzata*

[\(1225\)](#) *Anna FINOCCHIARO. - Modifiche al codice delle leggi antimafia in materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali*

[\(1366\)](#) *Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di competenza del tribunale distrettuale per*

l'applicazione di misure di prevenzione

(1431) FALANGA ed altri. - Modifiche agli effetti inibitori ed escludenti derivanti dal procedimento di prevenzione nei confronti dell'attività di impresa

(1687) Misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti

(1690) MIRABELLI ed altri. - Modificazioni al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione

(1957) DAVICO. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate

(2060) Alessandra BENCINI ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate

(2089) CAMPANELLA ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali in relazione ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 15 settembre.

Il senatore **GIOVANARDI** (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*) interviene in ordine all'emendamento 24.0.1 che dichiara di sottoscrivere. L'emendamento, già oggetto di illustrazione nell'ultima seduta della Commissione da parte del primo firmatario, senatore Falanga, riguarda, come è noto, la materia dell'informazione antimafia interdittiva, emessa dal prefetto ai sensi dell'articolo 94 del decreto legislativo 159 del 2011. Egli concorda con la *ratio* dell'emendamento volto ad ampliare le garanzie dei soggetti interessati ovvero degli imprenditori, in particolare sotto il profilo del diritto al contraddittorio dinanzi al Prefetto preposto al rilascio della certificazione antimafia. Cita quindi alcuni dati riguardanti le cosiddette "*white list*" che, secondo fonti attendibili, come il "Sole 24 ore", risultano un "*flop*" poiché, allo stato dell'arte, pochissime imprese hanno chiesto la relativa iscrizione. Ricorda, quindi, che la normativa delle *white list*, è stata introdotta nell'ordinamento con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2013 ed è stata, tra l'altro, applicata in Emilia Romagna a tutte le aziende coinvolte nella ricostruzione dopo il terremoto del 2012, obbligandole ad iscriversi in queste liste e a superare un esame antimafia. In realtà i dati riportati confermano i dubbi sul sistema di iscrizione alla *white list*, che spesso è stata negata a talune imprese sulla base di irragionevoli provvedimenti prefettizi. Ribadisce, ancora una volta, il problema della eccessiva discrezionalità conferita ai prefetti che, con le interdittive antimafia, hanno il potere non solo di escludere le imprese dall'iscrizione alla predetta lista, ma anche di impedire in modo decisivo le attività delle aziende medesime che, conseguentemente, falliscono. Nelle more dei giudizi amministrativi di primo e secondo grado avverso i provvedimenti prefettizi le imprese perdono spesso le proprie capacità produttive con scarse possibilità di recuperarle, anche nel caso in cui il Consiglio di Stato dovesse successivamente pronunciarsi a loro favore (come pure è accaduto). Secondo i dati disponibili, persino nelle realtà metropolitane più difficili del sud Italia (Napoli, Palermo, Reggio Calabria) la normativa sulla *white list* ha un impatto molto ridotto.

L'oratore ancora una volta si dice convinto che la lotta alle mafie si fa combattendo la criminalità e non già facendo chiudere aziende che operano sul territorio da decenni, sulla base di sospetti, di induzioni, di presunzioni probabilistiche e di collegamenti parentali, determinando così anche ricadute problematiche dal punto di vista occupazionale con il lasciare senza lavoro centinaia di operai. In realtà, a fronte di indizi labili, dovrebbe essere implementato il contraddittorio tra i prefetti e gli imprenditori come pure è nella *ratio* dell'emendamento 24.0.1. Nel rispetto della Costituzione occorre porre fine alle violazioni dei diritti dei cittadini lavoratori e delle imprese, affinché la normativa antimafia non costituisca oltremodo un ostacolo allo sviluppo dell'economia nazionale.

Sull'ordine dei lavori interviene il senatore [FALANGA](#) (*AL-A*), il quale ribadisce la necessità di svolgere un breve ciclo di audizioni per comprendere meglio lo stato dell'arte delle interdittive antimafia relative ad alcune zone difficili dal punto di vista delle ingerenze della criminalità organizzata. In particolare ritiene opportuno audire i prefetti delle città di Napoli, Palermo e Reggio Calabria che, quotidianamente, debbono far fronte a numerose richieste di rilascio della certificazione antimafia.

Il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*), ad integrazione della proposta di audizioni avanzata dal senatore Falanga, ritiene opportuno acquisire dal Ministero dell'interno, dati sul *quantum* delle interdittive rilasciate dalle prefetture che risultano poi annullate nell'ambito dei ricorsi amministrativi.

Il presidente [D'ASCOLA](#) osserva che la sede più opportuna per decidere in ordine allo svolgimento del ciclo delle audizioni predette è senz'altro l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi che, come è noto, già convocato per domani alle ore 14.

Il relatore [PAGLIARI](#) (*PD*) osserva che l'esigenza avanzata da più parti di regolare meglio la materia delle interdittive antimafia potrebbe essere in contrasto con l'obiettivo di una rapida approvazione del provvedimento in titolo, pure sollecitata, a vario titolo, da organi politici, del mondo dell'imprenditoria oltreché della società civile. Ritiene, pertanto, che le interdittive antimafia possano essere meglio disciplinate in un apposito disegno di legge che gli stessi componenti della Commissione potranno definire e sottoscrivere in breve tempo.

Dopo che il presidente [D'ASCOLA](#) ha ribadito che siffatte questioni potranno essere discusse nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(2153) ALBERTINI ed altri. - Modifica all'articolo 530 del codice di procedura penale, in materia di rimborso delle spese di giudizio

(2259) BUCCARELLA ed altri. - Disposizioni in materia di detrazione delle spese di giudizio
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 settembre.

Il senatore [ALBERTINI](#) (*AP (NCD-UDC)*) sottolinea che il disegno di legge a propria firma recante modifica all'articolo 530 del codice di procedura penale, in materia di rimborso delle spese di giudizio,

introduce nell'ordinamento un principio di equità e di giustizia sostanziale. Esso infatti riconosce al cittadino assolto da un processo penale perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato il diritto di esser tenuto sostanzialmente indenne dalle spese di giudizio sostenute nel corso del processo. La proposta di legge prevede altresì che, nel caso di dolo o di colpa grave da parte del pubblico ministero che ha esercitato l'azione penale, lo Stato possa rivalersi per il rimborso delle spese sullo stesso magistrato che ha esercitato l'azione penale. Questo intervento normativo consente quindi di colmare una lacuna dell'ordinamento, come anche dimostrato da alcuni episodi eclatanti che hanno visto cittadini innocenti costretti a dover pagare spese di giudizio ben superiori all'indennizzo ottenuto da parte dello Stato per ingiusta detenzione. A tale riguardo cita i casi di Salvatore Lucanto, accusato di abusi sessuali alla figlia Angela nel 1997 e assolto definitivamente con formula piena nel 2001, dopo aver subito due anni, quattro mesi e due giorni di carcere preventivo, che ha dovuto spendere 350 mila euro di spese di giudizio a fronte di un indennizzo pari a 160 mila euro per ingiusta detenzione; di Elvo Zornitta, (meglio noto alle cronache come "Unabomber"), il quale non è stato considerato colpevole, ma ha dovuto pagare circa 50 mila euro di spese di giudizio, nonostante nel 2014 la Corte di Cassazione abbia condannato in via definitiva un poliziotto che aveva manipolato le prove per incastrarlo; di Giuseppe Gulotta, che - dopo essere stato riconosciuto pienamente innocente per l'omicidio di due carabinieri dopo ventidue anni di carcere e dopo aver già speso oltre 200 milioni di lire per avvocati - dovrebbe sostenere un ulteriore costo per i due nuovi avvocati, che lo hanno seguito nel processo di revisione e in quello ancora aperto per la riparazione dell'errore giudiziario, di 136 mila euro di spese vive e di una parcella che dovrebbe ammontare a circa 300 mila euro a testa.

Il diritto dell'imputato assolto di ottenere la refusione delle spese di lite o il risarcimento del danno è disciplinato in modo diverso dai singoli ordinamenti nazionali. Non esiste dunque un approccio uniforme in materia. Alcuni ordinamenti, inoltre, prevedono più di una procedura per diverse tipologie di danno. In alcuni Stati, il procedimento sembra essere direttamente collegato a quello penale, in quanto lo stesso tribunale è competente a valutare la richiesta di indennizzo quando vi sia stata assoluzione nel giudizio principale (Germania, Russia e Ucraina) o annullamento di una condanna a seguito della riapertura del procedimento (Belgio, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Monaco e Svizzera). In molti altri Stati, invece, l'azione di risarcimento è indipendente dal procedimento penale (Albania, Austria, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Ungheria, Irlanda, Lituania, Lussemburgo, Malta, la Repubblica di Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Polonia, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, l'ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, Turchia e Ucraina). In questi Stati, una richiesta di risarcimento (comprensiva anche delle spese legali) può essere presentata: in via amministrativa, a ministri o funzionari (in Austria, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Irlanda, Lussemburgo, Monaco, Montenegro, Serbia, Slovacchia, Slovenia e Spagna e l'ex Repubblica Iugoslava di Macedonia); ai tribunali civili o amministrativi (in Albania, Bulgaria, Francia, Ungheria, Lituania, della Repubblica di Moldavia, Norvegia, Romania, Russia, Svezia e Ucraina); ai tribunali penali, davanti a giudici diversi da quelli che hanno deciso la causa originaria (in Polonia e Turchia). In quasi tutti gli Stati europei sono previsti dei termini per l'instaurazione dell'azione di risarcimento, fatta eccezione per l'Irlanda e Malta. Inoltre, in molti Stati, il risarcimento è in sostanza automatico dopo un verdetto di non colpevolezza, l'annullamento di una condanna o l'interruzione del procedimento (ad esempio, in Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Germania, Montenegro, Romania, l'ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, Turchia e Ucraina).

In conclusione il senatore Albertini, pure apprezzando l'impianto complessivo della proposta del senatore Buccarella, osserva come quest'ultima, nella parte in cui prevede l'istituto della detrazione d'imposta delle spese sostenute dall'imputato, presenti un ambito soggettivo di applicazione più circoscritto rispetto a quanto viene previsto dal disegno di legge a propria firma.

Il relatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) ritiene opportuna una maggiore riflessione su alcuni aspetti problematici dei disegni di legge in titolo. Innanzitutto occorre chiarire se l'intervento normativo debba riguardare le spese processuali liquidate dal giudice ovvero - più propriamente - il complesso delle spese legali sostenute dall'imputato. In secondo luogo occorre interrogarsi sulle modalità di rimborso delle spese di giudizio, e se cioè lo stesso debba avvenire utilizzando il sistema delle detrazioni d'imposta ovvero quello della deduzione dall'imponibile. Più in generale ritiene necessaria la fissazione di un limite al rimborso delle spese sostenute dall'imputato poi assolto, in quanto appare sostanzialmente impossibile prevedere un rimborso integrale di tutte le spese nelle ipotesi qui considerate, senza esporre lo Stato ad oneri finanziari insostenibili.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (*M5S*) ritiene innanzitutto inopportuno l'inserimento di previsioni che riguardino la possibilità da parte dello Stato di rivalersi sul magistrato che ha esercitato l'azione penale, sia perché la fattispecie è già regolata dalle norme vigenti in materia di responsabilità civile del magistrato, peraltro recentemente modificate con la legge n. 18 del 2015, sia perché in questo modo si rischia di determinare un pesante deterrente all'azione del magistrato, che invece deve esclusivamente ispirarsi alle coordinate costituzionali dell'esercizio obbligatorio dell'azione penale. Dichiara altresì che il limite di 5 mila euro di rimborso a carico dello Stato - previsto nella proposta di legge a propria firma -, pur potendo essere migliorato, tiene conto sia dell'esigenza di contenimento dei costi a carico del bilancio dello Stato, sia del fatto che, alla luce dell'attuale congiuntura, non sono infrequenti i casi in cui le spese effettivamente corrisposte all'avvocato da parte del cliente rimangano confinate entro questo limite. Per quanto riguarda la scelta contenuta nel disegno di legge n. 2259 a propria firma di prevedere lo strumento della detrazione d'imposta anziché quello della deduzione dell'imponibile, rileva che i clienti il cui reddito è inferiore a quello minimo, necessario per fruire delle detrazioni d'imposta ai sensi di legge, ben difficilmente possono rientrare nell'ambito di applicazione dei disegni di legge in titolo, trattandosi di soggetti che sono ammessi al gratuito patrocinio a spese dello Stato. A tale riguardo segnala infine la circostanza di aver recentemente presentato un ordine del giorno finalizzato a sbloccare i pagamenti dovuti dallo Stato a favore degli avvocati nell'ambito dei procedimenti conclusi avvalendosi del patrocinio gratuito a spese dello Stato.

Il senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) osserva che il disegno di legge n. 2153, che egli pure ha sottoscritto, costituisce una sorta di arretramento rispetto alla recente novella legislativa sulla responsabilità civile dei magistrati (legge n. 18 del 2015). Si sofferma poi sulla garanzia del gratuito patrocinio prevista dall'ordinamento per i non abbienti, laddove per "gli imputati innocenti" in possesso di un reddito tale da escludere l'accesso al gratuito patrocinio medesimo si pone, in caso di spese ingiustamente sostenute, effettivamente il problema di assicurare un'equa riparazione. In questa prospettiva si colloca anche il disegno di legge a propria firma (Atto Senato 2520, non ancora assegnato alla Commissione).

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) ritiene essenziale esaminare a fondo la materia trattata nei disegni di legge in titolo, però evitando di rimettere in discussione le previsioni in materia di responsabilità civile dei magistrati su cui il legislatore è recentemente intervenuto con la legge n. 18 del 2015 e sulle quali manca un reale riscontro applicativo. Ritiene, invece, che si possa convergere sull'impostazione di fondo della prima parte della proposta di legge n. 2153, a prima firma del senatore Albertini, e della proposta n. 2259, a prima firma del senatore Buccarella, pur dopo aver sciolto i nodi problematici sollevati dal relatore. Ritiene infine opportuno svolgere un rapido ciclo di audizioni e approfondire i problemi di quantificazione degli oneri con il contributo del Governo, prima di poter procedere alla predisposizione di un testo unificato.

Il senatore [CUCCA](#) (*PD*) esprime alcune perplessità sulla previsione contenuta nell'articolo 1 del disegno di legge n. 2153, nella parte in cui prevede il rimborso a favore del cittadino di tutte le spese di

giudizio che sono contestualmente liquidate dal giudice. A suo avviso, infatti, non è ben chiaro se le spese di giudizio attengano alle sole spese processuali - ma queste in caso di assoluzione non sono poste a carico dell'imputato - ovvero riguardino - come più logicamente dovrebbe essere - le spese legali sostenute nell'ambito del procedimento penale. In quest'ultimo caso una quantificazione delle spese non può certo essere effettuata dal giudice, in quanto tali spese vengono corrisposte dal cliente al proprio legale nell'ambito di un rapporto meramente privatistico e fiduciario. Condivide inoltre le perplessità sollevate dai colleghi sull'inserimento di previsioni che possano interferire sulla disciplina della responsabilità civile dei magistrati. Ritiene infine che il nodo centrale della discussione debba essere focalizzato sulla scelta di ricorrere all'istituto della detrazione d'imposta o a quello della deduzione dal reddito imponibile.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

1.3.2.1.14. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 332 (pom.) del 27/09/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 27 SETTEMBRE 2016
332ª Seduta

Presidenza del Presidente
[D'ASCOLA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

[\(2134\)](#) *Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Laura Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Rosy Bindi ed altri; Rosy Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare

[\(456\)](#) *Silvana AMATI ed altri. - Norme in materia di destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali a finalità di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza*

[\(799\)](#) *CARDIELLO ed altri. - Interventi urgenti in materia di beni della criminalità organizzata e a favore dell'agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata*

[\(1180\)](#) *GASPARRI. - Norme per la utilizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata al fine di agevolare lo sviluppo di attività produttive e favorire l'occupazione*

[\(1210\)](#) *Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Istituzione dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari e degli amministratori dei beni confiscati alla criminalità organizzata*

[\(1225\)](#) *Anna FINOCCHIARO. - Modifiche al codice delle leggi antimafia in materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali*

[\(1366\)](#) *Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di competenza del tribunale distrettuale per*

l'applicazione di misure di prevenzione

[\(1431\)](#) ***FALANGA ed altri. - Modifiche agli effetti inibitori ed escludenti derivanti dal procedimento di prevenzione nei confronti dell'attività di impresa***

[\(1687\)](#) ***Misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti***

[\(1690\)](#) ***MIRABELLI ed altri. - Modificazioni al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione***

[\(1957\)](#) ***DAVICO. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate***

[\(2060\)](#) ***Alessandra BENCINI ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate***

[\(2089\)](#) ***CAMPANELLA ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali in relazione ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 settembre.

Il presidente [D'ASCOLA](#), prendendo atto che nessun altro componente della Commissione chiede di illustrare gli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 2134 - assunto come testo base nella seduta del 26 maggio scorso - dichiara chiusa la fase dell'illustrazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

[\(2473\)](#) ***FALANGA ed altri. - Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 settembre.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) esprime apprezzamento per il contenuto del disegno di legge in titolo che opera sostanzialmente la scelta di superare la normativa prevista dal regolamento di cui al decreto ministeriale 19 novembre 2014, n. 170, che prevedeva l'elezione dei consigli dell'ordine sulla base del voto di lista; il testo in esame infatti prevede delle candidature individuali rispetto alle quali occorre peraltro meglio definire il sistema elettorale. In ogni caso auspica che, a seguito delle audizioni

che si svolgeranno nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza già programmato per domani, possano essere meglio approfonditi gli aspetti problematici del disegno di legge in esame.

Il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*) esprime perplessità sulla previsione di cui all'articolo 8 del disegno di legge in esame, concernente la presentazione di candidature individuali per il rinnovo dei consigli degli ordini circondariali forensi. Ritiene, infatti, che le minoranze politiche possono essere garantite solo mediante la presentazione delle liste.

Dopo una precisazione del presidente [D'ASCOLA](#) sul concetto di "minoranze" quale definito dalla recente giurisprudenza amministrativa che, in parte ha dichiarato illegittimo il citato regolamento, interviene il senatore [LUMIA](#) (*PD*): esprimendo il Partito Democratico apprezzamento per il disegno di legge in esame, le questioni centrali del provvedimento medesimo riguardano le garanzie delle minoranze politiche e della diversità di genere. Condizione necessaria ma non sufficiente per garantire le minoranze politiche è un sistema elettorale a voto limitato; per altro verso, il sistema delle preferenze è strettamente connesso alla garanzia della riserva di genere. Orbene, la Commissione deve incentrare la propria attenzione su siffatte questioni e, anche alla luce delle audizioni, dovrà individuare la soluzione migliore.

Il relatore [FALANGA](#) (*AL-A*) precisa che il disegno di legge in titolo, a propria prima firma, non vieta la possibilità che più candidati si presentino nella competizione elettorale come facenti riferimento a idealità e a un programma comuni, ma esclude piuttosto la possibilità di presentare e far votare un'intera lista di nominativi. Si tratta quindi di una soluzione volta ad eleggere i consigli dell'ordine evitando la presentazione di liste di blocco e privilegiando invece il libero voto dei singoli elettori, unitamente ad un sistema di voto limitato che permetta di votare un numero di consiglieri inferiori a quello effettivo da eleggere, così da assicurare la tutela delle minoranze.

Il senatore [PAGLIARI](#) (*PD*) rileva che, nella scelta del sistema elettorale per il rinnovo dei consigli degli ordini circondariali forensi, bisogna prevedere delle norme di propaganda elettorale coerenti con l'impostazione sopra illustrata dal relatore.

Si apre quindi un breve dibattito sulla definizione del sistema elettorale basato sulle candidature individuali, il voto limitato e la previsione di norme di propaganda elettorale: intervengono il relatore [FALANGA](#) (*AL-A*), i senatori [LUMIA](#) (*PD*), [PAGLIARI](#) (*PD*) e [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*).

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) eccepisce poi, più in particolare, che la previsione di cui al comma 5 dell'articolo 10 del disegno di legge in esame, in base alla quale ciascun elettore non può esprimere un numero di voti superiore alla metà dei consiglieri da eleggere, non garantisce correttamente, a suo avviso, la rappresentatività dei consigli dell'ordine e che sarebbe meglio prevedere la possibilità di esprimere un numero di voti pari a 3/4 del numero massimo.

A tale riguardo, il relatore [FALANGA](#) (*AL-A*) precisa che la disposizione testé citata - che peraltro può essere senz'altro rivista aumentando il numero delle preferenze che possono essere espresse - deve comunque garantire che nel consiglio siano rappresentate anche le aggregazioni non maggioritarie. Quindi ribadisce la *ratio* e l'importanza del disegno di legge in esame che mira, tra l'altro, a riattivare il rinnovo dei consigli degli ordini forensi che - ricorda - devono rinnovarsi contemporaneamente. Si è invece verificata una situazione tale per cui alcuni consigli non si sono rinnovati operando in regime di *prorogatio*; altri consigli si sono rinnovati sulla base della normativa vigente che, pur essendo stata dichiarata, in parte, illegittima, non è stata in questi casi oggetto di ricorso; altri consigli sono stati infine sospesi per effetto delle impugnazioni.

Il senatore [PAGLIARI](#) (PD) osserva che la questione testé posta dal senatore Falanga è molto complessa dal punto di vista giuridico, posto che alcuni consigli dell'ordine, la cui elezione è stata annullata, operano illegittimamente come funzionari di fatto. Per quanto riguarda invece i consigli dell'ordine la cui elezione non è stata oggetto di annullamento, occorre valutare la portata *erga omnes* del giudicato amministrativo, cioè a dire se le disposizioni annullate del regolamento del 2014 hanno o meno una portata generale con riferimento all'elezione dei consigli dell'ordine in questione.

Interviene infine ancora il relatore [FALANGA](#) (AL-A) che ribadisce una volta di più l'urgenza del disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

[\(1628\)](#) **Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Laura Garavini ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Maria Rosaria Carfagna e Deborah Bergamini; Renate Gebhard ed altri; Marilena Fabbri

[\(1226\)](#) **LO GIUDICE ed altri. - Modifiche al codice civile in materia dei coniugi e cognome dei figli**

[\(1227\)](#) **BUEMI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli**

[\(1229\)](#) **LUMIA ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei figli**

[\(1230\)](#) **Alessandra MUSSOLINI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli**

[\(1245\)](#) **MALAN. - Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di cognome dei coniugi e dei figli**

[\(1383\)](#) **Giovanna MANGILI ed altri. - Disposizioni concernenti il cognome da assegnare ai figli**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 giugno.

Il relatore [LO GIUDICE](#) (PD) ritiene di fare un'integrazione della propria relazione, alla luce del dibattito svolto finora in Commissione e, in particolare con riferimento alle questioni e ai rilievi problematici emersi nel corso dei lavori. Innanzitutto è opportuno fare qualche precisazione sulla previsione di cui al secondo comma del nuovo articolo 143-*quater* del codice civile, in base alla quale in caso di mancato accordo dei genitori per l'attribuzione del cognome di entrambi al figlio, si applica il criterio dell'ordine alfabetico. Fermo restando che il principio dell'accordo dei genitori deriva dai principali modelli di legislazione straniera in tale materia (Spagna, Francia, Germania), vale la pena soffermarsi sul criterio dell'ordine alfabetico in caso di mancato accordo dei genitori. A vario titolo sono state manifestate perplessità sul principio dell'automatismo alfabetico. La giurisprudenza prevalente della Corte di Cassazione (cfr. Cass.civ., sez. I, n. 2644/2011) è nel senso di escludere ogni "automaticità" nell'attribuzione del cognome, per cui secondo la Corte, nei casi in cui decide il giudice (articolo 262 del codice civile), questo deve tener conto principalmente dell'interesse del minore.

Volgendo lo sguardo ai modelli stranieri per la disciplina delle ipotesi di mancato accordo dei

genitori, in Spagna l'articolo 49 della legge del 2011 sul Registro civile prevede che, in caso di disaccordo tra genitori o in assenza di indicazione dei cognomi nella richiesta di iscrizione, l'ufficiale del Registro civile è tenuto a richiedere ai genitori, ovvero ai legali rappresentanti del minore, di comunicare l'ordine dei cognomi entro il termine massimo di tre giorni, trascorso inutilmente il quale l'ufficiale del Registro civile decide in merito all'ordine da adottare nel superiore interesse del minore.

In Francia, (dove i genitori possono decidere di dare ai figli il nome del padre, della madre o di entrambi nell'ordine da loro stabilito, analogamente a quanto previsto dal disegno di legge approvato dalla Camera, ma dove è prevista anche la possibilità di assumere *un nom de famille*) in caso di disaccordo, il figlio assume il cognome del genitore nei cui riguardi la filiazione sia stata stabilita per prima, anche con accertamento giudiziale, ed il cognome di entrambi se la filiazione sia stata stabilita simultaneamente. Qualora i genitori portino un doppio cognome, essi possono trasmetterne uno soltanto

Il coniuge il cui nome è stato scelto come nome *de famille* può aggiungere quello dell'altro a titolo di nome *d'usage*, non trascritto sull'atto di nascita.

In Germania i coniugi, possono adottare (al momento del matrimonio o successivamente) un cognome familiare comune da assegnare alla prole. Ove manchi l'accordo sul cognome comune, si applica quanto previsto dall'articolo 1617 del BGB (Codice civile): se i genitori non hanno un nome familiare comune e se la potestà spetta ad entrambi congiuntamente, essi debbono, con dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile, designare il cognome che il padre o la madre portano al momento della dichiarazione quale cognome di nascita del figlio. Se entro un mese dalla nascita, i genitori non hanno operato tale scelta, il tribunale della famiglia attribuisce ad uno dei due genitori la facoltà di designare il cognome di nascita del figlio. Il giudice può stabilire un tempo massimo entro il quale il genitore deve operare la scelta. Se tale termine trascorre senza che il genitore abbia operato la scelta, il figlio acquisisce il cognome del genitore cui tale scelta era stata affidata.

A proposito del cognome familiare, si ricorda che il disegno di legge n. 1628, per una precisa scelta fatta dalla Camera dei deputati, non tratta delle questioni del cognome dei coniugi e, pertanto, è difficile ipotizzare nel disegno di legge in esame, una qualsiasi forma di accordo preventivo in ordine al cognome dei figli.

Quanto, al quarto comma del nuovo articolo 143-*quater* del codice civile, in base alla quale il figlio che ha un doppio cognome (cioè sia quello del padre che quello della madre) può trasmetterne al proprio figlio soltanto uno, a scelta, la norma è abbastanza chiara nel senso di evitare una moltiplicazione di cognomi ad ogni nuova generazione.

Tuttavia, a fronte delle perplessità che sono state manifestate nel corso del dibattito in Commissione, con riferimento all'ambiguità della formulazione usata "Il figlio al quale è stato attribuito il cognome di entrambi i genitori può trasmetterne al proprio figlio soltanto uno, a sua scelta» (che secondo alcuni potrebbe essere letta anche come la facoltà di non trasmetterne nessuno), si potrebbe specificare che al figlio è attribuito solo uno dei due cognomi di ciascun genitore e non entrambi. Per quanto riguarda i problemi che possono derivare dalla mancata scelta del genitore su quale cognome trasmettere al figlio, la soluzione potrebbe essere che il figlio, in caso di mancata scelta, assume il primo dei due cognomi.

La stessa questione relativa alla mancata scelta si pone anche all' articolo 3 comma 1, e potrebbe essere risolta con una specificazione analoga.

Sulla questione del cognome del figlio nato fuori dal matrimonio, l'articolo 2 del disegno di legge n. 1628, che riformula l'articolo 262 del codice civile, detta una diversa disciplina solo se il riconoscimento del secondo genitore avviene successivamente a quello del primo. In questo caso, il cognome del secondo genitore si aggiunge a quello del primo solo con il consenso di questi, oltre che a quello del figlio, se ha già compiuto 14 anni. Se il figlio è riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori, si applica la stessa disciplina del nuovo articolo 143-*quater*, (articolo 1 del disegno di legge), per il figlio di genitori coniugati.

Anche alla luce della nuova normativa sull'equiparazione dei figli naturali ai figli legittimi (legge n. 219 del 2012 e decreto legislativo attuativo n. 154 del 2013), risulta inopportuna la distinzione contenuta nel disegno di legge 1628 fra un articolo 1, recante "Introduzione dell'articolo 143-quater del codice civile, in materia di cognome del figlio nato nel matrimonio " e un articolo 2 recante " Modifica dell'articolo 262 del codice civile, in materia di cognome del figlio nato fuori del matrimonio".

La Corte di Cassazione (cfr. Cass. 17 luglio 2007, n. 15953 e Cass. civ, sez.I, n. 15087/2008) ha prevalentemente affermato che occorre assicurare, anche in materia di attribuzione del cognome, il diritto costituzionalmente garantito di tendenziale completa equiparazione del trattamento dei figli naturali a quello dei figli nati nel matrimonio, contemperandolo, peraltro, nell'interesse esclusivo del figlio stesso, con la tutela generale del cognome, in quanto elemento identificativo della persona.

Il testo approvato dalla Camera dei deputati in verità non compie alcuna discriminazione sostanziale fra figli nati dentro o fuori dal matrimonio, ma differenzia di fatto solo la situazione dei figli riconosciuti contemporaneamente o successivamente dai due genitori.

A maggior ragione appare opportuno modificare la differenziazione presente nelle rubriche degli articoli 1 e 2 (oggi relative rispettivamente ai figli nati dentro o fuori dal matrimonio) riferendole piuttosto alle diverse situazioni dei figli riconosciuti contemporaneamente e a quelli riconosciuti successivamente.

Appare opportuno inoltre - in sintonia con quanto previsto dal nuovo articolo 143-*quater* - sostituire l'obbligo con la possibilità che venga aggiunto il cognome del secondo genitore nel caso in cui il riconoscimento da parte di questi avviene successivamente.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

1.3.2.1.15. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 108 (pom.) del 04/10/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 108
MARTEDÌ 4 OTTOBRE 2016

Presidenza del Presidente
[D'ASCOLA](#)

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 16,20

*AUDIZIONI IN MATERIA DI COMUNICAZIONI INTERDITTIVE ANTIMAFIA NELL'AMBITO
DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2134 (CODICE ANTIMAFIA)*

1.3.2.1.16. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 110 (pom.) del 06/10/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 110
GIOVEDÌ 6 OTTOBRE 2016

Presidenza del Presidente
[D'ASCOLA](#)

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 17,10

*AUDIZIONI IN MATERIA DI COMUNICAZIONI INTERDITTIVE ANTIMAFIA NELL'AMBITO
DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2134 (CODICE ANTIMAFIA)*

1.3.2.1.17. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 111 (pom.) dell'11/10/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 111

MARTEDÌ 11 OTTOBRE 2016

Presidenza del Presidente
[D'ASCOLA](#)

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 15,20

*AUDIZIONI IN MATERIA DI COMUNICAZIONI INTERDITTIVE ANTIMAFIA NELL'AMBITO
DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2134 (CODICE ANTIMAFIA)*

1.3.2.1.18. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 354 (pom.) del 06/12/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 6 DICEMBRE 2016
354ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[D'ASCOLA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante regolamento sulle modalità di costituzione delle camere arbitrali, di conciliazione e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie ([n. 354](#))
(Parere ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 29, comma 1, lettera *n*), della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Esame e rinvio.)

Il senatore [CUCCA](#) (PD) illustra il provvedimento in titolo, che costituisce attuazione degli articoli 1, comma 3, e 29, comma 1, lettera *n*), della legge n. 247 del 2012, recante la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. La citata lettera *n*), in particolare, ha previsto che ogni consiglio dell'ordine degli avvocati può costituire camere arbitrali, di conciliazione ed organismi di risoluzione alternativa delle controversie, in conformità a un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge medesima. Il riferimento è, quindi, allo strumento del regolamento ministeriale adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, legge n. 400 del 1988 con decreto del Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF) e del Consiglio di Stato.

Sullo schema di decreto in esame il Consiglio nazionale forense ha espresso il previsto parere il 22 aprile 2016. Il Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, ha espresso il suo parere nella seduta del 30 agosto 2016.

Lo schema di decreto ministeriale detta le disposizioni regolamentari sulle modalità di costituzione e funzionamento delle camere arbitrali, di conciliazione e degli organismi di risoluzione

alternativa delle controversie presso i consigli degli ordini circondariali degli avvocati.

Il relatore ricorda peraltro come simili organismi di composizione delle liti sono già operanti presso numerosi Consigli degli ordini forensi territoriali sulla base della legislazione vigente. Il decreto legislativo n. 28 del 2010 aveva previsto che i consigli degli ordini forensi potessero costituire presso gli stessi (articolo 19), per le materie riservate alla loro competenza e previa autorizzazione del Ministero della giustizia, organismi speciali, avvalendosi di proprio personale e utilizzando locali nella propria disponibilità. Tali organismi devono essere iscritti, a domanda, nel registro (presso il Ministero della giustizia) degli organismi abilitati a gestire, su istanza della parte interessata, il procedimento di mediazione. Il regolamento che ha determinato i criteri e le modalità di iscrizione e tenuta del citato registro e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonché le relative indennità, è stato adottato con decreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010. Analoghi strumenti conciliativi sono stati poi previsti dalla legge sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento (legge n. 3 del 2012), sulla cui base (articolo 15) alcuni consigli degli ordini forensi hanno istituito i relativi organismi di mediazione; il regolamento adottato con decreto ministeriale n. 202 del 2014 ha poi disciplinato i requisiti di iscrizione nel registro presso il Ministero della giustizia di tali organismi, registro presso cui i consigli forensi sono, a domanda, iscritti di diritto. Tra gli ulteriori strumenti di mediazione conosciuti dall'ordinamento ricorda poi le camere di conciliazione presso le Camere di commercio (istituite dalla legge n. 580 del 1993) e quelle operanti presso le Autorità indipendenti di regolazione in base alle discipline di settore.

Passando più nel dettaglio al contenuto del regolamento in esame, questo si compone di 16 articoli divisi in sei Titoli.

Gli articoli 1 e 2 concernono, rispettivamente, l'oggetto del regolamento (ovvero le modalità di costituzione e funzionamento delle camere arbitrali e di conciliazione e generali degli altri organismi di risoluzione alternativa delle controversie), nonché le definizioni volte ad una più immediata comprensione del testo.

L'articolo 3 prevede le modalità di costituzione della camera arbitrale e di conciliazione da parte dei consigli degli ordini circondariali forensi.

Tale costituzione avviene, anche mediante intese con altri consigli dello stesso distretto di corte d'appello, con delibera del consiglio dell'ordine, pubblicata sul suo sito Internet, contenente l'atto costitutivo e lo statuto dell'organismo. I contenuti dello statuto riguardano il nome della struttura, lo scopo, la sede, i criteri per l'adozione del regolamento della camera arbitrale e di conciliazione recante le disposizioni sul funzionamento e i costi della stessa.

La disposizione introduce, infine, un obbligo di stipula di una polizza assicurativa volta a cautelarsi dai danni provocati dagli arbitri e dai conciliatori nello svolgimento delle loro attività. La polizza copre, quindi, i soli danni derivanti dalle decisioni di questi ultimi.

L'articolo 4 stabilisce l'autonomia organizzativa, economica e contabile della camera arbitrale e di conciliazione in conformità delle norme regolamentari in esame. In tale ambito, con il regolamento di organizzazione, i cui criteri sono indicati nello statuto, devono stabilirsi le modalità di funzionamento della camera arbitrale nonché di tenuta della propria contabilità.

L'articolo 5 precisa che la camera arbitrale svolge le sue funzioni presso la sede del consiglio dell'ordine o presso altri locali da questo messi a disposizione, avvalendosi del personale dipendente dello stesso consiglio. Per le attività inerenti al suo funzionamento l'organo arbitrale non potrà, quindi, dotarsi di personale autonomamente assunto.

L'articolo 6 detta disposizioni sul consiglio direttivo, definito organo di amministrazione della camera arbitrale, i cui componenti - nominati dal consiglio dell'ordine forense - devono rispondere a requisiti di specifica e comprovata competenza. Ricorda che in relazione a tale disposizione sono stati recepiti diversi rilievi contenuti nel parere del Consiglio di Stato. La consistenza numerica del consiglio direttivo viene determinata dal numero degli iscritti al consiglio forense (il limite massimo a seconda dei casi è individuato in 3, 5 o 7 membri). In relazione a tali limiti, il comma 3 prevede che il

numero effettivo dei componenti del consiglio potrà essere, comunque, determinato dal consiglio direttivo dell'ordine in base al numero degli iscritti.

Dopo avere individuato la necessità di specifici requisiti di onorabilità dei consiglieri (si tratta sostanzialmente degli stessi requisiti, ad eccezione dei profili disciplinari, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010, regolamento di attuazione del decreto legislativo n. 28 del 2010 sulla mediazione civile e commerciale, cfr. *ultra* articolo 13), l'articolo 6 prevede che possono essere nominati sia avvocati (con un'anzianità minima di iscrizione all'albo del consiglio dell'ordine di almeno 5 anni) che docenti universitari in materie giuridiche.

L'articolo 8 è rubricato "Funzioni e compiti del consiglio direttivo" della camera arbitrale. Dal punto di vista sistematico tuttavia, una delle principali funzioni, ovvero quella dell'assegnazione degli affari agli arbitri, è disciplinata al successivo articolo 9.

E' anzitutto compito del Consiglio direttivo la tenuta ed aggiornamento dell'elenco degli arbitri e dei conciliatori, nel quale iscrive gli avvocati che ne fanno richiesta. L'articolo 8 prevede che gli avvocati che abbiano fatto richiesta debbano indicare preventivamente una o più aree professionali di riferimento tra quelle individuate in una tabella (Tabella A) allegata allo schema di regolamento, documentando le proprie competenze; tale indicazione è, peraltro, modificabile in ogni momento. Il consiglio, verificati positivamente i requisiti, iscrive l'avvocato nell'area professionale richiesta.

L'articolo 9 concerne essenzialmente le modalità di assegnazione degli affari ad arbitri e conciliatori da parte del consiglio direttivo. Anzitutto, è stabilito - in via generale - che gli affari siano attribuiti con un criterio di rotazione automatica (tra gli arbitri e conciliatori inseriti nell'elenco di cui all'articolo 8) mediante sistemi informatizzati (comma 1), rotazione che è, invece, esclusa in caso di scelta concorde dell'arbitro ad opera delle parti (comma 3); la rotazione automatica soccorre anche in caso di sostituzione dell'arbitro (comma 6). Se la controversia appare particolarmente complessa sarà il consiglio direttivo ad individuare l'area professionale in tabella A nel cui ambito designare l'arbitro con le modalità indicate.

Da conto infine, delle due disposizioni che prevedono, rispettivamente, la liquidazione dei compensi da parte del consiglio direttivo ad arbitri e conciliatori (comma 7) in base alle previsioni del regolamento sui parametri per la liquidazione dei compensi degli avvocati (decreto del Ministro della giustizia n. 55 del 2014); e l'obbligo di pubblicazione degli incarichi assegnati sul sito Internet del Consiglio dell'ordine forense.

L'articolo 7 determina i compiti del presidente del consiglio direttivo della camera arbitrale, nominato a maggioranza dei componenti: convocazione, formazione dell'ordine del giorno e coordinamento delle sedute.

L'articolo 10 riguarda i compiti della segreteria della camera arbitrale, l'organo di supporto amministrativo all'attività della stessa camera. A parte quelle più strettamente amministrative, tra le diverse attività di competenza della segreteria si segnalano, per rilevanza, la tenuta del registro informatico di tutti i procedimenti arbitrali e di conciliazione, nonché la riscossione delle spese e di ogni altro compenso relativo ai procedimenti svolti.

L'articolo 11 prevede un generale obbligo di riservatezza sulle informazioni inerenti ai procedimenti trattati in capo ai soggetti a vario titolo coinvolto nelle attività della camera (dagli arbitri e conciliatori, ai membri del consiglio direttivo, al personale). Previo assenso delle parti, viene, tuttavia, consentita a fini di studio la pubblicazione anonima di atti dei procedimenti arbitrali e dei lodi concordati.

L'articolo 12 individua i casi di incompatibilità alla nomina ad arbitro e conciliatore. Non possono essere nominati i membri e i revisori del consiglio dell'ordine forense che costituisce la camera arbitrale; i membri del consiglio direttivo della stessa camera, i dipendenti della segreteria, i soci, gli associati, i dipendenti di studio e gli avvocati che esercitano negli stessi locali (ove è ubicata la camera arbitrale), il coniuge, la persona unita civilmente, il convivente, il parente in linea retta dei membri e revisori del consiglio dell'ordine e dei membri del consiglio direttivo e della segreteria della

camera arbitrale e tutti coloro che con tali soggetti hanno stabili rapporti di collaborazione. Lo stesso articolo 12 rende più stringente il sistema delle incompatibilità, affermando la necessaria indipendenza e imparzialità di arbitri e conciliatori.

L'articolo 13 detta i requisiti di onorabilità degli arbitri e conciliatori anche in tal caso riproducendo, stavolta integralmente, gli stessi requisiti previsti dal citato regolamento n. 180 del 2010 (articolo 4, comma 3), attuativo del decreto legislativo n. 28 del 2010 sulla conciliazione civile e commerciale.

L'articolo 14 demanda ad uno specifico regolamento la disciplina relativa ad altri strumenti di risoluzione delle controversie (diversi da arbitrato e conciliazione).

Il regolamento deve essere approvato dal consiglio dell'ordine in conformità con le disposizioni della legge e del decreto ministeriale in esame.

L'articolo 15 contiene la clausola di invarianza finanziaria del provvedimento, mentre l'articolo 16 concerne la sua entrata in vigore.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) osserva che è alquanto bizzarra l'iniziativa del Governo di voler adottare lo schema di provvedimento in titolo, laddove l'esame del disegno di legge sulle camere arbitrali dell'avvocatura (Atto Senato n. 1012) è fermo da tempo in questa Commissione. Peraltro fa notare che è stato dimostrato che, se il citato disegno di legge fosse approvato dal Parlamento, avrebbe effetti assai incisivi sullo smaltimento delle cause pendenti in materia civile; in tal senso è stata stimata una riduzione delle pendenze civili di circa il 30 per cento. Invece l'atto del Governo in esame non sortirà alcun effetto sull'endemico arretrato in materia. Inoltre il testo in esame non prevede alcuno strumento volto a favorire l'accesso semplificato e diretto dei cittadini agli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, recando soprattutto la disciplina delle modalità organizzative e degli organi direttivi delle camere arbitrali. Esprime quindi le proprie perplessità oltre che sul provvedimento in titolo, anche sulla discutibile politica del Governo con riferimento alla materia *de qua*.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/104/UE relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea ([n. 350](#))

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 novembre.

La relatrice [GINETTI](#) (*PD*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente [D'ASCOLA](#), previa verifica del prescritto numero legale, mette in votazione il parere proposto dalla relatrice, il quale risulta infine approvato.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2134

Il senatore [PAGLIARI](#) (PD), in qualità di correlatore sul disegno di legge in materia di modifiche al codice antimafia (Atto Senato n. 2134), esprime il proprio disappunto sulla situazione di stallo dell'esame del disegno di legge in questione, addebitabile unicamente al Governo e non già alla Commissione. Ricordando, peraltro, che da tempo sono scaduti i termini per la presentazione degli emendamenti - che non sono stati ancora esaminati per gli innumerevoli rinvii derivanti in concreto dai ritardi degli uffici ministeriali - ritiene ingiustificabile una simile situazione su un provvedimento molto importante, del quale, oltretutto, numerosi settori della società civile chiedono una rapida approvazione. Chiede pertanto al Presidente D'Ascola che la Commissione prosegua e concluda il prima possibile i lavori sul disegno di legge in questione, al fine di consentire l'avvio dell'esame in Assemblea.

Il senatore [LUMIA](#) (PD), anch'egli in qualità di correlatore sul disegno di legge n. 2134, si associa ai rilievi fatti dal senatore Pagliari.

Il presidente [D'ASCOLA](#), convenendo con le osservazioni critiche del senatore Pagliari in ordine ai ritardi verificatisi nell'esame del disegno di legge n. 2134, tiene a precisare che, fin dal 9 settembre scorso, egli ha fatto un'approfondita valutazione delle improponibilità ed inammissibilità degli emendamenti relativi al disegno di legge *de qua*, i quali, tuttavia, non stati ancora esaminati per i numerosi rinvii richiesti dal Governo.

Il senatore [PALMA](#) (FI-PdL XVII), dando atto ai relatori della veridicità di quanto essi hanno testé affermato, ricorda che il Gruppo di Forza Italia non aveva presentato emendamenti al disegno di legge n. 2134 in ragione di una dichiarata urgenza dello stesso da parte delle forze di maggioranza, in uno spirito assolutamente collaborativo.

Osserva poi che anche altri disegni di legge - come quelli relativi al reato di tortura (Atto Senato n. 10 e connessi) e alla riforma del processo penale (Atto Senato n. 2067 e connessi) - sono bloccati al Senato per ragioni tutte interne al Governo e alla relativa maggioranza. Auspica quindi che nell'immediato futuro possa essere ripreso e concluso l'esame dei disegni di legge appena citati.

IN SEDE REFERENTE

(2566) Deputato Donatella FERRANTI ed altri. - Modifiche all'articolo 609-septies del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenne, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 novembre.

Il senatore **PALMA** (*FI-PdL XVII*) osserva che nella relazione introduttiva del disegno di legge in titolo, presentato alla Camera dei deputati, si fa riferimento all'esigenza di prevedere la procedibilità d'ufficio per il delitto di atti sessuali con minorenni per la fascia di età compresa tra i 10 e 14 anni quando a tali atti i minorenni siano indotti dietro corrispettivo economico. Orbene, il delitto di atti sessuali con minorenne è in via generale punibile a querela della persona offesa, salvo i casi tassativamente indicati, in cui è prevista la procedibilità di ufficio. Ma se la ragione del nuovo intervento normativo è voler punire i delitti di atti sessuali con minori infraquattordicenni dietro corrispettivo, essa non si evince dall'articolo unico del disegno di legge, che interviene sull'articolo 609-septies e non anche sull'articolo 600-bis del codice penale che disciplina il delitto di prostituzione minorile. Sotto questo profilo si chiede se non sia opportuno ampliare la fattispecie del richiamato articolo 600-bis o comunque adottare una soluzione che riguardi esclusivamente la questione specificamente considerata. La conseguenza bizzarra dell'intervento normativo in esame, infatti, è che esso investe così tutte le fattispecie di atti sessuali con minorenni, sia dietro corrispettivo in denaro o altra utilità che in mancanza di qualsiasi corrispettivo.

La legge n. 66 del 1996 ha previsto la procedibilità a querela della persona offesa, salvo i casi eccezionali in cui si prevede la procedibilità d'ufficio, per i reati di atti sessuali con minorenni, nell'intento di contemperare l'esigenza di proteggere l'immaturità dei minori con quella di salvaguardare, entro certi limiti, il loro "diritto alla sessualità", evitando il pericolo di una criminalizzazione indiscriminata dei rapporti tra giovanissimi. Poiché dell'esame presso la Camera dei deputati non emergono le ragioni per un superamento in linea generale di tale impostazione, chiede delucidazioni al riguardo alla relatrice, senatrice Ginetti.

La relatrice **GINETTI** (*PD*) replica che la relazione iniziale della proposta legislativa presentata alla Camera dei deputati può essere in effetti fuorviante rispetto alle finalità e al contenuto del disegno di legge in esame che sono, a suo avviso, principalmente quelli di colmare un vuoto normativo, nelle ipotesi di atti sessuali con infraquattordicenni, in cui, dovendo la querela essere presentata dal genitore o dal tutore, ovvero da un curatore speciale, si possono verificare situazioni limite nelle quali, nonostante la flagranza del reato, la testimonianza del minore e prove schiaccianti, gravi abusi sessuali a danno dei minori non possono essere perseguiti perché i genitori hanno paura di presentare la denuncia, ovvero nel caso di minori stranieri non accompagnati dai genitori, occorre aspettare la lunga procedura per la nomina del curatore speciale.

Ad ogni modo si dichiara disponibile a valutare eventuali proposte di modifica nella fase emendativa.

Il senatore **PALMA** (*FI-PdL XVII*), ringraziando la relatrice Ginetti per la dichiarata disponibilità, ribadisce le ragioni sottese alla procedibilità a querela di parte per i reati con i minorenni tra dieci e quattordici anni, che ben si evincono dai lavori preparatori della ricordata legge n. 66 del 1996.

Il presidente **D'ASCOLA** concorda con il rilievo che la legge n. 66 del 1996 ha previsto la procedibilità a querela di parte dei reati in questione in virtù di una mediazione tra il diritto dell'individuo, pur giovanissimo, ad esprimere la propria libertà sessuale, e il dovere dell'ordinamento di tutelare penalmente i comportamenti volti a ledere la libertà suddetta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [D'ASCOLA](#) in previsione dell'imminente inizio della sessione di bilancio - e considerato che il termine per l'espressione dei rapporti alla Commissione bilancio sarà presumibilmente fissato alle ore 20,30 di questa sera - convoca un'ulteriore seduta della Commissione per le ore 18. Sarà inserito all'ordine del giorno della seduta l'esame in sede consultiva dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019, di cui alla tabella 5, e della relativa nota di variazione, nonché delle parti di competenza del disegno di legge n. 2611 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 e relativa Nota di variazioni).

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 350

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premessi che

- la direttiva 2014/104/UE reca norme volte a garantire a chiunque il pieno risarcimento del danno derivante dalla violazione delle norme sulla concorrenza di cui agli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea da parte di un'impresa o di un'associazione di imprese. Scopo della direttiva è quello di promuovere, accanto al consolidato sistema pubblico di applicazione affidato alla responsabilità della Commissione e delle autorità nazionali per la concorrenza, un più efficace sistema di applicazione privata del diritto della concorrenza, portando a compimento un progetto avanzato dalla Commissione nel Libro Verde del 2005, sull'applicazione privata del diritto alla concorrenza. In questa direzione la direttiva impone regole sostanziali e processuali omogenee da utilizzare davanti alle giurisdizioni nazionali, per la determinazione del risarcimento del danno conseguente alla violazione delle norme europee in materia di concorrenza (c.d. *private enforcement*);
- la direttiva oggetto di attuazione persegue l'intento di raccordare il *public enforcement* con il *private*

enforcement mediante l'attivazione della tutela risarcitoria in sede civile quale conseguenza delle iniziative delle autorità garanti della concorrenza (Commissione europea per i fatti aventi ricadute transnazionali e Autorità garante per la concorrenza e il mercato per i fatti aventi ricadute interne);
- l'articolo 19 dello schema di decreto legislativo in titolo prevede che «le disposizioni procedurali di cui agli articoli 3, 4, 5, 15, comma 2, si applicano anche ai giudizi di risarcimento del danno da violazione del diritto della concorrenza promossi successivamente al 26 dicembre 2014». Le previsioni ivi contenute riguardano rispettivamente, l'ordine di esibizione nei confronti delle parti o dei terzi; l'esibizione delle prove contenute nel fascicolo di un'autorità garante della concorrenza; il potere del giudice, su istanza delle parti, di sospendere sino a due anni il processo pendente per il risarcimento del danno da violazione del diritto della concorrenza quando le parti abbiano fatto ricorso ad una procedura di composizione consensuale della controversia;
considerato che

- la previsione di cui all'articolo 19 dello schema di decreto recante disposizione transitoria presenta taluni elementi di criticità, se letta in combinato disposto con l'articolo 6 dello schema medesimo in materia di sanzioni;
- in particolare, non viene specificato se le previsioni sanzionatorie di cui all'articolo 6 relative alla violazione delle suddette disposizioni procedurali debbano essere applicate o meno in via retroattiva in attuazione delle norme transitorie e quindi debbano o meno essere applicate a tutti i comportamenti posti in essere successivamente al 26 dicembre 2014;
ravvisato che
- questa incertezza sull'ambito temporale di applicazione delle previsioni sanzionatorie è foriera di problemi applicativi per gli operatori giuridici, con pregiudizio del principio di certezza del diritto;
- qualora si ritenesse di interpretare in via retroattiva la disposizione di cui all'articolo 6 dello schema, ci si porrebbe in contrasto con i principi di eguaglianza e ragionevolezza in conseguenza dell'introduzione di una deroga di cui non si ravvisa la giustificazione al principio di irretroattività delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 1 della legge n. 689 del 1981, nonché con gli articoli 6 e 7 della CEDU, così come interpretati dalla Corte di Strasburgo - e quindi, conseguentemente, con l'articolo 117, comma 1, della Costituzione - la cui giurisprudenza è consolidata nello statuire un analogo principio di irretroattività con riferimento alle sanzioni che, al di là del *nomen iuris* utilizzato nell'ordinamento interno, abbiano natura sostanzialmente penale allorché ricorra almeno una delle seguenti condizioni: la funzione repressiva/dissuasiva della norma sanzionatoria; la circostanza che la condanna e l'applicazione della sanzione dipendano come conseguenza automatica dalla constatazione di una responsabilità; la gravità della sanzione comminata (cfr., da ultimo, *Grande Stevens ed altri c. Italia*, 4 marzo 2014);

rilevata pertanto l'assoluta esigenza di evitare qualsiasi margine di incertezza applicativa sull'ambito temporale di applicazione della normativa in questione, soprattutto con riferimento ai profili sanzionatori;

ravvisata infine la necessità di apportare alcune correzioni all'articolo 6 dello schema di decreto, con particolare riferimento alle previsioni oggetto di rinvio da parte del comma 3, frutto di un refuso;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

- a) in relazione all'articolo 19 dello schema di decreto in titolo, occorre specificare che le previsioni sanzionatorie di cui all'articolo 6 si debbano applicare ai fatti commessi successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo;
- b) all'articolo 6, comma 3, le parole «a norma dell'articolo 3, comma 5» siano sostituite dalle seguenti: «a norma dell'articolo 3, commi 4 e 6».

1.3.2.1.19. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 372 (pom.) del 09/03/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
GIOVEDÌ 9 MARZO 2017
372ª Seduta

Presidenza del Presidente
[D'ASCOLA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,55.

IN SEDE REFERENTE

(2067,1844,2032,176,209,286,299,381,382,384,385,386,387,389,468,581,597,609,614,700,708,709,1008,1113,1456,1587,1681,1682,1683,1684,1693,1713,1824,1905,1921,1922,2103,2995 e 2457-A)

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame, ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento, di emendamenti al testo proposto dalla Commissione all'Assemblea per il disegno di legge e rinvio)

Il presidente [D'ASCOLA](#) informa la Commissione che, ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento, il Presidente del Senato ha disposto l'accantonamento e il rinvio alla Commissione medesima dell'emendamento aggiuntivo 38.0.500 - pubblicato in allegato al resoconto - presentato dal Governo e contenente misure per la razionalizzazione delle spese relative alle intercettazioni. Al riguardo la Commissione dovrà riferire all'Assemblea a partire dalla seduta pomeridiana di martedì 14 marzo, convocata per le ore 16. I pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva dovranno comunque essere espressi in tempo utile per consentire alla Commissione di riferire all'Assemblea nei termini indicati.

Il Presidente fissa quindi il termine per la presentazione dei subemendamenti all'emendamento 38.0.500 a lunedì 13 marzo, alle ore 13. Preannuncia infine che nella giornata di martedì prossimo verranno convocate almeno due sedute della Commissione per poter rispettare la scadenza sopra

indicata.

Interviene il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) il quale ritiene singolare un'organizzazione dei lavori che - dopo che il disegno di legge n. 2067, approvato dalla Commissione, è stato bloccato in Assemblea per circa sei mesi - è chiaramente volta ad imporre la conclusione dell'esame dello stesso in tempi brevissimi, probabilmente a seguito di una questione di fiducia che il Governo porrà sul disegno di legge medesimo. Osserva, più in particolare, che è del tutto inutile il rinvio in Commissione del singolo emendamento in questione e che più opportuno sarebbe stato svolgere un ampio dibattito in Aula sull'intero testo che, come tutti ricorderanno, presenta, anche dopo le modifiche apportate dalla Commissione, numerosi aspetti problematici e non convincenti. Ribadendo il proprio disappunto sulla procedura di rinvio applicata dalla Presidenza del Senato, preannuncia che il Gruppo di Forza Italia non presenterà alcun subemendamento.

Anche il correlatore [CASSON](#) (*Art.1-MDP*) esprime un forte disappunto sul rinvio in Commissione di un emendamento che, a suo avviso, avrebbe potuto senz'altro essere esaminato direttamente in Assemblea insieme agli altri emendamenti già presentati. Peraltro - considerando il contenuto dell'emendamento medesimo - lo stesso appare essere ai limiti della proponibilità ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento. Più in generale si dichiara sconcertato per l'intento del Governo di bloccare la discussione in Assemblea, ponendo la questione di fiducia su un testo di fondamentale rilievo come la riforma del processo penale, un testo mediocre nella formulazione approvata dalla Camera dei deputati, al quale il Senato ha apportato limitati aggiustamenti su alcuni punti peggiorandolo in altri, come in particolare in tema di prescrizione. Rispetto a tale testo l'esame in Aula avrebbe costituito il passaggio necessario per un ulteriore miglioramento, conformemente anche a indicazioni emerse nel precedente esame in sede referente.

Preannuncia infine che presenterà due subemendamenti dei quali fin da ora dà sinteticamente conto.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*), pur riconoscendo che la procedura di rinvio ai sensi dell'articolo 100, comma 11, sull'emendamento governativo, costituisce un caso eccezionale - sebbene ci siano dei precedenti rilevanti in tal senso - valuta positivamente che sia stato demandato alla Commissione l'esame e le eventuali modifiche dell'emendamento medesimo.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (*M5S*) invece esprime rammarico per il fatto che l'Assemblea del Senato non entrerà nel merito del testo proposto dalla Commissione per il disegno di legge n. 2067, essendo stata, sostanzialmente, appena preannunciata la questione di fiducia. In proposito va sottolineato che la riforma della prescrizione, che doveva costituire il motore della riforma del processo penale, è stata definita dalla Commissione in modo del tutto inadeguato, con un impianto con cui si finisce per continuare a negare ancora una volta il diritto alla giustizia di vittime di reati gravi che, evidentemente, non cesseranno di risultare prescritti.

Preannuncia infine a nome del proprio Gruppo la presentazione di alcuni subemendamenti.

Il senatore [FALANGA](#) (*ALA-SCCLP*) replica al senatore Cappelletti che il compito principale della politica deve essere quello di fare in modo che i processi abbiano una durata relativamente breve, al fine di garantire il principio costituzionale del giusto processo di cui all'articolo 111 della Costituzione; in questo modo sarebbe superato anche il problema annoso della prescrizione dei reati.

Non essendovi ulteriori richiesti di intervento, il presidente [D'ASCOLA](#) rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 15,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2067](#), 1844, 2032, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2995 e 2457-A

Art. 38

38.0.500

Il Governo

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente titolo:

«TITOLO IV-BIS.

(Razionalizzazione delle spese relative alle intercettazioni)

Art. 38-bis.

RIORDINO DELLE SPESE PER LE PRESTAZIONI OBBLIGATORIE E PER LE PRESTAZIONI FUNZIONALI ALLE OPERAZIONI DI INTERCETTAZIONE E DELEGA AL GOVERNO PER IL COORDINAMENTO IN MATERIA DI SPESE DI GIUSTIZIA

1. Ai fini della ristrutturazione e della razionalizzazione delle spese relative alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *i-bis*), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, all'articolo 96 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, secondo periodo, la parola: "repertorio" è sostituita dalla seguente: "decreto";
- b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini dell'adozione del canone annuo forfettario per le prestazioni obbligatorie di cui al comma 1, con decreto del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre 2017, è attuata la revisione delle voci di listino di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro della giustizia del 26 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 104, del 7 maggio 2001. Il decreto:

a) disciplina le tipologie di prestazioni obbligatorie e ne determina le tariffe, tenendo conto dell'evoluzione dei costi e dei servizi, in modo da conseguire un risparmio di spesa pari almeno al 50 per cento rispetto alle tariffe praticate. Nella tariffa sono ricompresi i costi per tutti i servizi contemporaneamente attivati o utilizzati da ogni identità di rete;

b) individua i soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie di intercettazione, anche tra i fornitori di servizi, le cui infrastrutture consentono l'accesso alla rete o la distribuzione dei contenuti informativi o comunicativi, e coloro che a qualunque titolo forniscono servizi di comunicazione elettronica o applicazioni, anche se utilizzabili attraverso reti di accesso o trasporto non proprie;

c) definisce gli obblighi dei soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie e le modalità di esecuzione delle stesse, tra cui l'osservanza di procedure informatiche omogenee nella trasmissione e gestione delle comunicazioni di natura amministrativa, anche con riguardo alle fasi preliminari al pagamento delle medesime prestazioni";

c) al comma 3, la parola: "repertorio" è sostituita dalla seguente: "decreto";

d) al comma 4, le parole: ", secondo periodo," sono soppresse.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e sono determinate le corrispondenti tariffe. Il decreto, da aggiornarsi ogni due anni, sulla base delle innovazioni scientifiche, tecnologiche ed organizzative e delle variazioni dei costi dei servizi:

a) individua le tipologie di prestazioni funzionali erogate, tenendo conto, altresì: delle prestazioni obbligatorie; dell'acquisizione e della elaborazione della documentazione del traffico

telefonico o telematico; della strumentazione tecnica utilizzabile e delle altre eventuali necessità atte ad assicurare l'intrusione nei sistemi telefonici, informatici e telematici;

b) determina la tariffa per ogni tipo di prestazione in misura non superiore al costo medio di ciascuna, come rilevato, nel biennio precedente, dal Ministero della giustizia tra i cinque centri distrettuali con il maggiore indice di spesa per intercettazioni, al fine di conseguire un risparmio della spesa complessiva;

c) specifica gli obblighi dei fornitori delle prestazioni in relazione ai livelli qualitativi e quantitativi minimi dei servizi offerti ed alle modalità di conservazione e gestione, mediante canali cifrati, dei dati raccolti negli archivi informatizzati, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e delle necessità del loro trattamento secondo criteri di riservatezza, disponibilità e integrità.

3. Ai fini della razionalizzazione delle spese relative alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *i-bis*), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il Governo è delegato ad adottare, nei termini e con la procedura di cui all'articolo 34, uno o più decreti legislativi per armonizzare le disposizioni di cui al presente articolo con quelle di cui al predetto testo unico in materia di liquidazione delle spese di giustizia, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a)* accelerazione dei tempi di pagamento delle prestazioni rese;
- b)* individuazione dell'autorità giudiziaria competente alla liquidazione della spesa;
- c)* natura esecutiva del provvedimento di liquidazione;
- d)* modalità di opposizione al provvedimento di liquidazione della spesa».

1.3.2.1.20. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 381 (pom.) del 26/04/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 26 APRILE 2017
381ª Seduta

Presidenza del Presidente
[D'ASCOLA](#)

Intervengono il vice ministro dell'interno Bubbico e il sottosegretario di Stato per la giustizia Migliore.

La seduta inizia alle ore 18,20.

IN SEDE REFERENTE

[\(2134\)](#) *Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Laura Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Rosy Bindi ed altri; Rosy Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare

[\(456\)](#) *Silvana AMATI ed altri. - Norme in materia di destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali a finalità di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza*

[\(799\)](#) *CARDIELLO ed altri. - Interventi urgenti in materia di beni della criminalità organizzata e a favore dell'agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata*

[\(1180\)](#) *GASPARRI. - Norme per la utilizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata al fine di agevolare lo sviluppo di attività produttive e favorire l'occupazione*

[\(1210\)](#) *Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Istituzione dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari e degli amministratori dei beni confiscati alla criminalità organizzata*

[\(1225\)](#) *Anna FINOCCHIARO. - Modifiche al codice delle leggi antimafia in materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali*

[\(1366\)](#) *Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia di cui al decreto*

legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di competenza del tribunale distrettuale per l'applicazione di misure di prevenzione

(1431) FALANGA ed altri. - Modifiche agli effetti inibitori ed escludenti derivanti dal procedimento di prevenzione nei confronti dell'attività di impresa

(1687) Misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti

(1690) MIRABELLI ed altri. - Modificazioni al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione

(1957) DAVICO. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate

(2060) Alessandra BENCINI ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate

(2089) CAMPANELLA ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali in relazione ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 settembre 2016.

Il presidente [D'ASCOLA](#) avverte che nella seduta odierna saranno esaminati gli emendamenti relativi all'articolo 1 del disegno di legge n. 2134 e connessi.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)*), con riguardo all'esame degli emendamenti in questione, ritiene opportuno ricordare ancora una volta alla Commissione che gli è pervenuto recentemente un avviso di garanzia in cui gli si addebita un atteggiamento elusivo della legalità per il solo fatto - egli precisa - di aver svolto coerentemente e costantemente la propria attività di parlamentare rilevando, a vario titolo, le criticità del sistema del rilascio delle interdittive antimafia. A tale riguardo, evidenzia che egli ha sottoscritto alcuni emendamenti a prima firma del senatore Falanga che sono volti, per l'appunto, a modificare il sistema del rilascio delle interdittive antimafia da parte dei prefetti. Osserva che non si può essere accusati di illegalità per aver esercitato il mandato di parlamentare in modo funzionale al tentativo di salvare alcune imprese in crisi (nel caso di specie si tratta di imprese modenesi).

Il senatore [FALANGA](#) (*ALA-SCCLP*), replicando alle dichiarazioni del senatore Giovanardi, tiene a precisare che gli emendamenti a propria firma, che modificano il sistema del rilascio delle interdittive antimafia, ripropongono, nell'ambito del codice antimafia, le novelle legislative che sono state già introdotte recentemente nell'ordinamento con il nuovo codice degli appalti.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), intervenendo sull'ordine dei lavori, osserva che non era previsto che cominciasse oggi la votazione degli emendamenti.

Il presidente [D'ASCOLA](#) replica che, essendo all'ordine del giorno della Commissione l'esame del disegno di legge n. 2134 e connessi, come riportato anche nel programma di massima dei lavori della Commissione, inviato a ciascun componente della medesima, implicitamente era incluso l'esame degli emendamenti. Comunica quindi che si passa ai pareri dei relatori e del Governo sugli emendamenti in esame.

Con riferimento agli ordini del giorno G/2134/1/2, G/2134/2/2, G/2134/4/2, G/2134/5/2, G/2134/6/2, G/2134/7/2, il correlatore [LUMIA](#) (PD) propone una riformulazione per l'accoglimento dei predetti ordini del giorno come raccomandazioni. Esprime quindi un parere contrario sull'ordine del giorno G/2134/3/2 .

Il sottosegretario MIGLIORE, a nome del Governo, formula dei pareri conformi.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (M5S), in un primo momento, osserva che sarebbe troppo riduttivo limitare gli ordini del giorno presentati dagli esponenti del Movimento 5 Stelle, che intendono impegnare il Governo ad attuare politiche più incisive in determinati settori della lotta alla criminalità organizzata, all'accoglimento di semplici raccomandazioni.

Il sottosegretario MIGLIORE replica che, essendo gli ordini del giorno in questione formulati in modo alquanto generico, il Governo e i Relatori propongono una riformulazione adeguata degli stessi affinché possano essere accolti come raccomandazioni.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) chiede una delucidazione sulla portata dell'ordine del giorno G/2134/1/2.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (M5S) risponde a tale richiesta e, insieme al senatore [BUCCARELLA](#) (M5S), accetta le riformulazioni testé proposte sui predetti ordini del giorno, che sono pubblicati in allegato nei nuovi testi risultanti e, infine, accolti dal Governo come raccomandazioni.

Dopo che è stata verificata la presenza del numero legale, posto in votazione l'ordine del giorno G/2134/3/2, questo risulta respinto.

Si passa quindi alla formulazione dei pareri relativi agli emendamenti sull'articolo 1 del disegno di legge n. 2134.

Il correlatore [LUMIA](#) (PD) esprime parere contrario sugli identici emendamenti soppressivi 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5. Formula poi un invito al ritiro per l'emendamento 1.6 - esprimendo in caso diverso parere contrario - mentre, in ordine all'emendamento 1.8, modifica lo stesso riformulandolo nell'emendamento 1.8 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il parere è poi favorevole sugli emendamenti 1.7 e 1.9, i quali, peraltro, risulterebbero assorbiti dall'approvazione dell'emendamento 1.8 (testo 2).

Formula altresì un parere contrario sugli emendamenti uguali 1.10, 1.11 e 1.12, nonché sull'emendamento 1.14, mentre il parere è favorevole sull'emendamento 1.15, sostanzialmente identico all'emendamento 1.19.

Ritira quindi l'emendamento 1.13, che viene fatto proprio dal senatore [FALANGA](#) (ALA-SCCLP).

Dopo che è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'articolo 100, comma 8, del regolamento l'emendamento 1.16 e sono stati ritirati gli emendamenti 1.17 ed 1.18, il correlatore [LUMIA](#) (PD) esprime infine parere favorevole sull'emendamento 1.20 e parere contrario sugli emendamenti 1.21, 1.22, 1.23 e 1.24.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

Sull'emendamento 1.1 interviene in dichiarazione di voto il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII), il quale osserva che sarebbe un grave errore di tipo ordinamentale approvare senza modifiche il testo dell'articolo 1 trasmesso dalla Camera dei deputati che prevede di applicare le misure di prevenzione, tra gli altri, ai soggetti indiziati di uno dei delitti contro la pubblica amministrazione. Pertanto preannuncia un voto a favore dell'emendamento in questione.

Il correlatore [LUMIA](#) (PD) precisa che i relatori e il Governo hanno inteso mantenere la scelta legislativa operata dalla Camera dei deputati sul punto in questione, anche perché i delitti contro la pubblica amministrazione risultano spesso connessi con le attività criminali mafiose.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)) concorda con le osservazioni del senatore Caliendo preannunciando, a sua volta, un voto a favore degli emendamenti soppressivi dell'articolo 1.

Posto ai voti l'emendamento 1.1, di contenuto identico agli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5, risulta respinto.

Con riferimento all'emendamento 1.8 (testo 2), interviene in dichiarazione di voto il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) che esprime tutta la propria contrarietà alla riformulazione del testo in esame che, a ben vedere, ripropone un testo già presente nel codice antimafia vigente; non manca di rilevare poi che in passato la lotta al terrorismo è stata giustamente incentrata sull'applicazione delle norme ordinarie e non sul ricorso a normative speciali, secondo il grande insegnamento di Vittorio Bachelet.

Il sottosegretario MIGLIORE, pur condividendo le esigenze di garanzia alle quali ha fatto riferimento il senatore Caliendo, osserva che ormai il terrorismo internazionale risulta un'emergenza tale che necessariamente deve essere affrontata anche attraverso l'applicazione efficace delle misure di prevenzione.

Il senatore [FALANGA](#) (ALA-SCCLP) ritiene che le norme antiterrorismo non debbano essere inserite metodologicamente nel codice antimafia, ma debbano essere codificate a parte.

Il sottosegretario MIGLIORE replica che ormai da qualche anno la lotta alla mafia e la lotta al terrorismo sono correlate nell'impostazione fatta propria dal legislatore. Basti pensare che il procuratore nazionale antimafia svolge anche le funzioni di procuratore nazionale antiterrorismo.

Il senatore [CASSON](#) (Art. I-MDP) ricorda anch'egli che il legislatore ha già da qualche anno fatto la scelta di intervenire contestualmente, "in pacchetti unici" sulle norme antiterrorismo e sulle norme antimafia.

Alla luce di tali ultimi rilievi il senatore [FALANGA](#) (*ALA-SCCLP*) preannuncia di astenersi sull'emendamento 1.8 (testo 2).

Dopo un ulteriore rilievo del senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), che chiede che l'emendamento in questione non sia votato in quanto privo di portata normativa, il presidente [D'ASCOLA](#) replica che l'emendamento è proponibile in quanto contiene novelle rispetto alla normativa vigente sulla stessa materia.

Infine, l'emendamento 1.8 (testo 2), posto ai voti, risulta approvato.

Risultano quindi preclusi l'emendamento 1.7 e 1.9.

Posti congiuntamente ai voti, sono poi respinti gli emendamenti 1.10, 1.11 e 1.12 di identico contenuto, in relazione ai quali il senatore [ALBERTINI](#) (*AP-CpE*) dichiara la propria astensione.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 1.13.

Dopo che è respinto altresì l'emendamento 1.14, risulta invece approvato l'emendamento 1.15.

Essendo assorbito l'emendamento 1.19, è posto ai voti e approvato l'emendamento 1.20.

Risultano preclusi o assorbiti gli emendamenti 1.21, 1.22 e 1.23.

Posto ai voti, risulta infine respinto l'emendamento 1.24.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE relativa all'ordine europeo di indagine penale ([n. 405](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 19 aprile.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) esprime delle perplessità sugli articoli 7 e 9 dello schema di decreto in titolo, recanti rispettivamente il principio di proporzione e le modalità particolari di esecuzione dell'ordine di indagine europeo. A suo avviso infatti le due previsioni andrebbero meglio

coordinate ed andrebbe altresì chiarito che, quando si dà esecuzione all'ordine di indagine mediante il compimento di uno o più atti diversi e comunque idonei al raggiungimento del medesimo scopo, occorre comunque riferirsi ad atti tipici previsti dal codice di rito.

Prende la parola il senatore [BUCCARELLA](#) (*M5S*) per sottoporre alla valutazione della Commissione l'opportunità di inserire - nell'ambito delle attribuzioni del pubblico ministero di cui al titolo II dello schema di decreto in titolo, nonché nell'ambito delle disposizioni di cui al successivo titolo III - uno specifico obbligo di informativa del procuratore nazionale antimafia ed antiterrorismo, qualora gli atti di indagine in questione si riferiscano ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale.

All'articolo 24 dello schema, recante notifica all'autorità giudiziaria italiana nel caso di persona soggetta ad intercettazione nel territorio dello Stato, non appare poi del tutto chiaro se il procuratore della Repubblica sia o meno quello presso il tribunale del capoluogo del distretto di cui all'articolo 4.

Esprime inoltre perplessità in ordine alla previsione di cui all'articolo 44 dello schema, recante obblighi di informazione in favore dell'autorità giudiziaria di altro Stato membro, in quanto, a differenza di quanto previsto nella direttiva oggetto di recepimento, il provvedimento in titolo specifica che gli obblighi di informazione debbano essere rivolti in favore dell'autorità giudiziaria dello Stato membro, mentre non è escluso che in altri Stati l'autorità competente possa avere natura amministrativa. Ritiene infine opportuna una specificazione in materia di immediata cessazione delle operazioni di intercettazione da parte del pubblico ministero ai sensi dell'articolo 44, comma 3.

Il relatore [CASSON](#) (*Art. I-MDP*) tiene a precisare, per quanto riguarda l'ambito di applicazione dell'articolo 44 dello schema di decreto in titolo, che appare senz'altro opportuno che venga specificato che gli obblighi di informazione debbano essere effettuati in favore di autorità giudiziarie dello Stato membro. Questo a tutela delle garanzie individuali dei soggetti coinvolti ed in conformità a quanto previsto dall'ordinamento giuridico italiano. Non ritiene invece opportuno sollevare osservazioni o rilievi relativi a previsioni che devono essere definite nella loro portata applicativa da altri ordinamenti giuridici. Per quanto riguarda invece le altre considerazioni testé svolte dal senatore Buccarella e dal senatore Caliendo, come quelle relative a possibili specificazioni in ordine alle attribuzioni del procuratore nazionale antimafia ed antiterrorismo, così come quella volta ad assicurare una maggiore chiarezza alle previsioni di cui agli articoli 7 e 9 dello schema di decreto, dichiara che ne terrà conto all'atto di redazione dello schema di parere, che sottoporrà appena possibile all'attenzione della Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale.

Il rappresentante del GOVERNO, su sollecitazione del Presidente, dichiara la disponibilità da parte dell'Esecutivo ad attendere che la Commissione esprima il proprio parere anche oltre la scadenza del termine previsto, e comunque entro il 4 maggio 2017.

IN SEDE REFERENTE

[\(2153\)](#) **ALBERTINI ed altri.** - *Modifica all'articolo 530 del codice di procedura penale, in materia di rimborso delle spese di giudizio*

[\(2259\)](#) **BUCCARELLA ed altri.** - *Disposizioni in materia di detrazione delle spese di giudizio*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 aprile.

Avendo preso atto che i dati richiesti al Governo non sono ancora disponibili, il presidente [D'ASCOLA](#) avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato assunto come testo base nella seduta del 28 marzo è ulteriormente prorogato a mercoledì 10 maggio, alle ore 18.

Il seguito dell'esame è, infine, rinviato.

La seduta termina alle ore 19,55.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2134](#)

G/2134/1/2 (testo 2)

[CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge 2134, recante modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate; invita il Governo:

a valutare l'opportunità di vigilare, in sede di attuazione delle disposizioni recate dal disegno di legge in oggetto, affinché le liquidità esistenti nei fondi di gestione delle procedure di confisca possano essere prioritariamente investite nelle aziende confiscate con una concreta aspettativa di prosecuzione dell'attività e finalizzate ad un rilancio economico delle stesse, ovvero utilizzate nella ristrutturazione di quegli immobili che, seppure gravati da carenze strutturali, risultino fortemente strategici.

G/2134/1/2

[CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge 2134, recante modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate; impegna il Governo:

in sede di attuazione delle disposizioni recate dal disegno di legge in oggetto, a vigilare affinché le liquidità esistenti nei fondi di gestione delle procedure di confisca possano essere reinvestite nelle aziende confiscate con una concreta aspettativa di prosecuzione dell'attività e finalizzate ad un rilancio economico delle stesse, ovvero utilizzate nella ristrutturazione di quegli immobili che, seppure gravati da carenze strutturali, risultino fortemente strategici.

G/2134/2/2 (testo 2)

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#), [CRIMI](#), [MARTON](#)

La Commissione,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 2134 volto ad apportare modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; considerato che:

le dotazioni economico-finanziarie finalizzate al contrasto alla criminalità, nonché gli stanziamenti connessi al comparto della sicurezza e dell'ordine pubblico risultano inadeguati e, sotto diversi profili; gravemente insufficienti rispetto alle finalità perseguite;

un efficiente contrasto alla criminalità organizzata richiede un potenziamento del presidio del territorio da parte delle forze dell'ordine, in stretta connessione con la magistratura. Appaiono invece sottovalutate, sotto il profilo della dotazione finanziaria necessaria, le esigenze connesse ai rischi rappresentati dalla criminalità interna ed internazionale, dal terrorismo, interno e internazionale di natura fondamentalista, oltretutto le sfide poste dal fenomeno migratorio che interessa ormai l'intero territorio nazionale;

invita il Governo:

a valutare l'opportunità di incrementare significativamente gli stanziamenti riguardanti:

- a) pianificazione e coordinamento delle forze di polizia;
- b) spese riservate alla Direzione Investigativa Antimafia;
- c) contrasto al crimine, tutela ordine e sicurezza pubblica;
- d) retribuzioni del personale del comparto della sicurezza e dell'ordine pubblico;

ad incrementare, per le medesime finalità, le risorse riferite alle spese di organizzazione e funzionamento dei servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica.

G/2134/2/2

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#), [CRIMI](#), [MARTON](#)

La Commissione,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 2134 volto ad apportare modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; considerato che:

le dotazioni economico-finanziarie finalizzate al contrasto alla criminalità, nonché gli stanziamenti connessi al comparto della sicurezza e dell'ordine pubblico risultano inadeguati e, sotto diversi profili; gravemente insufficienti rispetto alle finalità perseguite;

un efficiente contrasto alla criminalità organizzata richiede un potenziamento del presidio del territorio da parte delle forze dell'ordine, in stretta connessione con la magistratura. Appaiono invece sottovalutate, sotto il profilo della dotazione finanziaria necessaria, le esigenze connesse ai rischi rappresentati dalla criminalità interna ed internazionale, dal terrorismo, interno e internazionale di natura fondamentalista, oltretutto le sfide poste dal fenomeno migratorio che interessa ormai l'intero territorio nazionale;

impegna il Governo:

ad incrementare significativamente gli stanziamenti riguardanti:

- a) pianificazione e coordinamento delle forze di polizia;
- b) spese riservate alla Direzione Investigativa Antimafia;
- c) contrasto al crimine, tutela ordine e sicurezza pubblica;
- d) retribuzioni del personale del comparto della sicurezza e dell'ordine pubblico;

ad incrementare, per le medesime finalità, le risorse riferite alle spese di organizzazione e funzionamento dei servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica.

G/2134/4/2 (testo 2)

[GIARRUSSO](#), [CAPPELLETTI](#)

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 2134, recante modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto-legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate;

premessi che:

il contenuto dell'articolo 15, comma 1, del disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati, risulta in larga parte già ripreso nei commi da 192 a 198 dell'articolo 1 della legge di stabilità del 2016. La legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha infatti provveduto ad autorizzare la spesa annua di 10 milioni di euro per il periodo 2016-2018 al fine di assicurare alle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata la continuità del credito bancario e l'accesso al medesimo, il sostegno agli investimenti e agli oneri da sostenere per gli interventi di ristrutturazione aziendale, la tutela dei livelli occupazionali, la promozione di misure di emersione del lavoro irregolare, la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro 7 milioni annui confluiscono in apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile per l'erogazione di finanziamenti agevolati a favore delle imprese sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata, nonché alle imprese che rilevano tali complessi aziendali, mentre i 3 milioni annui rimanenti sono destinati alla concessione di garanzie per operazioni finanziarie, erogate in favore di imprese sequestrate o confiscate, avuto particolare riguardo per le imprese che presentano le maggiori difficoltà di accesso al credito;

considerato che:

nel nostro Paese il numero dei beni immobili e aziendali, sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ha raggiunto una notevole dimensione patrimoniale, economica e finanziaria e costituisce una risorsa da valorizzare e tenuto conto che i beni confiscati solo in parte sono effettivamente assegnati per le finalità pubbliche e sociali previste dalla normativa vigente, le risorse sinora stanziare non appaiono ancora sufficienti ad assicurare una ottimale capacità di gestione e destinazione dei beni da parte dei soggetti a ciò preposti. Occorre infatti evitare la chiusura delle aziende confiscate, se recuperabili pienamente all'economia lecita e programmare gli interventi pubblici comunitari, nazionali e territoriali di sostegno al riutilizzo, prioritariamente sociale, degli immobili non aziendali sottratti alla criminalità organizzata;

invita il Governo:

a valutare l'opportunità di assumere, nelle sedi opportune, le necessarie misure per un progressivo potenziamento e consolidamento degli strumenti finanziari previsti dalla legislazione vigente in favore della gestione degli immobili e delle aziende sequestrate e confiscate, per il rafforzamento delle azioni di monitoraggio e vigilanza sulla trasparenza dell'utilizzo dei beni medesimi, adottando apposite iniziative a favore delle imprese escluse dai fondi esistenti ed assicurando idonee agevolazioni ? sia di carattere finanziario che amministrativo ? per gli interventi necessari alla ottimale gestione degli immobili confiscati e dell'uso sociale degli stessi, mediante adeguata informazione al pubblico e alle Camere in relazione agli interventi in oggetto.

G/2134/4/2

[GIARRUSSO, CAPPELLETTI](#)

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 2134, recante modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto-legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate;

premessi che:

il contenuto dell'articolo 15, comma 1, del disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati, risulta in larga parte già ripreso nei commi da 192 a 198 dell'articolo 1 della legge di stabilità del 2016. La legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha infatti provveduto ad autorizzare la spesa annua di 10 milioni di euro per il periodo 2016-2018 al fine di assicurare alle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata la continuità del credito bancario e l'accesso al medesimo, il sostegno agli investimenti e agli oneri da sostenere per gli interventi di ristrutturazione aziendale, la tutela dei livelli occupazionali, la promozione di misure di emersione del lavoro irregolare, la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro 7 milioni annui confluiscono in apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile per l'erogazione di finanziamenti agevolati a favore delle imprese sequestrate e confiscate

alla criminalità organizzata, nonché alle imprese che rilevano tali complessi aziendali, mentre i 3 milioni annui rimanenti sono destinati alla concessione di garanzie per operazioni finanziarie, erogate in favore di imprese sequestrate o confiscate, avuto particolare riguardo per le imprese che presentano le maggiori difficoltà di accesso al credito;

considerato che:

nel nostro Paese il numero dei beni immobili e aziendali, sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ha raggiunto una notevole dimensione patrimoniale, economica e finanziaria e costituisce una risorsa da valorizzare e tenuto conto che i beni confiscati solo in parte sono effettivamente assegnati per le finalità pubbliche e sociali previste dalla normativa vigente, le risorse sinora stanziare non appaiono ancora sufficienti ad assicurare una ottimale capacità di gestione e destinazione dei beni da parte dei soggetti a ciò preposti. Occorre infatti evitare la chiusura delle aziende confiscate, se recuperabili pienamente all'economia lecita e programmare gli interventi pubblici comunitari, nazionali e territoriali di sostegno al riutilizzo, prioritariamente sociale, degli immobili non aziendali sottratti alla criminalità organizzata;

impegna il Governo:

ad assumere, nelle sedi opportune, le necessarie misure per un progressivo potenziamento e consolidamento degli strumenti finanziari previsti dalla legislazione vigente in favore della gestione degli immobili e delle aziende sequestrate e confiscate, per il rafforzamento delle azioni di monitoraggio e vigilanza sulla trasparenza dell'utilizzo dei beni medesimi, adottando apposite iniziative a favore delle imprese escluse dai fondi esistenti ed assicurando idonee agevolazioni ? sia di carattere finanziario che amministrativo ? per gli interventi necessari alla ottimale gestione degli immobili confiscati e dell'uso sociale degli stessi, mediante adeguata informazione al pubblico e alle Camere in relazione agli interventi in oggetto.

G/2134/5/2 (testo 2)

[GIARRUSSO, CAPPELLETTI](#)

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 2134, recante modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate; premesso che:

l'articolo 18 del disegno di legge in esame prevede che la destinazione, l'assegnazione e l'utilizzazione dei beni confiscati sono soggette a pubblicità nei siti *internet* dell'Agenzia e dell'ente utilizzatore o assegnatario, ai sensi delle vigenti disposizioni sull'accesso civico. Trattandosi di decine di migliaia di beni, appare infatti necessario valorizzare il tema della trasparenza e del monitoraggio, da parte della cittadinanza e delle istituzioni, su un patrimonio di ingentissimo valore che deve essere restituito alla collettività ma relativamente al quale si hanno tuttora informazioni poco aggiornate e comunque frammentate o incomplete;

invita il governo:

a valutare l'opportunità di assicurare che gli obblighi di pubblicità previsti dalla legge vengano attuati in modo da consentire effettivamente la conoscenza della localizzazione dei singoli beni immobili e aziendali confiscati, al fine di consentire, nelle varie fasi, agli aventi titolo di fare richiesta di assegnazione e, successivamente, di monitorare l'iter delle procedure di assegnazione e l'effettivo utilizzo da parte degli assegnatari, aggregando in formato aperto e riutilizzabile tutte le banche dati esistenti per restituire efficacia al principio di trasparenza come strumento di effettivo contrasto alla criminalità organizzata, anche da parte della società civile;

ad assicurare in ogni caso che le competenti amministrazioni siano in grado di dare rapida ed effettiva risposta alle richieste di informazione dei cittadini concernenti i dati aggiornati sui beni confiscati, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 33 del 2013, con particolare riferimento agli articoli 6 e 7, e dall'articolo 48 del decreto legislativo 159 del 2011.

G/2134/5/2

[GIARRUSSO](#), [CAPPELLETTI](#)

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 2134, recante modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate; premesso che:

l'articolo 18 del disegno di legge in esame prevede che la destinazione, l'assegnazione e l'utilizzazione dei beni confiscati sono soggette a pubblicità nei siti *internet* dell'Agenzia e dell'ente utilizzatore o assegnatario, ai sensi delle vigenti disposizioni sull'accesso civico. Trattandosi di decine di migliaia di beni, appare infatti necessario valorizzare il tema della trasparenza e del monitoraggio, da parte della cittadinanza e delle istituzioni, su un patrimonio di ingentissimo valore che deve essere restituito alla collettività ma relativamente al quale si hanno tuttora informazioni poco aggiornate e comunque frammentate o incomplete;

impegna il governo:

ad assicurare che gli obblighi di pubblicità previsti dalla legge vengano attuati in modo da consentire effettivamente la conoscenza della localizzazione dei singoli beni immobili e aziendali confiscati, al fine di consentire, nelle varie fasi, agli aventi titolo di fare richiesta di assegnazione e, successivamente, di monitorare l'iter delle procedure di assegnazione e l'effettivo utilizzo da parte degli assegnatari, aggregando in formato aperto e riutilizzabile tutte le banche dati esistenti per restituire efficacia al principio di trasparenza come strumento di effettivo contrasto alla criminalità organizzata, anche da parte della società civile;

ad assicurare in ogni caso che le competenti amministrazioni siano in grado di dare rapida ed effettiva risposta alle richieste di informazione dei cittadini concernenti i dati aggiornati sui beni confiscati, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 33 del 2013, con particolare riferimento agli articoli 6 e 7, e dall'articolo 48 del decreto legislativo 159 del 2011.

G/2134/6/2 (testo 2)

[CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 2134,

premessi che:

l'articolo 18 del disegno di legge in esame, al comma 4, n. 2.8) modifica l'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al fine di prevedere che la destinazione, l'assegnazione e l'utilizzazione dei beni sono soggette a pubblicità nei siti *internet* dell'Agenzia e dell'ente utilizzatore o assegnatario, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

invita il governo, in sede di attuazione della disposizione richiamata in premessa,

a valutare l'opportunità di assicurare che la pubblicazione dei beni confiscati ivi prevista si inserisca nell'ambito della realizzazione di una vera e propria anagrafe dei beni confiscati, che consenta di individuare, censire ed aggiornare tempestivamente il complesso dei beni sequestrati o confiscati alle organizzazioni criminali, garantendo a tutti i cittadini l'effettiva conoscenza delle caratteristiche, dei dati e dei progetti riguardanti i beni medesimi ai fini previsti dalla legge;

ad assicurare in ogni caso, in riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 40 e 41 del codice antimafia, come novellato dal presente disegno di legge, l'applicazione dei medesimi principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, al fine di consentire l'effettività delle informazioni sull'intero panorama dei beni confiscati.

G/2134/6/2

[CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 2134,

premessi che:

l'articolo 18 del disegno di legge in esame, al comma 4, n. 2.8) modifica l'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al fine di prevedere che la destinazione, l'assegnazione e l'utilizzazione dei beni sono soggette a pubblicità nei siti *internet* dell'Agenzia e dell'ente utilizzatore o assegnatario, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

impegna il governo, in sede di attuazione della disposizione richiamata in premessa,

ad assicurare che la pubblicazione dei beni confiscati ivi prevista si inserisca nell'ambito della realizzazione di una vera e propria anagrafe dei beni confiscati, che consenta di individuare, censire ed aggiornare tempestivamente il complesso dei beni sequestrati o confiscati alle organizzazioni criminali, garantendo a tutti i cittadini l'effettiva conoscenza delle caratteristiche, dei dati e dei progetti riguardanti i beni medesimi ai fini previsti dalla legge;

ad assicurare in ogni caso, in riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 40 e 41 del codice antimafia, come novellato dal presente disegno di legge, l'applicazione dei medesimi principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, al fine di consentire l'effettività delle informazioni sull'intero panorama dei beni confiscati.

G/2134/7/2 (testo 2)

[CAPPELLETTI, GIARRUSSO](#)

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 2134,

premessi che:

l'articolo 25 del disegno di legge in oggetto reca disposizioni sull'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, modificando l'articolo 111 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al fine di prevedere che il Consiglio direttivo dell'Agenzia è composto, tra gli altri, da due qualificati esperti in materia di gestioni aziendali e patrimoniali designati, di concerto, dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle finanze;

viene altresì modificato l'articolo 112 del decreto legislativo n. 159 del 2011, al fine di prevedere che i prefetti costituiscano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un nucleo di supporto composto da funzionari di comprovata esperienza nel settore dei beni confiscati, anche provenienti da altra pubblica amministrazione, e integrato, ove necessario, da rappresentanti di categorie professionali, enti o associazioni per questioni di rispettivo interesse;

invita il Governo:

a valutare l'opportunità di assicurare che, con riferimento alle figure di esperti in cui in premessa, si tenga conto della comprovata esperienza manageriale e professionalità nel settore della gestione di importanti compendi immobiliari e aziendali anche in crisi;

a favorire una responsabilizzazione dei Nuclei di Supporto istituiti presso le Prefetture con riferimento alle necessarie attività di assistenza all'amministratore giudiziario in relazione alla assunzione in consistenza dei beni, alle attività ricognitive sui beni anche strumentali ad una valutazione economica dello stesso, alle attività di liberazione dei beni immobili occupati *sine titulo*, nonché al monitoraggio *ex post* dei beni in relazione alla verifica della corretta applicazione del provvedimento di destinazione dei beni.

G/2134/7/2

[CAPPELLETTI, GIARRUSSO](#)

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 2134,

premessi che:

l'articolo 25 del disegno di legge in oggetto reca disposizioni sull'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, modificando l'articolo 111 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al fine di prevedere che il Consiglio direttivo dell'Agenzia è composto, tra gli altri, da due qualificati esperti in materia di

gestioni aziendali e patrimoniali designati, di concerto, dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle finanze;

viene altresì modificato l'articolo 112 del decreto legislativo n. 159 del 2011, al fine di prevedere che i prefetti costituiscano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un nucleo di supporto composto da funzionari di comprovata esperienza nel settore dei beni confiscati, anche provenienti da altra pubblica amministrazione, e integrato, ove necessario, da rappresentanti di categorie professionali, enti o associazioni per questioni di rispettivo interesse;

impegna il Governo:

ad assicurare che, con riferimento alle figure di esperti in cui in premessa, si tenga conto della comprovata esperienza manageriale e professionalità nel settore della gestione di importanti compendi immobiliari e aziendali anche in crisi;

a favorire una responsabilizzazione dei Nuclei di Supporto istituiti presso le Prefetture con riferimento alle necessarie attività di assistenza all'amministratore giudiziario in relazione alla assunzione in consistenza dei beni, alle attività ricognitive sul bene anche strumentali ad una valutazione economica dello stesso, alle attività di liberazione dei beni immobili occupati *sine titulo*, nonché al monitoraggio *ex post* dei beni in relazione alla verifica della corretta applicazione del provvedimento di destinazione dei beni.

Art. 1

1.8 (testo 2)

I RELATORI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

«a-bis) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) agli indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-*quater* codice procedura penale e a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale ovvero a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue le finalità terroristiche di cui all'articolo 270-*sexies* del codice penale;";

a-*ter*) alla lettera f) dopo le parole: "atti preparatori, obiettivamente rilevanti," sono inserite le seguenti: "ovvero esecutivi"».

1.8

I RELATORI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

«a-bis) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) gli indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-*quater* codice procedura penale e a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori ovvero esecutivi diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale ovvero a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue le finalità terroristiche di cui all'articolo 270-*sexies* del codice penale;";

a-*ter*) alla lettera f) dopo le parole: "atti preparatori" sono inserite le seguenti: "ovvero esecutivi"».

1.3.2.1.21. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 383 (pom.) del 10/05/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 2017
383ª Seduta

Presidenza del Presidente
[D'ASCOLA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Migliore.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

[\(2134\)](#) *Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Laura Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Rosy Bindi ed altri; Rosy Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare

[\(456\)](#) *Silvana AMATI ed altri. - Norme in materia di destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali a finalità di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza*

[\(799\)](#) *CARDIELLO ed altri. - Interventi urgenti in materia di beni della criminalità organizzata e a favore dell'agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata*

[\(1180\)](#) *GASPARRI. - Norme per la utilizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata al fine di agevolare lo sviluppo di attività produttive e favorire l'occupazione*

[\(1210\)](#) *Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Istituzione dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari e degli amministratori dei beni confiscati alla criminalità organizzata*

[\(1225\)](#) *Anna FINOCCHIARO. - Modifiche al codice delle leggi antimafia in materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali*

[\(1366\)](#) *Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di competenza del tribunale distrettuale per*

l'applicazione di misure di prevenzione

(1431) FALANGA ed altri. - Modifiche agli effetti inibitori ed escludenti derivanti dal procedimento di prevenzione nei confronti dell'attività di impresa

(1687) Misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti

(1690) MIRABELLI ed altri. - Modificazioni al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione

(1957) DAVICO. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate

(2060) Alessandra BENCINI ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate

(2089) CAMPANELLA ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali in relazione ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 aprile.

Il presidente [D'ASCOLA](#) comunica di essere stato informato, nella giornata di ieri, che il Governo ha trasmesso alla Commissione bilancio una relazione tecnica del Ministero della giustizia "negativamente verificata" da parte della Ragioneria Generale dello Stato, in ordine al disegno di legge n. 2134, già approvato dalla Camera dei deputati. Dagli atti trasmessi risulta inoltre che tale determinazione è stata assunta dalla Ragioneria generale il 24 marzo scorso e trasmessa al Ministero della giustizia il successivo 29 marzo.

Il Presidente comunica altresì di aver parlato con il presidente Tonini e di aver appreso dallo stesso che la Commissione bilancio sta lavorando al fine di trovare una soluzione che eviti l'espressione da parte della stessa di un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'intero disegno di legge n. 2134, un esito quest'ultimo che sarebbe assai difficilmente comprensibile considerato che numerose disposizioni di tale disegno di legge hanno natura procedurale e non presentano, quindi, alcun impatto finanziario.

Allo stesso tempo ricorda che la Conferenza dei Capigruppo ha calendarizzato l'esame in Aula dei disegni di legge n. 2134 e connessi per la seduta pomeridiana del 16 maggio prossimo, ove conclusi dalla Commissione. Avverte quindi che, alla luce di ciò, si dovrà procedere nell'esame degli stessi nella seduta odierna, a partire dalla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2, essendosi concluso l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 nella seduta del 26 aprile scorso.

Prende la parola il sottosegretario MIGLIORE il quale, a nome del Governo, avanza alla Commissione la richiesta di poter disporre di ulteriore tempo per la valutazione degli emendamenti al fine di poter esprimere il parere sugli stessi. Chiede pertanto di rinviarne l'esame di una settimana.

Il correlatore [LUMIA](#) (PD) premette che le modifiche al codice antimafia recate dal disegno di legge n. 2134 sono di estrema importanza ed urgenza. Chiede quindi al Governo che le residue esigenze di approfondimento del Governo medesimo vengano risolte nel più breve tempo possibile, al fine di poter facilitare la conclusione dell'esame di un provvedimento tra i più importanti di questa legislatura.

Il senatore [FALANGA](#) (ALA-SCCLP) esprime adesione alla richiesta di tempi aggiuntivi avanzata del rappresentante del Governo. Se per un verso, infatti, non v'è dubbio che il disegno di legge n. 2134 contenga previsioni di estrema importanza, per altro verso è giusto effettuare una adeguata ponderazione degli aspetti problematici, trattandosi di temi essenziali per la vita delle persone. Ritiene inoltre improvvida la calendarizzazione in Aula in una data così ravvicinata come quella del 16 maggio prossimo, anche perché un eventuale approdo in Aula senza relatore sarebbe una decisione scellerata. Chiede infine ai relatori di intervenire sulle parti del disegno di legge n. 2134 su cui potrebbero esservi contrasti al fine di agevolare il buon esito dell'esame.

Il senatore [CASSON](#) (Art.1-MDP) prende atto che la richiesta del Governo trae giustificazione dalla estrema complessità e delicatezza dei temi trattati, nonché dal rilievo *tranchant* espresso dalla Ragioneria Generale dello Stato. Per tali ragioni ritiene però altresì necessario che venga segnalata da parte del Governo alla Conferenza dei Capigruppo del Senato l'esigenza di rinviare ad altra data la calendarizzazione in Aula del disegno di legge.

Il rappresentante del GOVERNO accoglie la sollecitazione proveniente dal senatore Casson e assicura che il Governo chiederà alla Conferenza dei Capigruppo un rinvio ad altra data dell'inizio dell'esame in Aula dei disegni di legge n. 2134 e connessi.

Il correlatore [PAGLIARI](#) (PD) ritiene accoglibile la richiesta di rinviare la votazione degli emendamenti, avanzata da parte del rappresentante del Governo, soltanto in quanto tale richiesta è circostanziata e temporalmente limitata. Dichiaro invece di non condividere le considerazioni testé svolte dal senatore Falanga in quanto l'esame presso il Senato del disegno di legge in titolo non è stato affatto contenuto in tempi eccessivamente ristretti. Afferma, quindi, che è assolutamente necessario che l'esame del disegno di legge si concluda in tempi brevi e comunque non oltre la fine della legislatura, senza ulteriori rinvii.

Il senatore [GIARRUSSO](#) (M5S) esprime serie perplessità sulla tempistica e sulle modalità di esame dei disegni di legge n. 2134 e connessi. Si avanza, infatti, con lentezza preoccupante ormai dal mese di settembre dello scorso anno, con il rischio concreto che si arrivi in Aula senza relatore o, peggio, con quello di non riuscire ad approvare le modifiche al codice antimafia entro la fine della legislatura. In quest'ultimo caso si tratterebbe di una grave sconfitta rispetto alla lotta alla mafia, che va combattuta con i fatti e non solo a parole.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)) critica nel merito il contenuto del disegno di legge n. 2134, come approvato dalla Camera, in quanto l'inserimento nell'ambito della legislazione speciale ed eccezionale antimafia di fattispecie criminose - quali ad esempio i reati contro la P.A. - che con la mafia non hanno nulla a che vedere, costituisce una scelta palesemente strumentale, del tutto impropria e sbagliata, come evidenziato anche da chi è impegnato in prima fila nella lotta alla mafia a partire dal Procuratore nazionale antimafia Roberti. Non si può infatti utilizzare la legislazione antimafia per raggiungere in maniera irragionevole altri fini, che andrebbero invece perseguiti con gli strumenti ordinariamente previsti dalla normativa vigente.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) dichiara che l'intervento del senatore Giarrusso mostra

disattenzione alle tematiche inerenti alla legislazione antimafia. Ricorda infatti che nella scorsa legislatura sono state varate dal Parlamento sostanzialmente all'unanimità importanti misure volte a combattere questo grave fenomeno criminale e, in primo luogo, proprio quel codice antimafia su cui intervengono i disegni di legge in esame. Ricorda altresì che il Gruppo parlamentare di Forza Italia non ha presentato emendamenti al disegno di legge n. 2134 perché ha inteso consentire una sollecita approvazione delle modifiche al codice antimafia ivi contenute. Allo stesso tempo però avverte che, in caso di eventuali forzature contenutistiche e procedurali da parte della maggioranza (come quella già avvenuta in relazione all'esame dell'articolo 1 relativamente al tema dei reati contro la Pubblica amministrazione), l'opposizione non potrebbe non reagire utilizzando tutti gli strumenti regolamentari a propria disposizione.

Il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*) tiene a precisare che la negativa verifica effettuata dalla Ragioneria Generale dello Stato - sulla relazione tecnica trasmessa dal Ministero della giustizia riferita al disegno di legge n. 2134 come approvato dalla Camera - rappresenta un episodio assolutamente anomalo, in quanto il medesimo testo è stato approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati senza che venissero mossi rilievi analoghi dal Governo. Esprime profonde perplessità anche sulla tempistica dell'esame dei disegni di legge n. 2134 e connessi, perché se a parole si dice che la loro approvazione deve avvenire in tempi brevi, dall'altra parte l'esame degli stessi non è ancora concluso, evidentemente per contrasti tutti interni alla maggioranza e all'esecutivo. Non può non sottolinearsi dunque la ben diversa velocità con la quale nella precedente legislatura l'allora maggioranza di Governo ha consentito l'approvazione di importanti interventi di contrasto alla criminalità organizzata. Avverte infine che, qualora i relatori dovessero presentare proposte emendative affatto nuove rispetto a quelle già presentate, i tempi di approvazione si allungherebbero ulteriormente dovendo naturalmente essere fissato un termine per la presentazione di subemendamenti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, a seguito della richiesta del rappresentante del Governo di rinviare di una settimana la votazione degli emendamenti e tenuto conto dell'andamento del dibattito, si conviene di rinviare la trattazione del disegno di legge n. 2134 e degli altri disegni di legge connessi a mercoledì 17 maggio 2017.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

[\(2683\)](#) **Giuseppina MATURANI ed altri.** - *Introduzione nel codice penale degli articoli 609-terdecies, 609-quaterdecies e 609-quindecies, nonché disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno dei matrimoni forzati*

[\(638\)](#) **Anna Cinzia BONFRISCO.** - *Modifiche agli articoli 576 e 577 del codice penale, in materia di circostanze aggravanti del reato di omicidio, e introduzione dell'articolo 612-ter, concernente l'induzione al matrimonio mediante coercizione*

[\(2441\)](#) **Erika STEFANI ed altri.** - *Introduzione nel codice penale dei reati di costrizione al matrimonio, induzione al viaggio finalizzato al matrimonio e costrizione al matrimonio di persona minorenne*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 29 marzo.

La senatrice [STEFANI](#) (*LN-Aut*) ricorda che l'introduzione di misure volte a prevenire e contrastare il fenomeno dei matrimoni precoci e forzati è un intervento estremamente importante che è stato più volte invocato da importanti organizzazioni internazionali e corrisponde ad un'evidente esigenza di civiltà giuridica. Pur auspicando che il disegno di legge n. 2683, assunto dalla Commissione come testo base, possa essere migliorato in sede emendativa, ritiene assolutamente prioritario che l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo possa concludersi in tempi brevi.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) esprime adesione, anche a nome del proprio Gruppo parlamentare, alle considerazioni testé svolte dalla senatrice Stefani ricordando altresì che l'Italia ha sottoscritto nel settembre 2012 la Convenzione di Istanbul, ove si riconosce espressamente la violenza sulle donne quale violazione dei diritti umani e grave forma di discriminazione. Ricorda infine che il disegno di legge n. 2683 è stato sottoscritto da moltissimi senatori, a conferma della ampia condivisione dei contenuti sottesi al disegno di legge medesimo, assunto come testo base dalla Commissione.

Il senatore [LO GIUDICE](#) (*PD*) concorda con le considerazioni testé espresse dai senatore Stefani e Lumia, aggiungendo che i disegni di legge in titolo non si caratterizzano per divergenze significative, il che dimostra l'assoluta trasversalità delle previsioni ivi contenute. Ricorda come da numerosi atti di diritto internazionale venga assolutamente condannata la costrizione al matrimonio di persona minorenne, che a suo avviso rappresenta un comportamento gravissimo ed equiparabile a moderne forme di schiavitù. Più in particolare ritiene opportuno mantenere intatta la formulazione contenuta nell'articolo 609-*terdecies* del codice penale, così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, del disegno di legge n. 2683, che punisce con la reclusione da tre a sette anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità o di relazione domestica costringe un minore di età a contrarre vincolo di natura personale, con sé o con terzi, anche in un Paese estero, da cui derivano uno o più obblighi tipici del matrimonio o dell'unione civile.

Dopo un breve intervento della RELATRICE, nessun altro chiedendo di intervenire, viene dichiarata chiusa la discussione generale e viene fissato il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2683 - assunto come testo base dalla Commissione nella seduta del 29 marzo scorso - alle ore 18 di giovedì 25 maggio 2017.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

(1978) Modifiche all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e altre disposizioni in materia di accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita, Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Luisa Bossa ed altri; Miaela Campana ed altri; Michela Marzano ed altri; Sarro; Antimo Cesaro ed altri; Anna Rossomando ed altri; Michela Vittoria Brambilla; Milena Santerini ed altri

(1765) MANCONI. - Norme in materia di adozione da parte dei singoli e revoca dell'anonimato materno

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 1° marzo.

Su richiesta del senatore [LUMIA](#) (PD), il [PRESIDENTE](#) procede all'avvio della fase di illustrazione degli emendamenti - pubblicati in allegato - e comunica che, per l'assenza della relatrice, senatrice Cirinnà, le funzioni di relatore verranno da lui riassunte limitatamente alla seduta odierna.

Prende la parola il senatore [LUMIA](#) (PD) illustrando gli emendamenti a propria firma. Ricorda che il disegno di legge n. 1978 è volto a intervenire su una tematica estremamente importante - quale è quella dell'accesso alle informazioni sulle origini biologiche da parte del figlio non riconosciuto alla nascita nelle ipotesi di parto anonimo - anche tenuto conto sia della sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 22 novembre 2013 sia del recente arresto delle sezioni unite della Corte di cassazione n. 1946 del 25 gennaio 2017. Preannuncia fin d'ora la disponibilità a ritirare gli emendamenti a propria firma 1.5 e 1.8.

La senatrice [MUSSINI](#) (Misto) illustra gli emendamenti a propria firma 1.15, 1.16 e 4.6 segnalando altresì l'opportunità di approvare in tempi brevi il disegno di legge n. 1978.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

[\(1628\)](#) *Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli*, Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Laura Garavini ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Maria Rosaria Carfagna e Deborah Bergamini; Renate Gebhard ed altri, Marilena Fabbri

[\(1226\)](#) *LO GIUDICE ed altri. - Modifiche al codice civile in materia dei coniugi e cognome dei figli*

[\(1227\)](#) *BUEMI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli*

[\(1229\)](#) *LUMIA ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei figli*

[\(1230\)](#) *Alessandra MUSSOLINI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli*

[\(1245\)](#) *MALAN. - Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di cognome dei coniugi e dei figli*

[\(1383\)](#) *Giovanna MANGILI ed altri. - Disposizioni concernenti il cognome da assegnare ai figli*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 1° marzo.

Su richiesta del senatore [LUMIA](#) (PD), il [PRESIDENTE](#) dispone l'avvio della fase di illustrazione degli emendamenti, pubblicati in allegato.

Prende quindi la parola il senatore [LUMIA](#) (PD), il quale tiene a precisare, anche a nome del proprio

Gruppo parlamentare, che è sua intenzione trovare un punto di convergenza il più ampio possibile con gli altri componenti della Commissione ed auspica che si possa concludere in tempi brevi l'*iter legis*.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1978](#)

Art. 1

1.1

[FAVERO](#), [CUCCA](#), [DALLA ZUANNA](#), [DIGIORGI](#), [FASIOLO](#), [LEPRI](#), [MOSCARDELLI](#), [SAGGESE](#)

Sopprimere l'articolo.

1.2

[DIGIORGI](#), [LEPRI](#), [CUCCA](#), [DALLA ZUANNA](#), [FASIOLO](#), [FAVERO](#), [MOSCARDELLI](#), [SAGGESE](#)

Sostituire l'articolo, con i seguenti:

«Art. 1. - (Modifica all'articolo 30 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396). ? 1. Al comma 1, dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In tal caso, la madre viene informata della facoltà di revocare la propria decisione, dandone espressa comunicazione al Tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio mediante procedura idonea ad assicurare la massima riservatezza alla medesima. L'accesso alle informazioni non è comunque consentito nel caso in cui la madre biologica sia deceduta e abbia ancora parenti in linea retta in vita".

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della giustizia, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di svolgimento di campagne informative volte alle madri biologiche che hanno espresso la volontà di non essere nominate al momento del parto per dare piena conoscibilità della facoltà di poter revocare tale decisione secondo le modalità di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

3. In ogni caso non è consentita alcuna forma di comunicazione diretta nei confronti della madre biologica, fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

Art. 1-bis. - (Modifiche all'articolo 93 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196). ? 1. All'articolo 93 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Possono sempre essere rilasciate dalle Aziende Sanitarie, a chi vi ha interesse, eventuali informazioni di carattere sanitario, con particolare riferimento alla presenza di malattie ereditarie trasmissibili";

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. La persona non riconosciuta alla nascita può, raggiunta l'età di venticinque anni, presentare istanza al Tribunale per i minorenni del suo luogo di nascita per accedere a informazioni riguardanti la sua origine e per conoscere l'identità della donna che lo ha partorito in anonimato.

Qualora risulti che la medesima abbia precedentemente revocato la propria volontà di non essere nominata e non sussistano gravi ragioni tali da impedire l'accoglimento dell'istanza, il Tribunale organizza il primo incontro tra l'istante e la donna che lo ha partorito. Chiunque partecipi è tenuto al segreto sulle informazioni raccolte nell'ambito del procedimento medesimo, in particolare in riferimento ai dati personali che rendono identificabile la madre".

Art. 1-ter. - *(Modifiche all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184).* ? 1. Il comma 7, dell'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184 è sostituito dal seguente: "L'accesso alle informazioni di cui al comma 5 nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata è disciplinato secondo le modalità di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 e all'articolo 93, comma 4 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196".

Art. 1-quater. - *(Disposizioni in materia di servizi socio-assistenziali e promozione di campagne informative).* ? 1. Le Regioni istituiscono uno o più servizi specializzati, mediante la collaborazione con gli Enti gestori delle prestazioni socio-assistenziali, in grado di fornire alle gestanti, indipendentemente dalla loro residenza anagrafica e cittadinanza, le prestazioni e i supporti necessari al fine di garantire l'assunzione di decisioni consapevoli e libere da condizionamenti sociali e familiari relativamente al riconoscimento o il non riconoscimento dei loro nati.

2. La Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 assume le necessarie iniziative per la piena attuazione della normativa vigente in materia di riconoscimento e non riconoscimento dei nati, mediante la promozione di campagne informative al riguardo, la raccolta omogenea dei dati anamnestici delle madri che si avvalgono della volontà di non essere nominata e l'attivazione di tavoli di lavoro multidisciplinari».

Conguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3, 4 e 5.

1.3

[FAVERO](#), [CUCCA](#), [DIGIORGI](#), [DALLA ZUANNA](#), [FASIOLO](#), [LEPRI](#), [MOSCARDELLI](#), [ORRÙ](#), [SAGGESE](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184).* ? 1. Il comma 7, dell'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184 è sostituito dal seguente: "L'accesso alle informazioni di cui al comma 5 nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata è disciplinato secondo le modalità di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 e all'articolo 93, comma 4 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196"».

1.4

[PUGLISI](#), [FILIPPIN](#), [LO GIUDICE](#), [MATURANI](#), [MARCUCCI](#), [AMATI](#), [BERTUZZI](#), [FASIOLO](#), [ELENA FERRARA](#), [MATTESINI](#), [MIRABELLI](#), [PUPPATO](#), [PEZZOPANE](#), [PIGNEDOLI](#), [VALENTINI](#), [VERDUCCI](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396).* ? 1. Al comma 1, dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 è aggiunto in fine il seguente periodo: "In tal caso, la madre può in qualsiasi momento revocare la propria decisione, con comunicazione scritta inviata al Garante per la protezione dei dati personali"».

Conseguentemente sopprimere gli articoli 2, 3, 4 e 5.

1.5

[LUMIA](#)

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«Oa) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "entro il compimento della maggiore età"».

1.18

[CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

«0a) al comma 4, è aggiunto il seguente comma:

"4-bis. È diritto del minore avere la piena, incondizionata e permanente disponibilità, in ogni tempo, delle informazioni di carattere sanitario non identificative della partoriente, riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento all'eventuale presenza di malattie ereditarie trasmissibili. Il tribunale per i minorenni, ricevute le informazioni raccolte dal personale sanitario ai sensi dell'articolo 30, comma 1-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, le conserva e garantisce che le stesse accompagnino il minore in ogni fase della sua vita. Al compimento della maggiore età del soggetto, qualora questi non sia stato adottato e non abbia già ricevuto le informazioni di cui al presente comma, il tribunale per i minorenni glielo consegna senza formalità".

Consequentemente, al comma 2, sostituire le parole: «di cui al quarto periodo del comma 7 dell'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificato dalla lettera b)», con le seguenti: «di cui al comma 4-bis dell'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come inserito dalla lettera 0a)».

1.6

[PUGLISI](#), [FILIPPIN](#), [LO GIUDICE](#), [MATURANI](#), [MARCUCCI](#), [AMATI](#), [BERTUZZI](#), [FASIOLO](#), [ELENA FERRARA](#), [MATTESINI](#), [MIRABELLI](#), [PUPPATO](#), [PEZZOPANE](#), [PIGNEDOLI](#), [VALENTINI](#), [VERDUCCI](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) al comma 5, primo periodo la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto" e il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla salute psicofisica dell'adottato minorenne i genitori adottivi possono accedere alle sole informazioni di carattere sanitario"»;

b) *al comma 1, lettera b), capoverso «7», primo periodo, sopprimere le parole: «ovvero sia deceduta»;*

c) *al comma 1, lettera b), capoverso «7», terzo periodo, sostituire le parole: «tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio» con le seguenti: «Garante per la protezione dei dati personali»;*

d) *al comma 1, lettera b), capoverso «7», sopprimere il quarto e il quinto periodo;*

e) *alla lettera c) sostituire il capoverso «7-bis» con il seguente: «I soggetti legittimati ad accedere alle informazioni ai sensi dei commi 4 e 5 o il figlio non riconosciuto alla nascita possono, raggiunta l'età di diciotto anni, richiedere al tribunale per i minorenni che ha pronunciato l'adozione, di contattare la madre biologica. Il tribunale esamina la richiesta che, se accolta, è trasmessa al Garante per la protezione dei dati personali che vi dà seguito a condizione che la donna abbia precedentemente manifestato la propria disponibilità all'incontro. Il Garante trasmette i dati al tribunale dei minorenni che, avvalendosi preferibilmente del personale dei servizi sociali, assume le necessarie iniziative volte all'organizzazione del loro primo incontro. Chiunque partecipi al procedimento è tenuto al segreto sulle informazioni raccolte nell'ambito del procedimento medesimo»;*

f) *sopprimere il comma 2.*

Consequentemente all'articolo 4, sopprimere i commi 1, 2 e 3.

1.7

[PUGLISI](#), [FILIPPIN](#), [LO GIUDICE](#), [MATURANI](#), [MARCUCCI](#), [AMATI](#), [BERTUZZI](#), [FASIOLO](#), [ELENA FERRARA](#), [MATTESINI](#), [MIRABELLI](#), [PUPPATO](#), [PEZZOPANE](#), [PIGNEDOLI](#), [VALENTINI](#), [VERDUCCI](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente

«a) al comma 5, primo periodo la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto" e il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla salute

psicofisica dell'adottato minorenni i genitori adottivi possono accedere alle sole informazioni di carattere sanitario"».

1.8

[LUMIA](#)

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «il figlio non riconosciuto alla nascita da una donna che abbia manifestato la volontà di non essere nominata» inserire le seguenti: «o i discendenti diretti».

1.9

[MAURIZIO ROMANI](#), [BENCINI](#)

Al comma 1, lettera a), punto 1) le parole: «raggiunta la maggiore età» sono sostituite dalle seguenti: «raggiunto il venticinquesimo anno di età».

1.19

[CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «la maggiore età», con le seguenti: «l'età di venticinque anni».

1.20

[CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2), con il seguente:

«2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando il figlio sia parzialmente incapace, l'istanza è presentata da chi ne ha la legale rappresentanza"».

1.10

[CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le parole: «L'accesso alle informazioni non legittima azioni di stato né da diritto a rivendicazioni di carattere patrimoniale o successorio da parte dell'adottato».

1.11

[PUGLISI](#), [FILIPPIN](#), [LO GIUDICE](#), [MATURANI](#), [MARCUCCI](#), [AMATI](#), [BERTUZZI](#), [EASIOLO](#), [ELENA FERRARA](#), [MATTESINI](#), [MIRABELLI](#), [PUPPATO](#), [PEZZOPANE](#), [PIGNEDOLI](#), [VALENTINI](#), [VERDUCCI](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «7», apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sopprimere le parole: «ovvero sia deceduta»;

b) sopprimere il quarto e il quinto periodo.

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

Conseguentemente all'articolo 4, sopprimere i commi 1, 2 e 3.

1.12

[MAURIZIO ROMANI](#), [BENCINI](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 7, primo periodo, le parole: «ovvero sia deceduta» sono soppresse.

1.13

[PUGLISI](#), [FILIPPIN](#), [LO GIUDICE](#), [MATURANI](#), [MARCUCCI](#), [AMATI](#), [BERTUZZI](#), [EASIOLO](#), [ELENA FERRARA](#), [MATTESINI](#), [MIRABELLI](#), [PUPPATO](#), [PEZZOPANE](#), [PIGNEDOLI](#), [VALENTINI](#), [VERDUCCI](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso 7, primo periodo, sopprimere le parole: «ovvero sia deceduta».

1.14

[MAURIZIO ROMANI](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera b), capoverso comma 7, il quarto periodo è soppresso;

b) alla lettera b), capoverso comma 7, quinto periodo le parole da: «In caso di conferma» a «comma 7-bis del presente articolo» sono soppresse;

c) alla lettera c), il capoverso 7-bis è soppresso.

Conseguentemente:

- 1) *all'articolo 2, comma 1, le parole: «commi 7 e 7-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 7»;*
- 2) *all'articolo 3, comma 1, capoverso comma «1-bis», sono apportate le seguenti modifiche:*
 - a) *al primo periodo le parole: «o di confermare, decorsi diciotto anni dalla nascita del figlio» sono soppresse;*
 - b) *al primo periodo le parole: «o la conferma» sono soppresse;*
 - c) *al primo periodo le parole da: «della facoltà del figlio» fino a: «del citato articolo 28 della legge n. 184 del 1983» sono soppresse;*
- 3) *l'articolo 4 è soppresso.*

1.21

[CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «7», sostituire le parole: «decorsi diciotto anni dalla nascita del figlio», con le seguenti: «decorso un minimo di diciotto anni dalla nascita del figlio».

1.22

[CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «7», sopprimere l'ultimo periodo.

1.15

[MUSSINI](#), [BIGNAMI](#), [MOLINARI](#), [VACCIANO](#), [SIMEONI](#), [DE POLI](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso «7-bis», primo periodo, sostituire le parole: «preferibilmente del personale dei servizi sociali» con le seguenti: «esclusivamente di idoneo personale dei servizi sociali».

1.16

[MUSSINI](#), [BIGNAMI](#), [MOLINARI](#), [VACCIANO](#), [SIMEONI](#), [DE POLI](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso «7-bis», primo periodo, sostituire la parola: «preferibilmente» con la seguente: «esclusivamente».

1.17

[LUMIA](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso «7-bis» apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al secondo periodo sostituire le parole: «L'istanza può essere presentata, per una sola volta,» con le seguenti: «L'istanza è presentata»;*
- b) *dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «L'istanza di accesso alle informazioni che riguardano l'origine e l'identità dei genitori biologici può essere rinnovata, dai soggetti legittimati, anche ripetutamente, decorsi almeno tre anni dalla presentazione della precedente istanza. Il tribunale per i minorenni, accertata riservatamente l'esistenza in vita della madre che ha confermato la volontà di non voler essere nominata, dichiara l'istanza irricevibile. A seguito della morte della madre, il tribunale per i minorenni consente, ai soggetti legittimati che hanno presentato l'istanza, l'accesso alle informazioni che riguardano l'origine e l'identità dei genitori biologici».*

1.23

[CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso «7-bis», sopprimere l'ultimo periodo e sopprimere il capoverso «7-ter».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), alinea, sostituire le parole: «sono inseriti i seguenti», con le seguenti: «è inserito il seguente».

Art. 2

2.1

[FASIOLO](#), [CUCCA](#), [DIGIORGI](#), [DALLA ZUANNA](#), [FAVERO](#), [LEPRI](#), [MOSCARDELLI](#),
[SAGGESE](#)

Sopprimere l'articolo.

2.2

[DIGIORGI](#), [CUCCA](#), [PAGLIARI](#), [DALLA ZUANNA](#), [FASIOLO](#), [FAVERO](#), [LEPRI](#),

[MOSCARDELLI](#), [SAGGESE](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. ? 1. All'articolo 93 del decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Possono sempre essere rilasciate dalle Aziende Sanitarie, a chi vi ha interesse, eventuali informazioni di carattere sanitario, con particolare riferimento alla presenza di malattie ereditarie trasmissibili";

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. La persona non riconosciuta alla nascita può, raggiunta l'età di venticinque anni, presentare istanza al Tribunale per i minorenni del suo luogo di nascita per accedere a informazioni riguardanti la sua origine e per conoscere l'identità della donna che lo ha partorito in anonimato. Qualora risulti che la medesima abbia precedentemente revocato la propria volontà di non essere nominata e non sussistano gravi ragioni tali da impedire l'accoglimento dell'istanza, il Tribunale organizza il primo incontro tra l'istante e la donna che lo ha partorito. Chiunque partecipi è tenuto al segreto sulle informazioni raccolte nell'ambito del procedimento medesimo, in particolare in riferimento ai dati personali che rendono identificabile la madre"».

2.3

[PUGLISI](#), [FILIPPIN](#), [LO GIUDICE](#), [MATURANI](#), [MARCUCCI](#), [AMATI](#), [BERTUZZI](#), [FASIOLO](#), [ELENA FERRARA](#), [MATTESINI](#), [MIRABELLI](#), [PUPPATO](#), [PEZZOPANE](#), [PIGNEDOLI](#), [VALENTINI](#), [VERDUCCI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. ? 1. Al comma 2 dell'articolo 93 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Possono sempre essere rilasciate a chi vi ha interesse informazioni di carattere sanitario, con particolare riferimento alla presenza di malattie ereditarie trasmissibili"».

Art. 3

3.1

[SAGGESE](#), [CUCCA](#), [DIGIORGI](#), [DALLA ZUANNA](#), [FASIOLO](#), [FAVERO](#), [LEPRI](#), [MOSCARDELLI](#)

Sopprimere l'articolo.

3.2

[SAGGESE](#), [LEPRI](#), [CUCCA](#), [DALLA ZUANNA](#), [DIGIORGI](#), [FATTORINI](#), [FASIOLO](#), [FAVERO](#), [MOSCARDELLI](#), [ORRÙ](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. ? (Modifica all'articolo 30 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396). ? 1. Al comma 1, dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In tal caso, la madre viene informata della facoltà di revocare la propria decisione, dandone espressa comunicazione al Tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio. L'accesso alle informazioni non è comunque consentito nel caso in cui la madre biologica sia deceduta e abbia ancora parenti in linea retta in vita".

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della giustizia, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di svolgimento di campagne informative volte alle madri biologiche che hanno espresso la volontà di non essere nominate al momento del parto per dare piena conoscibilità della facoltà di poter revocare tale decisione secondo le modalità di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

3. In ogni caso non è consentita alcuna forma di comunicazione diretta nei confronti della madre biologica, fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396».

3.3

[PUGLISI](#), [FILIPPIN](#), [LO GIUDICE](#), [MATURANI](#), [MARCUCCI](#), [AMATI](#), [BERTUZZI](#), [FASIOLO](#),
[ELENA FERRARA](#), [MATTESINI](#), [MIRABELLI](#), [PUPPATO](#), [PEZZOPANE](#), [PIGNEDOLI](#),
[VALENTINI](#), [VERDUCCI](#)

Al comma 1, capoverso «1-bis», primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le parole:* «o di confermare decorsi diciotto anni dalla nascita del figlio la dichiarazione di non voler essere nominata»;

b) *sopprimere le parole:* «o la conferma»;

c) *sostituire le parole:* «intenda mantenere», *con le seguenti:* «abbia mantenuto».

3.4

[CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 1, capoverso «1-bis», sostituire le parole: «decorsi diciotto anni dalla nascita del figlio», *con le seguenti:* «decorso un minimo di diciotto anni dalla nascita del figlio».

3.5

[CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 1, capoverso «1-bis», sostituire le parole: «i dati anamnestici non identificativi della partoriente, anche con riguardo alla sua storia sanitaria personale e familiare, e li», *con le seguenti:* «le informazioni di carattere sanitario non identificative della partoriente, riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento all'eventuale presenza di malattie ereditarie trasmissibili e le».

Art. 4

4.1

[FAVERO](#), [CUCCA](#), [PAGLIARI](#), [DI GIORGI](#), [DALLA ZUANNA](#), [FASIOLO](#), [LEPRI](#),
[MOSCARDELLI](#), [SAGGESE](#)

Sopprimere l'articolo.

4.2

[MAURIZIO ROMANI](#)

Sopprimere l'articolo.

4.3

[FAVERO](#), [CUCCA](#), [DI GIORGI](#), [DALLA ZUANNA](#), [FASIOLO](#), [LEPRI](#), [MOSCARDELLI](#), [ORRÙ](#),
[SAGGESE](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. ? (Disposizioni in materia di servizi socio-assistenziali e promozione di campagne informative). ? 1. Le Regioni istituiscono uno o più servizi specializzati, mediante la collaborazione con gli Enti gestori delle prestazioni socio-assistenziali, in grado di fornire alle gestanti, indipendentemente dalla loro residenza anagrafica e cittadinanza, le prestazioni e i supporti necessari al fine di garantire l'assunzione di decisioni consapevoli e libere da condizionamenti sociali e familiari relativamente al riconoscimento o il non riconoscimento dei loro nati.

2. La Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 assume le necessarie iniziative per la piena attuazione della normativa vigente in materia di riconoscimento e non riconoscimento dei nati, mediante la promozione di campagne informative al riguardo, la raccolta omogenea dei dati anamnestici delle madri che si avvalgono della volontà di non essere nominata e l'attivazione di tavoli di lavoro multidisciplinario».

4.4

[PUGLISI](#), [FILIPPIN](#), [LO GIUDICE](#), [MATURANI](#), [MARCUCCI](#), [AMATI](#), [BERTUZZI](#), [FASIOLO](#),
[ELENA FERRARA](#), [MATTESINI](#), [MIRABELLI](#), [PUPPATO](#), [PEZZOPANE](#), [PIGNEDOLI](#),
[VALENTINI](#), [VERDUCCI](#)

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

4.5

[LUMIA](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi», con le seguenti: «sei mesi».

4.6

[MUSSINI](#), [BIGNAMI](#), [MOLINARI](#), [VACCIANO](#), [SIMEONI](#), [DE POLI](#)

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «sono definite le modalità», inserire le seguenti: «della campagna informativa nonché».

Conseguentemente, dopo le parole: «al fine di garantirne» inserire le seguenti: «un'efficace informazione e».

4.7

[CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «lettera c)» con le seguenti: «lettera d)».

4.8

[CALIENDO](#), [PALMA](#)

Sopprimere il comma 3.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. **1628**

Art. 1

1.1

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Sopprimere l'articolo.

1.2

[MUSSINI](#)

Sostituire l'articolo, con i seguenti:

«Art. 1. - (Introduzione dell'articolo 143-quater del codice civile, in materia di cognome del figlio nato nel matrimonio). ? 1. Prima dell'articolo 144 del codice civile è inserito il seguente:

"Art. 143-quater. - (Cognome del figlio nato nel matrimonio). ? All'atto della dichiarazione di nascita al figlio di genitori coniugati verranno attribuiti i cognomi di entrambi i genitori, anteponendo fra i due il cognome della madre.

Nel caso in cui i genitori abbiano un doppio cognome, ciascuno dei due dovrà indicare all'atto della dichiarazione di nascita, quale dei propri cognomi intende attribuire al figlio, anteponendo fra i due il cognome della madre.

I figli degli stessi genitori coniugati, nati successivamente, portano lo stesso cognome attribuito al primo figlio.

In caso di mancata dichiarazione, al figlio verrà attribuito il primo cognome di entrambi, anteponendo fra i due il cognome della madre".

Art. 2. - (Modifica dell'articolo 262 del codice civile, in materia di cognome del figlio nato fuori del matrimonio). ? 1. L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 262. - (Cognome del figlio nato fuori del matrimonio). ? Al figlio nato fuori del matrimonio e riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori si applicano le disposizioni dell'articolo 143-quater.

Se il riconoscimento è fatto da un solo genitore, il figlio ne assume il cognome. Quando il riconoscimento del secondo genitore avviene successivamente, il cognome di questo si aggiunge al cognome del primo genitore. A tale fine sono necessari il consenso del genitore che ha effettuato per primo il riconoscimento e quello del minore che abbia compiuto i quattordici anni di età. Le disposizioni del terzo comma si applicano anche quando la paternità o la maternità del secondo

genitore è dichiarata giudizialmente. In caso di più figli nati fuori del matrimonio dai medesimi genitori, si applica quanto previsto dall'articolo 143-*quater*, terzo comma. Al figlio al quale è attribuito il cognome di entrambi i genitori si applica quanto previsto dall'articolo 143-*quater*, quarto comma".

Art. 3. - (*Modifiche agli articoli 299 del codice civile e 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di cognome dell'adottato*). ? 1. L'articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 299. - (*Cognome dell'adottato*). ? L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio. Nel caso di adottato con due cognomi, a norma dell'articolo 143-*quater*, egli indica quale dei due cognomi intende mantenere. Nel caso di adottante con due cognomi l'adottante sceglie quale dei due intende attribuire. Se l'adozione avviene da parte di coniugi, essi possono decidere il cognome da attribuire ai sensi dell'articolo 143-*quater*. In caso di mancato accordo, verrà attribuito il cognome della madre. In questo caso qualora la madre abbia un doppio cognome verrà attribuito il primo fra i due.

2. All'articolo 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, il primo comma è sostituito dai seguenti: «Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio degli adottanti. All'adottato si applicano le disposizioni dell'articolo 143-*quater* del codice civile».

Art. 4. - (*Cognome del figlio maggiorenne*). ? 1. Il figlio maggiorenne, al quale è stato attribuito il solo cognome paterno o il solo cognome materno sulla base della normativa vigente al momento della nascita, può aggiungere al proprio il cognome materno o il cognome paterno con dichiarazione resa, personalmente o con comunicazione scritta recante sottoscrizione autenticata, all'ufficiale dello stato civile, che procede all'annotazione nell'atto di nascita.

2. Il figlio nato fuori del matrimonio non può aggiungere al proprio il cognome del genitore che non abbia effettuato il riconoscimento ovvero la cui paternità o maternità non sia stata dichiarata giudizialmente.

3. Nei casi previsti dal comma 1, non si applicano le disposizioni previste dal titolo X del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e successive modificazioni».

Conseguentemente gli articoli 2, 3 e 4 sono soppressi e all'articolo 7, comma 3 le parole: «sia aggiunto» sono sostituite dalle seguenti: «sia anteposto».

1.3

MUSSINI

Sostituire l'articolo, con i seguenti:

«Art. 1. - (*Introduzione dell'articolo 143-*quater* del codice civile, in materia di cognome del figlio nato nel matrimonio*). ? 1. Prima dell'articolo 144 del codice civile è inserito il seguente:

"Art. 143-*quater*. - (*Cognome del figlio nato nel matrimonio*). ? All'atto della dichiarazione di nascita al figlio di genitori coniugati verranno attribuiti i cognomi di entrambi i genitori, secondo l'ordine dichiarato dai genitori.

Nel caso in cui i genitori abbiano un doppio cognome, ciascuno dei due dovrà indicare all'atto della dichiarazione di nascita, quale dei propri cognomi intende attribuire al figlio, indicando altresì l'ordine di attribuzione.

I figli degli stessi genitori coniugati, nati successivamente, portano lo stesso cognome attribuito al primo figlio.

In caso di mancato accordo tra i genitori al figlio verrà attribuito il primo cognome di entrambi, anteponendo fra i due il cognome della madre".

Art. 2. - (*Modifica dell'articolo 262 del codice civile, in materia di cognome del figlio nato fuori del matrimonio*). ? 1. L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 262. - (*Cognome del figlio nato fuori del matrimonio*). ? Al figlio nato fuori del matrimonio e riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori si applicano le disposizioni dell'articolo 143-*quater*.

Se il riconoscimento è fatto da un solo genitore, il figlio ne assume il cognome. Quando il riconoscimento del secondo genitore avviene successivamente, il cognome di questo si aggiunge al

cognome del primo genitore. A tale fine sono necessari il consenso del genitore che ha effettuato per primo il riconoscimento e quello del minore che abbia compiuto i quattordici anni di età. Le disposizioni del terzo comma si applicano anche quando la paternità o la maternità del secondo genitore è dichiarata giudizialmente. In caso di più figli nati fuori del matrimonio dai medesimi genitori, si applica quanto previsto dall'articolo 143-*quater*, terzo comma. Al figlio al quale è attribuito il cognome di entrambi i genitori si applica quanto previsto dall'articolo 143-*quater*, quarto comma".

Art. 3. - (*Modifiche agli articoli 299 del codice civile e 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di cognome dell'adottato*). ? 1. L'articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 299. - (*Cognome dell'adottato*). ? L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio. Nel caso di adottato con due cognomi, a norma dell'articolo 143-*quater*, egli indica quale dei due cognomi intende mantenere. Nel caso di adottante con due cognomi l'adottante sceglie quale dei due intende attribuire. Se l'adozione avviene da parte di coniugi, essi possono decidere il cognome da attribuire ai sensi dell'articolo 143-*quater*. In caso di mancato accordo, verrà attribuito il cognome della madre. In questo caso qualora la madre abbia un doppio cognome verrà attribuito il primo fra i due.

2. All'articolo 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, il primo comma è sostituito dai seguenti: Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio degli adottanti. All'adottato si applicano le disposizioni dell'articolo 143-*quater* del codice civile".

Art. 4. - (*Cognome del figlio maggiorenne*). ? 1. Il figlio maggiorenne, al quale è stato attribuito il solo cognome paterno o il solo cognome materno sulla base della normativa vigente al momento della nascita, può aggiungere al proprio il cognome materno o il cognome paterno con dichiarazione resa, personalmente o con comunicazione scritta recante sottoscrizione autenticata, all'ufficiale dello stato civile, che procede all'annotazione nell'atto di nascita. 2. Il figlio nato fuori del matrimonio non può aggiungere al proprio il cognome del genitore che non abbia effettuato il riconoscimento ovvero la cui paternità o maternità non sia stata dichiarata giudizialmente. 3. Nei casi previsti dal comma 1, non si applicano le disposizioni previste dal titolo X del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e successive modificazioni. Conseguentemente gli articoli, 2, 3 e 4 sono soppressi".

1.4

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 1

Dopo la Sezione III del capo III del titolo VI del libro I del codice civile è inserita la sezione III bis - Del cognome coniugale.

Dopo l'articolo 105 del codice civile sono inseriti i seguenti:

«Art. 105-*bis* (Scelta del cognome coniugale).

I coniugi, all'atto della celebrazione delle nozze, possono dichiarare all'ufficiale di stato civile il cognome coniugale composto, nell'ordine fra di loro concordato, dai loro cognomi ovvero dai loro primi cognomi in caso di doppio cognome ovvero dal solo cognome del marito ovvero dal solo cognome della moglie.

In caso di mancata scelta il cognome coniugale è costituito in ordine alfabetico dai cognomi di entrambi i coniugi ovvero dai loro primi cognomi in caso di doppio cognome.

Art. 105-*ter* (Sorte del cognome coniugale)

I coniugi mantengono il cognome coniugale per tutta la durata del matrimonio.

La moglie conserva il cognome coniugale durante lo stato vedovile.

Art. 105-*quater* (Trasmissione del cognome coniugale ai figli)

Il cognome coniugale si trasmette ai figli nati in costanza di matrimonio.

Nel caso in cui i genitori abbiano deciso come cognome coniugale il solo cognome del marito o il solo

cognome della moglie, i figli maggiorenni possono richiedere l'aggiunta del cognome dell'altro genitore, nelle forme e nei modi previsti dalla legge.»

3. L'articolo 143-bis del codice civile è abrogato."

1.5

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [PAGLIARI](#), [PARENTE](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

Prima dell'articolo 144 del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 143-*quater* (*Cognome del figlio nato nel matrimonio*). - Al figlio di genitori coniugati sono attribuiti entrambi i cognomi dei genitori, nell'ordine dagli stessi concordato all'atto della dichiarazione di nascita del figlio.

In caso di mancata dichiarazione da parte dei genitori sull'ordine dei cognomi al figlio sono attribuiti i cognomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico.

I genitori coniugati, con concorde richiesta, possono chiedere di attribuire al figlio solo il cognome del padre o solo quello della madre.

I figli degli stessi genitori coniugati, nati successivamente, portano lo stesso cognome attribuito al primo figlio. Il figlio al quale è stato attribuito il cognome di entrambi i genitori trasmette al proprio figlio solo il primo cognome.»

Consequentemente all'articolo 3, comma 1, capoverso «Art. 299, comma 1, sostituire il secondo periodo con i seguenti: "L'adottato che ha già un doppio cognome ne conserva solo il primo.

L'adottante che ha già un doppio cognome ne trasmette solo il primo".

1.6

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

*All'articolo, capoverso «Art. 143-*quater*», sostituire il primo comma, con il seguente:*

«Art. 143-*quater*. - (*Cognome del figlio nato nel matrimonio*). ? I coniugi, all'atto della celebrazione del matrimonio, possono dichiarare all'ufficiale di stato civile che il cognome che sarà attribuito ai figli sarà composto, nell'ordine fra di loro concordato, dai loro cognomi ovvero dai loro primi cognomi in caso di doppio cognome ovvero dal solo cognome del marito ovvero dal solo cognome della moglie».

1.7

[CIRINNÀ](#)

*Al comma 1, capoverso «143-*quater*», sostituire il secondo comma, con il seguente: «In caso di mancato accordo tra i genitori, al figlio sono attribuiti prima il cognome materno e dopo quello paterno».*

1.8

[MALAN](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 143-*quater*», secondo comma, sostituire le parole: «sono attribuiti i cognomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico» con le seguenti: «è attribuito il cognome del padre».*

1.9

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 143-*quater*», secondo comma, sostituire le parole da: «i cognomi» fino alla fine del comma con le seguenti: «in ordine alfabetico i cognomi di entrambi i genitori ovvero i loro primi cognomi in caso di doppio cognome».*

1.10

[MALAN](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 143-*quater*», secondo comma, sostituire le parole: «i cognomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico» con le seguenti: «, nell'ordine, il cognome del padre e il cognome della madre».*

1.11

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 143-quater», sopprimere il terzo comma.

1.12

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 143-quater», sopprimere il quarto comma.

1.13

[MALAN](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 143-quater», sopprimere il quarto comma.

1.14

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 143-quater», sostituire il quarto comma, con il seguente: «Il figlio al quale è stato attribuito il cognome di entrambi i genitori trasmette al proprio figlio solo il primo cognome».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 1, capoverso «Art. 299», comma 1, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «L'adottato che ha già un doppio cognome ne conserva solo il primo. L'adottante che ha già un doppio cognome ne trasmette solo il primo».

1.15

[MALAN](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 143-quater», quarto comma, sostituire le parole: «può trasmetterne al proprio figlio soltanto uno, a sua scelta», con le seguenti: «o che abbia un cognome composto può scegliere di trasmettere al figlio un solo cognome ovvero solo una parte del proprio cognome».

1.0.1

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [PAGLIARI](#)

Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifica dell'articolo 237

del codice civile in materia di possesso di stato)

1. L'articolo 237 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 237.

(Fatti costitutivi del possesso di stato)

Il possesso di stato risulta dalla concorrenza dei seguenti fatti:

- ? che i genitori abbiano trattato la persona come figlio ed abbiano provveduto in questa qualità al mantenimento, all'educazione e al collocamento di essa;
- ? che la persona sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali;
- ? che sia stata riconosciuta in detta qualità dalla famiglia"».

Art. 2

2.1

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Modifica dell'articolo 262 del codice civile,

in materia di cognome del figlio nato fuori dal matrimonio)

1. L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 262.

(Cognome del figlio nato fuori dal matrimonio)

1. Il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto.
2. I genitori che riconoscono contemporaneamente il figlio nato al di fuori del matrimonio possono attribuirgli i cognomi di entrambi ovvero i loro primi cognomi in caso di doppio cognome. In caso di mancata scelta, si applica il criterio dell'ordine alfabetico.
3. Quando il riconoscimento del secondo genitore avviene successivamente, il primo cognome di questo si aggiunge al primo cognome del genitore che per primo ha effettuato il riconoscimento del

figlio. A tale fine sono necessari il consenso del genitore che ha effettuato per primo il riconoscimento e quello del minore che abbia compiuto i 14 anni di età.

4. Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano anche quando la paternità o la maternità del secondo genitore è dichiarata giudizialmente.

5. In caso di più figli nati fuori del matrimonio dai medesimi genitori, questi avranno il medesimo cognome attribuito al primogenito, ferma la facoltà prevista dall'articolo 105-*quater*».

2.2

[MALAN](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 262», primo comma, sostituire le parole: «da entrambi i genitori», con le seguenti: «dal padre e dalla madre».

2.3

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 262», terzo comma, secondo periodo sostituire le parole: «del genitore», con le seguenti: «di entrambi genitori» e dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «In caso di mancato accordo tra i genitori si applica l'articolo 250, comma 4 del codice civile».

2.4

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 262», sopprimere l'ultimo comma.

Art. 3

3.1

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [PAGLIARI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 299.

(Cognome dell'adottato)

1. L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio.

2. L'adottante con doppio cognome trasmette all'adottato solo il primo. L'adottato che ha già un doppio cognome ne conserva solo il primo.

3. Se l'adozione avviene da parte di coniugi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 143-*quater*.

4. L'adottato di età superiore ai 14 anni può dichiarare la volontà di mantenere il solo proprio cognome o di anteporlo a quello dell'adottante».

3.2

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 299» con il seguente:

«Art. 299.

(Cognome dell'adottato)

1. L'adottato assume il primo cognome dell'adottante e lo antepone al proprio primo cognome.

2. Se l'adozione avviene da parte di coniugi, l'adottato antepone al proprio cognome quello coniugale. Qualora il cognome coniugale sia composto da due cognomi, l'adottato antepone al proprio cognome il primo fra questi.

3. All'articolo 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, il primo comma è sostituito dal seguente: «Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio degli adottanti, dei quali assume il cognome coniugale».

3.3

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 299», sostituire il primo comma con il seguente: «L'adottato assume il primo cognome dell'adottante e lo antepone al proprio. Nel caso di adottato con due cognomi, egli indica quale dei due cognomi intende mantenere».

3.4

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 299», sostituire il primo comma con il seguente: «L'adottato assume il primo cognome dell'adottante e lo antepone al proprio primo cognome».

3.5

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 299», sostituire il secondo comma con il seguente: «Se l'adozione avviene da parte di coniugi, l'adottato antepone al proprio cognome quello coniugale. Qualora il cognome coniugale sia composto da due cognomi, l'adottato antepone al proprio cognome il primo fra questi».

3.6

[MALAN](#)

Al capoverso «Art. 299», secondo comma, sopprimere il secondo periodo.

3.7

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 2, capoverso, sopprimere il seguente comma: «All'adottato si applicano le disposizioni dell'articolo 143-quater del codice civile».

Art. 4

4.1

[CIRINNÀ](#)

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 7 sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

«2. Entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento previsto dalla presente legge, i genitori, anche adottivi, di figlio minorenni nato precedentemente all'entrata in vigore dello stesso regolamento, con dichiarazione resa, personalmente o con comunicazione scritta recante sottoscrizione autenticata, possono chiedere per il figlio l'aggiunta del cognome materno a quello paterno, previo consenso, reso con la stessa formalità, del figlio minorenni qualora abbia compiuto il quattordicesimo anno di età. L'ufficiale dello stato civile procede all'annotazione nell'atto di nascita.

3. La richiesta di cui al comma precedente può essere avanzata da un solo genitore nel caso l'altro non sia più in vita.

4. Se dagli stessi genitori sono nati più figli, la richiesta dell'aggiunta del cognome materno deve riguardare contestualmente tutti i medesimi.

5. Il figlio maggiorenne, al quale è stato attribuito il solo cognome paterno sulla base della normativa vigente al momento della nascita, può aggiungere al proprio il cognome materno con dichiarazione resa, personalmente o con comunicazione scritta recante sottoscrizione autenticata, all'ufficiale dello stato civile, che procede all'annotazione nell'atto di nascita.

6. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 4, non si applicano le disposizioni previste dal Titolo X del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e successive modificazioni».

4.2

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [PAGLIARI](#)

Sopprimere il comma 2.

Art. 5

5.1

[CIRINNÀ](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «sessanta giorni».

5.2

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «novanta giorni».

5.3

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396», inserire le seguenti: «e alla disciplina in materia di trascrizione immobiliare e iscrizioni ipotecarie contenute nel libro VI del codice civile e nella legge 27 febbraio 1985, n. 52».

Art. 7

7.1

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « In caso di più figli nati o adottati, la domanda di cui al presente comma è presentata contestualmente per tutti i medesimi».

7.0.1

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [PAGLIARI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.3.2.1.22. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 384 (pom.) del 16/05/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 16 MAGGIO 2017
384ª Seduta

Presidenza del Presidente
[D'ASCOLA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,40.

**SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI MERCOLEDÌ 17 MAGGIO E
CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA PER GIOVEDÌ 18 MAGGIO**

Il senatore **[PALMA](#)** (FI-PdL XVII) chiede al Presidente D'Ascola di sconvocare possibilmente la seduta già prevista per domani sera alle 19 ovvero al termine dei lavori dell'Assemblea per la trattazione del disegno di legge n. 2134 in materia di codice antimafia.

Il presidente **[D'ASCOLA](#)**, previo assenso dei rappresentanti dei Gruppi parlamentari, dispone la sconvocazione della seduta già convocata per domani alle ore 19 e la convocazione di un'ulteriore seduta della Commissione, con il medesimo ordine del giorno, alle ore 8,30 di giovedì 18 maggio.

**SULL'INVITO DELLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE BICAMERALE ANTIMAFIA
RIVOLTO A DUE COMMISSARI A RITIRARSI DAI LAVORI PERCHÉ SOTTOPOSTI AD
INDAGINE**

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*GAL (DI, Id, GS, M, MPL, RI, E-E)*) ritiene doveroso comunicare alla Commissione che, ancora una volta, si è consumata una nuova *querelle* relativa all'avviso di garanzia di cui è stato destinatario in ordine alle presunte pressioni che egli stesso avrebbe esercitato nei confronti di alcuni prefetti, in merito alle problematiche connesse con il rilascio delle interdittive antimafia. Ricorda, infatti, di aver appreso dai giornali che l'Ufficio di Presidenza della Commissione bicamerale antimafia gli ha rivolto un esplicito invito - peraltro rivolto anche al deputato Riccardo Nuti (autosospeso dal Movimento 5 Stelle in quanto sotto inchiesta a Palermo per la vicenda delle firme false sulle liste alle elezioni amministrative) - a ritirarsi dai lavori della Commissione medesima in quanto indagati. In linea di principio contesta la decisione presa dall'Ufficio di Presidenza dell'antimafia nei suoi confronti in quanto semplicemente indagato - e quindi neppure rinviato a giudizio - per di più per opinioni espresse costantemente nell'esercizio della propria attività di parlamentare, anche mediante atti del sindacato ispettivo. Inoltre giudica palesemente contraddittorio il fatto che un simile invito a non partecipare ai lavori della Commissione antimafia non sia stato rivolto anche ai senatori Stefano Esposito e Franco Mirabelli, vicepresidenti della stessa Commissione antimafia e appartenenti al Partito democratico, nei confronti dei quali la Giunta delle autorizzazioni a procedere si è pronunciata in queste ore proprio perché indagati, a loro volta, per presunte diffamazioni collegate a dichiarazioni rese dagli stessi nell'ambito delle loro attività di componenti della Commissione antimafia.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) osserva che nessun parlamentare può accettare un invito di siffatto tipo, in quanto è inammissibile che non si possa partecipare alle attività degli organi parlamentari per il solo fatto di essere iscritti nel registro delle notizie di reato.

Il senatore [GIARRUSSO](#) (*M5S*) precisa che il deputato Nuti non è più membro del Movimento 5 Stelle ma è iscritto al Gruppo Misto; in ogni caso i fatti di cui è accusato il senator Giovanardi sono gravi al punto che è più che mai ragionevole ed opportuno l'invito rivolto a quest'ultimo di non partecipare alle sedute della Commissione antimafia.

Il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*) ritiene singolare che in Commissione giustizia si debba discutere dei fatti in questione. Tuttavia non gli sembra inopportuno ribadire - dopo le dichiarazioni del senatore Giarrusso - che il procedimento nei confronti del senatore Giovanardi è palesemente in una fase nella quale non possono essere dati per scontati fatti che scontati non sono; nel caso di specie i colloqui tra il senatore Giovanardi e alcuni prefetti in materia di rilascio delle interdittive non significano affatto che lo stesso senatore Giovanardi abbia potuto esercitare delle pressioni o minacce, ma solo che quest'ultimo ha evidentemente sostenuto le proprie ragioni di critica alle modalità con cui veniva applicata la normativa vigente in materia.

IN SEDE REFERENTE

(2093) Laura BOTTICI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto"

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 marzo.

Il presidente [D'ASCOLA](#) avverte che potranno essere illustrati gli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto, che sono stati presentati al disegno di legge in titolo. Nessuno chiedendo di intervenire, gli emendamenti si danno per illustrati. Si passa quindi ai pareri della relatrice, senatrice Capacchione, e del rappresentante del Governo sugli emendamenti medesimi.

La RELATRICE raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.1, mentre formula un parere contrario per gli emendamenti 2.2 e 3.1. Quindi ritira l'emendamento 3.2. Dopo aver raccomandato altresì l'approvazione degli emendamenti a sua firma 3.3, 5.1, 5.2 e 5.3, ritira l'emendamento a propria firma 3.5 mentre formula un parere contrario per gli emendamenti 3.4 e 8.1.

Il sottosegretario CHIAVAROLI, a nome del Governo, esprime pareri conformi a quello della relatrice.

Si passa dunque alle votazioni.

Previa verifica del prescritto numero legale, il presidente [D'ASCOLA](#) mette in votazione l'emendamento 2.1 che risulta approvato.

Essendo assorbito l'emendamento 2.2, il presidente D'Ascola dichiara decaduto l'emendamento 3.1, in assenza del proponente.

Dopo che risulta approvato l'emendamento 3.3, viene respinto l'emendamento 3.4.

Con distinte votazioni sono altresì approvati gli emendamenti 5.1, 5.2 e 5.3, mentre risulta respinto l'emendamento 8.1.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 2093, con le modificazioni apportate nel corso dell'esame, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad effettuare gli interventi di coordinamento eventualmente necessari.

(1119-B) Deputato COSTA. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 febbraio.

Il presidente [D'ASCOLA](#) comunica che la relatrice, senatrice Fillippin, ha presentato la proposta di

stralcio S1.1, pubblicata in allegato al resoconto, volta a stralciare gli articoli 1, 2, 4 e 6 del disegno di legge in titolo. Tuttavia fa presente che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, il Senato può discutere e deliberare in ordine al disegno di legge medesimo solo limitatamente alle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salva la votazione finale. Conseguentemente la proposta di stralcio deve essere ritenuta inammissibile in riferimento ad articoli del disegno di legge già conformemente approvati dai due rami del Parlamento. Pertanto dichiara inammissibile la proposta in esame in ordine all'articolo 4 del disegno di legge n. 1119-B.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) a nome del Gruppo di Forza Italia preannuncia il voto contrario sulla proposta di stralcio testé presentata dalla relatrice, per la parti dichiarate ammissibili, in quanto questa impedisce di disciplinare organicamente la materia della diffamazione a mezzo stampa. Infatti, ove tale proposta venisse approvata, risulterebbe assai scarno il contenuto del disegno di legge al punto che sarebbe anche irragionevole una sua approvazione da parte di questo ramo del Parlamento.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (*M5S*) esprime perplessità analoghe a quelle già manifestate dal senatore Caliendo ed invita la relatrice e tutta la maggioranza a desistere dalla presentazione della predetta proposta di stralcio, in quanto il Parlamento non può in questa legislatura mancare l'occasione storica di portare a compimento una riforma organica della materia della diffamazione a mezzo stampa.

Il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*) - pur comprendendo le ragioni politiche sottese alla proposta di stralcio in questione che, evidentemente, si sostanziano in un mancato accordo all'interno della maggioranza rispetto al testo approvato in prima lettura da questo stesso ramo del Parlamento - ritiene che sarebbe irrisorio intervenire solo su alcune questioni *a latere* della materia in esame, come le liti temerarie, senza fornire ai cittadini una adeguata tutela in materia di diffamazione a mezzo stampa.

La relatrice [FILIPPIN](#) (*PD*), replicando alle osservazioni, precisa che in via generale la proposta di stralcio, come previsto dall'articolo 101 del Regolamento, non comporta il rigetto di determinate disposizioni di un disegno di legge ma consente che la Commissione possa riflettere ulteriormente su alcune parti del disegno di legge, proseguendone l'esame con riferimenti alle parti restanti. Precisa inoltre che la proposta di stralcio da lei stessa presentata trova giustificazione nel fatto che dall'esame parlamentare fin qui svolto non deriva nel testo in esame un soddisfacente equilibrio tra gli articoli 1 e 2 del disegno di legge, in ordine al rapporto tra rettifica e querela per diffamazione.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) ribadisce il voto contrario del Gruppo di Forza Italia sulla proposta di stralcio in esame, ricordando inoltre che gli articoli 1 e 2 del disegno di legge in titolo contengono disposizioni già approvate nelle precedenti legislature in materia di diffamazione a mezzo stampa.

La senatrice [CAPACCHIONE](#) (*PD*) precisa che l'attuale processo per diffamazione appare più garantista rispetto a quello proposto dal disegno di legge e che il tema della diffamazione e della rettifica non possono essere scissi da quello della disciplina dei social network. Pertanto ritiene ragionevole approvare la proposta di stralcio testé illustrata dalla relatrice.

Dopo che è stato verificato il prescritto numero di senatori, il presidente [D'ASCOLA](#) mette in votazione la proposta di stralcio S1.1 - limitatamente alla parte dichiarata ammissibile - che risulta approvata.

Risultano pertanto decaduti gli emendamenti relativi agli articoli oggetto dello stralcio.

Il seguito dell'esame è, infine, rinviato.

[\(1628\)](#) **Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Laura Garavini ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Maria Rosaria Carfagna e Deborah Bergamini; Renate Gebhard ed altri, Marilena Fabbri

[\(1226\)](#) **LO GIUDICE ed altri. - Modifiche al codice civile in materia dei coniugi e cognome dei figli**

[\(1227\)](#) **BUEMI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli**

[\(1229\)](#) **LUMIA ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei figli**

[\(1230\)](#) **Alessandra MUSSOLINI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli**

[\(1245\)](#) **MALAN. - Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di cognome dei coniugi e dei figli**

[\(1383\)](#) **Giovanna MANGILI ed altri. - Disposizioni concernenti il cognome da assegnare ai figli**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 maggio.

Prende avvio la fase dell'illustrazione degli emendamenti, pubblicati in allegato alla seduta del 10 maggio scorso.

Il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*), in sede di illustrazione delle proposte emendative presentate dal proprio Gruppo parlamentare, svolge alcune premesse di carattere metodologico sul contenuto del disegno di legge in titolo, che a suo avviso estende in maniera eccessiva l'ambito di applicazione dell'intervento normativo che si è reso necessario alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 286 del 21 dicembre 2016. A tale proposito non ritiene che l'introduzione di una disciplina in materia di cognome dei figli così ampia ed estesa rappresenti una esigenza urgente ed indifferibile, né da un punto di vista giuridico, né da un punto di vista sociale. Esprime più nello specifico serie perplessità sulle proposte emendative che, in caso di mancato accordo tra i genitori, sono volte ad attribuire al figlio il cognome materno prima di quello paterno. Tale proposte, infatti, non sembrano poter risolvere i problemi di incostituzionalità sollevati dalla sentenza della Corte testé citata. Ritiene invece assolutamente condivisibili le proposte emendative che, come l'emendamento 1.14 a prima firma del senatore Lumia, prevedono che il figlio al quale è stato attribuito il cognome di entrambi i genitori trasmetta al proprio figlio solo il primo cognome. Tale proposta infatti preserva l'esigenza a suo avviso assolutamente necessaria di assicurare certezza ai rapporti giuridici e la conservazione dell'identità dei soggetti interessati, garantendo anche alle successive generazioni una chiara trasmissione del cognome familiare. Sottolinea altresì come la scelta del cognome dei figli debba essere lasciata all'autonoma determinazione dei nubendi, che andrebbe formalizzata nel corso della celebrazione del matrimonio e non già in un momento ad essa successivo, analogamente a quanto avviene per la scelta del regime patrimoniale dei coniugi. In caso di mancato accordo, andrebbe poi individuato un criterio chiaro, come può essere quello del primo cognome in ordine alfabetico. Ritiene inoltre altamente inopportuno

che il figlio, quantunque maggiorenne, possa modificare il proprio cognome, potendo tutt'al più aggiungere un secondo cognome a quello precedentemente attribuitogli dai genitori. I medesimi criteri dovrebbero valere anche per i figli nati fuori dal matrimonio e per gli adottati.

In conclusione, ritiene che sia possibile raggiungere un accordo in Commissione su un testo condiviso, a patto che vengano effettuati interventi minimali alla normativa attualmente in vigore. Qualora invece si ritenesse di mantenere l'impostazione sottesa al disegno di legge in titolo, come approvato dall'altro ramo del Parlamento, preannuncia fin d'ora che il proprio Gruppo parlamentare utilizzerà tutti gli strumenti regolamentari a disposizione per contrastarne l'approvazione.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*GAL (DI, Id, GS, M, MPL, RI, E-E)*) esprime condivisione per le criticità emerse durante il dibattito e dichiara che l'intervento in oggetto è volto a regolamentare un numero esiguo e pressoché irrilevante di situazioni di conflitto, sulle quali peraltro la normativa vigente già oggi consente di rivolgersi al Prefetto al fine di attribuire ai figli il cognome materno, anziché quello paterno. Ritiene altamente scorretto abbandonare una tradizione giuridica ampiamente consolidata e profondamente radicata nella coscienza sociale. Le scelte adottate con il disegno di legge in titolo, come approvato dalla Camera, oltre a poter incidere negativamente sull'equilibrio psicologico e personale del figlio, rischiano di creare profonda incertezza sui criteri di scelta e trasmissione del cognome dei figli, che si aggravano con il passare delle generazioni. Esprime analoghe gravi perplessità rispetto alla scelta di adottare, in caso di mancato accordo tra i genitori, il criterio alfabetico in quanto così facendo alcuni cognomi (segnatamente quelli che iniziano con le ultime lettere dell'alfabeto) rischiano di estinguersi.

Il senatore [FALANGA](#) (*ALA-SCCLP*) dichiara di aderire alle considerazioni testé svolte dal senatore Palma, pur ritenendo opportuno svolgere alcune precisazioni. Ferma restando la necessità di non modificare la scelta del cognome dei figli dopo la loro nascita, ritiene altresì essenziale approfondire meglio le modalità di scelta del cognome, in quanto un'eventuale applicazione analogica della disciplina sulla scelta del regime patrimoniale dei coniugi potrebbe determinare gravi problemi di certezza del diritto, considerato che il regime patrimoniale può essere sempre modificato nel corso del rapporto matrimoniale previo accordo dei coniugi.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2093](#)

Art. 2

2.1

LA RELATRICE

Sopprimere il comma 3.

2.2

[MALAN](#)

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: "non può emettere giudizi sull'esercizio delle funzioni giudiziarie e sulle attività di singoli magistrati. Peraltro"

Art. 3

3.1

[PETRAGLIA](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

Al comma 1 sostituire le parole: "e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati", con le seguenti: "nominati dal Presidente del Senato della Repubblica" e sopprimere le parole "costituito in almeno un ramo del Parlamento";

al comma 2 sostituire le parole: "I Presidenti delle Camere assicurano" con le seguenti: "Il Presidente del Senato della Repubblica assicura";

al comma 3 sostituire le parole: "di comune accordo dai Presidenti delle Camere tra i membri dei due rami del Parlamento" con le seguenti: "dal Presidente del Senato della Repubblica tra i membri del Senato,".

Conseguentemente all'articolo 7, comma 2, sostituire le parole "per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati" con le seguenti "a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica".

Conseguentemente all'articolo 8, comma 2, sostituire le parole "alle Camere" con le seguenti "al Senato della Repubblica".

3.2

LA RELATRICE

Sopprimere il comma 2.

3.3

LA RELATRICE

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3-bis. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. E' eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

3-ter. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3-bis, ultimo periodo.».

3.4

[MALAN](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. "La Commissione elegge al proprio interno il presidente, due vicepresidenti e due segretari".

3.5

LA RELATRICE

Sopprimere il comma 4.

Art. 5

5.1

LA RELATRICE

Al comma 1, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Fermo restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.»

5.2

LA RELATRICE

Sostituire il secondo comma con il seguente: «Per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale».

5.3

LA RELATRICE

Al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.

Art. 8

8.1

[BOTTICI](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 1, sostituire le parole "entro dodici mesi dalla sua costituzione" con le seguenti: "entro la fine della XVII Legislatura"

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1119-B](#)

S1.1

LA RELATRICE

Stralciare gli articoli 1,2,4 e 6.

1.3.2.1.23. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 385 (pom.) del 17/05/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 17 MAGGIO 2017
385ª Seduta

Presidenza del Presidente
[D'ASCOLA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Migliore.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REFERENTE

[\(2134\)](#) *Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Laura Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Rosy Bindi ed altri; Rosy Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare

[\(456\)](#) *Silvana AMATI ed altri. - Norme in materia di destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali a finalità di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza*

[\(799\)](#) *CARDIELLO ed altri. - Interventi urgenti in materia di beni della criminalità organizzata e a favore dell'agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata*

[\(1180\)](#) *GASPARRI. - Norme per la utilizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata al fine di agevolare lo sviluppo di attività produttive e favorire l'occupazione*

[\(1210\)](#) *Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Istituzione dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari e degli amministratori dei beni confiscati alla criminalità organizzata*

[\(1225\)](#) *Anna FINOCCHIARO. - Modifiche al codice delle leggi antimafia in materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali*

[\(1366\)](#) *Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di competenza del tribunale distrettuale per*

l'applicazione di misure di prevenzione

[\(1431\)](#) *FALANGA ed altri. - Modifiche agli effetti inibitori ed escludenti derivanti dal procedimento di prevenzione nei confronti dell'attività di impresa*

[\(1687\)](#) *Misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti*

[\(1690\)](#) *MIRABELLI ed altri. - Modificazioni al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione*

[\(1957\)](#) *DAVICO. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate*

[\(2060\)](#) *Alessandra BENCINI ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate*

[\(2089\)](#) *CAMPANELLA ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali in relazione ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 maggio.

In apertura di seduta il sottosegretario MIGLIORE informa la Commissione che, nella giornata di ieri, è stata presentata la relazione tecnica integrativa volta a superare i rilievi critici sollevati dalla Ragioneria generale dello Stato in ordine al disegno di legge n. 2134, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il presidente [D'ASCOLA](#) avverte che si proseguirà nell'esame dei disegni di legge n. 2134 e connessi, a partire dalla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del disegno di legge n. 2134, assunto come testo base nella seduta del 26 maggio 2016.

Il correlatore [LUMIA](#) (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 e 2.6, mentre il parere è favorevole sull'emendamento 2.9. Su richiesta dei presentatori, propone l'accantonamento degli emendamenti 2.4, 2.7 e 2.8.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme al correlatore.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, il presidente [D'ASCOLA](#) dispone l'accantonamento degli emendamenti 2.4, 2.7 e 2.8.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 2.1, mentre gli emendamenti 2.2, 2.3 e 2.5 vengono ritirati.

Dopo che è stato dichiarato decaduto l'emendamento 2.6 - stante l'assenza del proponente - si passa

alla votazione dell'emendamento 2.9.

Su proposta del senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), la senatrice [CIRINNA'](#) (*PD*) modifica l'emendamento 2.9, riformulandolo nell'emendamento 2.9 (testo 2), pubblicato in allegato, che viene posto ai voti ed è approvato.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 3.

Il correlatore [LUMIA](#) (*PD*), su proposta del presentatore, propone l'accantonamento dell'emendamento 3.1 ed esprime parere contrario sull'emendamento 3.0.1.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

Dopo che l'emendamento 3.1 è stato accantonato, l'emendamento 3.0.1 viene ritirato.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 4.1, sul quale si apre un dibattito in cui prendono la parola il correlatore [LUMIA](#) (*PD*), il rappresentante del GOVERNO, il [PRESIDENTE](#) ed il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) ed al termine del quale il correlatore LUMIA modifica l'emendamento, riformulandolo nell'emendamento 4.1 (testo 2), pubblicato in allegato, che - previo parere favorevole del CORRELATORE medesimo e del rappresentante del GOVERNO - viene posto ai voti ed è approvato.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Dopo che è stato disposto l'accantonamento dell'emendamento 5.13, il correlatore [LUMIA](#) (*PD*) esprime parere contrario su tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 5, ad eccezione degli emendamenti 5.7 e 5.11 - sui quali esprime parere favorevole - nonché degli emendamenti 5.1 e 5.17, sui quali esprime parere favorevole a condizione di una loro riformulazione.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme al correlatore Lumia.

Il senatore [ALBERTINI](#) (*AP-CpE-NCD*) modifica l'emendamento 5.1, riformulandolo nel senso indicato dal correlatore Lumia e dal rappresentante del Governo nell'emendamento 5.1 (testo 2), pubblicato in allegato, che viene posto ai voti ed è approvato.

Con distinte votazioni vengono respinti gli emendamenti 5.2 e 5.3, mentre gli emendamenti 5.4, 5.6, 5.8, 5.9, 5.10, 5.14, 5.15, 5.16 e 5.18 vengono ritirati. Gli emendamenti 5.5 e 5.12 sono dichiarati decaduti per assenza del proponente.

Con distinte votazioni la Commissione approva gli emendamenti 5.7 e 5.11.

Si passa infine alla votazione dell'emendamento 5.17, che viene modificato dal senatore [CASSON](#) (*Art.1-MDP*) nel senso indicato dal correlatore Lumia e dal rappresentante del Governo e quindi riformulato nell'emendamento 5.17 (testo 2), pubblicato in allegato, che viene posto ai voti ed è approvato.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

La seduta termina alle ore 14,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2134](#)

Art. 2

2.9 (testo 2)

[CIRINNÀ](#), [MIRABELLI](#), [ALBANO](#), [CAPACCHIONE](#), [CASSON](#), [CUCCA](#), [STEFANO ESPOSITO](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [MOSCARDELLI](#), [RICCHIUTI](#), [TOMASELLI](#), [VACCARI](#)

Al comma 3, alla lettera e), capoverso «10-ter», sostituire le parole: «procuratore della Repubblica territorialmente competente» con le seguenti: «procuratore della Repubblica presso il tribunale competente».

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, lettera b), capoverso «2-bis» sostituire le parole: «procuratore della Repubblica competente» con le seguenti: «procuratore della Repubblica presso il tribunale competente».

2.9

[CIRINNÀ](#), [MIRABELLI](#), [ALBANO](#), [CAPACCHIONE](#), [CASSON](#), [CUCCA](#), [STEFANO ESPOSITO](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [MOSCARDELLI](#), [RICCHIUTI](#), [TOMASELLI](#), [VACCARI](#)

Al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

alla lettera d), capoverso «8.», sopprimere le parole: «del collegio»;

alla lettera e), capoverso «10-ter», sostituire le parole: «procuratore della Repubblica territorialmente competente» con le seguenti: «procuratore della Repubblica presso il tribunale competente».

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, lettera b), capoverso «2-bis» sostituire le parole: «procuratore della Repubblica competente» con le seguenti: «procuratore della Repubblica presso il tribunale competente».

Art. 4

4.1 (testo 2)

I RELATORI

Al comma 1, capoverso «2-ter» dopo le parole: «il tribunale verifica anche d'ufficio,» inserire le seguenti: «, sentito il pubblico ministero che ha esercitato le relative funzioni nel corso della trattazione camerale, » e dopo le parole: «l'autorità di pubblica sicurezza sono aggiunte le seguenti: «, nonché presso gli organi di polizia giudiziaria».

4.1

I RELATORI

Al comma 1, capoverso «2-ter» dopo le parole: «presso l'amministrazione penitenziaria e l'autorità di pubblica sicurezza» inserire le seguenti: «, nonché presso gli organi di polizia giudiziaria e comunque dopo aver acquisito il parere dell'ufficio del pubblico ministero che ha rappresentato l'accusa nel corso della trattazione camerale».

Art. 5

5.1 (testo 2)

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nei casi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera c), lettera i), lettera i-bis) e lettera i-ter), le funzioni e le competenze spettanti al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sono attribuite anche al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario

dimora la persona, previo coordinamento con il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto. Nei medesimi casi, nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione, le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente"».

5.1

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nei casi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera c), lettera i) e lettera i-bis), lettera i-ter), lettera i-quater) e lettera i-quinquies), limitatamente ai delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1 e 600-quinquies e 600-octies, le funzioni e le competenze spettanti al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sono attribuite anche al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario la persona risulta dimorare, previo coordinamento con il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto. Nei medesimi casi, nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica proponente"».

5.17 (testo 2)

[CASSON](#), [MIRABELLI](#), [ALBANO](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [STEFANO ESPOSITO](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [MOSCARDELLI](#), [RICCHIUTI](#), [TOMASELLI](#), [VACCARI](#)

Al comma 8, lettera b), dopo il capoverso «2-bis» inserire il seguente comma:

«2-ter. Con il provvedimento di revoca o di annullamento definitivi del decreto di confisca è ordinata la cancellazione di tutte le trascrizioni e le annotazioni».

5.17

[CASSON](#), [MIRABELLI](#), [ALBANO](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [STEFANO ESPOSITO](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [MOSCARDELLI](#), [RICCHIUTI](#), [TOMASELLI](#), [VACCARI](#)

Al comma 8, lettera b), dopo il capoverso «2-bis» inserire il seguente comma:

«2-ter. Con il provvedimento di revoca o di annullamento del decreto di confisca è ordinata la cancellazione di tutte le trascrizioni e le annotazioni».

1.3.2.1.24. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 386 (ant.) del 18/05/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
GIOVEDÌ 18 MAGGIO 2017
386ª Seduta

Presidenza del Presidente
[D'ASCOLA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Migliore.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

[\(2134\)](#) *Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Laura Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Rosy Bindi ed altri; Rosy Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare

[\(456\)](#) *Silvana AMATI ed altri. - Norme in materia di destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali a finalità di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza*

[\(799\)](#) *CARDIELLO ed altri. - Interventi urgenti in materia di beni della criminalità organizzata e a favore dell'agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata*

[\(1180\)](#) *GASPARRI. - Norme per la utilizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata al fine di agevolare lo sviluppo di attività produttive e favorire l'occupazione*

[\(1210\)](#) *Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Istituzione dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari e degli amministratori dei beni confiscati alla criminalità organizzata*

[\(1225\)](#) *Anna FINOCCHIARO. - Modifiche al codice delle leggi antimafia in materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali*

[\(1366\)](#) *Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di competenza del tribunale distrettuale per*

l'applicazione di misure di prevenzione

[\(1431\)](#) ***FALANGA ed altri. - Modifiche agli effetti inibitori ed escludenti derivanti dal procedimento di prevenzione nei confronti dell'attività di impresa***

[\(1687\)](#) ***Misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti***

[\(1690\)](#) ***MIRABELLI ed altri. - Modificazioni al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione***

[\(1957\)](#) ***DAVICO. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate***

[\(2060\)](#) ***Alessandra BENCINI ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate***

[\(2089\)](#) ***CAMPANELLA ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali in relazione ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [D'ASCOLA](#) avverte che riprende l'esame degli emendamenti relativi al disegno di legge n. 2134 - assunto come testo base nella seduta del 26 maggio 2016 - a partire dall'articolo 6.

Il correlatore [LUMIA](#) (PD) formula un invito al ritiro per l'emendamento 6.1, esprimendo altrimenti un parere contrario. Analogamente invita al ritiro degli emendamenti 6.2, 6.3 e 6.4, esprimendo altrimenti parere contrario sugli stessi.

Il rappresentante del GOVERNO esprime pareri conformi.

Dopo che il senatore [ALBERTINI](#) (AP-CpE-NCD) ha ritirato gli emendamenti 6.1, 6.2, 6.3 e 6.4, il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) dichiara di fare proprio l'emendamento 6.3. A tale riguardo osserva che l'emendamento in questione rileva dal punto di vista ordinamentale in quanto è volto ad introdurre un termine di efficacia per il provvedimento di confisca - impugnato - in caso di ricorso per cassazione, analogamente a quanto già previsto per il giudizio di primo grado e per il giudizio di appello.

Il sottosegretario MIGLIORE osserva che, in realtà, la previsione di un termine nel senso sopra indicato potrebbe comportare delle complicazioni dal punto di vista procedimentale.

Sulla questione intervengono altresì il correlatore [LUMIA](#) (PD) e il presidente [D'ASCOLA](#).

Quindi il rappresentante del GOVERNO e il correlatore [LUMIA](#) (PD), alla luce dei rilievi emersi nel dibattito, si riservano di rivedere il parere sull'emendamento in esame che risulta, infine, accantonato.

Con riferimento all'articolo 10, il correlatore [LUMIA](#) (PD) ritira l'emendamento 10.4, a firma dei relatori, e formula un invito al ritiro - esprimendo altrimenti parere contrario - per gli emendamenti 10.1, 10.2, 10.3, 10.6, 10.7 e 10.8. Con riferimento all'emendamento 10.5 avverte che il Governo ha preannunciato una riformulazione.

Dopo che il senatore [ALBERTINI](#) (AP-CpE-NCD) ha ritirato gli emendamenti 10.1, 10.2, 10.3 e 10.8 il sottosegretario MIGLIORE propone ed illustra una riformulazione dell'emendamento 10.5. Si svolge quindi un breve dibattito nel quale intervengono i senatori [CASSON](#) (Art. I-MDP), [CAPPELLETTI](#) (M5S), [PALMA](#) (FI-PdL XVII), nonché il sottosegretario MIGLIORE e il correlatore [LUMIA](#) (PD). All'esito della discussione il rappresentante del GOVERNO ritira la riformulazione testé illustrata, esprimendo parere favorevole per l'emendamento 10.5. Il correlatore [LUMIA](#) (PD) esprime parere conforme.

Con riferimento agli identici emendamenti 10.6 e 10.7, volti a sopprimere la parte della disposizione di cui all'articolo 10 del disegno di legge n. 2134, che prevede, nel caso di imprese esercitate in forma societaria, che l'amministratore giudiziario possa esercitare i poteri propri degli organi di amministrazioni delle imprese senza percepire emolumenti, la senatrice [MUSSINI](#) (Misto) osserva che è impensabile che una prestazione professionale possa essere svolta senza alcun compenso economico.

Quindi il sottosegretario MIGLIORE precisa che nel testo in esame si fa riferimento, in relazione all'ipotesi specifica considerata, ai compiti ulteriori degli amministratori giudiziari necessari per la prosecuzione dell'attività di impresa.

A tale riguardo si svolge un breve dibattito nel quale intervengono anche i senatori [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) e [GIARRUSSO](#) (M5S), nonché il correlatore [LUMIA](#) (PD). All'esito del dibattito la senatrice [MUSSINI](#) (Misto) modifica l'emendamento 10.7 riformulandolo nell'emendamento 10.7 (testo 2), pubblicato in allegato, nel senso di precisare che l'amministratore giudiziario non debba percepire ulteriori emolumenti per le attività relative alle esigenze di prosecuzione dell'attività di impresa nell'ipotesi in questione.

Il senatore [ALBERTINI](#) (AP-CpE-NCD) modifica l'emendamento 10.6 riformulandolo nell'emendamento 10.6 (testo 2), pubblicato in allegato, di contenuto identico all'emendamento 10.7 (testo 2).

Il rappresentante del GOVERNO e il correlatore [LUMIA](#) (PD) esprimono quindi un parere favorevole sugli emendamenti 10.6 (testo 2) e 10.7 (testo 2).

Viene quindi posto ai voti l'emendamento 10.5, che risulta approvato.

Posti congiuntamente in votazione sono altresì approvati gli emendamenti 10.6 (testo 2) e 10.7 (testo 2).

Con riferimento all'articolo 11, il correlatore [LUMIA](#) (PD) e il sottosegretario MIGLIORE formulano un invito al ritiro per gli emendamenti 11.1 e 11.2, che sono poi ritirati dal senatore [ALBERTINI](#) (AP-

CpE-NCD).

Per quanto riguarda l'articolo 12, il correlatore [LUMIA](#) (PD) invita i proponenti a ritirare l'emendamento 12.1, riservando all'esame in Aula una riflessione più approfondita sull'emendamento medesimo.

Si associa il sottosegretario MIGLIORE.

Il senatore [GIARRUSSO](#) (M5S), accogliendo l'invito, ritira l'emendamento 12.1.

Il presidente [D'ASCOLA](#), nell'imminenza dei lavori dell'Assemblea, avverte che il GOVERNO ha presentato l'emendamento 23.0.100, in riferimento al quale fissa il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alle ore 12 di martedì 23 maggio.

Il correlatore [LUMIA](#) (PD) osserva che è stato preannunciato altresì dal Governo un ulteriore emendamento in materia di copertura finanziaria.

Il presidente [D'ASCOLA](#), a tale riguardo, precisa che, se il predetto emendamento dovesse giungere alla Commissione nella giornata odierna, il termine per la presentazione dei relativi subemendamenti sarebbe quello già fissato per martedì 23 maggio alle ore 12.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2134](#)

Art. 10

10.6 (testo 2)

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 34», nel comma terzo, secondo periodo, dopo le parole: «senza percepire» inserire la seguente: «ulteriori».

10.6

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 34», al comma 3, secondo periodo sopprimere le parole: «senza percepire emolumenti».

10.7 (testo 2)

[MUSSINI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 34», nel comma terzo, secondo periodo, dopo le parole: «senza percepire» inserire la seguente: «ulteriori».

10.7

[MUSSINI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 34», al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «senza percepire emolumenti».

Art. 23

23.0.100

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Modifica dell'articolo 83 del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159)

All'articolo 83, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole «i concessionari di opere pubbliche» sono sostituite dalle seguenti: «i concessionari di lavori o di servizi pubblici».

1.3.2.1.25. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 387 (pom.) del 23/05/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 23 MAGGIO 2017
387ª Seduta

Presidenza del Presidente
[D'ASCOLA](#)

Intervengono il vice ministro dell'interno Bubbico e il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REFERENTE

[\(2134\)](#) *Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Laura Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Rosy Bindi ed altri; Rosy Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare

[\(456\)](#) *Silvana AMATI ed altri. - Norme in materia di destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali a finalità di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza*

[\(799\)](#) *CARDIELLO ed altri. - Interventi urgenti in materia di beni della criminalità organizzata e a favore dell'agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata*

[\(1180\)](#) *GASPARRI. - Norme per la utilizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata al fine di agevolare lo sviluppo di attività produttive e favorire l'occupazione*

[\(1210\)](#) *Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Istituzione dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari e degli amministratori dei beni confiscati alla criminalità organizzata*

[\(1225\)](#) *Anna FINOCCHIARO. - Modifiche al codice delle leggi antimafia in materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali*

[\(1366\)](#) *Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia di cui al decreto*

legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di competenza del tribunale distrettuale per l'applicazione di misure di prevenzione

[\(1431\)](#) **FALANGA ed altri.** - *Modifiche agli effetti inibitori ed escludenti derivanti dal procedimento di prevenzione nei confronti dell'attività di impresa*

[\(1687\)](#) *Misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti*

[\(1690\)](#) **MIRABELLI ed altri.** - *Modificazioni al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione*

[\(1957\)](#) **DAVICO.** - *Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate*

[\(2060\)](#) **Alessandra BENCINI ed altri.** - *Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate*

[\(2089\)](#) **CAMPANELLA ed altri.** - *Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali in relazione ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 maggio.

Il presidente [D'ASCOLA](#) comunica che non è ancora pervenuto il parere della 5ª Commissione in ordine al disegno di legge n. 2134, già approvato dalla Camera dei deputati e assunto come testo base nella seduta del 26 maggio 2016. Tenuto conto che i termini regolamentari sono ampiamente decorsi e considerata l'esigenza di proseguire nell'esame dei disegni di legge n. 2134 e connessi - atteso che la Conferenza dei Capigruppo ha calendarizzato l'esame in Aula dei disegni di legge medesimi per la seduta pomeridiana del 16 maggio scorso, ove conclusi dalla Commissione - avverte che, qualora dovesse nel frattempo pervenire il parere della 5ª Commissione, potranno essere presentate eventuali proposte di coordinamento volte a tener conto di tale parere.

Prende la parola il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), il quale esprime perplessità sul calendario dei lavori della Commissione relativo alla settimana in corso, ritenendo che l'esame dei disegni di legge recanti modifiche al codice antimafia non debba sottrarre tempo all'esame in sede consultiva dello schema di decreto legislativo recante riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace (Atto del Governo n. 415) il cui termine per l'espressione del parere è fissato al 10 giugno 2017. Segnala che il legislatore è già intervenuto sul codice antimafia nella scorsa legislatura e quindi le modifiche contenute nei disegni di legge in titolo non gli appaiono meno importanti e necessarie rispetto all'intervento sulla magistratura onoraria e sui giudici di pace, che riveste enorme importanza al fine di migliorare la funzionalità degli uffici giudiziari.

Dopo un breve intervento del senatore [LUMIA](#) (*PD*) - che, se da una parte, concorda con l'esigenza di esaminare quanto prima l'atto del Governo n. 415, dall'altra ritiene senza dubbio prioritario concludere

l'esame del disegno di legge n. 2134 e connessi - il presidente [D'ASCOLA](#) ribadisce che l'esigenza di dedicare questa settimana allo svolgimento dell'esame dei disegni di legge n. 2134 e connessi è dovuta alla necessità di rispettare le determinazioni assunte dalla Conferenza dei Capigruppo.

Dopo che il senatore [CASSON](#) (*Art. I-MDP*) ha aggiunto la propria firma agli emendamenti 13.1 e 24.0.2, si passa alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 13.

Su proposta del correlatore [LUMIA](#) (*PD*) - anche a nome del correlatore [PAGLIARI](#) (*PD*) - e del Vice Ministro BUBBICO, a nome del Governo, viene disposto l'accantonamento di tutti gli emendamenti relativi all'articolo 13.

Con riferimento all'articolo 14, il correlatore [LUMIA](#) (*PD*) - anche a nome del correlatore [PAGLIARI](#) (*PD*) - esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione degli emendamenti 14.2, 14.3, 14.4, 14.12 - dei quali viene richiesto l'accantonamento - nonché degli emendamenti 14.10, 14.11, 14.15 e 14.17, sui quali viene espresso parere favorevole.

Il sottosegretario FERRI - a nome del Governo - esprime parere conforme ai correlatori.

Dopo che gli emendamenti 14.1 e 14.8 sono dichiarati decaduti, stante l'assenza del proponente, viene disposto l'accantonamento degli emendamenti 14.2, 14.3, 14.4 e 14.12.

Con distinte votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 14.13, 14.14 e 14.19 - quest'ultimo fatto proprio dal senatore [CASSON](#) (*Art. I-MDP*) - mentre sono ritirati gli emendamenti 14.5, 14.6, 14.7, 14.9 e 14.16.

La Commissione pone quindi distintamente ai voti ed approva gli emendamenti 14.10, 14.11 e 14.17.

Conseguentemente viene dichiarato assorbito o comunque precluso l'emendamento 14.18.

Sull'emendamento 14.15 si apre un breve dibattito - nel quale prendono la parola i senatori [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*) e [CASSON](#) (*Art. I-MDP*), per esprimere perplessità sulla formulazione della proposta emendativa - al termine del quale l'emendamento 14.15 viene ritirato.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 15, sui quali il correlatore [LUMIA](#) (*PD*) - anche a nome del correlatore [PAGLIARI](#) (*PD*) - esprime parere contrario, ad eccezione degli emendamenti 15.1, 15.6 e 15.20, dei quali si richiede l'accantonamento.

Il vice ministro BUBBICO esprime, a nome del Governo, parere conforme ai correlatori.

Dopo che è stato disposto l'accantonamento degli emendamenti 15.1, 15.6 e 15.20, vengono ritirati gli emendamenti 15.2, 15.4, 15.5, 15.7, mentre sono dichiarati decaduti, stante l'assenza dei rispettivi proponenti, gli emendamenti 15.3 e 15.8.

Con riferimento all'emendamento 15.9, sul quale i relatori e il Governo hanno formulato un parere contrario, in assenza della proponente, senatrice Mussini, i senatori [CASSON](#) (*Art. I-MDP*) e

[CAPPELLETTI](#) (M5S) dichiarano di farlo proprio.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (M5S) intervenendo in dichiarazione di voto a favore del predetto emendamento, osserva che questo è volto opportunamente a sopprimere i commi 14 e 15 dell'articolo in esame, in quanto volti a configurare un ruolo alquanto discutibile in capo alla società INVITALIA Spa. Le disposizioni testé richiamate prevedono che i giudici dei tribunali di prevenzione possano nominare, come amministratori giudiziari, in caso di sequestro o confisca di aziende di straordinario interesse socio-economico, anche i dipendenti di INVITALIA iscritti nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'albo nazionale degli amministratori giudiziari. A tale riguardo richiama i rilievi critici che da più parti - in particolare dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni confiscati - sono stati rivolti alla disposizione in esame, sotto il profilo del possibile conflitto di interessi che si potrà verificare in capo ai dipendenti di INVITALIA, qualora fossero chiamati a gestire le imprese confiscate. Invita pertanto la Commissione ad approvare l'emendamento 15.9 al fine di evitare i probabili effetti distorsivi della norma in questione.

Il correlatore [LUMIA](#) (PD) ricorda che, nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati del disegno di legge n. 2134, si è svolto un dibattito serrato sul ruolo di INVITALIA, giungendo poi all'approvazione del testo in esame, che ha individuato una soluzione di equilibrio tra la facoltà dei giudici di nominare gli amministratori giudiziari secondo i canoni tradizionali e la possibilità di delegare a gestire le imprese confiscate i dipendenti di INVITALIA, iscritti nella sezione specializzata dell'albo degli amministratori giudiziari.

Il senatore [GIARRUSSO](#) (M5S) osserva che i dipendenti di INVITALIA S.p.A. non possono essere qualificati come dipendenti pubblici, in quanto sottoposti interamente ad un regime di diritto privato.

Il correlatore [PAGLIARI](#) (PD), condividendo in linea generale le considerazioni già svolte dal correlatore Lumia, tiene a precisare che sono state inopportune le dichiarazioni dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni confiscati sul ruolo di INVITALIA nell'amministrazione delle aziende sottoposte a sequestro o confisca, se non altro per evidenti ragioni di conflitto di interessi. Per altro verso, il disegno di legge in titolo introduce degli elementi di innovazione tra i quali la possibilità in capo al giudice di nominare come amministratore giudiziario un dipendente della società INVITALIA S.p.A., alla luce dell' "expertise" che tali soggetti possono avere, a fronte di una tradizione consolidata di nomina degli amministratori giudiziari fra i liberi professionisti, i risultati della quale però spesso sono stati assai deludenti.

Il correlatore [LUMIA](#) (PD) condividendo pienamente quanto testé affermato dal correlatore Pagliari, precisa, una volta di più, che il testo approvato dalla Camera dei deputati configura in capo al giudice la possibilità - e non l'obbligo - di nominare l'amministratore tra gli esperti indicati da INVITALIA, ferma restando la valutazione, a monte, che lo stesso giudice dovrà effettuare nei singoli casi.

Il vice ministro BUBBICO, innanzitutto, condivide le affermazioni dei relatori; quindi, replicando alle diverse perplessità manifestate nel corso del dibattito sul ruolo di INVITALIA S.p.A. e dei suoi dipendenti nella futura amministrazione delle aziende sottoposte a sequestro o confisca, precisa che INVITALIA S.p.A. è una società partecipata totalmente dal Ministero dell'economia e, pertanto, sottoposta ai controlli previsti per gli organismi di diritto pubblico, con tutte le conseguenze che ne derivano anche sul regime giuridico dei dipendenti. Quanto alle previsioni di cui ai commi 14 e 15 dell'articolo 15 del disegno di legge n. 2134, ribadisce che il giudice sulla base di un'adeguata valutazione può nominare amministratore giudiziario un dipendente indicato da INVITALIA e iscritto alla sezione speciale dell'albo, tra i soggetti che abbiano una esperienza qualificata nella gestione

diretta di aziende in crisi, dirigendone le funzioni. Non ritiene poi fondata l'argomentazione che attribuisce un potenziale conflitto di interessi ai dipendenti di INVITALIA nella gestione delle aziende confiscate, in quanto questi stessi, assimilati ai dipendenti pubblici, prestano un sostanziale giuramento di fedeltà alla Repubblica.

Il senatore [FALANGA](#) (*ALA-SCCLP*) condividendo lo spirito di fondo delle disposizioni di cui ai commi 14 e 15 dell'articolo 15 del disegno di legge in titolo, ravvisa tuttavia l'opportunità di prevedere dei limiti di spesa per le nomine e le funzioni attribuite ai vari consulenti e periti che spesso affiancano l'amministratore giudiziario nella gestione dell'azienda sottoposta a confisca o sequestro.

La senatrice [MUSSINI](#) (*Misto*) - che nel frattempo è giunta in Commissione - interviene a sostegno del proprio emendamento soppressivo delle disposizioni più volte citate, osservando che, alla luce dell'esperienza, non sempre gli amministratori giudiziari nominati in seno alle amministrazioni pubbliche hanno portato a risultati positivi per la prosecuzione dell'attività delle aziende confiscate.

Il vice ministro BUBBICO replica che la vicenda delle nomine degli amministratori giudiziari e delle conseguenti gestioni delle imprese sequestrate non è stata fin qui esaltante; evidentemente nel meccanismo tradizionale di nomina c'è qualcosa che non funziona. Ribadisce, quindi, che la disposizione in esame prevede la facoltà e non l'obbligo del giudice di nominare l'amministratore giudiziario tra i dipendenti esperti indicati da INVITALIA S.p.A..

Dopo un'ulteriore replica della senatrice [MUSSINI](#) (*Misto*), il senatore [GIARRUSSO](#) (*M5S*) chiede una delucidazione sulle affermazioni del vice ministro Bubbico in ordine agli scarsi risultati delle amministrazioni delegate dai giudici per le imprese sequestrate.

Il vice ministro BUBBICO ribadisce che l'esperienza degli amministratori giudiziari nominati fra liberi professionisti, al di là delle qualità personali di ciascuno, è stata fino ad oggi accompagnata da risultati non positivi sotto il profilo della valorizzazione del potenziale produttivo delle aziende in questione.

Il sottosegretario FERRI si sofferma sul potenziale ruolo di INVITALIA SpA, come configurato nelle disposizioni in esame più volte richiamate, volto a valorizzare l'aspetto della formazione dei propri dipendenti, nonché l'innovatività delle strutture organizzative, nell'ambito di un controllo pubblico che può rendere efficace l'amministrazione delle aziende confiscate.

Il senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) osserva che INVITALIA S.p.A., insieme con i suoi dipendenti, ha spesso un approccio burocratico e lento con le imprese che, a vario titolo, si rapportano ad essa. Sotto questo profilo le disposizioni in esame, pur rappresentando un passo avanti, non sembrano essere del tutto risolutive rispetto alle problematiche emerse nella vigenza dell'attuale normativa.

Posto, quindi, ai voti, l'emendamento 15.9 risulta respinto.

Gli emendamenti 15.10, 15.11 e 15.12, messi congiuntamente in votazione, risultano altresì respinti.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.3.2.1.26. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 388 (pom.) del 24/05/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 24 MAGGIO 2017
388ª Seduta

Presidenza del Presidente
[D'ASCOLA](#)

Intervengono il vice ministro dell'interno Bubbico e il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

[\(2134\)](#) **Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Laura Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Rosy Bindi ed altri; Rosy Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare

[\(456\)](#) **Silvana AMATI ed altri. - Norme in materia di destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali a finalità di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza**

[\(799\)](#) **CARDIELLO ed altri. - Interventi urgenti in materia di beni della criminalità organizzata e a favore dell'agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata**

[\(1180\)](#) **GASPARRI. - Norme per la utilizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata al fine di agevolare lo sviluppo di attività produttive e favorire l'occupazione**

[\(1210\)](#) **Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Istituzione dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari e degli amministratori dei beni confiscati alla criminalità organizzata**

[\(1225\)](#) **Anna FINOCCHIARO. - Modifiche al codice delle leggi antimafia in materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali**

[\(1366\)](#) **Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia di cui al decreto**

legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di competenza del tribunale distrettuale per l'applicazione di misure di prevenzione

[\(1431\)](#) **FALANGA ed altri.** - **Modifiche agli effetti inibitori ed escludenti derivanti dal procedimento di prevenzione nei confronti dell'attività di impresa**

[\(1687\)](#) **Misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti**

[\(1690\)](#) **MIRABELLI ed altri.** - **Modificazioni al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione**

[\(1957\)](#) **DAVICO.** - **Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate**

[\(2060\)](#) **Alessandra BENCINI ed altri.** - **Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate**

[\(2089\)](#) **CAMPANELLA ed altri.** - **Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali in relazione ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [D'ASCOLA](#) avverte che riprende la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 15, a partire dall'emendamento 15.13, il quale risulta decaduto in assenza del proponente.

Dopo che viene ritirato l'emendamento 15.14, sono dichiarati decaduti gli emendamenti 15.15, 15.17 e 15.18.

Posto in votazione, risulta respinto l'emendamento 15.16, mentre è ritirato l'emendamento 15.19.

Dichiarato accantonato l'emendamento 15.20, viene ritirato l'emendamento 15.0.1.

L'emendamento 15.0.2, fatto proprio dal senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII), in assenza del proponente, è posto in votazione e risulta non approvato.

Con riferimento all'articolo 16, il [PRESIDENTE](#) dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento, gli emendamenti 16.2, 16.9, 16.10 e 16.0.1.

Quindi il correlatore [LUMIA](#) (PD) esprime parere contrario per l'emendamento 16.1, mentre formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti un parere contrario, per gli emendamenti 16.3, 16.4, 16.5, 16.6, 16.7, 16.8, 16.11 e 16.12.

I rappresentanti del GOVERNO esprimono parere conforme, salvo che per l'emendamento 16.8, in riferimento al quale chiedono che sia disposto l'accantonamento.

Dichiarato decaduto l'emendamento 16.1 in assenza del proponente, sono ritirati gli emendamenti 16.3, 16.4, 16.5, 16.6, 16.7, 16.11 e 16.12, mentre l'emendamento 16.8 risulta accantonato.

Su proposta dei RELATORI e dei i rappresentanti del GOVERNO, il presidente [D'ASCOLA](#) dispone l'accantonamento di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 17, ivi incluso l'emendamento 17.0.1.

Passando all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 18, il correlatore [LUMIA](#) (PD) formula un invito al ritiro per gli emendamenti 18.1 e 18.2, mentre esprime parere contrario per l'emendamento 18.3; quindi, propone, d'intesa con il Governo, l'accantonamento degli emendamenti 18.5, 18.7, 18.12, 18.15, 18.18, 18.19, 18.20, 18.24, 18.25, 18.27, 18.28, 18.29 e 18.0.1, che risultano infine accantonati. Formula un invito al ritiro per l'emendamento 18.4.

Con riferimento all'emendamento 18.6, il correlatore [LUMIA](#) (PD), tenendo conto di una proposta di riformulazione del Governo e dei suggerimenti del senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII), modifica l'emendamento medesimo nell'emendamento 18.6 (testo 2), pubblicato in allegato, del quale viene disposto l'accantonamento.

Esprime quindi un parere contrario sull'emendamento 18.8. Con riferimento agli emendamenti 18.9 e 18.10 sui quali in un primo momento il correlatore [LUMIA](#) (PD) a formula un invito al ritiro si svolge, un dibattito al quale partecipano i senatori [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII), [BUCCARELLA](#) (M5S), nonché il correlatore [LUMIA](#) (PD), il presidente [D'ASCOLA](#) e i rappresentanti del GOVERNO. All'esito della discussione i RELATORI e il GOVERNO propongono una riformulazione degli emendamenti in questione, che viene accolta dai proponenti degli emendamenti stessi, che li modificano negli emendamenti 18.9 (testo 2) e 18.10 (testo 2), fra loro di identico contenuto, pubblicati in allegato.

Dopo che il correlatore [LUMIA](#) (PD) ha espresso un parere contrario sugli emendamenti 18.11 e 18.13, formula un invito al ritiro per l'emendamento 18.14. Con riferimento agli emendamenti 18.16 e 18.17, di contenuto sostanzialmente identico, il GOVERNO presenta e illustra una riformulazione, volta a correggere alcune criticità del testo.

Quindi il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) propone alcune correzioni al nuovo testo presentato dal Governo, che, all'esito di un dibattito al quale partecipano il correlatore [LUMIA](#) (PD), il Viceministro Bubbico e il presidente [D'ASCOLA](#), sono recepite con favore dai relatori e dai rappresentanti del Governo stesso.

Gli emendamenti 18.16 e 18.17 sono conseguentemente riformulati negli emendamenti 18.16 (testo 2) e 18.17 (testo 2), fra loro di identico contenuto, pubblicati in allegato.

Il correlatore [LUMIA](#) (PD) formula quindi un parere contrario sugli emendamenti 18.21, 18.22 e 18.23, mentre invita i proponenti a ritirare l'emendamento 18.26.

Sull'emendamento 18.30 i rappresentanti del GOVERNO presentano una riformulazione che viene accolta dal correlatore [LUMIA](#) (PD) che modifica l'emendamento nell'emendamento 18.30 (testo 2), pubblicato in allegato. Quindi formula un invito al ritiro per l'emendamento 18.31.

I rappresentanti del GOVERNO esprimono quindi pareri conformi a quelli del correlatore Lumia.

Dopo che sono ritirati gli emendamenti 18.1 e 18.2, è dichiarato decaduto l'emendamento 18.3; quindi viene ritirato l'emendamento 18.4.

Sull'emendamento 18.8, interviene in dichiarazione di voto il senatore [CAPPELLETTI](#) (M5S); l'emendamento posto in votazione risulta non approvato.

Posti in votazione congiuntamente sono approvati gli identici emendamenti 18.9 (testo 2) e 18.10 (testo 2).

Dichiarato decaduto l'emendamento 18.11, risulta respinto l'emendamento 18.13, mentre viene ritirato l'emendamento 18.14.

Posti congiuntamente ai voti, risultano approvati gli emendamenti 18.16 (testo 2) e 18.17 (testo 2), di contenuto identico.

Con distinta votazione, sono quindi respinti gli emendamenti 18.21, 18.22 e 18.23. Invece è ritirato l'emendamento 18.26.

In ordine all'emendamento 18.30 (testo 2), interviene il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII), il quale chiede un chiarimento al vice ministro BUBBICO il quale risponde sulla portata della disposizione in esame.

L'emendamento 18.30 (testo 2), posto in votazione, risulta infine approvato.

E' quindi ritirato l'emendamento 18.31.

Passando all'articolo 19, sia il correlatore [LUMIA](#) (PD) che i rappresentanti del GOVERNO esprimono un parere contrario per l'emendamento 19.0.1 il quale, posto in votazione, risulta respinto.

Formulano poi un invito al ritiro sull'emendamento 20.0.1, che è ritirato dal senatore [ALBERTINI](#) (AP-CpE-NCD).

Con riferimento agli emendamenti relativi all'articolo 21, sia il correlatore [LUMIA](#) (PD) che i rappresentanti del GOVERNO esprimono pareri contrari sugli emendamenti 21.1 e 21.2, i quali, con distinte votazioni, risultano respinti.

Con riferimento all'articolo 23, il presidente [D'ASCOLA](#) dichiara improponibile, ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento, l'emendamento 23.0.1.

Quindi il correlatore [LUMIA](#) (PD) esprime un parere contrario sull'emendamento 23.1, mentre formula un invito al ritiro per l'emendamento 23.2. Dopo che si è espresso a favore dell'emendamento del Governo 23.0.2, esprime un parere contrario sull'emendamento 23.0.3, mentre formula un invito al ritiro per l'emendamento 23.0.4. Il parere è infine favorevole sull'emendamento del Governo 23.0.100.

I rappresentanti del GOVERNO esprimono pareri conformi.

Dopo che è dichiarato decaduto l'emendamento 23.1 ed è ritirato l'emendamento 23.2, è posto in votazione l'emendamento 23.0.2 che risulta approvato.

L'emendamento 23.0.3, fatto proprio dalla senatrice [MUSSINI](#) (*Misto*), in assenza dei proponenti, è messo in votazione e risulta respinto.

Sull'emendamento 23.0.4, sottoscritto anche dal senatore [BUCCARELLA](#) (*M5S*), interviene in dichiarazione di voto il senatore [CAPPELLETTI](#) (*M5S*), il quale precisa che la proposta in esame costituisce una interpretazione autentica della normativa che sancisce la portata generale dei provvedimenti di interdittiva antimafia affinché essi abbiano efficacia sull'intero territorio nazionale. Sulla questione si svolge quindi un dibattito, al quale partecipano il correlatore [LUMIA](#) (*PD*), il vice ministro BUBBICO, i senatori [BUCCARELLA](#) (*M5S*), [MINEO](#) (*Misto-SI-SEL*), [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) e [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*). In particolare, sia il vice ministro BUBBICO che il correlatore [LUMIA](#) (*PD*) insistono per il ritiro dell'emendamento in esame in quanto le interdittive antimafia hanno già - sulla base della normativa vigente - una efficacia generale.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (*M5S*) ritira infine l'emendamento 23.0.4, riservandosi un'ulteriore valutazione della problematica in vista dell'esame in Assemblea.

Posto in votazione, risulta quindi approvato l'emendamento 23.0.100.

Con riferimento all'articolo 24, su proposta del correlatore [LUMIA](#) (*PD*) e dei rappresentanti del Governo è accantonato l'emendamento 24.1. Quindi il correlatore LUMIA esprime un invito al ritiro, esprimendo altrimenti un parere contrario, sull'emendamento 24.2. Esprime altresì parere contrario sull'emendamento 24.0.1, nonché sugli emendamenti 24.0.2, 24.0.3 e 24.0.4.

I rappresentanti del GOVERNO esprimono pareri conformi a quelli dei relatori.

Con distinte votazioni, risultano respinti gli emendamenti 24.2 e 24.0.1, fatti propri rispettivamente dai senatori [BUCCARELLA](#) (*M5S*) e [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*).

Dichiarato decaduto l'emendamento 24.0.2, il senatore [CAPPELLETTI](#) (*M5S*) fa proprio l'emendamento 24.0.3 che, posto in votazione, risulta respinto.

Sull'emendamento 24.0.4, interviene in dichiarazione di voto il senatore [CAPPELLETTI](#) (*M5S*), il quale sottolinea che l'emendamento in esame è volto ad evitare che le società appartenenti a consorzi, possano sfuggire alla normativa antimafia. Sul punto si svolge un dibattito al quale partecipano il correlatore [LUMIA](#) (*PD*) e il vice ministro BUBBICO.

L'emendamento 24.0.4 è infine ritirato.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA

Il presidente [D'ASCOLA](#) comunica che è convocato al termine della seduta, l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori.

La seduta termina alle ore 15,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2134](#)

Art. 18

18.6 (testo 2)

I RELATORI

Al comma 4, alla lettera b), numero 2), capoverso 2.5, aggiungere in fine le seguenti parole: ", nonché agli Enti Parchi Nazionali e Regionali"».

18.6

I RELATORI

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), premettere la seguente:

«0) al comma 1, lettera a), dopo le parole: "beni confiscati" sono aggiunte le seguenti: "in distinte e diverse procedure di confisca definitiva"»;

b) alla lettera b), numero 2), capoverso 2.5, dopo le parole: "decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33" inserire le seguenti: "e sono" aggiunte in fine le seguenti parole: ", nonché agli Enti Parchi Nazionali e Regionali"».

18.9 (testo 2)

[CIRINNÀ](#), [MIRABELLI](#), [ALBANO](#), [CAPACCHIONE](#), [CASSON](#), [CUCCA](#), [STEFANO ESPOSITO](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [MOSCARDELLI](#), [RICCHIUTI](#), [TOMASELLI](#), [VACCARI](#), [CALIENDO](#)

Al comma 4, lettera b, numero 2), capoverso «2.3)» sopprimere la parola: «periodicamente».

18.9

[CIRINNÀ](#), [MIRABELLI](#), [ALBANO](#), [CAPACCHIONE](#), [CASSON](#), [CUCCA](#), [STEFANO ESPOSITO](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [MOSCARDELLI](#), [RICCHIUTI](#), [TOMASELLI](#), [VACCARI](#)

Al comma 4, lettera b, numero 2), capoverso «2.3)» sostituire la parola: «periodicamente» con la seguente: «permanentemente».

18.10 (testo 2)

[GIARRUSSO](#), [CAPPELLETTI](#)

Al comma 4, lettera b, numero 2), capoverso «2.3)» sopprimere la parola: «periodicamente».

18.10

[GIARRUSSO](#), [CAPPELLETTI](#)

Al comma 4, lettera b), numero 2), nel numero 2.3) ivi richiamato, sostituire la parola: «periodicamente», con la seguente: «permanentemente».

18.16 (testo 2)

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 4, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. Per la destinazione dei beni confiscati oggetto di comunione, l'Agenzia o il partecipante alla comunione promuove incidente di esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale. Nel corso del procedimento il tribunale, disposti i necessari accertamenti, adotta gli opportuni provvedimenti per la divisione del bene. Qualora il bene risulti indivisibile, il partecipante in buona fede può esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della quota confiscata al valore determinato dal perito e nel termine indicato dal tribunale. Se il partecipante alla comunione non esercita il diritto di prelazione, il bene è acquisito per intero al patrimonio dello Stato ed il partecipante ha diritto alla corresponsione di una somma equivalente al valore determinato dal perito nominato dal tribunale. In tal caso, il tribunale ordina il pagamento della somma, ponendola a carico del Fondo Unico Giustizia. Sono fatti salvi i diritti dei creditori iscritti e degli aventi causa.».

18.16

[ALBERTINI, BIANCONI](#)

Al comma 4, lettera b), al numero 3, dopo la lettera «c-bis», inserire le seguenti:

«c-ter. L'articolo 48, comma 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

"7. Per la destinazione dei beni confiscati in comunione, l'Agenzia o il partecipante alla comunione promuove incidente di esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale. In seno al procedimento il tribunale, disposti i necessari accertamenti tecnici, adotta gli opportuni provvedimenti per dividere il bene. Qualora il bene risulti indivisibile, ai partecipanti in buona fede è concesso il diritto di prelazione per l'acquisto della quota confiscata al valore determinato dal perito nominato dal tribunale. Se il partecipante alla comunione non esercita il diritto di prelazione, si procede alla vendita a terzi o, in alternativa, all'acquisizione del bene per intero al patrimonio dello Stato ed il partecipante ha diritto alla corresponsione di una somma equivalente al valore determinato dal perito-nominato dal tribunale. In tal caso, il tribunale ordina il pagamento della somma, ponendola a carico del Fondo Unico Giustizia. Qualora il partecipante alla comunione non dimostri la propria buona fede, la relativa quota di proprietà viene acquisita a titolo gratuito al patrimonio dello Stato ai sensi dell'articolo 45, primo comma.";

c-quater. All'articolo 48, dopo il comma 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 inserire il seguente comma:

"7-bis. I beni mobili di terzi rinvenuti in immobili confiscati, qualora non vengano, ritirati dal proprietario nel termine di trenta giorni dalla notificazione dell'invito al ritiro da parte dell'Agenzia, vengono alienati a cura della stessa Agenzia anche a mezzo dell'istituto vendite giudiziarie, previa delibera del Consiglio direttivo, mediante pubblicazione per quindici giorni consecutivi del relativo avviso di vendita sul proprio sito internet. Non si procede alla vendita dei beni che, entro dieci giorni dalla diffusione nel sito informatico, siano richiesti dalle Amministrazioni statali o dagli enti territoriali come individuati dal presente articolo. In tal caso, l'Agenzia provvede alla loro assegnazione a titolo gratuito ed alla consegna all'amministrazione richiedente, mediante sottoscrizione di apposito verbale. Al secondo esperimento negativo della procedura di vendita, l'Agenzia può procedere all'assegnazione dei beni a titolo gratuito ai soggetti previsti dal comma 3 lettera e) o in via residuale alla loro distruzione"».

18.17 (testo 2)

I RELATORI

Al comma 4, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. Per la destinazione dei beni confiscati oggetto di comunione, l'Agenzia o il partecipante alla comunione promuove incidente di esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale. Nel corso del procedimento il tribunale, disposti i necessari accertamenti, adotta gli opportuni provvedimenti per la divisione del bene. Qualora il bene risulti indivisibile, il partecipante in

buonafede può esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della quota confiscata al valore determinato dal perito e nel termine indicato dal tribunale. Se il partecipante alla comunione non esercita il diritto di prelazione, il bene è acquisito per intero al patrimonio dello Stato ed il partecipante ha diritto alla corresponsione di una somma equivalente al valore determinato dal perito nominato dal tribunale. In tal caso, il tribunale ordina il pagamento della somma, ponendola a carico del Fondo Unico Giustizia. Sono fatti salvi i diritti dei creditori iscritti e degli aventi causa.».

18.17

I RELATORI

Al quarto comma, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:

"7-bis. Per la destinazione dei beni confiscati in comunione, l'Agenzia o il partecipante alla comunione promuove incidente di esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale. Nel corso del procedimento il tribunale, disposti i necessari accertamenti tecnici, adotta gli opportuni provvedimenti per dividere il bene. Qualora il bene risulti indivisibile, ai partecipanti in buona fede è concesso il diritto di prelazione per l'acquisto della quota confiscata al valore determinato dal perito nominato dal tribunale. Se il partecipante alla comunione non esercita il diritto di prelazione, si procede alla vendita a terzi o, in alternativa, all'acquisizione del bene per intero al patrimonio dello Stato ed il partecipante ha diritto alla corresponsione di una somma equivalente al valore determinato dal perito nominato dal tribunale. In tal caso, il tribunale ordina il pagamento della somma, ponendola a carico del Fondo Unico Giustizia. Qualora il partecipante alla comunione non dimostri la propria buona fede, la relativa quota di proprietà viene acquisita a titolo gratuito al patrimonio dello stato ai sensi dell'articolo 45, comma 1.

7-ter. I beni mobili di terzi rinvenuti in immobili confiscati, qualora non vengano ritirati dal proprietario nel termine di novanta giorni dalla notificazione dell'invito al ritiro da parte dell'Agenzia, vengono alienati a cura della stessa Agenzia anche a mezzo dell'istituto vendite giudiziarie, previa delibera del Consiglio direttivo, mediante pubblicazione per quarantacinque giorni consecutivi del relativo avviso di vendita sul proprio sito *internet*. Non si procede alla vendita dei beni che, entro trenta giorni dalla diffusione nel sito informatico, siano richiesti, in caso di comprovata necessità, dalle Amministrazioni statali o dagli enti territoriali come individuati dal presente articolo. In tal caso, l'Agenzia provvede alla loro assegnazione a titolo gratuito ed alla consegna all'amministrazione richiedente, mediante sottoscrizione di apposito verbale. Al secondo esperimento negativo della procedura di vendita, l'Agenzia può procedere all'assegnazione dei beni a titolo gratuito ai soggetti previsti dal comma 3, lettera c) o in via residuale, alla loro distruzione"».

18.30 (testo 2)

I RELATORI

Al comma 4 dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«g) dopo il comma 15-bis è aggiunto il seguente:

"15-ter. Per la destinazione dei beni immobili confiscati già facenti parte del patrimonio aziendale di società le cui partecipazioni sociali siano state confiscate in via totalitaria o comunque tali da assicurare il controllo della società, si applicano le disposizioni di cui al comma 3. L'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo può dichiarare, tuttavia, la natura aziendale dei predetti immobili, ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari la cancellazione di tutte le trascrizioni pregiudizievoli al fine di assicurare l'intestazione del bene in capo alla medesima società. In caso di vendita di beni aziendali, si applicano le disposizioni di cui al comma 5."

18.30

I RELATORI

Al comma 4 sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:

"15-bis. L'Agenzia, con delibera del Consiglio direttiva e sentito il Comitato consultivo di indirizzo, può altresì disporre il trasferimento dei medesimi beni al patrimonio degli enti territoriali che

ne facciano richiesta, qualora si tratti di beni che gli enti territoriali medesimi già utilizzano a qualsiasi titolo per finalità istituzionali. La delibera del Consiglio direttivo è adottata fatti salvi i diritti dei creditori dell'azienda confiscata.

15-ter. Per la destinazione dei beni immobili confiscati già facenti parte del patrimonio aziendale di società le cui partecipazioni sociali siano state confiscate in via totalitaria o comunque tali da assicurare il controllo della società, si applicano le disposizioni di cui al comma 3. L'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo può dichiarare, tuttavia, la natura aziendale dei predetti immobili, ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari competente per territorio la cancellazione di tutte le trascrizioni pregiudizievoli al fine di assicurare l'intestazione del bene in capo alla medesima società"».

1.3.2.1.27. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 389 (ant.) del 25/05/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
GIOVEDÌ 25 MAGGIO 2017
389ª Seduta (1ª antimeridiana)

Presidenza del Presidente
[D'ASCOLA](#)

Intervengono il vice ministro dell'interno Bubbico e il sottosegretario di Stato per la giustizia Migliore.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace ([n. 415](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 28 aprile 2016, n. 57. Esame e rinvio)

In via preliminare, il presidente [D'ASCOLA](#) chiede al sottosegretario Migliore se, scadendo sabato 10 giugno il termine previsto per l'espressione del parere sullo schema in esame, il Governo è comunque disposto ad attendere che la Commissione si pronunci all'inizio della settimana successiva e, precisamente, entro martedì 13 giugno.

Il sottosegretario MIGLIORE assicura in proposito la disponibilità del Governo.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

[\(2134\)](#) *Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Laura Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Rosy Bindi ed altri; Rosy Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare

[\(456\)](#) *Silvana AMATI ed altri. - Norme in materia di destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali a finalità di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza*

[\(799\)](#) *CARDIELLO ed altri. - Interventi urgenti in materia di beni della criminalità organizzata e a favore dell'agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata*

[\(1180\)](#) *GASPARRI. - Norme per la utilizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata al fine di agevolare lo sviluppo di attività produttive e favorire l'occupazione*

[\(1210\)](#) *Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Istituzione dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari e degli amministratori dei beni confiscati alla criminalità organizzata*

[\(1225\)](#) *Anna FINOCCHIARO. - Modifiche al codice delle leggi antimafia in materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali*

[\(1366\)](#) *Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di competenza del tribunale distrettuale per l'applicazione di misure di prevenzione*

[\(1431\)](#) *FALANGA ed altri. - Modifiche agli effetti inibitori ed escludenti derivanti dal procedimento di prevenzione nei confronti dell'attività di impresa*

[\(1687\)](#) *Misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti*

[\(1690\)](#) *MIRABELLI ed altri. - Modificazioni al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione*

[\(1957\)](#) *DAVICO. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate*

[\(2060\)](#) *Alessandra BENCINI ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate*

[\(2089\)](#) *CAMPANELLA ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali in relazione ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [D'ASCOLA](#) - dopo aver dichiarato improponibili gli emendamenti 26.2 e 26.3 ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento - segnala alla Commissione alcuni problemi di coordinamento del disegno di legge n. 2134, in relazione ai quali segnala l'esigenza di valutare interventi ai sensi dell'articolo 103 del Regolamento medesimo.

In primo luogo rileva che l'articolo 6, comma 1, lettera *e*), del disegno di legge n. 2134 sostituisce il comma 6 dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 159 del 2011 con il seguente: "6. In caso di appello, il provvedimento di confisca perde efficacia. Se la corte di appello non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso, si applica l'articolo 24, comma 2.". Nella versione attualmente vigente il citato comma 6 è così formulato: "In caso di appello, il provvedimento di confisca perde efficacia se la corte d'appello non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso. Si applica l'articolo 24, comma 2". La differenza testuale fra le due formulazioni potrebbe indurre a ritenere che la semplice proposizione dell'appello determini la cessazione dell'efficacia della confisca disposta dal tribunale in primo grado, un esito questo che costituirebbe un'innovazione dalle implicazioni problematiche sia rispetto alla normativa attualmente vigente, sia rispetto a quella anteriore all'emanazione del decreto legislativo n. 159 citato (si vedano, a quest'ultimo proposito, i commi 3 e 4 dell'articolo 2-*ter* della legge n. 575 del 1965). In senso contrario potrebbe obiettarsi che la successiva parte del nuovo comma 6 rinvia al comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 159 che prevede un'ipotesi di limitata permanenza nel tempo dell'efficacia del sequestro, ma una simile interpretazione - oltre a non essere una soluzione obbligata (potendosi ad esempio ritenere che il rinvio al comma 2 dell'articolo 24 si riferisca ai sequestri disposti per la prima volta nel corso del giudizio di appello) - renderebbe del tutto privo di portata modificativa l'intervento in esame rispetto all'assetto normativo già vigente (ovvero si risolverebbe in una sostanziale soppressione della parte del comma contenente le parole "In caso di appello, il provvedimento di confisca perde efficacia"), conclusioni queste che appaiono improbabili sul piano interpretativo. Sul punto sembrerebbe opportuna una formulazione normativa più chiara e potrebbe apparire preferibile mantenere il testo attualmente vigente.

L'articolo 6, comma 1, lettera *e*), del disegno di legge n. 2134 introduce poi un comma 6-*bis* nell'articolo 27 del decreto legislativo n. 159 del 2011 avente la seguente formulazione: "Nel caso di annullamento del decreto di confisca con rinvio al tribunale, il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 24 decorre nuovamente dalla ricezione degli atti presso la cancelleria del tribunale stesso". La previsione risponde ad un'evidente finalità e la sua collocazione nell'articolo 27 - cioè nella disposizione che disciplina le impugnazioni in tema di misure di prevenzione patrimoniali - appare comprensibile. Non si riesce però a capire per quale ragione un'identica previsione sia introdotta dall'articolo 5, comma 8, lettera *b*), del disegno di legge 2134 nell'articolo 24 del decreto legislativo n. 159 come capoverso 2-*bis* (il tenore letterale della previsione è il seguente: "Nel caso di annullamento del decreto di confisca con rinvio al tribunale, il termine previsto dal comma 2 decorre nuovamente dalla ricezione degli atti presso la cancelleria del tribunale stesso"). La posizione dell'interprete sul punto risulterebbe poi ulteriormente complicata dal fatto che all'articolo 2, comma 3, lettera *e*), capoverso 10-*quater*, del disegno di legge n. 2134 si trova una previsione in parte ma non del tutto sovrapponibile alle precedenti, il cui tenore letterale è il seguente: "Nel caso di annullamento del decreto di confisca da parte della Corte di Cassazione, con rinvio al tribunale competente, il termine previsto dall'articolo 24, comma 2, decorre nuovamente dalla ricezione degli atti presso la cancelleria dello stesso tribunale.", disposizione che è poi richiamata dal nuovo comma 2-*bis* dell'articolo 27 introdotto da successivo articolo 6, comma 1, lettera *b*), e relativo all'ipotesi in cui l'annullamento sia stato disposto dalla Corte d'appello. Appare evidente come simili sovrapposizioni implicino problemi di coordinamento e il rischio di difficoltà e incertezze applicative. Anche su questo punto sembrerebbe opportuno un intervento che assicuri una maggiore chiarezza e linearità del testo.

L'articolo 5, comma 8, lettera *b*), del disegno di legge n. 2134 sostituisce invece il comma 2

dell'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. La nuova formulazione proposta per il predetto comma 2 parrebbe innanzitutto presentare un primo problema con riferimento agli accertamenti peritali, in quanto l'espressione utilizzata risulterebbe prevedere, da un punto di vista testuale, una sospensione del termine per effettuare i predetti accertamenti, mentre invece l'esigenza alla quale intende corrispondere la disposizione in esame dovrebbe essere quella di una sospensione del termine entro il quale deve essere depositato il decreto che pronuncia la confisca. In secondo luogo la nuova formulazione del comma 2 dell'articolo 24 citato suscita ulteriori perplessità laddove prevede che il termine entro il quale deve essere depositato il decreto che pronuncia la confisca resta sospeso "durante la pendenza del termine per il deposito del decreto conclusivo del procedimento". Se il termine per il deposito del predetto decreto risultasse sospeso fino a quando quel medesimo decreto non fosse depositato, in sostanza il termine in questione non decorrerebbe mai. Presumibilmente il testo intendeva prevedere una sospensione del termine per il deposito del predetto decreto nella pendenza dei termini per la redazione della motivazione di cui ai commi 10-*sexies*, 10-*septies* e 10-*octies* dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 159 citato, come introdotti dall'articolo 2 del disegno di legge n. 2134, ma a tal fine la formulazione sul punto dovrebbe essere diversa.

L'articolo 5, comma 4, nel sostituire integralmente l'articolo 20 del decreto legislativo n. 159 del 2011, mentre stabilisce che il tribunale deve disporre con decreto motivato il sequestro dei beni, nulla dice con riguardo alle misure di amministrazione o sorveglianza giudiziaria delle aziende; la formula infatti è "ovvero dispone le misure di cui agli articoli 34 e 34-*bis* ove ne ricorrano i presupposti". È, con tutta probabilità, una lieve asimmetria formale, che tuttavia potrebbe consigliarsi di migliorare (bastando al proposito invertire, all'inizio del novellato articolo 20 l'ordine delle parole sostituendo "Il tribunale, anche d'ufficio, ordina con decreto motivato" con "Il tribunale, anche d'ufficio, con decreto motivato?"). Al medesimo articolo 5, comma 4, occorrerebbe poi integrare la formulazione iniziale del nuovo comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 159 del 2011 nel seguente modo: "Prima di ordinare il sequestro o le misure di cui agli articoli 34 e 34-*bis*?".

Il Presidente segnala altresì un ulteriore profilo problematico che, peraltro, non ritiene potersi ricomprendere nell'ambito di applicazione del coordinamento di cui al citato articolo 103 del Regolamento. Rileva, in particolare, che l'articolo 2, comma 3, lettera c), del disegno di legge n. 2134 riformula il comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 159 del 2011 stabilendo che, ove l'interessato non intervenga e occorra la sua presenza per essere sentito, il presidente lo invita a comparire, avvisandolo che avrà la facoltà di non rispondere. Rispetto al testo vigente del comma 6 del predetto articolo 7 viene inserito il riferimento alla facoltà di non rispondere ed eliminato quello alla possibilità di disporre l'accompagnamento mediante la forza pubblica. Non essendo immediatamente evidenti le ragioni connesse all'eliminazione del riferimento alla possibilità di disporre l'accompagnamento coattivo, ritiene opportuno limitarsi a segnalare tale apparente aporia esclusivamente al fine di invitare ad una riflessione più approfondita, ma specificando altresì che, trattandosi di atto limitativo della libertà personale, tale disposizione non soltanto non può essere considerata esistente in via interpretativa - non potendosi applicare in questa fattispecie l'interpretazione analogica - ma non può nemmeno essere oggetto di una proposta di coordinamento - in quanto potrebbe trattarsi di una scelta deliberata del testo in questione - potendo eventualmente essere proposto un emendamento sul punto specifico.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) condivide tutte le considerazioni svolte dal Presidente e, in particolare, dichiara di non comprendere per quali ragioni la Camera abbia voluto sostituire la previsione vigente di cui all'articolo 27, comma 6, del Codice antimafia, con la formulazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), del disegno di legge n. 2134.

Dopo che anche il sottosegretario MIGLIORE e il correlatore [LUMIA](#) (PD) hanno concordato con le considerazioni testé svolte dalla Presidenza, convenendo sulla opportunità di presentare - ai sensi dell'articolo 103 del Regolamento - proposte di coordinamento al disegno di legge n. 2134 al fine di

venire incontro a tali rilievi, prende la parola il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*) per sottolineare che il Gruppo parlamentare di Forza Italia ha cercato di non ostacolare in alcun modo l'esame del disegno di legge n. 2134, tanto da non aver proposto alcun emendamento. Ringrazia la Presidenza per la precisa e dettagliata esposizione relativa ad alcuni evidenti punti critici del disegno di legge medesimo sotto il profilo tecnico ed, allo stesso tempo, sottolinea le numerose problematiche che hanno caratterizzato dal punto di vista politico l'esame dello stesso, tutte riconducibili alla maggioranza parlamentare ed al Governo. L'enorme mole di emendamenti accantonati non consente poi un esame fluido e lineare del testo in questione, che peraltro difficilmente potrà essere approvato in via definitiva, soprattutto se fossero vere le indiscrezioni circa un possibile scioglimento delle Camere nel corso di quest'anno. Alla luce di queste considerazioni e anche tenuto conto della inspiegabile calendarizzazione in Aula del disegno di legge - prevista per la seduta pomeridiana del 16 maggio scorso, ove concluso dalla Commissione - dichiara che non parteciperà alla votazione dei restanti emendamenti, così da rendere evidente che la sua parte politica non intende assumersi responsabilità palesemente della sola maggioranza e del Governo.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti relativi agli articoli 25, 26, 27, 28 e 29.

Il correlatore [LUMIA](#) (*PD*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 25.2, 25.3, 25.4 - quest'ultimo a condizione che venga riformulato conformemente all'emendamento 25.3 - 25.8, 25.15, 25.16, 25.19, 25.22, 25.26, 26.11, 27.0.2, 28.0.1 e 29.7.

Propone l'accantonamento degli emendamenti 25.5, 25.6, 25.7, 25.9, 25.10, 25.13, 25.14, 25.20, 27.2 e 27.3. Su tutti gli altri emendamenti esprime parere contrario o formula un invito al ritiro.

Il sottosegretario MIGLIORE, a nome del Governo, esprime parere conforme al correlatore, ad eccezione dell'emendamento 28.0.1 su cui esprime parere contrario.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il presidente [D'ASCOLA](#) comunica che è convocata un'ulteriore seduta della Commissione giustizia, con il medesimo ordine del giorno, oggi, giovedì 25 maggio, alle ore 11 ovvero al termine della seduta antimeridiana dell'Assemblea, anche se antecedente.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.3.2.1.28. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 390 (ant.) del 25/05/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
GIOVEDÌ 25 MAGGIO 2017
390ª Seduta (2ª antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[D'ASCOLA](#)

indi del Vice Presidente

[BUCCARELLA](#)

Intervengono il vice ministro dell'interno Bubbico e il sottosegretario di Stato per la giustizia Migliore.

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE REFERENTE

[\(2134\)](#) *Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Laura Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Rosy Bindi ed altri; Rosy Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare

[\(456\)](#) *Silvana AMATI ed altri. - Norme in materia di destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali a finalità di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza*

[\(799\)](#) *CARDIELLO ed altri. - Interventi urgenti in materia di beni della criminalità organizzata e a favore dell'agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata*

[\(1180\)](#) *GASPARRI. - Norme per la utilizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata al fine di agevolare lo sviluppo di attività produttive e favorire l'occupazione*

[\(1210\)](#) *Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Istituzione dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari e degli amministratori dei beni confiscati alla criminalità organizzata*

[\(1225\)](#) Anna **FINOCCHIARO**. - *Modifiche al codice delle leggi antimafia in materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali*

[\(1366\)](#) Lucrezia **RICCHIUTI** ed altri. - *Modifiche al codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di competenza del tribunale distrettuale per l'applicazione di misure di prevenzione*

[\(1431\)](#) FALANGA ed altri. - *Modifiche agli effetti inibitori ed escludenti derivanti dal procedimento di prevenzione nei confronti dell'attività di impresa*

[\(1687\)](#) Misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti

[\(1690\)](#) MIRABELLI ed altri. - *Modificazioni al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione*

[\(1957\)](#) DAVICO. - *Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate*

[\(2060\)](#) Alessandra **BENCINI** ed altri. - *Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate*

[\(2089\)](#) CAMPANELLA ed altri. - *Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali in relazione ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella prima seduta antimeridiana di oggi.

Si passa alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 25.

Sull'emendamento 25.1 si apre un breve dibattito - in cui prendono la parola i senatori [CAPPELLETTI](#) (M5S), [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII), [BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) e [MUSSINI](#) (Misto), nonché i correlatori [LUMIA](#) (PD) e [PAGLIARI](#) (PD), ed il vice ministro BUBBICO - al termine del quale l'emendamento 25.1 viene posto ai voti ed è respinto.

Viene quindi posto ai voti ed approvato l'emendamento 25.2.

Dopo che la senatrice [MUSSINI](#) (Misto) ha riformulato l'emendamento 25.4, nell'emendamento 25.4 (testo 2), pubblicato in allegato - nel senso richiesto dal correlatore [LUMIA](#) (PD) - sono posti ai voti ed approvati gli emendamenti di identico contenuto 25.3 e 25.4 (testo 2). Conseguentemente è dichiarato assorbito l'emendamento 25.8.

Viene successivamente disposto l'accantonamento degli emendamenti 25.5, 25.6, 25.7, 25.9, 25.10, 25.13, 25.14 e 25.20.

Sono quindi distintamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 25.11, 25.12, e 25.23, mentre sono ritirati gli emendamenti 25.17, 25.18, 25.21, 25.25 e 25.27.

Con un'unica votazione la Commissione approva gli emendamenti di identico contenuto 25.15 e 25.16.

Sono poi distintamente posti ai voti ed approvati gli emendamenti 25.19, 25.22 e 25.26.

Conseguentemente è dichiarato precluso l'emendamento 25.24.

Dopo che l'emendamento 25.0.1 è dichiarato decaduto, per assenza del proponente, si apre un breve dibattito sull'emendamento 25.0.2, nel corso del quale prendono la parola i senatori [GIARRUSSO](#) (M5S), [LUMIA](#) (PD) e [BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), nonché il PRESIDENTE e il sottosegretario MIGLIORE, ed al termine del quale l'emendamento viene ritirato in vista di un'ulteriore valutazione delle tematiche ad esso sottese nella prospettiva dell'esame in Assemblea.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 26.

Sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 26.4, 26.5, 26.6 e 26.12, mentre sono dichiarati decaduti per assenza dei rispetti proponenti gli emendamenti 26.7, 26.8, 26.9 e 26.10.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 26.11.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 27.

Dopo che è stato ritirato l'emendamento 27.1, viene disposto l'accantonamento degli emendamenti 27.2 e 27.3.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 27.0.1, mentre l'emendamento 27.0.2 viene posto ai voti ed è approvato.

Con riferimento all'articolo 28, viene posto ai voti ed approvato l'emendamento 28.0.1.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 29.

Dopo che sono stati dichiarati decaduti per assenza dei rispettivi proponenti gli emendamenti 29.1, 29.2, 29.4 e 29.5, sono ritirati gli emendamenti 29.3 e 29.6.

Sull'emendamento 29.7, si apre un breve dibattito - nel quale prendono la parola i senatori [GIARRUSSO](#) (M5S), [LUMIA](#) (PD), [BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), oltre al sottosegretario MIGLIORE - al termine del quale l'emendamento 29.7 viene posto ai voti ed è approvato.

Dopo che è stato dichiarato decaduto l'emendamento 29.8, si passa alla votazione dell'emendamento 29.9, su cui prende la parola il senatore [GIOVANARDI](#) (FL (Id-PL, PLI)), il quale, tornando sulla sua vicenda personale e ribadendo che gli appare del tutto improprio che la magistratura possa indagare

attività da lui compiute nell'esercizio della funzione di parlamentare, dichiara di ritirare l'emendamento.

Sull'emendamento 29.0.1 si apre una breve interlocuzione tra il presentatore, senatore [GIARRUSSO](#) (M5S), ed il correlatore [LUMIA](#) (PD), al termine della quale l'emendamento viene ritirato in vista di una sua successiva rivalutazione ai fini dell'esame in Assemblea.

La PRESIDENZA dichiara infine che è stato presentato dai RELATORI l'emendamento 13.1000, pubblicato in allegato, che verrà immediatamente trasmesso alle Commissioni parlamentari 1a e 5a per l'espressione dei prescritti pareri di competenza e sul quale viene fissato il termine per la presentazione dei subemendamenti a lunedì, 29 maggio, alle ore 18.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace ([n. 415](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 28 aprile 2016, n. 57. Seguito dell'esame e rinvio.)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta antimeridiana di oggi.

Il relatore [CUCCA](#) (PD) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo recante la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché la disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio. Prima di passare all'illustrazione delle disposizioni dello schema di decreto legislativo in esame, ritiene opportuno fare brevemente un quadro di sintesi del panorama normativo nel quale questo va a collocarsi. Il provvedimento in esame è diretto a disciplinare lo svolgimento di funzioni giudiziarie onorarie, che trova copertura costituzionale nell'articolo 106, secondo comma, della Costituzione, secondo cui l'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli. Ricorda che l'ordinamento giudiziario ha previsto l'attribuzione di limitate competenze al giudice di pace, nonché il supporto all'attività dei tribunali ordinari da parte di magistrati onorari giudicanti (GOT) e requiranti (VPO).

In particolare, ricorda come fin dalla riforma del giudice unico di primo grado (decreto legislativo n. 51 del 1998), si era stabilita la temporaneità delle disposizioni sull'utilizzo dei giudici onorari di tribunale e dei viceprocuratori onorari presso i tribunali, prevedendo che tale disciplina dovesse trovare applicazione fino al complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria e comunque entro 5 anni dall'effettivo passaggio di competenze al nuovo giudice (articolo 245). Tale termine è stato più volte prorogato e, da ultimo, la legge di stabilità 2016, lo aveva fissato al 31 maggio 2016. Per quel che concerne le funzioni di giudice di pace, l'articolo 7 della legge 374 del 1991

(istitutiva del giudice di pace) aveva stabilito la permanenza temporanea nella carica (per tre quadrienni) del magistrato onorario «in attesa della complessiva riforma dell'ordinamento dei giudici di pace». Anche in tal caso, in attesa della riforma, il Governo è intervenuto con il regime delle proroghe per prolungare l'attività di tali magistrati, il cui apporto nello smaltimento del contenzioso (come del resto accaduto per GOT e VPO) si è, nel tempo, dimostrata sempre maggiore. La legge n. 57 del 2016 ? oltre a introdurre disposizioni immediatamente precettive (in materia di incompatibilità e applicazioni del giudice di pace nonché di formazione di tutti i magistrati onorari) ? ha previsto una delega annuale al Governo per un riordino complessivo del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria. Una prima parziale attuazione è avvenuta con il decreto legislativo 92 del 2016 che ha provveduto in particolare a confermare nell'incarico per 4 anni i giudici di pace, giudici onorari di tribunale ? GOT e viceprocuratori onorari ? VPO in servizio (alla data di entrata in vigore del decreto delegato), in possesso di requisiti di idoneità all'esito della procedura di conferma straordinaria introdotta; il decreto legislativo ha poi stabilito una nuova composizione della sezione dei magistrati onorari presso il consiglio giudiziario, comprendente sia i GOT che i VPO.

Segnala che lo schema di decreto legislativo in esame ? che consta di 36 articoli ? completa l'attuazione della delega affidata al Governo con la legge n. 57 del 2016.

La relazione illustrativa del provvedimento precisa, tuttavia, come ? sulla base del rispetto del carattere di onorarietà dell'incarico ? il Governo non abbia dato attuazione alla materia dei trasferimenti d'ufficio e a domanda dei magistrati onorari nonché alla materia disciplinare (articolo 1, comma 1, lettera g) e articolo 2, comma 8, della legge delega).

Segnala, infine, che nel giugno 2016, la Commissione Europea ha chiuso negativamente per l'Italia la procedura EU-Pilot 7779/15/EMPL in relazione alla compatibilità con il diritto dell'Unione di specifici profili della disciplina nazionale relativa al servizio prestato dai magistrati onorari. Le misure introdotte dal provvedimento in esame sono ritenute dal Governo idonee a rispondere positivamente ai rilievi sollevati dalla Commissione. Il Capo I (articoli 1-3) reca disposizioni generali.

L'articolo 1, rubricato «magistratura onoraria», dà attuazione alla delega volta a prevedere un'unica figura di giudice onorario inserito in un solo ufficio giudiziario, nonché la figura del magistrato onorario requirente, inserito nell'ufficio della procura della Repubblica, di cui rispettivamente alle lettere a) e b) dell'articolo 1 della legge n. 57 del 2016, in conformità ai principi e criteri direttivi indicati dai commi 1 e 2 dell'articolo 2. Più nel dettaglio, ai sensi dell'articolo in esame la magistratura onoraria è costituita da: giudici onorari di pace: magistrati onorari addetti all'ufficio del giudice di pace. I compiti e le funzioni ad essi assegnati sono disciplinati dall'articolo 9 dello schema; vice procuratori onorari: magistrati onorari addetti all'ufficio dei vice procuratori onorari, istituito ai sensi del articolo 2. I compiti e le funzioni ad essi assegnati sono disciplinati dall'articolo 16 dello schema. L'incarico di magistrato onorario presenta le seguenti caratteristiche: a) ha natura inderogabilmente temporanea; si svolge in modo da assicurare la compatibilità con lo svolgimento di attività lavorative o professionali. Al fine di assicurare tale compatibilità, a ciascun magistrato onorario non può essere richiesto un impegno superiore a due giorni a settimana; b) non determina in nessun caso un rapporto di pubblico impiego.

L'articolo 2 prevede l'istituzione, nelle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari, di strutture organizzative denominate «ufficio dei vice procuratori onorari» (comma 1). All'istituendo ufficio sono preposti, secondo le determinazioni organizzative del procuratore della Repubblica: i vice procuratori onorari, il personale di segreteria, coloro che svolgono il tirocinio formativo (comma 2). L'articolo 3 demanda ad un decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere del CSM, la fissazione del ruolo organico dei giudici onorari di pace e dei viceprocuratori onorari. Con separato decreto del Ministro della giustizia è determinata la pianta organica degli uffici del giudice di pace e degli uffici dei viceprocuratori onorari. Al decreto ministeriale di determinazione della pianta organica è altresì demandata l'individuazione, per ciascun ufficio del giudice di pace, del numero dei giudici onorari di pace che esercitano la giurisdizione civile e penale presso il medesimo

ufficio, nonché del numero dei giudici onorari di pace addetti all'ufficio per il processo del tribunale nel cui circondario ha sede l'ufficio del giudice di pace. In sede di prima applicazione la dotazione organica dei magistrati onorari non potrà, in ogni caso, essere superiore a quella dei magistrati professionali che svolgono funzioni giudicanti/requirenti di merito (non si considerano i magistrati professionali con funzioni direttive di merito giudicanti/requirenti). In attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge n. 57 del 2016, i criteri per la determinazione della dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari possono essere adeguati nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Secondo lo schema, questa disposizione trova fondamento in quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge delega.

Si fa presente che il Capo II (articoli 4-7) reca norme in materia di conferimento dell'incarico di magistrato onorario, di tirocinio e di incompatibilità. L'articolo 4 individua i requisiti essenziali per il conferimento dell'incarico di magistrato onorario, tra i quali si segnalano l'età non inferiore a ventisette anni e non superiore a sessanta; la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni; la residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario per il quale è presentata domanda, fatta eccezione per coloro che esercitano la professione di avvocato o le funzioni notarili. Il comma 2 dell'articolo vieta il conferimento dell'incarico in una serie di casi in attuazione della delega, tra cui a coloro che sono stati collocati in quiescenza ovvero che hanno svolto per più di quattro anni, anche non consecutivi, le funzioni giudiziarie onorarie disciplinate dal presente decreto. Il comma 3, recependo la lettera *b*) dell'articolo 2 della legge delega, prevede i titoli preferenziali per la nomina a magistrato onorario. Si segnala che in relazione a determinati titoli nello schema si prevede un periodo minimo di esercizio, come l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di avvocato o di notaio ovvero dell'insegnamento di materie giuridiche nelle università. Costituiscono altresì titoli preferenziali: lo svolgimento con esito positivo del tirocinio, senza che sia intervenuto il conferimento dell'incarico di magistrato onorario; l'esercizio pregresso, per almeno un biennio, delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica non inferiore a quella di direttore amministrativo; lo svolgimento, con esito positivo, dello *stage* presso gli uffici giudiziari, a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98; il conseguimento del dottorato di ricerca in materie giuridiche; l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, dell'insegnamento di materie giuridiche negli istituti superiori statali. A parità di titolo preferenziale, la disposizione riconosce precedenza a coloro che hanno la più elevata anzianità professionale o di servizio, con il limite massimo di dieci anni di anzianità; e in caso di ulteriore parità coloro che hanno la minore età anagrafica o ancora in subordine coloro che hanno conseguito il più elevato voto di laurea (comma 4).

L'articolo 5 disciplina le cause di incompatibilità dei magistrati onorari. Il comma 2 prevede ? riprendendo quanto già previsto con riguardo ai giudici di pace e ai GOT e VPO ? particolari preclusioni con riguardo agli esercenti l'avvocatura. Il comma 3, riprendendo la lettera *c*) del comma 4 dell'articolo 2 della delega, aggiunge che gli avvocati e i praticanti abilitati che svolgono le funzioni di magistrato onorario non possono esercitare la professione forense presso gli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale ove ha sede l'ufficio giudiziario al quale sono assegnati e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio. Tale divieto si applica anche agli associati di studio, ai membri dell'associazione professionale e ai soci della società tra professionisti, al coniuge, alla parte dell'unione civile, ai conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado. L'articolo 6 detta disposizioni in materia di ammissione al tirocinio, demandando al CSM l'individuazione con propria delibera, da adottarsi entro il 30 marzo di ogni anno, dei posti da pubblicare, anche sulla base delle vacanze previste nell'anno successivo, nelle piante organiche degli uffici del giudice di pace e dei VPO, nonché la determinazione delle modalità di formulazione del relativo bando e del termine per la presentazione delle domande. Gli interessati possono presentare, in relazione ai posti individuati, domanda di ammissione al tirocinio per non più di tre uffici dello stesso distretto. L'articolo 7, dando attuazione alla delega contenuta nell'articolo 1, comma 1, lettera *c*), della

legge n. 57, disciplina il tirocinio e il conferimento dell'incarico. Più dettagliatamente, la disposizione (comma 3) prevede che il tirocinio ? in relazione al quale non spetta al magistrato alcuna indennità (comma 11) ? per il conferimento dell'incarico di magistrato onorario, la cui durata è fissata in sei mesi, debba essere svolto per i giudici onorari di pace, nel tribunale ordinario nel cui circondario ha sede l'ufficio del giudice di pace in relazione al quale è stata disposta l'ammissione al tirocinio, e per i vice procuratori onorari, nella procura della Repubblica presso la quale è istituito l'ufficio dei viceprocuratori onorari in relazione al quale è stata disposta l'ammissione al tirocinio, sotto la direzione di un magistrato collaboratore. Questi si avvale di magistrati professionali affidatari, ai quali sono assegnati i tirocinanti per la pratica giudiziaria in materia civile e penale (comma 5). Né ai magistrati collaboratori né a quelli affidatari spetta un compenso aggiuntivo o un rimborso spese per lo svolgimento dell'attività formativa in questione (comma 12). Il tirocinio, oltre che nell'attività svolta presso gli uffici giudiziari, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto dei corsi teorico-pratici di durata non inferiore a 30 ore, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura. Per quanto concerne il conferimento dell'incarico, la disposizione prevede che la sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, acquisito il rapporto del magistrato collaboratore comprensivo delle schede valutative trasmesse dai magistrati affidatari e delle minute dei provvedimenti, esaminato il rapporto della struttura formativa decentrata, formula un parere sull'idoneità del magistrato onorario in tirocinio e, per ciascun ufficio, propone al CSM la graduatoria degli idonei per il conferimento dell'incarico, formata sulla base della graduatoria di ammissione al tirocinio (comma 7). Acquisita la graduatoria e la documentazione allegata, spetta al CSM designare i magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico in numero pari alle vacanze esistenti in ciascun ufficio (comma 8). L'incarico è formalmente conferito con decreto del Ministro della giustizia (comma 9). Gli ammessi al tirocinio che hanno conseguito l'idoneità e ai quali non sia stato conferito l'incarico nell'ufficio in relazione al quale è stata disposta l'ammissione al tirocinio, possono essere destinati, a domanda, ad altre sedi risultate vacanti (comma 10).

Rammenta che il Capo III (articoli 8-14) reca norme in materia di organizzazione dell'ufficio del giudice di pace, delle funzioni e dei compiti dei giudici onorari di pace. Più nel dettaglio, l'articolo 8 attribuisce al presidente del tribunale il coordinamento e la vigilanza dell'ufficio del giudice di pace che ha sede nel circondario e, in particolare, la distribuzione del lavoro, mediante il ricorso a procedure automatiche, tra i giudici. Ai sensi del comma 2, la proposta di organizzazione è disposta con il procedimento di cui all'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, relativo alle tabelle degli uffici giudiziari. Il presidente del tribunale attribuisce ad uno o più giudici professionali il compito di vigilare sull'attività dei giudici onorari di pace in materia di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose del debitore che sono in possesso di terzi, nonché di stabilire le direttive e le prassi applicative in materia. Con riguardo ai procedimenti di espropriazione forzata, attraverso programmi informatici si assicura che l'assegnazione degli affari abbia luogo secondo criteri di trasparenza. L'articolo 9 disciplina le funzioni e i compiti dei giudici onorari di pace. Più nel dettaglio, la disposizione (comma 1) prevede che i giudici onorari di pace esercitano, presso l'ufficio del giudice di pace, la giurisdizione in materia civile e penale e la funzione conciliativa in materia civile secondo le disposizioni dei codici di rito e delle leggi speciali. Ai sensi del comma 2, i giudici onorari di pace possono essere assegnati all'«ufficio per il processo», costituito presso il tribunale del circondario nel cui territorio ha sede l'ufficio del giudice di pace al quale sono addetti. In «chiave formativa» la disposizione prevede l'obbligatorio ed esclusivo inserimento dei giudici onorari di pace nelle strutture dell'Ufficio per il processo per i primi due anni del mandato (comma 4). I giudici onorari di pace assegnati a tale struttura non possono esercitare la giurisdizione civile e penale presso l'ufficio del giudice di pace (comma 3). Ai giudici onorari di pace inseriti nell'ufficio per il processo può essere assegnata, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 11, la trattazione di procedimenti civili e penali, di competenza del tribunale ordinario (comma 5). Come si precisa nella relazione illustrativa, la natura assolutamente residuale di tale modalità di impiego del giudice onorario in conformità della delega si fonda sul recupero di efficienza che deriva dall'istituzione dell'ufficio per il processo e dalla riforma della magistratura onoraria e in particolare

delle disposizioni che ampliano soprattutto nel settore civile ma anche in quello penale la competenza dell'ufficio onorario del giudice di pace, con un significativo effetto deflattivo sui tribunali ordinari. Per tale ragione il legislatore ha deciso di riservare al giudice professionale in via tendenzialmente esclusiva la decisione delle cause vertenti nelle materie assegnate alla competenza del tribunale. L'articolo 10 reca norme concernenti l'inserimento dei giudici onorari di pace nell'ufficio per il processo. I commi da 1 a 9 disciplinano le modalità dell'inserimento, a domanda o d'ufficio, e i casi di revoca. I commi 10-15 disciplinano i compiti che i magistrati onorari inseriti all'interno dell'ufficio per il processo possono svolgere, attuando la delega prevista dall'articolo 2, comma 5, lettera a), nn. 1)-3). Il comma 10 stabilisce che il magistrato onorario coadiuva il giudice togato compiendo tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giurisdizionale, sotto la «direzione e il coordinamento» del giudice professionale. Il comma in esame stabilisce, inoltre, che tale attività di ausilio possa essere compiuta anche in riferimento ai procedimenti nei quali il tribunale decide in composizione collegiale. Il giudice onorario può assistere alla camera di consiglio. Riguardo ai contenuti dell'attività, si prevede che in essa possano rientrare lo studio dei fascicoli, l'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale, la redazione di bozze dei provvedimenti. Il comma 11 prevede la possibilità, da parte del giudice professionale, di delegare talune funzioni nell'ambito dei procedimenti civili, anche relativi a procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione collegiale, purché non particolarmente complesse. Quanto alle attività che possono essere delegate, la disposizione in commento reca alcune tipologie esemplificative quali: l'assunzione dei testimoni, i tentativi di conciliazione, i procedimenti speciali concernenti il pagamento di somme non contestate (di cui all'articolo 186-bis e all'articolo 423, comma primo, del codice di procedura civile), i provvedimenti di liquidazione dei compensi degli ausiliari e la risoluzione di questioni «semplici e ripetitive». Il comma 12 stabilisce, in via generale, che al giudice onorario di pace non può essere delegata la pronuncia di provvedimenti definitivi. Sono previste, però, alcune eccezioni. La legge delega si riferisce a provvedimenti specificatamente individuati in considerazione della loro semplicità. Le eccezioni ? per le quali è delegata al giudice onorario di pace la pronuncia di provvedimenti definitivi ? sono: provvedimenti che definiscono procedimenti di volontaria giurisdizione, inclusi gli affari di competenza del giudice tutelare; provvedimenti possessori; provvedimenti che definiscono procedimenti in materia di previdenza e assistenza obbligatoria; provvedimenti che definiscono procedimenti di impugnazione o di opposizione avverso provvedimenti amministrativi; provvedimenti che definiscono cause relative a beni mobili di valore non superiore ad euro 50.000, nonché quelle relative al pagamento a qualsiasi titolo di somme di denaro non eccedenti il medesimo valore; provvedimenti che definiscono cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, purché il valore della controversia non superi euro 100.000; provvedimenti di assegnazione di crediti che definiscono procedimenti di espropriazione presso terzi, purché il valore del credito pignorato non superi euro 50.000. Il comma 13 stabilisce che le attività delegate debbano essere svolte attenendosi alle direttive concordate con il giudice professionale, anche secondo le direttive di carattere generale che possono emergere dalle riunioni cui i giudici onorari presso gli uffici del processo partecipano ai sensi dell'articolo 22 del presente provvedimento. La modalità di diffusione e trasmissione al capo dell'ufficio delle direttive concordate sono individuate dal CSM. Il comma 14 disciplina i casi in cui il giudice onorario, apprezzato il caso concreto, non possa provvedere secondo le direttive impartitegli, prevedendo che in tali ipotesi lo stesso riferisce al giudice togato che compie le attività oggetto di delega. Il comma 15 attribuisce al giudice professionale la vigilanza sulle attività svolte dal giudice onorario e può revocare la delega in presenza di giustificati motivi, informandone il presidente del tribunale. L'articolo 11 consente ? al ricorrere di situazioni di carenze di organico o di criticità nello smaltimento dell'arretrato tassativamente indicate ? di assegnare procedimenti civili e penali ai giudici onorari di pace con più di due anni di esperienza nell'incarico. Il comma 1 elenca le condizioni necessarie ai fini dell'assegnazione della trattazione dei procedimenti ai giudici onorari che si trovino nella situazione prevista dall'articolo 9, comma 4 (si tratta di coloro che abbiano già svolto due anni nell'incarico). L'assegnazione è giustificata al verificarsi di almeno una delle condizioni e, per situazioni straordinarie e contingenti, non si possono adottare misure organizzative diverse.

Per l'individuazione dei giudici onorari cui assegnare i procedimenti si applicano i criteri previsti dall'articolo 10, commi 4 e 5 (alla cui scheda si rinvia). I criteri di assegnazione degli affari ai giudici onorari sono determinati *ex* articolo 7-*bis* dell'Ordinamento giudiziario, relativo alla proposta tabellare (commi 3 e 4). Il comma 5 pone un limite alle assegnazioni per ciascun giudice onorario di pace: esse non possono essere superiori ad un terzo del numero medio nazionale dei procedimenti pendenti per ciascun giudice professionale del tribunale, distinto per il settore civile e per quello penale. Il comma 6 enumera le esclusioni per il settore civile e per il settore penale. Il comma 7 attribuisce al presidente del tribunale l'assegnazione degli affari, secondo i criteri stabiliti ai sensi del comma 4.

L'articolo 12 disciplina la destinazione del giudice onorario di pace, quando sussistono determinate condizioni e con specifiche modalità, a comporre i collegi civili e penali del tribunale. Più nel dettaglio, l'unico comma della disposizione prevede che i giudici onorari di pace con oltre due anni di mandato, che sono inseriti nell'ufficio per il processo possono essere destinati a comporre i collegi civili e penali del tribunale, nel rispetto delle condizioni e delle modalità di cui all'articolo 11. Del collegio non può comunque far parte più di un giudice onorario di pace. Ai giudici onorari di pace destinati a comporre i collegi possono essere assegnati esclusivamente procedimenti pendenti a tale scadenza. La destinazione è mantenuta sino alla definizione dei relativi procedimenti.

La disposizione preclude la possibilità che il giudice onorario di pace possa essere destinato: per il settore civile, a comporre i collegi giudicanti dei procedimenti in materia fallimentare e i collegi delle sezioni specializzate; per il settore penale, a comporre i collegi del tribunale del riesame ovvero qualora si proceda per i reati di particolare gravità indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera *a*) del codice di procedura penale. L'articolo 13 prevede la destinazione in supplenza del giudice onorario di pace, nei casi di assenza o impedimento temporaneo del magistrato professionale, anche nell'ambito del collegio. In ogni caso, il giudice onorario di pace non può essere destinato in supplenza per ragioni relative al complessivo carico di lavoro ovvero alle vacanze nell'organico dei giudici professionali. L'articolo 14 prevede che, nell'ipotesi di vacanza dell'ufficio del giudice di pace o di assenza o di impedimento temporanei di uno o più giudici onorari di pace, il presidente del tribunale possa destinare in supplenza uno o più giudici onorari di pace di altro ufficio del circondario per un periodo non superiore ad un anno.

Osserva che il Capo IV (articoli 15-17) reca norme in materia di funzioni e compiti dei VPO.

L'articolo 15 demanda al procuratore della Repubblica il compito di coordinare l'ufficio dei VPO (distribuendo il lavoro attraverso il ricorso a procedure automatiche) e di vigilare sulle attività svolte da questi, anche sorvegliando l'andamento dei servizi di segreteria ed ausiliari (comma 1). L'articolo 16 stabilisce le funzioni e i compiti dei VPO. Nel dettaglio la disposizione stabilisce che l'assegnazione dei vice procuratori onorari alla struttura organizzativa ha luogo con provvedimento del procuratore della Repubblica, trasmesso alla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario (comma 2). Per quanto concerne le funzioni, in linea con quanto previsto dalla lettera *b*) del comma 6 dell'articolo 2 della legge delega, ai VPO sono attribuiti: compiti ausiliari. Il VPO è chiamato a collaborare con il magistrato professionale per l'espletamento degli ordinari compiti serventi rispetto all'esercizio della funzione giudiziaria (studio dei fascicoli, approfondimento giurisprudenziale e dottrinale e predisposizione delle minute dei provvedimenti); compiti e attività delegate (si rinvia all'articolo 17 dello schema). Tali compiti sono preclusi ai VPO nel corso del primo anno dal conferimento dell'incarico. Sull'attività svolta dal VPO è chiamato a vigilare il magistrato professionale, il quale, laddove ricorrano giustificati motivi, può disporre la revoca della delega (nel caso in cui siano stati delegati compiti), dandone comunicazione al procuratore della Repubblica. L'articolo 17 disciplina espressamente le attività delegabili, da parte del procuratore della Repubblica, al vice procuratore onorario. Più nel dettaglio, ai sensi dei commi 1 e 2 con riguardo ai procedimenti penali di competenza del giudice di pace, possono essere svolte ? per delega (che deve essere conferita in relazione ad una determinata udienza o a un singolo procedimento) del procuratore della Repubblica ? dal VPO le funzioni del PM: nell'udienza dibattimentale; per gli atti previsti dagli articoli 15 (chiusura delle indagini preliminari), 17 (archiviazione) e 25 (richieste del pubblico ministero) del

decreto legislativo n. 274 del 2000; nei procedimenti in camera di consiglio, nei procedimenti di esecuzione e nei procedimenti di opposizione al decreto del PM di liquidazione del compenso ai periti, consulenti tecnici e traduttori. Con riguardo ai procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione monocratica, ad esclusione di quelli relativi ai delitti di cui agli articoli 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni personali colpose) c.p. commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, il VPO può svolgere, per delega del procuratore della Repubblica e secondo le direttive stabilite in via generale dal magistrato professionale che ne coordina le attività, le funzioni di PM: nell'udienza dibattimentale; nell'udienza di convalida dell'arresto; per la richiesta di emissione del decreto penale di condanna; nei procedimenti in camera di consiglio (comma 3). Nella relazione illustrativa si precisa che la scelta di escludere che l'ufficio possa essere rappresentato dal VPO nei procedimenti riguardanti i delitti di lesioni e omicidio colposo conseguenti a violazioni delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro è riconducibile al fatto che si tratta di aree nelle quali in considerazione dei beni giuridici coinvolti e della professionalità richiesta in ragione dell'accertamento dei fatti, risulta necessaria in sede dibattimentale la presenza del magistrato professionale. Ai sensi del comma 4, Il VPO delegato può assumere le determinazioni relative all'applicazione della pena su richiesta nei procedimenti relativi ai reati per i quali l'azione penale è esercitata con decreto di citazione diretta, pur quando si proceda con giudizio direttissimo, e in quelli iniziati con decreto di giudizio immediato conseguente ad opposizione a decreto penale. Con riguardo alla applicazione della pena su richiesta, come si rileva nella relazione, al VPO è solo consentito assumere determinazioni, trattandosi di attività non delegabile di regola se non per reati la cui offensività va ritenuta modesta. Il VPO, nei procedimenti riguardanti reati di minore gravità, può redigere e avanzare richiesta di archiviazione, nonché svolgere compiti e attività, anche di indagine, ivi compresa l'assunzione di informazioni dalle persone informate sui fatti e l'interrogatorio della persona sottoposta ad indagini o imputata (comma 5). I reati di minore gravità sono individuati dalla disposizione attraverso il rinvio al comma 1 dell'articolo 550 del codice di procedura penale. Il VPO si attiene nello svolgimento delle attività a lui direttamente delegate alle direttive periodiche di cui all'articolo 15, comma 2, dello schema e può chiedere che l'attività e il provvedimento delegati siano svolti dal magistrato professionale titolare del procedimento se non ricorrono nel caso concreto le condizioni di fatto per provvedere in loro conformità (comma 6). Il Capo V, rubricato «Della conferma nell'incarico», è composto dal solo articolo 18 che disciplina la durata dell'incarico di magistrato onorario e il procedimento per la conferma in ruolo per un secondo mandato, in attuazione dei principi e criteri direttivi di delega. In particolare, quanto alla durata dell'incarico, la riforma prevede che: l'incarico di magistrato onorario dura 4 anni e alla scadenza può essere confermato ? a domanda ? per ulteriori 4 anni (comma 1); l'incarico di magistrato onorario non può essere svolto per più di 8 anni (oggi sono 12), anche non consecutivi, «includendo nel computo l'attività comunque svolta quale magistrato onorario, indipendentemente dal tipo di funzioni e compiti esercitati tra quelli disciplinati dal presente decreto» (comma 2). La diversa terminologia potrebbe avere una ripercussione sulla durata massima dell'incarico per coloro che già attualmente svolgono le funzioni di giudice di pace e di GOT e VPO. Per costoro, tuttavia, si applicheranno i principi e criteri direttivi specificamente dedicati ai magistrati onorari già in servizio, che potranno essere confermati per quattro mandati quadriennali (articolo 2, comma 17, lettera r), della legge delega e articolo 30, dello schema di decreto legislativo. L'incarico di magistrato onorario cessa comunque al compimento dei 65 anni di età (comma 3). Sul punto interviene anche la disciplina relativa ai magistrati onorari in servizio, fissando un limite massimo di 68 anni. Per quanto riguarda la conferma nell'incarico per altri 4 anni, lo schema di decreto delinea un dettagliato procedimento. Alla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario spetta di stabilire i criteri per la selezione dei verbali di udienza e dei provvedimenti da parte del capo dell'ufficio giudiziario che redige il rapporto. Oltre alla domanda corredata degli allegati, la sezione autonoma dovrà acquisire anche il parere del consiglio dell'ordine territoriale forense e l'attestazione della Scuola superiore della magistratura circa la partecipazione del magistrato onorario alle attività di formazione (articolo 22, comma 3). La sezione autonoma del consiglio giudiziario esprime un giudizio di idoneità (o inidoneità) del magistrato onorario all'ulteriore

svolgimento delle funzioni, eventualmente previa audizione dell'interessato. La sezione autonoma del consiglio giudiziario dovrà valutare negativamente il magistrato onorario che abbia privilegiato nella sua attività la definizione di procedimenti di natura seriale, a meno che ciò non risponda a specifiche esigenze dell'ufficio (comma 11). Il giudizio deve essere formulato almeno 2 mesi prima della scadenza del quadriennio e deve essere inviato al Consiglio superiore della magistratura (comma 7). Si prevede la delibera del CSM sulla domanda di conferma (comma 9) e decreto del Ministro della giustizia (comma 10). In base alla formulazione del comma 13, il decreto del Ministro interverrà solo in caso di conferma nell'incarico; la mancata conferma non assumerà tale veste bensì quella di provvedimento del CSM. In attuazione della delega, il comma 14 riconosce ai magistrati onorari che hanno esercitato per 8 anni le funzioni preferenza, a parità di merito, nei concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato (ex articolo 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994).

Rammenta che il capo VI, composto dal solo articolo 19, disciplina le ipotesi di astensione e ricusazione del magistrato onorario, dando così attuazione alla delega. Ricorda che questa disciplina riveste una particolare rilevanza in ragione del fatto che il magistrato onorario può, durante lo svolgimento delle funzioni, esercitare anche altre attività professionali (in genere, esercitare la professione forense). Tutti gli obblighi di astensione previsti per i giudici onorari di pace si applicano anche ai vice procuratori onorari.

Osserva che il Capo VII, composto dagli articoli 20 e 21, disciplina i doveri del magistrato onorario e le ipotesi di decadenza, dispensa e revoca dall'incarico, in attuazione della delega. L'articolo 20 dà attuazione all'articolo 2, comma 9, lett. a), della legge n. 57 del 2016, in base al quale il Governo deve «prevedere che il magistrato onorario sia tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari». Si tratta peraltro di previsione analoga a quella già prevista attualmente per giudici di pace, GOT e VPO dalla legge n. 374 del 1991 e dal regio decreto n. 12 Pag. 69 del 1941. In particolare, prosegue l'articolo 20 ricalcando la formulazione dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 109 del 1996, il magistrato onorario deve esercitare le funzioni e i compiti con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo, equilibrio e nel rispetto della dignità della persona. L'articolo 21 dà attuazione all'articolo 2, comma 10, della legge delega, che individua principi e criteri direttivi per regolamentare i casi di decadenza dall'incarico, revoca e dispensa dal servizio. L'articolo 21 dello schema di decreto legislativo, riprendendo il contenuto dell'articolo 9 della legge n. 374, prevede la decadenza dall'incarico di magistrato onorario nelle seguenti ipotesi (comma 1): venire meno di uno dei requisiti necessari per essere ammesso alle funzioni; dimissioni volontarie; sopravvenienza di una causa di incompatibilità. La dispensa dall'incarico, che può essere rilevata anche d'ufficio, è conseguenza di impedimenti di durata superiore a 6 mesi. Se l'impedimento ha durata inferiore, in base al comma 2 il magistrato onorario è comunque sospeso dall'incarico e perde il diritto all'indennità. Tale disposizione si applica anche quando l'impedimento del magistrato onorario sia conseguenza di una malattia: se la malattia si protrae oltre i 6 mesi, il magistrato è dispensato dall'incarico; quando la malattia determina un impedimento di durata inferiore a 6 mesi comunque il magistrato onorario è privato dell'indennità (sul punto, si veda più in dettaglio il commento all'articolo 25 dello schema). Quanto alla revoca dall'incarico, questa discende dall'inidoneità del magistrato onorario ad esercitare le funzioni giudiziarie o i compiti dell'ufficio del processo. La relazione di accompagnamento dello schema motiva l'ampio ambito applicativo dell'istituto della revoca dall'incarico con il mancato esercizio della delega relativa al regime disciplinare. I commi da 6 a 10 delineano il procedimento da seguire per l'adozione del provvedimento di decadenza, dispensa o revoca dall'incarico. Alla fine il CSM delibera sulla proposta e il Ministro della giustizia dispone la decadenza, la dispensa e la revoca con decreto.

Si segnala che il Capo VIII, composto dal solo articolo 22, disciplina le attività di formazione dei magistrati onorari, tra le quali ricomprende anche riunioni periodiche organizzate dal presidente del tribunale. Ricorda che, contestualmente alla previsione di criteri di delega (articolo 2, comma 14), la legge n. 57 ha anche introdotto una disciplina immediatamente precettiva sulla formazione di giudici di pace, vice procuratori onorari e giudici onorari di tribunale (articolo 7). Lo schema di decreto legislativo riprende quella disciplina, integrandola. In generale, tutti i magistrati onorari sono tenuti a

partecipare ai corsi di formazione organizzati specificamente per loro, con cadenza semestrale, dalla Scuola superiore della magistratura (comma 3). In particolare, i giudici onorari di pace sono tenuti, inoltre, a partecipare a riunioni trimestrali organizzate dal presidente del tribunale. Analogamente ai giudici onorari di pace, anche i vice procuratori onorari dovranno partecipare alle riunioni trimestrali organizzate dal procuratore della Repubblica (o da un suo delegato). Come previsto dalla norma di delega, il comma 5 dell'articolo 22 qualifica la partecipazione alle iniziative di formazione e alle riunioni periodiche come attività obbligatorie.

Si rammenta che il Capo IX dello schema di decreto legislativo, composto dagli articoli da 23 a 26, disciplina le indennità spettanti ai magistrati onorari e il relativo regime fiscale, lo svolgimento delle attività nel periodo feriale e il regime giuridico della maternità e della malattia. L'articolo 23 riguarda la determinazione delle indennità dei magistrati onorari. Alla luce dei principi di delega, si delinea la misura dei compensi annuali lordi del magistrato onorario, specificando che per l'esercizio delle funzioni e dei compiti previsti dal decreto legislativo tali compensi sono onnicomprensivi (comma 11). In particolare, la riforma: conferma che l'indennità spettante ai magistrati onorari si compone di una parte fissa e di una parte variabile di risultato (comma 1); individua in 16.140 euro la misura annuale lorda (comprensiva di oneri previdenziali e assistenziali) dell'indennità fissa da corrispondere ai magistrati onorari che esercitano funzioni giudiziarie (comma 2). Si tratta dei giudici onorari di pace che esercitano la giurisdizione civile e penale presso l'ufficio del giudice di pace, ovvero che risultano assegnatari della trattazione di specifici procedimenti in tribunale ovvero destinati nei collegi giudicanti del tribunale, nonché dei vice procuratori onorari che sono stati delegati all'esercizio delle funzioni giudiziarie; prevede che ai magistrati onorari che non esercitano funzioni giudiziarie sia corrisposta una indennità fissa pari all'80 per cento dell'indennità prevista per i magistrati onorari che esercitano le funzioni giudiziarie, ovvero 12.912 euro (comma 3). Si tratta dei giudici onorari di pace inseriti nell'ufficio per il processo (articolo 10) e dei vice procuratori onorari inseriti nell'apposito ufficio (articolo 2) che coadiuvano il magistrato professionale e, sotto la sua direzione e il suo coordinamento, compiono tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giudiziaria da parte di quest'ultimo (articolo 16, comma 1, lett. a); esclude che l'indennità per l'esercizio delle funzioni giudiziarie possa essere cumulata con l'indennità per l'esercizio delle funzioni non giurisdizionali (comma 4), prevedendo che quando un magistrato onorario svolge entrambe le attività, la misura dell'indennità fissa è quella prevista per i compiti e le attività svolti in via prevalente (comma 5); demanda al presidente del tribunale la determinazione degli obiettivi che i giudici onorari di pace dovranno raggiungere nell'anno solare, sia che esercitino la giurisdizione presso l'ufficio del giudice di pace o presso il tribunale, sia che svolgano attività non giurisdizionali nell'ufficio del processo, demanda al procuratore della Repubblica l'adozione di analogo provvedimento, nei medesimi termini, per la determinazione degli obiettivi che dovranno raggiungere i vice procuratori onorari, tanto che esercitino le funzioni giudiziarie, quanto che coadiuvino un magistrato professionale. Tanto il provvedimento del presidente del tribunale, quanto quello del procuratore della Repubblica dovranno essere comunicati alla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario (commi 6 e 7); assegna al CSM il compito di adottare una delibera per definire i criteri in base ai quali fissare gli obiettivi nonché le procedure per la valutazione della realizzazione degli stessi (comma 8); individua in una percentuale tra il 15 ed il 30 per cento dell'indennità fissa, la misura dell'indennità di risultato, connessa al raggiungimento degli obiettivi (e dunque, in caso di esercizio prevalente delle funzioni giudiziarie, l'indennità di risultato potrà andare dai 2.421 ai 4.842 euro lordi; in caso di esercizio prevalente di funzioni non giudiziarie da 1.937 a 3.873 euro lordi). Si ricorda che la norma di delega consente al legislatore delegato di fissare l'indennità di risultato fino al 50 per cento dell'indennità fissa; la relazione illustrativa evidenzia che il Governo ha scelto «di non fissare la percentuale più elevata del 50 per cento consentita dalla legge delega, al fine di poter disporre di maggiori risorse da destinare alla parte fissa dell'indennità»; prevede che nella quantificazione dell'indennità di risultato da corrispondere al singolo magistrato onorario si tenga conto, all'interno della forbice 15-30 per cento, del livello di conseguimento degli obiettivi assegnati. L'articolo 23 delinea quindi il procedimento per la liquidazione dell'indennità (comma 10). Infine, il Governo non ha esercitato la delega prevista

dall'articolo 2, comma 18, della legge n. 57 del 2016, relativamente alla definizione delle modalità con cui il Ministero della giustizia provvede alla individuazione, anno per anno, delle risorse necessarie ad ogni tribunale e procura per la liquidazione delle indennità dell'intero personale di magistratura onoraria.

Si rammenta che la relazione illustrativa motiva questa scelta con «l'impossibilità di predeterminare ad inizio d'anno l'importo di cui ogni Tribunale o Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario possano disporre ai fini della liquidazione delle indennità, tenuto conto del regime previsto per la parte variabile della predetta indennità, legata al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Presidente del Tribunale o dal Procuratore della Repubblica, in misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al 30 per cento della parte fissa, determinabile soltanto alla chiusura dell'esercizio, con imputazione della relativa spesa all'esercizio successivo». In base all'articolo 32 dello schema di decreto, per la liquidazione delle indennità dovute ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore della riforma continueranno ad applicarsi, per 4 anni da tale data, le disposizioni oggi vigenti. L'articolo 24 esclude che i magistrati onorari possano svolgere attività durante il periodo di sospensione feriale dei termini, ovvero dal 1º al 31 agosto di ciascun anno, pur riconoscendo loro, anche in relazione a quel mese, l'indennità fissa annua. La preclusione non è assoluta, perché potrebbe essere superata dalla sussistenza di «specifiche esigenze d'ufficio». In tal caso, il magistrato onorario chiamato a svolgere il proprio incarico in agosto, avrà diritto di non prestare attività nel periodo ordinario, per un corrispondente numero di giorni. I commi 1 e 2 dell'articolo 25 prevedono una tutela sociale minima dell'attività dei magistrati onorari in relazione ad alcuni eventi della vita, precisando che la malattia, l'infortunio o la gravidanza non comportano, entro determinati termini, la dispensa dall'incarico. Per gli iscritti agli albi forensi che svolgono le funzioni di giudice onorario di pace o di vice procuratore onorario opera l'obbligo di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. L'articolo 26 apporta modifiche al TUIR al fine di qualificare le indennità corrisposte ai magistrati onorari come reddito assimilato a quello da lavoro autonomo. L'articolo 27 ? in attuazione dei criteri di delega indicati dall'articolo 2, comma 15, della legge n. 57 del 2016 ? estende la competenza del giudice onorario di pace a procedimenti attualmente di competenza del tribunale.

L'articolo 1 della legge delega n. 57 del 2016 ha indicato tra i contenuti l'ampliamento della competenza del giudice onorario di pace sia nel settore penale che in quello civile. In particolare, nel settore civile, deve essere aumentata la competenza per materia e per valore, ed estesi i casi di decisione secondo equità nelle cause il cui valore non ecceda 2.500 euro, (articolo 2, comma 1, lett. *p*), della legge delega). Si tratta di principi e criteri direttivi che prevedono sia una mera attuazione da parte del legislatore delegato in caso di attribuzione di blocchi di materie o di aumento dei limiti di valore [lettere *a*), *d*), *e*) e *g*)], sia una valutazione in sede di attribuzione delle competenze sulla base di parametri di complessità dell'attività attribuita al giudice onorario di pace [lettere *b*), *c*) ed *f*)]. Per quanto concerne l'ampliamento della competenza per materia in capo al giudice onorario di pace (si prescinde, quindi da limiti di valore) la delega è attuata dal Governo ? così precisa la relazione al provvedimento ? sulla base dei »parametri della minore complessità nonché della natura degli interessi coinvolti e della semplicità delle questioni che normalmente devono essere risolte». Ulteriore valutazione, agli stessi fini, ha riguardato «il tasso di normale conflittualità delle singole fattispecie di procedimento, preferendo mantenere nell'ambito di competenza del giudice professionale le procedure che presentano un tasso abitualmente elevato». Una prima serie di novelle è introdotta dall'articolo 27 al codice di procedura civile per ampliare la competenza del giudice onorario di pace. Il comma 1, lett. *a*), n. 1, modifica, anzitutto, l'articolo 7 del codice di procedura civile, che attualmente delinea il quadro della competenza per materia e per valore del giudice di pace. In relazione al valore della causa (da cui è evidentemente desunta la sua minore complessità), vengono attribuite al giudice onorario di pace le controversie: relative a beni mobili di valore non superiore a 30.000 euro; l'attuale limite è 5.000 (articolo 7, primo comma); di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, in cui il valore della controversia non supera i 50.000 euro; l'attuale limite è 20.000 euro (articolo 7, secondo comma). Tale intervento risponde alle previsioni di delega (articolo 15, comma 2, lettera *d*) ed *e*). In materia di diritti reali e comunione, la delega ha previsto per l'attribuzione al giudice

onorario la verifica del parametro della minore complessità. La relazione al provvedimento chiarisce che, per alcune tipologie di cause, tale minore complessità è rivelata dalla predeterminazione di una certa soglia di valore. Sono, infatti, attratte alla competenza del giudice onorario di pace, purché nel limite di valore di 30.000 euro, in una serie di materie specificamente individuate (articolo 7, nuovo quarto comma del codice di procedura civile).

Rammenta che, sempre in relazione al limite di valore, in attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera p), della legge delega, il comma 1, lett. a), n. 3, dell'articolo 27 novella l'articolo 113, comma 2, del codice di procedura civile, per consentire al giudice onorario di pace di decidere secondo equità nelle cause il cui valore non sia superiore a 2.500 euro (il limite di valore attuale è di 1.100 euro). Dopo avere preliminarmente confermato la competenza del giudice onorario per le cause in materia di apposizione di termini (risulta espunta, per coordinamento con il contenuto del nuovo comma 3-ter dell'articolo 7 del codice di procedura civile, la competenza per le cause sull'osservanza delle distanze stabilite da leggi, regolamenti ed usi per il piantamento di alberi e di siepi) e le cause condominiali (come definite dall'articolo 71-*quater*, disp. att. c.c.), l'articolo 27, comma 1, lettera a), n. 1, aggiunge 10 nuovi numeri al terzo comma dell'articolo 7, c.p.c. (nn. da 3-ter a 3-*duodecies*) che estendono la competenza del giudice onorario di pace in materia di diritti reali e comunione in relazione alle seguenti controversie, ora attribuite al tribunale. Si tratta di una categoria di cause attribuite al giudice onorario in virtù della *ridotta complessità* dell'attività istruttoria e decisoria e degli interessi in gioco. Anche tale intervento è ricondotto all'articolo 15, comma 2, lettera c), della legge delega. Il comma 1, lettera a), n. 1, dell'articolo 27 aggiunge, poi, un ulteriore comma all'articolo 7 del codice di procedura civile che prevede, infine, indipendentemente da ragioni di connessione, l'attrazione alla competenza del tribunale di due azioni contro la stessa parte quando una delle domande riguardi specifiche controversie di competenza del giudice onorario di pace (ai sensi dell'articolo 7, terzo comma, nn. da 3-ter a 3-*duodecies* e quarto comma, codice di procedura civile). Il comma 1, lettera a), n. 2, dell'articolo 27 introduce nel codice di procedura civile un nuovo articolo 16-*bis* che estende la competenza del giudice onorario di pace all'esecuzione forzata mobiliare, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera g), della legge n. 57 del 2016. Tale regola generale trova, tuttavia, eccezione quando il bene mobile è oggetto della misura esecutiva insieme all'immobile in cui si trova; in tal caso la competenza è attratta dal tribunale. Rimane infatti di competenza del tribunale l'esecuzione forzata di immobili. Analoga competenza del tribunale riguarda l'esecuzione di crediti, di obblighi di fare e di non fare nonché per la consegna e il rilascio di cose. Le successive, numerose modifiche apportate, dalle rimanenti disposizioni del comma 1 nonché dai commi 2 e 3 dell'articolo 27, alla disciplina del codice di rito civile, al codice civile e alle sue disposizioni di attuazione hanno natura di coordinamento con l'indicato, complessivo trasferimento di competenze dal tribunale al giudice onorario di pace. Una prima serie di interventi riguarda la disciplina del codice processuale civile sull'esecuzione forzata mobiliare cioè quelle inerenti alla disciplina del pignoramento mobiliare presso il debitore (artt. 513, 518, 519, 520 e 521-*bis* del codice di procedura civile) e presso terzi (articolo 543 del codice di procedura civile).

Altre novelle sono introdotte in attuazione dei contenuti della legge delega relativi ai procedimenti di volontaria giurisdizione in materia successoria (articolo 2, comma 15, lett. b), della legge 57). Ulteriori modifiche riguardano, nella disciplina del codice civile (libro IV), l'acquisita competenza del giudice onorario di pace: per l'autorizzazione a vendere le cose deteriorabili o di dispendiosa custodia (articolo 1211); per l'indicazione del luogo di deposito della cosa venduta (articolo 1514); per la nomina del commissario per la vendita senza incanto in caso di inadempimento del compratore (articolo 1515); per l'autorizzazione all'apertura forzata delle cassette bancarie in caso di contratto bancario scaduto (articolo 1841). Sono modificate le disposizioni di attuazione del codice civile, ancora in relazione alla disciplina delle successioni ed ai diritti reali.

Fa presente che, in relazione alla delega per i procedimenti in materia di comunione sono aggiunte alle norme di attuazione del codice civile nuove disposizioni che attribuiscono al giudice onorario di pace, anziché al tribunale, la competenza per una serie di atti. Altre modifiche delle stesse norme di

attuazione, nella stessa materia, riguardano la competenza del giudice onorario di pace, anziché del tribunale: per la revoca dell'amministratore che non rende il conto della gestione o compia gravi irregolarità o che non dia notizia all'assemblea condominiale di atti che esorbitino le sue attribuzioni, nonché in materia di obbligazioni. L'articolo 28 ha per oggetto l'ampliamento della competenza del giudice di pace in materia tavolare. L'articolo 29 costituisce integrale attuazione della delega prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera p), della legge n. 57 del 2016, con riguardo all'ampliamento della competenza in materia penale dell'ufficio del giudice di pace. Rispetto a quelle civili è più limitata l'estensione delle competenze penali dell'ufficio del giudice di pace. L'articolo 29 modifica l'articolo 4 del decreto legislativo n. 274 del 2000 che delimita la competenza per materia del giudice di pace nel settore penale. Rispetto a quanto già previsto, il giudice onorario di pace vede estesa la propria competenza ai procedimenti relativi al delitto di minaccia, mentre se sussistono circostanze aggravanti, la competenza è, invece, del tribunale. Le nuove contravvenzioni di competenza del giudice onorario di pace sono: rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale (articolo 651 del codice penale); abbandono di animali (articolo 727 del codice penale); uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (articolo 727-bis del codice penale); violazioni della disciplina autorizzatoria sul controllo e sulla registrazione come presidi sanitari di sostanze alimentari messe in produzione, commercio e vendita e che contengano residui di prodotti ? usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate ? tossici per l'uomo, fitofarmaci e presidi delle derrate alimentari immagazzinate (articolo 6 della legge n. 283 del 1962). Ricorda che l'attribuzione al giudice onorario di pace della competenza sui procedimenti per il reato previsto dall'articolo 626 del codice penale (Furti punibili a querela dell'offeso) non è disciplinata dallo schema di decreto. Infatti, nonostante l'espressa previsione da parte della legge delega, si tratta di reato per il quale il giudice di pace è già competente.

Il capo XI riguarda i magistrati onorari in servizio ed è composto da tre articoli, concernenti rispettivamente la durata dell'incarico, le funzioni e i compiti, la indennità spettante. L'articolo 30 disciplina la durata dell'incarico dei magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del nuovo decreto legislativo: tali magistrati possono essere confermati, alla scadenza del primo quadriennio, per ciascuno dei tre successivi quadrienni. Si tratta più specificamente: dei magistrati onorari in servizio alla data del 31 maggio 2016, confermati in base alla disciplina introdotta dal primo decreto legislativo n. 92 del 2016; entrato in vigore in tale data; dei magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del nuovo decreto legislativo, nominati successivamente alla entrata in vigore del primo decreto legislativo n. 92 del 2016. Anche per questi ultimi, infatti, la durata dell'incarico è quadriennale secondo quanto previsto dall'articolo 33, comma 9, dello schema di decreto in commento. La conferma ha luogo a domanda e secondo il procedimento e le modalità previste a regime dall'articolo 18, commi da 4 a 14, dello schema di decreto. Con il nuovo decreto legislativo sono dunque due le categorie di magistrati onorari in servizio di cui ? in base alla delega ? il legislatore delegato deve occuparsi: i magistrati onorari in servizio al 31 maggio 2016, confermati o in corso di conferma in base alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 92; i magistrati onorari in servizio nominati dopo il 31 maggio 2016 e prima della entrata in vigore del nuovo decreto legislativo.

Per i magistrati onorari in servizio al 31 maggio 2016, la prima delle quattro conferme nell'incarico consentite dalla delega produce effetti a decorrere da tale data, coincidente con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 92. Per i secondi, il primo quadriennio decorre comunque dalla nomina. Per entrambe le categorie saranno possibili tre successive conferme quadriennali. In base al comma 2 dell'articolo 30, in ogni caso, l'incarico cessa al compimento del 68º anno di età. La disposizione riprende pressoché alla lettera quanto previsto dalla legge delega all'articolo 2, comma 17 lettera a), n. 4).

L'articolo 31 stabilisce funzioni e compiti dei magistrati onorari in servizio, prevedendo, in particolare, che per quattro anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo il presidente del tribunale può assegnare: a) all'ufficio per il processo del tribunale i giudici onorari di pace già in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo come giudici onorari di tribunale; inoltre, a domanda, può

assegnare i magistrati onorari già in servizio come giudici di pace; b) la trattazione dei nuovi procedimenti civili e penali di competenza del tribunale esclusivamente ai giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo come giudici onorari di tribunale, a tal fine potrà derogare alla disciplina a regime che individua le condizioni per l'assegnazione ai giudici onorari di pace dei procedimenti civili e penali. Il presidente del tribunale deve assegnare la trattazione dei procedimenti civili e penali di nuova iscrizione e di competenza dell'ufficio del giudice di pace esclusivamente ai giudici onorari di pace già in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo come giudici di pace, compresi coloro che risultano assegnati all'ufficio per il processo. Sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, i giudici onorari di pace in servizio come giudici onorari di tribunale possono essere destinati a comporre i collegi civili e penali del tribunale secondo quanto previsto, a regime, dall'articolo 12 dello schema di decreto legislativo. L'assegnazione ai collegi può avere luogo anche qualora non sussistano le condizioni indicate dall'articolo 11, comma 1. La relazione illustrativa chiarisce che tale disposizione è prevista «nonostante l'assenza di uno specifico criterio di delega al riguardo (presente invece ai fini dell'assegnazione della trattazione dei procedimenti da decidere in composizione monocratica) perché strettamente attinente allo spirito della legge delega, conformata, in punto di regime transitorio, al principio della ultra attività dei preveggenti criteri di liquidazione dell'indennità con conseguente permanenza, nel periodo de quo, del corrispondente regime di utilizzo della magistratura onoraria». Spetta al CSM stabilire il numero minimo dei procedimenti da trattare nell'udienza tenuta dal giudice onorario di pace, inclusi quelli delegati (comma 4). Il comma 5 stabilisce poi le funzioni e i compiti dei magistrati onorari già in servizio con riguardo al loro quarto mandato. I giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del nuovo decreto legislativo sono inseriti nell'ufficio per il processo e possono svolgere esclusivamente i compiti e le attività relative ad esso, secondo quanto previsto, a regime, dall'articolo 10 dello schema di decreto.

I viceprocuratori onorari in servizio alla medesima data possono svolgere esclusivamente i compiti e le attività di aiuto al magistrato professionale e, sotto la sua direzione e coordinamento, di svolgimento di tutti gli atti preparatori; si tratta delle funzioni e dei compiti che, a regime, sono individuati dall'articolo 16, comma 1, lettera a), dello schema di decreto. Peraltro, la delimitazione di compiti e funzioni stabilita dal comma 5 non opera nel caso in cui il CSM, con la conferma dell'incarico, riconosca la sussistenza di specifiche esigenze relativamente alla procura della Repubblica presso cui svolge i compiti spettanti a regime il viceprocuratore onorario oppure all'ufficio del giudice di pace cui è addetto il giudice onorario di pace oppure ancora al tribunale ordinario nel cui circondario il predetto ufficio ha sede. È lo stesso schema di decreto legislativo che precisa (comma 7) quali siano le esigenze di funzionalità appena richiamate: esse sussistono esclusivamente quando ricorre almeno una delle quattro condizioni, stabilite dall'articolo 11, comma 1, dello schema di decreto per l'assegnazione ai giudici onorari di pace dei procedimenti civili e penali. L'articolo 32 riguarda l'indennità dei magistrati onorari in servizio, secondo specifici principi e criteri direttivi, prevedendo per la liquidazione delle indennità dovute ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e viceprocuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo che si continuino ad applicarsi, sino alla scadenza del quarto anno successivo a tale data, i criteri previsti dall'articolo 11 della legge n. 374 del 1991, per i giudici di pace; dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 273 del 1989, per i giudici onorari di tribunale e per i viceprocuratori onorari. Dalla scadenza indicata, per la liquidazione dell'indennità ai magistrati onorari si applicano le nuove disposizioni a regime, che sono contenute nel capo IX dello schema di decreto legislativo. Il comma 3 dell'articolo 32, in conseguenza delle disposizioni appena indicate, precisa che il divieto di richiedere a ciascun magistrato onorario un impegno superiore a due giorni a settimana (articolo 1, comma 3, secondo periodo, dello schema di decreto) si applica ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo solo a decorrere dalla scadenza del quarto anno successivo a tale data. La relazione illustrativa, dopo avere richiamato l'esigenza di assicurare il rispetto del principio sovranazionale del *pro rata temporis*, evidenzia che a decorrere dalla scadenza del quadriennio si produce il definitivo superamento del sistema a cottimo. Si rileva che il capo XII contiene disposizioni transitorie e finali ed è composto da due articoli.

L'articolo 33 contiene una serie di disposizioni transitorie che regolano l'efficacia nel tempo delle diverse disposizioni dello schema di decreto. Il comma 1 regola l'applicabilità ai diversi magistrati onorari. Prevede che i primi nove capi dello schema di decreto legislativo siano applicati ai magistrati onorari immessi nel servizio dopo l'entrata in vigore del decreto. Per quanto riguarda i magistrati onorari in servizio a tale data, per quattro anni dovranno essere applicate le disposizioni dei primi nove capi solo per quanto non previsto dal capo XI che li riguarda. Decorso quattro anni, anche ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto dovranno essere applicate tutte le disposizioni da esso previste, venendo pertanto meno l'efficacia delle disposizioni del capo XI. In base al comma 2, entreranno a fare parte dell'organico dei giudici onorari di pace e dei viceprocuratori onorari i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto del ministro della giustizia con cui dovrà essere determinata la pianta organica degli uffici del giudice di pace. Come precisato nella relazione illustrativa, non dovranno così risultare diverse dotazioni organiche: una relativa a chi è stato immesso in servizio prima e l'altra relativa a chi è stato immesso in servizio dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo. Come regola generale, tali magistrati dovranno essere assegnati, con decreto del ministro della giustizia, all'ufficio presso il quale prestano servizio alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale che determina la pianta organica. Tuttavia, ciò si potrà realizzare solamente nel caso in cui il decreto sulla pianta organica preveda un corrispondente posto nella medesima, anche con riferimento all'esercizio da parte dei giudici onorari di pace della giurisdizione civile e penale presso tale ufficio oltre che ai giudici onorari di pace addetti all'ufficio per il processo del tribunale nel cui circondario ha sede l'ufficio del giudice di pace. Qualora il decreto ministeriale relativo alla pianta organica disponga la riduzione dell'organico di un ufficio, i magistrati onorari in servizio cui è stato conferito l'incarico da minor tempo, che risultino in soprannumero, sono riassegnati ad altro analogo ufficio dello stesso distretto. Viene poi individuata dai commi 3, 5 e 6 la data del 30 ottobre 2021 quale termine di decorrenza: per l'applicazione delle più ampie competenze del giudice di pace in materia civile, previste dall'articolo 27 dello schema di decreto, che riguarderanno i procedimenti civili contenziosi, di volontaria giurisdizione e di espropriazione forzata introdotti a decorrere da tale data; dalla stessa data, a tali procedimenti dovranno essere applicate le disposizioni, anche regolamentari, in materia di processo civile telematico per i procedimenti di competenza del tribunale vigenti alla stessa data; per l'applicazione delle nuove disposizioni relative all'ampliamento della competenza penale del giudice di pace (il riferimento è ai procedimenti penali concernenti notizie di reato acquisite o ricevute a decorrere dal 30 ottobre 2021); il 30 ottobre 2021 corrisponde alla conclusione della fase formativa dei nuovi giudici onorari immessi secondo il nuovo decreto legislativo. Il comma 4 prevede che le disposizioni relative all'ampliamento della competenza del giudice di pace in materia civile (articolo 28) debbano essere applicate ai procedimenti in materia introdotti a decorrere dal sesto mese successivo alla entrata in vigore del decreto legislativo. In base al comma 7, lo svolgimento di funzioni giudiziarie onorarie in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo rileva in due ipotesi: ai fini del computo relativo al superamento del periodo di quattro anni, anche non consecutivi, nelle funzioni giudiziarie onorarie, che impedisce il conferimento di un nuovo incarico di magistrato onorario (articolo 4, comma 2, lettera e), dello schema di decreto legislativo); ai fini del raggiungimento del limite massimo di otto anni complessivi nello svolgimento dell'incarico di magistrato onorario (articolo 18, comma 2, dello schema di decreto). Il comma 8 stabilisce un termine di sei mesi per l'adozione da parte del CSM della delibera relativa alla individuazione dei posti da pubblicare nelle piante organiche degli uffici del giudice di pace e di viceprocuratori onorari. In base all'articolo 6, comma 1, tale delibera dovrà essere adottata dal CSM entro il 30 marzo di ogni anno. Il comma 8 evidentemente disciplina la prima applicazione e, a tal fine, specifica che la delibera del CSM debba essere adottata nel termine di sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del ministro della giustizia che determina la pianta organica degli uffici del giudice di pace. Il comma 9 riguarda i magistrati onorari nominati dopo il 31 maggio 2016, data di entrata in vigore del primo decreto legislativo n. 92 del medesimo anno, e prima della entrata in vigore del nuovo decreto legislativo. Per tali magistrati onorari l'incarico ha durata quadriennale a decorrere dalla nomina e sia la nomina sia il tirocinio debbono essere regolati

dalle disposizioni vigenti prima della entrata in vigore del nuovo decreto legislativo. Il comma 10 riguarda la possibilità di destinare in supplenza o in applicazione, anche parziale, in un ufficio del giudice di pace del circondario dove prestano servizio, i giudici di pace e i giudici onorari di tribunale in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo. La applicazione o la supplenza potranno essere realizzate in presenza dei presupposti previsti a regime dall'articolo 14 dello schema di decreto e con le modalità ivi indicate.

Rammenta che la relazione illustrativa collega la previsione alle gravi scoperture dell'organico dei giudici di pace che sarebbe tale da comportare la sostanziale non funzionalità di alcuni uffici sul territorio. Il comma 10 fa inoltre salve le previsioni sulla applicazione all'interno del distretto dei giudici di pace, contenute nell'articolo 6 della legge n. 57 del 2016. Si tratta, in quest'ultimo caso, di disposizioni che perderanno efficacia decorsi due anni dall'entrata in vigore della legge 57 (dunque il 13 maggio 2018). In base al comma 11, nelle more dell'adozione del decreto ministeriale sulla pianta organica, il CSM dovrà adottare per il 2017, entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo, la prima delibera con cui sono individuati i posti da pubblicare, anche sulla base delle vacanze previste nei 12 mesi successivi, nelle piante organiche. In tale prima applicazione il CSM dovrà individuare, nei limiti delle risorse disponibili, i posti da pubblicare sulla base delle piante organiche degli uffici del giudice di pace e delle ripartizioni numeriche per l'ufficio dei giudici onorari di tribunale e dei viceprocuratori onorari. Il comma 12 stabilisce che i procedimenti disciplinari pendenti nei confronti di magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo continueranno a essere regolati dalle disposizioni previgenti. Peraltro, il comma 13 precisa che non possono essere promosse nuove azioni disciplinari a carico di magistrati onorari già in servizio per fatti commessi prima della entrata in vigore del decreto legislativo. Per tali fatti dovranno essere applicate le disposizioni in materia disciplinare cui all'articolo 21, commi da 3 a 10, dello schema di decreto. Si tratta, in particolare, delle disposizioni in materia di revoca dall'incarico e di alcune disposizioni sul procedimento relativo a decadenza, dispensa e revoca. L'articolo 34 prevede l'abrogazione di alcune disposizioni. Per l'abrogazione dell'articolo 245 del decreto legislativo n. 51 non è indicata alcuna decorrenza. L'effetto abrogativo dovrebbe coincidere quindi con l'entrata in vigore del decreto legislativo. Per le altre disposizioni dell'ordinamento giudiziario e della legge istitutiva del giudice di pace è precisata la decorrenza, che tuttavia coincide con la data di entrata in vigore del decreto legislativo. Decorre invece dalla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo l'abrogazione di una serie di disposizioni. L'articolo 35 prevede che il ministro della giustizia ogni anno proceda al monitoraggio sullo stato di attuazione del decreto legislativo con particolare riferimento agli effetti prodotti e ai risultati conseguiti. I criteri di monitoraggio e i dati rilevanti saranno stabiliti dal Ministro della giustizia, previo parere del CSM.

Entro il 30 giugno di ogni anno il Ministro della giustizia deve trasmettere alle Camere e al CSM una relazione relativa all'attività di monitoraggio svolta. L'articolo 36 prevede al comma uno la clausola di invarianza finanziaria e precisa, al comma due, che al giudice onorario di pace assegnato nell'ufficio per il processo ovvero applicato ad altro ufficio del giudice di pace non è dovuta alcuna indennità di missione o di trasferimento, dovendosi intendere per sede di servizio il circondario del tribunale.

Fermo restando che il contenuto del provvedimento in titolo presenta evidentemente numerose complessità dal punto di vista tecnico-normativo, il relatore ritiene di doversi soffermare almeno su due criticità sottese allo schema di decreto in esame. Innanzi tutto si tratta di fare chiarezza sui limiti dell'utilizzo della magistratura onoraria dal punto di vista della temporaneità dell'incarico e dell'ambito delle competenze giurisdizionali esercitate da questo organo. Occorre tener presente che in virtù delle varie proroghe della disciplina "temporanea" sulla magistratura onoraria, quest'ultima si è, di fatto, sostituita alla magistratura togata per lo svolgimento di numerose funzioni giurisdizionali. Orbene, a fronte della previsione dello schema di decreto che stabilisce il limite dell'impegno, per due giorni a settimana, dei magistrati onorari, occorre chiedersi se siano state adeguatamente valutate le conseguenze sull'attività giudiziaria di una riduzione delle ore lavorative dei magistrati onorari rispetto alla mole di lavoro degli uffici giudiziari che è sempre più elevata. Per altro verso, non è fuori luogo

approfondire la questione del trattamento economico dei magistrati onorari così come configurato nello schema in titolo. Allo stato dell'arte, infatti la magistratura onoraria, e in particolare i giudici di pace, hanno un trattamento economico più che dignitoso, che consente una programmazione di vita; secondo le previsioni dello schema di decreto, l'indennità dei giudici onorari sarà invece notevolmente ridotta.

Il presidente [D'ASCOLA](#) dichiara aperta la discussione generale.

Interviene il senatore [LO GIUDICE](#) (PD), il quale, concordando in linea generale, con le ultime osservazioni del relatore Cucca, auspica che la Commissione nel prosieguo dei lavori possa attentamente esaminare la normativa transitoria, anche al fine di individuare un giusto equilibrio in ordine al trattamento giuridico ed economico della magistratura onoraria, con riguardo in special modo ai giudici onorari che esercitano le funzioni già da molti anni. Al riguardo occorre considerare che la nuova configurazione del giudice onorario nello schema di decreto impedisce che quest'ultimo possa costruire la propria carriera professionale unicamente sulla predetta attività e che numerosi magistrati onorari in servizio, allo stato dell'arte, si trovano in una fascia d'età che da un punto di vista professionale non consente loro molti sbocchi, allorché sarà a regime la nuova disciplina sulla magistratura onoraria.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) ricordando che la riforma della magistratura onoraria ha occupato molto tempo dei lavori parlamentari in questa legislatura al fine di giungere alla riforma di cui alla legge delega n. 57 del 2016 - che lo schema di decreto legislativo in titolo è volto ad attuare - conviene con la necessità di disciplinare avvedutamente gli aspetti più controversi della materia *de qua*: il regime transitorio, il trattamento economico dei giudici onorari e la limitazione temporale dell'impiego di questi stessi. Per altro verso si riserva di intervenire più approfonditamente nelle prossime sedute dedicate all'argomento in titolo.

Il presidente [BUCCARELLA](#) esprime soddisfazione per i rilievi critici che i rappresentanti della maggioranza hanno fin qui evidenziato rispetto alle problematiche sottese allo schema in esame.

Il sottosegretario MIGLIORE ringraziando, in via preliminare, i componenti della Commissione che hanno contribuito ad alimentare il dibattito fornendo interessanti spunti di riflessione, cionondimeno ritiene di fare alcune precisazioni in ordine all'intervento normativo del Governo. Allo stato attuale ricorda che la situazione della magistratura onoraria è molto variegata; da un lato ci sono i vice procuratori onorari (VPO) che svolgono numerose funzioni di competenza dei magistrati togati con un trattamento economico irrisorio; dall'altro i giudici onorari di tribunale (GOT) hanno un trattamento più favorevole per lo svolgimento di numerose funzioni della magistratura togata; infine i giudici di pace hanno un trattamento economico molto elevato a fronte del relativo carico di lavoro. Orbene, sulla base del rispetto del carattere di onorarietà dell'incarico, il legislatore delegato mira ad un complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria, prevedendo un'unica figura di giudice onorario sia dal punto di vista delle competenze che del trattamento economico; contestualmente, prevede la possibilità di nuovi accessi alla magistratura onoraria, che attualmente si presenta come ad accesso chiuso. In ogni caso il trattamento economico (che sulla base dei conti fatti dagli uffici del Governo dovrebbe corrispondere a circa 1.200 euro netti mensili) previsto dallo schema di decreto si riferisce all'impegno limitato a due giorni settimanali. Per altro verso, ricorda che l'onorarietà negli altri Paesi dell'Unione europea corrisponde a gratuità e, dunque, altrove le funzioni di giudice onorario sono svolte in modo del tutto gratuito.

Il relatore [CUCCA](#) (PD), pur condividendo nella sostanza quanto testé affermato dal sottosegretario

Migliore, ribadisce l'esigenza di valutare i rischi di difficoltà nel funzionamento degli uffici giudiziari in relazione alla riforma prospettata dallo schema di decreto in esame. Peraltro ricorda che i magistrati togati hanno un elevato trattamento economico, pur lavorando talora pochi giorni a settimana, sulla base del principio dell'indipendenza della magistratura.

La senatrice [CAPACCHIONE](#) (PD) osserva che non è opportuno commisurare il trattamento economico dei giudici onorari al numero di giorni lavorativi in quanto essi svolgono funzioni giurisdizionali che, in quanto tali, sono sempre molto delicate. Da questo punto di vista neppure è opportuno impiegare giovani ancora in una fase iniziale della loro formazione tralasciando la professionalità di quella magistratura onoraria che finora ha già acquisito un notevole bagaglio di esperienza. Si tratta piuttosto di fare chiarezza sulla tipologia delle funzioni giurisdizionali che potranno essere svolte dai giudici onorari dopo la riforma, cioè a dire se i giudizi concernenti i reati gravi dovranno essere esclusi dall'ambito della loro competenza che potrebbe essere invece incentrata sulla giustizia cosiddetta di "prossimità" e sui giudizi concernenti reati bagatellari.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (M5S), concordando, in linea generale, con le osservazioni svolte dalla senatrice Capacchione, ritiene che la riforma della magistratura onoraria deve innanzi tutto soddisfare al meglio le richieste e le esigenze dei cittadini, prescindendo dai profili del trattamento economico dei nuovi giudici onorari. In particolare, non si può trascurare che la competenza acquisita fin qui dalla magistratura onoraria possa soddisfare meglio le predette richieste.

Il sottosegretario MIGLIORE ribadisce che la finalità della legge delega è di ottimizzare la funzionalità dei giudici onorari che fin qui non è stata sempre eccellente. Quanto alle preoccupazioni relative al regime transitorio precisa che la riforma andrà a regime dopo quattro anni; si tratta un periodo considerato adeguato per stabilizzare la situazione esistente e consentire i nuovi ingressi nella magistratura onoraria con particolare attenzione al profilo delle competenze.

Il presidente [BUCCARELLA](#) infine osserva che le questioni emerse nel dibattito pur non riguardando il problema della gratuità delle funzioni del giudice onorario - peraltro non prevista dallo schema di decreto in esame - aprono a numerosi spunti di riflessione dal punto di vista delle conseguenze che possono verificarsi - una volta che la riforma sarà a regime - sull'organizzazione degli uffici giudiziari.

Il seguito dell'esame è, infine, rinviato.

La seduta termina alle ore 12,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2134](#)

Art. 13

13.1000

I RELATORI

Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso 2-bis, inserire il seguente:

"2-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41-bis, comma 14, l'amministratore giudiziario di cui ai commi 2 e 2-bis può altresì essere nominato tra il personale di cui all'articolo 113-bis ovvero tra i tecnici e gli altri soggetti qualificati di cui al comma 3 dell'articolo 38, sulla base delle indicazioni

formulate dall'Agenzia."

Conseguentemente all'articolo 30 dopo il comma 3 inserire il seguente: "3-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo adotta, ai sensi dell'articolo 112, comma 4, lettera a), i criteri per l'individuazione del personale e degli altri soggetti di cui al comma 2-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159".

Art. 25

25.4 (testo 2)

[MUSSINI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 110», comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: «ed è posta sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri» con le seguenti: «ed è posta sotto la vigilanza del Ministro dell'interno».

Conseguentemente:

al comma 2, capoverso «Art. 111», comma 2, al primo periodo, sopprimere le parole: «provenienti dalla carriera prefettizia»;

al comma 2, capoverso «Art. 111» ovunque ricorrano, sostituire le parole: «del Presidente del Consiglio dei ministri» con le seguenti: «del Ministro dell'interno»;

al comma 2, capoverso «Art. 111», al comma 3, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) da un rappresentante del Ministero dell'interno designato dal Ministro dell'interno»;

al comma 3, capoverso «Art. 112», comma 1, al terzo periodo, sostituire le parole: «alla Presidenza del Consiglio» con le seguenti: «ai Ministri dell'interno e della giustizia».

25.4

[MUSSINI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 110», al comma 1, sostituire le parole: «della Presidenza del Consiglio dei ministri» con le seguenti: «del Ministero della Giustizia».

1.3.2.1.29. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 391 (pom.) del 30/05/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 30 MAGGIO 2017
391ª Seduta

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA
indi del Vice Presidente
BUCCARELLA

La seduta inizia alle ore 14,20.

SULL'ASSENZA DEL GOVERNO ALL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2134

Il presidente **D'ASCOLA** avverte che l'esame del disegno di legge n. 2134, recante modifiche al codice antimafia, non proseguirà in questa seduta a causa dell'assenza dei rappresentanti del Governo che, per varie ragioni, sono stati impossibilitati a partecipare. Pertanto si procederà con la discussione generale relativa all'atto del Governo n. 415, sulla riforma della magistratura onoraria.

Il senatore **PALMA** (*FI-PdL XVII*) interviene manifestando grande disappunto sulla circostanza testé significata dal Presidente ed osservando che non è agevole capire, allo stato, se la maggioranza di Governo consideri o meno l'approvazione delle modifiche al codice antimafia come una reale priorità della propria agenda. Del resto, l'esame del provvedimento in questione, fin da quando è stato trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, ha avuto un andamento altalenante, con forti rallentamenti per problemi tutti interni alla maggioranza medesima; tutto ciò si deduce anche dall'accantonamento di numerosi emendamenti nelle ultime sedute della Commissione, ad indicare che permangono diversi nodi problematici in seno alla maggioranza. In questa situazione, ritiene davvero assurdo e ingiustificabile che l'esame sia bloccato dall'assenza del Governo.

Il senatore **LUMIA** (*PD*), in qualità di relatore ma anche in rappresentanza del Partito Democratico, tiene a precisare che l'approvazione di un nuovo testo del codice antimafia ha costituito, nell'arco di questa legislatura, un'assoluta priorità per i partiti di maggioranza. Cionondimeno condivide i rilievi critici testé manifestati in ordine alla grave assenza dei rappresentanti del Governo in un momento fondamentale dell'esame del provvedimento in questione.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), per altro verso, osserva che i componenti della Commissione hanno il diritto di conoscere il parere della Commissione bilancio sul provvedimento in titolo dopo che la Ragioneria Generale dello Stato ha formulato una relazione tecnica sostanzialmente negativa.

Il presidente [BUCCARELLA](#) - subentrato nel frattempo al presidente D'Ascola - replica, a tale ultimo riguardo, che al momento non sono giunte comunicazioni da parte della Commissione bilancio. Condivide poi il disappunto manifestato da più parti in ordine all'assenza del Governo in questa seduta.

Il correlatore [PAGLIARI](#) (*PD*) esprime tutto il proprio disagio per questa situazione di rallentamento dei lavori sul codice antimafia che, evidentemente, è causata da ragioni tutte esterne alla Commissione e ai relatori, i quali sono pronti fin dallo scorso mese di settembre a concludere l'esame del provvedimento *de qua*.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace ([n. 415](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 28 aprile 2016, n. 57. Seguito dell'esame e rinvio.)

Prosegue l'esame, sospeso nella seconda seduta antimeridiana del 25 maggio.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (*M5S*) rileva che non è opportuno proseguire neppure la discussione sull'atto del Governo n. 415 in assenza dei rappresentanti dell'Esecutivo.

Il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*) condivide quanto affermato dal senatore Cappelletti, nel senso che è davvero singolare l'assenza del Governo in occasione dell'esame di un provvedimento dell'esecutivo volto a riorganizzare la magistratura onoraria. È inimmaginabile, a suo avviso, proseguire l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo in assenza del Governo, in quanto i componenti della Commissione hanno necessità di confrontarsi con l'esecutivo su delicate e rilevanti questioni sottese ad alcune norme recate dallo stesso. Così, ad esempio, occorre approfondire l'impatto della norma che prevede la limitazione temporale dell'impiego dei giudici onorari a due giorni per settimana, anche in relazione alle disposizioni cui all'articolo 3, che prevede la revisione della dotazione organica e della pianta organica della magistratura onoraria. In conclusione chiede alla Presidenza di sospendere la seduta in attesa che arrivino i rappresentanti del Governo.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*), invece, ritiene che non sia necessaria la presenza del Governo per il prosieguo della discussione relativa allo schema in esame. Naturalmente la Commissione potrà

confrontarsi con l'esecutivo nelle prossime sedute e, comunque, prima che sia predisposto uno schema di parere.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) chiede di conoscere le ragioni dell'assenza di tutti i rappresentanti del Governo.

Il senatore [FALANGA](#) (ALA-SCCLP), pur condividendo in linea generale le osservazioni critiche del senatore Palma sull'assenza del Governo, ritiene che le disposizioni del provvedimento in esame che riguardano gli aspetti organizzativi e dunque la revisione della pianta organica dei giudici onorari rientrano nella mera competenza dell'Esecutivo e, pertanto, la Commissione se ne dovrà occupare solo in misura marginale.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) - dopo aver letto attentamente la relazione introduttiva del Governo, nonché quella del relatore sullo schema in esame - rileva una sostanziale "inconsapevolezza" nel testo predisposto dal Governo che, di fatto, perpetra gli errori della legge di delegazione n. 57 del 2016. Innanzitutto manifesta perplessità sugli effetti del regime transitorio dal punto di vista della consistenza della pianta organica della magistratura onoraria, in quanto ritiene che gli uffici governativi non abbiano ancora quantificato il numero di coloro che saranno confermati nell'incarico di giudici di pace ovvero di giudici onorari di tribunale (GOT) o viceprocuratori onorari (VPO). Quindi condivide le preoccupazioni manifestate dal relatore sulla limitazione temporanea dell'incarico, nonché sulla forte riduzione dei compensi economici.

Interviene il senatore [GIOVANARDI](#) (FL (Id-PL, PLI)) che chiede di sospendere la seduta, risultandogli tra l'altro essere in corso una riunione informale fra rappresentanti della maggioranza e del Governo sulle questioni sottese all'esame dei disegni di legge in tema di modifiche al codice antimafia. Il senatore Caliendo potrà così proseguire il suo intervento in un momento successivo, alla presenza del rappresentante del Governo.

A tale richiesta si associa la senatrice [STEFANI](#) (LN-Aut).

Il presidente [BUCCARELLA](#), non facendosi osservazioni in senso contrario, decide di sospendere la seduta.

La seduta sospesa alle ore 14,45 riprende alle ore 15,25.

Il presidente [BUCCARELLA](#), apprezzate le circostanze e d'intesa con il presidente D'Ascola in questo momento non presente, decide di togliere la seduta rinviando il seguito dell'esame.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA

Il presidente [BUCCARELLA](#) (M5S) comunica che la seduta già convocata per le ore 19 è posticipata

alle ore 21.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.3.2.1.30. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 392 (pom.) del 31/05/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 31 MAGGIO 2017
392ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[D'ASCOLA](#)

Intervengono il vice ministro dell'interno Bubbico e il sottosegretario di Stato per la giustizia Migliore.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

[\(2134\)](#) **Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Laura Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Rosy Bindi ed altri; Rosy Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare

[\(456\)](#) **Silvana AMATI ed altri. - Norme in materia di destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali a finalità di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza**

[\(799\)](#) **CARDIELLO ed altri. - Interventi urgenti in materia di beni della criminalità organizzata e a favore dell'agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata**

[\(1180\)](#) **GASPARRI. - Norme per la utilizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata al fine di agevolare lo sviluppo di attività produttive e favorire l'occupazione**

[\(1210\)](#) **Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Istituzione dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari e degli amministratori dei beni confiscati alla criminalità organizzata**

[\(1225\)](#) **Anna FINOCCHIARO. - Modifiche al codice delle leggi antimafia in materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali**

[\(1366\)](#) **Lucrezia RICCHIUTI ed altri.** - Modifiche al codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di competenza del tribunale distrettuale per l'applicazione di misure di prevenzione

[\(1431\)](#) **FALANGA ed altri.** - Modifiche agli effetti inibitori ed escludenti derivanti dal procedimento di prevenzione nei confronti dell'attività di impresa

[\(1687\)](#) **Misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti**

[\(1690\)](#) **MIRABELLI ed altri.** - Modificazioni al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione

[\(1957\)](#) **DAVICO.** - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate

[\(2060\)](#) **Alessandra BENCINI ed altri.** - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate

[\(2089\)](#) **CAMPANELLA ed altri.** - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali in relazione ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seconda seduta antimeridiana del 25 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) - dopo aver richiamato quanto già comunicato alla Commissione lo scorso 10 maggio - fa presente che il Ministero dell'economia e delle finanze, in data 30 maggio 2017, ha trasmesso un'ulteriore relazione tecnica del Ministero della giustizia negativamente verificata sul disegno di legge n. 2134, nonché la nota n. 107771 del 25 maggio 2017 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nella quale vengono esplicitati i motivi della contrarietà ed esposte le modifiche e integrazioni necessarie.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti precedentemente accantonati.

Il correlatore [LUMIA](#) (PD), anche a nome del correlatore Pagliari, esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.8, 13.4, 13.6, 13.9, 13.1000, 18.6 (testo 2), 18.18 e 18.20. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.7, 5.13, 17.1, avvertendo fin d'ora che su tali emendamenti il Governo ha preannunciato proposte di riformulazione.

Esprime parere contrario o comunque formula un invito al ritiro su tutti gli altri emendamenti.

Il sottosegretario MIGLIORE esprime parere conforme al relatore, ad eccezione dell'emendamento 13.20, su cui esprime parere contrario, nonché degli emendamenti 18.18 e 18.20, su cui si rimette alla Commissione. Propone ed illustra una riformulazione per ciascuno degli emendamenti 2.7, 5.13, 13.1000, 17.1.

Dopo che è stato ritirato l'emendamento 2.4, il senatore [ALBERTINI](#) (AP-CpE-NCD), accogliendo la richiesta di riformulazione del Governo, modifica l'emendamento 2.7 riformulandolo nell'emendamento 2.7 (testo 2), pubblicato in allegato, che posto ai voti è approvato.

Viene altresì posto ai voti ed approvato l'emendamento 2.8.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 3.1.

Il senatore [LO GIUDICE](#) (PD), accogliendo la proposta di riformulazione del Governo, modifica l'emendamento 5.13 riformulandolo nell'emendamento 5.13 (testo 2), pubblicato in allegato, di cui la Commissione dispone l'accantonamento.

Sono quindi distintamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 3.1, 6.3, 13.1, 13.2 e 13.3, mentre l'emendamento 13.5 è dichiarato decaduto stante l'assenza del proponente.

La Commissione pone ai voti ed approva l'emendamento 13.4.

Sull'emendamento 13.6 si apre un breve dibattito - nel quale prendono la parola il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII), il rappresentante del GOVERNO ed il correlatore [LUMIA](#) (PD) - al termine del quale l'emendamento 13.6 è ritirato.

Dopo che è stato posto ai voti e respinto l'emendamento 13.7 e che l'emendamento 13.8 è stato ritirato, gli emendamenti di identico contenuto 13.9 e 13.10 sono posti ai voti e approvati. Conseguentemente viene dichiarato assorbito l'emendamento 13.12.

Sull'emendamento 13.11 si apre un dibattito - nel quale prendono la parola i senatori [BUCCARELLA](#) (M5S), [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII), [FALANGA](#) (ALA-SCCLP) ed il correlatore [LUMIA](#) (PD) - al termine del quale l'emendamento 13.11 è ritirato.

Dopo che l'emendamento 13.13 è stato dichiarato decaduto stante l'assenza del proponente e gli emendamenti 13.14 e 13.15 sono stati ritirati, posto ai voti, è respinto l'emendamento 13.16.

Vengono altresì ritirati gli emendamenti 13.17, 13.18, 13.19, 13.20, 14.2, 14.4, 14.12, 15.1, 15.6, 15.20, 16.8, 17.2, 17.3, 17.4, 17.0.1, 18.5, 18.7, 18.15, 18.19, 18.24, 18.25, 18.27, 18.28 e 18.29.

Il correlatore [LUMIA](#) (PD) riformula l'emendamento 13.1000 nell'emendamento 13.1000 (testo 2), pubblicato in allegato, che viene posto ai voti e, previo parere favorevole del sottosegretario MIGLIORE e dichiarazione di voto favorevole da parte del senatore [CAPPELLETTI](#) (M5S), viene approvato.

Sono poi separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 14.3 e 18.12, fatti propri dalla senatrice [MUSSINI](#) (Misto).

Dopo che il senatore [ALBERTINI](#) (AP-CpE-NCD) ha modificato l'emendamento 17.1, riformulandolo nell'emendamento 17.1 (testo 2) - pubblicato in allegato - nel senso prospettato dal GOVERNO,

l'emendamento 17.1 (testo 2) viene posto ai voti ed è approvato.

Vengono altresì separatamente posti ai voti ed approvati gli emendamenti 18.6 (testo 2), 18.18 e 18.20.

Sull'emendamento 18.0.1 si apre un dibattito - nel quale prendono la parola il sottosegretario MIGLIORE, i senatori [FALANGA](#) (ALA-SCCLP) e [LUMIA](#) (PD), nonché il vice ministro BUBBICO - al termine del quale l'emendamento medesimo viene trasformato dal presentatore, senatore [GIARRUSSO](#) (M5S), nell'ordine del giorno G/2134/8/2 - pubblicato in allegato - che viene accolto dai rappresentanti del GOVERNO.

Vengono ritirati gli emendamenti 24.1, 25.5, 25.6, 25.9, 25.10, 25.13, 25.14 e 25.20.

Sono poi distintamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 25.7, 27.2 e 27.3.

Viene quindi posto ai voti ed approvato l'emendamento 5.13 (testo 2), precedentemente accantonato.

Si passa quindi alla votazione delle proposte di coordinamento al disegno di legge n. 2134, presentate dalla Presidenza ai sensi dell'articolo 103 del Regolamento - pubblicate in allegato - sulle quali il correlatore [LUMIA](#) (PD) - anche a nome del correlatore Pagliari - ed il sottosegretario MIGLIORE, a nome del Governo, esprimono parere favorevole.

Sono quindi distintamente poste ai voti ed approvate le proposte di coordinamento 6.Coord.1, 5.Coord.1, 5.Coord.2, 5.Coord.3, 26.Coord.1, 2.Coord.1, 2.Coord.2, 15.Coord.1, 18.Coord.1, 18.Coord.2, 23.Coord.1, 23.Coord.2, 10.Coord.1, pubblicate in allegato.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace ([n. 415](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 28 aprile 2016, n. 57. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che in ordine allo schema in esame è pervenuta in Commissione una richiesta di audizione da parte del Procuratore della Repubblica di Torino, sottoscritta da circa cento Procuratori della Repubblica; a sostegno dell'intera magistratura onoraria essi intendono rilevare davanti ai componenti di questa Commissione le criticità del provvedimento in titolo. Orbene, la

Commissione medesima deve decidere se acconsentire o meno a tale richiesta, nel qual caso per procedere all'audizione è necessario che il Governo accordi una proroga per la formulazione del parere.

Il senatore [CASSON](#) (Art.1-MDP) interviene a favore dello svolgimento dell'audizione de qua, ritenendo che possa essere molto utile il contributo dei magistrati in questione, i quali hanno già svolto uno studio approfondito sulla complessa situazione della magistratura onoraria.

Il senatore [FALANGA](#) (ALA-SCCLP) osserva che, in una sede consultiva su un atto del Governo, può essere marginale l'ausilio di eventuali audizioni, quantunque riferite a soggetti molto qualificati.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (M5S), a nome del Movimento 5 Stelle, invece ritiene che sia molto utile, per la Commissione, procedere allo svolgimento di un ciclo di audizioni prima della formulazione del parere al Governo.

Il relatore [CUCCA](#) (PD), per altro verso, esprime forti perplessità sull'opportunità di svolgere un ciclo di audizioni in riferimento al provvedimento in titolo che, come è noto, costituisce attuazione della delega di cui alla legge n. 57 del 2016, sulla riforma della magistratura onoraria. A tale riguardo ricorda che nel corso dell'esame della medesima legge sono stati già auditi numerosi soggetti che, a vario titolo, hanno rilevato le diverse criticità del progetto di riforma della magistratura onoraria. In definitiva, ritiene più utile che i magistrati che hanno avanzato la richiesta di audizione inviino alla Commissione dei contributi scritti, dai quali potranno essere tratti utili spunti per la redazione del parere.

Il senatore [LUMIA](#) (PD), a nome del Partito Democratico, non manifesta contrarietà ad un eventuale svolgimento di audizioni circoscritte ad alcuni procuratori della Repubblica, ma ritiene parimenti efficace l'analisi di contributi scritti qualificati.

Il senatore [PAGLIARI](#) (PD) osserva che è opportuno che la Commissione non perda ulteriore tempo con lo svolgimento di audizioni, potendo attingere ai suggerimenti di determinati esperti del settore mediante lo studio di contributi scritti che gli stessi potranno inviare.

Il senatore [BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) condivide questo orientamento.

La Commissione conviene, infine, di limitarsi a richiedere contributi scritti ai soggetti che hanno fatto richiesta di audizione.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. [2134](#)

G/2134/8/2

[GIARRUSSO](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#)

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 2134,
premesso che:

al fine di promuovere la legalità e garantire la trasparenza dell'azione amministrativa i protocolli di intesa stipulati dalle amministrazioni statali competenti, le regioni, gli enti territoriali, nonché ogni altra autorità interessata costituiscono una efficace politica di prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità nelle attività economiche in territori ricadenti in aree demaniali, con particolare riferimento alle attività agro-silvo-pastorali e all'utilizzo dei fondi comunitari;
impegna il Governo ad agevolare la stipulazione dei predetti protocollo sulla base di linee guida approvate dalla Conferenza Unificata Stato Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; ai protocolli partecipano in ogni caso i Ministri dell'Interno, dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'Economia e delle Finanze, i Presidenti delle Regioni, l'amministrazione demaniale-egli enti di gestione delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, interessati. I protocolli sono altresì finalizzati ad integrare il dettato delle normative vigenti, nonché ad assicurare la realizzazione ed il coordinamento delle attività di divulgazione e di prevenzione e ad intensificare le funzioni di controllo sul territorio e sulle procedure previste dalla legislazione vigente;

i protocolli devono prevedere che i firmatari pongano in essere ogni utile azione per garantire la correttezza, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, in modo da prevenire possibili fenomeni di infiltrazioni della criminalità organizzata nell'ambito della gestione diretta ed indiretta, secondo le modalità di legge e regolamento vigenti, del patrimonio immobiliare delle Amministrazioni firmatarie. A tal fine il Prefetto si avvale degli organi che svolgono compiti di Polizia ambientale e forestale con funzioni di Polizia giudiziaria, ordine pubblico e pubblica sicurezza, per effettuare le opportune verifiche di carattere finanziario e sul territorio;

i protocolli devono comunque prevedere i seguenti obblighi:

a) vigilare affinché nelle procedure di concessioni o affidamento di propri beni a privati, sia garantito il pieno ed incondizionato rispetto della disciplina legislativa vigente in materia ed in quella relativa alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata;

b) prevedere che per la concessione o assegnazione di beni demaniali si faccia sempre ricorso a procedure ad evidenza pubblica;

c) prevedere l'obbligo di certificazione antimafia per gli assegnatari e i concessionari dei predetti beni;

d) prevedere, con riferimento ai medesimi beni, la certificazione antimafia quale condizione per l'accesso a finanziamenti, con particolare riferimento ai contributi comunitari, nel settore agro-silvo-pastorale;

e) adottare le iniziative necessarie affinché, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti di propria competenza finalizzati alla concessione dei propri beni a privati, i soggetti concessionari assumano formalmente l'obbligo, quale condizione per il rilascio del provvedimento o la successiva revoca, a non concedere a terzi la titolarità o l'utilizzo totale e parziale del bene concesso e denunciare immediatamente all'Autorità Giudiziaria o a agli organi di Polizia Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura che venga avanzata nei propri confronti o di familiari;

f) assicurare, in base alla rispettiva competenza, per i terreni nella disponibilità dei soggetti firmatari, previa comunicazione della consistenza e ubicazione degli stessi, un attento monitoraggio del suolo e del sottosuolo per controllare la presenza di eventuali cave, discariche, attività di smaltimento rifiuti o altri siti ove si possano svolgere traffici illeciti;

g) assicurare che, prima di ogni e qualsiasi attività preliminare alla definitiva concessione di beni ricadenti nel territorio di aree demaniali, i firmatari richiedano al Prefetto di verificare la sussistenza o meno di una delle cause di decadenza di cui all'art. 67, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni nonché la sussistenza di eventuali tentativi di

infiltrazione mafiosa a norma dell'art. 91 del medesimo Decreto legislativo, prevedendo che, decorsi i termini di legge, si proceda solo previa verifica dei requisiti previsti dalla legge antimafia;

h) garantire assidui contatti tra i firmatari, in modo da rafforzare l'azione di prevenzione e controllo, all'uopo anche utilizzando le segnalazioni che dovessero pervenire;

i) provvedere alla istituzione di un "Tavolo Tecnico" che assicuri la partecipazione dei rappresentanti o delegati dei sottoscrittori, ai fini dell'esame congiunto della situazione dei territori di competenza, per il rafforzamento dell'attività ispettiva e di vigilanza mediante scambio di informazioni e dati.

Art. 2

2.7 (testo 2)

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 3, lettera b), dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il tribunale, dopo l'accertamento della regolare costituzione delle parti, ammette le prove rilevanti, escludendo quelle vietate dalla legge o superflue.».

2.7

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 3, lettera b), dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il tribunale, immediatamente dopo la costituzione delle parti, ammette le prove rilevanti, escludendo quelle vietate dalla legge o superflue. Possono essere altresì utilizzati ai fini della decisione gli atti e i documenti depositati unitamente al deposito della proposta, quelli successivamente prodotti dalle parti e quelli acquisiti d'ufficio dal giudice. Resta fermo il diritto di ciascuna delle parti di ottenere l'esame delle persone le cui dichiarazioni sono contenute negli atti e documenti prodotte da altre parti, a meno che l'esame stesso sia divenuto impossibile. Durante l'esame, il presidente, anche di ufficio, interviene per assicurare la pertinenza delle domande, escludendo quelle che risultano superflue tenuto conto del contenuto degli atti e documenti acquisiti. La perizia non è soggetta ai limiti temporali previsti dagli articoli 227 e 508 del codice di procedura penale.».

Art. 5

5.13 (testo 2)

[LO GIUDICE](#), [MIRABELLI](#), [ALBANO](#), [CAPACCHIONE](#), [CASSON](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [STEFANO ESPOSITO](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [MOSCARDELLI](#), [RICCHIUTI](#), [TOMASELLI](#), [VACCARI](#)

Al comma 6, capoverso "Art. 22", lettera b), capoverso, sostituire il comma 2-bis con il seguente: «2-bis. Ai fini del computo del termine per la convalida si tiene conto delle cause di sospensione previste dall'articolo 24, comma 2.»

5.13

[LO GIUDICE](#), [MIRABELLI](#), [ALBANO](#), [CAPACCHIONE](#), [CASSON](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [STEFANO ESPOSITO](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [MOSCARDELLI](#), [RICCHIUTI](#), [TOMASELLI](#), [VACCARI](#)

Al comma 6, sopprimere la lettera b).

Art. 13

13.1000 (testo 2)

I RELATORI

Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso 2-bis, inserire il seguente:

"2-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41-bis, comma 14, l'amministratore giudiziario di cui ai commi 2 e 2-bis può altresì essere nominato tra il personale di cui all'articolo 113-bis. In tal caso l'amministratore giudiziario dipendente dall'Agenzia per lo svolgimento dell'incarico non ha diritto ad emolumenti aggiuntivi rispetto al trattamento economico in godimento ad eccezione del rimborso delle spese di cui all'articolo 35, comma 9."

Conseguentemente all'articolo 30 dopo il comma 3 inserire il seguente: "3-bis. Entro trenta

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo adotta, ai sensi dell'articolo 112, comma 4, lettera d), i criteri per l'individuazione del personale e degli altri soggetti di cui al comma 2-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159."

13.1000

I RELATORI

Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso 2-bis, inserire il seguente:

"2-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41-bis, comma 14, l'amministratore giudiziario di cui ai commi 2 e 2-bis può altresì essere nominato tra il personale di cui all'articolo 113-bis ovvero tra i tecnici e gli altri soggetti qualificati di cui al comma 3 dell'articolo 38, sulla base delle indicazioni formulate dall'Agenzia."

Consequentemente all'articolo 30 dopo il comma 3 inserire il seguente: "3-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo adotta, ai sensi dell'articolo 112, comma 4, lettera a), i criteri per l'individuazione del personale e degli altri soggetti di cui al comma 2-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159."

Art. 17

17.1 (testo 2)

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'esito della procedura e comunque dopo il provvedimento di confisca di secondo grado, entro sessanta giorni dal deposito, l'amministratore giudiziario presenta al giudice delegato il conto della gestione, tenuto conto dei criteri fissati dall'articolo 37, comma 5, ».

17.1

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'esito della procedura e comunque dopo il provvedimento di confisca di primo grado, l'amministratore giudiziario presenta al giudice delegato il conto della gestione, tenuto conto dei criteri fissati dall'articolo 37, comma 5».

2.Coord.1

[D'ASCOLA](#), PRESIDENTE

All'articolo 2, comma 1, lettera b), al capoverso 4, sostituire le parole : "del tribunale del distretto di cui al " con le seguenti: " del tribunale del capoluogo del distretto, nel territorio del quale la persona dimora, previsti dal ", e aggiungere infine il seguente periodo: "Limitatamente ai tribunali di Trapani e Santa Maria Capua Vetere, la proposta di cui al comma 1 è depositata presso la cancelleria delle sezioni o collegi specializzati in materia di misure di prevenzione ivi istituiti ai sensi del citato comma 2-sexies, ove la persona dimori nel corrispondente circondario".

2.Coord.2

[D'ASCOLA](#), PRESIDENTE

All'articolo 2, al comma 1, alla lettera a), dopo le parole "al comma 2" inserire le seguenti "le parole 'e lettera i)' sono sostituite dalle seguenti 'lettere i), i-bis) e i-ter)', dopo le parole 'sono attribuite' è inserita la parola 'anche'"

5.Coord.1

[D'ASCOLA](#), PRESIDENTE

All'articolo 5, al comma 8, alla lettera b), al capoverso 2, sostituire le parole :

" ; inoltre, il termine per l'espletamento di accertamenti peritali sui beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, resta sospeso per un tempo non superiore a novanta giorni." con le seguenti: ". Il termine resta sospeso per un tempo non superiore a novanta giorni ove sia necessario procedere all'espletamento di accertamenti peritali sui beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente."

5.Coord.2

D'ASCOLA, PRESIDENTE

All'articolo 5, al comma 8, alla lettera b), al capoverso 2, sostituire le parole "nonché durante la pendenza del termine per il deposito del decreto conclusivo del procedimento" con le seguenti: "nonché durante la pendenza dei termini previsti dai commi 10-sexies, 10-septies e 10-octies dell'articolo 7".

5.Coord.3

D'ASCOLA, PRESIDENTE

All'articolo 5, comma 4, al capoverso "Art. 20", al comma 1, sostituire le parole "Il tribunale, anche d'ufficio, ordina con decreto motivato" con le seguenti: "Il tribunale, anche d'ufficio, con decreto motivato, ordina" e al comma 2, dopo le parole "Prima di ordinare il sequestro" inserire le altre "o disporre le misure di cui agli articoli 34 e 34 bis".

6.Coord.1

D'ASCOLA, PRESIDENTE

All'articolo 6, al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente: "e) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: «6-bis. Nel caso di annullamento del decreto di confisca con rinvio al tribunale, il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 24 decorre nuovamente dalla ricezione degli atti presso la cancelleria del tribunale stesso.»

Conseguentemente all'articolo 5, al comma 8, alla lettera b), sopprimere il capoverso 2-bis.

10.Coord.1

D'ASCOLA, PRESIDENTE

All'articolo 10, al comma 1, capoverso Art. 34, comma 1, sostituire le parole da: "dell'articolo 6" fino a: "successive modificazioni" con le seguenti: "dell'articolo 213 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".

15.Coord.1

D'ASCOLA, PRESIDENTE

All'articolo 15, al comma, al capoverso articolo 41-bis, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7 e sostituire i commi 8, 9, 10, 11, 12 con i seguenti:

"8. L'accesso alle risorse delle sezioni di cui alle lettere a) e b) del comma 196 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è richiesto dall'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, o, dall'Agenzia, dopo l'adozione dei provvedimenti di prosecuzione o di ripresa dell'attività d'impresa previsti dall'articolo 41, comma 1-quinquies.

9. I crediti derivanti dai finanziamenti erogati dalla sezione di cui alla lettera b) del comma 196 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 hanno privilegio sugli immobili, sugli impianti e su ogni loro pertinenza, sui macchinari e sugli utensili dell'impresa, comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio.

10. Il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sugli stessi beni dopo la data di annotazione stabilita dal comma 5. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo.

11. Il privilegio di cui al presente articolo è preferito ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, anche se preesistente alle annotazioni di cui al comma 4, fatta eccezione per i privilegi per spese di giustizia e per quelli di cui all'articolo 2751-bis del codice civile.

12. Il privilegio è annotato presso gli uffici dei registri immobiliari e gli uffici tavolari competenti in relazione al luogo in cui si trovano i beni, e nel registro di cui all'articolo 1524 del codice civile presso il tribunale competente in relazione al luogo ove ha sede l'impresa finanziata.

13. Il tribunale, con il procedimento previsto dall'articolo 41, comma 1-quinquies, anche su proposta dell'Agenzia, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'attività dell'azienda sequestrata o confiscata, può impartire le direttive per la sua ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria nelle forme e alle condizioni previste dall'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Dopo il provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello provvede

l'Agenzia."

Art. 18

18.Coord.1

[D'ASCOLA](#), PRESIDENTE

All'articolo 18, comma 1, sostituire il capoverso "Art. 45-bis" con il seguente:

«Art. 45-bis (Liberazione degli immobili e delle aziende).

1. L'Agenzia, ricevuta la comunicazione del provvedimento definitivo di confisca, qualora l'immobile risulti ancora occupato, con provvedimento revocabile in ogni momento, può differire l'esecuzione dello sgombero o dell'allontanamento nel caso previsto dall'articolo 40, comma 3-ter, ovvero qualora lo ritenga opportuno in vista dei provvedimenti di destinazione da adottare.».

18.Coord.2

[D'ASCOLA](#), PRESIDENTE

All'articolo 18, comma 4, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. Nelle ipotesi di cui all'articolo 52, commi 7 e 8, l'Agenzia o il partecipante alla comunione promuove incidente di esecuzione ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale. Nel corso del procedimento il tribunale, disposti i necessari accertamenti, adotta gli opportuni provvedimenti per la divisione del bene"».

Conseguentemente all'articolo 21, comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) i commi 7 e 8 sono sostituiti dai seguente:

7. In caso di confisca di beni oggetto di comunione, qualora il bene risulti indivisibile all'esito del procedimento previsto dal comma 7-bis dell'articolo 48, i partecipanti in buona fede possono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della quota confiscata al valore determinato dal perito e nel termine indicato dal tribunale, salvo che sussista la possibilità che il bene, in ragione del livello di infiltrazione criminale, possa tornare anche per interposta persona nella disponibilità del sottoposto, di taluna delle associazioni di cui all'articolo 416-bis c.p., o dei suoi appartenenti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5, sesto e settimo periodo.

8. Se i soggetti di cui al comma 7 non esercitano il diritto di prelazione o non si possa procedere alla vendita, il bene è acquisito per intero al patrimonio dello Stato ed il partecipante ha diritto alla corresponsione di una somma equivalente al valore determinato dal perito nominato dal tribunale. In tal caso, il tribunale ordina il pagamento della somma, ponendola a carico del Fondo Unico Giustizia.».

Art. 23

23.Coord.1

[D'ASCOLA](#), PRESIDENTE

Dopo l'articolo 23 inserire il seguente: "Art. 23-bis. 1. All'articolo 76 del decreto legislativo 6

Settembre 2011, n. 159, il comma 6 è sostituito dal seguente: "6 . Chi omette di adempiere ai doveri informativi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 34-bis nei confronti dell'amministratore giudiziario è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Alla condanna segue la confisca dei beni acquistati e dei pagamenti ricevuti per i quali è stata omessa la comunicazione."

23.Coord.2

[D'ASCOLA](#), PRESIDENTE

Dopo l'articolo 23 inserire il seguente: "Art. 23-bis. 1. All'articolo 71 del decreto legislativo 6

Settembre 2011, n. 159, al comma 1, dopo le parole "270-quater.1, 270-quinquies," sono inserite le seguenti "314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis" e dopo le parole " 416, 416-bis," è inserita la seguente " 418".

Art. 26

26.Coord.1

[D'ASCOLA](#), PRESIDENTE

All'articolo 26, sopprimere i commi 1 e 4.

1.3.2.1.31. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 393 (nott.) del 31/05/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 31 MAGGIO 2017
393ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
[D'ASCOLA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 20,05.

IN SEDE REFERENTE

[\(2134\)](#) **Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Laura Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Rosy Bindi ed altri; Rosy Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare

[\(456\)](#) **Silvana AMATI ed altri. - Norme in materia di destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali a finalità di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza**

[\(799\)](#) **CARDIELLO ed altri. - Interventi urgenti in materia di beni della criminalità organizzata e a favore dell'agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata**

[\(1180\)](#) **GASPARRI. - Norme per la utilizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata al fine di agevolare lo sviluppo di attività produttive e favorire l'occupazione**

[\(1210\)](#) **Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Istituzione dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari e degli amministratori dei beni confiscati alla criminalità organizzata**

[\(1225\)](#) **Anna FINOCCHIARO. - Modifiche al codice delle leggi antimafia in materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali**

[\(1366\)](#) **Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia di cui al**

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di competenza del tribunale distrettuale per l'applicazione di misure di prevenzione

[\(1431\)](#) **FALANGA ed altri. - Modifiche agli effetti inibitori ed escludenti derivanti dal procedimento di prevenzione nei confronti dell'attività di impresa**

[\(1687\)](#) **Misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti**

[\(1690\)](#) **MIRABELLI ed altri. - Modificazioni al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione**

[\(1957\)](#) **DAVICO. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate**

[\(2060\)](#) **Alessandra BENCINI ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate**

[\(2089\)](#) **CAMPANELLA ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali in relazione ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.

Il presidente [D'ASCOLA](#) avverte che è stata presentata un'ulteriore proposta di coordinamento volta a eliminare alcuni profili di parziale sovrapposizione fra i testi approvati con gli emendamenti 18.18 e 18.20.

Dopo che il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) ha annunciato il voto contrario sulla proposta di coordinamento, la senatrice [MUSSINI](#) (Misto) manifesta alcune perplessità sulla riconducibilità della proposta alla nozione di coordinamento, alle quali perplessità risponde il presidente [D'ASCOLA](#).

Posta ai voti è quindi approvata la proposta di coordinamento 18.Coord.3, pubblicata in allegato.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace ([n. 415](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 28 aprile 2016, n. 57. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.

Il senatore [PAGLIARI](#) (PD) ritiene che le soluzioni proposte nello schema di decreto in titolo sotto il profilo della determinazione degli emolumenti riconosciuti ai magistrati onorari siano di problematica compatibilità sia con i principi stabiliti dall'articolo 36 della Costituzione in tema di adeguatezza della retribuzione, sia con l'esigenza di assicurare un trattamento economico corrispondente alle esigenze di qualificazione professionale imposte dall'esercizio dell'attività giurisdizionale. Al riguardo sottolinea ulteriormente che, pur condividendo l'impostazione dello schema di decreto volta a assicurare che l'attività del magistrato onorario non sia l'unica attività lavorativa della persona che svolge tali funzioni, non ritiene che soluzioni rigide come la limitazione a due giorni settimanali dell'attività lavorativa medesima siano lo strumento più adeguato per perseguire tali finalità.

Interviene quindi il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) il quale si sofferma innanzitutto sulla previsione di cui al comma 3 dell'articolo 1 dello schema, laddove lo stesso prevede che a ciascun magistrato onorario non possa essere richiesto un impegno superiore a due giorni alla settimana. Al riguardo rileva che tale previsione appare del tutto irragionevole e inadeguata rispetto alle esigenze degli uffici giudiziari, esigenze che non potrebbero trovare una risposta efficace nemmeno se tale previsione fosse accompagnata da un incremento della dotazione organica dei magistrati onorari anche fino alle 8.000 unità. La soluzione adottata dal Governo rischia di determinare effetti profondamente negativi sulla funzionalità degli uffici giudiziari e ciò vale, in particolare, per gli uffici delle procure, visto il ruolo svolto nei medesimi dai vice procuratori onorari, con la possibilità concreta che tutto ciò determini, tra l'altro, anche un significativo incremento del numero delle prescrizioni. Propone pertanto che nel parere che sarà reso dalla Commissione sia posta come condizione la soppressione del secondo periodo del citato comma 3 dell'articolo 1.

Il senatore Caliendo si sofferma quindi sull'articolo 4 dello schema manifestando perplessità, in particolare, sulle previsioni di cui alla lettera f) del comma 3 - che al di là di qualsiasi considerazione di merito deve ritenersi palesemente fuori dalla delega - nonché di cui alla lettera g) del medesimo comma 3, anch'essa da ritenersi in contrasto con la delega. Ulteriori perplessità il senatore Caliendo esprime poi con riferimento alla lettera a) del comma 4.

Passando all'esame dell'articolo 10 giudica del tutto non condivisibile nel merito la previsione di cui al comma 11, secondo la quale può essere delegata al giudice onorario di pace inserito nell'ufficio del processo anche l'assunzione delle testimonianze. Chiunque abbia una minima esperienza dell'attività giurisdizionale non può infatti non essere consapevole che, quando un giudice ritiene necessario assumere una testimonianza, normalmente ritiene altresì necessario procedere egli stesso all'assunzione della medesima.

Per quanto riguarda poi l'articolo 17 dello schema, il senatore Caliendo ritiene necessario che sia eliminata la previsione - palesemente contraddittoria - per cui il vice procuratore onorario non rappresenterebbe più l'ufficio inquirente per i delitti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale (sanzionato quest'ultimo con pena non superiore a tre anni) ove aggravati da violazioni ex decreto legislativo n. 81 del 2008 (cosiddetto infortuni sul lavoro) potendo invece svolgere identica funzione, per esempio, nei procedimenti ex articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del

1990 (stupefacenti) ove invece la cornice edittale è di quasi sette volte superiore.

Dopo aver sottolineato che proporrà l'inserimento di un capo V-bis nello schema di decreto in titolo, avente ad oggetto il trasferimento a domanda o d'ufficio, si sofferma sulla scelta del legislatore delegato di non esercitare la delega contenuta negli articoli 1 e 2 della legge n. 57 del 2016 relativamente alla regolamentazione della responsabilità disciplinare dei magistrati onorari.

Considerata la specificità delle previsioni contenute nella legge delega su questo tema, tale omissione appare un'incomprensibile e ingiustificabile violazione della delega medesima.

Dopo aver svolto alcune considerazioni sull'articolo 23 e aver proposto alcune possibili modifiche della disciplina del trattamento indennitario dei magistrati onorari, volto sia ad assicurare un maggiore rispetto della delega sia un trattamento economico più coerente con l'esercizio delle funzioni giudiziali, il senatore Caliendo manifesta tutta la sua contrarietà per la scelta compiuta con l'articolo 26 dello schema di qualificare le indennità spettanti ai giudici onorari come redditi da lavoro autonomo, una scelta che non ha alcun fondamento della delega, che è in contrasto con un'impostazione normativa consolidata nella materia in questione e che appare, infine, il riflesso di un atteggiamento che non esita a definire offensivo nei confronti dell'attività dei magistrati onorari.

Il seguito dell'esame è, infine, rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta della Commissione giustizia, già convocata per domani, giovedì 1° giugno alle ore 8,30, è posticipata alle ore 10.

La seduta termina alle ore 20,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2134](#)

18.Coord. 3

[D'ASCOLA](#), PRESIDENTE

All'articolo 18, comma 4, la lettera b-bis - come introdotta dall'emendamenti 18.18 e la lettera b-bis - come introdotta dall'emendamento 18.20 - sono sostituite dalla seguente:

«b-bis) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria relative ai beni di cui al comma 3, lettere c) e d), non sono considerate, nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, nel saldo individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

3-ter. Alla copertura dei maggiori oneri di cui al comma 3-bis, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307"».

1.3.2.1.32. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 394 (ant.) del 01/06/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
GIOVEDÌ 1 GIUGNO 2017
394ª Seduta

Presidenza del Presidente
[D'ASCOLA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE REFERENTE

[\(2134\)](#) **Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Laura Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Rosy Bindi ed altri; Rosy Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare

[\(456\)](#) **Silvana AMATI ed altri. - Norme in materia di destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali a finalità di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza**

[\(799\)](#) **CARDIELLO ed altri. - Interventi urgenti in materia di beni della criminalità organizzata e a favore dell'agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata**

[\(1180\)](#) **GASPARRI. - Norme per la utilizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata al fine di agevolare lo sviluppo di attività produttive e favorire l'occupazione**

[\(1210\)](#) **Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Istituzione dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari e degli amministratori dei beni confiscati alla criminalità organizzata**

[\(1225\)](#) **Anna FINOCCHIARO. - Modifiche al codice delle leggi antimafia in materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali**

[\(1366\)](#) **Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia di cui al**

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di competenza del tribunale distrettuale per l'applicazione di misure di prevenzione

(1431) FALANGA ed altri. - Modifiche agli effetti inibitori ed escludenti derivanti dal procedimento di prevenzione nei confronti dell'attività di impresa

(1687) Misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti

(1690) MIRABELLI ed altri. - Modificazioni al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione

(1957) DAVICO. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate

(2060) Alessandra BENCINI ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate

(2089) CAMPANELLA ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali in relazione ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il presidente [D'ASCOLA](#) ricorda che la seduta odierna sarà dedicata alla questione relativa al conferimento del mandato ai relatori a riferire in Assemblea sui disegni di legge in titolo, sui quali, come è noto, non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio. Ricorda, quindi, che la richiesta del predetto parere è stata inoltrata al presidente Tonini fin dallo scorso mese di settembre; di più, il parere è stato sollecitato con una missiva consegnata personalmente al presidente della Commissione bilancio in data 31 gennaio 2017. Cionondimeno, la Commissione bilancio non ha mai espresso il parere atteso. Ricorda poi che per ben due volte la relazione tecnica predisposta dal Ministero della giustizia è stata negativamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. Orbene in questa situazione si evince dal resoconto della seduta di ieri della medesima Commissione bilancio una sorta di invito del presidente Tonini a che la Commissione lasci in sospeso il conferimento del mandato ai relatori, anche in ragione della sospensione dei lavori parlamentari già prevista per la prossima settimana, affinché le amministrazioni coinvolte, nel frattempo, possano individuare delle soluzioni volte a superare gli aspetti problematici indicati dalla Ragioneria generale e dunque consentire alla Commissione bilancio di formulare il parere.

Tiene quindi a precisare che la Commissione avrebbe potuto concludere già da tempo l'esame dei disegni di legge in assenza dei contrasti che si sono verificati, a vario titolo, tra altri soggetti istituzionali. La Commissione dovrà oggi decidere tra alcune alternative possibili, ovvero se deliberare di conferire il mandato ai relatori nella giornata odierna - pur in assenza del parere della Commissione bilancio, essendo ampiamente decorsi i termini regolamentari per l'espressione dello stesso - ; ovvero attendere che il Governo consenta di superare la situazione di stallo che si è venuta a creare; ovvero indicare nella data del 13 giugno, cioè alla ripresa dei lavori parlamentari, il termine ultimo entro il quale la Commissione conferirà comunque il mandato ai relatori, sia che nel frattempo giunga il parere

della Commissione bilancio sia che tale parere non venga reso.

Rileva, infine, che, ove sia conferito il mandato ai relatori e, successivamente, la Commissione bilancio formulasse il parere in questione, potrebbe accadere che l'Assemblea deliberi un rinvio dell'esame in Commissione, qualora il parere imponesse rilevanti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo che la Commissione si accinge a licenziare.

Interviene il senatore [CASSON](#) (Art.1-MDP) il quale osserva che, alla luce di quanto testé significato dal Presidente alla Commissione, è più che opportuno concludere l'esame dei disegni di legge con il conferimento del mandato ai relatori nella seduta odierna. La Commissione e i relatori hanno svolto fin qui un proficuo e approfondito esame nel merito; ogni eventuale criticità del testo connessa a problemi di natura finanziaria compete alla responsabilità della Commissione bilancio che, evidentemente, si dovrà fare carico delle conseguenze che potranno derivare dall'assenza del parere.

Il senatore [PALMA](#) (FI-PdL XVII) ricorda che in Commissione si era convenuto di concludere l'esame degli emendamenti riferiti all'articolato del disegno di legge n. 2134 - come di fatto è accaduto - in attesa del parere della Commissione bilancio. Nella situazione attuale riterrebbe peraltro non giustificata la decisione di concludere definitivamente oggi l'esame, soprattutto in ragione della prevista sospensione dei lavori parlamentari per la prossima settimana. A suo avviso, in questa situazione di impasse istituzionale, la soluzione potrebbe essere quella di attendere la data del 13 giugno per il conferimento del mandato ai relatori; se il predetto parere non dovesse pervenire entro la seduta della Commissione, convocata evidentemente per il primo pomeriggio di quella medesima data, il presidente D'Ascola potrà sollevare la questione nella seduta pomeridiana dell'Assemblea dello stesso giorno, al fine di rendere partecipe quest'ultima di una situazione alla quale è del tutto estranea la Commissione giustizia. Quindi, in un'eventuale seduta convocata in serata, o comunque al termine dei lavori di Assemblea dello stesso 13 giugno, la Commissione potrà conferire il mandato ai relatori.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) - dopo aver ricordato che nei rapporti istituzionali e, nel caso di specie, tra Governo e Parlamento esiste un'evidente esigenza di affidabilità reciproca che dovrebbe essere sempre rispettata - giudica inopportuno il conferimento del mandato ai relatori nella seduta odierna, in assenza del parere della Commissione bilancio, dopo che il presidente Tonini ha fornito sostanziali rassicurazioni circa la formulazione del parere entro il 13 giugno prossimo. Peraltro ritiene che, al di là della responsabilità marginale della Commissione bilancio in questa vicenda, la stessa è di fatto dovuta ad una situazione di assoluto contrasto tra i Ministeri della giustizia e dell'interno, rispetto alla quale le valutazioni negative del Ministero dell'economia e delle finanze assumono, a suo avviso, un rilievo secondario.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (FL (Id-PL, PLI)) si associa a quanto affermato dal senatore Palma e, a sua volta, ritiene che non sarebbe ragionevole concludere l'esame dei disegni di legge in titolo, in via definitiva, nella seduta odierna, laddove è prevista la sospensione dei lavori parlamentari per la prossima settimana. Coglie quindi l'occasione per ribadire il proprio disappunto sulle modifiche recate dall'articolo 1 del disegno di legge n. 2134, in materia di applicazione delle misure di prevenzione agli indiziati dei reati concernenti la pubblica amministrazione.

Il senatore [BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) osserva che la situazione di stallo che si è venuta a creare ripropone l'annosa questione dei rapporti delle altre Commissioni con la Commissione bilancio, nel senso che l'utilizzo dei pareri formulati da quest'ultima è fortemente strumentale, sia dal punto di vista dei tempi che del merito. Anche per tale ragione ritiene opportuno procedere al conferimento del mandato ai relatori nella seduta odierna.

Il correlatore [LUMIA](#) (PD) - esprimendo, in via preliminare, apprezzamento per la ricostruzione puntuale fatta dal presidente D'Ascola in ordine alle modalità con cui si è svolto l'esame del disegno di legge n. 2134, già approvato dalla Camera dei deputati, per i profili riguardanti le competenze della Commissione bilancio e ai ritardi subiti da tale esame per fattori esterni alla Commissione - osserva che, a titolo personale, sarebbe orientato a votare il conferimento del mandato ai relatori nella seduta odierna, pur in assenza del parere della Commissione bilancio. Tuttavia, dal punto di vista istituzionale, ritiene ragionevole, anche in vista della sospensione dei lavori parlamentari della prossima settimana, attendere la data del 13 giugno, fermo restando che in ogni caso, anche se entro tale data il predetto parere non dovesse giungere alla Commissione, si procederà senz'altro al conferimento del mandato ai relatori nella seduta della Commissione antecedente all'inizio dei lavori della seduta pomeridiana dell'Assemblea di martedì 13 giugno.

Il senatore [PALMA](#) (FI-PdL XVII) insiste nel sostenere che è più opportuno che la Commissione conferisca il mandato ai relatori nella giornata del 13 giugno solo dopo che l'Assemblea sarà investita della questione, ove il parere della Commissione bilancio non dovesse essere formulato prima. Precisa quindi che questa è una soluzione ragionevole dal punto di vista istituzionale, ma non anche dal punto di vista degli interessi del proprio partito che, evidentemente, avrebbe ragione di votare oggi il conferimento del mandato ai relatori per motivi politici.

Il correlatore [PAGLIARI](#) (PD), alla luce delle considerazioni emerse dal dibattito, ritiene opportuno rinviare il conferimento del mandato ai relatori alla seduta pomeridiana della Commissione del 13 giugno, pur essendo chiare le responsabilità di alcuni soggetti istituzionali rispetto a questa situazione di impasse che si è venuta a creare.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (M5S), innanzitutto, osserva che si è creata una situazione singolare e affatto chiara intorno alla conclusione dell'esame dei disegni di legge in titolo. In ogni caso, preso atto che la Commissione bilancio non ha fin qui reso il parere dovuto, nonostante le diverse sollecitazioni da parte del presidente D'Ascola nei confronti del presidente Tonini, ritiene opportuno procedere con il conferimento del mandato ai relatori nella seduta odierna.

Anche la senatrice [MUSSINI](#) (Misto) concorda in tal senso, anche lei osservando che la Commissione avrebbe potuto concludere da tempo l'esame dei disegni di legge in titolo in assenza di una siffatta situazione di contrasti a livello istituzionale.

Il senatore [FALANGA](#) (ALA-SCCLP) osserva che, alla luce di diversi precedenti in cui le Commissioni hanno concluso l'esame di disegni di legge pur in assenza del parere della Commissione bilancio, senz'altro si può conferire il mandato ai relatori fin da subito, tanto più che l'approvazione del disegno di legge n. 2134 è quanto mai urgente, attesa la relativa finalità di lotta alla criminalità organizzata.

Il sottosegretario CHIAVAROLI rileva come il dibattito in corso abbia essenzialmente ad oggetto la decisione sul come procedere alla conclusione dell'esame dei disegni di legge in titolo, e in particolare se votare oggi il conferimento del mandato ai relatori ovvero attendere la giornata di martedì 13 giugno. Si tratta pertanto di una questione che riguarda la Commissione e non il Governo.

Sulle dichiarazioni della rappresentante del Governo si apre quindi un dibattito nel quale intervengono la senatrice [MUSSINI](#) (Misto) - che giudica sconcertanti tali dichiarazioni che, a suo avviso, dovrebbero imporre ulteriormente di concludere oggi l'esame dei disegni di legge in titolo, visto che la situazione in cui si trova la Commissione è palesemente dovuta alle inadempienze dell'esecutivo - il

senatore [LUMIA](#) (PD) - che ribadisce l'opportunità di rinviare il conferimento del mandato ai relatori alla giornata del 13 giugno auspicando che su tale questione la Commissione non si divida - il senatore [CASSON](#) (Art.1-MDP) - che, pur ribadendo di ritenere preferibile votare subito il conferimento del mandato ai relatori, e ciò a maggior ragione dopo le dichiarazioni del rappresentante del Governo, si dichiara comunque disponibile a rinviare la deliberazione in questione alla data del 13 giugno al fine di fare emergere le reali responsabilità della situazione de qua - il senatore [EALANGA](#) (ALA-SCCLP) - che si associa a tali ultime considerazioni - il senatore [GIARRUSSO](#) (M5S) - che ritiene sia necessario conferire subito il mandato ai relatori, essendo evidente come il Governo non si è impegnato al fine di assicurare un celere esame dei disegni di legge in titolo, come invece avvenuto in altri casi.

Il sottosegretario CHIAVAROLI intende precisare la portata delle sue dichiarazioni riferite al fatto che il Ministero della giustizia ha assicurato la massima collaborazione istituzionale, fornendo per ben due volte le relazioni tecniche richieste.

Il senatore [PALMA](#) (FI-PdL XVII) e il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII), manifestando disappunto per l'andamento del dibattito, dichiarano che non parteciperanno ulteriormente alla seduta della Commissione.

Il presidente [D'ASCOLA](#) osserva quindi che la Commissione deve decidere in ordine alle tre posizioni delineatesi nel dibattito ovvero se conferire il mandato ai relatori nella seduta in corso, oppure rinviare tale deliberazione alla seduta della Commissione del 13 giugno prima dell'inizio della seduta pomeridiana dell'Assemblea ovvero se votare il mandato ai relatori in una seduta del 13 giugno convocata dopo che la questione sarà sollevata anche in Assemblea, nel caso in cui non dovesse pervenire il parere della Commissione bilancio entro quella data.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (M5S) chiede che sia votata prima la proposta di conferire il mandato ai relatori nella seduta odierna.

Respinta tale proposta, la Commissione conviene all'unanimità di rinviare il conferimento del mandato ai relatori alla seduta della Commissione che sarà convocata prima dell'inizio dei lavori della seduta pomeridiana dell'Assemblea di martedì 13 giugno prossimo.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

La seduta termina alle ore 11,25.

1.3.2.1.33. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 395 (pom.) del 13/06/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 13 GIUGNO 2017
395ª Seduta

Presidenza del Presidente
[D'ASCOLA](#)

Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia Migliore e il vice ministro dell'interno Bubbico.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

[\(2134\)](#) *Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Laura Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Rosy Bindi ed altri; Rosy Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare

[\(456\)](#) *Silvana AMATI ed altri. - Norme in materia di destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali a finalità di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza*

[\(799\)](#) *CARDIELLO ed altri. - Interventi urgenti in materia di beni della criminalità organizzata e a favore dell'agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata*

[\(1180\)](#) *GASPARRI. - Norme per la utilizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata al fine di agevolare lo sviluppo di attività produttive e favorire l'occupazione*

[\(1210\)](#) *Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Istituzione dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari e degli amministratori dei beni confiscati alla criminalità organizzata*

[\(1225\)](#) *Anna FINOCCHIARO. - Modifiche al codice delle leggi antimafia in materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali*

[\(1366\)](#) *Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia di cui al decreto*

legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di competenza del tribunale distrettuale per l'applicazione di misure di prevenzione

[\(1431\)](#) **FALANGA ed altri. - Modifiche agli effetti inibitori ed escludenti derivanti dal procedimento di prevenzione nei confronti dell'attività di impresa**

[\(1687\)](#) **Misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti**

[\(1690\)](#) **MIRABELLI ed altri. - Modificazioni al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione**

[\(1957\)](#) **DAVICO. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate**

[\(2060\)](#) **Alessandra BENCINI ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate**

[\(2089\)](#) **CAMPANELLA ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali in relazione ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 1° giugno.

Il presidente [D'ASCOLA](#) comunica che la Commissione bilancio non ha ancora espresso il parere sui disegni di legge in titolo e, pertanto, parrebbe opportuna la sospensione della seduta, in attesa del predetto parere.

Il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*), intervenendo sull'ordine dei lavori, osserva che alla stato dell'arte, sarebbe stato opportuno che la Commissione seguisse le indicazioni del Gruppo di Forza Italia investendo dapprima l'Assemblea della situazione di *impasse*, per poi votare il conferimento del mandato ai relatori in un momento successivo. Dopo aver ricordato quindi che il Gruppo di Forza Italia non ha presentato emendamenti ai disegni di legge in titolo nel corso dell'esame in Commissione, né intende presentarne per l'esame in Assemblea, rileva una scarsa propensione alla collaborazione da parte dei Gruppi di maggioranza e del Governo ad un lavoro finalizzato all'effettivo miglioramento tecnico del codice antimafia. A tale riguardo, osserva nel testo approvato dalla Camera dei deputati, come modificato fin qui dalla Commissione, sono evidenti notevoli problemi di tipo tecnico, ai quali peraltro sembrerebbero estranee questioni politiche.

Al riguardo manifesta innanzi tutto perplessità sulla distinzione tra "atti preparatori, obiettivamente rilevanti", ed "atti esecutivi diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato...", alla luce della nuova lettera d) dell'articolo 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del disegno di legge n. 2134.

Per quanto riguarda poi il problema del concorso di competenze, per il procedimento di applicazione delle misure di prevenzione personali, tra il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto e il procuratore della Repubblica presso il tribunale del circondario in cui

dimora la persona, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del disegno di legge, che modifica l'articolo 5 del codice antimafia, gli appaiono evidenti i problemi applicativi di una simile soluzione.

Rileva poi le criticità relative alla disciplina delle questioni di competenza territoriale di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 159 del 2011, come modificato dall'articolo 2, comma 3, lettera f), capoverso 10-*bis*, del disegno di legge n. 2134, che prevede che le questioni di competenza territoriale possono anche essere rilevate d'ufficio con la decisione di primo grado (oltretutto eccepite entro la prima udienza dopo l'accertamento della regolare costituzione delle parti), nonché quelle relative alle modifiche apportate dall'articolo 6 del disegno di legge all'articolo 27 del decreto legislativo n. 159 del 2011, sul regime delle impugnazioni e, in particolare, per la previsione che la corte di appello pone a carico della parte che ha proposto l'impugnazione il pagamento delle spese processuali.

Infine richiama l'attenzione sulla questione del personale che dovrebbe essere attribuito all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, sulla base del principio della mobilità. Ritiene che tale previsione esuli dal principio di efficienza dell'Agenzia in capo alla quale dovrebbe essere incardinato solo personale altamente qualificato.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), innanzitutto richiama l'attenzione sulla singolare vicenda della presentazione, nella giornata di ieri, di due emendamenti da parte dei relatori, concernenti norme di copertura finanziaria, i quali poi in serata, sono stati ritirati dai relatori medesimi. Per quanto riguarda poi i problemi di copertura finanziaria dei disegni di legge in titolo, rileva la necessità che la Commissione attenda la formulazione del parere da parte della Commissione bilancio prima di deliberare il conferimento del mandato ai relatori, trattandosi di un provvedimento molto complesso sotto tale profilo. Nel merito del testo approvato dall'altro ramo del Parlamento e modificato dalla Commissione, si sofferma anch'egli sui problemi tecnici connessi al concorso di attribuzioni tra più uffici del pubblico ministero, facendo notare che se la norma *de qua* non sarà modificata si verificheranno numerosi problemi applicativi, nonché un grande dispendio di energie amministrative. Infine, richiama l'attenzione sulla recente prassi della convocazione delle sedute antimeridiane del giovedì, osservando l'inopportunità di consolidare tale abitudine per l'indisponibilità di numerosi componenti della Commissione.

La senatrice [STEFANI](#) (*LN-Aut*), condividendo in gran parte le perplessità testé manifestate dai senatori Palma e Caliendo, a nome del Gruppo della Lega, auspica che la Commissione approvi, in via definitiva, il testo del disegno di legge n. 2134, deliberando il conferimento del mandato ai relatori solo dopo aver svolto tutti gli adeguati approfondimenti anche in ordine alle norme che destano problemi di copertura finanziaria. Analogamente ritiene che i nodi ancora irrisolti concernenti questioni di merito debbano essere approfonditi in Commissione prima di giungere all'esame dell'Assemblea.

Il senatore [FALANGA](#) (*ALA-SCCLP*), ricordando in via preliminare, che le modifiche che il legislatore intende apportare al codice antimafia di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, sono soprattutto finalizzate alla lotta e al contrasto della criminalità organizzata, condivide le osservazioni del senatore Palma; auspica quindi che i relatori possano mettere a punto le necessarie modifiche del testo, anche dal punto di vista dei problemi concernenti la copertura finanziaria prima che la Commissione concluda definitivamente l'esame.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (*M5S*) coglie l'occasione per richiamare l'attenzione sull'emendamento a propria firma - non approvato in Commissione - concernente le interdittive antimafia per le società consorziate; ne preannuncia la ripresentazione in Aula.

Il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*), ad integrazione di quanto già rilevato dal senatore Caliendo sulla inopportunità delle convocazioni antimeridiane del giovedì, osserva che la Commissione se convocata alle 8,30 ha un tempo assai limitato di lavoro, essendo abitualmente prevista alle 9,30 la seduta dell'Assemblea. Per contro, il giovedì pomeriggio dopo la fine della seduta antimeridiana dell'Aula, la Commissione ha a disposizione un arco di tempo molto più ampio per lo svolgimento dei propri lavori.

Il presidente [D'ASCOLA](#) comunica che la seduta sarà sospesa per un'ora.

La seduta sospesa alle ore 14,40 riprende alle ore 15,45.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che non risulta ancora pervenuto il parere della 5ª Commissione sul testo ed emendamenti. Come ampiamente spiegato nella seduta del 1º giugno 2017 la Commissione ha la possibilità di conferire il mandato ai relatori, pure in assenza del parere della Commissione bilancio, essendo ampiamente decorsi i termini regolamentari per l'espressione dello stesso. Poiché nella citata seduta del 1º giugno 2017 la Commissione ha convenuto all'unanimità di rinviare il conferimento del mandato ai relatori alla seduta convocata prima dell'inizio dei lavori della seduta pomeridiana dell'Assemblea di martedì 13 giugno, sul presupposto che nel frattempo sarebbe pervenuto il parere della 5ª Commissione, occorre stabilire quale sia la determinazione della Commissione qualora il parere predetto non dovesse arrivare entro oggi. A tal riguardo sottopone la questione alla valutazione dei membri della Commissione.

Interviene il sottosegretario MIGLIORE dichiarando che il vice ministro Morando avrebbe riferito al Presidente della Commissione bilancio che si tratta ormai di definire soltanto alcuni aspetti tecnici. La Ragioneria generale dello Stato dovrebbe far pervenire una nuova relazione, questa volta favorevole sulla relazione tecnica presentata dal Ministero della giustizia, nel corso della giornata odierna e quindi la Commissione bilancio dovrebbe successivamente esaminare ed infine approvare il parere.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) dichiara, anche a nome del proprio Gruppo parlamentare, la necessità di contemperare due contrapposte esigenze: da un lato la conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2134 e connessi, che rappresenta un punto prioritario dell'azione di Governo; dall'altra parte tener conto del parere della Commissione bilancio, anche per evitare che il testo possa presentare significativi elementi di criticità rispetto al vincolo di bilancio di cui all'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) auspica che entro la giornata odierna possano essere risolti i problemi di copertura finanziaria relativi al testo e possano esser sciolti tutti i nodi problematici sugli emendamenti approvati, in quanto in caso contrario voterà contro il conferimento del mandato ai relatori, non ritenendo opportuno che la Commissione trasmetta il testo all'Aula senza aver acquisito preventivamente il parere della Commissione bilancio. Ritiene inoltre prioritario l'esame dello schema di decreto legislativo sulla riforma della magistratura onoraria (atto del Governo n. 415), rispetto alla conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2134 e connessi.

Il presidente [D'ASCOLA](#) ricorda al senatore Caliendo che il disegno di legge n. 2134, recante modifiche al codice antimafia, è stato calendarizzato ed è all'ordine del giorno dell'Assemblea e che, quindi, occorre completarne l'esame, ferma restando la necessità di esprimere parere sull'atto del Governo n. 415 nella giornata di domani, come in precedenza concordato per le vie brevi con il Governo.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (*M5S*) si chiede come sia possibile che ancora permanga questo stato di incertezza circa l'espressione del parere da parte della Commissione bilancio, essendo ormai noto a tutti che i problemi collegati al disegno di legge n. 2134 e connessi sono interamente riconducibili al Governo.

La senatrice [MUSSINI](#) (*Misto*) si dichiara sconcertata per quello che sta accadendo. Infatti, pur essendo ormai chiaro a tutti che il ritardo nella conclusione dell'esame da parte della Commissione è interamente imputabile alle incertezze interne al Governo, all'esterno si ha la percezione che sia invece la Commissione giustizia a temporeggiare. Sarebbe quindi giusto che emergesse pubblicamente la realtà dei fatti.

Dopo un breve intervento della senatrice [STEFANI](#) (*LN-Aut*), il presidente [D'ASCOLA](#) comunica che la seduta sarà sospesa fino alle 18 circa al fine di poter acquisire notizie più precise in ordine ai tempi di espressione del parere da parte della Commissione bilancio.

La seduta, sospesa alle ore 16,10, riprende alle ore 18,05.

Il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*) dichiara che da quanto gli risulta non è stato ancora espresso il parere da parte della Commissione bilancio, né sono chiari i tempi di espressione del parere sul testo ed emendamenti. Ribadisce quindi di ritenere altamente inopportuno che venga conferito il mandato ai relatori prima che la Commissione bilancio si sia pronunciata.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), condividendo pienamente le considerazioni testé svolte dal senatore Palma, dichiara che sarebbe un errore votare il conferimento del mandato ai relatori senza che la Commissione bilancio abbia espresso il proprio parere non soltanto sul testo, ma anche sui numerosi emendamenti approvati in sede referente.

Dopo un breve intervento del correlatore [PAGLIARI](#) (*PD*), che considera inaccettabile il ritardo nel quale si trova la Commissione bilancio ad esprimere il parere su testo ed emendamenti, prende la parola il senatore [FALANGA](#) (*ALA-SCCLP*) osservando che, alla luce di diversi precedenti in cui le Commissioni hanno concluso l'esame di disegni di legge pur in assenza del parere della Commissione bilancio, si può conferire il mandato ai relatori sin da subito, attesa l'importanza di un'approvazione sollecita di un testo volto al contrasto della criminalità organizzata, o quanto meno spiegare in Aula le ragioni per le quali la Commissione giustizia non ha ancora avuto la possibilità di concludere l'esame del disegno di legge n. 2134.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (*M5S*) ritiene opportuno conferire subito il mandato ai relatori in quanto è assolutamente urgente la sollecita approvazione del disegno di legge n. 2134.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*), anche a nome del proprio Gruppo parlamentare, in considerazione dell'incertezza dei tempi sull'espressione del parere da parte della Commissione bilancio, propone di rinviare il conferimento del mandato ai relatori alla seduta di domani, ore 14, al fine di poter acquisire nel frattempo il parere della Commissione medesima su testo ed emendamenti.

Il [PRESIDENTE](#) dispone una breve sospensione della seduta.

La seduta sospesa alle ore 18,30 riprende alle ore 18,40.

Il presidente [D'ASCOLA](#) osserva quindi che la Commissione deve decidere in ordine alle due posizioni delineatesi nel dibattito, ovvero se accedere alla proposta avanzata dal senatore Cappelletti di conferire il mandato ai relatori nella seduta in corso, oppure se accedere alla proposta del senatore Lumia di rinviare tale deliberazione alla seduta di domani ore 14.

Dopo aver respinto la proposta avanzata dal senatore Cappelletti, la Commissione delibera a maggioranza di rinviare il conferimento del mandato ai relatori alla seduta di domani, ore 14.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

La seduta termina alle ore 18,55.

1.3.2.1.34. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 396 (pom.) del 14/06/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 14 GIUGNO 2017
396ª Seduta

Presidenza del Presidente
[D'ASCOLA](#)

Intervengono il vice ministro dell'interno Bubbico, il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli e il sottosegretario di Stato per la giustizia Migliore.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace ([n. 415](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 28 aprile 2016, n. 57. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con condizioni ed osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta notturna del 31 maggio.

Il relatore [CUCCA](#) (PD) avverte che nel tardo pomeriggio di ieri ha presentato uno schema di parere sul provvedimento in titolo, - trasmesso a tutti i componenti della Commissione - pubblicato in allegato, che non teneva conto delle osservazioni formulate dalla 1ª Commissione, che in quello stesso arco temporale si pronunciava sul medesimo provvedimento. Pertanto preannuncia la riformulazione del parere alla luce delle osservazioni della Commissione affari costituzionali e di alcuni ulteriori rilievi che egli stesso ha potuto meglio valutare ed approfondire, anche informalmente, con altri componenti della Commissione. La nuova proposta di parere recepisce tutte le condizioni formulate dalla 1ª Commissione e trasforma in condizioni le prime due osservazioni già contenute nel precedente schema di parere, concernenti, rispettivamente, la possibilità di incrementare l'utilizzazione dei magistrati onorari dal secondo quadriennio dall'entrata in vigore della riforma, ovvero prevedere un significativo incremento dell'indennità; propone inoltre l'ulteriore osservazione volta a prevedere

un'applicazione graduale del nuovo regime di indennità alla luce dell'anzianità di servizio.

Sulla nuova proposta testé formulata dal relatore si apre un dibattito.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (*M5S*) esprime tutto il proprio disappunto sia sulla originaria formulazione dello schema di parere in questione che su quella testé illustrata. Ritiene infatti che, in via generale, il provvedimento in esame sia assolutamente deleterio per la funzionalità della "giustizia" e, in particolare, per l'efficienza della giustizia civile. A tale riguardo ricorda che sullo schema di decreto in esame hanno espresso contrarietà la maggior parte dei procuratori della Repubblica, nonché il Consiglio superiore della magistratura e diverse associazioni di categoria dei magistrati onorari.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), dopo aver preliminarmente ricordato che le osservazioni della 1a Commissione ripropongono alcune delle condizioni da egli stesso proposte in occasione del proprio intervento in discussione generale, esprime rammarico per il fatto che, alla conclusione dell'esame del provvedimento in titolo, non è stata risolta l'ambiguità di fondo tra le qualificazioni di "onorarietà" e di "precarietà" che investono la magistratura onoraria. Ribadisce, una volta di più, che la qualificazione di "onorarietà" non significa che la magistratura onoraria svolga un servizio non necessario per il Paese. Quanto al nuovo schema di parere testé illustrato dal relatore, esso è ancora distante dal rispetto dei principi contenuti nella delega su alcuni punti fondamentali della materia in esame. Richiama, sotto questo profilo, i provvedimenti sanzionatori conseguenti alla violazione dei doveri dei giudici onorari, che sulla base dell'atto del Governo in titolo possono essere irrogati al di fuori di un procedimento concernente l'azione disciplinare, come invece prevede la legge di delega all'articolo 2, comma 11. Inoltre tra i requisiti per il conferimento dell'incarico di magistrato onorario, di cui all'articolo 4 dello schema in esame, permane ingiustificatamente la preferenza per "il più elevato voto di laurea", a parità di altri titoli di preferenza, quantunque la legge di delega non preveda tale criterio di preferenza. Ancora, si lascia invariato l'articolo 26 dello schema che, come è noto, apporta modifiche al testo unico delle imposte sui redditi al fine di qualificare le indennità corrisposte ai magistrati onorari come reddito assimilato a quello da lavoro autonomo. Ricorda, infatti, che la norma in questione esclude le indennità corrisposte ai giudici di pace dai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e le qualifica, insieme a quelle corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari, come reddito di lavoro autonomo. Orbene, anche rispetto a tale previsione egli aveva proposto una condizione volta a sopprimere la proposta del Governo che, di fatto, è in contrasto con la legge di delega che nulla prevede al riguardo; tale previsione non solo comporta l'accentuazione della disparità di trattamento economico tra le varie categorie all'interno della magistratura onoraria, ma appare come un atteggiamento punitivo ed offensivo nei confronti dell'attività dei magistrati onorari.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*), a nome del Partito Democratico, ribadisce il ruolo fondamentale della magistratura onoraria al fine di rendere la giustizia civile più efficiente; in tal senso auspica che la riforma possa concretizzarsi in una effettiva valorizzazione della professionalità dei giudici onorari conciliando la necessità di evitare una eccessiva precarizzazione degli stessi con il principio della onorarietà. Non si può disconoscere infatti che la magistratura onoraria integra con la propria attività le funzioni dei giudici ordinari. In tal senso apprezza lo sforzo del relatore che, nella nuova formulazione del parere, ha imposto posto condizioni più stringenti al Governo al fine di realizzare i predetti obiettivi. Richiama infine l'attenzione sulle problematiche connesse al regime transitorio che potrebbe essere meglio definito.

Il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*), pur esprimendo apprezzamento per il tentativo del relatore di mettere a punto un parere congruo, esprime, cionondimeno, alcune perplessità sul testo in esame.

Innanzitutto, si sofferma sulla questione dei titoli di preferenza per l'accesso all'incarico di magistrato onorario. Esprime forti dubbi sulla valutazione come titolo preferenziale del dottorato di ricerca che, come è noto, non comporta l'insegnamento universitario, e, ancora di più, sulla previsione, tra i titoli di preferenza dell'insegnamento nelle scuole superiori statali e, a parità di situazioni, del voto più elevato di laurea. Entrambi questi ultimi titoli di preferenza non sono contemplati dalla legge di delega e, pertanto, le norme che li prevedono risultano sindacabili per eccesso di delega. In particolare, con riferimento alla preferenza per il voto di laurea più elevato, sottolinea la irragionevolezza di tale previsione in un sistema universitario molto variegato quale è quello italiano, nel quale i criteri di valutazione degli studenti variano da caso a caso. Richiama poi l'attenzione sulla confusione che ancora permane sui concetti di stabilizzazione e precarizzazione della magistratura onoraria. Invero, la magistratura onoraria è un istituto stabile esercitato da determinati soggetti per un tempo determinato. Per altro verso, non si può immaginare la stabilizzazione della magistratura onoraria, composta da circa 5.000 unità, nei termini classici di un impiego lavorativo fisso per la nota ragione che, se così fosse, conseguirebbe da ciò una effettiva *deminutio* della magistratura ordinaria. Quanto al limite temporale dell'impiego dei giudici onorari, che lo schema in esame riduce a due giorni settimanali, tale limite non deve essere interpretato o applicato in modo rigido, ma in relazione alle esigenze che si determinano quotidianamente per lo svolgimento efficiente delle funzioni relative alla giustizia. Forse, da tale punto di vista, sarebbe opportuno prevedere un limite temporale minimo ed un limite temporale massimo, su base mensile, per lo svolgimento delle funzioni dei giudici onorari. Si sofferma poi sulla scelta assai discutibile del Governo di non esercitare la delega sui casi di trasferimento dei magistrati onorari d'ufficio o su domanda dell'interessato, come pure previsto dall'articolo 2, comma 8, lettere a) e b) della legge n. 57 del 2016. Analogamente ritiene ingiustificata ed irragionevole la previsione di cui all'articolo 21 dello schema sulla irrogazione dei provvedimenti sanzionatori in capo ai magistrati onorari senza alcun procedimento disciplinare a monte. Orbene sia per i casi di trasferimento che per i profili sanzionatori i giudici onorari dovrebbero avere, nei limiti della compatibilità ordinamentale, le stesse garanzie, di cui beneficia la magistratura ordinaria sulla base dei principi costituzionali di autonomia e di indipendenza.

Il relatore [CUCCA](#) (PD) all'esito del dibattito inserisce tra le condizioni del nuovo schema di parere precedentemente illustrato la soppressione della lettera c) del comma 4, dell'articolo 4, che prevede a parità di situazioni il criterio della prevalenza del voto di laurea più elevato; aggiunge quindi due ulteriori osservazioni concernenti l'una, l'opportunità di prevedere un procedimento disciplinare per i magistrati che violano i propri doveri in conformità ai principi stabiliti dalla legge di delega; l'altra la possibilità di regolamentare i casi di trasferimento dei giudici onorari, d'ufficio o su domanda dell'interessato in conformità dei principi stabiliti dalla legge di delega n. 57 del 2016. Ribadisce poi le modifiche già apportate allo schema di parere ed illustrate all'inizio della seduta.

Dopo una breve richiesta di delucidazioni sulla nuova ulteriore proposta di parere da parte del senatore [BUCCARELLA](#) (M5S) e della senatrice [MUSSINI](#) (Misto), interviene il sottosegretario CHIAVAROLI che, a nome del Governo, ribadisce l'importanza per la funzionalità e l'efficienza della giustizia del lavoro svolto dalla magistratura onoraria della quale la riforma in esame non sminuisce il ruolo, mirando anzi a valorizzare le funzioni dei giudici onorari, nei limiti della compatibilità con i principi ordinamentali e costituzionali, anche alla luce delle nuove risorse che saranno disponibili dopo i recenti interventi del legislatore volti a ridurre le spese di altri settori dell'amministrazione della giustizia, come quello concernente le intercettazioni telefoniche. In ogni caso, il Governo terrà debitamente conto, non solo del parere che sarà infine approvato dalla Commissione, ma anche delle osservazioni formulate dalla Commissione affari costituzionali, oltretutto dei rilievi emersi, a vario titolo, nel corso del dibattito. In questo senso, rassicura il senatore Caliendo ed altri componenti della Commissione.

Dopo che il relatore [CUCCA](#) (PD) ha dato conto, ancora una volta, dell'ulteriore nuovo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto, previa verifica del prescritto numero legale, lo schema di parere medesimo viene posto ai voti e risulta infine approvato.

IN SEDE REFERENTE

[\(2134\)](#) *Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Laura Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Rosy Bindi ed altri; Rosy Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare

[\(456\)](#) *Silvana AMATI ed altri. - Norme in materia di destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali a finalità di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza*

[\(799\)](#) *CARDIELLO ed altri. - Interventi urgenti in materia di beni della criminalità organizzata e a favore dell'agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata*

[\(1180\)](#) *GASPARRI. - Norme per la utilizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata al fine di agevolare lo sviluppo di attività produttive e favorire l'occupazione*

[\(1210\)](#) *Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Istituzione dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari e degli amministratori dei beni confiscati alla criminalità organizzata*

[\(1225\)](#) *Anna FINOCCHIARO. - Modifiche al codice delle leggi antimafia in materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali*

[\(1366\)](#) *Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di competenza del tribunale distrettuale per l'applicazione di misure di prevenzione*

[\(1431\)](#) *FALANGA ed altri. - Modifiche agli effetti inibitori ed escludenti derivanti dal procedimento di prevenzione nei confronti dell'attività di impresa*

[\(1687\)](#) *Misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti*

[\(1690\)](#) *MIRABELLI ed altri. - Modificazioni al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione*

[\(1957\)](#) *DAVICO. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate*

[\(2060\)](#) *Alessandra BENCINI ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate*

(2089) CAMPANELLA ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali in relazione ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [D'ASCOLA](#) avverte che non è ancora materialmente giunto il parere della Commissione bilancio quantunque esso sia stato deliberato dalla Commissione medesima, come poc'anzi preannunciato a tutti i componenti della Commissione dallo stesso presidente Tonini. Ritiene pertanto opportuno sospendere la seduta in attesa del predetto parere.

La seduta, sospesa alle ore 16,25, riprende alle ore 17,50.

Il presidente [D'ASCOLA](#) dà conto del parere espresso dalla Commissione bilancio, non ostativo con condizioni sul testo approvato dalla Camera dei Deputati, e in parte non ostativo e in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 sugli emendamenti approvati dalla Commissione. Alla luce del predetto parere si rendono opportune delle modifiche al testo approvato dalla Commissione che recepiscano le condizioni imposte dalla Commissione bilancio; a tal fine possono essere presentate dai relatori proposte di coordinamento ai sensi dell'articolo 103 del Regolamento.

Il relatore [LUMIA](#) (PD) illustra le proposte di coordinamento 18.Coord.100, 18.Coord.200, 19.Coord.100, 25.Coord.100, 25.Coord.200, 28.Coord.100, 29.Coord.100 e 33.Coord.100, pubblicate in allegato al resoconto.

Il senatore [PALMA](#) (FI-PdL XVII) osserva che le condizioni previste dal parere della Commissione bilancio non possono essere recepite mediante proposte di coordinamento ai sensi dell'articolo 103 del Regolamento, in quanto incidono sostanzialmente sul testo approvato fin qui approvato dalla Commissione; secondo i principi generali che regolano il procedimento legislativo, i relatori debbono presentare ulteriori emendamenti che recepiscano le predette condizioni, rispetto ai quali evidentemente dovrebbe essere fissato un termine per la presentazione di subemendamenti. Tuttavia, trattandosi di un complesso provvedimento che, con molta fatica è stato esaminato dalla Commissione, sarebbe preferibile seguire la strada di votare il conferimento del mandato ai relatori senza recepire le condizioni di natura finanziaria imposte dalla Commissione bilancio. Nel corso dell'esame in Assemblea i relatori potranno ben recepire le predette condizioni. Peraltro, ricorda ancora una volta che il Gruppo di Forza Italia non ha presentato fin qui emendamenti, né intende presentarne. Viceversa, ove la Commissione dovesse recepire le condizioni finanziarie mediante l'approvazione di mere proposte di coordinamento dei relatori, si violerebbero i principi basilari del procedimento legislativo e il nuovo testo del codice antimafia sarebbe in qualunque momento soggetto alla scure della declaratoria di illegittimità costituzionale.

Il presidente [D'ASCOLA](#) sottolinea che la soluzione procedurale indicata era stata dalla Presidenza già preannunciata alla Commissione nella seduta del 23 maggio scorso e che né in quella seduta, né successivamente, tale soluzione è stata contestata. Evidenzia inoltre la piena conformità del modo di procedere della Commissione con il disposto del citato articolo 103 del Regolamento, nonché come lo stesso, piuttosto che determinare problemi di costituzionalità, sia proprio funzionale al pieno rispetto dei vincoli posti dall'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*) ribadisce la propria contrarietà e quella del Gruppo di Forza Italia a siffatto procedimento, richiamando la responsabilità della maggioranza di Governo a votare sotto la forma di proposte di coordinamento delle modifiche sostanziali al testo già approvato.

Il relatore [LUMIA](#) (*PD*) innanzitutto esclude qualsiasi intento da parte della maggioranza di voler prevaricare le regole procedurali nella fase finale dell'esame del provvedimento in titolo; quindi osserva che non è opportuno conferire il mandato ai relatori senza tener conto del parere sulle questioni finanziarie sottese al provvedimento stesso come, peraltro, è stato già rilevato nelle precedenti sedute proprio dai componenti del Gruppo di Forza Italia.

Il relatore [PAGLIARI](#) (*PD*), condividendo quanto testé affermato dal correlatore Lumia, ribadisce, a sua volta, che non si può portare all'esame dell'Assemblea un provvedimento complesso come quello in titolo senza tenere conto del parere della Commissione bilancio.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) preannuncia il voto contrario di Forza Italia sulle proposte di coordinamento in questione, non mancando di manifestare il proprio disappunto soprattutto sulla proposta di coordinamento 25.Coord. 100 concernente la copertura delle spese per lo svolgimento dei compiti attribuiti all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Con il parere favorevole del Governo sulle proposte di coordinamento dei relatori precedentemente illustrate, queste ultime risultano approvate con distinte votazioni.

La Commissione conferisce infine mandato ai relatori a riferire favorevolmente sul disegno di legge n. 2134 con le modificazioni ad esso apportate nel corso dell'esame, a proporre l'assorbimento nel medesimo degli altri disegni di legge in titolo, a richiedere lo svolgimento della relazione orale, nonché ad effettuare gli interventi di coordinamento del testo proposto all'Assemblea, restando stabilito che, in sede di coordinamento, i relatori provvederanno anche a correggere alcuni palesi errori materiali contenuti nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati - quali, in particolare, il riferimento nell'articolo 27 del disegno di legge n. 2134 ad un inesistente comma 1-ter dell'articolo 12-sexies del decreto legge n. 306 del 1992, dovendosi intendere il relativo rinvio come effettuato invece al comma 2-ter del predetto articolo 12-sexies - e a uniformare la formulazione del comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 159 del 2011 con quella del comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo medesimo, con specifico riguardo alla previsione del coordinamento del procuratore della repubblica circondariale con il procuratore della repubblica distrettuale.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata per domani, giovedì 15 giugno, alle ore 8,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 18,40.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 415

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premesse che:

- lo schema di decreto legislativo in esame completa l'attuazione della delega affidata al Governo con la legge n. 57 del 2016, che ha delegato il Governo ad un complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria, atteso oramai da circa 20 anni ed, in particolare, da quando è stato previsto dall'articolo 245 del decreto legislativo n. 51 del 1988, istitutivo del giudice unico di primo grado;
- a decorrere dal 2002 si sono succeduti con cadenza annuale provvedimenti legislativi di proroga dell'incarico di magistrato onorario in deroga allo statuto ordinamentale della magistratura onoraria di cui all'articolo 42-*quinquies* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per i giudici onorari di tribunale (d'ora in poi GOT) e i viceprocuratori onorari (d'ora in poi VPO), e agli articoli 7 e seguenti della legge n. 374 del 1991, per i giudici di pace (d'ora in poi GDP), là dove si prevede, rispettivamente, che le nomine a GOT e a VPO abbiano durata triennale e che il titolare possa essere confermato, alla scadenza, per una sola volta, e che i GDP durino in carica quattro anni, con possibilità di conferma per altri due quadrienni;
- l'articolo 2, comma 17, della legge ha stabilito che i magistrati onorari già in servizio durino in carica per quattro mandati, ciascuno di durata quadriennale;
- tra i punti fondamentali della legge delega vi è la previsione di un'unica figura di magistrato onorario in luogo dell'attuale tripartizione tra GDP, GOT e VPO. L'articolo 1, infatti, prevede un'unica figura di giudice onorario inserito in un solo ufficio giudiziario, nonché la figura del magistrato onorario requirente, inserito nell'ufficio della procura della Repubblica. L'incarico di magistrato onorario ha natura inderogabilmente temporanea e non determina in nessun caso un rapporto di pubblico impiego, in linea con la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 103 del 1998) e di legittimità relativa alla figura del funzionario onorario;
- con il riordino della magistratura onoraria, oltre ad unificare le figure di magistrati onorari, la legge delega prevede una disciplina omogenea relativamente alle modalità di conferimento dell'incarico, alla durata dello stesso, al tirocinio da svolgersi obbligatoriamente presso un magistrato professionale, alla necessità di una conferma periodica, alla modulazione delle funzioni con l'attribuzione ai magistrati onorari sia di compiti di supporto all'attività dei magistrati professionali, sia di funzioni propriamente giudiziarie, alla formazione e ai criteri di liquidazione dei compensi. In ragione della necessaria temporaneità e non esclusività dell'incarico si prescrive espressamente che la dotazione organica dei magistrati onorari, i compiti e le attività agli stessi demandati, gli obiettivi assegnati, la misura dell'impegno richiesto e i criteri di liquidazione delle indennità siano stabiliti in modo da assicurare la compatibilità dell'incarico onorario con il necessario svolgimento di altre attività remunerative. Nell'ambito della rideterminazione del ruolo e delle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari, si attribuisce loro anche la possibilità di svolgere compiti ulteriori rispetto a

quelli già previsti dalla vigente regolazione e, in particolare, attività volte a coadiuvare il magistrato professionale, all'interno di strutture organizzative - il cosiddetto Ufficio per il processo - costituite presso il Tribunale e la Procura della Repubblica presso il Tribunale. Di particolare rilievo è anche la valenza che si è attribuita alla formazione dei giudici onorari nei primi due anni dell'incarico;

- lo schema di decreto legislativo amplia le competenze della magistratura onoraria prevedendo, nell'ambito dell'ufficio del processo, la possibilità di delegare al giudice onorario funzioni propriamente giurisdizionali (art. 10) ovvero attribuendone direttamente alcune (artt. 27 e ss.). Pur considerando l'incremento di competenze uno dei punti qualificanti della riforma della magistratura onoraria, appare opportuno valutare se tale ampliamento delle competenze debba essere, per alcuni settori, attuato in maniera più graduale al fine di consentire alla riforma stessa di avviarsi a pieno regime anche in relazione al completamento delle piante organiche;

- per quanto attiene alle funzioni che possono essere delegate ai giudici onorari impiegati all'interno dell'ufficio per il processo, l'articolo 10 prevede che potranno essere loro delegate funzioni propriamente giurisdizionali ma limitate alla risoluzione di questioni di non particolare complessità, tenuto conto delle direttive definite a seguito delle riunioni ex articolo 47-*quater* dell'ordinamento giudiziario, nonché delle indicazioni generali fornite dal giudice professionale delegante. Il comma 11 stabilisce che tra i compiti delegabili, anche relativi a procedimenti nei quali in tribunale giudica in composizione collegiale, rientrano l'assunzione dei testimoni, il compimento di tentativi di conciliazione, i procedimenti *ex* articoli 186-*bis* e 423, comma 1, c.p.c. "e i provvedimenti che risolvono questioni semplici e ripetitive". A questo proposito si esprimono perplessità per la genericità del parametro di delega relativo ai provvedimenti che risolvono questioni semplici e ripetitive nonché per la previsione di affidare l'assunzione dei testimoni ed i tentativi di conciliazione. Inoltre, il legislatore delegato al comma 12 detta la regola generale, imposta dalla legge delega, per cui al giudice onorario non può delegarsi la pronuncia di provvedimenti definitivi, individuando specificamente i casi in cui questo è possibile in ragione della semplicità degli interessi e delle questioni coinvolte. In alcuni casi le materie delegabili, come quelle possessoria, della previdenza e assistenza obbligatorie, non appaiono rispondere al criterio della semplicità. La materia possessoria, infatti, involge spesso questioni di diritto positivo di non facile definizione, anche per il rilevante impatto dei relativi provvedimenti nei rapporti tra i consociati. Peraltro, la materia possessoria e quella della previdenza ed assistenza obbligatoria sono escluse dalla (eccezionale) possibilità di assegnazione ai magistrati onorari dall'articolo 11, comma 6, dello schema di decreto legislativo, salve le eccezioni ivi previste, talché la previsione di cui all'articolo 10 si palesa anche contraddittoria. Si segnala altresì che anche la definizione di procedimenti di impugnazione o di opposizione avverso provvedimenti amministrativi involge di frequente questioni di diritto di apprezzabile complessità, dovendosi anche considerare che può trattarsi di procedimenti di rilevante valore;

- in merito alle materie assegnate direttamente alla competenza del giudice onorario, come si legge nella relazione dello schema di decreto, la legge delega non consente di modulare, imponendone l'integrale attribuzione alla competenza dell'Ufficio onorario del giudice di pace, con riguardo ai seguenti settori di materie: a) estensione dei casi di decisione del giudice di pace secondo equità, elevando il limite di valore da 1.100 a 2.500 euro; b) procedimenti civili contenziosi e di volontaria giurisdizione in materia di condominio degli edifici; c) estensione del limite di valore che fissa la competenza del giudice di pace nelle cause relative a beni mobili da 5.000 euro sino a 30.000 euro; d) estensione del limite di valore che fissa la competenza del giudice di pace nelle cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti da 20.000 euro a 50.000 euro; e) procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose del debitore che sono in possesso di terzi. Rimane, invece, un ambito di discrezionalità del legislatore delegato per il resto delle materie che verrebbero attribuite al giudice onorario. Al legislatore delegato è affidato il compito di selezionare, in ragione della "minore complessità quanto ad attività istruttoria e decisoria", le cause in materia di diritti reali e di comunione e i procedimenti di volontaria giurisdizione, in particolare quelli in materia successoria e di comunione, da attribuire alla competenza dell'Ufficio del

giudice di pace. Relativamente alla prima categoria di cause, nella relazione allo schema di decreto si legge che "si è ritenuto di dover adottare un duplice ordine di valutazione: alcune categorie di cause vengono complessivamente attribuite alla competenza del giudice di pace, in ragione della ridotta complessità delle questioni e della natura degli interessi in gioco, mentre per altre tipologie di controversie l'indice rivelatore di minore complessità è individuato in una predeterminata soglia di valore della controversia (mutuando un criterio già previsto nell'attuale formulazione dell'articolo 7 del codice di procedura civile), sì che le cause che eccedono la predetta soglia sono mantenute nell'ambito di competenza del tribunale. In relazione alle materie dei diritti reali e della comunione si rileva che queste comportano di frequente questioni di diritto complesse a prescindere dal valore, si pensi, tra le altre, alle cause in materia di servitù e di usucapione, alle azioni di rivendicazione, alle negatorie. Si rileva, inoltre, che potrebbe essere problematica in sede di applicazione concreta della disposizione la frammentazione della competenza in alcune materie tra giudice onorario e tribunale, come nel caso delle servitù, delle azioni in materia di comunione e di usucapione (affidate al giudice onorario, se di valore inferiore a ? 30.000, solo se relative ai beni immobili e ai diritti reali immobiliari). Appare, pertanto, opportuno lasciare al tribunale le competenze in materia di diritti reali e comunione;

- per quanto attiene alla materia penale, l'articolo 29 dello schema amplia le competenze penali dell'ufficio del giudice di pace sia pure in maniera più limitata rispetto a quelle civili. Tuttavia, considerata la complessità dell'intera riforma anche sotto il profilo organizzativo, appare opportuno rinviare in un secondo momento, l'eventuale ampliamento delle competenze penali a quando la riforma sarà avviata a pieno regime, anche in relazione al completamento delle piante organiche;

- l'articolo 28 dello schema prevede l'ampliamento della competenza del giudice di pace in materia tavolare in attuazione dell'articolo 8 della legge delega che detta specifiche disposizioni per le regioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. In particolare, nell'attribuzione delle competenze civili al giudice onorario di pace (art. 1, comma 1, lett. p) l'art. 8 ha previsto che debba tenersi conto della particolarità dell'istituto tavolare, attribuendo al giudice di pace i procedimenti tavolari ricevuti dal notaio e di minore complessità. Tale previsione è integrata da quella dell'art. 2, comma 15, lett. b), della stessa legge delega, che ha previsto l'attribuzione della competenza del giudice onorario di pace sui procedimenti di volontaria giurisdizione in materia successoria e di comunione, connotati da minore complessità quanto all'attività istruttoria e decisoria. In attuazione della citata delega, l'articolo 28 introduce anzitutto una serie di modifiche al titolo II del R.D. n. 499 del 1929, relativo alla disciplina del rilascio del certificato di eredità e di legato, rispetto alle quali appare invece opportuno mantenere la competenza del tribunale;

- in merito all'opportunità di adeguare l'ammontare dell'indennità prevista a regime, cioè dopo il primo quadriennio, un eventuale incremento della indennità nella sua componente fissa potrà essere valutata positivamente dal Governo, anche con provvedimenti successivi, mediante individuazione di adeguata copertura finanziaria;

- anche in considerazione di quanto espresso al punto precedente, non appare condivisibile la scelta di porre l'intero onere contributivo (*ex* articolo 23, comma 2, e 25, comma 3 dello schema) a carico del magistrato onorario. La previsione di un sistema previdenziale ed assistenziale totalmente a carico di quest'ultimo, in ragione della natura onoraria del rapporto, può porre, infatti, problemi di compatibilità con la normativa europea, per cui appare opportuno attribuire l'onore dell'aliquota contributiva interamente a carico dello Stato;

- suscita perplessità la disposizione che prevede l'obbligo di residenza del magistrato onorario nel comune compreso nel distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario. Tale disposizione limita eccessivamente l'esercizio di altra attività lavorativa, professionale, o di impiego pubblico o privato, che è fisiologicamente compatibile con la natura onoraria del rapporto;

- condivisa la scelta, nel rispetto del principio dell'onorarietà dell'incarico, di non esercitare la delega sul trasferimento d'ufficio e a domanda dei magistrati onorari, appare, invece, opportuno prevedere forme di mobilità che possano essere funzionali alla migliore organizzazione degli uffici e alla copertura dei posti vacanti;

- con riferimento all'istituzione degli uffici dei vice procuratori onorari (articolo 2) occorre, invece, chiarire che si tratta di strutture organizzative interne alla Procura analoghe a quelle istituite presso il Tribunale, denominate Uffici per il processo;
- le vacanze di organico del personale amministrativo giudiziario dovranno essere colmate con l'ingresso di giovani, reclutati per concorso selettivo, e attraverso la riqualificazione delle leve migliori del personale già in servizio. Suscita poi perplessità la formulazione dell'articolo 8 laddove si prevede che il presidente del tribunale, con riferimento all'ufficio del giudice di pace, "sorveglia l'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari" ed "esercita ogni altra funzione di direzione che la legge attribuisce al dirigente dell'ufficio giudiziario.", in quanto sia il termine sorveglianza che la nozione di dirigente, riferito al capo dell'ufficio giudiziario, non appaiono conformi alla disciplina vigente. Nel testo proposto dell'art. 8 andrebbe quantomeno sostituita la parola "capo dell'Ufficio" alla parola "dirigente" e eliminata la frase "e sorveglia l'andamento dei servizi di cancelleria e ausiliari";

esprime parere favorevole, con le seguenti condizioni:

- a) all'articolo 1, comma 3, sia aggiunto il seguente periodo: "Ai magistrati onorari sono assegnati affari, compiti e attività, anche di udienza, in misura tale da assicurare il rispetto di quanto previsto dal presente comma";
- b) all'articolo 2, comma 1, sia precisato che la struttura organizzativa ivi prevista è interna alla Procura della Repubblica e analoga all' "ufficio per il processo";
- c) all'articolo 4, comma 1, sia soppressa la lettera f), relativa all'obbligo di residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario;
- d) all'articolo 6, relativo all'ammissione del tirocinio, sia aggiunto il seguente comma: "8. Quando il Consiglio superiore della magistratura non adotta per due anni consecutivi la delibera di cui al comma 1 del medesimo articolo, le piante organiche degli uffici del giudice di pace e dei viceprocuratori onorari sono rideterminate in misura corrispondente ai posti effettivamente coperti";
- e) all'articolo 8, comma 1, la parola "dirigente" sia sostituita dalla seguente "capo dell'Ufficio" e le parole "e sorveglia l'andamento dei servizi di cancelleria e ausiliari" siano soppresse;
- f) all'articolo 8, comma 4, primo periodo, sostituire la parola "stabilire" con la parola "indicare";
- g) all'articolo 10, comma 11, sopprimere le parole: "ivi compresa l'assunzione di testimoni";
- h) all'articolo 10, per quanto attiene alle funzioni che possono essere delegate ai giudici onorari impiegati all'interno dell'ufficio per il processo, siano premesse, al comma 12, le seguenti parole: "ferma restando la serialità e non particolare complessità del procedimento" e, al medesimo comma, alla lettera a), dopo le parole "volontaria giurisdizione" si aggiungano le seguenti "fatta eccezione per quelli in materia di famiglia", sia soppressa la lettera b);
- i) all'articolo 11, comma 7, prevedere l'obbligo da parte del Consiglio superiore della magistratura di pubblicazione tempestiva di tutti i posti vacanti in organico negli uffici giudiziari nei quali il Presidente di Tribunale ha adottato il provvedimento di cui al comma 1, lettera a);
- l) all'articolo 11, comma 6, lettera b), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e di giudice per l'udienza preliminare";
- m) all'articolo 27, in merito alle materie civili assegnate direttamente alla competenza del giudice onorario, sia escluso o, comunque, limitato, il trasferimento di competenza in materia di diritti reali e comunione, mentre, con riferimento alle cause in materia di condominio negli edifici di cui al comma 1, lettera c), n. 2, sia prevista l'entrata in vigore non prima del 30 ottobre 2025;
- n) all'articolo 28, in merito alle competenze del giudice di pace in materia tavolare, la competenza sia limitata ai contratti, stipulati per atto notarile, che abbiano per effetto il trasferimento della proprietà di un immobile o di altro diritto reale immobiliare, in relazione ai quali è concesso un finanziamento da parte di una banca o di altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico, garantito da ipoteca sull'immobile trasferito e alle ipoteche volontarie costituite, mediante atto ricevuto da notaio, a garanzia di finanziamenti concessi da una banca o altro

soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico, a condizione che il conservatore abbia espresso una valutazione di piena concordanza dello stato tavolare, sulle domande tavolari e dei documenti allegati, senza osservazioni, e che tale competenza sia attribuita contestualmente al trasferimento al giudice di pace delle altre competenze previste nel presente decreto in materia di diritti reali;

- o) sia soppresso l'articolo 29;
- p) all'articolo 23, comma 2, sopprimere le parole da "comprensiva " ad "assistenziali" e, all'articolo 25, comma 3, prevedere che il versamento dei contributi previdenziali per i magistrati onorari sia a carico dello Stato, anche mediante l'adozione di provvedimenti normativi successivi;
- q) all'articolo 17, comma 3, relativo all'attività delegabile al vice procuratore onorario, dopo le parole "sul lavoro" aggiungere le parole "nonché di cui all'articolo 590 *sexies* del codice penale";

e con le seguenti osservazioni:

- a) valuti il Governo l'opportunità di prevedere per il secondo quadriennio dall'entrata in vigore della riforma la possibilità di incrementare l'utilizzazione dei magistrati onorari già oggi in servizio (oltre, quindi, le due giornate previste a regime) mediante la corrispondente valorizzazione della professionalità già acquisita e il conseguente incremento dell'indennità;
- b) valuti altresì il Governo, alla luce del significativo apporto fornito dalla magistratura onoraria all'amministrazione della giustizia, di prevedere, comunque, a regime un congruo e ragionevole incremento della quota fissa dell'indennità;
- c) valuti il Governo di prevedere che i divieti di assegnazione di affari ai GOT e VPO già in servizio, si applichino agli affari sopravvenuti dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo;
- d) valuti il Governo l'opportunità di prevedere una copertura assicurativa per gli infortuni sul lavoro a favore dei magistrati onorari.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 415

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premessi che:

- lo schema di decreto legislativo in esame completa l'attuazione della delega affidata al Governo con la legge n. 57 del 2016, che ha delegato il Governo ad un complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria, atteso oramai da circa 20 anni ed, in particolare, da quando è stato previsto dall'articolo 245 del decreto legislativo n. 51 del 1988, istitutivo del giudice unico di primo grado;
- a decorrere dal 2002 si sono succeduti con cadenza annuale provvedimenti legislativi di proroga dell'incarico di magistrato onorario in deroga allo statuto ordinamentale della magistratura onoraria di cui all'articolo 42-*quinquies* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per i giudici onorari di tribunale (d'ora in poi GOT) e i viceprocuratori onorari (d'ora in poi VPO), e agli articoli 7 e seguenti della legge n. 374 del 1991, per i giudici di pace (d'ora in poi GDP), là dove si prevede,

rispettivamente, che le nomine a GOT e a VPO abbiano durata triennale e che il titolare possa essere confermato, alla scadenza, per una sola volta, e che i GDP durino in carica quattro anni, con possibilità di conferma per altri due quadrienni;

- l'articolo 2, comma 17, della legge ha stabilito che i magistrati onorari già in servizio durino in carica per quattro mandati, ciascuno di durata quadriennale;

- tra i punti fondamentali della legge delega vi è la previsione di un'unica figura di magistrato onorario in luogo dell'attuale tripartizione tra GDP, GOT e VPO. L'articolo 1, infatti, prevede un'unica figura di giudice onorario inserito in un solo ufficio giudiziario, nonché la figura del magistrato onorario requirente, inserito nell'ufficio della procura della Repubblica. L'incarico di magistrato onorario ha natura inderogabilmente temporanea e non determina in nessun caso un rapporto di pubblico impiego, in linea con la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 103 del 1998) e di legittimità relativa alla figura del funzionario onorario;

- con il riordino della magistratura onoraria, oltre ad unificare le figure di magistrati onorari, la legge delega prevede una disciplina omogenea relativamente alle modalità di conferimento dell'incarico, alla durata dello stesso, al tirocinio da svolgersi obbligatoriamente presso un magistrato professionale, alla necessità di una conferma periodica, alla modulazione delle funzioni con l'attribuzione ai magistrati onorari sia di compiti di supporto all'attività dei magistrati professionali, sia di funzioni propriamente giudiziarie, alla formazione e ai criteri di liquidazione dei compensi. In ragione della necessaria temporaneità e non esclusività dell'incarico si prescrive espressamente che la dotazione organica dei magistrati onorari, i compiti e le attività agli stessi demandati, gli obiettivi assegnati, la misura dell'impegno richiesto e i criteri di liquidazione delle indennità siano stabiliti in modo da assicurare la compatibilità dell'incarico onorario con il necessario svolgimento di altre attività remunerative. Nell'ambito della rideterminazione del ruolo e delle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari, si attribuisce loro anche la possibilità di svolgere compiti ulteriori rispetto a quelli già previsti dalla vigente regolazione e, in particolare, attività volte a coadiuvare il magistrato professionale, all'interno di strutture organizzative - il cosiddetto Ufficio per il processo - costituite presso il Tribunale e la Procura della Repubblica presso il Tribunale. Di particolare rilievo è anche la valenza che si è attribuita alla formazione dei giudici onorari nei primi due anni dell'incarico;

- lo schema di decreto legislativo amplia le competenze della magistratura onoraria prevedendo, nell'ambito dell'ufficio del processo, la possibilità di delegare al giudice onorario funzioni propriamente giurisdizionali (art. 10) ovvero attribuendone direttamente alcune (artt. 27 e ss.). Pur considerando l'incremento di competenze uno dei punti qualificanti della riforma della magistratura onoraria, appare opportuno valutare se tale ampliamento delle competenze debba essere, per alcuni settori, attuato in maniera più graduale al fine di consentire alla riforma stessa di avviarsi a pieno regime anche in relazione al completamento delle piante organiche;

- per quanto attiene alle funzioni che possono essere delegate ai giudici onorari impiegati all'interno dell'ufficio per il processo, l'articolo 10 prevede che potranno essere loro delegate funzioni propriamente giurisdizionali ma limitate alla risoluzione di questioni di non particolare complessità, tenuto conto delle direttive definite a seguito delle riunioni ex articolo 47-*quater* dell'ordinamento giudiziario, nonché delle indicazioni generali fornite dal giudice professionale delegante. Il comma 11 stabilisce che tra i compiti delegabili, anche relativi a procedimenti nei quali in tribunale giudica in composizione collegiale, rientrano l'assunzione dei testimoni, il compimento di tentativi di conciliazione, i procedimenti ex articoli 186-*bis* e 423, comma 1, c.p.c. "e i provvedimenti che risolvono questioni semplici e ripetitive". A questo proposito si esprimono perplessità per la genericità del parametro di delega relativo ai provvedimenti che risolvono questioni semplici e ripetitive nonché per la previsione di affidare l'assunzione dei testimoni ed i tentativi di conciliazione. Inoltre, il legislatore delegato al comma 12 detta la regola generale, imposta dalla legge delega, per cui al giudice onorario non può delegarsi la pronuncia di provvedimenti definitivi, individuando specificamente i casi in cui questo è possibile in ragione della semplicità degli interessi e delle questioni coinvolte. In alcuni casi le materie delegabili, come quelle possessoria, della previdenza e

assistenza obbligatorie, non appaiono rispondere al criterio della semplicità. La materia possessoria, infatti, involge spesso questioni di diritto positivo di non facile definizione, anche per il rilevante impatto dei relativi provvedimenti nei rapporti tra i consociati. Peraltro, la materia possessoria e quella della previdenza ed assistenza obbligatoria sono escluse dalla (eccezionale) possibilità di assegnazione ai magistrati onorari dall'articolo 11, comma 6, dello schema di decreto legislativo, salve le eccezioni ivi previste, talché la previsione di cui all'articolo 10 si palesa anche contraddittoria. Si segnala altresì che anche la definizione di procedimenti di impugnazione o di opposizione avverso provvedimenti amministrativi involge di frequente questioni di diritto di apprezzabile complessità, dovendosi anche considerare che può trattarsi di procedimenti di rilevante valore;

- in merito alle materie assegnate direttamente alla competenza del giudice onorario, come si legge nella relazione dello schema di decreto, la legge delega non consente di modulare, imponendone l'integrale attribuzione alla competenza dell'Ufficio onorario del giudice di pace, con riguardo ai seguenti settori di materie: a) estensione dei casi di decisione del giudice di pace secondo equità, elevando il limite di valore da 1.100 a 2.500 euro; b) procedimenti civili contenziosi e di volontaria giurisdizione in materia di condominio degli edifici; c) estensione del limite di valore che fissa la competenza del giudice di pace nelle cause relative a beni mobili da 5.000 euro sino a 30.000 euro; d) estensione del limite di valore che fissa la competenza del giudice di pace nelle cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti da 20.000 euro a 50.000 euro; e) procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose del debitore che sono in possesso di terzi. Rimane, invece, un ambito di discrezionalità del legislatore delegato per il resto delle materie che verrebbero attribuite al giudice onorario. Al legislatore delegato è affidato il compito di selezionare, in ragione della "minore complessità quanto ad attività istruttoria e decisoria", le cause in materia di diritti reali e di comunione e i procedimenti di volontaria giurisdizione, in particolare quelli in materia successoria e di comunione, da attribuire alla competenza dell'Ufficio del giudice di pace. Relativamente alla prima categoria di cause, nella relazione allo schema di decreto si legge che "si è ritenuto di dover adottare un duplice ordine di valutazione: alcune categorie di cause vengono complessivamente attribuite alla competenza del giudice di pace, in ragione della ridotta complessità delle questioni e della natura degli interessi in gioco, mentre per altre tipologie di controversie l'indice rivelatore di minore complessità è individuato in una predeterminata soglia di valore della controversia (mutuando un criterio già previsto nell'attuale formulazione dell'articolo 7 del codice di procedura civile), sì che le cause che eccedono la predetta soglia sono mantenute nell'ambito di competenza del tribunale. In relazione alle materie dei diritti reali e della comunione si rileva che queste comportano di frequente questioni di diritto complesse a prescindere dal valore, si pensi, tra le altre, alle cause in materia di servitù e di usucapione, alle azioni di rivendicazione, alle negatorie. Si rileva, inoltre, che potrebbe essere problematica in sede di applicazione concreta della disposizione la frammentazione della competenza in alcune materie tra giudice onorario e tribunale, come nel caso delle servitù, delle azioni in materia di comunione e di usucapione (affidate al giudice onorario, se di valore inferiore a ? 30.000, solo se relative ai beni immobili e ai diritti reali immobiliari). Appare, pertanto, opportuno lasciare al tribunale le competenze in materia di diritti reali e comunione;

- per quanto attiene alla materia penale, l'articolo 29 dello schema amplia le competenze penali dell'ufficio del giudice di pace sia pure in maniera più limitata rispetto a quelle civili. Tuttavia, considerata la complessità dell'intera riforma anche sotto il profilo organizzativo, appare opportuno rinviare in un secondo momento, l'eventuale ampliamento delle competenze penali a quando la riforma sarà avviata a pieno regime, anche in relazione al completamento delle piante organiche;

- l'articolo 28 dello schema prevede l'ampliamento della competenza del giudice di pace in materia tavolare in attuazione dell'articolo 8 della legge delega che detta specifiche disposizioni per le regioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. In particolare, nell'attribuzione delle competenze civili al giudice onorario di pace (art. 1, comma 1, lett. p) l'art. 8 ha previsto che debba tenersi conto della particolarità dell'istituto tavolare, attribuendo al giudice di pace i procedimenti tavolari ricevuti dal notaio e di minore complessità. Tale previsione è integrata da quella

dell'art. 2, comma 15, lett. b), della stessa legge delega, che ha previsto l'attribuzione della competenza del giudice onorario di pace sui procedimenti di volontaria giurisdizione in materia successoria e di comunione, connotati da minore complessità quanto all'attività istruttoria e decisoria. In attuazione della citata delega, l'articolo 28 introduce anzitutto una serie di modifiche al titolo II del R.D. n. 499 del 1929, relativo alla disciplina del rilascio del certificato di eredità e di legato, rispetto alle quali appare invece opportuno mantenere la competenza del tribunale;

- in merito all'opportunità di adeguare l'ammontare dell'indennità prevista a regime, cioè dopo il primo quadriennio, un eventuale incremento della indennità nella sua componente fissa potrà essere valutata positivamente dal Governo, anche con provvedimenti successivi, mediante individuazione di adeguata copertura finanziaria;

- anche in considerazione di quanto espresso al punto precedente, non appare condivisibile la scelta di porre l'intero onere contributivo (*ex* articolo 23, comma 2, e 25, comma 3 dello schema) a carico del magistrato onorario. La previsione di un sistema previdenziale ed assistenziale totalmente a carico di quest'ultimo, in ragione della natura onoraria del rapporto, può porre, infatti, problemi di compatibilità con la normativa europea, per cui appare opportuno attribuire l'onore dell'aliquota contributiva interamente a carico dello Stato;

- suscita perplessità la disposizione che prevede l'obbligo di residenza del magistrato onorario nel comune compreso nel distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario. Tale disposizione limita eccessivamente l'esercizio di altra attività lavorativa, professionale, o di impiego pubblico o privato, che è fisiologicamente compatibile con la natura onoraria del rapporto;

- condivisa la scelta, nel rispetto del principio dell'onorarietà dell'incarico, di non esercitare la delega sul trasferimento d'ufficio e a domanda dei magistrati onorari, appare, invece, opportuno prevedere forme di mobilità che possano essere funzionali alla migliore organizzazione degli uffici e alla copertura dei posti vacanti;

- con riferimento all'istituzione degli uffici dei vice procuratori onorari (articolo 2) occorre, invece, chiarire che si tratta di strutture organizzative interne alla Procura analoghe a quelle istituite presso il Tribunale, denominate Uffici per il processo;

- le vacanze di organico del personale amministrativo giudiziario dovranno essere colmate con l'ingresso di giovani, reclutati per concorso selettivo, e attraverso la riqualificazione delle leve migliori del personale già in servizio. Suscita poi perplessità la formulazione dell'articolo 8 laddove si prevede che il presidente del tribunale, con riferimento all'ufficio del giudice di pace, "sorveglia l'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari" ed "esercita ogni altra funzione di direzione che la legge attribuisce al dirigente dell'ufficio giudiziario.", in quanto sia il termine sorveglianza che la nozione di dirigente, riferito al capo dell'ufficio giudiziario, non appaiono conformi alla disciplina vigente. Nel testo proposto dell'art. 8 andrebbe quantomeno sostituita la parola "capo dell'Ufficio" alla parola "dirigente" e eliminata la frase "e sorveglia l'andamento dei servizi di cancelleria e ausiliari";

esprime parere favorevole, con le seguenti condizioni:

- all'articolo 1, comma 3, sia aggiunto il seguente periodo: "Ai magistrati onorari sono assegnati affari, compiti e attività, anche di udienza, in misura tale da assicurare il rispetto di quanto previsto dal presente comma";
- all'articolo 2, comma 1, sia precisato che la struttura organizzativa ivi prevista è interna alla Procura della Repubblica e analoga all'"ufficio per il processo";
- all'articolo 4, comma 1, sia soppressa la lettera f), relativa all'obbligo di residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario;
- all'articolo 4, comma 3, con riguardo ai titoli di preferenza per il conferimento dell'incarico, siano soppresses le norme di cui alle lettere e), f), g), h), i), in quanto prevedono ulteriori titoli che non trovano riscontro nella disposizione di delega (articolo 2, comma 3, della legge n. 57 del 2016); al

- comma 4 del medesimo articolo sia soppressa la lettera c) che prevede, in caso di parità di titoli di preferenza di cui al comma 3, il criterio della prevalenza del voto di laurea più elevato, in quanto il predetto criterio anch'esso non è previsto nella legge di delega n. 57 del 2016;
- e) all'articolo 6, relativo all'ammissione del tirocinio, sia aggiunto il seguente comma: "8. Quando il Consiglio superiore della magistratura non adotta per due anni consecutivi la delibera di cui al comma 1 del medesimo articolo, le piante organiche degli uffici del giudice di pace e dei viceprocuratori onorari sono rideterminate in misura corrispondente ai posti effettivamente coperti";
- f) all'articolo 8, comma 1, la parola "dirigente" sia sostituita dalla seguente "capo dell'Ufficio" e le parole "e sorveglia l'andamento dei servizi di cancelleria e ausiliari" siano soppresse;
- g) all'articolo 8, comma 4, primo periodo, sostituire la parola "stabilire" con la parola "indicare";
- h) all'articolo 10, comma 11, sopprimere le parole: "ivi compresa l'assunzione di testimoni";
- i) all'articolo 10, per quanto attiene alle funzioni che possono essere delegate ai giudici onorari impiegati all'interno dell'ufficio per il processo, siano premesse, al comma 12, le seguenti parole: "ferma restando la serialità e non particolare complessità del procedimento" e, al medesimo comma, alla lettera a), dopo le parole "volontaria giurisdizione" si aggiungano le seguenti "fatta eccezione per quelli in materia di famiglia", sia soppressa la lettera b);
- l) all'articolo 11, comma 6, lettera b), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e di giudice per l'udienza preliminare";
- m) all'articolo 11, comma 7, prevedere l'obbligo da parte del Consiglio superiore della magistratura di pubblicazione tempestiva di tutti i posti vacanti in organico negli uffici giudiziari nei quali il Presidente di Tribunale ha adottato il provvedimento di cui al comma 1, lettera a);
- n) all'articolo 13, riguardante la destinazione in supplenza dei giudici onorari di pace, sia espressamente previsto che la supplenza possa essere consentita solo in presenza di situazioni straordinarie e contingenti, in conformità alla disposizione di delega (articolo 2, comma 5, lettera b), della legge n. 57 del 2016);
- o) all'articolo 17, comma 3, relativo all'attività delegabile al vice procuratore onorario, dopo le parole "sul lavoro" aggiungere le parole "nonché di cui all'articolo 590 *sexies* del codice penale";
- p) all'articolo 18, riguardante durata dell'ufficio e conferma, sia espressamente introdotto il requisito negativo, previsto dalla disposizione di delega (articolo 2, comma 7, lettera b), della legge n. 57 del 2016), che consente la conferma nell'incarico solo in assenza di sanzioni disciplinari;
- q) all'articolo 23, comma 2, sopprimere le parole da "comprensiva" ad "assistenziali" e, all'articolo 25, comma 3, prevedere che il versamento dei contributi previdenziali per i magistrati onorari sia a carico dello Stato, anche mediante l'adozione di provvedimenti normativi successivi;
- r) sia soppresso l'articolo 24, in quanto la disposizione ivi prevista, riguardante l'attività dei magistrati durante il periodo feriale, non appare riconducibile a nessuna delle disposizioni di delega;
- s) all'articolo 27, in merito alle materie civili assegnate direttamente alla competenza del giudice onorario, sia escluso o, comunque, limitato, il trasferimento di competenza in materia di diritti reali e comunione, mentre, con riferimento alle cause in materia di condominio negli edifici di cui al comma 1, lettera c), n. 2, sia prevista l'entrata in vigore non prima del 30 ottobre 2025;
- t) all'articolo 28, in merito alle competenze del giudice di pace in materia tavolare, la competenza sia limitata ai contratti, stipulati per atto notarile, che abbiano per effetto il trasferimento della proprietà di un immobile o di altro diritto reale immobiliare, in relazione ai quali è concesso un finanziamento da parte di una banca o di altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico, garantito da ipoteca sull'immobile trasferito e alle ipoteche volontarie costituite, mediante atto ricevuto da notaio, a garanzia di finanziamenti concessi da una banca o altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico, a condizione che il conservatore abbia espresso una valutazione di piena concordanza dello stato tavolare, sulle domande tavolari e dei documenti allegati, senza osservazioni, e che tale competenza sia attribuita contestualmente al trasferimento al giudice di pace delle altre competenze previste nel presente decreto in materia di diritti reali;

- u) sia soppresso l'articolo 29;
- v) prevedere dal secondo quadriennio dall'entrata in vigore della riforma la possibilità di incrementare l'utilizzazione dei magistrati onorari già oggi in servizio (oltre, quindi, le due giornate previste a regime) mediante la corrispondente valorizzazione della professionalità già acquisita e il conseguente incremento dell'indennità;
- w) prevedere, alla luce del significativo apporto fornito dalla magistratura onoraria all'amministrazione della giustizia, un congruo e ragionevole incremento della quota fissa dell'indennità;

e con le seguenti osservazioni:

- a) valuti il Governo di prevedere che i divieti di assegnazione di affari ai GOT e VPO già in servizio, si applichino agli affari sopravvenuti dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo;
- b) valuti il Governo l'opportunità di prevedere una copertura assicurativa per gli infortuni sul lavoro a favore dei magistrati onorari;
- c) valuti il Governo la possibilità, in considerazione della professionalità acquisita da coloro che siano già in servizio, di prevedere un'applicazione graduale del nuovo regime in tema di indennità che tenga conto dell'anzianità di servizio;
- d) valuti il Governo l'opportunità di disciplinare i casi di trasferimento dei magistrati onorari, d'ufficio o su domanda dell'interessato, ai sensi dell'articolo 2, comma 8, lettere a) e b), della legge di delegazione n. 57 del 2016;
- e) valuti il Governo l'opportunità di prevedere, in capo ai magistrati onorari che violino i propri doveri, un procedimento disciplinare in conformità ai principi di cui all'articolo 2, comma 11, della legge di delega n. 57 del 2016.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2134](#)

Art. 18

18.Coord.100

I RELATORI

All'articolo 18, comma 4, sopprimere le lettere b-bis e b-ter, come introdotte dagli emendamenti 18.20, 18.18 e dalla proposta di coordinamento 18.Coord.3.

18.Coord.200

I RELATORI

All'articolo 18, comma 4, sopprimere la lettera b-bis e all'articolo 21, comma 1, sopprimere la lettera d-bis come introdotte dagli identici emendamenti 18.16 (testo 2) e 18.17 (testo 2), nonché dalla proposta di coordinamento 18.Coord.2.

Art. 19

19.Coord.100

I RELATORI

Sopprimere l'articolo 19.

Art. 25

25.Coord.100

I RELATORI

All'articolo 25, comma 2, lettera a), sostituire le parole "a tale fine, l'agenzia si avvale delle risorse di cui all'articolo 41-bis, comma 2" con le seguenti: "Per l'attuazione della presente lettera è autorizzata la spesa di 850.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo

speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

25.Coord.200

I RELATORI

All'articolo 25, comma 4-bis, capoverso "Art. 113-bis" come modificato dall'emendamento 25.26, apportare le seguenti modificazioni:

- a) sopprimere il comma 2;
- b) sostituire il comma 3 con il seguente: "3. Alla copertura dell'incremento della dotazione organica di 170 unità, di cui al comma 1, si provvede mediante le procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Il passaggio del personale all'Agenzia a seguito della procedura di mobilità determina la soppressione del posto in organico nell'Amministrazione di provenienza e il contestuale trasferimento delle relative risorse finanziarie al bilancio dell'Agenzia e avviene senza maggiori oneri a carico del bilancio medesimo";
- c) sopprimere il comma 6.

Art. 28

28.Coord.100

I RELATORI

Sopprimere l'articolo 28-bis come introdotto dall'emendamento 28.0.1.

Art. 29

29.Coord.100

I RELATORI

Sostituire l'articolo 29 con il seguente:

"Art. 29. (Delega al Governo per la tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni per le imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria fino alla loro assegnazione, favorendo l'emersione del lavoro irregolare nonché il contrasto dell'intermediazione illecita e dello sfruttamento del lavoro e consentendo, ove necessario, l'accesso all'integrazione salariale e agli ammortizzatori sociali.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato realizzando:
 - a) una completa ricognizione della normativa vigente in materia di ammortizzatori sociali, di incentivi per l'emersione del lavoro irregolare nonché per il contrasto dell'intermediazione illecita e dello sfruttamento del lavoro e di incentivi alle imprese;
 - b) l'armonizzazione e il coordinamento della normativa di cui alla lettera a) con il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
 - c) l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni adottate dall'Unione europea.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) tutte le misure di sostegno alle imprese sequestrate e confiscate e ai lavoratori nonché quelle volte a favorire, per tali imprese, la regolarizzazione dei rapporti di lavoro e l'adeguamento della loro organizzazione e delle loro attività alle norme vigenti in materia fiscale, contributiva e di sicurezza siano richieste previa elaborazione e approvazione del programma di prosecuzione dell'attività delle imprese, di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
 - b) dalle misure di sostegno ai lavoratori delle imprese di cui alla lettera a) siano esclusi: i dipendenti oggetto di indagini connesse o pertinenti al reato di associazione mafiosa o a reati aggravati di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni; il proposto; il coniuge o la parte dell'unione civile, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi ove risulti che il rapporto di lavoro sia fittizio o che

gli stessi si siano concretamente ingeriti nella gestione dell'azienda; i dipendenti che abbiano concretamente partecipato alla gestione dell'azienda prima del sequestro e fino all'esecuzione di esso;

c) anche ai lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o a confisca ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si applichi, ove necessario, la disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale e degli accessi agli ammortizzatori sociali;

d) il Governo fissi i tempi, le modalità e la copertura della richiesta di integrazione salariale;

e) la richiesta di copertura salariale riguardi, fatta eccezione per i soggetti di cui alla lettera b), tutti i lavoratori dipendenti già presenti nel giornale di cantiere e quelli che intrattengono o hanno intrattenuto con l'azienda un rapporto di lavoro riconosciuto con il decreto di approvazione del piano di prosecuzione o di ripresa dell'attività dell'impresa ovvero con altri provvedimenti anche precedenti del tribunale o del giudice delegato;

f) sia data comunicazione al prefetto per l'attivazione del confronto sindacale, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e alla relativa commissione presso l'INPS per l'attivazione delle procedure della cassa integrazione guadagni per quanto di competenza nonché, in caso di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, specifica segnalazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, istituita presso l'INPS dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

g) a seguito del provvedimento adottato per la prosecuzione dell'impresa ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, l'azienda interessata abbia titolo al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, e, a decorrere dalla medesima data, non siano opponibili nei confronti dell'amministrazione giudiziaria dell'azienda sequestrata i provvedimenti sanzionatori adottati per inadempimenti e per condotte anteriori al provvedimento di sequestro;

4. All'attuazione della presente delega si provvede nel limite di 20 milioni di euro per il triennio 2018-2020. Al relativo onere si provvede a valere sul Fondo sociale occupazione e formazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 21 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

5. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono resi nel termine di sessanta giorni, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine di delega previsto dal comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di quindici giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato."

Art. 33

33.Coord.100

I RELATORI

Aggiungere infine il seguente articolo: "Art. 33 (Disposizioni finanziarie).

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
2. Resta ferma l'acquisizione all'entrata del bilancio dello Stato della quota prevista all'articolo 2, comma 7, lettera c) del decreto legislativo 16 settembre 2008, n. 143."

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2134
XVII Legislatura

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 181 \(pom.\)](#)

21 febbraio 2017

Sottocomm. pareri

Attività

Esito: Non
ostativo

Parere destinato
alla Commissione
2^a (Giustizia)

Esito: Non
ostativo **su**
emendamenti

[N. 195 \(pom.\)](#)

23 maggio 2017

Sottocomm. pareri

Esito: Non
ostativo **su**
emendamenti

[N. 196 \(pom.\)](#)

30 maggio 2017

Sottocomm. pareri

Esito: Non
ostativo **su**
emendamenti

[N. 198 \(pom.\)](#)
20 giugno 2017
Sottocomm. pareri

Esito: Non
ostativo

Discusso
congiuntamente:
[S. 456](#), [S. 799](#),
[S. 1180](#), [S. 1210](#),
[S. 1225](#), [S. 1366](#),
[S. 1431](#), [S. 1957](#),
[S. 2060](#), [S. 2089](#),
[S. 1687](#), [S. 1690](#)

Parere destinato
all'Assemblea
Esito: Non
ostativo **su
emendamenti**

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 702 \(pom.\)](#)
28 febbraio 2017

Esito: **Esame e
rinvio**

Parere destinato
alla Commissione
2^a (Giustizia)

[N. 705 \(pom.\)](#)
7 marzo 2017

Esito: **Esame e
rinvio**

Esito: **Esame e
rinvio su
emendamenti**

[N. 707 \(pom.\)](#)
8 marzo 2017

Esito: **Esame e
rinvio**

[N. 717 \(pom.\)](#)
28 marzo 2017

Esito: **Esame e
rinvio**

Esito: **Esame e
rinvio su
emendamenti**

[N. 735 \(pom.\)](#)
3 maggio 2017

Esito: **Esame e
rinvio**

Pervenuta
relazione tecnica
Esito: **Esame e
rinvio su
emendamenti**

[N. 748 \(pom.\)](#)
30 maggio 2017

Esito: **Esame e
rinvio**

Pervenuta
relazione tecnica

[N. 750 \(pom.\)](#)
31 maggio 2017

Esito: **Esame e
rinvio**

Esito: **Esame e
rinvio su
emendamenti**

[N. 751 \(ant.\)](#)
6 giugno 2017

Esito: **Esame e
rinvio**

Esito: **Esame e
rinvio su
emendamenti**

[N. 752 \(ant.\)](#)
13 giugno 2017

Esito: **Esame e
rinvio**

Esito: **Esame e
rinvio su
emendamenti**

[N. 753 \(pom.\)](#)
13 giugno 2017

Esito: **Esame e
rinvio**

Esito: **Esame e
rinvio su
emendamenti**

[N. 754 \(pom.\)](#)
13 giugno 2017

Esito: **Esame e
rinvio**

Esito: **Esame e
rinvio su
emendamenti**

Esito: **Esame e
rinvio su
emendamenti**

[N. 755 \(ant.\)](#)
14 giugno 2017

Esito: **Esame e
rinvio**

[N. 756 \(pom.\)](#)
14 giugno 2017

Esito: Non
ostativo con
condizioni

Esito: Non
ostativo **su
emendamenti**

[N. 758 \(pom.\)](#)
20 giugno 2017

Esito: **Contrario su emendamenti**

Parere sulla
copertura
finanziaria (art. 81
della Cost.)

Esito: **Rinvio su emendamenti**

Nota: dei restanti
emendamenti

Esito: Non
ostativo

Discusso
congiuntamente:
[S.456](#), [S.799](#),
[S.1180](#), [S.1210](#),
[S.1225](#), [S.1366](#),
[S.1431](#), [S.1957](#),
[S.2060](#), [S.2089](#),
[S.1687](#), [S.1690](#)

Parere destinato
all'Assemblea

Esito: parte Non
ostativo **parte**
Contrario su
emendamenti

Esito: parte
Contrario **parte**
Non ostativo con
condizioni su
emendamenti

[N. 760 \(pom.\)](#)
21 giugno 2017

Parere sulla
copertura
finanziaria (art. 81
della Cost.)

Esito: **Esame e**
rinvio su
emendamenti

Nota: Su ulteriori
emendamenti

[N. 761 \(pom.\)](#)
27 giugno 2017

Esito: Non
ostativo **su**
emendamenti

Nota: su ulteriori
emendamenti

Esito: Contrario **su**
emendamenti

Parere sulla
copertura
finanziaria (art. 81
della Cost.)

[N. 764 \(ant.\)](#)
29 giugno 2017

Esito: Non
ostativo con
osservazioni **su**
emendamenti

Nota: su ulteriori
emendamenti

[N. 767 \(ant.\)](#)
5 luglio 2017

Esito: **Esame e**
rinvio su nuovo
testo

Nota: (parere
integrativo al
parere espresso sul
testo)

[N. 768 \(pom.\)](#)
5 luglio 2017

Esito: Non
ostativo con
condizioni **su**
nuovo testo

Parere sulla
copertura
finanziaria (art. 81
della Cost.)

Nota: (parere
integrativo al
parere espresso sul
testo)

14^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

[N. 211 \(ant.\)](#)

14 settembre 2016

Esito: Non
ostativo **su**
emendamenti

Parere destinato
alla Commissione
2ª (Giustizia)

[N. 51 \(ant.\)](#)

1 giugno 2017

Sottocomm. pareri (fase disc.)

Esito: Non
ostativo **su**
emendamenti

Discusso
congiuntamente:
[S. 456](#), [S. 799](#),
[S. 1180](#), [S. 1210](#),
[S. 1225](#), [S. 1366](#),
[S. 1431](#), [S. 1957](#),
[S. 2060](#), [S. 2089](#),
[S. 1687](#), [S. 1690](#)

Commissione parlamentare questioni regionali

4 maggio 2017
(ant.)

Esito: Favorevole

Discusso
congiuntamente:
[S. 456](#), [S. 799](#),
[S. 1180](#), [S. 1210](#),
[S. 1225](#), [S. 1366](#),
[S. 1431](#), [S. 1957](#),
[S. 2060](#), [S. 2089](#),
[S. 1687](#), [S. 1690](#)

Parere destinato
alla Commissione
2ª (Giustizia)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 181 (pom., Sottocomm. pareri) del 21/02/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 21 FEBBRAIO 2017
181ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALERMO](#)

La seduta inizia alle ore 14,20.

(2692) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con le seguenti osservazioni: all'articolo 4, comma 1, nell'ambito dell'istituzione dell'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, ritiene necessario prevedere un coinvolgimento delle Regioni, nel rispetto delle prerogative ad esse riconosciute in materia; all'articolo 7-septies, comma 1, lettera a), capoverso "8-bis", invita a valutare l'opportunità di precisare se il trasferimento di beni confiscati in favore del patrimonio degli enti territoriali avvenga o meno a domanda degli stessi enti.

Si sofferma, quindi, sui relativi emendamenti, proponendo di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2692) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere non ostativo sugli emendamenti)

Il senatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, segnalando, all'articolo 4, comma 1, la necessità che - nell'ambito dell'istituzione dell'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale - sia previsto un coinvolgimento delle Regioni, nel rispetto delle prerogative ad esse riconosciute in materia.

Si sofferma, quindi, sui relativi emendamenti, proponendo di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(2134) Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Laura Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Rosy Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare

(Parere alla 2ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, nonché gli emendamenti ad esso riferiti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(2566) Deputato Donatella FERRANTI ed altri. - Modifiche all'articolo 609-septies del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenne, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000 (n. 387)

(Osservazioni alla 2ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

La relatrice **BISINELLA** (*Misto-Fare!*) riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

Concorda la Sottocommissione.

(624) MARTELLI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto finanziario dell'istituto di credito Monte dei Paschi di Siena, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(895) Maria MUSSINI ed altri. - Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sull'operato del Banco di Desio e della Brianza S.p.A.

(1020) Paola DE PIN ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla crisi finanziaria che ha coinvolto la Banca Monte dei Paschi di Siena

(2160) BUEMI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui fallimenti delle banche e delle assicurazioni nonché sulla cattiva gestione del sistema finanziario ad esse collegato

(2163) Paolo ROMANI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle vicende relative alla Cassa di risparmio di Ferrara Spa, alla Banca delle Marche Spa, alla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa e alla Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa, e sulle loro ripercussioni sul sistema bancario italiano

[\(2175\)](#) *Anna Cinzia BONFRISCO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta in merito alle regole e ai controlli sul sistema creditizio e finanziario italiano e alle garanzie a tutela dei risparmiatori, anche in relazione agli effetti derivanti dall'entrata in vigore del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, sulle vicende relative alla Cassa di risparmio di Ferrara Spa, alla Banca delle Marche Spa, alla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società Cooperativa e alla Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa*

[\(2178\)](#) *MARCUCCI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori*

[\(2187\)](#) *Loredana DE PETRIS ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del dissesto della Cassa di risparmio di Ferrara Spa, della Banca delle Marche Spa, della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa e della Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa*

[\(2196\)](#) *GIROTTI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul settore dell'intermediazione creditizia e finanziaria, nonché sul sistema bancario e sull'esercizio dell'attività di vigilanza*

[\(2197\)](#) *LUCIDI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi riguardanti la Banca popolare di Spoleto Spa, il Banco di Desio e della Brianza Spa, la Banca popolare di Vicenza - Società cooperativa, la Banca delle Marche Spa, la Cassa di risparmio di Ferrara Spa, la Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa e la Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa, nonché sulle eventuali responsabilità della Banca d'Italia*

[\(2202\)](#) *TOSATO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario*

[\(2547\)](#) *Paola DE PIN ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui casi riguardanti la Banca Popolare di Vicenza e la Veneto Banca, nonché sulle eventuali responsabilità della Banca d'Italia*

[\(2591\)](#) *MOLINARI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto finanziario della Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca*

[\(Doc. XXII, n. 30\)](#) *BARANI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori*

[\(Doc. XXII, n. 37\)](#) *CAPPELLETTI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto finanziario della Banca popolare di Vicenza e di Veneto Banca nonché sulle eventuali responsabilità della Banca d'Italia e della Consob*

(Parere alla 6ª Commissione su testo unificato ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [BISINELLA](#) (*Misto-Fare!*) illustra il testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

[\(2494\)](#) *Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato l'ulteriore emendamento 1.1 (testo 2), riferito al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 14,30.

1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 195 (pom., Sottocomm. pareri) del 23/05/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 23 MAGGIO 2017
195ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALERMO](#)

La seduta inizia alle ore 14,50.

[\(302, 1019, 1151, 1789 e 1907-A\)](#) **Disposizioni per l'inclusione sociale delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, per la rimozione delle barriere alla comprensione e alla comunicazione e per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile**
(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [COLLINA](#) (PD), dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti riferiti al testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(1110, 1410 e 1544-A) Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver riferito sul testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, nonché sui relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(1641-A) Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cirielli e Totaro; Catanoso Genoese; Colomba Mongiello ed altri; Oliverio ed altri; Russo e Monica Faenzi; Caon ed altri; Catanoso Genoese
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **COLLINA** (*PD*) illustra il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2291-A) PALMA ed altri. - Modifiche agli articoli 317, 319-ter, 346 e 346-bis del codice penale in materia di reati commessi in riferimento all'attività giudiziaria
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver riferito sul testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, nonché sui relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(2134) Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Laura Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Rosy Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge di iniziativa popolare

(Parere alla 2ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra l'emendamento del Governo 23.0.100 relativo al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2287-bis) Delega al Governo per il codice dello spettacolo, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 6 ottobre 2016, dell'articolo 34 del disegno di legge n. 2287, d'iniziativa governativa
(Parere alla 7ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riferisce sugli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(2603) CROSIO. - Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178

(Parere alla 8ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **COLLINA** (*PD*) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante la disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento ([n. 411](#))

(Osservazioni alla 9ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore [COLLINA](#) (PD), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

Concorda la Sottocommissione.

([2272](#)) Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Simonetta Rubino ed altri; Baretta; Da Villa ed altri

(Parere alla 10ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra il disegno di legge in titolo, nonché gli emendamenti ad esso riferiti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

([Doc. XXII, n. 3-bis](#)) Camilla FABBRI ed altri . - Proroga del termine di cui all'articolo 6 della deliberazione del 4 dicembre 2013, recante "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo al sistema della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"

(Parere alla 11ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [COLLINA](#) (PD), dopo aver illustrato il documento in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 15.

1.4.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 196 (pom., Sottocomm. pareri) del 30/05/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 30 MAGGIO 2017
196ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
[TORRISI](#)

La seduta inizia alle ore 14,15.

(2582) Disposizioni in materia di composizione dei prodotti cosmetici e disciplina del marchio italiano di qualità ecologica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Abrignani; Realacci ed altri

(Parere alle Commissioni 10ª e 13ª riunite su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere in parte contrario, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore [TORRISI](#) (AP-CpE-NCD), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, segnalando, all'articolo 4, comma 3, l'opportunità che sia individuata la cadenza temporale del controllo periodico ivi previsto.

Si sofferma, quindi, sui relativi emendamenti.

Sull'emendamento 9.2 propone di esprimere un parere contrario, in quanto la norma ivi prevista è volta a subordinare l'entrata in vigore del divieto oggetto della disposizione all'entrata in vigore di un atto per il quale non sono individuati la natura giuridica, i tempi di adozione e il soggetto eventualmente competente.

Sui restanti emendamenti propone di formulare, infine, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2134) Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Laura Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Rosy Bindi ed altri; Rosy Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare
(Parere alla 2ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **TORRISI** (AP-CpE-NCD) riferisce sugli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(212) Silvana Andreina COMAROLI ed altri. - Disposizioni per l'adeguamento dei trattamenti pensionistici spettanti ai congiunti dei caduti e degli invalidi di guerra

(220) Silvana Andreina COMAROLI ed altri. - Disposizioni per l'adeguamento dei trattamenti pensionistici spettanti ai mutilati e agli invalidi di guerra

(1542) MARINELLO ed altri. - Trattamenti pensionistici vittime di guerra

(1742) Laura FASIOLO. - Trattamenti pensionistici di guerra

(Parere alla 6ª Commissione su testo unificato. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **TORRISI** (AP-CpE-NCD) illustra il testo unificato riferito ai disegni di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(2236) Gianluca ROSSI ed altri. - Disposizioni per favorire l'acquisto di sussidi tecnici ed informatici in favore di studenti con disturbo specifico dell'apprendimento

(Parere alla 6ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TORRISI](#) (AP-CpE-NCD), dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(2287-bis) Delega al Governo per il codice dello spettacolo, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 6 ottobre 2016, dell'articolo 34 del disegno di legge n. 2287, d'iniziativa governativa
(Parere alla 7ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TORRISI](#) (AP-CpE-NCD) riferisce sugli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(2603) CROSIO e SCIBONA. - Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178

(Parere alla 8ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TORRISI](#) (AP-CpE-NCD), dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(2616) STEFANO ed altri. - Disciplina dell'attività di enoturismo

(Parere alla 9ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TORRISI](#) (*AP-CpE-NCD*) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante la disciplina delle modalità applicative dell'articolo 1, commi da 82 a 84, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché le relative procedure contabili ([n. 416](#))

(Osservazioni alla 12ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore [TORRISI](#) (*AP-CpE-NCD*), dopo aver illustrato lo schema di regolamento in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,30.

1.4.2.1.4. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 198 (pom., Sottocomm. pareri) del 20/06/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 20 GIUGNO 2017
198ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALERMO](#)

La seduta inizia alle ore 13,45.

[\(2856\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale

(Parere alla 12ª Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il relatore [MANCUSO](#) (AP-CpE-NCD) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore [CALDEROLI](#) (LN-Aut) chiede che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.

L'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(2134, 456, 799, 1180, 1210, 1225, 1366, 1431, 1687, 1690, 1957, 2060 e 2089-A) Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Laura Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Rosy Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare (Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, nonché gli emendamenti ad esso riferiti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(2832) Deputato Lia QUARTAPELLE PROCOPIO ed altri. - Conferimento della medaglia d'oro al valor militare per la Resistenza alla Brigata ebraica, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 4ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ([n. 419](#))

(Osservazioni alla 5ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) dopo aver riferito sullo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

Conviene la Sottocommissione.

(2810) Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo. All'articolo 3, comma 3, segnala l'opportunità di chiarire se gli ulteriori membri che possono integrare ciascuno dei Comitati nazionali debbano essere computati all'interno del numero massimo di quindici componenti previsto dal precedente comma 1, nonché se tali ulteriori membri debbano essere scelti all'interno delle stesse categorie previste dal medesimo comma 3.

All'articolo 3, comma 6, reputa necessario specificare la cadenza periodica per l'invio - da parte dei comitati nazionali al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - dei rendiconti sull'utilizzo del finanziamento ricevuto.

Infine, all'articolo 6, comma 1, segnala la necessità di chiarire se dalla dichiarazione di monumento nazionale scaturiscano effetti giuridici ulteriori rispetto a quelli derivanti dalla dichiarazione di interesse culturale, prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 42 del 2004.

Propone, quindi, di esprimere un parere non ostativo con le osservazioni nei termini indicati.

Illustra, infine, i relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(499) DE POLI. - Modifica all'articolo 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, in materia di uso di medicinali in deroga per il trattamento veterinario di animali non destinati alla produzione di alimenti

(540) Silvana AMATI ed altri. - Modifica all'articolo 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, in materia di uso di medicinali in deroga per il trattamento veterinario di animali non destinati alla produzione di alimenti

(Parere alla 12ª Commissione su testo unificato ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riferisce sul testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo, nonché sui relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 14.

1.4.2.2. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 702 (pom.) del 28/02/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 28 FEBBRAIO 2017
702ª Seduta

Presidenza del Presidente
[TONINI](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2583 e 1295-A\)](#) **Deputato Sandra ZAMPA ed altri. - Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore [BROGLIA](#) (PD) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che comportano maggiori oneri le proposte 5.106, 9.103, 16.101, 19.101, 20.102, 20.0.100, 20.0.101, 20.0.102 e 21.100. Occorre altresì valutare le proposte 5.109, 6.101 e 6.102. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO concorda con il relatore rispetto all'onerosità degli emendamenti segnalati. Quanto alle proposte sulle quali è stata richiesta una valutazione, propone innanzitutto un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 5.109, dal momento che la proposta potrebbe verosimilmente essere in una condizione di equilibrio finanziario, nonostante non vi sia una compiuta dimostrazione di tale compensazione. Ritiene non oneroso l'emendamento 6.101, mentre evidenzia che la proposta 6.102, riproponendo un'iniziativa già censurata dalla Commissione, merita un parere contrario.

Nessun altro chiedendo di intervenire, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, il RELATORE

propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.106, 9.103, 16.101, 19.101, 20.102, 20.0.100, 20.0.101, 20.0.102, 21.100 e 6.102.

Esprime inoltre parere contrario sull'emendamento 5.109.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori la Commissione approva.

(2494-A) Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazione sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario sugli emendamenti)

Il relatore **SANTINI (PD)** illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti segnalando che, per quanto di competenza, in relazione al testo, posto che la Commissione di merito non ha approvato modifiche a quello pervenuto dalla Camera dei deputati, occorre riconfermare il parere già espresso per l'esame in sede referente.

In relazione agli emendamenti, occorre ribadire altresì il parere di semplice contrarietà sulle proposte 1.104 e 1.113 già recato alla Commissione di merito. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO, sulla base degli impegni assunti nelle scorse sedute di trattazione del disegno di legge nella fase referente della Commissione, mette a disposizione dei senatori una nota della Ragioneria generale dello Stato, con la quale si svolgono valutazioni sulla proposta di istituzione di un reddito di cittadinanza, contenuta nell'emendamento 1.1 (testo 2). Il testo comprende altresì le valutazioni trasmesse dall'INPS e dal Dipartimento delle Finanze. Nell'illustrare la nota tecnica segnala che gli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze hanno considerato possibile una riduzione delle cosiddette spese fiscali, a copertura dell'istituendo reddito di cittadinanza, per un importo di 5 miliardi di euro: dal punto di vista delle scelte di politica legislativa, segnala che una riduzione di questa portata è sì tecnicamente realizzabile ma imporrebbe l'abolizione di vantaggi fiscali molto rilevanti quali le detrazioni per i carichi di famiglia, le agevolazioni sul gasolio per autotrazione, l'esenzione dall'IMU agricola oppure la detrazione per reddito da lavoro dipendente.

La senatrice **BULGARELLI (M5S)** prende atto degli approfondimenti svolti dal Governo e si riserva un giudizio dopo una loro attenta analisi.

Il rappresentante del GOVERNO conviene poi sull'opportunità di ribadire un parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.104 e 1.113.

Nessun altro chiedendo di intervenire, alla luce dei pareri forniti dal Governo, il RELATORE propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere di semplice contrarietà sulle proposte 1.104 e 1.113.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori la Commissione approva.

Le priorità dell'Unione europea per il 2017 (Programma di lavoro della Commissione europea per il 2017 e Relazione programmatica per il 2017 sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea) ([n. 915](#))

(Parere alla 14a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 febbraio scorso.

Il relatore [GUERRIERI PALEOTTI](#) (PD) illustra uno schema di parere modificato, che tiene conto dei contributi emersi nel corso del dibattito svolto il 22 febbraio scorso, dal seguente tenore: "La Commissione programmazione economica bilancio, esaminato, per quanto di competenza, l'atto in titolo, premesso che nel programma di lavoro per il 2017 la Commissione europea rende noto che il Libro bianco sul futuro dell'Europa, che indicherà le tappe per riformare l'Unione europea a 27 Stati membri 60 anni dopo i trattati di Roma, comprenderà anche iniziative relative all'architettura economica e istituzionale dell'Unione economica e monetaria, in preparazione della seconda delle tre fasi delineate nel Rapporto dei cinque Presidenti; osservato che a tal fine sono previste una revisione del patto di stabilità e crescita unitamente a misure per conformarsi all'articolo 16 del trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* nell'Unione economica e monetaria, integrando il contenuto del trattato nell'ordinamento giuridico dell'Unione europea; rilevato che la Commissione europea intende riesaminare il sistema europeo di vigilanza finanziaria al fine di rafforzarne l'efficacia e l'efficienza a livello macro e microprudenziale e ritiene prioritario il raggiungimento di un accordo sulla proposta relativa a un sistema europeo comune di assicurazione dei depositi bancari nel quadro del necessario completamento dell'Unione bancaria; valutate positivamente le linee direttrici prospettate dal Governo nella Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2017, con particolare riguardo all'impegno a promuovere il rafforzamento della *governance* economica europea e a potenziare il coordinamento delle politiche economiche a livello europeo, con l'obiettivo di sostenere e rilanciare la crescita e l'occupazione;

esprime parere favorevole, invitando la Commissione di merito a valutare l'opportunità di inserire, nella propria risoluzione, i seguenti impegni al Governo: a) con riguardo al coordinamento delle politiche economiche, agire con convinzione per adottare e applicare misure finalizzate da un lato a rafforzare la competitività e incentivare le riforme strutturali e dall'altro a stimolare la domanda interna europea, che in questa fase sta offrendo, dopo un prolungato ristagno, primi positivi contributi alla crescita dell'intera area europea, nella prospettiva di utilizzare le potenzialità del mercato interno europeo come il nuovo baricentro del rilancio dello sviluppo europeo; b) ai fini di un miglioramento del *mix* delle politiche macroeconomiche, oggi ancora troppo incentrato sulla sola politica monetaria, ribadire con forza l'esigenza di sostenere un più stretto coordinamento tra le politiche di bilancio nazionali e i saldi di bilancio a livello di sistema euro nel suo complesso ? la cosiddetta ?fiscal stance? - così da assicurare politiche fiscali europee complessive in grado di sostenere più efficacemente, di quanto avvenuto finora, la crescita dell'area europea e dell'area euro in particolare; c) per rilanciare la crescita dell'area euro è necessario altresì varare un consistente volume di investimenti pubblici, ben al di là delle risorse stanziare per il pur meritorio piano Juncker, in comparti quali le infrastrutture transfrontaliere, la ricerca e sviluppo, le tecnologie dell'informazione

e comunicazione (TIC), l'imprenditorialità. Servirebbero a completare il mercato interno europeo anche attraverso la creazione di uno spazio comune di ricerca e innovazione; d) sul piano della stabilità finanziaria serve completare l'unione bancaria col rafforzamento del fondo di risoluzione comune e l'istituzione di un meccanismo comune europeo di assicurazione dei depositi. Nell'attuale fragile situazione in cui versano molte banche europee e in una fase in cui i tassi di interesse stanno risalendo, il processo di completamento dell'integrazione bancaria in Europa non può essere più rinviato. Il rischio è lasciare indifesa la zona euro di fronte all'esplosione di future gravi crisi finanziarie; e) per promuovere una maggiore convergenza e migliorare la resilienza della Zona euro sono necessarie nuove iniziative, volte sia a sostenere la creazione e/o il rafforzamento per la zona euro di veri e propri ammortizzatori dei grandi *shock* macroeconomici sia a ripartire tra i paesi membri l'onere dei processi di aggiustamento più simmetricamente rispetto al passato; f) adoperarsi affinché la incorporazione nell'ordinamento giuridico dell'Unione europea del trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* nell'Unione economica e monetaria possa essere valutata sulla base di un esame approfondito e completo dell'esperienza maturata in sede di attuazione considerando le necessarie revisioni da apportare al trattato stesso; g) sostenere attivamente il ruolo dei parlamenti nazionali e del Parlamento europeo nell'ambito della *governance* economica, anche attraverso il rafforzamento della conferenza interparlamentare prevista dall'articolo 13 del trattato, al fine di garantire un più efficace controllo democratico del ciclo di coordinamento delle politiche economiche e di bilancio.

La senatrice **BELLOT** (*Misto-Fare!*) propone l'inserimento di un richiamo alle difficoltà che incombono sul Paese in relazione alla crisi migratoria e alle prospettive di un'intensificazione delle barriere commerciali da parte degli Stati Uniti.

Il RELATORE, considerando necessario lasciare alla Commissione competente nel merito le valutazioni sul fenomeno migratorio, ritiene pertanto di non poter accogliere tale proposta, mentre conviene sull'utilità di un riferimento ai possibili rischi per il sistema economico e produttivo europeo di un ritorno di politiche protezionistiche nei rapporti transatlantici e alla possibilità di elaborare in sede europea una risposta al riguardo.

Il vice ministro MORANDO dichiara di condividere i contenuti inseriti dal relatore nello schema di parere, così come quelli proposti dai senatori nel dibattito. In particolare si sofferma sulla segnalazione del senatore Azzollini volta ad inserire un richiamo alla situazione di stallo nei progressi verso una efficace unione bancaria. Al riguardo segnala che in questi giorni l'EBA ha formulato una proposta volta ad affrontare in modo sistemico il problema dei crediti insoluti delle banche e, per questa via, la perdurante questione della contrazione del credito bancario alle imprese. Ritiene che, a questo punto, ci siano le condizioni per un intervento delle istituzioni europee, che il Parlamento italiano potrebbe legittimamente a sua volta auspicare. Chiede pertanto al relatore se ritenga di poter inserire nel parere un riferimento a questo tema.

Il RELATORE dichiara di accogliere anche l'indicazione del vice ministro Morando e illustra quindi la proposta di parere integrata con le nuove osservazioni: "La Commissione programmazione economica bilancio, esaminato, per quanto di competenza, l'atto in titolo: premesso che nel programma di lavoro per il 2017 la Commissione europea rende noto che il Libro bianco sul futuro dell'Europa, che indicherà le tappe per riformare l'Unione europea a 27 Stati membri 60 anni dopo i trattati di Roma, comprenderà anche iniziative relative all'architettura economica e istituzionale dell'Unione economica e monetaria, in preparazione della seconda delle tre fasi delineate nel Rapporto dei cinque Presidenti; osservato che a tal fine sono previste una revisione del patto di stabilità e crescita unitamente a misure per conformarsi all'articolo 16 del trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* nell'Unione economica e monetaria, integrando il contenuto del trattato

nell'ordinamento giuridico dell'Unione europea; rilevato che la Commissione europea intende riesaminare il sistema europeo di vigilanza finanziaria al fine di rafforzarne l'efficacia e l'efficienza a livello macro e microprudenziale e ritiene prioritario il raggiungimento di un accordo sulla proposta relativa a un sistema europeo comune di assicurazione dei depositi bancari nel quadro del necessario completamento dell'Unione bancaria; valutate positivamente le linee direttrici prospettate dal Governo nella Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2017, con particolare riguardo all'impegno a promuovere il rafforzamento della governance economica europea e a potenziare il coordinamento delle politiche economiche a livello europeo, con l'obiettivo di sostenere e rilanciare la crescita e l'occupazione; esprime parere favorevole, invitando la Commissione di merito a valutare l'opportunità di inserire, nella propria risoluzione, i seguenti impegni al Governo:

- a) con riguardo al coordinamento delle politiche economiche, agire con convinzione per adottare e applicare misure finalizzate da un lato a rafforzare la competitività e incentivare le riforme strutturali e dall'altro a stimolare la domanda interna europea, che in questa fase sta offrendo, dopo un prolungato ristagno, primi positivi contributi alla crescita dell'intera area europea, nella prospettiva di utilizzare le potenzialità del mercato interno europeo come il nuovo baricentro del rilancio dello sviluppo europeo;
- b) ai fini di un miglioramento del mix delle politiche macroeconomiche, oggi ancora troppo incentrato sulla sola politica monetaria, ribadire con forza l'esigenza di sostenere un più stretto coordinamento tra le politiche di bilancio nazionali e i saldi di bilancio a livello di sistema euro nel suo complesso ? la cosiddetta ?fiscal stance? - così da assicurare politiche fiscali europee complessive in grado di sostenere più efficacemente, di quanto avvenuto finora, la crescita dell'area europea e dell'area euro in particolare;
- c) per il rilancio della crescita dell'area euro è necessario altresì varare un consistente volume di investimenti pubblici, ben al di là delle risorse stanziare per il pur meritorio piano Juncker, in comparti quali le infrastrutture transfrontaliere, la ricerca e sviluppo, le tecnologie dell'informazione e comunicazione (TIC), l'imprenditorialità, al fine di completare il mercato interno europeo anche attraverso la creazione di uno spazio comune di ricerca e innovazione;
- d) sul piano della stabilità finanziaria completare l'unione bancaria col rafforzamento del fondo di risoluzione comune e l'istituzione di un meccanismo comune europeo di assicurazione dei depositi. Nell'attuale fragile situazione in cui versano molte banche europee e in una fase in cui i tassi di interesse stanno risalendo, il processo di completamento dell'integrazione bancaria in Europa non può essere più rinviato. In questa prospettiva va vista con favore la proposta di un soggetto, a livello europeo (*Asset management company*), in grado di poter gestire e favorire la formazione di un mercato europeo delle sofferenze bancarie;
- e) per la promozione di una maggiore convergenza e per il miglioramento della resilienza della Zona euro sono necessarie nuove iniziative, volte sia a sostenere la creazione e il rafforzamento per la zona euro di veri e propri ammortizzatori dei grandi *shock* macroeconomici sia a ripartire tra i paesi membri l'onere dei processi di aggiustamento più simmetricamente rispetto al passato;
- f) adoperarsi affinché la incorporazione nell'ordinamento giuridico dell'Unione europea del trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria possa essere valutata sulla base di un esame approfondito e completo dell'esperienza maturata in sede di attuazione, considerando le necessarie revisioni da apportare al trattato stesso;
- g) sostenere attivamente il ruolo dei parlamenti nazionali e del Parlamento europeo nell'ambito della governance economica, anche attraverso il rafforzamento della conferenza interparlamentare prevista dall'articolo 13 del Trattato, al fine di garantire un più efficace controllo democratico del ciclo di coordinamento delle politiche economiche e di bilancio;
- h) adoperarsi affinché l'Unione possa formulare, di fronte alle minacce di nuovi aggressivi protezionismi provenienti da più paesi, una rinnovata strategia per la difesa e il rilancio del sistema multilaterale aperto, anche rafforzando e aggiornando le politiche e gli strumenti di difesa

commerciale, specie in settori chiave dell'economia a partire dalla revisione della normativa *antidumping* dell'Unione.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione ([n. 377](#)) (Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 180, 181, lettera b), e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposti e condizioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 febbraio scorso.

Il relatore [BROGLIA](#) (PD) riferisce di aver redatto una proposta di parere, con la quale si tiene conto dei chiarimenti forniti dal Governo nella scorsa seduta. La proposta è pubblicata in allegato.

Il rappresentante del GOVERNO concorda sulle osservazioni e condizioni espresse dal relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero legale la Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale ([n. 379](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 180, 181, lettera d), e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 febbraio scorso.

Il relatore [DEL BARBA](#) (PD), alla luce dei chiarimenti pervenuti dal Governo, illustra una proposta di parere, pubblicata in allegato.

Il vice ministro MORANDO esprime un avviso favorevole alla proposta di parere, sottolineando che i presupposti corrispondono agli intendimenti del Governo.

Nessun altro chiedendo di intervenire e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e risulta approvata.

Schema di decreto legislativo recante istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni ([n. 380](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 180, 182, lettera e), e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposti e osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 febbraio scorso.

Il relatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), preso atto dei chiarimenti trasmessi dal Governo, illustra una bozza di parere, pubblicata in allegato.

Il vice ministro MORANDO concorda con le valutazioni del relatore, precisando che alle maggiori rigidità di bilancio segnalate corrisponde l'intento del Governo di dare un supporto concreto ad iniziative di cosiddetto *welfare* aziendale, in questo caso consistente nella realizzazione di servizi educativi per i figli dei dipendenti.

Nessun altro chiedendo di intervenire e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA

([624](#)) MARTELLI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto finanziario dell'istituto di credito Monte dei Paschi di Siena

([895](#)) Maria MUSSINI ed altri. - Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sull'operato del Banco di Desio e della Brianza S.p.A.

([1020](#)) Paola DE PIN ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla crisi finanziaria che ha coinvolto la Banca Monte dei Paschi di Siena

([2160](#)) BUEMI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui fallimenti delle banche e delle assicurazioni nonché sulla cattiva gestione del sistema finanziario ad esse collegato

([2163](#)) Paolo ROMANI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle

vicende relative alla Cassa di risparmio di Ferrara Spa, alla Banca delle Marche Spa, alla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa e alla Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa, e sulle loro ripercussioni sul sistema bancario italiano

[\(2175\)](#) Anna Cinzia BONFRISCO ed altri. - *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta in merito alle regole e ai controlli sul sistema creditizio e finanziario italiano e alle garanzie a tutela dei risparmiatori, anche in relazione agli effetti derivanti dall'entrata in vigore del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, sulle vicende relative alla Cassa di risparmio di Ferrara Spa, alla Banca delle Marche Spa, alla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società Cooperativa e alla Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa*

[\(2178\)](#) MARCUCCI ed altri. - *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori*

[\(2187\)](#) Loredana DE PETRIS ed altri. - *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del dissesto della Cassa di risparmio di Ferrara Spa, della Banca delle Marche Spa, della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa e della Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa*

[\(2196\)](#) GIROTTO ed altri. - *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul settore dell'intermediazione creditizia e finanziaria, nonché sul sistema bancario e sull'esercizio dell'attività di vigilanza*

[\(2197\)](#) LUCIDI ed altri. - *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi riguardanti la Banca popolare di Spoleto Spa, il Banco di Desio e della Brianza Spa, la Banca popolare di Vicenza - Società cooperativa, la Banca delle Marche Spa, la Cassa di risparmio di Ferrara Spa, la Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa e la Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa, nonché sulle eventuali responsabilità della Banca d'Italia*

[\(2202\)](#) TOSATO ed altri. - *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario*

[\(2547\)](#) Paola DE PIN ed altri. - *Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui casi riguardanti la Banca Popolare di Vicenza e la Veneto Banca, nonché sulle eventuali responsabilità della Banca d'Italia*

[\(2591\)](#) MOLINARI ed altri. - *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto finanziario della Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca*

[\(Doc. XXII, n. 30\)](#) BARANI ed altri. - *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori*

[\(Doc. XXII, n. 37\)](#) *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto finanziario della Banca popolare di Vicenza e di Veneto Banca nonché sulle eventuali responsabilità della Banca d'Italia e della Consob*

(Parere alla 6a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [FRAVEZZI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra gli ulteriori emendamenti 3.1 (testo 2) e 3.3 (testo 2) riferiti al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Nessun altro chiedendo di intervenire il RELATORE propone l'espressione di un parere non ostativo.

La Commissione approva.

(302, 1019, 1151, 1789 e 1907-A) Disposizioni per l'inclusione sociale delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, per la rimozione delle barriere alla comprensione e alla comunicazione e per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile

(Parere all'Assemblea. Esame e rinvio)

La relatrice [ZANONI](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che sul testo unificato n. 2 (NT2) era stata richiesta dalla Commissione bilancio una relazione tecnica, giunta lo scorso 9 gennaio, verificata negativamente. La Commissione di merito ha approvato, modificandolo, il testo attualmente all'esame dell'Assemblea accogliendo i suggerimenti contenuti nella relazione tecnica sulle parti ritenute onerose. Occorre tuttavia avere dal Governo conferma che il nuovo testo possa superare i rilievi negativi della Ragioneria generale dello Stato. Occorre altresì acquisire conferma della disponibilità delle risorse utilizzate a copertura del provvedimento.

Il vice ministro MORANDO si riserva di fornire i riscontri richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2052) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo complementare del Trattato di cooperazione generale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Colombia relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 luglio 2010 e a Bogotá il 5 agosto 2010

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [LUCHERINI](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che il disegno di legge è munito di relazione tecnica positivamente verificata. Segnala, poi, che occorre aggiornare i riferimenti temporali di cui all'articolo 3, comma 1. Inoltre, alla luce della nuova procedura di monitoraggio degli oneri e di compensazione degli scostamenti di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge n. 196 del 2009, risulta opportuno sopprimere la clausola di monitoraggio inserita nel testo all'articolo 3, commi da 2 a 4. Per ciò che attiene all'ampio numero di attività bilaterali previste dagli articoli 3, 4 e 5 del testo dell'Accordo, va chiarito che le stesse potranno essere concretamente intraprese previo stanziamento delle necessarie risorse con idoneo provvedimento legislativo. Non vi sono ulteriori osservazioni di competenza.

Il vice ministro MORANDO concorda sulle osservazioni riguardanti l'aggiornamento dei riferimenti temporali e la soppressione della clausola di monitoraggio riferita al precedente testo della legge di contabilità. Conviene infine sulla circostanza che l'ampliamento delle attività di collaborazione, entro le materie previste dall'Accordo, necessiterà di adeguati stanziamenti con provvedimento legislativo.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) obietta che se il Trattato prevede impegni circostanziati, e come

tali subito attivabili, la copertura finanziaria va inserita nel testo e non rinviata ad eventuali provvedimenti successivi.

Il RELATORE invita la senatrice Comaroli a considerare il carattere programmatico delle materie menzionate agli articoli 3, 4 e 5 dell'Accordo e si riserva la predisposizione di una proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2184) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Colombia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 28 maggio 2013

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [FRAVEZZI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che il disegno di legge è munito di relazione tecnica positivamente verificata. Segnala, inoltre, che occorre aggiornare i riferimenti temporali di cui all'articolo 3, comma 1. Inoltre, alla luce della nuova procedura di monitoraggio degli oneri e di compensazione degli scostamenti di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge n. 196 del 2009, risulta opportuno sopprimere la clausola di monitoraggio inserita nel testo all'articolo 3, commi da 2 a 4. Non vi sono ulteriori osservazioni di competenza.

Il rappresentante del GOVERNO si dichiara, anche in questo caso, d'accordo con le osservazioni del relatore.

Il RELATORE si riserva di fornire una proposta di parere.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2134) Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Laura Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Rosy Bindi ed altri; Rosy Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare

(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore **DEL BARBA** (PD) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, osservando, preliminarmente, che il provvedimento non è corredato della relazione tecnica di passaggio prevista dall'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica. La relazione è resa necessaria dalla circostanza che, come evidenziato di seguito, il testo non recepisce completamente le condizioni poste dalla Commissione bilancio della Camera. Per quanto di competenza, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo e delle modifiche apportate durante l'esame della Camera, fa presente, in relazione al testo, che occorre confermare che l'articolo 15, comma 1, capoverso «Art. 41-bis», comma 4, si riferisca alle risorse di cui al comma 3 anziché 1. Osserva inoltre che l'articolo 25, comma 2, capoverso «Art. 111», comma 2, presenta una formulazione parzialmente diversa da quella posta come condizione dalla Commissione bilancio della Camera. Andrebbe in proposito acquisito un parere da parte del Governo. Quanto al comma 3, capoverso «Art. 112», comma 4, del medesimo articolo fa presente che occorre acquisire conferma da parte del Governo che le funzioni attribuite all'Agenzia possano essere svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Una analoga conferma di invarianza degli oneri finanziari andrebbe acquisita in merito alla facoltà, prevista dall'articolo 25, comma 4, capoverso «Art. 113», comma 2, che ai fini dell'amministrazione e della custodia dei beni confiscati ci si possa avvalere del personale dell'Agenzia del demanio. A tal proposito andrebbe valutato l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Per quanto riguarda gli emendamenti, osserva che comportano maggiori oneri le proposte 2.4, 13.5, 15.20, 16.5, 16.6, 18.3, 18.20, 25.24 e 28.0.1. Osserva che occorre altresì acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 2.2, 2.3, 13.1, 13.2, 14.6, 14.7, 14.19, 15.1, 17.4, 18.2, 18.7, 18.8, 18.16, 18.17, 18.18, 18.19, 18.25, 18.0.1, 23.1, 25.2, 25.3, 25.4, 25.5, 25.25 e 25.26. Occorre, infine, valutare le proposte 10.6, 10.7, 13.3, 14.3, 15.14, 18.28, 18.29 e 25.22. Fa quindi presente che non vi sono ulteriori osservazioni sul testo e sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO si riserva di fornire le valutazioni richieste.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(988) PAGLIARI ed altri. - Codice del processo tributario

(Parere alle Commissioni 2ª e 6ª riunite. Esame e rinvio)

Il relatore **LAI** (PD) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che il disegno di legge, di iniziativa parlamentare, non è provvisto di relazione tecnica che, tuttavia, sarebbe necessario acquisire, posto che il provvedimento incide in modo rilevante sull'organizzazione dell'ordinamento giudiziario, con l'istituzione di tribunali tributari in tre gradi e la sostituzione delle attuali commissioni tributarie, con la conseguente piena giurisdizionalizzazione di tutti i procedimenti tributari. Non è possibile evincere dall'articolato il profilo, lo stato giuridico e la consistenza dei futuri giudici e dipendenti amministrativi degli istituendi tribunali, con i relativi oneri. Occorre, in particolare, una relazione tecnica al fine di poter adeguatamente valutare l'articolo 97, che modifica la composizione e disciplina la competenza della sezione tributaria della Corte di Cassazione e l'articolo 124 che, definendo le norme di raccordo tra la legislazione vigente e il nuovo rito, trasferisce le competenze attuali delle Commissioni tributarie di ogni ordine e grado ai tribunali di nuova istituzione senza chiarire se tali organi saranno soppressi o quali saranno i compiti residui. Occorre poi valutare l'articolo 37, comma 2, in ordine ai soggetti titolati alla notifica processuale e acquisire

chiarimenti in ordine alla legislazione vigente al fine di escludere l'insorgenza di nuovi oneri per la finanza pubblica. Occorre altresì acquisire chiarimenti in ordine al comma 4 dell'articolo 45 per escludere effetti negativi sul gettito rispetto alla legislazione vigente.

Il vice ministro MORANDO assicura che richiederà alle Amministrazioni competenti la redazione di una relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2459) Deputati Mara CAROCCI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421, ratificato, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1957, n. 104, riguardanti la destinazione e l'alienabilità dell'ex collegio di Villa Lomellini, assegnato in proprietà al comune di Santa Margherita Ligure, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore **GUERRIERI PALEOTTI (PD)** illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti segnalando, per quanto di competenza, che in relazione al testo la Commissione bilancio della Camera dei deputati ha espresso un parere di nulla osta nel presupposto, confermato dal rappresentante del Governo, che l'immobile in questione sia, allo stato, inutilizzato. Non si hanno pertanto ulteriori osservazioni da aggiungere al riguardo ancorché il disegno di legge ponga un vincolo di destinazione alle risorse derivanti dall'eventuale alienazione dell'immobile.
In relazione all'emendamento 1.1 non vi sono osservazioni da formulare.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione dei senatori note della Ragioneria generale dello Stato, con le quali si esamina la questione, segnalata dal relatore, riguardante la conformità alla normativa contabile della ridestinazione dei fondi derivanti dall'alienazione del bene immobile. Le conclusioni sono nel senso di una conformità tra il disegno di legge e le norme contabili.

Il RELATORE preannuncia la predisposizione di uno schema di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** riferisce di aver appreso l'intenzione della Commissione 8ª di procedere nell'esame del disegno di legge n. 1638 recante delega al Governo per la riforma del codice della

strada.

Chiede se al rappresentante del Governo risultino novità in materia.

Il vice ministro MORANDO conferma che, dopo il parere contrario della Commissione bilancio sull'attuale testo, si sono svolte interlocuzioni volte ad individuare una riformulazione che superi le ragioni della contrarietà.

Tali proposte dovrebbero pervenire alla Commissione non appena disponibili.

Il PRESIDENTE prende atto delle informazioni comunicate e assicura che il provvedimento sarà reinserito all'ordine del giorno quando dovessero pervenire nuovi testi.

La seduta termina alle ore 15,50.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 377

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, - preso atto che l'attuazione dell'articolo 4, comma 3, in materia di formazione continua dei docenti, avverrà nell'ambito delle risorse già previste allo scopo dalla legislazione vigente

esprime parere non ostativo, con i seguenti presupposti:

- che il tirocinio presso università ed istituti A.F.A.M., di cui all'articolo 12, comma 3, non comporti nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

- che il Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015, impiegato a copertura dall'articolo 18 dello schema di decreto, sia capiente e il suo utilizzo non incida su altre finalizzazioni;

e con le seguenti condizioni:

- che sia chiarito che la maggiorazione del cinque per cento dei posti messi a concorso, prevista dall'articolo 7, comma 4, dà luogo, per gli interessati, ad un'idoneità e non ad un diritto soggettivo all'assunzione;

- che sia altresì chiarito che l'iscrizione ai corsi di specializzazione "in sovrannumero" (artt. 15 e 16) deve avvenire senza che si generino ulteriori oneri a carico delle università e che, dal momento che coinvolge i docenti di istituti paritari, non conferisca un diritto all'assunzione nella scuola pubblica.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 379

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nei seguenti presupposti:

- che il modello di personalizzazione didattica e l'attività di tutoraggio previsti dall'articolo 1, comma 3, e dall'articolo 5, comma 1, lettera a) si attuino nell'ambito delle risorse già disponibili per il miglioramento dell'offerta formativa e che, pertanto, le disposizioni non possano dar luogo a

rivendicazioni retributive ovvero a prestazioni comunque dovute da parte dell'istituto scolastico;

- che l'assegnazione di docenti ITP presso gli "uffici tecnici" di ciascun istituto scolastico, di cui all'articolo 4, comma 5, avvenga nell'ambito dell'organico dell'autonomia già individuato e finanziato ovvero tramite il reimpiego di docenti in esubero, senza determinare maggiore fabbisogno di personale;
- che il fabbisogno di docenti ITP quantificato dal Governo e posto alla base della norma di cui all'articolo 9, faccia riferimento all'effettivo andamento delle iscrizioni e che la stima del loro incremento (in quanto compensato con la diminuzione dei docenti laureati) abbia carattere prudenziale rispetto alla condizione attuale dell'organico.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 380

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con i seguenti presupposti:

- che l'obiettivo di «escludere i servizi educativi per l'infanzia dai servizi pubblici a domanda individuale» di cui all'articolo 8, comma 1, non comporti di per sé forme di completa gratuità e che sia comunque garantito l'equilibrio finanziario delle prestazioni;
- che le risorse utilizzate a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015, siano disponibili e il loro utilizzo non incida su altre finalizzazioni;

e con la seguente osservazione:

- la previsione di una soglia massima di partecipazione delle famiglie alle spese di funzionamento, stabilita dalla Conferenza unificata, secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, rischia di creare una rigidità nei bilanci degli enti coinvolti. Tale strumento andrà pertanto utilizzato tenendo conto dei necessari margini di manovra di bilancio volti ad affrontare anche periodi finanziari di maggiore criticità.

1.4.2.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 705 (pom.) del 07/03/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 7 MARZO 2017
705ª Seduta

Presidenza del Presidente
[TONINI](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(624, 895, 1020, 2160, 2163, 2175, 2178, 2187, 2196, 2197, 2202, 2547 e 2591-A Doc. XXII, nn. 30 e 37-A) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [FRAVEZZI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando che per le parti di competenza non vi sono osservazioni da formulare né in relazione al testo né agli emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO concorda con la proposta del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta del relatore viene approvata.

(2443) *Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagoga*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vanna Iori ed altri; Paola Binetti ed altri (Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore **LAI** (PD) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, la necessità di acquisire la relazione tecnica di passaggio, ai sensi dell'articolo 17, comma 8 della legge di contabilità (auspicata anche dal rappresentante del Governo all'atto dell'espressione del parere sul testo approvato alla Camera dei deputati). Nell'esame presso l'altro ramo del Parlamento la prima relazione tecnica sul testo è stata negativamente verificata in particolare in ordine alla mancata quantificazione dell'onere relativo al fabbisogno di queste nuove figure negli organici della pubblica amministrazione, tema che potrebbe apparire superato dal comma 2 dell'articolo 4, che tuttavia occorre valutare. Nell'elaborazione della nuova relazione tecnica sarebbe inoltre necessario chiarire anche quali conseguenze possa avere, per le pubbliche amministrazioni che già erogano questo servizio, la creazione di un'apposita qualifica (articolo 8) e quali oneri possa generare l'inserimento del personale già in organico in una qualifica differente da quella attualmente ricoperta.

Il rappresentante del GOVERNO conferma che non è ancora pervenuta la relazione tecnica richiesta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2227) *Camilla FABBRI ed altri. - Disposizioni per la celebrazione dei centocinquanta anni dalla morte di Gioachino Rossini*

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La senatrice **RICCHIUTI** (Art. 1-MDP), in sostituzione del relatore Lucherini, illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti segnalando che il provvedimento, che non è corredato della relazione tecnica, intende favorire la realizzazione di un programma di iniziative per celebrare la figura di Gioachino Rossini in occasione della ricorrenza dei centocinquanta anni dalla sua morte, che cadrà nel 2018.

Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1 segnala che la dichiarazione di bene culturale di particolare interesse ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera d) del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2010), prevista dal comma 3 per il Palazzo Olivieri a Pesaro, sede del Conservatorio intitolato a Rossini, comporta delle agevolazioni fiscali, oltre che l'eventuale accesso a contributi in conto capitale e interessi per l'esecuzione di interventi conservativi. Tali oneri per il bilancio dello Stato - se non per l'indebitamento netto essendo Palazzo Olivieri di proprietà di una fondazione pubblica - non sono stati presi in considerazione dall'articolo 5, il quale riferisce la copertura finanziaria al solo onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4. Occorre altresì valutare che le agevolazioni fiscali e i contributi possono comportare oneri non riconducibili a un tetto di spesa e non limitati agli anni 2017 e 2018. Su tali aspetti appare necessario acquisire le valutazioni del Governo. In relazione alla copertura finanziaria disposta dall'articolo 5, occorre acquisire conferma che il Fondo impiegato disponga delle necessarie risorse. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare sul testo. Non vi sono altresì osservazioni sugli emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO rileva preliminarmente che sarebbe opportuno predisporre una relazione tecnica, da parte dell'amministrazione competente, al fine di compiere le necessarie verifiche come evidenziato dalla relatrice. Segnala comunque la presenza di evidenti profili problematici nel testo del provvedimento. Per quanto concerne la prevista copertura sul FISPE (Fondo esigenze urgenti ed indifferibili), fa presente che, anche se il Governo avrebbe in realtà intenzione di utilizzare le risorse per altre finalità, nel Fondo sono presenti le necessarie disponibilità. Dal punto di vista della copertura è pertanto garantita la capienza del Fondo. Segnala, poi, come evidenziato dalla relatrice, che sarebbe più corretto riferire la copertura al complesso del provvedimento. Quanto all'articolo 1, che secondo i proponenti sarebbe privo di oneri, fa presente che la dichiarazione di bene culturale di particolare interesse prevista per Palazzo Olivieri di Pesaro produce conseguenze di ordine fiscale che devono essere attentamente verificate e quantificate. Nel complesso, pertanto, sarà necessaria una relazione tecnica che chiarisca i profili finanziari dell'articolo 1 e riconsideri la prevista copertura a carico del FISPE.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2236) Gianluca ROSSI ed altri. - Disposizioni per favorire l'acquisto di sussidi tecnici ed informatici in favore di studenti con disturbo specifico dell'apprendimento

(Parere alla 6a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice **ZANONI** (PD) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo (che prevede un'IVA al 4 per cento per l'acquisto di sussidi tecnici ed informatici per studenti affetti da DSA), che occorre anzitutto rilevare la necessità che al comma 1 dell'articolo 1 sia fatto un riferimento alle forme di accertamento medico previste dalla legge e alla conseguente certificazione del disturbo al fine di evitare utilizzi impropri della norma e di delimitare la platea dei beneficiari. Per quanto riguarda poi l'articolo 2 occorre anzitutto acquisire dal Governo conferma della disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, occorre altresì una valutazione della quantificazione dell'onere effettuata dal disegno di legge posto che la normativa sui disturbi da DSA è ormai vigente da alcuni anni e può consentire una stima dell'onere attendibile.

In relazione agli emendamenti occorre acquisire una relazione tecnica in ordine alla proposta 1.1. Occorre valutare in relazione al testo gli emendamenti 1.2 e 1.3. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Commissione alcune note predisposte dal Ministero dell'economia e delle finanze con le quali si forniscono risposte alle osservazioni formulate dalla relatrice. Per quanto concerne in particolare l'articolo 1, concorda con quanto proposto dalla relatrice circa l'opportunità di prevedere forme di accertamento medico al fine di evitare utilizzi impropri delle agevolazioni; sul punto, fa presente che l'emendamento 1.4 potrebbe rispondere a tali esigenze. In relazione all'articolo 2, segnala che il Dipartimento delle finanze ha quantificato l'effetto finanziario dell'introduzione delle agevolazioni fiscali in 4,7 milioni di euro nel 2017, 15,2 milioni di euro nel 2018 e 10,7 milioni di euro nel 2019. Fa presente che al riguardo la Ragioneria generale dello Stato si è espressa negativamente sul punto, poiché le disponibilità presenti sul FISPE non risultano sufficienti. Inoltre fa presente la necessità di tenere conto delle modifiche apportate alla legge di contabilità sulla clausola di salvaguardia di cui all'articolo 2, comma 2, del provvedimento. Riterrebbe in ogni modo necessaria la predisposizione di una relazione tecnica che dia complessivamente conto

degli effetti finanziari recati dal provvedimento.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2603) CROSIO. - Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178

(Parere alla 8a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando che il provvedimento, che non è corredato della relazione tecnica, intende consentire a tutti gli utenti telefonici, a prescindere dal fatto che il proprio numero sia o meno presente negli elenchi telefonici pubblici, di iscriversi al Registro pubblico delle opposizioni al fine di non ricevere chiamate commerciali o promozionali. Per quanto di competenza, segnala che occorre valutare se l'eventuale ampliamento della platea di beneficiari del servizio possa pregiudicarne la sostenibilità finanziaria con conseguenti oneri a carico del Ministero per lo sviluppo economico. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Quanto agli emendamenti, occorre valutare in relazione al testo le proposte 1.2, 1.3, 1.7, 1.8, 1.9 e 1.10. Occorre altresì valutare l'emendamento 1.28 con l'analogo 1.0.1. Appare infine necessario acquisire una relazione tecnica sulla proposta 1.0.6. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Commissione una nota predisposta dall'Ufficio legislativo del Ministero dello sviluppo economico da cui si evince che il testo del provvedimento, pur presentando molte criticità nel merito, non comporta effetti di finanza pubblica connessi all'ampliamento della platea dei beneficiari del servizio. Riterrebbe tuttavia necessario qualche approfondimento.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente l'effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente ([n. 381](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 180, 181, lettera f), e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Esame e rinvio)

Il relatore [GUERRIERI PALEOTTI](#) (PD) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che è corredato di relazione tecnica positivamente verificata. Per quanto di competenza, evidenzia che l'articolo 3 consente agli enti locali di erogare gratuitamente tutti i diversi servizi elencati dal precedente articolo 2: occorre valutare la necessità di specificare, stante la generale clausola di invarianza di cui all'articolo 14, che tale opzione può essere realizzata solo ove non vi siano rischi di disequilibrio nei bilanci degli enti locali. Occorre chiarire se la norma di cui all'articolo 5, che prevede sia garantito il trasporto gratuito degli alunni delle scuole primarie statali, possa realizzarsi ad effettiva invarianza di oneri, dal momento che l'articolo pone a carico delle famiglie interessate "una quota di partecipazione" e che la relazione tecnica si limita a specificare che l'onere ricade, alla luce del quadro normativo vigente, sugli enti locali. Occorre poi valutare se sia opportuno l'inserimento all'articolo 7, che sancisce la generale e completa gratuità di libri e materiali didattici per le scuole primarie, un riferimento alle risorse utilizzate a copertura della norma, pur prendendo atto di quanto specificato dalla relazione tecnica, ossia che si tratta di un onere finora sostenuto dagli enti locali e ora transitato in capo al MIUR. Quanto all'articolo 9, comma 2, occorre confermare circa la disponibilità delle risorse ivi stanziare, dal momento che diverse norme in via di emanazione utilizzano il Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015. Rispetto all'articolo 10, va chiarito se il potenziamento della "carta dello studente", che è qui definito come strumento destinato ad una platea più ampia e operante a regime, possa essere effettuato in assenza di oneri, dal momento che vi sono interrelazioni con attività delle pubbliche amministrazioni e col sistema pubblico di identificazione elettronica del cittadino. Per ulteriori profili fa riferimento alla Nota di lettura n. 164 del Servizio del Bilancio. Non vi sono ulteriori osservazioni di competenza.

Il vice ministro MORANDO preannuncia che nella prossima seduta della Commissione sarà consegnata una relazione tecnica esplicativa che fornirà le risposte richieste dal relatore.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2705) Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale

(Parere alle Commissioni 1ª e 2ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 1º marzo.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Commissione una nota predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze che sintetizza le risposte alle osservazioni formulate dal relatore e dal Servizio del bilancio. Più in dettaglio, per quanto concerne la richiesta di maggiori informazioni sulla sostenibilità dell'istituzione presso alcuni tribunali ordinari di sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione, fa presente che il Ministero della giustizia conferma che tale istituzione è realizzabile senza oneri aggiuntivi per la finanza

pubblica, specificando altresì che le attuali dotazioni organiche sia del personale di magistratura che del personale amministrativo risultano sufficienti allo svolgimento di tali compiti. Per quanto concerne l'organizzazione delle attività formative connesse all'aggiornamento professionale dei magistrati addetti alle citate sezioni specializzate, lo stesso Ministero ricorda che l'attività formativa è organizzata dalla Scuola superiore della Magistratura nell'ambito di un piano di programmazione ordinaria relativo al perfezionamento delle competenze lavorative a cui sono già chiamati a partecipare i magistrati. Viene confermata, pertanto, la congruità degli stanziamenti previsti a legislazione vigente. Per quanto concerne le osservazioni riferite ai costi per le apparecchiature di videoregistrazione e trascrizione con sistemi di riconoscimento vocale, il Ministro dell'interno fa presente che tali costi rientrano nell'ambito delle spese per la gestione dei servizi informatici del Ministero dell'interno coperti con le risorse stanziare sui corrispondenti capitoli di bilancio. Quanto all'attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale al responsabile del centro o della struttura di accoglienza o di permanenza di cittadini stranieri, il Ministero dell'interno conferma che non si determineranno maggiori oneri in quanto la norma prevista dall'articolo 6 ha carattere meramente ordinamentale. Con riferimento all'articolo 9, ove si richiedevano maggiori informazioni sulla sostenibilità delle riprogrammazioni delle risorse disponibili sugli esistenti capitoli di bilancio, sottolinea che la nota specifica dettagliatamente tali riprogrammazioni. In merito all'articolo 11, il Ministero della giustizia concorda con l'osservazione avanzata dal relatore riguardo alla necessità di modificare la disposizione, destinando gli stanziamenti di copertura finanziaria indicati al comma 3 per il finanziamento del regime delle indennità connesso al piano di applicazioni straordinarie extradistrettuali. In merito all'articolo 12, in cui la relazione tecnica non precisava le aliquote adottate per la determinazione degli effetti indotti, il Ministero dell'interno risponde alle richieste di chiarimento formulate dal relatore e dal Servizio del bilancio. Per quanto attiene alle osservazioni relative alle attività di rilevamento fotodattiloscopico previste dall'articolo 17, il Ministero dell'interno ribadisce che si tratta di attività già svolte con le risorse disponibili e finanziate dal bilancio a legislazione vigente. Per quanto riguarda gli oneri connessi all'attivazione del sistema informativo automatizzato per la gestione dei procedimenti riguardanti le posizioni di ingresso e soggiorno irregolare dei cittadini stranieri previsti dall'articolo 18, il Ministero dell'interno provvede ad individuare specificamente la riprogrammazione delle risorse, ribadendo, in conclusione, che non dovrebbero manifestarsi gli effetti negativi paventati dal relatore. Per quanto concerne, infine, la richiesta di conferma della correttezza della quantificazione dell'onere e della disponibilità delle risorse previste a copertura dai commi 3 e 4 dell'articolo 19 del provvedimento, il Ministero dell'interno ribadisce quanto già affermato nella relazione tecnica confermando, per quanto attiene alla copertura finanziaria delle operazioni di rimpatrio di cui al comma 4, la disponibilità delle risorse del Fondo asilo migrazione e integrazione (FAMI).

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(302, 1019, 1151, 1789 e 1907-A) Disposizioni per l'inclusione sociale delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, per la rimozione delle barriere alla comprensione e alla comunicazione e per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 febbraio.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che sarebbe anzitutto necessaria una nuova relazione

tecnica anche per dar conto della nuova formulazione del testo approvato dalla Commissione di merito. Per quanto concerne l'istituzione del Fondo previsto dal provvedimento, fa presente che, allo stato attuale, il FISPE non presenta le necessarie disponibilità. Pertanto, il testo del provvedimento risulta scoperto ed il parere del Governo non può che essere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1638) Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge dei deputati Silvia Velo ed altri e del disegno di legge n. 1588 d'iniziativa governativa (Parere alla 8a Commissione. Esame e rinvio)

Il **PRESIDENTE** ricorda che nella seduta del 26 febbraio 2015 la Commissione bilancio ha espresso un parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul provvedimento in titolo. Ricorda, inoltre, che nella seduta del 28 febbraio scorso, il vice ministro MORANDO ha riferito che, dopo il parere contrario della Commissione bilancio sull'attuale testo, si sono svolte interlocuzioni volte ad individuare una riformulazione che potesse superare le ragioni della contrarietà.

Il rappresentante del GOVERNO comunica che nella seduta di domani sarà messa a disposizione della Commissione una nota documentata che dovrebbe consentire di dare soluzione, attraverso delle condizioni sul provvedimento, di rivedere il parere precedentemente espresso dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(968) PAGLIARI ed altri. - Norme in materia di domini collettivi

(Parere alle Commissioni 2a e 13a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 ottobre 2014.

Il **PRESIDENTE** ricorda che nella seduta del 16 ottobre 2014 era stata richiesta formalmente l'acquisizione della relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il vice ministro MORANDO fa presente che il Dipartimento delle finanze ha predisposto una serie di osservazioni sul testo che richiedono soltanto di essere integrate dal Ministero dell'ambiente nella propria relazione tecnica. Segnala che i rilievi avanzati sul testo sembrano essere stati recepiti e che talune criticità potrebbero essere superate, in particolare in riferimento all'IMU agricola.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2134) Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Laura Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Rosy Bindi ed altri; Rosy Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare
(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 febbraio.

Il rappresentante del GOVERNO comunica che il Ministero di giustizia ha trasmesso al Ministero dell'economia una relazione tecnica, che è attualmente in fase di verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(313) Leana PIGNEDOLI ed altri. - Disposizioni per la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea
(Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 febbraio scorso.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione della Commissione una relazione tecnica verificata negativamente da parte della Ragioneria generale dello Stato. Fa presente in particolare che le osservazioni critiche della Ragioneria generale dello Stato concernono l'individuazione delle risorse nel bilancio di AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) necessarie per lo svolgimento delle previste attività.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Commissione una nota integrativa, concernente in particolare il tema dei giochi ed il PREU (Prelievo erariale unico), diretta a completare le osservazioni tecniche predisposte dal Governo in ordine alla proposta emendativa sul reddito di cittadinanza 1.1 (testo 2) presentata al disegno di legge n. 2494.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,10.

1.4.2.2.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 707 (pom.) dell'08/03/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 8 MARZO 2017
707ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2705) Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale

(Parere alle Commissioni 1ª e 2ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo, con presupposti e osservazione, e condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il relatore **SANTINI (PD)** illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto che l'attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale al responsabile del centro o della struttura prevista dall'articolo 6, comma 1, capoverso 3-septies, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con i seguenti presupposti: che l'istituzione presso alcuni tribunali ordinari di sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione, di cui al Capo I, avvenga nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente; che le riprogrammazioni di risorse previste dagli articoli 9 e 10 avvengano nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza incidere su funzioni associate a oneri inderogabili; che, in relazione all'articolo 17, la possibilità di svolgere le attività di rilevamento previste dalla disposizione possa avvenire nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente; che, in

relazione all'articolo 18, la riprogrammazione prevista dal comma 2 non comporti pregiudizio alle finalità a cui le risorse erano precedentemente destinate; che, in relazione all'articolo 19, comma 5, la modifica del trattamento economico disposta risulti neutrale rispetto alla spesa prevista, risulti neutra anche con riferimento al bilancio della Croce Rossa Italiana.

Con le seguenti condizioni ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: che all'articolo 11, comma 3, sia soppresso l'ultimo periodo e che sia inserito il seguente comma 3-bis: "Per le finalità dei commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di euro 391.209 per l'anno 2017, di euro 521.612 per l'anno 2018 e di euro 130.403 per l'anno 2019"; che, in relazione all'articolo 12, sia inserita nel testo la quantificazione delle spese concorsuali, calcolate in 200.000 euro dalla nota integrativa della Relazione tecnica, e siano conseguentemente reperite le risorse necessarie alla copertura per l'integrazione dell'articolo 22 del provvedimento.

Il parere è altresì reso osservando che gli oneri calcolati per il personale da assumere, ai sensi dell'articolo 13, sembrano essere calcolati in modo diverso rispetto a quelli dell'articolo 12, nonostante si tratti della medesima area funzionale e del medesimo profilo professionale."

Il vice ministro MORANDO dichiara di condividere il parere e auspica che l'articolo 12 sia corretto secondo le indicazioni del parere.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2603) CROSIO. - Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178

(Parere alla 8a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Seguito dell'esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo e in parte contrario. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il vice ministro MORANDO illustra una nota della Ragioneria generale dello Stato relativa al testo e agli emendamenti. Riferisce, in particolare, che la gestione del registro delle opposizioni è sostenuta dalla Fondazione Ugo Bordoni con oneri a carico degli operatori commerciali che si avvalgono del servizio. Il Ministero per lo sviluppo economico (MISE) conferma che tale meccanismo di funzionamento rimarrebbe in vigore anche se il provvedimento in oggetto fosse approvato. Ritiene, pertanto, che il testo non presenti profili finanziari problematici. Esprime, pertanto, un parere non ostativo sul testo.

Quanto agli emendamenti, esprime parere non ostativo sulle proposte 1.2, 1.3, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 e 1.0.6.

In relazione alle proposte 1.28 e 1.0.1, segnala che il coinvolgimento del Garante per la *privacy* potrebbe comportare un aggravio di oneri per il funzionamento del Registro. Ritiene, tuttavia, tale eventualità non sufficiente a giustificare l'espressione di un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Non ha osservazioni sui restanti emendamenti. Chiede, infine, di poter disporre di ulteriore tempo per l'approfondimento dell'emendamento 1.12 (testo 2).

Alla luce dei chiarimenti forniti dal Rappresentante del Governo, il relatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo. In merito agli emendamenti esprime parere di semplice contrarietà sulle proposte 1.28 e 1.0.1. Il parere rimane sospeso sull'emendamento 1.12 (testo 2). Il parere è non ostativo su tutte le restanti proposte."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(352) DE POLI. - Disposizioni in materia di ricerca e di utilizzo di tessuti e di cellule staminali ai fini terapeutici

(913) Manuela GRANAIOLO ed altri. - Promozione della donazione del sangue da cordone ombelicale e della rete di banche che lo crioconservano

(Parere alla 12a Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 giugno 2014.

Il presidente [TONINI](#) ricorda che nella seduta del 19 giugno 2014 era stata richiesta formalmente l'acquisizione della relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il vice ministro MORANDO chiede di rinviare ulteriormente l'esame del testo unificato non disponendo ancora della relazione tecnica richiesta.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2134) Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Laura Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Rosy Bindi ed altri; Rosy Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare

(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il vice ministro MORANDO chiede di rinviare l'esame del provvedimento per consentire ulteriori approfondimenti della relazione tecnica trasmessa dall'Amministrazione competente al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(988) PAGLIARI ed altri. - Codice del processo tributario

(Parere alle Commissioni 2ª e 6ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 febbraio.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione della Commissione una Nota tecnica elaborata dal Dipartimento delle finanze sulla proposta nella quale sono messi in luce alcuni aspetti piuttosto problematici. Fa tuttavia presente che la richiesta relazione tecnica non è ancora pronta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.4.2.2.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 717 (pom.) del 28/03/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 28 MARZO 2017
717ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'adozione della nota metodologica e dei coefficienti di riparto dei fabbisogni *standard* delle province e delle città metropolitane (n. 398)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 23 marzo.

La relatrice **ZANONI** (PD) fa presente che il parere che la Commissione è tenuta a esprimere non dovrebbe presentare particolari difficoltà, in quanto la nota metodologica in esame non affronta problemi di quantificazione e copertura di oneri ma di ripartizione di risorse esistenti. Ricorda altresì che la Commissione bicamerale per il federalismo fiscale effettua una valutazione approfondita nel merito del provvedimento, per cui potrebbe essere opportuno fare riferimento a tale analisi nell'espressione del parere. La Commissione bicamerale esprimerà il proprio parere nella seduta antimeridiana di domani, proponendo un parere favorevole con alcune osservazioni. Ricorda infine che la Commissione bilancio, nell'esame del precedente schema di decreto in materia di fabbisogni *standard* delle province e delle città metropolitane, aveva preso atto del parere precedentemente espresso dalla Commissione bicamerale condividendone i contenuti.

Il presidente [TONINI](#), non essendovi richieste di intervento, rimanda alle sedute di domani l'espressione del parere.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2754\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [LAI](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire la relazione tecnica di passaggio, al fine di verificare l'equilibrio finanziario del testo risultante dalla prima lettura parlamentare. Inoltre occorre acquisire specifica conferma che l'installazione di sistemi di videosorveglianza, come prevista dall'articolo 7, comma 2-ter, non può generare oneri ulteriori rispetto a quelli quantificati, quali quelli di manutenzione o gestione dei nuovi sistemi. Occorre poi conferma che l'articolo 7, comma 2-bis, nel prevedere assunzioni a tempo indeterminato, non sia in grado di determinare effetti sui saldi di finanza pubblica in relazione all'utilizzo di risparmi di spesa. Sempre in relazione all'articolo 7, va confermato che l'attività aggiuntiva prevista per le commissioni dal comma 2-quater, sia effettivamente realizzabile nell'ambito delle risorse esistenti a legislazione vigente. Per ulteriori approfondimenti rinvia alla Nota di lettura n. 169 del Servizio del bilancio del Senato. Non vi sono ulteriori osservazioni di competenza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(2233-B\)](#) Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 11ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore [SANTINI](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione all'articolo 7 occorre acquisire chiarimenti in ordine all'estensione dei contributi ad amministratori e sindaci di cui al comma 1, capoverso 15-bis, in quanto non è chiaro quale sia la prestazione a favore di tali soggetti a fronte dell'aliquota contributiva prevista dall'ultimo periodo.

Occorre altresì acquisire chiarimenti in ordine alla modifica apportata dalla Camera dei

deputati all'articolo 9, comma 1, circa la deducibilità delle spese di viaggio e soggiorno per le spese della formazione posto che il calcolo delle minori entrate è rimasto lo stesso. La relazione tecnica al disegno di legge originario presentato in Senato stimava infatti numero di beneficiari che nella relazione tecnica di passaggio appare minore di quello iniziale senza una chiara spiegazione delle ragioni.

In relazione all'articolo 25, occorre acquisire conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura con riferimento alla lettera *a*). Invece, con riferimento alle risorse di cui alla lettera *d*) appare necessario appurare che l'utilizzo di risorse destinate al cofinanziamento dei fondi europei non metta a rischio tale utilizzo e le finalità di quel fondo.

Per ulteriori osservazioni si rinvia alla nota n. 172 del Servizio del Bilancio

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(447) Maria RIZZOTTI. - *Disciplina delle attività nel settore funerario e disposizioni in materia di dispersione e conservazione delle ceneri*

(1611) VACCARI ed altri. - *Disciplina delle attività funerarie*

(2492) MANDELLI ed altri. - *Disciplina delle attività nel settore funerario e disposizioni in materia di dispersione e conservazione delle ceneri*

(Parere alla 12a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Esame del testo unificato e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore **SANTINI (PD)** illustra il testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il testo unificato elaborato dalla Commissione di merito si propone di rivedere e modificare l'intera materia relativa al settore funerario, sia in ordine ai compiti degli enti territoriali, sia degli organismi sanitari che operano sul territorio, sia degli operatori commerciali del settore. Occorre pertanto acquisire una relazione tecnica che renda evidente l'innovazione legislativa che il disegno di legge propone rispetto alla legislazione vigente al fine di poter individuare la corretta copertura degli oneri. In particolare, approfondimenti si rendono necessari in relazione agli articoli 3, comma 4, 6, 9, 10, comma 12 e seguenti, 15, 16, 18, 19 e 20. La relazione tecnica si rende altresì necessaria in quanto il provvedimento stabilisce oneri amministrativi sia in capo agli enti territoriali che all'Agenzia dell'entrate che dell'ISTAT rispetto ai quali appare necessario un approfondimento al fine di valutare il possibile impatto finanziario (articolo 21). Infine, il provvedimento prevede all'articolo 22 un aumento delle detrazioni fiscali, sia in termini di entità di quelle esistenti che di nuove detrazioni, per le quali non è prevista nessuna quantificazione dell'onere e nessuna copertura finanziaria.

Il rappresentante del GOVERNO concorda con il relatore sulla necessità di disporre di una relazione tecnica unitaria in cui i diversi Ministeri competenti coinvolti forniscano tutti i chiarimenti necessari. Assicura, in ogni caso, l'impegno del Governo a fornire le delucidazioni richieste in tempi rapidi.

Il PRESIDENTE ricorda che il settore funerario è caratterizzato da un elevato livello di evasione fiscale e che pertanto eventuali interventi diretti a prevedere un aumento delle detrazioni

fiscali potrebbero avere, nel lungo periodo, effetti virtuosi consentendo un recupero di gettito attualmente sottratto all'Erario. Resta il fatto che, allo stato attuale, sia necessaria una corretta quantificazione degli oneri e un'adeguata copertura, senza la quale il parere della Commissione bilancio non potrà che essere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2304) Paola PELINO ed altri. - Disposizioni per la celebrazione dei duemila anni dalla morte di Publio Ovidio Nasone

(2355) Stefania PEZZOPANE ed altri. - Istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio

(Parere alla 7ª Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice **ZANONI** (PD) illustra il testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che occorre anzitutto acquisire conferma dal Governo della disponibilità delle risorse utilizzate a copertura del provvedimento di cui all'articolo 4. Inoltre, occorre chiarire se le suddette risorse possano essere sufficienti a sostenere le finalità previste dall'articolo 2 del disegno di legge e a coprire le spese per il funzionamento del Comitato promotore delle celebrazioni di cui all'articolo 3.

In merito agli emendamenti, occorre valutare la proposta dei relatori 3.200. Occorre altresì valutare la proposta 4.1. Comportano maggiori oneri le identiche proposte 3.14 e 3.200/11. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che, per quanto riguarda la norma che prevede una copertura a carico del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (Fispe), le relative risorse sono attualmente disponibili. Mette poi a disposizione della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato che propone di apportare alcune modifiche al testo affinché risulti chiaro che gli oneri ivi previsti devono essere coperti dalla norma avente carattere generale contenuta all'articolo 5. Segnala che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo starebbe predisponendo una relazione tecnica in cui recepisce tali rilievi. La senatrice **BULGARELLI** (M5S) chiede conto dei motivi per cui le proposte emendative 3.14 e 3.200/11 presentino maggiori oneri.

Il PRESIDENTE propone di rinviare i necessari approfondimenti, anche sugli emendamenti, a una fase successiva, quando la Commissione si sarà espressa sul testo del provvedimento. Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(1110) Paola PELINO ed altri. - Riordino delle competenze governative in materia di politiche spaziali e aerospaziali e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana

**(1410) BOCCHINO ed altri. - Istituzione del Comitato parlamentare per lo spazio Italian
parliamentary Committee for Space**

**(1544) TOMASELLI ed altri. - Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale,
nonché modifiche al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, concernente l'ordinamento
dell'Agenzia spaziale italiana**

(Parere alla 10ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 1º marzo.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione una relazione tecnica positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(988) PAGLIARI ed altri. - Codice del processo tributario

(Parere alle Commissioni 2ª e 6ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 marzo.

Il vice ministro MORANDO ricorda che la Ragioneria generale dello Stato ha evidenziato come la trasformazione delle commissioni tributarie in tribunali a carattere professionale possa comportare oneri assai rilevanti. Propone pertanto che la Commissione esprima un parere contrario sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dal momento che questo provvede ad istituire dei tribunali tributari senza quantificare l'onere relativo e senza prevedere una corretta copertura.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(968) PAGLIARI ed altri. - Norme in materia di domini collettivi

(Parere alle Commissioni 2ª e 13ª riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 marzo.

Il relatore **FRAVEZZI** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ricorda che è pervenuta una relazione tecnica positivamente verificata. Propone pertanto l'espressione di un parere di nulla osta sul testo del provvedimento.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2134) Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Laura Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Rosy Bindi ed altri; Rosy Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare

(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana dell'8 marzo.

Il PRESIDENTE ricorda che si è in attesa della relazione tecnica di passaggio richiesta al Governo.

Il vice ministro MORANDO comunica che il Ministero della giustizia ha predisposto una relazione tecnica su cui la Ragioneria generale dello Stato si è espressa negativamente. La Ragioneria generale dello Stato, in particolare, ha rilevato che l'articolo 15 del provvedimento contiene disposizioni onerose già presenti nel nostro ordinamento giuridico introdotte con la legge di stabilità per il 2016: tale norma, pertanto, necessita di una riformulazione. Viene segnalato, inoltre, che la relazione tecnica non esamina gli articoli da 16 a 19 sui quali, anche se formalmente di competenza del Ministero dell'interno, spetta comunque all'Amministrazione principale predisporre un'analisi tecnica.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2236) Gianluca ROSSI ed altri. - Disposizioni per favorire l'acquisto di sussidi tecnici ed informatici in favore di studenti con disturbo specifico dell'apprendimento

(Parere alla 6a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 marzo.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione una relazione tecnica negativamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [BULGARELLI](#) (M5S) segnala che la scorsa settimana, in sede di esame del disegno di legge n. 2705 di conversione del decreto-legge n. 13/2017, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale, le Commissioni di merito hanno approvato l'emendamento 19.47 (testo 3), in materia di Croce rossa, su cui la Commissione bilancio si era espressa negativamente, dopo che il rappresentante del Governo aveva dichiarato che tale proposta, priva ancora di relazione tecnica, sarebbe stata bollinata in tempi rapidi dalla Ragioneria generale dello Stato e che pertanto le Commissioni riunite, ove lo ritenessero, potevano procedere all'approvazione di quel testo. Reputa pertanto del tutto inusuale che un rappresentante del Governo intervenga in una Commissione di merito preannunciando la verifica positiva di un emendamento, con ciò prevaricando le prerogative proprie della Commissione bilancio. Ricorda infatti che è la Commissione bilancio a dover esprimere un parere sugli emendamenti, basandosi sulle relazioni tecniche predisposte dal Governo. Segnala peraltro che la relazione tecnica sull'emendamento in questione appare poco chiara, dal momento che prevede la rinuncia a un maggior gettito. Fa presente infine che i tempi di esame delle relazioni tecniche sono troppo ristretti per poterne consentire un esame adeguato e che spesso la Commissione bilancio si trova a esprimere pareri non ostativi senza aver potuto svolgere i necessari approfondimenti.

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione bilancio aveva inizialmente dato parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su due proposte emendative (19.47 (testo 3) e 13.0.1 (testo 2)), che successivamente le Commissioni di merito hanno approvato. Il giorno seguente la Commissione bilancio ha quindi rivisto il parere sulla proposta 19.47 (testo 3) in una sede diversa, ossia in sede di parere per l'Assemblea, dal momento che nel frattempo era pervenuta una relazione tecnica positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. Tale proposta emendativa, pertanto, avendo ricevuto il nulla osta da parte della Commissione bilancio, qualora dovesse essere riproposta nel maxi emendamento in fase di predisposizione da parte del Governo, non sarebbe soggetta a ulteriori rilievi. Più in generale ricorda che il lavoro svolto dalla Commissione bilancio deve tener conto di volta in volta delle diverse circostanze e della tempistica con cui le altre Commissioni svolgono la loro attività. A seconda dei casi, infatti, taluni possono ritenere che la Commissione proceda con troppa prudenza o con eccessiva celerità, in realtà anche dovendosi adeguare alle modalità con cui si svolge il lavoro nelle Commissioni referenti. In ogni caso, la Commissione, nello svolgere la propria attività, si attiene sempre a una serie rigida di regole, in particolare per quanto riguarda la necessità di disporre di relazioni tecniche ogni qualvolta queste siano prescritte dal Regolamento, relazioni che sono sottoposte a un attento vaglio che ha natura tecnica anche se l'espressione del parere è un atto posto in essere da un organismo politico.

Il vice ministro MORANDO ricorda che, durante l'esame del disegno di legge in sede referente, aveva personalmente informato le Commissioni di merito del fatto che la Commissione bilancio aveva formulato sull'emendamento 19.47 (testo 3) un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per assenza di relazione tecnica. Al tempo stesso, aveva reso noto che il Governo aveva predisposto una relazione tecnica sulla stessa proposta, in fase di verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato. Ciò premesso il successivo voto delle Commissioni di merito in

assenza del nulla osta da parte della Commissione bilancio rientra nell'ambito delle responsabilità e delle competenze proprie delle Commissioni parlamentari. Ricorda infine che il giorno successivo, nel momento in cui è pervenuta la relazione tecnica positivamente verificata, anche la Commissione bilancio ha espresso parere non ostativo sulla proposta 19.47 (testo 3). Da ultimo, fa presente che la rinuncia al maggior gettito prevista nella relazione tecnica citata dalla senatrice Bulgarelli è una formulazione correttamente utilizzata dal Dipartimento delle finanze nel predisporre le proprie note ed è una motivazione normalmente utilizzata per l'espressione dei pareri non ostativi in casi come quelli dell'emendamento in questione.

La seduta termina alle ore 16,25.

1.4.2.2.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 735 (pom.) del 03/05/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 3 MAGGIO 2017
735ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 17,50

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici ([n. 407](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, commi 1, 2 e 8, della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore **FRAVEZZI** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra una proposta di parere (pubblicata in allegato) sullo schema di decreto in titolo.

Il vice ministro MORANDO ritiene che la relazione a cui fa riferimento il relatore potrebbe essere già prevista dalla legislazione vigente. Si dichiara comunque d'accordo con la proposta di parere avanzata.

Il presidente **TONINI** propone di specificare che la relazione dovrebbe essere riferita anche sui profili di competenza della Commissione bilancio.

Il RELATORE propone, quindi, l'approvazione di un parere modificato secondo le indicazioni del Presidente (pubblicato in allegato).

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori e previa dichiarazione di voto contrario della senatrice [BULGARELLI](#) (M5S) a nome del proprio Gruppo, la Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ([n. 393](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera *a*), 2, lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*), e 4, e 17, comma 1, lettere *a*), *c*), *e*), *f*) *g*), *h*), *l*), *m*), *n*), *o*), *q*), *s*) e *z*), della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposti e condizioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 5 aprile.

Il relatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra una proposta di parere (pubblicata in allegato) sullo schema di decreto in titolo.

Il vice ministro MORANDO esprime un parere conforme a quello del relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori e previa dichiarazione di voto contrario della senatrice [BULGARELLI](#) (M5S) e del senatore [AZZOLLINI](#) (FI-PdL XVII) a nomi dei rispettivi Gruppi, la Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica ([n. 404](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 16, commi 4 e 7, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Esame e rinvio)

Il relatore [GUERRIERI PALEOTTI](#) (PD) illustra lo schema di decreto in titolo segnalando, per quanto di competenza, che la possibilità per ogni regione di deliberare l'esclusione totale o parziale per singole società dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 175, prevista dall'articolo 5, potrebbe ridurre la platea delle società tenute ad attuare le relative norme, con conseguente attenuazione dei possibili risparmi. Osserva, inoltre, che la soppressione dell'onere di considerare le possibili destinazioni alternative delle risorse pubbliche impegnate, prevista dall'articolo 6, potrebbe rendere più agevole deliberare l'acquisto o la costituzione di nuove società. Il posticipo dell'applicazione dell'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo n. 175, disposta dall'articolo 8 dello schema in esame, consentirà trasferimenti di risorse pubbliche a società già in perdita per tre esercizi consecutivi, altrimenti vietati. Occorre acquisire rassicurazioni dal Governo che tale disposizione non sia suscettibile di produrre oneri per la finanza pubblica. Quanto alla gestione del personale prevista dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 175, così come modificato dall'articolo 11 dello schema in esame, sarebbe necessario disporre dei dati di quello potenzialmente interessato dalle procedure di re-

internalizzazione, con indicazione del relativo costo. Andrebbe in particolare valutato l'impatto del riconoscimento di trattamenti retributivi pubblici eventualmente più alti di quelli già previsti per il personale in questione dalle rispettive società. Si segnala, infatti, che il previsto recupero delle risorse in precedenza assegnate alla società per il personale trasferito potrebbe non essere sufficiente ad assicurare la neutralità finanziaria dell'operazione. In relazione alle modifiche degli articoli 20 e 26 del decreto legislativo n. 175 introdotte dagli articoli 12 e 15 dello schema in esame, andrebbero valutate le conseguenze sui risparmi previsti a consuntivo. Per ulteriori profili finanziari e approfondimenti, rinvia alla Nota di lettura n. 178 del Servizio del Bilancio.

Il vice ministro MORANDO, pur riservandosi di fornire una nota scritta di risposta alle osservazioni del relatore, segnala che alcune delle questioni sollevate in relazione ai profili di onerosità sono proprio le stesse che hanno dato luogo al ricorso da parte delle Regioni alla Corte costituzionale e quindi alla sentenza che ha prodotto l'esigenza di integrare lo schema di decreto legislativo originario. Questo riguarda, in particolare, i punti relativi, ad esempio, agli articoli 5 e 6 dello schema in esame. Quanto, invece, all'ultima delle osservazioni, ritiene che possano escludersi effetti negativi per la finanza pubblica poiché difficilmente la reinternalizzazione dei servizi potrà comportare delle retribuzioni più elevate per i dipendenti interessati.

Il senatore [SANTINI](#) (PD) segnala quindi due questioni ulteriori rispetto a quelle formulate dal relatore. La prima riguarda la definizione di società partecipate contenuta nello schema di decreto in esame, a suo parere in conflitto con quella riportata dalla legislazione vigente. La seconda questione riguarda, invece, le società che gestiscono servizi pubblici, sia in regime di monopolio che di concorrenza, obbligate dallo schema di decreto in esame ad adottare un regime di contabilità separata che, a suo parere, sarebbe in contrasto con la vigente normativa *antitrust*. Si riserva comunque di rappresentare al relatore considerazioni più dettagliate nella prossima seduta per valutare il possibile inserimento delle medesime nel parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ([n. 394](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 8, commi 1, lettera *a*), e 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposti, condizioni e osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 aprile.

Il relatore [SPOSETTI](#) (PD) illustra una proposta di parere (pubblicata in allegato) sullo schema di decreto in titolo.

In relazione, tuttavia, al primo presupposto, riguardante i Comitati tecnici di livello interregionale, e l'ultima condizione, riguardante le progressioni di carriera, chiede ulteriori chiarimenti al

rappresentante del Governo, rimettendosi alle valutazioni della Commissione circa la formulazione definitiva del parere.

Il vice ministro MORANDO ritiene che il primo presupposto possa essere espunto dal parere in quanto è prevista attualmente l'istituzione di un solo Comitato interregionale nel Veneto, che non dovrebbe comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Quanto all'articolo 8, commi 2 e 3, ritiene che la condizione proposta sia pienamente osservata nell'ambito della legislazione vigente e propone, quindi, di trasformare la medesima condizione in un presupposto.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, il RELATORE propone l'approvazione di una riformulazione del parere (pubblicata in allegato).

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA

(313) Leana PIGNEDOLI ed altri. - Disposizioni per la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea

(Parere alla 9a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 marzo.

Il vice ministro MORANDO deposita una ulteriore nota tecnica verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1847) Rosa Maria DI GIORGI ed altri. - Norme per incentivare l'insediamento in Italia di istituzioni accademiche straniere

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 1° marzo.

Il vice ministro MORANDO deposita una relazione tecnica sul testo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2236) Gianluca ROSSI ed altri. - Disposizioni per favorire l'acquisto di sussidi tecnici ed informatici in favore di studenti con disturbo specifico dell'apprendimento

(Parere alla 6a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 28 marzo.

Il vice ministro MORANDO deposita una relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(302, 1019, 1151, 1789 e 1907-A) Disposizioni per l'inclusione sociale delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, per la rimozione delle barriere alla comprensione e alla comunicazione e per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 aprile.

Il vice ministro MORANDO deposita una relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2541) Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Patrizia Terzoni ed altri

(Parere alla 13a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'8 marzo.

Il vice ministro MORANDO deposita una relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2134) Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Laura Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Rosy Bindi ed altri; Rosy Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare
(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 28 marzo.

Il vice ministro MORANDO deposita la relazione tecnica di passaggio sul testo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che la termine della seduta plenaria è immediatamente convocata la Sottocommissione per i pareri.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 18,30.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 407

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, preso atto delle rassicurazioni del Governo circa il mantenimento degli attuali livelli della spesa, esprime,

per quanto di propria competenza, parere non ostativo osservando tuttavia che una relazione da parte del Governo al Parlamento, apparirebbe opportuna proprio al fine di consentire un monitoraggio sull'efficacia del funzionamento del nuovo meccanismo di erogazione dei contributi.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 407

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, preso atto delle rassicurazioni del Governo circa il mantenimento degli attuali livelli della spesa, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo osservando tuttavia che una relazione da parte del Governo al Parlamento sui profili di competenza apparirebbe opportuna proprio al fine di consentire un monitoraggio sull'efficacia del funzionamento del nuovo meccanismo di erogazione dei contributi.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 393

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con i seguenti presupposti:

- che la derogabilità delle norme legislative da parte dei contratti collettivi nazionali (articolo 1, comma 1, lettera *d*)) possa determinare nuovi oneri solo nell'ambito delle risorse stanziare per la contrattazione medesima;
- che le "rimodulazioni della dotazione organica" previste dall'articolo 4, comma 1, lettera *b*), capoverso comma 3 abbiano carattere meramente programmatico e si riferiscano a compensazioni tra profili ed aree professionali, rimanendo le nuove assunzioni assoggettate ai vincoli e ai controlli previsti dalla legislazione vigente;
- che la Commissione RIPAM e l'Associazione Formez PA siano in grado di far fronte alla possibile estensione delle proprie attività, prefigurata dall'articolo 6, comma 1, lettera *c*), con le risorse già impiegate a legislazione vigente;
- che la dizione dall'articolo 6, comma 1, lettera *d*) abbia intento estensivo e non restrittivo e che, pertanto, permangano legittimi tutti i contributi di iscrizione a procedure concorsuali oggi richiesti dalle Amministrazioni banditrici;
- che la Consulta Nazionale per l'integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità di cui all'articolo 10 possa svolgere i compiti ad essa assegnati in assenza di oneri per la finanza pubblica;
- che la procedura di assunzione stabile dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 20, comma 1, non determini nuovi oneri, essendo la procedura esperibile nei soli limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente;
- che la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato, consentita dall'articolo 20, comma 8, rispetti in ogni caso la durata massima dei contratti flessibili prevista dalla legge e dalla normativa europea, e sia sempre accompagnata dal divieto di instaurare nuovi contratti della medesima specie;

e con le seguenti condizioni:

- che all'articolo 20, comma 3, dopo le parole "utilizzando a tal fine le risorse" siano inserite le seguenti: "previste per i contratti di lavoro flessibile";
- che si provveda al ripristino delle linee guida e dei principi di buona amministrazione, volti ad evitare duplicazioni di spesa, contenuti nell'abrogando articolo 6-*bis* del d.lgs. 165 del 2001.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 394

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con i seguenti presupposti:

- l'istituzione dei Comitati tecnici di livello interregionale, prevista dall'articolo 3, comma 11, non determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- l'obbligo per le amministrazioni comunali di provvedere all'installazione e alla manutenzione degli idranti antincendio stradali, previsto dall'articolo 4, comma 1, sia ottemperato nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;
- le funzioni previste dall'articolo 7, commi 2, relativo alle risorse logistiche e strumentali, siano effettivamente compatibili con il quadro delle risorse umane, strumentali e finanziarie in dotazione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- le disposizioni relative al personale introdotte dall'articolo 11, comma 4, e dall'articolo 14 non comportino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

con le seguenti condizioni:

- che la determinazione delle tariffe previste dall'articolo 3, comma 12 e dall'articolo 4, comma 2, avvenga in misura tale da garantire il livello attuale di gettito e, in ogni caso, la copertura integrale dei costi del servizio;
- il differente ambito delle strutture aeroportuali previste dalla tabella annessa all'articolo 4, comma 3, non comporti la necessità di ulteriori risorse per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco rispetto a quelle già assegnate dalla legislazione vigente per il soccorso pubblico e di contrasto agli incendi;
- il regime delle decorrenze previste, ai fini giuridici ed economici, dall'articolo 8, commi 2 e 3, non si rifletta in un'anticipazione o un'accelerazione delle successive progressioni di carriera, ovvero non determini effetti sul trattamento di fine servizio;

e con le seguenti osservazioni:

- in relazione all'articolo 15, riguardante il Fondo per l'operatività del soccorso pubblico, si segnala che il testo della disposizione non precisa gli interventi da realizzare con le risorse stanziare, limitandosi a indicarne la decorrenza dal 1° ottobre 2017. Il comma 4 rinvia a un futuro decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l'individuazione delle modalità di utilizzazione delle risorse disponibili. Conseguentemente, la relazione tecnica non fornisce gli elementi necessari alla quantificazione degli oneri, che pertanto non possono essere oggetto di verifica. La definizione degli interventi e la stima dell'onere sono pertanto demandati a fonti subordinate a quella legislativa e quindi sottratti all'ordinario procedimento di verifica parlamentare degli effetti finanziari previsto dall'ordinamento contabile;
- in base al comma 2, lettera b) nel fondo confluiranno degli importi, di entità non determinata, per il finanziamento di ulteriori interventi aventi decorrenza dal 1° gennaio 2017, e quindi con effetti retroattivi, la cui individuazione è sempre rimessa al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 394

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con i seguenti presupposti:

- l'obbligo per le amministrazioni comunali di provvedere all'installazione e alla manutenzione degli idranti antincendio stradali, previsto dall'articolo 4, comma 1, sia ottemperato nell'ambito delle

risorse disponibili a legislazione vigente;

- le funzioni previste dall'articolo 7, commi 2, relativo alle risorse logistiche e strumentali, siano effettivamente compatibili con il quadro delle risorse umane, strumentali e finanziarie in dotazione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- le disposizioni relative al personale introdotte dall'articolo 11, comma 4, e dall'articolo 14 non comportino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- così come previsto dall'articolo 8, commi 2 e 3, il regime delle decorrenze previste non si rifletta in un'anticipazione o un'accelerazione delle successive progressioni di carriera, ovvero non determini effetti sul trattamento di fine servizio;

con le seguenti condizioni:

- che la determinazione delle tariffe previste dall'articolo 3, comma 12 e dall'articolo 4, comma 2, avvenga in misura tale da garantire il livello attuale di gettito e, in ogni caso, la copertura integrale dei costi del servizio;
- il differente ambito delle strutture aeroportuali previste dalla tabella annessa all'articolo 4, comma 3, non comporti la necessità di ulteriori risorse per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco rispetto a quelle già assegnate dalla legislazione vigente per il soccorso pubblico e di contrasto agli incendi;

e con le seguenti osservazioni:

- in relazione all'articolo 15, riguardante il Fondo per l'operatività del soccorso pubblico, si segnala che il testo della disposizione non precisa gli interventi da realizzare con le risorse stanziare, limitandosi a indicarne la decorrenza dal 1° ottobre 2017. Il comma 4 rinvia a un futuro decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l'individuazione delle modalità di utilizzazione delle risorse disponibili. Conseguentemente, la relazione tecnica non fornisce gli elementi necessari alla quantificazione degli oneri, che pertanto non possono essere oggetto di verifica. La definizione degli interventi e la stima dell'onere sono pertanto demandati a fonti subordinate a quella legislativa e quindi sottratti all'ordinario procedimento di verifica parlamentare degli effetti finanziari previsto dall'ordinamento contabile;
- in base al comma 2, lettera *b*) nel fondo confluiranno degli importi, di entità non determinata, per il finanziamento di ulteriori interventi aventi decorrenza dal 1° gennaio 2017, e quindi con effetti retroattivi, la cui individuazione è sempre rimessa al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4.

1.4.2.2.6. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 748 (pom.) del 30/05/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 30 MAGGIO 2017
748ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(302, 1019, 1151, 1789 e 1907-A) Disposizioni per l'inclusione sociale delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, per la rimozione delle barriere alla comprensione e alla comunicazione e per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 maggio.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI illustra una nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato per indicare la soluzione a talune criticità che ancora permangono sul testo e quelle che ancora non sono risolte rispetto alla relazione tecnica verificata negativamente. Le modifiche suggerite dalla Ragioneria generale dello Stato appaiono comunque necessarie per superare la verifica negativa delle relazioni tecniche di base.

La senatrice **BULGARELLI** (M5S) osserva che per poter esprimere un parere nel senso indicato dalla Ragioneria generale dello Stato è necessario anzitutto esaminare le relazioni tecniche di base elaborate dal Ministero del lavoro e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La Ragioneria generale dello Stato non può limitarsi a suggerire le modifiche da apportare ma deve anche fornire una esaustiva spiegazione delle questioni rimaste aperte. Oltretutto, la nota non ritiene sufficienti le

modifiche che la medesima indica.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) evidenzia che, sotto il profilo procedurale, la relazione tecnica non è stata verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato. Chiedere alla Commissione di impiegarla quale base per l'espressione di un parere sulla scorta di indicazioni che possono non essere sufficienti rappresenta, pertanto, una forzatura che non fa onore al Governo.

Il presidente [TONINI](#) invita i senatori a osservare che le modifiche suggerite dalla nota sono comunque essenziali per poter superare il vaglio della Ragioneria generale dello Stato.

La relatrice [ZANONI](#) (PD) ritiene che si potrebbe rendere un parere molto circostanziato che recepisca tutte le modifiche proposte dalla Ragioneria generale dello Stato. Tuttavia, crede che la scelta di non tornare in Commissione di merito rappresenti un errore dato che le modifiche richieste riguardano anche aspetti di contenuto ancorché legati a quelli di natura finanziaria e di rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Ribadisce, in ogni caso, che l'accoglimento delle stesse modifiche sia essenziale per la prosecuzione dell'esame del provvedimento.

La senatrice [BULGARELLI](#) (M5S) si associa alle riflessioni della relatrice. Evidenzia tuttavia che la responsabilità che la Commissione si assumerebbe qualora decidesse di rendere un parere non ostativo, ancorché condizionato, alle condizioni date sarebbe assai discutibile.

Il senatore [URAS](#) (Misto-Misto-CP-S) conviene sul fatto che le modifiche richieste non attengono solo alle competenze della Commissione bilancio.

La senatrice [BULGARELLI](#) (M5S) richiama poi l'attenzione sull'ultimo capoverso della nota, in cui si specifica che in ogni caso la verifica positiva sarà subordinata all'elaborazione di una ulteriore relazione tecnica in cui le amministrazioni competenti confermino l'invarianza finanziaria delle disposizioni del testo.

Il presidente TONINI, alla luce del dibattito svoltosi, reputa che non ci siano le condizioni per l'espressione di un parere non ostativo condizionato perché le modifiche proposte appaiono molto rilevanti rispetto alla formulazione attuale del testo. Sarebbe pertanto opportuna una valutazione della Commissione di merito che ha svolto anche audizioni delle parti su una materia molto delicata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2603) CROSIO. - Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178

(Parere all'8ª Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore [LANIECE](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare le

proposte 1.27(testo 2) e 1.0.5 (testo 3). Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI si riserva di rispondere nella seduta di domani.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2287-bis) Delega al Governo per il codice dello spettacolo, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 6 ottobre 2016, dell'articolo 34 del disegno di legge n. 2287, d'iniziativa governativa (Parere alla 7ª Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore **LAI** (PD) illustra gli ulteriori emendamenti 1.49/1 (testo 4), 1.101 (testo 2) e 1.112 (testo 2), relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare gli emendamenti 1.49/1 (testo 4) e 1.101 (testo 2), mentre non vi sono osservazioni sulla proposta 1.112 (testo 2).

Il sottosegretario Paola DE MICHELI chiede di rinviare l'esame per consentire gli opportuni approfondimenti.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2134) Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri: Laura Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Rosy Bindi ed altri; Rosy Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare (Parere alla 2ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 3 maggio.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI deposita una relazione tecnica verificata negativamente.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2280) AMIDEI ed altri. - *Disciplina dell'attività, riconoscimento della qualifica e istituzione dell'albo nazionale dei pizzaioli professionisti*

(Parere alla 10ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 maggio.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI mette a disposizione della Commissione una nota di risposta alle osservazioni del relatore.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(560) PALERMO ed altri. - *Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992*

(Parere alle Commissioni 1a e 3a riunite sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che è sprovvisto di relazione tecnica. La Carta che si intende ratificare elenca al suo interno una ampia serie di attività (ad esempio nei campi dell'istruzione, della giustizia o della comunicazione) per le quali gli Stati contraenti si impegnano a garantire una piena fruizione anche ai locutori delle lingue regionali o minoritarie presenti sui rispettivi territori. Il disegno di legge contiene dunque un allegato (richiamato dall'articolo 3 del testo) con il quale si indicano puntualmente i settori di intervento e le lingue beneficiarie. Mancando la quantificazione degli oneri correlati a ciascuna di queste attività, e la relativa copertura, occorre acquisire una relazione tecnica che vi provveda.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2582) *Disposizioni in materia di composizione dei prodotti cosmetici e disciplina del marchio italiano di qualità ecologica*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante

dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Abrignani; Realacci ed altri

(Parere alle Commissioni 10a e 13a riunite sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore [DEL BARBA](#) (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che il provvedimento non è corredato della relazione tecnica di passaggio prevista dall'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica. Essa appare, invece, necessaria a valutare se le attività previste dal provvedimento possano effettivamente essere svolte senza ulteriori oneri per la finanza pubblica. Più in particolare, sono

previsti degli articolati controlli chimico-ambientali dei prodotti interessati al marchio di qualità introdotto dall'articolo 2 del testo, svolti da laboratori indipendenti ma conformi a degli standard individuati da un Comitato già istituito a legislazione vigente, con la collaborazione di ISPRA e ISS. Sono, inoltre, previste funzioni di analisi, controllo e tenuta di registri, devolute alla medesima collaborazione tra Comitato ed enti scientifici. Occorre, pertanto, avere conferma della possibilità di svolgere i nuovi compiti con le risorse già disponibili a legislazione vigente. Occorre, per altro verso, un chiarimento sui diritti di concessione e uso del marchio, posti a carico degli interessati dall'articolo 7: nel testo andrebbe chiarito che gli importi fissati devono coprire integralmente le maggiori spese cui l'articolo fa riferimento ed esplicitato quale sia l'autorità destinataria del pagamento ed il bilancio di afferenza. Da ultimo andrebbe verificata la necessità di inserire una clausola di invarianza generale nel testo.

In relazione agli emendamenti, occorre valutare le proposte 4.0.1 e 6.1, nonché - in relazione al testo - le successive 7.2 e 10.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

Schema di decreto legislativo recante la disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento ([n. 411](#))

(Osservazioni alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 24 maggio.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI mette a disposizione una nota di risposta alle osservazioni della relatrice.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

1.4.2.2.7. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 750 (pom.) del 31/05/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 31 MAGGIO 2017
750ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2134) Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Laura Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Rosy Bindi ed altri; Rosy Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare
(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente **TONINI** ricorda che nella giornata di ieri è stata trasmessa da parte del Governo la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, sul testo approvato dalla Camera dei deputati, predisposta dal Ministero della giustizia e negativamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. Sono stati infatti evidenziati numerosi punti critici del testo, in relazione ai profili finanziari, che necessitano di chiarimenti. Risulta, pertanto, impossibile da parte della Commissione bilancio esprimere un parere compiutamente motivato che possa risolvere tali criticità. Fa presente, peraltro, che la Commissione giustizia, stante la particolare rilevanza del provvedimento e la delicatezza del tema trattato, intende terminare l'esame degli emendamenti presentati in quella sede. Ritiene tuttavia che, prima del conferimento del mandato al relatore da parte

della Commissione giustizia, sarebbe auspicabile che il Governo, attraverso il necessario confronto tra le amministrazioni coinvolte, possa prospettare soluzioni che consentano di superare gli aspetti problematici indicati dalla Ragioneria generale, anche approfittando della sospensione dei lavori parlamentari, già prevista per la prossima settimana. Ciò, infatti, consentirebbe alla Commissione bilancio di potersi esprimere sia sul testo che sugli emendamenti e alla Commissione del merito di conferire il mandato al relatore per poter riferire all'Assemblea come previsto dal calendario dei lavori della medesima.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2603) CROSIO. - Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178

(Parere all'8ª Commissione sugli ulteriori emendamenti. Seguito dell'esame. Parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore **LANIECE** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) comunica che è pervenuta, da parte della Ragioneria generale dello Stato, una nota che, in relazione alla proposta emendativa 1.27 (testo 2), propone l'espressione di un parere non ostativo condizionato all'introduzione di un criterio che nella determinazione delle tariffe preveda l'integrale copertura dei costi per la tenuta del registro ivi contemplato.

Quanto alla proposta 1.0.5 (testo 3), rende noto che manca ancora il parere della Ragioneria generale dello Stato. Propone, pertanto, l'approvazione di un parere del seguente tenore: " La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti trasmessi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sulla proposta 1.27 (testo 2), condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'introduzione di un criterio che nella determinazione delle tariffe preveda l'integrale copertura dei costi per la tenuta del registro.

Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti ad eccezione che sulla proposta 1.0.5 (testo 3), sulla quale il parere è sospeso."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

[\(2287-bis\)](#) **Delega al Governo per il codice dello spettacolo**, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 6 ottobre 2016, dell'articolo 34 del disegno di legge n. 2287, d'iniziativa governativa (Parere alla 7ª Commissione sugli ulteriori emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Commissione una nota tecnica predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato, da cui risulta che le proposte emendative 1.49/1 (testo 4), 1.101 (testo 2) e 1.112 (testo 2) sono prive di profili di onerosità. Propone pertanto di esprimere un parere non ostativo sulle stesse.

Il relatore [LAI](#) (PD), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, propone di esprimere il seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 1.101 (testo 2), 1.49/1 (testo 4) e 1.112 (testo 2) esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante la disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento ([n. 411](#))

(Osservazioni alla 9ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative con presupposto)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [RICCHIUTI](#) (Art. I-MDP), sulla scorta della nota depositata dal Governo, illustra una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, osservazioni non ostative, nel presupposto che la destinazione dei proventi da sanzioni, di cui all'articolo 6, comma 3, abbia carattere di neutralità finanziaria, stante la diversità di fattispecie rispetto alla precedente norma sanzionatoria, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 109 del 1992, che viene abrogata."

La rappresentante del GOVERNO condivide la proposta illustrata dalla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, posta ai voti, la proposta di parere viene approvata dalla Commissione.

(313) Leana PIGNEDOLI ed altri. - Disposizioni per la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea

(Parere alla 9a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rettifica del parere già reso sul testo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 3 maggio.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI fa presente che, ad avviso del Governo, il parere contrario precedentemente espresso sul testo dalla Commissione bilancio potrebbe essere superato con l'accoglimento, da parte della Commissione di merito, degli emendamenti 2.2 (testo 3), 3.1 (testo 4) e 4.1 (testo 3), sui quali il parere è favorevole.

La relatrice [ZANONI](#) (PD), preso atto delle indicazioni della rappresentante del Governo, a rettifica del parere precedentemente espresso sul testo, propone l'approvazione del seguente: "La Commissione programmazione economica, bilancio, a rettifica del proprio precedente parere del 22 marzo 2017, esprime parere non ostativo sul testo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione degli emendamenti 2.2 (testo 3), 3.1 (testo 4) e 4.1 (testo 3)".

La Commissione approva la proposta di parere.

La relatrice [ZANONI](#) (PD) illustra quindi poi i restanti emendamenti relativi al disegno di legge in titolo. Per quanto di competenza, occorre valutare la proposta 4.100 (testo 2) nonché le proposte 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 3.2, 3.3, 3.4 3.5, 5.2, 5.3, 5.0.1, 5.0.1 (testo 2), 6.1, 6.1 (testo 2), 6.1 (testo 3), 6.2, 6.9, 7.1. Comporta maggiori oneri l'emendamento 5.0.2. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO propone l'espressione di un parere non ostativo sull'emendamento 4.100 (testo 2). Propone, altresì, l'espressione di un parere non ostativo sulle proposte 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 3.2, 3.3, 3.4 3.5, 5.2, 5.3, 6.1, 6.1 (testo 2), 6.1 (testo 3) e 6.9. Il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 5.0.1, 6.2, 7.1 e 5.0.2. Sull'emendamento 5.0.1 (testo 2), propone, infine, l'espressione di un parere non ostativo condizionato alla trasformazione dell'obbligo ivi previsto nei commi 1 e 2 in facoltà.

La RELATRICE, alla luce dei chiarimenti forniti dal Sottosegretario, propone l'espressione del seguente parere sugli emendamenti: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.0.1, 6.2, 7.1, 5.0.2.

Il parere non ostativo sull'emendamento 5.0.1 (testo 2) è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche:

al comma 1, sostituire la parola: "partecipano" con le seguenti: "possono partecipare";

al comma 2, sostituire la parola: "elabora" con le seguenti: "può elaborare".

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti. "

La Commissione approva la proposta di parere.

(2258) Disposizioni in materia di conflitti di interessi, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bressa; Fraccaro ed altri; Civati ed altri; Irene Tinagli ed altri; Fabiana Dadone ed altri; Rizzetto ed altri; Scotto ed altri; Simonetta Rubinato e Floriana Casellato
(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 1º marzo.

Il presidente **TONINI** (PD), in sostituzione del relatore Fravezzi, illustra il nuovo testo unificato del disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre verificare se il nuovo articolato consenta di superare le problematiche finanziarie precedentemente emerse, con particolare riguardo al complesso di compiti attribuito alla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato dagli articoli 4, 6, 7, 8, 9 e 10. Ad esse si fa fronte con il comando di alcune unità di personale secondo quanto prevede l'articolo 16, comma 1.

Occorre inoltre una valutazione sulla revisione della composizione della medesima autorità (articolo 14) e sulla relativa copertura (articolo 16).

Da ultimo risulta opportuno acquisire l'avviso del Governo sulle previsioni dell'articolo 11 in materia di trattamento fiscale.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di intervenire sul provvedimento in una prossima seduta della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2323) ORELLANA ed altri. - Delega al Governo per la modifica della normativa in materia di utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura

(Parere alla 13ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 maggio.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI mette a disposizione della Commissione una nota tecnica sul testo e sugli emendamenti predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1534) Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Paola Binetti; Grassi ed altri; Dorina Bianchi
(Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 maggio.

La rappresentante del GOVERNO deposita una nota tecnica del Ministero dell'economia e delle finanze sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2807) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo dello Stato d'Israele, dall'altro, fatto a Lussemburgo il 10 giugno 2013; b) Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica moldova, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012; c) Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, con Allegato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011, e Accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **LANIECE** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo alla Commissione bilancio della Camera dei deputati, non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Il RELATORE propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2808) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana

ed il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007; c) Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013; d) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015; e) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015; f) Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [BROGLIA](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che preso atto delle modifiche introdotte nel testo in accoglimento delle condizioni poste dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI si riserva di intervenire in una successiva seduta della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2809) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Costa Rica sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Allegato, fatto a Roma il 27 maggio 2016, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [SANTINI](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Il RELATORE propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta della Commissione, già convocata per domani, giovedì 1° giugno 2017, alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15.55.

1.4.2.2.8. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 751 (ant.) del 06/06/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 6 GIUGNO 2017
751ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 12,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2134) Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Laura Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Rosy Bindi ed altri; Rosy Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare
(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 31 maggio.

Il presidente **TONINI** (PD) fa presente che, poiché la Commissione giustizia non ha ancora votato il mandato al relatore per concludere il disegno di legge in titolo in attesa del parere della Commissione bilancio, il Governo, come richiesto dalla Commissione bilancio, sta lavorando per trovare le soluzioni necessarie a superare le criticità indicate dalla relazione tecnica di passaggio depositata la scorsa settimana. Sottolinea pertanto la necessità di una riunione della Commissione bilancio per la mattina di martedì della settimana prossima, al fine di poter esprimere il parere sul testo trasmesso dalla Camera dei deputati e sugli emendamenti approvati dalla Commissione giustizia e dar modo alla medesima di concludere i suoi lavori con un *iter* procedurale completo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2853) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore **SANTINI** (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento in esame riveste una particolare importanza nell'attuale fase congiunturale in quanto, oltre ad assicurare il controllo dei conti pubblici, promuove, attraverso un articolato insieme di misure, interventi volti ad accompagnare la crescita economica e l'occupazione anche alla luce degli ultimi dati diffusi dall'Istat che prefigurano un andamento per l'anno in corso migliore rispetto alle attese. Il sentiero su cui si sviluppa il provvedimento è molto stretto. La priorità degli interventi è quella di ridurre l'indebitamento, come concordato con l'Unione europea; la prima parte del provvedimento è dedicata al recupero delle risorse necessarie a centrare tale obiettivo. Tuttavia, a fronte dello sforzo richiesto al nostro sistema economico e produttivo sono state predisposte e rafforzate, durante l'esame da parte della Camera dei deputati, numerose disposizioni volte a ridurre l'impatto della manovra su imprese e cittadini e ad utilizzare parte delle risorse recuperate per favorire lo sviluppo. A tali interventi sono state affiancate disposizioni tra le quali si segnalano la parziale disattivazione delle cosiddette clausole di salvaguardia, le misure per il sostegno alle zone colpite dai recenti eventi sismici del centro Italia e quelle che affrontano le problematiche di bilancio degli enti territoriali.

Gli interventi relativi alla parziale disattivazione delle clausole di salvaguardia prefigurano un percorso che riduce a poco più di 15 miliardi di euro la correzione di base che dovrà essere adottata in sede di legge di bilancio per l'anno 2018 per sterilizzare l'aumento dell'IVA e delle accise. L'intervento contenuto all'articolo 9 del decreto legge, infatti, prevede una parziale sterilizzazione degli aumenti dell'IVA e delle accise, che vengono in parte posticipati agli anni successivi al 2018. Si rinvia al 2019 l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante per maggiori entrate pari a 350 milioni di euro.

La prima parte del decreto-legge (gli articoli da 1 a 13-*quater*), contiene le misure volte al controllo dei conti pubblici. L'intervento correttivo è complessivamente pari, in termini di indebitamento netto, a 3,1 miliardi di euro, ed è in gran parte operato sul lato delle entrate, per circa 2,8 miliardi, ed in parte residuale, per poco meno di 0,3 miliardi, sul lato della spesa. L'effetto migliorativo sui conti pubblici è di circa 0,2 punti percentuali di PIL, con una conseguente riduzione, dal 2,3 al 2,1 per cento di PIL, dell'indebitamento netto atteso per il 2017. Si tratta di una correzione già prefigurata nel Documento di economia e finanza 2017, sulla base del dialogo intercorso tra il Governo italiano e la Commissione

europea. L'intervento operato dal lato delle entrate contiene misure volte a contrastare l'evasione fiscale e garantire il gettito dell'IVA, senza tuttavia caricare di ulteriori adempimenti burocratici le imprese e i professionisti, limitando criticità di cassa. In tale contesto, particolare rilievo assumono le misure volte al contrasto dell'evasione fiscale, quali l'estensione dello *split payment alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche*, le modifiche all'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA, il contrasto alle compensazioni indebite, la tassazione delle locazioni brevi, le misure sulle accise e sui tabacchi, i prelievi sui giochi, la rideterminazione delle aliquote dell'ACE, e le nuove disposizioni sul pignoramento. Si tratta di misure che pur aumentando la pressione sul sistema produttivo, contengono adeguate contropartite. Infatti, se da un lato vi è un incremento del carico fiscale sui contribuenti, dall'altro sono state introdotte importanti misure di compensazione. Ad esempio, sul tema liquidità delle imprese in rapporto all'introduzione delle nuove disposizioni sullo *split payment*, è stata adottata una misura che riduce in modo significativo i tempi per il rimborso dei crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione. A quelle descritte si aggiungono le misure volte a deflazionare il contenzioso tributario, tramite l'innalzamento della soglia della mediazione nelle controversie tributarie con l'introduzione di modalità agevolate per le liti pendenti. Alle proposte originariamente contenute al decreto-legge relative alla parte fiscale si sono aggiunte poi ulteriori misure come l'introduzione della cosiddetta *web tax*. È significativo sottolineare che le entrate derivanti dalla nuova disciplina sono destinate al Fondo per la non autosufficienza e al Fondo per le politiche sociali, per un ammontare non inferiore a 100 milioni di euro annui, mentre la restante parte è destinata al Fondo per la riduzione della pressione fiscale. A tale misura si aggiunge l'estensione della cedolare secca, con un'aliquota al 21 per cento, sui redditi derivanti dalle locazioni brevi di immobili ad uso abitativo e l'estensione, fino al 31 dicembre 2021, della possibilità per i soggetti che si trovano nella *no tax area* di cedere la detrazione fiscale loro spettante ai fornitori che hanno effettuato i lavori condominiali per l'incremento dell'efficienza energetica, disponendo altresì che la detrazione medesima possa essere ceduta anche ad altri soggetti privati, compresi istituti di credito e intermediari finanziari. Vi sono poi le disposizioni che incrementano e rimodulano la tassazione sui tabacchi e sui giochi. Le norme relative a quest'ultimo settore danno attuazione ad un piano di riduzione degli apparecchi per il gioco. Sempre dal lato delle entrate, è importante richiamare l'introduzione di indici sintetici di affidabilità fiscale dei contribuenti, a cui sono correlati benefici specifici in relazione ai diversi livelli di affidabilità e la contemporanea, progressiva eliminazione degli effetti derivanti dall'applicazione dei parametri sugli studi di settore, con l'obiettivo di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili e stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte del contribuente. Si prevede, inoltre, la rimodulazione dell'autorizzazione di spesa per gli anni 2017-2019 relativa al credito d'imposta previsto dalla legge di stabilità 2016 per l'acquisto di nuovi beni strumentali destinati a strutture produttive nelle zone assistite delle regioni del Mezzogiorno ? Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo ?. Per l'ulteriore reperimento di risorse è previsto il concorso delle amministrazioni centrali dello Stato con la riduzione, per l'anno 2017, delle dotazioni delle missioni e dei programmi di spesa degli enti di previsione dei Ministeri di un importo di 460 milioni di euro. Un contributo ai risparmi di spesa, seppure minimo, viene altresì garantito dalla sospensione del conio di monete da 1 e 2 centesimi. A fronte delle misure di correzione dei conti pubblici, il provvedimento prevede una serie di misure finalizzate al rilancio economico e sociale del Paese. Tali interventi si sviluppano su quattro direttrici prioritarie di intervento: i trasporti, il lavoro, il sostegno alle imprese e ai contribuenti e gli investimenti. Relativamente al settore dei trasporti, particolare rilevanza assumono le disposizioni sul trasporto ferroviario; le disposizioni per il completamento del Programma Grandi Stazioni; l'autorizzazione delle attività propedeutiche all'avvio dei lavori relativi alla sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione; le misure per l'ammodernamento dei carri merce; lo sviluppo, da parte di ANAS S.p.A., di opportune sinergie con il gruppo Ferrovie dello Stato (FS) e per il trasferimento a Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. delle azioni di ANAS S.p.A.. Con specifico riguardo al trasporto aereo, segnala l'introduzione di disposizioni finalizzate a garantire la continuità operativa dell'Alitalia, già contenute nell'apposito decreto-legge all'esame della Camera, a cui si

aggiungono le disposizioni che autorizzano l'ENAV a destinare alla riduzione della tariffa per i servizi di terminale, una quota delle risorse relative alla fornitura dei servizi della navigazione aerea di rotta in favore del traffico civile. Infine, un'apposita misura riguarda infine lo sviluppo delle ciclovie turistiche. Relativamente al tema del lavoro particolare rilevanza assumono le disposizioni che introducono una nuova disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale che va a colmare il vuoto lasciato dalla recente abrogazione della disciplina sui cosiddetti "voucher". La gran parte delle forze politiche condivide l'utilità che tra i contratti di lavoro disponibili in Italia ci sia anche un contratto di lavoro occasionale, che regoli tale tipo di prestazione lavorativa. La normativa introduce un contratto di lavoro occasionale, trasparente e tracciabile, portatore di diritti e di doveri per entrambe le parti, sia pure nei limiti di tale prestazione. Alle prestazioni di lavoro occasionali possono ricorrere le persone fisiche o altri utilizzatori. Le persone fisiche che non esercitino attività professionale o d'impresa, possono ricorrere a prestazioni occasionali utilizzando l'apposito Libretto Famiglia, cioè un libretto nominativo prefinanziato, nell'ambito di piccoli lavori domestici, di assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità, e di insegnamento privato supplementare. Per quanto concerne gli altri utilizzatori, essi possono ricorrere a prestazioni occasionali mediante uno specifico contratto di prestazione occasionale. E' fatto divieto di utilizzare il contratto di prestazione occasionale per gli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Le pubbliche amministrazioni possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale esclusivamente nell'ambito di progetti speciali in specifici settori di intervento. In sintesi, viene introdotta una nuova forma di contratto di lavoro, che impedisca il ricorso al lavoro nero che altrimenti nuovamente si riformerebbe. Tra gli altri interventi appare utile ricordare la modifica alla disciplina sul rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Alle misure sul lavoro si aggiungono, infine, le disposizioni per la ristrutturazione o la riorganizzazione per crisi aziendale di imprese editoriali che viene favorita tramite la copertura degli oneri per consentire ai giornalisti di poter usufruire della pensione anticipata.

Relativamente al tema del sostegno alle imprese e ai contribuenti sono state introdotte misure che si articolano in un *mix* di interventi di natura fiscale e di semplificazione di adempimenti a loro carico. In tale ambito, particolare rilevanza assumono le disposizioni relative alla disciplina del *Patent box* ovvero della tassazione agevolata dei redditi derivanti da alcuni beni immateriali, quali marchi e brevetti; gli incentivi fiscali riconosciuti per gli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e le misure di sostegno alle imprese editoriali di nuova costituzione; le disposizioni volte a consentire l'investimento nei PIR anche alle casse di previdenza e ai fondi pensione; le disposizioni che estendono alle PMI costituite sotto forma di S.r.l. le deroghe alla disciplina civilistica per le *startup* innovative costituite sotto forma di S.r.l.; le disposizioni in materia di detassazione dei redditi derivanti da investimenti a lungo termine nel capitale delle imprese effettuati da casse previdenziali e fondi pensione, con la modifica del regime fiscale applicabile nelle ipotesi di cessione degli investimenti prima del quinquennio.

Tra le misure di sostegno alla crescita segnala le nuove disposizioni in materia di agevolazione e di incentivo per gli investimenti in ristrutturazione edilizia. La norma ha un rilevante potenziale se si tiene conto che nel Paese gran parte dell'*ecobonus* è stato finora utilizzato per ristrutturare le case singole e in rarissimi casi per i grandi condomini.

In tema di credito, sono state introdotte misure quali l'estensione dell'ambito di applicazione del Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti e le innovazioni in tema di cartolarizzazione dei crediti. Provvedimenti che consentono alle imprese in difficoltà di continuare ad operare avendo a disposizione più strumenti per l'accesso o il recupero del credito.

Infine, in tema di investimenti, particolare rilevanza assumono le misure volte all'agevolazione degli investimenti per la realizzazione di eventi sportivi di portata internazionale quali i campionati di sci alpino del 2020 e la *Ryder Cup* del 2022. A queste si aggiungono le disposizioni per la sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25.

Accanto agli interventi per la correzione dei conti pubblici e per il sostegno al sistema economico,

particolare rilevanza rivestono due capitoli del provvedimento che riguardano i bilanci degli enti locali e le misure per le regioni colpite dal recente terremoto.

Le parte relativa al settore della finanza locale e regionale, contiene disposizioni finalizzate a dare concreta attuazione alla legge di bilancio per il 2017 e agli accordi assunti dal Governo con gli enti locali. Gli articoli dal 14 al 40 introducono disposizioni volte ad agevolare l'approvazione dei bilanci da parte di province e città metropolitane; la revisione e la predisposizione delle metodologie per la determinazione dei fabbisogni e delle capacità fiscali *standard* delle regioni a statuto ordinario nelle materie diverse dalla sanità, la soluzione di talune problematiche legate al personale dei comuni e delle province, tra cui quello relativo al *turnover*, che in questi ultimi anni ha reso difficile l'operatività degli enti territoriali nell'esercizio delle loro funzioni fondamentali, a partire dai comuni più piccoli fino a quelli con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti. In particolare, il tema delle province è stato affrontato tenendo conto che su tali enti è in corso un ripensamento della loro collocazione all'interno dell'assetto istituzionale del Paese dopo gli esiti del *referendum* costituzionale del 4 dicembre scorso. E' importante ricordare che il provvedimento non può risolvere tutti i problemi aperti sull'ente provinciale, ma si danno le prime risposte che consentano a tali enti di superare la fase di transizione, per approdare ad un assetto istituzionale definitivo. Nel frattempo, per il 2017 e il 2018, si sono ampliate le risorse a loro disposizione fino a 180 milioni di euro per ciascuno di questi anni, con un significativo incremento rispetto a quanto previsto originariamente dal decreto. Sono inoltre previste ulteriori disposizioni finanziarie affinché tali enti possano far fronte a specifiche funzioni fondamentali loro affidate, come la viabilità e l'edilizia scolastica. Con riguardo alla finalità di favorire l'approvazione dei bilanci da parte delle Province e delle Città metropolitane, si prevede l'estensione al 2017 di talune misure, operanti in deroga alla disciplina contabile, già introdotte in precedenti esercizi finanziari. Segnala poi, in relazione al divieto posto in capo alle province delle regioni a statuto ordinario di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, la possibilità introdotta per tali enti di procedere alla copertura delle posizioni dirigenziali che richiedono professionalità tecniche e tecnico finanziarie e contabili non fungibili in relazione alle svolgimento delle funzioni fondamentali. Alle sole città metropolitane delle regioni a statuto ordinario sono stati attribuiti, per l'esercizio delle funzioni fondamentali, contributi complessivi pari a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

Per quanto riguarda i comuni una delle norme di maggior rilievo riguarda le modifiche alla disciplina del *turn over* del personale dei comuni tra 1000 e 3000 abitanti, dove lo sblocco delle assunzioni è previsto per il 100 per cento del personale non dirigenziale cessato nell'anno precedente. Per i restanti comuni, la percentuale è fissata al 90 per cento. Sempre in tema di personale, è stata prevista la possibilità per i Comuni di procedere ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato a carattere stagionale, a condizione che i relativi oneri siano integralmente a carico di risorse, già incassate nel bilancio dei comuni, derivanti da contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati e che le assunzioni siano finalizzate esclusivamente alla fornitura di servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari. Segnala, poi, le disposizioni relative alla determinazione e alla ripartizione del Fondo di solidarietà comunale. Inoltre, sono state introdotte una serie di norme, molte delle quali finalizzate alla semplificazione e alla riduzione dei vincoli che hanno limitato in questi anni l'autonomia di tali enti. Tali semplificazioni discendono dall'entrata in vigore del principio del pareggio di bilancio, che ha reso possibile una prima riduzione di vincoli specifici su singole voci di spesa che nel corso degli ultimi anni hanno limitato le capacità organizzative e autonome dei comuni. Per favorire la fusione tra comuni, oltre allo stanziamento di un contributo straordinario per un ammontare pari ad 1 milione di euro, è stato previsto che ai comuni istituiti a seguito di fusione non si applichino, nei primi 5 anni dalla fusione, i vincoli stabiliti dalla normativa vigente per le assunzioni a tempo determinato. Inoltre, è stata prevista la possibilità di mantenere per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione i tributi e le tariffe applicate precedentemente alla fusione. Ulteriori interventi in favore di tali enti concernono la modifica delle disposizioni che disciplinano il raggiungimento del riequilibrio di bilancio da parte degli enti in dissesto, l'amministrazione dei residui attivi e passivi da parte dell'organo straordinario della liquidazione, nonché i debiti fuori bilancio.

Per quanto riguarda le Regioni, un'apposita disposizione stabilisce, per l'anno 2017, la ripartizione tra le regioni a statuto ordinario degli spazi finanziari per favorire gli investimenti per complessivi 500 milioni di euro, già stanziati dalla legge di bilancio 2017. Si prevede, inoltre, a decorrere dall'anno 2017, la predisposizione da parte della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, di metodologie per la determinazione di tali fabbisogni in materie diverse dalla sanità per le regioni a statuto ordinario. È stabilito altresì che a decorrere dal 2018 fabbisogni e capacità fiscali *standard* possano essere utilizzati per la ripartizione del concorso alla finanza pubblica a carico delle regioni medesime.

Nell'ambito del capitolo dedicato agli enti territoriali sono state infine introdotte misure in tema di trasporto pubblico locale e di spesa farmaceutica e sanitaria. In particolare, con riferimento al trasporto pubblico locale, si prevede che per gli anni dal 2017 al 2020 una quota del 20 per cento del fondo per il finanziamento dello stesso trasporto sia riconosciuta alla regione a condizione che questa, entro il 30 giugno di ciascun anno, abbia provveduto all'erogazione delle risorse per l'esercizio delle funzioni trasferite alle province ed alle città metropolitane.

Importanti misure sono poi dedicate alla spesa farmaceutica e sanitaria. In particolare, riguardo alla spesa farmaceutica si prevedono disposizioni sui flussi informativi delle informazioni farmaceutiche e sui farmaci cui è stato riconosciuto il requisito dell'innovatività condizionata. Dal 1° gennaio 2018, viene poi introdotto l'obbligo di indicare, nelle fatture elettroniche emesse nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale per l'acquisto di farmaci, anche il Codice di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) del farmaco e il quantitativo acquistato. Riguardo alla spesa sanitaria si recepisce, con riferimento all'edilizia sanitaria, l'Intesa tra lo Stato e le regioni del 23 febbraio 2017, in merito alla riduzione, pari a 100 milioni di euro, delle risorse programmate per gli interventi nel settore. Con specifico riguardo all'assistenza sanitaria, si prevede il trasferimento dal Ministero dell'interno al Ministero della salute delle competenze relative al finanziamento delle prestazioni sanitarie urgenti od essenziali agli stranieri non in regola con le norme sul soggiorno.

Le misure in favore delle zone colpite dagli eventi sismici rappresentano un altro capitolo di grande rilievo del decreto-legge. Fra quelle più significative si ricorda lo stanziamento di 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 per gli interventi previsti nel decreto-legge e l'istituzione di un Fondo per accelerare le attività di ricostruzione. Per consentire l'avvio di interventi urgenti per la ricostruzione pubblica e privata nelle predette aree, viene autorizzata, tra le altre misure, l'ulteriore spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2017. Particolarmente rilevanti sono anche le disposizioni di proroga di termini, in particolare in materia di adempimenti e di versamenti tributari a favore dei soggetti, persone fisiche e imprese, localizzate nei comuni colpiti dagli eventi sismici in Centro Italia nel 2016. Inoltre è prorogato dal 16 dicembre 2017 al 16 febbraio 2018 il termine entro il quale, senza applicazione di sanzioni e interessi, dovrà avvenire la ripresa della riscossione dei tributi sospesi e non versati, limitatamente ai soggetti diversi da imprenditori, lavoratori autonomi e agricoltori. Segnala, inoltre, la disposizione che autorizza il Commissario straordinario per la ricostruzione ad erogare ai comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 una compensazione della perdita del gettito della TARI. Infine, ricorda le disposizioni riguardanti l'istituzione e la disciplina di una zona franca urbana nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti dal 24 agosto 2016. Ultime, ma non per rilievo, sono le disposizioni in materia di istruzione e di cultura. Per quanto riguarda l'istruzione, ricorda anzitutto la norma che aumenta la disponibilità del Fondo destinato all'incremento dell'organico docente e dell'autonomia. Ricorda, poi, la norma relativa agli incarichi di direttore di istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale che non vuole rappresentare una risposta alla sentenza del TAR in materia, ma afferma il principio per il quale i luoghi di cultura ambiscono a poter avere a disposizione le migliori professionalità e competenze a livello internazionale. Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati sono stati disposti anche incentivi fiscali a favore del settore dell'editoria e delle emittenti locali. Sono state, inoltre, approvate misure, per l'incremento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili oltre ad una serie di misure previdenziali e organizzative. In conclusione, quello all'esame della Commissione è un provvedimento complesso, che per struttura è paragonabile ai più rilevanti

provvedimenti adottati nel corso di questa legislatura, e a cui è affidato l'obiettivo di allargare il sentiero della crescita e dello sviluppo il miglioramento dei conti pubblici e il sostegno alla modernizzazione del Paese.

Il vice ministro MORANDO deposita la relazione tecnica aggiornata al passaggio, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno al provvedimento in titolo è fissato per venerdì 9 giugno, alle ore 12, dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [CERONI](#) (*FI-PdL XVII*) stigmatizza per l'ennesima volta il comportamento del Governo che trasmette al Senato un provvedimento non modificabile da questo ramo del Parlamento nonostante l'esito del *referendum* sulla riforma costituzionale, come se tale riforma non fosse stata ampiamente bocciata dal corpo elettorale. Il Senato si trova ancora una volta nella condizione di non poter dare il proprio apporto migliorativo al testo che certamente ne avrebbe invece necessità.

Il PRESIDENTE ritiene fondata la questione sollevata dal senatore Ceroni, che egli stesso ha sollevato in tutte le sedi in cui questo è stato possibile, rappresentando la necessità che anche questo ramo del Parlamento possa dare il contributo che la Costituzione riconosce a ciascuna delle Camere, all'approvazione di testi di legge che non si riduca a una mera ratifica. In particolare, nel caso del provvedimento in esame, non è ravvisabile alcuna ragione di forza maggiore per impedire al Senato l'esame approfondito che questo provvedimento merita.

Il senatore [MALAN](#) (*FI-PdL XVII*) interviene per richiamare l'attenzione sull'articolo 49, commi 7 e 8, che prevede la destinazione di 700 milioni di euro all'ANAS S.p.A. per la definizione delle controversie con le imprese appaltatrici derivanti dall'iscrizione di riserve o da richieste di risarcimento. Nella relazione sulla gestione ANAS S.p.A. relativa all'anno 2015, l'azienda riporta nel proprio bilancio l'esistenza dell'equilibrio finanziario tra fonti di finanziamento e impegni presi, con un saldo positivo di 170 milioni di euro. In relazione al contenzioso per lavori indica un impegno stimato di 1 miliardo circa. Pertanto, o la cifra relativa agli impegni per il contenzioso sui lavori riportata dalla relazione non ammonta in realtà a 1 miliardo e vi è quindi la necessità dei 700 milioni stanziati dal decreto-legge, oppure la quantificazione è esatta e l'ANAS non dispone delle risorse necessarie. In ogni caso l'equilibrio finanziario riportato in bilancio risulterebbe non provato.

Inoltre, il comma 12-*bis* del medesimo articolo interviene sul comma 1025 della legge finanziaria per il 2007, recante disposizioni sul Fondo centrale di garanzia per autostrade, ferrovie, metropolitane.

Il Fondo, nella tabella riportata dalla relazione sulla gestione dell'ANAS, è quantificato in 1,64 miliardi di euro. Il comma 12-*bis* destina le risorse di tale Fondo all'integrazione di quelle già stanziare e comprese nel contratto di programma ANAS 2016-2020, tuttavia non ancora approvato. La disposizione intende quindi sottrarre delle risorse dal Fondo centrale di garanzia per destinarle a interventi futuri definiti nel contratto di programma. Appare evidente, ancora una volta, che l'equilibrio finanziario riportato nella relazione risulta in realtà inesistente, in quanto non può contare sull'importo di 1,64 miliardi che il comma 12-*bis* destina ad altra finalità. L'approvazione della legge di conversione del decreto-legge n. 50 rischia in sostanza di far venire meno l'equilibrio finanziario di una delle grandi società del Paese. Ritiene pertanto necessario che il Governo chiarisca gli aspetti evidenziati anche in vista dell'operazione societaria che dovrebbe riguardare a breve l'ANAS S.p.A. e Ferrovie dello Stato S.p.A..

Il senatore [MANDELLI](#) (*FI-PdL XVII*) si unisce alle perplessità manifestate dal senatore Ceroni e dal

Presidente sull'impossibilità del Senato di intervenire in maniera approfondita su un provvedimento che presenta importanti profili finanziari. La manovra risulta un *mix* di disposizioni relative a minori spese e maggiori entrate in un *omnibus* che tuttavia non risolve i problemi del Paese. Si ritorna su molti problemi più volte affrontati. La parte relativa allo *split payment* riduce la liquidità a disposizione dei professionisti, in un momento a loro sfavorevole. Le norme relative ai *voucher* risultano macchinose e burocratiche, creano confusione e difficoltà per le famiglie che vedono ridurre la loro possibilità di accesso a uno strumento importante per ridurre la rigidità del mondo del lavoro nel settore dei lavori occasionali e di cura. In conclusione esprime un generale giudizio negativo in relazione al contenuto del decreto-legge e al metodo utilizzato dal Governo per la sua approvazione. Sarebbe stato inoltre indifferibile affrontare il grande problema del debito pubblico: in realtà il Governo ha proposto una nuova manovra finanziaria che tuttavia non risolve i problemi e lascia il Paese di fronte a un futuro alquanto incerto.

La senatrice [RICCHIUTI](#) (*Art. 1-MDP*) sottolinea anzitutto che il provvedimento rappresenta un *vulnus* alla democrazia del Paese e alla saggia gestione del patrimonio pubblico. Quanto alla democrazia, infatti, il Partito democratico, d'accordo con Berlusconi e la Lega nord, ha reintrodotto quei *voucher* che qualche settimana prima sono stati eliminati dal nostro ordinamento per paura dell'intervento referendario che avrebbe visto ancora una volta il Governo sconfitto. Più in generale rileva come gran parte degli interventi introdotti risultino estranei al tema generale della manovra: si riferisce in particolare alle misure riguardanti gli stadi, la *Ryder Cup 2022*, i direttori dei musei, il sostegno rafforzato al teatro Eliseo di Roma. Si tratta nella sostanza di un decreto-legge *omnibus* che non ha nulla a che fare con lo sviluppo del Paese. Un'insalata russa di mance e inganni. Appare chiaro che le sorti del Paese sono nelle mani di altri, che esercitano il potere al di là di qualsiasi indicazione proveniente dagli elettori. Ritene opportuno tornare a una forma di partecipazione collaborativa che, qualora applicata in modo corretto, avrebbe consentito di evitare errori e forzature evidenti come la "buona scuola" e il *Jobs Act*. Quanto alla *Ryder Cup*, chiede perché, nonostante i suoi promotori la descrivano come un progetto di sicuro successo, sia necessario stanziare 97 milioni di garanzia pubblica, quando la stessa iniziativa ha richiesto in Francia soltanto 40 milioni. Quanto poi al regalo concesso al teatro Eliseo, ne chiede ragione considerando il contesto di teatri di piccole e medie dimensioni che riescono a stare sul mercato unicamente con le proprie risorse. Il Governo si interessa più del golf e del teatro Eliseo che dei licenziamenti operati come conseguenza delle delocalizzazioni. Osserva inoltre come non vi sia alcuna prova che la defiscalizzazione dei compensi per il lavoro straordinario costituisca un incentivo sufficiente a stimolare la produttività. Si sofferma quindi sul condono delle sanzioni e degli interessi per chi ha liti fiscali pendenti, ritenendo tale misura un chiaro incentivo all'evasione fiscale. Evidenzia quindi l'insufficienza delle misure con cui il decreto interviene a favore delle province e degli enti locali, che versano in una situazione di gravissima sofferenza. Conclude osservando che il decreto contiene quasi esclusivamente misure che ammiccano alla parte peggiore del Paese, mentre non vi è traccia di investimenti per la tutela del territorio e la lotta alla povertà. Preannuncia pertanto la presentazione di emendamenti volti a risolvere le criticità illustrate.

La senatrice [BELLOT](#) (*Misto-Fare!*) critica l'esiguo margine di intervento lasciato al Senato, che interviene a semplice ratifica delle scelte compiute nell'altro ramo del Parlamento. Illustra, quindi, alcuni degli aspetti più critici del provvedimento. Si sofferma, in particolare, sull'insufficienza dell'intervento a favore delle province, che risulta inadeguato a consentire agli enti la necessaria programmazione finanziaria. Ricorda che tale problema risulta particolarmente rilevante per le province montane. Chiede poi al Governo di intervenire in maniera più incisiva anche sul piano finanziario per eliminare le macchine dei giochi d'azzardo dagli esercizi pubblici e lamenta l'assenza di un intervento incisivo a favore delle imprese e degli investimenti pubblici, posto che il Governo si è limitato a rispondere alle richieste avanzate dall'Unione europea in tema di aggiustamento dei conti pubblici. Ritene invece positiva la parziale disattivazione delle clausole di salvaguardia, pur

considerando assente un'indispensabile e forte azione di contrasto all'evasione fiscale. Ricorda, a tal proposito, che l'evasione può essere ridotta anche riformando le regole in modo da renderle certe e ben definite. Evidenzia poi che lo *split payment* rappresenta un serio problema per i professionisti e invita il Governo a ricorrere a misure alternative di controllo del gettito fiscale, quali il rafforzamento della fatturazione elettronica e, in generale, di tutti quei meccanismi che non presentano aspetti punitivi. Quanto ai *voucher*, considera da sempre un problema la loro eliminazione e si riserva di valutare gli effetti prodotti dalla soluzione individuata nel decreto-legge. Conclude evidenziando che la manovra non risolve alcuno dei problemi reali del Paese, mentre appare piuttosto condizionata dalle ormai imminenti scadenze elettorali.

Il senatore [URAS](#) (*Misto-Misto-CP-S*) riferisce che nel corso della sua esperienza professionale ha fatto più volte ricorso allo strumento del lavoro occasionale che, se gestito nel modo migliore anziché come mezzo di prevaricazione da parte del datore del lavoro, può essere utile a conciliare le esigenze del prestatore d'opera con quelle dell'azienda. Ritiene tali forme di contratto utili anche a ridurre il lavoro nero. Esprime pertanto un giudizio favorevole sulla soluzione individuata dal Governo per non ricacciare nel lavoro nero le prestazioni occasionali. Anticipa invece che il proprio Gruppo presenterà un ordine del giorno con cui si invita il Governo a risolvere un problema relativo alla gestione dei "cantieri verdi" manifestatosi in Sardegna in seguito alla peculiare interpretazione di alcune norme regionali da parte delle amministrazioni comunali, che non consentono di impiegare le risorse già stanziare e disponibili per il mantenimento in servizio di numerosi lavoratori con contratto a tempo determinato fino alla fine del 2017, dato che la norma interpretativa proposta alla Camera per la soluzione del problema è stata inopinatamente dichiarata inammissibile.

Preannuncia, poi, la presentazione di un ordine del giorno che impegni il Governo a risolvere il problema della continuità territoriale per la regione Sardegna e a trovare una soluzione che individui le risorse necessarie nel 2017, anno in cui si utilizzano gli aerei per i viaggi tra isola e continente, e non più i traghetti come all'epoca in cui le norme furono elaborate.

Il senatore [SPOSETTI](#) (*PD*) chiede al rappresentante del Governo di chiarire in sede di replica la portata dell'emendamento approvato alla Camera dei deputati in merito al riordino dei contributi all'editoria e al prepensionamento dei giornalisti, alla luce del parere espresso dalla Commissione sui relativi schemi di decreto legislativo del Governo riguardanti le stesse materie.

Le senatrici [COMAROLI](#) (*LN-Aut*) e [BULGARELLI](#) (*M5S*) chiedono di intervenire in discussione generale nella prossima seduta al fine di poter esaminare la relazione tecnica di passaggio.

Il PRESIDENTE rinvia la discussione generale alla giornata di martedì prossimo.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 14.

1.4.2.2.9. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 752 (ant.) del 13/06/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 13 GIUGNO 2017
752ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2134) Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Laura Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Rosy Bindi ed altri; Rosy Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare
(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 6 giugno.

Il **PRESIDENTE** comunica che il Governo ha chiesto alcune ore per approfondire ulteriormente la nuova relazione tecnica predisposta dal Ministero della giustizia e da quello degli interni e ora all'esame della Ragioneria generale dello Stato.

Il vice ministro MORANDO precisa che la nuova relazione tecnica, pur costituendo un passo avanti rispetto alla precedente, presenta alcuni problemi che richiederanno un parere con condizioni ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. La Ragioneria generale dello Stato si è impegnata a terminare il lavoro entro la fine della mattinata per consentire all'ufficio legislativo di definire la posizione del

Ministero sul provvedimento per i profili finanziari. Ricorda che gli aspetti problematici sono numerosi e di notevole complessità.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

IN SEDE REFERENTE

[\(2853\)](#) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue la discussione generale, sospesa nella seduta del 6 giugno.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) chiede chiarimenti al Governo in merito ad alcuni articoli, in particolare giudica negativamente la rideterminazione dell'ACE prevista dall'articolo 5, che si traduce di fatto in un aumento della tassazione a carico delle imprese. Per quanto riguarda l'aumento delle accise sui tabacchi disposto l'articolo 6, chiede se sia stato considerato l'effetto indiretto che tale aumento potrà avere sul consumo di tabacco e, per tale canale, sul gettito previsto. Sempre in relazione al medesimo articolo, osserva che l'aumento delle tassazioni sulle vincite produrrà necessariamente un incentivo al gioco clandestino. L'articolo 18 introduce misure volte a favorire l'approvazione dei bilanci delle province e delle città metropolitane. Si tratta ancora una volta di una misura temporanea, mentre il settore avrebbe bisogno di un intervento definitivo. Quanto all'articolo 24 chiede di sapere cosa intenda fare il Governo per definire a regime il tema dei costi e dei fabbisogni *standard*. Interroga quindi il Governo sulla portata della riduzione della compartecipazione statale per il trasporto pubblico locale disposta dall'articolo 27: non risulta infatti chiaro se l'obiettivo di tale intervento consista nel recupero di risorse per finanziare il contributo alle province disposto dall'articolo 20 oppure si tratti semplicemente di una riduzione di servizio pubblico con obiettivi di risparmio. Chiede poi di sapere se il trasferimento delle competenze sanitarie, disposto dall'articolo 32, comporti anche un trasferimento di personale e quale sia la ragione per cui la proroga della sospensione dei tributi introdotta dall'articolo 43 non sia considerata onerosa così come ordinariamente avviene in relazione a tutti gli emendamenti con la medesima finalità.

La senatrice [MORONESE](#) (M5S) richiama l'attenzione sulla situazione finanziaria degli enti locali e, in particolare, della provincia di Caserta. Dichiaro in particolare di parlare a nome degli 83.000 studenti della provincia di Caserta e delle rispettive famiglie. Rammenta che la provincia ha dichiarato il dissesto nel 2015 e si trova ora in una situazione molto peggiore rispetto agli altri enti, tanto da dover interrompere totalmente la manutenzione delle strade e degli istituti scolastici, il pagamento degli stipendi e la gestione dei beni culturali. Chiede pertanto al Governo di intervenire prima che sia troppo tardi.

La senatrice **ZANONI** (PD) rileva che l'annuale decreto-legge sugli enti locali varato ogni anno, almeno in questa legislatura, è stato inserito nel provvedimento in esame aumentandone il grado di complessità. Rileva tuttavia che se si fosse intervenuti prima, il problema dei bilanci delle province non sarebbe giunto a questo livello di gravità. La semplice proroga della possibilità concessa agli enti di approvare in ritardo i bilanci non può rappresentare una soluzione definitiva, che dovrà invece essere individuata quanto prima nei prossimi mesi allo scopo di definire in modo permanente il ruolo e le competenze delle province anche alla luce del fallimento della riforma costituzionale.

Il decreto contiene alcune norme positive per incentivare gli enti locali ad approvare il bilancio entro il mese di ottobre, ma occorre essere più coraggiosi nel definire meglio delle strategie che consentano agli enti stessi di gestire e programmare adeguatamente le proprie risorse finanziarie. Quanto, infine, al ruolo del Senato, la modalità di esame del decreto rappresenta una deviazione dalla prassi finora seguita di consentire ai Senatori il tempo sufficiente per approfondire le soluzioni ai problemi degli enti locali.

Il **PRESIDENTE** dichiara conclusa la discussione generale ed invita il relatore ed il rappresentante del Governo a svolgere le proprie repliche.

Il relatore **SANTINI** (PD) interviene innanzitutto in merito allo *split payment*. Osserva che il decreto si prefigge il recupero di risorse finanziarie scegliendo l'affinamento di alcune delle misure già previste dalla legislazione vigente che hanno mostrato di funzionare adeguatamente. Pur essendo condivisibile sul piano logico, questa misura presenta chiari problemi sul piano pratico soprattutto in termini di complessità burocratica e dei ritardi nei rimborsi dell'IVA. Il tentativo è quello di ridurre i tempi dei rimborsi e per rendere più fluido il rapporto tra imprese ed erario. Quanto alle accise sui giochi, concorda sul rischio che la misura incentivi il gioco in nero ma ritiene che tale preoccupazione sia ben chiara al Governo che, infatti, sta cercando di regolamentare la materia per ridurre quanto più possibile tale rischio.

Sui bilanci delle province, ricorda che gli sforzi per evitare il dissesto sono già iniziati con la legge di bilancio e, pur essendo il lavoro non ancora concluso, ritiene la misura contenuta nel decreto un importante passo avanti. Sul problema specifico della provincia di Caserta, rinvia alla replica del vice ministro. Quanto agli enti locali, ritiene che le misure introdotte per semplificare e abbreviare i tempi di approvazione dei bilanci siano importanti per restituire funzionalità al sistema dopo anni di interventi che ne hanno alterato notevolmente l'equilibrio. In relazione, infine, al lavoro occasionale, ritiene che la misura introdotta sia rispettosa sia delle esigenze di flessibilità delle famiglie e delle imprese, sia della necessità di evitare abusi. Sottolineando il carattere composito ed ampio del decreto-legge, ritiene che le risposte da esso fornite consentano di risolvere almeno parzialmente molti problemi, pur nell'ambito dell'obiettivo di consolidamento inizialmente posto.

Il vice ministro MORANDO interviene anzitutto su alcune questioni di ordine generale per poi passare alla repliche su alcuni specifici interventi.

Per quanto riguarda il problema del debito pubblico, giustamente richiamato dal senatore Mandelli in relazione alla preoccupazione che il bilancio per il 2018 potesse non essere approvato da questo Governo, fa presente che il decreto opera una correzione di finanza pubblica che consente di onorare gli impegni assunti dal Governo con il DEF, pur contenendo la sterilizzazione parziale delle clausole di salvaguardia. Ritiene tale impostazione una risposta implicita a chi si preoccupa dell'assunzione di responsabilità sulla manovra di bilancio per il 2018. Questa scelta ha creato le condizioni affinché si potesse riprendere il confronto in sede europea sulla tenuta di conti pubblici italiani e sulle prospettive della finanza pubblica. Rammenta che nel frattempo la Commissione europea ha pubblicato documenti importanti per l'impostazione e l'esercizio della sua attività di coordinamento delle politiche di bilancio dei Paesi europei. Riveste particolare importanza l'ultimo di

tali documenti in cui si precisa che il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica deve avvenire avendo cura di non intaccare il ritmo di crescita dell'Europa. Riferisce, quindi, che il Fondo monetario internazionale ha dato recentemente atto di una crescita economica dell'Italia superiore a quella prevista per il 2017. Tale risultato potrebbe consentire un aggiustamento di bilancio meno pesante di quello originariamente previsto nel DEF.

Evidenzia, poi, che la manovra contenuta nel decreto in esame non presenta quel carattere di eccezionalità che alcuni mezzi di informazione hanno voluto rinvenirvi, trattandosi di uno degli interventi più ridotti degli ultimi anni. Il Governo potrebbe tuttavia, soprattutto se richiesto da un eventuale ordine del giorno, adottare una impostazione che accentui maggiormente il carattere di promozione della crescita rispetto a quello di correzione dei conti pubblici. Tra gli andamenti economici che, in particolare, meriterebbero di essere affrontati, vi è quello degli investimenti meno favorevole rispetto a quanto ci si sarebbe aspettato. Secondo alcuni osservatori si tratta di un effetto dell'ammortamento e del superammortamento che verrebbe meno nella seconda parte dell'anno, consentendo agli investimenti privati una dinamica più sostenuta. Per migliorare tale andamento sembra, pertanto, ragionevole ipotizzare un forte sostegno pubblico al rafforzamento del capitale delle imprese che richiederebbe al contempo il sostegno anche del lavoro per evitare squilibri nella composizione dei fattori produttivi. Si potrebbe ad esempio pensare ad una riduzione del cuneo fiscale-retributivo per i giovani.

Quanto ai bilanci dell'ANAS menzionati nell'intervento del senatore Malan, si limita pertanto a riportare quanto disposto dal decreto: il provvedimento dispone che, a certe condizioni, potrà avvenire il trasferimento di azioni dall'ANAS alle Ferrovie dello Stato, ferma restando l'esigenza di un'attività di controllo in capo al Ministero dell'economia e delle finanze circa gli effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti dal fatto che l'ANAS, a differenza delle Ferrovie dello Stato, appartiene al perimetro delle amministrazioni pubbliche. L'articolo 49 mette a disposizione dell'ANAS risorse già assegnate dal CIPE e non utilizzate per le finalità inizialmente previste. La norma dispone inoltre che le risorse del Fondo centrale di garanzia per le autostrade, non più necessarie alla realizzazione del collegamento Salerno-Reggio Calabria, vengano destinate all'ANAS.

Per quanto riguarda l'ACE, fa presente che si tratta dell'unica norma del decreto che lui non avrebbe inserito, in quanto essa rischia di indebolire il processo di patrimonializzazione delle imprese al solo scopo di reperire risorse da destinare al consolidamento della finanza pubblica. Ritiene, tuttavia, che la soluzione individuata dall'intervento della Camera costituisca, rispetto alla formulazione originaria, un buon compromesso tra l'esigenza di aumentare il gettito e quella di non penalizzare le imprese. In relazione alle province, conferma che l'articolo 16 è stato approvato proprio per rispondere alle esigenze della provincia di Caserta. Rimangono, invece, questioni irrisolte sul tema generale delle province. Sono tre gli interventi fin qui adottati. Il primo riguarda l'uso delle risorse dell'ANAS per la manutenzione delle strade provinciali, il secondo riduce la compartecipazione delle province al consolidamento dei conti di finanza pubblica, mentre il terzo attribuisce alle province risorse specifiche per l'edilizia scolastica.

Resta, ovviamente, da ridefinire l'assetto delle funzioni e il ruolo istituzionale delle province anche sulla scorta dell'esito del *referendum* costituzionale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11.

1.4.2.2.10. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 753 (pom.) del 13/06/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 13 GIUGNO 2017
753ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2603) CROSIO. - Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178

(Parere all'8ª Commissione sugli ulteriori emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 31 maggio.

Il relatore **LANIECE** (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ricorda che era rimasto sospeso l'emendamento 1.0.5 (testo 3).

Il rappresentante del GOVERNO comunica che, in base agli approfondimenti svolti, è possibile formulare un parere non ostativo sulla proposta emendativa.

Il relatore **LANIECE** (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) propone pertanto l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'ulteriore emendamento 1.0.5 (testo 3) relativo al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo."

La Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

(2853) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE comunica che sono pubblicati in allegato gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati. Si passa quindi alla fase di illustrazione degli emendamenti.

La senatrice **GUERRA** (*Art. I-MDP*) interviene per illustrare una serie di proposte emendative all'articolo 54-*bis*, concernente la disciplina delle prestazioni occasionali, ed in particolare la propria proposta emendativa 54-*bis*.1. Ricorda che il tema dei *voucher* affrontato dall'articolo sopra citato non faceva inizialmente parte della manovra per motivi sia di metodo che di merito. Ritiene che l'inserimento di tale norma nel provvedimento in esame sia assolutamente da stigmatizzare e sottolinea che se il Governo insisterà per il suo mantenimento il Gruppo Articolo 1 - Movimento democratico e progressista non potrà votare la fiducia qualora questa venga posta sul disegno di legge. Dichiaro poi di ritirare tutti gli emendamenti presentati tranne la proposta 54-*bis*.1, diretta a sopprimere la norma in questione. Ricorda ancora al Governo l'importanza di approvare tale proposta emendativa, in quanto il tema dei *voucher* era troppo rilevante per poter essere affrontato con un emendamento durante la discussione della manovra e che per il suo valore, anche simbolico, avrebbe richiesto una attenzione ed una discussione ben più approfondita.

Nessun altro chiedendo di intervenire, si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti.

Il relatore **SANTINI** (*PD*) chiede ai Gruppi, stante i tempi ristretti a disposizione del Senato per la conversione del decreto-legge, di ritirare tutti gli emendamenti presentati: in caso contrario, il parere non potrà che essere negativo. Si impegna comunque ad un esame approfondito degli ordini del giorno presentati al fine di individuare alcune tematiche meritevoli di particolare attenzione da sottoporre al Governo.

Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore. Ricorda, peraltro, che nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati sono emerse una serie di questioni di particolare rilievo sulle quali, anche a seguito del confronto con i soggetti auditi, incluse le parti sociali, si è poi deciso di intervenire con una serie di modifiche. Cita, tra le principali, quelle

intervenute sul tema dello *split payment* e della *voluntary disclosure*, gli interventi a favore delle province, le modifiche introdotte alla normativa fiscale che disciplina il cosiddetto affitto breve da parte di soggetti non esercenti attività di impresa, nonché la rimozione del vincolo che limita in alcune fattispecie l'introduzione dell'imposta di soggiorno. Con riferimento a quanto affermato dalla senatrice Guerra, fa presente che il tema dei *voucher* non era inizialmente stato inserito nel decreto-legge varato dal Governo e che solo successivamente, in presenza di 21 proposte emendative presentate da molti Gruppi parlamentari, sia di maggioranza che di opposizione, si è deciso di intervenire sul tema del contratto di lavoro occasionale. Pertanto, solo a seguito di un'esigenza manifestata da un ampio ventaglio di forze parlamentari, il Governo ha scelto - d'accordo con il Parlamento - di dotare il sistema di una tipologia di contratto utilizzabile tanto dalle famiglie che dalle imprese. Il Governo non intende rinunciare alla norma, così come introdotta dalla Camera dei deputati, ritenendo che la maggioranza abbia legittimamente deciso in tale sede di affrontare l'argomento nelle modalità a tutti ormai note.

Interviene la senatrice BULGARELLI, che ritira l'emendamento 16.1 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/2853/201/5.

La senatrice ZANONI (PD) ritira l'emendamento 10.0.1 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/2853/202/5.

Il senatore Giovanni MAURO (GAL (DI, GS, MPL, RI)) ritira gli emendamenti 1.18, 11-bis.0.1, 25.11, 41.16, 41-bis.0.1, 45-bis.0.1, 57-quater.0.1 e 57-quater.0.2 e li trasforma, rispettivamente, negli ordini del giorno G/2853/203/5, G/2853/205/5, G/2853/209/5, G/2853/212/5, G/2853/213/5, G/2853/214/5, G/2853/215/5 e G/2853/216/5. Aggiunge inoltre la propria firma all'emendamento 34-bis.9.

Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) ritira l'emendamento 34-bis.9 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/2853/211/5.

La senatrice BELLOT (Misto-Fare!) ritira gli emendamenti 12.2, 30-bis.1, 22.13 e 4.48 e li trasforma, rispettivamente, negli ordini del giorno G/2853/206/5, G/2853/210/5, G/2853/208/5 e G/2853/204/5.

Il senatore LAI (PD) ritira l'emendamento 14-ter.0.1 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/2853/207/5.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti.

Previa verifica del numero legale, vengono posti separatamente in votazione e respinti gli emendamenti dall'1.1 sino al 34-bis.2.

Interviene incidentalmente il senatore RUTA (PD) per caldeggiare l'approvazione della propria proposta emendativa 34-bis.3, concernente il piano operativo sanitario della Regione Molise.

Viene quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 34-bis.3.

Vengono successivamente posti separatamente in votazione e respinti gli emendamenti dal 34-bis.4 sino al 54.1.

Interviene in dichiarazione di voto la senatrice GUERRA sollecitando l'approvazione della proposta 54-bis.1.

Viene posta ai voti e respinta la proposta 54-bis.1.

Vengono infine posti separatamente in votazione e respinti gli emendamenti dal 54-bis.2 sino al 66.6.

Si passa all'esame degli ordini del giorno.

Il rappresentante del GOVERNO, al fine di poter effettuare un'analisi più analitica ed approfondita degli ordini del giorno presentati, propone di rinviarne l'esame alla prossima seduta.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2134) Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Laura Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Rosy Bindi ed altri; Rosy Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare
(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione dei senatori una relazione tecnica, relativa al testo trasmesso dalla Camera dei deputati, prodotta dai due ministeri competenti, che aggiorna quella precedentemente presentata non ancora verificata dalla Ragioneria generale. Tale documento, attualmente all'esame della Ragioneria generale dello Stato, evidenzia tuttora una serie di criticità comunque superabili condizionando il parere all'introduzione di alcune modifiche al testo del disegno di legge. Illustra, in particolare, quanto contenuto nella predetta nota con riferimento agli articoli 9, 15, 19, 25 e 29. Fa presente che la Ragioneria generale dello Stato sta analizzando il provvedimento al fine di individuare una serie di modifiche (in particolare agli articoli 25 e 29) da apportare al testo, che potrebbero diventare condizioni necessarie per l'espressione di un parere non ostativo sul testo da parte della Commissione bilancio. Ritene, inoltre, che verrà probabilmente richiesta la soppressione degli articoli 9 e 19.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) chiede quale sia stato l'esito delle altre situazioni problematiche

evidenziate nella precedente relazione tecnica presentata dal Governo.

Il vice ministro MORANDO fa presente che la nuova versione della relazione tecnica presentata dovrebbe risolvere tutte le criticità rilevate in precedenza tranne quelle sopra evidenziate.

La senatrice [BULGARELLI](#) (M5S) chiede conferma che le modifiche al testo che verranno proposte dal Governo riguarderanno esclusivamente aspetti economici e finanziari del provvedimento.

Il rappresentante del GOVERNO conferma.

Il PRESIDENTE propone di sospendere temporaneamente il seguito dell'esame in attesa che sia trasmessa alla Commissione la relazione tecnica debitamente vidimata da parte della Ragioneria generale dello Stato.

La seduta, sospesa alle ore 15,20, riprende alle ore 16,15.

Il presidente [TONINI](#), preso atto che non è ancora pervenuta la nota da parte della Ragioneria generale dello Stato, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI

Il presidente [TONINI](#) avverte che la seduta notturna di oggi, martedì 13 giugno 2017, già convocata alle ore 20, è anticipata al termine dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [2853](#)

G/2853/1/5

[PAGLIARI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali; ulteriori

interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (A.S. 2853);

premessi che:

la recente raccomandazione dell'Unione Europea del luglio 2016 in materia di edifici ad energia quasi zero suggerisce di subordinare alcuni benefici fiscali al raggiungimento del parametro di edificio ad energia quasi zero;

è oggi più che mai necessario incentivare l'autoconsumo dell'energia prodotta dagli impianti fotovoltaici, nuovi ed esistenti e supportare la diffusione dei sistemi di accumulo elettrochimico che copriranno un molo sempre più importante, anche a servizio delle necessità della rete;

considerato che:

risulta essenziale aiutare le famiglie a ridurre il costo delle bollette, che a causa della riforma delle tariffe elettriche aumenterà anche di molto, in particolare a causa del notevole aumento dei corrispettivi per l'impegno di potenza contrattuale;

sistemi di accumulo (*energy storage solutions*) abbinati a generazione da FER distribuita di piccola taglia, fotovoltaico in primis, consentono infatti di contenere la potenza impegnata contrattuale di rete del produttore-consumatore (*prosumer*), senza pregiudicare la sicurezza e la stabilità della rete stessa;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di disporre che, a decorrere dal 1° Gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021, qualora l'edificio su cui sono effettuati gli interventi ammissibili alle detrazioni fiscali cui si riferisce l'articolo 14 in discussione raggiunga i requisiti per essere considerato edificio ad energia quasi zero, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella misura del 75%;

a valutare l'opportunità di prevedere che, a decorrere dal 1° Gennaio 2017 e fino al 31 Dicembre 2021, per gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici abbinati a impianti di accumulo di energia spettano una detrazione fiscale dall'imposta lorda su reddito delle persone fisiche, ovvero sul reddito delle società, nella misura del 65%, disponendo: *a)* che la medesima detrazione sia applicabile anche qualora, pur non essendovi un sistema di accumulo, il fotovoltaico sia abbinato a soluzioni tecnologiche volte ad aumentare in modo efficiente l'autoconsumo delle utenze: sistemi di riscaldamento elettrici per ambienti e acqua calda sanitaria (pompe di calore, sistemi efficienti di riscaldamento-elettrico a pavimento, a parete, a soffitto), ricarica veicoli elettrici; *b)* che l'utenza al fine di beneficiare della detrazione fiscale, debba essere dotata di una centralina di programmazione/gestione/ottimizzazione delle tecnologie adottate, in particolare in abbinamento degli impianti fotovoltaici e agli eventuali relativi sistemi di accumulo, al fine di massimizzare l'utilizzo dell'energia elettrica da fonte fotovoltaica; *c)* che la detrazione fiscale sia applicabile fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a Euro 96.000 per unità immobiliare per ciascun anno; *d)* che la detrazione si applichi solo nella misura in cui il beneficiario si impegni a fare sì che l'energia immessa in rete dall'impianto fotovoltaico non superi il 40% della produzione nei successivi dieci anni complessivamente considerati e/o risulti diminuita la potenza impegnata in prelievo da parte dell'utente della rete nella misura di almeno 20% rispetto all'impegno precedente; *e)* che la detrazione sia ripartita in dieci quote annuali di pari importo; *f)* che tali incentivi siano cumulabili con altri incentivi pubblici comunque denominati, solo nei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria e comunque non siano cumulabili con altri incentivi nazionali fatto salvo l'accesso a fondi di garanzia e fondi di rotazione; *g)* che la detrazione fiscale si applichi all'intervento complessivo, nel caso di installazione di impianto fotovoltaico con sistema di accumulo, mentre negli altri casi, la detrazione sia limitata ai costi di fornitura e installazione dell'impianto fotovoltaico.

G/2853/2/5

[PAGLIARI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori

interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (A.S. 2853);

premessi che:

è oggi più che mai necessario fare chiarezza in un ambito dove oggi ci sono comportamenti contraddittori e continue pronunce dell'Agenzia delle Entrate, che di fatto non forniscono un chiaro orientamento su quando un impianto vada o meno considerato alla stregua di un edificio;

è importante che per tutti gli impianti di piccole dimensioni (20 kW) e per gli impianti non incentivati in autoconsumo, non solo il regime catastale, ma anche il regime di ammortamento sia quello dei beni mobili, più favorevole rispetto a quello dei beni immobili (non c'è IMU e il tasso di ammortamento è 9%), con la conseguente applicabilità del superammortamento, quando il bene è un bene strumentale;

considerato che:

risulta necessario rendere possibile per la deroga al regime di accessione distinguere adeguatamente la proprietà degli impianti da quella del tetto e dare in pegno agli istituti finanziatori gli impianti fotovoltaici al fine di un significativo incentivo all'oro finanziamento;

per gli impianti fotovoltaici maggiori di 20 kW incentivati o comunque con auto consumo inferiore al 70% dovrebbe essere chiaro che debbano essere accatastati e soggetti al regime dei beni immobili;

è quanto mai essenziale stimolare la diffusione di sistemi di stoccaggio per l'incremento dell'auto consumo;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, gli impianti alimentati da fonte rinnovabile installati sulle coperture e pertinenze degli immobili di qualsiasi potenza che: non godono di incentivazioni sull'energia prodotta o immessa in rete con convenzioni di durata predefinita ultrannuale e che destinano almeno per un anno solare il 70% della produzione alle utenze dei clienti finali anche diversi dal produttore di energia collocati all'interno di un sistema di distribuzione chiuso, di una linea diretta o di un sistema efficiente di utenza non si applichi il principio di accessione stabilito dall'articolo 934 e seguenti del Codice Civile. Al fine di consentire una identificazione dei proprietari di tali impianti sia comunque diritto del proprietario dell'impianto fare iscrivere presso il catasto l'esistenza di tale bene mobile di sua proprietà, senza che questo comporti la sottomissione al regime fiscale dei beni immobili;

a prendere in considerazione l'opportunità di promuovere una normativa che consenta a tutti gli impianti alimentati da fonte rinnovabile di potenza non superiore a 20 kW installati sulle coperture degli immobili o su loro pertinenze anche quando non abbiano le caratteristiche di cui al comma 15-bis di non vedersi applicato il regime di accessione stabilito dall'articolo 934 e seguenti del Codice Civile. In tali casi il regime di trasferimento, il regime fiscale e il regime dei: diritti iscrivibili sugli impianti di cui a questo e al precedente impegno dovrebbe essere quello dei beni mobili, anche agli effetti dell'applicabilità delle disposizioni in materia di super ammortamento stabilite dagli Articoli 1 comma 91 e 93 della legge 28 dicembre 2015, n. 28, per cui gli impianti che non ricadano in un tale regime debbano essere accatastati e conseguentemente sottomessi al relativo regime fiscale.

G/2853/3/5

ORRÙ

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (A.S. 2853);

premessi che:

l'articolo 243 del codice doganale dell'Unione europea ? Regolamento (UE) n. 952/2013 dispone che:

«Gli Stati membri possono destinare talune parti del territorio doganale dell'Unione a zona franca»;

secondo quanto disposto dall'articolo 127 del trattato di Funzionamento dell'Unione Europea, TFUE, sono da considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali, nonché gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso;

in Italia sono già operativi territori extradoganali, zone franche e depositi franchi. I più noti sono Campione d'Italia, Livigno, parte della provincia di Gorizia, le acque nazionali del lago di Lugano, le zone franche per i regimi speciali riconosciuti nei comuni limitrofi di Gorizia e in Valle d'Aosta;

i predetti territori sono contraddistinti da una serie di caratteristiche quali posizione di confine e città marittime di rilevante importanza per il traffico con l'estero, tali da riconoscerli quali territori extradoganali;

le predette caratteristiche si evidenziano anche per le isole di Lampedusa e Pantelleria, che distano dalla costa siciliana circa duecento chilometri e sono situate in prossimità delle coste tunisine;

tali isole anche se territorialmente appartenenti allo Stato italiano, a causa della distanza vivono in uno stato di gravissimo isolamento non alleviato dagli scarsi e costosi collegamenti aerei, soprattutto nelle stagioni non turistiche, e dai lunghi e difficoltosi collegamenti marittimi;

a quanto detto si aggiunga la grave crisi umanitaria che l'isola di Lampedusa si è trovata a fronteggiare in questi anni, con continui sbarchi e naufragi allargò delle sue coste;

impegna il Governo:

ad intraprendere le opportune e necessarie iniziative per destinare i territori di Lampedusa e Pantelleria a zone franche, anche alla luce delle disposizioni comunitarie esposte in premessa.

G/2853/4/5

[MIRABELLI](#)

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (A.S. 2853);

premesso che:

l'articolo 1 del decreto legge in esame interviene sulla disciplina dello *split payment* di cui all'articolo 17-ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, concernente le modalità di assolvimento dell'IVA sulle forniture effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione, prevedendo l'estensione dell'ambito soggettivo di applicazione del meccanismo, per le fatture emesse dal 1° luglio 2017, anche nei confronti di società controllate;

l'applicazione dello *split payment* comporterà infatti che dette società, dal 1° luglio 2017, non dovranno più versare l'IVA sugli acquisti per versarla direttamente all'Erario;

considerato che:

la Centrale del Latte di Brescia S.p.A. è una storica società pubblica, 85 anni, che raggiunge da anni risultati molto positivi che ricadono sempre e subito sul socio pubblico Comune di Brescia e sul tessuto economico e sociale dell'intera provincia bresciana;

in questi anni, attraverso scelte coraggiose e trasparenti, il Comune di Brescia, di propria iniziativa, ha ceduto una parte sostanziosa delle quote di sua proprietà (dal 96% al 51%), con il coinvolgimento di tante importanti realtà associative e produttive bresciane, compreso la cessione avvenuta pochi mesi fa di circa l'1% ai dipendenti della stessa;

l'entrata in vigore dell'articolo 1 del presente decreto legge comporterà per la suddetta società, e per le altre società che si trovino in condizioni simili nel resto del territorio nazionale, oltre ad una penalizzazione finanziaria diretta, anche una ben più grave penalizzazione nei confronti di tutti i fornitori della medesima, non solo di materia prima, ma anche dei beni e/o servizi;

tale situazione appare particolarmente seria in quanto la nuova disciplina introdotta penalizza in modo particolare le società che operano sul libero mercato ma che allo stesso tempo sono partecipate dalla pubblica amministrazione, a differenza delle società private dirette concorrenti sul

mercato;

Tutto ciò premesso, impegna il Governo:

a prevedere, nei prossimi provvedimenti utili, l'adozione di misure finalizzate ad evitare che dall'applicazione delle nuove misure sullo *split payment* previste dall'articolo 1 del decreto legge in esame si producano penalizzazioni eccessive a carico delle società che operano sul libero mercato, ma che allo stesso tempo sono partecipate dalla pubblica amministrazioni, tali da compromettere la loro continuità operativa.

G/2853/5/5

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premessi che:

l'articolo 1 del decreto legge in oggetto, estende l'ambito applicativo dello *split payment*, ovvero dello speciale meccanismo di versamento dell'IVA dovuta per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti pubblici introdotto dalla legge di stabilità 2015, col quale si consente all'erario di acquisire direttamente l'imposta dovuta, all'IVA dovuta per tutte le operazioni (prestazioni di servizi e cessioni di beni) effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni inserite nel conto consolidato pubblicato dall'ISTAT;

il citato articolo prevede che lo *split payment* si applichi anche per le operazioni effettuate nei confronti di altri soggetti, tra cui le società controllate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri, dagli enti territoriali e le società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana;

la lettera c) del comma 1 del citato articolo 1, inoltre, reca l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 17-ter, del DPR 633/1972, che esclude dall'applicazione dello *split payment* i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito;

con l'abrogazione del citato comma 2, di conseguenza, anche detti emolumenti (dunque i compensi dei professionisti) sono assoggettati al meccanismo di *split payment* ogniquale volta siano effettuate operazioni nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, come definite dalle novelle in commento,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di escludere i compensi dei professionisti dal meccanismo dello *split payment*.

G/2853/6/5

[RUSSO](#)

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (A.S. 2853);

premessi che:

la lettera c) del comma 1-bis dell'articolo 1, modificando articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, estende l'ambito operativo dello *split payment* ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

questa disposizione si applica alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017;

con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni di attuazione dello *split payment*;

i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 dovranno adeguare i sistemi informatici con delle gare comunitarie così come previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 5;

impegna il Governo:

a valutare, nell'ambito dell'adozione del provvedimento attuativo di cui sopra, l'adozione di tempistiche di adeguamento compatibili con le esigenze dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

G/2853/7/5

[LAI](#), [ANGIONI](#), [CUCCA](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (A.S. 2853);

premesso che:

la legge 2 aprile 1958 n.139 stabilisce che gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle cause per controversie individuali del lavoro e ai rapporti di pubblico impiego sono esenti dalla imposta, di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura e che sono allo stesso modo esenti gli atti e documenti relativi alla esecuzione, sia in via mobiliare che immobiliare, delle sentenze emesse negli stessi giudizi, nonché quelli riferentisi al recupero dei crediti per prestazione di lavoro nelle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di liquidazione coatta amministrativa;

considerata la necessità di dissipare dubbi interpretativi da parte di alcuni apparati dello Stato come le conservatorie dei registri immobiliari, che nel silenzio della norma, applicano o meno le imposte di trascrizione sulle iscrizioni e cancellazioni di ipoteche e immobiliari nelle controversie individuali di lavoro. Tali contrasti interpretativi sono stati spesso diramati dalla direzione centrale contenzioso dell'agenzia delle entrate, o dai tribunali di merito;

impegna il Governo:

a chiarire che l'esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro debba estendersi anche alle cancellazioni di ipoteca oltre che alle iscrizioni.

G/2853/8/5

[BROGLIA](#), [DEL BARBA](#), [GUERRIERI](#), [PALEOTTI](#), [LAI](#), [SPOSETTI](#), [ZANONI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (A.S. 2853);

premesso che:

la disposizione di cui al numero 122) della tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è stata oggetto di diverse interpretazioni quanto all'assoggettamento ad aliquota ridotta per le prestazioni di servizi e le forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico nell'ambito del contratto servizio energia disciplinato dalle vigenti norme, solo se l'energia è prodotta da fonti rinnovabili;

in particolare, la disposizione normativa stabilisce una aliquota del 10 per cento applicata alle forniture di calore provenienti da fonti rinnovabili; una aliquota del 22 per cento applicata alle forniture di calore provenienti da fonti non rinnovabili; una aliquota del 10 per cento oppure 22 per cento applicabile alle forniture di calore inserite in un contratto di servizio energia che comprende, fra le altre, la manutenzione e l'assistenza; proprio su questa ultima modalità di fornitura, in considerazione della non chiarezza della disposizione normativa, alcuni operatori applicano il 10 per cento ed altri il 22 per cento;

impegna il Governo:

ad assumere le iniziative di competenza, ove possibile anche in sede di interpretazione autentica, al fine di chiarire quale sia l'aliquota applicabile alle prestazioni di servizi e le forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico, nell'ambito del

contratto servizio energia disciplinato dalle vigenti norme.

G/2853/9/5

[BROGLIA](#), [DEL BARBA](#), [GUERRIERI PALEOTTI](#), [LAI](#), [SPOSETTI](#), [ZANONI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (A.S. 2853);

premesso che:

l'articolo 5 del decreto-legge in esame prevede che, per l'anno 2017, le variazioni delle accise sui tabacchi siano stabilite, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge medesima al fine di assicurare un maggiore gettito annuo non inferiore a 83 milioni di euro per il 2017 e a 125 milioni a decorrere dal 2018;

tale intervento, particolarmente gravoso per il settore, si va ad aggiungere a quello previsto in precedenza nel decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, nell'ambito del quale è stato previsto il ravvedimento operoso per controversie in materia di accise e di IVA afferente per i generi di monopolio e per vicende avvenute prima dell'anno 2010, disciplinando in maniera puntuale, per quanto riguarda le accise sui tabacchi, la facoltà dell'Amministrazione preposta (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di provvedere ad una transazione con i soggetti coinvolti e per i contenziosi ancora pendenti;

nell'ambito del suddetto provvedimento, al successivo articolo 5-bis, comma 1, al fine di agevolare la soluzione del contenzioso pendente in materia di accise e di IVA afferente, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è stata autorizzata a definire con transazioni, entro il 30 settembre 2017, le liti fiscali pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, aventi ad oggetto il recupero dell'accisa su prodotti energetici, alcol e bevande alcoliche, escludendo tuttavia l'unico e ultimo comparto di monopolio, ovvero i tabacchi lavorati;

tutto ciò premesso,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, nei prossimi provvedimenti utili, che le disposizioni di cui all'articolo 5bis del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, si applichino a tutti i prodotti sottoposti ad accisa, ivi compresi i tabacchi lavorati.

G/2853/10/5

[ZANONI](#), [BROGLIA](#), [DEL BARBA](#), [GUERRIERI PALEOTTI](#), [LAI](#), [SPOSETTI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (A.S. 2853);

premesso che:

il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 istituisce il SISTAN, Sistema statistico nazionale di cui fanno anche gli enti locali;

l'articolo 7 del suddetto decreto stabilisce che è fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti e organismi pubblici di fornire tutti i dati che vengano loro richiesti per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale;

l'articolo 11 del suddetto decreto prevede sanzioni relative alle inadempienze nella trasmissione delle rilevazioni statistiche di cui al Programma statistico nazionale per triennio 2014-2016 e relativi aggiornamenti;

molti Comuni per la gran parte di piccole e piccolissime dimensioni non hanno pienamente ottemperato ad alcuni obblighi di rilevazione e trasmissione all'ISTAT di rilevazioni obbligatorie comprese nel Programma statistico nazionale;

considerato che:

tali adempimenti sono particolarmente gravosi in particolare per i comuni di minori dimensioni

demografiche;

tali enti registrano per la maggior parte una carenza di personale e di competenze adeguate;
impegna il Governo:

a prevedere, nel primo provvedimento utile, la concessione ai comuni di una proroga fino al 30 novembre 2017 per la messa in regola delle rilevazioni in questione, sospendendo l'effetto delle sanzioni irrogate o in corso di irrogazione da parte dell'ISTAT.

G/2853/11/5

[EASIOLO](#)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (A.S. 2853);

premessi che:

la Zona economica speciale (ZES), già presente e funzionante in taluni Stati membri dell'UE, è una zona geografica dotata di una legislazione economica differente dalla legislazione in atto nella nazione di appartenenza finalizzata all'attrazione di investimenti produttivi anche esteri, al rilancio del tessuto produttivo, dell'occupazione, della competitività e dello sviluppo dei territori di riferimento;

l'obiettivo della ZES è quello di ridurre il regime impositivo, al fine di agevolare una rapida crescita economica delle zone interessate;

la realizzazione di zone economiche speciali (ZES) anche nel nostro Paese potrebbe rappresentare uno strumento in grado di rilanciare la competitività e l'occupazione in determinate aree del Paese che oggi presentano una situazione di particolare difficoltà economica e produttiva o che subiscono, in particolare nelle aree di confine dello Stato, svantaggi derivanti da differenti livelli di imposizione fiscale;

tutto ciò premesso,

impegna il Governo:

ad aprire un tavolo di confronto con l'Unione Europea al fine di valutare le procedure e le modalità per la realizzazione anche nel nostro Paese di zone economiche speciali in determinate aree territoriali che presentano una situazione di particolare difficoltà economica e produttiva o che subiscono, in ragione della prossimità territoriale con altri Stati, svantaggi competitivi derivanti da differenti livelli di imposizione fiscale a carico del sistema economico produttivo.

G/2853/12/5

[GIANNINI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (A.S. 2853),

premessi che:

l'ordinamento giuridico italiano reca una disciplina generale delle complessive e articolate attività di mediazione piuttosto ampia e disomogenea e, per alcuni aspetti, anacronistica e inefficace, soprattutto per ciò che concerne l'individuazione degli obblighi e delle responsabilità degli operatori del settore;

in particolare manca una regolamentazione organica e *ad hoc* dell'attività degli agenti immobiliari; la legge 3 febbraio 1989, n. 39, concernente la disciplina della professione di mediatore reca, infatti, norme «comuni» che regolano l'accesso alla professione sia per i mediatori merceologici che per gli agenti commerciali;

non è prevista, tra l'altro, un'adeguata misura efficace ed effettivamente dissuasiva volta a contrastare il frequente esercizio dell'attività di agente immobiliare in violazione dell'obbligo di dotarsi di apposita garanzia assicurativa; il comma 5-*bis* dell'articolo 3 della citata legge 3 febbraio 1989, n. 39, inserito dall'articolo 18 della legge 5 marzo 2001, n. 57 («Disposizioni in materia di apertura e

regolazione dei mercati») ? stabilisce infatti che, «per l'esercizio della professione di mediatore deve essere prestata garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali ed a tutela del cliente», senza nulla specificare in caso di inosservanza di tale prescrizione;

considerato che:

sarebbe quanto mai opportuna, oltre che necessaria, la previsione di una disciplina organica, specifica e aggiornata che regolamenti, in maniera certa e compiuta, l'attività di mediazione immobiliare, nell'interesse comune sia degli operatori che dei consumatori, dato anche l'ampio sviluppo che l'intero settore sta avendo negli ultimi anni;

i rappresentanti del settore immobiliare (in particolare della FIMAA Federazione Italiana degli Agenti d'Affari in Mediazione, aderente a Confcommercio-Imprese per l'Italia) stanno oramai da tempo portando all'attenzione dei diversi livelli istituzionali l'esigenza di predisporre appositi interventi normativi, a tutela sia degli operatori del settore che degli utenti;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità nelle more di una «ridefinizione» normativa complessiva della materia (anche sulla base di quanto indicato in premessa) di inserire già nel prossimo provvedimento utile la previsione di una adeguata sanzione amministrativa pecuniaria per il caso di esercizio dell'attività di mediazione immobiliare in violazione del prescritto obbligo di coperta assicurativa, ferme restando comunque le eventuali sanzioni disciplinari già previste.

G/2853/13/5

[FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#), [BERGER](#), [LANIECE](#), [ORELLANA](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge A.S. 2853 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge- 24 aprile 2017, n. 50, recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premessi che:

la microgenerazione è la produzione combinata di elettricità e di calore da un unico impianto di piccola taglia, spesso identificata dalla sigla inglese Me-HP acronimo di *microcombined heating and power*;

tramite i microgeneratori, unità cogenerative di potenza elettrica compresa tra 1 e 50 kW, è possibile ottenere un significativo risparmio di energia primaria rispetto alla separata generazione di energia elettrica e calore;

i microgeneratori si presentano simili per dimensioni a una caldaia a basamento; sono costituiti, nella maggior parte dei casi, da un motore interno a combustione alimentato a metano, GPL o biogas, accoppiato a un alternatore e a un sistema di recupero del calore altrimenti disperso;

le taglie elettriche e termiche dei microgeneratori sono perfettamente idonee a soddisfare le esigenze energetiche di settori diversi: da quello abitativo al pubblico, dal ricettivo alla ristorazione, dal benessere all'*healthcare*, dall'agroalimentare alla distribuzione, eccetera;

considerato che:

la direttiva europea sull'Efficienza Energetica 2012/27/EU, che ha ripreso e integrato la Direttiva Europea sulle Prestazioni Energetiche in Edilizia 2010/31/UE, raccomanda lo sviluppo di idonee politiche strutturali a supporto della microgenerazione che aiutino a realizzare il grande potenziale di risparmio energetico e di emissioni di CO2 insito nella tecnologia stessa;

il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2013, n. 90, recante: «Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale»), prevede all'articolo 15 (Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione ed efficienza energetica e idrica), comma 1-bis, l'opportunità di agevolare ulteriori interventi [...] quali, per esempio le schermature solari, la microgenerazione e la microtrigenerazione

per il miglioramento dell'efficienza energetica [...];

il meccanismo della detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, attualmente previsto, nel caso di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, appare come quello più pertinente per includere ed incoraggiare il ricorso agli impianti di microcogenerazione. Infatti, parimenti a una caldaia a condensazione, quelli di microcogenerazione (disponibili nella versione con recupero di calore di condensa) concorrono alla riduzione di energia primaria in modo addirittura più virtuoso considerata la contestuale produzione di energia elettrica. Una moderna caldaia a condensazione (rientrante tra le tecnologie agevolate) grazie alle elevate efficienze, sfrutta al meglio il contenuto calorifico del gas metano producendo tuttavia solo calore, mentre la microcogenerazione, con medesime o superiori efficienze, permette di produrre in aggiunta anche energia elettrica;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di estendere le agevolazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, previste dall'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 alle spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di unità di microcogenerazione.

G/2853/14/5

[FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#), [LANIECE](#), [BERGER](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2853 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premesso che:

vi è oggi un ampio contenzioso fra GSE e operatori del settore fotovoltaico riguardo la decadenza dalle tariffe incentivanti che, generando incertezze, rischia di compromettere la funzionalità degli impianti e quindi l'interesse pubblico a mantenere operativa la connessa produzione da fonte solare;

in netta controtendenza rispetto al resto del mondo quest'anno, rispetto all'anno passato, vi è una diminuzione degli impianti fotovoltaici connessi alla rete ciò è anche dovuto alla difficoltà per le aziende del settore di fare investimenti a fronte del pericolo di perdere, anche per errori meramente formali, le tariffe incentivanti già ottenute;

l'articolo 57-*quater* introdotto nel corso dell'esame alla Camera, per salvaguardare la produzione di energia da impianti fotovoltaici ed eolici, interviene sulla disciplina dei controlli e delle sanzioni in materia di incentivi nel settore fotovoltaico, introducendo a tal fine quattro nuovi commi (da 4-*bis* a 4-*quinqies*) nell'articolo 42 del decreto legislativo n.28 del 2011, e di incentivi nel settore eolico. Gli interventi operano, per determinate fattispecie di violazioni, una sostanziale deroga alla disciplina vigente;

ai sensi del nuovo comma 4-*bis* dell'articolo 42 agli impianti di potenza superiore a 3kw nei quali a seguito di verifica o di indagine risultano installati moduli non certificati o non rispondenti alla normativa di riferimento e per i quali il soggetto beneficiario della tariffa incentivante abbia intrapreso azioni consentite dalla legge nei confronti dei responsabili della non conformità dei moduli, si applica, su istanza del beneficiario, una decurtazione del 20 per cento della tariffa incentivante base per l'energia prodotta sin dalla data di decorrenza della convenzione con il GSE;

considerato che:

oltre ai casi di moduli non certificati vi sono tantissime altre fattispecie, come errori nelle voltore, o nei procedimenti autorizzativi, o nei certificati di prestazione energetica, ritardati invii di comunicazioni a enti dovuti a incertezze per il sovrapporsi di norme di legge, errori nella indicazione delle date di autorizzazione o della potenza di impianto, che oggi possono portare anche in caso di errori incolpevoli o comunque non gravi alla decadenza dagli incentivi;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di limitare la decadenza integrale dagli incentivi ai casi in cui le finalità della normativa incentivante non sono state raggiunte o in cui vi sono stati illeciti penali accertati, per evitare che una parte molto significativa della potenza installata per ragioni burocratiche o di forma venga abbandonata.

G/2853/15/5

[FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#), [ANGIONI](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge A.S. 2853 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premessi che:

l'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede la possibilità per i Comuni di affidare la riscossione della TARI e della TARES ai soggetti gestori dei rifiuti che abbiano ? alla data del 31 dicembre 2013 ? un contratto di affidamento delle relative attività;

considerato che:

molti enti hanno attivato le gare per individuare i nuovi gestori dei rifiuti e che con l'attuale formulazione della norma i comuni sarebbero costretti a riscuotere direttamente la tassa rifiuti, pur con le limitazioni di personale oggi esistenti; ciò sia nell'ipotesi di conferma del vecchio gestore, in quanto si avrebbe un «nuovo» contratto, sia nell'ipotesi in cui il gestore individuato sia diverso da quello che svolgeva il servizio nel 2013;

impegna il Governo:

a dare la possibilità ai comuni di far riscuotere la TARI e la TARES dal soggetto che gestisce i rifiuti purché tali gestori possano operare secondo le stesse disposizioni applicabili ai concessionari privati iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

G/2853/16/5

[FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#), [ANGIONI](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge A.S. 2853 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premessi che:

l'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, obbliga tutte le amministrazioni, enti e organismi pubblici a fornire tutti i dati che vengano loro richiesti per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale;

l'articolo 11 del medesimo decreto stabilisce le sanzioni amministrative a carico di persone ed enti relative alle inadempienze nella trasmissione delle rilevazioni statistiche di cui al Programma statistico nazionale per triennio 2014-2016 e relativi aggiornamenti;

considerato che:

molti Comuni per la gran parte di piccole e piccolissime dimensioni non hanno ottemperato ad alcuni obblighi di rilevazione e trasmissione all'ISTAT di rilevazioni obbligatorie comprese nel programma statistico nazionale in considerazione delle obiettive difficoltà incontrate dagli stessi negli adempimenti contabili e comunicativi in carenza di personale e competenze adeguate;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di concedere una proroga, almeno fino al 30 novembre p.v., per regolarizzare gli adempimenti previsti, sospendendo altresì l'effetto delle sanzioni irrogate o in corso di irrogazione da parte dell'ISTAT.

G/2853/17/5

[COMAROLI](#)

Il Senato,

premessi che:

la legge di stabilità per il 2016 (articolo 1, comma 985, della legge n. 208 del 2015) aveva stabilito la possibilità per il contribuente di destinare il 2 per mille dell'Irpef alle associazioni culturali; fino all'anno precedente questa possibilità era prevista solo in favore dei partiti politici;

la misura si riferiva all'anno d'imposta 2015 e la scelta si poteva esercitare in occasione della dichiarazione dei redditi 2016, utilizzando l'apposito modulo per la destinazione del 2 per mille dell'Irpef allegato ai vari tipi di dichiarazione dei redditi;

secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2016, per l'esercizio finanziario 2016 avevano diritto alla corresponsione del 2 per mille dell'Irpef le associazioni, che secondo il rispettivo atto costitutivo o statuto, avessero la finalità di svolgere e/o promuovere attività culturali e risultassero esistenti da almeno 5 anni al momento della presentazione della domanda di iscrizione all'apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

a tal fine, le associazioni interessate dovevano presentare istanza di iscrizione entro il 10 aprile 2016, esclusivamente per via telematica, mediante apposita procedura accessibile dal sito *web* del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, allegando una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti e una relazione sintetica descrittiva dell'attività di promozione di attività culturali svolta nell'ultimo quinquennio;

il Ministero, come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ha redatto e pubblicato sul proprio sito l'elenco provvisorio degli enti associativi culturali, indicando per ciascuno di essi denominazione, sede e codice fiscale;

per il 2016 ciascun contribuente, con riferimento al precedente periodo d'imposta (2015), ha espresso la scelta di destinare il 2 per mille della propria Irpef a favore di una delle associazioni culturali ammesse al riparto e di cui allo specifico elenco del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

considerato che:

sul sito dell'Agenzia delle entrate, alla voce «Informazioni generali Destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef 2017» è riportato: I contribuenti possono utilizzare una scheda unica per la scelta della destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'Irpef. Il contribuente può destinare: l'8 per mille del gettito Irpef allo Stato oppure ad un'Istituzione religiosa; il 5 per mille dell'Irpef a determinate finalità di interesse sociale; il 2 per mille della propria Irpef in favore di un partito politico. Le scelte, che non sono in alcun modo alternative tra loro e possano, pertanto, essere tutte espresse, non determinano maggiori imposte dovute»;

i partiti politici, quindi, sono stati riammessi ad usufruire del 2 per mille dell'Irpef a discapito delle associazioni culturali, le cui attività andrebbero, invece, sempre sostenute per il fondamentale ruolo sociale che esse rivestono, soprattutto a livello locale;

sembra che sia addebitabile ad una dimenticanza il fatto che il Governo abbia ommesso di inserire tale opzione nella legge di stabilità 2017, ma in seguito quest'ultimo si era impegnato a rimediare alla «svista» nel decreto all'ordine del giorno, ma della norma non vi è traccia nel testo,

impegna il Governo:

a porre rimedio, nel più breve tempo possibile, alla situazione sopra descritta con l'approvazione di una norma *ad hoc* e successivamente con una variazione sul *software* dedicato alle dichiarazioni dei redditi;

a rendere dal prossimo anno tale riparto una misura strutturale anche per le associazioni culturali.

G/2853/18/5

[CANDIANI](#), [COMAROLI](#)

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore

degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»; premesso che:

la resistenza agli antibiotici da parte di vari agenti patogeni nel settore-zootecnico è collegabile al frequente uso di antibiotici nella medicina veterinaria per contrastare prevalentemente forme influenzali non autoctone di origine asiatica;

a causa delle recenti notizie sull'uso di antibiotici negli allevamenti, il consumo delle carni bianche, tra le quali il pollo, è in sensibile calo, ma meno di un quarto del totale degli antibiotici venduti nel settore zootecnico sono attribuibili, però, alla filiera avicola;

la lotta all'antibiotico-resistenza passa anche per le agevolazioni fiscali alle quali le industrie del settore avicolo possono accedere per incentivare una produzione *antibiotic free* e continuare nel trend positivo di riduzione e razionalizzazione dell'uso di antibiotici negli allevamenti anche al fine di tutelare il benessere animale e la salute del consumatore;

il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal T.U. delle Imposte sui redditi, prevede che i soggetti passivi di imposta sul reddito delle società (IRES) possano detrarre alcuni oneri dall'imposta lorda;

impegna il Governo:

al fine di incentivare la riduzione progressiva dell'utilizzo di antibiotici negli allevamenti, a prevedere per la filiera avicola, nel primo provvedimento utile, una ulteriore detrazione, in aggiunta a quelle già previste sull'imposta lorda sul reddito delle società (IRES), sulla quota di produzione certificata-che non utilizza antibiotici (produzione *antibiotic free*) o, in alternativa, ad un credito di imposta specifico pari al valore degli investimenti infrastrutturali e strumentali svolti per produzioni di carni avicole senza alcun ricorso all'utilizzo di antibiotici.

G/2853/19/5

[CANDIANI](#), [COMAROLI](#)

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge.-24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»; premesso che:

l'evoluzione delle tecnologie e del gusto dei consumatori ha determinato un progressivo cambiamento del settore della pianificazione, che si è saputo adattare alle nuove sfide ed è rimasto uno dei settori di punta della produzione agro alimentare nazionale. Un settore che dovrebbe essere tutelato e messo in condizioni di operare al meglio delle proprie capacità e di continuare a investire e innovare;

la normativa alimentare sulla panificazione è regolamentata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502 («Regolamento recante norme per la revisione della normativa in materia di lavorazione e di commercio del pane»), che ha modificato la legge 4 luglio 1967, n. 580 («Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari»);

nello specifico, con l'abrogazione di alcuni articoli del Titolo III della legge n. 580 del 1967, si è realizzata una vera e propria liberalizzazione degli ingredienti e delle sostanze ammesse per la produzione dei prodotti della panetteria, dando così una nuova e più ampia definizione di «pane» ai fini alimentari;

nonostante questa sostanziale evoluzione della normativa sulla lavorazione e commercializzazione del pane, la disciplina IVA recata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ha mantenuto il riferimento alla legge n. 580 del 1967 (in vigore prima-delle modifiche introdotte dal D.P.R. n. 502 del 1998) allo scopo di individuare i prodotti della panetteria ordinaria soggetti ad aliquota super ridotta del 4 per cento;

la lista degli ingredienti e sostanze previste dal Titolo III della legge n. 580 del 1967, a distanza di 50 anni dalla sua originaria formulazione, si sta sempre più rivelando inadeguata nel disciplinare le evoluzioni accadute e soprattutto future del progresso tecnologico e nel tener conto delle esigenze

nutrizionali e delle richieste dei consumatori, che fisiologicamente condizionano l'offerta e la varietà di prodotti della panetteria ordinaria;

in tale contesto, emergono per il settore della panificazione sempre più incertezze applicative circa la corretta individuazione dell'aliquota IVA di riferimento tale da condizionarne appunto anche la capacità di innovazione ed evoluzione del comparto;

al fine di superare queste incertezze, principalmente determinate dalla vetustà di una norma mai aggiornata nel suo complesso, che potrebbero mettere in serio rischio le attività dell'intera filiera produttiva e distributiva dei prodotti interessati, creando anche squilibri concorrenziali, si rende necessario un chiarimento normativo volto ad integrare le specifiche sugli ingredienti ammessi per la panetteria ordinaria che, pur avendo perso la sua naturale accezione in seguito alla liberalizzazione sulla panificazione, continua a mantenere la sua valenza sotto il profilo prettamente fiscale. Ciò permetterebbe al comparto della panificazione di operare senza incertezze e rischi, di rispondere alle nuove esigenze dei consumatori e di fronteggiare in modo efficace la concorrenza particolarmente agguerrita dei prodotti esteri. Il tutto a beneficio del rilancio dei consumi di pane che da alcuni anni registrano una drastica riduzione;

impegna il Governo:

a prevedere l'emanazione di una circolare interpretativa in merito all'applicazione dell'IVA alla cessione di prodotti di panetteria che chiarisca, in modo risolutivo, l'equiparazione degli ingredienti che sono diventati di uso diffuso ? quali ad esempio i grassi vegetali e gli oli alimentari industriali introdotti sul mercato dopo il 1973 che oggi sopperiscono alla scarsità di risorse sufficienti a soddisfare la domanda ? con quelli ammessi per la panetteria ordinaria. Questo favorirebbe il rilancio della produzione e dei consumi, sviluppando l'indotto di un'intera filiera con positivi effetti collaterali per la crescita economica del Paese.

G/2853/20/5

[STEFANI](#), [TOSATO](#), [COMAROLI](#)

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni; del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»;

premesso che:

la legge di stabilità per il 2016, legge n.208 del 2015, ha introdotto un super ammortamento del 140 per cento per l'acquisto di beni strumentali all'esercizio dell'attività, a decorrere dal 15 ottobre 2015 e per tutto il 2016;

anche gli agenti e i rappresentanti del commercio hanno potuto beneficiare di tale super-ammortamento per l'anno 2016, ma a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2017, la categoria è stata espressamente esclusa dal godimento di tale beneficio;

a decorrere dall'anno 2017 gli agenti e i rappresentanti di commercio potranno quindi dedurre dal reddito il 20 per cento delle spese sostenute per l'acquisto di un'autovettura, nel limite di euro 25.822,84 + iva, ai sensi dell'articolo 164 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917;

tale misura si ritiene necessaria per rilanciare la competitività della categoria anche perché l'autovettura rappresenta per gli agenti e i rappresentanti del commercio l'unico bene veramente necessario all'esercizio dell'attività,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare gli opportuni provvedimenti al fine di estendere anche al 2017 la possibilità per gli agenti e i rappresentanti del commercio di godere del super-ammortamento del 140 per cento per l'acquisto di beni strumentali all'esercizio dell'attività.

G/2853/21/5

[COMAROLI](#)

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n.

50 recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»;

premesso che:

negli ultimi anni abbiamo assistito all'intensificarsi del fenomeno di chiusura ed abbandono degli esercizi commerciali primari, soprattutto nei territori dei piccoli comuni. È l'effetto desertificazione; il quale lascia una buona parte dei comuni italiani totalmente sprovvisti di servizi primari, rendendo difficile, se non impossibile, per gli abitanti acquistare beni di prima necessità, come pane, latte e carni, senza doversi spostare per chilometri dalla propria abitazione;

in particolare, i dati che emergono sul fronte degli esercizi alimentari sono allarmanti: circa il 62 per cento degli 8.100 comuni italiani rischia di rimanere senza esercizi commerciali alimentari, con disastrosi risvolti a livello locale e nazionale, sia in termini economici che occupazionali. Di non poco conto sono le ricadute che la chiusura delle attività di vicinato produce a carico delle fasce sociali più deboli della popolazione, in primo luogo degli anziani, che trovano in questi piccoli esercizi un punto di riferimento essenziale, dove sono radicate le loro abitudini e tradizioni;

l'adozione di misure di tutela delle piccole realtà commerciali di vicinato, ubicate nei piccoli comuni, permetterebbe quindi di preservare il legame che i cittadini hanno con il loro territorio, recuperando la storia e le tradizioni degli stessi territori che le ospitano;

l'articolo 4 del provvedimento in esame prevede, a partire dal 1 giugno 2017, la possibilità di utilizzo della cedolare secca con aliquota al 21 per cento anche per locazioni brevi (massimo 30 giorni) di immobili ad uso abitativo stipulate, al di fuori dell'esercizio d'impresa, direttamente o attraverso intermediazione anche telematica;

l'estensione di questa imposta sostitutiva anche ai locali commerciali, non soltanto gioverebbe all'incentivazione degli esercizi commerciali primari, ma a tutto il comparto commerciale, con conseguente emersione di una consistente parte del sommerso;

impegna il Governo:

ad adottare appositi provvedimenti di carattere legislativo al fine di prevedere, anche per la tassazione sulla locazione dei locali commerciali, una imposta sostitutiva affine a quella già prevista per la locazione delle abitazioni e per le locazioni brevi come stabilito da ultimo dal presente decreto.

G/2853/22/5

[COMAROLI](#)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 recante Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo,

premesso che:

l'articolo 43 del presente provvedimento contiene alcune proroghe di termini in materia di adempimenti e di versamenti tributari a favore dei soggetti, persone fisiche e imprese, localizzate nei comuni degli allegati 1, 2 e 2-bis del disegno di legge n. 89 del 2016, colpiti dagli eventi sismici in centro Italia;

si rende necessario, a seguito della sospensione della quota capitale delle rate di ammortamento di cui all'articolo 44, comma 4, del decreto-legge ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in attuazione dei principi contabili generali di significatività e rilevanza, di permettere la relativa rappresentazione figurativa in bilancio con le necessarie regolarizzazioni contabili;

proprio in considerazione del fatto che si tratta di sospensione e non di cancellazione della quota da rimborsare, la mancata rappresentazione figurativa nei bilanci degli esercizi interessati dalla sospensione, dal 2017 al 2021, oltre a ledere i principi generali di veridicità e significatività, altererebbe la definizione degli equilibri di bilancio nella loro visione dinamica e prospettica;

la rappresentazione figurativa nei bilanci degli esercizi interessati consentirebbe, invece, a tutti coloro che a vario titolo sono interessati alla conoscenza della situazione finanziaria degli enti sui

quali ricade la portata applicativa della norma, dagli organi istituzionali a quelli di controllo fino a tutti i portatori di interesse, di avere una chiara definizione degli equilibri di bilancio nella loro versione complessiva che ogni amministrazione pubblica deve realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori misure legislative al fine di modificare l'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, al fine di permettere la relativa rappresentazione figurativa in bilancio con le necessarie regolarizzazioni contabili, in armonia con i principi contabili generali, e al fine di non ledere i principi generali di veridicità e significatività.

G/2853/23/5

COMAROLI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in-materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»;

premesso che:

la legge di stabilità per il 2016 (articolo 1, comma 985, della legge n. 208 del 2015) aveva stabilito la possibilità per i contribuenti di destinare il 2 per mille dell'Irpef alle associazioni culturali; fino all'anno precedente questa possibilità era prevista solo in favore dei partiti politici;

la misura si riferiva all'anno d'imposta 2015 e la scelta si poteva esercitare in occasione della dichiarazione dei redditi 2016, utilizzando l'apposito modulo per la destinazione del 2 per mille dell'Irpef allegato ai vari tipi di dichiarazione dei redditi;

secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2016, per l'esercizio finanziario 2016 avevano diritto alla corresponsione del 2 per mille dell'Irpef le associazioni, che secondo il rispettivo atto costitutivo o statuto, avessero la finalità di svolgere e/o promuovere attività culturali e risultassero esistenti da almeno 5 anni al momento della presentazione della domanda di iscrizione all'apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

a tal fine, le associazioni interessate dovevano presentare istanza di iscrizione entro il 10 aprile 2016, esclusivamente per via telematica, mediante apposita procedura accessibile dal *sito web* del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, allegando una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti e una relazione sintetica descrittiva dell'attività di promozione di attività culturali svolta nell'ultimo quinquennio;

il Ministero, come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ha redatto e pubblicato sul proprio sito l'elenco provvisorio degli enti associativi culturali, indicando per ciascuno di essi denominazione, sede e codice fiscale;

per il 2016 ciascun contribuente, con riferimento al precedente periodo d'imposta (2015), ha espresso la scelta di destinare il 2 per mille della propria Irpef a favore di una delle associazioni culturali ammesse al riparto e di cui allo specifico elenco del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

considerato che:

sul sito dell'Agenzia delle entrate, alla voce «Informazioni generali - Destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef 2017» è riportato: «I contribuenti possono utilizzare una scheda unica per la scelta della destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'Irpef. Il contribuente può destinare: l'8 per mille del gettito Irpef allo Stato oppure ad un'Istituzione religiosa; il 5 per mille dell'Irpef a determinate finalità di interesse sociale; il 2 per mille della propria Irpef in favore di un partito politico. Le scelte, che non sono in alcun modo alternative tra loro e possono, pertanto, essere tutte espresse, non determinano maggiori imposte dovute»;

i partiti politici, quindi, sono stati riammessi ad usufruire del 2 per mille dell'Irpef a discapito delle associazioni culturali, le cui attività andrebbero, invece, sempre sostenute per il fondamentale ruolo sociale che esse rivestono, soprattutto a livello locale;

sembra che sia addebitabile ad una dimenticanza il fatto che il Governo abbia omissis di inserire tale opzione nella legge di stabilità 2017, ma in seguito quest'ultimo si era impegnato a rimediare alla «svista» nel decreto all'ordine del giorno, ma della norma non vi è traccia nel testo, impegna il Governo:

a porre rimedio, nel più breve tempo possibile, alla situazione sopra descritta con l'approvazione di una norma *ad hoc* e successivamente con una variazione sul *software* dedicato alle dichiarazioni dei redditi;

a rendere dal prossimo anno tale riparto una misura strutturale anche per le associazioni culturali.

G/2853/24/5

COMAROLI

Il Senato,

in sede di esame del-decreta-legge 24 aprile 2017, n. 50 recante Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo;

premesso che:

al fine del contrastare all'evasione fiscale, il decreto in oggetto reca norme in materia di imposta sul valore aggiunto prevedendo, da un lato, all'articolo 1, l'estensione della *split payment*, e dall'altro, all'articolo 2, la diminuzione dei tempi per la detrazione IVA. Si potranno quindi chiedere le detrazioni sala nella dichiarazione IVA relativa all'anno di ricezione della fattura (una fattura ricevuta nel 2017 deve essere registrata entro il termine della dichiarazione annuale dell'IVA, ossia entro il 30 aprile 2018), mentre la normativa precedente prevedeva che la detrazione poteva essere richiesta fino al termine ultima di presentazione della dichiarazione relativa 2° anno successivo;

allo stesso fine, l'articolo 3 del provvedimento in oggetto introduce disposizioni in materia di compensazioni, prevedendo la riduzione da 15.000 a 5.000 euro dell'importo al di sopra del quale si può usufruire della compensazione salvo attraverso vista di conformità a dichiarazione sostitutiva dei revisori legali. Quindi c'è un aggravamento degli oneri per il contribuente, per evitare, da parte dell'amministrazione finanziaria, di liquidare indebite compensazioni da recuperare poi in futuro;

le suddette misure sono finalizzate a reperire maggiori risorse ai fini dell'intervento correttivo di circa 3,4 miliardi, pari allo 0,2 per cento del Pil, così come richiesta dalla Commissione europea in seguito all'esame della legge di bilancio 2017;

in questo contesto, si rende necessaria altresì coinvolgere anche gli enti territoriali nel recupero dell'evasione IVA, attribuendo, di conseguenza, alla singola regione, la quota di spettanza regionale nella percentuale individuata dalla rideterminazione della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunta di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56;

impegna il governo:

ad incentivare il ruolo attivo degli enti territoriali nella attività di recupero dell'evasione fiscale, così come prevista nella risoluzione approvata dal Parlamento in merito al Documento di economia e finanza 2017, al fine di incrementare le entrate erariali e sostenere il contrasto all'evasione fiscale.

G/2853/25/5

COMAROLI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 recante Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo;

premesso che:

l'articolo 7 del decreto in oggetto reca norme in materia di rideterminazione degli incentivi ACE. Tali incentivi, introdotti nel 2012, premiano gli imprenditori che investono nell'impresa, concedendo uno sgravio fiscale sugli apporti di capitale effettuati;

la norma originaria prevedeva che il beneficio potesse essere cumulato negli anni a partire dal

2011, mentre il decreto in oggetto stabilisce il passaggio dal criterio incrementale a quello differenziale;

di fatto, si limita il beneficio agli ultimi cinque esercizi e si riduce l'aliquota dello sgravio, con conseguente aumento della base imponibile e, dunque, del carico fiscale;

simile intervento è stato contestato da più parti poiché ritenuto uno snaturamento della normativa originaria in materia di incentivi ACE che comporterà, di conseguenza, un incremento della pressione fiscale su almeno un quarto delle imprese operanti nel Paese;

al contrario, su determinati istituti di credito, le nuove disposizioni avranno un effetto del tutto opposto: per le banche che hanno avuto consistenti aumenti di capitale e forti perdite negli ultimi esercizi, la norma si tradurrà in un beneficio immediato, che tenderà a neutralizzarsi negli esercizi successivi;

è noto infatti come alcuni istituti abbiano accumulato, fuori bilancio, ingenti crediti fiscali (Dta), a causa delle pesanti perdite subite negli anni. La normativa impone di non contabilizzare i crediti fiscali se non sulla base degli utili attesi, in riferimento ad un *test* periodico di recuperabilità;

la modifica alla normativa Ace, aumentando la base imponibile, aumenta anche la recuperabilità di queste poste: Mps (che ha 1,15 miliardi di Dta fuori bilancio e nel piano di novembre prevedeva di smaltirle al ritmo di 100/150 milioni all'anno), in base alle nuove regole avrà un effetto positivo sul patrimonio netto di 891 milioni di euro. Benefici analoghi dovrebbero esserci anche per la Popolare di Vicenza, che aveva 531 milioni di Dta fuori bilancio a fine 2016, e per Veneto Banca, che pure registra Dta fuori bilancio per 181 milioni di euro,

impegna il governo:

tenuto conto delle perdite accumulate fuori bilancio da alcune tipologie di imprese, quali quelle bancarie, a valutare la possibilità di rimodulare i criteri di determinazione della base imponibile dei fini degli incentivi ACE in modo da assicurare uguaglianza di trattamento per tutti i comparti imprenditoriali che usufruiscono degli incentivi.

G/2853/26/5

[COMAROLI](#)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 recante Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo;

premesso che:

durante l'esame del provvedimento in oggetto, il governo ha presentato un emendamento per prevedere l'ennesimo rinvio, al 2019, dell'attuazione dell'autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, tra cui, in particolare, l'attribuzione della compartecipazione IVA in base al principio della territorialità, la fiscalizzazione dei trasferimenti statali e l'istituzione dei fondi perequativi;

il decreto legge n. 113 del 2016 aveva già rinviato al 2018 l'entrata in vigore del meccanismo di finanziamento delle funzioni regionali come disciplinate dal decreto legislativo n. 68 del 2011, confermando, anche per il 2018, come spiega la stessa relazione tecnica, i criteri di determinazione dell'aliquota di compartecipazione dell'IVA di cui al decreto legislativo n. 56 del 2000;

il continuo rinvio dell'attuazione dei meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali di cui al decreto legislativo n. 68 del 2011 è dovuto alla mancata individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei correlati costi standard nelle materie diverse dalla sanità e alla mancata attuazione del principio di territorialità nell'attribuzione del gettito IVA e della fiscalizzazione dei trasferimenti aventi carattere di generalità e permanenza;

seppur è necessario il rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*) che prevede che la legge stabilisca le modalità di determinazione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, è altrettanto cogente, per il legislatore, l'immediata applicazione del decreto legislativo n. 68 del 2011 di applicazione della delega

contenuta nella legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, che, a sua volta, attua l'articolo 119 della Costituzione,

impegna il governo:

a procedere, al più presto, all'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei correlati costi standard nelle materie diverse dalla sanità e all'attuazione del principio di territorialità nell'attribuzione del gettito IVA e della fiscalizzazione dei trasferimenti aventi carattere di generalità e permanenza ai fini di rispettare il termine del 2019 e non procedere ulteriormente ad ulteriori proroghe dell'attuazione del decreto legislativo n. 68 del 2011.

G/2853/27/5

[COMAROLI](#)

Il Senato,

in-sede di esame del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo;

permesso che:

il Governo, sulla base di precedenti impegni presi durante l'esame parlamentare del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, con l'articolo 46, ha provveduto all'istituzione, per un periodo di 2 anni, di una zona franca urbana nei comuni elencati degli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189; e successive modificazioni, delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti dal 24 agosto 2016 e nel 2017;

è evidente, anche sulla base dell'esperienza maturata da precedenti calamità naturali, che le imprese terremotate, con tutti i ritardi che ha subito la ricostruzione, non potranno essere in grado di proseguire la propria attività e recuperare le perdite senza aiuti concreti da parte dello Stato;

l'istituzione di una zona Franca si presenta come l'unica disposizione che potrebbe risolvere effettivamente i problemi delle imprese, permettendo alle attività commerciali, artigianali e ai piccoli imprenditori di restare in loco e di continuare a svolgere la propria attività, garantendo la sopravvivenza dell'economia locale e la riqualificazione dei territori terremotati;

durante la discussione dei precedenti decreti-legge sul terremoto del centro Italia, è stata chiesta con forza dal Parlamento l'istituzione della zona franca, ma il periodo di soli due anni di esenzioni presenta insufficiente per permettere alle piccole e medie imprese la programmazione dei propri investimenti, idonei a garantirne le condizioni di base per il riavvio delle attività economiche, nonostante i danni diretti ed indiretti subiti,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative di carattere legislativo per provvedere alla proroga, per ulteriori due periodi di imposta, delle esenzioni previste per la zona franca nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, come elencati degli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e successive modificazioni, colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti dal 24 agosto 2016 e nel 2017.

G/2853/28/5

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno legge di conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo,

premessi che:

la questione dell'inserimento dei residenti della Regione Veneto tra i beneficiari del previsto sconto sul prezzo della benzina, in ragione della presenza del terminale gasiero allargato di Porto Levante è questione annosa;

nel 2011, la Regione Veneto ha presentato ricorso al Tar del Lazio allo scopo di impugnare la legge dello Stato che la esclude dalle compensazioni ambientali in sconto benzina, con sentenza n.

04172/2012, il Tar del Lazio ha dato ragione al Veneto;

respingendo il ricorso n. 6865/2012, il Consiglio di Stato ha accolto per intero i dubbi e le violazioni rilevate dalla Regione Veneto, la quale «ha dedotto la violazione dell'articolo 45 della legge n. 99 del 2009, che è volto a riconoscere una compensazione, sotto forma di minor costo del carburante, a tutti i residenti delle Regioni che sopportano la presenza di impianti di elevato impatto ambientale a vantaggio dell'intera collettività, così contrastando l'effetto *nimby* (*not in my backyard*)»;

durante la conversione del cosiddetto decreto-legge competitività (decreto-legge n. 91 del 2014) è stato approvato un emendamento che ha escluso la provincia di Rovigo dal Fondo idrocarburi per gli sconti sul carburante a titolo di compensazione per la presenza del rigassificatore;

l'impianto, che fa capo a Terminale GNL Adriatico Srl, società partecipata da Qatar Terminal Limited (45 per cento), ExxonMobil Italiana Gas (45) e Edison (10 per cento), è una tra le prime strutture *off-shore* al mondo per la ricezione, stoccaggio e rigassificazione del gas naturale liquefatto, con una capacità di rigassificazione di 8 miliardi di metri cubi di gas all'anno, il terminale contribuisce alla diversificazione e alla sicurezza delle fonti energetiche in Italia;

ciononostante il Polesine è stato estromesso dall'accesso agli incentivi sul carburante e l'immotivata discriminazione ai suoi danni provocata dall'emendamento approvato nella notte del 23 luglio 2014 al citato decreto-legge n.91 non è mai stata sanata, a dispetto delle innumerevoli promesse del Governo di ripristinare la riduzione del prezzo alla pompa ovvero adottare un meccanismo agevolativo per i territori che ospitano impianti di rigassificazione a terra e *off-shore*,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative normative per riconoscere al Polesine il *bonus carburante* o comunque misure agevolative a titolo di compensazione per la presenza del terminale gasiero allargato di Porto Levante.

G/2853/29/5

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge recante: Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo,

premesso che:

all'interno della legge di bilancio 2017 è contenuto e il riconoscimento legislativo del valore sociale ed ambientale, oltre che economico e finanziario, della finanza etica. L'articolo 1, comma 51 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, introduce nel TUE un regime fiscale agevolato per gli operatori di finanza etica e sostenibile, stabilendo che il 75 per cento delle somme destinate all'aumento del capitale proprio non concorrerà a formare il reddito imponibile;

il comma 4, dell'articolo 111-*bis*, del TUB, come introdotto dal suddetto comma 51, recita testualmente: L'agevolazione di cui al presente articolo è riconosciuta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento EUE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

il suddetto comma 4 è stato surrettiziamente aggiunto dal governo attraverso una riformulazione del testo o dell'Originario emendamento a firma Marcon, che non lo contemplava, prima della sua approvazione definitiva avvenuta in sede di esame della legge di bilancio per l'anno 2017, evidentemente al solo fine di limitarne la portata;

il riferimento all'interno dell'articolo 111-*bis* del TUB ai limiti stabiliti dagli articoli 107 e 108 del trattato UE in regime di aiuti «de minimis», rischia di vanificare l'intervento legislativo. Infatti il regime «de minimis» individua gli aiuti di piccola entità che possono essere erogati alle imprese dallo Stato e dalle altre Amministrazioni pubbliche dietro espressa autorizzazione della Commissione europea, senza violare le norme sulla concorrenza. Ai sensi dei richiamati articoli 107 e 108 del trattato UE l'importo totale massimo degli aiuti di questo tipo ottenuti da una impresa non può

superare, nell'arco di tre anni, il limite massimale dei 200.000 euro fissati in percentuale sugli investimenti. Le pubbliche autorità possono quindi erogare aiuti alle imprese di qualsiasi dimensione, in regime de minimis, senza obbligo di notifica, nel rispetto delle condizioni di cui, attualmente, al regolamento UE della Commissione n. 1407/2013. Restano in ogni caso esclusi dall'applicazione del regime gli aiuti concessi al settore della produzione agricola, della pesca, dell'acquacoltura e dell'industria carboniera;

nella fattispecie il limite massimale dei 200.000 euro nel triennio, si traduce in un limite annuo pari a circa 66.000 euro, importo che, essendo ampiamente superato da un qualsiasi operatore di finanza etica, preclude il riconoscimento e quindi l'accesso all'agevolazione fiscale;

impegna il governo:

ad adottare una disposizione normativa atta a sopprimere all'articolo 111-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la previsione di cui al comma 4.

G/2853/30/5

[RICCHIUTI](#), [GUERRA](#), [BATTISTA](#), [CORSINI](#), [DIRINDIN](#), [FORNARO](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLA](#), [LO MORO](#), [PEGORER](#), [CAMPANELLA](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (A.S. 2853),

premesso che:

il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili», prevede all'articolo 1 che, a decorrere dal luglio 2017, le società del gruppo Equitalia siano sciolte e che nei rapporti giuridici, attivi e passivi, di tali società subentri un ente pubblico economico, di nuova istituzione, denominato «Agenzia delle entrate Riscossione», sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze;

con riferimento al personale delle società del gruppo Equitalia, il comma 9 del medesimo articolo 1 prevede che i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto, siano trasferiti, senza soluzione di continuità e con la garanzia della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata, all'ente pubblico economico di cui al comma 3 del citato articolo 1, ferma restando la ricognizione delle competenze possedute, ai fini di una collocazione organizzativa coerente e funzionale alle esigenze dello stesso ente;

il comma 9-*bis* del suddetto articolo 1 dispone che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le modalità di utilizzazione, a decorrere dal 1° luglio 2017, delle risorse del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377;

considerato che:

già da tempo giace presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto di riforma della previdenza della categoria condiviso tra Equitalia e le organizzazioni sindacali volto alla trasformazione e razionalizzazione del suddetto Fondo integrativo di previdenza dei lavoratori esattoriali risalente al 1958 al fine di convertire il regime previdenziale a «prestazione definita» nel regime a «contribuzione definita» ed a «capitalizzazione dei contributi versati» secondo i criteri introdotti dalla legge 8 agosto 1995, n. 335;

impegna il Governo:

a dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 1, comma 9-*bis* del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, prevedendo l'armonizzazione della disciplina previdenziale del personale proveniente dal gruppo Equitalia con quella dell'assicurazione generale obbligatoria sulla base dei principi e dei criteri direttivi indicati nella legge n. 335 del 1995.

G/2853/31/5

[BENCINI](#), [MAURIZIO ROMANI](#), [SIMEONI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2853 recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria,

iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»;

premessi che:

il gioco d'azzardo legalizzato, terza industria italiana per fatturato, ha raggiunto costi sociali e personali non più tollerabili, soprattutto se si considera che è stato sovente causa del suicidio delle persone coinvolte;

la crisi economica non solo non ha frenato questo fenomeno, ma anzi ne è stata moltiplicatrice, poiché il gioco viene praticato per disperazione anche in tante famiglie non abbienti, che aggravano sempre di più la loro condizione;

nelle regioni a minor reddito si ha mediamente una maggiore percentuale di spesa per gioco d'azzardo e più del 50 per cento dei giocatori patologici è disoccupato;

se si tiene conto poi che lo Stato ricava dal gioco d'azzardo risorse comunque inferiori ai costi sociali ricadenti sulla salute e sull'economia delle famiglie, è facile constatare una palese contraddizione con i principi costituzionali ove, da un lato è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che limitano la libertà e l'eguaglianza tra i cittadini e impediscono il pieno sviluppo della persona umana e, dall'altro, è lo stesso Stato a consentire una pratica che pone ostacoli alle fasce deboli e che impatta negativamente su un gran numero di persone;

diversi governi, di vari schieramenti, per reperire ulteriori gettiti fiscali hanno ridotto un numero elevato di legalizzazioni di nuovi giochi d'azzardo, anche *on line*, creando la figura dello Stato biscazziere;

dato molto preoccupante è l'emersione del coinvolgimento della criminalità organizzata nel mondo del gioco d'azzardo ma ancor più sconcertante è come oramai l'illegalità sia strettamente legata al gioco legale. Viene quindi meno in modo evidente l'assunto secondo il quale il gioco legale contrasterebbe quello illegale. Quanto detto è altresì confutato nella relazione finale redatta nella scorsa legislatura dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia;

considerato che:

sono impressionanti i numeri che riguardano il gioco d'azzardo: quasi 100 miliardi di fatturato, 4 per cento del Pil nazionale, miliardi di tasse, 12 per cento della spesa delle famiglie italiane, 15 per cento del mercato europeo del gioco d'azzardo, 4,4 per cento del mercato mondiale, 400.000 *slot-machines*, 6.181 locali e agenzie autorizzate, 15 milioni di giocatori abituali, circa 800.000 i giocatori affetti da ludopatia, da 2 a 3 milioni a rischio patologico, 5-6 miliardi l'anno necessari solo per curare i dipendenti dal gioco patologico (ludopatici), oltre ad altri costi indotti;

il minor gettito fiscale che inevitabilmente verrebbe a crearsi dalla riduzione del gioco d'azzardo sarebbe però compensato, secondo alcuni accreditati studi, dalla riduzione del costo sociale che la collettività dovrebbe affrontare per le conseguenze della diffusione del gioco d'azzardo, solo in parte rappresentato dalle spese di cura per gli 800.000 ludopatici accertati e dai costi della prevenzione nei confronti dei cittadini a rischio (da due a tre milioni);

anche numerose associazioni, sindaci e alcuni consigli regionali, si sono pronunciati favorevolmente per contrastare il gioco d'azzardo;

considerato, in fine, che:

sarebbe opportuno vietare ogni forma di pubblicità a qualsiasi tipologia di gioco d'azzardo, in quanto incompatibile con i rischi che ne derivano e con il livello di danno sociale conseguente, ma anche quale indice sui reali valori perseguiti dall'ordinamento giuridico italiano;

sarebbe opportuno, altresì, al fine di tutelare i minori di anni diciotto, che l'accesso al gioco, in tutte le sue forme, venga limitato attraverso l'utilizzo obbligatorio della tessera sanitaria, come a tutt'oggi avviene nei distributori automatici di tabacchi;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di introdurre il divieto del gioco d'azzardo, con le uniche eccezioni del lotto, escluso il lotto istantaneo, delle lotterie nelle loro varie forme, e delle scommesse sugli eventi sportivi, qualificando come reato le violazioni del divieto e comminando pene severe;

a valutare l'opportunità di ridurre il mercato dell'azzardo *on line* proibendo la pubblicità che, in particolare nella rete *internet*, è fondamentale per la conoscibilità dei siti e, per quanto attiene al danno sociale e alla salute pubblica, è strettamente paragonabile a quella sui prodotti da tabacco, che in Italia è già stata proibita tanti anni fa;

a valutare l'opportunità di consentire l'accesso al gioco, in tutte le sue forme, solo attraverso l'utilizzo della tessera sanitaria, come a tutt'oggi avviene nei distributori automatici di tabacchi.

G/2853/32/5

[MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premesso che:

la vigente normativa, di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificata dal comma 6 dell'articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 30 luglio 2010, n. 122, con riferimento alla quota di sconto dovuta dalle farmacie al Servizio sanitario nazionale per le forniture di medicinali, dispone una riduzione di tali quote di sconto nei confronti delle farmacie rurali sussidiate con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore a lire 750 milioni, nonché una riduzione in misura pari al 60 per cento del suddetto sconto a favore di quelle farmacie che abbiano un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore a lire 500 milioni;

dal 1996 le due suddette misure di fatturato non sono mai state modificate nonostante il passaggio dalla lira all'euro e gli effetti inflattivi verificatisi dal 1996 ad oggi;

considerata la necessità di sostenere il rilevante ruolo delle farmacie rurali, unico presidio sanitario presente in modo capillare anche nelle zone più disagiate,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di disporre che per le farmacie rurali le agevolazioni sullo sconto scattino con un fatturato non superiore ad euro 450.000 e, per le altre farmacie, la riduzione dello sconto in caso di fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore a euro 300.000.

G/2853/33/5

[MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premesso che:

nella sezione A1 e nella sezione A2 del Registro Nazionale istituito presso il Ministero della Salute ai sensi dell'articolo 7 del decreto ministeriale 8 giugno 2001 e successive modificazioni, sono rispettivamente elencati gli alimenti destinati a fini medici speciali e gli alimenti privi di glutine;

gli alimenti destinati a fini medici speciali, ai sensi del Regolamento (UE) n. 609 del 2013, sono riservati all'alimentazione completa o parziale di pazienti con capacità limitata, disturbata o alterata di assumere, digerire, assorbire, metabolizzare o eliminare alimenti comuni o determinate sostanze nutrienti in essi contenute, oppure con altre esigenze nutrizionali determinate da condizioni cliniche, la cui gestione dietetica non può essere effettuata esclusivamente con la modifica della normale dieta;

gli alimenti privi di glutine sono destinati ai soggetti affetti da celiachia, una patologia con

incidenza sempre maggiore nella popolazione che costringe gli individui affetti dalla stessa a rifornirsi obbligatoriamente di prodotti particolari in grado di consentire a tali soggetti un'alimentazione corretta;

in base a quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale del 8 giugno 2001, come modificato dal decreto ministeriale del 17 maggio 2016, l'erogazione di alimenti a fini medici speciali a favore dei soggetti affetti da malattie metaboliche congenite e dei soggetti affetti da fibrosi cistica o malattia fibrocistica del pancreas o mucoviscidosi, nonché l'erogazione degli alimenti privi di glutine per persone affette da morbo celiaco rientrano nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA);

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di modificare l'articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi introducendo la detraibilità delle spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nelle sezioni A1 e A2 del Registro Nazionale di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale del 8 giugno 2001.

G/2853/34/5

[MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismiche misure per lo sviluppo»,

premesso che:

i dispositivi medici sono strumenti utilizzati per finalità diagnostiche e/o terapeutiche;

la disciplina in materia è contenuta nel decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, con cui è stata recepita la direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici in genere; nel decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507 con cui è stata recepita la direttiva 90/385/CEE relativa ai dispositivi medici impiantabili attivi e nel decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332, di recepimento della direttiva 98/179/CE relativa ai dispositivi diagnostici in vitro;

la vigente normativa non prevede la detraibilità delle spese sostenute per l'acquisto di tali prodotti pur essendo evidente la finalità medica degli stessi;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di modificare l'articolo 15, comma 1, lettera c), della legge 22 dicembre 1986, n. 917, prevedendo la detraibilità delle spese sostenute per l'acquisto dei dispositivi medici.

G/2853/35/5

[MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premesso che:

Il Decreto Ministeriale 18 agosto 1993, recante «Approvazione della tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali», non è oggetto di aggiornamento ormai da un ventennio;

ciò ha comportato inevitabilmente un disallineamento tra gli importi indicati nella Tariffa e i costi effettivi delle sostanze determinati dagli andamenti del mercato, provocando di conseguenza un grave ostacolo all'allestimento di preparazioni galeniche e accentuando spesso per i pazienti le difficoltà di accesso ai medicinali magistrali;

un effettivo allineamento con le fluttuazioni dei costi di produzione può facilitare l'allestimento di preparazioni magistrali personalizzate utilizzabili anche per la cura delle malattie rare;

è ormai improcrastinabile l'adozione di un apposito decreto del Ministero della Salute che disponga il suddetto aggiornamento o quantomeno, nelle more dell'adozione di un provvedimento in tal senso, la rivalutazione degli importi della tariffa dei medicinali sulla base dell'indice Istat dei prezzi

al consumo maturato dal 1° ottobre 1993 e, per i successivi aggiornamenti, sulla base dell'indice Istat dei prezzi al consumo;

impegna il governo:

a valutare l'opportunità di adottare le necessarie iniziative per l'aggiornamento della tariffa dei medicinali di cui al decreto 18 agosto 1993.

G/2853/36/5

[MANELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 50/2017 recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premesso che:

in Italia gli edifici in condominio, esclusi gli altri tipi di proprietà, sono oltre 1.200.000 (dati CRESME), l'articolo 1129 del Codice Civile, così come modificato dalla Legge n. 220/2012 e s.m.i., prevede che superati gli otto condomini è obbligatorio nominare un amministratore. L'utenza condominiale che si avvale quotidianamente dell'amministratore di condominio è da stimare in circa 42 milioni di proprietari ed inquilini;

all'Agenzia delle Entrate ed a Sose S.p.a. risulta che nel 2015 sono circa 15mila coloro che hanno dichiarato con lo Studio di Settore di svolgere tale professione. Prevalentemente sono amministratori iscritti alle Associazioni di categoria del settore (Legge n.4/2013). In considerazione dell'elevato quantitativo di edifici in condominio è palese che vi sia un considerevole numero di soggetti, stimabile in almeno 30 mila amministratori non iscritti ad alcuna Associazione del settore, dipendenti pubblici, pensionati o altro, che svolgono tale attività in forma abusiva, eludendo non solo di dichiarare al fisco i compensi percepiti, ma privi dei requisiti previsti dall'articolo 71-*bis* delle disposizioni d'attuazione del Codice Civile e dal D.M. n. 140/2014, come già evidenziato nell'ordine del giorno (G/2085/21110) all'A.S. n. 2085, accolto dal Governo in sede di esame in Commissione Industria. Spesso tale comportamento poco virtuoso è avallato dalla complicità degli stessi condomini che in assemblea approvano il compenso dell'amministratore volutamente non come onorario perché sarebbe sottoposto a tassazione, ma come «rimborso spese» non meglio identificato. Questo perverso comportamento permette di eludere il pagamento dell'IV A o della ritenuta d'acconto,

impegna il governo:

al fine di arginare il fenomeno dell'evasione fiscale nel settore della gestione condominiale e dell'esercizio abusivo dell'attività, a valutare la possibilità di emanare in tempi brevi un apposito Decreto Ministeriale demandando al Ministero della Giustizia l'attuazione di un Regolamento che preveda l'obbligo per tutti coloro che svolgono l'attività di amministratore immobiliare e/o condominiale, anche se solo del condominio in cui sono residenti, ad iscriversi ai meri fini pubblicistici e a loro spese, in un apposito Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia. Tale Registro dovrà contenere i dati anagrafici di ogni amministratore, l'eventuale nominativo dell'Associazione di categoria alla quale è iscritto, i dati relativi al regime fiscale con il quale opera, oltre a riportare annualmente i riferimenti dell'Associazione di Categoria del settore o l'Ente presso il quale ha frequentato il corso di aggiornamento professionale obbligatorio, con il superamento del relativo esame, svolto ai sensi del D.M. 140/2014;

a valutare la possibilità di prevedere all'articolo 71-*bis* delle disposizioni d'attuazione del Codice civile, l'immediata revoca dell'amministratore non solo se in mancanza dei requisiti previsti dal presente articolo, ma anche se svolge l'attività senza essere iscritto nel Registro di cui sopra, prevedendo l'applicazione di sanzioni amministrative di notevole entità;

a valutare la possibilità di adottare misure volte a precisare che la cancellazione dal Registro degli amministratori condominiali ed immobiliari, tenuto presso il Ministero della Giustizia, può essere richiesta solo in caso di cessazione dell'attività e con apposita comunicazione inviata contemporaneamente al Ministero della Giustizia ed all'Agenzia dell'Entrate che detiene tutti i

riferimenti dei codici fiscali dei condomini e ai quali deve essere abbinato, già allo stato attuale, il nominativo dell'amministratore di condominio in carica.

G/2853/37/5

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante Il Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,
premessi che:

l'articolo 2 del decreto-legge in oggetto è volto a modificare l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA;

in Italia il 45% dei consumi finali complessivi è legato ai consumi di energia termica (riscaldamento e raffreddamento);

tale dato giustifica l'importanza per il futuro della produzione di energia termica da fonti rinnovabili,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere che le prestazioni di servizi e le forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico nell'ambito del contratto servizio energia disciplinato dalle vigenti norme siano assoggettate ad aliquota ridotta, di cui al numero 122) della tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, solo se l'energia è prodotta da fonti rinnovabili, nonché a prevedere che in caso di applicazione dell'aliquota ridotta alle prestazioni e alle forniture dei predetti beni relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico prodotta da fonti non rinnovabili, per le quali è stata emessa fattura prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento, non si debba far luogo al recupero di imposta e all'irrogazione delle sanzioni.

G/2853/38/5

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,
premessi che:

l'articolo 3 del decreto-legge in oggetto, riduce a 5.000 euro il limite oltre il quale è necessario il visto di conformità per le compensazioni sulle imposte sui redditi, IRAP e IV A e rende obbligatorio l'uso dei servizi telematici in tutti i casi di compensazione,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di semplificare le procedure escludendo dall'asseverazione quei bonus e quei crediti d'imposta da indicare nel Quadro RU della dichiarazione dei redditi e che lo Stato riconosce alle imprese che le stesse hanno adempiuto alla procedura richiesta (ad esempio deposito fatture, documentazione del pagamento, rilascio certificazioni quando gli investimenti superano un certo tetto).

G/2853/39/5

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante Il Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,
premessi che:

l'articolo 4 del decreto-legge in oggetto, reca disposizioni in materia di regime fiscale delle locazioni brevi, consentendo di optare per l'applicazione della cedolare secca con aliquota al 21 per

cento sui redditi derivanti dalle locazioni brevi di immobili ad uso abitativo, se stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa, direttamente in presenza di intermediazione immobiliare, anche *online*;

il commercio e l'artigianato diffusi ? che sono due preziose risorse del nostro Paese ? sono stati sinora garantiti dalla proprietà diffusa, vale a dire da tanti piccoli risparmiatori che hanno investito nei locali commerciali i frutti del loro lavoro;

da alcuni anni, la redditività di questi beni è del tutto inesistente e nelle strade delle nostre città aumentano ogni giorno i locali vuoti. La somma di ben 7 imposte (Irpef, addizionale regionale Irpef, addizionale comunale Irpef, Imu, Tasi, imposta di registro, imposta di bollo) ? combinata con una disciplina contrattuale particolarmente vincolistica ? porta ad erodere fino all'80 per cento del canone di locazione; se si aggiungono le spese, si può arrivare al 100 per cento,

impegna il Governo:

anche al fine di contribuire al superamento della crisi del commercio e rilanciare il mercato degli affitti dei locali commerciali, a valutare la possibilità di introdurre una misura di riduzione dell'imposizione erariale con la previsione di una cedolare secca sui canoni di locazione degli immobili inclusi nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe).

G/2853/40/5

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premesso che:

l'Italia ha un'elevata pressione fiscale, concentrata soprattutto sul lavoro e imprese (superiore al 68%, rispetto alla media Ue) e un sistema fiscale inefficiente e macchinoso che costringe le imprese e le famiglie ad investire notevoli risorse-per espletare le formalità fiscali;

il cuneo fiscale è superiore di 11-13 punti alla media Ocse.

tale situazione determina uno svantaggio competitivo per il paese, che scoraggia gli investimenti e quindi la crescita economica, l'occupazione e la produttività.

Secondo i dati ISTAT, ad aprile 2017 i giudizi e le aspettative dei consumatori riguardo la situazione economica del Paese sono peggiorati;

considerato che:

l'unico modo per far ripartire in fretta i consumi, creare occupazione e quindi incentivare le imprese, è applicare una riduzione significativa alla pressione fiscale semplificando il sistema fiscale,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di avviare uno studio di fattibilità per l'introduzione, in via sperimentale, al una nuova imposizione fiscale sui redditi delle persone fisiche da lavoro dipendente, pensione e attività assimilate, nonché da svolgimento di attività di impresa (c.d. *flat tax*), con solo due diverse aliquote rapportate al reddito.

G/2853/41/5

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante-« Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premesso che:

l'articolo 11 del decreto-legge in oggetto, consente di definire con modalità agevolate le controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, mediante pagamento degli importi indicati nell'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, escludendo il pagamento delle sanzioni collegate al tributo degli interessi

di mora;

la definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione,

impegna il Governo:

in merito alla definizione agevolata delle controversie tributarie, a valutare la possibilità di consentire il pagamento in più rate bimestrali di pari ammontare.

G/2853/42/5

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premesso che:

l'articolo 11 del decreto legge in oggetto, consente di definire con modalità agevolate le controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, mediante pagamento degli importi indicati nell'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, escludendo il pagamento delle sanzioni collegate al tributo e degli interessi di mora;

l'articolo 6, del decreto-legge 193/2016 c.d. decreto fiscale); convertito, con modificazioni, dalla legge 225/2016, ha previsto la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2016,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere che la definizione agevolata di cui al predetto articolo 6, del decreto legge 193/2016, si applichi ai carichi affidati dal 1° gennaio 2000 sino al 22 aprile 2017.

G/2853/43/5

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premesso che:

l'articolo 14 del decreto legge in oggetto introduce due novelle all'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) relative al riparto del Fondo di solidarietà comunale (FSC), che costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni anche con finalità di perequazione, alimentato con una quota del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi;

nonostante le ripetute operazioni di sostegno per l'assorbimento dei debiti commerciali esistenti presso il sistema degli enti locali, la situazione permane critica per una fascia di enti in più difficili condizioni di liquidità,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di rafforzare il dispositivo di sostegno al pagamento di debiti commerciali pregressi anche con riferimento a tali più critiche situazioni, mediante il rifinanziamento del Fondo per assicurare la liquidità del pagamento dei debiti certi liquidi ed esigibili istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

G/2853/44/5

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 50/2017 recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria; iniziative a favore degli enti territoriali ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premesso che:

l'articolo 46 del decreto-legge in esame istituisce e disciplina una zona franca urbana nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti dal 24 agosto 2016;

il comma 2 elenca le agevolazioni fiscali e contributive riconosciute alle imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e che hanno subito a causa degli eventi sismici la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo dal 1° settembre 2016 al 13 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015;

il comma 3 estende le agevolazioni previste dal comma 2 anche alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017, mentre il comma 4 prevede che le suddette esenzioni spettano per due anni, ovvero, per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame e per il successivo,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di assumere iniziative volte a prevedere che, ai fini dell'accesso alle esenzioni previste dall'articolo 46 citato, non siano considerati i limiti legati alla riduzione del fatturato delle aziende; a prevedere uno stanziamento di risorse maggiore e un più prolungato intervallo di tempo di vigenza delle ZFU.

G/2853/45/5

[MANELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [BOCCA](#), [GALIMBERTI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premesso che:

l'articolo 4 del decreto-legge in oggetto, reca disposizioni in materia di regime fiscale delle locazioni brevi, consentendo di optare per l'applicazione della cedolare secca con aliquota al 21 per cento sui redditi derivanti dalle locazioni brevi di immobili ad uso abitativo, se stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa, direttamente o in presenza di intermediazione immobiliare, anche on line,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere-misure volte a equiparare le unità immobiliari concesse in locazione per periodi di durata inferiore a 30 giorni alle strutture turistico ricettive, anche ai fini della responsabilità di cui agli articoli 1783 e seguenti del codice civile, prevedendo l'obbligo per chi esercita l'attività di stipulare una polizza assicurativa per i rischi relativi alla responsabilità civile verso i clienti e i danni causati a terzi da persone ospitate nell'alloggio.

G/2853/46/5

[ENDRIZZI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo-sviluppo» (AS. 2853)

premesso che il provvedimento in esame agli articoli 6 e 6-bis reca alcune disposizioni in materia di giochi;

impegna il governo:

a prevedere, in sede di rilascio e di rinnovo di ogni concessione in tema di giochi d'azzardo e scommesse, il divieto assoluto, per i concessionari, di porre in essere comunicazioni commerciali audiovisive e radiofoniche, sulla stampa periodica o su qualsiasi altro mezzo di comunicazione, dirette o indirette, che inducano all'acquisto di prodotti o alla partecipazione ad attività di gioco, quali lotterie, concorsi a premio, scommesse sportive e affini, o ad attività, anche online, comunque denominate, finalizzate alla riscossione di somme di denaro, la cui vincita sia determinata esclusivamente o in modo preponderante dal caso.

G/2853/47/5

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (AS. 2853);

premesso che:

l'articolo 14 introduce due novelle all'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) relative al riparto del Fondo di solidarietà comunale (FSC), che costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni anche con finalità di perequazione, alimentato con una quota del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi;

la Sezione IV del Consiglio di Stato, ha preso in-esame la questione sorta in merito al procedimento posto in essere dai Ministeri Finanze. ed Interno per la determinazione del gettito IMU da attribuire al Fondo. sperimentale di riequilibrio ed al Fondo di perequazione, avente lo scopo di compensare la differenza con l'originario introito ICI comprensivo della quota di tributo riservata allo Stato;

con sentenza n. 5008/2015, depositata il 3 novembre 2015, il Consiglio di Stato ha confermato la correttezza della sentenza TAR Lazio n. 10435/2013, che aveva annullato i provvedimenti di attuazione del decreto-legge 201 del 2011, censurando i presupposti tecnico metodologici adottati dal Ministero dell'Economia, in base ai quali venivano attribuite le risorse destinate ai Comuni sul ricalcolo del presunto gettito IMU-ICI;

nonostante-siano trascorsi quasi due anni dalla pubblicazione della sentenza, ad oggi alcuni Comuni non sono stati ancora totalmente risarciti del differenziale di gettito IMU;

impegna il Governo:

a dare attuazione ai dettami delle sopracitate sentenze del Consiglio di Stato e del TAR, riguardanti il metodo di calcolo del fondo di solidarietà comunale e provvedere ad integrare quanto stabilito per l'anno 2017 ai comuni interessati.

G/2853/48/5

[ENDRIZZI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo» (AS. 2853),

premesso che il provvedimento in esame agli-articoli 6 e 6-*bis* reca alcune disposizioni in materia di giochi;

considerato che:

il fenomeno del gioco praticato tramite VLT, video *lottery terminal* (art. 110 comma 6, lettera B, del regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni ed integrazioni), oggi, in Italia, si presenta come uno dei giochi d'azzardo più allarmanti sotto diversi aspetti; tale considerazione nasce dall'osservazione oggettiva di alcune caratteristiche tecniche dei terminali: al netto del limite massimo di giocata di 10 euro, si riscontra la possibilità da parte del giocatore di inserire nella macchina banconote di grande taglio e ciò, vista l'assenza dell'obbligo di identificazione dei riscossori dei buoni di pagamento erogati dal terminale, rappresenta un procedimento funzionale al riciclaggio di denaro. Inoltre, osservando i tempi di durata media delle giocate rapportate alla quantità minima e massima di denaro inseribile, si osserva una sostanziosa perdita media-oraria di denaro, seppure a fronte di una fortemente aleatoria possibilità di cospicue vincite;

nella relazione illustrativa dell'atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 389, schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2015/849/UE, si legge che «Le norme maturano all'esito di una puntuale analisi nazionale del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, condotta nel 2014 dal Comitato di sicurezza e focalizzata anche sul mercato dell'offerta di

servizi di gioco, rispetto a cui, con particolare riferimento al gioco online e al gioco offerto tramite VLT (videolottery), l'analisi nazionale del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, condotta nel 2014 dal Comitato di sicurezza finanziaria, ha rilevato notevoli criticità, specie per quanto più strettamente attinente alla sicurezza e professionalità delle reti distributive. (...) La norma descrive dettagliatamente le criticità, relative al gioco online e al gioco tramite VLT, che i sistemi di controllo dei concessionari di gioco devono essere in grado di intercettare e mitigare adeguatamente e ribadisce il ruolo di amministrazione di riferimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, cui spetta di verificare l'osservanza degli adempimenti cui i concessionari sono tenuti e di emanare linee guida, ad ausilio dei concessionari, nella corretta implementazione dei presidi».

le VLT sono da considerarsi vere e proprie *slot machine*, più aggressive di quelle installate nei quattro casinò italiani, in relazione al funzionamento delle vincite e delle perdite. È necessario sottolineare che mentre le *slot machine* attive sono circa 380.000 in Italia, le VLT sono solo 50.000 e questo dimostra quanto questo minor numero di videoterminali raccolgano, in termini di movimentazione totale di denaro, quasi quanto le *slot* e di conseguenza quanto siano complessivamente più costose. Risulta agli interroganti, inoltre, che i terminali VLT accettino, in alcuni casi, esclusivamente solo banconote (comprese quelle da 500 euro, finché il Ministero dell'economia non procederà alla loro definitiva messa al bando cogliendo l'occasione dello schema di decreto recante attuazione della direttiva europea), poiché pare che sia facoltà del concessionario o del produttore del terminale di disattivare l'inserimento delle monete, incentivando così un gioco economicamente più massivo;

il comma 943 dell'articolo 1 della legge n. 208 dispone che «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disciplinato il processo di evoluzione tecnologica degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. (...) A partire dal 1° gennaio 2017 possono essere rilasciati solo nulla osta per apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto, prevedendo la riduzione proporzionale, in misura non inferiore al 30 per cento, del numero dei nulla osta di esercizio relativi ad apparecchi attivi alla data del 31 luglio 2015, riferibili a ciascun concessionario». Le stime fornite dallo stesso sottosegretario Baretta in sede di risposta ad un'interrogazione con risposta immediata il 19 maggio 2016 in VI Commissione permanente alla Camera, al 31 luglio 2015 le apparecchiature di questo tipo, ossia le AWP, risultavano essere 378.109 e dunque tale riduzione dovrà attestare il numero di *new slot* non oltre i 265.000 esemplari al 31 dicembre 2019;

impegna il Governo:

a procedere con l'emanazione del decreto ministeriale citato al comma 943 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, e ribadire quanto espresso all'articolo 3 del decreto direttoriale 6 agosto 2009 in merito al contenimento dei VLT nella percentuale del 14 per cento dei AWP totali, i quali entro il 31 dicembre 2019 dovranno risultare il 30 per cento in meno dei macchinari autorizzati al 31 luglio 2015;

alla luce delle riduzioni degli apparecchi VLT, ad innalzare la tassazione sui VLT incrementando le entrate per lo Stato e, contestualmente, contribuire a contenere la perdita monetaria oraria a carico di ogni singolo giocatore;

ad inibire l'utilizzo delle valute cartacee da 500 e da 200 euro nel contesto dei VLT inserendolo nel decreto legislativo di cui all'atto del Governo sottoposto a parere parlamentare citato;

a prevedere l'obbligo di esplicitare sui ticket erogati dalle videolottery il nominativo del giocatore insieme al quantitativo di denaro inserito nel videoterminale, l'eventuale vincita o assenza di giocata, così da avere evidenza dei movimenti dei flussi di denaro attraverso l'apparecchiatura di gioco indiretto collegamento con le persone fisiche, apportando queste verifiche e contro bianche al di sotto del limite previste di 500 euro. Altri importanti spunti per una migliore normativa ad hoc per le VLT possono essere facilmente reperiti nella relazione della Commissione parlamentare antimafia sulle infiltrazioni mafiose a criminali nel gioco lecito e illecito;

ad assumere iniziative dirette ad obbligare l'Agenzia delle dogane e dei monopoli alla pubblicazione dei dati sulle certificazioni delle piattaforme VLT, fermi al 2012, con le stesse modalità

analitiche precedentemente in uso, prevedendo altresì un obbligo di pubblicazione, per il futuro, con cadenza mensile;

ad attivarsi al fine di superare l'attuale conflitto di interessi in virtù del quale i software di gestione delle videolottery sono in mano agli stessi concessionari.

G/2853/49/5

[FUCKSIA](#)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 5 dell'AS-2853 reca disposizioni in materia di accise sui tabacchi, aventi quale scopo quello di aumentare le medesime al fine di assicurare un gettito su base annua non inferiore 83 milioni di euro per l'anno 2017 e a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;

un aumento delle accise su detti prodotti ha storicamente prodotto un aumento del prezzo degli stessi, a scapito del consumatore finale, effetto economicamente conosciuto come *pass on*;

i *report* disponibili messi a disposizione dalla Guardia di Finanza in tema di contrasto al commercio illegale di tabacchi ed al contrabbando di sigarette non sono sufficienti a stimare l'elasticità diretta né l'elasticità di sostituzione rispetto ai prezzi delle sigarette del mercato legale;

è tuttavia ragionevole pensare che un aumento del prezzo di un determinato prodotto possa comportare un effetto di deviazione della domanda verso una offerta qualitativamente omologa ma economicamente più vantaggiosa,

considerato tuttavia che:

l'Osservatorio Contraffazione Nomisma da anni svolge indagini relative agli effetti economici della contraffazione dei tabacchi ed ha rilevato che, in generale, l'aumento del fenomeno del contrabbando di sigarette in Italia continua a registrarne un incremento dei sequestri complessivi, tale da denotare un sicuro trend crescente del fenomeno illecito, senz'altro correlato dal livello elevato dei prezzi di sigarette presenti sul mercato legale;

sono assai rilevanti gli effetti negativi di ordine economico, sociale e finanziario per l'erario, in quanto il mercato illecito sottrae infatti risorse allo Stato in termini di IVA e accisa, che non vengono corrisposte;

l'evoluzione dei canali che permettono l'importazione di prodotti contraffatti provenienti da Paesi comunitari che applichino accise inferiori, quali ad esempio la Romania, la Slovenia o addirittura il Portogallo che beneficia, in virtù delle peculiari caratteristiche del proprio mercato dei tabacchi, della possibilità di applicare un'aliquota ridotta per le sigarette fabbricate da piccoli produttori e consumate nelle regioni ultra periferiche delle Azzorre e di Maderarende, rende più agevole la creazione di mercati illegali e paralleli a quello legale di tabacchi nel nostro Paese,

impegna il Governo:

nel rispetto dei limiti minimi di gettito previsti in norma, a stabilire un livello di accise che non si traduca in un aumento del costo di prodotti finiti rivolti ai consumatori finali, in modo da contrastare attivamente il commercio illegale di prodotti lavorati dal tabacco;

ad intensificare i controlli dei competenti organi di vigilanza, tutelando così il mercato legale del commercio dei tabacchi.

G/2853/50/5

[FUCKSIA](#)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 6 dell'AS 2853 reca disposizioni in termini di prelievo erariale unico sulle somme giocate o di ritenuta, sulle vincite su alcune tipologie di giochi, quali le cosiddette «*new slot*» (AWP), le VLT, il lotto, Vinci per la vita ? *Win for life*, Vinci per la vita ? *Win for Life Gold* e «Si Vince Tutto Super Enalotto», lotterie nazionali ad estrazione istantanea, Enalotto e Superstar;

in particolare le AWP, cosiddette «*new slot*» possono essere installate sia in locali che svolgono attività diverse dal gioco (pubblici esercizi, rivendite di tabacchi), quindi ad accesso libero,

sia in sale destinate prevalentemente ad attività di gioco (sale scommesse, sale bingo), in cui l'accesso è precluso ai minori di età, mentre le cosiddette VLT possono essere installate solo in sale in cui è precluso l'ingresso ai minori di età (Sale VLT, Sale Scommesse, sale Bingo);

sulle AWP con l'articolo 1, comma 918, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi in parola è già stata incrementata di 4,5 punti percentuali, portando la previgente aliquota del 13 per cento al 17,5 per cento, mentre la presente norma prevede in aumento di un 1,5 punti percentuali (da 17,5 per cento a 19 per cento);

sulle VLT con l'articolo 1, comma 919, della legge di stabilità per il 2016, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi in parola è già stata incrementata di 0,5 punti percentuali, portando la previgente aliquota del 5 per cento al 5,5 per cento mentre la presente norma prevede un aumento di 0,5 punti percentuali (da 5,5 per cento a 6 per cento),

considerato che:

l'effetto delle norme di cui alla legge di Stabilità è stato quello di costringere la filiera a recuperare, nel corso dell'anno 2016, la maggiore tassazione di 2,5 punti percentuali, potendo traslare sui giocatori, a partire da agosto, minori vincite pari a 4 punti percentuali;

un ulteriore aumento produrrà una nuova diminuzione delle vincite per i giocatori;

in particolare la decisione di aumento così differente tra AWP e VLT, in considerazione dei diversi luoghi in cui le stesse possono essere installate e della circostanza per cui mentre le VLT sono collegate ad una rete nazionale che ne assicura il monitoraggio ed il controllo, l'installazione delle AWP richiede un certificato rilasciato dalle competenti autorità che è facilmente aggirabile o falsificabile ed il controllo è esercitato dal fornito re stesso delle macchine, potrebbe alimentare un mercato illegale del gioco già esistente e chi si stima in fase di incremento direttamente proporzionale all'incremento della tassazione;

l'iniquo aumento del prelievo erariale non sembra coerente con lo scopo di contrasto alla ludopatia,

impegna il Governo:

a impegnarsi efficacemente nella lotta e nel contrasto del mercato illegale dei giochi, in particolare aumentando i controlli sul territorio con specifico riferimento agli esercizi che dispongono di macchine AWP.

G/2853/51/5

[FUCKSIA](#)

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 46 dell'AS 2853 istituisce e disciplina una zona franca urbana nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti dal 24 agosto 2016;

detta disposizione, sulla scia di plurime proposte emendative precedenti, risulta necessaria al fine di assicurare la ripresa economica delle zone colpite dagli eccezionali eventi sismici;

considerate che:

i tempi necessari ai sopralluoghi delle zone terremotate, alla messa in sicurezza delle stesse, oltre che allo smaltimento delle macerie si sono evidentemente dilungati oltre le aspettative e la pianificazione del Governo e della Protezione Civile;

le suddette attività sono preordinate all'inizio dei lavori di abbattimento e ristrutturazione degli immobili danneggiati dal sisma, ivi comprese le infrastrutture destinate alla produzione industriale;

allo stato attuale i maggiori operatori economici aventi sede nelle zone del cratere non solo non sono in grado di riprendere la produzione, ma nemmeno di quantificare compiutamente i costi necessari al riavviamento della stessa;

le imprese che intendono stabilirsi nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis non possono conoscere *sic rebus stantibus* le effettive possibilità economiche offerte dal territorio che beneficia della istituzione delle zone franche urbane, circostanza che impedisce ovviamente di pianificare un

congruo piano di sviluppo industriale ed economico,

impegna il Governo:

ad estendere le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 47 ad ulteriori 2 anni;

ad estendere le esenzioni di cui al comma 3 del medesimo articolo alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2018.

G/2853/52/5

[FUCKSIA](#)

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 46-ter dell'AS 2853 introduce, per i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017, modalità di determinazione del tributo speciale per il deposito in discarica derogatorie rispetto alla normativa vigente;

considerato che:

mentre la rubrica dell'articolo in esame richiama i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017, il testo dell'articolo fa riferimento ai comuni individuati negli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016, e non anche ai comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017, di cui all'allegato 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016,

impegna il Governo:

ad estendere l'esenzione anche ai comuni di cui all'allegato 2 bis del decreto-legge n. 189 del 2016.

G/2853/53/5

[FUCKSIA](#)

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 46-quater dell'AS 2853 prevede che qualora nei comuni ricadenti nella zona sismica a più alta pericolosità, cosiddetta zona 1, siano realizzati interventi di demolizione e di ricostruzione di interi edifici tali da determinare il passaggio di una o di due classi inferiori di rischio sismico, le detrazioni fiscali sono applicate nella misura rispettivamente del 75 e dell'85 per cento, se gli interventi sono eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile;

le detrazioni spettano all'acquirente dell'unità immobiliare, entro un ammontare massimo di spesa di 96.000 euro, i quali possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle ? imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito,

considerato che:

la necessità di incentivare la messa in sicurezza degli immobili è parimenti importante quanto quella di assicurare una più possibilmente celere ripresa economica delle imprese dei territori colpiti dal sisma,

impegna il Governo:

a prevedere una detrazione fiscale pari al 100 per cento nel caso in cui gli interventi siano realizzati da imprese aventi la sede legale all'interno dei Comuni ricompresi nel cratere sismico;

a prevedere un tetto massimo di spesa pari ad euro 200.000 nel caso in cui gli interventi siano stati realizzati da imprese aventi la sede legale all'interno dei Comuni ricompresi nel cratere sismico.

G/2853/54/5

[PADUA](#)

Il Senato,

premesso che:

la maggioranza delle imprese agricole soggette a tassazione in base alle regole catastali non possono avere accesso alle nuove disposizioni sul super ed iper ammortamento per l'acquisto dei beni strumentali materiali nuovi, considerato il sistema di determinazione del reddito che non prevede la

rilevanza dei costi e dei ricavi effettivi;

al fine di superare detta limitazione e per consentire agli imprenditori agricoli di accedere alle opportunità offerte dagli incentivi per gli investimenti innovativi previsti dal Piano Nazionale Industria 4.0 risulta opportuno tradurre il vantaggio dell'iper e del super ammortamento dell'investimento in un equivalente credito d'imposta per le aziende agricole;

considerato che:

la misura del credito d'imposta potrebbe essere determinata specularmente al vantaggio fiscale che deriva dal maggior ammortamento per i soggetti titolari di reddito d'impresa, in considerazione della minore imposta IRES pari al 24 per cento derivante dell'incremento della quota deducibile dell'ammortamento;

la stessa aliquota del 24 per cento per la misura del credito d'imposta potrebbe ritenersi congrua come aliquota media IRPEF a carico delle persone fisiche e delle società di persone,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di attribuire il credito d'imposta alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, da utilizzare esclusivamente in compensazione.

G/2853/55/5

[PADUA](#)

Il Senato,

premesso che:

gli investimenti in colture arboree pluriennali, quali oliveti, vigneti, frutteti ed altre, realizzati dalle imprese agricole soggette alla determinazione del reddito d'impresa (Spa, Srl, Snc, Sas, ecc.) sono trattati alla stregua di immobilizzazioni materiali, i cui relativi costi danno benefici in più anni nel corso della loro vita utile;

attualmente, i costi per gli investimenti in impianti per attività biologiche, in mancanza delle apposite voci nella tabella dei coefficienti di ammortamento, approvata con il decreto ministeriale del 31 dicembre 1988, ed in attesa di un loro inserimento nella medesima, sono considerati, ai fini fiscali, secondo le regole espresse nella circola del Ministero dell'economia e delle finanze n. 11 del 1991, che fa riferimento al criterio indicato nell'ex articolo 74, comma 3, del TUIR ora articolo 108 comma 3 (spese relative a più esercizi);

considerato che:

l'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 27/E del 05 febbraio 2003 si è pronunciata favorevolmente in ordine all'applicazione di un'agevolazione simile, di cui all'articolo 4 della legge n. 383 del 2001, cosiddetto Tremonti-*bis*, al costi di sostenimento per la realizzazione di nuovi vigneti;

gli investimenti in questione, con esclusione di quelli relativi all'acquisto dei terreni, nell'ambito della gestione di una moderna impresa agricola assumono una importanza sempre più rilevante nell'ottica dell'ottenimento di nuovi prodotti e dell'incremento della quota dell'*export* dei prodotti agroalimentari *made in Italy*, che rappresentano una delle priorità del Governo;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di applicare alle aziende agricole soggette alla determinazione del reddito d'imposta e ai soli fini della determinazione della quota deducibile in ciascun esercizio, la maggiorazione del 40 per cento anche alle spese sostenute per investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali.

G/2853/56/5

[PADUA](#), [AMIDEI](#)

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 4 del decreto-legge-28 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, al comma 6, prevede alcune modificazioni al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 (Trasmissione telematica operazioni IVA e controllo cessioni di beni effettuate attraverso distributori

automatici);

in particolare, modificando il comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 127 del 2015, si prevede che, a decorrere dal 1° aprile 2017, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi sono obbligatorie per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici;

detta disposizione coinvolge anche i distributori automatici per la vendita diretta di latte crudo; considerando che:

le aziende agricole a regime speciale IVA non hanno l'obbligo di certificare nessuna vendita al dettaglio, se non registrare, nel registro dei corrispettivi, l'incasso della giornata;

ai fini dei redditi le aziende agricole sono tassate secondo redditi catastali e non d'impresa e l'adempimento di cui in premessa crea, pertanto, un inutile onere a carico delle aziende che gestiscono uno o più distributori senza recare alcun beneficio allo Stato;

tutti i distributori di latte delle aziende agricole sono già muniti di un controllo che consiste in un meccanismo che conteggia la quantità di latte che viene erogata e venduta dal distributore stesso;

impegna il Governo:

a considerare la possibilità di esonerare le aziende agricole che effettuano cessioni di latte crudo, attraverso distributori automatici, dagli adempimenti di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 28 ottobre 2016, n. 193.

G/2853/57/5

GUALDANI

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS n. 2853 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»;

premesso che:

con l'articolo 1, comma 922 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è stato precluso il rilascio, dal 1° gennaio 2016, di titoli autorizzatori («Nulla Osta») per apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a*) del TULPS (cosiddetto AWP) che non siano sostitutivi di Nulla Osta di apparecchi già in esercizio, introducendo con ciò un tetto massimo non superabile agli apparecchi in esercizio;

con l'articolo 1, comma 943, della stessa legge n. 208 del 2015 è stata prevista una riduzione del numero di Nulla Osta in misura non inferiore al 30 per cento, in funzione dell'introduzione di una nuova generazione tecnologica di AWP, non ancora definita ad oggi;

con l'articolo 6-*bis* del disegno di legge esaminato dal Senato si reinterpreta la richiamata riduzione dei Nulla Osta di cui al comma 943 indicando un percorso temporale di riduzione del numero di Nulla Osta di esercizio degli apparecchi AWP per ottenere un numero complessivo sul mercato non superiore a 345.000 al 31 dicembre 2017 e non superiore a 265.000 al 30 aprile 2018;

considerato che:

il *corpus* normativo in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a*) del TULPS prevede l'affidamento in concessione per la gestione telematica degli apparecchi, in corso dal marzo 2013 ed in vigore fino al marzo 2022, ad operatori selezionati con procedura ad evidenza comunitaria i quali richiedono le autorizzazioni ed interconnettono apparecchi prevalentemente di proprietà di terzi, sulla base di contratti privatistici i cui contenuti sono derivati da schemi tipo previsti nel rapporto convenzionale. Ad oggi, si stima che oltre tre quarti degli apparecchi per i quali sono rilasciati Nulla Osta siano di proprietà di soggetti giuridici diversi dagli affidatari delle concessioni;

in ragione di tale quadro normativo, già in sede di applicazione del «tetto» di autorizzazioni di cui al richiamato comma 922 il Ministero dell'economia e delle finanze ? Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha ritenuto di regolare le procedure di rilascio e di decadenza dei titoli autorizzatori (da ultimo, con circolare del 12 aprile 2016) nell'ottica di «garantire eguali possibilità a tutti i

concessionari ed evitare altresì fenomeni distorsivi delle dinamiche concorrenziali», consentendo con dette procedure la possibilità per alcuni concessionari di accrescere il numero delle autorizzazioni ad essi rilasciate nelle condizioni in cui si siano ridotte, per dinamiche concorrenziali tra concessionari o tra proprietari di apparecchi, quelle di altri concessionari;

il richiamato *corpus* normativo in materia di apparecchi cosiddetti AWP ed in particolare l'affidamento concessorio non prevede in alcun modo, a differenza dell'altro oggetto di affidamento (apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b*) del TULPS ? cosiddetto VLT), la determinazione fissa del numero di autorizzazioni per concessionario, in ragione delle richiamate dinamiche privatistiche di contrattualizzazione con i proprietari degli apparecchi;

impegna il Governo:

nella redazione delle modalità attuative dell'articolo 6-*bis*, da indicarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 luglio 2017, a tenere conto delle effettive dinamiche concorrenziali del mercato delle AWP e delle vigenti condizioni convenzionali ed in particolari ad individuare modalità di calcolo della riduzione del numero di autorizzazioni per ciascun singolo concessionario sulla base della complessiva evoluzione del mercato realizzatasi fino alle scadenze previste. dal richiamato articolo 6-*bis*.

G/2853/58/5

[D'AMBROSIO LETTIERI, GIOVANNI MAURO](#)

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo,

premesso che:

gli animali domestici vivono con le famiglie italiane, che li ospitano e li accudiscono con affetto, quali componenti, a tutti gli effetti, dei nuclei familiari;

secondo i dati del Rapporto Italia 2016, redatto da Eurispes, quasi la metà degli italiani possiede un *pet*: in particolare il 22,5 per cento ha un animale da compagnia, il 9,3 ne ha due, il 4,1 ne ha tre e, infine, il 7,4 ne ha più di tre e per il benessere di questi animali, gli italiani sono pronti anche a spendere molto e a fare sacrifici;

secondo le associazioni dei consumatori la maggioranza dei proprietari degli animali, per nutrirli e curarli nel modo più adeguato, sono disposti a spendere in totale, fino a 1.800 euro all'anno per un cane, fino a 800 per un gatto;

queste cifre sono assai più alte di quelle registrate anche solo dieci anni fa. Il mercato «pet» infatti, anche in tempi di crisi, ha continuato a registrare un incremento costante e, anzi, ha sviluppato una costante propensione verso prodotti sempre più di qualità, segno evidente dell'attaccamento che i padroni hanno nei confronti degli animali,

considerato che:

tuttavia, il Rapporto Eurispes Italia 2017 ha mostrato come la crisi economica, a lungo andare, ha, in ogni caso, fatto registrare un calo del 10 per cento del numero degli animali presenti nelle famiglie italiane;

ad oggi i proprietari che detengono legalmente un animale possono usufruire, per le spese mediche veterinarie e per quelle relative all'acquisto di medicinali, di una detrazione IRPEF fino al 19 per cento all'interno della dichiarazione dei redditi. Detta detrazione, tuttavia, in accordo con le indicazioni dell'ultima circolare dell'Agenzia delle entrate, può essere effettuata entro un limite massimo complessivo di 387,34 euro per tutti gli animali posseduti. Le spese eccedenti tale importo sono totalmente a carico dei proprietari;

i limiti quantitativi imposti dalla normativa vigente sono, però, assai contenuti rispetto all'effettivo onere economico sostenuto dalle famiglie, anche in ragione del fatto che tra le spese veterinarie che danno diritto alla detrazione d'imposta non sono presenti, per esempio, le spese, eventualmente sostenute, per l'acquisto di farmaci senza prescrizione medica veterinaria o di mangimi

e antiparassitari;

è evidente che i benefici fiscali a favore dei detentori di animali è del tutto inadeguato sia all'importanza che gli animali stessi hanno per le persone sia all'esosità delle spese che la cura, in senso lato, di un animale comporta;

impegna il Governo:

ad aumentare i limiti di legge per le detrazioni attualmente vigenti portandole fino a 800 euro.

G/2853/59/5

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [MANDELLI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50; recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premessi che:

l'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221 prevede un'indennità di residenza in favore delle farmacie rurali, a parziale compensazione della situazione di disagio in cui si trovano a operare;

tali presidi, di importanza cruciale per tutti cittadini che vivono in aree decentrate, affrontano quotidianamente le difficoltà connesse alla loro collocazione (sono infatti situate in piccoli centri con elevata presenza di anziani), nonché ai bassi livelli di fatturato;

grazie alla loro capillare diffusione, le farmacie rurali sono in grado di assicurare un'adeguata assistenza farmaceutica anche in zone che, non essendo appetibili economicamente, ne risulterebbero altrimenti sprovviste ed in taluni casi costituiscono l'unico presidio sanitario effettivamente accessibile per coloro che vivono in tali centri, costretti, altrimenti, a percorrere molti chilometri prima di trovare una giusta risposta ai propri bisogni;

per tali motivi il legislatore ha previsto la concessione di un sussidio statale che tuttavia rischia di essere vanificato a causa di una pesante tassazione;

in considerazione del fondamentale ruolo che rivestono, è opportuno garantire alle farmacie rurali un effettivo sostegno economico prevedendo la defiscalizzazione del suddetto contributo,

impegna il Governo:

ad escludere dalla base imponibile del reddito, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera d-ter), l'indennità di residenza in favore dei titolari delle farmacie rurali di cui all'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221.

G/2853/60/5

[LAI](#), [ANGIONI](#), [CUCCA](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (AS. 2853);

premessi che:

il comma 2 dell'articolo 7-bis della legge 6 agosto 2015, n. 125, prevede la possibilità per i comuni di rimborsare le spese legali agli amministratori che siano incorsi in procedimenti giudiziari legati al proprio incarico, che siano stati assolti o prosciolti;

sino al 2010 tale rimborso veniva riconosciuto ordinariamente per via giurisprudenziale, definito nelle sentenze in analogia al trattamento dei dipendenti della pubblica amministrazione o per il tramite dell'articolo 1720 del codice civile, istituto che disciplina il mandato;

dal 2010, alcune sentenze della Cassazione, hanno contrastato questa prassi e alcuni comuni non hanno più riconosciuto il rimborso delle spese legali nonostante l'assoluzione o il proscioglimento;

con la legge n. 125 del 2015 si è voluto porre rimedio alle differenti interpretazioni delle diverse amministrazioni riconoscendo la correttezza del rimborso. Tuttavia per alcuni enti locali la

norma sarebbe applicabile solo a partire dalla data della legge n. 125/15, generando quindi un buco normativo tra il 2010 e il 2015;

impegna il Governo:

a chiarire che l'articolo 7-*bis*, comma 2, della legge n. 125 del 2015 non pone vincoli agli enti locali rispetto alla sua validità temporale e che tale disposizione si applica per tanto anche al periodo che va da 2010 al 2015.

G/2853/61/5

[ZANONI](#), [BROGLIA](#), [DEL BARBA](#), [GUERRIERI](#), [PALEOTTI](#), [LAI](#), [SPOSETTI](#)

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (A.S. 2853);

premesso che:

la riforma ordinamentale delle Province prevista dalla legge numero 56 del 2014 ha lasciato in capo alle province alcune funzioni fondamentali tra le quali quelle relative all'edilizia scolastica, al funzionamento delle scuole e alla formazione professionale, allo sviluppo economico e ai servizi per il mercato del lavoro, alla gestione del territorio e della tutela ambientale, nonché alla pianificazione della mobilità, della viabilità e dei trasporti, alla costruzione e gestione strade provinciali;

si tratta di funzioni chiave, strettamente collegate al territorio, indispensabili per assicurare alle comunità il mantenimento delle infrastrutture e del welfare locale, la promozione dello sviluppo imprenditoriale ed occupazionale delle imprese, e che necessitano di adeguate risorse finanziarie e di personale;

le Province e le città metropolitane istituite dal 1° gennaio 2015, hanno contribuito al risanamento dei conti pubblici per un ammontare pari a 5,2 miliardi di euro nel periodo che va da 2013 al 2017. Solo per la parte corrente la riduzione della spesa per le Province, dal 2013 al 2016, ammonta a 2,7 miliardi di euro, pari ad un taglio del 40 per cento sul fabbisogno totale;

tale contributo, unitamente alla riduzione del personale a disposizione, non consente ora alle province l'efficace erogazione dei servizi di competenza dovuti al cittadino e alle imprese o lo svolgimento di funzioni delegate dalle regioni;

la Corte dei conti, in merito a tale situazione, ha recentemente affermato che le Province «devono poter disporre delle risorse finanziarie, di personale e strumentali necessarie per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali e per la garanzia dei servizi essenziali per i cittadini ed i territori»;

considerato che:

la società Sose Spa, ha evidenziato per l'anno in corso una carenza di risorse correnti pari a 650 milioni per le Province, utili a garantire l'esercizio delle funzioni fondamentali a fabbisogni *standard*;

il provvedimento in esame prevede interventi mirati e finanziamenti specifici a sostegno delle Province, risolvendo tuttavia soltanto una parte delle criticità finora emerse sia dal lato delle risorse finanziarie sia dal lato del personale a disposizione. In particolare, l'articolo 20, comma 1, del decreto-legge in esame dispone un contributo complessivo di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 a favore delle province a statuto ordinario, affinché abbiano risorse aggiuntive per lo svolgimento delle funzioni fondamentali attribuite loro dalla legge di riforma n. 56 del 2014. A queste si aggiungono quelle per l'attività di manutenzione straordinaria della rete viaria di competenza delle province delle regioni a statuto ordinario per un ammontare pari a 170 milioni di euro per l'anno 2017 e quelle per l'edilizia scolastica;

appare auspicabile, nell'attuale fase di riordino istituzionale e di emergenza finanziaria, apportare ulteriori norme per garantire l'esercizio delle funzioni fondamentali e la piena funzionalità delle province,

tutto ciò premesso,

impegna il Governo:

a prevedere, nei prossimi provvedimenti utili o in sede di sessione di bilancio, compatibilmente

con il rispetto dei saldi di finanza pubblica, l'adozione di misure finalizzate ad integrare le risorse finanziarie e di personale necessarie alle province per esercitare le funzioni fondamentali previste dalla Costituzione e per garantire i livelli essenziali dei servizi di competenza nei rispettivi territori.

G/2853/62/5

[PUPPATO](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 58; recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (A.S. 2853),

premessi che:

l'articolo 21 del decreto-legge in esame incrementa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 il contributo per i comuni che danno luogo alla fusione, limita in favore di tali enti alcuni vincoli in materia di assunzioni e spese di personale, e consente alcune differenziazioni in tema di applicazione di tributi e tariffe,

impegna il Governo:

a prevedere nei prossimi provvedimenti utili, lo stanziamento di ulteriori 9 milioni di euro al fine di garantire maggiori contributi in favore dei comuni che danno luogo alla fusione al fine di favorire il loro sviluppo strutturale, economico e sociale.

G/2853/63/5

[FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#), [ANGIONI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2853 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»;

premessi che:

l'articolo 1, comma 467, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 prevede per gli Enti, per il solo anno in corso, la possibilità di mantenere accantonate al fondo pluriennale vincolato le somme dei quadri economici per spese di investimento in caso di mancato perfezionamento degli affidamenti delle opere previste entro il 31 dicembre;

considerato che:

tale norma non ha alcun costo per la finanza pubblica e che favorisce gli investimenti locali, evitando che le somme accantonate nel fondo pluriennale vincolato dell'anno precedente confluiscono nell'avanzo di amministrazione (posta non rilevante ai fini del saldo finale di competenza), a causa del mancato perfezionamento degli affidamenti entro il 31 dicembre, dovuto a motivi formali o procedurali, trattandosi comunque di progetti certificatamente in corso di avvio;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di rendere strutturale la possibilità, prevista dall'articolo 1, comma 467 citato.

G/2853/64/5

[FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#), [ANGIONI](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge A.S. 2853 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge-24 aprile 2017, n. 50, recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»;

premessi che:

la gravosità degli adempimenti connessi alla contabilità economico-patrimoniale prevista dall'armonizzazione contabile, sta fortemente incidendo sui comuni di maggiore dimensione demografica e creerà difficoltà ancora maggiori nei comuni più piccoli, i quali sono sicuramente i più

colpiti dall'attuale situazione di carenza di personale e di ristrettezza di risorse disponibili,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prorogare di un anno gli obblighi di tenuta della contabilità economico-patrimoniale (e conseguentemente del bilancio consolidato) di cui agli articoli 232 e 233-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dando così modo ai comuni fino a 5.000 abitanti di provvedervi in modo ordinato e consapevole.

G/2853/65/5

[COMAROLI](#)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 recante Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo,

premesso che:

l'articolo 39 del provvedimento in oggetto prevede il trasferimento, per il quadriennio 2017-2020, del 20 per cento del fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale alle Regioni, mediante intesa con la Conferenza Stato-Regioni, a condizione che entro il 30 giugno di ogni anno abbiano provveduto all'erogazione delle risorse per l'esercizio delle funzioni trasferite alle province e città metropolitane;

l'applicazione della norma è subordinata agli adempimenti da parte dello Stato alla sentenza 205/2016 in materia di finanziamento delle funzioni riallocate ad altri enti a seguito della riforma della legge 56/2014 che prevede che i risparmi di province e città-Metropolitane riversati allo Stato siano successivamente riassegnati «agli enti subentranti nell'esercizio delle stesse funzioni non fondamentali» (articolo 1, comma 97, lettera *b*), della legge n. 56 del 2014);

se la norma fosse applicata prima dell'attuazione degli adempimenti previsti in sentenza sorgerebbero rischi di impugnativa costituzionale da parte delle regioni. Inoltre la norma è in contrasto con l'articolo 27 dello stesso decreto-legge e vanificherebbe gli effetti positivi sul pagamento dei debiti della PA delle disposizioni contenute nell'articolo 27 (Trasporto pubblico locale), che eleva dal 60 all'80 per cento gli acconti in favore delle regioni per il TPL;

la norma si tradurrebbe automaticamente in una riduzione degli acconti alle aziende di trasporto pubblico del 20 per cento, e, per di più, è applicabile solo per il 2017 e il 2018, in quanto nel 2019 entrerà in vigore il decreto legislativo n. 68/2011 che prevede la soppressione dei trasferimenti alle regioni e la sostituzione con partecipazioni erariali;

la norma è in contrasto anche con il punto 8 della risoluzione al DEF 2017, approvata dal Parlamento,

impegna il governo:

a valutare la possibilità di adottare ulteriori iniziative legislative al di fine di subordinare, per le annualità 2017 e 2018, l'applicazione dell'articolo 39 all'adempimento da parte dello Stato dei precetti di cui alla sentenza della Corte Costituzionale 21 luglio 2016, n. 205.

G/2853/66/5

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 recante Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite dall'eventi sismici e misure per lo sviluppo,

premesso che:

nel corso dell'esame parlamentare del decreto-legge n. 8 del 2017, è stato inserito l'allegato 2-*bis* nel testo del decreto-legge n. 189 del 2016, con cui si provvede ad individuare 9 comuni della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici successivi al 30 ottobre 2016 e non ricompresi tra i Comuni indicati negli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016, ai quali si applicano le disposizioni dettate dal medesimo decreto-legge;

non sono rientrati nell'allegato 2-*bis* una serie di comuni che presentano ingenti danni, come Basciano (TE), Penna Sant'Andrea (TE), Catignano (PE), Civitella Casanova (PE), Penne (PE) Spinedoli (Marche), la Frazione di Arischia del comune di L'Aquila (AQ);

ad aggravare la già critica situazione *post* sismica di tali comuni sono state le abbondanti precipitazioni nevose del mese di gennaio 2017, che hanno provocato l'isolamento di diverse frazioni, *blackout* elettrici protrattisi per giorni, e ingenti danni alle attività produttive, specie nei comparto agricolo;

non si capiscono i motivi dell'esclusione di tali comuni, dal momento che io stesso Governo ha accettato la necessità di allargare il cratere, e nonostante il numero di sfollati e quello degli edifici danneggiati *post* sisma sia di gran lunga maggiore a quello di altri comuni del territorio inclusi nell'elenco,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa al fine di adottare le opportune iniziative normative dirette alla revisione dell'elenco dei comuni indicati nell'allegato 2-*bis*, del decreto-legge n. 189 del 2016, allo scopo di riconoscere anche per i comuni di Basciano (TE), Penna Sant'Andrea (TE), Catignano (PE), Civitella Casanova (PE), Penne (PE) Spinetoli (Marche), la Frazione di Arischia del comune di L'Aquila (AQ) le stesse provvidenze riconosciute per i comuni indicati negli elenchi 1, 2 e 2-*bis* del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016.

G/2853/67/5

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 recante Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo,

premesso che:

le norme emanate per far fronte alla ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, prevedono la presentazione del progetto di miglioramento sismico dell'edificio terremotato senza definire fino a che percentuale dell'adeguamento sismico deve avvenire tale miglioramento;

si rischia di ripetere la stessa situazione di Norcia e Camerino, ove veniva permesso un miglioramento sismico del 60 per cento dell'adeguamento e ove, nonostante la ricostruzione *post* terremoto di settembre-ottobre 1997 e marzo 1998, gli edifici sono crollati lo stesso con il ripetersi delle scosse di questi- giorni;

al di fuori della ricostruzione integrale, ossia del caso in cui c'è comunque l'obbligo dell'adeguamento alle norme tecniche per le costruzioni (ossia adeguamento sismico), si ritiene che il miglioramento sismico degli edifici non crollati ma solo lesionati deve garantire un livello di sicurezza dell'intero edificio pari ad almeno l'80 per cento dell'adeguamento sismico per gli edifici comuni e pari al 100 per cento per gli edifici strategici (scuole, biblioteche, ospedali e in generale immobili strategici in caso di terremoto) con riferimento al sisma massimo prevedibile nella zona sismica ove risulti situato l'immobile e non con riferimento al sisma avvenuto,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune deliberazioni affinché, qualora le caratteristiche architettoniche dell'edificio e i vincoli ambientali, paesaggistici e urbanistici lo permettano, il miglioramento sismico previsto per i progetti di ricostruzione *post* terremoto garantisca un livello di sicurezza dell'edificio pari ad almeno l'80 per cento dell'adeguamento sismico, con riferimento al sisma massimo prevedibile nella zona sismica ove risulti situato l'immobile, e pari al 100 per cento per gli edifici strategici.

G/2853/68/5

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 recante Disposizioni urgenti in materia

finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo,
premessi che:

l'articolo 41-*bis* destina 5 milioni di euro per l'anno 2017, 15 milioni di euro per l'anno 2018 e 20 milioni di euro per l'anno 2019, a valere sulle risorse del «Fondo per l'accelerazione delle attività di ricostruzione» di cui al comma 2 dell'articolo 41, alla progettazione di interventi per il miglioramento o adeguamento antisismico di opere pubbliche nei comuni compresi nelle zone a rischio sismico 1;

è stato assegnato un ordine di priorità alla destinazione delle risorse che vede in prima graduatoria le progettazioni dei piccoli comuni fino a 3.000 abitanti, senza precisare se si tratti di miglioramento o di adeguamento antisismico;

seguono le progettazioni di miglioramento e di adeguamento antisismico di immobili pubblici a seguito alla verifica di vulnerabilità e le progettazioni, prima esecutiva e poi definitiva, di miglioramento e di adeguamento antisismico di immobili pubblici in generale;

fatta salva la ricostruzione integrale, ossia il caso in cui c'è comunque l'obbligo dell'adeguamento alle norme tecniche per le costruzioni, ossia l'adeguamento sismico, si ritiene che il miglioramento sismico degli edifici pubblici debba comunque garantire l'applicazione delle norme tecniche per le costruzioni, allo scopo di evitare di spendere risorse pubbliche inutilmente per miglioramenti antisismici che poi non evitino il crollo degli edifici in caso di terremoto;

infatti, in caso di calamità la maggior parte degli edifici pubblici diventano «strategici» per il raduno e il soccorso della popolazione,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune deliberazioni affinché, fatti salvi eventuali restrizioni e impedimenti dettati da vincoli ambientali, paesaggistici e urbanistici, le progettazioni ammissibili ai contributi pubblici del «Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva nelle zone a rischio sismico», di cui all'articolo 41-*bis*, garantiscano un livello di sicurezza sismica pari all'adeguamento sismico per gli edifici destinati a scuole, biblioteche, ospedali e in generale per gli immobili strategici in caso di terremoto, e un livello di sicurezza dell'intero edificio pari ad almeno l'80 per cento dell'adeguamento sismico per gli altri edifici pubblici, con riferimento al sisma massimo prevedibile nella zona sismica ove risulti situato l'immobile.

G/2853/69/5

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 recante Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo,

premessi che:

l'articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016 reca disposizioni in materia di strutture e moduli abitativi provvisori, per fronteggiare l'aggravarsi delle esigenze abitative nei territori delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

il presente decreto-legge prevede procedure semplificate per abbreviare la ricostruzione garantendo la trasparenza e l'affidabilità delle imprese appaltatrici,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative affinché sia prevista la possibilità di installare manufatti leggeri da parte dei privati, in deroga ai vincoli urbanistici e paesaggistici, per far fronte ai disagi *post* terremoto e in sostituzione delle strutture di protezione civile, a condizione che siano rimossi al termine del periodo di ricostruzione, con oneri a carico dei privati fruitori.

G/2853/70/5

[COMAROLI](#)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 recante Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo;

premessi che:

l'attuale sistema perequativo italiano si basa sul Fondo di Solidarietà Comunale, ossia su un modello misto composto da una perequazione orizzontale e una verticale. Quest'ultima, a seguito nell'introduzione del contributo alla finanza pubblica da parte del comparto comunale, è venuta meno, facendo sì che ad oggi il fondo sta prettamente di tipo orizzontale;

come osservato dall'Ufficio Parlamentare di Bilancio: «la presenza dei tagli, attribuiti ai comuni a valle della determinazione del fondo perequativo, fa sì che i trasferimenti complessivi (al netto delle compensazioni dei tributi soppressi) risultino negativi, ossia il comparto dei Comuni trasferisce risorse allo Stato, per circa 650 milioni» di cui 230 milioni sono attribuiti ai Comuni di Sicilia e Sardegna che complessivamente ricevono dal fondo più di quanto contribuiscano (il loro riparto si basa interamente sulla componente storica), mentre la parte restante viene trasferita al bilancio dello Stato, per effetto dei tagli degli scorsi anni;

i sistemi perequativi orizzontali si basano su un forte patto solidaristico che vede i Comuni con maggiore capacità fiscale andare a trasferire parte della propria ricchezza a Comuni con minore capacità. Minori sono le differenze tra le municipalità, minore sarà lo sforzo richiesto per trasferire le risorse al fondo e viceversa;

nel nostro Paese vi sono 563 Comuni (di cui 27 in Toscana) che presentano un FSC negativo, ciò significa che nemmeno il ristoro TASI-IMU compensa la perequazione negativa ad essi imputata. Molti di questi sono Comuni di piccola dimensione o a vocazione turistica e presentano caratteristiche simili, come un'importante presenza di seconde case;

il decreto in esame, all'articolo 14, prevede, per il 2017, ai fini del riparto del Fondo di solidarietà comunale, il solito correttivo statistico (riduzione dall'8 al 4 per cento delle soglie di variazione in aumento o in diminuzione rispetto all'ammontare delle risorse storiche) sulla metodologia dei fabbisogni *standard* e delle capacità fiscali ai fini dell'attenuazione degli scostamenti negativi più ampi;

un emendamento governativo, approvato in sede di esame in V Commissione, ha poi previsto la riduzione da 80 a 66 milioni dell'importo dell'accantonamento, costituito nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale, da ripartire tra i comuni che necessitano di compensazioni degli introiti derivanti dalla TASI sull'abitazione principale, nei casi in cui il gettito effettivo sia inferiore a quello stimato ad aliquota di base. Si prevede, inoltre, la costituzione, nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale, di un ulteriore accantonamento per gli anni dal 2018 al 2021, da ripartirsi nell'importo massimo di 25 milioni di euro annui, tra i comuni che presentino, anche dopo l'applicazione del correttivo previsto dal comma 450 della legge n. 232 del 2016, una variazione negativa della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per effetto dell'applicazione dei criteri per equativi di riparto, da assegnare in misura proporzionale e nel limite della variazione stessa;

sebbene gli sforzi di stima siano stati apprezzabili dal lato fabbisogni *standard* ancora molti servizi vengono stimati con funzioni di spesa a causa dell'impossibilità di costruire variabili di *output* con conseguenze sui parametri del modello e sulla definizione dello *standard* del servizio. Le caratteristiche proprie del turismo sono solo un piccolo peso che serve a correggere i fabbisogni all'interno del calcolo;

inoltre la ricostruzione delle basi imponibili avviene stimando le prime e le seconde case e non con un dato certo e non vi è una ponderazione importante all'interno della capacità fiscale residuale di quelle entrate extratributarie molto rilevanti che, in alcuni casi, ricoprono un'importanza doppia o tripla di tutte le entrate tributarie dell'ente come gli altri proventi da beni dell'ente;

i correttivi esistenti si basano sui Comuni che più degli altri sono pregiudicati dal passaggio verso la componente «innovativa» (capacità fiscali e fabbisogni *standard*) della perequazione senza considerare l'effettiva sostenibilità dell'Ente nel far fronte alle cifre prelevate ai fini del Fondo;

il ripensamento dei correttivi non più ancorati allo storico ma ad un prelievo sostenibile (alimentazione e parte perequativa), permetterebbe di effettuare potenzialmente un'operazione a parità di capienza del Fondo meramente posizionando le risorse sui Comuni che hanno maggiori difficoltà nel sostenere il prelievo perequativo. Vi è inoltre quella parte di FSC che, nonostante derivi da risorse comunali, è prelevata dal livello nazionale e inserita nel Bilancio dello Stato;

impegna il Governo:

a prevede apposite misure in modo da stabilire che il prelievo che viene fatto ai Comuni che hanno un fondo negativo non travalichi le soglie di incidenza delle entrate proprie, al fine di non andare a pregiudicare il livello di spesa corrente erogata sul territorio, tenuto conto dello sforzo fiscale sostenuto dai comuni e in prospettiva di generale contesto di una revisione del processo perequativo.

G/2853/71/5

[COMAROLI](#)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 recante Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo;

premessi che:

l'articolo 25 del decreto in oggetto prevede lo stanziamento di 400 milioni a valere sul fondo istituito dalla legge di bilancio 2016 per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale delle Regioni;

le risorse sono finalizzate a investimenti nuovi e aggiuntivi che per ciascun anno dovranno essere superiori agli investimenti dell'anno 2016 nei limiti degli importi indicati secondo le regole già definite per l'esercizio 2017 e certificati entro il 31 marzo di ciascun anno;

riguardo gli investimenti nuovi o aggiuntivi si devono rispettare una delle seguenti condizioni: variazione del bilancio di previsione 2017-2019, attraverso l'incremento degli investimenti diretti e indiretti, oppure un ammontare di investimenti per l'anno 2017 superiore, per un importo pari ai valori indicati dal decreto, a quelli del 2016 a valere su risorse regionali;

al fine di accelerare gli investimenti per la crescita del Paese, assicurare continuità e certezza nella programmazione negli investimenti e favorire il ruolo delle regioni come soggetti che costituiscono il volano degli investimenti sul territorio, si rende necessario ampliare la portata della norma in questione, prevedendo anche l'azione congiunta fra Stato e Regioni e una programmazione pluriennale con risorse certe che qualifichino la spesa pubblica, secondo un riparto da assegnare in sede di autoordinamento fra le Regioni;

una simile norma non determinerebbe effetti sulla finanza pubblica, in quanto l'attribuzione di ulteriori risorse in favore delle Regioni per la realizzazione di investimenti potrebbe essere comunque effettuata nell'ambito del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, finalizzato ad assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese,

impegna il Governo:

a dare seguito a quanto previsto al punto 6 della risoluzione al DEF 2017 approvata dal Parlamento che prevede di favorire, in particolare, «gli investimenti degli enti territoriali, sotto soglia comunitaria, più immediatamente realizzabili», nonché di «adottare tutti gli atti necessari per il pieno utilizzo delle risorse», al fine di estendere ulteriormente il meccanismo proposto all'articolo 25 del decreto legge in oggetto anche alle successive annualità.

G/2853/72/5

[COMAROLI](#)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 recante Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo,

premessi che:

durante l'esame della V commissione in sede referente del decreto in oggetto, si è introdotta la modifica dell'articolo 187 del TUEL (decreto-legislativo n. 267 del 2000) stabilendo che, per l'utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione per l'estinzione anticipata dei prestiti, l'ente in questione possa anche ricorrere, qualora non si disponga di una quota sufficiente di avanzo libero, all'utilizzo della quota di avanzo destinato ad investimenti, purché abbia accantonato in bilancio uno stanziamento pari al 100 per cento del Fondo crediti di dubbia esigibilità;

lo stesso ente, inoltre, deve garantire un livello di investimenti aggiuntivi pari all'avanzo utilizzato per l'estinzione dei prestiti;

sarebbe stato necessario, altresì, permettere l'iscrizione, tra le entrate valide ai fini del rispetto del pareggio di bilancio, di un importo fino al 50 per cento della quota di avanzo libera del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, se utilizzata per le finalità di cui allo stesso articolo 187, comma 2, del decreto legislativo n. 261 del 18 agosto 2000;

impegna il Governo:

al fine di garantire maggior liquidità agli enti locali da impiegare nell'implementazione dei propri servizi ed investimenti, ad adottare le opportune iniziative di carattere legislativo affinché gli enti medesimi possano iscrivere, ai fini del pareggio di bilancio, una quota dell'avanzo libera, come risultato dal rendiconto dell'anno precedente, qualora utilizzata per le finalità dall'articolo 187, comma 2 del decreto-legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, del quali la copertura dei debiti fuori bilancio; i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio ove non possa provvedersi con mezzi ordinari il finanziamento di spese di investimento o delle spese correnti a carattere non permanente l'estinzione anticipata dei prestiti.

G/2853/73/5

[COMAROLI](#)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 recante Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo,

permesso che:

gli articoli dal 41 al 46 introducono provvidenze per l'accelerazione delle attività di ricostruzione delle zone del centro Italia colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017;

l'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016 prevede la concessione di un contributo pari al 100 per cento del danno anche per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili di edilizia abitativa diversi dall'abitazione principale del proprietario o dati in locazione, ossia per gli interventi sulle seconde case a disposizione del proprietario, distrutte o danneggiate dalla crisi sismica e situate nei comuni del cratere sismico come dagli elenchi allegati al decreto-legge; ciò anche in considerazione delle peculiari caratteristiche delle zone terremotate, note come centri di villeggiatura e dimore estive dei proprietari;

tale norma crea discriminazioni tra proprietari con particolare riferimento a quanto previsto per la ricostruzione *post* terremoto dei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, ove sono stati garantiti contributi in grado di coprire il 100 per cento della ricostruzione esclusivamente per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del proprietario o del locatario e un contributo del solo 50 per cento delle spese per le seconde case a disposizione del proprietario e solo se il proprietario affitti l'alloggio, entro 6 mesi dalla fine dei lavori, a canone concordato e per 4 anni, con priorità a soggetti privi di abitazione;

l'assegnazione del contributo del solo 50 per cento priva i proprietari della possibilità di intervenire per ristrutturare l'immobile, frenando anche la ripresa e la ricostruzione dei borghi e dei centri storici e blocca il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione e lo sviluppo del commercio dei centri storici;

la situazione si aggrava con le difficoltà che incontrano le pratiche della ricostruzione a causa

delle carenze di organico delle amministrazioni dei comuni terremotati e della struttura commissariale, impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative dirette a permettere la concessione di contributi integrativi fino al 100 per cento delle spese sostenute anche per gli interventi finalizzati alla riparazione o alla ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa a disposizione del proprietario, diverse dall'abitazione principale o dati in locazione, nei centri storici e nei borghi del cratere sismico delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, colpiti dal sisma del 20 e il 29 maggio 2012, equiparando le provvidenze a quelle previste per il terremoto del centro Italia.

G/2853/74/5

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, premesso che:

il ricordo della tragedia del Vajont è ancora tristemente vivo; la notte del 9 ottobre 1963 la frana, causa del disastro, si staccò dalle pendici settentrionali del monte Toc e precipitò nel bacino artificiale sottostante. Le vittime del furono 1910, di cui 1450 residenti nel comune di Longarone;

a Longarone furono distrutte 895 unità immobiliari, 205 unità produttive. Venne distrutto, per intero, il Capoluogo, nonché le frazioni di Pirago, Rivalta, Villanova e, parzialmente, Faé;

il Cimitero monumentale delle vittime del Vajont, dichiarato Monumento nazionale dal Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 2003, accoglie le salme delle vittime di quella tragedia;

nel 2003 il sacrario è stato ristrutturato a spese del comune di Longarone;

il Cimitero rappresenta uno dei luoghi della memoria del nostro Paese ed è meta di numerose visite, specie da parte di scolaresche delle zone limitrofe;

è compito delle Istituzioni preservare i luoghi e tramandare alle future generazioni il ricordo di una delle pagine più drammatiche della storia dell'Italia repubblicana;

impegna il Governo:

a reperire adeguate risorse da destinare alla manutenzione e alla gestione del Cimitero monumentale delle vittime del Vajont.

G/2853/75/5

[URAS](#), [STEFANO](#)

Il Senato,

in sede di discussione dell'articolo 20,

premessi che:

l'azione di governo dovrebbe essere maggiormente incentrata su obiettivi strategici nel Mezzogiorno finalizzati in modo particolare ad un impegno concreto nei confronti delle isole, riconoscendo in tal modo le evidenti peculiarità di questi territori dovute a specificità storiche culturali di grandi tradizioni, alla localizzazione geografica che ne penalizza lo sviluppo economico e sociale, contribuendo a deprimerle dal punto di vista occupazionale e non consentendo alle piccole e medie imprese di internazionalizzarsi per accrescere la competitività;

la specifica e totale insularità della Sardegna, che comporta una evidente, penalizzante e insopportabile carenza di servizi e che la esclude oggettivamente dalla continuità delle principali reti di comunicazione, trasportistiche ed energetiche frenandone lo sviluppo socio economico e culturale, è dimostrata ad esempio dalla mancanza di metanizzazione, dall'alto livello dei costi dei trasporti, dall'altissimo tasso di disoccupazione, specie giovanile, e dal livello insopportabile di dispersione scolastica;

da tempo con vari atti istituzionali nazionali, regionali e locali si chiede, nel rispetto dello Statuto regionale e della normativa europea, di avviare le procedure necessarie per il riconoscimento

dello stato di insularità della Sardegna, al fine di introdurre criteri di vantaggio ed elementi di equità, in attuazione dei principi di coesione, di solidarietà sociale e di pari opportunità che rimuovano gli squilibri economici e sociali dell'isola;

impegna il Governo:

a provvedere, anche sulla base di uno specifico documento istruttorio presentato dalla Regione Autonoma della Sardegna alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a definire, nel rispetto delle vigenti normative anche procedurali, le necessarie modifiche ed integrazioni al Trattato di adesione dell'Italia all'Unione europea, affinché alla Sardegna sia riconosciuto lo «status di regione insulare» ed il relativo regime derogato di aiuti, finalizzati anche alla realizzazione del sistema effettivo di continuità territoriale e all'integrazione con le reti nazionale ed europea dell'energia, delle telecomunicazioni e dei trasporti.

G/2853/76/5

[URAS, STEFANO](#)

Il Senato,

in sede di discussione dell'articolo 15,

premesso che:

al fine della piena applicazione della legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 3, occorre garantire il passaggio dei beni demaniali dello Stato, inclusi questi del Ministero della difesa, alla regione Sardegna. L'articolo 14, infatti, stabilisce che «la Regione, nell'ambito del suo territorio, succede nei beni e diritti patrimoniali dello Stato di natura immobiliare e in quelli demaniali, escluso il demanio marittimo». Nel 2007 un'intesa tra la Regione Autonoma della Sardegna ed il Ministero della difesa ha individuato un elenco di beni da trasferire alla Regione sarda;

il valore di questo patrimonio, rappresenta nell'attuale fase storica di profonda depressione economica, un valore ben più rilevante di quello strettamente di mercato in quanto può essere destinato a implementare politiche di sviluppo, alla creazione di posti di lavoro e alla riqualificazione delle aree urbane;

la sovrabbondanza delle infrastrutture militari in Sardegna, quasi sempre legate a potenze straniere, permane tutt'ora. Cagliari, in particolare, storicamente una roccaforte militare, presenta circa il 13 per cento delle aree e immobili cittadine destinate alle Forze Armate. A ben vedere una percentuale enorme se si considera che il Friuli Venezia Giulia, da sempre interessata ad una fortissima presenza-militare, ha una percentuale dello 0,5 per cento. Quelle aree e quegli immobili possono essere utilmente trasformati in case, attività artigianali e commerciali, attività turistiche, sedi culturali e per associazioni, centri per lo sport ed il tempo libero, eccetera;

per la Sardegna e per Cagliari in particolare si tratta di una scommessa strategica. I beni dismessi devono essere inseriti in un progetto complessivo di ampio respiro che faccia parte di una visione alta, d'insieme, che si riconnetta al principio europeo del «volume zero» di riconversione delle città;

impegna il Governo:

a stipulare un'intesa Stato-Regione Sardegna finalizzata alla progressiva riconversione dei beni patrimoniali e demaniali dismessi dalle originarie attività statali, anche dal comparto della Difesa, al fine di utilizzare tale patrimonio a fini culturali, economico-produttivi e sociali, anche tramite progetti realizzati dagli enti locali e in co-finanziamento con altri soggetti pubblici e privati. In particolare l'intesa dovrà provvedere:

- a) al trasferimento al patrimonio del comune di Cagliari dell'ex Casa Circondariale di Buoncammino;
- b) alla razionalizzazione e riduzione progressiva delle servitù militari nel territorio sardo;
- c) alla promozione e realizzazione di applicazioni innovative ed ecosostenibili nell'ambito delle attività delle Forze Armate e dei programmi di competenza del Ministero della difesa.

G/2853/77/5

[URAS, STEFANO](#)

Il Senato,

in sede di discussione dell'articolo 22,
premessi che:

sui cantieri comunali e verdi della regione Sardegna è intervenuta pronuncia della Corte costituzionale con sentenza n. 87 del 7 aprile 2014 dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 28 del decreto-legge n. 78 del 2010, che consente agli enti locali di derogare a quel limite «per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio, perché lesiva di un principio di coordinamento di finanza pubblica. »In buona sostanza ? ha ritenuto la Corte ? l'utilizzo di prestazioni lavorative per il tramite di "cantieri di lavoro" ricade de plano nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, poiché rappresenta, comunque, una forma di lavoro temporaneo del quale l'Amministrazione si avvale, anche indirettamente, per la realizzazione di opere o attività di interesse pubblico locale». Di qui l'illegittimità costituzionale ? per violazione dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione relativo alla competenza legislativa concorrente ? della disposizione della legge della regione Sardegna in materia di cantieri comunali per l'occupazione e cantieri verdi;

il comma 10-*bis* dell'articolo 8, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, supera la predetta pronuncia della Corte costituzionale in quanto prevede che i cantieri comunali per l'occupazione e i cantieri verdi, di cui alla normativa della regione Sardegna in materia di lavoro e difesa dell'ambiente, abbiano carattere temporaneo e che le assunzioni di progetto in essi previste non rilevino ai fini del limite di spesa (pari al 50 per cento dell'analoga spesa sostenuta nel 2009) imposto alle amministrazioni pubbliche che si avvalgano di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Dispone altresì che dalla nuova previsione non debbano conseguire nuovi oneri per la finanza pubblica, dovendo si attingere a risorse già assegnate dal bilancio della regione Sardegna;

la disposizione relativa al comma 10-*bis* dell'articolo 8, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 prevedeva la propria applicabilità per il triennio successivo al 2014 e quindi fino a tutto il 2017;

impegna il Governo:

a emanare un documento di indirizzo volto a chiarire che il comma 10-*bis* dell'articolo 8, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89 ha validità fino al 31 dicembre 2017.

G/2853/78/5

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 24-aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premessi che:

l'articolo 20 del decreto legge in oggetto autorizza due contributi in favore delle province dette regioni a statuto ordinario, finalizzati, rispettivamente, all'esercizio delle funzioni fondamentali delle stesse per l'importo di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, e alla manutenzione della rete viaria, per l'importo di 170 milioni per il 2017,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di incrementare il contributo complessivo per l'esercizio delle funzioni fondamentali delle province.

G/2853/79/5

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»;

premessi che:

l'articolo 14 del decreto legge in oggetto introduce due novelle all'articolo 1 della legge n.232 del 2016 (legge di bilancio 2017) relative al riparto del Fondo di solidarietà comunale (FSC), che costituisce il fondo per il funzionamento dei comuni anche con finalità di perequazione, alimentato con una quota del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi;

l'articolo 45 del decreto-legge n. 66 del 2014 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni dalla legge n. 89 del 2014, ha disciplinato la ristrutturazione di parte del debito delle regioni, con una conseguente riduzione dell'onere annuale destinato al pagamento dello stesso, limitata a due tipologie di operazioni di indebitamento:

a) mutui contratti con il Ministero dell'economia e delle finanze, direttamente o per il tramite della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., con vita residua pari o superiore a 5 anni e importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro; in questi casi la scadenza viene allungata fino a trent'anni da ammortizzare con rate costanti ad interessi pari a quelli dei BTP con durata finanziaria più vicina al nuovo mutuo;

b) titoli obbligazionari regionali con vita residua pari o superiore a 5 anni e valore nominale dei titoli pari o superiore a 250 milioni di euro; in questi casi la regione finanziaria il riacquisto dei titoli utilizzando il ricavato di un mutuo concesso dal MEF e con contestuale cancellazione dei derivati insistenti su di essi,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere, analogamente a quanto previsto dalle Regioni, la ristrutturazione del debito degli enti territoriali, autorizzando il Ministero dell'economia e delle finanze ad effettuare la ristrutturazione dei mutui intestati agli enti locali e i mutui gestiti dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e finanze, sia mediante rinegoziazione dei tassi d'interesse e della scadenza, sia mediante estinzione anticipata e accensione di nuovo mutuo senza applicazioni di penali a carico dell'ente mutuatario.

G/2853/80/5

[MANELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante« Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziamenti, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premessi che:

il comma 5-*quater*, dell'articolo 22 del presente decreto-legge, introdotto durante l'esame alla Camera, esclude le-spese per la realizzazione di mostre effettuate da regioni ed enti locali o da istituti e luoghi della cultura di loro appartenenza dall'applicazione dei i vincoli di contenimento della spesa pubblica previsti dall'articolo 6, commi 8 e 11, del decreto-legge n. 78 del 2010,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di estendere tale esclusione anche alle spese per la realizzazione di convegni, relazioni pubbliche e pubblicità.

G/2853/81/5

[MANELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni- urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali: ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premessi che:

l'articolo 36 del presente decreto-legge interviene su alcune disposizioni che disciplinano il

raggiungimento del riequilibrio di bilancio da parte degli enti in dissesto, l'amministrazione dei residui attivi e passivi da parte dell'organo straordinario della liquidazione, nonché l'inserimento dei debiti fuori bilancio nell'ambito dei piani di riequilibrio finanziario per gli enti in predissesto, al fine di chiarirne la portata applicativa. In particolare, il comma 1 riformula il comma 1-ter dell'articolo 259 del decreto legislativo n. 267 del 2000 precisando l'ambito soggettivo di applicazione della disposizione che consente, in deroga alle norme vigenti, il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio per gli enti locali in dissesto entro un periodo massimo di cinque anni dalla dichiarazione di dissesto, impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare disposizioni volte a prevedere la facoltà per gli enti locali sottoposti a piano di riequilibrio finanziario, in deroga alla normativa vigente, di rivedere il piano stesso prevedendo un allungamento del periodo previsto per il ripiano delle somme di disavanzo non recuperate alla data del riaccertamento straordinario dei residui.

G/2853/82/5

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,
premessi che:

l'articolo 41 reca l'istituzione di un Fondo per accelerare le attività di ricostruzione, con una dotazione pari a 461,5 milioni di euro per l'anno 2017, 687,3 milioni di euro per l'anno 2018 e 699,7 milioni di euro per l'anno 2019 da utilizzare, per interventi di ricostruzione destinati ai Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016 e ai Comuni delle zone a rischio sismico 1, nonché per specifici Piani sperimentali per la difesa sismica degli edifici pubblici e per l'acquisto e la manutenzione dei mezzi occorrenti per il soccorso alla popolazione civile;

l'articolo 14 del decreto-legge n. 89 del 2016, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, disciplina la ricostruzione pubblica, prevedendo, per quanto attiene la fase di programmazione e ricostruzione dei Beni culturali o degli immobili adibiti ad uso scolastico o educativo, degli edifici privati ad uso pubblico, ivi compresi strutture sanitarie e socio-sanitarie, archivi, musei, biblioteche e chiese, la promozione di un Protocollo di Intesa tra il Commissario straordinario, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ed il rappresentante delle Diocesi coinvolte, proprietarie dei beni ecclesiastici, al fine di concordare priorità, modalità e termini per il recupero dei beni danneggiati, impegna il Governo:

a prevedere la possibilità per i comuni di operare la ricostruzione di edifici danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 che siano stati dichiarati di interesse storico artistico ai sensi della normativa vigente in materia di beni culturali e del paesaggio, nell'ambito di un piano straordinario di interventi adottato dal Commissario straordinario.

G/2853/83/5

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,
premessi che:

l'articolo 42 del presente decreto-legge prevede un incremento di 63 milioni di euro per l'anno 2017 e 132 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

la popolazione colpita dagli eventi sismici e meteorologici del 2016 e 2017 versa ancora in drammatiche difficoltà essendo ancora in sistemazione provvisoria,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere, fino al superamento dell'emergenza abitativa, l'esclusione dei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici e meteorologici del 2016 e 2017, dall'ambito del sistema di ripartizione dei richiedenti asilo e dei rifugiati sul territorio nazionale, nonché dalle aree sulle quali dislocare nuovi centri di permanenza per il rimpatrio.

G/2853/84/5

[MANELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 50 del 2017 recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premesso che:

il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634 ? recante Regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro di elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ? all'articolo 1, comma 1, stabilisce che le pubbliche amministrazioni e le persone fisiche e giuridiche private possono essere ammesse ad usufruire delle informazioni contenute nella banca dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

lo stesso articolo, al comma 2 dispone che gli organi costituzionali, giurisdizionali e le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato possono usufruire gratuitamente delle informazioni necessarie per gli specifici compiti d'istituto,

impegna il governo:

a valutare la possibilità di prevedere che la disposizione contenuta nel comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 634, si applichi anche agli enti locali limitatamente all'espletamento delle funzioni di polizia locale.

G/2853/85/5

[MANELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 50/2017 recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premesso che:

l'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», modificato dall'articolo 18-*undecies* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, al comma 3 prevede la sospensione, con possibilità di proroga con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, per un periodo di 12 mesi a decorrere dall'entrata in vigore del decreto, di tutti i termini anche scaduti a carico dei Comuni colpiti dal terremoto 2016-2017, relativi ad adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000) e da altre specifiche disposizioni,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare misure volte ad estendere anche all'approvazione del bilancio di previsione finanziario, il differimento del termine di cui al comma 3 dell'articolo 44 del decreto-legge 189/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, citate in premessa.

G/2853/86/5

[MANELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 50/2017 recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali ulteriori interventi

per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,
premessi che:

il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 ? recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016»- convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, all'articolo 44 modificato dall'articolo 18-*undecies* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.8) contiene disposizioni in materia di contabilità e bilancio;

il citato articolo, in particolare, contiene quattro disposizioni, con le quali si prevedono rispettivamente:

- a) la sospensione del pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa DD.PP.;
- b) l'esclusione dal pareggio di bilancio per i Comuni colpiti dal sisma, per l'anno 2016;
- c) la sospensione per 12 mesi di tutti i termini relativi ad adempimenti finanziari previsti dal TUEL, a carico dei Comuni colpiti dal sisma;
- d) la sospensione per il periodo 2017-2021 del versamento delle quote capitali dei piani di ammortamento per il rimborso delle anticipazioni della liquidità delle regioni;

al fine di rimuovere una sostanziale disparità di trattamento, sarebbe opportuno e auspicabile prevedere che per tutti i mutui contratti dai comuni del cratere (sono oggetto della sospensione non solo i mutui concessi da Cassa Depositi e Prestiti e da questa trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze ? e quindi i mutui assunti prima-del 2003 ?, ma anche tutti i mutui assunti dai comuni del cratere con Cassa-Depositi e Prestiti ? quindi successivamente al 2004 ?, con l'Istituto del Credito Sportivo e degli altri istituti di credito privati, previo accordo con l'ABI) possa essere sospeso il pagamento delle rate in scadenza, indipendentemente dall'anno o dal soggetto con cui questo è stato assunto,

impegna il governo:

a valutare la possibilità di prevedere il differimento dei termini, fino al 2019, del pagamento dei mutui concessi ai comuni che hanno subito gli eventi sismici 2016-2017, e alle province in cui questi comuni ricadono, senza applicazione di sanzione e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento.

G/2853/86a/5

[MANELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 50/2017 recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

impegna il governo:

a valutare la possibilità di assumere iniziative volte a prevedere la concessione di un contributo ai comuni di Bonefro, Castellino de Belferno, Colletorto, San Giuliano di Puglia, Santa Croce di Magliano, Casalnuovo Monterotaro e Pietramontecorvino, interessati dagli eventi sismici che hanno colpito il 31 ottobre 2002 le regioni Molise e Puglia, a compensazione delle minori entrate determinate dalla sospensione e dal conseguente abbattimento, nella misura del 60 per cento, dei tributi locali relativi all'imposta comunale sugli immobili, alla tassa sui rifiuti e all'addizionale comunale, in attuazione dell'articolo 6, comma 4-*bis*, del decreto-legge 9 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

G/2853/87/5

[DONNO](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (AS 2853)

premessi che:

il comma 5-*ter* dell'articolo 43 del decreto-legge in esame reca disposizioni di modifica del

decreto-legge 8/2017 in favore delle aziende agricole hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche;

considerato che:

durante i primi giorni del mese di settembre 2014, nel territorio del Gargano e della provincia di Foggia, si verificavano dei fenomeni meteorologici ed eventi alluvionali di particolare gravità, che causavano gravissimi danni, sia dal punto di vista umano, che dal punto di vista economico, agricolo ed infrastrutturale;

con delibera del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2014 veniva dichiarato lo stato di emergenza, in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei giorni dal 1° al 6 settembre 2014 nel territorio della provincia di Foggia;

come riportato dal sito istituzionale della Protezione civile, «lo Stato ha messo a disposizione un contributo economico per i cittadini colpiti da calamità ? eccezionali eventi meteorologici, alluvioni e frane che si sono verificate a partire da maggio 2013. I contributi per danni alle abitazioni e alle attività economiche e produttive ? saranno concessi attraverso un finanziamento agevolato e saranno a totale carico dello Stato, grazie all'attivazione di un credito di imposta»;

tuttavia, come denunciato dai cittadini interessati, l'azione amministrativa a beneficio delle popolazioni colpite è stata caratterizzata, sia a livello nazionale, sia a livello regionale, da forti ritardi, oltre che da una sostanziale inidoneità nella gestione, monitoraggio e controllo degli interventi;

in data 22 ottobre 2014, veniva discussa dall'Aula del Senato la mozione 1-00316. Nel corso dell'esame in Aula della mozione, riformulata e votata per parti separate, venivano approvati i seguenti impegni indirizzati al Governo: «ad attivare tutti i poteri in proprio possesso affinché venga svolta una seria, approfondita, attendibile ed univoca ricognizione dei danni che hanno colpito i comuni dell'area garganica, da concludersi entro 30 giorni dall'approvazione del presente atto di indirizzo; a disporre un piano di bonifica e di lavori infrastrutturali, ripristino e manutenzione dei canali, al fine di ricreare il necessario sfogo per le acque piovane, nonché all'ultimazione di quelli già in programma; ad utilizzare tutti i poteri a disposizione per far sì che l'accordo di programma del 25 novembre 2010 sia pienamente attuato e che i responsabili della sua mancata attuazione vengano individuati ed estromessi dalla relativa organizzazione, segnalando all'autorità giudiziaria eventuali responsabilità penali; a valutare la possibilità di prevedere un particolare regime di sgravi fiscali per le popolazioni colpite dagli eventi calamitosi, intervenendo opportunamente nei confronti dell'Agenzia delle entrate, nonché su Equitalia al fine di congelare i procedimenti di riscossione tributaria attualmente incorso; a prevedere l'esclusione dal patto di stabilità interno per quelle opere programmate dai Comuni e dalle Regioni che possano essere funzionali alla mitigazione del dissesto idrogeologico nonché alla bonifica dell'intero territorio nazionale, per una corretta gestione e pianificazione agro-forestale»;

impegna il Governo:

a porre in essere ogni azione necessaria, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di garantire l'effettiva attribuzione ai cittadini della provincia di Foggia dei benefici già previsti in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei giorni dal 1° al 6 settembre 2014.

G/2853/88/5

[DONNO](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (AS-2853)

premesso che:

il comma 5-ter dell'articolo 43 del decreto-legge in esame reca disposizioni di modifica del decreto-legge 8/2017 che ha previsto interventi in favore delle aziende agricole hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche verificatesi nel mese di gennaio 2017;

considerato che:

in Puglia, una delle regioni maggiormente colpite dagli eventi di cui in premessa, per quanto

concerne il comparto vitivinicolo ai danni provocati dalle avversità atmosferiche si sommano i sempre maggiori danni provocati dalla crescente diffusione delle fitopatologie fungine, in particolare la botrite;

a condizionare gli attacchi di tale patologia sono una serie di fattori, tra cui la temperatura e l'umidità, che associati al prolungamento della stagione produttiva e del suo concentrarsi nei mesi di ottobre novembre, possono determinare una maggiore suscettibilità del prodotto. Neanche un'opportuna strategia di difesa, accompagnata da una valida componente agronomica, può prevedere il verificarsi degli attacchi della cosiddetta «botrite tardiva»;

all'interno di un ciclo produttivo molto ampio, che inizia a giugno e termina a novembre, pur rispettando le buone pratiche agronomiche, la protezione dalla botrite risulta molto difficile;

le risorse messe a disposizione delle imprese agricole per far fronte ai danni provocati dalla botrite non appaiono sufficienti a garantire la ripresa per i comparti pesantemente colpiti,

impegna il Governo:

ad adottare opportuni provvedimenti volti a sostenere ed incentivare le imprese della regione Puglia che hanno subito danni alle attività agricole dalla diffusione della botrite al fine di garantire un comparto di grande importanza in una regione da sempre ai vertici della produzione agricola.

G/2853/89/5

[CIOFFI](#), [MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo» (ddl 2853),

premesso che:

l'articolo 62 del disegno di legge in esame opera una serie di interventi sulla disciplina della costruzione di impianti sportivi dettata dal comma 304 della legge di stabilità 2014; In particolare, il comma 2-*bis* disciplina lo svolgimento e gli effetti del verbale conclusivo della conferenza di servizi decisoria finalizzata all'approvazione del progetto;

il comma 2-*bis* predetto distingue due tipi di procedimento, quello per gli impianti sportivi che anche in parte ricadono su aree pubbliche e quello per gli impianti sportivi privati. Nel primo caso si prevede che il verbale conclusivo di approvazione del progetto costituisce verifica di compatibilità ambientale e variante allo strumento urbanistico comunale. Nel secondo caso viene previsto che il verbale conclusivo costituisce, ove necessario, adozione di variante allo strumento urbanistico comunale ed è trasmesso al sindaco che lo sottopone all'approvazione del consiglio comunale nella prima seduta utile,

impegna il Governo:

a valutare l'adozione di iniziative, anche di carattere normativo, volte ad assicurare che in entrambi i casi contemplati nel comma 2-*bis*, il verbale conclusivo dei procedimenti richiamati dal medesimo comma sia trasmesso al sindaco per l'approvazione del consiglio comunale.

G/2853/90/5

[RUTA](#)

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame all'articolo 34-*bis* prevede che: «In considerazione della necessità di assicurare la prosecuzione dell'intervento volto ad affrontare la grave situazione economico finanziaria e sanitaria della regione Molise e a ricondurre la gestione nell'ambito dell'ordinata programmazione sanitaria e finanziaria, anche al fine di adeguare i tempi di pagamento al rispetto della normativa dell'Unione europea, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 604 e 605, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, tenuto anche conto del contributo di solidarietà interregionale riconosciuto dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, di cui al verbale della seduta della

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 dicembre 2015, nella misura di 30 milioni di euro per l'anno 2015, di 25 milioni di euro per l'anno 2016 e di 18 milioni di euro per l'anno 2017: *a)* il commissario *ad acta* per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario della regione Molise dà esecuzione al programma operativo straordinario 2015-2018, allegato all'accordo sancito nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 3 agosto 2016 (rep. Atti n. 155/CSR) e recepito con decreto del medesimo commissario *ad acta* n. 52 del 12 settembre 2016, che con il presente decreto è approvato, ferma restando la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici sorti sulla base della sua attuazione; *b)* il medesimo commissario *ad acta*, altresì, adotta i provvedimenti previsti dal suddetto programma operativo straordinario 2015-2018, in modo da garantire che le azioni di riorganizzazione e risanamento del servizio sanitario regionale ivi programmate siano coerenti, nel rispetto dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza: 1) con l'obiettivo del raggiungimento dell'equilibrio economico stabile del bilancio sanitario regionale, tenuto conto del livello del finanziamento del servizio sanitario definito dalla legislazione vigente; 2) con gli ulteriori obblighi previsti a carico delle regioni dalla legislazione vigente;

l'approvazione con legge dello Stato del Piano operativo sanitario della regione Molise vanifica le azioni giudiziarie promosse dai cittadini singoli o associati e pendenti dinanzi ai giudici amministrativi;

considerato che:

delle due, l'una: o il Piano sanitario in questione è lesivo di interessi legittimi tutelati dal nostro ordinamento giuridico e conseguentemente va modificato, o in alternativa tale provvedimento, condivisibile o meno nel merito, è legittimo e conseguentemente i giudici amministrativi lo attesteranno respingendo i ricorsi presentati;

considerato altresì che:

trasformare un provvedimento amministrativo illegittimo in una legge dello Stato non rende legittimo il provvedimento perché non abroga le normative che i cittadini sostengono essere state violate: sarebbe solo una forzatura che so stanzierebbe uno sfregio alla tutela degli interessi legittimi dei cittadini, singoli o associati, che in uno Stato di diritto hanno nella legge e nel suo rispetto la forma più efficace di garanzia contro i provvedimenti emanati dal potere esecutivo;

impegna il Governo:

a modificare il piano operativo sanitario della regione Molise nelle parti oggetto di ricorsi da parte di cittadini singoli o associati e ritenuti ammissibili dai giudici amministrativi, adeguandolo in conformità alle normative che si reputano violate, dopo apposita valutazione sui profili giuridici formali e sostanziali che garantisca contraddittorio e terzietà di giudizio.

G/2853/91/5

[MANCUSO](#), [GUALDANI](#)

Il Senato,

in sede di conversione del decreto legge 5012-017 «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori Interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo» presenta delle disposizioni in materia di bilanci di Regioni, province e Città metropolitane;

premesso che:

l'interruzione del processo di riforma costituzionale, a seguito della mancata conferma del relativo testo in sede di consultazione referendaria ha avuto l'effetto di cristallizzare la riforma ordinamentale, per i profili relativi alle Province e agli Enti di area vasta, all'attuazione della legge numero 56 del 2014, determinando, però, una condizione di incertezza soprattutto per la regolamentazione degli assetti istituzionali e degli aspetti finanziari degli Enti interessati dalla riforma;

dal 2013 ai 2017 alle Province (ed alle Città metropolitane istituite il 1° gennaio 2015) sono state sottratte risorse pari a 5,2 miliardi di euro;

le riduzioni hanno spesso penalizzato le amministrazioni più virtuose e quelle che hanno esercitato deleghe e gestito risorse regionali e comunitarie; tali riduzioni anziché promuovere una razionalizzazione ed un efficientamento delle risorse economiche, stanno compromettendo l'efficace erogazione dei servizi dovuti al cittadino e alle imprese per le competenze delle amministrazioni provinciali o lo svolgimento di funzioni delegate dalle regioni;

sono infatti di diretta competenza delle Province: edilizia scolastica, il funzionamento delle scuole e formazione professionale; lo sviluppo economico e servizi per il mercato del lavoro; la gestione del territorio e tutela ambientale; la mobilità, la viabilità ed i trasporti;

si tratta di funzioni chiave, strettamente collegate al territorio, indispensabili per assicurare alle comunità il mantenimento del welfare locale e la promozione dello sviluppo imprenditoriale ed occupazionale delle imprese, e che rischiano di essere compromesse dai continui tagli ai bilanci;

solo per la parte corrente la riduzione della spesa per le Province, dal 2013 al 2016, ammonta a 2,7 miliardi di euro (un taglio del 40 per cento sul fabbisogno totale) ed è con le entrate di parte corrente che le province assicurano i servizi ai cittadini che rischiano quindi di essere penalizzati (il 70 per cento della popolazione italiana vive ad oggi al di fuori delle aree metropolitane);

la stessa Corte dei conti ha recentemente affermato che le Province «devono poter disporre delle risorse finanziarie, di personale e strumentali necessarie per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali e per la garanzia dei servizi essenziali per i cittadini ed i territori»;

il provvedimento in esame, pur prevedendo interventi mirati e finanziamenti specifici a sostegno dei bilanci delle Province, non risolve però tutte le criticità emerse in questi anni:

È sempre più necessario ed urgente un insieme di interventi normativi idonei ad assicurare alle Province ed alle Città Metropolitane l'autonomia finanziaria necessaria a garantire lo svolgimento delle funzioni fondamentali ed il puntuale pagamento delle retribuzioni ai dipendenti;

bisogna porre rimedio alla grave situazione finanziaria venutasi a creare con la L. 190/2014 ed evidenziata dalla stessa SOSE che ha certificato un ammanco complessivo di 650 milioni di euro (per altro sicuramente valutato per difetto) che sta di fatto portando al dissesto tutte le province e le Città Metropolitane, con gravissime ripercussioni sui servizi erogati alla collettività; già peraltro falciati da una riforma che, attuata «in attesa» di modifiche alla carta Costituzionale poi bocciate dal Referendum di dicembre, si è rivelata deleteria per i territori amministrati;

in tale contesto appare assolutamente ingiustificabile l'esclusione dai contributi di cui all'articolo 20 degli enti della Regione Sicilia, in cui le difficoltà degli enti di area vasta hanno pesantissime ricadute, oltre che sui servizi, anche sui processi di stabilizzazioni quel personale ormai precario per l'intera vita lavorativa;

impegna il Governo a valutare l'opportunità:

al fine di garantire la sopravvivenza degli enti di area vasta, di estendere nel primo provvedimento utile, agli enti della Regione Sicilia la ripartizione dei contributi previsti dall'articolo 20 e adeguare il contributo complessivo al fabbisogno stimato da SOSE (650 milioni di euro);

limitare il recupero coattivo del contributo per l'anno 2016 di cui al comma 418 dell'articolo 1 della L. 190/2014 esclusivamente alla RC Auto;

Sospendere per gli anni 2017/2019 gli effetti del citato comma 418 dell'articolo 1 della L. 190/2014.

G/2853/92/5

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [MANDELLI](#), [GIOVANNI MAURO](#)

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo,

premesso che:

molti dei paesi colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 sono stati evacuati per motivi di

sicurezza;

in tali paesi, la migrazione della popolazione è destinata a diventare permanente ed irreversibile per cui la densità di popolazione non consente più la sopravvivenza, ad esempio, di una farmacia;

non v'è dubbio che sia ragionevole e condivisibile che la presenza di un servizio di pubblica utilità quale è quello di una farmacia ? come si sa, opera peraltro in regime concessorio su iniziative privata ? può permanere allorquando c'è la popolazione;

si dovrebbero garantire pertanto le condizioni affinché l'esercizio di farmacia possa continuare a svolgere la sua attività anche oltre quel Comune che si è depauperato di popolazione, garantendo magari alla residua, minima, popolazione rimasta nel Comune al quale ci riferiamo il servizio di farmacia attraverso l'istituzione di un dispensario;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere in deroga alle vigenti disposizioni di legge e in particolare, all'articolo 5 della legge n. 362 del 1991, il decentramento degli esercizi di farmacia oltre i confini dei Comuni depauperati di popolazione.

G/2853/93/5

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PANIZZA](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2853 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»;

premesso che:

le farmacie rurali oggi sono oltre 6.000, grazie a loro, il servizio farmaceutico è assicurato anche nelle zone rurali e nelle isole minori, per la loro ubicazione in piccoli agglomerati, hanno un'importante funzione sociale, in quanto rappresentano spesso l'unica presidio sanitario esistente sul territorio, dove opera un professionista laureato, a disposizione degli utenti 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno, infatti, la farmacia è presente anche nelle zone prive di molti servizi pubblici; quali l'ufficio postale, le scuole, una caserma dei carabinieri;

proprio nelle realtà rurali in carenza delle strutture pubbliche, il cittadino trova nel farmacista il sanitario in grado di assicurargli senza ritardo non solo tutti i medicinali di cui ha necessità, ma anche gli eventuali interventi di prima assistenza;

il farmacista rurale, proprio per questo motivo, deve assicurare una disponibilità totale (di giorno, di notte, nelle giornate festive), per di più, vive una situazione imprenditoriale caratterizzata da un forte impegno sotto il profilo finanziario, in quanto, le difficoltà di rifornimento impongono la necessità di dotare la farmacia di ingenti scorte di medicinali per far fronte immediatamente alle richieste dei malati;

il comma 40 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, determina che per le farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, e successive modificazioni, con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore a lire 750 milioni, restano in vigore le quote di sconto di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Per le farmacie con un fatturato annuo in regime di servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore a lire 500 milioni, le percentuali previste dal presente comma sono ridotte in misura pari al 60 per cento;

considerato che:

il fatturato indicato nel comma succitato necessiterebbe di essere aggiornato al fine di una maggiore salvaguardia delle piccole farmacie rurali che a fronte della crisi e delle loro specificità sono a rischio di sopravvivenza;

nella Provincia Autonoma di Bolzano, l'Azienda sanitaria ha individuato, con un decreto (cfr. decreto del Direttore ospedali di ripartizione n.6964 del 27/05/2015), le farmacie con diritto allo sconto previsto dalla legge 28 dicembre 1995 n. 549 e della legge 23 dicembre 1996 n. 662, così facendo l'Azienda ha cambiato i parametri di riferimento e messo in difficoltà le piccole farmacie

rurali che sono di particolare utilità proprio nelle zone disagiate, lontane dai centri urbani e delle strutture sanitarie pubbliche;

questo nuovo calcolo del fatturato con i nuovi parametri ha avuto come risultato, che circa 10 farmacie (tra le quali 4 con presidi farmaceutici) devono ora applicare sconti all'azienda sanitaria da 6 per cento a 21,25 per cento anziché 1,5 per cento, ciò comporta una differenza annuale di circa euro 20.000,00 di fatturato per farmacia;

questo importo non è indifferente per le ditte coinvolte e proprio nel caso dei presidi farmaceutici potrebbe portare alla loro chiusura;

non da ultimo è da sottolineare che attualmente il dispensario farmaceutico gestito dalle farmacie, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 novembre 1991, n. 362, concorre al fatturato della farmacia principale andando anch'esso a gravare al conteggio per gli sconti a carico delle farmacie in favore del SSN,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di aggiornare gli importi relativi al fatturato delle farmacie, contenuti all'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni, in base ad un-conteggio basato sull'adeguamento degli indici Istat dal 1996 ad oggi, andando a modificare «a monte», il fatturato a carico Servizio Sanitario Nazionale che determina l'inquadramento in una categoria, la quale definisce anche gli sconti che dovranno essere concessi da parte delle farmacie a favore del SSN, valutando al contempo la possibilità di non far concorrere il fatturato del dispensario farmaceutico al fatturato della farmacia principale.

G/2853/94/5

[RUSSO](#)

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (A.S. 2853);

premesso che:

l'articolo 5, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010 ha stabilito il cosiddetto principio della gratuità degli incarichi conferiti a titolari di cariche elettive, disponendo che: «Ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 delle legge 31 dicembre 2009, n. 196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta»;

su tale disposizione interviene ora, l'articolo 22, comma 4, del decreto-legge in esame che, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, introduce, nell'ambito del citato articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, i seguenti periodi: «Non rientrano tra gli incarichi di cui al presente comma quelli aventi ad oggetto prestazioni professionali, conferiti a titolari di cariche elettive di Regioni ed enti locali da parte delle citate pubbliche amministrazioni, purché la pubblica amministrazione conferente operi in ambito territoriale diverso da quello dell'ente presso il quale l'interessato al conferimento dell'incarico riveste la carica elettiva. Rientrano invece tra gli incarichi di cui al primo periodo quelli conferiti dal comune presso il quale il professionista è titolare di carica elettiva o da enti pubblici a carattere associativo, consortile o convenzionale, volontario o obbligatorio, di cui faccia parte il Comune stesso. Il conferimento è effettuato nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente»;

considerato che:

la finalità perseguita dal legislatore con tale modifica pare essere quella di limitare la gratuità degli incarichi a quelli connessi alla carica elettiva ricoperta;

non a caso, l'emendamento approvato opera una distinzione tra gli «incarichi» (gratuiti) di cui al primo periodo e gli «incarichi aventi ad oggetto prestazioni professionali» di cui al secondo periodo

(per i quali a certe-condizioni si ammette la retribuibilità);

difatti, le modifiche introdotte ammettono la retribuibilità degli incarichi aventi ad oggetto prestazioni professionali conferiti da pubbliche amministrazioni che operano in ambito territoriale diverso da quello cui si riferisce la carica elettiva;

l'ultimo periodo della disposizione ribadisce che la gratuità degli incarichi (salvo gettone di presenza) sia destinata a trovare applicazione per i soli incarichi conferiti dal Comune presso il quale il professionista è titolare di carica elettiva ovvero (e questa è la parte innovativa) da enti pubblici a carattere associativo, consortile o convenzionale, volontario o obbligatorio, di cui faccia parte il Comune stesso;

nel presupposto che:

il primo dei periodi aggiunti concerne esclusivamente gli incarichi aventi ad oggetto prestazioni professionali conferiti dalle pubbliche amministrazioni e non si applica pertanto alle varie tipologie di contratto di lavoro (a tempo indeterminato e determinato, di apprendistato, a tempo parziale, intermittente);

il secondo dei periodi aggiunti concerne esclusivamente la gratuità degli incarichi conferiti dai comuni e dagli enti pubblici di cui essi facciano parte, in modo volontario o obbligatorio;

impegna il Governo:

a monitorare, per quanto di competenza, che la nuova disciplina introdotta dal decreto-legge in esame ad integrazione di quella già dettata dall'articolo 5, comma 5 del decreto-legge n. 78 del 2010 venga applicata nel senso indicato in premessa, con esclusivo riguardo agli incarichi aventi ad oggetto prestazioni professionali conferiti da pubbliche amministrazioni che operano in ambito territoriale diverso da quello cui si riferisce la carica elettiva.

G/2853/95/5

[LAI](#), [ANGIONI](#), [CUCCA](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo(AS 2853);

premesso che:

l'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 172 stabilisce che, ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute;

il provvedimento in esame, con le modifiche introdotte dalla Camera alla norma vigente, conferma la volontà di introdurre il principio di gratuità per tutti gli altri incarichi che sono svolti al di fuori dell'esercizio delle attività professionali;

impegna il Governo:

a precisare, nella forma dell'interpretazione autentica, che la norma introdotta si riferisce esclusivamente agli incarichi connessi col mandato elettivo, nel senso che la titolarità della carica elettiva è requisito necessario allo svolgimento dell'incarico.

G/2853/96/5

[LAI](#), [ANGIONI](#), [CUCCA](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo(AS 2853);

premesso che:

il comma 49 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004 non si applica alle procedure di mobilità

dei segretari comunali e provinciali già concluse alla data di entrata in vigore e di tale legge;

vi è un evidente disparità di trattamento tra i segretari andati in mobilità e i segretari rimasti in carriera, questi ultimi transitati nella dirigenza in virtù del CCNL 1998/2001 articoli 32 e 35 e ora equiparati a tutti gli altri dirigenti per effetto dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 2015, n.124;

considerato che:

nella relazione tecnica alla legge n. 124 del 2015 recante «deleghe al governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», prima della sentenza della Consulta, veniva superata tale disparità di trattamento inserendo gli ex segretari comunali nei ruoli dirigenziali ma che comunque tale previsione non trovava corrispondenza nella norma;

le Commissioni Affari Costituzionali (Senato) e Lavoro (Camera), con specifiche raccomandazioni, hanno chiesto, in sede di esame del Testo Unico sul pubblico impiego, di sanare tale incongruente situazione;

impegna il Governo:

a prevedere, nei prossimi provvedimenti utili, modifiche alla normativa vigente in materia al fine di consentire la parificazione degli ex segretari comunali transitati in mobilità volontaria e non, prima del 2004, agli altri dirigenti pubblici.

G/2853/97/5

[LAI](#), [ANGIONI](#), [CUCCA](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo(AS 2853);

premesso che:

la legge 9 marzo 1971, n. 98, in materia di «Provvidenze per il personale dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità atlantica», prevede l'assunzione a tempo indeterminato, a domanda, con inquadramento anche in soprannumero in quanto occorra, nei ruoli organici del personale delle amministrazioni dello Stato, nei confronti di cittadini italiani che prestavano la loro opera nel territorio nazionale alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, e che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione degli organismi medesimi, se in possesso dei prescritti requisiti, in relazione al titolo di studio posseduto e alla diversa natura delle mansioni prevalentemente svolte;

la suddetta legge in passato, attraverso la dotazione di uno specifico fondo ha evitato di lasciare senza occupazione i lavoratori civili di basi come La Maddalena, Aviano e per ultimo Camp Darby;

una situazione di crisi investe la base di Decimonannu dopo l'abbandono delle forze militari della Germania e che tale situazione ha prodotto la perdita del posto di lavoro per 65 dipendenti civili;

impegna il Governo:

a rifinanziare con specifico provvedimento la legge n. 98 del 1971, al fine di consentire la ricollocazione nella Pubblica amministrazione o negli Enti locali del personale ex-dipendente da organismi militari.

G/2853/98/5

[LUMIA](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (A.S. 2853);

premesso che:

la situazione che la categoria dei dirigenti scolastici si trova a vivere è di profondo malessere determinato sia dall'aumento delle responsabilità rispetto ai controlli sulla sicurezza e alla gestione di

procedure amministrative e contabili sempre più invadenti sia da una burocrazia sempre più pressante. Infatti, le scuole hanno gli stessi adempimenti amministrativi cui sono sottoposti i ministeri, ma con uffici e articolazione ben diverse, per organizzazione, numero di addetti e professionalità, come sottolineato più volte in questi mesi dalle associazioni sindacali di categoria; ad aggravare la situazione si aggiunge una carenza di organico dei direttori dei servizi generali ed amministrativi e l'impossibilità di sostituire in caso di assenza anche prolungata gli assistenti amministrativi, inoltre, in diverse regioni molti dirigenti scolastici devono occuparsi di due istituti, la scuola di titolarità e la scuola «in reggenza», divenendo responsabili in toto anche di questa istituzione scolastica;

appare, pertanto, di tutta evidenza la necessità di reclutare nuovi dirigenti scolastici al fine di rendere più efficiente l'azione amministrativa; assicurare l'immediata interlocuzione tra enti locali e dirigenza scolastica, nonché consentire la pianificazione delle azioni di messa in sicurezza degli edifici, la definizione di piani di adeguamento e di prevenzione dei rischi delle strutture ad uso pubblico e destinate all'istruzione ed alla formazione;

impegna il Governo:

a provvedere, sulla base del monitoraggio svolto dalle sedi regionali degli USR, nelle regioni con organico di fatto definito dai vigenti Piani di dimensionamento degli istituti scolastici e con graduatorie di dirigenti scolastici insufficienti o esaurite al fine di soddisfare il fabbisogno preventivato per l'anno scolastico 2017/2018, al reclutamento di dirigenti scolastici da assegnare per almeno un triennio, a partire dall'anno scolastico 2017/2018, nelle scuole con posto vacante o rette da dirigenti scolastici titolari in altre istituzioni scolastiche;

a disporre, altresì, che i nuovi dirigenti siano reclutati tra docenti che abbiano partecipato a corsi di formazione, della durata di almeno 80 ore, promossi e gestiti dal MIUR per la preparazione a concorsi per dirigente scolastico, nonché tra coloro che abbiano superato tutte le prove in concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici;

a prevedere che il passaggio definitivo nei ruoli di dirigenti avvenga previo superamento di una prova scritta sull'esperienza maturata da sostenere al termine dell'anno scolastico 2017/2018, provvedendo esclusivamente per un numero di dirigenti pari agli istituti scolastici privi di dirigenti titolari per singola regione.

G/2853/99/5

[LUMIA](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (A.S. 2853);

premesso che:

nell'aprile 2016, con la legge di conversione del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, in materia di funzionalità del sistema si è permesso ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'a.s. 2015/2016 la possibilità di richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia;

in tale modo si è data la possibilità a coloro che erano stati assunti con la legge 13 luglio 2015, n. 107 negli ambiti dell'intero territorio nazionale di ricongiungersi ai familiari nel proprio comune di residenza, in assegnazione provvisoria annuale, derogando al vincolo triennale di permanenza nell'ambito di immissione in ruolo;

un tale intervento ha inoltre previsto, che per l'a.s. 2016/2017 l'assegnazione provvisoria interprovinciale potesse essere richiesta, oltre che sui posti dell'organico dell'autonomia, anche sul contingente annuale di posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia, costituito, a decorrere dallo stesso a.s. 2016/2017, ai sensi della medesima legge 107/2015, per far fronte ad esigenze di personale ulteriori rispetto a quelle soddisfatte dall'organico dell'autonomia;

considerato che:

le motivazioni che indussero le Camere ad approvare tale disposizione sussistono anche per

questo anno scolastico 017/2018- in quanto il numero delle cattedre disponibili è rimasto invariato e le deroghe ai posti di sostegno (da 1:4 a 1:2) consentirebbero il rientro nella propria provincia di residenza a tantissimi docenti assunti nel 2015/2016 altrimenti vincolati a rimanere al Nord;

la deroga triennale al trasferimento definitivo, che si rifà all'organico di diritto, è stata già concessa, ma è limitata al 30% dei posti disponibili, il che si riduce a un numero assolutamente inadeguato a soddisfare le richieste;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità riproporre l'intervento approvato nel 2016, per evitare che i docenti specializzati del Sud ritornino nel loro ambito al Nord, mentre al Sud le cattedre occupate nell'anno scolastico 2016/2017 rimangano vacanti o vengano assegnate a docenti senza titolo di specializzazione, in modo da garantire sia la stabilità familiare di tantissimi docenti sia la continuità didattica agli alunni disabili delle nostre scuole.

G/2853/100/5

[GUERRIERI PALEOTTI](#), [ZANONI](#), [BROGLIA](#), [DEL BARBA](#), [LAI](#), [SPOSETTI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (A.5. 2853);

premesso che:

la legge 30 dicembre 2010, n. 238, recante (incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia), ha agevolato negli anni passati il rientro di un folto gruppo di giovani lavoratori altamente qualificati (cd impatriati), grazie ad una norma innovativa per l'Italia che consisteva in un forte abbattimento del reddito imponibile ai fini IRPEF, maggiore per le donne, a condizione che i lavoratori mantenessero la residenza in Italia per cinque anni;

poco dopo la proroga prevista dal comma 12-*octies* dell'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, tale legge è stata abrogata dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, che introducendo un diverso regime di agevolazioni non ha pienamente valutato le distorsioni che avrebbe creato l'abrogazione di una legge appena prorogata e pienamente operativa;

l'articolo 1, comma 259, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha permesso agli impatriati di continuare a fruire del regime agevolato di cui alla legge n. 238 del 2010, che tuttavia non è più accessibile da fine 2015 e si esaurisce nel 2017, o di optare per il nuovo regime, entro un termine definito in modo differente per lavoratori dipendenti e autonomi;

un'esigua minoranza degli aventi diritto ha esercitato a giugno 2016 l'opzione per passare al nuovo regime, dato che quest'ultimo, pur avendo una durata più lunga, presentava un incentivo fiscale sensibilmente inferiore, del 30% contro il 70% o 80% per le donne, rendendo l'opzione al massimo finanziariamente neutra o peggiorativa, e dato inoltre che la finestra temporale utile per esercitarla è stata di 30 giorni, considerando il periodo che va dall'emanazione del decreto MEF del 26 Maggio 2016 al termine del 30 giugno fissato dal provvedimento n. 46244 dell'Agenzia delle Entrate;

dopo la scadenza della finestra di opzione, nella legge di bilancio 2016, il Governo ha potenziato sensibilmente l'incentivo previsto dal decreto legislativo n. 147 del 2015, portando la diminuzione dell'imponibile IRPEF dal 30% al 50%, penalizzando così tutti i lavoratori impatriati che avevano scelto di continuare a fruire del regime della legge n. 238 del 2010 basando la loro valutazione su degli incentivi potenziati dopo brevissimo tempo;

il potenziamento degli incentivi previsti dalla legge di bilancio 2016, dopo la scadenza dell'opzione, ha creato una evidente disparità di trattamento a danno dei lavoratori dipendenti, che non potevano più rivedere la loro scelta, rispetto ai lavoratori autonomi, che avevano tempo per esercitare tale opzione in sede di dichiarazione dei redditi l'anno seguente;

il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, ha quindi riaperto, per i lavoratori impatriati dipendenti, la possibilità di passare dal

regime previsto dalla legge n. 238 del 2010 a quello previsto dal decreto legislativo n. 147 del 2015;
nel concedere nuovamente la possibilità di optare per il regime del decreto legislativo n. 147 del 2015, la legge ha demandato ad un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate la determinazione delle modalità di passaggio da un regime all'altro, e l'Agenzia ha obbligato il lavoratore impatriato che decide nel 2017 di avvalersi del passaggio alla restituzione della differenza fra il beneficio goduto ai sensi della legge n. 238 del 2010 e quello previsto dal decreto legislativo n. 147 del 2015, relativamente all'anno fiscale 2016. Questo si traduce in un conguaglio estremamente oneroso, che inoltre colpisce in modo ancora più pesante i lavoratori di sesso femminile;

nel corso dei recenti lavori per la conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono stati presentati alla Camera alcuni emendamenti che intervenivano per eliminare o mitigare il problema di tale conguaglio. Tuttavia, nel corso del dibattito è stato approvato un testo che diversamente da quanto previsto nella formula originaria dell'emendamento depositato dal proponente, non solo ne ha totalmente svuotato i contenuti ma che ha peggiorato la situazione per gli impatriati, estendendo di altri due anni la permanenza richiesta in Italia pena la restituzione dell'incentivo ceduto;

allo stato attuale, quindi, i lavoratori impatriati che, optando per il nuovo regime hanno fatto una scelta di fiducia verso il Paese impegnandosi a rimanere in Italia per altri cinque anni, restano soggetti ad un onerosissimo conguaglio, che penalizza in modo particolare le lavoratrici di sesso femminile;

Tenuto conto che,

i suddetti lavoratori, in gran parte giovani, grazie alle esperienze maturate all'estero hanno portato con sé conoscenze che sono state messe al servizio del Paese e la certezza di un trattamento agevolato rappresenta una condizione fondamentale per la loro permanenza;

le misure a favore di questi lavoratori non determinano impatti sul gettito come dimostrano i numerosi pareri della Ragioneria Generale dello Stato e le Relazioni Tecniche del Dipartimento Finanze recentemente condotte;

occorre porre rimedio ad alcune incoerenze sul tema del rientro dei lavoratori altamente qualificati dall'estero, create a seguito di una serie di interventi normativi non coordinati che rischiano di vanificare gli effetti benefici di tale operazione;

tutto ciò premesso, impegna il Governo:

ad adottare nel primo provvedimento utile, misure correttive della disciplina vigente in materia di lavoratori impatriati, con particolare riguardo all'eliminazione degli onerosi conguagli posti a carico di tali lavoratori e al potenziamento degli incentivi ad essi riconosciuti riportandoli al livello precedente l'abrogazione della legge n. 238 del 2010 e con maggior vantaggio per le lavoratrici.

G/2853/101/5

PUPPATO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (A.S. 2853);

premessi che:

l'articolo 22, del decreto legge in esame interviene sulle facoltà assunzionali delle regioni e dei comuni, prevedendo, in particolare, la possibilità di assumere personale a tempo determinato a carattere stagionale da parte dei comuni in deroga alla normativa vigente, e diminuendo le limitazioni al *turn over* per assunzioni a tempo indeterminato nelle regioni e nei comuni aventi determinate caratteristiche.

più specificamente, si prevede che il limite del contingente di personale che può essere assunto dai comuni con meno di 10.000 abitanti, non sottoposti nel 2015 al patto di stabilità interno ed aventi un rapporto dipendenti popolazione dell'anno precedente inferiore al rapporto medio dipendenti popolazione per classe demografica corrispondente, pari al 75% della spesa relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente, sia esteso ai comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti

(fermi restando i vincoli del rapporto dipendenti-popolazione) ed operi solamente per il biennio 2017-2018. Inoltre, è stato disposto lo sblocco totale del *turn over* per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 3.000 abitanti che rilevino, nell'anno precedente, una spesa di personale inferiore al 24% della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio;

la richiamata percentuale di limitazione al *turn over* è innalzata dal 75% al 90% nei comuni che rispettino un particolare saldo non negativo tra entrate finali e spese finali;

impegna il Governo:

a prevedere lo sblocco totale del *turn over* del personale nei comuni che rispettino un saldo non negativo tra entrate finali e spese finali ai sensi dell'articolo 1, comma 479, lettera d), della L. 232/2016;

a prevedere che agli enti che hanno un rapporto dipendenti-popolazione inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione-per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sia consentito l'affiancamento a titolo gratuito, per la durata di un anno, del dirigente neo-assunto con il corrispondente dirigente collocato in quiescenza.

G/2853/102/5

[URAS, STEFANO](#)

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, premesso che:

il decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50 contempla tra i suoi obiettivi l'introduzione di manovre finanziarie atte al contenimento della spesa pubblica, nonché finalizzate ad una migliore perequazione delle risorse;

per gli stessi fini, sarebbe auspicabile limitare anche la spesa pubblica derivante dal ricorso all'istituzione delle reggenze nelle istituzioni scolastiche, e, parimenti, limitare i costi derivanti dai contenziosi ancora aperti;

in attesa dell'emanazione del decreto recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e della tempistica necessaria all'espletamento del suddetto concorso, sarà comunque necessario, quanto meno per il prossimo anno scolastico 2017/2018, garantire il regolare inizio delle attività didattiche nelle istituzioni scolastiche;

a tale esigenza deve necessariamente farsi fronte con una soluzione che tenga conto della qualità del servizio pubblico reso, qualità che sarebbe grandemente svilita se si adoperasse anche per l'anno venturo lo strumento delle reggenze come accaduto nell'anno scolastico in via di conclusione, con le circa 2000 sedi vacanti gestite da dirigenti scolastici costretti a dividersi tra più scuole anche molto distanti fra loro, il che ha causato evidenti ripercussioni negative su più fronti, compreso quello strettamente didattico;

il nuovo concorso, ad ogni modo, non potrebbe risolvere in tempi rapidi la situazione delle reggenze a causa nei detti tempi di espletamento, ed il rischio sarebbe quello di incorrere, durante le varie fasi di reclutamento, in ulteriori e nuovi contenziosi che bloccherebbero ancora una volta la situazione e comporterebbero un incremento di costi a carico dello Stato.

Considerando che,

già la legge 107 del 2015 era intervenuta sulla materia adottando la risoluzione di varie situazioni di contenzioso tra aspiranti dirigenti e MIUR in relazione alle procedure concorsuali del 2004 e del 2006, includendo altresì altre specifiche ipotesi relative alla procedura di concorso 2011, nelle quali il concorso era stato annullato dalla Magistratura ordinaria ma ha di fatto escluso situazioni analoghe sempre legate al contenzioso del 2011;

a seguito dell'entrata in vigore della normativa suddetta, sono stati immessi in ruolo circa 250 dirigenti scolastici, e pur tuttavia il risultato non si è rivelato sufficiente per risolvere il problema delle

reggenze, né tanto meno ha provocato una deflazione dei contenziosi ancora in via di definizione presso le competenti autorità giudiziarie;

i ricorrenti afferenti al concorso per dirigente scolastico del 2011, dislocati in diverse regioni d'Italia (Lombardia, Campania, Puglia, Veneto, Umbria, Lazio, Sicilia, Sardegna, Toscana, Calabria, Abruzzo) sono circa 800, e hanno fatto presente più volte nel corso di questi anni l'anomalia che li riguarda, viste le fattispecie di casi perfettamente aderenti ai criteri di soluzione adottati con la legge 107 del 2015.

Considerato in ultimo, che l'eventuale immissione delle categorie sopracitate non comporterebbe ulteriori oneri per lo Stato, ma al contrario, rispetterebbe i criteri di economicità ed efficienza delle risorse nel settore pubblico;

impegna il Governo:

a collaborare con i parlamentari interessati alla formulazione di una nonna di legge che risolva definitivamente la vicenda in esame e che ponga fine ai contenziosi ancora in corso relativi alla procedura concorsuale espletata nel 2011;

a valutare la possibilità di prorogare la validità delle graduatorie del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione dell'università e ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 serie speciale ? n. 56 del 15 luglio 2011, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini dell'inclusione dei soggetti che abbiano partecipato con esito positivo ad un corso intensivo di formazione e alla relativa prova scritta finale, previsto dal decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015, indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 88, della legge 13 luglio 2015, n. 107, al quale sarebbero ammessi esclusivamente coloro i quali avevano alla data di approvazione della legge 13 luglio 2015, n. 107 un contenzioso comunque riferito al concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011;

a valutare la possibilità dell'immissione nel ruolo di dirigente scolastico dei candidati che abbiano effettuato il corso e superato la prova finale, con decorrenza giuridica 1° Settembre 2017 e decorrenza economica 1° settembre 2018, sui posti autorizzati dal decreto del Presidente della Repubblica del 19 agosto 2016, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2016, reg. prev. n. 2543.

G/2853/103/5

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge recante: «Conversione in legge del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, premesso che:

la Camera dei Deputati ha approvato un articolo aggiunto in materia di prestazioni occasionali;

l'approvazione di tale articolo appare in contrasto con il decreto legge di abrogazione dei *voucher* (decreto 25/2017) che ha impedito lo svolgimento del referendum;

la reintroduzione dei *voucher* sotto altra forma appare lesiva del diritto dei cittadini di esprimersi attraverso il referendum, nonché delle prerogative della Corte di Cassazione che ha la competenza ad esprimersi ex ante per stabilire se un referendum debba ancora tenersi oppure ne sia venuto meno il presupposto in caso di approvazione di una nuova disciplina legislativa nella materia oggetto del referendum;

il breve lasso di tempo intercorso tra la abrogazione totale della disciplina dei *voucher* (decreto 25/2017) e la conversione in legge del decreto 50/2017, anche se intervenuta in un momento successivo alla data stabilita per lo svolgimento del referendum, determina una reviviscenza dell'iter referendario, restituendo alla Cassazione il potere di verificare se siano o no venute meno le ragioni per lo svolgimento del referendum;

se così non fosse si determinerebbe un aggiramento della legge in materia di referendum e dei

principi costituzionali che presiedono al diritto dei cittadini di esprimersi attraverso il voto referendario;

impegna il Governo:

a chiedere alla Corte di Cassazione di valutare, secondo quanto stabilito dalla legge in materia di referendum, se la disciplina introdotta in materia di prestazioni occasionali dall'articolo aggiuntivo al decreto legge 50/2017 determini la reviviscenza del referendum e, in caso di esito positivo, fissi una nuova data per il referendum da tenersi sul nuovo quesito che verrà formulato dalla Corte di cassazione.

G/2853/104/5

[BENCINI](#), [MAURIZIO ROMANI](#), [SIMEONI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2853 recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premesso che:

l'aggressione dei beni illecitamente procacciati dalla criminalità organizzata e la loro acquisizione allo Stato nei casi previsti dalla legge, rappresenta un fondamentale strumento di lotta alla mafia perché vanifica l'accumulazione illegale;

il grande impegno e la professionalità dei magistrati e delle Forze dell'ordine stanno consentendo successi sempre maggiori su questo terreno, tant'è che l'entità del patrimonio confiscato sembra avere raggiunto ormai il valore di 80 miliardi di euro e cresce di giorno in giorno grazie a sequestri, anche di entità rilevante, che sempre più frequentemente si succedono;

finora si è prevalentemente ragionato in termini di tendenziale restituzione dei beni agli enti locali per finalità istituzionali e sociali;

lo Stato che incamera i beni attraverso la confisca rappresenta l'insieme degli interessi pubblici della collettività: è necessario reperire sempre maggiori risorse per un più efficace contrasto alla criminalità organizzata ed al contempo per affrontare un'emergenza finanziaria senza precedenti;

un migliore utilizzo dei beni confiscati alla mafia e dei proventi della vendita degli stessi consentirebbe di non abbassare la guardia nel contrasto dell'illegalità e di perseguire obiettivi pubblici generali quali intervenire efficacemente sulla riduzione del debito pubblico senza sfiorare il rapporto *deficit-pil*, pagare i debiti dello Stato verso gli imprenditori, ridurre il cuneo fiscale sul costo del lavoro e intervenire sull'emergenza ambientale, bonificando i terreni avvelenati dalle ecomafie e mettendo in sicurezza i territori a rischio idrogeologico;

considerato che:

sarebbe opportuno rendere sempre più penetrante la lotta alla mafia nel versante dell'accumulazione illegale, anche affiliando i meccanismi di utilizzazione dei beni ad essa confiscati, e nel contempo infliggere uno smacco alla criminalità organizzata proprio con la destinazione dei proventi dei beni illegalmente costituiti a finalità generali, cioè destinare i beni confiscati alla mafia e il ricavato dalla vendita degli stessi per raggiungere il bene comune;

generare sviluppo e lavoro attraverso i beni accumulati dalle mafie nega alla base le finalità di tali organizzazioni criminali e consente allo Stato di raggiungere i propri obiettivi, dimostrando che esse non sono mai sicure delle loro illecite acquisizioni, e che quindi il crimine non paga,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di rendere sempre più penetrante l'aggressione dei beni illecitamente procacciati dalla criminalità organizzata per perseguire obiettivi pubblici generali, quali intervenire efficacemente sulla riduzione del debito pubblico senza sfiorare il rapporto *deficit-pil*, pagare i debiti dello Stato verso gli imprenditori, ridurre il cuneo fiscale sul costo del lavoro e intervenire sull'emergenza ambientale, bonificando i terreni avvelenati dalle ecomafie e mettendo in sicurezza i territori a rischio idrogeologico.

G/2853/105/5

[MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premesso che:

l'articolo 102 del regio decreto n. 1265/1934 (TULS), nella formulazione attualmente vigente, prevede che l'esercizio della farmacia non possa essere cumulato con quello di altre professioni e arti sanitarie per evitare possibili situazioni di conflitto di interessi tra il prescrittore e il dispensatore dei farmaci;

un parere ministeriale ha interpretato la richiamata disposizione, precisando che il divieto riguarda non solo il cumulo di più professioni sanitarie da parte di un medesimo soggetto, ma si estende anche all'esercizio cumulativo di tali professioni in farmacia;

si ritiene, tuttavia, che l'ipotizzato conflitto di interessi non possa verificarsi con le professioni sanitarie non abilitate alla prescrizione di medicinali, individuate dalla vigente normativa, tra cui le professioni sanitarie di Ortottista ? Assistente di oftalmologia e Podologo, nonché la professione tecnico-sanitaria nell'Area tecnico-diagnostica di tecnico audiometrista e nell'Area tecnico-assistenziale quella di dietista e di tecnico ortopedico, di tecnico audioprotesista;

tali professioni non andrebbero ricomprese nella previsione dell'articolo 102 del TULS e dovrebbero poter essere esercitate anche in farmacia, fermo restando, viceversa, il divieto di cumulo con le professioni di medico, odontoiatra e veterinario;

considerato inoltre che:

l'atto Camera 3868, recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute», di iniziativa del Ministro della salute, onorevole Beatrice Lorenzin, contiene una disposizione che conferma il divieto di esercizio in farmacia solo per le professioni abilitate alla prescrizione di farmaci, eliminando lo per le altre, con l'effetto di favorire il processo, già da tempo in atto, di trasformazione della farmacia in presidio socio-sanitario del territorio,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di modificare l'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, prevedendo che gli esercenti le professioni o arti sanitarie possano svolgere la loro attività in farmacia, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali, la cui attività è in ogni caso incompatibile con l'esercizio della farmacia.

G/2853/106/5

[RUTA](#)

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 54-*bis* del provvedimento in esame reca la disciplina delle prestazioni di lavoro occasionali; che la reintroduzione di tali forme di lavoro già disciplinate dal *voucher*, dopo aver abrogato la normativa sui *voucher* stessi onde evitare il pronunciamento popolare sul quesito avanzato dalla Cgil, configura una metodologia non condivisibile;

atteso che:

sarebbe stato auspicabile una convocazione del partenariato sociale e comunque almeno dei proponenti del quesito referendario prima della reintroduzione di forme contrattuali simili ai *voucher* attraverso un decreto-legge;

considerato che:

in alcuni casi l'uso dei *voucher* è oggettivamente ritenuto utile;

è urgente predisporre una normativa che aggredisca il fenomeno del precariato e dello sfruttamento dei lavoratori con tutele ridotte o inesistenti;

impegna il Governo:

ad una immediata convocazione del partenariato sociale per predisporre una riforma organica ampiamente condivisa sulle forme di prestazioni di lavoro occasionale e più in generale sulle forme flessibili di lavoro, affinché in tempi ristretti possa essere approvata apposita normativa.

G/2853/107/5

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [GIOVANNI MAURO](#)

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo,

premesso che:

la disciplina relativa ai bandi di concorso indetti dalla pubblica amministrazione prevede una serie di requisiti per l'accesso alle procedure di selezione. Tra questi risalta il requisito relativo all'età, di volta in volta indicato da ciascun ente, in via discrezionale, secondo le ritenute esigenze dell'ente medesimo;

ad oggi, infatti, la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, all'articolo 3, comma 6, recita: «La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti d'età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione»;

il requisito dell'età così come previsto dalla normativa vigente è anacronistico, discriminatorio e non in linea con le direttive del diritto dell'Unione europea;

tale norma purtroppo, sancendo la possibilità di deroga, consente l'introduzione di limitazioni anagrafiche legittimando il vincolo anagrafico quale discrimine per la partecipazione ai concorsi pubblici, inclusi quelli delle Forze armate e del comparto sicurezza. Dal 1997 ad oggi, però, il nostro Paese è radicalmente mutato secondo l'evoluzione spontanea legata ai cambiamenti sociali, culturali, demografici ed economici nonché stretto, nell'ultimo decennio, nella morsa di una crisi grave e profonda che ha segnato ogni aspetto del consorzio civile;

il legislatore ha cercato di tenere il passo con i tempi legiferando, non sempre adeguatamente, in materia, per esempio; di regime pensionistico ? aumentando notevolmente il limite d'età per l'accesso ai benefici previdenziali ? e di disciplina del mondo del lavoro ? modificando sia le modalità di accesso che quelle di permanenza previste nei precedenti ordinamenti. Il risultato è che, oggi, per i giovani è più difficile entrare nel mondo del lavoro, sia pubblico che privato, e non è prevedibile la sostenibilità di una futura rendita pensionistica;

in un contesto sociale e normativo così radicalmente mutato, quindi, la vigente previsione del limite d'età previsto dalla legge n. 127 del 1997 si palesa come un vero e proprio discrimine per coloro che, in età lavorativa, vedono preclusa, esclusivamente per motivi anagrafici, la possibilità di partecipare alle selezioni per l'accesso alla pubblica amministrazione;

impegna il Governo:

a rimuovere la discriminazione vigente di natura anagrafica concedendo a tutti gli aspiranti candidati di concorrere per un posto di lavoro secondo le capacità possedute indipendentemente dall'età anagrafica.

G/2853/108/5

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PANIZZA](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato 2853 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo

sviluppo»;

premessi che:

il decreto-legge n.25 del 2017 convertito dalla legge 20 aprile 2017, n. 49 (in *Gazzetta Ufficiale* 22 aprile 2017, n. 94) ha abolito tutte le disposizioni esistenti in materia di lavoro accessorio previste dagli articoli 48-50 del decreto legislativo n. 81 del 2015;

all'articolo 54-*bis* del testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati viene introdotta una nuova disciplina che consente, a determinate condizioni, l'acquisizione di prestazioni di lavoro occasionali da parte delle imprese con meno di cinque dipendenti, purché il limite non superi i 5.000 euro annui per ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori e ciascun prestatore di lavoro con riferimento alla totalità degli utilizzatori;

la nuova normativa vieta il ricorso al contratto di prestazione occasionale agli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di voler adottare un adeguato provvedimento normativo atto ad ampliare il limite economico per l'uso delle prestazioni di lavoro occasionali per i datori di lavoro.

G/2853/109/5

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PANIZZA](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato 2853 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»;

premessi che:

il decreto-legge 17 marzo 2017 n. 25, convertito con la legge 20 aprile 2017 n. 49, recante «Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti», ha abolito i cosiddetti *Vaucher*, anticipando di fatto un *referendum* promosso dalla CIGL e già indetto per fine di maggio 2017;

con un emendamento parlamentare approvato nella Commissione bilancio della Camera in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono stati introdotti il «Libretto famiglia» e il «Contratto di prestazione occasionale», ripristinando con essi la possibilità di usufruire di uno strumento facile per le prestazioni occasionali per famiglie e piccole imprese;

nel periodo transitorio tra l'abolizione dei vecchi *voucher* e l'entrata in vigore del nuovo strumento, molte imprese agricole per far fronte alle esigenze primaverili quali per esempio la potatura e la selezione ed estirpazione dei piccoli frutti, hanno dovuto e devono tuttora assumere soggetti come pensionati e studenti, impiegati finora con i *voucher*, come lavoratori agricoli;

l'articolo 54-*bis*, comma 14, lettera *b*), del disegno di legge in esame prevede che i soggetti che possono essere impiegati con il nuovo strumento in agricoltura non devono essere «iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli»;

con questa formulazione, si impedisce di fatto alle imprese agricole, non solo per quest'anno, ma anche per l'anno a venire e, di conseguenza, per tutti gli anni successivi, di assumere i soggetti impiegati in questo periodo di transizione, anche per pochissimo tempo, con il nuovo strumento, ovvero con il contratto di prestazione occasionale;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare un adeguato provvedimento normativo per modificare l'articolo 54-*bis*, comma 14, lettera *b*) del disegno di legge in esame, eliminando l'ultimo inciso o individuando una soluzione per i soggetti assunti nel periodo transitorio come lavoratori agricoli.

G/2853/110/5

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PANIZZA](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato 2853 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»;

premessi che:

il decreto-legge n.25 del 2017 convertito dalla legge 20 aprile 2017, n. 49 (in *Gazzetta Ufficiale* 22 aprile 2017, n. 94) ha abolito tutte le disposizioni esistenti in materia di lavoro accessorio previste dagli articoli 48-50 del decreto legislativo n. 81 del 2015;

il comma 5 dell'articolo 54-*bis* del testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati prevede che «non possono esser acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa»;

in seguito all'abrogazione dei cosiddetti «voucher» le imprese precedentemente utilizzatrici dei *voucher* sono state costrette a ricorrere a forme di collaborazione alternative ai predetti *voucher*;

molte delle predette imprese, per assolvere i propri obblighi previdenziali e occupare il personale nel pieno rispetto della normativa, hanno scelto di ricorrere all'istituto del lavoro a chiamata;

il predetto «lavoro a chiamata» costituisce un rapporto di lavoro subordinato;

si rende pertanto necessario permettere alle imprese che hanno fatto ricorso al «lavoro a chiamata» unicamente per sopperire alla mancanza di alternative legali da scegliere in seguito all'abrogazione dei *voucher*, di applicare la nuova normativa in ordine al lavoro occasionale fin da subito;

stando al testo dell'articolo 54-*bis*, i soggetti con i quali l'utilizzatore abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa dovrebbero attendere sei mesi prima di poter applicare la nuova normativa relativa al lavoro occasionale anche in capo al personale assunto con lavoro a chiamata nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto legge n. 24 aprile 2017, n. 50 e la data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso;

impegna il Governo:

a intervenire affinché le prestazioni di lavoro occasionali possano essere acquisite anche da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa, se stipulato nel periodo intercorrente tra il 24 aprile 2017, data di entrata in vigore del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, e la data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto legge.

G/2853/111/5

[PANIZZA](#), [FRAVEZZI](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge Atto Senato 2853 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo,

premessi che:

i dati impiegati per calcolare gli occupati di un'impresa (come gli importi del fatturato e dell'attivo patrimoniale) sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato e vengono calcolati su base annua;

gli occupati corrispondono al numero di unità-lavorative-anno (ULA) cioè al numero di persone che, durante tutto l'anno in questione, hanno lavorato nell'impresa (o per suo conto) a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato tutto l'anno oppure che hanno lavorato a tempo parziale è contabilizzato in frazioni di ULA;

si ricorda che per occupati si intendono: i dipendenti a tempo determinato o indeterminato,

iscritti nel libro matricola e legati all'impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza; i proprietari gestori (imprenditori individuali); i soci che svolgono attività regolare nell'impresa e che percepiscono un compenso per l'attività svolta diverso da quello di partecipazione agli organi amministrativi della società. Il socio che percepisce tali compensi viene considerato una ULA a meno che il contratto, che regola i rapporti tra le società e il socio stesso, specifichi una durata inferiore all'anno (in tal caso si calcola la frazione di ULA);

il calcolo si effettua a livello mensile, considerando un mese l'attività lavorativa prestata per più di 15 giorni solari. Non devono essere conteggiati: gli apprendisti con contratto di apprendistato e le persone con contratto di formazione o con contratto di inserimento; i dipendenti in cassa integrazione straordinaria; la durata dei congedi di maternità o parentali;

ai fini del calcolo delle ULA i dipendenti occupati *part-time* sono conteggiati come frazione di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto *part-time* e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento. Ad esempio, qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 36 ore settimanali e quello *part-time* di 18, il dipendente viene conteggiato pari a 0,5 ULA per il periodo di lavoro; qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 40 ore settimanali e quello *part-time* di 28, il dipendente viene conteggiato pari a 0,7 ULA per il periodo di lavoro;

tanto premesso,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di precisare la modalità di calcolo degli occupati nella proposta di contratto di lavoro occasionale dedicato alle imprese fino a 5 dipendenti.

G/2853/112/5

[LUCHERINI](#)

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (A.S. 2853),

premesso che:

l'articolo 57-*bis* del decreto-legge in esame interviene sul sistema di vendita e distribuzione della stampa quotidiana e periodica, apportando alcune modifiche alla disciplina recata dal decreto legislativo n. 170 del 2001;

gran parte delle previsioni introdotte disciplinano alcuni degli ambiti oggetto della delega recata dall'articolo 2, comma 2, lettera l) della legge n. 198 del 2016, per la quale i termini di esercizio sono scaduti;

resta confermata l'attuale articolazione del sistema sul territorio nazionale in punti vendita esclusivi, che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici, e punti vendita non esclusivi, che possono vendere, a determinate condizioni, quotidiani e periodici, in aggiunta ad altre merci;

durante l'esame presso la Camera dei deputati è stata introdotta una modifica, che, ponendosi in linea di continuità con l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 170 del 2001, riguardante la disciplina dei rapporti tra distributori e rivenditori di prodotti editoriali, prevede che le imprese di distribuzione debbono garantire a tutti i rivenditori l'accesso alle forniture a parità di condizioni economiche e commerciali;

la fornitura di quotidiani e di periodici non può essere condizionata a servizi, costi o prestazioni aggiuntive a carico del rivenditore e ai punti vendita devono essere garantite forniture adeguate, per tipologia e per quantitativi, a soddisfare le esigenze dell'utenza del territorio;

considerato che:

i punti vendita non esclusivi hanno la facoltà di vendere prodotti editoriali, in aggiunta ad altre merci, diversamente dai punti vendita esclusivi;

il suddetto provvedimento, nella parte in cui disciplina il sistema di vendita e distribuzione della stampa, intende garantire, a salvaguardia dei motivi imperativi di interesse generale connessi alla

promozione dell'informazione e del pluralismo informativo, una presenza capillare ed equilibrata dei punti vendita sul territorio nazionale, anche nelle aree periferiche, tale da soddisfare la domanda del bacino di utenza. Ciò anche mediante la rimozione di quegli ostacoli che rendono più onerosa l'apertura di nuovi punti vendita, esclusivi e non esclusivi, la previsione di regolamentare la liberalizzazione degli orari e dei periodi di chiusura dei punti vendita, nonché mediante la previsione di accordi di fornitura tra i punti vendita esclusivi delle zone dove la fornitura della stampa quotidiana e periodica non è assicurata dagli ordinari canali di distribuzione, e gli esercizi commerciali che facciano richiesta di fornitura;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, nella disciplina dei rapporti tra imprese di distribuzione e punti vendita non esclusivi, disposizioni, anche di carattere normativa, finalizzate a supportare la distribuzione della stampa, con particolare riferimento verso quelle zone periferiche in cui l'attività di distribuzione dei prodotti dell'editoria potrebbe risultare difficilmente sostenibile per gli operatori del comparto.

G/2853/113/5

[GIANNINI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (A.S. 2853),

premesso che:

l'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) ? ente pubblico di ricerca vigilato dal ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca rappresenta il principale ente di ricerca italiano per lo studio e l'esplorazione nei campi dell'astronomia e dell'astrofisica;

esso, in particolare, promuove, realizza e coordina (anche nell'ambito di programmi dell'Unione Europea e di Organismi internazionali) attività di ricerca nei predetti settori (anche in collaborazione con le Università e con altri soggetti pubblici e privati nazionali, internazionali ed esteri); progetta e sviluppa tecnologie innovative e strumentazione d'avanguardia; favorisce la diffusione della cultura scientifica grazie a progetti di didattica e divulgazione dell'astronomia;

l'ente ha assunto, nel tempo, diversi impegni a livello internazionale che hanno posto nostro Paese all'avanguardia su questi temi; basti citare, tra tutte, le seguenti iniziative cui partecipa attivamente: *a)* Telescopio Nazionale Galileo TNG con sede a La Palma, ?nelle isole Canarie, gestito dal 2005 per suo conto, dalla FGG ? Fundacion Galileo Galilei, Fundacion Canaria; *b)* Telescopio binoculare LBT in Arizona, alla cui gestione partecipa per il tramite della Corporation americana; *c)* Radiotelescopio della Sardegna SRT e rete Europea VLBI; *d)* Telescopio dello European Southern Observatory (ESO), il cosiddetto European Extremely Large Telescope (E-ELT) in costruzione sulle Ande cilene;

con riferimento a quest'ultima opera, la commessa da 400 milioni di euro è stata assegnata dall'ESD ad un consorzio di ditte italiane (che si occuperà della struttura portante e della cupola rotante) di cui la capofila è Astaldi; come ha dichiarato lo stesso Presidente dell'INAF, «l'Istituto Nazionale di Astrofisica è in prima linea in questo ambizioso progetto con l'eccellenza dei suoi ricercatori e gioca un ruolo di *global player* nel contesto della diplomazia scientifica internazionale, dimostrandosi allo stesso tempo un efficiente polo aggregatore dell'industria nazionale»;

considerato che:

la 7 Commissione (Istruzione) del Senato ? nell'esprimere un parere favorevole sullo schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2017, lo scorso 3 maggio ? aveva, in particolare, evidenziato la necessità di aumentare la dotazione dell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF) con particolare riferimento ai progetti E-ELT, SRT e LBT della quota denominata «attività a valenza internazionale, tenuto conto che il finanziamento allocato in tali progetti per il 2017 è inferiore al corrispondente fabbisogno stimato dallo stesso Ministero»;

l'incremento finanziario auspicato è indispensabile soprattutto «per scongiurare il venir meno degli impegni assunti dall'Italia con i partner internazionali di questi progetti di punta nel campo dell'astronomia ottica, infrarossa e radio»;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di predisporre con urgenza le opportune iniziative di competenza volte a incrementare i finanziamenti in favore dell'INAF, anche tenendo conto delle indicazioni espresse dalla competente commissione parlamentare.

G/2853/114/5

[COMAROLI, CONSIGLIO](#)

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premesso che:

nell'attuale fase di congiuntura economica il ruolo dell'innovazione può risultare determinante per favorire la crescita e la competitività del sistema industriale del Paese;

l'Italia, rispetto ad altri Paesi in Europa, sconta il fatto di avere un'economia meno competitiva anche a causa della mancanza di politiche strutturali per il rilancio del sistema industriale del Paese che pongano le basi per riagganciare la ripresa e creare occupazione;

i fattori che influiscono sulla competitività dell'industria italiana sono diversi e principalmente configurabili nella mancanza di capacità di attrarre e trattenere gli investimenti esteri, nel ridotto ruolo che la ricerca e l'innovazione hanno nell'ambito della programmazione degli investimenti all'interno delle aziende, con riguardo a quelle di più piccole dimensioni, nell'alto livello di tassazione e negli alti costi dei fattori di produzione;

nonostante siano in molti a sostenere, tra cui l'attuale Governo, che il Paese sia entrato in una fase di ripresa economica, in realtà la fase di recessione appare tutt'altro che superata; ne sono prova la diminuzione del tasso di crescita della produzione, la contrazione dei consumi e l'elevato tasso di disoccupazione;

se pure l'incidenza dell'innovazione tecnologica nel processo produttivo italiano si è accresciuta, il Paese nel corso dell'ultimo decennio ha accumulato un divario significativo in termini di competitività dell'innovazione nei confronti della maggior parte dei competitori, con ricadute negative sui livelli di crescita e di sviluppo dell'economia; solo recentemente, infatti, la digitalizzazione industriale delle filiere produttive viene considerata strumento essenziale alla realizzazione di una nuova rivoluzione industriale;

i segnali che fornisce il Governo sul tema dell'innovazione non sempre appaiono chiari ed univoci; esempio ne è il mancato riconoscimento del *patent box* ai redditi derivanti dall'utilizzo dei marchi di impresa, che avrà l'effetto di frenare gli investimenti, a danno in primo luogo del «*made in Italy*»;

impegna il Governo:

a creare le condizioni per favorire la ripresa degli investimenti nel settore dell'innovazione attivando ogni misura che si renda necessaria per sostenere le piccole e medie imprese italiane, con particolare riferimento alla filiera del «*made in Italy*», in questa delicata fase di transizione verso un sistema produttivo altamente innovativo e digitalizzato.

G/2853/115/5

[COMAROLI](#)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 recante Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo,

premesso che:

la Corte Costituzionale, con la recente sentenza 3 marzo 2016, n. 43, ha stabilito che gli interventi statali sull'autonomia di spesa delle Regioni sono consentiti, come principi di coordinamento della finanza pubblica, purché transitori giacché in caso contrario essi non corrisponderebbero all'esigenza di garantire l'equilibrio dei conti pubblici in un dato arco temporale, segnato da peculiari emergenze, ma trasmoderebbero in direttive strutturali sull'allocazione delle risorse finanziarie di cui la Regione è titolare, nell'ambito di scelte politiche discrezionali concernenti l'organizzazione degli uffici, delle funzioni e dei servizi (sentenza n. 36 del 2004);

la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di analoghe previsioni (sentenza n. 79 del 2014), per un aspetto che peraltro non inficia la misura di finanza pubblica in sé, ma coinvolge esclusivamente la sua dimensione temporale, allo scopo di «assicurare la natura transitoria delle misure previste, e, allo stesso tempo, di non stravolgere gli equilibri della finanza pubblica, specie in relazione all'anno in corso» (sentenza n. 193 del 2012);

sotto quest'ultimo profilo la Corte ha già posto in evidenza la natura necessariamente pluriennale delle politiche di bilancio, che vengono scandite per mezzo della legge di stabilità lungo un arco di tempo di regola triennale (sentenze n. 178 del 2015 e n. 310 del 2013);

il decreto-legge n. 66 del 2014 è intervenuto per correggere i conti pubblici con riferimento al periodo triennale inaugurato dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, ovvero, in linea di principio e salva espressa disposizione contraria, dal 2014 al 2016;

l'articolo 34 del provvedimento in oggetto reca norme in materia di finanziamento del servizio sanitario nazionale: modifica la norma di deroga che, per il 2016, esclude il computo, ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo del pareggio di bilancio da parte della regione o della provincia autonoma, di alcuni impegni contabili inerenti alla spesa sanitaria: modifica la disciplina di una quota premiale nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale; concerne il riparto (e la relativa anticipazione finanziaria) delle risorse del Servizio sanitario nazionale destinate alle regioni e vincolate a determinate finalità; modifica la disciplina sulle quote di compartecipazione delle regioni a statuto ordinario all'IVA e sulle relative anticipazioni finanziarie;

tenuto conto che l'articolo 34 nulla reca a proposito, si renderebbe necessario prevedere anche di interrompere all'anno 2014 l'obbligo di riduzione della spesa per acquisto di prestazioni sanitarie da erogatori di diritto privato: una simile norma nasce da una esigenza straordinaria di contenimento della spesa in un momento di grande tensione finanziaria, con un anomalo e drammatico incremento dello *spread*, e tende ad accogliere nell'immediato una serie di vincoli *post* dall'Unione europea;

posta unicamente a carico degli erogatori di diritto privato, la riduzione viene valorizzata nella nota tecnica al decreto legge n. 95 del 2012 con un risparmio annuo di euro 70 milioni nel 2012, euro 140 milioni nel 2013 euro 280 milioni a partire dal 2014, e avrebbe dovuto realizzarsi a «invarianza dei servizi ai cittadini» ma in realtà, come poteva essere prevedibile, si è tradotta in un taglio di prestazioni ai cittadini;

infatti, con essa, si è annullata a tempo indeterminato la possibilità delle Regioni di ricorrere all'utilizzo del privato convenzionato per rispondere in modo più rapido ed economico alla crescita delle liste di attesa, e si è di fatto bloccata la possibilità di sviluppare qualunque forma di sperimentazione pubblico privato perché ciò violerebbe il blocco totale imposto dal decreto legge n. 95 del 2012, limitando irrazionalmente l'autonomia organizzativa in materia sanitaria delle Regioni;

la norma risulta di fatto disattesa, poiché la quota di attività del privato accreditato è incrementata negli anni;

impegna il Governo:

a valutare l'ipotesi di apportare una modifica legislativa che limiti l'azione della norma dell'articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 all'ultimo anno in cui era previsto, cioè al 2014, anche allo scopo di rimuovere il vizio di incostituzionalità, tenuto conto del fatto che la norma in oggetto, così come formulata, stabilisce misure che assumono carattere permanente, sì da trasmodare i limiti entro cui sono consentiti interventi statali sull'autonomia di spesa delle Regioni, come principi di coordinamento della finanza pubblica.

G/2853/116/5

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 recante Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo,

premessi che:

l'articolo 46-*bis* del decreto-legge introduce modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), prevedendo interventi in favore delle imprese agricole danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi tra il 2013 e il 2015;

in particolare, viene reso possibile a numerose regioni Italiane di fronteggiare in modo omogeneo i danni subiti dalle imprese agricole e quelli subiti dalle altre tipologie di imprese a seguito di eventi calamitosi già indicati dalla delibera del consiglio dei ministri 28 luglio 2016, con particolare riferimento alle alluvioni dell'ottobre/novembre 2014;

le modifiche introdotte, rendono possibile a tali imprese agricole di accedere ai contributi previsti dalla legge di stabilità 2016, commi da 422 a 428, e dai relativi provvedimenti attuativi;

con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, adottata di concerto con ministeri dell'economia e delle politiche agricole, verranno definite le modalità attuative della norma; conseguentemente, con apposite delibere del Consiglio dei ministri, verranno riconosciuti alle imprese agricole i benefici previsti dai provvedimenti attuativi;

ai fini della compatibilità con il mercato interno, l'articolo 30 del regolamento dell'Unione europea n. 702 del 2014, impone il rispetto, fra le altre, delle seguenti condizioni:

a) che gli aiuti siano pagati direttamente all'azienda interessata o a un'associazione od organizzazione di produttori di cui l'azienda è socia (comma 3);

b) che gli aiuti debbano essere concessi entro i 3 anni successivi alla data in cui si è verificato l'evento e siano versamento quattro anni a decorrere da tale data (comma 4);

impegna il Governo:

ad adottare ogni utile provvedimento atto a garantire la necessaria copertura finanziaria, l'adozione delle disposizioni attuative, nonché il rispetto delle tempistiche imposte dalla normativa comunitaria.

G/2853/117/5

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge recante: Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo,

premessi che:

con legge n. 221 del 2015 è stata approvata il Collegato ambientale, che all'articolo 3 istituisce la Strategia nazionale di Sviluppo sostenibile, con aggiornamento da parte del CIPE almeno ogni 3 anni, la citata legge prevede, altresì, all'articolo 68 il Catalogo dei sussidi nocivi per l'ambiente;

in data 23 febbraio 2017 è stata resa disponibile dal Ministero Ambiente il «Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli», questi può rappresentare a piena tutela un elemento essenziale per politiche ambientali ed economiche efficaci ed efficienti;

l'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e l'Agenda 2030 dell'Onu che reca 17 obiettivi per uno sviluppo sostenibile, rappresentano una sfida e un impegno che devono entrare nell'agenda politica ed economica del Governo;

nel DEF 2017, parte terza, si era registrato solo un richiamo dell'attività in corso, presso il Ministero. Ambiente, circa l'articolo 3 del Collegato Ambientale, relativa alla «Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile» ma lo stesso Def non ha preso in considerazione né il potenziale di

«riallocazione» attivabile grazie alle rilevanti risorse rese disponibili, nel citata Catalogo, dalla eliminazione graduale dei sussidi ambientalmente dannosi;

dalle tabelle allegate al «Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli» si evince che la quota di bilancia statale destinata ai S.A.D. è di oltre 16 miliardi di euro l'anno di cui una parte rilevante a favore dei settori energia e per agevolazioni fiscali;

16 miliardi di euro all'anno destinabili a nuovi interventi sostenibili che potrebbero riverberare effetti importanti sia in termini industriali che occupazionali; nonché la possibilità di individuare le risorse necessarie alla operatività effettiva dell'Accordo di Parigi COP 21;

secondo recenti ricerche la rimozione e il conseguente reimpiego *green*, di una consistente delle ingenti risorse derivanti dalla riallocazione dei sussidi dannosi ambientalmente, consentirebbe di attivare il processo di avvia della strategia di raggiungimento degli obiettivi di COP 21 con importanti benefici sia sul versante dell'abbattimento della CO2 che sul versante occupazionale, con un aumento stimata di circa 200.000 ULA anno;

in tema di occupazione, una parte delle risorse derivanti dalla riallocazione dei sussidi dannosi dovrebbero essere rese disponibili per una quota non inferiore al 20 per cento, per il reimpiego sostenibile di forze di lavoro in eventuale difficoltà nei settori che perdano sussidi;

la fiscalità riallocativa è uno strumento attraverso il quale si potrebbero raggiungere una serie di obiettivi benefici e strategici ambientali energetici, sociali, sanitari, industriali e di bilancio commerciale e turistici, senza alcun aumento di tasse a carico dei cittadini;

impegna il Governo:

al fine fornire un efficace sostegno alla operatività e alla elaborazione per lo Sviluppo sostenibile a prevedere la riallocazione di risorse dei sussidi dannosi individuati dal Ministero dell'ambiente con il Catalogo dei sussidi dannosi e dei sussidi favorevoli;

ad utilizzare le risorse derivanti dalla riallocazione dei sussidi dannosi ai fini dell'operatività effettiva dell'accordo di Parigi Cop 21 e per l'attuazione dell'Agenda 2030 dell'ONU per uno sviluppo sostenibile;

a definire, anche con apposito provvedimento normativo, le modalità per la riallocazione sostenibile dei sussidi dannosi all'ambiente, anche ai fini della fase di transizione.

G/2853/118/5

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 50 del 2017 recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premesso che:

il decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179 ? recante Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese ?, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, all'articolo 15 reca disposizioni in materia di pagamenti elettronici;

il comma 4 del citato articolo stabilisce che a decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione),

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di dettare misure volte a prevedere che l'obbligo di cui al primo periodo del citato comma 4, non trovi applicazione per le operazioni aventi ad oggetto il pagamento di beni o servizi con aggio o margine fisso per l'esercente pari o inferiore al 10 per cento del prezzo di vendita al

pubblico dei medesimi beni e servizi.

G/2853/119/5

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno-di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premesso che:

il provvedimento in esame contiene una serie di misure rivolte alle imprese;

sarebbero state necessarie misure più incisive, e in particolare finalizzate a estendere gli interventi del Fondo di garanzia per le PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662/96 alle imprese, più strutturate, con un numero di dipendenti non superiore a 499 (cosiddette imprese *small mid-cap*);

rispondere all'esigenza di estendere l'intervento del Fondo di garanzia anche alle suddette imprese *small mid-cap* è necessario in considerazione del carattere strategico che dette imprese rivestono per la crescita-economica del Paese e per le positive ricadute sul sistema delle PMI dell'indotto;

sarebbe quantomeno stato utile prevedere che le risorse del Fondo per la crescita sostenibile (ovvero i trasferimenti di cui all'articolo 1, comma 876, della legge n. 208/2015) potessero essere utilizzati per costituire, direttamente, una sezione speciale nell'ambito del Fondo 662/96 destinata alla concessione di garanzie a imprese *small mid-cap*, estendendo gli interventi della «sezione speciale» anche alle imprese di piccola e media dimensione che, avendo raggiunto il limite di importo massimo garantito di 2,5 milioni di euro, non possono più accedere alla garanzia del Fondo;

altro intervento utile sarebbe stato quello di innalzare, per le imprese garantite a valere sulla istituenda sezione speciale, l'importo massimo garantibile dagli attuali 2,5 milioni previsti dall'articolo 39, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011 a 3,5 milioni di euro. Il limite di 3,5 milioni di euro è coerente con i limiti, indiretti, rappresentati dalla normativa comunitaria applicabile,

impegna il Governo:

ad adottare ogni opportuna iniziativa volta a rafforzare il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, accrescendone la capacità di sostegno all'accesso al credito per le imprese nell'attuale fase del ciclo economico, nel senso riportato in premessa.

G/2853/120/5

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (AS. 2853);

premesso che:

nell'ambito del processo di riforma dei crediti deteriorati e delle sofferenze bancarie, l'articolo 60-*sexies*, introdotto nel corso dell'esame in Commissione Bilancio alla Camera, prevede la possibilità per le società di cartolarizzazione cessionarie dei crediti deteriorati di concedere finanziamenti finalizzati a migliorare le prospettive di recupero degli stessi crediti e favorire il ritorno *in bonis* del debitore ceduto;

impegna il Governo:

al fine di contenere esuberi occupazionali ed evitare espropri di massa dei beni messi a garanzia favorendo il ritorno *in bonis* dei debitori, a introdurre ulteriori strumenti normativi finalizzati alla gestione delle sofferenze, anche attraverso società veicolo, al fine di favorire la riqualificazione edile ed energetica dei beni messi a garanzia anche in: funzione di una destinazione a finalità sociali dei beni riqualificati prima della cessione.

G/2853/121/5

[NUGNES](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Il Senato,

premessa che:

l'articolo 62 interviene sulla disciplina della costruzione di impianti sportivi dettata dal comma 304 della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) ed è stato oggetto di ulteriori modifiche con l'approvazione di un emendamento del Governo durante l'esame in Commissione; pur con la doverosa eliminazione e della parte in cui la norma consentiva la realizzazione di nuovi complessi residenziali, rimangono molte criticità ed altre si aggiungono con le modifiche intervenute in sede di Commissione;

l'attuale formulazione dell'articolo 62 consente la possibilità di realizzare, all'interna dell'impianto sportivo, qualora abbia una capienza superiore a 5.000 posti; alloggi di servizio strumentali alle esigenze degli atleti e dei dipendenti della società a associazione sportiva utilizzatrice, nel limite del 20 per cento della superficie utile; altresì appare discutibile che la realizzazione delle opere di urbanizzazione passa avvenire in modo contestuale alla realizzazione degli impianti, con l'aggettivo rischio che non vengano realizzate affatto; analoghe perplessità suscitano i meccanismi di deroga alla normativa sulla pianificazione urbanistica, attraverso la previsione di una variante «automatica» al piano regolatore;

il comma 3 consente di riservare, per un raggio di 300 metri dall'impianto, l'occupazione di suolo pubblica per attività commerciali sala all'associazione a alla società sportiva utilizzatrice dell'impianto sportiva, qualora l'impianto abbia una capienza superiore a 16.000 posti, con una previsione ulteriore per gli impianti con una capienza compresa tra 5.000 e 16.000 posti, con la zona riservata ristretta a 150 metri;

il nuovo comma 5-bis prevede che, in caso di ristrutturazione o nuova costruzione di impianti sportivi con una capienza inferiore a 500 posti al coperta o a 2.000 posti alla scoperta, e consentita destinare all'interna dell'impianto sportivo, in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti delle regioni e degli enti locali; fino a 200 mq. della superficie utile ad attività di somministrazione di alimenti a bevande, aperta al pubblica nel corso delle manifestazioni sportive ufficiali; fino a 100 mq. al commercio di articoli e prodotti strettamente correlati alla disciplina sportiva svolta,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate al fine di adattare un provvedimento legislativo volta a modificare le parti della norma sulla realizzazione degli impianti sportivi per garantire, nel rispetto degli equilibri ambientali, una corretta pianificazione urbanistica finalizzata ad evitare le speculazioni edilizie.

G/2853/122/5

[CIOFFI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo» (disegno di legge n. 2853),

premessato che:

l'articolo 50, nel testo modificato dalla Camera, sostituisce interamente l'articolo 50 del testo originario, introducendovi le norme attualmente contenute nel decreto-legge n. 55 del 2017, relative alla continuità del servizio svolto da Alitalia S.p.A. L'articolo 50, nella sua originaria formulazione autorizzava il Ministero dell'economia e delle finanze ad un aumento del capitale sociale di Invitalia ? Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., nella misura massima di 300 milioni di euro nell'anno 2017 finalizzato a favorire le attività di investimento nel settore dei trasporti, funzionali al consolidamento e allo sviluppo dei relativi servizi, anche tramite la attrazione di investimenti esteri;

il nuovo testo dell'articolo 50, ai commi 1 e 2, riproduce invece i commi 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 55 del 2017, che hanno disposto un finanziamento a titolo oneroso di 600 milioni di

euro, da parte del MISE, della durata di sei mesi, a favore di Alitalia ? Società Aerea Italiana, S.p.A., a seguito della l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria avvenuta con decreto MISE 2 maggio 2017 e la nomina del collegio commissariale della società. In considerazione dell'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 55, dell'invito alla manifestazione di interesse, l'articolo 50 si limita a prescrivere che le procedure conseguenti all'invito per la raccolta di manifestazioni di interesse finalizzate alla definizione della procedura di amministrazione straordinaria, si svolgano assicurando il rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione e siano espletate entro sei mesi dalla concessione del finanziamento;

tale finanziamento è stato disposto per scongiurare le gravi difficoltà di ordine sociale che la conseguente interruzione di servizio avrebbe comportato;

il 5 giugno 2017 è scaduto il termine per far pervenire da parte dei soggetti interessati le manifestazioni di interesse;

considerato che:

i dipendenti di Alitalia, oltre ad aver già pagato il costo più alto dei vari fallimenti succedutisi in questi anni, in particolare nel 2008 e nel 2014, rischiano di essere nuovamente penalizzati dall'ennesimo commissariamento finalizzato a promuovere una ristrutturazione economica e finanziaria per il ricollocamento sul mercato a condizioni appetibili,

impegna il Governo:

a favorire, per mezzo dei commissari straordinari, l'attribuzione di premialità alle manifestazioni di interesse che prevedano l'ingresso dei dipendenti all'interno del collegio sindacale o nel consiglio di amministrazione.

G/2853/123/5

[FUCKSIA](#)

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 63 dell'atto Senato n. 2853 integrato durante l'esame parlamentare, prevede la concessione a favore di Ryder Cup Europe LLP della garanzia dello Stato per un ammontare fino a 97 milioni di euro, per il periodo 2017-2027, ai fini della realizzazione del progetto Ryder Cup 1022 relativamente alla parte non coperta dai contributi dello Stato;

la garanzia dello Stato per detta somma inevitabilmente ha come effetto quello di impegnare risorse disponibili per il bilancio dello Stato,

considerato che:

le risorse disponibili non sono sufficienti ad assicurare un finanziamento completo degli interventi necessari alla messa in sicurezza ed alla ricostruzione delle zone colpite dal sisma;

a riprova di quanto sopra esposto la Commissione europea ha autorizzato la concessione di fondi comunitari al nostro Paese al fine di affrontare l'emergenza sismica;

ad abundantiam, la norma in esame non pare caratterizzata da necessità ed urgenza, parametri ? come è noto ? indispensabili per rispettare il dettato costituzionale in materia di decreto legge ex articolo 77 della Carta Costituzionale;

impegna il Governo:

a differire i fondi garantiti dallo Stato ad un periodo successivo di almeno 3 anni, al fine di consentire l'allocazione dei 97 milioni di euro in diverse missioni, destinate al finanziamento degli interventi necessari per le zone colpite dal sisma;

a prevedere che la relazione sulle attività svolte, accompagnata da una analitica rendicontazione dell'utilizzo delle somme assegnate, alla cui presentazione è tenuta, in forza del secondo comma della norma, la Federazione Italiana Golf sia trasmessa, oltre che al Governo ed al Ministero dell'economia e delle finanze, alle Camere.

G/2853/124/5

[GIOVANNI MAURO](#), [MARIO FERRARA](#)

Il Senato,

premesso che:

in sede di esame del disegno di legge n. 2853 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»;

tenuto conto del progetto cosiddetto «Industria 4.0»; della molteplicità, sul punto dei programmi nazionali, dell'esistenza di diverse iniziative territoriali;

impegna il Governo:

a valutare le esperienze che il comparto industriale ha già implementato nelle Regioni e a predisporre un gruppo di lavoro interistituzionale, per una progettazione e una operatività coordinata per la realizzazione del programma «Industria 4.0», che comprenda quei soggetti territoriali che per esperienza e competenza possano facilitare il processo di cui;

per tali finalità la Federazione Italiana dei Consorzi ed Enti di Industrializzazione (F.I.C.E.I.) cura lo sviluppo e la operatività della Rete delle Infrastrutture Immateriali-per lo Sviluppo Industriale(RIISI), attraverso la struttura R.I.I.S.I.;

R.I.I.S.I. svolgerà anche compiti di mobilitazione e accelerazione ai fini del pieno utilizzo dei Fondi Europei, attraverso una progettazione coordinata con le Regioni di cui all'obiettivo 1 per le aree svantaggiate e a ritardo di sviluppo, nel periodo finale del settennio 2014-2020».

G/2853/125/5

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PANIZZA](#), [FRAVEZZI](#)

Il Senato,

premesso che:

in sede di esame dell'Atto Senato n. 2853 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori-interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»;

premesso che:

la deliberazione 22 giugno 2015 296/2015/R COM disposizioni in merito agli obblighi di separazione funzionale (*unbundling*) per i settori dell'energia elettrica e del gas il punto 6) reca «di prevedere che per le imprese di distribuzione elettrica che, alla data di pubblicazione del (...) provvedimento, compatibilmente con la normativa primaria, operano senza separazione societaria dall'attività di vendita e/o di produzione, le disposizioni di cui Allegato A al presente provvedimento debbano essere assolte entro e non oltre il 30 giugno 2017»;

premesso che in Parlamento la legge annuale per il mercato e la concorrenza AS 2018/AC 3012-B è in discussione da ormai più di due anni, e prevede, nell'ultimo testo approvato al Senato, all'articolo 1, comma 93, che le disposizioni dell'*unbundling* «non si applicano ai gestori di sistemi di distribuzione di energia elettrica facenti parte di un'impresa verticalmente integrata, che servono meno di 25.000 punti di prelievo, ad esclusione delle imprese beneficiarie di integrazioni tariffarie ai sensi dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni.»;

il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza non è ancora approvato definitivamente, nel frattempo si avvicina il termine previsto del 30 giugno 2017, entro il quale le imprese di distribuzione elettrica, che ancora operano senza separazione societaria dall'attività di vendita e/o di produzione debbano assolvere le disposizioni previste;

a causa dell'accavallamento dei due termini di legge vi è il serio rischio che tali onerosi e complessi adempimenti ? qualora entrasse in vigore la disapplicazione per le piccole imprese ? si rivelino inutili;

impegna il Governo:

a valutare di concedere urgentemente una congrua proroga del termine succitato, in scadenza al 30 giugno 2017 e/o di prevedere attraverso tempestive disposizioni legislative una deroga per la separazione funzionale per imprese che servono meno di 25.000 punti di prelievo, come già definito da

un ramo del Parlamento in sede di esame della legge annuale per la concorrenza.

G/2853/126/5

[LUIGI MARINO](#)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 61 del decreto in esame prevede una serie di interventi necessari per assicurare l'organizzazione degli eventi sportivi di sci alpino che si terranno a Cortina d'Ampezzo nel 2020 e nel 2021;

al fine di organizzare gli eventi sportivi, prevede la nomina di un commissario chiamato a predisporre un piano di interventi riguardanti, tra gli altri, la progettazione e realizzazione di opere connesse alla riqualificazione turistica della provincia di Belluno, con particolare riguardo al comune di Cortina d'Ampezzo (comma 1, punto d);

la norma ricomprende, negli interventi di riqualificazione per il settore turistico, anche la creazione di infrastrutture e servizi destinati allo sport, alla ricreazione, al turismo sportivo alle attività di somministrazione di alimenti e bevande e all'attività turistico-ricettiva;

il piano con cui si predispongono è approvato con decreto del commissario che sostituisce ogni parere, valutazione, autorizzazione o permesso e può costituire adozione della variante dello strumento urbanistico comunale;

considerato che la norma dispone altresì che al termine delle manifestazioni sportive le opere relative agli impianti a fune, alle piste da sci e alla riqualificazione turistica della provincia di Belluno rimangano nel patrimonio della regione Veneto ovvero degli altri enti locali territorialmente competenti (comma 25);

la disposizione è, invero, finalizzata alla progettazione e realizzazione delle opere connesse alla riqualificazione dell'area turistica interessata, e potrebbe prevedere anche interventi finalizzati al recupero edilizio per incentivare il processo di ammodernamento delle strutture alberghiere esistenti, per la trasformazione di immobili e/o complessi edilizi all'uso turistico e complementare turistico;

valutato che il perseguimento di tale finalità non deve far venir meno al contempo la tutela degli interessi dei proprietari degli immobili con destinazione alberghiera già esistenti e delle strutture destinate alle attività turistico-ricettive;

il diritto di proprietà e di altri diritti reali sugli immobili preesistenti deve essere garantito dallo Stato in quanto rientra tra i diritti costituzionalmente garantiti;

impegna il Governo:

ad assumere ogni genere di iniziativa, negli ambiti di propria competenza, volta a garantire che il piano commissariale degli interventi faccia salvi il diritto di proprietà e gli altri diritti reali sugli immobili con destinazione alberghiera e delle strutture destinate alle attività turistico-ricettive già esistenti e oggetto della riqualificazione.

G/2853/127/5

[RUSSO](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2853, di conversione in legge del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50,

premessi che:

ai sensi dell'articolo 67 del testo unico in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, l'ordinamento degli istituti per sordomuti di Roma, Milano e Palermo è stabilito con regolamento governativo, con l'obiettivo di trasformare tali istituti in Enti dotati di personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposti alla vigilanza del Miur;

l'articolo 21, comma 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ha disposto che le scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I titolo II, capo III, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome, rinviando la disciplina ad un regolamento governativo adottato ai sensi

dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

il regolamento di riordino non è mai entrato in vigore, in quanto l'iter di approvazione delle diverse bozze elaborate negli anni scorsi non è mai giunto a conclusione;

in attesa dell'entrata in vigore del regolamento, il Ministro dell'Istruzione ha disposto nell'ottobre 2007 il temporaneo commissariamento dell'Istituto, commissariamento tuttora in corso;

l'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2000, n. 69, ha disposto che il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi; di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, sia incrementato della somma di lire 25.369 milioni per il 2000 e lire 21.273 milioni annue a decorrere dal 2001, destinati al potenziamento ed alla qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni in situazioni di handicap, con particolare attenzione per quelli con handicap sensoriali;

il medesimo articolo precisa che l'intero incremento di cui al comma 1 è destinato per il 55 per cento alla realizzazione della riforma delle scuole e degli istituti a carattere atipico di cui all'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e alla realizzazione degli interventi da questi programmati, e che fino alla data di insediamento dei nuovi organi di gestione degli stessi istituti, il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato ad utilizzare in tutto o in parte le disponibilità per gli interventi in favore degli alunni in situazioni di handicap, con particolare attenzione per quelli con handicap sensoriali;

la mancata approvazione del regolamento di riordino impedisce l'assegnazione all'istituto dei finanziamenti previsti e stanziati dalla legge;

da ultimo, l'articolo 4, comma 5-bis, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, così come convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, ha disposto che per l'attuazione dell'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, in materia di ordinamento degli istituti per sordomuti di Roma, Milano e Palermo di cui alla parte I, titolo II, capo III, sezione II del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continua ad applicarsi l'articolo 67, comma 1, del medesimo testo unico;

impegna il governo:

ad approvare in tempi celeri il regolamento governativo di riordino degli Istituti atipici di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e, nelle more dell'entrata in vigore delle medesime disposizioni, ad assegnare un contributo economico idoneo a consentire il funzionamento degli stessi sino all'entrata in carica dei nuovi organi direttivi.

G/2853/128/5

[FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#), [ORELLANA](#), [LANIECE](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge A.S. 2853 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premesso che:

la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria per l'anno 2010) ha disposto a favore della Provincia autonoma di Trento, a decorrere dal 1° gennaio 2010, la delega delle funzioni statali relative all'Università degli studi di Trento, compreso il relativo finanziamento;

la norma di attuazione di cui al decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti delega di funzioni legislative e amministrative statali alla Provincia di Trento in materia di università degli studi ha specificato i contenuti della delega alla Provincia e gli aspetti da disciplinare con legge provinciale tra i quali: il sistema della programmazione finanziaria e del finanziamento provinciale dell'università, gli indirizzi e i criteri per i controlli sulla gestione, i criteri e le modalità per la valutazione, i criteri per l'attuazione del diritto allo studio);

la disciplina derivante dall'articolo 2 della precitata norma di attuazione contiene le

disposizioni per l'esatta identificazione degli oneri a carico del bilancio della Provincia autonoma e dei connessi rapporti finanziari con lo Stato: per la quantificazione degli oneri inerenti la delega relativa all'Università degli studi di Trento la spesa è determinata in base alla media dell'assegnazioni di competenza attribuite all'università per le medesime funzioni nel triennio 2007-2009 come indicate nella tabella allegata al decreto, che specifica i capitoli di riferimento del bilancio dello Stato.

L'assunzione degli oneri a carico della Provincia per l'esercizio di tale funzione è limitata, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, lettera c), dello Statuto, all'importo di 100 milioni di euro annui, decurtato delle spese sostenute dalla medesima Provincia per il finanziamento di iniziative e progetti relativi ai territori confinanti, pari a 40 milioni di euro annui. Gli importi così definiti possono essere aggiornati d'intesa tra le parti con cadenza quinquennale, tenuto conto dell'evoluzione della spesa dello Stato in favore delle università statali. Si dispone inoltre l'eventuale rimborso o il recupero da parte dello Stato, qualora i predetti oneri risultino rispettivamente superiori o inferiori all'importo da porre a carico della Provincia;

in tale contesto l'articolo 5 della norma d'attuazione specifica, in particolare, che alle medesime condizioni di parità con gli altri atenei italiani, l'università può concorrere all'assegnazione dei fondi statali di incentivazione, ivi compresi quelli relativi alla mobilità dei docenti e che i docenti e i ricercatori dell'università partecipano, in condizioni di parità, con i docenti e i ricercatori degli altri atenei italiani alle procedure concorsuali bandite da enti/organismi statali ed europei per l'assegnazione di fondi per la realizzazione di progetti didattici e di ricerca;

considerato che il d.lgs. n. 142 del 2011, non reca, quindi, un elenco puntuale dei finanziamenti incentivanti spettanti all'ateneo. Una definizione generica era apparsa ragionevole, poiché il finanziamento del sistema universitario non è statico, ma si adatta dinamicamente alle politiche di intervento di breve, medio e lungo termine, deliberate annualmente dagli organi di governo;

tuttavia in presenza di interpretazioni non univoche circa la spettanza di specifici finanziamenti a favore degli atenei si rende necessaria una norma volta a chiarire la spettanza all'Università degli studi di Trento dei predetti finanziamenti;

impegna il Governo:

a prevedere con una norma specifica che l'Università gli studi di Trento sia destinataria di tutti i finanziamenti statali aggiuntivi alle università resi disponibili dalla legge per specifiche finalità".

G/2853/129/5

[COMAROLI](#)

Il Senato,

premesso che:

il Teatro Eliseo rappresenta un soggetto privato e sorprende la decisione dello Stato di intervenire con un procedimento straordinario di finanziamento;

il sistema dello spettacolo dal vivo deve tutelare l'intero comparto produttivo rappresentato dalla molteplicità dei soggetti operanti a livello nazionale, soprattutto in una fase delicata come quella attuale;

l'iter in corso in questi mesi verso la definizione di un codice dello spettacolo dal vivo, le audizioni in Commissione Cultura del Senato, gli interventi delle associazioni di categoria e degli operatori del settore hanno più e più volte ribadito la necessità di un sistema di finanziamento trasparente ed equo;

pur riconoscendo le difficoltà del Teatro Eliseo, non si può restare sordi al grido d'allarme dell'intero settore dello spettacolo dal vivo,

impegna il Governo:

a definire l'intervento destinato al Teatro Eliseo, destinando il medesimo importo al salvataggio dell'intero comparto del teatro pubblico.

G/2853/130/5

[MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premessi che:

con decreto ministeriale 4 febbraio 2015 sono state individuate e riorganizzate le scuole di specializzazione di area sanitaria, tra cui è annoverata anche quella della tipologia farmacia ospedaliera;

tuttavia, anche dopo l'entrata in vigore del suddetto decreto, sono stati finanziati esclusivamente i contratti di specializzazione per i medici;

con decreto legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito con modificazioni nella legge 26 maggio 2016, n. 89, recante «Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca», è stata prevista, nelle more di una definizione organica della materia, l'attivazione delle scuole di specializzazione riservate alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi, in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401;

considerato che:

per espressa previsione del decreto legge sopra richiamato dalla deroga in questione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con la conseguenza che resta esclusa qualsiasi possibilità di finanziamento per le scuole di specializzazione riservate alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi, diversamente da quanto previsto per quelle riservate ai medici;

gli iscritti alle scuole di specializzazione di area non medica, di cui al D.M. 4 febbraio 2015, sono quindi sottoposti ad una ingiustificata e perdurante discriminazione;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare le necessarie iniziative affinché, a decorrere dall'anno accademico 2017-2018, il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modificazioni sia applicato; per la durata legale del corso, ai farmacisti iscritti alle scuole di specializzazione di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 febbraio 2015, recante «Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria».

G/2853/131/5

[MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti-territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premessi che:

è, ormai, di tutta evidenza l'improcrastinabilità di misure che consentano, da un lato un livello di preparazione adeguato degli studenti dei corsi di laurea in Farmacia e dall'altro l'effettiva possibilità per i neo laureati di accedere ai nuovi sbocchi professionali;

il riconoscimento di nuove competenze professionali non è difatti sufficiente a colmare il rilevante divario tra esigenze occupazionali e numero di laureati in Farmacia;

nell'ambito dell'iniziativa *Joint Action Health Workforce Planning and Forecasting*, promossa dalla Commissione europea e alla quale partecipa il Ministero della Salute, è stato avviato in Italia un progetto pilota finalizzato alla definizione di una metodologia condivisa per la determinazione del fabbisogno per il sistema sanitario nazionale per il periodo 2015-2040, limitatamente alle professioni di Farmacista, Medico chirurgo, Odontoiatra, Infermiere e Ostetrica;

i dati riferiti alla professione di farmacista sono piuttosto allarmanti, in quanto prevedono la

quasi totale impossibilità di assorbimento dei nuovi laureati da parte del mercato del lavoro; peraltro, sulla base dei dati riportati nell'Accordo per la determinazione del fabbisogno formativo per il SSN, sancito dalla Conferenza Stato-Regioni il 25 maggio 2017, il fabbisogno di farmacisti per l'anno accademico 2016/2017 è fissato in 448 unità.

a fronte di tale dato, si registra invece una media di circa 4.700 laureati in farmacia, dei quali circa 4000, ogni anno, si iscrivono agli ordini;

appare, pertanto, profondamente iniquo, a fronte degli sforzi formativi affrontati da tali professionisti, porli inevitabilmente di fronte ad uno scenario di grave disoccupazione;

considerato che la vigente normativa non prevede alcuna limitazione per l'accesso alla facoltà di Farmacia e di Chimica e Tecnologia Farmaceutiche a differenza di quanto invece stabilito dalla legge 2 agosto 1999, n. 264 per altri corsi di laurea tra i quali medicina e chirurgia, medicina veterinaria, odontoiatria ed architettura,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di introdurre a livello nazionale l'accesso programmato obbligatorio anche per i corsi di laurea in farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutiche.

G/2853/132/5

[MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premesso che:

con i decreti 30 gennaio 1998, 31 gennaio 1998 del Ministro della sanità e 31 luglio 2002 del Ministro della salute, sono state individuate le scuole equipollenti o affini per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale ed al secondo livello dirigenziale per le categorie professionali sanitarie. In particolare, per l'area di Farmacia sono state individuate diverse scuole equipollenti e specializzazioni affini;

il decreto ministeriale 1° agosto 2005 recante «Riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria» e più recentemente il decreto ministeriale 4 febbraio 2015 recante «Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria», tra cui è annoverata anche quella di farmacia ospedali era, hanno introdotto una profonda differenziazione nei percorsi didattici e negli obiettivi formativi delle suddette scuole;

come evidenziato nelle premesse del decreto ministeriale 4 febbraio 2015, tale ultimo intervento si è reso necessario per garantire il conseguimento di una piena e autonoma capacità professionale dello specializzando, fondata su una solida base scientifica;

in tal senso, si ritiene necessaria la soppressione delle equipollenze di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e successive modificazioni, nonché delle affinità di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 1998 e successive o modificazioni, considerato che soltanto gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici della Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera garantiscono oggi le conoscenze scientifiche e professionali-richieste per l'accesso dei farmacisti ai livelli dirigenziali specifici nel Servizio Sanitario Nazionale;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di sopprimere, relativamente alla valutazione delle specializzazioni, l'equipollenza prevista dalla tabella B ? Area di Farmacia del decreto ministeriale 30 gennaio 1998 tra le specializzazioni di «Farmacia ospedaliera» e «Farmaceutica territoriale» con quelle di «Farmacologia applicata», «Farmacologia», «Farmacognosia», «Farmacia industriale» e «Tossicologia», mantenendo in vigore esclusivamente l'equipollenza tra la specializzazione di «Farmaceutica territoriale» e quella di «Farmacia ospedaliera»;

a valutare l'opportunità di sopprimere altresì la tabella delle specializzazioni in discipline affini

riferita all'area di farmacia prevista dal decreto ministeriale 31 gennaio 1998.

G/2853/133/5

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriormente per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premesso che:

l'articolo 22-ter del presente decreto-legge, introdotto durante l'esame alla Camera, incrementa il Fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da destinare all'incremento dell'organico dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere che i posti determinati sulla base dell'incremento dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dovuto alla destinazione delle risorse del fondo di cui in premessa, siano ripartiti, su base regionale, secondo criteri legati all'aumento della popolazione scolastica, al numero delle classi e al fabbisogno prudenziale stimato, sulla base dei dati dell'anno scolastico precedente, per la parte relativa ai posti in organico di sostegno.

G/2853/134/5

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 50 del 2017 recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premesso che:

l'articolo 64 del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di servizi nelle scuole; mediante un intervento di modifica dell'articolo 64 si è istituito il Fondo per le mense scolastiche biologiche, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con una dotazione di 4 milioni di euro per il 2017 e 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2018;

il Fondo è destinato a ridurre i costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica e a realizzare iniziative di informazione e di promozione nelle scuole e di accompagnamento al servizio di refezione ed è assegnato annualmente alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro delle politiche agricole sulla base del numero dei beneficiari del servizio di mensa biologica presenti in ciascuna regione e provincia autonoma,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere che il predetto Fondo sia assegnato ai comuni sulla base di un riparto definito dalle regioni e dalle province autonome e approvato con il decreto ministeriale di cui in premessa.

G/2853/135/5

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 50 del 2017 recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premesso che:

l'articolo 64 del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di servizi nelle scuole; mediante un intervento di modifica dell'articolo 64 si è istituito il Fondo per le mense scolastiche biologiche, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con una dotazione di 4 milioni di euro per il 2017 e 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2018;

il Fondo è destinato a ridurre i costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica e a realizzare iniziative di informazione e di promozione nelle scuole e di accompagnamento al servizio di refezione ed è assegnato annualmente alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro delle politiche agricole sulla base del numero dei beneficiari del servizio di mensa biologica presenti in ciascuna regione e provincia autonoma,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere che il predetto Fondo sia destinato a realizzare iniziative di informazione e di promozione nelle scuole e di accompagnamento al servizio di refezione mediante contributo assegnato alle regioni e alle province autonome; di prevedere che in sede di prima applicazione nel periodo da settembre a dicembre 2017, il contributo sia assegnato alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano sulla base del numero dei beneficiari del servizio mensa al fine di permettere il sostegno di eventuali oneri derivanti dalla rinegoziazione dei contratti nel senso dell'introduzione di alimenti biologici, l'avvio di campagne di promozione presso gli istituti scolastici interessati e la diffusione delle informazioni presso i docenti, gli operatori scolastici e le famiglie.

G/2853/136/5

[MANELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 50 del 2017 recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premesso che:

l'articolo 64 del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di servizi nelle scuole; mediante un intervento di modifica dell'articolo 64 si è istituito il Fondo per le mense scolastiche biologiche, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con una dotazione di 4 milioni di euro per il 2017 e 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2018;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere, a partire dall'anno scolastico 2017-18, un aumento del contributo per il rimborso riconosciuto agli enti locali per le spese da questi sostenute in relazione al servizio di mensa per il personale scolastico dipendente dallo Stato, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1999, n. 4.

G/2853/137/5

[MANELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premesso che:

gli eventi sismici del 2016 e 2017 che hanno colpito il centro Italia hanno interessato anche zone dell'aquilano, già coinvolte dai tragici eventi del 2009, aumentando, conseguentemente, i termini relativi alla sicurezza degli edifici pubblici, in particolare quelli sedi di istituti scolastici o universitari;

anche al fine di garantire un rapido e pieno ritorno alla «normalità» diventa fondamentale velocizzare il processo di ricostruzione e di messa in sicurezza di tali edifici,

impegna il Governo:

a predisporre tutti gli strumenti di carattere normativa idonei a consentire, anche in deroga al Codice degli appalti, di adottare procedure più rapide sia per quanto riguarda la progettazione sia per quanto riguarda l'affidamento dei lavori per la ricostruzione delle scuole e degli edifici universitari nel cratere de L'Aquila, come già previsto per altre zone colpite dal sisma del Centro Italia, attraverso una procedura approvata dall'Autorità nazionale anticorruzione.

G/2853/138/5

[MORONESE](#), [CIOFFI](#), [NUGNES](#), [PUGLIA](#), [LEZZI](#), [CASTALDI](#), [MONTEVECCHI](#), [SERRA](#),

[MANGILI](#), [BULGARELLI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (A.S. 2853),

premesso che:

l'articolo 25 del disegno di legge in esame prevede che una quota del Fondo di cui al comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per un importo pari a 64 milioni di euro per l'anno 2017, 118 milioni di euro per l'anno 2018, 80 milioni di euro per l'anno 2019 e 44,1 milioni di euro per l'anno 2020, sia attribuita dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle province e alle città metropolitane per il finanziamento di interventi in materia di edilizia scolastica in conformità con la Programmazione triennale;

così come modificato alla Camera dei deputati lo stesso articolo, al comma 2-*bis*, prevede altresì che: «In aggiunta a quanto previsto dal comma 140-*ter* all'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, introdotto dal comma 1 del presente articolo, per il finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2017 in favore delle province e delle città metropolitane. Al relativo onere, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero»;

considerato che:

la Provincia di Caserta versa in condizioni drammatiche dal punto di vista finanziario, come si evince dalla delibera consiliare del 29 dicembre 2015 declaratoria del dissesto finanziario ex articolo 244 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (Testo unico enti locali), approvata per la sopravvenuta impossibilità dell'ente di garantire l'assolvimento delle funzioni essenziali, determinata dall'imposizione, da parte della legge di Stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014), di insostenibili obblighi di contenimento della spesa, accompagnati da conseguenti oneri di riversamento dei risparmi, così conseguiti nelle casse dello Stato;

le risorse complessivamente destinate all'edilizia scolastica dal disegno di legge in esame risultano non proporzionate alle effettive necessità di alcune province che si trovano in condizione di dissesto finanziario e, in particolare, per la Provincia di Caserta i cui istituti scolastici presentano numerose criticità e tangibili problemi di sicurezza;

nel corso degli ultimi mesi alcuni istituti sono stati chiusi a seguito di provvedimenti giudiziari di sequestro giacché non considerati a norma; tuttavia le condizioni in cui versano diverse altre scuole potrebbero essere le medesime di quelle già chiuse con evidenti disagi per gli oltre 80.000 alunni alle prese con la fine dell'anno scolastico e in previsione anche del nuovo anno in arrivo;

impegna il Governo:

ad assumere ogni iniziativa utile al fine di assicurare, in conformità al dettato costituzionale, il diritto allo studio per gli oltre 80.000 alunni della Provincia di Caserta in previsione dell'inizio del prossimo anno scolastico;

a reperire ulteriori risorse, finalizzate a interventi di tipo strutturale e di efficientamento, per ovviare a situazione di grave *deficit* funzionale e di rischio per la sicurezza cui si trovano esposti numerosi edifici scolastici insistenti sul territorio regionale della Campania, a causa della mancanza dei fondi necessari all'espletamento delle funzioni residuali assegnate alle Province dalla legge n. 56 del 2014 (legge Delrio).

G/2853/139/5

[SERRA](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2853, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, premesso che:

il percorso d'integrazione scolastica degli alunni disabili nelle Scuole di ogni ordine e grado richiede, preliminarmente, un numero adeguato di insegnanti di sostegno con formazione professionale altamente specializzata. Tali requisiti, sebbene rappresentino le condizioni fondamentali per offrire un percorso scolastico realmente inclusivo, richiedono, altresì, che il personale docente sia inserito nell'organico «di diritto» e non «di fatto», al fine di scongiurare la frequente alternanza degli insegnanti di sostegno assegnati agli alunni disabili che nella realtà quotidiana ancora si riscontra;

si pone in particolare, determinante e insostituibile, l'esigenza di garantire che tra l'insegnante di sostegno e l'alunno disabile vi sia continuità didattica per un intero ciclo scolastico. Solo mediante la soddisfazione di questo ulteriore e fondamentale requisito è possibile garantire concretamente il diritto alla piena inclusione scolastica e di conseguenza il diritto all'istruzione al pari degli alunni cosiddetti normodotati;

considerato che:

soddisfare le risorgenti esigenze in merito alla mancanza di docenti di sostegno, come frequentemente accade, attraverso l'organico di fatto e dunque mediante supplenze annuali, rappresenta un limite didattico sia per i docenti sia per gli alunni. Occorre invece superare definitivamente, e al più presto, tale situazione, al fine di garantire la continuità didattica e risolvere l'annoso problema della successione dei docenti di sostegno all'inizio di ogni nuovo anno scolastico che spesso invalida o compromette considerevolmente il percorso di crescita dell'alunno con disabilità;

valutato che:

tali condizioni rappresentano i requisiti minimi e indispensabili per assicurare il diritto all'istruzione, realmente e sostanzialmente, uguale per tutti gli alunni nelle scuole di ogni ordine e grado, disabili o normodotati, senza alcuna distinzione;

impegna il Governo:

a incrementare e consolidare nell'organico di diritto il personale docente di sostegno, adeguatamente formato, al fine di garantire non solo astrattamente, ma concretamente la piena inclusione scolastica e il riconoscimento del diritto all'istruzione degli alunni disabili nelle Scuole di ogni ordine e grado.

G/2853/140/5

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [GIOVANNI MAURO](#)

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo,

premessi che:

è evidente le Università italiane necessitano di un processo di riequilibrio rispetto ai criteri di ripartizione dei fondi soprattutto per il crescente divario tra le Università del Nord e quelle del Mezzogiorno;

l'Italia risulta essere tra i paesi europei a più alta contribuzione studentesca;

l'importo medio italiano delle tasse d'ateneo è infatti di circa 1.200 euro a studente, cifra che pone un evidente problema di sostenibilità per chi proviene da un contesto economico e sociale svantaggiato;

è necessario che venga attuata una rivisitazione del sistema della contribuzione studentesca finalizzata a garantire maggiore equità, che preveda dei vincoli per l'adozione di un sistema continuo e progressivo,

impegna il Governo a valutare la possibilità di adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto che riveda i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di Finanziamento

Ordinario delle Università italiane, allo scopo di accelerare il processo di riequilibrio delle università statati e al fine di alleggerire il peso della contribuzione studentesca tenuto conto della primaria esigenza di assicurare la copertura delle spese fisse di personale di ruolo entro i limiti della normativa vigente.

G/2853/141/5

[COMAROLI](#)

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»;

rilevato che l'articolo 40-*bis* prevede la realizzazione di interventi di tipo strutturale al fine di assicurare idonee condizioni logistiche ed altresì per superare criticità igienico-sanitarie conseguenti al sorgere di insediamenti spontanei di stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale, tra cui anche quelli in relazione allo svolgimento di lavoro stagionale;

rilevato che, riguardo alla condizione abitativa dei cittadini stranieri regolarmente presenti e soggiornanti in Italia, l'espressione «insediamenti spontanei» non trova riscontro e disciplina nella vigente normativa: né nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», in particolare, con riguardo agli articoli 40 «Centri di accoglienza. Accesso all'abitazione» e 24 «lavoro stagionale», così come modificato dal decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 203, recante «Attuazione della direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali», né nel decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142, che disciplina il sistema di accoglienza per titolari di protezione internazionale e richiedenti asilo, ai quali anche è rilasciato un permesso di soggiorno, ai sensi dell'articolo 4;

rilevato, altresì, che anche alla luce dell'attuale contesto migratorio conseguente alle politiche in atto, gli stanziamenti c.d. spontanei ed irregolari di cittadini stranieri, anche richiedenti protezione internazionale o già titolari di protezione, sono in esponenziale aumento e vanno ad aggiungersi al già noto fenomeno degli accampamenti spontanei ed abusivi di rom e sinti, con conseguente aumento delle zone interessate da situazioni di degrado ed insicurezza;

impegna il Governo:

ad escludere dalle disposizioni di cui all'articolo 40-bis tutti gli insediamenti e accampamenti abusivi e non autorizzati, compresi gli immobili pubblici o privati occupati abusivamente, che devono essere, invece, oggetto di azioni di sgombero immediato al fine di ripristinare e garantire le condizioni igienico sanitarie e di sicurezza e legalità nelle zone interessate dalla loro presenza e in quelle limitrofe ed assicurare, contestualmente, il controllo della regolarità della posizione giuridica degli stranieri occupanti, che devono essere in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del d.lgs. 286/1998 e delle leggi e regolamenti vigenti in materia, per gli opportuni provvedimenti conseguenti, tra cui l'immediata espulsione e rimpatrio degli stessi in caso di ingresso e soggiorno irregolare.

G/2853/142/5

[COMAROLI](#)

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»;

rilevato che l'articolo 40-*bis* prevede la realizzazione di interventi di tipo strutturale al fine di assicurare idonee condizioni logistiche ed altresì per superare criticità igienico-sanitarie conseguenti al sorgere di insediamenti spontanei di stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale, tra cui anche quelli in relazione allo svolgimento di lavoro stagionale;

rilevato che, riguardo alla condizione abitativa dei cittadini stranieri regolarmente presenti e

soggiornanti in Italia, l'espressione «insediamenti spontanei» non trova riscontro e disciplina nella vigente normativa: né nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», in particolare, con riguardo agli articoli 40 «Centri di accoglienza. Accesso all'abitazione» e 24 «lavoro stagionale», così come modificato dal decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 203, recante «Attuazione della direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali», né nel decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142, che disciplina il sistema di accoglienza per titolari di protezione internazionale e richiedenti asilo, ai quali anche è rilasciato un permesso di soggiorno, ai sensi dell'articolo 4;

rilevato, altresì, che anche alla luce dell'attuale contesto migratorio conseguente alle politiche in atto, gli stanziamenti c.d. spontanei ed irregolari di cittadini stranieri, anche richiedenti protezione internazionale o già titolari di protezione, sono in esponenziale aumento e vanno ad aggiungersi al già noto fenomeno degli accampamenti spontanei ed abusivi di rom e sinti, con conseguente aumento delle zone interessate da situazioni di degrado ed insicurezza;

impegna il Governo:

ad escludere dalle disposizioni di cui all'articolo 40-*bis* tutti gli insediamenti e accampamenti abusivi e non autorizzati, compresi gli immobili pubblici o privati occupati abusivamente, che devono essere, invece, oggetto di azioni di sgombero immediato al fine di ripristinare e garantire le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza e legalità nelle zone interessate dalla loro presenza e in quelle limitrofe.

G/2853/143/5

[COMAROLI](#)

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»;

rilevato che l'articolo 40-*bis* prevede la realizzazione di interventi di tipo strutturale al fine di assicurare idonee condizioni logistiche ed altresì per superare criticità igienico-sanitarie conseguenti al sorgere di insediamenti spontanei di stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale, tra cui anche quelli in relazione allo svolgimento di lavoro stagionale;

rilevato che, riguardo alla condizione abitativa dei cittadini stranieri regolarmente presenti e soggiornanti in Italia, l'espressione «insediamenti spontanei» non trova riscontro e disciplina nella vigente normativa: né nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», in particolare, con riguardo agli articoli 40 «Centri di accoglienza. Accesso all'abitazione» e 24 «lavoro stagionale», così come modificato dal decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 203, recante «Attuazione della direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali», né nel decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142, che disciplina il sistema di accoglienza per titolari di protezione internazionale e richiedenti asilo, ai quali anche è rilasciato un permesso di soggiorno, ai sensi dell'articolo 4;

rilevato, altresì, che anche alla luce dell'attuale contesto migratorio conseguente alle politiche in atto, gli stanziamenti c.d. spontanei ed irregolari di cittadini stranieri, anche richiedenti protezione internazionale o già titolari di protezione, sono in esponenziale aumento e vanno ad aggiungersi al già noto fenomeno degli accampamenti spontanei ed abusivi di rom e sinti, con conseguente aumento delle zone interessate da situazioni di degrado ed insicurezza;

impegna il Governo:

ad assicurare, contestualmente, il controllo della regolarità della posizione giuridica degli stranieri occupanti, che devono essere in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del d.lgs. 286/1998 e delle leggi e regolamenti vigenti in materia, per gli opportuni provvedimenti conseguenti, tra cui l'immediata espulsione e rimpatrio degli stessi in caso di ingresso e

soggiorno irregolare.

G/2853/144/5

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premesso che:

l'articolo 25 del decreto legge in oggetto attribuisce quote del Fondo da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, istituito dalla legge di bilancio per il 2017 (legge 232/2016) alle regioni, province e città metropolitane, prevedendo, in particolare, che una quota del Fondo per un importo pari a 64 milioni di euro per l'anno 2017, 118 milioni di euro per l'anno 2018, 80 milioni di euro per l'anno 2019 e 44,1 milioni di euro per l'anno 2020, venga attribuita dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle province e alle città metropolitane, per il finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica coerenti con la programmazione triennale, nonché per l'attuazione degli interventi di adeguamento alla normativa in materia di sicurezza antincendio,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di incrementare l'importo del citato Fondo per il finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica coerenti con la programmazione triennale, nonché per l'attuazione degli interventi di adeguamento alla normativa in materia di sicurezza antincendio.

G/2853/145/5

[SERRA](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2853, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, premesso che:

con l'articolo 32 del provvedimento in esame, s'intendono disciplinare le competenze in materia di assistenza sanitaria nei confronti di stranieri non iscritti al servizio sanitario nazionale. Tale disposizione assume particolare rilievo, con riferimento all'insistito e crescente riproporsi di flussi migratori diretti verso le nostre coste;

considerato che:

la norma in questione attiene a questioni genuinamente contabili e gestionali, con espressi rimandi normativi, e trasferisce le competenze in materia sanitaria per stranieri, non iscritti al servizio sanitario nazionale, senza indicare, tuttavia, le priorità che occorre perseguire nell'erogazione di questo genere di prestazioni verso soggetti che spesso versano in grave situazione di disagio psicologico, come accade, in particolare, nei soggetti minori non accompagnati;

a fronte dell'esigenza di interventi mirati e attenti ai bisogni di queste persone, ci si trova, nella realtà, spesso innanzi all'incapacità di riconoscere e garantire, non soltanto sul piano formale, la dignità di essere umano agli stranieri migranti. Coloro che hanno necessità di particolari attenzioni, di frequente non ricevono adeguata assistenza. Tutto ciò avviene nonostante siano riconosciuti e garantiti loro i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dai trattati internazionali in vigore e dai principi generalmente riconosciuti dal diritto internazionale;

valutato che:

i disturbi di natura psicologica e cognitiva di cui sono affette le popolazioni migranti assumono, di frequente, maggiore incidenza rispetto ad altri problemi sanitari. Tale circostanza è testimoniata da una stima compiuta da «Medici senza frontiere» in Sicilia, principale porto di sbarco in Italia dei migranti, risalente al 2014, da cui emerge che circa il 40 per cento degli immigrati, non solo donne vittime di tratta o minori, cui viene dedicata maggiore attenzione, denuncia tali patologie;

premesso ciò si evince, con ogni evidenza, la necessità di offrire un'un'assistenza sanitaria di tipo multidisciplinare, affiancata a un lavoro di rete che permetta la valorizzazione di un approccio di tipo psicologico integrato dall'apporto professionale di mediatori culturali adeguatamente formati, al fine di intervenire in modo idoneo nell'assistenza sanitaria alle popolazioni migranti;

impegna il Governo:

a garantire l'attuazione e l'implementazione di specifici programmi/protocolli sanitari multidisciplinari, anche con l'apporto di mediatori culturali adeguatamente formati, atti a diagnosticare, e a prevenire, in particolare nelle donne vittime di tratta e nei minori non accompagnati, disturbi di natura psicologica e cognitiva nelle persone straniere non iscritte al servizio sanitario nazionale.

G/2853/146/5

[FABBRI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2853, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo;

premesso che:

l'articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), intende disciplinare l'ipotesi di un'agevolazione previdenziale per taluni lavoratori dell'industria ferroviaria esposti all'amianto in condizioni particolari;

la suddetta formulazione normativa, nonostante l'emanazione di un decreto ministeriale, non consente un'applicazione agevole che risponda al necessario principio della certezza del diritto;

la disposizione normativa prevede tra i requisiti fondamentali per il riconoscimento del beneficio previdenziale un'attivazione delle stesse aziende che in anni remoti hanno consentito lavorazioni senza le dovute misure di prevenzione specifiche in materia di amianto;

tale previsione risulta tuttavia impraticabile senza un intervento correttivo ed esecutivo, poiché condiziona il diritto dei lavoratori esposti all'amianto ad una sorta di confessione da parte dello stesso datore di lavoro, il quale peraltro potrebbe non essere più esistente;

impegna il Governo:

a prevedere, nei prossimi provvedimenti utili, un adeguamento della norma di cui all'articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al fine di renderla immediatamente ed effettivamente applicabile a beneficio di tutti i lavoratori di cui in premessa.

G/2853/147/5

[FAVERO](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (A.S. 2853);

premesso che:

il comma 3 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) consente, a decorrere dal 1° gennaio 2002, ai lavoratori sordomuti e agli invalidi per qualsiasi causa; ai quali sia stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento, di richiedere per ogni anno di lavoro effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa. Il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva;

nessun beneficio pensionistico è invece previsto per i lavoratori ai quali sia riconosciuta un'invalidità superiore al 46 per cento, ma inferiore al 74 per cento. Questi lavoratori, per i quali è riconosciuto il collocamento obbligatorio, ai fini pensionistici sono equiparati, di fatto, ai lavoratori sani;

l'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (cosiddetto decreto-legge «Salva Italia»), che ha previsto un notevole innalzamento dell'età pensionabile, non ha adeguato la normativa alla realtà dei lavoratori invalidi che dovranno continuare a lavorare fino a quasi 70 anni di età nonostante le loro condizioni di salute;

è irragionevole pensare che lavoratori con un'invalidità superiore al 60 per cento o rientrante tra le prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, possano continuare a lavorare fino ad un'età avanzata nonostante le loro precarie condizioni di salute considerato, fra altro, che dopo tanti anni di lavoro risentono in maggior misura rispetto agli altri lavoratori dello sforzo e dell'impegno dovuti nello svolgimento dell'attività lavorativa. Si tratta di persone sofferenti che improvvisamente hanno visto allontanarsi l'età pensionabile di alcuni anni;

contro l'evidenza dei fatti ed il buon senso persiste e si acuisce la palese disparità di trattamento nei confronti dei suddetti lavoratori svantaggiati per i quali non è previsto alcun beneficio pensionistico;

è necessario porre rimedio a questa grave situazione di difficoltà in cui si trovano i suddetti lavoratori e di eliminare un'evidente disparità di trattamento tra situazioni profondamente diverse disciplinate però, paradossalmente, nello stesso modo;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di riconoscere ai suddetti lavoratori, a loro richiesta, il diritto all'accesso al trattamento pensionistico in presenza di un'anzianità anagrafica che tenga conto della loro invalidità e delle difficoltà che incontrano progressivamente, con il trascorrere degli anni, nello svolgimento dell'attività lavorativa.

G/2853/148/5

[FAVERO](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (A.S. 2853);

premesso che:

l'emofilia è una malattia di origine genetica dovuta ad un difetto della coagulazione del sangue;

il carattere invalidante di tale malattia determina progressivamente l'aumento di emorragie a livello di articolazione che provocano irritazione e dolore, limitandone la funzionalità. Le articolazioni più colpite sono il ginocchio, la caviglia, il gomito, la spalla e l'anca;

secondo i dati forniti dai Centri emofilici presenti sul territorio nazionale, raccolti nel rapporto 2014 del Registro nazionale delle coagulopatie congenite, elaborato dall'Istituto superiore di sanità, i pazienti affetti da emofilia sono circa 4.727. Di questi, 3.906 sono affetti da emofilia di tipo A (3.877 maschi e 29 femmine) e 821 sono affetti da emofilia di tipo B (809 maschi e 12 femmine);

ad oggi, una parte delle persone affette da emofilia riceve l'indennizzo riconosciuto ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati), come soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati. Tra il 1970 e il 1990, infatti, migliaia di persone, tra cui emofilici, talassici e trasfusionali occasionali, sono state infettate con il virus-di HIV e epatite C tramite la trasfusione di sangue ed emoderivati infetti e non controllati mentre erano sottoposti a terapie cliniche presso strutture della sanità pubblica;

in seguito, l'articolo 33 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e l'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) hanno autorizzato, rispettivamente, la spesa di 150 milioni di euro per il 2007 e di

180 milioni di euro a decorrere dal 2018, per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti;

infine, l'articolo 27-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha riconosciuto a titolo di equa riparazione, una somma di denaro, in un'unica soluzione, determinata nella misura di euro 100.000 per i danneggiati da trasfusione di sangue infetto e da somministrazione di emoderivati infetti e nella misura di euro 20.000 per i danneggiati da vaccinazione obbligatoria;

i lavoratori emofilici sono, allo stato attuale, equiparati di fatto ai lavoratori sani. Essi sono esclusi da qualsiasi agevolazione pensionistica, nonostante le loro precarie condizioni di salute, aggravate dall'avanzare dell'età. I sintomi di tale patologia comportano per molti di essi la necessità in età adulta di sottoporsi a impianti multipli di protesi alle articolazioni, rendendo il proseguimento di un'attività lavorativa più difficile e usurante;

occorre rimediare a tale grave situazione riconoscendo il diritto all'accesso del trattamento pensionistico alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti del settore pubblico e alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti o autonomi del settore privato, affetti da emofilia, in presenza di un'anzianità anagrafica che tenga conto del carattere invalidante di tale malattia, ritenendo comunque che l'età di sessanta anni sia da considerarsi un'età oltre la quale lo svolgimento dell'attività lavorativa diventi davvero oneroso;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di riconoscere ai suddetti lavoratori il diritto all'accesso al trattamento pensionistico in presenza di un'anzianità anagrafica che tenga conto del carattere invalidante di tale malattia.

G/2853/149/5

[PERRONE](#), [BOCCARDI](#)

Il Senato,

premesso che:

in data 27 maggio 2017, la Commissioni Bilancio della Camera ha approvato l'articolo 54-*bis* (emendamento 54.09 Di Salvo), disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto di Famiglia.

Contratto di prestazione occasionale in sede di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50;

il testo della nuova disciplina prevede che, per l'accesso alle prestazioni di lavoro occasionale, «gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS, di seguito denominata «piattaforma informatica INPS», che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere altresì effettuati utilizzando il modello di versamento F24;

la precedente disciplina dei *carnet* di buoni per prestazioni di lavoro accessorio (cosiddetti *Voucher* INPS), di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ha dato vita ad uno strumento utile e funzionale, anche ai fini di recupero contributivo, quale sistema di pagamento immediato e flessibile in ragione della facile accessibilità e della diffusione di tale strumento;

tale diffusione è stata possibile anche grazie alla politica di sviluppo da parte di INPS che, mediante convenzioni ha reso possibile acquistarli e gestirli non solo presso le sedi territoriali INPS, ma anche ad altri soggetti che si collegavano direttamente sulla piattaforma informatica gestita dall'INPS quali banche convenzionate e rivenditori di generi di monopolio;

che appare oltremodo opportuno garantire anche per questa nuova forma di disciplina delle prestazioni occasionali una facile accessibilità e la massima diffusione sul territorio, anche ai cittadini non avvezzi all'uso degli strumenti informatici oltre che in orari di non apertura degli uffici pubblici, in

giorni non lavorativi e in località del territorio remote;

impegna il Governo:

in sede applicativa, a rinvenire una soluzione che consenta, nel rispetto dei vincoli di tracciabilità stabiliti dal legislatore, anche in orari di chiusura degli uffici e in ogni località del territorio nazionale e per persone non avvezze all'utilizzo degli strumenti informatici, l'accessibilità al servizio di erogazione per il pubblico per i contratti di prestazione occasionale e per il libretto famiglia nonché il pagamento delle prestazioni al prestatore avvalendosi degli intermediari abilitati alla vendita e alla gestione di cui alla previgente disciplina, e che risultano già dotati di idonee apparecchiature collegate alla piattaforma informatica INPS.

G/2853/150/5

[COMAROLI](#)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»;

premesso che:

ai fini del rispetto delle norme costituzionali in merito all'uguaglianza sostanziale dei cittadini, si rende necessario implementare le politiche sociali del Paese che, negli anni della crisi e dei pesanti tagli imposti dalla nuova *governance* europea, si sono drasticamente ridotti, lasciando indietro i più deboli;

secondo le ultime rilevazioni dell'Istat, sarebbero oltre i 7 milioni le persone che in Italia vivono in condizioni di «grave deprivazione materiale» e il tasso di disoccupazione è aumentato rispetto allo scorso anno arrivando all'11,9 per cento a gennaio 2017;

le risorse stanziati dal Governo per interventi di contrasto alla povertà ammontano ad circa 1 miliardo di euro per l'anno corrente ed è, evidentemente, non sufficiente;

si rende dunque necessario integrare il Fondo politiche sociali, così come, per ragioni di giustizia sociale, si rende costantemente indispensabile aumentare le risorse del fondo per le non autosufficienze;

la legge 232/2016 prevede un contributo di 75 milioni per le funzioni relative l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali per il solo esercizio 2017 (stante una funzione con carattere di continuità), ben al di sotto delle effettive esigenze finanziarie per l'esercizio che dal Governo sono stimate in circa 132 milioni di euro;

secondo il principio di solidarietà sociale, la redistribuzione delle ricchezze deve essere orientata; in base al dettato costituzionale, alla rimozione degli «ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana»;

l'impegno sociale di uno Stato di diritto democratico non può infatti prevedere risorse limitate per quelle famiglie e quei cittadini in condizioni di svantaggio, per motivi economici o per la presenza di qualsivoglia disabilità, rispetto alla restante cittadinanza, ma anzi deve prevedere uno stanziamento di risorse che vada anche oltre le stime calcolate in modo da sostenere nel modo più dignitoso possibile le parti più fragile della popolazione, anche ai fini del benessere collettivo;

impegna il governo:

tenuto conto dei nostri principi costituzionali in materia di politiche sociali, a prevedere un ulteriore reperimento di risorse da destinare all'aumento della disponibilità finanziaria del Fondo per le politiche sociali e del Fondo per le non autosufficienze.

G/2853/151/5

[COMAROLI](#)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 recante Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi

sismici e misure per lo sviluppo;

premessi che:

con l'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004) sono state applicate alle imprese piemontesi, danneggiate dalle alluvioni del 1994, le modalità agevolative per la definizione della propria posizione di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi sospesi per gli anni 1995, 1996 e 1997, già applicate ai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, che hanno previsto il versamento del 10 per cento di quanto dovuto;

successivamente, l'articolo 3-*quater* del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, recante proroga di termini, ha differito al 31 luglio 2007 la data di scadenza della regolarizzazione, specificando il riferimento dell'agevolazione a «i contributi previdenziali, i premi assicurativi e i tributi riguardanti le imprese, relativi all'alluvione del Piemonte del 1994»;

sulla base di tale disposizione le imprese piemontesi hanno presentato domanda all'INPS per la restituzione dei contributi versati e non dovuti e l'INPS ha regolarmente assicurato il pagamento delle somme richieste sino a luglio 2011, quando ha bloccato l'erogazione dei rimborsi alla luce di un messaggio della direzione centrale delle entrate contributive che evidenziava l'applicazione dell'agevolazione alle sole posizioni tributarie;

a seguito del contenzioso sorto tra aziende e INPS, è stata chiesta una verifica alla Commissione UE, la cui decisione SA.33083 (2012/C), pubblicata in data 14 agosto 2015, ha chiesto all'Italia di recuperare solo gli aiuti incompatibili con le deroghe per gli aiuti di Stato previsti dai trattati e non in linea con il regolamento *de minimis*, precisando che «per calamità naturali verificatesi oltre dieci anni fa, la Commissione non impone il recupero dell'aiuto dalle imprese che esercitavano un'attività economica nelle zone disastrose»;

nonostante tale decisione della Commissione UE, risulta che l'INPS stia chiedendo la restituzione dello sgravio INPS alle aziende con sede operativa nelle aree colpite dalle alluvioni del 1994, che avevano beneficiato degli interventi agevolativi;

occorre un intervento del Governo che chiarisce tale situazione ed evita penalizzazioni e discriminazioni tra le imprese,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative, nel rispetto della decisione SA.33083 (2012/C) della Commissione UE, pubblicata in data 14 agosto 2015, per definire con apposita circolare, il rimborso alle imprese di quanto indebitamente versato, dall'INPS per la parte dei contributi previdenziali, dall'INAIL per i premi assicurativi e dall'Agenzia delle entrate per i tributi, allo scopo di evitare penalizzazioni e discriminazioni per le imprese piemontesi colpite dalle alluvioni del 1994 e scongiurare l'avvio di contenziosi, inutili e dannosi per il bilancio dello Stato.

G/2853/152/5

[MILO](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2853 recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria»,

premessi che:

in data 27 maggio 2017, la Commissione Bilancio della Camera ha approvato l'articolo 54-*bis* (emendamento 54.09 Di Salvo), Disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto di Famiglia. Contratto di prestazione occasionale in sede di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50;

il testo della nuova disciplina prevede che, per l'accesso alle prestazioni di lavoro occasionale, «gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS, di seguito denominata «piattaforma informatica INPS», che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione

contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere altresì effettuati utilizzando il modello di versamento F24;

la precedente disciplina dei *carnet* di buoni per prestazioni di lavoro accessorio (cosiddetti Voucher INPS), di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ha dato vita ad uno strumento utile e funzionale, anche ai fini di recupero contributivo, quale sistema di pagamento immediato e flessibile, in ragione della facile accessibilità e della diffusione di tale strumento;

tale diffusione è stata possibile anche grazie alla politica di sviluppo da parte di INPS che, mediante convenzioni ha reso possibile acquistarli e gestirli non solo presso le sedi territoriali INPS, ma anche ad altri soggetti che si collegavano direttamente sulla piattaforma informatica gestita dall'INPS quali banche convenzionate e rivenditori di generi di monopolio;

che appare oltremodo opportuno garantire anche per questa nuova forma di disciplina delle prestazioni occasionali una facile accessibilità e la massima diffusione sul territorio, anche ai cittadini non avvezzi all'uso degli strumenti informatici oltre che in orari di non apertura degli uffici pubblici, in giorni non lavorativi e in località del territorio remote;

impegna il Governo:

in sede applicativa, a rinvenire una soluzione che consenta, nel rispetto dei vincoli di tracciabilità stabiliti dal legislatore, anche in orari di chiusura degli uffici e in ogni località del territorio nazionale e per persone non avvezze all'utilizzo degli strumenti informatici, l'accessibilità al servizio di erogazione per il pubblico per i contratti di prestazione occasionale e per il libretto famiglia nonché il pagamento delle prestazioni al prestatore avvalendosi degli intermediari abilitati alla vendita e alla gestione di cui alla previgente disciplina, e che risultano già dotati di idonee apparecchiature collegate alla piattaforma informatica INPS.

G/2853/153/5

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo,

premesso che:

il patrimonio immobiliare da reddito dell'Inps è il risultato della confluenza dei portafogli immobiliari di Enti soppressi e, in gran parte, della chiusura delle operazioni di cartolarizzazione SCIP 1 e SCIP 2, ed è composto da circa 30.000 unità immobiliari suddivise fra le unità residue delle operazioni di cartolarizzazione, circa 25.000 unità, e unità immobiliari non cartolarizzate circa 5.000 unità per un valore complessivo di circa 2,5 miliardi di euro;

il patrimonio da reddito dell'Inps si compone di due principali categorie, le unità principali che sono principalmente abitazioni, uffici, locali commerciali, negozi, magazzini che rappresentano il 56 per cento del totale delle unità immobiliari dell'Istituto e le unità secondarie, ovvero *box*, cantine, soffitte, posti auto, il 44 per cento delle unità. Lo stesso è prevalentemente localizzato nel Lazio che rappresenta oltre il 50 per cento del patrimonio da reddito, sia in termini di unità che di valore. Quasi il 50 per cento delle unità immobiliari dell'Istituto ha un valore di bilancio inferiore a 20.000 euro;

il suddetto patrimonio si compone per circa il 36 per cento di unità immobiliari a destinazione abitativa, che contribuiscono per il 52 per cento del valore; circa il 16 per cento di unità destinate a uffici, commerciale e logistica, che rappresentano il 34 per cento del valore totale; il 44 per cento da unità secondarie e/o minori ovvero *box*/posti auto, cantine, che rappresentano il 9 per cento del valore;

in Italia e in particolare nelle città metropolitane, centinaia di migliaia di famiglie vivono una grave precaria età abitativa, che si può sintetizzare in alcuni dati: 650 mila famiglie collocate utilmente nelle graduatorie comunali per l'accesso ad alloggi di edilizia residenziale pubblica; 60/65 mila le sentenze di sfratto emesse ogni-anno;

è necessario quindi sostenere i comuni e in particolare le aree metropolitane, fornendo il

sostegno necessario a fronteggiare l'emergenza abitativa e il disagio abitativo;

il contrasto dell'emergenza abitativa nelle città metropolitane può essere attuato, anche, attraverso il trasferimento di immobili da reddito liberi o occupati dell'Inps, agli enti territoriali ai sensi all'articolo 56-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, computando ai fini del raggiungimento dell'importo di cui all'articolo 1, comma 608, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fino a concorrenza dello stesso, il valore degli immobili definito dall'Agenzia delle entrate;

l'articolo 56-*bis* della legge 9 agosto 2013, n. 98 reca la semplificazione delle procedure in materia di trasferimenti di immobili agli enti territoriali;

il comma 608, articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede che gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, debbano adottare interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese correnti escluse quelle per le prestazioni previdenziali e assistenziali, in modo da produrre risparmi aggiuntivi nel biennio 2016-2018, non inferiori a 53 milioni di euro annui:

impegna il Governo:

ad autorizzare l'INPS a procedere all'alienazione di immobili da reddito, liberi o occupati, di proprietà dell'istituto aventi caratteristiche idonee a fronteggiare l'emergenza abitativa situati nel territorio dei comuni delle Città Metropolitane, mediante l'inclusione dei citati immobili nelle procedure di trasferimento di immobili agli enti territoriali di cui all'articolo 56-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, prevedendo, altresì, di computare il valore complessivo degli immobili trasferiti, da determinarsi a cura dell'Agenzia delle entrate, ai fini del raggiungimento dell'importo di cui all'articolo 1, comma 698, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fino a concorrenza dello stesso.

G/2853/154/5

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo,

premesso che:

l'articolo 38 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 detta disposizioni in materia di enti previdenziali e di gestione degli immobili pubblici;

in particolare al comma 2 si prevede in sostanza il riavvio delle dismissioni del patrimonio immobiliare dell'Inps nel rispetto dei vincoli in particolare quelli previsti dalla legge n. 410 del 2001;

al comma 2 si prevede altresì anche il conferimento di parte del patrimonio a fondi immobiliari costituite dalla società di gestione del risparmio di cui all'articolo 33 nella legge 15 luglio 2011;

in Italia una vasta precarietà coinvolge centinaia di migliaia di famiglie in disagio abitativo, tenuto conto dei dati ufficiali che parlano di circa 70 mila sentenze sfratto emesse ogni anno, di 650.000 famiglie collocate nelle graduatorie comunali per l'accesso ad una casa popolare; circa 35 mila sfratti eseguiti ogni anno con la forza pubblica;

è necessario quindi sostenere e avviare programmi che aumentino l'offerta di alloggi a canone sociale o agevolato;

l'articolo 3 della legge 8 febbraio 2001, n. 21 prevede il finanziamento di un Programma sperimentale per la riduzione del disagio abitativo al fine di avviare a soluzione le più manifeste condizioni di disagio abitativo, da realizzare con risorse attivate da comuni, IACP comunque denominati, imprese e cooperative di abitazione e con il concorso finanziario dello Stato. Un programma finalizzato ad incrementare l'offerta di alloggi da destinare permanentemente alla locazione a canone agevolato di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, o da assegnare alle condizioni determinate in base alle leggi regionali in materia di edilizia residenziale

pubblica e da destinare prioritariamente a categorie sociali deboli e di nuclei familiari soggetti a provvedimenti esecutivi di sfratto;

impegna il Governo:

in relazione alle risorse provenienti dalla vendita di immobili e dalla cessione di quote di fondi immobiliari di cui al comma 2 dell'articolo 38 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, previa verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica a integrare le operazioni di utilizzo di tali risorse previste dal Piano triennale di investimento 2016/2018, per il finanziamento per l'anno 2017 dei programmi di cui all'articolo 3 della legge 8 febbraio 2001, n. 21 per un ammontare non superiore a 50 milioni di euro.

G/2853/155/5

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo,

premesso che:

il Distretto di Economia Solidale (DES) è una rete in cui i soggetti partecipanti cercano di soddisfare le proprie necessità di acquisto, vendita, scambio e dono di beni, servizi e informazioni, secondo principi ispirati da un'economia locale, equa, solidale e sostenibile;

i distretti di economia solidale (DES) sono quindi laboratori di sperimentazione civica, economica e sociale, che si contrappongono ai processi di globalizzazione dell'economia di mercato che provoca forme di degrado ecologico e sociale, che hanno come obiettivo la valorizzazione delle risorse locali e a produrre ricchezza in condizioni di sostenibilità ecologica e sociale;

appare necessario definire forme e modalità di sostegno ai distretti di economia solidale rappresentano una risposta ai processi disgregativi del mercato e della globalizzazione;

con i distretti di economia solidale si realizzano gli obiettivi attraverso la partecipazione attiva dei soggetti alla definizione delle modalità concrete di gestione dei processi economici propri del distretto stesso;

è necessario, quindi, mettere in atto azioni e programmi che sostengano lo sviluppo di un sistema socio-economico, di economia solidale, promosso nelle comunità locali da associazioni di cittadini basato sui principi della solidarietà, della reciprocità, della sostenibilità ambientale e della cura dei beni comuni;

lo Stato è chiamato a promuovere la formazione dei distretti economici solidali per il rafforzamento delle reti di solidarietà nelle comunità locali e l'affermazione di una cultura di partecipazione su tutto il territorio nazionale, come presupposto fondamentale allo sviluppo di un'economia solidale che agevoli la piena realizzazione dell'inclusione sociale e della fruizione dei diritti di tutta la popolazione;

impegna il Governo:

a promuovere la formazione dei distretti economici solidali al fine dello sviluppo di una economia solidale;

a prevedere nell'ambito della prossima di legge di bilancio l'istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze di un Fondo denominato «Fondo di sostegno allo sviluppo dell'economia solidale».

G/2853/156/5

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge recante: Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali,

ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo,
premessi che:

le «Fiberfrax» sono fibre ceramiche refrattarie presenti in numerosi prodotti (materassini, pannelli, cementi, tessuti) corde, vernici) che vengono utilizzate solo a fini industriali e segnatamente come isolanti termici a guarnizioni per forni, caldaie e nel settore aerospaziale e automobilistica essendo resistenti a temperature che superano i 1.400 gradi C;

la pericolosità del prodotto è stata confermata dall'Unione europea che l'ha inserito nella categoria 2 («sostanze che devono essere considerate come se fossero cancerogene per l'uomo»), giudizio, peraltro, confermata dall'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) che ha ribadito la classificazione 2B («possibile cancerogenità per l'uomo»);

il Governo ha già accolto due ordini del giorno in materia di tutela dei lavoratori: il primo l'ordine del giorno 9/03444-A/077 del 19 dicembre 2015; il secondo ordine del giorno 9/04127-bis-A208, presentato il 25 novembre 2016;

ambedue gli ordini del giorno, accolti, impegnavano il Governo a emanare un provvedimento che equipari il fiberfrax all'amianto, ed a stanziare risorse finanziarie adeguate, al fine di consentire a tutti quei lavoratori esposti in maniera continuativa e per un periodo non inferiore a dieci anni all'agente patogena, di accedere alla disciplina attinente al trattamento straordinario di integrazione salariale ed al pensionamento anticipato, di cui all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, ed attualmente riservata esclusivamente ai lavoratori esposti all'amianto;

inoltre il secondo ordine del giorno. impegnava il Governo, altresì, tenuto conto dell'ordine del giorno accolto dal Governo nella seduta n. 540 del 19 dicembre 2015, n. 9/03444-A/077, ad inserire tra i lavoratori che possono accedere all'APE *social* di cui alla legge di bilancio 2017 i lavoratori esposti alla fiberfrax:

impegna il Governo:

a ottemperare in tempi brevi agli impegni recati dagli ordini del giorno: 9/03444-A/077 del 19 dicembre 2015 e 9/04127-bis-A/208, presentata il 25 novembre 2016, dando finalmente risposta ai lavoratori impegnati in lavorazioni con le «Fiberfrax», assimilate dall'Unione europea alle sostanze cancerogene.

G/2853/157/5

DI BIAGIO

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame all'articolo 22 commi 8-ter, 8-quater e 8-quinquies prevede interventi volti a riformulare talune disposizioni della legge 16 marzo 2001, n. 72 disciplinante Interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia, e della legge 21 marzo 2001, n. 73 in favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia;

nello specifico al fine di sviluppare attività culturali previste dalle suddette norme si prevedono ulteriori finalità ed ulteriori coinvolgimenti attraverso ulteriori atti integrativi alle convenzioni e prevedendo una sorta di armonizzazione tra entrambe le leggi 72 del 1973 del 2001 in una prospettiva di verosimile maggiore farraginosità con il moltiplicarsi degli attori coinvolti e con una mancata occasione di snellimento e trasparenza delle procedure che rende di fatto la modifica operata, assolutamente anacronistica rispetto alle reali istanze che sottendono attualmente le due leggi;

si segnala che le disposizioni contenute nelle leggi 16 marzo 1001, n. 72 e 21 marzo 2001, n. 73 e approvate nel 2001 sono state predisposte con l'obiettivo di dare un riscontro politico, sociale e culturale alle evoluzioni storiche e politiche che hanno coinvolto la popolazione italiana nei territori della attuale Croazia e Slovenia a partire dalle ultime battute del Secondo conflitto mondiale;

ma vale la pena sottolineare che la disciplina nel suo complesso, così come previsto a legislazione vigente, risponde a delle esigenze storiche e funzionali che al momento sono assolutamente superate in ragione delle dinamiche di integrazione europea di quei territori e dunque

ben lontane dall'esigenza di favorire strumenti di promozione e dialogo in uno scenario in cui vige una contrapposizione bipolare o un suo immediato superamento tale da legittimare strumenti di valorizzazione e sostegno su entrambi i versanti;

pertanto, sussisterebbe l'esigenza di rettificare le due leggi per ricontestualizzarle rispetto ad uno scenario storico, politico e culturale completamente mutato, ed in questa prospettiva un intervento come quello ipotizzato nel provvedimento in esame, risulterebbe assolutamente disarmonico rispetto alla citata istanza;

nell'ambito delle iniziative in favore delle minoranze italiane in Slovenia e Croazia, si ricorda che l'articolo 14, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 19 ha previsto una spesa di 12 miliardi di lire (pari a circa 6,2 milioni di euro) per il periodo 1991-1993, per le attività in favore della minoranza italiana in Jugoslavia, da svolgersi anche in collaborazione con la regione Friuli-Venezia Giulia e con altre istituzioni ed enti.

successivamente, la legge 21 marzo 2001, n. 73 nel rifinanziare tale disposizione, ha previsto che il relativo stanziamento venisse utilizzato mediante convenzione da stipulare tra il Ministero degli affari esteri, l'Unione italiana e l'Università popolare di Trieste;

la suindicata modalità di erogazione delle risorse, che prevede una sorta di meccanismo farraginoso e per certi aspetti «filtrato» di messa in disponibilità dello stanziamento è espressione di uno scenario storico entro il quale i Paesi ? entro cui le minoranze italiane risiedevano ? si collocavano non solo oltre i confini del costituendo sistema europeo, ma in un area che ? all'indomani della caduta del muro di Berlino ? si apprestava ad avviare un complesso processo di emancipazione socio-politica;

con l'attuazione piena delle dinamiche di integrazione europea e l'entrata in Unione europea dei Paesi di residenza delle suddette minoranze, sono venuti meno i presupposti di stanziamento in regime di convenzionalità vigenti dal 1993 sollecitando di contro una revisione delle modalità di erogazione, secondo linee guida improntate alla trasparenza e prevedendo meccanismi inderogabili di rendicontazioni in capo ai soggetti destinatari delle suddette risorse;

in questa prospettiva non si potrebbe prescindere da una altrettanto valida esigenza di promozione degli strumenti di valorizzazione delle relazioni tra l'Italia e la comunità italiana in Montenegro, in particolare la Comunità di Cattaro, in ragione del ruolo determinante svolto dalla Comunità degli Italiani del Montenegro nell'ambito dello sviluppo socio-economico del Paese, e per la capacità di promozione della cultura italiana nel territorio montenegrino; senza trascurare il fatto che la promozione di siffatte dinamiche si colloca in maniera armonica con il percorso di integrazione dell'intera regione balcanica;

la priorità di garantire la salvaguardia ed il corretto e lecito utilizzo delle risorse stanziati dai suddetti strumenti normativi, inquadrati in una prospettiva di rinnovata contestualizzazione storica senza trascurare un'adeguata semplificazione e trasparenza del *modus* di erogazione, gestione e amministrazione delle stesse, rappresenta un punto assolutamente non trascurabile che dovrebbe essere riferimento assoluto di un auspicabile riforma sistemica del quadro legislativo in materia andando a collocare ulteriormente in un percorso di tutela del patrimonio rappresentato dalle nostre minoranze in aree oggetto di significative dinamiche storiche per il nostro Paese;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di avviare una riforma sistemica delle disposizioni di cui alle leggi 72 e 73 del 2001, attualmente condizionate da una disciplina obsoleta, in una prospettiva di ricontestualizzazione delle misure in uno scenario storico, sociale e politico mutato rispetto alla *ratio* che condusse al quadro normativo e che preveda, tra le altre cose, una razionalizzazione del *modus* gestionale delle risorse in favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia e degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia, nonché verso la comunità italiana in Montenegro, in particolare attraverso un'ottimizzazione delle modalità e delle tempistiche di stanziamento ed erogazione delle risorse di cui alla legge n. 72 del 2001 caratterizzate da farraginosità e rallentamenti operativi, e attraverso la revisione in favore di maggiore trasparenza dei vigenti meccanismi di erogazione degli stanziamenti di cui alla legge 73 del 2001, prevedendo meccanismi di rendicontazione e controllo in

sede di destinazione delle risorse al fine di esorcizzare eventuali pregiudizi circa la *mission* delle norme e degli intenti correlati.

G/2853/158/5

[MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premessi che:

l'articolo 8, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 individua due particolari modalità di distribuzione dei medicinali: la distribuzione diretta e la distribuzione per conto;

in particolare, con la distribuzione diretta, una quota di medicinali viene distribuita anche attraverso le farmacie ospedaliere e i servizi farmaceutici delle ASL ed i medicinali erogabili attraverso tale modalità da parte delle strutture pubbliche sono inclusi nel cosiddetto PHT Prontuario della Distribuzione diretta o della presa in carico e della continuità terapeutica ospedale (H) ? territorio (T);

nella distribuzione per conto, invece, i farmaci acquistati dalla ASL/Regione sono distribuiti al paziente, per loro conto, dalle farmacie territoriali aperte al pubblico;

l'articolo 1, comma 426, della legge n. 147 del 2013 ha previsto che il Prontuario della continuità ospedale territorio PHT sia aggiornato, con cadenza annuale, dall'Agenzia Italiana del Farmaco, che deve individuare un elenco di medicinali che per le loro caratteristiche farmacologiche possono essere dispensati attraverso la distribuzione per conto per il tramite delle farmacie aperte al pubblico;

l'AIFA deve, contestualmente, assegnare i medicinali non coperti da brevetto e quelli per i quali siano cessate le esigenze di controllo ricorrente da parte della struttura pubblica alla distribuzione attraverso le farmacie aperte al pubblico;

al fine di completare tale processo di decentramento nella dispensazione di medicinali che non hanno esigenza di essere gestiti in ambito ospedaliero, sarebbe opportuno consentire il ricorso alla distribuzione per conto anche per i farmaci innovativi che lo consentono, affidando all'AIFA il compito di individuare quelli che, per esclusive ragioni cliniche, devono essere esclusi;

la distribuzione per conto attraverso le farmacie di tali medicinali consentirebbe infatti di ridurre i costi, anche indiretti, sostenuti attualmente dalle strutture ospedaliere e questo, senza voler considerare, sebbene esistano, anche i costi diretti ed indiretti da un punto di vista sociale per i cittadini;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare le necessarie misure per consentire la distribuzione dei medicinali innovativi secondo le modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, fatta eccezione per quelli individuati con apposito elenco dall'Agenzia Italiana del Farmaco, i quali, per esclusive ragioni cliniche, necessitano di essere gestiti in ambiente ospedaliero.

G/2853/159/5

[MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premessi che:

con l'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è stato previsto un contributo di 70 milioni di euro per l'esercizio, da parte degli enti territoriali delle funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale di tali soggetti, nonché ai servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione degli stessi;

tenuto conto delle specifiche esigenze degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali e della relativa spesa stimata, appare opportuno incrementare il suddetto contributo;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di modificare l'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 aumentando l'importo del contributo destinato all'esercizio delle suddette funzioni da 70 milioni a 113 milioni di euro.

G/2853/160/5

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 50/2017 recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premesso che:

il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 ? recante Disposizioni-per il riordino della normativa-in materia di ammortizzatori sociali ?in- caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 al comma 1 dell'articolo 8 (Incentivo all'imprenditorialità) dispone che il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio,

impegna il governo:

a valutare la possibilità di adottare misure volte a prevedere che la liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, della NASpI di cui all'articolo 8, primo comma, del decreto legislativo 22 del 2015 citato in premessa, si consideri non imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in quanto destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.

G/2853/161/5

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 50/2017 recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

impegna il governo:

a valutare la possibilità di prevedere misure volte ad integrare il finanziamento delle risorse per l'esercizio 2017 delle funzioni relative e assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

G/2853/162/5

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 50/2017 recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premesso che:

l'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge di stabilità per il 2007) ha previsto l'istituzione del Fondo per le non auto sufficienti al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti,

impegna il governo:

a valutare la possibilità di prevedere che i provvedimenti di riparto per l'utilizzazione del Fondo per le non auto sufficienti, si basino, nelle aree obiettivo convergenza, prioritariamente su indici di deprivazione stabiliti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

G/2853/163/5

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 50/2017 recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»

premesso che:

l'articolo 54-*bis* del decreto-legge in esame reca una nuova disciplina lavoristica relativa alle prestazioni occasionali costituite da quelle che danno luogo (in un anno civile) a compensi complessivamente non superiori a: 1) 5.000 euro, per ciascun prestatore con riferimento alla totalità degli utilizzatori; 2) 5.000 euro, per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori; 3) 2.500 euro, per prestazioni rese complessivamente da ogni prestatore in favore dello stesso utilizzatore;

il comma 8 del predetto articolo computa, ai fini del comma 1, lettera *b*), in misura pari al 75 per cento del loro importo, i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti: *a*) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità; *b*) giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università; *c*) persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 2015; *d*) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito;

il successivo comma 9 prevede per gli utilizzatori e per i prestatori, per l'accesso alle suddette prestazioni, l'obbligo di registrarsi (con i relativi adempimenti) all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS, che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere altresì effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con esclusione della facoltà di compensazione dei crediti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997,

impegna il governo:

a valutare la possibilità di assumere iniziative volte a semplificare le modalità di accesso all'istituto delle prestazioni occasionali, in particolare per le persone anziane e per coloro che abbiano oggettive difficoltà per l'utilizzo di strumenti elettronici.

G/2853/164/5

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante« Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premesso che:

nell'intesa raggiunta lo scorso 23 febbraio in seno alla Conferenza Stato- Regioni, e diramata lo scorso 1º marzo, al fine di conseguire il concorso regionale per la finanza pubblica per l'anno 2017, pari a 2.691,80 milioni di euro, da definire ai sensi dei commi 680 e 682, articolo 1, della legge di stabilità 2016 (legge 208/2015), sono stati ridotti:

a) il Fondo per le politiche sociali per circa 211 milioni di euro, dai 400 milioni di euro a legislazione vigente, e il Fondo per le non auto sufficienze per 50 milioni di euro (valore residuo 450 milioni) in base all'allegato 3 della medesima Intesa;

tra l'altro va segnalato che sempre a febbraio il Parlamento aveva approvato la conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 (cosiddetto «decreto Mezzogiorno», convertito con legge 27 febbraio 2017, n. 18), che destinava 50 milioni di euro aggiuntivi per il medesimo Fondo per le non auto sufficienze, portandone la dotazione, per il 2017, a 500 milioni di euro;

il testo in esame provvede a destinare le entrate derivanti dalle nuove norme relative alla procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata di cui all'articolo 1-*bis* (cosiddetta «web tax») siano destinate al Fondo per le non auto sufficienze e al Fondo per le politiche sociali per un ammontare non inferiore a 100 milioni di euro annui;

si tratta però di risorse che non sanano in alcun modo il taglio perpetrato a danno dei suddetti Fondi per l'anno 2017, e, nonostante il Governo abbia più volte espresso la volontà di reintegrare le risorse decurtate, con il decreto in esame è stata persa un'occasione per provvedere quanto prima al ripristino della loro dotazione, così come prevista prima dell'intesa raggiunta in Conferenza Stato Regioni,

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa urgente volta al reintegro della dotazione del Fondo per le non auto sufficienze e del Fondo nazionale per le politiche sociali, così come previste dall'ultima legge di bilancio.

G/2853/165/5

[MANELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premesso che:

la legge di bilancio 2017 (legge 232/2016) ha stabilito, all'articolo 1, comma 411, che in sede di revisione dei criteri di riparto del fondo per le non auto sufficienze, è compresa la condizione delle persone affette dal morbo di Alzheimer;

con il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 (cosiddetto «decreto Mezzogiorno», convertito con legge 27 febbraio 2017, n. 18), la dotazione del Fondo per le non-autosufficienze è stata incrementata di 50 milioni di euro per il 2017;

tale incremento, che in ogni caso non era affatto congruo rispetto agli impegni assunti con la legge di bilancio per il 2017; in particolare per ricomprendere la condizione delle persone affette dal morbo di Alzheimer, è stato tra l'altro vanificato a seguito dell'intesa raggiunta lo scorso 23 febbraio in seno alla Conferenza Stato-Regioni, e diramata lo scorso 1º marzo, che al fine di conseguire il concorso regionale per la finanza pubblica per l'anno 2017, ha ridotto anche la dotazione del Fondo per le non auto sufficienze, per 50 milioni di euro (valore residuo 450 milioni) per il 2017: una vera e propria beffa a danno dei cittadini, in particolare per le persone più deboli e che necessitano una maggiore tutela,

impegna il Governo:

a provvedere quanto prima ad adottare ogni opportuna iniziativa volta ad aumentare la dotazione del Fondo per le non auto sufficienze, a partire dall'anno 2017, non solo per ripristinare le risorse previste dall'ultima legge di bilancio, ma anche per prevederne di nuove, specificatamente dedicate alla condizione delle persone affette dal morbo di Alzheimer.

G/2853/166/5

[MANELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 50/2017 recante

«Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,
premessi che:

l'articolo 54-*bis* del decreto-legge in esame reca una nuova disciplina lavoristica relativa alle prestazioni occasionali costituite da quelle che danno luogo (In un anno civile) a compensi complessivamente non superiori a: 1) 5.000 euro, per ciascun prestatore con riferimento alla totalità degli utilizzatori; 2) 5.000 euro, per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori; 3) 2.500 euro, per prestazioni rese complessivamente da ogni prestatore in favore dello stesso utilizzatore;

il comma 8 del predetto articolo computa, ai fini del comma 1, lettera *b*), in misura pari al 75 per cento del loro importo, i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti: *a*) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità; *b*) giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università; *c*) persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 2015; *d*) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito;

il successivo comma 9 prevede per gli utilizzatori e per i prestatori, per l'accesso alle suddette prestazioni, l'obbligo di registrarsi (con i relativi adempimenti) all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere altresì effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con esclusione della facoltà di compensazione dei crediti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997,

impegna il governo:

a valutare la possibilità di assumere iniziative volte a semplificare le modalità di accesso all'istituto delle prestazioni occasionali, in particolare per le persone anziane e per coloro che abbiano oggettive difficoltà per l'utilizzo di strumenti elettronici.

G/2853/167/5

[MANDELLI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 50/2017 recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,
premessi che:

l'articolo 34-*bis* reca disposizioni volte a consentire l'attuazione dei provvedimenti del Programma operativo straordinario (P.O.S) per la Regione Molise 2015-2018 (allegato all'Accordo Stato-regioni del 3 agosto 2016, e recepito con decreto del Commissario *ad acta* n. 52. del 12 settembre 2016) relativo, fra l'altro, alla riorganizzazione della rete assistenziale regionale e in particolare della rete ospedaliera, come richiesto dal decreto 70/2015 sugli standard dell'assistenza ospedaliera;

in particolare, il comma 1 del predetto articolo, prevede che il Commissario *ad acta* adotti i provvedimenti previsti dal citato programma operativo in modo da garantire che le azioni di riorganizzazione e risanamento del Servizio sanitario regionale ivi programmati siano coerenti ? nel rispetto dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza: con l'obiettivo del raggiungimento dell'equilibrio economico stabile del bilancio sanitario regionale; con gli ulteriori obblighi previsti per le regioni dalla legislazione vigente,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere che l'effettività operativa agli interventi strutturali stabiliti dal medesimo Programma, ferme restando ? oltre alla validità degli atti e provvedimenti già adottati e la salvezza degli effetti e rapporti giuridici sorti sulla base della sua attuazione ? anche le rettifiche di

eventuali errori tecnici ovvero conseguenti ad esiti di azioni giudiziarie già incardinate.

G/2853/168/5

[BLUNDO](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi ? per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo» (atto Senato n. 2853),

premesso che:

dell'Istituto Statale per Sordi di Roma, unico istituto atipico ancora operante, offre servizi particolarmente qualificati a livello nazionale con particolare riferimento alle scuole e agli studenti, attivando anche percorsi formativi di didattica specializzata per docenti con allievi sordi e audiolesi;

la direttiva ministeriale 10 giugno 2005, n. 56, recante «Individuazione degli interventi prioritari e criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi stessi ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440», al punto 4), lettera f), prevedeva di destinare la somma di 6.042.623 euro agli istituti di carattere atipico di cui all'articolo 21, comma 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (2 enti, dei quali uno è l'Istituto statale per sordi di Roma), ove nell'anno 2005 si fossero insediati nuovi organi di gestione previsti dalla loro riforma;

la stessa disposizione prevedeva che in caso di mancato insediamento di tali organi, la somma sarebbe stata destinata ad incrementare le risorse finanziarie per l'offerta formativa di integrazione scolastica degli alunni in situazione di *handicap* e per la formazione del personale docente, per un importo massimo di 550.000 euro; un primo regolamento sugli istituti atipici non aveva ottenuto il visto di legittimità della Corte dei conti; a quanto si apprende, il testo del regolamento era stato modificato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per accogliere le osservazioni della Corte ma non si era successivamente acquisito il concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

pertanto, non essendo mai avvenuta la trasformazione dell'Istituto statale per sordi in ente nazionale, lo stanziamento previsto dalla direttiva n. 56 del 2005 a favore degli istituti atipici non è mai stato erogato;

successivamente, è intervenuto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che all'articolo 7, comma 37, lettera a), ha novellato l'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinando le-risorse stanziare dalla legge 18 dicembre 1997, n. 440 (ovvero quelle che venivano suddivise dalla direttiva del 2005 citata), al «Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato» e al «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche», senza al contempo individuare un sistema alternativo di finanziamento degli istituti atipici o comunque assegnare una quota di tali risorse all'Istituto statale per sordi;

rilevato pertanto che:

allo stato attuale, come più volte e da lungo tempo documentato nelle sedi istituzionali competenti, l'Istituto non è più in grado di proseguire la sua attività contando sulle sole proprie forze e, quindi, si trova nella situazione di arrivare in tempi brevissimi alla sua definitiva chiusura. Tale evento investirebbe, 21 collaboratori stabili e 20 con contratto annuale e, altresì, un Asilo nido Montessori, il 173° Circolo didattico (Scuola-Primaria e dell'Infanzia), la Scuola Media Fabriani, l'Istituto di Scienze e Tecnologie-della Cognizione del Consiglio Nazionale delle Ricerche, 10 Associazioni di Sordi che hanno sede presso l'Istituto e ben 300 studenti in formazione;

impegna il governo:

a riavviare e portare a termine, nel più breve tempo possibile, la pratica di trasformazione dell'Istituto statale per sordi di Roma in ente nazionale di supporto alle persone sorde e, nel frattempo, ad assicurare comunque un idoneo sistema di finanziamento dell'Istituto, tale da permettergli di

adempiere alle sue importanti e qualificate funzioni di servizio alle persone sorde, con particolare riferimento alla popolazione scolastica, nonché alla sua regolare gestione amministrativa;

a recuperare il credito vantato dall'Istituto nei confronti del MIUR, per i finanziamenti all'istituto stesso dovuti e mai erogati della misura di 19.224.180.5 euro.

G/2853/169/5

PUGLIA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure-per lo sviluppo (AS 2853) premesso che:

nel corso del dibattito alla Camera dei deputati è stato interamente sostituito il testo dell'articolo 50 del decreto legge in esame, introducendo le norme attualmente contenute nel decreto-legge n. 55 del 2017 relative alla continuità del servizio svolto da Alitalia SAI S.p.A.;

in particolare i commi 1 e 2 del nuovo articolo 50 riproducono i commi 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 55 del 2017, che hanno disposto un finanziamento a titolo oneroso di 600 milioni di euro, da parte del MISE, della durata di sei mesi, a favore di Alitalia ? Società Aerea Italiana, S.p.a, a seguito della l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria-avvenuta con decreto MISE 2 maggio 2017 e la nomina del collegio commissariale della società. Nel testo dell'emendamento si riproduceva anche la norma del comma 2 che prevede che i Commissari Straordinari, ai fini della predisposizione del programma di amministrazione straordinaria, provvedano alla raccolta di manifestazioni di interesse finalizzate alla definizione della procedura di amministrazione straordinaria. Tale formulazione è stata modificata dal subemendamento 0.50.5.13, in considerazione dell'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 55, dell'invito alla manifestazione di interesse che rendeva non più attuale una formulazione del comma 2 identica a quella prevista nel decreto-legge n. 55. La disposizione si limita pertanto ? riprendendo il contenuto della seconda parte del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge citato ? a prescrivere che le procedure conseguenti all'invito per la raccolta di manifestazioni di interesse finalizzate alla definizione della procedura di amministrazione straordinaria, si svolgano assicurando il rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione e siano espletate entro sei mesi dalla concessione del finanziamento;

rilevato che:

il Governo ha nominato tre Commissari per la gestione dell'Amministrazione straordinaria della società Alitalia;

in merito, il decreto ministeriale del 3 novembre 2016 determina, ai sensi dell'articolo 47, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, i criteri di liquidazione dell'ammontare dei compensi spettanti al commissario giudiziale, al commissario straordinario e ai membri del comitato di sorveglianza nelle procedure di amministrazione straordinaria, prevede che ai commissari spetta una percentuale sui ricavi dell'azienda per preparare il piano operativo per la continuità aziendale. Se non superano i 100 milioni, a ciascun commissario spetta lo 0,25 per cento, lo 0,15 per cento per le somme superiori;

considerato che:

prendendo ad esempio il bilancio disponibile della Compagnia Alitalia, quello del 2015, nel quale i ricavi da traffico sono stati 2,8 miliardi, più altri ricavi operativi per 300 milioni. I tre Commissari appena nominati potrebbero prendere un compenso di 3,3 milioni di euro a testa;

ovviamente il MISE ha smentito le notizie apparse in questi giorni sui compensi dei Commissari ma senza precisare l'ammontare esatto della cifra e dichiarando che il parametro di guadagno dei Commissari dipende dalla durata e dal suo esito della procedura. A riguardo sarebbe opportuno per evitare equivoci e dubbi stabilire un tetto massimo di guadagno per i Commissari straordinari nella procedura di Amministrazione straordinaria,

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa anche normativa al fine di prevedere che l'indennità dei Commissari straordinari nell'attività relativa alla gestione dell'esercizio dell'impresa non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da società a controllo pubblico o da altre gestioni commissariali.

G/2853/170/5

[RUTA](#)

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di sviluppo e di lavoro;

il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, all'articolo 44, comma 11-*bis*, primo periodo, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera *a*), *b*) e *c*) del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (cosiddetto *Decreto Milleproroghe*) prevede espressamente che: «In deroga all'articolo 4; comma 1, e all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, entro il limite massimo di spesa di 216 milioni di euro per l'anno 2016 e di 117 milioni di euro per l'anno 2017, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la presenza del Ministero dello sviluppo economico e della regione, può essere concesso un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, sono al limite massimo di 12 mesi, alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta alla data di entrata in vigore della presente disposizione ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»;

in buona sostanza, in base a quanto previsto dal cosiddetto Decreto Milleproroghe si consente che, nel 2017, entro un limite di spesa pari a 117 milioni di euro, sia concesso, previo accordo stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la presenza del Ministero dello sviluppo economico e della regione interessata, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, fino al limite di 12 mesi, alle imprese Operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta, in deroga ai limiti di durata generali stabiliti per la suddetta tipologia di intervento;

tale deroga è stata prevista ? ai sensi dell'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 ? anche per l'anno 2016, entro un limite di spesa pari a 216 milioni di euro;

le condizioni per la deroga ? oltre all'accordo ed al limite ? di spesa summenzionato corrispondono alla circostanza che l'area di crisi industriale complessa deve essere riconosciuta dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni (la crisi può riguardare anche una sola impresa, se di grande o media dimensione e con effetti sull'indotto). Inoltre, l'impresa deve presentare (oltre alla dichiarazione di non poter ricorrere al trattamento di integrazione salariale straordinaria in base alla normativa vigente) un piano di recupero occupazionale, che preveda appositi percorsi di politiche attive del lavoro, concordati con la regione ed intesi alla rioccupazione dei lavoratori. Resta fermo che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse annue in oggetto sono proporzionalmente ripartite tra le regioni in base alle richieste e che l'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa (trasmettendo altresì relazioni semestrali al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze);

considerato che:

all'onere finanziario per il 2017 si fa fronte mediante impiego delle disponibilità in conto residui del Fondo sociale per occupazione e formazione;

con riferimento a tale disposizione, e tenuto conto del particolare momento storico di crisi economica in cui versano le aziende e il relativo impatto che ne consegue sotto il profilo della protezione sociale dei lavoratori, appare quanto mai necessario un sollecito intervento risolutivo che consenta a tutte le aziende che si trovano nelle aree di crisi complessa già riconosciute (come l'azienda avicola matesina Gam in Molise, ma anche altre 8 nella Regione Lazio) che hanno usufruito delle

risorse per la cassa integrazione per l'anno 2016 di poter utilizzare anche per l'anno 2017, le risorse già stanziata a legislazione vigente;

l'articolo 53-ter del provvedimento in esame, consente che le risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015, come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 1 del 12 dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017, siano destinate dalle regioni medesime, nei limiti della parte non utilizzata, alla prosecuzione, senza soluzione di continuità e a prescindere dall'applicazione dei criteri di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 83473 del 1° agosto 2014, del tratto di mobilità in deroga, per un massimo di dodici mesi, per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa, riconosciuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge n. 83 del 2012 e che alla data del 1° gennaio 2017 risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga, a condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale da comunicare all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

impegna il Governo:

ad emanare in tempi brevi apposito provvedimento, anche non legislativo, al fine di consentire l'estensione della durata degli interventi di integrazione salariale ordinaria in favore delle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa «per ogni anno di riferimento» e non già «sino al massimo di 12 mesi», e comunque al fine di consentire la proroga dei trattamenti di integrazione salariale-straordinari, di ulteriore 12 mesi, ai lavoratori *ex* Gam nella regione Molise e ai lavoratori di altre 8 aziende nella regione Lazio, tutte ricomprese in aree di crisi complesse già riconosciute, utilizzando le risorse di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015 già assegnate alle regioni medesime, nei limiti della parte non utilizzata.

G/2853/171/5

[ORELLANA, STEFANO, ROMANO](#)

Il Senato,

premesso che:

a seguito dell'esito del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016, l'Unione delle Province Italiane (UPI) ha aperto una fase di confronto con il Governo al fine di ottenere le risorse necessarie all'approvazione dei bilanci, molti dei quali in disequilibrio anche a causa degli ingenti prelievi destinati al contenimento della spesa pubblica;

in particolare il comma 418 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015) stabilisce che: «le province e le città metropolitane concorrono al contenimento della spesa pubblica attraverso una riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017», e che, «in considerazione» di queste riduzioni di spesa, «ciascuna provincia e città metropolitana versa ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato un ammontare di risorse pari ai predetti risparmi di spesa»;

anche la legge, 7 aprile 2014, n. 56, recante: «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.» ha contribuito ad aggravare la precarietà contabile di tali enti;

pertanto, al fine di accertare i reali bisogni finanziari delle Province, anche alla luce delle funzioni fondamentali attribuite loro dalla citata legge n. 56 del 2014, il Governo ha avviato un processo di ricognizione di fabbisogni e costi standard. Al termine di questo lavoro di certificazione, portato avanti per conto del Ministero dell'economia e delle finanze dalla SOSE (Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A), è stato confermato un *deficit* finanziario complessivo pari a 650 milioni di euro;

considerato che:

il provvedimento in esame, all'articolo 20, reca: Contributo a favore delle province delle Regioni a statuto ordinario;

tuttavia, il comma 1 del medesimo articolo, stanziava unicamente 180 milioni di euro a fronte dei 650 milioni stimati dallo stesso MEF, rendendo così impossibile per la quasi totalità delle Province chiudere e approvare il bilancio di previsione 2017 e, di conseguenza, svolgere efficacemente il proprio ruolo nei confronti della cittadinanza;

impegna il Governo a:

fornire alle province delle regioni a statuto ordinario le risorse necessarie per far fronte all'erogazione dei servizi essenziali così come indicato dallo studio SOSE.

G/2853/172/5

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [GIOVANNI MAURO](#)

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo,

premesso che:

ai fini del rispetto delle norme costituzionali in merito all'uguaglianza sostanziale dei cittadini, si rende necessario implementare le politiche sociali del Paese che, negli anni della crisi e dei pesanti tagli imposti dalla nuova *governance* europea, si sono drasticamente ridotti, lasciando indietro i più deboli;

secondo le ultime rilevazioni dell'Istat, sarebbero oltre i 7 milioni le persone che in Italia vivono in condizioni di «grave privazione materiale» e il tasso di disoccupazione è aumentato rispetto allo scorso anno arrivando all'11,9 per cento a gennaio 2017;

le risorse stanziati dal Governo per interventi di contrasto alla povertà ammontano a circa 1 miliardo di euro per l'anno corrente ed è, evidentemente, non sufficiente;

si rende dunque necessario integrare il Fondo politiche sociali, così come, per ragioni di giustizia sociale, si rende costantemente indispensabile aumentare le risorse del fondo per le non autosufficienze;

la legge n. 232 del 2016 prevede un contributo di 75 milioni per le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali per il solo esercizio 2017 (stante una funzione con carattere di continuità), ben al di sotto delle effettive esigenze finanziarie per l'esercizio che dal Governo sono stimate in circa 132 milioni di euro;

secondo il principio di solidarietà sociale, la redistribuzione delle ricchezze deve essere orientata, in base al dettato costituzionale, alla rimozione degli «ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana»;

l'impegno sociale di uno Stato di diritto democratico non può infatti prevedere risorse limitate per quelle famiglie e quei cittadini in condizioni di svantaggio, per motivi economici o per la presenza di qualsivoglia disabilità, rispetto alla restante cittadinanza, ma anzi deve prevedere uno stanziamento di risorse che vada anche oltre le stime calcolate in modo da sostenere nel modo più dignitoso possibile le parti più fragili della popolazione, anche ai fini del benessere collettivo,

impegna il Governo:

a prevedere specifiche misure al fine di reintegrare il Fondo nazionale per le politiche sociali e il Fondo per le non autosufficienze per un ammontare corrispondente alla riduzione operata a seguito dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Stato-regioni il 23 febbraio 2017, concernente il contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario per il 2017, pari, con riferimento ai predetti Fondi, a oltre 200 milioni di euro;

a prevedere una disposizione che vincoli il finanziamento del Fondo sanitario nazionale e i trasferimenti al Fondo nazionale per le politiche sociali e al Fondo per le non autosufficienze alle loro rispettive destinazioni senza che le regioni abbiano la possibilità di utilizzare tali somme per il conseguimento del concorso regionale agli obiettivi di finanza pubblica.

G/2853/173/5

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PANIZZA](#), [FRAVEZZI](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2853 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»;

premesso che:

la legge di stabilità del 2014 prevede che i titolari di impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, possono optare, in alternativa al mantenimento del diritto agli incentivi spettanti sulla produzione di energia elettrica come riconosciuti alla data di entrata in esercizio, per un incremento del 20 per cento dello stesso incentivo, per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data indicata dall'operatore e compresa tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2013, e del 10 per cento per l'ulteriore successivo periodo di un anno. Qualora l'impianto prosegua la produzione dopo il secondo anno di incremento, il Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa applica nei successivi tre anni di esercizio una riduzione del 15 per cento dell'incentivo spettante fino ad una quantità di energia pari a quella sulla quale è stato riconosciuto il predetto incremento;

per tanti gestori di impianti alimentati a bioliquidi sostenibili la restituzione dell'incentivo prevista in soli 3 anni ha causato una distorsione eccessiva del bilancio e, di conseguenza, una difficile previsione del quadro economico e finanziario. Tale situazione di difficoltà è stata acuita dalla significativa crescita dei prezzi della materia prima registrata nel 2016 (oltre il 30 per cento) ha di fatto reso impossibile operare gli impianti in modo economicamente sostenibile. Alcuni di essi, pertanto, sarebbero costretti ad optare per una riduzione della produzione di energia o addirittura per lo spegnimento totale delle centrali, questo sicuramente a scapito delle entrate allo Stato (si tenga presente che già oggi alcuni produttori sono stati costretti a ricorrere alla CIGO per fronteggiare il fermo totale dei propri impianti);

il ritorno economico non viene diminuito o ridimensionato ma semplicemente prolungato nel tempo, senza pertanto produrre nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

il testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati al comma 3-*quinquies* dell'articolo 57 prevede che all'articolo 5, comma 7-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «In alternativa alla predetta modalità di riduzione, il produttore può richiedere, comunicandolo al GSE Spa entro il 30 settembre 2017, di restituire la cifra corrispondente alla differenza tra i maggiori incentivi ricevuti e le riduzioni già applicate, calcolata al 30 settembre 2017, dilazionandola uniformemente nel residuo periodo di diritto all'erogazione degli incentivi, ma in ogni caso non oltre il limite di quattro anni decorrenti dal 1° luglio 2016.»;

impegna il Governo:

a prevedere di spalmare la restituzione degli incentivi residui succitati su un periodo più lungo, cioè quello di tutta la durata del periodo degli incentivi, ma in ogni caso oltre i 4 anni, al fine di consentire ai produttori la sopravvivenza economica.

G/2853/174/5

[ROMANO](#), [ORELLANA](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge A.S. 2853 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24-aprile 2017 n. 50, recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo», premesso che:

con l'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, viene modificata la lettera c) dell'articolo 8, comma 2 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e si stabilisce che l'Inps provvederà alla completa dismissione del proprio patrimonio immobiliare da reddito, nei rispetto dei vincoli di legge ad esso applicabili, anche

attraverso il conferimento di parte del patrimonio a fondi di investimento immobiliare costituiti dalla società di gestione del risparmio;

una volta approvato il decreto, l'Inps dovrà necessariamente far ripartire le vendite degli immobili residenziali che per anni ha mantenuto bloccate ma è evidente che l'ingiustificato blocco delle vendite, a partire dal 2009, ha causato gravi incertezze agli inquilini essendogli stato negato il diritto di opzione all'acquisto della piena proprietà o quantomeno dell'usufrutto dell'abitazione (prima casa) in cui vivono da oltre quarant'anni, nonostante essi abbiano ripetutamente negli anni manifestato la volontà di acquisto dei rispettivi appartamenti;

la dismissione del patrimonio immobiliare degli Enti Previdenziali Pubblici è stata avviata a seguito delle norme (decreto legislativo n. 104 del 1996) emanate dal Governo su delega del Parlamento (legge n. 335 del 1995) e successivamente si è sviluppata con la legge n. 410 del 2001 che ha consentito il ricorso alle operazioni finanziarie di cartolarizzazione, effettuate tramite la società veicolo S.c.i.p. S.r.l. costituita dallo stesso Ministero dell'economia;

ad oggi, risulta ancora un residuo di unità immobiliari vincolate alla dismissione i cui conduttori vi abitano a partire dagli anni cinquanta/sessanta e da tempi immemorabili attendono di poter esercitare un diritto riscatto sull'immobile da essi condotto in locazione, grazie all'introduzione dell'obbligo degli Enti previdenziali pubblici di porre in vendita il proprio patrimonio immobiliare;

accanto al riconoscimento del diritto di opzione e prelazione all'acquisto dell'immobile locato, vi era anche la diffusa aspettativa che le condizioni economiche previste per l'esercizio di tale diritto in qualche modo avrebbero tenuto conto della loro preesistente qualità di conduttori dei suddetti immobili. Il decreto legislativo n. 104 del 1996, infatti, prevedeva che la vendita avvenisse al valore catasta le moltiplicato per cento, e stabiliva altresì che la dismissione fosse completata entro cinque anni, cosa che poi non è avvenuta;

successivamente è intervenuta la legge n. 410 del 2001, la quale ha confermato l'obbligo degli Enti previdenziali di dismettere il loro patrimonio immobiliare e la spettanza del diritto di opzione per i conduttori accordando uno sconto del 30 per cento sul valore di mercato degli immobili oltre ad uno sconto variabile dallo al 15 per cento in relazione alla propensione all'acquisto degli inquilini per singolo fabbricato, ma ha escluso che tali sconti potessero applicarsi alla specifica categoria degli immobili di pregio, elaborata in quella occasione;

il legislatore ha successivamente emanato la legge n. 104 del 2004, con la quale ha inteso evitare che i conduttori subissero i ritardi amministrativi degli Enti nel disporre le vendite, con la conseguente lievitazione dei prezzi, stabilendo che il prezzo degli immobili deve essere comunque fissato secondo il valore degli stessi al 31 ottobre 2001, data entro cui i conduttori, ai sensi dell'articolo 3, comma 20, legge n. 410 del 2001, hanno avuto la facoltà di esprimere in via formale la loro volontà di esercitare il diritto di opzione e a tale fine sono stati previsti appositi coefficienti di riparametrazione al 31 ottobre 2001 dei valori di mercato degli immobili, ma gli inquilini degli immobili di pregio sono stati esclusi anche dall'applicazione del prezzo di mercato al 2001 nonostante avessero anch'essi manifestato la volontà di acquisto dei rispettivi appartamenti come tutti gli altri;

è evidente che perdura da anni una grave ingiustizia: circa 92.000 unità immobiliari cartolarizzate sono state o saranno vendute agli inquilini ai prezzi di mercato del 2001, scontati del 30 per cento e di un ulteriore sconto del 15 per cento mentre la classificazione «di pregio» di alcune di esse (sulla base della loro ubicazione nei centri urbani a prescindere dalle caratteristiche costruttive e/o manutentive degli stessi e che in realtà spesso sono costruzioni di edilizia residenziale pubblica anni 50 che nulla hanno a che fare con costruzioni di pregio), esclude ancora oggi poche centinaia di inquilini da tutte le suddette facilitazioni. Tale discriminazione è illogica perché anche sul libero mercato è previsto uno sconto del 30 per cento quando un immobile è occupato e inaccettabile per le caratteristiche assolutamente scadenti che spesso hanno gli immobili tanto da aver generato, anche per i problemi interpretativi e di coordinamento tra le varie leggi successivamente emanate, un consistente contenzioso giudiziario;

considerato che:

è improrogabile la necessità di trovare una soluzione alla problematica della casa (diritto primario e di valenza costituzionale) degli inquilini degli enti previdenziali pubblici ed in particolare degli inquilini dei «cosiddetti» immobili di pregio, tra i quali anche pensionati e lavoratori dipendenti con reddito medio basso;

nel 2012 è stato normativamente stabilito per l'Inps l'obbligo di «prevedere» il conferimento del proprio patrimonio immobiliare da reddito al Fondo di investimento immobiliare ad apporto della costituenda Società di Gestione del Risparmio del Ministero dell'economia e finanze con l'obiettivo di «pervenire alla completa dismissione del patrimonio, nel rispetto dei vincoli di legge ad esso applicabili»;

tuttavia l'Inps non è mai stato autorizzato ad interrompere le vendite degli immobili residenziali ex cartolarizzati, che avrebbero dovuto proseguire nel rispetto della legge 410 del 2001. Dal 2009 l'Inps non ha inviato più le offerte in opzione degli immobili residenziali ed è stato negato quindi agli inquilini il diritto di esercitare in tempi tollerabili l'opzione all'acquisto;

tenuto conto che:

il disegno di legge n. 41 del 2004 n. 41, convertito (articolo 1, commi 1 e 2) ha implicitamente abrogato il secondo periodo dell'articolo 3, comma 20, decreto-legge n. 351 del 2001, convertito in legge n. 410 del 2001, e disposto che, con riferimento alle «manifestazioni di volontà di acquisto» già formulate dai conduttori fino alla data del 31 ottobre 2001, il prezzo di vendita doveva comunque essere determinato dall'ente proprietario, al momento della comunicazione della «offerta in opzione» applicando i criteri del comma 7, dell'articolo 3, del decreto-legge n. 351 del 2001, ma assumendo a riferimento il «valore di mercato del mese di ottobre 2001», ed applicando «coefficienti aggregati di abbattimento calcolati dalla Agenzia del territorio sulla base di eventuali aumenti di valore degli immobili tra la data della suddetta offerta in opzione ed i valori medi di mercato del mese di ottobre 2001» (Cass. n. 19982/2016, Cass. n. 19211/2016, Cass. n. 21596/2013);

si tratta di un problema di grande impatto sociale che necessita di una soluzione sostanziale, che risponde ad un bisogno abitativo diffuso nel nostro Paese, con la conseguenza di garantire la soluzione del contenzioso instaurato presso i tribunali civili, i Tribunali amministrativi regionali il Consiglio di Stato da cittadini locatari di immobili residenziali inopportuno classificati di pregio;

impegna il Governo:

ad affrontare tutte le criticità che sono emerse negli anni passati tenendo anche conto delle legittime aspettative degli inquilini che, a distanza di oltre 20 anni dall'avvio del processo di dismissioni, non sono stati ancora messi in condizione di poter acquistare la loro prima abitazione in cui vivono da decenni;

a valutare la possibilità di introdurre le opportune modifiche al fine di evitare discrezionalità da parte dell'INPS per la determinazione del prezzo di vendita degli immobili che verrebbero parametrati ai valori di mercato del mese di ottobre 2001, purché i conduttori (compresi quelli di pregio) abbiano manifestato la volontà di acquistarli entro la stessa data, eventualmente mediante una modifica all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2004, n. 104, e successive modificazioni, in cui si stabilisca che ai fini dell'applicazione del comma 1, il prezzo di vendita è fissato applicando, al prezzo a suo tempo determinato ai sensi del comma 7 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, i coefficienti aggregati di abbattimento contenuti nell'ultima tabella pubblicata, dall'Agenzia del Territorio, sulla *Gazzetta Ufficiale* ? Serie Generale ? n. 181 del 05 agosto 2006 ed eventualmente anche sopprimendo il terzo comma del medesimo articolo 1.

G/2853/175/5

BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, ZANONI

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (A.S. 2853);

premesso che:

il decreto-legge in esame contiene diversi articoli relativi alla riforma del trasporto pubblico locale, specificatamente agli articoli 27 e 48, dai quali emergono alcune problematiche che non agevolano una riforma in senso industriale del settore;

nell'ambito del trasporto pubblico italiano sono presenti più di 1.200 aziende e l'impianto di riforma prevede una suddivisione in bacini, da mettere eventualmente a gara, con un riferimento al numero di abitanti (350.000) e senza tenere conto di criteri di riferimento geografico o per flussi di traffico. L'inserimento nel provvedimento di una ulteriore suddivisione in lotti all'interno di questi bacini, già piccoli, non fa altro che aumentare il rischio di frammentazione e, anziché incentivare l'aggregazione delle aziende, rischia di produrre l'effetto contrario, con evidenti ricadute sul sistema anche in termini economici e di organizzazione del servizio;

la seconda problematica è quella relativa alla mancanza di previsione più strutturata di una clausola sociale in caso di subentro di nuova azienda, che non può essere risolta solo attraverso l'applicazione del CCNL. Inoltre, nell'ambito delle nuove disposizioni introdotte non è altresì chiaro come possa essere ben sviluppata una soddisfacente clausola sociale in un quadro di riferimento che perlomeno dovrebbe tenere conto di quanto previsto nel codice degli appalti pubblici;

tutto ciò premesso:

impegna il Governo:

a prevedere, nei prossimi provvedimenti utili, misure modificative alle disposizioni introdotte sul trasporto pubblico locale al fine di evitare che nell'ambito dei bacini da mettere a gara, si proceda verso una eccessiva frammentazione in lotti del servizio, nonché di favorire, anche mediante incentivi, l'aggregazione delle aziende che operano nel settore del trasporto pubblico locale;

a definire con maggiore chiarezza la clausola sociale in caso di subentro di una nuova azienda, in un quadro di riferimento che tenga conto anche di quanto già previsto nel codice degli appalti.

G/2853/176/5

ORRÙ

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (A.S. 2853);

premesso che:

a seguito della partecipazione italiana alle missioni in Libia, in attuazione della risoluzione n. 1973 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite del 17 marzo 2011, l'intera Provincia di Trapani, si è trovata a far fronte ad una grave situazione socio-economica e nel marzo 2011 sono stati bloccati i voli civili dell'aeroporto di Trapani Birgi;

la predetta interdizione ha fortemente penalizzato l'attività civile, nonché lo scalo aeroportuale e il territorio circostante, da sempre a forte vocazione turistica. Negli ultimi anni, la provincia di Trapani aveva investito sul citato aeroporto importanti risorse economiche volte ad assicurare nuovi livelli occupazionali, a fronte delle pesanti ricadute economiche per l'intera provincia di Trapani l'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, ha disposto misure di sostegno e di rilancio dei settori dell'economia locale interessati da limitazioni imposte da attività operative ex risoluzione ONU n. 1973;

il comma 91 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)», prevede che i diritti aeroportuali introitati dalla società di gestione dell'aeroporto di Trapani-Birgi, in particolare i diritti di approdo, di partenza e di sosta o ricovero per gli aeromobili, siano versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati nello stato di previsione del Ministero dell'interno per le finalità dell'articolo 4-bis del decreto-legge n. 107 del 2011;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, a titolo di parziale compensazione delle pesanti perdite subite

dall'aeroporto Trapani Birgi, di prevedere che i diritti di approdo, partenza, sosta e ricovero per gli aeromobili, siano lasciati nelle disponibilità della società di gestione del predetto aeroporto, anziché versati al bilancio dello Stato, modificando, pertanto, nella prima sede utile, le disposizioni di cui al comma 91 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

G/2853/177/5

[LAI](#), [ANGIONI](#), [CUCCA](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (A.s. 2853);

premesso che,

le nuove disposizioni in materia di detrazione IVA sui «veicoli stradali a motore» acquistati da operatori economici, alla luce delle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia Europea, prevedono la detrazione del 40 per cento dell'IVA al luogo del 10 o del 15 per cento;

in occasione di una cessione di «veicolo stradale a motore» da parte di un operatore economico che abbia detratto il 40 per cento dell'IVA, ad un concessionario che abbia per oggetto il commercio di autovetture usate, l'IVA esposta dal cedente viene calcolata solo sul 40 per cento del prezzo di vendita;

l'articolo 13, comma 4 del decreto del Presidente della repubblica n. 633 del 1972 prevede il principio di simmetria per le sole cessioni aventi ad oggetto beni per il cui acquisto o importazione il soggetto cedente abbia detratto l'IVA ai sensi dell'articolo 19-*bis*1 del del Presidente della repubblica n. 633 del 1972 in misura ridotta del 10 o 15 per cento;

manca tale previsione normativa riferita alla nuova percentuale di detraibilità dell'IVA per l'acquisto o l'importazione dei «veicoli stradali a motore» da parte degli operatori economici all'articolo 13, comma 4 del del Presidente della repubblica n. 633 del 1972;

considerato che,

la mancanza di una specifica disposizione normativa in tal senso fa venir meno il principio di simmetria per i concessionari che hanno per oggetto il commercio di autovetture usate, così come chiarito anche dall'Agenzia delle Entrate con la circolare 8/E del 13 marzo 2009, e che pertanto gli stessi concessionari si vedono costretti ad assoggettare ad IVA l'intero importo dell'acquisto o importazione del veicolo usato, anche quando il cedente ha detratto solo il 40 per cento dell'IVA ed abbia esposto nella fattura di vendita in conseguenza di ciò, il 40 per cento dell'IVA sul prezzo della vendita e non il 100 per cento dell'IVA sul prezzo di cessione;

in caso di acquisto del «veicolo stradale a motore» da parte del concessionario, lo stesso potrà portarsi in detrazione solo l'IVA esposta dal cedente, ossia il 40 per cento dell'intero importo della cessione;

la mancanza del principio di simmetria sopra richiamato costringe i concessionari nella successiva rivendita del bene acquistato ad applicare invece l'IVA sull'intero importo della rivendita e non solo sul 40 per cento, comportando per il concessionario stesso la perdita secca della differenza tra l'IVA applicata alla rivendita e l'IVA detratta all'atto d'acquisto;

impegna il governo:

a modificare l'articolo 19-*bis*1 del del Presidente della repubblica n. 633 del 1972 al fine di rendere omogenea l'applicazione della detrazione Iva sui veicoli stradali a motore anche in relazione all'acquisto o all'importazione dei medesimi da parte degli operatori economici all'articolo 13, comma 4 del del Presidente della repubblica n. 633 del 1972.

G/2853/178/5

[PUPPATO](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (A.S. 2853);

premesso che,

l'articolo 61, del decreto-legge in esame, prevede una serie di interventi necessari per assicurare l'organizzazione degli eventi sportivi di sci alpino che si terranno a Cortina d'Ampezzo nel 2020 e nel 2021;

fra le altre misure si prevede la nomina di appositi commissari del Governo per l'attuazione degli interventi relativi alla progettazione e realizzazione di nuovi impianti a fune, di piste di discesa e di opere connesse alla riqualificazione dell'area turistica della provincia di Belluno, nonché disposizioni per la realizzazione degli interventi viari, ferroviari;

sono altresì previste disposizioni per l'iter di autorizzazione delle opere e vengono stanziati apposite risorse per il finanziamento degli interventi che saranno individuati in appositi piani predisposti dai commissari;

impegna il Governo:

a prevedere che tra gli interventi per la realizzazione dei collegamenti ferroviari necessari per assicurare l'organizzazione degli eventi sportivi di sci alpino che si terranno a Cortina d'Ampezzo nel 2020 sia ricompresa la progettazione e la realizzazione del raddoppio e dell'elettrificazione della linea Ferroviaria Padova-Calalzo.

G/2853/179/5

[COMAROLI](#)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo;

l'articolo 49 del provvedimento in oggetto reca norme in materia di trasferimento a Ferrovie dello Stato S.p.A. delle partecipazioni pubbliche di ANAS S.p.A. detenute dal Ministro dell'economia e delle finanze;

in ottemperanza al principio di autonomia finanziaria previsto dall'articolo 119 della nostra costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, si rende opportuno che una percentuale dei canoni aggiuntivi riscossi da ANAS sia destinato al territorio in cui è riscosso per le stesse finalità già definite dalla legge;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori misure legislative al fine di definire che una percentuale dei canoni aggiuntivi riscossi da ANAS sia destinato al territorio in cui è riscosso per le stesse finalità già definite dalla legge.

G/2853/180/5

[COMAROLI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante «disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premesso che:

l'articolo 47-*bis* del provvedimento in esame interviene con misure specifiche nel settore dell'autotrasporto;

l'autotrasporto italiano soffre di una scarsa competitività a livello europeo, soprattutto a causa della concorrenza sleale, del trasporto in regime di cabotaggio illegale e della delocalizzazione abusiva delle imprese, che stanno mettendo in ginocchio gli autotrasportatori italiani e quelli di una parte dei Paesi dell'Europa occidentale;

in Italia le condizioni fiscali e burocratiche sono scarsamente competitive e molte aziende, ritenendole svantaggiose, sono costrette a chiudere l'attività oppure a delocalizzarsi. Le possibilità date dal distacco transnazionale del personale (previsto nell'ambito della libera circolazione dei lavoratori e della libera prestazione dei servizi) e dalle attività di trasporto in regime di cabotaggio, (praticate in

aggiunta abusivamente e oltre i limiti consentiti) permettono alle imprese di continuare a lavorare in un determinato Paese, ma alle condizioni fiscali e contributive più favorevoli dello stato nel quale hanno spostato la sede e immatricolato i veicoli;

da quando sono stati aboliti i «costi minimi» indicativi d'esercizio dei diversi servizi di autotrasporto è aumentata l'incidentalità ed è stata messa a rischio l'intera sicurezza stradale;

i tempi di pagamento delle fatture dei servizi di trasporto (che dovrebbero essere evase in 60 giorni) spesso non vengono rispettati sia da parte dell'Amministrazione Pubblica sia da parte delle aziende private, arrivando di media intorno ai 130 giorni;

impegna il Governo:

al fine di scongiurare ulteriori perdite dei traffici delle merci in entrata in Italia e garantire la trasparenza e la regolarità del trasporto nazionale e internazionale, ad intervenire con le opportune iniziative normative affinché venga predisposta una riforma sistematica del settore dell'autotrasporto che agisca su più fronti: favorire l'apertura dei mercati e sfavorire il *dumping* sociale e la concorrenza sleale, anche attraverso un'armonizzazione della sfera fiscale che incidono sulle aziende di trasporti; disincentivi, anche attraverso l'applicazione di sanzioni, chiunque non rispetti i tempi di pagamento delle fatture dei servizi di autotrasporto; predisponga una determinazione mensile dei costi indicativi d'esercizio dei diversi servizi di autotrasporto.

G/2853/181/5

[COMAROLI](#)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative, favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»;

premesso che:

l'articolo 47 del provvedimento in esame contiene importanti interventi di interesse per il comparto ferroviario regionale fra cui la previsione che le Regioni territorialmente competenti, i gestori delle linee regionali e Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. (RFI) possano concludere accordi anche per il subentro nella gestione a favore della medesima rete Ferroviaria Italiana S.p.a. delle reti ferroviarie regionali, definendo gli oneri contrattuali e individuando le necessarie risorse a copertura;

nel rispetto delle attribuzioni regionali, sarebbe auspicabile che fossero le Regioni territorialmente competenti, nell'ambito di accordi o contratti, a disporre l'eventuale trasferimento a titolo oneroso al Demanio delle linee regionali. In questo modo verrebbe salvaguardata la possibilità di un trasferimento ad RFI di determinate linee regionali, ivi comprese quelle qualificate di rilevanza per la rete ferroviaria nazionale, preservando al contempo le prerogative regionali e prevedendo, più equamente, che il trasferimento avvenga a titolo oneroso, valorizzando così gli investimenti effettuati dalla Regione;

impegna il Governo:

nell'ambito degli accordi e dei contratti relativi alla gestione delle linee ferroviarie regionali e al loro eventuale trasferimento al gestore dell'infrastruttura nazionale, a prevedere il pieno coinvolgimento delle Regioni interessate con il fine di ottenere il massimo rendimento delle infrastrutture ferroviarie a livello territoriale, a tutela degli interessi locali.

G/2853/182/5

[COMAROLI](#)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»;

premesso che:

il provvedimento in esame, all'interno del Titolo IV «Misure urgenti per il rilancio economico e sociale» dedica l'intero Capo I a Misure nel settore dei trasporti e delle infrastrutture, prevedendo

investimenti ed interventi vari nel trasporto ferroviario, stradale, aereo e cicloviano, ma non riserva alcuno spazio al trasporto per vie navigabili interne, non considerando che lo sviluppo del trasporto di merci e di persone sul sistema idroviario avrebbe ricadute positive in termini di miglioramento della catena intermodale, di crescita dell'occupazione e dell'incremento degli investimenti nel settore, oltre a rappresentare un'alternativa sostenibile, sia dal punto di vista ambientale che economico, al trasporto su gomma (su cui attualmente viaggiano nei nostri territori oltre il 90 per cento dei tonnellaggi);

la percentuale media europea di merci trasportate via fiume si aggira intorno al 10 per cento, mentre nel nostro Paese sono solo lo 0,1 per cento di quelle complessive, sebbene possiamo contare sui circa 700 chilometri del Po e relativi canali, in un bacino di circa 74 mila kmq;

l'Unione europea ha inserito il Po e i suoi canali tra i dieci corridoi chiave della rete transeuropea dei trasporti 2014-2020 ed entro fine anno il fiume sarà navigabile da Piacenza fino a Chioggia secondo gli *standard* europei classe V, cioè da imbarcazioni lunghe 100 metri e larghe 11, capaci di portare 1.500 tonnellate di merci, l'equivalente di circa cinquanta tir;

per poter rendere effettivamente operativo un serio progetto del trasporto per vie d'acqua interne è necessario investire in infrastrutture portuali e più in generale in un'industria logistica che colleghi l'intera rete e la renda efficiente, a servizio di tutta la collettività;

impegna il Governo:

a prevedere un piano strategico di interventi mirati a sviluppare il trasporto di merci per via navigabile interna nazionale o fluvio-marittima, anche in considerazione delle ricadute positive in termini di miglioramento della catena intermodale, di sostenibilità ambientale ed economica, di crescita dell'occupazione e dell'incremento degli investimenti nel settore.

G/2853/183/5

[COMAROLI](#)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»;

premesso che:

il provvedimento in esame interviene con diverse disposizioni in materia di autotrasporto, settore colpito nell'ultimo decennio da una drammatica crisi che ha fatto registrare, (dal 2003 al 2015) la perdita del 60 per cento dei traffici delle merci in entrata in Italia, pari alla perdita di 3 miliardi di euro, mentre contestualmente nei Paesi dell'Est Europa le imprese di autotrasporto sono aumentate del 700 per cento, arrivando a coprire il 53 per cento dei traffici nell'Unione europea;

l'attuale situazione delle imprese di autotrasporto nazionali è molto preoccupante: problemi legati alla concorrenza sleale, al trasporto in regime di cabotaggio illegale e alla delocalizzazione abusiva delle imprese, condizioni fiscali scarsamente competitive, abolizione dei costi minimi indicativi d'esercizio, ritardi nei pagamenti delle fatture da parte della pubblica amministrazione. Ad aggravare tutto questo, un sistema burocratico eccessivamente lungo e complicato;

il 27 febbraio 2017 è stata emanata la circolare prot. RU 4791, con la quale la Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero dei Trasporti stabilisce che durante la revisione dei veicoli aventi massa superiore a 3,5 tonnellate e autobus devono essere svolti controlli strumentali e controlli visivi in tre modi: fra questi, anche quello con mano d'opera in officina, che non viene effettuato dal personale che svolge la revisione, ma da meccanici dell'officina che svolge la manutenzione del veicolo, che dovrà emettere una dichiarazione sostitutiva di certificazione sul retro del nuovo modello TT2100. Questa novità, in concreto, impone una nuova verifica preliminare che l'autotrasportatore deve far svolgere, a sue spese, da un'officina prima di portare il veicolo alla revisione;

ritenuti improcrastinabili interventi volti ad alleviare la situazione emergenziale che sta vivendo ormai da anni il settore dell'autotrasporto e che sta minacciando la sopravvivenza delle imprese che non riescono più ad ottenere quei margini di produttività indispensabili per il proseguo

dell'attività;

impegna il Governo:

ad adottare provvedimenti di propria competenza mirati ad alleggerire le pratiche burocratiche a carico delle imprese di autotrasporto, anche rivedendo quanto disposto dalla circolare prot. RU 4791, soprattutto con riferimento alla previsione della dichiarazione sostitutiva di certificazione, che da un lato non appare indispensabile ai fini della sicurezza e, dall'altro, comporta ulteriori oneri burocratici ed economici a danno delle imprese di autotrasporto.

G/2853/184/5

[COMAROLI](#)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»;

premesso che:

l'articolo 27 del provvedimento in esame introduce disposizioni volte alla stabilizzazione del fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale e ferroviario nelle regioni a statuto ordinario;

il tema della mobilità rappresenta una delle questioni più importanti per lo sviluppo economico e quello produttivo, per l'organizzazione delle funzioni, per l'attrattività e, non ultimo, per la qualità della vita dei cittadini;

ma se da una parte la crisi economica e l'abbassamento dei livelli di consumo e di reddito dei cittadini hanno comportato un aumento della domanda di trasporto pubblico, dall'altra il taglio ai finanziamenti destinati al settore ha fatto emergere forti criticità nel servizio;

impegna il Governo:

considerata l'importanza strategica del trasporto pubblico quale servizio fondamentale per gli spostamenti dei pendolari all'interno del proprio territorio regionale, a prevedere interventi finalizzati a potenziare le risorse economiche statali da destinare al servizio per migliorarne l'efficienza e garantire al contempo un'accessibilità più economica ai fruitori.

G/2853/185/5

[COMAROLI](#)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»;

permesso che:

l'articolo 50 intende favorire le attività di investimento nel settore dei trasporti;

la realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta costituisce l'intervento infrastrutturale più importante attualmente in corso in Italia, in quanto potrebbe assorbire il 40 per cento del traffico che oggi percorre la Marosticana e la Postumia, da Vicenza a Treviso, oltre al traffico della Gasparona, tra Thiene e Bassano, raggiungendo punte di trasferimento interno al 50 per cento;

quasi un veneto su dieci vive nell'area pedemontana del Vicentino e del Trevigiano, e anche nell'ambito delle imprese venete un'impresa su tre svolge la propria attività nella medesima area, con un movimento ogni giorno lungo le strade tra i 50mila e i 65mila veicoli; si tratta pertanto di un'opera di importanza strategica per il Veneto e per tutto il Paese, che rientra tra gli interventi infrastrutturali nazionali prioritari individuati nel DEF 2017;

ai fini del completamento della Superstrada e il raggiungimento dell'equilibrio del Piano economico finanziario, occorre un finanziamento di 300 milioni di euro alla regione Veneto;

la regione Veneto è una delle regioni che ogni anno maggiormente contribuiscono al bilancio del Paese, in termini di residuo fiscale,

impegna il Governo:

ad individuare le risorse necessarie per il completamento della superstrada Pedemontana Veneta, anche attraverso uno spazio finanziario da assegnare alla Regione Veneto nell'ambito degli spazi finanziari che, nella legge di bilancio dello Stato 2017-2019, sono previsti a favore delle Regioni per la realizzazione di investimenti.

G/2853/186/5

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 24 ?aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premesso che:

con decreto-legge 2 maggio 2017, n. 55 del Ministro dello sviluppo economico è stata disposta l'ammissione della società Alitalia ? Società Aerea Italiana Spa alla procedura di amministrazione straordinaria;

il provvedimento è stato adottato su istanza dell'impresa che ? preso atto della sopravvenuta impossibilità di dare corso alle iniziative di risanamento prefigurate dai soci, anche in tema di ricapitalizzazione e di rifinanziamento della società, a seguito dell'esito negativo della consultazione dei lavoratori sulle misure occupazionali previste ? ha deliberato la richiesta di ammissione all'amministrazione straordinaria, quale procedimento più congruo in relazione alle necessità di salvaguardia dell'azienda e dei lavoratori;

la società Alitalia presenta un'esposizione debitoria complessiva pari a circa 3 miliardi di euro e si trova in una situazione di gravissima criticità finanziaria, tale da impedire l'adempimento delle obbligazioni correnti, comprese quelle funzionali all'esercizio dell'attività di collegamento aereo;

la società Alitalia ha precisato che, alla luce delle previsioni elaborate in data 24 aprile 2017, la cassa potrebbe venirsi ad esaurire in termini brevissimi, nell'ipotesi in cui la società stessa fosse richiesta di acquistare beni e servizi a fronte dell'immediato pagamento ovvero di costituire depositi a garanzia delle proprie obbligazioni;

la notizia della richiesta di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ha indotto l'*International Air Transport Association* (IATA) a richiedere, con comunicazione del 26 aprile 2017, quale condizione per permettere all'Alitalia di continuare a partecipare ai sistemi di *Business and Settlement Plan* della stessa IATA e della *IATA Clearing House*, la costituzione e il pagamento di un deposito anteriormente alla presentazione della domanda per l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, a pena della sospensione della società dalla partecipazione a tali sistemi, con conseguente pregiudizio della continuità operativa dell'azienda;

alla luce delle previsioni effettuate dalla società, le esigenze finanziarie legate all'esercizio dell'azienda per il semestre di riferimento (maggio-ottobre 2017) sono stimate in 597 milioni di euro;

lo scenario competitivo ci consegna un quadro dove i principali *competitor* di Alitalia stanno andando verso un modello ibrido a metà tra modello *low cost* puro e *network carrier* tradizionale, mentre Alitalia è ancora un *network carrier* ovvero una compagnia di bandiera tradizionale;

Alitalia ha seri problemi di costo nelle manutenzioni che devono essere riportate *in house*; è inconcepibile che una compagnia della soglia dimensionale di Alitalia abbia negli anni attuato una politica di esternalizzazione delle manutenzioni perdendo molte delle certificazioni e del *know-how* che erano il proprio vero tesoro, vedi il caso di *Alitalia Maintenance System* (Ams);

la crisi di Alitalia avviene in un contesto, come quello del trasporto aereo, che può garantire solide basi di crescita economica. Difatti, considerando complessivamente l'impatto diretto, indiretto, indotto e catalitico degli aeroporti europei si stima che questi contribuiscano all'occupazione complessiva per 12,3 milioni di unità circa, generando redditi da lavoro e capitale per più di 350 miliardi di euro e contribuendo alla formazione del valore aggiunto per più di 670 miliardi di euro. Per quanto riguarda l'Italia il dato si colloca leggermente al di sotto della media europea e assume un

valore pari al 3,6 per cento;

con emendamento presentate in Commissione Bilancio all'Atto Camera 4444 recante la conversione in legge del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 ha provveduto a inserire sostanzialmente il testo del decreto-legge 2 maggio 2017, n. 55 nella cosiddetta manovrina;

impegna il Governo:

a delineare una strategia chiara per ricercare le soluzioni più idonee in modo da definire un progetto di rilancio e ristrutturazione di Alitalia che preveda anche il ricorso alle aziende partecipate dello Stato e la ricerca di *partner* impegnati nel trasporto aereo;

ad assumere tutte le iniziative possibili finalizzate alla salvaguardare i posti di lavoro, sia per quanto riguarda i lavoratori Alitalia che per quelli dell'indotto dell'aeroporto di Fiumicino, con la valorizzazione delle professionalità e delle competenze del personale;

a prevedere un *audit* esterno da parte di un organismo internazionale per avere una valutazione effettiva e non strumentale del valore effettivo di Alitalia sul mercato;

a intervenire legislativamente per regolamentare in modo equo l'esercizio sul territorio nazionale delle compagnie aeree «low cost».

G/2853/187/5

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premesso che:

ogni giorno in Italia circa i 5,5 milioni di persone prendono il treno per spostarsi per ragioni di lavoro o di studio, un numero solo leggermente superiore al 2015 (+0,2 per cento), quando i pendolari del treno erano 5,43 milioni, 5,1 nel 2014;

persistono e si accrescono in maniera evidente le diseguaglianze tra le Regioni rispetto al numero di viaggiatori e alle condizioni del servizio offerto come si è evidenziato nel rapporto Pendolaria 2016 di Legambiente;

sui 5,5 milioni di pendolari, sono 2 milioni e 832mila quelli che usufruiscono del servizio ferroviario regionale, di questi 1,37 milioni utilizzano i convogli di Trenitalia e gli altri il servizio offerto dai 20 concessionari. Nel 2016 il numero dei pendolari del treno è aumentato di poco solo +0,7 per cento rispetto al 2015 per il trasporto ferroviario;

il Rapporto di Pendolaria ha evidenziato come la crescita dei pendolari avviene dove il servizio non è stato tagliato e dove sono stati realizzati investimenti nell'acquisto di nuovi treni, come in Lombardia dove sono arrivati a 712mila (con un +1,3 per cento), in Emilia-Romagna (+3 per cento) e in Alto Adige dove sulle linee riqualificate con treni nuovi sono triplicati, da 11.000 nel 2011 a quasi 32.000 nel 2016;

mentre si registra un calo dei pendolari in quelle Regioni dove dal 2010 a oggi sono stati realizzati solo tagli ai servizi (in Calabria -26,4 per cento treni in circolazione e -31 per cento passeggeri, in Campania 15,1 per cento treni e -40,3 per cento passeggeri, in Piemonte -8,4 per cento e -9,5 per cento) e nelle città dove il servizio è scadente, con sempre meno treni e sempre più vecchi come a Napoli sulla Circumvesuviana (le corse sono state ridotte del 30 per cento dal 2010) o sulla Roma-Ostia Lido;

la sfida fondamentale del trasporto ferroviario in Italia si gioca in particolare al Sud e nelle città, nel Sud dove circolano meno treni, più vecchi e più lenti, infatti ogni giorno in tutto il Meridione circolano meno treni regionali che nella sola Lombardia e dal 2010 quelli regionali si sono ridotti del 21,9 per cento e a questi tagli vanno sommati quelli degli Intercity;

basta per fare un esempio, le corse quotidiane dei treni regionali in tutta la Sicilia sono 429 contro le 2.300 della Lombardia. Inoltre, i treni sono più lenti e l'età media dei convogli al Sud è

nettamente più alta: 20,3 anni rispetto ai 14,7 del Nord e ai 17,2 della media nazionale;

le ragioni di questa situazione sono da individuare in particolare nei tagli delle risorse messe a disposizione dello Stato, con il Governo che al contrario ha puntato gli investimenti su strade e autostrade e alta velocità ferroviaria;

è necessario puntare a raddoppiare i pendolari che prendono treni regionali e metropolitani ogni giorno, arrivando a 10 milioni di persone al 2030 è una sfida prioritaria, strutturale e strategica nell'interesse di lavoratori e studenti pendolari, con vantaggi anche in termini ambientali e ricadute positive sull'occupazione e sul turismo;

è necessario e improcrastinabile istituire un Fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti denominato «Fondo Nazionale per il Trasporto Ferroviario Pendolare» finalizzato a finanziare un piano straordinario di sviluppo del trasporto su rotaia:

impegna il Governo:

ad istituire un fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti denominato «Fondo Nazionale per il Trasporto Ferroviario-Pendolare» finalizzato a: 1) finanziare un piano straordinario di sviluppo del trasporto su rotaia; 2) garantire adeguati investimenti sulla rete pubblica affidata in concessione a Rete Ferroviaria Italiana; 3) aumentare la presenza di treni pendolari e i collegamenti sulle principali linee pendolari; 4) realizzare interventi volti alla manutenzione, la messa in sicurezza della rete ferroviaria italiana nonché l'ammodernamento tecnologico dei sistemi di sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria.

G/2853/188/5

[MALAN](#)

Il Senato,

nel corso dell'esame del disegno di legge A.S. 2853, e specificamente dell'articolo 49 del decreto legge 50/2017,

rilevato che:

il bilancio integrato Anas S.p.A. 2015 presenta (ap 148) un differenziale tra fonti di finanziamento ed impieghi positivo per 170 milioni di euro, nel presupposto che:

l'ex Fondo Centrale di Garanzia ammonti a 1,64 miliardi di euro;

la somma di 1,04 miliardi sia sufficiente alla risoluzione del contenzioso;

i commi 7 e 8 dell'articolo in esame stabiliscono che una somma aggiuntiva pari a 700 milioni di euro venga destinata a ANAS S.p.A. per definire, mediante la sottoscrizione di accordi bonari e/o transazioni giudiziali o stragiudiziali, controversie con le imprese appaltatrici;

il comma 12-*bis*, introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, prevede che una parte dell'ex Fondo centrale di garanzia di ANAS S.p.A. sia destinata ad integrazione delle risorse già stanziare e comprese nell'ambito del contratto di programma ANAS S.p.A. 2016-2020;

considerato che:

detti commi 7 e 8 sembrano indicare che la somma di 1,04 miliardi indicata nel bilancio ANAS S.p.A. non è in realtà sufficiente a coprire il contenzioso ovvero che tale somma è sufficiente, ma non è realmente nella disponibilità di ANAS; che l'entità dello scostamento è di 700 milioni di euro, molto superiore al saldo positivo tra fonti di finanziamento ed impieghi;

il comma 12-*bis* toglie all'ex Fondo centrale di garanzia somme rilevanti, presumibilmente diverse centinaia di milioni di euro, ben superiori al saldo positivo tra fonti di finanziamento ed impieghi di ANAS;

impegna il Governo:

a quantificare la somma inerente il comma 12-*bis*;

ad informare tempestivamente il Senato, nelle forme che riterrà più opportune, ma nel più breve tempo possibile e comunque entro il corrente mese di giugno, sull'equilibrio fonti-impieghi di ANAS S.p.A..

G/2853/189/5

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 50/2017 recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali ulteriori interventi per le zone colpite da eventi-sismici e misure-per lo sviluppo»,

premesso che:

l'articolo 47 del decreto-legge in esame reca disposizioni concernenti interventi per il trasporto ferroviario. In particolare, i commi da 1 a 5 intervengono sulla gestione delle reti ferroviarie regionali, con iniziative volte a rafforzare la sicurezza ferroviaria in tale ambiti nonché individuando nuove forme di coinvolgimento di Rete Ferroviaria italiana nella gestione di questo patrimonio infrastrutturale;

il comma 3 del citato articolo demanda a uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia, l'individuazione, nell'ambito delle linee ferroviarie regionali, di quelle di rilevanza per la rete ferroviaria nazionale, che possono essere destinatarie di finanziamenti dello Stato per eventuali investimenti sulle linee,

impegna il governo

a valutare la possibilità di prevedere che il Fondo per il trasporto pubblico locale, comprese le linee ferroviarie regionali, sia utilizzato conferendo priorità alle strutture già esistenti di sistemi di trasporto pubblico su sede fissa.

G/2853/190/5

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 50/2017 recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premesso che:

la delibera del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2017 reca «Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottato con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese»;

i territori colpiti dal sisma continuano a vivere una difficile fase dovuta sia ai problemi connessi con la ricostruzione, sia alla caduta del mercato economico;

considerata l'eccezionalità degli eventi meteorici e delle calamità naturali che hanno interessato, in particolare, il territorio della regione Abruzzo, per le province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo;

impegna il governo

a valutare la possibilità di assumere iniziative volte a prevedere che le risorse previste nella delibera citata in premessa vengano assegnate alle province menzionate per il ripristino della rete viaria di competenza, danneggiata dagli eventi calamitosi.

G/2853/191/5

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premesso che:

nel testo del decreto è stata inserita una norma che permette a province e città metropolitane di godere di una deroga per gli anni 2017 e 2018 a quanto disposto dal codice della strada in termini di destinazione di proventi di multe in genere e di multe rilevate con Autovelox o strumenti simili;

tale norma fa genericamente riferimento ad un non meglio precisato «miglioramento della

sicurezza stradale»,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di varare al più presto una regolamentazione stringente sulla rendicontazione annuale da parte di questi enti in relazione ai proventi delle suddette multe e a valutare l'opportunità di approntare un meccanismo sanzionatorio adeguato per chi non rispetti il criterio del «miglioramento della sicurezza stradale».

G/2853/192/5

[GALIMBERTI](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (AS2853),

premesso che:

il suddetto provvedimento prevede disposizioni in materia di trasporto su strada e, nello specifico, l'articolo 47-*bis* contiene diverse modifiche volte ad introdurre semplificazioni per il trasporto merci su strada;

in materia di trasporto su strada il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 disciplina il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori, che opera in posizione di autonomia contabile e finanziaria, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

fra i membri effettivi del Comitato centrale sono previsti un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria degli autotrasportatori nonché un rappresentante per ciascuna delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute dal Ministero competente che abbiano dei precisi requisiti;

l'articolo 10 comma l), lettera *f*), n. 7), del d.lgs. 21 novembre 2005, n. 284 stabilisce che, per far parte del Comitato, le associazioni di categoria e le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute dal Ministero competente, devono avere come requisito la rappresentanza in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, direttamente o per il tramite delle Confederazioni alle quali aderiscono;

risulta necessario prevedere che le associazioni di categoria e le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute dal Ministero competente, sopra citate, debbano anche essere presenti, direttamente o per il tramite delle Confederazioni alle quali aderiscono, in almeno il 50 per cento delle Camere di-Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura presenti sul territorio nazionale;

impegna il Governo:

a valutare le opportune iniziative al fine di prevedere che le associazioni di categoria degli autotrasportatori, nonché le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute dal Ministero competente ai sensi delle vigenti disposizioni, abbiano, nell'ambito dei requisiti previsti dall'articolo 10, comma l), lettera *f*), n. 7), del d.lgs. 21 novembre 2005, n. 284 che disciplina la composizione del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori, direttamente o per il tramite delle Confederazioni alla quali aderiscono, oltre alla rappresentanza in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, anche la rappresentanza in almeno il 50 per cento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura presenti sul territorio nazionale, direttamente o per il tramite delle Confederazioni alle quali aderiscono.

G/2853/193/5

[CIOFFI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo

sviluppo»,

premessi che:

l'articolo 27 ridetermina la consistenza e stabilisce i criteri per la ripartizione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale;

lo stato dei trasporti pubblici-locali presenta nelle diverse Regioni forti differenze organizzative e disparità di trattamento per accesso ai servizi per le categorie svantaggiate;

il 17 dicembre 2015 è stata approvata, presso la IX Commissione Trasporti della Camera dei deputati, una risoluzione, a prima firma dell'on. Dell'Orco, con la quale si impegna il Governo ad assumere ogni utile iniziativa, anche in sede di Conferenza-Unificata, per valutare la possibilità di prevedere nei contratti con i gestori del servizio pubblico locale, anche ferroviario, misure di accesso gratuito al trasporto pubblico per i disoccupati,

impegna il Governo:

a prevedere che una quota pari al 3 per cento dell'importo del Fondo sia ripartito solo tra le Regioni che prevedono l'accesso gratuito ai mezzi pubblici soggetti che abbiano perso, da meno di tre anni, un precedente rapporto di lavoro con durata continuativa pari o superiore a sei mesi; che abbiano un livello di ISEE non superiore ai 20 mila euro annui e che abbiano reso ai competenti servizi per l'impiego la dichiarazione di disponibilità ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 297 del 2002 e dalle disposizioni regionali, compresi gli iscritti alle liste di mobilità ai sensi della legge n. 223 del 1991 e della legge n. 236 del 1993.

G/2853/194/5

[CIOFI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»

premessi che:

l'articolo 48 del disegno di legge in esame, come modificato dalla Camera dei deputati, reca disposizioni relative all'organizzazione del trasporto pubblico locale e regionale, specificando le procedure per la determinazione dei bacini di mobilità riferibili a tale servizio;

in particolare si prevede l'istituzione di specifici bacini di mobilità per i servizi di trasporto pubblico locale e regionale e dei relativi enti di governo, determinati dalle Regioni, sentite le città metropolitane, gli altri enti di area vasta e i comuni capoluogo di provincia, nell'ambito della pianificazione del trasporto pubblico regionale e locale, sulla base di analisi della domanda che tengano conto delle caratteristiche socio-economiche, democratiche e comportamentali dell'utenza potenziale, della struttura orografica, del livello di urbanizzazione e dell'articolazione produttiva del territorio di riferimento;

la determinazione dei bacini di mobilità avviene in base a una quantificazione ovvero a una stima della domanda di trasporto pubblico locale e regionale che si intende soddisfare, avvalendosi sia di matrici origine/destinazione per l'individuazione della rete intermodale dei servizi di trasporto pubblico di linea e non, sia delle informazioni a disposizione dell'Osservatorio nazionale sulle politiche di trasporto pubblico locale;

l'Osservatorio è stato istituito, ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008), presso il Ministero dei trasporti, «al fine di creare una banca dati e un sistema informativo pubblico correlati a quelli regionali e di assicurare la verifica dell'andamento del settore e del completamento del processo di riforma»,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte a prevedere la costituzione, in seno all'Osservatorio nazionale sulle politiche di trasporto pubblico locale, di una banca dati accessibile al pubblico, contenente i dati relativi ai bacini di mobilità, nonché la

documentazione utilizzata ai fini dell'individuazione dei medesimi bacini.

G/2853/195/5

[CIOFFI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premesso che:

il comma 11-*quater* dell'articolo 47 introduce uno strumento di promozione del traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, rimettendo a ciascuna Autorità di sistema portuale la possibilità di riconoscere, nel rispetto dei limiti minimi dei canoni di concessione fissati da decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 84 del 1994, una progressiva diminuzione dei canoni di concessione delle aree destinate ad attività terminalistiche, in funzione del raggiungimento di specifici obiettivi di traffico ferroviario-portuale generato da ciascuna area, o comunque ad essa riconducibile;

gli obiettivi specifici di traffico ferroviario, e l'entità e le modalità di determinazione dello sconto saranno stabilite da ciascuna Autorità di sistema portuale compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci;

considerato che:

l'articolo 18 della legge n. 84 del 1994 prevede che le Autorità del sistema portuale diano in concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese autorizzate allo svolgimento di operazioni portuali ai sensi dell'articolo 16, comma 3 della medesima legge. Le concessioni sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni, anche commisurati all'entità dei traffici portuali ivi svolti, sulla base di idonee forme di pubblicità, stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, con proprio decreto. Il medesimo decreto prevede la durata della concessione, i poteri di vigilanza e controllo delle Autorità concedenti, le modalità di rinnovo della concessione ovvero di cessione degli impianti a nuovo concessionario nonché i limiti minimi dei canoni che i concessionari sono tenuti a versare;

il decreto ministeriale previsto dall'articolo 18 precedentemente citato non è mai stato emanato. Di conseguenza, a più di vent'anni dall'entrata in vigore della legge 84/1994, per l'affidamento ed il rinnovo delle concessioni portuali continuano a trovare applicazione le regole sancite dal Codice della navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione, sebbene il principio del ricorso a procedure ispirate quanto meno a idonee forme di pubblicità, appare oggi pacifico;

nelle intenzioni del legislatore, il citato decreto era diretto soprattutto ad uniformare i criteri per il rilascio di dette concessioni e a rendere il più possibile omogenee sul territorio le regole attinenti alle modalità di determinazione e di calcolo dei relativi canoni demaniali. Occorre infatti rilevare che la materia è stata caratterizzata da notevoli diversità di condizioni operative nelle varie realtà portuali, che hanno, in buona sostanza, suggerito alle Autorità portuali di valorizzare la loro autonomia amministrativa sancita dalla legge e disciplinare i singoli rapporti secondo le esigenze di ciascuno specifico caso (con il sostanziale consenso degli stessi operatori interessati);

le Autorità portuali italiane hanno dunque provveduto ad emanare appositi regolamenti interni con cui si sono auto determinate nello stabilire criteri per il rilascio delle concessioni in questione e tale sistema si è quindi consolidato;

anche in relazione alla disposizione introdotta dal provvedimento in esame, appare opportuno ridurre la discrezionalità amministrativa nella scelta dei concessionari e delle modalità di calcolo dei canoni demaniali, al fine di informare la selezione dei concessionari a criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori,

impegna il Governo:

anche in relazione alla disposizione introdotta dal predetto comma 11-*quater* dell'articolo 47,

che attribuisce alle Autorità di sistema portuale la possibilità di riconoscere una diminuzione dei canoni di concessione nel rispetto dei limiti minimi dei canoni di concessione fissati da decreto ministeriale di cui all'articolo 18, ad emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il decreto previsto dal comma 1 dell'articolo 18 della legge n. 84 del 1994.

G/2853/196/5

[CIOFFI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo» (ddl 2853),

premessi che:

l'articolo 52-*quinquies*, introdotto dalla Camera dei deputati, al fine dell'immediato avvio dei lavori di messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25, prevede la sospensione del versamento delle rate relative agli anni 2015 e 2016 del corrispettivo della concessione ? previsto dalla vigente Convenzione ? da parte della società concessionaria Strada dei Parchi;

la società Strada dei Parchi è concessionaria del collegamento autostradale A24 Roma-L'Aquila-Teramo e del tronco A25 Torano-Avezzano-Pescara (per un totale di km 281,4). La convenzione stipulata il 18 novembre 2009 tra ANAS S.p.A e la società Strada dei Parchi disciplina il rapporto concessorio per la gestione della rete autostradale A24-A25, già assentita in concessione mediante convenzione stipulata il 20 dicembre 2001;

considerato che:

nel corso della Legislatura in corso sono state approvate numerose norme, con riferimento al settore autostradale, volte, in una prima fase, a completare il processo di riorganizzazione della *governance* autostradale avviato nella Legislatura precedente e, successivamente, a intervenire sulla disciplina delle concessioni autostradali;

nel «Primo Rapporto Annuale al Parlamento», presentato nel luglio 2014, l'Autorità di regolazione dei trasporti, ricordando l'approvazione *ex lege* delle convenzioni uniche sottoscritte nel 2007, operata dalla legge n. 101/2008 (di conversione del D.L. 59/2008), nonché alle convenzioni stipulate tra il 2009 ed il 2010, operata dalla legge 191/2009 (legge finanziaria 2010), ha rilevato, con riferimento alle concessioni attualmente in vigore, che «la durata delle concessioni sia solitamente molto lunga e la scadenza in molti casi ancora lontana». Tali dati vengono confermati anche dalla lettura del documento consegnato dal Direttore Generale per la vigilanza sulle concessioni autostradali del MIT, nell'audizione informale svoltasi nella seduta del 7 settembre 2016 presso l'VIII Commissione (Ambiente) della Camera, in cui si dà conto delle concessioni in essere e della relativa scadenza;

nel predetto Rapporto, l'Autorità di regolazione dei trasporti, inoltre, ha evidenziato che «fino alla fine degli anni '90 tutte le concessioni sono state periodicamente prorogate (generalmente senza bando di gara), giustificando i rinnovi con la necessità di effettuare nuovi investimenti e, quindi, di permettere il recupero del capitale necessario»,

impegna il Governo:

tenuto conto dell'interesse giuridicamente rilevante sotteso, a valutare le opportune modalità attraverso le quali rendere pubblica la documentazione relativa agli atti di convenzione unica vigenti stipulati tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e i concessionari autostradali, nonché ai successivi atti aggiuntivi e ai relativi allegati.

G/2853/197/5

[CASTALDI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a

favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo» (ddl 2853),

premessi che:

l'articolo 52-*quinquies*, introdotto dalla Camera dei deputati, al fine dell'immediato avvio dei lavori di messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25, prevede la sospensione del versamento delle rate relative agli anni 2015 e 2016 del corrispettivo della concessione ?previsto dalla vigente Convenzione da parte della società concessionaria Strada dei Parchi;

si prevede che la sospensione del versamento delle rate del corrispettivo della concessione avvenga previa presentazione di un piano di convalida per interventi urgenti. Tale piano è presentata dal concessionario entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed è da approvare entro il 31 agosto 2017, con un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che definisce altresì le modalità di attuazione della disposizione in esame e la regolazione del periodo transitorio;

le autostrade A24 e A25, che collegano l'Abruzzo al Lazio, hanno bisogno di una manutenzione generale anche in considerazione della loro collocazione in un'area ad alto rischio sismico;

in conseguenza degli eventi sismici del 2009, l'articolo 1, comma 183, della legge di stabilità 2013 (L. 228/12), ha disposto specifiche misure per consentire la messa in sicurezza ?dei viadotti, l'adeguamento degli impianti di sicurezza in galleria e le ulteriori opere di adeguamento delle autostrade A24 e A25, in quanto opere strategiche per le finalità di protezione civile;

considerato che:

come evidenziato in risposta all'interrogazione n. 5/09603, presentata alla Camera dei deputati, svolta il 6 ottobre 2016, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha riscontrato che l'originaria proposta di aggiornamento del PEF presentata dalla Società per il periodo 2014-2018, formulata ai sensi dell'articolo 11 della Convenzione Unica vigente, nonché dell'intervenuta legge n. 228 del 2012, e le successive integrazioni contemplano un programma d'investimenti non limitato alle opere di messa in sicurezza dell'infrastruttura, di cui alla legge n. 228 del 2012, bensì includono interventi in variante di tracciato, che determinano, tra l'altro, un significativo incremento di spesa, sino all'importo massimo di 6,9 miliardi di euro,

impegna il Governo:

a definire, nell'ambito delle modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 52-*quinquies*, l'individuazione degli interventi strettamente riconducibili al dettato normativo afferente l'adeguamento sismico e la messa in sicurezza delle Autostrade A24 e A25, nonché le modalità di verifica periodica sui medesimi interventi al fine di garantire che i lavori di adeguamento sismico siano realizzati nel rispetto della normativa vigente e delle condizioni contrattuali definite tra le parti;

a garantire l'effettivo rispetto delle condizioni contenute nella concessione sottoscritta con Strada dei Parchi-S.p.A., anche al fine di evitare un incremento delle tariffe non sostenibile per l'utenza;

a verificare accuratamente, anche a mezzo dei propri uffici tecnici, la realizzazione, da parte della società Strada dei Parchi SpA, di tutte le opere necessarie alla manutenzione ordinaria e straordinaria e a valutare, in caso di inadempimenti, la possibilità di procedere alla revoca della concessione in essere.

G/2853/198/5

[CASTALDI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo» (ddl 2853),

premessi che:

l'articolo 52-*quinquies*, introdotto dalla Camera dei deputati, al fine dell'immediato avvio dei lavori di messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25, prevede la sospensione del versamento delle rate relative agli anni 2015 e 2016 del corrispettivo della concessione ? previsto dalla vigente Convenzione ? da parte della società concessionaria Strada dei parchi. La norma indica per ciascuna delle rate, oggetto di sospensione, l'importo di 55.860.000 euro, comprendente gli interessi di dilazione;

? si prevede che la sospensione del versamento delle rate del corrispettivo della concessione avvenga previa presentazione di un piano di convalida per interventi urgenti. Tale piano è presentato dal concessionario entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed è da approvare entro il 31 agosto 2017 con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che definisce altresì le modalità di attuazione della disposizione in esame e la regolazione del periodo transitorio;

considerato che:

secondo notizie di stampa sono 107 i viadotti a rischio dopo gli ultimi terremoti: 64 relativi all'A24 (Roma-L'Aquila-Teramo) e 43 relativi all'A25 (Torano-Pescara). I lavori di messa in sicurezza rientrano per lo più nella manutenzione straordinaria e sono di notevoli entità;

impegna il Governo:

ad adoperarsi al fine di garantire che i lavori di messa in sicurezza della, A24 e della A25 vengano affidati attraverso procedure ad evidenza pubblica.

G/2853/199/5

[FUCKSIA](#)

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 47 dell'AS 2853 contiene varie disposizioni concernenti la materia ferroviaria. In particolare i commi da 1 a 5 intervengono sulla gestione delle reti ferroviarie regionali, con iniziative volte a rafforzare la sicurezza ferroviaria in tali ambiti nonché individuando nuove forme di coinvolgimento di Rete ferroviaria italiana nella gestione di questo patrimonio infrastrutturale;

l'articolo 47, commi 10 e 11, disciplina l'istituzione di un Fondo per finanziare, conformemente alle disposizioni europee relative agli aiuti di Stato, l'ammodernamento dei carri merci,

considerato che:

la situazione della rete ferroviaria della Regione Marche è caratterizzata da una grave insufficienza delle infrastrutture ferroviarie, testimoniata non soltanto dal carente numero di corse giornaliere che collegano le province marchigiane, meno di 10 corse giornaliere tra la Capitale e ciascuna provincia, ma anche dalla tipologia di treni a prevalenza regionale e dalla pessima qualità dei convogli;

a titolo esemplificativo tra la capitale e le Marche non passa nessun treno Frecciarossa e solo la provincia di Pesaro è collegata in via diretta bidirezionale con un treno Frecciabianca alle ore 6.59 (Pesaro-Roma) e alle ore 17.38 (Roma-Pesaro); per le altre province occorre sempre un passaggio intermedio su treni regionali oppure su autobus sostitutivi oppure non è materialmente possibile utilizzare il mezzo ferroviario, perché gli orari di percorrenza diventano eccessivi e pertanto improponibili e se questa è la situazione per le province, ancora più critica è la situazione per le altre città, specie nelle Marche interne e sud;

la scarsità di corse complessive, orari spesso non adattabili alle ordinarie esigenze, la mancanza di corse dirette, quando anche di treni e i lunghi tempi di percorrenza, in media, fino a 5 ore anche per tragitti di soli 180 chilometri, inducono i viaggiatori a rinunciare al servizio pubblico e ad optare per altre soluzioni diverse, in particolare l'uso di auto privata;

il cattivo collegamento tra Roma e Ancona si ripresenta ancora più critico e problematico tra i capoluoghi delle regioni confinanti, dove i tempi di percorrenza variano dalle 3 alle 4 ore e mezzo, anche a causa di alcuni percorsi, che, non essendo serviti da alcun treno, devono essere coperti da autobus o talora obbligatoriamente da mezzi di trasporto privati;

questi disservizi sono ancora più evidenti se si confrontano gli scarsi e scadenti servizi disponibili per la regione Marche e la qualità e quantità di quelli offerti ,ad altre regioni, basti pensare che la vicina regione Umbria con una superficie inferiore ai 8.500 chilometri quadrati, dispone di 355 chilometri, su 376, di linee elettrificate, mentre la regione Marche, con i suoi 9.600 chilometri quadrati, dispone di linee ferroviarie elettrificate per un totale di 268 chilometri su 386. In particolare, il collegamento tra Roma e Perugia, capoluogo dell'Umbria, è assicurato da un totale di 23 corse quotidiane, delle quali ben 5 dirette, che permettono di coprire la distanza di circa 180 chilometri mediamente in due ore;

per il tratto Roma-Napoli, sono disponibili 68 corse dirette che permettono di coprire i 225 chilometri di distanza in poco più di un'ora;

nelle zone interne e sud delle Marche per coprire 35 chilometri si impiegano oltre 40 minuti, mentre altrove la stessa distanza è percorsa mediamente in 10 minuti, ma come già detto, spesso i treni e le corse mancano-totalmente,

impegna il Governo:

a favorire un tavolo di confronto con la Regione Marche e gli enti gestori delle reti ferroviarie, al fine di valutare possibili soluzioni volte a colmare le lacune infrastrutturali ed eliminare le disparità di collegamenti;

a ritenere prioritario il recupero dell'evidente *gap* di servizi su rotaia disponibili tra le Marche e le altre regioni, anche al fine di sostenere di aree che, a causa della crisi economica dell'ultimo decennio e soprattutto dei recenti eventi sismici, stanno subendo una preoccupante involuzione col rischio di una desertificazione che renderebbe ancora più difficile e forse impossibile un successivo recupero, con ripercussioni negative e pesanti per tutto il Paese.

G/2853/200/5

[ORELLANA](#)

Il Senato,

premessi che:

il 10 marzo 2017 è stato firmato il Protocollo di intesa tra ANAS e Regione Lombardia per la gestione unitaria della rete stradale prioritaria ricadente nel territorio della regione Lombardia, finalizzato a garantire la fruibilità della rete stradale del territorio lombardo, assicurando costanti interventi di manutenzione di della rete stradale prioritaria e coordinando gli investimenti statali e regionali sulla stessa;

ANAS e Regione Lombardia hanno deciso di gestire la porzione di rete stradale indicata nell'ambito del succitato Protocollo tramite un veicolo societario unico comprendente, nell'oggetto sociale le funzioni di progettazione, costruzione, manutenzione, gestione, nonché riscossione delle sanzioni;

tuttavia il Dipartimento per le infrastrutture, Divisione generale per le strade e le autostrade del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in una lettera inviata all'ufficio di gabinetto del Ministro, ha comunicato che il ponte della Becca «ricade nella viabilità provinciale e non riguarda la rete stradale di interesse nazionale in gestione all'Anas»;

in merito, il sindaco di Linarolo ha ricordato che, ai sensi del citato protocollo, la strada numero 617, su cui si trova il ponte della Becca, dovrebbe passare effettivamente di competenza all'Anas;

tuttavia, la citata Divisione generale, già interpellata dall'Ufficio di gabinetto nel 2015 e nel 2016, ha ricordato che il problema esula dalle proprie competenze, precisando inoltre che: «non sussistono strumenti idonei ad individuare fonti di copertura, integrale o parziale, per far fronte al finanziamento dell'intervento»;

anche la Regione, in precedenza, aveva preso le distanze dal problema, sottolineando che un nuovo ponte «non è contemplato nel Programma Regionale per la Mobilità e i Trasporti». Inoltre, l'assessore-Alessandro Sorte, rispondendo all'interrogazione ITR 3225 del Consigliere regionale del Partito Democratico Giuseppe Villani/aveva fatto sapere che si potrebbero trovare solo 500.000 euro

tra le risorse stanziare nel Patto per la Lombardia, da destinare alla realizzazione del progetto di fattibilità;

tuttavia, lo scorso 14 febbraio, in occasione dell'audizione presso la 14 Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) del Senato della Repubblica, il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, Claudio De Vincenti, aveva confermato che la costruzione di un nuovo ponte della Becca sarebbe potuto rientrare tra i progetti che saranno finanziati attraverso il Fondo per la messa in sicurezza degli itinerari regionali prioritari;

inoltre, nel febbraio 2015, l'attuale sottosegretario di Stato al Ministero delle infrastrutture e trasporti, Del Basso De Caro, aveva ribadito come il ponte della Becca fosse considerato dal Governo un'opera strategica;

giòva ricordare che il Governo aveva precedentemente accolto due ordini del giorno, ossia G/1651/147/13 e 8 e G/2111-B/1/8, presentati in occasione dell'approvazione del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto-idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive», e al disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge di stabilità per il 2016), entrambi miranti a prevedere un rapido stanziamento dei fondi necessari alla realizzazione del ponte della Becca;

in tali ordini del giorno era stata, tra l'altro, ribadita l'importanza strategica del Ponte della Becca non solo per la viabilità ordinaria del territorio pavese, ma per l'intero assetto economico-della zona, anche perché; a causa delle precarie condizioni in cui versa attualmente il ponte, il traffico è interdetto ai mezzi pesanti;

impegna il Governo:

a provvedere allo stanziamento in tempi certi dei fondi necessari alla realizzazione di un nuovo ponte della Becca.

G/2853/201/5

[MORONESE](#), [CIOFFI](#), [NUGNES](#), [PUGLIA](#), [LEZZI](#), [CASTALDI](#), [BULGARELLI](#)

La Commissione bilancio,

in sede di esame del Disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo" (AS. 2853)

premessi che:

l'articolo 16, comma 1, reca la ripartizione tra le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario dell'ammontare della ulteriore riduzione della spesa corrente che grava nei confronti di tali enti per l'anno 2017 e per gli anni seguenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 418, della legge di stabilità 2015, rispetto alla riduzione già operata nel 2016. Il taglio incrementale a decorrere dal 2017, quantificato in ulteriori 900 milioni di euro rispetto al 2016, viene ripartito, dal comma 1, nella misura di 650 milioni a carico delle province e per i restanti 250 milioni a carico delle città metropolitane; il concorso alla finanza pubblica delle province e delle città metropolitane è determinato in complessivi 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, in termini di riduzione della spesa corrente, secondo quanto disposto dal citato comma 418;

i commi 418-420 della legge n. 190/2014 definiscono l'importo e le modalità del concorso delle province e delle città metropolitane al contenimento della spesa pubblica. In particolare, il comma 418 stabilisce una riduzione della spesa corrente di tali enti di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Il 90% delle riduzioni di spesa ivi richieste sono a carico degli enti appartenenti alle Regioni a statuto ordinario (900 milioni) e il restante 10% a carico degli enti della regione Siciliana e della regione Sardegna (100 milioni). A tal fine è richiesto che ciascuna provincia e città metropolitana versi un ammontare di risorse pari ai predetti risparmi di spesa ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato;

considerato altresì che:

ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 418 della legge 190/2014, sono escluse dal concorso al contenimento della spesa pubblica soltanto le province che risultano in stato di dissesto finanziario alla data del 15 ottobre 2014. Tale istituto si ha se l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte (titolo VIII della parte II del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con il D.Lgs. n. 267/2000);

nel corso dell'esame parlamentare, è stato inserito il comma 1-*bis* che attribuisce un contributo di 10 milioni di euro per il 2017 in favore delle province che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre 2015, e che pertanto non sono state escluse dal versamento delle somme di cui al comma 418 della legge n. 190/2014, quale concorso al contenimento della spesa pubblica. Si ricorda, infatti, che il comma 418 esclude dall'obbligo di riduzione della spesa corrente - e dal conseguente versamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'ammontare di risorse pari ai predetti risparmi di spesa - soltanto le province che risultano in dissesto alla data del 15 ottobre 2014;

impegna il governo

ad adottare ogni iniziativa necessaria al fine di esonerare dal concorso al contenimento della spesa pubblica altresì le province che risultino in stato di dissesto finanziario alla data del 31 dicembre 2015, estendendo quindi anche nei loro confronti l'esclusione già disposta dall'articolo 1, comma 418, della legge 190 del 2014, e conseguentemente predisporre apposito sistema di monitoraggio delle condizioni delle province in dissesto finanziario, anche attraverso la costituzione di apposita Cabina di regia.

G/2853/202/5

[ZANONI, PADUA](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo",

premesso che:

la questione del rimborso delle imposte per i soggetti interessati da eventi sismici nel 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa non ha avuto ancora esito positivo, nonostante l'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fosse rivolto per tale finalità;

infatti, ad oggi, hanno ottenuto il rimborso solamente coloro che hanno beneficiato di una sentenza passata in giudicato;

in tale contesto, è necessario assicurare i rimborsi ai titolari di redditi di lavoro dipendente nonché ai titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite, senza possibilità di incertezze interpretative;

impegna il Governo:

a garantire, tramite atti di propria competenza, che il contribuente che abbia tempestivamente presentato un'istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e che per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992 non abbia presentato le dichiarazioni dei redditi, possa integrare, entro un termine breve, l'istanza già presentata con i dati necessari per il calcolo del rimborso, al fine di consentire all'Agenzia delle entrate di compiere medesimo calcolo, assicurando altresì, al contempo, per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente nonché per i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente che hanno presentato la dichiarazione dei redditi modello 740 per le stesse annualità, che l'importo oggetto di rimborso sia automaticamente calcolato in funzione delle ritenute subite.

G/2853/203/5

[GIOVANNI MAURO](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli

enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo» (ddl 2853),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dare attuazione a quanto previsto nell'emendamento 1.18.

G/2853/204/5

[BELLOT](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo» (ddl 2853),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dare attuazione a quanto previsto nell'emendamento 4.48.

G/2853/205/5

[GIOVANNI MAURO](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo» (ddl 2853),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dare attuazione a quanto previsto nell'emendamento 11-bis.0.1.

G/2853/206/5

[BELLOT](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo» (ddl 2853),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dare attuazione a quanto previsto nell'emendamento 12.2.

G/2853/207/5

[LAI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo» (ddl 2853),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dare attuazione a quanto previsto nell'emendamento 14-ter.0.1.

G/2853/208/5

[BELLOT](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo» (ddl 2853),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dare attuazione a quanto previsto nell'emendamento 22.13.

G/2853/209/5

[GIOVANNI MAURO](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo» (ddl 2853),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dare attuazione a quanto previsto nell'emendamento 25.11.

G/2853/210/5

[BELLOT](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo» (ddl 2853),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dare attuazione a quanto previsto nell'emendamento 30-bis.1.

G/2853/211/5

[MANDELLI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo» (ddl 2853),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dare attuazione a quanto previsto nell'emendamento 34-bis.9.

G/2853/212/5

[GIOVANNI MAURO](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo» (ddl 2853),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dare attuazione a quanto previsto nell'emendamento 41.16.

G/2853/213/5

[GIOVANNI MAURO](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo» (ddl 2853),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dare attuazione a quanto previsto nell'emendamento 41-bis.0.1.

G/2853/214/5

[GIOVANNI MAURO](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo» (ddl

2853),
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di dare attuazione a quanto previsto nell'emendamento 45-*bis*.0.1.

G/2853/215/5

[GIOVANNI MAURO](#)

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo» (ddl 2853),
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di dare attuazione a quanto previsto nell'emendamento 57-*quater*.0.1.

G/2853/216/5

[GIOVANNI MAURO](#)

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo» (ddl 2853),
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di dare attuazione a quanto previsto nell'emendamento 57-*quater*.0.2.

1.1

[MANELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Sopprimere l'articolo.

Consequentemente, all'articolo 66, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Sono disposte riduzioni complessive dei regimi di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta di cui all'articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi da lavoro dipendente e autonomo dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, tali da assicurare maggiori entrate pari a 1.046 milioni di euro per l'anno 2017, 1.555 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019, e 504 milioni per l'anno 2020. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto-1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

1.2

[COMAROLI](#)

Sopprimere l'articolo.

Consequentemente, all'elenco allegato all'articolo 13, Voce Ministero dell'Interno, ? Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, Programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, sostituire l'importo: «515» con: «1.490».

Consequentemente, all'articolo 66, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «è incrementata» con le seguenti: «è ridotta di 100 milioni di euro per l'anno 2017 ed è incrementata»;*

b) *dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-*bis*. La dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (CAP. 2352), di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 è ridotta di 190 milioni di euro per il 2017 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

2-ter. La dotazione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come incrementata dal comma 652 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dall'articolo 1-bis del presente decreto legge è ridotta di 150 milioni di euro per il 2017 e di 300 milioni di euro a decorrere dal 2018».

c) dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Con decreto del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni *standard* nel settore dell'istruzione, della difesa, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 870 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e pari a 1.180 milioni di euro a decorrere dal 2020».

1.3

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Al comma 1, lettera b) capoverso «1-bis)», lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le società di cui alla presente lettera eseguono il versamento dell'imposta con riferimento al momento del pagamento del corrispettivo.

Consequentemente, al medesimo capoverso dopo il comma 1-ter, aggiungere i seguenti:

«1-ter.1. Per le violazioni alla disciplina di cui al presente articolo, che non comportino il mancato versamento dell'imposta, non sono irrogate sanzioni.

1-ter.2. In caso di ritardato versamento da parte dei soggetti di cui alla lettera d) del comma 1-bis che non detraggono totalmente l'imposta, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis non sono irrogate sanzioni se il versamento viene comunque eseguito entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno 2017. Sull'imposta versata in ritardo maturano gli interessi al tasso del 6 per cento annuo.

1-ter.3. I soggetti di cui alla lettera d) del comma 1-bis che non detraggono totalmente l'imposta, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis e che hanno aderito all'istituto di cui all'articolo 3 e seguenti del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, in caso di ritardato versamento non sono soggetti a sanzioni ma al pagamento degli interessi del 6 per cento sulle somme versate in ritardo».

1.4

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Consequentemente, dopo l'articolo 9-quater, aggiungere il seguente:

«Art. 9-quinquies

(Regime deducibilità interessi-passivi)

1. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 95 per cento del loro ammontare».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare;

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai precedenti

commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Le modifiche introdotte dai precedenti commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, commi 67 e 68 sono abrogati.

1.5

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.6

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o di acconto ai fini delle imposte sui redditi».

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «6 per cento» con le seguenti: «6, 5 per cento».

1.7

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#)

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I compensi per prestazioni di servizi erogati ai sensi del comma 1 non sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito».

Conseguentemente, dopo l'articolo 9-quater, aggiungere il seguente:

«Art. 9-quinquies.

(Regime deducibilità interessi passivi)

1. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 95 per cento del loro ammontare».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare";*

b) *all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare";*

c) *all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»,*

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Le modifiche introdotte dai precedenti commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 67 e 68 sono abrogati».

1.8

[BOTTICI](#), [PUGLIA](#), [AIROLA](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di evitare la formazione sistemica di eccedenza di IVA a credito, ai soggetti che effettuano, in misura esclusiva o prevalente, cessioni di beni e prestazioni di servizi ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è riconosciuta la possibilità, previo esercizio dell'opzione, di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta nei limiti dell'ammontare complessivo dei corrispettivi delle cessioni. Con decreto del Ministro dell'economia- e delle finanze, da adattarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalità applicative del presente comma».

Conseguentemente, all'articolo 11, comma 13, primo periodo, dopo le parole: «le maggiori entrate derivanti dall'attuazione» aggiungere le seguenti: «del comma 2-bis dell'articolo 1 e».

1.9

[BOTTICI](#), [PUGLIA](#), [AIROLA](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di evitare la formazione sistemica di eccedenza di IVA a credito, ai soggetti che effettuano, in misura esclusiva o prevalente, cessioni di beni e prestazioni di servizi ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26-ottobre 1972, n. 633, è riconosciuta la possibilità, previo esercizio dell'opzione, di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta nei limiti dell'ammontare complessivo dei corrispettivi delle cessioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adattarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalità applicative del presente comma».

1.10

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, dopo le parole: "dichiarazione annuale" sono inserite le seguenti: "o infrannuale"».

1.11

[DE POLI](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4.1. All'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, dopo le parole: "prevista dal presente decreto", sono inserite le parole: "per la quota di competenza erariale mentre è riservata interamente alle regioni la quota di spettanza regionale.";*

b) *al comma 4, le parole: "di cui ai commi 1, 2 e 3." sono sostituite con le parole: "cui ai commi 1, 2 in relazione alla quota erariale e 3"».*

1.12

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Al comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: "Costituiscono entrate da recupero fiscale anche quelle riscosse a partire dall'anno 2017 a seguito di attività di mera comunicazione di anomalie al contribuente o invito al pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate"».

1.13

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Al comma 4, dell'articolo 9, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è aggiunto il seguente periodo: "Qualora entro il termine del 30 settembre 2017 non si provveda all'adozione dei

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, con specifico atto convenzionale tra regione ed agenzia delle entrate, da concludersi entro il 31 dicembre 2017, si attribuisce alla singola regione la quota di spettanza regionale nella percentuale individuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la rideterminazione della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n.56. Resta esclusa la possibilità di attribuire alla regione la quota statale in assenza del decreto di cui al comma 2"».

1.14

[COMAROLI](#)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Ai soggetti che effettuano operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni, per le quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972; n.633, è riconosciuta la facoltà di presentare istanza di rimborso, ai sensi dell'articolo 38-bis, comma 2 del medesimo decreto, o, alternativamente, effettuare la compensazione, di cui all'articolo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in relazione a singole mensilità, per l'ammontare di eccedenza detraibile del mese di riferimento derivante dalle suddette operazioni.

4-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, saranno stabilite modalità e termini di presentazione dell'istanza di cui al precedente comma».

Conseguentemente, all'elenco allegato all'articolo 13, Voce Ministero dell'Interno, Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, Programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, sostituire l'importo: «515» con «715».

Conseguentemente, all'articolo 66, dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. A restanti oneri derivanti di commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 1, pari a 200 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (CAP. 2352), di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.»

1.15

[COMAROLI](#)

Dopo il comma 4-quinquies, aggiungere il seguente:

«4-sexies. Al comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: "Costituiscono entrate da recupero fiscale anche quelle riscosse a partire dall'anno 2016 a seguito di attività di mera comunicazione di anomalie al contribuente o invito al pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate"».

1.16

[COMAROLI](#)

Dopo il comma 4-quinquies, aggiungere il seguente:

«4-sexies. All'articolo 9 del Decreto Legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *Al comma 2 dopo le parole: "prevista dal presente decreto" sono inserite le parole: "per la quota di competenza erariale mentre è riservata interamente alle regioni la quota di spettanza regionale".*

b) *Al comma 4, le parole: "di cui ai commi 1, 2 e 3." sono sostituite con le parole: "di cui ai commi 1, 2 in relazione alla quota erariale e 3"».*

1.17

[BELLOT, BISINELLA, MUNERATO](#)

Dopo il comma 4-quinquies, aggiungere il seguente:

«4-sexies. All'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, dopo le parole: "prevista dal presente decreto", sono inserite le parole: "per la quota di competenza erariale mentre è riservata interamente alle regioni la quota di spettanza regionale"*;

b) *al comma 4, le parole: "di cui ai commi 1, 2 e 3." sono sostituite con le parole: "cui ai commi 1, 2 in relazione alla quota erariale e 3"».*

1.18

[DE PIN](#), [GIOVANNI MAURO](#)

Dopo il comma 4-quinquies, aggiungere il seguente:

«4-sexies. All'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, dopo le parole: "prevista dal presente decreto", sono inserite le seguenti parole: "per la quota di competenza erariale, mentre è riservata interamente alle regioni la quota di spettanza regionale"*;

b) *al comma 4, le parole: "di cui ai commi 1, 2 e 3", sono sostituite dalle seguenti parole: "cui ai commi 1, 2 in relazione alla quota erariale e 3"».*

1.0.1

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1.1.

(Modifiche alla disciplina della professione di amministratore immobiliare e condominiale volte a contrastare l'evasione fiscale)

1. All'articolo 71-bis, delle disposizioni di attuazione del Codice Civile (legge 220 del 2012) dopo il comma 5) sono aggiunti i seguenti:

6. Al fine di tutelare l'utenza condominiale, l'amministratore di condominio è obbligato ad allegare al verbale di prima nomina in sede assembleare la documentazione che attesti di essere in possesso dei requisiti previsti dalle lettere a), b), c), d), e), f) e g) del primo comma dell'articolo 71-bis delle Disposizioni d'attuazione del codice civile e dal decreto ministeriale n. 140 del 2014, a pena di nullità della nomina.

7. Il comma 2) è sostituito dal seguente: «1. Anche l'amministratore nominato tra i condomini dello stabile deve possedere i requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma a garanzia dell'utenza amministrata.

8. L'amministratore, anche se nominato tra i condomini, deve comunicare al Ministero della giustizia, a sue spese e tramite le Associazioni di categoria del Settore, i propri dati fiscali ed anagrafici, la documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dal primo comma dell'articolo 71-bis delle disposizioni d'attuazione del codice civile, nonché annualmente quelli relativi all'aggiornamento professionale ai sensi del decreto ministeriale n. 140 del 2014, fino alla cessazione dell'attività di amministratore.

9. La mancata comunicazione, anche solo di quella annuale, al Ministero della giustizia di cui al comma 8, comporta una sanzione per l'amministratore pari ad euro mille per ogni condominio gestito.

10. Ai Comuni è demandato il controllo e la verifica dell'invio della comunicazione al Ministero della giustizia di cui al comma 8, i quali possono avvalersi del supporto dell'autorità tributaria e delle associazioni di categoria del settore.

1-quater.0.1

[BELLLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-quinquies.

(Estensione della partecipazione comunale all'accertamento di entrate erariali ai recuperi da comunicazioni bonarie)

«1. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai recuperi provenienti dal ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 effettuato dal contribuente come conseguenza dell'esercizio dell'attività di controllo ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, articoli 53-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131 e articoli 5 e 11, del decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218, a seguito di segnalazione qualificata del comune».

1-quater.0.2

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-quinquies.

(Incentivi per la gestione delle entrate e il recupero dell'evasione)

«1. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni con proprio regolamento possono prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni con la legge 2 dicembre 2005, n. 248 e successive modificazioni e integrazioni».

2.1

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Sopprimere l'articolo.

2.2

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo», con le seguenti: «al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo».

2.3

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo con le seguenti: al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo. In alternativa il soggetto che non ha usufruito della detrazione può richiedere in tutto o in parte il rimborso dell'imposta corrisposta entro il secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto o procedere a detrazione oltre il termine della dichiarazione con l'applicazione delle regole del ravvedimento operoso.

Conseguentemente, dopo l'articolo 9-quater, aggiungere il seguente:

«Art. 9-quinquies.

(Regime deducibilità interessi passivi)

1. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 95 per cento del loro ammontare».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni: a)

all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare»;

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare»;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: *nella misura del 5 per cento*».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Le modifiche introdotte dai precedenti commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, 1 commi 67 e 68 sono abrogati.

2.4

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Apportare le seguenti, modifiche:

a) *al comma 1 dopo le parole: «relativa all'anno», aggiungere le seguenti: «successivo a quello»;*

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni per le quali l'imposta risulta esigibile dal 1° gennaio 2018.

2.5

[BARANI](#), [LANGELLA](#), [PICCINELLI](#), [MILO](#)

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

«2-ter. Alla legge 1° dicembre 2016, n. 225, di conversione del decreto legislativo 22 ottobre 2016, n. 193, all'articolo 4-bis, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Ai fini della costituzione del *plafond* IVA per la qualifica di esportatore abituale, sono da intendersi cessioni all'esportazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, le cessioni di beni a viaggiatori in uscita dallo Stato, destinati a essere consumati fuori dal territorio della Comunità europea, effettuate negli speciali negozi di cui all'articolo 128 del decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973 n. 43.

Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di cassa, si provvede mediante utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189"».

2.6

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

«2-ter. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d)».

2.0.1

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2.1.

(Aliquota IVA applicabile alle prestazioni di servizio energia)

1. Le prestazioni di servizi e le forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico nell'ambito del contratto servizio energia disciplinato dalle vigenti norme sono assoggettate ad aliquota ridotta, di cui al numero 122) della tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, solo se l'energia è prodotta da fonti rinnovabili.

2. Non si fa luogo al recupero di imposta e all'irrogazione delle sanzioni in caso di applicazione dell'aliquota ridotta alle prestazioni e alle forniture dei beni di cui al comma 1 relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico prodotta da fonti non rinnovabili, per le quali è stata emessa fattura prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento».

2.0.2

[CONSIGLIO](#), [COMAROLI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

I gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti non sono assoggettati agli adempimenti per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, di cui ai commi 2 e 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127».

2-bis.0.1

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-ter.

(Trattamento fiscale di prestazioni e redditi derivanti da attività musicali)

1. All'articolo 10, comma 20, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), dopo le parole: "o scuole riconosciute", aggiungere le seguenti: "d'interesse sociale e culturale".

2. All'articolo 67, comma 1, lettera *m*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi), le parole: "ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, ", sono sostituite dalle seguenti: "ai direttori musicali, ai musicisti, ai copisti ed agli attori, nell'ambito della costituzione di cori, bande musicali, orchestre di qualsiasi genere musicale e filodrammatiche che perseguono finalità amatoriali o culturali, quelli erogati, nell'ambito dell'educazione artistica all'infanzia ed alla gioventù, attraverso esibizioni o spettacoli dal vivo resi da almeno tre musicisti in esercizi pubblici con una capienza di pubblico fino duecento posti, o se superiore, in presenza di formazioni artistiche con non meno di sette elementi"».

3.1

[COMAROLI](#)

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'elenco allegato all'articolo 13, Voce Ministero dell'Interno, Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, Programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo-della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, sostituire l'importo: «515» con «1.090».

Conseguentemente, all'articolo 66, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «è incrementata» con le seguenti: «ridotta di 100 milioni di euro per l'anno 2017 ed è incrementata»;*

b) *dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-bis. La dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (CAP. 2352), di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 è ridotta di 190 milioni di euro per il 2017 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

2-ter. La dotazione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come incrementata dal comma 652 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dall'articolo 1-bis del presente decreto legge è ridotta di 150 milioni di euro per il 2017 e di 300 milioni di euro a decorrere dal 2018».

c) *dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. Con decreto del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico ? SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni *standard* nel settore dell'istruzione, della difesa, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 1.330 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e pari a 1.630 milioni di euro a decorrere dal 2020».

3.2

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Sopprimere l'articolo.

Consequentemente, all'articolo 66, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Sono disposte riduzioni complessive dei regimi di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, tali da assicurare maggiori entrate, pari a 1.288 milioni di euro per l'anno 2017, e 1.930 milioni a decorrere dall'anno 2018. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

3.3

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (Regime deducibilità interessi passivi). ? 1. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare".

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente:* "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) *all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente:* "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) *all'articolo 7, comma 2, le parole:* "nella misura del 96 per cento" *sono sostituite dalle seguenti:* "nella misura dell'82 per cento".

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.

4. Le modifiche introdotte dai precedenti commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.

5. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 67 e 68 sono abrogati».

3.4

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Al comma 1, lettera b), aggiungere infine il seguente periodo: «I limiti della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non si applicano alla riduzione del cuneo

fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 89 del 2014 e al rimborso da assistenza fiscale 730 di cui al Capo V del decreto legislativo n. 241-del 1997 e successive modifiche e integrazioni. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano per le dichiarazioni presentate dal 1° luglio 2017».

3.5

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n. 322, dopo la lettera e) viene inserita la lettera:

"f) i soggetti iscritti al Ministero dello sviluppo economico in possesso dell'attestato di qualità rilasciato alle Associazioni di Tributaristi secondo quanto disposto dalla legge 13 gennaio 2013 n. 4;".

1-ter. All'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo le parole: "alle lettere a) e b)", viene aggiunta la lettera d)».

3.6

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo la lettera e) viene inserita la lettera:

"f) i soggetti di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre n. 225".

1-ter. All'articolo 35, comma 3 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, dopo le parole: "alle lettere a) e b)" viene aggiunta la lettera: "f)».

3.7

[COMAROLI](#)

Al comma 2, lettera a), numero 1) sostituire la parola: «15.000» con la seguente: «14.000».

Conseguentemente, all'elenco allegato all'articolo 13, Voce Ministero dell'Interno, ? Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, Programma 5.1 Flussi migratori, interventi-per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, sostituire l'importo: «515» con: «833».

Conseguentemente, all'articolo 66, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «è incrementata» con le seguenti: «è ridotta di 100 milioni di euro per l'anno 2017 ed è incrementata»;*

b) *dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

«2-bis. La dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (CAP. 2352), di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 è ridotta di 190 milioni di euro per il 2017 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

2-ter. La dotazione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come incrementata dal comma 652 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dall'articolo 1-bis del presente decreto legge è ridotta di 150 milioni di euro per il 2017 e di 300 milioni di euro a decorrere dal 2018».

c) *dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. Con decreto del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazione e delle ricognizione effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico ? SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni *standard* nel settore dell'istruzione, della difesa, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 709 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e pari a 1.009 milioni di euro a decorrere dal 2020».

3.8

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#)

Al comma 2, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine le seguenti parole: e dopo le parole: "relativamente alle dichiarazioni" sono inserite le seguenti: "o comunicazioni trimestrali».

3.9

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Al comma 2, lettera a), numero 3), aggiungere, infine, le seguenti parole: Le disposizioni di cui al presente comma si applicano per le dichiarazioni presentate a partire dal 1° luglio 2017.

3.10

[BARANI](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, alla lettera b) dopo le parole: "diploma di ragioneria" inserire le seguenti: "nonché i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4"».

3.11

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le modifiche di cui al precedente comma si applicano ai crediti scaturenti dalle dichiarazioni dell'imposta sul valore aggiunto relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

3.12

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo le parole: "a quello di presentazione della dichiarazione" sono aggiunte le seguenti: ", comunicazioni trimestrali, liquidazioni periodiche IVA"».

3.13

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le modifiche di cui al precedente comma si applicano ai crediti scaturenti dalle dichiarazioni dell'imposta sul valore aggiunto relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

3.14

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Sopprimere il comma 3.

3.15

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. All'articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "per importi superiori a 5000 euro annui, " sono sostituite dalle seguenti: "per importi superiori a 2.500 euro annui, "».

Conseguentemente, dopo l'articolo 9-quater, aggiungere il seguente:

«Art. 9-quinquies.

(Regime deducibilità interessi passivi)

1. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 95 per cento del loro ammontare".

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Le modifiche introdotte dai precedenti commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 67 e 68 sono abrogati.

3.16

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, specificando che dai crediti d'imposta da indicare nel quadro RU sono esclusi i "bonus" e crediti riconosciuti dallo Stato».

3.17

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4.1. All'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"4. I soggetti che esercitano abitualmente la consulenza fiscale indicati nel decreto del Ministero delle finanze del 19 aprile 2001, rientranti nella lettera e) del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, rilasciano, su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità e l'asseverazione di cui al comma 3 del presente articolo relativamente alle dichiarazioni da loro predisposte"».

3.18

[DLBIAGIO](#)

1. Dopo il comma 4-quinquies è inserito il seguente:

«4-quinquies. 1 L'articolo 4, comma 1, lettera 13), numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso che alle Vittime del Dovero ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché alle Vittime della Criminalità Organizzata ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, spetta l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, così come modificato dall'articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 come rifinanziato dall'articolo 66 comma 2 della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministero dell'Interno le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa negli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma».

3.19

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#)

Dopo il comma 4-sexies, aggiungere il seguente:

«4-septies. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2009, n. 102, e all'articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificate dal presente articolo, non trovano applicazione per i contribuenti in regola con rinvio delle comunicazioni di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, ed il cui controllo da parte dell'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 5 del citato articolo 21-bis abbia dato esito positivo ovvero per i contribuenti che si adeguano ai risultati segnalati dall'Agenzia diversi rispetto a quelli indicati nella comunicazione».

3.20

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#)

Dopo il comma 4-sexies, aggiungere il seguente:

«4-septies. All'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"4. I soggetti che esercitano abitualmente la consulenza fiscale indicati nel decreto del Ministero delle finanze del 19 aprile 2001, rientranti nella lettera e) del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, rilasciano, su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità e l'asseverazione di cui al comma 3 del presente articolo relativamente alle dichiarazioni da loro predisposte"».

3.21

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#)

Dopo il comma 4-sexies, aggiungere il seguente:

«4-septies. All'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"4. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 3 del presente articolo i soggetti che esercitano abitualmente la consulenza fiscale indicati nel decreto del Ministero delle finanze del 19 aprile 2001, rientranti nella lettera e) del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, certificati secondo la norma UNI 11511 e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4"».

3.22

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#)

Dopo il comma 4-sexies, aggiungere il seguente:

«4-septies. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione per i contribuenti in regola con l'invio delle comunicazioni di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, ed il cui controllo da parte dell'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 5 del citato articolo 21-bis abbia dato esito positivo ovvero per i contribuenti che si adeguano ai risultati segnalati dall'Agenzia diversi rispetto a quelli indicati nella comunicazione».

3.23

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#)

Dopo il comma 4-sexies, aggiungere il seguente:

«4-septies. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto-legge 4 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2009 n. 102, e all'articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificate dal presente articolo, non trovano applicazione per i contribuenti in regola con l'invio delle comunicazioni di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, della legge 30 luglio 2010, n. 122, ed il cui controllo da parte dell'Agenzia delle entrate

ai sensi del comma 5 del citato articolo 21-*bis* abbia dato esito positivo ovvero per i contribuenti che si adeguano ai risultati segnalati dall'Agenzia diversi rispetto a quelli indicati nella comunicazione».

Conseguentemente, all'articolo 11, comma 13, primo periodo, dopo le parole: «le maggiori entrate derivanti dall'attuazione», inserire le seguenti: «del comma 4-sexies dell'articolo 3 e».

4.1

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (*Regime fiscale delle locazioni brevi*). ? 1. Ai fini del presente articolo, si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso sistemi di prenotazione *on line*.

2. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, la fornitura di alloggio a titolo oneroso per periodi inferiori a 8 giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, si presume in ogni caso svolta nell'ambito dell'attività di impresa se riguarda la gestione di più di 3 camere, anche se distribuite in più unità abitative, o se la relativa offerta viene rivolta al pubblico per più di 60 giorni complessivi nel corso dell'anno civile.

3. A decorrere dal 10 giugno 2017, ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a partire da tale data si applicano le disposizioni relative alla cedolare secca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento in caso di opzione.

4. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche ai corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile a favore di terzi, stipulati alle condizioni di cui al comma 1.

5. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini:

a) dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122;

b) dell'applicazione dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti;

c) della comunicazione delle generalità degli alloggiati, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 agosto 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni;

d) delle rilevazioni statistiche sulla capacità degli esercizi ricettivi e sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi;

e) del pagamento del canone speciale per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e dei compensi relativi ai diritti d'autore ed ai diritti connessi;

f) della responsabilità di cui agli articoli 1783 e seguenti e seguenti del codice civile.

6. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso sistemi di prenotazione *on line*, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, trasmettono i dati relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 4 conclusi per il loro tramite, i medesimi dati devono essere trasmessi anche in relazione agli alloggi forniti a titolo oneroso, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, con formule diverse dalla locazione. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi ai contratti di cui al comma 1 e 4 è punita con la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

7. Per assicurare il contrasto all'evasione fiscale, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso sistemi di prenotazione *on line*, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 4, operano, in qualità di sostituti

d'imposta, una ritenuta del 21 per cento sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto dell'accredito e provvedono al relativo versamento con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e alla relativa certificazione ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Nel caso in cui non sia esercitata l'opzione per l'applicazione del regime di cui al comma 3, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.

8. I soggetti di cui al comma 7 operano altresì una ritenuta del 21 per cento, da versare e certificare con le medesime modalità, nei confronti dei soggetti non imprenditori che forniscono alloggio a titolo oneroso mediante formule diverse dalla locazione.

9. I soggetti di cui al comma 7 che incassino il canone o il corrispettivo agiscono in qualità di sostituto di imposta anche in anche ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, provvedendo al versamento ed alla certificazione con le modalità di cui al comma precedente, L'Agenzia delle entrate provvede al trasferimento delle somme ai comuni di competenza.

10. I soggetti non imprenditori che forniscono alloggio a titolo oneroso per periodi di durata inferiore a otto giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, possono pubblicizzare la propria offerta anche per il tramite di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, purché essi applichino le ritenute previste dal presente articolo.

11. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo, incluse quelle relative alla trasmissione e conservazione dei dati da parte dell'intermediario.

12. L'Agenzia delle entrate stipula, senza oneri a carico della stessa né del bilancio dello Stato, convenzioni con i soggetti che utilizzano in Italia i marchi di portali di intermediazione *on line* al fine di definire le modalità di collaborazione per il monitoraggio delle locazioni concluse attraverso l'intermediazione dei medesimi portali.

13. La somministrazione di alimenti e bevande e la prestazione di servizi, inclusi la pulizia dei locali, il cambio di biancheria e la fornitura di alimenti e bevande, se associati alla fornitura di un alloggio, determinano l'insorgere di un rapporto di prestazione alberghiera.

14. I soggetti non imprenditori che offrono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, anche mediante contratti di locazione di immobili:

a) devono inserire nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi firma di comunicazione rivolta al pubblico, incluse quelle effettuate tramite sistemi di prenotazione *on line*, la dicitura "alloggio privato non professionale", l'esatta ubicazione dell'alloggio stesso, nonché il nome, il cognome ed il codice fiscale del soggetto che assume la responsabilità contrattuale;

b) non devono utilizzare, nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, anche telematica, parole e locuzioni anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla natura e le caratteristiche del servizio fornito e sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività;

c) devono stipulare una polizza assicurativa per i rischi relativi alla responsabilità civile verso i clienti e i danni causati a terzi da persone ospitate nell'alloggio.

15. Ferme restando le normative statali e regionali che regolano la materia, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni devono rispettare i requisiti strutturali ed igienico sanitari previsti per le case di civile abitazione, le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati nonché gli ulteriori requisiti previsti da leggi statali e regionali. Si applicano altresì le regole tecniche di prevenzione incendi previste per le strutture ricettive turistico alberghiere.

16. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di accedere in qualsiasi ora nelle unità immobiliari destinate all'esercizio dell'attività di locazione breve e di attività similari, e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti, dall'autorità.

17. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 14, 15 e 16 è soggetta ad una sanzione

amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3, 000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa, in caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività. Le medesime sanzioni si applicano ai soggetti non iscritti nel registro delle imprese che rivolgano al pubblico offerte eccedenti i limiti previsti dall'articolo 2. Se le comunicazioni sono rivolte al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione *on line* o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.

18. I soggetti non imprenditori che forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo per periodi di durata inferiore a trenta giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, sono tenuti ad iscriversi nel registro nazionale delle attività ricettive non imprenditoriali istituito presso l'Agenzia delle entrate, previa comunicazione al comune competente della segnalazione certificata di inizio attività.

19. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti:

- a) le caratteristiche del registro di cui al comma 18, che ha sede presso l'Agenzia stessa; le modalità ed i termini per l'iscrizione nello stesso;
- b) i requisiti soggettivi per l'iscrizione nel registro, inclusi quelli previsti all'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010 (onorabilità), all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia) ed agli articoli 11, 92 e 131 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio decreto 18 agosto 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni;
- c) le modalità di pubblicazione dei dati contenuti nel registro, che devono essere accessibili a chiunque vi abbia interesse, anche mediante rete *internet*;
- d) i dati che i soggetti terzi devono fornire ai sensi del comma 6 e le relative modalità di trasmissione e conservazione; tali dati devono comprendere almeno l'ammontare del corrispettivo, le generalità e il codice fiscale del percipiente e il codice identificativo univoco dell'unità abitativa;
- e) le modalità di condivisione dei dati di cui al comma 6 con enti e organismi preposti ai controlli.

20. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i contenuti minimi della segnalazione certificata di cui al comma 18, che deve contenere almeno:

- a) i dati anagrafici e il codice fiscale della persona che esercita l'attività di cui al comma 18, la quale assume ogni responsabilità nei confronti dei clienti e di terzi, pubblici e privati, inclusi quelli connessi alla comunicazione dei flussi turistici e alla denuncia degli ospiti di cui all'articolo 109 del regio decreto n. 773 del 1931;
- b) la posizione di ogni unità abitativa utilizzata per l'esercizio dell'attività, comprensiva di comune, via, numero civico, scala, piano, interno, coordinate geografiche espresse in gradi decimali e nominativo indicato sul citofono;
- c) la visura catastale aggiornata di ogni unità abitativa, dalla quale si evincano i dati anagrafici e il codice fiscale del proprietario;
- d) la planimetria catastale di ogni unità abitativa, con l'indicazione del numero di camere e di posti letto;
- e) l'attestazione della sussistenza dei requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, delle condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente e degli ulteriori requisiti previsti da leggi statali e regionali;
- f) l'indicazione dei periodi dell'anno durante i quali l'alloggio viene reso disponibile per il pubblico;
- g) gli estremi delle polizze assicurative inerenti la responsabilità civile verso i clienti e i danni causati a terzi da persone ospitate nell'alloggio;
- h) i dati anagrafici e il codice fiscale della eventuale società alla quale sia eventualmente affidata, in tutto o in parte, la gestione operativa dell'unità abitativa;
- i) l'attestazione dell'assenso del proprietario dell'unità abitativa, qualora sia persona diversa da

colui che esercita l'attività di cui comma 1;

l) l'attestazione dell'assenso del condominio in cui si svolge l'attività di cui comma 1».

4.2

[STEEFANI](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (*Regime fiscale delle locazioni brevi*). ? 1. Ai fini del presente articolo, si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso sistemi di prenotazione *on line*.

2. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, la fornitura di alloggio a titolo oneroso per periodi inferiori a 8 giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, si presume in ogni caso svolta nell'ambito dell'attività di impresa se riguarda la gestione di più di 3 camere, anche se distribuite in più unità abitative, o se la relativa offerta viene rivolta al pubblico per più di 60 giorni complessivi nel corso dell'anno civile.

3. A decorrere dal 1° giugno 2017, ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a partire da tale data si applicano le disposizioni relative alla cedolare secca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento in caso ai opzione.

4. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche ai corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile a favore di terzi, stipulati alle condizioni di cui al comma 1.

5. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini:

a) dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122;

b) dell'applicazione dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti;

c) della comunicazione delle generalità degli alloggiati, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 agosto 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni;

d) delle rilevazioni statistiche sulla capacità degli esercizi ricettivi e sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi;

e) del pagamento del canone speciale per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e dei connessi compensi relativi ai diritti d'autore ed ai diritti connessi;

f) della responsabilità di cui agli articoli 1783 e seguenti e seguenti del codice civile.

6. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso sistemi di prenotazione *on line*, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, trasmettono i dati relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 4 conclusi per il loro tramite. I medesimi dati devono essere trasmessi anche in relazione agli alloggi forniti a titolo oneroso, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, con formule diverse dalla locazione. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi ai contratti di cui al comma 1 e 4 è punita con la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

7. Per assicurare il contrasto all'evasione fiscale, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso sistemi di prenotazione *on line*, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 4, operano, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21 per cento sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto dell'accredito e provvedono al relativo versamento con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legislativo 9

luglio 1997, n. 241, e alla relativa certificazione ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Nel caso in cui non sia esercitata l'opzione per l'applicazione del regime di cui al comma 3, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.

8. I soggetti di cui al comma 7 operano altresì una ritenuta dei 21 per cento, da versare e certificare con le medesime modalità, nei confronti dei soggetti non imprenditori che forniscono alloggio a titolo oneroso mediante formule diverse dalla locazione.

9. I soggetti di cui al comma 7 che incassino il canone o il corrispettivo agiscono in qualità di sostituto di imposta anche ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, provvedendo al versamento ed alla certificazione con le modalità di cui al comma precedente. L'Agenzia delle Entrate provvede al trasferimento delle somme-ai comuni di competenza.

10. I soggetti non imprenditori che forniscono alloggio a titolo oneroso per periodi di durata inferiore a otto giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, possono pubblicizzare la propria offerta anche per il tramite di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, purché essi applichino le ritenute previste dal presente articolo.

11. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo, incluse quelle relative alla trasmissione e conservazione dei dati da parte dell'intermediario.

12. L'Agenzia delle entrate stipula, senza oneri a carico della stessa né del bilancio dello Stato, convenzioni con i soggetti che utilizzano in Italia i marchi di portali di intermediazione *on line* al fine di definire le modalità di collaborazione per il monitoraggio delle locazioni concluse attraverso l'intermediazione dei medesimi portali.

13. La somministrazione di alimenti e bevande e la prestazione di servizi, inclusi la pulizia dei locali, il cambio di biancheria e la fornitura di alimenti e bevande, se associati alla fornitura di un alloggio, determinano l'insorgere di un rapporto di prestazione alberghiera.

14. I soggetti non imprenditori che offrono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, anche mediante contratti di locazione di immobili:

a) devono inserire nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, incluse quelle effettuate tramite sistemi di prenotazione *on line*, la dicitura "alloggio privato non professionale", l'esatta ubicazione dell'alloggio stesso, nonché il nome, il cognome ed il codice fiscale del soggetto che assume la responsabilità contrattuale;

b) non devono utilizzare, nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, anche telematica, parole e locuzioni anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla natura e le caratteristiche del servizio fornito e sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività;

c) devono stipulare una polizza assicurativa per i rischi relativi alla responsabilità civile verso i clienti e i danni causati a terzi da persone ospitate nell'alloggio.

15. Ferme restando le normative statali e regionali che regolano la materia, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni devono rispettare i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati nonché gli ulteriori requisiti previsti da leggi statali e regionali. Si applicano altresì le regole tecniche di prevenzione incendi previste per le strutture ricettive turistico alberghiere.

16. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di accedere in qualsiasi ora nelle unità immobiliari destinate all'esercizio dell'attività di locazione breve e di attività similari, e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti, dall'autorità.

17. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 14, 15 e 16 è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività. Le

medesime sanzioni si applicano ai soggetti non iscritti nel registro delle imprese che rivolgano al pubblico offerte eccedenti i limiti previsti dal comma 2. Se le comunicazioni sono molte al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione *on line* o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.

18. I soggetti non imprenditori che forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo per periodi di durata inferiore a trenta giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, sono tenuti ad iscriversi nel registro nazionale delle attività ricettive non imprenditoriali istituito presso l'Agenzia delle Entrate, previa comunicazione al comune competente della segnalazione certificata di inizio attività.

19. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti:

- a) le caratteristiche del registro di cui al comma 18, che ha sede presso l'Agenzia stessa; le modalità ed i termini per l'iscrizione nello stesso;
- b) i requisiti soggettivi per l'iscrizione nel registro, inclusi quelli previsti all'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010 (onorabilità), all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia) ed agli articoli 11, 92 e 131 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio decreto 18 agosto 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni;
- c) le modalità di pubblicazione dei dati contenuti nel registro, che devono essere accessibili a chiunque vi abbia interesse, anche mediante rete *internet*;
- d) i dati che i soggetti terzi devono fornire ai sensi del comma 11 e le relative modalità di trasmissione e conservazione; tali dati devono comprendere almeno l'ammontare del corrispettivo, le generalità e il codice fiscale del percipiente e il codice identificativo univoco dell'unità abitativa;
- e) le modalità di condivisione dei dati di cui al comma 4 con enti e organismi preposti ai controlli.

20. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i contenuti minimi della segnalazione certificata di cui al comma 18, che deve contenere almeno:

- a) i dati anagrafici e il codice fiscale della persona che esercita l'attività di cui al comma 18, la quale assume ogni responsabilità nei confronti dei clienti e di terzi, pubblici e privati, inclusi quelli connessi alla comunicazione dei flussi turistici e alla denuncia degli ospiti di cui all'articolo 109 del regio decreto n. 773 del 1931;
- b) la posizione di ogni unità abitativa utilizzata per l'esercizio dell'attività, comprensiva di comune, via, numero civico, scala, piano, interno, coordinate geografiche espresse in gradi decimali e nominativo indicato sul citofono;
- c) la visura catastale aggiornata di ogni unità-abitativa, dalla quale si evincano i dati anagrafici e il codice-fiscale del proprietario;
- d) la planimetria catastale di ogni unità abitativa, con l'indicazione del numero di camere e di posti letto;
- e) l'attestazione della sussistenza dei requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, delle condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente e degli ulteriori requisiti previsti da leggi statali e regionali;
- f) l'indicazione dei periodi dell'anno durante i quali l'alloggio viene reso disponibile per il pubblico;
- g) gli estremi delle polizze assicurative inerenti la responsabilità civile verso i clienti e i danni causati a terzi da persone ospitate nell'alloggio;
- h) i dati anagrafici e il codice fiscale della eventuale società alla quale sia eventualmente affidata, in tutto o in parte, la gestione operativa dell'unità abitativa;
- i) l'attestazione dell'assenso del proprietario dell'unità abitativa, qualora sia persona diversa da colui che esercita l'attività;
- l) l'attestazione dell'assenso del condominio in cui si svolge l'attività».

4.3

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, dopo le parole: «di immobili ad uso abitativo», inserire le seguenti: «o di porzioni di essi, con le relative pertinenze»;*

2) *al comma 2, sostituire le parole: «aliquota del 21 per cento in caso di opzione», con le seguenti: «aliquota del 10 per cento in caso di opzione. L'opzione per il regime fiscale di cui al presente comma è esercitabile a condizione che:*

a) il versamento delle somme dovute a titolo di imposta sostitutiva, anche cumulativamente, venga eseguito entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo al pagamento del canone di locazione;

b) i pagamenti, di qualsiasi importo, effettuati in favore del locatore siano eseguiti tramite versamento su conti correnti bancari o postali a esso intestati ovvero con altre modalità idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli;».

3) *sostituire i commi 4 e 5 con il seguente:*

«Qualora i contratti di locazione breve di immobili ad uso abitativo siano conclusi attraverso l'intermediazione di portali *on line* e con pagamento diretto all'intermediario, il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo può essere operato dallo stesso intermediario, per conto del cliente che ha esercitato l'opzione mediante trattenuta sulle somme corrisposte a titolo di canone di locazione. L'intermediario rilascia al locatore la certificazione dei compensi corrisposti a titolo di canone di locazione e dell'ammontare delle ritenute e dei versamenti operati».

4) *al comma 7, aggiungere in fine le seguenti parole: «e per la cooperazione nell'assolvimento degli obblighi di versamento delle imposte da parte dei locatari».*

Conseguentemente, dopo l'articolo 9-quater, aggiungere il seguente:

«Art. 9-quinquies.

(Regime deducibilità interessi passivi).

1. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 95 per cento del loro ammontare".

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Le modifiche introdotte dai precedenti commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 67 e 68 sono abrogati».

4.4

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «di immobili ad uso abitativo», inserire le seguenti: «o di porzioni di essi, con le relative pertinenze, ».

4.5

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Al comma 1, le parole: «30 giorni», sono sostituite con le seguenti: «60 giorni».

4.6

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#)

Al Comma 1 sopprimere le parole: «ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione del servizi fornitura di biancheria e pulizia dei locali».

Conseguentemente, dopo il comma 7-bis aggiungere il seguente:

«7-ter. La somministrazione di alimenti e bevande e la prestazione di servizi, inclusi la pulizia dei locali, il cambio di biancheria e fa fornitura di alimenti e bevande, se associati alla fornitura di un alloggio, determinano l'insorgere di un rapporto di prestazione alberghiera».

4.7

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali».

4.8

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Al comma 1, dopo le parole: «pulizia dei locali» aggiungere le seguenti: «purché non prestati in presenza del conduttore, ».

4.9

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere le parole: «da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa»;*
- b) *dopo le parole: «intermediazione immobiliare» aggiungere le seguenti: «o di sublocazione».*

4.10

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, ».

4.11

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Al comma 1, dopo le parole: «intermediazione immobiliare» aggiungere le seguenti: «o di sublocazione».

4.12

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *dopo le parole: «portali telematici», ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: «o di marketplace»;*
- 2) *dopo le parole: «intermediazione immobiliare», ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: «o turistica».*

4.13

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, la fornitura di alloggio a titolo oneroso per periodi inferiori a 8 giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, si presume in ogni caso svolta nell'ambito dell'attività di impresa se riguarda la gestione di più di 3 camere, anche se distribuite in più unità abitative, o se la relativa offerta viene rivolta al pubblico per

più di 60 giorni complessivi nel corso dell'anno civile. I soggetti non iscritti nel registro delle imprese che rivolgano al pubblico offerte eccedenti i suddetti limiti sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività. Se l'offerta è rivolta al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione *online* o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente».

4.14

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:

«2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai redditi di fabbricati delle persone fisiche che locano o concedono in comodato a terzi i loro immobili che a loro volta effettuano locazioni brevi sublocandoli o locandoli per conto proprio».

4.15

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:

«2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai redditi di fabbricati delle persone fisiche, che locano o concedono in comodato a terzi i loro immobili, che a loro volta effettuano locazioni brevi sublocandoli o locandoli per conto proprio».

4.16

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire le parole da:* «con l'aliquota del 21 per cento in caso di opzione» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «con l'aliquota del 15 per cento in caso di opzione per il primo anno di applicazione e del 10 per cento per gli anni successivi, nei limiti della base imponibile relativa al primo anno di applicazione. Alla base imponibile eccedente il limite di cui al precedente periodo si applica l'aliquota del 15 per cento;

b) *sostituire i commi 4 e 5 con il seguente:*

«4. Qualora i contratti di locazione breve di immobili ad uso abitativo siano conclusi attraverso l'intermediazione di portali telematici e con pagamento diretto all'intermediario, il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo può essere operato dallo stesso intermediario, per conto del cliente che ha esercitato l'opzione, mediante trattenuta sulle somme corrisposte a titolo di canone di locazione. L'intermediario rilascia al locatore la certificazione dei compensi corrisposti a titolo di canone di locazione e dell'ammontare delle trattenute e dei versamenti operati.

Conseguentemente, dopo l'articolo 9-quater, aggiungere il seguente:

«Art. 9-quinquies.

(Regime deducibilità interessi passivi)

1. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 95 per cento del loro ammontare".

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 6, comma 8, dopo il primo-periodo è inserito il seguente:* "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare";

b) *all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:* "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare";

c) *all'articolo 7, comma 2, le parole:* "nella misura del 96 per cento" *sono sostituite dalle seguenti:* "nella misura del 95 per cento".

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Le modifiche introdotte dai precedenti commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 67 e 68 sono abrogati».

4.17

[GRANAIOLA](#)

Al comma 3, dopo la parola: «lordi» aggiungere le seguenti: «al netto di eventuali commissioni».

4.18

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini:

a) dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122;

b) dell'applicazione dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti;

c) della comunicazione delle generalità degli alloggiati, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 agosto 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni;

d) delle rilevazioni statistiche sulla capacità degli esercizi ricettivi e sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi;

e) del pagamento del canone speciale per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e dei connessi compensi relativi ai diritti d'autore ed ai diritti connessi;

f) della responsabilità di cui agli articoli 1783 e seguenti del codice civile».

4.19

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo-4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122».

Conseguentemente, dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Il soggetto che incassi il canone o il corrispettivo agisce altresì in qualità di sostituto di imposta in relazione all'imposta di soggiorno di cui al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e al contributo di soggiorno di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Il versamento e la relativa certificazione sono effettuati con le modalità di cui al comma precedente. L'Agenzia delle Entrate provvede al trasferimento delle somme ai comuni di competenza».

4.20

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate agli affittacamere gestiti in forma imprenditoriale, anche ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti».

4.21

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini della comunicazione delle generalità degli alloggiati, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 agosto 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni».

4.22

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini delle rilevazioni statistiche sulla capacità degli esercizi ricettivi e sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi».

4.23

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:

«3-ter. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini del pagamento del canone speciale per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e dei compensi relativi ai diritti d'autore ed ai diritti connessi».

4.24

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Dopo il comma 3-bis, aggiungere i seguenti:

«3-ter. I soggetti non imprenditori che offrono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, anche mediante contratti di locazione di immobili:

a) devono inserire nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, incluse quelle effettuate tramite sistemi di prenotazione *online*, la dicitura «alloggio privato non professionale», l'esatta ubicazione dell'alloggio stesso, nonché il nome, il cognome ed il codice fiscale del soggetto che assume la responsabilità contrattuale;

b) non devono utilizzare, nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, anche telematica, parole e locuzioni anche in lingua straniera; idonee ad indurre confusione sulla natura e le caratteristiche del servizio fornito e sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività;

c) devono stipulare una polizza assicurativa per i rischi relativi alla responsabilità civile verso i clienti e i danni causati a terzi da persone ospitate nell'alloggio.

3-quater. La violazione delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività. Se le comunicazioni sono rivolte al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione *online* o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.

3-quinquies. La violazione delle disposizioni di cui alla lettera c) è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 ad euro 12.000. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività.

3-sexies. Ferme restando le normative statali e regionali che regolano la materia, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni devono rispettare i requisiti strutturali ed igienico sanitari previsti per le case di civile abitazione, le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati nonché gli ulteriori requisiti previsti da leggi statali e regionali. Si applicano altresì le regole tecniche di prevenzione incendi previste per le

strutture ricettive turistico alberghiere.

3-septies. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di accedere in qualsiasi ora nelle unità immobiliari destinate all'esercizio dell'attività di locazione breve e di attività similari, e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti, dall'autorità».

4.25

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:

«3-ter. Le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture ricettive, anche ai fini della responsabilità di cui agli articoli 1783 e seguenti del codice civile chi esercita l'attività è altresì tenuto alla stipula di una polizza assicurativa per i rischi relativi alla responsabilità civile verso i clienti e i danni causati a terzi da per persone ospitate nell'alloggio»

4.26

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#)

Dopo il comma 3-bis, aggiungere i seguenti:

«3-ter. I soggetti non imprenditori che offrono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, anche mediante contratti di locazione di immobili:

a) devono inserire nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, incluse quelle effettuate tramite sistemi di prenotazione Online, la dicitura «alloggio privato non professionale», l'esatta ubicazione dell'alloggio stesso, nonché il nome, il cognome ed il codice fiscale del soggetto che assume la responsabilità contrattuale;

b) non devono utilizzare, nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, anche telematica, parole e locuzioni anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla natura e le caratteristiche nel servizio fornito e sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività;

c) devono stipulare una polizza assicurativa per i rischi relativi alla responsabilità civile verso i clienti e i danni causati a terzi da persone ospitate nell'alloggio.

3-quater. La violazione delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività. Se le comunicazioni sono rivolte al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione online o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.

3-quinquies. La violazione delle disposizioni di cui alla lettera c) è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 ad euro 12.000. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività.

3-sexies. Ferme restando le normative statali e regionali che regolano la materia, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni devono rispettare i requisiti strutturali ed igienico sanitari previsti per le case di civile abitazione, le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati nonché gli ulteriori requisiti previsti da leggi statali e regionali. Si applicano altresì le regole tecniche di prevenzione incendi previste per le strutture ricettive turistico alberghiere.

3-septies. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di accedere in qualsiasi ora nelle unità immobiliari destinate all'esercizio dell'attività di locazione breve e di attività similari, e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti, dall'autorità».

4.27

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#)

Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:

«3-ter. Le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui

all'articolo 14, comma 16, lettera e) dà decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Anche ai fini dell'attuazione del presente comma, i comuni possono istituire l'imposta di cui al periodo precedente nelle forme previste dal predetto articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011, a decorrere dal secondo mese successivo alla data di deliberazione, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

Conseguentemente, dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:

«5-quater. Il soggetto che incassi il canone o il corrispettivo agisce altresì fu qualità di sostituto di imposta in relazione all'imposta di soggiorno di cui al decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e al contributo di soggiorno di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Il versamento e la relativa certificazione sono effettuati con le modalità di cui al comma precedente. L'Agenzia delle entrate provvede al trasferimento delle somme ai comuni di competenza».

4.28

[BELLOT, BISINELLA, MUNERATO](#)

Al comma 4, dopo le parole: «intermediazione immobiliare» aggiungere le seguenti: «nelle locazioni brevi o di sublocazione con contratti di locazione precedentemente non registrati».

4.29

[BELLOT, BISINELLA, MUNERATO](#)

Al comma 4, dopo le parole: «predetti dati», aggiungere il seguente periodo: «I medesimi dati vengono trasmessi anche in relazione agli alloggi forniti, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, con formule diverse dalla locazione».

4.30

[BELLOT, BISINELLA, MUNERATO](#)

Al comma 4, dopo le parole: «intermediazione immobiliare» aggiungere le seguenti: «nelle locazioni brevi o di sublocazione con contratti di locazione precedentemente non registrati».

4.31

[BOTTICI, AIROLA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4 sopprimere la parola: «immobiliare» e dopo le parole: «immobili da locare» inserire le seguenti: «ai sensi dei commi 1 e 3»;*

b) *al comma 5, sopprimere la parola: «immobiliare».*

4.32

[BELLOT, BISINELLA, MUNERATO](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Per assicurare il contrasto all'evasione fiscale, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o di sublocazione, anche attraverso la gestione di portali *online*, operano, in qualità di sostituti d'imposta una ritenuta del 21 per cento, al momento dell'accredito, sull'ammontare dei canoni corrisposti ai relativi possessori persone fisiche che operano al di fuori dell'esercizio di attività di impresa e provvedono al relativo versamento con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e alla relativa certificazione ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322».

4.33

[BELLOT, BISINELLA, MUNERATO](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Per assicurare il contrasto all'evasione fiscale, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o di sublocazione, anche attraverso la gestione di portali *online*, operano in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21 per cento, al momento dell'accredito, sull'ammontare dei canoni corrisposti ai relativi possessori persone fisiche che operano al di fuori dell'esercizio di attività di impresa e provvedono al relativo versamento con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e alla relativa certificazione ai sensi

dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322».

4.34

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «telematici», aggiungere le seguenti: «ovunque domiciliati».

4.35

[BELLLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5.1. La predetta ritenuta del 21 per cento tiene luogo, per il possessore al versamento della cedolare secca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nel caso in cui, in dichiarazione, opti per tale specifico regime di tassazione, in assenza di opzione per la cedolare secca sarà considerata a titolo di acconto delle imposte dovute sul complessivo reddito dichiarato».

4.36

[BELLLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. La predetta ritenuta del 21 per cento tiene luogo per il possessore al versamento della cedolare secca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 nel caso in cui, in dichiarazione, opti per tale specifico regime di tassazione, in assenza di opzione per la cedolare secca sarà considerata a titolo di acconto delle imposte dovute sul complessivo reddito dichiarato».

4.37

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai soggetti di cui al precedente comma 5 che, in qualità di sostituti d'imposta, non provvedono al versamento della ritenuta di cui al comma 2 del presente articolo, viene applicata una sanzione pari a tre volte il valore dell'ammontare omesso».

4.38

[BELLLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Dopo il comma 5-ter, inserire il seguente:

«5-quater. Chi fornisce alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, anche mediante contratti di locazione di immobili, non deve utilizzare, nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, anche telematica, parole e locuzioni anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla natura e le caratteristiche del servizio fornito e sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività. Le violazioni di tali prescrizioni sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 12.000. In caso di recidiva, è disposta la sospensione dell'attività. Se le suddette comunicazioni sono rivolte al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione *online* o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente».

4.39

[BELLLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Dopo il comma 5-ter, inserire il seguente:

«5-quater. Ferme restando le normative statali e regionali che regolano la materia, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni devono rispettare i requisiti struttura ed igienico sanitari previsti per le case di civile abitazione, le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati nonché gli ulteriori requisiti previsti da leggi statali e regionali. Si applicano altresì le regole tecniche di prevenzione incendi previste per le strutture ricettive turistico alberghiere».

4.40

[BELLLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Dopo il comma 5-ter, inserire il seguente:

«5-*quater*. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di accedere in qualsiasi ora nelle unità immobiliari destinate all'esercizio dell'attività di locazione breve e di attività similari, e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti, dall'autorità».

4.41

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Dopo il comma 5-ter, inserire il seguente:

«5-*quater*. I soggetti non imprenditori che offrono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, anche mediante contratti di locazione di immobili, devono inserire nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, incluse quelle effettuate tramite sistemi di prenotazione *online*, la dicitura "alloggio privato non professionale", l'esatta ubicazione dell'alloggio stesso, nonché il nome, il cognome ed il codice fiscale del soggetto che assume la responsabilità contrattuale. La violazione della presente disposizione è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività. Se l'offerta è rivolta al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione *online* o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente».

4.42

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Dopo il comma 5-ter, inserire il seguente:

«5-*quater*. I soggetti non imprenditori che forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo per periodi di durata inferiore a otto giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, possono pubblicizzare la propria offerta anche per il tramite di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, purché essi applichino le ritenute previste dal presente articolo. La violazione della presente disposizione è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività».

4.43

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Dopo il comma 5-ter, inserire il seguente:

«5-*quater*. I soggetti di cui al comma 5 operano altresì una ritenuta del 21 per cento, da versare e certificare con le medesime modalità, nei confronti dei soggetti non imprenditori che forniscono alloggio a titolo oneroso mediante formule diverse dalla locazione».

4.44

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. La somministrazione di alimenti e bevande e la prestazione di servizi, inclusi la pulizia dei locali; il cambio di biancheria e la fornitura di alimenti e bevande, se associati alla fornitura di un alloggio, determinano l'insorgere di un rapporto di prestazione alberghiera».

4.45

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. In caso di ripetuto inadempimento degli obblighi derivanti dai commi 4 e 5, ai soggetti di cui al comma 4, primo periodo, viene inibito l'accesso via web dall'Italia».

4.46

[BOTTICI](#), [CASTALDI](#), [AIROLA](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#)

Dopo il comma 7-bis aggiungere il seguente:

«7-*ter*. I soggetti non imprenditori che forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo per periodi di durata inferiore a otto giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, possono pubblicizzare la propria offerta anche per il tramite di soggetti non residenti e senza stabile

organizzazione nel territorio dello Stato, purché essi applichino le ritenute previste dal presente articolo. La violazione della presente disposizione è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività».

4.47

[BOTTICI](#), [CASTALDI](#), [AIROLA](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#)

Dopo il comma 7-bis, aggiungere il seguente:

«7-ter. I soggetti non imprenditori che offrono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, anche mediante contratti di locazione di immobili, devono inserire nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, incluse quelle effettuate tramite sistemi di prenotazione *on line*, la dicitura "alloggio privato non professionale", l'esatta ubicazione dell'alloggio stesso, nonché il nome, il cognome ed il codice fiscale del soggetto che assume la responsabilità contrattuale. La violazione della presente disposizione è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività. Se l'offerta è rivolta al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione *online* o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente».

4.48

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente:

«7-ter. Ai comuni ricadenti nei territori delle province interamente montane di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, limitatamente all'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

4.0.1

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4.

(Cedolare secca sui canoni di locazione di alcune tipologie
di immobili ad uso diverso dall'abitativo)

1. Per il quadriennio 2017-2020, in via sperimentale, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1 e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.

2. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1 nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 900 milioni di euro a decorrere dall'anno

2017, si provvede mediante corrispondente riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta di cui all'articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

4.0.2

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4.1.

(Modificazioni al decreto legislativo n. 504 del 1992, ed al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, in materia di esenzione dall'imposta municipale sugli immobili)

1. Ai fini di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *i*), del decreto legislativo n. 504 del 1992, all'articolo 16, lettera *a*) della legge n. 222 del 1985, le parole: ", all'educazione cristiana" sono soppresse, ed al comma 4, dell'articolo 149, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, le parole: "agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili ed" sono soppresse».

4.0.3

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4.1.

(Modifiche ai commi 639 e 669 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208 in materia di tassa sui servizi indivisibili)

1. Al comma 14, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2015, n. 208, le lettere *a*) e *b*) sono sostituite dalle seguenti:

a) al comma 639 le parole: "a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile", sono sostituite dalle seguenti: "a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, ecceda i 750, 000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.";

b) il comma 669 è sostituito dal seguente: "669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede i 750.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9».

4.0.4

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4.1.

(Agevolazioni fiscali e riduzioni sugli abbonamenti
al trasporto pubblico locale)

1. Il comma 309 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è sostituito dal seguente:
"309. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute a decorrere dall'anno

2017 per l'acquisto di ciascun abbonamento ai servizi di trasporto: pubblico locale, regionale e interregionale spetta una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore a 250 euro. La detrazione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12. A tal fine è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.";

1. Al fine di garantire agli studenti di ogni ordine e grado, forme di agevolazione della mobilità, i comuni sono tenuti a sottoscrivere con le aziende di trasporto locali apposite convenzioni.

2. Per la finalità di cui al precedente comma 2, è istituito un fondo perequativo statale con una dotazione pari a 75 milioni di euro per l'anno 2017 ed a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, allo scopo di fornire risorse finanziarie aggiuntive ai comuni che, nell'ambito di convenzioni appositamente stipulate con le aziende di trasporto locali, riconoscono agli studenti sconti per l'acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico locale.

All'onere derivante dalla precedente disposizione pari a 175 milioni nell'anno 2017 e 250 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede, fino a concorrenza del relativo fabbisogno con le maggiori entrate derivanti dalla seguente disposizione:

all'articolo 6, comma 1, secondo periodo le parole: "6 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "6, 75 per cento"».

4.0.5

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4.1.

(Web tax)

1. Dopo l'articolo, 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere il seguente:

"Art. 17-bis.

(Acquisto di pubblicità on line)

1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e *link* sponsorizzati *on line*, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.

2. Gli spazi pubblicitari *on line* e i *link* sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (detti servizi di *search advertising*), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito *internet* o la funzione di un servizio *on line* attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.

3. il regolamento finanziario, ovvero il pagamento, degli acquisti di servizi e campagne pubblicitarie *on line* deve essere effettuato dal soggetto che ha acquistato, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero tramite altri strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni ed a veicolare dati identificativi e partita IVA del beneficiario"».

4.0.6

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Incremento dell'aliquota IRES)

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, l'aliquota di cui all'articolo 77, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è fissata al 27, 5 per cento.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente rilevano ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle società di cui al richiamato articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nel primo anno di applicazione.

3. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma 1, afferiscono al Fondo di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, come rideterminato dall'articolo 1, comma 238, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e, successivamente, dall'articolo 10, comma 8, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro delle politiche sociali, sono stabilite le modalità di determinazione del relativo gettito».

4.0.7

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4.1.

(Modificazioni in materia di aliquote e di determinazione dell'attivo ereditario ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni)

1. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

"48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

48-bis. Le aliquote previste dal comma 48, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.

49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 550.000 euro: 7 per cento;

b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo: grado: 10 per cento;

d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.

49-bis. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fatti specie di cui alle citate lettere".

2. Le lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 12, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono abrogate».

4.0.8

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4.1.

(Modifiche all'articolo 1, commi da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di disciplina dell'imposta sulle transazioni finanziarie)

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 491:

1) sono premesse le seguenti parole: "Nelle more dell'approvazione definitiva della proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, in via transitoria";

2) le parole: "Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato , ", sono sostituite dalle seguenti: "Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione";

3) le parole: "Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro", sono sostituite dalle seguenti: "Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro";

b) al comma 492:

1) le parole: "che abbiano come sotto stante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma, ", e le parole: ", che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma", sono soppresse; le parole: "ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella3 allegata alla presente legge", sono sostituite dalle seguenti: "ad imposta con aliquota dello 0, 05 per cento sul valore della transazione";

c) dopo il comma 499, è inserito il seguente:

"499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e, comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro";

d) al comma 500 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni previste, in via transitoria, dai commi da 491 al presente comma, sono adeguate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della normativa definitiva di cui alla proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, a quanto disposto da tale normativa prevedendo, in particolare, l'introduzione del principio di emissione a complemento del generale principio di residenza, al fine di limitare i fenomeni

di delocalizzazione degli istituti finanziari".

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1».

4.0.9

[COMAROLI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Regime fiscale della locazione di immobili per uso commerciale)

1. A decorrere dal 1° giugno 2017, ai redditi derivanti da contratti di locazione di immobili destinati ad uso commerciale stipulati a partire da tale data si applicano le disposizioni relative alla cedolare secca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento in caso di opzione.»

Conseguentemente, all'articolo 66, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «è incrementata» con le seguenti: «è ridotta di 100 milioni di euro per l'anno 2017 ed è incrementata»;*

b) *dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-bis. La dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (CAP. 2352), di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 è ridotta di 150 milioni di euro per il 2017 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

2-ter. La dotazione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come incrementata dal comma 652 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dall'articolo 1-bis del presente decreto legge è ridotta di 150 milioni di euro per il 2017 e di 300 milioni di euro a decorrere dal 2018»;

c) *dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. Con decreto del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e pari a 400 milioni di euro a decorrere dal 2020.»

4-bis.1

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4-bis. - (Modifiche alla disciplina in materia di cessione delle detrazioni spettanti per interventi di incremento dell'efficienza energetica e/o di adeguamento antisismico e di ristrutturazione nei condomini). ? 1. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *il comma 2-ter è sostituito dal seguente:*

"2-ter. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, e per gli interventi di adeguamento antisismico e di ristrutturazione delle parti comuni dell'edificio, di cui all'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, i soggetti che nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese si trovavano nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri

soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione";

b) il comma 2-*quinquies* è sostituito dal seguente:

"2-*quinquies*. La sussistenza delle condizioni di cui al comma 2-*quater* è asseverata da professionisti abilitati mediante l'attestazione della prestazione energetica degli edifici prevista dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 di cui al citato comma 2-*quater*. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua controlli, anche a campione, su tali attestazioni, con procedure e modalità disciplinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 settembre 2017. La non veridicità dell'attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista ai sensi delle disposizioni vigenti. Per le attività di cui al secondo periodo, è autorizzata in favore dell'ENEA la spesa di 500.000 euro per l'anno 2017 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021";

c) al comma 2-*sexies*, dopo le parole: "i soggetti beneficiari" sono inserite le seguenti: ", diversi da quelli indicati al comma 2-*ter*, "

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutati in 3, 5 milioni di euro per l'anno 2019, in 5, 7 milioni di euro per l'anno 2020, in 8 milioni di euro per l'anno 2021, in euro 6 milioni di euro per l'anno 2022, in 12, 8 milioni di euro per l'anno 2023, in 11, 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, in 7, 3 milioni di euro per l'anno 2028, in 5, 1 milioni di euro per l'anno 2029, in 2, 8 milioni di euro per l'anno 2030 e in 0, 6 milioni di euro per l'anno 2031, che aumentano a 2, 7 milioni di euro per l'anno 2017, a 31, 7 milioni di euro per l'anno 2018, a 19, 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021 e a 20, 5 milioni di euro per l'anno 2022, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, e pari a 0, 5 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021, si provvede: a) quanto a 8, 5 milioni di euro per l'anno 2017, a 3, 5 milioni di euro per l'anno 2019, a 5, 7 milioni di euro per l'anno 2020, a 8 milioni di euro per l'anno 2021, a 10, 6 milioni di euro per l'anno 2022, a 12, 8 milioni di euro per l'anno 2023, a 11, 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, a 7, 3 milioni di euro per l'anno 2028, a 5, 1 milioni di euro per l'anno 2029, a 2, 8 milioni di euro per l'anno 2030 e a 0, 6 milioni di euro per l'anno 2031, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; b) quanto a 2, 7 milioni di euro per l'anno 2017, a 31, 7 milioni di euro per l'anno 2018, a 16, 3 milioni di euro per l'anno 2019, a 14, 1 milioni di euro per l'anno 2020, a 11, 8 milioni di euro per l'anno 2021 e a 9, 9 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154; convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189; c) quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico».

4-bis.0.1

[GIROTTA](#), [CASTALDI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.1.

1. Al fine di semplificare le politiche di sostegno ai clienti economicamente svantaggiati e ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate a energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita, l'erogazione dei benefici di cui all'articolo 1, comma 375, della legge

23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è disciplinata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con il medesimo decreto sono altresì ridefinite le condizioni di accesso al bonus, in particolare provvedendo alla sostituzione dell'indicatore Isee con un indicatore su base reddituale e tenendo conto delle condizioni socio-economiche e dell'ampiezza e composizione del nucleo familiare degli attuali beneficiari dei bonus.

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

4-bis.0.2

[GIROTTA](#), [CASTALDI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.1.

1. Al fine di semplificare le politiche di sostegno ai clienti economicamente svantaggiati e ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate a energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita, nonché accelerare le procedure di erogazione dei benefici di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite, per i soggetti aventi diritto, procedure semplificate di accesso all'applicazione delle tariffe agevolate, prevedendo in particolare l'introduzione di meccanismi di attivazione e rinnovo automatico dei medesimi benefici.

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

4-bis.0.3

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [GIOVANNI MAURO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-ter.

(Modifica all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi in materia di detrazioni per oneri, relativamente alle spese veterinarie)

All'articolo 15, comma 1, lettera c-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: "le spese veterinarie, fino all'importo di euro 800, limitatamente alla parte che eccede euro 129, 11"».

4-bis.0.4

[GIROTTA](#), [CASTALDI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.1.

(Disposizioni in materia di *carbon tax*)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 le modalità di finanziamento dei vigenti sistemi di incentivazione della produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili sono aggiornate secondo i seguenti principi:

- a) il gettito derivante dalle componenti tariffarie gravanti sui consumi di elettricità, destinate alla copertura degli esborsi associati ai vigenti sistemi di incentivazione è sostituito dall'imposizione di un'accisa sulla produzione o importazione dei prodotti energetici utilizzati ai fini della produzione di energia elettrica, determinata in misura proporzionale al contenuto di carbonio dei medesimi;
- b) la sostituzione di cui alla lettera a) avviene con gradualità, secondo un piano quinquennale a

decorrere dal primo gennaio 2018. Il piano quinquennale è aggiornato entro il 31 dicembre di ogni anno dal Ministero dello sviluppo economico in caso di significative deviazioni fra gettito reale ed atteso derivante dall'accisa, ovvero di modifiche dei sistemi di incentivazione che portino a significativi cambiamenti nel fabbisogno finanziario da coprire;

c) l'aggiornamento trimestrale da parte dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico delle componenti tariffarie destinate alla copertura dei sistemi di incentivazione. Le componenti sono fissate a livelli tali da assicurare di volta in volta la copertura degli esborsi previsti, per la quota non coperta dal gettito dell'accisa ovvero per la quota di gettito dell'accisa non tempestivamente trasferita dallo Stato alla Cassa conguaglio per il settore elettrico o al diverso soggetto deputato alla gestione finanziaria dei flussi;

d) nel caso di prodotti energetici destinati all'utilizzo in impianti ricadenti nell'European Emission Trading System, di cui alla direttiva 2003/87/CE, l'accisa deve essere ridotta onde tener conto degli oneri derivanti dall'adempimento degli obblighi ad esso associati;

e) onde prevenire un indebito vantaggio per i titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che già godano di regime incentivante, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico dispone, limitatamente al periodo di incentivazione spettante, l'assoggettamento di tali impianti ad un onere generale di sistema compensativo dei maggiori ricavi derivanti dall'impatto dell'accisa sul prezzo all'ingrosso dell'elettricità. L'impatto è stimato annualmente dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico in collaborazione con il Gestore del mercato elettrico. Il gettito derivante dall'onere di sistema di cui al precedente periodo è destinato a ridurre l'ammontare delle componenti tariffarie di cui alla lettera c).».

5.1

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «83 milioni di euro per l'anno 2017 e a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, » con le seguenti: «113 milioni di euro per l'anno 2017 e a 185 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018».

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al fine di proseguire il potenziamento dell'attività sportiva agonistica nazionale e di sviluppo della relativa cultura in aree svantaggiate ed assicurare la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane di cui all'articolo 15, comma 2, lettera b), del decreto-legge 15 novembre 2015, n. 185, l'autorizzazione di spesa di cui al medesimo articolo 15, comma 1, secondo periodo è incrementata di 30 milioni per l'anno 2017 e prorogata fino all'anno 2019 con uno stanziamento pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

2-ter. All'onere di cui al comma 2-bis, pari a complessivi 30 milioni di euro per l'anno 2017 e 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede mediante utilizzo, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, di quota parte del maggior gettito derivante di disposizione di cui all'articolo 5, comma 1».

5.2

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «83 milioni di euro per l'anno 2017 e a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, » con le seguenti: «103 milioni di euro per l'anno 2017 e a 205 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018».

Conseguentemente:

*all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «pari al 6 per cento, » con le seguenti: «pari al 7, 5 per cento»;
sopprimere l'articolo 11.*

5.3

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «83 milioni di euro per l'anno 2017» con le seguenti: «93 milioni di euro per l'anno 2017».

Conseguentemente, all'articolo 13, all'elenco allegato di cui al comma 1, sostituire la voce:

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con la seguente:

	2017	
	Riduzioni	di cui predeterminate per legge
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo	3.281	464
Totale	450.421	112.681

Conseguentemente al medesimo elenco, sostituire la tabella delle riduzioni relativa al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con la seguente:

Ministero	2017	
Missione		
Programma		
	Riduzioni	di cui predeterminate
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo	3.281	464
2. Ricerca e innovazione (17)	108	95
2.1 Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali (4)	108	95
3. Turismo (31)	757	369
3.1 Sviluppo e competitività del turismo (1)	757	369
4. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	2.416	0
4.1 Indirizzo politico (2)	16	0
4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	2400	0

6.1

[ENDRIZZI](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «6 per cento» con le seguenti: «10 per cento».

6.2

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «pari al 6 per cento» con le seguenti: «pari all'8 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 20, comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «un contributo di 170 milioni» con le seguenti: «un contributo di 300 milioni», e sostituire le parole: «pari a 170 milioni» con le seguenti: «pari a 300 milioni»;*

b) *sostituire le parole: «si provvede mediante corrispondente» con le seguenti: «si provvede, quanto a 170 milioni di euro, mediante corrispondente»;*

c) *aggiungere dopo le parole: «e successive modificazioni» le seguenti: «e, quanto a 130 milioni, mediante quota parte del maggior introito derivante dalla disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo».*

6.3

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «pari al 6 per cento» con le seguenti: «pari al 7 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 20, comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «AI maggior onere derivante dal comma 1, pari a complessivi 110 milioni di euro per l'anno 2017 e a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2017 e a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante utilizzo, fino a concorrenza del

relativo fabbisogno finanziario, di quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo.

6.4

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «pari al 6 per cento» con le seguenti: «pari al 7 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 20, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. All'articolo 1, comma 150-bis, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sostituire le parole: "e a 69 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti: "e a 69 milioni di euro per l'anno 2016"».

6.5

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4.1. L'esercizio delle sale da gioco e il gioco lecito nei locali aperti al pubblico sono soggetti all'autorizzazione del sindaco del comune territorialmente competente, concessa per cinque anni rinnovabili, previa apposita istanza. Per le autorizzazioni esistenti il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4.2. È fatto divieto di collocare apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali posti a una distanza inferiore a cinquecento metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da scuole di ogni ordine e grado, strutture residenziali o semi residenziali operanti nel settore sanitario o socio-assistenziale, luoghi di culto, caserme, centri di aggregazione giovanile e centri per anziani, sportelli di prelievo di contante e comunque nei centri storici.

4.3. Il limite di cui al comma precedente può essere individuato con legge regionale, in misura in ogni caso mai inferiore a trecento metri, misurati ai sensi del precedente comma 2. I comuni hanno facoltà di individuare altri luoghi sensibili, in cui applicare le disposizioni di cui al comma 2, con riguardo all'impatto degli insediamenti di cui al comma 1 sul contesto e sulla sicurezza urbana e ai problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.

4.4. I comuni promuovono reti di collaborazione con le scuole, le associazioni, i volontari e le ASL, mediante attivazione di iniziative culturali per la prevenzione e il contrasto al gioco d'azzardo patologico.

4.5. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio delle sale da gioco d'azzardo lecito.

4.6. L'orario in cui è consentito il gioco d'azzardo non può eccedere le otto ore giornaliere. Con ordinanza del sindaco possono essere definiti limiti più restrittivi e specifiche fasce orarie per ciascun tipo di esercizio.

4.7. La violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 4.1, 4.2 e 4.3 comporta la revoca dell'autorizzazione comunale e l'inabilitazione all'esercizio delle attività di gioco d'azzardo per un periodo da uno a cinque anni. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 4.4 e 4.5 determina la sospensione dell'autorizzazione da sette a trenta giorni e, in caso di successiva violazione, la sospensione dell'autorizzazione da quattordici a sessanta giorni. In caso di ulteriore violazione l'autorizzazione è revocata».

6.6

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4.1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 922, le parole: "è precluso il rilascio di nulla osta per" sono sostituite dalle seguenti: "è prevista la riduzione degli";

b) Al comma 923, al primo periodo le parole: "20 mila" sono sostituite con le parole: "50 mila", ed al secondo periodo le parole: "euro 50 mila ad euro 100 mila", sono sostituite dalle seguenti: "euro 100 mila ad euro 200 mila e con l'interdizione all'esercizio di attività d'impresa.";

c) I commi 938 e 939 sono sostituiti dal seguente: "938. È vietata qualsiasi forma diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di ogni comunicazione commerciale, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta, sia fisiche sia *on line*.", conseguentemente al comma 940 le parole: "di cui ai commi 938 e 939 sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 940";

d) Al comma 939, al primo periodo, la parola: "generaliste" è soppressa; la parola: "22.00" è sostituita dalla seguente: "24.00" e l'ultimo periodo è soppresso;

e) Al comma 942, capoverso 5-*bis*, primo periodo, le parole: "stipula convenzioni" sono sostituite dalle seguenti: "è autorizzata ad attivare rapporti di lavoro ";

f) Al comma 943, al primo periodo, la parola: "2019" è sostituita dalla seguente: "2018" e dopo il terzo periodo, in fondo, aggiungere il seguente: "Al fine di impedire l'accesso al gioco a soggetti minori di età o che, pur essendo maggiorenni, abbiamo espressamente scelto di sottoporsi al divieto di accesso allo stesso, gli apparecchi di cui al presente comma dovranno essere dotati di procedure e meccanismi di identificazione della clientela tramite tessera sanitaria"«.

6.7

[ENDRIZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4.1. È vietata qualsiasi forma, diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di ogni comunicazione commerciale, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta, sia fisiche sia *on line*. La violazione del divieto di cui al presente comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000. La sanzione è irrogata al soggetto che commissiona la comunicazione commerciale, la pubblicità, la sponsorizzazione o la promozione, al soggetto che le effettua, nonché al proprietario del mezzo con il quale esse sono diffuse. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente comma sono destinati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo, ai sensi dell'articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. A partire dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le clausole di decreti ministeriali ovvero di norme contrattuali previste da gare o bandi che destinano quote derivanti da giochi con vincite in denaro alla promozione pubblicitaria del gioco con vincite in denaro, sono nulle.

4.2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri finalizzati all'attuazione del comma 4.1, ivi comprese le modalità di monitoraggio delle entrate dei proventi derivanti dal secondo periodo del medesimo comma 4.1».

6.8

[ENDRIZZI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4.1. A decorrere dal 30 settembre 2017, i pagamenti e le riscossioni relative alle forme di gioco con vincite in denaro, esercitate negli esercizi e nei centri di scommesse autorizzati, sono effettuati esclusivamente in forma elettronica mediante strumenti di pagamento che consentano l'identificazione del disponente e del beneficiario. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con il decreto di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, sono definite le modalità per l'attuazione di quanto disposto dal presente comma, comprese le sanzioni amministrative pecuniarie, le modalità di adeguamento sistemi, commissioni e i massimali giornalieri e settimanali di pagamento».

6.9

[ENDRIZZI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4.1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge è vietata l'introduzione di nuovi apparecchi e piattaforme *on line* per il gioco d'azzardo a valere sulle concessioni già in essere e di nuove tipologie di giochi d'azzardo per un periodo di almeno cinque anni».

6.10

[ENDRIZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4.1. A decorrere dal gennaio 2018 la percentuale minima di restituzione in vincite (*pay out*) della raccolta derivante da giochi è trasformata in percentuale massima della raccolta derivante dai giochi ed è fissata nella misura del 68 per cento. Una quota pari a 200 milioni di euro delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente comma è destinato ad incrementare il Fondo per la prevenzione e cura del gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014; n. 190».

6.11

[ENDRIZZI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4.1. Gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ovvero ogni apparecchio elettronico che consenta la partecipazione ai giochi pubblici sono dotati di un sistema automatico di rilevamento dell'età anagrafica del giocatore, con automatica disabilitazione in caso di minore età. Sono considerati idonei i sistemi di lettura automatica dei documenti anagrafici rilasciati dalla pubblica amministrazione. Gli apparecchi di cui al precedente periodo sono altresì dotati di un sistema di registrazione dati che specifichi il numero delle giocate, l'importo inserito e scommesso, l'importo della vincita e l'importo restituito. Le disposizioni di cui al presente comma, nonché l'adeguamento dei sistemi di gioco già adottati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge hanno efficacia a decorrere dal luglio 2017».

6.12

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il prelievo erariale unico sui giochi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto direttoriale 10 gennaio 2011, è incrementato di cinque punti percentuali».

6.13

[ENDRIZZI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Sopprimere il comma 4-bis.

6.14

[ENDRIZZI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:

«4-ter. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 540 a 544, sono soppressi».

6.0.1

[BENCINI](#), [MAURIZIO ROMANI](#), [SIMEONI](#)

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 6-bis.

(Giochi d'azzardo vietati)

1. Sono giochi, d'azzardo vietati quelli nei quali ricorre il fine di lucro, quelli in cui sono previste puntate di denaro e quelli nei quali la vincita o la perdita sono interamente o quasi interamente aleatorie. Il divieto di cui al periodo precedente non si applica ai giochi d'azzardo gestiti dallo Stato, quali le lotterie, nelle loro varie forme, le scommesse sugli eventi sportivi e il lotto, fatta eccezione per il lotto istantaneo.

2. Il divieto si applica ai giochi d'azzardo di cui al comma 1, in qualsiasi forma essi siano somministrati, compresi quelli esercitati con apparati meccanici, elettronici, telematici, canali televisivi, telefonia fissa o mobile e rete *internet*.

Art. 6-ter.

(Regime sanzionatorio)

1. Nel codice penale dopo l'articolo, 643 è inserito il seguente:

"Art. 643-bis. - (*Esercizio di giochi d'azzardo*). ? Chiunque, in qualsiasi forma e luogo, promuove, agevola o detiene un gioco d'azzardo vietato a norma di legge è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a euro 250.000. Le pene sono aumentate fino al doppio se, tra coloro che partecipano al gioco, sono presenti minorenni.

Sono luoghi del gioco d'azzardo i locali ad esso destinati, anche se lo scopo del gioco è dissimulato sotto qualsiasi forma, compresi i canali televisivi, la telefonia fissa o mobile, la rete *internet* ed ogni altro mezzo col quale è praticato il gioco d'azzardo vietato.

Alla condanna per il delitto di cui al primo comma consegue l'applicazione delle seguenti pene accessorie:

1) la sospensione per tre mesi della capacità di ottenere l'autorizzazione a gestire un esercizio pubblico o la chiusura per tre mesi del canale televisivo e del Sito *internet* attraverso il quale il gioco d'azzardo è stato somministrato. Nel caso di recidiva le pene accessorie di cui al periodo precedente si applicano senza limiti di tempo;

2) la confisca del denaro impiegato nel gioco d'azzardo, nonché dei locali, delle apparecchiature, delle macchine e degli oggetti comunque utilizzati o funzionali rispetto al gioco d'azzardo;

3) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36".

Chiunque prende parte al gioco d'azzardo vietato di cui al primo comma è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 5.000. Alla stessa pena soggiace chi partecipa a giochi d'azzardo *on line* organizzati all'estero».

Art. 6-quater.

(Divieto di pubblicità per i giochi d'azzardo)

1. È vietata qualsiasi forma, diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di comunicazione commerciale, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta, sia fisiche sia *on line*.

2. La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa da euro 50.000 ad euro 500.000. La sanzione è irrogata al soggetto che commissiona la comunicazione commerciale, la pubblicità, la sponsorizzazione o la promozione, al soggetto che le effettua, nonché al proprietario del mezzo con il quale esse sono diffuse;

3. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2 sono destinati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo, ai sensi dell'articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n.190.

Art. 6-quinquies.

(Abrogazioni e revoca di licenze)

1. Sono abrogati:

a) gli articoli da 718 a 722 del codice penale;

b) l'articolo 1, comma 525, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

2. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, si provvede all'abrogazione delle disposizioni incompatibili con la presente legge, con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.

3. Le licenze concesse in base alle disposizioni abrogate, ai sensi dei commi 1 e 2, sono revocate».

6-bis.1

[ENDRIZZI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «superiore a 345.000», con le seguenti: «superiore a 300.000».

Conseguentemente:

al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «superiore a 265.000», con le seguenti: «superiore a 220.000»;

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "30 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento".»;

al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Alle date di scadenza previste alle lettere a) e b) del comma 1 i concessionari degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono sanzionati con 50 euro l'ora per ogni singolo apparecchio ancora in funzione e collegato con la rete telematica SOGEI. Il calcolo della sanzione è di pertinenza dell'intero arco di tempo calcolato dal momento della scadenza prevista alle lettere a) e b) del comma 1 e l'effettivo distacco avvenuto tramite ordine esecutivo dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli certificata da parte della rete SOGEI».

6-bis.2

[ENDRIZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «superiore a 345.000», con le seguenti: «superiore a 300.000».

Conseguentemente:

al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «superiore a 265.000», con le seguenti: «superiore a 220.000»;

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "30 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "42 per cento".».

6-bis.3

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «superiore a 345.000», con le seguenti: «superiore a 300.000».

Conseguentemente:

al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «30 aprile 2018», con le seguenti: «31 dicembre 2018» e le parole: «superiore a 265.000», con le seguenti: «superiore a 200.000»;

al comma 2, sostituire le parole: «almeno il 15 per cento», con le seguenti: «almeno il 25 per cento».

6-bis.4

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), sostituire la parola: «145.000», con la seguente: «300.000»;

b) alla lettera b), sostituire la parola: «265.000», con la seguente: «200.000».

6-bis.5

[COMAROLI](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), sostituire le parole: «345.000», con le seguenti: «265.000»;

b) alla lettera b), sostituire le parole: «non può essere superiore a 265.000», con le seguenti: «deve essere pari a zero».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Per far fronte ai maggiori oneri di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo, pari a 2.300 milioni di euro per il 2017 e a 4.600 milioni di euro a decorrere dal 2018, con

decreto del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono approvate disposizioni al fine di azzerare la spesa sostenuta per la crisi migranti, relativa al soccorso in mare, all'accoglienza e ai servizi sanitari e scolastici».

6-bis.6

[ENDRIZZI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «se rilevata entro i primi 30 giorni dalle date di scadenza previste alle lettere a) e b) del comma 1. Successivamente i concessionari degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono sanzionati con ulteriori 50 euro l'ora per ogni singolo apparecchio ancora in funzione e collegato con la rete telematica SOGEI. Il calcolo della sanzione è di pertinenza dell'intero arco di tempo calcolato dal momento della scadenza prevista alle lettere a) e b) del comma 1 e l'effettivo distacco avvenuto tramite ordine esecutivo dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli certificata da parte della rete SOGEI».

6-bis.7

[ENDRIZZI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [BULGARELLI](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Alle date di scadenza previste alle lettere a) e b) del comma 1, i concessionari degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono sanzionati con 50 euro l'ora per ogni singolo apparecchio ancora in funzione e collegato con la rete telematica SOGEI. Il calcolo della sanzione è di pertinenza dell'intero arco di tempo calcolato dal momento della scadenza prevista alle lettere a) e b) del comma 1 e l'effettivo distacco avvenuto tramite ordine esecutivo dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli certificata da parte della rete SOGEI».

6-bis.8

[ENDRIZZI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Con il medesimo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 1, nonché nei medesimi termini di cui al presente articolo, è prevista la contestuale riduzione del numero del nulla osta di esercizio relativi agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in misura percentuale non eccedente il 14 per cento del totale degli AWP posseduti da ogni singolo esercente».

7.1

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modificazioni in materia di aliquote e di determinazione
dell'attivo ereditario ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni)

1. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

"48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente; per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

48-bis. Le aliquote previste dal comma 48, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.

49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.

49-bis. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere".

2. Le lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 12, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono abrogate».

7.3

[MANELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 66, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Sono disposte riduzioni complessive dei regimi di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, tali da assicurare maggiori entrate, pari a 219, 3 milioni di euro per l'anno 2017, 325, 3 milioni di euro per il 2018, 816, 3 milioni di euro per il 2019, e 599, 8 milioni a decorrere dall'anno 2020. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

7.4

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 7. - (Regime di deducibilità degli interessi passivi). ? 1. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'88 per cento del loro ammontare".

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'88 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi

concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'88 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'88 per cento".

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le modifiche introdotte dai precedenti commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 67 e 68 sono abrogati».

7.5

[COMAROLI](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano agli istituti bancari che hanno registrato, negli ultimi cinque esercizi, crediti fuori bilancio (Dta) non ancora riassorbiti dai piani periodici di recuperabilità».

8.1

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - (Regime di deducibilità degli interessi passivi). ? 1. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 92 per cento del loro ammontare".

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 92 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 92 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 92 per cento".

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000 n. 12, le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le modifiche introdotte dai precedenti commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 67 e 68 sono abrogati».

8.2

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - (Disposizioni in materia di pignoramenti immobiliari). ? 1. Il comma 2, dell'articolo 76, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente:

"2. Il concessionario non procede all'espropriazione immobiliare dei beni qualora gli stessi siano funzionali ad un'attività professionale o d'impresa"».

Conseguentemente, al maggior onere finanziario derivante dalla precedente disposizione si

provvede mediante utilizzo, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario pari a circa 35 milioni di euro nell'anno 2017 e 120 milioni a decorrere dal 2018, di quota parte del maggior gettito derivante dalla seguente disposizione:

all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, le parole: «pari al 6 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «pari al 6, 75 per cento».

8.3

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «dei beni» aggiungere la seguente: «pignorabili».

8.4

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1.1. Le disposizioni di cui agli articoli 47, 47-bis, 48, 76 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono espressamente compatibili con la riscossione effettuata a mezzo dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, dagli enti locali e dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Tale norma costituisce interpretazione autentica e i conservatori dei pubblici registri immobiliari eseguono le iscrizioni, le trascrizioni e le cancellazioni richieste dalle amministrazioni locali, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) e dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, in esenzione di ogni tributo o diritto».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni in materia di pignoramenti immobiliari e di iscrizioni ipotecarie».

8.5

[BOTTICI](#), [PUGLIA](#), [AIROLA](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 76, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "se l'importo complessivo del credito per cui procede" sono inserite le seguenti: ", determinato tenuto conto delle sole somme affidate per la riscossione a titolo di sorta capitale, ";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini del calcolo del limite di valore del credito, per i carichi di ruolo relativi a sole sanzioni o interessi si tiene conto del relativo importo al netto degli oneri di riscossione"».

Conseguentemente, all'articolo 11, comma 13, primo periodo, dopo le parole: «le maggiori entrate derivanti dall'attuazione» inserire le seguenti: «del comma 1-bis dell'articolo 8 e».

8.0.1

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 16 del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 3, le parole: "30 giugno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017".

2. All'onere derivante di cui al comma precedente, nel limite massimo di 100 milioni di euro nel 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625, della legge 11 dicembre 2016, n. 212».

9.1

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) la lettera a) è soppressa».

Conseguentemente:

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Al maggior onere finanziario derivante dalla precedente disposizione si provvede mediante utilizzo, fino a concorrenza del relativo fabbisogno pari a 6.957 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, di quota parte del maggior gettito derivante dalle seguenti disposizioni».

dopo l'articolo 9, aggiungere i seguenti:

«Art. 9.1.

(Modifiche all'articolo 1, commi da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia, di disciplina dell'imposta sulle transazioni finanziarie)

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 491:

1) sono premesse le seguenti parole: "Nelle more dell'approvazione definitiva della proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, in via transitoria";

2) le parole: "Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato, " sono sostituite dalle seguenti: "Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione";

3) le parole: "Sono altresì esclusi dall'imposta, i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro";

b) al comma 492:

1) le parole: "che abbiano come sotto stante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma, " e le parole: ", che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma" sono soppresse; le parole: "ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge", sono sostituite dalle seguenti: "ad imposta con aliquota dello 0, 1 per cento sul valore della transazione";

c) dopo il comma 499, è inserito il seguente:

"499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e, comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro";

d) al comma 500 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni previste, in via transitoria, dai commi da 491 al presente comma; sono adeguate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della normativa definitiva di cui alla proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, a quanto disposto da tale normativa prevedendo, in particolare, l'introduzione del principio di emissione a complemento del generale principio di residenza, al fine di limitare i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari".

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

Art. 9.2.

(Incremento dell'aliquota IRES)

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, l'aliquota di cui all'articolo 77, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è fissata al 27, 5 per cento.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente rilevano ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle società di cui al richiamato articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nel primo anno di applicazione.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di determinazione del relativo gettito.

Art. 9.3.

(*Web-tax*)

1. Dopo l'articolo, 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere il seguente:

"Art. 17.1.

(Acquisto di pubblicità *on line*)

1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e *link* sponsorizzati *on line*, anche attraverso centri *media* e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.

2. Gli spazi pubblicitari *on line* e i *link* sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (detti servizi di *search advertising*), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un *sito internet* o la funzione di un servizio *on line* attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri *media*, operatori terzi e soggetti inserzionisti.

3. Il regolamento finanziario, ovvero il pagamento, degli acquisti di servizi e campagne pubblicitarie *on line* dev'essere effettuato dal soggetto che ha acquistati, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero tramite altri strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni ed a veicolare dati identificativi e partita IVA del beneficiario".

9.0.1

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifica delle norme sull'otto per mille)

1. La Ragioneria generale dello Stato provvede a calcolare entro il 30 giugno 2017 la rivalutazione ai valori dell'anno 2010 delle somme cumulate di cui al bilancio di previsione dell'anno 1984 stanziato nel capitolo n. 4493 dello stato di previsione del Ministero del tesoro; nei capitoli n. 2001, n. 2002, n. 2031 e n. 2071 dello stato di previsione del Ministero dell'interno nonché nel capitolo n. 7871 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

2. Entro il 30 novembre 2017 è convocata la commissione di cui all'articolo 49 della legge 20 maggio 1985, n. 222, per procedere alla valutazione del gettito della quota IRPEF di cui all'articolo 47 della medesima legge alla luce dei valori di cui al precedente comma 1, al fine di predisporre entro il 31 gennaio 2018 un piano per la riduzione del 75 per cento della differenza fra le somme di cui al comma 1 ed il gettito della quota IRPEF di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, entro il 31 dicembre 2029.

3. Il Governo comunica alla Conferenza episcopale italiana il piano elaborato dalla commissione paritetica.

4. L'omessa convocazione della commissione di cui al precedente comma 2 è causa di responsabilità amministrativa.

5. A partire dall'anno 2017 il Governo indica nella legge di bilancio per l'anno successivo la destinazione degli importi di cui all'articolo 47, comma secondo, della legge 20 maggio 1985, n. 222, nonché i relativi criteri e priorità di assegnazione. Della destinazione, dei criteri e delle priorità di cui al comma precedente è data notizia sul *sito internet* della Presidenza del Consiglio dei ministri.

6. All'articolo 47, comma terzo, della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo le parole: "dei contribuenti", le parole: "la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse" sono sostituite con le seguenti: "le relative somme sono destinate al Fondo nazionale per la protezione civile"».

9.0.2

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Riduzione dell'IVA sui prodotti per l'infanzia)

1. Al fine di sostenere le famiglie e di incentivare la natalità, la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è modificata con l'inserimento di pannolini usa e getta, pannolini riciclabili, tettarelle per *biberon*, *biberon*, latte in polvere e liquido, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, prodotti alimentari destinati ai bambini da 0 a 3 anni, prodotti per l'igiene neonatale e per allergici e intolleranti, strumenti e accessori per autoveicoli, seggiolini per automobili, seggioloni, girelli, *box* e prodotti simili.

2. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo, pari a 50 milioni annui a partire dall'anno 2017, per l'applicazione un'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) stabilito dal secondo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sui pannolini usa e getta, pannolini riciclabili, tettarelle per *biberon*, *biberon*, latte in polvere e liquido, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, prodotti alimentari destinati ai bambini da 0 a 3 anni, prodotti per l'igiene neonatale e per allergici e intolleranti, strumenti e accessori per autoveicoli, seggiolini per automobili, seggioloni, girelli, *box* e prodotti simili. Al finanziamento di tale Fondo si provvede fino a concorrenza con quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo».

Consequentemente, all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «pari al 6 per cento» con le seguenti: «pari al 7 per cento».

9.0.3

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Regime fiscale per gli operatori bancari di finanza etica)

1. All'articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 4 è soppresso».

9.0.4

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9.1.

1. In funzione sperimentale e di anticipazione di una successiva riforma organica dell'imposizione fiscale sulle persone fisiche, le imprese, le società e gli altri enti, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2018, e per i cinque periodi di imposta successivi, la imposizione fiscale sui redditi delle persone fisiche è assoggettato al seguente regime:

a) applicazione del regime di imposizione fiscale di cui al presente articolo ai redditi delle

persone fisiche da lavoro dipendente, pensione e attività assimilate, nonché da svolgimento di attività di impresa, arti o professioni per i soggetti che facciano espressa opzione per tale ferma di tassazione entro il 30 giugno 2017; in mancanza di opzione, si intende confermata l'applicazione del regime fiscale vigente alla data predetta;

b) per la parte eccedente il reddito escluso da imposizione fiscale in quanto superiore alla *no tax area*, e fino all'importo di 200.000 euro annui di reddito di cui alla lettera a), applicazione di un'unica aliquota pari al 15 per cento;

c) per la parte di reddito di cui alla lettera a) superiore a 200.000 euro annui, applicazione di un'aliquota di imposta ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche pari al 20 per cento.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, sono adottate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, nonché sono rideterminati gli importi delle detrazioni e deduzioni spettanti per le tipologie di reddito di cui al comma 1, lettera a) in maniera da assicurare i seguenti obiettivi:

a) semplificazione e razionalizzazione delle fattispecie esistenti, eliminando duplicazioni e concentrando gli interventi esclusivamente su misure effettivamente rispondenti ad esigenze di equità e riequilibrio del carico fiscale complessivo;

b) armonizzazione e parificazione, anche progressiva nel tempo, dell'ammontare delle detrazioni e deduzioni riconosciute a prescindere dalle diverse tipologie di reddito in esame ai sensi del comma 1;

c) introduzione, anche progressiva nel tempo, di modalità di riconoscimento sostanziale del maggior carico fiscale gravante sui nuclei familiari in funzione dei componenti degli stessi, tenuto conto dei componenti in età minore o avanzata, dei soggetti affetti da gravi infermità o non in grado di svolgere attività di produzione di redditi;

d) applicazione del nuovo regime sui redditi riferiti al periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2018.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede a valere sulle risorse derivanti dall'attuazione di cui al comma 2 del presente articolo».

9-ter.1

[MANELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 9 ter. - (*Misure urgenti per il personale dell'amministrazione finanziaria*). ? 1. Al fine di garantire in via immediata e senza soluzione di continuità le peculiari esigenze di interesse pubblico connesse alla regolare funzionalità operativa dell'amministrazione finanziaria tenuto conto dell'imminente scadenza dell'istituto della delega di funzioni dirigenziali previsto dall'articolo 4 bis, comma 2, introdotto nel decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, dalla legge di conversione 6 agosto 2015, n. 125, e valutata l'esigenza di superare, anche alla luce dei principi dell'ordinamento sovranazionale, le situazioni di precariato correlate alla reiterazione di contratti di lavoro a termine, il Ministero dell'economia e delle finanze e le Agenzie fiscali procedono ad inquadrare direttamente nel corrispondente ruolo dirigenziale il proprio personale che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possieda tutti i seguenti requisiti:

a) sia in servizio con inquadramento da almeno cinque anni nell'area funzionale apicale per l'accesso alla quale è richiesto il possesso della laurea;

b) sia in possesso del diploma di laurea;

c) sia già stato selezionato dall'amministrazione, ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione, con procedura concorsuale pubblica;

d) abbia svolto negli ultimi otto anni di servizio, in forza di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, funzioni dirigenziali nell'amministrazione di appartenenza o in altre Pubbliche amministrazioni per almeno tre anni anche non continuativi;

e) abbia conseguito, nello svolgimento delle funzioni dirigenziali di cui alla lettera d), valutazioni annuali tutte positive.

2. L'inquadramento di cui al comma 1) viene effettuato, entro il 30 settembre 2017, a totale invarianza finanziaria nei limiti della copertura esistente per le attuali posizioni dirigenziali disponibili, procedendo all'immissione nel ruolo dirigenziale secondo il criterio della maggiore durata del complessivo periodo di svolgimento delle funzioni dirigenziali di cui alla lettera d).

3. L'inquadramento dell'eventuale personale residuo viene completato previa indicazione della relativa copertura finanziaria».

9-quater.1

[BOTTICI](#), [AIROLA](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: «nell'anno 2017», con le seguenti: «negli anni 2017 e 2018»;

b) sostituire le parole: «Per l'anno 2017», con le seguenti: «per gli anni 2017 e 2018».

10.1

[BARANI](#)

Dopo il comma 3-bis, inserire il seguente comma:

«3-ter. All'articolo 12, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo le parole: "l'IRAP e l'IRES", sono inserite le seguenti: "i professionisti di cui alla norma Uni 11511, certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali professionisti hanno prestato la loro assistenza"».

10.0.1

[PADUA](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizione relative al rimborso delle imposte per i soggetti interessati da eventi sismici nel 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa)

1. Al fine di porre termine ai contenziosi in corso in materia di rimborso delle imposte per i soggetti interessati da eventi sismici nel 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa, all'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole ", e successive modificazioni, " aggiungere le seguenti: "compresi i titolari di redditi di lavoro dipendente nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite, ";

b) dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: "Il contribuente che abbia tempestivamente presentato un'istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992 non abbia presentato le dichiarazioni dei redditi, entro il 30 settembre 2017 può integrare l'istanza già presentata con i dati necessari per il calcolo del rimborso. Successivamente al 30 settembre 2017, gli uffici dell'Agenzia delle entrate richiedono i dati necessari per il calcolo del rimborso, che devono essere forniti entro sessanta giorni dalla richiesta, ai contribuenti che abbiano tempestivamente presentato un'istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992 non abbiano presentato le dichiarazioni dei redditi e non abbiano provveduto all'integrazione. Per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente nonché titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente che hanno presentato la dichiarazione dei redditi modello 740 per le stesse annualità, l'importo oggetto di rimborso viene automaticamente calcolato in funzione delle ritenute subite a titolo di lavoro dipendente in essa indicate"».

11.1

[GUERRA](#), [RICCHIUTI](#), [BATTISTA](#), [CORSINI](#), [DIRINDIN](#), [FORNARO](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLA](#), [LO MORO](#), [PEGORER](#), [CAMPANELLA](#)

Sopprimere l'articolo.

11.2

[PUGLIA](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «è parte l'agenzia delle entrate», con le seguenti: «sono parti le agenzie fiscali».

Conseguentemente,

a) dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. Nei casi di soccombenza dell'agenzia la definizione di cui al precedente comma è ammessa con il pagamento delle seguenti somme:

a) 30 per cento del valore della lite in caso di soccombenza dell'amministrazione finanziaria dello Stato nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito dell'atto introduttivo del giudizio alla data di presentazione della domanda di definizione della lite;

b) 10 per cento del valore della lite in caso di soccombenza dell'amministrazione finanziaria dello Stato nel primo e nel secondo grado di giudizio alla data di presentazione della domanda di definizione della lite.

c) per valore della lite, da assumere a base del calcolo per la definizione, si considera l'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; in caso di liti relative alla irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del valore della lite; il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati.

1-ter. Con riferimento alle entrate tributarie delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, i medesimi enti territoriali possono prevedere, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, la definizione agevolata delle controversie tributarie di cui sono parti in causa con il pagamento, in un'unica soluzione o in forma rateale, del tributo oggetto di contestazione, anche in misura ridotta, e con l'esclusione delle sanzioni e degli interessi. Gli enti territoriali danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito *internet* istituzionale».

b) *al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «In caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo entro trenta giorni contestualmente al versamento della sanzione determinata ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472».

c) *al comma 7, secondo periodo, alle parole:* «La definizione non dà comunque luogo», *premettere le seguenti:* «Fuori dai casi di soccombenza dall'amministrazione finanziaria dello Stato, ».

11.3

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Al comma 1 sostituire le parole da: «col pagamento», *fino alla fine del comma con le seguenti:* «col pagamento del tributo senza corrispondere le sanzioni comprese nei carichi impugnati, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46».

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1.1. Il pagamento per l'importo da versare potrà essere effettuato in 6 rate bimestrali di pari ammontare a decorrere dal 1° agosto 2017 con termine ultimo il 1° giugno 2018».

Conseguentemente, al comma 7, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «Con riguardo a tali ultime somme è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 50 per cento da utilizzare per il pagamento degli oneri assicurativi e previdenziali dovuti per l'assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale dipendente effettuata negli anni 2018 e 2019».

11.4

[GUERRA](#), [RICCHIUTI](#), [BATTISTA](#), [CORSINI](#), [DIRINDIN](#), [FORNARO](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLO](#), [LO MORO](#), [PEGORER](#), [CAMPANELLA](#)

Al comma 1, dopo le parole: «articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602», aggiungere le seguenti parole: «, nel caso di ricorrente in primo grado ovvero ricorrente che, al momento della definizione della controversia, sia stato già destinatario di provvedimenti favorevoli impugnati dall'Agenzia delle Entrate. In tutti gli altri casi, le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono ridotti della metà».

11.5

[BARANI](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Sono altresì definibili le controversie relative alle impugnazioni di cui all'articolo 98 del Regio decreto n. 267 del 1942 in cui è parte l'agenzia delle entrate o il concessionario della riscossione».

11.6

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Sono definibili le controversie per le quali è stato avviato il tentativo obbligatorio di conciliazione o sia stato presentato il ricorso entro la data di entrata in vigore del presente decreto legge e per le quali alla data di presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva».

Conseguentemente al comma 13 sopprimere il secondo periodo.

11.7

[GUERRA](#), [RICCHIUTI](#), [BATTISTA](#), [CORSINI](#), [DIRINDIN](#), [FORNARO](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLA](#),
[LO MORO](#), [PEGORER](#), [CAMPANELLA](#)

Al comma 3, sostituire le parole da: «il cui ricorso», fino a: «presente decreto», con le seguenti: «con costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente avvenuta entro il 31 dicembre 2016».

11.8

[MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [BOTTICI](#), [LEZZI](#)

Al comma 3, dopo le parole: «alla data di presentazione della domanda di cui al comma 1», aggiungere le seguenti: «ovvero alla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, ».

11.9

[MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [BOTTICI](#), [LEZZI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Sono definibili con le modalità di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, le pendenze fiscali per le quali entro il 31 dicembre 2016, l'agenzia delle entrate abbia trasmesso all'agente della riscossione, relativamente ai medesimi carichi, soltanto la esclusione parziale degli stessi in applicazione dell'articolo 29, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122».

11.10

[BARANI](#), [LANGELLA](#), [PICCINELLI](#), [MILO](#)

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

«13-bis. Al comma 1 dell'articolo 173 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sostituire le parole "violano gli obblighi" con le seguenti: "ritardano di oltre sei mesi l'adempimento degli obblighi"».

11.0.1

[PUGLIA](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Riapertura termini definizione agevolata dei ruoli)

1. Il termine di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, è prorogato al 15 settembre 2017 per i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione entro il termine del 21 aprile 2017.

2. Entro il 15 ottobre 2017, l'agente per la riscossione inoltra la comunicazione di cui al comma 3 del citato articolo 6 ai debitori che hanno presentato la dichiarazione ai sensi del precedente comma.

3. I debitori che presentano la dichiarazione entro il termine di cui al comma 1, effettuano il pagamento delle somme complessivamente dovute nel numero massimo di una rata nel 2017 e due rate nel 2018, nei limiti di importo e secondo le scadenze stabilite dai commi 1 e 3 del citato articolo 6. Per l'anno 2017, la scadenza dell'unica rata prevista è fissata nel mese di dicembre».

11.0.2

[CARDIELLO](#), [MANDELLI](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 11.1

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sostituire le seguenti parole: "Relativamente ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, ", con le seguenti: "Relativamente ai carichi già resi esecutivi negli anni dal 2000 al 2016 ed affidati all'ente di riscossione, anche successivamente alla data del 31/12/2016, "».

11.0.3

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11.1.

1. All'articolo 6, comma 1, alinea, primo periodo del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, le parole: "dal 2000 al 2016", sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2000 al 22 aprile 2017."».

11.0.4

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11.1.

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, la lettera b) è soppressa;».

11.0.5

[BARANI](#), [LANGELLA](#), [PICCINELLI](#), [MILO](#)

Al comma 1, dopo le parole: «a seguito di rinvio», aggiungere le seguenti: «nonché le controversie per le quali è già intervenuta sentenza definitiva, ancorché l'Agenzia delle Entrate non abbia ancora iscritto a ruolo, entro il 31-12-2016, il relativo pagamento.»

11-bis.0.1

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [GIOVANNI MAURO](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis.1

(Modifica all'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di abolizione integrale del limite di età per la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni)

Al comma 6 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole da: ", salvo deroghe" fino alla fine del comma sono soppresse».

11-ter.0.1

[BARANI](#), [LANGELLA](#), [PICCINELLI](#), [MILO](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-quater.

Alla legge 1º dicembre 2016, n. 225 di conversione del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, all'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole "Fermo restando che" sostituire le parole "il 70 per cento" con le parole "un terzo";

b) al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole: "versato nell'anno 2017" sostituire le parole "e il restante 30 per cento" con le parole ", un terzo";

c) al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole "nell'anno 2018" aggiungere le parole "e un terzo nell'anno 2019";

d) al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole "ciascuno dei due" con le parole "ciascuno dei tre";

e) al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole "massimo di tre rate" con le parole "massimo di dodici rate trimestrali" e sopprimere le parole "nel 2017 e di due rate nel 2018».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2017, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 2.000 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2017, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2017 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 2, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 2 predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 2 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese di fabbisogno di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 2, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma».

11-ter.0.2

[BARANI](#), [LANGELLA](#), [PICCINELLI](#), [MILO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-quater.

Alla legge 1 dicembre 2016, n. 225 di conversione del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, all'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole "fermo restando che" sostituire le parole "il 70 per cento" con le parole "un terzo";

b) al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole "versato nell'anno 2017" sostituire le parole "e il restante 30 per cento" con le parole "un terzo";

c) al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole "nell'anno 2018" aggiungere le parole "e un terzo nell'anno 2019";

d) al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole "ciascuno dei due" con le parole "ciascuno dei tre";

e) al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole "massimo di tre rate" con le parole "massimo di dodici rate trimestrali" e sopprimere le parole "nel 2017 e di due rate nel 2018".

Conseguentemente, dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

«13-bis. Alle maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, di ottimizzazione dell'uso degli immobili, nonché di razionalizzazione delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, adottati entro il 31 marzo 2017 dal Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al fine di assicurare una riduzione della spesa corrente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 1.200 milioni di euro l'anno 2017, a 400 milioni di euro l'anno 2018 e 800 milioni di euro l'anno 2019».

11-ter.0.3

[BARANI](#), [LANGELLA](#), [PICCINELLI](#), [MILO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-quater.

Alla legge 1 dicembre 2016, n. 225 di conversione del decreto-legge 22 ottobre-2016 n. 193, all'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole "Fermo restando che" sostituire le parole «il 70 per cento» con le parole "un terzo";

b) al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole "versato nell'anno 2017" sostituire le parole "e il restante 30 per cento" con le parole ", un terzo";

c) al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole "nell'anno 2018" aggiungere le parole "e un terzo nell'anno 2019";

d) al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole "ciascuno dei due" con le parole "ciascuno dei tre";

e) al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole "«massimo di tre rate" con le parole "massimo di dodici rate trimestrali" e sopprimere le parole "nel 2017 e di due rate nel 2018".

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione nel presente articolo si provvede mediante riduzione del Fondo "Interventi strutturali di politica economica" nella misura di 1.100 milioni di euro per l'anno 2017, e di aumento del medesimo Fondo nella misura di 500 milioni di euro per l'anno 2018 e 600 milioni di euro per l'anno 2019».

11-ter.0.4

[BARANI](#), [LANGELLA](#), [PICCINELLI](#), [MILO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-quater.

Alla legge 1 dicembre 2016, n. 225 di conversione del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, all'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, alinea, primo periodo, dopo le parole "dilazione emessi dall'agente della riscossione, " aggiungere le seguenti: "dell'Agenzia delle Entrate, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, ";

b) al comma 8, alinea, primo periodo, sostituire la parole "carichi" con la seguente: "debiti";

c) al comma 8, alinea, primo periodo, sostituire le parole "al 31 dicembre 2016" con le seguenti: "alla data della dichiarazione di cui al comma 2)".

11-ter.0.5

[BARANI](#), [LANGELLA](#), [PICCINELLI](#), [MILO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-quater.

Alla legge 1 dicembre 2016, n. 225 di conversione del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, all'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera a), sostituire le parole "nei mesi di luglio, settembre e novembre" con le parole "il 30 giugno, il 30 settembre e il 30 dicembre";

b) al comma 3, lettera b), dopo le parole "2018" aggiungere le seguenti "e 2019" e sostituire le parole "nei mesi di aprile e settembre" con le parole "il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 30 dicembre"».

11-ter.0.6

[BARANI](#), [LANGELLA](#), [PICCINELLI](#), [MILO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-quater.

Alla legge 1 dicembre 2016, n. 225 di conversione del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, all'articolo 6, comma 8, lettera a), aggiungere infine le seguenti parole: ", con esclusione del rimborso delle spese per le procedure esecutive"».

11-ter.0.7

[BARANI](#), [LANGELLA](#), [PICCINELLI](#), [MILO](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-quater.

Alla legge 1 dicembre 2016, n. 225 di conversione del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, all'articolo 6 comma 4, primo periodo sostituire le parole: "una rata" con le seguenti: "tre rate anche non consecutive"».

11-ter.0.8

[BARANI](#), [LANGELLA](#), [PICCINELLI](#), [MILO](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-quater.

Alla legge 1 dicembre 2016, n. 225 di conversione del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, all'articolo 6, comma 5, primo periodo sostituire le parole: "al 31 dicembre 2016" con le seguenti: "a quella della dichiarazione di cui al comma 2"».

11-ter.0.9

[BARANI](#), [LANGELLA](#), [PICCINELLI](#), [MILO](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-quater.

Alla legge 1 dicembre 2016, n. 225 di conversione del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, all'articolo 6 comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", nonché delle somme risultanti dagli avvisi bonari, dalle liquidazioni relative a mediazioni, accertamenti con adesione, a conciliazioni giudizi arie, e avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate e gli avvisi o accertamenti di tributi e tasse».

11-ter.0.10

[BARANI](#), [LANGELLA](#), [PICCINELLI](#), [MILO](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-quater.

Alla legge 1 dicembre 2016, n. 225 di conversione del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, all'articolo 6, comma 11, sostituire le parole da: "limitatamente" fino alla fine del comma, con le seguenti: "esclusivamente alla sanzione originaria con esclusione di quella accessoria, degli aggi di riscossione e delle spese di notifica"».

11-ter.0.12

[BARANI](#), [LANGELLA](#), [PICCINELLI](#), [MILO](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-quater.

Alla legge 1 dicembre 2016; n. 225 di conversione del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, all'articolo 6, comma 12, secondo periodo, sostituire la parola: "2019" con la seguente: "2020"».

11-ter.0.13

[BARANI](#), [LANGELLA](#), [PICCINELLI](#), [MILO](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-quater.

Alla legge 1 dicembre 2016, n. 225 di conversione del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, all'articolo 6-ter, comma 2, lettera a) sostituire le parole: "30 settembre 2018" con le seguenti: "30 dicembre 2019"».

11-ter.0.14

[BARANI](#), [LANGELLA](#), [PICCINELLI](#), [MILO](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-quater.

Alla legge 1 dicembre 2016; n. 225 di conversione del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, all'articolo 6, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. In ogni caso i carichi debitori fino a 50.000 euro gravanti su un unico soggetto sono dilazionati e versati nelle annualità 2017, 2018, 2019"».

12.1

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1.1. Quota parte pari a 50 milioni per gli anni 2017 e 2018 delle maggiori entrate del canone di abbonamento alla televisione di cui dall'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è assegnata al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. A decorrere dall'anno 2019 la misura del canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, assicura un finanziamento non inferiore a 150 milioni annui al medesimo Fondo. A tal fine alla legge 26 ottobre 2016, n. 198, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2 lettera c) sostituire le parole: "100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018" con le seguenti: "100 milioni di euro per l'anno 2016 e 150 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2017";

b) all'articolo 1 comma 4 sostituire le parole da: "Le risorse" sino a: "tra le due amministrazioni" con le seguenti: "Le risorse di cui alla lettera c) del comma 2 sono ripartite, a decorrere dal 2017, per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2; le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni";

c) all'articolo 10 comma 1 sostituire le parole: "100 milioni" con le seguenti: "150 milioni";

1.2. Per gli anni 2017 e 2018, qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 16 ottobre 2016, n. 198, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il mese di dicembre dell'anno successivo, al reintegro delle somme, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal comma 1 dell'articolo 66».

12.2

[BELLot](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

«1-ter. All'articolo 4-bis della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. La convenzione di cui all'articolo 4, comma 1, prevede che la detrazione per locazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera i-sexies) del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a favore degli studenti universitari fuori sede, venga estesa anche, agli studenti fuori sede residenti in zone montane o disagiate che frequentino università ubicata in un comune distante almeno 50 chilometri dal comune di residenza"».

13.1

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#)

All'elenco allegato di cui al comma 1, sopprimere la voce: «Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190, è ridotta per l'anno 2017 di 9, 579 milioni di euro».

13.2

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#)

All'elenco allegato all'articolo 13, «Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei ministeri», alla voce «Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo», apportare le seguenti modifiche:

		2017
	Riduzioni	di cui predeterminate per legge
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo	9.579	6.675

sostituendo, di conseguenza, le voci corrispondenti con le seguenti:

		2017
	Riduzioni	di cui predeterminate per legge
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo	3.281	464
Totale	450.421	112.681

e, sostituendo la tabella delle riduzioni relativa al MIBACT con la seguente:

		2017
Ministero	Riduzioni	di cui predeterminate
Missione		
Programma		
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo	3.281	464
2. Ricerca e innovazione (17)	108	95
2.1 Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali (4)	108	95
3. Turismo (31)	757	369
3.1 Sviluppo e competitività del turismo (1)	757	369
4. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	2.416	0
4.1 Indirizzo politico (2)	16	0
4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	2400	0

Conseguentemente:

1) all'articolo 66, comma 2, dopo le parole: «è incrementata di» aggiungere le seguenti: «9, 579 milioni di-euro per l'anno 2017»;

2) All'articolo 5, comma 1, le parole: «83 milioni di euro per l'anno 2017» sono sostituite dalle parole: «93 milioni di euro per l'anno 2017».

13.3

[MANELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto, su proposta dei Ministri competenti, sono apportate ulteriori riduzioni degli importi definiti dall'elenco allegato, in termini di competenza e cassa pari a 440 milioni di euro per l'anno 2017, anche ?relativi a missioni e programmi diversi, e potranno essere apportate variazioni compensative rispetto agli importi indicati».

Conseguentemente, all'articolo 20, sostituire il comma 2 con il seguente:

«All'onere di cui al comma 1, pari a complessivi 650 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2017, mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui all'articolo 27, comma 1. Al restante onere, pari a 590 milioni di euro per l'anno 2017 si provvede quanto a 150 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a 440 milioni di euro, mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui all'articolo 13, comma 1».

13.4

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Sono esclusi dalle riduzioni di cui al comma 1 i trasferimenti dallo Stato alle regioni.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis pari a 170 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 418, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39».

13.0.1

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Abolizione del contributo statale alle emittenti comunitarie)

1. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il comma 190 è soppresso».

13-quater.0.1

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-quinquies.

(Fiscalità riallocativa)

1. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro 90 giorni dall'approvazione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità tecniche ed operative per la riallocazione dei "Sussidi ambientalmente dannosi" a favore dei "Sussidi ambientalmente favorevoli", così come indicati nel "catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli", reso noto in data 23 febbraio 2017, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

2. Resta inteso che il processo riallocativo dovrà avere all'inizio dell'anno 2018 e concludersi entro e non oltre l'anno 2025».

14.1

[COMAROLI](#)

Al comma 1, la lettera 0b), numero 2, capoverso d-bis), sostituire le parole da: «ad incremento», fino a: «2014, n. 56», con le seguenti: «al contributo straordinario ai comuni per il finanziamento degli oneri riguardanti le funzioni di sicurezza e polizia locale».

14.2

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «è inserito il seguente», con le seguenti: «sono inserite le seguenti».

Conseguentemente, dopo il comma 450-bis, aggiungere il seguente:

«450-ter. Per il 2017 il contributo di cui al comma 24 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito per l'anno 2017, nel limite di 24 milioni di euro, è accantonato per essere attribuito a favore dei comuni sulla base delle quote e dei criteri che seguono: a) 12 milioni di euro a favore dei comuni che presentino nel 2017 una variazione negativa superiore all'1, 3 per cento della dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2016 e non risultino beneficiari dell'attribuzione di cui al comma 450-bis; il riparto viene determinato, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, in proporzione della distanza dalla percentuale del 1, 3 per cento dello scostamento tra la dotazione netta del fondo di solidarietà comunale del 2017 e la dotazione netta del medesimo fondo con riferimento al 2016 in percentuale delle risorse storiche nette di riferimento così come modificate in base alle disposizioni previste dal comma 450; b) 12 milioni di euro a favore dei comuni con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti al 31 dicembre 2015 e che non siano stati coinvolti da successivi processi di fusione, che presentino una delle condizioni di seguito indicate: riduzione della spesa corrente nel periodo 2010-2015, come risultante dai rispettivi certificati dei conti consuntivi, al netto degli oneri per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in misura ulteriore rispetto al 13, 5 per cento; ammontare delle risorse *pro capite* di riferimento relative al 2015, individuate nella somma delle spettanze erogate dal Ministero dell'interno del fondo di solidarietà dei gettiti effettivi dell'IMU e della TASI come risultanti dai versamenti unificati di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché degli incassi dell'addizionale comunale all'IRPEF risultanti dalle registrazioni del sistema SIOPE, inferiore al valore del venticinquesimo percentile della distribuzione relativa alla fascia demografica di appartenenza; le risorse assegnate in proporzione diretta della popolazione di ciascun ente beneficiario».

14.3

[PERRONE](#), [BOCCARDI](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) dopo il comma 450 è altresì inserito il seguente:

"450-ter. Per il 2017 è attribuito un importo di 24 milioni di euro a favore dei comuni sulla base delle quote e dei criteri che seguono:

i. 12 milioni di euro a favore dei comuni che presentino nel 2017 una variazione negativa superiore all'1, 3 per cento della dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2016 e non risultino beneficiari dell'attribuzione di cui al comma 450-bis; il riparto viene determinato previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, in proporzione della distanza dalla percentuale del 13 per cento dello scostamento tra la dotazione netta del fondo di solidarietà comunale del 2017 e la dotazione netta del medesimo fondo con riferimento al 2016 in percentuale delle risorse storiche nette di riferimento così come modificate in base alle disposizioni previste dal comma 450;

ii. 12 milioni di euro a favore dei comuni con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti al 31 dicembre 2015 e che non siano stati coinvolti da successivi processi di fusione che presentino una delle condizioni di seguito indicate: riduzione della spesa corrente nel periodo 2010-2015, come risultante dai rispettivi certificati dei conti consuntivi al netto degli oneri per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani in misura ulteriore rispetto al 13, 5 per cento; ammontare delle risorse *pro capite* di riferimento relative al 2015, individuate nella somma delle spettanze erogate dal Ministero dell'interno del fondo di solidarietà dei gettiti effettivi dell'IMU e della Tasi come risultanti dai versamenti unificati di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché degli incassi dell'addizionale comunale all'Irpef risultanti dalle registrazioni del sistema SIOPE inferiore al valore del venticinquesimo percentile della distribuzione relativa alla fascia demografica di appartenenza; le risorse assegnate in proporzione diretta della popolazione di ciascun ente beneficiario.

Agli oneri derivanti dalla presente lettera b-bis), si provvede mediante i risparmi di spesa di cui all'articolo 27, comma 1"».

14.4

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),

PETRAGLIA, URAS

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) dopo il comma 450-bis, è inserito il seguente:

"450-ter. Per il 2017 il contributo di cui al comma 24 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito per l'anno 2017, nel limite di 24 milioni di euro, è accantonato per essere attribuito a favore dei comuni sulla base delle quote e dei criteri che seguono:

a) 12 milioni di euro a favore dei comuni che presentino nel 2017 una variazione negativa superiore all'1, 3 per cento della dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2016 e non risultino beneficiari dell'attribuzione di cui al comma 450-bis; il riparto viene determinato, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, in proporzione della distanza dalla percentuale del ? 1, 3 per cento dello scostamento tra la dotazione netta del fondo di solidarietà comunale del 2017 e la dotazione netta del medesimo fondo con riferimento al 2016 in percentuale delle risorse storiche nette di riferimento così come modificate in base alle disposizioni previste dal comma 450;

b) 12 milioni di euro a favore dei comuni con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti al 31 dicembre 2015 e che non siano stati coinvolti da successivi processi di fusione, che presentino una delle condizioni di seguito indicate: riduzione della spesa corrente nel periodo 2010-2015, come risultante dai rispettivi certificati dei conti consuntivi, al netto degli oneri per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in misura ulteriore rispetto al ? 13, 5 per cento; ammontare delle risorse *pro capite* di riferimento relative al 2015, individuate nella somma delle spettanze erogate dal Ministero dell'interno del fondo di solidarietà dei gettiti effettivi dell'IMU e della TASI come risultanti dai versamenti unificati di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché degli incassi dell'addizionale comunale all'IRPEF risultanti dalle registrazioni del sistema SIOPE, inferiore al valore del venticinquesimo percentile della distribuzione relativa alla fascia demografica di appartenenza; le risorse assegnate in proporzione diretta della popolazione di ciascun ente beneficiario».

14.5

COMAROLI

Al comma 1, alla lettera b), aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

«450-ter. Per il 2017 è attribuito un importo di 24 milioni di euro a favore dei comuni sulla base delle quote e dei criteri che seguono:

a) 12 milioni di euro a favore dei comuni che presentino nel 2017 una variazione negativa superiore all'1, 3 per cento della dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2016 e non risultino beneficiari dell'attribuzione di cui al comma 450-bis; il riparto viene determinato, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, in proporzione della distanza dalla percentuale del ? 1, 3 per cento dello scostamento tra la dotazione netta del fondo di solidarietà comunale del 2017 e la dotazione netta del medesimo fondo con riferimento al 2016 in percentuale delle risorse storiche nette di riferimento così come modificate in base alle disposizioni previste dal comma 450;

b) 12 milioni di euro a favore dei comuni con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti al 31 dicembre 2015 e che non siano stati coinvolti da successivi processi di fusione, che presentino una delle condizioni di seguito indicate: riduzione della spesa corrente nel periodo 2010-2015, come risultante dai rispettivi certificati dei conti consuntivi, al netto degli oneri per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in misura ulteriore rispetto al ? 13, 5 per cento; ammontare delle risorse *pro capite* di riferimento relative al 2015, individuate nella somma delle spettanze erogate dal Ministero dell'interno del fondo di solidarietà, dei gettiti effettivi dell'IMU e della Tasi come risultanti dai versamenti unificati di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché degli incassi dell'addizionale comunale all'Irpef risultanti dalle registrazioni del sistema SIOPE, inferiore al valore del venticinquesimo percentile della distribuzione relativa alla fascia demografica di appartenenza; le risorse assegnate in proporzione diretta della popolazione di ciascun ente beneficiario».

Consequentemente, alla medesima lettera b), sostituire le parole: «dopo il comma 450 è inserito il seguente», con le seguenti: «dopo il comma 450 sono inseriti i seguenti:».

Consequentemente, all'articolo 66, al comma 1, sostituire le parole: «è incrementata di 12 milioni di euro per l'anno 2017, », con le seguenti: «è ridotta di 24 milioni di euro per il 2017 ed è incrementata di».

14.6

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) dopo il comma 450 è altresì inserito il seguente:

"450-ter. Per il 2017 è attribuito un importo di 24 milioni di euro a favore dei comuni sulla base delle quote e dei criteri che seguono:

i. 12 milioni di euro a favore dei comuni che presentino nel 2017 una variazione negativa superiore all'1, 3 per cento della dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2016 e non risultino beneficiari dell'attribuzione di cui al comma 450-bis; il riparto viene determinato, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, in proporzione della distanza dalla percentuale del ? 1, 3 per cento dello scostamento tra la dotazione netta del fondo di solidarietà comunale del 2017 e la dotazione netta del medesimo fondo con riferimento al 2016 in percentuale delle risorse storiche nette di riferimento così come modificate in base alle disposizioni previste dal comma 450;

*ii. 12 milioni di euro a favore dei comuni con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti al 31 dicembre 2015 e che non siano stati coinvolti da successivi processi di fusione, che presentino una delle condizioni di seguito indicate: riduzione della spesa corrente nel periodo 2010-2015, come risultante dai rispettivi certificati dei conti consuntivi, al netto degli oneri per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in misura ulteriore rispetto al ? 13, 5 per cento; ammontare delle risorse *pro capite* di riferimento relative al 2015, individuate nella somma delle spettanze erogate dal Ministero dell'interno del fondo di solidarietà, dei gettiti effettivi dell'IMU e della Tasi come risultanti dai versamenti unificati di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché degli incassi dell'addizionale comunale all'Irpef risultanti dalle registrazioni del sistema SIOPE, inferiore al valore del venticinquesimo percentile della distribuzione relativa alla fascia demografica di appartenenza; le risorse assegnate in proporzione diretta della popolazione di ciascun ente beneficiario.*

Agli oneri derivanti dalla lettera b-bis), si provvede mediante i risparmi di spesa di cui all'articolo 27, comma 1"».

14.7

[PERRONE](#), [BOCCARDI](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-quater. Gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono esentati dal pagamento dei contributi e dei diritti previsti dall'allegato 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e relativi all'istruttoria delle pratiche e alla vigilanza sull'espletamento del servizio e sulle relative condizioni, nei casi in cui l'installazione e l'esercizio di reti di comunicazione elettronica siano finalizzati all'espletamento esclusivo delle proprie funzioni».

14.8

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14.1.

**(Anticipazioni di liquidità per far fronte a debiti
degli enti locali maturati al 31 dicembre 2016)**

1. Al fine di favorire ulteriormente il pagamento dei debiti commerciali degli enti locali e di debiti delle società ed enti dagli stessi partecipati risultanti alla data del 31 dicembre 2016, è rifinanziato il Fondo per assicurare la liquidità dei pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze; con una dotazione di 700 milioni di euro per il

2017 e 700 milioni di euro per il 2018.

2. Il fondo di cui al comma 1 può essere connesso agli enti locali per il pagamento:

a) dei debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2016;

b) dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine;

e) dei debiti riconosciuti alla data del 31 dicembre 2016, ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento entro la medesima data, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ai sensi dell'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».

14.9

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14.1.

(Ristrutturazione del debito degli enti territoriali)

1. Al fine di ridurre gli oneri finanziari sull'indebitamento dei comuni, province e città metropolitane e adeguare i tassi attualmente applicati alle migliorate condizioni di mercato, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui intestati agli enti locali, aventi le caratteristiche di cui al comma 4, e i mutui gestiti dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e finanze; sia mediante rinegoziazione dei tassi d'interesse e della scadenza, sia mediante estinzione anticipata e accensione di nuovo mutuo senza applicazioni di penali a carico dell'ente mutuatario.

2. Gli enti locali possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui al comma 4, trasmettendo entro il 30 settembre 2017 al Ministero dell'economia e delle finanze ? Dipartimento del tesoro ? Direzione II, con certificazione congiunta del presidente o rappresentante legale dell'ente e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento da ristrutturare.

3. I risparmi di spesa derivanti dalle operazioni di ristrutturazione di cui al comma 1 possono essere utilizzati senza vincoli di destinazione.

4. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento con le seguenti caratteristiche:

a) vita residua pari o superiore a 5 anni del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro;

b) mutui che non godono di contributi statali in quota interessi.

5. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto.

6. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 15 settembre 2017 sono adottate le modalità di attuazione del presente articolo.

7. La ristrutturazione dei mutui di cui al comma 1 deve essere consentita nei limiti di spesa annua di 300 milioni di euro. Al tal fine il fondo di cui al comma 624 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ridotto di 300 milioni di euro annui limitatamente agli anni 2017 e 2018».

14.0.1

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14.1.

(Riduzione del peso del debito degli enti locali)

1. Negli anni 2017-2018, gli enti locali possono procedere all'estinzione anticipata, totale o parziale, di passività onerose derivanti dai mutui e prestiti obbligazionari, in essere al 3 dicembre 2016

con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., con l'Istituto per il credito sportivo e con altri istituti di credito, mediante la contrazione di nuovi mutui o con emissione di prestito obbligazionario, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziato delle passività totali a carico degli enti stessi. Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontare del concorso statale eventualmente concesso sul mutuo. Il conseguimento della riduzione del valore finanziario deve essere realizzato in relazione alla singola posizione di mutuo.

2. In deroga alla normativa vigente, limitatamente alle operazioni di estinzione anticipata di cui al comma 1, la riduzione del valore finanziario delle passività totali da conseguire all'atto dell'operazione, è da considerare al netto del valore degli indennizzi dovuti per l'estinzione delle passività pregresse.

3. L'indennizzo per l'estinzione anticipata dei mutui previsto dal comma 1, per la quota non coperta dal contributo dello Stato di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è escluso, per il periodo 2017-2018, dalle spese finali ai fini del conseguimento del saldo di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

4. In alternativa all'estinzione anticipata di cui ai commi precedenti, per il biennio 2017-2018 i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. nonché dall'Istituto per il credito sportivo, la cui incidenza complessiva sulle entrate correnti medie dell'ultimo triennio disponibile sulla base dei certificati dei rispettivi rendiconti, comprensiva degli interessi, sia superiore al 12 per cento, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate ulteriori modalità applicative, l'eventuale obbligo di richiesta da parte dei comuni, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui. Per le finalità di cui ai periodi precedenti sono stanziati 10 milioni di euro per il 2017 e 20 milioni di euro per il 2018, mediante riduzioni di pari importo del fondo di cui all'articolo 1, comma 624, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

14.0.2

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14.1.

1. L'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 14, è sostituito dal seguente:

"691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione, anche coattiva, della TARI e della TARES, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti, i quali operano secondo le stesse disposizioni applicabili ai concessionari iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997"».

14.0.3

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14.1.

1. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano anche ai recuperi provenienti dal ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, effettuato dal contribuente come conseguenza dell'esercizio dell'attività di controllo ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 53-bis del

decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e, gli articoli 5 e 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218; a seguito di segnalazione qualificata del comune».

14.0.4

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14.1.

(Notifica degli atti degli enti territoriali)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 le disposizioni di cui all'articolo 60, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come introdotto dal comma 6 dell'articolo 7-*quater* del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, si applicano anche alle notificazioni degli avvisi e degli altri atti relativi alle entrate, anche non tributarie, degli enti territoriali, ivi comprese le ingiunzioni fiscali di cui al Regio decreto n. 639 del 1910».

14.0.5

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14.1.

1. In relazione alle disposizioni relative al Sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed in considerazione della gravosità degli adempimenti richiesti, in particolare, ai comuni di minori dimensioni democratiche; per i comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti le sanzioni di cui all'articolo 11 del predetto decreto legislative, relative alle inadempienze nella trasmissione delle rilevazioni statistiche di cui al Programma statistico nazionale per triennio 2014-2016 e relativi aggiornamenti, sono sospese e, in caso di avvenuta irrogazione, ne sono sospesi gli effetti, fino al 30 novembre 2017, data entro la quale i comuni stessi devono completare ed inviare le rilevazioni in questione. Non si fa luogo a restituzione delle somme eventualmente versate a titolo di-sanzione».

14.0.6

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14.1.

1. Dopo il comma 1, lettera *a*), dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Nei casi di cui al comma 1, lettera *a*), se il trasferimento avviene a favore dello Stato, delle regioni, delle province, delle città metropolitane, dei comuni e delle unioni di comuni, viene applicata l'imposta fissa di euro 200"».

14.0.7

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-*bis*.

(Facoltà di integrazione del riaccertamento straordinario dei residui)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. Gli enti locali possono integrare il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, entro il 31 luglio 2017. Fino a tale data, le quote libere e destinate del risultato di amministrazione risultanti dal rendiconto 2016 non possono essere applicate al bilancio di previsione. A seguito del riaccertamento di cui al periodo precedente gli enti locali approvano l'aggiornamento del rendiconto 2016.

1-*ter*. All'eventuale maggior disavanzo derivante dal riaccertamento di cui al comma 1-*bis* si applica quanto previsto dal decreto ministeriale ? Ministero dell'economia e delle finanze del 2 aprile

2015"».

14-ter.1

[PERRONE](#), [BOCCARDI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «nei confronti», aggiungere le seguenti: «dei comuni colpiti dal sisma di cui all'allegato 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e di cui all'allegato 1-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 nonché».

14-ter.2

[COMAROLI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «nei confronti», aggiungere le seguenti parole: «dei comuni colpiti dal sisma di cui all'allegato 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e di cui all'allegato 2-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 nonché».

14-ter.3

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Al comma 1, dopo le parole: «nei confronti», aggiungere le seguenti: «dei comuni colpiti dal sisma di cui all'allegato 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189».

14-ter.4

[MANELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Al comma 1, capoverso, le parole: «delle province delle regioni a statuto ordinario» sono sostituite dalle seguenti: «degli enti locali».

14-ter.5

[MANELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «delle province delle regioni a statuto ordinario» aggiungere le seguenti: «e degli enti locali».

14-ter.6

[PERRONE](#), [BOCCARDI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-quater.

1. Ferme restando le facoltà di regolamentazione dei tributi di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni con proprio regolamento possono prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni».

14-ter.0.1

[LAI](#), [ANGIONI](#), [CUCCA](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-quater.

(Norme in materia di tariffe e aliquote relative ai tributi di competenza degli Enti locali)

1. All'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 è aggiunto in fine il seguente periodo: "La proroga di cui al periodo precedente non si applica per le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che, pur deliberate oltre il termine, risultino in diminuzione rispetto all'anno precedente e garantiscano la copertura finanziaria dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in conformità al piano finanziario approvato".

2. All'articolo 1 comma 683 della Legge n. 147 del 2013 è aggiunto in fine al seguente periodo: "In deroga a quanto previsto nel precedente periodo per le tariffe della TARI che, pur deliberate oltre il

termine, risultino in diminuzione rispetto all'anno precedente e garantiscano la copertura finanziaria dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in conformità al piano finanziario approvato, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006"».

14-ter.0.2

[COMAROLI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-quater.

(Sanzioni ISTAT per i Comuni di minori dimensioni demografiche)

1. In relazione alle disposizioni relative al Sistema statistica nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed in considerazione della gravosità degli adempimenti richiesti, in particolare, ai comuni di minori dimensioni demografiche, per i comuni con popolazione non superiore ai cinquemila abitanti, le sanzioni di cui all'articolo 11 del predetto decreto legislativo, relativo alle inadempienze nella trasmissione delle rilevazioni statistiche di cui al Programma statistico nazionale per triennio 2014-2016 e relativi aggiornamenti, sono sospese e, in caso di avvenuta irrogazione, ne sono sospesi gli effetti, fino al 30 novembre 2017, data entro la quale i comuni stessi devono completare ed inviare le rilevazioni in questione. Non si fa luogo a restituzione delle somme eventualmente versate a titolo di sanzione».

15.1

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario pari a complessivi 10 milioni di euro per l'anno 2017 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, di quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui all'articolo 5, comma 1».

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: «83 milioni di euro per l'anno 2017 e a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018» con le seguenti: «93 milioni di euro per l'anno 2017 e a 145 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018».

15.0.1

[URAS](#), [STEFANO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Riconversione dei beni patrimoniali e demaniali statali dismessi presenti nella regione Sardegna)

1. Nel quadro della piena applicazione della legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 3, articolo 14, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge è stipulata, un'intesa Stato-Regione Sardegna finalizzata alla progressiva riconversione dei beni patrimoniali e demaniali dismessi dalle originarie attività statali, anche dal comparto della Difesa. Tale patrimonio è utilizzato a fini culturali, economico-produttivi e sociali, tramite progetti realizzati di norma dagli enti locali e in co-finanziamento con altri soggetti pubblici e privati.

2. Lo Stato in attuazione della predetta intesa provvede:

- a) al trasferimento al patrimonio del Comune di Cagliari dell'ex Casa Circondariale di Buoncammino;
- b) alla razionalizzazione e riduzione progressiva delle servitù militari nel territorio sardo;
- c) alla promozione e realizzazione di applicazioni innovative ed ecosostenibili nell'ambito delle attività delle Forze Armate e dei programmi di competenza del Ministero della Difesa.

3. Per le finalità della seguente norma è destinato, alla regione Sardegna, un contributo annuo di 1 milione di euro per il 2017 e 2 milioni di euro per il biennio 2018-2019. All'onere recato dal presente comma, per un importo massimo di 1 milione di euro per il 2017 e 2 milioni di euro per il biennio 2018-2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del

programma "Fondi di riserva e speciale" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze».

16.1

[MORONESE](#), [CIOFFI](#), [NUGNES](#), [PUGLIA](#), [LEZZI](#), [CASTALDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Fermo restando per ciascun ente il versamento relativo all'anno 2015, l'incremento di 900 milioni di euro per l'anno 2016 e l'ulteriore incremento di 900 milioni di euro a decorrere dal 2017 a carico degli enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario sono ripartiti per 650 milioni di euro a carico delle province e per 250 milioni di euro a carico delle città metropolitane";

b) al quarto periodo, le parole: "15 ottobre 2014" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2015";

c) il quinto periodo è sostituito con i seguenti: "Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di presentazione e valutazione delle richieste di cui al precedente comma. È istituita presso la Presidenza del consiglio dei ministri una cabina di regia composta da tre membri: un componente designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di presidente, uno designato dal Ministero dell'economia e delle finanze ed uno designato dal Ministero delegato per gli Affari Regionali volta a definire i parametri utilizzati per l'analisi delle richieste di esclusione dal versamento proposte dagli enti locali"».

Conseguentemente, all'articolo 66, dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 16, comma 1, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle modifiche introdotte dai commi 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 3-sexies e 3-septies.

3-ter. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

3-quater. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare".

3-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

3-sexies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 3-ter a 3-quinquies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

3-septies. Le modifiche introdotte dai commi 3-ter e 3-quinquies rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre

2016».

16.2

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1.1. All'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al quarto periodo la data del 15 ottobre 2014 è sostituita con: "15 ottobre 2016"».

16.3

[DE POLI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al quarto periodo, sostituire le parole: "15 ottobre 2014" con le seguenti: "15 ottobre 2016"».

16.4

[COLLINA](#)

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Tale riduzione non può in ogni caso superare il 70 per cento dei tributi attribuiti per legge alle Province».

16.5

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 419, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il secondo periodo è soppresso».

18.1

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) in sede di attestazione di cui al comma 468, l'articolo 1, della legge 1 dicembre 2016, n. 232, il saldo di finanza pubblica è rispettato anche se il saldo tra le entrate finali e le spese finali è negativo per una misura non superiore alla somma degli avanzi applicati di cui alla lettera b)».

18.2

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Sopprimere il comma 3-bis.

18.3

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Sopprimere il comma 3-bis.

18.4

[DLBIAGIO](#)

Dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:

«3-bis. 1 All'articolo 7, comma 2-ter del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al primo periodo le parole: "Al personale della polizia locale si applicano gli istituti dell'equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio", sono sostituite dalle seguenti parole: «All'articolo 6 comma 1, secondo periodo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, dopo le parole: "vigili dei fuoco e soccorso pubblico», inserire le seguenti: "nonché al personale della polizia locale";

b) Al secondo periodo le parole: "2.500.000", sono sostituite dalle seguenti parole: "5.000.000"».

Conseguentemente,

all'articolo 66 comma 3 della presente legge primo periodo e la lettera a) sono così sostituiti:

«Agli oneri derivanti dagli articoli 9, 12, 18, 41, comma 2, 42, commi 1 e 2, 43, 43-bis, 44, comma 1, 45, 46, 50, 55 e dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari a 1.632, 9 milioni di euro per l'anno 2017, a

5.201, 7 milioni di euro per l'anno 2018, a 5.548 milioni di euro per l'anno 2019, a 4.268, 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.716, 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a 3.786, 4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 3.754, 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, che aumentano a 5.201, 8 milioni di euro per l'anno 2018, a 5.548, 3 milioni di euro per l'anno 2019, a 4.374, 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.789, 8 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.776, 9 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.833, 6 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.804, 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e a 3.764, 4 milioni di euro per l'anno 2026 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede:

a) quanto a 1.332, 9 milioni di euro per l'anno 2017, a 5.201, 7 milioni di euro per l'anno 2018, a 5.548 milioni di euro per l'anno 2019, a 4.268, 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.716, 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a 3.783, 4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 3.754, 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto».

18.5

[DLBIAGIO](#)

Dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:

«3-bis.1 I sistemi di video sorveglianza installati dalle amministrazioni locali con le finalità di ordine e sicurezza pubblica di cui al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, si intendono incluse nella fattispecie di cui al comma 2 dell'articolo 100 del Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche). Per le installazioni di cui al precedente periodo, gli enti locali sono esonerati dalla corresponsione di ulteriori contributi, canoni di concessioni autorizzazione. Tali installazioni si intendono altresì incluse nella fattispecie di cui all'articolo 53 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e in tale senso esonerate dai limiti di registrazione e conservazione delle immagini di cui al punto 3.4 del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 8 aprile 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 99 del 29 aprile 2010, in materia di video sorveglianza. Con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le necessarie misure di armonizzazione con la normativa vigente».

18.6

[MANELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3.1. Il comma 12-bis dell'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

"12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono integralmente attribuiti all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, il quale provvede a riversarne il 50 per cento all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti"».

18.7

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-*quinquies*. Per il 2017 e il 2018 le province e le città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le seguenti entrate:

a) la quota del 10 per cento dei proventi da alienazioni di immobili di cui al comma 11 dell'articolo 56-*bis* del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, senza il vincolo di destinazione ordinariamente previsto;

b) le quote di cui all'articolo 142, comma 12-*ter*, e all'articolo 208, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), per il finanziamento degli oneri riguardanti le funzioni di viabilità e polizia locale».

18.8

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Gli enti locali di cui all'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 riconoscono i propri dipendenti come creditori privilegiati ai quali garantire la continuità del pagamento delle retribuzioni».

18.9

[DE POLI](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Gli enti locali di cui all'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 riconoscono i propri dipendenti come creditori privilegiati ai quali garantire la continuità del pagamento delle retribuzioni».

19.0.1

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-*bis*.

1. All'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'ultimo periodo, le parole: "nei dodici mesi successivi al mancato invio", sono sostituite dalle seguenti: "fino a quando l'ente non abbia adempiuto all'invio".

2. All'articolo 1, comma 474, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: "saldo di cui al comma 466" è inserito il seguente periodo: "nonché gli enti che registrano un miglioramento del proprio posizionamento, pur nel mancato conseguimento del saldo di cui al comma 466"».

20.1

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019», con le parole: «un contributo complessivo di 650 milioni di euro per l'anno 2017, in attesa dell'applicazione dei fabbisogni standard con legge di bilancio».

Conseguentemente dopo l'articolo, 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere il seguente:

«Art. 17-*bis*.

(Acquisto di pubblicità *on line*)

1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e *link* sponsorizzati *on line*, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.

2. Gli spazi pubblicitari *on line* e i *link* sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (detti servizi di *search advertising*), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito *internet* o la funzione di un servizio *on line* attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata

dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.

3. il regolamento finanziario, ovvero il pagamento, degli acquisti di servizi e campagne pubblicitarie on line dev'essere effettuato dal soggetto che ha acquistati, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero tramite altri strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni ed a veicolare dati identificativi e partita IVA del beneficiario.

108-*duodecies*. Al fine di provvedere ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma 108-*bis*, i limiti d'impegno finanziario di cui al successivo comma 201 si intendono rideterminati sulla base dei maggiori introiti derivanti dalle previsioni di cui ai precedenti commi da 108-*sexies* a 108-*undecies*».

20.2

[PERRONE](#), [BOCCARDI](#)

Al comma 1-bis, primo periodo, le parole: «12 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «60 milioni di euro».

Consequentemente, la rubrica dell'articolo è modificata in «Contributo a favore delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario».

20.3

[COMAROLI](#)

Al comma 1-bis, primo periodo, le parole: «12 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «60 milioni di euro».

Consequentemente, la rubrica dell'articolo è modificata in «Contributo a favore delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario».

20.4

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Al comma 1-bis, primo periodo, le parole: «12 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «60 milioni di euro».

20.5

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4-*ter*. Per favorire la riduzione degli oneri finanziari del debito delle province e città metropolitane, il ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione delle operazioni di indebitamento avente ad oggetto i titoli obbligazionari in circolazione emessi dalle province con vita residua pari o superiore a 5 anni e con valore nominale pari a o superiore a 100 milioni di euro. Per il riacquisto dei titoli obbligazionari da emessi dalle province, il Ministero dell'economia e finanze può effettuare emissioni di titoli di stato. Gli enti possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui al presente comma entro il 15 giugno 2016 al Ministero dell'economia e finanze ? Dipartimento del tesoro.

4-*quater*. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi. A seguito del riacquisto dei prestiti obbligazionari nei confronti del ministero dell'economia e finanze, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma precedente, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE/479/2009».

20.6

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4-*ter*. Per favorire la riduzione degli oneri finanziari del debito delle province e città

metropolitane, il ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione delle operazioni di indebitamento avente ad oggetto i titoli obbligazionari in circolazione emessi dalle province con vita residua pari o superiore a 5 anni e con valore nominale pari a o superiore a 100 milioni di euro. Per il riacquisto dei titoli obbligazionari da emessi dalle province, il Ministero dell'economia e finanze può effettuare emissioni di titoli di stato. Gli enti possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui al presente comma entro il 15 giugno 2016 al Ministero dell'economia e finanze ? Dipartimento del tesoro.

4-quater. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi. A seguito del riacquisto dei prestiti obbligazionari nei confronti del ministero dell'economia e finanze, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma precedente, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal regolamento (CE) n. 479 del 2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009».

20.7

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«*4-ter.* Per il supporto e il risanamento finanziario delle province che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario: di cui all'articolo 243-bis del TUEL nonché per le province che hanno dichiarato il dissesto negli anni 2015 e 2016, sono stanziati 15 milioni di euro, da ripartire con decreto del Ministero dell'interno entro il 15 giugno 2017 previa intesa in Conferenza Stato Città Autonomie Locali.

4-quater. All'onere di cui al comma *4-ter*, pari 15 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

20.8

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:

«*4-ter.* Il comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, deve essere interpretato nel senso che sono escluse dalle risorse economiche che concorrono a formare il tetto massimo di spesa le risorse non utilizzate derivanti dall'esercizio precedente, le risorse derivanti dai risparmi di spesa per prestazioni straordinarie, le risorse derivanti dai piani di razionalizzazione di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 16 del decreto legge n. 98/2011, le risorse previste da specifiche disposizioni di legge, le risorse derivanti dai servizi resi a terzi e le risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri soggetti pubblici e privati».

20.0.1

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Ulteriori disposizioni per province e città metropolitane)

1. In deroga all'articolo 33, comma *8-ter*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dell'articolo 1, comma 443, della legge 29 dicembre 2012, n. 228, le risorse rivenienti dalla alienazione di beni immobili e patrimoniali effettuata nel 2017 dalle province delle regioni a statuto ordinario possono essere destinate al conseguimento degli equilibri della situazione corrente del bilancio 2017.».

20.0.2

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Ulteriori disposizioni per province e città metropolitane)

1. Per l'anno 2017 alle province delle regioni a statuto ordinario non si applica la disposizione di cui all'articolo 161, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.».

20.0.3

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Ulteriori disposizioni per province e città metropolitane)

1. Al fine di consentire l'erogazione di contributi per l'estinzione anticipata, totale o parziale, di mutui e prestiti obbligazionari da parte delle province delle regioni a statuto ordinario, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2017.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

20.0.4

[URAS](#), [STEFANO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Il Governo provvede, sulla base di specifico documento istruttorio presentato dalla Regione Autonoma della Sardegna alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a definire, nel rispetto delle vigenti normative anche procedurali, le necessarie modifiche ed integrazioni al Trattato di adesione dell'Italia all'Unione europea, affinché alla Sardegna sia riconosciuto lo "status di regione insulare" ed il relativo regime derogato di aiuti, finalizzati anche alla realizzazione di un sistema effettivo di continuità territoriale e all'integrazione con le reti nazionale ed europea dell'energia, delle telecomunicazioni e dei trasporti».

21.1

[COMAROLI](#)

Sopprimere l'articolo.

21-ter.0.1

[COMAROLI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-quater.

1. All'articolo 1 nel decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai recuperi provenienti dal ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 effettuato dal contribuente come conseguenza dell'esercizio dell'attività di controllo ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, articoli 53-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131 e articoli 5 e 11, del decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218, a seguito di segnalazione qualificata del comune».

21-ter.0.2

[PERRONE](#), [BOCCARDI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-quater.

1. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai recuperi provenienti dal ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 effettuato dal contribuente come conseguenza dell'esercizio dell'attività di controllo ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, articoli 53-bis del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1986 n. 131 e articoli 5 e 11, del decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218, a seguito di segnalazione qualificata del comune"».

22.1

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 9 comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, i comuni, nel rispetto delle procedure di natura concorsuale ad evidenza pubblica, possono procedere ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato a carattere stagionale».

22.2

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Al comma 1, dopo le parole: «i comuni», aggiungere le seguenti: «e città metropolitane, province, Regioni», e dopo le parole: «dei comuni», aggiungere le seguenti: «delle città metropolitane, delle province, e delle Regioni».

22.3

[DE POLI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «comuni», aggiungere le seguenti: «città metropolitane, province e Regioni».

22.4

[DE POLI](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 7, comma 2-ter, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sostituire le parole: "dai comuni" con le parole: "dagli enti locali"».

22.5

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1.1. All'articolo 7, comma 2-ter, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sostituire le parole: "dai comuni", con le seguenti: "dagli enti locali"».

22.6

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1.1. All'articolo 7, comma 2-ter, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, le parole: "dai comuni", sono sostituite dalle seguenti: "dagli enti locali"».

22.7

[PERRONE](#), [BOCCARDI](#)

Aggiungere il seguente comma:

«1-ter. All'articolo 4 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

? al comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguenti: "Al fine di non pregiudicare

l'ordinata prosecuzione dell'attività amministrativa delle amministrazioni interessate, la quota di recupero non può eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità di cui al periodo precedente, previa certificazione degli organi di controllo, è corrispondentemente incrementato. Gli enti di cui al primo periodo possono altresì procedere alla proroga dei piani di recupero ai sensi dell'articolo 1, comma 15-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19".

? Il comma 2 è sostituito dal seguente: "Le regioni e gli enti locali che hanno conseguito gli obiettivi di finanza pubblica possono compensare le somme da recuperare di cui al precedente comma anche attraverso l'utilizzo dei risparmi, certificati dagli organi di revisione, derivanti da misure di razionalizzazione organizzativa, dal mancato utilizzo, anche in parte, delle risorse disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato e da ogni altra misura comportante un contenimento della spesa per il personale ulteriore rispetto a quello già previsto dalla normativa vigente, nonché attraverso l'integrale utilizzo dei risparmi derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; possono altresì essere destinate a recupero le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente previste in piani, programmi e documenti di programmazione economico finanziaria e gestionale dell'ente e certificate dai competenti organi di controllo, nei cinque anni precedenti"».

22.8

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

«1-ter. All'articolo 7, comma 2-ter del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, le parole: "dai comuni", sono sostituite dalle parole: "dagli enti locali"».

22.9

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 1, comma 228, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti", sono sostituite da: "è innalzata al 100 per cento nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018"».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «90 per cento», con le seguenti: «100 per cento».

22.10

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018», con le seguenti: «per gli anni 2017 e 2018, nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, e al 100 per cento nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti e fino a 10.000 abitanti».

22.11

[PERRONE](#), [BOCCARDI](#)

Al comma 2, secondo periodo, le parole: «tra 1.000 e 3.000» sono sostituite dalle seguenti: «tra 1.000 e 5.000».

22.12

[COMAROLI](#)

Al comma 2, secondo periodo, le parole: «tra 1.000 e 3.000» sono sostituite dalle seguenti: «tra 1.000 e 5.000».

22.13

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Al comma 2, sostituire le parole «24 per cento» con le seguenti «30 per cento».

22.14

[MANDELLI](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1 della legge 56 del 2014, il comma 65 è così modificato: "65. Il Presidente della Provincia decade dalla carica in caso di cessazione dalla carica di amministratore (Sindaco-consigliere comunale)»).

22.15

[COMAROLI](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «90 per cento» con le seguenti: «100 per cento».

22.16

[DLBIAGIO](#)

Dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:

«3-bis.1. All'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "polizia di stato," inserire le seguenti parole: "il personale della polizia locale". Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina dei contenuti del rapporto di impiego del personale di polizia locale di cui al comma 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal comma 1 del presente articolo e del relativo trattamento economico, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione di un autonomo comparto di contrattazione con la previsione nel suo ambito di due procedimenti da attivare con cadenza triennale per gli aspetti giuridici ed economici. Di questi uno per il personale attualmente inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e l'altro per il restante personale; distinti anche con riferimento alla partecipazione delle organizzazioni sindacali rappresentative, dirette a disciplinare determinati aspetti del rapporto di impiego. I contenuti dell'accordo nazionale che conclude ciascun procedimento sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica;

b) per ciascun procedimento: definizione della composizione della delegazione trattante di parte pubblica; previsione che la delegazione trattante di parte sindacale sia composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, individuate con decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, secondo le previsioni e le procedure di cui agli articoli 42 e 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

c) per ciascun procedimento: definizione delle materie demandate alla disciplina del procedimento contrattuale, tenuto conto delle materie demandate dalle vigenti disposizioni di legge ai procedimenti negoziali per la disciplina del rapporto di impiego del personale in regime di diritto pubblico;

d) equiparazione dei profili previdenziali ed assistenziali a quelli previsti per le Forze di Polizia dello Stato».

22.17

[DLBIAGIO](#)

Dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:

«3-bis.1. Ai fini della piena operatività del personale di polizia locale in relazione agli obiettivi di cui al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, l'articolo 57 al codice di procedura penale è così modificato:

1) al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

"b-bis) i comandanti, i responsabili di area, gli addetti al coordinamento e controllo, gli addetti al controllo appartenenti alla Polizia Locale ai sensi della Legge 65/86, anche al di fuori del territorio dell'ente di appartenenza quando necessario per l'espletamento delle funzioni;"

2) al comma 2, lettera b) le parole: "nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie a elle provincie e dei comuni quando sono in servizio" sono sostituite dalle seguenti: "gli agenti della polizia locale ai sensi della Legge 65/86, anche al di fuori del territorio dell'ente di appartenenza

quanto necessario per l'espletamento delle proprie funzioni".».

22.18

[COMAROLI](#)

Dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:

«3-ter. All'articolo 1, comma 221, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole "dell'avvocatura civica" sono inserite le seguenti: "in deroga all'articolo 23, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247».

22.19

[COMAROLI](#)

Dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:

«3-ter. L'erogazione degli incentivi disciplinati dall'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non si computa nel limite posto dall'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

22.20

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Dopo il comma 3-quater aggiungere il seguente:

«3-quinquies. Le limitazioni disciplinate dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, non si applicano per le assunzioni di personale a tempo determinato finalizzate alla sostituzione del personale di ruolo assente con diritto alla conservazione del posto.».

22.21

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Dopo il comma 3-quater aggiungere i seguenti:

«3-quinquies.1. In sede di contrattazione collettiva nazionale di lavoro sono definite le modalità di finanziamento e i criteri generali di gestione di specifiche risorse da destinare a finalità di carattere mutualistico per il personale dipendente.

3-sexies. Gli enti locali possono, nel rispetto dei limiti di finanziamento e dei criteri definiti in sede di contrattazione collettiva nazionale, attivare gli strumenti di cui al comma 1, fatte salve la sola informazione alle organizzazioni sindacali ovvero le altre forme di partecipazione previste dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro.

3-septies. Le associazioni e le organizzazioni di dipendenti pubblici aventi natura previdenziale o assistenziale richiamate dall'articolo 10 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556 che non abbiano provveduto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alla trasformazione dei trattamenti da esse erogate in forme di previdenza complementare, sono poste in liquidazione.

3-octies. Alla restituzione delle quote di contribuzione pagate ai suddetti enti o associazioni dai dipendenti interessati mediante trattenuta sugli stipendi si provvede con imputazione sul patrimonio dei medesimi ovvero, in caso di incapienza, a valere sulle risorse di cui al comma 1 e 2.».

22.22

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Dopo il comma 3-quater aggiungere il seguente:

«3-quinquies. Nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali gli enti locali possono computare le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate e maturate nell'anno di riferimento.».

22.23

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Dopo il comma 3-quater aggiungere il seguente:

«3-quinquies. Le città metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale, anche con qualifica dirigenziale, nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione dell'articolo 1, comma 421, primo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

22.24

[PERRONE](#), [BOCCARDI](#)

Aggiungere il seguente comma:

«3-quinquies. In sede di contrattazione collettiva nazionale di lavoro sono definite le modalità di finanziamento e i criteri generali di gestione di specifiche risorse da destinare a finalità di carattere mutualistico per il personale dipendente.

2. Gli enti locali possono, nel rispetto dei limiti ai finanziamento e dei criteri definiti in sede di contrattazione collettiva nazionale, attivare gli strumenti di cui al comma 1, fatte salve la sola informazione alle organizzazioni sindacali ovvero le altre forme di partecipazione previste dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro.

3. Le associazioni e le organizzazioni di dipendenti pubblici aventi natura previdenziale o assistenziale richiamate dall'articolo 10 del decreto-legge-8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556 che non abbiano provveduto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alla trasformazione dei trattamenti da esse erogate in forme di previdenza complementare, sono poste in liquidazione.

4. Alla restituzione delle quote di contribuzione pagate ai suddetti enti o associazioni dai dipendenti interessati mediante trattenuta sugli stipendi si provvede con imputazione sul patrimonio dei medesimi ovvero, in caso di incapacienza, a valere sulle risorse di cui al comma 1 e 2».

22.25

[BELLLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Non rientrano tra gli incarichi di cui al presente comma quelli aventi ad oggetto prestazioni professionali, conferiti a titolari di cariche elettive di Regioni ed enti locali da parte delle citate pubbliche amministrazioni. Il conferimento è effettuato nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente"».

22.26

[COMAROLI](#)

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «Regioni ed».

22.27

[MALAN](#)

Al comma 4, dopo le parole: «carica elettiva.», inserire le seguenti: «Non rientrano altresì tra gli incarichi di cui al presente comma quelli aventi ad oggetto prestazioni professionali, conferiti a titolari di cariche elettive di Regioni ed enti locali da parte delle citate pubbliche amministrazioni».

22.28

[BELLLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

22.29

[COLLINA](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. L'articolo 1, comma 65, della legge 7 aprile 2014, n. 56 è abrogato».

22.30

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Le Province e le città metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale, anche con

qualifica dirigenziale, nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione dell'articolo 1, comma 421, primo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

22.31

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. A decorrere dal 2017 vengono meno i divieti di cui al comma 420 dell'articolo 1, della legge n. 190 del 2014».

22.32

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. A decorrere dal 2017 vengono meno i divieti di cui al comma 420, articolo 1, della legge n. 190/2014».

22.33

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «lettera c)» con le parole: «lettera c) e lettera e) limitatamente all'articolo 110 del TUEL» e sostituire la parola: «tecniche» con le seguenti: «tecniche e tecnico-finanziarie e contabili».

22.34

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «lettera c)» con le parole: «lettera c) e lettera e) limitatamente all'articolo 110 del TUEL».

22.35

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «delle posizioni dirigenziali» con le seguenti: «dei posti vacanti».

22.36

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-ter.1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 557-*quater* è inserito il seguente: "557-*quinquies*. Le unioni di comuni e i comuni che ne fanno parte, possono avvalersi della facoltà di conteggiare la spesa di personale in modo unitario. In tale caso gli adempimenti relativi al controllo della spesa sono effettuati unitariamente attraverso l'unione".

5-ter.2. Il comma 31-*quinquies* dell'articolo 14 del decreto legge n.31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato».

22.37

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Al comma 5-*quater*, dopo le parole: «realizzazione di mostre» aggiungere le seguenti: «,convegni, relazioni pubbliche e pubblicità,».*

22.38

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Al comma 5-*quinquies*, sopprimere le parole: «d'intesa con la regione».*

22.39

[SERRA](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Al comma 7, dopo le parole: «dei risultati ottenuti», aggiungere le seguenti: «effettuata dal Consiglio superiore dei Beni Culturali».

22.40

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Sopprimere il comma 7-bis.

22.41

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Sopprimere il comma 8.

22.42

[RICCHIUTI](#), [BATTISTA](#), [CORSINI](#), [DIRINDIN](#), [FORNARO](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLA](#), [GUERRA](#),
[LO MORO](#), [PEGORER](#), [CAMPANELLA](#)

Sopprimere il comma 8.

22.43

[COMAROLI](#)

Sostituire il comma 8, con il seguente:

«In favore delle attività teatrali di prosa è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Al relativo onere si provvede, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2017, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che restano acquisite all'erario, e, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

22.44

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[MINEO](#), [URAS](#)

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8.1. Le risorse di cui al comma 8 sono impiegate dal Teatro Eliseo nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) impossibilità di destinare le risorse all'acquisto di beni, proprietà o attrezzature;
- b) obbligo di destinazione delle risorse al settore della produzione;
- c) obbligo di investire quota parte delle risorse, pari ad almeno 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, per l'impiego di un numero congruo di attori e di tecnici negli spettacoli;
- d) rispetto del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;
- e) garanzia del trattamento minimo garantito o del foglio paga nei confronti delle compagnie ospiti del teatro;
- f) destinazione di una parte delle risorse ad una rassegna di spettacoli organizzati da compagnie indipendenti».

22.45

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8.1. Nei comuni capoluogo, nei comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti e nelle città metropolitane è istituita la figura del dirigente apicale, al quale spettano le funzioni di attuazione dell'indirizzo politico, di coordinamento dell'attività amministrativa e di controllo dell'azione amministrativa. Al dirigente apicale sono conferite le funzioni previste dall'articolo 97, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'incarico di dirigente apicale può essere conferito, con le modalità definite dall'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a soggetti appartenenti alla fascia A dell'Albo dei segretari comunali e provinciali o a soggetti che negli ultimi 5 anni abbiano ricoperto l'incarico di direttore generale di enti locali o abbiano svolto funzioni dirigenziali nell'area giuridico-amministrativa».

22.46

[GRANAIOLA](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Per il personale civile in servizio alla data dell'1° gennaio 1994 presso "Maritelradar" di

Livorno, nel passaggio dal Comparto Ministeri al Comparto ricerca, l'inquadramento, a far data dall'1° gennaio 1994, nei nuovi profili professionali Ricerca, dal III al X livello come previsti dalla tabella di equiparazione, è effettuato con il riconoscimento di tutta l'anzianità di servizio pregressa, comunque maturata al 31 dicembre 1993 nel Comparto Ministeri».

22.47

[COMAROLI](#)

Sopprimere il comma 8-bis.

22.48

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Sopprimere il comma 8-quinquies.

22.49

[SONEGO](#), [PEGORER](#), [BATTISTA](#)

Al comma 8-quinquies, lettera a) sopprimere il punto 2).

22.50

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Dopo il comma 8-quinquies aggiungere il seguente:

«8-sexies. Per il personale civile in servizio alla data dell'1° gennaio 1994 presso Mariteleradar di Livorno, nel passaggio dal comparto ministeri al comparto ricerca, l'inquadramento, a far data dell'1° gennaio 1994, nei nuovi profili professionali ricerca, dal III al X livello, come previsti dalla tabella di equiparazione, è effettuato con il riconoscimento di tutta l'anzianità di servizio pregressa, comunque maturata al 31 dicembre 1993 nel comparto ministeri».

22.51

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Dopo il comma 8-quinquies aggiungere il seguente:

«8-sexies. gli inquadramenti previsti dalla tabella di equiparazione ai Mariteleradar-Livorno sono effettuati tutti con il riconoscimento dell'intera anzianità di servizio pregressa, comunque maturata alla stessa data degli inquadramenti».

22.52

[COMAROLI](#)

Aggiungere il seguente comma:

«8-sexies. Nel rispetto della programmazione dei fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali gli enti locali possono computare le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate e maturate nell'anno di riferimento».

22.53

[PERRONE](#), [BOCCARDI](#)

Aggiungere il seguente comma:

«8-Sexies. Nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile ai fini della determinazione delle capacità assunzionali gli enti locali possano computare le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate e maturate nell'anno di riferimento».

22.54

[PERRONE](#), [BOCCARDI](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-sexies. L'erogazione degli incentivi disciplinati dall'articolo 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 non si computa nel limite posto dall'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

22.55

[COMAROLI](#)

Aggiungere il seguente comma:

«8-sexies. Le città metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale, anche con

qualifica dirigenziale, nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione dell'articolo 1, comma 421, primo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

22.56

[PERRONE, BOCCARDI](#)

Aggiungere il seguente comma:

«Le città metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale, anche con qualifica dirigenziale, nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione dell'articolo 1, comma 421, primo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

22.0.1

[COMAROLI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. In sede di contrattazione collettiva nazionale di lavoro sono definite le modalità di finanziamento e i criteri generali di gestione di specifiche risorse da destinare a finalità di carattere mutualistico per il personale dipendente.

2. Dei limiti di finanziamento e dei criteri definiti in sede di contrattazione collettiva nazionale, attivare gli strumenti di cui al comma 1, fatte salve la sola informazione alle organizzazioni sindacali ovvero le altre forme di partecipazione previste dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro.

3. Le associazioni e le organizzazioni di dipendenti pubblici aventi natura previdenziale o assistenziale richiamate dall'articolo 10 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556 che non abbiano provveduto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alla trasformazione dei trattamenti da esse erogate in forme di previdenza complementare, sono poste in liquidazione.

4. Alla restituzione delle quote di contribuzione pagate ai suddetti enti o associazioni dai dipendenti interessati mediante trattenuta sugli stipendi si provvede con imputazione sul patrimonio dei medesimi ovvero, in caso di incapacienza, a valere sulle risorse di cui al comma 1 e 2».

22.0.2

[COMAROLI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Per l'anno finanziario 2018, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente può destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un'associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i requisiti e i criteri per l'iscrizione delle associazioni nell'elenco, nonché le cause e le modalità di revoca o di decadenza. I contribuenti effettuano la scelta di destinazione di cui al primo periodo in sede di dichiarazione annuale dei redditi ovvero, se esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di un'apposita scheda approvata dall'Agenzia delle entrate e allegata ai modelli di dichiarazione. Con il decreto di cui al secondo periodo sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto e la corresponsione delle somme spettanti alle associazioni culturali sulla base delle scelte operate dai contribuenti, in modo da garantire la tempestività e l'economicità di gestione, nonché le ulteriori disposizioni applicative del presente comma. Le somme non impegnate nell'esercizio 2018 possono esserlo in quello successivo. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2018.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

22.0.3

COMAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Gli Enti locali di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono esentati dal pagamento dei contributi e dei diritti previsti dall'allegato, 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e relativi all'istruttoria delle pratiche e alla vigilanza sull'espletamento del servizio e sulle relative condizioni, nei casi in cui l'installazione e l'esercizio di reti di comunicazione elettronica siano finalizzati all'espletamento esclusivo delle proprie funzioni».

22-bis.1

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *alla rubrica sopprimere le parole: «e razionalizzazione»;*
 - 2) *Al comma 1, le parole: «e razionalizzazione», sono soppresse;*
 - 3) *Al comma 2, secondo periodo, le parole: «e degli immobili e si fanno carico delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione in favore di quelle istituzioni per le quali alla data di entrata in vigore del presente decreto già vi sono tenuti, previa convenzione da stipularsi tra ciascun ente ed il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», sono soppresse;*
 - 4) *Al comma 2, terzo periodo, le parole: «e razionalizzazione», sono soppresse e dopo le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze», aggiungere le seguenti: «da emanarsi previa acquisizione di parere vincolante delle competenti commissioni parlamentari,»;*
 - 5) *Al comma 3, le parole: «con uno stanziamento di 7,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 17 milioni di euro per l'anno 2018, di 18,5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.», sono sostituite con le seguenti: «con uno stanziamento di 10 milioni di euro per l'anno 2017, di 20 milioni di euro per l'anno 2018, di 22 milioni di euro per l'anno 2019 e di 24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».*
- Conseguentemente, al comma 5, lettera d), dopo la parola: «quanto», aggiungere le seguenti: «a 2,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 3 milioni di euro per l'anno 2018, di 3,5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 207 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e quanto».*

22-bis.2

COMAROLI

All'articolo 22-bis, comma 2; primo periodo, dopo le parole «dell'economia e delle finanze», aggiungere le seguenti parole: «previa Intesa in Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281».

22-bis.3

PERRONE, BOCCARDI

All'articolo 22-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: «dell'economia e delle finanze», aggiungere le seguenti parole: «previa Intesa in Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281».

22-bis.4.

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «delle finanze», inserire le seguenti: «, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge,».

22-bis.0.1

BLUNDO, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-ter.

(Misure urgenti per assicurare l'operatività dell'Istituto Statale

per Sordi di Roma).

1. Al fine di assicurare l'operatività dell'Istituto Statale per Sordi di Roma, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, a favore del predetto Istituto, nelle more dell'emanazione del Regolamento previsto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, per la trasformazione dell'Istituto stesso in Ente Nazionale di supporto all'integrazione delle persone sorde.

2. Per fare fronte all'onere di cui al comma 1, la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è corrispondentemente ridotta di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2017».

22-bis.0.2

[URAS](#), [STEFANO](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-ter.

1. La disposizione di cui all'articolo 8, comma 10-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è prorogata per gli anni 2017, 2018, e 2019».

22-ter.1

[SERRA](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «al fine di consentire la trasformazione di 90.000 posti dall'organico di fatto in quello di diritto,».

22-ter.2

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I posti determinati sulla base dell'incremento dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dovuto alla destinazione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono ripartiti, su base regionale, secondo criteri legati all'aumento della popolazione scolastica, al numero delle classi e al fabbisogno prudenziale stimato, sulla base dei dati dell'anno scolastico precedente, per la parte relativa ai posti in organico di sostegno. Al riparto si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sulla base dei criteri individuati dal presente articolo».

22-ter.3

[SERRA](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «dei fondi di cui» fino alla fine del periodo con le seguenti: «del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.

22-ter.4

[PERRONE](#), [BOCCARDI](#)

Aggiungere il seguente comma:

«3-bis. All'articolo 1, comma 221, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole "dell'avvocatura civica" sono inserite le seguenti: "in deroga all'articolo 23, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247"».

22-ter.0.1

[BOCCHINO](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-quater.

(Piano straordinario assunzionale di ricercatori).

1. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca nonché di dare il necessario sostegno alla nuova strategia per la crescita e l'occupazione promossa e raccomandata dal Consiglio europeo, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università è incrementato di 330 milioni di euro a decorrere

dall'anno 2018, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia e il Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e istituzioni di ricerca è incrementato di 85 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede per il 2018 mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato della medesima somma giacente nella Tesoreria dello Stato sulla contabilità speciale n. 25039, intestata all'Istituto Italiano di Tecnologia e corrispondentemente riassegnata per 330 milioni di euro al Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e per 85 milioni di euro al Fondo per il ordinario per gli Enti di Ricerca (FOE) di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, entrambi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 415 milioni di euro a partire dall'anno 2019.

3. L'assegnazione alle singole università e ai singoli enti di ricerca dei fondi di cui al comma 1 è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. La quota parte delle risorse di cui al comma 1 eventualmente non utilizzata per le finalità di cui al medesimo comma rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del Fondo per il finanziamento ordinario delle università e del Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e istituzioni di ricerca».

22-ter.0.2

[PERRONE](#), [BOCCARDI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-quater.

Nei comuni capoluogo, nei comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti e nelle città metropolitane è istituita la figura del dirigente apicale, al quale spettano le funzioni di attuazione dell'indirizzo politico, di coordinamento dell'attività amministrativa e di controllo dell'azione amministrativa. Al dirigente apicale sono conferite le funzioni previste dall'articolo 97, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'incarico di dirigente apicale è conferito a soggetti aventi i requisiti per l'accesso alla dirigenza pubblica con le modalità definite dall'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

22-ter.0.3

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[MINEO](#), [URAS](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-quater.

(Piano pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato
nelle scuole di ogni ordine e grado).

1. Dopo l'articolo 1, comma 108, della legge 31 luglio 2015, n. 107, aggiungere i seguenti:

«108-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, al fine di procedere ad un complessivo processo di riforma del reclutamento del personale scolastico e di eliminare le cause determinanti la formazione di precariato, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca predispone a partire dall'anno scolastico 2017-2018, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un Piano pluriennale di assunzioni per la copertura dei posti vacanti e disponibili di tutti gli insegnamenti, ivi compreso il sostegno, delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado di istruzione, che preveda anche la sostituzione integrale e costante del *turn over* mediante assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario di ogni ordine e grado, anche in deroga alle limitazioni di contingente delle dotazioni

organiche di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.

108-ter. Il Piano pluriennale di assunzioni di cui al precedente comma 108-bis, oltre ad incidere sui processi di formazione del precariato passati e futuri, è volto al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) ripristino della facoltà assunzionale di personale a tempo indeterminato nella misura del cento per cento della spesa relativa al personale cessato nell'anno precedente, in considerazione dell'avvenuta stabilizzazione dell'andamento demografico italiano;

b) riduzione dell'attuale divario anagrafico tra docente e discente, anche al fine di promuovere il pieno sviluppo delle potenzialità innovative della didattica;

c) ridefinizione della formazione delle classi e riduzione dell'attuale rapporto dimensionale tra alunni e docenti, in modo da configurare un numero di alunni per classe non superiore a 20, anche in considerazione della presenza di alunni disabili o stranieri;

d) rideterminazione delle detrazioni organiche del personale di sostegno in deroga al limite previsto dall'articolo 15, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, in modo da garantire la presenza di tutti i docenti di sostegno necessari al progetto didattico, nonché l'assegnazione di docenti di sostegno per tutto l'orario richiesto dal medesimo progetto, fino a coprire interamente l'orario di permanenza a scuola dell'alunno o alunna disabili, se necessario; la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di sostegno garantisce altresì l'inserimento di un solo alunno o alunna disabile per classe nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare, e di un massimo di due alunne o alunni disabili nelle classi successive delle medesime scuole e nelle classi della scuola secondaria di primo e secondo grado;

e) elevazione dell'obbligo formativo fino al completamento dell'intero ciclo delle scuole secondarie superiori di secondo grado;

j) ridefinizione dell'offerta didattica e formativa, al fine di consentire il pieno sviluppo della personalità degli individui attraverso la definizione di programmi didattici innovativi e di contrasto a fenomeni di dispersione scolastica, disagio sociale e analfabetismo, garantendo dotazioni aggiuntive di personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario, attraverso:

1) l'elaborazione e realizzazione di un programma di interventi e misure volte al contrasto dell'analfabetismo di ritorno, nonché del più generale svuotamento e declino delle competenze;

2) la reintroduzione e il potenziamento dell'insegnamento della storia dell'arte, in particolare nelle scuole dell'istruzione secondaria;

3) alfabetizzazione nella lingua italiana e l'inclusione linguistica e culturale degli alunni e delle alunne migranti, determinata in misura di almeno un docente ogni cinque alunni o alunne con necessità di prima alfabetizzazione e di almeno un docente ogni venti alunni o alunne di recente immigrazione, intendendosi per tali coloro che risiedono in Italia da meno di tre anni;

4) il potenziamento delle discipline storico-filosofiche, anche al fine di promuovere lo sviluppo della riflessione etica, del senso critico e dell'educazione civica, nonché di diffondere la consapevolezza nei confronti dei principi e dei valori costituzionali;

5) la promozione di modelli culturali e comportamentali inclusivi, consapevoli e sostenibili attraverso l'introduzione di materie di insegnamento quali l'educazione sentimentale, l'educazione ambientale, l'educazione alimentare, nonché attraverso il potenziamento degli insegnamenti di diritto ed economia.

108-quater. Al Piano pluriennale di assunzione si provvede nei limiti delle risorse annualmente disponibili del "Fondo per il finanziamento del piano pluriennale di assunzioni del personale scolastico" di cui al successivo comma 108-quinquies, e secondo le seguenti modalità:

a) mediante la copertura per il 50 per cento dei posti disponibili e vacanti assegnabili annualmente, attingendo dalle graduatorie di merito dei concorsi pubblici per titoli ed esami a posti e cattedre ai sensi della normativa vigente;

b) mediante la copertura per il restante 50 per cento dei posti disponibili attingendo dalle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 399 decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e

successive modificazioni, aggiornate ed integrate con l'inserimento del personale docente precario in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) essere risultato vincitore di concorsi precedenti;
 - 2) essere risultato idoneo al concorso indetto con decreto ministeriale n. 82 del 24 settembre 2012;
 - 3) risultare inserito nelle graduatorie ad esaurimento in vigore alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e non assunto nell'anno scolastico 2016-2017;
 - 4) essere abilitato mediante Percorso abilitante speciale e tirocinio formativo attivo;
 - 5) aver svolto servizio pregresso a tempo determinato per almeno 36 mesi alla data di entrata in vigore della presente norma;
 - 6) essere munito di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002;
 - 7) aver insegnato presso le scuole per l'infanzia;
- c) mediante la copertura di tutti i posti disponibili e vacanti di personale amministrativo, tecnico e ausiliario secondo la normativa vigente relativa alle assunzioni nei ruoli del personale della scuola.

108-*quinquies*. Al fine di provvedere ai maggiori oneri finanziari derivanti dalle disposizioni di cui ai precedenti commi da 108-*bis* a 108-*quater*, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il "Fondo per il finanziamento del piano pluriennale di assunzioni del personale scolastico", di seguito denominato "Fondo", al quale affluiscono le maggiori entrate derivanti dalle previsioni di cui ai successivi commi da 108-*sexies* a 108-*undecies* accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per essere riassegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università e la ricerca che le destinerà, nel limite delle stesse, alle finalità di cui ai precedenti commi 108-*bis* e 108-*ter*.

108-*sexies*. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 61 è soppresso.

108-*septies*. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 491:

1) sono premesse le seguenti parole: "Nelle more dell'approvazione definitiva della proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, in via transitoria";

2) le parole: "Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato," sono sostituite dalle seguenti: "Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione";

3) le parole: "Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro";

b) al comma 492:

1) le parole: "che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma," e le parole: ", che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma" sono soppresse; le parole: "ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione";

c) dopo il comma 499, è inserito il seguente:

"499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e, comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro";

d) al comma 500 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni previste, in via transitoria, dai commi da 491 al presente comma, sono adeguate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della normativa definitiva di cui alla proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, a quanto disposto da tale normativa prevedendo, in particolare, l'introduzione del principio di emissione a complemento del generale principio di residenza, al fine di limitare i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari".

108-octies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente.

108-nonies. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti a decorrere dal 1° gennaio 2016:

"48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

48-bis. Le aliquote previste dal comma 48, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.

49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.

49-bis. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere".

108-decies. Le lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono abrogate.

108-undecies. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis. - (*Acquisto di pubblicità on line*). ? 1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di mobilità e *link* sponsorizzati *on line*, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.

2. Gli spazi pubblicitari *on line* e i *link* sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (detti servizi di *search advertising*), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito *internet* o la funzione di un servizio *on line* attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.

3. Il regolamento finanziario, ovvero il pagamento, degli acquisti di servizi e campagne pubblicitarie *on line* dev'essere effettuato dal soggetto che ha acquistato, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero tramite altri strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni ed a veicolare dati identificativi e partita IVA del beneficiario".

108-duodecies. Al fine di provvedere ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma 108-bis, i limiti d'impegno finanziario di cui al successivo comma 201 si intendono rideterminati sulla base dei maggiori introiti derivanti dalle previsioni di cui ai precedenti commi da 108-sexies a 108-undecies».

24.1

[COMAROLI](#)

Sopprimere il comma 2-bis.

24.0.1

[PERRONE](#), [BOCCARDI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 24-ter.

1. Dopo il comma 25 dell'articolo del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni in legge 14 settembre 2011, n. 148, è aggiunto il seguente:

"25-bis. Nei casi previsti dalla legge di composizione collegiale dell'organo di revisione economico finanziario, in deroga al comma 25, i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane e le unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali, eleggono il componente con funzioni di presidente a maggioranza assoluta dei membri, scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia n. 3 formata ai sensi del decreto ministeriale del 15 febbraio 2012, n. 23"».

25.1

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al comma 140, dopo la lettera j), aggiungere la seguente:

«k) realizzazione degli impianti sportivi nelle periferie urbane.»,

e, al comma 1, dopo il sub comma 140-ter, aggiungere il seguente:

«140-quater. Al fine di proseguire il potenziamento dell'attività sportiva agonistica nazionale e dello sviluppo della relativa cultura in aree svantaggiate ed assicurare la realizzazione degli impianti sportivi nelle periferie urbane di cui all'articolo 15, comma 2, lettera b), del decreto-legge 15 novembre 2015, n. 185, l'autorizzazione di spesa di cui al medesimo articolo 15, comma 1, secondo periodo, è incrementata di 30 milioni per l'anno 2017 e prorogata fino all'anno 2019 con uno stanziamento pari a

60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Agli oneri di cui al presente comma si provvede utilizzando quote corrispondenti delle risorse del Fondo di cui al comma 140.»,
e, al comma 2, dopo le parole: «140-ter», aggiungere le seguenti: «, 140-quater».

25.2

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Al comma 1, al sub comma 140-ter, sostituire le parole: «Una quota del Fondo di cui al comma 140, per un importo pari a 64 milioni di euro per l'anno 2017, 118 milioni di euro per l'anno 2018, 80 milioni di euro per l'anno 2019 e 44,1 milioni di euro per l'anno 2020, è attribuita dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle province e alle città metropolitane per il finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica coerenti con la programmazione triennale.», con le seguenti: «Una quota del Fondo di cui al comma 140, per un importo pari a 264 milioni di euro per l'anno 2017, 318 milioni di euro per l'anno 2018, 280 milioni di euro per l'anno 2019 e 544 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 e fino all'anno 2032, è attribuita dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle province e alle città metropolitane per il finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica».

25.3

[PERRONE](#), [BOCCARDI](#)

Al comma 1, il comma 140-ter ivi introdotto, è così modificato:

- a) *le parole: «64 milioni», sono sostituite dalle parole: «114 milioni»;*
- b) *alla fine del primo periodo, inserire il seguente: «Per l'anno 2017, è riservato alle città metropolitane un importo di 50 milioni di euro.»;*
- c) *dopo le parole: «Programmazione triennale», inserire le seguenti: «2015-2017»;*
- d) *le parole: «l'avvenuta realizzazione», sono sostituite dalle seguenti: «lo stato di avanzamento»;*
- e) *l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «È consentito agli enti beneficiari di mantenere nel fondo pluriennale vincolato le risorse a sostegno degli interventi ammessi al finanziamento, sulla base dell'avvenuta approvazione del progetto esecutivo al 31 dicembre 2017, con obbligo di aggiudicare i lavori entro il 31 dicembre 2018».*

25.4

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Al comma 1, capoverso comma 140-ter, primo periodo, sostituire le parole: «per un importo pari a 64 milioni di euro», con le seguenti: «per un importo pari a 100 milioni di euro».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo le parole: «in materia di edilizia scolastica», aggiungere le seguenti: «in base alle richieste fatte pervenire al Ministero dell'istruzione entro il 15 luglio 2017 corredate da progetti validati ai sensi di legge, con decreto ministeriale da emanarsi entro il 30 luglio 2017 previa intesa in Conferenza Stato-città-autonomie locali»; eliminare, in fine, le parole: «coerenti con la programmazione triennale».

25.5

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Al comma 1, capoverso comma 140-ter, primo periodo, sostituire le parole: «per un importo pari a 64 milioni di euro» con le seguenti: «per un importo pari a 100 milioni di euro».

Conseguentemente, dopo le parole: «in materia di edilizia scolastica aggiungere le seguenti: «in base alle richieste fatte pervenire al Ministero dell'istruzione entro il 15 luglio 2017 corredate da progetti validati ai sensi di legge, con decreto ministeriale da emanarsi entro il 30 luglio 2017 previa intesa in Conferenza Stato-città-autonomie locali».

eliminare, infine, le parole: «coerenti con la programmazione triennale».

25.6

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Al comma 1, capoverso comma 140-ter, apportare le seguenti modifiche:

- a) *le parole: «64 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «114 milioni».*
- b) *alla fine del primo periodo inserire il seguente: «Per l'anno 2017, è riservato alle città metropolitane un importo di 50 milioni di euro».*
- c) *dopo le parole: «Programmazione triennale» inserire le seguenti: «2015-2017».*
- d) *le parole: «l'avvenuta realizzazione» sono sostituite dalle parole: «lo stato di avanzamento».*
- e) *l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «È consentito agli- enti beneficiari di mantenere nel fondo pluriennale vincolato le risorse a sostegno degli interventi ammessi al finanziamento, sulla base dell'avvenuta approvazione del progetto esecutivo al 31 dicembre 2017, con obbligo di aggiudicare i lavori entro il 31 dicembre 2018».*

25.7

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Al comma 1, capoverso comma 140-ter, primo periodo, dopo le parole: «in materia di edilizia scolastica», aggiungere le seguenti: «in base alle richieste fatte pervenire al Ministero dell'istruzione entro il 15 luglio 2017 corredate da progetti validati ai sensi di legge, e sono assegnate con decreto del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 luglio 2017 previa intesa in Conferenza Statocittà-autonomie locali.

Conseguentemente, al medesimo primo periodo sopprimere le parole: «coerenti con la programmazione triennale».

25.8

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Al comma 1, dopo il capoverso comma 140-ter, aggiungere il seguente:

«140-quater. Per l'anno 2018 la quota del Fondo di cui al comma 140 attribuita alle Regioni a statuto ordinario per le medesime finalità, è pari a 1.050 milioni di euro. Le regioni a statuto ordinario sono tenute ad effettuare investimenti nuovi e aggiuntivi rispetto all'esercizio 2016 per un importo almeno pari a 656 milioni di euro nell'anno 2018. La quota del Fondo è ripartita fra le regioni in sede di autocoordinamento da recepire con intesa in Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro il 30 settembre 2017. Gli investimenti che le singole Regioni sono chiamate a realizzare sono considerati nuovi o aggiunti vi qualora sia rispettata una delle seguenti condizioni:

- a) *la regione procede a variare il bilancio di previsione di ciascun anno incrementando gli stanziamenti riguardanti gli investimenti diretti e indiretti rispetto a quelli del 2016 per la quota di rispettiva competenza indicata dall'intesa di cui al periodo precedente;*
- b) *gli investimenti per ciascun anno siano superiori, per un importo pari ai valori indicati per ciascuna regione dall'intesa di cui al periodo precedente rispetto agli impegni per investimenti diretti e indiretti effettuati nell'esercizio 2016 a valere su risorse regionali, escluse le risorse del Fondo pluriennale vincolato.*

Le Regioni certificano l'avvenuta realizzazione dei predetti investimenti entro il 31 marzo 2019, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, rispetto agli obiettivi indicati per ciascuna regione qualora la regione non abbia conseguito, per la differenza, un valore positivo del saldo di cui al comma 466, si applicano le sanzioni di cui commi 475 e 476».

25.9

[DE POLI](#)

Al comma 1, dopo il capoverso comma 140-ter, aggiungere il seguente:

«140-quater. Per l'anno 2018 la quota del Fondo di cui al comma 140 attribuita alle Regioni a statuto ordinario per le medesime finalità, è pari a 1.050 milioni di euro. Le regioni a statuto ordinario sono tenute ad effettuare investimenti nuovi e aggiuntivi rispetto all'esercizio 2016 per un importo almeno pari a 656 milioni di euro nell'anno 2018. La quota del Fondo è ripartita fra le regioni in sede

di autocoordinamento da recepire con intesa in Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro il 30 settembre 2017.

Gli investimenti che le singole Regioni sono chiamate a realizzare sono considerati nuovi o aggiuntivi qualora sia rispettata una delle seguenti condizioni:

a) la regione procede a variare il bilancio di previsione di ciascun anno incrementando gli stanziamenti riguardanti gli investimenti diretti e indiretti rispetto a quelli del 2016 per la quota di rispettiva competenza indicata dall'intesa di cui al periodo precedente;

b) gli investimenti per ciascun anno siano superiori, per un importo pari ai valori indicati per ciascuna regione dall'intesa di cui al periodo precedente rispetto agli impegni per investimenti diretti e indiretti effettuati nell'esercizio 2016 a valere su risorse regionali, escluse le risorse del Fondo pluriennale vincolato.

Le Regioni certificano l'avvenuta realizzazione dei predetti investimenti entro il 31 marzo 2019, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze ? Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, rispetto agli obiettivi indicati per ciascuna regione qualora la regione non abbia conseguito, per la differenza, un valore positivo del saldo di cui al comma 466, si applicano le sanzioni di cui commi 475 e 476».

25.10

COMAROLI

Al comma 1, dopo capoverso 140-ter, aggiungere il seguente:

«140-quater. Per l'anno 2018 la quota del Fondo di cui al comma 140 attribuita alle Regioni a statuto ordinario per le medesime finalità, è pari a 1.050 milioni di euro. Le Regioni a statuto ordinarie sono tenute ad effettuare investimenti nuovi e aggiuntivi rispetto all'esercizio 2016 per un importo almeno pari a 656 milioni di euro nell'anno 2018. La quota del Fondo è ripartita fra le regioni in sede di autocoordinamento da recepire con intesa in Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro il 30 settembre 2017.

Gli investimenti che le singole Regioni sono chiamate a realizzare sono considerati nuovi o aggiuntivi qualora sia rispettata una delle seguenti condizioni:

a) la regione procede a variare il bilancio di previsione di ciascun anno incrementando gli stanziamenti riguardanti gli investimenti diretti e indiretti rispetto a quelli del bilancio di previsione iniziale del 2016 per la quota di rispettiva competenza indicata dall'intesa di cui al periodo precedente;

b) gli investimenti per ciascun anno siano superiori, per un importo pari ai valori indicati per ciascuna regione dall'intesa di cui al periodo precedente rispetto agli impegni per investimenti diretti e indiretti effettuati nell'esercizio 2016 a valere su risorse regionali, escluse le risorse del Fondo pluriennale vincolato.

Le Regioni certificano l'avvenuta realizzazione dei predetti investimenti entro il 31 marzo 2019, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze ? Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, rispetto agli obiettivi indicati per ciascuna Regione qualora la Regione non abbia conseguito, per la differenza, un valore positivo del saldo di cui al comma 466, si applicano le sanzioni di cui commi 475 e 476».

Consequentemente al comma 2 dell'articolo 25 dopo le parole: «140-ter» sono aggiunte le seguenti: «140-quater».

25.11

DE PIN, GIOVANNI MAURO

Al comma 1, dopo il capoverso-140-ter, aggiungere il seguente:

«140-quater. Per l'anno 2018 la quota del Fondo di cui al comma 140 attribuita alle Regioni a statuto ordinario per le medesime finalità, è pari a 1050 milioni di euro. Le regioni a statuto ordinario sono tenute ad effettuare investimenti nuovi e aggiuntivi rispetto all'esercizio 2016 per un importo almeno pari a 656 milioni di euro nell'anno 2018. La quota del Fondo è ripartita fra le regioni in sede di auto-coordinamento da recepire con intesa in Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro il 30 settembre 2017.

Gli investimenti che le singole Regioni sono chiamate a realizzare sono considerati nuovi o aggiuntivi qualora sia rispettata una delle seguenti condizioni:

a) la Regione procede a variare il bilancio di previsione di ciascun anno incrementando gli stanziamenti riguardanti gli investimenti diretti e indiretti rispetto a quelli del 2016 per la quota di rispettiva competenza indicata dall'intesa di cui al periodo precedente;

b) gli investimenti per ciascuno anno siano superiori, per un importo pari ai valori indicati per ciascuna regione dall'intesa di cui al periodo precedente rispetto agli impegni per investimenti diretti e indiretti effettuati nell'esercizio 2016 a valere su risorse regionali, escluse le risorse del Fondo pluriennale vincolato. Le Regioni certificano l'avvenuta realizzazione dei predetti investimenti entro il 31 marzo 2019, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, rispetto agli obiettivi indicati per ciascuna regione qualora la regione non abbia conseguito, per la differenza, un valore positivo del saldo di cui al comma 466, si applicano le sanzioni di cui ai commi 475 e 476».

25.12

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Al comma 1, dopo il sub-comma 140-ter, aggiungere il seguente:

«140-quater. Al fine di garantire il completo finanziamento dei progetti selezionati nell'ambito del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di cui all'articolo 1, commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a integrazione delle risorse stanziare sull'apposito capitolo di spesa e di quelle assegnate ai sensi del comma 140 del presente articolo, una quota del Fondo di cui al comma 140, per un importo pari a 261.321.739,61 euro per l'anno 2017, a 250 milioni di euro per l'anno 2018 e a 250 milioni di euro per l'anno 2019, è destinata a tali finalità».

e al comma 2, dopo le parole: «140-ter» aggiungere le seguenti: «, 140-quater».

25.13

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Dopo il comma 2-bis, aggiungere i seguenti:

«2-ter. Al fine di proseguire il potenziamento dell'attività sportiva agonistica nazionale e dello sviluppo della relativa cultura in aree svantaggiate ed assicurare la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane di cui all'articolo 15, comma 2; lettera b), del decreto-legge 15 novembre 2015, n. 185, l'autorizzazione disposta di cui al medesimo articolo 15, comma 1, secondo periodo, è incrementata di 30 milioni per l'anno 2017 e prorogata fino all'anno 2019 con uno stanziamento pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

2-quater. All'onere di cui al comma 2-bis, pari a complessivi 30 milioni di euro per l'anno 2017 ed a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede mediante utilizzo, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, di quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui all'articolo 5, comma 1».

Conseguentemente all'articolo 5, comma 1, le parole: «83 milioni di euro per l'anno 2017 e a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018», sono sostituite dalle seguenti: «113 milioni di euro per l'anno 2017 e a 185 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018».

25.14

[COMAROLI](#)

Al comma 2-ter, lettera e), al numero 3), il numero 2) è sostituito dal seguente:

«2. dei comuni con popolazione tra 1000 e 10.000 abitanti».

25.15

[PERRONE](#), [BOCCARDI](#)

Al comma 2-ter, lettera e), il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2. dei comuni con popolazione tra 1000 e 10.000 abitanti».

25.16

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Al comma 2-ter, sostituire il punto 2 con il seguente:

«2. dei comuni con popolazione tra 1000 e 10.000 abitanti».

25.17

[PERRONE](#), [BOCCARDI](#)

Aggiungere, il seguente comma:

«2-quater. Sostegno agli investimenti locali a fronte di riduzione del debito.

1. Per gli anni 2017-2018, agli enti locali [in subordine: alle città metropolitane e alle province] che procedono all'estinzione anticipata, totale o parziale, di passività onerose derivanti dai mutui e prestiti obbligazionari, in essere al 31 dicembre 2016 con la Cassa Depositi e prestiti, con l'Istituto per il credito sportivo e con altri istituti di credito, mediante utilizzo dell'avanzo di amministrazione, sono concessi ulteriori spazi finanziari utili ai fini del rispetto del saldo finale di competenza di cui al comma 455 dell'articolo 1 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, utilizzabili esclusivamente per finanziare, mediante utilizzo di avanzo di amministrazione, spese in conto capitale relative all'edilizia scolastica e alla viabilità, per un importo pari alla differenza tra l'ammontare dell'avanzo destinato alla suddetta estinzione anticipata e l'eventuale nuovo debito contratto nel medesimo esercizio».

25.18

[COMAROLI](#)

Dopo il comma 2-ter, inserire il seguente:

«2-quater. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 232, comma 2, le parole: "fine all'esercizio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'esercizio 2018";».

Conseguentemente, all'articolo 233-bis, comma 3 le parole: «fino all'esercizio 2017», sono sostituite dalle seguenti: «fino all'esercizio 2018».

25.19

[PERRONE](#), [BOCCARDI](#)

Dopo il comma 2-ter, inserire il seguente:

«2-quater. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 232 comma 2 le parole: "fino all'esercizio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'esercizio 2018";».

Conseguentemente, all'articolo 233-bis, comma 3 le parole: «fino all'esercizio 2017», sono sostituite dalle seguenti: «fino all'esercizio 2018».

25.0.1

[COMAROLI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Facoltà di integrazione del riaccertamento straordinario dei residui).

All'articolo 2 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Gli enti locali possono integrare il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, entro il 31 luglio 2017. Fino a tale data, le quote libere e destinate del risultato di amministrazione risultanti dal rendiconto 2016 non possono essere applicate al bilancio di previsione. A seguito del riaccertamento di cui al periodo precedente gli enti locali approvano l'aggiornamento del rendiconto 2016.

1-ter. All'eventuale maggior disavanzo derivante dal riaccertamento di cui al comma 1-bis si applica quanto previsto dal decreto ministeriale ? Ministero dell'Economia e delle finanze del 2 aprile 2015"».

25.0.2

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Facoltà di integrazione del riaccertamento straordinario dei residui).

All'articolo 2 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Gli enti locali possono integrare il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, entro il 31 luglio 2017. Fino a tale data, le quote libere e destinate del risultato di amministrazione risultanti dal rendiconto 2016 non possono essere applicate al bilancio di previsione. A seguito del riaccertamento di cui al periodo precedente gli enti locali approvano l'aggiornamento del rendiconto 2016;

1-ter. All'eventuale maggior disavanzo derivante dal riaccertamento di cui al comma 1-bis si applica quanto previsto dal decreto ministeriale ? Ministero dell'Economia e delle finanze del 2 aprile 2015"».

25.0.3

[PERRONE](#), [BOCCARDI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Facoltà di integrazione del riaccertamento straordinario dei residui).

All'articolo 2 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

"1-bis. Gli enti locali possono integrare il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, entro il 31 luglio 2017. Fino a tale data, le quote libere e destinate del risultato di amministrazione risultanti dal rendiconto 2016 non possono essere applicate al bilancio di previsione. A seguito del riaccertamento di cui al periodo precedente gli enti locali approvano l'aggiornamento del rendiconto 2016.

1-ter. All'eventuale maggior disavanzo derivante dal riaccertamento di cui al comma 1-bis si applica quanto previsto dal decreto ministeriale ? Ministero dell'Economia e delle finanze del 2 aprile 2015"».

25.0.4

[PERRONE](#), [BOCCARDI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Anticipazioni di liquidità per far fronte a debiti degli enti locali maturati al 31 dicembre 2016).

1. Al fine di favorire ulteriormente il pagamento dei debiti commerciali degli enti locali e dei debiti delle società ed enti dagli stessi partecipati risultanti alla data del 31 dicembre 2016, è rifinanziato il "Fondo per assicurare la liquidità dei pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili", istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 700 milioni di euro per il 2017 e 700 milioni di euro per il 2018.

2. Il fondo di cui al comma 1 può essere concesso agli enti locali per il pagamento:

a) dei debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2016;

b) debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine;

c) debiti riconosciuti alla data del 31 dicembre 2016, ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento entro la medesima data, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ai sensi dell'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno

2014, n. 89».

25.0.5

[COMAROLI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

(Accantonamento al Fondo pluriennale vincolato di quote
dell'avanzo di amministrazione vincolato).

All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, dopo il comma 466 aggiungere il seguente:
"466-bis. Nel fondo pluriennale vincolato di entrata di parte corrente di cui al precedente comma 466
confluiscono le quote annuali dell'avanzo di amministrazione vincolato, accantonato in esercizi
precedenti, e finalizzate a:

a) sostenere oneri per gli interventi straordinari di chiusura delle discariche per rifiuti solidi
urbani, nonché per gli interventi di gestione successivi alla chiusura delle discariche stesse (cosiddetta
gestione 'post mortem');

b) sostenere impegni di spesa assunti per far fronte a oneri da sentenze esecutive, nonché ai
recuperi derivanti dall'azione di rivalsa dello Stato ai sensi dell'articolo 43 della legge 24 dicembre
2012, n. 234, a seguito di sentenze di condanna dell'Italia in sede comunitaria"».

25.0.6

[PERRONE, BOCCARDI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

(Accantonamento al Fondo pluriennale vincolato di quote
dell'avanzo di amministrazione vincolato).

All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, dopo il comma 466 aggiungere il seguente:
"466-bis. Nel fondo pluriennale vincolato di entrata di parte corrente di cui al precedente comma
466 confluiscono le quote annuali dell'avanzo di amministrazione vincolato, accantonato in esercizi
precedenti, e finalizzate a:

a) sostenere oneri per gli interventi straordinari di chiusura delle discariche per rifiuti solidi
urbani, nonché per gli interventi di gestione successivi alla chiusura delle discariche stesse (cosiddetta
gestione post mortem');

b) sostenere impegni di spesa assunti per far fronte a oneri da sentenze esecutive, nonché ai
recuperi derivanti dall'azione di rivalsa dello Stato ai sensi dell'articolo 43 della legge 24 dicembre
2012, n. 234, a seguito di sentenze di condanna dell'Italia in sede comunitaria"».

25.0.7

[PERRONE, BOCCARDI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

(Revisioni sistema sanzionatorio saldo di competenza anno 2016).

1. All'articolo 1, comma 463 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) le parole: ", nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo
2016, di cui al medesimo comma 719, accertato ai sensi dei commi da 720 a 727 dell'articolo 1 della
legge 28 dicembre 2015, n. 208", sono soppresse;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il monitoraggio e il sistema sanzionatorio e
premiale di cui ai commi 470 e seguenti si applicano anche alla verifica del rispetto dei saldi di finanza
pubblica da parte degli enti locali con riferimento all'anno 2016"».

25.0.8

[COMAROLI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Sostegno agli investimenti locali a fronte di riduzione del debito).

1. Per gli anni 2017-2018, agli enti locali che procedono all'estinzione anticipata, totale o parziale, di passività onerose derivanti dai mutui e prestiti obbligazionari, in essere al 31 dicembre 2016 con la Cassa Depositi e prestiti, con l'Istituto per il credito sportivo e con altri istituti di credito, mediante utilizzo dell'avanzo di amministrazione, sono concessi ulteriori spazi finanziari utili ai fini del rispetto del saldo finale di competenza di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, utilizzabili esclusivamente per finanziare, mediante utilizzo di avanzo di amministrazione, spese in conto capitale relative all'edilizia scolastica e alla viabilità, per un importo pari alla differenza tra l'ammontare dell'avanzo destinato alla suddetta estinzione anticipata e l'eventuale nuovo debito contratto nel medesimo esercizio».

25.0.9

[PERRONE](#), [BOCCARDI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Graduazione della sanzione per mancato rispetto del saldo finale di competenza relativa all'indebitamento).

All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, comma 415, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

"*d*) nell'anno successivo a quello di inadempienza, la capacità di indebitamento residua riconosciuta all'ente è ridotta di una misura pari alla percentuale dello scostamento registrato rispetto alle entrate finali accertate, moltiplicata per dieci. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di credito devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti la soglia massima di indebitamento di cui al periodo precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione».

25.0.10

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

(Reti di Comunicazione elettronica di pubbliche amministrazioni).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 l'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione generale di cui all'articolo 104, comma 1, lettera *a*) e *b*) del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e la connessa attività di vigilanza svolte dal Ministero dello sviluppo economico per l'installazione e l'esercizio di reti di comunicazione da parte degli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non sono soggette al pagamento di contributi e diritti previsti dall'allegato 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, ivi compreso il contributo per l'utilizzo di risorsa scarsa radioelettrica, qualora le stesse siano finalizzate da parte delle medesime pubbliche amministrazioni al controllo del territorio ovvero al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica. Al relativo onere pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2018 si provvede corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014 il, 190».

26.1

[COMAROLI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Dopo il comma 466, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto il seguente:

"*4-bis.* Nel saldo di cui al comma 466 non rilevano le poste riferite al disavanzo o all'avanzo tecnico di cui all'articolo 3, commi 13 e 14 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42».

26.2

[MANELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 468, articolo 1 della legge n. 232 del 2016, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Le Province e le Città metropolitane per il solo bilancio di previsione 2017, non sono tenute ad allegare il prospetto di cui al periodo precedente"».

26-bis.0.1

[BARANI](#), [LANGELLA](#), [PICCINELLI](#), [MILO](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-ter.

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, aggiungere in fine il seguente periodo: "Per le società sportive professionistiche, dal valore della produzione sono escluse le plusvalenze realizzate sulla cessione di diritti pluriennali alle prestazioni sportive degli atleti di cui all'articolo 86, comma 4, primo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per le medesime società sono, altresì, escluse dalla base imponibile le minusvalenze realizzate sulla cessione di diritti pluriennali alle prestazioni sportive degli atleti di cui all'articolo 101, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi si applicano anche nel caso in cui l'accertamento della base imponibile sia oggetto di contenzioso alla data di entrata in vigore della presente legge. Ove i relativi contenziosi attualmente pendenti riguardino le plusvalenze o le minusvalenze di cui ai precedenti periodi, gli stessi vengono estinti d'ufficio"».

Conseguentemente, la dotazione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotta di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

26-bis.0.2

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-ter.

(Distretti economia solidale).

1. Al fine di sostenere lo sviluppo di un sistema socioeconomico, di economia solidale, promosso nelle comunità locali da associazioni di cittadini. Cooperative e imprese, basato sui principi della solidarietà, della reciprocità, della sostenibilità ambientale e della cura dei beni comuni, lo Stato promuove e sostiene i soggetti pubblici e privati aderenti ai distretti di economia solidale, il rafforzamento delle reti di solidarietà nelle comunità locali e l'affermazione di una cultura di partecipazione su tutto il territorio nazionale, come presupposto fondamentale allo sviluppo di un'economia solidale che agevoli la piena realizzazione dell'inclusione sociale e della fruizione dei diritti di tutta la popolazione, con particolare riguardo alle fasce a più alta fragilità.

2. Ai sensi della presente legge lo Stato concorre con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano alla diffusione delle pratiche di economia solidale e alla formazione:

a) di Distretti di economia solidale quali laboratori di sperimentazione civica, economica e sociale anche in funzione della valorizzazione della dimensione comunitaria locale;

b) di unioni volontarie fra i Distretti di economia solidale e con realtà socio-economiche affini, anche appartenenti ad altre Regioni e Stati limitrofi.

3. Per Distretto di economia solidale si intende un territorio nel quale una comunità risiede e assicura la sua sussistenza attraverso i principi e le pratiche dell'economia solidale, riducendo per quanto possibile la sua dipendenza da materie, energia, prodotti e servizi provenienti da altri territori aventi come obiettivo l'integrale attuazione della partecipazione diretta.

4. A partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il "Fondo di sostegno allo sviluppo dell'economia solidale" con una dotazione di 30 milioni a decorrere dall'anno 2017.

5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto-legge in sede di Conferenza Stato-Regioni sono definite le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse di cui al comma 3. Con lo stesso decreto sono definite le quote di risorse con le quali le singole regioni concorrono al finanziamento del Fondo.

6. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della conversione in legge del presente decreto-legge definiscono le modalità e i criteri di definizione dei Distretti di economia solidale, le forme di partecipazione e i soggetti partecipanti.

7. Al maggior onere derivante dal comma 4 pari a complessivi 30 milioni a decorrere dal 2017 si provvede mediante utilizzo delle risorse, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo».

Consequentemente, all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, le parole: «pari al 6 per cento» sono sostituite dalle parole: «pari al 6,5 per cento».

27.1

[CIOFEI](#), [SCIBONA](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Al comma 1, capoverso «534-quater», sostituire le parole: «4.789.506.000 euro» con le seguenti: «5.789.506.000 euro».

Consequentemente, all'articolo 47, sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Le risorse di cui al comma 208 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, stanziata a legislazione vigente per il finanziamento di studi, progetti, attività e lavori preliminari, destinati alla realizzazione della linea ferroviaria Torino-Lione, sono ridotte di 1.000 milioni di euro».

27.2

[CIOFEI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Al comma 1, capoverso «534-quater», apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire le parole: «4.789.506.000 euro» con le seguenti: 5.289.506.000 euro;*
- b) *sostituire le parole: «4.932.554.000 euro» con le seguenti: «5.432.554.000 euro»;*
- c) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse attribuite al Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

27.3

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Al comma 1, capoverso «534-quater», apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire le parole: «4.789.506.000 euro» con le seguenti: «4.859.506.000 euro»;*
- b) *sostituire le parole: «4.932.554.000 euro» con le seguenti: «5.032.554.000 euro».*

Consequentemente:

- a) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al maggior onere derivante dal comma 1, pari a complessivi 80 milioni per l'anno 2017 e 70 milioni a decorrere dal 2018, si provvede mediante utilizzo, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, derivante dal maggior gettito, della disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo»;

b) *all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «6 per cento», con le seguenti: «7 per cento».*

27.4

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Al comma 1, capoverso «534-quater», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 2018 la dotazione del Fondo di cui al periodo precedente è incrementata annualmente in misura pari al tasso di inflazione programmato salvo l'eventuale recupero delle differenze in caso di rilevante scostamento dal tasso di inflazione effettivo di settore (ISTAT NIC072). All'onere di cui al precedente periodo, pari complessivamente a 83,8 milioni di euro, a decorrere dal 2018, si provvede attraverso l'utilizzo dei

risparmi di cui al primo periodo».

Consequentemente, all'articolo 20, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'onere di cui al comma 1, pari a complessivi 110 milioni di euro per l'anno 2017 e a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2017 mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui all'articolo 27, comma 1. Al restante onere, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017, e a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, commi 199 e 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

27.5

[CIOFFI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La dotazione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, alla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 50 milioni di euro per l'anno 2018, al fine di consentire l'acquisto di veicoli da destinare al servizio di trasporto pubblico locale alimentati a combustibili alternativi. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro per il 2017 e a 50 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

27.6

[CIOFFI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) suddivisione tra le regioni di una quota pari, per il primo anno, al dieci per cento dell'importo del Fondo sulla base del miglioramento delle condizioni di sicurezza, economicità ed efficacia dei servizi offerti nonché della qualità dell'informazione resa all'utenza e dell'accessibilità ai servizi in termini di frequenza, velocità commerciale, puntualità, affidabilità e garanzia di accessibilità per le persone con disabilità o a mobilità ridotta. Negli anni successivi la quota è incrementata del cinque per cento dell'importo del Fondo per ciascun anno fino a raggiungere il venti per cento dell'importo del predetto Fondo».

27.7

[CIOFFI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) suddivisione tra le regioni di una quota pari al dieci per cento dell'importo del Fondo sulla base dell'adozione di misure volte a incentivare lo sviluppo di sistemi intelligenti di trasporto e a migliorare l'utilizzo delle tecnologie di bordo dei veicoli al fine di agevolare la comunicazione tra veicolo e veicolo e tra veicolo e infrastruttura».

27.8

[CIOFFI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) suddivisione tra le regioni di una quota pari al dieci per cento dell'importo del Fondo sulla base dell'adozione di misure efficaci per il contrasto dell'evasione tariffaria».

27.9

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la lettera d);

b) alla lettera e), primo periodo, sostituire le parole: «lettere da a) a d)» con le seguenti: «lettere da a) a c)».

27.10

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),

[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) in ogni caso al fine di garantire per il triennio 2018-2020 la certezza delle risorse finanziarie disponibili, il riparto derivante dal presente comma non può determinare per ciascuna regione una riduzione annua rispetto alla quota attribuita nell'anno precedente».

Conseguentemente:

dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al maggior onere derivante dal comma 2, lettera d) pari a complessivi 80 milioni per l'anno 2017 e 70 milioni a decorrere dal 2018 si provvede mediante utilizzo delle risorse, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo.»;

all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «pari al 6 per cento», con le seguenti: «pari all'8 per cento».

27.11

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «I dati in possesso dell'Osservatorio di cui al presente comma, sono pubblicati sul sito dello stesso, e sono pubblici».

27.12

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di verificare la qualità dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, le associazioni dei consumatori riconosciute a livello nazionale o regionale, con cadenza trimestrale possono trasmettere per via telematica, all'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i dati ricavabili dalle segnalazioni dell'utenza, relativi a disservizi di maggiore rilevanza e frequenza proponendo possibili soluzioni strutturali per il miglioramento del servizio. L'Osservatorio informa dei disservizi segnalati le amministrazioni competenti e l'Autorità di regolazione dei trasporti per le determinazioni previste dall'articolo 37, comma 2, lettere e) ed i), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Le amministrazioni competenti, entro trenta giorni, comunicano all'Osservatorio e all'Autorità di regolazione dei trasporti le iniziative eventualmente intraprese per risolvere le criticità denunciate ed entro e non oltre i novanta giorni successivi rendicontano all'Osservatorio sull'efficacia delle misure adottate. Nella relazione annuale al Parlamento sulla propria attività, l'Osservatorio evidenzia i disservizi di maggiore rilevanza sul territorio nazionale e i provvedimenti adottati dalle amministrazioni competenti. Dall'applicazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

27.13

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Salvo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1371/2007, per il trasporto ferroviario, e dal decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, quando un servizio di trasporto pubblico locale subisce una cancellazione o un ritardo superiore a sessanta minuti alla partenza dal capolinea o da una fermata, ovvero di trenta minuti per i servizi di trasporto pubblico svolti in ambito urbano, fatto salvo il caso di calamità naturali, di scioperi e di altre emergenze imprevedibili, i passeggeri hanno comunque diritto al rimborso del prezzo del biglietto da parte del vettore. Il rimborso copre il costo completo del biglietto al prezzo a cui è stato acquistato. In caso di abbonamenti il pagamento è pari alla percentuale giornaliera del costo completo dell'abbonamento, il rimborso è corrisposto in denaro, a meno che il passeggero non accetti altra forma di pagamento».

27.14

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Al comma 6 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: «di soddisfazione della domanda di mobilità» con le seguenti: «di garanzia della domanda di mobilità con particolare riferimento alla mobilità degli utenti pendolari per motivi di lavoro e di studio»;*

b) *al secondo periodo, dopo le parole: «riprogrammazione dei servizi» aggiungere le seguenti: «sentite le associazioni degli utenti del trasporto pubblico nonché dei sindacati dei lavoratori. In caso di inadempienza della regione entro i predetti centoventi giorni, si procede ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.».*

27.15

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: «privilegiando», aggiungere le seguenti: «le strutture già esistenti di sistemi di trasporto pubblico su sede fissa e».

27.16

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Al comma 9 sostituire le parole: «dodici anni» con le seguenti: «sette anni».

27.17

[CIOFEI](#), [MONTEVECCHI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Al comma 9, sostituire le parole: «dodici anni» con le seguenti: «cinque anni».

27.18

[CIOFEI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Al fine di incentivare l'uso del trasporto pubblico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, definisce nuove linee guida nazionali per la redazione dei Piani urbani di mobilità sostenibile».

27.19

[DEL BARBA](#)

Sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. All'articolo 9, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, il comma 2-bis è sostituito dal seguente: "2-bis. All'articolo 1, comma 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2018". Per i servizi di linea di competenza statale, gli accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di sicurezza e regolarità dei servizi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, relativamente all'ubicazione delle aree di fermata, sono validi fin quando non sia accertato il venir meno delle condizioni di sicurezza. È istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un tavolo di lavoro finalizzato interregionali a individuare i principi e i criteri per il riordino della disciplina dei servizi automobilistici di competenza statale. Al tavolo di lavoro partecipano i rappresentanti, nel numero massimo di tre ciascuno, dei Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero dello Sviluppo economico, dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, delle associazioni di categoria del settore maggiormente rappresentative e del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU), nonché un rappresentante di ciascun operatore privato che opera in almeno quattro regioni. Ai componenti del tavolo di lavoro non sono corrisposti compensi di alcun tipo, gettoni né rimborsi spese. Dall'istituzione e funzionamento del tavolo di lavoro non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica."».

Conseguentemente sopprimere il comma 12-bis.

27.20

[RICCHIUTI](#), [BATTISTA](#), [CORSINI](#), [DIRINDIN](#), [FORNARO](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLA](#), [GUERRA](#),
[LO MORO](#), [PEGORER](#), [CAMPANELLA](#)

Sopprimere il comma 12-quinquies.

27.21

[CIOFEI](#), [MONTEVECCHI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Sopprimere il comma 12-quinquies.

27.22

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Dopo il comma 12-quinquies, aggiungere il seguente:

«12-quinquies.1. Allo scopo di incentivare l'uso del trasporto pubblico in sostituzione del trasporto privato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, spetta annualmente una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore, in ciascun periodo di imposta, a 350 euro annui. La detrazione spetta sempre che le spese stesse siano rimaste a effettivo carico del contribuente e non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e successive modificazioni, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12. All'onere di cui al precedente periodo si provvede mediante l'utilizzo delle disponibilità di cui all'articolo 1, commi 199-200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

27.0.1

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Disposizioni per il finanziamento del Fondo politiche sociali e del Fondo assistenza alunni disabili).

1. Le disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 386 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2017 e sono destinate ad integrare per il medesimo anno il finanziamento del "Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS)" di cui all'articolo 59, comma 44 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 fino a concorrenza dell'importo di 312 milioni di euro e per 37 milioni il finanziamento delle funzioni relative l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

29.1

[TAVERNA](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'AIFA, in accordo con il Ministero della salute e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua una nuova modalità di compilazione delle schede dei farmaci sottoposti a monitoraggio. Gli stessi devono essere accessibili ai soggetti preposti alla compilazione contestualmente alla determina AIFA di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale di riferimento. Le regioni, garantendo la *privacy* dei pazienti secondo la normativa vigente, hanno accesso diretto ai flussi informativi dei medicinali sottoposti a schede di monitoraggio, secondo modalità da concordare con l'AIFA».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: «informativi» inserire le seguenti: «e

monitoraggio».

29.2

[TAVERNA](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di collegare l'appropriatezza terapeutica al prezzo di rimborso dei farmaci e per la riduzione del costo dei farmaci, l'AIFA rende pubblici tutti i dati riferiti ai medicinali soggetti a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio e indica, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri da utilizzare ai fini dell'identificazione dei farmaci valutabili secondo il metodo dell'equivalenza terapeutica sulla base dell'ammissibilità dei principi attivi».

29.3

[TAVERNA](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di collegare l'appropriatezza terapeutica al prezzo di rimborso dei farmaci l'AIFA rende pubblici tutti i dati riferiti ai medicinali soggetti a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: «informativi» inserire le seguenti: «e monitoraggio».

29.4

[TAVERNA](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire il rispetto degli equilibri di finanza pubblica ed il contenimento della spesa sostenuta per l'assistenza farmaceutica per acquisti diretti di cui al comma 1, tenuto conto che la modalità operativa della distribuzione scelta dalla regione per i farmaci di cui all'elenco dell'allegato 2 della Determina AIFA del 29 ottobre 2004, come successivamente modificato e integrato, non deve costituire aggravio di spesa per il Servizio sanitario nazionale rispetto ai costi sostenuti dalla regione, la dispensazione dei farmaci appartenenti al "Prontuario della distribuzione diretta per la presa in carico e la continuità assistenziale ospedale ? territorio", dei farmaci ad alto costo non ricompresi nel sopracitato prontuario e destinati a pazienti affetti da pluripatologie in politerapia, nonché dei farmaci classificati in fascia H ovvero ad esclusiva dispensazione ospedaliera, avviene esclusivamente ai sensi del comma 1, lettere b) e c); dell'articolo 8 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405».

29.5

[TAVERNA](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire il rispetto degli equilibri di finanza pubblica ed il contenimento della spesa sostenuta per l'assistenza farmaceutica per acquisti diretti di cui al comma 1, la scelta della modalità di erogazione di medicinali agli assistiti di cui all'articolo 8 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, non deve costituire un aggravio di spesa per il Servizio sanitario nazionale rispetto ai costi sostenuti dalla regione, a tale fine sono valutati tutti i costi accessori connessi alla dispensazione dei farmaci».

29.6

[TAVERNA](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire il rispetto degli equilibri di finanza pubblica ed il contenimento della spesa sostenuta per l'assistenza farmaceutica per acquisti diretti di cui al comma 1, all'articolo 8 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: "hanno facoltà di" sono sostituite con le seguenti: "provvedono a";
- b) al comma 1, la lettera a) è soppressa».

30.1

[TAVERNA](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 569 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, la parola "annualmente" è sostituita dalle seguenti: "entro il 30 settembre di ciascun anno"».

30-bis.1

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 71-bis, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo le parole: "degli stessi" sono inserite le seguenti: "e l'utilizzo di audio libri di ultima generazione"».

30-bis.0.1

[D'ANNA](#), [BARANI](#), [LANGELLA](#), [PICCINELLI](#), [MILO](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-ter.

(Remunerazione provvisoria delle prestazioni dei EEA).

1. Al fine di consentire la fissazione delle tariffe delle prestazioni individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 554, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a seguito di una completa ricognizione ed analisi dei costi effettivamente sostenuti dalle strutture erogative delle prestazioni sanitarie è prorogata fino al 31 dicembre 2017 la operatività delle tariffe massime delle strutture che erogano assistenza ospedaliera per acuti, assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale di cui al decreto del Ministro della salute 18 ottobre 2012 adottato ai sensi dell'articolo 15, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché le tariffe delle prestazioni relative all'assistenza protesica di cui all'articolo 2, comma 380, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fino al 31 dicembre 2017.

2. In deroga alla procedura prevista dall'articolo 8-sexies, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'istruttoria svolta dalla commissione istituita dall'articolo 9, comma 1 dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 10 luglio 2014, individua con proprio decreto, entro il 30 giugno 2017, le tariffe massime relative alle sole prestazioni incluse per la prima volta nei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017».

30-bis.0.2

[TAVERNA](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-ter.

(Disposizioni in materia di personale medico-infermieristico).

1. Per le regioni che hanno rispettato i vincoli di bilancio del patto di stabilità e la voce relativa alla spesa sanitaria non registri un disavanzo è data facoltà assunzionale di personale-medico infermieristico a copertura dei posti vacanti.».

31.1

[COMAROLI](#)

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 66, al comma 1, sostituire le parole: «è incrementata di 12 milioni di euro per l'anno 2017,» con le seguenti: «è ridotta di 100 milioni di euro per il 2017 ed è incrementata di».

31.0.1

[BARANI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

(Edilizia residenziale sociale).

Al fine di favorire gli investimenti previsti dal D.P.C.M. 16 luglio 2009 e assicurare un'adeguata offerta di alloggi sociali, gli interventi di recupero previsti dall'articolo 3 lettere c), d) ed f) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e quelli di nuova edificazione se inseriti all'interno di un Programma di Recupero Urbano di cui all'articolo 11 legge 4 dicembre 1993 n. 493 da realizzare ai sensi del D.P.C.M. 16 luglio 2009 già ritenuti ammissibili e individuati dalle regioni e, quindi, posti a base degli Accordi di Programma sottoscritti dalle stesse con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti se non eseguibili nelle originarie localizzazioni anche per l'opposizione delle amministrazioni comunali competenti, anche se oggetto di provvedimento di archiviazione regionale, possono essere delocalizzati dagli operatori e loro aventi causa, nell'ambito del territorio regionale di competenza, nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87/2003 in una o più parti mediante comunicazione alla regione ed al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e, quindi, da questi inseriti nelle corrispondenti linee di intervento e, in caso di incapienza, in quelle senza contributi di cui all'articolo 12 del D.P.C.M. 16 luglio 2009.

Qualora gli interventi di cui al comma precedente siano delocalizzati, in tutto o in parte, in zone che risultino già edificate e dismesse, con esclusione di quelle non ancora edificate, destinate anche parzialmente dallo strumento urbanistico ad attrezzature pubbliche di interesse comune, essi, indipendentemente dall'eventuale concessione delle agevolazioni previste dal D.P.C.M. 16 luglio 2009, si realizzano, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, attraverso la redazione da parte del soggetto attuatore dell'intervento delocalizzato e nel rispetto di eventuali vincoli artistici, storici, archeologici, paesaggistici ed ambientali, di un Piano Urbanistico Attuativo comunque denominato. Il PUA deve comunque prevedere la prevalenza di volumetria complessivamente destinata ad attrezzature pubbliche o private di interesse comune (scolastiche, religiose, culturali, turistico alberghiere, sociali, assistenziali, amministrative-direzionali, annonarie, per pubblici servizi quali uffici postali, bancari, sicurezza civile, ecc.) ed impianti tecnologici (per il trattamento dei rifiuti solidi e delle acque reflue) rispetto a quella destinata ad edilizia sociale, (comprensiva di edilizia abitativa, uffici in misura non superiore al dieci per cento, esercizi di vicinato, botteghe artigiane). In ogni caso la volumetria complessivamente realizzabile nelle zone destinate dallo strumento urbanistico ad attrezzature pubbliche di interesse comune ai sensi del presente comma, comprensiva di quella ivi delocalizzata in misura non inferiore ad un quinto del totale, non può superare quella corrispondente all'indice di fabbricabilità fondiaria dell'area o quella già edificata se maggiore.».

32.1

[TAVERNA](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «aprile», con la seguente: «luglio».

32.2

[TAVERNA](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Qualora il sistema informativo di cui al periodo precedente non rilevi le prestazioni effettivamente erogate, le regioni, ai fini del finanziamento di cui al comma 1, sono tenute a segnalare e documentare al Ministero della salute le prestazioni erogate».

33.1

[COMAROLI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «Le Regioni certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui alla tabella di seguito riportata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze ? Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, si applicano le sanzioni di cui al comma 475», con le seguenti: «Le Regioni certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui alla tabella di seguito riportata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze ? Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale

realizzazione degli investimenti, rispetto agli obiettivi indicati per ciascuna Regione nella tabella di seguito riportata qualora la Regione non abbia conseguito, per la differenza, un valore positivo del saldo di cui al comma 466, si applicano le sanzioni di cui commi 475 e 476».

34.1

[TAVERNA](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Al comma 3, capoverso 2-bis, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «purché non siano stabilite condizioni o specifici adempimenti o atti presupposti ai fini dell'effettiva erogabilità delle risorse».

34.2

[TAVERNA](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Al comma 3, capoverso 2-bis, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Le risorse correlate a condizioni o specifici adempimenti o atti presupposti ai fini della effettiva erogabilità e non impiegate per le finalità indicate confluiscono nella quota di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato».

34.3

[BARANI](#), [LANGELLA](#), [PICCINELLI](#), [MILO](#)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Le Aziende del servizio sanitario-nazionale possono consentire il pensionamento anticipato dei dirigenti sanitari alla sola condizione che gli stessi abbiano raggiunto un'età pari a 63 anni e 7 mesi ed in presenza di un'anzianità contributiva pari a 40 anni, costituita da contributi versati o accreditati a qualsiasi titolo. Lo scivolo massimo consentito è pari a 3 anni, durante i quali l'importo dell'assegno pensionistico è ridotto del 33 per cento. Conseguentemente, i posti in organico sono soppressi, per essere successivamente riassegnati nella misura del 75 per cento dei vuoti accertati da coprire facendo ricorso alle normali procedure concorsuali mediante utilizzo dei susseguenti risparmi di spesa.

4-ter. A quanto previsto dal comma precedente si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

34.4

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«5. All'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, il comma 3 è abrogato».

34.0.1

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 34.1.

(Disposizioni per il finanziamento del Fondo politiche sociali e del Fondo assistenza alunni disabili).

1. il "Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS)" di cui all'articolo 59, comma 44 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 a decorrere dal 2017 è incrementato di 220 milioni di euro.

2. Le risorse destinate al finanziamento delle funzioni relative l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono incrementate di 40 milioni di euro.

3. Il Fondo per la non auto sufficienza di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dal 2017.

4. Al maggior onere derivante dal presente articolo, pari a complessivi 460 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante utilizzo, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, di quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo».

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, le parole: «pari al 6 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «pari al 9 per cento».

34-bis.1

[DIGIACOMO, QUAGLIARIELLO](#)

Sopprimere l'articolo.

34-bis.2

[DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS](#)

Sopprimere l'articolo.

34-bis.3

[RUTA, DIGIACOMO](#)

Sopprimere l'articolo.

34-bis.4

[PUGLIA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

34-bis.5

[RUTA, DIGIACOMO](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), sopprimere la parola: «altresì».

34-bis.6

[PUGLIA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «che con il presente decreto è approvato, ferma restando la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici sorti sulla base della sua attuazione».

34-bis.7

[RUTA, DIGIACOMO](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «, che con il presente decreto è approvato, ferma restando la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici sorti sulla base della sua attuazione».

34-bis.8

[RUTA, DIGIACOMO](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «che con il presente decreto è approvato,», inserire le seguenti: «tranne che per le parti non conformi alla legislazione vigente al momento dell'adozione,».

34-bis.9

[MANDELLI](#)

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché rettifiche di eventuali errori tecnici ovvero conseguenti ad esiti di azioni giudiziarie già incardinate».

34-bis.10

[RUTA, DIGIACOMO](#)

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad esclusione di quelli non conformi alla legislazione vigente al momento dell'adozione».

34-bis.11

[RUTA, DIGIACOMO](#)

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la loro adozione non sia avvenuta in contrasto con la legislazione vigente».

34-bis.12

[PUGLIA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: «altresì».

34-bis.13

[DIGIACOMO, QUAGLIARIELLO](#)

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «nel rispetto dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza» inserire le seguenti: «della legislazione regionale vigente in materia sanitaria e della autonomia e autodeterminazione della Regione Molise in materia sanitaria».

34-bis.14

[PUGLIA](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire il punto 2) con il seguente:

«2) con gli ulteriori obblighi per le Regioni previsti dalla legislazione vigente, con particolare riferimento al decreto del Ministero della salute n. 70 del 2 aprile 2015».

34-bis.15

[RUTA](#), [DI GIACOMO](#)

Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: «legislazione vigente» aggiungere le seguenti: «ivi compreso il decreto del Ministero della salute n. 70 del 2015».

34-bis.16

[PUGLIA](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«2-bis) con le prescrizioni dettate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 3 agosto 2016 (rep. Atti n. 1558/CSR)».

35.1

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «possono deliberare di affidare» inserire le seguenti: «in caso di esito negativo del procedimento ad evidenza pubblica».

35.2

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b.1) all'articolo 2, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Le funzioni e le attività di supporto o propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate sono affidate ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50"».

35.3

[PERRONE](#), [BOCCARDI](#)

Aggiungere il seguente comma:

«2. L'articolo 1, comma 691 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è così sostituito:

"I Comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione, anche coattiva, della TARI e della TARES, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 608, ai soggetti ai quali risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti, i quali operano secondo le stesse disposizioni applicabili ai concessionari iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997"».

35.0.1

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. Al fine di facilitare le attività di accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali, si applicano le disposizioni seguenti in materia di accesso ai dati, nel rispetto delle norme relative alla protezione dei dati personali:

a) l'ente locale creditore, la società a capitale interamente pubblico locale e i soggetti da questi incaricati tra quelli individuati ai sensi dell'articolo 52 comma 5 lettera b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 691 della legge 27 dicembre 2013, sono autorizzati ad

accedere gratuitamente, in deroga a qualsiasi altra disposizione normativa e regolamentare, anche in via telematica, a tutti i dati rilevanti ai predetti fini detenuti da uffici pubblici e da soggetti gestori di pubblici servizi, con facoltà di prenderne visione e di estrarre copia degli atti riguardanti i beni dei debitori ed eventuali coobbligati, nonché di ottenere le relative certificazioni, previa attestazione, anche in via informatica, dell'avvenuto avvio delle attività di accertamento o della emissione e notifica dell'ingiunzione;

b) ai medesimi fini di cui alla lettera a), i soggetti ivi indicati accedono, limitatamente ai debitori nei confronti dei quali devono procedere all'accertamento delle somme dovute o all'emissione di atti riguardanti la riscossione coattiva, ai dati ed alle informazioni disponibili presso i sistemi informativi INA-SAIA del Ministero dell'interno e presso l'Agenzia delle entrate, inclusi i dati relativi all'anagrafe dei conti correnti bancari e quelli di pertinenza del catasto e delle conservatorie dei registri immobiliari, nonché presso i sistemi informativi degli altri soggetti pubblici o titolari di pubblici servizi, quali gli Enti previdenziali, le Camere di Commercio, il Pubblico registro Automobilistico, la Motorizzazione civile e dei trasporti, i fornitori di energia elettrica, gas, acqua, salve le esigenze di tracciatura, riservatezza e segreto derivanti dalle vigenti disposizioni di legge, anche ai fini di consentire gli incroci di dati ed informazioni utili alla attivazione delle procedure di riscossione delle proprie entrate;

c) l'accesso alle predette banche dati deve essere consentito attraverso credenziali informatiche rilasciate dai rispettivi enti detentori entro 30 giorni dalla richiesta;

d) i soggetti di cui alla lettera a) procedono al trattamento dei dati acquisiti ai sensi del presente comma senza obbligo di rendere l'informativa di cui all'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni;

e) ai fini del presente comma, i soggetti di cui alla lettera a), accedono gratuitamente al servizio di consultazione telematica della banca dati catastale e della banca dati della pubblicità immobiliare, in base alle medesime condizioni di accesso previste ai fini della riscossione delle entrate erariali per l'Agente della riscossione, anche ai sensi dell'articolo 35 comma 25 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, e del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 dicembre 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 301 del 29 dicembre 2006;

f) con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità di attuazione del presente comma entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 35 comma 25 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con la legge 4 agosto 2006, n. 248, dall'articolo 83, comma 28-sexies della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, e del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 dicembre 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 301 del 29 dicembre 2006».

35.0.2

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis..

(Disciplina Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente).

All'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis. A decorrere dal 2017 per il tributo provinciale viene istituito apposito codice tributo con risoluzione dell'Agenzia delle Entrate entro il 31 luglio 2017.";

b) al comma 6, le parole: "con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro dell'ambiente" sono sostituite con le seguenti: "Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministeri dell'interno e dell'ambiente, previa intesa in sede di Conferenza Stato città Autonomie locali, da emanarsi entro il 30 settembre 2017"».

35.0.3

[BARANI](#), [LANGELLA](#), [PICCINELLI](#), [MILO](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

1. I concessionari della riscossione iscritti all'albo-nazionale dei cui all'articolo 53 del decreto legislativo 446/1997 e le società partecipate pubbliche sono autorizzati ad organizzare corsi di formazione a personale assunto per le funzioni connesse alle attività della riscossione. Al termine del corso al personale reclutato, superata la prova di idoneità, valutata da apposita commissione presieduta da personale direttivo dell'Agenzia dell'Entrate, viene attribuito il titolo di ufficiale della riscossione nelle previsioni della legge 106/2011.

2. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, agli ufficiali della riscossione sono attribuite rispettive competenze tecniche e di compensi professionali per le attività svolte.

3. Gli enti locali procedono all'affidamento del servizio di riscossione dei tributi locali nel rispetto dell'articolo 60 del decreto legislativo 50/2016.

4. Dalle disposizioni di cui ai commi precedenti non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica».

36.1

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 243-bis. del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:

"7-bis. Allo scopo di pianificare la rateizzazione dei pagamenti di cui al precedente comma, l'Ente Locale interessato può concordare con l'Erario, per mezzo delle agenzie fiscali, accordi transattivi riferiti ai debiti erariali e ai relativi costi accessori che siano ricompresi nel piano di riequilibrio pluriennale dell'Ente. Le rateizzazioni dei pagamenti verso l'Erario non possono avere una durata superiore ai trent'anni. Nell'ipotesi in cui le rateizzazioni dovessero avere durata superiore a quella residua del piano di riequilibrio; l'ente locale provvede alla rimodulazione o riformulazione del piano stesso, che se già approvato, rimane comunque esecutivo ed è sottoposto al controllo di cui al comma 6 dell'articolo 243-quater;

7-ter. Le disposizioni di cui al comma 7-bis si applicano anche ai debiti previdenziali. Le modalità di applicazione, i criteri e le condizioni di accettazione, da parte degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, degli accordi sui crediti contributivi sono definite con decreto che sarà emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto col Ministero dell'economia e delle finanze, entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter si applicano anche ai debiti erariali e previdenziali delle aziende e delle società controllate dall'ente locale ai sensi dell'articolo 118-quater, commi da 1 a 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, inclusi nel piano di riequilibrio, a condizione che la quota di partecipazione non sia inferiore al 60 per cento del capitale sociale. In tal caso, gli accordi transattivi con l'ente locale e con l'azienda o società interessata la posizione debitoria individuale seguono le regole del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni. L'ente locale, per la quota parte di sua competenza, assume il debito fiscale o previdenziale delle aziende o società controllate, rispondendone secondo le modalità di rateizzazione di cui al precedente comma 7-bis. Le somme stanziare nel piano di riequilibrio per le transazioni fiscali e previdenziali di cui ai precedenti periodi ed ai commi 7-bis, 7-ter sono oggetto di vincolo presso il tesoriere e non possono essere pignorate."».

36.2

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dopo il comma 5 è

aggiunto il seguente:

"5-bis. In deroga al precedente comma 5 agli enti sottoposti a piano di riequilibrio è data facoltà entro il 30 settembre 2017 di rivedere il piano stesso prevedendo il ripiano delle somme di disavanzo non recuperate alla data del riaccertamento straordinario dei residui in 30 anni a quote costanti"».

36.3

[MANELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", all'articolo 254, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. È in ogni caso esclusa dal piano di rilevazione della massa passiva l'eventuale anticipazione di tesoreria maturata al 31 dicembre dell'anno precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato"».

36.4

[COMAROLI](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *il comma 4 è sostituito dal seguente:*

«4. All'articolo 1, comma 714-bis, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, dopo le parole: "debiti fuori bilancio" sono aggiunte le seguenti: "anche emersi dopo la approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ancorché relativi a obbligazioni sorte antecedentemente alla dichiarazione di predissesto". Conseguentemente, gli enti locali interessati possono rimodulare o riformulare il piano ai sensi del medesimo comma 714-bis entro il termine del 30 settembre 2017, anche qualora abbiano precedentemente deliberato altre rimodulazioni o riformulazioni del piano stesso, indipendentemente dallo stato o dall'esito del procedimento di esame previsto dall'articolo 243-quater, commi da 1 a 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;

b) *dopo il comma 4 è inserito il seguente:*

«4-bis. Ai fini della rimodulazione o riformulazione di cui al comma precedente, l'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto approvato, di cui all'articolo 1, comma 714-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ricomprende anche le quote di disavanzo conseguenti al riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché le eventuali quote di disavanzo relative all'attuazione del piano di riequilibrio, per le quali non risulti, sulla base dei risultati dei rendiconti di gestione approvati, il recupero al 31/12/2016».

36.5

[PERRONE](#), [BOCCARDI](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *il comma 4 è sostituito dal seguente:*

«4. All'articolo 1, comma 714-bis, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, dopo le parole: "debiti fuori bilancio" sono aggiunte le seguenti: "anche emersi dopo la approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ancorché relativi a obbligazioni sorte antecedentemente alla dichiarazione di predissesto". Conseguentemente, gli enti locali interessati possono rimodulare o riformulare il piano ai sensi del medesimo comma 714-bis entro il termine del 30 settembre 2017, anche qualora abbiano precedentemente deliberato altre rimodulazioni o riformulazioni del piano stesso, indipendentemente dallo stato o dall'esito del procedimento di esame previsto dall'articolo 243-quater, commi da 1 a 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;

b) *dopo il comma 4 è inserito il seguente:*

«4-bis. Ai fini della rimodulazione o riformulazione di cui al comma precedente, l'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto approvato, di cui all'articolo 1, comma 714-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ricomprende anche le quote di disavanzo conseguenti al riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché le eventuali quote di disavanzo relative all'attuazione del piano di riequilibrio, per le quali non risulti, sulla base dei risultati dei rendiconti di gestione approvati, il recupero al 31/12/2016».

36.6

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 1, comma 714-*bis*, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, le parole: "30 settembre 2016" sono sostituite con le seguenti: "30 settembre 2017"; dopo le parole: "debiti fuori bilancio" sono aggiunte le seguenti: "anche emersi dopo la approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ancorché relativi a obbligazioni sorte antecedentemente alla dichiarazione di predissesto"».

36.7

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Conseguentemente, gli enti locali interessati possono rimodulare o riformulare il piano ai sensi del medesimo comma 714-*bis* entro il termine del 30 settembre 2017».

36.8

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4.1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 il comma 714 è sostituito dal seguente:
"714. Ferrai restando i tempi di pagamento dei creditori, gli Enti Locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-*bis* di cui al decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, prima dell'approvazione del rendiconto per l'esercizio 2014, se alla data della presentazione o dell'approvazione del medesimo piano di riequilibrio finanziario pluriennale non avevano ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, o che per il sopraggiungere di debiti fuori bilancio di cui al comma 1 lettera *a*) dell'articolo 194 del citato decreto legislativo n. 267 tale piano sia irrimediabilmente compromesso, con deliberazione da adottarsi dal Consiglio Comunale entro la data del 30 luglio 2017 possono rimodulare o riformulare il predetto piano. Con la rimodulazione o riformulazione del nuovo piano dovrà essere scorporata la quota di disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui di cui all'articolo 243-*bis*, comma 8, lettera *e*), limitatamente ai residui antecedenti al 1° gennaio 2015, maggiorata dell'ammontare risultante dei debiti fuori bilancio ascrivibili alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 194 del citato decreto legislativo n. 267, e ripianare tale quota secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 2015. La restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate agli Enti di cui al periodo precedente, ai sensi degli articoli 243-*ter* e 243-*quinq*ues del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, è effettuata in un periodo massimo di trenta anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui è stata erogata l'anticipazione.

A decorrere dalla data di rimodulazione o riformulazione del piano, gli Enti di cui ai periodi precedenti presentano alla Commissione di cui all'articolo 155 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 apposita attestazione del rispetto dei tempi di pagamento di cui alla direttiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011"».

36.9

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4.1. Le province che hanno ottenuto l'anticipazione a valere sul fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-*ter* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 207, sono autorizzate a utilizzare liberamente l'anticipazione, con obbligo di iscrizione in bilancio della sola rata annuale di restituzione, secondo il piano autorizzato dal Ministero dell'interno».

36.10

[COMAROLI](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-ter. All'articolo 254 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. È in ogni caso esclusa dal piano di rilevazione della massa passiva l'eventuale anticipazione di tesoreria maturata al 31 dicembre dell'anno precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato"».

36.11

[PERRONE](#), [BOCCARDI](#)

Aggiungere il seguente comma:

«4-ter. All'articolo 254 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. È in ogni caso esclusa dal piano di rilevazione della massa passiva l'eventuale anticipazione di tesoreria maturata al 31 dicembre dell'anno precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato"».

36.12

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-ter. Le province che hanno ottenuto l'anticipazione a valere sul fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono autorizzate a utilizzare liberamente l'anticipazione, con obbligo di iscrizione in bilancio della sola rata annuale di restituzione, secondo il piano autorizzato dal Ministero dell'interno».

36.0.1

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

1. All'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

"7-bis. Al fine di pianificare la rateizzazione dei pagamenti di cui al precedente comma, su proposta dell'Ente locale interessato, le agenzie fiscali possono concordare accordi di rateizzazione riferiti ai crediti amministrati dalle agenzie stesse e ai relativi accessori che siano ricompresi nel piano di riequilibrio pluriennale dell'Ente. Le rateizzazioni dei pagamenti verso le agenzie fiscali possono avere una durata temporale massima di venticinque anni. Nel caso in cui le rateizzazioni abbiano una durata superiore alla durata residua del piano di riequilibrio, l'ente locale rimodula o riformula il piano stesso che, in caso di già avvenuta approvazione, resta comunque esecutivo e viene sottoposto al controllo di cui al comma 6 dell'articolo 243-quater.

7-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai crediti previdenziali. La definizione delle modalità di applicazione e dei criteri e condizioni di accettazione, da parte degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, degli accordi sui crediti contributivi è demandata a un apposito decreto che sarà emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto col Ministero dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter si applicano altresì ai debiti erariali e previdenziali delle aziende e delle società controllate dall'ente locale ai sensi dell'articolo 11-quater, commi da 1 a 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, inclusi nel piano di riequilibrio.

In tal caso le agenzie e/o gli istituti possono transigere con l'ente locale e con l'azienda o la società interessata la posizione debitoria individuale secondo il regio decreto 16 marzo 1942 e successive modificazioni: l'ente locale assume, per la quota parte di sua competenza, il debito fiscale o previdenziale delle aziende o delle società controllate, rispondendone secondo le modalità di rateizzazione di cui al precedente comma.

7-quinquies. Le somme stanziare nel piano di riequilibrio per le transazioni fiscali e previdenziali di cui al presente comma e ai commi *7-bis* e *7-ter* sono oggetto di vincolo presso il tesoriere e non possono essere pignorate"».

36.0.2

[COMAROLI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Accordi di rateizzazione dei debiti fiscali e previdenziali per Enti in riequilibrio finanziario).

1. All'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

"7-bis. Al fine di pianificare la rateizzazione dei pagamenti di cui al precedente comma, su proposta dell'Ente locale interessato, le agenzie fiscali possono concordare accordi di rateizzazione riferiti ai crediti amministrati dalle agenzie stesse e ai relativi accessori che siano ricompresi nel piano di riequilibrio pluriennale dell'Ente. Le rateizzazioni dei pagamenti verso le agenzie fiscali possono avere una durata temporale massima di venticinque anni. Nel caso in cui le rateizzazioni abbiano una durata superiore alla durata residua del piano di riequilibrio, l'ente locale rimodula o riformula il piano stesso che, in caso di già avvenuta approvazione, resta comunque esecutivo e viene sottoposto al controllo di cui al comma 6 dell'articolo 243-*quater*.

7-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai crediti previdenziali. La definizione delle modalità di applicazione e dei criteri e condizioni di accettazione, da parte degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, degli accordi sui crediti contributivi è demandata a un apposito decreto che sarà emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto col Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

7-quater. Le disposizioni di cui ai commi *7-bis* e *7-ter* si applicano altresì ai debiti erariali e previdenziali delle aziende e delle società controllate dall'ente locale ai sensi dell'articolo 11-*quater*, commi da 1 a 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, inclusi nel piano di riequilibrio. In tal caso le agenzie e/o gli istituti possono transigere con l'ente locale e con l'azienda o la società interessata la posizione debitoria individuale secondo il regio decreto 16 Marzo 1942 e successive modificazioni; l'ente locale assume, per la quota parte di sua competenza, il debito fiscale o previdenziale delle aziende o delle società controllate, rispondendone secondo le modalità di rateizzazione di cui al precedente comma *7-bis*. Le somme stanziare nel piano di riequilibrio per le transazioni fiscali e previdenziali di cui al presente comma e ai commi *7-bis* e *7-ter* sono oggetto di vincolo presso il tesoriere e non possono essere pignorate"».

36.0.3

[PERRONE](#), [BOCCARDI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Accordi di rateizzazione dei debiti fiscali e previdenziali per Enti in riequilibrio finanziario).

1. All'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

"7-bis. Al fine di pianificare la rateizzazione dei pagamenti di cui al precedente comma, su proposta dell'Ente locale interessato, le agenzie fiscali possono concordare accordi di rateizzazione riferiti ai crediti amministrati dalle agenzie stesse e ai relativi accessori che siano ricompresi nel piano di riequilibrio pluriennale dell'Ente. Le rateizzazioni dei pagamenti verso le agenzie fiscali possono avere una durata temporale massima di venticinque anni. Nel caso in cui le rateizzazioni abbiano una durata superiore alla durata residua del piano di riequilibrio, l'ente locale rimodula o riformula il piano stesso che, in caso di già avvenuta approvazione, resta comunque esecutivo e viene sottoposto al controllo di cui al comma 6 dell'articolo 243-*quater*.

7-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai crediti previdenziali. La

definizione delle modalità di applicazione e dei criteri e condizioni di accettazione, da parte degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, degli accordi sui crediti contributivi è demandata a un apposito decreto che sarà emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto col Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter si applicano altresì ai debiti erariali e previdenziali delle aziende e delle società controllate dall'ente locale ai sensi dell'articolo 11-quater, commi da 1 a 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, inclusi nel piano di riequilibrio. In tal caso le agenzie e/o gli istituti possono transigere con l'ente locale e con l'azienda o la società interessata la posizione debitoria individuale secondo il regio decreto 16 marzo 1942 e successive modificazioni; l'ente locale assume, per la quota parte di sua competenza, il debito fiscale o previdenziale delle aziende o delle società controllate, rispondendone secondo le modalità di rateizzazione di cui al precedente comma 7-bis. Le somme stanziare nel piano di riequilibrio per le transazioni fiscali e previdenziali di cui al presente comma e ai commi 7-bis e 7-ter sono oggetto di vincolo presso il tesoriere e non possono essere pignorate».

36.0.4

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

1. Al fine di fornire un sostegno finanziario agli enti locali che hanno aderito alla procedura di equilibrio finanziaria pluriennale di cui agli articoli 243-bis e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che, per far fronte ai relativi oneri, hanno ridotto le spese per erogazioni di prestazioni nel settore sociale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2017 e di 100 per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

2. Il fondo di cui al comma precedente è utilizzato per la concessione di contributi agli enti assoggettati alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, aventi specifica destinazione al finanziamento di spese nel settore sociale.

3. Gli enti locali interessati trasmettono tramite il sistema *web* del Ministero dell'interno le proprie richieste entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per l'anno 2017, ed entro il 31 marzo per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

4. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità per la presentazione delle richieste da parte degli enti nonché per la ripartizione del fondo, che tengano prioritariamente conto della popolazione residente, risultante dall'ultimo censimento.

5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

36.0.5

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Esclusione sanzione economica Patto 2014 e 2015
per gli enti in dissesto).

1. La sanzione di cui all'articolo 31 comma 26 lettera a) della legge 12 novembre 2011, n. 183, non si applica agli enti locali in dissesto che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2014, a seguito di violazioni accertate a decorrere dal 2014, per effetto di ricalcoli del saldo di competenza mista dovuti a diverse interpretazioni delle norme contabili emerse nel tempo, anche a seguito di pronunciamenti prudenziali».

36.0.6

[COMAROLI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Esclusione sanzione economica Patto 2014 e 2015
per gli enti in dissesto).

1. La sanzione di cui all'articolo 31 comma 26 lettera a) della legge 12 novembre 2011, n. 183, non si applica agli enti locali in dissesto che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2014, a seguito di violazioni accertate a decorrere dal 2014, per effetto di ricalcoli del saldo di competenza mista dovuti a diverse interpretazioni delle norme contabili emerse nel tempo, a seguito di pronunciamenti giurisprudenziali».

36.0.7

[PERRONE](#), [BOCCARDI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Esclusione sanzione economica Patto 2014 e 2015
per gli enti in dissesto).

1. La sanzione di cui all'articolo 31 comma 26 lettera a) della legge 12 novembre 2011, n. 183, non si applica agli enti locali in dissesto che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2014, a seguito di violazioni accertate a decorrere dal 2014, per effetto di ricalcoli del saldo di competenza mista dovuti a diverse interpretazioni delle norme contabili emerse nel tempo, anche a seguito di pronunciamenti giurisprudenziali».

37.1

[COMAROLI](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 466, è inserito il seguente:

"466-bis. A decorrere dal 2018, ai fini del saldo di finanza Pubblica, ai sensi dell'articolo 1, comma 710 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, tra le entrate valide va considerato fino al 50 per cento della quota di avanzo libera per la parte utilizzata per le finalità di cui al articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come risultato dal rendiconto dell'anno precedente"».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, sostituire le parole: «comma 467 e» con le seguenti: «commi 466, 467 e».

Conseguentemente, all'articolo 66, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole da: "è incrementata" fino a fine con le seguenti: «è incrementata di 90 milioni di euro per l'anno 2018, di 20,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 21,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 0,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 0,5 milioni di euro per l'anno 2022, di 67 milioni di euro per l'anno 2023 e di 38 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024;

b) al comma 2, sopprimere le parole da: "e di 13,2 milioni" fino a fine;

c) dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. Ai restanti oneri derivanti dal comma 01 dell'articolo 37, si provvede:

a) per la quota pari a 190 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (CAP. 2352), di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre-1 989 , n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;

b) per la quota pari a 268 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019 e di 481 milioni di euro a decorre dal 2020, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari a 268 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019 e di 481 a decorre dal 2020. Entro la

data del 30 settembre 2017, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 268 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 30 marzo 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 268 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 ed entro il 30 marzo 2019 provvedimenti normativi che assicurano di 481 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019;

c) per la quota pari a 23 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 15 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 4 milioni di euro e l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 4 milioni di euro"».

37.2

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 466 è aggiunto il seguente comma:

"466-bis. Nel saldo di cui al comma 466 non rilevano le poste riferite al disavanzo o all'avanzo tecnico di cui all'articolo 3, commi 13 e 14 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"».

37.3

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 37. ? I. All'articolo 1, comma 461, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "dell'esercizio 2015" sono soppresse;

b) le parole: "dell'esercizio 2016" sono sostituite dalle seguenti: "dell'esercizio successivo";

c) dopo le parole: "per le quali l'ente" sono aggiunte le seguenti: "abbia già avviato le procedure per la scelta del contraente fatte salve dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o»;

d) le parole: "e a condizione che il bilancio di previsione 2017-2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017" sono soppresse;

e) le parole: «se entro l'esercizio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «se entro l'esercizio ulteriormente successivo».

37.4

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 37. ? I. All'articolo 1, comma 467, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "dell'esercizio 2015" sono soppresse;

b) le parole: "dell'esercizio 2016" sono sostituite dalle seguenti: "dell'esercizio successivo";

c) dopo le parole: "per le quali l'ente" sono aggiunte le seguenti: "abbia già avviato le procedure per la scelta del contraente fatte salve dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o»;

d) le parole: "e a condizione che il bilancio di previsione 2017-2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017" sono soppresse;

e) le parole: "se entro l'esercizio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "se entro l'esercizio ulteriormente successivo"».

37.5

[COMAROLI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 1, comma 467, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: "per le quali l'ente" sono aggiunte le seguenti: "abbia già avviato le procedure per la scelta del contraente fatte salve dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o";*

b) *le parole: "dell'esercizio 2015" e "e a condizione che il bilancio di previsione 2017-2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017" sono abrogate;*

c) *le parole: "dell'esercizio 2016" sono sostituite dalle seguenti: "dell'esercizio successivo";*

d) *le parole "se entro l'esercizio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "se entro l'esercizio ulteriormente successivo"».*

37.6

[PERRONE, BOCCARDI](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Le parole: "dell'esercizio 2015" e "e a condizione che il bilancio di previsione 2017-2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017" sono abrogate; le parole: "dell'esercizio 2016" sono sostituite dalle seguenti: "dell'esercizio successivo"; le parole: "se entro l'esercizio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "se entro l'esercizio ulteriormente successivo"».

37.7

[BELLLOT, BISINELLA, MUNERATO](#)

Al comma 1 inserire, in fine, il seguente periodo: "dell'esercizio 2015" e "e a condizione che il bilancio di previsione 2017-2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017" sono soppresse; le parole: "dell'esercizio 2016" sono sostituite dalle parole: "dell'esercizio successivo"; le parole: "se entro l'esercizio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "se entro l'esercizio ulteriormente successivo"».

37.8

[PERRONE, BOCCARDI](#)

Dopo il comma 1-bis, sono aggiunti i seguenti:

«1-ter. All'articolo 1, comma 470 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ultimo periodo, le parole: "nel dodici mesi successivi al mancato invio" sono sostituite dalle seguenti: "fino a quando l'ente non abbia adempiuto all'invio";

1- quater . All'articolo 1, comma 474 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: "saldo di cui al comma 466" inserire il seguente periodo ", nonché gli enti che registrano un miglioramento del proprio posizionamento, pur nel mancato conseguimento del saldo di cui al comma 466».

37.9

[COMAROLI](#)

Dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente:

«1-ter. Il comma 691 del articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, il 147 è sostituito dal seguente:

"I Comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione, anche coattiva, della riscossione, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti, i quali operano secondo le stesse disposizioni applicabili ai concessionari iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997"».

37.0.1

[MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Revisioni sistema sanzionatorio saldo di competenza anno 2016).

1. All'articolo 1, comma 463, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: ", nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo 2016, di cui al medesima comma 710, accertata ai sensi dei commi da 720 a 727 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208" sono soppresse;

b) è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il monitoraggio e il sistema sanzionatorio e premiale di cui ai commi 470 e seguenti si applicano anche alla verifica del rispetto dei saldi di finanza pubblica da parte degli enti locali con riferimento all'anno 2016"».

37.0.2

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Graduazione della sanzione per mancato rispetto del saldo finale di competenza relativa all'indebitamento).

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, al comma 475, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) nell'anno successivo a quello di inadempienza, la capacità di indebitamento residua riconosciuta all'ente è ridotta di una misura pari alla percentuale dello scostamento registrato rispetto alle entrate finali accertate, moltiplicata per dieci. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di credito devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti la soglia massima di indebitamento di cui al periodo precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione"».

37.0.3

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

(Accantonamento al Fondo pluriennale vincolato di quote dell'avanzo di amministrazione vincolato).

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 466 è aggiunto il seguente:

"466-bis. Nel fondo pluriennale vincolato di entrata di parte corrente di cui al precedente comma 466 confluiscono le quote annuali dell'avanzo di amministrazione vincolato, accantonato in esercizi precedenti, e finalizzate a:

a) sostenere oneri per gli interventi straordinari di chiusura delle discariche per rifiuti solidi urbani, nonché per gli interventi di gestione successivi alla chiusura delle discariche stesse (cosiddetta gestione *post mortem*);

b) sostenere impegni di spesa: assunti per far fronte a oneri da sentenze esecutive, nonché ai recuperi derivanti dall'azione di rivalsa dello Stato ai sensi dell'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a seguito di sentenze di condanna dell'Italia in sede comunitaria"».

37.0.4

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Modifiche alla disciplina dei patti nazionali).

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 485 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fatte salve le finalità di cui ai commi da 488 a 493, gli spazi finanziari acquisiti possono essere utilizzati anche a copertura dei trasferimenti in conto capitale a favore delle unioni di comuni di appartenenza";

b) al comma 492, lettera a), al numero 2, le parole da: "per i quali gli enti" fino alla fine del numero sono soppresse e dopo il numero 2 è inserito il seguente: "2-bis) dei comuni con popolazione tra 1 000 e 10.000 abitanti";

c) al comma 492, la lettera b) è soppressa;

d) al comma 493, le parole: "a), b), c) e d)" sono sostituite da: "a), b) e d)"».

37.0.5

[COMAROLI](#)

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 37-bis.

(Ristrutturazione del debito degli enti territoriali).

1. Al fine di ridurre gli oneri finanziari sull'indebitamento dei comuni, province e città metropolitane e adeguare i tassi attualmente applicati alle migliorate condizioni di mercato, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui intestati agli enti locali, aventi le caratteristiche di cui al comma 4, e i mutui gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e finanze, sia mediante rinegoziazione dei tassi d'interesse e della scadenza, sia mediante estinzione anticipata e accensione di nuovo mutuo senza applicazioni di penali a carico dell'ente mutuatario.

2. Gli enti locali possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui al comma 4, trasmettendo entro il 30 settembre 2017 al Ministero dell'economia e delle finanze ? Dipartimento del tesoro ? Direzione II, con certificazione congiunta del presidente o rappresentante legale dell'ente e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento da ristrutturare.

3. I risparmi di spesa derivanti dalle operazioni di ristrutturazione di cui al comma 1 possono essere utilizzati senza vincoli di destinazione.

4. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento con le seguenti caratteristiche:

a) vita residua pari o superiore a 5 anni del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro;

b) mutui che non godono di contributi statali in quota interessi;

5. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto.

6. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 15 settembre 2017, sono adottate le modalità di attuazione della presente norma.

7. La ristrutturazione dei mutui di cui al comma 1 deve essere consentita nei limiti di spesa annua di 300 milioni. Al tal fine il fondo di cui al comma 624 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ridotto di ulteriori 300 milioni di euro annui limitatamente agli anni 2017 e 2018».

37.0.6

[PERRONE, BOCCARDI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

(Ristrutturazione del debito degli enti territoriali).

1. Al fine di ridurre gli oneri finanziari sull'indebitamento dei comuni, province e città metropolitane e adeguare i tassi attualmente applicati alle migliorate condizioni di mercato, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui intestati agli enti locali, aventi le caratteristiche di cui al comma 4, e i mutui gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e finanze, sia mediante rinegoziazione dei tassi d'interesse e della scadenza, sia mediante estinzione anticipata e accensione di nuovo mutuo senza applicazioni di penali a carico dell'ente mutuatario.

2. Gli enti locali possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui al comma 4, trasmettendo entro il 30 settembre 2017 al Ministero dell'economia e delle finanze ? Dipartimento del tesoro ? Direzione II, con certificazione congiunta del presidente o rappresentante legale dell'ente e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento da ristrutturare.

3. I risparmi di spesa derivanti dalle operazioni di ristrutturazione di cui al comma 1 possono essere utilizzati senza vincoli di destinazione.

4. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento con le seguenti caratteristiche:

a) vita residua pari o superiore a 5 anni del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro;

b) mutui che non godono di contributi statali in quota interessi;

5. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto.

6. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 15 settembre 2017, sono adottate le modalità di attuazione della presente norma.

7. La ristrutturazione dei mutui di cui al comma 1 deve essere consentita nei limiti di spesa annua di 300 milioni. A tal fine il fondo di cui al comma 624 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ridotto di ulteriori 300 milioni di euro annui limitatamente agli anni 2017 e 2018».

37.0.7

[COMAROLI](#)

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 37-bis.

(Riduzione del peso del debito degli enti locali).

1. Negli anni 2017-2018, gli enti locali possono procedere all'estinzione anticipata, totale o parziale, di passività onerose derivanti dai mutui e prestiti obbligazionari, in essere al 31 dicembre 2016 con la Cassa Depositi e prestiti, con l'Istituto per il credito sportivo e con altri istituti di credito, mediante la contrazione di nuovi mutui o con emissione di prestito obbligazionario, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carica degli enti stessi. Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontare del concorso statale eventualmente concesso sul mutuo. Il conseguimento della riduzione del valore finanziario deve essere realizzato in relazione alla singola posizione di mutuo.

2. In deroga alla normativa vigente, limitatamente alle operazioni di estinzione anticipata di cui al comma 1, la riduzione del valore finanziario delle passività totali da conseguire all'atto dell'operazione, è da considerare al netto del valore degli indennizzi dovuti per l'estinzione delle passività pregresse.

3. L'indennizzo per l'estinzione anticipata dei mutui previsto dal comma 1, per la quota non coperta dal contributo dello Stato di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è escluso, per il periodo 2017-2018, dalle spese finali ai fini del conseguimento del saldo di cui all'articolo 65.

4. In alternativa all'estinzione anticipata di cui ai commi precedenti, per il biennio 2017-18, i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. nonché dall'Istituto per il credito sportivo, la cui incidenza complessiva sulle entrate correnti medie dell'ultimo triennio disponibile sulla base dei certificati dei rispettivi rendiconti, comprensiva degli interessi, sia superiore al 12 per cento, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate ulteriori modalità applicative, l'eventuale obbligo di richiesta da parte dei Comuni, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui. Per le finalità di cui ai periodi precedenti sono stanziati 10 milioni di euro per il 2017 e 20 milioni di euro per il 2018, mediante riduzioni di pari importo del fondo di cui all'articolo 1, comma 624, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

37.0.8

[PERRONE, BOCCARDI](#)

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 37-bis.

(Riduzione del peso del debito degli enti locali).

1. Negli anni 2017-2018, gli enti locali possono procedere all'estinzione anticipata, totale o parziale, di passività onerose derivanti dai mutui e prestiti obbligazionari, in essere al 31 dicembre 2016 con la cassa Depositi e prestiti, con l'istituto per il credito sportivo e con altri istituti di credito, mediante la contrazione di nuovi mutui o con emissione di prestito obbligazionario, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi. Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontare del concorso statale eventualmente concesso sul mutuo. Il conseguimento della riduzione del valore finanziario deve essere realizzato in relazione alla singola posizione di mutuo.

2. In deroga alla normativa vigente, limitatamente alle operazioni di estinzione anticipata di cui al comma 1, la riduzione del valore finanziario delle passività totali da conseguire all'atto dell'operazione, è da considerare al netto del valore degli indennizzi dovuti per l'estinzione delle passività pregresse.

3. L'indennizzo per l'estinzione anticipata dei mutui previsto dal comma 1, per la quota non coperta dal contributo dello Stato di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è escluso, per il periodo 2017-2018, dalle spese finali ai fini del conseguimento del saldo di cui all'articolo 65.

4. In alternativa all'estinzione anticipata di cui ai commi precedenti, per il biennio 2017-18, i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. nonché dall'Istituto per il credito sportivo, la cui incidenza complessiva sulle entrate correnti medie dell'ultimo triennio disponibile sulla base dei certificati dei rispettivi rendiconti, comprensiva degli interessi, sia superiore al 12 per cento, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate ulteriori modalità applicative, l'eventuale obbligo di richiesta da parte dei Comuni, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui. Per le finalità di cui ai periodi precedenti sono stanziati 10 milioni di euro per il 2017 e 20 milioni di euro per il 2018, mediante riduzioni di pari importo del fondo di cui all'articolo 1, comma 624, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

37.0.9

[BELLLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 37-bis.

(Debiti fuori bilancio).

Il comma 1 dell'articolo 194 del Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali è così sostituito:

"1. Con deliberazione della Giunta comunale e con la periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito

dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

La deliberazione esecutiva nei termini di legge viene trasmessa al dirigente/responsabile del servizio a finanziario che provvede alla verifica e mantenimento degli equilibri di bilancio"».

Conseguentemente, il comma 3 dell'articolo 191 del Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 è così riformulato:

«3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, su proposta del responsabile del procedimento, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, provvede al riconoscimento, entro trenta giorni dall'ordinazione fatta a terzi, della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità».

37.0.10

[PERRONE](#), [BOCCARDI](#)

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 37-bis.

(Debiti fuori bilancio).

1. Il comma 1 dell'articolo 194 del Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali è così sostituito:

"1. Con deliberazione della Giunta comunale e con la periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

La deliberazione esecutiva nei termini di legge viene trasmessa al dirigente/responsabile del servizio finanziario che provvede alla verifica e mantenimento degli equilibri di bilancio"».

Conseguentemente, il comma 3 dell'articolo 191 del Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 è così riformulato:

«3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, su proposta del responsabile del procedimento, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, provvede al riconoscimento, entro trenta giorni dall'ordinazione fatta a terzi, della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità».

37.0.11

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Dopo l'articolo, inserire, il seguente:

«Art. 37-bis.

(Variazioni di bilancio di competenza del consiglio).

1. All'articolo 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2 le parole: "salvo quelle previste", sono sostituite dalle seguenti: "ferme restando le facoltà previste";
- b) al comma 5-bis la parola: "approva", è sostituita dalle seguenti: "può approvare"».

37.0.12

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Dopo l'articolo, inserire, il seguente:

«Art. 37-bis.

(Variazioni di bilancio di competenza del consiglio).

All'articolo 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole: "salvo quelle previste", sono sostituite dal "ferme restando le facoltà previste";

b) al comma 5-bis la parola: "approva" è sostituita da: "può approvare".

37.0.13

[PERRONE](#), [BOCCARDI](#)

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 37-bis.

(Variazioni di bilancio di competenza del consiglio).

All'articolo 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole: "salvo quelle previste", sono sostituite dalle seguenti: "ferme restando le facoltà previste";

b) al comma 5-bis la parola: "approva", è sostituita da "può approvare".

37.0.14

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Proroga adempimenti contabilità economico-patrimoniale
piccoli comuni).

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 232, comma 2, le parole: "fino all'esercizio 2017", sono sostituite dalle seguenti: "fino all'esercizio 2018";

b) all'articolo 233-bis, comma 3, le parole: "fino all'esercizio 2017", sono sostituite dalle seguenti: "fino all'esercizio 2018".

37.0.15

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Proroga adempimenti contabilità
economico-patrimoniale piccoli comuni).

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 261 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 232, comma 2, le parole: "fino all'esercizio 2017", sono sostituite dalle seguenti: "fino all'esercizio 2018";

b) all'articolo 233-bis, comma 3, le parole: "fino all'esercizio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'esercizio 2018".

37.0.16

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Uffici giudiziario Modalità di contabilizzazione).

1. Gli enti che in sede di riaccertamento dei residui hanno mantenuto a residuo attivo le somme oggetto di contributo attribuito ai comuni sedi di uffici giudiziari incassano in conto residuo la quota

attribuita a seguito del riparto delle somme di cui al comma 438 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. L'eventuale maggior residuo attivo viene progressivamente rideterminato nell'arco di tempo previsto per la corresponsione del contributo. Gli altri enti registrano i trasferimenti secondo quanto previsto dai principi contabili, in relazione all'esigibilità dell'entrata».

37.0.17

[COMAROLI](#)

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 37-bis.

(Uffici giudiziari. Modalità contabilizzazione).

1. Gli enti che in sede di riaccertamento dei residui hanno mantenuto a residuo attivo le somme oggetto e di contributo attribuito ai comuni sedi di uffici giudiziari, incassano in conto residuo la quota attribuita a seguito del riparto delle somme di cui al comma 438 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. L'eventuale maggior residuo attivo viene progressivamente rideterminato nell'arco di tempo previsto per la corresponsione del contributo. Gli altri enti registrano i trasferimenti secondo quanto previsto dai principi contabili, in relazione all'esigibilità dell'entrata».

37.0.18

[PERRONE](#), [BOCCARDI](#)

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 37-bis.

(Uffici giudiziario Modalità contabilizzazione).

1. Gli enti che in sede di riaccertamento dei residui hanno mantenuto a residuo attivo le somme oggetto di contributo attribuito ai comuni sedi di uffici giudiziari, incassano in conto residuo la quota attribuita a seguito del riparto delle somme di cui al comma 438 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. L'eventuale maggior residuo attivo viene progressivamente rideterminato nell'arco di tempo previsto per la corresponsione del contributo. Gli altri enti registrano i trasferimenti secondo quanto previsto dai principi contabili, in relazione all'esigibilità dell'entrata».

38.1

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. I contratti di locazione ad uso abitativo non rinnovati a seguito dei programmi di cartolarizzazione previsti dal decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001 n. 410, sono automaticamente prorogati alle medesime condizioni contrattuali sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge. Successivamente, i predetti contratti vengono rinnovati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

2-ter. All'articolo 7-bis del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: "sono estesi", aggiungere le seguenti: ", oltre al diritto di stipula del contratto di locazione,";

b) al comma 2 sostituire le parole: "maturata al 30 dicembre 2004", con le parole: "maturata al 31 dicembre 2016", e sostituire le parole: "in unica soluzione", con le seguenti: "anche ratealmente", e dopo le parole: "per canoni ed oneri accessori", aggiungere le parole: "maturate negli ultimi 5 anni"».

38.2

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 43-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

"12-bis. Al fine di incrementare la redditività del loro patrimonio immobiliare non strumentale,

gli enti previdenziali pubblici possono procedere, per le unità residenziali loro retrocesse in forza di quanto previsto dal presente articolo, alla messa a reddito delle unità libere, nonché al rinnovo dei contratti in scadenza o scaduti, applicando i canoni di locazione determinati sulla base degli accordi territoriali sottoscritti tra le organizzazioni sindacali dell'inquilinato maggiormente rappresentative a livello nazionale e gli enti previdenziali pubblici. Le disposizioni di cui al precedente capoverso non si applicano alle unità residenziali di pregio, i cui contratti scaduti sono rinnovati sulla base delle quotazioni dell'Osservatorio sul Mercato Immobiliare della Agenzia delle Entrate riferite al semestre precedente quello di scadenza del contratto».

38.3

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. L'INPS è autorizzato a procedere all'alienazione di immobili da reddito, liberi o occupati, di proprietà dell'Istituto aventi caratteristiche idonee a fronteggiare l'emergenza abitativa situati nel territorio dei Comuni delle Città Metropolitane mediante l'inclusione nelle procedure di trasferimento di immobili agli enti territoriali di cui all'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. A tale scopo, il valore complessivo degli immobili trasferiti, da determinarsi a cura dell'Agenzia delle Entrate, è computato ai fini del raggiungimento dell'importo di cui all'articolo 1, comma 608, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fino a concorrenza dello stesso».

38.4

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis, Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, valutate le disponibilità liquide provenienti dalla vendita di immobili e dalla cessione di quote di fondi immobiliari di cui al comma 2, previa verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, è autorizzato a integrare le operazioni di utilizzo di tali disponibilità liquide, previste dal Piano triennale di investimento 2016/2018, per il finanziamento per l'anno 2017 dei programmi di cui all'articolo 3 della legge 8 febbraio 2001, n. 21 per un ammontare non superiore a 50 milioni di euro».

38.5

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 3, comma 4, del decreto legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001 n. 410 sostituire le parole: "alte società di cui al comma 1 dell'articolo 2", con le parole: "ai terzi acquirenti"».

38.6

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. L'articolo 49, primo comma, si interpreta nel senso che la contribuzione figurativa, a fini pensionistici, per il servizio militare trova applicazione anche nei confronti di cittadini obiettori di coscienza condannati a periodi di detenzione in ragione della loro obiezione».

38.7

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.

(Previdenza complementare pubblica presso INPS).

1. È istituita presso l'INPS la forma pensionistica complementare chiamata "INPS Previdenza Complementare", alla quale possono aderire i lavoratori e le lavoratrici iscritte alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dall'INPS, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, i soggetti destinatari dell'ambito di applicazione del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, con esclusione dei professionisti iscritti a gestioni private costituite ai sensi dei decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103.

2. L'adesione alla forma complementare; su base esclusivamente volontaria e per una durata minima di un anno, consente di versare contributi destinati a risparmio previdenziale aggiuntivo, al fine di assicurare un importo più alto della pensione. L'adesione non comporta alcun obbligo di rinnovo o di partecipazione nella forma pensionistica complementare. Il recesso dal rapporto deve essere comunicato all'INPS con un preavviso di almeno tre mesi antecedenti alla scadenza dell'anno solare cui si riferisce il pagamento. Il mancato pagamento dei contributi destinati alla forma complementare non comporta l'inefficacia dell'anno ai fini pensionistici.

3. La forma pensionistica complementare è gestita direttamente dall'INPS, con evidenza contabile separata ed applicando l'articolo 2117 del codice civile, nell'osservanza dei seguenti principi:

a) criteri di gestione della forma di previdenza secondo il sistema di finanziamento a ripartizione e con l'applicazione di criteri di calcolo dei trattamenti pensionistici attraverso la commisurazione dei trattamenti alla contribuzione;

b) rispetto delle misure di trasparenza e delle altre modalità finalizzate a garantire la separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile, la riservatezza dei dati personali nonché l'inderogabilità della destinazione dei fondi derivanti dai versamenti previsti dal comma 1 all'erogazione delle prestazioni agli aderenti;

c) flessibilità dell'entità della contribuzione versata da parte dei lavoratori ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni;

d) applicazione alla contribuzione volontaria integrativa, la quale costituisce a tutti gli effetti entrata degli enti pubblici previdenziali, delle disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori;

e) applicazione della disciplina propria delle forme di previdenza aggiuntive a quella obbligatoria, rimanendo nell'autonomia delle parti lo stabilire quanta e quale parte della retribuzione vada assoggettata a contributo.

4. Il finanziamento della forma di previdenza complementare INPS è attuato con le modalità e secondo la disciplina di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni.

5. La forma pensionistica complementare istituita presso INPS garantisce l'erogazione delle prestazioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, al momento dell'acquisizione del diritto alla prestazione pensionistica obbligatoria, indipendentemente dal periodo di partecipazione alla forma pensionistica medesima e dal limite di cui al comma 3 del medesimo articolo 11. L'importo della prestazione pensionistica è determinato secondo il sistema di calcolo contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335.

6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applica la disciplina del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. L'introduzione di eccezioni o deroghe alla presente disciplina è effettuata attraverso espresse modificazioni delle sue disposizioni».

39.1

[DE POLI](#)

Sopprimere l'articolo.

39.2

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Sopprimere l'articolo.

39.3

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Sopprimere l'articolo.

39.4

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per l'anno 2017, nell'intesa di cui al comma precedente, sono ricomprese le attestazioni asseverate da province e città metropolitane relativamente all'ammontare delle risorse ricevute e le spese sostenute per gli anni 2015 e 2016 per l'esercizio delle funzioni non fondamentali, come da rendicontazioni di bilancio».

39.5

[COMAROLI](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'applicazione dei commi precedenti è subordinata all'adempimento da parte dello Stato dei precetti di cui alla sentenza della Corte Costituzionale 21 luglio 2016, n. 205».

39.6

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'applicazione dei commi precedenti è subordinata all'adempimento da parte dello Stato dei precetti di cui alla sentenza della Corte Costituzionale 21 luglio 2016, n. 205».

40.1

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 40, comma 3-*quinquies*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: "e del patto di stabilità" sono soppresse».

40-bis.1

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «Ministero dell'interno», sopprimere la parola: «anche» e dopo la parola: «coinvolgimento» sopprimere le parole: «delle regioni e».

40-bis.2

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «di tipo strutturale».

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, gli interventi di cui al primo periodo sono realizzati nel rispetto degli strumenti di programmazione urbanistica vigenti, senza mutamenti di destinazione d'uso degli immobili interessati e comunque non devono tradursi in interventi di carattere infrastrutturale stabili o con impatti sulle aree urbane adiacenti in grado di comportare impatti sul valore di mercato degli immobili ivi esistenti o sulle ordinari *standard* sociali dei residenti».*

40-bis.0.1

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-ter..
(Orti urbani sociali).

1. Ai fini della realizzazione di orti didattici, sociali, urbani e collettivi, quali strumento di valorizzazione delle produzioni e varietà locali, educazione all'ambiente e alle pratiche agricole, aggregazione sociale, riqualificazione delle aree dismesse, degradate e dei terreni agricoli inutilizzati, i comuni, nell'ambito dei terreni ricadenti nelle aree urbane e periurbane, con particolare riferimento a

terreni agricoli inutilizzati, aree industriali dismesse, terreni adibiti a verde pubblico e ogni altra superficie assimilabile, favoriscono il loro impiego per la creazione di orti urbani sociali; a tale fine i comuni predispongono un apposito censimento dei terreni disponibili per tale iniziativa e predispongono le necessarie attività di informazione e formazione relative alle pratiche agricole correlate alla gestione degli orti urbani sociali.

2. L'assegnazione dei terreni destinati alla realizzazione di orti sociali avviene tramite assegnazione diretta in favore dei cittadini residenti nel comune che ne facciano richiesta, anche riuniti in associazione o cooperativa; l'assegnazione, in caso di eccesso di domande rispetto alle disponibilità, viene effettuata tenendo conto dell'indicatore della situazione economica equivalente individuale dei soggetti richiedenti.

3. Ai fini dell'assegnazione dei terreni per la realizzazione di orti urbani sociali, l'amministrazione comunale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto-legge, adotta un regolamento, indicando in particolare i criteri di accessibilità e fruizione degli spazi, le misure per il corretto inserimento paesaggistico e ambientale nel contesto urbano, le prescrizioni rispetto all'uso delle risorse irrigue, allo smaltimento dei rifiuti e al monitoraggio ambientale delle produzioni, valorizzando le pratiche esenti da ricorso ai pesticidi.

4. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito presso il Ministero dell'ambiente il "fondo a sostegno della realizzazione di orti didattici, sociali, urbani e collettivi a livello comunale". Il fondo è finanziato a partire dall'anno 2017 con 10 milioni di euro. In sede di Conferenza Stato-città saranno definite le modalità di ripartizione delle risorse di cui al citato fondo.

5. All'onere del comma 4 si provvede mediante utilizzo fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario pari a complessivi 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, di quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui all'articolo 5 comma 1».

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, le parole: «83 milioni di euro per l'anno 2017 e a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «93 milioni per l'anno 2017 e a 135 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018».

40-bis.0.2

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE.CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-ter.

(Gruppi di acquisto solidale).

1. Al fine di sostenere la costituzione ed il sostegno di soggetti associativi senza scopo di lucro costituiti al fine di svolgere attività di distribuzione e conservazione dei beni acquistati in maniera collettiva con finalità etiche, di solidarietà e sostenibilità ambientale a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge presso il Ministero dello sviluppo economico è costituito il "fondo sostegno gruppi di acquisto solidale" con una dotazione per gli anni 2017, 2018 e 2019 di 10 milioni di euro.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge in sede di Conferenza Unificata sono definite le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse e le forme di monitoraggio dell'utilizzo delle risorse di cui al Fondo al comma 1.

3. All'onere derivante dal comma 2 si provvede mediante utilizzo fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario pari a complessivi 10 milioni di euro per gli anni 2017, 2018 e 2019, di quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui all'articolo 5 comma 1».

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1 le parole: «83 milioni di euro per l'anno 2017 e a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «93 milioni per l'anno 2017 e a 135 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019».

41.1

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE.CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «la somma di 1000 milioni di euro» con le seguenti: «1.500 milioni

di euro».

Conseguentemente:

al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «461,5 milioni di euro per l'anno 2017, 687,3 milioni di euro per l'anno 2018 e 669,7 milioni di euro per l'anno 2019» con le seguenti: «700 milioni di euro per l'anno 2017, 800 milioni di euro per l'anno 2018 e 750 milioni di euro per l'anno 2019»;

dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al maggior onere derivante dal comma 2 lettera d) pari a complessivi 500 milioni di euro per l'anno 2017, 500 milioni di euro per l'anno 2018 e 500 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede mediante utilizzo delle risorse, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo»;

all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «pari al 6 per cento» con le seguenti: «pari all'8,5 per cento».

41.2

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «d'intesa con il Dipartimento della protezione civile relativamente ai criteri per la realizzazione degli interventi di cui al comma 3, lettera b), punti 1) e 2) e lettera c)».

Conseguentemente:

al comma 4, sopprimere le parole: «, su richiesta delle Amministrazioni interessate»;

al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, adottato previa intesa della Conferenza Permanente per i rapporti tra: lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono individuate le modalità di impiego e la ripartizione delle risorse»;

dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4.1. Al fine di garantire il proseguimento degli interventi per le attività di prevenzione del rischio sismico, il Fondo di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 è rifinanziamento con quota parte delle risorse di cui al comma 2 pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019».

41.3

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Al comma 3, lettera b), numero 1), dopo le parole: «sismico 1» aggiungere le seguenti: «e 2».

41.4

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente:

dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

«Art. 41.1.

1. Al decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

"Art. 1-bis.

1. Le misure di cui al presente decreto si applicano, altresì, ai territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017.

2. A tal fine i Presidenti delle regioni interessate, di concerto con le autorità competenti di Protezione civile, assicurano l'avvio dei necessari interventi di ricognizione dei danni che presentano nesso di causalità con gli eccezionali eventi atmosferici di cui al comma 1.

3. Nei territori di cui agli allegati 1 e 2 dell'articolo 1 e nell'ambito delle procedure di gestione dell'emergenza, tutti gli interventi relativi ai danni derivanti dagli eccezionali eventi meteorologici di gennaio 2017 vengono trattati separatamente. A tal fine, al fondo di cui all'articolo 4 sono assegnati ulteriori 120 milioni di euro per l'anno 2017»;

sopprimere l'articolo 63.

41.5

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

41.6

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Una quota delle risorse di cui al comma 2 pari a 59 milioni di euro per l'anno 2017 e 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 è destinata su richiesta delle amministrazioni interessate all'acquisto e manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso alla popolazione civile. Con decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Capo Dipartimento della protezione civile e la Conferenza Unificata sono definiti i criteri e le modalità di impiego nonché la riparazione delle risorse di cui al presente comma».

41.7

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4.1. All'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 3-bis è abrogato».

41.8

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4.1. All'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 3-bis è abrogato.

4.2. Al maggior onere derivante dal comma 1 pari a complessivi 50 milioni per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2010 si provvede mediante utilizzo delle risorse, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo».

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «pari al 6 per cento» con le seguenti: «pari al 6,5 per cento».

41.9

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-ter. L'affidamento degli incarichi di appalti di lavori, servizi e forniture, connessi alle verifiche della vulnerabilità sismica e all'adeguamento antisismico degli edifici scolastici e degli edifici pubblici strategici situati nei comuni compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, avviene mediante procedure negoziate, con almeno cinque operatori economici, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, motivandone la sussistenza dei relativi presupposti in virtù del dichiarato stato di emergenza. Le amministrazioni pubbliche individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e *professional* i desunte dal mercato, tenendo conto del rapporto costi/urgenza e utilizzando gli elenchi speciali dei professionisti di cui all'articolo 34 del decreto legge 189 del 2016, ovvero all'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'articolo 30 del medesimo decreto, o agli elenchi tenuti dalle prefetture uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 52 della legge 6 novembre 2012, n. 190, rispettando il principio di rotazione».

41.10

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-ter. Fatti salvi i rilievi penali dolosi, con particolare riferimento ai reati di cui agli articoli da 314 a 322-bis, 414, 416, 416-bis, 416-ter, 640, 640-bis, 646, 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, le condotte poste in essere da parte di tutte le amministrazioni pubbliche coinvolte nelle attività delle fasi di emergenza e di ricostruzione relative agli eventi sismici di cui al comma 1, dell'articolo 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del soggetto funzionalmente preposto per il singolo appalto connesso all'emergenza o alla ricostruzione, ad esclusione della comprovata colpa grave, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro».

41.11

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-ter. Nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è autorizzata, in deroga ai vincoli urbanistici, ambientali e paesaggistici, e fino alla ricostruzione definitiva dei nuclei urbani, l'installazione da parte dei privati, anche non residenti, di manufatti leggeri di superficie massima di 40 mq e di pertinenza della propria unità immobiliare dichiarata inagibile, nonché di mezzi mobili di pernottamento, quali presidi personali, in sostituzione delle strutture di protezione civile. Per favorire la ripresa economica dei territori e la fruizione dei luoghi anche dai non residenti, i comuni possono mettere a disposizione aree private o ad uso collettivo per l'installazione di tali manufatti leggeri, anche in aggregazione, provvedendo alle opere di urbanizzazione, primaria tali manufatti devono essere rimossi al termine del periodo di ricostruzione, con oneri a carico dei privati fruitori».

41.12

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-ter. Ai fini dell'accelerazione delle procedure burocratiche per la realizzazione degli interventi sia di emergenza che di ricostruzione, relativamente agli eventi sismici di cui al comma 1, dell'articolo 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, tutti i termini amministrativi e procedurali, inclusi quelli per la proposizione di eventuali ricorsi, sono ridotti a un quarto, con particolare riferimento alle procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative, alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere, forniture e servizi, nonché alle procedure di occupazione e di espropriazione».

41.13

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#)

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-ter. Qualora gli interventi di ripristino posti in essere da proprietari di immobili privati abbiano un costo superiore ai massimali di spesa finanziabili con i fondi di cui al presente articolo, viene data possibilità a tali soggetti di attivare per le somme eccedenti il meccanismo di recupero fiscale del cosiddetto "sisma bonus" di cui al decreto MIT n. 58 del 28 febbraio 2017 con le modalità previste dal suddetto-decreto;».

41.14

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#)

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-ter. Il comma 5 dell'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è sostituito dal seguente:

"5. Per gli interventi di cui alla lettera c) del comma 2 su immobili di cui all'articolo 1, comma 2, anche se da eseguire su immobili non locati esiti all'esterno di centri storici e borghi caratteristici, la percentuale del contributo dovuto è pari al 100 per cento del valore del danno puntuale cagionato dall'evento sismico, come documentato a norma dell'articolo 12".».

41.15

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#)

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-ter. All'articolo 12 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 1, lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "il miglioramento sismico deve garantire un livello di sicurezza dell'edificio pari ad almeno l'80 per cento dell'adeguamento sismico, con riferimento al sisma massimo prevedibile nella zona sismica di riferimento e pari al 100 per cento per gli edifici strategici;"».

41.16

[GIOVANNI MAURO](#), [MARIO FERRARA](#)

Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:

«1. In conformità a quanto già disposto dal comma 5-bis dell'articolo 8 della legge 24 giugno 2013, n. 71, le disponibilità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009; n. 195, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, sono integralmente ripristinate per il triennio 2017-2019. Alla copertura del relativo onere, pari ad un milione di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo Speciale di parte corrente, iscritto ai fini del Bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali", della missione "fondi da ripartire", dello stato di previste del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

41.17

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Dopo il comma aggiungere, in fine, il seguente:

«5. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è aggiunto il seguente:

"9-bis. I comuni possono operare la ricostruzione di edifici danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 che siano stati dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi della normativa vigente in materia di beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nell'ambito di un piano straordinario di interventi adottato dal Commissario straordinario a norma dell'articolo 2; comma 2, del presente decreto. I soggetti attuatori di cui al precedente periodo sono i comuni proprietari degli immobili che procedono sotto l'alta sorveglianza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo secondo procedure semplificate individuate con ordinanza del Commissario straordinario".».

41.0.1

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41. 1.

(Ulteriori norme di finanza pubblica per gli enti colpiti dal sisma 2016).

1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Gli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono impegnare nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio, in aggiunta a quanto previsto dal secondo periodo dell'articolo 163 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le spese derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze di Protezione civile e di quelle del Commissariato alla ricostruzione di cui all'articolo 2 comma 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, finalizzato alla gestione della situazione emergenziale, nonché al ripristino della funzionalità degli uffici e dei servizi pubblici di propria competenza"».

41.0.2

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41. 1.

(Ulteriori norme di finanza pubblica per gli enti colpiti dal sisma 2016).

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, inserire il seguente:

"3-bis. Gli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono impegnare nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio, in aggiunta a quanto previsto dal secondo periodo dell'articolo 163 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le spese derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze di Protezione civile e di quelle del Commissariato alla ricostruzione di cui all'articolo 2 comma 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, finalizzato alla gestione della situazione emergenziale, nonché al ripristino della funzionalità degli uffici e dei servizi pubblici di propria competenza".».

41.0.3

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41. 1.

1. All'articolo 14 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017 n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1-bis, è aggiunto, il seguente:

"1-ter. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, possono acquisire a titolo oneroso, al patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica, nei rispettivi ambiti territoriali, lotti di terreno edificabile, che ricadono all'interno di lottizzazioni già autorizzate, da destinare in diritto di superficie e per almeno trenta anni, ad enti con personalità giuridica registrata che svolgono attività *onlus* di assistenza sociale e socio sanitaria per la realizzazione di edifici in cui stabilire la propria sede di attività nel caso in cui la sede precedente sia stata danneggiata dagli eventi sismici.

Gli oneri di edificazione sono posti a carico degli enti beneficiari".

b) al comma 2, le parole: "Al fine di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "Ai fini di cui ai commi 1 e 1-ter".

c) al comma 4, le parole: "la proprietà degli immobili acquisiti ai sensi del comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "la proprietà degli immobili acquisiti ai sensi dei commi 1 e "1-ter"».

41.0.4

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41. 1.

1. All'articolo-14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è aggiunto il seguente:

"11-bis. I comuni che procedono alla ricostruzione di edifici danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 vedono riconosciuto l'intero ammontare del contributo pubblico ancorché abbiano stipulato polizze assicurative che possano coprire i danni da rischio sismico. In tali ipotesi gli indennizzi liquidati dalle società assicurative sono destinati al miglioramento dei beni e della funzionalità delle infrastrutture medesime".».

41-bis.1

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «rischio sismico 1» aggiungere le seguenti: «nonché ai comuni colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016; n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229».

41-bis.2

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «dell'11 maggio 2006» inserire le seguenti: «e ai comuni che hanno registrato nel proprio territorio l'epicentro di una scossa sismica di magnitudo pari o superiore a 4».

41-bis.3

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#)

Al comma 3, lettera c), sopprimere le parole: «di miglioramento e».

Consequentemente:

alla lettera d) sopprimere le parole: «di miglioramento e»;

alla lettera e) sopprimere le parole: «di miglioramento e».

41-bis.0.1

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [GIOVANNI MAURO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-ter.

(Disposizioni in tema di vulnerabilità sismica strutturale
ed impiantistica degli ospedali).

1. Ai fini dell'individuazione degli interventi di verifica di cui all'articolo 41, comma 3, lettera a), numero 2, il Ministero della salute, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), realizza una mappatura aggiornata relativa ai livelli di vulnerabilità sismica strutturale ed impiantistica degli ospedali, dando priorità a quelli presenti nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 ed aggiorna periodicamente le raccomandazioni e le linee guida esistenti, tenendo conto delle buone pratiche già avviate presso le regioni.

2. Il Ministero della salute trasmette, per le valutazioni di competenza, i dati e le informazioni derivanti dalle attività di cui al comma 1, al Nucleo di valutazione e di verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, nonché al tavolo tecnico di cui al paragrafo 8 dell'Allegato 1 del decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, anche per la realizzazione delle reti di emergenza urgenza regionali di cui al paragrafo 9 dell'Allegato n. 1 del citato decreto ministeriale.

3. Le attività di cui al comma 1 si inseriscono nell'ambito dell'Osservatorio nazionale delle buone pratiche per la sicurezza delle cure sulla sicurezza nella sanità istituito presso l'Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) ai sensi dell'articolo 3, della Legge 8 marzo 2017, n. 24, recante "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie" e sono svolte in collaborazione, con il Dipartimento della Protezione Civile, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. Al fine di consentire il corretto svolgimento delle funzioni attribuite all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), anche con riferimento a quanto previsto dal presente articolo, nonché dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dall'articolo 1, comma 579, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la dotazione organica dell'Agenzia è determinata nel numero di 146 unità, di cui 17 con qualifica dirigenziale.

5. Per il biennio 2017-2018, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno di personale, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) può bandire, in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, nonché di ogni altra procedura di assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche e nel limite dei posti disponibili nella propria dotazione organica, procedure concorsuali, per esami, per assunzioni a tempo indeterminato di 100 unità di personale, di cui 10 dirigenti di Area III, 80 categoria D posizione economica base, 7 categoria C posizione economica base e 3 categoria B posizione economica base, con una riserva di posti non superiore al 50 per cento per il personale non di ruolo, di qualifica non dirigenziale, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presti servizio, con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di lavoro flessibile, ivi compresi i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, da almeno tre anni, presso l'Agenzia stessa.

6. L'AGENAS può prorogare, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato e fino al completamento delle procedure concorsuali di cui al comma 5, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, i contratti di collaborazione di cui al comma 5 in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5, valutato in euro 2.372.167,33 per l'anno 2017 ed in euro 4.740,378,49 a decorrere dall'anno 2018, si provvede utilizzando l'integrazione al finanziamento di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, come sostituito dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2001, n. 129, derivante dai contributi di cui all'articolo 2, comma 358 della legge 27 dicembre 2007, n. 244, integralmente devoluti al bilancio dell'Agenzia. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

41-bis.0.2

[PERRONE](#), [BOCCARDI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-ter.

(Ulteriori norme di finanza pubblica per gli enti colpiti dal sisma 2016).

Dopo il comma 3 dell'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 inserire il seguente:

3-bis. Gli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono impegnare nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio in aggiunta a quanto previsto dal secondo periodo dell'articolo 163 comma 3 del decreto-legislativo 18 agosto 2000 n. 267, le spese derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze di Protezione civile e di quelle del Commissariato alla ricostruzione di cui all'articolo 2 comma 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, finalizzato alla gestione della situazione emergenziale nonché al ripristino della funzionalità degli uffici e dei servizi pubblici di propria competenza».

42.1

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In considerazione delle concrete e drammatiche difficoltà in cui versa una parte considerevole della popolazione colpita dagli eventi sismici e meteorologici del 2016 e 2017, attualmente ancora in sistemazione provvisoria, al fine di permettere un'efficace prosecuzione delle attività di assistenza alla stessa, e garantire una sistemazione futura permanente, nonché per permettere l'accelerazione delle attività di ricostruzione, fino al superamento dell'emergenza abitativa e comunque fino al 30 giugno 2018, i comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono esclusi dall'ambito del sistema di ripartizione per richiedenti asilo e dei rifugiati sul territorio nazionale, e pertanto non rientrano nell'individuazione dei siti e delle aree sulle quali, dislocare nuovi centri di permanenza per il rimpatrio, nonché nelle procedure di trasferimento dei migranti nel territorio».

42.2

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-quater. La richiesta di restituzione della provvisoria assegnata agli eredi delle vittime del terremoto del 2009 a L'Aquila, determinata dalla sentenza della magistratura, è da ritenersi nulla».

42.0.1

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Pianificazione di interventi di riqualificazione in aree pubbliche).

1. Al fine di migliorare e incrementare il riciclaggio delle materie plastiche, è istituita, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un Fondo, con una dotazione pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2017 per l'acquisto di prodotti realizzati in materiale riciclato post consumo derivati dall'attività di selezione delle raccolte differenziate degli imballaggi in plastica.

2. I soggetti beneficiari del Fondo di cui al comma 1, rientranti nell'ambito dei territori di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono enti pubblici territoriali e i soggetti pubblici e privati proprietari o gestori di aree classificate sic e zps a aree protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991 n. 394.

3. Il Fondo di cui al comma 1 sarà erogata per l'acquisto di:

- a) Arredo urbano per parchi e giardini pubblici;
- b) Prodotti per la viabilità e allestimento percorsi;
- c) Contenitori per la raccolta differenziata;
- d) Attrezzature varie, purché realizzati con materiali di cui al successiva comma 4.

4. I prodotti acquistabili devono essere realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti da raccolta differenziata degli imballaggi in plastica, aventi il marchio Plastica. Seconda Vita, ed essere conformi alle specifiche tecniche di cui alla circolare del Ministero dell'Ambiente del 4 agosto 2004.

5. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le modalità attuative del presente articolo, con particolare riferimento ai criteri di priorità per l'ottenimento dei finanziamenti di cui al comma 1, garantendo comunque il rispetto dei limiti del Fondo, nonché eventuali criteri di esclusione.

6. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

43.1

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Le persone fisiche che, alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 22, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2, allo stesso decreto, ovvero alla data del 18 gennaio 2017, con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis, al medesimo decreto, e ai Comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno colpito le medesime regioni, come dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio di tali comuni, nonché i soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei medesimi comuni, sono esentati dai versamenti e dagli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 31 dicembre 2016 e per i periodi d'imposta degli anni 2017, 2018 e 2019. All'attuazione del presente comma è destinata una somma pari

a 700 milioni di euro annui, che costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte dei soggetti beneficiari».

Conseguentemente, sopprimere le lettere a), b) e c) del comma 1.

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 01 pari a 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentare amministrativi che assicurano minori spese pari a 700 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018, al 2020. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, nell'ambito dello stanziamento di cui al presente comma e anche ricorrendo, eventualmente, alla ridefinizione degli interventi programmati».

43.2

[COMAROLI](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 44, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 5 è aggiunto il seguente periodo: "Resta ferma, in attuazione dei principi contabili generali di significatività e rilevanza, la relativa rappresentazione figurativa in bilancio con le necessarie regolarizzazioni contabili".».

43.3

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a) premettere le seguenti:

«0a) al comma 1, primo periodo, le parole: "entro il 31 maggio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2017";

01a) al comma 1, alla lettera g) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "La sospensione si applica fino al 31 dicembre 2019 anche agli enti locali delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria che possono rendicontare le spese sostenute ed attestare la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento calamitoso e il danno subito. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente è autorizzata una spesa pari ad euro 30 milioni per l'anno 2017, 30 milioni per l'anno 2018 e 10 milioni per l'anno 2019.».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 63.

2) dopo la lettera a), inserire le seguenti:

«a-bis) al comma 3, le parole: "Fino al 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2017";

a-ter) al comma 4, le parole: "in scadenza nel periodo tra il 24 agosto e il 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "in scadenza nel periodo tra il 24 agosto 2016 e il 31 dicembre 2017";

a-quater) al comma 6, le parole: "sono differiti al 1° marzo 2017" sono sostituite dalle seguenti: "sono differiti al 31 dicembre 2017";

a-quinquies) al comma 8, le parole: "per l'anno di domanda 2016" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni di domanda 2016 e 2017"».

3) alla lettera b) dopo le parole: «al comma 10» inserire le seguenti: al primo periodo, le parole: "30 novembre 2017" sono sostituite con le seguenti: "30 giugno 2018"».

Conseguentemente, alla lettera c), sostituire le parole: «febbraio 2018» con le seguenti: «31 luglio 2018»; al comma 11 dell'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, le parole: «entro il 16 dicembre 2017» sono sostituite con le seguenti: «a partire dal 31 luglio 2018 e la restituzione delle

somme dovute può avvenire, su richiesta dell'interessato, mediante rateizzazione attuata con cadenza mensile fino ad una durata massima di 5 anni».

43.4

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) al comma 1, lettera g), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "La sospensione si applica fino al 31 dicembre 2019 anche agli enti locali delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria che possono rendicontare le spese sostenute ed attestare la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento calamitoso e il danno subito. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente è autorizzata una spesa pari ad euro 3 o milioni per l'anno 2017, 30 milioni per l'anno 2018 e 30 milioni per l'anno 2019"».

Consequentemente, sopprimere l'articolo 63.

43.5

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) al comma 1, primo periodo, le parole: "entro il 31 maggio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2017"».

43.6

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«0a) al comma 3, le parole: "Fino al 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2017"».

43.7

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«0a) al comma 4, le parole: "in scadenza nel periodo tra il 24 agosto e il 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "in scadenza nel periodo tra il 24 agosto 2016 e il 31 dicembre 2017"».

43.8

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a.1) al comma 6, le parole: "sono differiti al 1° marzo 2017" sono sostituite dalle seguenti: "sono differiti al 31 dicembre 2017"».

43.9

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Al comma 1, dopo la lettera a-bis), inserire la seguente:

«a-bis.1) al comma 8, le parole: "per l'anno di domanda 2016" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni di domanda 2016 e 2017"».

43.10

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «al comma 10» inserire le seguenti: «al primo periodo», le parole: «30 novembre 2017» sono sostituite con le seguenti: «30 giugno 2018 e».

Consequentemente:

alla lettera c), sostituire le parole: «febbraio 2018» con le seguenti: «31 luglio 2018»; dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 11 dell'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, le parole: "entro il 16 dicembre 2017" sono sostituite con le seguenti: "a partire dal 31 luglio 2018 e la restituzione delle somme dovute può avvenire, su richiesta dell'interessato, mediante rateizzazione attuata con cadenza mensile fino ad una durata massima di 5 anni».

43.11

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 11, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera d), le parole: "30 novembre 2017" sono sostituite con le seguenti: "30 novembre 2018";

b) dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) al comma 10-bis, dopo le parole: "dal 26 ottobre 2016" sono inserite le seguenti: "nonché, nei Comuni indicati nell'allegato 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 e nei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eccezionali fenomeni meteorologici che anno colpito le medesime regioni, come dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibere del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, a decorrere dal 18 gennaio 2017, nei limiti di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.»;

c) alla lettera e), il numero 2), è sostituito con il seguente:

«2) le parole da: "con decreto" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 16 dicembre 2018 e per un minimo di 18 rate bimestrali, da stabilire con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in deroga all'articolo 9, comma 2-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, senza applicazione di sanzioni e interessi, nei limiti di 560 milioni di euro annui fino al 2021.»;

d) i commi da 3 a 8 sono soppressi».

Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Agli oneri di cui al comma 1-bis, pari a 610 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e 560 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 560 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 610 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e di 560 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019, al 2021. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, nell'ambito dello stanziamento di cui al presente comma e anche ricorrendo, eventualmente, alla ridefinizione degli interventi programmati».

43.12

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 3 dell'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, dopo le parole: "contabili e certificativi" sono aggiunte le seguenti: "e per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario"».

43.13

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. A partire dalla data di entrata in vigore della conversione in legge del presente decreto-legge all'articolo 15 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

"6-bis. Le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2017, che all'epoca dei fatti non avevano stipulato polizze assicurative a copertura dei rischi, possono accedere agli interventi-previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, previa deliberazione, di cui al comma 6-ter della regione di riferimento nel limite della dotazione finanziaria ordinaria del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004.

6-ter. Le regioni, in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n.

102 del 2004, ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 6-*bis* possono deliberare la dichiarazione di eccezionalità degli eventi di cui al comma 6-*bis* entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della conversione in legge del presente decreto-legge»).

43.14

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «fino ad un massimo di 9 rate con le seguenti: fino ad un massimo di 18 rate».

Conseguentemente:

dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Al maggior onere derivante dal comma 3 pari a complessivi 120 milioni per l'anno 2017 e 120 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede mediante utilizzo delle risorse, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo»;

all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «pari al 6 per cento», con le seguenti: «pari al 7 per cento».

43.15

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5.1. In relazione alla delibera del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2017 recante "estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottato con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconde decade dello stesso mese" e, vista l'eccezionalità degli eventi meteorici e calamità naturali che hanno interessato in particolare il territorio della regione Abruzzo, per le province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo le risorse previste nella delibera medesima vengono assegnate alle province per il ripristino della rete viaria di competenza; danneggiata dagli eventi calamitosi».

43.16

[DONNO](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Al comma 5-ter, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 4:

1) dopo le parole: "gennaio 2017," sono inserite le seguenti: "nonché le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate, dalle brinate e dalle nevicate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2017";

2) dopo le parole: "copertura dei rischi," sono inserite le seguenti: "e le imprese agricole ubicate nella provincia di Foggia che hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nei giorni dal 1 al 6 settembre 2014"».

43.17

[DONNO](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Al comma 5-ter, alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le imprese agricole che hanno subito danni alle attività agricole dalla diffusione della botrite».

43.18

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Dopo il comma 5-ter, aggiungere i seguenti:

«5-*quater*. In relazione alla delibera del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2017 recante "Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottato con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché degli eccezionali

fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese» e tenuto conto dell'eccezionalità degli eventi meteorici e calamità naturali che hanno interessato in particolare il territorio della regione Abruzzo, per le province di Chieti, l'Aquila, Pescara e Teramo, le risorse ivi previste sono incrementate di 15 milioni di euro previste nella delibera medesima vengono assegnate alle province, per il ripristino della rete viaria di competenza, danneggiata dagli eventi calamitosi.

5-quinquies. All'onere di cui al comma 5-*bis* si provvede mediante utilizzo fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario pari a complessivi 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, di quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui all'articolo 5, comma 1».

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: «83 milioni di euro per l'anno 2017 e a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018» con le seguenti: «98 milioni per l'anno 2017 e a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018».

43.0.1

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#)

Dopo l'articolo, è inserito il seguente articolo:

«Art. 43.1.

(Esclusione dai vincoli di finanza pubblica degli enti colpiti dal sisma 2016 e 2017)

1. All'articolo 44, comma 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: "legge 28 dicembre 2015, n. 208" sono aggiunte le seguenti: "e per l'anno 2017 ai commi da 463 a 494 e 580 della legge 11 dicembre 2006, n. 232. Sono esclusi altresì, per l'anno 2017, dal rispetto dei vincoli di finanza-pubblica previsti ai medesimi commi della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i comuni indicati nell'allegato 2-*bis* e quelli interessati dagli eccezionali eventi meteorologici di cui alla dichiarazione dello stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017".

2. Per far fronte ai maggiori oneri provenienti dal comma 1, stimati in 500 milioni per l'anno 2017, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su preposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico ? SOSE s.p.a., si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni *standard* nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine di realizzare un concorso alla finanza pubblica nel limite di 500 milioni di euro per l'anno 2017».

43.0.2

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 43.1.

(Sanzioni Patto stabilità interno per gli enti colpiti dal sisma 2016)

1. Le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti, di cui all'articolo 31, comma 26, lettera e) della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, per violazioni emerse in base ai commi 28, 29 e 31 del citato articolo 31, non trovano applicazione, e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti, nei confronti dei comuni colpiti dal sisma di cui all'allegato 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e di cui all'allegato 2-*bis* del decreto-legge 9 febbraio 2017, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, per i quali le violazioni siano accertate successivamente alla data del 31 dicembre 2014».

43.0.3

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43.1.

(Sanzioni Patto stabilità interno per gli enti colpiti dal sisma 2016-2017)

1. Le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2012 o

negli esercizi precedenti, di cui all'articolo 31 comma 26 lettera e) della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, per violazioni emerse in base ai commi 28, 29 e 31 del citato articolo 31, non trovano applicazione, e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti, nei confronti dei comuni colpiti dal sisma di cui all'allegato 1 e 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e di cui all'allegato 2-bis del decreto legge 9 febbraio 2017, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, per i quali le violazioni siano accertate successivamente alla data del 31 dicembre 2014».

43.0.4

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 43.1.

(Sanzioni Patto stabilità interno 2015 per gli enti colpiti dal sisma)

1. Le selezioni di cui all'articolo 31, comma 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non si applicano agli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2, 2-bis dei decreti-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e 9 febbraio 2017, n. 8, che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno relativo all'anno 2015».

43.0.5

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 43.1.

(Sanzioni Patto stabilità interno 2015 per gli enti colpiti
dal sisma 2016-2017)

1. Le sanzioni di cui all'articolo 31 comma 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni non si applicano agli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2, 2-bis dei decreti-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e 9 febbraio 2017, n. 8, che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno relativo all'anno 2015».

43.0.6

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 43.1.

(Sanzioni Patto stabilità interno per gli enti colpiti dal sisma 2016)

1. Le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interne nell'anno 2001 o negli esercizi precedenti, per violazioni emerse in base ai commi 28, 29 e 31 dell'articolo 11 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trovano applicazione e, qualora già applicate, ne vengono meno gli effetti, nei confronti dei comuni colpiti dal sisma di cui all'allegato 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e di cui all'allegato 2-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, per i quali le violazioni siano accertate successivamente alla data del 31 dicembre 2014».

43.0.7

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 43.1.

(Sanzioni Patto stabilità interno per gli enti colpiti dal sisma 2016)

1. Le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti, per violazioni emerse in base ai commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trovano applicazione e, qualora già applicate, ne vengono meno gli effetti, nei confronti dei comuni colpiti dal sisma di cui all'allegato 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e di cui all'allegato 2-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, convertito con modificazioni

dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, per i quali le violazioni siano accertate successivamente alla data del 31 dicembre 2014».

43.0.8

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43.1.

(Proroga contributi)

1. Il termine del 30 settembre 2017, di cui al comma 13, dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ovunque ricorra, è prorogato al 31 dicembre 2017 e il termine del 30 ottobre 2017 è prorogato al 31 gennaio 2018. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, come prorogati dal precedente periodo si applica, a decorrere dal 18 gennaio 2018, anche nei confronti degli agricoltori residenti e delle aziende agricole e zootecniche aventi sede legale o operativa nei comuni dello allegato 2-bis, al citato decreto-legge n. 189 del 2016, nonché nei comuni colpiti dagli eccezionali fenomeni meteorologici che nella seconda decade del mese di gennaio hanno colpito i territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, come dalla dichiarazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma pari a 300 milioni di euro per l'anno 2017 e 50 milioni di euro, per l'anno 2018, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2017 e 50 milioni di euro per l'anno 2018. Entro la data del 15 luglio 2011, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 300 milioni di euro per l'anno 2017 e 50 milioni di euro per l'anno 2018».

43.0.9

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 43.1.

(Sospensione rate mutui enti colpiti dal sisma 2016)

1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016-2019 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., sia trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 che di competenza diretta di Cassa depositi e prestiti, e dall'istituto del Credito Sportivo, ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, nonché alle province in cui questi ricadono; non ancora effettuato, rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto per i comuni di cui all'allegato 1, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i comuni di cui all'allegato 2 e alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i comuni di cui all'allegato 2-bis, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, nella misura corrispondente per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

"1-bis. Con apposito provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, previo accordo

con l'ABI, è disposto il differimento del pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2017-2019 dei mutui concessi dagli istituti di credito privati non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente decreto per i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. Il pagamento di tali rate è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi».

43.0.10

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis.

(Sospensione pagamento mutui)

1. In considerazione del perdurare dell'emergenza sismica legata alla ricostruzione dei beni immobili distrutti, inagibili o parzialmente inagibili, i soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa titolari di mutui relativi a edifici da demolire o sotto pericolo statico, classificati "E" o "F", nei comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, hanno diritto di chiedere, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, agli istituti di credito e bancari, il prolungamento della sospensione di ulteriori 24 mesi, ovvero fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile delle intere rate dei medesimi mutui. Nei 24 mesi di sospensione non si fa luogo al calcolo degli interessi».

43.0.11

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#)

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 43.1.

(Sospensioni pagamenti utenze)

1. All'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, al comma 2, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "12 mesi", e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Sono sospese altresì, fino al 31 dicembre 2017, i termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere per gli stessi settori e con le medesime modalità, relativamente ai soggetti residenti o aventi sede operativa nel territorio dei comuni di cui all'allegato 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 e dei comuni di cui alla dichiarazione dello stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, limitatamente per i soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda"».

043-bis.1

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 43.0-bis.

(Esenzione ai fini delle imposte di successione, ipotecarie e catastali degli immobili distrutti, demoliti o danneggiati ricadenti nelle zone terremotate)

1. Non sono soggetti all'imposta di successione, né alle imposte ipotecarie e catastali, gli immobili del *de cuius*, distrutti, demoliti o dichiarati inagibili, ricadenti nei comuni del cratere sismico di Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, colpiti dai terremoti del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017.

2. Ai fini di cui al comma precedente, gli enti locali interessati trasmettono all'Agenzia delle Entrate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il censimento degli immobili distrutti, demoliti o dichiarati inagibili a seguito degli

eventi tellurici richiamati al medesimo comma e ricadenti nel territorio di loro competenza. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze vengono stabilite le modalità di determinazione del relativo mancato gettito erariale.

3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo si provvede, fino al fabbisogno, a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari al fabbisogno finanziario determinato con il decreto di cui al precedente comma 2».

43-bis.1

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 9-ter è inserito il seguente:

"9-quater. Agli uffici speciali per la ricostruzione, presso la struttura commissariale e presso i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, il Ministero dell'interno può assegnare i segretari comunali in disponibilità iscritti negli albi delle regioni ove hanno sede i comuni interessati e le strutture predette, ovvero su base volontaria i segretari in disponibilità iscritti negli altri albi regionali. Gli oneri relativi al trattamento economico in godimento sono a carico del Ministero dell'interno secondo le condizioni di cui al comma 7"».

43-ter.0.1

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-ter.1.

(Finanziamenti per tributi, contributi e assicurazioni obbligatorie
precedentemente sospesi)

"1. Il pagamento delle rate relative ai finanziamenti di cui all'articolo 6 del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 è sospeso fino alla completa erogazione dei contributi per la ricostruzione di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito in legge con modificazioni della legge 1° agosto 2012, n. 122, e in ogni caso per gli anni 2017 e 2018. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente comma. Ai relativi oneri, si provvede, nel limite massimo di 50.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, a valere sulle risorse disponibili delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati"».

43-ter.0.2

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-ter.1.

(Contributi integrativi per la ricostruzione)

1. Per la concessione di contributi integrativi fino al 100 per cento delle spese sostenute e documentate per gli interventi finalizzati alla riparazione, al ripristino alla ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa diversi dall'abitazione principale, nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpiti dal sisma del 20 e il 29 maggio 2012, il Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è incrementato di 190 milioni di euro per l'anno 2017 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, da suddividere tra i Commissari delegati delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base dei danni effettivamente verificatisi.

2. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 190 milioni di euro per l'anno 2017 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede mediante

corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (CAP. 2352), di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.».

43-quater.0.1

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-quinquies.

(Modifiche all'allegato 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)

1. All'allegato 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono inseriti i seguenti comuni:

"9-bis) Frazione di Arischia del comune di L'Aquila (AQ);

9-ter) Basciano (TE);

9-quater) Penna-Sant'Andrea (TE);

9-quinquies) Catignano (PE);

9-sexies) Civitella Casanova (PE);

9-septies) Penne (PE)";

e aggiungere, in fine, le parole: "Regione Marche comune di Spinetoli (AP)".».

43-quater.0.2

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-quinquies.

(Disposizioni urgenti in materia di adempimenti contributivi)

1. Le imprese e i lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi e professionisti, residenti o aventi sede legale o operativa nei comuni danneggiati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 189 del 2016, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, nonché nei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno colpito le medesime regioni, come dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, sono esenti dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, per il periodo dal 24 agosto 2016 al 31 dicembre 2018, con riferimento ai soggetti interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, per il periodo dal 26 ottobre 2016 al 31 dicembre 2018 con riferimento ai soggetti interessati dagli eventi sismici del 26 ottobre 2016, e per il periodo dal 18 gennaio 2017 al 3 dicembre 2018 con riferimento ai soggetti interessati dagli eventi sismici del 18 gennaio 2017 e dai fenomeni meteorologici del mese di gennaio 2017».

Consequentemente:

all'articolo 52, del decreto-legge n. 189 del 2016, al comma 2, le parole: «quanto a 671.502 milioni di euro per l'anno 2016, a 495, 19 milioni di euro per l'anno 2017, a 322 milioni di euro per l'anno 2018,» sono sostituite con le seguenti: «quanto a 921.502 milioni di euro per l'anno dal 2016, a 995.19 milioni di euro per l'anno 2017, a 822 milioni di euro per l'anno 2018».

al medesimo articolo 52), comma 3, dopo la lettera p) è aggiunta la seguente:

«q) Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo nel limite di 750 milioni di euro per l'anno 2017 e 500 milioni di euro per l'anno 2018. Entro la data del 31 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 750 milioni di euro per l'anno 2017. Entro il 31 marzo 2018, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro per l'anno 2018».

43-quater.03

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#)

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 43-quinquies.

(Sospensione rate mutui enti colpiti dal sisma 2016 e 2017)

1. All'articolo 44 del decreto- legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016-2019 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., sia trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 che di competenza diretta di Cassa depositi e prestiti, e dall'Istituto del Credito Sportivo, ai Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, nonché alle Province in cui questi ricadono, non ancora effettuato, rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2 e alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i Comuni di cui all'allegato 2-bis, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri pari a 30 milioni di euro per l'anno 2016, 37,6 milioni di euro per l'anno 2017, a 33,8 milioni di euro per l'anno 2018, e a 30 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede ai sensi dell'articolo 52".

2. Dopo l'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. Con apposito provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, previo accordo con l'ABI, è disposto il differimento del pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2017-2019 dei mutui concessi dagli istituti di Credito privati non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189. Il pagamento di tali rate è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi".

3. All'articolo 52 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 2, dopo la lettera p) è aggiunta la seguente:

"p-bis) quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (CAP. 2352), di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39"».

43-quater.0.4

[PERRONE](#), [BOCCARDI](#)

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 43-quinquies.

(Sospensione rate mutui enti colpiti dal sisma 2016)

1. All'articolo 44 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016-2019 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., sia trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2013, n. 326 che di competenza diretta di Cassa depositi e prestiti, nonché alle Province in cui questi ricadono, non ancora effettuato, rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2 e alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i Comuni di cui all'allegato 2-bis, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente

successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri pari a 7,6 milioni di euro per l'anno 2016, 3,8 milioni di euro per l'anno 2017, a xx milioni di euro per l'anno 2018, e a xx milioni di euro per l'anno 2019 si provvede ai sensi dell'articolo 52.".

2. All'articolo 44 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti comma:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2017-2019 dei mutui concessi dall'Istituto del Credito Sportivo. Ai relativi oneri pari a xx milioni di euro per l'anno 2017, a xx milioni di euro per l'anno 2018, e a xx milioni di euro per l'anno 2019 si provvede ai sensi dell'articolo 52.

1-ter. Con apposito provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, previo accordo con l'ABI, è disposto il differimento del pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2017-2019 dei mutui concessi dagli istituti di Credito privati non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189. Il pagamento di tali rate è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi"».

43-quater.0.5

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-quinquies.

(Termine per l'esclusione dai vincoli di finanza pubblica
enti colpiti dal sisma 2016)

1. All'articolo 44, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: "legge 28 dicembre 2015, n. 288" sono aggiunte le seguenti: "e per gli anni 2017 e 2018 ai commi da 463 a 494 e 580 della legge 11 dicembre 2016, n. 232"».

44.0.1

[CASTALDI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

1. All'allegato 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il n. 9), aggiungere i seguenti: "10) Penne (PE); 11) Catignano (PE); 12) Civitella Casanova (PE); 13) Basciano (TE); 14) Arsita (TE); 15) Penna Sant'Andrea (TE)"».

44.0.2

[CASTALDI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

1. All'allegato 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il n.9), aggiungere i seguenti: "10) Penne (PE); 11) Basciano (TE); 12) Penna Sant'Andrea (TE)"».

44.0.3

[CASTALDI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

1. All'allegato 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il n. 9), aggiungere il seguente: 10) Penne (PE)».

44.0.4

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.

(Disposizioni concernenti la certificazione obbligatoria della Plastica Seconda Vita (PSV) ed EuCertPlast)

1. Ai fini dell'assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale nell'ambito dei territori di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nella formulazione delle graduatorie costituiscono elemento obbligatorio il possesso della certificazione europea EuCertPlast; il possesso di certificazione Plastica Seconda Vita (PSV) emessa da un organismo di certificazione accreditato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008».

45.0.1

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45.1.

1. All'articolo 50-bis, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: "ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile" inserire le seguenti: "o di polizia locale"».

45.0.2

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45.1.

1. Ai comuni di Bonefro, Castellino de Biferno, Colletorto, San Giuliano di Puglia, Santa Croce di Magliano, Casalnuovo Monterotaro e Pietramontecorvino, interessati dagli eventi sismici che hanno colpito il 31 ottobre 2002 le regioni Molise e Puglia, è concesso per l'anno 2017 un contributo complessivamente pari a 2,15 milioni di euro, a compensazione delle minori entrate determinate dalla sospensione e dal conseguente abbattimento, nella misura del 60 per cento, dei tributi locali relativi all'imposta comunale sugli immobili, alla tassa sui rifiuti e all'addizionale comunale, in attuazione dell'articolo 6, comma 4-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. Il contributo di cui al comma 1 è assegnato sulla base delle minori entrate rispetto al 2001, al netto dei trasferimenti assegnati dal Ministero dell'economia e delle finanze per la medesima causale, negli anni 2003 e 2017, previa certificazione dei comuni interessati.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,15 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

45.0.3

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45.1.

1. Al comma 2 dell'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "nonché tutti i comuni colpiti dagli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato l'Abruzzo non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2016, 2017 e 2018"».

45.0.4

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Credito d'imposta per l'acquisto di prodotti e arredi in materiale riciclato *post* consumo)

1. A tutte le imprese, rientranti nell'ambito dei territori di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 17 ottobre 2010, n. 189; convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, che acquistano i prodotti derivanti da materiali individuati all'articolo 206-ter, comma 2, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, è riconosciuto, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per i predetti acquisti.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 10.000 mila per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per ciascun anno.

3. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi di cui al comma 6 del presente articolo.

4. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

5. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

6. I controlli sono svolti sulla base di apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti iscritti quali attivi nel registro di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'*International Federation of Accountants* (IFAC). Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile da parte delle imprese di cui al terzo periodo sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000. Le imprese con bilancio certificato sono esenti dagli obblighi previsti dal presente comma.

7. Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 11 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono adottate le disposizioni applicative e necessarie, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione del credito d'imposta di cui l'impresa ha fruito indebitamente, anche con riguardo alla fruizione del credito d'imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa, di cui al comma 9, e al relativo monitoraggio.

9. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

10. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione della stessa».

45.0.5

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Riscossione TARI da parte dei gestori dei rifiuti)

1. L'articolo 1, comma 691 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è così sostituito:

"I Comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione, anche coattiva, della TARI e della TARES; anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti, i quali operano secondo le stesse disposizioni applicabili ai concessionari iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997"».

45-bis.0.1

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [GIOVANNI MAURO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-ter.

(Modifiche alla legge 8 novembre 1991)

1. All'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Qualora si verificano sensibili mutamenti permanenti della distribuzione della popolazione intervenuti a causa di fenomeni catastrofici naturali ovvero eventi imprevedibili, la Regione, su istanza del titolare interessato, sentiti l'Autorità sanitaria locale e l'Ordine provinciale dei farmacisti competenti per territorio, autorizza il trasferimento della farmacia in un Comune della stessa Regione nel quale, all'esito della revisione biennale di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni ed integrazioni, sia previsto in pianta organica un numero di farmacie superiore a quello esistente. La Regione, ove ravvisi la necessità di garantire un'adeguata assistenza farmaceutica, dispone l'apertura di dispensari farmaceutici da collocarsi nelle zone rimaste prive di farmacie, fissando criteri e modalità di espletamento delle relative attività"».

46.1

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 46. ? 1. Nei Comuni di cui all'articolo 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, al fine di garantire la ripresa delle attività produttive, di favorire la ricostruzione del tessuto economico, sociale e culturale e di contrastare i fenomeni di spopolamento dei centri storici, è istituita per gli anni 2017, 2018 e 2019, la zona franca urbana ai sensi dell'articolo 1, comma 340 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese con sede operativa ovvero domicilio fiscale localizzati all'interno della zona franca di cui al comma 1 con le seguenti caratteristiche:

- a) rispettare la definizione di micro e piccole imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005;
- b) essere titolari di reddito di impresa o esercenti arti e professioni, individuati, rispettivamente, dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972;

c) essere costituite alla data del 30 giugno 2018;
d) avere la sede principale o l'unità locale all'interno, della zona franca;
e) svolgere la propria attività all'interno della zona franca;
f) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

3. I soggetti di cui al presente articolo possono beneficiare, nei limiti della spesa autorizzata al successivo comma 5 e nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato di cui al successivo comma 4, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività economica svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività economica svolta nella zona franca di cui al comma 1;

c) esenzione dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e dal Tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui all'articolo 1, commi da 639 a 736 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, sugli immobili siti nella zona franca urbana, posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica;

d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.

4. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (VE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*", e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" nel settore agricolo.

5. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

6. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni al Registro nazionale degli aiuti di Stato, istituito ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2012, n. 234».

46.2

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 46. - (*Istituzione di zone franche urbane nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017*) ? 1. Dopo l'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto il seguente:

"Art. 25-bis. ? 1. Nei comuni di cui all'articolo 1, al fine di garantire la ripresa delle attività produttive, di favorire la ricostruzione del tessuto economico, sociale e culturale e di contrastare i fenomeni di spopolamento dei centri storici, è istituita per gli anni 2017, 2018 e 2019, la zona franca urbana ai sensi dell'articolo 1, comma 140 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese con sede operativa ovvero domicilio fiscale localizzati all'interno della zona franca di cui al comma 1 con le seguenti caratteristiche:

a) rispettare la definizione di micro e piccole imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla raccomandazione n. 20031-361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005;

b) essere titolari di reddito di impresa o esercenti arti e professioni, individuati, rispettivamente, dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972;

c) essere già costituite entro la data del 30 giugno 2018;

d) avere la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca;

e) svolgere la propria attività all'interno della zona franca;

f) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

3. I soggetti di cui al presente articolo possono beneficiare, nei limiti della spesa autorizzata al successivo comma 5 e nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato di cui al successivo comma 4, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività economica svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività economica svolta nella zona franca di cui al comma 1;

c) esenzione dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e dal Tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui all'articolo 1, commi da 639, a 736 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, sugli immobili siti nella zona franca urbana, posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica;

d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.

4. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407 del 2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

5. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

6. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti tra-smettono le relative informazioni al Registro nazionale degli aiuti di Stato, istituito ai sensi dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012 n. 234"».

46.3

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «agli allegati 1 e 2» con le seguenti: «all'articolo 1, comma 1».

Conseguentemente, sopprimere il comma 5.

46.4

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «1 e 2» con le seguenti: «1, 2 e 2-bis».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole da: «della media relativa ai tre periodi di

imposta precedente a quello in cui si è verificato l'evento con le seguenti: nei tre mesi successivi al riconoscimento del danno rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente».

Sopprimere il comma 5.

46.5

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le regioni rientranti nell'obiettivo convergenza, possono individuare zone franche dotate di fiscalità di vantaggio, nei limiti di spesa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, prioritariamente nelle seguenti aree:

Abruzzo: Valle Peligna, Val Vibrata, Complesso Val Pescara; Basilicata: Matera, Maratea; Campania (Napoli, interporto di Nola, interporto di Marcianise); Calabria (Tropea, Soverato, Roccella, Gioia Tauro, Cosenza, Sibaritide);

Puglia (Bari area industriale ? ASI, Taranto ? per imprese nell'indotto ILVA, Bari, Lecce); Sicilia (Taormina, Cefalù, Distretto turistico del sud-est, Trapani e litorale trapanese, Agrigento, Lampedusa)».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «di cui al comma 1» con le seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis» e sopprimere le parole: «a causa degli eventi sismici».

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Per le finalità di cui ai commi 1, 1-bis, 2, 3, 4 e 5, è autorizzata la spesa di 394,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 367,7 milioni di euro per l'anno 2018 e di 341,7 milioni di euro per l'anno 2019, che costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie».

All'articolo 13, comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta dei Ministri competenti, sono apportate ulteriori riduzioni degli importi definiti dall'elenco allegato, in termini di competenza e cassa, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2017, anche relativi a missioni e programmi diversi, e potranno essere apportate variazioni compensative rispetto agli importi indicati. Ulteriori riduzioni delle missioni e dei programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri di cui all'elenco allegato, pari a 200 milioni per ciascun degli anni 2018 e 2019, saranno definite con la legge di bilancio 2018».

46.6

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «e che hanno subito a causa degli eventi sismici la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento della media relativa ai tre periodi imposta precedenti a quello in cui si è verificato l'evento».

Conseguentemente, al comma 5, al secondo periodo, sopprimere le parole da: «2-bis» fino alla fine del comma.

46.7

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «25 per cento» con le seguenti: «15 per cento» e al comma 5, sostituire le parole: «25 per cento» con le seguenti: «15 per cento».

Conseguentemente al comma 6 sostituire le parole: «di 194,5 milioni di euro-per l'anno 2017, di 167,7 milioni di euro per l'anno 2018 e di 41,7 milioni di euro per l'anno 2019» con le seguenti: «di 294,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 267,7 milioni di euro-per l'anno 2018 e di 241,7 milioni di euro per l'anno 2019».

Conseguentemente, all'articolo 66, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, provvede con decreto del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico - SOSE s.p.a., ai fini dell'approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni

standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine di realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019».

46.8

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «25 per cento» con le seguenti: «20 per cento».

46.9

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «sulle retribuzioni da lavoro dipendente», aggiungere il seguente periodo: «La contribuzione figurativa ai dipendenti è dovuta nella misura prevista dalla legislazione vigente».

46.10

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «e per quello successivo» con le seguenti: «e per i quattro periodi di imposta successivi».

Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: «141,7 milioni di euro per l'anno 2019» con le seguenti: «200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente, all'articolo 66, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2019 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede con decreto del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico SOSE spa, ai fini dell'approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine di realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 60 milioni di euro per l'anno 2019 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.».

46.11

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «e per quello successivo» con le seguenti: «e per i due periodi successivi».

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al maggior onere derivante dal comma 4 pari a complessivi 200 milioni per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 si provvede mediante utilizzo delle risorse, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo».

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «pari al 6 per cento», con le seguenti: «pari al 7,5 per cento».

46.12

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti:

«8-bis. Quanto disposto ai commi 2, 3 e 4, dell'articolo 44 del decreto-legge 7 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, si applica anche alle province di cui ricadono i comuni di cui agli allegati 1 e 2 del richiamato decreto relativamente all'anno 2017.

8-ter. Le Province in cui ricadono i comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016 n. 229, non sono tenute al

pagamento del contributo al risanamento della finanza pubblica relativo all'anno 2017 di cui all'articolo 16, comma 2 del presente decreto come indicato nella tabella 1.

8-*quater*. Al maggior onere derivante dai commi 8-*bis* e 8-*ter* pari a complessivi 320 milioni a decorrere dal 2017 si provvede mediante utilizzo delle risorse, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo».

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, le parole: «pari al 6 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «pari all'8 per cento».

46.13

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Dopo i commi, aggiungere, in fine, i seguenti:

«8-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 44, commi 2, 3 e 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, si applicano anche alle province in cui ricadono i comuni di cui agli allegati 1 e 2 del citato decreto relativamente all'anno 2017.

8-*ter*. Le medesime province di cui al comma precedente non sono tenute al pagamento del contributo al risanamento della finanza pubblica relativo all'anno 2017 di cui all'articolo 16, comma 2, del presente decreto, come indicato nella allegata tabella 1».

46.0.1

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 46.1.

(Utilizzo avanzi comuni terremotati)

1. Al fine di favorire gli investimenti connessi al superamento della situazione emergenziale e al ripristino della funzionalità degli uffici e dei servizi locali, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito; per gli anni 2017, 2018 e 2019, sono assegnati agli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* dei decreti-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e 9 febbraio 2017, n. 8, spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per tali investimenti.

2. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 1 provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2017, 2018 e 2019 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

3. Alla lettera *0a)* del comma 492 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: "investimenti dei comuni" le parole: ", individuati dal decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché di quelli" sono soppresse.

46.0.2

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 46.1.

(Utilizzo avanzi comuni terremotati)

1 Al fine di favorire gli investimenti connessi al superamento della situazione emergenziale e al ripristino della funzionalità degli uffici e dei servizi locali, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019, sono assegnati agli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* dei decreti-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e 9 febbraio 2017 n. 8, spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per tali investimenti.

2. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 1 provvedendo alla loro

certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2017, 2018 e 2019 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

3. Alla lettera *Oa)* del comma 492 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole "investimenti dei comuni" sono abrogate le parole ", individuati dal decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché di quelli)".

46.0.3

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 46.1.

(Accresciute esigenze del sisma 2009 a seguito dell'attuale crisi sismica)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016 si applicano agli interventi di edilizia scolastica ed universitaria che sono dotati del progetto esecutivo validato dagli Uffici speciali e del finanziamento approvato.

2. Al fine di accelerare la messa in sicurezza degli edifici scolastici ubicati nella regione Abruzzo, gli Uffici speciali per la ricostruzione istituiti ai sensi dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, possono provvedere alla diretta attuazione degli interventi esercitando anche il ruolo di soggetto attuatore e centrale di committenza: applicando per gli appalti di lavori, servizi e forniture, le procedure di cui all'articolo 63, commi 1 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione pubblica conseguente al sisma del 6 aprile 2009, gli Uffici speciali per la ricostruzione istituiti ai sensi dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, possono provvedere alla diretta attuazione degli interventi, esercitando anche il ruolo di soggetto attuatore e centrale di committenza.

4. Al fine di portare a rapida conclusione i processi di ricostruzione privata del sisma del 6 aprile 2009 ed in considerazione delle nuove ed accresciute esigenze connesse agli eventi sismici del Centro Italia di agosto e ottobre 2016 e di gennaio 2017 e all'attuale crisi sismica in corso, i titolari degli Uffici speciali istituiti con legge n. 134 del 2012, in accordo con quanto previsto dall'articolo 4, comma 10, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2013, possono attivare procedure di riconoscimento del contributo, anche su base parametrica, per la riparazione di immobili privati di cui alle domande presentate ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 giugno 2009, n. 3779, e del 9 luglio 2009, n. 3790, e per i comuni del cratere sismico così come individuato dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. I predetti titolari, di concerto con i sindaci dei comuni del cratere attivano procedure per comminare sanzioni progressive, anche pecuniarie, a carico del progettista e del richiedente che non rispettano i tempi per una rapida conclusione del processo istruttorio delle domande di contributo relative alla ricostruzione privata. In caso di gravi ritardi od inadempienze del richiedente o dei progettisti coinvolti nel processo istruttorio, le procedure di cui sopra possono prevedere l'intervento sostitutivo dei comuni del cratere di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2009, n. 3820, così come modificata dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2009, n. 3822. In quest'ultimo caso non sono dovuti compensi per le prestazioni effettuate da parte del progettista o dal richiedente.

5. Al personale assunto ai sensi dell'articolo 67-ter, commi 3 e 6, del decreto legge n. 83 del 2012 convertito con modificazioni, della legge n. 134 del 2012, assegnato temporaneamente agli Uffici speciali per la ricostruzione della città dell'Aquila e dei comuni del cratere costituiti con la predetta legge n. 134 del 2012, fino al 31 dicembre 2018 è riconosciuto il trattamento economico di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Al suddetto personale si applicano inoltre le previsioni del comma 7, lettere *a)*, *b)* e *c)*, dell'articolo 50 del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata dei singoli Uffici. La dotazione organica di

ognuno dei predetti uffici è altresì potenziata con un'unità di personale dirigenziale di livello non generale, scelti, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

All'attuazione del presente comma si provvede, nel limite massimo complessivo di 2,0 milioni di euro annui, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera *b*), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, si applicano anche ai comuni del cratere sismico individuato con decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2009.

7. All'articolo 3, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009; n. 77, dopo le parole: «alloggio equivalente» è inserito il seguente periodo: «Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa tra più comproprietari, il contributo è riconosciuto per l'abitazione principale nella sua interezza e non cambia in base alla quota di comproprietà.

8. All'articolo 67-*quater* del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: «7-*bis*. Hanno inoltre diritto alla concessione dei contributi per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente, previsti dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, anche i soci di cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa. Contestualmente, sono trasferiti al patrimonio comunale l'abitazione distrutta ovvero i diritti di cui al comma 4 dell'articolo 1128 del codice civile».

9. Al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, nell'ambito delle risorse destinate ai fabbisogni di prestazioni e servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, di cui all'articolo 1, comma 437, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, l'ufficio per la ricostruzione dei comuni del cratere può destinare una quota fino ad un massimo di euro 400.000 annui per far fronte alle esigenze che lo stesso dovesse riscontrare, nell'ambito dell'attività di istruttoria delle richieste di contributo già pervenute presso gli uffici territoriali per la ricostruzione.

10. Per quanto attiene alle cause di esclusione, ai criteri di selezione e alla qualificazione delle imprese esecutrici dei lavori:

a) nell'affidamento dei lavori di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dall'evento sismico, le cause di esclusione possono essere solo quelle indicate dall'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e i criteri di selezione riguardano esclusivamente i requisiti di idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali; *b*) i requisiti e le capacità di cui alla precedente lettera *a*) devono essere attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti e a favorire la partecipazione alle piccole e medie imprese, nel rispetto dei principi di concorrenzialità, trasparenza e rotazione;

c) ai fini di cui alle lettere *a*) e *b*), trovano applicazione le disposizioni in tema di criteri di selezione e qualificazione delle imprese esecutrici dei lavori di cui alla Parte seconda del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con particolare riguardo agli articoli 83 e 84, e non possono essere richiesti requisiti ulteriori o più onerosi;

d) sono ritenute nulle tutte le richieste di alte stazioni SOA di classifiche superiori agli importi di progetto e di categorie non contemplate nel progetto stesso;

sono ritenute nulle tutte le cause di esclusione indicate dai committenti differenti da quelle previste alla lettera *a*). In tali casi, gli amministratori di condominio, i rappresentanti legali dei consorzi, i commissari dei consorzi obbligatori, ai fini dello svolgimento delle prestazioni professionali rese ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri adottate per consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, che ai sensi del articolo 11, comma 4, del decreto-legge 19

giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 assumono la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'articolo 358 del codice penale, non possono procedere alla successiva fase di assegnazione dei lavori.»

L'emendamento interviene, ulteriormente, a sostenere il processo di ricostruzione e risanamento delle conseguenze del sisma che ha colpito L'Aquila il 2009. Inoltre, è volto, tra l'altro, ad introdurre misure specifiche per interventi di edilizia scolastica ed universitaria. I recenti eventi sismici che hanno colpito il centro Italia hanno interessato anche zone del friulano, con conseguente aumento dei timori nei confronti della sicurezza degli edifici pubblici, particolare quelli sedi scolastiche o universitarie. Diventa, di conseguenza, necessario, velocizzare il processo di ricostruzione e di messa in sicurezza di tali edifici.

46.0.4

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 46.1.

(Accresciute esigenze del sisma 2009 a seguito dell'attuale crisi sismica)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016 si applicano agli interventi di edilizia scolastica ed universitaria che sono dotati del progetto esecutivo validato dagli Uffici speciali e del finanziamento approvato.

2. Al fine di accelerare la messa in sicurezza degli edifici scolastici ubicati nella regione Abruzzo, gli Uffici speciali per la ricostruzione istituiti ai sensi dell'articolo 67-ter del decreto-legge-22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2014 134, possono provvedere alla diretta attuazione degli interventi esercitando anche il ruolo di soggetto attuatore e centrale di committenza applicando per gli appalti di lavori, servizi e forniture, le procedure di cui all'articolo 63, commi 1 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione pubblica conseguente al sisma del 6 aprile 2009, gli Uffici speciali per la ricostruzione istituiti ai sensi dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, possono provvedere alla diretta attuazione degli interventi, esercitando anche il ruolo di soggetto attuatore e centrale di committenza.

4. Al fine di portare a rapida conclusione i processi di ricostruzione privata del sisma del 6 aprile 2009 ed in considerazione delle nuove ed accresciute esigenze connesse agli eventi sismici del Centro Italia di agosto e ottobre 2016 e di gennaio 2017 e all'attuale crisi sismica in corso, i titolari degli Uffici speciali istituiti con legge n. 134 del 2012, in accordo-con quanto previsto dall'articolo 4, comma 10, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2013, possono attivare procedure di riconoscimento del contributo, anche su base parametrica, per la riparazione di immobili privati di cui alle domande presentate ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 giugno 2009, n. 3779, e del 9 luglio 2009, n. 3790, e per i comuni del cratere sismico così-come individuato dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. I predetti titolari, di concerto con i sindaci dei comuni del cratere attivano procedure per comminare sanzioni progressive, anche pecuniarie, a carico del progettista e del richiedente che non rispettano i tempi per una rapida conclusione del processo istruttorio delle domande di contributo relative alla ricostruzione privata. In caso di gravi ritardi od inadempienze del richiedente o dei progettisti coinvolti nel processo istruttorio, le procedure di cui sopra-possono prevedere l'intervento sostitutivo dei comuni del cratere di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2009, n. 3820, così come modificata dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2009, n. 3822. In quest'ultimo caso non sono dovuti compensi per le prestazioni effettuate da parte del progettista o dal richiedente.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, si applicano anche ai comuni del cratere sismico individuato con decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni,

dalla legge n. 77 del 2009.

6. All'articolo 3, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo le parole: "alloggio equivalente" è inserito il seguente periodo: "Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa tra più comproprietari, il contributo è riconosciuto per l'abitazione principale nella sua interezza e non cambia in base alla quota di comproprietà".

7. All'articolo 67-*quater* del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: «7-*bis*. Hanno inoltre diritto alla concessione dei contributi per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente, previsti dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, anche i soci di cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa. Contestualmente, sono trasferiti al patrimonio comunale l'abitazione distrutta ovvero i diritti di cui al comma 4 dell'articolo 1128 del codice civile.

8. Al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, nell'ambito delle risorse destinate ai fabbisogni di prestazioni e servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, di cui all'articolo 1, comma 437, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, l'ufficio per la ricostruzione dei comuni del cratere può destinare una quota fino ad un massimo di euro 400.000 annui per far fronte alle esigenze che lo stesso dovesse riscontrare, nell'ambito dell'attività di istruttoria delle inchieste di contributo già pervenute presso gli uffici territoriali per la ricostruzione.

9. Per quanto attiene alle cause di esclusione, ai criteri di selezione e alla qualificazione delle imprese esecutrici dei lavori si osservano i seguenti criteri:

a) nell'affidamento dei lavori di riparazione e ricostruzione degli immobili-danneggiati o distrutti dall'evento sismico, le cause di esclusione possono essere solo quelle indicate dall'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e i criteri di selezione riguardano esclusivamente i requisiti di idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali; *b*) i requisiti e le capacità di cui alla precedente lettera *a*) devono essere attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti e a favorire la partecipazione alle piccole e medie imprese, nel rispetto dei principi di concorrenzialità, trasparenza e rotazione;

c) ai fini di cui alle lettere *a*) e *b*), trovano applicazione le disposizioni in tema di criteri di selezione e qualificazione delle imprese esecutrici dei lavori di cui alla Parte seconda del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con particolare riguardo agli articoli 83 e 84, e non possono essere richiesti requisiti ulteriori o più onerosi;

d) sono ritenute nulle tutte le richieste di attestazioni SOA di classifiche superiori agli importi di progetto e di categorie non contemplate nel progetto stesso;

sono ritenute nulle tutte le cause di esclusione indicate dai committenti differenti da quelle previste alla lettera *a*). In tali casi, gli amministratori di condominio, i rappresentanti legali dei consorzi, i commissari dei consorzi obbligatori, ai fini dello svolgimento delle prestazioni professionali rese ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri adottate per consentire la riparazione la ricostruzione delle parti comuni degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, che ai sensi del articolo 11, comma 4, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 assumono la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'articolo 358 del codice penale, non possono procedere alla successiva fase di assegnazione dei lavori.».

46.0.5

COMAROLI, ARRIGONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46.1.

(Disposizioni concernenti il personale dei Comuni)

1. All'articolo 50-*bis*, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189 come convertito dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo le parole "ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo contabile" inserire le parole "o di polizia locale".

46-quinquies.1

[PERRONE](#), [BOCCARDI](#)

Aggiungere il seguente comma:

«2. All'articolo 50-*bis*, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 come convertito dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229; dopo le parole «ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile» inserire le parole «o di polizia locale».

46-quinquies.0.1

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 46-quinquies.1.

(Cause di esclusione, criteri di selezione e qualificazione
delle imprese esecutrici dei lavori)

1. Gli amministratori di condominio, i rappresentanti legali dei consorzi, i commissari dei consorzi obbligatori, ai fini dello svolgimento delle prestazioni professionali rese ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri adottate per consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, che ai sensi del comma 4 art. 11 della legge 125/2015 assumono la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'articolo 358 del codice penale, non possono procedere alla successiva fase di assegnazione dei lavori, qualora non rispettino le seguenti condizioni:

a) nell'affidamento dei lavori di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dall'evento sismico, le cause di esclusione possono essere solo quelle indicate dall'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e i criteri di selezione riguardano esclusivamente i requisiti di idoneità professionale, la capacità economica finanziaria e le capacità tecniche e professionali;

b) i requisiti e le capacità di cui alla lettera a) devono essere attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti e a favorire la partecipazione alle piccole e medie imprese, nel rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza e rotazione;

c) Ai fini di cui alle lettere a) e b), trovano applicazione le disposizioni in tema di criteri di selezione e qualificazione delle imprese esecutrici dei lavori di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con particolare riguardo agli articoli 83 e 84 e non possono essere richiesti requisiti ulteriori o più onerosi;

d) Sono ritenute nulle tutte le richieste di attestazioni SOA di classifiche superiori agli importi di progetto e di categorie non contemplate nel progetto stesso; sono ritenute nulle tutte le cause di esclusione indicate dai committenti differenti da quelle previste dalla lettera a)».

46-quinquies.0.2

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 46-quinquies.1.

(Accresciute esigenze dei territori colpiti dal sisma 2009
a seguito della crisi sismica 2017)

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 63 comma 1 del D.Lgs 50/2016 "procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara", sono applicati agli interventi di edilizia scolastica ed universitaria che sono dotati del progetto esecutivo validato dagli Uffici Speciali e del finanziamento approvato. In riferimento al principio di trasparenza, concorrenza e rotazione l'invito contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto è rivolto, sulla base del progetto esecutivo approvato, ad almeno 5 operatori economici iscritti nell'elenco degli operatori economici interessati all'esecuzione degli interventi di ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile

2009.

2. Al fine di portare a rapida conclusione i processi di costruzione privata del sisma del 6 aprile 2009 ed in considerazione delle nuove ed accresciute esigenze connesse agli eventi sismici del centro Italia di agosto e ottobre 2016 e di gennaio 2017 e al perdurare della crisi sismica in corso, i Titolari degli Uffici Speciali istituiti con legge 134/12, in accordo con quanto previsto dall'articolo 4, comma 10 del DPCM 4 febbraio 2013, possono attivare procedure di riconoscimento del contributo, anche su base parametrica, per la riparazione di immobili privati di cui alle domande presentate ai sensi delle OPCM 3779/2009 e OPCM 3790/2009 e per i Comuni del Cratere sismico così come individuato dal D.L 39/2009, convertito con modificazioni nella Legge 77/09 e successive modifiche e integrazioni. I predetti titolari, di concerto con i Sindaci dei Comuni del Cratere attivano procedure per comminare sanzioni progressive, anche pecuniarie, ai soggetti coinvolti nei processi di ricostruzione che non rispettano i tempi per una rapida conclusione del processo istruttorio delle domande di contributo relative alla ricostruzione privata. In caso di gravi ritardi od inadempienze del richiedente o dei progettisti coinvolti nel processo istruttorio, le procedure di cui sopra possono prevedere l'intervento sostitutivo dei Comuni del Cratere di cui all'OPCM 3820/2009, così come modificato dalla OPCM 3B2/2009. In quest'ultimo caso non sono dovuti compensi per le prestazioni effettuate da parte del progettista o dal richiedente.

3. Al personale assunto ai sensi dell'articolo 67-ter comma 3 e 6 del decreto-legge n. 83 del 2012 convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 2012, assegnato temporaneamente agli Uffici Speciali per la Ricostruzione della Città dell'Aquila e dei Comuni del Cratere costituiti con la predetta legge n. 134 del 2012, fino al 31 dicembre 2018, è riconosciuto il trattamento economico di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 50 D.L. 189/2016. Al suddetto personale si applicano inoltre le previsioni del comma 7, lettere a, b e c dell'articolo 50 D.L. 189/2016, nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata dei singoli Uffici. La dotazione organica di ognuno dei predetti uffici è altresì potenziata con un'unità di personale dirigenziale di livello non generale, scelti, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Per l'attuazione del presente comma si provvede, nel limite massimo complessivo di 2,0 milioni di euro annuale, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata.

4. Le disposizioni contenute nell'articolo 35, comma 18, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e nell'articolo 7 dell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016 a firma del Commissario per il sisma dell'Italia Centrale, si applicano anche agli interventi relativi al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77 e successive modificazioni i. ed ai relativi contratti stipulati ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. I contratti già stipulati, ivi compresi quelli preliminari, sono adeguati prima dell'effettivo inizio dei lavori. Le disposizioni contenute nell'articolo 10-bis comma 11-bis della legge 99 G.U. 196 del 22-08-2013 che ha modificato l'articolo 7 comma 6-septies della legge n. 71/2013 sono sostituite dalle seguenti: "i pagamenti degli stati di avanzamento dei lavori (SAL) degli edifici della ricostruzione privata, a favore dell'impresa esecutrice, emessi dal direttore dei lavori, vengono effettuati, dal presidente del consorzio, dall'amministratore del condominio, o dal proprietario beneficiario nel caso in cui l'unità immobiliare non sia ricompresa in un consorzio o in un condominio, a fronte della presentazione, da parte dell'impresa affidataria dei lavori, della certificazione di avvenuto pagamento delle fatture scadute, a favore dei subappaltatori e dei fornitori, entro 30 giorni dal ricevimento del pagamento del SAL".

5. L'acquisto delle abitazioni equivalenti in sostituzione dell'abitazione principale distrutta, ai sensi del D.L. 39 art. 3 comma 1, lettera a) convertito nella Legge del 24-06-2009 n. 77, è concesso solo all'interno dello stesso comune.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b) della legge 229/2016, di conversione dei Decreti Legge 189/2016 e 225/2016 si applicano anche ai Comuni del cratere sismico così come individuato dal D.L 39/2009, convertito con modificazioni in Legge 77/09 e successive modificazioni e integrazioni.

7. Al comma 1, lettera a dell'articolo 3 della legge 77 del 24/06/2009, dopo le parole: "alloggio equivalente" si inseriscono: "Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa tra più comproprietari, il contributo è riconosciuto per l'abitazione principale nella sua interezza e non cambia in ragione della ripartizione della proprietà. Dopo il comma 7 dell'articolo 67-*quater* della legge 134 del 07/08/2012 è inserito il seguente: "7-*bis*. Hanno inoltre diritto alla concessione dei contributi per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente, con contestuale trasferimento al patrimonio comunale dell'abitazione distrutta ovvero dei diritti di cui al quarto comma dell'articolo 1128 del codice civile, previsti dalla legge 77 del 24/06/2009, anche i soci di cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa"».

46-octies.1

[MANELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «fino a 500 milioni di euro» con le seguenti: «fino a 1.000 milioni di euro».

Art. 46-novies.

46-novies.1

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Il contingente di cui al comma 1 non può essere utilizzato in ogni caso per la gestione dell'ordine pubblico in manifestazioni sindacali, associative e politiche».

47.1

[COMAROLI](#)

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Al fine di favorire ed accelerare il conseguimento della compatibilità degli standard tecnologici e di sicurezza delle linee ferroviarie regionali con quelli della rete ferroviaria-nazionale di cui al Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 31 ottobre 2000, n. 138T, garantendo al contempo adeguati livelli di efficienza e sviluppo, le Regioni interessate, previa intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il gestore della rete regionale, da definirsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono individuare Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. quale soggetto responsabile della realizzazione dei necessari interventi tecnologici da realizzarsi sulle stesse linee regionali.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. attua gli interventi di cui al comma 1 nell'ambito di apposito contratto con le Regioni interessate ed i competenti gestori delle reti regionali, nei limiti delle risorse disponibili destinate agli scopi, ed in coerenza con i piani di adeguamento tecnico presentati dai competenti gestori delle reti regionali, rispetto ai quali sia intervenuto il relativo pronunciamento da parte del competente l'organismo preposto alla sicurezza».

47.2

[PERRONE](#), [BOCCARDI](#)

Al comma 1, dopo la parola: «tecnologici» cancellare «e» inserire le seguenti: «di sicurezza e di manutenzione straordinaria».

47.3

[PERRONE](#), [BOCCARDI](#)

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-*bis* Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., ed i gestori regionali, ognuno per la propria rete, in attuazione di quanto previsto al comma 2, adotta in via prioritaria interventi finalizzati alla messa in sicurezza delle ferrovie regionali, in particolare per adeguare le tratte a binario unico con sistemi di controllo e tecnologie avanzate, anche attraverso l'utilizzo della tecnologia satellitare e sulla base dei parametri *standard* previsti dalla normativa europea.»

2-*ter*. Ai fini del comma 2-*bis*, l'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria (Ansf), entro 50 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua le tratte a binario unico che necessitano di

interventi urgenti per la messa in sicurezza della rete ferroviaria. Il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, sulla base delle verifiche dell'Ansf, istituisce un tavolo di lavoro con rappresentanti di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e le società ferroviarie in concessione, per definire le modalità e i tempi degli interventi».

47.4

[PERRONE](#), [BOCCARDI](#)

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis Rete Ferroviaria Italiana S.p.A ed i gestori regionali, ognuno per la propria rete in attuazione di quanto previsto al comma 2, adottano in via prioritaria interventi finalizzati alla messa in sicurezza delle ferrovie regionali, in particolare per adeguare le tratte a binario unico con sistemi di controllo e tecnologie avanzate, anche attraverso l'utilizzo della tecnologia satellitare, e sulla base dei parametri *standard* previsti dalla normativa europea».

47.5

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Al comma 3, dopo le parole: «linee ferroviarie regionali,» aggiungere le seguenti: «con priorità alle strutture già esistenti di sistemi di trasporto pubblico su sede fissa».

47.6

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«d-bis. All'articolo 10, comma 1, lettera f), numero 7, del decreto legislativo n. 284 del 21 novembre 2005 dopo le parole: "alle quali aderisce" sono inserite le seguenti: "ed essere presente, direttamente o per il tramite delle predette Confederazioni, in almeno una CCIAA per ciascuna Regione"».

47.7

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 10, comma 1, lettera f) numero 7, del decreto legislativo n. 284 del 21 novembre 2005, dopo le parole: "alle quali aderisce" sono inserite le seguenti: "ed essere presente, direttamente o per il tramite delle predette confederazioni, in almeno il 50 per cento delle CCIAA"».

47.8

[COMAROLI](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «Detti accordi possono eventualmente prevedere, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il ministero dell'Economia e delle Finanze, il trasferimento, a titolo oneroso, di tali linee, al Demanio ed al patrimonio indisponibile e disponibile dello Stato ai fini del contestuale trasferimento, mediante conferimento in natura, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, che ne assume la relativa gestione nell'ambito del contratto di servizio con lo Stato ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 31 ottobre 2000 n. 138 T.»;

b) *sopprimere il comma 5.*

47.9

[CIOFFI](#), [MONTEVECCHI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Sopprimere il comma 6.

47.10

[COMAROLI](#)

Sopprimere il comma 7.

47.11

[SCIBONA](#), [CIOFFI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Sopprimere il comma 9.

47.12

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Sopprimere il comma 9.

47.13

[CIOFFI](#), [MONTEVECCHI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Al comma 11-quater, secondo periodo, dopo la parola: «stabilisce» inserire le seguenti: «, coerentemente con quanto previsto nel piano strategico nazionale della portualità e della logistica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 agosto 2015, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 27 ottobre 2015,».

47.14

[PERRONE](#), [BOCCARDI](#)

Aggiungere il seguente comma 11-sexies:

«11-sexies Al fine di annullare il divario infrastrutturale e tecnologico nell'ambito del trasporto ferroviario nazionale, il ministro dei Trasporti e delle infrastrutture di concerto con la Società Ferrovie dello Stato S.p.A. individua con proprio decreto da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli interventi necessari per il potenziamento delle linee dell'Alta Velocità nelle regioni del Mezzogiorno, nonché l'aumento dei collegamenti già esistenti, per eliminare l'isolamento di alcune zone del Sud dal resto del Paese».

47.0.1

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47.1.

(Fondo treni pendolari)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo, denominato "Fondo Nazionale per il Trasporto Ferroviario Pendolare" con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2018 e 500 milioni di euro per l'anno 2019 finalizzato a finanziare un piano-straordinario di sviluppo del trasporto su rotaia teso ad attuare l'obiettivo 5.000.000 persone trasportate al giorno, garantendo adeguati investimenti sulla rete pubblica affidata in concessione a Rete Ferroviaria Italiana per aumentare la presenza di treni pendolari rispetto a quelli a mercato e i collegamenti sulle principali linee pendolari, nonché per realizzare interventi volti alla manutenzione e messa in sicurezza della rete ferroviaria italiana, all'ammodernamento tecnologico dei sistemi di sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Stato-regioni, sono disciplinate le modalità di ripartizione del Fondo di cui al presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. All'onere derivante dal comma 1, pari a complessivi 500 milioni di euro per l'anno 2018 e 500 milioni per l'anno 2019, si provvede mediante utilizzo fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo».

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, sostituire, le parole: «pari al 6 per cento» con le seguenti: «pari all'8,5 per cento».

47-bis.1

[CIOFFI](#), [MONTEVECCHI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Sopprimere il comma 4.

47-bis.0.1

[COMAROLI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 47-ter.

(Disposizioni a favore dello sviluppo del trasporto
per vie d'acqua interne)

1. Al comma 3, dell'articolo 3, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 1988, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la parola: "nonché" è soppressa;
- b) dopo le parole: "ugualmente adibite ai collegamenti marittimi tra parti nazionali" sono aggiunte le seguenti: "nonché le merci caricate sulle unità navali della navigazione interna che effettuano la navigazione fluviomarittima".

2. Al comma 3, dell'articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la parola: "nonché" è soppressa;
- b) dopo le parole: "su navi porta contenitori adibite a collegamenti marittimi tra porti comunitari" sono aggiunte le seguenti: "nonché alle merci caricate sulle unità navali della navigazione interna che effettuano la navigazione fluviomarittima".

3. Al comma 2-ter, dell'articolo 3, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, dopo le parole: "con particolare riferimento alle autostrade del mare" sono aggiunte le seguenti: "dalle modalità di trasporto strada fiume, strada canale, strada lago, canale mare e fiume mare".

4. Al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, dell'articolo 1, alla lettera f), dopo le parole: "strada-mare," sono aggiunte le seguenti: "strada-fiume, strada-canale, strada-lago, canale-mare e fiume-mare";
- b) alla lettera a) del comma 1, dell'articolo 2, dopo le parole: "con particolare riferimento all'utilizzazione della modalità marittima" sono aggiunte le seguenti: "e della modalità di trasporto per vie navigabili interne";
- c) all'articolo 3, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

"6-bis. Agli operatori della logistica che optino per la modalità di trasporto della merce per via navigabile interna nazionale o fluviomarittima è corrisposto un contributo pari ad euro 2,5 per ogni tonnellata di merce trasportata dal porto di imbarco al porto di sbarco, incluso il conteggio dell'eventuale peso del contenitore. Il contributo può essere erogato anche per il viaggio a vuoto del contenitore imbarcato sull'unità navale. È esclusa la corresponsione del contributo nel caso di trasporto merci da e verso le isole".

5. All'articolo 11 della legge 30 novembre 1998, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: "all'articolo 3 della" sono sostituite con la parola: "alla";
- b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Al fine dello sviluppo del trasporto di merci e di persone sul sistema idroviario padano veneto nonché ai fini di tutela dell'ambiente e della sicurezza della navigazione; a ciascuna impresa armatoriale che effettua lavori di ammodernamento dell'unità operante regolarmente su un porto fluviale interno, installa a bordo della stessa nelle dotazioni, apparecchiature necessarie per la utilizzazione dei servizi di informazione fluviale (Ris), dispositivi anche di ausilio alle operazioni di carico e scarico della merce o d'imbarco e sbarco di persone, o nuovi motori dotati delle più recenti tecnologie per il controllo delle emissioni è riconosciuto un aiuto fino ad un massimo di euro 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari, ai sensi ed in conformità al regolamento Ue n. 1407 del 2013. L'aiuto è altresì riconosciuto alle imprese che effettuano operazioni portuali nei porti fluviali interni, ai fini dell'infrastrutture o ammodernamento di applicazioni telematiche, di apparecchiature necessarie per la utilizzazione dei servizi di informazione fluviale (Ris), ovvero ai fini dell'ammodernamento delle attrezzature per il carico e lo scarico della merce.

Ai fini dell'ottenimento dell'aiuto, l'armatore o l'operatore portuale presenta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, soggetto erogante specifica istanza corredata alla relazione illustrativa indicante l'oggetto dell'intervento da effettuare".

6. Al comma 647, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015., n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "servizi marittimi" sono aggiunte le seguenti: "o di navigazione interna";

b) dopo le parole: "48,9 milioni di euro per l'anno 2018." è aggiunto il seguente periodo: "Per il miglioramento e lo sviluppo della catena intermodale di cui al periodo precedente nonché ai fini della crescita della occupazione e dell'incremento degli investimenti nel settore, le imprese armatrici della navigazione interna, per il personale avente i requisiti di cui all'articolo 133 del codice della navigazione ed imbarcato su unità navali iscritte nei registri della navigazione interna e adibite al trasporto merci lungo il sistema idroviario padano veneto, nonché lo stesso personale, sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per legge".

Conseguentemente, a copertura degli oneri derivanti dall'articolo 51-bis, valutati in euro 1.000.000,00 derivanti dall'attuazione dei 1 e 2, euro 1.500.000,00 derivanti dall'attuazione dei commi 3 e 4, euro 1.500.000,00 derivanti dall'attuazione del comma 5 e euro 700.000,00 derivanti dall'attuazione del comma 6, a decorrere dall'anno 2017 all'articolo 66, comma 1, sostituire le parole da: «è incrementata» fino alla fine con le seguenti: «è incrementata di 3 milioni di euro per il 2017, di 104,3 milioni di euro per l'anno 2018, di 34,8 milioni di euro per l'anno 2019, di 37,3 milioni di euro per l'anno 2020, di 6,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 16,3 milioni di euro per l'anno 2022, di 82,8 milioni di euro per l'anno 2023 e di 53,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

48.1

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Al comma 11, sopprimere il secondo periodo..

48.2

[CIOFEI](#), [MONTEVECCHI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Al comma 11-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di realizzare la massima semplificazione procedurale e di assicurare soddisfacenti rapporti con il cittadino, gli adempimenti amministrativi previsti dal presente comma devono essere gestiti dagli uffici competenti anche a mezzo di sistemi informatici compatibili.».

48.3

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Sopprimere il comma 12.

48.4

[CIOFEI](#), [MONTEVECCHI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Al comma 12, dopo le parole: «possono affidare» inserire le seguenti: «,nei soli casi in cui la dotazione organica del personale non risulti sufficiente,».

48.5

[PERRONE](#), [BOCCARDI](#)

Aggiungere i seguenti commi:

«12-quater. Al fine di garantire l'incolumità e la sicurezza degli utenti dei servizi di trasporto, è fatto divieto d'accattonaggio o qualsiasi altra pratica che può arrecare disturbo e disagio ai passeggeri su qualsiasi mezzo di trasporto pubblico locale e regionale. Il personale in organico dei gestori dei servizi, gli agenti accertatori di cui al comma 12, nonché le forze dell'ordine, sono tenuti a procedere all'identificazione del trasgressore e ad eseguire l'allontanamento immediato dello stesso dal mezzo di trasporto. Nel caso in cui il trasgressore non autorizzato sia sprovvisto dei documenti di riconoscimento ovvero si rifiuti di esibirli, il personale autorizzato lo consegna alle forze dell'ordine per i dovuti controlli. I nominativi devono essere inseriti in sezione all'intero dell'elenco di cui all'articolo 12.

12-quinquies. Nel caso in cui l'accattonaggio venga eseguito con l'impiego di minori si applica quanto previsto dall'articolo 600-octies del codice penale».

48.0.1

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

1. All'articolo 51 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 al termine del secondo periodo, dopo le parole: "articoli 99 e 139" sono inserite le seguenti: "evidenziando le ragioni di pubblico interesse preminenti rispetto alla tutela delle PMI e della concorrenza. Con apposite Linee Guida l'Anac, sentita l'AGCM, definisce i criteri necessari a stabilire la legittimità della mancata suddivisione in lotti".».

49.1

[CIOFEI](#), [MONTEVECCHI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Sopprimere l'articolo.

49.2

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Sopprimere l'articolo.

49.3

[COMAROLI](#), [CROSIO](#)

Sopprimere i commi da 2 a 11.

49.4

[BARANI](#), [LANGELLA](#), [PICCINELLI](#), [MILO](#)

Al comma 6, sostituire le parole: «il comma 6 del medesimo articolo 7 è abrogato», con le seguenti: «il comma 6 e il comma 11, secondo periodo, del medesimo articolo 7 sono abrogati».

49.5

[MALAN](#)

Sopprimere i commi 7 e 8.

49.6

[BARANI](#), [LANGELLA](#), [PICCINELLI](#), [MILO](#)

Al comma 8, dopo le parole: «è destinata» sopprimere le seguenti: «, con esclusione delle somme cadute in perenzione,».

49.7

[BARANI](#), [LANGELLA](#), [PICCINELLI](#), [MILO](#)

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, al comma 1, le parole: "strumentali alle sue attività" sono sostituite dalle seguenti: "iscritti come di proprietà in bilancio alla data del 31 dicembre 2016, nonché i beni che ancora residuano in capo alla soppressa Azienda Nazionale Autonoma delle Strade e funzionali ai fini istituzionali dalla società Anas S.p.A., come risultanti dall'elenco predisposto della Società medesima e approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre 2017. L'elenco costituisce titolo per le trascrizioni immobiliari e volture catastali in favore della società Anas S.p.A. Tali attività sono esenti dai tributi speciali catastali e danno luogo al pagamento di imposte e tasse in misura fissa.

10-ter. All'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: "1-bis. Il patrimonio della società Anas S.p.A., a qualsiasi titolo acquisito, attribuito e devoluto, anche ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 7 febbraio 1961, n. 59, è distinto dai restanti beni delle amministrazioni pubbliche e di essi la Società ha piena disponibilità"».

49.8

[BARANI](#), [LANGELLA](#), [PICCINELLI](#), [MILO](#)

Al comma 11, sopprimere le parole da: «fermo» fino alla fine.

49.9

[COMAROLI](#), [CROSIO](#), [ARRIGONI](#)

Al comma 12, dopo le parole: «della rete stradale nazionale» inserire le seguenti: «e di un ulteriore 10 per cento per attività di verifica strutturale, progettazione e manutenzione straordinaria dei ponti e viadotti delle strade ex statali».

49.10

[PERRONE](#), [BOCCARDI](#)

Al comma 12, inserire alla fine il seguente periodo: «anche in considerazione della composizione del territorio limitrofo alle infrastrutture e alla loro evoluzione nel tempo, soprattutto avendo riguardo all'assetto idrogeologico dell'area».

49.11

[MALAN](#)

Sopprimere il comma 12-bis.

49.12

[COMAROLI](#), [CROSIO](#), [ARRIGONI](#)

Al comma 12-bis, dopo-le parole: «nell'ambito del contratto di programma ANAS S.p.A. 2016-2020» aggiungere le seguenti: «per interventi di manutenzione straordinaria della rete stradale».

49.13

[COMAROLI](#)

Dopo il comma 12-bis, aggiungere il seguente:

«12-ter. Al comma 9-bis, dell'articolo 19 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 e sue successive modifiche e integrazioni, al termine del secondo periodo è aggiunto il seguente: "per almeno il 90% nei medesimi territori regionali in cui il canone è riscosso"».

49.14

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Dopo il comma 12-bis, è aggiunto il seguente:

«12-ter. Al comma 9-bis, dell'articolo 19 del decreto-legge 10 luglio 2009; n. 78 convertito in legge con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "per almeno il 90 per cento nei medesimi- territori regionali in cui il canone è riscosso"».

49.15

[BARANI](#), [LANGELLA](#), [PICCINELLI](#), [MILO](#)

Dopo il comma 12-bis aggiungere il seguente:

«12-ter. L'articolo 25, comma 4, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si interpreta nel senso che gli effetti traslativi di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e all'articolo 11, comma 5, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, non si estendono ai corrispettivi della concessione sorti in data antecedente allo ottobre 2012, ancorché rateizzati e, quindi, esigibili successivamente alla predetta data, e alle situazioni debitorie relative a progetti in concessione, ovvero quale afferenti le infrastrutture autostradali, limitatamente alle risorse previste da convenzione alla data del 30 settembre 2012 e già percepite alla stessa data, non impiegate per il finanziamento delle relative opere, che restano in capo alla società Anas S.p.A.».

49.16

[BARANI](#), [LANGELLA](#), [PICCINELLI](#), [MILO](#)

Dopo il comma 12-bis, aggiungere i seguenti:

«12-ter. All'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: "a qualunque titolo destinate all'Anas S.p.A.," aggiungere le seguenti: "ivi incluse le risorse di cui all'articolo 1, comma 69, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'articolo 3, comma 2, lettera c), del

decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.». Conseguentemente, l'articolo 1, comma 69, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abrogato e all'articolo 3, comma 2, lettera c), del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono soppresse le parole da "Lavori di ammodernamento" a "Laureana di Borrello".

12-*quater*. Le risorse di cui al precedente comma 13 sono destinate a interventi di miglioramento infrastrutturale della rete stradale della regione Calabria inclusi nel contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Anas S.p.A.».

49.17

[BARANI](#), [LANGELLA](#), [PICCINELLI](#), [MILO](#)

Dopo il comma 12-bis, aggiungere il seguente:

«12-*ter*. All'articolo 6; comma 1, del decreto legislativo n. 175 del 2016, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "le società a controllo pubblico quotate, di cui al comma 2 dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, hanno la facoltà di adottare la disciplina di cui al primo periodo del presente comma; alle stesse non si applica in ogni caso anche per le società separate già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, il comma 2-*quater* del medesimo articolo».

49.0.1

[BARANI](#), [LANGELLA](#), [PICCINELLI](#), [MILO](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

(Modifiche all'articolo 27 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175).

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-*bis*: Al comma 2, lettera b) dell'articolo 2-*bis* del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, le parole: sono escluse le società quotate come definite dallo stesso decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015 n. 124;' sono sostituite con le seguenti: sono escluse le società quotate, comprese le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano anche controllate direttamente o partecipate da amministrazioni pubbliche"».

50.1

[CIOFEI](#), [CASTALDI](#), [GIROTTI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «anche relative» inserire le seguenti «al mantenimento del livello occupazionale e».

50.2

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «per la raccolta di manifestazioni di interesse finalizzate», inserire le seguenti: «ad assicurare i livelli occupazionali e l'acquisto dell'intero complesso aziendale nonché».

50.3

[CIOFEI](#), [CASTALDI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I commissari straordinari individuano e attribuiscono premialità alle manifestazioni di interesse che prevedano l'ingresso dei dipendenti all'interno del collegio sindacale o nel consiglio di amministrazione».

50.4

[CASTALDI](#), [GIROTTI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I commissari straordinari individuano e attribuiscono premialità alle manifestazioni di interesse che prevedono l'ingresso dei lavoratori dipendenti all'interno del consiglio di amministrazione».

50.5

[CASTALDI](#), [GIROTTI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nelle more dell'espletamento delle procedure connesse all'invito per la raccolta di manifestazioni di interesse, il Ministro dell'economia e delle finanze dà incarico ad una primaria istituzione finanziaria o di consulenza aziendale, che rispetti i necessari requisiti di indipendenza, di effettuare una valutazione dell'azienda, al fine di fornire adeguati elementi per la valutazione della congruità delle manifestazioni di interesse pervenute».

50.6

[CASTALDI](#), [CIOFFI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. L'aggiudicatario, individuato all'esito della procedura di cui al comma 2, provvede alla restituzione allo Stato dell'importo erogato ai sensi del comma 1».

50.0.1

[DE POLI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Misure finanziarie per il completamento
della Superstrada Pedemontana Veneta)

1. Al fine di favorire gli investimenti necessari al completamento della Superstrada Pedemontana Veneta, da realizzarsi attraverso il ricorso al debito, per l'anno 2018 alla regione Veneto è assegnato uno spazio finanziario di 300 milioni di euro, nell'ambito degli spazi finanziari assegnati alle regioni ai sensi dell'articolo 1, comma 495, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante Corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (CAP. 2352), di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, con la legge 28 febbraio 1990, n. 39».

50.0.2

[BELLLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Misure finanziarie per il completamento
della Superstrada Pedemontana Veneta)

1. Al fine di favorire gli investimenti necessari al completamento della Superstrada Pedemontana Veneta, da realizzarsi attraverso il ricorso al debito, per l'anno 2018 alla regione Veneto è assegnato uno spazio finanziario di 300 milioni di euro, nell'ambito degli spazi finanziari assegnati alle regioni ai sensi dell'articolo 1, comma 495, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (CAP. 2352), di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, con la legge 28 febbraio 1990, n. 39».

50.0.3

[DE POLI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Misure finanziarie per il completamento
della Superstrada Pedemontana Veneta)

1. Al fine di favorire gli investimenti necessari al completamento della Superstrada Pedemontana Veneta, è attribuito alla regione Veneto, per l'anno 2018, un contributo una *tantum* di 300 milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2018, si

provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (CAP. 2352), di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, con la legge 28 febbraio 1990, n. 39».

50.0.4

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Misure finanziarie per il completamento
della Superstrada Pedemontana Veneta)

1. Al fine di favorire gli investimenti necessari al completamento della Superstrada Pedemontana Veneta, e attribuito alla regione Veneto, per l'anno 2018, un contributo una *tantum* di 300 milioni di euro.

2. A gli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (CAP. 2352), di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, con la legge 28 febbraio 1990, n. 39».

52.1

[COMAROLI](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Al comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, apportare le seguenti modifiche:

a) le parole: "e Grande raccordo anulare delle biciclette (GRAB di Roma)" sono sostituite dalle seguenti: ", Grande raccordo anulare delle biciclette (GRAB) di Roma, ciclovia del Garda, ciclovia Trieste Lignano Sabbiadoro Venezia, ciclovia Sardegna, ciclovia Magna Grecia (Basilicata, Calabria, Sicilia), ciclovia Tirrenica e ciclovia Adriatica";

b) le parole: "37 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018" sono sostituite con le seguenti: "37 milioni di euro per l'anno 2017, 57 milioni per l'anno 2018, 10 milioni per l'anno 2019, 40 milioni per l'anno 2020 e di 9 milioni per l'anno 2021"».

Conseguentemente, all'articolo 66, comma 2, sostituire le parole da: «86,2 milioni» fino alla fine con le seguenti: «di 66,2 milioni di euro per l'anno 2018, di 15,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 95 milioni di euro per l'anno 2020 e di 22,2 milioni di euro per l'anno 2021».

52.2

[CASTALDI](#), [GIROTTI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «e ciclovia Adriatica» con le seguenti: «ciclovia dei Tre Mari, ciclovia Francigena e ciclovia Adriatica».

52.3

[PERRONE](#), [BOCCARDI](#)

Al comma 1, inserire alla fine il seguente periodo: «e ciclovia EuroVelo5 (Campania, Basilicata e Puglia)».

52.4

[BARANI](#), [LANGELLA](#), [PICCINELLI](#), [MILO](#)

Al comma 1, aggiungere alla fine il seguente periodo: «ciclovia Vesuviano-Torrese (San Giuseppe Vesuviano, Torre Annunziata)».

52.0.1

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 52.1.

(Fondo per il finanziamento del Piano straordinario per il lavoro e gli investimenti pubblici nel Paese)

1. Al fine di fare fronte all'emergenza lavorativa e dare un impulso al rilancio degli investimenti pubblici prioritariamente finalizzati alla manutenzione, alla messa in sicurezza del territorio e al

rischio sismico, al miglioramento delle periferie urbane, alla bonifica dei territori compromessi da inquinamento, al recupero di strutture pubbliche da destinare ad uso abitativo, uso sociale e/o produttivo ad investimenti nell'efficienza energetica negli immobili della pubblica amministrazione, al potenziamento del trasporto pubblico locale con particolare riguardo al pendolarismo regionale e al trasporto su ferro, ad investimenti per la costruzione di asili nido a livello nazionale, per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e la diffusione della banda larga e ultra larga nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché per sostenere l'occupazione femminile, la nascita di *start up* e l'avvio di attività d'impresa da parte di giovani sotto i 35 anni, attraverso un insieme di interventi finalizzati a promuovere, direttamente o indirettamente, il lavoro di qualità lungo un sentiero di sviluppo sostenibile sul versante sociale e ambientale, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo, denominato «Fondo per il finanziamento del Piano straordinario per il lavoro e gli investimenti pubblici nel Paese» di seguito denominato «Fondo».

2. Per definire le modalità di attuazione del Piano di cui al precedente comma, il Governo adotta, su proposta dei Ministri della economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle politiche agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988. n. 400.

3. Una quota non inferiore al 45 per cento delle risorse finanziarie finalizzate agli investimenti relativi agli interventi previsti dal programma triennale di interventi è riservata ai territori del Mezzogiorno.

4. I regolamenti di cui al comma 2 si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) costituzione di una Agenzia per lo sviluppo dell'occupazione con il compito di assumere disoccupati con contratti a tempo determinato per la realizzazione del Piano, i cui oneri non possono superare il limite massimo di 3 milioni di euro annui;

b) definizione di un programma triennale di interventi che investa enti locali ed enti territoriali per investimenti in piccole opere relative alla riqualificazione delle periferie attraverso piani di recupero, alla salvaguardia dell'assetto idrogeologico dei territori, alla prevenzione del rischio sismico, alla bonifica di zone di territorio compromesso da inquinamento, al recupero di strutture pubbliche da destinare ad uso abitativo, sociale o produttivo, alla messa in sicurezza degli edifici scolastici e alla diffusione della banda larga e ultra larga nelle scuole di ogni ordine e grado, al recupero, alla salvaguardia e allo sviluppo del patrimonio artistico e ambientale, al risanamento delle reti di distribuzione delle acque potabili, alla realizzazione dell'autonomia e dell'efficientamento energetico degli edifici pubblici attraverso l'utilizzo delle energie rinnovabili, al potenziamento del trasporto pubblico locale con particolare riguardo al pendolarismo regionale e al trasporto su ferro, alla realizzazione di un piano straordinario per la creazione di asili nido pubblici, alla diffusione della banda larga e ultra larga nelle scuole di ogni ordine e grado, al sostegno dell'occupazione femminile e della nascita di *start up* e di attività d'impresa da parte di giovani sotto i 35 anni, favorendo investimenti in ricerca e sviluppo che si orientino prioritariamente:

1) al settore delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico, nonché nell'ideazione di nuovi prodotti che realizzino un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente per la salvaguardia dell'assetto idrogeologico e le bonifiche ambientali, nonché nella prevenzione del rischio sismico;

2) all'incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile, industriale e terziario;

3) ai processi di produzione o di valorizzazione di prodotti, processi produttivi od organizzativi ovvero servizi che, rispetto alle alternative disponibili, comportino una riduzione dell'inquinamento e dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita;

4) alla pianificazione di interventi nell'ambito della gestione energetica, attraverso lo sviluppo di soluzioni *hardware* e *software* che consentano di ottimizzare i consumi;

5) allo sviluppo di soluzioni per la gestione del ciclo dei rifiuti con particolare riferimento ai modelli di raccolta, trattamento e recupero, e per la gestione idrica, attraverso la progettazione di strumenti che garantiscano un monitoraggio più attento della rete idrica;

c) ripartizione regionale e per aree di particolare disagio occupazionale delle risorse e dei disoccupati da avviare alle attività;

d) previsione delle modalità per la presentazione di progetti attinenti al Programma;

e) previsione delle modalità di presentazione della domanda e dei criteri per stabilire le priorità nell'avvio dei disoccupati alle attività;

f) previsione delle modalità di espletamento dell'attività dei disoccupati assunti, inclusi la previsione di attività formative;

g) previsione delle modalità per il vaglio da parte dell'Agenzia dei progetti presentati dando priorità alle ricadute occupazionali ma anche a quelle produttive in termini di nuovi processi, prodotti o servizi;

h) previsione di forme di collaborazione per la realizzazione dei progetti con università, dipartimenti, centri di ricerca dipartimentali e/o interdipartimentali;

i) definizione delle modalità con le quali l'agenzia rendiconta annualmente dei risultati conseguiti nella realizzazione dei singoli programmi e piani;

j) definizione delle modalità per la partecipazione dei cittadini interessati all'elaborazione ed al controllo dell'attuazione dei progetti di cui alla lettera d).

4. Sugli schemi di regolamenti di cui al comma 3 è acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, i regolamenti sono comunque emanati.

5. Fino al limite massimo di 12.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 al Fondo di cui al comma 1 affluiscono le maggiori entrate, opportunamente accertate, rinvenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 6 a 22 del presente articolo. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con proprio decreto ad autorizzare le spese per i diversi programmi del Piano nei limiti delle risorse del Fondo stesso.

6. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 ed il comma 2 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, sono abrogati.

7. Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è abrogato.

8. Il comma 4-*bis* dell'articolo 37, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, è abrogato.

9. Alla Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il punto 2 è abrogato.

10. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 3, comma 2, il secondo periodo è abrogato.

11. All'articolo 96 del Testo Unico nelle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

12. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento";

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento".

13. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, l'aliquota di cui all'articolo 77, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è fissata al 27,5 per cento.

14. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 491:

1) sono premesse le seguenti parole: "Nelle more dell'approvazione definitiva della proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio del 14 febbraio 2013, in via transitoria";

2) le parole: "Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato," sono sostituite dalle seguenti: "Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione";

3) le parole: "Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro";

b) al comma 492:

1) le parole: "che abbiano come sotto stante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma," e le parole: ", che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma" sono soppresse; le parole: "ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione";

c) dopo il comma 499, è inserito il seguente:

«499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e, comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro";

d) al comma 500 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni previste, in via transitoria, dai commi da 491 al presente comma sono adeguate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della normativa definitiva di cui alla proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, a quanto disposto da tale normativa prevedendo, in particolare, l'introduzione del principio di emissione a complemento del generale principio di residenza, al fine di limitare i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari".

15. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente.

16. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti a decorrere dallo gennaio 2016:

"48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta nonché

degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento".

48-bis. Le aliquote previste dal comma 48, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.

49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affidi in linea retta, nonché degli affidi in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) a favore di altri soggetti 15 per cento.

49-bis. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere".

17. Le lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 12, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono abrogate.

18. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente:

"Art. 17.1.

(Acquisto di pubblicità *on line*)

1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e *link* sponsorizzati *on line*, anche attraverso centri media e operatori terzi; sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.

2. Gli spazi pubblicitari *on line* e i *link* sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (detti servizi di *search advertising*), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito *internet* o la funzione di un servizio *on line* attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.

3. Il regolamento finanziario, ovvero il pagamento, degli acquisti di servizi e campagne pubblicitarie *on line* dev'essere effettuato dal soggetto che ha acquistato, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero tramite altri strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni ed a veicolare dati identificativi e partita IVA del beneficiario".

19. A decorrere dallo gennaio 2018, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo un, comma 6, lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminate dai commi 918 e 919 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, sono rispettivamente fissate in misura pari al 20 per cento ed all'8 per cento dell'ammontare delle somme giocate. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge, dispone l'allineamento verso il basso degli aggi riconosciuti ai concessionari di giochi pubblici legali, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento al gioco del Lotto ed a quello del SuperEnalotto.

21. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, comma 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera a), è sostituita dalla seguente:

"a) al comma 639 le parole: "a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile" sono sostituite dalle seguenti: "a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, ecceda i 400.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9";

2) la lettera b), è sostituita dalla seguente:

"b) il comma 669 è sostituito dal seguente: 669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede i 400.000 euro e di quelle classificati, nelle categorie-catastali A/1, A/8 e A/9";

3) dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

"b-bis) il comma 671 è sostituito dal seguente: 671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria";

b-ter) al comma 674 le parole: o detentori' sono soppresse";

4) la lettera c) è soppressa;

5) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) il comma 681 è sostituito dal seguente: 681. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è esentato dall'obbligazione tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto reale sull'unità-immobiliare";

20. Le maggiori entrate realizzate negli anni a decorrere dal 2018 per utili e dividendi, anche derivanti da distribuzione di riserve per una quota pari al cinquanta per cento del valore complessivo, versati all'entrata del bilancio dello Stato da società partecipate e istituti di diritto pubblico non compresi nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, eccedenti l'ammontare iscritto nel bilancio di previsione dei corrispondenti anni e considerate nei saldi di finanza pubblica, sono riassegnate, fino all'importo massimo di 1 miliardo di euro all'anno al fondo di cui al comma 1").

52-ter.1

[CIOFFI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso «1-bis», sopprimere le seguenti parole: «di rilevante impatto»;

b) al capoverso «1-ter», primo periodo, sopprimere la seguente parola: «gravi».

52-ter.2

[CIOFFI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Al comma 1, capoverso «1-bis», sopprimere le seguenti parole: «di rilevante impatto».

52-ter.3

[CIOFFI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Al comma 1, capoverso «1-ter», primo periodo, sopprimere la seguente parola: «gravi».

52-ter.4

[CIOFFI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Al comma 1, capoverso «1-ter», primo periodo, sostituire le parole da: «emette», fino alla fine del periodo con le seguenti: «invita mediante atto di raccomandazione la stazione appaltante ad agire in

autotutela e a rimuovere altresì gli eventuali effetti degli atti illegittimi entro un termine non superiore a sessanta giorni».

52-ter.5

[PERRONE](#), [BOCCARDI](#)

Al comma 1, capoverso «1-ter» sostituire le parole da: «entro sessanta giorni» a «riscontrati» con le seguenti: «trasmette alla stazione appaltante un parere motivato, invitando la stessa a rimuovere i vizi di legittimità riscontrati, ovvero a fornire entro trenta giorni dalla ricezione del parere dell'Anac le motivazioni che possono giustificare il mancato assolvimento dell'obbligo. L'accertamento definitivo della violazione, implica l'applicazione del Rating d'impresa di cui all'articolo 83, comma 10, del d.lgs. 50/2016».

52-ter.6

[CIOFFI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Al comma 1, capoverso «1-ter», secondo periodo, sostituire le parole: «può presentare» con la seguente: «presenta».

52-ter.7

[CIOFFI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Al comma 1, capoverso «1-ter», sopprimere l'ultimo periodo.

52-quater.0.1

[BERNINI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.52-quater.1.

(Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva
di persone giuridiche e trust)

1. Le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile e le persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, comunicano le informazioni relative ai propri titolari effettivi, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese; ai fini della conservazione in apposita sezione ad accesso riservato: L'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita con la medesima sanzione di cui all'articolo 2630 del codice civile.

2 L'accesso alla sezione è consentito:

a) al Ministero dell'economia e delle finanze, alle Autorità di vigilanza di settore, all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, alla Direzione investigativa antimafia, alla Guardia di finanza che opera nei casi previsti dal presente decreto attraverso il Nucleo Speciale Polizia Valutaria senza alcuna restrizione;

b) alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;

c) all'autorità giudiziaria, conformemente alle proprie attribuzioni istituzionali;

d) alle autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale, secondo modalità di accesso idonee a garantire il perseguimento di tale finalità, stabilite in apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

e) ai soggetti obbligati, a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica, previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

f) dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, nei casi in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere; nel corso di un procedimento giurisdizionale, un interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, quando abbiano ragioni, concrete e documentate, per dubitare che la titolarità effettiva sia diversa da quella legale. L'interesse deve essere diretto, concreto ed attuale e, nel caso di enti rappresentativi di interessi diffusi, non deve coincidere con l'interesse di singoli

appartenenti alla categoria rappresentata. L'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva può essere escluso qualora le informazioni riguardino persone incapaci o minori d'età ovvero qualora l'accesso esponga il titolare effettivo a rischi per la propria incolumità.

3. I trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, che siano qualificabili quali trust commerciali, secondo quanto disposto dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 gennaio 1986 n. 917, sono tenuti all'iscrizione in apposita sezione speciale del Registro delle imprese. Le informazioni adeguate, accurate e aggiornate, relative alla titolarità effettiva dei medesimi *trust* sono comunicate, a cura del fiduciario o dei fiduciari ovvero di altra persona per conto del fiduciario, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della relativa conservazione. L'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita con la medesima sanzione di cui all'articolo 2630 del Codice Civile.

4. L'accesso alle informazioni adeguate, accurate e aggiornate, relative alla titolarità effettiva dei medesimi trust è consentito:

- a) alle autorità di cui al comma 2, lettera a) e alla direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, senza alcuna restrizione;
- b) alla Direzione nazionale o antimafia e antiterrorismo e all'autorità giudiziaria nell'esercizio delle rispettive attribuzioni istituzionali, previste dall'ordinamento vigente;
- c) alle autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale, secondo modalità di accesso idonee a garantire il perseguimento di tale finalità, stabilite in apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;
- d) ai soggetti obbligati, a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica, previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

5. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti:

- a) i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private e dei trust da comunicare al Registro delle imprese nonché le modalità e i termini entro cui effettuare la comunicazione.
- b) le modalità attraverso cui le informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private e dei trust sono rese tempestivamente accessibili alle autorità di cui al comma 2, lettera a);
- c) le modalità di consultazione delle informazioni da parte dei soggetti obbligati e i relativi requisiti di accreditamento, che prevedano e richiedano la verifica ai un concreto, legittimo ed attuale interesse;
- d) i termini, la competenza e le modalità di svolgimento del procedimento-volto a valutare la sussistenza dell'interesse all'accesso in capo ai soggetti di cui al comma 2, lettere e) ed f), nonché quelli di cui al comma 4, lettera d), e a disporre l'eventuale diniego, con particolare attenzione alle situazioni in cui tali dati riguardino soggetti minori o disabili;
- e) con specifico riferimento alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche private diverse dalle imprese e su quella dei trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, le modalità di dialogo tra il Registro delle imprese e le basi di dati di cui è titolare l'Agenzia delle Entrate relativi al codice fiscale ovvero, se assegnata, alla partita IVA del trust e agli atti istitutivi, dispositivi, modificativi-o traslativi inerenti le predette persone giuridiche e i trust, rilevanti in quanto presupposti impositivi per l'applicazione di imposte dirette o indirette.

6 I diritti di segreteria per gli adempimenti previsti dal presente articolo sono stabiliti, modificati e aggiornati, nel rispetto dei costi *standard*, con le modalità di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.

7. La consultazione dei registri di cui al presente articolo non esonera i soggetti obbligati dal valutare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della loro attività e doli adottare misure adeguate al rischio medesimo.

52-quinquies.1

[DLBIAGIO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-quinquies.

(Sicurezza antisismica delle Autostrade A24 ed A25)

1. Nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e tenuto conto della necessità ed urgenza di mettere in sicurezza antisismica le autostrade A25 e A25, nelle more della definizione degli strumenti di pianificazione tecnica ed economica dell'intero impianto infrastrutturale, è annullato l'obbligo del Concessionario di versare le rate del corrispettivo della concessione di cui all'articolo 3, comma 3.0, lettera c), della vigente Convenzione stipulata il 18 novembre 2009, relative agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ciascuna dell'importo di euro 55.860.000,00 comprendente gli interessi di dilazione, per complessivi €. 223.440.000.

Tale importo è destinato all'immediato avvio ed esecuzione dei lavori di messa in sicurezza antisismica delle Autostrade A24 e A25 (cosiddetto M.I.S.U.) che pertanto, nei limiti del detto importo, non saranno considerati investimenti ai fini concessori, e quindi non daranno diritto al Concessionario alla revisione del Piano Economico Finanziario nei termini previsti per l'ammortamento e recupero dei maggiori investimenti mediante incremento delle tariffe di pedaggio.

Restano ferme le scadenze di tutte le restanti rate del corrispettivo, da versare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti».

52-quinquies.2

[DLBIAGIO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-quinquies.

(Sicurezza antisismica delle Autostrade A24 ed A25)

1. Nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e tenuto conto della necessità ed urgenza di mettere in sicurezza antisismica le autostrade A25 e A25, nelle more della definizione degli strumenti di pianificazione tecnica ed economica dell'intero impianto infrastrutturale, è annullato l'obbligo del Concessionario di versare le rate del corrispettivo della concessione di cui all'articolo 3, comma 3.0 lettera c), della vigente Convenzione stipulata il 18 novembre 2009, relative agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ciascuna dell'importo di euro 55.860.000,00 comprendente gli interessi di dilazione, per complessivi euro 223.440.000.

Tale importo è destinato all'immediato avvio ed esecuzione dei lavori di messa in sicurezza antisismica delle Autostrade A24 e A25 (cosiddetto M.I.S.U.) che pertanto, nei limiti del detto importo, non saranno considerati investimenti ai fini concessori, e quindi non daranno diritto al Concessionario alla revisione del Piano Economico Finanziario nei termini previsti per l'ammortamento e recupero dei maggiori investimenti mediante incremento delle tariffe di pedaggio.

Le restanti rate del corrispettivo della concessione saranno utilizzate, fino a capienza, per l'esecuzione degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, una volta approvati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, previa stipula di apposito atto aggiuntivo con il Concessionario».

52-quinquies.3

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Al comma 1, dopo le parole: «Ministro delle infrastrutture e trasporti», aggiungere le seguenti: «, previo parere delle competenti commissioni parlamentari».

52-quinquies.4

[CIOFFI](#), [MONTEVECCHI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «2028, 2029 e 2030» con le seguenti: «2019, 2020 e 2021».

53.1

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),

[PETRAGLIA, URAS](#)

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 53. - (*Flessibilità di accesso alla pensione di vecchiaia*). ? 1. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i requisiti anagrafici per conseguire la pensione di vecchiaia sono fissati a 67 anni.

2. Il requisito anagrafico di cui al comma 1 costituisce età minima di accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia, potendo i lavoratori optare per un'uscita flessibile dal lavoro a partire dal raggiungimento del requisito anagrafico di 62 anni, purché abbiano maturata un'anzianità contributiva di 35 anni, e fino a quello di 70 anni.

3. L'accesso flessibile alla pensione di vecchiaia prima del raggiungimento del requisito anagrafico di 67 anni è riconosciuto a favore dei lavoratori nel regime misto con il ricalcolo interamente contributivo della prestazione pensionistica.

Art. 53-bis. - (*Coefficiente di trasformazione*). ? 1. L'ISTAT accerta entro il 31 dicembre di ogni anno le speranze di vita della popolazione suddivisa per professioni sulla base della classificazione delle professioni, redatta in conformità agli *standard* dell'Unione europea e internazionali.

2. Il dato relativo alla variazione delle speranze di vita, reso disponibile dall'ISTAT annualmente entro il 31 dicembre, ai sensi dell'articolo 12, comma 12-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, oltre a riferirsi agli incrementi o ai decrementi delle speranze di vita relativi alla media della popolazione italiana, deve essere distinto per ogni attività professionale, al fine di tenere conto dell'impatto delle diseguaglianze socio-economiche sulle speranze di vita. Il dato deve essere distinto anche in base al genere.

3. L'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è sostituito dai seguenti:

"6. L'importo della pensione annua nell'assicurazione generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed esclusive della stessa, è determinato secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione relativo all'età dell'assicurato al momento del pensionamento, rideterminato, ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall'articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Al fine di tenere conto dell'impatto delle diseguaglianze socio-economiche sulle speranze di vita dei lavoratori e delle lavoratrici, sono individuati coefficienti di trasformazione *standard* distinti per attività lavorativa sulla base delle tavole sulle speranze di vita rese disponibili dall'ISTAT.

6-bis. I coefficienti di trasformazione *standard* per attività lavorativa, rideterminati periodicamente, ai sensi del comma 11, come modificato dall'articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono proporzionalmente più alti rispetto a quello relativo alla media della popolazione italiana e vengono applicati per individuare il coefficiente di trasformazione personalizzato del lavoratore, che è elaborato tenendo conto del numero di anni o delle frazioni di anno in cui ha svolto una o più professioni.

6-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è costituita una Commissione composta da dodici esperti, di cui due indicati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, due indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze, quattro indicati dall'Istituto nazionale di statistica e quattro indicati dalle organizzazioni dei lavoratori dipendenti e autonomi e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con il compito di proporre, entro il 30 giugno 2017, le formule matematiche per individuare il coefficiente di trasformazione personalizzato. Qualora la Commissione non termini i suoi lavori entro il 30 giugno 2017, le formule sono elaborate dall'ISTAT entro il 31 luglio 2017. La Commissione può chiedere all'ISTAT di integrare la classificazione delle professioni con quelle attività lavorative che non vi fossero già incluse.

6-quater. Le tavole recanti i coefficienti di trasformazione per ogni professione moltiplicate per il montante individuale dei contributi e le formule per individuare il coefficiente di trasformazione

personalizzato sono adottate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto di natura non regolamentare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

6-quinquies. Per tener conto delle frazioni di anno rispetto all'età dell'assicurato al momento del pensionamento, il coefficiente di trasformazione viene adeguato con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella dell'assicurato ed il numero dei mesi. Ad ogni assicurato è inviato, con cadenza annuale, un estratto conto che indichi le contribuzioni effettuate, la progressione del montante contributivo e le notizie relative alla posizione assicurativa"».

Art. 53-ter. - (Anticipo dell'età di accesso alla pensione dei lavoratori la cui attività lavorativa impatta negativamente sulle speranze di vita). ? 1. Il lavoratore che svolge un'attività lavorativa che impatta negativamente sulle speranze di vita può richiedere, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 34-ter, un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto se le speranze di vita del lavoratore sono ridotte di almeno un anno rispetto alla media della popolazione italiana accertata dall'ISTAT e abbia maturato almeno 30 anni di contributi.

3. L'anticipo dell'età anagrafica di accesso alla pensione, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 34-bis, è pari alla riduzione delle speranze di vita, accertata dall'INPS sulla base dell'articolo 1, commi 6-bis e 6-quater, dell'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dalla presente legge, entro tre mesi dalla richiesta del lavoratore, inviata anche telematicamente.

4. L'importo della pensione annua è determinato secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente *standard* di trasformazione relativo all'età dell'assicurato al momento del pensionamento reso disponibile dall'ISTAT.

5. L'estratto conto inviato annualmente ad ogni assicurato, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335, indica altresì le speranze di vita del lavoratore in ragione delle attività lavorative svolte.

Art. 53-quater. - (Tutela previdenziale della maternità). ? 1. Al fine di tutelare la salute delle donne e riconoscere il valore della maternità, fatto salvo quanto previsto dalla legislazione vigente, è riconosciuto alla lavoratrice, indipendentemente dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi della maternità, un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia pari a un anno per ogni figlio.

2. È riconosciuta la contribuzione figurativa a copertura dell'intero anno, nel settore pubblico e in quello privato, in caso di accesso anticipato alla pensione ai sensi del comma 1. Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con altri periodi di contribuzione figurativa riconosciuti in ragione della maternità; in tale caso è data facoltà alla lavoratrice di optare tra essi.

3. In alternativa all'anticipo di cui al comma 1, la lavoratrice può optare per la determinazione dell'importo della pensione annuo con applicazione del coefficiente di trasformazione relativo all'età di accesso al trattamento pensionistico maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, maggiorato di due anni in caso di tre o quattro figli e maggiorato di tre anni in caso di cinque o più figli.

4. I benefici di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciuti anche se la donna risulta inoccupata durante la gestazione o al momento del parto e anche in assenza di precedenti versamenti contributivi.

5. Il requisito anagrafico per il riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, è ridotto, per le donne, di un anno per ogni figlio.

6. Per il riconoscimento dei benefici previsti dalla presente legge, la persona interessata presenta richiesta, secondo modalità semplificate, anche tramite un ente di patronato, all'ente previdenziale. Nelle comunicazioni inviate dagli enti previdenziali alle lavoratrici è sempre riportata in nota la comunicazione della possibilità di avvalersi dei benefici di cui ai commi 1 e 3.

7. La lettera c) del comma 40 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è abrogata.

Art. 53-*quinquies*. - (*Coperture per le misure previdenziali*). ? 1. All'onere delle disposizioni di cui agli articoli dal 53 al 53-*quater* si provvede anche con le maggiori entrate e le minori spese derivanti dalle disposizioni del presente articolo.

2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *f*), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è soppresso.

3. All'articolo 1 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, le parole: "Sono esenti in modo assoluto dalle imposte sulle assicurazioni le operazioni elencate nell'annessa tabella (allegato C) nonché quelle per le quali l'esenzione sia prevista da leggi speciali" sono soppresse, e di conseguenza è soppressa la Tabella delle assicurazioni e dei contratti vitalizi esenti da imposte di cui all'allegato C della legge citata.

4. L'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è soppresso.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'esecuzione del lavoro straordinario comporta, a carico delle imprese con più di quindici dipendenti, il versamento, a favore di tale Fondo di un contributo pari al 5 per cento della retribuzione relativa alle ore di straordinario compiute. Per le imprese industriali tale misura è elevata al 10 per cento per le ore eccedenti le 44 ore e al 15 per cento, indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati, per quelle eccedenti le 48 ore. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

6. Il versamento di cui al comma 5 non è dovuto nei casi in cui lo svolgimento di lavoro straordinario crei in capo al lavoratore, secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva, il diritto ad una corrispondente riduzione dell'orario normale di lavoro e tale riduzione venga effettivamente goduta. Il versamento non è altresì dovuto per specifiche attività individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in considerazione delle particolari caratteristiche di espletamento delle prestazioni lavorative.

7. All'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) i commi 20, 22, 23, 24 e 25 sono abrogati.

8. L'articolo 1870 del codice dell'Ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non si applica nei confronti del personale che transita nella posizione di ausiliaria a decorrere dal 1° gennaio 2017.

9. Il comma 61 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è soppresso.

10. All'articolo 96 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti "nei limiti del 95 per cento".

11. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche: *a*) all'articolo 6, comma 8, le parole "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti "nella misura del 95 per cento"; *b*) all'articolo 6, comma 9, le parole "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti "nella misura del 95 per cento"; *c*) all'articolo 7, comma 2, le parole "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti "nella misura del 95 per cento".

12. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 35 per cento".

13. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono abrogati i commi da 160 a 162, da 166 a 186, da 199 a 205, da 206 a 208, da 547 a 549».

53.2

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 199 sostituire le parole "è ridotto a 41 anni per i lavoratori", con le seguenti: "è ridotto a 40 anni per i lavoratori";

b) al comma 203, sostituire le parole: "è riconosciuto a domanda nel limite di 360 milioni di euro per l'anno 2017, di 550 milioni di euro per l'anno 2018, di 570 milioni di euro per l'anno 2019 e di 590 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.", con le seguenti: "è riconosciuto a domanda nel limite di 660 milioni di euro per l'anno 2017, di 1150 milioni di euro per l'anno 2018, di 1170 milioni di euro per l'anno 2019 e di 1190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020."».

Conseguentemente all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, le parole: «pari al 6 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «pari al 9 per cento».

53.3

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 179 sostituire dovunque ricorrano le parole "30 anni", con le seguenti: "25 anni" e al capoverso lettera d) sostituire le parole "36 anni", con le seguenti: "30 anni";

b) al comma 186, sostituire le parole: "nel limite di 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 609 milioni di euro per l'anno 2018, di 647 milioni di euro per l'anno 2019, di 462 milioni di euro per l'anno 2020, di 280 milioni di euro per l'anno 2021, di 83 milioni di euro per l'anno 2022 e di 8 milioni di euro per l'anno 2023", con le seguenti: "nel limite di 600 milioni di euro per l'anno 2017, di 1209 milioni di euro per l'anno 2018, di 1247 milioni di euro per l'anno 2019, di 1062 milioni di euro per l'anno 2020, di 880 milioni di euro per l'anno 2021, di 683 milioni di euro per l'anno 2022 e di 608 milioni di euro per l'anno 2023"».

Conseguentemente all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, le parole: «pari al 6 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «pari al 9 per cento».

53.4

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sostituire le parole: "nel limite di 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 609 milioni di euro per l'anno 2018, di 647 milioni di euro per l'anno 2019, di 462 milioni di euro per l'anno 2020, di 280 milioni di euro per l'anno 2021, di 83 milioni di euro per l'anno 2022 e di 8 milioni di euro per l'anno 2023", con le seguenti: "nel limite di 520 milioni di euro per l'anno 2017, di 1029 milioni di euro per l'anno 2018, di 1067 milioni di euro per l'anno 2019, di 882 milioni di euro per l'anno 2020, di 700 milioni di euro per l'anno 2021, di 503 milioni di euro per l'anno 2022 e di 428 milioni di euro per l'anno 2023"».

Conseguentemente all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, le parole: «pari al 6 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «pari all'8 per cento».

53.5

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "nel limite di 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 609 milioni di euro per l'anno 2018, di 647 milioni di euro per l'anno 2019, di 462 milioni di euro per l'anno 2020, di 280 milioni di euro per l'anno 2021, di 83 milioni di euro per l'anno 2022 e di 8 milioni di euro per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di 500 milioni di euro per l'anno 2017, di 1015 milioni di euro per l'anno 2018, di 1079 milioni di euro per l'anno 2019, di 770 milioni di euro per l'anno 2020, di 477 milioni di euro per l'anno 2021, di 139 milioni di euro per l'anno 2022 e di 4 milioni di euro per l'anno 2023"».

Consequentemente all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, le parole: «pari al 6 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «pari all'8 per cento».

53.6

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 179, lettera d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: "un'anzianità contributiva di almeno 36 anni", sono aggiunte le seguenti: ", fatte salve le professioni di cui alle lettere A e B, dell'Allegato C per le quali è richiesto il possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni"».

53.7

[COMAROLI](#), [DIVINA](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3. All'articolo 1, comma 166, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà di accesso all'APE, l'Inps certifica, in concomitanza con il possesso dei requisiti di cui al comma 167 della presente legge il diritto al pensionamento al raggiungimento del requisito anagrafico vigente all'atto di sottoscrizione del prestito pensionistico"».

Consequentemente, all'articolo 66, dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 53, comma 3, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, si provvede, quanto a 100 milioni per il 2017 e 300 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (CAP. 2352), di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. Per il restante onere pari a 200 milioni per il 2017, si provvede mediante aumento di 2 punti percentuali per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

3-ter. A restati oneri derivanti dal comma 3 dell'articolo 53, pari a 800 milioni di euro a decorrere dal 2017, con decreto del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base della elaborazione e della ricognizione effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico - SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni *standard* nel settore dell'istruzione, della difesa, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 800 milioni di euro».

53.8

[COMAROLI](#), [DIVINA](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3. All'articolo 1, comma 166, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà di accesso all'APE, l'Inps certifica, in concomitanza con il possesso dei requisiti di cui al comma 167 della presente legge, il diritto al pensionamento al raggiungimento del requisito anagrafico vigente all'atto di sottoscrizione del prestito pensionistico."».

53.0.1

[CATALEO](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53.1.

(Accesso al trattamento pensionistico dei lavoratori precoci)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le lavoratrici e i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 41 anni, con esclusione di limiti anagrafici e di eventuali penalizzazioni, possono accedere al trattamento

pensionistico purché l'importo dell'assegno, secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza, sia almeno superiore alla soglia di rischio di povertà calcolata secondo gli indicatori utilizzati da ISTAT e da EUROSTAT.

2. Ai fini della determinazione dell'importo della pensione si calcola per ciascuna lavoratrice o lavoratore l'importo massimo conseguibile a requisiti pieni secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza.

3. Per gli assegni che eccedono otto volte il trattamento minimo, alla quota calcolata con il sistema retributivo si applica una riduzione dello 0,3 per cento per ogni anno di differenza tra l'età di pensionamento effettivo e l'età di pensionamento stabilita sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

4. Il maggior risparmio proveniente dalla riduzione di cui al comma 3 costituisce, in parte, alla copertura per il sostegno al reddito di tutti quei soggetti, percettori del trattamento pensionistico, che si trovino al di sotto della soglia di rischio di povertà calcolata secondo gli indicatori di cui al comma 1.

5. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 6 a 10.

6. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5 sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare".

7. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

8. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

9. Le modifiche introdotte dai commi 6 e 7 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

10. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68", sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66"».

53.0.2

[PUGLIA](#), [CATALEO](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53.1.

(Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 206)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002 n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, dopo il comma 1-*bis* sono inseriti i seguenti:

"1-*ter*. A decorrere dall'entrata in vigore della conversione in legge del presente decreto-legge,

anche al fine di consentire ai lavoratori di esercitare il principio dell'autotutela riguardo ai propri crediti, il documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al comma 1-*bis* è rilasciato previa certificazione documentale da parte del datore di lavoro sulla regolarità contrattuale e retributiva, nel rispetto dei seguenti elementi, derivanti dalla contrattazione collettiva:

a) effettiva corresponsione ai lavoratori delle somme indicate nei prospetti paga, ossia:

- 1) retribuzione tabellare-tredicesima mensilità;
- 2) quattordicesima mensilità, ove prevista;
- 3) retribuzione per prestazioni straordinarie/supplementari-scatti di anzianità;
- 4) permessi retribuiti;

1-*quater*. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono stabilite le modalità per l'istituzione sulle piattaforme INPS e INAIL del libretto elettronico del lavoratore, concernente la relativa mansione, qualifica, percorso formativo e sorveglianza sanitaria, senza nuovi o maggiori oneri, utilizzando le risorse stanziare a legislazione vigente.

1-*quinquies*. In ordine alle evidenze documentali di cui al comma 1-*ter* si applicano le seguenti modalità:

a) l'appaltatore e il subappaltatore corrispondono la retribuzione ai lavoratori, nonché ogni anticipo di essa, attraverso un istituto bancario o un ufficio postale con una dei seguenti mezzi: 1) accredito diretto sul conto corrente del lavoratore anche con bonifico; 2) emissione di un assegno da parte dell'istituto bancario o dell'ufficio postale consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. I soggetti di cui al periodo che precede, i datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di assegni o di somme contanti di denaro, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato. Il datore di lavoro o committente che viola l'obbligo di cui al precedente periodo è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro;

b) l'appaltatore e il subappaltatore sono tenuti a comunicare rispettivamente al committente e all'appaltatore la documentazione bancaria o postale attestante il versamento delle retribuzioni spettanti ai dipendenti, in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di appalto o subappalto;

c) l'appaltatore e il subappaltatore certificano la regolarità della corresponsione della retribuzione ai dipendenti con l'esibizione dell'ordine di pagamento all'istituto bancario o all'ufficio postale di cui alla lettera a);

d) il committente e l'appaltatore possono sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte rispettivamente dell'appaltatore e del subappaltatore;

e) le imprese che risultano affidatarie di un appalto sono tenute a presentare al committente la certificazione relativa alla regolarità retributiva a pena di revoca dell'affidamento o dell'appalto."».

53-ter.1

[RUTA](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 44, comma 11-*bis*, primo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera a), b) e c) del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, dopo le parole: "sino al limite massimo di 12 mesi", sono inserite le seguenti: "per ciascun anno di riferimento"».

53-ter.2

[RUTA](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «alla prosecuzione», inserire le seguenti: «per ulteriori dodici mesi, dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria già in essere, concessi ai sensi del medesimo articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo n. 148 del 2015, nonché».*

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «(Trattamento di integrazione salariale e di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa)».

53-ter.0.1

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53-quater.

(Misure concernenti i contratti di solidarietà espansiva)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 41 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 148, sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Le percentuali dei contributi di cui al comma 1 sono incrementate di un 5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2017 nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 1-ter e sulla base delle date di stipulazione dei contratti collettivi aziendali ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

1-ter. È istituito il Fondo di solidarietà per le riduzioni di orario presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'esecuzione del lavoro straordinario comporta, a carico delle imprese con più di quindici dipendenti, il versamento, a favore di tale Fondo di un contributo pari al 5 per cento della retribuzione relativa alle ore di straordinario compiute. Per le imprese industriali tale misura è elevata al 10 per cento per le ore eccedenti le 44 ore e al 15 per cento, indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati, per quelle eccedenti le 48 ore.

1-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter.

1-quinquies. Il versamento di cui al comma 1-ter non è dovuto nei casi in cui lo svolgimento di lavoro straordinario crei in capo al lavoratore, secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva, il diritto ad una corrispondente riduzione dell'orario normale di lavoro e tale riduzione venga effettivamente goduta. Il versamento non è altresì dovuto per specifiche attività individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in considerazione delle particolari caratteristiche di espletamento delle prestazioni lavorative."».

53-ter.0.2

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53-quater.

1. All'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, il comma 9-bis è sostituito dal seguente:

"9-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, individua con proprio decreto le modalità di utilizzazione, a decorrere dal 1° luglio 2017, delle contribuzioni già versate al Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni, al fine di armonizzare la disciplina previdenziale dei soggetti iscritti al Fondo medesimo con la disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria, sulla base dei principi e dei criteri direttivi indicati dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, per le forme di previdenza a contribuzione definita e capitalizzazione"».

53-ter.0.3

[PERRONE](#), [BOCCARDI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53-quater.

1. Ai fini della programmazione di interventi di recupero e riqualificazione delle aree dismesse è istituita presso il ministero dello sviluppo economico (MISE) un'apposita commissione per la predisposizione di una banca dati nazionale, denominata "Anagrafe Nazionale", di tutte le aree industriali dismesse, con la partecipazione dei rappresentanti delle regioni e della Conferenza

Unificata.

2. Ai fini del comma 1 sono considerate aree industriali dismesse le specifiche aree territoriali a vocazione industriale di rilevanza comunale, regionale o nazionale soggette a diffuso o totale abbandono produttivo e caratterizzate da inquinamento diffuso, ai sensi del titolo V, parte IV, del decreto-legislativo n. 152 del 2006, individuate e riconosciute dalle regioni».

53-ter.0.4

[RUTA](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53-quater.

(Rimborso delle quote di TFR per le aziende in procedura concorsuale ammesse alla cassa integrazione guadagni straordinaria nelle aree di crisi industriale complessa)

1. Le aziende, sottoposte a procedura concorsuale, ammesse al trattamento di integrazione salariale straordinaria ai sensi dell'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono richiedere, per i lavoratori licenziati al termine del periodo di integrazione salariale, il rimborso alla cassa integrazione guadagni delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto, corrisposte agli interessati, limitatamente alle quote maturate durante il periodo predetto».

54.1

[MANELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Con proprio decreto il Ministero del lavoro e delle politiche sociali aggiorna le disposizioni relative al Documento unico di regolarità contributiva al fine di rafforzare nell'ambito dell'appalto il controllo dei requisiti di regolarità contributiva di cui all'articolo 3 del decreto interministeriale di cui al comma 1. I committenti che rilevano irregolarità possono sospendere con effetto immediato il pagamento dei corrispettivi ed a seguito di verifica ispettiva degli enti previdenziali possono da questi essere esentati dalla responsabilità solidale».

54-bis.1

[GUERRA](#), [RICCHIUTI](#), [BATTISTA](#), [CORSINI](#), [DIRINDIN](#), [FORNARO](#), [GATTI](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLO](#), [LO MORO](#), [PEGORER](#), [CAMPANELLA](#)

Sopprime l'articolo.

54-bis.2

[RUTA](#)

Sopprimere l'articolo.

54-bis.3

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Sopprimere l'articolo.

54-bis.4

[CATALEO](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 54-bis. - ("Chèque" di impiego per servizi alla persona e alla famiglia e per altre prestazioni accessorie). ? 1. È introdotto lo strumento del »Chèque« di impiego per l'acquisto di prestazioni di lavoro accessorio per servizi alla persona, alla famiglia e all'abitazione domestica.

2. Possono acquistare "Chèque" per prestazioni di lavoro accessorio per servizi alla persona, alla famiglia e all'abitazione i committenti non professionali o non imprenditori ovvero non professionisti. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non professionali o non imprenditori ovvero non professionisti, nell'ambito:

a) dell'assistenza domiciliare e cura ai bambini, ivi compresi i servizi di *baby sitting* ancorché di tipo ludico;

b) dell'assistenza domiciliare, la cura e il benessere alle persone anziane, ammalate o con disabilità;

c) dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario;

d) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia dell'abitazione domestica;

3. Costituiscono altresì prestazioni di lavoro accessorio, le attività lavorative di natura occasionale rese a favore di committenti non imprenditori nell'ambito:

a) della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, esclusivamente dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà;

b) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli;

c) dell'insegnamento privato complementare.

4. Ad eccezione delle prestazioni di cui al comma 3, lettera a), le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non possono ricorrere all'utilizzo delle prestazioni occasionali.

5. Possono svolgere prestazioni di lavoro accessorio di cui ai commi 2 e 3:

a) i disoccupati;

b) gli studenti con meno di ventisette anni di età iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo-di studi presso l'università;

c) i pensionati e le casalinghe;

d) i lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro;

e) i percettori di prestazioni integrative del salario-o di sostegno del reddito, nel limite di 2.000,00 euro di compenso per anno solare;

f) i disabili e i soggetti in comunità di recupero;

n) gli esercenti attività di lavoro autonomo occasionai e privi di partita Iva che dichiarano prestazioni occasionai i con reddito annuo fiscalmente imponibile (lordo) derivante da dette attività complessivamente non superiore a 5.000,00 euro nell'anno solare.

6. Le attività lavorative di cui al comma 2, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attività che danno luogo a compensi non superiori a 5.000 euro nel corso di un anno. Fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro.

7. I soggetti di cui al comma 2 e 4, interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio, comunicano la loro disponibilità tramite la piattaforma digitale di cui all'articolo 5 della presente legge. A seguito della loro comunicazione i soggetti interessati allo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio ricevono, a proprie spese, una tessera magnetica dalla quale risulti la loro condizione.

Art. 54-ter. - (*Disciplina degli "Chèques"*). ? 1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti non imprenditori o non professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche ovvero tramite la piattaforma telematica di cui all'articolo 54-sexies uno o più carnet- di "Chèque" orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.

2. In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, il valore nominale del "Chèque" orario è fissato in 15 euro. In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 1, il predetto importo è comunque annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.

3. I committenti non imprenditori o non professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio di cui all'articolo 54-bis sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione, a comunicare

alla direzione territoriale del lavoro competente, attraverso modalità telematiche, ovvero tramite la piattaforma telematica di cui all'articolo 54-*sexies* della presente legge, ivi compresi sistemi di messaggistica istantanea o messaggi di posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo della prestazione nonché il giorno e l'orario di inizio e termine della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi.

4. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 7 nelle more dell'emanazione del decreto istitutivo della piattaforma digitale di cui all'articolo 54-*sexies*, successivamente all'accreditamento dello "Chèque" da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

5. Fermo restando quanto disposto dal comma 6, il pagamento delle spettanze alla persona che presenta lo "Chèque" da parte del committente, avviene tramite la piattaforma digitale di cui all'articolo 60-*sexies*, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del "Chèque", e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale dello "Chèque". La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

6. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con decreto, può stabilire condizioni, modalità e importi dello "Chèque" orari specifici.

7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regola i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e delle relative coperture assicurative e previdenziali nelle more dell'emanazione del decreto di istituzione della piattaforma digitale di cui all'articolo 54-*sexies*. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c), e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Art. 54-*quater*. - (*Agevolazioni fiscali*). ? 1. Il costo sostenuto dai committenti non imprenditori o non professionisti derivante dall'acquisto dei "Chèque" di impiego per servizi alla persona e alla famiglia, esclusivamente nell'ambito delle prestazioni di lavoro accessorio di cui all'articolo 54-*bis*, comma 2, è deducibile dal reddito nella misura del 30 per cento entro il limite di seimila euro.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) i commi 67 e 68 sono abrogati;

2) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68", sono sostituite dalle seguenti ai commi «65 e 66»;

b) all'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 94 per cento del loro ammontare»;

c) al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

d) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 94 per cento del loro ammontare»;

2) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 94 per cento del loro ammontare";

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento";

d) in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano- a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016;

e) le modifiche introdotte dal commi 2, 3 e 4 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre-2016.

Art. 54-*quinquies*. - (*Contratto telematico con contabilità ridotta e flessibile*). ? 1. Le disposizioni di cui ai commi da 54-*sexies* a-54-*decies* hanno l'obiettivo di mettere in contatto la domanda e l'offerta di lavoro per lo svolgimento di attività lavorative di tipo accessorio con contratto telematico di cui all'articolo 54-*sexies*, attraverso l'applicazione di una procedura telematica di servizio, contabilità e pagamento del compenso semplificati.

Art. 54-*sexies*. - (*Istituzione e gestione della piattaforma digitale "Click contratto telematico"*). ? 1. Per le finalità di cui all'articolo 54-*quinquies*, è istituita presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali la piattaforma digitale denominata "Click Contratto telematico" per il ricorso al Contratto telematico con contabilità semplificata, interconnessa con le piattaforme telematiche dell'INPS e dell'INAIL. La piattaforma è gestita dal Ministero del lavoro.

Art. 54-*septies*. - (*Disciplina della procedura "Click contratto telematico"*). 1. Possono ricorrere al Contratto telematico con contabilità semplificata, esclusivamente tramite la piattaforma digitale "Click Contratto telematica", gli imprenditori del settore privato o professionisti purché non abbiano lavoratori alle proprie dipendenze con qualunque forma contrattuale inquadrati, nell'ambito:

a) di attività lavorative di natura meramente occasionale ovvero nei casi di esigenze straordinarie di personale aggiuntivo o stagionale individuate dai contratti collettivi;

b) delle attività agricole di carattere stagionale, ovvero delle attività agricole svolte in favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Possono svolgere prestazioni di lavoro con Contratto telematico con contabilità semplificata i soggetti di cui all'articolo 54-*bis*, comma 5.

3. Il contratto telematica ha una durata non inferiore a 7 giorni e non superiore a 90 giorni nell'arco di un anno solare e con il quale il lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro svolgendo la prestazione lavorativa anche in modo discontinuo o intermittente anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi o ore predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno secondo le esigenze del datore di lavoro previo congruo preavviso al lavoratore ed entro i limiti orari giornalieri previsti dalla normativa vigente. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno-e indeterminato.

4. I prestatori di attività di lavoro di tipo accessorio, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 54-*bis*, comma 5 e i committenti di cui al comma 1 del presente-articolo, che necessitano di prestazioni lavorative nei casi definiti dal comma 1, inseriscono rispettivamente la propria candidatura e le richieste delle predette figure lavorative senza rivolgersi ad alcun intermediario, attraverso gli accessi appositamente-dedicati dalla piattaforma digitale "Click Contratto", quale sistema aperto e trasparente per l'incontro tra domanda e offerta. Tale piattaforma digitale è alimentata con informazioni utili a tale scopo, immesse liberamente dai soggetti interessati.

5. I soggetti, di cui al comma 4, che intendono fare ricorso al contratto telematico per prestazioni e nei casi di cui al comma I del presente articolo si accreditano alla piattaforma digitale "Click Contratto" di cui all'articolo-54-*sexies* comunicando ed inserendo i dati della impresa o del lavoratore interessato.

6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro 30 giorni

dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità d'attuazione e di funzionamento della Piattaforma digitale "Click Contratto telematico" e gli ulteriori criteri ed adempimenti previsti per l'accesso alla piattaforma e per l'inserimento della domanda, dei dati e la conclusione del contratto.

Art. 54-octies. - (*Disciplina della procedura-telematica del Contratto telematico contabilità semplificata e le modalità di pagamento*). ? 1. I prestatori e i datori di lavoro del settore privato stipulano il relativo accordo tramite del Contratto Telematico Contabilità Semplificata, erogato dalla piattaforma digitale «Click Contratto», e si identificano con il sistema di identità pubblica (SPID). Le parti inseriscono direttamente, attraverso l'uso dell'identità digitale SPID e secondo le modalità previste dal decreto di attuazione di cui al comma 6 dell'articolo 54-septies della presente legge, domanda di assunzione e di conclusione del contratto inserendo i seguenti dati:

a) dati identificativi e attività svolta del datore di lavoro e i dati personali e codice fiscale dei prestatori;

b) durata del contratto, che non può essere inferiore a 7 giorni e non superiore a 90 giorni nell'arco di un anno solare;

c) registrazione dei dati relativi alle prestazioni lavorative svolte, modalità delle prestazioni lavorative, trattamento economico e normativo spettante al lavoratore in base alla tipologia dell'impresa committente, le mansioni svolte, ragioni del ricorso al contratto telematico di cui alla presente legge, il luogo dove è svolta, il numero dei giorni e le date e l'orario di svolgimento con indicazione dell'orario di inizio e termine della prestazione. I committenti sono tenuti a inserire e comunicare attraverso la piattaforma digitale altresì i giorni e l'orario di inizio e termine di ogni singola prestazione lavorativa almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione lavorativa;

d) registrazione delle misure-di-sicurezza adottate in relazione al tipo di attività dedotta in contratto;

e) la documentazione necessaria alla conclusione del contratto.

2. I dati registrati dalla piattaforma digitale "Click Contratto" sono resi disponibili alle Forze dell'ordine e alla Direzione del lavoro che ne fanno richiesta per l'espletamento di attività d'indagine e controllo. Il Sistema di gestione della piattaforma provvede alla comunicazione in via telematica all'INPS, all'INAIL, Centro per l'impiego dell'attivazione del contratto telematico.

3. Il committente e il lavoratore ricevono tramite la piattaforma digitale all'indirizzo di posta elettronica inserito il contratto di lavoro, la busta paga ed ogni altra comunicazione fiscale e/o amministrativa inerente il contratto di lavoro in base ai dati inseriti senza alcun costo amministrativo e in base all'indicazione delle ore e/o dei giorni inseriti ed effettivamente svolti. Le informazioni precontrattuali e contrattuali previste ai sensi di legge sono fornite, in formato elettronico e su supporto durevole, ai soggetti interessati e all'INPS, all'INAIL e Centro per l'Impiego per conto del datore di lavoro e lavoratore.

4. La transazione economica per la prestazione lavorativa avviene mediante la piattaforma digitale "Click Contratto" (interconnessa con la piattaforma telematica INPS) che, avvalendosi del Sistema di identità pubblica (SPID), mette a disposizione dei prestatori e dei committenti una procedura telematica di pagamento delle prestazioni di lavoro e di accredito dei contributi previdenziali dovuti all'INPS e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma e le ulteriori condizioni e modalità tecniche per consentire il pagamento delle prestazioni lavorative e dei contributi in maniera tracciabile sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. In relazione al ricorso alla procedura telematica di conclusione della prestazione di lavoro, il datore di lavoro corrisponde l'importo dovuto al lavoratore e agli enti preposti mediante pagamento elettronico, effettuato ai sensi del comma 4.

6. La riscossione del compenso da parte del prestatore avviene mediante la procedura telematica di cui al precedente comma 4 e con modalità tacciabili.

Art. 54-*novies*. - (*Divieti e limitazioni dell'applicazione del Contratto Telematico Contabilità Semplificata*). ? 1. Il lavoratore ha diritto ad essere avvertito con congruo anticipo dell'inizio della prestazione lavorativa.

2. È vietato il ricorso al Contratto Telematico Contabilità Semplificata:

a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi a norma degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero ad una sospensione del-lavoro o ad una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle medesime mansioni per le quali si intende fare ricorso al contratto telematico contabilità semplificata;

c) nei settori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

d) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi;

e) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, con particolare riferimento ai cantieri edili.

Art. 54-*decies*. - (*Compenso per prestazioni di lavoro di tipo accessorio con contratto telematico*). ? 1. Il lavoratore con contratto telematico non deve ricevere, -per i periodi lavorati a parità di mansioni svolte, un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello.

2. Il trattamento economico, normativo e previdenziale dei lavoratori con contratto telematico, è riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonché delle ferie e del trattamento per malattia e infortunio, congedo di maternità e parentale.

3. Per quanto non diversamente disposto dagli articoli da 54-*sexies* a 54-*decies*, si applicano le norme del contratto di lavoro intermittente di cui all'articolo 13 e seguenti del decreto legislativo n. 81 del 2015.

Art. 54-*undecies*. - (*Disposizioni finanziarie*). ? 1. A quanto previsto dalle disposizioni di cui agli articoli da 54-*quinquies* a 54-*decies* si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

54-bis.5

[COMAROLI, DIVINA](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 54-*bis*. - (*Card di lavoro saltuario e temporaneo*). ? 1. Per le prestazioni lavorative di natura temporanea e saltuaria, a carattere meramente occasionale, rese da soggetti esposti al rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, è istituita la carta di lavoro saltuario e temporaneo, di seguito denominata *card*.

2. La *card* è personale, nominativa, non cedibile ed è rilasciata, a domanda, ai soggetti di cui all'articolo 3 della presente legge da parte di un ufficio postale.

3. Sulla *card* possono essere accreditati compensi per attività lavorative temporanee, svolte anche in favore di più committenti, non superiori a 7.000 euro nel corso di un anno solare. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Inps e le Poste italiane SpA sottoscrivono apposita convenzione per le modalità di rilascio della *card* di lavoro temporaneo, l'identificazione dei soggetti richiedenti e l'attivazione della piattaforma tecnologica TW (*temporary work*) di cui al comma 13 del presente articolo.

4. La *card* può essere utilizzata nell'ambito:

a) dei piccoli lavori domestici di carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
b) dell'insegnamento privato supplementare;

- c) dei piccoli lavori di giardinaggio, di pulizia e di manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;
- d) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative;
- e) della collaborazione con enti pubblici e organizzazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, ovvero di solidarietà;
- f) di attività agricole di carattere stagionale ovvero delle attività agricole svolte in favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- g) delle prestazioni a carattere stagionale rese nei settori turistico alberghiero e ricettivo;
- h) delle vendite di fine stagione di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

5. Possono essere titolari della *card*:

- a) i disoccupati da oltre un anno;
- b) le casalinghe e i pensionati;
- c) i giovani di età inferiore a venticinque anni regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un'università o presso un istituto scolastico di qualunque ordine e grado;
- d) i disabili e i soggetti in comunità di recupero.

6. I soggetti di cui al comma 1, interessati a svolgere prestazioni di lavoro saltuario e temporaneo, anche ai fini del successivo controllo sulle prestazioni di sostegno del reddito, devono comunicare la loro disponibilità ai servizi per l'impiego delle province, nell'ambito territoriale di riferimento, o ai soggetti accreditati di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, prima di richiedere la *card* alle Poste.

7. La *card* può essere utilizzata dai titolari come strumento di pagamento elettronico.

8. Il valore nominale della prestazione lavorativa saltuaria e temporanea oraria è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.

9. In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale della prestazione lavorativa saltuaria e temporanea è fissato in 10 euro per le attività rese in favore di committenti non imprenditori o non professionisti ovvero in 15 euro per prestazioni rese in favore di committenti imprenditori o professionisti. Nel settore agricolo, il valore è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata determinato dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 1, il predetto importo è comunque annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.

10. Il committente effettua il pagamento della prestazione di lavoro saltuario e temporaneo in modalità telematica di cui all'articolo 5 ed il prestatore di lavoro saltuario e temporaneo percepisce il proprio compenso, al netto delle ritenute, mediante accredito sulla propria *card*. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o di inoccupato del prestatore di lavoro saltuario e temporaneo.

11. Fermo restando quanto disposto dal comma 5, il concessionario Poste provvede ad eseguire, per conto del prestatore di lavoro saltuario e temporaneo il versamento dei contributi previdenziali all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nella Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale della prestazione oraria, e, per fini assicurativi contro gli infortuni, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), in misura pari al 7 per cento del valore nominale della prestazione oraria, trattenendo l'importo di 0,2 euro a titolo di rimborso delle spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla citata Gestione separata

dell'INPS.

12. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti, correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, può stabilire condizioni, modalità e importi dei buoni orari specifici.

13. Con la convenzione di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge è attivata la piattaforma tecnologia TW (*temporary work*), a cui i committenti accedono con le credenziali fornite dalle Poste per il tramite dell'Inps.

14. I committenti procedono al pagamento delle prestazioni di lavoro saltuario e temporaneo in modalità telematica all'interno dell'applicativo TW. I pagamenti degli importi dovuti più l'accesso ai servizi e per la costituzione anticipata di un castelletto, cioè un deposito a scalare dal quale vengono detratti i pagamenti effettuati, devono essere eseguiti con:

- a) F24, dal soggetto munito di firma digitale;
- b) carta di credito;
- c) carta prepagata *postepay*;
- d) bonifico da conto Bancoposta e bonifico bancario.

15. Ciascun committente può caricare il proprio castelletto per un valore non superiore a 15.000 euro all'anno.

16. È vietato il ricorso a prestazioni di lavoro sanitario e temporaneo nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sentite le parti sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001».

54-bis.6

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Sostituirlo l'articolo con il seguente:

«Art. 54-bis. - (*Lavoro occasionale*). ? 1. Il contratto di lavoro occasionale ha ad oggetto prestazioni di natura meramente occasionale o saltuaria rese dai soggetti di cui al comma 2, nell'ambito:

- a) dei piccoli lavori di tipo domestico familiare, compresi l'insegnamento privato supplementare, i piccoli lavori di giardinaggio e l'assistenza domiciliare occasionale ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
- b) della realizzazione da parte di privati di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli di piccola entità.

2. Possono svolgere lavoro subordinato occasionale i seguenti soggetti:

- a) studenti;
- b) inoccupati;
- c) pensionati;
- d) disoccupati non percettori di forme previdenziali obbligatorie di integrazione al reddito o di trattamenti di disoccupazione, anche se cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

3. Il singolo lavoratore può essere occupato in maniera occasionale, in virtù di uno o più contratti di lavoro occasionale, presso lo stesso datore di lavoro per un periodo di tempo complessivamente non superiore a quaranta giorni nel corso dell'anno civile, ed i relativi compensi non possono essere superiori a 2.500 euro. I compensi complessivamente derivanti da lavoro meramente occasionale o saltuario non possono essere superiori a 8.000 euro per singolo lavoratore nel corso di un anno civile.

4. I soggetti di cui al comma 2, interessati a svolgere prestazioni di lavoro subordinato occasionale comunicano la loro disponibilità ai servizi per l'impiego nell'ambito territoriale di

riferimento, o ai soggetti accreditati di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. In corrispondenza di tale comunicazione, essi ricevono, a proprie spese, una specifica tessera magnetica, dotata di un codice PIN, e vengono contemporaneamente iscritti in una posizione previdenziale e assicurativa presso l'INPS e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

5. Coloro che intendono ricorrere a prestazioni di lavoro subordinato occasionale devono acquistare presso le rivendite autorizzate una o più schede per prestazioni di lavoro subordinato occasionale, dotate di un codice a barre di riferimento, fornendo i propri dati anagrafici ed il proprio codice fiscale, tramite tessera sanitaria o documento fiscale. Ogni scheda ha un valore nominale di 10 euro e corrisponde, per tutte le prestazioni di cui all'articolo 80, comma 1, al valore di un'ora lavorativa. Il datore di lavoro consegna al lavoratore, a titolo di compenso dovuto per la prestazione effettuata, un numero di schede corrispondente al numero di ore lavorate.

6. Le rivendite autorizzate, all'atto della presentazione delle schede per l'incasso, le imputano al lavoratore tramite la sua tessera magnetica ed il relativo codice PIN, e gli corrispondono, per ciascuna di esse, la somma di euro 7,50, versando contemporaneamente per via elettronica all'INPS, a titolo di contributi previdenziali destinati al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, la somma di euro 1,30, e all'INAIL, a titolo di contributi per l'assicurazione contro gli infortuni, la somma di euro 0,70. Esse trattengono, inoltre, a titolo di rimborso spese per il servizio prestato, l'importo di euro 0,50.

7. Le somme percepite a titolo di compenso per prestazioni di lavoro subordinato occasionale sono esenti da qualsiasi disposizione fiscale e non incidono sullo stato di disoccupato o inoccupato del lavoratore, il quale non è computato a fini statistici nelle quote degli occupati.

8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua, con apposito decreto, il soggetto concessionario abilitato all'istituzione e alla gestione delle schede di cui al comma 5, nonché i soggetti autorizzati alla loro vendita e pagamento, regolamentando criteri e modalità per le operazioni di cui al comma 6. Con lo stesso decreto il Ministro dispone le modalità di preventiva comunicazione telefonica o elettronica all'INPS; da parte di ciascun datore di lavoro che intenda ricorrere a prestazioni di lavoro subordinato occasionale, della data ed ora di decorrenza e della presumibile durata del singolo contratto, nonché del luogo in cui verranno effettuate le prestazioni.

9. Il valore unitario della scheda di cui al comma 5 e la somma di cui all'articolo 80, comma 6, sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

10. Il lavoratore può fare annualmente istanza all'INPS affinché i contributi versati ai sensi del comma 6 siano accreditati presso un altro Fondo gestito dallo stesso Istituto.

11. In caso di violazione degli obblighi relativi alla comunicazione dell'utilizzo di prestazioni di lavoro accessorio, ai datori di lavoro si applica la situazione amministrativa da euro 600 a euro 3.000 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione».

54-bis.7

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 54-bis. - (*Disciplina delle prestazioni meramente occasionali Libretto Famiglia*). ? 1. Per prestazioni meramente occasionali si intendono le attività lavorative rese a favore di committenti non professionali, nell'ambito:

- a) dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa: l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con *handicap*;
- b) dell'insegnamento privato supplementare;
- c) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione dell'abitazione;
- d) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro o da Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.

2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, non possono dal luogo a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno. Fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro, le attività occasionali possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 1.500 euro. Ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, non può corrispondere compensi di importo complessivamente superiore a 7.500 euro.

3. La retribuzione oraria delle attività lavorative occasionali è fissata in 12 euro ed è periodicamente aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali. In caso di mancata emanazione del predetto decreto, l'importo della retribuzione oraria è comunque annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'istituto nazionale di statistica.

4. Per ricorrere alle prestazioni di cui al presente articolo, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi, direttamente o tramite un intermediario autorizzato ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152, all'interno di un'apposita piattaforma informatica gestita dall'INPS, segnalando le forme prescelte, rispettivamente, di pagamento e di accreditamento diretto dei compensi. Il prestatore può richiedere l'accREDITAMENTO dei compensi su un'apposita carta di debito emessa dall'INPS e inviata a domicilio.

5. Ciascun utilizzatore può acquistare con modalità telematiche attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero in forma cartacea presso gli uffici postali e le sedi INPS, un libretto nominativo prefinanziato, denominato "Libretto Famiglia", spendibile entro dodici mesi dalla data di acquisto, per il pagamento delle prestazioni occasionali rese a suo favore. Ciascun Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento, numerati progressivamente, per prestazioni meramente occasionali.

6. Al termine della prestazione, l'utilizzatore comunica, attraverso la piattaforma informatica INPS, i dati anagrafici del prestatore, la durata oraria della prestazione e il numero di titoli di pagamento complessivamente spettanti. L'INPS provvede al pagamento delle spettanze, effettuando altresì per conto dell'utilizzatore il versamento dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 25 per cento del valore nominale del titolo di pagamento, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale dello stesso. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

7. Il compenso delle prestazioni meramente occasionali è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sull'eventuale stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

8. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le spettanze per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 6.

9. Nei casi in cui venga accertato l'improprio ricorso alle attività lavorative occasionali, ferme restando le conseguenze penalmente rilevanti in caso di false dichiarazioni, il superamento dei limiti quantitativi e qualitativi di utilizzo di tali forme di lavoro, determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600».

54-bis.8

[CATALEO](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Sostituire i commi da 1 a 12 con i seguenti:

«1. Ai fini dell'acquisizione di prestazioni di lavoro accessorio per servizi alla persona, alla famiglia e all'abitazione è istituito lo strumento dello «*Chèque di impiego*», di seguito denominato *Chèque*.

2. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non professionali o non imprenditori ovvero non professionisti, nell'ambito:

a) dell'assistenza domiciliare e cura ai bambini, ivi compresi i servizi di *baby sitting* nonché di

tipo ludico;

b) dell'assistenza domiciliare, la cura e il benessere alle persone anziane, ammalate o con disabilità;

c) dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario;

d) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia dell'abitazione domestica;

e) della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, esclusivamente dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà;

f) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli;

g) dell'insegnamento privato complementare.

3. Fuori dei casi di cui alla lettera a) del comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non possono ricorrere allo *Chèque*.

4. Possono svolgere prestazioni di lavoro accessorio di cui al comma 2:

a) i disoccupati;

b) gli studenti con meno di venti sette anni di età iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università, i pensionati e le casalinghe;

c) i pensionati e le casalinghe;

d) i lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro;

e) i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito, nel limite di 2.000 euro di compenso per anno solare;

f) i disabili e i soggetti in comunità di recupero;

g) gli esercenti attività di lavoro autonomo occasionale privi di partita Iva che dichiarano prestazioni occasionali con reddito annuo fiscalmente imponibile (lordo) derivante da dette attività complessivamente non superiore a 5.000 euro nell'anno solare.

5. Le attività lavorative di cui al comma 2, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attività che danno luogo a compensi non superiori a 5.000 euro nel corso di un anno. Fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro.

6. Al fine di mettere in contatto la domanda e l'offerta di lavoro per lo svolgimento di attività lavorative di tipo accessorio di cui ai commi da 1 a 5, attraverso l'applicazione di una procedura telematica di servizio, contabilità e pagamento del compenso semplificati è istituita presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali la piattaforma digitale denominata "*Click Contratto telematico*", interconnessa con le piattaforme telematiche dell'INPS e dell'INAIL. La piattaforma è gestita dal Ministero del lavoro.

7. 1-*octies*. I soggetti interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio, comunicano la loro disponibilità tramite la piattaforma digitale di cui al comma 6. A seguito di tale comunicazione ricevono, a proprie spese, una tessera magnetica dalla quale risulti la loro condizione.

8. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti non imprenditori o non professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche ovvero tramite la piattaforma telematica di cui al comma 6, uno o più *carnet* di "*Chèque*" orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio. Il costo sostenuto dai committenti non imprenditori o non professionisti derivante dall'acquisto di "*Chèque*" per servizi alla persona e alla famiglia, esclusivamente nell'ambito delle prestazioni di lavoro accessorio è deducibile dal reddito nella misura del 30 per cento entro il limite di seimila euro.

9. Il valore nominale dello "*Chèque*" è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al

presente comma, il valore nominale del "*Chèque*" orario è fissato in 15 euro e il predetto importo è annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.

10. I committenti non imprenditori o non professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla direzione territoriale del lavoro competente, tramite la piattaforma telematica cui al comma 6, ovvero attraverso modalità telematiche, ivi compresi sistemi di messaggistica istantanea o messaggi di posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo della prestazione nonché il giorno e l'orario di inizio e termine della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi.

11. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 14, lettera b), successivamente all'accreditamento dello "*Chèque*" da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio, il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

12. Il pagamento delle spettanze alla persona che presenta lo "*Chèque*" da parte del committente avviene tramite la piattaforma digitale di cui al comma 6, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del "*Chèque*", e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale dello "*Chèque*", fermo restando quanto previsto al comma 13. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

13. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, può stabilire condizioni, modalità e importi dello "*Chèque*" orari specifici.

14. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite:

a) le modalità d'attuazione e di funzionamento della Piattaforma digitale "*Click*" Contratto telematico nonché i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 12 e delle relative coperture assicurative e previdenziali;

b) il concessionario del servizio. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al presente comma, i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle Agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c), e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

15. Agli oneri di cui al presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 16 a 20.

16. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68", sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

17. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1980, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 82 per cento del loro ammontare".

18. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 82 per cento".

19. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 15 a 17 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

20. Le modifiche introdotte dai commi 16, 17 e 18, rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017».

54-bis.9

[GUERRA](#), [RICCHIUTI](#), [BATTISTA](#), [CORSINI](#), [DIRINDIN](#), [FORNARO](#), [GATTI](#), [GOTOR](#),
[GRANAIOLO](#), [LO MORO](#), [PEGORER](#), [CAMPANELLA](#)

Sopprimere il comma 11.

54-bis.10

[CATALEO](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Sostituire i commi da 13 a 21 con i seguenti:

«13. Al fine di mettere in contatto la domanda e l'offerta di lavoro per lo svolgimento di attività lavorative di tipo accessorio con contratto telematico di cui al comma 14, attraverso l'applicazione di una procedura telematica di servizio, contabilità e pagamento del compenso semplificati è istituita presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali la piattaforma digitale denominata «Click Contratto telematico» per il ricorso al Contratto telematico con contabilità semplificata, interconnessa con le piattaforme telematiche dell'INPS e dell'INAIL. La piattaforma è gestita dal Ministero del lavoro.

14. Possono ricorrere al Contratto telematico con contabilità semplificata; esclusivamente tramite la piattaforma digitale «Click Contratto telematico» gli imprenditori del settore privato o professionisti purché non abbiano lavoratori alle proprie dipendenze con qualunque forma contrattuale inquadrati, nell'ambito:

a) di attività lavorative di natura meramente occasionale ovvero nei casi di esigenze straordinarie di personale aggiuntivo o stagionale individuate dai contratti collettivi;

b) delle attività agricole di carattere stagionale, ovvero delle attività agricole svolte in favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

15. Possono svolgere prestazioni di lavoro con Contratto telematico con contabilità semplificata i seguenti soggetti:

a) i disoccupati;

b) gli studenti con meno di ventisette anni di età iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università; i pensionati o diseredati;

c) i pensionati di diseredati;

d) i lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro;

e) i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito, nel limite di 2.000 euro di compenso per anno solare;

f) i disabili e i soggetti in comunità di recupero;

g) gli esercenti attività di lavoro autonomo occasionale privi di partita Iva che dichiarano prestazioni occasionali con reddito annuo fiscalmente imponibile (lordo) derivante da dette attività complessivamente non superiore a 5.000 euro nell'anno solare.

16. Il contratto telematico ha una durata non inferiore a 7 giorni e non superiore a 90 giorni nell'arco di un anno solare. Con tale contratto il lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro svolgendo la prestazione lavorativa anche in modo discontinuo o intermittente anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi o ore predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno secondo le esigenze del datore di lavoro previo congruo preavviso al lavoratore ed entro i limiti orari giornalieri previsti dalla normativa-vigente. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

17. I prestatori di attività di lavoro di tipo accessorio, che necessitano di prestazioni lavorative nei casi definiti dal comma 14, inseriscono rispettivamente la propria candidatura e le richieste delle predette figure lavorative senza rivolgersi ad alcun intermediario, attraverso gli accessi appositamente dedicati dalla piattaforma digitale «Click Contratto», quale sistema aperto e trasparente per l'incontro tra domanda e offerta. Tale piattaforma digitale è alimentata con informazioni utili a tale scopo, immesse liberamente dai soggetti interessati,

18. I soggetti di cui al presente articolo che intendono fare ricorso al contratto telematico per prestazioni e nei casi di cui al comma 14 si accreditano alla piattaforma digitale «Click Contratto», di cui al comma 13 comunicando i dati dell'impresa o del lavoratore interessato.

19. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità d'attuazione e di funzionamento della piattaforma digitale «Click Contratto telematico» di cui al comma 13 e gli ulteriori criteri ed adempimenti previsti per l'accesso alla piattaforma e per l'inserimento della domanda, dei dati e la conclusione del contratto.

20. I prestatori e i datori di lavoro del settore privato stipulano il relativo accordo tramite del Contratto Telematico Contabilità Semplificata, erogato dalla piattaforma digitale «Click Contratto», e si identificano con il Sistema di identità pubblica (SPIO). Le parti inseriscono direttamente, attraverso l'uso dell'identità digitale SPID e secondo le modalità previste dal decreto di attuazione di cui al comma 19, domanda di assunzione e di conclusione del contratto inserendo i seguenti dati:

a) dati identificativi e attività svolta del datore di lavoro e i dati personali e codice fiscale dei prestatori;

b) durata del contratto, che non può essere inferiore a 7 giorni e non superiore a 90 giorni nell'arco di un anno solare;

c) registrazione dei dati relativi alle prestazioni lavorative svolte, modalità delle prestazioni lavorative, trattamento economico e normativo spettante al lavoratore in base alla tipologia dell'impresa committente, le mansioni svolte, ragioni del ricorso al contratto telematico di cui alla presente legge, il luogo dove è svolta, il numero dei giorni e le date e l'orario di svolgimento con indicazione dell'orario di inizio e termine della prestazione. I committenti sono tenuti a inserire e comunicare attraverso la piattaforma digitale altresì i giorni e l'orario di inizio e termine di ogni singola prestazione lavorativa almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione lavorativa;

d) registrazione delle misure di sicurezza adottate la relazione al tipo di attività dedotta in contratto;

e) la documentazione necessaria alla conclusione del contratto.

21. I dati registrati dalla piattaforma digitale «Click-Contratto» sono resi disponibili alle Forze dell'ordine e alla Direzione del lavoro che ne fanno richiesta per l'espletamento di attività d'indagine e controllo. Il Sistema di gestione della piattaforma provvede alla comunicazione in via telematica all'INPS, all'INAIL, Centro per l'impiego dell'attivazione del contratto telematico.

22. Il committente e il lavoratore ricevono tramite la piattaforma digitale all'indirizzo di posta

elettronica inserito il contratto di lavoro, la busta paga ed ogni altra comunicazione fiscale e/o amministrativa inerente il contratto di lavoro in base ai dati inseriti senza alcun costo amministrativo e in base all'indicazione delle ore e/o dei giorni inseriti ed effettivamente svolti. Le informazioni precontrattuali e contrattuali previste ai sensi di legge sono fornite, in formato elettronico e su supporto durevole, ai soggetti interessati e all'INPS, all'INAIL, e Centro per l'impiego per conto del datore di lavoro e lavoratore.

23. La transazione economica per la prestazione lavorativa avviene mediante la piattaforma digitale «Click Contratto» (interconnessa con la piattaforma telematica INPS) che, avvalendosi del Sistema di identità pubblica (SPID), mette a disposizione dei prestatori e dei committenti una procedura telematica di pagamento delle prestazioni di lavoro e di accredito dei contributi previdenziali dovuti all'INPS e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma e le ulteriori condizioni e modalità tecniche per consentire il pagamento delle prestazioni lavorative e dei contributi in maniera tracciabile sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

24. In relazione al ricorso alla procedura telematica di conclusione della prestazione di-lavoro, il datore di lavoro corrisponde l'importo dovuto al lavoratore e agli enti preposti mediante pagamento elettronico, di cui al presente articolo.

25. La riscossione del compenso da parte del prestatore avviene mediante la procedura telematica e con modalità tracciabili.

26. Il lavoratore ha diritto ad essere avvertito con congruo anticipo dell'inizio della prestazione lavorativa.

27. È vietato il ricorso al Contratto Telematico Contabilità Semplificata:

- a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
- b) presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi a norma degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero ad una sospensione del lavoro o ad una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle medesime mansioni per le quali si intende fare ricorso al contratto telematico contabilità semplificata;
- c) nei settori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
- d) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi;
- e) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, con particolare riferimento ai cantieri edili.

28. Il lavoratore con contratto telematico non deve ricevere, per i periodi lavorati e a parità di mansioni svolte, un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello.

29. Il trattamento economico, normativo e previdenziale dei lavoratori con contratto telematico, è riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonché delle ferie e del trattamento per malattia e infortunio, congedo di maternità e parentale.

30. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, si applicano le norme del contratto di lavoro intermittente di cui all'articolo 13 e seguenti del decreto legislativo n. 81 del 2015».

54-bis.11

[GATTI](#), [GUERRA](#), [RICCHIUTI](#), [FORNARO](#), [CASSON](#), [CORSINI](#), [GOTOR](#), [LO MORO](#), [MIGLIAVACCA](#)

Al comma 14, lettera b), dopo le parole: «al comma 8» aggiungere le seguenti: «lettere a), b) e d)».

54-bis.12

[CATALEO](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Al comma 16, sostituire le parole da: «La misura oraria», fino a: «minimo» con le seguenti: «Il prestatore non deve ricevere, per i periodi lavorati e a parità di mansioni svolte, un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello. Il trattamento economico, normativo e previdenziale dei lavoratori con contratto telematico occasionale è riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonché delle ferie e del trattamento per malattia e infortunio, congedo di maternità e parentale».

54-bis.13

[GUERRA](#), [RICCHIUTI](#), [BATTISTA](#), [CORSINI](#), [DIRINDIN](#), [FORNARO](#), [GATTI](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLO](#), [LO MORO](#), [PEGORER](#), [CAMPANELLA](#)

Sopprimere il comma 18.

55.1

[GUERRA](#), [RICCHIUTI](#), [BATTISTA](#), [CORSINI](#), [DIRINDIN](#), [FORNARO](#), [GATTI](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLO](#), [LO MORO](#), [PEGORER](#), [CAMPANELLA](#)

Sopprimere l'articolo.

55.2

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Sopprimere l'articolo.

55.3

[COMAROLI](#), [DIVINA](#)

Al comma 1, capoverso 189, secondo periodo, dopo le parole: «a carico del lavoratore», inserire le seguenti: «senza effetti negativi sulla determinazione dell'importo pensionistico del lavoratore».

Conseguentemente sopprimere l'ultimo periodo del capoverso 189.

Conseguentemente, all'articolo 66, dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 53, comma 3, pari a 180 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, si provvede, mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (CAP. 2352), di cui all'articolo 1-septies del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39».

55.4

[COMAROLI](#), [DIVINA](#)

Al comma 1, capoverso 189, secondo periodo, dopo le parole: «Sulla medesima quota», inserire le seguenti: «previa esplicita rinuncia dell'interessato».

55.5

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Al comma 1, capoverso 189, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il lavoratore può rinunciare alla riduzione della contribuzione».

55.0.1

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55.1.

1. All'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: "entro il limite di due anni", con le parole: "entro il limite di un anno";

b) dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: "In caso di pagamento diretto del committente o dell'appaltatore di debiti retributivi o contributivi di uno degli appaltatori o subappaltatori, le somme corrispondenti si compensano, ai sensi dell'articolo 1243, comma 1, del codice civile, con i debiti derivanti dal contratto di appalto o subappalto. Fermo restando quanto

previsto dall'articolo 56 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la compensazione si verifica anche in caso di fallimento del subappaltatore"».

55-quinquies.0.1

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-sexies.

(Stabilizzazione del personale precario del Corpo nazionale
dei Vigili del Fuoco)

1. Al fine del rafforzamento delle attività del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e di garantire gli interventi di soccorso in particolare nelle calamità naturali si procede alla stabilizzazione del personale precario richiamato in servizio in maniera discontinua dai comandi provinciali.

2. Il personale di cui al comma precedente da stabilizzare deve possedere i seguenti requisiti alla data del 24 aprile 2017;

a) aver frequentato da almeno tre anni il corso di formazione di 120 ore o aver svolto il servizio militare di leva presso il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;

b) aver effettuato almeno 120 giorni di richiamo in servizio anche non consecutivi, presso i comandi provinciali.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità, i criteri e i termini per la stabilizzazione di cui al comma 1, nel rispetto dei requisiti di cui al comma 2.

4. All'articolo 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 81 del 2015 sostituire il testo con il seguente: "c) il Personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".

5. Alla stabilizzazione del personale di cui al comma 1 sono destinati risorse nel limite di 150 milioni di euro per l'anno 2017 e di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, a cui si provvede mediante utilizzo, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, di quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo"».

Conseguentemente all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, le parole: «pari al 6 per cento», sono sostituite dalle parole: «pari al 8 per cento».

56.1

[COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «da brevetti industriali», inserire le seguenti: «da marchi di impresa,».

Conseguentemente, all'articolo 66, dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Agli oneri, pari 40 milioni di euro per l'anno per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (CAP. 2352), di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39».

56.2

[GIROTTI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «brevetti industriali», inserire le seguenti: «da marchi registrati per la tutela del Made in Italy,».

56.0.1

[GIROTTI](#), [CASTALDI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 56.1.

1. Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, per le diagnosi energetiche su interi edifici, con almeno 4 unità immobiliari, comprensivi delle parti comuni, e per le indagini diagnostiche per la sicurezza negli edifici è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 65 per

cento dell'importo, fino a un valore massimo della detrazione di 12.000 euro; da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

2. L'importo della detrazione è ripartito sulla base dei millesimi di proprietà.

3. La diagnosi energetica deve essere redatta in conformità ai criteri minimi di cui all'Allegato 2 al decreto legislativo n. 102 del 4 luglio 2014, recante: "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE".

4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

56-bis.1

[GIROTTA](#), [CASTALDI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Sopprimere l'articolo.

56-bis.0.1

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 56-ter.

(Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura sociale)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura sociale, con dotazione pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, finalizzato alla promozione della sperimentazione e al sostegno di iniziative rivolte alla formazione e all'assistenza tecnica degli operatori dell'agricoltura sociale, come definita dalla legge 18 agosto 2015, n. 141, e dalle pertinenti norme regionali. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2018, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 13) della Tabella A, parte II, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad eccezione dell'olio di palma e dell'olio di palmisto;"

b) al numero 50) della Tabella A, parte III, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad eccezione dell'olio di palma e dell'olio di palmisto;"

c) al numero 51) della Tabella A, parte III, le parole: "oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e", sono soppresse.

3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede annualmente, con proprio decreto, alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1».

56-bis.0.2

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 56-ter.

(Modernizzazione della logistica del comparto agroalimentare)

1. A decorrere dall'anno 2018 sono inserite nell'ambito del Documento pluriennale di pianificazione di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, le infrastrutture strategiche e gli interventi prioritari finalizzati alla modernizzazione della logistica del comparto agroalimentare, con particolare riferimento alle opere pubbliche orientate alle seguenti finalità:

a) modernizzazione della rete dei mercati all'ingrosso;

b) sviluppo dei poli logistici rivolti al potenziamento dell'intermodalità;
c) sviluppo di piattaforme innovative per l'esportazione;
d) sostituzione del trasporto su gomma con il trasporto ferroviario e marittimo;
e) implementazione di tecnologie innovative per il monitoraggio, la gestione dei traffici e l'integrazione con la rete europea.

2. Il Ministro delle infrastrutture e trasporti provvede, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa da raggiungersi in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, all'individuazione degli interventi di cui al comma 1 che accedono ai finanziamenti dell'Unione europea allo scopo disponibili e alle risorse finalizzate stanziare per le infrastrutture strategiche dalla legge di stabilità».

57.1

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a.1) al comma 89, dopo la lettera b) inserire la seguente:

"0b.1) al comma 89, dopo la lettera b) inserire la seguente:

c) nei piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100 e seguenti del presente articolo, in quanto compatibili con la natura dell'investitore e fino a un ulteriore 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, non si applicano il limite di importo complessivo di 150.000 euro e il limite di 30.000 euro per ciascun anno solare previsti dal comma 101"».

57.2

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a.1) al comma 89, dopo la lettera b) inserire la seguente:

c) nei piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100 e seguenti del presente articolo, in quanto compatibili con la natura dell'investitore; non si applicano il limite di importo complessivo di 150.000 euro e il limite di 30.000 euro per ciascun anno solare previsti dal comma 101».

57.3

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3.1 Al fine di strutturare operazioni di contro garanzia degli impegni assunti dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 in relazione a portafogli di nuovi finanziamenti alle Piccole e Medie Imprese, il Ministero dello sviluppo economico potrà utilizzare, nel 2017, per un ammontare fino a 150 milioni di euro, le disponibilità del Fondo per la crescita disponibile e/o quelle derivanti dai trasferimenti di cui all'articolo 1, comma 876, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

3.1.1. Ai fini della realizzazione delle operazioni di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, può stipulare con l'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, apposita convenzione nella quale siano anche stabilite modalità, criteri e condizioni alle quali lo stesso Istituto possa apportare ulteriori risorse al fine di ampliare il portafoglio contro garantito di nuovi finanziamenti alle PMI.

3.1.1.1. Le risorse liberate attraverso le operazioni di cui ai precedenti commi sono utilizzate per istituire, in via sperimentale, una riserva all'interno dello stesso Fondo di garanzia, destinata a garantire imprese, diverse dalle PMI, con un numero di dipendenti fino a 499 e per un importo massimo garantito fino a 5 milioni di euro in relazione a operazioni finanziarie, realizzate con qualsiasi forma, ivi inclusa l'emissione delle obbligazioni di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9. Con la riserva anzidetta potranno inoltre essere garantite PMI per la quota eccedente i massimali di cui all'articolo 39, comma

3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nei limiti dell'importo massimo garantito di 5 milioni di euro per singola impresa di cui sopra».

57.4

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere i seguenti:

«3-sexies. Alla legge 26 ottobre 2016, n. 198 apportare le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 1, comma 2, lettera c), sostituire le parole: "100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018" con le seguenti: "100 milioni di euro per l'anno 2016 e 150 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2017".

b) All'articolo 1, comma 4 sostituire le parole da: "Le risorse" sino a "tra le due amministrazioni" con le seguenti: "Le risorse di cui alla lettera c) del comma 2 sono ripartite, a decorrere dal 2017, per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2; le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni";

c) All'articolo 10, comma 1, sostituire le parole: "100 milioni" con le parole: "150 milioni";

3-septies. All'onere di cui al comma 3-bis pari a 50 milioni per gli anni 2017 e 2018 e 150 milioni a decorrere dall'anno 2019, si provvede, per gli anni 2017 e 2018, in sede di ripartizione delle maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo di cui dall'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Qualora tali maggiori entrate, non consentano l'assegnazione delle suddette risorse, il Ministro dell'Economia e delle Finanze provvede, entro il mese di dicembre dell'anno successivo, al reintegro delle somme da trasferire all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, sino a concorrenza delle somme previste, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal comma 1 dell'articolo 66. A decorrere dall'anno 2019 la misura dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, assicura un finanziamento non inferiore a 150 milioni annui al Fondo di cui al comma 1».

57.5

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Dopo il comma 3-quinquies aggiungere i seguenti:

«3-sexies. All'articolo 10, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sopprimere le parole: ", e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile".

3-septies. Al maggiore onere derivante dal comma 3-bis pari a complessivi 50 milioni a decorrere dal 2017 si provvede mediante utilizzo delle risorse, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo».

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, le parole: «pari al 6 per cento», sono sostituite dalle parole: «pari al 7,5 per cento».

57.6

[DLBIAGIO](#)

Aggiungere il seguente comma:

«4. All'articolo 22 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo il numero 8-bis è aggiunto il seguente: "8-ter. Iscrizione all'albo delle persone fisiche e delle società per l'attività di formazione in materia di trading sui prodotti finanziari.

L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di formazione in materia di *trading* sui prodotti finanziari è riservata alle persone fisiche e alle società costituite in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata, in possesso dei requisiti patrimoniali e di indipendenza stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB.

È istituito l'albo delle persone fisiche e delle società per l'attività di formazione in materia di *trading* su prodotti finanziari. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, sono dettate le disposizioni attuative del presente articolo."».

57.0.1

[STEEANI](#), [TOSATO](#), [COMAROLI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi a decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento.».

57.0.2

[COMAROLI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Detassazione compravendite immobili commerciali)

1. All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1980, n. 131, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto il seguente capoverso: "Se il trasferimento ha per oggetto locali commerciali rientranti nelle categorie catastali C/1, C/2 e C/3: 6 per cento, tranne nei casi ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-septies";

b) alle note del comma 1 è aggiunta in fine, la seguente:

"II-septies) L'aliquota è stabilita nella misura del 4 per cento per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di locali adibiti ad uso commerciale nel caso in cui il trasferimento riguardi locali in disuso da almeno due anni"».

Conseguentemente, all'articolo 66, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «è incrementata» con le seguenti: «è ridotta di 100 milioni di euro per l'anno 2017 ed è incrementata»;

b) dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Ai restanti oneri derivanti dall'articolo 57-bis, pari a 200 milioni di euro per il 2017 e a 500 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede:

a) quanto a 100 milioni di euro nel 2017 e a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (CAP. 2352), di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;

b) quanto a 100 milioni di euro per il 2017 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come incrementata dal comma 652 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dall'articolo 1-bis del presente decreto-legge;

c) quanto a 500 milioni di euro a decorrere dal 2020, con decreto del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico ? SOSE spa, si provvede alla approvazione

di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni *standard* nel settore dell'istruzione, della difesa, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2020.».

57.0.3

[CASTALDI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57.1.

(Misure per l'internazionalizzazione)

1. Al fine di favorire l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, è riconosciuto alle medesime, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, un credito d'imposta pari al 20 per cento delle spese sostenute per la realizzazione di progetti di promozione internazionale, di penetrazione commerciale e di organizzazione delle reti di vendita sui mercati esteri. Il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 35 per cento qualora le predette spese siano sostenute da raggruppamenti di impresa costituiti con forma di contratto di rete e dotati di un fondo patrimoniale comune o da consorzi e società consortili di piccole e medie imprese.

2. Al fine del riconoscimento del credito d'imposta, i progetti di cui al comma 1 devono identificare un settore o una filiera produttiva specializzata e definire chiaramente un percorso strutturato di internazionalizzazione finalizzato allo sviluppo di iniziative coordinate e strutturate per la promozione internazionale delle imprese, con specifici obiettivi di mercato, di penetrazione commerciale e di collaborazione industriale con *partner* esteri anche nel campo dell'innovazione e della ricerca e sviluppo.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, sentita l'Agenzia delle entrate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità applicative delle agevolazioni di cui al comma 1, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione del credito d'imposta di cui l'impresa ha fruito indebitamente e di assicurare priorità nell'accesso ai benefici ai soggetti che abbiano conseguito un maggior fatturato e un maggior reddito rispetto all'anno precedente sui mercati esteri e di garantire il rispetto del limite complessivo di spesa di cui al comma 4.

4. Ai fini di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

5. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito, con modificazioni della legge 27 dicembre 2004 n. 307.».

57.0.4

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 57.1.

1. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, dopo il quinto periodo sono inseriti i seguenti: "Tale disposizione non si applica qualora l'ente locale concedente possa certificare anche tramite un idoneo soggetto terzo che il valore di rimborso è stato determinato applicando le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 maggio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 2014, recante approvazione delle "linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale", e che lo scostamento del valore di rimborso e del valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, aggregato d'ambito non risulti superiore alla percentuale dell'8 per cento, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 20 per cento. Nel

caso di valore delle immobilizzazioni nette disallineate rispetto alle medie di settore secondo le definizioni dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, il valore delle immobilizzazioni nette rilevante ai fini del calcolo dello scostamento è determinato applicando i criteri di valutazione parametrica definiti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

2. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con propri provvedimenti, definisce procedure semplificate di valutazione dei bandi di gara, applicabili nei casi in cui tali bandi siano stati redatti in aderenza al bando di gara tipo, al disciplinare tipo e al contratto di servizio tipo. In ogni caso, con riferimento ai punteggi massimi previsti per i criteri e i sub-criteri di gara dagli articoli 13, 14 e 15 del citato regolamento di cui al decreto n. 226 del 2011, la documentazione di gara non può discostarsi se non nei limiti posti dai medesimi articoli con riguardo ad alcuni sub-criteri.

3. Ai fini della partecipazione alle gare d'ambito di raggruppamenti temporanei d'impresa e dei consorzi ordinari, i requisiti di capacità tecnica individuati dall'articolo 10, comma 6, lettere *a)*, *c)* e *d)*, del citato regolamento di cui al decreto 12 novembre 2011, n. 226, possono essere posseduti anche da uno solo dei partecipanti; i requisiti individuati dal predetto articolo 10, comma 6, lettera *b)* devono essere posseduti cumulativamente dai partecipanti.

4. All'articolo 2 comma 558, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "A decorrere dal 1 gennaio 2008" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2018" e le parole: "un importo annuo pari all'1 per cento del valore della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di gas naturale" sono sostituite dalle seguenti: "un importo annuo pari a 0,001 centesimi di euro per kWh di spazio offerto per il servizio di stoccaggio".

5. Entro il 31 dicembre 2017 i soggetti di cui all'articolo 2 comma 558, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, corrispondono alle regioni, ad integrazione di quanto già versato per il 2016 e il 2017, un conguaglio pari alla differenza tra l'importo calcolato mediante il nuovo metodo di cui al comma 97 e quanto già versato per gli stessi anni.».

57-bis.1

[DIVINA](#), [COMAROLI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «stampa quotidiana e periodica», aggiungere le seguenti: «,comprese le testate giornalistiche digitali registrate,».

57-bis.0.1

[CATALEO](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis1.

(Modifica dell'articolo 1, comma 12 del decreto-legge 14 marzo 2005
convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80)

1. All'articolo 1, comma 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole da: "nonché", fino a: "sostanziale", sono sostituite dalla seguente: "e"».

57-quater.1

[GIROTTA](#), [CASTALDI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#)

Al comma 1, sostituire i capoversi da 4-bis a 4-quinquies con i seguenti:

«4-bis. Al fine di salvaguardare la produzione di energia elettrica derivante da impianti fotovoltaici, agli impianti nei quali, a seguito di verifiche o di indagini, risultano installati moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento e per i quali il soggetto beneficiario abbia intrapreso le azioni consentite dalla legge nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli, si applica su istanza del medesimo soggetto beneficiario, una decurtazione del 20 per cento della tariffa incentivante base per l'energia prodotta sin dalla data di decorrenza della convenzione con il GSE. Per gli impianti di potenza pari o inferiore a 3 kW non si

applica alcuna decurtazione. Ove ne ricorra il caso, resta fermo l'annullamento della maggiorazione di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *d*), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 2011, e all'articolo 5, comma 2, lettera *a*), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 5 luglio 2012.

4-bis.1. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, dispone, sulla base di proposte presentate dal GSE, nonché di osservazioni raccolte tra i soggetti interessati: *a*) la ridefinizione delle fattispecie di violazioni rilevanti di cui al comma 3, al fine di circoscrivere le fattispecie di decadenza dagli incentivi ai casi in cui vi siano stati illeciti penali accertati con sentenza passata in giudicato, ovvero non sia conseguito lo scopo dell'incentivazione, volto ad aumentare l'energia prodotta da fonte rinnovabili, a causa dell'assenza delle caratteristiche tecniche necessarie affinché l'impianto operi in sicurezza, ovvero in ragione del mancato ottenimento delle autorizzazioni per l'esercizio o per la costruzione; *b*) l'individuazione di un meccanismo di rideterminazione della tariffa incentivante per i casi in cui la tariffa sia stata ottenuta in difformità alla normativa di riferimento, ma non siano state compiute violazioni rilevanti, tenendo conto della gravità della violazione, della complessità del quadro normativo di riferimento, dell'esigenza di assicurare la continuazione dell'attività dell'impianto e di incentivare la produzione di tale energia, nonché dei costi sostenuti; *c*) la definizione di termini e modalità da applicare anche agli impianti per i quali vi siano stati provvedimenti di rigetto della tariffa incentivante, ovvero di decadenza dalla tariffa incentivante ai sensi di quanto previsto alle lettere *a*) e *b*).

4-ter. La misura delle decurtazioni di cui ai commi 4-bis e 4-bis.1, lettera *b*), è dimezzata qualora le violazioni siano dichiarate dal soggetto beneficiario, al di fuori di un procedimento di verifica o di indagine.

4-quater. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4-bis, lettera *a*), il GSE accerta, sulla base di idonea documentazione prodotta dagli istanti secondo modalità proporzionate indicate dallo stesso GSE, la sostanziale ed effettiva rispondenza dei moduli installati ai requisiti tecnici e la loro perfetta funzionalità e sicurezza.

4-quinquies. È fatto salvo il diritto di rivalsa del beneficiario nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli, nonché dei soggetti che abbiano dato luogo a difformità rispetto alla normativa per l'ottenimento degli incentivi, secondo gli accordi contrattuali e la legge applicabile. Restano ferme eventuali altre responsabilità civili e penali del soggetto beneficiario e, qualora la tariffa incentivante sia rideterminata ai sensi del comma 4-bis, le conseguenze di eventuali altre violazioni ai fini del diritto all'accesso e al mantenimento degli incentivi».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Il decreto di cui al comma 4-bis.1 dell'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente articolo.».

57-quater.0.1

[GIOVANNI MAURO](#), [MARIO FERRARA](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 57-quinquies.

(Industria 4.0 ? Rete delle Infrastrutture Immateriali
per lo Sviluppo Industriale)

1. In relazione all'esigenza di potenziare il sistema produttivo italiano, rafforzando le imprese e per migliorarne la competitività sui mercati nazionali ed internazionali, ai fini della crescita e dell'occupazione, nonché per rafforzare la capacità di attrazione di nuovi investimenti nelle aree industriali italiane, in relazione agli obiettivi del modello innovativo ispirato a «Industria 4.0» per la gestione intelligente di sistemi della Aree Industriali, è autorizzata la promozione della Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale (RIISI).

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Federazione Italiana dei Consorzi ed Enti di

Industrializzazione (F.I.C.E.I.) cura lo sviluppo e la operatività della Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale (RIISI), attraverso la struttura di cui al comma 1.

3. RIISI svolgerà anche compiti di mobilitazione e accelerazione ai fini del pieno utilizzo dei Fondi Europei, attraverso una progettazione coordinata con le Regioni di cui all'obiettivo 1, per le aree svantaggiate e a ritardo di sviluppo, nel periodo finale del settennio 2014-2020».

57-quater.0.2

[GIOVANNI MAURO](#), [MARIO FERRARA](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 57-quinquies.

(Industria 4.0 ? Rete delle Infrastrutture Immateriali
per lo Sviluppo Industriale)

1. In relazione all'esigenza di potenziare il sistema produttivo italiano, rafforzando le imprese e per migliorarne la competitività sui mercati nazionali ed internazionali, ai fini della crescita e dell'occupazione, nonché per rafforzare la capacità di attrazione di nuovi investimenti nelle aree industriali italiane, in relazione agli obiettivi del modello innovativo ispirato a «Industria 4.0» per la gestione intelligente di sistemi della Aree Industriali, è promossa la Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale (RIISI).

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Federazione Italiana dei Consorzi ed Enti di Industrializzazione (F.I.C.E.I.) cura lo sviluppo e la operatività della Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale (RIISI).

3. RIISI svolgerà anche compiti di mobilitazione e accelerazione ai fini del pieno utilizzo dei Fondi Europei, attraverso una progettazione coordinata con le regioni di cui all'obiettivo 1. per le aree svantaggiate e a ritardo di sviluppo, nel periodo finale del

4. Per l'attuazione degli obiettivi di cui ai commi 1, 2 e 3, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 in favore della Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale (RIISI). Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo Speciale di parte corrente, iscritto ai fini del Bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciale», della missione «fondi da ripartire», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

57-quater.0.3

[CENTINAIO](#), [COMAROLI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-quinquies.

Al comma 1, dell'articolo 4, del decreto ministeriale n. 37 del 2008, dopo la lettera *d)*, è aggiunta la seguente:

"*d-bis*) possesso del certificato di categoria I, di cui alla lettera *a)*, comma 2, dell'articolo 4, del Regolamento (CE) n. 303 del 2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, per l'esercizio dell'attività di cui alla lettera *c)*, comma 2, dell'articolo 1, del presente decreto, limitatamente agli impianti di condizionamento, refrigerazione e climatizzazione contenenti F-GAS"».

57-quater.0.4

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 57-quinquies.

(Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo)

1. È istituito un contributo aggiuntivo al contributo per il rilascio del permesso di costruire, di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, commisurato al consumo di suolo indotto dalle opere autorizzate e determinato nella misura minima pari alla somma derivante dagli oneri di urbanizzazione e dal costo di costruzione dovuti per il medesimo intervento. Il

contributo aggiuntivo di cui al presente articolo non si applica agli interventi previsti nelle zone di cui all'articolo 2, lettere A e B, del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 aprile 1963, n. 97, agli interventi di ristrutturazione e recupero edilizio e agli interventi per i quali non è dovuto il contributo per il rilascio del permesso di costruire.

2. Le regioni e le province autonome determinano, con propri atti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'entità e le modalità di applicazione del contributo aggiuntivo di cui al comma 1, nonché le modalità di destinazione dei relativi proventi per interventi di riqualificazione urbanistica e ambientale».

57-quater.0.5

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 57-quinquies..

(Promozione delle attività compatibili nelle aree naturali protette)

1. Allo scopo di incentivare lo sviluppo di attività economiche improntate alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturale, alla promozione delle risorse locali e all'incremento dell'occupazione giovanile, ai giovani imprenditori con età inferiore a quaranta anni, anche associati in forma cooperativa, aventi residenza da almeno tre anni nei comuni il cui territorio è ricompreso, in tutto o in parte, all'interno di un'area naturale protetta di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, che avviano un'attività d'impresa a decorrere dal 1° gennaio 2018, è riconosciuto, nel rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dei lavori e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

2. L'esonero contributivo di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per le attività d'impresa inerenti i seguenti settori d'intervento:

- a) educazione e formazione ambientale;
- b) sviluppo e promozione delle produzioni agroalimentari e artigianali tipiche dell'area naturale protetta;
- c) escursionismo ambientale, turismo ecosostenibile e pescaturismo;
- d) manutenzione del territorio e gestione forestale;
- e) restauro e efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente.

3. L'esonero contributivo di cui al comma 1 è concesso nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. Ai relativi oneri si provvede mediante incremento del 10 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2018, dell'aliquota di prodotto che i titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, estratti in terraferma e in mare, sono tenuti a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625».

58.0.1

[STEFANI](#), [DIVINA](#), [COMAROLI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Modifiche alla disciplina sulla deducibilità delle spese relative
a mezzi di trasporto a motore utilizzati nell'esercizio delle imprese,

arti e professioni)

1. All'articolo 164, comma 1, lettera *b*) del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Tale percentuale è elevata al 100 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio"».

Consequentemente, all'articolo 66, comma 1, sostituire le parole da: «è incrementata» fino a fine, con le seguenti: «è incrementata di 3 milioni di euro per il 2017, di 100 milioni di euro per l'anno 2018, di 30,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 31,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 0,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 10,5 milioni di euro per l'anno 2022, di 77 milioni di euro per l'anno 2023 e di 48 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

58.0.2

[STEEANI](#), [COMAROLI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Modifica al comma 1 dell'articolo 164 del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

1. Il comma 1 dell'articolo 164 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"1. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore indicati nel presente articolo, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi, sono deducibili solo se rientranti in una delle fattispecie previste nelle successive lettere *a*), *b*) e *c*):

a) per l'intero ammontare relativamente:

agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto, alle autovetture ed autocaravan, di cui alle lettere *a*) e *m*) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa nonché agli automezzi utilizzati dagli agenti e rappresentanti di commercio aventi i requisiti di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e iscritti presso il registro delle imprese quali imprese che svolgono attività di agenzia, limitatamente ad un solo veicolo per le ditte individuali ed a tanti veicoli quanti sono gli agenti o i rappresentanti di commercio all'interno delle società, ferma restando la deducibilità dei costi nei limiti di cui alla lettera successiva per gli automezzi eccedenti i limiti indicati e nei limiti posti dalla disciplina in materia di autoconsumo *ex* articolo 2 comma 1, 5) decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 ;

ai veicoli adibiti ad uso pubblico;

b) nella misura del 20 per cento relativamente alle autovetture e autocaravan, di cui alle citate lettere dell'articolo 54 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera *a*), numero 1). Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa, nella misura del 20 per cento, limitatamente ad un solo veicolo; se l'attività è svolta da società semplici e da associazioni di cui all'articolo 5, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato.

Non si tiene conto: della parte del costo di acquisizione che eccede lire 35 milioni per le autovetture e gli autocaravan, lire 8 milioni per i motocicli, lire 4 milioni per i ciclomotori; dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondenti al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria; dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede lire 7 milioni per le autovetture e gli autocaravan, lire 1,5 milioni per i motocicli, lire ottocentomila per i ciclomotori.

Nel caso di esercizio delle predette attività svolte da società semplici ed associazioni di cui al citato articolo 5, i suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o associato. I limiti predetti, che con riferimento al valore dei contratti di locazione anche finanziaria o di noleggio vanno ragguagliati ad

anno, possono essere variati, tenendo anche conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatesi nell'anno precedente, con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Industria del commercio e dell'artigianato;

c) nella misura del 70 per cento per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta».

60.0.1

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60.1.

(Regime fiscale relativo all'anticipazione NASpI ai fini del *worker buyout*)

La liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, della NASpI di cui all'articolo 8, primo comma, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è da considerarsi non imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in quanto destinata alla sottoscrizione al capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative dell'esenzione di cui al comma precedente, anche al fine di consentire alla cooperativa interessata di attestare all'Istituto competente il versamento a capitale sociale dell'intero importo anticipato».

60.0.2

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60.1.

(Pagamenti elettronici)

1. All'articolo 15, comma 4, primo periodo del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, aggiungere le seguenti parole: «nonché per le operazioni aventi ad oggetto il pagamento di beni o servizi con aggio o margine fisso per l'esercente pari o inferiore al dieci per cento del prezzo di vendita al pubblico dei medesimi beni e servizi».

60.0.3

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60.1.

Alla legge del 30 aprile 1999, nn. 130 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1-ter, dopo le parole: "Le società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 possono" sono inserite le seguenti: ", anche nel contesto di operazioni realizzate con le modalità di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo,";

b) all'articolo 1, comma 1-ter, le parole: "e dalle microimprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003" sono soppresse;

c) all'articolo 3, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. Nelle cartolarizzazioni di crediti in tutto o in parte oggetto di accordi o procedure volti al risanamento o alla ristrutturazione in qualunque forma, previsti dalla legge o di procedure concorsuali, le società di cui al comma 1 del presente articolo possono:

a) acquisire o sottoscrivere i titoli di capitale e gli strumenti partecipativi, anche emessi a seguito di conversione dei crediti;

b) concedere finanziamenti ai debitori dei crediti cartolarizzati.

3-ter. Ai finanziamenti di cui al comma precedente, lettera b), non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2467 e 2497-*quinquies* del codice civile a condizione che gli stessi siano erogati nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1-ter.

3-quater. Ai titoli e agli strumenti partecipativi di cui al comma 3-bis, lettera a), si applicano le

disposizioni di cui al comma 2. Gli attivi e le somme rivenienti dai titoli e dagli strumenti di cui al periodo precedente:

a) sono soggetti al trattamento previsto dalla presente legge per i pagamenti effettuati dai debitori ceduti;

b) sono destinati in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi, dei crediti delle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti, delle controparti di altri contratti conclusi ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera f), nonché al pagamento dei costi dell'operazione;

c) possono essere utilizzati, entro limiti prefissati nel programma dell'operazione, anche per gli oneri connessi all'acquisto o sottoscrizione dei titoli e strumenti partecipativi di cui al presente comma ed all'erogazione dei finanziamenti ai debitori.

3-quinquies. La società di cui al comma 1 può incaricare una o più società veicolo, costituite nella forma di società di capitali ovvero nella forma di stabili organizzazioni di società di capitali costituite in stati appartenenti allo spazio economico europeo, anche partecipate da uno o più dei portatori dei titoli emessi dalle società di cui al comma 1, di acquisire, nell'interesse esclusivo dell'operazione di cartolarizzazione, i beni immobili e mobili registrati, nonché gli altri beni e diritti concessi o costituiti, in qualunque forma la garanzia dei crediti dalla stessa vantati, e i beni oggetto di contratti di locazione finanziaria, anche se risolti, eventualmente insieme ai rapporti giuridici derivanti da tali contratti. Può altresì autorizzare la società veicolo ad assumere totalmente o parzialmente il debito originario, con le garanzie ad esso inerenti, nonché concedere alla stessa finanziamenti, a supporto dell'acquisto e della gestione di tali beni e diritti. Al trasferimento di diritti, beni e rapporti giuridici alla società veicolo anche se non avente ad oggetto beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, possono applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 58, commi 2, 3, 4, 5, e 6 testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, con l'esclusione, per i beni oggetto di contratti di locazione finanziaria, anche se risolti, degli obblighi di pubblicità ivi previsti.

3-sexies. Qualora la cessione di cui al comma precedente abbia ad oggetto sia i beni oggetto di locazione finanziaria, sia i relativi contratti di locazione finanziaria ovvero i rapporti giuridici derivanti dalla risoluzione di tali contratti, la società veicolo deve essere costituita per singole operazioni di acquisto, essere liquidata una volta conclusa l'operazione, ed essere consolidata integralmente nel bilancio di una banca. Le limitazioni dell'oggetto sociale, delle possibilità operative e della capacità di indebitamento devono risultare dalla disciplina contrattuale e statutaria.

Gli adempimenti derivanti dai contratti e rapporti di locazione finanziaria ceduti ai sensi del presente articolo sono svolti dal soggetto che presta i servizi indicati nell'articolo 2, comma 3, lettera c), ovvero da una banca o un intermediario, anche diversi da tale soggetto, autorizzati all'esercizio della fattività di locazione finanziaria.

3-septies. La società di cartolarizzazione individua un soggetto in possesso di una adeguata competenza tecnica a cui può essere anche conferito il potere di rappresentanza che, nell'interesse dei medesimi portatori dei titoli di capitale, nei casi previsti dai commi precedenti, eserciti tutti o alcuni diritti derivanti dai titoli e dagli strumenti partecipativi fornisca assistenza in ordine alla gestione dei beni mobili e immobili di cui la società di cartolarizzazione divenga titolare.

3-octies. La società veicolo di cui al comma *3-quinquies* individua negli accordi intercorrenti con la società di cartolarizzazione, nell'interesse dei portatori dei titoli emessi dalla stessa, un soggetto in possesso di una adeguata competenza tecnica che fornisca assistenza in ordine alla gestione dei beni mobili e immobili di cui la società veicolo sia proprietaria».

60-sexies.0.1

[IURLARO](#), [BARANI](#), [LANGELLA](#), [PICCINELLI](#), [MILO](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-septies.

(Esclusione del comparto del Commercio su spazi ed aree pubbliche
dalla normativa comunitaria sui servizi)

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, dopo la lettera *f*) è aggiunta, in fine, la seguente:

"g) al commercio su spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 27 e seguenti del decreto legislativo n. 114 del 1998".

2. All'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 27 e seguenti del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114".

3. È abrogato l'articolo 70 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, con tutti gli atti inerenti e conseguenti.

4. All'articolo 28, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sopprimere le parole "per dieci anni"».

60-sexies.0.2

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 60-septies.

(Misure finanziarie in materia di *Green Public Procurement*)

1. A decorrere dall'anno 2017 i diritti versati dalle organizzazioni partecipanti al sistema del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) e al sistema comunitario di ecogestione e *audit* (EMAS. Eco-Management and Audit Scheme) sul capitolo 2594 dell'entrata del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 12 giugno 1998, n. 236, sono riassegnati nella misura del 75 per cento all'apposito capitolo n. 2041 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per il clima e l'energia.

2. La spesa per l'attuazione e il monitoraggio del "Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione", prevista dall'articolo 1, comma 1126, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rifinanziata per una somma pari a 200.000 euro a decorrere dall'anno 2017.

3. Al fine di acquisire e rendere disponibili i dati e le informazioni sugli impatti ambientali legati al ciclo di vita dei prodotti e dei servizi, favorendo e permettendo la valutazione da parte delle stazioni appaltanti, dei costi connessi al consumo di energia e delle altre risorse, dei costi di manutenzione, dei costi relativi al fine vita dei prodotti, servizi e lavori nel corso del relativo ciclo di vita, con particolare riferimento ai costi di raccolta e di riciclaggio, e dei costi imputabili alle esternalità ambientali dei prodotti, così come previsto dagli articoli 95 e 96 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e promuovere il miglioramento delle prestazioni ambientali dei prodotti dei servizi e dei lavori nell'intero ciclo di vita il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la collaborazione degli istituti di ricerca, implementa e gestisce la banca dati sul ciclo di vita dei prodotti dei servizi e dei lavori quale nodo nazionale della banca dati europea sul "*Life cycle assessment* (LCA)".

4. Al fine di garantire la piena attuazione dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 nell'obbligatorietà dell'applicazione dei criteri minimi (CAM) pubblicati sul sito *internet* <http://www.minambiente.it/pagina/criteri-ambientali-minimi>, adottati ai sensi del "Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione" (PANGPP), il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

a) promuove la diffusione delle conoscenze e delle modalità di applicazione dei criteri ambientali minimi (CAM) da parte di tutti i soggetti interessati, in particolare da parte delle stazioni appaltanti, attraverso opportuni momenti di formazione;

b) svolge le attività di studio al fine di fornire le informazioni e le metodologie necessarie alla applicazione di quanto previsto dagli articoli 95 e 96 del decreto legislativo n. 50 del 2016,

relativamente ai costi del ciclo di vita;

c) aggiorna i contenuti tecnici dei CAM sulla base delle evoluzioni tecnologiche dei sistemi produttivi e del mercato.

5. Dall'attuazione della presente disposizione derivano oneri pari a 3 milioni di euro complessivi a decorrere dal 1° gennaio 2017».

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, le parole: «83 milioni di euro per l'anno 2017 e a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018», sono sostituite dalle seguenti: «86 milioni di euro per l'anno 2017 e a 128 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018».

61.1

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «sentiti il presidente», con le seguenti: «d'intesa con il Presidente».

Conseguentemente, al comma 4, dopo le parole: «ove sussista l'assenso», aggiungere la seguente: «motivato».

61.2

[COMAROLI](#)

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «della provincia di Belluno», con le seguenti: «di tutta la provincia di Belluno».

61.3

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

All'articolo 61, ovunque ricorrano le parole: «nonché alle Camere per l'invio alle Commissioni parlamentari competenti», aggiungere le seguenti: «al fine dell'espressione del relativo parere».

61.4

[LUIGI MARINO](#)

Al comma 25, dopo le parole: «del piano di interventi di cui al comma 4», inserire le seguenti: «, escluse quelle di proprietà privata con destinazione alberghiera o destinate alle attività turistico ricettive già esistenti,».

62.1

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Sopprimere l'articolo.

62.2

[NUGNES](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «ed economici», inserire le seguenti: «nel rispetto degli equilibri ambientali».

62.3

[NUGNES](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «complementari» fino a «sportivo», con le seguenti: «purché strettamente funzionali alla fruibilità dell'impianto».

62.4

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «complementari o funzionali al finanziamento o alla fruibilità dell'impianto sportivo», con le seguenti: «strettamente complementari e/o funzionali alla fruibilità dell'impianto sportivo, concorrenti alla valorizzazione del territorio in termini sociali, occupazionali ed economici».

62.5

[CIOFFI](#), [NUGNES](#), [MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «o funzionali», con le seguenti: «e strettamente

funzionali».

62.6

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

62.7

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1:

sopprimere le parole da: «Tali immobili devono essere compresi nell'ambito del territorio urbanizzato» fino alle parole: «nei limiti del 20 per cento della superficie utile»;*

sopprimere le parole: «anche con diverse volumetria e sagoma»;

sostituire le parole: «e comunque non possono essere ceduti, rispettivamente, per più di novanta anni e trenta anni» con le seguenti: «e comunque non possono essere ceduti rispettivamente per trenta anni e quindici anni»;

al comma 2:

sopprimere le parole: «potendo discostarsene motivatamente»;

alla lettera a) sopprimere la parola: «almeno»;

sopprimere il comma 3;

al comma 5-bis sopprimere le parole: «in deroga agli strumenti urbani e ai regolamenti delle regioni e degli enti locali».

62.8

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «contigue» con le seguenti: «di pertinenza».

62.9

[NUGNES](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «al cui interno, ove abbiano una capienza superiore a cinquemila posti, possono essere realizzati anche alloggi di servizio strumentali alle esigenze degli atleti e dei dipendenti della società o associazione sportiva utilizzatrice, nei limiti del 20 per cento della superficie utile».

62.10

[CIOFEI](#), [NUGNES](#), [MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: «e dei dipendenti» fino a: «utilizzatrice».

62.11

[CIOFEI](#), [NUGNES](#), [MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «10 per cento».

62.12

[CIOFEI](#), [NUGNES](#), [MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, nel caso di impianti sportivi pubblici».

62.13

[NUGNES](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «anche con volumetria e sagoma diverse».

62.14

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «anche con volumetria e sagoma diverse».

62.15

[COMAROLI](#), [CROSIO](#)

Al comma 1, dopo il quarto periodo inserire il seguente: «Lo studio di fattibilità comprende altresì la realizzazione, con oneri a carico del soggetto proponente delle infrastrutture di accesso all'impianto sportivo e quelle di collegamento con la rete locale».

62.16

[CIOFFI](#), [NUGNES](#), [MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «la cessione» inserire le seguenti: «a titolo oneroso».

62.17

[CIOFFI](#), [NUGNES](#), [MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Al comma 1, sesto periodo, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire la parola: «novanta» con la seguente: «quaranta»;*
- b) *sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «venti».*

62.18

[NUGNES](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «trenta» con la parola: «venti».

62.19

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «potendo discostarsene solo motivatamente» e alla lettera a) sopprimere la parola: «almeno».

62.20

[NUGNES](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Al comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) nel caso di interventi su impianti sportivi privati, da una bozza di convenzione predisposta ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nella quale sia anche previsto che la realizzazione dei lavori di ristrutturazione o nuova edificazione dello stadio avvenga obbligatoriamente e successivamente alla realizzazione e collaudo delle relative opere di urbanizzazione».

62.21

[CIOFFI](#), [NUGNES](#), [MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Al comma 2, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «o è almeno contestuale».

Consequentemente, al medesimo comma, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «o contestuale».

62.22

[CIOFFI](#), [MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il piano economico-finanziario è reso pubblico, anche attraverso la pubblicazione nei siti web degli enti locali e interessati».

62.23

[CIOFFI](#), [NUGNES](#), [MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Al comma 2, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «o contestuale».

62.24

[CIOFFI](#), [MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«c-bis) in ogni caso, di un piano economico finanziario che dia conto di congrue garanzie finanziarie, anche di tipo fideiussorio, per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione e per la copertura dei costi di realizzazione;».

62.25

[NUGNES](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Al comma 2-bis, sopprimere le parole: «e variante allo strumento urbanistico comunale ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 1, e 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8

giugno 2001, n. 327».

62.26

[CIOFEI](#), [MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Al comma 2-bis, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed è trasmesso al sindaco, che lo sottopone all'approvazione del consiglio comunale nella prima seduta utile».

62.27

[NUGNES](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Al comma 2-bis, sopprimere il terzo periodo.

62.28

[NUGNES](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Sopprimere il comma 3.

62.29

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Sopprimere il comma 3.

62.30

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Lo studio di fattibilità di cui al comma 1, nell'ipotesi di impianti sportivi pubblici omologati per una capienza superiore a 16.000 posti, può prevedere che a far tempo da cinque ore prima dall'inizio delle gare ufficiali e fino a tre ore dopo la loro conclusione, entro 300 metri dal perimetro dell'area riservata, l'occupazione di suolo pubblico per attività commerciali è consentita all'associazione o alla società sportiva utilizzatrice dell'impianto sportivo, ferma e impregiudicata la validità e l'efficacia delle autorizzazioni e/o concessioni di occupazione di suolo pubblico già rilasciate».

62.31

[CIOFEI](#), [NUGNES](#), [MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Al comma 3, dopo le parole: «per attività commerciali», inserire le seguenti: «diverse dalla somministrazione di alimenti e bevande».

62.32

[NUGNES](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

62.33

[CIOFEI](#), [NUGNES](#), [MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Sopprimere il comma 5.

62.34

[NUGNES](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Sopprimere il comma 5-bis.

62.35

[NUGNES](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Al comma 5-bis, sopprimere le parole: «in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti-delle regioni e degli enti locali».

62.36

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Al comma 5-bis, sopprimere le parole: «, in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti delle regioni e degli enti locali».

62.37

[CIOFEI](#), [NUGNES](#), [MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Al comma 5-bis, sopprimere le seguenti parole: «, in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti

delle-regioni e degli enti locali».

63.1

[RICCHIUTI](#), [BATTISTA](#), [CORSINI](#), [DIRINDIN](#), [FORNARO](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLA](#), [GUERRA](#),
[LO MORO](#), [PEGORER](#), [CAMPANELLA](#)

Sopprimere l'articolo.

63.2

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Sopprimere l'articolo.

63.3

[COMAROLI](#)

Sopprimere l'articolo.

63.4

[COMAROLI](#)

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Incremento Fondo di garanzia per le PMI
in favore delle zone colpite dal sisma)

1. Il Fondo di garanzia per le PMI in favore delle zone colpite dal sisma del 24 agosto 2016 di cui all'articolo 19 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è incrementato di 97 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 66, dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 42-bis, pari a 97 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, con decreto del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base della elaborazione e della ricognizione effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico ? SOSE s.p.a., si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 97 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019.».

63.5

[COMAROLI](#)

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 42, comma 1, sostituire le parole da: «63 milioni» fino a: «2019» con le seguenti: «160 milioni di euro per l'anno 2017 e 229 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019».

Conseguentemente, all'articolo 66; dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 42-bis, pari a 97 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, con decreto del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazione e della ricognizione effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico ? SOSE s.p.a., si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 97 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019.».

63.6

[COMAROLI](#)

Sopprimere l'articolo.

Consequentemente, dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Incremento Fondo di garanzia per le PMI
in favore delle zone colpite dal sisma)

1. Il Fondo di garanzia per le PMI in favore delle zone colpite dal sisma del 24 agosto-2016 di cui all'articolo 19 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è incrementato di 97 milioni di euro».

Consequentemente, all'articolo 66, dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 42-bis, pari a 97 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (CAP. 2352), di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39».

64.1

[COMAROLI](#)

Sopprimere i commi da 1 a 5.

64.2

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Sostituire i commi da 1 a 5 con il seguente:

«1. A decorrere dal 1° settembre 2017, non possono essere esternalizzati i servizi corrispondenti alle mansioni spettanti ai collaboratori scolastici. Le convenzioni per lo svolgimento di tali servizi, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano efficacia fino alla loro scadenza e non possono essere rinnovate né prorogate. Entro il 1° luglio 2017 il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca provvede all'indizione dei bandi per l'aggiornamento delle graduatorie provinciali e allo scorrimento delle stesse sino alla copertura del totale dei posti accantonati. Il personale utilizzato in forza delle stesse convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 e successive modificazioni, vigenti alla data in entrata in vigore della presente legge, e in base ai livelli retributivo-funzionali di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144, è occupato, alla data di entrata in vigore della presente legge, e che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni con qualifica ATA nelle istituzioni scolastiche statali, ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 aprile 2001, n. 66, è inserito, a domanda, nelle relative graduatorie provinciali. Al personale di cui al precedente periodo è riconosciuto, ai fini dell'inserimento a pettine nelle graduatorie, il solo servizio prestato nella qualifica ATA».

Consequentemente dopo il comma 5-bis, aggiungere i seguenti:

«5-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 5-quater a 5-octies.

5-quater. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

5-quinquies. All'articolo 96, comma 5-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare".

5-sexies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

5-septies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio, 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 5-quater a 5-sexies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

5-octies. Le modifiche introdotte dai commi 5-quater e 5-sexies, rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017».

64.3

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche e dei servizi ad esse connesse di consentire lo svolgimento dei medesimi in ambienti adeguati e sicuri, all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 332 è soppresso».

Consequentemente il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2017, e a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione, fino alla sua capienza, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, mentre per il restante onere si provvede mediante utilizzo, fino a concorrenza del relativo fabbisogno, di quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo.»

Consequentemente all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, le parole: «pari al 6 per cento», sono sostituite dalle parole: «pari al 6,5 per cento».

64.4

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di consentire lo svolgimento del servizio scolastico in ambienti adeguati e sicuri, oltre che garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche e dei servizi ad esse connesse, all'articolo 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 il comma 334 è soppresso».

Consequentemente:

? il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2017, e a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione, fino alla sua capienza, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, mentre per il restante onere si provvede mediante utilizzo, fino a concorrenza del relativo fabbisogno, di quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo»;

? all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «pari al 6 per cento», con le parole: «pari al 7 per cento».

64.5

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 113, aggiungere i seguenti:

"13-bis. A decorrere dal termine degli interventi relativi al piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici, di cui alla delibera CIPE 30 giugno 2014, n. 21, i servizi svolti da personale estraneo all'amministrazione scolastica per l'attuazione di compiti propri del personale ATA sono ricondotti al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e di conseguenza, non sono più accantonati i posti relativi al personale degli organi provinciali del personale statale.

113-ter. Il personale già occupato e quello che svolge funzioni riconducibili a quelle del personale ATA sarà gradualmente assunto nei ruoli del corrispondente personale delle scuole statali a seguito di provvedimento da definire con il confronto con le parti sociali interessate, assicurando comunque la soluzione di continuità occupazionale e nei limiti delle risorse di cui al fondo di cui al comma 113-quater.

113-quater. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 113-bis e 113-ter è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2017 e di 465 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018».

Consequentemente, all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «pari al 6 per cento», con le parole: «pari al 7,5 per cento».

64.6

[URAS, STEFANO](#)

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Al fine di razionalizzare le risorse, di tutelare le esigenze di economicità, anche a seguito dei possibili esiti dei contenziosi, limitare la spesa derivante dal ricorso alla istituzione delle reggenze nelle istituzioni scolastiche, garantire il regolare inizio delle attività didattiche dell'anno scolastico 2017/2018, in attesa dell'emanazione del decreto recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la validità delle graduatorie del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, è prorogata dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini dell'inclusione dei soggetti che abbiano partecipato con esito positivo ad un corso intensivo di formazione e alla relativa prova scritta finale, previsto dal decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015, indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 88, della legge 13 luglio 2015, n. 107, al quale sono ammessi esclusivamente coloro che avevano un contenzioso in corso in relazione al concorso suddetto alla data di approvazione della legge 13 luglio 2015, n. 107, riferito al concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011.

5-ter. Al termine del corso i candidati che hanno superato la prova finale, sono immessi nel ruolo di dirigente scolastico, con decorrenza giuridica 1° settembre 2017 e decorrenza economica 1° settembre 2018, sui posti autorizzati dal decreto del Presidente della Repubblica del 19 agosto 2016, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2016, reg. prev. n. 2543.

5-quater. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter, si provvede mediante riduzione nei limiti di 1 milione di euro annui, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190».

64.7

[DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS](#)

Al comma 5-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «Il Fondo è destinato a ridurre i costi a carico dei beneficiari del servizio mensa scolastica biologica» con le seguenti: «Il Fondo è destinato ad azzerare i costi a carico dei*

beneficiari del servizio mensa scolastica biologica»;

b) *sostituire le parole*: «con una dotazione pari a milioni di euro per l'anno 2017, e 10 milioni annui a decorrere dall'anno 2018.», *con le seguenti*: «con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2017 e di 30 milioni di euro a decorrere dal 2018».

Conseguentemente all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: «83 milioni di euro per l'anno 2017 e a 125 milioni di euro a decorrere dal 2018» *con le seguenti*: «94 milioni di euro per l'anno 2017 e a 145 milioni di euro a decorrere dal 2018».

64.8

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Al comma 5-bis, terzo periodo, dopo le parole: «servizio di refezione» *sostituire le parole*: «ed è» *con le seguenti*: «mediante contributo».

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente*: «In sede di prima applicazione, nel periodo da settembre a dicembre 2017, il contributo è assegnato alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano sulla base del numero dei beneficiari del servizio mensa al fine di permettere il sostegno di eventuali oneri derivanti dalla rinegoziazione dei contratti nel senso dell'introduzione di alimenti biologici, l'avvio di campagne di promozione presso gli istituti scolastici interessati e la diffusione delle informazioni presso i docenti, gli operatori scolastici e le famiglie»;

b) *alla fine del comma, aggiungere il seguente periodo*: «Dalla applicazione della seguente norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dei comuni».

64.9

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Al comma 5-bis, terzo periodo, sostituire le parole: «alle regioni e alle», *con le seguenti*: «ai comuni sulla base di un riparto definito dalle regioni e dalle» *e dopo le parole*: «Trento e di Bolzano», *aggiungere le seguenti*: «e approvato».

64.10

[DONNO](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Al comma 5-bis, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Nell'ambito della promozione dell'educazione alimentare, con il decreto di cui al precedente periodo sono altresì definiti principi e messaggi uniformi su tutto il territorio nazionale volti a favorire l'adozione di una corretta alimentazione attraverso il consumo di prodotti alimentari a basso impatto e a filiera corta, la riduzione degli sprechi alimentari e il rispetto per il cibo, anche nell'ottica di promuovere la produzione agroalimentare nazionale.».

64.11

[DONNO](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:

«5-ter. All'articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché favorendo l'inserimento del prodotto stesso nei servizi di mensa per istituti scolastici, ospedali, comunità e pensionati pubblici;"».

64.12

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Aggiungere in fine, il seguente comma:

«5-ter. A partire dall'anno scolastico 2017-18, il Ministero dell'istruzione, dell'università e ricerca provvede ad integrare, per un importo almeno pari a 30 milioni di euro il contributo per il rimborso riconosciuto agli enti locali per le spese da questi sostenute in relazione al servizio di mensa per il personale scolastico dipendente dallo Stato, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1999, n. 4. L'importo sarà aggiornato a seguito della verifica sui costi effettivamente sostenuti dai comuni a seguito di rilevazione effettuata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Le risorse saranno individuate nell'ambito dei complessivi stanziamenti per il rinnovo del contratto del personale

della scuola.».

64.0.1

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 64.1.

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2017. Alla copertura si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 625, della legge n. 232 dell'11 dicembre 2016.».

64-bis.1

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 4-bis», comma 1, dopo le parole: «dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241» aggiungere le seguenti: «nel rispetto dei criteri e dei parametri qualitativi adottati con le modalità di cui ai successivi commi 2 e 3».

65.1

[DLBIAGIO](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'articolo 18 comma 1 del decreto-legge del 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge del 23 giugno 2014, n. 89, è soppresso. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 come rifinanziato dall'articolo 66 comma 2 della presente legge».

65.0.1

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 65.1.

1. All'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: "sindaci metropolitani" aggiungere le seguenti: "presidenti delle unioni di comuni»".

65.0.2

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 65.1.

1. Al comma 113 della legge 28, dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: "2015" è sostituita dalla seguente: "2016";

b) alla fine del comma sono aggiunte le seguenti parole: "oppure all'avvalendosi delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 12-undecies, del decreto-legge n. 192 del 2014»".

65.0.3

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 63.1.

1. La disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 2, del decreto del presidente della Repubblica 28 settembre 1994 n. 634 recante Regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro di elaborazione dati della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, si applica anche agli enti locali limitatamente all'espletamento delle funzioni di polizia locale».

65.0.4

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 65.1.

1. Gli Enti locali di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

sono esentati dal pagamento dei contributi e dei diritti previsti dall'allegato 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e relativi all'istruttoria delle pratiche e alla vigilanza sull'espletamento del servizio e sulle relative condizioni, nei casi in cui l'installazione e l'esercizio di reti di comunicazione elettronica siano finalizzati all'espletamento esclusivo delle proprie funzioni».

65.0.5

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 65.1.

1. All'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "allo stesso titolo previsto dal comma 1", sono da intendersi riferite esclusivamente all'oggetto del pagamento relativo agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi dovuti dall'amministrazione locale alla forma pensionistica alla quale il lavoratore autonomo era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico».

66.1

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:

«2-ter. La dotazione del fondo per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 21 dicembre 1997, n. 449, è incrementata di 211 milioni di euro per l'anno 2017».

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta dei Ministri competenti, sono apportate ulteriori riduzioni degli importi definiti dall'elenco allegato in termini di competenza e cassa, pari a 211 milioni di euro per l'anno 2017, anche relativi a missioni e programmi diversi, e potranno essere apportate variazioni compensative rispetto agli importi indicati».

66.2

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:

«2-ter. La dotazione del Fondo per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è incrementata di 90 milioni di euro per l'anno 2017. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190».

66.3

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

«2-ter. La dotazione del Fondo per le non auto sufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2017. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190».

66.4

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

«2-ter. I finanziamenti del fondo per le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e alla comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 è incrementato di euro 40 milioni. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190».

66.5

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

«2-ter. Alla luce della particolare congiuntura sociale e economica, per l'anno 2017, in via

sperimentale, gli atti e i provvedimenti che dispongono, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1265, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'utilizzazione del Fondo per le non auto sufficienze, dovranno basarsi, nelle aree obiettivo convergenza, prioritariamente su indici di deprivazione stabiliti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge».

66.6

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Al comma 4, dopo le parole: «per l'anno 2017» inserire le seguenti: «e per l'anno 2018» e dopo le parole: «indebitamento netto» sono inserite le seguenti: «, oltre le risorse derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, al netto di quanto previsto dal comma 3, lettera b-bis), del presente articolo».

1.4.2.2.11. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 754 (pom.) del 13/06/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 13 GIUGNO 2017
754ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 18,25.

IN SEDE CONSULTIVA

(2134) Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Laura Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Rosy Bindi ed altri; Rosy Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare
(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana di oggi.

Il presidente **TONINI** informa che è pervenuta una nota dalla Ragioneria generale dello Stato, con la quale si verifica positivamente la relazione tecnica sul testo approvato dalla Camera dei deputati, condizionando però tale verifica ad alcune modifiche puntuali che mette a disposizione dei senatori.

Il vice ministro MORANDO chiarisce che, oltre a quanto rappresentato nella nota citata, sono in corso approfondimenti volti ad individuare riformulazioni al testo degli articoli 25 e 29. Inoltre ricorda che la Commissione giustizia ha approvato numerosi emendamenti che presentano profili problematici dal punto di vista finanziario. Anche in questo caso riferisce che gli uffici del proprio Dicastero stanno

svolgendo gli approfondimenti necessari all'espressione di un parere.

Il [PRESIDENTE](#) rinvia pertanto il seguito dell'esame.

IN SEDE REFERENTE

(2853) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana di oggi.

I senatori [ANGIONI](#) (PD), [LAI](#) (PD) e [GIROTTI](#) (M5S) presentano rispettivamente gli ordini del giorno G/2853/217/5, G/2853/218/5 e G/2853/219/5, pubblicati in allegato, chiedendo che siano ammessi all'esame.

Il [PRESIDENTE](#) ammette gli ordini del giorno presentati. Invita dunque il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere il loro parere sugli ordini del giorno.

Il relatore [SANTINI](#) (PD) esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/2853/2/5, G/2853/3/5, G/2853/6/5, G/2853/7/5, G/2853/8/5, G/2853/9/5, G/2853/10/5, G/2853/12/5, G/2853/15/5, G/2853/16/5, G/2853/24/5, G/2853/26/5, G/2853/27/5, G/2853/30/5, G/2853/32/5, G/2853/33/5, G/2853/34/5, G/2853/35/5, G/2853/36/5, G/2853/38/5, G/2853/43/5, G/2853/50/5, G/2853/51/5, G/2853/54/5, G/2853/56/5, G/2853/57/5, G/2853/60/5, G/2853/61/5, G/2853/64/5, G/2853/71/5, G/2853/73/5, G/2853/74/5, G/2853/75/5, G/2853/76/5, G/2853/77/5, G/2853/78/5, G/2853/81/5, G/2853/84/5, G/2853/89/5, G/2853/92/5, G/2853/93/5, G/2853/94/5, G/2853/96/5, G/2853/97/5, G/2853/99/5, G/2853/100/5, G/2853/102/5, G/2853/104/5, G/2853/105/5, G/2853/112/5, G/2853/113/5 e G/2853/114/5.

Il vice ministro MORANDO, esprimendo parere conforme a quello del relatore dichiara di accogliere gli ordini del giorno.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2853/1/5, purché sia soppressa tutta la parte fino alla fine del secondo impegno dalle parole "65 %".

Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme.

La senatrice [ZANONI](#) (PD) accetta la riformulazione proposta, pubblicata in allegato.

L'ordine del giorno G/2853/1/5 (testo 2) è pertanto accolto dal Governo.

Il RELATORE esprime avviso favorevole all'ordine del giorno G/2853/4/5, purché sia limitato l'impegno del Governo a "valutare la necessità di prevedere".

Il rappresentante del GOVERNO esprime avviso conforme.

L'ordine del giorno G/2853/4/5 (testo 2), pubblicato in allegato, risulta pertanto accolto.

Il RELATORE e il vice ministro MORANDO esprimono parere contrario sull'ordine del giorno G/2853/5/5 che, posto ai voti su richiesta del presentatore, risulta respinto.

Il RELATORE esprime un parere favorevole sull'ordine del giorno G/2853/11/5, purché dopo le parole "che subiscono" sia inserita la seguente: "anche".

La senatrice [ZANONI](#) (PD), facendo proprio l'ordine del giorno, ne accetta la riformulazione proposta, pubblicata in allegato.

Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme sulla riformulazione concordata, precisando con l'occasione che è allo studio dell'Esecutivo una proposta normativa volta a ridisciplinare con carattere di stabilità l'intero quadro legislativo riguardante le zone economiche speciali (ZES) e le zone franche urbane (ZFU). L'ordine del giorno è pertanto accolto.

Il RELATORE propone una riformulazione dell'ordine del giorno G/2853/13/5, consistente nell'inserimento, dopo la parola "microcogenerazione" delle seguenti: "purché esse siano in grado di migliorare il livello di efficienza energetica di almeno il 30 per cento".

Il senatore [LANIECE](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) accetta la proposta di riformulazione e il vice ministro MORANDO dichiara pertanto di accogliere l'ordine del giorno nel testo riformulato, pubblicato in allegato.

Il RELATORE invita il presentatore al ritiro dell'ordine del giorno G/2853/14/5.

Il senatore [LANIECE](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritira pertanto l'ordine del giorno.

Il RELATORE esprime un parere favorevole sull'ordine del giorno G/2853/17/5, purché sia espunto il terzo capoverso delle considerazioni.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) accetta la riformulazione proposta.

Il vice ministro MORANDO, condividendo la proposta del relatore, dichiara di accogliere l'ordine del giorno G/2853/17/5 (testo 2), pubblicato in allegato, in quanto altrimenti contraddittorio con la legislazione vigente.

Il RELATORE chiede, ai fini dell'espressione di un parere favorevole, che l'ordine del giorno G/2853/18/5 sia riformulato inserendo nel dispositivo l'inciso "compatibilmente con la normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato" dopo la parola: "allevamenti".

La senatrice [COMAROLI](#) (*LN-Aut*) accetta la proposta di riformulazione, pubblicata in allegato.

Il vice ministro MORANDO dichiara pertanto di accogliere l'ordine del giorno riformulato.

Il RELATORE esprime parere contrario sugli ordini del giorno G/2853/19/5, G/2853/20/5 e G/2853/22/5.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme, evidenziando che l'ordine del giorno G/2853/19/5 appare in contrasto con la normativa europea, mentre l'ordine del giorno G/2853/20/5, sembra estendere i benefici previsti oltre il settore dei macchinari, cui gli ammortamenti estesi sono rivolti.

Insistendo i proponenti per la votazione, gli ordini del giorno G/2853/19/5, G/2853/20/5 e G/2853/22/5, sono posti separatamente ai voti e risultano respinti.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2853/21/5, purché sia riformulato il relativo impegno a "valutare la possibilità finanziaria di".

Il vice ministro MORANDO si associa.

La senatrice [COMAROLI](#) (*LN-Aut*) accetta la modifica proposta, pubblicata in allegato.

L'ordine del giorno G/2853/21/5 (testo 2) è così accolto dal Governo.

Il RELATORE invita a ritirare l'ordine del giorno G/2853/23/5 che appare ultroneo.

La senatrice [COMAROLI](#) (*LN-Aut*) accoglie l'invito e ritira l'ordine del giorno.

Il RELATORE invita a ritirare altresì l'ordine del giorno G/2853/25/5, stanti le modifiche apportate in prima lettura alla normativa sull'ACE.

La senatrice [COMAROLI](#) (*LN-Aut*) ritira l'ordine del giorno G/2853/25/5.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2853/28/5, purché siano espunte le parole "il *bonus* carburante o comunque", dal momento che si riferiscono ad un istituto non più previsto nella legislazione vigente.

Il rappresentante del GOVERNO si associa.

La senatrice [BELLOT](#) (*Misto-Fare!*) accoglie la riformulazione proposta, pubblicata in allegato.

L'ordine del giorno G/2853/28/5 (testo 2) è pertanto accolto dal Governo.

Il RELATORE esprime parere contrario sull'ordine del giorno G/2853/29/5.

Con conforme parere contrario del vice ministro MORANDO, l'ordine del giorno G/2853/29/5 è posto ai voti e risulta respinto.

Il RELATORE invita a riformulare l'ordine del giorno G/2853/31/5, sopprimendo i primi due capoversi della parte dispositiva.

La senatrice [BELLOT](#) (*Misto-Fare!*) fa proprio l'ordine del giorno e dichiara di accettare la riformulazione.

Il rappresentante del GOVERNO accoglie pertanto l'ordine del giorno G/2853/31/5 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il RELATORE e il vice ministro MORANDO esprimono parere contrario sugli ordini del giorno G/2853/37/5, G/2853/40/5, G/2853/41/5, G/2853/42/5, G/2853/44/5, G/2853/45/5, G/2853/46/5, G/2853/47/5, G/2853/48/5 e G/2853/49/5 che posti separatamente in votazione risultano respinti.

Il RELATORE esprime parere favorevole all'ordine del giorno G/2853/39/5, purché l'impegno richiesto sia limitato a "valutare la possibilità finanziaria di".

Il senatore [MANDELLI](#) (*FI-PdL XVII*) accetta la riformulazione.

L'ordine del giorno G/2853/39/5 (testo 2), pubblicato in allegato, risulta così accolto dal Governo.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2853/52/5, purché sia limitato il relativo impegno a "valutare la possibilità di".

Il rappresentante del GOVERNO concorda con il relatore.

La senatrice [BELLOT](#) (*Misto-Fare!*) sottoscrive l'ordine del giorno ed accetta la riformulazione proposta.

L'ordine del giorno G/2853/52/5 (testo 2), pubblicato in allegato, è così accolto dal Governo.

Il RELATORE e il rappresentante del Governo esprimono parere contrario sugli ordini del giorno G/2853/53/5 e G/2853/55/5.

Posti separatamente ai voti gli ordini del giorno G/2853/53/5 e G/2853/55/5, risultano non accolti.

Il RELATORE propone di limitare l'ordine del giorno G/2853/58/5, ad un impegno a "valutare la compatibilità finanziaria".

Il senatore [MANDELLI](#) (*FI-PdL XVII*) sottoscrive l'ordine del giorno ed accetta la riformulazione proposta, con il che l'ordine del giorno G/2853/58/5 (testo 2), pubblicato in allegato, è accolto dal rappresentante del GOVERNO.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sugli ordini del giorno G/2853/59/5, G/2853/62/5, G/2853/63/5, G/2853/65/5, G/2853/66/5 e G/2853/67/5, che, posti separatamente ai voti risultano respinti.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2853/68/5, purché sia riformulato limitando l'impegno del Governo a "valutare l'adozione" delle corrispondenti iniziative.

Il vice ministro MORANDO conferma la riformulazione proposta, pubblicata in allegato.

La senatrice [COMAROLI](#) (*LN-Aut*) accetta la riformulazione del proprio ordine del giorno G/2853/68/5, che è così accolto dal Governo.

Previa espressione del parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, gli ordini del giorno G/2853/69/5, G/2853/70/5, G/2853/72/5, G/2853/79/5, G/2853/80/5, G/2853/82/5, G/2853/83/5, G/2853/85/5, G/2853/86/5 e G/2853/86-bis/5, posti separatamente ai voti, risultano respinti.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2853/87/5, purché sia riformulato sopprimendo il quarto capoverso delle considerazioni.

La senatrice [BULGARELLI](#) (*M5S*) accetta la riformulazione.

L'ordine del giorno G/2853/87/5 (testo 2), pubblicato in allegato, è così accolto dal rappresentante del GOVERNO.

Il RELATORE esprime parere favorevole altresì sull'ordine del giorno G/2853/88/5, purché l'impegno richiesto al Governo sia ridotto "a valutare l'adozione di opportuni provvedimenti".

Il rappresentante di GOVERNO si associa.

La senatrice [BULGARELLI](#) (*M5S*) dichiara di accettare la riformulazione proposta.

L'ordine del giorno G/2853/88/5 (testo 2), pubblicato in allegato, è così accolto dal Governo.

Il RELATORE esprime un avviso contrario sugli ordini del giorno G/2853/90/5 e G/2853/91/5.

Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme evidenziando come l'ordine del giorno G/2853/90/5 si ponga in aperto contrasto con il testo del decreto-legge convertito.

Posti separatamente ai voti gli ordini del giorno G/2853/90/5 e G/2853/91/5 risultano non accolti.

Il RELATORE invita il proponente al ritiro dell'ordine del giorno G/2853/95/5.

Il senatore [ANGIONI](#) (PD) ritira l'ordine del giorno G/2853/95/5.

Il RELATORE esprime parere contrario sull'ordine del giorno G/2853/98/5.

Il rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme.

L'ordine del giorno G/2853/98/5 viene messo ai voti e risulta non accolto.

Il RELATORE esprime parere contrario sull'ordine del giorno G/2853/101/5.

Con il parere contrario del rappresentante del GOVERNO, l'ordine del giorno G/2853/101/5, posto ai voti, è respinto.

Il RELATORE esprime parere contrario sull'ordine del giorno G/2853/103/5, che è messo ai voti con il parere contrario del rappresentante del GOVERNO e respinto.

Il RELATORE esprime altresì parere contrario sull'ordine del giorno G/2853/106/5.

Il senatore [RUTA](#) (PD) esprime rammarico per l'avviso contrario, sottolineando che l'ordine del giorno in discussione non ha costi e intende solamente promuovere un confronto tra le parti sociali.

Il vice ministro MORANDO, nell'esprimere il proprio parere contrario, precisa che non si intende sostenere l'onerosità del testo, bensì solamente adottare un criterio uniforme sugli ordini del giorno volti a ridiscutere la materia del lavoro accessorio che, ad avviso del Governo, ha trovato soddisfacente soluzione nel testo.

Posto ai voti l'ordine del giorno G/2853/106/5 è respinto.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono altresì parere contrario sugli ordini del giorno G/2853/107/5, G/2853/108/5, G/2853/109/5, G/2853/110/5 e G/2853/111/5 che, posti separatamente ai voti risultano respinti.

Il senatore [PICCINELLI](#) (ALA-SCCLP) dichiara di aggiungere la propria firma all'ordine del giorno G/2853/167/5.

Il RELATORE avanza la richiesta di una breve sospensione della seduta, necessaria per un confronto con il Governo sui pareri da dare rispetto ai restanti ordini del giorno.

Il PRESIDENTE prende atto e propone di riprendere la seduta alle ore 20.

La seduta, sospesa alle ore 19,10, è ripresa alle ore 20,05.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sugli ordini del giorno G/2853/115/5, G/2853/118/5, G/2853/120/5, G/2853/121/5, G/2853/122/5, G/2853/123/5, G/2853/124/5 e G/2853/125/5 che, posti separatamente ai voti, risultano respinti.

Il RELATORE esprime altresì parere favorevole sugli ordini del giorno G/2853/116/5, G/2853/117/5, G/2853/119/5, G/2853/126/5 e G/2853/127/5, che il vice ministro MORANDO dichiara di accogliere.

Il RELATORE chiede ai proponenti di chiarire gli intenti dell'ordine del giorno G/2853/128/5 (testo 2), pubblicato in allegato, intendendosi ritirato il testo originario, che non appaiono immediatamente intellegibili.

Il senatore [FRAVEZZI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) precisa che l'ordine del giorno intende richiamare la problematica concernente l'università di Trento la quale, a seguito del transito di competenze verso la provincia autonoma, è stata privata di tutti i fondi statali anche ulteriori rispetto al finanziamento ordinario.

Il RELATORE, prendendo atto delle motivazioni, propone di riformulare la richiesta di impegno del Governo a "valutare la possibilità" e di sopprimere nel dispositivo dell'impegno le parole "di tutte".

Il senatore [FRAVEZZI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) accetta la riformulazione proposta, pubblicata in allegato.

Il vice ministro MORANDO dichiara pertanto di accogliere l'ordine del giorno così modificato.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sull'ordine del giorno G/2853/129/5 che, posto ai voti, risulta non accolto.

Il RELATORE esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/2853/130/5 e G/2853/131/5 che, con il parere conforme del vice ministro MORANDO, risultano accolti dal Governo.

Il RELATORE e il vice ministro MORANDO esprimono parere favorevole sull'ordine del giorno G/2853/132/5, purché sia riformulato il dispositivo secondo quanto indicato dal Ministero della sanità.

Il senatore [MANDELLI](#) (*FI-PdL XVII*) dichiara di accettare le modifiche proposte.

L'ordine del giorno G/2853/132/5 (testo 2), pubblicato in allegato, è pertanto accolto dal rappresentante del GOVERNO.

Il RELATORE esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/2853/133/5 e G/2853/136/5 che il rappresentante del GOVERNO dichiara di accogliere.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sugli ordini del giorno G/2853/134/5, G/2853/135/5 e G/2853/137/5 che, posti separatamente ai voti, risultano respinti.

Il RELATORE esprime poi parere favorevole sull'ordine del giorno G/2853/138/5 a condizione che sia

espunto il secondo capoverso dell'impegno.

La senatrice [MORONESE](#) (M5S) accetta le modifiche richieste.

Il rappresentante del GOVERNO dichiara pertanto di accogliere l'ordine del giorno G/2853/138/5 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il RELATORE esprime parere favorevole all'ordine del giorno G/2853/139/5 purché siano soppresse le parole "non solo astrattamente, ma concretamente".

La senatrice [BULGARELLI](#) (M5S) dichiara di accettare la riformulazione proposta.

Il vice ministro MORANDO accoglie pertanto l'ordine del giorno G/2853/139/5 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il RELATORE esprime parere contrario sugli ordini del giorno G/2853/140/5 e G/2853/141/5 che, con il conforme parere del rappresentante del GOVERNO, sono posti separatamente ai voti e respinti.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2853/142/5, purché siano soppressi l'ultimo capoverso delle premesse e, nella parte impegnativa, le parole da "che devono essere" fino al termine.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) accetta la riformulazione proposta.

Il vice ministro MORANDO accoglie così l'ordine del giorno G/2853/142/5 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il RELATORE esprime poi parere favorevole sull'ordine del giorno G/2853/143/5 purché siano soppressi l'ultimo capoverso delle premesse e, nella parte impegnativa, le parole da "tra cui l'immediata" al termine.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) accetta la riformulazione proposta.

Il vice ministro MORANDO accoglie così l'ordine del giorno G/2853/143/5 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il RELATORE esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/2853/144/5, G/2853/145/5, G/2853/146/5, G/2853/147/5, G/2853/148/5, G/2853/150/5 e G/2853/151/5, che sono accolti dal rappresentante del GOVERNO.

Il RELATORE esprime parere contrario sugli ordini del giorno G/2853/149/5, G/2853/152/5 e G/2853/153/5 che con il conforme parere del vice ministro MORANDO sono separatamente posti separatamente ai voti e risultano non accolti.

Il RELATORE esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/2853/154/5, G/2853/155/5, G/2853/156/5 e G/2853/157/5, che sono infine accolti dal rappresentante del GOVERNO.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2853/158/5, condizionato a una riformulazione proposta dal Ministero della sanità.

Il senatore [MANDELLI](#) (FI-PdL XVII) accetta la proposta di riformulazione.

Il vice ministro MORANDO accoglie l'ordine del giorno così modificato, pubblicato in allegato.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2853/159/5, purché siano espunte, dalla parte impegnativa, le parole da "da 70 milioni" al termine.

Il senatore [MANDELLI](#) (FI-PdL XVII) accetta la proposta di riformulazione, pubblicata in allegato.

Il vice ministro MORANDO accoglie l'ordine del giorno così modificato.

Il RELATORE esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/2853/160/5 e G/2853/161/5 che sono accolti dal rappresentante del GOVERNO.

Il RELATORE esprime altresì parere favorevole sull'ordine del giorno G/2853/162/5 condizionato alla sostituzione della parola "prioritariamente" con le seguenti: "oltre all'ISEE anche".

Il senatore [MANDELLI](#) (FI-PdL XVII) accetta la proposta di riformulazione, pubblicata in allegato.

Il vice ministro MORANDO accoglie l'ordine del giorno così modificato.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sugli ordini del giorno G/2853/163/5, G/2853/166/5 e G/2853/167/5, che posti separatamente ai voti, risultano non accolti.

Il RELATORE esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/2853/164/5 e G/2853/165/5 che sono accolti dal rappresentante del GOVERNO.

Il RELATORE esprime poi parere favorevole sull'ordine del giorno G/2853/168/5 purché sia soppresso il secondo capoverso della parte impegnativa.

La senatrice [BULGARELLI](#) (M5S) accetta la riformulazione proposta, pubblicata in allegato.

L'ordine del giorno così modificato è accolto dal rappresentante del GOVERNO.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono poi parere contrario sugli ordini del giorno G/2853/169/5, G/2853/172/5, G/2853/173/5 e G/2853/174/5 che, separatamente messi in votazione, risultano respinti.

Il RELATORE esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/2853/170/5 e G/2853/171/5 che sono accolti dal rappresentante del GOVERNO.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2853/175/5 condizionato alla soppressione dalla parte impegnativa della parola "maggiore".

Il senatore [BROGLIA](#) (PD) accetta la riformulazione proposta pubblicata in allegato.

Il rappresentante del GOVERNO accoglie l'ordine del giorno così modificato.

Il RELATORE esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/2853/176/5, G/2853/178/5 e G/2853/179/5, che sono accolti dal rappresentante del GOVERNO.

Il RELATORE esprime poi parere contrario sull'ordine del giorno G/2853/177/5 che è messo ai voti con il contrario conforme parere del rappresentante del GOVERNO e risulta respinto.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2853/180/5 condizionato a una riformulazione proposta dal Ministero infrastrutture e trasporti.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) accetta la riformulazione proposta, pubblicata in allegato.

Il vice ministro MORANDO accoglie l'ordine del giorno nel testo così modificato.

Il RELATORE esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/2853/181/5, G/2853/182/5, G/2853/183/5 e G/2853/184/5, che sono accolti dal rappresentante del GOVERNO.

Il RELATORE invita al ritiro dell'ordine del giorno G/2853/185/5, che non appare in linea con l'attuale assetto delle competenze regionali e statali.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) sottolinea l'importanza del tema e chiede di poter mantenere l'ordine del giorno anche eventualmente rivedendo la formulazione.

Il RELATORE propone dunque di sostituire la parte impegnativa con la seguente: "ad operare per il completamento della superstrada Pedemontana Veneta".

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) accetta la riformulazione proposta, pubblicata in allegato.

Il vice ministro MORANDO accoglie pertanto l'ordine del giorno così riformulato.

Il RELATORE esprime parere contrario sull'ordine del giorno G/2853/186/5 che con il conforme parere del rappresentante del GOVERNO è posto ai voti e risulta respinto.

Il RELATORE esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/2853/187/5 e G/2853/188/5 che sono accolti dal rappresentante del GOVERNO.

Il RELATORE esprime poi parere favorevole sull'ordine del giorno G/2853/189/5 condizionato alla sostituzione delle parole "conferendo priorità alle" con le seguenti: "anche valorizzando le".

Il senatore [MANDELLI](#) (*FI-PdL XVII*) accetta la riformulazione proposta, pubblicata in allegato.

Il vice ministro MORANDO accoglie l'ordine del giorno così modificato.

Il RELATORE esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/2853/190/5, G/2853/191/5 e G/2853/192/5 che il rappresentante del GOVERNO dichiara di accogliere.

Il RELATORE esprime altresì parere favorevole sull'ordine del giorno G/2853/193/5 condizionato a una parziale modifica del dispositivo che illustra.

La senatrice [BULGARELLI](#) (*M5S*) accetta la riformulazione, pubblicata in allegato.

Il rappresentante del GOVERNO accoglie l'ordine del giorno così modificato.

Il RELATORE esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/2853/194/5 e G/2853/195/5 che sono accolti dal rappresentante del GOVERNO.

Il RELATORE esprime parere contrario sugli ordini del giorno G/2853/196/5, G/2853/197/5 e G/2853/198/5 che con il conforme parere del rappresentante del GOVERNO sono posti separatamente ai voti e risultano non accolti.

Il RELATORE esprime altresì parere favorevole sugli ordini del giorno G/2853/199/5, G/2853/200/5, G/2853/201/5, G/2853/202/5 e G/2853/204/5, che il rappresentante del GOVERNO dichiara di accogliere.

Il RELATORE esprime parere contrario sugli ordini del giorno G/2853/203/5 e G/2853/205/5 che con il conforme parere del rappresentante del GOVERNO sono posti separatamente ai voti e risultano respinti.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2853/206/5 condizionato a una riformulazione pubblicata in allegato, che illustra.

La senatrice [BELLOT](#) (*Misto-Fare!*) accetta la riformulazione proposta.

Il vice ministro MORANDO accoglie l'ordine del giorno così modificato.

Il RELATORE propone ai fini di un parere favorevole una riformulazione dell'ordine del giorno G/2853/207/5, pubblicata in allegato, limitando l'impegno del Governo "a valutare la possibilità".

Favorevole il senatore [ANGIONI](#) (*PD*), il vice ministro MORANDO dichiara di accogliere l'ordine del giorno così modificato.

Il RELATORE esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/2853/208/5 e G/2853/210/5 che il rappresentante del GOVERNO accoglie.

Il RELATORE esprime altresì parere contrario sugli ordini del giorno G/2853/209/5, G/2853/211/5, G/2853/212/5 e G/2853/213/5 che, con il conforme parere contrario del rappresentante del GOVERNO, sono posti separatamente ai voti e risultano respinti.

Il RELATORE esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/2853/214/5, G/2853/217/5 e G/2853/218/5 che sono accolti dal rappresentante del GOVERNO.

Il RELATORE esprime parere contrario sugli ordini del giorno G/2853/215/5 e G/2853/216/5 cui si associa il rappresentante del GOVERNO.

Gli ordini del giorno G/2853/215/5 e G/2853/216/5 sono posti ai voti e respinti.

Il RELATORE esprime un parere contrario sull'ordine del giorno G/2853/219/5, segnalando che lo stesso presenta evidenti difficoltà di attuazione.

Il vice ministro MORANDO si associa all'opinione del relatore, ritenendo l'iniziativa eccessivamente dettagliata per le caratteristiche di un ordine del giorno.

Il senatore [GIROTTO](#) (M5S) sottolinea la rilevanza della questione affrontata nell'ordine del giorno, ricordando che sono in corso procedimenti sanzionatori, a suo avviso sproporzionati, da parte del GSE a carico degli utenti del servizio. Si dichiara dunque disponibile a una eventuale riformulazione idonea al mantenimento dell'ordine del giorno.

Il rappresentante del GOVERNO segnala che sarebbe necessario un analitico lavoro di confronto per giungere a un testo assentibile, attività che potrà essere svolta in occasione di un prossimo provvedimento.

L'ordine del giorno G/2853/219/5 è dunque messo ai voti e risulta respinto.

Le senatrici [COMAROLI](#) (LN-Aut) e [BULGARELLI](#) (M5S) e il senatore [MANDELLI](#) (FI-PdL XVII) preannunciano il voto contrario dei rispettivi Gruppi sul disegno di legge in titolo.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sull'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati, autorizzandolo, al contempo, a chiedere del Presidente del Senato di poter svolgere la relazione in forma orale.

La seduta termina alle ore 21,25.

ORDINI DEL GIORNO

N. [2853](#)

G/2853/1/5 (testo 2)

[ZANONI](#), [PAGLIARI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,

recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali; ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (A.S. 2853);

premessi che:

la recente raccomandazione dell'Unione Europea del luglio 2016 in materia di edifici ad energia quasi zero suggerisce di subordinare alcuni benefici fiscali al raggiungimento del parametro di edificio ad energia quasi zero;

è oggi più che mai necessario incentivare l'autoconsumo dell'energia prodotta dagli impianti fotovoltaici, nuovi ed esistenti e supportare la diffusione dei sistemi di accumulo elettrochimico che copriranno un molo sempre più importante, anche a servizio delle necessità della rete;

considerato che:

risulta essenziale aiutare le famiglie a ridurre il costo delle bollette, che a causa della riforma delle tariffe elettriche aumenterà anche di molto, in particolare a causa del notevole aumento dei corrispettivi per l'impegno di potenza contrattuale;

sistemi di accumulo (*energy storage solutions*) abbinati a generazione da FER distribuita di piccola taglia, fotovoltaico in primis, consentono infatti di contenere la potenza impegnata contrattuale di rete del produttore-consumatore (*prosumer*), senza pregiudicare la sicurezza e la stabilità della rete stessa;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di disporre che, a decorrere dal 1° Gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021, qualora l'edificio su cui sono effettuati gli interventi ammissibili alle detrazioni fiscali cui si riferisce l'articolo 14 in discussione raggiunga i requisiti per essere considerato edificio ad energia quasi zero, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella misura del 75%;

a valutare l'opportunità di prevedere che, a decorrere dal 1° Gennaio 2017 e fino al 31 Dicembre 2021, per gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici abbinati a impianti di accumulo di energia spetti una detrazione fiscale dall'imposta lorda su reddito delle persone fisiche, ovvero sul reddito delle società, nella misura del 65%.

G/2853/4/5 (testo 2)

[MIRABELLI](#)

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (A.S. 2853);

premessi che:

l'articolo 1 del decreto legge in esame interviene sulla disciplina dello *split payment* di cui all'articolo 17-ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, concernente le modalità di assolvimento dell'IVA sulle forniture effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione, prevedendo l'estensione dell'ambito soggettivo di applicazione del meccanismo, per le fatture emesse dal 1° luglio 2017, anche nei confronti di società controllate;

l'applicazione dello *split payment* comporterà infatti che dette società, dal 1° luglio 2017, non dovranno più versare l'IVA sugli acquisti per versarla direttamente all'Erario;

considerato che:

la Centrale del Latte di Brescia S.p.A. è una storica società pubblica, 85 anni, che raggiunge da anni risultati molto positivi che ricadono sempre e subito sul socio pubblico Comune di Brescia e sul tessuto economico e sociale dell'intera provincia bresciana;

in questi anni, attraverso scelte coraggiose e trasparenti, il Comune di Brescia, di propria iniziativa, ha ceduto una parte sostanziosa delle quote di sua proprietà (dal 96% al 51%), con il coinvolgimento di tante importanti realtà associative e produttive bresciane, compreso la cessione avvenuta pochi mesi fa di circa l'1% ai dipendenti della stessa;

l'entrata in vigore dell'articolo 1 del presente decreto legge comporterà per la suddetta società, e

per le altre società che si trovino in condizioni simili nel resto del territorio nazionale, oltre ad una penalizzazione finanziaria diretta, anche una ben più grave penalizzazione nei confronti di tutti i fornitori della medesima, non solo di materia prima, ma anche dei beni e/o servizi;

tale situazione appare particolarmente seria in quanto la nuova disciplina introdotta penalizza in modo particolare le società che operano sul libero mercato ma che allo stesso tempo sono partecipate dalla pubblica amministrazione, a differenza delle società private dirette concorrenti sul mercato;

Tutto ciò premesso, impegna il Governo:

a valutare la necessità di prevedere, nei prossimi provvedimenti utili, l'adozione di misure finalizzate ad evitare che dall'applicazione delle nuove misure sullo *split payment* previste dall'articolo 1 del decreto legge in esame si producano penalizzazioni eccessive a carico delle società che operano sul libero mercato, ma che allo stesso tempo sono partecipate dalla pubblica amministrazioni, tali da compromettere la loro continuità operativa.

G/2853/11/5 (testo 2)

[FASIOLO](#), [ZANONI](#)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (A.S. 2853);

premessi che:

la Zona economica speciale (ZES), già presente e funzionante in taluni Stati membri dell'UE, è una zona geografica dotata di una legislazione economica differente dalla legislazione in atto nella nazione di appartenenza finalizzata all'attrazione di investimenti produttivi anche esteri, al rilancio del tessuto produttivo, dell'occupazione, della competitività e dello sviluppo dei territori di riferimento;

l'obiettivo della ZES è quello di ridurre il regime impositivo, al fine di agevolare una rapida crescita economica delle zone interessate;

la realizzazione di zone economiche speciali (ZES) anche nel nostro Paese potrebbe rappresentare uno strumento in grado di rilanciare la competitività e l'occupazione in determinate aree del Paese che oggi presentano una situazione di particolare difficoltà economica e produttiva o che subiscono, in particolare nelle aree di confine dello Stato, svantaggi derivanti da differenti livelli di imposizione fiscale;

tutto ciò premesso,

impegna il Governo:

ad aprire un tavolo di confronto con l'Unione Europea al fine di valutare le procedure e le modalità per la realizzazione anche nel nostro Paese di zone economiche speciali in determinate aree territoriali che presentano una situazione di particolare difficoltà economica e produttiva o che subiscono, anche in ragione della prossimità territoriale con altri Stati, svantaggi competitivi derivanti da differenti livelli di imposizione fiscale a carico del sistema economico produttivo.

G/2853/13/5 (testo 2)

[FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#), [BERGER](#), [LANIECE](#), [ORELLANA](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge A.S. 2853 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge- 24 aprile 2017, n. 50, recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premessi che:

la microgenerazione è la produzione combinata di elettricità e di calore da un unico impianto di piccola taglia, spesso identificata dalla sigla inglese Me-HP acronimo di *microcombined heating and power*;

tramite i microcogeneratori, unità cogenerative di potenza elettrica compresa tra 1 e 50 kW, è

possibile ottenere un significativo risparmio di energia primaria rispetto alla separata generazione di energia elettrica e calore;

i microcogeneratori si presentano simili per dimensioni a una caldaia a basamento; sono costituiti, nella maggior parte dei casi, da un motore interno a combustione alimentato a metano, GPL o biogas, accoppiato a un alternatore e a un sistema di recupero del calore altrimenti disperso;

le taglie elettriche e termiche dei microcogeneratori sono perfettamente idonee a soddisfare le esigenze energetiche di settori diversi: da quello abitativo al pubblico, dal ricettivo alla ristorazione, dal benessere all'*healthcare*, dall'agroalimentare alla distribuzione, eccetera;

considerato che:

la direttiva europea sull'Efficienza Energetica 2012/27/EU, che ha ripreso e integrato la Direttiva Europea sulle Prestazioni Energetiche in Edilizia 2010/31/UE, raccomanda lo sviluppo di idonee politiche strutturali a supporto della microcogenerazione che aiutino a realizzare il grande potenziale di risparmio energetico e di emissioni di CO₂ insito nella tecnologia stessa;

il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2013, n. 90, recante: «Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale»), prevede all'articolo 15 (Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione ed efficienza energetica e idrica), comma 1-bis, l'opportunità di agevolare ulteriori interventi [...] quali, per esempio le schermature solari, la microcogenerazione e la microtrigenerazione per il miglioramento dell'efficienza energetica [...];

il meccanismo della detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, attualmente previsto, nel caso di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, appare come quello più pertinente per includere ed incoraggiare il ricorso agli impianti di microcogenerazione. Infatti, parimenti a una caldaia a condensazione, quelli di microcogenerazione (disponibili nella versione con recupero di calore di condensa) concorrono alla riduzione di energia primaria in modo addirittura più virtuoso considerata la contestuale produzione di energia elettrica. Una moderna caldaia a condensazione (rientrante tra le tecnologie agevolate) grazie alle elevate efficienze, sfrutta al meglio il contenuto calorifico del gas metano producendo tuttavia solo calore, mentre la microcogenerazione, con medesime o superiori efficienze, permette di produrre in aggiunta anche energia elettrica;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di estendere le agevolazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, previste dall'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 alle spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di unità di microcogenerazione, purché esse siano in grado di migliorare il livello di efficienza energetica di almeno il 30 per cento.

G/2853/17/5 (testo 2)

[COMAROLI](#)

Il Senato,

premesso che:

la legge di stabilità per il 2016 (articolo 1, comma 985, della legge n. 208 del 2015) aveva stabilito la possibilità per il contribuente di destinare il 2 per mille dell'Irpef alle associazioni culturali; fino all'anno precedente questa possibilità era prevista solo in favore dei partiti politici;

la misura si riferiva all'anno d'imposta 2015 e la scelta si poteva esercitare in occasione della dichiarazione dei redditi 2016, utilizzando l'apposito modulo per la destinazione del 2 per mille dell'Irpef allegato ai vari tipi di dichiarazione dei redditi;

secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2016, per l'esercizio finanziario 2016 avevano diritto alla corresponsione del 2 per mille dell'Irpef le associazioni, che secondo il rispettivo atto costitutivo o statuto, avessero la finalità di svolgere e/o promuovere attività culturali e risultassero esistenti da almeno 5 anni al momento della presentazione

della domanda di iscrizione all'apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri; a tal fine, le associazioni interessate dovevano presentare istanza di iscrizione entro il 10 aprile 2016, esclusivamente per via telematica, mediante apposita procedura accessibile dal sito *web* del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, allegando una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti e una relazione sintetica descrittiva dell'attività di promozione di attività culturali svolta nell'ultimo quinquennio;

il Ministero, come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ha redatto e pubblicato sul proprio sito l'elenco provvisorio degli enti associativi culturali, indicando per ciascuno di essi denominazione, sede e codice fiscale;

per il 2016 ciascun contribuente, con riferimento al precedente periodo d'imposta (2015), ha espresso la scelta di destinare il 2 per mille della propria Irpef a favore di una delle associazioni culturali ammesse al riparto e di cui allo specifico elenco del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

considerato che:

sul sito dell'Agenzia delle entrate, alla voce «Informazioni generali Destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef 2017» è riportato: I contribuenti possono utilizzare una scheda unica per la scelta della destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'Irpef. Il contribuente può destinare: l'8 per mille del gettito Irpef allo Stato oppure ad un'Istituzione religiosa; il 5 per mille dell'Irpef a determinate finalità di interesse sociale; il 2 per mille della propria Irpef in favore di un partito politico. Le scelte, che non sono in alcun modo alternative tra loro e possano, pertanto, essere tutte espresse, non determinano maggiori imposte dovute»;

sembra che sia addebitabile ad una dimenticanza il fatto che il Governo abbia ommesso di inserire tale opzione nella legge di stabilità 2017, ma in seguito quest'ultimo si era impegnato a rimediare alla «svista» nel decreto all'ordine del giorno, ma della norma non vi è traccia nel testo,

impegna il Governo:

a porre rimedio, nel più breve tempo possibile, alla situazione sopra descritta con l'approvazione di una norma *ad hoc* e successivamente con una variazione sul *software* dedicato alle dichiarazioni dei redditi;

a rendere dal prossimo anno tale riparto una misura strutturale anche per le associazioni culturali.

G/2853/18/5 (testo 2)

[CANDIANI](#), [COMAROLI](#)

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge.-24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»;

premesso che:

la resistenza agli antibiotici da parte di vari agenti patogeni nel settore-zootecnico è collegabile al frequente uso di antibiotici nella medicina veterinaria per contrastare prevalentemente forme influenzali non autoctone di origine asiatica;

a causa delle recenti notizie sull'uso di antibiotici negli allevamenti, il consumo delle carni bianche, tra le quali il pollo, è in sensibile calo, ma meno di un quarto del totale degli antibiotici venduti nel settore zootecnico sono attribuibili, però, alla filiera avicola;

la lotta all'antibiotico-resistenza passa anche per le agevolazioni fiscali alle quali le industrie del settore avicolo possono accedere per incentivare una produzione *antibiotic free* e continuare nel trend positivo di riduzione e razionalizzazione dell'uso di antibiotici negli allevamenti anche al fine di tutelare il benessere animale e la salute del consumatore;

il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal T.U. delle Imposte sui redditi, prevede che i soggetti passivi di imposta sul reddito delle società (IRES) possano detrarre alcuni oneri dall'imposta lorda;

impegna il Governo:

al fine di incentivare la riduzione progressiva dell'utilizzo di antibiotici negli allevamenti, compatibilmente con la normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, a prevedere per la filiera avicola, nel primo provvedimento utile, una ulteriore detrazione, in aggiunta a quelle già previste sull'imposta lorda sul reddito delle società (IRES), sulla quota di produzione certificata che non utilizza antibiotici (produzione *antibiotic free*) o, in alternativa, ad un credito di imposta specifico pari al valore degli investimenti infrastrutturali e strumentali svolti per produzioni di carni avicole senza alcun ricorso all'utilizzo di antibiotici.

G/2853/21/5 (testo 2)

[COMAROLI](#)

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»;

premesso che:

negli ultimi anni abbiamo assistito all'intensificarsi del fenomeno di chiusura ed abbandono degli esercizi commerciali primari, soprattutto nei territori dei piccoli comuni. È l'effetto desertificazione; il quale lascia una buona parte dei comuni italiani totalmente sprovvisti di servizi primari, rendendo difficile, se non impossibile, per gli abitanti acquistare beni di prima necessità, come pane, latte e carni, senza doversi spostare per chilometri dalla propria abitazione;

in particolare, i dati che emergono sul fronte degli esercizi alimentari sono allarmanti: circa il 62 per cento degli 8.100 comuni italiani rischia di rimanere senza esercizi commerciali alimentari, con disastrosi risvolti a livello locale e nazionale, sia in termini economici che occupazionali. Di non poco conto sono le ricadute che la chiusura delle attività di vicinato produce a carico delle fasce sociali più deboli della popolazione, in primo luogo degli anziani, che trovano in questi piccoli esercizi un punto di riferimento essenziale, dove sono radicate le loro abitudini e tradizioni;

l'adozione di misure di tutela delle piccole realtà commerciali di vicinato, ubicate nei piccoli comuni, permetterebbe quindi di preservare il legame che i cittadini hanno con il loro territorio, recuperando la storia e le tradizioni degli stessi territori che le ospitano;

l'articolo 4 del provvedimento in esame prevede, a partire dal 1 giugno 2017, la possibilità di utilizzo della cedolare secca con aliquota al 21 per cento anche per locazioni brevi (massimo 30 giorni) di immobili ad uso abitativo stipulate, al di fuori dell'esercizio d'impresa, direttamente o attraverso intermediazione anche telematica;

l'estensione di questa imposta sostitutiva anche ai locali commerciali, non soltanto gioverebbe all'incentivazione degli esercizi commerciali primari, ma a tutto il comparto commerciale, con conseguente emersione di una consistente parte del sommerso;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità finanziaria di adottare appositi provvedimenti di carattere legislativo al fine di prevedere, anche per la tassazione sulla locazione dei locali commerciali, una imposta sostitutiva affine a quella già prevista per la locazione delle abitazioni e per le locazioni brevi come stabilito da ultimo dal presente decreto.

G/2853/28/5 (testo 2)

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno legge di conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo,

premesso che:

la questione dell'inserimento dei residenti della Regione Veneto tra i beneficiari del previsto sconto sul prezzo della benzina, in ragione della presenza del terminai gasiero allargo di Porto Levante

è questione annosa;

nel 2011, la Regione Veneto ha presentato ricorso al Tar del Lazio allo scopo di impugnare la legge dello Stato che la esclude dalle compensazioni ambientali in sconto benzina, con sentenza n. 04172/2012, il Tar del Lazio ha dato ragione al Veneto;

respingendo il ricorso n. 6865/2012, il Consiglio di Stato ha accolto per intero i dubbi e le violazioni rilevate dalla Regione Veneto, la quale «ha dedotto la violazione dell'articolo 45 della legge n. 99 del 2009, che è volto a riconoscere una compensazione, sotto forma di minor costo del carburante, a tutti i residenti delle Regioni che sopportano la presenza di impianti di elevato impatto ambientale a vantaggio dell'intera collettività, così contrastando l'effetto *nimby* (*not in my backyard*)»;

durante la conversione del cosiddetto decreto-legge competitività (decreto-legge n. 91 del 2014) è stato approvato un emendamento che ha escluso la provincia di Rovigo dal Fondo idrocarburi per gli sconti sul carburante a titolo di compensazione per la presenza del rigassificatore;

l'impianto, che fa capo a Terminale GNL Adriatico Srl, società partecipata da Qatar Terminai Limited (45 per cento), ExxonMobil Italiana Gas (45) e Edison (10 per cento), è una tra le prime strutture *off-shore* al mondo per la ricezione, stoccaggio e rigassificazione del gas naturale liquefatto, con una capacità di rigassificazione di 8 miliardi di metri cubi di gas all'anno, il terminale contribuisce alla diversificazione e alla sicurezza delle fonti energetiche in Italia;

ciononostante il Polesine è stato estromesso dall'accesso agli incentivi sul carburante e l'immotivata discriminazione ai suoi danni provocata dall'emendamento approvato nella notte del 23 luglio 2014 al citato decreto-legge n.91 non è mai stata sanata, a dispetto delle innumerevoli promesse del Governo di ripristinare la riduzione del prezzo alla pompa ovvero adottare un meccanismo agevolativo per i territori che ospitano impianti di rigassificazione a terra e *off-shore*,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative normative per riconoscere al Polesine misure agevolative a titolo di compensazione per la presenza del termine gasiero allargo di Porto Levante.

G/2853/31/5 (testo 2)

[BENCINI](#), [MAURIZIO ROMANI](#), [SIMEONI](#), [BELLOT](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2853 recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»;

premesso che:

il gioco d'azzardo legalizzato, terza industria italiana per fatturato, ha raggiunto costi sociali e personali non più tollerabili, soprattutto se si considera che è stato sovente causa del suicidio delle persone coinvolte;

la crisi economica non solo non ha frenato questo fenomeno, ma anzi ne è stata moltiplicatrice, poiché il gioco viene praticato per disperazione anche in tante famiglie non abbienti, che aggravano sempre di più la loro condizione;

nelle regioni a minor reddito si ha mediamente una maggiore percentuale di spesa per gioco d'azzardo e più del 50 per cento dei giocatori patologici è disoccupato;

se si tiene conto poi che lo Stato ricava dal gioco d'azzardo risorse comunque inferiori ai costi sociali ricadenti sulla salute e sull'economia delle famiglie, è facile constatare una palese contraddizione con i principi costituzionali ove, da un lato è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che limitano la libertà e l'eguaglianza tra i cittadini e impediscono il pieno sviluppo della persona umana e, dall'altro, è lo stesso Stato a consentire una pratica che pone ostacoli alle fasce deboli e che impatta negativamente su un gran numero di persone;

diversi governi, di vari schieramenti, per reperire ulteriori gettiti fiscali hanno ridotto un numero elevato di legalizzazioni di nuovi giochi d'azzardo, anche *on line*, creando la figura dello Stato biscazziere;

dato molto preoccupante è l'emersione del coinvolgimento della criminalità organizzata nel

mondo del gioco d'azzardo ma ancor più sconcertante è come oramai l'illegalità sia strettamente legata al gioco legale. Viene quindi meno in modo evidente l'assunto secondo il quale il gioco legale contrasterebbe quello illegale. Quanto detto è altresì confutato nella relazione finale redatta nella scorsa legislatura dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia; considerato che:

sono impressionanti i numeri che riguardano il gioco d'azzardo: quasi 100 miliardi di fatturato, 4 per cento del Pil nazionale, miliardi di tasse, 12 per cento della spesa delle famiglie italiane, 15 per cento del mercato europeo del gioco d'azzardo, 4,4 per cento del mercato mondiale, 400.000 *slot-machines*, 6.181 locali e agenzie autorizzate, 15 milioni di giocatori abituali, circa 800.000 i giocatori affetti da ludopatia, da 2 a 3 milioni a rischio patologico, 5-6 miliardi l'anno necessari solo per curare i dipendenti dal gioco patologico (ludopatici), oltre ad altri costi indotti;

il minor gettito fiscale che inevitabilmente verrebbe a crearsi dalla riduzione del gioco d'azzardo sarebbe però compensato, secondo alcuni accreditati studi, dalla riduzione del costo sociale che la collettività dovrebbe affrontare per le conseguenze della diffusione del gioco d'azzardo, solo in parte rappresentato dalle spese di cura per gli 800.000 ludopatici accertati e dai costi della prevenzione nei confronti dei cittadini a rischio (da due a tre milioni);

anche numerose associazioni, sindaci e alcuni consigli regionali, si sono pronunciati favorevolmente per contrastare il gioco d'azzardo;

considerato, in fine, che:

sarebbe opportuno vietare ogni forma di pubblicità a qualsiasi tipologia di gioco d'azzardo, in quanto incompatibile con i rischi che ne derivano e con il livello di danno sociale conseguente, ma anche quale indice sui reali valori perseguiti dall'ordinamento giuridico italiano;

sarebbe opportuno, altresì, al fine di tutelare i minori di anni diciotto, che l'accesso al gioco, in tutte le sue forme, venga limitato attraverso l'utilizzo obbligatorio della tessera sanitaria, come a tutt'oggi avviene nei distributori automatici di tabacchi;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di consentire l'accesso al gioco, in tutte le sue forme, solo attraverso l'utilizzo della tessera sanitaria, come a tutt'oggi avviene nei distributori automatici di tabacchi.

G/2853/39/5 (testo 2)

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante Il Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premesso che:

l'articolo 4 del decreto-legge in oggetto, reca disposizioni in materia di regime fiscale delle locazioni brevi, consentendo di optare per l'applicazione della cedolare secca con aliquota al 21 per cento sui redditi derivanti dalle locazioni brevi di immobili ad uso abitativo, se stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa, direttamente in presenza di intermediazione immobiliare, anche *online*;

il commercio e l'artigianato diffusi ? che sono due preziose risorse del nostro Paese ? sono stati sinora garantiti dalla proprietà diffusa, vale a dire da tanti piccoli risparmiatori che hanno investito nei locali commerciali i frutti del loro lavoro;

da alcuni anni, la redditività di questi beni è del tutto inesistente e nelle strade delle nostre città aumentano ogni giorno i locali vuoti. La somma di ben 7 imposte (Irpef, addizionale regionale Irpef, addizionale comunale Irpef, Imu, Tasi, imposta di registro, imposta di bollo) ? combinata con una disciplina contrattuale particolarmente vincolistica ? porta ad erodere fino all'80 per cento del canone di locazione; se si aggiungono le spese, si può arrivare al 100 per cento,

impegna il Governo:

anche al fine di contribuire al superamento della crisi del commercio e rilanciare il mercato

degli affitti dei locali commerciali, a valutare la possibilità finanziaria di introdurre una misura di riduzione dell'imposizione erariale con la previsione di una cedolare secca sui canoni di locazione degli immobili inclusi nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe).

G/2853/52/5 (testo 2)

[FUCKSIA](#), [BELLOT](#)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 46-*ter* dell'AS 2853 introduce, per i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017, modalità di determinazione del tributo speciale per il deposito in discarica derogatorie rispetto alla normativa vigente;

considerato che:

mentre la rubrica dell'articolo in esame richiama i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017, il testo dell'articolo fa riferimento ai comuni individuati negli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016, e non anche ai comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017, di cui all'allegato 2-*bis* del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di estendere l'esenzione anche ai comuni di cui all'allegato 2 bis del decreto-legge n. 189 del 2016.

G/2853/58/5 (testo 2)

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [GIOVANNI MAURO](#), [MANDELLI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo,

premessi che:

gli animali domestici vivono con le famiglie italiane, che li ospitano e li accudiscono con affetto, quali componenti, a tutti gli effetti, dei nuclei familiari;

secondo i dati del Rapporto Italia 2016, redatto da Eurispes, quasi la metà degli italiani possiede un *pet*: in particolare il 22,5 per cento ha un animale da compagnia, il 9,3 ne ha due, il 4,1 ne ha tre e, infine, il 7,4 ne ha più di tre e per il benessere di questi animali, gli italiani sono pronti anche a spendere molto e a fare sacrifici;

secondo le associazioni dei consumatori la maggioranza dei proprietari degli animali, per nutrirli e curarli nel modo più adeguato, sono disposti a spendere in totale, fino a 1.800 euro all'anno per un cane, fino a 800 per un gatto;

queste cifre sono assai più alte di quelle registrate anche solo dieci anni fa. Il mercato «pet» infatti, anche in tempi di crisi, ha continuato a registrare un incremento costante e, anzi, ha sviluppato una costante propensione verso prodotti sempre più di qualità, segno evidente dell'attaccamento che i padroni hanno nei confronti degli animali,

considerato che:

tuttavia, il Rapporto Eurispes Italia 2017 ha mostrato come la crisi economica, a lungo andare, ha, in ogni caso, fatto registrare un calo del 10 per cento del numero degli animali presenti nelle famiglie italiane;

ad oggi i proprietari che detengono legalmente un animale possono usufruire, per le spese mediche veterinarie e per quelle relative all'acquisto di medicinali, di una detrazione IRPEF fino al 19 per cento all'interno della dichiarazione dei redditi. Detta detrazione, tuttavia, in accordo con le indicazioni dell'ultima circolare dell'Agenzia delle entrate, può essere effettuata entro un limite massimo complessivo di 387,34 euro per tutti gli animali posseduti. Le spese eccedenti tale importo sono totalmente a carico dei proprietari;

i limiti quantitativi imposti dalla normativa vigente sono, però, assai contenuti rispetto all'effettivo onere economico sostenuto dalle famiglie, anche in ragione del fatto che tra le spese

veterinarie che danno diritto alla detrazione d'imposta non sono presenti, per esempio, le spese, eventualmente sostenute, per l'acquisto di farmaci senza prescrizione medica veterinaria o di mangimi e antiparassitari;

è evidente che i benefici fiscali a favore dei detentori di animali è del tutto inadeguato sia all'importanza che gli animali stessi hanno per le persone sia all'esosità delle spese che la cura, in senso lato, di un animale comporta;

impegna il Governo:

a valutare la compatibilità finanziaria ad aumentare i limiti di legge per le detrazioni attualmente vigenti portandole fino a 800 euro.

G/2853/68/5 (testo 2)

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 recante Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo,

premesso che:

l'articolo 41-*bis* destina 5 milioni di euro per l'anno 2017, 15 milioni di euro per l'anno 2018 e 20 milioni di euro per l'anno 2019, a valere sulle risorse del «Fondo per l'accelerazione delle attività di ricostruzione» di cui al comma 2 dell'articolo 41, alla progettazione di interventi per il miglioramento o adeguamento antisismico di opere pubbliche nei comuni compresi nelle zone a rischio sismico 1;

è stato assegnato un ordine di priorità alla destinazione delle risorse che vede in prima graduatoria le progettazioni dei piccoli comuni fino a 3.000 abitanti, senza precisare se si tratti di miglioramento o di adeguamento antisismico;

seguono le progettazioni di miglioramento e di adeguamento antisismico di immobili pubblici a seguito alla verifica di vulnerabilità e le progettazioni, prima esecutiva e poi definitiva, di miglioramento e di adeguamento antisismico di immobili pubblici in generale;

fatta salva la ricostruzione integrale, ossia il caso in cui c'è comunque l'obbligo dell'adeguamento alle norme tecniche per le costruzioni, ossia l'adeguamento sismico, si ritiene che il miglioramento sismico degli edifici pubblici debba comunque garantire l'applicazione delle norme tecniche per le costruzioni, allo scopo di evitare di spendere risorse pubbliche inutilmente per miglioramenti antisismici che poi non evitino il crollo degli edifici in caso di terremoto;

infatti, in caso di calamità la maggior parte degli edifici pubblici diventano «strategici» per il raduno e il soccorso della popolazione,

impegna il Governo:

a valutare l'adozione di opportune deliberazioni affinché, fatti salvi eventuali restrizioni e impedimenti dettati da vincoli ambientali, paesaggistici e urbanistici, le progettazioni ammissibili ai contributi pubblici del «Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva nelle zone a rischio sismico», di cui all'articolo 41-*bis*, garantiscano un livello di sicurezza sismica pari all'adeguamento sismico per gli edifici destinati a scuole, biblioteche, ospedali e in generale per gli immobili strategici in caso di terremoto, e un livello di sicurezza dell'intero edificio pari ad almeno l'80 per cento dell'adeguamento sismico per gli altri edifici pubblici, con riferimento al sisma massimo prevedibile nella zona sismica ove risulti situato l'immobile.

G/2853/87/5 (testo 2)

[DONNO](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (AS 2853)

premesso che:

il comma 5-*ter* dell'articolo 43 del decreto-legge in esame reca disposizioni di modifica del

decreto-legge 8/2017 in favore delle aziende agricole hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche;

considerato che:

durante i primi giorni del mese di settembre 2014, nel territorio del Gargano e della provincia di Foggia, si verificavano dei fenomeni meteorologici ed eventi alluvionali di particolare gravità, che causavano gravissimi danni, sia dal punto di vista umano, che dal punto di vista economico, agricolo ed infrastrutturale;

con delibera del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2014 veniva dichiarato lo stato di emergenza, in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei giorni dal 1° al 6 settembre 2014 nel territorio della provincia di Foggia;

come riportato dal sito istituzionale della Protezione civile, «lo Stato ha messo a disposizione un contributo economico per i cittadini colpiti da calamità ? eccezionali eventi meteorologici, alluvioni e frane che si sono verificate a partire da maggio 2013. I contributi per danni alle abitazioni e alle attività economiche e produttive ? saranno concessi attraverso un finanziamento agevolato e saranno a totale carico dello Stato, grazie all'attivazione di un credito di imposta»;

in data 22 ottobre 2014, veniva discussa dall'Aula del Senato la mozione 1-00316. Nel corso dell'esame in Aula della mozione, riformulata e votata per parti separate, venivano approvati i seguenti impegni indirizzati al Governo: «ad attivare tutti i poteri in proprio possesso affinché venga svolta una seria, approfondita, attendibile ed univoca ricognizione dei danni che hanno colpito i comuni dell'area garganica, da concludersi entro 30 giorni dall'approvazione del presente atto di indirizzo; a disporre un piano di bonifica e di lavori infrastrutturali, ripristino e manutenzione dei canali, al fine di ricreare il necessario sfogo per le acque piovane, nonché all'ultimazione di quelli già in programma; ad utilizzare tutti i poteri a disposizione per far sì che l'accordo di programma del 25 novembre 2010 sia pienamente attuato e che i responsabili della sua mancata attuazione vengano individuati ed estromessi dalla relativa organizzazione, segnalando all'autorità giudiziaria eventuali responsabilità penali; a valutare la possibilità di prevedere un particolare regime di sgravi fiscali per le popolazioni colpite dagli eventi calamitosi, intervenendo opportunamente nei confronti dell'Agenzia delle entrate, nonché su Equitalia al fine di congelare i procedimenti di riscossione tributaria attualmente incorso; a prevedere l'esclusione dal patto di stabilità interno per quelle opere programmate dai Comuni e dalle Regioni che possano essere funzionali alla mitigazione del dissesto idrogeologico nonché alla bonifica dell'intero territorio nazionale, per una corretta gestione e pianificazione agro-forestale»;

impegna il Governo:

a porre in essere ogni azione necessaria, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di garantire l'effettiva attribuzione ai cittadini della provincia di Foggia dei benefici già previsti in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei giorni dal 1° al 6 settembre 2014.

G/2853/88/5 (testo 2)

[DONNO](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (AS-2853)

premesso che:

il comma 5-ter dell'articolo 43 del decreto-legge in esame reca disposizioni di modifica del decreto-legge 8/2017 che ha previsto interventi in favore delle aziende agricole hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche verificatesi nel mese di gennaio 2017;

considerato che:

in Puglia, una delle regioni maggiormente colpite dagli eventi di cui in premessa, per quanto concerne il comparto vitivinicolo ai danni provocati dalle avversità atmosferiche si sommano i sempre maggiori danni provocati dalla crescente diffusione delle fitopatologie fungine, in particolare la botrite;

a condizionare gli attacchi di tale patologia sono una serie di fattori, tra cui la temperatura e l'umidità, che associati al prolungamento della stagione produttiva e del suo concentrarsi nei mesi di ottobre novembre, possono determinare una maggiore suscettibilità del prodotto. Neanche un'opportuna strategia di difesa, accompagnata da una valida componente agronomica, può prevedere il verificarsi degli attacchi della cosiddetta «botrite tardiva»;

all'interno di un ciclo produttivo molto ampio, che inizia a giugno e termina a novembre, pur rispettando le buone pratiche agronomiche, la protezione dalla botrite risulta molto difficile;

le risorse messe a disposizione delle imprese agricole per far fronte ai danni provocati dalla botrite non appaiono sufficienti a garantire la ripresa per i comparti pesantemente colpiti,

impegna il Governo:

a valutare l'adozione di opportuni provvedimenti volti a sostenere ed incentivare le imprese della regione Puglia che hanno subito danni alle attività agricole dalla diffusione della botrite al fine di garantire un comparto di grande importanza in una regione da sempre ai vertici della produzione agricola.

G/2853/128/5 (testo 3)

[FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#), [ORELLANA](#), [LANIECE](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge A.S. 2853 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premesso che:

la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria per l'anno 2010) ha disposto a favore della Provincia autonoma di Trento, a decorrere dal 1° gennaio 2010, la delega delle funzioni statali relative all'Università degli studi di Trento, compreso il relativo finanziamento;

la norma di attuazione di cui al decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti delega di funzioni legislative e amministrative statali alla Provincia di Trento in materia di università degli studi ha specificato i contenuti della delega alla Provincia e gli aspetti da disciplinare con legge provinciale tra i quali: il sistema della programmazione finanziaria e del finanziamento provinciale dell'università, gli indirizzi e i criteri per i controlli sulla gestione, i criteri e le modalità per la valutazione, i criteri per l'attuazione del diritto allo studio);

la disciplina derivante dall'articolo 2 della precitata norma di attuazione contiene le disposizioni per l'esatta identificazione degli oneri a carico del bilancio della Provincia autonoma e dei connessi rapporti finanziari con lo Stato: per la quantificazione degli oneri inerenti la delega relativa all'Università degli studi di Trento la spesa è determinata in base alla media dell'assegnazioni di competenza attribuite all'università per le medesime funzioni nel triennio 2007-2009 come indicate nella tabella allegata al decreto, che specifica i capitoli di riferimento del bilancio dello Stato. L'assunzione degli oneri a carico della Provincia per l'esercizio di tale funzione è limitata, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, lettera c), dello Statuto, all'importo di 100 milioni di euro annui, decurtato delle spese sostenute dalla medesima Provincia per il finanziamento di iniziative e progetti relativi ai territori confinanti, pari a 40 milioni di euro annui. Gli importi così definiti possono essere aggiornati d'intesa tra le parti con cadenza quinquennale, tenuto conto dell'evoluzione della spesa dello Stato in favore delle università statali. Si dispone inoltre l'eventuale rimborso o il recupero da parte dello Stato, qualora i predetti oneri risultino rispettivamente superiori o inferiori all'importo da porre a carico della Provincia;

in tale contesto l'articolo 5 della norma d'attuazione specifica, in particolare, che alle medesime condizioni di parità con gli altri atenei italiani, l'università può concorrere all'assegnazione dei fondi statali di incentivazione, ivi compresi quelli relativi alla mobilità dei docenti e che i docenti e i ricercatori dell'università partecipano, in condizioni di parità, con i docenti e i ricercatori degli altri

atenei italiani alle procedure concorsuali bandite da enti/organi statali ed europei per l'assegnazione di fondi per la realizzazione di progetti didattici e di ricerca;

considerato che il d.lgs. n. 142 del 2011, non reca, quindi, un elenco puntuale dei finanziamenti incentivanti spettanti all'ateneo. Una definizione generica era apparsa ragionevole, poiché il finanziamento del sistema universitario non è statico, ma si adatta dinamicamente alle politiche di intervento di breve, medio e lungo termine, deliberate annualmente dagli organi di governo;

tuttavia in presenza di interpretazioni non univoche circa la spettanza di specifici finanziamenti a favore degli atenei si rende necessaria una norma volta a chiarire la spettanza all'Università degli studi di Trento dei predetti finanziamenti;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere con una norma specifica che l'università degli studi di Trento sia destinataria delle quote del Fondo di Finanziamento Ordinario destinate agli atenei diverse da quelle di seguito elencate: quota base, quota premiale, intervento perequativo, programmazione del sistema universitario, il fondo per le borse di studio universitarie *post lauream* in quanto già ricomprese nella quota relativa alla Legge 14 agosto 1982, n. 590.

G/2853/128/5 (testo 2)

[FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#), [ORELLANA](#), [LANIECE](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge A.S. 2853 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premesso che:

la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria per l'anno 2010) ha disposto a favore della Provincia autonoma di Trento, a decorrere dal 1° gennaio 2010, la delega delle funzioni statali relative all'Università degli studi di Trento, compreso il relativo finanziamento;

la norma di attuazione di cui al decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti delega di funzioni legislative e amministrative statali alla Provincia di Trento in materia di università degli studi ha specificato i contenuti della delega alla Provincia e gli aspetti da disciplinare con legge provinciale tra i quali: il sistema della programmazione finanziaria e del finanziamento provinciale dell'università, gli indirizzi e i criteri per i controlli sulla gestione, i criteri e le modalità per la valutazione, i criteri per l'attuazione del diritto allo studio);

la disciplina derivante dall'articolo 2 della precitata norma di attuazione contiene le disposizioni per l'esatta identificazione degli oneri a carico del bilancio della Provincia autonoma e dei connessi rapporti finanziari con lo Stato: per la quantificazione degli oneri inerenti la delega relativa all'Università degli studi di Trento la spesa è determinata in base alla media dell'assegnazioni di competenza attribuite all'università per le medesime funzioni nel triennio 2007-2009 come indicate nella tabella allegata al decreto, che specifica i capitoli di riferimento del bilancio dello Stato.

L'assunzione degli oneri a carico della Provincia per l'esercizio di tale funzione è limitata, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, lettera c), dello Statuto, all'importo di 100 milioni di euro annui, decurtato delle spese sostenute dalla medesima Provincia per il finanziamento di iniziative e progetti relativi ai territori confinanti, pari a 40 milioni di euro annui. Gli importi così definiti possono essere aggiornati d'intesa tra le parti con cadenza quinquennale, tenuto conto dell'evoluzione della spesa dello Stato in favore delle università statali. Si dispone inoltre l'eventuale rimborso o il recupero da parte dello Stato, qualora i predetti oneri risultino rispettivamente superiori o inferiori all'importo da porre a carico della Provincia;

in tale contesto l'articolo 5 della norma d'attuazione specifica, in particolare, che alle medesime condizioni di parità con gli altri atenei italiani, l'università può concorrere all'assegnazione dei fondi statali di incentivazione, ivi compresi quelli relativi alla mobilità dei docenti e che i docenti e i

ricercatori dell'università partecipano, in condizioni di parità, con i docenti e i ricercatori degli altri atenei italiani alle procedure concorsuali bandite da enti/organismi statali ed europei per l'assegnazione di fondi per la realizzazione di progetti didattici e di ricerca;

considerato che il d.lgs. n. 142 del 2011, non reca, quindi, un elenco puntuale dei finanziamenti incentivanti spettanti all'ateneo. Una definizione generica era apparsa ragionevole, poiché il finanziamento del sistema universitario non è statico, ma si adatta dinamicamente alle politiche di intervento di breve, medio e lungo termine, deliberate annualmente dagli organi di governo;

tuttavia in presenza di interpretazioni non univoche circa la spettanza di specifici finanziamenti a favore degli atenei si rende necessaria una norma volta a chiarire la spettanza all'Università degli studi di Trento dei predetti finanziamenti;

impegna il Governo:

a prevedere con una norma specifica che l'università degli studi di Trento sia destinataria di tutte le quote del Fondo di Finanziamento Ordinario destinate agli atenei diverse da quelle di seguito elencate: quota base, quota premiale, intervento perequativo, programmazione del sistema universitario, il fondo per le borse di studio universitarie *post lauream* in quanto già ricomprese nella quota relativa alla Legge 14 agosto 1982, n. 590.

G/2853/132/5 (testo 2)

[MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo)»,

premesso che:

con i decreti 30 gennaio 1998, 31 gennaio 1998 del Ministro della sanità e 31 luglio 2002 del Ministro della salute, sono state individuate le scuole equipollenti o affini per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale ed al secondo livello dirigenziale per le categorie professionali sanitarie. In particolare, per l'area di Farmacia sono state individuate diverse scuole equipollenti e specializzazioni affini;

il decreto ministeriale 1° agosto 2005 recante «Riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria» e più recentemente il decreto ministeriale 4 febbraio 2015 recante «Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria», tra cui è annoverata anche quella di farmacia ospedali era, hanno introdotto una profonda differenziazione nei percorsi didattici e negli obiettivi formativi delle suddette scuole;

come evidenziato nelle premesse del decreto ministeriale 4 febbraio 2015, tale ultimo intervento si è reso necessario per garantire il conseguimento di una piena e autonoma capacità professionale dello specializzando, fondata su una solida base scientifica;

in tal senso, si ritiene necessaria la soppressione delle equipollenze di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e successive modificazioni, nonché delle affinità di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 1998 e successive o modificazioni, considerato che soltanto gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici della Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera garantiscono oggi le conoscenze scientifiche e professionali-richieste per l'accesso dei farmacisti ai livelli dirigenziali specifici nel Servizio Sanitario Nazionale;

impegna il Governo:

a una complessiva revisione della disciplina delle equipollenze e affinità previste dai DD.MM. 30 e 31 gennaio 1998 tenendo conto dell'evoluzione organizzativa dei servizi sanitari.

G/2853/138/5 (testo 2)

[MORONESE, CIOFFI, NUGNES, PUGLIA, LEZZI, CASTALDI, MONTEVECCHI, SERRA, MANGILI, BULGARELLI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (A.S. 2853),

premessi che:

l'articolo 25 del disegno di legge in esame prevede che una quota del Fondo di cui al comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per un importo pari a 64 milioni di euro per l'anno 2017, 118 milioni di euro per l'anno 2018, 80 milioni di euro per l'anno 2019 e 44,1 milioni di euro per l'anno 2020, sia attribuita dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle province e alle città metropolitane per il finanziamento di interventi in materia di edilizia scolastica in conformità con la Programmazione triennale;

così come modificato alla Camera dei deputati lo stesso articolo, al comma 2-*bis*, prevede altresì che: «In aggiunta a quanto previsto dal comma 140-*ter* all'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, introdotto dal comma 1 del presente articolo, per il finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2017 in favore delle province e delle città metropolitane. Al relativo onere, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero»;

considerato che:

la Provincia di Caserta versa in condizioni drammatiche dal punto di vista finanziario, come si evince dalla delibera consiliare del 29 dicembre 2015 declaratoria del dissesto finanziario ex articolo 244 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (Testo unico enti locali), approvata per la sopravvenuta impossibilità dell'ente di garantire l'assolvimento delle funzioni essenziali, determinata dall'imposizione, da parte della legge di Stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014), di insostenibili obblighi di contenimento della spesa, accompagnati da conseguenti oneri di riversamento dei risparmi, così conseguiti nelle casse dello Stato;

le risorse complessivamente destinate all'edilizia scolastica dal disegno di legge in esame risultano non proporzionate alle effettive necessità di alcune province che si trovano in condizione di dissesto finanziario e, in particolare, per la Provincia di Caserta i cui istituti scolastici presentano numerose criticità e tangibili problemi di sicurezza;

nel corso degli ultimi mesi alcuni istituti sono stati chiusi a seguito di provvedimenti giudiziari di sequestro giacché non considerati a norma; tuttavia le condizioni in cui versano diverse altre scuole potrebbero essere le medesime di quelle già chiuse con evidenti disagi per gli oltre 80.000 alunni alle prese con la fine dell'anno scolastico e in previsione anche del nuovo anno in arrivo;

impegna il Governo:

ad assumere ogni iniziativa utile al fine di assicurare, in conformità al dettato costituzionale, il diritto allo studio per gli oltre 80.000 alunni della Provincia di Caserta in previsione dell'inizio del prossimo anno scolastico.

G/2853/139/5 (testo 2)

[SERRA](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2853, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, premessi che:

il percorso d'integrazione scolastica degli alunni disabili nelle Scuole di ogni ordine e grado richiede, preliminarmente, un numero adeguato di insegnanti di sostegno con formazione professionale altamente specializzata. Tali requisiti, sebbene rappresentino le condizioni fondamentali per offrire un

percorso scolastico realmente inclusivo, richiedono, altresì, che il personale docente sia inserito nell'organico «di diritto» e non «di fatto», al fine di scongiurare la frequente alternanza degli insegnanti di sostegno assegnati agli alunni disabili che nella realtà quotidiana ancora si riscontra;

si pone in particolare, determinante e insostituibile, l'esigenza di garantire che tra l'insegnante di sostegno e l'alunno disabile vi sia continuità didattica per un intero ciclo scolastico. Solo mediante la soddisfazione di questo ulteriore e fondamentale requisito è possibile garantire concretamente il diritto alla piena inclusione scolastica e di conseguenza il diritto all'istruzione al pari degli alunni cosiddetti normodotati;

considerato che:

soddisfare le risorgenti esigenze in merito alla mancanza di docenti di sostegno, come frequentemente accade, attraverso l'organico di fatto e dunque mediante supplenze annuali, rappresenta un limite didattico sia per i docenti sia per gli alunni. Occorre invece superare definitivamente, e al più presto, tale situazione, al fine di garantire la continuità didattica e risolvere l'annoso problema della successione dei docenti di sostegno all'inizio di ogni nuovo anno scolastico che spesso invalida o compromette considerevolmente il percorso di crescita dell'alunno con disabilità;

valutato che:

tali condizioni rappresentano i requisiti minimi e indispensabili per assicurare il diritto all'istruzione, realmente e sostanzialmente, uguale per tutti gli alunni nelle scuole di ogni ordine e grado, disabili o normodotati, senza alcuna distinzione;

impegna il Governo:

a incrementare e consolidare nell'organico di diritto il personale docente di sostegno, adeguatamente formato, al fine di garantire la piena inclusione scolastica e il riconoscimento del diritto all'istruzione degli alunni disabili nelle Scuole di ogni ordine e grado.

G/2853/142/5 (testo 2)

[COMAROLI](#)

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»;

rilevato che l'articolo 40-*bis* prevede la realizzazione di interventi di tipo strutturale al fine di assicurare idonee condizioni logistiche ed altresì per superare criticità igienico-sanitarie conseguenti al sorgere di insediamenti spontanei di stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale, tra cui anche quelli in relazione allo svolgimento di lavoro stagionale;

rilevato che, riguardo alla condizione abitativa dei cittadini stranieri regolarmente presenti e soggiornanti in Italia, l'espressione «insediamenti spontanei» non trova riscontro e disciplina nella vigente normativa: né nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», in particolare, con riguardo agli articoli 40 «Centri di accoglienza. Accesso all'abitazione» e 24 «lavoro stagionale», così come modificato dal decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 203, recante «Attuazione della direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali», né nel decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142, che disciplina il sistema di accoglienza per titolari di protezione internazionale e richiedenti asilo, ai quali anche è rilasciato un permesso di soggiorno, ai sensi dell'articolo 4;

impegna il Governo:

ad escludere dalle disposizioni di cui all'articolo 40-*bis* tutti gli insediamenti e accampamenti abusivi e non autorizzati, compresi gli immobili pubblici o privati occupati abusivamente.

G/2853/143/5 (testo 2)

[COMAROLI](#)

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto legge 24 aprile 2017, n.

50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»;

rilevato che l'articolo 40-*bis* prevede la realizzazione di interventi di tipo strutturale al fine di assicurare idonee condizioni logistiche ed altresì per superare criticità igienico-sanitarie conseguenti al sorgere di insediamenti spontanei di stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale, tra cui anche quelli in relazione allo svolgimento di lavoro stagionale;

rilevato che, riguardo alla condizione abitativa dei cittadini stranieri regolarmente presenti e soggiornanti in Italia, l'espressione «insediamenti spontanei» non trova riscontro e disciplina nella vigente normativa: né nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», in particolare, con riguardo agli articoli 40 «Centri di accoglienza. Accesso all'abitazione» e 24 «lavoro stagionale», così come modificato dal decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 203, recante «Attuazione della direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali», né nel decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142, che disciplina il sistema di accoglienza per titolari di protezione internazionale e richiedenti asilo, ai quali anche è rilasciato un permesso di soggiorno, ai sensi dell'articolo 4;

impegna il Governo:

ad assicurare, contestualmente, il controllo della regolarità della posizione giuridica degli stranieri occupanti, che devono essere in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del d.lgs. 286/1998 e delle leggi e regolamenti vigenti in materia, per gli opportuni provvedimenti conseguenti.

G/2853/158/5 (testo 2)

[MANELLI, D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 «aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»»,

premesso che:

l'articolo 8, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n.405 individua due particolari modalità di distribuzione-dei medicinali: la distribuzione diretta e la distribuzione per conto;

in particolare, con la distribuzione diretta, una quota di medicinali viene distribuita anche attraverso le farmacie ospedali ere e i servizi farmaceutici delle ASL ed i medicinali erogabili attraverso tale modalità da parte delle strutture pubbliche sono inclusi nel cosiddetto PHT Prontuario della Distribuzione diretta o della presa in carico e della continuità terapeutica ospedale (H) ? territorio (T);

nella distribuzione per conto, invece, i farmaci acquistati dalla ASL/Regione sono distribuiti- al paziente, per loro conto, dalle farmacie territoriali aperte al pubblico;

l'articolo 1, comma 426, della legge n. 147 del 2013 ha previsto che il Prontuario della continuità ospedale territorio PHT sia aggiornato, con cadenza annuale, dall'Agenzia Italiana del Farmaco, che deve individuare un elenco di medicinali che per le loro caratteristiche farmacologiche possono essere dispensati attraverso la distribuzione per conto per il tramite delle farmacie aperte al pubblico;

l'AIFA deve, contestualmente, assegnare i medicinali non coperti da brevetto e quelli per i quali siano cessate le esigenze di controllo ricorrente da parte della struttura pubblica alla distribuzione attraverso le farmacie aperte al pubblico;

al fine di completare tale processo di decentramento nella dispensazione di medicinali che non hanno esigenza di essere gestiti in ambito ospedali ero, sarebbe opportuno consentire il ricorso alla distribuzione per conto anche per i farmaci innovativi che lo consentono, affidando all'AIFA il

compito di individuare quelli che, per esclusive ragioni cliniche, devono essere esclusi;

la distribuzione per conto attraverso le farmacie di tali medicinali consentirebbe infatti di ridurre i costi, anche indiretti, sostenuti attualmente dalle strutture ospedaliere e questo, senza voler considerare, sebbene esistano, anche i costi diretti ed indiretti da un punto di vista sociale per i cittadini;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare le iniziative atte a estendere, anche gradualmente, la distribuzione dei medicinali innovativi secondo le modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) del d.l. 18 settembre 2011, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405.

G/2853/159/5 (testo 2)

[MANDELLI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premessi che:

con l'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è stato previsto un contributo di 70 milioni di euro per l'esercizio, da parte degli enti territoriali delle funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale di tali soggetti, nonché ai servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione degli stessi;

tenuto conto delle specifiche esigenze degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali e della relativa spesa stimata, appare opportuno incrementare il suddetto contributo;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di modificare l'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 aumentando l'importo del contributo destinato all'esercizio delle suddette funzioni.

G/2853/162/5 (testo 2)

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 50/2017 recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premessi che:

l'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge di stabilità per il 2007) ha previsto l'istituzione del Fondo per le non auto sufficienze al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti,

impegna il governo:

a valutare la possibilità di prevedere che i provvedimenti di riparto per l'utilizzazione del Fondo per le non auto sufficienze, si basino, nelle aree obiettivo convergenza, oltre all'ISEE anche su indici di privazione stabiliti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

G/2853/168/5 (testo 2)

[BLUNDO](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi ? per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo» (atto Senato n. 2853),

premessi che:

dell'Istituto Statale per Sordi di Roma, unico istituto atipico ancora operante, offre servizi particolarmente qualificati a livello nazionale con particolare riferimento alle scuole e agli studenti,

attivando anche percorsi formativi di didattica specializzata per docenti con allievi sordi e audiolesi;

la direttiva ministeriale 10 giugno 2005, n. 56, recante «Individuazione degli interventi prioritari e criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi stessi ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440», al punto 4), lettera f), prevedeva di destinare la somma di 6.042.623 euro agli istituti di carattere atipico di cui all'articolo 21, comma 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (2 enti, dei quali uno è l'Istituto statale per sordi di Roma), ove nell'anno 2005 si fossero insediati nuovi organi di gestione previsti dalla loro riforma;

la stessa disposizione prevedeva che in caso di mancato insediamento di tali organi, la somma sarebbe stata destinata ad incrementare le risorse finanziarie per l'offerta formativa di integrazione scolastica degli alunni in situazione di *handicap* e per la formazione del personale docente, per un importo massimo di 550.000 euro; un primo regolamento sugli istituti atipici non aveva ottenuto il visto di legittimità della Corte dei conti; a quanto si apprende, il testo del regolamento era stato modificato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per accogliere le osservazioni della Corte ma non si era successivamente acquisito il concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

pertanto, non essendo mai avvenuta la trasformazione dell'Istituto statale per sordi in ente nazionale, lo stanziamento previsto dalla direttiva n. 56 del 2005 a favore degli istituti atipici non è mai stato erogato;

successivamente, è intervenuto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che all'articolo 7, comma 37, lettera a), ha novellato l'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinando le risorse stanziate dalla legge 18 dicembre 1997, n. 440 (ovvero quelle che venivano suddivise dalla direttiva del 2005 citata), al «Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato» e al «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche», senza al contempo individuare un sistema alternativo di finanziamento degli istituti atipici o comunque assegnare una quota di tali risorse all'Istituto statale per sordi;

rilevato pertanto che:

allo stato attuale, come più volte e da lungo tempo documentato nelle sedi istituzionali competenti, l'Istituto non è più in grado di proseguire la sua attività contando sulle sole proprie forze e, quindi, si trova nella situazione di arrivare in tempi brevissimi alla sua definitiva chiusura. Tale evento investirebbe, 21 collaboratori stabili e 20 con contratto annuale e, altresì, un Asilo nido Montessori, il 173° Circolo didattico (Scuola-Primaria e dell'Infanzia), la Scuola Media Fabriani, l'Istituto di Scienze e Tecnologie-della Cognizione del Consiglio Nazionale delle Ricerche, 10 Associazioni di Sordi che hanno sede presso l'Istituto e ben 300 studenti in formazione;

impegna il governo:

a riavviare e portare a termine, nel più breve tempo possibile, la pratica di trasformazione dell'Istituto statale per sordi di Roma in ente nazionale di supporto alle persone sorde e, nel frattempo, ad assicurare comunque un idoneo sistema di finanziamento dell'Istituto, tale da permettergli di adempiere alle sue importanti e qualificate funzioni di servizio alle persone sorde, con particolare riferimento alla popolazione scolastica, nonché alla sua regolare gestione amministrativa.

G/2853/175/5 (testo 2)

[BROGLIA](#), [DEL BARBA](#), [GUERRIERI PALEOTTI](#), [LAI](#), [SPOSETTI](#), [ZANONI](#)

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (A.S. 2853);

premessi che:

il decreto-legge in esame contiene diversi articoli relativi alla riforma del trasporto pubblico

locale, specificatamente agli articoli 27 e 48, dai quali emergono alcune problematiche che non agevolano una riforma in senso industriale del settore;

nell'ambito del trasporto pubblico italiano sono presenti più di 1.200 aziende e l'impianto di riforma prevede una suddivisione in bacini, da mettere eventualmente a gara, con un riferimento al numero di abitanti (350.000) e senza tenere conto di criteri di riferimento geografico o per flussi di traffico. L'inserimento nel provvedimento di una ulteriore suddivisione in lotti all'interno di questi bacini, già piccoli, non fa altro che aumentare il rischio di frammentazione e, anziché incentivare l'aggregazione delle aziende, rischia di produrre l'effetto contrario, con evidenti ricadute sul sistema anche in termini economici e di organizzazione del servizio;

la seconda problematica è quella relativa alla mancanza di previsione più strutturata di una clausola sociale in caso di subentro di nuova azienda, che non può essere risolta solo attraverso l'applicazione del CCNL. Inoltre, nell'ambito delle nuove disposizioni introdotte non è altresì chiaro come possa essere ben sviluppata una soddisfacente clausola sociale in un quadro di riferimento che perlomeno dovrebbe tenere conto di quanto previsto nel codice degli appalti pubblici;

tutto ciò premesso:

impegna il Governo:

a prevedere, nei prossimi provvedimenti utili, misure modificative alle disposizioni introdotte sul trasporto pubblico locale al fine di evitare che nell'ambito dei bacini da mettere a gara, si proceda verso una eccessiva frammentazione in lotti del servizio, nonché di favorire, anche mediante incentivi, l'aggregazione delle aziende che operano nel settore del trasporto pubblico locale;

a definire con chiarezza la clausola sociale in caso di subentro di una nuova azienda, in un quadro di riferimento che tenga conto anche di quanto già previsto nel codice degli appalti.

G/2853/180/5 (testo 2)

[COMAROLI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante «disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premessi che:

l'articolo 47-*bis* del provvedimento in esame interviene con misure specifiche nel settore dell'autotrasporto;

l'autotrasporto italiano soffre di una scarsa competitività a livello europeo, soprattutto a causa della concorrenza sleale, del trasporto in regime di cabotaggio illegale e della delocalizzazione abusiva delle imprese, che stanno mettendo in ginocchio gli autotrasportatori italiani e quelli di una parte dei Paesi dell'Europa occidentale;

in Italia le condizioni fiscali e burocratiche sono scarsamente competitive e molte aziende, ritenendole svantaggiose, sono costrette a chiudere l'attività oppure a delocalizzarsi. Le possibilità date dal distacco transnazionale del personale (previsto nell'ambito della libera circolazione dei lavoratori e della libera prestazione dei servizi) e dalle attività di trasporto in regime di cabotaggio, (pratiche in aggiunta abusivamente e oltre i limiti consentiti) permettono alle imprese di continuare a lavorare in un determinato Paese, ma alle condizioni fiscali e contributive più favorevoli dello stato nel quale hanno spostato la sede e immatricolato i veicoli;

da quando sono stati aboliti i «costi minimi» indicativi d'esercizio dei diversi servizi di autotrasporto è aumentata l'incidentalità ed è stata messa a rischio l'intera sicurezza stradale;

i tempi di pagamento delle fatture dei servizi di trasporto (che dovrebbero essere evase in 60 giorni) spesso non vengono rispettati sia da parte dell'Amministrazione Pubblica sia da parte delle aziende private, arrivando di media intorno ai 130 giorni;

impegna il Governo:

al fine di scongiurare ulteriori perdite dei traffici delle merci in entrata in Italia e garantire la trasparenza e la regolarità del trasporto nazionale e internazionale, a intervenire con le opportune

iniziative normative affinché venga predisposta una riforma sistematica del settore dell'autotrasporto che favorisca l'apertura dei mercati e sfavorisca il *dumping* sociale e la concorrenza sleale, anche attraverso un'armonizzazione della sfera fiscale.

G/2853/185/5 (testo 2)

[COMAROLI](#)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»;

permesso che:

l'articolo 50 intende favorire le attività di investimento nel settore dei trasporti;

la realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta costituisce l'intervento infrastrutturale più importante attualmente in corso in Italia, in quanto potrebbe assorbire il 40 per cento del traffico che oggi percorre la Marosticana e la Postumia, da Vicenza a Treviso, oltre al traffico della Gasparona, tra Thiene e Bassano, raggiungendo punte di trasferimento interno al 50 per cento;

quasi un veneto su dieci vive nell'area pedemontana del Vicentino e del Trevigiano, e anche nell'ambito delle imprese venete un'impresa su tre svolge la propria attività nella medesima area, con un movimento ogni giorno lungo le strade tra i 50mila e i 65mila veicoli; si tratta pertanto di un'opera di importanza strategica per il Veneto e per tutto il Paese, che rientra tra gli interventi infrastrutturali nazionali prioritari individuati nel DEF 2017;

ai fini del completamento della Superstrada e il raggiungimento dell'equilibrio del Piano economico finanziario, occorre un finanziamento di 300 milioni di euro alla regione Veneto;

la regione Veneto è una delle regioni che ogni anno maggiormente contribuiscono al bilancio del Paese, in termini di residuo fiscale,

impegna il Governo:

a operare per il completamento della superstrada Pedemontana Veneta.

G/2853/189/5 (testo 2)

[MANELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 50/2017 recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali ulteriori interventi per le zone colpite da eventi-sismici e misure-per lo sviluppo»,

premesso che:

l'articolo 47 del decreto-legge in esame reca disposizioni concernenti interventi per il trasporto ferroviario. In particolare, i commi da 1 a 5 intervengono sulla gestione delle reti ferroviarie regionali, con iniziative volte a rafforzare la sicurezza ferroviaria in tale ambiti nonché individuando nuove forme di coinvolgimento di Rete Ferroviaria italiana nella gestione di questo patrimonio infrastrutturale;

il comma 3 del citato articolo demanda a uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia, l'individuazione, nell'ambito delle linee ferroviarie regionali, di quelle di rilevanza per la rete ferroviaria nazionale, che possono essere destinatarie di finanziamenti dello Stato per eventuali investimenti sulle linee,

impegna il governo

a valutare la possibilità di prevedere che il Fondo per il trasporto pubblico locale, comprese le linee ferroviarie regionali, sia utilizzato anche valorizzando le strutture già esistenti di sistemi di trasporto pubblico su sede fissa.

G/2853/193/5 (testo 2)

[CIOFFI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del

decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»;

premessi che:

l'articolo 27 ridetermina la consistenza e stabilisce i criteri per la ripartizione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale;

lo stato dei trasporti pubblici-locali presenta nelle diverse Regioni forti differenze organizzative e disparità di trattamento per accesso ai servizi per le categorie svantaggiate;

il 17 dicembre 2015 è stata approvata, presso la IX Commissione Trasporti della Camera dei deputati, una risoluzione, a prima firma dell'on. Dell'Orco, con la quale si impegna il Governo ad assumere ogni utile iniziativa, anche in sede di Conferenza-Unificata, per valutare la possibilità di prevedere nei contratti con i gestori del servizio pubblico locale, anche ferroviario, misure di accesso gratuito al trasporto pubblico per i disoccupati,

impegna il Governo:

a prevedere che una quota fino al 3 per cento dell'importo del Fondo sia ripartito in via prioritaria tra le Regioni che prevedono l'accesso gratuito ai mezzi pubblici soggetti che abbiano perso, da meno di tre anni, un precedente rapporto di lavoro con durata continuativa pari o superiore a sei mesi; che abbiano un livello di ISEE non superiore ai 6 mila euro annui e che abbiano reso ai competenti servizi per l'impiego la dichiarazione di disponibilità ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 297 del 2002 e dalle disposizioni regionali, compresi gli iscritti alle liste di mobilità ai sensi della legge n. 223 del 1991 e della legge n. 236 del 1993.

G/2853/206/5 (testo 2)

[BELLOT](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo» (ddl 2853),

impegna il Governo

a valutare di estendere le norme previste dalla presente legge in tema di diritto allo studio agli studenti fuori sede residenti in zone montane o disagiate che frequentino università ubicata in un comune distante almeno 50 chilometri dal comune di residenza.

G/2853/207/5 (testo 2)

[LAI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo» (ddl 2853),

impegna il Governo

a valutare la possibilità di dare attuazione a quanto previsto nell'emendamento 14-ter.0.1.

G/2853/217/5

[ANGIONI](#), [CUCCA](#), [LAI](#), [URAS](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali; ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (A.S. 2853);

Premesso che:

Sin dall'anno 2000, il Legislatore ha adottato numerosi provvedimenti di legge finalizzati all'obiettivo del progressivo svuotamento del bacino dei lavoratori socialmente utili cosiddetti "storici", operanti

presso gli enti locali, che ormai da oltre un ventennio usufruiscono delle loro prestazioni.

In forza di tali provvedimenti e dei relativi finanziamenti, il Ministero del lavoro stipula da allora ogni anno apposite convenzioni con le Regioni interessate affinché queste predispongano programmi di stabilizzazione dei lavoratori e/o altre misure di politica attiva finalizzate alla fuoriuscita dei lavoratori dal bacino.

Contestualmente, in caso di prosecuzione delle attività da parte degli enti utilizzatori, hanno continuato ad essere erogati l'assegno per prestazioni in attività socialmente utili e l'assegno per nucleo familiare.

I processi di stabilizzazione, in particolare nel corso degli ultimi anni, sono stati di fatto progressivamente resi sempre più difficoltosi dalla normativa statale con cui sono stati fissati limiti stringenti al reclutamento ed alle spese di personale delle pubbliche amministrazioni.

Ciò ha avuto la conseguenza di ostacolare la completa attuazione dei diversi piani incentivanti di stabilizzazione predisposti dalle Regioni interessate che, oltre alle risorse ministeriali, hanno spesso stanziato a tale scopo anche ingenti risorse proprie.

La Corte dei Conti, in sede di registrazione delle predette Convenzioni, pur riconoscendo un consistente abbattimento, nel corso degli anni, della platea storica dei lavoratori socialmente utili, ha comunque sollecitato la definizione da parte delle Regioni di programmi di completo e definitivo svotamento del bacino.

Il difficile quadro normativo vigente però, di fatto, impedisce il perseguimento di tale obiettivo.

Si pone, perciò, la necessità di un provvedimento normativo che consenta agli enti pubblici aventi sede nelle Regioni interessate di effettuare le assunzioni a tempo indeterminato, limitatamente alla suddetta categoria degli L.S.U. "storici" di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000 n.81, in deroga alle attuali disposizioni in materia di facoltà assunzionali ed a quelle relative ai limiti di spesa di personale di cui all'articolo 1, commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 a decorrere dal 01.01.2017.

Occorre altresì l'approvazione di un provvedimento che in caso di mancato rispetto dell'obiettivo di saldo, dovuto alla sottoscrizione di contratti di lavoro a tempo indeterminato con i lavoratori socialmente utili di cui sopra, garantisca agli enti pubblici interessati la non applicazione della sanzione di cui al comma 723, lettera e), dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

impegna il Governo a considerare la possibilità di:

attuare le condizioni per riavviare la stabilizzazione degli LSU appartenenti al bacino storico di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000 n.81, in deroga alla vigente normativa in materia di facoltà assunzionali e all'articolo 1, commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevedendo inoltre, in caso di mancato rispetto dell'obiettivo di saldo, dovuto alla sottoscrizione di contratti di lavoro a tempo indeterminato con i lavoratori socialmente utili di cui ai periodi precedenti, di non applicare agli enti pubblici interessati la sanzione di cui al comma 723, lettera e), dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

G/2853/218/5

[LAI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali; ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (A.S. 2853);

Premesso che:

l'articolo 57-bis introduce incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali;

la disposizione prevede l'attribuzione di un credito d'imposta, a decorrere dal 2018, in favore di imprese e lavoratori autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, il cui valore superi almeno dell'1% quelli, di analoga natura, effettuati nell'anno precedente;

la definizione delle modalità e dei criteri di attuazione del credito d'imposta è demandata ad un DPCM,

da adottare su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge:

considerata l'opportunità di evitare comportamenti elusivi delle aziende e, nel contempo, di scongiurare il rischio che il beneficio sia riferito a investimenti già effettuati;

impegna il Governo

a chiarire che il credito d'imposta in oggetto si attribuisce, nel 2018, relativamente agli investimenti pubblicitari effettuati a far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, incrementali rispetto a quelli, di analoga natura, effettuati nell'anno precedente.

G/2853/219/5

[GIROTTI](#), [CASTALDI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [LEZZI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo» (ddl 2853),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dare attuazione a quanto previsto nell'emendamento 57-*quater*.1.

1.4.2.2.12. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 755 (ant.) del 14/06/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 14 GIUGNO 2017
755ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2134) Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Laura Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Rosy Bindi ed altri; Rosy Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare
(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seconda seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente **TONINI** (PD) illustra una bozza di parere sul testo approvato dalla Camera elaborata sulla scorta della relazione tecnica verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esamina il disegno di legge in titolo nel testo trasmesso dalla Camera dei Deputati, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: che, all'articolo 15, comma 1, capoverso «Art. 41-bis», siano soppressi i commi da 1 a 7; che sia soppresso l'articolo 19; che all'articolo 25, comma 2, lettera a), si sostituiscano le parole "a tale fine, l'agenzia si avvale delle risorse di cui all'articolo 41-bis, comma 2" con le seguenti: "Per l'attuazione della presente lettera è

autorizzata la spesa di 850.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio." ; che all'articolo 25, comma 4-*bis*, capoverso "Art. 113-*bis*" siano apportate le seguenti modificazioni: a) sopprimere il comma 2; b) sostituire il comma 3 con il seguente: "3. Alla copertura dell'incremento della dotazione organica di 170 unità, di cui al comma 1, si provvede mediante le procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Il passaggio del personale all'Agenzia a seguito della procedura di mobilità determina la soppressione del posto in organico nell'Amministrazione di provenienze e il contestuale trasferimento delle relative risorse finanziarie al bilancio dell'Agenzia e avviene senza maggiori oneri a carico del bilancio medesimo"; c) sopprimere il comma 6; che l'articolo 29 sia così sostituito: "Art. 29. (Delega al Governo per la tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate): 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni per le imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria fino alla loro assegnazione, favorendo l'emersione del lavoro irregolare nonché il contrasto dell'intermediazione illecita e dello sfruttamento del lavoro e consentendo, ove necessario, l'accesso all'integrazione salariale e agli ammortizzatori sociali. 2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato realizzando: a) una completa ricognizione della normativa vigente in materia di ammortizzatori sociali, di incentivi per l'emersione del lavoro irregolare nonché per il contrasto dell'intermediazione illecita e dello sfruttamento del lavoro e di incentivi alle imprese; b) l'armonizzazione e il coordinamento della normativa di cui alla lettera a) con il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; c) l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni adottate dall'Unione europea. 3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) tutte le misure di sostegno alle imprese sequestrate e confiscate e ai lavoratori nonché quelle volte a favorire, per tali imprese, la regolarizzazione dei rapporti di lavoro e l'adeguamento della loro organizzazione e delle loro attività alle norme vigenti in materia fiscale, contributiva e di sicurezza siano richieste previa elaborazione e approvazione del programma di prosecuzione dell'attività delle imprese, di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; b) dalle misure di sostegno ai lavoratori delle imprese di cui alla lettera a) siano esclusi: i dipendenti oggetto di indagini connesse o pertinenti al reato di associazione mafiosa o a reati aggravati di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni; il proposto; il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi ove risulti che il rapporto di lavoro sia fittizio o che gli stessi si siano concretamente ingeriti nella gestione dell'azienda; i dipendenti che abbiano concretamente partecipato alla gestione dell'azienda prima del sequestro e fino all'esecuzione di esso; c) anche ai lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o a confisca ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si applichi, ove necessario, la disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale e degli accessi agli ammortizzatori sociali; d) il Governo fissi i tempi, le modalità e la copertura della richiesta di integrazione salariale; e) la richiesta di copertura salariale riguardi, fatta eccezione per i soggetti di cui alla lettera b), tutti i lavoratori dipendenti già presenti nel giornale di cantiere e quelli che intrattengono o hanno intrattenuto con l'azienda un rapporto di lavoro riconosciuto con il decreto di approvazione del piano di prosecuzione o di ripresa dell'attività dell'impresa ovvero con altri provvedimenti anche precedenti del tribunale o del giudice delegato; f) sia data comunicazione al prefetto per l'attivazione del confronto sindacale, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e alla relativa commissione presso l'INPS per l'attivazione delle procedure della cassa integrazione guadagni per quanto di competenza nonché, in caso di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, specifica segnalazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, istituita presso

l'INPS dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; g) a seguito del provvedimento adottato per la prosecuzione dell'impresa ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, e dei provvedimenti adottati dall'amministratore giudiziario di cui alla lettera l) del presente comma, l'azienda interessata abbia titolo al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, e, a decorrere dalla medesima data, non siano opponibili nei confronti dell'amministrazione giudiziaria dell'azienda sequestrata i provvedimenti sanzionatori adottati per inadempimenti e per condotte anteriori al provvedimento di sequestro; h) all'attuazione della presente delega si provvede nei limiti di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Al relativo onere si provvede a valere sul Fondo sociale occupazione e formazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 21 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2. 4. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica che dia conto dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono resi nel termine di sessanta giorni, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine di delega previsto dal comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di quindici giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato."; che sia aggiunto il seguente articolo: "Art. 33 (Disposizioni finanziarie): 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. 2. Resta ferma l'acquisizione all'entrata del bilancio dello Stato della quota prevista all'articolo 2, comma 7, lettera c) del decreto legislativo 16 settembre 2008, n. 143."». Osserva, infine, che la bozza di parere è complessa, invita pertanto i senatori a esaminarla attentamente anche in relazione alle modifiche approvate dalla Commissione di merito.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) propone di anticipare l'odierna seduta pomeridiana della Commissione, già convocata alle ore 15, alle ore 13,30.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 9,15.

1.4.2.2.13. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 756 (pom.) del 14/06/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 14 GIUGNO 2017
756ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 13,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2134) Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Laura Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Rosy Bindi ed altri; Rosy Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare

(Parere alla 2ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con condizioni. Seguito dell'esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente TONINI ricorda che questa mattina è stata illustrata una bozza di parere con proposte relative al testo originario del disegno di legge pervenuto dalla Camera dei deputati, con l'eccezione delle modifiche riferite all'articolo 25 nella parte modificata dalla Commissione. Invita pertanto il rappresentante del Governo a esprimere il parere sui restanti emendamenti approvati dalla Commissione di merito.

Il vice ministro MORANDO precisa preliminarmente che l'esame degli emendamenti è stato compiuto da parte del Governo sulla base del presupposto che il parere sul testo originario proposto nella seduta antimeridiana di oggi sia approvato senza modifiche. Illustra quindi il parere del Governo sugli emendamenti approvati dalla Commissione giustizia concentrandosi in particolare su quelli che presentano profili finanziari. Esprime parere non ostativo sull'emendamento 5.1 (testo 2) in quanto, dopo approfondita valutazione è stato possibile ritenerlo di carattere esclusivamente ordinamentale.

L'emendamento 10.6 (testo 2) mira a escludere che l'amministrazione giudiziaria percepisca ulteriori emolumenti rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente per lo svolgimento delle funzioni individuate dalla proposta, che quindi è suscettibile di produrre un risparmio per il bilancio dello Stato.

Esprime quindi parere analogo sull'emendamento 13.1000 e sull'emendamento 18.6 (testo 2). Rispetto a quest'ultimo chiarisce che l'intento della proposta di aggiungere gli enti parco al lungo elenco di soggetti sia pubblici che privati previsti dalla legislazione vigente quali possibili destinatari dei beni confiscati è una operazione priva di effetti finanziari negativi.

Esprime invece parere contrario sugli emendamenti 18.16 (testo 2) e 18.17 (testo 2) perché eliminano dal testo iniziale il riferimento alle risorse disponibili a legislazione vigente nonché il carattere facoltativo dell'acquisizione dei beni confiscati.

Il parere sugli emendamenti 18.18 e 18.20 è altresì contrario perché la copertura finanziaria è assente nel primo caso e non praticabile nel secondo caso.

Esprime quindi un parere non ostativo sulla proposta 18.30 in quanto la possibilità di mantenere il bene confiscato in uso all'azienda privata delle infiltrazioni mafiose può comportare effetti positivi per la finanza pubblica.

L'emendamento 25.2 ipotizza ulteriori ipotesi di sedi secondarie dell'Agenzia rispetto a quelle previste dalla legislazione vigente. Una relazione tecnica del Ministero dell'interno sostiene che le strutture individuate sono già disponibili e conclude che la proposta è priva di effetti finanziari negativi. Tale valutazione è confermata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Svolge considerazioni analoghe sugli emendamenti 25.15, 25.16 e 25.22 che trattano il tema dei nuclei di supporto presso le Prefetture per le attività previste dal codice, concordando con la relazione tecnica sul carattere ordinamentale delle proposte.

L'emendamento 25.26 è superato dalla condizione proposta dal relatore nella bozza di parere.

Esprime quindi parere non ostativo sull'emendamento 27.0.2 volto a restringere il campo dei soggetti che possono accedere al Fondo in quanto apparentemente suscettibile di produrre risparmi per la finanza pubblica.

Il parere sull'emendamento 28.0.1 è contrario in quanto individua una copertura a valere sul FISPE che non presenta le necessarie disponibilità.

Quanto infine all'emendamento di coordinamento dell'articolo 15, il parere è non ostativo in quanto ne deriva una migliore specificazione dei destinatari del beneficio.

Il presidente [TONINI](#) propone di sospendere la seduta per integrare la bozza di parere con le considerazioni del rappresentante del Governo che dichiara di condividere.

La seduta, sospesa alle ore 14,10, è ripresa alle ore 14,30.

Il presidente TONINI, in sostituzione del relatore DEL BARBA, illustra quindi la seguente, complessiva, proposta di parere sul testo e sugli emendamenti approvati dalla Commissione di merito: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo nel testo trasmesso dalla Camera dei Deputati, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione,

- che, all'articolo 15, comma 1, capoverso «Art. 41-*bis*», siano soppressi i commi da 1 a 7;
- che sia soppresso l'articolo 19;
- che all'articolo 25, comma 2, lettera a), si sostituiscano le parole "a tale fine, l'agenzia si avvale delle risorse di cui all'articolo 41-*bis*, comma 2" con le seguenti: "Per l'attuazione della presente lettera è autorizzata la spesa di 850.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.";
- che l'articolo 29 sia così sostituito:

"Art. 29. (Delega al Governo per la tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni per le imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria fino alla loro assegnazione, favorendo l'emersione del lavoro irregolare nonché il contrasto dell'intermediazione illecita e dello sfruttamento del lavoro e consentendo, ove necessario, l'accesso all'integrazione salariale e agli ammortizzatori sociali.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato realizzando:

- a) una completa ricognizione della normativa vigente in materia di ammortizzatori sociali, di incentivi per l'emersione del lavoro irregolare nonché per il contrasto dell'intermediazione illecita e dello sfruttamento del lavoro e di incentivi alle imprese;
- b) l'armonizzazione e il coordinamento della normativa di cui alla lettera a) con il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- c) l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni adottate dall'Unione europea.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) tutte le misure di sostegno alle imprese sequestrate e confiscate e ai lavoratori nonché quelle volte a favorire, per tali imprese, la regolarizzazione dei rapporti di lavoro e l'adeguamento della loro organizzazione e delle loro attività alle norme vigenti in materia fiscale, contributiva e di sicurezza siano richieste previa elaborazione e approvazione del programma di prosecuzione dell'attività delle imprese, di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- b) dalle misure di sostegno ai lavoratori delle imprese di cui alla lettera a) siano esclusi: i dipendenti oggetto di indagini connesse o pertinenti al reato di associazione mafiosa o a reati aggravati di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni; il proposto; il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi ove risulti che il rapporto di lavoro sia fittizio o che gli stessi si siano concretamente ingeriti nella gestione dell'azienda; i dipendenti che abbiano concretamente partecipato alla gestione dell'azienda prima del sequestro e fino all'esecuzione di esso;
- c) anche ai lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o a confisca ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si applichi, ove necessario, la disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale e degli accessi agli ammortizzatori sociali;
- d) il Governo fissi i tempi, le modalità e la copertura della richiesta di integrazione salariale;
- e) la richiesta di copertura salariale riguardi, fatta eccezione per i soggetti di cui alla lettera b), tutti i lavoratori dipendenti già presenti nel giornale di cantiere e quelli che intrattengono o hanno intrattenuto con l'azienda un rapporto di lavoro riconosciuto con il decreto di approvazione del piano di prosecuzione o di ripresa dell'attività dell'impresa ovvero con altri provvedimenti anche precedenti

del tribunale o del giudice delegato;

f) sia data comunicazione al prefetto per l'attivazione del confronto sindacale, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e alla relativa commissione presso l'INPS per l'attivazione delle procedure della cassa integrazione guadagni per quanto di competenza nonché, in caso di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, specifica segnalazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, istituita presso l'INPS dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

g) a seguito del provvedimento adottato per la prosecuzione dell'impresa ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, l'azienda interessata abbia titolo al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, e, a decorrere dalla medesima data, non siano opponibili nei confronti dell'amministrazione giudiziaria dell'azienda sequestrata i provvedimenti sanzionatori adottati per inadempimenti e per condotte anteriori al provvedimento di sequestro.

4. All'attuazione della presente delega si provvede nel limite di 20 milioni di euro per il triennio 2018-2020. Al relativo onere si provvede a valere sul Fondo sociale occupazione e formazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 21 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2.

5. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica che dia conto dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono resi nel termine di sessanta giorni, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine di delega previsto dal comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di quindici giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato."

- che sia aggiunto il seguente articolo: "Art. 33 (*Disposizioni finanziarie*).

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

2. Resta ferma l'acquisizione all'entrata del bilancio dello Stato della quota prevista all'articolo 2, comma 7, lettera c) del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143."

In relazione agli emendamenti approvati dalla Commissione e inseriti nel testo da trasmettere all'Assemblea, il parere sull'emendamento 25.26 è di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia così modificato:

all'articolo 25, comma 4-bis, capoverso "Art. 113-bis" apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere il comma 2;

b) sostituire il comma 3 con il seguente: "3. Alla copertura dell'incremento della dotazione organica di 170 unità, di cui al comma 1, si provvede mediante le procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Il passaggio del personale all'Agenzia a seguito della procedura di mobilità determina la soppressione del posto in organico nell'Amministrazione di provenienze e il contestuale trasferimento delle relative risorse finanziarie al bilancio dell'Agenzia e avviene senza maggiori oneri a carico del bilancio medesimo";

c) sopprimere il comma 6.

Il parere è di nulla osta sull'inserimento del comma 4-ter, contenuto nel medesimo emendamento 25.26.

Il parere è altresì contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 18.20 (articolo 18, comma 4, lettera b-*bis*), 18.18 (articolo 18, comma 4, lettera b-*ter*), 18.16 (testo 2), 18.17 (testo 2) (articolo 18, comma 4, lettera b-*bis*) e 28.0.1 (articolo 28-*bis*). Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti approvati dalla Commissione.

Il parere su tutti i restanti emendamenti trasmessi dalla Commissione, ma non approvati, sarà recato ove ripresentati all'Assemblea."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

La seduta termina alle ore 14,45.

1.4.2.2.14. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 758 (pom.) del 20/06/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 20 GIUGNO 2017
758ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2134, 456, 799, 1180, 1210, 1225, 1366, 1431, 1687, 1690, 1957, 2060 e 2089-A) Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Laura Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Rosy Bindi ed altri; Rosy Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale sugli emendamenti)

Il senatore **SANTINI (PD)**, in sostituzione del relatore Del Barba, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, dal momento che la Commissione di merito ha accolto tutte le condizioni poste dalla Commissione bilancio, non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

In relazione agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, osserva che comportano maggiori oneri le proposte 2.100, 27.103, 30.0.300, 30.0.100, 32.101 e 36.100. Occorre acquisire una relazione tecnica rispetto agli emendamenti 13.100, 18.100, 18.101, 18.300, 18.301, 18.302, 18.0.300, 18.0.100,

18.0.102, 27.300, 27.109, 27.301, 30.0.350 e 32.0.100. Osserva altresì che occorre valutare le proposte 13.101, 14.100, 14.101, 14.102, 14.103, 15.0.100, 18.103, 18.104, 27.108 e 28.102. Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO conviene con il relatore circa l'onerosità degli emendamenti 2.100 e seguenti. Concorda anche circa l'impossibilità di assentire alle proposte 13.100, 18.100, 18.101, 18.300, 18.301, 18.302, 18.0.300, 18.0.100 e 18.0.102 in assenza di una relazione tecnica che ne dimostri la neutralità finanziaria. Peraltro segnala che gli emendamenti 18.0.300 e 18.0.100, così come il successivo 30.0.350 presentano oneri valutati e, al contempo, fissano un tetto di spesa, in modo difforme da quanto previsto dalla normativa contabile. Quanto all'emendamento 27.300 considera possibile l'espressione di un parere non ostativo, purché si inserisca la specificazione che, nel caso di transito di personale comandato nel ruolo dell'Agenzia, il posto originariamente ricoperto nell'ente di appartenenza va soppresso e la relativa provvista finanziaria va trasferita all'Agenzia stessa.

Il presidente [TONINI](#) considera possibile rappresentare la richiesta del Governo sottoforma di condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il rappresentante del GOVERNO aggiunge che non vi sono osservazioni sull'emendamento 27.109, il quale già contiene la specificazione che si è ritenuto di inserire nella proposta 27.300. Concorda invece sulla necessità di una relazione tecnica rispetto agli emendamenti 27.301, 30.0.350 e 32.0.100. Passa poi a valutare gli emendamenti 13.101, 14.100, 14.101 e 14.102, per i quali allo stesso modo si pone la necessità di una relazione tecnica. L'emendamento 14.103 può determinare effetti sul Fondo unico giustizia, la cui particolarità però induce ad escludere che si sia in presenza di una vera e propria scopertura e dunque si debba pronunciare un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Precisa poi che si ritiene necessaria la redazione di una relazione tecnica sulle proposte 15.0.100, 18.103, 18.104 e 27.108, mentre non ritiene vi siano criticità finanziarie rilevanti sull'emendamento 28.102. Oltre agli emendamenti segnalati dal relatore, invita a considerare anche le proposte 29.100 e 29.300, per le quali ritiene comunque necessario disporre di una relazione tecnica perché potrebbero avere effetti negativi sul Fondo unico della giustizia (FUG).

Il RELATORE alla luce delle considerazioni emerse, propone l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo.

In relazione agli emendamenti esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.100, 27.103, 30.0.300, 30.0.100, 32.101, 36.100, 13.100, 18.100, 18.101, 18.300, 18.301, 18.302, 18.0.300, 18.0.100, 18.0.102, 27.301, 30.0.350, 32.0.100, 13.101, 14.100, 14.101, 14.102, 15.0.100, 18.103, 18.104, 27.108, 29.100 e 29.300.

Il parere è di semplice contrarietà sull'emendamento 14.103.

Il parere sull'emendamento 27.300 è di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento in fine del seguente periodo: "Il passaggio del personale all'Agenzia determina la soppressione del posto in organico nell'amministrazione di appartenenza, con conseguente trasferimento delle relative risorse finanziarie al bilancio dell'Agenzia medesima".

Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2227) Camilla FABBRI ed altri. - Disposizioni per la celebrazione dei centocinquanta anni dalla morte di Gioachino Rossini

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 giugno.

La relatrice [RICCHIUTI](#) (*Art. I-MDP*), anche alla luce degli elementi forniti dal Governo nell'ultima seduta di trattazione, propone l'espressione di un parere non ostativo sia sul nuovo testo che sugli emendamenti.

Nessun altro chiedendo di intervenire e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, recante modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di licenziamento disciplinare ([n. 412](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 16, commi 1, 2, 4 e 7, e 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [SANTINI](#) (*PD*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire conferma che le modifiche introdotte dall'articolo 4, concernenti gli ulteriori compiti affidati all'Ispettorato per la funzione pubblica possano effettivamente essere svolti con le risorse umane, finanziarie e strumentali già a disposizione di tale organo. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il vice ministro MORANDO, sulla scorta delle valutazioni fornite dal Dipartimento della funzione pubblica, conferma che l'Ispettorato è già strutturato in modo da poter svolgere i compiti assegnati dalle nuove norme senza necessità di risorse aggiuntive. Inoltre, precisa che le funzioni previste dall'emanando decreto legislativo sono già esistenti e scontate nella legislazione vigente.

Il RELATORE considera pertanto possibile esprimere un parere di nulla osta sullo schema di decreto.

La senatrice [BULGARELLI](#) (*M5S*) preannuncia il voto contrario del proprio Gruppo sulla proposta di parere, evidenziando come sia da un lato improbabile che le strutture esistenti si facciano carico dei nuovi compiti senza che ciò determini un maggior fabbisogno di risorse umane e

strumentali; per altro verso ritiene illogico sostenere al contempo che le funzioni previste dal decreto siano già previste dalla legislazione vigente, dal momento che ciò comporterebbe un'inutile ripetizione di un precetto normativo già esistente.

La proposta di parere non ostativo, previa verifica della presenza del prescritto numero legale, è posta ai voti e risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA

(560) PALERMO ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992

(Parere alle Commissioni 1a e 3a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con presupposto. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 giugno.

Il relatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), prendendo atto delle rassicurazioni fornite dal Governo nella relazione tecnica circa la corrispondenza tra le garanzie offerte alle minoranze linguistiche e quanto previsto dalla legislazione già vigente, propone l'espressione di un parere non ostativo così articolato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, nel presupposto che tutte le attività da svolgersi nelle lingue regionali o minoritarie, ai sensi degli articoli 3 e 4 nonché dell'allegato ivi richiamato, siano già previste e finanziate dalla legislazione vigente, con particolare riferimento alla legge n. 482 del 1999."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Il relatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra dunque gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che comportano maggiori oneri le proposte 3.1, 3.1 (testo 2), 3.3 e 3.4. Occorre valutare, anche in relazione a quanto specificato dalla Relazione tecnica, gli emendamenti che, a diverso titolo, rimodulano l'allegato contenente le tipologie di servizio e le relative lingue applicabili: 3.5 e da 3.All.1 a 3.All.32. Occorre altresì valutare gli emendamenti 3.1 (testo 3) e 3.6. Non sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO dichiara di convenire circa l'onerosità degli emendamenti 3.1, 3.1 (testo 2), 3.3 e 3.4, ritenendo parimenti foriero di maggiori oneri il successivo 3.6. Anche la proposta 3.1 (testo 3) risulta comportare costi aggiuntivi per il riconoscimento di ulteriori dialetti regionali, anche se la riformulazione reca una clausola di invarianza. Quanto agli emendamenti che agiscono sull'allegato contenente gli elenchi dei settori di intervento, non ritiene vi siano osservazioni critiche per i profili finanziari.

Il RELATORE alla luce anche dei pareri forniti dal rappresentante del Governo, propone l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime per quanto di competenza un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.1, 3.1 (testo 2), 3.1 (testo 3), 3.3, 3.4 e 3.6. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere del relatore, messa ai voti risulta approvata.

(2849) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016; b) Accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016, e relativo strumento interpretativo comune

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [TONINI](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza che l'Accordo economico e commerciale si sviluppa nell'ambito delle regole del WTO e consente l'ampliamento del trattamento nazionale a diversi settori economici nell'ambito dei rapporti tra Unione Europea e Canada. Essendo, dunque, il carattere dell'Accordo quello di una revisione complessiva dei rapporti commerciali, non sono rinvenibili effetti diretti per la finanza pubblica e non si possono formulare osservazioni puntuali sotto il profilo della programmazione economica.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) obietta che la compensazione tra minor gettito IVA ed aumento degli scambi imponibili, prefigurata dalla relazione tecnica, non può considerarsi accettabile dal punto di vista della Commissione bilancio. In altre circostanze, infatti, emendamenti privi di copertura in relazione a prevedibili aumenti di fatturato sono stati ritenuti finanziariamente scoperti.

La senatrice [BULGARELLI](#) (M5S), per l'evidente complessità della materia, chiede che sia concesso un adeguato tempo di approfondimento e che, quindi, non si proceda alla votazione del parere nella corrente seduta.

Il vice ministro MORANDO preannuncia che nel corso delle prossime sedute esprimerà la posizione del Governo e darà riscontro all'obiezione della senatrice Comaroli.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2541) Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la

riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Patrizia Terzoni ed altri

(Parere alla 13a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 3 maggio.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione dei senatori una relazione tecnica positivamente verificata. La stessa, pur non ritenendoli ostativi dal punto di vista della sufficienza dei mezzi di copertura, ricorda due profili critici presenti nel testo ai fini di una loro migliore sistemazione: l'articolo 9, in punto di riscossione delle entrate, va coordinato con la legislazione vigente, al fine di evitare la contemporanea esistenza di norme contraddittorie; l'articolo 15 va integrato con la specificazione che esso si riferisce ai servizi strumentali, evitando rischi di ambiguità del testo.

Il relatore [BROGLIA](#) (PD) si riserva di predisporre una proposta di parere.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale ([n. 418](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 2, lettera c), 3 e 5, 2 e 6 della legge 6 giugno 2016, n. 106. Esame e rinvio)

Il relatore [SANTINI](#) (PD) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento è corredato di relazione tecnica positivamente verificata. La prima parte del provvedimento, fino all'articolo 11, ha a suo avviso carattere ordinamentale.

Per le parti di competenza, osserva, in relazione all'articolo 12, che occorre acquisire assicurazioni dal Governo circa il fatto che il decreto del Ministero del lavoro che sarà adottato ai sensi del comma 2 ponga particolare attenzione affinché i processi di trasformazione, fusione e scissione di imprese sociali non si prestino a procedure di elusione fiscale quando tali processi hanno luogo con aziende con fini di lucro, posto che la disciplina disposta dal comma 1 potrebbe non essere sufficiente a scongiurare tale eventualità. In relazione all'articolo 13 osserva che la disciplina del volontariato ivi prevista non si differenzia sostanzialmente da quella del lavoro dipendente. Occorre pertanto valutare se la norma contenga limiti sufficienti a garantire che il volontariato non si trasformi, nella sostanza, in una forma di lavoro precario e privo di contribuzione previdenziale. Fa altresì presente che occorre acquisire chiarimenti in ordine all'articolo 15, in particolare in relazione all'attività ispettiva. Va infatti valutato se i controlli effettuati secondo quanto stabilito dal comma 3 possano considerarsi sufficienti posto che queste società sono destinatarie di norme di particolare favore fiscale e contributivo: sarebbero infatti le associazioni delle imprese sociali a controllare le medesime. In relazione al comma

4, poi, appare opportuno meglio specificare la natura e quale parte dei costi debba coprire il contributo che il decreto del Ministero del lavoro deve disciplinare con il decreto attuativo. Va inoltre chiarito quale soggetto dovrà coprire i costi del commissario *ad acta* di cui al comma 7. In relazione all'articolo 16 segnala che appare opportuno acquisire ulteriori chiarimenti, rispetto a quelli forniti dalla relazione tecnica, circa la mancata copertura relativa alla deducibilità dall'imposta sui redditi del contributo di cui al comma 1 dell'articolo in questione. Appare altresì opportuno acquisire chiarimenti circa la mancata copertura degli oneri di cui all'articolo 18, commi 2 e 5 posto che la relazione tecnica non ne fornisce la motivazione.

Infine, in ordine all'articolo 20, contenente la copertura finanziaria, rileva che, oltre ad acquisire la conferma della disponibilità delle risorse, occorre acquisire ulteriori chiarimenti su come sia stata effettuata la stima dell'onere posto che la disciplina sembra avere una finalità incrementale del settore dell'impresa sociale e pertanto la copertura potrebbe non rivelarsi sufficiente. Per ulteriori osservazioni e approfondimenti fa rinvio alla Nota n. 183 del Servizio del bilancio.

Il rappresentante del GOVERNO assicura che fornirà quanto prima i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2856) Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale

(Parere alla 12a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [ZANONI](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza che lo stesso prevede l'estensione dell'obbligatorietà a dodici vaccini in luogo dei quattro attuali (ancorché in assenza di obbligatorietà gli otto vaccini in questione fossero già gratuiti a legislazione vigente) ed è corredato di relazione tecnica che asserisce l'invarianza degli oneri del provvedimento. Nel rinviare, per i profili di verifica delle quantificazioni dei dati contenuti nella relazione tecnica, alla Nota n. 185 del Servizio del bilancio, appare tuttavia opportuno acquisire conferma circa la disponibilità delle risorse a legislazione vigente nel Fondo del Servizio sanitario nazionale, per il raggiungimento del 95 per cento della copertura vaccinale di tutti i dodici vaccini adesso obbligatori. Appare altresì opportuno acquisire conferma che la dinamica di diminuzione dei nuovi nati possa compensare il fenomeno indotto dal flusso migratorio dei minori stranieri, soggetti al medesimo obbligo. Il Governo dovrebbe inoltre dare conferma che le risorse a legislazione vigente finalizzate ai risarcimenti per eventuali effetti avversi da vaccinazioni siano idonee a far fronte anche alle innovazioni introdotte nell'ordinamento con il provvedimento in esame. Infine, appare opportuno considerare i nuovi oneri burocratici posti in capo alle scuole alle ASL e ai tribunali per la verifica dell'obbligo vaccinale. Al riguardo, si valuti l'opportunità di introdurre un meccanismo di monitoraggio della nuova disciplina e la conseguente presentazione di una relazione al Parlamento.

Il vice ministro MORANDO conferma che, anche in questo caso, fornirà i riscontri richiesti dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(2834) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016

(Doc. LXXXVII, n. 5) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2016

(Relazione alla 14a sul disegno di legge n. 2834. Parere alla 14a Commissione sul documento LXXXVII, n. 5. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore [GUERRIERI PALEOTTI](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che andrebbe prevista la necessità di trasmettere gli schemi di decreti legislativi di attuazione della direttiva 2015/2436 (articolo 3, comma 1) anche alle Commissioni competenti per i profili finanziari, dal momento che la Relazione tecnica ritiene i costi di recepimento non suscettibili di previa quantificazione e rinvia alla fase attuativa per l'identificazione degli oneri. Analoga previsione potrebbe inserirsi all'articolo 6, comma 1, dal momento che anche la direttiva 2016/426, secondo la RT, sarà recepita successivamente al reperimento delle relative forme di copertura. Quanto all'articolo 11, ove si prevede che Unità di informazione sui passeggeri dei vettori aerei (UIP) sia insediato presso il Ministero dell'Interno, va ricordato che la legge di bilancio per l'anno corrente prevede uno stanziamento per la realizzazione e manutenzione della relativa piattaforma informatica (legge n. 232 del 2016, art. 1, comma 608). Occorre pertanto acquisire elementi circa, da un lato, la possibilità per il Ministero di svolgere le ulteriori funzioni senza nuove risorse come affermato dal testo (articolo 11, comma 2) e, dall'altro, la idoneità del finanziamento già apprestato per la struttura informatica ad esaurire tutti i costi connessi alle nuove attività. Non vi sono ulteriori osservazioni di competenza. Per gli approfondimenti dei profili finanziari fa rinvio alla Nota di lettura n. 182 del Servizio del Bilancio.

Il rappresentante del GOVERNO assicura che fornirà i chiarimenti sollecitati.

Il seguito dell'esame congiunto è, dunque, rinviato.

(2582) Disposizioni in materia di composizione dei prodotti cosmetici e disciplina del marchio italiano di qualità ecologica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Abrignani; Realacci ed altri

(Parere alle Commissioni 10a e 13a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 maggio.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione dei senatori una relazione tecnica negativamente verificata, con l'auspicio che le indicazioni in essa contenuta possano condurre le Commissioni competenti nel merito ad una riformulazione del testo che consenta l'ulteriore corso del provvedimento.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che, previa autorizzazione del Presidente del Senato, nella giornata di martedì 27 giugno 2017, si potrebbe svolgere, congiuntamente con la omologa Commissione della Camera dei deputati, un'audizione del Ministro dell'economia delle finanze sui temi affrontati dall'atto del Governo n. 421 di ripartizione del fondo di cui alla legge n. 232 del 2016, articolo 1, comma 140, finalizzata ad una più approfondita istruttoria per l'espressione del parere.

La Commissione conviene unanime.

La seduta termina alle ore 16.

1.4.2.2.15. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 760 (pom.) del 21/06/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 2017
760ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2849) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016; b) Accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016, e relativo strumento interpretativo comune

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il vice ministro MORANDO, in ordine ai chiarimenti richiesti dalla senatrice Comaroli sugli effetti derivanti dall'applicazione delle misure previste dall'Accordo tra Unione europea e Canada in materia di riduzione dei dazi doganali, fa presente che la riduzione della quota di dazio e l'IVA corrispondente di pertinenza italiana risulta di entità trascurabile, posto che l'importo complessivo dei dazi accertati nel 2016 relativamente alle dichiarazioni con Paese di origine Canada risulta inferiore ai 10 milioni di euro. L'entrata in vigore dell'Accordo non comporta pertanto un minor gettito IVA.

La senatrice **COMAROLI** (LN-Aut) ringrazia il rappresentante del Governo per la spiegazione fornita, ribadendo tuttavia che la relazione tecnica non chiariva il modo esaustivo tale questione.

Nessun'altro chiedendo in intervenire, il relatore [TONINI](#) (PD) propone l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è approvata.

(2134, 456, 799, 1180, 1210, 1225, 1366, 1431, 1687, 1690, 1957, 2060 e 2089-A) Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Laura Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Rosy Bindi ed altri; Rosy Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare

(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame e rinvio)

Il presidente [TONINI](#) (PD), in sostituzione del relatore, illustra gli ulteriori emendamenti trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare la nuova formulazione 18.300 (testo 2), mentre si rende necessario ribadire la richiesta di relazione tecnica sull'emendamento 18.302 (testo 2), essendo necessario chiarire i profili ritenuti critici riproposti anche in questa versione. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il rappresentante del Governo si riserva di fornire i pareri richiesti quanto prima.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2541) Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Patrizia Terzoni ed altri

(Parere alla 13a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il relatore [BROGLIA](#) (PD) in merito agli emendamenti, ricorda che comportano maggiori oneri le proposte 1.7, 2.5, 2.7, 2.0.1, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 6.6, 6.7, 6.0.1, 8.0.1, 9.2, 11.2, 11.3, 11.0.1, 13.0.3, 15.5, 15.7 e 15.8.

Occorre acquisire una relazione tecnica al fine di valutare gli emendamenti 2.11, 15.6, 15.0.1,

15.0.2, 15.0.3, 15.0.4, 15.0.8, 15.0.14, 15.0.19 e 15.0.20.

Occorre altresì valutare le proposte 1.1, 1.3, 1.6, 1.8, 1.10, 2.1, 2.3, 2.6, 2.8, 2.9, 2.10, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.7, 3.8, 3.9, 3.11, 3.12, 3.14, 3.17, 5.1, 6.2, 6.3, 12.1, 12.0.1, 13.4, 13.5, 13.0.1, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.0.5, 15.0.6, 15.0.7, 15.0.9, 15.0.10, 15.0.11, 15.0.12, 15.0.13, 15.0.15, 15.0.16, 15.0.17, 15.0.18, 15.0.21 e 15.0.22.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO, in relazione agli emendamenti presentati, conferma che - analogamente a quanto proposto dal relatore - comportano maggiori oneri le proposte 1.7, 2.5, 2.7, 2.0.1, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 6.6, 6.7, 6.0.1, 8.0.1, 9.2, 11.2, 11.3, 11.0.1, 13.0.3, 15.5, 15.7 e 15.8. Propone poi l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 2.11, che comporta maggiori oneri. Sulla proposta 15.6, che appare probabilmente foriera di generare maggiori oneri, ritiene comunque necessaria la predisposizione di una relazione tecnica; anche sulle proposte 15.0.1 e 15.0.2, apparentemente onerose, segnala la necessità di predisporre una relazione tecnica. Quanto alle proposte 15.0.3 e 15.0.4, si tratta di norme scoperte che innalzano la percentuale del *turn over* per il personale di enti pubblici e per le quali, pertanto, propone l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Sull'emendamento 15.0.8, che disciplina una materia su cui si è recentemente intervenuto con il decreto legge n. 50 del 2017, ritiene necessaria la predisposizione di una relazione tecnica. Sulla proposta 15.0.14, pur non presentando rilievi di carattere finanziario, propone l'espressione di un parere di semplice contrarietà; quanto alla proposta 15.0.19, che prevede la reintroduzione di una serie di agevolazioni in agricoltura, segnala che questa è erroneamente formulata facendo riferimento ad un triennio non corretto: ritiene pertanto necessaria una relazione tecnica che ne chiarisca gli effetti. Sull'emendamento 15.0.20, che comporta effetti negativi di gettito particolarmente significativi, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Passando ad analizzare gli emendamenti di cui il relatore si era riservato di valutarne gli effetti, ritiene che le proposte 1.1, 1.3, 1.6 e 1.8, comportino maggiori oneri. Propone l'espressione di un parere non ostativo sulla proposta 1.10 nonché sull'emendamento 2.1, che prevedendo una mera facoltà non presenta effetti finanziari. Mentre gli emendamenti 2.3 e 2.6 comportano sicuramente maggiori oneri, le proposte 2.8 e 2.9 sembrano presentare profili di onerosità che tuttavia andrebbero accertati mediante una relazione tecnica. Sull'emendamento 2.10, la cui onerosità appare dubbia, propone l'espressione di un parere di semplice contrarietà.

La senatrice ZANONI (PD) segnala, con riferimento a tale proposta emendativa, che poiché la centralizzazione delle procedure di acquisizione di lavori e forniture dovrebbe comportare benefici per gli enti pubblici, una sua limitazione potrebbe comportare effetti finanziari negativi.

Il vice ministro MORANDO, senza entrare nel merito della proposta, ribadisce che la sua onerosità deve comunque essere dimostrata. Passando agli emendamenti 3.1 e 3.5, propone l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, mentre il parere è non ostativo sulle proposte 3.2 e 3.3. Sugli emendamenti 3.7, 3.8, 3.9, 3.11, 3.12, 3.14 e 3.17 il parere è non ostativo, segnalando che tali proposte ampliano il ventaglio delle priorità per l'assegnazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, il cui ammontare è tuttavia limitato. Il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 5.1 e 12.1, comportanti maggiori oneri, mentre è non ostativo sugli emendamenti 6.2 e 6.3, che non presentano rilievo finanziario. Sull'emendamento 12.0.1, per il quale il Dipartimento delle finanze segnala la presenza di una contraddizione con la disciplina comunitaria, ritiene necessaria la predisposizione di una relazione tecnica. Propone altresì l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 13.4, che viola la legge di contabilità, e sull'emendamento 13.5, le cui risorse risultano in realtà già destinate ad altra finalità. Mentre l'emendamento 13.0.1 non presenta profili finanziari, le proposte 15.1 e 15.2, aventi ad oggetto il piano per l'istruzione, comportano effetti

finanziari negativi. Quanto alle proposte 15.3 e 15.4, sempre riguardanti il piano per l'istruzione, ritiene necessaria la predisposizione di una relazione tecnica che dimostri la realizzabilità di determinate attività con le risorse a disposizione. Il parere è di nulla osta sull'emendamento 15.0.5 mentre è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 15.0.6. Quanto alla proposta 15.0.7, concernente il Documento unico di programmazione, segnala che il comma 2 renderebbe particolarmente complessa ed onerosa l'elaborazione dei bilanci da parte dei comuni: propone pertanto l'espressione di un parere contrario, limitatamente a tale comma. Analoghe considerazioni svolge con riferimento alla proposta 15.0.10, proponendo anche in tal caso l'espressione di un parere contrario limitatamente al comma 2. Sulla proposta 15.0.9 rileva che, senza entrare nel merito dell'emendamento, questa non presenta problemi di carattere finanziario.

La senatrice ZANONI ed il relatore [BROGLIA](#) (PD) obiettano che l'emendamento sospende i termini per l'associazionismo in materia di unioni dei comuni, una norma virtuosa che dovrebbe comportare risparmi per la finanza pubblica.

Il vice ministro MORANDO fa presente che, sotto l'aspetto strettamente finanziario, la norma non incide su nessuna voce di bilancio. Ricorda, infatti, che si andrebbe a modificare una misura di risparmio non quantificata nel suo ammontare nella relazione tecnica originaria. Ritiene pertanto che, non potendosi esprimere una contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, possa tuttavia rilevarsi una semplice contrarietà sulla proposta. Non presentano profili finanziari gli emendamenti 15.0.11, 15.0.16 e 15.0.22, mentre sulla proposta 15.0.12, la cui formulazione non è chiara e parrebbe contraddire le intenzioni del proponente, ritiene necessaria la predisposizione di una relazione tecnica. Il parere sull'emendamento 15.0.13 è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto, prevedendo l'applicazione di termini già decorsi, comporterebbe una situazione di confusione contabile rendendo di fatto inapplicabile la norma. Riguardo infine alle proposte 15.0.15, 15.0.17, 15.0.18 e 15.0.21, essendo suscettibili di generare maggiori oneri, propone l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il relatore BROGLIA alla luce delle osservazioni formulate dal rappresentante del Governo, propone l'espressione di un seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.7, 2.5, 2.7, 2.0.1, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 6.6, 6.7, 6.0.1, 8.0.1, 9.2, 11.2, 11.3, 11.0.1, 13.0.3, 15.5, 15.7, 15.8, 2.11, 15.6, 15.0.1, 15.0.2, 15.0.3, 15.0.4, 15.0.8, 15.0.19, 15.0.20, 1.1, 1.3, 1.6, 1.8, 2.3, 2.6, 2.8, 2.9, 3.1, 3.5, 5.1, 12.1, 12.0.1, 13.4, 13.5, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.0.6, 15.0.7 (limitatamente al comma 2), 15.0.10 (limitatamente al comma 2), 15.0.12, 15.0.13, 15.0.15, 15.0.17, 15.0.18 e 15.0.21.

Il parere è contrario sugli emendamenti 15.0.14, 2.10 e 15.0.9.

Esprime parere non ostativo sui restanti emendamenti."

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ([n. 419](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 9, comma 1, lettere *c*) e *d*), della legge 6 giugno 2016, n. 106. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con condizione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 giugno.

Il relatore [LAI](#) (PD) illustra una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con la seguente condizione:

- che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 4 sia sottoposto all'esame delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari."

Il rappresentante del GOVERNO condivide la proposta del relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere, pubblicata in allegato, è approvata.

Schema di decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale ([n. 418](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 2, lettera *c*), 3 e 5, 2 e 6 della legge 6 giugno 2016, n. 106. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il rappresentante del GOVERNO comunica che non sono ancora disponibili le risposte alle osservazioni formulate dal relatore. Si riserva comunque di trasmetterle quanto prima all'attenzione della Commissione.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

Schema di decreto legislativo recante riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace ([n. 415](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 28 aprile 2016, n. 57. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 giugno.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Commissione le risposte alle osservazioni formulate dal relatore predisposte dal Ministero della giustizia e dalla Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2856) Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale

(Parere alla 12a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione della Commissione alcune note predisposte dai Ministeri competenti in risposta alle osservazioni del relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta plenaria della Commissione, già convocata domani, 22 giugno 2017, alle ore 9, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 419

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con la seguente condizione:

- che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 4 sia sottoposto all'esame delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

1.4.2.2.16. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 761 (pom.) del 27/06/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 27 GIUGNO 2017
761ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Intervengono il ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno De Vincenti e il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(2860) Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno
(Esame e rinvio)

La relatrice **VICARI** (AP-CpE-NCD) illustra il disegno di legge di conversione del decreto-legge in titolo segnalando che l'articolo 1 contempla forme di incentivazione per i giovani del Mezzogiorno, per promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. La misura, denominata "Resto al Sud", è rivolta ai giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, residenti, al momento della presentazione della domanda, nelle regioni citate, ovvero che ivi trasferiscano la residenza entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'esito positivo dell'istruttoria, e che mantengano nelle stesse regioni la residenza per tutta la durata del finanziamento, che consiste per il 35 per cento in erogazioni a fondo perduto e per il 65 per cento è un prestito a tasso zero da rimborsare, complessivamente, in otto anni di cui i primi due di preammortamento. Al finanziamento della misura di cui all'articolo in esame si provvede, ai sensi del comma 16, mediante utilizzo delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - programmazione 2014-2020 - per un importo complessivo fino a 1.250 milioni. L'articolo 2 mira a favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura nelle regioni del Mezzogiorno. Ciò avviene estendendo la misura "Resto al Sud" alle imprese agricole, mediante una specifica

destinazione di 50 milioni di euro del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) e creando così le condizioni per erogare un novero più ampio di servizi a favore dei consorziati, anche di natura creditizia. L'articolo 3, al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese, detta disposizioni per consentire ai comuni delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia di dare in concessione o in affitto ai soggetti in età compresa tra i 18 e i 40 anni terreni e aree in stato di abbandono. L'articolo 4 disciplina le procedure e le condizioni per l'istituzione in alcune aree del Paese, comprendenti almeno un'area portuale, di zone economiche speciali caratterizzate dall'attribuzione di benefici, indicati all'articolo 5, alle imprese ivi insediate o che vi si insedieranno. Lo scopo delle Zone economiche speciali (ZES) è infatti quello di creare condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo delle imprese già operanti e l'insediamento di nuove imprese. Tali imprese sono tenute al rispetto della normativa nazionale ed europea, nonché alle prescrizioni adottate per il funzionamento della stessa ZES e beneficiano di speciali condizioni, in relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attività di sviluppo di impresa. L'articolo 5 prevede i benefici fiscali e le altre agevolazioni che sono riconosciute alle imprese già esistenti e alle nuove che si insediano e che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti nella Zona Economica Speciale - ZES. In particolare le imprese che effettuano investimenti all'interno delle ZES possono utilizzare il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi nel Mezzogiorno nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro. Inoltre l'agevolazione per tali zone è estesa fino al 31 dicembre 2020. L'articolo 6 è finalizzato a semplificare ed accelerare le procedure adottate per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito dei Patti per lo sviluppo: ne discende un più agevole rimborso delle spese effettivamente sostenute, a valere sulle risorse FSC 2014-2020 assegnate dalle Amministrazioni titolari degli interventi, nonché l'applicazione della conferenza di servizi simultanea. L'articolo 7 è volto a promuovere, favorendo l'utilizzo dei Contratti istituzionali di sviluppo, la realizzazione di interventi di particolare complessità finanziati a valere sulle risorse nazionali ed europee; a tal fine la norma affida al Presidente del Consiglio ovvero al Ministro per la coesione territoriale l'individuazione degli interventi per i quali deve procedersi alla sottoscrizione dei Contratti medesimi, su richiesta delle amministrazioni interessate. L'articolo 8 prevede l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge n. 347 del 2003, per le società cessionarie di complessi aziendali acquisiti da società sottoposte ad amministrazione straordinaria, anche in assenza dei requisiti dimensionali previsti dall'articolo 1, comma 1 dello stesso decreto-legge n. 347 del 2003, ferma restando la sussistenza del presupposto dello stato di insolvenza. La deroga è prevista nel caso in cui le predette società siano destinatarie di domanda giudiziale di risoluzione per inadempimento del contratto di cessione o di dichiarazione, da parte della società cedente, di avvalersi di clausola risolutiva espressa del contratto di cessione dei complessi aziendali acquisiti. L'articolo 9 interviene sulla disciplina concernente la classificazione dei rifiuti contenuta nella premessa dell'allegato D alla parte quarta del cosiddetto Codice dell'ambiente (D.Lgs. n. 152 del 2006), al fine di sopprimere la gran parte delle disposizioni in essa contenute (ed introdotte dal decreto-legge n. 91 del 2014). Il nuovo testo della premessa, risultante dalla modifica, si limita infatti a chiarire che, ai fini della classificazione dei rifiuti da parte del produttore (mediante l'assegnazione del codice CER appropriato), devono essere applicate le nuove regole previste dalla decisione 2014/955/UE e dal regolamento (UE) n. 1357/2014. L'articolo 10 reca uno stanziamento al fine dello svolgimento di programmi per la riqualificazione e la ricollocazione di lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale o settoriale nelle regioni del Mezzogiorno. L'articolo 11 consente di attivare interventi rivolti a reti di scuole, in convenzione con enti locali, soggetti del terzo settore, strutture territoriali del CONI, delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva o servizi educativi pubblici per l'infanzia, operanti nel territorio interessato, al fine di progettare e attuare, nelle aree di esclusione sociale, interventi educativi biennali in favore dei minori, finalizzati al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce, della povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità. L'articolo 12 ridefinisce a livello legislativo, a decorrere dal 2018, la disciplina per il

calcolo del costo standard per studente universitario ? sulla cui base è annualmente ripartita una percentuale del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) delle università statali ? facendo comunque salve le assegnazioni già disposte, nell'ambito del riparto del FFO, per gli anni 2014, 2015 e 2016, e prevedendo una disciplina specifica per l'anno 2017. L'intervento fa seguito alla sentenza 104/2017, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni del d.lgs. 49/2012 in attuazione delle quali la disciplina in questione era stata definita con decreti ministeriali. Si tratta di un intervento che riguarda tutte le università statali. L'articolo 13 contiene disposizioni volte ad attuare le misure previste dall'articolo 1 comma 6-*undecies* del decreto-legge n. 191 del 2015, il quale interviene sulla destinazione delle somme che, a seguito del trasferimento dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, sono confiscate o che comunque pervengono allo Stato in via definitiva all'esito di procedimenti penali pendenti nei confronti di azionisti e amministratori di società del gruppo ILVA per fatti anteriori al suo commissariamento. La disposizione in esame prevede che - qualora la confisca abbia ad oggetto le obbligazioni (emesse a valere sulle somme già oggetto di sequestro nell'ambito dei procedimenti penali nei confronti dei predetti soggetti) - ferma la destinazione delle somme rivenienti dalla sottoscrizione delle medesime obbligazioni per le finalità di risanamento e bonifica ambientale, il finanziamento statale concesso ad ILVA è estinto mediante utilizzo delle risorse finanziarie derivanti dalla sottoscrizione delle suddette obbligazioni. L'articolo 14 proroga dal 30 giugno 2018 al 31 luglio 2018 il termine temporale per l'effettuazione degli investimenti ammessi al beneficio fiscale cosiddetto del super ammortamento. L'articolo 15 conferisce agli enti locali delle regioni del Sud, in via sperimentale e per la durata di tre anni, la facoltà di ottenere supporto tecnico e amministrativo da parte delle prefetture. L'articolo 16 reca un duplice ordine di previsioni, relative alle misure (adottate da appositi Commissari straordinari) volte ad arginare degrado e marginalità sociali in alcune aree del Mezzogiorno, connotate da una elevata concentrazione di migranti (commi 1-3) e a quelle 'premiali' per i Comuni impegnati nell'accoglienza e nell'integrazione (commi 4 e 5).

Il relatore [TOMASELLI](#) (PD) si richiama integralmente all'illustrazione svolta dalla relatrice Vicari, che condivide.

Il ministro DE VINCENTI interviene brevemente per richiamare le linee ispiratrici del provvedimento a beneficio della discussione generale che si svolgerà nelle prossime sedute. Ricorda in particolare che l'intervento si incentra su alcune direttrici fondamentali, che costituiscono il tratto comune delle diverse misure. In primo luogo vi sono interventi di sostegno alla nuova imprenditorialità, in particolare giovanile, che consentono di garantire un supporto di capitale alle nuove aziende collocate nel Mezzogiorno, beneficiando del cospicuo apporto del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. Nello stesso spirito è stata inclusa una norma che consente di mettere a disposizione terreni incolti o abbandonati, specialmente quando siano di proprietà di enti pubblici: lo scopo è un supporto concreto alle attività non solo agricole, ma anche del terziario, ad esempio turistico.

La seconda direttrice è quella della attrazione di investimenti, che potrà beneficiare ora dell'istituzione di zone economiche speciali, concentrate attorno alle aree portuali di particolare rilievo. Seguono alcune norme caratterizzate dalla volontà di semplificare e snellire le procedure amministrative, sia sul fronte dei patti per lo sviluppo (che si stanno rivelando strumento rilevante) sia su quello, ora ampliato, dei contratti istituzionali di sviluppo. Alla medesima volontà di semplificazione risponde anche l'intervento di adeguamento della classificazione dei rifiuti, peraltro richiesto dalla normativa europea.

Un ulteriore gruppo di norme ha carattere settoriale, dal momento che mira ad affrontare difficoltà palesatesi in alcune specifiche materie: ciò in particolare con riferimento alle politiche attive del lavoro, alle carenze del settore scolastico e alla identificazione dei costi *standard* per il finanziamento delle università. Si interviene inoltre sull'utilizzo delle somme confiscate alla

precedente proprietà del gruppo ILVA, disponendo l'utilizzo per la bonifica dei territori circostanti lo stabilimento. Conclude ricordando le disposizioni per l'estensione degli ammortamenti e per la collaborazione tra prefetture ed enti locali.

La senatrice [RICCHIUTI](#) (*Art. I-MDP*), prima di procedere alla discussione generale, chiede alla Commissione di valutare l'opportunità di un breve ciclo di audizioni informali. Segnala tra l'altro la tematica delle possibili infiltrazioni criminali nell'ambito delle agevolazioni per l'imprenditorialità, di cui si è recentemente discusso nella Commissione parlamentare antimafia.

Il PRESIDENTE prende atto della richiesta e invita i senatori a esprimere ulteriori eventuali proposte di audizione, pur tenendo conto del calendario ristretto che necessariamente scandirà l'*iter* del provvedimento.

La relatrice [VICARI](#) (*AP-CpE-NCD*) invita a indicare ai relatori entro domani le eventuali richieste di audizione, che potrebbero essere concentrate in un'unica giornata.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE propone altresì di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge in titolo alle ore 18 di giovedì 6 luglio prossimo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2134, 456, 799, 1180, 1210, 1225, 1366, 1431, 1687, 1690, 1957, 2060 e 2089-A) Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Laura Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Rosy Bindi ed altri; Rosy Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare

(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 21 giugno.

Il relatore [DEL BARBA](#) (*PD*) rappresenta che è pervenuto il subemendamento 26.0.300 (testo 2)/1 e

richiama gli ulteriori emendamenti già illustrati nella seduta del 21 giugno scorso.

Il vice ministro MORANDO esprime un parere contrario sull'emendamento 18.302 (testo 2), ritenendo che comporti maggiori oneri. Mette inoltre a disposizione una nota della Ragioneria generale dello Stato, con la quale si sottolineano diversi difetti nella formulazione dell'emendamento 18.300 (testo 2), oltre a ritenersi insufficienti le indicazioni della relazione tecnica trasmessa dal Ministero competente sull'emendamento in questione sia circa la destinazione e la vendita dei beni, sia rispetto alle spese della procedura. Conclude che, in assenza di una compiuta revisione del testo dell'emendamento, il parere del Governo sui profili di competenza deve rimanere negativo. Esprime invece parere non ostativo sui restanti emendamenti e sul subemendamento trasmesso.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il RELATORE propone pertanto l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 18.300 (testo 2) e 18.302 (testo 2). Il parere è non ostativo sugli emendamenti 26.0.300 (testo 2), 26.0.100 (testo 2) e sul subemendamento 26.0.300 (testo 2)/1."

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace ([n. 415](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 28 aprile 2016, n.57. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 21 giugno.

Il relatore [FRAVEZZI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), sulla scorta delle risposte fornite dal Governo, illustra una proposta di parere, pubblicata in allegato.

La senatrice [BULGARELLI](#) (*M5S*) chiede se si ritenga esaustiva la risposta del Governo rispetto alle osservazioni in punto di congruità della quantificazione.

Il vice ministro MORANDO ritiene che le osservazioni della Commissione abbiano avuto puntuale documentata risposta. Non ritiene quindi di avere osservazioni rispetto alla proposta di parere del relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta del relatore.

Schema di decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale ([n. 418](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 2, lettera *c*), 3 e 5, 2 e 6 della legge 6 giugno 2016, n. 106. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni e presupposti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 21 giugno.

Il relatore [SANTINI](#) (*PD*), in considerazione delle risposte fornite dal Governo, illustra uno schema di parere, pubblicato in allegato.

Il vice ministro MORANDO dichiara di condividere le valutazioni del relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere proposto dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante codice del Terzo settore ([n. 417](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 2, lettera *b*), 3 e 5, 2, 3, 4, 5, 7 e 9 della legge 6 giugno 2016, n. 106. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 21 giugno.

Il PRESIDENTE fa presente che mancano ancora delle valutazioni del Ministero dell'economia e delle finanze per procedere alla stesura di un parere.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione della Commissione una nota del proprio Dicastero volta a fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2287-bis) Delega al Governo per il codice dello spettacolo, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 6 ottobre 2016, dell'articolo 34 del disegno di legge n. 2287, d'iniziativa governativa (Parere alla 7ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **LAI** (PD) illustra gli ulteriori emendamenti 1.0.2 (testo 3) e 1.0.3 (testo 3), relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire dal Governo conferma della congruità delle quantificazioni e le relative coperture.

Occorre poi valutare, in caso di giudizio non ostativo sulla proposta 1.0.3 (testo 3), se i subemendamenti 1.0.3/2 e 1.0.3/3 possano essere positivamente rivalutati ove riferiti a tale riformulazione.

Il vice ministro MORANDO dichiara di non avere osservazioni critiche sulle riformulazioni trasmesse.

Il RELATORE propone pertanto l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti 1.0.2 (testo 3) e 1.0.3 (testo 3) esprime parere non ostativo. A revisione del parere precedentemente espresso, esprime parere non ostativo altresì sui subemendamenti 1.0.3/2 e 1.0.3/3 ove riferiti alla riformulazione 1.0.3 (testo 3)".

La Commissione approva.

(2832) Deputato Lia QUARTAPELLE PROCOPIO ed altri. - Conferimento della medaglia d'oro al valor militare per la Resistenza alla Brigata ebraica, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 4ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **LANIECE** (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare. Propone pertanto l'approvazione di un parere non ostativo.

Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2823) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo all'attuazione di un servizio di autostrada ferroviaria tra l'Italia e

la Francia, fatto a Lussemburgo il 9 ottobre 2009

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [LAI](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire la conferma che la rimodulazione degli oneri connessi al funzionamento dell'autostrada ferroviaria (disposta dalla legge di bilancio per l'anno in corso, n. 232 del 2016) consenta in ogni caso la compiuta copertura dei costi medesimi senza ulteriore fabbisogno di risorse. Occorre, poi, acquisire elementi informativi sulle ragioni che hanno indotto a predisporre una copertura dei predetti oneri solo per gli anni dal 2018 al 2027 e non oltre. Da ultimo, occorre valutare l'opportunità di specificare nel testo dell'autorizzazione alla ratifica quanto esposto dalla relazione tecnica rispetto all'articolo 6, ossia che l'avvalimento di esperti ed organismi avverrà senza maggiori oneri e che, per altro verso, l'Organismo binazionale (comma 4) e l'Osservatorio sul trasferimento modale (comma 6) saranno creati ad invarianza di oneri per la finanza pubblica in quanto posti a carico dei fruitori del servizio di trasporto ferroviario. Non vi sono ulteriori osservazioni.

Il vice ministro MORANDO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2856) Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 21 giugno.

Il vice ministro MORANDO, a completamento di quanto consegnato nella precedente seduta di trattazione, mette a disposizione dei senatori la documentazione completa contenente i riscontri delle amministrazioni interessate ai chiarimenti richiesti dalla Commissione.

La relatrice [ZANONI](#) (PD) assicura che considererà gli elementi forniti per la redazione di uno schema di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 415

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, nei seguenti presupposti:

- che l'istituzione dell'Ufficio dei vice procuratori onorari presso le Procure, di cui all'articolo 2, si traduca in una riorganizzazione di strutture esistenti, già finanziate e dotate delle necessarie risorse umane;
- che l'attività formativa, di cui agli articoli 7 e 22, si avvalga dell'organizzazione e delle dotazioni della Scuola superiore della Magistratura, senza ulteriori oneri e senza riflessi negativi sull'attività ordinaria dei magistrati incaricati delle docenze;
- che l'ampio utilizzo di magistrati onorari in funzioni organizzative e di supporto, previsto dagli articoli 9 e 10, si configuri come un supporto all'attività giudiziaria ordinaria e non abbia pertanto riflessi negativi sulla stessa;
- che il nuovo trattamento fiscale di cui all'articolo 26, imperniato sull'assimilazione al lavoro autonomo, non sia idoneo a provocare contenzioso da parte degli interessati in relazione ai tratti di analogia tra l'attività del magistrato onorario ed il lavoro dipendente.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 418

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo osservando quanto segue:

- in relazione all'articolo 12, nell'adottare il decreto ministeriale attuativo della disciplina relativa ai processi di trasformazione, fusione e scissione di imprese sociali sia prestata particolare attenzione affinché la disciplina sia adeguata ad evitare effetti di carattere elusivo sul piano fiscale quando tali processi hanno luogo con aziende con fini di lucro;
 - in relazione all'articolo 13 sia mantenuta con chiarezza la distinzione tra attività di volontariato ed attività di lavoro dipendente al fine di evitare che la prima possa trasformarsi, nella sostanza, in lavoro dipendente privo di copertura contributiva;
- in relazione all'articolo 18 appare necessario coordinare il testo dell'articolato con la relazione tecnica in riferimento alla norme che necessitano di copertura: all'articolo 20, infatti, il richiamo al comma 1 è da intendersi riferito al comma 2;

Il parere è dato altresì nei seguenti presupposti:

- che i costi del commissario *ad acta* di cui all'articolo 15 siano a carico delle imprese sociali;
- che il comma 1 dell'articolo 16 comporti soltanto effetti indiretti che pertanto non necessiti di copertura finanziaria;
- che il comma 5 dell'articolo 18 non comporti, altresì, la necessità di copertura finanziaria.

1.4.2.2.17. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 764 (ant.) del 29/06/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
GIOVEDÌ 29 GIUGNO 2017
764ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione della rimanente quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (n. 421)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 28 giugno.

Il senatore **LATORRE** (PD), intervenendo nella discussione generale sullo schema di decreto in titolo, evidenzia la necessità di riferire un'esigenza sentita dalla Commissione difesa. Lo schema di decreto è stato infatti assegnato alla Commissione bilancio. Ritiene pertanto di dover far presente la necessità di garantire, nell'ambito delle risorse destinate al Ministero della difesa, all'Arma dei Carabinieri un rinnovo della flotta di elicotteri multiruolo, che attualmente sono ai limiti dell'obsolescenza; l'intervento avrebbe un costo complessivo compreso tra 500 e 600 milioni di euro e potrebbe essere inserito tra le spese dedicate alle attività industriali ad alta tecnologia e al sostegno alle esportazioni. Ringrazia quindi la Commissione se vorrà tenere conto di tale esigenza di merito nelle proprie valutazioni sullo schema di decreto.

La senatrice **BULGARELLI** (M5S) fa presente che sarebbe stato utile che le altre Commissioni

potessero esprimersi sui settori di competenza. Invita, pertanto, i Presidenti delle Commissioni a farsi latori presso la Presidenza del Senato di una sollecitazione nel senso indicato.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver ricordato che l'espressione del parere non potrà superare la settimana prossima rinvia il seguito dell'esame.

IN SEDE CONSULTIVA

(2134, 456, 799, 1180, 1210, 1225, 1366, 1431, 1687, 1690, 1957, 2060 e 2089-A) Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Laura Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Rosy Bindi ed altri; Rosy Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare

(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazione)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono pervenuti gli ulteriori emendamenti 18.300 (testo 3) e 26.0.300 (testo 3) trasmessi dall'Assemblea al disegno di legge in titolo. La riformulazione 26.0.300 (testo 3) appare ininfluenza dal punto di vista finanziario, mentre per l'emendamento 18.300 (testo 3) occorre verificare se affronti le questioni problematiche emerse in precedenza.

Il vice ministro MORANDO riferisce che gli uffici del proprio Dicastero hanno svolto un approfondimento sui testi riformulati, pervenendo alla conclusione che l'emendamento 26.0.300 (testo 3) mantiene il carattere ordinamentale delle precedenti versioni. Quanto alla proposta 18.300 (testo 3) evidenzia che essa si presenta ora coerente con quanto asserito nella relazione tecnica di accompagnamento, e pertanto può ottenere il parere favorevole del Governo. Permane una limitata incongruenza tra testo e relazione tecnica, consistente nella specificazione, contenuta in quest'ultima, della possibilità di cessioni gratuite di beni mobili anche ad associazioni e non solo ad enti locali.

Il PRESIDENTE ritiene che, dal momento che la lettera c) dell'articolo 48, modificato dall'emendamento, fa menzione degli enti locali e delle loro forme associative, sia opportuno chiarire che si tratta di questi soggetti e non di associazioni a carattere privatistico.

Il vice ministro MORANDO conviene che un'osservazione inserita nel parere potrebbe risultare utile al momento di redigere correttamente la relazione tecnica aggiornata con le modifiche al testo approvate dal Senato.

Il relatore [DEL BARBA](#) (PD), alla luce di quanto emerso dal dibattito, propone l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti 18.300 (testo 3) e 26.0.300 (testo 3), trasmessi dall'Assemblea, relativi al

disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo. Sulla proposta 18.300 (testo 3) il parere è reso con la seguente osservazione: il riferimento della relazione tecnica all'emendamento circa l'assegnazione gratuita di beni mobili "a favore di enti e associazioni" deve intendersi limitato alle forme di consorzio ed associazione tra enti territoriali di cui alla precedente lettera c), dell'articolo 48, comma 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011."

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che per dar seguito alla richiesta di taluni gruppi nella mattina di martedì 4 luglio prossimo, a partire dalle ore 10, si terrà una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per svolgere un breve ciclo di audizioni informali di soggetti rilevanti per l'approfondimento delle tematiche affrontate dal disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 91 del 2017 (A.S. 2860), in materia di crescita economica nel Mezzogiorno.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.2.18. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 767 (ant.) del 05/07/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 5 LUGLIO 2017
767ª Seduta (2ª antimeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 12,05.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2134, 456, 799, 1180, 1210, 1225, 1366, 1431, 1687, 1690, 1957, 2060 e 2089-A\)](#) **Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Laura Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Rosy Bindi ed altri; Rosy Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare
(Parere all'Assemblea. Esame e rinvio)

Il presidente **TONINI**, facendo seguito alle valutazioni emerse nel corso del dibattito in Assemblea, evidenzia che nell'attuale testo dell'articolo 32, comma 4, si rileva un'espressione formulata in modo incompleto circa la scansione temporale di un onere triennale degli anni 2018, 2019 e 2020. Esprime l'avviso che sia utile apportare la specificazione di cui è emersa la necessità, nelle forme che la Presidenza del Senato individuerà come più coerenti con il Regolamento.

La senatrice **COMAROLI** (LN-Aut) evidenzia come si diano responsabilità alla Commissione bilancio, mentre ritiene evidente che l'incompletezza della formulazione sia dovuta alle continue accelerazioni e

pressioni che sono venute dalla Commissione di merito.

Il senatore [AZZOLLINI](#) (*FI-PdL XVII*) conviene con la senatrice Comaroli e precisa che da qualche tempo si chiede alla Commissione bilancio di svolgere l'istruttoria dei provvedimenti in modo eccessivamente affrettato, con la conseguenza che la Commissione è sottoposta a condizioni di lavoro non accettabili e che non consentono i necessari approfondimenti su temi delicati come la copertura degli oneri. Ciò premesso, insiste perché si acquisisca una relazione tecnica con la quale si specifichi l'entità dell'onere per ciascun anno finanziario, pervenendo a una riformulazione del parere espresso sul testo. Invita, infine, a una riflessione approfondita sulla procedura da seguire in Assemblea, in modo da evitare, anche in questo caso, un'accelerazione non necessaria.

Il vice ministro MORANDO conferma che il limite di spesa triennale indicato dal testo in 20 milioni di euro è corretto. Quanto alla scansione annuale precisa che essa è data da un onere di 7 milioni di euro per l'anno 2018 e per l'anno 2019 e di un onere di 6 milioni per l'anno 2020, sempre gravanti sul Fondo per l'occupazione. Precisa che l'iniziale incertezza sull'entità dell'onere complessivo triennale deriva da un equivoco intervenuto in fase di interlocuzione tra il Ministero del lavoro e quello dell'economia e delle finanze.

Il senatore [AZZOLLINI](#) (*FI-PdL XVII*) prende atto delle precisazioni del rappresentante del Governo e chiede che esse siano confermate da una relazione tecnica del Ragioniere generale dello Stato.

Il rappresentante del GOVERNO dichiara la disponibilità a richiedere una nota sottoscritta dalla Ragioneria generale su quanto già precisato, che potrà essere presentata già nel corso della prossima seduta.

Il PRESIDENTE si impegna a riferire all'Assemblea quanto emerso nel corso della seduta.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 12,20.

1.4.2.2.19. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 768 (pom.) del 05/07/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 5 LUGLIO 2017
768ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Intervengono il ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno De Vincenti e il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione della rimanente quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (n. 421)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 luglio.

Il relatore **SANTINI** (PD) illustra una proposta di parere pubblicata in allegato.

La senatrice **LEZZI** (M5S) invita ad inserire nel parere della Commissione un perentorio richiamo a non disporre utilizzi del Fondo in questione, in corso d'anno, per esigenze differenti da quelle connesse agli investimenti pubblici.

Il vice ministro MORANDO precisa che non vi sono stati finora definanziamenti del Fondo per esigenze diverse, e che anche la destinazione di somme rilevanti alle Regioni a carico del Fondo ha riguardato la strategia di investimenti pubblici realizzata dalle Regioni medesime.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) dichiara di apprezzare, nella bozza illustrata dal relatore, l'impegno a fornire al Governo puntuali indicazioni di ampio respiro, in attuazione della competenza della Commissione in materia di programmazione economica. Preannuncia che voterà contro lo schema proposto, ma in relazione al contesto e alle modalità di esame dello stesso.

Nessun altro chiedendo di intervenire, e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA

(2856) Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale

(Parere alla 12ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella 1ª seduta antimeridiana odierna.

Il vice ministro MORANDO dichiara di concordare con il relatore circa il giudizio di maggiore onerosità sulle proposte 1.1000 (testo 2)/3, 1.1000/9, 1.1000/86 e 1.1000/87. Analogamente, condivide il giudizio sui subemendamenti 1.1000/2 e seguenti, per i quali l'acquisizione di una relazione tecnica è presupposto per un ulteriore corso delle proposte. Esprime, altresì, parere contrario perché determinano oneri sulle proposte 1.1000/17, 1.1000/29 e 1.1000/90. Comunica che le diverse richieste di relazione tecnica delle quali è stata segnalata la particolare rilevanza sono state tutte inoltrate al ministero di competenza; allo stato, tuttavia, non sono pervenuti elementi di analisi da sottoporre a verifica. Quanto alla riformulazione 3.47 (testo 2), essa non appare migliorativa rispetto alla prima versione ma, anzi, omettendo il riferimento al limite dato dalle facoltà assunzionali, rischia di comportare un ampliamento delle immissioni in ruolo, con conseguenti maggiori costi. Esprime pertanto un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) osserva che l'immissione di personale privo di titoli idonei per la gestione di funzioni direttive contabili può comportare anche un danno in termini economici.

Il presidente [TONINI](#) osserva come l'assenza di riferimento ai limiti assunzionali abbia carattere dirimente e induca la Commissione a un giudizio negativo, come indicato dal Governo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la RELATRICE propone un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1000 (testo 2)/3, 1.1000/9, 1.1000/86, 1.1000/87, 1.1000/2, 1.1000/8, 1.1000/12, 1.1000/30, 1.1000/31, 1.1000/47, 1.1000/48, 1.1000/52, 1.1000/56, 1.1000/63,

1.1000/81, 1.1000/82, 1.1000/83, 1.1000/117, 1.1000/17, 1.1000/29, 1.1000/90 e 3.47 (testo 2).

Esprime parere non ostativo su tutte le restanti proposte, a eccezione degli emendamenti testé trasmessi 3.47 (testo 3) e 1.101 (testo 3) su cui il parere rimane sospeso.".

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2834) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016

(Doc. LXXXVII, n. 5) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2016

(Relazione alla 14a sul disegno di legge n. 2834 e parere sui relativi emendamenti. Parere alla 14a Commissione sul documento LXXXVII, n. 5. Seguito dell'esame congiunto del testo e rinvio. Seguito dell'esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [GUERRIERI PALEOTTI \(PD\)](#), sulla scorta delle risposte fornite dal Governo ai rilievi formulati, illustra la seguente proposta di relazione sul testo del disegno di legge in titolo e sugli emendamenti: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui: il meccanismo delineato dall'articolo 30, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012 opera anche in riferimento al presente disegno di legge; esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sulla base dei seguenti presupposti: che l'attuale dotazione del fondo di cui all'articolo 41 bis della legge n. 234 del 2012 sia congrua rispetto ai costi presumibili derivanti dal recepimento nell'ordinamento interno delle direttive europee; che agli adempimenti previsti dal comma 2 degli articoli 3, 5, 6, 7, 8 e 9 le amministrazioni interessate possano provvedere nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente; che le disposizioni contenute nell'articolo 10 presentino carattere meramente ordinamentale; che la copertura dei costi derivanti dal recepimento della direttiva (UE) 2016/681 sia congrua; che le abrogazioni previste dall'articolo 12 non comportino effetti negativi per l'erario; che le campagne di informazione e i programmi di sensibilizzazione previsti dall'articolo 12 non comportino oneri per la finanza pubblica; e con la seguente condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: che gli schemi di decreti legislativi di attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 prevista dall'articolo 3, comma 1, e del regolamento (UE) 2016/426 prevista dall'articolo 6, comma 1, siano trasmessi per il parere alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

Quanto agli emendamenti, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 12.0.1, 12.0.2, 7.10 e 7.10 (testo 2). Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti, a eccezione di quelli pervenuti in data odierna, su cui il parere rimane sospeso.".

Il senatore [AZZOLLINI](#) (*FI-PdL XVII*) ritiene auspicabile che tutti gli schemi di decreto legislativo richiamati nei presupposti siano sottoposti anche al parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

La senatrice [COMAROLI](#) (*LN-Aut*) ritiene insoddisfacente la formulazione di un mero presupposto quanto all'adeguatezza delle risorse, dal momento che la verifica di copertura è la competenza precipua della Commissione bilancio.

Il PRESIDENTE ricorda che il presupposto inserito nello schema di parere si collega, come d'abitudine, alle richieste di chiarimenti e conferme rivolte al Governo e che risulta, dunque, conseguente l'apposizione di un presupposto sullo stato di fatto di cui il Governo stesso si è fatto garante.

Il RELATORE considera comunque utile un approfondimento prima della votazione dello schema di parere in ordine alle richieste del senatore Azzollini. Fa inoltre presente che la Commissione di merito ha trasmesso ulteriori emendamenti che necessitano di istruttoria.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

[\(2490\)](#) *VACCIANO ed altri. - Disposizioni in materia di prescrizione del diritto alla restituzione del credito depositato nei libretti di risparmio*

[\(2631\)](#) *Mauro Maria MARINO ed altri. - Disposizioni in materia di termine prescrizionale per il diritto alla restituzione di somme giacenti su conti e depositi bancari*

(Parere alla 6ª Commissione sul nuovo testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 16 maggio.

Il vice ministro MORANDO, in relazione alla richiesta avanzata dalla senatrice Comaroli durante l'ultima seduta di trattazione, mette a disposizione una nota illustrativa, redatta dal proprio Dicastero, nella quale si dà conto del contesto normativo all'interno del quale la proposta si colloca e dei principali effetti derivanti dalla sua eventuale approvazione. Quanto ai profili di copertura, evidenzia che la Ragioneria generale dello Stato ha comunicato di non avere osservazioni critiche dal punto di vista finanziario.

Il seguito dell'esame congiunto è dunque rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2860) Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 giugno.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [AZZOLLINI](#) (*FI-PdL XVII*) esprime l'opinione che il provvedimento contenga norme positive e innovative ma presenti altresì aspetti di limitazione che andrebbero rivisti. Cita, a tal proposito, il programma denominato "Resto al Sud", osservando che il finanziamento individuale limitato a quarantamila euro appare troppo limitato per la creazione di aziende di un qualche rilievo, e ancora più insufficiente per l'utilizzo a garanzia di ulteriori finanziamenti da parte del sistema bancario. Analogamente, considera troppo limitato il campo di applicazione delle misure per l'agevolazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura. Saluta invece con favore l'iniziativa sulle zone economiche speciali (ZES), rimarcando però che la formulazione del testo andrebbe meglio chiarita, per avere certezza che per ciascuna zona è sufficiente la presenza di un solo sistema portuale di rilevanti dimensioni, dal momento che in caso contrario la norma sarebbe di difficile applicazione in concreto. Più in generale, considera possibile l'affinamento della formulazione, per renderla più adatta alla tipologia di strutture portuali effettivamente esistenti nell'Italia meridionale. Invita ad una verifica delle norme sulla semplificazione delle procedure, che considera troppo spesso collegate all'istituzione di comitati o autorità di verifica di analoga funzione, con la conseguenza che l'andamento dei procedimenti risulta eccessivamente appesantito, in contraddizione con le premesse. Chiede poi chiarimenti al Governo circa l'effettiva completa disponibilità delle somme sequestrate alla precedente proprietà del complesso industriale ILVA, dal momento che una difficoltà nell'acquisizione di tali somme potrebbe portare ad una scopertura rispetto ai programmi di risanamento ambientale e sociale.

Il senatore [LAI](#) (*PD*) ritiene di formulare tre osservazioni da sottoporre ai relatori e al Governo. In primo luogo, si riferisce al già citato programma "Resto al Sud": chiede se sia possibile un innalzamento della cifra finanziabile fino a cinquantamila euro e se si ritenga incluso il settore dei servizi al turismo, con particolare riguardo a quelli innovativi e basati su piattaforme digitali. Chiede poi se sia immaginabile un'estensione al settore dei liberi professionisti, che in molti casi si è reso protagonista di innovazioni significative, anche tramite le tecnologie digitali. Da ultimo, suggerisce la possibilità di consentire un coinvolgimento delle Regioni le quali, con propri fondi, potrebbero concorrere a finanziare le iniziative ritenute più valide, al fine di consentire una capitalizzazione adeguata. In secondo luogo, interviene sul tema delle zone economiche speciali, invitando a rivedere la formulazione della norma, in modo che sia chiaro che possono essere in esse aggregati anche porti diversi e con diversa vocazione commerciale; sul medesimo tema invita a considerare l'opportunità di allungare il vincolo di permanenza sul territorio (attualmente fissato in cinque anni), al fine di limitare il rischio di una delocalizzazione prematura. Da ultimo, si riferisce all'intervento sui costi *standard* per il finanziamento delle università, invitando a tener conto - nell'ambito dei criteri - della minore capacità attrattiva di diversi atenei collegata al *gap* infrastrutturale o alla più complessa conformazione geografica di talune aree. Sottolinea, peraltro, che per analogia le stesse valutazioni dovrebbero essere applicate anche nella definizione degli interventi contro la dispersione scolastica.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale, invitando i relatori e il Governo allo svolgimento delle repliche.

Il relatore [TOMASELLI](#) (PD) ringrazia i senatori per le puntuali osservazioni e conferma che alcune di esse sono già all'attenzione dei relatori e fanno parte delle interlocuzioni volte ad acquisire una panoramica sui possibili cambiamenti al testo. In particolare, è noto ai relatori un possibile allargamento dei finanziamenti per la nuova imprenditorialità e un eventuale ampliamento della formulazione riguardante il legame tra porti ed entroterra nelle ZES. Invita il senatore Azzollini a considerare che le misure di semplificazione ci sono e sono visibili, come è agevole constatare nel funzionamento dei "Patti per il Sud".

La relatrice [VICARI](#) (AP-CpE-NCD) dichiara di condividere e far proprie tutte le considerazioni del senatore Tomaselli.

Il ministro DE VINCENTI ribadisce la disponibilità del Governo a collaborare con i senatori per l'individuazione dei miglioramenti del testo che si rivelino realizzabili con le risorse ad oggi utilizzabili. Circa l'aumento della quota finanziabile per la nuova imprenditoria dichiara che non ci sono preclusioni da parte dell'Esecutivo, pur invitando a considerare che l'attuale limite costituisce già il doppio di quanto veniva concesso per le cosiddette misure per l'autoimpiego. Rispetto alla precisazione richiesta dal senatore Lai, conferma che la dizione del testo intende includere pienamente il settore dei servizi al turismo, rimanendo invece esclusi il commercio e le libere professioni, per una consapevole scelta, il cui fine è quello di concentrare questo specifico intervento sulla manifattura, che appare essere l'ambito più bisognoso di supporto nel sistema economico meridionale. Considera interessante la proposta di coinvolgimento delle Regioni e assicura che ne verificherà la concreta attuabilità. Dichiara poi di condividere la preoccupazione del senatore Azzollini e conferma, a tal proposito, che il testo intende consentire la costituzione di ZES in aree in cui siano presenti più porti ma uno sia delle dimensioni di livello europeo indicate nel testo. Quanto alla conferma richiesta sui fondi derivanti dai sequestri alla ex proprietà ILVA, ritiene siano già disponibili le somme derivanti dal procedimento pendente presso l'autorità giudiziaria a Milano, mentre vanno ancora accertate quelle potenzialmente rivenienti dal procedimento in corso di svolgimento a Taranto. Cita poi la proposta del senatore Lai volta ad una estensione del vincolo minimo di permanenza quinquennale nella ZES, ritenendone condivisibile l'intento e preannunciando un approfondimento. Quanto ai criteri di finanziamento delle università, apprezza la sollecitazione ad un perfezionamento della norma, pur invitando a considerare che si è dovuto ricercare un equilibrio tra le necessità di agevolare gli atenei del Sud e l'obiettivo di indurre le università ad un efficientamento della propria struttura di costi.

Il PRESIDENTE ricorda che è stato fissato per giovedì 6 luglio, alle ore 18, il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno. Al riguardo, al fine di agevolare i senatori, ritiene si potrà accettare la consegna dei testi fino alle ore 20.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2134, 456, 799, 1180, 1210, 1225, 1366, 1431, 1687, 1690, 1957, 2060 e 2089-A\)](#) **Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Laura Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Rosy Bindi ed altri; Rosy Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare
(Parere all'Assemblea. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella 2a seduta antimeridiana odierna.

Il vice ministro MORANDO consegna una nota della Ragioneria generale dello Stato, con la quale si assevera la correttezza di una ripartizione degli oneri pluriennali, pari a 20 milioni, identificata in 7 milioni per gli anni 2018 e 2019 e in 6 milioni per l'anno 2020.

Il senatore [AZZOLLINI](#) (FI-PdL XVII) critica la nota messa a disposizione, evidenziando che non contiene un'analitica dimostrazione degli oneri quantificati.

Il PRESIDENTE, alla luce degli elementi forniti dal Governo, propone di esprimere un parere, integrativo del precedente sul testo, con il quale si esplicita la ripartizione per anni dell'onere complessivo.

Il relatore [DEL BARBA](#) (PD) enuncia quindi la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, a integrazione del parere espresso sul testo, conferma il parere non ostativo con la seguente condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: la copertura di cui all'articolo 32, comma 4, deve intendersi così specificata:

«4. All'attuazione della delega di cui al presente articolo si provvede nel limite di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e nel limite di 6 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»".

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 16,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 421

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, preso

atto anche degli elementi integrativi forniti dal Ministro dell'economia e delle finanze nel corso dell'audizione presso le Commissioni congiunte della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,

esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

- in sede attuativa va rafforzata la positiva azione già in atto, volta a rimuovere gli ostacoli strutturali agli investimenti, con particolare riguardo alle fasi di pianificazione, programmazione, valutazione e progettazione delle nuove opere, anche con riguardo all'applicazione del decreto legislativo n. 56 del 2017, correttivo del codice dei contratti pubblici, nonché di revisione dei progetti più rilevanti per dimensione finanziaria, al fine di migliorare la ripartizione delle risorse pubbliche; ciò potrà permettere, nel tempo, la valutazione di una corretta ripartizione degli investimenti tra interventi promossi a livello nazionale e interventi territoriali;
- si rappresenta l'esigenza di assicurare l'attuazione di un programma di rinnovo della flotta di elicotteri "multiruolo" dell'Arma dei Carabinieri, individuando ulteriori risorse da stanziare in futuro;
- si condivide l'obiettivo di rafforzare gli investimenti nel trasporto pubblico locale, con particolare riguardo al trasporto rapido di massa, al fine di estendere le reti e di renderle più integrate ed interoperabili.

1.4.2.3. 14[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.3.1. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 211 (ant.) del 14/09/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MERCOLEDÌ 14 SETTEMBRE 2016
211ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
CHITI

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime ([n. 321](#))

(Osservazioni alla 8a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievo)

Il senatore [COCIANCICH](#) (PD), relatore, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 24, commi 11-15, della legge europea 2015/2016 (legge n. 122 del 2016).

Lo schema si compone di 9 articoli.

L'articolo 1 integra l'articolo 152, comma 1, del codice della navigazione, prevedendo la possibilità di rilascio del passavanti provvisorio alla nave proveniente dall'estero, ai fini dell'iscrizione nel registro italiano, anche prima della prescritta dichiarazione dell'autorità marittima o consolare straniera relativa alla presa in carico per la cancellazione dal registro straniero. In tal caso la durata del passavanti provvisorio è ridotta da un anno a 6 mesi.

L'articolo 2 modifica l'articolo 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, integrando le già previste deroghe che consentono anche alle navi iscritte nel registro internazionale italiano di svolgere cabotaggio interno connesso con viaggi internazionali, con l'obbligo, limitato alle navi traghetto ro-ro e ro-ro pax, di imbarcare esclusivamente personale italiano o comunitario.

L'articolo 3 stabilisce l'inderogabilità del predetto obbligo di nazionalità, disponendo che alle navi

traghetto ro-ro e ro-ro pax iscritte nel registro internazionale, che svolgono cabotaggio interno connesso con viaggi internazionali, non si applica la possibilità, prevista dal comma 1-*bis*, di derogare al requisito della nazionalità in base ad accordi sindacali.

Gli articoli 4 e 5 stabiliscono, sempre per le navi traghetto ro-ro e ro-ro pax iscritte nel registro internazionale che svolgono cabotaggio interno connesso con viaggi internazionali, che i benefici fiscali e contributivi previsti dagli articoli 4 e 6 del decreto-legge n. 457 del 1997 (esonero totale dal cuneo fiscale e contributivo per il personale imbarcato, e riduzione al 20 per cento dei redditi derivanti dall'uso della nave ai fini IRPEF e IRES) si applicano a tali navi solo se imbarcano esclusivamente personale italiano o comunitario.

Gli articoli 6 e 7 intervengono nel regime della *tonnage tax* (determinazione forfetaria del reddito imponibile dell'impresa armatrice in base a scaglioni di tonnellaggio) stabilendo il tacito rinnovo del regime decennale, nonché, per le sole navi traghetto ro-ro e ro-ro pax iscritte nel registro internazionale che svolgono cabotaggio interno connesso con viaggi internazionali, appartenenti all'armatore, di poter applicare tale regime fiscale solo se queste imbarcano esclusivamente personale italiano o comunitario.

L'articolo 8 modifica la tariffa dei diritti consolari relativi alla navigazione, ripristinando la gratuità degli atti consolari relativi all'arrivo o alla partenza di una nave (articolo 39 della sezione VI della tabella dei diritti consolari allegata al decreto legislativo n. 71 del 2011).

L'articolo 9 stabilisce un periodo di 18 mesi dall'entrata in vigore del decreto per l'adeguamento da parte delle imprese armatoriali e, in ogni caso, subordina l'efficacia del decreto stesso alla "positiva notifica ai competenti Uffici della Commissione europea limitatamente agli aspetti relativi agli aiuti di stato".

Dopo aver valutato che nelle disposizioni dello schema in esame non si ravvisano motivi di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, il relatore illustra un conferente schema di osservazioni favorevoli, rilevando tuttavia, come, ai meri fini formali, il comma 2 dell'articolo 9 vada riformulato nei seguenti termini: "L'efficacia del presente decreto, limitatamente alle disposizioni che prevedono agevolazioni alle imprese, è subordinata alla previa autorizzazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in materia di aiuti di Stato".

La senatrice [GUERRA](#) (PD), dopo aver ricordato la sua posizione contraria alla norma originaria di delega, ritiene necessario rafforzare il contenuto del rilievo formulato, espungendo le parole "ai meri fini formali".

Il senatore [COCIANCICH](#) (PD) accoglie il suggerimento e, di conseguenza, riformula lo schema di osservazioni presentato.

Il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone quindi in votazione lo schema di osservazioni favorevoli con un rilievo, come riformulato dal relatore, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(2134) Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Laura Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Rosy Bindi ed altri; Rosy Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare

(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere su emendamenti non ostativo)

Il senatore **MIRABELLI** (PD), relatore, ricorda che il disegno di legge n. 2134 mira ad operare una revisione organica di molte disposizioni dell'ordinamento penale, e segnatamente in materia di misure di prevenzione personali (Capo I), di misure di prevenzione patrimoniali (Capo II), di amministrazione, gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati (Capo III), di tutela dei terzi e rapporti con le procedure concorsuali (Capo IV), di Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (Capo V), di modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legislazione complementare, nonché delega al Governo per la disciplina del regime di incompatibilità relativi agli uffici di amministratore giudiziario e di curatore fallimentare e per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate (Capo VI).

Sulla stessa materia, la 14ª Commissione si era pronunciata, l'11 febbraio 2015, sul disegno di legge n. 1687. Il disegno di legge n. 1687 è stato congiunto nella seduta del 26 maggio al disegno di legge n. 2134 e quest'ultimo è stato adottato come testo base nella medesima seduta. È, inoltre, in corso di recepimento la direttiva 2014/42/UE, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea (Atto del Governo n. 323).

Il relatore illustra quindi gli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 2134, soffermandosi in particolare sugli emendamenti dei relatori 1.8, 1.13, 1.19, 4.1, 10.4, 13.9, 13.14, 15.4, 17.2, 18.6, 18.7, 18.17, 18.30, 24.1, 25.2, 25.5, 25.8, 25.14, 25.15, 25.19, 25.22, 25.26, 26.11, 27.0.2, 28.0.1, sull'emendamento 15.1, con cui, nell'ambito dei programmi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo 2014/2020, si prevede che gli enti interessati possano pianificare, di concerto con l'Agenzia per la coesione, specifiche azioni rivolte all'efficace valorizzazione dei beni e delle aziende confiscati alla criminalità organizzata, e sull'emendamento 18.20, con cui, per gli anni 2017 e 2018, si escludono dal saldo rilevante ai fini del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, per le regioni e gli enti locali che le effettuano, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria relative ad alcuni beni immobili oggetto di confisca. Tali spese sono effettuate a valere, nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, sulle risorse previste nell'ambito dei programmi dell'Unione europea 2014/2020 *Governance* e capacità istituzionale e Legalità.

Non rilevando profili di incompatibilità degli emendamenti con l'ordinamento dell'Unione europea, il relatore illustra uno schema di parere non ostativo.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il **PRESIDENTE**, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere non ostativo presentato dal relatore, e pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/42/UE relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea ([n. 323](#))

(Osservazioni alla 2a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievo)

La senatrice [GINETTI](#) (PD), relatrice, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/42/UE, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea. Esso è adottato in attuazione della legge di delegazione europea per il 2013 - secondo semestre (articolo 1 della legge n. 154 del 2014).

La direttiva 2014/42/UE mira al ravvicinamento dei regimi degli Stati membri in materia di congelamento e confisca dei beni in materia penale, mediante la fissazione di "norme minime" per quanto concerne i reati indicati dall'articolo 3 della direttiva (corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea nonché corruzione nel settore privato; falsificazione dell'euro nonché frodi e falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti; riciclaggio di denaro; terrorismo; traffico illecito di stupefacenti; criminalità organizzata; tratta di esseri umani; abuso e sfruttamento sessuale dei minori e pornografia minorile; attacchi contro i sistemi di informazione).

L'articolo 12 della direttiva, come oggetto di rettifica nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione del 13 maggio 2014, fissa al 4 ottobre 2016 il termine ultimo per il suo recepimento.

Lo schema si compone di 8 articoli, ripartiti in 3 Titoli: il Titolo I (articolo 1) reca disposizioni generali; il Titolo II (articoli 2-6) prevede modifiche al codice penale, al codice civile e alle leggi speciali volte a conformare l'ordinamento alle prescrizioni della direttiva 2014/42/UE; il Titolo III (articoli 7-8) reca disposizioni transitorie e finali.

Dopo aver valutato che nelle disposizioni dello schema in esame non si ravvisano motivi di incompatibilità con la direttiva 2014/42/UE, la relatrice illustra uno schema di osservazioni favorevoli, rilevando l'opportunità di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 8, paragrafo 10, della direttiva in merito ai diritti di risarcimento spettanti alle vittime di reato, che - secondo la direttiva - non dovrebbero essere impediti dal provvedimento di confisca.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di osservazioni favorevoli con un rilievo presentato dalla relatrice, e pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 8,50.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 321

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, considerato che esso è adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 24, commi 11-15, della legge europea 2015/2016 (legge n. 122 del 2016), ove sono previsti i seguenti principi direttivi:

- "a) semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi per l'accesso e la fruizione dei benefici fiscali da parte delle imprese e dei lavoratori di settore;
- b) per le navi traghetto ro-ro (traghetti adibiti al trasporto merci) e ro-ro/pax (traghetti adibiti al trasporto merci e persone) adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, attribuzione dei benefici fiscali e degli sgravi contributivi previsti dal decreto-legge n. 457 del 1997 alle sole imprese che imbarchino sulle stesse esclusivamente personale italiano o comunitario;
- c) semplificazione e riordino della normativa di settore, assicurandone la coerenza logica e sistematica";
- considerato che lo schema si compone di 9 articoli e, in particolare, che:
- l'articolo 1 integra l'articolo 152, comma 1, del codice della navigazione, prevedendo la possibilità di rilascio del passavanti provvisorio alla nave proveniente dall'estero, ai fini dell'iscrizione nel registro italiano, anche prima della prescritta dichiarazione dell'autorità marittima o consolare straniera relativa alla presa in carico per la cancellazione dal registro straniero. In tal caso la durata del passavanti provvisorio è ridotta da un anno a 6 mesi, per evitare che la nave navighi con documenti di due diverse bandiere. La norma semplifica la procedura per l'acquisto di nave usata straniera, considerato che nella quasi totalità dei casi, nel porto di consegna ove è presente l'autorità italiana, non è presente anche l'autorità straniera;
 - l'articolo 2 modifica l'articolo 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, integrando le già previste deroghe che consentono anche alle navi iscritte nel registro internazionale italiano di svolgere cabotaggio interno connesso con viaggi internazionali, con l'obbligo, limitato alle navi traghetto ro-ro e ro-ro pax, di imbarcare esclusivamente personale italiano o comunitario;
 - l'articolo 3 stabilisce l'inderogabilità del predetto obbligo di nazionalità, disponendo che alle navi traghetto ro-ro e ro-ro pax iscritte nel registro internazionale, che svolgono cabotaggio interno connesso con viaggi internazionali, non si applica la possibilità, prevista dal comma 1-bis, di derogare al requisito della nazionalità in base ad accordi sindacali;
 - gli articoli 4 e 5 stabiliscono, sempre per le navi traghetto ro-ro e ro-ro pax iscritte nel registro internazionale che svolgono cabotaggio interno connesso con viaggi internazionali, che i benefici fiscali e contributivi previsti dagli articoli 4 e 6 del decreto-legge n. 457 del 1997 (esonero totale dal cuneo fiscale e contributivo per il personale imbarcato, e riduzione al 20 per cento dei redditi derivanti dall'uso della nave ai fini IRPEF e IRES) si applicano a tali navi solo se imbarcano esclusivamente personale italiano o comunitario;
 - gli articoli 6 e 7 intervengono nel regime della *tonnage tax* (determinazione forfetaria del reddito imponibile dell'impresa armatrice in base a scaglioni di tonnellaggio) stabilendo il tacito rinnovo del regime decennale, nonché, per le sole navi traghetto ro-ro e ro-ro pax iscritte nel registro internazionale che svolgono cabotaggio interno connesso con viaggi internazionali, appartenenti all'armatore, di poter applicare tale regime fiscale solo se queste imbarcano esclusivamente personale italiano o comunitario;
 - l'articolo 8 modifica la tariffa dei diritti consolari relativi alla navigazione, ripristinando la gratuità degli atti consolari relativi all'arrivo o alla partenza di una nave (articolo 39 della sezione VI della tabella dei diritti consolari allegata al decreto legislativo n. 71 del 2011). Tale modifica si pone in linea con la regola 2.1.1 della Sezione 2 (Arrivo, soggiorno e partenza della nave) dell'Allegato alla Convenzione FAL del 1965 (ratificata con legge 8 maggio 1971, n. 831), secondo cui "I governi contraenti non possono richiedere formalità consolari, oneri o spese in relazione con i documenti per la *clearance* delle navi". Ai fini di copertura finanziaria, il comma 2 dell'articolo 8 prevede un aumento, da 48 a 50 euro, dei diritti di urgenza per gli atti da rilasciare entro le 24 ore;
 - l'articolo 9 stabilisce un periodo di 18 mesi dall'entrata in vigore del decreto per l'adeguamento da parte delle imprese armatoriali e, in ogni caso, subordina l'efficacia del decreto stesso alla "positiva notifica ai competenti Uffici della Commissione europea limitatamente agli aspetti relativi agli aiuti di

stato";

rilevato che nelle disposizioni dello schema in esame non si ravvisano motivi di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con il seguente rilievo:

in riferimento all'articolo 6, che stabilisce il tacito rinnovo decennale del regime di *tonnage tax*, si ricorda che l'attuale regime è stato autorizzato dalla Commissione europea con la decisione C(2015) 2457 del 13 aprile 2015, fino alla fine dell'anno 2023. Appare pertanto del tutto opportuna la norma finale di cui all'articolo 9, comma 2.

Si suggerisce di chiarire la formulazione del predetto comma 2 dell'articolo 9 nei seguenti termini:

"L'efficacia del presente decreto, limitatamente alle disposizioni che prevedono agevolazioni alle imprese, è subordinata alla previa autorizzazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in materia di aiuti di Stato".

PARERE DELLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RELATIVI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2134

La Commissione,
ricordato che:

- il disegno di legge n. 2134, già approvato dalla Camera dei deputati, mira a operare una revisione organica di molte disposizioni dell'ordinamento penale, e segnatamente in materia di misure di prevenzione personali (Capo I), di misure di prevenzione patrimoniali (Capo II), di amministrazione, gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati (Capo III), di tutela dei terzi e rapporti con le procedure concorsuali (Capo IV), di Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (Capo V), di modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legislazione complementare, nonché a delegare il Governo a disciplinare i regimi di incompatibilità relativi agli uffici di amministratore giudiziario e di curatore fallimentare e per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate (Capo VI);
- sulla stessa materia, questa Commissione si era pronunciata, l'11 febbraio 2015, sul disegno di legge n. 1687;

- il disegno di legge n. 1687 è stato congiunto nella seduta del 26 maggio al disegno di legge n. 2134 e quest'ultimo è stato adottato come testo base nella medesima seduta;

ricordato altresì che è in corso di recepimento la direttiva 2014/42/UE, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea (Atto del Governo n. 323); esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 2134;

esaminati in particolare gli emendamenti:

- 15.1, con cui, nell'ambito dei programmi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo 2014/2020, si prevede che gli enti interessati possano pianificare, di concerto con l'Agenzia per la coesione, specifiche azioni rivolte all'efficace valorizzazione dei beni e delle aziende confiscati alla criminalità organizzata;
- 18.20, con cui, per gli anni 2017 e 2018, si escludono dal saldo rilevante ai fini del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, per le regioni e gli enti locali che le effettuano, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria relative ad alcuni beni immobili oggetto di confisca. Tali spese sono effettuate a valere, nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, sulle risorse previste nell'ambito dei programmi dell'Unione europea 2014/2020 *Governance* e capacità istituzionale e Legalità;
- esaminati inoltre gli emendamenti dei relatori 1.8, 1.13, 1.19, 4.1, 10.4, 13.9, 13.14, 15.4, 17.2, 18.6, 18.7, 18.17, 18.30, 24.1, 25.2, 25.5, 25.8, 25.14, 25.15, 25.19, 25.22, 25.26, 26.11, 27.0.2, 28.0.1;

ritenuto che non sussistano profili di incompatibilità degli stessi con l'ordinamento dell'Unione europea,
formula, per quanto di competenza, parere non ostativo.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 323

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, considerato che:

- esso è adottato in attuazione della legge di delegazione europea per il 2013 - secondo semestre (articolo 1 della legge n. 154 del 2014);
 - la direttiva 2014/42/UE è stata adottata in accoglimento delle sollecitazioni avanzate nel Programma di Stoccolma e nelle conclusioni del Consiglio GAI in materia di confisca e recupero dei beni del giugno 2010, circa l'importanza di una più efficace identificazione, confisca e riutilizzazione dei beni di origine criminosa, nonché delle indicazioni contenute nella Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011 in materia di confisca obbligatoria anche per equivalente e di confisca allargata. Essa mira al ravvicinamento dei regimi degli Stati membri in materia di congelamento e confisca dei beni in materia penale, mediante la fissazione di "norme minime" per quanto concerne i reati indicati dall'articolo 3 della direttiva (corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea nonché corruzione nel settore privato; falsificazione dell'euro nonché frodi e falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti; riciclaggio di denaro; terrorismo; traffico illecito di stupefacenti; criminalità organizzata; tratta di esseri umani; abuso e sfruttamento sessuale dei minori e pornografia minorile; attacchi contro i sistemi di informazione);
 - l'articolo 12 della direttiva, come oggetto di rettifica nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione del 13 maggio 2014, fissa al 4 ottobre 2016 il termine ultimo per il suo recepimento;
 - lo schema si compone di 8 articoli, ripartiti in 3 Titoli: il Titolo I (articolo 1) reca disposizioni generali; il Titolo II (articoli 2-6) prevede modifiche al codice penale, al codice civile e alle leggi speciali volte a conformare l'ordinamento alle prescrizioni della direttiva 2014/42/UE; il Titolo III (articoli 7-8) reca disposizioni transitorie e finali;
- rilevato che nelle disposizioni dello schema in esame non si ravvisano motivi di incompatibilità con la direttiva 2014/42/UE,
formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con il seguente rilievo:
si valuti l'opportunità di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 8, paragrafo 10, della direttiva in merito ai diritti di risarcimento spettanti alle vittime di reato, che ? secondo la direttiva ? non dovrebbero essere impediti dal provvedimento di confisca.

1.4.2.3.2. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 51 (ant., Sottocomm. pareri (fase disc.)) del 01/06/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
Sottocommissione per i pareri (fase discendente)**

**GIOVEDÌ 1 GIUGNO 2017
51ª Seduta**

Presidenza della Presidente
[CARDINALI](#)

Orario: dalle ore 9,15 alle ore 9,25

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 9ª Commissione:

[\(2616\)](#) STEFANO ed altri. - Disciplina dell'attività di enoturismo : parere non ostativo su ulteriori emendamenti e subemendamento.

alla 2ª Commissione:

[\(2134\)](#) Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto

legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Laura Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Rosy Bindi ed altri; Rosy Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare : parere non ostativo sull'emendamento 23.0.100.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2134
XVII Legislatura

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta

Attività (esito)

[N. 643 \(pom.\)](#)

Dibattito connesso

22 giugno 2016

Calendario dei lavori

[N. 830 \(ant.\)](#)

Dibattito connesso

25 maggio 2017

Discusso congiuntamente: [S.2134](#), [S.456](#), [S.799](#), [S.1180](#), [S.1210](#), [S.1225](#), [S.1366](#), [S.1431](#), [S.1957](#), [S.2060](#), [S.2089](#), [S.1687](#), [S.1690](#)
Sull'ordine dei lavori. Inversione dell'ordine del giorno

[N. 842 \(pom.\)](#)

Discussione generale

20 giugno 2017

Autorizzata la relazione orale.
Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.
Adottato come testo base il DDL **S.2134** testo della Commissione.

[N. 844 \(pom.\)](#)

Questioni procedurali

21 giugno 2017

Approvato rinvio discussione seduta successiva
Respinta questione pregiudiziale.
Respinta questione sospensiva.

[N. 846 \(pom.\)](#)

Discussione generale

27 giugno 2017

Conclusa la discussione generale.

[N. 847 \(ant.\)](#)

Trattazione articoli

28 giugno 2017

(repliche dei Relatori e del Governo; presentato emendamento dei Relatori).

[N. 848 \(pom.\)](#)

Trattazione articoli

28 giugno 2017

Esame art. da 1 a 13 (approvati emendamenti).

[N. 849 \(ant.\)](#)

Trattazione articoli

29 giugno 2017

Esame art. da 14 a 35 (approvati emendamenti, accolti odg).

[N. 850 \(pom.\)](#)

Dibattito connesso

4 luglio 2017

Calendario dei lavori

[N. 851 \(ant.\)](#)

5 luglio 2017

Questioni procedurali

Respinta questione sospensiva.

Trattazione articoli

Esame art. 36.

[N. 852 \(pom.\)](#)

5 luglio 2017

Trattazione articoli

Esame art. 36 (*ripresa*); *approvato emendamento*.

Voto finale

Dichiarazioni di voto

[N. 853 \(ant.\)](#)

6 luglio 2017

Voto finale

Esito: **approvato con modificazioni**

Assorbimento di [S. 456](#), [S. 799](#), [S. 1180](#), [S. 1210](#), [S. 1225](#), [S. 1366](#), [S. 1431](#),
[S. 1687](#), [S. 1690](#), [S. 1957](#), [S. 2060](#), [S. 2089](#)

Effettuato coordinamento.

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 643 (pom.) del 22/06/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

643a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 2016 (Pomeridiana)

Presidenza del presidente GRASSO,
indi del vice presidente CALDEROLI
e della vice presidente LANZILLOTTA

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del presidente GRASSO](#)

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,34).

Si dà lettura del processo verbale.

SCOMA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119,

comma 1, del Regolamento (*ore 16,38*).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha approvato modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 28 luglio.

La seduta pomeridiana di oggi si concluderà alle ore 18,30 per consentire la partecipazione dei senatori al Giubileo degli uomini e delle donne impegnati nelle istituzioni. Dopo la lettura del calendario, proseguiranno le dichiarazioni finali di voto sulle mozioni contro la corruzione negli appalti e avrà inizio l'esame delle ratifiche di accordi internazionali.

Nella seduta antimeridiana di domani, oltre al seguito delle ratifiche, sarà discusso il disegno di legge sui limiti al rinnovo dei mandati degli organi del CONI. Il termine per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti presentati questa mattina dalla relatrice è fissato alle ore 18 di oggi.

Ferme restando le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo, già fissate per le ore 11 di lunedì 27 giugno, il calendario della prossima settimana prevede, a partire dalle 9,30 di martedì 28, l'eventuale seguito degli argomenti non conclusi; il decreto-legge proroga missioni internazionali; i disegni di legge sulla semplificazione del settore agricolo e sul delitto di tortura; i documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari e la votazione sulle dimissioni del senatore Vacciano.

Nella seduta pomeridiana di giovedì 30 giugno si svolgerà il *question time* con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Il calendario della settimana dal 5 al 7 luglio prevede - ove conclusi dalle Commissioni - il disegno di legge di modifica ai bilanci delle Regioni e degli enti locali, per il cui voto finale è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti del Senato, e la legge di delegazione europea, già approvata dalla Camera dei deputati.

Nella settimana dal 12 al 14 luglio saranno discussi - ove conclusi dalle Commissioni - i disegni di legge approvati dalla Camera dei deputati sul mercato e la concorrenza (collegato alla manovra di finanza pubblica); sull'editoria; sulla redazione delle nuove regole di bilancio dello Stato; sugli sprechi alimentari.

La seduta pomeridiana di giovedì 14 luglio sarà dedicata al *question time*.

La settimana dal 19 al 21 luglio sarà dedicata alla discussione di disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica sulla disciplina del cinema e sul lavoro autonomo; nonché del disegno di legge sul contrasto allo sfruttamento del lavoro in agricoltura, ove conclusi dalle Commissioni.

Nella settimana dal 26 al 28 luglio il calendario prevede il decreto-legge sulla cessione dell'ILVA, ove trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati; il disegno di legge sull'istituzione di una Commissione d'inchiesta bicamerale sugli appalti pubblici; il documento per l'istituzione di una Commissione d'inchiesta monocamerale sugli eventi sismici in Abruzzo, nonché - ove concluso dalla Commissione - il disegno di legge in materia di cittadinanza, già approvato dalla Camera dei deputati.

Nella seduta pomeridiana di giovedì 28 luglio avrà luogo il *question time*.

Il calendario potrà, inoltre, essere integrato con l'esame di altri disegni di legge di conversione di decreti-legge da presentare alle Camere.

La Conferenza dei Capigruppo ha infine stabilito di individuare sedute particolari, anche al di fuori di quelle attualmente previste dal calendario, da dedicare al sindacato ispettivo. Pertanto, ai fini della programmazione dei lavori, si invitano i Gruppi a far pervenire alla Presidenza le indicazioni degli argomenti da affrontare con priorità.

Programma dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato per i mesi di aprile, maggio e giugno 2016:

- Disegno di legge n. 10-362-388-395-849-874-B - Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)
- Disegno di legge n. 2344 - Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali (*Voto finale a maggioranza assoluta dei componenti del Senato*)
- Disegno di legge n. 2345 - Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015 (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*)
- Disegno di legge n. 2271 e connessi - Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
- Disegno di legge n. ... - Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
- Disegno di legge n. 2290 e connesso - Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
- Disegno di legge n. 2287 e connessi - Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali (*Collegato alla manovra di finanza pubblica*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*)
- Disegno di legge n. 2233 e connesso - Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (*Collegato alla manovra di finanza pubblica*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*)
- Disegno di legge n. 2217 e connesso - Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura
- Disegno di legge n. 1881 - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli appalti pubblici e sui fenomeni della corruzione e della collusione ad essi correlati
- Documento XXII, n. 5 - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle problematiche connesse alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009
- Disegno di legge n. 2092 e connessi - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

Calendario dei lavori dell'Assemblea Discussione e reiezione di proposte di modifica

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il calendario dei lavori dal 22 giugno al 28 luglio 2016:

Mercoledì	22	giugno	pom.	h. 16,30-18,30	- Seguito mozioni su iniziative contro la corruzione negli appalti nelle grandi opere pubbliche
Giovedì	23	"	ant.	h. 9,30-14	- Ratifiche di accordi internazionali - Disegno di legge n. 361 - Limiti rinnovo mandati organi CONI

Giovedì	23	giugno	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni
Lunedì	27	giugno	ant.	h. 11	- Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 28 e 29 giugno 2016
Martedì	28	giugno	ant.	h. 9,30-13	- Eventuale seguito argomenti non conclusi - Disegno di legge n. 2389 - Decreto-legge n. 67, proroga missioni internazionali (<i>Scade il 15 luglio</i>)
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	- Disegno di legge n. 1328-B - Semplificazione settore agricolo (<i>Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Collegato alla manovra di finanza pubblica</i>) (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>)
Mercoledì	29	"	ant.	h. 9,30-13	- Disegno di legge n. 10-362-388-395-849-874-B - Delitto di tortura (<i>Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati</i>)
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	- Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
Giovedì	30	"	ant.	h. 9,30-14	- votazione sulle dimissioni presentate dal senatore Vacciano (<i>Voto a scrutinio segreto con procedimento elettronico</i>)
Giovedì	30	giugno	pom.	h. 16	- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo

Gli emendamenti al disegno di legge n. 10-362-388-395-849-874-B (Delitto di tortura) dovranno essere presentati entro le ore 13 di lunedì 27 giugno.

Martedì	5	luglio	pom.	h. 16,30-20	- Eventuale seguito argomenti non conclusi - Disegno di legge n. 2344 - Modifiche bilanci Regioni e enti locali (<i>Voto finale a maggioranza assoluta dei componenti del Senato</i>) (<i>Ove concluso dalla Commissione</i>)
Mercoledì	6	"	ant.	h. 9,30-13	- Disegno di legge n. 2345 - Legge di delegazione europea (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>) (<i>Ove concluso dalla Commissione</i>)
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	7	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	7	luglio	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

I termini per la presentazione degli emendamenti ai disegni di legge nn. 2344 (Modifiche bilanci Regioni e enti locali) e 2345 (Legge di delegazione europea) saranno stabiliti in relazione ai lavori delle Commissioni.

Martedì	12	luglio	pom.	h. 16,30-20	- Eventuale seguito argomenti non conclusi - Disegno di legge n. 2085 - Legge annuale mercato e concorrenza (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Collegato alla manovra di finanza pubblica</i>) (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>) (<i>Ove concluso dalla Commissione</i>) - Disegno di legge n. 2271 e connessi - Editoria (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Ove concluso dalla Commissione</i>) - Disegno di legge n. ... - Disposizioni concernenti il contenuto della legge di bilancio (<i>Approvato dalla Camera</i>)

Mercoledì	13	"	ant.	h. 9,30-13	<i>dei deputati) (Ove concluso dalla Commissione)</i>
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	- Disegno di legge n. 2290 e connesso - Sprechi alimentari <i>(Approvato dalla Camera dei deputati) (Ove concluso dalla Commissione)</i>
Giovedì	14	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	14	luglio	pom.	h. 16	- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento

I termini per la presentazione degli emendamenti ai disegni di legge nn. 2085 (Legge annuale mercato e concorrenza), 2271 e connessi (Editoria), ... (Disposizioni concernenti il contenuto della legge di bilancio) e 2290 e connesso (Sprechi alimentari) saranno stabiliti in relazione ai lavori delle Commissioni.

Martedì	19	luglio	pom.	h. 16,30-20	- Eventuale seguito argomenti non conclusi - Disegno di legge n. 2287 e connessi - Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo <i>(Collegato alla manovra di finanza pubblica) (Voto finale con la presenza del numero legale) (Ove concluso dalla Commissione)</i>
Mercoledì	20	"	ant.	h. 9,30-13	- Disegno di legge n. 2233 e connesso - Lavoro autonomo <i>(Collegato alla manovra di finanza pubblica) (Voto finale con la presenza del numero legale) (Ove concluso dalla Commissione)</i>
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	21	"	ant.	h. 9,30-14	- Disegno di legge n. 2217 e connesso - Contrasto sfruttamento lavoro in agricoltura <i>(Ove concluso dalla Commissione)</i>
Giovedì	21	luglio	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

I termini per la presentazione degli emendamenti ai disegni di legge nn. 2287 e connessi (Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo), 2233 e connesso (Lavoro autonomo) e 2217 e connesso (Contrasto sfruttamento lavoro in agricoltura) saranno stabiliti in relazione ai lavori delle Commissioni.

Martedì	26	luglio	pom.	h. 16.30-20	- Eventuale seguito argomenti non conclusi - Disegno di legge n. - Decreto-legge n. 98, cessione ILVA <i>(Ove trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati) (Scade l'8 agosto)</i>
Mercoledì	27	"	ant.	h. 9.30-13	- Disegno di legge n. 1881 - Istituzione Commissione d'inchiesta sugli appalti pubblici
"	"	"	pom.	h. 16.30-20	- Doc. XXII n. 5 - Istituzione Commissione d'inchiesta su eventi sismici in Abruzzo
Giovedì	28	"	ant.	h. 9.30-14	- Disegno di legge n. 2092 e connessi - Disposizioni in materia di cittadinanza <i>(Approvato dalla Camera dei deputati) (Ove concluso dalla Commissione)</i>
Giovedì	28	luglio	pom.	h. 16	- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. (Decreto-legge n. 98, cessione ILVA) sarà stabilito in relazione ai tempi di trasmissione dalla Camera dei deputati.

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1881 (Istituzione Commissione d'inchiesta appalti pubblici) nonché al Doc. XXII, n. 5 (Istituzione Commissione d'inchiesta su eventi sismici in Abruzzo) dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 21 luglio.

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2092 e connessi (Disposizioni in materia di cittadinanza) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

Il calendario dei lavori potrà essere integrato con l'esame di altri disegni di legge di conversione di decreti-legge da presentare alle Camere.

**Ripartizione dei tempi per la discussione
sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri
in vista del Consiglio europeo del 28 e 29 giugno 2016
(3 ore, incluse dichiarazioni di voto)**

Governo	30'
Gruppi 2 ore e 30 minuti, di cui:	
PD	34'
FI-PdL XVII	17'
M5S	16'
AP (NCD-UDC)	15'
Misto	14'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE	12'
AL-A	12'
GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)	11'
LN-Aut	10'
CoR	10'
Dissenzienti	5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione
del disegno di legge n. 2389
(Decreto-legge n. 67, proroga missioni internazionali)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatore		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui:		
PD	1 h.	7'
FI-PdL XVII		34'
M5S		31'
AP (NCD-UDC)		30'
Misto		27'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE		24'
AL-A		24'
GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)		22'
LN-Aut		21'
CoR		20'
Dissenzienti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione
del disegno di legge n. 1328-B
(Semplificazione settore agricolo)
(5 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatore	30'
Governo	30'

Votazioni	30'
Gruppi 3 ore e 30 minuti, di cui:	
PD	47'
FI-PdL XVII	24'
M5S	22'
AP (NCD-UDC)	21'
Misto	19'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE	17'
AL-A	17'
GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)	15'
LN-Aut	14'
CoR	13'
Dissenzienti	5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione
del disegno di legge n. 2345
(Legge di delegazione europea)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatore		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui:		
PD	1 h.	7'
FI-PdL XVII		34'
M5S		31'
AP (NCD-UDC)		30'
Misto		28'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE		24'
AL-A		23'
GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)		22'
LN-Aut		21'
CoR		20'
Dissenzienti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione
del disegno di legge n. 2085
(Legge annuale mercato e concorrenza)
(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatore	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui:		
PD	1 h.	34'
FI-PdL XVII		47'
M5S		44'
AP (NCD-UDC)		42'

Misto		39'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE		34'
AL-A		33'
GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)		30'
LN-Aut		29'
CoR		28'
Dissenzienti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione
dei disegni di legge n. 2287 e connessi
(Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo)
(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatore	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui:		
PD	1 h.	34'
FI-PdL XVII		47'
M5S		44'
AP (NCD-UDC)		42'
Misto		39'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE		34'
AL-A		33'
GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)		30'
LN-Aut		29'
CoR		28'
Dissenzienti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione
dei disegni di legge n. 2233 e connesso
(Lavoro autonomo)
(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatore	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui:		
PD	1 h.	34'
FI-PdL XVII		47'
M5S		44'
AP (NCD-UDC)		42'
Misto		39'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE		34'
AL-A		33'
GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)		30'
LN-Aut		29'
CoR		28'

Dissenzienti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione
del disegno di legge n. ...**

(Decreto-legge n. 98, cessione ILVA)

(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui:		
PD	1 h.	7'
FI-PdL XVII		34'
M5S		31'
AP (NCD-UDC)		30'
Misto		28'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE		24'
AL-A		23'
GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)		22'
LN-Aut		21'
CoR		20'
Dissenzienti		5'

[CANDIANI](#) (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CANDIANI](#) (*LN-Aut*). Signor Presidente, apprezziamo la lunghezza del calendario, che si spinge fino alla fine del mese di luglio. Come avranno potuto comprendere anche i senatori, la gran parte dei provvedimenti sono inseriti «ove conclusi dalle Commissioni». Vede, signor Presidente, questo mi porta a dire che nulla osta, a questo punto, che sia inserito «ove concluso dalla Commissione» anche il disegno di legge già più volte sollecitato per il cosiddetto *caregiver*, Atto Senato 2128; si tratta di un disegno di legge importante, su cui già più volte la Conferenza dei Capigruppo è stata sollecitata. Avendo un calendario che si spinge fino alla fine del mese di luglio, ribadisco, prevedendo la formula «ove conclusi dalle Commissioni» per la gran parte degli argomenti che lei ha appena elencato, credo realmente si possa inserire anche questo provvedimento, per dare un segnale di volontà da parte dell'Assemblea alla Commissione.

[BIGNAMI](#) (*Misto-MovX*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BIGNAMI](#) (*Misto-MovX*). Signor Presidente, vorrei sollecitare anch'io la calendarizzazione del disegno di legge cui ha fatto riferimento il senatore Candiani, visto che mi stanno continuamente scrivendo - non so come chiamarle e definirle in italiano - tutte quelle persone che non rappresentano una categoria - questa infatti non è una categoria - ma un insieme di soggetti che sta vivendo personalmente questo dramma: senza lavoro, stanno accudendo persone in condizioni gravissime, persone disabili, che non sono in grado di compiere alcun gesto quotidiano. Mi appello affinché, oltre ai vari interessi di cui si occupa quest'Assemblea, ci si occupi anche per un attimo degli ultimi e quindi, ove terminato in Commissione, si introduca nel calendario anche il disegno di legge n. 2128.

PRESIDENTE. Si associa, quindi, alla richiesta del senatore Candiani.

[LUCIDI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[LUCIDI](#) (*M5S*). Signor Presidente, prendiamo atto della proposta di calendario, ma chiediamo l'inserimento e soprattutto il sollecito da parte della Presidenza per due provvedimenti che stanno

estremamente a cuore al Movimento 5 Stelle.

Il primo di tutti è l'Atto Senato 1148, relativo al reddito di cittadinanza, ormai fermo in Commissione. Chiediamo un riavvio immediato della discussione e, se ciò non fosse possibile, valutiamo anche un'accelerazione per l'Assemblea e quindi una calendarizzazione immediata di questo provvedimento, che riteniamo ormai non più prorogabile e assolutamente necessario per porre un punto fermo sulla dignità dei cittadini italiani.

A questo associa anche un altro provvedimento estremamente importante dal nostro punto di vista, un disegno di legge che è già stato approvato dalla Camera dei deputati e il cui *iter* dobbiamo assolutamente avviare in Commissione. Sto parlando dell'Atto Senato 1950, relativo allo strumento *class action*.

Chiedo pertanto che tale provvedimento venga inserito nel calendario dei lavori, e a tal proposito sollecito gli altri Capigruppo a farsi portavoce di questa istanza nonché la stessa Presidenza. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

BONERISCO (CoR). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO (CoR). Signor Presidente, come ho già detto in sede di Conferenza dei Capigruppo, ritengo questo calendario ampio ma migliorabile, soprattutto nella parte relativa all'ultima settimana di luglio, che indica l'approdo in Assemblea di due provvedimenti relativi all'istituzione di due importanti Commissioni d'inchiesta deliberate dalle competenti Commissioni. Sono qui a reiterare la richiesta, anche a nome di altri Gruppi che hanno depositato simili disegni di legge, dell'istituzione della Commissione d'inchiesta sul sistema bancario italiano.

Siamo nel pieno di una crisi del risparmio che tocca molti territori; in particolare, sono qui a segnalare quanto sia drammatica la condizione dei risparmiatori in Veneto, a causa della situazione che ha investito sia Veneto Banca che la Banca popolare di Vicenza, determinando atti e fatti che non solo sono di particolare gravità per i risvolti economici, ma che ormai indicano un grande problema sociale che in quei territori è andato determinandosi. Certo, l'attività del Parlamento non è minimamente confrontabile né può sostituirsi a quella delle autorità di vigilanza, che per legge sono incaricate di tutelare il risparmio e di difendere i risparmiatori da degenerazioni del mercato; ma in questo caso forse non si tratta di degenerazioni del mercato, quanto piuttosto di responsabilità precise vere e proprie, alcune di carattere personale, certamente, altre invece più ampie, che noi abbiamo l'obbligo di conoscere nella veste di rappresentanti dei cittadini in modo da non essere - rispetto ad una problematica così drammatica per la vita di migliaia e migliaia di risparmiatori - solo delle comparse. Da questo punto di vista, il Parlamento ha un obbligo, soprattutto mentre legifera su temi importanti che ricadono poi sulla vita dei risparmiatori (come è stato il caso dell'ultimo decreto lavorato dalla Commissione finanze). Dobbiamo tutelare e difendere chi entra in banca da procedure che non sempre sono facili da comprendere. A questo proposito - e concludo, signor Presidente - trovo che tutta l'attività della Commissione finanze, che da mesi esamina l'ipotesi, attraverso un'indagine conoscitiva, dell'istituzione di questa Commissione, non sia meno importante di altre.

Non è vero che i cittadini non guardano alle istituzioni; forse non guarderanno più al Parlamento, ma alle altre istituzioni sì, e noi dobbiamo ricordarci che siamo qui, pagati, in rappresentanza di quei cittadini che da noi si attendono almeno una parola di verità, oltre che un'assunzione di responsabilità.

Visto un calendario che conclude il mese di luglio in questo modo, penso non sia più rinviabile, ove l'*iter* di tali provvedimenti sia concluso dalla Commissione - mi auguro molto presto - una valutazione da parte dell'Assemblea in merito a quale tipo di Commissione, a seconda della volontà espressa in quest'Aula sia dalla maggioranza sia dall'opposizione, istituire sul sistema bancario. Di certo, non sarà più possibile girarsi dall'altra parte.

Ricordo a tutti noi e annuncio a lei, signor Presidente, che nella Regione Veneto questo tema sta scatenando reazioni sociali che abbiamo l'obbligo di conoscere e di rappresentare. Il prossimo martedì sera, su iniziativa di Federcontribuenti e di altre associazioni di consumatori, ci sarà una fiaccolata davanti alla casa del presidente Zonin, perché ci sono responsabilità personali, che a noi devono

interessare fino ad un certo punto, perché competono alla magistratura, ma ci sono poi responsabilità politiche che chiamano in causa anche noi. Sottopongo pertanto alla sua attenzione la massima sollecitazione, affinché, entro la pausa estiva, si possa valutare l'istituzione di questa Commissione d'inchiesta. Altrimenti, come altri hanno già segnalato, lasceremo che intanto i buoi scappino e poi forse ci accorgeremo del danno fatto.

PRESIDENTE Senatrice Bonfrisco, poiché vi sono più disegni di legge su questo tema, lei si riferisce all'istituzione di una Commissione d'inchiesta bicamerale, monocamerale o ad entrambe?

BONFRISCO (*CoR*). La mia proposta prevede l'istituzione di una Commissione bicamerale, ma - come ho già detto in Conferenza dei Capigruppo - credo che questo sia quasi un dettaglio e una questione di lana caprina. Si faccia questa Commissione; non macchiamoci anche della vergogna di esserci girati dall'altra parte, mentre la gente viene depredata dei suoi soldi dalle banche. (*Applausi delle senatrici Bernini e Bignami*).

[CAMPANELLA](#) (*Misto-SI-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPANELLA (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente, sono a sollecitare l'inserimento in calendario di due provvedimenti: il disegno di legge n. 1670 per il reddito minimo garantito, che è fermo da anni, e il disegno di legge n. 2134, che riguarda le modifiche al codice antimafia e la delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate. Il motivo è presto detto. Poiché stiamo andando ad approvare il calendario fino al termine del mese di luglio e tenuto conto del fatto che il disegno di legge n. 2134 ci arriva dalla Camera dei deputati, dove è già stato trattato, è importante segnalare che, fra tutti gli oggetti di confisca, le aziende sono forse l'elemento più fragile, perché si tratta di un qualcosa che è vivo, di un qualcosa che interagisce con il contesto. Il contesto a sua volta è complesso e difficile, anche perché la mafia ha tutto l'interesse a mostrare che, fuori dalle sue mani, i beni, così come le aziende, non possono continuare a vivere. Quindi le aziende generalmente partono già in difficoltà.

Un intervento normativo che tratti di questo tema e che prenda a cuore il destino professionale di quanti in quelle aziende lavorano è pertanto estremamente urgente ed estremamente atteso. Quello che a mio avviso - ma penso che saremo tutti d'accordo - dobbiamo evitare è che questi lavoratori pensino che con il sequestro o la confisca lo Stato gli abbia tolto il lavoro.

[CIOFFI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIOFFI (*M5S*). Signor Presidente, ho sentito l'elenco degli argomenti che abbiamo inserito in calendario e mi sembra che come ultimo argomento, quindi alla fine di luglio, abbiamo previsto la calendarizzazione del disegno di legge a prima firma del senatore Zanda per l'istituzione di una Commissione d'inchiesta sugli appalti pubblici. Siccome si tratta di un provvedimento che è stato approvato all'unanimità in Commissione, come ho già detto una volta in quest'Aula, forse potremmo anticiparne l'esame alla settimana prossima, in modo da dare alla Camera la possibilità di approvarlo, magari prima della pausa estiva (in modo che questa Commissione bicamerale veda finalmente la luce). Le chiedo pertanto di anticiparne l'esame, visto che si tratta di un provvedimento che richiede pochissimo tempo, perché, come ho già detto, è stato approvato all'unanimità da parte di tutti i Gruppi. Le chiedo di calendarizzarlo prima possibile, magari anche la prossima settimana.

[BELLOT](#) (*Misto-Fare!*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLOT (*Misto-Fare!*). Signor Presidente, al di là del fatto che non condividiamo la formula «ove concluso dalla Commissione» riferita a molti provvedimenti (lei sa benissimo che ci sono delle richieste ormai più volte e da più Gruppi portate avanti e credo che questa sia una motivazione che a questo punto dovrebbe far sì che approdino in Aula ben altri provvedimenti rispetto a quelli in calendario - non mi dilungherò nemmeno a chiedere quali - oppure mozioni importanti) ritengo però di dover intervenire sul metodo che riguarda gli atti di sindacato ispettivo. Da parte nostra, infatti, non condividiamo l'idea che i Gruppi debbano segnalare gli atti di sindacato più o meno urgenti, pregnanti

e importanti, perché riteniamo che quando ogni parlamentare deposita un atto di sindacato ispettivo urgente, lo faccia chiedendo di avere risposte in tempi brevi e congrui per poter portare all'esterno le risposte che ci sono dovute per il nostro mandato, per la nostra attività parlamentare. Chiedo quindi che tutti gli atti di sindacato ispettivo non abbiano differenze determinate da segnalazioni, ma siano presi in considerazione - dedicando ad essi anche sedute *ad hoc*, come diceva lei, signor Presidente - affinché arrivino le risposte che tutti noi parlamentari ormai da tempo attendiamo.

[PUGLIA](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA (M5S). Signor Presidente, innanzitutto vorrei chiedere una conferma. Noi adesso facciamo una proposta di modifica del calendario che deve essere votata in Assemblea; per questo vorrei cercare di convincere e quindi di far capire la bontà di alcune proposte e che sarebbe opportuno esaminarle immediatamente.

Nelle recenti elezioni amministrative, che dovrebbero essere locali, in realtà si è visto che il Partito Democratico (purtroppo per loro, ma benissimo per il Paese), che si dice appartenere alla sinistra italiana, è proprio al declino, al tracollo. Vorrei quindi lanciare proprio un amo al Partito Democratico per dargli finalmente l'occasione di fare qualcosa di sinistra. Insieme alla maggioranza (perché queste proposte devono essere votate) proporrei quindi di calendarizzare immediatamente il disegno di legge sul reddito di cittadinanza, cioè l'Atto Senato 1148.

Dopodiché, vorrei avanzare una proposta per dare un messaggio forte alla cittadinanza e per consentire al PD di togliersi quella macchia che oggi ha come forza politica che aiuta le banche e non i cittadini. A questo punto penso al caso del fallimento della compagnia di navigazione Deilemar SpA, che ha mandato per strada tantissime famiglie (per adesso se ne contano 13.000, ma probabilmente sono molte di più). In questo caso noi chiediamo la calendarizzazione dell'Atto Senato 1477, che propone di istituire una Commissione d'inchiesta su questo fallimento.

Vi è inoltre un provvedimento che all'apparenza sembra riguardare un aspetto marginale, ma che in realtà ha un'influenza sociale molto importante. Faccio riferimento all'Atto Senato 1597, recante disposizioni in materia di responsabilità civile auto. C'è, infatti, una fetta del Paese che paga un premio assicurativo in maniera esponenziale rispetto a un'altra parte della cittadinanza e si è sempre detto che questa deve pagare di più perché ci sono più frodi. In realtà, dati alla mano, abbiamo visto che non è vero che in determinate zone del Paese ci sono più frodi, anche perché secondo i dati dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (quindi non del Movimento 5 Stelle), su 2,8 milioni di sinistri all'anno, le denunce per frode sono soltanto 4.000. Quindi non è vero che in determinate parti del Paese si paga un premio assicurativo più alto perché ci sono più frodi. Smettiamo quindi di dire questa grandissima balla e diciamo piuttosto la verità. Signor Presidente, oserei dire una cosa: in realtà fino a oggi ci sono state delle forze politiche conniventi con il sistema assicurativo e bancario, con la conseguenza che quando queste compagnie assicurative applicavano su determinati territori un premio RC auto aumentato in maniera esponenziale tutti stavano in silenzio. Questa la chiamo connivenza.

Signor Presidente, dobbiamo fare in modo che i cittadini onesti non debbano pagare la disonestà altrui e, pertanto, è fondamentale inserire nel calendario dei lavori per la prossima settimana l'esame dell'Atto Senato 1597. Vorrei quindi che questo tema si affrontasse immediatamente. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

[COTTI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COTTI (M5S). Signor Presidente, intervengo per chiedere un semplice spostamento di orario.

Secondo il calendario dei lavori di cui si è testé dato lettura, il termine della seduta odierna è anticipato alle ore 18,30 per permettere - così si dice - la partecipazione dei senatori alla cerimonia del Giubileo. Tuttavia, sappiamo tutti che questo non è vero: il motivo vero è che c'è la partita di calcio dell'Italia. (*Applausi dai Gruppi M5S e LN-Aut*). L'anticipo è dovuto a questo. Sono sicuro che se chiedessimo alla maggior parte dei senatori chi va alla cerimonia del Giubileo e chi a vedere la partita, la maggioranza schiacciante sarebbe per la seconda ipotesi.

La mia richiesta è pertanto quella di riportare il termine della seduta odierna alle ore 20 e di non anticiparlo per permettere a chi abita lontano, in altre città, di riuscire ad arrivare in tempo per vedere la partita. Visto che ci sono molti italiani che devono lavorare e a quell'ora non potranno permettersi di tornare a casa in tempo per vedere la partita, è giusto che anche per noi sia lo stesso.

PRESIDENTE. Senatore Cotti, non vorrei contraddirla, ma l'impegno di cui abbiamo parlato inizia alle ore 19, mentre la partita alle ore 21 (quindi ben dopo le ore 20). La sua richiesta non appare pertanto giustificata. Ad ogni modo, verrà messa in votazione. *(Applausi dai Gruppi PD, FI-PdL XVII e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).* Se mi permette, però, informo tutti sugli orari precisi.

SCIBONA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIBONA (M5S). Signor Presidente, è già stato sottolineato che nel lungo calendario dei lavori per il mese di luglio è previsto l'esame di molti disegni di legge, qualora conclusi in Commissione.

Vorrei sottolineare l'Atto Senato 1307, recante: «Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti alle Forze dell'ordine che espletano attività di ordine pubblico», che giace in Commissione da più di un anno e a cui sono stati presentati 15 emendamenti. Si tratterebbe, quindi, di un esame molto rapido.

AIROLA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA (M5S). Signor Presidente, il disegno di legge indicato dal senatore Scibona e anche altri disegni di legge che abitualmente chiediamo di inserire in calendario rientrerebbero nell'ambito di un accordo e di un rispetto per il Regolamento del Senato in base ai quali si prevede che, ogni due mesi, un disegno di legge, una proposta delle opposizioni possa essere discussa in Assemblea. Questa è una cosa di cui parliamo molto tempo fa, insieme al reddito di cittadinanza. Ricordo che i colleghi del Gruppo SEL chiesero, nell'ambito di questi disegni di legge, di discutere il medesimo provvedimento che ha indicato adesso il senatore Scibona. Allo stato attuale, l'unico disegno di legge che ha avuto questo esame, proposto in base all'articolo 53 del Regolamento del Senato, è quello presentato dal senatore Maurizio Romani in tema di negazionismo. Credo sia giusto che, prima o poi, queste richieste vengano accolte. Si tratta di un impegno che abbiamo assunto insieme in Conferenza dei Capigruppo molto tempo fa, nel 2014. Mi sembra che i tempi siano maturi.

PRESIDENTE. Senatore Airola, sono per precisare che la norma fa riferimento ad atti presentati dai Gruppi delle opposizioni e non solamente disegni di legge, così ricomprendendo anche mozioni e altri atti. Lo stesso Presidente del suo Gruppo parlamentare ha dato atto che nel calendario dei lavori di cui si è data lettura sono stati inseriti anche atti delle opposizioni.

Se non ci sono altre richieste, metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, volta ad inserire la discussione di ulteriori disegni di legge.

Visto che alcuni senatori hanno alzato la mano più volte, dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, volta ad inserire la discussione del disegno di legge recante l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario.

Non è approvata.

Dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta ad anticipare la discussione del disegno di legge recante l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta in materia di lavori pubblici.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta a ripristinare la

conclusione della seduta odierna alle ore 20.

Non è approvata.

Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori adottato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo e da me comunicato all'Assemblea.

Seguito della discussione delle mozioni nn. 293 (testo 3), 584, 585, 588, 596 e 599 su iniziative contro la corruzione negli appalti nelle grandi opere pubbliche (ore 17,08)

Approvazione del punto 7) del dispositivo della mozione n. 293 (testo 3) e delle mozioni nn. 584 (testo 2), 585, 588, 596 e 599 (testo 2). Reiezione delle premesse e dei punti da 1) a 6) e da 8) a 11) del dispositivo della mozione n. 293 (testo 3)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle mozioni [1-00293](#) (testo 3), presentata dal senatore Cappelletti e da altri senatori, [1-00584](#), presentata dal senatore Filippi e da altri senatori, [1-00585](#), presentata dal senatore Crosio e da altri senatori, [1-00588](#), presentata dal senatore Uras e da altri senatori, [1-00596](#), presentata dal senatore Barani e da altri senatori, e [1-00599](#), presentata dalla senatrice Bonfrisco e da altri senatori, su iniziative contro la corruzione negli appalti nelle grandi opere pubbliche.

Ricordo che nella seduta antimeridiana sono state illustrate le mozioni, hanno avuto luogo la discussione e la replica del rappresentante del Governo e hanno avuto inizio le dichiarazioni di voto.

BARANI (AL-A). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (AL-A). Signor Presidente, desidero ringraziare il vice ministro Nencini, che ha espresso parere favorevole alla nostra mozione e ai sette impegni in essa contenuti. Il Governo si è dunque impegnato, nel rispetto di quanto programmato e previsto dal Documento di economia e finanza per 2016, a portare avanti tutte le iniziative finalizzate a favorire il completamento dell'opera del MOSE entro il termine del dicembre 2018 - ci sembra si tratti di un impegno importante - stanziando le residue risorse finanziarie necessarie al completamento di questa importantissima opera di salvaguardia di Venezia e della sua laguna. Il Governo si è anche impegnato - e di questo lo ringraziamo - anche a vincolare il Consorzio Venezia nuova, benché in fase di gestione commissariale sia per l'attività ancora da realizzare al fine del completamento delle opere sia per la successiva loro gestione, con il passaggio ad altro soggetto.

Ai sensi del terzo punto del dispositivo di tale mozione, il Governo si è impegnato, in vista del completamento dei lavori e della piena funzionalità dell'opera, a prevedere tutte le misure volte a separare la fase di realizzazione e l'esperienza del Consorzio Venezia nuova da quella della gestione successiva dell'opera - ci sembra che ciò sia molto importante - individuando una soluzione di governo per il futuro di questa importante infrastruttura e della città di Venezia.

Il quarto punto impegna il Governo a contrastare, con ogni misura ritenuta necessaria, il fenomeno della corruzione, della frode e degli illeciti, in tutti i settori dell'economia e nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, nelle società partecipate e controllate, promuovendo l'adozione di misure preventive della corruzione e soprattutto snellendo la burocrazia che è fonte, ovviamente, di malaffare.

Con il quinto punto si impegna il Governo a favorire il potenziamento della collaborazione tra l'ANAC e l'autorità giudiziaria, al fine di rendere più efficaci le misure volte alla prevenzione e al contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione, a rafforzare l'azione di vigilanza amministrativa in materia di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici, nonché per consentire alle procure della Repubblica l'accesso tempestivo alle informazioni acquisite in via amministrativa.

Con il penultimo punto, che è stato accettato, il Governo si è impegnato a promuovere, in relazione alla realizzazione di infrastrutture pubbliche e di eventi, il ricorso costante all'adozione di protocolli che favoriscano l'adozione di modelli di cooperazione istituzionale e di vigilanza degli appalti pubblici, finalizzati a massimizzare la trasparenza, la correttezza e l'efficacia dei preparativi, nonché il

monitoraggio e la supervisione delle procedure di appalto, lo scambio di informazioni e il controllo nella realizzazione delle opere, anche dal punto di vista della qualità delle medesime. È importante, infatti, anche la qualità delle opere realizzate e non solo la loro economicità.

L'ultimo impegno, importante, è di dotare le amministrazioni pubbliche delle risorse professionali adeguate ad affrontare le problematiche dell'interlocuzione con i progettisti delle opere e a esercitare il controllo sui lavori. Sappiamo, infatti, che le professionalità, le risorse umane, nelle amministrazioni pubbliche rappresentano un problema, perché non sempre sono aggiornate e all'altezza, mentre noi, invece, abbiamo bisogno di professionisti adeguatamente e professionalmente pronti a qualsiasi interlocuzione.

L'impegno è dunque quello di trovare figure anche al di fuori delle pubbliche amministrazioni, se in esse non sono presenti anche per una questione di trasparenza e venendo incontro al nuovo codice degli appalti che l'8a Commissione, presieduta dal senatore Matteoli, poche settimane fa ha approvato, proprio per contrastare gli illeciti nel settore degli appalti con l'ANAC. Con il nuovo codice degli appalti forse si riuscirà finalmente a voltare pagina.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 17,12)

CERVELLINI (Misto-SI-SEL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERVELLINI (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente, sosteniamo con convinzione la mozione del senatore Cappelletti, che abbiamo sottoscritto, perché il tema della legalità negli appalti pubblici è questione fondamentale, che deve interrogare tutte le forze politiche, e anche perché innegabili sono le responsabilità di questo Governo nel sistema tentacolare della corruzione in Italia: dalla Salerno-Reggio Calabria all'Expo, dall'Alta velocità alle autostrade, con nomi noti che abbiamo da sempre denunciato, come il presidente della SAT, Antonio Bargone, coinvolto in un evidente conflitto di interessi, segnalato peraltro dalla stessa Comunità europea; o ancora peggio come Incalza, araba fenice riesumata da ogni compagine governativa; come Stefano Perotti, direttore dei lavori della metro C di Roma.

Il MOSE, fra le più costose tra le nostre grandi opere (circa 5 miliardi e mezzo di euro), è purtroppo parte preponderante del verminaio degli appalti pubblici, in cui le varie inchieste hanno messo in evidenza pluriennali illegalità. Purtroppo, in quel sistema di dighe mobili, nato per la salvaguardia della laguna di Venezia, è evidentemente transitato nei decenni un ingente flusso di denaro pubblico, che non ha però prodotto alcuna utilità, se consideriamo che il Ministero dell'ambiente già nel 1988 esprimeva un giudizio negativo rispetto alla compatibilità ambientale dell'opera, cui non è mai seguita alcuna ulteriore valutazione favorevole.

Intanto, tra ritardi nella presentazione del progetto definitivo e lievitazione dei costi, come spesso è accaduto in questo Paese, nelle maglie dell'illegalità sono rimasti impigliati non solo i soggetti controllati, ma anche quelli preposti ai controlli: gravemente carente si è dimostrato, infatti, il sistema di vigilanza esercitato dalle amministrazioni pubbliche, comprese le strutture ministeriali. Più le progettualità sono complesse e farraginee, maggiore è il numero di amministratori, imprenditori e politici corrotti, alcuni dei quali percepivano persino una sorta di rendita di posizione.

Anche stavolta siamo di fronte all'ennesimo cantiere infinito, realizzato nella totale impermeabilità rispetto alle proteste dei territori, delle associazioni e dei cittadini. Se qualcuno avesse tenuto conto semplicemente delle petizioni popolari, o del parere di organismi indipendenti che lanciavano allarmi inascoltati - come, ad esempio, sull'instabilità dinamica delle paratoie di sollevamento del MOSE - non avremmo scritto nuove pagine della storia infinita della corruzione in Italia, favorita anche dalla legislazione speciale delle grandi opere, sulle cui criticità noi di Sinistra Italiana e di SEL siamo sempre intervenuti. Io stesso, in occasione della discussione sul Documento di economia e finanza, rispetto all'allegato infrastrutture e trasporti e alle venticinque opere strategiche, inutili, faraoniche, sempre le stesse, ne ho denunciato l'inefficacia e l'anacronismo.

Possibile, però, che siano necessarie le inchieste perché si proceda con interventi straordinari di

controllo, per chiedere coerenza fra spese e lavori eseguiti? Perché c'è voluta l'ondata di arresti del giugno 2014 per attivarsi contro il sistema corruttivo? Ho parlato del MOSE, ma avrei potuto citare Expo, come la Salerno-Reggio Calabria. Non nascondo che, rispetto ai cantieri del futuro, che attendono il Paese come una sfida, siamo preoccupati, nonostante le rassicurazioni da parte dell'attuale ministro Delrio (nominato dopo le dimissioni del suo predecessore Lupi), che recentemente ha ammesso il disastro dei lavori pubblici.

Tutti, anche alla luce del nuovo codice degli appalti e dei poteri conferiti all'Autorità nazionale anticorruzione, nella persona del presidente Raffaele Cantone, confidiamo in una nuova era per i lavori pubblici, caparbi nell'utopia di porre fine ai tanti sistemi Incalza che hanno funestato il Paese. Auspichiamo un cambio di passo per evitare gli errori del passato e archiviare definitivamente la legge obiettivo (definita criminogena dallo stesso Presidente dell'ANAC), concentrati nell'attuazione delle opere progettate in modo corretto, ripartendo da quei cantieri che ancora non richiedono interventi sui danni.

È proprio per dare un segnale forte che, per i cantieri in essere come il MOSE, dobbiamo impegnare il Governo su una pluralità di aspetti: ad attivare procedure di gara internazionali; a sanare questioni inerenti concessioni e contratti di progettazione, realizzazione e manutenzione; a potenziare i controlli; a ripristinare la legislazione ordinaria per le opere strategiche, insieme alle procedure di valutazione d'impatto ambientale; a tenere conto dei pareri delle istituzioni e delle comunità locali; a procedere a verifiche tecniche indipendenti sull'efficacia costi-benefici; a individuare e penalizzare i soggetti corrotti; a recuperare risorse sottratte alla collettività, anche attraverso - come ribadisco da tempo - *focus* mirati su tutto il *corpus* dei lavori pubblici, con particolare riferimento alle opere ritenute strategiche, in una generale revisione del quadro normativo di riferimento.

Non è più tollerabile - ad esempio - da parte di un Governo che ribadisce la propria vocazione alla modernizzazione, riproporre la gestione commissariale, che per sua natura sfugge a procedure e controlli e ripropone il meccanismo perverso dei grandi affari che ha prodotto la degenerazione degli ultimi venticinque anni.

Esprimiamo, pertanto, il nostro voto favorevole a questa mozione, fiduciosi nell'alternativa, sempre possibile, di opere rispondenti alla tenuta economica, all'assoluta sostenibilità ambientale e alla domanda di condivisione e trasparenza di comitati, associazioni, territori che dobbiamo coinvolgere nella lotta alla corruzione.

Dichiaro altresì il voto favorevole del nostro Gruppo alla mozione che vede primo firmatario il senatore Luciano Uras, che giustamente focalizza l'attenzione, soprattutto ma non solo, sull'importanza dei controlli preventivi sugli atti degli enti locali, sulla legittimità degli stessi, sulla bontà delle procedure adottate.

Il Governo si deve impegnare in questo senso, reintroducendo un efficace e trasparente sistema di controllo preventivo e riferire in Parlamento, anche dopo ottobre, al Senato e alla Camera, tutte le iniziative che intende adottare per contrastare il fenomeno della corruzione. (*Applausi della senatrice Petraglia*).

[CAPPELLETTI \(M5S\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPELLETTI (M5S). Signor Presidente, gentili colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, non si tratta di fermare un'opera già arrivata all'85 per cento. Non l'abbiamo mai chiesto e non l'abbiamo neanche mai scritto. Come è stato ricordato in Aula, il MOSE non passerà alla storia per essere stato una grande opera e una sfida dell'ingegneria, ma per essere stata una grande mangiatoia. E siccome permangono ancora pesanti dubbi sulla sua funzionalità e sicurezza, mi pare sia corretto chiedersi che cosa possiamo fare ora.

Come è stato già detto, sono stati spesi molti soldi, ma molti di più si rischia di dover spendere, continuando a prendere le scelte sbagliate.

Presidente, il senatore Filippi ha parlato di incremento dei costi del MOSE solo del 20 per cento e di

questione legata a una stagione passata. Sarà anche vero, ma sono tutti soldi finiti in tangenti. È per questo che avete perso le elezioni, peraltro.

Tornando al punto di partenza, ovvero a cosa si può fare, innanzitutto dovremmo chiederci se l'opera funziona. Signor Vice Ministro, è legittimo dubitare per il semplice fatto che è stata realizzata grazie all'intervento di un numero elevato di delinquenti. Senza accertamento tecnico-scientifico fatto da una commissione indipendente internazionale, vi assumete voi, come maggioranza e Governo, tutte le responsabilità connesse a possibili suoi malfunzionamenti. Credo sia un errore la decisione del Vice Ministro di escludere questa possibilità, anche alla luce del recente studio del CNR, già citato, che indica un ulteriore elemento di criticità nel progetto. Mi riferisco allo sprofondamento della laguna. Ma il Governo ha dato parere contrario anche al successivo punto 4) del dispositivo della mozione n. 293 (testo 3), che invita ad adoperarsi per indire una gara internazionale per il servizio e gli impianti di manutenzione. Il parere è incomprensibile.

Il Governo forse ha in mente - lo abbiamo visto con alcune concessioni autostradali - di procedere infischiosene del codice degli appalti e delle norme europee, per procedere ancora una volta evitando le gare a evidenza pubblica. In tal caso, al danno seguirebbe anche la beffa e alle tangenti per la costruzione del MOSE seguiranno anche quelle per la sua manutenzione. Prendo atto anche del fatto che il Governo non intende procedere ad avviare un processo di revisione della normativa in materia di finanza di progetto. Comprendo che in parte questo è giustificato, perché si tratta di un aspetto che è già stato fatto oggetto di recenti modifiche. Pur tuttavia, continua a essere abusato.

Il Governo non pensa neanche a mettere mano alla normativa sul conflitto di interessi. È vero che all'ordine del giorno del Senato c'è un disegno di legge avente analogo oggetto, ma è altresì vero che l'accoglimento di un punto di questa mozione impegnerebbe il Governo a esprimersi sul fatto che ci sono aziende che vivono di appalti pubblici e che finanziano pesantemente la politica o, meglio, la parte più malata della politica. È bene che queste aziende lo facciano per continuare a vivere a seguito delle decisioni assunte dalla politica stessa che vanno a foraggiare, realizzando così un corto circuito micidiale.

Ebbene, su questo punto così limitato avrei auspicato un impegno che non è venuto, per il semplice motivo che il Governo e la maggioranza non possono restare senza questi finanziamenti al limite del lecito. Non ci potete rinunciare. Almeno ditelo in maniera chiara, che sia comprensibile a tutti, a partire da quanti presumibilmente vi manderanno a casa alle prossime elezioni. Ditelo chiaramente che siete contrari a vietare le contribuzioni ai partiti da parte delle imprese che vivono di soldi pubblici e che quindi dipendono dalla politica.

In conclusione, dichiaro che il voto del Gruppo del Movimento 5 Stelle sarà favorevole sia alla mozione n. 293 (testo 3), a mia prima firma, che alla mozione n. 588, a prima firma del senatore Uras.

Per quanto riguarda le mozioni nn. 584 (testo 2), presentata dal Gruppo del Partito Democratico, a prima firma del senatore Filippi, e 585, presentata dal Gruppo della Lega Nord, non ne condividiamo alcune premesse. Mi riferisco in particolare a un'affermazione che sintetizzo: la lievitazione dei costi di realizzazione dell'opera (il MOSE) sono riferibili ai problemi riscontrati e alla complessità delle opere. Signori, i costi purtroppo sono lievitati a causa alla corruzione. Asserire il contrario, oltre che negare l'evidenza, è anche offensivo nei confronti dei tanti cittadini che quei costi saranno chiamati a pagare.

Tuttavia, anche se non condividiamo alcune premesse e stigmatizziamo il profilo cosiddetto minimalista delle varie mozioni presentate, sostanzialmente condividiamo la parte relativa agli impegni. Pertanto, Presidente, per tutte le mozioni, a eccezione di quella a mia firma e quella a prima firma del senatore Uras, chiediamo la votazione per parti separate e, quindi, la possibilità di votare disgiuntamente premesse e impegni: quindi due votazioni per ciascuna mozione.

Solo ed esclusivamente per la mozione a prima firma del sottoscritto, in considerazione dell'accoglimento da parte del Governo del punto 7, chiedo la votazione per parti separate dei singoli impegni.

PRESIDENTE. Senatore Cappelletti, per una maggiore chiarezza: su tutte le mozioni lei chiede la votazione per parti separate delle premesse e della parte dispositiva?

CAPPELLETTI (*M5S*). Sì, Presidente, con l'eccezione della mozione del sottoscritto, per cui chiedo la votazione impegno per impegno, e della mozione a prima firma del senatore Uras che, per quanto mi concerne, può essere votata nella sua interezza.

PRESIDENTE. Dopo vedremo se l'Aula concorda sulla sua richiesta.

[GIBIINO](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIBIINO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, il Gruppo di Forza Italia non ha presentato una specifica mozione sulla materia, anche se essa è estremamente importante. È importante l'opera che in Italia si è realizzata o si sta per realizzare, è importante Venezia ed è importante la laguna che, insieme a Venezia, diventa patrimonio dell'Unesco.

È altresì importante - a nostro giudizio - anche che l'opera venga terminata. Immaginare oggi di fermare l'opera per riguardare tutto ciò che è accaduto, andando indietro nel tempo, appare una follia o forse questo dovrebbe essere declinato per tutto ciò che accade in Italia, ossia che quando si sta per finire un'opera ci si ferma e si torna indietro. È, quindi, necessario rispettare il cronoprogramma dell'opera e completarlo per il 2018.

Contemporaneamente sottolineo che il lavoro compiuto in 8a Commissione con il Governo, da un anno a questa parte, sul nuovo codice degli appalti - mi rivolgo al vice ministro Nencini qui presente - va proprio in questa direzione. Il fatto che nel nuovo codice degli appalti si preveda espressamente che nuove opere o varianti ad esse non possano essere più compiute con la facilità di un tempo; che la legge obiettivo appartenga al passato; che all'ANAC venga assegnata una funzione non solo di vigilanza, ma anche sanzionatoria (questo aspetto viene in più punti ripreso nelle varie mozioni presentate); che si preveda una necessaria collaborazione tra l'ANAC stessa, in fase di controllo, prevenzione e vigilanza prima, e sanzionatoria durante e successivamente, e la magistratura che deve sicuramente esercitare il suo ruolo; nonché l'inasprimento delle norme che riguardano i reati contro la pubblica amministrazione, il peculato e tutto ciò che è collegato alla corruzione e che ha visto la luce l'anno scorso, la dicono lunga su quello che dovrà essere l'impegno del Parlamento, del Governo e di tutte le istituzioni perché l'opera venga certamente terminata nella legalità.

In questo senso Forza Italia darà il suo appoggio nel voto a tutte le mozioni che sono state presentate.

Per quanto riguarda, invece, la mozione presentata dal senatore Cappelletti, critica nei confronti dell'opera in questione, nel caso in cui venisse accettato lo stralcio richiesto, Forza Italia darebbe il suo voto favorevole al punto 7) della mozione stessa.

[MARGIOTTA](#) (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARGIOTTA (*PD*). Signor Presidente, colleghe e colleghi senatori, il senatore Filippi, nell'illustrare in modo convincente la mozione del PD, e lo stesso collega Casson, sia pure con toni diversi, hanno evidenziato i seri problemi e le criticità relativi all'opera, problemi che non minimizzo, non trascuro e su cui tornerò, problemi anche relativi a indagini che hanno gravemente offuscato l'immagine complessiva dell'operazione MOSE.

Ciononostante, se dovessi dare un titolo a effetto a questo mio breve intervento, sceglierei ugualmente la doppia bellezza, perché ci troviamo di fronte a due cose belle: Venezia, di cui non dirò, essendo ogni parola superflua e inefficace a descriverla, e un'opera di ingegneria nel senso etimologico del termine, un'opera di ingegno. Personalità ben più autorevoli di me l'hanno definita la più bella opera di ingegneria idraulica del mondo. Riusciamo purtroppo a sporcare tutte le cose. A me rincresce che, a causa di taluni comportamenti umani oggi oggetto di indagini serie, stentiamo a vantarci di opere di ingegneria italiana di grandissimo valore, di cui dovremmo essere orgogliosi. Patriottismo - patriottismo dolce direbbe qualcuno - è anche questo. Quanto sarebbe migliore, anche sotto il profilo economico, il nostro Paese se ne avessimo consapevolezza e se fossimo un po' più orgogliosi di noi

stessi o almeno - mi accontenterei - un po' meno autolesionisti.

Diceva Seneca che spesso, nel giudicare, ci lasciamo trascinare più dall'opinione che non dalla vera sostanza delle cose. Io cercherò di attenermi a essa.

Il complesso degli interventi di cui stiamo parlando nasce da tre obiettivi: difesa dalle acque alte, difesa dalle mareggiate e dall'erosione dei litorali, difesa e ripristino ambientale. Dunque, non si tratta solo di evitare eventi catastrofici e di punta come quello del 4 novembre 1996, eccezionale ma statisticamente ripetibile, quando furono travolte completamente Venezia, Chioggia, i centri urbani del litorale e le isole, ma anche di superare i frequenti disagi - ne abbiamo avuto prova solo la scorsa settimana - salvare l'intera laguna dal degrado e salvaguardare la bellezza di Venezia. È una missione italiana, ma non solo per l'Italia, perché la tutela e la salvaguardia di Venezia e della sua laguna non è unicamente problema di preminente interesse nazionale, come stabilì il Parlamento con la legge speciale n. 171 del 1973, ma obiettivo globale cui si guarda da ogni parte del mondo.

Scopo primario del progetto è separare la laguna dal mare quand'è previsto l'evento di acqua alta e, con interventi di ingegneria idraulica tanto semplici come concezione quanto complessi nella realizzazione, si riesce a ottenere il risultato mediante quattro barriere mobili, realizzate con 78 paratoie che le compongono, paratoie a vento, la spinta di galleggiamento, che entrano in funzione per maree superiori a 110 centimetri. Il sistema rende sostenibile maree fino a tre metri e ricordo che, nell'evento di punta negativo cui ho fatto riferimento, la marea era di 1,94 metri.

Contemporaneamente - vorrei accennare anche a questo - sono stati realizzati interventi di difesa dalle mareggiate, di rinforzo dei litorali, di tutela ambientale dell'ecosistema, di messa in sicurezza delle discariche e dei canali industriali di Porto Marghera e il ripristino di *habitat* caratteristici. Cito qualche numero: 1.600 ettari di barriere ricostituite, 49 chilometri di spiagge nuove e protette, 100 chilometri di rive rialzate, 40 chilometri di canali industriali messi in sicurezza, interventi di fitodepurazione.

Questo è, nel suo complesso, il sistema di difesa ambientale e dell'ecosistema più importante al mondo. Partiamo da qui.

Ciò ovviamente non induce il Partito Democratico e i suoi senatori - come si è rilevato ascoltando bene gli interventi del senatore Filippi, in particolare, e dello stesso Casson - a trascurare i fenomeni degenerativi su cui sta facendo luce la magistratura e che spesso, purtroppo, accompagnano la realizzazione di grandi opere pubbliche nel nostro Paese, a tutte le latitudini - colleghi - al Nord, al Centro e al Sud. Anche - e non solo - per far fronte a tali emergenze abbiamo approvato, in questa legislatura, il nuovo codice sugli appalti - lo sa bene il vice ministro Nencini, che ne ha seguito l'*iter* - e il relativo decreto legislativo attuativo n. 50 del 2016. Solo ieri ne abbiamo parlato in Commissione con il presidente dell'ANAC Cantone, anch'egli francamente stupito dalle recenti affermazioni di altissimi rappresentanti del mondo della magistratura.

Abbiamo approvato in questa legislatura la legge n. 69 del 2015. Stiamo lavorando in queste ore sulla riforma del codice di procedura penale, in particolare con l'obiettivo di allungare i tempi della prescrizione per tali reati.

Nella mozione dei colleghi del Movimento 5 Stelle si fa ancora riferimento a - leggo testualmente - «criticità della legislazione vigente in materia di grandi opere strategiche». Noi del Partito Democratico siamo d'accordo, e lo siamo tanto che quella legislazione l'abbiamo cambiata: la nuova legge supera completamente la legge obiettivo e pensavamo ve ne foste accorti, considerando anche il contributo importante - non ho difficoltà a riconoscerlo - dato dai colleghi del Movimento 5 Stelle in Commissione lavori pubblici.

Il dispositivo della nostra mozione è chiarissimo: combattiamo la corruzione connessa alla realizzazione delle grandi opere, ma non rinunciamo ad esse, all'orgoglio che ne deve derivare per il Paese. Il collega Filippi ha fatto un cenno su come, in tempi medio-lunghi, si possa riaprire anche il ragionamento sul ponte sullo Stretto, come di recente detto dal Presidente del Consiglio, perché un grande Paese deve avere grandi ambizioni e una generazione politica dovrebbe avere l'aspirazione a lasciare segno di sé a quelle successive.

Ecco perché la mozione è chiarissima: chiediamo il completamento dell'opera entro il 31 dicembre 2018; chiediamo di vincolare il Consorzio Venezia nuova al nuovo codice; chiediamo di individuare un modello differente per la gestione successiva, che superi totalmente il Consorzio Venezia nuova; chiediamo di contrastare in tutti i modi possibili i fenomeni corruttivi e di rafforzare al massimo ruolo e funzioni di vigilanza dell'ANAC, considerato che il Consorzio Venezia nuova è stato posto in amministrazione straordinaria dal 1° dicembre 2014.

Concludo, signor Presidente. Goethe, nel suo settecentesco viaggio in Italia scrisse di Venezia: «Tutto ciò che mi circonda è pieno di nobiltà, è l'opera grandiosa e veneranda di forze umane riunite, è un monumento maestoso non di un principe, ma di tutto un popolo». Ecco: una forza umana concorde. Quanto sarebbe importante che lo fossimo anche noi! *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione, avverto che, in linea con una prassi consolidata, le mozioni saranno poste ai voti secondo l'ordine di presentazione e per le parti non precluse né assorbite da precedenti votazioni.

Colleghi, il senatore Cappelletti ha avanzato la richiesta di votazione per parti separate delle mozioni, ad eccezione della n. 588. Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo dunque alla votazione per parti separate della mozione n. 293 (testo 3). Voteremo prima le premesse e poi i singoli punti del dispositivo.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo delle premesse della mozione n. 293 (testo 3), presentata dal senatore Cappelletti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del punto 1) del dispositivo della mozione n. 293 (testo 3), presentata dal senatore Cappelletti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del punto 2) del dispositivo della mozione n. 293 (testo 3), presentata dal senatore Cappelletti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del punto 3) del dispositivo della mozione n. 293 (testo 3), presentata dal senatore Cappelletti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del punto 4) del dispositivo della mozione n. 293 (testo 3), presentata dal senatore Cappelletti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del punto 5) del dispositivo della mozione n. 293 (testo 3), presentata dal senatore Cappelletti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del punto 6) del dispositivo della mozione n. 293 (testo 3), presentata dal senatore Cappelletti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del punto 7) del dispositivo della mozione n. 293 (testo 3), presentata dal senatore Cappelletti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del punto 8) del dispositivo della mozione n. 293 (testo 3), presentata dal senatore Cappelletti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del punto 9) del dispositivo della mozione n. 293 (testo 3), presentata dal senatore Cappelletti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del punto 10) del dispositivo della mozione n. 293 (testo 3), presentata dal senatore Cappelletti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del punto 11) del dispositivo della mozione n. 293 (testo 3), presentata dal senatore Cappelletti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione per parti separate della mozione n. 584 (testo 2). Voteremo prima le premesse e poi il dispositivo.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo delle premesse della mozione n. 584 (testo 2), presentata dal senatore Filippi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del dispositivo della mozione n. 584 (testo 2), presentata dal senatore Filippi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione per parti separate della mozione n. 585. Voteremo prima le premesse e poi il dispositivo.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo delle premesse della mozione n. 585, presentata dal senatore Crosio e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del dispositivo della mozione n. 585, presentata dal senatore Crosio e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione della mozione n. 588.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della mozione n. 588, presentata dal senatore Uras e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione per parti separate della mozione n. 596. Voteremo prima le premesse e poi il dispositivo.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo delle premesse della mozione n. 596, presentata dal senatore Barani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del dispositivo della mozione n. 596, presentata dal senatore Barani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione per parti separate della mozione n. 599 (testo 2). Voteremo prima le premesse e poi il dispositivo.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo delle premesse della mozione n. 599 (testo 2), presentata dalla senatrice Bonfrisco e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del dispositivo della mozione n. 599 (testo 2), presentata dalla senatrice Bonfrisco e da altri senatori. *(Segue la votazione).*

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Discussione dei disegni di legge:

[\(2223\)](#) *Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; e) del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015 (Approvato dalla Camera dei deputati)*

[\(1662\)](#) **ORELLANA ed altri.** - *Ratifica ed esecuzione della convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005*

(Relazione orale)(ore 17,45)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 2223, già approvato dalla Camera dei deputati, e 1662.

I relatori, senatori Pegorer, relatore facente funzioni, e Lo Giudice, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore facente funzioni, senatore Pegorer.

PEGORER, f. f. relatore. Signor Presidente, il disegno di legge in esame, già approvato dalla Camera, reca: «Norme per il contrasto del terrorismo», anche attraverso la ratifica ed esecuzione di una serie di strumenti internazionali in materia. Non c'è bisogno di sottolineare, nel difficile momento storico che stiamo vivendo, l'importanza di questo provvedimento, così come di ogni strumento che favorisca la cooperazione multilaterale nella lotta al terrorismo.

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA (ore 17,47)

(Segue PEGORER, f. f. relatore). Limitandomi agli aspetti di competenza della Commissione esteri, segnalo che i primi due articoli del disegno di legge dispongono l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dei trattati internazionali richiamati. L'articolo 3 offre poi un quadro definitorio di alcuni termini utilizzati, chiarendo i significati - ad esempio - di «materia radioattiva», «materie nucleari», «uranio arricchito» e così via.

L'articolo 9, come modificato dalla Camera dei deputati, individua le strutture che, nel nostro ordinamento, sono chiamate a ricoprire alcuni ruoli individuati dai trattati internazionali. L'autorità di *intelligence* finanziaria prevista dall'articolo 12 della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio è individuata nell'Unità di informazione finanziaria istituita dal decreto legislativo n. 231 del 2007. L'autorità centrale prevista dall'articolo 33 della medesima Convenzione è invece individuata nel Ministero dell'economia e delle finanze, mentre il punto di contatto responsabile della trasmissione e della ricezione delle informazioni, ai sensi della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, è il Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza. Infine, l'articolo 10 del disegno di legge pone la clausola di invarianza finanziaria.

Fornisco ora qualche indicazione, signora Presidente, sui trattati internazionali sottoposti a ratifica. La Convenzione di Varsavia è stata firmata nel 2005 in ambito di Consiglio d'Europa, per favorire gli sforzi degli Stati membri nella prevenzione del terrorismo. Il Trattato, in particolare, qualifica come reati quegli atti che possono portare alla commissione di atti di terrorismo (come la pubblica istigazione, il reclutamento e l'addestramento), nonché rafforza la cooperazione in materia di

prevenzione sia a livello degli ordinamenti interni (attraverso le politiche nazionali di prevenzione), sia a livello di normativa internazionale (attraverso la modifica degli accordi in materia di estradizione e mutua assistenza giudiziaria).

Particolare importanza assumono, inoltre, gli articoli da 18 a 21, riguardanti l'applicazione dell'obbligo dello Stato, sul cui territorio si trovi un sospetto terrorista, di estradarlo verso lo Stato richiedente o di esercitare nei suoi confronti l'azione penale.

La seconda Convenzione oggetto di ratifica è relativa alla soppressione degli atti di terrorismo nucleare, adottata a New York nel 2005, con una risoluzione dell'Assemblea generale dell'ONU. La Convenzione, firmata da 115 Paesi, di cui 104 hanno già proceduto alla ratifica, individua alcune fattispecie di reato, come la detenzione di materie radioattive, la fabbricazione di ordigni e il danneggiamento di impianto.

Il terzo strumento al nostro esame è il Protocollo di emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003. Il testo ricomprende nell'elenco dei reati tutti quelli annoverati dai vari trattati e protocolli delle Nazioni Unite in materia. Viene inoltre introdotta una procedura semplificata di emendamento alla Convenzione stessa, che consente di ampliare ulteriormente l'elenco dei reati e permette così l'adesione anche degli Stati osservatori del Consiglio d'Europa. Il Protocollo include inoltre una clausola che autorizza il rifiuto di estradare verso un Paese dove esiste il rischio di applicazione della pena di morte oppure il rischio di subire torture o reclusione a vita senza possibilità di libertà provvisoria.

Viene infine istituito un meccanismo di controllo, la Conferenza degli Stati contraenti contro il terrorismo (COSTER), per verificare l'applicazione della Convenzione, che completa le competenze più generali del Comitato europeo sui problemi della criminalità.

Il quarto accordo è la Convenzione, sempre del Consiglio d'Europa, sul riciclaggio, la confisca dei proventi di reato e il finanziamento del terrorismo, firmata a Varsavia nel 2005. L'accordo aggiorna ed amplia le previsioni della Convenzione del 1990, includendo, oltre alle forme di finanziamento attraverso il riciclaggio di denaro, anche quelle realizzate attraverso attività lecite.

Da ultimo segnale il Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga nell'ottobre del 2015. Il Protocollo qualifica come reati penali una serie di atti, tra cui la partecipazione intenzionale a un gruppo terroristico, la partecipazione ad attività di addestramento, i viaggi all'estero per scopi terroristici e il finanziamento o l'organizzazione di tali viaggi. Esso prevede inoltre una rete di punti di contatto a livello nazionale, per un rapido scambio di informazioni fra i Paesi parte.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Lo Giudice.

[LO GIUDICE](#), *relatore*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, vorrei integrare la relazione orale, trattando degli articoli da 4 a 8, cioè quelli di competenza più specifica della Commissione giustizia.

L'articolo 4 reca modifiche al codice penale. Più nel dettaglio, la lettera *a*) del comma 1 inserisce, tra i delitti contro la personalità internazionale dello Stato, due nuove fattispecie: il delitto di finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (articolo 270-*quinquies*.1) e il reato di sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (articolo 270-*quinquies*.2). L'articolo 270-*quinquies*.1, primo comma, punisce con la reclusione da sette a quindici anni chiunque raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati - in tutto o in parte - al compimento di atti con finalità terroristica. La fattispecie penale trova applicazione al di fuori delle ipotesi di associazione con finalità di terrorismo già previste dall'articolo 270-*bis* del codice penale e di organizzazione di trasferimenti con finalità di terrorismo ai sensi dell'articolo 270-*quater*.1 e indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi raccolti. Il secondo comma della nuova disposizione codicistica punisce con la pena della reclusione da cinque a dieci anni chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro destinati al compimento di atti con finalità terroristica.

L'articolo 270-*quinquies*.2 sanziona con la pena detentiva da due a sei anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro, chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro sottoposti a

sequestro per prevenire il finanziamento del terrorismo internazionale.

La lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 4 inserisce nel codice penale l'articolo 270-*septies*, con il quale è resa obbligatoria, in caso di condanna o patteggiamento per uno dei delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto. Se la confisca di tali beni non è possibile, la disposizione autorizza la confisca per equivalente, cioè la confisca di altri beni di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo, prodotto o profitto. La confisca non potrà riguardare i beni che appartengono a terzi estranei al reato.

La lettera *c)* del comma 1 inserisce tra i delitti contro la personalità interna dello Stato la nuova fattispecie penale di atti di terrorismo nucleare (articolo 280-*ter*). La disposizione, al primo comma, punisce con la reclusione da sei a dodici anni, chiunque con finalità di terrorismo procura a sé o ad altri materia radioattiva o crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso. L'articolo punisce poi con la reclusione non inferiore a quindici anni chiunque, con le medesime finalità, utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare o utilizza o danneggia un impianto nucleare, così da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva (secondo comma). Il terzo comma sanziona con le medesime pene le analoghe condotte aventi ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.

L'articolo 5 modifica la lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge antiterrorismo del 2015. Tale disposizione stabilisce che il personale dei Servizi di informazione e sicurezza interna ed esterna, analogamente alla polizia giudiziaria, è autorizzato a condotte previste dalla legge come reato, anche in relazione a una specifica serie di delitti con finalità di terrorismo, operando nei loro confronti la speciale causa di non punibilità di cui all'articolo 17 della legge 3 agosto 2007, n. 124. Il disegno di legge inserisce fra i reati di terrorismo richiamati dalla disposizione anche il nuovo delitto di finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (articolo 270-*quinqüies*).

L'articolo 6 individua nel Ministero della giustizia il punto di contatto, ai fini della Convenzione di New York del 2005, per la soppressione di atti di terrorismo. I successivi commi recano una serie di obblighi informativi in capo al pubblico ministero con riguardo ai procedimenti penali per il delitto di atti di terrorismo nucleare, di cui all'articolo 280-*ter* del codice penale. In relazione a tali procedimenti, il pubblico ministero deve comunicare al Ministro della giustizia l'esercizio dell'azione penale e l'esecuzione di una misura di custodia cautelare, allegando copia dell'ordinanza. Inoltre, l'autorità giudiziaria è tenuta a comunicare l'esito definitivo del procedimento, mentre, a sua volta, il Ministro della giustizia deve comunicare l'esercizio dell'azione penale, l'esito del procedimento e l'adozione della misura cautelare agli Stati parte della Convenzione, tramite il Segretario Generale delle Nazioni Unite. Dell'ubicazione e della conservazione dei beni sequestrati è data comunicazione anche al direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica.

L'articolo 7 disciplina la sorte dei materiali radioattivi, degli impianti nucleari o degli ordigni nucleari sequestrati nell'ambito di un procedimento penale per atti di terrorismo nucleare, prevedendo che l'autorità giudiziaria debba informare del sequestro il prefetto e il Ministero della giustizia. Il prefetto, a sua volta, informa il Ministro dell'interno, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro della salute, oltre al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio, deve adottare, su parere dell'ISIN, i provvedimenti necessari alla messa in sicurezza dei materiali radioattivi.

Nei casi in cui i materiali radioattivi debbano essere restituiti a uno Stato parte della citata Convenzione di New York, il Ministro dello sviluppo economico vi provvede di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Infine, l'articolo 8 introduce nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, di attuazione di una serie di direttive Euratom in materia di sicurezza nucleare, l'articolo 156-*bis*, che demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro della salute e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere dell'ISIN, l'individuazione di un elenco di sostanze radioattive e delle modalità

di loro gestione e impiego, sulla base delle raccomandazioni dell'Agenzia internazionale per l'energia. Il decreto ministeriale dovrà essere emanato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Liuzzi. Ne ha facoltà.

LIUZZI (CoR). Signora Presidente, anche l'Italia, come altri Paesi democratici, è chiamata a rispondere con forza e, soprattutto, con intelligenza alla minaccia del terrorismo internazionale, sempre più aggressivo e spietato.

Si tratta di un terrorismo diverso da quello conosciuto nel corso degli anni. Nel secolo appena trascorso (che gli storici chiamano breve per la cospicua mole di accadimenti bellici e sociali e per le scoperte, le innovazioni e i cambiamenti) il terrorismo è originato dalla conflittualità e dai contrasti all'interno di un Paese o tra Paesi limitrofi e ha prodotto migliaia di vittime, intestando ogni azione a una malintesa aspirazione alla libertà.

L'Italia, in particolare nel corso degli anni Settanta e Ottanta, ha dovuto fronteggiare i gruppi terroristici denominate Brigate rosse, Prima linea, Ordine nuovo e i Nuclei armati rivoluzionari (NAR), che hanno compiuto stragi e colpito gente comune: magistrati, uomini politici, giornalisti, uomini delle Forze dell'ordine e sindacalisti. Si tratta di un terrorismo che le istituzioni e una comunità intera, coesa e coraggiosa hanno saputo sconfiggere attraverso indicibili sacrifici, ma con una fede irriducibile e incrollabile nei valori delle istituzioni e della convivenza civile.

Ma oggi siamo di fronte a un terrorismo nuovo, un terrorismo completamente diverso e asimmetrico, come lo definisco gli esperti e gli studiosi internazionali. Qualcuno ha sostenuto che il terrorismo non è un'ideologia, ma un modo di combattere. In realtà, questo terrorismo incarna un'ideologia totalitaria, che intende annientare l'individualità in tutte le sue forme e i suoi aspetti, i diritti individuali e collettivi, le libertà individuali e collettive, il nostro stile di vita e le conquiste sociali e di costume delle comunità civili. Le nostre sono società aperte e i terroristi vogliono chiuderle, renderle sigillate e farle vivere nel terrore e nella paura, costringerle ad adottare misure impensabili e invasive, stravolgendo la vita di comunità intere.

Signora Presidente, tralascio di parlare di questioni internazionali e mi limito a considerazioni che riguardano il nostro Paese, pur in un contesto plurale che coinvolge altre nazioni, e mi pongo subito una domanda: è possibile combattere questo terrorismo evitando di utilizzare le sue stesse finalità, combattendo, cioè, una malintesa guerra di civiltà, solo per trarre vantaggi legati esclusivamente agli interessi della propria parte e, addirittura, in altri casi, solo per aumentare il proprio consenso? Credo che solo la forza delle istituzioni, la coesione e l'animo delle nostre comunità siano in grado di arginare e debellare definitivamente questo fenomeno terribile e solo per affermare gli ideali di libertà e di civiltà che riguardano tutti noi, perché è su tali valori che fondiamo la concretezza della nostra società. Non si tratta di una battaglia combattuta solo sui campi di guerra, dunque, ma anche e soprattutto una grande e irriducibile battaglia culturale.

In questo contesto, sono profondamente d'accordo con chi sostiene che, ancora più grave del terrorismo, è il fondamentalismo: un elemento drammatico ed esplosivo, che tenta di insinuarsi nei nostri Paesi e nelle nostre comunità di cittadini. Ecco il perché di una risposta, non solo militare, ma anche intelligente a questo terrorismo, che va studiato, compreso, capito e approfondito nella sua ragion d'essere, perché questo nuovo e terribile fenomeno, che evita lo scontro tradizionale in campo aperto, usa soprattutto un'arma: sparge a piene mani nelle nostre società paura, ansia e terrore e noi dobbiamo evitare di cadere nella trappola di effettuare scelte motivate da sentimenti irrazionali e pericolosi, approntando le risposte sbagliate. Credo che, in questo senso, il ricordo di quanto è avvenuto dopo gli attacchi del 2001 a New York possa consigliarci per il meglio.

Oggi dobbiamo confrontarci con il livello globale della minaccia terroristica, rappresentata dal Daesh, che richiede l'adozione di una strategia di collaborazione internazionale unitaria, che metta a fattor comune tutte le diverse misure necessarie per contrastare le mire espansionistiche di questa organizzazione, per troppo tempo sottovalutata.

Per combattere questo fenomeno, è necessario disporre di uomini, risorse, strumenti in grado di fronteggiarlo e, a tal proposito, avvertiamo un forte senso di riconoscenza che l'Italia intera nutre per le donne e per gli uomini impegnati sul fronte della sicurezza, dell'*intelligence* e di ogni attività collegata alla sicurezza del Paese, cui va il nostro forte e sincero ringraziamento.

Proprio nel contrasto, in termini di misure, regole, strumenti adeguati per combattere questo nuovo flagello, si inserisce il disegno di legge oggi all'esame dell'Assemblea: un testo che presenta norme per il contrasto al terrorismo, nonché la ratifica di alcune convenzioni. In particolare, il provvedimento prevede la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, con lo scopo di favorire lo sforzo degli Stati nell'azione di prevenzione del terrorismo, indicando due modi per raggiungere tale obiettivo. Anzitutto, definendo come reati quegli atti che possono portare alla commissione di reati di terrorismo, quali la pubblica istigazione, il reclutamento e l'addestramento, e, in secondo luogo, rafforzando la cooperazione in materia di prevenzione, sia a livello interno che internazionale.

Il Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, poi, rafforza la lotta contro il terrorismo internazionale nel rispetto dei diritti umani, modificandone il testo in modo da ampliare l'elenco dei reati da depoliticizzare, sino a ricomprendere tutti i reati descritti nelle convenzioni e nei protocolli pertinenti delle Nazioni Unite contro il terrorismo.

Non meno importante, in questo senso, è quanto previsto dalla nuova Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato sul finanziamento del terrorismo.

Questo provvedimento, insomma, costituisce un elemento fondamentale per il successo delle misure preventive e repressive e rappresenta il modo migliore per destabilizzare le attività delle organizzazioni terroristiche, considerata la capacità di queste organizzazioni di disporre, non più soltanto di armamenti di natura convenzionale, ma addirittura nucleare. Nella lotta intrapresa contro di loro, quindi, non possono mancare norme specificatamente indirizzate a impedire che nelle loro mani possa finire del materiale radioattivo.

Per questo la Convenzione delle Nazioni Unite per la soppressione degli atti di terrorismo nucleare prevede la configurazione di alcune fattispecie di reato, come la detenzione di materie radioattive, la fabbricazione di ordigni e il danneggiamento di impianto, precisando altresì che anche la sola minaccia di commettere un reato così definito è considerata un reato, come pure lo è la complicità.

Queste misure indubbiamente rappresentano un significativo passo in avanti sul piano dell'adeguamento legislativo, ma dobbiamo fare di più per fornire una pronta risposta a una minaccia terroristica sempre più evoluta e tecnologicamente avanzata. (*Applausi dal Gruppo CoR*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Stucchi. Ne ha facoltà.

[STUCCHI](#) (*LN-Aut*). Signora Presidente, questo provvedimento è stato già discusso alla Camera e ha già trovato un orientamento favorevole da parte del Gruppo della Lega Nord.

Pertanto, per l'economia dei nostri lavori, mi limiterei a consegnare agli atti il testo dell'intervento per la discussione generale, riservandomi di intervenire in dichiarazione di voto, se la Presidenza concorda.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Orellana. Ne ha facoltà.

[ORELLANA](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento in esame - a mio modesto parere - dovrebbe essere affrontato sotto un duplice aspetto: quello meramente tecnico di conformazione ed adeguamento alle misure normative che fanno capo al Consiglio d'Europa, e quello più propriamente analitico sull'evoluzione del contesto geopolitico europeo degli ultimi anni, la relativa lotta al terrorismo e le misure di prevenzione.

La cooperazione internazionale, il contrasto e la difesa dalle minacce terroristiche sono ormai argomenti tanto attuali quanto delicati, perciò gli strumenti normativi, coercitivi, di *intelligence* e di prevenzione rappresentano nel complesso una sfida ma anche una assunzione di grande responsabilità.

Non di meno, l'attenzione che l'Italia - in tutte le sedi, nazionali ed internazionali - riserva a queste problematiche non può prescindere dalla tutela dei diritti dell'uomo, dalla promozione della democrazia e dello Stato di diritto, anche attraverso la creazione di uno spazio democratico e giuridico comune, nel quale la cooperazione tra tutti gli Stati formula soluzioni efficaci ai numerosi problemi cui il continente è chiamato a far fronte.

Negli ultimi anni, un gran numero di strumenti giuridici in materia di terrorismo internazionale è stato prodotto, con un aumento della produzione normativa - tanto internazionale quanto nazionale - dopo i tragici eventi dell'11 settembre 2001.

Lo stesso Consiglio d'Europa nell'ultimo decennio si è trovato di fronte ad una delle sfide più difficili: fare sì che l'aumento degli sforzi per combattere il fenomeno del terrorismo non precluda in nessun modo la difesa e la tutela dei diritti umani.

Grazie ad importanti trattati internazionali si è cercato un bilanciamento tra sicurezza e tutela dei diritti, tra contrasto e prevenzione. Ne è un esempio la Convenzione per la prevenzione del terrorismo, adottata nel 2005, la quale intensifica gli sforzi degli Stati membri per prevenire il terrorismo, indicando due modalità di azione per il conseguimento di tali obiettivi: qualificare come illeciti penali alcuni atti che potrebbero incitare a commettere reati terroristici, in particolare la pubblica istigazione, il reclutamento e l'addestramento a fini terroristici; consolidare la cooperazione in materia di prevenzione, sia a livello nazionale (le cosiddette politiche nazionali di prevenzione) che internazionale (come la modifica degli accordi di estradizione e di mutua assistenza).

Inoltre, la stessa Convenzione, contiene una disposizione relativa alla protezione e al risarcimento delle vittime del terrorismo, nonché un processo di consultazione per garantire un controllo efficace della sua effettiva applicazione.

Tuttavia, mi sia consentito un approfondimento particolare in merito alla Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi e sul finanziamento del terrorismo, non solo perché ho presentato il 5 novembre 2014 il disegno di legge n. 1662, in cui si chiedeva la ratifica della presente Convenzione a quest'Assemblea, ma soprattutto perché le disposizioni in esso contenute si basano sulla certezza che il rapido accesso alle informazioni relative ai finanziamenti e alle risorse finanziarie delle organizzazioni criminali - e in particolare dei gruppi terroristici - sia essenziale per un'efficace applicazione delle misure preventive e repressive per ostacolarne le attività illecite.

Di fatti, il riciclaggio di denaro di provenienza illecita è ormai pacificamente qualificato come un'attività criminosa; conseguentemente, esso è stato formalizzato, malgrado talune iniziali resistenze, come reato nella maggior parte degli ordinamenti penali nazionali.

Di non minore importanza, poi, è la qualificazione del riciclaggio anche come fenomeno squisitamente economico-finanziario, in considerazione, soprattutto, degli effetti distorsivi che esso è in grado di produrre sulle principali variabili economiche, sui meccanismi di allocazione delle risorse, sull'efficiente impiego delle stesse e, in generale, sulle dinamiche della ricchezza di un Paese.

Per tali ragioni, ai consueti strumenti repressivi, comuni all'azione di contrasto di ogni altra attività criminosa, si è affiancato un sistema di strumenti a carattere preventivo, prevalentemente collocati a presidio del settore finanziario. La medesima tipologia di strumenti è stata recentemente estesa anche sul versante del contrasto del finanziamento del terrorismo, che, sebbene in modo speculare rispetto a quanto avviene per il riciclaggio, si caratterizza per un evidente intimo collegamento con il sistema finanziario.

Infine, la sempre più marcata dimensione transnazionale del fenomeno ha visto crescere negli anni il coinvolgimento, soprattutto sul fronte della prevenzione, di organismi internazionali di varia natura e dimensione, titolari di funzioni differenziate, segnatamente di *standard-setter*, di coordinamento delle autorità nazionali competenti, di emanazione di strumenti regolamentari e di valutazione dell'adequatezza degli ordinamenti antiriciclaggio nazionali. Ne conviene, quindi, la novità e la lungimiranza delle disposizioni in essa contenute non solo per quanto riguarda la repressione, ovvero con atti propriamente di indagine e giudiziari, ma anche di prevenzione e controllo dei flussi finanziari.

Approfitto della presente discussione per segnalare a quest'Assemblea che il Consiglio d'Europa, di cui l'Italia è Paese membro sin dalla sua costituzione nel lontano 1949, ha sollecitato i suoi 47 membri a ratificare un insieme minimo composto da 9 convenzioni (sappiamo che il Consiglio d'Europa ne ha prodotte oltre 200), le cosiddette *key convention*, indicate nel *report* 2014 «State of democracy, human rights and the rule of law in Europe» da parte del Consiglio d'Europa.

L'Italia, purtroppo, non ha ancora provveduto alla ratifica di tutte le 9 convenzioni, ma ora con questa ratifica si colma in parte questa mancanza, anche se non completamente poiché, ad oggi, manca la ratifica di un altro provvedimento non meno importante di quelle oggi in discussione: si tratta del Protocollo n. 12 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in materia di non discriminazione. Questa Convenzione è stata più volte richiamata nei consessi internazionali come oggetto di necessaria ratifica, perché parte sostanziale di quelle convenzioni sulla tutela dei diritti umani. Infatti, nonostante sia stato aperto alla firma degli Stati membri il 4 novembre 2000 e sia in vigore dal 1° aprile 2005, ad oggi è in vigore solamente in 19 Paesi su 47. L'Italia ha firmato ma non ha ratificato. Avevamo presentato un disegno di legge in proposito per provvedere alla ratifica.

Concludendo, non posso che essere molto soddisfatto del presente disegno di legge, rivolgendo però al Governo l'invito a tenere presente la ratifica di cui ho fatto cenno, ricordando a tutti che la stabilità dei territori, la prevenzione, la coesione sociale sono perseguiti tramite attività prettamente politiche, perciò la nostra funzione, come parlamentari chiamati a ratificare le convenzioni internazionali in materia di contrasto al terrorismo, è sicuramente di grande valore. (*Applausi dei senatori Compagna e Lo Giudice*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Ginetti. Ne ha facoltà.

[GINETTI \(PD\)](#). Signora Presidente, gli arresti delle scorse settimane, a Bari come a Milano, di presunti appartenenti a cellule legate all'ISIS, nonché la cronaca di ultimi tragici eventi (stragi in volo o in luoghi d'incontro come quella di Orlando), stragi a domicilio, come quella ad ovest di Parigi, causate da mani che operano a partire dal cuore della nostra Europa ma rispondono a comandi di un fondamentalismo, che trova nel terrorismo l'arma di affermazione politica, dimostrano quanto importante e non rinviabile sia dotare il nostro ordinamento di strumenti idonei a prevenire attentati e a contrastare attacchi di un nemico ancora dai contorni non determinati, di un conflitto non convenzionale dal 2001 ad oggi, di una guerra non dichiarata, che ferisce gli Stati incapaci di mettere a punto sistemi efficaci di lotta a nemici quasi invisibili.

Tutto ciò dimostra quanto sia fondamentale procedere nella direzione del rafforzamento della cooperazione giudiziaria tra i Paesi membri dell'Unione europea, perfezionando il sistema di scambio di informazioni, del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie e con l'azione coordinata di squadre investigative comuni.

In questo quadro, il disegno di legge in titolo, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, autorizza la ratifica di cinque trattati internazionali, finalizzati alla prevenzione e repressione del terrorismo: la Convenzione del Consiglio d'Europa del 2005 per la prevenzione del terrorismo, finalizzata alla maggior tutela dei diritti umani; il Protocollo di emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo del 2003, finalizzata a «depoliticizzare» alcuni reati ai fini dell'estradiizione; la Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo del 2005 e, infine, la Convenzione delle Nazioni Unite, adottata a New York nel 2005, per la prevenzione e il contrasto di operazioni preparatorie di terrorismo nucleare.

Il disegno di legge, di conseguenza, reca modifiche al codice penale, per inserire tra i delitti contro la personalità internazionale dello Stato nuove fattispecie rispetto alle innovazioni introdotte già con la legge n. 7 del 2015. Di particolare rilievo è il delitto di finanziamento di condotte con finalità di terrorismo e il reato di sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro. È punito con la reclusione da sette a quindici anni chiunque raccolga, eroghi o metta a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati - in tutto o parte - al compimento di atti con finalità terroristica. La

fattispecie penale trova applicazione al di fuori delle ipotesi di associazione con finalità di terrorismo e di organizzazione di trasferimenti con le medesime finalità e, soprattutto, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi raccolti. È, inoltre, inserito tra i delitti contro la personalità interna dello Stato la nuova fattispecie penale di atti di terrorismo nucleare.

Infine, per una più incisiva azione d'investigazione, il personale dei servizi di informazione e sicurezza interna ed esterna, analogamente alla polizia giudiziaria, viene autorizzato a condotte previste dalla legge come reato anche in relazione ad una specifica serie di delitti con finalità di terrorismo, operando nei loro confronti la speciale causa di non punibilità di cui all'articolo 17 della legge n. 124 del 2007 per i cosiddetti agenti sotto copertura. L'Unità di intermediazione finanziaria (UIF), istituita dal decreto legislativo n. 231 del 2007, viene invece indicata come autorità di *intelligence* finanziaria in base alla Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato.

In questo contesto di accordi internazionali va collocata inoltre la più recente normativa europea in materia di terrorismo. Con riguardo alla prevenzione è attualmente in corso d'esame la proposta di direttiva che sostituisce la decisione quadro del 2002, anche al fine di definire a livello dell'Unione europea norme minime in materia di reati terroristici, comprese disposizioni specifiche sulla protezione delle vittime del terrorismo. È, inoltre, previsto il rafforzamento della sicurezza alle frontiere attraverso nuove tecnologie per lo sviluppo di un sistema integrato delle frontiere e di passaporti biometrici, nonché con il potenziamento del sistema di informazione Schengen di seconda generazione al fine di inserire sistematicamente in esso anche i dati riguardanti i combattenti terroristi stranieri.

Lo scorso 4 febbraio, la Commissione europea ha proposto un nuovo piano di azione, il quale si concentra su due principali filoni d'intervento: individuare i terroristi attraverso i loro movimenti finanziari e impedire loro di spostare fondi o altri beni.

In Italia, ricordiamolo, in base ai dati riportati nell'ultima relazione della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, nel periodo luglio 2014 - giugno 2015 i reati ascritti a stranieri per delitti consumati o tentati in Italia con finalità terroristiche sono stati 224. Dalla relazione emerge altresì il forte rapporto di complementarietà tra terrorismo internazionale e uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio. Nell'ultimo rapporto annuale dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia si rileva infatti che l'ISIS accumula circa 3 miliardi di dollari l'anno con attività criminali di vastissima portata, confermate dalle risoluzioni adottate dalle Nazioni Unite nel 2015: traffici di stupefacenti, contrabbando di petroli e di opere d'arte, traffici di armi, contrabbando di tabacchi, traffici di migranti, estorsioni e sequestri di persona, corruzione e riciclaggio dei proventi illeciti.

Si tratta di attività criminali che, per essere realizzate, necessitano di una vasta rete relazionale di complicità esterne alla associazione terroristico-mafiosa, che, per generare profitti, tendono a interagire anche con l'economia legale attraverso circuiti ufficiali quali ad esempio i circuiti *money transfer*. Per questo, fondamentale è l'azione di contrasto e intercettazione dei sistemi di raccolta fondi. È evidente che non basteranno strumenti legislativi di repressione, anche con l'inserimento di nuove fattispecie penali, per contrastare l'ISIS o per controllare l'espandersi del fenomeno dell'arruolamento nelle file del terrorismo internazionale nel territorio europeo. Molto andrà fatto sul fronte della prevenzione; dobbiamo interrogarci sulle nostre periferie urbane, periferie sociali e di aggregazione, quelle periferie d'Europa quali luoghi dove si alimentano forme di fondamentalismo e devianza, periferie di città, ma anche nelle *banlieue* agricole, quelle del Tavoliere delle Puglie per esempio, tra lavoro nero e inni alla *jihad*, affinché minacce al nostro paradigma occidentale, ai luoghi del nostro vivere comune e quotidiano, non rappresentino più bersaglio di un conflitto che mentre perde territorio nella valle del Tigri e dell'Eufrate, ancora più oggi a Falluja, conta sull'azione di riscatto in Occidente di giovani animati da fanatismo, radicalizzati anche per motivi di riscatto personale, giovani spesso già segnalati dalla polizia.

Se in Italia si contano 100 *foreign fighters*, in Francia sono oltre 10.000, bersagli di una guerra che trova in altre regioni radice ideologica, e confini, dinamiche di geopolitiche non lontane dal nostro

Mar Mediterraneo, frontiera esterna europea, un tempo crocevia di cultura e di commerci, e oggi luogo di odissea di uomini e donne che sfidano la morte per il sogno di un'Europa che sappia ancora rappresentare l'utopia di civiltà tra sicurezza, ma anche tra accoglienza e solidarietà.

Un'Europa che non può retrocedere da un maggior impegno di cooperazione allo sviluppo a favore di quelle aree del Nord Africa e del Medio Oriente dalle cui sponde fugge ancora la speranza. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Appreziate le circostanze, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Per la risposta scritta ad interrogazioni

RICCHIUTI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCHIUTI (PD). Signora Presidente, onorevoli colleghi, devo sollecitare la risposta a due mie interrogazioni, la [4-05420](#) e la [4-04150](#). In queste interrogazioni sollecito la più attenta valutazione della situazione molto critica che interessa la città di Seregno, amministrata da troppi anni da una Giunta che, pur nell'avvicinarsi di diverse persone fisiche, è invece soggetta al medesimo condizionamento, quantomeno indiretto, della 'ndrangheta. Nelle mie interrogazioni mi diffondo sugli innumerevoli sintomi di questo condizionamento: frequentazioni, infiltrazioni, ritrovamenti di armi, violenza sul giornalista Fabrizio Gatti e intimidazioni ai giornalisti di «Infonodo», lenzuola di solidarietà a soggetti raggiunti da misure di prevenzione.

Vede, signor Presidente, nella mia splendida città di Desio, noi la 'ndrangheta l'abbiamo cacciata dal Comune, l'abbiamo sbattuta fuori e continuiamo a tenerla fuori. Vorrei dire alle migliaia di seregnesi e di brianzoli onesti e coraggiosi che noi siamo con loro e che il Ministro dell'interno dovrà rispondere alle mie interrogazioni ed infine mandare la commissione d'accesso nel Comune di Seregno. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

CARIDI (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARIDI (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)). Signora Presidente, intervengo per sollecitare la risposta all'interrogazione [4-05823](#), da me presentata il 18 maggio 2016. Nell'interrogazione chiedo l'intervento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali affinché venga emanata urgentemente la circolare per i codici autorizzativi idonei alla compensazione per le tante aziende italiane che hanno usufruito degli ammortizzatori sociali o dei contratti di solidarietà per compensare con l'INPS le somme anticipate ai lavoratori.

BLUNDO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLUNDO (M5S). Signora Presidente, colleghi, intervengo anch'io per sollecitare una risposta del Governo all'interrogazione [4-04661](#) dell'8 ottobre 2015, riguardante il comandante nazionale del Corpo forestale dello Stato Cesare Patrone. Oltre a essere direttamente coinvolto in una imbarazzante conversazione telefonica con l'avvocato Cipriano Chianese, inventore delle ecomafie in Campania, nella quale argomenta con sfacciata disinvoltura di decreti e azioni del Ministero, Patrone recentemente è stato anche rinviato a giudizio per associazione a delinquere, peculato, truffa, falso in atto pubblico, turbativa d'asta e abuso d'ufficio in relazione al caso Est Sesia.

Secondo gli inquirenti i vertici di Est Sesia, consorzio d'irrigazione e bonifica, avrebbero creato un sistema per ottenere rimborsi pubblici di gran lunga superiori a quelli spettanti, circa 26 milioni di

euro, affidandosi a collaboratori tra i quali figurerebbe proprio l'attuale comandante nazionale del Corpo forestale dello Stato che nel 2012, anno in cui gli vengono contestati i presunti reati, era componente di una commissione per il collaudo dei lavori effettuati sui ponti del Canale Quintino Sella.

Nei giorni scorsi durante un *question time* di alcuni deputati del Movimento 5 Stelle, il ministro Martina ha dichiarato «di non essere a conoscenza del rinvio a giudizio di Patrone». Affermazioni che non solo rasentano il ridicolo, ma appaiono anche come una precisa scelta da parte del Ministro di assumere una posizione pilatesca rispetto a una vicenda che ovviamente dovrà essere accertata durante il processo, ma che per la sua gravità richiede un immediato passo indietro da parte di Cesare Patrone, figura avvolta da molte ombre, che, ciò nonostante, è stata richiesta in audizione in seduta congiunta delle Commissioni affari costituzionali e ambiente. Non c'è alcuna risposta all'interrogazione.

Le dimissioni sono ancor più doverose se, nell'ambito della corretta e leale collaborazione tra figure istituzionali, Patrone non ha pensato neanche minimamente di informare il ministro Martina del suo rinvio a giudizio. È questo il rispetto per le istituzioni che il dottor Patrone ha sviluppato in più di trent'anni di appartenenza al Corpo forestale? Per quanto tempo ancora la Presidenza del Consiglio, il ministro Martina e gli altri Ministri coinvolti nel processo di assorbimento del Corpo forestale sono ancora intenzionati a dar credito a un uomo che anche la settimana scorsa è stato audito in Commissione nell'ambito dell'esame dell'atto del Governo n. 306, nonostante i numerosi scheletri che sembra avere nell'armadio e nonostante vi siano numerose richieste di blocco di questa figura?

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[BOTTICI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTICI (M5S). Signor Presidente, il ministro Franceschini avrà certamente sentito parlare dei ritrovamenti archeologici della Villa di Cesare e Massenzio venuti alla luce a seguito degli scavi preventivi alla realizzazione di un vasto piano integrato che, approvato nel 1997, comprende un complesso parrocchiale, un'estesa area residenziale e annessi locali commerciali. Ritrovamenti che, effettuati a partire dal 2009 in località San Cesareo, a pochi chilometri da Roma, in un'area da sempre nota per le evidenze archeologiche, risultano ancora oggi in completo stato di abbandono, privi di tutela e in balia di interessi speculativi, malgrado le reiterate segnalazioni di cittadini e comitati locali.

Oggi nessuno sembra più interessarsi a questi importanti ritrovamenti sebbene, in un primo momento, tutte le forze politiche, sulla spinta della mobilitazione cittadina, abbiano presentato diverse interrogazioni al Consiglio della Regione Lazio e alla Camera dei deputati tra cui anche quella rivolta all'attuale Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Madia. Nel 2011, il clamore fu tale che il sottosegretario ai beni culturali Francesco Giro, di Forza Italia, si mobilitò affinché fosse posto un vincolo di inedificabilità assoluta sull'area della Villa.

Malgrado ciò, la mancata applicazione del vincolo indiretto previsto per legge, l'assenza di chiare indicazioni sugli obblighi di tutela dei beni rinvenuti, il mancato inoltro di documentazione a tutti gli enti partecipanti la Conferenza dei servizi, la redazione di pareri vagamente permissivi, sebbene con prescrizioni, rilasciati dagli uffici, hanno consentito che l'area fosse lasciata in uno stato di completo abbandono e che le due imprese private (le società immobiliari Due Gi Srl e Selva Prima Srl) insieme alla curia vescovile di Palestrina, continuassero a presentare varianti progettuali che, oltre ad un costo complessivo di oltre 500.000 euro, hanno visto più volte inadeguatamente impegnata la funzione pubblica.

Questo è quanto emerge anche dai pareri della stessa Sovrintendenza, dalle risposte fornite dalla Provincia di Roma (Roma metropolitana), dalla direzione urbanistica e territorio della Regione Lazio a fronte delle recenti interrogazioni e accessi agli atti rispettivamente eseguite dai nostri consiglieri regionali e comunali del Movimento 5 Stelle.

Facciamo quindi nostre le preoccupazioni dei cittadini e in particolare del locale comitato di difesa del territorio che, in data 15 giugno 2015 e 18 marzo 2016, ha esplicitamente evidenziato le criticità del piano integrato.

A tutt'oggi sembra invece perdurare l'intento ormai palese, di scardinare i vincoli urbanistici e paesaggistici, usando come grimaldello l'opera pubblica della nuova chiesa di San Giuseppe per avviare, in realtà, con la complicità della curia, una speculazione edilizia spinta dai costruttori locali e da chissà quali celati investitori esterni.

Comunico che domani presenteremo una interrogazione al riguardo. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 23 giugno 2016

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 23 giugno, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta (ore 18,35).

Allegato A

MOZIONI

Mozioni su iniziative contro la corruzione negli appalti nelle grandi opere pubbliche

(1-00293) (testo 3) (09 giugno 2016)

[CAPPELLETTI](#), [AIROLA](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#), [BOTTICI](#), [BUCCARELLA](#), [BULGARELLI](#), [CASTALDI](#), [CATALEO](#), [CIAMPOLILLO](#), [CIOFFI](#), [COTTI](#), [CRIMI](#), [DE PIETRO](#), [DONNO](#), [ENDRIZZI](#), [EATTORI](#), [FUCKSIA](#), [GAETTI](#), [GIARRUSSO](#), [GIROTTI](#), [LEZZI](#), [LUCIDI](#), [MANGILI](#), [MARTELLI](#), [MARTON](#), [MOLINARI](#), [MONTEVECCHI](#), [MORONESE](#), [MORRA](#), [NUGNES](#), [PAGLINI](#), [PETROCELLI](#), [PUGLIA](#), [SANTANGELO](#), [SCIBONA](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [TAVERNA](#), [VACCIANO](#), [BENCINI](#), [Maurizio ROMANI](#), [MASTRANGELI](#), [PEPE](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [GAMBARO](#), [MUSSINI](#), [PALERMO](#), [PETRAGLIA](#), [SCILIPOTI](#), [ISGRO](#), [URAS](#), [ZIN](#), [CERVELLINI](#). -

Votata per parti separate. Approvata la parte evidenziata in neretto; respinta la restante parte.

Il Senato,

premessi che:

le risultanze delle recenti inchieste della magistratura hanno evidenziato diffuse, pluriennali e capillari illegalità nel sistema degli appalti pubblici relativo al sistema delle dighe mobili del modulo sperimentale elettromeccanico (Mose) di Venezia. La complessità tecnico-scientifica dell'intervento, la valenza ambientale degli obiettivi asseritamente perseguiti dall'opera strategica di interesse nazionale per la salvaguardia lagunare, l'ingentissima e crescente quantità di denaro pubblico profusa nel corso dei decenni per i lavori connessi e il coinvolgimento degli stessi livelli di controllo nelle illegalità riscontrate dalla magistratura rendono ancor più evidente la valenza negativa del pervasivo sistema di corruzione che la Procura della Repubblica di Venezia ha portato alla luce e tuttora in via di disvelamento, nell'ambito del quale sono risultate indagate o sottoposte a misure cautelari personali decine di amministratori pubblici, funzionari, uomini politici ed imprenditori, a marcare l'inusitata trasversalità e ampiezza del consolidato sistema corruttivo formatosi intorno alle "grandi opere" come il Mose;

sin dall'istituzione, nel 1984, del comitato di indirizzo, coordinamento e controllo di questi

interventi (il «comitatone»), la progettazione e l'esecuzione delle opere venne affidata ad un unico soggetto, il consorzio "Venezia nuova", ma soltanto nel 1992, in seguito all'approvazione del progetto preliminare da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Mose venne sottoposto a procedura di valutazione di impatto ambientale che diede, peraltro, esito negativo, come si rileva dallo specifico decreto del Ministero dell'ambiente del 24 dicembre 1998 con cui si esprimeva "giudizio di compatibilità ambientale negativo". A questo non è mai seguito un altro decreto conseguente ad una nuova e ulteriore valutazione favorevole dell'opera, come confermato recentemente dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in risposta all'atto di sindacato ispettivo della Camera 3-00876 durante la seduta dell'11 giugno 2014. Nel 2002 venne presentato il progetto definitivo, mentre solo nell'aprile 2003, quando con parere della sola Regione Veneto venne dato inizio a "opere complementari" (quali le lunate e la conca di navigazione nemmeno presenti nel progetto di massima), e nel 2006, quando con il voto del solo Presidente del Consiglio Prodi che assumeva su di sé i voti dei Ministri del Comitato interministeriale per Venezia e il voto contrario del sindaco di Venezia, venne dato inizio alla costruzione del Mose vero e proprio. Sono quindi stati registrati ritardi e aumenti considerevoli nelle spese, tanto che il Mose rientra tra le più costose opere pubbliche mai commissionate in Italia, il cui onere viene sostenuto pressoché interamente dallo Stato. Il progetto è stato puntualmente ed analiticamente criticato da associazioni ambientaliste e comitati di cittadini, per l'impatto ambientale, l'inutilità ed inefficacia e per gli eccessivi costi di realizzazione. Attualmente l'opera non risulta ultimata;

il consorzio Venezia nuova, concessionario per conto del Magistrato alle acque di Venezia dei lavori per la progettazione e la realizzazione del sistema Mose e attualmente commissariato, rappresenta il soggetto attuatore che, sulla base di un contratto di programma pluriennale, stipula gli atti necessari alla realizzazione dei singoli interventi, tra i quali si inseriscono le destinazioni dei finanziamenti istruiti dalla struttura tecnica di missione, istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi della legge n. 443 del 2001 (la "legge obiettivo") approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica;

particolarmente inquietante è il lievitare dei costi dell'opera. Il totale delle assegnazioni finanziarie destinate al complesso degli interventi riguardanti il sistema è di poco inferiore a 5 miliardi di euro, gestiti in base al contratto stipulato nel 2005 tra il Magistrato alle acque di Venezia del Ministero delle infrastrutture e l'ente attuatore consorzio Venezia nuova. Il valore complessivo del Mose ammonta a quasi 5 miliardi e mezzo di euro, la gran parte dei quali riferita ai lavori, mentre mezzo miliardo di euro è ascrivibile alle piattaforme informatiche per la gestione delle informazioni connesse all'idrografia della laguna ed alla manutenzione fisica del sistema, nonché agli interventi previsti nel piano delle misure di compensazione, conservazione, riqualificazione ambientale e monitoraggi imposte dalla Commissione europea. Circa 560 milioni di euro risultano essere oggetto di approfondimento ai fini dell'assegnazione. Tali risorse derivano solo in minima parte da un'originaria assegnazione derivante dal complesso normativo che costituisce la legge speciale per Venezia, essendo state integrate ripetutamente mediante il ricorso alle leggi finanziarie annuali e con le relative deliberazioni del CIPE. Dei quasi 5 miliardi, 600 milioni di stanziamento sono stati oggetto di revoca nell'ambito delle recenti misure di contenimento della spesa pubblica ma la legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014) ha autorizzato la spesa complessiva di oltre 400 milioni di euro per il periodo 2014-2017 per la prosecuzione immediata dei lavori (comma 71 dell'art. 1);

gravemente carente si è dimostrato il sistema di vigilanza e controllo esercitato dalle amministrazioni pubbliche, comprese le strutture ministeriali, tra le quali il Servizio per l'alta sorveglianza delle grandi opere e il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere (CCASGO) presso il Ministero dell'interno. Tale sistema, che pure prevede un'articolata filiera di comunicazioni per il monitoraggio degli interventi, la prevenzione e la repressione dei tentativi di infiltrazione mafiosa, un sistema informatico di vigilanza relativo ai dati di tutti i contratti e subcontratti della filiera delle lavorazioni, un sistema di interconnessione dei dati da parte delle amministrazioni interessate, nonché una banca dati delle informazioni interdittive previste dal codice

antimafia (di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011), unitamente alla possibilità di effettuare sopralluoghi tecnico amministrativi presso i cantieri, non ha impedito il verificarsi di irregolarità che, a parte le eventuali responsabilità penali personali dei soggetti coinvolti, disvela in tutta la sua gravità le criticità della legislazione vigente in materia di grandi opere strategiche, introdotta con l'esplicito fine di derogare alla normativa ordinaria e ai relativi sistemi di controllo;

lo stesso atto contrattuale fra lo Stato (Magistrato alle acque) ed ente attuatore, che stabilisce costi e tempi per la realizzazione delle opere, si è rivelato palesemente inidoneo a prevenire e svelare per tempo, bloccandole alle origini, le sistematiche interposizioni corruttive che nel corso dei decenni hanno accompagnato lo sviluppo del Mose, in spregio del superiore obiettivo di salvaguardia dell'intera laguna di Venezia e con gravissimo danno per la stessa immagine internazionale dell'Italia. Solo a seguito dell'inchiesta si è prospettata la necessità di un intervento straordinario di controllo avente ad oggetto la coerenza fra spese e lavori eseguiti. Tale tardiva iniziativa è peraltro ben lungi dall'essere concretamente e speditamente portata a termine, con l'adozione dei provvedimenti necessari e conseguenti nei confronti dell'ampia rete di persone dedite alla distrazione di risorse pubbliche mediante corruzione, concussione, riciclaggio, costituzione di fondi neri e distorsioni del sistema di appalti relativi al Mose;

l'estrema gravità delle condotte emerse è sancita dai nomi delle persone a vario titolo coinvolte nell'inchiesta, tra le quali spiccano, proprio per le funzioni ricoperte, l'ex sindaco di Venezia, l'ex presidente della Regione Veneto, l'ex segretario del CIPE nonché stretto collaboratore di un ex Ministro dell'economia e delle finanze, 2 esponenti del Magistrato alle acque di Venezia, un magistrato della Corte dei conti, un ex generale della Guardia di finanza, un assessore regionale ed un'ex parlamentare europea. Nel 2009 fu ipotizzata, a carico di una delle aziende impegnate nei lavori di costruzione delle barriere, l'accusa di avere emesso fatture false o gonfiate per costituire fondi esteri da utilizzare a fini corruttivi, e già nel 2013 si verificarono diversi arresti che coinvolsero, tra gli altri, il presidente del consorzio Venezia nuova e collaboratori di esponenti politici locali e nazionali. Nonostante ciò ed a dispetto delle numerose denunce e degli allarmi intervenuti nel corso degli anni, nonché degli atti di sindacato ispettivo depositati in Parlamento, nessuna iniziativa di rilievo risulta essere stata assunta per bloccare l'operato del sistema corruttivo, fino all'ultima ondata di arresti del giugno 2014. Il consolidamento del sistema criminoso sarebbe testimoniato anche dal fatto che l'erogazione illecita di denaro per alcuni personaggi coinvolti prescindesse dal singolo atto per configurarsi quale sorta di rendita di posizione connessa alla carica ricoperta in funzione della realizzazione dell'opera strategica nel suo complesso. La vicenda giudiziaria del Mose è arrivata a poche settimane di distanza da quella su Expo 2015, altra opera strategica di rilevantissimo importo finanziario, che ha coinvolto funzionari, esponenti politici, vertici di enti pubblici e aziende private;

sempre nel 2009 numerose associazioni avevano presentato alla Corte dei conti e al Ministero delle infrastrutture una segnalazione-esposto che si riferiva ad uno studio eseguito da una società di consulenza tra le più qualificate ed autorevoli a livello mondiale per la modulazione numerica di sistemi marini complessi che interagiscono tra loro in modo ondoso la quale, su incarico ricevuto dal Comune di Venezia nel 2008, dimostrava che le paratoie di sollevamento del Mose presentano fenomeni di risonanza ovvero sono dinamicamente instabili. Conclusioni peraltro ribadite a seguito di dubbi avanzati dal Comitato tecnico di magistratura dello stesso Magistrato alle acque di Venezia. Le associazioni citate hanno evidenziato come sia costantemente prevalsa la volontà di proseguire in un'opera la cui funzionalità è stata più volte messa in discussione da autorevoli considerazioni tecnico-scientifiche in mancanza di adeguato dibattito sulle possibili alternative, evidenziando i profili di responsabilità per danno erariale assumibili nei confronti dei responsabili politici ed amministrativi dell'*iter* sin qui seguito;

considerato che nella prosecuzione del progetto Mose manca ogni dimostrazione scientifica volta a superare i comportamenti di instabilità dinamica delle paratoie alla bocca di Malamocco, denunciati dal Comune di Venezia con lo studio delle società "Principia" ancora nel 2009, e che sono state rese pubbliche le progettazioni esecutive degli interventi alle bocche di Lido e Chioggia, nei cui

elaborati non ci sono evidenze che possano garantire che le opere sperimentali, assunte alla base del dimensionamento, dimostrino il reale funzionamento delle paratoie;

se i soggetti preposti ai controlli e alla vigilanza dell'opera, gli organismi tecnici e gli apparati amministrativi pubblici competenti avessero prestato attenzione alle petizioni e alle documentate denunce venute dai cittadini e dalle associazioni nonché da numerosi esponenti indipendenti del mondo scientifico e professionale, l'*iter* dell'opera sarebbe stato ben diverso e minore spazio avrebbero trovato, conseguentemente, le consorterie politico-affaristiche che gravitano, in ragione delle enormi risorse mobilitate, intorno al sistema derogatorio e alla legislazione speciale delle "grandi opere". È pertanto necessaria una netta inversione di tendenza rispetto alla linea sin qui seguita dalle istituzioni, per restituire credibilità e autorevolezza all'azione pubblica ed arginare il dilagare dei fenomeni corruttivi,

impegna il Governo:

1) a provvedere, con riferimento al Mose, alla cancellazione dell'originaria concessione e risoluzione di ogni ulteriore contratto successivo stipulato con il consorzio Venezia nuova;

2) a procedere all'immediata verifica tecnico-scientifica e contabile del progetto Mose da parte di un organismo indipendente e qualificato composto anche da esperti nel campo della progettazione e modellazione di sistemi marini complessi, con riferimento sia all'effettiva utilità ed efficacia dell'opera che alla congruità dei costi della stessa, valutando altresì la possibilità di approntare le varianti in corso d'opera ancora realizzabili al fine di ridurre l'impatto ambientale e i costi di realizzazione;

3) a disporre, specificatamente, una verifica tecnico-scientifica al fine di conoscere se il progetto esecutivo abbia confermato i dimensionamenti del progetto definitivo, oppure se ci siano state modifiche e di quale entità. Nonché a verificare le prove su modello, utilizzate per la progettazione delle paratoie delle tre bocche di porto e a verificare come sia stato valutato il cosiddetto effetto "scala";

4) ad attivarsi al fine di bandire una gara internazionale per l'espletamento del servizio di manutenzione, inclusa la progettazione e la realizzazione degli appositi impianti;

5) ad adottare misure immediate di penalizzazione delle imprese coinvolte nel sistema corruttivo intorno al progetto Mose e nelle analoghe situazioni che dovessero emergere in relazione ad altre opere strategiche finanziate dallo Stato, valutando le opportune modalità di revoca di ogni autorizzazione, concessione, contratto, affidamento di lavori e sospendendo conseguentemente le procedure attualmente in corso ai fini del relativo approfondimento, tenuto conto del fatto che il contenzioso derivante da tale iniziativa si configurerebbe meno oneroso di quanto sta emergendo in relazione alle irregolarità, ai costi e alle criticità tecniche delle opere;

6) a riesaminare gli atti e le procedure seguite per la realizzazione delle opere strategiche deliberate o in via di autorizzazione, con riferimento sia alle problematiche tecnico-scientifiche emerse che alle risorse impiegate, valutando gli eventuali profili di responsabilità ed avviando celermente le conseguenti procedure per il recupero delle risorse sottratte alla collettività attraverso l'anomalo incremento dei costi di costruzione;

7) a riferire al Parlamento sullo stato delle commesse legate agli appalti per le grandi opere, sul sistema dei controlli e sulla trasparenza degli affidamenti in corso, valutando l'adozione di tutte le opportune iniziative, di carattere sia amministrativo che legislativo, volte a consentire la sospensione, revoca e annullamento degli atti e delle procedure viziati da eventi corruttivi;

8) a procedere, per quanto di competenza, favorendo in particolare l'esame di proposte parlamentari in tale direzione, alla revisione del quadro normativo sull'affidamento dei lavori pubblici, a tutela dei principi di trasparenza e legalità nella gestione delle gare di appalto, con l'obiettivo prioritario del superamento della legislazione speciale che, a partire dalla legge obiettivo del 2001, ha "semplificato" le procedure in materia di grandi opere derogando la normativa ordinaria e attribuendo poteri immensi ai "commissari straordinari";

9) a provvedere, nell'ambito del ripristino della legislazione ordinaria per le cosiddette opere

strategiche, al ripristino delle procedure di valutazione d'impatto ambientale nonché dell'efficacia dei pareri delle istituzioni e delle comunità locali interessate dalle stesse opere, disponendo altresì il divieto dell'affidamento di lavori senza gare e senza progetti definitivi, così come il divieto di ricorso a subappalti;

10) ad avviare conseguentemente, con pari urgenza, un processo di revisione della normativa in materia di affidamento di lavori e finanzia di progetto, al fine di eliminare la concentrazione dei poteri relativi a pianificazione, valutazione, attuazione e controllo, di ricostituire organismi di valutazione e controllo ambientale pienamente indipendenti, di garantire la pubblicità e trasparenza delle procedure quale elemento essenziale per la partecipazione pubblica ai processi decisionali e al controllo dell'attività dell'amministrazione pubblica;

11) a rafforzare la normativa in materia di conflitti di interesse anche mediante divieti di contribuzione a partiti, fondazioni ed esponenti politici da parte di imprese che operano in appalti finanziati con fondi pubblici, a potenziare i requisiti soggettivi per la partecipazione alle gare, le sanzioni pecuniarie ed interdittive in caso di violazione delle normative sugli affidamenti nonché a potenziare, in termini di risorse umane specializzate e di mezzi tecnologici avanzati gli organismi di vigilanza, monitoraggio e controllo.

(1-00584) (testo 2) (22 giugno 2016)

[FILIPPI](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [Stefano ESPOSITO](#), [MARGIOTTA](#), [ORRU'](#), [RANUCCI](#), [SONEGO](#). -

Approvata. Votata per parti separate.

Il Senato,

premesso che:

la laguna e la città di Venezia sono un patrimonio storico, culturale, architettonico ed ambientale del nostro Paese, di inestimabile valore, conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo ed in quanto tale meritevole di interventi per la sua valorizzazione e conservazione. Nel 1987, Venezia, con la sua laguna, è stata iscritta nella lista del patrimonio mondiale UNESCO;

la problematica della salvaguardia del sito è emersa in tutta evidenza a partire dagli anni '60 del secolo scorso, a seguito dell'osservazione dei fenomeni dell'innalzamento dei livelli del mare e dell'erosione delle coste e del crescente verificarsi del fenomeno dell'acqua alta nel centro urbano di Venezia, in particolare quella del 1966 che fu causa ingenti danni e fece emergere evidenti problemi di sicurezza degli edifici urbani e dell'ecosistema lagunare;

in conseguenza di tali eventi, al fine di salvaguardare la laguna e la città di Venezia, sono stati approvati diversi interventi normativi nel corso del tempo, a partire dalla legislazione speciale per Venezia prevista dalla legge n. 171 del 1973, che ha dichiarato la salvaguardia di Venezia e della sua laguna problema di preminente interesse nazionale, a cui hanno fatto seguito la legge n. 798 del 1984 e la legge n. 139 del 1992: un sistema normativo complesso che ha definito nel tempo gli obiettivi generali degli interventi di salvaguardia del sito, le procedure più opportune per realizzarli e le competenze dei diversi soggetti attuatori;

in particolare, la legge n. 798 del 1984 ha previsto per la prima volta in maniera unitaria una serie di interventi a salvaguardia di Venezia e dell'ecosistema della laguna, sia sotto il profilo di difesa della città dal mare sia sotto il profilo ambientale. Per coordinare e promuovere tali interventi fu istituito un apposito "Comitato di indirizzo, coordinamento e controllo";

la parte progettuale ed esecutiva degli interventi a difesa della città di Venezia e della laguna fu affidata inizialmente al magistrato alle acque e poi al consorzio "Venezia nuova", in possesso delle competenze tecniche e professionali adeguate a gestire il complesso degli interventi di salvaguardia;

fra le diverse idee progettuali di difesa dal mare della città di Venezia e della laguna, il progetto "REA riequilibrio ambientale" prevedeva un articolato sistema di interventi per la salvaguardia di Venezia consistente in opere mobili alle bocche di porto per la regolazione della marea in laguna, da utilizzare come barriera all'innalzamento delle acque marine e a protezione del centro storico;

tra il 1988 e il 1992 furono avviati i primi interventi sperimentali di salvaguardia del sito

tramite il prototipo di paratoia denominato "modulo sperimentale elettromeccanico", da cui l'acronimo MOSE. Nel 1989, venne redatto il progetto preliminare di massima del MOSE che fu ultimato nel 1992, e successivamente fu sottoposto a procedura di valutazione di impatto ambientale e agli ulteriori approfondimenti richiesti dal Comitato di indirizzo, coordinamento e controllo;

la realizzazione del sistema MOSE non prevedeva in origine, *ope legis*, lo sviluppo di una valutazione di impatto ambientale dell'opera, che è stata introdotta solo successivamente alla richiesta in tal senso intervenuta da parte del Comune di Venezia. Su tale materia, accanto alle competenti strutture ministeriali, fu chiamato ad esprimersi un collegio internazionale di esperti, alle cui valutazioni fu conferito valore efficace nello svolgersi della procedura. Come conseguenza della significativa difformità tra le valutazioni espresse sul progetto dalla Commissione VIA istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e quelle rilasciate invece dagli esperti del collegio, come puntualmente ricorda nella sua relazione del novembre 2006 il Ministro dei lavori pubblici *pro tempore*, Antonio Di Pietro, "stante una posizione di contrasto tra il Ministero dei lavori pubblici (Ente proponente l'opera) e il Ministero dell'ambiente, la decisione è stata deferita al Consiglio dei ministri ai sensi della L. 349/86 che, nel merito, ha deliberato nell'adunanza del 15.03.2001 di procedere con la progettazione delle opere";

il progetto definitivo del sistema MOSE è stato presentato solo nel 2002. Esso comprende tutte le opere previste nell'ambito del piano per la salvaguardia di Venezia che devono essere realizzate alle bocche di porto e che sono state giudicate essenziali per difendere i centri abitati sia dagli allagamenti più frequenti che da quelli eccezionali. Le opere consistono in: 1) 4 barriere mobili da realizzare alle bocche lagunari di Lido, Malamocco e Chioggia per la regolazione delle maree, per complessive 78 paratoie; 2) conche di navigazione per assicurare, anche ad opere mobili sollevate, il transito delle navi alla bocca di Malamocco e il transito dei mezzi di sicurezza e delle piccole imbarcazioni attraverso ciascuna bocca; 3) opere complementari, quali scogliere, per aumentare le capacità dissipative nei canali alle bocche di porto. All'intervento del sistema MOSE si aggiunge, poi, un'altra serie di opere, riguardanti la realizzazione di interventi a carattere ambientale, di protezione dell'ecosistema lagunare e di compensazione dell'impatto territoriale, nonché gli interventi complementari all'opera e di sistemazione degli spazi dove saranno collocate le attività di gestione e manutenzione del MOSE;

il progetto definitivo del sistema MOSE è stato scelto al termine di un lungo *iter* progettuale e decisionale durante il quale il sistema di paratoie alle bocche di porto è stato confrontato con numerose soluzioni alternative. L'opera, rispondendo a precisi vincoli e requisiti: assicura la difesa del territorio dagli allagamenti; non modifica gli scambi idrici alle bocche di porto; non ha pile intermedie fisse nei canali alle bocche di porto; non interferisce con il paesaggio; non interferisce con le attività economiche che si svolgono attraverso le stesse bocche. Essa è in grado di proteggere Venezia e la laguna da maree alte fino a 3 metri e da un innalzamento del livello del mare fino a 60 centimetri nei prossimi 100 anni;

il Comitato di indirizzo, coordinamento e controllo diede il via libera alla realizzazione del sistema MOSE nell'aprile 2003. Nello stesso anno, vennero aperti i primi cantieri alle 3 bocche di porto di Lido, Malamocco e Chioggia;

il consorzio Venezia nuova (CVN), costituito da imprese di costruzione italiane, cooperative e imprese locali, è stato individuato dal Ministero delle infrastrutture e trasporti (ex magistrato alle acque di Venezia, ora Provveditorato interregionale per le opere pubbliche del Triveneto) come concessionario per la realizzazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia e della laguna veneta di competenza dello Stato italiano. Come soggetto attuatore il CVN opera, attraverso lo strumento delle convenzioni (contratti stipulati con l'amministrazione concedente) sulla base di un piano generale degli interventi definito dal Comitato di indirizzo, coordinamento e controllo;

per assolvere i propri compiti di concessionario dello Stato per la realizzazione di studi, attività sperimentali, progettazioni e opere, il CVN si è dotato nel tempo di una struttura di pianificazione, organizzazione, gestione e controllo dei vari interventi di salvaguardia nelle diverse fasi attuative, fungendo nel contempo, operativamente, da interfaccia con l'amministrazione concedente da una parte

(ex magistrato alle acque di Venezia, ora Provveditorato interregionale per le opere pubbliche del Triveneto) e con gli esecutori delle attività dall'altra, progettisti, esecutori specializzati di studi e attività sperimentali, imprese esecutrici di opere. Il CVN ha seguito, pertanto, lo sviluppo degli interventi, dalla loro definizione nell'ambito della contrattualistica con l'autorità concedente, alla loro progettazione, al loro completamento;

ad oggi, lo stato di avanzamento dei lavori per la realizzazione del MOSE è pari ad oltre l'85 per cento di quanto programmato ed ha rappresentato nel corso degli ultimi anni un importante volano per l'economia nazionale e locale e fonte di occupazione per migliaia di lavoratori, in via diretta e indiretta;

la conclusione dei lavori, prevista inizialmente per il 2016, è stata recentemente posticipata. Il cronoprogramma ufficiale è stato revisionato con l'atto integrativo e modificativo del 14 maggio 2015 con la previsione del termine dei lavori nel 2018;

considerato che:

il progetto del sistema MOSE rappresenta un'opera ingegneristica e tecnologica di elevata complessità, paragonabile alle più importanti opere ingegneristiche realizzate e in via di realizzazione nel resto del mondo;

per tale opera, l'Italia è stata inserita tra i Paesi membri del *network* internazionale di gestori di barriere mobili "International network for storm surge barrier management" (I-STORM), di cui fanno parte anche l'Inghilterra, l'Olanda, la Russia, la Germania e gli Stati Uniti d'America e il cui obiettivo fondamentale è la condivisione delle informazioni, delle esperienze e delle buone pratiche, in fase sia di esercizio sia di costruzione, tra i gestori delle varie barriere dei Paesi associati. In tale ambito, l'opera del sistema MOSE è considerata tra le più complesse da realizzare e oggetto di approfonditi studi;

recentemente, la città e lo Stato di New York e la città di Washington hanno promosso confronti con Venezia, riconosciuta come modello di territorio resiliente e come punto di riferimento imprescindibile per l'attuazione di misure adattative e difensive dal mare. Alcune delegazioni del CVN sono state invitate negli Stati Uniti per conoscere nel dettaglio e discutere della possibilità di adottare, in quei contesti, le misure di difesa dal mare attuate a Venezia, con opere di rinforzo costiero, di ripristino e difesa degli *habitat*, di messa in sicurezza delle aree urbane più fragili e allagabili e dei siti inquinati;

rilevato che:

il costo di realizzazione dell'opera, lievitato nel corso del tempo, è stato determinato dall'elevata complessità della realizzazione, dai problemi riscontrati durante la realizzazione e dall'elevato contenuto tecnologico dell'opera, nonché da una serie di altri costi connessi ad opere complementari;

il costo presunto dell'opera al 21 dicembre 2001, come rilevabile dalla delibera CIPE n. 121 del 2001, era previsto in 4.131,655 milioni di euro. Esso rimane confermato in tale entità fino alla delibera CIPE n. 40 del 2004;

la delibera CIPE n. 130 del 2006 ha previsto il costo presunto dell'opera in 4.271,626 milioni di euro, rimanendo confermato su tali livelli fino alla delibera CIPE n. 115 del 2008. Successivamente, come riportato nel documento di programmazione economico-finanziaria 2010-2013, il costo presunto al 30 aprile 2010 è stato previsto in 4.677,626 milioni di euro;

con il documento di economia e finanza 2011, il costo presunto dell'opera viene previsto a 5.496,190 milioni di euro, mentre con il documento di economia e finanza 2012 lo stesso è stato ridotto a 5.493,160 milioni, rimanendo su tali livelli fino al 31 dicembre 2014 e da ultimo confermata anche nell'allegato VI al documento di economia e finanza 2016;

la disponibilità delle risorse, come evidenziato nell'allegato VI al documento di economia e finanza 2016, è pari a 5.272,526 milioni di euro, con un fabbisogno residuo di circa 220 milioni di euro;

osservato che:

il cronoprogramma di realizzazione dell'opera è stato ritardato, oltre che dalla complessità dell'opera, anche da recenti fatti di frode fiscale e per presunte tangenti e finanziamenti illeciti che hanno coinvolto a vario titolo il CVN, ora al vaglio dei competenti organi giudiziari;

anche in ragione di tali fatti, dal 1° dicembre 2014, il CVN è stato posto in amministrazione straordinaria e temporanea in attuazione di quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014. Tale norma conferisce al presidente dell'ANAC, in presenza di fatti gravi e accertati, il compito di informare il procuratore della Repubblica e la facoltà di proporre al prefetto competente del luogo in cui ha sede la stazione appaltante di intimare all'impresa il rinnovamento degli organi sociali o di assumere direttamente il controllo dell'impresa attraverso un'amministrazione straordinaria temporanea fino all'esecuzione del contratto. L'ANAC, pertanto, ha proposto di adottare le misure per la straordinaria gestione del CVN e il prefetto di Roma, autorità competente, ha dunque proceduto alla nomina di 3 amministratori straordinari, allo scopo di assicurare il proseguimento dei lavori e la conclusione dell'opera MOSE;

l'amministrazione straordinaria del consorzio sta attuando il proprio compito di garanzia della corretta ultimazione delle opere per arrivare alla completa realizzazione del sistema di difesa di Venezia e della sua laguna entro il 2018;

in aggiunta a tali misure, il Governo ha recentemente approvato il nuovo codice degli appalti (di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016), nell'ambito del quale sono state previste adeguate misure di contrasto agli illeciti nel settore degli appalti, fra i quali si evidenziano in particolare il superamento del modello di realizzazione delle grandi opere legato alla legge obiettivo, che è stato fonte di diverse inchieste giudiziarie per fatti di frode, tangenti e finanziamenti illeciti, e fortemente limitato il ricorso alle varianti in corso d'opera che in passato è stato fonte di aumento indiscriminato dei costi delle opere pubbliche. Accanto a queste e ad altre misure, un ruolo fondamentale è stato affidato all'ANAC, che allo stato attuale rappresenta un fondamentale presidio a garanzia della legalità nel settore degli appalti;

sempre in tema di lotta alla corruzione, nel maggio 2015, il Parlamento ha approvato la legge anticorruzione n. 69 del 2015 che ha reintrodotto il reato di falso in bilancio e aumentato le pene previste dal codice penale per fatti di corruzione. In particolare, sono state aumentate le pene per i fatti di peculato (art. 314 del codice penale), in caso di corruzione per l'esercizio delle funzioni (art. 318), di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319) e di corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter), nonché in caso di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater). Per chi collabora con la giustizia (per assicurare la prova dei reati, l'individuazione di altri responsabili o il sequestro delle somme) è stato previsto uno sconto della pena da un terzo a 2 terzi, mentre per i condannati per peculato, concussione e corruzione è stato previsto il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio abbiano ricevuto. In Parlamento è ora in discussione il disegno di legge AS 2067, nel quale è confluito l'AS 1844, che prevede, fra le altre misure, un ulteriore aumento delle pene per reati di corruzione;

valutato che:

il MOSE è un'infrastruttura strategica inclusa dal Governo nell'elenco delle 25 opere prioritarie individuate nell'apposito allegato ai documenti di economia e finanza 2015 e 2016;

il suo completamento rappresenta un traguardo fondamentale per la salvaguardia della città di Venezia e della sua laguna, da raggiungere in quanto preminente interesse nazionale e della comunità internazionale;

la realizzazione e il completamento dell'opera rappresenta un importante traguardo ingegneristico e tecnologico, che dà lustro e valorizza le competenze professionali e imprenditoriali del nostro Paese in ambito internazionale,

impegna il Governo:

1) ad adottare, previo urgente ulteriore esame del comportamento idraulico delle paratoie, ogni iniziativa necessaria finalizzata a favorire il completamento dell'opera MOSE entro il termine del 31 dicembre 2018, nel rispetto del cronoprogramma redatto con l'atto integrativo e modificativo del 14

maggio 2015 e di quanto previsto nell'allegato VI al documento di economia e finanza 2016, stanziando a tal fine le residue risorse finanziarie necessarie al completamento dell'opera e alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna;

2) a vincolare il consorzio Venezia nuova, ancorché in fase di gestione commissariale, sia per le attività ancora da realizzare al fine del completamento delle opere, sia per la successiva loro gestione nelle more del passaggio di quest'ultima ad altro soggetto, al rispetto di quanto disposto nel nuovo codice degli appalti per le concessionarie autostradali in materia di affidamento di lavori, forniture e servizi di importo superiore a 150.000 euro, imponendo il ricorso a procedure di evidenza pubblica nella selezione degli affidatari;

3) a prevedere, in vista del completamento dei lavori e della piena funzionalità dell'opera, misure volte a superare e separare la fase di realizzazione e l'esperienza del consorzio Venezia nuova da quella della gestione successiva dell'opera, individuando una soluzione di governo per il futuro dell'infrastruttura e della città e le risorse necessarie al suo funzionamento e alla sua manutenzione;

4) a contrastare, con ogni misura ritenuta necessaria, il fenomeno della corruzione, della frode e degli illeciti, in tutti i settori dell'economia e nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, nelle società partecipate e controllate, promuovendo l'adozione di misure preventive della corruzione, l'attuazione della trasparenza in tutti gli aspetti gestionali della pubblica amministrazione, la previsione della pubblicità e della rotazione degli incarichi e il potenziamento dell'attività di vigilanza nell'ambito dei contratti pubblici, degli incarichi e comunque in ogni settore della pubblica amministrazione che potenzialmente possa sviluppare fenomeni corruttivi;

5) a favorire il potenziamento della collaborazione tra l'ANAC e l'autorità giudiziaria, al fine di rendere più efficaci le misure volte alla prevenzione e al contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione, di rafforzare l'azione di vigilanza amministrativa in materia di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici, nonché per consentire alle Procure della Repubblica l'accesso tempestivo alle informazioni acquisite in via amministrativa;

6) a promuovere, in relazione alla realizzazione di infrastrutture pubbliche e di eventi, il ricorso costante all'adozione di protocolli che favoriscano l'adozione di modelli di cooperazione istituzionale e di vigilanza degli appalti pubblici finalizzati a massimizzare la trasparenza, la correttezza e l'efficacia dei preparativi, nonché il monitoraggio e la supervisione delle procedure di appalto, lo scambio di informazioni, e il controllo nella realizzazione delle opere, anche dal punto di vista della qualità delle medesime;

7) a dotare le amministrazioni pubbliche delle risorse professionali adeguate ad affrontare le problematiche dell'interlocuzione con i progettisti delle opere e ad esercitare il controllo sui lavori;

8) a rafforzare il ruolo dell'ANAC quale presidio fondamentale per la prevenzione dei fenomeni di corruzione nel settore degli appalti pubblici, anche attraverso il potenziamento dell'organigramma e delle risorse messe a disposizione dell'autorità.

(1-00585) (07 giugno 2016)

[CROSIO](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#). -

Approvata. Votata per parti separate.

Il Senato,

premesso che:

gli scandali cui si è assistito leggendo i giornali, le ripetute notizie su indagini della magistratura, dal G8, alla Tav, al Mose, all'Expo, a Roma capitale, ma anche sulle indagini emerse nelle relazioni della Commissione di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati sulle attività di bonifica dei siti inquinati e sul sistema di corruzione diffuso nella gestione della rete stradale da parte dell'Anas SpA nel territorio della Toscana, richiedono interventi impellenti e improcrastinabili del legislatore per correggere quelle norme che permettono l'insinuarsi della criminalità e della collusione nelle opere pubbliche. I giornali evidenziano un mercato della corruzione e dei cartelli collusivi, nel quale diversi attori (politici, imprenditori, professionisti,

burocrati) allacciano rapporti di scambio che hanno per oggetto la trasmissione di risorse, informazioni e decisioni relative all'esercizio dell'autorità pubblica;

le battaglie contro tangentopoli e l'entrata in vigore della legge n. 109 del 1994, la cui rigidità è stata molto criticata e corretta negli ultimi anni, non sono riuscite a sradicare diffuse e capillari illegalità nel sistema degli appalti pubblici;

le imprese corrotte utilizzano una serie di artifici, per truccare le gare attraverso cartelli di concorrenti che si mettono d'accordo per suddividersi tra loro le gare e aggiudicarcele a rotazione e ad un prezzo più elevato o per conquistare gli appalti al prezzo più basso e ricorrere successivamente a varianti in corso d'opera che raddoppiano e triplicano i prezzi iniziali degli appalti pubblici, sottraendo risorse alla collettività;

recentemente, dopo le inchieste sulla sanità della magistratura di Monza, è nata in Lombardia una nuova Autorità regionale anticorruzione, l'Arac, sul modello dell'Autorità nazionale, con compiti di vigilanza e controllo, prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità in tutte le attività svolte dalle strutture della Regione Lombardia, ivi comprese le società partecipate e controllate, con particolare riferimento agli appalti pubblici e comunque a ogni attività che potenzialmente possa sviluppare fenomeni corruttivi sul territorio lombardo;

per raggiungere risultati concreti serve infatti una sinergia tra amministrazioni centrali e territoriali con piani di azione immediati, ispezioni, inchieste e commissariamenti degli appalti in cui si sono verificati fenomeni illegali, per garantire comunque la prosecuzione dei servizi e non penalizzare i cittadini;

con riferimento alle grandi opere strategiche, da più parti è stato evidenziato che sono state le ampie competenze attribuite al contraente generale, soprattutto in ordine alla responsabilità e alla direzione dei lavori, ad aver agevolato un sistema fuori legge;

la legge n. 11 del 2016, recante delega al Governo in materia di appalti, ha voluto proprio garantire specifici requisiti di moralità, di competenza e di professionalità alle stazioni appaltanti e assicurare la trasparenza nelle procedure di gara; il Parlamento ha inteso fissare criteri e i principi direttivi chiari da far rispettare da parte del Governo, per rafforzare gli obiettivi della lotta ai conflitti di interessi, alla corruzione e ai favoritismi;

tuttavia, il nuovo codice degli appalti di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, entrato in vigore il 19 aprile 2016, continua a sollevare dubbi per una serie di criticità già evidenziate sui *media* da esperti e operatori del settore, relativamente alle norme su subappalti, procedure negoziate, opere di urbanizzazione, fasi attuative, obblighi contributivi, eccetera;

lo sforzo di superare la legislazione speciale a partire dalla legge n. 443 del 2001, la cosiddetta legge obiettivo, che, a suo tempo, in un momento di totale blocco delle opere autostradali, era riuscita a mettere in marcia il Paese verso la modernizzazione e l'infrastrutturazione, rischia ora di bloccare anche opere utili per il Paese e privare i cittadini di infrastrutture attese da anni, finanziate non solo dallo Stato ed enti territoriali, ma anche da concessionari, Anas, Rfi e imprese private;

la complessità della nuova normativa mette in crisi soprattutto le piccole realtà locali, che spesso non hanno né il personale tecnico sufficiente né il supporto legale e amministrativo su cui possono invece contare le grandi stazioni appaltanti;

le prime linee guida emanate dall'Autorità anticorruzione non hanno completato il quadro dei provvedimenti attuativi e si è ancora in attesa dell'adozione dei decreti attuativi che dovranno comporre il mosaico della nuova "*soft law*" di applicazione alla nuova disciplina;

le Commissioni Lavori pubblici della Camera e del Senato hanno programmato procedure conoscitive con lo svolgimento di audizioni, per approfondire le tematiche e proporre correzioni e implementazioni al decreto legislativo n. 50 del 2016,

impegna il Governo:

1) ad avviare ogni possibile azione diretta ad eliminare la concentrazione dei poteri relativi a pianificazione, valutazione, attuazione e controllo negli appalti e ogni altro comportamento che possa permettere l'insinuarsi della criminalità e della collusione nelle opere pubbliche;

2) a garantire la pubblicità e trasparenza delle procedure quale elemento essenziale per l'informazione e partecipazione dei cittadini ai processi decisionali, ai fini del controllo dell'attività dell'amministrazione pubblica e l'utilizzo corretto delle risorse della collettività;

3) ad assumere le opportune iniziative, per esaminare gli atti e le procedure di appalto viziati da fenomeni di corruzione, rendendo pubbliche le situazioni di illegalità e provvedendo al commissariamento dei relativi appalti, per garantire comunque la prosecuzione dei servizi e dei lavori e non penalizzare i cittadini;

4) a riferire al Parlamento sulle attività in corso da parte dell'Anac verso il ristabilirsi della legalità in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento agli appalti in materia di servizi pubblici locali e alla correttezza delle procedure di affidamento dei servizi da parte dei gestori, soprattutto ai fini della tutela dell'interesse pubblico;

5) ad adottare iniziative per stimolare le Regioni a creare, sulla base dell'esempio della Regione Lombardia, autorità regionali anticorruzione, con compiti di vigilanza, controllo, prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità in tutte le attività svolte dalle strutture regionali, al fine di attuare una sinergia tra amministrazioni centrali e territoriali e raggiungere risultati concreti contro i fenomeni di corruzione in materia di appalti;

6) a tenere in considerazione il lavoro che si apprestano a svolgere le Commissioni parlamentari nell'ambito delle procedure conoscitive per l'approfondimento, correzione e implementazione del decreto legislativo n. 50 del 2016.

(1-00588) (07 giugno 2016)

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [STEFANO](#), [DE CRISTOFARO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [MUSSINI](#), [PETRAGLIA](#). -

Approvata

Il Senato,

premesso che:

appare utile, per contrastare efficacemente i fenomeni di corruzione verso gli operatori, i funzionari, e i dirigenti della pubblica amministrazione, introdurre misure di riorganizzazione del sistema di funzionamento delle stazioni appaltanti finalizzate a ridurre il loro numero e la loro specializzazione, con l'obiettivo di contenere la spesa pubblica;

dall'entrata in vigore della riforma del Titolo V della Costituzione nel 2001, a causa della modifica, da parte di alcune Regioni, delle forme di controllo sugli atti amministrativi, e, in particolare, con l'eliminazione dell'intervento preventivo della Corte dei conti, al fine, condivisibile, di snellire i procedimenti amministrativi, si è assistito al sostanziale smantellamento del sistema di controllo preventivo di legittimità sugli atti amministrativi, che ha condotto, da una parte, ad un incremento esponenziale dei contenziosi amministrativi e civili, e dall'altro, ad un aumento del fenomeno corruttivo in danno agli amministratori pubblici;

considerato inoltre che:

l'aumento del contenzioso sugli atti amministrativi appare favorito da un sistema che, senza controlli forti, favorisce l'immissione nell'ordinamento di atti illegittimi che vengono fatalmente impugnati, creando ulteriori effetti a cascata, quali la paralisi dell'attività amministrativa e ingenti spese giudiziarie;

l'ipotesi che maggiori spazi di autonomia agli enti locali e un controllo di verifica della gestione complessiva avrebbero responsabilizzato maggiormente gli amministratori locali e magari ridotto la corruzione si è rivelata inesatta. L'ultimo rapporto della Corte dei conti è allarmante: la corruzione nelle amministrazioni è aumentata, nel corso del 2011, di oltre il 30 per cento;

la mancanza di controlli preventivi sugli atti degli enti territoriali che, comunque, rassicurino gli amministratori della bontà del loro operato, più che attendere un eventuale responso di un giudice molti anni dopo, crea un effetto non voluto: molta più cautela, dilatazione dei tempi procedurali e, talvolta, nel dubbio, decisione di non adottare l'atto;

ritenuto che:

le preoccupazioni espresse, in più occasioni, dalla Corte dei conti, nelle sue varie articolazioni, dalla Sezione giurisdizionale e Procura, alla Sezione di controllo, oltre che dalla Procura generale, consigliano, per quelle Regioni che abbiano scelto altre forme di controllo, la reintroduzione immediata di attività di controllo preventivo di legittimità degli atti;

nell'ambito della materia degli appalti pubblici, è di cocente attualità la necessità di introdurre efficaci strumenti di controllo preventivo sul provvedimento di bando di gara e sull'atto di aggiudicazione, che siano in grado di evitare paralisi amministrative e limitare la spesa pubblica dovuta alla produzione di atti affetti da vizi di legittimità, e, allo stesso tempo, consentano di assicurare la semplificazione e la trasparenza dell'azione amministrativa secondo criteri di efficienza ed efficacia;

ritenuto inoltre che tale attività di controllo faciliterebbe i compiti affidati agli organismi preposti all'anticorruzione,

impegna il Governo:

1) a riferire al Senato con cadenza semestrale sulle iniziative adottate, o che intenda adottare, anche in raccordo con Regioni ed enti locali, per contrastare il fenomeno della corruzione nell'ambito delle procedure di gara relative a contratti e appalti pubblici;

2) a valutare se, nell'ambito delle predette iniziative, ritenga di dover agire per reintrodurre un sistema efficace di controlli preventivi di legittimità sugli atti amministrativi delle pubbliche amministrazioni.

(1-00596) (21 giugno 2016)

[BARANI](#), [AMORUSO](#), [AURICCHIO](#), [COMPAGNONE](#), [CONTI](#), [D'ANNA](#), [FALANGA](#), [GAMBARO](#), [IURLARO](#), [LANGELLA](#), [Eva LONGO](#), [MAZZONI](#), [MILO](#), [PAGNONCELLI](#), [PICCINELLI](#), [RUVOLO](#), [SCAVONE](#), [VERDINI](#). -

Approvata. Votata per parti separate.

Il Senato,

premesso che:

il Mose (Modulo sperimentale elettromeccanico) è un progetto o opera di ingegneria civile, ambientale e idraulica in fase di realizzazione, finalizzato alla difesa di Venezia e della sua laguna dalle acque alte;

il Mose non è un'opera isolata, ma rientra nel piano generale di interventi per la salvaguardia di Venezia e della laguna, nel quadro della legge speciale per Venezia, definita a seguito dell'alluvione del 4 novembre 1966. Alla salvaguardia di Venezia e della laguna concorrono lo Stato italiano, che opera per la difesa dei centri urbani dalle acque alte, per la protezione dei territori costieri dalle mareggiate e per il riequilibrio ambientale dell'ecosistema, la Regione Veneto per il disinquinamento e le amministrazioni comunali per lo sviluppo socio-economico e per il restauro del patrimonio architettonico ed edilizio;

acque alte eccezionali hanno colpito la città nel corso del XX secolo: alluvione del novembre 1966 (194 centimetri), 1979 (166 centimetri), 1986 (158 centimetri), 2008 (156 centimetri), 1951 (151 centimetri), 2012 (149 centimetri), 1936 e 2002 (147 centimetri), 1960 e 2009 (145 centimetri), 1968, 2000, 2009 e 2010 (144 centimetri), 1992 (142 centimetri), 1979 (140 centimetri). Dal 1966, anno della grande alluvione, al 2010 le acque alte oltre i 110 centimetri sono state 191, mentre, nel periodo compreso tra il 1926 e il 1965, erano state 21;

il Comitato di indirizzo, coordinamento e controllo, nell'aprile 2003, ha dato il via alla realizzazione del sistema Mose;

il progetto definitivo del sistema Mose è stato presentato nel 2002. Esso comprende tutte le opere previste nell'ambito del piano per la salvaguardia di Venezia, che devono essere realizzate alle bocche di porto e che sono state giudicate essenziali per difendere i centri abitati;

tale progetto definitivo è stato scelto al termine di un lungo *iter* progettuale e decisionale durante il quale il sistema di paratoie alle bocche di porto è stato confrontato con numerose soluzioni alternative. L'opera, rispondendo a precisi vincoli e requisiti, assicura la difesa del territorio dagli allagamenti; non modifica gli scambi idrici alle bocche di porto; non ha pile intermedie fisse nei canali

alle bocche di porto; non interferisce con il paesaggio; non interferisce con le attività economiche che si svolgono attraverso le stesse bocche. Essa è in grado di proteggere Venezia e la laguna da maree alte fino a 3 metri e da un innalzamento del livello del mare fino a 60 centimetri nei prossimi 100 anni;

la parte progettuale ed esecutiva degli interventi a difesa della città di Venezia e della laguna fu affidata inizialmente al magistrato alle acque e poi al consorzio "Venezia nuova", in possesso delle competenze tecniche e professionali adeguate a gestire il complesso degli interventi di salvaguardia;

tra il 1988 e il 1992 furono avviati i primi interventi sperimentali di salvaguardia del sito tramite il prototipo di paratoia denominato "modulo sperimentale elettromeccanico", da cui l'acronimo Mose. Nel 1989, venne redatto il progetto preliminare di massima del Mose che fu ultimato nel 1992, e successivamente fu sottoposto a procedura di valutazione di impatto ambientale e agli ulteriori approfondimenti richiesti dal Comitato di indirizzo, coordinamento e controllo;

è concessionario, per la realizzazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia di competenza dello Stato italiano, il consorzio Venezia nuova (CVN), costituito da imprese di costruzione italiane, cooperative e imprese locali, e come soggetto attuatore il CVN opera, attraverso lo strumento delle convenzioni, sulla base di un piano generale degli interventi definito dal Comitato di indirizzo, coordinamento e controllo;

per assolvere ai propri compiti di concessionario dello Stato per la realizzazione di studi, attività sperimentali, progettazioni e opere, il CVN si è dotato, nel tempo, di una struttura di pianificazione, organizzazione, gestione e controllo dei vari interventi di salvaguardia nelle diverse fasi attuative, fungendo nel contempo, operativamente, da interfaccia con l'amministrazione concedente da una parte (ex magistrato alle acque di Venezia, ora Provveditorato interregionale per le opere pubbliche del Triveneto) e con gli esecutori delle attività dall'altra, progettisti, esecutori specializzati di studi e attività sperimentali, imprese esecutrici di opere. Il CVN ha seguito, pertanto, lo sviluppo degli interventi, dalla loro definizione nell'ambito della contrattualistica con l'autorità concedente, alla loro progettazione, fino al loro completamento;

nel corso degli ultimi anni, il Mose è risultato un importante volano per l'economia nazionale e locale e fonte di occupazione per migliaia di lavoratori, in via diretta e indiretta, soprattutto oggi, quando lo stato di avanzamento dei lavori per la realizzazione del Mose è pari ad oltre l'85 per cento di quanto programmato;

considerato che:

la laguna e la città di Venezia dal 1987 è stata iscritta nella lista del patrimonio mondiale Unesco, quindi per il nostro Paese rappresenta un patrimonio storico, culturale, architettonico ed ambientale di inestimabile valore;

da sempre, al fine di salvaguardare la laguna e la città di Venezia, anche alla luce degli eventi che negli anni si sono succeduti, sono stati approvati diversi interventi normativi, a partire dalla legislazione speciale per Venezia prevista dalla legge n. 171 del 1973, che ha dichiarato la salvaguardia di Venezia e della sua laguna problema di preminente interesse nazionale;

il progetto Mose è un'opera di avanzata complessità dal punto di vista tecnologico e dal punto di vista ingegneristico, di certo paragonabile alle più grandi opere del settore in tutto il mondo;

infatti, il Mose è costituito da schiere di paratoie mobili, poste alle tre bocche di porto, che separano temporaneamente la laguna dal mare in caso di alta marea. Complessivamente, 78 paratoie divise in 4 schiere: alla bocca di porto di Lido, quella più ampia, due schiere di paratoie, rispettivamente di 21 e 20 elementi, collegate da un'isola artificiale; una schiera di 19 paratoie alla bocca di porto di Malamocco; una schiera di 18 alla bocca di porto di Chioggia. Le paratoie sono costituite da strutture scatolari metalliche connesse ai cassoni di alloggiamento in calcestruzzo, attraverso le cerniere, che vincolano le paratoie ai cassoni e ne consentono il movimento. Il funzionamento è molto semplice: in condizioni normali di marea, le paratoie sono adagiate nei loro alloggiamenti, piene d'acqua; quando è prevista un'alta marea, le paratoie vengono svuotate dall'acqua mediante l'immissione di aria compressa e, in questo modo, si sollevano, ruotando sull'asse delle cerniere, fino a emergere per fermare la marea entrante in laguna. Quando la marea cala, le paratoie

vengono di nuovo riempite d'acqua e rientrano nella loro sede. Il tempo di chiusura delle bocche di porto è in media tra le 4 e le 5 ore, compresi i tempi di sollevamento delle paratoie (30 minuti circa) e di abbassamento (15 minuti circa). Per assicurare la navigazione e non interrompere l'attività del porto di Venezia, anche quando le barriere mobili saranno in funzione, alla bocca di porto di Malamocco è prevista la realizzazione di una conca di navigazione per il passaggio delle grandi navi; alle bocche di Lido e a Chioggia saranno invece in funzione conche di navigazione più piccole per il ricovero e il transito dei mezzi di soccorso, pescherecci e imbarcazioni da diporto. È stato deciso che le paratoie entrino in funzione per maree superiori a 110 centimetri, quota concordata dagli enti competenti come ottimale rispetto all'attuale livello del mare, ma le paratoie potranno essere messe in funzione a qualsiasi livello di marea. Inoltre, il Mose è un sistema assolutamente flessibile e, in base ai venti, alla pressione atmosferica e all'entità di marea, potrà far fronte alle acque alte in modi diversi: con la chiusura contemporanea delle 3 bocche di porto in caso di maree eccezionali, oppure con la chiusura di una bocca per volta o con chiusure parziali di ciascuna bocca, dato che le paratoie sono indipendenti l'una dall'altra, per maree medio-alte;

l'amministrazione straordinaria del consorzio si sta adoperando per garantire la corretta ultimazione delle opere, affinché, entro il 2018, venga ultimato il sistema di difesa di Venezia e della sua laguna;

il Governo ha recentemente adottato il nuovo codice degli appalti (di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016), proprio al fine di contrastare gli illeciti nel settore degli appalti;

a seguito delle vicende giudiziarie verificatesi tra il 2013 e il 2014, che hanno visto coinvolti parte degli organi dirigenziali del consorzio Venezia nuova e delle sue imprese, lo Stato è intervenuto, al fine di assicurare il proseguimento dei lavori e la conclusione dell'opera: a dicembre 2014, l'ANAC (Autorità nazionale anticorruzione) ha proposto la gestione straordinaria del consorzio, con la nomina di tre amministratori straordinari,

impegna il Governo:

1) ad adottare, nel rispetto di quanto già programmato e di quanto previsto dal Documento di economia e finanza per il 2016, ogni iniziativa necessaria, finalizzata a favorire il completamento dell'opera Mose entro il termine del dicembre 2018, stanziando, a tal fine, le residue risorse finanziarie necessarie al completamento dell'opera e alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna;

2) a vincolare il consorzio Venezia nuova, benché in fase di gestione commissariale, sia per le attività ancora da realizzare al fine del completamento delle opere, sia per la successiva loro gestione con il passaggio ad altro soggetto;

3) a prevedere, in vista del completamento dei lavori e della piena funzionalità dell'opera, misure volte a superare e separare la fase di realizzazione e l'esperienza del consorzio Venezia nuova da quella della gestione successiva dell'opera, individuando una soluzione di governo per il futuro dell'infrastruttura e della città;

4) a contrastare, con ogni misura ritenuta necessaria, il fenomeno della corruzione, della frode e degli illeciti, in tutti i settori dell'economia e nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, nelle società partecipate e controllate, promuovendo l'adozione di misure preventive della corruzione;

5) a favorire il potenziamento della collaborazione tra l'ANAC e l'autorità giudiziaria, al fine di rendere più efficaci le misure volte alla prevenzione e al contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione, a rafforzare l'azione di vigilanza amministrativa in materia di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici, nonché per consentire alle procure della Repubblica l'accesso tempestivo alle informazioni acquisite in via amministrativa;

6) a promuovere, in relazione alla realizzazione di infrastrutture pubbliche e di eventi, il ricorso costante all'adozione di protocolli che favoriscano l'adozione di modelli di cooperazione istituzionale e di vigilanza degli appalti pubblici, finalizzati a massimizzare la trasparenza, la correttezza e l'efficacia dei preparativi, nonché il monitoraggio e la supervisione delle procedure di appalto, lo scambio di informazioni, e il controllo nella realizzazione delle opere, anche dal punto di vista della qualità delle medesime;

7) a dotare le amministrazioni pubbliche delle risorse professionali adeguate ad affrontare le problematiche dell'interlocuzione con i progettisti delle opere e ad esercitare il controllo sui lavori.

(1-00599) (testo 2) (22 giugno 2016)

[BONERISCO](#), [AUGELLO](#), [BRUNI](#), [COMPAGNA](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DI MAGGIO](#), [LIUZZI](#), [PERRONE](#), [TARQUINIO](#), [ZIZZA](#). -

Approvata. Votata per parti separate.

Il Senato,

premessi che:

è da oltre 20 anni, se non dai primissimi anni '90, e vale a dire dalle prime acute manifestazioni mediatiche e politiche attorno agli accadimenti giudiziari che vanno sotto il nome di "Tangentopoli", che i termini "corruzione" e "appalti pubblici" vengono accomunati: essi quasi si intrecciano e, nella percezione comune, l'uno richiama l'altro;

«Ogni mutazione di leggi, che non sia un vero miglioramento, è un danno; perché sospende il rapido corso delle transazioni, diffonde una diffidenza universale, rende insufficienti tutte le cognizioni pratiche, costringe gli uomini a rifare da capo tutti i loro giudizi e calcoli», sono parole di Carlo Cattaneo (da "Federalista, liberale", del luglio 1860) che, alla luce dei continui mutamenti delle disposizioni normative e, in alcuni casi, anche di interi ambiti disciplinari della pubblica amministrazione di cui è un esempio il nuovo codice dei contratti pubblici, il decreto legislativo n. 50 del 2016, appaiono tuttora attuali e ci danno la misura di come il richiamato nuovo codice, entrato in vigore lo stesso giorno della pubblicazione senza la previsione di alcun periodo di *vacatio legis*, renda la certezza del diritto una chimera e aumenti, inevitabilmente, il contenzioso, consentendo l'incremento del fenomeno corruttivo in danno degli amministratori della cosa pubblica;

gli italiani ben conoscono l'elenco delle grandi opere rimaste incompiute nel nostro Paese così come dei fatti di corruzione negli appalti pubblici di cui "Mafia capitale" è solo l'ultimo capitolo, come è del tutto inutile parlare di quelle opere che, ritenute necessarie per lo sviluppo ed il progresso del Paese, vennero programmate con tempi di realizzazione e costi ragionevoli, ma che dopo decenni sono monumenti incompiuti allo sperpero di denaro pubblico e alla corruzione nonostante le regole atte a prevenire che i costi di realizzazione lievitassero all'infinito, alimentando la corruzione ed i fenomeni criminosi;

considerato che:

tra i molteplici rilievi espressi nelle oltre 230 pagine del parere reso dal Consiglio di Stato sul nuovo codice degli appalti, oltre ai profili di contrasto con gli articoli 3, 24, 97 e 113 della Costituzione, con il contenuto delle direttive comunitarie dalle quali sorge il nuovo codice e più in generale con il sistema delle fonti di diritto, spicca con evidenza l'assenza di un adeguato periodo di metabolizzazione del nuovo testo da parte degli operatori che costituirà, comprensibilmente, l'elemento di maggiore criticità nel breve periodo per l'applicazione della riforma;

nonostante i proclami governativi che sbandierano l'introduzione del nuovo codice degli appalti come una riforma storica in grado di semplificare e rendere certi gli affidamenti, l'unica certezza ad oggi esistente è che se per il "codice De Lise" (di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006) era previsto un solo regolamento attuativo, ora gli atti attuativi cui il nuovo codice rimanda sono circa una cinquantina tra regolamenti e linee guida. In tal modo agli operatori non è dato conoscere le regole del gioco ed è chiaro che ciò favorisce o potrebbe favorire, se si è più ottimisti, la corruzione;

considerato inoltre che:

la maggior parte dei fenomeni corruttivi si annida nelle gare al massimo ribasso, che in teoria non avrebbero dovuto essere disciplinate nel nuovo codice degli appalti. Nella realtà, l'articolo 95 delinea uno scenario diverso. Il testo prevede che si possa ancora usare il criterio del minor prezzo per i lavori di importo fino a un milione di euro, vale a dire la maggioranza dei casi: circa 8 su 10;

l'articolo 77 della nuova legge attribuisce all'Autorità nazionale anticorruzione il compito di predisporre un apposito elenco di commissari che dovranno essere estratti a sorte nel caso in cui la gara abbia importi che superano le soglie comunitarie, vale a dire i 5,2 milioni di euro. Se non si

supera questa cifra, o se gli appalti "non presentano particolare complessità la stazione appaltante" può "nominare componenti interni alla stazione appaltante stessa, nel rispetto del principio di rotazione". I commissari, pertanto, saranno scelti dallo stesso ente che assegna l'appalto. Questo implicherà che la grande maggioranza degli appalti verrà assegnato esattamente come prima o peggio di prima con meno trasparenza e maggiori rischi di "cadere in corruzione";

ritenuto che l'Autorità nazionale anticorruzione, come il presidente dell'Associazione nazionale magistrati dottor Davigo in diverse interviste fa notare, non è in grado e né può sostituirsi alla magistratura ordinaria il cui compito è definito dalla Costituzione stessa. Sostenere che sia l'Autorità nazionale anticorruzione a dover combattere il fenomeno corruttivo nella migliore delle ipotesi è millantare un potere che essa non può avere, nella peggiore sarebbe sintomo di "ignoranza costituzionale";

ritenuto infine che:

il Governo, nella più recente riforma della pubblica amministrazione, così come già in precedenza avvenuto con l'abolizione dei Comitati regionali di controllo, prevede l'abolizione dei segretari comunali, selezionati all'esito di un lungo e complesso *iter* concorsuale, che sono invero i garanti della legalità, i responsabili dell'anticorruzione in tutti gli enti locali, essendo tenuti a garantire la conformità, e non solo la legalità, dell'azione amministrativa alla legge, al fine di rendere più efficace ed efficiente l'azione amministrativa in quanto il loro intervento riduce al minimo il rischio di vizi di illegittimità degli atti,

impegna il Governo:

1) ad adottare le necessarie modifiche al nuovo codice degli appalti a seguito degli esiti delle attività conoscitive in programma presso le Commissioni parlamentari per l'approfondimento, correzione e implementazione del decreto legislativo n. 50 del 2016;

2) a rafforzare ogni misura atta a garantire la piena tutela dell'interesse pubblico, favorendo con ogni mezzo la piena consapevolezza da parte dei cittadini circa le misure di trasparenza, di conoscibilità e dell'*iter* relativo ad ogni procedura di evidenza pubblica, per l'affidamento di servizi pubblici e per la realizzazione di opere pubbliche, con particolare riguardo tanto alle fasi di concertazione e decisione circa la necessità della realizzazione delle opere stesse quanto alle ricadute positive per il territorio .

Allegato B

Testo integrale dell'intervento del senatore Stucchi nella discussione generale dei disegni di legge nn. 2223 e 1662

L'Aula è chiamata oggi ad approvare un provvedimento che nasce innanzitutto dall'esigenza di autorizzare la ratifica e l'esecuzione da parte del nostro Paese di una serie di atti internazionali di rilevante importanza ai fini della prevenzione e repressione del terrorismo internazionale, in larghissima parte risalenti alla prima metà dello scorso decennio, quando gli attacchi dell'11 settembre resero universalmente evidente l'estrema pericolosità raggiunta dalle organizzazioni terroristiche contemporanee. Appartiene alla nostra stagione storica soltanto il recentissimo Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015, che giustamente è stato aggiunto *in itinere* all'elenco delle Convenzioni in ratifica, perché affronta il delicato problema del contrasto al fenomeno dei cosiddetti *foreign fighters*. Tornando al momento, gli anni 2003-2005, in cui il grosso delle Convenzioni oggi al nostro esame venne adottato, è opportuno ricordare come la minaccia emergente del tempo fosse Al Qaeda e come fosse particolarmente diffuso il timore che il *network* allora guidato da Osama Bin Laden, poi ucciso in un *raid* condotto in Pakistan dalle forze speciali americane, potesse attaccare gli Stati Uniti e l'Occidente più in generale utilizzando anche armi di distruzione di massa, come le cosiddette bombe radiologiche, fabbricate con l'impiego dei prodotti di scarto dei numerosi processi che sfruttano tecnologie radioattive. Questo pericolo non è affatto venuto meno. Riteniamo conseguentemente di speciale

rilevanza, fra quelle inserite nel provvedimento di cui oggi discutiamo, soprattutto la ratifica della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005. È in effetti persino sorprendente che si sia dovuto aspettare così tanto per vederla finalmente qui. Mentre si attendevano queste ratifiche, il mondo è cambiato ed il terrorismo si è ulteriormente evoluto, assumendo forme nuove e territorializzate, fino a sfociare nella nascita e successiva affermazione del cosiddetto Stato islamico, che sta facendo proseliti praticamente ovunque ci siano musulmani. Il sedicente Califfato, se possibile, rappresenta per noi una sfida ancora più insidiosa, disponendo di risorse molto più ampie di quelle che furono accessibili ad al Qaeda, anche quando quell'organizzazione raggiunse l'apice della propria potenza. Verso Raqqa e Mosul possono convergere risorse umane e conoscenze molto più ampie, rendendo possibile progettare ed eseguire progetti anche più pericolosi di quelli posti in essere in America nel 2001 o in Spagna nel 2004. Rafforzare gli strumenti di diritto internazionale per combattere questa piaga è quindi una necessità assoluta. Non sarà pertanto di sicuro la Lega Nord a creare degli ostacoli alla ratifica di queste Convenzioni da parte del nostro Paese. Certo, non nascondiamocelo, avremmo potuto approfittare della circostanza anche per irrigidire ulteriormente le norme del nostro diritto interno e mettere a disposizione del sistema di sicurezza incaricato di proteggerci strumenti di contrasto più efficaci. Noi avremmo voluto fare però un paio di passi in avanti ulteriori, in particolare per estendere al territorio nazionale una disposizione di recente inserita in un decreto legge di proroga missioni internazionali che ha riconosciuto al Presidente del Consiglio dei ministri la facoltà di autorizzare l'effettuazione di operazioni speciali sui teatri di crisi, impiegando agenti dell'*intelligence* e *commandos* delle Forze armate ovunque lo richieda la necessità di proteggere la vita di nostri concittadini o interessi nazionali di particolare rilevanza.

Noi pensiamo che in caso di conclamata emergenza terroristica, un'ipotesi sul genere del Bataclan o dei fatti di Bruxelles, malauguratamente possibile, debba essere una misura da considerare. Ritenevamo e riteniamo tuttora che sia importante anche sottoporre ad un regime carcerario più rigoroso coloro che sono sospettati di svolgere attività terroristica, estendendo nei loro confronti il 41-*bis*. Si tratta di istanze che non mancheremo di riproporre ogni qualvolta la dinamica della vita parlamentare ce lo consentirà, certi di rendere un servizio al Paese. Tutto ciò premesso, e per le ragioni appena esposte, la Lega Nord non si opporrà all'approvazione dell'Atto Senato 2223 e dell'Atto Senato 1662. Abbiamo aspettato fin troppo.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bubbico, Cantini, Capacchione, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Ciampi, Ciampolillo, Cirinna', Colucci, D'Anna, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Fattori, Gentile, Giacobbe, Longo Fausto Guilherme, Mattesini, Minniti, Monti, Morra, Nencini, Olivero, Palermo, Piano, Pizzetti, Rubbia, Stucchi, Torrisi, Vicari e Zavoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Bisinella, Cociancich, De Petris, Endrizzi, Finocchiaro e Mancuso, per attività della 1ª Commissione permanente; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Catalfo, Corsini, De Pietro, Divina, Fazzone, Gambaro, Giro e Lucherini, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Commissioni permanenti, richieste di osservazioni su atti

Con riferimento allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione di una ulteriore quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste italiane Spa (n. 312), la 6a Commissione permanente potrà formulare le proprie osservazioni alla 8a Commissione entro il 5 luglio 2016.

Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti, trasmissione di documenti

Il Presidente della Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti, con lettera in data 9 giugno 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 del Regio Decreto 2 gennaio 1913, n. 453, la relazione su:

"La Cassa depositi e prestiti: la gestione separata e l'evoluzione del risparmio postale" (*Doc. X*, n. 1).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 22/06/2016 la 3^a Commissione permanente Aff. esteri ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per i disegni di legge:

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla Multinational Land Force (MLF), con Annesso, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2014" (2026).

Inchieste parlamentari, deferimento

E' stata deferita, ai sensi dell'articolo 162, comma 1, del Regolamento, in sede referente, la seguente proposta d'inchiesta parlamentare:

alla 3a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

De Petris, De Cristofaro, Barozzino, Cervellini, Mineo, Campanella, Bocchino e Petraglia. -

"Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni" (*Doc. XXII*, n. 33), previ pareri della 1a, della 2a, della 5a e della 14a Commissione permanente, nonché della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani.

Progetti di atti e documenti dell'Unione europea, deferimento a Commissioni permanenti

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti atti e documenti dell'Unione europea:

relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Relazione 2016 sui progressi compiuti nella lotta alla tratta di esseri umani a norma dell'articolo 20 della direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime" (COM (2016) 267 definitivo) (Atto comunitario n. 158), alla 2^a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 1^a, 3^a e 14^a;

relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Relazione 2015 sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Turchia)" (COM (2016) 265 definitivo) (Atto comunitario n. 159), alla 1^a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3^a e 14^a;

relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Relazione sull'applicazione del regolamento (UE) n. 1177/2010 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (COM (2016) 274 definitivo) (Atto comunitario n. 160), alla 8^a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3^a e 14^a;

relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei Conti europea sulla gestione del fondo di garanzia del fondo europeo per gli investimenti strategici nel 2015 (COM (2016) 353 definitivo) (Atto comunitario n. 161), alla 5^a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3^a e 14^a;

comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "L'Europa ricomincia a investire. Bilancio del piano di investimenti per l'Europa e prossimi passi" (COM (2016) 359 definitivo) (Atto comunitario n. 162), alla 5^a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3^a e 14^a;

comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Le piattaforme online e il mercato unico digitale. Opportunità e sfide per l'Europa" (COM (2016) 288 definitivo) (Atto comunitario n. 163), alla 10^a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3^a, 8^a e 14^a;

comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Concretizzare il programma del mercato unico per l'occupazione, la crescita e gli investimenti" (COM (2016) 361 definitivo) (Atto comunitario n. 164), alla 10^a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3^a, 11^a e 14^a;

comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Un'agenda europea per l'economia collaborativa" (COM (2016) 356 definitivo) (Atto comunitario n. 165), alla 10^a Commissione permanente e, per il parere,

alle Commissioni 3^a, 11^a e 14^a;

relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Quarta relazione sui progressi compiuti dal Kosovo nella realizzazione delle condizioni previste dalla tabella di marcia per la liberalizzazione dei visti" (COM (2016) 276 definitivo) (Atto comunitario n. 166), alla 1^a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3^a e 14^a;

proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (Kosovo) (COM (2016) 277 definitivo) (Atto comunitario n. 167), alla 1^a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3^a e 14^a;

relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Terza relazione sui progressi compiuti dalla Turchia per soddisfare i requisiti della tabella di marcia per un regime di esenzione dal visto" (COM (2016) 278 definitivo) (Atto comunitario n. 168), alla 1^a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3^a e 14^a;

comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Un approccio globale per stimolare il commercio elettronico transfrontaliero per i cittadini e le imprese in Europa" (COM (2016) 320 definitivo) (Atto comunitario n. 169), alla 10^a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3^a, 8^a e 14^a;

comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Trarre il massimo beneficio dalle politiche ambientali dell'UE grazie ad un regolare riesame della loro attuazione" (COM (2016) 316 definitivo) (Atto comunitario n. 170), alla 13^a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3^a e 14^a;

relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Valutazione finale del programma pluriennale dell'UE per la protezione dei bambini che usano internet e altre tecnologie di comunicazione (programma Safer Internet)" (COM (2016) 364 definitivo) (Atto comunitario n. 171), alla 8^a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 1^a, 3^a e 14^a;

relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Onorare gli impegni della politica dell'UE in materia di sicurezza alimentare e nutrizionale: seconda relazione biennale" (COM (2016) 244 definitivo) (Atto comunitario n. 172), alla 9^a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3^a e 14^a;

comunicazione della Commissione sulla creazione di un nuovo quadro di partenariato con i paesi terzi nell'ambito dell'agenda europea sulla migrazione (COM (2016) 385 definitivo) (Atto comunitario n. 173), alla 1^a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3^a e 14^a;

comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo "Programma di lavoro annuale dell'Unione per la normazione europea" (COM (2016) 357 definitivo) (Atto comunitario n. 174), alla 10^a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3^a e 14^a;

comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Norme europee per il XXI secolo" (COM (2016) 358 definitivo) (Atto comunitario n. 175), alla 10^a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3^a e 14^a;

comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio "Elementi per una strategia dell'UE nei confronti del Myanmar/Birmania: Un partenariato speciale per la democrazia, la pace e la prosperità" (JOIN (2016) 24 definitivo) (Atto comunitario n. 176), alla 3^a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 1^a e 14^a.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

Il Presidente della Corte dei conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, con lettera in data 9 giugno 2016, ha inviato la deliberazione n. 4/2016/G - Relazione concernente il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).

La predetta deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 13a Commissione permanente (Atto n. 785).

Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, trasmissione di documenti

L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, ha inviato, in data 11 e 27 maggio 2016, il testo di quattro raccomandazioni e di tredici risoluzioni, approvate da quel consesso nel corso della II parte della Sessione ordinaria svoltasi a Strasburgo dal 18 al 22 aprile 2016, nonché il testo di due risoluzioni adottate dalla Commissione permanente dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, che ha avuto luogo a Tallin. Questi documenti sono stati assegnati, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti nonché, per il parere, alla 3a e alla 14a Commissione permanente, se non già assegnati alle stesse in sede primaria:

raccomandazione n. 2088 - Verso un quadro di competenze per la cittadinanza democratica. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 1);

raccomandazione n. 2089 - Il diritto alla proprietà intellettuale nell'era digitale. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 2a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 2);

raccomandazione n. 2090 - Le preoccupazioni umanitarie nei confronti delle persone catturate durante la guerra in Ucraina. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc. XII-bis*, n. 3);

raccomandazione n. 2091 - Gli argomenti che sconsigliano uno strumento giuridico del Consiglio d'Europa riguardante le misure involontarie in psichiatria. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 12a Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc. XII-bis*, n. 4);

risoluzione n. 2103 - Prevenire la radicalizzazione di bambini e ragazzi combattendone le cause profonde. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 5);

risoluzione n. 2104: - Verso un quadro di competenze per la cittadinanza democratica. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 6);

risoluzione n. 2105 - Valutazione del partenariato per la democrazia riguardante il Consiglio nazionale palestinese. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a e alla 3a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 7);

risoluzione n. 2106 - Rinnovato impegno nella lotta all'antisemitismo in Europa. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc. XII-bis*, n. 8);

risoluzione n. 2107 - Una più incisiva risposta europea alla crisi dei rifugiati siriani. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a e alla 3a Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc. XII-bis*, n. 9);

risoluzione n. 2108 - I diritti umani dei profughi e dei migranti - la situazione nei Balcani occidentali. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a e alla 3a Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc. XII-bis*, n. 10);

risoluzione n. 2109 - La situazione dei profughi e dei migranti nel contesto dell'accordo UE/Turchia del 18 marzo 2016. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 11);

risoluzione n. 2110 - I diritti della proprietà intellettuale nell'era digitale. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 2a e alla 10a Commissione

permanente (*Doc. XII-bis*, n. 12);

risoluzione n. 2111 - Valutare l'impatto delle misure volte a migliorare la rappresentanza politica delle donne". Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 13);

risoluzione n. 2112 - Le preoccupazioni umanitarie per le persone catturate durante la guerra in Ucraina. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc. XII-bis*, n. 14);

risoluzione n. 2113 - La necessità urgente di far fronte alle falle nella sicurezza e intensificare la cooperazione in materia di lotta al terrorismo, dopo gli attacchi di Bruxelles. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 15);

risoluzione n. 2114 - La gestione delle emergenze internazionali di sanità pubblica. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 12a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 16);

risoluzione n. 2115 - La migrazione forzata: una nuova sfida. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a e alla 3a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 17);

risoluzione n. 2116 - Vi è urgente bisogno di impedire le violazioni dei diritti umani durante le manifestazioni pacifiche. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc. XII-bis*, n. 18);

risoluzione n. 2117 - Promuovere la cooperazione tra le città in campo culturale. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 7a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 19).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

La Commissione europea, in data 16 giugno 2016, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma dell'Unione a sostegno di attività specifiche volte a rafforzare il coinvolgimento dei consumatori e degli altri utenti finali dei servizi finanziari nella definizione delle politiche dell'Unione nel campo dei servizi finanziari per il periodo 2017-2020 (COM (2016) 388 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito alla 6ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 28 luglio 2016.

Le Commissioni 3ª, 10ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 6ª Commissione entro il 21 luglio 2016.

La Commissione europea, in data 20 giugno 2016, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 445/2014/UE che istituisce un'azione dell'Unione "Capitali europee della cultura" per gli anni dal 2020 al 2033 (COM (2016) 400 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito alla 7ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 28 luglio 2016.

Le Commissioni 1ª, 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 7ª Commissione entro il 21 luglio 2016.

Mozioni, apposizione di nuove firme

I senatori Airola, Blundo, Bulgarelli, Cotti, Lezzi, Mangili e Montevecchi hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00218 della senatrice Paglini ed altri.

Interpellanze

[GIOVANARDI](#), [COMPAGNA](#) - *Al Ministro della difesa* - Premesso che:

da notizie di stampa si apprende che il signor Valentino Bortoloso, detto "Teppa", è stato recentemente decorato con la medaglia della Resistenza;

Bortoloso, nella notte tra il 6 e il 7 luglio 1945, partecipò al massacro di 54 persone a Schio (Vicenza), detenute nella locale prigione, fra cui 14 donne, la più giovane di 16 anni;

per tale efferato delitto Valentino Bortoloso venne condannato a morte e poi amnistiato,

si chiede di sapere:

se quanto descritto corrisponda a verità;

se il Ministro in indirizzo non intenda revocare immediatamente tale onorificenza che infanga a parere degli interpellanti i valori di giustizia, libertà e democrazia per i quali i veri partigiani si sono battuti.

(2-00395)

Interrogazioni

[ARRIGONI](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di avocare a sé ogni indagine, provvedimento o istruttoria in corso a riguardo della posizione della preside Maria Giovanna Forlani di Piacenza che, affetta da cecità, è contrastata nel suo lavoro, a quanto riferiscono i *media*, dal personale dipendente e da organizzazioni politicamente e sindacalmente caratterizzati,

per quale motivo il Provveditorato territorialmente competente non fornisca alla stessa gli aiuti previsti dalla legge n. 68 del 1999 per i disabili.

(3-02942)

[ARRIGONI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Si chiede di sapere se sia cogente, in materia di Tari, con riguardo alle utenze non domestiche, il criterio della ripartizione delle aliquote in relazione alla potenziale produzione di rifiuti di un'attività piuttosto che di un'altra.

(3-02943)

[SCIBONA](#), [MORONESE](#), [DONNO](#), [BERTOROTTA](#), [SERRA](#), [PUGLIA](#), [GIARRUSSO](#), [PAGLINI](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [NUGNES](#), [SANTANGELO](#), [AIROLA](#), [COTTI](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

il 12 maggio 2016, i consiglieri di minoranza del Comune di Piossasco (Torino), appartenenti al Movimento 5 Stelle, hanno formalmente presentato un esposto alla Procura della Repubblica, riguardante diverse irregolarità procedurali che si sarebbero verificate durante lo svolgimento dei Consigli comunali ed alcune notizie di reato segnalate dai cittadini di Piossasco;

tale esposto è stato altresì inviato alla Prefettura di Torino, perché, nel corso di un colloquio avvenuto con il prefetto *pro tempore* di Torino, i suddetti esponenti erano stati invitati a presentare memorie di quanto accaduto alla Prefettura stessa, così da rilevare eventuali ambiti di competenza dal punto di vista amministrativo;

considerato che:

nell'esposto emergerebbero alcune segnalazioni di reato a carico del sindaco della città di Piossasco e di alcuni consiglieri comunali di maggioranza;

risulta agli interroganti che la Prefettura di Torino avrebbe inoltrato copia integrale dell'esposto al Comune di Piossasco, nonostante in esso ci fossero anche notizie, a giudizio degli interroganti, riservate, come la denuncia per diffamazione e oltraggio a pubblico ufficiale presentata da un consigliere comunale al sindaco di Piossasco;

dall'evento risulterebbe che l'istituzione prefettizia abbia sovraesposto ulteriormente i citati esponenti, all'azione dell'amministrazione comunale in loro danno,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga che la Prefettura di Torino abbia agito in conformità alle procedure

previste dalla legge, nonché a tutela della totalità dell'organo comunale e di tutti i suoi componenti;
se ritenga comunque di riscontrare l'opportunità che ha indotto il prefetto di Torino ad inviare copia integrale dell'esposto in questione al Comune di Piosasco;
se risulti quali azioni abbia messo in campo la Prefettura per il superamento di quanto segnalato nell'esposto.

(3-02944)

[SANTANGELO](#), [MARTON](#), [CRIMI](#), [DONNO](#), [CAPPELLETTI](#), [BERTOROTTA](#), [MORONESE](#), [PUGLIA](#) - *Al Ministro della difesa* - Premesso che:

da notizia riportata dal giornale *online* "MarsalaNews" del 18 giugno 2016 si apprende che un'area adiacente all'ex deposito di munizioni di via Dante Alighieri (ex circonvallazione) a Marsala (Trapani) è stata interessata da un incendio di vaste dimensioni nel pieno centro urbano;

l'area ospitante l'ex deposito munizioni (da molti anni in stato di completo abbandono) è limitrofa ad abitazioni private, a sedi di attività economiche e magazzini, ed è stata diverse volte interessata da altri roghi, come confermato da alcuni abitanti della zona;

l'incendio ha interessato parti dell'area ex deposito, arrecando danni anche alla recinzione metallica che delimitava l'area stessa;

l'ex caserma insiste su una superficie di circa 12 ettari dove esistono tuttora alcuni edifici militari, ex alloggi ormai inagibili, e un deposito seminterrato oltre a diversi "ipogei", di notevole bellezza e importanza storico naturalistica, dove nidificano diverse specie di uccelli e crescono rigogliose molte specie vegetali;

alle operazioni di spegnimento hanno preso parte i Vigili del fuoco di Marsala, l'Aeronautica militare, gli uomini ed i mezzi della Polizia forestale e del Comune di Marsala, che ha fatto giungere sul posto alcune autobotti d'acqua;

per la sicurezza dei cittadini e per il mantenimento dell'ordine pubblico hanno presenziato alle operazioni di spegnimento, anche le pattuglie dei Carabinieri e della Polizia municipale;

considerato che, a quanto risulta agli interroganti:

il 18 novembre 2010 il Ministero della difesa aveva siglato un protocollo d'intesa con il Comune di Marsala per la valorizzazione ed alienazione degli immobili militari del territorio non più utilizzati dalle forze armate, tra i quali l'ex deposito munizioni di via Dante Alighieri;

da notizia ripresa dal giornale *on line* "Tp24" del 18 giugno 2014 si apprende che il protocollo sarebbe scaduto e non più rinnovato;

ad oggi l'area versa in stato di abbandono. Ai cittadini marsalesi risulta che nella stessa area siano stati rinvenuti materiali di vario genere (tra i quali anche delle "casce da guerra") e che in passato sono stati registrati accessi non autorizzati nell'area ex militare dell'Aeronautica,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se corrisponda al vero che il protocollo d'intesa, sottoscritto in data 18 novembre 2010, non sia più vigente e quali siano i motivi della sua decadenza; al contrario, qualora sia ancora in corso, se intenda dare conoscenza del relativo contenuto;

se ritenga di adottare le opportune iniziative al fine di assicurare la popolazione locale del fatto che nei luoghi non sono presenti esplosivi o altri materiali, comunque nocivi per la salute pubblica e, in ogni caso, ripristinare le recinzioni dell'area, al fine di limitare gli accessi a terzi non autorizzati.

(3-02945)

[BERTOROTTA](#), [DONNO](#), [PUGLIA](#), [GIARRUSSO](#), [MORONESE](#), [CAPPELLETTI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno* - Premesso che:

in data 22 giugno 2016 diversi organi di stampa hanno diffuso la notizia, secondo la quale "Su delega della Procura della Repubblica di Caltagirone, la Squadra Mobile di Catania e del Commissariato di Caltagirone sta dando esecuzione a un decreto di perquisizione e sequestro nonché all'avviso di garanzia nei confronti di 6 persone, tutte indagate a vario titolo per falsità ideologica in atti pubblici e di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ai danni dello Stato e dell'Unione

Europea" ("Rainews" del 22 giugno 2016);

risulta agli interroganti che: "I sei indagati dell'inchiesta della procura di Caltagirone sono Sebastiano Maccarrone, direttore Cara; Salvo Calì, presidente Cda Sisifo, consorzio di cooperative capofila dell'Ati fino a ottobre 2014; Giovanni Ferrera, direttore generale Consorzio 'Calatino Terra d'accoglienza'; Roberto Roccuzzo, consigliere delegato Sisifo; Cosimo Zurlo, ad 'Casa della solidarietà' consorzio coop dell'Ati fino da ottobre 2014 ad oggi e Andromaca Varasano, contabile del nuovo Cara Mineo" ("la Repubblica", edizione di Palermo del 22 giugno 2016);

ed ancora si apprende che "A seguito delle indagini del procedimento "Mafia Capitale", infatti, è stata avviata un'attività di investigazione allo scopo di accertare presunti illeciti nella gara d'appalto per la gestione triennale dei servizi del C.A.R.A. di Mineo (CataniaCt); tale gara fu ritenuta illegittima dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. L'analisi della contabilità relativa alle presenze giornaliere dei migranti ospiti del C.A.R.A. di Mineo ha evidenziato che sono stati rendicontati e corrisposti, negli anni 2012, 2013, 2014 e 2015, importi superiori a quelli dovuti, per un ammontare di circa un milione di euro. Sono tutt'ora in corso perquisizioni presso società in tutto il territorio nazionale" ("Rainews" del 22 giugno 2016);

considerato che:

dall'articolo tratto dal quotidiano "la Repubblica" si apprende che: "Il provvedimento della procura calatina scaturisce dagli esiti delle investigazioni della polizia allo scopo di accertare presunti illeciti nella gara d'appalto, indetta il 24 aprile del 2014 per un importo stratosferico di quasi 97 milioni di euro per la gestione triennale dei servizi del Cara, Gara che fu ritenuta illegittima dall'Autorità Nazionale Anticorruzione guidata da Raffaele Cantone il 15 febbraio del 2015" ("la Repubblica" del 22 giugno 2016);

all'uopo si evidenzia come "L'input investigativo per la procura siciliana è arrivato dall'inchiesta su Mafia Capitale, ma l'indagine dei magistrati calatini non riguarda il filone principale sulla gara del 24 maggio 2014 ritenuta illegittima dal presidente dell'Anac Raffaele Cantone, di cui è titolare la procura di Catania" ("il Fatto Quotidiano", del 22 giugno 2016);

considerato inoltre che:

"Sul Cara di Mineo indagano in questo momento tre procure: quella di Caltagirone, quella di Catania e quella di Roma. A squarciare il velo sugli affari del centro richiedenti asilo furono per primi i magistrati coordinati da Giuseppe Pignatone, che indagavano su Massimo Carminati. Il Cara siciliano, capace di accogliere ufficialmente fino a tremila ospiti, è infatti un pezzo fondamentale del puzzle d'interessi degli uomini di Mafia Capitale: a cominciare da Luca Odevaine, l'ex vicecapo di gabinetto di Walter Veltroni in Campidoglio. È proprio lui a giocare un ruolo fondamentale nella gestione della gara d'appalto bandita nel 2014 per gestire il Cara." ("il Fatto Quotidiano" del 22 giugno 2016);

nella seduta n. 406 del 10 marzo 2015, veniva pubblicato l'atto di sindacato ispettivo 4-03599, presentato dalla prima firmataria del presente atto, con il quale veniva chiesto al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno: quali misure intendessero adottare, per quanto di competenza, al fine di verificare quanto accaduto in relazione alla gara di appalto indetta dal Consorzio Calatino Terra di Accoglienza, in base all'indicazione resa dall'Autorità nazionale anticorruzione con parere n. 15 del 25 febbraio 2015, anche con riferimento ai profili di illegittimità della stessa; se non ritenessero di procedere ad una revisione dello schema di capitolato d'appalto previsto dal citato decreto ministeriale del 2008 al fine di renderlo pienamente conforme alla normativa nazionale e comunitaria in materia di appalto; nonché quali iniziative di competenza il Governo intendesse intraprendere per verificare ed eliminare eventuali conflitti di interesse sussistenti in capo ad alcuni rappresentanti apicali, inclusi i commissari della commissione giudicatrice e i sindaci del Consorzio Calatino Terra di Accoglienza, e quali provvedimenti intendessero assumere per accertare le relative responsabilità;

considerato altresì che:

in data 15 dicembre 2015, nella seduta n. 553, veniva pubblicata l'interrogazione a risposta orale, 3-02444, con la quale veniva segnalato che da una visura camerale effettuata per "conoscere dettagli

sulle attività, cariche e qualifiche relative al consorzio Nuovo Cara Mineo consorzio di cooperative sociali, società cooperativa sociale, con sede legale a Mineo, contrada Cucinella sn", è emerso che la società cooperativa in questione sia stata costituita in data 26 settembre 2014 e che le cariche aziendali risultano essere ricoperte dai signori Cosimo Zurlo, nella qualità di presidente del consiglio di amministrazione, nonché consigliere; Rocco Ferraro, nella qualità di vice presidente del consiglio di amministrazione, nonché consigliere; Camillo Aceto nella qualità di consigliere; Antonino Novello, nella qualità di consigliere ed infine Roberto Roccuzzo, nella qualità di consigliere, tutti in carica dalla stessa data;

fra i *petita* rivolti al Ministro dell'interno, mediante il citato atto di sindacato ispettivo, l'interrogante chiedeva di sapere se intendesse sollecitare, nell'ambito delle proprie competenze, un'attività di monitoraggio e di verifica, per il tramite del Prefetto, in relazione alla preoccupante situazione, nonché sull'opinabile composizione societaria del consorzio Nuovo Cara Mineo;

considerato infine che fra i 6 indagati dalla Procura di Caltagirone, ai quali sono stati notificati gli avvisi di garanzia per la presunta truffa da un milione di euro nella contabilità sulle presenze di migranti nel Cara di Mineo, emergerebbe il nome di Cosimo Zurlo, presidente del consiglio di amministrazione del consorzio Nuovo Cara Mineo, consorzio di cooperative sociali, nonché quello di Roberto Roccuzzo, quale consigliere dello stesso consorzio,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

se intenda avviare, nel rispetto ed indipendentemente dalle indagini della magistratura in corso, le opportune iniziative di verifica, anche attraverso le Prefetture interessate, in relazione alla composizione societaria del consorzio in questione;

quali misure intenda comunque adottare in relazione alla preoccupante situazione che coinvolge il Cara di Mineo, che avrebbe comportato episodi di illegalità, quali i reati di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici e di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, ai danni dello Stato e dell'Unione europea, oggetto degli avvisi di garanzia descritti.

(3-02948)

[MORONESE](#), [PUGLIA](#), [SERRA](#), [DONNO](#), [BERTOROTTA](#), [CASTALDI](#), [PAGLINI](#), [SANTANGELO](#), [GAETTI](#), [BLUNDO](#), [GIARRUSSO](#), [PETROCELLI](#), [MONTEVECCHI](#), [CAPPELLETTI](#), [NUGNES](#) - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

gli archivi di Stato sono articolazioni delle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici, organi territoriali dipendenti dal punto di vista tecnico-scientifico dalla Direzione generale per gli archivi del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

l'archivio di Stato di Caserta ha sede dal 1972 in un condominio per civili abitazioni, in viale dei Bersaglieri, di cui occupa circa 3.000 metri quadrati (tra seminterrato e pianoterra per depositi e primo piano per uffici) con un costo di circa 200.000 euro annui;

considerato che:

con precedente atto ispettivo 3-01756, pubblicato l'11 marzo 2015, la situazione del necessario trasloco dell'archivio è stata sottoposta all'attenzione del Ministro. Lo stesso Ministero, rispondendo all'interrogazione il 15 aprile 2015, ha riconosciuto la situazione "effettivamente critica oltretutto onerosa" ed ha manifestato l'intenzione di attivarsi per garantire tempi certi e una sede adeguata all'archivio di Stato di Caserta;

ad oggi, risulta agli interroganti che la situazione non sarebbe mutata. L'attuale sede dell'archivio di Stato, oltre ad essere particolarmente onerosa, inadeguata dal punto di vista logistico, statico e di capienza del patrimonio documentario, è fatiscente e rischiosa per i documenti, che vi sono conservati e che hanno subito alcuni danni considerati irreparabili ed inoltre non garantisce la sicurezza dei lavoratori e degli studiosi (ad esempio l'illuminazione risulta insufficiente e manca un'uscita di sicurezza sia nei depositi che negli uffici);

considerato altresì che:

in attuazione dell'articolo 3 del decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014, è stato nominato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, commissario straordinario per la reggia di Caserta il dottor Soragni;

il progetto di riassegnazione e di restituzione degli spazi del complesso della reggia alla loro esclusiva destinazione culturale educativa e museale, del 17 dicembre 2014, elaborato dal commissario straordinario, prevede il trasferimento dell'archivio di Stato presso la reggia di Caserta;

in particolare, si legge che "La parte meridionale dell'emiciclo vanvitelliano orientale antistante il complesso architettonico della reggia (ex Caserma Pollio), è stata individuata quale nuova sede dell'Archivio di Stato, in adiacenza agli spazi del medesimo emiciclo adibiti attualmente a centro residenziale della Scuola Nazionale dell'Amministrazione. I necessari lavori di consolidamento, di risanamento conservativo e di adeguamento impiantistico della parte della predetta fabbrica saranno eseguiti avvalendosi di un finanziamento, dell'importo di circa 5.000.000 di euro, nella disponibilità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il quale sono attualmente in corso di svolgimento le procedure di individuazione del contraente, affidate al Provveditorato interregionale alle opere pubbliche della Campania e del Molise. Nel corso degli ultimi decenni il patrimonio documentario dell'Archivio di Stato di Caserta è stato incrementato notevolmente a seguito dei versamenti effettuati, in attuazione della normativa vigente, dalle Amministrazioni periferiche dello Stato della provincia, rendendo necessaria l'individuazione, all'interno dell'edificio della reggia, di nuovi spazi da destinare a deposito. Considerato che l'Archivio storico della Real Casa, sul quale l'Archivio di Stato esercita le proprie competenze, è indissolubilmente connesso, al pari della Biblioteca Palatina, al Museo storico della Reggia ed è attualmente allocato al primo piano ammezzato del palazzo, si ritiene opportuno soddisfare le esigenze correlate alla consultazione di tali fondi archivistici (nonché di quelli storicamente correlati al predetto Archivio storico) assegnando all'Archivio di Stato di Caserta alcuni locali (attualmente in consegna all'Aeronautica militare) ubicati nell'angolo sud orientale del piano terreno e del soprastante piano ammezzato, destinando a deposito la parte del piano interrato sottostante";

il 14 marzo 2016, la prima firmataria del presente atto di sindacato ispettivo, accompagnata dai dirigenti responsabili della Direzione archivi, la direttrice dell'archivio di Stato di Caserta ed i membri del comitato cittadino "Pro Archivio", ha effettuato un sopralluogo presso i locali della reggia che, lasciati liberi dai militari dell'Aeronautica militare, dovrebbero ospitare l'archivio di Stato;

in base alle informazioni fornite dalla responsabile unica del procedimento, architetto Daniela Fabiani, in occasione del sopralluogo, i lavori di adeguamento dovrebbero essere suddivisi in 3 lotti, per un importo totale di circa 2.600.000 euro. In particolare, il primo lotto, per un importo stimato di circa 500.000 euro, riguarderebbe i lavori per i locali da adibire a uffici, che, una volta realizzati, permetterebbero di avviare già il trasloco dell'archivio di Stato da via Bersaglieri alla reggia; il secondo lotto riguarda i locali da adibire totalmente a deposito, mentre il terzo lotto ha per oggetto i locali interrati, che un tempo erano utilizzati dall'Aeronautica militare come foresteria e pertanto richiedono lavori più rilevanti. Inoltre, la dottoressa Fabiani ha comunicato che nel documento preliminare al progetto è previsto anche un cronoprogramma, dal quale risulterebbe che per portare a compimento i lavori del primo lotto occorrerebbero circa 5-7 mesi, considerato che si attendeva in tempi brevi la disponibilità economica necessaria almeno per il primo lotto;

considerato che attualmente il trasferimento non è stato ancora avviato in quanto non sono state ancora individuate le fonti di finanziamento necessarie per avviare i lavori di adeguamento dei locali della reggia,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per risolvere, come promesso, in tempi brevi l'annosa vicenda del trasferimento dell'archivio di Stato di Caserta;

quali siano i motivi per cui i fondi necessari per affrontare i lavori di adeguamento dei locali della reggia adibiti a ospitare l'archivio di Stato non siano stati ancora resi disponibili, considerato che quelli

relativi almeno al primo lotto, pari a 500.000 euro, permetterebbero di mettere immediatamente in sicurezza il personale ed i documenti e di avere un risparmio sul fitto passivo di oltre 18.000 euro mensili;

se esista il cronoprogramma relativo al primo lotto dei lavori a farsi ed eventualmente se sia possibile acquisirlo;

quali siano i tempi previsti per rendere disponibili le somme necessarie ad effettuare tutti i lavori di adeguamento necessari e quale sia l'importo previsto;

se non ritenga opportuno sollecitare su tale vicenda l'azione del Governo, considerando che il trasferimento era previsto già dal 1995.

(3-02949)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

ARACRI - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per la semplificazione e la pubblica amministrazione* - Premesso che:

con deliberazione della Giunta comunale n. 632 del 29 novembre 2006, recante "Approvazione dello schema del Codice per la disciplina delle procedure di ricerca, selezione e inserimento di personale per le società *in house*, le Aziende Speciali e le altre società controllate non quotate alla Borsa Valori o partecipate dal Comune di Roma", si è proceduto a regolare la mobilità orizzontale tra le aziende pubbliche della Capitale;

la legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007), all'articolo 1, comma 557, rubricato "Revisione degli obblighi delle regioni e degli enti locali sottoposti al patto di stabilità relativi al contenimento delle spese per il personale", ha stabilito che: "Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali";

la legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), ai commi 563, 564 e 565 dell'articolo 1, ha fatto ulteriore chiarezza in merito alla ricerca e alla mobilità del personale delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni;

il decreto-legge n. 16 del 2014, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche", convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2014, all'articolo 16, comma 2, recita testualmente: "Roma Capitale trasmette contestualmente al Ministero dell'interno, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle Camere e alla Corte dei conti un piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio al cui interno sono indicate le misure per il contenimento dei costi e la valorizzazione degli attivi di Roma Capitale prevedendo a tali fini l'adozione di specifiche azioni amministrative volte a operare una ricognizione dei fabbisogni di personale nelle società partecipate, prevedendo per quelle in perdita il necessario riequilibrio con l'utilizzo degli strumenti legislativi e contrattuali esistenti, ivi inclusa la mobilità interaziendale, nel quadro degli accordi con le organizzazioni sindacali, nonché dello strumento del distacco di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. Il distacco e l'utilizzo di dirigenti e personale possono avvenire esclusivamente nei limiti della spesa consolidata accertata con riferimento all'anno precedente nel quadro degli accordi che saranno adottati con le organizzazioni sindacali", riaffermando, nuovamente, le modalità di distacco del personale tra le società del gruppo Roma

Capitale;

con deliberazione della Giunta comunale n. 58 del 6 marzo 2015 recante "Disposizioni urgenti in applicazione del Piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di Roma Capitale - Indirizzi ai sensi dell'art. 18, comma 2-bis del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112", per quanto riguarda l'attuazione degli indirizzi in materia di contenimento dei costi del personale, sono state riconfermate le regole e le procedure già oggetto delle deliberazioni e delle leggi nazionali citate; considerato che, a quanto risulta all'interrogante:

la società Atac SpA, in data 15 aprile 2016, con nota prot. 0057080, avente ad oggetto "Ricerca di personale nell'ambito della mobilità infragruppo", e facendo riferimento alla nota n. 7025 del 20 giugno 2011, ha escluso molte società di Roma capitale dagli indirizzi di quest'ultima;

non risulterebbe che Atac SpA abbia svolto, come previsto dalle procedure *ex lege*, la ricerca del personale all'interno della società, prima di attivare la ricerca infragruppo, per quanto riguarda il ruolo di responsabile di esercizio metroferroviario;

inoltre, in data 22 aprile 2016, la società Atac SpA, ancor prima che si concludesse la ricerca infragruppo, avrebbe proceduto al bando per la ricerca del personale dall'esterno per il predetto ruolo; tali azioni avrebbero condotto Atac all'assunzione, a partire dal 1° giugno 2016, del signor Alberto Giraudi in qualità di responsabile di esercizio metroferroviario;

nel recente passato, già l'assunzione del direttore del personale era stata oggetto di indagine e approfondimento da parte della Corte dei conti;

difatti, Atac SpA avrebbe affidato tale ruolo alla dottoressa Francesca Rango (quadro della società Trenitalia) senza che la stessa fosse un dirigente interno dell'azienda capitolina, dunque senza le responsabilità e i vincoli che tale ruolo contrattuale imporrebbe;

il distacco si sarebbe svolto in assenza di qualsivoglia riferimento normativo e, per il medesimo trasferimento, sussisterebbero gravi profili di incompatibilità, visto che l'avvocato Rango, in qualità di componente della segreteria tecnica del commissario straordinario, si sarebbe occupata direttamente di Atac SpA;

con il distacco dell'avvocato Rango da Trenitalia, Atac SpA avrebbe messo a disposizione di un dipendente di una società concorrente tutti i dati sensibili relativi al costo del lavoro e all'organizzazione aziendale, perciò questa circostanza rappresenterebbe una condizione incompatibile con lo svolgimento della gara stessa;

l'interrogante, con precedente atto di sindacato ispettivo 4-05838, ha già denunciato la questione relativa all'avvocato Rango, senza ottenere alcuna risposta;

a giudizio dell'interrogante, la situazione rappresentata, relativamente alle assunzioni del personale tra le società del gruppo Roma capitale, è fuorviante e la sua applicazione si discosta totalmente da qualsivoglia disposizione di legge, volta a ridurre, in questo periodo di grave e perdurante congiuntura economica, il disavanzo delle società pubbliche partecipate,

si chiede di sapere:

quali orientamenti i Ministri in indirizzo intendano esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative vogliano intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per porre rimedio all'annosa questione relativa alla ricerca e alla mobilità del personale delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni;

se siano a conoscenza dei fatti esposti e, in caso affermativo, se non ritengano la condotta di Atac SpA in contraddizione, elusione e violazione delle leggi nazionali e delle delibere del Comune di Roma, configurando un grave danno, sia per l'azienda stessa, sia per Roma capitale;

se non intendano porre in essere provvedimenti esemplari nei confronti di coloro che assumono personale, all'interno delle società pubbliche partecipate, violando le relative disposizioni di legge.

(3-02946)

ARACRI - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno* - Premesso che:

in data 18 febbraio 2011, il quotidiano "Corriere della Sera" ha pubblicato un articolo, dal titolo "Biglietti Atac falsi, truffa milionaria. Clonato software per produrre originali", all'interno del quale si

denunciava l'annosa problematica della falsificazione dei titoli di viaggio, l'apertura di un'apposita inchiesta, da parte della Procura di Roma, per verificare la diffusione di titoli fasulli e l'acquisizione da parte della Guardia di finanza di atti sul *software* aziendale che gestisce e controlla i titoli originali; l'Azienda per i trasporti autoferrotranviari del Comune di Roma (Atac), alla luce degli scandali, ha tempestivamente costituito una commissione d'inchiesta interna, che ha terminato la propria attività il 6 maggio successivo e che ha riscontrato gravi irregolarità, per quanto concerne la gestione della *black list* dei titoli di viaggio, utilizzati che risultava non automatizzata;

da notizie in possesso dell'interrogante, è stato riscontrato che tutti i biglietti Atac detengono un proprio codice. Il processo normale di bigliettazione è costruito in maniera tale che, quando un titolo viene ceduto ai rivenditori autorizzati, lo stesso compaia all'interno di una *white list*. Una volta obliterato, quest'ultimo viene registrato all'interno di una *black list* ed ivi terminerebbe il suo ciclo di vita, se non fosse che in Atac manca quest'ultimo riscontro informatizzato. Difatti, la *black list* non viene mai ricongiunta alla *white list*, quindi un ipotetico biglietto clonato, con il medesimo numero di serie, può passare all'interno delle macchine obliteratrici innumerevoli volte, senza che queste ultime lo riconoscano come tale;

a seguito di quanto emerso, in tale prima fase, 2 dirigenti del settore commerciale sarebbero stati incentivati ad uscire dall'azienda Atac;

in data 5 novembre 2013, il periodico "Le inchieste" (nato dalla collaborazione de "la Repubblica" con "l'Espresso" e i quotidiani Finegil) ha pubblicato un approfondimento, a firma di Daniele Autieri e Carlo Bonini, dal titolo "Un Bunker segreto stampa biglietti clonati. Così l'Atac ricicla fondi neri per la politica";

all'interno del *dossier* è stata descritta accuratamente la truffa dei biglietti falsi, l'accordo per la spartizione dei proventi illeciti e la risultanza degli appalti, molto spesso gonfiati, per quanto concerne i pezzi di ricambio del parco mezzi (dischi dei freni, pneumatici, lubrificanti, eccetera);

nel mese di marzo 2015, così come riportato in un articolo pubblicato in data 7 marzo sul quotidiano "la Repubblica", dal titolo "Atac, un generale informatico a caccia dei biglietti clonati", l'azienda dei trasporti capitolina ha incaricato il generale della Guardia di finanza *pro tempore*, Umberto Rapetto, già comandante del nucleo speciale frodi telematiche ed impegnato nel 2001 nelle operazioni di cattura degli *hacker*, che penetrarono nei sistemi informatici del Pentagono e della Nasa, a svolgere una verifica sui sistemi di sicurezza della bigliettazione aziendale;

in seguito a ciò, nel mese successivo, ulteriori 2 dirigenti del settore commerciale R.C. (capo delle vendite) e C.S. (responsabile dei sistemi informatici e della bigliettazione elettronica) sarebbero stati sospesi ed incoraggiati a lasciare l'azienda Atac;

nel mese di febbraio 2016, è stato nominato direttore generale di Atac il dottor Marco Rettighieri che, dopo una settimana dalla designazione dell'incarico, ha proposto di azzerare i dirigenti rimasti in carica (52 *manager*) costituendo al loro posto una struttura leggera di soli 10 direttori;

da un articolo del quotidiano "Il Tempo", pubblicato in data 10 febbraio 2016, dal titolo "Atac, l'affondo di Rettighieri. Via tutti i dirigenti", in riferimento a quanto riportato, si può evincere che "è evidente che un'operazione del genere andrebbe incontro ad una serie infinita di ricorsi. Alcuni degli attuali 52 dirigenti potrebbero chiedere, al posto della buonuscita economica, un reintegro fra i quadri aziendali, ovviamente con stipendio dimezzato";

infine, nel mese di giugno 2016, con un ordine di servizio firmato dal direttore generale si sarebbe preferito trasferire ad altro incarico tutti i dirigenti, che detenevano responsabilità operative nel settore della bigliettazione elettronica;

a giudizio dell'interrogante, la situazione critica all'interno dell'azienda dei trasporti capitolina permane oramai da troppo tempo e quindi necessita, in tempi brevi, di una risoluzione definitiva, volta, da un lato a ridurre il grave *deficit* di bilancio e dall'altro a rendere totale il funzionamento della rete infrastrutturale,

si chiede di sapere:

quali orientamenti i Ministri in indirizzo intendano esprimere in riferimento a quanto esposto e,

conseguentemente, quali iniziative vogliano intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per porre rimedio alla questione che vede coinvolta l'azienda dei trasporti capitolina, Atac SpA;
se siano a conoscenza dei risultati del lavoro del generale Umberto Rapetto e se non intendano renderli di pubblico dominio;
se risulti quale sia lo stato di avanzamento delle indagini, attivate oramai da un quinquennio, da parte della Procura di Roma;
se siano a conoscenza dei motivi in base ai quali sono stati trasferiti ad altro incarico i dirigenti operativi nel settore della bigliettazione elettronica;
quali azioni siano state messe in atto da Atac SpA, in seguito allo scandalo, per garantire la sicurezza della stampa dei biglietti, delle transazioni, delle *white e black list* e dei controlli nella vendita.
(3-02947)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BARANI - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

secondo quanto pubblicato dagli organi di stampa, si sarebbero verificati gravi e sconcertanti fatti relativi all'università degli studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara, riconducibili in special modo all'operato del rettore, professor Carmine Di Ilio, e del direttore generale, dottor Filippo Del Vecchio; il contratto triennale del direttore generale, dottor Filippo Del Vecchio, è terminato in data 31 ottobre 2015 e nell'adunanza del 28 luglio 2015 il consiglio di amministrazione dell'università ha autorizzato il rettore alla stipula di un nuovo contratto per il periodo dal 1° novembre 2015 al 31 dicembre 2017; in data 31 luglio 2015, il rettore ha sottoscritto il contratto autorizzato per il periodo dal 1° novembre 2015 al 31 dicembre 2017 e, con proprio decreto n. 1279, ha disposto la nomina del direttore generale nella persona del citato dottor Filippo Del Vecchio;

l'approvazione obbligatoria del contratto da parte del consiglio d'amministrazione non sarebbe invece mai avvenuta e a distanza di circa 11 mesi dall'approvazione della bozza di contratto che lo riguardava, il dottor Filippo Del Vecchio eserciterebbe il suo ufficio di direttore generale, pur in mancanza della formale autorizzazione del consiglio di amministrazione;

lo scorso mese di febbraio il rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel collegio dei revisori dell'università "d'Annunzio" è cessato dall'incarico;
considerato che:

a far data dal 1° novembre 2015, quindi, la validità di tutti gli atti da lui adottati potrebbe essere gravemente inficiata con il rischio, per l'amministrazione universitaria, che chiunque si ritenga pregiudicato dalla sua azione ne possa contestare la legittimità, con possibili dannose conseguenze per l'ateneo, anche derivanti da contenziosi o richieste di risarcimento di danni eventualmente subiti da terzi;

per essere comunque efficace, il contratto avrebbe necessitato di ulteriore approvazione dello stesso consiglio di amministrazione, come espressamente previsto sia dallo statuto di ateneo, che dai principi generali in tema di contratti pubblici e dalla specifica giurisprudenza del giudice amministrativo, intervenuta proprio in merito alla portata dell'approvazione del contratto di lavoro del precedente direttore generale dell'università "G. d'Annunzio" (si veda TAR Abruzzo, Pescara, Sez. I, sentenza del 10 febbraio 2012, n. 65, confermato dal Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 settembre 2012, n. 4758/2012); risulta inoltre all'interrogante che tra le attività poste in essere dal dottor Del Vecchio vi sarebbe la stipula della convenzione tra l'università e il Provveditorato alle opere pubbliche del Lazio, Abruzzo, Sardegna per la realizzazione di lavori ricompresi nel piano triennale dell'edilizia universitaria. Più precisamente l'università avrebbe assegnato al suddetto Provveditorato alle opere pubbliche l'incarico per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle opere di riqualificazione della ex caserma Bucciante di Chieti nella parte che dovrà essere utilizzata dall'università. Invece, la convenzione prevede in capo al Provveditorato alle opere pubbliche di Lazio, Abruzzo, Sardegna solo la funzione di stazione appaltante e limitatamente alla gestione delle procedure di gara, per i soli lavori relativi all'edilizia universitaria compresi nel piano triennale (art. 2, comma 1, lettera *b*)), e per i servizi di gestione dell'eventuale contenzioso tecnico (art. 2, comma 1, lettere *a*), *c*), *d*) ed *e*)). Mentre i servizi

di responsabile unico del procedimento, progettazione, direzione lavori, collaudo, sulla base di quanto deliberato dal consiglio di amministrazione dovevano rimanere in capo all'università a costi molto limitati. In altri termini, l'università "G. d'Annunzio" avrebbe operato in modo difforme, con costi enormemente aumentati, da quanto deliberato dal suo consiglio di amministrazione il 27 gennaio 2015, da prima con un atto convenzionale evidentemente difforme dalla decisione assunta dal consiglio di amministrazione, e poi ponendo in essere l'esecuzione della stessa, senza che fosse intervenuta l'approvazione da parte del medesimo consiglio di amministrazione, come previsto dall'art. 27, comma 2, lettera m), n. 4), dello statuto;

in relazione al citato episodio, alcuni componenti del consiglio d'amministrazione hanno presentato esposti al rettore professor Carmine Di Ilio. Il primo in data 27 ottobre 2015, per chiedere una regolarizzazione urgente della procedura di nomina. Il secondo il 28 novembre 2015, in cui si ripercorreva l'intera vicenda e si chiedeva al rettore l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del dottor Del Vecchio, richiesta poi approvata dal consiglio di amministrazione;

a tutt'oggi, non si ha alcuna notizia di una risposta del rettore a tale richiesta di procedimento disciplinare deliberato dal consiglio di amministrazione. Si ipotizza, quindi, ogni futura impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale e l'immediato e definitivo licenziamento del direttore generale;

in data 30 luglio 2015, il Garante nazionale per la protezione dei dati personali ha emanato, a seguito di ricorso degli interessati, il provvedimento n. 457, con il quale ha censurato la pubblicazione sul sito istituzionale di ateneo di dati riservati. A seguito di querela penale da parte di 56 dipendenti universitari, per questi fatti, in data 27 aprile 2016, è stato rinviato a giudizio per diffamazione e violazione della *privacy*;

alcuni dipendenti tecnici amministrativi hanno presentato alla Corte dei conti e alla Procura della Repubblica un esposto contro l'utilizzazione, da parte del direttore generale, di una graduatoria per progressione verticale di personale interno. Il bando era del 2006 e non prevedeva il conseguimento dell'idoneità alla selezione, ma solo vincitori. L'assegnazione alla categoria superiore di 20 unità di personale tecnico-amministrativo ha comportato un aggravio di spesa che non è stato deliberato dal consiglio di amministrazione;

il Consiglio di Stato, con sentenza n. 05029/2015, ha ribadito e consolidato il proprio orientamento a considerare illegittime le proroghe di efficacia di graduatorie stilate nel quadro di procedure interne di progressione e i correlativi scorrimenti disposti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e se intenda rivolgersi al rettore per i doverosi e necessari chiarimenti delle vicende che attengono all'università "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara;

se ritenga di attuare, in base al proprio potere di vigilanza, strumenti d'intervento sulla regolarizzazione del contratto del direttore generale o dare indicazioni per procedere alla rimozione dall'incarico e cessazione di ogni rapporto di lavoro con il dottor Del Vecchio;

se abbia individuato il nuovo rappresentante del Ministero dell'istruzione nel collegio dei revisori della "d'Annunzio", considerato che il precedente componente è scaduto dall'incarico nel mese di febbraio 2016 e se sia informato della eventuale relazione prodotta dal componente scaduto.

(4-05998)

CASSON - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

il sistema Mose, una delle cosiddette grandi opere, sarebbe in procinto di essere completato, secondo le ultime dichiarazioni ufficiali che prevedono l'ultimazione dei lavori nel 2018. Si tratta di una grande opera ideata per difendere Venezia dalle acque alte eccezionali; essa si inquadra nel rapporto che Venezia ha con le acque alte che la inondano periodicamente ed il cui fenomeno ha assunto rilevanza nazionale ed internazionale dopo che una catastrofica mareggiata avvenuta nel novembre 1966 ha completamente sommerso Venezia e gli altri centri abitati lagunari, con una marea di 1,94 centimetri

sul livello medio mare. Da quell'evento calamitoso emerse nettamente la consapevolezza che la salvaguardia della città stessa e della sua laguna non sarebbero più state certe, in assenza di specifici interventi volti a difenderle. Per questo, si ritenne di risolvere la questione delle acque alte con questa grande opera, peraltro fin da subito contestata, denominata Mose: 4 schiere di paratoie a ventola a spinta di galleggiamento, oscillante ed a scomparsa; 79 paratoie che normalmente resterebbero sul fondo piene d'acqua e che in caso di alte maree eccezionali dovrebbero essere sollevate, mediante l'immissione di aria compressa, fino ad emergere, in modo da separare temporaneamente la laguna dal mare;

un'opera che, al di là delle note e gravi vicende giudiziarie ancora in parte pendenti, è stata caratterizzata da numerose ed autorevoli critiche, tutte strumentalmente ignorate per una sorta di autoreferenzialità del magistrato alle acque di Venezia e del suo concessionario consorzio Venezia nuova (i cui vertici sono stati tutti quasi tutti incriminati, indagati e molti già condannati, perché costantemente condizionati da accordi corruttivi), che non hanno mai voluto rapportarsi ad alcun confronto tecnico-scientifico sul merito delle argomentazioni critiche sollevate, con il risultato che a tutt'oggi, ad opera quasi ultimata, permangono pesanti dubbi sulla sua funzionalità e sicurezza;

per di più, e come novità, va segnalato che recentissimi studi del CNR hanno messo in evidenza che si stanno verificando significativi fenomeni di subsidenza in corrispondenza delle opere poste alle bocche di porto che potrebbero riflettere dei cedimenti differenziali con gravi ripercussioni sulla funzionalità dell'intera schiera di paratoie;

meriterebbe quindi una lettura attenta la copiosa documentazione elaborata ad opera e per conto del Comune di Venezia, che nel 2006 (dopo un quinquennio 2001-2005 caratterizzato dall'esclusione della più ampia competenza amministrativa locale) aveva costretto il Governo Prodi ad un confronto tecnico per rivedere e modificare radicalmente il progetto Mose, prospettando soluzioni alternative meno impattanti, più funzionali, meno costose, più consapevoli dell'eustatismo in corso e più rispondenti al rispetto di quell'equilibrio idrogeologico ed ecosistemico, che gli indirizzi della legislazione speciale per Venezia fin dagli anni '80 del secolo scorso avevano indicato e normato. Confronto che, come è noto, il I Governo Prodi (con l'eccezione di alcuni coraggiosi ministri contrari, poi risultati però ininfluenti nella decisione finale) ha concluso con il respingimento delle proposte del Comune di Venezia con la motivazione che "non sono emersi elementi nuovi tali da richiedere modifiche delle opere del sistema Mose", con ciò cancellando di fatto persino il parere negativo di VIA (dicembre 1998), secondo cui l'opera doveva essere ripensata e rivalutata prima della decisione di procedere. E ciò anche a conferma del preliminare negativo parere rilasciato in precedenza pure dal Consiglio superiore dei lavori pubblici;

a dispetto di questi rilevanti ed eminenti pareri contrari si è proceduto alla fase esecutiva, ma ancora manca una ricostruzione critica della storia del progetto Mose. Soprattutto, non si è avvertita la necessità di verificare i vari momenti criminali di corruzione che hanno intersecato la storia del Mose in tutte le fasi decisionali, in particolare accertando se gli atti corruttivi fossero utili, non solo ad accumulare fondi neri per illeciti finanziari, ma fossero anche indispensabili per l'avanzamento delle varie fasi di un progetto di indimostrata efficacia e di intrinseca instabilità;

considerato che:

oggi tante di quelle osservazioni critiche stanno rivelando la loro giustezza e fondatezza e tante "improprietà" di questo progetto rimangono;

l'affidamento della progettazione e dell'esecuzione delle opere è avvenuto a trattativa privata, senza gara e senza confronto tecnico ed economico tra varie possibili soluzioni. Per esempio, è mancato completamente un confronto con altre esperienze operative esistenti soprattutto nel settore industriale internazionale *offshore* petrolifero, che disponeva di tecnologie avanzate e sperimentate di progettazione e costruzione di componenti che avrebbero potuto trovare conveniente impiego nelle opere di salvaguardia di Venezia (che la soluzione alternativa delle paratoie a gravità nei ridotti varchi liberi avrebbe potuto dimostrare);

le opere attualmente in esecuzione sono sostanzialmente diverse da quelle originarie dello studio di

fattibilità approvato nel 1982 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, per la drastica riduzione dei restringimenti fissi (con l'ampliamento delle strutture mobili), non garantendosi in questo modo il migliore regime idraulico attraverso la riduzione degli scambi con il mare ed innestando la perdita di sedimenti;

le autorizzazioni politiche non hanno tenuto conto dei pareri negativi sul progetto di massima del 1990 del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del 1998 della commissione VIA del Ministero dell'ambiente;

le opere complementari (dighe esterne in mare e conca di navigazione a Malamocco), bocciate nel progetto di massima nel 1990 e non presenti nel progetto preliminare del 1994, sono state aggiunte nel progetto definitivo del 2002, e realizzate senza alcuna approvazione dell'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

si sono avviati i cantieri senza aver prima attuato le preventive sperimentazioni di aumento delle resistenze idrauliche (attriti) alle bocche (restringimenti fissi) richiesti dal Comune di Venezia e dal "Comitatone", presupposto pregiudiziale per una successiva revisione del progetto di regolazione delle bocche;

è confermata una difficile compatibilità tra il sistema Mose e lo sviluppo della portualità veneziana;

vi è stata una mancanza di precauzione verso i livelli eustatici, anche in considerazione del 5° rapporto dell'IPCC sui cambiamenti climatici presentato nella conferenza di Parigi sul clima nel 2015;

fenomeni di assestamento dei suoli e delle sovrastrutture, a breve e a lungo termine, comportano effetti sulla sicurezza e funzionalità del sistema per tutta la vita operativa. Nel caso di un sistema reversibile sono possibili azioni di rimedio (livellamenti, piccole variazioni di batimetria della soglia di appoggio) che, di fatto, consentono una maggiore sicurezza operativa del sistema. I carichi al suolo sono vieppiù maggiori a parità di forze statiche e i carichi dinamici trasferiti dalla paratoia alla base e alle fondazioni sono tanto maggiori quanto più il sistema è in risonanza con le onde. Dai dati di progetto, inoltre, non si possono dedurre i valori dovuti agli effetti di eustatismo e i carichi statici dovuti al conseguente battente idrostatico;

nell'*iter* procedimentale si sono rivelate difformità con gli strumenti urbanistici ed una conflittualità con le direttive comunitarie in materia di conservazione degli *habitat* naturali;

la sua architettura di sistema comporta l'esistenza di un'enorme quantità di elementi "semplici" interconnessi funzionalmente e soggetti a critiche condizioni ambientali che, nel loro insieme, costituiscono un sistema estremamente complesso, che dovrà operare in situazioni ambientali difficili od estreme, la cui affidabilità necessariamente costituirà un problema nella sua vita operativa e richiederà una manutenzione continua e costosa (si ricorda che nel concorso internazionale per la barriera sulla "New waterway" in Olanda sicurezza di funzionamento e bassi costi di manutenzione sono stati i due criteri che hanno portato ad eliminare una soluzione analoga al Mose);

queste ed altre considerazioni, peraltro già illustrate nei precedenti atti di sindacato ispettivo dell'interrogante in materia (tra cui 4-00559 e 4-03039), fanno apparire per tanta parte del mondo scientifico e dell'opinione pubblica che l'opera che si sta completando non sia proprio un vanto dell'ingegneria italiana, ma rappresenti un'opera di dimensioni inusitabilmente maggiori di quanto potevano (e dovevano) essere, basata su tecnologie obsolete, concepita con un'inutile e pericolosa complessità che ne comprometterà l'efficacia e con grossi difetti di comportamento dinamico, che ne potranno determinare la perdita di funzionalità operativa;

inoltre, le gravi vicende criminali che hanno accompagnato la vita del Mose e che tante risorse finanziarie pubbliche hanno dissipato illegalmente, sulle quali la magistratura sta completando la propria opera di accertamento, impongono che gli aspetti tecnici e scientifici segnalati vadano accuratamente valutati in assenza di ombre e di rischi criminali già nel passato verificatisi, anche al fine di impedire che su tutte le opere in corso o in progettazione relativamente alla laguna di Venezia (come il tema delle bonifiche in Porto Marghera e la questione delle grandi navi) si concentrino nuovi interessi illeciti e corruttivi;

valutato che:

sul citato ultimo aspetto fondamentale inerente alla criticità strutturale di comportamento dinamico dell'opera va fugato ogni ragionevole dubbio, dal momento che, in uno studio eseguito dalla società francese Principia R.D., incaricata dal Comune di Venezia nel 2008, si dimostrava che le paratoie del Mose presentano fenomeni di risonanza, ovvero sono instabili dinamicamente soprattutto nei casi di mare agitato; lo studio Principia è stato consegnato al Comune di Venezia, e i suoi risultati non sono stati smentiti da alcuno;

la decisione adottata dal Governo, dopo lo scoppio dello scandalo Mose-consorzio Venezia nuova, di determinare sostanzialmente la "morte" del magistrato alle acque di Venezia si rivela troppo frettolosa e improvvida, in quanto istituzionalmente le attività di controllo, di verifica e di accertamento del magistrato, secolari, fin dai tempi della Repubblica Serenissima, rimangono indispensabili per la salvaguardia di Venezia e non possono essere cancellate, né affidate ad enti territoriali che non sono in grado né tecnicamente, né finanziariamente di gestirne le funzioni e il personale, soprattutto quello altamente qualificato;

infine, ad opera ultimata, saranno molto ingenti le risorse finanziarie annualmente necessarie per garantire la gestione e la ordinaria manutenzione del sistema Mose: da 80 a 100 milioni di euro annui. Ci si chiede chi vorrà e potrà garantire tale flusso ordinario e pressoché perpetuo di denaro, che si configurerà quasi come una rendita permanente per chi riuscirà a vincere la gara pubblica, che non potrà essere che europea,

si chiede di conoscere:

se i Ministri in indirizzo intendano procedere all'immediata verifica tecnico-scientifica per gli aspetti connessi al comportamento dinamico delle paratoie, avvalendosi di un *team* di esperti qualificati nel campo della progettazione e modellazione di sistemi marini complessi e nell'interrazione dinamica fluido-struttura;

se ritengano di disporre una verifica tecnico-scientifica, al fine di conoscere se il progetto esecutivo degli sbarramenti alle 3 bocche di porto abbia confermato i dimensionamenti del progetto definitivo, oppure se ci siano state modifiche, e di quale entità;

se ritengano opportuno avere un'evidenza delle prove su modello utilizzate per la progettazione delle paratoie delle 3 bocche di porto e di come sia stato valutato l'effetto scala;

se intendano garantire il massimo della pubblicità e trasparenza, anche ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 2013, e successive integrazioni;

se ritengano attivarsi al fine di programmare il nuovo magistrato alle acque di Venezia all'interno di una nuova normativa speciale per Venezia e per la sua laguna, tra l'altro già in discussione in 13a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali).

(4-05999)

[GIROTTO](#), [BOTTICI](#), [SANTANGELO](#), [SERRA](#), [BERTOROTTA](#), [CAPPELLETTI](#), [PUGLIA](#), [MORONESE](#), [COTTI](#), [CASTALDI](#), [GIARRUSSO](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

il 6 giugno 2016 è apparso sul quotidiano "Il Sole-24 ore" un articolo dal titolo "L'exploit del contrabbando di benzina";

viene riportata una stima sulla quota del "nero" nella distribuzione carburanti, pari al 20 per cento del mercato, circa 5 miliardi di litri all'anno di prodotto illegale, immesso in consumo sul territorio nazionale;

come documentato da più di un anno dalla stampa di settore, le frodi sono di diverso tipo: dal dirottamento all'interno del territorio nazionale di merce documentalmente destinata all'estero (e che viaggia quindi in sospensione di accisa) alla destinazione di gasolio agevolato ad usi con accisa piena, dagli acquisti senza Iva di false società esportatrici alle frodi carosello;

in un'intervista rilasciata a dicembre 2015 al quotidiano di settore "Staffetta Quotidiana", il colonnello Gianluca Campana, capo dell'ufficio Tutela entrate del comando generale della Guardia di finanza, ha parlato di "quantitativi enormi di prodotto" che "inquinano il mercato" grazie a "prezzi che sbaragliano la concorrenza";

in termini di evasione Iva, il mancato gettito ammonterebbe a circa 1,5 miliardi di euro all'anno, mentre in termini di evasione di accisa, il "buco" sarebbe nell'ordine di diversi miliardi all'anno; da evidenze giudiziarie risulterebbe che gran parte di questi traffici facciano capo in ultima istanza a organizzazioni criminali di stampo mafioso; il fenomeno è in preoccupante aumento da un paio di anni, come dimostra il numero crescente di sequestri di prodotto illegale da parte delle forze dell'ordine; l'evasione di Iva e accisa consente di praticare prezzi più bassi, con conseguente effetto *dumping* nei confronti dei concorrenti che operano secondo le regole; in molti casi si tratta di prodotti adulterati, addizionati con solventi o additivi che possono danneggiare i motori; le associazioni di settore denunciano la pervasività del fenomeno e la difficoltà delle forze dell'ordine nel contrastarlo. In particolare, Assopetroli e Unione Petrolifera hanno denunciato il fenomeno con un documento comune, sottoscritto all'inizio di maggio 2016, nel quale parlano di un "fenomeno devastante" che rischia di avere "effetti irreversibili" e chiedono misure operative per contrastarlo efficacemente; nel caso delle frodi Iva, il sistema delle false lettere di intento presentate da falsi esportatori non consente agli organi preposti di individuare in tempo i truffatori, si chiede di sapere: se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti, nonché della loro estensione; se disponga di stime sul conseguente mancato gettito per lo Stato e quali iniziative di propria competenza intenda adottare per contrastare il fenomeno.

(4-06000)

[SIMEONI](#), [BENCINI](#), [Maurizio ROMANI](#), [DE PIETRO](#), [BIGNAMI](#), [MASTRANGELI](#) - *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali e dell'interno* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

il 31 maggio 2016 è stato tratto in arresto un ragazzo di 19 anni, originario di Minturno (Latina), con l'accusa di sfruttamento della prostituzione. Questi, insieme ad un coetaneo, avrebbe indotto 2 minorenni a svolgere l'attività di meretricio nel comune di Formia. Le 2 ragazze, entrambe di 15 anni, venivano costrette ad intrattenere, l'una da oltre un anno e la seconda da qualche mese, incontri sessuali anche 3 volte alla settimana per diverse ore, ricattate dall'uomo che le minacciava di rendere di pubblico dominio la loro attività, qualora si fossero rifiutate; a distanza di quasi 3 anni dallo scandalo, tristemente noto a tutti, delle "baby squillo" del quartiere Parioli, che ha sconvolto la capitale, oggi si è di fronte all'ennesimo, e purtroppo non ultimo, episodio di prostituzione minorile, che si declina tanto in maniera indotta, quanto deliberatamente ricercata per arrotondare una paghetta, togliersi alcuni sfizi, ottenere qualche dose di droga. Il fenomeno, invero, è dilagante e interessa l'intera penisola, senza eccezione alcuna; eclatante fu anche il caso delle "ragazze doccia" di Milano, così definite dalla Procura che indagava, per la frequenza con la quale le giovani si concedevano ai compagni nei bagni della scuola, in cambio di pochi euro o ricariche telefoniche; spostandosi di pochi chilometri, si ricordano 5 ragazze di Brescia, tutte di 15 anni, che nel gennaio 2016 sono state scoperte a vendere il proprio corpo, anche al di fuori dei confini cittadini: il giro di prostituzione arrivava, infatti, fino alle città di Bergamo, Mantova, Torino e Milano, mentre il luogo deputato per gli incontri pare che fosse soprattutto presso i parcheggi del centro commerciale "Freccia Rossa" di Brescia; un altro caso, balzato alle cronache, risale all'inizio del 2016, allorquando è stata condannata una donna che costringeva la figlia, all'epoca dei fatti ancora minorenne, a prostituirsi nella val d'Enza. La donna avrebbe obbligato la ragazza a concedersi ad oltre 60 uomini diversi, e condannata, pertanto, in primo grado a 11 anni di reclusione, nonché vedendosi annullare il vincolo parentale; ancora nella capitale, è dei primi di maggio 2016 la notizia di una sedicenne romena costretta a prostituirsi dalle sorelle, di 28 e 23 anni, che le fissavano dapprima gli incontri e quindi stabilivano il prezzo ed il tipo di prestazione. La vittima, nella disponibilità di una stanza presso un *bed & breakfast*

nel quartiere Casilino, riceveva dalle sorelle le istruzioni tramite il cellulare ed era obbligata a mantenere attiva la comunicazione, mentre consumava i rapporti con i clienti, perché potessero tenere sotto controllo sia la vittima, sia i clienti;

più blasonato dalla stampa, invece, un altro caso degli stessi giorni, relativo alla richiesta da parte dei pubblici ministeri capitolini di 18 anni di reclusione per un noto addetto alle pubbliche relazioni romano, accusato di aver adescato almeno 3 minorenni in cambio di soldi e regali. Nella richiesta di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari, si ha modo di leggere che l'imputato "era ben consapevole della illiceità penale delle sue condotte", tanto è vero che, in una delle intercettazioni l'indagato avrebbe affermato che "Sono andato a portare 50 euro ad un fidanzatino mio che sono già due giorni che mi chiede 20. Me mettono in galera guarda...non te dico quanti anni c'ha che te prende un colpo";

infine, anche il Sud Italia, generalmente più omertoso e tradizionalista, è stato coinvolto dallo scandalo delle *baby* prostitute: una ragazza palermitana, anche lei di 16 anni, aveva cominciato a vendere il proprio corpo, al fine di ottenere risorse economiche tali da consentirle di acquistare vestiti e dispositivi elettronici, finché non ha raccontato tutto alla madre che l'ha persuasa a sporgere denuncia nei confronti di chi le gestiva gli appuntamenti. L'uomo, di 30 anni, accusato di sfruttamento della prostituzione minorile, sarebbe riuscito a indurre la ragazza ad avere rapporti sessuali a pagamento; lo stesso avrebbe aperto una pagina "Facebook", per attrarre clienti con inviti espliciti; secondo gli inquirenti, "Tutte le volte in cui la ragazza manifestava l'intenzione di smettere, l'uomo riusciva convincerla a continuare l'attività di meretricio, attraverso continue pressioni psicologiche, facendole credere di avere problemi economici e promettendole anche un viaggio all'estero". Questi, in realtà, era dedito a procacciarsi appuntamenti specificatamente con abbienti professionisti ed imprenditori palermitani, disposti a pagare diverse centinaia di euro, per intrattenere rapporti con la giovane, alcuni dei quali si consumavano anche all'interno degli studi professionali dei facoltosi clienti. Nel presunto giro di prostituzione sarebbero coinvolte altre 2 ragazze, di cui una di appena 14 anni; considerato che:

tra gli aspetti più allarmanti del fenomeno vi è la circostanza per la quale i giovani che scelgono o vengono indotti a prostituirsi non derivi unicamente da un contesto o da condizioni economiche disagiate: è evidente che la portata degli eventi superi la convenzionale estrazione sociale di appartenenza; invero, appare che la maggior parte dei giovani coinvolti non risenta di eventuali ristrettezze economiche, ma si diffonde, a livello culturale, il concetto che qualsiasi cosa possa divenire accessibile tramite la vendita del proprio corpo. In realtà, non trattandosi di individui nel pieno delle proprie capacità di discernimento, non sembrerebbero, a parere degli interroganti, consapevoli della portata e delle ripercussioni che tali azioni possono inevitabilmente comportare, sottolineando, in tal senso, gli strascichi psicologici e le difficoltà che tali condotte riverberano sul presente e sul futuro di questi adolescenti. Sembrano non prendere in considerazione i traumi che attività di un certo tipo immancabilmente provocano, nonché tutte le difficoltà del loro superamento per tornare ad essere padroni della loro vita e condurre un'esistenza serena;

ciò che si ha avuto maggiormente modo di riscontrare, scorrendo le varie testate giornalistiche, è l'atteggiamento sempre più spregiudicato degli adolescenti che, travalicando i sani confini della socializzazione, giungono a concepire come opportuno concedersi a uomini maturi in cambio di denaro, al fine di ottenere beni di consumo che paiono, ai loro occhi, irrinunciabili;

con l'avvento di *internet* è mutata nei giovani, ma non solo, la percezione dei valori e dei comportamenti ritenuti socialmente accettabili da parte dei minori. Il largo uso che gli adolescenti fanno, non solo di *internet*, quanto soprattutto degli innumerevoli *social network* a loro disposizione, ha consentito che il fenomeno si estendesse a macchia d'olio, complice anche la garanzia di anonimato e la sostanziale impossibilità, anche per i genitori più apprensivi, di avere contezza di quanto effettivamente si espongano i loro figli. Inoltre, negli stessi siti di incontri, tutte le opportune misure adottate per impedire l'iscrizione dei minori sono facilmente aggirabili e non è possibile conoscere il contenuto di quanto gli utenti condividono;

per contro, non tutte le famiglie sono uguali: infatti, un altro aspetto ancora più disarmante, è l'atteggiamento di alcuni genitori di fronte a tali episodi. Come si ha avuto modo di apprendere, soventi sono i casi in cui l'attività di meretricio dei giovani viene incoraggiata, se non addirittura agevolata, dagli stessi componenti delle famiglie, anche laddove non si riscontrino contesti difficili tali da poter in qualche modo comprendere il perché di condotte di questo genere;

laddove le famiglie non riescano a favorire le corrette interazioni e comportamenti dei minori, è compito delle istituzioni preservare il contesto entro il quale possano crescere serenamente. Gli sforzi profusi sembrerebbero non essere sufficienti per arginare la portata del fenomeno e condurre alla consapevolezza che il mercimonio del corpo potrebbe segnare incontrovertibilmente la loro intera esistenza. È con rinnovato allarme che si prende atto di quanto sia diffusa la prostituzione minorile: basta, invero, inserire nei motori di ricerca le parole "baby squillo" ed una qualsiasi città italiana per ottenere, quasi immancabilmente, notizie in merito alla scoperta, da parte degli inquirenti, di presunti giri di prostituzione ai danni o perpetrati da adolescenti,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di siffatti accadimenti;

quali iniziative intendano intraprendere per arginare il fenomeno della prostituzione minorile;

se non intendano valutare l'opportunità di adottare misure di sensibilizzazione, volte a favore una maggiore consapevolezza nei giovani dei rischi e dei traumi che comporta la prostituzione in età adolescenziale;

se non intendano promuovere idonee misure per favorire la denuncia da parte dei minori coinvolti delle persone che li inducono alla prostituzione.

(4-06001)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-02948, della senatrice Bertorotta ed altri, sulle irregolarità relative alla gestione del Cara di Mineo;

4a Commissione permanente (Difesa):

3-02945, del senatore Santangelo ed altri, sull'incendio dell'ex deposito munizioni nel centro storico di Marsala (Trapani);

6a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-02943, del senatore Arrigoni, sulla TARI per le utenze non domestiche;

7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-02942, del senatore Arrigoni, sul lavoro di una preside priva di vista a Piacenza;

3-02949, della senatrice Moronese ed altri, sui ritardi nel trasferimento di sede dell'archivio di Stato di Caserta.

1.5.2.2. Seduta n. 830 (ant.) del 25/05/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

830a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO GIOVEDÌ 25 MAGGIO 2017 (Antimeridiana)

Presidenza della vice presidente DI GIORGI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 - Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL (Id-PL, PLI); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Idea, Grande Sud, Moderati, M.P.L. - Movimento politico Libertas, Riscossa Italia, Euro-Exit): GAL (DI, Id, GS, M, MPL, RI, E-E); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza della vice presidente DI GIORGI](#)

[PRESIDENTE](#). La seduta è aperta (ore 9,34).

Si dia lettura del processo verbale.

FRAVEZZI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

Sul processo verbale

[AZZOLLINI](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[AZZOLLINI](#) (FI-PdL XVII). Signora Presidente, vorrei muovere una piccola notazione: mi è parso che il senatore Segretario abbia detto che mancava il parere della Commissione finanze. Non voglio attribuire al presidente Mauro Maria Marino un peccato originale che, di solito, è della Commissione bilancio. Pertanto, con il permesso del presidente Tonini, vorrei far presente che il parere che manca è sempre il nostro: è una cosa che conosco.

[PRESIDENTE](#). Infatti, senatore Azzollini, come avrà visto, ho fatto alzare il microfono del senatore Segretario perché mi sono resa conto che non riuscivate a sentire: in realtà, nel processo verbale c'è

scritto «Commissione bilancio» e questo ha letto il senatore Segretario.

Non essendovi ulteriori osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Per un'informativa del Ministro dell'economia e delle finanze

CARRARO (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARO (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, uno dei primi atti del Governo Gentiloni fu lo stanziamento di 20 miliardi per le banche. Il decreto-legge fu discusso e approvato da una maggioranza anche più ampia di quella tradizionale; poi è stato emanato il decreto attuativo, approvato dalla maggioranza, ma dopo un'ampia discussione, nella quale le opposizioni avevano comunque avuto la possibilità di dire la propria.

Il testo prevede che vi sia una relazione periodica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze alle Commissioni competenti su quanto accade. Non abbiamo avuto più notizie del Monte dei Paschi di Siena, le notizie sulle banche popolari che apprendiamo dai giornali sono veramente inquietanti e l'argomento è drammaticamente importante.

Vorrei quindi chiedere che la prossima settimana, quando i vertici saranno finiti, il Ministro venga in Assemblea sia al Senato che alla Camera oppure presso le Commissioni riunite 5a e 6a di Camera e Senato per spiegarci cosa sta accadendo.

Termino dicendo che si sta diffondendo l'opinione secondo la quale alla fine dell'anno terminerebbe - uso il condizionale, naturalmente - il *quantitative easing*. Questo rende ancor più serio e drammatico il problema, per cui penso che un'informativa al Parlamento, nelle modalità che ho proposto, sia assolutamente indispensabile. (*Applausi delle senatrici Bignami e Rizzotti*).

Sui lavori del Senato Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, convocazione

PRESIDENTE. Informo che la Commissione bilancio non ha ancora espresso il proprio parere sul disegno di legge in materia di riconoscimento della lingua italiana dei segni, che costituisce l'unico punto all'ordine del giorno della seduta antimeridiana odierna. Pertanto, il seguito della discussione del provvedimento proseguirà in altra seduta, che sarà stabilita dalla Conferenza dei Capigruppo.

Comunico inoltre che nella seduta pomeridiana di martedì 30 maggio, alle ore 16,30, il Presidente renderà comunicazioni sul calendario dei lavori.

La Conferenza dei Capigruppo è convocata martedì 30 maggio, alle ore 15.

COMAROLI (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMAROLI (*LN-Aut*). Signora Presidente, intervengo solo per fare una precisazione. Non è per colpa della Commissione bilancio che non stiamo affrontando il disegno di legge sui LIS. Questa mattina ci siamo riuniti alle 8,30, ma dopo venti minuti di attesa il Governo non è pervenuto; tra l'altro, doveva portarci la relazione bollinata e anch'essa non è assolutamente pervenuta. Quindi non si tratta di una mancanza della Commissione bilancio, bensì del Governo e - mi permetta di aggiungerlo - è una mancanza anche nei nostri confronti (*Applausi del senatore Mandelli*), perché noi alle 8,30 eravamo

regolarmente convocati. Il Governo non si è nemmeno degnato di avvisarci che non sarebbe venuto. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut, FI-PdL XVII e M5S, e della senatrice Bignami).*

[MAURO Mario](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Mario (FI-PdL XVII). Signora Presidente, come ha giustamente rilevato la collega Comaroli - evidentemente oggi è la giornata in cui le opposizioni prendono le difese della Commissione bilancio - il problema è non solo e non tanto che non è responsabilità della Commissione bilancio non avere adempiuto all'obbligo di fornire il parere di merito sulla legge che riguarda i diritti delle persone sorde e sordocieche. Il problema, piuttosto, è un altro: non si può continuare a pensare di legiferare con leggi manifesto che non hanno necessaria e sufficiente copertura, come evidenziato dagli interventi dei membri del Gruppo di Forza Italia durante il dibattito. Questo è un problema oggettivo, perché il mancato riscontro ed il mancato contributo da parte della Ragioneria generale dello Stato di ciò che serve per mandare avanti questa norma è legata al fatto che, onestamente, in questa circostanza si sono evocati diritti senza avere la capacità di dare sostanza al provvedimento.

In altre parole, continuando a pensare di poter fare le nozze con i fichi secchi, non si fa altro che evocare speranze per poi tradirle, tradendo anche il bisogno di generazioni intere. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e della senatrice Bignami).*

[RIZZOTTI](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZOTTI (FI-PdL XVII). Signora Presidente, mi associo alle parole del senatore Mario Mauro. Sappiamo, anche dalle parole del sottosegretario De Micheli, che ieri in Commissione bilancio era emerso un problema di copertura addirittura per lo *screening* neonatale per questa disabilità, ma evidentemente la Sottosegretario non si è consultata con il Ministero della salute, dal momento che quell'esame era incluso nei nuovi LEA, già entrati in vigore, quindi c'è stato sicuramente un errore o una trascuratezza nella comunicazione.

Considerato il contenuto di questo disegno di legge, forse sarebbe stato più logico affidarlo non alla Commissione affari costituzionali, ma alla Commissione sanità, anche se sappiamo che tale assegnazione deriva dalla circostanza che il testo inizialmente prevedeva il riconoscimento della lingua dei segni come minoranza linguistica. Mi chiedo però come mai, dal momento che si tratta di un disegno di legge importante e molto atteso (che comunque tratta un problema che non riguarda soltanto il Ministro dell'economia, ma anche il Ministro della salute ed il Ministro dell'università), né un rappresentante del MIUR né un rappresentante del Ministero della salute siano mai venuti in Aula per seguirne i lavori. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).*

[RUSSO](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO (PD). Signora Presidente, intervengo solo per assicurare i colleghi e per spiegare almeno in parte il motivo di questo ritardo.

Il tema, paradossalmente, non è la copertura finanziaria, come ricordava il senatore Mario Mauro, anzi il ritardo è legato al fatto che è un provvedimento molto complesso e, riguardando almeno cinque o sei Ministeri, ha richiesto relazioni tecniche da parte di tutti questi Dicasteri; e via via che queste relazioni giungevano, fortunatamente si è scoperto che molte delle previsioni inserite come norma quadro in questo provvedimento ricevevano già una copertura finanziaria da altra normativa esistente.

Paradossalmente, quindi, abbiamo limato la capienza finanziaria di questo provvedimento e quindi resta semplicemente di avere contezza del risultato finale.

Alla senatrice Rizzotti, che ha seguito il provvedimento e quindi lo sa bene (ma soprattutto a chi non lo ha seguito), voglio semplicemente ricordare che tutti i Ministeri competenti sono stati coinvolti, ci sono state riunioni successive, e in Assemblea viene ovviamente il referente del Ministero competente. Quella di cui stiamo discutendo è una normativa che nasce in Commissione affari costituzionali proprio perché è una norma di principi, una norma quadro che ha il grande pregio, io credo (e il

dibattito svolto la settimana scorsa lo ha testimoniato con le parole di molti colleghi) di mettere al centro per la prima volta il tema della comunità sorda nel nostro Paese e di offrire una visione complessiva anche rispetto ai diversi orientamenti filosofici ed ideologici che albergano oggi nel mondo dell'associazionismo legato alla disabilità auditiva.

Siamo veramente ad un passo dall'approvazione. C'è un problema tecnico, credo anche di sovraccarico di lavoro, in queste ore, per il Ministero dell'economia e delle finanze per la manovrina che impegna il Ministero alla Camera, lo dobbiamo dire con molta franchezza.

Spero che in questo fine settimana le cose si sistemino, ma vorrei che rimanesse agli atti che non c'è un problema né di copertura né di scarsità di impegno rispetto ad un provvedimento che invece, fuori dalle nostre Aule è largamente atteso ed ha avuto un grande riconoscimento.

Invito pertanto i colleghi ad avere ancora un po' di fiducia, sperando che la prossima settimana sia quella buona per concludere l'esame del provvedimento.

Gruppi parlamentari, costituzione, Ufficio di Presidenza e variazioni nella composizione

PRESIDENTE. Con lettera in data odierna i senatori Aracri, Augello, Bilardi, Bonfrisco, Compagna, Davico, Di Giacomo, Fucksia, Giovanardi e Quagliariello hanno comunicato di costituire il Gruppo parlamentare denominato Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI), indicando quale Presidente del Gruppo il senatore Quagliariello, Vice Presidenti le senatrici Bonfrisco e Fucksia e Tesoriere il senatore Davico.

Pertanto i senatori Augello, Compagna, Davico, Giovanardi e Quagliariello cessano di appartenere al Gruppo GAL, le senatrici Bonfrisco e Fucksia cessano di appartenere al Gruppo Misto, il senatore Aracri cessa di appartenere al Gruppo Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura, i senatori Bilardi e Di Giacomo cessano di appartenere al Gruppo Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD.

Buon lavoro al nuovo Gruppo.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (*ore 9,50*).

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Berger, Broglia, Bubbico, Candiani, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Compagnone, Cuomo, D'Adda, D'Ambrosio Lettieri, Della Vedova, Di Biagio, D'Onghia, Donno, Fissore, Gentile, Idem, Longo Fausto Guilherme, Marino Luigi, Monti, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Rubbia, Sangalli, Santangelo, Santini, Scalia, Sibilia, Stucchi, Tocci, Turano, Valentini, Vattuone e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: De Poli, per attività di rappresentanza del Senato; Giannini, per attività della 3a Commissione permanente; De Biasi, per attività della 12a Commissione permanente; Iurlaro e Puppato, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe, Marton e Romani Paolo, per attività del Comitato Parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Gruppi parlamentari, nuova denominazione

Il Presidente del Gruppo parlamentare Grandi Autonomie e Libertà, senatore Mario Ferrara, ha comunicato che il Gruppo parlamentare da lui presieduto assume la seguente nuova denominazione: "Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Grande Sud, M.P.L. - Movimento Politico Libertas, Riscossa Italia)".

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 18 al 24 maggio 2017)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 168

CANDIANI: su un centro d'accoglienza per richiedenti asilo allestito a Tradate (Varese) (4-06875) (risp. MANZIONE, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

DIVINA: sullo stato di manutenzione della strada statale Valsugana nel tratto veneto (4-03550) (risp. NENCINI, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

MALAN: sulla realizzazione dell'autostrada Asti-Cuneo (4-06760) (risp. NENCINI, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

SONEGO ed altri: sull'obbligo di adeguamento delle ferrovie "ex concesse" ai requisiti di sicurezza della rete nazionale (4-06119) (risp. NENCINI, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

Interrogazioni

[SCIASCIA](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il registro dei revisori legali, in applicazione del decreto legislativo n. 39 del 2010;

tale registro, a decorrere dal 23 settembre 2016, è suddiviso in due sezioni: la prima, "Sezione A", per i revisori operanti e la seconda, "Sezione B", per quelli non operanti;

con "determina" del ragioniere generale dello Stato prot. n. 37343 del 7 marzo 2017, è stato adottato il programma annuale relativo all'anno 2017 per l'aggiornamento professionale dei revisori legali, per gli appartenenti ad entrambi le sezioni, come cita l'articolo 5 del decreto legislativo n. 39 del 2010, modificato dal decreto legislativo n. 135 del 2016;

con tale provvedimento, si è disposto, a partire dal 1° gennaio 2017, l'obbligo di aggiornamento, per tutti gli iscritti, mediante la partecipazione a corsi specifici in materia contabile, fiscale e organizzativa per l'acquisizione di almeno 20 crediti formativi all'anno, per un totale di almeno 60 crediti nel triennio 2017-2019;

l'inosservanza di tali obblighi comporta sanzioni di non indifferente peso, come previsto dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 39 del 2010, modificato dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 135 del 2016,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo valuti la necessità di limitare tale obbligo nelle seguenti ipotesi: per i revisori tutti, che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età; per i revisori, di qualsiasi età, iscritti nella "Sezione B", ossia quella dei revisori non operanti.

(3-03774)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

6a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-03774, del senatore Sciascia, sull'obbligo di aggiornamento periodico per i revisori legali.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 772ª seduta pubblica del 28 febbraio 2017, a pagina 5, il titolo "Gruppi parlamentari, costituzione e variazioni nella composizione" è sostituito dal seguente: "Gruppi parlamentari, costituzione, Ufficio di Presidenza e variazioni nella composizione".

1.5.2.3. Seduta n. 842 (pom.) del 20/06/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

842a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MARTEDÌ 20 GIUGNO 2017 (Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente GASPARRI,
indi della vice presidente DI GIORGI
e della vice presidente LANZILLOTTA

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 - Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL (Id-PL, PLI); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Grande Sud, M.P.L. - Movimento politico Libertas, Riscossa Italia: GAL (DI, GS, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Campo Progressista-Sardegna: Misto-CP-S; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del vice presidente GASPARRI](#)

[PRESIDENTE](#). La seduta è aperta (ore 16,31).

Si dia lettura del processo verbale.

VOLPI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 14 giugno.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

[PRESIDENTE](#). L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,34*).

Sulla scomparsa di Oscar Mammi

ROMANI Paolo (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANI Paolo (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, Oscar Mammi, repubblicano, deputato per sei legislature, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, anche attore: un uomo garbato, disponibile al dialogo, capace, nei suoi quattro anni di incarico di Ministro, di legare il suo nome alla prima legge organica sull'emittenza radiotelevisiva. Non era facile in quel periodo tant'è che, all'esito favorevole del voto del Parlamento alla sua riforma, si dimisero dal Governo Andreotti ben cinque Ministri della sinistra democristiana. Ma non era facile soprattutto perché fu la prima legge organica di riordino del settore televisivo dopo quindici anni di non regolamentazione, o meglio, come qualcuno allora disse, di caos delle frequenze. Dico queste cose con radicato convincimento perché in quegli anni fu uno di coloro che attendevano con ansia una legge che desse certezza a un settore in rapida e incredibile espansione, ma che pagava fino in fondo la mancanza di punti di riferimento normativi che potessero guidare i tanti investimenti in un mondo che, a al di là dei contorcimenti, delle polemiche e dei demagogismi, ha sicuramente portato più libertà al nostro Paese.

Da giovane liberale qual ero allora, ho sempre guardato al Partito Repubblicano come ad una sorta di partito fratello, con cui si hanno solide radici comuni (l'amore per la libertà e per il progresso, l'orrore per ogni dittatura, il rigido rispetto delle regole democratiche), anche se poi le singole scelte ci hanno diviso. In particolare, del Mammi repubblicano ho sempre rispettato e ammirato la grande capacità di dialogo, il valore che dava al riformismo, il fatto di riuscire a trovare sempre un compromesso nobile, che non fosse al ribasso e che rispettasse le convinzioni di tutte le parti.

Ero direttamente interessato, quindi, a quello che stava succedendo nel panorama dell'emittenza televisiva e avevo vissuto in prima persona le battaglie per arrivare, anche in Italia, a un'autentica libertà di espressione: battaglie dure, fatte di accensioni notturne di ripetitori formalmente fuori legge e di trasmissioni semiclandestine, pagate spesso con provvedimenti di chiusura di radio e TV e di condanne nei tribunali. Sento spesso dire - l'ho letto anche su vari quotidiani in questi giorni - che la legge Mammi si è limitata a prendere atto dell'esistente; non è così o, meglio, non è stato solo così. Certamente il ministro Mammi intese confermare con il suo testo le conquiste di libertà che le televisioni e le radio private, nazionali e locali, avevano ottenuto sul campo. E già per questo gli dobbiamo essere riconoscenti, perché lo fece malgrado l'opposizione durissima di tutto il Partito Comunista e di parte della Democrazia Cristiana, allora partito di maggioranza; all'approvazione della legge con la fiducia, posta dal presidente del Consiglio di allora Andreotti, si dimisero - come ricordavo in premessa - ben cinque Ministri della sinistra democristiana.

Ripeto, non si trattava solo di una fotografia dell'esistente, ma di una legge che per la prima volta riusciva a mettere a sistema in modo organico l'intero mondo delle radio e delle tv private, che fino ad allora era cresciuto senza regole e, anzi, contro la legge anacronistica che regolava al tempo il settore. Affermava inoltre una serie di principi cardine, cui ancora oggi ci atteniamo: che il pluralismo dell'informazione si dovesse applicare anche in ambito radiofonico e televisivo, che una regolamentazione di radio e tv non potesse prescindere da una regolamentazione della pubblicità, che si dovesse tenere conto degli incroci proprietari con l'editoria tradizionale. Era una legge per certi versi coraggiosa, che fu approvata solo grazie alla determinazione di Bettino Craxi e soprattutto alle capacità di Oscar Mammi: le grandi abilità di mediatore, la gentile ostinazione di chi sa di essere nel giusto, la facoltà di riuscire a vedere ben oltre il contingente, privilegiando il bene del Paese rispetto

agli interessi di parte.

Signor Presidente, nell'avviarmi alla conclusione voglio cogliere l'occasione per salutare la figlia Alessandra, che sta assistendo ai nostri lavori delle tribune. *(Applausi)*.

Infine, voglio ricordare la sua grande dignità nei momenti difficili (difficili per tutti allora, anche per il Partito Repubblicano), ai tempi di Tangentopoli, quando non volle partecipare alla sanguinosa resa dei conti di quegli anni, convinto della sua onestà e del primato della politica. Presentò le dimissioni dal Parlamento con discrezione, quasi in silenzio. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

ZANDA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (PD). Signor Presidente, oggi il Senato ricorda Oscar Mammi, un dirigente politico del Partito Repubblicano Italiano, a lungo parlamentare, più volte uomo di Governo. Si è spento nei giorni scorsi, dopo una malattia che ha reso difficili gli ultimi anni di una lunga vita, ricca di obiettivi raggiunti e molto ben spesa, sia nella dimensione privata che in quella pubblica, mai venendo meno ai legami della sua famiglia e mai abdicando alla sua grande passione per la politica. Ha vissuto circondato dall'amicizia e dalla simpatia di chi l'ha conosciuto, dalla stima dei colleghi parlamentari e dal grande rispetto di quanti hanno avuto l'onore di collaborare con lui.

Le senatrici e i senatori del Partito Democratico sono particolarmente vicini alla famiglia di Oscar Mammi, ai figli e ai nipoti, ai quali esprimono il loro affetto, nel ricordo di un collega dal quale molti hanno imparato a fare politica. Rivolgo un mio pensiero particolare alla figlia Alessandra, che ci ascolta dalla tribuna, e alla quale mi lega un'amicizia antica e forte.

Se debbo sintetizzare in una sola frase la personalità politica di Oscar Mammi, dico che è stato un grande democratico, un laico, saldo nel difendere l'appartenenza dell'Italia all'Occidente democratico, leale su una linea di centrosinistra sinceramente *liberal* nel sistema politico. Se debbo ricordare con altrettanta brevità il suo profilo più personale, lo ricordo come un amico allegro e ironico, un uomo colto e pieno di interessi, aperto al nuovo e nemico delle avventure.

Sono, ovviamente, numerosissime le iniziative di Oscar Mammi da parlamentare e da Ministro, ma non credo che oggi, qui in Senato, elencarle tutte possa essere il modo giusto per onorarlo. Voglio solo soffermarmi - lo ha già fatto adesso il presidente Romani - sui difficili anni del suo lavoro di Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, quando la realtà delle cose mise l'Italia davanti alla necessità e all'urgenza di promuovere un riassetto profondo del sistema televisivo nazionale.

Ricordo quel tempo e quel dibattito perché è allora che Oscar Mammi si è trovato ad affrontare la questione più delicata, più controversa e più difficile di tutta la sua carriera politica. Aveva davanti un nodo che la politica che lo aveva preceduto aveva sempre scansato, secondo il metodo del rinvio che allora era così di moda e che negli anni è costato tanto all'Italia. Il groviglio era molto duro da sciogliere per le sue implicazioni di carattere economico (la televisione è una grande industria e occupa decine di migliaia di lavoratori), sociale (l'Italia politica e non politica era divisa tra RAI e Mediaset), politico (c'era una profonda divisione anche tra destra e sinistra) e persino democratico (erano in gioco il pluralismo e la qualità dell'informazione). In più c'era la condizione di illegittimità in cui operava il principale operatore privato, che allora trasmetteva su tutto il territorio nazionale senza tener conto dei divieti di legge ma contando su un'assenza di controlli che finì solo per opera della magistratura. In questo quadro, il costume del tempo avrebbe suggerito di rinviare nuovamente il problema a tempi migliori. Invece Oscar Mammi non si tirò indietro e cercò la soluzione che a lui sembrava migliore, considerando la televisione non un tassello del meccanismo del potere in Italia, quanto un servizio che lo Stato era tenuto a regolare nell'interesse dei cittadini. Trovò la soluzione in una legge che porta il suo nome e che, in sostanza, decretava la fine del monopolio della RAI, l'inizio del duopolio con Mediaset e la legalizzazione delle televisioni locali private.

La legge Mammi determinò una grande apertura del mercato televisivo, ma provocò anche polemiche politiche, sfociate nelle dimissioni di diversi Ministri. Oggi sarebbe insensato tornare a discutere su chi allora aveva ragione e chi aveva torto, io stesso, oggi, non sono più certo delle mie opinioni di allora.

Parliamo di quasi trent'anni fa e tutto è cambiato. In Italia, oltre alla RAI, abbiamo ben tre grandi compagnie televisive che coprono tutto il territorio nazionale e la concorrenza si è fatta durissima sia sull'*audience*, che sulla pubblicità.

Voglio invece dire qualcosa sulla persona di Oscar Mammi e sulle condizioni nelle quali maturò la sua decisione di varare quella legge, anche sapendo, lui uomo di centrosinistra, che sarebbe stata proprio la sinistra che lo avrebbe attaccato e si sarebbe opposta con tutte le sue forze.

Negli anni Cinquanta John Kennedy, allora senatore del Massachusetts, scrisse un libro sul coraggio politico, un libro con cui vinse il premio Pulitzer. Kennedy sosteneva questa tesi: un uomo politico mostra coraggio non quando si oppone agli avversari (perché è naturale che ci si opponga agli avversari politici), ma quando, per sostenere una tesi in cui crede e per fare quel che ritiene possa servire al suo Paese, affronta battaglie politiche anche dure contro il pensiero della sua stessa parte politica, rischiando l'isolamento, l'ostracismo e la condanna dei suoi stessi alleati. A me oggi, commemorando Oscar Mammi, non importa se la sua legge fosse allora la migliore possibile; importa invece sapere che Oscar Mammi pensava che quella legge servisse all'Italia e che, per averla, ha lottato persino con i colleghi della sua stessa parte politica. È per questa ragione che oggi possiamo dire che Oscar Mammi possedeva quella dote rara che è il coraggio politico. Dobbiamo meditare su questo punto, perché l'insegnamento di Mammi vale anche per noi. È facile - in Parlamento lo facciamo quotidianamente e lo abbiamo fatto anche stamattina - battersi e inveire l'uno contro l'altro, maggioranza contro opposizione, ma il coraggio politico, come abbiamo visto parlando di Oscar Mammi, è un'altra cosa.

Signor Presidente, un'ultimissima notazione, perché è impossibile parlare di Mammi senza ricordare che egli apparteneva all'illustre famiglia del Partito Repubblicano Italiano, insieme a Ugo e Giorgio La Malfa, Bruno Visentini, Giovanni Spadolini, Dodo Battaglia, Chinchino Compagna e tanti altri. Sono sempre stato favorevole ai grandi partiti popolari di massa e penso che solo con il loro consenso si possa guidare una democrazia. Tuttavia, ugualmente so che senza la grande scuola dei piccoli e nobili partiti di Ugo La Malfa, Giuseppe Saragat e Giovanni Malagodi e il loro lavoro di ricucitura delle fratture del Paese, la democrazia e la Repubblica italiana non sarebbero mai uscite forti e vitali dal buio del Dopoguerra. Il Partito Repubblicano è stato una fucina e una fabbrica di dirigenti politici; nei tanti anni del Dopoguerra tutti i partiti lo sono stati, ma i repubblicani, pur numericamente così pochi, lo sono stati più degli altri.

Oscar Mammi non è stato mai settario, né massimalista. Non è stato mai un demagogo, né un superficiale, né un moralista. Poteva permettersi coraggio politico perché veniva da quella scuola lì e perché da quella scuola aveva assimilato i principi dell'amor di Patria. (*Applausi dai Gruppi PD e Art. I-MDP e dei senatori Liuzzi e Rossi Luciano*).

*COMPAGNA (FL (Id-PL, PLI)). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA (FL (Id-PL, PLI)). Signor Presidente, Oscar Mammi, a differenza del suo grande amico Claudio Venanzetti, che lo ha ricordato insieme a Stefano Folli la scorsa settimana, non è mai stato senatore. Però dall'altro ramo del Parlamento e dal Governo è stato più che un protagonista dell'Italia repubblicana; e devo dire, raccogliendo lo spunto offerto dal collega Zanda sulla sua storia repubblicana, che Oscar Mammi ha cominciato a esserlo molto, ma molto prima di arrivare alla Camera dei deputati. Ci arrivò nel 1968, ma già durante la Costituente egli era il segretario della Federazione giovanile del Partito Repubblicano Italiano.

Per Mammi e per molti giovani e meno giovani di allora, il Partito Repubblicano Italiano era assai meno moderno di quello che si sarebbe vantato di essere vent'anni dopo, sotto la segreteria di Ugo La Malfa, nel 1965. Per Mammi il Partito Repubblicano Italiano - anch'esso partito ideologico, come disse una volta - nasceva in un mondo lontano, eppure irrinunciabile: il mondo del Risorgimento, la Roma che il suo amico Spadolini gli diceva di evocare, la Roma di Ciceruacchio, la Roma di Angelo Brunetti, la Roma di un laicismo molto forte, alla ricerca però di una convivenza con la Roma di Pio IX, se volete con quella di Giulio Andreotti. Da questo punto di vista, Mammi è stato un grande

maestro di convivenza liberale, fra la Roma di Pio IX e la Roma di Ciceruacchio. Oscar Mammi aveva infatti una risorsa formidabile: ironia e mai sarcasmo, tolleranza sempre, impegno sempre, demonizzazione dell'avversario il meno possibile, anzi mai.

Da questo punto di vista è dunque giusto e legittimo evocare Ugo La Malfa, nella storia di Oscar Mammi, ma io evocherei soprattutto Oronzo Reale e quelle risorse di finezza intellettuale e di sdrammatizzazione di tutto con una battuta, che sono irrinunciabili nella democrazia parlamentare.

Come ha ricordato con molto affetto Paolo Romani, Oscar Mammi si distaccò dalla politica con discrezione, con eleganza, ma non direi nel silenzio, perché a suo modo volle parlare. Lo fece attraverso un piccolo libro, intitolato «Tornare alla politica», del principio degli anni Novanta. È un libro edito da un senatore, nostro collega per molte legislature, Stefano Passigli, che si avvale di una finissima e preziosa introduzione di Antonio Maccanico. Ad un certo punto di questo libro, Mammi, fiero amante della politica, ma con molto snobismo nei confronti della politologia, scrisse che si stava facendo un feticcio di una questione non di politica, ma di "idraulica": ovvero il sistema elettorale. Ce l'aveva ovviamente con la stagione del "mariosegnismo". Mammi in quell'occasione disse che se nel 1945 in Italia ci fosse stato il sistema maggioritario né lui, né La Malfa, né Reale sarebbero mai approdati in Parlamento, ma soprattutto la lotta politica avrebbe avuto un'asprezza totalizzante e totalitaria. Da qui l'ironia con la quale Mammi disse che, in quel tempo, la scienza della politica e la politologia avevano preso il posto della politica. Quando mai nella storia d'Italia l'assemblearismo e la tolleranza per le opinioni degli altri sono state un difetto? Oggi questo "gargarismo" contro la partitocrazia sta cancellando la politica e la sua libertà.

Dopo questo grido di allarme, Mammi aveva continuato nel suo distacco e nel suo buon umore: la famiglia, collega Zanda, ma anche gli amici, il gioco delle carte, lo sdrammatizzare tutto e tutti. Finché ha potuto lo ha fatto, poi tutto deve avere un limite: Mammi ci ha abbandonato e molti di noi, in quest'Aula e altrove, si sentono più soli. Da qui, signor Presidente, il cordoglio dei senatori del mio Gruppo e l'affetto che ci lega, in giornate come queste, ai suoi familiari. (*Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e del senatore Liuzzi*).

[CONSIGLIO](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONSIGLIO (LN-Aut). Signor Presidente, Oscar Mammi, politico del Partito Repubblicano Italiano, è noto per avere dato il suo nome, nel 1990, alla prima legge sul sistema radiotelevisivo, quella che tutti ricordano come la certificazione del duopolio RAI-Fininvest, al centro di uno scontro politico fortissimo, che provocò le dimissioni dal Governo Andreotti, composto da esponenti di ben sei partiti, dei ministri della sinistra democristiana: Sergio Mattarella, Mino Martinazzoli, Carlo Fracanzani, Riccardo Misasi e Calogero Mannino, contrari al via libera al disegno di legge, visto come un regalo al gruppo Fininvest di proprietà di Silvio Berlusconi e anche all'apposizione della questione di fiducia.

Mammi, romano, nato nel 1926, laureato in economia e commercio, aveva iniziato a lavorare in banca prima di approdare alla politica ed essere eletto in Parlamento nella fila del Partito Repubblicano Italiano di Ugo La Malfa nel 1968. In Parlamento è rimasto fino al 1993. Sono anni in cui ha ricoperto importanti incarichi nel partito e nel Governo. Fu Ministro per i rapporti con il Parlamento dal 1983 al 1987 e Ministro delle poste dal 1987 al 1991: gli anni in cui fu posto il problema del nuovo assetto radiotelevisivo, che fu risolto con la fine del monopolio della RAI e la "legalizzazione" di Fininvest. Riuscì a condurre in porto una delle leggi più scottanti e complicate dell'ordinamento italiano, quella che avrebbe posto fine al cosiddetto *far west* dell'etere, esploso dopo la famosa sentenza n. 202 del 1976, che aveva sancito l'incostituzionalità del monopolio RAI in tema di diffusioni radiotelevisive. In realtà si trattò per gran parte di una legificazione, cioè di una presa d'atto dell'equilibrio consolidatosi a seguito di numerosi pronunciamenti della magistratura civile, penale, amministrativa e soprattutto costituzionale.

Tra i più importanti risultati conseguiti dalla legge n. 223 del 1990 vi fu l'inibizione dell'attivazione selvaggia di frequenze, che proseguiva da almeno quindici anni, determinando una profonda instabilità nella gestione imprenditoriale delle emittenti radio-televisive. Per converso, la legge cristallizzò il

sistema impedendo l'ingresso di nuovi operatori (che avrebbero potuto solo acquistare imprese esistenti), ma consentì finalmente l'interconnessione strutturale in ambito nazionale (fino a quel momento era possibile solo quella funzionale, con la cosiddetta cassetizzazione), aprendo così anche ai telegiornali privati. Ancora oggi, gran parte del testo unico della radiotelevisione si fonda sui capisaldi della legge Mammi.

Nel 1993, Oscar Mammi si dimise dal Parlamento. Era il periodo di Tangentopoli, quando ci si dimetteva dal Governo per un avviso di garanzia anche quando c'era il solo sospetto che potesse arrivare (sembra un periodo lontanissimo). Questo sospetto aleggiava su Mammi dopo l'arresto di Davide Giacalone, suo principale collaboratore nella stesura della legge sulle televisioni. Il clima era tanto avvelenato che lo stesso giornale del suo partito scrisse il giorno delle sue dimissioni: «Non siamo ipocriti e in queste ore misuriamo sulla nostra pelle la sferzata della vergogna». Vero è però che il buon Mammi aveva sempre avuto la schiena dritta e di questo bisogna dargli sicuramente atto. Una vergogna che alla fine travolse però tutto il Partito Repubblicano Italiano, distruggendo un capitale politico liberaldemocratico che era stato costruito intorno alle parole d'ordine di competenza ed onestà.

Il parlamentare Mammi non partecipò ufficialmente alle complicate vicende delle scissioni del partito e della diaspora dei suoi dirigenti nel centrodestra e nel centrosinistra. Si mostrò in pubblico nel 2005, quando su RAI 3 partecipò a «Walter e Giada - i migliori anni della nostra vita», una riedizione televisiva dei «Promessi sposi», nel ruolo dell'Innominato. In quella occasione pronunciò una delle freddure più simpatiche dando un po' di pagelle ai politici della Prima e della Seconda Repubblica; in questo ruolo dell'Innominato, disse: «Andreotti è perfetto. Perché incarna il vero potere, che può servire il male ma anche il bene». E ne ebbe anche per i leghisti: il ruolo dei «bravi» lo affibbiò a Bossi, Calderoli e Castelli. «Ma sono finti cattivi» - spiegò - «giocano a mostrare il coltello, ma non lo usano mai. Dei bravi per bene», era convinto, e ammise che «uno che fa politica o è un bravo attore o non ce la fa». E di conseguenza il ruolo di Pinocchio lo affidò a Silvio Berlusconi. Per D'Alema evocò il ruolo del Conte di Montecristo: «giusto *mix* di cinismo e lucidità».

Un quadretto ironico e colto, condito da una palese nostalgia: «Io ho vissuto una grande stagione, quella dei partiti: oggi è la stagione dei personaggi». Riteneva che: «Il potere dopotutto è sempre quello. È cambiata certo, sicuramente in peggio, la nostra democrazia: un tempo si lavorava per costruire il consenso, ora si cerca di sapere dove va il vento e lo si segue».

Poi il silenzio e una lunga malattia. E un libro sullo scopone, quel gioco di carte che amava giocare insieme a Pertini, e che diceva: «Dovrebbe essere insegnato nelle scuole di buona politica come materia obbligatoria».

Anche noi come Gruppo salutiamo la figlia di Oscar Mammi e facciamo, con un po' di ritardo, le condoglianze a tutta la famiglia. (*Applausi dai Gruppi LN-Aut e FI-PdL XVII*).

BARANI (ALA-SCCLP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (ALA-SCCLP). Signor Presidente, anche il nostro Gruppo esprime la propria vicinanza alla famiglia e alla figlia Alessandra per la perdita di un padre, che è stato per noi un grande politico e Ministro. Dico: «per noi» perché del mio Gruppo fanno parte anche socialisti e repubblicani come Denis Verdini, il sottoscritto, Mazzoni, Pagnoncelli e altri che, in quella stagione, erano vicini a quel clima politico che ha rappresentato Oscar Mammi.

Non posso non ricordare che Oscar Mammi è stato Ministro per i rapporti con il Parlamento durante il più lungo Governo della Repubblica italiana guidato da Bettino Craxi, quando l'Italia è diventata la quinta potenza economica del mondo. Mammi riusciva a tenere i rapporti con il Parlamento in maniera mirabile e non dimentichiamo che, quando la battaglia stava per giungere a conclusione con la chiusura di tutte le emittenti televisive berlusconiane (a quel tempo l'ordine veniva dalla magistratura, dalla Corte costituzionale e dalle sue sentenze), il Governo e quel Ministro per i rapporti con il Parlamento sono riusciti a far passare un decreto speciale emanato dall'allora presidente del Consiglio Bettino Craxi, che ha impedito di escludere tali emittenti dal provvedimento di oscuramento.

Il ministro Oscar Mammi è passato attraverso i Governi Gorla, De Mita e Andreotti e proprio durante il Governo Andreotti c'è stata la sua famosa legge organica, cui ancora adesso è legato il suo nome, sull'emittenza radiotelevisiva, comprensiva della disciplina sulla pubblicità, sui tetti *antitrust* e sugli incroci con l'editoria tradizionale. Ebbene, nel 1990 sono dovuti passare sopra anche alle dimissioni di cinque Ministri dell'allora Governo di centrosinistra. Ricordo una mia visita ad Hammamet a Bettino Craxi durante la quale mi rammentò che il Partito Comunista, per nome e conto dell'allora suo capogruppo Gerardo Chiaromonte, diceva di votare no, ma non impediva che fosse approvata questa importante legge in quanto c'era la fiducia e l'allora giovane responsabile della comunicazione, Walter Veltroni, diceva che era una legge necessaria e di grande respiro. Il decreto-legge, infatti, decadeva alla mezzanotte e la fiducia fu votata alle ore 23,30 convincendo quattro parlamentari del Partito Comunista a non intervenire. Il fatto che Bettino Craxi con il ministro Mammi riuscirono a legarsi a questo importante passaggio ha prodotto il passaggio importante di cedere RAI 3 al Partito Comunista. Ecco come si sono svolti i fatti di quel tempo.

Ringrazio il presidente Zanda delle parole espresse per i piccoli partiti. Se ci fosse stato lo sbarramento del 5 per cento, non avremmo avuto i Mammi, gli Spadolini o i La Malfa in Parlamento. Non avremmo potuto sentire, quindi, il presidente Zanda dire che questi erano politici illuminati che hanno fatto grande l'Italia. È per questo che credo sia stato un grande legislatore, e lo ringraziamo.

Mi ha fatto piacere ascoltare il senatore Consiglio, che ha voluto ricordare l'ultima sua interessante e bella debolezza che è stata quella di recitare nella *fiction* «Walter e Giada», ispirata a «I promessi sposi» e trasmessa su RAI 3, e ovviamente prodotta da Endemol.

Quello di cui mi rammarico è il fatto che lui, come tanti altri che hanno fatto grande l'Italia, è stato ingiustamente e brutalmente vituperato ed allontanato dalla politica e dal Governo da quella che è stata una rivoluzione mediatico-giudiziaria, quando noi avevamo ancora bisogno di loro. Questi ovviamente hanno pagato, mentre i carnefici continuano ad imperversare in Italia e ad essere al centro della scena politica. Grazie, Oscar Mammi, per tutto quello che hai fatto per il nostro Paese. (*Applausi dal Gruppo ALA-SCCLP*).

GOTOR (*Art. I-MDP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOTOR (*Art. I-MDP*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il 10 giugno scorso è mancato Oscar Mammi. Era nato a Roma nel 1926 e sin dal 1946, a vent'anni, aveva scelto di militare nelle file repubblicane, nel corso della campagna sul *referendum* istituzionale.

Laureatosi in economia e commercio, aveva iniziato a lavorare al Banco di Napoli, rivestendo ruoli sindacali e continuando l'attività politica militante nelle file del partito dell'edera, che è stata, come per tanti della sua generazione, la sua grande scuola di formazione politica.

Nel 1968 venne eletto per la prima volta in Parlamento, ove rimase sino al 1994, affiancando all'attività di deputato quella di membro del Governo, prima come Sottosegretario all'industria e al commercio e poi, durante gli anni Ottanta, nelle vesti di Ministro per i rapporti con il Parlamento nel primo e secondo Governo Craxi, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni nei Governi Gorla e De Mita e nel sesto Governo Andreotti.

Il suo nome è indissolubilmente quanto indebitamente legato alla cosiddetta legge Mammi sulla riforma del sistema radiotelevisivo, ma questo dato di fatto ha contribuito a oscurare il resto della sua lunga e qualificata attività legislativa, che vorrei qui riproporre almeno in un punto saliente.

Anzitutto, come Presidente della Commissione interni svolse un ruolo di grande mediatore che portò alla smilitarizzazione, sindacalizzazione e apertura all'arruolamento femminile della Polizia di Stato, con la legge n. 121 del 1981, in anni duri e complessi quali quelli in cui lo Stato e le istituzioni dovettero affrontare e superare l'emergenza del terrorismo.

Per quanto riguarda la legge Mammi sull'emittenza radiotelevisiva, occorre ricordare che il progetto iniziale di riforma rimase nei cassetti e che la versione votata dal Parlamento, che avrebbe assunto il suo nome, non aveva un firmatario e fu il risultato di un compromesso al ribasso tra le diverse forze

politiche. Come è noto, fu determinante l'impulso del PSI di Craxi, il quale impose il voto di fiducia al Governo. Il provvedimento disciplinava il sistema radiotelevisivo pubblico e privato, incaricandosi di fotografare *de iure* il monopolio di fatto dell'imprenditore Silvio Berlusconi in ambito televisivo, nella fondamentale sfera della raccolta pubblicitaria e stabilendo che le sue tre reti private, in un regime di duopolio con la RAI, avrebbero dovuto dotarsi di appositi telegiornali. Per protestare contro l'approvazione di quella legge, ben cinque Ministri democristiani - lo ricordava il senatore Paolo Romani - appartenenti alla sinistra del partito, si dimisero il 27 luglio 1990 dal Governo, ma furono avvicinati senza colpo ferire dal presidente del Consiglio Andreotti. Questa è la data di inizio della carambola italiana 1990-1993, in cui si definirono assetti di potere, conflitti di interesse e alleanze politiche di lunga durata in ambito interno ed internazionale.

Mammì ha attraversato con disciplina, onore e una buona dose di pungente ironia la stagione della cosiddetta Prima Repubblica, quella del protagonismo politico e civile dei partiti. Pur non avendolo conosciuto di persona, immaginiamo che abbia guardato con distacco e disincanto alla nuova fase della «democrazia del personaggio» degli ultimi anni. Non a caso, si ritirò dalla vita politica attiva, in silenzio, dopo l'implosione di quel sistema dovuto alla crisi di Tangentopoli ed ebbe più tempo per dedicarsi alla passione di una vita, quella dello scopone scientifico, e al culto di Roma e della romanità, in particolare quella cantata dai versi graffianti di Gioacchino Belli.

A nome di Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista, desidero porgere le nostre condoglianze ai familiari tutti, a quanti gli hanno voluto bene e in particolare a sua figlia Alessandra. (*Applausi dal Gruppo Art.1-MDP*).

D'AMBROSIO LETTIERI (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO LETTIERI (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*). Signor Presidente, signori del Governo, colleghe e colleghi, se dopo venticinque anni dalla conclusione dell'attività parlamentare Oscar Mammì viene ricordato in quest'Aula con le parole di rispetto e di considerazione che gli sono state rivolte da tutti i colleghi che mi hanno preceduto, evidentemente questa figura importante della nostra Repubblica parlamentare ha lasciato un segno, nell'attività e nel percorso che Oscar Mammì ha tracciato della sua storia politica di dirigente autorevolissimo del Partito Repubblicano, di politico che ha svolto l'attività parlamentare attraversando venti anni di storia, dal 1972 al 1992 (ben cinque legislature), di uomo di Governo, con incarichi di Sottosegretario prima e di Ministro dopo.

Credo che il tributo di ricordo e di apprezzamento che si è ascoltato in quest'Aula si appoggi saldamente su una caratteristica in particolare, quella della coerenza, che emerge in modo puntuale e preciso, indipendentemente dalle valutazioni di merito che si possono fare sull'efficacia dell'azione politica del ministro Mammì e che sono riconducibili a quel patrimonio valoriale che ha rappresentato e rappresenta la cifra distintiva di chi è impegnato nelle istituzioni. Ebbene, leggendo gli atti parlamentari, gli interventi tenuti in Aula alla Camera dei deputati credo che emerga con assoluta chiarezza la grande coerenza che nel tempo Oscar Mammì ha mantenuto nel rapportarsi al patrimonio di valori di laicismo del Partito Repubblicano.

Fu un uomo senz'altro colto, di grande cultura, ma dotato anche di grande arguzia politica, di grande senso di ironia e di lealtà, più propenso e incline all'attività di mediazione e di composizione tra posizioni differenti che non a percorrere la strada dello scontro. Credo che la sua attività abbia trovato, dopo l'impegno politico, un riscontro singolare e significativo anche in quella *fiction* televisiva alla quale si è fatto riferimento, allorquando, vestendo i panni dell'innominato, partecipò alla *fiction* «Walter e Giada» ispirata a «I promessi sposi». Egli stesso sostenne, in un'intervista, che uno che fa politica o è un buon attore oppure non ce la fa e lui fece anche l'attore.

Fu anche significativo il senso che diede all'interpretazione del ruolo dell'innominato. Egli disse cioè che la rappresentazione del potere aveva caratteristiche sempre uguali nel tempo: il potere è sempre quello, ciò che cambia è la democrazia. Mammì disse: nel tempo, si lavorava prima per costruire il consenso; oggi invece si cerca di capire dove va il consenso e poi ci si regola di conseguenza. Ecco la coerenza, credo la lezione migliore, che rappresenta il lascito di Oscar Mammì, con cui diamo forza al

tributo di ricordi che abbiamo voluto testimoniare in quest'Aula, al quale tributo si unisce anche il Gruppo Grandi Autonomie e Libertà, esprimendo il pensiero memore, grato e solidale alla sua famiglia. *(Applausi del senatore Giovanardi).*

MANCUSO *(AP-CpE-NCD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCUSO *(AP-CpE-NCD)*. Signor Presidente, sarò brevissimo, non perché la figura di Oscar Mammi non meriti di parlare a lungo della sua storia politica e personale, ma perché ho poco da aggiungere rispetto a quanto è stato detto dai colleghi che mi hanno preceduto.

Non ho avuto la fortuna di conoscere personalmente Oscar Mammi, quindi non ho aneddoti da raccontare, tranne uno che ho rilevato leggendo la sua biografia e che mi ha colpito, una delle sue interviste, che evidenzia la sua capacità di esprimere riflessioni politiche molto acute e ancora molto attuali. Disse durante una di queste interviste: «Mi sono divertito moltissimo» in occasione della sua apparizione televisiva. «L'Innominato è la rappresentazione del potere, che ha caratteristiche uguali nel tempo. Il potere è sempre quello, è cambiata certo, e in peggio, la nostra democrazia: un tempo si lavorava per costruire il consenso, ora si cerca di sapere dove va il vento e lo si segue». Una sferzata a una politica miope, incapace di guardare al futuro e di costruire una classe dirigente degna di questo nome, in quanto arroccata nella salvaguardia dell'esistente.

Mammi ha rappresentato una lunga, memorabile, orgogliosa parte della storia del repubblicanesimo italiano. Fu sempre convinto che la crisi italiana fosse superabile unicamente attraverso un impegno politico e non certo attraverso soluzioni istituzionali o giudiziarie.

Auspichiamo che queste parole e quello che abbiamo sentito in quest'Aula non cadano nel vuoto e che vi sia uno sforzo costante nell'impegno politico attivo delle nuove generazioni. Noi di Alternativa Popolare, anche nel rispetto delle storie di appartenenza di molti di noi alle tradizioni repubblicane e, in passato, al Partito Repubblicano, ci uniamo al ricordo di Oscar Mammi e siamo vicini alla famiglia e ai parenti tutti. *(Applausi del senatore Colucci).*

PRESIDENTE. Colleghi, la Presidenza si unisce alle espressioni di ricordo che tutti i Gruppi hanno rivolto alla figura dell'onorevole Oscar Mammi, che, come gli interventi hanno sottolineato, è stato un protagonista assoluto della vita politica, democratica e parlamentare.

Ovvio il ricordo di alcuni passaggi legislativi importanti, non solo legati a una legge che ha segnato un momento fondamentale della vita parlamentare e democratica, ma anche del suo amore per la vita politica. Voglio ricordarlo, anche da romano, come protagonista della vita politica romana; anche questo tratto è stato ricordato.

Non posso non aggiungere anche un ricordo personale, di quando, nel 2002, Mammi era lontano dal Parlamento da tempo e avemmo un dibattito, promosso da Bruno Vespa, nel momento in cui mi toccò innovare nel campo delle televisioni la legislazione che lui aveva portato avanti e che aveva cambiato molto la vita italiana. Anche oggi da alcuni colleghi insigni sono state dette cose importanti al riguardo. Credo che il mondo sia andato avanti e sia stato ulteriormente innovato. Per me è stato dunque un riferimento, nella discussione e nel confronto, nei processi di modernizzazione dell'informazione e del sistema radiotelevisivo e nell'arricchimento del pluralismo.

Prima di ricordare con un minuto di raccoglimento l'onorevole Oscar Mammi, anche il Governo ha manifestato, con il vice ministro Morando, il desiderio di associarsi al ricordo di un politico così importante.

MORANDO, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, desidero soltanto aggiungere che il Governo si associa al ricordo di Oscar Mammi e al cordoglio per la sua scomparsa.

PRESIDENTE. Invito l'Assemblea ad osservare un minuto di silenzio in ricordo di Oscar Mammi. *(Il Presidente si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea, che osserva un minuto di silenzio).* *(Applausi).*

Seguito della discussione delle mozioni nn. 738, 743, 798, 800 (testo 2) e 802 sui vertici Consip

(Procedimento abbreviato, ai sensi dell'articolo 157, comma 3, del Regolamento) (ore 17,21)

Approvazione del dispositivo della mozione n. 738 (testo 3) e della mozione n. 798. Reiezione delle premesse della mozione n. 738 (testo 3) e delle mozioni nn. 743 (testo 2), 800 (testo 2) e 802

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle mozioni [1-00738](#), presentata dal senatore Augello e da altri senatori, [1-00743](#), presentata dalla senatrice De Petris e da altri senatori, con procedimento abbreviato ai sensi dell'articolo 157, comma 3, del Regolamento, [1-00798](#), presentata dal senatore Zanda e da altri senatori, [1-00800](#) (testo 2), presentata dal senatore Gotor e da altri senatori, e [1-00802](#), presentata dal senatore Centinaio e da altri senatori, sui vertici Consip.

Ricordo che nella seduta antimeridiana ha avuto inizio l'illustrazione delle mozioni.

Ha facoltà di parlare il senatore Tosato per illustrare la mozione n. 802.

TOSATO (LN-Aut). Signor Presidente, userò meno del tempo a disposizione perché vogliamo arrivare presto alla votazione di queste mozioni. Si è perso fin troppo tempo.

Innanzitutto, vorremmo esprimere un giudizio su quanto avvenuto questa mattina, perché riteniamo molto grave che il Partito Democratico e la maggioranza abbiano tentato di minimizzare la gravità della vicenda Consip. Qui non stiamo parlando di «strumentalizzazioni politiche», come è stato maldestramente affermato nella discussione di questa mattina, ma di gravi casi di corruzione.

Non è ancora chiaro, naturalmente, il livello di coinvolgimento delle figure istituzionali accusate, ma i fatti vanno accertati. E non ci piace l'atteggiamento del Governo e della maggioranza: quando le indagini riguardano i propri sodali il PD è garantista; quando coinvolgono gli avversari politici diventa giustizialista. Ormai ci siamo abituati. Questo atteggiamento non ci stupisce più e, fortunatamente, anche i cittadini hanno capito il vostro gioco e la vostra ipocrisia.

Ma veniamo alla vicenda Consip. Consip gestisce gare d'appalto milionarie per la pubblica amministrazione. Quando sono stati assegnati questi ruoli si sapeva che avrebbe mosso grandi interessi. Sarebbero stati necessari controlli eccezionali e grande attenzione. Invece le indagini della magistratura, immancabilmente, hanno evidenziato gravi casi di corruzione.

Presidenza della vice presidente DI GIORGI(ore 17,23)

(Segue TOSATO). Abbiamo assistito all'arresto dell'imprenditore Alfredo Romeo, che avrebbe corrotto funzionari Consip e avrebbe promesso denaro a Tiziano Renzi, padre dell'allora Presidente del Consiglio e dell'attuale segretario del Partito Democratico.

Abbiamo assistito all'avviso di garanzia nei confronti di un Ministro, Luca Lotti. Non un Ministro qualsiasi. Per altri Ministri, per episodi molto meno gravi sono arrivate le dimissioni. Per Lotti no. È uno del Giglio Magico. Uno dei più discussi collaboratori di Matteo Renzi. A lui tutto è permesso e perdonato. Accusato di aver informato dirigenti Consip dell'esistenza delle indagini in corso è ancora al suo posto. È ancora un potente Ministro della Repubblica. L'amministratore delegato di Consip, Luigi Marroni, avrebbe confermato alla magistratura la veridicità di tali circostanze, ed è forse per questo che se ne deve andare.

Per mesi si è chiesto di trattare la vicenda Consip in Parlamento. La maggioranza lo ha consentito solo dopo le dimissioni dei componenti del consiglio di amministrazione Luigi Ferrara e Marialaura Ferrigno. Ci chiediamo quindi se queste siano state circostanze casuali, dimissioni spontanee, fatti non correlati. Onestamente, è difficile pensarlo.

In ogni caso, vorremmo rispondere al presidente Zanda e al Partito Democratico, che parlano di questione superata e di caso risolto, che noi non siamo assolutamente d'accordo: la decadenza del consiglio di amministrazione di Consip non risolve nulla. Non risolve gli scandali, le responsabilità penali e neppure quelle politiche. Non volevate questo dibattito. Volevate insabbiare tutto. Ma non ci riuscirete, nonostante la vostra ipocrisia e la vostra arroganza!

È ormai chiaro che il Governo, il PD e Renzi vogliono liberarsi del consiglio di amministrazione di Consip e soprattutto del suo amministratore delegato solo perché ha parlato, ha collaborato con la magistratura; perché è colui che con le sue dichiarazioni ha messo nei guai Luca Lotti, l'amico di Renzi.

Voi non volete realmente mettere ordine in Consip. Stiamo assistendo ad un regolamento di conti all'interno della maggioranza. Renzi e il PD vogliono solo fare piazza pulita di uomini coinvolti in indagini molto gravi e pericolose, che hanno toccato persino la famiglia del capo, i suoi amici, i suoi sodali.

In tutta questa vicenda c'entra poco la politica. In questa vicenda sembrano essere coinvolti i vertici di un sistema di potere che vogliono difendersi dalle indagini, spostare l'attenzione dell'opinione pubblica, trovare un unico capro espiatorio, rimuovere gli ostacoli, rimuovere scomodi testimoni.

Noi della Lega Nord non ci stiamo; non accettiamo questa ignobile farsa. Noi pretendiamo la verità; la pretendono i cittadini. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Vogliamo sapere in definitiva se siamo stati governati da uomini perbene o da un comitato d'affari. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Bignami. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. Avverto che il senatore Augello ha presentato una riformulazione della mozione n. 738 a sua prima firma, il cui testo è in distribuzione.

Dichiaro aperta la discussione.

È iscritta a parlare la senatrice Repetti. Ne ha facoltà.

REPETTI *(Misto-Ipl)*. Signora Presidente, a me questa discussione sembra paradossale, soprattutto per l'atteggiamento dell'opposizione e di una parte della maggioranza: un'ostinazione, peraltro illogica, visto che sono anche decaduti, in gran parte, i presupposti, a voler discutere a tutti i costi di mozioni non tanto per capire davvero cos'è accaduto in Consip, come qualcuno ha detto, ma - questa è la verità - per puntare ancora una volta il dito nei confronti del Governo, e in particolar modo nei confronti del ministro Lotti. Accuse basate solo su illazioni che non hanno alcun fondamento. Questo a me appare ancora più paradossale e illogico perché sulla vicenda Consip credo ci sia ben altro da dire, ben altro su cui discutere. Mi riferisco all'indagine sul depistaggio: un'indagine basata non su supposizioni, ma su intercettazioni chiare, direi inequivocabili. Tutto questo ai danni dell'allora presidente del Consiglio Matteo Renzi.

Questo è, a mio avviso, un fatto gravissimo, inaccettabile, che dovrebbe sollevare un coro unanime di sdegno da parte di tutte le forze politiche; un coro unanime di sdegno e di richiesta di chiarimento, questa sì. Un fatto così grave perché riguarda tutti noi; riguarda la democrazia di questo Paese.

Colleghi, non so voi, ma io sono letteralmente stanca di questi vent'anni di scontro ideologico che ha paralizzato il nostro Paese, che lo ha portato all'immobilismo più totale, che lo ha portato alla crisi sociale e politica in cui oggi si trova. Per questo, mi appello qui oggi a tutti, a un maggiore senso di responsabilità perché sono certa di una cosa, che vi è una lezione che avremmo dovuto imparare già da tempo e che dovremmo imparare ancora oggi, perché quello che è accaduto in questi vent'anni è responsabilità di tutti, e cioè che con lo scontro ideologico nessuno, né fuori né qui, vincerà, ma ancora una volta sarà il nostro Paese a perdere. *(Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Berger e Marino Luigi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Compagna. Ne ha facoltà.

***COMPAGNA** *(FL (Id-PL, PLI))*. Signora Presidente, non credo che la discussione di oggi sia paradossale. Anzi mi permetto di rilevare, rispetto alla collega che mi ha preceduto, che almeno la mozione a prima firma del senatore Augello, da me firmata (eravamo allora tutti quanti parlamentari dell'opposizione), non solo non aveva alcuna ostinazione nel formulare un *j'accuse* nei confronti del ministro Lotti, ma cercava di disincagliare le pessime abitudini del Parlamento, e di questo ramo del Parlamento, di anteporre comunque quell'inutile, grottesco e giacobino strumento della mozione individuale di sfiducia nei confronti del singolo Ministro.

Questa è una vicenda abbastanza lunga, da quando fu introdotto nel nostro Regolamento questo strumento. Un professore di diritto parlamentare, che poi è diventato senatore e nostro collega, di una certa autorevolezza, non dell'opposizione di centrodestra, ma del Partito Democratico (parlo del professor Andrea Manzella), lo definì un'inutile *gadget* istituzionale, nel senso che, dal punto di vista della politica costituzionale, il voto di fiducia è un nesso che lega l'istituzione Governo all'istituzione

Parlamento e, quindi, non di incardinamento all'Esecutivo del singolo Ministro.

La ginnastica in base alla quale, dal caso di Filippo Mancuso in poi (eravamo alla metà degli anni Novanta), appena c'è una vicenda in qualche modo legata all'esercizio dell'azione penale, si chiedono le dimissioni del Ministro e si presenta una mozione individuale di sfiducia, è una fregnaccia. D'altra parte, essa è nel nostro Regolamento.

Insieme a quei 72 colleghi della mozione Augello di qualche mese fa, cercammo di discutere in Senato di altra materia rispetto a quella sulla quale il Senato era stato sollecitato. In quell'occasione il presidente Grasso, assai meno colloquiale e disponibile di stamattina, fu molto arcigno e disse che di ciò, per il momento, non si poteva discutere. Di qui il nostro apprezzamento per non aver stamattina ricevuto un responso secondo cui di ciò si sarebbe potuto discutere solo dopo il 27 giugno. Il che sarebbe stato molto evasivo da parte di un'Assemblea parlamentare.

Il comportamento del singolo Ministro e le sue deleghe, fra l'altro in materia di sport, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri non c'entrano assolutamente niente. Il problema - scusate se è poco, attendo con molta passione l'intervento di un rappresentante del Governo come Morando - è la vicenda della spesa pubblica in Italia.

La Consip è stata inserita nel nostro ordinamento - mi pare di capire sentendo la diatriba statutaria - un pochino "a capocchia", perché in quella che avrebbe dovuto essere, ai vertici dello Stato repubblicano, la centrale degli acquisti della pubblica amministrazione ha prevalso la politica "politicante". Sono un garantista, anzi psicologicamente sono un innocentista e prescindo perciò dai profili di diritto e di procedura penale.

Tra i personaggi che si agitano attorno a questa vicenda vi è l'imprenditore Romeo (lo conosco, siamo quasi coetanei), del quale non metto in dubbio la non colpevolezza. Ma Romeo è uno di quelli che arrivano a Confindustria dopo essere attentamente passati per una vicenda politica. Il personaggio proviene dalla cosiddetta "destra comunista napoletana", cioè il mondo del PCI-PDS.

Che cosa fa questo imprenditore? Che attività svolge? Si occupa di gestione degli acquisti della pubblica amministrazione, ovvero dell'erogazione della spesa pubblica. Ritroviamo cioè in questa vicenda profili di riferimento politico molto forte nella sua attività di intermediazione. Peraltro, a mio giudizio, l'istituto regionale in Italia altro non è che il frutto di un'esigenza forte di intermediazione politica nella spesa pubblica. Questo è il giudizio di molti.

Abbiamo ascoltato ieri la relazione di Yoram Gutgeld, commissario alla revisione della spesa: il controllore, colui che fa il bilancio dei tagli finora insufficientemente operati. Quale che sia l'interpretazione del suo rapporto, quale è la sua diagnosi? La spesa pubblica in Italia è una grande vicenda dal profilo prevalentemente politico-istituzionale. In nome di questo privilegio e della politica intesa esclusivamente come moralismo di massa, questo tema e questo dibattito sono stati tenuti per tre mesi fuori dall'Aula parlamentare.

Di qui il mio apprezzamento per la procedura che abbiamo seguito stamattina e per quanto mi riguarda, il pieno consenso (anche nella riformulazione che il collega Augello non ha avuto modo di illustrare) alla mozione n. 738.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Buemi. Ne ha facoltà.

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signora Presidente, mi scuso con i colleghi per non aver chiesto di intervenire in sede di commemorazione dell'onorevole Mammi, ma vorrei associarmi alle espressioni di cordoglio verso la sua famiglia e al rammarico per la sua scomparsa. Mi associo anche al ricordo che alcuni colleghi hanno fatto di Oscar Mammi.

Tuttavia, avendo i capelli bianchi, mi permetto di dire, senza offesa verso alcuno, che ricordo anche le polemiche di quei tempi, in cui Mammi era l'importante protagonista di un grande progetto di riforma del sistema radiotelevisivo italiano, e le considerazioni fatte allora non sono tanto in linea con quelle che ho ascoltato oggi in quest'Assemblea. Bisogna dirlo, perché dopo la morte diventiamo tutti bravi, mentre quando si è vivi si deve dire quel che si pensa e si deve fare quel che si intende e non sempre a tutti piace.

Ed è quello che devo fare io oggi, nel senso che devo dire di aver firmato la mozione Augello perché nel marzo di quest'anno nessuno poneva il problema di un chiarimento indispensabile da parte di chi aveva il compito di nominare e anche rimuovere i membri del consiglio di amministrazione e la presidenza della Consip. In quella mozione erano anticipati argomenti che poi, ho apprezzato, sono stati inseriti nella mozione a prima firma del senatore Zanda. Per cui oggi, ritenendo questa più attuale, al di là del fatto che mi pare che il collega Augello abbia riformulato la sua mozione, mi associo alla mozione n. 798, a prima firma del senatore Zanda.

Allo stesso tempo, devo richiamare un aspetto citato dal collega Zanda parlando di Oscar Mammi; e cioè il coraggio politico di dire certe cose. E allora è necessario che le future nomine dei membri del consiglio di amministrazione della Consip siano più accurate e confacenti al ruolo terzo che compete a un'istituzione qual è la Consip.

Come ho già detto in altre occasioni riguardanti la discussione della mozione di sfiducia nei confronti del ministro Lotti, è ovvio che in quest'Aula non facciamo le inchieste giudiziarie, ma le inchieste giudiziarie devono essere fatte dalla magistratura, nel rispetto delle garanzie, e nei confronti di chiunque. In particolare, in questa situazione, devono essere svolte nei confronti di coloro che sono stati coinvolti nella vicenda Consip, ma anche di quei magistrati e ufficiali di polizia giudiziaria che hanno sicuramente svolto attività non confacenti al ruolo, o quanto meno la cui coerenza con l'obbligo della funzione deve essere verificata dall'autorità giudiziaria.

Noi dobbiamo fare scelte politiche. Mi sia allora consentita una brevissima considerazione sulle società, nazionali e anche regionali, che devono sovraintendere la funzione dell'istituzione appaltante. Non sono convinto che stia andando tutto bene. Lo dico ai rappresentanti del Governo e richiamo anche l'attenzione di certa magistratura su alcune società regionali. Voglio fare un nome per tutte: la So.Re.Sa, la società di gestione degli acquisti della Regione Campania, su cui ho inviato segnalazioni sia all'autorità giudiziaria, che all'Autorità nazionale anticorruzione, senza ricevere risposta. È necessario accendere una luce molto forte sulle attività di queste istituzioni, che - ribadisco - devono avere un ruolo assolutamente terzo e non possono essere disponibili a preconfezionare fotografie che sono già leggibili per i futuri destinatari delle forniture.

Signora Presidente, colleghi, le mie sono poche parole, che però denunciano una situazione preoccupante. Non possiamo soltanto invocare un'azione chiarificatrice da parte di altri, dobbiamo invocarla anche per quanto riguarda quelle realtà che derivano dalla responsabilità nostra e delle maggioranze che sosteniamo. *(Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Alì. Ne ha facoltà.

D'ALÌ (FI-PdL XVII). Signora Presidente, desidero svolgere brevissime riflessioni sulla vicenda della discussione delle mozioni riguardanti la Consip.

La prima considerazione, di carattere politico, è che abbiamo notato come Governo e maggioranza cerchino di comprimere il dibattito e gli strumenti democratici allorquando l'argomento non è di loro gradimento. Abbiamo visto il balletto sul *referendum* sui *voucher* e adesso abbiamo assistito al tentativo di rinviare il dibattito delle mozioni sulla Consip. Da ciò ricaviamo, naturalmente, una conferma della sensazione che si voglia possibilmente mettere ai margini il Parlamento allorquando si discutono argomenti delicati.

La seconda considerazione è di carattere personale. Come già detto, noi non abbiamo alcuna tradizione per quanto riguarda le censure personali nei confronti di esponenti del Governo, soprattutto conseguenti a indicazioni e indagini della magistratura. Si tratta di valutazioni che risiedono nell'opportunità dei singoli o delle forze politiche o coalizioni cui appartengono. Rileviamo semplicemente che spesso in questi accadimenti, la maggioranza e il Governo attuali usano due pesi e due misure. Tuttavia, ripeto che ciò non compete a noi. Si tratta di un dibattito tutto interno alla maggioranza e, per quanto ci riguarda, non vi sono eccezioni particolari.

La terza valutazione, che ritengo la più rilevante, è che da questo dibattito si sarebbero dovuto rilevare alcune considerazioni importanti per il Paese, su Consip. Il problema di fondo è se Consip oggi

risponda effettivamente alle motivazioni della sua istituzione o se essa non sia stata utilizzata, in un crescendo rossiniano di competenze e di dimensioni, che alla fine dovrebbero portare il Paese e il Parlamento a riflettere sul suo ruolo. Vorrei ricordare che sull'attività di Consip sono state costruite manovre finanziarie: parti importanti di leggi finanziarie, soprattutto in ordine alle possibilità di spesa, derivano dai presunti risparmi che l'attività di Consip può portare nel panorama della spesa pubblica; risparmi che non solo non si sono verificati, ma che sono ancora tutti da riscontrare, ma nelle leggi finanziarie continuiamo ad indicare i risparmi di Consip come una delle possibili forme di finanziamento di nuove spese.

[Presidenza del vice presidente GASPARRI \(ore 17,46\)](#)

(Segue D'ALI'). L'altra considerazione da fare riguarda il perché Consip continui ad ingigantirsi. Purtroppo, da quel che emerge dai dati, gli appalti di Consip diventano sempre più grandi e sappiamo benissimo che con la grandezza degli appalti aumentano gli appetiti e i margini per fare cose che non si dovrebbero.

Quindi, questo dibattito non si deve limitare agli aspetti di carattere personalistico o ad aspetti di carattere procedurale (si sono dimessi i consiglieri di Consip: sono state dimissioni spontanee o "spintanee"? Sono state dimissioni strumentali?). Questo al Paese interessa relativamente (o almeno dovrebbe interessare relativamente), ma serve invece una riflessione puntuale e profonda sul ruolo di Consip e, ad esempio sugli effetti che questo continua delegare a Consip competenze e funzioni ha, di riflesso, sull'attività degli enti locali, molto spesso costretti ad inseguire le gare di Consip e a pagare le forniture ad un prezzo superiore rispetto a quello che potrebbero trovare sui mercati locali di riferimento. Apriamo questa riflessione su Consip. Capisco che è difficile e che il Ministero dell'economia e delle finanze - come dicevo poco fa - su Consip basa molti calcoli, secondo me assolutamente non rispondenti alla realtà dei fatti, sul risparmio e sui margini di utilizzo di presunti risparmi. Le leggi finanziarie danno infatti ogni volta sempre maggiori compiti a Consip. Proprio questo è l'argomento che dovrebbe essere in discussione. Consip dovrebbe essere più un'autorità regolatrice dei prezzi di spesa della pubblica amministrazione, che non un'autorità di vera e propria attribuzione di appalti in materia di grandissime spese a livello nazionale. Quindi, se dal dibattito dovesse uscire questa riflessione, allora certamente faremo cosa utile per il Paese, ma se ci limitiamo alle considerazioni di breve raggio, per non dire di bottega, allora avremo consumato ancora una volta un rito che non produce nulla di utile e che ci limita molto nella nostra autonomia parlamentare. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).

[PRESIDENTE](#). Dichiaro chiusa la discussione.

Avverto che la senatrice De Petris ha presentato una riformulazione della mozione n. 743, a sua prima firma.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, al quale chiedo di esprimere il parere sulle mozioni presentate.

[MORANDO](#), *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, vengo subito alla formulazione dei pareri, perché sarà attraverso il parere che si capirà il punto di vista e la valutazione del Governo sulla questione al nostro esame.

Prima di tutto, esprimo parere favorevole sulla mozione n. 798, presentata dal senatore Zanda e da altri senatori. Essa infatti - questa è la ragione del parere favorevole - prende esplicitamente e positivamente atto delle novità intervenute nel corso di questi ultimi giorni e impegna il Governo a sviluppare la sua iniziativa e a esercitare le proprie funzioni nella nuova fase che si è aperta con la decadenza del consiglio d'amministrazione (perché decadenza c'è stata sulla base delle dimissioni dei due membri di cui abbiamo già parlato), rispettando rigorosamente la legislazione e la regolazione vigente. Non si tratta infatti solo di leggi, ma anche di regolamenti e direttive che riguardano le nomine nelle società partecipate, controllate, possedute dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Dunque, la mozione presentata dal senatore Zanda e da altri senatori affronta la questione apertasi in questa fase alla luce di un indirizzo esplicito: prende atto, come è stato dichiarato di recente anche dal

Ministro dell'economia, dell'esigenza di tutelare la funzione assolutamente cruciale di Consip per migliorare l'efficienza della spesa pubblica e per realizzare risparmi significativi sul versante dell'acquisizione di beni e servizi e, positivamente valutando ciò che è intervenuto, impegna il Governo a fare nomine che siano coerenti con il rilievo che Consip ha in questo momento.

Il parere sarebbe favorevole anche sulla mozione n. 738 (testo 2), che vede come primo firmatario il senatore Augello, se i proponenti accettassero di effettuare una votazione per parti separate. Sulla parte delle premesse e delle motivazioni il parere del Governo è contrario. Sulla parte dispositiva, quella degli impegni al Governo, quest'ultimo è favorevole al primo e al terzo impegno, mentre non è invece favorevole - e ne spiego rapidamente le ragioni - al secondo impegno. Soltanto a valle dell'inchiesta di cui al punto 3) del dispositivo - credo che i proponenti potranno convenire - potrà eventualmente essere presa in considerazione l'esigenza di intervenire con sospensioni di gare. Ma noi non possiamo prima impegnarci a sospendere gare in forza di una dichiarazione giornalistica di qualcuno per poi impegnarci a verificare attraverso un'inchiesta amministrativa se effettivamente queste pressioni, a proposito di questa o quella gara, ci siano state e abbiano manifestato i loro effetti. Per questa ragione, se si proponenti fossero d'accordo con la proposta che sto avanzando, ci dovrebbe essere soltanto una piccola modifica, meramente formale ma conseguente all'ipotesi di parere contrario sul secondo impegno, perché alla terza riga del terzo impegno si dovrebbe scrivere che «definisca le dimensioni di queste eventuali pressioni indebite» e non «di questo tipo di pressioni indebite», come riportato nell'attuale testo, perché chiaramente questa formulazione è quella coerente con la presenza nel dispositivo del punto 2), che invece propongo di sopprimere.

Il parere sulle altre mozioni è contrario. Per alcune la contrarietà è concentrata sulla parte motivazionale, mentre per altre sulla parte impegnativa perché sembrano non prendere pienamente atto delle novità intervenute in questa fase.

PRESIDENTE. Senatore Augello, accetta le riformulazioni?

[AUGELLO](#) (FL (Id-PL, PLI)). Signor Presidente, sul punto 2) del dispositivo siamo d'accordo con il vice ministro Morando. C'è una spiegazione logica che ci siamo già scambiati fuori microfono e, cioè, che la mozione risale a cento giorni fa quando c'erano alcune gare della Consip, che sono state riviste, che erano interessate da un problema di questo genere. Storicamente il dato è superato. D'altronde, se discutiamo le mozioni a cento giorni di distanza, non può che essere così. È il lasso di tempo che separa la battaglia di Waterloo dal mondo senza Napoleone. Non è poco. È evidente che il problema è superato.

Ho sentito tutti gli altri firmatari e siamo tutti d'accordo sul fatto che il punto 2) debba essere soppresso con le variazioni indicate dal vice ministro Morando, che rinviando all'inchiesta amministrativa su ulteriori ed eventuali gare che fossero state lambite da questo tipo di fenomeni e trattative. In quel caso verrebbero bloccate. Pertanto, per noi va bene così.

[PRESIDENTE](#). Passiamo dunque alla votazione delle mozioni.

[*QUAGLIARIELLO](#) (FL (Id-PL, PLI)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO (FL (Id-PL, PLI)). Signor Presidente, colleghi, signori del Governo, prima di dichiarare il voto del mio Gruppo, comunque andrà la votazione consentitemi di esprimere sincera soddisfazione e lasciatemi ringraziare il senatore Andrea Augello e i 73 colleghi che hanno sottoscritto la mozione che ha dato vita a questo dibattito.

Cento giorni fa, quando la nostra mozione è stata presentata, in discussione nel caso Consip c'erano rapporti patologici tra affari e politica e un'inchiesta compromessa da una clamorosa fuga di notizie. Nel frattempo si è aggiunto un terzo dato: la presunta alterazione di alcuni elementi relativi a un altro filone d'indagine.

Per quanto ci riguarda, noi non abbiamo mai pensato che il giudizio penale dovesse entrare in questa Assemblea. Ma abbiamo respinto con altrettanta fermezza l'idea per la quale la non interferenza nel lavoro della magistratura potesse rappresentare un alibi per sottrarsi anche al giudizio sui

comportamenti politico-istituzionali. E allora, se non tocca a noi stabilire chi tra Luca Lotti e Luigi Marroni dice la verità e chi mente, certamente tocca a noi affermare che il Governo, nel momento in cui sceglie di schierarsi, non può schierarsi contemporaneamente a difesa dell'uno e dell'altro, dell'accusato e dell'accusatore, del sedicente calunniato e del presunto calunniatore. Ancora. Lasciare la giustizia ai tribunali non significa non prendere atto che taluni comportamenti pubblicamente rivendicati dall'amministratore delegato della Consip integrano una manifesta violazione del codice etico. Non significa non rilevare come il titolare del Ministero che della Consip è socio unico abbia cambiato idea con la stessa disinvoltura con la quale si cambia il guardaroba con i primi caldi.

Ci sono voluti cento giorni perché di tutto ciò si potesse discutere in questa Assemblea. E ancora nelle ultime ore e giorni sono successe cose rilevanti: il PD ha deciso di unirsi con una propria mozione alla richiesta di azzeramento dei vertici della società. Nel farlo, non è comunque restato neutrale nello scontro giudiziario tra Lotti e Marroni, ma ha preso posizione per il primo. Questo è il punto che differenzia la nostra posizione da quella del PD.

Nel frattempo, il Ministro che aveva sempre difeso la permanenza in carica dell'amministratore delegato, si è adoperato per far cadere l'intero consiglio di amministrazione, ottenendo le dimissioni di due consiglieri su tre, ma non quelle di Marroni. Fra i dimissionari, figura il presidente di Consip Luigi Ferrara, che nelle stesse ore è stato indagato per false dichiarazioni al pubblico ministero in merito a quella stessa fuga di notizie che era stata il terreno di scontro tra Marroni e Lotti.

Insomma, è evidente che gli eventi della vigilia hanno rafforzato le ragioni a sostegno della necessità di un dibattito parlamentare. Un dibattito che si sarebbe potuto affrontare cento giorni fa, ma che comunque cento giorni dopo ha finalmente messo fine a una situazione di palese e insostenibile contraddizione.

Per quel che ci riguarda, signor Presidente, rivendichiamo la linearità di una posizione istituzionalmente rigorosa, ma che nulla ha mai concesso al giustizialismo. Rivendichiamo come una vittoria nostra e dei colleghi che ci hanno affiancato in questa lunga battaglia l'azzeramento di una dirigenza inadeguata a guidare la più importante stazione appaltante del nostro Paese. Rivendichiamo come una vittoria il fatto che questo dibattito si sia svolto, e che si sia svolto con approccio civile e secondo una dinamica fisiologica tra Parlamento e Governo, laddove il Parlamento ha evidenziato le incongruenze del Governo e l'ha richiamato ai suoi compiti. Rivendichiamo, inoltre, di aver posto tutti i protagonisti della vicenda, a cominciare dall'amministratore delegato della Consip, nelle migliori condizioni, anche formali, per dire tutto ciò che sanno. Rivendichiamo, infine, di aver reso evidente agli occhi del Paese chi è che vuole chiarezza e chi invece fa di tutto per occultare la verità.

Nel ringraziare nuovamente il Senato per la prova di maturità, annuncio per ciò il voto favorevole del Gruppo Federazione della libertà alla mozione a prima firma del senatore Augello e alla mozione a prima firma della senatrice De Petris, lasciando libertà sulle altre mozioni, sulle quali comunque non esprimeremo un voto contrario.

[CANDIANI](#) (*LN-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CANDIANI](#) (*LN-Aut*). Signor Presidente, quanto è avvenuto oggi nell'Aula del Senato ha veramente del surreale: siamo partiti, questa mattina, con la richiesta da parte del Partito Democratico di rinviare - o meglio sarebbe dire insabbiare - questo dibattito. Che ci fosse un obiettivo di insabbiamento era evidente fin da quello che si leggeva sui giornali. Già, perché se il dibattito ha tardato fino ad oggi ben cento giorni ad arrivare nell'Aula del Senato, sui giornali e nell'opinione pubblica è estremamente vivo e vivace e ha toni che definire preoccupanti è un eufemismo.

Vede, signor Presidente, quando questa mattina mi sono trovato a leggere, come tanti altri cittadini avranno letto dalle colonne di «la Repubblica» stralci di quanto accaduto nell'interrogatorio del presidente di Consip Ferrara, la domanda che mi sono posto è se questo sia un Paese fondato sulla serietà o sugli affari e sui faccendieri. Nel momento in cui si legge di una deposizione ritrattata, di una situazione in cui c'è il comandante generale dell'Arma dei carabinieri che viene chiamato in causa per

questioni che in altri tempi avrebbero prodotto l'intervento della Corte marziale, quando c'è una condizione per la quale viene chiamato in causa un Ministro del Governo, quando c'è una condizione per cui ci sono elementi da faccendieri che vengono costantemente nascosti da parte di componenti del Governo, c'è da chiedersi che Paese avete fatto diventare il nostro.

Leggo direttamente dall'articolo di giornale: «È insomma la cronaca di una deposizione suicida quella di Ferrara. In cui il presidente dimissionario di Consip si mette nella condizione di chi o ha mentito prima (ai pm di Napoli) o sta mentendo dopo (ai pm di Roma). E che, per giunta, nei toni sconclusionati che ad un certo punto avrebbe assunto - al punto dal rendere impossibile persino la verbalizzazione sintetica delle sue dichiarazioni e consigliare l'immediata interruzione dell'atto con la contestazione delle "false o reticenti informazioni al pubblico ministero" - suggerisce l'idea di un uomo prigioniero di pressioni insostenibili o comunque incompugnabili».

Questa è la descrizione allarmante che viene fatta e di fronte a essa stamattina ci siamo trovati di fronte al tentativo del Partito Democratico di rinviare ulteriormente questa discussione. Tuttavia, se siamo giunti al dibattito non è per la volontà divina di fare chiarezza, ma perché c'è un'opposizione come la nostra che non vuole fare sconti alle nefandezze che questo Governo ormai da troppo tempo sta facendo.

Voi oggi avete individuato un capro espiatorio e il paradosso è che l'amministratore delegato di Consip va a riferire ai magistrati e oggi viene messo sul banco degli imputati da parte del Governo e del PD con la mozione in cui sostanzialmente si individua in lui il responsabile della situazione, lasciando totalmente intonse e non citando le responsabilità del ministro e allora sottosegretario Lotti.

Voi oggi potete fare tranquillamente buon viso a cattivo gioco facendo finta di niente, ma dovete essere consapevoli che il Paese non ne può più di questo vostro modo di fare da amici del quartierino, anzi da amici della loggia del quartierino. Questa, infatti, è la situazione con cui vi state caratterizzando al Governo: state facendo gli amici della loggia che fanno gli affari al Governo e questa è una cosa che non vi potete permettere e che, soprattutto, non si può permettere il Paese.

Vi è poi il paradosso che una parte della maggioranza, MDP, si trova contrapposta alla restante parte con una mozione. Noi nel nostro atto di indirizzo ci diciamo chiaramente contrari a qualsiasi pressione fatta nei confronti dell'unica persona, cioè Marroni, che in questo momento è andata dalla magistratura a dire la verità, a deporre. Chiediamo quindi come potete conciliare l'incoerenza di rimanere in un Governo che respinge la mozione con la quale vorreste fare chiarezza e invece accetterete che la maggioranza di Governo voti contro, ma sarete subito ben disposti a votare la prossima futura fiducia a questo Esecutivo. Ovviamente lo fate per mantenere in vita una legislatura che nell'interesse dei cittadini non ha più senso, ma che oggettivamente continua ad averne e perciò a esistere nell'interesse losco di chi sta al Governo, di Lotti e della sua combriccola di affiliati.

Mi viene poi da interrogarmi sulla coerenza dell'altra parte della maggioranza: penso al partito di Alfano, che forse più di MDP ha trovato un particolare equilibrio di coerenza. Come farà a confrontarsi con questa votazione? Sosterrà o respingerà le mozioni, come la nostra, che chiedono di fare chiarezza rispetto a un Governo che, quando è stato il momento, ha piegato quel partito, ha messo subito in fallo Lupi, ha fatto cacciare Vicari, con Alfano che si è subito piegato nei confronti di Renzi? Oggi, invece, nel momento in cui un Ministro del Governo è sul banco degli imputati ed è accusato delle peggiori nefandezze, gli tenete bordone per salvarlo, solo per mantenere una durata di legislatura che ormai i cittadini non vi consentirebbero più di avere andando al voto.

Noi non voteremo niente che faccia pressioni nei confronti di chi è andato a rendere testimonianza davanti alla giustizia. Siate voi a prendervi questa responsabilità, perché ormai il fetore di quello che state facendo non lo si sente solo in quest'Aula, ma lo si legge tutti i giorni sui giornali. E mi riferisco ai quotidiani della mattina e a quelli pubblicati sul *web*, che hanno riportato ancora una volta il tentativo da parte del Partito Democratico e del segretario Renzi, tramite gli interventi che ha fatto svolgere al capogruppo Zanda, di insabbiare la questione proponendo di rinviarla. Come ho avuto modo di dire questa mattina, presidente Zanda, il tempo è un grande attore e trova sempre un'ottima soluzione per il finale. L'unico finale che possiamo augurare a questo Governo è che la legislatura si

concluda immediatamente con un voto contrario e che metta finalmente il Governo davanti alle proprie responsabilità. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

GUERRA (*Art. I-MDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUERRA (*Art. I-MDP*). Signor Presidente, per Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista il tratto distintivo della vicenda Consip è, come ha ricordato nel suo intervento di questa mattina il senatore Gotor, la commistione tra affari, politica e istituzioni, che si evince dalle reti strette, i legami amicali, i favori e le pressioni che ci vengono raccontate. In questo contesto, concentrare l'attenzione sui soli vertici Consip è, secondo noi, limitativo, insufficiente e, per certi versi, fuorviante.

La nostra mozione, pur amputata nel dispositivo, conserva un tratto che la distingue da tutte le altre: nella nostra mozione, infatti, e solo nella nostra, si afferma come imprescindibile l'indissolubilità del legame tra le vicende del ministro per lo sport Luca Lotti e quelle dell'amministratore delegato di Consip, dottor Luigi Marroni.

Per questo, voteremo a favore della nostra mozione, mentre esprimeremo un voto contrario sulle altre. *(Applausi dal Gruppo Art. I-MDP. Congratulazioni).*

ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, il Gruppo per le Autonomie-PSI-MAIE ritiene che sarebbe stato opportuno il rinvio del dibattito parlamentare in merito alle mozioni sul caso Consip. Le dimissioni giunte al Ministero di due dei tre consiglieri d'amministrazione della Consip comporta, come noto, ai sensi dello statuto, le dimissioni dell'intero organo; dimissioni delle quali il ministro Padoan ha informato l'Assemblea con una lettera di cui ha riferito il presidente Grasso in apertura di seduta di questa mattina.

In merito alle mozioni che avevano posto l'impegno del Governo alla sospensione delle deleghe al ministro dello sport Luca Lotti, condividiamo il giudizio di improponibilità, per estraneità di materia, espresso dal presidente Grasso.

Abbiamo sempre auspicato e sostenuto una lettura equilibrata e ispirata ad indispensabili principi di cautela del caso Consip, mentre, al contrario, dobbiamo purtroppo constatare come l'esigenza, del tutto condivisibile, di piena trasparenza sia stata manipolata da alcuni per ragioni del tutto strumentali, cercando in modo improprio e infondato di chiamare in causa responsabilità di Governo.

Vista l'importanza del sistema Consip, riteniamo invece prioritario che il Governo proceda in tempi celeri al rinnovo dei vertici, scegliendo tra personalità di alto profilo e competenza.

Per queste ragioni il Gruppo per le Autonomie-MAIE-PSI esprime il voto favorevole alla mozione a prima firma Zanda e al dispositivo della mozione a prima firma Augello, limitatamente ai punti 1) e 3). *(Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e del senatore Zanda).*

MANCUSO (*AP-CpE-NCD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCUSO (*AP-CpE-NCD*). Signor Presidente, la vicenda Consip ci pone di fronte alla necessità di tutelare, con un'azione di bilanciamento ed equilibrata valutazione, rilevanti interessi pubblici. La Consip, quale società per azioni del Ministero dell'economia, suo azionista unico, opera secondo i suoi indirizzi strategici al servizio esclusivo della pubblica amministrazione.

I risultati in questa direzione, come sottolineato in alcune mozioni oggi in discussione, sono certamente positivi. Senza entrare di nuovo nei dati di dettaglio, basti ricordare che, nell'ultimo triennio, i risparmi cumulati dall'area pubblica grazie all'azione della Consip sono stimati in oltre 11 miliardi di euro.

Ma perché, allora, alcune mozioni richiedono il ricambio dei vertici dell'azienda? Ovviamente la risposta è da ricercare nei fatti, anche penalmente rilevanti, che hanno coinvolto da una parte soggetti partecipanti alle gare bandite da Consip e dall'altra i suoi massimi dirigenti, oltre ad alcuni esponenti

politici.

Il complesso delle situazioni venute in rilievo getta un'ombra pesante sull'opportunità di consentire di continuare la gestione dell'azienda alle personalità finora in carica. Da una parte non vorrei addentrarmi nei dettagli dell'inchiesta, articolata in diversi filoni, composta da contestazioni diversificate a differenti soggetti e complicata anche dal punto di vista tecnico.

In questo senso dobbiamo ribadire la necessità di rispettare il lavoro della magistratura, rinnovando piena fiducia agli inquirenti. Siamo certi che sapranno condurre le operazioni in modo da ricostruire in modo preciso e coerente le dinamiche dei fatti, anche correggendo alcune distorsioni che pure si sono verificate, come tutti sappiamo.

In questo contesto, il ruolo assunto dai vertici Consip rispetto ad alcune interazioni e, in alcuni casi, interferenze esterne da soggetti a vario titolo interessati all'espletamento delle procedure per l'aggiudicazione dei lotti di cui si compone la macro gara d'appalto (in particolare la gara del cosiddetto *facility management*, FM4) sono divenute di pubblico dominio, rispondente ai doveri d'ufficio e alle precauzioni dovute.

A prescindere dalle contestazioni che attengono all'inchiesta penale, in questa sede siamo chiamati a valutare l'opportunità delle condotte dei dirigenti Consip, in primo luogo alla luce delle norme costituzionali: agli articoli 54, 97 e 98, la Carta ci dice che i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione e adempiono alle funzioni pubbliche loro affidate con disciplina ed onore, nell'ambito di una organizzazione finalizzata a garantire il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Il Senato, quale organo costituzionale contitolare del potere di indirizzo e controllo politico amministrativo sull'operato del Governo e, più in generale dell'amministrazione, ha il dovere di sollecitare l'Esecutivo a garantire con ogni iniziativa possibile la massima trasparenza e legittimazione nell'operato di una azienda controllata dal Ministero dell'economia.

[Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA](#) (ore 18,16)

(Segue MANCUSO). L'impegno della mozione a prima firma Zanda mira proprio a restituire il più alto grado di credibilità alle azioni dei soggetti e alle attività istituzionali della società, prendendo atto delle dimissioni dei rappresentanti del MEF dal consiglio di amministrazione Consip, da cui discende la necessità giuridica di rinnovare l'intero consiglio. L'unica possibilità per restituire dignità politica e fiducia nelle future politiche della Consip è quella di dare, con coraggio, un segno di completa discontinuità con il passato, nell'attesa che le singole responsabilità penali vengano accertate e, se del caso, sanzionate dalla magistratura.

Proprio in questa direzione si muove la mozione a prima firma del senatore Zanda, che avrà perciò il voto favorevole del Gruppo di Alternativa Popolare, così come daremo il nostro voto favorevole ai punti 1) e 3) del dispositivo della mozione a prima firma del senatore Augello. (*Applausi dal Gruppo AP-CpE-NCD*).

[DE PETRIS](#) (*Misto-SI-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente, oggi, nell'illustrare la mozione a mia prima firma del Gruppo di Sinistra Italiana, avevo avanzato una serie di domande e anche di richieste di chiarimenti al Governo.

Per la verità, dal dibattito di oggi tanto a lungo atteso, per settimane e settimane, mentre continuavamo a leggere notizie sui giornali, tutti coloro che hanno sottoscritto la mozione sulla Consip (almeno la nostra e quella a prima firma del senatore Augello) pensavano che vi sarebbero state una serie di risposte da parte del Governo.

Io non posso, infatti, non sottolineare ancora una volta nella mia dichiarazione di voto l'incongruenza di tutta questa vicenda, soprattutto l'incongruenza politica da parte di un Governo che, da una parte, prima e fino all'ultimo ha difeso l'amministratore delegato e, contemporaneamente, ha difeso anche il ministro Lotti. Peccato che l'uno accusasse l'altro di questioni molto gravi.

L'elemento politico di fondo che dovrebbe interessare tutti quanti noi e su cui il Governo, a maggior ragione, avrebbe dovuto pronunciarsi e dare alcune risposte riguarda l'elemento che ha colpito l'opinione pubblica rispetto a tutta questa vicenda. Ed è inutile continuare a girarci intorno: si tratta di una commistione molto pesante e pericolosa tra affari e politica e su come sono stati scelti i vertici della Consip: in base a quale richieste e in base a quali influenze.

Oggi ho parlato della politica di una certa Provincia che a un certo punto ha preso il potere nel nostro Paese e che ha cominciato a piazzare i suoi uomini un po' dappertutto (l'accento di tutte le nomine era abbastanza inequivocabile). Al di là delle battute, quello che ci preoccupa è che questo ha prodotto un meccanismo a catena, che concentrava sulla Consip molta attenzione, visto il volume degli affari, e le questioni ci sono state.

È vero che la faccenda dovrà essere accertata, ovviamente, dalla magistratura, ma intanto abbiamo alcuni elementi molto chiari, come il fatto che Gasparri ha comunque ammesso di avere preso 100.000 euro sempre per favorire Romeo. Abbiamo la certezza - fino a smentita - che anche il presidente della Consip è indagato, benché adesso si sia dimesso. Abbiamo l'incongruenza di un amministratore delegato che riceve pressioni e non ne fa cenno alla magistratura, venendo, quindi, meno a quelli che sono i compiti fondamentali di un amministratore della cosa pubblica: la trasparenza e l'onorabilità. Contemporaneamente, vi è un Ministro, Luca Lotti, che viene accusato di avere messo sull'allerta lo stesso amministratore delegato sull'indagine in corso. Un quadro, dal nostro punto di vista, desolante.

Ritornando agli impegni previsti dalla nostra mozione, la vicenda Consip non solo mette in luce con molta chiarezza - su questo ci tornerò - il nesso tra le due questioni (ognuno può leggerla come vuole), ma dice innanzi tutto che la Consip nasce per un processo di razionalizzazione della spesa pubblica, delle risorse, per condurre tutte le varie centrali di acquisti ad un'unica centrale sulle amministrazioni. Ebbene, oggi scopriamo - e qui c'è un problema molto grave - un sistema di concentramento anche nel modo di gestire gli appalti molto preoccupante. Su questo non vi è alcuna risposta né sull'indagine amministrativa né rispetto al futuro, e si spera che le nomine future siano fatte secondo le procedure previste.

Per quanto ci riguarda, voteremo a favore della mozione a prima firma del collega Augello. Ovviamente voteremo a favore della nostra mozione e voteremo a favore della mozione di MDP. Ai colleghi di questo Gruppo dico che, per quanto ci riguarda, guardiamo alla sostanza; guardiamo esattamente quello che è scritto nelle mozioni.

Invito tutti una volta per tutte, soprattutto su questioni e dibattiti come questi, a mettere da parte i tatticismi perché non portano bene. Per questo motivo non comprendiamo alcune scelte di altri colleghi, ma ognuno ovviamente è libero. Per quanto ci riguarda, ci atterremo solo ed esclusivamente a quanto c'è scritto.

Non possiamo certamente votare la mozione a prima firma del senatore Zanda, perché quel testo, al di là del dispositivo, che è anche «normale» vista la situazione, sembra far finta che non sia accaduto nulla; sembra non comprendere per quale motivo siamo arrivati a questo punto, ovvero al fatto che bisogna azzerare le nomine della Consip e rifarle completamente. *(Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL).*

MARTELLI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI (M5S). Signora Presidente, vorrei partire dal perché voteremo no alla mozione a prima firma del collega Zanda e sì alle altre, ma soprattutto mi soffermerò sul perché siamo contrari alla prima menzionata. Potrei dire perché noi italiani siamo stanchi di sentirci dire che la marmotta incarta la cioccolata, ovvero di sentir parlare di qualcosa che non esiste su questo pianeta: quindi, o gli alieni siamo noi o siete voi.

Leggiamo insieme. C'è scritto: «impegna il Governo a procedere in tempi celeri e solleciti al rinnovo dei vertici della Consip». Siccome lo statuto della Consip dice che, decaduti due su tre, ma anche solamente uno, risulta decaduto il consiglio di amministrazione, non ho capito che cosa

impegheremmo la Consip o il Governo a fare. Lo si impegna a fare una cosa che deve già fare? Ma io capisco perché voi scrivete una cosa di questo tipo. È da mesi che dite che l'amministratore delegato Marroni se ne deve andare. Ma, siccome Marroni non se ne va e non volete prendervene voi la responsabilità, volete che sia il Parlamento a dire al Governo di farlo. In questo modo l'italiano deficiente - è evidente che l'italiano, secondo voi, è un deficiente - non se ne accorge. Peccato che l'italiano non sia deficiente e che di questo se ne sia accorto. E comunque noi stiamo dicendo al caro italiano di svegliarsi.

Ma andiamo avanti. Secondo voi - è scritto nel dispositivo - la Consip è una cosa fantastica e svolge attività di assistenza e supporto agli acquisti della pubblica amministrazione. Fa questo. Nel corso degli anni ha fatto belle cose e ha avuto grandi competenze. C'è scritto questo. Quindi cosa c'entra? Questa è la domanda. Noi stiamo parlando d'altro. Stiamo parlando non della sostituzione dei vertici, ma di questo, perché è successo qualcos'altro. Vogliamo fare un elenco di quanto è successo, giusto per dire le due cosette che sono capitate?

Per esempio, è successo che il presidente della Consip ha fatto una dichiarazione, che poi ha ritrattato - una deposizione poi ritrattata - nella quale ha tirato in ballo nientemeno che il comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Ma di questo voi non fate menzione nella mozione. Non è niente, no? Ma non basta. È stato tirato in ballo il comandante dell'Arma della Toscana - mica della Micronesia, ma della Toscana - che avrebbe fatto una rivelazione di segreto d'ufficio. È andato a dire a Lotti di stare attento a Romeo, perché c'erano delle intercettazioni e un'indagine in corso. Per voi tutto questo non esiste, è sparito. Per voi si tratta semplicemente di una questione di rinnovo del consiglio di amministrazione. Ma di cosa stiamo parlando, del niente? A chi stiamo raccontando questa balla?

Quindi, ricapitoliamo: ci sono di mezzo il comandante generale dell'Arma dei carabinieri, che è indagato per rivelazione di segreto d'ufficio; il comandante territoriale della Regione Toscana; un imprenditore che voleva entrare nella torta di 2,7 miliardi; il padre dell'ex Presidente del Consiglio; il braccio destro dell'ex Presidente del Consiglio (Lotti). Secondo voi, però, questo non è il problema. Anzi, bisognava aspettare il 27 del mese per poter dire che è tutto risolto, che il consiglio di amministrazione è stato azzerato e va tutto bene. Ma è uno scherzo? Se è uno scherzo, non è divertente. Qua non ride nessuno.

La verità è che quella che voi portate avanti è un'operazione di puro insabbiamento: la testa è sotto la sabbia e tutto il resto del corpo è fuori. Ma voi sperate veramente che l'inchiesta si possa chiudere una volta che avete tolto di mezzo il cappello da questa situazione? Non si risolve di certo così. L'inchiesta andrà avanti. Voi pensate che l'amministratore delegato starà zitto? Perché dovrebbe stare zitto? Basta solo che diventi indagato e addirittura la cosa si aprirà ancora di più. Ma, soprattutto, vale la pena di fare tutta questa manfrina per proteggere l'ex Presidente del Consiglio? Alla fine davanti a lui avete alzato i muri e scaricato tutto quello che potete scaricare. Renzi non si tocca. Non si tocca lui. Non si tocca suo padre. Non si tocca Lotti, che è il Ministro dello sport. Ci siamo inventati pure il Ministro dello sport. "Ma de che? Stamo nel fascismo?" Ci siamo inventati anche questo. Ma Renzi non si deve toccare. Renzi, che ha portato questa Nazione al fondo, non deve essere toccato.

Allora noi diciamo, dopo il patetico tentativo di stamattina di cercare di non far discutere le mozioni, che le mozioni finte come la vostra non devono neanche essere prese in considerazione. Invece le altre hanno motivo di essere prese in considerazione, compresa la riformulazione che è stata richiesta al senatore Augello e che noi riteniamo corretta. Quello che è giusto è giusto. Ma, siccome quello che è giusto è giusto, ha ragione anche la Lega, quando dice che vi dovete assumere la responsabilità di quanto andrete a combinare. Se voi rimuovete impropriamente il consiglio di amministrazione, ve ne assumete la responsabilità. Non può poi diventare colpa di qualcun altro. Ogni responsabilità, anche politica, va assunta. Noi ci siamo veramente stufati del vostro metodo.

Ma non basta, perché bisogna aggiungere anche altro. C'era di mezzo anche il consigliere economico dell'ex Presidente del Consiglio: un fuoco di fila incredibile, e per cosa? Per far sapere che c'erano delle intercettazioni? Quando c'è una situazione di questo tipo, vuol dire che sotto la pentola il fuoco è acceso e un bell'arrosto cuoce.

Se volete poi insabbiarla, questa vicenda salterà comunque fuori e noi saremo pronti a ricordare ogni minuto ai cittadini italiani quello che state adesso combinando. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

GASPARRI (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, quando fu discussa la mozione di sfiducia al ministro Lotti, il Gruppo di Forza Italia sostenne, in coerenza con la linea di non sostenere per principio le mozioni di sfiducia individuali, che non si sarebbe per l'appunto votato quell'atto parlamentare.

In quell'occasione, intervenendo in discussione, svolsi considerazioni di natura politica, dicendo che un certo gruppo di persone, che da Firenze era venuto «da cielo in terra a miracol mostrare», si era mostrato poi in realtà molto italiano e molto vicino alle italiche tradizioni, quelle un po' consuetudinarie e non molto nobili: il babbo, il papà, quell'altro, i parenti, gli amici, Marroni e i sodali nominati a destra e manca.

Non voglio riaprire quella discussione che poi sui giornali si rinnova ancora: la telefonata del babbo alla Ministra e al Presidente del Consiglio (uno dei due babbi, quello famoso in materia bancaria) e poi il babbo di Rignano. Insomma, mi pare che questa vicenda, politicamente, abbia già dimostrato al gruppo di potere che l'arroganza non paga. E lo si è visto al *referendum*; lo si è visto nel percorso delle riforme e lo si è visto persino a Rignano, dove, cacciato il sindaco del PD in carica per metterne un altro, quello cacciato ha vinto. Nell'analisi del voto di pochi giorni fa il risultato di Rignano - a mio avviso - come quello di Lampedusa - ma quella è un'altra storia - è uno dei più significativi della tornata che si concluderà domenica.

Che cosa c'entra questo con la Consip? C'entra, perché la mozione che i colleghi Augello e Quagliariello hanno promosso cento giorni fa - come quelli di Napoleone, come ci è stato ricordato - e che è stata sottoscritta da più di 60 colleghi - molti anche del Gruppo di Forza Italia - era di *realpolitik*: la sfiducia non passa? Allora delle due l'una e - come hanno detto più volte i senatori Quagliariello e Augello - non possono restare in carica sia il Ministro che l'amministratore, per cui si è andati a colpire l'amministratore.

Il risultato politico è stato già raggiunto e ha fatto bene il senatore Augello ad accettare le riformulazioni proposte dal Governo. Quindi, il Gruppo di Forza Italia voterà quella mozione che ha sostenuto, condiviso e che ha raggiunto il risultato. Il senatore Quagliariello stamattina, poi, ha fatto anche una lezione sullo statuto della Consip, che ha studiato, ma io vado sulla sostanza politica: quella gestione della Consip è crollata. E non sto nemmeno a parlare di questo scandalo che a tratti mi infastidisce, perché leggo spesso «100.000 euro a Gasparri», che non è né un mio parente, né un mio conoscente. C'è un funzionario della Consip che si chiama Gasparri. (*Applausi della senatrice Rizzotti*). Pensate, se mi fossi chiamato Rossi, quanti omonimi avrei avuto e mi rivolgo a tutti i colleghi Rossi. Ogni tanto telefono ai giornali e alle televisioni per chiedere che sia specificato che non c'entro niente con quel funzionario della Consip. Ed è anche una soddisfazione poter denunciare questa vicenda. Quindi la conseguenza si è già avuta.

In tutta la vicenda di intercettazioni, vere o presunte, vorrei stare nelle stanze dove Marroni in questi giorni - mi invento un'intercettazione - certamente dirà: «Come? Il Ministro resta e io me ne devo andare? Vengo cacciato? Ma come: avete portato dalla Toscana pure me e mi devo dimettere?». Non è ancora chiaro che cosa voglia fare Marroni.

Quindi, bene approvare la mozione, bene il parere del Governo e bene la riformulazione. Così si mette d'accordo sul fatto che l'assemblea totalitaria del 27 giugno - lo chiedo al senatore Quagliariello che ha studiato tutti i dettagli - si terrà per sostituire Marroni. Poi al Ministro e agli altri ci penseranno gli elettori. Noi crediamo nella democrazia salvifica. Quindi, il risultato politico è stato raggiunto.

In conclusione, si è tentato - mi rivolgo ad alcuni colleghi eminenti di quest'Assemblea - di far saltare la discussione della mozione e di mettere un po' in imbarazzo la Presidenza del Senato: siccome due amministratori su tre si erano dimessi, la questione era decaduta. Mi riferisco anche alla inutile lettera

di Padoan che - come è stato detto da molti - dopo aver respinto due volte le dimissioni di Marroni, adesso lo vuole cacciare. Ohibò! E se non ci fossero state le mozioni, la prima delle quali ho avuto il privilegio di condividere, saremmo arrivati oggi alle varie mozioni del PD, corrette, ripresentate, modificate, shakerate e in qualche modo rimescolate? Non ci sarebbero state.

Quindi, il risultato politico è di mettere in luce una gestione opaca, poco trasparente ed efficiente. Quelli che dovevano rottamare hanno portato i loro amici al potere. (*Applausi del senatore Marin*). Sarà la magistratura a decidere. Auguro a tutti di essere assolti, anche al mio omonimo, che non conosco e non è mio parente. Auguriamo loro di avere successo davanti ai giudici. Tuttavia, la gestione è comunque stata opaca e la rottamazione è stata soltanto una lottizzazione con gli amici con cui adesso qualcuno litigherà. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

Noi voteremo con soddisfazione a favore della mozione che ha messo in evidenza i vostri limiti. Non avete molto di cui essere contenti. Aver tentato di impedire il dibattito è stato un errore tattico. Il voto sulle mozioni forse non farà epoca, ma avrebbe fatto rumore il tentativo di impedire al Senato di pronunciarsi. E chi lo aveva immaginato ha fatto un ulteriore errore nell'errore. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e del senatore Quagliariello*).

MIRABELLI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIRABELLI (PD). Signora Presidente, il Gruppo del Partito Democratico voterà a favore della mozione illustrata dal senatore Russo e del dispositivo della mozione a prima firma del senatore Augello, così come riformulato (ossia senza il secondo punto).

Abbiamo già detto - lo ha detto il presidente Zanda - di ritenere che questa discussione sia nata in un quadro molto diverso da quello determinato ora dalle dimissioni del consiglio di amministrazione di Consip. Quello della messa in discussione dei vertici di Consip era ed è il senso di molte delle mozioni presentate oggi. Per questo motivo, non le voteremo, in quanto pensiamo che non abbiano più ragion d'essere, essendo superate dai fatti.

Come già detto, voteremo invece a favore della mozione a prima firma dei senatori Zanda, Mancuso e Zeller, e del dispositivo della mozione a prima firma del senatore Augello. Si tratta di due mozioni che tengono conto del quadro nuovo che si è determinato e guardano ai compiti che la politica, il Parlamento e il Governo hanno di fronte sulla vicenda Consip. È nostra volontà impegnare il Governo a rinnovare rapidamente il consiglio di amministrazione di Consip dopo le dimissioni dei consiglieri. Sollecitiamo inoltre un rafforzamento del *management* che produca un rafforzamento dell'attività e della funzione di Consip per centralizzare gli acquisti, controllare e risparmiare. Sottolineiamo altresì il ruolo di vigilanza cui il Governo deve assolvere.

Nel corso della discussione abbiamo ampiamente motivato la nostra proposta e posizione e mi pare siano i fatti a dimostrare che non vi è stata alcuna volontà di insabbiamento del Parlamento o espropriazione delle sue funzioni. Negli ultimi tre mesi abbiamo discusso due volte del caso Consip e tutti i Gruppi parlamentari hanno avuto la possibilità di esprimersi, prima sulla mozione di sfiducia nei confronti del ministro Lotti e, poi, sulle mozioni oggi calendarizzate.

Consentitemi però di rivolgermi al compagno Gotor. (*Commenti dal Gruppo LN-Aut*). Desidero ricordare a lui e a me stesso che il nostro compito oggi, in quest'Aula, non è certo sostituirci alla magistratura, né tantomeno allestire processi sommari, come invece ho sentito fare da diversi colleghi intervenuti. È ovviamente legittimo, anzi doveroso esplicitare le opinioni diverse, ma trovo meno comprensibile l'idea di risollevare questioni su cui il Senato si è già espresso, respingendo la mozione di sfiducia nei confronti del Ministro per lo sport, e di illustrare mozioni che questa mattina sono state dichiarate inammissibili dal Presidente del Senato.

Ad ogni modo, credo non debba mai mancare il rispetto reciproco, che viene meno se, per sfruttare politicamente e strumentalmente una discussione seria e dai toni pacati - come è stata per molti versi quella odierna - si corra a invocare processi sommari, a pronunciare invettive o promulgare sentenze. Non è serio nei confronti del Parlamento usare quest'Assemblea e la discussione sulla Consip (sul suo

funzionamento e non sull'inchiesta) per alimentare sospetti, fare insinuazioni, costruire dietrologie e lanciare accuse gratuite.

Non vedo la volontà in alcuni di capire che cosa è successo davvero, in una vicenda integrata, in cui - ricordo - le inchieste sono due. Vedo solo la volontà di continuare a ripetere tesi precostituite. A noi interessa fare chiarezza su ciò che è accaduto. Ad altri interessa solo avere qualcosa da strumentalizzare, per gettare discredito sull'avversario politico. Interventi come quello che ho sentito questa mattina e come quelli della Lega non fanno bene alla politica, al Parlamento e agli occhi dei cittadini, ai quali si dice che la politica è una palude, in cui tutto si spiega e tutto avviene per volontà di oscuri poteri, comitati d'affari e forze occulte. E, soprattutto, gli argomenti usati screditano - e mi dispiace - chi li usa, perché si preferisce cercare un facile consenso, assecondando l'idea purtroppo diffusa tra i cittadini che tutta la politica è marcia, e sposare una tesi precostituita, piuttosto che fare la fatica di cercare la soluzione dei problemi, la trasparenza e la verità, per capire che cosa è successo davvero.

Questo interessa ai cittadini. Questo interessa al PD e su questo continueremo a impegnarci. *(Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Di Maggio e Repetti).*

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione, avverto che, in linea con una prassi consolidata, le mozioni saranno poste ai voti secondo l'ordine di presentazione.

Avverto inoltre che il Gruppo della Lega Nord ritira le firme dei propri componenti dalla mozione n.743 (testo 2), a prima firma della senatrice De Petris.

Passiamo alla votazione della mozione n. 738 (testo 3).

Ricordo che il Governo ha espresso parere contrario in ordine alle premesse, parere favorevole al primo e al terzo punto, con riformulazione, e parere contrario al secondo punto della parte dispositiva e che il senatore Augello ha accettato di espungere il secondo impegno e di riformulare il terzo.

Senatore Augello intende chiedere la votazione per parti separate della mozione?

AUGELLO (*FL (Id-PL, PLI)*). Signora Presidente, per la verità di fatto l'ha chiesta il Governo e, quindi, immagino che dobbiamo aderire a siffatta richiesta, altrimenti ci sarebbe qualche problema nel votare la mozione.

Chiedo quindi che la votazione della mozione sia effettuata per parti separate, votando prima le premesse e poi la parte dispositiva.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo dunque alla votazione delle premesse della mozione n. 738 (testo 3).

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo delle premesse della mozione n. 738 (testo 3), presentata dal senatore Augello e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della restante parte della mozione n. 738 (testo 3), presentata dal senatore Augello e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione della mozione n. 743 (testo 2).

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della mozione n. 743 (testo 2), presentata dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione della mozione n. 798.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della mozione n. 798, presentata dal senatore Zanda e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione della mozione n. 800 (testo 2).

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della mozione n. 800 (testo 2), presentata dal senatore Gotor e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione della mozione n. 802.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della mozione n. 802, presentata dal Centinaio e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Richiamo al Regolamento

[CRIMI](#) *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signora Presidente, intervengo per un richiamo al Regolamento e le chiedo di dirimere una questione che era stata posta dal senatore Calderoli, ma anche dal nostro Gruppo, la settimana scorsa.

Noi ci troviamo oggi in una certa situazione. Il Regolamento prevede che il Presidente del Senato metta ai voti, entro cinque giorni dalla richiesta, i presupposti di costituzionalità in Aula. I cinque giorni sono passati e oggi siamo al sesto giorno. Di fatto, ancora è in piedi un decreto che doveva essere votato. Il Regolamento è chiaro: entro cinque giorni il Presidente del Senato mette ai voti la richiesta di voto in Aula.

Vorremmo capire come sia possibile che la Presidenza del Senato possa impunemente violare una norma di Regolamento - come succede in questo caso - e il Parlamento non abbia uno strumento per impedirlo e non ci sia niente che si possa fare, o qualcuno a cui appellarsi, come un giudice a Berlino che possa dire che la Presidenza del Senato non sta adempiendo al rispetto del Regolamento. Ciò è regolarmente accaduto durante la riforma costituzionale, durante la legge elettorale e ancora una volta avviene calpestando il Regolamento. Sicuramente tirerete fuori un precedente del lontano 1948-1949 in cui un caso è successo, oppure utilizzerete il solito Regolamento "versione Grasso", che non è in possesso di alcun senatore.

La settimana scorsa il presidente Grasso disse, su richiesta specifica che, se non avremmo concluso i lavori, si sarebbe convocata l'Aula di conseguenza. Significa che si sarebbe dovuta convocare l'Assemblea lunedì, il quinto giorno, come da lui detto - e non ce lo stiamo inventando - dimostrando che effettivamente c'era un problema, e cioè la necessità di convocare l'Assemblea nei cinque giorni. È una cosa che viene fatta ogni volta, anche quando si vota in Commissione affari costituzionali, con il calcolo preciso, evitando di votare i presupposti in un giorno tale da non consentire la convocazione nei cinque giorni successivi.

Pertanto adesso, prima di proseguire con l'esame di altri argomenti, signora Presidente, cortesemente ci spieghi a quale parte del Regolamento ci si appiglierà questa volta per il solito *escamotage*. E ci dica a chi possiamo appellarci per poter chiedere una revisione della decisione che la Presidenza sappiamo già che prenderà, calpestando i diritti di questo Parlamento. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

MANCUSO (*AP-CpE-NCD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCUSO (*AP-CpE-NCD*). Signora Presidente, se lei procede con l'esame dei presupposti di costituzionalità e urgenza, di cui parla il senatore Crimi, noi ci troviamo assolutamente d'accordo. Se così fosse, andiamo avanti, perché ritengo assolutamente legittime le richieste del senatore Crimi.

PRESIDENTE. Senatore Mancuso, ho dato la priorità all'intervento del senatore Crimi perché ha chiesto di intervenire per un richiamo al Regolamento.

Per quanto riguarda l'obiezione avanzata, come lei sa, senatore Crimi, entro cinque giorni la questione è stata portata all'attenzione dell'Assemblea e il diritto parlamentare ha delle regole sulla giustiziabilità che sono codificate dalla nostra Costituzione, per cui alcune norme sono giustiziabili e altre sono parte del diritto parlamentare interno.

Visto che lei, senatore Crimi, giustamente vuole una deliberazione del Senato, stiamo passando esattamente a questo.

CRIMI (*M5S*). Ma è scaduto il termine!

PRESIDENTE. Non è scaduto.

CRIMI (*M5S*). È scaduto ieri.

PRESIDENTE. Entro cinque giorni c'è stata la convocazione ed stato portato all'attenzione dell'Assemblea. Un decreto-legge non può decadere senza una pronuncia dell'Assemblea.

CRIMI (*M5S*). Presidente, legga pubblicamente cosa c'è scritto.

MARTELLI (*M5S*). Domando di parlare per un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Il richiamo al Regolamento è già stato fatto e, quindi, passiamo alla deliberazione sul parere. (*Proteste dal Gruppo M5S*). Sul richiamo al Regolamento ho già risposto. Lo stesso Gruppo non può intervenire due volte sul Regolamento. (*Commenti del senatore Santangelo*). Il suo Gruppo è già intervenuto sulla stessa norma. (*Commenti del senatore Martelli*).

Mi dica, senatore Martelli, per quale altra norma di Regolamento intende intervenire, diversa da quella invocata dal senatore Crimi che è intervenuto per il suo Gruppo.

MARTELLI (M5S). Richiedo un chiarimento ai sensi dell'articolo 78, comma 3.

Lei ha detto un'inesattezza, perché c'è scritto che il Presidente del Senato o sottopone il parere entro cinque giorni al voto dell'Assemblea. I cinque giorni sono scaduti ieri. Oggi non c'è più niente da votare. Lei mi dica dove sta scritto che si può votare. In alternativa, convochiamo una seduta della Giunta per il Regolamento e lo stabiliamo. Non è possibile che si faccia finta di niente se nel Regolamento c'è scritta un'altra cosa.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha sottoposto il parere entro i cinque giorni la settimana scorsa ed essendoci, comunque, l'obbligo di deliberare sulla richiesta della Commissione, la deliberazione è stata rinviata in assenza del numero legale e l'Assemblea è stata riconvocata.

VOCI DAL GRUPPO M5S. No!

Seguito della discussione sulla deliberazione sul parere espresso dalla 1a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

(2856) Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale (ore 18,53)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sulla deliberazione sul parere espresso dalla 1a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, nonché dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente, per il disegno di legge n. 2856: «Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale».

Ricordo che nella seduta del 15 giugno ha avuto inizio la discussione.

Non essendoci iscritti a parlare, metto ai voti il parere favorevole espresso dalla 1a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento...

ENDRIZZI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (M5S). Signora Presidente, lei lo ha appena sottoposto al voto. Lo ha detto con le sue parole.

PRESIDENTE. No, non l'ho sottoposto.

ENDRIZZI (M5S). Lo sta facendo adesso.

Ora ha detto che lo sottopone al voto, non la scorsa settimana, e non lunedì entro i cinque giorni previsti. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. La questione è già stata risolta dalla Presidenza.

SANTANGELO (M5S). Non è così!

PRESIDENTE. La Presidenza si è pronunciata in questo senso. *(Commenti del senatore Airola).* Lei dice che non è così e io le confermo che tutti i precedenti sono nel senso che entro i cinque giorni viene convocata l'Assemblea e l'Aula è sovrana nel decidere se affrontare... *(Commenti dal Gruppo M5S).*

Metto ai voti il parere favorevole espresso dalla 1a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento, in ordine alla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, nonché dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente, relativamente al decreto-legge n. 73.

SANTANGELO (M5S). Cosa sta facendo?

CALDEROLI (LN-Aut). No!

PRESIDENTE. Anullo la votazione e cito tutti i precedenti che vanno nel seguente senso: esame dei presupposti, manca il numero legale e l'esame è rinviato all'11 gennaio 1995. Presupposti conclusi. Il meccanismo è che si sottopone all'Assemblea; manca il numero legale e si rinvia la discussione alla successiva seduta.

AIROLA (M5S). Vergognatevi!

CALDEROLI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. (*Commenti dal Gruppo M5S*). Probabilmente una di quelle sedute citate come precedenti sarà stata presieduta da lei.

Prego i colleghi del Gruppo Movimento 5 Stelle di far parlare il senatore Calderoli per illustrare la sua posizione.

CALDEROLI (LN-Aut). Signora Presidente, direi che gli errori si ripetono in successione, perché non stavo presiedendo io, ma il presidente Grasso.

PRESIDENTE. No, intendevo nel passato, nella storia del Senato, in altre occasioni, lei avrà sicuramente seguito la prassi.

CALDEROLI (LN-Aut). Io rilevo da una parte una difficoltà, perché purtroppo la prassi che lei ricordava - quei tre precedenti - esiste veramente. Io non capisco come tutte le volte la Presidenza possa andare alla ricerca di un precedente che faccia comodo in quel momento, dimenticandosi del Regolamento. Questo è il Regolamento - mi dispiace dirlo - del marchese del Grillo: «Io so' io e voi non siete un cazzo». (*Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S*).

PRESIDENTE. Senatore Calderoli, non le consento di esprimersi in questo modo. Lei sa meglio di me che il Regolamento è fatto di norme e di prassi, che hanno valore di norma giuridica. Non sono io che devo insegnare a lei, che ne sa molto più di me.

CALDEROLI (LN-Aut). Mi consenta di darle l'ultimo insegnamento gratuitamente: essendo questa una procedura speciale, prevede il voto nominale elettronico senza che venga richiesto da alcuno. Quindi, quando lei ha fatto votare per alzata di mano, ha sbagliato.

PRESIDENTE. Si tratta di un parere favorevole e lo scrutinio elettronico è previsto solo in altra fattispecie.

MARTELLI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, anche se è già intervenuto.

Dopodiché credo che la questione sia stata già risolta dalla Presidenza.

MARTELLI (M5S). Intervengo nuovamente, sempre con il Regolamento alla mano, perché a quanto pare tre precedenti valgono più del Regolamento.

In primo luogo, devo ricordare che non è la fattispecie di mancanza del numero legale quella che si è verificata. E, quindi, quel precedente viene invocato a sproposito.

Le faccio notare, però, che c'è stato un atto di prepotenza. Ascolti me, per favore.

PRESIDENTE. La ascolto, io sono *multitasking*: riesco ad ascoltare e a leggere nello stesso tempo. Non perdo una parola di quello che lei sta dicendo.

MARTELLI (M5S). Comunque non è divertente.

PRESIDENTE. No, infatti non è affatto divertente.

MARTELLI (M5S). L'articolo 55, comma 6, prevede che il calendario può essere modificato dalla Presidenza, come sarebbe stato necessario la settimana scorsa. Quindi, qui è stato commesso un abuso ancora più grande, perché il presidente Grasso, alla domanda postagli dal senatore Calderoli, ha risposto dicendo che, se in quella giornata non si fosse riusciti a votare, si sarebbe fatto in modo di poterlo fare. (*Applausi dal Gruppo M5S*). E invece non è stato fatto, fregandosene.

Lei, che in questo momento è lì a prendersi i nostri insulti, non ha una parola da dire in tal senso? Il Regolamento avrebbe consentito al presidente Grasso di convocare una seduta addizionale, ma scomodare questa gente di lunedì sembrava troppo. Le chiedo se lei non ha nulla da dire al riguardo.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha convocato il Senato in modo tale da deliberare e, quindi, oggi il Senato è chiamato a deliberare.

Passiamo alla votazione.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signora Presidente, starò qui fino all'ultimo giorno a chiederle sempre che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, finché non lo cambieremo.

PRESIDENTE. E io starò qui sempre ad ascoltarla, perché non posso indirla automaticamente.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo gentilmente che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, sottolineando che oggi anche lei ha calpestato il Regolamento del Senato.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del parere favorevole espresso dalla 1a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento, in ordine alla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, nonché dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente, relativamente al decreto-legge n. 73.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Discussione e approvazione di proposta di inversione dell'ordine del giorno

RUSSO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO (PD). Signora Presidente, anche dopo una verifica sommaria con gli altri Gruppi, credo che potrebbe essere opportuno iniziare la trattazione di un provvedimento che sta a cuore a molti, e cioè quello sulle modifiche al codice delle leggi antimafia, anche tenendo conto che in serata sicuramente non riusciremmo a concludere l'*iter* delle ulteriori mozioni che sono calendarizzate.

Chiederei quindi all'Assemblea di procedere con il successivo punto all'ordine del giorno.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signora Presidente, credo che il calendario sia stato stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo. Penso inoltre che questo *modus operandi* debba essere rispettato soprattutto da parte del Partito Democratico e della maggioranza, che vengono in Aula dopo aver deciso praticamente da soli il calendario, anche per avere una linearità nei lavori. Il Movimento 5 Stelle, pertanto, si oppone alla richiesta del senatore Russo.

La verità è che i signori non vogliono nemmeno lavorare il giovedì e, quindi, questa richiesta è stata avanzata per concludere già domani, mercoledì, i lavori dell'Assemblea. *(Applausi dal Gruppo M5S).* Se non dovesse essere così, giovedì mattina mi alzerò e chiederò scusa al PD, altrimenti domani sera chiederete scusa voi agli italiani e dovrete mortificarvi. *(Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dei senatori Airola e Mirabelli).*

Per questi motivi noi ci opponiamo assolutamente e chiediamo che il calendario dei lavori venga rispettato. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

MANCUSO (AP-CpE-NCD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCUSO (AP-CpE-NCD). Signora Presidente, io ritengo che ci sia una prassi nella storia delle assemblee parlamentari in prossimità di una competizione elettorale.

Come noi sappiamo, domenica ci sono i ballottaggi, che evidentemente interessano poco al Movimento 5 Stelle (*Applausi dal Gruppo PD. Commenti dal Gruppo M5S*), ma noi avremmo la necessità...

SANTANGELO (M5S). Basta! Vai a lavorare!

MANCUSO (AP-CpE-NCD). Avremmo la necessità...

PRESIDENTE. Senatore Mancuso, non ecciti gli animi. Senatore Santangelo, lo lasci concludere. Senatore Mancuso, non ho capito cosa ha detto alla fine, se è favorevole o contrario alla proposta avanzata. (*Commenti dal Gruppo M5S*).

Senatore Santangelo, mi faccia ascoltare il senatore Mancuso.

MANCUSO (AP-CpE-NCD). Volevo dire che, se giovedì l'Assemblea non dovesse tenere seduta, non dobbiamo sicuramente chiedere scusa agli italiani, perché siamo impegnati sui territori per i ballottaggi. (*Applausi dal Gruppo PD. Commenti della senatrice Donno*).

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di inversione dell'ordine del giorno, avanzata dal senatore Russo.

È approvata.

Dispongo comunque la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvata.

COTTI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COTTI (M5S). Signora Presidente, ho chiesto di intervenire prima della votazione semplicemente per far notare che dal 15 giugno scorso al prossimo 7 luglio sono in corso a New York i lavori della Commissione che sta trattando l'argomento delle armi nucleari.

Pertanto, con un rinvio perdiamo l'occasione di intervenire su una cosa che si sta svolgendo. E lei e l'Assemblea ve ne state assumendo la responsabilità, perché è evidente che non si vuole intervenire sulla richiesta di bandire le armi nucleari, come da processo in corso all'ONU. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Ne prendo atto, ma l'Assemblea si è pronunciata.

DE PETRIS (Misto-SI-SEL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Misto-SI-SEL). Signora Presidente, vorrei ricordare - e anche qui si pone un problema di garanzia - che queste mozioni... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghi, dovrete darmi la possibilità di ascoltare i senatori che intervengono e che pongono questioni alla Presidenza. Vi chiedo, quindi, di essere cortesi con i vostri colleghi. (*Commenti del senatore Airola*).

La prego, senatore Airola.

DE PETRIS (Misto-SI-SEL). Questo è un problema che lei dovrebbe affrontare immediatamente. Le mozioni sulla proliferazione delle armi nucleari sono state inserite nell'ordine del giorno della seduta odierna dell'Assemblea non per grazia ricevuta, ma perché avevano raggiunto il numero prescritto di senatori per essere calendarizzate automaticamente. Pertanto, signora Presidente, le chiedo ? e lei può farlo tranquillamente, perché è una questione di numero di firme e quindi di procedura ? che queste mozioni vengano assolutamente rimesse all'ordine del giorno della prima seduta utile, che sarà ovviamente martedì prossimo. Glielo chiedo, signora Presidente, perché è assolutamente necessario

dal punto di vista procedurale.

PRESIDENTE. Ha ragione e la questione sarà sottoposta al Presidente del Senato.

Discussione dei disegni di legge:

[\(2134\)](#) *Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate* (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gadda ed altri; Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Bindi ed altri; Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare)

[\(456\)](#) *AMATI ed altri. - Norme in materia di destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali a finalità di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza*

[\(799\)](#) *CARDIELLO ed altri. - Interventi urgenti in materia di beni della criminalità organizzata e a favore dell'agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata*

[\(1180\)](#) *GASPARRI. - Norme per la utilizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata al fine di agevolare lo sviluppo di attività produttive e favorire l'occupazione*

[\(1210\)](#) *RICCHIUTI ed altri. - Istituzione dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari e degli amministratori dei beni confiscati alla criminalità organizzata*

[\(1225\)](#) *FINOCCHIARO. - Modifiche al codice delle leggi antimafia in materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali*

[\(1366\)](#) *RICCHIUTI ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di competenza del tribunale distrettuale per l'applicazione di misure di prevenzione*

[\(1431\)](#) *FALANGA ed altri. - Modifiche agli effetti inibitori ed escludenti derivanti dal procedimento di prevenzione nei confronti dell'attività di impresa*

[\(1687\)](#) *Misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti*

[\(1690\)](#) *MIRABELLI ed altri. - Modificazioni al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione*

[\(1957\)](#) *DAVICO. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate*

[\(2060\)](#) *BENCINI ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate*

[\(2089\)](#) *CAMPANELLA ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali in relazione ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione*

(Relazione orale) (ore 19,07)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 2134, già approvato

dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gadda ed altri; Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Bindi ed altri; Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare, 456, 799, 1180, 1210, 1225, 1366, 1431, 1687, 1690, 1957, 2060 e 2089. (*Brusio*).

Pregherei i senatori di sgomberare l'emiciclo.

[PALMA](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PALMA](#) (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori.

Adesso sono le ore 19,10; l'Assemblea concluderà i propri lavori alle ore 20. Noi abbiamo intenzione di presentare una questione pregiudiziale e una sospensiva: vorrei sapere se le dobbiamo presentare subito dopo la relazione del senatore Lumia - lo dico per conoscenza di tutti, perché poi evidentemente si dovrà votare - oppure se dopo la relazione del senatore Lumia si passerà agli interventi di fine seduta e tali questioni si potranno porre domani.

[PRESIDENTE](#). Penso che quest'ultima sia la soluzione più ragionevole: dopo le relazioni si passerà agli interventi di fine seduta, in modo che i senatori abbiano il tempo di redigere le questioni pregiudiziali e poi discuterle.

I relatori, senatori Lumia e Pagliari, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Lumia.

[LUMIA](#), *relatore*. Signora Presidente, colleghi, la riforma al testo unico antimafia giunge finalmente all'approvazione dell'Assemblea. Non è stato facile: il cammino legislativo è stato lungo, complesso, anche con problemi di copertura finanziaria di non facile soluzione, ma adesso ci siamo. Il testo, ricordo a tutti i colleghi, è già stato approvato alla Camera; adesso, migliorato e completato dal lavoro della Commissione giustizia del Senato, ci consente di fare quel salto di qualità nella lotta alle mafie così atteso da anni, forse anche da troppi.

Insieme con il collega relatore, senatore Pagliari, affronteremo due parti complessive di questa vasta riforma.

La riforma è composta da 36 articoli suddivisi in sette capi. Sostanzialmente, la prima parte affronta la riforma e la disciplina delle misure di prevenzione personali e patrimoniali; la seconda parte affronta l'altro vasto argomento della riforma dell'Agenzia che interviene e gestisce i beni confiscati.

Per quanto riguarda la prima parte, l'articolo 1 interviene sull'articolo 4 del codice antimafia inserendo tra i possibili destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, anche fuori dal caso di concorso o di favoreggiamento, gli indiziati di prestare assistenza agli associati per quanto riguarda le organizzazioni a delinquere e mafiose (articolo 418 del codice penale). Anche questa è un'innovazione importante, attesa da anni, che completa il novero dei soggetti da aggredire sul versante della lotta alla mafia. C'è stato anche un importante inserimento fatto dalla Camera: quello di annoverare tra i soggetti da colpire con le misure di prevenzione, soprattutto patrimoniale, gli indiziati di una serie di reati contro la pubblica amministrazione.

Rispetto al testo licenziato dalla Camera dei deputati, la Commissione ha ulteriormente esteso l'ambito soggettivo di applicazione, ricomprendendovi anche coloro che sono indiziati di uno dei delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo, già richiamati dal comma 3-*quater* dell'articolo 51 del codice di procedura penale, ma sistematizzati meglio con la riforma e con gli interventi della nostra Commissione giustizia.

Sono stati poi previsti anche i soggetti coinvolti nei delitti di atti persecutori (l'articolo 612-*bis*, sempre del codice di procedura penale), che tutti annoveriamo tra i reati di *stalking*. Anche questa è una innovazione molto importante e attesa, in quanto quel tipo di reato va affrontato soprattutto in fase di prevenzione, visto che, tra l'altro, esso è strutturato con una serie di condotte ripetute che ricadono proprio nell'ambito dell'abitualità e della pericolosità sociale del soggetto. Sappiamo tutti che spesso questo tipo di reato apre la strada al femminicidio. Pertanto, è stato importante questa proposta, accolta

ed inserita all'interno della riforma proprio in Commissione giustizia.

Per i soggetti che consumano i reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, di cui all'articolo 640-*bis* del codice penale, tra l'altro riguardante anche l'esperienza maturata nel nostro territorio a partire dal Parco dei Nebrodi, in Sicilia (dove tra l'altro si stava consumando un gravissimo attentato, quasi una strage, nei confronti del presidente di quel Parco, Giuseppe Antoci, e degli uomini della sua scorta), abbiamo inserito, nel corpo e nel novero di questa riforma, altre misure, che vanno a colpire un tipo di reato oggi nelle mani della mafia, che non è più la tradizionale e arcaica mafia dei pascoli ma la più moderna, aggressiva e pericolosa mafia dei terreni. Tanto è vero che in questa riforma, proprio in Commissione giustizia, abbiamo alzato, per quanto riguarda proprio questo tipo di reato, la pena: prima era da uno a sei anni, mentre adesso verrà prevista una pena da due a sette anni. Abbiamo anche inserito una norma, che verrà poi sottoposta alla valutazione dell'Assemblea, per colpire, attraverso la certificazione antimafia, proprio quell'accesso alla gestione e all'affitto dei terreni che, cari colleghi, addirittura supera per redditività il traffico così opulento di cocaina.

Ecco perché abbiamo voluto, da questo punto di vista, prevedere che il famoso protocollo del Parco dei Nebrodi, noto proprio come protocollo Antoci, diventasse anche norma, in modo che lo Stato possa autorizzare questa sperimentazione, farla propria e la faccia diventare un sistema ordinato di intervento per colpire le ricchezze che si stanno accumulando, non solo in Sicilia, ma su tutto il territorio nazionale. Prevediamo, inoltre, la possibilità che gli enti parco, sia regionali che nazionali, diventino, insieme agli altri enti istituzionali locali, destinatari di gestione a fini sociali e produttivi proprio di beni sequestrati e confiscati alla mafia.

La Commissione ha inoltre modificato l'articolo 4, comma 1, lettera *f*), del codice antimafia, prevedendo che le misure di prevenzione personali si applichino anche a coloro che compiono atti esecutivi (a legislazione vigente unicamente atti preparatori) diretti alla ricostituzione del partito fascista.

Cari colleghi, l'articolo 2 reca modifiche al procedimento di applicazione delle misure di prevenzione personali. La disposizione interviene, in primo luogo, sull'articolo 5 del codice antimafia, prevedendo che il procuratore della Repubblica del circondario, nelle specifiche ipotesi in cui la titolarità della proposta di misure di prevenzione personale spetti anche a questi, adotti la proposta previo coordinamento con il procuratore della Repubblica del capoluogo del distretto; e che la proposta di misura debba essere depositata, non più presso il tribunale del capoluogo della Provincia in cui dimora il soggetto proposto, bensì presso la cancelleria delle sezioni o dei collegi speciali per le misure di prevenzione del tribunale del capoluogo del distretto nel territorio del quale la persona dimora. Sezioni e collegi istituiti dal successivo articolo 31 del disegno di legge. Anche questa è una misura che qualifica il codice antimafia perché crea delle sezioni specializzate, in grado di avere quindi un giudice ben preparato capace di aggredire il cuore del potere mafioso, cioè le sue ricchezze.

Proprio a tal proposito, con riguardo ai tribunali di Trapani (dove, ricordo, ancora insiste uno dei più pericolosi latitanti, Matteo Messina Denaro) e di Santa Maria Capua Vetere (dove è nata e si è sviluppata la pericolosissima mafia dei Casalesi), la Commissione ha previsto che tale proposta debba essere depositata presso la cancelleria delle sezioni o dei collegi specializzati in materia di misure di prevenzione ivi istituiti, nel caso in cui la persona dimori nel corrispondente circondario. L'articolo in esame modifica, poi, l'articolo 6 del codice antimafia, prevedendo che il divieto di soggiorno possa essere applicato anche in relazione a una o più Regioni, e non più a diverse Province come nel vecchio codice, tenendo conto di una ripartizione superata ormai da decenni.

Sono apportate, inoltre, numerose modifiche all'articolo 7 del codice antimafia che disciplina il procedimento applicativo delle misure personali. Sinteticamente, si prevede: che i trenta giorni entro cui il tribunale deve pronunciarsi decorrono dal deposito della proposta; che l'avviso di fissazione dell'udienza deve esporre in modo conciso i contenuti della proposta; l'uso ordinario all'udienza del collegamento audiovisivo a distanza, se l'interessato è detenuto fuori della circoscrizione del giudice; la possibilità, in casi particolari, di sentire con il collegamento a distanza anche soggetti informati sui fatti. Sempre in Commissione giustizia qui al Senato è stato aggiunto il comma 4-*bis* all'articolo 7 del

codice antimafia, con il quale si prevede che il tribunale, dopo l'accertamento della regolare costituzione delle parti, ammette le prove rilevanti, escludendo quelle vietate dalla legge (o superflue, ovviamente). È stato poi aggiunto al comma 5 un periodo nel quale si prevede un'ulteriore causa di rinvio dell'udienza per l'applicazione delle misure di prevenzione, quando, però, sussiste un legittimo impedimento del difensore.

Il disegno di legge, nel testo approvato dalla Camera, aggiunge, sempre all'articolo 7 del codice antimafia, nuovi commi che recano un'articolata regolamentazione delle questioni concernenti la competenza territoriale, volta a dirimere alcune questioni lungamente dibattute a livello giurisprudenziale. In base alla nuova disciplina, tali questioni devono essere eccepite a pena di decadenza alla prima udienza, e comunque subito dopo l'accertamento della regolare costituzione delle parti, e il tribunale le decide immediatamente. Possono essere rilevate di ufficio naturalmente, con la decisione, di primo grado. Se ritiene la propria incompetenza, il tribunale la dichiara con decreto ordinando la restituzione degli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente (anche se è diverso l'organo proponente). La declaratoria di incompetenza non produce l'inefficacia degli elementi già acquisiti. La stessa disciplina trova applicazione anche nel caso in cui la proposta non sia stata avanzata dal procuratore della Repubblica o dal questore legittimati ai sensi dell'articolo 5 del codice antimafia. Quando il tribunale accoglie l'eccezione d'incompetenza, il sequestro eventualmente disposto perde efficacia se entro venti giorni dal deposito del provvedimento il tribunale competente (se investito dal pubblico ministero competente che ha ricevuto gli atti) non dispone il sequestro. La disposizione stabilisce inoltre che il decreto di accoglimento, anche parziale, della proposta pone a carico del proposto il pagamento delle spese processuali, oggi dovute solo per il giudizio di Cassazione.

Sempre con riguardo all'articolo 7 del codice antimafia, la disposizione reca una puntuale disciplina in tema di termini di deposito del decreto del tribunale. Il decreto deve essere infatti depositato entro quindici giorni dalla conclusione dell'udienza. Quando la stesura delle motivazioni è particolarmente complessa, il tribunale, dopo le conclusioni delle parti, può indicare un termine più lungo, comunque non superiore a novanta giorni. Il termine può essere ulteriormente prorogato di centottanta giorni ai sensi dell'articolo 154 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.

L'articolo 2 modifica infine l'articolo 8 del codice antimafia, prevedendo che il decreto del tribunale possa contenere, tra le prescrizioni, il divieto di soggiorno in una o più Regioni e che la decisione del tribunale debba essere comunicata anche al difensore del proposto.

L'articolo 3, avente ad oggetto la disciplina delle impugnazioni delle misure di prevenzione personali, interviene sull'articolo 10 del codice antimafia, permettendo la proposizione del ricorso in appello e in Cassazione anche al difensore dell'interessato (attualmente il solo legittimato).

L'articolo 4 apporta modifiche all'articolo 14 del codice antimafia, relativo a decorrenza e cessazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Si prevede in primo luogo che l'esecuzione della sorveglianza speciale resti sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto alla misura della custodia cautelare. Il termine di durata della misura di prevenzione continua a decorrere dal giorno nel quale è cessata la misura cautelare, con redazione di verbale di sottoposizione agli obblighi. Oltre a prevedere che l'esecuzione della sorveglianza speciale resti sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto a detenzione per espiazione di pena, la nuova disciplina stabilisce che la verifica della pericolosità avvenga ad opera del tribunale (anche d'ufficio), dopo la cessazione della detenzione che si è protratta per almeno due anni, attraverso un articolato procedimento.

A tale riguardo, in Commissione giustizia è stato approvato un emendamento che precisa che la suddetta verifica della persistenza della pericolosità sociale avvenga sentito il pubblico ministero che ha esercitato le relative funzioni nel corso della trattazione camerale, assumendo le necessarie informazioni, oltre che presso l'amministrazione penitenziaria e l'autorità di pubblica sicurezza, anche presso gli organi di polizia giudiziaria. Se la pericolosità sociale è cessata, il tribunale emette decreto con cui revoca il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione; se invece persiste la pericolosità sociale, il tribunale emette decreto con cui ordina l'esecuzione della misura di

prevenzione, il cui termine di durata continua a decorrere dal giorno in cui il decreto stesso è comunicato all'interessato.

È opportuno osservare come le modifiche testé illustrate mirino a disciplinare gli effetti della sentenza della Consulta n. 291 del 2013, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale degli articoli 12 della legge n. 1423 del 1956 e 15 del codice antimafia, nella parte «in cui non prevedono che, nel caso in cui l'esecuzione di una misura di prevenzione personale resti sospesa a causa dello stato di detenzione per espiazione di pena della persona ad essa sottoposta, l'organo che ha adottato il provvedimento di applicazione debba valutare, anche d'ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato nel momento dell'esecuzione della misura».

Il capo II del provvedimento (composto da diversi articoli, dal 5 al 12) modifica la disciplina delle misure di prevenzione patrimoniali. L'articolo 5 interviene sulla disciplina relativa al procedimento di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale, esplicitando, con riguardo alla titolarità della proposta, i poteri di coordinamento del procuratore della Repubblica distrettuale e circondariale in relazione alle indagini e alle proposte di misure avanzate dal questore e dal direttore della Direzione investigativa antimafia (DIA). In Commissione giustizia è stato sostituito il comma 2 dell'articolo 17 del codice antimafia, specificando che, nei casi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera c), lettera i), lettera *i-bis*) e lettera *i-ter*), le funzioni e le competenze spettanti al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sono attribuite anche al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona, previo coordinamento con il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto. Nei medesimi casi, nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione, le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente.

La disposizione interviene poi in materia di sequestro (articolo 20 del codice antimafia) stabilendo che, oltre al sequestro di valori ingiustificati ritenuti probabile frutto di attività illecita, il decreto del tribunale può disporre anche l'amministrazione giudiziaria di aziende, nonché di beni strumentali all'esercizio delle relative attività economiche. In questo modo il sequestro di partecipazioni sociali totalitarie è esteso *ex lege* a tutti i beni aziendali: un'innovazione importante, tra le tante che da anni ci vengono richieste dagli operatori che agiscono contro la mafia in questo delicato settore e che richiede anche una *technicality* che sia in grado di allargare l'ambito di intervento di sequestro e di confisca.

Per quanto riguarda l'esecuzione del sequestro (articolo 21 del codice antimafia), la disposizione del disegno di legge in esame prevede che alla materiale apprensione dei beni sequestrati e all'immissione dell'amministratore giudiziario nel loro possesso provvede la polizia giudiziaria (anziché l'ufficiale giudiziario). Capirete naturalmente anche la portata di questa innovazione. Naturalmente l'assistenza di quest'ultimo rimane solo eventuale («ove opportuno»). In Commissione giustizia è stato rivisto il testo dell'articolo 21 del codice antimafia - rispetto alla formulazione recata dal disegno di legge approvato dalla Camera - sostituendo il comma 2 nel senso di prevedere che il giudice delegato alla procedura, ai sensi dell'articolo 35, comma 1 (anziché il tribunale), sentito l'amministratore giudiziario, valutate le circostanze, ordina lo sgombero degli immobili occupati senza titolo, ovvero sulla scorta di titolo privo di data certa anteriore al sequestro mediante l'ausilio della forza pubblica.

Sono stati poi soppressi i commi da *2-bis* a *2-quinques* dell'articolo 7 introdotti dalla Camera che regolavano le modalità di sgombero degli immobili da parte del tribunale.

L'articolo 5 del disegno di legge interviene poi in materia di sequestro d'urgenza, stabilendo che il decreto che dispone la misura di prevenzione perde efficacia se non è convalidato dal tribunale entro trenta giorni.

L'articolo 5 del disegno di legge in oggetto dispone che il proposto non possa giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia frutto di evasione fiscale: un classico espediente per buttare in calcio d'angolo l'acquisizione illecita di cospicui patrimoni.

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore Lumia. Se vuole, può lasciare agli atti la parte restante del suo intervento.

LUMIA, *relatore*. D'accordo Presidente.

Vorrei concludere dicendo che la scelta che abbiamo fatto sull'Agenzia, di cui adesso tratterà il relatore Pagliari, finalmente comporta trasparenza, efficienza ed energie organizzative e professionali, per fare in modo che anche i beni confiscati diventino una risorsa e non più un problema nella lotta alle mafie.

Chiedo alla Presidenza l'autorizzazione ad allegare al Resoconto della seduta odierna la parte restante del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Pagliari.

[PAGLIARI](#), *relatore*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, mi sia consentito di premettere una breve riflessione all'illustrazione del provvedimento.

Considero questo incarico di relatore il più significativo della mia esperienza parlamentare. Pur nella consapevolezza della modestia del mio ruolo, contribuire a costruire la legislazione contro la mafia e combattere la criminalità organizzata nell'esercizio della funzione parlamentare è un onore e una grande gratificazione.

Non posso proprio per questo omettere di ricordare le vittime della mafia, della 'ndrangheta e della camorra, da quelle più oscure a quelle più famose, da quelle uccise e vittime di violenza a quelle vittime della criminalità organizzata nella vita quotidiana e apparentemente normale di tutti giorni, da quelle che subiscono la criminalità organizzata nelle terre di tradizione a quelle che subiscono la prepotenza e le angherie nelle terre di attuale infiltrazione, a cominciare dalla mia Regione, l'Emilia Romagna, e dalla mia città, Parma. Men che meno voglio dimenticare coloro che combattono quotidianamente la criminalità, dall'associazione Libera agli amministratori pubblici, ai tanti cittadini che senza pubblicità sono quotidiani e indifesi combattenti contro questo tumore.

Mi si lasci fare, infine, un'ultima considerazione. Con la novella il codice antimafia si applicherà anche ai responsabili di reati contro la pubblica amministrazione, corruzione in testa. Come non cogliere in questo precetto una denuncia decisa e un richiamo a combattere anche la mafia di fatto, quella determinata dai contesti dominati dal malaffare, dal clientelismo e dall'illegalità, quella che crea lo Stato nello Stato nei contesti più diversi e insospettabili, assoggettando le istituzioni agli interessi di pochi e precludendo le funzioni pubbliche a tutela di tutti e la fruibilità delle istituzioni a coloro che non si piegano. La mafia si combatte anche contrapponendosi a questi fenomeni.

Il capo III del provvedimento modifica la disciplina in tema di amministrazione, gestione e destinazione di beni sequestrati e confiscati. L'articolo 13 del disegno di legge interviene sulle norme del codice antimafia che definiscono i criteri per la scelta degli amministratori giudiziari dei beni sequestrati e regolano gli adempimenti connessi alla cessazione del loro incarico. La disposizione prevede, in primo luogo, che qualora la gestione dei beni in sequestro sia particolarmente complessa, il tribunale può nominare più amministratori giudiziari, eventualmente stabilendo se essi debbono operare congiuntamente o disgiuntamente. A un successivo decreto ministeriale è demandata la definizione dei criteri di nomina degli amministratori giudiziari, nonché l'individuazione degli incarichi per i quali la particolare complessità dell'amministrazione o l'eccezionalità del valore del patrimonio da amministrare determinano il divieto di cumulo di incarichi.

La norma, poi, oltre a prevedere che l'amministratore giudiziario di aziende sequestrate venga scelto tra gli iscritti nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari, reca puntuali cause ostative all'assunzione di tale incarico. In Commissione giustizia è stato introdotto un comma aggiuntivo al riformulato articolo 35 del codice antimafia, secondo cui, fermo restando quanto previsto per il sequestro di aziende di straordinario interesse socioeconomico, l'amministratore giudiziario possa essere nominato anche tra il personale dell'Agenzia di cui all'articolo 113-*bis*. In tal caso, l'amministratore giudiziario dipendente dall'Agenzia per lo svolgimento dell'incarico non ha diritto a emolumenti aggiuntivi rispetto al trattamento economico in godimento, a eccezione di un rimborso spese. Ancora, la disposizione riconosce all'amministratore giudiziario la facoltà di organizzare, su autorizzazione del giudice delegato, un proprio ufficio di

coadiuvazione.

L'articolo 13 del disegno di legge introduce poi nel codice antimafia un nuovo articolo 35-*bis*, relativo alla responsabilità nella gestione e ai controlli della pubblica amministrazione. Ancora, l'articolo 13 modifica l'articolo 36 del codice antimafia sulla relazione dell'amministratore giudiziario.

L'articolo 14 modifica la disciplina della gestione dei beni sequestrati e confiscati, con particolare riferimento alla gestione delle aziende. Più nel dettaglio, il disegno di legge interviene sull'articolo 40 del codice antimafia con modifiche volte a consentire l'utilizzo dei beni immobili sequestrati fin dalla fase dell'esecuzione, con l'ausilio dell'agenzia nazionale. Si introduce, all'uopo, un'articolata disciplina diretta a guidare l'attività del tribunale e del giudice delegato, attraverso il recepimento di alcune prassi virtuose.

In estrema sintesi, nel caso di immobili dati in locazione o comodato con data certa anteriore al sequestro, l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, pone in essere gli atti necessari per ottenere la cessazione dei contratti alla scadenza naturale. Invece, nel caso di immobili liberi ovvero liberati, l'amministratore giudiziario, con l'autorizzazione scritta del giudice delegato, può in via prioritaria, anche su proposta dell'agenzia, concedere in comodato i beni ai soggetti cui il bene può essere destinato o assegnato dopo la confisca definitiva, con cessazione alla data della confisca definitiva, ovvero locare o concedere in comodato i beni, prevedendo la cessazione nei casi da ultimo esposti e, comunque, in data non successiva alla pronuncia della confisca definitiva.

Per i beni mobili l'articolo prevede norme più stringenti per evitare inutili custodie, imponendo la vendita se i beni non possono essere amministrati senza pericolo di deterioramento o di rilevanti diseconomie e la distruzione o demolizione se privi di valore, improduttivi, oggettivamente inutilizzabili e non alienabili. La disposizione reca una disciplina più compiuta in materia di reclamo degli atti dell'amministratore giudiziario posti in essere in assenza di autorizzazione scritta del giudice delegato.

L'articolo 14 riscrive, poi, l'articolo 41 del codice antimafia, disciplinando analiticamente i contenuti della relazione che l'amministratore giudiziario deve presentare entro tre mesi dalla nomina; in particolare egli dovrà descrivere le concrete possibilità di prosecuzione dell'attività, allegando un programma contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, che deve essere corredato, previa autorizzazione del giudice delegato, dalla relazione di un professionista, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo. Nella proposta di prosecuzione l'amministratore dovrà altresì censire i creditori dell'azienda e i lavoratori impiegati. Si consente all'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, di affittare l'azienda o un ramo d'azienda, o concederla in comodato. Da ultimo la disposizione contempla, in assenza di concrete possibilità di prosecuzione dell'attività, modalità semplificate di liquidazione o cessazione dell'impresa.

L'articolo 15 del disegno di legge inserisce nel codice antimafia l'articolo 41-*bis*, il quale introduce gli strumenti finanziari di sostegno e valorizzazione delle aziende sequestrate necessari per la legalizzazione delle attività non irreversibilmente inquinate dai capitali o dai metodi "illeciti". In Commissione giustizia l'articolo 41-*bis* del codice antimafia - come introdotto dal testo approvato alla Camera dei deputati - è stato sottoposto a profonda rivisitazione formale, lasciando inalterata la sostanza normativa.

L'articolo 16 inserisce nel codice antimafia il nuovo articolo 41-*ter* con il quale si istituiscono presso le prefetture dei tavoli permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, ai quali sono chiamati a partecipare, oltre ad un rappresentante dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati, anche rappresentanti delle istituzioni (Regione e Ministero dello sviluppo economico) e delle associazioni datoriali e dei lavoratori. La funzione dei tavoli permanenti è di favorire la collaborazione degli operatori economici del territorio con le aziende, per favorire la continuità produttiva e la conseguente salvaguardia dell'occupazione. I tavoli esprimono un parere non vincolante sulle proposte dell'amministratore giudiziario o dell'Agenzia. L'articolo 16 introduce poi nel codice antimafia l'ulteriore articolo 41-*quater*, il quale dispone che l'amministratore giudiziario, dopo

aver sentito il competente tavolo permanente, e previa autorizzazione del giudice delegato, possa avvalersi del supporto tecnico, gratuito, di imprenditori attivi nel settore in cui opera l'azienda o in settori affini.

L'articolo 17 del provvedimento modifica gli articoli 43 e 44 del codice antimafia, relativi al rendiconto di gestione - che l'amministratore dovrà presentare una volta divenuta irrevocabile la confisca - e alla gestione dei beni confiscati da parte dell'Agenzia.

L'articolo 18 interviene sulla destinazione dei beni confiscati, modificando alcune disposizioni del codice antimafia. In particolare inserisce nel codice l'articolo 45-*bis*, con il quale è disciplinata la liberazione e lo sgombero dell'immobile e delle aziende; modifica l'articolo 46 del codice confermando la possibile restituzione per equivalente, in caso di restituzione di beni confiscati; interviene sull'articolo 47 del codice, relativo al procedimento di destinazione, disponendo che, se si attivano le procedure a salvaguardia dei terzi o dei creditori, l'Agenzia deve adottare il provvedimento di destinazione entro novanta giorni dalla comunicazione del progetto di pagamento dei crediti.

In relazione alla destinazione dei beni e delle somme, disciplinata dall'articolo 48 del codice antimafia, l'articolo 18 del disegno di legge prevede che la vendita delle partecipazioni societarie maggioritarie o totalitarie sia consentita esclusivamente se la società è priva di beni costituiti in azienda o di beni immobili e che la vendita delle partecipazioni societarie possa essere effettuata solo con modalità tali da garantire la tutela dei livelli occupazionali preesistenti e la destinazione del bene agli enti territoriali per finalità economiche, con vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali. La disposizione, oltre ad introdurre più puntuali misure dirette ad assicurare la pubblicità da parte degli enti territoriali dei beni a loro destinati, così come delle assegnazioni, prevede l'assegnazione, a titolo gratuito, direttamente da parte dell'Agenzia agli enti o alle associazioni sulla base di apposita convenzione nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, ove risulti evidente la loro destinazione sociale secondo criteri che devono essere stabiliti dal consiglio direttivo dell'Agenzia.

In Commissione giustizia è stato introdotto il comma 15-*ter* dell'articolo 48 del codice antimafia, con il quale si specifica che le previsioni sulla destinazione dei beni immobili di cui al comma 3 si applicano anche gli immobili confiscati già facenti parte del patrimonio aziendale di società le cui partecipazioni sociali siano state confiscate in via totalitaria o comunque tali da assicurare il controllo della società. L'Agenzia, con delibera del consiglio direttivo può dichiarare, tuttavia, la natura aziendale dei predetti immobili, ordinando al conservatore dei registri immobiliari la cancellazione di tutte le trascrizioni pregiudizievoli al fine di assicurare l'intestazione del bene in capo alla medesima società.

L'articolo 19 modifica l'articolo 51 del codice antimafia, sul regime fiscale dei beni sequestrati per specificare che, se il sequestro si protrae oltre il periodo d'imposta in cui ha inizio, il reddito derivante dal bene è determinato dall'amministratore giudiziario in via provvisoria, ai soli fini fiscali.

Il capo IV del disegno di legge modifica la disciplina del codice antimafia relativa alla tutela dei terzi ed ai rapporti con le procedure concorsuali. In particolare, l'articolo 20 modifica i seguenti articoli del codice: l'articolo 52, per variare le condizioni in presenza delle quali i diritti di credito dei terzi non vengono pregiudicati; l'articolo 53, per specificare che dalle somme per la soddisfazione dei crediti per titolo anteriore al sequestro, della quale si fa carico lo Stato nel limite del 60 per cento del valore di stima del bene sequestrato, devono essere sottratte le spese del procedimento e di amministrazione dei beni; l'articolo 55, che dispone la sospensione delle procedure esecutive già pendenti al momento del sequestro e l'estinzione delle stesse in caso di confisca definitiva; l'articolo 56, relativo ai rapporti pendenti al momento del sequestro, che stabilisce che se il contratto relativo all'azienda sequestrata o al bene in sequestro deve essere ancora eseguito, l'esecuzione resta sospesa fintanto che l'amministratore giudiziario non dichiara di subentrare.

L'articolo 20 del disegno di legge inserisce inoltre nel codice antimafia l'articolo 54-*bis* (pagamento di debiti anteriori al sequestro), per il quale il giudice delegato può autorizzare l'amministratore giudiziario a pagare o rinegoziare debiti pregressi relativi a rapporti commerciali necessari per la prosecuzione dell'attività.

L'articolo 21 detta disposizioni relative all'accertamento dei diritti dei terzi. Il disegno di legge modifica in primo luogo l'articolo 57, sull'elenco e la verifica dei crediti, per specificare che nell'elenco dei creditori devono essere inseriti anche coloro che vantano diritti reali di godimento o garanzia e per ridurre da novanta a sessanta giorni il termine perentorio che il giudice assegna ai creditori per il deposito delle istanze di accertamento dei crediti. La disposizione modifica poi l'articolo 58, sulle domande di ammissione del credito, disciplinando più rigorosamente la presentazione delle istanze tardive, prevedendo il coinvolgimento dell'amministratore giudiziario nel procedimento. Oltre a limitate modifiche alla verifica dei crediti e alla composizione dello stato passivo di cui all'articolo 59 del codice antimafia, il disegno di legge interviene sulla fase della vendita e liquidazione dei beni (articolo 60 del codice antimafia) nonché sulla fase del progetto e del successivo piano di pagamento dei crediti che inizia dopo l'irrevocabilità del provvedimento di confisca, divenendo di competenza dell'Agenzia.

L'articolo 22 disciplina i rapporti con le procedure concorsuali, modificando gli articoli 63 e 64 del codice antimafia. Si interviene in materia di dichiarazione di fallimento successiva al sequestro prevedendo una più precisa disciplina della verifica dei crediti operata dal giudice delegato alla prevenzione con riferimento ai beni assoggettati a sequestro o confisca, esclusi dalla massa attiva fallimentare, e dal giudice delegato al fallimento per i restanti anche dopo la revoca del sequestro. La disposizione stabilisce inoltre che, ove siano stati sequestrati complessi aziendali e produttivi o partecipazioni societarie di maggioranza, prima che intervenga la confisca definitiva, l'amministratore giudiziario può, previa autorizzazione del tribunale: presentare al tribunale fallimentare domanda per l'ammissione al concordato preventivo, di cui agli articoli 160 e seguenti della legge fallimentare; presentare domanda per l'accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-*bis* legge fallimentare; predisporre un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera *d*), della legge fallimentare, finalizzato a garantire la salvaguardia dell'unità produttiva e il mantenimento dei livelli occupazionali. Nessuna modifica è invece apportata alla vigente disciplina nella parte in cui non consente al tribunale di proporre la richiesta di fallimento.

L'articolo 22 del disegno di legge interviene infine sull'articolo 64 (sequestro successivo alla dichiarazione di fallimento) attribuendo al giudice delegato della prevenzione le verifiche dei crediti con riferimento ai beni assoggettati a sequestro, anche se già verificati dal giudice delegato al fallimento.

La Commissione giustizia ha poi introdotto tre articoli aggiuntivi al disegno di legge approvato dalla Camera: l'articolo 23, recante modifica all'articolo 71 del codice antimafia in materia di circostanza aggravante; l'articolo 24, recante modifica all'articolo 76 del codice antimafia riguardante altre sanzioni penali; l'articolo 25, recante modifica dell'articolo 83 del codice antimafia relativamente all'ambito di applicazione della documentazione antimafia.

L'articolo 26 modifica l'articolo 84 del codice antimafia attribuendo valore significativo di una situazione di pericolo infiltrativo anche al coinvolgimento in procedimenti penali per il reato di caporalato.

Il capo V del provvedimento interviene sulle disposizioni del codice antimafia relative all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati, prevedendo come sede principale dell'Agenzia Roma, e come sedi secondarie - con un emendamento approvato in Commissione giustizia - oltre a Reggio Calabria, anche Palermo, Catania, Napoli, Bologna e Milano. In Commissione giustizia è stata poi riportata l'Agenzia sotto la vigilanza del Ministro dell'interno, come attualmente previsto dal codice antimafia, e si sono accentuate le competenze consultive del Comitato consultivo di indirizzo di cui all'articolo 111, comma 1, lettera *d*), del codice antimafia. Sono state poi modificate le disposizioni volte a garantire la funzionalità dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 113-*bis* del codice antimafia ed introdotto un articolo aggiuntivo (articolo 113-*ter*), che prevede il conferimento di incarichi speciali a personale con qualifica dirigenziale o equiparata, fino al limite massimo di dieci unità, appartenente alle pubbliche amministrazioni, Forze di polizia ed enti pubblici economici, comandato o distaccato o collocato fuori ruolo per lo svolgimento di funzioni istituzionali

presso l'Agenzia.

Il capo VI contiene modifiche al codice penale, alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale e alle leggi speciali, nonché varie deleghe al Governo per la disciplina del regime di incompatibilità relativo agli uffici di amministratore giudiziario e di curatore fallimentare e per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate. (*Richiami della Presidente*).

Signora Presidente, chiedo di poter consegnare la restante parte della relazione. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Avevo preannunciato che devo presentare una questione pregiudiziale.

PRESIDENTE. Lo farà domani.

Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Per lo svolgimento e la risposta scritta ad interrogazioni

STEEANO (Misto-MovPugliaPiù). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANO (Misto-MovPugliaPiù). Signora Presidente, mi faccio, in quest'Aula questa sera, portatore delle istanze e delle preoccupazioni dei dipendenti - e delle loro famiglie - dell'azienda Tecnomessapia, un vero e proprio fiore all'occhiello della Puglia, e non solo, che negli anni ha raggiunto traguardi importantissimi nell'ambito della qualità produttiva del settore aeronautico.

Dal 2012 Tecnomessapia ha aumentato la sua forza lavoro, passando da 80 a più di 400 dipendenti, lavorando in appalto per società controllate da Finmeccanica. Quest'ultima, nel 2015, per un processo di internalizzazione, ha proceduto a fare un vero e proprio travaso di competenze presso altri stabilimenti, avvalendosi del personale di Tecnomessapia che di fatto ha proceduto a trasferire il proprio *know how* specifico ad operatori di altre aziende.

Una volta completato l'affiancamento, però, il personale Tecnomessapia è stato dichiarato in esubero.

Il 30 giugno prossimo si procederà al licenziamento degli ultimi 175 dipendenti. Licenziamenti, questi, che seguono una dismissione di personale che ha già superato le 400 unità, contrariamente però alla mole lavorativa della società, che invece risulta essere in aumento.

Chiedo quindi, attraverso di lei, signora Presidente, che il ministro De Vincenti, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, provveda ad anticipare la data, prevista per metà luglio, di convocazione del tavolo sulla crisi occupazionale, che insiste in modo molto preoccupante sul tessuto economico e sociale di Brindisi e della Puglia e, possibilmente, a rispondere anche all'atto di sindacato ispettivo [3-03209](#) del 12 ottobre 2016, nel quale riferivo della crisi che oggi tocca picchi ancora più gravi e acuti.

Solo attraverso una sinergia tra Regione e Governo nazionale si potrà infatti disinnescare il rischio ormai concreto di un vero e proprio *shock* occupazionale per il territorio brindisino, dove gli indici socioeconomici sono già attestati su livelli di grande preoccupazione.

Mi sia inoltre consentita un'ulteriore precisazione. Spetta *in primis* al Governo garantire interventi urgenti e coraggiosi per contrastare la crisi occupazionale in atto in molti territori. Un principio la cui cogenza deve valere in modo ancora più stringente quando l'azienda in oggetto è di proprietà del Governo stesso, ovvero del Ministero dell'economia e delle finanze.

PRESIDENTE. La Presidenza rappresenterà le sue sollecitazioni al Governo.

[RICCHIUTI](#) (*Art.1-MDP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[RICCHIUTI](#) (*Art.1-MDP*). Signora Presidente, desidero sollecitare la risposta a varie interrogazioni inerenti il mio territorio, la Lombardia.

La prima riguarda la vergognosa situazione di Seregno, in cui diversi esponenti della Lega Nord si sono dimessi dai loro incarichi a motivo della pesantezza della situazione, che vede interessi della 'ndrangheta orbitare in città in modo molto marcato, come ho dimostrato negli atti ispettivi [4-04150](#) e [4-05420](#). Del resto, la Lega Nord ha parecchio da farsi perdonare in termini di legalità, come ho sostenuto nell'interrogazione a risposta scritta [4-06374](#), in cui denunciavo che il conduttore di Radio Padania, Pier Luigi Pellegrin, nella trasmissione della sera precedente aveva risposto ad un'ascoltatrice di Bergamo come segue: «Preferirei esser governato dalla mafia piuttosto che dallo Stato italiano. La mafia al Sud almeno, qualche servizio lo dà, lo Stato italiano usa i miei soldi per pagare Gad Lerner, Michele Santoro, quelli della RAI». Successivamente avrebbe aggiunto: «La mafia, se io mi difendo dal ladro, non viene a mettermi in galera (...) Le tasse che lo Stato italiano mi mette sono come il pizzo della mafia al Sud, con la differenza che lo Stato italiano non smette mai di mettermele».

Sollecito pertanto la risposta a queste interrogazioni, come pure all'interrogazione [3-03698](#) sulla situazione della General Electric di Sesto San Giovanni e auguro a Monica Chittò, il sindaco uscente, di essere rieletta.

PRESIDENTE. Senatrice Ricchiuti, il sottosegretario Pizzetti, che è presente, avrà registrato sicuramente le sue richieste.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 21 giugno 2017

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 21 giugno, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta (ore 19,55).

Allegato A

MOZIONI

Mozioni sui vertici Consip

(1-00738) (07 marzo 2017)

[AUGELLO](#), [COMPAGNA](#), [ARACRI](#), [QUAGLIARIELLO](#), [Giovanni MAURO](#), [PERRONE](#), [LIUZZI](#), [PELINO](#), [PICCOLI](#), [CALIENDO](#), [ALICATA](#), [SIBILIA](#), [FASANO](#), [GASPARRI](#), [RAZZI](#), [MATTEOLI](#), [GIOVANARDI](#), [SERAFINI](#), [ZIZZA](#), [RIZZOTTI](#), [GIRO](#), [FUCKSIA](#), [CERONI](#), [D'ALI](#), [CARRARO](#), [SCIASCIA](#), [SCHIFANI](#), [AZZOLLINI](#), [DI MAGGIO](#), [TARQUINIO](#), [BRUNI](#), [BOCCA](#), [Mario FERRARA](#), [MINZOLINI](#), [NACCARATO](#), [GIBIINO](#), [DI BIAGIO](#), [VILLARI](#), [FAZZONE](#), [BUEMI](#), [DI GIACOMO](#), [MONTEVECCHI](#), [MANGILI](#), [SANTANGELO](#), [MARTELLI](#), [LUCIDI](#), [TAVERNA](#), [CIOFFI](#), [CASTALDI](#), [BULGARELLI](#), [AIROLA](#), [ENDRIZZI](#), [BOTTICI](#), [SCILIPOTI](#), [ISGRO'](#), [FLORIS](#), [Mariarosaria ROSSI](#), [CERVELLINI](#), [BIGNAMI](#), [BILARDI](#), [DE PETRIS](#), [BONERISCO](#), [CARDIELLO](#), [MINEO](#). -

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

nei giorni 2 e 3 marzo 2017, sui giornali "l'Espresso", "la Repubblica", il "Corriere della Sera", "il Fatto Quotidiano" e su altre testate, sono stati pubblicati ampi stralci di interrogatorio del dottor Luigi Marroni, amministratore delegato in carica della CONSIP, a margine dei resoconti giudiziari sulle inchieste delle procure di Napoli e di Roma relative ad alcune gare d'appalto;

dai verbali richiamati emergerebbero gravissime dichiarazioni rese alla magistratura dal dottor Marroni, riguardo al ruolo del ministro Luca Lotti, del Presidente Luigi Ferrara, del dottor Filippo Vannoni e di alcuni ufficiali dei Carabinieri che, a suo dire, lo avrebbero messo in guardia rispetto alle attività investigative messe in atto dalla magistratura, anche attraverso intercettazioni ambientali negli uffici dei vertici della CONSIP;

nei medesimi verbali, il dottor Marroni racconterebbe di aver subito pressioni dal signor Tiziano Renzi e dal faccendiere Carlo Russo per orientare una gara d'appalto indetta dalla CONSIP, precisando le seguenti circostanze: "Russo per rafforzare la sua richiesta, mi disse in modo esplicito che questo affare non interessava solo lui ma dietro la società che stava rappresentando vi erano gli interessi di Denis Verdini, facendomi capire chiaramente che avrei dovuto impegnarmi nel senso da lui prospettato, ribadendomi che io ricopro questo incarico grazie alla nomina che mi era stata concessa dal Presidente del Consiglio Matteo Renzi. Devo ammettere che questa richiesta mi turbò molto perché mi rendevo conto che se non avessi dimostrato di agevolare l'azienda segnalatami dal Russo avrei rischiato il posto ma di contro ero fortemente intenzionato a non dare seguito alla richiesta in quanto palesemente contraria alla legge";

in un'intervista concessa al quotidiano "la Repubblica" il 2 marzo, al giornalista che gli chiedeva conferma delle presunte pressioni ricevute da Tiziano Renzi, il dottor Marroni rispondeva testualmente: "Posso solo rispondere così: da molti anni occupo posizioni che mi danno potere decisionale, così la gente pensa di potermi chiedere favori e che io possa farli. Il segreto è uno solo: non fare questi favori, lasciare che te li chiedano e non farli";

anche a voler concedere di non dover prendere in considerazione i testi delle dichiarazioni rese a verbale dal Marroni, trattandosi di anticipazioni giornalistiche, che comunque non sono state smentite né dalle procure interessate né da Marroni stesso, le dichiarazioni virgolettate nell'intervista non possono che generare sconcerto e perplessità;

l'amministratore delegato di una delle principali stazioni appaltanti nazionali dovrebbe infatti ben sapere che richiedere favori per orientare una gara è un reato, perché costituisce una turbativa d'asta, mentre se la richiesta si spinge ad una minaccia indiretta, tale da turbare la serenità di un pubblico ufficiale, il reato è concussione;

quando qualcuno chiede favori all'amministratore delegato della CONSIP con toni blandi o, peggio, minacciosi, questi non ha altra alternativa che denunciare l'accaduto alla magistratura;

omettere la denuncia significa infatti, venir meno ad un dovere d'ufficio, dando luogo ad una prassi che incoraggia il ripetersi di comportamenti di questo genere nei confronti di altri dirigenti della CONSIP, sempre al fine di alterare il corretto svolgimento delle gare;

la condotta del dottor Marroni, orgogliosamente rivendicata nelle sue esternazioni sulla stampa, viola, secondo i presentatori del presente atto, il punto 3.2 lettera c), del codice etico della Consip, che raccomanda ai destinatari di "operare nei rapporti con i terzi con imparzialità, trasparenza e correttezza, evitando di instaurare relazioni che siano frutto di sollecitazioni esterne o che possano generare un conflitto di interesse";

a prescindere dalla condotta a giudizio dei proponenti poco trasparente dell'amministratore delegato, non è inoltre secondaria la questione che egli sembra aver sollevato nei confronti del ministro Lotti, riguardo le presunte violazioni del segreto d'ufficio, di cui quest'ultimo si sarebbe reso responsabile avvertendolo delle intercettazioni in corso;

mentre non si ha notizia di alcuna iniziativa legale adottata dal Ministro per denunciare una pretesa calunnia o altra attività diffamatoria in suo danno, è indubitabile che tutta questa situazione getti un'ombra sulla credibilità della trasparenza della CONSIP e dello stesso Governo, in una vicenda giudiziaria che avrà bisogno dei suoi tempi per definire ogni eventuale responsabilità;

in tale contesto, non si ha notizia di alcun intervento adottato dal dottor Marroni, nella qualità di amministratore delegato di Consip SpA, per revocare la procedura di appalto rispetto alla quale egli stesso ha dichiarato di avere ricevuto pesanti minacce che lo avrebbero "molto turbato", in quanto era consapevole che era destinatario di una richiesta "palesemente contraria alla legge" volta a favorire un'azienda, ma che "se non avessi dimostrato di agevolare l'azienda segnalatami dal Russo avrei rischiato il posto";

né si ha notizia di alcun intervento adottato dal dottor Marroni o dai vertici responsabili di Consip per denunciare alla magistratura gli interventi illeciti scoperti solo per effetto delle attività di indagine in corso;

anzi, i vertici Consip, informati illecitamente delle indagini in corso, si sarebbero attivati, ma in una direzione opposta rispetto a quanto coerente con un atteggiamento di fedele collaborazione con le autorità inquirenti, realizzando una bonifica ambientale, e quindi rimuovendo le apparecchiature installate dagli inquirenti per le intercettazioni ambientali, a supporto dello sviluppo investigativo in corso, così pregiudicando in maniera irrimediabile le indagini;

il complesso di questi elementi non consente affatto di affermare che il dottor Marroni e i vertici della Consip abbiano manifestato un atteggiamento trasparente e di leale e fedele collaborazione con le autorità inquirenti, come invece dovuto da parte di pubblici ufficiali, per giunta incaricati di così delicate competenze proprio a tutela degli interessi pubblici in tema di appalti e contratti pubblici, né che abbiano adottato alcuna misura per revocare l'appalto così pesantemente inciso dalle attività illecite solo ora segnalate (ma non denunciate), o puntellarne in qualsiasi altro modo le condizioni di legittimità e trasparenza, preoccupandosi solo di impedire agli inquirenti di potere proseguire nelle attività di indagine in corso, senza denunciare gli illeciti dei quali hanno dichiarato di avere avuto immediata consapevolezza, e attivandosi anzi per ostacolare le indagini in corso delle quali avevano puntuale cognizione;

non si ha notizia della eventuale segnalazione di tali rilevanti distorsioni sul regolare andamento aziendale né nei confronti degli organi di controllo interni, del collegio sindacale, dell'organismo di vigilanza istituito ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001, né nelle informative periodiche che gli amministratori di Consip sono tenuti a fornire trimestralmente ai sensi dell'art. 11.7 dello Statuto sociale al Dipartimento del tesoro e al Ministro dell'economia e delle finanze per verificare la rispondenza dell'azione sociale alle direttive impartite e al piano generale approvato, né si ha notizia dell'esercizio da parte del Dipartimento del tesoro di iniziative volte ad acquisire notizie e informazioni sulla gestione e amministrazione della società, come invece prescritto ai sensi dell'art. 11.8 dello Statuto sociale, che avrebbero potuto essere attivate soltanto dalla segnalazione tempestiva e corretta da parte degli amministratori di quelle che ora vengono prospettate come minacce destinate a "turbare molto" il destinatario delle stesse;

ad avviso dei proponenti, le dichiarazioni del dottor Marroni lasciano intendere come, nel suo modello gestionale, interlocuzioni finalizzate a condizionare le gare siano una normale e routinaria consuetudine ed esigono un approfondimento che non può essere rinviato,

impegna il Governo:

1) ad esercitare tutti i poteri spettanti al Ministro dell'economia e delle finanze, in qualità di socio unico di Consip SpA, per promuovere l'immediato rinnovo degli attuali vertici della CONSIP, essendo assolutamente prioritario ricostruire immediatamente l'immagine dell'azienda intorno ad un *management* totalmente estraneo alla vicenda giudiziaria in corso, prima di dovere essere costretti ad adottare una delle misure di sospensione o decadenza previste ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale, anche in considerazione della palese violazione di puntuali adempimenti espressamente prescritti dallo Statuto per la regolare gestione e che non hanno consentito all'azionista di esercitare precisi poteri di informativa per orientare tempestivamente la gestione e l'amministrazione della società nel senso conforme alle più palesi prescrizioni di legge, con piena consapevolezza degli amministratori di Consip interessati;

2) ad intraprendere tutte le iniziative di propria competenza, nel rispetto di quanto stabilito

dall'ordinamento, per individuare e sospendere tutte le gare per le quali l'amministratore delegato, il presidente o altri dirigenti siano stati oggetto, per usare le parole del dottor Marroni, di altre "richieste di favori";

3) ferma l'immediata adozione degli interventi sulla *governance* della società indicati, a riferire in Parlamento tempestivamente i risultati di un'inchiesta amministrativa, che definisca le dimensioni di questo tipo di pressioni indebite nell'ambito della recente attività della CONSIP o di altre società controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze e dell'eventuale coinvolgimento di altri dirigenti in vicende di questo genere, nonché nelle altre strutture pubbliche nelle quali il dottor Marroni, per come dallo stesso dichiarato, abbia "da anni occupato posizioni" che gli abbiano dato "poteri decisionali".

(1-00738) (testo 2) (20 giugno 2017)

[AUGELLO](#), [COMPAGNA](#), [ARACRI](#), [QUAGLIARIELLO](#), [Giovanni MAURO](#), [PERRONE](#), [LIUZZI](#), [PELINO](#), [PICCOLI](#), [CALIENDO](#), [ALICATA](#), [SIBILIA](#), [FASANO](#), [GASPARRI](#), [RAZZI](#), [MATTEOLI](#), [GIOVANARDI](#), [SERAFINI](#), [ZIZZA](#), [RIZZOTTI](#), [GIRO](#), [FUCKSIA](#), [CERONI](#), [D'ALI](#), [CARRARO](#), [SCIASCIA](#), [SCHIFANI](#), [AZZOLLINI](#), [DIMAGGIO](#), [TARQUINIO](#), [BRUNI](#), [BOCCA](#), [Mario FERRARA](#), [MINZOLINI](#), [NACCARATO](#), [GIBIINO](#), [DI BIAGIO](#), [VILLARI](#), [FAZZONE](#), [BUEMI](#), [DI GIACOMO](#), [MONTEVECCHI](#), [MANGILI](#), [SANTANGELO](#), [MARTELLI](#), [LUCIDI](#), [TAVERNA](#), [CIOFFI](#), [CASTALDI](#), [BULGARELLI](#), [AIROLA](#), [ENDRIZZI](#), [BOTTICI](#), [SCILIPOTI](#), [ISGRO'](#), [FLORIS](#), [Mariarosaria ROSSI](#), [CERVELLINI](#), [BIGNAMI](#), [BILARDI](#), [DE PETRIS](#), [BONERISCO](#), [CARDIELLO](#), [MINEO](#). -

V. testo 3

Il Senato,

premesso che:

nei giorni 2 e 3 marzo 2017, sui giornali "l'Espresso", "la Repubblica", il "Corriere della Sera", "il Fatto Quotidiano" e su altre testate, sono stati pubblicati ampi stralci di interrogatorio del dottor Luigi Marroni, amministratore delegato in carica della CONSIP, a margine dei resoconti giudiziari sulle inchieste delle procure di Napoli e di Roma relative ad alcune gare d'appalto;

dai verbali richiamati emergerebbero gravissime dichiarazioni rese alla magistratura dal dottor Marroni, riguardo al ruolo del ministro Luca Lotti, del Presidente Luigi Ferrara, del dottor Filippo Vannoni e di alcuni ufficiali dei Carabinieri che, a suo dire, lo avrebbero messo in guardia rispetto alle attività investigative messe in atto dalla magistratura, anche attraverso intercettazioni ambientali negli uffici dei vertici della CONSIP;

nei medesimi verbali, il dottor Marroni racconterebbe di aver subito pressioni dal signor Tiziano Renzi e dal faccendiere Carlo Russo per orientare una gara d'appalto indetta dalla CONSIP, precisando le seguenti circostanze: "Russo per rafforzare la sua richiesta, mi disse in modo esplicito che questo affare non interessava solo lui ma dietro la società che stava rappresentando vi erano gli interessi di Denis Verdini, facendomi capire chiaramente che avrei dovuto impegnarmi nel senso da lui prospettato, ribadendomi che io ricoprovo questo incarico grazie alla nomina che mi era stata concessa dal Presidente del Consiglio Matteo Renzi. Devo ammettere che questa richiesta mi turbò molto perché mi rendevo conto che se non avessi dimostrato di agevolare l'azienda segnalatami dal Russo avrei rischiato il posto ma di contro ero fortemente intenzionato a non dare seguito alla richiesta in quanto palesemente contraria alla legge";

in un'intervista concessa al quotidiano "la Repubblica" il 2 marzo, al giornalista che gli chiedeva conferma delle presunte pressioni ricevute da Tiziano Renzi, il dottor Marroni rispondeva testualmente: "Posso solo rispondere così: da molti anni occupo posizioni che mi danno potere decisionale, così la gente pensa di potermi chiedere favori e che io possa farli. Il segreto è uno solo: non fare questi favori, lasciare che te li chiedano e non farli";

anche a voler concedere di non dover prendere in considerazione i testi delle dichiarazioni rese a verbale dal Marroni, trattandosi di anticipazioni giornalistiche, che comunque non sono state smentite né dalle procure interessate né da Marroni stesso, le dichiarazioni virgolettate nell'intervista

non possono che generare sconcerto e perplessità;

l'amministratore delegato di una delle principali stazioni appaltanti nazionali dovrebbe infatti ben sapere che richiedere favori per orientare una gara è un reato, perché costituisce una turbativa d'asta, mentre se la richiesta si spinge ad una minaccia indiretta, tale da turbare la serenità di un pubblico ufficiale, il reato è concussione;

quando qualcuno chiede favori all'amministratore delegato della CONSIP con toni blandi o, peggio, minacciosi, questi non ha altra alternativa che denunciare l'accaduto alla magistratura;

omettere la denuncia significa infatti, venir meno ad un dovere d'ufficio, dando luogo ad una prassi che incoraggia il ripetersi di comportamenti di questo genere nei confronti di altri dirigenti della CONSIP, sempre al fine di alterare il corretto svolgimento delle gare;

la condotta del dottor Marroni, orgogliosamente rivendicata nelle sue esternazioni sulla stampa, viola, secondo i presentatori del presente atto, il punto 3.2 lettera c), del codice etico della Consip, che raccomanda ai destinatari di "operare nei rapporti con i terzi con imparzialità, trasparenza e correttezza, evitando di instaurare relazioni che siano frutto di sollecitazioni esterne o che possano generare un conflitto di interesse";

a prescindere dalla condotta a giudizio dei proponenti poco trasparente dell'amministratore delegato, non è inoltre secondaria la questione che egli sembra aver sollevato nei confronti del ministro Lotti, riguardo le presunte violazioni del segreto d'ufficio, di cui quest'ultimo si sarebbe reso responsabile avvertendolo delle intercettazioni in corso;

mentre non si ha notizia di alcuna iniziativa legale adottata dal Ministro per denunciare una pretesa calunnia o altra attività diffamatoria in suo danno, è indubitabile che tutta questa situazione getti un'ombra sulla credibilità della trasparenza della CONSIP e dello stesso Governo, in una vicenda giudiziaria che avrà bisogno dei suoi tempi per definire ogni eventuale responsabilità;

in tale contesto, non si ha notizia di alcun intervento adottato dal dottor Marroni, nella qualità di amministratore delegato di Consip SpA, per revocare la procedura di appalto rispetto alla quale egli stesso ha dichiarato di avere ricevuto pesanti minacce che lo avrebbero "molto turbato", in quanto era consapevole che era destinatario di una richiesta "palesamente contraria alla legge" volta a favorire un'azienda, ma che "se non avessi dimostrato di agevolare l'azienda segnalatami dal Russo avrei rischiato il posto";

né si ha notizia di alcun intervento adottato dal dottor Marroni o dai vertici responsabili di Consip per denunciare alla magistratura gli interventi illeciti scoperti solo per effetto delle attività di indagine in corso;

anzi, i vertici Consip, informati illecitamente delle indagini in corso, si sarebbero attivati, ma in una direzione opposta rispetto a quanto coerente con un atteggiamento di fedele collaborazione con le autorità inquirenti, realizzando una bonifica ambientale, e quindi rimuovendo le apparecchiature installate dagli inquirenti per le intercettazioni ambientali, a supporto dello sviluppo investigativo in corso, così pregiudicando in maniera irrimediabile le indagini;

il complesso di questi elementi non consente affatto di affermare che il dottor Marroni e i vertici della Consip abbiano manifestato un atteggiamento trasparente e di leale e fedele collaborazione con le autorità inquirenti, come invece dovuto da parte di pubblici ufficiali, per giunta incaricati di così delicate competenze proprio a tutela degli interessi pubblici in tema di appalti e contratti pubblici, né che abbiano adottato alcuna misura per revocare l'appalto così pesantemente inciso dalle attività illecite solo ora segnalate (ma non denunciate), o puntellarne in qualsiasi altro modo le condizioni di legittimità e trasparenza, preoccupandosi solo di impedire agli inquirenti di potere proseguire nelle attività di indagine in corso, senza denunciare gli illeciti dei quali hanno dichiarato di avere avuto immediata consapevolezza, e attivandosi anzi per ostacolare le indagini in corso delle quali avevano puntuale cognizione;

non si ha notizia della eventuale segnalazione di tali relevantissime e palesi distorsioni sul regolare andamento aziendale né nei confronti degli organi di controllo interni, del collegio sindacale, dell'organismo di vigilanza istituito ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001, né nelle

informative periodiche che gli amministratori di Consip sono tenuti a fornire trimestralmente ai sensi dell'art. 11.7 dello Statuto sociale al Dipartimento del tesoro e al Ministro dell'economia e delle finanze per verificare la rispondenza dell'azione sociale alle direttive impartite e al piano generale approvato, né si ha notizia dell'esercizio da parte del Dipartimento del tesoro di iniziative volte ad acquisire notizie e informazioni sulla gestione e amministrazione della società, come invece prescritto ai sensi dell'art. 11.8 dello Statuto sociale, che avrebbero potuto essere attivate soltanto dalla segnalazione tempestiva e corretta da parte degli amministratori di quelle che ora vengono prospettate come minacce destinate a "turbare molto" il destinatario delle stesse;

ad avviso dei proponenti, le dichiarazioni del dottor Marroni lasciano intendere come, nel suo modello gestionale, interlocuzioni finalizzate a condizionare le gare siano una normale e routinaria consuetudine ed esigono un approfondimento che non può essere rinviato,

impegna il Governo:

1) ad esercitare tutti i poteri spettanti al Ministro dell'economia e delle finanze, in qualità di socio unico di Consip SpA, per garantire, attese le dimissioni di due membri del consiglio di amministrazione della società, che la conseguente procedura statutaria si concluda con il rinnovo degli amministratori e dunque dei vertici di CONSIP, essendo assolutamente prioritario ricostruire immediatamente l'immagine dell'azienda intorno ad un management totalmente estraneo alla vicenda giudiziaria in corso e non gravato dalla palese violazione di puntuali adempimenti espressamente prescritti dallo Statuto per la regolare gestione;

2) ad intraprendere tutte le iniziative di propria competenza, nel rispetto di quanto stabilito dall'ordinamento, per individuare e sospendere tutte le gare per le quali l'amministratore delegato, il presidente o altri dirigenti siano stati oggetto, per usare le parole del dottor Marroni, di altre "richieste di favori";

3) ferma l'immediata adozione degli interventi sulla governance della società indicati, a riferire in Parlamento tempestivamente i risultati di un'inchiesta amministrativa, che definisca le dimensioni di questo tipo di pressioni indebite nell'ambito della recente attività della CONSIP o di altre società controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze e dell'eventuale coinvolgimento di altri dirigenti in vicende di questo genere, nonché nelle altre strutture pubbliche nelle quali il dottor Marroni, per come dallo stesso dichiarato, abbia "da anni occupato posizioni" che gli abbiano dato "poteri decisionali".

(1-00738) (testo 3) (20 giugno 2017)

[AUGELLO](#), [COMPAGNA](#), [ARACRI](#), [QUAGLIARIELLO](#), [Giovanni MAURO](#), [PERRONE](#), [LIUZZI](#), [PELINO](#), [PICCOLI](#), [CALIENDO](#), [ALICATA](#), [SIBILIA](#), [FASANO](#), [GASPARRI](#), [RAZZI](#), [MATTEOLI](#), [GIOVANARDI](#), [SERAFINI](#), [ZIZZA](#), [RIZZOTTI](#), [GIRO](#), [FUCKSIA](#), [CERONI](#), [D'ALI](#), [CARRARO](#), [SCIASCIA](#), [SCHIFANI](#), [AZZOLLINI](#), [DIMAGGIO](#), [TARQUINIO](#), [BRUNI](#), [BOCCA](#), [Mario FERRARA](#), [MINZOLINI](#), [NACCARATO](#), [GIBIINO](#), [DI BIAGIO](#), [VILLARI](#), [FAZZONE](#), [BUEMI](#), [DI GIACOMO](#), [MONTEVECCHI](#), [MANGILI](#), [SANTANGELO](#), [MARTELLI](#), [LUCIDI](#), [TAVERNA](#), [CIOFFI](#), [CASTALDI](#), [BULGARELLI](#), [AIROLA](#), [ENDRIZZI](#), [BOTTICI](#), [SCILIPOTI](#), [ISGRO'](#), [FLORIS](#), [Mariarosaria ROSSI](#), [CERVELLINI](#), [BIGNAMI](#), [BILARDI](#), [DE PETRIS](#), [BONERISCO](#), [CARDIELLO](#), [MINEO](#). -

Votata per parti separate. Approvata la parte evidenziata in neretto; respinta la restante parte.

Il Senato,

premessi che:

nei giorni 2 e 3 marzo 2017, sui giornali "l'Espresso", "la Repubblica", il "Corriere della Sera", "il Fatto Quotidiano" e su altre testate, sono stati pubblicati ampi stralci di interrogatorio del dottor Luigi Marroni, amministratore delegato in carica della CONSIP, a margine dei resoconti giudiziari sulle inchieste delle procure di Napoli e di Roma relative ad alcune gare d'appalto;

dai verbali richiamati emergerebbero gravissime dichiarazioni rese alla magistratura dal dottor Marroni, riguardo al ruolo del ministro Luca Lotti, del Presidente Luigi Ferrara, del dottor Filippo Vannoni e di alcuni ufficiali dei Carabinieri che, a suo dire, lo avrebbero messo in guardia rispetto alle

attività investigative messe in atto dalla magistratura, anche attraverso intercettazioni ambientali negli uffici dei vertici della CONSIP;

nei medesimi verbali, il dottor Marroni racconterebbe di aver subito pressioni dal signor Tiziano Renzi e dal faccendiere Carlo Russo per orientare una gara d'appalto indetta dalla CONSIP, precisando le seguenti circostanze: "Russo per rafforzare la sua richiesta, mi disse in modo esplicito che questo affare non interessava solo lui ma dietro la società che stava rappresentando vi erano gli interessi di Denis Verdini, facendomi capire chiaramente che avrei dovuto impegnarmi nel senso da lui prospettato, ribadendomi che io ricoprivo questo incarico grazie alla nomina che mi era stata concessa dal Presidente del Consiglio Matteo Renzi. Devo ammettere che questa richiesta mi turbò molto perché mi rendevo conto che se non avessi dimostrato di agevolare l'azienda segnalatami dal Russo avrei rischiato il posto ma di contro ero fortemente intenzionato a non dare seguito alla richiesta in quanto palesemente contraria alla legge";

in un'intervista concessa al quotidiano "la Repubblica" il 2 marzo, al giornalista che gli chiedeva conferma delle presunte pressioni ricevute da Tiziano Renzi, il dottor Marroni rispondeva testualmente: "Posso solo rispondere così: da molti anni occupo posizioni che mi danno potere decisionale, così la gente pensa di potermi chiedere favori e che io possa farli. Il segreto è uno solo: non fare questi favori, lasciare che te li chiedano e non farli";

anche a voler concedere di non dover prendere in considerazione i testi delle dichiarazioni rese a verbale dal Marroni, trattandosi di anticipazioni giornalistiche, che comunque non sono state smentite né dalle procure interessate né da Marroni stesso, le dichiarazioni virgolettate nell'intervista non possono che generare sconcerto e perplessità;

l'amministratore delegato di una delle principali stazioni appaltanti nazionali dovrebbe infatti ben sapere che richiedere favori per orientare una gara è un reato, perché costituisce una turbativa d'asta, mentre se la richiesta si spinge ad una minaccia indiretta, tale da turbare la serenità di un pubblico ufficiale, il reato è concussione;

quando qualcuno chiede favori all'amministratore delegato della CONSIP con toni blandi o, peggio, minacciosi, questi non ha altra alternativa che denunciare l'accaduto alla magistratura;

omettere la denuncia significa infatti, venir meno ad un dovere d'ufficio, dando luogo ad una prassi che incoraggia il ripetersi di comportamenti di questo genere nei confronti di altri dirigenti della CONSIP, sempre al fine di alterare il corretto svolgimento delle gare;

la condotta del dottor Marroni, orgogliosamente rivendicata nelle sue esternazioni sulla stampa, viola, secondo i presentatori del presente atto, il punto 3.2 lettera c), del codice etico della Consip, che raccomanda ai destinatari di "operare nei rapporti con i terzi con imparzialità, trasparenza e correttezza, evitando di instaurare relazioni che siano frutto di sollecitazioni esterne o che possano generare un conflitto di interesse";

a prescindere dalla condotta a giudizio dei proponenti poco trasparente dell'amministratore delegato, non è inoltre secondaria la questione che egli sembra aver sollevato nei confronti del ministro Lotti, riguardo le presunte violazioni del segreto d'ufficio, di cui quest'ultimo si sarebbe reso responsabile avvertendolo delle intercettazioni in corso;

mentre non si ha notizia di alcuna iniziativa legale adottata dal Ministro per denunciare una pretesa calunnia o altra attività diffamatoria in suo danno, è indubitabile che tutta questa situazione getti un'ombra sulla credibilità della trasparenza della CONSIP e dello stesso Governo, in una vicenda giudiziaria che avrà bisogno dei suoi tempi per definire ogni eventuale responsabilità;

in tale contesto, non si ha notizia di alcun intervento adottato dal dottor Marroni, nella qualità di amministratore delegato di Consip SpA, per revocare la procedura di appalto rispetto alla quale egli stesso ha dichiarato di avere ricevuto pesanti minacce che lo avrebbero "molto turbato", in quanto era consapevole che era destinatario di una richiesta "palesemente contraria alla legge" volta a favorire un'azienda, ma che "se non avessi dimostrato di agevolare l'azienda segnalatami dal Russo avrei rischiato il posto";

né si ha notizia di alcun intervento adottato dal dottor Marroni o dai vertici responsabili di

Consip per denunciare alla magistratura gli interventi illeciti scoperti solo per effetto delle attività di indagine in corso;

anzi, i vertici Consip, informati illecitamente delle indagini in corso, si sarebbero attivati, ma in una direzione opposta rispetto a quanto coerente con un atteggiamento di fedele collaborazione con le autorità inquirenti, realizzando una bonifica ambientale, e quindi rimuovendo le apparecchiature installate dagli inquirenti per le intercettazioni ambientali, a supporto dello sviluppo investigativo in corso, così pregiudicando in maniera irrimediabile le indagini;

il complesso di questi elementi non consente affatto di affermare che il dottor Marroni e i vertici della Consip abbiano manifestato un atteggiamento trasparente e di leale e fedele collaborazione con le autorità inquirenti, come invece dovuto da parte di pubblici ufficiali, per giunta incaricati di così delicate competenze proprio a tutela degli interessi pubblici in tema di appalti e contratti pubblici, né che abbiano adottato alcuna misura per revocare l'appalto così pesantemente inciso dalle attività illecite solo ora segnalate (ma non denunciate), o puntellarne in qualsiasi altro modo le condizioni di legittimità e trasparenza, preoccupandosi solo di impedire agli inquirenti di potere proseguire nelle attività di indagine in corso, senza denunciare gli illeciti dei quali hanno dichiarato di avere avuto immediata consapevolezza, e attivandosi anzi per ostacolare le indagini in corso delle quali avevano puntuale cognizione;

non si ha notizia della eventuale segnalazione di tali relevantissime e palesi distorsioni sul regolare andamento aziendale né nei confronti degli organi di controllo interni, del collegio sindacale, dell'organismo di vigilanza istituito ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001, né nelle informative periodiche che gli amministratori di Consip sono tenuti a fornire trimestralmente ai sensi dell'art. 11.7 dello Statuto sociale al Dipartimento del tesoro e al Ministro dell'economia e delle finanze per verificare la rispondenza dell'azione sociale alle direttive impartite e al piano generale approvato, né si ha notizia dell'esercizio da parte del Dipartimento del tesoro di iniziative volte ad acquisire notizie e informazioni sulla gestione e amministrazione della società, come invece prescritto ai sensi dell'art. 11.8 dello Statuto sociale, che avrebbero potuto essere attivate soltanto dalla segnalazione tempestiva e corretta da parte degli amministratori di quelle che ora vengono prospettate come minacce destinate a "turbare molto" il destinatario delle stesse;

ad avviso dei proponenti, le dichiarazioni del dottor Marroni lasciano intendere come, nel suo modello gestionale, interlocuzioni finalizzate a condizionare le gare siano una normale e routinaria consuetudine ed esigono un approfondimento che non può essere rinviato,

impegna il Governo:

1) ad esercitare tutti i poteri spettanti al Ministro dell'economia e delle finanze, in qualità di socio unico di Consip SpA, per garantire, attese le dimissioni di due membri del consiglio di amministrazione della società, che la conseguente procedura statutaria si concluda con il rinnovo degli amministratori e dunque dei vertici di CONSIP, essendo assolutamente prioritario ricostruire immediatamente l'immagine dell'azienda intorno ad un management totalmente estraneo alla vicenda giudiziaria in corso e non gravato dalla palese violazione di puntuali adempimenti espressamente prescritti dallo Statuto per la regolare gestione;

2) ferma l'immediata adozione degli interventi sulla governance della società indicati, a riferire in Parlamento tempestivamente i risultati di un'inchiesta amministrativa, che definisca le dimensioni di queste eventuali pressioni indebite nell'ambito della recente attività della CONSIP o di altre società controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze e dell'eventuale coinvolgimento di altri dirigenti in vicende di questo genere, nonché nelle altre strutture pubbliche nelle quali il dottor Marroni, per come dallo stesso dichiarato, abbia "da anni occupato posizioni" che gli abbiano dato "poteri decisionali".

(1-00743 p.a.) (14 marzo 2017)

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [MASTRANGELI](#), [QUAGLIARIELLO](#), [AUGELLO](#), [MONTEVECCHI](#), [MANGILI](#), [SANTANGELO](#), [MARTELLI](#), [LUCIDI](#), [TAVERNA](#), [CIOFFI](#), [CASTALDI](#), [AIROLA](#),

[BULGARELLI](#), [ENDRIZZI](#), [GIOVANARDI](#), [BOTTICI](#), [ARACRI](#), [COMPAGNA](#), [BIGNAMI](#), [VACCIANO](#), [PETROCELLI](#), [GAETTI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [TOSATO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [MORRA](#), [CALDEROLI](#), [Giovanni MAURO](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [RIZZOTTI](#), [BONFERISCO](#), [SERAFINI](#), [ZUFFADA](#), [BERTACCO](#), [DE SIANO](#), [FASANO](#), [SCILIPOTI](#), [ISGRO'](#), [SIBILIA](#), [CARDIELLO](#), [GIRO](#), [BOCCA](#), [VILLARI](#), [TARQUINIO](#), [PICCOLI](#), [BUCCARELLA](#), [BERNINI](#), [VOLPI](#), [CALIENDO](#), [PALMA](#), [RAZZI](#), [FLORIS](#), [PELINO](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [CARRARO](#), [CAPPELLETTI](#). -

V. testo 2

Il Senato,

premessi che:

la Consip SpA è una società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze, che svolge attività di consulenza, assistenza e supporto nell'ambito degli acquisti di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche, essendo chiamata, in qualità di centrale di committenza nazionale e con risorse esclusivamente pubbliche, a realizzare il programma di razionalizzazione degli acquisti nella pubblica amministrazione, attraverso specifiche convenzioni con singole amministrazioni, sorvegliando tutti gli aspetti del processo di approvvigionamento, nonché attuando i diversi compiti che le vengono affidati da provvedimenti di legge o atti amministrativi;

la scelta attuata negli anni di concentrare in un'unica sede la committenza nazionale della pubblica amministrazione al fine di razionalizzare la spesa pubblica attraverso il raggiungimento di costi omogenei su tutto il territorio nazionale, ed al contempo di limitare al massimo rischi di corruzione in un settore facilmente permeabile a tale fenomeno, alla resa dei conti non sembra, ad avviso dei proponenti, aver centrato in pieno i suddetti obiettivi, quanto, piuttosto, aver comportato una serie di problematiche a carico delle piccole e medie imprese, il tessuto portante della struttura economica diffusa nel nostro Paese, incapaci di competere con le grandi e grandissime aziende che si aggiudicano la stragrande maggioranza delle commesse e degli appalti indetti dalla Consip, la cui aggiudicazione deve conformarsi ad una serie di norme nazionali ed europee che, a loro volta, introducono ulteriori aspetti di complessità nelle procedure: ultimo in ordine di tempo il decreto legislativo n. 50 del 2016, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

la maggior parte delle gare indette da Consip SpA si caratterizzano per un numero ridotto di lotti, del valore di centinaia di milioni di euro ciascuno, che determina un'indebita concentrazione del mercato in capo a pochi operatori, favorendo le grandi imprese e mettendo in ginocchio quelle medie e piccole;

tale comportamento è in palese violazione dell'art. 2, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 163 del 2006 in materia di contratti pubblici volto a favorire una maggiore trasparenza e la più ampia partecipazione delle imprese alle singole gare. La norma prevede infatti che, "al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono (...) suddividere gli appalti in lotti funzionali" e che "I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese";

la Consip, stante il delicato compito istituzionale affidatole, dovrebbe prestare una costante e sempre più verificata attenzione nel garantire la correttezza del proprio operato. A tal fine, nel 2003, è stato adottato un "modello di organizzazione e gestione" volto a prevenire la commissione di una serie di reati contemplati dalla legge, da parte di tutti coloro che lavorano per la società. Quest'ultima, infatti, è destinataria della disciplina di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001, in materia di responsabilità amministrativa, sia in qualità di società per azioni soggetta al rischio della commissione di alcuni tra i reati societari, sia in quanto soggetto il cui interlocutore principale è rappresentato dalla pubblica amministrazione, condizioni che la rendono particolarmente esposta ai reati contro quest'ultima;

le inchieste giudiziarie su corruzione e traffico di influenze illecite legate agli appalti gestiti dalla Consip SpA, recentemente balzate agli onori della cronaca, coinvolgono i vertici ed i dirigenti della società controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze come Marco Gasparri, sospettato di aver aiutato, dietro una dazione di denaro di circa 100.000 euro, l'imprenditore Alfredo Romeo a partecipare ai bandi partire dal 2012, pongono legittimamente più di un interrogativo sulle nomine dei vertici Consip e sui comportamenti inadeguati degli amministratori della società a capitale interamente pubblico;

l'imprenditore Alfredo Romeo, che, per sua stessa ammissione, dice di aver finanziato circa 65 fondazioni di carattere politico, ha inoltre inviato alla redazione della trasmissione "Report" una missiva nella quale avrebbe riportato che, a proposito dei finanziamenti legittimi alle varie fondazioni politiche, "nessun finanziamento era stato fatto se non richiesto": una circostanza, quest'ultima, che getta ulteriori ombre sull'intera vicenda;

nell'ambito della medesima inchiesta, avviata dalla Procura di Napoli e denominata "Facility management 4", è stato interrogato come persona informata sui fatti ed in qualità di attuale amministratore delegato della Consip SpA il dottor Luigi Marroni. Dalle sue deposizioni sarebbe emerso che il ministro Luca Lotti gli avrebbe riferito di un'indagine in atto a carico della Consip, circostanza che lo avrebbe indotto a chiedere la bonifica dei suoi uffici dai dispositivi di intercettazione nel frattempo installati da Carabinieri e Guardia di finanza, rendendolo così, a sua volta, responsabile di uno sviamento delle indagini;

la circostanza è grave per due aspetti. Per un primo aspetto perché, qualora il fatto fosse vero, un Ministro della Repubblica si sarebbe reso responsabile di uno sviamento di indagine, avendo avvertito un indagato dell'esistenza di un'inchiesta a suo carico. Il ministro Lotti, infatti, è attualmente indagato per rivelazione di segreto e di favoreggiamento, e non ha mai voluto pubblicamente respingere le accuse mossegli, essendosi limitato a dichiarare di essere "tranquillo". Per un secondo aspetto perché l'amministratore delegato dottor Marroni, una volta avvertito dell'indagine, anziché recarsi immediatamente dalla magistratura per collaborare, ha tentato di ostacolarne l'azione, facendo rimuovere le intercettazioni ambientali. La vicenda nel suo complesso va valutata soprattutto dal punto di vista dell'opportunità politica alla permanenza in carica da parte di un ministro della Repubblica che all'atto del suo insediamento ha giurato sulla Costituzione di adempiere ai propri compiti "con disciplina ed onore";

anche se la condotta del dottor Marroni non configurasse un reato, essa appare quantomeno inopportuna da parte di un *manager* di una società a totale partecipazione pubblica che, stando alle stesse regole che la stessa si è data per statuto, dovrebbe rispondere, oltre che ai requisiti di professionalità, anche, e soprattutto, a quelli di onorabilità e correttezza;

altro comportamento censurabile da parte dell'ingegner Marroni appare la circostanza, da lui stesso ammessa, di essersi sentito vittima di un ricatto spregevole da parte del faccendiere Carlo Russo, al fine di favorire l'imprenditore Alfredo Romeo nell'assegnazione di un appalto miliardario, considerato il più grande d'Europa, e per il quale temeva che, se avesse resistito, avrebbe rischiato di perdere l'incarico;

nonostante le più che imbarazzanti rivelazioni della stampa e le improvvise dichiarazioni rese sempre alla stampa dall'interessato, né da parte sua, né da parte del Governo vi è stata alcuna iniziativa al fine di fare chiarezza, attraverso o le dimissioni spontanee o la revoca della nomina da parte del Ministro dell'economia;

al fine di assicurare la tutela degli interessi pubblici e la corretta gestione delle risorse, salvaguardando altresì l'immagine del socio pubblico, il Ministero dell'economia, con direttiva 24 giugno 2013 (firmata dal ministro *pro tempore* Saccomanni) emanata d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri, ha dettato al Dipartimento del tesoro i criteri di eleggibilità e gli indirizzi da osservare nelle procedure di selezione dei componenti degli organi di amministrazione delle società direttamente o indirettamente controllate dal Ministero;

quanto alle nomine, la direttiva ha rafforzato i requisiti di onorabilità e di professionalità

richiesti agli amministratori e ha individuato le tappe di un processo trasparente ed oggettivo di valutazione di tali requisiti, preliminare alla designazione dei candidati da parte del Ministro, nell'ambito delle sue funzioni di indirizzo politico-amministrativo. Ha introdotto, inoltre, specifici parametri per la valutazione della competenza professionale e dell'esperienza dei candidati, con una particolare attenzione ai requisiti di eleggibilità richiesti ai fini della nomina come amministratore delegato;

secondo quanto prescritto dalla direttiva, l'istruttoria sulle singole candidature deve essere svolta dal Dipartimento del tesoro, con il supporto, nel processo di ricerca e valutazione dei candidati, di due società specializzate nel *recruiting* di *top manager*, la Spencer Stuart Italia e la Korn Ferry Intl., individuate con una specifica procedura di selezione. Al termine dell'istruttoria sulle candidature, e previo parere favorevole di un comitato di garanzia, al Ministro viene proposta una *short list* di nominativi unitamente ad una relazione di sintesi sui criteri di selezione adottati e sui profili dei candidati proposti;

la nomina dell'ingegner Marroni è avvenuta in data 12 giugno 2015 sotto il Governo Renzi del quale faceva già parte l'attuale ministro Lotti, che a giudizio dei proponenti appare molto interessato alla tutela della figura dell'attuale amministratore delegato della Consip;

con l'interrogazione a risposta immediata 3-02856 presentata alla Camera dei deputati dal Gruppo Sinistra italiana il 7 marzo 2017 è stato chiesto al Ministro dell'economia di sapere se, all'epoca della nomina del dottor Luigi Marroni alla carica di amministratore delegato della Consip, avvenuta in data 12 giugno 2015 sotto il Governo Renzi, fossero state osservate tutte le procedure prescritte dalla direttiva 24 giugno 2013 e quali fossero, all'epoca, gli altri *competitor* inclusi nella relativa *short list*;

la risposta del ministro Padoan dell'8 marzo, con la quale, secondo i presentatori, ha mostrato imbarazzo e poco rispetto verso il Parlamento, è stata evasiva e testuale: "Quanto alla nomina dell'amministratore di Consip è stato individuato, nell'esercizio delle prerogative dell'organo di indirizzo politico, l'ingegner Marroni quale profilo idoneo a ricoprire l'incarico previa verifica dei requisiti di eleggibilità, professionalità, onorabilità ed autonomia che è avvenuta da parte del Dipartimento del tesoro sulla base delle significative esperienze attestata dal profilo professionale". Sempre lo stesso giorno, in risposta alla successiva interrogazione 3-02857, il Ministro replicava tra l'altro "l'amministratore delegato di Consip non si trova in una condizione per la quale lo statuto della società (...) contempla (...) la decadenza" e, pertanto, resterà in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2017;

è del tutto evidente, dalle laconiche parole del Ministro, che la richiamata procedura prevista dalla direttiva 24 giugno 2013 sia stata disattesa, poiché: non è stata data evidenza pubblica sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze della *vacancy*; non è stata avviata alcuna istruttoria, come previsto dalla direttiva, da parte delle società specializzate nella selezione di *top management*; non è stata compilata una *short list* dei nominativi selezionati e non è stato acquisito il parere del comitato di garanzia. Quindi, la prerogativa dell'organo di indirizzo politico alla quale si è richiamato il Ministro è stata esercitata eludendo completamente quella che è la procedura prevista per legge. Inoltre, all'epoca della nomina, l'ingegner Marroni rivestiva un ruolo istituzionale, essendo ancora in carica come assessore per la sanità della Regione Toscana, visto che le elezioni si sono tenute il 31 maggio 2015, mentre l'assemblea dei soci Consip lo nominava amministratore delegato il 12 giugno 2015,

impegna il Governo:

1) ad azzerare immediatamente tutte le nomine ai vertici della Consip ed a procedere a nuove nomine, seguendo puntualmente ed in modo trasparente, dandone conto al Parlamento, i criteri e gli indirizzi della direttiva 24 giugno 2013;

2) ad avviare un'inchiesta amministrativa, al fine di verificare che le procedure di assegnazione degli appalti Consip siano state applicate correttamente in base alla normativa vigente e se tali assegnazioni non siano avvenute sulla base di indebite o illecite pressioni di qualsiasi genere e

provenienza politica o imprenditoriale, prevedendo opportune, drastiche sanzioni a carico dei dirigenti "infedeli" e dando immediata comunicazione al Parlamento sull'esito dell'inchiesta stessa;

3) a rivedere i criteri di definizione delle gare, al fine di consentire l'effettiva partecipazione anche alle piccole e medie imprese, e soprattutto favorendo e intensificando la vigilanza sull'applicazione del codice dei contratti pubblici che impone alle stazioni appaltanti di suddividere gli appalti in lotti funzionali per favorire l'accesso delle piccole e medie imprese.

(1-00743 p.a.) (testo 2) (20 giugno 2017)

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [MASTRANGELI](#), [QUAGLIARIELLO](#), [AUGELLO](#), [MONTEVECCHI](#), [MANGILI](#), [SANTANGELO](#), [MARTELLI](#), [LUCIDI](#), [TAVERNA](#), [CIOFFI](#), [CASTALDI](#), [AIROLA](#), [BULGARELLI](#), [ENDRIZZI](#), [GIOVANARDI](#), [BOTTICI](#), [ARACRI](#), [COMPAGNA](#), [BIGNAMI](#), [VACCIANO](#), [PETROCELLI](#), [GAETTI](#), [CANDIANI](#) (*), [CENTINAIO](#) (*), [TOSATO](#) (*), [DIVINA](#) (*), [STEFANI](#) (*), [MORRA](#), [CALDEROLI](#) (*), [Giovanni MAURO](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [RIZZOTTI](#), [BONERISCO](#), [SERAFINI](#), [ZUFFADA](#), [BERTACCO](#), [DE SIANO](#), [FASANO](#), [SCILIPOTI ISGRO'](#), [SIBILIA](#), [CARDIELLO](#), [GIRO](#), [BOCCA](#), [VILLARI](#), [TARQUINIO](#), [PICCOLI](#), [BUCCARELLA](#), [BERNINI](#), [VOLPI](#) (*), [CALIENDO](#), [PALMA](#), [RAZZI](#), [FLORIS](#), [PELINO](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#), [CARRARO](#), [CAPPELLETTI](#) (*). -

Respinta

Il Senato,

premessi che:

la Consip SpA è una società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze, che svolge attività di consulenza, assistenza e supporto nell'ambito degli acquisti di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche, essendo chiamata, in qualità di centrale di committenza nazionale e con risorse esclusivamente pubbliche, a realizzare il programma di razionalizzazione degli acquisti nella pubblica amministrazione, attraverso specifiche convenzioni con singole amministrazioni, sorvegliando tutti gli aspetti del processo di approvvigionamento, nonché attuando i diversi compiti che le vengono affidati da provvedimenti di legge o atti amministrativi;

la scelta attuata negli anni di concentrare in un'unica sede la committenza nazionale della pubblica amministrazione al fine di razionalizzare la spesa pubblica attraverso il raggiungimento di costi omogenei su tutto il territorio nazionale, ed al contempo di limitare al massimo rischi di corruzione in un settore facilmente permeabile a tale fenomeno, alla resa dei conti non sembra, ad avviso dei proponenti, aver centrato in pieno i suddetti obiettivi, quanto, piuttosto, aver comportato una serie di problematiche a carico delle piccole e medie imprese, il tessuto portante della struttura economica diffusa nel nostro Paese, incapaci di competere con le grandi e grandissime aziende che si aggiudicano la stragrande maggioranza delle commesse e degli appalti indetti dalla Consip, la cui aggiudicazione deve conformarsi ad una serie di norme nazionali ed europee che, a loro volta, introducono ulteriori aspetti di complessità nelle procedure: ultimo in ordine di tempo il decreto legislativo n. 50 del 2016, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

la maggior parte delle gare indette da Consip SpA si caratterizzano per un numero ridotto di lotti, del valore di centinaia di milioni di euro ciascuno, che determina un'indebita concentrazione del mercato in capo a pochi operatori, favorendo le grandi imprese e mettendo in ginocchio quelle medie e piccole;

tale comportamento è in palese violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006 in materia di contratti pubblici volto a favorire una maggiore trasparenza e la più ampia partecipazione delle imprese alle singole gare. La norma prevede infatti che, "al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono (...) suddividere gli appalti in lotti funzionali" e che "I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le

piccole e medie imprese";

la Consip, stante il delicato compito istituzionale affidatole, dovrebbe prestare una costante e sempre più verificata attenzione nel garantire la correttezza del proprio operato. A tal fine, nel 2003, è stato adottato un "modello di organizzazione e gestione" volto a prevenire la commissione di una serie di reati contemplati dalla legge, da parte di tutti coloro che lavorano per la società. Quest'ultima, infatti, è destinataria della disciplina di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001, in materia di responsabilità amministrativa, sia in qualità di società per azioni soggetta al rischio della commissione di alcuni tra i reati societari, sia in quanto soggetto il cui interlocutore principale è rappresentato dalla pubblica amministrazione, condizioni che la rendono particolarmente esposta ai reati contro quest'ultima;

le inchieste giudiziarie su corruzione e traffico di influenze illecite legate agli appalti gestiti dalla Consip SpA, recentemente balzate agli onori della cronaca, coinvolgono i vertici ed i dirigenti della società controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze come Marco Gasparri, sospettato di aver aiutato, dietro una dazione di denaro di circa 100.000 euro, l'imprenditore Alfredo Romeo a partecipare ai bandi partire dal 2012, pongono legittimamente più di un interrogativo sulle nomine dei vertici Consip e sui comportamenti inadeguati degli amministratori della società a capitale interamente pubblico;

l'imprenditore Alfredo Romeo, che, per sua stessa ammissione, dice di aver finanziato circa 65 fondazioni di carattere politico, ha inoltre inviato alla redazione della trasmissione "Report" una missiva nella quale avrebbe riportato che, a proposito dei finanziamenti legittimi alle varie fondazioni politiche, "nessun finanziamento era stato fatto se non richiesto": una circostanza, quest'ultima, che getta ulteriori ombre sull'intera vicenda;

nell'ambito della medesima inchiesta, avviata dalla Procura di Napoli e denominata "Facility management 4", è stato interrogato come persona informata sui fatti ed in qualità di attuale amministratore delegato della Consip SpA il dottor Luigi Marroni. Dalle sue deposizioni sarebbe emerso che il ministro Luca Lotti gli avrebbe riferito di un'indagine in atto a carico della Consip, circostanza che lo avrebbe indotto a chiedere la bonifica dei suoi uffici dai dispositivi di intercettazione nel frattempo installati da Carabinieri e Guardia di finanza, rendendolo così, a sua volta, responsabile di uno sviamento delle indagini;

la circostanza è grave per due aspetti. Per un primo aspetto perché, qualora il fatto fosse vero, un Ministro della Repubblica si sarebbe reso responsabile di uno sviamento di indagine, avendo avvertito un indagato dell'esistenza di un'inchiesta a suo carico. Il ministro Lotti, infatti, è attualmente indagato per rivelazione di segreto e di favoreggiamento, e non ha mai voluto pubblicamente respingere le accuse mossegli, essendosi limitato a dichiarare di essere "tranquillo". Per un secondo aspetto perché l'amministratore delegato dottor Marroni, una volta avvertito dell'indagine, anziché recarsi immediatamente dalla magistratura per collaborare, ha tentato di ostacolarne l'azione, facendo rimuovere le intercettazioni ambientali. La vicenda nel suo complesso va valutata soprattutto dal punto di vista dell'opportunità politica alla permanenza in carica da parte di un ministro della Repubblica che all'atto del suo insediamento ha giurato sulla Costituzione di adempiere ai propri compiti "con disciplina ed onore";

anche se la condotta del dottor Marroni non configurasse un reato, essa appare quantomeno inopportuna da parte di un *manager* di una società a totale partecipazione pubblica che, stando alle stesse regole che la stessa si è data per statuto, dovrebbe rispondere, oltre che ai requisiti di professionalità, anche, e soprattutto, a quelli di onorabilità e correttezza;

altro comportamento censurabile da parte dell'ingegner Marroni appare la circostanza, da lui stesso ammessa, di essersi sentito vittima di un ricatto spregevole da parte del faccendiere Carlo Russo, al fine di favorire l'imprenditore Alfredo Romeo nell'assegnazione di un appalto miliardario, considerato il più grande d'Europa, e per il quale temeva che, se avesse resistito, avrebbe rischiato di perdere l'incarico;

nonostante le più che imbarazzanti rivelazioni della stampa e le improvvide dichiarazioni rese

sempre alla stampa dall'interessato, né da parte sua, né da parte del Governo vi è stata alcuna iniziativa al fine di fare chiarezza, attraverso o le dimissioni spontanee o la revoca della nomina da parte del Ministro dell'economia;

al fine di assicurare la tutela degli interessi pubblici e la corretta gestione delle risorse, salvaguardando altresì l'immagine del socio pubblico, il Ministero dell'economia, con direttiva 24 giugno 2013 (firmata dal ministro *pro tempore* Saccomanni) emanata d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri, ha dettato al Dipartimento del tesoro i criteri di eleggibilità e gli indirizzi da osservare nelle procedure di selezione dei componenti degli organi di amministrazione delle società direttamente o indirettamente controllate dal Ministero;

quanto alle nomine, la direttiva ha rafforzato i requisiti di onorabilità e di professionalità richiesti agli amministratori e ha individuato le tappe di un processo trasparente ed oggettivo di valutazione di tali requisiti, preliminare alla designazione dei candidati da parte del Ministro, nell'ambito delle sue funzioni di indirizzo politico-amministrativo. Ha introdotto, inoltre, specifici parametri per la valutazione della competenza professionale e dell'esperienza dei candidati, con una particolare attenzione ai requisiti di eleggibilità richiesti ai fini della nomina come amministratore delegato;

secondo quanto prescritto dalla direttiva, l'istruttoria sulle singole candidature deve essere svolta dal Dipartimento del tesoro, con il supporto, nel processo di ricerca e valutazione dei candidati, di due società specializzate nel *recruiting* di *top manager*, la Spencer Stuart Italia e la Korn Ferry Intl., individuate con una specifica procedura di selezione. Al termine dell'istruttoria sulle candidature, e previo parere favorevole di un comitato di garanzia, al Ministro viene proposta una *short list* di nominativi unitamente ad una relazione di sintesi sui criteri di selezione adottati e sui profili dei candidati proposti;

la nomina dell'ingegner Marroni è avvenuta in data 12 giugno 2015 sotto il Governo Renzi del quale faceva già parte l'attuale ministro Lotti, che a giudizio dei proponenti appare molto interessato alla tutela della figura dell'attuale amministratore delegato della Consip;

con l'interrogazione a risposta immediata 3-02856 presentata alla Camera dei deputati dal Gruppo Sinistra italiana il 7 marzo 2017 è stato chiesto al Ministro dell'economia di sapere se, all'epoca della nomina del dottor Luigi Marroni alla carica di amministratore delegato della Consip, avvenuta in data 12 giugno 2015 sotto il Governo Renzi, fossero state osservate tutte le procedure prescritte dalla direttiva 24 giugno 2013 e quali fossero, all'epoca, gli altri *competitor* inclusi nella relativa *short list*;

la risposta del ministro Padoan dell'8 marzo, con la quale, secondo i presentatori, ha mostrato imbarazzo e poco rispetto verso il Parlamento, è stata evasiva e testuale: "Quanto alla nomina dell'amministratore di Consip è stato individuato, nell'esercizio delle prerogative dell'organo di indirizzo politico, l'ingegner Marroni quale profilo idoneo a ricoprire l'incarico previa verifica dei requisiti di eleggibilità, professionalità, onorabilità ed autonomia che è avvenuta da parte del Dipartimento del tesoro sulla base delle significative esperienze attestate dal profilo professionale". Sempre lo stesso giorno, in risposta alla successiva interrogazione 3-02857, il Ministro replicava tra l'altro "l'amministratore delegato di Consip non si trova in una condizione per la quale lo statuto della società (...) contempla (...) la decadenza" e, pertanto, resterà in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2017;

è del tutto evidente, dalle laconiche parole del Ministro, che la richiamata procedura prevista dalla direttiva 24 giugno 2013 sia stata disattesa, poiché: non è stata data evidenza pubblica sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze della *vacancy*; non è stata avviata alcuna istruttoria, come previsto dalla direttiva, da parte delle società specializzate nella selezione di *top management*; non è stata compilata una *short list* dei nominativi selezionati e non è stato acquisito il parere del comitato di garanzia. Quindi, la prerogativa dell'organo di indirizzo politico alla quale si è richiamato il Ministro è stata esercitata eludendo completamente quella che è la procedura prevista per legge. Inoltre, all'epoca della nomina, l'ingegner Marroni rivestiva un ruolo istituzionale, essendo

ancora in carica come assessore per la sanità della Regione Toscana, visto che le elezioni si sono tenute il 31 maggio 2015, mentre l'assemblea dei soci Consip lo nominava amministratore delegato il 12 giugno 2015,

impegna il Governo:

1) a proseguire, viste le dimissioni di due membri del CDA, nell'azzerare immediatamente tutte le nomine ai vertici della Consip ed a procedere a nuove nomine, seguendo puntualmente ed in modo trasparente, dandone conto al Parlamento, i criteri e gli indirizzi della direttiva 24 giugno 2013;

2) ad avviare un'inchiesta amministrativa, al fine di verificare che le procedure di assegnazione degli appalti Consip siano state applicate correttamente in base alla normativa vigente e se tali assegnazioni non siano avvenute sulla base di indebite o illecite pressioni di qualsiasi genere e provenienza politica o imprenditoriale, prevedendo opportune, drastiche sanzioni a carico dei dirigenti "infedeli" e dando immediata comunicazione al Parlamento sull'esito dell'inchiesta stessa;

3) a rivedere i criteri di definizione delle gare, al fine di consentire l'effettiva partecipazione anche alle piccole e medie imprese, e soprattutto favorendo e intensificando la vigilanza sull'applicazione del codice dei contratti pubblici che impone alle stazioni appaltanti di suddividere gli appalti in lotti funzionali per favorire l'accesso delle piccole e medie imprese.

(*) Firma ritirata in corso di seduta

(1-00798) (20 giugno 2017)

[ZANDA](#), [MANCUSO](#), [ZELLER](#), [MARTINI](#), [LEPRI](#), [MARAN](#), [MATURANI](#), [BORIOLI](#), [MARCUCCI](#), [MIRABELLI](#), [BIANCONI](#), [FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#), [PUPPATO](#), [RUSSO](#). -

Approvata

Il Senato,

premessi che:

la Consip SpA è una società per azioni a capitale pubblico interamente controllata del Ministero dell'economia e delle finanze, che svolge attività di assistenza e supporto negli acquisti delle amministrazioni pubbliche;

nel corso degli anni, a seguito delle competenze maturate negli acquisti e nella gestione di progetti innovativi, alla Consip sono stati affidati nuovi compiti, attraverso provvedimenti di legge o atti amministrativi, tra cui la gestione e la valorizzazione delle partecipazioni azionarie della pubblica amministrazione, il programma di dismissione dei beni mobili dello Stato e il supporto per la gestione e il controllo degli interventi di politica comunitaria;

dall'analisi dei dati del bilancio consuntivo relativo all'anno 2016, emergono dati positivi sull'operato della Consip, con il sostanziale raggiungimento degli obiettivi prefissati;

nell'ultimo triennio, i risparmi cumulati dall'area pubblica grazie all'azione della Consip sono stimati in oltre 11 miliardi di euro, a cui vanno aggiunte altre voci di risparmio indirette per un valore di oltre 2,5 miliardi di euro;

la legge di bilancio per l'anno 2017 (legge n. 232 del 2016) ha previsto nuovi ed ulteriori compiti per la Consip, al fine di garantire interventi più incisivi e il raggiungimento di ulteriori risparmi di spesa, in particolare ampliando il novero dei soggetti obbligati ad utilizzare gli strumenti di acquisto e negoziazione predisposti dalla società ed estendendo il ricorso ai medesimi anche per le attività di manutenzione;

considerato che:

sulla Consip pendono un'inchiesta giudiziaria per accertare reati penalmente perseguibili, che vedono coinvolti a vario titolo amministratori e dirigenti della società, e un'indagine della Corte dei conti per talune irregolarità;

il 17 giugno 2017 i due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, Luigi Ferrara e Marialaura Ferrigno, componenti del consiglio di amministrazione, hanno rassegnato le proprie dimissioni. A seguito di questa decisione, il consiglio di amministrazione è decaduto,

impegna il Governo a procedere in tempi celeri e solleciti al rinnovo dei vertici della Consip,

nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, scelti tra personalità di alto profilo e competenza, al fine di garantire la piena funzionalità della società e il raggiungimento degli importanti obiettivi ad essa affidati.

(1-00800) (testo 2) (20 giugno 2017)

[GOTOR](#), [GUERRA](#), [FORNARO](#), [PEGORER](#), [LO MORO](#), [MIGLIAVACCA](#), [BATTISTA](#),
[CAMPANELLA](#), [CASSON](#), [CORSINI](#), [DIRINDIN](#), [GATTI](#), [GRANAIOLA](#), [RICCHIUTI](#), [SONEGO](#)

. -

Respinta

Il Senato,

premessi che:

il 23 dicembre 2016 l'opinione pubblica è stata informata del fatto che il Ministro per lo sport, con delega anche al Cipe, Luca Lotti, è indagato per favoreggiamento e rivelazione di segreto d'indagine in un'inchiesta su un appalto Consip condotta dai pubblici ministeri di Napoli. Lo stesso è stato interrogato dall'autorità giudiziaria il 27 dicembre 2016;

nei mesi scorsi, sui principali giornali italiani, sono stati pubblicati ampi stralci di dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria dal dottor Luigi Marroni, amministratore delegato in carica della Consip, il quale ha ribadito gravissime affermazioni nei confronti del Ministro per lo sport Luca Lotti, del presidente della Consip Luigi Ferrara, del dottor Filippo Vannoni e di alcuni ufficiali dei Carabinieri, che lo avrebbero informato delle attività investigative messe in atto dalle autorità inquirenti, anche attraverso intercettazioni ambientali negli uffici dei vertici della Consip, affinché "le cimici" fossero rimosse, come puntualmente avvenuto. Inoltre, il dottor Luigi Marroni ha dichiarato di avere subito pressioni per orientare una gara d'appalto indetta dalla Consip da parte del signor Tiziano Renzi (padre dell'ex Presidente del Consiglio dei ministri Matteo Renzi), anch'egli indagato nel medesimo procedimento con l'accusa di concorso in traffico di influenza;

il 9 giugno 2017, in qualità di testimone e dunque vincolato all'obbligo della verità, il dottor Luigi Marroni ha confermato la sua versione dei fatti all'autorità giudiziaria;

il 17 giugno si sono dimessi dal consiglio di amministrazione della Consip il presidente Luigi Ferrara e la consigliera Maria Laura Ferrigno;

considerato che, a giudizio dei proponenti:

è del tutto evidente che la vicenda del Ministro per lo sport Luca Lotti e quella dell'amministratore delegato dottor Luigi Marroni siano indissolubilmente intrecciate, che uno dei due abbia mentito davanti all'autorità giudiziaria e davanti all'opinione pubblica, e che la loro contemporanea permanenza in carica, nei rispettivi ruoli, costituisca un inaccettabile segnale di arroganza politica che contribuisce ad aumentare il discredito delle istituzioni pubbliche;

la fuga di notizie relativa all'attività di intercettazione ha oggettivamente ostacolato e messo a rischio il proseguimento di una promettente inchiesta giudiziaria sulla commistione tra politica e affari, da quando gli intercettati hanno avuto contezza di esserlo e hanno potuto regolarsi di conseguenza;

occorre prendere atto che il dottor Luigi Marroni, quando fu avvisato dell'indagine, non ha pensato che fosse suo dovere recarsi immediatamente dalla magistratura per informarla di quanto avvenuto, ma ha fatto rimuovere le microspie, così da ostacolarne il proseguimento dell'azione. Tale comportamento appare del tutto inopportuno da parte dell'amministratore delegato di una società a totale partecipazione pubblica che dovrebbe rispondere, in base allo statuto della Consip stessa, a requisiti improntati alla massima professionalità, onorabilità e correttezza;

le inchieste giudiziarie di questi mesi riguardanti gli appalti gestiti dalla Consip interessano i vertici e i dirigenti della società controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze come Marco Gasparri, accusato di avere favorito l'imprenditore Alfredo Romeo, in cambio di una congrua dazione di denaro, a partecipare ai bandi del 2012. Fermo restando il principio della presunzione d'innocenza, tali comportamenti inducono a nutrire dei seri dubbi sui comportamenti degli amministratori della società a capitale interamente pubblico;

considerato, altresì, che non è necessario attendere che la giustizia faccia il suo corso per

rendersi conto di come, nella vicenda Consip, la commistione tra affari e politica abbia dato luogo a un intreccio dannoso per l'autorevolezza e la rispettabilità delle istituzioni. Sarebbe opportuno che la politica, in piena autonomia, si autoregolamentasse, elevando l'asticella del rigore e della probità dei comportamenti nella gestione della cosa pubblica e si dotasse di *standard* di condotta omogenei per non ingenerare il sospetto di una doppia morale e di un garantismo a intermittenza, che trasformano quel principio di civiltà in una mera condotta opportunistica, da rivendicare soltanto quando sono coinvolti i propri amici o compagni di partito. La vicenda Consip, a prescindere dal suo eventuale rilievo penale, mette in luce comportamenti familistici e clientelari nella gestione del potere, che disvelano come questioni di interesse pubblico siano state affrontate grazie a un ruolo preminente dei rapporti di origine familiare, personale, privatistica e amicale basati su legami di solidarietà predominanti sugli interessi della collettività e sui principi della libera concorrenza e della meritocrazia. La gestione del potere pubblico, infatti, non può avvenire mediante la nomina di soggetti di provata fedeltà personale o di una determinata provenienza geografica a discapito di una verifica delle loro intrinseche qualità professionali. Tale comportamento rischia di alimentare l'affermazione e di favorire interessi privati e domestici in cui la famiglia, la fazione, la consorteria si sovrappongono allo Stato, fino a confondersi con esso, a detrimento della necessaria autorevolezza che deve accompagnare l'esercizio della funzione pubblica;

in più occasioni i proponenti hanno sottolineato l'opportunità (se non la necessità) di procedere alla sospensione delle deleghe al Ministro per lo sport Luca Lotti fino al chiarimento della vicenda che lo vede coinvolto e continuano a ritenere che il Governo deve poter operare al riparo da ombre su comportamenti non irreprensibili dei suoi componenti, per portare avanti i suoi impegnativi obiettivi, impegna il Governo:

1) a valutare la revoca dell'incarico di amministratore delegato della Consip al dottor Luigi Marroni da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare la tutela degli interessi pubblici e la corretta gestione delle risorse, salvaguardando altresì l'immagine del socio pubblico;

2) a procedere a nuove nomine dei vertici della Consip, seguendo puntualmente e in modo trasparente, dandone conto al Parlamento, i criteri e gli indirizzi della direttiva a firma del Ministro dell'economia *pro tempore* Fabrizio Saccomanni del 24 giugno 2013, che ha rafforzato i requisiti di onorabilità e di professionalità richiesti agli amministratori e ha individuato le tappe di un processo trasparente ed oggettivo di valutazione di tali requisiti, preliminarmente alla designazione dei candidati da parte del Ministro, nell'ambito delle sue funzioni di indirizzo politico-amministrativo.

(1-00802) (20 giugno 2017)

[CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#). -

Respinta

Il Senato,

premesso che:

la Consip (Concessionaria servizi informativi pubblici) è stata istituita nel 1997 al fine di gestire i servizi informativi di quello che allora era denominato Ministero del tesoro e come sua prima attività ha il compito di bandire gare per il sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato;

oggi la Consip è una società *in house* del Ministero dell'economia e delle finanze che ne è l'unico azionista ed è diventata la centrale acquisti dell'intera pubblica amministrazione italiana. Opera attualmente come centrale di committenza nazionale, bandendo per singole amministrazioni, sulla base di accordi bilaterali, gare per progetti complessi. La legge finanziaria per il 2001 (legge n. 388 del 200), infatti, prevede di affidarle la gestione del programma di razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi, attraverso l'utilizzo di tecnologie innovative per gli approvvigionamenti, e nel 2001 viene bandita la prima gara *on line* del settore pubblico che darà il via a quello che diventerà il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA), nato poi nel 2003;

nel 2012, il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) viene

scorporato e inglobato dall'altra società *in house* del Ministero dell'economia, la Sogei (Società generale d'informatica SpA), che sviluppa sistemi, applicazioni e servizi per tutte le esigenze di automazione e informatizzazione dei processi operativi e gestionali del Ministero, della Corte dei conti, delle Agenzie fiscali e di altre pubbliche amministrazioni. Nata nel 1976 quale società a prevalente partecipazione pubblica per la realizzazione dell'anagrafe tributaria, per gestire in modo automatizzato le attività di controllo delle dichiarazioni e di monitoraggio del prelievo fiscale, dopo una parentesi privata (nel 1997 Telecom Italia preleva l'intero assetto azionario), torna al essere pubblica nel 2002 grazie all'acquisizione dell'intero capitale sociale da parte del Ministero dell'economia. Nel luglio 2013, dunque, Sogei incorpora il ramo IT economia di Consip, con un consistente aumento di attività strategiche e del personale della stessa;

nel 2015, Yoram Gutgeld, divenuto nel marzo 2015 commissario alla revisione della spesa, avvia il programma del Governo Renzi al fine di ridurre a 35 centrali acquisti il numero di stazioni appaltanti deputati a gestire le grandi gare di Consip che, nel frattempo, nel 2014, aveva anche incorporato la Sicot Srl, società dello Stato con compiti di gestione e valorizzazione delle partecipazioni societarie pubbliche e dei processi di privatizzazione;

grazie all'inchiesta della procura antimafia di Napoli sui presunti legami con la camorra di alcuni dipendenti impiegati nell'ospedale "Cardarelli" di Napoli, la Consip, negli ultimi mesi, è stata al centro di complesse indagini giudiziarie che hanno portato alla luce gravi casi di corruzione;

le indagini, attualmente, seguono due filoni: il primo riguarda l'imprenditore napoletano Alfredo Romeo, arrestato a marzo 2017 con l'accusa di aver corrotto un funzionario di Consip e aver promesso denaro a Tiziano Renzi, padre dell'ex Presidente del Consiglio dei ministri Matteo Renzi, e il secondo riguarda invece il Ministro per lo sport, Luca Lotti, anch'egli molto vicino all'ex *premier*, accusato, insieme ad altri dirigenti e ufficiali delle forze dell'ordine, di aver informato alcuni dirigenti Consip dell'esistenza di un'indagine in corso nei loro confronti;

secondo quanto riportato dagli organi di stampa, Alfredo Romeo, nel 2013, fece una consistente donazione di 60.000 euro, tramite la società Isfavim, alla fondazione Open che ha finanziato la campagna elettorale di Matteo Renzi alle primarie di quell'anno. Era già stato arrestato nel 2008 per corruzione per le sue attività che, oltre agli *hotel* di lusso, riguardano anche imprese di pulizie che spesso lavorano in appalto con la pubblica amministrazione, ma era stato proscioltto da ogni accusa;

attualmente, Romeo, secondo quanto riferisce la magistratura agli organi di stampa, è accusato perché negli ultimi anni avrebbe provato ad ottenere diversi appalti da Consip e, in particolare, alcuni dei 18 lotti del cosiddetto "Facility management 4", appalto di 2 miliardi e mezzo di euro;

poiché le sue società non avrebbero avuto le competenze tecniche necessarie a partecipare ai complessi bandi della centrale acquisti, l'imprenditore napoletano avrebbe dunque agito su due fronti: da un lato, facendosi aiutare nella compilazione dei bandi dal dirigente Consip Marco Gasparri, che ha deciso di collaborare con la giustizia e che, secondo i magistrati, avrebbe ricevuto 5.000 euro in contanti nel 2012 e 100.000 nei due anni successivi. Dall'altro, Romeo avrebbe cercato di utilizzare il favore del padre dell'ex *premier* nonostante le sue società non disponessero delle competenze tecniche necessarie a partecipare ai complessi bandi. Secondo i magistrati, infatti, avrebbe promesso soldi all'imprenditore Carlo Russo per poter incontrare Tiziano Renzi e chiedergli di far pressioni, a sua volta, sui dirigenti Consip;

sempre secondo quanto emerge dalla ricostruzione dei magistrati, lo stesso Romeo avrebbe promesso soldi anche a Tiziano Renzi in cambio di un incontro con Luca Lotti e l'amministratore delegato di Consip, Luigi Marroni;

quest'ultimo, come ha confermato egli stesso in un'intervista, avrebbe fatto bonificare il suo ufficio da una ditta specializzata che avrebbe trovato delle microspie installate dagli inquirenti;

da qui si sviluppa il secondo filone dell'indagine, secondo il quale il Ministro per lo sport, Luca Lotti, è sospettato di rivelazione di segreto e favoreggiamento in base alle rivelazioni di Luigi Marroni che avrebbe confessato ai magistrati di essere stato avvertito (dallo stesso Ministro, e da altri due alti

ufficiali dei carabinieri, il comandante generale Tullio Del Sette e il comandante della legione Toscana Emanuele Saltalamacchia), delle indagini su Consip e di aver, di conseguenza, fatto bonificare l'ufficio;

il Ministro, dal canto suo, non avrebbe mai dato spiegazioni pubbliche in merito alle suddette accuse;

in questo secondo filone è coinvolto anche il dimissionario presidente di Consip, Luigi Ferrara, ugualmente iscritto nel registro degli indagati per la presunta rivelazione del segreto d'ufficio. Ferrara è stato indicato da Marroni come una delle presunte persone che gli avrebbero rivelato dell'inchiesta in corso: l'amministratore delegato di Consip ha ammesso, infatti, di aver compiuto la bonifica ambientale dopo aver saputo dell'indagine da Ferrara, il quale, a sua volta, era stato informato dal comandante Del Sette;

dalla scorsa settimana, però, lo stesso Ferrara è indagato per false informazioni ai pubblici ministeri per aver ritrattato il suo precedente interrogatorio, negando di aver saputo dal comandante generale dell'Arma, Tullio Del Sette, che la Procura di Napoli indagava sulla centrale acquisti; sarebbe stato questo il motivo che avrebbe poi spinto Ferrara a presentare le dimissioni dal vertice della centrale acquisti, oltre alle pressioni della maggioranza in seguito alla presentazione di mozioni che chiedono l'azzeramento dei vertici della Consip;

il 17 giugno, si è poi dimesso anche l'altro membro del consiglio di amministrazione, Marialaura Ferrigno;

le dimissioni dei due consiglieri comportano la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione e l'amministratore delegato Luigi Marroni, a questo punto, resta in carica con il solo compito di convocare, entro 8 giorni, l'assemblea dei soci che dovrà nominare il nuovo consiglio di amministrazione della società degli acquisti pubblici;

secondo indiscrezioni di stampa, Marroni avrebbe l'intenzione di aspettare gli 8 giorni di tempo che lo statuto gli concede;

il Ministro dell'economia Padoan ha dichiarato alla stampa che i due consiglieri Ferrara e Ferrigno si sarebbero dimessi «per non indebolire il lavoro di Consip»;

sarebbero inopportune, in questo momento, le dimissioni dell'amministratore delegato in quanto memoria storica delle vicende che hanno interessato Consip in questi ultimi mesi;

bisogna evidenziare che le pressioni della maggioranza, volte a far decadere l'intero consiglio di amministrazione, appaiono strumentali a limitare gli effetti mediatici dell'azione perseguita dalla magistratura;

ugualmente, la rimozione dell'amministratore delegato da parte del Governo potrebbe far nascere un contenzioso con lo stesso che comporterebbe, quasi certamente, un ristoro attraverso indennizzo o una trattativa finalizzata ad ottenere un indennizzo, il cui costo sarebbe a carico della finanza pubblica, e quindi della collettività,

impegna il Governo:

- 1) a non esercitare pressioni nei confronti dell'amministratore delegato Consip finalizzate alle sue dimissioni;
- 2) ad assumersi la responsabilità dell'eventuale rimozione anticipata dell'amministratore delegato Consip con provvedimento pubblico e motivato;
- 3) a responsabilizzare personalmente, anche per quanto concerne il ristoro economico che deriverebbe da un eventuale indennizzo, il Ministro competente e, in solido, il Presidente del Consiglio dei ministri, in caso di rimozione anticipata e immotivata dell'amministratore delegato di Consip .

Allegato B

Integrazione alla relazione orale del senatore Lumia nella discussione dei disegni di legge nn. 2134, 456, 799, 1180, 1210, 1225, 1366, 1431, 1687, 1690, 1957, 2060 e 2089

Se il tribunale non dispone la confisca, può applicare anche d'ufficio, se ne ricorrono i presupposti, le

misure di cui agli articoli 34 (amministrazione giudiziaria di aziende e beni strumentali) e 34-bis (controllo giudiziario dell'azienda).

Come nel sequestro, si prevede che anche la confisca di partecipazioni societarie si estende *ex lege* a tutti i beni aziendali. Viene ribadito che deve essere dichiarata l'improcedibilità della proposta di prevenzione quando il tribunale non deposita nel termine (un anno e sei mesi dal sequestro) il decreto di confisca del bene.

In Commissione giustizia sono state apportate alcune modifiche all'articolo 24 del codice - così come recato dal disegno di legge approvato dalla Camera - effettuando alcuni interventi di coordinamento sul nuovo comma 2 dell'articolo e prevedendo al nuovo comma 2-*bis* che con il provvedimento di revoca o di annullamento definitivi del decreto di confisca sia ordinata la cancellazione di tutte le trascrizioni e le annotazioni.

Da ultimo l'articolo 5 del disegno di legge interviene in materia di sequestro e confisca per equivalente (articolo 25 del codice), prevedendo che, dopo la presentazione della proposta, se non è possibile procedere al sequestro dei beni perché il proposto non ne ha la disponibilità, diretta o indiretta, anche se trasferiti legittimamente in qualunque epoca a terzi in buona fede, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto altri beni di valore equivalente di legittima provenienza dei quali il proposto ha la disponibilità, anche per interposta persona.

L'articolo 6 interviene sull'articolo 27 del codice, apportando numerose modifiche alla disciplina delle impugnazioni delle misure di prevenzione patrimoniali. Più nel dettaglio, la disposizione integra l'elenco dei provvedimenti del tribunale che devono essere comunicati «senza indugio» al procuratore generale presso la corte d'appello: la norma inserisce in tale catalogo il provvedimento che dispone il rigetto della richiesta di confisca anche qualora non sia stato disposto in precedenza il sequestro. L'articolo 6 del disegno di legge, poi, contempla la possibilità di sospendere, nelle more del giudizio di Cassazione, la decisione con cui la corte d'appello, in riforma del decreto di confisca emesso dal tribunale, abbia disposto la revoca del sequestro (analogamente a quanto già previsto per i provvedimenti del tribunale).

La disposizione in esame introduce, ancora, un nuovo comma 4-*bis* nel citato articolo 27 del codice, il quale disciplina la formazione del fascicolo da parte del procuratore della Repubblica nell'ipotesi in cui, al termine del procedimento di primo grado, è proposta impugnazione. Da ultimo si prevede che in caso di annullamento del decreto di confisca con rinvio al tribunale, il termine per l'adozione del provvedimento di confisca di cui all'articolo 24, comma 2, del codice - come modificato dal disegno di legge - decorre nuovamente dalla ricezione degli atti presso la cancelleria del tribunale stesso.

L'articolo 7 interviene sull'articolo 28 del codice prevedendo, da un lato che la revocazione sia richiesta, nelle forme previste dagli articoli 630 e seguenti del codice di procedura penale, in quanto compatibili, alla corte di appello individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11 del codice di procedura penale e, dall'altro, attribuendo alla stessa corte di appello, nel caso in cui accoglie la richiesta di revocazione, di provvedere ai sensi dell'articolo 46 con la restituzione per equivalente, evitando che gli atti siano trasmessi per questa incombenza al tribunale.

L'articolo 8 disciplina le ipotesi in cui la confisca o il sequestro di prevenzione siano disposti su beni già sequestrati nel corso di un procedimento penale (articolo 30 del codice). Il disegno di legge stabilisce che, in caso di revoca del sequestro o della confisca di prevenzione, il giudice del procedimento penale, anziché nominare (come avviene a legislazione vigente) un nuovo custode, può confermare quello nominato nel procedimento di prevenzione; una ulteriore modifica prevede che se la sentenza di condanna definitiva in sede penale che dispone la confisca interviene prima della confisca definitiva di prevenzione, il tribunale, se ha già disposto il sequestro, ed è ancora in corso il procedimento di prevenzione, dichiara, con decreto, che la confisca è stata già eseguita in sede penale (attualmente, invece, nella stessa ipotesi, il tribunale dichiara la confisca già eseguita in sede penale solo quando disponga la confisca di prevenzione).

L'articolo 9 modifica l'articolo 31 del codice in materia di cauzione. La disposizione prevede che il tribunale possa disporre in relazione alle condizioni economiche della persona sottoposta alla misura

di prevenzione il pagamento in rate mensili della cauzione.

L'articolo 10 del disegno di legge reca significative modifiche all'istituto dell'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende di cui all'articolo 34 del codice. Tale intervento si sostanzia, in linea generale, nella razionalizzazione dei presupposti applicativi, nella eliminazione della fase delle ulteriori indagini disposte dal tribunale; in una migliore disciplina della fase dell'amministrazione e infine nella soppressione della misura del «controllo giudiziario» prevista dall'attuale comma 8 applicabile all'esito del procedimento (divenendo il controllo giudiziario un'autonoma misura prevista dal nuovo articolo 34-*bis* del codice).

Più nel dettaglio l'articolo 34 del codice, come riscritto, prevede che l'istituto della amministrazione giudiziaria possa trovare applicazione anche in presenza di indizi da cui risulti che il libero esercizio di attività economiche possa agevolare l'attività di soggetti cui è applicata una misura di prevenzione patrimoniale o che, mancando i presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione, abbiano in corso un procedimento penale per specifici delitti contro la pubblica amministrazione. L'amministrazione giudiziaria delle aziende e dei relativi beni strumentali è disposta dal tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione, su proposta del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, dal procuratore nazionale antimafia, dal questore o dal direttore della DIA. La proposta segue le ordinarie indagini di cui all'articolo 19 o gli accertamenti compiuti per verificare i pericoli di infiltrazione mafiosa ovvero (innovativamente) *ex* articolo 213 del codice di contratti pubblici relativi ai lavori, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dall'Autorità nazionale anticorruzione. La norma prevede, inoltre: il raddoppio della durata massima dell'amministrazione giudiziaria (un anno), nonché la possibile proroga della misura per sei mesi per un periodo non superiore complessivamente a due anni (attualmente il rinnovo non può complessivamente superare i dodici mesi). In Commissione giustizia si è precisato, al comma 2 del riformulato articolo 34 del codice, che l'amministrazione giudiziaria dei beni possa essere prorogata solo a seguito di relazione dell'amministrazione giudiziaria che evidenzia la necessità di completare il programma di sostegno e di aiuto all'imprese amministrate e la rimozione delle situazioni di fatto e di diritto che avevano determinato la misura.

La disposizione prevede che l'amministratore giudiziario esercita tutte le facoltà spettanti ai titolari dei diritti sui beni e sulle aziende oggetto della misura. Nelle imprese esercitate in forma societaria l'amministratore giudiziario può esercitare i poteri spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organi sociali (secondo, tuttavia, le modalità stabilite dal tribunale in base alle esigenze di prosecuzione dell'attività d'impresa). La norma disciplina poi dettagliatamente l'esecuzione della misura che avviene «sui beni aziendali con l'immissione dell'amministratore nel possesso e con l'iscrizione nel registro tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel quale è iscritta l'impresa. Qualora oggetto della misura siano beni immobili o altri beni soggetti a iscrizione in pubblici registri, il provvedimento deve essere trascritto nei medesimi pubblici registri». Le autorità proponenti possono anche richiedere al tribunale il sequestro dei beni, come avviene attualmente, «quando vi sia concreto pericolo che i beni vengano dispersi, sottratti o alienati». Infine entro la data di scadenza (oggi quindici giorni prima della scadenza) dell'amministrazione giudiziaria dei beni o del sequestro, il tribunale (se non dispone la proroga nei limiti consentiti) delibera: la revoca della misura disposta ed eventualmente (innovativamente) la contestuale applicazione del controllo giudiziario di cui all'articolo 34-*bis*, ovvero la confisca dei beni che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.

L'articolo 11 del disegno di legge introduce nel codice, al nuovo articolo 34-*bis*, l'istituto del «controllo giudiziario delle aziende», destinato a trovare applicazione in luogo della «amministrazione giudiziaria» (e altresì del sequestro di cui all'articolo 20 e della confisca di cui all'articolo 24 del codice), nei casi in cui l'agevolazione «risulta occasionale e sussistono circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose» idonee a condizionare l'attività di impresa. Tale misura non determina lo spossessamento della gestione dell'attività di impresa dando luogo, per un periodo minimo di un anno e massimo di tre, ad un intervento meno invasivo, di

"vigilanza prescrittiva" affidata ad un commissario giudiziario nominato dal tribunale, con il compito di monitorare dall'interno dell'azienda l'adempimento delle prescrizioni dell'autorità giudiziaria. L'articolo indica poi in modo puntuale i contenuti del provvedimento del tribunale che dispone la misura: obblighi di comunicazione per la proprietà sulle attività in corso e nomina di un giudice delegato e di un amministratore giudiziario, il quale riferisce periodicamente, almeno bimestralmente, gli esiti dell'attività di controllo al giudice delegato e al pubblico ministero. Spetta al tribunale fissare i compiti dell'amministratore giudiziario finalizzati alle attività di controllo e imporre una serie di obblighi specifici. Al fine di acquisire informazioni e copia della documentazione ritenute utili il tribunale può autorizzare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria ad accedere presso gli uffici dell'impresa, nonché presso uffici pubblici, studi professionali, società, banche ed intermediari mobiliari. Nel caso in cui venga accertata la violazione di una o più prescrizioni ovvero ne ricorrano i presupposti, il tribunale può disporre l'amministrazione giudiziaria dell'impresa. È poi disciplinata la procedura di revoca del provvedimento di controllo giudiziario. Le imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva possono richiedere al tribunale competente per le misure di prevenzione l'applicazione del controllo giudiziario. Il tribunale, anche sulla base della relazione dell'amministratore giudiziario, può revocare il controllo giudiziario e, ove ne ricorrano i presupposti, disporre altre misure di prevenzione patrimoniale. Il provvedimento che dispone l'amministrazione giudiziaria o il controllo giudiziario nei confronti delle imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva sospende gli effetti delle informazioni del prefetto previste dall'articolo 94 del codice.

L'articolo 12 del disegno di legge introduce il capo V-bis nel titolo II del libro I del codice antimafia, consistente nel solo articolo 34-ter, con cui si garantisce la trattazione prioritaria dei procedimenti volti all'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali. Al fine di assicurare la trattazione e definizione prioritaria di tali procedimenti e il rispetto dei termini previsti, i dirigenti degli uffici giudicanti e requirenti adottano i provvedimenti organizzativi necessari, che sono tempestivamente comunicati al consiglio giudiziario e al Consiglio superiore della magistratura. Il dirigente dell'ufficio deve comunicare annualmente al Consiglio superiore della magistratura e al Ministero della giustizia i dati sulla durata dei procedimenti; il Ministro della giustizia, in occasione delle comunicazioni alle Camere sull'amministrazione della giustizia, deve riferire in merito.

Integrazione alla relazione orale del senatore Pagliari nella discussione dei disegni di legge 2134, 456, 799, 1180, 1210, 1225, 1366, 1431, 1687, 1690, 1957, 2060 e 2089

L'articolo 28 reca modifiche al codice penale, alle norme di attuazione del codice di procedura penale e al decreto legislativo sulla responsabilità amministrativa degli enti. In Commissione giustizia è stata inasprita la pena per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (che passa da una cornice edittale da uno a sei anni ad una cornice da due a sette anni). Sono stati inoltre effettuati alcuni interventi di coordinamento che hanno soppresso gli originari commi 1 e 4 dell'articolo, così tener conto del fatto che gli stessi corrispondono a disposizioni già entrate in vigore con la legge n. 199 del 2016, recante disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo, e in particolare con le previsioni di cui agli articoli 2 e 6 della legge medesima, di contenuto in linea di massima analogo a quello dei commi predetti.

L'articolo 29, attraverso modifiche all'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, interviene in materia di confisca cosiddetta allargata. Più nel dettaglio la disposizione estende, da un lato, il catalogo dei reati per i quali è possibile procedere alla confisca allargata e, dall'altro, - intervenendo su una questione largamente dibattuta a livello giurisprudenziale e discostandosi dall'orientamento assunto dalla Suprema corte a sezioni unite (sentenza 30 luglio 2014, n. 33451) - esclude esplicitamente che la legittima provenienza dei beni possa essere giustificata adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego di evasione fiscale.

La disposizione prevede che le norme in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati, contenute nel codice antimafia, possano essere applicate anche alla confisca penale di

valori ingiustificati, e anche quando si procede per delitti diversi rispetto a quelli elencati nell'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale. In tali casi l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, sino al provvedimento di confisca emesso dalla corte d'appello nei procedimenti penali e successivamente a tale provvedimento ne amministra i beni.

La norma in esame prevede poi che i terzi, titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni sequestrati di cui l'imputato risulti avere la disponibilità a qualsiasi titolo, debbano essere citati nel processo di cognizione al fine di garantire piena tutela ai loro diritti difensivi.

Da ultimo, la disposizione disciplina il regime della confisca allargata in esito all'estinzione del reato rispettivamente per prescrizione o amnistia e morte del condannato, verificatesi successivamente alla pronuncia di sentenza di condanna in uno dei gradi di giudizio.

L'articolo 30 - introdotto in Commissione giustizia - è volto a modificare l'articolo 4 della legge n. 512 del 1999 in materia di accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso aggiungendo un nuovo comma 2-*ter* che regola le modalità di accesso al Fondo ai fini del rimborso delle spese processuali.

L'articolo 31 reca in primo luogo modifiche all'articolo 7-bis del regio decreto sull'ordinamento giudiziario prevedendo l'istituzione presso il tribunale del capoluogo del distretto -nonché presso i tribunali circondariali di Trapani e di Santa Maria Capua Vetere - e presso la corte di appello di collegi o di sezioni chiamate a trattare in via esclusiva i procedimenti di prevenzione patrimoniale e dettando ulteriori norme di dettaglio volte ad assicurare la copertura di tali sezioni o collegi e particolari modalità di composizione.

In secondo luogo l'articolo delega il Governo ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo - la cui procedura di adozione, che prevede anche un rafforzato coinvolgimento delle Commissioni parlamentari, è puntualmente dettata dal disegno di legge - recante disposizioni per disciplinare il regime delle incompatibilità relative agli uffici di amministratore giudiziario e di coadiutore dell'amministrazione giudiziaria, nonché di curatore nelle procedure fallimentari e figure affini delle altre procedure concorsuali, secondo stringenti principi e criteri direttivi.

L'articolo 32 reca una delega al Governo, da esercitare entro 4 mesi dall'entrata in vigore della riforma, a tutela delle aziende sequestrate e confiscate, per favorire l'emersione del lavoro irregolare nonché il contrasto dell'intermediazione illecita e dello sfruttamento del lavoro anche attraverso l'accesso all'integrazione salariale ed agli ammortizzatori sociali. Con l'esercizio della delega, per la quale sono dettati principi e criteri direttivi, il Governo dovrà operare una ricognizione della normativa vigente, armonizzandola con il codice antimafia e adeguandola alle disposizioni dell'Unione europea. La formulazione della delega è stata significativamente rivista nel corso dell'esame in sede referente, in particolare sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione bilancio in sede consultiva ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il capo VII (articoli 33-36) reca disposizioni di attuazione e transitorie.

Infine occorre segnalare che nel corso dell'esame in sede referente - oltre a quelle specificamente sopra richiamate - sono state approvate ulteriori proposte di coordinamento volte ad adeguare le previsioni ivi contenute con l'ordinamento vigente nonché, da ultimo, a recepire i rilievi della Commissione bilancio.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta è pervenuta al banco della Presidenza la seguente comunicazione:

Mozioni sui vertici Consip:

sulla mozione n. 1-00800, la senatrice Elena Ferrara avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Azzollini, Bubbico, Buemi, Cassano, Cattaneo, Centinaio, Chiavaroli, Compagnone, Crosio, Della Vedova, De Poli, Di Biagio, D'Onghia, Gentile, Monti, Nencini, Olivero, Pagano, Piano, Pizzetti, Rubbia, Sciascia, Scilipoti Isgro', Serafini e Stucchi.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Del Barba, per attività della 5a Commissione permanente; Mucchetti, per attività della 10a Commissione permanente; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe, Marton e Romani Paolo, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Manconi, per attività della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani; Amoruso, per attività dell'Assemblea parlamentare del Mediterraneo.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE ha comunicato la seguente variazione nella composizione delle Commissioni permanenti:

2a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Olivero sostituito, in qualità di membro del Governo, dal senatore Romano.

12a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Olivero sostituito, in qualità di membro del Governo, dal senatore Romano.

Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, variazioni nella composizione

La Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, la deputata Elvira Savino in sostituzione della deputata Mara Carfagna, dimissionaria.

Affari assegnati

In data 16 giugno 2017 è stato deferito alle Commissioni riunite 8a e 13a, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, un affare sui temi della mobilità sostenibile (Atto n. 1015).

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 9 giugno 2017, integrata dalla successiva documentazione pervenuta in data 19 giugno 2017, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 febbraio 1992, n. 180 - lo schema di decreto ministeriale di individuazione per l'anno 2017 delle organizzazioni e degli enti di rilievo internazionale che possono essere destinatari dei contributi previsti dalla legge 6 febbraio 1992, n. 180, in materia di partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace e umanitarie in sede internazionale (n. 426).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 3a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 10 luglio 2017.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 9 e 13 giugno 2017, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

di FORMEZ P.A. - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A., per l'esercizio 2015. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 533);

dell'Autorità portuale di Marina di Carrara per l'esercizio 2015. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 534);

di Rossini Opera festival, per l'esercizio 2015. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 535);

dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (Fondazione ENPAIA), per gli esercizi 2014 e 2015. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 11a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 536);

dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), per l'esercizio 2015.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 11a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 537).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

La Commissione europea, in data 12 giugno 2017, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione n. 189/2014/UE che autorizza la Francia ad applicare un'aliquota ridotta di determinate imposte indirette sul rum «tradizionale» prodotto in Guadalupa, nella Guyana francese, in Martinica e nella Riunione e che abroga la decisione 2007/659/CE (COM (2017) 297 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito alla 6ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 1 agosto 2017.

Le Commissioni 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 6ª Commissione entro il 25 luglio 2017.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Astorre ed Elena Ferrara hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-07639 del senatore Mauro Maria Marino ed altri.

Interrogazioni

[COTTI](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#), [MONTEVECCHI](#), [PUGLIA](#) - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della difesa* - Premesso che:

cronache giornalistiche apparse su "Avvenire" del 17 e 18 giugno 2017 hanno dato notizia delle risultanze di un rapporto investigativo ONU, di prossima pubblicazione, in cui verrebbe attestata una triangolazione illegale di armi che coinvolgerebbe anche l'Italia;

gli osservatori delle Nazioni Unite avrebbero ottenuto prove di alcune consegne di armamenti partiti dagli Emirati arabi uniti e arrivati, con navi dell'Arabia saudita, in Libia, Paese sotto *embargo*, per alimentare le fazioni armate locali;

a rivelare per primi il contenuto del *report* sono stati i giornalisti di "Middle east eye", che riferiscono di elicotteri da guerra, cacciabombardieri e blindati partiti dagli Emirati e destinati in particolare alle forze del generale Khalifa Haftar, nemico del Governo di Tripoli riconosciuto dalla comunità internazionale e sostenuto dall'Italia;

secondo gli articoli stampa, nelle 299 pagine del *dossier* ONU si riferirebbe anche del traffico di armi leggere, di cui gli Emirati, notoriamente, sono tra i principali acquirenti dall'Italia;

il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, contattato dalla citata testata giornalistica, non avrebbe rilasciato alcun commento ufficiale;

la maggior parte degli analisti e degli esperti di *intelligence* sentiti dal giornale concorderebbe nel ritenere che i Paesi produttori delle armi non fossero consapevoli, al momento dell'esportazione negli Emirati arabi, della reale destinazione degli armamenti e che, in caso contrario, sarebbero complici del traffico illegale;

la legge n. 185 del 1990 vieta l'esportazione di armamenti quando in contrasto con i fondamentali interessi della sicurezza del nostro Stato e della lotta contro il terrorismo, nonché quando manchino adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei materiali, prevedendo altresì l'eventuale sospensione o revoca di autorizzazioni già concesse per gravi motivi nel frattempo subentrati;

il divieto viene esteso anche nei casi di cessione all'estero delle licenze di produzione e alla delocalizzazione produttiva di materiali di armamento da parte di imprese italiane iscritte al registro nazionale delle imprese, quando non sussistano certezze sulla destinazione finale delle armi prodotte nello Stato terzo;

in base al trattato sul commercio delle armi e alla "common position" dell'Unione europea sull'*export* di armamenti, l'Italia deve seguire una rigorosa valutazione del rischio, caso per caso, su ogni proposta

di trasferimento di armamenti per determinare se esista il sostanziale rischio che le armi possano essere usate da chi le riceve per compiere o facilitare gravi violazioni delle leggi internazionali. In base a tali elementi l'Italia sarebbe tenuta a negare la licenza per l'esportazione;

il trattato, all'articolo 6, prevede il divieto per gli Stati aderenti di autorizzare l'esportazione di armamenti, qualora si sia a conoscenza del fatto che possano essere utilizzati per commettere atti di genocidio, crimini contro l'umanità, gravi violazioni della convenzione di Ginevra del 1949, attacchi diretti a obiettivi o a soggetti civili o altri crimini di guerra;

l'Italia esporta armi soprattutto verso gli Emirati arabi uniti, tanto da risultare nel 2016, per volume, il terzo fornitore del Paese;

il settore delle esportazioni di armi in Italia è dominato per la maggior parte da aziende controllate in varia misura dal gruppo Leonardo, ex Finmeccanica, di cui il Governo è azionista;

negli anni sono stati trasferiti agli Emirati arabi uniti ingenti quantitativi di armamenti: navi, elicotteri, missili, cannoni e soprattutto armi leggere;

a parere degli interroganti occorre accertare il livello di coinvolgimento, responsabilità e omissione dei controlli del nostro Paese relativamente ai fatti portati a conoscenza dell'opinione pubblica con gli articoli apparsi su "Avvenire";

nel 2003 il nostro Governo ha sottoscritto con gli Emirati arabi uniti un accordo di cooperazione militare,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

se ritengano di poter escludere tassativamente che armamenti, o loro componenti, prodotti in Italia e trasferiti negli Emirati arabi uniti, o ivi prodotti su licenza, siano stati a loro volta illegalmente trasferiti in Libia;

se, in base alla normativa vigente e ai regolamenti d'attuazione, intendano chiedere ai produttori di armamenti trasferiti negli Emirati arabi uniti, o ivi prodotti su licenza, garanzie circa l'impiego dei materiali, incluse certificazioni di utilizzo finale e informazioni dettagliate sugli utilizzatori finali;

se ritengano che l'esportazione di armi dall'Italia verso gli Emirati arabi uniti sia da considerarsi conforme alla politica estera e di difesa dell'Italia e non in contrasto con i fondamentali interessi della sicurezza del nostro Stato e della lotta contro il terrorismo, come prevede la legge n. 185 del 1990;

se non ritengano opportuno, data la possibilità che da alcuni Stati formalmente amici o alleati siano trasferiti armamenti verso Paesi terzi sotto regime di *embargo*, adottare un comportamento prudentiale in relazione al commercio di armi, provvedendo a sospenderne il commercio con gli Emirati arabi uniti;

in che cosa consistano gli accordi in materia di cooperazione militare in essere con gli Emirati arabi uniti e se possa essersi realizzato un traffico illegale di armi verso la Libia attraverso gli stessi accordi.

(3-03824)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[MUSSINI](#), [VACCIANO](#), [BENCINI](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

un nostro connazionale, P.G., residente a Tokyo dall'anno 2015, sposato dal 2008 con una donna giapponese, dalla quale ha avuto due figli di 4 e 2 anni, non vede più i suoi bambini dal 24 luglio 2016, ovvero da quando la moglie, trasferitasi insieme ai figli nella sua città d'origine, dove tuttora vive la sua famiglia, a due ore di aereo dalla capitale nipponica, gli impedisce di vederli, sebbene tra i due non fosse in corso alcuna pratica di divorzio;

peraltro, l'autorità giudiziaria giapponese, attivata su impulso dei legali del signor G., avrebbe confermato che gli esaminatori all'uopo incaricati avrebbero riscontrato segni di maltrattamenti e violenze sui corpi dei bambini, cagionati dalla madre, pur tuttavia non ritenendo che, allo stato, sussista la necessità di allontanare i minori dalla donna;

come noto, l'ordinamento giuridico giapponese non prevede l'istituto dell'affidamento condiviso dei figli, tal che, in circostanze simili, secondo il cosiddetto principio di continuità e stabilità, la prole

rimane affidata in via esclusiva al genitore con cui si trovava al momento della separazione, di fatto o di diritto, senza che l'altro possa fare alcunché;
considerato che, secondo quanto risulta agli interroganti:
la vicenda è stata già trattata sia dal Parlamento giapponese, con il primo ministro Shinzo Abe, che dal Congresso degli Stati Uniti d'America, ma non dal Parlamento italiano;
nonostante i fatti siano già da tempo a conoscenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Ministero dell'interno e di quello della giustizia, tuttavia non risulta che le autorità italiane si siano attivate concretamente per risolvere la questione;
ancora, appare quantomeno paradossale che abbiano pubblicamente preso le difese del signor G. le istituzioni giapponesi ed americane, ma non quelle italiane, sebbene si tratti di un nostro connazionale, si chiede di sapere in che modo il Governo italiano si sia attivato, a tutt'oggi, a difesa del signor P.G., e come ritenga di attivarsi (e, soprattutto, in che tempi) per mettere fine a questa intollerabile vicenda.
(3-03823)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[PUGLIA](#), [DONNO](#), [MORONESE](#), [LEZZI](#), [SANTANGELO](#), [NUGNES](#), [CASTALDI](#), [PAGLINI](#), [GIARRUSSO](#), [CAPPELLETTI](#) - *Ai Ministri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

l'ex fabbrica di frigoriferi sita in via Botteghelle, corso Umberto e via Gramsci a San Giorgio a Cremano (Napoli), denominata IBerna sud /Italcod, di circa 20.000 metri quadrati, è in totale stato di abbandono da oltre 40 anni; tale situazione suscita preoccupazione nei cittadini che risiedono nella zona limitrofa;

le preoccupazioni si originano dalla precarietà strutturale dello stabile e dalle mancate informazioni circa l'eventuale danno ambientale che potrebbe derivare dallo stato di abbandono della struttura, che in passato era adibita ad uso industriale;

risulta agli interroganti che il sindaco Giorgio Zinno, nel corso del Consiglio comunale monotematico sulle periferie dell'aprile 2016, in merito alla struttura avrebbe affermato: "è una struttura che ha, lo so perché ce ne siamo occupati in passato, dell'amianto, amianto cosiddetto impacchettato". Inoltre, le testimonianze di coloro che abitano a ridosso dell'ex fabbrica di frigoriferi riportano presenza di animali, rifiuti e di odori nauseabondi;

considerato che, a parere degli interroganti:

la citata affermazione del sindaco di San Giorgio a Cremano impone attenzione e la conseguente emanazione di un provvedimento che tuteli l'incolumità e la salute dei cittadini;

essendo l'ex fabbrica di frigoriferi appartenente a privati, è necessario imporre ai proprietari la messa in sicurezza della struttura o, previa bonifica, destinare l'area a spazi verdi, nonché a luogo di aggregazione socioculturale;

i cittadini hanno diritto di vivere in un contesto che non comprometta la loro incolumità, tantomeno la loro salute;

considerato inoltre che:

il Ministro dell'interno con decreto del 5 agosto 2008, recante "Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione", ha precisato che il sindaco interviene per prevenire e contrastare, tra le altre, le situazioni di degrado, quelle in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana, l'incuria e il degrado di immobili, nonché le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano;

a parere degli interroganti, il sindaco di San Giorgio a Cremano dovrebbe assumere con urgenza i necessari provvedimenti comunicandoli preventivamente al prefetto, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti idonei alla loro attuazione, in forza dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e successive modificazioni e integrazioni ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali") che sancisce: "Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili

e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica",

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto;

se intendano attivarsi presso l'amministrazione coinvolta, nei limiti delle proprie attribuzioni, al fine di verificare: se, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, recante "Norme in materia ambientale", e della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, siano rinvenibili responsabilità in ambito ambientale e di prevenzione; se siano stati assunti o si intendano assumere i necessari provvedimenti, considerato che, a parere degli interroganti, il fabbricato risulta in stato di abbandono da decenni ed è evidente la sussistenza del presupposto dell'urgenza;

se non ritengano che la predisposizione e l'emanazione dell'eventuale ordinanza debbano essere precedute da un'adeguata e completa istruttoria tecnica, che descriva le condizioni dell'immobile, chiarisca le ragioni e la misura della pericolosità, individui esattamente le opere indispensabili per eliminare il pericolo di carattere pubblico e che, successivamente, una volta accertata l'eventuale non ottemperanza da parte del destinatario dell'ordinanza, il Comune ben possa provvedere d'ufficio all'esecuzione delle opere che risulteranno necessarie, salvo il diritto di rivalersi sul soggetto inadempiente mediante le diverse procedure previste dalla legge;

se non considerino che, ove il sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti prescritti dalla normativa vigente, il prefetto debba nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.

(4-07683)

[MALAN](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della giustizia* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

il signor O.H. è un uomo di circa 50 anni residente a Roma lasciato dalla moglie con 3 bambini, di cui due affetti da autismo;

egli ha sempre provveduto ai bisogni dei suoi figli, attualmente ragazzi di 10-13 anni, e con grandi difficoltà, li ha cresciuti e seguiti con dedizione;

lo scorso anno O.H. si è trovato in pericolo di vita, avendo trascurato la sua condizione di salute per seguire i figli e tentare di risolvere i suoi problemi di lavoro e abitazione; è stato assistito da un ambulatorio di assistenza sanitaria solidale *onlus* dove era giunto in stato di scompenso cardiaco grave e ulcere agli arti inferiori;

purtroppo egli ha perso il lavoro e ha ricevuto lo sfratto dalla casa dove abitava; è stato quindi nuovamente assistito dalla suddetta *onlus* che lo ha indirizzato al villaggio di solidarietà "Villaggio Breda" per un inserimento temporaneo insieme ai suoi figli, al fine di superare quella che era la momentanea crisi abitativa;

nel mese di marzo 2017 il Tribunale per i minorenni di Roma ha notificato al signor O.H. un decreto di sospensione della responsabilità genitoriale, disponendo il collocamento dei figli in una casa famiglia, nonché accertamenti diagnostici su di lui alla ricerca di patologie mai segnalate da nessuno, unicamente sulla base di una relazione del servizio sociale del VI municipio di Roma, che risulterebbe a sua volta frutto della relazione di una cooperativa del settore nella quale si dava una descrizione assai generica di presunte condotte inadeguate, di assenza di tovaglie e canovacci, di tende strappate e di una casa sporca;

il decreto del tribunale parla dell'insufficienza degli interventi attivati a garantire ai minori un ambiente idoneo alla loro crescita, senza però minimamente dare conto di quali siano i suddetti interventi; in particolare, non risulta che sia stato fatto alcunché per fornire a quella casa gli oggetti mancanti o rotti, cosa che potrebbe essere fatta con la spesa di pochissimi euro; non risulta in nessun modo che al signor O.H. sia stato dato modo di replicare o difendersi rispetto a quanto riportato dalle relazioni che hanno determinato per lui la perdita dei figli, ai quali ha dedicato tutte le sue energie ed averi; il decreto stesso non garantisce un adeguato tempo di visita del padre ai suoi figli ed è dunque probabile che esso

sarà, come quasi sempre in questi casi, pari o inferiore a quello previsto per i detenuti;
il 3 aprile i servizi sociali sono andati a portargli via i bambini;
il signor O.H. ha dichiarato per iscritto di avere l'intenzione di ritornare con i figli nella nativa Nigeria dove afferma di essere proprietario di diversi immobili e di avere una concreta offerta di lavoro che gli permetterebbe di garantire alla famiglia abitazione e vita adeguata in un contesto dove potrebbe godere del supporto dei parenti; a tal fine, è già in possesso dei biglietti aerei, acquistati con grande sacrificio che ora rischiano di non essere utilizzati senza diritto a rimborso;
considerato che è noto che l'Italia è stata più volte sanzionata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, poiché lo Stato ed i suoi apparati non hanno garantito e preservato la relazione tra genitore separato e minore, e ciò ai sensi dell'art. 8 della convenzione europea dei diritti dell'uomo (Cedu); la Corte ha anche sanzionato quelle sentenze stereotipate e prive di concreta possibilità di efficacia che non permettono il mantenimento pieno del rapporto tra genitore e figlio,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non ravvisino negli interventi adottati sul nucleo familiare del signor O.H. condotte e azioni imprudenti da parte dei servizi sociali che hanno determinato l'allontanamento e la separazione in giovanissima età dei figli senza alcun programma funzionale ad eliminare, come dispone la legge dello Stato italiano, i problemi esistenti all'interno del nucleo familiare;
se non ritengano opportuno prevedere azioni urgenti al fine di consentire a questa famiglia di recarsi in Nigeria come richiesto dal signor O.H.;
quali iniziative intendano assumere di fronte a una condizione di separazione padre-minori, destinata a durare per un tempo indefinito, in evidente contrasto con quanto previsto dalla legge nazionale, dalla Cedu e dalla Convenzione di New York.

(4-07684)

[PUGLIA](#), [DONNO](#), [MORONESE](#), [LEZZI](#), [SANTANGELO](#), [PAGLINI](#), [GIARRUSSO](#), [CAPPELLETTI](#) - *Ai Ministri dell'interno e della difesa* - Premesso che, secondo quanto risulta agli interroganti:

Marano di Napoli è un comune della città metropolitana di Napoli situato nella zona nord-ovest, che conta 60.000 abitanti ed è, purtroppo, ad altissima densità criminale;

Marano di Napoli è stata città di confino nel dopoguerra e ciò ha favorito la concentrazione e la nascita di vari gruppi criminali, alcuni dei quali hanno poi raggiunto l'apice malavitoso unendosi direttamente a "Cosa nostra". È difatti possibile trovare centinaia di deposizioni, nei verbali dei processi per mafia, ove il comune viene spesso citato per essere stato luogo sicuro dove nascondere i latitanti o per essere stata sede di *summit* malavitosi con criminali del calibro di Totò Riina;

il Comune rientra tra le 10 città d'Italia commissariate più volte per mafia (procedura di scioglimento ex art. 143 del testo unico degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000) ed è a tutt'oggi commissariato e versa in predissesto economico-finanziario;

nell'ultimo biennio 2015-2017, c'è stata un'*escalation* inquietante di reati. Ben 7 sono stati gli omicidi, quasi tutti avvenuti in pieno giorno, impiegando armi da fuoco, tra la folla in pieno centro. Non solo gli omicidi, ma anche *racket*, furti e rapine, tra le quali si ricorda quella del 23 marzo 2017 ai danni di una filiale della banca Credem, ove alcuni uomini, armi in pugno, fecero irruzione, mentre i complici all'esterno, con *kalashnikov* puntati sugli automobilisti, bloccavano il traffico. Il tutto a 200 metri dalla stazione della Polizia locale, ad un chilometro dalla caserma dei Carabinieri e sotto le telecamere di sorveglianza;

nelle scorse settimane, un'operazione del Ros (Raggruppamento operativo speciale) dei Carabinieri ha portato all'arresto e all'azzeramento del *clan* Orlando, legato ai *clan* camorristici Nuvoletta e Polverino. Successivamente, anche alcuni esponenti di spicco di questi ultimi sono stati tratti in arresto. Ciononostante, in città il senso d'insicurezza è sempre più alto;

il 24 maggio 2017 sono stati arrestati Aniello e Raffaele Cesaro, fratelli di un deputato di Forza Italia, e l'ex assessore provinciale Antonio Di Guida, con le accuse di concorso esterno in associazione mafiosa, riciclaggio, minaccia e falsità materiale e ideologica commessi da pubblico ufficiale, reati

aggravati dalle finalità mafiose in quanto esisterebbero contatti con esponenti del *clan* Polverino. Sono stati sequestrati inoltre beni per un valore di 70 milioni di euro, compresa l'intera area industriale PIP (piano per insediamenti produttivi) di Marano di Napoli;

ad oggi, tra indagati ed intercettati risultano circa 30 dipendenti e funzionari comunali di varie consiliature, nonché alcuni ex sindaci e membri delle loro Giunte con una trasversalità delle appartenenze politiche unica in Italia. Ciò dimostra la ramificazione e la penetrazione nel territorio e nelle istituzioni della criminalità organizzata;

tutti i citati episodi di cronaca hanno generato nella popolazione un senso di sfiducia verso le istituzioni, una sensazione di totale insicurezza per i propri beni e la propria incolumità fisica ed hanno sottolineato come Marano di Napoli continui ad essere centro nevralgico nazionale per attività criminali e politica malavitosa;

a parere degli interroganti, va considerata anche l'impossibilità materiale di garantire la sicurezza e l'ordine pubblico in città per l'intero arco delle 24 ore per tutti i giorni dell'anno, poiché le forze dell'ordine locali sono numericamente esigue e il territorio da sovrintendere è molto ampio;

risulta agli interroganti che il nascente comando compagnia dei Carabinieri, realizzato con fondi comunali ed europei, non disporrà delle unità previste necessarie, ovvero tra le 100 e le 200, ma di circa 50 uomini. A giudizio degli interroganti è vero che tale cifra rispecchia la media nazionale, a causa del sottorganico, però nel caso specifico bisognerebbe fare uno sforzo maggiore; tra l'altro, con il passaggio da comando tenenza a comando compagnia, aumenteranno anche i territori da controllare, con il serio rischio che Marano si ritrovi in una situazione peggiore di quella attuale,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

quali urgenti iniziative intendano assumere al riguardo, in particolare se intendano fornire elementi di competenza riguardo alle modalità da adottare per rafforzare, in termini di mezzi e di uomini, le dotazioni delle forze dell'ordine in servizio a Marano di Napoli e nel suo *hinterland*;

se intendano valutare la possibilità di istituire un commissariato di pubblica sicurezza, andando anche in deroga ad eventuali vincoli normativi, laddove esistano, vista la situazione d'emergenza che si è venuta a creare;

se non ritengano doveroso che venga convocato un comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica e se intendano presenziare allo stesso, al fine di rafforzare l'attività di controllo del territorio, utilizzando le unità dell'Esercito impiegate nella missione "Strade sicure" o inviando unità automontate o motomontate del reparto prevenzione crimine della Polizia di Stato.

(4-07685)

[CUOMO](#) - Al Ministro della salute - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

la Asl Napoli 1 centro, proprietaria dell'immobile in stile *liberty* sito a Napoli, via Tasso 254, costituito da 4 livelli (piano seminterrato, piano terra, primo e secondo piano), avendo la disponibilità degli spazi ubicati al piano primo dell'edificio, decideva di provvedere al restauro ed al conseguente riutilizzo delle unità immobiliari da destinare a fini istituzionali, ovvero come sede di rappresentanza dell'azienda;

con contratto n. 1219 di repertorio, in data 11 aprile 2006, a seguito dell'espletamento di gara di appalto, la Asl affidava l'esecuzione dei lavori "di restauro e riutilizzo degli immobili di via Tasso, 254", all'ATI (associazione temporanea di imprese) costituita dalle imprese PMS costruzioni generali Srl, mandataria, e dalla ditta Tecnireco Srl nella qualità di mandata;

in corso di esecuzione delle opere, la Asl Napoli 1 centro, con delibera n. 176 del 6 febbraio 2009, procedeva alla rescissione del contratto di appalto per grosse inadempienze dell'appaltatore;

su iniziativa dell'ATI veniva attivato il lodo arbitrale in ordine al contratto di appalto n. 1219 di repertorio, dell'importo netto di 273.454,79 euro, avente ad oggetto la ristrutturazione;

con la sentenza arbitrale n. 77/10 registro lodi n. 14/09 RGA, la Asl veniva condannata al pagamento in favore dell'ATI PMS costruzioni generali Srl e Tecnireco Srl alla somma di 205.321,51 euro, di cui 111.866,02 euro per lavori di restauro e ristrutturazione, cifra quest'ultima determinata dal consulente

tecnico d'ufficio incaricato dal collegio arbitrale;
considerato che:

risulta all'interrogante che i prezzi applicati per la valutazione dei lavori, tra l'altro non necessari, determinati dal consulente incaricato dal collegio arbitrale per la redazione di una perizia tecnica d'ufficio, venivano determinati mediante l'utilizzo di criteri che, esulando da qualsivoglia disposizione legislativa e dal buonsenso, maggioravano tra il 1.000 per cento ed il 2.000 per cento rispetto alla corretta quantificazione dei lavori realmente eseguiti;

dall'esame della documentazione emergerebbe un notevole aggravio economico ai danni della Asl rispetto al reale corrispettivo spettante all'impresa e che il pagamento del lodo arbitrale diminuiva considerevolmente le disponibilità della Asl per la cura della salute pubblica;

tale situazione risulta particolarmente grave in una Regione costretta, anno dopo anno, a ridurre le prestazioni sanitarie per mancanza di adeguate risorse economiche. Basti ricordare gli ultimi avvenimenti assurti all'onore delle cronache, solo per citarne alcuni, come la mancanza di barelle all'ospedale di Nola e l'assurda situazione inerente all'ospedale "Loreto Mare" di Napoli costretto, per ristrettezze di *budget*, ad effettuare le indagini diagnostiche con un macchinario per le TAC preso a noleggio e montato all'esterno della struttura ospedaliera, con estremo disagio per i pazienti,

si chiede di sapere:

se i fatti esposti risultino corrispondenti al vero;

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per far chiarezza sulla vicenda e per attivare, in base alle proprie competenze, le necessarie procedure volte al recupero dell'eccessiva somma erogata dalla Asl.

(4-07686)

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 4-07559 del senatore Barani.

1.5.2.4. Seduta n. 844 (pom.) del 21/06/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

844a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 2017 (Pomeridiana)

Presidenza del presidente GRASSO,
indi della vice presidente LANZILLOTTA

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 - Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL (Id-PL, PLI); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Grande Sud, M.P.L. - Movimento politico Libertas, Riscossa Italia: GAL (DI, GS, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Campo Progressista-Sardegna: Misto-CP-S; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del presidente GRASSO](#)

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,31).

Si dia lettura del processo verbale.

VOLPI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

Sul processo verbale

MALAN (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI-PdL XVII). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,38*).

Sulla sentenza della Corte di cassazione relativa alla strage di Brescia

***CORSINI** (*Art. 1-MDP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORSINI (*Art. 1-MDP*). Signor Presidente, innanzitutto la ringrazio per la sua sensibilità. Ieri la Corte di cassazione ha confermato la condanna nei confronti di Carlo Maria Maggi e di Maurizio Tramonte, riconoscendoli colpevoli della efferata strage consumata in piazza della Loggia, nella mia città, il 28 maggio 1974, quarantatre anni fa.

Prendo la parola con una qualche emozione perché penso che, finalmente, gli amici e i compagni che sono morti vittime della strage di piazza della Loggia possono riposare in pace. Parlo di amici e compagni perché intrattenevo una frequentazione diretta e personale con molti di loro. Amici e compagni, perché non uso, come fanno altri, la parola compagno come una clava contundente, ma credo che dica di una storia e di una biografia.

Per me anche questa sentenza costituisce una sorta di liberazione. Da sindaco della città ho vissuto tutto il travaglio di una dolorosissima assenza di verità e sento anzitutto di portare la mia solidarietà al nostro collega, parlamentare in carica, onorevole Alfredo Bazoli, la cui madre è caduta in piazza della Loggia.

Quali considerazioni si possono trarre da questa vicenda? Sono passati quarantatre anni e soltanto dopo una storia fatta di reticenze, omissioni, depistaggi e menzogne, finalmente assistiamo a un'effettiva sovrapposizione fra la verità storica, che era ormai acquisita, e quella giudiziaria.

Nel 1994 ho invitato uno dei buoni maestri del pensiero politico italiano, Norberto Bobbio, a sviluppare una riflessione sul tema della memoria. Ebbene, in quella straordinaria occasione il filosofo teorizzò un rapporto strettissimo tra la verità e la giustizia: finalmente abbiamo giustizia perché abbiamo verità e abbiamo verità perché abbiamo giustizia.

Questa verità dice di un intreccio perverso e di una cospirazione promossa da soggetti e movimenti che fanno riferimento al radicalismo della destra estrema e anticostituzionale e a settori e apparati dello Stato assolutamente infedeli alla Costituzione. Ma questa storia documenta e testimonia anche di un

impegno assunto da uomini delle istituzioni, magistrati, esponenti politici, rappresentanti della vita pubblica, di familiari e sodali delle vittime, di uomini e donne della società civile che non si sono rassegnati alla menzogna e a un'insopportabile assenza di verità.

Infine: questa sentenza costituisce certamente un punto di arrivo per molti versi liberatorio, ma può costituire anche un punto di partenza per ulteriori sviluppi della ricerca delle responsabilità di mandanti e di quanti hanno ordito il barbaro eccidio, ricerca che è ancora in corso. Il nostro augurio è pertanto che la verità possa essere acquisita compiutamente e definitivamente affermarsi e trionfare. *(Applausi dai Gruppi Art.1-MDP, PD e Misto-SI-SEL).*

[CERVELLINI](#) (*Misto-SI-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERVELLINI (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente, desidero anzitutto rivolgere un pensiero alle vittime della strage di piazza della Loggia e ai loro familiari, in particolare a Manlio Milani, *leader* dell'Associazione delle vittime, la cui moglie rimase uccisa nell'esplosione.

Molte delle cose sostenute dal senatore Paolo Corsini, che condivido, mi permettono di soffermarmi su alcuni aspetti che non possono essere taciuti, perché lì vi è stato un elemento straordinario di tenacia civile da parte delle forze democratiche e dei familiari delle vittime, che hanno saputo andare contro tutto quello che poteva apparire il mondo e, soprattutto, lo Stato italiano nei suoi corpi più delicati (corpi armati e servizi). Anche in momenti terribili non sono venute a mancare le condizioni per arrivare in via definitiva alla sentenza e alla condanna, certo di due soli colpevoli in vita. Tuttavia, questo ci indica l'impegno che a me personalmente sembra spettare a noi approfondire, a cominciare dalla sentenza. Sì, perché la sentenza di condanna in appello è avvenuta non quando generali dell'Arma dei carabinieri risultarono essere assolutamente collusi con organizzazioni eversive volte a colpire le istituzioni e le associazioni della democrazia, i partiti di sinistra, il movimento sindacale. No. Ancora pochi anni orsono, davanti alla sentenza di condanna contro cui fu presentato ricorso, non si è saputo prendere alcun provvedimento cautelare. Parlo persino di quelli più banali, come il divieto di espatrio e, il ritiro del passaporto; tant'è che poche ore fa uno dei due condannati all'ergastolo, Maurizio Tramonte, è stato arrestato in Portogallo presso la località di Fatima. Questo ci squaderna una responsabilità che non voglio pensare come in quegli anni, con la doppiezza e la servitù degli apparati dello Stato a organizzazioni illegali, clandestine e, eversive; ma di certo ci dice che dobbiamo fare quello che non è stato fatto e che c'è tutto da fare.

La catena va interrotta, quella che, poche ore dopo la strage, diede l'ordine al comando dei Vigili del fuoco di pulire la piazza con le pompe idrauliche, per non avere più la possibilità di indizi di qualsiasi tipo, prima ancora che intervenisse la magistratura. Ecco, credo che, davvero, se vogliamo onorare le vittime e i familiari di tutte le tante, troppe vittime delle terribili stragi che hanno costellato quegli anni, dobbiamo impegnarci in maniera scientifica, e rigorosa a far sì che non possa accadere alcun atto violento nei confronti di qualsiasi consesso sociale e associazione che può promuovere attività e manifestazioni, ma soprattutto che non possa accadere mai più che i maggiori vertici del nostro Stato siano non solo collusi, ma facciano parte direttamente e, scientemente, di organizzazioni e di complotti, mettendo addirittura a servizio loro forze, pagate dallo Stato. Sì, perché Maurizio Tramonte era un informatore a libro paga dei nostri Servizi. Ecco, credo che dobbiamo dire «mai più!» in maniera non retorica, con l'impegno di oggi e per il futuro. *(Applausi dai Gruppi Misto-SI-SEL e Art.1-MDP).*

[VALDINOSI](#) (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALDINOSI (*PD*). Signor Presidente, è molto importante oggi dare notizia e commentare la sentenza della Corte di cassazione che ieri ha confermato la pena dell'ergastolo per due dei responsabili della strage di piazza della Loggia a Brescia, confermando così le condanne emesse nel secondo processo d'appello del 22 luglio 2015 nei confronti di Carlo Maria Maggi, ai tempi capo di Ordine Nuovo nel Veneto, e di Maurizio Tramonte, iscritto nel 1973 a libro paga dei Servizi segreti dello Stato.

Due ergastoli, con uno dei condannati già in fuga ieri, ma per fortuna assicurato dalle Forze dell'ordine alla giustizia e al carcere.

Vorrei ricordare quanto accaduto quella lontana, lontanissima mattina del 28 maggio 1974 in piazza della Loggia a Brescia: erano tantissimi i cittadini riuniti per una manifestazione antifascista, una manifestazione pacifica indetta dai sindacati e dal Comitato antifascista per protestare contro la violenza neofascista che in quei giorni e in quei mesi stava interessando il Paese.

Una bomba nascosta in un cestino, fatta esplodere mentre era in corso la manifestazione, provocò la morte di otto persone e il ferimento di altre centodieci.

In quella stessa piazza, occorre ricordarlo, il 25 aprile 1969 era stata fatta saltare la lapide dedicata ai partigiani che avevano sacrificato la loro vita nella lotta contro il nazifascismo e per la liberazione del nostro Paese. In quello stesso 25 aprile, dedicato a celebrare la resistenza e la liberazione dell'Italia, sempre a Brescia venne devastata la sede dell'Associazione nazionale partigiani.

In quel 1969 vi furono in Italia ben centoquarantacinque attentati dinamitardi, in gran parte di matrice neofascista. Fu un anno tragico, che culminò il 12 dicembre 1969 con la strage di piazza Fontana a Milano, che causò la morte di sedici persone e il ferimento di altre ottantaquattro.

Iniziava così un periodo cupo per la nostra Repubblica. Più di un decennio di violenza e di terrore: da piazza Fontana alla strage di Peteano del 31 maggio 1972, poi la strage del treno Italicus il 4 agosto 1974, con dodici morti e quarantaquattro feriti, fino alla strage della stazione di Bologna del 2 agosto 1980 con ottantacinque morti e duecento feriti.

Una lunga scia di sangue e di terrore, con centinaia di morti e feriti, per la quale, fino a ieri, non c'erano colpevoli, tante, troppe, stragi impuniti.

Ora, la sentenza ci consegna finalmente una verità giudiziaria ufficiale e definitiva e con essa la conferma di una verità oramai conclamata sul piano storico. La strage e il suo movente si iscrivono a pieno titolo all'interno di un disegno eversivo più grande, quello della strategia della tensione, che ha condizionato per oltre un decennio la vita della nostra Repubblica e con essa la nostra vita. Una sentenza straordinariamente importante, quindi, perché si tratta del primo attentato ad essere qualificato giuridicamente come strage politica e il peculiare contesto in cui venne realizzato non lascia adito a dubbi sulla connotazione e matrice, come è scritto nella sentenza della corte d'appello ora confermata in Cassazione.

La sentenza chiarisce, quindi, in modo irrevocabile che l'attentato di piazza della Loggia è maturato nello stesso ambiente delle altre stragi che hanno caratterizzato la stagione delle bombe tra il 1969 e il 1980. L'individuazione dei due responsabili rappresenta emblematicamente il grave e tragico connubio fra la destra eversiva e pezzi deviati di apparati dello Stato.

D'altra parte, dopo cinque istruttorie e 13 dibattimenti, dopo proscioglimenti e assoluzioni, proprio il lungo processo, porta una traccia, così è scritto nella sentenza, dell'«opera sotterranea portata avanti con pervicacia da un coacervo di forze individuabili in una parte degli apparati di sicurezza dello Stato, nelle centrali occulte di potere, dai servizi americani alla P2, che hanno prima incoraggiato e supportato lo sviluppo di progetti eversivi della destra estrema e poi hanno sviato l'intervento della magistratura rendendo di fatto impossibile la ricostruzione dell'intera rete di responsabilità».

In una riflessione su quegli anni, Aldo Moro affidò al suo Memoriale queste parole: la cosiddetta strategia della tensione ebbe la finalità, anche se fortunatamente non conseguì il suo obiettivo, di rimettere l'Italia nei binari della "normalità" dopo le vicende del '68 e dell'autunno caldo. «È doveroso alla fine rivelare che quello della strategia della tensione» così continua Aldo Moro nel memoriale «fu un periodo di autentica e alta pericolosità, con il rischio di una deviazione costituzionale che la vigilanza delle masse popolari non permise».

Si trattò, come sappiamo, di spinte eversive accomunate dall'obiettivo di ostacolare l'avanzata di forze innovative, sia in ambito politico che in ambito sociale.

Gli anni Settanta sono stati caratterizzati da una grande partecipazione civile e sono stati anche una stagione di riforme molto importanti per il nostro Paese. Ma quegli anni sono stati anche, anzi proprio

per questo, macchiati dal sangue innocente delle vittime delle stragi. Una lunga scia di terrore e di sangue, una storia che occorre insegnare ai giovani; la maggior parte di loro non conosce infatti le vicende tragiche che hanno caratterizzato la storia del nostro Paese negli anni Settanta, con lo stragismo di matrice fascista.

Anche per questo è straordinariamente importante l'individuazione delle responsabilità e la sentenza di conferma della Corte di cassazione: una sentenza storica, Presidente, cari colleghi, perché è la prima volta e l'unica (è incredibile che sia così) che vengono condannati due responsabili di una strage politica.

Insieme alla soddisfazione per questa sentenza, certamente, rimane l'amarezza e un grande rammarico per un verdetto che arriva dopo quarantatré anni, molto tardi, troppo tardi per dare la giusta punizione agli altri responsabili di quella strage, perché oramai non ci sono più.

Infine, vorrei esprimere un sentimento di vicinanza e un ringraziamento a quanti, magistrati, investigatori, istituzioni e cittadini, hanno consentito di arrivare a questa sentenza. In particolare, vorrei esprimere, a nome del Gruppo del Partito Democratico, un sentito ringraziamento all'Associazione dei familiari delle vittime, che non si è mai arresa e che instancabilmente, in questi lunghi decenni, ha chiesto verità e giustizia. Verità e giustizia che finalmente ora abbiamo, almeno per la strage di piazza della Loggia, e che erano dovuti innanzitutto alle vittime innocenti, ai loro familiari, alla città di Brescia e, con essa, a tutto il nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

[\(2134\)](#) *Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate* (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gadda ed altri; Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Bindi ed altri; Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare)

[\(456\)](#) *AMATI ed altri. - Norme in materia di destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali a finalità di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza*

[\(799\)](#) *CARDIELLO ed altri. - Interventi urgenti in materia di beni della criminalità organizzata e a favore dell'agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata*

[\(1180\)](#) *GASPARRI. - Norme per la utilizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata al fine di agevolare lo sviluppo di attività produttive e favorire l'occupazione*

[\(1210\)](#) *RICCHIUTI ed altri. - Istituzione dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari e degli amministratori dei beni confiscati alla criminalità organizzata*

[\(1225\)](#) *FINOCCHIARO. - Modifiche al codice delle leggi antimafia in materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali*

[\(1366\)](#) *RICCHIUTI ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di competenza del tribunale distrettuale per l'applicazione di misure di prevenzione*

[\(1431\)](#) *FALANGA ed altri. - Modifiche agli effetti inibitori ed escludenti derivanti dal procedimento di prevenzione nei confronti dell'attività di impresa*

[\(1687\)](#) *Misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti*

[\(1690\)](#) *MIRABELLI ed altri. - Modificazioni al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione*

[\(1957\)](#) *DAVICO. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia*

nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate

[\(2060\)](#) *BENCINI ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate*

[\(2089\)](#) *CAMPANELLA ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali in relazione ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione*

(Relazione orale) (ore 16,57)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2134, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gadda ed altri; Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Bindi ed altri; Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare, 456, 799, 1180, 1210, 1225, 1366, 1431, 1687, 1690, 1957, 2060 e 2089.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri i relatori hanno svolto la relazione orale.

Comunico che sono state presentate una questione pregiudiziale e una questione sospensiva.

Ha chiesto di intervenire il senatore Caliendo per illustrare la questione pregiudiziale QP1 e la questione sospensiva QS1. Ne ha facoltà.

[CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei illustrare una questione pregiudiziale di costituzionalità e una questione sospensiva di identico contenuto.

Vi chiedo un attimo di attenzione, perché è una questione che viene da noi sollevata, nonostante non abbiamo presentato emendamenti in Commissione, né abbiamo fatto ostruzionismo o svolto alcuna altra attività per ritardare l'approvazione del disegno di legge al nostro esame, perché si è verificato un grave *vulnus* nell'*iter* di esame di questo provvedimento che pone in discussione la serietà del nostro Parlamento nell'affrontare i problemi di mafia.

Nella seduta del 13 giugno ultimo scorso, a seguito di un dibattito riguardante la mancata espressione da parte della 5ª Commissione del parere sul provvedimento in titolo, nel quale sono intervenuti il Presidente, il rappresentante del Governo e alcuni senatori esponenti dei vari Gruppi, la medesima Commissione, su proposta del correlatore, ha deliberato a maggioranza di rinviare il conferimento del mandato ai relatori alla seduta successiva.

Nella medesima seduta, come già avvenuto in una precedente convocazione del 1º giugno, il Presidente della Commissione ha ribadito: «La Commissione ha la possibilità di conferire il mandato ai relatori, pure in assenza del parere della Commissione bilancio, essendo ampiamente decorsi i termini regolamentari per l'espressione dello stesso. Poiché nella citata seduta del 1º giugno 2017 la Commissione ha convenuto all'unanimità di rinviare il conferimento del mandato ai relatori alla seduta convocata prima dell'inizio dei lavori della seduta pomeridiana dell'Assemblea di martedì 13 giugno, sul presupposto che nel frattempo sarebbe pervenuto il parere della 5ª Commissione, occorre stabilire quale sia la determinazione della Commissione qualora il parere predetto non dovesse arrivare entro oggi». A tale riguardo ha sottoposto la questione alla valutazione dei membri della Commissione.

Il rappresentante del Governo, sottosegretario Migliore, ha dichiarato che il vice ministro Morando avrebbe riferito al Presidente della Commissione bilancio sulla necessità di definire soltanto alcuni aspetti tecnici, evidenziando che la Ragioneria generale dello Stato avrebbe fatto pervenire, nel corso della stessa giornata, una nuova relazione, favorevole, sulla relazione tecnica presentata dal Ministero

della giustizia, per consentire alla Commissione bilancio di esaminare ed infine approvare il parere.

Su tale aspetto sono stati sollevati, da più parti, dubbi di carattere procedurale e sostanziale, ravvisandosi la necessità di condizionare il conferimento del mandato ai relatori alla previa acquisizione del parere della Commissione bilancio, ciò al fine di evitare che il testo potesse presentare significativi elementi di criticità rispetto al vincolo di bilancio di cui all'articolo 81 della Costituzione. A tal fine occorre richiamare, altresì, l'attenzione sulla singolare vicenda della presentazione, nella giornata di lunedì 12 giugno, di due emendamenti da parte dei relatori, concernenti norme di copertura finanziaria, i quali poi, in serata, sono stati ritirati dai relatori medesimi.

Nella seduta del 14 giugno, il Presidente ha dato conto del parere espresso dalla Commissione bilancio, non ostativo con condizioni sul testo approvato dalla Camera dei deputati, e in parte non ostativo e in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 sugli emendamenti approvati dalla Commissione, rilevando l'opportunità di apportare modifiche al testo approvato dalla Commissione, per recepire le condizioni imposte dalla Commissione bilancio, mediate presentazione da parte dei relatori di proposte di coordinamento (18.Coord.100, 18.Coord.200, 19.Coord.100, 25.Coord.100, 25.Coord.200, 28.Coord.100, 29.Coord.100 e 33.Coord.100) ai sensi dell'articolo 103 del Regolamento. Quindi la predetta Commissione ha conferito mandato ai relatori a riferire in senso favorevole sul disegno di legge n. 2134, con le modificazioni ad esso apportate nel corso dell'esame, autorizzandoli altresì ad effettuare le citate modifiche di coordinamento e a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

Come abbiamo osservato in Commissione, le condizioni previste dal parere della Commissione bilancio non avrebbero potuto essere recepite mediante proposte di coordinamento ai sensi dell'articolo 103 del Regolamento, in quanto incidono sostanzialmente sul testo approvato fin a quel momento dalla Commissione giustizia.

Secondo i principi generali che regolano il procedimento legislativo, i relatori, per recepire le predette condizioni, avrebbero dovuto presentare ulteriori emendamenti rispetto ai quali, di conseguenza, avrebbe dovuto essere fissato un termine per la presentazione di subemendamenti.

Giova, inoltre, rilevare che, trattandosi di un provvedimento complesso e caratterizzato da un lungo *iter*, sarebbe stato preferibile, come proposto dal sottoscritto, votare il conferimento del mandato ai relatori senza recepire le condizioni di natura finanziaria imposte dalla Commissione bilancio, rinviando al momento della discussione in Assemblea il recepimento delle stesse.

Per i motivi suesposti, tale *modus procedendi* reca una palese violazione dei principi basilari del procedimento legislativo, che espone il nuovo testo del codice antimafia al rischio di declaratoria di illegittimità costituzionale, con ciò indebolendo la legalità, la democrazia e la stessa legittimità delle deliberazioni.

Signora Ministra, non devo sottolineare come, trattandosi di mafia, non vorrei consegnare agli avvocati dei processi di mafia un argomento per il blocco delle norme che andiamo ad approvare; non vorrei consegnare agli avvocati dei processi di mafia la possibilità di eccepire costituzionalmente, perché, se fossi ancora magistrato, accoglierei le eccezioni di costituzionalità, tenuto conto delle decisioni già pervenute in altri procedimenti della Corte costituzionale.

Per le stesse ragioni, appare arduo inquadrare le modifiche votate nella seduta del 14 giugno in un'opera di coordinamento, ravvisandosi in alcune di esse profili sostanziali, come la proposta di coordinamento 25.Coord.100, concernente la copertura delle spese per lo svolgimento dei compiti attribuiti all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Con riferimento alla proposta di coordinamento 25.Coord.200, richiamo l'attenzione sulle disposizioni in materia di organico dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di cui all'articolo 113-*bis*, introdotto dall'articolo 27 del disegno di legge, che dovrebbe essere attribuito all'Agenzia sulla base del principio della mobilità, previsione questa che esula dal principio di efficienza dell'Agenzia nella quale dovrebbe essere incardinato solo personale altamente qualificato. Giova rilevare ancora che la proposta di

coordinamento 29.Coord.100 non ha i requisiti di un mero coordinamento di forma, ma di vera e propria modifica sostanziale, che si evince dall'alinea che indica un intervento sostitutivo dell'articolo 29 (ora articolo 32), recante la delega al Governo per la tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate.

Signor Presidente, nella questione pregiudiziale e nella questione sospensiva viene anche accennato al problema della non facile soluzione della doppia competenza tra procuratore distrettuale e procuratore circondariale.

Mi auguro - e qui richiamo la sua attenzione, signor Presidente, e dell'intera Assemblea - che si voglia fare una riflessione seria su quello che ho appena detto, perché anziché procedere a livello di forze muscolari, decidendo se bocciare o meno la questione pregiudiziale, forse sarebbe opportuna una riflessione sull'opportunità di far tornare il provvedimento in Commissione per qualche giorno, perché i relatori ripresentino quegli emendamenti di coordinamento come emendamenti formali: per quanto ci riguarda sarà dato un termine per i subemendamenti, ma non li presenteremo. Quello che ci interessa è che non ci sia un *vulnus* nell'approvazione della legge in esame, che consenta ai difensori dei mafiosi di sollevare questioni in grado di bloccare l'intera operatività della legge. Per questa ragione, indipendentemente dalla votazione sulla questione pregiudiziale, mi auguro che il ritorno in Commissione possa sanare questo *vulnus*, per procedere correttamente. (*Applausi della senatrice Rizzotti*).

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, sulle questioni pregiudiziale e sospensiva presentate si svolgerà un'unica discussione, nella quale potrà intervenire un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.

FALANGA (ALA-SCCLP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (ALA-SCCLP). Signor Presidente, le questioni trattate in questo momento sono due, promosse entrambe dal senatore Caliendo: una attiene ad una valutazione di opportunità, che lascio ovviamente a ciascuno di noi; l'altra invece è più tecnica e attiene alla pregiudiziale di incostituzionalità. Signor Presidente, devo premettere che non tutti i provvedimenti, ancorché costituzionali, meritano il nostro apprezzamento. Il provvedimento in esame, nel merito - lo diremo in maniera acuta, forte e determinata - non può avere il nostro apprezzamento, quindi, conseguentemente, ci sarà un voto in linea con questa considerazione. Il tema della pregiudiziale, però, è un tema squisitamente tecnico. Si solleva un dubbio di costituzionalità per una violazione dell'articolo 77 della Costituzione ovvero del regolare *iter* legislativo del provvedimento che stiamo esaminando. Il senatore Caliendo è un raffinato giurista e non sono certo io a potermi assumere l'autorità di dargli suggerimenti o indicazioni, ma sommessamente gli segnalo due sentenze della Corte costituzionale: la sentenza n. 9 del 1959 e l'altra, molto più recente, n. 262 del 1998. In buona sostanza, che cosa ha detto la Corte in entrambe le sentenze e che ragionamento ha fatto? Riassumo per i non addetti ai lavori: seppur vi è stato un difetto nel procedimento e nell'*iter* legislativo che porta all'approvazione di una legge, non attiene alla competenza della Corte costituzionale l'eventuale rilievo di incostituzionalità, in quanto alle Camere e al Parlamento è devoluto ogni giudizio e ogni rimedio avverso eventuali errori di procedimento.

Il senatore Caliendo dice che sono state presentate due proposte di coordinamento, che possono ben dirsi anche emendamenti, da parte dei relatori, per le quali andava dato un termine in Commissione per eventuali subemendamenti.

La vicenda, tale e quale, è stata esaminata dalla Corte costituzionale proprio con la sentenza n. 262 del 1998. In quella vicenda che esaminò la Consulta si trattò di una questione relativa a due emendamenti dei relatori, ovvero due proposte di coordinamento del relatore, che andavano ad ampliare la sfera dei soggetti destinatari degli articoli 609 *quinquies* e *octies* (si parlava di corruzione di minorenni e violenza sessuale di gruppo). Tali proposte di coordinamento non erano formali, ma sostanziali, perché andavano ad incidere sull'ambito di applicabilità della norma. Anche in quel caso la Corte costituzionale ebbe a ribadire il principio che già aveva espresso nel 1959, secondo il quale, seppure vi

è una violazione nell'*iter* legislativo, nel percorso del procedimento del Parlamento, questa irregolarità non può essere risolta dalla Corte costituzionale. Detto ciò, è chiaro che la questione di incostituzionalità non c'è e non vi può essere, e non possiamo ancora disturbare la Corte costituzionale per discutere di una questione che già è stata discussa lontanamente nel 1959 e più recentemente nel 1998.

Ciò premesso, rimane la questione di opportunità di rimandare in Commissione il provvedimento. Sul punto che cosa posso dire? Per quanto mi riguarda, il provvedimento è talmente sbagliato in tutto che, secondo me, anche tornando in Commissione non ci possono essere rimedi che possano rendere questo un prodotto accettabile da parte nostra, degli italiani e dei giuristi. Basti semplicemente considerare che le misure di prevenzione vengono estese anche ai reati contro la pubblica amministrazione. Faccio un esempio banale: per un peculato d'uso, cioè per aver utilizzato la macchina impropriamente da parte di un amministratore, ci può essere l'applicazione delle misure di prevenzione, cioè si deve ritirare la sera entro una certa ora e si possono confiscare i suoi beni. Signori, questo è un prodotto che offende tutti gli operatori del diritto. Io mi rifiuto di pensare che ci possa essere un magistrato che dovrà applicare una misura di tal genere, perché obbligato dalla legge con una norma di questo genere. Penso che gli stessi operatori degli diritto, gli stessi magistrati troveranno difficoltà a fare provvedimenti che vanno in questa direzione e che - ahimè - saranno costretti a fare, perché c'è una norma che glielo impone. Io questa norma non voglio che passi il vaglio di questo Parlamento e di quest'Aula.

Tornando - e concludo, signor Presidente - alla questione di incostituzionalità, quello è altro tema, squisitamente tecnico. Ho detto e ripeto che non sempre tutto ciò che è costituzionale è bene ed è buono. Questo è costituzionale, ma non è buono. (*Applausi dal Gruppo ALA-SCCLP*).

[PALMA](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PALMA](#) (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori.

Se mi consente, signor Presidente, vorrei congratularmi con il senatore Falanga, che mostra una memoria di ferro. (*Commenti del senatore Falanga*). Non si agiti, senatore Falanga, stia sereno. Alla luce dell'esposizione orale, fatta dal senatore Caliendo, delle questioni sospensiva e pregiudiziale, egli ha citato a memoria ben due sentenze della Corte costituzionale; e di questo non posso che compiacermi. Purtroppo dimentica la terza, quella che ha sancito l'incostituzionalità della cosiddetta legge Giovanardi, proprio perché era stato violato il procedimento legislativo con riferimento all'omogeneità della materia su un decreto-legge.

Detto questo, che mi consente solo per l'ennesima volta di congratularmi con il senatore Falanga, vengo al merito della questione, cioè all'ordine dei lavori, signor Presidente. Io credo che le questioni poste dal senatore Caliendo siano molto serie e tecnicamente non di facile lettura. Esse riguardano un provvedimento, il codice antimafia, il quale, al di là della pregressa attività, io sono particolarmente legato, perché ebbi l'onore di firmarlo da Ministro della giustizia.

L'interesse che il senatore Caliendo, io e il Gruppo di Forza Italia abbiamo è quello di andare avanti con un provvedimento che non sia in alcun modo aggredibile in sede giudiziaria, evidentemente con riferimento alla Corte costituzionale. Vorrei cioè stabilire, non con l'emozione e la velocità di una pratica burocratica, se effettivamente vi è stata o non vi è stata una violazione del procedimento legislativo. So bene che vi sono cinque precedenti che consentirebbero questo coordinamento formale, ma dico anche che, a fronte delle osservazioni e delle condizioni che normalmente vengono poste dalla Commissione bilancio, probabilmente cinque precedenti sono pochi per individuare una prassi.

Quindi, signor Presidente, io credo che vi sia la necessità di un momento di riflessione, cioè sostanzialmente di andare al voto su tale questione consentendo a tutti quanti noi di studiarne, per chi lo vorrà fare, il merito, per poi poterci determinare nel modo migliore possibile. Non sarebbe una perdita di tempo, signor Presidente, perché, ove mai noi dovessimo sbagliare su questo, sbaglieremmo su due segmenti, anzi su un articolo, il 32, e su un altro segmento, che riguardano in maniera specifica l'Agenzia per i beni confiscati. Uno strumento, cioè, che si sta cercando di potenziare proprio per

rendere più effettivo ed efficace il contrasto patrimoniale alla criminalità organizzata.

Non si tratta, quindi, di una ragione di tipo ostruzionistico, ma di una ragione di prudenza, tutta rapportata all'importanza del provvedimento. Io non credo, signor Presidente, che votare questa questione sospensiva oggi o votarla alla ripresa dei lavori martedì sia un forte cedimento da parte della maggioranza o sia una vittoria dell'opposizione. Credo che sia semplicemente la strada del buonsenso.

Lei vede, signor Presidente, che io non tocco, a differenza di quello che pure ha fatto l'esimio giurista senatore Falanga, il merito della questione: non mi interessa verificare se talune soluzioni adottate nel merito siano corrette o meno. Potrei dire, facendo forse l'esempio più eclatante, che si stabilisce una disciplina *ad hoc* per il tribunale di Trapani e per il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, evidentemente immaginando che siano le sedi di riferimento delle criminalità organizzate, ma ci si dimentica, ad esempio, che i casalesi ed il *clan* dei Moccia fanno riferimento al territorio di Napoli Nord e non di Santa Maria Capua Vetere e che Matteo Messina Denaro, facendo riferimento a Castelvetro, fa riferimento al tribunale di Marsala e non al tribunale di Trapani. Ma non lo voglio dire, signor Presidente, perché non mi interessa: mi interessa semplicemente che l'Assemblea dia un voto consapevole sul problema sollevato e lo dia con grande serietà e con grande serenità e non per sbrigare rapidamente una faccenda il giorno prima che ciascuno di noi si debba recare sui territori per fare campagna elettorale.

Signor Presidente, per quanto riguarda l'ordine dei lavori, chiedo quindi a lei e all'Assemblea di volersi determinare per un piccolo intervallo, così da consentire che il voto abbia luogo martedì alla ripresa dei lavori, un voto che ciascun darà come meglio riterrà, ma che sia un voto in cui ciascuno di noi abbia avuto la possibilità di conoscere e conseguentemente di assumere le proprie responsabilità in maniera consapevole e non in modo inconsapevole. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Palma, se non ho capito male, il Gruppo di Forza Italia ha presentato una questione sospensiva ed ora voi chiedete un rinvio della stessa, sostanzialmente una sospensiva della sospensiva. Non è più semplice ritirare la questione sospensiva? Altrimenti non riesco a capire su cosa dovrebbe vertere la riflessione. (*Commenti del senatore Palma*). Cerco di capire cosa sta chiedendo dal punto di vista della procedura prevista per la questione sospensiva.

PALMA (FI-PdL XVII). Signor Presidente, veramente quello che io chiedo è qualcosa di diverso. Chiedo che si passi a quello che prevede il Regolamento, cioè alle dichiarazioni di un oratore per Gruppo in ordine alla questione sollevata dal senatore Caliendo, non nell'immediatezza, ma martedì della prossima settimana, se è martedì che ci dovremo riunire. Dopo di che, ciascuno di noi, *melius re perpensa*, voterà o meno. Non chiedo assolutamente la sospensione, ma il rinvio della discussione sulla questione.

PRESIDENTE. Ho capito, ma il senatore Falanga è già intervenuto, quindi è già iniziata la discussione sulla questione sospensiva.

Vedo che il senatore D'Ascola fa cenno di voler intervenire su tali questioni, dopo di che eventualmente voteremo, se l'Assemblea è d'accordo, sul rinvio che lei ha chiesto. Per il momento, quindi, concludiamo la discussione, poi eventualmente, prima di votare la questione sospensiva, sottoporremo la sua richiesta all'Assemblea.

D'ASCOLA (AP-CpE-NCD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ASCOLA (AP-CpE-NCD). Signor Presidente, intervengo proprio partendo dalla questione pregiudiziale. Mi permetto, ovviamente con il massimo rispetto, di definire la questione manifestamente infondata. Non che non lo sia anche la questione sospensiva, ma in questo caso l'infondatezza è evidente, per effetto delle sentenze della Corte costituzionale già citate da parte del senatore Falanga, le quali affermano un principio in maniera assolutamente chiara sin dal 1959, ossia che l'interpretazione e l'applicazione dei Regolamenti parlamentari sfuggono ad ogni controllo di costituzionalità. Per dirla usando un linguaggio di diritto costituzionale, non si tratta di norme interposte. Sul punto è quindi inutile intervenire ulteriormente, se non per sottolineare che non si

capisce quale sia il ruolo dell'articolo 77 della Costituzione, secondo il quale il Governo non può emanare atti dotati di valore di legge se non in virtù di una delega che gli venga conferita, per principi e criteri generali, dal Parlamento. Trattandosi di materia di applicazione e interpretazione dei Regolamenti parlamentari, siamo quindi del tutto fuori dalla delega che il Parlamento conferisce al Governo perché emani atti dotati di valore di legge.

Vengo alla questione sospensiva e alle tante questioni che vi ruotano attorno. In questo caso sostanzialmente ci si lamenta del fatto che le condizioni imposte dalla 5a Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della nostra Costituzione, siano state recepite ai sensi dell'articolo 103 del nostro Regolamento, quindi con emendamenti singolarmente votati dalla Commissione giustizia e che, al contrario, non si sia conferito, assegnato, un termine per subemendare le condizioni imposte dalla 5a Commissione. La questione che tratterò sostanzialmente per più aspetti coincide con l'affermazione di un principio: il fatto che le condizioni imposte dalla 5a Commissione siano sostanzialmente parificabili ad emendamenti e come tali subemendabili. Si affermerebbe cioè un principio, il quale ovviamente non può essere affermato per la evidente ragione che non si tratta di emendamenti, ma di condizioni, le quali oltre tutto devono essere recepite in funzione di un percorso di costituzionalità del disegno di legge. Il paradosso consiste proprio nella circostanza di aver sollevato una questione di legittimità costituzionale con riferimento al recepimento di condizioni che, al contrario, rendono costituzionalmente conforme quel processo di attività legislativa. Non è infatti un caso - e cito il linguaggio della prassi parlamentare, che significa fonte del diritto parlamentare - che gli emendamenti o proposte di coordinamento (perché in questo caso la differenza è soltanto nominalistica) che recepiscono le condizioni imposte dalla 5a Commissione vengano definite emendamenti necessari e nell'attribuito di necessari c'è la circostanza che non si tratta di veri e propri emendamenti, cioè di interventi di modificazione del testo, ma di recepimenti volti all'adeguamento del testo a principi costituzionali di bilancio. È opportuno chiarire che non si è trattato di emendamenti dei relatori nel senso generalista del termine, ma per l'appunto di emendamenti votati singolarmente dalla Commissione giustizia.

Passerò adesso alla norma regolamentare di riferimento, rispetto alla quale si è manifestata la volontà dei componenti della Commissione giustizia. Il *vulnus* che si sarebbe verificato nel caso in cui la Commissione non fosse stata chiamata a manifestare la sua volontà rispetto a questi strumenti che recepiscono le condizioni della 5a Commissione, al contrario si è manifestata attraverso l'esercizio del diritto di voto espresso con riferimento ai singoli emendamenti che sul punto sono stati presentati. Mi permetto di sottolineare, sia pur superflamente (io mi rivolgo al Presidente, ma contestualmente a tutta l'Assemblea) che l'articolo 103 del Regolamento, sotto la vigenza del quale questi emendamenti di recepimento sono stati votati, consente modificazioni sostanziali del testo, dal momento che in quella disposizione compare il riferimento alla necessità di correggere norme rivelatesi incompatibili o inconciliabili con gli scopi assegnati alla legge. Di talché si ha l'evidente manifestazione della portata sostanziale, non formale, delle modificazioni introducibili attraverso il sistema previsto dall'articolo 103 del nostro Regolamento, che implica non il coordinamento formale, che i relatori compiono in virtù del mandato loro conferito a conclusione del processo legislativo che si svolge in Commissione.

Quelle sono proposte di coordinamento formali. Questa è un'altra cosa. L'articolo 103 prevede delle proposte di coordinamento sostanziali perché, per l'appunto, nel rispetto del dato letterale dell'articolo 103, sono funzionali a rendere compatibile e conciliabile il testo legislativo con lo scopo attribuito alla legge. Quindi, è chiaro che, se si deve rendere compatibile ogni disposizione con le finalità assegnate alla legge, si ha un mandato davvero amplissimo alla modificazione sostanziale del testo.

Ripeto, però, che questa modificazione sostanziale del testo qui non si è verificata perché la Commissione si è limitata, votando singolarmente gli emendamenti, a recepire quelle condizioni che rendono costituzionalmente conforme il testo.

Signor Presidente, io mi sono permesso di fare riferimento alla prassi come fonte del diritto parlamentare. Ne ha parlato il presidente Palma e io sono costretto a farlo in maniera del tutto sintetica, perché noi annoveriamo un precedente della Commissione giustizia del 2015, che decide nel senso nel

quale la Commissione ha ritenuto di decidere. Vi è poi un altro precedente del 2005, sempre della 2a Commissione, che, recependo le indicazioni della Commissione bilancio, procede ai sensi dell'articolo 103; un precedente del 2005 della 1a Commissione, un precedente del 2005 della 13a Commissione (gli atti, ovviamente, sono disponibili) e un precedente del 2004 della 7a Commissione.

Soprattutto, vi è un precedente ancor più significativo, riguardante sempre la 2a Commissione, cioè il disegno di legge n. 2607 in materia di disposizioni concernenti i collaboratori di giustizia. Seguendo la procedura di cui all'articolo 103, con approvazione, mediante votazione, dei singoli emendamenti, si è deciso nella correlativa seduta di introdurre una disposizione che estendeva le disposizioni, fino a quel momento dettate solo per i collaboratori di giustizia, anche ai testimoni di giustizia. Con un coordinamento, quindi, votato ai sensi dell'articolo 103, si è duplicata la portata della disposizione legislativa perché la si è estesa dai collaboratori anche ai testimoni di giustizia. Contestualmente, si è introdotta anche una ulteriore disposizione che rendeva applicabili quelle disposizioni non soltanto a coloro i quali fossero divenuti collaboratori di giustizia dopo l'entrata in vigore della legge, ma anche a coloro i quali lo fossero da prima.

Nel contesto delle indicazioni che io ho il dovere di dare all'intera Assemblea ve ne è anche un'altra, che ricalca temi noti del diritto parlamentare sul versante della prassi. Che io avessi posto la questione della eventuale approvazione delle condizioni poste dalla 5a Commissione, che all'epoca non erano neanche intervenute (parlo della data del 23 maggio), risulta dal Resoconto della seduta della Commissione giustizia del 23 maggio.

Quindi, i signori senatori sono stati informati della indicazione che il Presidente si era permesso di fare, secondo la quale, allorquando fossero giunte le condizioni fraposte dalla Commissione bilancio, queste sarebbero state votate con le modalità dell'articolo 103 del Regolamento. Bene. In quel contesto nessuno ha sollevato alcuna obiezione. Cito la prassi parlamentare del *nemine contradicente* per segnalare la circostanza per cui, in quel contesto, nessuno dei presenti ha obiettato legittimando il ricorso a una procedura che era stata anticipata di tre settimane rispetto al momento in cui poi il problema si è posto. Infatti, il senatore Caliendo ha riferito - ma ne danno conto anche i Resoconti della Commissione giustizia - che il problema si pose il 13 giugno. In quella data si agì con la procedura anticipatamente indicata il 23 maggio.

Quindi, abbiamo anzitutto l'affermazione di ordine generale per cui la rilevanza di un vizio procedurale è data dalla misura del pregiudizio che la violazione ha determinato. Non vi è ovviamente alcuna violazione al riguardo...

SPOSETTI (PD). Basta parlare!

D'ASCOLA (AP-CpE-NCD). Oltre alla violazione mancante di ogni principio, concorre una prassi parlamentare assolutamente...

SPOSETTI (PD). Parlano tra loro! (*Applausi della senatrice Comaroli*).

PRESIDENTE. Senatore Sposetti, sta parlando il Presidente della Commissione giustizia.

SPOSETTI (PD). Stiamo ascoltando una discussione tra i membri della Commissione giustizia!

PRESIDENTE. Stiamo trattando una questione procedurale che è stata posta. Senatore Sposetti, forse lei non è entrato nella procedura, né nel merito della questione.

Prego, senatore D'Ascola.

D'ASCOLA (AP-CpE-NCD). Signor Presidente, ero arrivato alla conclusione.

Per queste ragioni, ritengo manifestamente infondate sia la questione pregiudiziale, che quella sospensiva.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. A nome dell'Assemblea, saluto gli studenti del Seminario di studi e ricerche parlamentari «Silvano Tosi» di Firenze, che assistono ai nostri lavori, impegnati a seguire una questione di procedura parlamentare molto interessante anche ai fini dei loro studi. *(Applausi)*.

**Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2134 , 456 , 799 ,
1180 , 1210 , 1225 , 1366 , 1431 , 1687 , 1690 , 1957 , 2060 e 2089 (ore 17,38)**

ZANDA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (PD). Signor Presidente, ho perso il filo dei lavori dell'Assemblea. Stiamo discutendo di una proposta avanzata dal senatore Palma, è così?

PRESIDENTE. Riassumo quanto è avvenuto, visto che c'è stata un po' di disattenzione.

Il senatore Caliendo ha posto due questioni, una pregiudiziale e l'altra sospensiva. Sulla questione sospensiva si è introdotta un'altra sospensiva (una sospensiva della sospensiva), con la richiesta del senatore Palma di rinviarne il voto. Sulla questione procedurale sono intervenuti il senatore Falanga (su tutte e due le questioni) e, poi, il presidente della Commissione giustizia, senatore D'Ascola. Poi il senatore Sposetti evidentemente non è riuscito a seguire bene queste cose. *(Applausi ironici del senatore Martelli)*.

SPOSETTI (PD). No! No!

PRESIDENTE. Scusi la battuta.

Prego, senatore Zanda.

ZANDA (PD). Avevo ben compreso.

Vorrei dire chiaramente qual è la posizione che ritengo corretta. Questo è un provvedimento strategico del Partito Democratico, nel senso che lo abbiamo promosso e sostenuto sia alla Camera dei deputati, che al Senato e vogliamo che venga approvato in questa legislatura. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Detto questo, siccome la correttezza e la serenità dei lavori di Assemblea sono importanti, se il tema è far iniziare la discussione generale nella seduta di martedì pomeriggio, noi non abbiamo problemi. Se invece il tema è di non terminare quel che abbiamo iniziato (cioè il voto sulla questione sospensiva), questo non è possibile.

Votiamo quel che abbiamo iniziato e se poi c'è una richiesta, un'esigenza di riflessione, per cui la discussione generale inizi nella seduta di martedì pomeriggio, su questo si può consentire. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

BULGARELLI (M5S). Lo decide il senatore Zanda se si può consentire?

PRESIDENTE. Colleghi, con riguardo alla questione procedurale e alle considerazioni svolte su quanto avvenuto in Commissione, la Presidenza osserva preliminarmente che la proposta di coordinamento costituisce un istituto che il Regolamento prevede per finalità di coerenza logico-formale del testo e per ovviare a eventuali errori materiali. Tuttavia, le proposte di coordinamento approvate in Commissione, pur essendo volte ad adeguare il testo alle condizioni poste dalla Commissione bilancio, recano modifiche di carattere sostanziale che avrebbero dovuto essere più opportunamente introdotte attraverso la presentazione di veri e propri emendamenti. Ciò premesso, però, va osservato come in Commissione le modalità di votazione delle proposte di coordinamento e degli emendamenti risultino del tutto identiche, non sussistendo la possibilità, prevista invece per l'esame in Assemblea, di richiedere per i soli emendamenti modalità aggravate di scrutinio.

Ferma, quindi, la necessità di confermare la linearità procedurale fissata nel Regolamento per i lavori delle Commissioni, si può comunque rilevare che la possibilità di ricorrere a proposte di coordinamento era stata preannunciata dal Presidente della Commissione giustizia nella seduta del 23 maggio scorso, come ci ha appena ricordato, a seguito del protrarsi della mancata espressione del parere della 5a Commissione ben oltre i termini regolamentari previsti. In tale occasione, peraltro,

come è stato ancora una volta ribadito, non si sono registrate obiezioni rispetto alla soluzione procedurale proposta.

Sebbene la Presidenza intenda ribadire il carattere del tutto eccezionale della procedura seguita, senza dubbio il procedimento in sede referente si configura come più flessibile e meno formalizzato rispetto alle regole della discussione in Assemblea.

In punto di fatto, la presentazione di una serie di proposte di coordinamento di carattere estremamente puntuale, riferite ciascuna a singoli articoli o porzioni di testo, ha consentito un esame sufficientemente analitico in conformità ai principi dell'economia e della chiarezza delle votazioni sanciti dall'articolo 102, comma 4, del Regolamento.

Anche il rilievo, in ordine alla lamentata compressione della facoltà di presentare subemendamenti determinata dalla scelta di ricorrere allo strumento della proposta di coordinamento non sembra, tuttavia, implicare conseguenze di rilievo sotto il profilo del rispetto dei diritti garantiti a ciascun parlamentare. La formulazione letterale dell'articolo 103, comma 1, del Regolamento, consente infatti a ciascun senatore la presentazione di proposte di coordinamento alternative. La possibilità di intervenire nuovamente sul testo della Commissione attraverso la presentazione di ulteriori proposte di modifica resta in ogni caso pienamente garantita dal successivo esame in Assemblea, come dimostrano gli emendamenti già presentati dai senatori Caliendo e Palma, volti a ripristinare in diversi passaggi il testo originario approvato dalla Camera dei deputati.

Alla luce di tali considerazioni, in forza dei principi di conservazione degli atti e di economia procedurale, fermo restando che quanto accaduto non può comunque costituire precedente, la Presidenza ritiene di poter proseguire l'esame del provvedimento.

Questo è quanto ha deciso la Presidenza sotto il profilo procedurale.

Andiamo ora alle questioni di merito: pregiudiziale, sotto un profilo, e poi sospensiva. Mi pare che non ci sia alcun ritiro della questione pregiudiziale, che è ancora pendente, e che sia stato chiesto un rinvio solo della sospensiva.

[PALMA \(FI-PdL XVII\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. *(Proteste dal Gruppo PD)*.

SPOSETTI *(PD)*. Smettila! Falla finita!

[PALMA \(FI-PdL XVII\)](#). A me dispiace, senatore Sposetti, ma - devo dire la verità - non costringo nessuno ad ascoltarmi.

PRESIDENTE. Senatore Palma, non intrattenga dialoghi con gli altri senatori.

[PALMA \(FI-PdL XVII\)](#). Presidente, non intratterrò dialoghi se lei eviterà...

PRESIDENTE. Le ho dato la parola. Svolga il suo intervento.

[PALMA \(FI-PdL XVII\)](#). D'accordo, Presidente.

Devo dire la verità: ho ascoltato il suo intervento, ma questo mi preoccupa ancora di più. Vorrei che quello che è accaduto fosse chiaro.

Lei dice che si tratta di una procedura eccezionale che non può costituire precedente, il che equivale a dire che la Commissione non deve azzardarsi a rifare quello che ha fatto perché quello che il Presidente consente adesso lo consente in via del tutto eccezionale. In un passaggio del suo discorso, lei dice che sarebbe stato preferibile fare degli emendamenti, ma sostanzialmente, essendo state votate le singole proposte di coordinamento, alla fine il risultato è stato lo stesso.

No, signor Presidente. Se è vero che non è prevista una procedura aggravata in sede di Commissione, e cioè - per essere chiari - non è prevista la fase subemendativa, è altresì vero, signor Presidente, che sotto il profilo della prassi - le parlo per la 2a Commissione - ogni qual volta i relatori hanno presentato emendamenti si è sempre aperta la stagione dei subemendamenti. Quindi, se una prassi vi è stata, assolutamente consolidata, in Commissione giustizia, è stata quella di aprire la stagione dei subemendamenti ogni qual volta i relatori presentavano emendamenti.

Aggiungo, signor Presidente, che, quando si è arrivati al punto della verifica del coordinamento ai

sensi dell'articolo 103 del Regolamento, e cioè quando dalla teoria - vi comunico che faremo il coordinamento - si è passati alla pratica, sia il senatore Caliendo che io abbiamo detto che non accettavamo quelle modifiche come coordinamento formale e pretendevamo che si passasse alla stagione degli emendamenti.

Signor Presidente, non conosco tutti i precedenti che sono stati citati dal presidente D'Ascola. Ma, siccome uno riguarda il periodo della mia Presidenza, mi permetto di consigliarle di leggere il Resoconto di quella seduta, nell'ambito del quale lei troverà scritto "all'unanimità dei presenti". E, quindi, non vi è stato alcun contrasto in ordine al passaggio alla sede del coordinamento. Lei comprende che non è una differenza di poco conto. E ho detto questo per una forma di precisione in generale.

Aggiungo, signor Presidente, una piccola annotazione sul coordinamento: lei ha letto l'articolo 103 e giustamente ha fatto riferimento all'errore materiale, poi al coordinamento meramente formale e al contrasto con altre disposizioni. Ebbene, non è scritto da nessuna parte che una Commissione deve accedere alle condizioni poste dalla Commissione bilancio. Una Commissione può tranquillamente venire in Aula e addirittura votare un provvedimento in contrasto con il parere della Commissione bilancio e l'organo di garanzia della correttezza del procedimento legislativo è il Presidente della Repubblica, che può rinviare il deliberato alla Camera con un suo messaggio. Dico questo perché affermare che il coordinamento è automatico sulla base delle condizioni poste dalla Commissione bilancio significa dire che la Commissione bilancio ha la capacità di modificare i testi per tutte le Commissioni di questo Senato. E ciò evidentemente, signor Presidente, non mi pare in linea con il Regolamento. Dopo di che il Presidente Zanda ha detto che è un provvedimento strategico che gli esponenti del Partito Democratico vogliano e intendano chiudere in questa legislatura.

Sono d'accordo con voi. Solo un piccolo invito, presidente Zanda: chiudetelo bene. Se di qui a un anno il provvedimento dovesse cadere sotto la mannaia della Corte costituzionale, si risolverebbe non in un provvedimento strategico, ma nell'ennesimo strategico *spot* propagandistico preelettorale. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, senatrice Finocchiaro. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO, ministro per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, so che non è un intervento rituale, ma prendo la parola proprio per l'importanza che il Governo annette al provvedimento e per l'importanza che tutte le forze politiche del Senato gli attribuiscono, altrimenti non spiegheremmo il concorso di tante volontà e il contributo importante venuto da tante parti per la definizione del testo. Mi riferisco anche al contributo dei colleghi Palma e Caliendo, che è stato molto utile per definire e rendere più pertinente il testo in esame.

Intervengo per una questione innanzitutto politica e ovviamente - ci mancherebbe altro - non su quelle che saranno le decisioni che verranno assunte competentemente in ordine al tempo della votazione. Mi permetto però di dire una cosa sostanziale, perché vorrei evitare che gravasse sul provvedimento in esame un'alea che è stata evocata, e cioè che esso avrebbe in sé un *vulnus* e una fragilità di legittimità costituzionale che lo renderebbero quindi debole rispetto all'intento - che mi pare invece assolutamente condiviso - di farne uno strumento forte, che segna una svolta importante nell'ordinamento in termini di contrasto non solo alle organizzazioni criminali, ma anche a fenomeni gravissimi di corruzione all'interno della pubblica amministrazione e di soggezione di pezzi - speriamo il più possibilmente rari - della pubblica amministrazione al volere di interessi illeciti, talvolta organizzati anche criminalmente.

Credo che questa fragilità non esista, e non soltanto per le ragioni che sono state qui dette e per il principio citato dal presidente D'Ascola, ma anche per un motivo che attiene molto più semplicemente al valore e al peso del voto di quest'Assemblea. Nel momento in cui il testo, sia pure composto con tali modalità - ringrazio il presidente Grasso che ha inteso dichiarare che l'evenienza di coordinamento formale non costituisce precedente - viene esaminato e votato dall'Assemblea, esso è pienamente legittimo e non può esserci da alcuna parte la tentazione di attribuirgli una forza diminuita. Lo è per la

ragione che il lavoro che è stato fatto in Commissione - agiamo in sede referente, se agissimo in sede deliberante sarebbe altra la valutazione - viene interamente restituito all'Assemblea e perché, in sede di discussione e nel successivo esame dei singoli emendamenti e subemendamenti agli emendamenti dei relatori, possono essere conclamate la piena legittimità e la forza del provvedimento.

Solo questo volevo dire, perché francamente mi dispiacerebbe e troverei ingiusto, per il lavoro fatto e per l'intenzione politica versata in questo provvedimento, che una discussione di natura procedurale possa mettere in dubbio l'intenzione, la volontà e la forza che nel disegno di legge si sono espresse da parte delle diverse forze parlamentari.

PRESIDENTE. Procediamo dunque alle votazioni.

Metto ai voti la questione pregiudiziale QP1, presentata dai senatori Caliendo e Palma.

Non è approvata.

Prima di porre in votazione la questione sospensiva, sottopongo al voto dell'Assemblea la proposta di rinvio alla prossima seduta della votazione stessa, avanzata dal senatore Palma. (*Brusio*).

Non è approvata.

ZANDA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (PD). Signor Presidente, non so cosa sia stato messo ai voti, ma io avevo compreso che avremmo votato la questione sospensiva e, dopo averla votata, avremmo rinviato a martedì la discussione generale. Non è così?

PRESIDENTE. No. È stata avanzata una richiesta di rinvio dell'esame della questione sospensiva, che è stata votata; poi sarà votata la questione sospensiva e, poi, eventualmente la sua richiesta di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta. Queste sono le richieste che sono pervenute alla Presidenza.

Non è stata approvata la proposta di rinvio dell'esame della questione sospensiva e, quindi, mi accingo a porre ai voti la questione sospensiva.

PALMA (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (FI-PdL XVII). Signor Presidente, poiché il voto sulla questione pregiudiziale è stato così evidente e le ragioni poste a sostegno della questione sospensiva sono sostanzialmente identiche e siccome non intendo in alcun modo ostacolare i *desiderata* del Partito Democratico, ritiro la questione sospensiva.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

SACCONI (AP-CpE-NCD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONI (AP-CpE-NCD). Signor Presidente, la faccio mia.

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione sospensiva QS1, presentata dai senatori Palma e Caliendo, successivamente ritirata e fatta propria dal senatore Sacconi.

Non è approvata.

Passiamo alla richiesta, avanzata dal senatore Zanda, di rinviare il seguito dell'esame dei disegni di legge in titolo ad altra seduta. (*Brusio*). C'è o non c'è questa richiesta? (*Commenti del senatore Zanda*).

ROMANI Paolo (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANI Paolo (FI-PdL XVII). Signor Presidente, nella confusione faccio mia la richiesta, precedentemente avanzata dal presidente Zanda, di rinviare la discussione generale alla seduta di martedì pomeriggio.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti la proposta di rinviare il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta, avanzata dal senatore Romani Paolo.

DI MAGGIO (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*). Stiamo votando per scherzo?

PRESIDENTE. Senatore Di Maggio, siamo in votazione. Non stiamo facendo uno scherzo. Non interrompa la votazione. Eventualmente, chiede poi di intervenire.

DI MAGGIO (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*). Ma abbiamo già votato.

PRESIDENTE. No. Stiamo votando una richiesta di rinvio del seguito dell'esame dei disegni di legge in titolo ad altra seduta, su cui chiaramente non c'è l'unanimità. Se ci fosse, non ci sarebbe bisogno di votare. Stiamo votando non la richiesta di rinvio dell'esame della questione sospensiva, ma la richiesta di rinvio dell'esame dei disegni di legge. (*Commenti del senatore Di Maggio*). Verifichi sul Resoconto e vedrà che non è così.

È approvata.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvata.

Pertanto rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[FERRARA Elena](#) (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA Elena (*PD*). Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, oggi è il 21 giugno, giorno del solstizio d'estate e della Festa europea della musica. Siamo alla trentaseiesima edizione di una festa nata nel 1982 in Francia, che pochi anni dopo si è estesa in tutti i Paesi europei e oggi ha contaminato, in senso positivo, molti Paesi nel mondo.

Questa mattina in Assemblea abbiamo parlato di Europa e spesso in Europa eventi tragici e stragi terroristiche hanno colpito proprio i luoghi della musica, a cominciare dalla Francia, con il Bataclan, di cui voglio ricordare la vittima italiana, Valeria Solesin. È ancora più vicina a noi la strage di Manchester, visto che proprio oggi ricorre un mese da quel tragico evento. Desidero ricordare come ha reagito la comunità delle famiglie, dei ragazzi di Manchester e i tanti amanti della musica, che, insieme a tanti artisti, il 4 giugno si sono ritrovati nel concerto intitolato «One love Manchester». Ancora una volta la musica è stata rivendicata come un grande antidoto al terrorismo. La musica e le arti sono il migliore deterrente nei confronti della cultura della paura e della minaccia.

Proprio il Senato, l'anno scorso, anche grazie all'interessamento del presidente Pietro Grasso, ha ospitato un concerto che ha visto protagonisti le detenute e i detenuti del coro «Papageno» del carcere Dozza di Bologna, e tante erano le personalità presenti. Lunedì è stato presentato in anteprima un documentario, che oggi la RAI ha trasmesso alle ore 10 e che sarà ancora trasmesso sabato alle 12,25 su RAI 5, che si intitola: «Shalom! La musica viene da dentro. Viaggio nel coro Papageno», insieme ad un'altra esperienza molto importante, «Progetto scuola inCanto» di Roma, ancora una volta a testimonianza di quanto questi linguaggi possano aiutare tutti. E lo diciamo da quando abbiamo lanciato un appello, in occasione della scomparsa del maestro Abbado, raccolto in un disegno di legge, che si è trasformato in provvedimenti come il decreto legislativo n. 60, entrato in vigore il 31 maggio di quest'anno, poche settimane fa, che rivendica l'importanza della cultura umanistica, la valorizzazione del patrimonio e il sostegno alla creatività come diritto per tutti i bambini e bambine, i ragazzi e le ragazze e tutti i cittadini europei.

[Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA](#) (ore 18,03)

(Segue FERRARA Elena). L'anno prossimo sarà l'anno del patrimonio e noi, con la nostra sensibilità,

proprio qui in Senato - ringrazio ancora una volta la Commissione straordinaria diritti umani e l'Intergruppo parlamentare per la musica, che sta lavorando da tempo su questi temi - possiamo dirci allineati per difendere e promuovere insieme questi linguaggi, che sono alla base di una cultura di pace, di tolleranza e di fraternità, che sicuramente sono parte dei discorsi che oggi il presidente Gentiloni Silveri ha rivolto all'Assemblea. Anche rispetto alla vita nel *web*, solo questi linguaggi potranno contrastare l'omologazione del *web* e rendere estetico ciò che oggi è anestetizzante. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Laniece. Congratulazioni).*

BLUNDO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLUNDO (M5S). Signora Presidente, intervengo brevemente per l'ennesima volta e lo farò ogni settimana, finché non riusciremo ad avere un risultato, che in realtà abbiamo già ottenuto, avendo quest'Aula il 10 novembre scorso deliberato una Commissione parlamentare d'inchiesta monocamerale per la ricostruzione di L'Aquila. E con la proposta di legge che abbiamo deliberato si intende indagare sia su quanto è stato fatto nell'emergenza sia sulla ricostruzione stessa, per cui è un vero atto dovuto per i cittadini ma anche quella giustizia che tarda ad arrivare.

Io intervengo per sapere come mai non vengano ancora nominati i componenti della Commissione. Sollecito pertanto il Presidente a darci notizia di questo impedimento nonché tutti i Gruppi, qualora non abbiano ancora proposto i loro senatori che intendono farne parte, a darci presto risposte al riguardo. Ma soprattutto attendiamo una tempestiva e sicura nomina dei componenti della Commissione.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto e solleciterà in questo senso.

ESPOSITO Stefano (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ESPOSITO Stefano (PD). Signora Presidente, come è noto, nella serata del 3 giugno Torino è stata colpita da un grave incidente legato alla finale di Champions League, che si svolgeva in Scozia. Le attività parlamentari erano ferme in quel momento e non c'è stata, quindi, occasione di fare una comunicazione al riguardo. È noto a tutti che purtroppo, nei giorni scorsi, è deceduta Erika, una delle ragazze ferite.

Il mio intervento vuole sottolineare che, dopo quegli accadimenti, nella serata di ieri a Torino c'è stata purtroppo un'ulteriore coda legata agli avvenimenti di piazza San Carlo, seppur indirettamente. Dopo quegli avvenimenti il sindaco di Torino, in accordo con il prefetto e il questore, ha scelto di emanare una serie di direttive più rigide sulla vendita degli alcolici e sul loro consumo; norme che purtroppo sono state da subito contestate da alcuni settori noti della città, in particolare dal centro sociale Askatasuna, i cui esponenti negli ultimi dieci giorni hanno aggredito a più riprese le Forze dell'ordine. E si è arrivati a registrare ieri, in piazza Santa Giulia, a degli scontri che hanno coinvolto anche degli avventori presenti nei *dehor*.

È evidente, signora Presidente, che si tratta di una vicenda molto grave per Torino, una città abituata da molti anni a ospitare feste di piazza, ad avere intere sue parti dedicate alla cultura, alla musica e all'incontro tra le persone. Quanto è avvenuto in piazza San Carlo è un fatto incredibile: 1.527 feriti. Non credo che, per un momento di svago, sia mai capitata una situazione di siffatto tipo.

Ma qui non siamo a cercare delle responsabilità che dovranno essere accertate.

Quello che è certo è che è necessaria la piena tutela delle Forze dell'ordine. Ieri dei poliziotti sono stati aggrediti e feriti da esponenti di questo centro sociale, purtroppo tristemente noto. E devo dire che sono preoccupato che ci possa essere, in qualche forza politica, l'idea che la colpa di far rispettare le norme, volute peraltro dal sindaco di Torino e che noi sosteniamo - fino a quando saranno in vigore - possa ricadere sulle Forze dell'ordine e non sul teppismo politico del centro sociale.

Credo sia utile che questa comunicazione venga trasmessa anche al Ministro dell'interno e doveroso portare la solidarietà alle Forze dell'ordine. Rivolgo poi un invito all'amministrazione di Torino a proseguire sulla strada della legalità, così come è stata intrapresa. *(Applausi del senatore Di Biagio).*

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di martedì 27 giugno 2017

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi martedì 27 giugno, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 11 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta (ore 18,11).

[Allegato A](#)

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate ([2134](#))

PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

[CALIENDO](#), [PALMA](#)

Respinta

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 2134 e connessi recante "Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate",

premessi che:

nella seduta del 13 giugno ultimo scorso, a seguito di un dibattito riguardante la mancata espressione da parte della 5a Commissione bilancio del parere sul provvedimento in titolo, nel quale sono intervenuti il Presidente, il rappresentante del Governo e alcuni senatori esponenti dei vari Gruppi, la medesima Commissione, su proposta del correlatore, ha deliberato a maggioranza di rinviare il conferimento del mandato ai relatori alla seduta successiva;

nella medesima seduta, come già avvenuto in una precedente convocazione del 1° giugno, il Presidente della Commissione ha ribadito: "la Commissione ha la possibilità di conferire il mandato ai relatori, pure in assenza del parere della Commissione bilancio, essendo ampiamente decorsi i termini regolamentari per l'espressione dello stesso. Poiché nella citata seduta del 1° giugno 2017 la Commissione ha convenuto all'unanimità di rinviare il conferimento del mandato ai relatori alla seduta convocata prima dell'inizio dei lavori della seduta pomeridiana dell'Assemblea di martedì 13 giugno, sul presupposto che nel frattempo sarebbe pervenuto il parere della 5a Commissione, occorre stabilire quale sia la determinazione della Commissione qualora il parere predetto non dovesse arrivare entro oggi"; a tale riguardo ha sottoposto la questione alla valutazione dei membri della Commissione;

il rappresentante del Governo, sottosegretario Migliore, ha dichiarato che il vice ministro Morando avrebbe riferito al Presidente della Commissione bilancio sulla necessità di definire soltanto alcuni aspetti tecnici, evidenziando che la Ragioneria generale dello Stato avrebbe fatto pervenire, nel corso della stessa giornata, una nuova relazione, favorevole sulla relazione tecnica presentata dal

Ministero della giustizia, per consentire alla Commissione bilancio di esaminare ed infine approvare il parere;

su tale aspetto sono stati sollevati, da più parti, dubbi di carattere procedurale e sostanziale, ravvisandosi la necessità di condizionare il conferimento del mandato ai relatori alla previa acquisizione del parere della Commissione bilancio, ciò al fine di evitare che il testo potesse presentare significativi elementi di criticità rispetto al vincolo di bilancio di cui all'articolo 81 della Costituzione;

a tal fine occorre richiamare, altresì, l'attenzione sulla singolare vicenda della presentazione, nella giornata di lunedì 12 giugno, di due emendamenti da parte dei relatori, concernenti norme di copertura finanziaria, i quali poi in serata sono stati ritirati dai relatori medesimi;

nella seduta del 14 giugno ultimo scorso, il Presidente ha dato conto del parere espresso dalla Commissione bilancio, non ostativo con condizioni sul testo approvato dalla Camera dei deputati, e in parte non ostativo e in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 sugli emendamenti approvati dalla Commissione, rilevando l'opportunità di apportare modifiche al testo approvato dalla Commissione, per recepire le condizioni imposte dalla Commissione bilancio, mediante presentazione da parte dei relatori di proposte di coordinamento (18.Coord.100, 18.Coord.200, 19.Coord.100, 25.Coord.100, 25.Coord.200, 28.Coord.100, 29.Coord.100 e 33.Coord.100) ai sensi dell'articolo 103 del Regolamento; quindi la predetta Commissione ha conferito mandato ai relatori a riferire in senso favorevole sul disegno di legge n. 2134, con le modificazioni ad esso apportate nel corso dell'esame, autorizzandoli altresì ad effettuare le citate modifiche di coordinamento e a richiedere lo svolgimento della relazione orale;

come abbiamo osservato in Commissione, le condizioni previste dal parere della Commissione bilancio non avrebbero potuto essere recepite mediante proposte di coordinamento ai sensi dell'articolo 103 del Regolamento, in quanto incidono sostanzialmente sul testo approvato fin a quel momento dalla Commissione giustizia;

secondo i principi generali che regolano il procedimento legislativo, i relatori, per recepire le predette condizioni, avrebbero dovuto presentare ulteriori emendamenti rispetto ai quali di conseguenza avrebbe dovuto essere fissato un termine per la presentazione di subemendamenti;

giò, inoltre, rilevare che, trattandosi di un provvedimento complesso e caratterizzato da un lungo *iter*, sarebbe stato preferibile allora votare il conferimento del mandato ai relatori senza recepire le condizioni di natura finanziaria imposte dalla Commissione bilancio, rinviando al momento della discussione in Assemblea il recepimento delle stesse;

per i motivi suesposti, tale *modus procedendi* reca una palese violazione dei principi basilari del procedimento legislativo, che espone il nuovo testo del codice antimafia al rischio di declaratoria di illegittimità costituzionale, con ciò indebolendo la legalità, la democrazia e la stessa legittimità delle deliberazioni;

per le stesse ragioni, appare arduo inquadrare le modifiche votate nella seduta del 14 giugno in un'opera di coordinamento, ravvisandosi in alcune di esse profili sostanziali, come la proposta di coordinamento 25.Coord.100 concernente la copertura delle spese per lo svolgimento dei compiti attribuiti all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

con riferimento alla proposta di coordinamento 25.Coord.200, si richiama l'attenzione sulle disposizioni in materia di organico dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di cui all'articolo 113-*bis* - introdotto dall'articolo 27 del disegno di legge - che dovrebbe essere attribuito all'Agenzia sulla base del principio della mobilità, previsione questa che esula dal principio di efficienza dell'Agenzia nella quale dovrebbe essere incardinato solo personale altamente qualificato;

giò rilevare come anche la proposta di coordinamento 29.Coord.100 non abbia i requisiti di un mero coordinamento di forma, ma di vera e propria modifica sostanziale che si evince dall'alinea che indica un intervento sostitutivo dell'articolo 29 (ora articolo 32) recante la delega al Governo per la tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate;

non possiamo, infine, non evidenziare - e stigmatizzare - un'ulteriore anomalia procedurale rappresentata dalla reiterata presentazione di emendamenti da parte dei relatori (e di ulteriori testi 2), protrattasi fino alla serata di ieri,

per i motivi suesposti delibera di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2134 e connessi.

PROPOSTA DI QUESTIONE SOSPENSIVA

QS1

[PALMA](#), [CALIENDO](#)

Respinta (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 2134 e connessi recante "Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate",

premesso che:

nella seduta del 13 giugno ultimo scorso, a seguito di un dibattito riguardante la mancata espressione da parte della 5a Commissione bilancio del parere sul provvedimento in titolo, nel quale sono intervenuti il Presidente, il rappresentante del Governo e alcuni senatori esponenti dei vari Gruppi, la medesima Commissione, su proposta del correlatore, ha deliberato a maggioranza di rinviare il conferimento del mandato ai relatori alla seduta successiva;

nella medesima seduta, come già avvenuto in una precedente convocazione del 1° giugno, il Presidente della Commissione ha ribadito: "la Commissione ha la possibilità di conferire il mandato ai relatori, pure in assenza del parere della Commissione bilancio, essendo ampiamente decorsi i termini regolamentari per l'espressione dello stesso. Poiché nella citata seduta del 1° giugno 2017 la Commissione ha convenuto all'unanimità di rinviare il conferimento del mandato ai relatori alla seduta convocata prima dell'inizio dei lavori della seduta pomeridiana dell'Assemblea di martedì 13 giugno, sul presupposto che nel frattempo sarebbe pervenuto il parere della 5a Commissione, occorre stabilire quale sia la determinazione della Commissione qualora il parere predetto non dovesse arrivare entro oggi"; a tale riguardo ha sottoposto la questione alla valutazione dei membri della Commissione;

il rappresentante del Governo, sottosegretario Migliore, ha dichiarato che il vice ministro Morando avrebbe riferito al Presidente della Commissione bilancio sulla necessità di definire soltanto alcuni aspetti tecnici, evidenziando che la Ragioneria generale dello Stato avrebbe fatto pervenire, nel corso della stessa giornata, una nuova relazione, favorevole sulla relazione tecnica presentata dal Ministero della giustizia, per consentire alla Commissione bilancio di esaminare ed infine approvare il parere;

su tale aspetto sono stati sollevati, da più parti, dubbi di carattere procedurale e sostanziale, ravvisandosi la necessità di condizionare il conferimento del mandato ai relatori alla previa acquisizione del parere della Commissione bilancio, ciò al fine di evitare che il testo potesse presentare significativi elementi di criticità rispetto al vincolo di bilancio di cui all'articolo 81 della Costituzione;

a tal fine occorre richiamare, altresì, l'attenzione sulla singolare vicenda della presentazione, nella giornata di lunedì 12 giugno, di due emendamenti da parte dei relatori, concernenti norme di copertura finanziaria, i quali poi in serata sono stati ritirati dai relatori medesimi;

nella seduta del 14 giugno ultimo scorso, il Presidente ha dato conto del parere espresso dalla Commissione bilancio, non ostativo con condizioni sul testo approvato dalla Camera dei deputati, e in parte non ostativo e in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 sugli emendamenti approvati dalla Commissione, rilevando l'opportunità di apportare modifiche al testo approvato dalla Commissione, per recepire le condizioni imposte dalla Commissione bilancio, mediante presentazione da parte dei relatori di proposte di coordinamento (18.Coord.100, 18.Coord.200, 19.Coord.100, 25.Coord.100, 25.Coord.200, 28.Coord.100, 29.Coord.100 e 33.Coord.100) ai sensi dell'articolo 103 del Regolamento; quindi la predetta Commissione ha conferito mandato ai relatori a riferire in senso

favorevole sul disegno di legge n. 2134, con le modificazioni ad esso apportate nel corso dell'esame, autorizzandoli altresì ad effettuare le citate modifiche di coordinamento e a richiedere lo svolgimento della relazione orale;

come abbiamo osservato in Commissione, le condizioni previste dal parere della Commissione bilancio non avrebbero potuto essere recepite mediante proposte di coordinamento ai sensi dell'articolo 103 del Regolamento, in quanto incidono sostanzialmente sul testo approvato fin a quel momento dalla Commissione giustizia;

secondo i principi generali che regolano il procedimento legislativo, i relatori, per recepire le predette condizioni, avrebbero dovuto presentare ulteriori emendamenti rispetto ai quali di conseguenza avrebbe dovuto essere fissato un termine per la presentazione di subemendamenti;

giòva, inoltre, rilevare che, trattandosi di un provvedimento complesso e caratterizzato da un lungo *iter*, sarebbe stato preferibile allora votare il conferimento del mandato ai relatori senza recepire le condizioni di natura finanziaria imposte dalla Commissione bilancio, rinviando al momento della discussione in Assemblea il recepimento delle stesse;

per i motivi suesposti, tale *modus procedendi* reca una palese violazione dei principi basilari del procedimento legislativo, che espone il nuovo testo del codice antimafia al rischio di declaratoria di illegittimità costituzionale, con ciò indebolendo la legalità, la democrazia e la stessa legittimità delle deliberazioni;

per le stesse ragioni, appare arduo inquadrare le modifiche votate nella seduta del 14 giugno in un'opera di coordinamento, ravvisandosi in alcune di esse profili sostanziali, come la proposta di coordinamento 25.Coord.100 concernente la copertura delle spese per lo svolgimento dei compiti attribuiti all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

con riferimento alla proposta di coordinamento 25.Coord.200, si richiama l'attenzione sulle disposizioni in materia di organico dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di cui all'articolo 113-*bis* - introdotto dall'articolo 27 del disegno di legge - che dovrebbe essere attribuito all'Agenzia sulla base del principio della mobilità, previsione questa che esula dal principio di efficienza dell'Agenzia nella quale dovrebbe essere incardinato solo personale altamente qualificato;

giòva rilevare come anche la proposta di coordinamento 29.Coord.100 non abbia i requisiti di un mero coordinamento di forma, ma di vera e propria modifica sostanziale che si evince dall'alinea che indica un intervento sostitutivo dell'articolo 29 (ora articolo 32) recante la delega al Governo per la tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate;

sotto il profilo sostanziale:

desta perplessità la distinzione tra "atti preparatori, obiettivamente rilevanti", ed "atti esecutivi diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato...", alla luce della nuova lettera *d*) dell'articolo 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*) del disegno di legge n. 2134;

per quanto riguarda il problema del concorso di competenze, per il procedimento di applicazione delle misure di prevenzione personali, tra il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto e il procuratore della Repubblica presso il tribunale del circondario in cui dimora la persona, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del disegno di legge, che modifica l'articolo 5 del codice antimafia, appaiono evidenti i problemi applicativi di una simile soluzione;

occorre rilevare, inoltre, le criticità relative alla disciplina delle questioni di competenza territoriale di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 159 del 2011, come modificato dall'articolo 2, comma 3, lettera *f*), capoverso 10-*bis*, del disegno di legge n. 2134, che prevede che le questioni di competenza territoriale possono essere, altresì, rilevate d'ufficio con la decisione di primo grado (oltretutto eccepite entro la prima udienza dopo l'accertamento della regolare costituzione delle parti), nonché quelle relative alle modifiche apportate dall'articolo 6 del disegno di legge all'articolo 27 del

decreto legislativo n. 159 del 2011, sul regime delle impugnazioni e, in particolare, nella parte in cui dispone che, in caso di conferma anche parziale del decreto impugnato, la Corte di appello pone a carico della parte che ha proposto l'impugnazione il pagamento delle spese processuali,

per i motivi suesposti delibera di rinviare il disegno di legge n. 2134 e connessi in Commissione e, pertanto, di sospenderne l'esame.

(*) Ritirata dal proponente e fatta propria dal senatore Sacconi .

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Astorre, Azzollini, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Centinaio, Chiavaroli, Compagnone, Crosio, Del Barba, Della Vedova, De Poli, Di Biagio, D'Onghia, Fazzone, Gentile, Monti, Nencini, Olivero, Orru', Pagano, Piano, Pizzetti, Rubbia, Sciascia, Scilipoti Isgro', Serafini, Stefano, Stucchi e Valentini.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Cociancich e Mauro Mario Walter, per attività della 1a Commissione permanente; Romano, per attività della 14a Commissione permanente; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe, Marton e Romani Paolo, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Amoruso, per attività dell'Assemblea parlamentare del Mediterraneo; Carraro, per partecipare a un incontro istituzionale.

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con lettera in data 15 giugno 2017, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, commi 665 e 666, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 - lo schema di decreto ministeriale recante approvazione del piano di ricerca straordinario per lo sviluppo di un sistema informatico integrato di trasferimento tecnologico, analisi e monitoraggio delle produzioni agricole attraverso strumenti di sensoristica, diagnostica, meccanica di precisione, biotecnologie e bioinformatica, predisposto dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) (n. 427).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 9a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 21 luglio 2017. La 5a Commissione potrà formulare le proprie osservazioni alla 9a Commissione entro l'11 luglio 2017.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 15 e 16 giugno 2017, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), per l'esercizio 2015. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 538);

dell'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS), per gli esercizi 2014 e 2015. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 539);

dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), per l'esercizio 2015. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 540).

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 14 al 20 giugno 2017)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 171

ALBANO: sul sovraffollamento negli istituti penitenziari della Liguria (4-04795) (risp. ORLANDO, ministro della giustizia)

BUEMI: sullo svolgimento in contemporanea delle fiere del libro di Milano e Torino (4-06328) (risp. CESARO, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo*)

CENTINAIO: sull'arresto in Mauritania di un cittadino italiano di Cornaredo (Milano) (4-05849) (risp. AMENDOLA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

CROSIO: sulla manutenzione e il controllo dello stato di sicurezza dei ponti sulle strade statali 340 e 36 in Lombardia (4-06967) (risp. NENCINI, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

D'AMBROSIO LETTIERI: sull'introduzione di un nuovo tributo presso l'aeroporto di Bari (4-07610) (risp. NENCINI, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

ICHINO ed altri: sulla disciplina relativa al mercato dei servizi di protezione e riscossione dei diritti d'autore e diritti connessi (4-06781) (risp. CESARO, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo*)

LANGELLA: sulle affermazioni del sindaco di Cantù (Como) in merito alla città di Napoli (4-07259) (risp. BOCCI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

MALAN: sulle concessioni autostradali ad Autovie venete SpA (4-06982) (risp. NENCINI, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

PEGORER: sulla soppressione di due treni Intercity tra Mestre e Trieste (4-06823) (risp. NENCINI, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

PETRAGLIA, BOCCHINO: sulla disciplina relativa all'arte teatrale (4-06550) (risp. CESARO, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo*)

PUGLIA ed altri: sulla tutela del parco archeologico di Litternum nel comune di Giuliano (Napoli) (4-06281) (risp. BORLETTI DELL'ACQUA, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo*)

SANTANGELO ed altri: sull'operato della commissione nello svolgimento delle procedure per l'abilitazione scientifica nazionale (4-07560) (risp. FEDELI, *ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*)

Interpellanze

[ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CRIMI](#), [CAPPELLETTI](#), [GIROTTI](#), [LEZZI](#), [MARTON](#), [FATTORI](#), [MORONESE](#), [DONNO](#), [PAGLINI](#), [GIARRUSSO](#), [SANTANGELO](#), [PUGLIA](#), [AIROLA](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#), [BOTTICI](#), [BULGARELLI](#), [BUCCARELLA](#), [CASTALDI](#), [CATALFO](#), [CIAMPOLILLO](#), [CIOFFI](#), [GAETTI](#), [LUCIDI](#), [MANGILI](#), [MARTELLI](#), [MONTEVECCHI](#), [NUGNES](#), [SCIBONA](#), [SERRA](#), [TAVERNA](#) - Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Premesso che, a quanto risulta agli interpellanti: Terna SpA è concessionaria dello Stato per la trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica e per lo sviluppo dell'energia elettrica nazionale, giusta concessione emanata in data 20 aprile 2005 e divenuta efficace in data 1° novembre 2005, sulla base di quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004; tra gli interventi di Terna SpA previsti nel "piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale", edizione 2004, vi è la linea ad alta tensione Padova-Venezia, riconfermata nei piani degli anni successivi ed il cui progetto è stato presentato al Ministero dello sviluppo economico il 20 dicembre 2007; con decreto interministeriale n. 239/EL-105/143/2011 del 7 aprile 2011, all'articolo 1, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, approvava il progetto definitivo per la realizzazione, da parte di Terna, del complesso di opere denominato "razionalizzazione della rete elettrica di alta tensione nelle aree di Venezia e Padova", autorizzando la costruzione e l'esercizio delle suddette opere, con dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza, indifferibilità ed inamovibilità delle stesse; tale progetto prevedeva la realizzazione di una nuova condotta di elettricità ad alta tensione da realizzarsi mediante la costruzione di tralicci in superficie alti 60 metri nella maggior parte del percorso, per poi essere realizzata mediante interrimento nel tratto finale tra Marghera e Fusina, nel comune di Venezia;

l'opera interessava il territorio e il tessuto urbano della riviera del Brenta e del miranese con un'importante valenza ambientale storica, culturale e paesaggistica. Si tratta di un'area caratterizzata dalla presenza di un patrimonio inestimabile di ville venete, di storiche dimore di campagna e di una rete importante di vie d'acqua, che la rendono unica sotto il profilo ambientale;

con sentenza del 10 giugno 2013, n. 3205, il Consiglio di Stato, sesta sezione, accoglieva gli appelli proposti dai Comuni di Vigonovo, Saonara, Stra, Camponogara, Dolo e Fossò e da alcuni privati residenti nelle aree interessate dal tracciato della progettata linea elettrica per ottenere l'annullamento del decreto ministeriale n. 239 del 7 aprile 2011, recante autorizzazione unica ai sensi dell'art. 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, per la realizzazione, da parte di Terna-Rete elettrica nazionale di un nuovo collegamento tra le stazioni di Dolo e Camin;

a seguito del citato fermo da parte del Consiglio di Stato al progetto di elettrodotto aereo nella tratta Dolo-Camin, in data 23 dicembre 2016 Terna SpA deposita un nuovo progetto presso il Ministero dello sviluppo economico, che risulterebbe sostanzialmente uguale a quello precedente, in quanto risulta sempre aereo, per quanto il tracciato sia stato modificato per tener conto del nuovo progetto preliminare dell'idrovia Padova-mare (ampliata in classe V), le linee non siano più in doppia, ma in singola terna e sia stata abbassata di 3 metri l'altezza media dei sostegni, nonché si sia proposta una mascheratura arborea di fronte a villa Sagredo di Vigonovo;

come alternative di progetto in base alla normativa di legge, Terna SpA espone l'opzione zero (non realizzazione dell'intervento) ritenendola non praticabile, e individua come seconda alternativa il vecchio progetto (già bocciato dal Consiglio di Stato nel 2013 e quindi non realizzabile); di fatto, quindi, nessuna alternativa e l'opzione interrimento, pur richiesta dai Comuni e dalle Province interessate già dal 2007, non viene presa in considerazione;

nonostante la sovrapposibilità dei due progetti citati, nonché delle prese di posizione e di azioni legali da parte di tutti Comuni interessati (Dolo, Camponogara, Fossò, Stra, Vigonovo e Saonara), di associazioni, comitati locali e privati cittadini, al fine di richiedere l'interrimento delle linee, in data 11 gennaio 2017 il Ministero dello sviluppo economico avrebbe avviato il procedimento d'approvazione del nuovo progetto;

a parere degli interpellanti è importante evidenziare che, a 9 anni dalla prima presentazione, il nuovo progetto Terna SpA si colloca in un ambito molto diverso, in quanto è aumentata la sensibilità ambientale rispetto alla parte già scavata dell'idrovia Padova-mare, che è divenuta un'importante area sportivo-ricreativa con notevole valore naturalistico ed ambientale, ed esiste un progetto preliminare per il completamento dell'idrovia stessa, che prevede una pista ciclabile, aree verdi ed aree golenali;

il citato progetto a parere degli interpellanti danneggerebbe in maniera irrevocabile le legittime ambizioni turistiche di un'area vocata ad essere trasformata da "asse plurimodale" per infrastrutture ad alto impatto ambientale, a "corridoio ecologico", per compensare l'impatto del nuovo canale artificiale e per ricomporre un territorio, che ha subito negli ultimi 50 anni un forte degrado ambientale e paesaggistico;

altrettanto si può dire per la parte prevista dal progetto di completamento dell'idrovia, nelle quali le aree golenali, la pista ciclabile tra Padova e Venezia, le fasce boscate, la stessa possibilità di pescare o svolgere liberamente qualsiasi attività lungo l'idrovia, il paesaggio della riviera del Brenta, saranno per sempre "segnati" da questa infrastruttura ed irrimediabilmente persi, anche con riferimento ai rischi per la salute che deriverebbero da un'esposizione prolungata ai campi elettrico e magnetico generati alla frequenza industriale nominale a 380 kV tra le stazioni 380/220/132 kV di Dolo (Venezia) e Camin (Padova) negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;

a tal proposito, la legge 22 febbraio 2001, n. 36, recante "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici", all'articolo 1, detta i principi fondamentali in materia, che sono tra l'altro diretti a: assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione; assicurare la

tutela dell'ambiente e del paesaggio e promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili;

inoltre, a ciò si aggiungerebbe il danno economico per i proprietari di immobili e terreni nella zona interessata, il cui valore sarebbe destinato ad essere oggetto di un deprezzamento di gran lunga superiore ai costi di interramento dell'elettrodotto;

in data 21 gennaio 2017, la conferenza dei sindaci della riviera del Brenta, più Saonara, ha esaminato il nuovo progetto e ha unanimemente deliberato di richiedere l'interramento delle linee elettriche;

in data 1° febbraio 2017 si è tenuta una riunione della conferenza dei servizi presso il Ministero dello sviluppo economico, durante la quale la Regione Veneto ha ufficialmente richiesto un'alternativa di progetto, che preveda interrimento delle linee;

in data 9 febbraio 2017, il Consiglio regionale del Veneto ha approvato all'unanimità un ordine del giorno che chiede l'interramento dell'elettrodotto Dolo-Camin;

l'11 maggio 2017, presso Pianiga, si è tenuta una riunione istituzionale, a cui hanno preso parte i rappresentanti di tutti i Comuni interessati dall'opera, della Provincia e della Città metropolitana, i quali hanno concertato una linea comune, condividendo la soluzione proposta di interrimento dell'opera, in quanto l'impatto della stessa non può dirsi esaurito solo da un punto di vista tecnico, bensì va valutato anche per quanto riguarda l'impatto ambientale e sulla salute dei cittadini, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

con quali modalità, nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale, intendano garantire il processo di valutazione preventiva, integrata e partecipata, dei possibili impatti significativi e negativi sull'ambiente e sul patrimonio paesaggistico e culturale, derivanti dalla realizzazione del progetto;

se non ritengano di dover valutare attentamente il nuovo citato progetto di Terna SpA, affinché siano correttamente esposte le alternative e si pervenga all'interramento dell'elettrodotto nella tratta Dolo-Camin, come richiesto da comitati, associazione ed istituzioni locali, a tutela del paesaggio, dell'ambiente e della salute;

se non reputino che una società a partecipazione pubblica, quale Terna SpA, debba necessariamente, nel perseguimento delle proprie finalità, tenere conto di interessi pubblici preminenti, e quali azioni concrete intendano intraprendere affinché ciò avvenga, anche con riferimento a quanto evidenziato.

(2-00473p. a.)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#) - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:

la società Veneto strade è stata costituita il 21 dicembre 2001, in attuazione della legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29;

Veneto strade è a partecipazione pubblica e privata e ha tra i principali scopi sociali la progettazione, la costruzione, il recupero, la ristrutturazione, la manutenzione, la vigilanza sulla rete viaria assegnata e il rilascio delle concessioni;

dal 1° gennaio 2017 Veneto strade sta lavorando per gestire i 1.200 chilometri di strade regionali all'interno del Veneto e i circa 640 di strade ex Anas provinciali e storiche, solo nel bellunese, perché le altre Province non hanno rinnovato la convenzione;

come già puntualizzato nell'atto di sindacato ispettivo 3-03483, la società versa in preoccupanti condizioni economiche, a causa, tra l'altro, della mancata erogazione di risorse da parte della Provincia;

con il comma 9-*septies* dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, al fine di garantire la sicurezza della rete stradale della provincia di Belluno, è stata disposta l'assegnazione alla medesima Provincia di un contributo di 5 milioni di euro;

ad oggi non si ha notizia di tale finanziamento, come lamentato dalle istituzioni provinciali e dalle associazioni sindacali dei lavoratori di Veneto strade SpA, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle forti criticità legate alla viabilità nel bellunese e ai mancati finanziamenti da parte della Provincia alla società Veneto strade;

come intenda intervenire per garantire la pronta assegnazione delle risorse previste dal decreto richiamato, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali dei lavoratori di Veneto strade SpA e l'adeguata gestione e manutenzione delle strade del bellunese.

(3-03830)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

LUMIA - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:

il 2 giugno 2017, l'Unione europea e la Cina hanno pubblicato un elenco formale di 200 indicazioni geografiche, 100 europee e 100 cinesi, che riceveranno protezione nei reciproci territori, una volta che l'accordo sarà entrato in vigore, entro la fine del 2017;

durante questo periodo, che si concluderà, appunto, con la sottoscrizione dell'accordo, frutto di una negoziazione iniziata nell'ormai lontano 2010, i Paesi interessati potranno presentare ancora considerazioni e valutazioni in merito;

con tale formale atto tra la UE e la Cina, si intende proteggere da imitazioni e usurpazioni i prodotti tipici, delineare vantaggi commerciali reciproci e avviare un progetto di sensibilizzazione del consumatore verso i prodotti di alta qualità;

è bene sottolineare che il mercato cinese di prodotti agroalimentari è in continua espansione e conferma anno dopo anno l'apprezzamento verso i prodotti alimentari europei, all'affacciarsi nella scena del consumo dei suddetti prodotti il ceto medio cinese;

nella lista delle denominazioni geografiche pubblicata, ben 26 designazioni sono italiane. Purtroppo si rileva che, a parte il pecorino romano, vi è una sola denominazione d'origine del Mezzogiorno d'Italia, la mozzarella di bufala campana;

il Meridione italiano è ricco di una varietà di prodotti a designazione DOP, IGP e STG: in Sicilia vi sono ben 63 denominazioni geografiche, anche in Puglia ve ne sono 59, in Sardegna 43, in Calabria 39, in Lucania 17, ma purtroppo queste non compaiono in elenco. Ed ancora non sono state menzionate le arance rosse di Sicilia, gli oli extravergine di oliva di grande qualità delle terre siciliane, il pomodoro di Pachino, i formaggi ragusani e agrigentini, gli oli extravergine di oliva pugliesi, l'uva di Puglia, le clementine di Calabria, il pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino, i vini del Meridione e numerosi altri prodotti, apprezzati e valorizzati nel mondo,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei criteri di selezione delle indicazioni geografiche inserite nella lista delle 100 indicazioni;

se sia a conoscenza della mancanza di denominazioni del Sud Italia e quali iniziative intenda assumere per rimediare a tali mancanze.

(4-07690)

GASPARRI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

il 19 giugno 2017, il Presidente del Consiglio dei ministri si è recato nella città di Pesaro, in visita al sindaco Matteo Ricci;

nel corso della sua visita, ha preso parte all'inaugurazione del nuovo impianto di *penthathlon* che risulta realizzato soltanto a metà;

successivamente, ha posato la prima pietra per la costruzione di una scuola media;

a quanto si apprende, della scuola risulterebbero soltanto alcuni *rendering* ed una conferenza stampa; non ci sarebbero un progetto di massima, né un progetto esecutivo, né un appalto e neanche il relativo voto in Consiglio comunale,

si chiede di sapere se quanto esposto corrisponda al vero e come il Presidente del Consiglio dei

ministri intenda giustificare la sua presenza a Pesaro, che apparirebbe all'interrogante poco istituzionale, e volta invece a promuovere le iniziative del primo cittadino.

(4-07691)

[PUGLIA](#), [PAGLINI](#), [CATALFO](#), [CAPPELLETTI](#), [DONNO](#), [CASTALDI](#), [MORONESE](#), [GIARRUSSO](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico* - Premesso che:

nel 2007, Vodafone Italia opera una cessione di ramo d'azienda ed esternalizza così 914 dipendenti di varie sedi italiane ad una società di servizi di *call center*. Molti dei lavoratori ceduti impugnano legalmente la cessione;

nel 2012, giungono le prime sentenze che dichiarano illegittima la cessione e ordinano il reintegro in Vodafone di più di 100 lavoratori che vengono riammessi in azienda, ma subito dopo licenziati con una procedura di mobilità che colpisce esclusivamente i reintegrati. Quindi Vodafone elude le sentenze;

nel 2013, arriva conferma dell'illegittimità della cessione anche in Corte di appello e scatta il reintegro per altri lavoratori romani, mentre i 100 precedenti rimangono a casa licenziati. I nuovi reintegrati non vengono fatti rientrare nella sede romana di Vodafone da cui provenivano, ma messi in distacco presso la stessa azienda a cui erano stati ceduti nel 2007, aggirando di nuovo le sentenze;

nel 2015, la Corte di appello di Roma dichiara nulli i licenziamenti di Vodafone che viene condannata per condotta discriminatoria e ritorsiva. I lavoratori licenziati, dopo un lungo calvario, vengono reintegrati e posti in distacco insieme agli altri colleghi già reintegrati. In seguito vengono pronunciate le sentenze con ordine di reintegro anche per circa 40 lavoratori di Pozzuoli (Napoli) che, come i lavoratori romani, Vodafone colloca in distacco;

nel 2016, la Corte di cassazione ribadisce sia l'illegittimità della cessione di ramo del 2007 che la nullità dei licenziamenti e la riconferma del comportamento discriminatorio e ritorsivo di Vodafone nei confronti di quei dipendenti. Vengono reintegrati, per ordine della magistratura, altri 17 lavoratori della sede di Ivrea (Torino);

nonostante le citate sentenze, a giugno 2017, Vodafone annuncia la creazione di un polo a Milano, e di un altro al Centro-Sud, nei quali trasferisce i lavoratori che hanno fatto causa in passato all'azienda e i lavoratori mai ceduti, ma che hanno problemi di salute tali da non poter più svolgere attività di *call center* ;

a parere degli interroganti, il comportamento di Vodafone nei confronti dei lavoratori (ceduti, reintegrati, licenziati, di nuovo reintegrati, distaccati e infine trasferiti) pone di fronte a una multinazionale che da 10 anni tenta con ogni mezzo di eludere le leggi italiane;

sono sempre più numerosi tra i suddetti lavoratori i casi di riconoscimento di malattia professionale per disagio psicologico che questo calvario di ritorsioni ha causato e continua a causare, si chiede di sapere:

quali iniziative di competenza intendano assumere i Ministri in indirizzo, affinché sia verificata la sussistenza di presupposti legittimi per le procedure descritte e se sia in atto un'operazione discriminatoria avverso i lavoratori coinvolti;

se la creazione di un ramo d'azienda non sia un modo per farvi convergere unicamente personale sgradito con l'obiettivo futuro di vendere lo stesso ramo d'azienda.

(4-07692)

[RAZZI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

le gallerie di San Silvestro e di Le Piane sulla variante 16, nella circonvallazione pescarese, che va da Francavilla a Pescara, per decenni hanno rappresentato un serio pericolo per la circolazione stradale;

le gallerie, dopo anni di incuria e abbandono, sono state ristrutturate di recente e messe in sicurezza;

mentre la galleria di San Silvestro presenta tutti i canoni di sicurezza, la galleria di Le Piane è stata trascurata, mancando di tutti i sistemi di segnaletica orizzontale;

il 16 giugno 2017, all'uscita della galleria Le Piane, ha perso la vita un giovane di 29 anni di

Roccamontepiano, in provincia di Chieti,
si chiede di sapere:

per quali motivi non siano state previste le stesse misure di sicurezza inerenti alla segnaletica orizzontale in entrambe le gallerie, vista la loro pericolosità;

se il Ministro in indirizzo non ritenga di intervenire immediatamente, provvedendo a far installare nella galleria Le Piane tutti i sistemi di segnaletica necessari, affinché quel tratto di strada non sia più la causa di incidenti mortali.

(4-07693)

[SANTANGELO](#), [PUGLIA](#), [SERRA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#), [DONNO](#), [MORONESE](#), [MARTON](#), [CRIMI](#), [PAGLINI](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

a Mazara del Vallo (Trapani) la Capitaneria di porto, nella giornata del 16 giugno 2017, ha deferito alla Procura delle Repubblica di Marsala il titolare di una struttura alberghiera per un allaccio abusivo alla rete elettrica cittadina, in particolare per aver predisposto, con l'ausilio di tecnici, un collegamento elettrico ad un lampione del lungomare Mazzini nel tentativo di alimentare un chiosco bar destinato ai clienti dell'albergo;

quanto verificatosi è stato ripreso da diversi organi d'informazione tra questi il giornale *on line* "tp24" in data 19 giugno, nell'articolo "Mazara, il Sindaco Cristaldi difende gli abusivi e i ladri di energia elettrica", nel quale è possibile ascoltare un video messaggio dove lo stesso sindaco "prova a fare ironia pure sulla proprietà. Ma, soprattutto, ci fa sapere che il demanio non apparterebbe alla Regione ma, bensì, al Comune. E, come se non bastasse, informa la cittadinanza che sulla questione deciderà un tribunale";

sempre dallo stesso articolo, si apprende che: "Al momento dell'accertamento, gli ufficiali della Guardia Costiera hanno rilevato oltre all'assenza di copertura assicurativa anche la mancanza della prescritta autorizzazione Regionale alla sosta sul Demanio Marittimo. Al riguardo è stata elevata una sanzione amministrativa da € 200 per violazione delle pertinenti norme del Codice della Navigazione. Solo dopo che l'area è stata definita sicura dai tecnici incaricati di rimuovere il cavo elettrico posticciamente collegato i militari hanno fatto rientro in sede per le comunicazioni di rito. Il Chiosco Bar a forma di ananas, i lettini e gli ombrelloni erano stati messi a disposizione esclusiva dei clienti dell'hotel, diversamente da quanto contenuto in una nota inviata al Comune di Mazara in cui si preannunciava una manifestazione temporanea per la promozione della vocazione turistica della città e per la quale era stato chiesto anche il patrocinio dell'Amministrazione Comunale. Sdraio e ombrelloni quando non utilizzati dai clienti della struttura alberghiera, venivano depositati a bordo di un autocarro parcheggiato sulla strada risultato di proprietà di una ditta esterna all'hotel e anch'esso privo di copertura assicurativa";

considerato che:

il primo cittadino della città di Mazara del Vallo farebbe apparire gli interventi della competente Capitaneria di porto smisurati, e la stessa ha risposto in conferenza stampa, come da video pubblicato da "teleibs", in data 20 giugno, dal titolo "Spiaggia in città la Capitaneria risponde al Sindaco Cristaldi", replicando che non si può delegittimare l'attività di chi opera nel territorio, nell'interesse della collettività;

agli interroganti risulta inverosimile e certamente inopportuno il comportamento del sindaco, che, nella sua veste di pubblico ufficiale, dovrebbe agire compiendo tutti gli atti di sua competenza nell'interesse del bene comune della collettività, quando ha ironizzato sull'operato della Capitaneria di porto, la quale ha agito nel rispetto delle attività di controllo cui è preposta;

sicuramente necessita chiarire quanto accaduto a Mazara del Vallo nella "spiaggia in città" ubicata nel lungomare Mazzini, anche in ordine al furto di energia elettrica, a danno della collettività mazarese, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

se, nei limiti delle rispettive attribuzioni, intendano avviare gli opportuni approfondimenti istruttori per

verificare la correttezza delle dichiarazioni rese come pubblico ufficiale dal sindaco di Mazara del Vallo;

se intendano adottare ogni provvedimento utile alla tutela del lavoro svolto e dell'immagine della stessa Capitaneria di porto di Mazara del Vallo.

(4-07694)

[DALLA TOR](#), [CONTE](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

a quanto risulta agli interroganti, il questore di Venezia, Gagliardi, intenderebbe rimodulare il commissariato di Polizia di Marghera. Il suo progetto sarebbe quello di spostare il personale del commissariato, composto da 26 unità, verso due differenti destinazioni: gli agenti sarebbero trasferiti in parte al commissariato di Mestre, e per altra parte alla divisione anticrimine della Questura di Venezia, con sede a Marghera;

in luogo dell'attuale commissariato, sarebbe trasferita la divisione di Polizia amministrativa e sociale e dell'immigrazione (PASI), cioè il settore che rilascia i passaporti, le licenze e i porti d'arma;

il progetto di razionalizzazione sarebbe giustificato dalla necessità di intervenire su una situazione di eccessiva prossimità, in termini di personale e mezzi, tra i commissariati di Marghera e Mestre e, allo stesso tempo, consentirebbe di recuperare personale da destinare ad un aumento delle pattuglie di volanti sul territorio di Marghera;

considerato che:

le diverse peculiarità dei territori in cui insistono i due commissariati hanno giustificato l'istituzione e il mantenimento di entrambi i presidi. Tali ragioni, nel corso dei decenni, non sono cambiate e permangono tuttora;

nel territorio di competenza del commissariato di Marghera vi sono diverse zone definite difficili, in cui il degrado è componente frequente, anche per la presenza di numerosi soggetti sottoposti alle misure alternative del carcere. Qui la sola presenza di una pattuglia automontata non basterebbe ad evitare problemi ben più seri e gravi, che invece oggi sono costantemente monitorati dal settore anticrimine del commissariato. Gli stessi agenti svolgono un'azione quotidiana di contrasto al fenomeno della prostituzione, che in modo sempre più preoccupante rischia di estendersi alle zone più densamente abitate del territorio;

nel territorio di competenza del commissariato, che investe, oltre Marghera, anche Malcontenta, Asseggiano, Chirignago, Gazzera e comprende un totale di 53.000 abitanti dislocati in un'area pari a circa 50 chilometri quadrati, è già operativa una volante della Questura, che copre tutte le 24 ore, 365 giorni all'anno, e quindi un aumento delle volanti non sarebbe destinato, secondo l'attuale normativa, alle operazioni nel territorio di Marghera;

invece, la rimodulazione da una parte provocherebbe difficoltà organizzative e lavorative a danno del personale della Polizia, che ivi opera, dall'altra creerebbe inevitabilmente disagi e carenze di servizi alla cittadinanza, intesi non solo quali adempimenti di compiti di tipo amministrativo-burocratico, ma anche come funzioni di prevenzione e contrasto del crimine e dell'illegalità;

alcune organizzazioni sindacali della Polizia, al fine di produrre alternative ad un progetto che si risolverebbe in una vera e propria chiusura del commissariato di Marghera, hanno evidenziato al questore la possibilità di rinforzare l'organico con ulteriori 4 unità, così da aver garantito il servizio di una pattuglia di Polizia automontata, sia la mattina che il pomeriggio, e in modo da assicurare il pieno svolgimento di tutte le funzioni che il commissariato deve assolvere;

tenuto conto che:

l'esigenza di razionalizzare l'impiego delle risorse finanziarie, umane e strumentali, cui pure è chiamato chi, come il questore, è incaricato di organizzare i servizi di polizia, non sembra poter comportare, in alcun caso, la chiusura di fatto di alcun presidio di Polizia, specialmente in un'epoca in cui garantire la sicurezza delle città si rivela un compito quanto mai delicato e prezioso;

la cittadinanza dell'area di competenza del commissariato di Marghera, anche a seguito di un coinvolgimento attraverso campagne di sensibilizzazione, raccolte firme, interviste televisive e articoli sulla stampa locale, ha manifestato la sensibilità alla questione e l'orientamento a mantenere in piena

attività il commissariato di Polizia,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire, con i modi e nelle sedi ritenute più idonee, al fine di esaminare la questione ed evitare la chiusura del commissariato di Marghera, visto il fondamentale ruolo di presidio di polizia per il territorio e per la comunità che svolge ormai da decenni.

(4-07695)

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 4-07525 del senatore Endrizzi ed altri.

1.5.2.5. Seduta n. 846 (pom.) del 27/06/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

846a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MARTEDÌ 27 GIUGNO 2017 (Pomeridiana)

Presidenza del presidente GRASSO,
indi della vice presidente DI GIORGI
e della vice presidente LANZILLOTTA

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 - Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL (Id-PL, PLI); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Grande Sud, M.P.L. - Movimento politico Libertas, Riscossa Italia: GAL (DI, GS, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Campo Progressista-Sardegna: Misto-CP-S; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del presidente GRASSO](#)

[PRESIDENTE](#). La seduta è aperta (ore 16,34).

Si dia lettura del processo verbale.

AMATI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 21 giugno.

Sul processo verbale

[SCILIPOTI ISGRO'](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 16,37)*.

Sulla scomparsa di Stefano Rodotà

PRESIDENTE. *(Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea).* Onorevoli colleghi, lo scorso 23 giugno si è spento a Roma Stefano Rodotà, insigne giurista, raffinato intellettuale dalla vasta ed eclettica cultura, uomo politico di grande spessore, deputato dalla VIII alla XI legislatura.

Nato a Cosenza il 30 maggio 1933 da una famiglia della minoranza linguistica albanese, dopo la laurea in giurisprudenza, conseguita nel 1955 all'università La Sapienza di Roma, diviene assistente alla cattedra del grande civilista Rosario Nicolò. Nel corso della sua brillante carriera accademica Stefano Rodotà ha insegnato nelle università di Macerata, Genova e Roma, fino a conseguire il titolo di professore emerito di diritto civile. Lunghissimo è anche l'elenco delle università straniere in cui ha esercitato la docenza, in Europa e nel resto del mondo.

È stato presidente della Fondazione Lelio e Lisli Basso, responsabile scientifico del Festival del diritto di Piacenza dal 2008, al quale ho avuto il privilegio di partecipare dietro suo invito, ha diretto le riviste giuridiche «Politica del diritto» e «Rivista critica del diritto privato».

I suoi maggiori contributi scientifici si concentrano sulla tematica del diritto civile inquadrato in una prospettiva costituzionale, soprattutto con riferimento alla tutela dei diritti fondamentali del cittadino, alla protezione della *privacy*, al libero accesso alla conoscenza, sintetizzati nella formula di grande impatto: il diritto di avere diritti.

Dopo un'iniziale militanza nel Partito Radicale di Mario Pannunzio, Rodotà viene eletto per la prima volta alla Camera dei deputati nel 1979 come indipendente nelle liste del Partito Comunista. Rieletto nel 1983, diviene presidente del Gruppo della Sinistra indipendente e fa parte della Commissione parlamentare per le riforme presieduta da Aldo Bozzi. Dopo la svolta della Bolognina, il congresso di Rimini del 1991, aderisce al Partito Democratico della sinistra, di cui sarà il primo presidente del Consiglio nazionale fine al 1992. Eletto Vice Presidente della Camera nella XI legislatura, il 25 maggio 1992 presiede il Parlamento in seduta comune in occasione delle elezioni di Oscar Luigi Scalfaro alla Presidenza della Repubblica.

Al termine della legislatura, nel 1994 decide di non ricandidarsi per tornare all'insegnamento universitario. Il suo impegno istituzionale è proseguito anche fuori dalle Aule del Parlamento: primo presidente del Garante per la protezione dei dati personali dal 1997 al 2005; presidente del Gruppo europeo sulla protezione dei dati dal 2000 al 2004; presidente della commissione scientifica dell'Agenzia europea dei diritti fondamentali nel 2007. Come rappresentante del Governo italiano, ha partecipato ai lavori della Convenzione, guidata dall'ex presidente della Repubblica federale tedesca, Roman Herzog, che nel 2000 predispose la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Rilevante è stato inoltre il suo impegno negli studi sulle prospettive della bioetica, nell'ambito dei quali ha sempre mantenuto un approccio rigorosamente laico incentrato sulla tutela dei diritti di autodeterminazione.

In merito ai rapporti tra diritto ed evoluzione del *web*, oltre alla partecipazione all'Internet governance forum dell'ONU, si ricorda il suo contributo nel 2014 come presidente della commissione Internet bill of rights, chiamata a elaborare i principi generali della comunicazione *online* al fine di definire gli indirizzi per le leggi italiane in materia.

Un aspetto rilevante della sua ricerca attiene alla protezione della libertà personale nel mondo della rete e dei *big data*, concepiti come spazio neutrale ed egualitario e non come mero strumento di mercato.

La carriera accademica e l'impegno politico e istituzionale di Stefano Rodotà risultano fortemente intrecciati al ruolo di intellettuale militante, che lo vede fino all'ultimo protagonista e promotore di numerose iniziative politico-culturali nonché autore di una copiosa e articolata produzione saggistica. In tutti questi ambiti, la caratteristica del suo stile si è tradotta nella capacità di unire il rigore e la lucidità dell'analisi alla passione argomentativa; il tutto accompagnato da riflessioni giuridiche acute guidate dal faro della tutela dei diritti e della difesa della Costituzione repubblicana.

Nel formulare la commossa ed unanime partecipazione del Senato della Repubblica al dolore della famiglia, della moglie Carla e del figlio Carlo presenti in tribuna, degli amici e della comunità scientifica, per la perdita di un grande uomo delle istituzioni, invito l'Assemblea a osservare un minuto di raccoglimento. (*L'Assemblea osserva un minuto di silenzio*). (*Vivi e prolungati applausi*).

*QUAGLIARIELLO (*FL (Id-PL, PLI)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO (*FL (Id-PL, PLI)*). Signor Presidente, colleghi senatori, nel dibattito pubblico Stefano Rodotà è stato spesso definito un costituzionalista. L'appellativo è accademicamente improprio poiché egli è stato un insigne maestro del diritto civile; uno dei massimi della sua generazione per comune consenso. Ma la definizione è probabilmente meno inappropriata se si considera quanto Rodotà abbia saputo calare la Costituzione e i suoi principi fondamentali nelle trame dei rapporti interprivati. Non a caso, fu lui a redigere il commento all'articolo 42 della Carta, in tema di proprietà, nel prestigioso «Commentario alla Costituzione» curato da Giuseppe Branca per Zanichelli.

In realtà, è proprio la sua capacità di cogliere la valenza costituzionale dei rapporti giuridici tra privati che può aiutarci anche a comprendere il suo percorso politico.

Personalmente ho seguito quel percorso fin da quando Rodotà era un giovane e brillante editorialista di «Panorama». Avevo studiato i suoi esordi nell'Unione Goliardica Italiana e a quel tempo alcuni dei suoi riferimenti - penso anzitutto a Franco Roccella e Marco Pannella - erano anche i miei.

Rodotà era allora il giovane interprete di un nuovo liberalismo, che si proponeva di riempire quel vuoto che aveva portato Guido De Ruggiero, nella sua «Storia del liberalismo europeo», a definire, forse con eccessiva severità, il liberalismo italiano come una tradizione minore se non assente.

In quelle temperie, due correnti del pensiero liberale - quella d'ascendenza francese e giacobina, che si rifaceva ai Lumi, e quella Whig e anglosassone, che si rifaceva alla tradizione inglese e al repubblicanesimo americano - si confondevano e contaminavano vicendevolmente; più avanti si sarebbero divaricate fino al punto di contrapporsi.

Un primo bivio si presentò a Stefano Rodotà nel 1979, quando si trovò a scegliere se candidarsi come

indipendente nelle liste del Partito Comunista Italiano o in quelle del Partito Radicale. Intraprese la prima strada e, con questa, il tentativo di portare nella tradizione ufficiale della sinistra italiana una ventata di liberalismo che la potesse rinnovare dal punto di vista ideologico.

Siamo alla fonte primaria di quel radicalismo di massa che, con il crollo del Muro e la fine del comunismo, si sarebbe candidato all'ideologia ufficiale della sinistra; una sorta di ideologia di sostituzione. Lungo questa via Rodotà si spinse a ritenere che la libertà si sostanziasse in diritti positivi, a loro volta in grado di generare altri diritti, in un'utopica ricerca di autodeterminazione assoluta dell'individuo. Combatté su questo fronte le sue principali battaglie e cercò di rendere questa la divisa identitaria della sinistra e della stessa Europa. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, di cui egli fu uno dei principali ideatori ed estensori, risponde infatti a questa ideologia, così come anche il suo impegno per la *privacy*, che lo vide promotore dell'*Authority* in Italia, nonché garante europeo. Persino il suo rapporto critico con la sinistra può essere guardato con queste lenti: non a caso, da quella ufficiale si distaccò proprio quando non la vide aderire appieno al suo idealtipo.

È evidente che chi concepisce la libertà come imperfezione, legata alle scelte della persona assai più che alle leggi, irrorata dalla tradizione come portato di responsabilità; chi insomma alla scuola francese e continentale ha preferito un liberalismo conservatore di stampo anglosassone; chi individua l'identità europea non nei diritti, ma sulle colline di Roma, Atene e Gerusalemme, ha avuto spesso Stefano Rodotà come avversario e contraddittore. Nondimeno, anche nella contrapposizione - a volte vivace - Stefano Rodotà è sempre stato un avversario leale, che ha vissuto la politica come passione e impegno disinteressato e non come calcolo e convenienza.

Forse anche per questo, provenendo da una comune radice liberale e dopo averla sviluppata in direzioni addirittura opposte, lo scorso 4 dicembre ci si è ritrovati dalla stessa parte, contro una politica concepita come cinica superficialità. Anche per questo, da avversari, sapere della sua morte è stato un dispiacere autentico e siamo certi che saremo tra quanti - forse anche più di alcuni che erano dalla sua parte - avvertiranno la sua assenza. *(Applausi dai Gruppi PD e Art.1-MDP e del senatore Liuzzi).*

[STEFANI](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI (LN-Aut). Signor Presidente, è venuto a mancare il professor Rodotà, che ha animato la facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Roma La Sapienza per anni, dopo la parentesi in Parlamento. È stato alla guida di una delle cattedre di diritto civile più rivoluzionarie e innovative e le sue lezioni spaziavano dal diritto di proprietà ai nuovi diritti creati dalle sfide e dalle opportunità offerte anche dalle tecnologie. Ma era sempre molto attento a tutte le problematiche legate alla tutela ambientale.

Rodotà è stato un giurista, tecnicamente un civilista e forse non propriamente un costituzionalista, sebbene la sua analisi del diritto non abbia mai mancato di prendere le mosse proprio dalla Costituzione, nonché dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che contribuì a scrivere.

Furono suoi i primi studi che hanno posto in chiave critica il problema della responsabilità civile. L'individuazione dell'articolo 2043 del codice civile come una clausola generale flessibile per la tutela dei diritti in un mondo che è stato travolto da varie modifiche, anche dal punto di vista giuridico, e dall'introduzione anche di molte tematiche proprio nell'ambito dei diritti. Ha poi aperto la strada ai filoni del danno biologico (e ricordiamo quanto rivoluzionario fu questo principio), del danno esistenziale, nonché della responsabilità oggettiva. È sua anche una lettura che ha posto al centro della riflessione il ruolo delle fonti di integrazione del contratto, spalancando forse anche le porte all'interpretazione di centinaia di forme diverse di contratti atipici oggi a disposizione di persone, imprese e pubbliche amministrazioni. Suoi anche gli studi sulla proprietà in chiave sociale.

Stefano Rodotà verrà dunque ricordato come il giurista delle nuove tecnologie. Le sue proposte si sono poi tradotte in leggi; la legge sul danno ambientale, sulla protezione dei dati personali, nella doppia connotazione europea e nazionale. Forse su molti temi ci troviamo distanti dalle soluzioni che egli proponeva ma non possiamo non apprezzare la finezza delle analisi e dei contenuti delle

argomentazioni da lui portate.

Di lui, quindi, sicuramente ci resta l'immagine un uomo misurato nei modi, caratterizzato da un intelletto vivace e da una curiosità infinita. Alla sua famiglia e ai suoi amici esprimiamo il cordoglio di tutto il Gruppo della Lega Nord. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut, PD e Art. I-MDP).*

[GOTOR](#) (Art. I-MDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOTOR (Art. I-MDP). Signor Presidente, Stefano Rodotà è stato una presenza originale nel mondo intellettuale italiano degli ultimi cinquant'anni, perché ha saputo innovare la cultura giuridica del diritto e trasfonderla nell'impegno politico e civile. Di origini cosentine, invece di completare la sua formazione giuridica con il tradizionale viaggio in Germania, privilegia i rapporti con il mondo angloamericano, dove intercetta e da dove importa tra i primi in Italia, con un percorso analogo a quello compiuto da Franco Ferrarotti nella sociologia, la sensibilità per i nuovi diritti; anzitutto diritti civili, intesi nella loro dimensione universalistica di lotta all'oppressione e di tutela della nuda vita, a partire dal convincimento che: «la privazione dei diritti corrisponde sempre alla cancellazione dell'umanità di una persona, che si trasforma in un'ombra destinata prima o poi ad essere cancellata».

Proprio diritto civile è la disciplina che insegnerà all'Università di Roma a partire dal 1966, formando generazioni di studenti al rigore del ragionamento, al gusto per il confronto critico, aperto e senza barriere, all'affabulazione e alla enciclopedica erudizione della sua oratoria. Animò anche la rivista «Politica del diritto», con la sua idea del diritto come strumento non di conservazione ma di trasformazione sociale.

Di formazione radicale e liberalsocialista, giunse a Roma, scoprì il mondo di Mario Pannunzio, l'UGI, i radicali di Marco Pannella, l'esperienza di comunità di Adriano Olivetti. E a partire dalla sua fondazione a metà degli anni Settanta, iniziò a collaborare con «la Repubblica», con una serie di editoriali puntuali che trasferirono a un pubblico di lettori più vasti il cuore della sua riflessione giuridica, sempre inserita in una sua specifica dimensione politica e civile.

Rodotà incontrò la politica, delle istituzioni e nelle istituzioni, nel 1979, quando venne eletto come esponente della sinistra indipendente nelle file, prima del PCI e poi del PDS, di cui sarebbe stato il primo Presidente. E rimase parlamentare per quattro legislature, fino al 1994. Tra i suoi tanti interventi si ricorda quello volto a garantire la permanenza del voto segreto dei parlamentari su questioni relative a diritti sensibili delle persone.

Nel marzo 1997 fu eletto presidente dell'organo collegiale del Garante per la protezione dei dati personali, carica mantenuta fino al 2005. Tale funzione gli ha consentito di affrontare - tra le altre cose - il tema della protezione dei dati personali al tempo di Internet e del libero accesso alla conoscenza, sottolineando il bisogno di mantenere il *web* come spazio egualitario, neutrale, generativo e non soltanto un mero strumento di mercato.

Due fra i tanti sono i valori fondamentali difesi e promossi da Rodotà che desidero richiamare nel momento in cui lo ricordiamo come Articolo 1 - Movimento democratico e progressista. Il primo riguarda il tema della dignità degli «invisibili», del diritto ad avere diritti. Non dobbiamo dimenticare che l'articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che egli ha contribuito a scrivere per l'Italia, stabilisce in modo vincolante per tutti i Governi che: La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata». Il secondo valore è quello della laicità, intesa non come un contenuto, una sorta di altra confessione, ma come una modalità di pensiero, una componente essenziale - scrive Rodotà - del discorso pubblico in democrazia, uno spazio costituzionale che consente a tutti la convivenza e il confronto.

Egli ebbe una sensibilità originale che lo ha portato a esplorare nuovi diritti necessari e di confine intorno al dare la vita, al morire con dignità, al diritto all'amore in tutte le sue forme, e che interrogano la politica, i legislatori di oggi con le loro troppe timidezze e ipocrisie.

Alla moglie Carla, ai figli Maria Laura e Carlo e a quanti hanno avuto la fortuna di conoscerlo e di volergli bene vanno le condoglianze del Gruppo Articolo 1 - Movimento democratico e progressista.

Rodotà lascia un grande vuoto; la sua voce e il suo impegno ci mancheranno, ma non la voglia di proseguirne le battaglie nel solco tracciato dal suo esempio. (*Applausi dai Gruppi Art.1-MDP, PD e Misto-SI-SEL*).

BRUNI (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNI (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*). Signor Presidente, ho conosciuto il pensiero e il fascino di Stefano Rodotà, del giurista e dell'uomo politico, per il tramite di amicizie comuni che spesso hanno posto alla mia attenzione la grandezza dell'uomo e la rilevanza dello studioso e, anche se quasi sempre sono stato distante dalle sue posizioni, avendo radici politiche completamente diverse, questo non mi ha impedito di apprezzare molte delle sue teorie e di condividere alcune sue battaglie.

In particolare, come amministratore di un paese del Sud ho trovato pienamente convincente la sua posizione giuridica e politica a difesa dei beni comuni. Guardare ai diritti degli utenti, dei cittadini, spesso vuol dire affermare un nuovo concetto di amministrazione pubblica fondato sull'idea che i beni, privati o pubblici che siano, non sempre devono essere oggetto di speculazioni del mercato. Così cercai di fare da sindaco, sottraendo alla vendita uno dei fari più belli delle nostre coste italiane per ricondurlo alla gestione del demanio e del Comune; nello stesso modo, con la mia comunità abbiamo resistito alle speculazioni edilizie nell'area di un bellissimo parco regionale. Le medesime battaglie sono state condotte con il supporto di Stefano Rodotà per il vicino teatro Valle, quindi il tema dei beni comuni si affermava ovunque.

Un altro suo impegno da me condiviso è stato quello a difesa della vigente Costituzione in occasione del *referendum* del 4 dicembre scorso, come è stato ricordato anche negli interventi precedenti. Magari i punti di partenza erano molto diversi, ma per chi come noi si è impegnato a difesa delle ragioni del no trovare un autorevole compagno di viaggio come Stefano Rodotà non è stato certo insignificante. Contrapporsi all'arroganza delle posizioni del sì con gli anticorpi e con la *scientia iuris* di valenti accademici come Rodotà ha reso molto più facile il nostro compito.

Ancora, da posizioni politiche ed ideologiche diversissime ho avuto modo di apprezzare quanto affermato nel suo volume «La vita e le regole». Nell'*incipit* troviamo scritto: «Può il diritto, la regola giuridica, invadere i mondi vitali, impadronirsi della nuda vita, pretendere che il mondo debba "evadere dalla vita"?». Viviamo «in una società strapiena di diritto, di regole giuridiche dalle provenienze più diverse, imposte da poteri pubblici o da potenze private, con un'intensità che fa pensare, più che ad una necessità, ad una inarrestabile deriva». In quel libro, Rodotà ha affrontato, in tutta la sua vastità, il tema del diritto in relazione alle scelte etiche, sociali e politiche della società contemporanea, alla pervasività del suo potenziale dominio e, di conseguenza, ai limiti da imporre al suo esercizio. Questi concetti oggi sono di grandissima attualità e dovrebbero essere oggetto di continue riflessioni da parte di tutti noi.

Esprimo quindi in questa sede la partecipazione al cordoglio dei familiari da parte del Gruppo GAL e della componente di Direzione Italia, con il mio personale rammarico di non aver potuto avere, da studente di giurisprudenza dell'Università La Sapienza, il privilegio di essere stato suo allievo a causa degli impegni parlamentari che temporaneamente lo avevano allontanato dal mondo accademico. (*Applausi dal Gruppo GAL (DI, GS, MPL, RI)*).

BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente, ho avuto la fortuna di conoscere personalmente Stefano Rodotà sette anni fa. L'ho conosciuto da operaio metalmeccanico e delegato FIOM della FIAT di Melfi. Sono rimasto subito colpito dal fatto che per lui «diritto» non era una parola astratta ma una realtà da difendere giorno per giorno. Parlava di diritto ad avere una famiglia normale per gli omosessuali, di diritto alla *privacy*, di cui è stato garante dal 2000 al 2004, di diritto ad una morte dignitosa, di diritti dei lavoratori; insomma l'esatto contrario, dobbiamo dirlo, di quello che a volte succede in queste Aule, dove i diritti sono a seconda di chi o cosa.

Sei sempre stato coerentemente dalla parte giusta, e io aggiungo anche dalla parte dei deboli, anche quando quasi tutti erano affascinati dal potere economico padronale e per questo si cercava in tutti i modi di giustificare il *referendum* di Pomigliano. Come ricorderete, in cambio di lavoro gli operai dovevano rinunciare ai propri diritti - lo ricordate? - e per questo, in un silenzio assordante, si cacciava dalle fabbriche il più grande sindacato italiano, la FIOM CGIL, a danno della libertà di tutti non solo del suddetto sindacato.

Tu, Stefano, dicevi che Marchionne non nasce dal nulla; Marchionne nasce da decenni nel corso dei quali diritti, legalità e magistratura sono stati oggetto di un violento attacco (un disegno che diventava chiaro nelle sue idee). Avevi visto giusto; Pomigliano doveva essere un'eccezione, lo ricordiamo tutti, e poi è diventato una regola: la regola, Presidente. Oggi vediamo ciò che accade nel mondo del lavoro dove gli operai vengono licenziati e non si può muovere nessuna critica al padrone, pena querele.

Bisogna solo dire grazie a Stefano Rodotà che, a volte in un panorama di pochezza politica e a volte anche di un vuoto di democrazia, non solo non ci ha mai abbandonati ma ha condotto insieme agli operai e agli ultimi una battaglia vera di civiltà. «La privazione dei diritti corrisponde alla cancellazione dell'umanità», dicevi, e ti sei battuto fino all'ultimo per questo.

Senza nulla togliere a nessuno, se fosse stato possibile il voto operaio, saresti stato orgogliosamente il nostro presidente. Ma, si sa, agli operai è anche vietato votare i propri rappresentanti, e questa è la realtà.

Sì, caro Stefano, sei stato un vero professorone, di quelli che hanno fatto la storia di questo Paese e per questo sarai ricordato e, come tutti i grandi, ci hai lasciato un ultimo regalo: sei stato in prima fila a difendere la nostra Costituzione, che per noi è sempre la più bella.

Grazie Stefano, ci mancherai davvero tanto. Noi di Sinistra Italiana continueremo la tua, la nostra battaglia e, come tu hai scritto, continueremo a pretendere il diritto di avere diritti per tutti, nessuno escluso.

Ciao professore, sì, hai ragione anche sul fatto che siamo obbligati alla civiltà se vogliamo una democrazia degna di questo Paese.

Sinistra Italiana abbraccia con tutto il cuore i suoi familiari che sono presenti oggi in Aula. (*Applausi dai Gruppi Misto-SI-SEL, PD e Art.1-MDP*).

[CAPPELLETTI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPELLETTI (M5S). Signor Presidente, Stefano Rodotà può essere ricordato in molti modi: come intellettuale, come esimio docente di diritto, il cui impegno accademico si è sempre intrecciato con quello politico, come parlamentare e primo autorevole garante della *privacy*. Certamente è stato un protagonista della vita civile e politica del nostro Paese. Ma accanto a questo, ci piacerebbe ricordarlo innanzitutto per il privilegio che il Movimento 5 Stelle ha avuto nel condividere con lui la battaglia in difesa della nostra Costituzione, che è stata messa a repentaglio dalla riforma più inutile e dannosa della storia della Repubblica. (*Applausi della senatrice Mangili*). Sappiamo poi com'è andata: quella battaglia fu vinta e quella riforma cancellata con la vittoria del no al *referendum* del 4 dicembre.

In quell'occasione, Rodotà ebbe modo di dire che il tentativo di impadronirsi della Costituzione, condotto con determinazione ed aggressività, era fallito e che chi aveva cercato di impadronirsi della Costituzione aveva ottenuto il risultato opposto, quello cioè di richiamare l'attenzione di tutti i cittadini sull'importanza della Costituzione stessa.

Ma soprattutto vogliamo ricordare Stefano Rodotà per l'onore che quattro anni fa concesse al Movimento 5 Stelle accettando la candidatura a Presidente della Repubblica. In quei giorni del 2013, giorni che non dimenticheremo, Rodotà non è stato semplicemente il candidato alla Presidenza della Repubblica del Movimento 5 Stelle: Rodotà divenne il candidato di tutta quella parte del Paese che si riconosceva nella sua storia, nei suoi valori, nelle sue battaglie per i diritti. La scelta di proporlo per il ruolo di Presidente venne presa dagli iscritti del Movimento 5 Stelle. Quella di sbarrargli la strada, invece, fu la decisione dei parlamentari dei vertici del PD, che oggi hanno la responsabilità di non aver

voluto al Colle un uomo perbene e soprattutto innamorato della nostra Costituzione. In tanti, non solo nel Movimento 5 Stelle, ci siamo chiesti come sarebbe cambiata l'Italia se le cose fossero andate diversamente e Stefano Rodotà fosse salito al Quirinale. Avremmo oggi probabilmente un'Italia più libera e più giusta, più onesta e più solidale. Certamente con la sua scomparsa siamo tutti un po' più indifesi, più fragili e più soli.

Grazie presidente Rodotà, noi abbiamo provato a darti il riconoscimento che meritavi, e probabilmente è proprio questo Parlamento che non ti meritava. *(Applausi dai Gruppi M5S e Misto-SI-SEL).*

[CARRARO](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CARRARO](#) (FI-PdL XVII). Signor Presidente, ricordo con rispetto e commozione Stefano Rodotà, la sua profonda cultura, la sua sincera passione sociale e politica, la sua coerenza. Vedendo il *curriculum*, colpisce il fatto che negli ultimi anni della sua vita si sia dedicato ed abbia messo a disposizione la sua cultura giuridica in un soggetto completamente nuovo, del quale sono protagonisti soprattutto i giovani e cioè il nuovo sistema informatico, le questioni *online* e la *privacy* collegata a questo ambito.

Stefano Rodotà è stato un intransigente avversario politico di Forza Italia ed ha più volte espresso giudizi assai severi nei confronti del nostro *leader* Silvio Berlusconi, severità resa ancora più evidente dalla sobrietà ed asciuttezza del suo eloquio, dalla mitezza del suo sguardo. La regola della democrazia ha fatto sì che ci si sia trovati schierati dalla stessa parte nella sua ultima battaglia politica, il *referendum* costituzionale.

Con rispetto e commozione, rendo omaggio alla sua memoria e saluto la moglie ed il figlio. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).*

[ZANDA](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ZANDA](#) (PD). Signor Presidente, permetta anche a me di salutare la signora Carla Rodotà e suo figlio Carlo a nome personale e a nome di tutte le senatrici e di tutti i senatori del Partito Democratico.

La prassi del Senato prevede la commemorazione in Aula della scomparsa dei nostri colleghi senatori ed è molto raro che lo si faccia per personalità che non hanno mai seduto su questi banchi. Se oggi commemoriamo Stefano Rodotà, lo facciamo perché sentiamo di dover onorare un grande italiano, nei cui confronti anche chi non ha sempre condiviso le sue posizioni sa di avere un debito per la coerenza e la forza del suo pensiero e per la lealtà dei suoi comportamenti.

In un tempo nel quale la fermezza delle idee non è certo la caratteristica più rilevante del nostro costume nazionale, anche solo queste doti sarebbero sufficienti per un pubblica riconoscimento da parte del Senato.

Ma Stefano Rodotà non è stato solo coerente con i suoi principi e leale con gli interesse del Paese. È stato molto di più. Ha combattuto importanti battaglie civili, istituzionali e politiche ed è stato professore, parlamentare, editorialista e saggista e in tutto quel che ha fatto ha sempre eccelso per una dote su tutte: il rigore morale delle sue posizioni e la visione larga e profonda con la quale ha saputo trattare ogni questione che ha voluto o gli è capitato di affrontare.

Giorni fa, un suo vecchio amico, ricordandolo, ha sottolineato come questa sua ansia di cogliere la complessità dei fenomeni del suo tempo fosse visibile sin dall'inizio della sua vita di studioso. I suoi primi lavori civilistici sul contratto, sulla responsabilità e sulla proprietà, si imposero immediatamente all'attenzione della comunità accademica e non solo per la novità delle intuizioni scientifiche, ma anche per la straordinaria capacità di mettere in rapporto i più rilevanti istituti del nostro diritto civile con i principi fondamentali della Costituzione e con le fondamenta del nostro diritto pubblico.

Rodotà con grande laicità ha fatto vivere la Costituzione nei fatti della nostra vita quotidiana. In questi giorni, subito dopo la sua scomparsa, Stefano Rodotà ha ricevuto tanti riconoscimenti da parte di chi ha condiviso le sue posizioni e anche da chi aveva opinioni diverse. Questo è un segno, inusuale, di vero rispetto e di sincera considerazione.

Chi ha scritto o parlato di lui, senza eccezione alcuna, ha messo in rilievo la sua straordinaria capacità di non limitarsi mai a esaminare i problemi da affrontare solo nel loro ambito specialistico, ma di considerarli sempre nel loro contesto storico, istituzionale, culturale, sociale e giuridico. Questo suo metodo lo ha sempre aiutato ad andare al fondo dei problemi, a meglio comprenderli e a meglio farli comprendere. È una qualità che ha ingigantito le sue analisi, sia scientifiche che politiche.

Sostenitore instancabile delle libertà civili e dei diritti di ogni singolo cittadino, non perdeva mai di vista gli interessi generali della società nel suo complesso.

Grande appassionato delle istituzioni nazionali ed europee, sapeva collegarne l'evoluzione ai mutamenti nei rapporti economici e sociali. Maestro del diritto civile italiano conosceva in profondità gli ordinamenti giuridici di gran parte delle democrazie occidentali.

Fermo sostenitore del diritto alla *privacy* e della necessità di una sua rigorosa tutela, ha sempre difeso la libera stampa e il diritto dei cittadini a essere informati con quanta maggiore profondità possibile.

In una parola, Stefano Rodotà aveva compreso la straordinaria complessità dei problemi del nostro Paese. Conosceva i nostri ritardi e le nostre contraddizioni e ha messo la sua competenza di luminare del diritto e la sua sensibilità politica di uomo della sinistra italiana ed europea al servizio della realtà del suo tempo. Nel farlo non si è mai risparmiato nella battaglia politica, sempre però combattendo nel merito dei problemi e mai per pregiudizio.

In termini politici, possiamo anche dire che Stefano Rodotà, talvolta sostenendo gli interventi che approvava, altre opponendosi a riforme che non condivideva, ha speso una parte ampia della sua vita nel tentativo di sciogliere le corpose contraddizioni di una società in tumultuosa trasformazione, dove non è semplice trovare un equilibrio tra l'interesse generale e i diritti individuali, tra le regole del mercato e la giustizia sociale, tra la riservatezza di ciascuno di noi e la bulimia informativa dalla quale siamo sommersi fino al collo.

Concludo ricordando con molta personale amicizia un aspetto della personalità di Stefano Rodotà che mi ha sempre molto colpito.

L'ho ascoltato un'infinità di volte in dibattiti pubblici sulle grandi questioni politico-istituzionali, sulle libertà e sui diritti civili, tutti temi che l'hanno visto fortemente impegnato negli ultimi decenni. E mi è anche capitato con una qualche frequenza di discutere con lui nelle più svariate occasioni.

In privato Stefano Rodotà era un conversatore molto brillante e nei dibattiti pubblici era straordinario nel tenere testa a chiunque sostenesse idee diverse dalle sue. Lo aiutavano la sua padronanza assoluta del diritto e la sua sensibilità politica, ma anche una vastissima cultura economica, letteraria, musicale, storica e financo la conoscenza profonda delle nuove tecnologie, di cui aveva avvertito con grande anticipo le potenzialità positive in termini di progresso della società, ma anche le insidie e i pericoli che ne potevano derivare per i diritti delle persone. In tutte queste occasioni ho sempre visto Stefano Rodotà difendere le sue posizioni non solo con ricchezza argomentativa, ma anche con una fermezza e un'intransigenza che gli venivano da convinzioni profonde e radicate.

Ebbene, anche nei dibattiti più combattuti, nelle conversazioni più accese, anche quando lui ed io sostenevamo posizioni diverse o vedevamo le cose da diversi punti di vista, non l'ho mai visto perdere la mitezza che lo contraddistingueva, mai visto sue reazioni scomposte, mai percepito che per battere dialetticamente l'avversario fosse tentato dall'abbandonare il filo della logica e la compostezza del ragionamento. Abbiamo tutti molto da ricordare e da imparare dalla memoria di Stefano Rodotà.

A noi che tutti i giorni affrontiamo lo scontro politico nell'Aula e nelle Commissioni del Senato, può essere prezioso ricordarlo mentre combatteva le sue battaglie politiche o culturali senza mai insultare l'avversario e senza mai aggredirlo. Vinceva sempre con la forza della sua cultura e dei suoi argomenti. (Applausi dai Gruppi PD, Misto, AP-CpE-NCD, Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e Art.1-MDP).

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il rappresentante del Governo. Ne ha facoltà.

[FINOCCHIARO](#), ministro per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, intervengo per associare il Governo non soltanto al ricordo e alle parole di cordoglio che sono state espresse in questa sede, ma anche per esprimere le condoglianze più vive alla famiglia, alla signora Carla, al figlio Carlo

e alla figlia Maria Laura, e per precisare che Stefano Rodotà era innanzitutto un giurista, come è stato ripetuto più volte in quest'Aula. Non di meno diritto, ma di miglior diritto sentiva l'esigenza e la sentiva con una capacità di precorrere i tempi che certamente in qualche momento era addirittura apparsa visionaria.

Discute in questi giorni il Senato della Repubblica di un disegno di legge che riguarda il diritto all'identità dei bambini, con l'imposizione del nome del padre e della madre; egli mi diede l'onore di aprire una lezione al suo corso di diritto privato alla Sapienza esattamente su questo tema più di vent'anni fa.

Non era visionarietà, era piuttosto questa concezione del diritto come modello, strumento da mettere in mano a un'umanità che di quello aveva bisogno, anche se ancora quel bisogno non era stato espresso, sistematizzato, compiutamente addirittura accettato dalla società italiana. Così è stato per i temi che sono stati qui ricordati, ma io voglio ricordare innanzitutto il tema del diritto all'uguaglianza, o meglio del diritto alle pari opportunità per soggetti che si trovino in condizioni di differenza.

Era un giurista che ha sempre pensato che essere giurista dovesse avere un'utilità. Ricordo che accettò un mio commento a un suo libro «Repertorio di fine secolo», uno dei suoi libri secondo me più interessanti e più utili; era un giudizio di utilità di quel libro e lui mi disse che, per un giurista, essere utile è il più grande dei riconoscimenti.

Era - mi pare che ciò sia confermato dai ricordi che oggi sono stati espressi in Aula - una delle poche figure, che fino a questo momento hanno assistito il Paese, di intellettuale e insieme politico, cioè di chi riesce a rendere il proprio esercizio della politica e anche la propria scelta di campo, scelta competente, informata, lungimirante, ordinante il pensiero e il dibattito pubblico.

Ovviamente, quando scompare un uomo della sua personalità e - usiamo questa parola - del suo carisma molti di noi si sentono epigoni ed è giusto che sia così e credo sia anche di consolazione e conforto per la sua famiglia. Ma è importante essere in grado di cogliere che questo carisma, questa capacità ordinante del dibattito pubblico, anche intorno a temi controversi, a temi di frontiera, era il frutto di una conoscenza che è la conoscenza umana, ed era la molteplicità delle conoscenze che ne facevano appunto un intellettuale di primissima qualità.

Scompare Stefano Rodotà, scompare dunque una di queste rare figure e, per quanto mi riguarda, scompare anche un amico. *(Applausi dai Gruppi PD, FI-PdL XVII, Misto, AP-CpE-NCD, Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE, GAL (DI, GS, MPL, RI), ALA-SCCLP, Art.1-MDP e FL (Id-PL, PLI) e della senatrice Taverna).*

PRESIDENTE. Rinnovo ancora una volta il cordoglio del Senato e il mio personale alla signora Carla e al figlio Carlo, presenti in tribuna, e alla figlia Maria Laura. *(Applausi).*

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(2134) Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gadda ed altri; Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Bindi ed altri; Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare)*

(456) AMATI ed altri. - Norme in materia di destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali a finalità di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza

(799) CARDIELLO ed altri. - Interventi urgenti in materia di beni della criminalità organizzata e a favore dell'agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

(1180) GASPARRI. - Norme per la utilizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata al fine di agevolare lo sviluppo di attività produttive e favorire l'occupazione

[\(1210\)](#) *RICCHIUTI ed altri. - Istituzione dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari e degli amministratori dei beni confiscati alla criminalità organizzata*

[\(1225\)](#) *FINOCCHIARO. - Modifiche al codice delle leggi antimafia in materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali*

[\(1366\)](#) *RICCHIUTI ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di competenza del tribunale distrettuale per l'applicazione di misure di prevenzione*

[\(1431\)](#) *FALANGA ed altri. - Modifiche agli effetti inibitori ed escludenti derivanti dal procedimento di prevenzione nei confronti dell'attività di impresa*

[\(1687\)](#) *Misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti*

[\(1690\)](#) *MIRABELLI ed altri. - Modificazioni al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione*

[\(1957\)](#) *DAVICO. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate*

[\(2060\)](#) *BENCINI ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate*

[\(2089\)](#) *CAMPANELLA ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali in relazione ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione*

(Relazione orale) (ore 17,24)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2134, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gadda ed altri; Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Bindi ed altri; Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare, 456, 799, 1180, 1210, 1225, 1366, 1431, 1687, 1690, 1957, 2060 e 2089.

Ricordo che nella seduta pomeridiana del 21 giugno sono state respinte una questione pregiudiziale e una questione sospensiva.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Capacchione. Ne ha facoltà.

[CAPACCHIONE](#) (PD). Signor Presidente, colleghi, in questi giorni, in queste ore, mentre noi stiamo discutendo in Parlamento la modifica del codice antimafia, le organizzazioni criminali continuano a fare il loro mestiere e a radicare il loro potere economico e finanziario sulla piazza globale, non soltanto europea. Stanno privilegiando i Paesi della nuova Europa, ancora in via di sviluppo e destinatari di ingenti risorse comunitarie destinate, in prevalenza, alla realizzazione di infrastrutture primarie. Lo stanno facendo in Romania, Bulgaria, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia. Ce lo dicono numerosi indicatori: dalla mobilità delle imprese, anche in odor di mafia, agli atti d'indagine, anche di questi giorni, su ditte specializzate nell'edilizia, nel manifatturiero, nella ristorazione, nel gioco e nel divertimento. A conferma, ove mai ve ne fosse bisogno, che le organizzazioni criminali hanno dismesso da tempo le vesti della mala esclusivamente violenta preferendo indossare quelle più comode e anonime dei *broker* e degli imprenditori, allargando la propria sfera d'influenza,

allontanandola dai centri investigativi italiani - capaci, più di altri, di riconoscerle e colpirle - e spostandola lì dove ancora resiste la comoda convinzione che mafia, camorra e 'ndrangheta siano patologie tutte italiane.

Pian piano i Paesi europei stanno adeguando la propria legislazione, senza però comprendere fino in fondo la pervasività di quelle organizzazioni, capaci di inquinare economia e politica senza armi convenzionali, ma con la corruzione. Ma è proprio dall'Europa che certamente può arrivare la spinta trainante per il futuro contrasto alle mafie, spinta che necessita di una capacità di analisi europea, se non globale, dei mezzi di contrasto alle organizzazioni mafiose, a partire appunto dalle misure di prevenzione e dalla confisca dei beni. E sono proprio questi i punti fondamentali del provvedimento al nostro esame: dalle forme del procedimento di prevenzione alla disciplina della gestione e della destinazione dei beni confiscati.

Si è provveduto infatti a incrementare le tipologie di soggetti pericolosi e quindi passibili di essere sottoposti a misure di prevenzione: oltre agli indiziati di mafia, ci sono coloro che hanno dato assistenza agli associati, ma anche gli indiziati dei più gravi delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, elevati a categoria a pericolosità qualificata, al pari degli indiziati di appartenenza a un'associazione di tipo mafioso. A voler rimarcare, dunque, anche la pervasività dei sistemi corruttivi, capaci di modificare profondamente non soltanto l'andamento della pubblica amministrazione e, più in generale, del sistema Stato, ma anche il rapporto tra questi e i cittadini.

Lo aveva ricordato nelle ultime settimane il capo della procura di Roma, Giuseppe Pignatone, citando la Cassazione a proposito di Mafia Capitale: «Nella sua storia, la criminalità organizzata - aveva detto - ha sempre fatto ricorso alla corruzione, fermo restando che mafia e corruzione sono due realtà diverse e non sempre dove c'è l'una c'è anche l'altra. L'elemento di novità è che la corruzione è diventata strumento e manifestazione dell'intimidazione mafiosa». L'attività corruttiva viene scelta innanzitutto perché gli atti violenti allarmano l'opinione pubblica e attirano l'attenzione di polizia e magistratura; inoltre, la mescolanza tra il mondo mafioso e quello "altro" genera influenze reciproche, così che le mafie accettano le regole, a volte mutuano persino il linguaggio, dei loro interlocutori. I criminali, infine, stanno bene attenti a non mettere in difficoltà con episodi violenti l'amministratore o il funzionario amico, perché questi possa aggiustare la gara d'appalto con i suoi metodi e i suoi tempi.

È in questo contesto, dunque, che vanno lette le singole riforme contenute nel codice antimafia. Particolare rilievo ricopre, per esempio, la proposta, già fatta dal Governo con l'Atto Senato 1647, di un ulteriore potenziamento dell'istituto della cosiddetta confisca allargata, di cui all'articolo 12-*sexies*. Nell'ottica di estendere la sua sfera di operatività, si prevede l'espresso richiamo ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di rito, nel cui elenco sono stati inseriti molto opportunamente i più gravi delitti ambientali (di disastro e di inquinamento) e il delitto di traffico organizzato di rifiuti.

Il testo ora in esame si muove nella direzione della valorizzazione delle affinità della confisca allargata con la confisca di prevenzione, con il chiaro intento di affinare un armamentario giuridico con indiscutibili profili di complementarità: in questa prospettiva, per esempio, la legittima provenienza dei beni non potrà più essere giustificata dal proposto adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego di evasione fiscale (in questi termini, per la confisca di prevenzione, si è già espressa la giurisprudenza di legittimità, anche a sezioni unite). La riforma, dunque, cristallizza in norma ciò che sinora è solo un'indicazione giurisprudenziale, sia pur qualificata.

Come la confisca di prevenzione prescinde, per sua struttura, da un accertamento di responsabilità per i delitti la cui commissione costituisce lo sfondo in cui essa si inserisce, così la confisca allargata si affranca, nei limiti del possibile, dalle sorti del procedimento penale, per soddisfare al meglio l'esigenza, che la sottende, di neutralizzazione della pericolosità autonoma dei patrimoni di illecita formazione. L'affinità delle due confische ha indotto, inoltre, una significativa assimilazione delle disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni, rendendo applicabile alla confisca allargata la disciplina della confisca di prevenzione, comprese le regole relative alla tutela dei terzi e all'esecuzione del sequestro.

In questa dimensione generale, va considerato anche l'interesse riservato al profilo della

specializzazione delle sezioni di tribunale che trattano la materia della prevenzione: una per distretto, conservando l'eccezione dei circondari di Trapani e Santa Maria Capua Vetere. Bene sarebbe stato, però, preservare la *ratio* ermeneutica delle due eccezioni, precedenti alla nuova geografia giudiziaria, allargandole ai tribunali di Marsala e Napoli Nord, competenti a decidere sulla cosca che fa capo a Matteo Messina Denaro e ai maggiori e più strutturati *clan* della camorra napoletana e casertana, attualmente nella disponibilità - si fa per dire - dei tribunali di Napoli Nord.

L'esigenza di specializzazione in un settore di obiettiva complessità e delicatezza appare indubbia, anche tenendo conto, da un lato, dell'incremento della qualità e quantità dei procedimenti di prevenzione e, dall'altro lato, dell'esigenza di uniforme applicazione di una generale istanza di garanzia della trattazione prioritaria dei procedimenti volti all'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali. Nessun progresso sul versante dell'efficienza può dirsi, infatti, stabilmente conseguito se non accompagnato da un corrispondente adeguamento dei meccanismi di tutela dell'effettività delle garanzie difensive e dei diritti dei terzi in buona fede. Vanno, dunque, apprezzati gli sforzi riformatori volti a far conoscere alle parti, agli interessati e ai difensori, già con la comunicazione dell'avviso dell'udienza, i contenuti minimi della proposta di prevenzione.

Presidenza della vice presidente DI GIORGI(ore 17,32)

(Segue CAPACCHIONE). Un'ulteriore linea direttrice di riforma riguarda le misure volte a rafforzare le indagini patrimoniali e a rendere maggiormente efficace il procedimento di prevenzione patrimoniale e l'amministrazione, la gestione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati. Si propongono innovazioni rivolte all'obiettivo di promuovere il recupero delle imprese infiltrate dalle organizzazioni criminali. Soprattutto, con l'articolo 34-*bis* si introduce l'istituto del controllo giudiziario in applicazione sostitutiva della amministrazione giudiziaria, nei casi in cui l'agevolazione dell'attività di soggetti sottoposti a misure di prevenzione non assuma carattere di stabilità e sussistano circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionare l'attività di impresa. È il caso, per esempio, delle aziende che un tempo erano colpite dalle cosiddette informative atipiche, spesso perché i titolari delle stesse avevano subito estorsioni non denunciate o perché nei passaggi di cantiere avevano assorbito manodopera contigua ai *clan*. Tale misura non determina lo spossessamento della gestione dell'attività di impresa e introduce un intervento meno invasivo di vigilanza prescrittiva affidata a un commissario giudiziario nominato dal tribunale, con il compito di monitorare dall'interno dell'azienda l'adempimento delle prescrizioni dell'autorità giudiziaria.

Agli interventi fin qui indicati si accompagnano alcune modifiche - non più rinviabili, dopo la scoperta di comportamenti illeciti in alcune sedi giudiziarie -finalizzate a rendere maggiormente trasparenti i criteri di nomina degli amministratori dei beni sequestrati e confiscati, in modo da assicurare la rotazione degli incarichi e la corrispondenza tra profilo professionale dell'ausiliario e tipologia dei beni appresi in sede preventiva.

La linea di intervento che riguarda la gestione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata è un capitolo fondamentale in una rinnovata strategia di aggressione all'accumulazione illecita di capitali.

È emersa, inoltre, una visione dell'Agenzia nazionale come struttura con funzioni di ausilio al giudice delegato, dal momento del sequestro e fino alla confisca di secondo grado. Ad essa è attribuita l'amministrazione e la destinazione dei beni dopo l'esaurimento del giudizio di merito.

Il ruolo dell'Agenzia in fase di sequestro è orientato ad agevolare l'assegnazione provvisoria dei beni e delle aziende agli enti territoriali o del terzo settore per finalità istituzionali o sociali. In questo senso, è apprezzabile l'esigenza di orientare la prospettiva in funzione di una «redditività» dei beni, non tanto in senso strettamente economico, ma di più ampio respiro, da intendersi come affermazione della legalità e della presenza dello Stato come risposta ai bisogni sociali della collettività. La valorizzazione dei beni confiscati costituisce un punto essenziale della riforma nella prospettiva di temperare le esigenze della giurisdizione con le esigenze operative della gestione dei beni fin dal sequestro. L'obbiettivo non è solo quello di rafforzare la capacità di gestione dinamica dei beni nella fase

giudiziaria tramite l'assegnazione, come visto, di risorse professionali adeguate, cui attingere per la nomina degli amministratori, ma anche di definire gli strumenti di programmazione e attuazione delle politiche di riutilizzo in termini di *welfare* e inclusione sociale, di promozione cooperativa e di imprenditorialità giovanile, di tutela del lavoro e di nuova occupazione, di sviluppo economico e produttivo.

Per i beni confiscati si consente il trasferimento agli enti locali, anche per finalità economiche, purché accompagnate dal vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali. Un passo avanti che va nella direzione da tempo auspicata dagli amministratori locali, superando, senza pregiudizio, il non sempre sostenibile obbligo del riuso di immobili non idonei e fatiscenti, il cui impiego imporrebbe costosissimi lavori di adeguamento statico, antisismico e antincendio. In altre parole, un ulteriore costo per la collettività. (*Applausi del senatore Sposetti*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Falanga. Ne ha facoltà.

FALANGA (ALA-SCCLP). Signor Presidente, spero che il senatore Lumia termini la telefonata sicché possa ascoltare il mio intervento. (*Commenti del senatore Lumia*).

Credo, Presidente, che non vi sia in questo Senato, in questo Parlamento, alcuna forza politica o alcuno di noi che non intenda collaborare con determinazione all'approvazione di norme che vadano nella direzione del contrasto alla criminalità organizzata. Credo non vi sia alcuna forza politica che abbia mai ostacolato questi obiettivi o abbia fatto sconti alla criminalità organizzata. *Documenta habemus*: abbiamo i provvedimenti di legge, approvati dai vari Governi che si sono succeduti. Ricordo anche - e perché no? - incisivamente i Governi presieduti dal presidente Berlusconi. Quindi, la lotta alla criminalità organizzata è stata sempre una battaglia sostenuta da tutte le forze politiche del nostro Paese.

Il relatore di questo provvedimento ha una grande responsabilità perché, per i suoi obiettivi e i suoi scopi, questo provvedimento deve essere approvato a larga maggioranza di questa Assemblea. È insopportabile immaginare che venga votato favorevolmente da alcune forze politiche e contrastato invece da altre forze presenti in Aula. Dico questo perché un eventuale voto contrario si presta alle più ambigue interpretazioni. Pare quasi che si vogliano fare sconti alla criminalità organizzata; che non si voglia collaborare nella lotta alla criminalità. Ma, come in Commissione il senatore Caliendo e il relatore Lumia hanno dato spunti correttivi al provvedimento, accolti anche dal relatore Pagliari - è stato in qualche modo corretto qualche errore che pur vi era nella stesura che ci proveniva dalla Camera - a un certo punto, non si sa perché, questi rilievi, forse ancora più corretti e più giusti, non sono stati recepiti. Mi si dice che non sono stati presentati emendamenti: la tecnica dell'emendamento, senatore Lumia, mira ad acuire un contrasto. Questo al nostro esame è un provvedimento che, al di là di emendamenti che si approvano o si rigettano, le forze politiche devono correggere di intesa. E qual è il *vulnus* che preoccupa chi allo stato deve dire no a questo provvedimento? Il *vulnus* è rappresentato dall'equiparazione dei reati contro la pubblica amministrazione ai reati di mafia.

È una preoccupazione di ordine non soltanto logico e pratico, ma, se mi consentono i giuristi di quest'Assemblea, anche semantico e tecnico, perché con il provvedimento al nostro esame si va a sconvolgere la natura delle misure di prevenzione. Come tutti sanno bene, la natura delle misure di prevenzione è da ravvisare nella pericolosità sociale. Lo Stato interviene in via cautelare e anticipata a bloccare beni e azioni con misure di prevenzione personale, imponendo al soggetto di ritirarsi a una certa ora, indicando delle regole per il suo agire quotidiano, adottando provvedimenti di natura patrimoniale per sequestrare il suo patrimonio e nominando soggetti indicati dallo stesso tribunale.

È chiaro che non ci può essere questa equiparazione e diventa paradossale quando non ci si rende conto che, ad esempio, per il reato di peculato d'uso, si prevede la possibilità di avviare le procedure di prevenzione. Ricordo che il reato di peculato d'uso è quello commesso dal pubblico amministratore che utilizza un foglio di carta, un telefono o un'auto di servizio per fini personali. Ebbene, il reato è odioso, ma sfido chiunque di voi a considerare quanto sia più odioso e di allarme sociale il reato di femminicidio. (*Commenti del senatore Mirabelli*). Collega, ti spiego perché per le misure di prevenzione ci deve essere il requisito della pericolosità sociale. La procedura di prevenzione non può

essere attivata sulla base della gravità del reato, perché, se fosse così, dovremmo ritenere applicabili le misure di prevenzione per tutti i reati. Per quanto mi riguarda, i reati sono tutti odiosi, ma quelli per i quali si attiva una procedura di prevenzione devono essere necessariamente di elevata pericolosità sociale e non credo che tale elemento di pericolosità possa essere ravvisato in un reato comune contro la pubblica amministrazione.

Varie sono state le pressioni giunte da soggetti esterni al Parlamento. Io personalmente ho espresso ammirazione e apprezzamento per chi, esterno al Parlamento, ha speso il suo tempo e impegnato parole e voce per sollecitare una convergenza tra forze politiche che su questo punto erano in discordia. Non è l'unica direzione di contributi che ci sono arrivati dall'esterno; ieri ho partecipato a un convegno insieme a don Luigi Ciotti, esterno al Parlamento, che in pubblico ha affermato la necessità di equiparare i reati contro la pubblica amministrazione ai reati di mafia. Non ci si può stupire se c'è Tizio che, con la sua autorevolezza o presunta tale, interviene nel dibattito parlamentare e non farlo se altro soggetto, anch'esso con la sua autorevolezza o presunta tale, fa altrettanto.

Personalmente ringrazio l'uno e l'altro, anche se li valuto diversamente accolgo infatti il suggerimento dell'uno, che mira a creare un equilibrio, un'intesa che faccia in modo che questo Parlamento, questo Senato, approvi a larghissima maggioranza un provvedimento di tale delicatezza. Ed è qui la delicata funzione del relatore. Il relatore deve percepire questi stimoli, deve percepire queste esigenze, provenienti anche dal mondo dottrinario. Anche perché c'è stato un allarme. La dottrina italiana si è allarmata di fronte a un provvedimento del genere.

Mi permettevo, dalla modestia della mia preparazione, di sollecitare quantomeno un collegamento con l'articolo 416 del codice penale. Il reato contro la pubblica amministrazione, la corruzione, il peculato sono reati odiosi ma possono divenire di allarme sociale solo quando sono commessi in forma associativa, e quindi come associazione a delinquere.

Allora, per un verso, si risolve la preoccupazione di un cittadino che ha commesso un delitto, per quanto sanzionabile ma di lieve entità, quale può essere un peculato d'uso, e, contemporaneamente, si soddisfa quella esigenza gridata dalla dottrina italiana, dai giuristi del nostro Paese che hanno lanciato l'allarme per un provvedimento di questo genere.

Io voglio votare un provvedimento che contrasti la criminalità organizzata. E voi mi dovete porre nelle condizioni di poterlo votare. Voi non mi potete fare il torto (mi riferisco alla maggioranza di Governo) di non votare un provvedimento che va a contrastare la criminalità organizzata. Voi mi ponete in una condizione di disagio di coscienza nel dover dire no.

Ed è quindi questo mio un grido: correggetelo! Correggete questi punti. Poi c'è il problema anticipato dalla senatrice Capacchione, vale a dire l'errore da voi commesso nell'immaginare l'istituzione del distretto circondariale antimafia a Santa Maria Capua Vetere e non a Napoli Nord, ancorché i territori di maggior frequentazione malavitosa fossero di competenza del tribunale.

Se questo volete farlo, fatelo. Non mi appassiona più di tanto. Così come non mi appassiona la riforma, che anzi forse condivido, sulle agenzie, spostando la sede da Reggio Calabria a Roma e creando altre sedi sul territorio nazionale. Allo stesso modo accolgo con favore la possibilità di vendere i patrimoni confiscati e non dati in uso talvolta a chi ne fa un cattivo uso. Lo Stato fa cassa, ed ha bisogno di fare cassa, ma correggete il punto centrale di questo provvedimento, questa scellerata equiparazione che non trova conforto né nel diritto né nella dottrina né nel Paese.

Fate questo e noi non avremo problemi a votare il provvedimento e voi potrete essere orgogliosi per aver fatto votare questo provvedimento dalla maggioranza del Senato. Non ve ne andate come guitti sotto al muro con il provvedimento in tasca. Non fa bene a voi, non fa bene a noi, non fa bene al Paese. Vi prego, correggetelo. E all'esito delle vostre determinazioni il mio Gruppo assumerà la decisione se votare a favore o meno. *(Applausi dal Gruppo ALA-SCCLP).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Malan. Ne ha facoltà.

[MALAN](#) (FI-PdL XVII). Signora Presidente, onorevoli colleghi, Forza Italia è sempre stata pronta ad approvare leggi volte a favorire e rendere più efficace la lotta contro la criminalità organizzata, contro

le mafie e, quando ha avuto responsabilità di Governo, ha portato avanti una guerra senza quartiere alle organizzazioni criminali cogliendo anche numerosi successi. Sottolineo peraltro che sotto ogni Governo tali successi sono soprattutto da attribuire ai magistrati che conducono le indagini e alle Forze dell'ordine che con l'azione pratica mettono in atto le misure che costituiscono il compimento di tutte queste indagini. Pertanto, anche in questa occasione abbiamo lavorato e intendiamo continuare a farlo perché il provvedimento in esame sia il più efficace possibile ai fini della lotta alla criminalità organizzata. Lo abbiamo fatto in Commissione e ne ringrazio tutti i componenti, a cominciare dal relatore Lumia, che hanno lavorato a questo testo che è interamente tecnico, ma nella tecnica ci sono elementi di contenuto molto importanti.

La lotta alla criminalità organizzata può e deve essere condotta anche con strumenti particolari che in altri settori non potremmo introdurre, perché potrebbero essere in contrasto con la Costituzione o anche con documenti di diritto internazionale.

La questione della criminalità mafiosa e della criminalità organizzata può e deve essere condotta con mezzi straordinari che incidano in modo efficace nella realtà e possano portare alla sconfitta e quantomeno a un efficace perseguimento di questo fenomeno. Esso peraltro non inquina soltanto la realtà di tante parti del nostro Paese ahimè non più relegate soltanto al Sud, ma anche altrove. Purtroppo, infatti, ci sono state quelle che in medicina si definiscono le metastasi, che si sono manifestate anche ben lontano dai luoghi dove tradizionalmente si è abituati a immaginare la presenza di questo fenomeno, che crea danni diretti in tutti i casi in cui incide in modo fortemente negativo su determinate realtà locali. Infatti, nelle aree, nelle situazioni o nei settori dove la criminalità organizzata è attiva spesso ci si trova di fronte a una fuga delle attività economiche o anche delle singole persone che, non tollerando e non potendo sopravvivere in una situazione di questo genere, lasciano vasti territori del nostro Paese perché temono, o addirittura hanno sperimentato, la realtà dei taglieggiamenti, delle infiltrazioni, a volte anche nella pubblica amministrazione e in tutti gli organi dello Stato (nella politica, ma non solo), e pertanto cancellano la possibilità di una crescita economica e dunque le speranze e il benessere di molte persone.

C'è ancora dell'altro: non soltanto il danno all'insieme della realtà economica di tante parti del Paese, ma anche un danno all'immagine complessiva del Paese. Pertanto non possiamo mostrare debolezza nella lotta al crimine organizzato e dobbiamo essere pronti ad esaminare, come dicevo, tutte le norme che possono essere d'aiuto in questa lotta.

Non esiste, però, solo la debolezza mostrata da misure troppo blande. Vi è anche un altro modo di manifestare debolezza. Ho citato spesso, parlando di giustizia e di norme penali in generale, solitamente al di fuori dello specifico argomento relativo alla lotta alla criminalità organizzata, il primo capitolo dei «promessi sposi» come esempio di manifestazione di debolezza che si rivela non perché vengono approvate leggi troppo blande, ma perché si approvano leggi esageratamente severe che indicano molto spesso un insuccesso nell'applicare le leggi normali, quindi un insuccesso di carattere generale. Manzoni ce ne fornisce un esempio citando le famose gride, promulgate nel nostro Paese nel XVI secolo, alcune anche nel XVII, per combattere il fenomeno dei bravi che aveva molti aspetti simili alla criminalità organizzata di cui parliamo oggi. Nel parlare del fenomeno dei bravi, Manzoni cita, appunto, le gride, una sorta di decreti, con le quali si stabilivano severe pene per coloro che si comportavano da bravi, per cui, sostanzialmente, compivano estorsioni, effettuavano soprusi vari ai danni di altre persone, imponevano determinate realtà, impedivano matrimoni (e questo si attagliava al romanzo) e quant'altro. Per costoro erano previste pene severissime oppure l'ordine di lasciare entro cinque giorni il Paese.

L'inefficacia di tali norme si vedeva dal fatto che pochi anni dopo ne venivano emanate di ancora più severe, secondo le quali bastava il sospetto o la fama - e qui, purtroppo, ci avviciniamo ad alcuni aspetti del provvedimento che stiamo trattando - di essere uno di questi bravi, così venivano denominati, per incorrere non già nell'allontanamento ma addirittura in pene corporali, multe e reclusione, in alcuni casi ad arbitrio di sua eccellenza. Queste norme, anch'esse evidentemente inefficaci, qualche anno dopo venivano reiterate, a volte ripetendo le norme già emanate

precedentemente.

Anche in questo caso vediamo una tecnica applicata talvolta anche in questi anni, quando una legge c'è e se ne fa un'altra uguale per dare il famoso segnale. Il vero segnale che noi dovremmo dare quando facciamo le leggi è che siano efficaci, che funzionino e che facciano il bene del Paese.

Queste ulteriori gride, ci dice Manzoni, si estendevano non soltanto a chi aveva fama di essere uno di questi malviventi, uno di questi bravi, ma anche a coloro che vestivano nel modo in cui generalmente vestivano costoro, anche se portavano solo il ciuffo - un espediente che molti bravi usavano e che consisteva in un ciuffo generalmente trattenuto da una reticella che, se veniva rimossa, lasciava che i capelli coprissero il volto - che consentiva una legittima e apparentemente casuale copertura del viso. In tal modo venivano criminalizzati comportamenti che, di per sé, non costituivano alcun crimine (avere i capelli lunghi non è pericoloso per nessuno, al limite per chi li porta se gli vanno davvero negli occhi) solo per far vedere che si facevano le cose sul serio.

In questo caso, nel provvedimento in esame ci sono delle parti che lasciano quantomeno perplessi. All'articolo 1 si propone di estendere alcune misure cautelari, che possono essere utili in determinati casi, per gli indiziati - si noti bene - di una serie di reati che possono avere a che fare con la criminalità organizzata, anche a casi in cui palesemente non vi è alcun nesso con la criminalità organizzata. Quando le norme speciali, per così dire di emergenza, norme rispetto alle quali si possono giustificare alcune limitazioni dal punto di vista delle garanzie per i cittadini, anche rispetto a quanto afferma la Costituzione, vengono applicate a situazioni, appunto, speciali, è un conto, ma quando queste norme vengono estese a situazioni che di speciale non hanno nulla, è un altro conto, anche se si tratta di situazioni certamente esecrabili. Infatti, come è stato detto dal senatore che mi ha preceduto, tutti i reati, se le leggi sono scritte bene, sono odiosi, per cui si dovrebbe applicare qualunque misura a qualunque reato, ma questo può andare bene dal punto di vista filosofico e non dal punto di vista pratico e neanche dal punto di vista del rispetto del diritto: ci devono essere risposte proporzionate alla gravità del reato ed alla sua pericolosità. Se si estende qualche misura a tutti, corriamo una serie di rischi, fra i quali il primo, che mi sembra il più grave, è quello di scrivere una legge che può essere incostituzionale e che la sua incostituzionalità venga estesa all'intera struttura della norma, con il pericolo che persone alle quali ben si attaglierebbero queste norme speciali o emergenziali possano poi invocarne l'incostituzionalità. E sarebbe davvero paradossale subire una sconfitta non già sul campo, dove non sempre le azioni di indagine, di arresto e di contrasto alla criminalità possono avere successo (in tutte le guerre è impossibile vincere su ogni singolo confronto), ma davanti alla Corte costituzionale. Questo sì sarebbe un danno pesantissimo per il nostro Paese: una norma contro la mafia bocciata dalla Corte costituzionale.

Sappiamo bene, tra l'altro, come l'informazione crea una sintesi delle notizie e come l'informazione straniera nel trattare dell'Italia, a volte in totale malafede, estenda all'intero Paese in particolare le questioni che riguardano la mafia (ricorderete bene, ormai tanti decenni fa, quell'immagine di copertina con la pistola nel piatto di spaghetti e altre allusioni di questo genere). Noi non abbiamo bisogno di queste cose. Noi abbiamo bisogno certamente di una lotta efficace, di norme che rispondano alle esigenze delle indagini, ma abbiamo anche bisogno di non dimostrarci deboli ed inefficaci, perché oggi non è debole e inefficace la lotta alla criminalità organizzata, per cui non dobbiamo approvare norme che somiglino alle gride, quelle certamente inefficaci, eccessive e velleitarie dell'Italia del Cinquecento e del Seicento descritta dal Manzoni, perché otterremmo l'effetto opposto. Credo che ben altri siano gli strumenti che devono essere usati per dare il messaggio chiaro che si è contro ogni tipo di illegalità, e questo deve venire dai massimi vertici del Paese, a cominciare naturalmente dal Parlamento, dal Governo e da tutte le strutture della pubblica amministrazione. Non dobbiamo arrivare a citare il fatto che il Governo non metta in atto una sentenza della Corte costituzionale, magari riguardante le pensioni. Non dobbiamo arrivare a citare il fatto che certe norme, che impongono di indire gare di appalto per determinati settori della nostra economia, poi vengano apertamente aggirate. Dobbiamo fare esattamente il contrario, ossia cercare di porre rimedio a questi che indubbiamente sono dei *vulnera* alla nostra giustizia, all'immagine del nostro Paese e di tutti

coloro che in generale amano la giustizia, al di là naturalmente di quella amministrata nei tribunali.

Dobbiamo prevenire questi contrasti, sia evitando misure fuori luogo e non giustificate dalla realtà, e, allo stesso tempo, vegliando affinché, a cominciare dagli atti compiuti dai massimi organi istituzionali del nostro Paese, si percorra sempre il solco della più rigorosa ed efficace legalità.

Per questo auspico che nel prosieguo dell'esame del provvedimento si ponga rimedio ad alcuni aspetti. Come ho detto, infatti, determinati reati, che non sono direttamente configurabili come reati di criminalità organizzata, indubbiamente possono esserlo, e quindi estendere determinate misure preventive a tali casi può avere una sua giustificazione. Ma estenderle a qualunque fattispecie, ovvero a reati che oggi magari sono sotto la particolare attenzione dell'opinione pubblica (dieci anni fa sarebbero stati altri, tra dieci anni se ne vedranno altri ancora), sarebbe sintomo di debolezza e di scarso rispetto del diritto, di cui la nostra Costituzione è certamente un modello, e non servirebbe a garantire ciò che serve: una lotta alla criminalità organizzata, la cui efficacia deve essere sempre perseguita, ma in termini di correttezza. Se si vuole combattere - e tutti certamente vogliamo farlo - la criminalità, in particolare quella organizzata, dobbiamo farlo nel rispetto delle regole, della Costituzione e dei diritti dei cittadini.

Ricordiamo quanto detto da un celebre pensatore: coloro che pensano di sacrificare parte della propria libertà per avere più sicurezza, non meritano e non conserveranno né l'una, né l'altra. Per cui attenzione: sacrificando la libertà in nome della sicurezza, si finisce per non fare sicurezza e intanto si perde un pezzo di libertà.

Sono convinto che tutte le parti politiche rappresentate in quest'Assemblea abbiano la volontà di rispettare la nostra Costituzione, rispettare e far rispettare la legge e i diritti dei cittadini, i quali sono - come dice la Costituzione - innocenti fino a che non viene dimostrato il contrario.

Per quanto riguarda le norme nei confronti degli indiziati (e la parola «indiziati» ricorre diverse volte all'articolo 1 del provvedimento), facciamo attenzione: tutte le volte che si toccano gli indiziati, diamo un'occhiata alla Costituzione e al diritto internazionale e cerchiamo di scrivere norme che distinguano chiaramente lo Stato e la legalità. La Costituzione è la fonte della nostra legalità. Chi è fuori dalla legalità deve essere combattuto, ma dobbiamo farlo con le armi del diritto e della nostra Costituzione. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Molinari. Ne ha facoltà.

MOLINARI (*Misto-Idv*). Signora Presidente, signore senatrici, signori senatori, dopo circa tre anni da quando in quest'Aula abbiamo votato la risoluzione della Commissione antimafia con cui si chiedeva una riforma del sistema di gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, finalmente siamo all'atto finale per dare seguito a quella volontà. Il disegno di legge che siamo chiamati ad approvare, infatti, seppur partito dalla Camera su iniziativa parlamentare, è figlio di quella relazione.

L'articolato modifica la disciplina delle misure di prevenzione personali e patrimoniali e riforma l'Agenzia dei beni sequestrati e confiscati, per migliorarne l'operato nella gestione e dismissione dei beni, ma non solo. Come già altri prima di me hanno evidenziato, è un intervento che viene chiesto da anni da chi, sul terreno del contrasto alla criminalità organizzata di stampo mafioso, ha chiaro che per colpire al cuore le mafie è necessario che l'aggressione ai patrimoni illeciti che ne sono il frutto sia effettiva.

Ripetendo quanto già ho esposto nel mio intervento in discussione generale durante l'approvazione di quella relazione l'aggressione ai patrimoni illeciti frutto dei reati di mafia deve essere considerata nella sua organicità, cioè come un tutt'uno, sia nella fase dell'aggressione vera e propria - sequestro e confisca in cui lo Stato manifesta la sua forza - sia in quella successiva, in cui i patrimoni sottratti ai mafiosi devono essere valorizzati per ritornare alla collettività.

Questo intervento, nei suoi due aspetti operativi, deve essere la manifestazione tangibile, in buona sostanza, ancor di più in quelle vaste zone del Sud dove il contrasto alle mafie è lotta di resistenza democratica, della capacità dello Stato repubblicano di essere presente, attraverso quello che ho più

volte definito come una sorta di riuso di legalità. Esso deve rappresentare, cioè, una manifestazione dello Stato democratico di esercizio, oltre che del potere di contrasto e controllo, cioè della sua forza, anche e soprattutto, della capacità di mettere a profitto politiche di sviluppo anche mediante il riutilizzo dei proventi di attività criminali.

Come ormai la storiografia ha chiaramente evidenziato - e diciamolo anche in questa Aula - non sempre lo Stato si è comportato da Stato democratico, in quelle terre che ancora non riescono a recuperare la condizione di sottosviluppo in cui una certa politica di predazione, *pre* e *post* unitaria, le aveva consegnate, anche utilizzando le mafie come strumento di oppressione e di perpetuazione del potere.

A dirla in parole semplici, lo Stato, sottratte le risorse (sia essi beni mobili, immobili o aziende) alle mafie, deve poi essere in grado di ridare quelle risorse predate *in primis* alle genti del Sud, per non far minimamente rimpiangere la scelta di stare dalla parte dello Stato democratico repubblicano.

Io credo - anche come Italia dei Valori che sull'argomento aveva presentato un disegno di legge di iniziativa popolare, con cui chiedeva che i beni confiscati alle mafie divenissero appunto utili strumenti per raggiungere il bene comune con più penetranti meccanismi per la loro alienazione, se non altrimenti destinati a fini sociali - che l'equilibrio trovato nelle norme che ci apprestiamo ad approvare, per la maggioranza di Governo data, sia il meglio che ad oggi si potesse ottenere.

[Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA](#) (ore 18,14)

(Segue MOLINARI). Il provvedimento all'esame, infatti, rappresenta un apprezzabile passo in avanti in grado di correggere i limiti e le inadeguatezze della legislazione vigente (evitando, peraltro che si ripetano nefandezze come quella che ha visto come protagonista il giudice Saguto), con uno sguardo anche di prospettiva attraverso, per esempio, l'estensione delle categorie dei soggetti destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali anche agli indiziati dei delitti di corruzione nella pubblica amministrazione.

Non me ne vogliano quei colleghi che ho appena sentito avanzare sul punto alcune critiche, ma ritengo che questa non sia una forzatura, ove non si dimentichi come la storia del contrasto alle mafie ha dimostrato che il suo marchio di differenziazione rispetto ad ogni altra associazione criminale è, sì, la sua capacità di relazionarsi con certa classe dirigente, fino a inquinare la politica, ma è anche la facilità con cui riesce a penetrare e condizionare le pubbliche amministrazioni, completando quel furto di democrazia che è la corruzione, la quale, nella definizione del presidente della Repubblica Mattarella, costituisce il danno vero delle mafie.

Il messaggio lanciato con queste modifiche, si spera, è che il delinquere non paga, perché si finisce in carcere né si consente di accumulare o celare i proventi.

Unico rammarico che devo però evidenziare è aver perso, per l'ennesima volta, l'occasione, nel momento in cui si sono modificate le misure personali di prevenzione, di impedire ai sorvegliati speciali per mafia di fare campagna elettorale, per come codificata nel testo di legge che sin dall'inizio di questa Legislatura sto cercando di far approvare, la cosiddetta legge Lazzati, e che si trova impantanata in Commissione affari costituzionali.

Ho presentato alcuni emendamenti e un ordine del giorno che spero vengano accolti, perché ritengo la legge Lazzati un'arma semplice e potente che colma un vuoto legislativo; già è previsto che i sorvegliati speciali non votino, ma nessuno impedisce loro di fare campagna elettorale. Questo piccolo accorgimento credo possa porre un freno, se non eliminare, al continuo stillicidio, a cui assistiamo dopo ogni elezione amministrativa, di scioglimenti consecutivi dei Consigli comunali in alcune realtà, specialmente nella mia Calabria.

Condivido in pieno, dal punto di vista della tecnica legislativa, la critica rivolta all'aver voluto estendere questi potenti strumenti di contrasto ai cosiddetti reati persecutori e a quelli di terrorismo. Io spero che, con questo, non si indebolisca la funzione primaria per cui sono nati. Ma tant'è. (*Applausi dal Gruppo Misto-Idv*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Orru'. Ne ha facoltà.

ORRU' (PD). Signora Presidente, onorevoli colleghi, ci troviamo oggi a discutere la riforma al testo unico antimafia, un provvedimento molto importante per tutto il Paese e soprattutto per la terra dalla quale provengo, la Sicilia. Voglio anch'io, come il relatore, senatore Pagliari, iniziare il mio intervento con il ricordo ed un pensiero alle tante, troppe vittime delle mafie ed un ringraziamento ai cittadini, agli amministratori pubblici, alle associazioni come Libera e a tutti coloro che quotidianamente contrastano la criminalità organizzata.

Il provvedimento di cui stiamo discutendo, già approvato alla Camera e modificato in Commissione giustizia, introduce diverse modifiche al codice antimafia, tra le quali quelle relative alla disciplina delle misure di prevenzione personali, alla sorveglianza speciale, all'obbligo di soggiorno e alla disciplina delle misure di prevenzione patrimoniali. Esso interviene sulla normativa relativa all'amministrazione, gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati e sulle disposizioni del codice relative all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Su questo ultimo punto sono già intervenuta in quest'Aula nel 2014, nel corso della discussione generale sulla relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle associazioni criminali, anche straniere, sulle prospettive di riforma del sistema dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ed è ancora su questo punto che oggi focalizzerò il mio intervento.

Nell'intervento in Aula feci delle osservazioni ed anche delle proposte relative sia al mandato che ai criteri di scelta degli amministratori giudiziari e non solo, frutto di esperienze legate alla storia delle aziende sequestrate alla mafia nel mio territorio, esperienze non sempre positive e che in alcuni casi non hanno visto i beni immobili e le aziende confiscate diventare risorse positive ed effettive per la collettività, o in termini di destinazione utile dei beni o in termini di poli produttivi e forieri di lavoro.

Ritengo importante oltre che necessario, oggi più di allora, che le imprese sequestrate siano messe in grado di confrontarsi con il mercato ed abbiano gli strumenti per poter diventare produttive al pari di qualunque altra azienda economica sana, capace di creare lavoro e sviluppo.

Il provvedimento di cui stiamo discutendo oggi con le modifiche apportate dalla Commissione giustizia va in tal senso ed in particolare il Capo III del provvedimento, anche recependo mie valutazioni, modifica proprio la disciplina in tema di amministrazione, gestione e destinazione di beni sequestrati e confiscati. Questa parte del provvedimento, infatti, interviene sulle norme che definiscono i criteri per la scelta degli amministratori giudiziari dei beni sequestrati e sulle norme che regolano gli adempimenti connessi alla cessazione del loro incarico, prevedendo che il tribunale, qualora la gestione del bene sequestrato risulti molto complessa, possa nominare più amministratori giudiziari eventualmente stabilendo se essi debbano operare congiuntamente o disgiuntamente.

Le modifiche apportate in Commissione, oltre a prevedere che l'amministratore giudiziario di aziende sequestrate venga scelto tra gli iscritti nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'albo nazionale degli amministratori giudiziari, recano anche puntuali cause ostative all'assunzione di tale incarico. Viene riconosciuta inoltre all'amministratore giudiziario la facoltà di organizzare, su autorizzazione del giudice delegato, un proprio ufficio di coadiuvazione.

Nel provvedimento in esame vengono altresì introdotti gli strumenti finanziari di sostegno e valorizzazione delle aziende sequestrate necessari per la legalizzazione delle attività non inquinate dai capitali o dai metodi illeciti. Di grande importanza è l'istituzione presso le prefetture dei tavoli permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, ai quali sono chiamati a partecipare un rappresentante dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati, i rappresentanti delle istituzioni (Regione e Ministero dello sviluppo economico) e le associazioni datoriali e dei lavoratori.

Il disegno di legge in discussione prevede inoltre che la vendita delle partecipazioni societarie possa essere effettuata solo con modalità tali da garantire la tutela dei livelli occupazionali preesistenti e la destinazione del bene agli enti territoriali per finalità economiche, con vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali.

Viste le modifiche che il provvedimento in discussione apporta all'Agenzia nazionale e al suo funzionamento, mi fa piacere ricordare che, accanto ad esempi negativi di aziende rivelatesi prestanome nelle operazioni che l'Agenzia stava effettuando per far riacquisire l'azienda e rimetterla sul mercato, ci sono anche casi virtuosi di riutilizzo. Un esempio davvero importante è costituito da un'azienda della mia provincia (Trapani), la Calcestruzzi Ericina Libera. Vorrei anche rappresentare nuovamente un altro caso di specie, che afferisce ad un'azienda sempre della mia provincia (Trapani), di cui ho conoscenza diretta e per la quale sono intervenuta diverse volte in quest'Aula. Si tratta del Gruppo 6 GDO Srl, con sede in Castelvetro, azienda in amministrazione giudiziaria dal 2008, che operava nell'ambito della grande distribuzione gestendo direttamente e indirettamente, tramite società collegate e controllate, ovvero avendo concesso a terzi in regime di affitto di un ramo d'azienda, la somministrazione, affiliazione e conduzione di supermercati e *discount* in provincia di Trapani, Agrigento e in parte di Palermo.

L'azienda nel 2010 occupava circa 400 addetti, con un fatturato di oltre 120 milioni di euro e con attività in 58 supermercati. A seguito del provvedimento di confisca, tutte le quote societarie sono state trasferite all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Successivamente, il tribunale di Marsala ha dichiarato fallito il gruppo, ritenendo inammissibile l'accordo proposto dall'Agenzia nazionale, che prevedeva la cessione del ramo di azienda, relativo ai punti vendita del Gruppo 6 GDO, ad una società. L'accordo avrebbe consentito la ricollocazione della quasi totalità dei circa 400 lavoratori dei punti vendita direttamente e indirettamente collegati all'azienda castelvetranese della grande distribuzione, con l'avvio immediato dell'attività.

Nel novembre 2014 l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati ha emanato un decreto che prevedeva, tra l'altro, la riapertura a Castelvetro dell'ipermercato interno al centro commerciale, con il riassorbimento di una parte dei lavoratori impiegati nel gruppo. Successivamente, quasi tutti i lavoratori della rete della vendita sono stati ricollocati, mentre ad oggi circa 50 lavoratori del centro di distribuzione sono stati posti in mobilità; questa per alcuni è scaduta nel mese di giugno del 2016 e ad oggi risultano purtroppo ancora disoccupati.

Signora Presidente, colleghi, concludo con l'auspicio che, con le modifiche che verranno apportate oggi attraverso l'approvazione di questo provvedimento, si riesca ad accelerare quel processo di riforma dell'istituto dell'Agenzia, divenuto ormai indispensabile, affinché casi come quello del Gruppo 6 GDO e non solo non si ripetano, e che il prezzo della crisi economica, che ha generato disperazione e perdita di lavoro ovunque, non sia pagato doppiamente da quei lavoratori onesti - e voglio sottolinearlo: onesti - che, prestando la loro opera in un'azienda confiscata alla mafia, vedono i loro diritti doppiamente messi in pericolo.

Dobbiamo fare tutto il possibile affinché non si consolidi il messaggio secondo cui la mafia dà il lavoro e lo Stato lo toglie. Per questo dobbiamo adoperarci per far sì che le aziende confiscate continuino ad offrire lavoro e a produrre e che i beni confiscati diventino di utilità sociale, direttamente o tramite l'utilizzazione delle risorse derivanti dalla loro smobilitazione; in tal senso, il codice fa un notevole passo in avanti. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giovanardi. Ne ha facoltà.

[GIOVANARDI](#) (FL (Id-PL, PLI)). Signora Presidente, devo dire preliminarmente che, quando si tratta di questi argomenti e soprattutto di argomenti che - come dimostrerò fra un po' - allargano la normativa antimafia anche ad altre fattispecie, sono un po' perplesso. Avendo ripetutamente affrontato questi temi in Assemblea, in Commissione giustizia e in Commissione antimafia dal versante delle interdittive antimafia, che sono atti amministrativi, mi sono guadagnato sul campo un avviso di garanzia con l'aggravante mafiosa; e questo non perché io conosca qualcuno della mafia o della 'ndrangheta, direttamente o indirettamente, ma perché qualcuno ha semplicemente opinato che le opinioni espresse in Aula, in Commissione o in Commissione antimafia, ripetute all'esterno, in una dialettica con le prefetture e con chi, secondo me in maniera sbagliata, interpretava queste norme, diventano automaticamente qualcosa da marchiare con l'aggravante, anche se i rapporti sono stati con

Gratteri, con Cantone, con i prefetti, con la polizia e con i carabinieri, quindi solo nel circuito della legalità.

A quanto pare in Italia basta conoscere imprenditori della propria città definite nell'interdittiva come persone perbene, ma sono soltanto accusate e non condannate per aver avuto contatti con ambienti criminali, scatta la proprietà transitiva: la conoscenza di una persona perbene cui è rivolta la contestazione amministrativa - prima non c'era il penale - di aver avuto contatti con persone sospette per un intervento fatto a favore proprio o di persone iscritte in *white list* - si è dimostrato che gli atti amministrativi contenevano palesi errori - transitivamente ti mette un marchio di aggravante mafiosa.

Io dal 1992 in avanti ho sempre votato tutti i provvedimenti fino dal tempo di Falcone e Borsellino, di cui ero e sono grande ammiratore anche quando erano in vita - a differenza di molti che erano loro acerrimi nemici - quando venivano duramente contrastati all'interno e fuori della magistratura - Leoluca Orlando è solo un nome fra tanti - e l'ho sempre fatto secondo il loro insegnamento e con convinzione (provvedimenti che sono stati poi decisivi nel combattere la mafia). Poi, però, mi trovo davanti all'interpretazione delle interdittive antimafia che prevede presupposti per i quali basta il sospetto di un avvenimento futuro che non è un reato, ma può prefigurare un tentativo futuro di condizionamento di un'azienda sulla base delle parentele o delle amicizie. Mi trovo, cioè, nell'abito di situazioni nelle quali non è chiaro quale sia il comportamento lecito o illecito con conseguenze devastanti per le aziende e l'occupazione o, ancora, davanti a provvedimenti come quello in esame.

Sono stato in Commissione - potrò essere noioso, ma vorrei leggere perché desidero che chi mi ascolta capisca ciò che il Parlamento sta facendo, se si comporta in questa maniera - dove si dice che stiamo lavorando per affinare i meccanismi di contrasto alla mafia per far sì che i sequestri dei beni mafiosi vengano gestiti con intelligenza e non si ripetano i casi Saguto, a cui abbiamo assistito a Palermo. Mi riferisco ai casi in cui si è portata via la roba alla mafia e alla criminalità organizzata per poi farla finire in un altro circuito altrettanto mafioso di favori e prebende.

Va benissimo, quindi, affinare i meccanismi perché il patrimonio confiscato alla mafia, alla 'ndrangheta e alla camorra venga gestito correttamente. Ma qui stiamo approvando un'altra cosa che ritengo - lo dico sperando di non essere incriminato da qualcuno che la pensa diversamente - indebolisce la lotta alla mafia, alla 'ndrangheta e alla camorra. Un Paese democratico come il nostro non ha introdotto misure simili neanche con il terrorismo, in stagioni terribili, e ora sta introducendo una normativa speciale dedicata alla lotta alla criminalità organizzata, perché la piovra effettivamente ha condizionato la vita politica, economica e sociale di intere Regioni del nostro territorio. Questa specialità, però, rischia di diventare normalità perché le misure si estendono in spregio alla Costituzione. Con questo provvedimento, infatti, la Costituzione può essere presa e stracciata. Altro che presunzione di innocenza fino a sentenza passata in giudicato! Altro che rispetto di chi è soltanto accusato!

Veniamo alla sostanza del disegno di legge arrivato in Aula. Con l'articolo 1 si modifica l'articolo 4 del codice antimafia inserendo nuovi soggetti tra i possibili destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, tra cui la sorveglianza speciale, il divieto di soggiorno e l'obbligo di soggiorno. In particolare, queste misure dovrebbero essere applicate per il reato di assistenza agli associati alle associazioni a delinquere di stampo mafioso (articolo 418). E in questo caso ci siamo, perché siamo ancora in un ambito di confine con l'attività mafiosa. Ma poi le misure di prevenzione personali e patrimoniali, e cioè di sequestro dei beni, si applicano anche agli indiziati dei reati contro la pubblica amministrazione, di cui gli articoli 314 e 316, ossia peculato e peculato mediante profitto dell'errore altrui; e poi malversazione a danno dello Stato; indebita percezione di erogazioni statali o comunitarie; articoli 318, corruzione per l'esercizio della funzione; 319, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; 319-ter, corruzione in atti giudiziari; 319-quater, induzione indebita a dare o promettere utilità; 320, corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio; 322-bis, peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, eccetera eccetera.

Come vedete, questo provvedimento si aggiunge a ciò che è già diventato legge (la prescrizione

portata a venti, venticinque, trenta, trentacinque anni). E mi rivolgo anche ai colleghi del Movimento 5 Stelle, che forse oggi pensano che siffatte misure vengano applicate solo ai consiglieri o agli assessori del centrodestra o del PD e non i loro.

Presidente, stiamo votando provvedimenti che cominceranno con il sequestro di tutti i beni a carico del malcapitato assessore, sindaco o amministratore pubblico, e poi passeranno trent'anni nei quali i magistrati riterranno se proclamarlo innocente o colpevole. Intanto faccio presente che il sequestro dei beni è un fatto gravissimo, e lo stiamo facendo sulla base di un sospetto, e cioè di un avviso di garanzia, senza il primo, il secondo o il terzo grado. Poi, se vado a vedere le statistiche dei reati addebitati in Italia che finiscono - attenzione, non parlo di prescrizione - in archiviazione o in assoluzione, e penso che metà delle attività della magistratura rovinano totalmente una persona o un amministratore, mi domando con quale logica giuridica vogliamo allargare eccezionali misure contro la criminalità organizzata a migliaia e migliaia di pubblici amministratori.

Vorrei sapere quale kamikaze domani si metterà a fare il sindaco o l'assessore sapendo di avere sulla testa una spada di Damocle. Faccio il nome di qualcuno che non è più magistrato: cito, per esempio, il sindaco di Napoli, ex magistrato, famoso per l'accuratezza delle sue indagini, o il Presidente della Regione Puglia. E mi possono venire in mente tanti nomi di ex magistrati, i quali hanno fatto fortuna sulla base di inchieste, tutte sballate, e che hanno comunque agevolato la loro carriera politica. Chi decide di diventare sindaco o assessore potrà trovare magistrati di questo tipo che arriverà a determinare la rovina economica sua e della famiglia cui appartiene sulla base di un sospetto. Ma non è finita qui.

Abbiamo inserito, o meglio hanno inserito - io ero contrario - tra i soggetti destinatari delle misure di prevenzione anche gli indiziati del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, di cui all'articolo 640-*bis* del codice penale; gli indiziati del delitto di atti persecutori, di cui all'articolo 612-*bis*; i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo, e - ciliegina finale - le misure di prevenzione personali si applicano anche a coloro che compiono atti esecutivi diretti alla ricostituzione del partito fascista. Anche questo non ho capito bene cosa c'entri.

Colleghi, mi sono avvalso dell'aiuto di tecnici che hanno seguito il testo, perché non è sempre facile capire quello che scriviamo. Queste sono le norme venute oggi all'attenzione del Senato; norme che, appunto, spaziano dai reati contro la pubblica amministrazione al problema del terrorismo, agli atti persecutori, fino ad arrivare agli atti esecutivi diretti alla ricostituzione del partito fascista. Se questo vi sembra il modo di legiferare e mi dite - mi rivolgo al rappresentante del Governo e al relatore - che capo e coda abbia un provvedimento di questo tipo, sarei ben lieto di saperlo. E sarei altrettanto lieto di sapere se il Governo e la maggioranza, anche alla luce dei risultati elettorali dell'altro giorno, vogliono continuare a sfornare leggi - l'ultima, per esempio, è la riforma del codice penale - che hanno raccolto la totale disistima di avvocati, magistrati e procure di diritto, se non altro perché non si capisce cosa c'è scritto e perché tecnicamente sono totalmente malfatte.

Non comportiamoci come abbiamo fatto per l'incidente stradale, nel senso che bisogna fare le norme in fretta e furia per dare dei segnali. Quando si fanno le leggi non si devono dare segnali: si deve fare qualcosa di serio che gli interpreti sappiano leggere e i cittadini sappiano cogliere nella loro portata. È così fuori posto, allora, fare un appello al relatore o anche al Governo perché ci si fermi un attimo?

In Commissione antimafia la presidente Rosy Bindi, sia l'altro giorno che oggi, ha sostenuto che i reati contro la pubblica organizzazione sarebbero stati colpiti con le misure di prevenzione solo in presenza dell'aggravante mafiosa, ossia stante un collegamento con attività mafiosa, che però non c'è. Là dicevano che c'era ed era sicuro che ci fosse; qui invece abbiamo dimostrato che non c'è. Ci sarà? Qualcuno avanzerà proposte per ridurre questi reati, compreso quello di peculato? C'è il sequestro dei beni per il reato di peculato nel caso in cui qualcuno usi una macchina del Comune, oppure fa qualche telefonata in più?

PRESIDENTE. Senatore Giovanardi, la invito a concludere.

GIOVANARDI (*FL (Id-PL, PLI)*). Signora Presidente, vorrei certo concludere che sia i colleghi, sia l'opinione pubblica abbiano contezza di quello che stiamo facendo. Finora ho sentito fare molti

discorsi generali, ma nessuno ha informato - spero che ciò avverrà nel corso della discussione e dell'esame degli emendamenti - su quanto il Parlamento sta sfornando, di cui credo, anche alla luce di come sono stati accolti altri provvedimenti, ci sarebbe leggermente da vergognarsi.

Spero, comunque, che ci sarà tutto il tempo per rimediare a questi errori. (*Applausi dal Gruppo FL (Id-PL, PLI)*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Consiglio. Ne ha facoltà.

CONSIGLIO (LN-Aut). Signora Presidente, «Emotivo, episodico, fluttuante. Motivato solo dall'impressione suscitata da un dato crimine o dall'effetto che una particolare iniziativa governativa può esercitare sull'opinione pubblica»: così Giovanni Falcone descriveva l'impegno dello Stato nel combattere la mafia.

Errori di valutazione, inefficacia delle azioni di contrasto, assenza di volontà politica: tutte cose che hanno segnato numerose fasi della storia dell'antimafia in Italia, garantendo ai *clan* la libertà di agire pressoché indisturbati per anni, quella libertà di agire che ha permesso di trarre dall'abbattimento dei tempi e delle fatiche il guadagno e il successo tanto nelle carriere personali, quanto nelle realtà aziendali che scelgono di utilizzare i servizi illeciti.

La mancanza di incisività e presenza dello Stato, la lentezza e le inefficienze vengono considerate, a tutti gli effetti, concause responsabili dell'esposizione e dell'espansione delle organizzazioni criminali. Si limita il successo di chi rispetta tutte le regole se non si contrasta chi sistematicamente le infrange; una lentezza che, nel migliore dei casi, porta a una tolleranza subdola e che ha portato a tenere nel cassetto l'approvazione di una legge sui reati ambientali, mentre le cosche mafiose imperavano nella terra dei fuochi.

E' proprio nel contrastare questo imperversare che, negli ultimi anni, abbiamo registrato fasi di successo dello Stato e fasi in cui la criminalità organizzata ha preso una grande forza; forza derivata da due fattori: la capacità di adattamento e una marcata resilienza, ossia la capacità che riconosciamo ai metalli di assorbire un urto senza rompersi.

Nuove fonti di arricchimento hanno guidato le cosche mafiose in territori profondamente differenti, servendosi di reti clientelari, corruttive e criminali preesistenti. In una società sempre più liquida, dove le comunità si trovano in crisi e le organizzazioni sono prive di parte del loro potere, le moderne mafie si stanno rivelando una realtà estremamente solida e duratura. È la capacità di adattamento di queste realtà che ci spinge ad affrontare il problema mafioso; è la presenza di un nemico così abile che non ci permette di interpretare ciò che accade, di ripetere gli errori commessi in passato e di agire tardi.

«Non credo che lo Stato italiano abbia veramente l'intenzione di combattere la mafia»: se questa affermazione del pentito Tommaso Buscetta corrispondesse al vero, oggi non saremmo certo qui a discutere di questo provvedimento, che la Camera dei deputati ha approvato nel novembre 2015, apportando parecchie sostanziali modifiche al codice antimafia, con l'obiettivo di colpire al cuore le organizzazioni mafiose.

Il provvedimento consta di trenta articoli, suddivisi in sette capi. La modifica alla disciplina delle misure di prevenzione personale, dal peculato alla concussione, alle varie forme di corruzione, rende più efficaci e tempestivi l'adozione delle misure di prevenzione patrimoniale, il sequestro e la possibilità del controllo giudiziario delle aziende. Vi è poi maggiore attenzione e trasparenza nella scelta degli amministratori giudiziari e per favorire la ripresa delle aziende sottoposte a sequestro; modifica il regime della tutela dei terzi e i rapporti con le procedure concorsuali; riorganizza l'Agenzia nazionale dei beni confiscati, ponendola sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio. Introduce misure in contrasto al caporalato: è importante per le aziende sequestrate e confiscate favorire la continuazione dell'attività produttiva e salvaguardare i livelli occupazionali.

Ed è proprio questa, signora Presidente, la chiave del successo. Con l'aiuto di provvedimenti di questo tipo bisogna sfidare le mafie proprio laddove operano; sfidarle sul terreno dell'economia, del sociale, sulle attività dove costruiscono alternativa alla legalità. Bisogna sfidare le mafie dove trovano consenso con la bonifica delle aziende e dell'economia locale.

Le confische e il mantenimento della forza lavoro ottengono un duplice risultato: dimostrare che si può sconfiggere la mafia con azioni che trasformano i beni strumento dell'azienda criminale in nuove opportunità di legalità, nella sensazione di libertà che si perde quando l'oppressione coercitiva, cui si è sottoposti, porta a una perdita della dignità e alle ingiustizie, quando ti servono per vivere.

Emersione della legalità e affossamento dell'azione criminale non possono, però, rimanere, signora Presidente, sulla carta. Occorrono controlli, prevenzione e azioni repressive. La mafia dà la sensazione, molte volte, troppo spesso, di poter gestire tutto a piacimento e con una semplicità disarmante. La mafia continua a essere ancora molto forte, ma è altrettanto forte la risposta dello Stato.

Solo nell'ultimo mese vi sono stati svariati arresti per mafia per aver messo le mani sui supermercati e su società di vigilanza; arresti tra Catania e Milano; arresti per mafia per il *business* dei migranti di Isola di Capo Rizzuto; arresti per mafia nel settore delle estorsioni a Termini Imerese; arresti per mafia a Catania per droga e sequestro di società nel settore della raccolta dei rifiuti e nei bar, ristoranti e negozi di abbigliamento per svariati milioni di euro; arresti per mafia a Messina per traffico di stupefacenti, estorsioni, furti e rapine.

In sintesi, signora Presidente, il provvedimento è diretto a modificare la disciplina prevista al fine di rendere ancora più efficace ed efficiente la gestione dei beni sequestrati alla criminalità organizzata e per rendere più celere la loro destinazione dopo la confisca.

Non posso né voglio perdere l'occasione per ringraziare la magistratura e le Forze dell'ordine per il lavoro svolto. Ogni anno viene confiscata e sequestrata una quantità enorme di denaro, di mobili e immobili; aziende con le quali le associazioni criminali si arricchiscono e finanziano l'organizzazione e la loro attività. Se noi, signora Presidente, con un provvedimento di questo tipo e con l'aiuto della magistratura e delle Forze dell'ordine, che io ringrazio nuovamente, avessimo veramente la possibilità di sostituirci a dei soggetti che garantiscono il lavoro in modo illecito, allora, probabilmente lo Stato ha fatto e farà un ottimo lavoro.

Se questo non dovesse avvenire, continueremo solo a scrivere un mucchio di articoli che non porteranno a nulla. Io confido in questo e con questo concludo. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Ricchiuti. Ne ha facoltà.

RICCHIUTI (*Art. 1-MDP*). Signora Presidente, onorevoli senatori, è passato troppo tempo - quasi due anni, dall'11 novembre 2015 - da quando il disegno di legge che oggi giunge qui nell'Aula del Senato ha ricevuto l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento; un tempo eccessivo, smisurato che - come accade spesso nella vita parlamentare - ha accresciuto nell'opinione pubblica più attenta ed esigente il sospetto e la preoccupazione che anche questa volta il legislatore non ce l'avrebbe fatta, facendo nuovamente marcia indietro, rinviando *sine die* un provvedimento così utile al nostro Paese.

E addirittura, nella propaganda che di tanto in tanto gonfia la voglia irresponsabile di andare al voto anticipato - costi quel che costi - si è corso il rischio di dimenticarsi dell'importanza assoluta di portare a rapido compimento il progetto di riforma del sistema della giustizia. Così, il lavoro della Commissione giustizia - desidero ringraziarla per aver proceduto a un esame minuzioso del testo trasmesso dalla Camera - è stato spesso intralciato da insidie esterne, da continui rinvii, da *stop and go* e da un clima nervoso tanto che solo all'ultimo, con uno scatto finale, è stato possibile concludere positivamente l'esame sul testo.

Nel frattempo abbiamo ricevuto le giuste sollecitazioni a fare presto e bene da ARCI, Libera, CGIL, ACLI, Avviso Pubblico e da altre associazioni che hanno elaborato la proposta di iniziativa popolare. Desidero altresì ricordare anche il costante interessamento pervenuto dal presidente Grasso, che ha sottolineato la grave crisi di legalità apertasi nel nostro Paese. Come sempre, è stato rigoroso anche il richiamo del procuratore nazionale antimafia, Franco Roberti, che meno di quindici giorni fa ci ha giustamente messo in guardia da eventuali passi falsi, sostenendo chiaramente che senza il nuovo codice ci si arrende alla corruzione.

Non è passato troppo tempo da quando Bruxelles ha ammonito l'Italia che si è classificata al ventiseiesimo posto nell'Unione europea per il controllo della corruzione, o da quando l'associazione

Transparency International ci ha assegnato uno dei peggiori risultati tra le democrazie europee, posizionandoci centoventesimi su 138 Paesi per quanto riguarda i favoritismi nelle decisioni dei dipendenti pubblici e ottantasettesimi per quanto riguarda la distrazione di fondi pubblici. Eppure, in questa legislatura il Parlamento ha fatto passi avanti importanti nella lotta contro la corruzione e le mafie, approvando le nuove norme sullo scambio elettorale politico-mafioso, sul falso in bilancio, sui reati ambientali, sul caporalato, sul nuovo codice dei contratti e degli appalti, nonché, da ultimo, sulla riforma del codice penale e di procedura penale.

Oggi il Senato può votare un testo equilibrato e di prospettiva, che migliora ulteriormente il lungo lavoro svolto dalla Camera e offre una sintesi positiva per correggere i limiti e le inadeguatezze del vecchio codice antimafia, il decreto legislativo n.159 del 2011, del resto già definito giustamente un'occasione perduta. Il provvedimento che oggi discutiamo intende, quindi, assumere volutamente una portata risolutiva. Si presenta come un testo molto complesso, in cui si modifica la disciplina delle misure di prevenzione personali e patrimoniali; si interviene sulla normativa relativa all'amministrazione, gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati con nuove disposizioni relative all'Agenzia nazionale; si riportano significative modifiche al codice penale, alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale e alle leggi speciali, nonché varie deleghe al Governo anche per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate.

Mi preme rivendicare, innanzitutto, la scelta giusta compiuta in Commissione giustizia nell'aver mantenuto l'indicazione della Camera di estendere le categorie dei soggetti destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali agli indiziati del reato di assistenza alle associazioni a delinquere e mafiose e anche agli indiziati dei delitti di pubblica amministrazione, in particolare per il reato di peculato, di cui agli articoli 314 e 316 del codice penale. In questo modo sequestri e misure contro i beni della mafia potranno essere applicati anche ai corrotti.

Tra le norme più importanti desidero ricordare le nuove disposizioni che intervengono sulle norme del codice antimafia per definire i criteri per la scelta degli amministratori giudiziari dei beni sequestrati e regolano gli adempimenti connessi alla cessazione del loro incarico. L'esame in Commissione giustizia non ha apportato alcuna particolare modifica di rilievo rispetto alla disposizione in oggetto presente nel testo già approvato dalla Camera dei deputati. Su quest'aspetto è stato compiuto un lavoro di sintesi, anche se avrei auspicato che i criteri di nomina degli amministratori giudiziari non venissero delegati ad alcun decreto successivo del Governo, ma potessero essere precisati già nel testo del disegno di legge, o che l'iscrizione all'albo fosse subordinata anche al possesso del requisito di onorabilità oltre che ai criteri di trasparenza, di rotazione degli incarichi e di corrispondenza, per valutare correttamente i diversi profili dei professionisti da incaricare.

Una valutazione positiva può essere compiuta anche per le nuove norme che disegnano la nuova struttura dell'Agenzia nazionale per i beni confiscati. L'obiettivo è colmare un ritardo normativo che risale alla legge in materia del 1996, mentre il varo dell'Agenzia è arrivato solo quattordici anni dopo, nel 2010. Oggi occorre cominciare a ripensare la filosofia di fondo, considerando i beni sottratti alle mafie come risorse. Per questo non sono più tollerabili sprechi di denaro pubblico o tempi biblici - come purtroppo viene svelato costantemente da diverse inchieste - affinché i cittadini siano messi nella condizione di percepire concretamente che la legalità conviene.

Il nuovo codice inserisce, inoltre, positivamente anche la nuova confisca allargata, estendendo - da un lato - il catalogo dei reati per i quali è possibile procedere e - dall'altro - escludendo esplicitamente che la legittima provenienza dei beni possa essere giustificata adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego di evasione fiscale.

Voglio ricordare che l'articolo di riferimento è parte del decreto-legge n. 306 del giugno del 1992, convertito dalla legge n. 356 dell'agosto 1992, che mantiene una sua genesi storica. Infatti, fu a seguito dell'omicidio di Giovanni Falcone (23 maggio 1992) che veniva emanato il decreto. Poi, nell'*iter* di conversione, veniva compiuto l'omicidio di Paolo Borsellino (19 luglio 1992). La *ratio* della norma, che viene mantenuta ed estesa, sta tutta in questa nobile pagina dell'antimafia. Nel testo in esame, infatti, si prevede la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può

giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. Così, tra i nuovi delitti per cui si può procedere alla confisca allargata, figurano il disastro ambientale, l'associazione finalizzata alla commissione di reati ambientali, l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro, l'autoriciclaggio e il traffico illecito di rifiuti.

Infine, ho riproposto per l'Assemblea, insieme alle firme di molti senatori del Gruppo Articolo 1-MDP, un emendamento all'articolo 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011, laddove sono indicati i soggetti che devono dotarsi, richiedendola alle prefetture competenti per territorio, della documentazione antimafia, costituita dalla comunicazione e dall'informazione (in una parola: i certificati). Ebbene, nel caso di imprese consorziate, attualmente si prevede che l'obbligo di richiedere i certificati grava, per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative, di consorzi cooperativi e per i consorzi, sul legale rappresentante e sugli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché su ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento. In buona sostanza, quanti detengano partecipazioni in tali consorzi minori del 10 per cento non devono chiedere alcun certificato e, quindi, non stimolano nelle prefetture alcun tipo di verifica su presenza o condizionamento mafioso nella compagine sociale o consortile. Franco Roberti ha chiaramente affermato che si tratta di una grave lacuna perché, attraverso le forme consortili, le imprese espressione delle cosche mafiose possono agevolmente eludere il sistema dei controlli, pur altrimenti molto sofisticato.

Oggi, anche con il voto di quest'emendamento in Aula, possiamo migliorare ulteriormente il disegno di legge, raggiungendo un risultato molto significativo. Credo ne valga la pena, perché l'Italia e i più giovani meritano un futuro di libertà e di riscatto dalle mafie. *(Applausi dal Gruppo Art.1-MDP).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Mussini. Ne ha facoltà.

MUSSINI *(Misto)*. Signora Presidente, ci troviamo davanti a un provvedimento estremamente tecnico, un provvedimento necessario che ha avuto un lungo *iter* e ha a lungo impegnato, dopo il percorso in Commissione giustizia, anche questa Assemblea.

Vorrei fare una serie di riflessioni che non vanno a ricadere in questo territorio tecnico, perché credo che la lotta contro la mafia si possa costruire su due discorsi diversi, paralleli ma complementari: da un lato sul discorso tecnico, che è appunto quello che il provvedimento affronta, e dall'altro sul discorso culturale. Non so fino a che punto sia più efficace il discorso tecnico o quello culturale. Quello che so per certo è che gli aspetti culturali della lotta contro la mafia non si possono trascurare e di essi non si può non parlare. Con questo mio discorso, vorrei fare anche una sorta di celebrazione di tutti coloro che, senza occuparsi direttamente degli aspetti tecnici della lotta giudiziaria contro la mafia, sono i più importanti interpreti della lotta culturale contro l'illegalità e, di conseguenza, contro quel terreno fecondo in cui radica la criminalità organizzata.

Penso che la mafia si rafforzi in tutta una serie di aspetti che non sono estranei, però, al nostro Paese, come la disuguaglianza. Penso che la mafia possa trovare forza proprio nella debolezza dello Stato, perché dove c'è disuguaglianza ci sono prevaricazione e mancanza di fiducia nell'esistenza di un Stato giusto. E penso che la disuguaglianza non sia sufficientemente combattuta da questo Paese.

Penso che la mafia si rafforzi nel caos amministrativo, perché è lì che si perde di vista la via maestra. Penso che lo Stato non stia facendo abbastanza per risolvere il caos amministrativo, che non risiede solo negli appalti e in quelle realtà nelle quali la presenza della criminalità organizzata è forte. Penso che il caos amministrativo purtroppo riguardi tutti gli aspetti della quotidianità delle persone che in questa condizione non possono che vedere nello Stato un qualcosa di estraneo, lontano, ingiusto e inefficace.

Penso che la mafia si rafforzi nella mancanza di certezze e la prima e più grave mancanza di certezze sia quella relativa al proprio lavoro. Penso che la propagandata flessibilità, che oggi è diventata in

realtà precarietà, sia un grande regalo alla criminalità organizzata proprio nella mancanza di certezza di quello che si è, delle proprie entrate, delle risorse future per mantenere sé stessi e la propria famiglia, la criminalità organizzata, che in realtà è estremamente ben organizzata, si rafforza.

Credo che servano esempi autentici, regole certe, tutto un complesso di garanzie che lo Stato deve dare per rendere appetibile l'opzione di legalità. Ma credo altresì molto difficile che sia appetibile l'opzione della legalità quando ci sono delle differenze così grandi e quando chi vive nella giustizia e nella legalità si ritrova a dover vivere in condizioni di difficoltà.

Ho recentemente visitato il carcere di Parma, che è nuovamente balzato alle cronache essendo in esso custoditi alcuni famosi condannati secondo la disciplina di cui all'articolo 41-*bis*. Quello è sicuramente un luogo in cui tutti i simboli della mafia si intrecciano con alcuni simboli dello Stato. Nel regime del 41-*bis* non c'è un mese in cui i famigliari dei detenuti non vadano a colloquio; ci sono dei detenuti molto anziani, anche ultranovantenni, la cui famiglia non ha mai mancato un incontro. E noi sappiamo che essi non collaboreranno mai perché sono un simbolo. E lo sono non tanto per quello che sono loro lì dentro, ma per quello che c'è fuori. Lo dice anche Gratteri: la 'ndrangheta si nutre di simboli, di simboli forti.

Nel carcere di Parma, sulla carta, ci sono 400 unità della polizia penitenziaria. In realtà, gli effettivi sono 250 e si arriva, per tutta una serie di meccanismi, a una riduzione dell'organico tale per cui, di notte, la sicurezza del carcere di Parma è garantita da sole undici unità della polizia penitenziaria. Mi domando se questo sia uno Stato appetibile che cura i propri simboli.

Un agente della polizia penitenziaria prende 1.500 euro al mese, come un insegnante: credo siano entrambi ruoli importanti e anche fortemente simbolici. Non sto dicendo che lo Stato debba competere negli stipendi con il guadagno che la mafia, così come la 'ndrangheta e le varie organizzazioni criminali, ognuna con il proprio nome, garantiscano a tutti i loro uomini. Credo, però, che debba garantire a quelle persone almeno di poter svolgere il proprio dovere tranquillamente e serenamente. Lo Stato deve garantire, almeno sotto il profilo amministrativo e della cura delle sue funzioni, la continuità e l'effettività delle unità necessarie.

Credo che lo Stato debba garantire il massimo possibile delle certezze. Lo Stato deve diventare competitivo con la mafia in tutti i meccanismi culturali e farsi vedere forte in tutti i percorsi di costruzione di un'identità di giustizia e di legalità, sin da quelli intrapresi dai più giovani. Credo sia una responsabilità profonda quella di chi oggi deve fare in modo che lo Stato funzioni bene. Quella parte del codice antimafia oggetto di critiche e contestazioni in Commissione giustizia, e cioè l'estensione delle misure di prevenzione, deve essere ragionata e vissuta nei termini citati. È una responsabilità enorme, da parte di chi svolge determinate funzioni, mantenersi sempre al di sopra di qualsiasi sospetto.

Purtroppo la cronaca ci rimanda comunque a una fetta dello Stato che non è al di sopra dei sospetti. Troppe volte la cronaca ci parla di custodi che, ben lontani dall'essere in grado di custodire, sono essi stessi colti a mancare alla propria funzione. E ciò è gravissimo, perché il cattivo esempio dato è una vicenda non solo personale, ma anche collettiva. Il cattivo esempio, soprattutto quando viene dato da chi ha maggiori responsabilità, pregiudica l'appetibilità dell'opzione della legalità e della giustizia: è un fatto personale che riguarda ciascuno di noi, quando è chiamato ad assolvere alla propria funzione e al proprio dovere, qualunque cosa faccia.

Se ciò non viene profondamente percepito nella cultura del *civil servant*, in tutti i luoghi in cui lo Stato manifesta se stesso, dal più modesto al più alto, allora la lotta contro la mafia non è neanche cominciata.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Perrone. Ne ha facoltà.

[PERRONE](#) (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*). Signora Presidente, rappresentante del Governo, colleghi, l'approvazione del nuovo codice antimafia è ormai in dirittura d'arrivo. È stato indubbiamente un *iter* complesso, che ha impegnato la Commissione giustizia quanto la Commissione antimafia per quasi quattro anni. Nonostante ciò, permangono alcune riserve in merito all'efficacia delle disposizioni che

andranno a novellare il codice descritto dal decreto legislativo n. 159 del 2011.

Il codice del 2011, infatti, ha mostrato da subito, al di là delle buone intenzioni che hanno animato la sua entrata in vigore, diverse criticità. Ne sono esempio la complessità del testo e un eccesso di burocrazia, che hanno vanificato l'intento che lo Stato si era prefisso di realizzare: dotarsi di una efficace normativa in materia di sequestro dei beni delle organizzazioni mafiose e del riutilizzo sociale degli stessi.

È quindi lecito, dopo questa esperienza, domandarsi se l'obiettivo che ci siamo prefissi di raggiungere con questa revisione del codice antimafia potrà essere concretamente realizzato. La creazione dei due fondi di garanzia (uno in favore delle imprese e l'altro per la crescita sostenibile), l'allargamento della platea dei destinatari delle misure di prevenzione sia personali che patrimoniali, l'inserimento di un importante distinguo tra l'istituto del controllo giudiziario (che non prevede l'ablazione dei beni) da quello dell'amministrazione giudiziaria sono interventi che vanno nella giusta direzione.

Anche l'annoso problema degli amministratori giudiziari è stato messo in discussione, soprattutto per ciò che riguarda i compensi eccessivamente onerosi e il cumulo di incarichi, condizioni che hanno gettato troppe ombre sull'operato dello Stato nella lotta alla mafia.

Già da questa breve disamina si può desumere che le disposizioni del disegno di legge n. 2134 rappresentano un drastico ripensamento del lavoro svolto nel 2011. Malgrado ciò, il provvedimento poteva essere maggiormente incisivo, non tanto per quanto concerne le singole disposizioni ma nella sua prospettiva d'insieme. È l'esperienza pregressa, infatti, a suggerirci che non è la somma dei singoli interventi ad indicarci la loro efficacia, quanto l'organicità degli stessi.

Nella lotta alla criminalità organizzata lo Stato si muove purtroppo su un terreno impervio, reso ancora più difficoltoso dal fatto che la mafia è radicata sul territorio nazionale da moltissimo tempo mentre, per diverse ragioni, le istituzioni fino ad ora si sono mosse con molto ritardo e con un fare incerto.

Quando parliamo di mafia, infatti, ci riferiamo ad un'economia sommersa che secondo stime confermate dal Governo, incide sul PIL per il 12,4 cento, con circa 60 miliardi di euro di risorse che ogni anno vengono sottratte allo sviluppo e alla crescita economica nazionale.

L'obiettivo da raggiungere è di togliere alla mafia le risorse economiche che la mantengono in vita. Se aggrediamo cosa nostra sul piano economico le togliamo la sua stessa ragione d'esistere, dal momento che il fine della criminalità organizzata è quello di arricchirsi attraverso il controllo di realtà industriali e commerciali dedite al riciclo di denaro sporco. In questo conflitto lo Stato può avere la meglio solo allargando le maglie della legalità, per creare sviluppo e crescita economica.

Ecco perché una nuova e più incisiva normativa per amministrare i beni confiscati alla criminalità si è resa necessaria per non ripetere gli errori di un recente passato, ovvero privare di valore le confische. In questo modo è stato creato un danno allo Stato, ma anche a quei patrimoni che, in caso di proscioglimento o assoluzione, sarebbero ritornati al legittimo proprietario.

Ciò che accaduto fino a questo momento è stato l'esatto contrario. Non basta togliere alla mafia; è necessario che quei beni diventino una rendita attraverso cui è possibile avere maggiori risorse per il contrasto della criminalità. Senza adeguati accorgimenti, infatti, lo Stato finirà per soccombere nella lotta all'economia illegale, a cominciare dalla questione lavoro. Sono migliaia le persone che, a loro insaputa, lavorano alle dipendenze della mafia. Quando lo Stato interviene con la confisca delle aziende, il lavoro dei dipendenti diventa a rischio, anzitutto perché la notizia stessa del sequestro crea nell'immediato panico e sconcerto, nei dipendenti ma anche tra i fornitori e i creditori. È questa perdita di fiducia a provocare automaticamente la crisi aziendale, che pregiudica la sopravvivenza dell'attività. Ed è a questo punto che l'amministrazione giudiziaria dovrebbe intervenire in maniera intelligente. Se il sequestro non è definitivo è necessario essere lungimiranti e non far perdere di valore l'attività. Nel caso di confisca definitiva, invece, la scelta deve essere o di vendere l'azienda oppure di agire in regime di continuità, senza creare crisi interne e generare licenziamenti.

Va riconosciuto a questo testo il merito di aver introdotto nuovi strumenti per il rilancio delle imprese sequestrate o confiscate, ad esempio per garantire linee di credito interrotte, sgravi fiscali e un accesso

agevolato agli ammortizzatori sociali. Rimane tuttavia un dubbio, quello sulla realizzazione di queste previsioni di legge.

Anche se sono stati definiti i tempi per i procedimenti, è alquanto probabile che senza maggiori risorse umane queste tempistiche rimangano tali soltanto sulla carta. Il fattore umano nella lotta alla criminalità organizzata è imprescindibile, poiché solo professionalità esperte e con una profonda conoscenza delle problematiche territoriali possono prendere le scelte più appropriate, trattando casi simili con soluzioni diverse sulla base della realtà in cui i beni incidono.

La lotta alla mafia non è soltanto far emergere la legalità: in gioco c'è la credibilità stessa dello Stato. Dove lo Stato lascia territori senza un valido contesto economico e occupazionale la mafia riesce ad insidiarsi, tanto che in molte zone del Paese c'è chi pensa che la mafia crei più posti di lavoro dello Stato, quindi che sia più affidabile delle promesse delle istituzioni.

In tal senso, purtroppo, il Sud è maggiormente esposto nei confronti del resto del Paese. Nel Meridione, con una disoccupazione che raggiunge picchi di oltre il 60 per cento, le attività criminali rischiano di essere considerate dai cittadini un'alternativa allo Stato che crea occupazione. Troppo spesso è capitato che quando lo Stato è intervenuto nell'ambito della lotta alla criminalità organizzata si sia determinata la crisi di aziende che erano ancora in grado di produrre, togliendo al territorio ricchezza ed occupazione. Questo è il vero fallimento cui andiamo incontro se non sostituiamo alla produttività generata dalla criminalità un'economia legale sostenuta dallo Stato.

Nel frattempo i cittadini, a ragione, si sentono abbandonati dalle istituzioni che avrebbero dovuto difenderli. In questo senso, il sequestro dei beni è l'inizio e non la fine di un procedimento molto complesso teso a salvaguardare le comunità locali. «La mafia» - diceva Giovanni Falcone - «non è affatto invincibile. È un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio, e avrà anche una fine» e inoltre «si può vincere non pretendendo eroismo da inermi cittadini, ma impegnando in questa battaglia tutte le forze migliori delle istituzioni».

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Caliendo. Ne ha facoltà.

CALiendo (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, mi rivolgo essenzialmente ai relatori e al Governo, perché mi limiterò, piuttosto che a criticare il provvedimento, a indicare alcune necessarie correzioni, così come già abbiamo operato in Commissione. Vorrei solo ricordare l'impegno e lo studio da me profuso nella passata legislatura per l'approvazione del decreto legislativo n. 159 del 2011, ossia il codice antimafia che abbiamo fatto dopo aver stabilizzato l'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario e aver dato una disciplina che, con l'articolo 2 del disegno di legge sulla sicurezza, ottenne l'unanimità del Parlamento.

Ci sono alcune modifiche che possono essere utili, ma, quando la modifica che viene apportata peggiora il testo, allora bisogna stare molto attenti. Noi abbiamo una prima questione: attenzione a non diminuire il valore del codice antimafia. La mafia necessita di una disciplina particolare, se vogliamo combatterla veramente, una disciplina giudiziaria e giuridica di tutti gli interventi che rispondono all'esigenza di estirpare un cancro nel nostro Paese e che si applica alle associazioni organizzate di tipo mafioso.

Quando però si allarga il campo di applicazione, si rischia di incorrere in violazioni dei principi di civiltà giuridica. Quando leggo la lettera *i-bis*) (aggiunta all'articolo 4 del codice antimafia tramite l'articolo 1 del provvedimento in esame), relativa ai soggetti indiziati - per farla breve - di reati contro la pubblica amministrazione, penso che probabilmente non si è riflettuto molto sulla questione. Perché? Noi innanzitutto dobbiamo tener conto del fatto che per tutti i reati indicati nell'articolo 4 del codice antimafia deve sussistere la pericolosità sociale. Cito soltanto l'ultima delle sentenze della Corte di cassazione, la sentenza n. 50128 del 25 novembre 2016: «In tema di misure di prevenzione personali, la valutazione del requisito di attualità della pericolosità sociale deve essere effettuata per tutte le categorie dei soggetti indicati nell'articolo 4 del decreto legislativo n. 159 del 2011 che possono essere assoggettati a misure di prevenzione personali, con la conseguenza che, non essendo ammissibile una presunzione di pericolosità derivante esclusivamente dall'esito di un procedimento penale, è onere del giudice verificare in concreto la persistenza della pericolosità del proposto, specie

nel caso in cui sia decorso un apprezzabile periodo di tempo tra l'epoca dell'accertamento in sede penale e il momento della formulazione del giudizio sulla prevenzione». Ne ho citata una, ma i principi giuridici che sono alla base di questa decisione sono conformi in tutte le decisioni della Corte.

Mettiamo allora che io sia un magistrato o che ciascuno di voi sia un magistrato che deve applicare questa norma e che deve individuare la pericolosità sociale. Non stiamo parlando di un appartenente all'associazione mafiosa, per cui anche la Corte di cassazione ha detto che, ancorché si tratti di concorso esterno o ancorché si tratti di un semplice partecipe all'associazione, per questi motivi c'è la sussistenza della pericolosità sociale, a meno che non risulti una rottura con quello che era il suo passato rispetto ad oggi. Qui noi non ci troviamo di fronte a una valutazione fondata su comportamenti passati. Il senatore Falanga ha fatto l'ipotesi del peculato d'uso, la cui introduzione nel testo del codice antimafia è veramente una cosa folle. Ragioniamo però su un qualsiasi reato: stiamo ragionando di una persona indiziata di aver commesso un reato. Si può applicare il codice antimafia? Si può dire che il tizio, che è indiziato di aver commesso forse anche un reato di corruzione, è pericoloso socialmente? Non abbiamo ancora nessun elemento, né di accertamento di responsabilità, né di indagine. Per cui arriviamo in ipotesi ad applicare misure personali o addirittura la confisca nei confronti di soggetti non condannati. Non devo ricordare ai relatori o al sottosegretario Migliore (che le conoscono meglio di me) le statistiche di assoluzione nel nostro Paese. Non riguardano tutti questi reati, ma solo alcuni, però, su 181.000 assoluzioni dell'ultimo biennio alcune diverse decine riguardano questi reati. E come facciamo a coniugare un'ipotesi di valenza dell'indiziato rispetto a un'ipotesi di successiva assoluzione, sempre che fosse successivamente indagato? Il testo, infatti, non lo dice: potrebbe non essere mai indagato non essendoci valorizzazione di motivi sufficienti per iscriverlo nel registro degli indagati. Avevo detto in Commissione che non possiamo mantenere una cosa di questo tipo. Se mi avessero detto che questi sono reati spia della mafia, che non c'era bisogno di aggiungere ma che si volevano comunque inserire e che con le modalità di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale oppure con i comportamenti descritti dall'aggravante di cui all'articolo 7 della legge n. 203 del 1991 si voleva intravedere un collegamento con l'associazione mafiosa, se ne sarebbe potuto discutere, ma così non regge. Ci troviamo di fronte a un soggetto indiziato di un'ipotesi di reato.

Mi rivolgo ai relatori. Non ho presentato emendamenti non perché sapevo che, se li avessi presentati, sarebbe stati respinti, ma perché credo che in questa materia dobbiamo avere la capacità di individuare insieme le soluzioni. In questa materia - il senatore Lumia lo ricorderà - abbiamo raggiunto l'unanimità nella passata legislatura e, allora, domando: è possibile fare una correzione? Non ho presentato emendamenti. Do l'indicazione di un problema serio. Non cito i vari giuristi intervenuti in questo fine settimana su questa materia e che tutti avete letto, ma tutti hanno messo in evidenza i problemi che sorgono da un punto di vista giuridico-costituzionale. Credo che un minimo di riflessione dobbiamo farla tutti.

Vengo alla seconda questione. Voi dite che la proposta di cui al comma 1, con la modifica all'articolo 5, deve essere depositata presso la cancelleria delle sezioni o dei collegi del tribunale del capoluogo del distretto e poi dite che, limitatamente ai tribunali di Trapani e Santa Maria Capua Vetere, le relative proposte devono essere depositate lì. Può darsi che ricordi male, ma, per quanto riguarda il tribunale di Santa Maria capua Vetere, senatore Lumia, il Casalese non mi pare rientri nella sua competenza, ma in quella di Napoli Nord. Per cui, qual è la ragione di questa eccezione? Per quanto riguarda Trapani, Castelvetro - lei è siciliano e la zona la conosce meglio di me - non rientra nella giurisdizione del tribunale di Marsala invece che in quella del tribunale di Trapani? Queste due eccezioni sono inspiegabili. Probabilmente sarebbe corretto eliminarle, tanto la regola generale del capoluogo del distretto avrebbe la sua valenza.

C'è un'altra cosa che non ho capito e in proposito mi rivolgo al senatore Lumia, perché il senatore Pagliari non c'era nella passata legislatura. Nella passata legislatura in Parlamento abbiamo modificato ciò che avevano fatto al Ministero per quanto riguarda la competenza ed era stato fatto concordemente. Per quanto riguarda la mafia, va bene che la competenza sia del procuratore del distretto, ma per non gravare di ulteriori problemi era stata detto che, nei casi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera c), i)

e ora *i-bis*), le funzioni di competenza spettanti al procuratore della Repubblica sono attribuite al procuratore della Repubblica. Questo avevamo scritto. Oggi mi dite «anche» al procuratore della Repubblica, previo coordinamento. In tal modo andate ad alterare quel rapporto, che avevamo costruito insieme, di funzionalità perché significava evitare problemi di accavallamento di competenze. Mi domando, allora, per quale motivo dovrete aggiungere la parola «anche»? Lasciate la competenza al procuratore della Repubblica così com'è stato fino a oggi, dal 2011 al 2017: ha sempre funzionato nella lotta alla mafia. La competenza del procuratore del circondario dove dimora la persona proposta e la competenza del procuratore del distretto - e lì anche del procuratore della Repubblica - per quanto concerne la mafia: questa era la logica del provvedimento. Non ho capito perché andiamo ad alterare un sistema che è stato frutto dell'elaborazione comune e che ha dato buoni risultati. Qual è la ragione di introdurre un elemento di equivocità?

Per quanto poi concerne le agenzie, ancorché non fossi convinto nemmeno quando discutevo al Ministero dell'interno, se mantenere la sede di Roma oltre a quella di Reggio Calabria, alla fine si è mantenuto Roma e Reggio Calabria: una principale e l'altra secondaria. In Commissione avete battagliato e sostenuto a lungo la necessità di più sedi, perché pensavate di poter avere 200 persone, metà delle quali da ottenere con concorso. Non ci sono le coperture di bilancio e quindi siete stati costretti a escludere il concorso e a limitarvi soltanto alla mobilità. Siccome già sei sedi diventavano una cosa non coerente perché non funzionano, che cosa avete fatto? Avete ridotto il tutto non più al concorso per la metà, ma la scelta di professionalità eccezionali avviene attraverso la mobilità. Perché non riflettere, allora, su quello che avevamo già indicato pure in Commissione? Limitiamole a due: Roma e una sede secondaria. Questo è uno dei pochi emendamenti presentati: portiamo le persone a 100. Ho ricopiato il vostro emendamento: selezioniamone 50 per concorso (allora sì che abbiamo la copertura) e 50 con la mobilità. Non cerchiamo di fare un carrozzone. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati non può essere un carrozzone; deve essere composta da persone in gamba perché abbiamo 17.000 immobili confiscati e che non vengono gestiti secondo quelle che sono le regole! Mi domando, allora: perché non creare una situazione funzionale? E la funzionalità è quella che sto dicendo io, cioè di avere persone che siano professionalmente adeguate.

Ultima questione che avevo già posto in Commissione concerne l'attribuzione degli immobili confiscati alle forze di polizia. Ho visto che avete ripresentato un emendamento che avevo proposto io: probabilmente potreste fare qualche ulteriore ritocco perché dobbiamo ragionare sul fatto che l'attribuzione di immobili alle forze di polizia non è un favore alle forze di polizia, ma è l'affermazione del principio di legalità anche nella gestione dei beni confiscati.

Dobbiamo partire da un presupposto: nel nostro sistema non ci sarebbe corruzione, signor Sottosegretario, se si riducessero l'ambito e l'area di discrezionalità amministrativa. La nostra democrazia è basata su un pilastro che viene sempre dimenticato: i controlli e la loro funzionalità. I controlli servono a evitare la corruzione e i reati che si basano sulla discrezionalità della pubblica amministrazione. Se, per ipotesi, dovessimo immaginare che per le famose modifiche in corso d'opera si dovesse fare una gara d'appalto a cui non sono ammessi gli stessi soggetti che hanno avuto l'appalto originario, avremmo già risolto molto. Dobbiamo cercare una soluzione tutti insieme.

Nel corso di questa legislatura abbiamo aumentato la pena per i reati contro la pubblica amministrazione e adottato una serie di procedimenti e impedimenti dal punto di vista giurisdizionale. La corruzione nel nostro Paese è però aumentata o diminuita? Voglio rifarmi alle statistiche dell'ISTAT, secondo le quali è aumentata. Eppure, dal punto di vista giudiziario - lo ha ricordato il ministro Orlando in quest'Aula - sono pochissime, anzi quasi nulle in molti tribunali, le cause che riguardano la corruzione. Ciò significa che tutti coloro che commettono reati di corruzione vengono colpiti? Stando ai problemi che emergono dalle statistiche, no. Non si risolve attraverso quella norma, inserendoli qui dentro così o collegandoli alla mafia. Volete discutere seriamente di corruzione? Credo che insieme potremmo elaborare delle norme sui controlli preventivi che dovrebbero funzionare.

Oggi abbiamo commemorato Stefano Rodotà. Era una delle cose che diceva quando si discuteva di

corruzione, cioè dell'architrate della democrazia e della Costituzione del nostro Paese, e di cosa si può fare per rendere la pubblica amministrazione trasparente e coerente con i compiti che la legge e la Costituzione le assegna, evitando che qualcuno possa approfittarne. (*Applausi del senatore Compagna*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Davico. Ne ha facoltà.

DAVICO (*FL (Id-PL, PLI)*). Signora Presidente, cari colleghi, la confisca dei beni ai mafiosi è un fondamentale strumento di lotta alla criminalità organizzata, perché vanifica l'accumulazione illecita di beni e capitali e, di conseguenza, mette in ginocchio le economie non solo di alcune Regioni d'Italia, ma di tutto il nostro Paese, ledendo oltretutto l'immagine e la credibilità di una società intera.

In mancanza di finanza mafiosa - chiamiamola così - e sgominata l'economia della criminalità, ci avvicineremo all'obiettivo di sradicare le maledette mafie, che sono evidentemente le principali responsabili di alcune delle più grandi carneficine e di una delle più profonde depressioni economiche.

Ormai siamo già decisamente avanti nella lotta sempiterna al crimine organizzato. Il grande impegno e la professionalità dei magistrati e delle Forze dell'ordine stanno conseguendo successi sempre maggiori su questo terreno, tanto che l'entità del patrimonio confiscato sembra aver raggiunto ormai il valore di 80 miliardi di euro e cresce di giorno in giorno grazie a sequestri, anche di entità rilevanti, che sempre più frequentemente si succedono. Tale fatto comincia a impegnare fortemente le strutture dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e rende la loro gestione sempre più onerosa e complessa per lo Stato. Di questo specifico strumento di contrasto alla criminalità ho trattato in una proposta di legge a mia firma che è stata discussa in Commissione nell'ambito dell'esame del disegno di legge che oggi stiamo trattando in Assemblea.

Finora si è prevalentemente ragionato in termini di tendenziale restituzione dei beni agli enti locali per finalità istituzionali e sociali, ma la situazione che si sta venendo a creare pone diversi problemi. Mi riferisco alla necessità del rafforzamento dell'Agenzia, fondamentale strumento per l'amministrazione di tale compendio, nonché all'accelerazione dei tempi per la consegna a enti locali e associazioni (quelli che ne facciano richiesta in tempi rapidi) dei beni congeniali alle loro attività. La messa a frutto attraverso la vendita a stima di mercato e certificata dalle strutture pubbliche dei beni mobili e di quelli immobili non richiesti o non congeniali; un regime agile e certo di gestione delle aziende interessate in quanto sottratte ai mafiosi per restituirle ad una economia sana, quella che garantisce il benessere dei nostri concittadini.

Però, a parte queste esigenze gestionali e contabili, c'è da rilevare che lo Stato che incamera i beni attraverso la confisca rappresenta l'insieme degli interessi pubblici della collettività. È necessario dunque reperire sempre maggiori risorse malate per arrivare ad un più efficace contrasto alla criminalità organizzata ed al contempo per affrontare un'emergenza finanziaria senza precedenti cui la criminalità di stampo mafioso non solo - ripetiamo - non è estranea ma di cui spesso è una delle cause prime.

Quindi, un migliore e più razionale utilizzo dei beni confiscati alla mafia e dei proventi della vendita degli stessi consentirebbe, *in primis*, di non abbassare la guardia nel contrasto dell'illegalità e di perseguire obiettivi pubblici generali quali intervenire efficacemente sulla riduzione del debito pubblico per scongiurare lo sfioramento del rapporto *deficit*-PIL, pagare finalmente i debiti dello Stato verso gli imprenditori, ridurre il cuneo fiscale sul costo del lavoro e intervenire sull'emergenza ambientale, che - come vediamo anche in questi giorni - è tema di grandissima attualità, non solo nel campo della prevenzione delle catastrofi ambientali ma anche in quello della salute pubblica. Riutilizzare quei capitali sporchi per bonificare i terreni avvelenati dalle ecomafie e per mettere in sicurezza i territori a rischio idrogeologico, dunque, sarebbe per la criminalità uno smacco mortale.

L'obiettivo resta, dunque, quello di migliorare il codice antimafia orientando la destinazione delle risorse, per restituire finalmente al Paese i beni illecitamente raccolti dai mafiosi, riportandoli nella disponibilità del cittadino onesto, spesso vittima designata dell'odioso furto di futuro da parte dell'antistato. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut e dei senatori Compagna e Giovanardi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Albano. Ne ha facoltà.

[ALBANO \(PD\)](#). Signora Presidente, onorevoli colleghi, a distanza di sei anni dalla sua introduzione, era giunto per il nostro Paese il momento di una revisione del codice antimafia, una legge concepita con alte ambizioni che, ben presto, si è rivelata limitata e parzialmente inadeguata rispetto al fine di migliorare le azioni di contrasto alla criminalità organizzata.

Numerosi sono stati negli anni i rilievi pervenuti all'attenzione del Parlamento da parte di magistratura, Forze dell'ordine e addetti ai lavori, sino a spingere il procuratore nazionale antimafia, Franco Roberti, a definire il codice una occasione perduta, non essendo riuscito né nell'intento di rafforzare le azioni di contrasto, né nel realizzare l'obiettivo di armonizzare l'intera disciplina in materia di criminalità organizzata, limite che caratterizzava la normativa antimafia precedente. Ora, dopo ulteriori mesi di ritardo, con il testo approvato alla Camera addirittura nel 2015 e arenatosi per troppo tempo in Commissione giustizia qui al Senato, ci troviamo finalmente in Aula con una normativa che è sintesi di un lavoro durato mesi da parte della Commissione parlamentare antimafia, di cui mi onoro di far parte.

All'interno della Commissione, dopo aver approvato una relazione sulla riforma del sistema di gestione dei beni sequestrati alla criminalità organizzata, abbiamo effettuato, grazie agli spunti ricevuti durante numerose audizioni effettuate con cadenza settimanale, una serie di modifiche al codice, al fine di semplificare la disciplina delle misure di prevenzione e di assicurare procedure più snelle e coordinate e adatte alla gestione dei beni confiscati, recependo anche le indicazioni che emergono fatte pervenire dalla magistratura.

L'aggressione ai beni della criminalità organizzata e la loro confisca, nei casi previsti dalla legge, rappresenta, infatti, uno strumento essenziale nella lotta alla mafia perché attacca direttamente l'accumulazione illegale di patrimoni. L'entità del patrimonio confiscato sembra avere raggiunto ormai il valore di 80 miliardi di euro.

Tra i principali compiti di uno Stato, al fine di garantire la sicurezza e il benessere dei propri cittadini, vi è certamente l'obbligo di mettere in piedi un efficiente sistema normativo di contrasto alla ricchezza e di aggressione dei patrimoni illeciti, uno strumento ineludibile nella lotta al crimine organizzato. Combattere l'illegalità economica significa, quindi, prima di tutto aggredire i patrimoni della criminalità organizzata, restituirli alla collettività e porli alla base della costruzione di nuove relazioni economiche sane e legali, che pongano il lavoro e la dignità delle persone al centro di un nuovo percorso di riscatto civile e sociale.

Quando però oggetto del sequestro è un'azienda, nel passaggio dal circuito illecito a quello legale questa rischia di fallire o di chiudere a causa della mancanza di strumenti adeguati a sostegno del difficile percorso di riemersione alla legalità. Ci troviamo pertanto di fronte a un triste paradosso: tante attività economiche per anni nelle mani della mafia, dopo il sequestro, anziché divenire modelli di legalità economica, falliscono. In trentacinque anni di lotta ai patrimoni mafiosi, a partire dall'introduzione della legge Rognoni-La Torre, decine di migliaia di lavoratori e di lavoratrici in tutto il territorio nazionale, in tutti i settori produttivi e in tutte le aree geografiche del nostro Paese, hanno perso il lavoro. Purtroppo, infatti, troppo spesso l'applicazione della misura di prevenzione provoca l'allarme dei clienti (che si rivolgono ad altre aziende), dei fornitori (che tendono a richiedere immediatamente il saldo dei pagamenti dovuti), delle banche (che chiudono i rubinetti del credito). Ciò avviene proprio in territori già fortemente condizionati dalla criminalità organizzata: le Regioni con il numero più alto di aziende sequestrate e confiscate sono infatti quelle del Sud Italia, Sicilia e Campania in testa, ma anche il Lazio e la Lombardia, e poi di nuovo al Sud, con la Calabria. Questa situazione rischia di diventare uno dei simboli della sconfitta dello Stato nei confronti della criminalità, che spesso ha posto alla base del suo consenso la capacità di garantire lavoro e reddito, seppur illegale, in territori flagellati da disoccupazione ed esclusione sociale.

Il ritorno alla legalità deve invece rappresentare un volano per lo sviluppo economico e non un ulteriore impedimento alla prosecuzione dell'attività produttiva, soprattutto visto il periodo di grave crisi economica che l'Italia attraversa da anni. Per questo, nello specifico, il provvedimento che oggi

discutiamo, già approvato dalla Camera dei deputati e che lì dovrà tornare dopo le tante modifiche espresse dalla Commissione giustizia, è un testo frutto di un lunghissimo lavoro e che riunisce sei proposte di legge di iniziativa parlamentare e una proposta di iniziativa popolare. Esso consta di 36 articoli, suddivisi in due macro parti, la prima delle quali ridisegna il meccanismo delle misure di prevenzione e introduce - lasciatemelo dire - una radicale, straordinaria novità per il nostro ordinamento: le misure di prevenzione, soprattutto patrimoniale, già previste contro i beni della mafia saranno finalmente applicate anche a chi si macchia di reati contro la pubblica amministrazione. Sono inoltre ben felice di ricordare che rispetto al testo uscito dalla Camera, in Commissione l'ambito soggettivo di applicazione è stato esteso anche ai delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo e ai delitti di atti persecutori, tra cui lo *stalking* che, come ha giustamente ricordato il senatore Lumia durante la sua relazione, è uno dei reati che meglio si combatte con attività di prevenzione. Se attraverso questa modifica potremo aver salvato anche solo una possibile vittima di femminicidio, quello conseguito oggi in quest'Aula sarà, già solo per questo, un risultato storico.

La seconda parte della riforma, invece, modifica la disciplina attuale della gestione dei beni sequestrati alla criminalità organizzata e la successiva destinazione a seguito della confisca, introducendo significative modifiche all'Agenzia per i beni sequestrati. Obiettivo della riforma è prevedere una serie di misure volte a porre rimedio alle problematiche connesse alla gestione dell'azienda sottratta al controllo della criminalità organizzata, al fine di garantirne un'amministrazione improntata a criteri di efficienza ed economicità.

Il testo, quindi, si occupa sia dell'applicazione delle misure di prevenzione sia della gestione della destinazione dei beni confiscati. Due situazioni distinte e successive, ma strettamente collegate tra loro.

Lo scopo del testo, dunque, è quello di garantire l'efficacia delle misure di prevenzione nell'ambito dell'azione di contrasto alle attività mafiose, tutelando al contempo i lavoratori coinvolti e assicurando una *governance* dell'azienda tesa alla prosecuzione dell'attività imprenditoriale.

Le modifiche al Libro I del codice antimafia, dedicato alle misure di prevenzione, dovranno nel complesso rendere più efficace e tempestiva l'adozione delle misure di prevenzione patrimoniale; come ho ricordato, inserire tra i soggetti destinatari delle misure di prevenzione gli indiziati del reato di assistenza agli associati e, per la prima volta, dei reati contro la pubblica amministrazione è un passo importante per il nostro Paese, perché finalmente si parte dal reato all'apparenza meno grave, se paragonato a omicidi, *racket*, o traffico di droga, ma che mina dalle fondamenta il buon andamento di una società.

Ottima, inoltre, l'istituzione di sezioni o di collegi specializzati, chiamati a trattare in via esclusiva i procedimenti previsti dal codice antimafia.

Dobbiamo, infatti, fare di tutto per favorire la ripresa delle aziende sottoposte a sequestro, dobbiamo prevedere misure incisive, come l'istituzione di un fondo e altre misure dirette a sostenere la prosecuzione delle attività e la conseguente salvaguardia dei livelli occupazionali, magari attraverso la previsione di sgravi per chi assume *ex* dipendenti di aziende sottoposte a sequestro o a confisca rimasti senza lavoro.

Infine, si è ritenuto necessario riorganizzare e potenziare l'Agenzia nazionale per i beni confiscati, che rimane sotto la vigilanza del Ministero dell'interno e della quale sono state istituite nuove sedi periferiche; oltre Reggio Calabria anche Palermo, Catania, Napoli, Bologna e Milano.

Al fine di combattere episodi di corruzione e malversazione di denaro pubblico, e a seguito degli scandali verificatisi in Sicilia, si è poi deciso di garantire una maggiore trasparenza nella scelta degli amministratori giudiziari, assicurando competenze idonee allo svolgimento dell'incarico e rotazione degli stessi.

Colpire i patrimoni della criminalità organizzata non è però sufficiente se a quest'azione non si accompagna la restituzione degli stessi beni alla collettività e il loro utilizzo per scopi produttivi. La perdita di posti di lavoro e la conseguente instaurazione di un clima di tensione sociale non consentono

un contrasto efficace della criminalità organizzata perché insinuano nella collettività l'idea distorta che, se la mafia era in grado di offrire e di garantire posti di lavoro, lo Stato non riesce nello stesso obiettivo.

Sulla base di queste considerazioni mi auguro che in futuro si possano studiare nuove e più efficaci proposte per il riutilizzo a fini sociali delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità mafiosa. Queste ultime, non solo rappresentano il simbolo della lotta dello Stato contro le organizzazioni criminali nel nostro tessuto economico, ma devono soprattutto sia essere un'opportunità concreta per risollevare l'economia del Paese, sia offrire opportunità di aggregazione sociale, dedicate *in primis* ai nostri giovani. Andranno progettate idee per la creazione di centri sportivi, culturali, di studio e di svago. Solo in questa maniera potremo affrontare e vincere le sfide che la lotta alla criminalità organizzata pone di fronte a noi. Solo così saremo in grado di massimizzare lo straordinario lavoro portato avanti dalle Forze dell'ordine e dalla magistratura sul piano della repressione. Solo così, infine, vinceremo la battaglia culturale a favore della giustizia e della legalità. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

AIROLA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA (M5S). Signora Presidente, per l'Agcom la Grexit è già una realtà conclamata, cioè la Grecia già non è più in Europa, al punto che nel video ufficiale per la fine del *roaming* in Europa, l'Autorità di vigilanza per le telecomunicazioni cancella con un colpo di spugna Atene e tutti i suoi concittadini (lo potete trovare sul canale YouTube di Agcom).

A Bruxelles, il breve *spot* suscita subito i malumori del Governo di Alexis Tsipras che manifesta apertamente il suo disappunto per l'operato dell'Autorità guidata da Angelo Cardani, creando tra l'altro un grosso imbarazzo a noi italiani, che abbiamo anche pagato questo *spot*. Cardani è lo stesso che ha pensato bene di assumere tempo fa il responsabile della comunicazione David Nebiolo, supervisore del video incriminato. Sull'assunzione di David Nebiolo avevamo già protestato, perché secondo noi non aveva le caratteristiche per occupare quel posto (l'affidamento dell'incarico di comunicatore era avvenuto in qualità di amministratore delegato di un ristorante romano). La questione della sua assunzione in barba alla legge (abbiamo anche fatto un esposto a Cantone, che finora non ha mosso un dito) è rimasta in sospeso. Certo è difficile intervenire in questo momento mettendo in discussione l'operato di Cardani che in questo momento è l'ago della bilancia nella disputa in corso, molto importante, fra la francese Vivendi e la Mediaset di Silvio Berlusconi.

La posta in gioco, signori, è molto alta: Agcom è anche l'autorità che vigila sulla *par condicio* in tempi elettorali e fa quindi il bello e il cattivo tempo nel decidere chi ha sforato e chi no nei passaggi televisivi e creare l'opinione pubblica, soprattutto in un Paese in cui la componente di persone anziane che guardano il piccolo schermo è molto elevata ed è quindi influenzabile attraverso lo *storytelling* inaugurato nell'era renziana.

Noi quindi chiediamo che Agcom accenda la televisione, cominci a rendersi conto di come stanno andando le cose in merito al pluralismo in televisione e non lo cancelli così come ha cancellato la Grecia dal video. Lo dico perché ci è arrivata appena adesso la comunicazione dell'invito per la relazione annuale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni martedì 11 luglio: magari David Nebiolo, tra una carbonara e l'altra, potrebbe correggere il video. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Per la risposta scritta ad interrogazioni

[ARRIGONI](#) (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ARRIGONI](#) (*LN-Aut*). Signora Presidente, intervengo per annunciare che oggi pomeriggio il Gruppo della Lega Nord ha presentato un'interrogazione parlamentare al ministro Minniti analoga a due precedenti, la [4-07299](#), presentata il 30 marzo, e la [4-07375](#), presentata il 19 aprile. Il tema è quello dell'immigrazione e non si tratta semplicemente dei nuovi arrivi (negli ultimi quattro giorni sono giunti sulle nostre coste circa 10.000 richiedenti asilo/clandestini). Con questa interrogazione vogliamo avere lumi sulle presenze dei richiedenti asilo e dei rifugiati nel sistema di accoglienza, sulle presenze di coloro che rimangono nei centri di accoglienza straordinaria, nei centri di prima accoglienza, negli *hot spot* e negli SPRAR.

I numeri non ci convincono, signora Presidente, non ci convincono la mancanza dei dati numerici e la mancanza di trasparenza di questo Governo. Sottolineo che da oltre due mesi il Ministero non fornisce più i dati sulle presenze nel sistema di accoglienza nel cruscotto giornaliero. Abbiamo dei dati sommari che sono però importanti. Alla fine del mese di dicembre nel sistema di accoglienza si registravano poco più di 176.000 presenze. Ebbene, al 18 aprile, ultimo dato disponibile, di presenze ce n'erano poco più di 180.000, 3.000 o 4.000 unità in più e ci domandiamo come sia possibile questo minimo incremento, tenuto conto che dall'inizio dell'anno sono quasi 70.000 le richieste di asilo pervenute e che i ricollocamenti, quindi i numeri da sottrarre a quelli relativi a coloro che vengono mantenuti nel sistema di accoglienza, sono poco più di 2.500. Insomma, noi dovremmo registrare 220.000-230.000 presenze nel sistema di accoglienza.

Ci domandiamo dunque perché viene comunicato un numero così basso e ci domandiamo se sono migliaia gli allontanamenti non giustificati dei richiedenti asilo. Ci sta venendo il dubbio che una persona che magari è scappata dalla guerra o da persecuzione, una volta che ha ottenuto lo *status* di rifugiato, di protezione sussidiaria, venga sbattuta immediatamente fuori dal sistema di accoglienza e non venga più tenuta per mesi come veniva fatto in precedenza. Insomma sarebbe grave che chi scappa da guerre e ottiene lo stato di rifugiato, venga sbattuto fuori dal sistema di accoglienza e che invece, nello stesso sistema di accoglienza, vengano mantenuti decine di migliaia di richiedenti asilo che poi si riveleranno dei clandestini.

Stiamo ponendo un problema molto serio, signora Presidente, tenuto conto che l'immigrazione fuori controllo da parte di questo Governo comporta dei costi sociali, anche dal punto di vista della sicurezza, e soprattutto dei costi in termini economici. Il ministro Padoan dice che quest'anno la gestione dell'immigrazione cuba 4,7 miliardi di euro e oltre la metà di questi vengono spesi per l'accoglienza.

Quindi, sollecitiamo nuovamente il Ministro dell'interno perché dia risposta alla nostra interrogazione. Lo prometto qui: d'ora in avanti ogni settimana interverrò sulla mancata risposta alle nostre interrogazioni e ogni due settimane depositeremo una nuova interrogazione, perché venga data risposta non tanto al Gruppo della Lega Nord, ma ai cittadini italiani che meritano da questo Governo la trasparenza che voi state facendo mancare. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

[PRESIDENTE](#). La Presidenza si farà carico di riferire al Governo la sua pressante richiesta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 28 giugno 2017

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi domani, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la

seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta (ore 19,57).

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Broglia, Bubbico, Cantini, Cassano, Catalfo, Cattaneo, Chiavaroli, Della Vedova, De Poli, Di Biagio, D'Onghia, Endrizzi, Ferrara Elena, Formigoni, Gentile, Giarrusso, Martini, Monti, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Rubbia, Ruvolo, Sibilìa, Stefano, Stucchi e Zin.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Palermo, per attività della 1a Commissione permanente; Consiglio, Mucchetti e Valdinosi, per attività della 10a Commissione permanente; Dalla Zuanna, Marinello e Martelli, per attività della 13a Commissione permanente; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe, Marton e Romani Paolo, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Vaccari, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere; Amoruso, Chiti, Corsini, De Pietro, Divina, Fazzone, Gambaro, Giro e Verducci, per attività dell'Assemblea del Consiglio d'Europa; Scalia, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OSCE).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatore Divina Sergio

Disposizioni concernenti la denominazione descrittiva dei prodotti da bagno e la cura della persona (2865)

(presentato in data 22/06/2017);

senatori Quagliariello Gaetano, Aracri Francesco, Augello Andrea, Bilardi Giovanni, Bonfrisco Anna Cinzia, Compagna Luigi, Davico Michelino, Di Giacomo Ulisse, Fucksia Serenella, Giovanardi Carlo
Nuovo patto fiscale. Introduzione dell'aliquota unica al 20% sui redditi delle persone fisiche e ampliamento della no tax area con modulazione basata sui carichi di famiglia (2866)

(presentato in data 22/06/2017);

senatori Lo Moro Doris, Guerra Maria Cecilia, Migliavacca Maurizio, Ricchiuti Lucrezia, Pegorer Carlo, Fornaro Federico, Cardinali Valeria, Lumia Giuseppe, Pagliari Giorgio

Modifiche all'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico degli enti locali) in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o simile (2867)

(presentato in data 27/06/2017).

Inchieste parlamentari, deferimento

È stata deferita in sede referente all'11a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 162, comma 1, del Regolamento, la seguente proposta d'inchiesta parlamentare:

De Petris, Barozzino, Petraglia, Bocchino, Cervellini, De Cristofaro e Mineo. - "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione del lavoro in Italia" (*Doc. XXII*, n. 39), previi pareri della 1a, della 2a, della 5a e della 7a Commissione permanente.

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Ministro della difesa, con lettera in data 14 giugno 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dallo stesso Ministero, relativa all'anno 2016.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a e alla 5a Commissione permanente (*Doc. CLXIV*, n. 50).

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 12 giugno 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 marzo 2001, n. 58, la relazione sullo stato di attuazione della legge concernente l'istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario, riferita all'anno 2016.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a Commissione permanente (*Doc. CLXXIII*, n. 5).

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 12 giugno 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 15 ottobre 1991, n. 344, la relazione sullo stato di attuazione della legge recante provvedimenti in favore dei profughi italiani, riferita all'anno 2016.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a Commissione permanente (*Doc. CVI*, n. 5).

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 12 giugno 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007, n. 38, la relazione sulla situazione della missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq, riferita all'anno 2016.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a Commissione permanente (*Doc. LIII*, n. 5).

Governo, ritiro di proposte di nomina

Il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 1 giugno 2017, ha comunicato il ritiro della proposta di nomina dell'avvocato Antonino Caleca a Presidente dell'Ente parco nazionale Isola di Pantelleria (n. 107), già deferita in data 31 maggio 2017 alla 13a Commissione permanente per l'espressione del parere parlamentare.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 20, 22 e 23 giugno 2017, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

dell'Autorità portuale di Brindisi per l'esercizio 2015. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 541);

della CONSIP S.p.A. per l'esercizio 2015. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 542);

della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT), per l'esercizio 2015. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 12a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 543);

del Club Alpino Italiano (C.A.I.), per l'esercizio 2015. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 13a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 544);

dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (E.N.A.C.), per l'esercizio 2015. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 545).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

La Commissione europea, in data 13 giugno 2017, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, volto a sostenere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria europea della difesa (COM (2017) 294 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito alla 4ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine dell'8 agosto 2017.

Le Commissioni 3ª, 10ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 4ª Commissione entro il 1 agosto 2017.

La Commissione europea, in data 20 giugno 2017, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la

proposta di regolamento relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato ("regolamento RNL") che abroga la direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio (COM (2017) 329 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito alla 5ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine dell'8 agosto 2017.

Le Commissioni 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 5ª Commissione entro il 1 agosto 2017.

Interrogazioni

[BOTTICI](#), [DONNO](#), [BULGARELLI](#), [MONTEVECCHI](#), [CAPPELLETTI](#), [MORONESE](#), [SANTANGELO](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

l'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, prevede la possibilità di estinguere il debito senza corrispondere sanzioni e interessi, relativamente ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016;

il comma 8 prevede, altresì, che possano accedere alla definizione agevolata anche i debitori che avevano già in corso una dilazione, purché risultino pagati i versamenti con scadenza compresa tra il 1º ottobre e il 31 dicembre 2016: "La facoltà di definizione prevista dal comma 1 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'agente della riscossione, le somme dovute relativamente ai carichi indicati al comma 1 e purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1º ottobre al 31 dicembre 2016";

considerato che:

da quanto risulta agli interroganti e riportato anche da diverse testate specialistiche del settore fiscale ("Eutekne"), molti contribuenti si sono visti negare da Equitalia la richiesta di definizione agevolata dei debiti sulla base del mancato pagamento di tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016;

a parere degli interroganti, l'agente di riscossione Equitalia avrebbe negato la facoltà di definizione agevolata dei debiti prevista sulla base di un'interpretazione non solo più restrittiva ma che, addirittura, sembra travalicare la prescrizione normativa contenuta nel comma 8 dell'articolo 6,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

quali iniziative intenda assumere per garantire a tutti i cittadini la possibilità di definire in modo agevolato i debiti fiscali, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016, affinché non si vedano costretti a impugnare il diniego di definizione agevolata davanti alla giurisdizione tributaria o a diversa giurisdizione competente.

(3-03837)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[GASPARRI](#) - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

la categoria degli urtisti, nata nel 1870, è la più antica autorizzata come forma di commercio su area pubblica di Roma e si occupa della vendita esclusiva di immagini sacre e storiche;

la sua valenza storica è stata riconosciuta giuridicamente dalla Regione Lazio, competente in materia di commercio, come previsto dalla Costituzione italiana, come pubblicato nel Bollettino ufficiale Regione Lazio del 31 dicembre 2016, n. 105, artt. 58,121,122;

tale certificazione storica è stata depositata dai rappresentanti della categoria presso il protocollo del Gabinetto del sindaco Raggi, dell'assessore Meloni e del dirigente del Dipartimento attività produttive, in data 3 gennaio 2017 e tramite la Regione Lazio, nella figura del vice presidente del Consiglio regionale, Francesco Storace, al Ministro dei beni e delle attività culturali, con nota CRL, registro ufficiale, 0000372.U.09/01/2017, ore 16:20, richiedendo altresì il ripristino delle postazioni loro assegnate prima della delibera di Giunta capitolina temporanea n. 233/2014;

nel 1985 un vincolo istituito con decreto ministeriale negò la possibilità agli urtisti di operare

all'interno del Colosseo;
tale vincolo fu cancellato a seguito di ricorso al TAR, vinto in data 21 novembre 1986, ripristinando le postazioni di vendita;
ci sono molte testimonianze della loro importanza storica, tra le quali una lettera del Presidente degli Stati Uniti d'America, Eisenhower;
da circa 2 anni gli urtisti non lavorano più nell'area del Colosseo, Fori Imperiali e Piazza Venezia, e tale situazione non è più sostenibile per loro e per le loro famiglie;
nei siti archeologici citati al posto della categoria storicamente autorizzata, impazzano abusivi, che vendono qualsiasi prodotto, creando una evidente situazione di degrado,
si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di intervenire nelle sedi opportune nei confronti dell'amministrazione comunale di Roma per sollecitare una maggiore tutela e un maggior rispetto, vista la storicità e la peculiarità della categoria degli urtisti;

se non ritenga doveroso adoperarsi affinché gli urtisti vengano ricollocati nei siti descritti per rilanciare l'immagine e la tradizione di Roma, anche attraverso la collocazione di banchi caratteristici, che richiamano il sito archeologico e che vengano dichiarati patrimonio storico culturale della città di Roma.

(4-07709)

MICHELONI - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

il meccanismo di erogazione delle anticipazioni ai patronati è disciplinato dai commi 4 e 5 dell'art. 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, modificati e integrati dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), e prevede: a) una prima anticipazione, entro marzo di ogni anno, b) un'ulteriore erogazione;

le modalità di calcolo di questa "ulteriore erogazione" sono state definite, per la prima volta, dalla legge di stabilità per il 2016, che, con il comma 606 dell'art. 1, ha aggiunto il seguente testo alla fine del comma 5 citato: "e una ulteriore erogazione pari all'80 per cento dell'eventuale assegnazione disposta con la legge di assestamento del bilancio dello Stato di cui al comma 4";

secondo la relazione tecnica alla legge di stabilità per il 2016, la disciplina di tale integrazione "non comporta effetti finanziari ma è diretta a specificare la procedura di riconoscimento in corso d'anno delle somme dovute agli Istituti di patronato" (pag. 159);

con decreto 28 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 ottobre 2016, il Ministero dell'economia e delle finanze ha disposto un assestamento per cassa di 112.238.659 euro al cap. 4331 "finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale";

nel 2016, successivamente alla prima anticipazione del fondo 2015 effettuata a marzo 2016, l'ulteriore erogazione disposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali al sistema dei patronati risulta essere pari complessivamente a 39.856.261 euro (6.437.237 euro a titolo di quarta anticipazione relativa al contributo 2013, disposta con decreto direttoriale del 29 novembre 2016 e 33.419.024 euro a titolo di seconda anticipazione relativa al contributo 2015, disposta con decreto direttoriale del 2 dicembre 2016),

si chiede di sapere:

quali siano i criteri di calcolo impiegati per la determinazione della "ulteriore erogazione" di competenza 2016, disciplinata dal comma 606 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e a quanto ammonti l'importo trasferito al Ministero del lavoro;

quale sia la somma complessivamente erogata nel 2016 ai patronati a titolo di "ulteriore erogazione" e i criteri impiegati per la sua distribuzione ai patronati.

(4-07710)

VOLPI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che secondo quanto risulta all'interrogante:

nel 2001 il Comune di Riace (Reggio Calabria) ha aderito al "programma nazionale asilo": un progetto coordinato di accoglienza e supporto all'integrazione, inaugurato in Italia proprio in quell'anno. Da

allora il numero dei migranti arrivati in questo paesino della Locride è aumentato notevolmente, trasformando il piccolo borgo nel paese dell'accoglienza e dell'integrazione. Riace è diventato il paradigma della convivenza possibile tra popoli e culture diverse, presentato da quotidiani e televisioni come un modello da emulare;

secondo quanto riportato dal "FreeJourn", qualche ombra nell'idilliaco racconto fatto da *media* e politica ha iniziato a emergere nel 2016, quando la Prefettura di Reggio Calabria e il Ministero dell'interno, attraverso il Servizio centrale dei richiedenti asilo, hanno disposto diverse verifiche per osservare dall'interno il sistema di accoglienza di Riace. Nei giorni 20 e 21 luglio 2016, dal Servizio centrale del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati e in attuazione di quanto disposto con decreto prefettizio del 15 settembre 2016, istitutivo di un organismo interno di controllo per la verifica delle strutture di accoglienza da parte di funzionari economico-finanziari, sono state effettuate diverse visite presso il centro di accoglienza, da cui sono emerse irregolarità amministrative che richiederebbero acquisizioni documentali e audizioni per l'accertamento dei fatti. Tra conti che non tornano nella gestione dei finanziamenti pubblici, figure professionali chiave assenti o non competenti per il ruolo che ricoprono nelle associazioni che gestiscono l'accoglienza, collegamenti tra le stesse associazioni e l'amministrazione comunale, il quadro che emerge si discosta parecchio dall'immagine di Riace consolidatasi negli ultimi anni;

emerge un'anomalia ricorrente: il Comune attiva nuovi progetti di accoglienza dopo le elezioni amministrative, nascono associazioni legate a membri dell'amministrazione comunale. Da parte del sindaco vi è sempre l'assegnazione diretta dei migranti alle singole associazioni senza bandi pubblici, diventati obbligatori dal 2006. «La collaborazione tra il Comune e i sei enti gestori viene regolata con altrettante convenzioni (...). Il valore complessivo delle sei convenzioni annualmente ammonta a 1.921.500,00 euro. È stato accertato che le convenzioni stipulate dal comune di Riace con tutti gli enti gestori individuati vengono attivate a chiamata diretta e fiduciaria, quindi con criteri di selezioni ampiamente e assolutamente personali e discrezionali il che, lesivo della concorrenza, non sembra conforme ai principi di imparzialità e trasparenza», scrive la Prefettura di Reggio Calabria dopo l'ispezione del dicembre 2016. Un sistema così fondato attribuisce, quindi, al primo cittadino grande potere. Il sindaco chiede i finanziamenti, decide a quali associazioni assegnare la gestione dei migranti e amministra il denaro, pagando materialmente gli enti attuatori, essendo anche, dal 2007, il responsabile dell'ufficio amministrativo comunale *ad interim*;

le associazioni, cuore del sistema dell'accoglienza, a oggi sono 8, tutte più o meno legate alla politica. Il sindaco, in qualità di amministratore, chiede i fondi, che poi distribuisce direttamente ai vari enti, quasi totalmente privi delle figure professionali necessarie alla gestione dei migranti. Secondo gli ispettori, oltre alla mancanza dei bandi pubblici «da rinnovarsi almeno ogni biennio, fondati sull'offerta economicamente più vantaggiosa e sull'elevata competenza e professionalità», le persone scelte per ricoprire i vari incarichi lasciano parecchio a desiderare: gli operatori impiegati, circa 70 unità, per una spesa complessiva che supera i 600.000 euro, sono stati assunti tramite chiamata diretta fiduciaria. All'interno dei singoli enti non sono presenti, se non in misura inadeguata, alcune figure professionali indispensabili per lo svolgimento dell'attività, mentre alcune figure professionali, benché previste nelle convenzioni, non risultano tra il personale effettivamente impiegato. Al contrario, altre figure professionali, non previste nelle convenzioni scritte, risultano in organico. Le persone scelte per ricoprire i vari incarichi non possiedono le specifiche competenze e la carenza qualitativa e quantitativa di professionalità rischia di favorire ostacoli all'emersione di fenomeni illeciti. Tra le professionalità mancanti c'è quella dei legali. E non è cosa da poco, per chi deve o vuole ottenere asilo politico;

situazione analoga sui fronti educazione, formazione e riqualificazione professionale, che dovrebbero consentire ai migranti, una volta usciti dai programmi di accoglienza, di costruirsi una vita nel nostro Paese. Il progetto non ha finora strutturato un servizio mirato al rafforzamento delle competenze professionali dei migranti accolti; manca una programmazione di interventi in favore dell'inclusione socio-economica delle persone ospitate, in grado di valorizzare le competenze individuali e di

sostenere l'uscita autonoma dal progetto di accoglienza;
gli ispettori hanno, inoltre, messo in discussione un altro punto caratterizzante del "modello Riace": la gestione del *pocket money*, ossia la diaria destinata a rifugiati e richiedenti asilo ospitati nelle strutture di accoglienza. Il sindaco ha deciso di far erogare questi *bonus* attraverso la consegna di buoni cartacei che sostituiscono il contributo in denaro: pezzi di carta prodotti *ad hoc* dal progetto e spendibili esclusivamente in alcuni servizi commerciali convenzionati, cioè unicamente in negozi del comune di Riace. I funzionari chiedono al Comune di «sospendere [il servizio] perché tali "bonus" rappresentano una modalità che non consente ai beneficiari una giusta autonomia di acquisti sul territorio». E per ribadire che «i titoli emessi non hanno nessun valore legale», la commissione ricorda che la legislazione nazionale ed europea non consente «l'emissione di moneta»;
una delle principali problematiche, come si legge nel documento della Prefettura, è quella della registrazione delle presenze, riportate in meri prospetti riepilogativi mensili con delle caselle contrassegnate con una "X" in corrispondenza dei giorni, firmati solo in calce, con una sigla, dal rappresentante dell'ente gestore e del Comune. Altri prospetti addirittura non recano alcuna sigla. Risulta difficile, dunque, dimostrare, attraverso atti inconfutabili, l'effettiva presenza del migrante sul territorio. Sul campione preso in esame, secondo gli ispettori, «almeno il 30% dell'intera popolazione non avrebbe titolo a continuare la permanenza all'interno del progetto, poiché il periodo massimo previsto, 6 mesi, risulta abbondantemente superato, in alcuni casi, addirittura da quasi un biennio». Considerato che per i 150 posti aggiuntivi del progetto Sprar lo Stato ha stanziato 1.921.500 euro, e che il 30 per cento dei partecipanti non ha più diritto a restare nel progetto, si può quantificare in 638.750 euro la spesa non giustificata;
non si può escludere, secondo gli ispettori, l'esistenza di sovrappaccature con grave pregiudizio economico per l'amministrazione. Vale la pena ricordare che la sovrappaccatura rientra a pieno titolo tra i reati tributari, come ricordato nel 2016 dalla Cassazione, e nei casi più gravi è perseguita penalmente. Una movimentazione finanziaria, scrivono gli ispettori nella conclusione, delle proporzioni descritte, in un contesto sociale quale quello della provincia reggina, permeabile a infiltrazioni della criminalità organizzata, suscita interessi, appetiti e pressioni, che con gli strumenti di controllo ordinario è difficile accertare prima ancora che contrastare;
le associazioni, nel bene e nel male, sono il punto cardine su cui gira il sistema dell'accoglienza di Riace. «Dall'esame della documentazione e delle informazioni assunte, scrivono gli ispettori della Prefettura, sono emersi numerosi rapporti di parentela tra il personale in organico presso gli enti gestori e i componenti dell'amministrazione comunale»;
tuttavia, pur in presenza delle molteplici criticità illustrate, il Comune di Riace è stato autorizzato alla prosecuzione del progetto SPRAR per il triennio 2017-2019, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 10 agosto 2016,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda intraprendere atti immediati volti a fare definitiva chiarezza sulle ombre organizzative e finanziarie del progetto di accoglienza SPRAR di Riace;
se ritenga opportuno sollecitare, per quanto di competenza, il prefetto di Reggio Calabria alla trasmissione degli atti alla magistratura contabile e penale.

(4-07711)

DLBIAGIO - *Ai Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:

in data sabato 1° luglio 2017, dalle ore 11 alle ore 13, si terrà presso la struttura Palacavicchi sita in via R.B. Bandinelli n. 130 a Ciampino (Roma) il *festival* "Eritrea in Italia 2017" organizzato dalla comunità eritrea in Italia;

all'evento si prevede la partecipazione di circa 800 persone sia di nazionalità che di origine eritrea, provenienti da tutte le città italiane;

quest'anno l'incontro assumerà particolare rilievo in quanto alla manifestazione, oltre alla comunità eritrea di tutta Italia, presenzieranno il Ministro degli affari esteri dell'Eritrea, Osman Saleh, nonché il

consigliere politico della presidenza della Repubblica di Eritrea, Yemane Ghebreab, e una delegazione di parlamentari italiani;

l'ambasciatore eritreo in Italia ha richiesto tutte le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento della manifestazione alle autorità competenti oltre ad aver informato ufficialmente il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dell'organizzazione e della partecipazione degli esponenti istituzionali del Governo eritreo;

si è però venuti a conoscenza dalla Questura che nella stessa data ed a soli 70 metri dalla struttura ove si svolgerà il *festival* si terrà una manifestazione di protesta organizzata da presunti rifugiati eritrei;

nell'assoluto rispetto del diritto costituzionalmente garantito di manifestare si evidenzia che però vi sono dei precedenti che destano preoccupazione in merito al mantenimento dell'ordine pubblico nel caso di specie;

già in passato infatti sia in Italia, a Bologna, che all'estero, in Olanda, queste manifestazioni di protesta sono sfociate in veri e propri picchetti per impedire con la forza e con la violenza la libera partecipazione al *festival*;

più nello specifico, tali presunti rifugiati, a quanto risulta organizzati e pilotati da rappresentanti di centri sociali, hanno provocato ed importunato coloro i quali intendevano partecipare al *festival*, fino ad arrivare a vere e proprie aggressioni fisiche;

la manifestazione di protesta sembra configurarsi più come una provocazione ed un pretesto per accreditarsi come sedicenti oppositori di un regime e regolarizzare la propria situazione ottenendo l'asilo politico nel nostro Paese;

nel caso di specie, le misure di ordine pubblico inoltre dovrebbero essere maggiormente rispettate data la partecipazione di esponenti istituzionali del Governo eritreo in visita in Italia e del carattere altrettanto istituzionale che quest'anno assumerà il *festival*;

si comprenderà come ragioni di opportunità e di salvaguardia dell'ordine pubblico impongano di impedire che la manifestazione di protesta abbia luogo nelle immediate vicinanze della struttura ove si svolgerà il *festival*, ma che eventualmente sia autorizzata in una zona in cui non vi sia pericolo di incontro tra i manifestanti e i partecipanti pacifici all'evento;

nessuna limitazione del diritto di manifestare, quindi, ma soltanto una maggior cautela nella scelta del luogo in cui svolgere la manifestazione in ossequio alle basilari regole di salvaguardia dell'ordine pubblico;

è di tutta evidenza, che se si consentisse una manifestazione di protesta così organizzata, si realizzerebbe un pericoloso precedente per future manifestazioni,

si chiede di sapere quali misure di competenza i Ministri in indirizzo intendano adottare al fine di evitare che possano verificarsi episodi che mettano in pericolo l'ordine pubblico in occasione del *festival* Eritrea in Italia che si svolgerà a Ciampino, assicurando il regolare svolgimento dell'iniziativa e la sicurezza dei partecipanti.

(4-07712)

[CASSON](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

il 18 giugno 2017 a Venezia si è svolto il *referendum* autogestito dal "Comitato No Grandi Navi", appoggiato da molti altri comitati e associazioni, oltre che da una parte rappresentativa della società culturale veneziana. Il quesito posto sulla scheda era: "Vuoi che le navi da crociera restino fuori dalla Laguna di Venezia e che non vengano effettuati nuovi scavi all'interno della Laguna stessa?";

la risposta della popolazione è stata travolgente: nell'arco di sole 8 ore, a votare sono stati più di 18.000 persone: il 98,72 per cento delle quali ha votato "SI" a che le navi da crociera restino fuori dalla laguna di Venezia, non solo quindi dal bacino di San Marco e che non si producano progetti che prevedano ulteriori scavi nella laguna;

come anche ripreso dalla stampa nazionale ed internazionale, il valore di coscienza democratica di questo *referendum* è innegabile e non può essere ignorato nella sua essenza civica e politica;

l'esito del *referendum* suona come una dura *reprimenda* nei confronti dell'inerzia del Governo;

è sotto accusa, in particolare, il comportamento del Ministro delle infrastrutture, che si è dimostrato

confuso e carente di trasparenza; mentre i suoi uffici periferici continuano a proporre una ridda di "soluzioni" inefficaci, inconcludenti, pregiudizievoli per la sicurezza dei traffici, incompatibili per l'alto impatto ambientale, nonché cariche di controindicazioni economiche come, anche nei giorni scorsi, il presidente dell'Ente zona industriale di Porto Marghera ha inteso dichiarare, senza mezzi termini, alla stampa, dopo aver incontrato il neo presidente dell'Autorità portuale di Venezia; rilevato che:

il ministro Delrio e il sindaco Brugnaro hanno sposato nel tempo variegata e variopinta proposte, anche incompatibili tra loro, come lo scavo del Canale Contorta (poi bocciato alla VIA), lo scavo del canale Tresse (abbandonato prima di essere mai presentato), lo scavo del canale Vittorio Emanuele (mai presentato e di cui non si conosce nemmeno il tracciato), ipotesi varie e tuttora ignote ai cittadini di multi - terminali in diverse aree di porto Marghera;

tutte ipotesi di soluzione che paiono essere inseguite, a parere dell'interrogante, non tanto per perseguire la sicurezza della laguna di Venezia, quanto per assecondare gli interessi del concessionario VTP e i raccomandatori locali delle grandi compagnie crocieristiche, che ora sono entrate, come socio di maggioranza, in VTP stessa e che hanno l'unico interesse di conservare una posizione di dominanza ed esclusività monopolistica, soprattutto in vista della scadenza della concessione che avverrà nel 2024;

considerato che:

anche contraddittoria appare l'iniziativa del Ministro dei beni culturali, cui spetterebbe la tutela di Venezia e della sua laguna. Nel documento trasmesso dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo all'UNESCO, che chiedeva allo Stato italiano misure definitive per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, è inserita l'ipotesi dello scavo del canale Malamocco - Vittorio Emanuele per far giungere le grandi navi alla stazione Marittima, grazie allo scavo di 6-7 milioni di metri cubi di fanghi, variamente tossici, lungo un percorso di 24 chilometri nel cuore della laguna centrale. Nello stesso documento, però, si tace delle procedure di valutazione di impatto ambientale espletate dal Ministero dell'ambiente sui progetti presentati in base alla delibera del Comitato dei ministri per Venezia dell'8 agosto 2014, procedure completate e i cui risultati sono ora pubblici;

in particolare, si osserva che l'ipotesi dello scavo del canale Vittorio Emanuele si trova in un documento ufficiale dello Stato italiano, senza che sia stata decisa e approvata dal Governo in alcuna sede istituzionale, né tanto meno sottoposta ad alcuna valutazione di compatibilità ambientale, anche in relazione alla sicurezza marittima e della navigazione;

infatti, già nel 2013, la Capitaneria di Porto di Venezia aveva valutato e ritenuto impraticabili tutte le soluzioni di concentrazione a porto Marghera di tutto il traffico navale, commerciale e crocieristico, in una sola rotta portuale, che, oltre al resto, affianca la raffineria e i depositi costieri strategici in aree ad alto rischio di incidente rilevante;

rilevato che:

sono passati 5 anni dalla tragedia della motonave "Concordia", dalla quale discendono gli obiettivi di sicurezza e tutela del decreto ministeriale 2 marzo 2012 n.79, detto "Clini-Passera", recante "Disposizioni generali per limitare o vietare il transito delle navi mercantili per la protezione di aree sensibili" e per la laguna di Venezia, dichiarata dalla legge speciale del 1973 di preminente interesse nazionale, considerata "la particolarissima sensibilità e vulnerabilità ambientale della laguna di Venezia ove sono presenti ecosistemi continuamente posti a rischio anche tenuto conto dei rilevanti aumenti del traffico marittimo";

per tale motivo, nella laguna di Venezia, il decreto "Clini-Passera" vieta "il transito nel Canale di San Marco e nel Canale della Giudecca delle navi adibite al trasporto di merci e passeggeri superiori a 40.000 tonnellate di stazza lorda" (art 1) e stabilisce che "il divieto si applica a partire dalla disponibilità di vie di navigazione praticabili alternative a quelle vietate, come individuate dall'Autorità marittima con proprio provvedimento" (art 3);

in data 8 marzo 2017, l'interrogante ha depositato in Senato l'atto di sindacato ispettivo 4-07130, al fine di sollecitare il Ministero dell'ambiente e il Ministero dell'interno a dare il dovuto seguito alla

procedura VIA conclusa e al fine di sapere "se il Ministro delle infrastrutture non ritenga che si debba dare seguito alle procedure previste a seguito del parere positivo, secondo quanto definito dalla Conferenza Stato Regioni del 14 aprile 2014 e dell'atto di indirizzo emanato a seguito del Comitato dei ministri per Venezia (ex art. 4 della legge n. 798 del 1984) dell'8 agosto 2014 da lui stesso presieduto in qualità di Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri";

considerato che:

il Ministro dell'ambiente, in coincidenza temporale con detto atto di sindacato ispettivo e come atto dovuto *ex lege*, ormai circa 7 mesi fa ha trasmesso al Ministro delle infrastrutture il provvedimento di compatibilità ambientale relativo al Progetto Preliminare Venis Cruise 2.0 Nuovo Terminal Crociere di Venezia - Bocca di Lido (Duferco Sviluppo S.r.l. e DP Consulting S.r.l) che, spostando il *terminal* delle navi da crociera alla Bocca di porto del lido di Venezia, prospetta la soluzione del problema, in quanto questo progetto approvato alla VIA si presenta come una soluzione *extra* lagunare compatibile con le esigenze di salvaguardia e tutela della laguna, confermando altresì le esigenze occupazionali e imprenditoriali del settore;

questa soluzione ha seguito tutto l'*iter* approvativo definito dalla delibera e dall'atto di indirizzo del Comitato dei Ministri per Venezia dell'8 agosto 2014, essendo passata per il preesame delle varie proposte del Ministro dell'ambiente (2013), essendo coerente con l'ODG del Senato (6 febbraio 2014), avendo superato l'istruzione comparativa delle diverse proposte da parte dell'Autorità marittima (marzo 2014 d'intesa con la Autorità portuale e il Magistrato alle acque), essendo stata ritenuta dal Gabinetto del Ministro delle infrastrutture opera compresa negli Interventi per la sicurezza dei traffici delle grandi navi nella Laguna di Venezia, inseriti nell'Allegato XI al documento di programmazione economica finanziaria delle opere strategiche di interesse nazionale, approvato nella Conferenza Stato Regioni (aprile 2014) e, a seguito dell'intesa, *ex lege* n. 443 del 2001, come tali inseriti in legge obiettivo;

tenuto conto in particolare delle raccomandazioni UNESCO in materia;

ritenuto che a giudizio dell'interrogante:

il Ministro delle infrastrutture, aderendo a norme di legge, dovrebbe dare, in tempi brevi e comunque ragionevoli, disposizioni affinché il Ministero dell'interno istruisca le fasi procedurali *ex lege* n. 443 del 2001, di invio al Consiglio superiore dei lavori pubblici, dei progetti aventi superato la VIA per il parere di competenza, oltre che al CIPE, per quanto di specifica ulteriore competenza;

l'Autorità marittima e cioè la Capitaneria di Porto di Venezia, con proprio provvedimento, alla luce delle nuove indicate evenienze, dovrebbe individuare con nuovo decreto la soluzione dell'ormai annoso problema, previa specificazione delle nuove norme di navigazione transitorie;

parimenti, l'Autorità portuale, alla luce delle citate evenienze, dovrebbe modificare il piano regolare portuale;

considerato che tutti i citati ultimi comportamenti indicati, amministrazione per amministrazione, più passa il tempo, maggiormente si configurano come atti dovuti, politicamente e giuridicamente, secondo una logica di linearità, di trasparenza e di rispetto delle norme e delle procedure vigenti, oltre che di salvaguardia di Venezia e al contempo delle attività lavorative del territorio,

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri sia a conoscenza di tutti i fatti esposti;

se intenda fare chiarezza e dare assicurazioni affinché il Governo italiano si impegni nella tutela di Venezia e della sua laguna, nella piena adesione alle leggi speciali nazionali che qualificano Venezia di "preminente interesse nazionale";

se intenda dare seguito agli obiettivi di sicurezza navale nella laguna di Venezia, di cui al decreto "Clini-Passera" 2 marzo 2012, n. 79;

se intenda dare seguito alla procedura di selezione dei progetti ritualmente e legittimamente presentati, così come predisposta dalla delibera e dall'atto di indirizzo del Comitato dei ministri per Venezia dell'8 agosto 2014 (cosiddetto "Comitatone");

se intenda, finalmente, dare seguito all'ordine del giorno del Senato del 6 febbraio 2014, al fine di

"effettuare nel più breve tempo possibile, utilizzando la normativa vigente, i lavori conseguenti", dando altresì precise indicazioni ai ministri competenti e all'Autorità marittima, come indicato.

(4-07713)

D'AMBROSIO LETTIERI - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), istituito in base al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, ha iniziato a operare il 1° gennaio 2017;

l'attività ispettiva che veniva effettuata dai funzionari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sarebbe svolta da decenni con l'ausilio di autovetture private per il cui utilizzo viene corrisposto un "rimborso spese chilometrico";

il rimborso, secondo la denuncia dei funzionari ispettori del lavoro, non corrisponderebbe al reale consumo e usura del mezzo così come riportato dalle tabelle Aci;

anche l'attività ispettiva effettuata dai funzionari dell'INPS sarebbe svolta con l'ausilio di autovetture private per il cui utilizzo sarebbe corrisposto, però, un rimborso aumentato del 40 per cento rispetto a quello percepito dai funzionari del Ministero del lavoro;

considerato che:

i mezzi personali utilizzati per motivi di lavoro sono sottoposti a maggiore usura e manutenzione con conseguente aggravio di costi per i proprietari;

l'attività ispettiva può essere svolta esclusivamente per la disponibilità degli ispettori a utilizzare i beni personali;

essa è svolta in abiti civili e senza la necessaria attrezzatura, sia tecnologica (per esempio i *tablet* e i telefoni attualmente utilizzati non sono forniti dall'amministrazione) che di protezione;

considerato, infine, che:

gli ispettori, talora, sono costretti ad attendere mesi per ricevere la corresponsione dei rimborsi;

talora, non sono nelle condizioni di anticipare di tasca propria le somme occorrenti per lo svolgimento della propria attività ispettiva;

preso atto che:

nel mese di febbraio sarebbe stata sottoscritta un'intesa per l'avvio di più tavoli di lavoro con INPS e INAIL per dirimere le questioni più importanti (quali l'equiparazione giuridica ed economica del personale degli istituti, l'organizzazione degli uffici e l'orario di lavoro) e avviare l'Ispettorato nazionale;

ad oggi, sarebbe stata siglata solo l'intesa sull'orario di lavoro;

preso atto, infine, che l'attività degli ispettori del lavoro non è mai stata regolamentata con uno specifico ordinamento che ne stabilisca la forma, le modalità, gli orari, la retribuzione o i rimborsi, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda intervenire per promuovere la regolamentazione, in via definitiva, dell'attività di tutto il personale ispettivo e, in conseguenza, assegnare all'Ispettorato nazionale del lavoro le risorse necessarie per provvedere alla riorganizzazione degli uffici.

(4-07714)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

6ª Commissione permanente(Finanze e tesoro):

3-03837, della senatrice Bottici ed altri, sulla definizione agevolata dei debiti affidati agli agenti della riscossione.

Mozioni, ritiro di firme

Il senatore D'Ambrosio Lettieri ha dichiarato di ritirare la propria firma dalla mozione 1-00405 *p.a.*, del senatore Cotti ed altri.

1.5.2.6. Seduta n. 847 (ant.) del 28/06/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

847a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MERCOLEDÌ 28 GIUGNO 2017 (Antimeridiana)

Presidenza del presidente GRASSO,
indi della vice presidente DI GIORGI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 - Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL (Id-PL, PLI); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Grande Sud, M.P.L. - Movimento politico Libertas, Riscossa Italia: GAL (DI, GS, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Campo Progressista-Sardegna: Misto-CP-S; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del presidente GRASSO](#)

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,35).

Si dia lettura del processo verbale.

AMATI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

Sul processo verbale

[TOSATO](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSATO (LN-Aut). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

I senatori Caliendo, Carraro, Lumia, Mauro Mario, Mineo, Palma, Razzi, Stefani, Uras e Zanda comunicano di essere presenti in Aula, ma di non essere riusciti a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico. La Presidenza ne prende atto.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

[PRESIDENTE](#). L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

[PRESIDENTE](#). Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,40)*.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

[\(2134\)](#) *Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate* (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gadda ed altri; Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Bindi ed altri; Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare)

[\(456\)](#) *AMATI ed altri. - Norme in materia di destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali a finalità di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza*

[\(799\)](#) *CARDIELLO ed altri. - Interventi urgenti in materia di beni della criminalità organizzata e a favore dell'agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata*

[\(1180\)](#) *GASPARRI. - Norme per la utilizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata al fine di agevolare lo sviluppo di attività produttive e favorire l'occupazione*

[\(1210\)](#) *RICCHIUTI ed altri. - Istituzione dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari e degli amministratori dei beni confiscati alla criminalità organizzata*

[\(1225\)](#) *FINOCCHIARO. - Modifiche al codice delle leggi antimafia in materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali*

[\(1366\)](#) *RICCHIUTI ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di competenza del tribunale distrettuale per l'applicazione di misure di prevenzione*

[\(1431\)](#) *FALANGA ed altri. - Modifiche agli effetti inibitori ed escludenti derivanti dal procedimento di prevenzione nei confronti dell'attività di impresa*

[\(1687\)](#) *Misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti*

[\(1690\)](#) *MIRABELLI ed altri. - Modificazioni al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione*

[\(1957\)](#) *DAVICO. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate*

[\(2060\)](#) *BENCINI ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate*

[\(2089\)](#) *CAMPANELLA ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali in relazione ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione*

(Relazione orale) (ore 9,40)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2134, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gadda ed altri; Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Bindi ed altri; Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare, 456, 799, 1180, 1210, 1225, 1366, 1431, 1687, 1690, 1957, 2060 e 2089.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri ha avuto luogo la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Lumia.

[LUMIA](#), *relatore*. Signor Presidente, colleghi, come ha potuto notare chi ha assistito ai lavori dell'Assemblea, la discussione è stata molto positiva intorno ai vari pilastri di questa riforma del codice antimafia.

Ricordo ai colleghi che uno dei pilastri intorno a cui si è lavorato molto, poiché abbiamo incontrato diversi problemi nel gestire a fini sociali e produttivi le aziende sequestrate e confiscate alle mafie, è stato quello della riorganizzazione radicale dall'Agenzia. Su questa soluzione si è trovato ampio consenso e una piena condivisione.

Collegli, vi assicuro che questo è un elemento di qualità che non dobbiamo sottovalutare, perché ci aiuterà a dimostrare che lo Stato, quando interviene, non lo fa per causare chiusure di aziende, licenziamenti di lavoratori e negazione dei diritti ma, all'opposto, quando interviene con misure così forti e radicali come sequestro e confisca di un'azienda lo fa perché vuole trasformare la legalità in una risorsa per creare lavoro e per migliorare la qualità dei diritti sociali presenti in quel contesto aziendale che invece la mafia negava e calpestava. Questo è un risultato che abbiamo ottenuto e su cui c'è un ampio consenso grazie a un lavoro di miglioramento, svolto anche al Senato, finalizzato a potenziare l'Agenzia. Collegli, adesso l'Agenzia non sarà più di 30 unità e non avrà, quindi, sulle spalle un compito impossibile da raggiungere e da portare a buon fine. L'Agenzia avrà la possibilità di essere composta da 200 unità qualificate e sarà quindi in condizione di poter affrontare le questioni relative alla montagna di beni sia immobili che aziendali, che devono diventare un volano di sviluppo e di promozione di diritti per molte realtà territoriali che ancora vivono un rapporto di sfiducia nel legame con le istituzioni e con il valore della legalità.

Cari colleghi, si è fatto un salto in avanti anche sulla gestione trasparente, perché molti fatti eclatanti nei territori hanno dimostrato che questa trasparenza spesso non c'è stata. In un contesto di

deregulation si sono sviluppati molti atteggiamenti arbitrari, discrezionali o corruttivi e capite bene che, quando manca trasparenza proprio nella gestione dei beni confiscati, la credibilità crolla paurosamente e, quindi, anche su questo punto è stato necessario fare un salto di qualità e un bel passo in avanti. Sono tutte norme predisposte per garantire che gli amministratori giudiziari possano essere scelti solo per il merito, per le loro qualità professionali, per la loro autonomia e indipendenza, per essere persone in grado di poter realmente mettersi al servizio di quel bene e non di se stessi o delle cordate intorno a cui spesso si è organizzata la gestione dei beni confiscati.

Colleghi, abbiamo anche previsto una serie di norme innovative, che troveranno spazio a breve nel lavoro emendativo. Sottolineo la necessità, intorno ai consorzi che si costituiscono per le gare d'appalto, che questi vengano tutti sottoposti al vaglio dell'interdittiva antimafia per evitare quei trucchetti che abbiamo riscontrato, in base ai quali alcuni erano in grado di aggirare la soglia e quindi di poter costituire consorzi che fossero di fatto condizionati dalle imprese mafiose. Allo stesso modo, abbiamo utilizzato l'esperienza maturata su un versante nuovo che si è spalancato di fronte a noi, che dura da anni e che ha consentito arricchimenti paurosi, addirittura ancora più consistenti di quelli che si realizzano con il traffico di deroga. Mi riferisco alle cosiddette mafie dei terreni - si pensi all'esperienza del Parco dei Nebrodi in Sicilia - che riguardano un po' tutto il Paese e credo altri Stati dell'Unione europea e che si basano sulla frode nell'utilizzo di risorse pubbliche, soprattutto quelle di derivazione comunitaria. Anche questa esperienza è servita e nel codice antimafia sono state previste norme innovative che ci consentono, anche su questo fronte, di colpire quella mafia moderna che controlla i terreni pubblici e privati, destinati a diventare invece una risorsa per le aziende agricole, per i giovani agricoltori e i giovani allevatori. Per poco non ci rimetteva la vita il presidente del Parco dei Nebrodi Giuseppe Antoci! Adesso quell'esperienza deve diventare per lo Stato e per le istituzioni una risorsa di sviluppo.

Quindi, l'aumento della pena per il reato di truffa aggravata, la possibilità che il protocollo che ha scoperciato questo sistema diventi una norma che consenta di andare sotto soglia per la certificazione antimafia, la possibilità per i parchi regionali e nazionali di utilizzare beni confiscati per farli diventare nel loro contesto una grande risorsa ecosostenibile di promozione di turismo e di agricoltura biocompatibile, nonché la possibilità di applicare per quel tipo di reato le misure di prevenzione patrimoniale e personale ci consentono di sfidare questa mafia ricca, potente, violenta e pericolosa e nello stesso tempo di far diventare le risorse recuperate un'opportunità di crescita e di miglioramento della qualità dello sviluppo dei territori.

Abbiamo anche potenziato una serie di norme per quanto riguarda il processo di prevenzione sia sul versante dell'efficacia, della sua modernità, sia sul versante delle garanzie. Anche questo lavoro, denso di miglioramenti, ci consente alla fine di ottenere risultati estremamente positivi. Quindi, anche questo secondo pilastro del cambiamento, dell'innovazione, è positivo e può essere ampiamente condiviso poiché consente agli operatori della giustizia di utilizzare questo strumento così delicato, e nello stesso tempo efficacissimo, tanto caro a Pio La Torre, nell'aggressione ai patrimoni, per procedere lungo questa strada e dimostrare che la ricchezza delle mafie non è più un loro punto di forza ma paradossalmente può diventare un punto di debolezza. Attraverso la ricchezza le mafie sono infatti in condizione di ottenere consenso, di riprodursi, di riorganizzarsi; ma ricevono anche colpi mortali sul piano delle sentenze penali, della reclusione più tradizionale in carcere, compresa l'applicazione di quel 41-*bis* che viene confermato e che rimane uno strumento importante di tutela della dignità dei cittadini e della nostra democrazia. Questo perché dal carcere le mafie non smettono mai, a differenza di tutti gli altri criminali, di comunicare con l'esterno, di stabilire il loro ruolo direttivo per controllare gli appalti, decidere per chi votare, condizionare l'attività economica, esercitare estorsioni e operare nel traffico di droga. Tale traffico è ripreso e il contrasto ad esso deve diventare, ancora una volta, una priorità di intervento da parte dello Stato, osando anche innovazioni che non sono contenute in questo testo e sulle quali dovremo lavorare con altre misure.

Anche su questo versante, quindi, è stato svolto un lungo lavoro, prezioso e positivo, ed intorno ad esso si potrà trovare ampio consenso. Ci sono emendamenti sulle competenze delle procure e dei

tribunali per quanto riguarda le misure di prevenzione. Ricordo a tutti che anche su questo punto è possibile trovare una convergenza. Poi, quando esamineremo gli emendamenti presentati potremo dare risposte adeguate, insieme al senatore Pagliari, per sbloccare alcuni intoppi che sono stati segnalati.

Rimane il problema dei problemi. Ho voluto citarlo per ultimo, perché non vorrei che la discussione che ha acceso l'Assemblea e ha caratterizzato diversi interventi potesse diventare l'unica questione intorno alla quale qualificare il lavoro parlamentare. Mi riferisco all'inserimento, fatto alla Camera, dei reati contro la pubblica amministrazione nel novero dei reati inseriti nel catalogo, insieme a quelli di mafia, di terrorismo e di altri reati associativi, per i quali si possono applicare le misure di prevenzione, sia personali che patrimoniali.

Al riguardo c'è stata una lunga discussione e sono state fatte presenti delle difficoltà. Altri, invece, hanno confermato che questa è una scelta positiva che deve essere portata avanti perché la corruzione è diventata un problema prioritario per il Paese e su cui occorre dare il meglio. Il Paese non deve avere paura di affrontare tale problema, individuando anche soluzioni più severe e più radicali per estirpare, limitare ma anche superare questo fenomeno, che sta causando molti danni, soprattutto sul piano economico e patrimoniale rispetto al corretto utilizzo di risorse pubbliche, sempre più scarse e che quindi devono essere sottoposte sempre di più a un vincolo serio di efficienza.

Questi danni, infatti, vanno a calpestare anche la morale pubblica, la dignità dei cittadini e il comune sentire. Quindi, i reati di corruzione non devono essere guardati con sufficienza ma devono essere considerati con tutto il rigore e la severità possibile. Con essi negli ultimi mesi ci siamo cimentati, facendo diventare sempre più severe le relative pene e facendo in modo che le Forze dell'ordine e la magistratura avessero gli strumenti più adatti per potere incidere fortemente.

Naturalmente, il piano culturale, anche su questo versante, rimane un'altra leva molto importante, che, ovviamente, non deve essere messo in contrapposizione con il sistema delle norme che prevediamo sul piano penale e delle misure di prevenzione. La discussione su questo versante è aperta. C'è chi sostiene che un correttivo potrebbe aversi, ad esempio, togliendo dal novero dei reati previsti quelli che non hanno di per sé il carattere di pericolosità sociale, che - lo ricordo a tutti - è un requisito per le misure di prevenzione che rimane anche nella soluzione proposta dalla Camera e confermata in Commissione giustizia al Senato.

Pertanto, molti sostengono che, ad esempio, il reato di peculato, soprattutto d'uso, non abbia caratteristiche tali da consentire l'utilizzo dello strumento forte e radicale della prevenzione patrimoniale e personale. Questo perché, appunto, quel carattere di pericolosità, che deve essere insito per l'applicazione delle misure di prevenzione, in quel caso non è automatico e non è detto che sussista. Anche se il reato può essere grave e deve essere comunque stigmatizzato e non sottovalutato, non è detto tuttavia che abbia quella caratteristica di pericolosità sociale e pertanto anche su questo sono state avanzate proposte nel senso di espungere questo tipo di reato dal novero dei reati contro la pubblica amministrazione e allo stesso modo qualcuno ha anche avanzato una proposta sulla malversazione. Si tratta però di mantenere quei reati tipici della corruzione che sono devastanti e su cui il Parlamento deve fare una scelta con il massimo rigore intervenendo in modo serio come richiesto da tutti gli organismi internazionali, dei nostri cittadini e da tante realtà sociali per poter intervenire.

Altri ancora, signor Presidente, ci chiedono un altro tipo di cambiamento intorno a questi tipi di reato, cioè di legarli al carattere associativo, perché tutti i reati che fanno scattare quelle misure di prevenzione personale e patrimoniale indicate nel codice hanno questa caratteristica. Il reato di mafia è di per sé associativo, i reati di terrorismo hanno questa caratteristica; ci sono magari altri reati che non conosciamo ma che sono inseriti nel codice, come ad esempio quello inerente alle associazioni sportive che esercitano violenza negli stadi, oppure, ad esempio, è prevista misura di prevenzione personale e patrimoniale per la ricostituzione del partito fascista. Insomma tutti sono collegati da questo filo che è la caratteristica associativa.

Ci si chiede altresì di valutare la possibilità di legare i reati contro la pubblica amministrazione a un presupposto associativo di tipo semplice, cioè quello richiamato dall'articolo 416 e non dal 416-bis del codice penale, in modo che il carattere di pericolosità possa reggere alla valutazione della Corte e degli

organismi internazionali che hanno sempre guardato alle misure di prevenzione con molta difficoltà. Anzi, noi dobbiamo chiedere all'Europa, agli altri Paesi, di crescere su questo versante, ma lo possiamo fare se siamo in condizione di stabilire che il meccanismo della prevenzione, sia personale che patrimoniale, ha dei fondamenti e delle garanzie abbastanza solide.

Per questo, signor Presidente, in conclusione, insieme al senatore Pagliari chiediamo di sospendere i lavori dell'Assemblea per un'ora, in modo da definire questa soluzione e consegnarla ai lavori parlamentari affinché possa poi essere vagliata, valutata e decisa da parte dell'Assemblea nel pieno della propria consapevolezza e della propria facoltà di incidere e di sbloccare questo provvedimento che per noi rimane una priorità, anche tenuto conto della volontà della maggioranza di mantenere sui reati di corruzione la scelta più rigorosa e ferma. Contro la corruzione, infatti, il Parlamento non può essere reticente, non può ancora una volta dare segnali sbagliati che potrebbero danneggiare il nostro Paese che su questo deve invece dimostrare di voler fare davvero un salto di qualità e di voltare pagina.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Pagliari.

[PAGLIARI](#), *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che il lavoro compiuto sia stato prezioso. Ringrazio il Presidente della Commissione, i suoi membri e l'infaticabile *team* della Commissione giustizia che ci ha affiancato in questo lavoro che aveva due complessità: una tecnico-giuridica e una di politica legislativa.

Noi eravamo di fronte al compito di fare un tagliando al codice antimafia e credo che ne sia stato fatto uno particolarmente significativo e importante sia per quanto riguarda le norme procedurali, relative al processo di prevenzione e a quello ordinario, sia per quanto riguarda la disciplina dei beni sequestrati e confiscati, con particolare attenzione alla certezza dello smobilizzo, o comunque al controllo della destinazione dei beni, e a una impostazione che possa consentire, direi oltre ai limiti del possibile, di salvare le imprese sequestrate o confiscate per ragioni di mafia. In questo ambito c'è stato anche un intervento, che ritengo significativo e importante, a tutela dei lavoratori, nel riordino di una disciplina tendente ad assumere maggiore organicità, efficacia ed incidenza.

Sotto questo profilo voglio anche ricordare rispetto al dibattito quale importanza abbia, a mio modo di vedere, aver definito il passaggio della gestione dei beni confiscati con il primo grado, al fine di garantire il massimo di continuità o il minimo di cesura tra l'attività *pre* e *post* sequestro.

Voglio anche rammentare le misure che hanno riguardato gli amministratori giudiziari, la razionalizzazione del sistema, il limite dei mandati posti agli amministratori giudiziari, che ritengo sia un limite importante rispetto ad un sistema che deve garantire legalità ed etica nella stessa gestione dei beni.

Considero altresì molto importante il chiarimento sul ruolo dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati. Si tratta di un chiarimento sul piano della norma che potrà vedere obiettivamente il suo vero sviluppo solo quando il potenziamento del personale dell'Agenzia potrà essere realizzato al di fuori delle ristrettezze finanziarie che, per ora, hanno imposto di ridurre il personale.

Il ruolo dell'Agenzia, che diventa centrale e portante di questo sistema, è davvero la chiave di volta rispetto alla possibilità di rendere virtuoso ed utile alla società il patrimonio - anche quello aziendale - frutto di attività illecite. Se questo meccanismo raggiungerà il massimo dell'efficienza e dell'efficacia, assicurando in particolare il mantenimento dei livelli occupazionali e il loro miglioramento, si realizzerà sul piano concreto la miglior forma di risarcimento dei territori che hanno registrato l'inquinamento della criminalità organizzata. Credo che ciò sia importante ormai, purtroppo, per quasi tutto il nostro Paese: siamo infatti di fronte ad un'infiltrazione delle attività criminalizzate in zone che prima ne erano immuni che, come noto, è davvero notevole e preoccupante. Queste misure servono a combattere tutto questo.

Penso, come già è stato accennato, che il sistema abbia un suo equilibrio, che possa essere ulteriormente puntualizzato e precisato.

C'è una questione di fondo che credo meriti ulteriore riflessione: nell'essere inflessibili nel punire i reati di mafia, bisogna mantenere un collegamento tra il reato di mafia e la punizione speciale prevista dal meccanismo determinato dalle misure di prevenzione e dal processo stesso di prevenzione, che è una misura straordinaria ed eccezionale che non può essere estesa indebitamente alla luce dei principi costituzionali.

Mi fermo qui per non ripetere ciò che il mio correlatore Lumia ha già precisato. E mi unisco alla richiesta di un'ora di sospensione per apportare gli ultimi affinamenti al testo al nostro esame, anche alla luce del dibattito svolto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

[MIGLIORE](#), *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, signore senatrici e signori senatori, voglio solo aggiungere alcune considerazioni alle repliche svolte dai relatori.

Il Governo è stato impegnato fin dal primo momento nel seguire questo provvedimento che aggiorna il codice antimafia e introduce alcune rilevanti innovazioni sia sul piano dell'organizzazione dello strumento fondamentale, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, sia di carattere normativo.

In ogni passaggio della nostra attività e della nostra discussione - e per questo ringrazio le Commissioni competenti di Camera e Senato per il lavoro svolto, oltre che la Commissione antimafia - si è provveduto a individuare l'obiettivo, che è innanzitutto la gestione di un patrimonio molto ingente, rispetto al quale le risorse attualmente disponibili per l'Agenzia dei beni sequestrati e confiscati non sono risultate sufficienti; per cui sono state necessarie una maggiore razionalizzazione, l'individuazione di professionalità adeguate e la definizione di un percorso che consentisse rapidamente di mettere a valore ciò che è stato giustamente confiscato alle organizzazioni criminali. Ovviamente i beni confiscati sono il frutto di illecite accumulazioni e, per restituirli pienamente alla società, è necessaria una corretta gestione che valorizzi tanto i beni immobili quanto, soprattutto, le aziende. Per quest'ultime la nostra maggiore preoccupazione è sempre stata quella di definire il primato dello Stato anche dal punto di vista della gestione, in modo tale che non avvenisse, dopo il sequestro o la confisca, la circostanza per la quale magari un'azienda falliva e i lavoratori, spesso incolpevoli, potessero perdere il lavoro, oltre al fatto che anche il tessuto sociale ed economico rischierebbe di essere indebolito e depauperato da tale perdita.

Sul piano normativo sono state introdotte innovazioni che sono state oggetto di considerazioni che porteranno probabilmente all'approvazione di alcuni emendamenti. Si tratta in questo senso di avere, ovviamente nel pieno rispetto del Parlamento, una volontà comune in modo tale che la convergenza di intenti, che si è determinata anche nella prima approvazione del codice antimafia, possa essere rinnovata, possibilmente con altrettanta convergenza e capacità di intendere quale sia l'obiettivo comune.

In questo senso, anche la discussione che si è intrecciata intorno alla questione dei reati commessi a danno della pubblica amministrazione deve essere inscritta nel quadro di una maggiore tutela degli interessi pubblici e di come questa avvenga anche attraverso una definizione di strumenti molto importanti e forti, introdotti con successo proprio per colpire le organizzazioni e le associazioni di stampo mafioso alle quali veniva sottratto un bene e sequestrata un'azienda o più attività, proprio perché il vincolo associativo doveva essere colpito, oltre alla responsabilità penale che, ovviamente, è sempre personale. Anche sulla base delle successive sentenze della Corte di cassazione, va considerato che le misure di prevenzione rappresentano uno strumento efficace e utile. L'intento del Governo è certamente rafforzare lo Stato e la capacità repressiva, ma anche la riorganizzazione e la riqualificazione dei beni ottenuti con profitti e proventi illeciti che debbono essere pienamente restituiti alla collettività. *(Applausi del senatore Buemi)*.

[PRESIDENTE](#). Aderendo alla richiesta avanzata dai relatori, sospendo la seduta fino alle ore 11.

(La seduta, sospesa alle ore 10,10, è ripresa alle ore 11,07).

[Presidenza della vice presidente DI GIORGI](#)

Collegli, vorrei soltanto comunicarvi che i relatori hanno chiesto un'ulteriore mezz'ora di tempo. Sospendo, quindi, la seduta fino alle ore 11,40.

(La seduta, sospesa alle ore 11,08, è ripresa alle ore 11,42).

[Presidenza del presidente GRASSO](#)

Collegli, i relatori hanno presentato l'emendamento 1.500, il cui testo è in distribuzione. Chiedo ai presentatori se intendono illustrarlo.

[LUMIA](#), relatore. Presidente, se lei è d'accordo, potremo procedere con l'esame dell'articolo 2, perché credo dovrà fissare un termine per la presentazione dei subemendamenti all'1.500.

Per ora chiedo, quindi, l'accantonamento dell'articolo 1; quando saremo pronti, passeremo alla sua illustrazione.

[PRESIDENTE](#). I relatori chiedono, quindi, l'accantonamento dell'articolo 1 e di procedere all'esame dell'articolo 2 e dei relativi emendamenti, a meno che non sia avanzata una richiesta diversa.

Ricordo che devo fissare il termine per la presentazione dei subemendamenti; per cui, se siamo tutti d'accordo con la richiesta avanzata, andiamo avanti con i lavori. In caso contrario, devo fissare un termine.

[STEFANI](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI (LN-Aut). Signor Presidente, so che è in distribuzione il testo dell'emendamento presentato dai relatori, ragion per cui chiedo che ci venga data la possibilità di esaminarlo e, quindi, un tempo congruo - magari un'ora, un'ora e mezza - per la preparazione e presentazione dei relativi subemendamenti.

[PALMA](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (FI-PdL XVII). Signor Presidente, preliminarmente vorrei dare atto ai signori relatori dello sforzo che hanno fatto nel presentare l'emendamento prima citato, che raccoglie le perplessità che sia in Commissione che in Assemblea si sono sviluppate intorno a taluni punti del provvedimento al nostro esame.

Come ha già preannunciato lei, Presidente, tutti quanti noi abbiamo la possibilità di subemendare il testo. Mi permetto, però, di non essere d'accordo con quanto proposto dal relatore - il quale sostanzialmente propone di accantonare l'articolo 1 e di passare alla votazione dell'articolo 2 - per due ragioni sostanziali.

La prima ragione è che non avremmo tempo libero per preparare i subemendamenti, perché al termine della seduta si riuniranno le Commissioni e su un provvedimento così delicato, che ha richiesto ai relatori quasi due ore di tempo per la stesura di un emendamento, immagino - non ho ancora avuto modo di leggere la modifica proposta - vi sarà necessità di riflettere e ragionare in ordine al testo e alla possibilità di presentare o meno subemendamenti.

La seconda ragione, signor Presidente, è la seguente: nell'argomentazione che ha sviluppato principalmente il senatore Lumia nel corso della sua replica, correttamente egli, nell'immaginare la possibilità di ancorare i reati della pubblica amministrazione a un reato associativo, ha fatto cenno all'attualità della pericolosità; ma attualità della pericolosità che - secondo il suo dire - sarebbe *in re ipsa* coperta in caso di un reato associativo e, in quanto tale, esporrebbe di meno questo provvedimento alle critiche che potranno provenire dall'Europa o addirittura a talune aggressioni (intese evidentemente in senso giuridico) che possono avvenire in sede interna da parte della Corte costituzionale. Ciò, a mio avviso, signor Presidente, richiede un tempo congruo per verificare se e in che modo la modifica che i senatori relatori propongono possa o no incidere in qualche altra parte del testo.

Pertanto - arriviamo alla conclusione - essendo le ore 11,50, credo si potrebbe tranquillamente rinviare la discussione alla seduta pomeridiana e sostanzialmente dare il tempo fino alle ore 16,30 o 17 in

ragione delle sedute delle Commissioni - lo vedrà lei, Presidente, perché non è mezz'ora in più o meno a fare la differenza - per poi riprendere i lavori e consentire a noi di presentare subemendamenti.

[GIOVANARDI](#) (*FL (Id-PL, PLI)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (*FL (Id-PL, PLI)*). Signor Presidente, vorrei semplicemente associarmi al ragionamento e alle osservazioni fatte dal senatore Palma.

[CASSON](#) (*Art. I-MDP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (*Art. I-MDP*). Signor Presidente, sulla richiesta di passare all'esame dei successivi articoli, esprimerei un parere contrario, perché l'articolo 1 costituisce innanzitutto la base del provvedimento in esame. Ed è fondamentale discutere e risolvere i problemi che esistono attorno all'articolo 1 e alla nuova formulazione che viene proposta dai relatori con la presentazione dell'emendamento 1.500.

Inoltre, da un punto di vista pratico, segnalo che all'articolo 2 si fa riferimento all'articolo 1-*bis* e che all'articolo 5 si fa ancora riferimento allo stesso articolo. Quindi, le modifiche che potranno essere apportate all'articolo 1-*bis* costringerebbero quest'Assemblea a rinviare ulteriormente l'esame anche dell'articolo 2, dell'articolo 5 e degli altri articoli accennati.

Pertanto, sarebbe più opportuno, visto che bisogna fissare un termine per la presentazione dei subemendamenti, stabilire questo termine per consentire a chi abbia voglia e necessità di farlo di intervenire. Successivamente, potrà iniziare l'esame del provvedimento e degli articoli nel loro insieme.

[PRESIDENTE](#). Mi sembra vi sia un accordo generale sulla necessità di esaminare l'emendamento presentato dai relatori con attenzione e di proporre dei subemendamenti.

Pertanto, toglierei la seduta fissando come termine per la presentazione dei subemendamenti le ore 14,30, in maniera da potere riprendere la seduta pomeridiana alle ore 16,30 con l'esame dell'articolo 1, degli emendamenti e dei relativi subemendamenti.

Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 11,50*).

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bubbico, Cantini, Cassano, Castaldi, Catalfo, Cattaneo, Chiavaroli, Della Vedova, De Poli, Di Biagio, D'Onghia, Fabbri, Formigoni, Gentile, Martini, Monti, Nencini, Olivero, Parente, Piano, Pizzetti, Rubbia, Ruvolo, Sangalli, Sibilia, Stefano, Stucchi, Vaccari, Valentini e Zin.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casson, Crimi, Esposito Giuseppe, Marton e Romani Paolo, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Amoruso, Chiti, Corsini, De Pietro, Divina, Fazzone, Gambaro e Giro, per attività dell'Assemblea del Consiglio d'Europa.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Mastrangeli, Panizza, Mancuso, Angioni, Fravezzi, Uras, Moscardelli, Stefano Esposito, Villari, Liuzzi, Collina, Valentini, Gambaro, Elena Ferrara, Valdinosi, Ginetti, Bencini e Giovanni Mauro hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-07670 della senatrice Spilabotte.

Mozioni

[GIROTTI](#), [CAPPELLETTI](#), [CASTALDI](#), [AIROLA](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#), [BOTTICI](#), [BUCCARELLA](#), [BULGARELLI](#), [CATALFO](#), [CIAMPOLILLO](#), [CIOFFI](#), [COTTI](#), [CRIMI](#), [DONNO](#), [ENDRIZZI](#), [FATTORI](#), [GAETTI](#), [GIARRUSSO](#), [LEZZI](#), [LUCIDI](#), [MANGILI](#), [MARTELLI](#), [MARTON](#), [MONTEVECCHI](#), [MORONESE](#), [MORRA](#), [NUGNES](#), [PAGLINI](#), [PETROCELLI](#), [PUGLIA](#), [SANTANGELO](#), [SCIBONA](#), [SERRA](#), [TAVERNA](#) - Il Senato,

premessi che:

dal 1° gennaio 2017, ha iniziato ad avere significativa attuazione la riforma della tariffa elettrica domestica disposta dalla Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico (Aeegsi), con l'adozione delle delibere n. 582/2015, n. 782/2016, n. 799/2016 e n. 899/2016;

dal 1° gennaio 2018, la riforma sarà a regime. Ci sarà la piena applicazione della tariffa non progressiva per gli oneri di rete e verrà effettuato il primo intervento anche sulla tariffa per gli oneri di sistema, in modo da diminuire l'effetto di progressività e limitare a due il numero di scaglioni di consumo annuo;

in applicazione delle delibere adottate e precedentemente citate, a partire dal 2017, la tariffa di distribuzione, componente fondamentale della tariffa elettrica (approssimativamente il 20 per cento), non viene più pagata in proporzione ai consumi, ma in misura fissa rispetto alla potenza impegnata;

la componente tariffaria della distribuzione viene stabilita dalla riforma tariffaria in misura fissa rispetto alla potenza impegnata, così determinando un incremento del costo della tariffa elettrica per i consumatori con gli scaglioni di consumo più bassi;

per un cliente domestico, pensionato o studente, che consuma 1.000 kWh l'anno e ha 3 kW di potenza impegnata, i costi per la trasmissione, distribuzione e misura di energia elettrica erano nel 2016 di circa 48,50 euro;

attualmente, con l'applicazione della riforma della tariffa elettrica, il cliente pensionato o studente, a parità di consumi, nel 2017 dovrà pagare in misura fissa un importo circa doppio rispetto all'anno precedente, pari a 90,59 euro;

la riforma, eliminando la progressività, favorisce dunque chi consuma di più. La tariffa di distribuzione legata ai consumi era uno strumento finalizzato a promuovere comportamenti virtuosi, quali lo spegnimento delle luci quando non necessarie, la sostituzione delle lampadine con i *led*, l'utilizzo di elettrodomestici efficienti e l'autoproduzione di energia rinnovabile, che, invece, l'attuale conformazione tariffaria disincentiva, spingendo i consumatori verso un aumento indiscriminato dei consumi elettrici;

considerato che:

a seguito di quanto previsto dalla riforma, le società che effettuano il servizio di distribuzione elettrica godono di un ritorno garantito intorno al 6 per cento e di un ritorno effettivo assai più elevato. Dai dati contenuti nella relazione della 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) del Senato della Repubblica sulla risoluzione "sui risultati delle principali società direttamente o indirettamente partecipate dallo Stato", approvata il 15 marzo 2017, emerge che il più importante distributore italiano ha un rapporto fra il margine operativo e gli investimenti del 18 per cento (Ebitda del 18 per cento sulla RAB);

non dovrebbero essere consentite extra-rendite ai monopolisti, tanto più quando sono a carico delle fasce più deboli della popolazione, quali, ad esempio, i nuclei monofamiliari, ove manca il sostegno della solidarietà familiare. La Commissione europea ha di recente ribadito che è prioritario costruire strumenti per consentire anche alle fasce meno abbienti di risparmiare energia (articolo 1 della proposta di direttiva 2016/376/UE, che introduce l'articolo 7 a nella direttiva 2012/27/UE), mentre, in senso diametralmente opposto, la riforma varata in Italia finisce per obbligare i meno abbienti a

scegliere fra la mancanza di accesso al servizio o l'incremento dei consumi;
occorrerebbe garantire che le tariffe di distribuzione siano flessibili, riflettere i costi e consentire meccanismi di partecipazione attiva alla riduzione del costo del servizio, premiando, ad esempio, chi consuma energia solo quando è meno oneroso per la rete (cosiddetti programmi di "demand response"), in linea con quanto previsto all'articolo 16 della proposta di regolamento 2016/0379/UE della Commissione europea. La riforma tariffaria, che applica la componente della distribuzione in misura fissa rispetto alla potenza impegnata, non garantisce la flessibilità richiesta dalla proposta di regolamento europeo e non tiene conto del tempo e delle modalità di consumo di energia, ma solo dell'energia che viene impegnata sulla rete;

la riforma della bolletta domestica disposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, ha l'obiettivo di superare la struttura progressiva della tariffa rispetto ai consumi, non di rendere le tariffe elettriche totalmente indipendenti dai consumi. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 11, l'adeguamento della struttura tariffaria deve essere tale da stimolare comportamenti virtuosi da parte dei cittadini, favorire il conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica e non determinare impatti sulle categorie di utenti con struttura tariffaria non progressiva;

appare evidente, dunque, che la riforma delineata dall'Aeegsi non sia coerente con gli obiettivi previsti dal decreto legislativo n. 104 del 2012;

considerato inoltre che:

nella segnalazione inviata al Governo, al Parlamento e all'Aeegsi il 26 luglio 2016, l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato (AGCM) ha censurato la mancanza di concorrenza nella distribuzione elettrica e ha chiesto una revisione ed integrazione della disciplina normativa e regolamentare riguardante i sistemi di distribuzione chiusi, volta a consentire la realizzazione di nuove reti elettriche private. In particolare, l'AGCM ha segnalato che gli "ostacoli all'esistenza di reti private definiscono una discriminazione a favore del modello dominante di organizzazione del sistema elettrico, basato sulla centralizzazione della generazione di energia elettrica in impianti di grande dimensione e sulla trasmissione e distribuzione attraverso reti pubbliche dell'elettricità e dell'unità di consumo, che riflette per lo più le scelte tecnologiche compiute nel passato e non favorisce l'evoluzione delle reti verso nuovi modelli di organizzazione del sistema elettrico che possono utilemente contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali di convenienza dell'energia per gli utenti, innovazione, sicurezza e sostenibilità finanziaria del sistema elettrico nazionale, oltre che di tutela della concorrenza";

l'AGCM ha chiesto alle istituzioni preposte di intervenire per "una revisione ed integrazione della disciplina normativa e regolamentare riguardante i sistemi di distribuzione chiusi, volta a consentire la realizzazione di nuove reti elettriche private diverse dalla Riu e ad eliminare ingiustificate limitazioni alla concorrenza tra differenti modalità organizzative delle reti elettriche e tra differenti tecnologie di generazione". A tale richiesta non è stato dato alcun seguito. Di fatto, il modello di distribuzione di energia elettrica esistente, vietando ingiustificatamente le reti private, garantisce un monopolio assoluto,

impegna il Governo:

- 1) ad adottare misure idonee a tutelare i consumatori dagli ingiustificati rincari determinati dalla riforma delle tariffe per la distribuzione elettrica;
- 2) ad adoperarsi, affinché i meccanismi tariffari della distribuzione applicati ai consumatori domestici siano conformi ai principi di equità sociale, ragionevolezza dei profitti dei concessionari esclusivi e di salvaguardia dell'efficienza energetica, tenendo conto dei principi di flessibilità e di premio verso i comportamenti responsabili recentemente stabiliti in sede europea;
- 3) a consentire, anche attraverso l'adozione di misure di carattere normativo, la realizzazione di sistemi di distribuzione chiusi, al fine di garantire la concorrenza nel settore, così come indicato dall'AGCM.

(1-00803)

Interrogazioni

[CATALEO](#), [TAVERNA](#), [GIARRUSSO](#) - Al Ministro della salute - Premesso che:

il decreto legislativo n. 178 del 2012, recante "Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 18", all'articolo 1, comma 4, prevede: "l'Associazione è autorizzata ad esercitare (...) attività d'interesse pubblico";

l'articolo 7, comma 2, sancisce: "I compiti di vigilanza (...) possono essere esercitati anche attraverso ispezioni e verifiche disposte dal Ministro della salute o dal Ministro della difesa, nonché mediante richiesta di atti, documenti e ulteriori informazioni su specifiche materie di particolare rilevanza";

il giornale *online* "sudpress" del 20 giugno 2017, nell'articolo dal titolo "Croce Rossa Catania tra giri milionari, carte prepagate, forniture misteriose, appalti prorogati, assunzioni, nomine e stipendi *record*", ha descritto la situazione della Croce rossa italiana di Catania, in particolare ha segnalato: a) la CRI di Catania è parte dell'associazione temporanea d'impresa che gestisce l'appalto (commissariato) per i servizi al CARA (Centro di accoglienza per richiedenti asilo) di Mineo; alcune imprese di tale associazione sono finite nell'inchiesta di Mafia capitale; b) la Croce rossa di Catania nel periodo tra marzo 2015 e aprile 2017 ha incassato per il CARA di Mineo 4.612.000 euro; c) la gestione del primo soccorso presso l'aeroporto di Catania, per il quale nello stesso periodo la CRI di Catania ha ottenuto 1.111.000 euro; singolare che questo appalto sia scaduto agli inizi del 2016, gara bandita e poi annullata nell'aprile 2016, con il risultato che da oltre un anno questo servizio è ancora gestito in proroga dalla Croce rossa;

il giornale continua la sua inchiesta sulla Croce rossa di Catania con un altro articolo del 23 giugno 2017, dove in particolare si sofferma su alcuni acquisti legati alle forniture e sulla natura del rapporto di lavoro dei medici impiegati nel pronto soccorso dell'aeroporto di Catania,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se, nei limiti delle proprie competenze, intenda richiedere al consiglio direttivo nazionale della Croce rossa italiana notizie in merito all'organigramma del personale, alle mansioni assegnate e alle retribuzioni annesse per le attività del comitato provinciale di Catania, riguardanti il CARA di Mineo e per quelle relative al primo soccorso dell'aeroporto di Catania, al fine di verificare se siano state realizzate a norma di legge le attività d'interesse pubblico di competenza della CRI etnea;

se sia a conoscenza dello stato dei bilanci degli ultimi 5 anni della CRI di Catania;

se le assunzioni dei medici impiegati nei vari servizi curati dalla Croce rossa di Catania siano conformi alla normativa vigente;

se intenda inoltre richiedere al consiglio direttivo nazionale notizie in merito ai compiti istituzionali e al raggiungimento degli obiettivi previsti dalle normative vigenti da parte della Croce rossa di Catania.
(3-03840)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[VICARI](#) - Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e degli affari esteri e della cooperazione internazionale - Premesso che:

l'Unione europea e la Cina, in data 2 giugno 2017, hanno convenuto di pubblicare formalmente un elenco di 200 indicazioni geografiche (IG) europee e cinesi, 100 per parte, la cui protezione sarà considerata nell'accordo bilaterale da concludersi entro il 2017;

le IG registrate ad oggi in Europa sono oltre 3.300 e sempre nella UE sono protetti anche altri nomi di 1.250 non comunitari, soprattutto grazie ad accordi bilaterali come quello con la Cina. In termini di valore, il mercato delle indicazioni geografiche della UE ammonta a circa 54,3 miliardi di euro e costituisce il 15 per cento delle esportazioni totali di prodotti alimentari e delle bevande;

con siffatto accordo si va quindi a tutelare l'importante flusso di esportazioni di prodotti agroalimentari europei verso la Cina e, di fatto, a rafforzare la cooperazione tra UE e mercato cinese, nata circa un decennio fa con il riconoscimento di protezione ai primi 10 prodotti IG per ogni parte. La pubblicazione della lista dei "200" è la naturale evoluzione di tale accordo bilaterale di cooperazione: una buona notizia per i produttori europei, dal momento che quello dell'agroalimentare cinese è uno dei mercati più grandi al mondo, con prospettive di ulteriore crescita, grazie ai gusti della nuova classe media, che sceglie sempre più spesso di consumare prodotti alimentari europei;

con la pubblicazione della lista dei "200" prende il via la procedura per proteggere da imitazioni e usurpazioni i prodotti elencati ed è ragionevole aspettarsi vantaggi commerciali reciproci, nonché una maggiore sensibilizzazione dei consumatori e una crescita della domanda di prodotti di alta qualità da entrambe le parti;

la pubblicazione degli elenchi fa parte della procedura *standard* e segna l'inizio di un periodo durante il quale le parti interessate possono presentare le loro osservazioni. Infatti, esse dispongono di due mesi di tempo, a partire dalla data della pubblicazione della lista, per formulare osservazioni su tutti i prodotti selezionati e, in caso, sollevare eventuali riserve rispettivamente alla UE o alle autorità cinesi; il mercato cinese di prodotti agroalimentari è uno dei maggiori al mondo e cresce di anno in anno, sostenuto da una classe media in aumento, che apprezza le bevande e i prodotti alimentari europei, spesso in seguito a viaggi internazionali. Il Paese vanta, inoltre, una ricca tradizione in materia di indicazioni geografiche proprie, molte delle quali ancora in gran parte sconosciute ai consumatori europei e la cui diffusione dovrebbe tuttavia aumentare grazie all'accordo;

considerato che:

la lista dei 100 prodotti IG europei include 26 eccellenze italiane;

tra tali 26 prodotti italiani destinati al riconoscimento e alla specifica protezione nel mercato cinese, si registra un solo prodotto tipico delle regioni del meridione d'Italia; infatti, l'unica eccellenza proveniente dalle produzioni tradizionali meridionali, inclusa nella lista dei 100 prodotti europei, è la mozzarella di bufala campana;

in altre parole, se l'elenco delle denominazioni italiane, iscritte nel registro delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite, secondo il regolamento (UE) n. 1151/2012, è composto per circa il 33 per cento da prodotti meridionali, questi ultimi rappresentano appena il 3,8 per cento del totale dei prodotti italiani ricompresi nella lista dei 100 prodotti UE;

moltissime produzioni locali di cui si può fregiare il Sud, qualitativamente eccellenti e rinomate nel mondo, rischiano di rimanere senza alcuna tutela da contraffazioni, imitazioni e abusi nel vastissimo mercato cinese: il riferimento va, ad esempio, all'olio d'oliva pugliese, a cui è stato preferito quello greco o austriaco, alle arance tarocco, al pistacchio di Bronte, alla cipolla rossa di Tropea, al limone della costiera amalfitana, al pomodoro di Pachino e alle importanti produzioni vinicole, come il Marsala o il Primitivo di Manduria, a cui sono stati preferiti alcuni vini tedeschi;

tenuto conto che:

l'accordo bilaterale tra Unione europea e Cina ignora e quindi penalizza pesantemente i prodotti del sistema produttivo ed economico meridionale, che proprio sulla commercializzazione delle sue eccellenze enogastronomiche fonda una parte consistente dei propri ricavi;

le piccole e medie aziende agricole meridionali, produttrici di eccellenze internazionalmente riconosciute, rischiano di rimanere escluse da un circuito virtuoso in cui i consumatori del mercato cinese, dando fiducia al sistema europeo di certificazione dell'origine e della qualità, saranno disposti a pagare un prezzo più alto per i prodotti riconoscibili e certificati;

secondo alcune testate *online* sarebbe già pronta una seconda lista, ad integrazione della prima, contenente ulteriori 162 IG europee da proteggere. Tra queste compaiono 5 IGP siciliane: DOC vino Sicilia, il pomodorino di Pachino, l'arancia rossa di Sicilia, il capperi di Pantelleria, il vino di Marsala, si chiede di sapere:

quali siano stati i criteri seguiti nello stilare l'elenco dei 26 prodotti italiani inclusi nell'accordo UE-Cina sulla tutela dalle contraffazioni dei prodotti agroalimentari e che hanno portato all'esclusione di tutti i prodotti delle regioni del Mezzogiorno, ugualmente rappresentativi e a marchio IGP, ad eccezione della mozzarella di bufala;

se non ritengano opportuno attivarsi nelle sedi europee ed internazionali ritenute più idonee, e, nell'eventualità, con quali azioni operative, a partire dalla finestra temporale di 2 mesi prevista dalla procedura negoziale e destinata all'invio di osservazioni su tutti i prodotti selezionati, al fine di rivedere la composizione e il numero dei prodotti IG italiani tutelati ed includere almeno le più

importanti e caratterizzanti eccellenze agroalimentari tipiche del Mezzogiorno d'Italia;
se siano fondate le notizie apprese *online* circa l'esistenza di una seconda lista e, in caso affermativo, quante siano le IGP italiane incluse, quante quelle del Mezzogiorno e quali siano stati i criteri seguiti per la loro selezione;
se non ritengano opportuno garantire un processo di comunicazione e confronto maggiormente inclusivo di tutti i soggetti interessati;
se e con quale cadenza le liste dei prodotti verranno integrate o modificate.

(3-03838)

[DLMAGGIO](#), [STEFANI](#), [CENTINAI](#)O, [VOLPI](#), [TOSATO](#), [CANDIANI](#), [ARRIGONI](#), [BRUNI](#), [ZIZZA](#), [LIUZZI](#), [PERRONE](#) - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che, secondo quanto risulta agli interroganti:

la funzione polisemica della pena, retributiva, general-preventiva e special-preventiva, deve tener conto, nella sua esecuzione da parte dell'amministrazione penitenziaria, dell'obiettivo rieducativo, così come previsto dal comma terzo dell'articolo 27 della Costituzione; i numerosi interventi legislativi che hanno seguito la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sul famoso caso "Torreggiani", volti a risolvere lo stato di sovraffollamento delle carceri italiane, si sono rivelati inutili, oltre che dannosi; il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia ha messo in essere prassi consistenti, da un lato, nel regime delle "celle aperte", con conseguente possibilità per i detenuti di aggirarsi negli "spazi comuni", con l'intenzione di introdurre sistemi compensativi alle condizioni di sovraffollamento, e possibilità di essere esposti alle personalità più criminali all'interno delle sezioni detentive, dall'altro, nella "sorveglianza dinamica", un mero tentativo di mascherare le carenze di organico del Corpo di Polizia penitenziaria, in forza della quale un unico agente di Polizia penitenziaria è responsabile di posti anche distanti tra loro, pur rimanendo responsabile di quanto avviene nei diversi luoghi;

a ciò si aggiunge l'ulteriore fatto, ad avviso degli interroganti gravissimo, che tali misure, inizialmente previste per un ristretto numero di detenuti, parrebbero esser state estese anche alle sezioni di alta sicurezza, le stesse in cui finiscono anche i detenuti declassati dal regime carcerario del 41-*bis*;

il principio rieducativo della pena si scontra con una realtà ove l'endemica carenza del personale a ciò deputato, gli educatori, oltre a quella, arcinota, del personale di Polizia penitenziaria, rende, di fatto, utopico quel trattamento individualizzato che dovrebbe tendere al reinserimento dei detenuti nella società;

a quanto consta agli interroganti, il combinato disposto della "carenza organici", del "sovraffollamento", dell'assenza di attività trattamentali, delle "celle aperte" e della "sorveglianza dinamica" sta determinando una progressiva perdita di controllo da parte della Polizia penitenziaria all'interno delle sezioni detentive, con conseguente incremento delle aggressioni dirette da parte della popolazione detenuta, peraltro "incoraggiata" dalla mancanza di possibilità, o di volontà, da parte dell'amministrazione di perseguire efficacemente tali manifestazioni, con le adeguate e previste sanzioni disciplinari, così come reiteratamente denunciato dal SAPPE, la più rappresentativa sigla sindacale della Polizia penitenziaria;

su tale inquietante scenario si inserisce il provvedimento contenente, tra l'altro, la riforma dell'ordinamento penitenziario, recentemente approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati (AC 4368) che dispone la possibilità per i detenuti di utilizzare collegamenti audiovisivi, anche al fine di favorire le relazioni con i familiari; sulla possibilità che tali collegamenti audiovisivi vengano messi a disposizione anche delle persone in regime di 41-*bis* ed in "alta sicurezza", l'associazione "Vittime del dovere" ha più volte lanciato l'allarme, ricevendo dal Ministro della giustizia solo delle parziali rassicurazioni, che, di fatto, però, confermano l'intenzione di estendere tali strumenti anche ai detenuti di "alta sicurezza", i quali, per la maggior parte, appartengono comunque ad organizzazioni criminali delle quali sono stati esponenti, anche di spicco;

risulta, tra l'altro, agli interroganti che il 9 giugno 2017 il Ministero della giustizia avrebbe siglato a Roma, presso il carcere di Rebibbia, un protocollo d'intesa tra il Dipartimento per la giustizia minorile

e di comunità (dipartimento cui sono state trasferite le competenze in materia di esecuzione esterna della pena) e la Conferenza nazionale volontariato giustizia, volto ad implementare la cosiddetta esecuzione "*extramoenia*" della pena, tramite il rafforzamento della collaborazione con le associazioni di volontariato, già ampiamente presenti anche all'interno del sistema penitenziario *intramoenia*; a metà maggio 2017 il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, con una circolare, ha stabilito procedure d'ingresso più rapide per i singoli volontari e controlli ancora più semplificati per le associazioni di volontariato, che vogliano collaborare con gli UEPE, gli uffici di esecuzione penale esterna, esponendo in tal modo il sistema penitenziario a potenziali infiltrazioni criminali (si veda la notizia sul sito della Polizia penitenziaria);

considerato inoltre che:

a tale proposito, emblematico è il caso del carcere "Due Palazzi" di Padova, dove, qualche anno fa, un agente della Polizia penitenziaria, in concorso con altri suoi colleghi, scambiava droga, materiale pornografico, cellulari e messaggi all'esterno con i detenuti dell'intero reparto "alta sicurezza", fatti che determinarono l'iniziale decisione del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria di declassificazione del carcere, non più idoneo a gestire persone detenute in alta sicurezza; a tale decisione seguì una dura campagna stampa contraria condotta da "Ristretti orizzonti", in cui presterebbero servizio diversi detenuti ai sensi dell'art. 41-*bis*, detenuti in regime di alta sorveglianza e soggetti condannati al cosiddetto ergastolo ostativo, la redazione giornalistica gestita che ha sede nel carcere ed è coordinata da Ornella Favero, che è anche presidente, dal 2015, della citata Conferenza nazionale volontariato giustizia;

tale provvedimento di declassificazione, a quanto consta agli interroganti, è stato meramente formale, atteso che è stata soppressa soltanto la dicitura "alta sorveglianza", mentre la maggior parte dei detenuti che avrebbero dovuto essere trasferiti in altro istituto è rimasta in quel carcere, in quanto declassificati, quasi che lo Stato improvvisamente non li ritenesse più "pericolosi" di altri criminali comuni;

pare che, secondo alcune risultanze di un'ispezione allora disposta dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, "Ristretti orizzonti", insieme ad un'altra cooperativa, la "Giotto", sempre operante nel medesimo carcere, sarebbe stata in grado di tenere in totale soggezione il direttore dell'istituto penitenziario, sul cui operato, tra l'altro, la magistratura avrebbe aperto un'indagine, perché le decisioni di declassificazione dei detenuti sarebbero state adottate al di fuori delle procedure di rito; inoltre, risulta che "Ristretti orizzonti" abbia ottenuto l'apertura di una succursale della propria redazione proprio nel carcere, ove sarebbero stati tradotti quei pochi detenuti di Padova "non declassificati", nonché richiesto l'apertura di altre succursali in tutti gli istituti ove fossero presenti sezioni di alta sicurezza, questione che avrebbe indotto alle dimissioni l'allora responsabile dell'alta sicurezza del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;

risulta, inoltre, agli interroganti che il dottor Calogero Piscitello, a capo delle Direzioni generali detenuti e trattamento, sia stato sostenitore di un dialogo aperto con "Ristretti orizzonti", riguardo alle necessità e alle modalità di declassamento per i detenuti in "alta sicurezza", mentre il dottor Santi Consolo, attuale direttore del DAP, avrebbe trovato incongruo invocare, dopo 20 anni, "condizioni di assoluto isolamento" per i detenuti *ex 41-bis*, ritenendo assolutamente inutile celebrare altri processi a *boss* mafiosi del calibro di Riina, in quanto "assolutamente inutili alla criminalità organizzata" ed anche per i parenti delle vittime, come avrebbe dichiarato a margine di un recente convegno a Palermo, aggiungendo, altresì, che a nessuno più interesserebbe sapere se Riina sia condannato al suo sessantesimo o settantesimo ergastolo;

considerato che:

le condizioni descritte tratteggiano a parere degli interroganti un inquietante scenario di aperta rinuncia dello Stato all'esercizio di un'effettiva potestà punitiva;

i sistemi delle celle aperte e della sorveglianza dinamica messi in pratica dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria hanno, di fatto, consegnato il mantenimento della "*pax detentiva*" ai detenuti, i quali, senza più l'adeguato controllo, provvedono a garantirla con metodi e regole criminali

in danno della restante popolazione carceraria, cui non rimane che o subire tale supremazia o concorrervi con il metodo dell'affiliazione;

ciò che emerge è un "sistema penitenziario" assolutamente fuori dal controllo della Polizia penitenziaria e degli organi preposti e, sempre più, gestito mediante una sorta di *outsourcing*, che vede protagonisti associazioni di volontariato e cooperative di detenuti che non garantiscono a questo sistema di raggiungere adeguati livelli di efficacia, intesa come risocializzazione del detenuto, e che, peraltro, difficilmente possono sottrarsi a logiche delittuose di gestione delle attività svolte, per lo più in settori a scarsa specializzazione, che possono dar luogo a facili strumenti di controllo del territorio, indispensabile funzione per le mafie di ogni genere, con le ovvie conseguenti ricadute negative in termini di sicurezza pubblica; una misura dell'efficacia di entrambi i "sistemi" è individuata nella cosiddetta percentuale di recidiva, sulla quale tuttavia non esistono dati attendibili ed aggiornati, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato e quali siano le sue valutazioni riguardo all'attuale funzionalità del sistema dell'esecuzione penale, nonché se e quali iniziative ritenga necessario intraprendere a salvaguardia del medesimo;

se non ritenga lesive dello sforzo compiuto dalle istituzioni nel contrasto alle mafie, alla criminalità organizzata ed al terrorismo, nonché oltraggioso per le vittime mietute da tali fenomeni criminali, le parole del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, ed in particolare quelle relative all'asserita inutilità dei processi ad uno dei capi storici di "Cosa nostra", anche alla luce delle più recenti polemiche sull'opportunità che Riina sia scarcerato, in quanto anch'egli titolare del diritto ad una morte dignitosa fuori dal carcere;

se non ritenga che quanto descritto vada ad inficiare l'impianto normativo posto dagli articoli 4-*bis* e 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario, capisaldi di una reale lotta alle più gravi forme di criminalità, e quali misure intenda intraprendere per salvaguardarne l'operatività;

quali siano le attuali percentuali di recidiva della popolazione detenuta che sia venuta in contatto con il sistema penitenziario italiano, negli ultimi 5, 10 e 15 anni;

quante, e per quali istituti penitenziari, siano state le richieste di apertura di filiali di "Ristretti orizzonti" e quale sia stato l'esito per ognuna;

se siano state rispettate le procedure di declassificazione dei detenuti in "alta sicurezza" del carcere "Due Palazzi" di Padova, per i quali è oggi indagato l'ex direttore dell'istituto penitenziario, e chi, tra i vertici del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, eventualmente, abbia concorso alla relativa determinazione;

se nel carcere "Due Palazzi" di Padova esista ancora una sezione "alta sicurezza" e quali siano, nel caso, le motivazioni che abbiano fatto tornare sui propri passi il DAP, a fronte dell'iniziale decisione di declassamento del carcere, perché ritenuto non più rispondente ai requisiti necessari per contenere detenuti in "alta sicurezza".

(3-03839)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[ARACRI](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:

nel febbraio 2005, è entrata in vigore la Convenzione quadro sul controllo del tabacco, Framework convention on tobacco control, dell'Organizzazione mondiale della sanità;

l'FCTC rappresenta il primo trattato internazionale sulla salute pubblica, a cui hanno aderito più di 170 Paesi, tra cui l'Unione europea e quindi anche l'Italia;

l'obiettivo dell'FCTC sarebbe quello di stabilire un'agenda globale per la regolamentazione del tabacco, allo scopo di ridurre il consumo e incoraggiarne l'allontanamento;

tra le misure previste, gli articoli 17 e 18 si riferiscono, rispettivamente, alle attività di sostituzione delle coltivazioni di tabacco e agli impegni in materia di salvaguardia dell'ambiente;

in particolare, all'articolo 17 viene stabilito che "le parti si sforzano, cooperando fra di esse e con le organizzazioni internazionali e regionali competenti di promuovere, all'occorrenza, soluzioni di sostituzione economicamente valide per i coltivatori, i lavoratori e, a seconda dei casi, i venditori";

l'articolo 18, invece, prescrive che "adempiendo ai loro obblighi in virtù della presente Convenzione, le Parti convengono di tenere debitamente conto per quel che riguarda la coltura del tabacco e della fabbricazione di prodotti del tabacco sui loro rispettivi territori della salvaguardia dell'ambiente e della salute delle persone con riguardo all'ambiente";

la coltivazione del tabacco e la sua sostenibilità economica e ambientale rappresentano dei temi di estremo interesse per un Paese come l'Italia, primo produttore di tabacco in Europa con oltre 15.000 ettari coltivati a tabacco da 3.100 produttori;

a quanto si apprende dal sito ufficiale dell'FCTC, dal 12 al 14 giugno 2017 si è tenuta a Dar es Salaam, in Tanzania, una riunione globale per l'implementazione dei suddetti articoli;

l'agenda dei lavori e i risultati dell'incontro non sarebbero noti, in violazione dei più basilari principi di trasparenza, a cui tutte le agenzie delle Nazioni Unite dovrebbero ispirarsi;

da notizie stampa, si apprende che questo *meeting* globale sarebbe stato completamente finanziato dall'Unione europea, nonostante la conferenza non abbia visto la partecipazione di nessuno Stato europeo, né tantomeno dell'Italia, Paese direttamente interessato ai temi trattati;

in passato, le ubicazioni scelte (Maldivi, isole Fiji e Panama) dall'Organizzazione mondiale della sanità per organizzare tali incontri preparatori, finanziati soprattutto dalla Commissione europea, avrebbero suscitato molte perplessità; infatti, l'opzione di tali mete, a spese dei contribuenti, risulterebbe di difficile comprensione;

considerato inoltre che durante il citato *meeting*, come in molti altri di questo tipo, verrebbero generalmente adottati provvedimenti che avrebbero enormi e potenziali ricadute sull'industria e sull'occupazione a livello nazionale, con conseguente effetto economico negativo sulle tante famiglie italiane interessate dal settore,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dell'ultimo incontro di Dar es Salaam e se l'Italia, attraverso gli organismi dell'Unione europea, abbia effettivamente concorso economicamente all'iniziativa;

se non ritenga necessario, data la notevole produzione di tabacco in Italia, pretendere la partecipazione attiva, in ambito internazionale, del nostro Paese;

quali azioni di propria competenza, nelle opportune sedi, intenda adottare per garantire la massima trasparenza e pubblicità di queste *convention*, organizzate da organismi internazionali, ma finanziate anche dall'Unione europea;

se non ritenga doveroso controllare ed orientare l'impiego di denaro pubblico da parte degli organismi dell'Unione europea su temi di così rilevante interesse nazionale.

(4-07715)

PETRAGLIA - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

svariati punti dell'intera costa toscana e dell'isola d'Elba in questi giorni sono interessati dallo spiaggiamento di materiale e schiuma di colore giallo-arancio, risultato essere, dopo analisi dell'Arpat, di natura idrocarburica;

secondo l'Arpat, questa tipologia di prodotto non "presenterebbe particolare pericolosità né per l'uomo né per l'ambiente";

un fenomeno simile si era verificato anche nel 2012 e, in quell'occasione, le indagini accertarono che un'imbarcazione aveva lavato con acqua di mare le cisterne che contenevano cera paraffinica, provocando lo spiaggiamento di rilevanti quantità di sostanza;

visto che:

ad oggi, seppur non ancora accertato, tale materiale spiaggiato sembrerebbe derivare dalla ripulitura in mare aperto di cisterne presenti su imbarcazioni;

amministrazioni comunali ed altre pubbliche istituzioni si sono fatte carico di ripulire alcune delle spiagge coinvolte dal fenomeno;

considerato che:

pulire le cisterne delle imbarcazioni in mare rappresenta uno smaltimento illecito di rifiuti e quindi un

reato di natura ambientale;

anche lo stesso spiaggiamento del materiale rappresenta un reato ambientale di natura paesaggistica, sul quale, tra l'altro, sono dovute intervenire, attraverso la ripulitura delle spiagge, istituzioni pubbliche utilizzando risorse della collettività;

l'immagine delle spiagge della toscana coperte da materiale sintetico giallastro rischia di rappresentare un danno per l'economia turistica della costa, tra l'altro in piena stagione di villeggiatura;

persistono dubbi fondati sulla natura non pericolosa del materiale, in quanto composto da idrocarburi e idrocarburi alifatici, elementi che, come noto, sono dannosi per l'ambiente e per l'ecosistema marino, a partire dalla fauna marina,

si chiede di sapere:

quali interventi siano stati messi in atto dal Ministro in indirizzo per venire a conoscenza della natura del materiale spiaggiato lungo le coste della Toscana;

quali interventi siano stati messi in atto per venire a conoscenza delle responsabilità della diffusione in mare e sulle spiagge del materiale di origine idrocarburica ritrovato lungo la costa toscana;

se possa garantire che il materiale, sia nella composizione con cui è giunto sulle spiagge, sia in fase di deterioramento, non provochi alcuna ricaduta negativa sulla salute dell'ambiente ed in particolare, anche in caso di ingerimento, della fauna marina e terrestre.

(4-07716)

[ARRIGONI](#), [COMAROLI](#), [CENTINAIO](#), [CANDIANI](#), [STEEANI](#), [CALDEROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

secondo i dati forniti periodicamente dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, il numero degli immigrati sbarcati in Italia è in crescita esponenziale, tanto che, comparando i dati dal 1° gennaio al 21 giugno 2017 con quelli riferiti allo stesso periodo del 2016, si è registrato un aumento del 26,77 per cento (56.329 nel 2016 e 71.409 nel 2017);

sempre secondo gli stessi dati ufficiali, il numero degli immigrati richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale presenti nel sistema di accoglienza, in linea con l'aumento degli ingressi via mare, è stato negli anni in crescita esponenziale, tanto che il numero delle presenze registrate al suo interno e distribuite tra i diversi centri previsti dalla vigente normativa è passato da 66.066 nel 2014, a 103.792 nel 2015 fino ad arrivare a 176.554 al 31 dicembre 2016;

considerando però gli ultimi dati resi disponibili sempre dal medesimo Dipartimento, da oltre 2 mesi non più aggiornati, come invece prima avveniva periodicamente con il cruscotto giornaliero, risulta, invece, che negli ultimi mesi le presenze all'interno del circuito accoglienza non hanno registrato lo stesso aumento in linea con gli arrivi e segnatamente con le richieste d'asilo, e precisamente al 18 aprile 2017 i richiedenti protezione internazionale o titolari di protezione registrati al suo interno sono 177.505, quindi solo 951 in più rispetto al 31 dicembre 2016;

considerato che, a quanto risulta agli interroganti:

le domande di protezione internazionale, presentate dal 1° gennaio al 21 aprile 2017 sono state 46.225;

le domande di protezione internazionale, presentate dal 1° gennaio al 9 giugno 2017 (ultimo dato disponibile) sono state 64.620, con un incremento del 48,60 per cento rispetto allo stesso periodo del 2016, dove erano state 43.485;

gli esiti delle richieste di asilo da parte delle commissioni territoriali dal 1° gennaio al 9 giugno 2017 (ultimo dato disponibile) sono state 35.549;

dall'analisi incrociata e dal confronto dei dati esposti, emerge che, sebbene anche nel 2017 vi sia una continua crescita degli arrivi via mare e, in particolare, un aumento significativo delle richieste di protezione internazionale avanzate in Italia, il numero dei richiedenti protezione o che l'abbiano ottenuta presenti nei centri di accoglienza è invece, in controtendenza, pressoché stabile;

secondo i dati forniti dall'Unità Dublino del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, in base ai quali al 30 dicembre 2016 risultavano 2.654 richiedenti protezione internazionale ricollocati in altri Stati europei e al 2 maggio 2017, invece, 5.415, si deduce che nel periodo dal 1° gennaio al 2 maggio 2017 sarebbero stati ricollocati 2.761 richiedenti;

ai sensi dell'art. 1, comma 2, e dell'art. 14, comma 4, del decreto legislativo n. 142 del 2015 sono ammessi a beneficiare delle misure di accoglienza, disciplinate dal medesimo decreto, tutti cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea e gli apolidi, dal momento della manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale, per la durata del procedimento di esame della domanda da parte della commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale e in caso di rigetto e ricorso giurisdizionale per la durata del procedimento in primo grado o in caso di accoglimento della domanda per 6 mesi, prorogabili;

parimenti, con successiva circolare del 7 luglio 2016, il Servizio centrale del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) ha precisato, sempre in merito ai tempi di permanenza nel circuito dell'accoglienza, che "per coloro i quali abbiano ricevuto una forma di protezione internazionale o riconosciuta la protezione umanitaria, la permanenza dedicata sarà pari a sei mesi o prorogabile su autorizzazione da parte del Servizio Centrale, che ne valuterà l'opportunità" e che "Nei casi nei quali il richiedente ricorrente impugni il diniego della Commissione territoriale anche in grado di appello, secondo quanto disposto dall'art. 14, co 4 del decreto legislativo 142\2015, è legittima la presenza dello stesso in accoglienza";

viste le precedenti interrogazioni, presentate dai firmatari del presente atto di sindacato ispettivo già in data 17 marzo 2017 e 19 aprile 2017, indirizzate al medesimo Ministro ed in merito ad analoghi quesiti, alle quali a tutt'oggi non è pervenuta alcuna risposta, si chiede di sapere:

quali siano le ragioni per le quali il cruscotto giornaliero reso disponibile sul sito del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, dalla metà di aprile 2017 non riporta più i dati in ordine alle presenze nel sistema di accoglienza;

quali siano le ragioni per le quali il numero degli immigrati dati presenti nel sistema accoglienza alla data del 18 aprile 2017 non sia aumentato in misura correlata all'aumento delle domande di protezione internazionale presentate dal 1° gennaio, al netto dei ricollocamenti effettuati in pari periodo, e, in particolare, quale sia il numero degli immigrati dal 2016 alla data odierna che beneficiano dell'accoglienza, ma che non hanno ancora formalizzato la domanda;

quanti siano quelli presenti nel sistema di accoglienza, già titolari di protezione internazionale o umanitaria, avuto riguardo alle diverse tipologie di centri di accoglienza di cui agli articoli 9, 11 e 14 del decreto legislativo n. 142 del 2015, di questi ultimi quanti abbiano ottenuto una proroga allo scadere dei 6 mesi nell'ambito del circuito SPRAR;

quanti invece siano già usciti dal circuito d'accoglienza, e quanti, a seguito del diniego da parte della commissione territoriale esaminatrice, abbiano presentato ricorso in primo grado o in appello e, pertanto, beneficino ancora delle misure di accoglienza, ed infine il numero degli immigrati accolti nelle strutture di cui al decreto legislativo n. 142 del 2015 che si siano ingiustificatamente allontanati dagli stessi e si siano resi irreperibili.

(4-07717)

CAMPANELLA - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

la qualità e la dedizione dei Vigili del fuoco, nello svolgimento delle attività di istituto, è riconosciuta unanimemente ed apprezzata in particolare modo nel corso di calamità ed eventi drammatici, come il recente sisma che ha colpito il Centro Italia;

le competenze del Corpo si sono gradualmente estese nel corso degli anni e comporteranno un ulteriore impegno a seguito dell'accorpamento del Corpo forestale dello Stato ai Carabinieri, con il conseguente passaggio delle competenze sugli incendi boschivi totalmente in capo ai Vigili del fuoco; all'estensione delle competenze non è tuttavia seguito un incremento del personale, né del parco mezzi, rendendo l'attività di soccorso estremamente gravosa e sostenuta solo grazie al lavoro straordinario degli stessi operatori;

considerato che:

in data 15 giugno 2017, è stato indetto lo sciopero nazionale dei Vigili del fuoco, come forma di protesta per il mancato rinnovo del contratto nazionale di lavoro, scaduto già nel 2009 ed altre

fondamentali questioni, come il riconoscimento della categoria professionale come altamente usurante, la copertura Inail, l'adeguamento degli stipendi e, non ultimo, il rinnovo del parco mezzi che, secondo quanto sostiene la sigla sindacale USB, hanno un'età media di 20 anni;

Carmelo Barbagallo, membro dell'Unione sindacale di base della provincia di Catania, attraverso la stampa ha denunciato più volte la gravissima situazione in cui si trovano gli uomini del Corpo attivi nella provincia, sostenendo che, se entro luglio 2017 non verranno adeguatamente integrate le piante organiche, si rischia il collasso dell'organizzazione del soccorso;

a parere dell'interrogante, tale denuncia risulta essere estremamente grave, posto che l'area della provincia di Catania è una delle più complesse della Sicilia, prima regione come numero di interventi effettuati negli ultimi 5 anni;

a quanto risulta all'interrogante, nella sola Catania la carenza di organico, utile a far fronte alle continue emergenze del territorio, sarebbe di circa 100 unità ed il personale in servizio è costretto ad operare tra sedi fatiscenti e senza certificazione antisismica, con mezzi di vetustà accertata, formazione azzerata, copertura Inail inesistente, carichi di lavoro altamente e particolarmente usuranti, impossibilità di garantire il servizio sommozzatori nell'arco delle 24 ore, oltre al mancato rinnovo o stabilizzazione dei contratti dei lavoratori precari esistenti in organico,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative voglia intraprendere per porre rimedio all'annosa questione relativa al comando provinciale dei Vigili del fuoco di Catania.

(4-07718)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

12^a Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-03840, della senatrice Catalfo ed altri, sulla gestione della Croce rossa di Catania.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 845^a seduta pubblica del 27 giugno 2017, a pagina 8, nell'intervento del senatore Malan, alla seconda riga del secondo capoverso, sostituire le parole: "la salute" con le seguenti: "la sicurezza aerea".

Nel Resoconto stenografico della 846^a seduta pubblica del 27 giugno 2017, a pagina 71, alla terza riga del sesto capoverso, sostituire le parole: "dell'interno" con le seguenti: "delle infrastrutture e dei trasporti a", e, a pagina 72, alla terza riga del quarto capoverso, sostituire le parole: "dell'interno" con le altre: "delle infrastrutture e dei trasporti".

1.5.2.7. Seduta n. 848 (pom.) del 28/06/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

848a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MERCOLEDÌ 28 GIUGNO 2017 (Pomeridiana)

Presidenza del presidente GRASSO

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 - Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL (Id-PL, PLI); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Grande Sud, M.P.L. - Movimento politico Libertas, Riscossa Italia: GAL (DI, GS, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Campo Progressista-Sardegna: Misto-CP-S; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del presidente GRASSO](#)

[PRESIDENTE](#). La seduta è aperta (ore 16,33).

Si dia lettura del processo verbale.

AMATI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

Sul processo verbale

[TOSATO](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSATO (LN-Aut). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 16,37)*.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(2134) *Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate* (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gadda ed altri; Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Bindi ed altri; Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare)

(456) **AMATI ed altri.** - *Norme in materia di destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali a finalità di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza*

(799) **CARDIELLO ed altri.** - *Interventi urgenti in materia di beni della criminalità organizzata e a favore dell'agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata*

(1180) **GASPARRI.** - *Norme per la utilizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata al fine di agevolare lo sviluppo di attività produttive e favorire l'occupazione*

(1210) **RICCHIUTI ed altri.** - *Istituzione dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari e degli amministratori dei beni confiscati alla criminalità organizzata*

(1225) **FINOCCHIARO.** - *Modifiche al codice delle leggi antimafia in materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali*

(1366) **RICCHIUTI ed altri.** - *Modifiche al codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di competenza del tribunale distrettuale per l'applicazione di misure di prevenzione*

(1431) **FALANGA ed altri.** - *Modifiche agli effetti inibitori ed escludenti derivanti dal procedimento di prevenzione nei confronti dell'attività di impresa*

(1687) *Misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti*

(1690) **MIRABELLI ed altri.** - *Modificazioni al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione*

(1957) **DAVICO.** - *Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al*

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate

[\(2060\)](#) *BENCINI ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate*

[\(2089\)](#) *CAMPANELLA ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali in relazione ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione*

(Relazione orale) (ore 16,37)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2134, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gadda ed altri; Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Bindi ed altri; Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare, 456, 799, 1180, 1210, 1225, 1366, 1431, 1687, 1690, 1957, 2060 e 2089.

Ricordo che nella seduta antimeridiana hanno avuto luogo le repliche dei relatori e del rappresentante del Governo.

Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

La Presidenza dichiara inammissibili i subemendamenti 1.500/1, 1.500/14, 1.500/15 e 1.500/16, in quanto tali proposte sono dirette a modificare il testo del disegno di legge e non l'emendamento al quale si riferiscono.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2134, nel testo proposto dalla Commissione.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

[CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, con l'emendamento 1.500/5 chiedo che, al capoverso *i-bis*), alle parole «ai soggetti indiziati» siano premesse le seguenti: «a condizione che permangano i presupposti di cui all'articolo 1,». Si tratta, signor Presidente, della questione che riguarda l'attualità della pericolosità sociale, che è richiesta da tutte le sentenze della Corte di cassazione, secondo un'interpretazione conforme e uniforme, cui ha fatto riferimento lo stesso senatore Lumia nella sua replica.

Con l'emendamento 1.500/7 propongo un'integrazione dell'emendamento dei relatori: «al capoverso *i-bis*) dopo le parole "640-bis" inserire le seguenti: "nonché dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 3219-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis codice penale, commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo"». Credo che, per l'intelligenza da parte di tutti, abbiamo discusso in questi giorni del fatto che stiamo ragionando di un codice antimafia. Per cui noi siamo d'accordo, signor Presidente, che per tutti reati cosiddetti spia, che riguardano i reati contro la pubblica amministrazione, ove siano stati commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose, vadano correttamente applicate queste norme.

L'emendamento 1.500/13 prevede in effetti la stessa cosa, ma scritta in modo diverso. Richiamo

l'attenzione dei relatori, in quanto si propone di aggiungere al loro testo le parole: «ove ricorra l'aggravante di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203». In effetti si tratta di quell'aggravante antimafia, che correttamente a mio avviso avevamo richiamato nel precedente emendamento, del testo descrittivo per richiamare qual era la condotta che giustificasse quell'emendamento. Ove i relatori ritenessero di dover accogliere, per una maggiore semplicità, questo secondo emendamento, che ha lo stesso contenuto, io non ho problemi.

L'emendamento 1.500/14, signor Presidente, non ho capito se è ammissibile o meno.

PRESIDENTE. Prego, senatore Caliendo.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Allora, al comma 1, lettera *a*), chiediamo che siano applicati... (*Commenti del senatore Pagliari*).

Ah, è inammissibile?

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.500/14, 1.500/15, 1.500/16 sono inammissibili.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Mi scusi, signor Presidente, vorrei solo richiamare la sua attenzione, oltre a quella dei relatori. Noi abbiamo scritto in Commissione che, nell'ipotesi in cui si verifichi evasione fiscale, ne può essere sottoposto a misura di prevenzione il frutto anche se impegnato nell'acquisto di un appartamento, di un immobile o quello che sia. Non si è tenuto conto del fatto che esistono soggetti che hanno sì commesso un'evasione fiscale, ma che, in base alla legge, sono poi diventati legittimi possessori di quelle somme. Mi riferisco ai provvedimenti legislativi che riguardano lo scudo fiscale e altro. Domando: com'è possibile pensare che una somma che è diventata di legittima detenzione non possa essere impegnata. (*Brusio*).

Signor Presidente, questo emendamento è stato dichiarato inammissibile, ma la questione è delicata. Io non chiedo di modificare quello che è stato fatto dalla Commissione, ma di aggiungere la dizione: «salvo che non risultino legittimamente posseduti in esecuzione di successivi provvedimenti legislativi». È una norma che serve per evitare un assurdo: si continuerà a non tenere conto dei soldi provenienti dall'evasione, che invece sono diventati ormai legittimi. Pertanto, la giustificazione di aver acquistato un determinato immobile con quei soldi diventa un accertamento successivo con una perdita di tempo dei magistrati e delle organizzazioni giudiziari. Mi sembra assurdo non inserire questa ulteriore giustificazione. Ci troveremo, infatti, in una situazione kafkiana perché, da un lato, il Parlamento e la legge autorizzano la legittima utilizzabilità di quei soldi e, dall'altro, non ne teniamo conto. Alla fine, è evidente che il giudice arriverà a quella soluzione, ma dopo un periodo di tempo che non sarà chiara.

Con un chiarimento di questo tipo, credo, signor Presidente, che una sua riconsiderazione sulla dichiarazione di inammissibilità del subemendamento 1.500/16 vada effettuata perché significherebbe togliere valore alla legge che il Parlamento ha approvato. Ciò mi sembra abbastanza folle.

[SACCONI](#) (*AP-CpE-NCD*). Signor Presidente, i subemendamenti che ho presentato hanno lo scopo di circoscrivere l'ambito di applicazione della disposizione di cui si tratta.

Credo sia presente in molti di noi la preoccupazione circa gli abusi di potere che ne possono conseguire perché si tratta di misure cautelari che agirebbero in presenza di un avvio d'indagine anche per mere intenzioni delittuose, senza che queste abbiano una qualificazione riferibile al metodo mafioso o alla finalità di favorire un'organizzazione mafiosa. Non è difficile immaginare come queste misure cautelari possano essere ampiamente impiegate al di là della stessa finalità del legislatore. Pertanto, il subemendamento 1.500/2 prevede esplicitamente che si possa configurare un metodo mafioso nella commissione dei delitti indicati e che almeno uno di questi delitti sia effettivamente realizzato. Allo stesso tempo, altri subemendamenti sempre dedicati a circoscrivere la possibilità di applicare le misure cautelari fanno riferimento ai soggetti imputati e non soltanto indiziati, affinché queste misure a carattere cautelare siano rivolte a persone per le quali non vi sia stato un giudicato definitivo, ma vi sia almeno la condizione successiva al rinvio a giudizio e non solo la fase d'indagine preliminare.

Invito l'Assemblea, al di là di ogni posizione preconcepita o di schieramento, a valutare i profili di libertà che qui sono compresi e che attengono alla dimensione cautelare delle azioni disposte. Recentemente abbiamo potuto persino assistere alla sottoposizione a indagine di atti legislativi - lo vorrei segnalare con particolare forza alle colleghe e ai colleghi - che, al di là di ogni loro valutazione di carattere etico-politico, dovrebbero essere insindacabili. Quindi, perfino l'atto legislativo è stato considerato tra quelli configurabili nella qualificazione della corruzione. Credo che, anche in presenza di un'interpretazione espansiva del reato di cui trattasi, sia doverosa una cautela nel nome della libertà della persona, nel nome dell'*habeas corpus*, nel nome di diritti fondamentali che non possono essere conculcati solo perché il relativo provvedimento può dare qualche immediata notizia positiva.

Ho la sensazione che spesso, in questo tempo, si stiano producendo atti legislativi come fossero comunicati stampa, con finalità di mera comunicazione politica, laddove sono atti destinati poi a incidere sulla vita delle persone e delle loro famiglie. *(Applausi dal Gruppo AP-CpE-NCD e dei senatori Volpi, D'Ambrosio Lettieri e Giovanardi).*

FALANGA (ALA-SCCLP). Signor Presidente, ho presentato un solo subemendamento che ritenevo essere correttivo poiché ho immaginato che i relatori, nello stendere il loro emendamento, si fossero sbagliati nel ritenere distinta l'ipotesi dell'articolo 640^{bis} da quelle successive e collegate all'articolo 416, tant'è che mi sono limitato a inserire anche l'articolo 640-*bis* insieme agli altri collegati all'articolo 416. Mi si dice, però, che non è stato un errore ma che l'articolo 640-*bis*, cioè la truffa aggravata, è stato volutamente messo da parte perché già di per sé è un reato che va consumato in forma associativa.

Ebbene, invito il sottosegretario Migliore, se ha un minuto di tempo, a inserire nel dischetto che contiene i precedenti in materia di giustizia penale l'articolo 640-*bis*: troverà una miriade di sentenze che vedono condannata, ai sensi dell'articolo 640-*bis*, una sola persona che ha consumato il delitto in forma individuale. Vi faccio un esempio, perché uno l'ho scorto immediatamente: la truffa comunitaria. Il soggetto che, ai fini di ottenere un finanziamento dall'Europa, produce una serie di falsi documenti, sta operando da solo e la giurisprudenza lo vede condannato ai sensi dell'articolo 640-*bis*. Quindi, come vedete, non è affatto vero che l'articolo 640-*bis* presuppone necessariamente la forma associativa perché il delitto sia consumato. Vi chiedo allora di fare una riflessione. D'altra parte, che cosa vi costa? Il più comprende il meno, seppur fosse discutibile la questione che pongo.

Accogliendo il mio subemendamento si andrebbe ad inserire, rispetto ai soggetti indiziati del delitto di cui all'articolo 416 del codice penale, finalizzato alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316, eccetera eccetera, anche l'articolo 640-*bis*. Per la verità, ho inserito nel subemendamento anche l'articolo 640 secondo comma, n. 1, che concerne le classiche truffe per invalidi civili. La procura napoletana è piena di indagini su organizzazioni che mirano a realizzare una sorta di invalidità civili. Ebbene, quelle sono associazioni, ma il 640-*bis* può essere consumato anche in forma individuale. Sul punto, dunque, se il senatore Lumia non fosse distratto e mi ascoltasse, io mi permetterei di suggerire che fosse effettuato un controllo.

Perché se io, dopo che quest'Aula avrà deliberato, gli portassi il precedente che vede condannato un soggetto che individualmente è stato condannato in base all'articolo 640-*bis* e individualmente ha commesso il reato di truffa, per la verità penso che la politica non farebbe una bella figura. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).*

GIOVANARDI (FL (Id-PL, PLI)). Signor Presidente, io vorrei richiamare ancora una volta i colleghi al succo politico di questo provvedimento, illustrando il mio emendamento, 1.500/4. Esso prevede che per tutti i pubblici amministratori, per i reati che elenco: peculato mediante profitto dell'errore altrui, malversazione a danno dello Stato, concussione per un atto d'ufficio, corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare o promettere utilità, indebita percezione di erogazioni, basti un indizio per arrivare al sequestro e alla confisca di tutti i beni. In altri termini, il sospetto verso un amministratore o l'accusa, sia pure in forma associata (tre o più persone), di avere compiuto una di queste fattispecie comporta la confisca, anche se l'amministratore arriva ad essere assolto da questa accusa e anche se arriva la prescrizione e si viene assolti ai termini del

secondo comma della vecchia norma del codice penale che riguardava l'insufficienza di prove.

Noi stiamo quindi introducendo una legislazione speciale, che finora era riservata alle associazioni mafiose (e giustamente era eccezionale, era ai limiti o fuori della Costituzione, perché la piovra malavitosa in qualche modo andava, e va, colpita in maniera determinata), e la estendiamo a migliaia di fattispecie: ai consiglieri comunali, agli assessori e ai sindaci, che, per una accusa o anche per fatti pregressi risalenti ad anni prima, possono vedersi sequestrare tutto il patrimonio.

E tale previsione la colleghiamo anche all'altra norma, che è già legge, per cui per questi reati la prescrizione si dà dopo i trent'anni. Quindi, si parte con il sequestro dei beni e poi vi sono trent'anni di tempo (primo grado, appello e Cassazione) che lo Stato prende per determinare se quel pubblico amministratore è o no colpevole degli addebiti che sono stati avanzati nei suoi confronti.

Ve lo dico perché, quando non succeda a uno di voi, a uno dei vostri amici, al consigliere comunale o all'amministratore (che verrebbe, con gli occhi fuori dalla testa, a dirvi che gli hanno confiscato tutto sulla base di un'accusa, ma che lui non è mai stato condannato), di dover ricordare il giorno in cui questo Parlamento aveva votato questa norma.

Allora, in una prospettiva di riduzione del danno, io mi sono limitato, per quanto si poteva fare, subemendando l'emendamento dei relatori, innanzitutto, come ha detto il collega Falanga, ad aggiungere agli altri reati anche la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Non si capisce, infatti, perché questo reato deve restare fuori dall'associazione, Oltretutto, è punito molto più blandamente di altri reati che invece richiedono l'associazione.

In secondo luogo, mi sono permesso di togliere dall'elenco dei reati per i quali è prevista la confisca dei beni preventiva il peculato mediante profitto dell'errore, la malversazione a danno dello Stato e la indebita percezione di una erogazione, perché, se andate a vedere, sono reati puniti con pene da sei mesi a due anni. Cioè, rispetto ai reati di corruzione, sono fattispecie di cui, fra le altre cose, è facilissimo essere accusati.

Come ho detto ieri, se non ci fosse il sindaco di Napoli, che è quello che è, se non vi fosse il presidente della Regione Puglia, che è quello che è, se non ci fosse il dottor Woodcock, che è quello che è, se non ci fosse una magistratura italiana, specialmente quella fatta dai pubblici ministeri, che ci hanno abituato, come leggiamo sui giornali, a determinate iniziative, che finiscono, nella maggior parte dei casi, nella assoluzione di coloro che sono stati accusati e sono vittime di anni e anni di processi, io potrei stare tranquillo. Mi interrogo però su uno strumento di questo tipo, se non viene corretto, messo nelle mani di certi magistrati. Scusate, ma la Costituzione non afferma che una persona non è considerata colpevole fino a sentenza passata in giudicato? E noi non solo fin dal momento dell'indizio la consideriamo colpevole, ma le sequestriamo i beni, glieli confisciamo; non al mafioso o allo 'ndranghetista, ma a migliaia di pubblici amministratori e funzionari che, se questo disegno di legge viene approvato, vivranno con questa spada di Damocle sulla testa. Secondo voi troveremo volontari che vanno a fare i pubblici amministratori se non i delinquenti che mettono già in conto di essere incriminati? Pensate che le persone perbene metteranno a rischio la loro vita, la loro famiglia, il loro patrimonio, il loro onore quando possono essere soggetti a misure di questo tipo? (*Applausi dal Gruppo GAL (DI, GS, MPL, RI)*). Il Senato si rende conto di quello che fa contro la Costituzione e contro il buonsenso? Certo, il relatore invita a stare attenti perché l'Europa boccherà queste misure. Certo che l'Europa è preoccupata da questa tendenza.

In ultimo noi indeboliamo la lotta alla mafia, alla 'ndrangheta e alla camorra, perché estendendo a migliaia o a decine di migliaia di possibili fattispecie questa normativa speciale, evidentemente lo sforzo diretto dei tribunali e delle procure a combattere la mafia viene diluito e annacquato. Un conto è Totò Riina e un conto è il peculato mediante profitto dell'errore. Noi li mettiamo sullo stesso piano? La nostra normativa diventa tutta speciale e va al di fuori delle regole dell'ordinamento?

Spero almeno che questi emendamenti di riduzione del danno vengano accolti, fermo restando un giudizio finale che esprimeremo su una norma che comunque si pone sicuramente al di fuori delle regole costituzionali e soprattutto del buonsenso. (*Applausi dal Gruppo GAL (DI, GS, MPL, RI)*).

DLMAGGIO (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*). Signor Presidente, credo che il dibattito sia servito a molto, anche perché i relatori sono tornati sui loro passi e hanno preso spunto da alcune considerazioni che abbiamo fatto in Aula.

Io non ci voglio credere, perché conosco bene i relatori avendoli ben frequentati in Commissione, ma mi sembra che l'emendamento 1.500 abbia fatto il gioco delle tre carte. Da una parte, cioè, si ha l'intenzione di rispondere sempre alla pancia del Paese, dall'altra parte ci sono le tirate di giacca della magistratura e dall'altra parte ancora io mi chiedo se finalmente questo Parlamento voglia invece tornare a ragionare con la testa e ad approvare provvedimenti dei quali un domani non ci si debba pentire.

In buona sostanza i relatori restringono la platea dei soggetti destinatari delle misure di prevenzione. Infatti, mentre il testo originario prevedeva che le misure di prevenzione fossero applicabili ai soggetti indiziati di uno dei delitti di cui agli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis e 640-bis del codice penale, l'emendamento 1.500 dei relatori limita l'applicabilità delle misure di prevenzione ai casi di cui all'articolo 640-bis (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) e all'articolo 416 del codice penale, se finalizzati alla commissione dei reati previsti nella precedente versione. Pertanto, i reati contro la pubblica amministrazione diventano reati di scopo e ad essi non si applicano direttamente le misure di prevenzione.

Dopo l'intervento fatto autorevolmente in Aula dal senatore Falanga viene escluso il peculato d'uso, quindi vedo che c'è la possibilità di prendere atto del buonsenso, però nella sostanza nella maggioranza vi è una posizione più morbida nell'applicazione delle misure di prevenzione per i reati contro la pubblica amministrazione, ma è come se tutto rientrasse dalla finestra.

Pertanto, per evitare questa ipocrisia ho presentato l'emendamento 1.500/9 volto a sostituire le parole: «finalizzato alla commissione di taluno dei» con le seguenti: «ovvero dei», facendo rimarcare ai relatori che sostanzialmente questo emendamento non ha cambiato i principi su cui ci siamo battuti in Aula e che sono stati autorevolmente sostenuti dal collega Giovanardi. Le finalità cui facciamo riferimento riguardano infatti esattamente lo scontro nel quale qualsiasi pubblico amministratore, con un provvedimento di questo tipo, è assolutamente soggetto a trovarsi, con delle situazioni che non possono essere sanate se non con un lungo periodo in cui il diritto viene sostanzialmente meno e la tutela della difesa viene assolutamente a mancare. Per questo motivo, signor Presidente, ho presentato questo emendamento. (*Applausi del senatore Tarquinio*).

MUSSINI (*Misto*). Signor Presidente, riprendo in parte il discorso di chi mi ha preceduto. L'emendamento 1.500/10, a mia prima firma, si colloca infatti esattamente sulla stessa scia, in quanto, sebbene proponga una soluzione leggermente diversa, è identico nel contenuto. Onestamente, devo esprimere lo stesso stupore che ha espresso poc'anzi il senatore Di Maggio, alla luce di una discussione generale nella quale è stato messo in rilievo come un aspetto qualificante di queste modifiche che sono state apportate alla Camera - che sono state ribadite qui in Senato addirittura nel senso di incrementarle - il fatto che si sia voluto iscrivere all'interno del complesso di queste misure, che andiamo a rivedere con il codice antimafia e che mirano soprattutto a scoraggiare, a limitare, a perseguire e infine a prevedere tutta una serie di delitti legati alla mafia, anche tutto quanto poi ricade sulla pubblica amministrazione e sullo Stato in termini di reati contro l'amministrazione. Nel corso della discussione generale, ho sentito molti colleghi, tra cui anche la senatrice Ricchiuti, che si sono compiaciuti del fatto che all'interno di questo disegno di legge venissero ricomprese anche queste misure, proprio per bloccare, perseguire e mettere nel mirino una serie di comportamenti e di reati che sono estremamente dannosi per la salute del nostro Stato. Ebbene, dopo una discussione generale in cui ci si è vantati della presenza di questo elemento all'interno del testo, ecco che qui viene fatto quello che il senatore Di Maggio ha definito "il gioco delle tre carte", perché con una trasposizione e con un ribaltamento di *drafting* legislativo, tutti questi articoli e tutti questi reati, che erano stati aggiunti e di cui ci si era gloriati in quanto ulteriore elemento di contrasto alla criminalità ed a reati odiosi allo Stato e ai cittadini, incredibilmente è come se si volessero far passare in un imbuto che termina con un filtro a

maglie talmente strette per cui, ribaltando le circostanze, invece di allargare restringiamo. Elenchiamo una serie di articoli del codice per poi dire che tutti questi articoli del codice sono validi solo se passano attraverso un forellino piccolissimo.

Credo che sia necessaria un'operazione di trasparenza e di verità: dobbiamo stabilire se introduciamo o no un riferimento a questi articoli, perché se li introduciamo formalmente a livello di *drafting* per poi impedirne la reale applicazione perché li facciamo passare attraverso un filtro a maglie strette, allora forse sarebbe più onesto intellettualmente ed anche più trasparente e più pulito nei confronti di chi ci ascolta e di chi ci guarda redigere le leggi, eliminarli completamente.

[MOLINARI](#) (*Misto-Idv*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MOLINARI](#) (*Misto-Idv*). Signor Presidente, chiedo di sottoscrivere, anche a nome dei colleghi Romani e Bencini, l'emendamento 1.500/10 della collega Mussini.

Vorrei evidenziare che, anche a nostro parere, la riscrittura proposta del capoverso *i-bis*) al nostro esame, in realtà, diminuisce l'impatto che si voleva dare alla norma che abbiamo tanto raccontato in giro, cioè l'allargamento delle misure di prevenzione personali e patrimoniali anche ai reati di corruzione. Il rischio, con questa riscrittura, è che si faccia un passo indietro e si elimini tale effetto, considerando la sottrazione di democrazia, e il conseguente allarme sociale, che anche questi reati provocano.

[PAGLIARI](#), *relatore*. Signor Presidente, abbiamo ascoltato il dibattito relativo all'emendamento 1.500 che rileggo: «*i-bis*) ai soggetti indiziati del delitto di cui agli articoli 640-*bis* o del delitto di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale, finalizzato alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 314, primo comma, 316, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322 e 322-*bis* del codice penale». Questo emendamento puntualizza la disciplina ma credo che vada esattamente inquadrato. Per farlo vorrei partire dalle considerazioni del procuratore nazionale antimafia, il quale ha testualmente affermato, proprio con riferimento al testo del codice antimafia e alle proposte di emendamento: «Non sembra in linea con la natura del procedimento di prevenzione, l'estensione della categoria dei destinatari agli indiziati dei delitti previsti dagli articoli 314 e seguenti in materia di pubblica amministrazione che, secondo l'attuale interpretazione giurisprudenziale, se caratterizzati dal requisito dell'abitudine, sono già compresi nella più ampia categoria di soggetti previsti dall'articolo 1, lettere *a*) e *b*), del codice antimafia, articolo richiamato alla lettera *c*) dell'articolo 4.». Il procuratore nazionale antimafia Roberti aggiunge: «merita di essere segnalato il recente notevole incremento del ricorso alle misure di prevenzione personali e patrimoniali nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159. L'efficacia del sistema della prevenzione patrimoniale ha determinato una progressiva e crescente estensione della confisca a diverse tipologie di reati, se ed in quanto espressione di una abitudine a traffici illeciti ovvero produttivi di proventi tali da ritenere che i propositi vivano abitualmente con gli stessi».

Ora, credo che se si vuole fare una lettura obiettiva si deve constatare che il quadro in cui si è mossa questa riforma del codice antimafia prevedeva già ampiamente la possibilità di applicare le misure di prevenzione per coloro che fossero stati indiziati di reati contro la pubblica amministrazione. Quindi, quando sento parlare nel dibattito di aggravamento o di esasperazione della situazione, non vedo prove di questa affermazione.

Con l'emendamento 1.500 si vuole semplicemente puntualizzare una fattispecie peculiare che riguarda i casi previsti dell'articolo 4 e si è quindi delimitata una specifica ipotesi legata ai reati contro la pubblica amministrazione quando questi fossero compiuti nel contesto di una truffa ai danni dello Stato o di una associazione per delinquere.

Questo anche sulla base del fatto che, come emerge anche dall'evidenza giurisprudenziale, i reati contro la pubblica amministrazione risultano essere sempre di più il frutto di un accordo criminale che porta alla loro commissione, la quale è quindi legata all'iniziativa non più del singolo, ma di un gruppo. Quindi in queste fattispecie più facilmente si annidano l'attività criminale associativa e anche

l'elemento dell'associazione di stampo mafioso.

La ragione che ha portato alla presentazione dell'emendamento è quindi questa, in un'ottica di completamento e sistematizzazione della previsione introdotta dalla Camera dei deputati. Non vi è alcuna limitazione; vi è invece attenzione a ricondurre la previsione a criteri di razionalità, logicità e proporzionalità, in armonia con i principi più volte ribaditi dalla Corte costituzionale.

È in questa chiave che viene letto dai relatori il contenuto dei subemendamenti presentati, su cui il parere è negativo, in quanto essi vanno a travisare l'impianto dell'emendamento 1.500 oppure introducono elementi che sono già in parte presenti nel sistema (comportando così un inutile appesantimento), ovvero determinano fattispecie diverse da quella che abbiamo ritenuto di proporre.

[PALMA](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PALMA](#) (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, vorrei una delucidazione. Se non ho capito male, l'emendamento 1.500/1 è stato dichiarato inammissibile. Almeno così mi è parso di capire.

PRESIDENTE. Sì, esatto.

[PALMA](#) (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, non comprendo la ragione di questa dichiarazione di inammissibilità, in quanto il subemendamento non è soppressivo dell'emendamento 1.500, presentato dal relatore, ma prevede una modifica. Con questo emendamento torniamo sostanzialmente al testo base, con la specificazione finale delle ultime righe. Pertanto, non comprendo la ragione della inammissibilità. Così come il relatore ha inteso modificare la lettera *i-bis*), anche io, utilizzando l'emendamento del relatore, posso proporre una modifica. Davvero non comprendo la ragione della dichiarazione di inammissibilità.

[PRESIDENTE](#). Senatore Palma, penso di essere stato chiaro. Siccome lei si riferisce al testo originario, il suo non è un subemendamento ma un emendamento e, quindi, come tale, inammissibile.

[MALAN](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MALAN](#) (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, chiedo una precisazione al relatore Pagliari. Nel suo intervento di poco egli fa ha dato lettura del testo dell'emendamento 1.500 e mi pare che ci fosse una piccola differenza rispetto al testo stampato che è stato distribuito.

[PRESIDENTE](#). Senatore Malan, anche la Presidenza ha rilevato questa discrepanza, ma penso si sia trattato di un *lapsus*. Nel suo intervento il senatore Pagliari ha fatto riferimento all'articolo 416-*bis* del codice penale, ma, avendo tutti il testo dell'emendamento, sappiamo che il riferimento esatto è all'articolo 416.

Ad ogni modo, invito il senatore Pagliari a fornire una precisazione, affinché resti agli atti.

[PAGLIARI](#), *relatore*. Signor Presidente, chiedo scusa, ma si è trattato di un *lapsus*. Il riferimento corretto è all'articolo 416 del codice penale, quindi all'associazione per delinquere semplice.

[PRESIDENTE](#). Abbiamo tanti «-*bis*» nel nostro ordinamento.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Mi pare che il relatore abbia già espresso, in termini generali, un parere contrario a tutti gli emendamenti presentati.

Invito pertanto il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

[MIGLIORE](#), *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere conforme al relatore.

[PRESIDENTE](#). Onorevoli colleghi, è pervenuta alla Presidenza una richiesta di votazione a scrutinio segreto riferita ad alcuni subemendamenti all'emendamento 1.500, al voto degli articoli 1, 2, 5, 29 e 34, nonché al voto finale del provvedimento.

Le richieste di voto segreto relative agli articoli 2, 5, 29 e 34 non sono ammissibili in quanto non ricomprese tra le fattispecie previste dall'articolo 113, comma 4, del Regolamento. Inoltre, le richieste di votazione a scrutinio segreto su tali articoli sarebbero comunque risultate inammissibili a causa

della loro tardività. Com'è noto, per prassi consolidata, le richieste di votazione a scrutinio segreto devono essere presentate in tempo utile affinché la Presidenza possa valutarle nel merito. Questo per ribadire il principio.

La Presidenza ritiene invece ammissibili e tempestivamente presentate le richieste di voto segreto con riguardo agli emendamenti 1.500/2, 1.500/3, 1.500/4, 1.500/5, 1.500/6, 1.500/7, 1.500/8, 1.500/9, 1.500/11, 1.500/12 e 1.500/13, nonché all'articolo 1 nel suo complesso, in quanto tale disposizione estende l'ambito dei soggetti destinatari delle misure di prevenzione personali.

Non è infine ammissibile, ai sensi dell'articolo 113, comma 7, del Regolamento, lo scrutinio segreto sul voto finale, in quanto le materie oggetto del disegno di legge risultano, per la maggior parte, al di fuori del novero di cui al precedente comma 4.

L'emendamento 1.500/1 è inammissibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.500/2, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 1.500/2, presentato dal senatore Sacconi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.500/3, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 1.500/3, presentato dal senatore Falanga.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.500/4, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto. *(Il senatore Giovanardi fa cenno di voler intervenire).*

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 1.500/4, presentato dal senatore Giovanardi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.500/5, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

[PALMA](#) *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. *(Commenti del senatore Giovanardi. Proteste dal Gruppo PD).*

Senatore Giovanardi, quando lei lo richiede, noi, con la collaborazione di tutti...

GIOVANARDI (*FL (Id-PL, PLI)*). Che devo fare? Non lo so.

PRESIDENTE. Annulliamo intanto la verifica dell'appoggio alla richiesta di voto segreto.

Prego, senatore Palma.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, poc'anzi il senatore Pagliari, nel suo intervento, ha evidenziato che il procuratore nazionale antimafia ha mostrato la sua contrarietà all'allargamento della platea delle misure di prevenzione, ricordando come tutti i soggetti dediti a reati contro la pubblica amministrazione siano già destinatari di dette misure. Il relatore ha altresì affermato che il suo emendamento nasceva dalla constatazione che una cosa è commettere singolarmente il reato di corruzione e una cosa è, invece, commetterlo all'interno di un plesso associativo. Si può condividere o no questa impostazione, ma essa non può essere asistemica, cioè non può essere calata all'interno di un complesso dottrinario e giurisprudenziale che, per l'appunto, riguarda le misure di prevenzione.

L'emendamento 1.500/5 che proponiamo all'Assemblea non tocca in nulla l'emendamento del relatore; si limita semplicemente a dire che quelle misure di prevenzione possono essere attivate nei confronti di chi è associato a un'associazione finalizzata al compimento di reati contro la pubblica amministrazione, a condizione che permangano i presupposti generali di cui all'articolo 1 del codice antimafia. Tradotto in chiaro, questo vuol dire che, mentre sostanzialmente per l'associazione mafiosa, in assenza di taluni comportamenti (dissociazione o quant'altro), vi è una presunzione della pericolosità e dell'attualità, come dice la Corte di cassazione, ripetutamente e con un orientamento costante, per reati diversi da quelli squisitamente mafiosi è necessario che il giudice motivi sulla persistenza dei requisiti di cui all'articolo 1. Tutto qua, nient'altro che questo.

In altri termini, si vuole rendere normativamente cogente per il giudice ciò che al momento è affermato solo dalla giurisprudenza, cioè sostanzialmente che per i reati diversi dall'associazione mafiosa e dai reati tipicamente mafiosi il giudice non deve muoversi per presunzione, ma deve motivare sulla sussistenza degli elementi probatori della pericolosità e dell'attualità.

Pertanto, visto che non tocchiamo l'emendamento dei relatori e che ci richiamiamo semplicemente alla giurisprudenza della Corte di cassazione, non capisco davvero la necessità di un parere contrario, a meno che la riserva mentale non sia quella di allargare alle misure di prevenzione per gli associati a delinquere normali le modalità indicate dalla giurisprudenza della Suprema corte per le procedure delle misure di prevenzione antimafia. Tutto qua.

Davvero non riesco a comprendere la ragione del parere contrario. Pertanto invito i senatori, sia quelli che mi hanno ascoltato sia quelli che non mi hanno ascoltato, a votare favorevolmente sull'emendamento.

[FALANGA](#) (*ALA-SCCLP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (*ALA-SCCLP*). Signor Presidente, chiedo ai senatori Caliendo e Palma di autorizzarmi ad apporre la firma a questo emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Palma, da parte del senatore Falanga c'è una richiesta di autorizzazione ad apporre la firma all'emendamento 1.500/5.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, ogni volta che il senatore Falanga esprime un desiderio di tal fatta, per me è un piacere accoglierlo.

[D'ASCOLA](#) (*AP-CpE-NCD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ASCOLA (*AP-CpE-NCD*). Signor Presidente, vorrei fare un intervento che funzioni da chiarimento, ammesso che io ne sia capace. Intanto tutte le volte che si inserisce, quanto all'applicazione delle misure di prevenzione, non soltanto il riferimento all'articolo 416-*bis*, ma anche il riferimento all'aggravante di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991 sostanzialmente non si introduce alcuna innovazione, perché l'articolo 416-*bis* sta all'interno dell'articolo 4, cioè è una disposizione la quale rende già immediatamente applicabili le misure di prevenzione. Analogamente si deve dire per

l'articolo 7, ossia l'aggravante della finalità di agevolare le organizzazioni mafiose, ovvero dell'avere agito con metodo mafioso, in quanto è contenuto nell'articolo 51, comma 3-*bis* del codice di procedura penale richiamato dall'articolo 4.

Quindi tutte le disposizioni che introducono il riferimento o all'associazione di stampo mafioso ovvero all'aggravante in realtà non fanno altro che replicare quanto già oggi esiste, quindi non sono dotate di capacità modificativa del testo in quanto già oggi, in presenza di questi presupposti, le misure di prevenzione sono applicabili.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 1.500/5, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.500/6, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

SACCONI *(AP-CpE-NCD).* Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONI *(AP-CpE-NCD).* Signor Presidente, prego le colleghe e i colleghi di riflettere in coscienza su questo emendamento e su quelli che seguiranno immediatamente, perché hanno l'obiettivo essenziale di circoscrivere misure significative come quelle rivolte a limitare la libertà della persona e il suo diritto di proprietà in relazione a una mera fase indiziaria. Qui si propone di sostituire il termine «indiziati» con il termine «imputati» affinché vi sia almeno una condizione più avanzata nello stato di accertamento della verità dei fatti, che trasforma un indiziato in imputato.

PALMA *(FI-PdL XVII).* Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA *(FI-PdL XVII).* Signor Presidente, ringrazio il senatore Sacconi perché il suo emendamento probabilmente dà la possibilità di chiarire di che cosa stiamo parlando a chi, per ovvie ragioni del tutto proprie, non ha dimestichezza con il diritto.

Il senatore Sacconi dice che si devono attivare le misure di prevenzione nei confronti degli imputati e non nei confronti degli indiziati, così come invece accade secondo questa disposizione. Ma la realtà di fondo, signori, è che la categoria degli indiziati è una categoria diversa rispetto a quella degli indagati e a quella degli imputati. E allora chiariamo chi sono. L'indagato è un soggetto nei cui confronti ci sono degli elementi per iscriverlo al registro notizie di reato e promuovere nei suoi confronti un'indagine. L'imputato è una persona nei cui confronti viene esercitata l'azione penale, che quindi sostanzialmente avrà un suo sfogo dibattimentale. L'indiziato non è un indagato e non è un soggetto nei cui confronti si sia aperto un procedimento penale, ma è un'altra cosa. Il che evidentemente credo - e ringrazio il senatore Sacconi per questo emendamento - disvela una grande verità: queste misure di prevenzione si muovono nei confronti di un sospettato. Quanto poi questa azione possa essere sintonica con uno Stato di diritto, come almeno a parole continuiamo ad affermare di essere, questo non è chiaro. *(Applausi del senatore Alicata).*

CASSON *(Art.1-MDP).* Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON *(Art.1-MDP).* Signor Presidente, credo che vada ricordato come l'impostazione del sistema delle misure di prevenzione abbia ormai superato il vaglio della Corte di cassazione, della Corte costituzionale e di tutte le corti europee, perché viene impostato proprio sulla necessità di una tutela avanzata e di una tutela preventiva nei confronti di reati particolarmente gravi. Relativamente a questi reati particolarmente gravi di mafia, di grande criminalità organizzata, di terrorismo e alcune tipologie

che sono indicate, è già stata ammessa la possibilità di questa sorta di cosiddetto doppio binario, a tutela della società, a tutela della sicurezza dei cittadini e della nostra collettività. Quindi questa proposta di rispostare in avanti la tipologia dei reati per i quali siano ammesse le misure di prevenzione è assolutamente da non accettare, proprio per quello che è lo stato della nostra legislazione antimafia e antiterrorismo e per quella che è la giurisprudenza ordinaria e costituzionale.

FUCKSIA (*FL (Id-PL, PLI)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUCKSIA (*FL (Id-PL, PLI)*). Signor Presidente, intervengo per sottoscrivere l'emendamento 1.500/6 del senatore Sacconi, per sottolinearlo con forza e per invitare anche gli altri a sottoscriverlo, sia per il discorso che è stato fatto sullo Stato di diritto, sia perché mi viene anche un po' da sorridere, perché poi quando le incertezze prendono il sopravvento si vedono le cose diversamente. La giustizia è una ruota che gira, signori miei; quindi certi impulsi giustizialisti, che poi spesso si ritorcono contro nel tempo e provocano una revisione delle cose, aggravano anche la confusione e la sfiducia dei cittadini. Quindi sottoscrivo convintamente questo emendamento. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

TARQUINIO (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARQUINIO (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*). Signor Presidente, credo che l'Assemblea stia affrontando questi problemi con una leggerezza fuori dal comune. Infatti si continua tranquillamente a parlare, perché in Italia pensiamo a ben altro e non ai veri problemi che attanagliano questo Paese, e uno di questi problemi è la giustizia. E li affrontiamo nella maniera più sbagliata, perseverando in un giustizialismo incontrollato. È sacrosanto l'emendamento del senatore Sacconi, ma è sempre al ribasso. Sembra che siamo in un Paese perfetto, in cui la giustizia non ha problemi e il male è tutto al fuori di essa. Così non è; lo sapete tutti e lo sappiamo tutti. Continuiamo a consegnare i cittadini nelle mani chi si alza storto la mattina e decide che sono indiziati. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e della senatrice Fucksia*). Vi sembra normale questo? E per questo gli viene confiscato tutto? A quanta gente è accaduto? A quanti amministratori? Io certamente d'ora in poi non consiglierò a nessun mio amico di fare il consigliere comunale o altro, perché lo mando incontro forse alla fine della sua vita.

Con tanta leggerezza votiamo e siamo contenti di assecondare i desideri di chi vuole sovvertire le regole di questo Paese. C'è un ordine che è superiore a un Parlamento, questo è il dato reale, e chi in quell'ordine è garantista viene messo sotto i piedi. Qua non si tratta di garantismo, ma di diritti dei cittadini, che stiamo calpestando. Come ha detto il collega Nitto Palma, per il semplice fatto di essere sospettato mi viene confiscata casa o qualsiasi altra cosa. Ci state riflettendo? Ci pensate? Ma dove stiamo andando? La gente ha perso il buonsenso. Non si tratta di parti politiche; noi qui dovremmo difendere i cittadini ma ogni atto è fatto per colpire semmai gli innocenti, perché al delinquente incallito sapeste quanto gliene importa poco di quanto stiamo facendo. Come diceva qualcuno, meglio mille ladri fuori che un solo innocente dentro. Questa massima non vi appartiene. Siamo fuori: lavoriamo per i cittadini o per le fisime? Lavoriamo per assecondare chi vuole sempre ottenere qualcosa? Dobbiamo tutelare chi fa reati dalla mattina alla sera e, magari, viene da altri Paesi? Dobbiamo essere caritatevoli verso questi e dare mazzate ai cittadini italiani? Stiamo eliminando con grande leggerezza ogni diritto; non ve ne accorgete? Perché ognuno di voi non riflette? Il momento è grave e serio. Una discussione di questo tipo in altri tempi avrebbe richiesto giornate e, invece, ora votiamo e andiamo avanti. Anche dagli interventi ci accorgiamo chi sta da una parte non istituzionale ma di un ordine che vuole sempre di più.

Non credo che la politica e i rappresentanti dei cittadini debbano delegare ad altri il futuro e la serena vita di cittadini che fanno il loro dovere. Riflettete bene. Un giorno vi verranno dei rimorsi di coscienza perché vedremo quanta gente si ammazzerà per provvedimenti assurdi come questo. (*Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e GAL (DI, GS, MPL, RI) e della senatrice Fucksia*).

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, sulla questione vorrei ricordare al senatore Casson che già nella passata legislatura abbiamo usato il termine «indiziati» volutamente solo per la mafia. Correttamente la Corte di cassazione ci ha successivamente seguito dicendo che per la mafia non era necessario un elemento di accertamento. Per il terrorismo avevamo usato un'espressione - che poi ci è stata confermata in Commissione - del tipo: coloro che, operanti in gruppo o isolatamente, pongono in essere atti preparatori obiettivamente rilevanti. Non abbiamo usato il termine «indiziati» vi rendete conto che, usando il termine «indiziati» per i reati contro la pubblica amministrazione, si potrà verificare l'ipotesi di un rapporto di polizia in cui si dice che tizio è indiziato di uno dei reati verso la pubblica amministrazione ed è indiziato anche per il 416? Pertanto, se il pubblico ministero non ritiene che gli indizi siano talmente gravi da iscriverlo nel registro degli indagati, ci troveremo di fronte a un tizio indiziato nei cui confronti potrà essere posto in essere un provvedimento di prevenzione, ma che non potrà essere iscritto nel registro degli indagati.

Volete farmi credere che questo risponde a principi di civiltà giuridica? Leggete quanto hanno scritto sulla questione i professori universitari e gli interpreti del diritto in questo fine settimana.

Signor Presidente, proprio per la sua storia, avevo presentato un emendamento - ce ne sarà un altro subito dopo - per riscrivere questo testo. Un conto è dire che quelli sono i reati spia della mafia, per cui dobbiamo combatterla e dobbiamo far sì che quei reati siano colpiti quando vengono posti in essere per agevolare le associazioni mafiose. Ma, quando si tratta di un cittadino comune e di un reato comune, che cosa risolviamo?

Con parole come «indiziati» abbiamo un embrione di uno stato di polizia contrario a quelle che sono le regole della nostra democrazia, contrario a quelle che sono le regole del processo penale. (*Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII, FL (Id-PL, PLI) e GAL (DI, GS, MPL, RI)*). Non posso accettare - e non so come lei possa ammetterle - alcune soluzioni rispetto alle regole base del diritto.

Lei mi ha aiutato - non faceva parte di questa Assemblea nella passata legislatura - quando per cinque mesi scrissi questo codice insieme ad altri. E questo codice doveva servire a combattere la mafia. Non facciamo quello che diceva Giovanni Falcone: se tutto è mafia, poi niente diventa mafia. (*Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII, FL (Id-PL, PLI) e GAL (DI, GS, MPL, RI)*). Dobbiamo realizzare una soluzione corretta.

Allora, sarà forse esagerata la dizione «imputati», ma, se lasciamo «indiziati», anche con l'accorgimento dell'articolo 416, significa né più né meno che ritrovarsi con quel pericolo a cui ho fatto riferimento prima. (*Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII, LN-Aut, FL (Id-PL, PLI) e GAL (DI, GS, MPL, RI)*).

PRESIDENTE. Senatore Caliendo, è inutile che lei richiami la mia precedente funzione perché adesso è un'altra. Non posso esprimermi nel merito, ma il presidente D'Ascola ha già detto cos'è nel nostro ordinamento e non c'è nemmeno bisogno di chiarire o ulteriormente approfondire.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Ha espresso le sue idee.

D'ASCOLA (*AP-CpE-NCD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ASCOLA (*AP-CpE-NCD*). Signor Presidente, intervengo ancora una volta per introdurre elementi a chiarimento.

L'espressione «indiziato» compare già nel testo della legge n. 575 del 1965, come modificata dalla legge n. 646 del 1982. È pertanto un'espressione storica che ha una sua giustificazione precisa, perché nel processo di prevenzione non esiste uno *standard* probatorio e, quindi, il legislatore si esprime con un termine intermedio che, per l'appunto, è il termine indiziato, che è sempre esistito.

Quanto poi alla distinzione tra indagato e imputato, è una distinzione fondamentale - non credo di dover intervenire - perché riguarda soltanto la fase processuale: si diventa imputati quando c'è un rinvio a giudizio pronunciato dal giudice. Mi permetto, però, di intervenire ulteriormente.

Il sistema delle misure di prevenzione si regge sostanzialmente su un doppio canale di accesso. Sul versante dell'articolo 1, si può essere sottoposti a misure di prevenzione se si è dediti a delitti, ovvero

se si viva, anche soltanto in parte, dei proventi di attività illecite. Trascuro ovviamente il successivo articolo 3, perché poco rilevante su questo versante. In sostanza, le misure di prevenzione, per quanto riguarda l'articolo 1, implicano attività reiterate.

C'è poi l'articolo 4, che riguarda un sistema per cataloghi di reati. L'articolo 4, cioè, che è collegato all'articolo 1, anche in virtù dell'articolo 16, al contrario, prevede singoli reati. Storico è l'articolo 416-*bis*, ma ovviamente sul punto nessuno può esprimere alcuna osservazione.

Devo poi notare che nel 2008 e nel 2009, con i pacchetti sicurezza, si è dilatata la categoria numerica dei reati che singolarmente possono comportare l'applicazione delle misure di prevenzione, introducendo il tifo violento e la ricostituzione del partito fascista. Quindi, il fatto che il cosiddetto codice antimafia non sia poi del tutto un codice antimafia nasce già nel 2008-2009 ed è poi reiterato con la versione definitiva del 2011.

Vi è tutta una serie di osservazioni e di riserve di natura sistematica per quanto riguarda la dilatazione per categorie di singoli reati del cosiddetto sistema antimafia, del codice antimafia. Potrei dire che dipende dal fatto che non si distinguono le misure di prevenzione dalle misure di sicurezza, perché è difficile il giudizio di pericolosità sociale e quant'altro. Il punto giuridico, ma anche politico, di questa mia affermazione è che l'emendamento presentato dai relatori si giustifica proprio su questo versante.

Proprio per non aver voluto accedere a un codice antimafia per titoli di reato, per come era nella soluzione consegnataci dalla Camera, i relatori hanno presentato un emendamento il quale, al contrario, lega la misura di prevenzione a un contesto organizzato di tipo criminale, ancorché non di tipo mafioso. Ma quello non lo si poteva fare e io l'ho già detto poco prima perché, se lo si fosse fatto, si sarebbe introdotta una norma esistente, e ovviamente non lo si poteva fare.

Immagino che nelle scelte fatte dai relatori si sia dovuto individuare quel contesto associativo non di stampo mafioso, e che quindi introduce una disposizione innovativa, che lega i delitti contro la pubblica amministrazione a un contesto associativo. È chiaro che poi il Senato si regolerà nelle sua massima libertà morale nello scegliere l'una versione o l'altra. Il contesto associativo, intanto, introduce una componente temporale tipica di un sistema che impone la reiterazione delle condotte.

L'articolo 416 del codice penale prevede un reato per l'appunto permanente, dove la componente cronologica temporale la fa da padrona. Quindi, in un certo senso, è un sistema assonante sia con l'articolo 4 nella parte in cui richiama l'articolo 416-*bis*, sia con l'articolo 1, nella parte in cui impone condotte reiterate. E non dico altro al riguardo.

Gli onorevoli senatori possono vedere come il codice antimafia non possa sfuggire alla sua taratura preventiva. Se noi, infatti, sbilanciamo il codice antimafia sul versante repressivo, otterremo probabilmente un prodotto viziato sul versante costituzionale. Recentemente la Corte europea ci ha richiamato su determinati aspetti, che riguardano non questo settore, ma l'articolo 1. In sostanza, intervenire su un reato associativo, il quale implica un programma indeterminato di delinquenza, significa agire proprio nella direzione della prevenzione, ossia della interdizione di una struttura associativa funzionale alla commissione di un numero indeterminato di delitti che, se interdetta, non commetterà più quei delitti.

Questo per dire che l'emendamento presentato dai relatori è conforme allo spirito del codice antimafia. Non lo sarebbe stato se fosse stato un sistema per singoli titoli di reato, per come i relatori hanno ritenuto di dover impedire che fosse, perché in quel caso si pongono problemi di sovrapposizione tra misure di prevenzione e misure di sicurezza, che è un grosso problema giuridico, e soprattutto quella difficoltà di selezionare il concetto di pericolosità sociale che, sulla base della commissione di un unico reato, ovviamente sarebbe stato difficile individuare. Ciò, però, non è per le fattispecie associative, le quali sono la concretizzazione proprio dell'idea del pericolo.

Per queste ragioni mi permetto di esprimere una parola a sostegno dell'emendamento presentato dai relatori. *(Applausi dai Gruppi PD e Misto).*

[GIOVANARDI](#) (FL (Id-PL, PLI)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (*FL (Id-PL, PLI)*). Signor Presidente, cerco di tradurre in maniera comprensibile ciò che ha appena detto il Presidente della Commissione giustizia.

Confermo, quindi, una progressiva dilatazione di una strumentazione eccezionale, nata per combattere la mafia e poi estesa ad alcuni settori minori dal punto di vista della incidenza pubblica - come, ad esempio la ricostituzione del partito fascista, che sicuramente non è un reato oggi di grande attualità - la quale - come giustamente ha detto il senatore Casson, che se ne intende - si pone però all'interno di una logica di difesa avanzata. Per cui, come nell'Unione Sovietica per i reati contro il socialismo si poteva finire in galera, perché sospettati di voler colpire le istituzioni; o come, durante il fascismo, c'erano le leggi speciali, qui si introduce il concetto che un cittadino amministratore può essere espropriato di tutti suoi beni - e richiamo la sostanza - non perché imputato, non perché indagato, ma perché sospettato di aver commesso un reato. Questa è la sostanza. E questo comporta l'estensione della norma a decine di migliaia di amministratori.

Non so se qualcuno ha letto la lettera mandata dalla nostra ex collega Ilaria Capua, ex deputata e ricercatrice, travolta da accuse infamanti riguardanti la pubblica amministrazione, accusata di aver lucrato o di voler lucrare non so quanti miliardi sulla pelle della salute degli italiani e fatta oggetto di una campagna scandalistica de «L'Espresso»? Dimessosi da deputato, adesso dagli Stati Uniti ha scritto di stare alla larga dall'Italia, alla larga da un Paese in cui oltre al calvario subito, avrebbe visto i propri beni espropriati, perché le accuse nei suoi confronti erano talmente gravi da portare - nella logica di Casson - a prendere la decisione di adottare misure preventive che l'avrebbero colpita nel patrimonio, a prescindere dal fatto che qualcuno avesse mai dimostrato la sua colpevolezza.

È questo che mi sconvolge. Come si fa a non capire che le misure eccezionali che riguardano la mafia, la 'ndrangheta e la camorra non possono essere applicate sulla base di un sospetto? Come ripetutamente leggiamo nelle informative di polizia: non si può escludere che tizio abbia commesso questo. Siamo arrivati al «non si può escludere» e non al fatto che abbia fatto qualcosa, ma che non lo abbia fatto. Pertanto, si fa riferimento all'indizio e si parla non dell'indagato ma del sospettato. E sulla base di questo scatta la misura patrimoniale e c'è la confisca, anche se successivamente viene assolto. Ditelo, perché con la norma in discussione questa è la realtà.

Mi sembra che ne ce ne sia abbastanza per una riflessione su un chiarimento. E, se si decide di scrivere la parola «imputato», si rientra nel novero dei Paesi civili dell'Occidente; ci si allontana dal comunismo, dal fascismo, dalle leggi speciali e si rientra nell'ambito di un concetto di giustizia per il quale anche la pena più severa (patrimoniale o meno, detentiva o meno) viene applicata a una persona riconosciuta colpevole di aver commesso un reato e non soltanto sospettato, in una posizione difficile come quella dei pubblici amministratori. Andate a vedere le vicende che hanno coinvolto amministratori di tutti i partiti, da Sesto San Giovanni a Roma, al Sud, e gli anni di calvario giudiziario per l'assoluzione e, vi accorgete che, se fin dall'inizio cominciamo con l'esproprio e la confisca dei beni, nel 60 per cento dei casi facciamo qualcosa che già in maniera pregiudiziale ha distrutto una persona, a prescindere dal fatto se poi verrà riconosciuta colpevole o innocente.

Volete che il Parlamento italiano voti una disposizione del genere? Correggiamo almeno la norma. Scriviamo almeno la parola: «imputato», così sapremo che c'è un vaglio per il quale non basta l'indizio, ma sulla persona che dovrebbe essere colpita da queste misure comunque c'è un *fumus* che abbia commesso qualcosa che non andava.

Certo, se i casi come quello della nostra collega Capua non insegnano niente, c'è veramente da essere disperati sul futuro del nostro Paese. (*Applausi dei senatori Rizzotti e Sacconi*).

FALANGA (*ALA-SCCLP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (*ALA-SCCLP*). Signor Presidente, pochi minuti fa ho suggerito al sottosegretario Migliore e al relatore Lumia di andare a controllare il repertorio della giustizia penale per vedere in quante sentenze il reato ex articolo 640-*bis* del codice penale viene contestato a una sola persona e non già in forma associativa.

Non hanno voluto farlo e hanno bocciato il mio emendamento. E, quindi, mi sono permesso di far stampare solo due sentenze - ma ce ne sono migliaia nel repertorio della Cassazione italiana - dove c'è la condanna ai sensi dell'articolo 640-*bis* di un solo soggetto.

Non avete neanche l'umiltà di andare a controllare, non fosse altro per la funzione istituzionale che ricoprite. Avete l'obbligo di studiare perché, se non lo fate e restate ignoranti, danneggiate il nostro Paese e gli italiani. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).*

PRESIDENTE. Senatore Falanga, lei però è partito dalla premessa che qualcuno le avrebbe detto quello che lei sta contestando, ma glielo avrà riferito privatamente, perché in Aula nessuno glielo ha detto *(Il senatore Falanga consegna dei fogli al rappresentante del Governo. Commenti del senatore Giovanardi).*

Senatore Falanga, mi pare che lei adesso stia esagerando. Sappiamo tutti ciò che lei afferma, ma non è questo il problema.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 1.500/6, presentato dai senatori Sacconi e Fucksia.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.500/7, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

PALMA *(FI-PdL XVII).* Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA *(FI-PdL XVII).* Signor Presidente, senza che questo in alcun modo voglia rischiare di rasentare il voto di scambio, vorrei proporre un accordo ai colleghi dell'Assemblea: voi mi prestate attenzione per questo intervento e dopo io non interverrò più sul tema.

Ho ascoltato delle cose singolari, come il fatto che i relatori hanno preparato questo emendamento per ancorare le misure di prevenzione a un reato associativo di carattere permanente che, in quanto tale, manifesta la sua pericolosità. Non comprendo - devo dire la verità - la prima questione: se il problema è il reato associativo, perché le misure di prevenzione antimafia si applicano ai reati contro la pubblica amministrazione e non vengono applicati per colpire le associazioni a delinquere per rapine, estorsioni e tanti altri reati gravissimi forieri di profitti criminali? Ho quindi l'impressione che l'aspetto associativo sia - per così dire - uno zuccherino che viene propinato all'Assemblea per far varare il provvedimento in esame.

Un secondo aspetto è - come diceva il senatore Caliendo, citando un collega - che, se tutto è mafia, nulla è mafia. Il problema - secondo me - non è neanche questo. Il problema è che, se noi utilizziamo gli strumenti non ordinari per il contrasto alla criminalità mafiosa per tante altre forme di criminalità, andiamo a indebolire il contrasto alla criminalità mafiosa stessa.

Ciascuno di noi sa quanto tempo occorre per svolgere in maniera corretta gli accertamenti patrimoniali e bancari, che sono il presupposto per la misura patrimoniale antimafia. E tutti quanti noi sappiamo come purtroppo spesso le Forze dell'ordine impegnate nel settore, con la loro specificità, patiscono dei ritardi nelle risposte proprio in ragione della massa di lavoro rispetto alla quantità di energie investigative.

Non vi rendete conto che dare la possibilità di attivare una misura di prevenzione antimafia nei confronti di criminali - senz'altro - che però con la criminalità mafiosa nulla c'entrano, significa consentire a qualsiasi ufficio giudiziario d'Italia di impegnare le Forze dell'ordine - penso in particolare alla Guardia di finanza - in attività che forse potrebbero essere con maggior profitto spese nel contrasto alla criminalità organizzata.

Ho sentito discussioni su indiziato e indagato e sulle leggi del 1965 e del 1982. Nel nostro codice, però, noi abbiamo - come dicevo prima - l'indagato e l'imputato; l'indiziato è una categoria a parte. Sicché si potrebbe verificare la seguente situazione: un soggetto iscritto a registro notizia di reato, e quindi indagato per il reato di corruzione, indiziato in ragione di una denuncia della polizia giudiziaria per associazione a delinquere, può essere sottoposto a misura di prevenzione anche se non ha mai subito un procedimento per il reato di associazione a delinquere, essendo pacifico che è indiziato per lo stesso.

Con tutto questo voglio dire che probabilmente allargare le misure di prevenzione antimafia a dismisura, al di fuori dell'obiettivo che deve essere focalizzato, significa in qualche modo indebolire la lotta alla mafia. Ed è per questo che abbiamo proposto l'emendamento in esame. Va bene prevedere di prendere misure di prevenzione antimafia nei confronti degli indiziati che hanno commesso reati contro la pubblica amministrazione, in quanto spesso sono reati spia, e cioè sostanzialmente segnalano la vicinanza tra l'amministratore pubblico e la criminalità organizzata mafiosa. Apro e chiudo una parentesi: senatore Zanda, se c'è un reato spia, è esattamente quello che voi - a mio avviso, forse giustamente - a tutela dei sindaci non avete inserito, ed è l'abuso in atti d'ufficio patrimoniale. Il vero reato spia è esattamente quello che stranamente non vedo tra quelli previsti.

Allora gli indiziati devono essere perseguiti? Benissimo, ma quantomeno si faccia in modo che vengano perseguiti quando i reati di cui sono indiziati sono in qualche modo correlati alla criminalità mafiosa, e cioè se vengono posti in essere secondo le modalità di cui all'articolo 416-bis, ovvero se sono finalizzati alla vita di quella associazione. Nient'altro che questo.

Io credo che, nel votare a favore di questo emendamento, noi faremmo un grande favore al contrasto alla criminalità organizzata in quanto, puntando - sì - sui reati contro la pubblica amministrazione, ma qualificati dalla loro correlazione con la criminalità organizzata, spenderemmo bene le energie investigative a disposizione.

Infine, senatore Zanda, lei ha precedentemente detto che questo è un provvedimento strategico per il Partito Democratico. Immaginavo che fosse così. Noto che è un provvedimento strategico per la maggioranza, dal momento che non ho visto alzarsi i senatori del Partito Democratico a sua difesa.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 1.500/7, presentato dai senatori Caliendo e Palma.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.500/8, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 1.500/8, presentato dal senatore Sacconi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.500/9, sul quale la richiesta di votazione a scrutinio segreto è stata ritirata.

DI MAGGIO (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MAGGIO (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*). Signor Presidente, l'emendamento presentato dai relatori è il

frutto di un tentativo di mediazione operato in Assemblea fra le istanze dell'opposizione e quelle della maggioranza. Prima ho avuto modo di dire che questo, in realtà, è il gioco delle tre carte e ho presentato l'emendamento 1.500/9 per far capire quanto ipocrita fosse la proposta emendativa dei relatori. Per tali motivi, ritiro l'emendamento 1.500/9 per evitare alla maggioranza di dover votare contro il suo emendamento.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.500/9 è quindi ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.500/10.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.500/10, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.500/11, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

SACCONI (AP-CpE-NCD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONI (AP-CpE-NCD). Signor Presidente, come prima ho detto, prego le colleghe e i colleghi di considerare i miei emendamenti volti a circoscrivere l'ambito di applicazione delle misure straordinarie.

Con l'emendamento in oggetto si fa riferimento al metodo mafioso con cui si dovrebbe realizzare il processo criminoso che viene ipotizzato, così da ricondurre la disciplina all'ambito proprio del codice. Questo metodo mafioso farebbe la differenza rispetto a ipotesi di reati contro le cose che non hanno quella qualificazione straordinaria che può legittimare misure altrettanto straordinarie.

Prego le colleghe e i colleghi di riflettere davvero su ciò che stiamo decidendo per il futuro della nostra società.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 1.500/11, presentato dal senatore Sacconi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.500/12, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

SACCONI (AP-CpE-NCD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONI (AP-CpE-NCD). Signor Presidente, in questo caso l'emendamento ha una modesta, ma ancora significativa portata, ossia quella di richiedere che, per l'attivazione delle misure straordinarie previste, almeno uno dei delitti indicati sia effettivamente realizzato. In altre parole, si richiede che si tratti non soltanto di un contesto indiziario fondato su generiche intenzioni criminosi, ma che almeno - e sottolineo almeno - uno dei delitti di cui trattasi sia effettivamente realizzato.

Non mi sembra di chiedere cosa che faccia venir meno la rilevanza delle misure che si vogliono consentire.

GIOVANARDI (*FL (Id-PL, PLI)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (*FL (Id-PL, PLI)*). Signor Presidente, intervengo molto brevemente per chiedere di sottoscrivere il subemendamento 1.500/12 e ringraziare il collega Sacconi che proviene dalla grande tradizione socialista di questo Paese; altri, come me, vengono da una tradizione democratico-cristiana, altri ancora dalla tradizione liberale, ma sono tutte tradizioni che hanno difeso la libertà nel nostro Paese.

Forse nella prossima legislatura, se questo disegno di legge sarà approvato, sarà possibile tornare a far trionfare le culture della libertà e della garanzia dei diritti del cittadino. Prendo atto, dai voti che sono stati espressi, che la tradizione antica e totalitaria, con l'aggiunta del Movimento 5 Stelle, sta prevalendo, cancellando cinquant'anni di civiltà giuridica, faticosamente conquistata in questo Paese con la Resistenza. E tutti gli emendamenti che cercano di collegare, con buon senso, i diritti dei cittadini a qualcosa che abbiano commesso di reale e penalmente rilevante, vengono cancellati sulla base dell'antica teoria che il diritto del singolo, anche se innocente, va sacrificato alla società. Ce l'hanno già raccontato il nazismo, il fascismo, il comunismo e oggi ce la raccontate di nuovo.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto del subemendamento 1.500/12, presentato dai senatori Sacconi e Giovanardi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.500/13, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, forse sarà inutile anche la mia dichiarazione di voto, ma vorrei invitare tutti a prendere in considerazione non ciò che dico, ma ciò che hanno scritto nell'ultimo fine settimana accademici, magistrati e le camere penali, perché voi state ritoccando le minime garanzie di uno Stato democratico.

Se si tratta di fare la lotta alla mafia e alle organizzazioni criminali, Forza Italia è non solo in prima linea, ma ha scritto il codice antimafia e ha portato alla stabilizzazione dell'articolo 41-*bis*, e il presidente Grasso lo ricorda benissimo.

Con l'emendamento 1.500/13 voglio fare un ultimo tentativo per rendere funzionale e coerente con il sistema l'emendamento dei relatori. Non lo modifico, ma aggiungo le seguenti parole: «ove ricorra l'aggravante di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.152», con riferimento all'aggravante della mafia. Tale aggravante ricorre quando qualcuno compie un reato per agevolare associazioni mafiose, camorriste o 'ndranghetiste. Domando: è necessario? Badate, non tocco l'indiziato. Lascio la parola «indiziato», che già è grave, ma vorrei che l'indiziato di quei reati fosse almeno collegato all'aggravante di mafia, perché, se così non è, aprite un varco enorme. Nessuno farà più politica. Nessuno avrà più il coraggio di candidarsi alle elezioni amministrative nel nostro Paese. Già così trovate difficoltà.

Non devo nemmeno dirvi di stare attenti, perché questo è un altro argomento di campagna elettorale e perché voi state attendendo ai diritti dei cittadini e alle garanzie previste dalla nostra Costituzione. Qui mantengo in piedi l'emendamento dei relatori.

Non ne chiedo la modifica. Vi chiedo di aggiungere che quei reati devono essere commessi con l'aggravante mafiosa e cioè per favorire associazioni criminose, e non dopo l'accertamento, ma all'inizio. Ma nemmeno questo votate. A differenza vostra, noi faremo la battaglia contro la mafia e,

anche se l'emendamento dei relatori non è corretto, è sbagliato, noi voteremo a suo favore, perché avremo la necessità di garantire comunque un intervento.

Allora, se avete una coscienza, nel voto segreto ragionate sulla possibilità di aggiungere questa aggravante. Se così non sarà, ci troveremo di fronte a quello che ha detto il procuratore nazionale antimafia Roberti: non dobbiamo allargare le ipotesi di prevenzione in maniera esponenziale, perché altrimenti non si riuscirà ad applicarle. Ciò significherebbe abbassare la lotta alla mafia, quando avrete realizzato un'operazione di questo tipo.

L'aggravante serve soltanto a dare un ulteriore, forte potere alla Direzione nazionale antimafia e alle attività di polizia e di contrasto alle organizzazioni criminali. Voi volete avere, invece, la bandierina, che vi si ritorcerà contro, perché è contro le persone perbene. *(Applausi della senatrice Fucksia)*. È contro coloro che non sono mafiosi, né appartenenti alle organizzazioni criminali, ma che, anzi, le combattono dalla mattina alla sera. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e dei senatori Fucksia e D'Ambrosio Lettieri)*.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 1.500/13, presentato dai senatori Caliendo e Palma.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti 1.500/14, 1.500/15 e 1.500/16 sono inammissibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.500.

CAPPELLETTI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPELLETTI (M5S). Signor Presidente, il Movimento 5 Stelle è contrario all'emendamento 1.500, perché la previsione del reato associativo restringe di molto l'ambito di applicazione della norma, così come è stata approvata in Commissione.

Il fenomeno corruttivo è un'emergenza nazionale ed è inutile che lo ribadisca, ma lo è non per colpa del Movimento 5 Stelle. È giusto intervenire con priorità e il provvedimento in esame va in quella direzione, soprattutto l'articolo 1. L'emendamento dei relatori, però, è troppo restrittivo, rispetto - ad esempio - ai responsabili di singole e gravi condotte di appropriazioni di soldi pubblici. Inoltre, renderà molto difficile provare l'associazione finalizzata, come - ad esempio - il peculato.

Non so a favore di chi venga fatto il depotenziamento della norma. Non lo so. So che la previsione approvata dalla Commissione, essendo più ampia, è sicuramente più rispondente a quanto da noi richiesto per dare un segnale al Paese di un passo in avanti nei confronti del contrasto ai fenomeni corruttivi. Voteremo, quindi, contro l'emendamento 1.500.

MUSSINI (Misto). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSINI (Misto). Signor Presidente, desidero dichiarare il mio voto contrario all'emendamento dei relatori, che inficia il testo arrivato dalla Camera. Ritengo sia preferibile il testo così come uscito dalla Commissione.

Mi domando come mai il Movimento 5 Stelle, che giustamente ritiene che l'emendamento dei relatori sia restrittivo, si sia astenuto, esprimendo sostanzialmente voto contrario, su un subemendamento che lo riportava a una maggiore ampiezza. Così come è curioso che l'emendamento che riportava una maggiore ampiezza sia stato votato favorevolmente da Forza Italia, che ora immagino accetterà altrettanto questa restrizione che l'emendamento dei relatori implica. Io credo che tutti questi giochetti non facciano bene alla lotta contro la mafia.

SACCONI (AP-CpE-NCD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONI (*AP-CpE-NCD*). Signor Presidente, vorrei dichiarare il mio voto di astensione, consapevole del significato che esso ha in quest'Assemblea, perché considero l'emendamento dei relatori sostanzialmente influente dal punto di vista della limitazione delle libertà che con questo provvedimento si produrrà. Penso davvero che non abbiano luogo le preoccupazioni che ho sentito esprimere dalla collega del Gruppo Misto. Non sfuggirà la notevole discrezionalità con la quale possono essere definiti gli indizi in base ai quali un soggetto verrà imputato di mere intenzioni che vorrebbe realizzare attraverso un'associazione a delinquere per la quale non serviranno molti argomenti, ma solo labilissime indicazioni.

[FALANGA](#) (*ALA-SCCLP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (*ALA-SCCLP*). Signor Presidente, vorrei dichiarare il voto favorevole del Gruppo perché, sebbene sia stato fatto uno sforzo per correggere l'emendamento dei relatori e - ahimè - tale tentativo non sia riuscito, avendo accolto almeno l'esclusione dell'ipotesi del peculato d'uso, che poi sarebbe potuta capitare a un nostro amministratore, possiamo affermare che se questo non ci soddisfa almeno elimina qualche danno che davvero si poteva procurare al nostro Paese.

[MOLINARI](#) (*Misto-Idv*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOLINARI (*Misto-Idv*). Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto contrario sia mio che della componente IdV del Gruppo Misto su questo emendamento, perché non poteva essere altrimenti, vista la sottoscrizione del subemendamento della collega Mussini. Noi ribadiamo che la soluzione individuata dai relatori aggravi la situazione, nel senso che restringa il campo di applicazione e credo pertanto che sia un grave errore dei relatori.

[SANTANGELO](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.500, presentato dai relatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Risulta pertanto precluso l'emendamento 1.100.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto dell'articolo 1, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[LUMIA](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 2.100 e parere favorevole sugli emendamenti 2.300, 2.302 (testo corretto) e 2.301.

MIGLIORE, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il parere è conforme a quello del relatore, a condizione che venga apportata una riformulazione all'emendamento 2.300, che, se mi consente, leggerei.

PRESIDENTE. Prego, signor Sottosegretario.

MIGLIORE, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. All'ultimo rigo dell'emendamento 2.300, dopo la parola «Conseguentemente,» aggiungere le altre «all'articolo 2, comma 3, sopprimere la lettera d) e». In continuazione, «all'articolo 12 sopprimere il comma 2».

PRESIDENTE. Mi scusi, sottosegretario Migliore, questo sarebbe un ulteriore emendamento.

MIGLIORE, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. È una riformulazione, signor Presidente.

PRESIDENTE. L'emendamento 2.300, all'ultimo rigo, recita: «Conseguentemente, all'articolo 12 sopprimere il comma 2». Lei ha chiesto di poterlo riformulare con l'aggiunta della soppressione di altri commi?

MIGLIORE, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Sì, signor Presidente: «all'articolo 2, comma 3, sopprimere la lettera d) e all'articolo 12 sopprimere il comma 2», essendoci un «Conseguentemente (...)».

PRESIDENTE. Sentiamo il parere dei relatori.

PAGLIARI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere conforme.

VOLPI (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI (*LN-Aut*). Signor Presidente, mi scusi, non ho capito come l'ha considerato, se è una riformulazione o un emendamento. Questo è indubbiamente un emendamento, quindi credo che si debba fare il procedimento corretto per un emendamento. Oltre tutto, se non si parlano prima il Governo e i relatori, non è colpa dell'opposizione.

PRESIDENTE. Senatore Volpi, la Presidenza è rimasta assolutamente sorpresa dal fatto che tra relatori e Governo non ci sia questa possibilità di comunicazione, in maniera tale che si possa introdurre prima in un emendamento del relatore. Per la Presidenza questo è un ulteriore emendamento.

PAGLIARI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLIARI, *relatore*. Signor Presidente, la valutazione della proposta di riformulazione è un'altra questione. Quello che assolutamente non possiamo accettare è che si dica che non ci si sia parlati tra Governo e relatori. Non lo dico tanto a lei, quanto al senatore...

PRESIDENTE. Mi riferivo solo a questo punto, evidentemente, perché altrimenti non ci sarebbe stata una proposta di modifica del Governo su un emendamento dei relatori.

PAGLIARI, *relatore*. No, semplicemente noi sapevamo che avrebbe fatto questa proposta di riformulazione del «Conseguentemente (...)» e quindi il senatore Lumia ha espresso il parere sapendo che sarebbe arrivata questa riformulazione, che è un «Conseguentemente (...)», quindi ha una funzione di coordinamento.

PRESIDENTE. Il problema è anche quello del rapporto con la Presidenza. Noi avremmo potuto valutare per tempo se si trattava di una riformulazione o di un nuovo emendamento.

Dispongo pertanto l'accantonamento ai fini della rivalutazione. (*Il senatore Falanga fa cenno di voler intervenire*). Senatore Falanga, abbiamo accantonato l'emendamento 2.300.

Chiedo al Governo se ci sono altre riformulazioni.

MIGLIORE, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, ci sono riformulazioni su altri articoli.

PRESIDENTE. Se il Governo ci può fornire anticipatamente queste richieste di riformulazione, abbiamo la possibilità di valutarle. (*Il senatore Falanga fa cenno di voler intervenire*). Senatore

Falanga, mi dia un attimo; vede che sono in interlocuzione con il Governo?

Il Governo può fornire ora le proposte di riformulazioni non solo su questo articolo?

[MIGLIORE](#), *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, le fornirò tutte le riformulazioni che abbiamo intenzione di proporre.

PRESIDENTE. Le dovrebbe fornire ora; forse non mi sono spiegato.

[MIGLIORE](#), *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Sono su altri articoli.

[PRESIDENTE](#). Se ci sono proposte di riformulazioni, le può anticipare alla Presidenza in modo che possa valutare se sono effettivamente tali o se si configurano come nuovi emendamenti? Se si apre una nuova breccia negli emendamenti, c'è la facoltà del subemendamento. Questo è il motivo per cui dobbiamo valutare. Non so se sono stato chiaro. Se è un nuovo emendamento, c'è la facoltà di subemendare; se è una riformulazione, si può accettare, ma è una valutazione della Presidenza.

FERRARA Mario (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*). Non è possibile! Sospenda la seduta e dia una lezione di diritto parlamentare!

PRESIDENTE. Senatore Ferrara, non do lezioni a nessuno.

FERRARA Mario (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*). Mi dia la parola sull'ordine dei lavori!

PRESIDENTE. Senatore, con questo tono... (*Proteste del senatore Ferrara*). Stava parlando il Governo.

FERRARA Mario (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*). Lei mi dia la parola!

PRESIDENTE. Abbiamo chiarito.

FERRARA Mario (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*). No, lei mi dia la parola!

PRESIDENTE. Le do la parola dopo il Governo.

FERRARA Mario (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*). Non ci sono condizioni!

PRESIDENTE. Senatore Ferrara, le do la parola come Capogruppo.

FERRARA Mario (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*). Lei mi dia la parola senza alcuna giustificazione.

PRESIDENTE. Le do la parola come Capogruppo, secondo la prassi. Non c'è scritto nel Regolamento. Le do la parola come Capogruppo che interrompe l'interlocuzione del Presidente con il Governo.

[FERRARA Mario](#) (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*). Presidente, la storia repubblicana era abituata in quanto a giustizia a un altro Migliore. Questo non mi sembra si possa paragonare con il Migliore.

Detto questo, se il Governo sta facendo degli errori, lei non può interloquire privatamente ponendo una domanda al rappresentante del Governo che non può girarsi e parlare con lei. Non è ammesso. Non è possibile. Se c'è un problema che riguarda i banchi del Governo, interrompa la seduta. Non può dare suggerimenti nel senso che domanda al Sottosegretario se ci sono altri emendamenti e il rappresentante del Governo si gira e le dice una cosa che non sentiamo. Interrompa la seduta. Questo è il Regolamento. Poi faccia come vuole perché la storia di questa Assemblea ha registrato già dei gravi inconvenienti in quanto a direzione dei lavori d'Aula e a questo punto mi zittisco. Già bastano per passare alla storia questi gravi inconvenienti e non mi voglio incavolare per colpa della sua disattenzione e per un'impreparazione e inefficacia del Governo. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

[PRESIDENTE](#). Per quanto riguarda la mia disattenzione, non mi pare; anzi, c'è un eccesso di attenzione. Per quanto riguarda, poi, il problema del rapporto privato con il Governo, mi domando, visto che siamo in un'Aula pubblica, come possano esserci rapporti privati. (*Il senatore Volpi fa cenno di voler intervenire*). Detto questo, sentiamo il senatore Volpi. Per cosa vuole intervenire?

VOLPI (*LN-Aut*). Se vuole, intervengo sull'ordine dei lavori, Presidente.

PRESIDENTE. Non se lo voglio io; io preferirei andare avanti.

VOLPI (*LN-Aut*). So che ogni tanto lei interpreta quello che pensiamo, quindi le dico...

PRESIDENTE. Prego, sull'ordine dei lavori.

[VOLPI](#) (*LN-Aut*). Signor Presidente, c'è stata una proposta diretta del Governo di un emendamento. Si tratta di emendamenti: che non si facciano le furbate di far proporre in modo diverso le stesse cose,

perché questa Assemblea si sentirebbe presa in giro. Il Governo ha fatto una proposta, che è una proposta emendativa, ragion per cui si segue la procedura prevista, con tutto quello che si deve fare, compreso il passaggio in Commissione bilancio.

Non la diffido, Presidente, non mi permetterei, però si ricordi che quando qualche volta mi arrabbio non è mai per la politica, perché in politica si vince e si perde, ma le regole sono regole, e lei è l'arbitro. *(Il senatore Centinaio gesticola).*

PRESIDENTE. Senatore Volpi, lasciando perdere i gesti del suo capogruppo Centineo, che non sono certamente apprezzabili, mi può dare atto...

CENTINAIO (LN-Aut). Presidente, non sa ancora come mi chiamo? Centinaio!

PRESIDENTE. Ho posto io il problema e ho necessità di tempo per valutare. Ho già proposto un accantonamento, quindi dov'è la procedura?

FERRARA Mario (GAL (DI, GS, MPL, RI)). Lei non può proporre, Presidente: o dispone o non dispone.

PRESIDENTE. Mamma mia, ma che succede? È il caldo o l'aria condizionata?

CASSON (Art. I-MDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (Art. I-MDP). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori perché non ho capito a che punto siamo e che cosa si è deciso.

Di fronte al parere dato dal rappresentante del Governo in ordine alla dizione «Conseguentemente, all'articolo 12 sopprimere il comma 2», c'è stata una proposta, sempre da parte dello stesso rappresentante del Governo, di modificare o introdurre - non ho capito bene - un comma 3, un comma 4. Ripeto, non ho capito se questa è la proposta del Governo o se è un invito ai relatori a modificare il proprio emendamento, perché credo che la proposta del Governo, così come formulata, non sia ammissibile; non si possa fare. Si tratta di identità di materia tra quello che riguarda l'emendamento dei relatori 2.300 e l'articolo 12, comma 2; quindi è una cosa. Le altre cose sono aggiuntive, sono qualcosa in più che non capisco perché vengano proposte.

A questo punto vorrei capire se il Governo fa una proposta di riformulazione, se non la fa, se si dà un testo, perché di fronte a un eventuale testo dovremmo poterlo esaminare tutti quanti, presentare subemendamenti e poi andare avanti con i pareri; ma credo che il Governo per primo debba sciogliere il nodo.

FALANGA (ALA-SCCLP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (ALA-SCCLP). Signor Presidente, ella ha disposto l'accantonamento dell'articolo 2 per le ragioni cui abbiamo assistito, però mi pare che l'articolo 100, commi 10 e 11, del nostro Regolamento, dove viene regolamentato l'accantonamento di un articolo nel corso delle votazioni, attribuisca questo potere alla Presidenza, indubbiamente, ma su espressa richiesta del Governo o della Commissione. In questo caso non mi pare che il Governo abbia chiesto l'accantonamento né mi pare che l'abbiano chiesto i relatori.

Secondo i citati commi, la Commissione competente, il Governo e, nell'ipotesi di cui al comma 7, la 5a Commissione permanente possono richiedere che la discussione degli emendamenti sia accantonata. Nell'interesse della discussione, il Presidente può decidere l'accantonamento e il rinvio. Quindi, il Presidente può decidere l'accantonamento ma sospendendo la seduta e rimandando il provvedimento eventualmente in Commissione. Mi pare che questa sia la corretta interpretazione dei commi 10 e 11 dell'articolo 100 del nostro Regolamento. Poi è lei che presiede l'Assemblea e l'interpretazione più autentica è di certo la sua.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, l'emendamento dei relatori 2.300 si conclude con:

«Conseguentemente, all'articolo 12 sopprimere il comma 2».

Domando a lei, che ha ammesso l'emendamento: a quale comma 2 si riferisce? Dal momento che all'articolo 12 esistono due commi 2, se per caso è il comma 2 proprio, cioè il secondo comma, questo non ha nulla a che fare con la norma appena introdotta dall'emendamento. Potrebbe avere qualcosa a che fare con il comma 3, se il secondo comma 2 diventasse appunto il comma 3, anche se come interpretazione è un po' tirata.

Vorrei quindi sapere, innanzitutto dai relatori, a cosa si riferisce questa parte conclusiva dell'emendamento 2.300.

PRESIDENTE. Senatore Caliendo, tagliamo la testa al toro.

La Presidenza dispone, e lo può fare, l'accantonamento di tutto l'articolo 2. Quando sarà chiaro che cosa vogliamo eventualmente riformulare o modificare, allora potremo avere la chiarezza per andare avanti e decidere di conseguenza.

L'articolo 2 è dunque accantonato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, l'emendamento 5.100 tratta una questione che i relatori conoscono benissimo. Mi aspettavo un parere favorevole dei relatori e del Governo su di esso.

PRESIDENTE. Ancora non lo hanno espresso, senatore Caliendo, abbia speranza.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Allora il mio è un preannuncio.

Nell'attuale codice, per quanto riguarda le misure di prevenzione antimafia, vi è una competenza propria del procuratore distrettuale, del procuratore anche del luogo della dimora e, volutamente, come lei ricorda meglio di me, fu introdotta la disposizione che, per gli altri tipi di reato di cui all'articolo 4, veniva delegato a svolgere quelle funzioni il procuratore circondariale.

Questa è la soluzione più corretta, perché, altrimenti, si grava il procuratore distrettuale antimafia di una serie di compiti che, invece, vengono svolti dal procuratore circondariale. Qui si dice, invece, che le funzioni del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sono attribuite al procuratore della Repubblica presso il tribunale del circondario, previo coordinamento con il procuratore della Repubblica distrettuale. Perché? Quale coordinamento? Era stata avanzata, infatti, una prima osservazione, nel senso che era stata prevista senza coordinamento. In proposito avevo detto

che se tutti e due potevano svolgere la stessa funzione si sarebbe aggravato il lavoro di entrambi, perché l'uno non sapeva quello che faceva l'altro. La questione è la seguente: l'attuale sistema garantiva al procuratore distrettuale una maggiore attenzione e libertà di movimento sulla mafia, lasciando al procuratore circondariale questa attività.

L'emendamento non incide su queste prerogative, ma rimette al procuratore circondariale le competenze che ha oggi. Non riesco pertanto a capire la volontà di mantenere questa doppia funzione con un previa concertazione che non è necessaria, a meno che attraverso procedure burocratiche non si voglia rallentare l'intervento in tema di mafia.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

PAGLIARI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 5.100 e 5.101. Invito invece ad accogliere l'emendamento 5.300.

MIGLIORE, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.100.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.100, presentato dai senatori Caliendo e Palma.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.300, presentato dai relatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.101, presentato dal senatore Cappelletti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Poiché la votazione dell'articolo 6 è connessa all'articolo 2 già accantonato, ne dispongo l'accantonamento.

Avendo altresì verificato che anche la votazione dell'articolo 3 è connessa all'articolo 2, annullo la votazione dell'articolo 3.

VOLPI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI (LN-Aut). Signor Presidente, io prima volevo chiedere, ma non mi sono permesso, se eravamo certi che le votazioni che stavamo facendo non avessero una connessione. Mi permetto di dire che o risolviamo il problema relativo alle difficoltà che abbiamo con l'articolo 2, o probabilmente rischiamo di inficiare il nostro lavoro e mi permetto di dirlo anche rispetto al lavoro degli Uffici del Senato, che credo abbiano bisogno di porre in essere un'azione di *drafting* rispetto a ciò che si deciderà sull'articolo 2.

PRESIDENTE. Senatore Volpi, accolgo la sua richiesta. Suspendo pertanto la seduta, affinché la Presidenza possa verificare le richieste del Governo.

(La seduta, sospesa alle ore 18,55, è ripresa alle ore 19,17).

Riprendiamo l'esame degli emendamenti relativi all'articolo 2, precedentemente accantonato.

Invito nuovamente il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 2.300, presentato dai relatori. Sottosegretario Migliore, può anche non girarsi verso di me perché pare che sia antiparlamentare rivolgersi al Presidente.

FERRARA Mario (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*). È scritto sul Regolamento!

MIGLIORE, sottosegretario di Stato per la giustizia. È stato solo un modo per alzarmi, era un movimento.

Signor Presidente, sulla base dei chiarimenti, cioè del fatto che si interpreta questa nostra proposta come un nuovo emendamento, ritiro la proposta di riformulazione ed esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.300 dei relatori.

CALDEROLI (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (*LN-Aut*). Signor Presidente, il ritiro di una riformulazione dovrebbe essere un semplice «esprimo parere favorevole sull'emendamento dei relatori».

A parte ciò, alla luce non tanto della riconsiderazione da parte del Governo, quanto del fatto che l'emendamento era tecnicamente sbagliato (diciamolo, perché forse non tutti lo sanno, ma c'erano almeno due errori macroscopici), prima di incorrere in votazioni per cui poi l'errore resta nel testo, non sarebbe più opportuno, considerata l'ora, far passare una notte di riflessione per valutare i testi e avere la certezza di votare cose corrette? Alcuni dicono che bisogna fare in fretta, ma io so che il Presidente tiene molto a questo disegno di legge, e lo sanno tutti; credo che anche all'Assemblea interessi, ma interessi votare un certo testo. Abbiamo fatto una serie di votazioni successive all'accantonamento, di cui adesso dobbiamo disporre la cancellazione. Io non credo sia una buona cosa varare le leggi votando degli articoli e cancellandone l'approvazione perché era subordinata all'approvazione dell'articolo 2. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

PRESIDENTE. Senatore Calderoli, apprezzo la sua proposta di riflessione, però è meglio continuare adesso che abbiamo presenti tutti i temi. Poi interromperemo nel momento in cui avremo ristabilito l'ordine normale. Apprezzo la sua proposta.

Passiamo dunque all'emendamento 2.100, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

SANTANGELO (*M5S*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.100, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.300.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, vorrei un chiarimento in merito a quanto scritto in calce all'emendamento 2.300. «Conseguentemente, all'articolo 12 (...)», quale comma si intende sopprimere?

PRESIDENTE. Il comma 2. Rimane così com'è.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, all'articolo 12 nel testo sono menzionati due commi 2.

PRESIDENTE. Senatore Caliendo, lei non ha l'occhio attento, perché il primo numero 2 riguarda il paragrafo precedente, mentre l'altro numero 2 è il numero del comma. Bisogna avere un occhio attento per riuscire a distinguere il 2 in corsivo dal 2 scritto in tondo. Non so se si sia convinto.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Ho capito, signor Presidente, però non capisco la soppressione. Noi stiamo parlando dell'indisponibilità di mezzi tecnici idonei, mentre nel vecchio testo, quello che si vuole sopprimere, ci si riferisce all'interessato quando è detenuto o internato. Noi con l'emendamento 2.300 interveniamo soltanto sul comma 3, lettera *b*), capoverso 4: «Se l'interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa tempestiva richiesta, la partecipazione all'udienza è assicurata a distanza». L'ultima riga del capoverso 4 recita: « Solo in caso di indisponibilità di mezzi tecnici idonei, il presidente dispone la traduzione dell'interessato detenuto».

Rispetto all'attuale disciplina che riguarda non solo ? lo sappiamo ? internati e detenuti, ma anche gli ammalati e l'impossibilità di essere presenti, perché sopprimiamo anche l'ultimo aspetto che viene ancora preso in considerazione? Non riesco a raccapezzarmi e mi sembra che sia inutile sopprimere. Non ho qui il codice, ma si dovrebbe fare una verifica per capire se ci siano altri casi che vengono eliminati.

[VOLPI](#) (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI (*LN-Aut*). Signor Presidente, poi vedremo con il Gruppo come votare su questo emendamento, ma una cosa sinceramente non riesco a comprendere. Il Governo presenta un emendamento, quindi io immagino che nella testa di chi l'ha presentato questo fosse in qualche modo migliorativo. Signor Sottosegretario, penso che sia così, altrimenti non avrebbe presentato una correzione. Come può politicamente sostenere che lei ritira l'emendamento perché era considerato un emendamento e quindi non serve più? O serve oppure non serve. Guardi che politicamente non è che sta facendo una bella figura.

Signor Sottosegretario, lei presenta una proposta di modifica - e le posso dire che non ho nessuna ragione di pensare alla malafede della sua intenzione di migliorare il provvedimento - e poi non dice che ci ha ripensato perché forse la proposta era errata, ma dice che lo ritira perché, essendo stato considerato un emendamento, si sarebbe dovuto seguire tutto il procedimento relativo a un nuovo emendamento. Ebbene, si metta un po' d'accordo con se stesso; non mi riferisco a lei personalmente, ma al Governo. Se il Governo presenta un emendamento e poi lo ritira con queste motivazioni, credo che sia un fatto estremamente grave. E lo dico anche ai colleghi della maggioranza. Signor Sottosegretario ci spieghi, ci faccia il favore di spiegarci cosa voleva fare prima e perché adesso non vale più. Solo perché non potevamo fermarci per portarlo in Commissione bilancio e per presentare i subemendamenti? È per questo motivo che lei ritira un emendamento che riteneva importante? Veda lei; la figura la fa lei, non la faccio io.

[PRESIDENTE](#). La richiesta da parte del Governo era stata quella di una riformulazione, per la precisione. Il problema poi è la valutazione nel merito, che spetta alla Presidenza. Adesso il Governo ha ritenuto di ritirarla. Io apprezzo la sua valutazione dal punto di vista politico, senatore Volpi, però la sua rimane una valutazione.

[SANTANGELO](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.300, presentato dai relatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.302 (testo corretto), presentato dai relatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.301, presentato dai relatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Gli articoli 4 e 5 sono stati già votati.

Passiamo alla votazione dell'articolo 6.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 7.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 8.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 9.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 10.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 11.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 11.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 12, sul quale è stato presentato un emendamento, che si intende illustrato, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi. *(Commenti dal senatore Calderoli).*

[LUMIA](#), relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

[MIGLIORE](#), sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.100.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata)

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.100, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 12, nel testo emendato, in virtù dell'approvazione dell'emendamento 2.300.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 13, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

LUMIA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 13.100, 13.101, 13.102 e 13.103. Sull'emendamento 13.104 ci sono due precisazioni tecniche da fare: al penultimo rigo, dopo la parola «conviventi», penso ci sia un refuso e andrebbe scritto: «creditori».

PRESIDENTE. Senatore Buccarella, riconosce l'errore di stampa?

BUCCARELLA (M5S). Sì.

LUMIA, *relatore*. La seconda precisazione è una riformulazione, nel senso che all'ultima riga, proponiamo di sostituire le parole «del personale» con le seguenti «del dirigente».

PRESIDENTE. Senatore Buccarella, accetta la riformulazione?

BUCCARELLA (M5S). Sì.

LUMIA, *relatore*. Sull'emendamento 13.105 il parere è contrario, ma segnalo che, all'inizio, invece che «Al comma 3» andrebbe scritto: «Al comma 5». Mi rivolgo ai presentatori. (*Commenti della senatrice De Petris*).

PRESIDENTE. È un refuso, ma il parere è contrario.

MIGLIORE, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

FALANGA (ALA-SCCLP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Votiamo e poi le do la parola.

FALANGA (ALA-SCCLP). Attiene a questo.

PRESIDENTE. Attiene a cosa?

FALANGA (ALA-SCCLP). Signor Presidente, il relatore ha chiesto al senatore Buccarella di riformulare l'emendamento.

PRESIDENTE. Ha proposto una riformulazione.

FALANGA (ALA-SCCLP). Ha proposto una riformulazione individuando come destinatario della norma soltanto il direttore di cancelleria, ovvero ha modificato la platea dei destinatari della norma. A me non pare che possa trattarsi di una riformulazione. Si va a ridurre il numero dei soggetti destinatari della norma cui il provvedimento mirava.

PRESIDENTE. Siccome è riduttiva si può considerare una riformulazione; non è aggiuntiva, quindi mi pare che questo sia il senso che il senatore Buccarella ha colto. Anche perché, come lei sa, senatore Falanga, adesso si chiamano dirigenti di cancelleria e sono personale di cancelleria.

FALANGA (ALA-SCCLP). Non so se è riduttivo.

PRESIDENTE. Quello precedente era un evidente errore di stampa: «i ereditari» stava per «i creditori».

FALANGA (ALA-SCCLP). Quello era un errore di stampa; questa è una questione di sostanza. Valuti lei.

CALDEROLI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (LN-Aut). Signor Presidente, vorrei ricordarle che il Regolamento e la relativa prassi introdotta al Senato prevedono che prima degli emendamenti ad ogni articolo venga richiamato il presentatore. Questo serve per richiamare anche l'attenzione dei senatori presenti sui presentatori dei

vari emendamenti e dei relativi Gruppi di appartenenza. Mi sembra che non seguire questa prassi introduca una maggiore confusione, anche se sono d'accordo che forse quel continuo richiamo possa essere eccessivo, però quest'oggi abbiamo cambiato la consueta prassi.

PRESIDENTE. Veramente io ho imparato dal suo modo di condurre i lavori d'Aula, perché è di una velocità tale che si riesce a stento a capire il numero degli emendamenti. Forse oggi c'era bisogno di una ulteriore precisazione. Prendo atto di questo.

CALDEROLI (LN-Aut). Credo che convenga sempre rispettare il Regolamento.

PRESIDENTE. D'accordo. La ringrazio.

Passiamo all'emendamento 13.100, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

SANTANGELO (M5S). Ne chiediamo la votazione e chiediamo altresì che le votazioni sui successivi emendamenti vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.100, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 13.101, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MALAN (FI-PdL XVII). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.101.

MALAN (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI-PdL XVII). Signor Presidente, credo che questo sia un emendamento interessante: in un contesto dove si procede con grandissima generosità a sequestri, a blocchi, questo emendamento, nella sua stessa formulazione, ricorda che non sono cose indolore. Non è che più si sequestra, meglio è; più si bloccano aziende e meglio è; più si rovinano persone, magari sulla base del sospetto, e meglio è. Questo non soltanto per ragioni di giustizia, e lo Stato dovrebbe nascere, nelle sue origini legittime, dal fatto di rendere giustizia ai cittadini e non dal fatto di esercitare il potere nei confronti dei cittadini - sono due concezioni diverse dello Stato su cui temo che ancora non ci sia concordia in quest'Assemblea - ma per il fatto che, bloccando questo e quell'altro ancora, si danneggia l'economia.

Sorpresa, sorpresa e poi ci si sorprende che, a forza di approvare leggi che aumentano a dismisura le pene, a forza di approvare leggi come questa, che causa con grandissima facilità blocco, sequestro, confisca dei beni anche sulla base di semplici sospetti, stranamente il nostro prodotto interno lordo sale a livello più basso di tutta l'Europa. Strano, davvero strano.

Si minacciano tutte le attività economiche in ogni modo: si pensi ai reati ambientali, che è giusto siano considerati reati, ma non formulati in modo che non ci sia differenza tra chi fa una svista e il criminale che avvelena ettari di territori; o a tanti altri provvedimenti, come il falso in bilancio. Per il falso in bilancio, anche qui è la stessa cosa: chiunque può essere colpevole.

La senatrice De Petris ha rilevato che vi sono, in particolare in alcune zone (ma in realtà dappertutto), casi in cui è particolarmente problematico che vi sia questo blocco. Il suo emendamento propone che, nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende ubicate in territori a maggiore intensità mafiosa e

particolarmente fragili dal punto di vista economico, si nomini come amministratore giudiziario il presidente della cooperativa di lavoratori dell'impresa sequestrata, che si costituisce su richiesta e senza oneri a carico dello Stato.

A me pare interessante questo aspetto. Io non credo che la soluzione proposta sia idonea, perché si rischia un ulteriore blocco e si rischia di terrorizzare ulteriormente gli imprenditori. Il problema, però, c'è. Il problema c'è: sequestra, sequestra, sequestra e poi, stranamente, in certe zone l'unico datore di lavoro magari è la mafia. Per forza: tutte le altre attività vengono bloccate. E poi si trova strano il fatto che la mafia riesca ancora a reclutare qualcuno, nonostante i colpi, pesantissimi, che meritoriamente sono stati dati a queste organizzazioni criminali.

Io ho chiesto il voto su questo emendamento perché esso richiama l'attenzione su un problema vero, pur dando una soluzione a mio parere non idonea. Pertanto, credo che noi su di esso ci asterremo. Il problema, però, è reale. Bisogna chiedersi perché, nonostante tutte le misure economiche che erano state annunciate come risolutive, la nostra economia arranca. Purtroppo, questi territori a particolare fragilità economica e sociale, come detto nell'emendamento, coincidono ormai con l'intero nostro Paese. Vorrei infatti sapere quale territorio del nostro Paese non presenti particolari fragilità economiche e sociali. E noi lo aiutiamo rendendo possibile il sequestro e il blocco dei beni e rovinando le persone. Perché, se per qualcuno questo può essere solo un gravissimo disagio, per un imprenditore il blocco dei beni, il sequestro, l'obbligo di risiedere in una certa località o di non risiedere in una certa località significa distruggere la sua azienda.

Qualcuno si è il posto il problema, e rendo merito alla collega che ha presentato l'emendamento. Altri, evidentemente, questo problema non se lo pongono, perché non importa se si aumenta la disoccupazione; non importa se si deviano ulteriori investimenti in altri Paesi; non importa se si scoraggiano gli investimenti. L'importante è dare il segnale. Ma il segnale lo si dà facendo le leggi buone e non facendo leggi manifesto che colpiscono le persone per bene e quindi rendono più difficile colpire i veri criminali.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.101, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.102, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.103.

BUCCARELLA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA (M5S). Signor Presidente, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.104.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, la riformulazione dell'emendamento 13.104 è sbagliata. Non credo, infatti, di dover insegnare a nessuno che gli uffici giudiziari hanno necessità di indipendenza e imparzialità, che riguardano non solo i magistrati ma l'ufficio giudiziario nel suo complesso.

Quando il senatore Lumia dice che vuole sostituire le parole: «personale di cancelleria» con le parole: «dirigente di cancelleria» sapendo benissimo che raramente, quasi mai (forse mai) il dirigente assiste il magistrato che compie quell'attività, vuol dire che intende escludere il personale di cancelleria dalle

persone che possono essere tali da condizionare quel procedimento attraverso propri creditori, debitori, eccetera. Per me è opportuno lasciare le parole: «personale di cancelleria»; tuttavia se, oltre al personale di cancelleria che assiste il magistrato, si vuole aggiungere anche il dirigente della cancelleria o il presidente del tribunale mi va benissimo. Tuttavia togliere il personale di cancelleria significa né più né meno che tutte queste operazioni, come è avvenuto in qualche caso, possono essere realizzate attraverso il personale di segreteria addetto al magistrato.

Signor Presidente, credo sia opportuna un'attenzione anche da parte sua perché sia suggerito un rispetto alle regole dell'indipendenza dell'ufficio giudiziario, che non può riguardare solo il magistrato, ma anche il personale di cancelleria. Se vogliamo inserire il dirigente e il presidente del tribunale sono d'accordo, ancorché non svolgano attività diretta. Altrimenti, togliere il personale che assiste e prevedere il dirigente significa non avere nessuna certezza delle incompatibilità previste nello stesso emendamento proposto dal senatore Buccarella.

Per tale ragione ritengo opportuna una resipiscenza da parte dei relatori e non perché vogliamo fare ostruzionismo. Vi rendete conto che scrivere la parola: «dirigente» non ha senso rispetto all'obiettivo che vogliamo raggiungere? Signor Presidente, in Sicilia abbiamo avuto alcune situazioni.

PRESIDENTE. Il dirigente che assiste lo stesso magistrato.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, lei mi insegna che la locuzione: «il dirigente di cancelleria che assiste» significa limitare a forse un caso di dirigente che assiste il magistrato. La dicitura: «personale di cancelleria che assiste», indipendentemente dalla qualifica, comprende sia il dirigente sia il personale che normalmente assiste il magistrato.

BUCCARELLA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA (M5S). Signor Presidente, l'idea di proporre l'emendamento 13.104 è venuta all'esito di una discussione che abbiamo avuto in Commissione giustizia quando abbiamo analizzato i tantissimi risvolti del provvedimento che sono stati oggetto di confronto e di discussione. Ricordo che in tema di incompatibilità degli amministratori giudiziari e dei rapporti che tra questi intercorrono, o possono intercorrere, con i magistrati affidanti si era sviluppato un dibattito e io avevo anche proposto - non so se lo si ricorda - l'adozione di un sistema di incompatibilità pari a quello dell'astensione obbligatoria previsto dall'articolo 51 del codice di procedura civile, che era il senso dell'emendamento che ho ritirato.

Il ritiro dell'emendamento 13.103 è avvenuto all'esito del parere favorevole sull'emendamento 13.104 che, come ha notato il senatore Caliendo, oltre a trattare la questione dei magistrati che conferiscono l'incarico di amministratore giudiziario, riguarda anche originariamente il personale. Ho ritenuto di dover accogliere la proposta di riformulazione perché con il richiamo al ruolo apicale, cioè alla necessità di trasparenza nella fase dell'affidamento di incarichi, che spesso hanno una rilevanza notevole dal punto di vista economico, mi sembrava più che accettabile e pertanto ho ritenuto di aderirvi.

Comunque, i colleghi Caliendo e Falanga mi consentano di dire che se se tanta attenzione hanno ritenuto di dover rivolgere nei confronti di questo emendamento, mi chiedo perché non hanno a loro volta formulato proposte emendative atte a regolare uno dei tanti punti che sono stati oggetto di dibattito. Mantengo quindi ferma l'intenzione di accettare la riformulazione anche con la parola: «dirigente» al posto di della parola: «personale».

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.104 (testo 2), presentato dal senatore Buccarella.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.105.

CAMPANELLA (Art. I-MDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPANELLA (*Art. I-MDP*). Signor Presidente, l'emendamento 13.105, insieme all'emendamento 13.101, è stato proposto in seguito ad una serie di discussioni con delle organizzazioni sindacali in Sicilia, che lamentavano la rovina cui spesso andavano incontro le aziende che venivano confiscate, con le conseguenze che possiamo immaginare sul personale che in quelle aziende lavorava.

L'emendamento 13.105 fa riferimento ad un aspetto in particolare: nel dettato dell'articolo nel testo originario, è previsto che l'Agenzia, entro un mese dalla comunicazione della confisca definitiva, pubblichi sul proprio sito Internet l'elenco dei beni immobili oggetto di confisca. Nell'emendamento si propone di aggiungere, oltre a quello dei beni immobili, anche l'elenco delle aziende confiscate con l'indicazione analitica ed estimativa delle attività e della situazione patrimoniale, economica, finanziaria e produttiva.

Il motivo di questa proposta sta nel fatto che, oltre ad essere piuttosto manchevole e carente la pubblicazione sul sito Internet, per quanto ho avuto modo di rilevare personalmente, esiste anche il problema, per quanto riguarda le aziende, che la gestione, per come è stata condotta in questi anni, viene assegnata spesso ad un amministratore giudiziario unico per più aziende, quindi è una gestione obiettivamente fatta male, in modo negligente, per l'impossibilità oggettiva di seguire tante aziende da parte di un unico soggetto. Per tale motivo, si veniva a determinare la rovina di queste aziende, con il licenziamento del personale, la perdita di posti di lavoro e tutto il resto. Si tenga conto che su questo tema ho già presentato in più occasioni delle segnalazioni al Governo, in cui ho avuto modo di rilevare che la gestione di queste aziende è negligente o manchevole, come dicevo prima, o particolarmente fantasiosa, tanto che si venivano a creare delle condizioni per cui delle aziende funzionanti, efficienti e produttive diventavano, dopo un paio d'anni di gestione siffatta, masse di beni non più coordinati e di operai licenziati.

Se noi riuscissimo ad avere la possibilità di una valutazione precisa del bene che va ad essere confiscato, diventerebbe più semplice individuare le responsabilità di chi lo ha fatto deperire.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.105, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 13.

CIAMPOLILLO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Ciampolillo, siamo in fase di votazione.

CIAMPOLILLO (*M5S*). Vorrei proporre ai colleghi una colletta in favore del senatore Pagnoncelli che non è presente in Aula e ha dovuto lasciare una pallina di carta a votare al suo posto. Il furbetto del cartellino di oggi è il senatore Pagnoncelli. Sono certo che lei vorrà prendere provvedimenti e sanzionare questo comportamento.

PRESIDENTE. Prego i senatori Segretari di verificare. (*Il senatore Falanga fa cenno di voler intervenire*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 13, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

FALANGA (*ALA-SCCLP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (*ALA-SCCLP*). Signor Presidente, prima di votare un articolo, se io le chiedo a nome del mio Gruppo di fare una dichiarazione di voto sull'articolo stesso, perché non mi viene data la parola?

PRESIDENTE. Non l'ho vista, mi dispiace.

FALANGA (*ALA-SCCLP*). No, lei mi ha visto, Presidente.

[PRESIDENTE](#). Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Per lo svolgimento di un'interpellanza e la risposta scritta ad un'interrogazione

[GIROTTTO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIROTTTO (M5S). Signor Presidente, volevo sollecitare la risposta alla mia interrogazione [4-06338](#) che concerne il naufragio della Costa Concordia all'Isola del Giglio. Meglio ancora, concerne il fatto che abbiamo una situazione di grave pericolo di inquinamento di una perla della nostra struttura ambientale.

Per le operazioni di ripristino, infatti, sono stati utilizzati dei sacchi di cemento del peso di 20 tonnellate. Ora, abbiamo notizia del fatto che questo cemento si sta depositando sui fondali dell'Isola del Giglio con danni ambientali estremamente gravi. Abbiamo presentato un'interrogazione un anno fa su queste problematiche. A distanza di un anno le uniche notizie che abbiamo è che queste tonnellate e tonnellate di polvere di cemento si stanno depositando sui fondali danneggiandoli in maniera irreparabile e gli esperti dicono che non sarà possibile ripristinare la situazione *ex ante*.

Mi appello quindi al Governo affinché prenda provvedimenti immediati e chiedo ai parlamentari toscani di prendere a cuore la situazione che è gravissima. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

[PIGNEDOLI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIGNEDOLI (PD). Signor Presidente, intervengo per sollecitare la risposta ad un'interpellanza urgente che ho presentato assieme a diversi colleghi del Gruppo PD, la [2-00467](#) che si riferisce alla crisi delle cooperative di costruzione che ha determinato grossi problemi in termini di occupazione e di mancata restituzione del prestito sociale.

È un problema di grandi dimensioni che impone sia misure che risposte urgenti ma anche risposte di indirizzo che il Governo deve dare per rivedere i nuovi strumenti di controllo affinché non capiti più che vi siano risparmi di intere famiglie che non vengono restituiti. Serve una riflessione. Chiedo che questa interpellanza, che è stata depositata il 16 maggio scorso, venga calendarizzata in Aula al più presto.

Sulla mancata nomina dei componenti della Commissione parlamentare di inchiesta sulla ricostruzione della città dell'Aquila e degli altri Comuni interessati dal sisma del 6 aprile 2009

[BLUNDO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLUNDO (M5S). Signor Presidente, intervengo brevemente in Aula, per l'ennesima volta, e lo farò ogni settimana fino quando non avrò una risposta chiara. Voglio sollecitare a procedere velocemente alla nomina dei senatori che devono comporre la Commissione monocamerale d'inchiesta sulla ricostruzione postsisma dell'Aquila. In tutti i miei interventi ho sempre evidenziato l'urgenza dei lavori di tale Commissione, che è stata votata all'unanimità il 9 gennaio 2016.

Ricordo alla Presidenza che la Commissione d'inchiesta è stata deliberata da quest'Assemblea il 10 novembre scorso, con l'approvazione del relativo documento a mia prima firma. Da allora è trascorso un lasso di tempo durante il quale sarebbe stato molto importante per fare un lavoro incisivo, oltre che per chiarire alcune vicende poco trasparenti legate alla ricostruzione e all'utilizzo dei fondi stanziati.

La collega Montevecchi, che allora ricopriva la carica di Capogruppo, su richiesta, indicò il mio nome e quello del senatore Castaldi come componenti della Commissione d'inchiesta in rappresentanza del

Movimento 5 Stelle. Nulla si è ancora saputo dei nominativi indicati dagli altri Gruppi. Non si sa se tutti abbiano dato le loro indicazioni e se alcuni ancora non hanno trasmesso l'indicazione dei nominativi forse per meri calcoli elettoralistici, legati alla tornata di elezioni amministrative appena passata. Speriamo che adesso si sentano più liberi - ovviamente la mia è un'ironia - e procedano a dare le loro indicazioni. Questa dilazione dei tempi è molto difficile da giustificare e motivare con ragioni diverse da una totale assenza di volontà politica.

Con il mio intervento, pertanto, le chiedo, signor Presidente, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del documento che istituisce la Commissione d'inchiesta, di procedere il prima possibile alla nomina dei componenti, sollecitando i Gruppi parlamentari a proporre i senatori che intendono far parte della Commissione o, in alternativa, di indicare le ragioni o i Gruppi parlamentari che finora hanno di fatto impedito l'avvio di questa importante Commissione d'inchiesta. Avviarne rapidamente i lavori era ed è un atto doveroso verso i cittadini aquilani e la legalità. *(Applausi della senatrice Moronese)*.

PRESIDENTE. Senatrice Blundo, la Presidenza ha già sollecitato e solleciterà ancora una volta i due soli Gruppi che non hanno presentato le designazioni. Sarà cura della Presidenza cercare di acquisire tutte le designazioni.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 29 giugno 2017

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 29 giugno, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta (ore 20,02).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate **(2134)**

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Capo I

MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI

Art. 1.

Approvato nel testo emendato

(Soggetti destinatari)

1. All'articolo 4, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o del delitto di cui all'articolo 418 del codice penale»;

b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) agli indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-*quater*, del codice di procedura

penale e a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I del titolo VI del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice, nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale ovvero a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue le finalità terroristiche di cui all'articolo 270-*sexies* del codice penale»;

c) alla lettera f), dopo le parole: «atti preparatori, obiettivamente rilevanti,» sono inserite le seguenti: «ovvero esecutivi»;

d) dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:

«i-bis) ai soggetti indiziati di uno dei delitti di cui agli articoli 314, 316, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322, 322-*bis* e 640-*bis* del codice penale;

i-*ter*) ai soggetti indiziati del delitto di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale».

EMENDAMENTI

1.500/1

[CALIENDO](#), [PALMA](#)

Inammissibile

All'emendamento 1.500, sostituire le parole da: «lettera b)» fino alle parole: «e 322-*bis* del medesimo codice» con le seguenti: «lettera d), al capoverso "i-bis", sono aggiunte in fine le seguenti parole: "commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo".».

1.500/2

[SACCONI](#)

Respinto

All'emendamento 1.500, sostituire il capoverso «i-bis» con il seguente:

«i-bis) ai soggetti indiziati del delitto di cui agli articoli 640-*bis* o del delitto di cui all'articolo 416 del codice penale, finalizzato alla commissione con metodo mafioso di taluno dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322 e 322-*bis* del codice penale a condizione che almeno uno dei delitti sopra indicati sia effettivamente realizzato».

1.500/3

[FALANGA](#)

Respinto

All'emendamento 1.500, sostituire il capoverso «i-bis» con il seguente:

«i-bis) ai soggetti indiziati del delitto di cui all'articolo 416 del codice penale, finalizzato alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322, 322-*bis*, 640 capoverso n. 1) e 640-*bis* del codice penale».

1.500/4

[GIOVANARDI](#)

Respinto

All'emendamento 1.500, sostituire il capoverso «i-bis» con il seguente:

«i-bis) ai soggetti indiziati del delitto di cui all'articolo 416 del codice penale, finalizzato alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 640-*bis*, 314 primo comma, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322 e 322-*bis* del codice penale».

1.500/5

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [FALANGA](#) (*)

Respinto

All'emendamento 1.500, al capoverso «i-bis» alle parole: «ai soggetti indiziati» premettere le seguenti: «a condizione che permangano i presupposti di cui all'articolo 1».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.500/6

[SACCONI](#), [FUCKSIA](#) (*)

Respinto

All'emendamento 1.500, capoverso «i-bis», sostituire la parola: «indiziati» con la seguente: «imputati».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.500/7

[CALIENDO](#), [PALMA](#)

Respinto

All'emendamento 1.500, al capoverso «i-bis» dopo le parole: «640-bis» inserire le seguenti: «nonché dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis del codice penale, commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo».

1.500/8

[SACCONI](#)

Respinto

All'emendamento 1.500, al capoverso «i-bis», sostituire la parola: «416» con la seguente: «416-bis».

1.500/9

[DLMAGGIO](#)

Ritirato

All'emendamento 1.500, sostituire le parole: «finalizzato alla commissione di taluno dei» con le seguenti: «ovvero dei».

1.500/10

[MUSSINI](#), [VACCIANO](#), [SIMEONI](#) (*)

Respinto

All'emendamento 1.500, al capoverso «i-bis»), sostituire le parole: «finalizzato alla commissione» con la seguente: «nonché».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Molinari, Maurizio Romani e Bencini

1.500/11

[SACCONI](#)

Respinto

All'emendamento 1.500, capoverso «i-bis», dopo la parola: «commissione» inserire le seguenti: «con metodo mafioso».

1.500/12

[SACCONI](#), [GIOVANARDI](#) (*)

Respinto

All'emendamento 1.500, capoverso «i-bis», aggiungere in fine, le seguenti parole: «a condizione che almeno uno dei delitti sopra indicati sia effettivamente realizzato».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.500/13

[CALIENDO](#), [PALMA](#)

Respinto

All'emendamento 1.500, al capoverso «i-bis» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ove ricorra l'aggravante di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203».

1.500/14

[CALIENDO](#), [PALMA](#)

Inammissibile

All'emendamento 1.500, dopo il capoverso «i-bis» aggiungere le seguenti parole:

«Conseguentemente, al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

"0a) all'alinea, dopo le parole: 'si applicano' sono aggiunte le seguenti: 'sempre che permangano i presupposti di cui l'articolo 1.'"».

1.500/15

[CALIENDO](#), [PALMA](#)

Inammissibile

All'emendamento 1.500, dopo il capoverso «i-bis» aggiungere le seguenti parole: «Conseguentemente, al comma 8, lettera a), capoverso 1, e ovunque ricorrano nel testo del codice, dopo le parole:

"reimpiego dell'evasione fiscale" aggiungere le seguenti: "se sia stata commessa avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo"».

1.500/16

[CALIENDO](#), [PALMA](#)

Inammissibile

All'emendamento 1.500, dopo il capoverso «i-bis» aggiungere le seguenti parole: «Conseguentemente, al comma 8, lettera a), capoverso 1, e ovunque ricorrano nel testo del codice, dopo le parole:

"reimpiego dell'evasione fiscale" aggiungere le seguenti: "salvo che non risultino legittimamente posseduti in esecuzione di successivi provvedimenti legislativi"».

1.500

I Relatori

Approvato

Al comma 1, lettera d), il capoverso «i-bis» è sostituito dal seguente:

«i-bis) ai soggetti indiziati del delitto di cui all'articolo 640-bis o del delitto di cui all'articolo 416 del codice penale, finalizzato alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis del medesimo codice».

1.100

[CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#), [BUCCARELLA](#)

Precluso

Al comma 1, lettera i-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché, in ogni caso, a tutti coloro che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi o che, per la condotta o il tenore di vita, debba ritenersi che vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose».

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato nel testo emendato

(Procedimento di applicazione delle misure di prevenzione personali)

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «lettera c) e lettera i)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere c), i), i-bis) e i-ter», dopo le parole: «sono attribuite» è inserita la seguente: «anche» e dopo le parole: «dimora la persona» sono inserite le seguenti: «previo coordinamento con il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La proposta di cui al comma 1 deve essere depositata presso la cancelleria delle sezioni o dei collegi del tribunale del capoluogo del distretto, nel territorio del quale la persona dimora, previsti dal

comma 2-*sexies* dell'articolo 7-*bis* dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Limitatamente ai tribunali di Trapani e Santa Maria Capua Vetere, la proposta di cui al comma 1 è depositata presso la cancelleria delle sezioni o dei collegi specializzati in materia di misure di prevenzione ivi istituiti ai sensi del citato comma 2-*sexies*, ove la persona dimori nel corrispondente circondario».

2. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente: «2. Salvi i casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a*) e *b*), alla sorveglianza speciale può essere aggiunto, ove le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale, o in una o più regioni».

3. All'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Il tribunale provvede, con decreto motivato, entro trenta giorni dal deposito della proposta.

L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico. Il presidente dispone che il procedimento si svolga in pubblica udienza quando l'interessato ne faccia richiesta.

2. Il presidente fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L'avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta e contiene la concisa esposizione dei contenuti della proposta. Se l'interessato è privo di difensore, l'avviso è dato a quello di ufficio»;

b) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

«4. L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. Gli altri destinatari dell'avviso sono sentiti se compaiono. Se l'interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa tempestiva richiesta, la partecipazione all'udienza è assicurata a distanza mediante collegamento audiovisivo ai sensi dell'articolo 146-*bis*, commi 3, 4, 5, 6 e 7, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, salvo che il collegio ritenga necessaria la presenza della parte. Solo in caso di indisponibilità di mezzi tecnici idonei, il presidente dispone la traduzione dell'interessato detenuto»;

4-*bis*. Il tribunale, dopo l'accertamento della regolare costituzione delle parti, ammette le prove rilevanti, escludendo quelle vietate dalla legge o superflue»;

c) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. L'udienza è rinviata anche se sussiste un legittimo impedimento del difensore»;

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Ove l'interessato non intervenga e occorra la sua presenza per essere sentito, il presidente lo invita a comparire, avvisandolo che avrà la facoltà di non rispondere»;

e) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Qualora il tribunale debba sentire soggetti informati su fatti rilevanti per il procedimento, il presidente del collegio può disporre l'esame a distanza nei casi e nei modi indicati all'articolo 147-*bis*, comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271»;

f) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

«10-*bis*. Le questioni concernenti la competenza per territorio devono essere eccepite, a pena di decadenza, alla prima udienza e comunque subito dopo l'accertamento della regolare costituzione delle parti e il tribunale le decide immediatamente. Possono essere altresì rilevate d'ufficio con la decisione di primo grado.

10-*ter*. Il tribunale, se ritiene la propria incompetenza, la dichiara con decreto e ordina la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente; la declaratoria di incompetenza non produce l'inefficacia degli elementi già acquisiti. Le disposizioni del comma 10-*bis* si applicano anche qualora la proposta sia stata avanzata da soggetti non legittimati ai sensi dell'articolo 5.

10-quater. Quando il tribunale dispone ai sensi del comma 10-ter, il sequestro perde efficacia se, entro venti giorni dal deposito del provvedimento che pronuncia l'incompetenza, il tribunale competente non provvede ai sensi dell'articolo 20. Il termine previsto dall'articolo 24, comma 2, decorre nuovamente dalla data del decreto di sequestro emesso dal tribunale competente. Nel caso di annullamento del decreto di confisca da parte della Corte di cassazione, con rinvio al tribunale competente, il termine previsto dall'articolo 24, comma 2, decorre nuovamente dalla ricezione degli atti presso la cancelleria dello stesso tribunale.

10-quinquies. Il decreto di accoglimento, anche parziale, della proposta pone a carico del proposto il pagamento delle spese processuali.

10-sexies. Il decreto del tribunale è depositato in cancelleria entro quindici giorni dalla conclusione dell'udienza.

10-septies. Quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa, il tribunale, se ritiene di non poter depositare il decreto nel termine previsto dal comma 10-sexies, dopo le conclusioni delle parti, può indicare un termine più lungo, comunque non superiore a novanta giorni.

10-octies. Al decreto del tribunale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271».

4. All'articolo 8 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Inoltre, può imporre tutte le prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale, e, in particolare, il divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più regioni, ovvero, con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente da minori»;

b) al comma 8, dopo le parole: «all'interessato» sono aggiunte le seguenti: «e al suo difensore».

EMENDAMENTI

2.100

[GIARRUSSO](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera b), con le seguenti:

«b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Sono istituite presso il Tribunale del capoluogo del distretto della Corte di Appello, escluse le sezioni staccate delle Corti di Appello, sezioni specializzate in materia di misure di prevenzione patrimoniali e gestione dei beni sequestrati";

b-bis) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Le proposte di cui al comma 1 e 2 sono depositate presso la cancelleria della sezione specializzata di cui al comma 4"».

2.300

I Relatori

Approvato

Al comma 3, lettera b), capoverso 4, sostituire le parole: «Solo in caso di indisponibilità di mezzi tecnici idonei, il presidente dispone la traduzione dell'interessato detenuto» con le seguenti: «Il Presidente dispone altresì la traduzione dell'interessato detenuto o internato in caso di indisponibilità di mezzi tecnici idonei».

Conseguentemente, all'articolo 12 sopprimere il comma 2.

2.302 (testo corretto)

I Relatori

Approvato

Al comma 3, lettera f), capoverso 10-quater sopprimere le parole: «Nel caso di annullamento del decreto di confisca da parte della Corte di cassazione, con rinvio al tribunale competente, il termine

previsto dall'articolo 24, comma 2, decorre nuovamente dalla ricezione degli atti presso la cancelleria dello stesso tribunale».

Consequentemente:

1) all'articolo 3, al comma 1, dopo la lettera a) inserire le seguenti:

«a-bis) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Il procuratore della Repubblica, senza ritardo, trasmette il proprio fascicolo al procuratore generale presso la corte di appello competente per il giudizio di secondo grado. Al termine del procedimento di primo grado, il procuratore della Repubblica forma un fascicolo nel quale vengono raccolti tutti gli elementi investigativi e probatori eventualmente sopravvenuti dopo la decisione del tribunale. Gli atti inseriti nel predetto fascicolo sono portati immediatamente a conoscenza delle parti, mediante deposito nella segreteria del procuratore generale.";

a-ter) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. La corte di appello annulla il decreto di primo grado qualora riconosca che il tribunale era incompetente territorialmente e l'incompetenza sia stata riproposta nei motivi di impugnazione e ordina la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica competente; la declaratoria di incompetenza non produce l'inefficacia degli elementi già acquisiti. Si applica l'articolo 7, comma 10-quater, primo periodo.

2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano anche qualora la proposta sia stata avanzata da soggetti non legittimati ai sensi dell'articolo 5 e l'eccezione sia stata riproposta nei motivi di impugnazione";

2) all'articolo 3, al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. In caso di ricorso per cassazione si applicano le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter ove ricorrano le ipotesi ivi previste."»;

3) all'articolo 6, al comma 1, sopprimere le lettere b) e d) e alla lettera e), al capoverso 6-bis dopo le parole: «con rinvio al tribunale,» inserire le seguenti: «, anche ove disposto ai sensi dei commi 2-bis e 3-bis dell'articolo 10,».

2.301

I Relatori

Approvato

Al comma 3, lettera f), capoverso 10-bis, sostituire le parole: «devono essere eccepite» con le seguenti: «devono essere rilevate o eccepite» e sopprimere le parole: «Possono essere altresì rilevate d'ufficio con la decisione di primo grado.».

ARTICOLI DA 3 A 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Approvato

(Impugnazione delle misure di prevenzione personali)

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «l'interessato» sono inserite le seguenti: «e il suo difensore»;

b) al comma 3, dopo le parole: «dell'interessato» sono inserite le seguenti: «e del suo difensore».

Art. 4.

Approvato

(Sorveglianza speciale)

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. L'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto alla misura della custodia cautelare. In tal caso, salvo quanto stabilito dal comma 2, il termine di durata della misura di prevenzione continua a decorrere dal giorno nel quale è cessata la misura cautelare, con redazione di verbale di sottoposizione agli obblighi.

2-ter. L'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto a detenzione per espiazione di pena. Dopo la cessazione dello stato di detenzione, se esso si è protratto per almeno due anni, il tribunale verifica, anche d'ufficio, sentito il pubblico ministero che ha esercitato le relative funzioni nel corso della trattazione camerale, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato, assumendo le necessarie informazioni presso l'amministrazione penitenziaria e l'autorità di pubblica sicurezza, nonché presso gli organi di polizia giudiziaria. Al relativo procedimento si applica, in quanto compatibile, il disposto dell'articolo 7. Se persiste la pericolosità sociale, il tribunale emette decreto con cui ordina l'esecuzione della misura di prevenzione, il cui termine di durata continua a decorrere dal giorno in cui il decreto stesso è comunicato all'interessato, salvo quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo. Se invece la pericolosità sociale è cessata, il tribunale emette decreto con cui revoca il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione».

Capo II

MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI

Art. 5.

Approvato nel testo emendato

(Procedimento di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali)

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nei confronti delle persone indicate all'articolo 16 possono essere proposte dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove dimora la persona, dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, dal questore o dal direttore della Direzione investigativa antimafia le misure di prevenzione patrimoniali di cui al presente titolo»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nei casi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettere c), i), i-bis) e i-ter), le funzioni e le competenze spettanti al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sono attribuite anche al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona, previo coordinamento con il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto. Nei medesimi casi, nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione, le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente»;

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Il procuratore della Repubblica indicato ai commi 1 e 2, attraverso il raccordo informativo con il questore e con il direttore della Direzione investigativa antimafia relativamente alle misure di prevenzione di cui al presente titolo, cura che non si arrechi pregiudizio alle attività di indagine condotte anche in altri procedimenti. A tal fine, il questore territorialmente competente e il direttore della Direzione investigativa antimafia sono tenuti a:

a) dare immediata comunicazione dei nominativi delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono disposti gli accertamenti personali o patrimoniali previsti dall'articolo 19;

b) tenere costantemente aggiornato e informato il procuratore della Repubblica competente per territorio sullo svolgimento delle indagini;

c) dare comunicazione per iscritto della proposta al procuratore della Repubblica competente per territorio almeno dieci giorni prima della sua presentazione al tribunale. La mancata comunicazione comporta l'inammissibilità della proposta;

d) trasmettere al procuratore della Repubblica competente per territorio, ove ritengano che non sussistano i presupposti per l'esercizio dell'azione di prevenzione, provvedimento motivato entro dieci giorni dall'adozione dello stesso».

2. All'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Possono altresì accedere, senza nuovi o maggiori oneri, al Sistema per l'interscambio di flussi dati (SID) dell'Agenzia delle entrate e richiedere quanto ritenuto utile ai fini

delle indagini».

3. Dall'attuazione del comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. L'articolo 20 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

«Art. 20. - (*Sequestro*). - 1. Il tribunale, anche d'ufficio, con decreto motivato, ordina il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti è stata presentata la proposta risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, ovvero dispone le misure di cui agli articoli 34 e 34-*bis* ove ricorrano i presupposti ivi previsti. Il tribunale, quando dispone il sequestro di partecipazioni sociali totalitarie, ordina il sequestro dei relativi beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile, anche al fine di consentire gli adempimenti previsti dall'articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In ogni caso il sequestro avente ad oggetto partecipazioni sociali totalitarie si estende di diritto a tutti i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile. Nel decreto di sequestro avente ad oggetto partecipazioni sociali il tribunale indica in modo specifico i conti correnti e i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile ai quali si estende il sequestro.

2. Prima di ordinare il sequestro o disporre le misure di cui agli articoli 34 e 34-*bis* e di fissare l'udienza, il tribunale restituisce gli atti all'organo proponente quando ritiene che le indagini non siano complete e indica gli ulteriori accertamenti patrimoniali indispensabili per valutare la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 per l'applicazione del sequestro o delle misure di cui agli articoli 34 e 34-*bis*.

3. Il sequestro è revocato dal tribunale quando risulta che esso ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali l'indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente o in ogni altro caso in cui è respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale. Il tribunale ordina le trascrizioni e le annotazioni consequenziali nei pubblici registri, nei libri sociali e nel registro delle imprese.

4. L'eventuale revoca del provvedimento non preclude l'utilizzazione ai fini fiscali degli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti svolti ai sensi dell'articolo 19.

5. Il decreto di sequestro e il provvedimento di revoca, anche parziale, del sequestro sono comunicati, anche in via telematica, all'Agenzia di cui all'articolo 110 subito dopo la loro esecuzione».

5. All'articolo 21 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole: «L'ufficiale giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «La polizia giudiziaria»;

2) le parole: «obbligatoria della polizia giudiziaria» sono sostituite dalle seguenti: «, ove ritenuto opportuno, dell'ufficiale giudiziario»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il giudice delegato alla procedura ai sensi dell'articolo 35, comma 1, sentito l'amministratore giudiziario, valutate le circostanze, ordina lo sgombero degli immobili occupati senza titolo ovvero sulla scorta di titolo privo di data certa anteriore al sequestro mediante l'ausilio della forza pubblica».

6. All'articolo 22 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Ai fini del computo del termine per la convalida si tiene conto delle cause di sospensione previste dall'articolo 24, comma 2».

7. All'articolo 23 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il comma 2 si applica anche nei confronti dei terzi che vantano diritti reali o personali di godimento nonché diritti reali di garanzia sui beni in sequestro. Se non ricorre l'ipotesi di cui

all'articolo 26, per la liquidazione dei relativi diritti si applicano le disposizioni di cui al titolo IV del presente libro».

8. All'articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. In ogni caso il proposto non può giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale. Se il tribunale non dispone la confisca, può applicare anche d'ufficio le misure di cui agli articoli 34 e 34-bis ove ricorrano i presupposti ivi previsti.

1-bis. Il tribunale, quando dispone la confisca di partecipazioni sociali totalitarie, ordina la confisca anche dei relativi beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile. Nel decreto di confisca avente ad oggetto partecipazioni sociali il tribunale indica in modo specifico i conti correnti e i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile ai quali si estende la confisca»;

b) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. Il provvedimento di sequestro perde efficacia se il tribunale non deposita il decreto che pronuncia la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario. Nel caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti, il termine di cui al primo periodo può essere prorogato con decreto motivato del tribunale per sei mesi. Ai fini del computo dei termini suddetti, si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili; il termine resta sospeso per un tempo non superiore a novanta giorni ove sia necessario procedere all'espletamento di accertamenti peritali sui beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente. Il termine resta altresì sospeso per il tempo necessario per la decisione definitiva sull'istanza di ricusazione presentata dal difensore e per il tempo decorrente dalla morte del proposto, intervenuta durante il procedimento, fino all'identificazione e alla citazione dei soggetti previsti dall'articolo 18, comma 2, nonché durante la pendenza dei termini previsti dai commi 10-sexies, 10-septies e 10-octies dell'articolo 7.

2-bis. Con il provvedimento di revoca o di annullamento definitivi del decreto di confisca è ordinata la cancellazione di tutte le trascrizioni e le annotazioni».

9. L'articolo 25 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

«Art. 25. - (*Sequestro e confisca per equivalente*). - 1. Dopo la presentazione della proposta, se non è possibile procedere al sequestro dei beni di cui all'articolo 20, comma 1, perché il proposto non ne ha la disponibilità, diretta o indiretta, anche ove trasferiti legittimamente in qualunque epoca a terzi in buona fede, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto altri beni di valore equivalente e di legittima provenienza dei quali il proposto ha la disponibilità, anche per interposta persona.

2. Nei casi di cui all'articolo 18, commi 2 e 3, si procede con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo nei riguardi dei soggetti nei cui confronti prosegue o inizia il procedimento con riferimento a beni di legittima provenienza loro pervenuti dal proposto».

EMENDAMENTI

5.100

[CALIENDO, PALMA](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «2», sostituire il primo periodo con il seguente: « Nei casi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettere c), i), i-bis) e i-ter), le funzioni e le competenze spettanti al

procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sono attribuite al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona».

5.300

I Relatori

Approvato

Al comma 1, lettera c), al capoverso 3-bis, alinea, sostituire le parole: «indicato ai commi 1 e 2» con le seguenti: «presso il tribunale del capoluogo del distretto».

Conseguentemente, nel medesimo capoverso, alle lettere b), c) e d), sostituire le parole: «competente per territorio» con le seguenti: «presso il tribunale del capoluogo del distretto».

5.101

[CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#), [BUCCARELLA](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), capoverso «3-bis)», alla lettera c), sopprimere il secondo periodo.

ARTICOLI DA 6 A 12 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6.

Approvato

(Impugnazione delle misure di prevenzione patrimoniali)

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I provvedimenti con i quali il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati, l'applicazione, il diniego o la revoca del sequestro, il rigetto della richiesta di confisca anche qualora non sia stato precedentemente disposto il sequestro ovvero la restituzione della cauzione o la liberazione delle garanzie o la confisca della cauzione o l'esecuzione sui beni costituiti in garanzia sono comunicati senza indugio al procuratore generale presso la corte di appello, al procuratore della Repubblica e agli interessati»;

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. La corte di appello annulla il decreto di primo grado qualora riconosca che il tribunale era incompetente territorialmente e l'incompetenza sia stata riproposta nei motivi di impugnazione e ordina la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente; la declaratoria di incompetenza non produce l'inefficacia degli elementi già acquisiti. Si applica l'articolo 7, comma 10-quater.

2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano anche qualora la proposta non sia stata avanzata dal procuratore della Repubblica o dal questore o dagli altri soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 5 e l'eccezione sia stata riproposta nei motivi di impugnazione.

2-quater. In caso di conferma anche parziale del decreto impugnato, la corte di appello pone a carico della parte che ha proposto l'impugnazione il pagamento delle spese processuali»;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. I provvedimenti della corte di appello che, in riforma del decreto di confisca emesso dal tribunale, dispongono la revoca del sequestro divengono esecutivi dieci giorni dopo la comunicazione alle parti, salvo che il procuratore generale, entro tale termine, ne chieda la sospensione alla medesima corte di appello. In tal caso, se la corte entro dieci giorni dalla sua presentazione non accoglie la richiesta, il provvedimento diventa esecutivo; altrimenti l'esecutività resta sospesa fino a quando nel procedimento di prevenzione sia intervenuta pronuncia definitiva»;

d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Il procuratore della Repubblica, senza ritardo, trasmette il proprio fascicolo al procuratore generale presso la corte di appello competente per il giudizio di secondo grado. Al termine del procedimento di primo grado, il procuratore della Repubblica forma un fascicolo nel quale vengono raccolti tutti gli elementi investigativi e probatori eventualmente sopravvenuti dopo la decisione del tribunale. Gli atti inseriti nel predetto fascicolo sono portati immediatamente a conoscenza delle parti,

mediante deposito nella segreteria del procuratore generale»;

e) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6. In caso di appello, il provvedimento di confisca perde efficacia. Se la corte di appello non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso, si applica l'articolo 24, comma 2.

6-bis. Nel caso di annullamento del decreto di confisca con rinvio al tribunale, il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 24 decorre nuovamente dalla ricezione degli atti presso la cancelleria del tribunale stesso».

Art. 7.

Approvato

(Revocazione della confisca)

1. All'articolo 28 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente: «La revocazione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione può essere richiesta, nelle forme previste dagli articoli 630 e seguenti del codice di procedura penale, in quanto compatibili, alla corte di appello individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11 dello stesso codice:»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Quando accoglie la richiesta di revocazione, la corte di appello provvede, ove del caso, ai sensi dell'articolo 46».

Art. 8.

Approvato

(Rapporti con sequestro e confisca)

1. All'articolo 30 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, quarto periodo, le parole: «, salvo che ritenga di confermare l'amministratore» sono sostituite dalle seguenti: «, salvo che ritenga di confermare quello già nominato nel procedimento di prevenzione»;

b) al comma 3, le parole da: «il tribunale» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «il tribunale, ove abbia disposto il sequestro e sia ancora in corso il procedimento di prevenzione, dichiara, con decreto, che la stessa è stata già eseguita in sede penale».

Art. 9.

Approvato

(Cauzione)

1. All'articolo 31, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole: «ai sensi dell'articolo 39 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile approvate con R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368» sono sostituite dalle seguenti: «secondo le modalità stabilite dal tribunale. Il tribunale può disporre, in relazione alle condizioni economiche della persona sottoposta alla misura di prevenzione, che la cauzione sia pagata in rate mensili».

Art. 10.

Approvato

(Amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche)

1. L'articolo 34 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

«Art. 34. - *(L'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende)*. -

1. Quando, a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 19 o di quelli compiuti per verificare i pericoli di infiltrazione mafiosa, previsti dall'articolo 92, ovvero di quelli compiuti ai sensi dell'articolo 213 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dall'Autorità nazionale anticorruzione, sussistono sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle di carattere imprenditoriale, sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste dall'articolo 416-bis del codice penale o possa comunque agevolare l'attività di persone nei confronti delle quali è stata

proposta o applicata una delle misure di prevenzione personale o patrimoniale previste dagli articoli 6 e 24 del presente decreto, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *i-bis*), del presente decreto, ovvero per i delitti di cui agli articoli 603-*bis*, 629, 644, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, e non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali di cui al capo I del presente titolo, il tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone sopraindicate dispone l'amministrazione giudiziaria delle aziende o dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle predette attività economiche, su proposta dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 17 del presente decreto.

2. L'amministrazione giudiziaria dei beni è adottata per un periodo non superiore a un anno e può essere prorogata di ulteriori sei mesi per un periodo comunque non superiore complessivamente a due anni, a richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, a seguito di relazione dell'amministratore giudiziario che evidenzia la necessità di completare il programma di sostegno e di aiuto alle imprese amministrate e la rimozione delle situazioni di fatto e di diritto che avevano determinato la misura.

3. Con il provvedimento di cui al comma 1, il tribunale nomina il giudice delegato e l'amministratore giudiziario, il quale esercita tutte le facoltà spettanti ai titolari dei diritti sui beni e sulle aziende oggetto della misura. Nel caso di imprese esercitate in forma societaria, l'amministratore giudiziario può esercitare i poteri spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organi sociali secondo le modalità stabilite dal tribunale, tenuto conto delle esigenze di prosecuzione dell'attività d'impresa, senza percepire ulteriori emolumenti.

4. Il provvedimento di cui al comma 1 è eseguito sui beni aziendali con l'immissione dell'amministratore nel possesso e con l'iscrizione nel registro tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel quale è iscritta l'impresa. Qualora oggetto della misura siano beni immobili o altri beni soggetti a iscrizione in pubblici registri, il provvedimento di cui al comma 1 deve essere trascritto nei medesimi pubblici registri.

5. L'amministratore giudiziario adempie agli obblighi di relazione e segnalazione di cui all'articolo 36, comma 2, anche nei confronti del pubblico ministero. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai capi I e II del titolo III del presente libro.

6. Entro la data di scadenza dell'amministrazione giudiziaria dei beni o del sequestro di cui al comma 7, il tribunale, qualora non disponga il rinnovo del provvedimento, delibera in camera di consiglio la revoca della misura disposta ed eventualmente la contestuale applicazione del controllo giudiziario di cui all'articolo 34-*bis*, ovvero la confisca dei beni che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. Alla camera di consiglio partecipano il giudice delegato e il pubblico ministero. Al procedimento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal titolo I, capo II, sezione I, del presente libro. Per le impugnazioni contro i provvedimenti di revoca con controllo giudiziario e di confisca si applicano le disposizioni previste dall'articolo 27.

7. Quando vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di cui al comma 1 vengano dispersi, sottratti o alienati, nei casi in cui si ha motivo di ritenere che i beni siano frutto di attività illecite o ne costituiscano l'impiego, i soggetti di cui all'articolo 17 possono richiedere al tribunale di disporre il sequestro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal presente titolo. Il sequestro è disposto sino alla scadenza del termine stabilito a norma del comma 2».

Art. 11.

Approvato

(Controllo giudiziario delle aziende)

1. Al capo V del titolo II del libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo l'articolo 34 è aggiunto il seguente:

«Art. 34-*bis*. - *(Controllo giudiziario delle aziende)*. - 1. Quando l'agevolazione prevista dal comma 1 dell'articolo 34 risulta occasionale, il tribunale dispone, anche d'ufficio, il controllo giudiziario delle attività economiche e delle aziende di cui al medesimo comma 1, se sussistono circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionarne l'attività.

2. Il controllo giudiziario è adottato dal tribunale per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a tre anni. Con il provvedimento che lo dispone, il tribunale può:

a) imporre nei confronti di chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni e delle aziende di cui al comma 1 l'obbligo di comunicare al questore e al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti all'estero, ovvero della sede legale se si tratta di un'impresa, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti e gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a euro 7.000 o del valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al reddito della persona o al patrimonio e al volume d'affari dell'impresa. Tale obbligo deve essere assolto entro dieci giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno precedente;

b) nominare un giudice delegato e un amministratore giudiziario, il quale riferisce periodicamente, almeno bimestralmente, gli esiti dell'attività di controllo al giudice delegato e al pubblico ministero.

3. Con il provvedimento di cui alla lettera b) del comma 2, il tribunale stabilisce i compiti dell'amministratore giudiziario finalizzati alle attività di controllo e può imporre l'obbligo:

a) di non cambiare la sede, la denominazione e la ragione sociale, l'oggetto sociale e la composizione degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza e di non compiere fusioni o altre trasformazioni, senza l'autorizzazione da parte del giudice delegato;

b) di adempiere ai doveri informativi di cui alla lettera a) del comma 2 nei confronti dell'amministratore giudiziario;

c) di informare preventivamente l'amministratore giudiziario circa eventuali forme di finanziamento della società da parte dei soci o di terzi;

d) di adottare ed efficacemente attuare misure organizzative, anche ai sensi degli articoli 6, 7 e 24-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni;

e) di assumere qualsiasi altra iniziativa finalizzata a prevenire specificamente il rischio di tentativi di infiltrazione o condizionamento mafiosi.

4. Per verificare il corretto adempimento degli obblighi di cui al comma 3, il tribunale può autorizzare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria ad accedere presso gli uffici dell'impresa nonché presso uffici pubblici, studi professionali, società, banche e intermediari mobiliari al fine di acquisire informazioni e copia della documentazione ritenute utili. Nel caso in cui venga accertata la violazione di una o più prescrizioni ovvero ricorrano i presupposti di cui al comma 1 dell'articolo 34, il tribunale può disporre l'amministrazione giudiziaria dell'impresa.

5. Il titolare dell'attività economica sottoposta al controllo giudiziario può proporre istanza di revoca. In tal caso il tribunale fissa l'udienza entro dieci giorni dal deposito dell'istanza e provvede nelle forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale. All'udienza partecipano il giudice delegato, il pubblico ministero e, ove nominato, l'amministratore giudiziario.

6. Le imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva ai sensi dell'articolo 84, comma 4, che abbiano proposto l'impugnazione del relativo provvedimento del prefetto, possono richiedere al tribunale competente per le misure di prevenzione l'applicazione del controllo giudiziario di cui alla lettera b) del comma 2 del presente articolo. Il tribunale, sentiti il procuratore distrettuale competente e gli altri soggetti interessati, nelle forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale, accoglie la richiesta, ove ne ricorrano i presupposti; successivamente, anche sulla base della relazione dell'amministratore giudiziario, può revocare il controllo giudiziario e, ove ne ricorrano i presupposti, disporre altre misure di prevenzione patrimoniali.

7. Il provvedimento che dispone l'amministrazione giudiziaria prevista dall'articolo 34 o il controllo giudiziario ai sensi del comma 6 del presente articolo sospende gli effetti di cui all'articolo 94».

Art. 12.

Approvato nel testo emendato (*)

(Trattazione dei procedimenti di prevenzione patrimoniale)

1. Al titolo II del libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il capo V è aggiunto il

seguente:

«Capo V-bis.

TRATTAZIONE PRIORITARIA DEL PROCEDIMENTO

Art. 34-ter. - (*Trattazione prioritaria dei procedimenti di prevenzione patrimoniale*). - 1. È assicurata la priorità assoluta nella trattazione dei procedimenti previsti dagli articoli 16 e seguenti del presente decreto.

2. I dirigenti degli uffici giudicanti e requirenti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la trattazione e la definizione prioritaria dei procedimenti di cui al comma 1 e il rispetto dei termini previsti. I provvedimenti sono tempestivamente comunicati al consiglio giudiziario e al Consiglio superiore della magistratura. Il dirigente dell'ufficio comunica, sulla base delle indicazioni del Consiglio superiore della magistratura, con cadenza annuale, a tale organo e al Ministero della giustizia i dati sulla durata dei relativi procedimenti. Il Consiglio superiore della magistratura e il Ministero della giustizia valutano gli effetti dei provvedimenti adottati dai dirigenti degli uffici sulla trattazione prioritaria, sulla durata e sul rispetto dei termini dei procedimenti indicati al comma 1. In sede di comunicazioni sull'amministrazione della giustizia, ai sensi dell'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il Ministro della giustizia riferisce alle Camere in merito alla trattazione dei procedimenti di cui al comma 1 del presente articolo».

2. Al comma 1-bis dell'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo le parole: «e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «nel procedimento applicativo delle misure di prevenzione personali o patrimoniali, disciplinato dall'articolo 7, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, quando l'interessato sia detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne faccia tempestiva richiesta,».

(*) Cfr. emendamento 2.300

EMENDAMENTO

12.100

[GIARRUSSO](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 34-ter», comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché dei procedimenti penali nei quali è stato applicato un sequestro di cui all'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 nonché negli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché dei procedimenti penali nei quali è stato applicato un sequestro ex articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356».

Capo III

AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E DESTINAZIONE DI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ARTICOLO 13 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 13.

Approvato nel testo emendato

(Amministrazione dei beni sequestrati)

1. All'articolo 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dal capo I del titolo II del presente libro il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e un amministratore giudiziario. Qualora la gestione dei beni in stato di sequestro sia particolarmente complessa, anche avuto riguardo al numero

dei comuni ove sono situati i beni immobili o i complessi aziendali o alla natura dell'attività aziendale da proseguire o al valore ingente del patrimonio, il tribunale può nominare più amministratori giudiziari. In tal caso il tribunale stabilisce se essi possano operare disgiuntamente.

2. L'amministratore giudiziario è scelto tra gli iscritti nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari secondo criteri di trasparenza che assicurano la rotazione degli incarichi tra gli amministratori, tenuto conto della natura e dell'entità dei beni in stato di sequestro, delle caratteristiche dell'attività aziendale da proseguire e delle specifiche competenze connesse alla gestione. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuati criteri di nomina degli amministratori giudiziari e dei coadiutori che tengano conto del numero degli incarichi aziendali in corso, comunque non superiore a tre, della natura monocratica o collegiale dell'incarico, della tipologia e del valore dei compensi da amministrare, avuto riguardo anche al numero dei lavoratori, della natura diretta o indiretta della gestione, dell'ubicazione dei beni sul territorio, delle pregresse esperienze professionali specifiche. Con lo stesso decreto sono altresì stabiliti i criteri per l'individuazione degli incarichi per i quali la particolare complessità dell'amministrazione o l'eccezionalità del valore del patrimonio da amministrare determinano il divieto di cumulo. L'amministratore giudiziario è nominato con decreto motivato. All'atto della nomina l'amministratore giudiziario comunica al tribunale se e quali incarichi analoghi egli abbia in corso, anche se conferiti da altra autorità giudiziaria o dall'Agenzia.

2-bis. L'amministratore giudiziario di aziende sequestrate è scelto tra gli iscritti nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari.

2-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41-bis, comma 7, l'amministratore giudiziario di cui ai commi 2 e 2-bis può altresì essere nominato tra il personale dipendente dell'Agenzia, di cui all'articolo 113-bis. In tal caso l'amministratore giudiziario dipendente dell'Agenzia, per lo svolgimento dell'incarico, non ha diritto ad emolumenti aggiuntivi rispetto al trattamento economico in godimento, ad eccezione del rimborso delle spese di cui al comma 9.

3. Non possono essere nominate le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con esse conviventi, né le persone condannate a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o le pene accessorie previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione o nei confronti dei quali sia stato disposto il rinvio a giudizio per i reati di cui all'articolo 4 del presente decreto o per uno dei reati previsti dal libro II, titolo II, capo I, e titolo III, capo I, del codice penale. Non possono altresì essere nominate le persone che abbiano svolto attività lavorativa o professionale in favore del proposto o delle imprese a lui riconducibili. Le stesse persone non possono, altresì, svolgere le funzioni di coadiutore o di diretto collaboratore dell'amministratore giudiziario nell'attività di gestione. Non possono assumere l'ufficio di amministratore giudiziario, né quelli di coadiutore o diretto collaboratore dell'amministratore giudiziario, il coniuge, i parenti fino al quarto grado, gli affini entro il secondo grado, i conviventi o commensali abituali del magistrato che conferisce l'incarico.

4. L'amministratore giudiziario chiede al giudice delegato di essere autorizzato, ove necessario, a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, da tecnici o da altri soggetti qualificati. Ove la complessità della gestione lo richieda, anche successivamente al sequestro, l'amministratore giudiziario organizza, sotto la sua responsabilità, un proprio ufficio di coadiuizione, la cui composizione e il cui assetto interno devono essere comunicati al giudice delegato indicando altresì se e quali incarichi analoghi abbiano in corso i coadiutori, assicurando la presenza, nel caso in cui si tratti dei beni di cui all'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di uno dei soggetti indicati nell'articolo 9-bis del medesimo codice. Il giudice delegato ne autorizza l'istituzione tenuto conto della natura dei beni e delle aziende in stato di sequestro e degli oneri che ne conseguono.

5. L'amministratore giudiziario riveste la qualifica di pubblico ufficiale e deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio. Egli ha il compito di provvedere alla gestione, alla custodia e alla conservazione dei beni sequestrati anche nel corso degli eventuali giudizi di impugnazione, sotto la

direzione del giudice delegato, al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni medesimi»;

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. L'amministratore giudiziario che, anche nel corso della procedura, cessa dal suo incarico, deve rendere il conto della gestione ai sensi dell'articolo 43».

2. Dopo l'articolo 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:

«Art. 35-bis. - (*Responsabilità nella gestione e controlli della pubblica amministrazione*). - 1. Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da responsabilità civile l'amministratore giudiziario, il coadiutore nominato ai sensi dell'articolo 35, comma 4, e l'amministratore nominato ai sensi dell'articolo 41, comma 6, per gli atti di gestione compiuti nel periodo di efficacia del provvedimento di sequestro.

2. Dalla data del sequestro e sino all'approvazione del programma di cui all'articolo 41, comma 1, lettera c), gli accertamenti a qualsiasi titolo disposti sull'azienda sequestrata dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono notificati all'amministratore giudiziario. Per un periodo di sei mesi dalla notificazione dell'accertamento è sospesa l'irrogazione delle sanzioni ed entro lo stesso termine l'amministratore giudiziario procede alla sanatoria delle violazioni eventualmente riscontrate, presentando apposita istanza alla pubblica amministrazione interessata, sentito il giudice delegato. Per la durata indicata nel periodo precedente rimangono sospesi i relativi termini di prescrizione.

3. Al fine di consentire la prosecuzione dell'attività dell'impresa sequestrata o confiscata, il prefetto della provincia rilascia all'amministratore giudiziario la nuova documentazione antimafia di cui all'articolo 84. Tale documentazione ha validità per l'intero periodo di efficacia dei provvedimenti di sequestro e confisca dell'azienda e sino alla destinazione della stessa disposta ai sensi dell'articolo 48».

3. All'articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) l'indicazione, lo stato e la consistenza dei singoli beni ovvero delle singole aziende, nonché i provvedimenti da adottare per la liberazione dei beni sequestrati»;

2) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) l'indicazione delle forme di gestione più idonee e redditizie dei beni, anche ai fini delle determinazioni che saranno assunte dal tribunale ai sensi dell'articolo 41»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La cancelleria dà avviso alle parti del deposito della relazione dell'amministratore giudiziario ed esse possono prenderne visione ed estrarne copia limitatamente ai contenuti di cui alla lettera b) del comma 1. Ove siano formulate contestazioni motivate sulla stima dei beni entro venti giorni dalla ricezione dell'avviso, il tribunale, se non le ritiene inammissibili, sentite le parti, procede all'accertamento del presumibile valore di mercato dei beni medesimi nelle forme della perizia ai sensi degli articoli 220 e seguenti del codice di procedura penale. Fino alla conclusione della perizia, la gestione prosegue con le modalità stabilite dal giudice delegato».

4. Al comma 3 dell'articolo 37 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono stabilite le norme per la gestione dei ricavi derivanti dall'amministrazione dei beni immobili.».

5. I commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 38 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono sostituiti dai seguenti:

«1. Fino al decreto di confisca di secondo grado emesso dalla corte di appello nei procedimenti di prevenzione, l'Agenzia svolge attività di ausilio e di supporto all'autorità giudiziaria, con le modalità previste dagli articoli 110, 111 e 112, proponendo altresì al tribunale l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione o assegnazione.

2. All'Agenzia sono comunicati per via telematica i provvedimenti di modifica o revoca del sequestro e

quelli di autorizzazione al compimento di atti di amministrazione straordinaria. L'Agenzia effettua le comunicazioni telematiche con l'autorità giudiziaria attraverso il proprio sistema informativo, inserendo tutti i dati necessari per consentire quanto previsto dagli articoli 40, comma 3-ter, e 41, comma 2-ter. La mancata pubblicazione comporta responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

3. Con il provvedimento di confisca emesso in giudizio di appello l'amministrazione dei beni è conferita all'Agenzia, che ne cura la gestione fino all'emissione del provvedimento di destinazione. L'Agenzia si avvale, per la gestione, di un coadiutore individuato nell'amministratore giudiziario nominato dal tribunale, salvo che non ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 35, comma 7, o che non sussistano altri giusti motivi. L'Agenzia comunica al tribunale il provvedimento di conferimento dell'incarico. L'incarico ha durata fino alla destinazione del bene, salvo che non intervenga revoca espressa.

4. L'amministratore giudiziario, dopo il decreto di confisca di secondo grado emesso dalla corte di appello, provvede agli adempimenti di cui all'articolo 42 e all'approvazione del rendiconto della gestione giudiziale dinanzi al giudice delegato. Per l'attività di amministrazione condotta sotto la direzione dell'Agenzia il coadiutore predispone separato conto di gestione. L'Agenzia provvede all'approvazione del nuovo rendiconto della gestione.

5. L'Agenzia, entro un mese dalla comunicazione del deposito del provvedimento di confisca di secondo grado, pubblica nel proprio sito *internet* l'elenco dei beni immobili oggetto di confisca al fine di facilitare la richiesta di utilizzo da parte degli aventi diritto».

6. All'articolo 39 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«*1-bis.* A tal fine, dopo che il giudice delegato lo ha autorizzato a stare in giudizio, l'amministratore giudiziario inoltra richiesta per via telematica all'Avvocatura dello Stato. Ove l'Avvocato generale dello Stato non si esprima entro cinque giorni, il giudice delegato può autorizzare la nomina di un libero professionista».

EMENDAMENTI

13.100

[GIARRUSSO](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#)

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), capoverso «1»*, sostituire il secondo ed il terzo periodo con i seguenti: «L'Agenzia è nominata, di regola, quale amministratore giudiziario, ferma restando la possibilità per quest'ultima di farsi coadiuvare ai sensi dell'articolo 38, comma 3»;

b) *al comma 1, lettera a), capoverso «2»*, primo periodo, sostituire le parole: «L'amministratore giudiziario», con le seguenti: «In caso di, motivato parere contrario alla nomina da parte dell'Agenzia, l'amministratore giudiziario»;

c) *al comma 1, lettera a), capoverso «2»*, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Qualora la gestione dei beni in stato di sequestro sia particolarmente complessa, anche avuto riguardo al numero dei comuni ove sono situati i beni immobili o i complessi aziendali o alla natura dell'attività aziendale da proseguire o al valore ingente del patrimonio, il tribunale può nominare più amministratori giudiziari. In tal caso il tribunale stabilisce se essi possano operare disgiuntamente»;

d) *al comma 1, lettera a), capoverso «3»*, primo periodo, dopo le parole: «Non possono essere nominate», inserire le seguenti: «amministratori giudiziari né coadiutori dell'amministrazione giudiziaria»;

e) *al comma 5, capoverso «1»*, dopo la parola: «Agenzia» inserire le seguenti: «, ove non le siano state conferite le funzioni di amministratore giudiziario,».

13.101

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BOCCHINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [MINEO](#), [PETRAGLIA](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso, al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il tribunale, nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende ubicate in territori a maggior intensità mafiosa e particolarmente fragili dal punto di vista sociale ed economico, con esigenze immediate di ripresa ovvero di continuità produttiva al fine di evitare possibili fuoriuscite dal mercato, con gravi conseguenze sociali, nomina come amministratore giudiziario il presidente della cooperativa di lavoratori dell'impresa sequestrata che si costituisce su richiesta e senza oneri a carico dello Stato».

Conseguentemente, al capoverso «2», primo periodo, dopo le parole: «l'amministratore giudiziario» inserire le seguenti: «, ad eccezione della cooperativa di cui al comma 1,».

13.102

[MUSSINI](#), [SIMEONI](#), [VACCIANO](#), [BENCINI](#), [MOLINARI](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso, al comma 2, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «comunque non superiore a tre».

13.103

[BUCCARELLA](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché coloro nei confronti dei quali sia ravvisata la sussistenza di gravi ragioni di convenienza che ostino all'assunzione dell'ufficio».

13.104

[BUCCARELLA](#)

V. testo 2

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Non possono altresì assumere l'ufficio di amministratore giudiziario, né quelli di coadiutore o diretto collaboratore dell'amministratore giudiziario, i creditori o debitori del magistrato che conferisce l'incarico, del suo coniuge o dei suoi figli, né le persone legate da uno stabile rapporto di collaborazione professionale con il coniuge o i figli dello stesso magistrato, né i prossimi congiunti, i conviventi, i ereditari o debitori del personale di cancelleria che assiste lo stesso magistrato».

13.104 (testo 2)

[BUCCARELLA](#)

Approvato

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non possono altresì assumere l'ufficio di amministratore giudiziario, né quelli di coadiutore o diretto collaboratore dell'amministratore giudiziario, i creditori o debitori del magistrato che conferisce l'incarico, del suo coniuge o dei suoi figli, né le persone legate da uno stabile rapporto di collaborazione professionale con il coniuge o i figli dello stesso magistrato, né i prossimi congiunti, i conviventi, i creditori o debitori del dirigente di cancelleria che assiste lo stesso magistrato».

13.105

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BOCCHINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#),
[MINEO](#), [PETRAGLIA](#)

Respinto

Al comma 5, capoverso «5», al comma 5 dopo le parole: «oggetto di confisca» inserire le seguenti: «nonché l'elenco delle aziende confiscate con l'indicazione analitica ed estimativa delle attività e della situazione patrimoniale economica, finanziaria e produttiva».

Allegato B

Pareri espressi dalla 1ª e dalla 5ª Commissione permanente sul testo dei disegni di legge nn. 2134, 456, 799, 1180, 1210, 1225, 1366, 1431, 1687, 1690, 1957, 2060, 2089 e sui relativi emendamenti

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, nonché gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 18.300 (testo 2) e 18.302 (testo 2). Il parere è non ostativo sugli emendamenti 26.0.300 (testo 2), 26.0.100 (testo 2) e sul subemendamento 26.0.300 (testo 2)/l.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo.

In relazione agli emendamenti esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.100, 27.103, 30.0.300, 30.0.100, 32.101, 36.100, 13.100, 18.100, 18.101, 18.300, 18.301, 18.302, 18.0.300, 18.0.100, 18.0.102, 27.301, 30.0.350, 32.0.100, 13.101, 14.100, 14.101, 14.102, 15.0.100, 18.103, 18.104, 27.108, 29.100 e 29.300.

Il parere è di semplice contrarietà sull'emendamento 14.103.

Il parere sull'emendamento 27.300 è di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento in fine del seguente periodo: "Il passaggio del personale all'Agenzia determina la soppressione del posto in organico nell'amministrazione di appartenenza, con conseguente trasferimento delle relative risorse finanziarie al bilancio dell'Agenzia medesima".

Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta è pervenuta al banco della Presidenza la seguente comunicazione:

Disegno di legge n. 2134:

sull'emendamento 13.102, la senatrice Rizzotti avrebbe voluto esprimere un voto di astensione.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bubbico, Cantini, Cassano, Castaldi, Catalfo, Cattaneo, Chiavaroli, Compagna, Della Vedova, De Poli, Di Biagio, D'Onghia, Fabbri, Formigoni, Gentile, Monti, Nencini, Olivero, Palermo, Piano, Pizzetti, Rubbia, Ruvo, Stucchi, Valentini e Zin.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casson, Crimi, Esposito Giuseppe, Marton e Romani Paolo, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Amoruso, Chiti, Corsini, De Pietro, Divina, Fazzone, Gambaro e Giro, per attività dell'Assemblea del Consiglio d'Europa.

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione

I senatori Auricchio e Piccinelli hanno comunicato di aderire al Gruppo parlamentare Forza Italia - Il Popolo della Libertà XVII Legislatura.

Il Presidente del Gruppo parlamentare Forza Italia - Il Popolo della Libertà XVII Legislatura ha accettato tale adesione.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare Forza Italia - Il Popolo della Libertà XVII Legislatura ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

5a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Piccinelli;

8a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Piccinelli;

9a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Ghedini;

11a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Ghedini.

Domande di autorizzazione ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, trasmissione e deferimento

Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 23 giugno 2017, pervenuta il successivo 27 giugno, ha richiesto, ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, nonché dell'articolo 6, comma 2, della legge 20 giugno 2003, n. 140, l'autorizzazione all'utilizzo di conversazioni telefoniche cui ha preso parte la senatrice Simona Vicari, con riferimento al procedimento penale n. 13355/2016 R.G. mod. 21.

La predetta richiesta è stata deferita, ai sensi degli articoli 34, comma 1, e 135 del Regolamento, alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari (*Doc. IV*, n. 16).

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio, trasmissione e deferimento

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, con lettera in data 22 giugno 2017, pervenuta il successivo 27 giugno, ha trasmesso la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Alfredo Robledo per il reato di cui all'articolo 290 del codice penale.

La predetta richiesta è stata deferita, ai sensi degli articoli 34, comma 1, e 135 del Regolamento, alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari (*Doc. IV*, n. 17).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Rizzotti Maria, Gasparri Maurizio, Alicata Bruno, Malan Lucio, Amidei Bartolomeo, Mandelli Andrea, Rossi Mariarosaria, Floris Emilio, Marin Marco, Piccoli Giovanni, Gibiino Vincenzo, Liuzzi Pietro

Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare (2868)

(presentato in data 28/06/2017).

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 7^a Commissione permanente Pubbl. istruzione in data 28/06/2017 il senatore Martini Claudio ha presentato la relazione 2227-A sul disegno di legge:

sen. Fabbri Camilla

"Disposizioni per la celebrazione dei centocinquanta anni dalla morte di Gioachino Rossini" (2227)
(presentato in data 02/02/2016).

Governo, trasmissione di atti

Con lettere in data 20 giugno 2017 il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di Caprese Michelangelo (Arezzo); Giungano (Salerno); Brindisi; Orta di Atella (Caserta) e Decollatura (Catanzaro).

Governo, trasmissione di atti concernenti procedure d'infrazione

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 21 giugno 2017, ha inviato, in ottemperanza dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione sulla procedura d'infrazione n. 2017/2065, avviata - ai sensi dell'articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - concernente l'attuazione degli articoli 10 e 11 della direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e degli articoli 11 e 37 della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 13a e alla 14a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 166/1).

Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti

E' pervenuto al Senato il seguente voto della regione Emilia-Romagna:

risoluzione sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Un'iniziativa per sostenere l'equilibrio tra attività professionale e vita familiare di genitori e prestatori di assistenza che lavorano (COM (2017) 252 final) del 26 aprile 2017 e sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio (COM(2017) 253 final del 26 aprile 2017).

Il predetto voto è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 138 del Regolamento, alla 1a alla 3a, alla 11a e alla 14a Commissione permanente (n. 129).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

La Commissione europea, in data 28 giugno 2017, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 1999/62/CE, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture, per quanto riguarda determinate disposizioni concernenti le tasse sugli autoveicoli (COM (2017) 276 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito alla 8ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 10 agosto 2017.

Le Commissioni 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 8ª Commissione entro il 3 agosto 2017.

La Commissione europea, in data 28 giugno 2017, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica (COM (2017) 335 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito alla 6ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 10 agosto 2017.

Le Commissioni 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 6ª Commissione entro il 3 agosto 2017.

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni, deferite, ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti, competenti per materia:

il signor Massimo Villone, da Roma, e numerosissimi altri cittadini chiedono l'introduzione di un sistema elettorale in cui non siano previsti premi di maggioranza, capilista bloccati né candidature multiple (*Petizione n. 1599*), assegnata alla 1ª Commissione;

il signor Francesco Pugliese, da Bologna, e numerosissimi altri cittadini chiedono la liberalizzazione della vendita dei farmaci di fascia C (*Petizione n. 1600*), assegnata alla 12ª Commissione;

il signor Enrico Andreoni, da Pesaro, chiede il ripristino dell'istituto della responsabilità solidale negli appalti pubblici (*Petizione n. 1601*), assegnata alla 8ª Commissione;

il signor Renato Lelli, da San Pietro in Cariano (Verona), chiede:

il rafforzamento dei controlli sulle organizzazioni non governative impegnate in operazioni di soccorso dei migranti nel Mar Mediterraneo (*Petizione n. 1602*), assegnata alla 1ª Commissione;

nuove norme per la repressione della pedofilia (*Petizione n. 1603*), assegnata alla 2ª Commissione;

l'unificazione delle banche dati dei centri regionali per l'impiego (*Petizione n. 1604*), assegnata alla 11ª Commissione;

nuove norme volte ad escludere la responsabilità di chi cagiona il danno per legittima difesa (*Petizione n. 1605*), assegnata alla 2ª Commissione;

l'abolizione delle correnti negli organismi rappresentativi dei magistrati (*Petizione n. 1606*), assegnata alla 2ª Commissione;

misure per il rafforzamento degli organici della Polizia di Stato (*Petizione n. 1607*), assegnata alla 1ª Commissione;

norme volte a garantire il risarcimento delle spese legali in caso di sentenza di assoluzione (*Petizione n. 1608*), assegnata alla 2ª Commissione;

modifiche alla disciplina vigente volte a limitare l'abuso della decretazione d'urgenza e della posizione

della questione di fiducia da parte del Governo (*Petizione n. 1609*), assegnata alla 1^a Commissione;

modifiche alla disciplina costituzionale per l'abbassamento del quorum necessario alla validità del referendum abrogativo (*Petizione n. 1610*), assegnata alla 1^a Commissione;

il signor Benito Alberto Ruii, da Carate Brianza (Monza e Brianza), chiede nuove norme in materia di modalità e tempi di esame delle petizioni (*Petizione n. 1611*), assegnata alla 1^a Commissione;

il signor Alberto Diambra, da Senigallia (Ancona), chiede misure urgenti per fronteggiare il rischio idrogeologico della zona PEEP MISA nel comune di Senigallia (*Petizione n. 1612*), assegnata alla 13^a Commissione;

il signor Sandro Dalla Barba, da Salzano (Venezia), chiede interventi per limitare le richieste di trattamento sanitario obbligatorio (*Petizione n. 1613*), assegnata alla 12^a Commissione;

il signor Luca Bennati, da Roma, e altri cittadini chiedono modifiche al disegno di legge n. 2287-bis, recante il codice dello spettacolo, volte ad introdurre il divieto di utilizzazione degli animali nelle attività circensi (*Petizione n. 1614*), assegnata alla 7^a Commissione;

il signor Goffredo Costa, da Mugnano di Napoli (Napoli), chiede la calendarizzazione in Commissione del disegno di legge n. 2735, in materia di reati militari (*Petizione n. 1615*), assegnata alle Commissioni riunite 2^a e 4^a;

il signor Vincenzo Giovanni, da Roma, chiede:

modifiche alla normativa vigente in materia di congedo dall'attività lavorativa in via anticipata, con particolare riferimento ai malati oncologici (*Petizione n. 1616*), assegnata alla 11^a Commissione;

modifiche all'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente la determinazione del prezzo di cessione delle unità abitative di edilizia sociale (*Petizione n. 1617*), assegnata alla 13^a Commissione;

il signor Martino Nuvoli, da Bolotana (Nuoro), chiede un intervento legislativo in materia di pubblicità del patrimonio degli amministratori pubblici e dei loro familiari (*Petizione n. 1618*), assegnata alla 1^a Commissione;

il signor Fabrizio Corti, da Baiso (Reggio Emilia), e numerosi altri cittadini chiedono interventi urgenti per la tutela della sicurezza dei cittadini, con particolare riferimento al reato di furto in abitazione (*Petizione n. 1619*), assegnata alla 2^a Commissione;

la signora Paola Furlano e il signor Valter Tarondo, da Udine, chiedono interventi legislativi per garantire il diritto di tutti i bambini alla registrazione della dichiarazione di nascita, indipendentemente dallo status di soggiornante dei genitori (*Petizione n. 1620*), assegnata alla 1^a Commissione;

il signor Mimmo Di Garbo, da Castelbuono (Palermo), chiede iniziative per l'istituzione dell'Ordine al merito dei donatori di sangue (*Petizione n. 1621*), assegnata alla 1^a Commissione;

il signor Francesco Verrina, da Città di Castello (Perugia), e altri cittadini chiedono modifiche all'articolo 11 della Costituzione volte a evitare la partecipazione dell'Italia a qualsiasi intervento militare, anche sotto l'egida di organizzazioni internazionali (*Petizione n. 1622*), assegnata alla 1^a Commissione;

il signor Alfio Lisi, da Catania, chiede il riconoscimento delle responsabilità, pubbliche e private, per le morti dei lavoratori nelle ex miniere di zolfo in Sicilia (*Petizione n. 1623*), assegnata alla 11^a Commissione;

il signor Fulvio Fiorentini, da Civita Castellana (Viterbo), chiede:

l'introduzione dell'obbligo di indicare negli annunci immobiliari la presenza di eventuali vincoli storico-artistici o paesaggistici (*Petizione n. 1624*), assegnata alla 7^a Commissione;

modifiche alla normativa vigente in materia di inquinamento acustico ed elettromagnetico (*Petizione n. 1625*), assegnata alla 13^a Commissione;

modifiche alla normativa vigente per il rafforzamento della tutela dei centri storici e dei borghi antichi (*Petizione n. 1626*), assegnata alla 7^a Commissione;

norme per assicurare il controllo e l'accertabilità di tutti gli interventi realizzati sul patrimonio forestale, sui beni del verde pubblico e sulle acque sotterranee e superficiali (*Petizione n. 1627*), assegnata alla 13^a Commissione;

l'approvazione di provvedimenti in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo (*Petizione n. 1628*), assegnata alle Commissioni riunite 9^a e 13^a;

la signora Nadia Carmen Brignone, da Cairo Montenotte (Savona), ed altri cittadini chiedono l'ampliamento della categoria legislativamente prevista dei lavori usuranti e gravosi e delle relative agevolazioni previdenziali, con particolare riferimento alla situazione dei lavoratori della centrale elettrica di Vado Ligure (*Petizione n. 1629*), assegnata alla 11^a Commissione;

il signor Massimo Torre, da Genova, chiede:

modifiche alla normativa vigente in materia di compravendita di prodotti e servizi finanziari, al fine di introdurre misure ulteriori a tutela dei consumatori (*Petizione n. 1630*), assegnata alla 6^a Commissione;

iniziative affinché l'ufficio del Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa utilizzi un indirizzo di posta elettronica certificata (*Petizione n. 1631*), assegnata alla 3^a Commissione;

il signor Aurelio Rosini, da Mariglianella (Napoli), chiede:

modifiche al codice della strada in materia di intersezioni stradali a circolazione rotatoria (*Petizione n. 1632*), assegnata alla 8^a Commissione;

il rafforzamento delle misure volte a evitare che le navi da crociera effettuino manovre pericolose in prossimità della costa (*Petizione n. 1633*), assegnata alla 8^a Commissione;

il signor Paolo Tiberi, da Milano, chiede modifiche alla disciplina in materia di omicidio stradale (*Petizione n. 1634*), assegnata alla 2^a Commissione;

il signor Luigi Nosenzo, da Alessandria, chiede norme che, in luogo del premio di maggioranza previsto nella legge elettorale, introducano la possibilità di una soglia di approvazione ridotta per le deliberazioni delle Camere (*Petizione n. 1635*), assegnata alla 1^a Commissione;

il signor Simon Baraldi, da Bologna, chiede:

l'estensione del divieto di fumo anche alle aree pubbliche all'aperto (*Petizione n. 1636*), assegnata alla 12^a Commissione;

nuove norme per la regolamentazione della prostituzione (*Petizione n. 1637*), assegnata alla 2^a Commissione;

interventi per garantire la possibilità di interruzione volontaria della gravidanza in tutte le strutture pubbliche e l'abolizione della possibilità di obiezione di coscienza in ambito sanitario (*Petizione n. 1638*), assegnata alla 12^a Commissione;

l'abolizione della possibilità di svolgere attività intramuraria nelle strutture sanitarie pubbliche (*Petizione n. 1639*), assegnata alla 12^a Commissione;

il signor Francesco Di Pasquale, da Cancellò ed Arnone (Caserta), chiede:

misure contro l'occupazione abusiva di immobili (*Petizione n. 1640*), assegnata alla 13^a Commissione;

interventi urgenti per l'ammodernamento delle strutture fognarie e delle reti idriche in Campania (*Petizione n. 1641*), assegnata alla 13^a Commissione;

interventi per il riordino dei servizi sanitari in Campania (*Petizione n. 1642*), assegnata alla 12^a Commissione;

interventi per la manutenzione delle strade nella provincia di Caserta (*Petizione n. 1643*), assegnata alla 8^a Commissione;

il signor Alessandro Desideri, da Poggio Bustone (Rieti), e numerosissimi altri cittadini chiedono la calendarizzazione e l'approvazione del disegno di legge n. 2677, recante misure urgenti in favore dei lavoratori socialmente utili e delega al Governo per la loro stabilizzazione occupazionale (*Petizione n. 1644*), assegnata alla 11^a Commissione.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Scibona ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-07692 del senatore Puglia ed altri.

Mozioni

[MANDELLI](#), [SERAFINI](#), [ELORIS](#), [Marianosaria.ROSSI](#), [PICCINELLI](#), [ZUEFADA](#), [RIZZOTTI](#), [BOCCARDI](#), [CASSINELLI](#) - Il Senato,

premesso che:

il 12 giugno 2017 si è celebrata la giornata mondiale contro il lavoro minorile, istituita

dall'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO), già agenzia delle Nazioni unite;
l'abolizione del lavoro minorile è tra le norme fondamentali e universali in materia di lavoro per l'ILO;
l'Italia ha ratificato la convenzione dell'ILO n. 182 sulle forme peggiori di lavoro minorile del 1999 e la convenzione n. 138 sull'età minima del 1973;
le stime più aggiornate, risalenti al 2013, sul fenomeno del lavoro minorile sono fornite da "Save the children" in collaborazione con l'associazione "Bruno Trentin". Secondo lo studio, i minori di 16 anni che lavorano in Italia sono 260.000, una cifra che in percentuale si traduce nel 5,2 per cento della popolazione compresa tra i 7 e i 15 anni;
la fascia tra i 14 e i 15 anni conta il 54 per cento formato da maschi e il 46 per cento da femmine, residenti in Italia. Tra questi solo il 5 per cento è di provenienza straniera;
il Parlamento ha approvato la legge n. 47 del 2017, recante misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. Secondo l'art. 2, le disposizioni ivi previste si applicano ai minorenni non aventi cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trovano per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che sono altrimenti sottoposti alla giurisdizione italiana privi di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano;
l'Italia, secondo lo studio Eurostat sul tasso di abbandono scolastico, è il quinto Paese peggiore d'Europa, dietro a Malta Spagna, Portogallo e Romania. Nonostante il nostro Paese abbia superato l'obiettivo nazionale, attestandosi oggi al 14 per cento circa dei 18-24enni che non hanno raggiunto un diploma secondario, è ancora ben lontana dal *benchmark* del 10 per cento della zona euro;
circa 3 ragazzi su 4 lavorano per attività di famiglia: le esperienze di lavoro prevalenti sono nel settore della ristorazione (18,7 per cento), quello della vendita (14,7 per cento) e nelle campagne (13,6 per cento); il nucleo familiare è lo spartiacque tra possibilità di studio e mondo del lavoro. Molti dei ragazzi interpellati da Save the children iniziano a lavorare per aiutare genitori in forte difficoltà economica o, in alternativa, si trovano costretti ad intraprendere un lavoro, perché mancano figure di riferimento all'interno delle mura domestiche. Nel primo caso si assiste a una terribile conseguenza della crisi economica, nell'altro gli adolescenti crescono troppo in fretta e senza punti di riferimento;
sempre dai dati di Save the children, un ragazzo su 5 tra i 14 e i 15 anni svolge un'attività di tipo continuativo;
l'articolo 32 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea vieta il lavoro minorile e l'età minima per l'ammissione al lavoro non può essere inferiore all'età in cui termina la scuola dell'obbligo. Inoltre, "I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro appropriate alla loro età ed essere protetti contro lo sfruttamento economico o contro ogni lavoro che possa minarne la sicurezza, la salute, lo sviluppo fisico, mentale, morale o sociale o che possa mettere a rischio la loro istruzione";
secondo i dati Coldiretti ed Eurispes nel rapporto "Agromafie 2017", il 30 per cento dei prodotti agroalimentari che arrivano in Italia provengono da Paesi extracomunitari, dove non vigono gli stessi diritti sociali della UE e dove viene sfruttato il lavoro minorile nella misura di circa 100 milioni di bambini coinvolti; lo chiamano "caporalato invisibile" e riesce ad aggirare le leggi sia nazionali che europee;
considerato che:
secondo quanto letto in un articolo del 31 maggio 2017 de "La Stampa", «da gennaio sarà operativo al ministero del Welfare l'archivio telematico che, in collaborazione con l'Inps, monitorerà in tempo reale le attività per l'infanzia nei comuni italiani. Dal 2001, infatti, il coordinamento avviene a livello regionale. Saranno colmati, quindi, i "buchì informativi" sulla condizione dei 10 milioni di minorenni italiani. I dati di flusso arriveranno al dicastero dagli enti locali. "È la prima raccolta sistematica nella storia d'Italia", spiega Raffaele Tangorra, direttore generale per l'inclusione e le politiche sociali. Ad essere censiti saranno anche i minori fuori dalla famiglia, gli affidi alle comunità, gli stranieri non accompagnati»;
già nel 12 giugno 2002 l'Istat, in occasione della giornata mondiale per il lavoro minorile, pubblicò il "Progetto per la costruzione di un sistema informativo sul lavoro minorile in Italia", dove rese note le

prime stime sul fenomeno in quegli anni. La ricerca sottolineò il suo carattere di "provvisorietà", in attesa di una migliore definizione del sistema informativo di indagine, ma pose le basi per una nuova metodologia; il rapporto purtroppo, effettuato all'interno di un gruppo di lavoro tra ISTAT e Ministero del lavoro e delle politiche sociali, non ebbe continuità; i dati Istat, relativi all'occupazione, provengono dalla rilevazione "forze lavoro" e non contengono informazioni sull'occupazione minorile, impegna il Governo:

- 1) ad informare sulle modalità e sulle attività di monitoraggio del fenomeno fornendo una stima nazionale aggiornata e continuativa sul lavoro minorile in Italia, considerando il periodo socio-economico attuale e l'impatto che l'immigrazione sta avendo sul nostro Paese;
- 2) ad informare sullo stato di avanzamento per la realizzazione della banca dati centralizzata in Italia sui minori;
- 3) ad incentivare il miglioramento delle leggi vigenti sugli abusi sui minori nel mercato del lavoro interno ed extracomunitario;
- 4) a sviluppare un approccio multidimensionale di investimento nell'istruzione dei bambini e nella loro formazione per ostacolare l'abbandono scolastico e garantire maggiori e migliori prospettive di occupazione futura;
- 5) a prevedere un sistema di agevolazioni e tutela degli adolescenti nel passaggio dalla scuola al lavoro.

(1-00804)

[MANDELLI](#), [SERAFINI](#), [PICCINELLI](#), [FLORIS](#), [Marianosaria ROSSI](#), [ZUEFADA](#), [RIZZOTTI](#), [BOCCARDI](#), [CASSINELLI](#) - Il Senato,

premesso che:

l'Osservatorio di San Patrignano ha diffuso, in data 24 giugno 2017, dati che attestano l'uso di sostanze stupefacenti tra i giovani;

da questo studio, è emerso che delle 517 persone accolte nel 2016 fra la struttura di preaccoglienza di Botticella, e quelli entrati in comunità a San Patrignano, l'età media di chi ha richiesto aiuto si è abbassata a 28 anni, uno in meno rispetto all'anno precedente. Il 77,4 per cento dei neo ingressi, si apprende da una nota dell'Osservatorio, sono *under 35* e solo nel 2016 sono stati 32 i minorenni entrati in percorso, 11 ragazze e 21 ragazzi, 2 in più rispetto al 2015;

lo stesso rapporto ha rilevato che in media il primo contatto con una sostanza stupefacente si ha a 14 anni con l'uso di *hashish* e *marijuana*, passando, con il tempo, al consumo di sostanze quali *ecstasy*, allucinogeni e anfetamine, fino ad arrivare all'assunzione di cocaina verso i 18 anni e di eroina verso i 19 anni;

riguardo alle tipologie di stupefacenti più diffuse, si parte dalla cocaina, che rimane la sostanza più utilizzata con un 90,3 per cento dei neo entrati, segue il consumo di *cannabis* (88,8 per cento), per poi arrivare ad un 59,6 per cento di persone che hanno fatto uso di eroina e ad un 54,3 per cento di *ecstasy*; in merito alla dipendenza primaria, è invece l'eroina a fare da padrona per il 46 per cento dei ragazzi, seguono la cocaina per il 37 per cento e il resto che è suddiviso fra le altre sostanze;

nel 2016, sono entrati in comunità ragazzi che già avevano madre o padre con una dipendenza, per un totale di 126, di cui 20 con entrambi i genitori tossicodipendenti, e, sempre nello stesso anno, quasi il 20 per cento dei neo entrati erano a loro volta genitori (91 padri e 7 madri);

l'Osservatorio europeo sulle droghe ha pubblicato il 6 gennaio 2017 il consueto rapporto annuale sulle tossicodipendenze per il 2015 e l'Italia è risultata seconda, dopo la Francia, per uso di *cannabis* tra i ragazzi;

è aumentato per il terzo anno di fila in Europa il numero di morti per *overdose* per un totale di 8.441 decessi, anche se, in questo caso, l'Italia si dimostra nettamente inferiore alla media europea con 7,8 morti per milione contro il 20,3 della zona euro;

come ha ricordato il ministro Andrea Orlando durante il discorso alla plenaria della sessione straordinaria dell'Assemblea generale sul problema mondiale della droga del 20 aprile 2016: "Da anni

l'Italia ha depenalizzato il consumo personale di droga. Inoltre, nel gennaio 2016 abbiamo depenalizzato alcune violazioni legate alla coltivazione della cannabis per fini medici";

il "testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza", decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, compie quest'anno 27 anni;

all'articolo 1, comma 15, viene disposto che: "ogni tre anni, il Presidente del Consiglio dei Ministri, nella sua qualità di Presidente del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, convoca una conferenza nazionale sui problemi connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope alla quale invita soggetti pubblici e privati che esplicano la loro attività nel campo della prevenzione e della cura della tossicodipendenza. Le conclusioni di tali conferenze sono comunicate al Parlamento anche al fine di individuare eventuali correzioni alla legislazione antidroga dettate dall'esperienza applicativa". Si ricorda che tale conferenza non viene convocata dal 2009;

lo stesso decreto del Presidente della Repubblica ha istituito, all'art. 1, comma 7, un "Osservatorio permanente che verifica l'andamento del fenomeno della tossicodipendenza", oggi rinominato "Osservatorio italiano sulle droghe e le tossicodipendenze";

nel 2012, è stato firmato un protocollo d'intesa di durata triennale tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, finalizzato a prevenire il consumo, anche occasionale, di sostanze stupefacenti tra i giovani,

impegna il Governo:

1) ad informare sui progetti di educazione nelle scuole, sulle azioni di prevenzione, di monitoraggio e di controllo messe in atto per contrastare e ridurre le gravi conseguenze derivanti dall'assunzione di sostanze stupefacenti;

2) a prevedere un adattamento delle politiche nazionali in tema di prevenzione, contrasto e controllo sull'assunzione di sostanze stupefacenti;

3) a fornire una descrizione degli obiettivi raggiunti a seguito del protocollo d'intesa triennale tra il Ministero dell'istruzione e il Dipartimento per le politiche antidroga, siglato il 19 dicembre 2012, e i tempi previsti per un eventuale rinnovo;

4) a convocare la "conferenza nazionale sui problemi connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope" così come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990;

5) a fornire una relazione illustrativa sui fondi stanziati per la prevenzione contro l'uso di droghe fra i giovani, in modo da valutare, se necessario, un'ulteriore implementazione del fondo.

(1-00805)

[MANDELLI](#), [SERAFINI](#), [ELORIS](#), [Mariarosaria ROSSI](#), [PICCINELLI](#), [ZUEFFADA](#), [RIZZOTTI](#), [BOCCARDI](#), [CASSINELLI](#) - Il Senato,

premesso che:

il tabacco è una causa nota o probabile di almeno 25 malattie, tra le quali broncopneumopatie croniche ostruttive ed altre patologie polmonari croniche, cancro del polmone e altre forme di tumori, cardiopatie, vasculopatie;

l'Organizzazione mondiale della sanità ha definito il fumo di tabacco come "la più grande minaccia per la salute nella Regione Europea";

in Italia, secondo i dati dell'"Osservatorio fumo, alcol e droga" del centro nazionale dipendenza e doping dell'Istituto superiore di sanità, presentati in occasione dell'ultima giornata mondiale senza tabacco del 31 maggio 2017, i fumatori sono 11,7 milioni e rappresentano il 22,3 per cento della popolazione (22 per cento nel 2016); diminuiscono gli uomini tabagisti (6 milioni rispetto ai 6,9 milioni del 2016), ma sono in aumento le donne, che da 4,6 milioni del 2016 salgono a 5,7 milioni;

la dipendenza da tabacco è riconosciuta come una malattia, sia nella classificazione internazionale delle malattie dell'OMS (ICD-10) che nel manuale di diagnostica statistica dell'Associazione americana psichiatrica (DSM-IV);

il tabagismo condivide con le altre dipendenze gli stessi meccanismi neurochimici di base. In particolare, la nicotina determina a livello biomolecolare una serie di alterazioni che provocano nel fumatore un bisogno progressivo e inarrestabile del fumo di sigaretta mediante: aumento numerico dei recettori nicotinici; alterazione dei meccanismi di autoregolazione della volontà; modificazioni delle funzioni cellulari e alterata percezione del piacere;

considerato che:

la convenzione quadro per il controllo del tabacco dell'OMS (FCTC), che rappresenta il primo trattato internazionale per la tutela della salute pubblica giuridicamente vincolante, ratificato dall'Italia con la legge n. 75 del 2008, chiede ai Governi l'elaborazione di una base legislativa solida, nonché di programmi tecnici che tendano a dissuadere le persone dal cominciare a fumare e ad incoraggiarli a smettere;

il piano nazionale di prevenzione 2014-2018 annovera tra gli obiettivi da conseguire la riduzione del 10 per cento della prevalenza dei fumatori e l'aumento dell'offerta di approccio comportamentale o farmacologico per le persone con fattori di rischio per malattie croniche non trasmissibili;

gli ultimi dati "Passi" (Progressi delle aziende sanitarie per la salute in Italia), derivati dal sistema di sorveglianza di popolazione condotta dalle ASL e coordinata dall'ISS rilevano che: la quota di ex fumatori cresce con l'avanzare dell'età ed è maggiore fra le persone senza difficoltà economiche; solo alla metà dei fumatori intervistati è stato espressamente consigliato dal proprio medico o da un qualche operatore sanitario di smettere di fumare, e solo al 38 per cento dei fumatori è stato chiesto espressamente "lei fuma?";

le difficoltà insite nel percorso di disassuefazione dal fumo emergono in maniera molto chiara nell'indagine condotta dall'associazione di pazienti francesi FFAAIR (Fédération française des associations et amicales de malades respiratoires), da cui risulta che il 70 per cento dei fumatori prova a smettere da 4 a 9 volte; nel 68 per cento dei casi i medici, di fronte alla diagnosi di malattie respiratorie, hanno suggerito di smettere di fumare, ma senza proporre strategie o procedere ad un *follow-up* sul paziente; la stessa percentuale di soggetti ha riferito di essersi sentita sola quando ha deciso di smettere di fumare; il 25 per cento dei soggetti ritiene che i costi finanziari rappresentino una barriera molto alta al proposito di salute; per la metà dei soggetti intervistati la decisione di smettere di fumare è coincisa con la diagnosi della patologia respiratoria;

ritenuto infine che:

la maggior parte delle linee guida cliniche nazionali ed internazionali per promuovere la cessazione dal fumo raccomandano l'uso integrato di trattamenti farmacologici e di *counselling*;

diversi Paesi europei hanno adottato programmi di assistenza che includono anche la rimborsabilità, totale o parziale, dei farmaci contro la dipendenza da fumo: in particolare, questi farmaci sono rimborsati in Inghilterra, Portogallo, Olanda, Svezia, Svizzera, Irlanda, Finlandia e Francia;

in Italia, invece, il cittadino che intenda ricorrere ad una terapia farmacologica per essere supportato nel percorso di disassuefazione dal fumo deve sostenerne interamente il costo, pure in presenza di accertate patologie cronico-invalidanti. Soltanto in alcune specifiche aziende sanitarie sono state adottate autonome (e sporadiche) iniziative atte a garantire la somministrazione gratuita dei farmaci antifumo;

la rimborsabilità dei trattamenti farmacologici a carico del Servizio sanitario nazionale aumenterebbe le *chance* di successo dei percorsi di disassuefazione e consentirebbe di conseguire significativi risparmi derivanti dall'abbattimento dei costi diretti (patologie correlate al fumo, ospedalizzazioni) e indiretti (perdita di produttività) legati al tabagismo;

secondo alcuni dati, i costi ospedalieri per le patologie correlate al fumo rappresentano circa l'8 per cento della spesa sanitaria totale (5,7 miliardi di euro) e lo 0,47 per cento del prodotto interno lordo, cui sono da aggiungere i costi delle cure domiciliari e quelli derivanti dalle giornate lavorative perse, impegna il Governo a porre in essere ogni iniziativa idonea a:

1) realizzare l'obiettivo di riduzione della prevalenza dei fumatori di cui al piano nazionale di prevenzione 2014-2018;

- 2) promuovere efficaci percorsi di cura dal tabagismo, garantendo un approccio integrato tra le diverse metodologie di disassuefazione e valutando anche la possibilità di prevedere la somministrazione gratuita di terapie farmacologiche;
 - 3) promuovere percorsi di formazione specifici sul trattamento medico-farmacologico del tabagismo;
 - 4) coinvolgere attivamente medici e farmacisti di comunità nei percorsi di disassuefazione dal fumo.
- (1-00806)

Interrogazioni

[CARDIELLO](#) - *Ai Ministri dell'interno e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* -
Premesso che:

con risorse pubbliche pari a 7.000.000 euro, nel comune di Pisciotta (Salerno), sono in corso lavori di risanamento idrogeologico delle aree in frana del centro abitato, intervento n. 40 della deliberazione n. 8/2012 del 20 gennaio 2012 del CIPE "Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013. Assegnazione di risorse a interventi di contrasto del rischio idrogeologico di rilevanza strategica regionale nel mezzogiorno";

i lavori sono inseriti nel programma triennale delle opere pubbliche del Comune di Pisciotta, adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 113 dell'11 settembre 2014;

a parere dell'interrogante, con riferimento all'esecuzione dei lavori, dovrebbe essere verificato se il principio della trasparenza dell'azione amministrativa sia compiutamente soddisfatto dall'amministrazione comunale in più occasioni, come di seguito specificato;

andrebbe verificato in relazione alla costituzione dell'ufficio di direzione lavori, con nomina fatta dall'ufficio tecnico del Comune, poiché l'assistente di cantiere è l'ingegnere Paolo di Blasi, fratello di Sergio di Blasi, vicesindaco e assessore del Comune di Pisciotta,

andrebbe verificato visto che l'ingegner Umberto Perillo, al quale sono stati conferiti incarichi professionali di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di responsabile per l'integrazione delle prestazioni specialistiche, è stato oggetto di un provvedimento di custodia cautelare in carcere. Infatti, a seguito di un'indagine, la Guardia di finanza di Napoli, a marzo 2017, ha eseguito 69 ordinanze di custodia cautelare in un'inchiesta sul *clan* Zagaria, fazione dei Casalesi, per ipotesi di corruzione ed altre gravi irregolarità da parte di amministratori locali, funzionari pubblici, professori universitari, commercialisti, ingegneri e "faccendieri", con l'accusa, a differente titolo, di corruzione ed altre gravi irregolarità nelle gare di appalto pubblico realizzate in varie province campane, talvolta anche al fine di agevolare organizzazioni criminali di tipo camorristico,

andrebbe altresì verificato poiché all'ingegner Augusto Penna è stato conferito l'incarico di collaudatore tecnico-amministrativo, in violazione, secondo l'interrogante, dell'articolo 102, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (codice dei contratti pubblici), che vieta, in particolare, l'affidamento di incarichi di collaudo e di verifica di conformità a coloro che, nel triennio antecedente, hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto, e a coloro che hanno, comunque, svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare. L'ingegnere Augusto Penna risulta avere avuto rapporti professionali per la fase della progettazione definitiva da parte dell'associazione temporanea di impresa Schiavo & C. SpA e Sodedil di Mazzotti Valentino & C. s.n.c., con sede a Vallo della Lucania (Salerno) per l'aggiudicazione di lavori per l'intervento n. 40 della deliberazione CIPE n. 8/2012;

posto che:

motivi di non trasparenza si ravvisano nelle determinazioni del Comune di Pisciotta n. 72 del 18 aprile 2017 (autorizzazione lavori di subappalto alla società Fontana Italpozzi Srl, con sede a Casal di Principe, Caserta) e n. 92, del 16 maggio 2017 (autorizzazione alla società Sodedil di Mazzotti Valentino & C. s.n.c. a subappaltare i lavori alla società Fontana Italpozzi Srl);

sarebbe opportuno verificare la regolarità delle operazioni relative allo smaltimento dei rifiuti,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno verificare la liceità degli atti del Comune di Pisciotta

in materia di appalti e di nomine;
se non ritengano opportuno un intervento dell'Autorità nazionale anticorruzione.

(3-03841)

[VACCIANO](#), [SIMEONI](#) - *Ai Ministri dell'interno, della salute e delle infrastrutture e dei trasporti* -
Premesso che:

la questione del cimitero di Latina è un argomento che ultimamente richiama l'attenzione pubblica poiché attorno ad essa ruotano, oltre all'onerosa gestione del servizio, l'interesse del Comune nelle vesti di concedente, di Ipogeo Latina Srl in qualità di concessionario del servizio e promotore del *project financing* e, infine, dei cittadini sottoscrittori dei contratti privati. La convenzione per la gestione e l'ampliamento del camposanto pontino è stata oggetto di un precedente atto di sindacato ispettivo degli interroganti del 17 marzo 2015, 4-03647, che a tutt'oggi ancora non ha ricevuto alcuna risposta, interrogazione che, però, è servita all'Anac come base di partenza per esprimere osservazioni e precisazioni sulla convenzione tra il Comune di Latina e la società che gestisce l'ipogeo latinense; nella seconda metà del mese di maggio 2017, entra in scena la Guardia di finanza che, su delega della Corte dei conti, ha provveduto ad acquisire tutti i documenti del caso relativi al contratto di gestione e di ampliamento del cimitero per verificare le responsabilità contabili ed amministrative del Comune di Latina e del privato, oltre ad eventuali profili di illegittimità dopo i rilievi messi nero su bianco dall'autorità anticorruzione a partire dalle osservazioni degli interroganti esposte nel precedente atto di sindacato ispettivo;

considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

da una notizia del 15 maggio 2017, risulta che la Ipogeo Latina Srl dovrà rinunciare per sempre all'esclusiva imposta sugli arredi funerari, poiché la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso presentato dall'azienda concessionaria del *project financing* con il quale la stessa impresa tentava di legittimare questa ulteriore attività commerciale tramite le vie legali. Sulla notizia si legge: "Nell'accordo tra l'ente locale e la Ipogeo, firmato l'11 marzo 2009, era prevista appunto anche l'esclusiva nella posa degli arredi funebri nel cimitero. (...) Ipogeo ha così giocato la carta della Cassazione, sostenendo che anche quel diritto di esclusiva rientrava tra le compensazioni previste per l'investimento sul cimitero e che cancellarlo avrebbe rappresentato un mancato riconoscimento del *project financing*. Una tesi respinta dai giudici, evidenziando che le pubbliche amministrazioni possono dare in gestione un bene ma non inserirsi anche in transazioni commerciali private, violando i principi della libera concorrenza. Quella clausola è stata ritenuta incompatibile con la gestione del servizio cimiteriale";

si ricorda che il contratto che lega il Comune di Latina alla Ipogeo è l'affidamento di una concessione, accordata dopo una gara aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa indetta dal Comune stesso (delibera n. 373/07 del 17 maggio 2007), sulla base del progetto preliminare proposto dal soggetto promotore, la Damiani Costruzioni Srl (poi confluita nella Ipogeo Latina Srl, associazione temporanea di imprese), che aveva come oggetto solo l'ampliamento del cimitero urbano, come ricordato dal commissario straordinario nella deliberazione n. 44/201 del 30 luglio 2010, e non l'affidamento in concessione della progettazione, ampliamento e gestione del cimitero, come riportato nella convenzione stipulata tra l'ente e la Damiani Costruzioni l'11 marzo 2009. Sul punto, l'8 novembre 2010, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato comunicava di aver "esaminato una segnalazione nella quale si prospettavano distorsioni della concorrenza (...) In particolare, le doglianze fanno riferimento a quelle previsioni attraverso le quali suddetta Convenzione attribuisce al soggetto convenzionato non soltanto la gestione dei servizi cimiteriali ma riconosce al medesimo un diritto di esclusiva nella posa di arredi funebri e funerari relativamente a tutta l'area cimiteriale urbana. (...) si rileva da subito che laddove - come sostenuto da codesta amministrazione - l'oggetto della gara avesse ricompreso non soltanto i lavori di ampliamento delle aree cimiteriali ma anche la gestione dei servizi cimiteriali e la fornitura di arredi funebri, il medesimo bando sarebbe stato censurabile dal punto di vista concorrenziale nella misura in cui avrebbe determinato una gestione congiunta, in capo al soggetto affidatario, di servizi pubblici istituzionali e servizi funebri aventi natura commerciale";

è d'uopo ribadire quanto scritto nel precedente atto di sindacato ispettivo in merito all'assegnazione del servizio a quella che poi diventò la Ipogeo Latina Srl: «l'oggetto originario del bando di gara sottoposta ad evidenza pubblica, alla quale aveva partecipato la Ipogeo Latina srl, allora ATI Damiani Costruzioni srl, era "Progettazione, costruzione e gestione dell'ampliamento", nel quale non era assolutamente contemplata l'intervenuta fornitura di servizi cimiteriali permessa, in seguito, al concessionario; di fatti, lo stesso Comune di Latina nella determinazione del 10 marzo 2009, n. 379/2009, chiarisce "Che l'obiettivo che l'Amministrazione intende perseguire con il contratto di concessione è la realizzazione dell'Ampliamento del Cimitero Urbano di Latina". Passati pochi mesi, con la determinazione n. 2116/2009 del 16 novembre 2009, firmata dal dirigente del Servizio nonché responsabile unico del progetto, si dà atto all'accoglimento della richiesta di Ipogeo Latina srl di integrare la convenzione con due articoli, tra i quali l'art. 10 (poi art. 14, comma 1-*bis*) che ha per oggetto "la concessione in uso di ogni tipo di sepoltura dell'Area Cimiteriale sia essa di nuova costruzione che già realizzata ma rientrata nella disponibilità della Concessionaria, nonché la concessione dei lotti di terreno per la realizzazione delle cappelle gentilizie", con il quale, sostanzialmente, si stravolge l'ambito del bando di gara ad evidenza pubblica sul quale si fonda la nomina a "promotore" di Ipogeo Latina Srl»;

alla luce di quanto affermato dall'AGCM, fa specie quanto sostenuto dall'assessore per il governo del territorio e lavori pubblici, trasporto pubblico e privato, Gianfranco Buttarelli, solo qualche giorno dopo la sentenza della Corte di cassazione con la quale è stata sancita l'illegittimità del monopolio imposto dalla Ipogeo. "L'amministrazione comunale di Latina ha dato mandato ai propri uffici di trovare il modo di eliminare la tassa sulle sepolture, prevista dal progetto di finanza per l'ampliamento del cimitero urbano quale costo di manutenzione e pulizia. (...) Della vicenda, in particolare, se ne sta occupando l'assessore ai lavori pubblici Gianfranco Buttarelli, con uno studio che per il momento è interno all'amministrazione: per eliminare la tassa da 15 euro più Iva all'anno per sepoltura, la soluzione sarebbe quella di concedere alla società ulteriori servizi, di natura commerciale, i cui introiti possano essere equivalenti", queste le parole riportate da un cronista de "Il Messaggero" il 19 maggio 2017. Insomma, un assessore che ignora tutto il pregresso storico riguardante la posizione di Ipogeo, che non tiene conto delle leggi sulla libera concorrenza e degli eventi che portarono a stravolgere l'oggetto del bando originario, a parere degli interroganti, risulta imbarazzante in misura non inferiore allo sconforto generato dalla disinformazione palesata da chi, però, è un assessore in carica;

per dare anche in questa sede qualche elemento necessario a comprendere i fatti, oltre a quanto riportato nell'atto di sindacato ispettivo 4-03647, si ricorda che, agli albori della collaborazione tra Comune e Ipogeo, l'istituto di credito di riferimento del privato procedette alla revoca del finanziamento concesso *ad hoc* per il *project financing* (apporto finanziario necessario alla sostenibilità del piano economico-finanziario del progetto) a causa della mancata validazione del progetto definitivo dell'ampliamento del cimitero. Vero è che la sottoscrizione da parte dell'ente pontino arrivò nel 2016 durante la reggenza prefettizia a seguito della caduta dell'amministrazione in carica;

il precario piano economico-finanziario (PEF) a sostegno della fattibilità del *project financing* per l'ampliamento e la gestione del cimitero di Latina fonda la propria stabilità anche su un'altra entrata prevista dalla convenzione del 2009: un contributo annuale "per le spese comuni di mantenimento dell'area cimiteriale" di 15 euro, IVA esclusa, previsto dalla convenzione all'art. 23, comma 1, lettera e), che ciascun sottoscrittore (o erede di quest'ultimo) di un contratto di sepoltura di un proprio caro estinto dovrebbe corrispondere alla società Ipogeo Latina Srl, concessionaria del servizio cimiteriale. L'assenza delle anagrafiche e dei relativi contratti (a detta della Ipogeo) pare sia stata l'alibi per il quale, lecitamente o meno, la società concessionaria abbia preteso di inserire all'interno della convenzione che, qualora non avesse potuto esigere queste somme dagli utenti privati, il Comune avrebbe dovuto corrispondere l'intero ammontare delle singole quote, come fosse un *bancomat*. A parere degli interroganti, la Ipogeo Latina Srl, avallata dal Comune nella figura del responsabile unico del procedimento, Lorenzo Le Donne, trova in questo cavillo la parvenza di legittimità della richiesta

della cifra di 450.000 euro, IVA esclusa, per ciascuna annualità in cui non è stato possibile incassare il contributo dagli utenti. Si ricorda che anche l'esclusiva della fornitura e messa in posa degli arredi funerari di Ipogeo al pubblico era stata inserita nella convenzione ma la Corte di cassazione ha sancito la sua illiceità;

nello schema di atto integrativo della convenzione tra Comune di Latina e Ipogeo, allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 30 luglio 2010, si legge: "A) Definizione riequilibrio PEF per mancato introito del canone di mantenimento A-1 Il Concedente, al fine di riequilibrare i presupposti del PEF asseverato che è alla base della concessione e del finanziamento bancario verserà entro il 31/07/2010 alla Concessionaria l'importo previsto nel PEF alla voce 'canone mantenimento comune' del primo anno di gestione già trascorso (11/05/2009 - 10/05/2010) pari a € 450.000,00 oltre IVA", uniche due *tranche* pagate dall'ente comunale al gestore privato. Il Comune dovrebbe così riconoscere quasi mezzo milione di euro ogni anno alla Ipogeo a titolo di canone per il mantenimento del cimitero e non perché vi sia un obbligo in tal senso ma poiché la Ipogeo ha stabilito, e il Comune ha sottoscritto, che le spese della gestione devono essere sostenute indistintamente da tutti cittadini sottoscrittori di contratti cimiteriali relativi a sepolture nel cimitero di Latina per una cifra di 15 euro più IVA;

è da notare come il totale delle sepolture a cui imputare il pagamento del canone di mantenimento, 30.000 come è facile desumere con un rapido calcolo, sia una cifra estremamente netta, ossia l'intera capacità cimiteriale arrotondata secondo una semplificazione che può definirsi arbitraria se non di comodo: 30.000 tra inumazioni e tumulazioni a cui è stato indiscriminatamente addossato l'onere del pagamento della quota annuale, senza distinzione tra chi avrebbe stipulato il contratto per i servizi funebri prima e chi dopo l'avvento della Ipogeo Latina Srl. Per completezza, si ricorda che, nel febbraio 2010, il commissario straordinario Nardone autorizzò la Ipogeo a procedere con una ricognizione dei titolari di concessioni private, operazione finanziata per metà dallo stesso Comune con circa 83.000 euro, IVA esclusa. Rimasero da identificare 15.000 singole utenze e ciò vale a dire che le restanti 15.000 circa sono state già censite;

l'art. 117 del decreto legislativo n. 267 del 2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, stabilisce che "Gli enti interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione", tariffe che devono tassativamente rispettare di alcuni criteri, se applicati: "a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario; b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito; c) l'entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio; d) l'adequatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato". Ricorda, inoltre, che: "Qualora i servizi siano gestiti da soggetti diversi dall'ente pubblico per effetto di particolari convenzioni e concessioni dell'ente o per effetto del modello organizzativo di società mista, la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce i servizi pubblici". Mentre l'art. 42 (sulle competenze del Consiglio comunale, comma 2, lettera f): "istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi"), e l'art. 48 (sulle competenze della Giunta comunale, comma 3: "È, altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio") chiariscono quale dovrebbe essere l'*iter* di approvazione delle tariffe relative ai servizi pubblici, ossia da parte del Consiglio comunale che con dibattito e pubbliche votazioni determina l'indirizzo politico che il Comune vuole dare all'espletamento di necessità economico-amministrative dell'ente; la Giunta, in teoria, tramite gli uffici comunali, dovrebbe rendere operativo quanto sancito dall'assise espressione del voto popolare;

è opportuno considerare anche quanto espresso dal Consiglio di Stato, sezione V, il 6 giugno 2011, con la sentenza n. 3377: "quando l'operatore privato si assume i rischi della gestione del servizio, rifacendosi sostanzialmente sull'utente mediante la riscossione di un qualsiasi tipo di canone, tariffa o diritto, allora si ha concessione, ragione per cui può affermarsi che è la modalità della remunerazione il

tratto distintivo della concessione dall'appalto di servizi. Pertanto, si avrà concessione quando l'operatore si assuma in concreto i rischi economici della gestione del servizio, rifacendosi essenzialmente sull'utenza, mentre si avrà appalto quando l'onere del servizio stesso venga a gravare sostanzialmente sull'amministrazione", parole che aiuteranno a porre un distinguo sulle voci che possono essere coperte da un canone annuale da richiedere all'utenza;

è da evidenziare che il regolamento comunale di polizia mortuaria in vigore a Latina risale al lontano 1938 e solo questo regolamento opera su un piano di pari ordinazione (art. 117, comma sesto, III periodo, della Costituzione, sulla potestà regolamentare degli enti locali) rispetto al decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990, regolamento di polizia mortuaria, per le parti non regolate da questo. Il regolamento di un Comune dovrebbe seguire il medesimo *iter* di approvazione delle tariffe relative ai servizi pubblici: linee guida dettate dal Consiglio comunale, espressione politica dell'elettorato locale, rese operative dalla Giunta la quale ritrova, tra le proprie competenze, "l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio"; da ultimo, il Consiglio comunale approva. L'unico regolamento citato in tutta la documentazione ufficiale relativamente al *project financing* per la gestione e l'ampliamento del cimitero è il regolamento generale della gestione cimiteriale, il quale è stato approvato dal Consiglio comunale il 22 dicembre 2008 con la deliberazione n. 114, in quanto allegato del progetto preliminare del solo ampliamento. Tale documento differisce tra l'altro sulle durate delle concessioni e sulla revoca delle concessioni perpetue dalle disposizioni individuate nel regolamento di polizia mortuaria del 1938, che, seppur vetusto e non aggiornato alla normativa attuale, giuridicamente è l'unico regolamento che possiede legittima vigenza;

gli interroganti ritengono che sarebbe interessante conoscere con quale legittimazione si estende la capacità di regolamentazione normativa al regolamento generale della gestione e, soprattutto, la richiesta economica del canone di mantenimento in maniera universale e retroattiva, prevista dal citato strumento attuativo, anche a chi ha sepolto un proprio parente, ad esempio, nel 1960; altro dubbio è sulle voci di spesa che vanno a comporre la quota richiesta ad ogni singola utenza di 15 euro IVA esclusa (18,50 euro con IVA) e con quale metodo procedurale sia stata autorizzata. Ad ogni modo, tale contributo al piano economico-finanziario del progetto è tuttora richiesto al pubblico coinvolto nonostante suscitino le obiezioni poc'anzi esposte, aprendo la porta ad un'ennesima riflessione: la decisione della Ipogeo Latina Srl di richiedere denaro, pur se con una veste istituzionale, anche a persone titolari di contratti esenti da questo obbligo, ciò, a parere degli interroganti, suscita forti perplessità sulla sostenibilità del PEF e sulla gestione dei flussi di denaro derivanti dal servizio di sepoltura che con l'avvento della gestione privata sono esponenzialmente aumentati;

considerato inoltre che, per quanto risulta:

il 28 ottobre 2016, prot. n. 149228, viene pubblicato sull'albo pretorio *on line* del capoluogo pontino un avviso della Ipogeo Latina Srl in merito alla presunta necessità di regolarizzazione delle assegnazioni delle sepolture "sprovviste di contratto", citando il regolamento generale della gestione cimiteriale, agli artt. 34 e 35. La ragione per cui la Ipogeo richiama indistintamente tutti i coloro che hanno un proprio caro tumulato o inumato nel cimitero che gestisce, secondo la stessa Ipogeo, risiede nel fatto che "per quasi tutte le assegnazioni di sepolture anteriori all'11.5.2009 non sono stati emessi dall'Amministrazione Comunale i formali contratti di concessione; che per molte assegnazioni, oltre a quanto sopra, risulta comunque scaduto il periodo d'uso previsto dal Regolamento Cimiteriale già richiamato; che è pertanto necessario, come previsto ed imposto dal citato regolamento cimiteriale vigente, regolarizzare tutte le posizioni ad oggi non conformi alle previsioni regolamentari (sia quelle per le quali è scaduto il periodo d'uso che quelle ancora in corso). (...) Si ricorda che per espressa previsione regolamentare la mancata regolarizzazione del diritto d'uso delle sepolture comporta l'occupazione illegittima delle stesse e l'avvio delle procedure previste dalle norme vigenti, ivi compresa la decadenza dell'assegnazione". Risulta agli interroganti che molti cittadini intestatari di contratti cimiteriali stipulati con l'ente pubblico, quindi prima dell'arrivo della Ipogeo, intimoriti da questo avviso, si siano recati in Comune per sottoscrivere un contratto *ex novo* con la Ipogeo,

annullando al contempo il contratto precedente e, di conseguenza, tutti i diritti che ad esso erano correlati (ad esempio la durata della concessione e il non obbligo contrattuale a pagare l'obolo annuale);

il 15 febbraio 2017 sul quotidiano locale "Latina editoriale oggi" vengono riportate le parole del dirigente comunale Giovanni Della Penna, il quale afferma che l'ampliamento del cimitero sarebbe inutile in quanto "applicando la legge esistente, sarebbero sufficienti alle necessità di Latina i loculi che si liberano togliendo le salme che hanno superato i 30 anni di sepoltura, se non rinnovati";

vista l'indubbia confusione, gli interroganti ritengono che sia necessario un chiarimento sulla terminologia relativa alle concessioni poiché si è riscontrato un diffuso discettare su possibili quanto fantasiose soluzioni;

innanzitutto, c'è da fare un distinguo tra il caso normativo della revoca e quello della decadenza delle concessioni cimiteriali semperitene. Le concessioni relative a tumulazioni o inumazioni accordate prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 803 del 1975 sono da considerarsi perpetue, mentre la medesima tipologia di concessioni autorizzate dopo l'entrata in vigore dello stesso decreto (26 gennaio 1976) sono da considerarsi a tempo determinato con una durata non superiore ai 99 anni, disposizione ripresa dal vigente regolamento di polizia mortuaria, decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990. Quindi il Comune di Latina potrebbe fare ricorso alla via della revoca delle concessioni perpetue in essere, a patto che "siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero", cioè, come paventato dalla norma, solo dopo lo scoccare dell'anno 2026 in concomitanza con le altre due condizioni emergenziali citate nel decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990, concetto ribadito dal Consiglio di Stato con sentenza n. 842 dell'8 febbraio 2011. L'art. 63, comma 2, del regolamento di polizia mortuaria, per quanto concerne la decadenza delle concessioni eterne, novella che "Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni", quindi solo nel caso in cui si ravvisi un cattivo stato di conservazione degli arredi funebri e un generale stato di abbandono dello spazio cimiteriale in concessione. Non altro;

"alla luce dei risultati raggiunti si rivela vantaggioso per il Comune stipulare con il Concessionario un accordo transattivo che eviti il contenzioso legale, i cui esiti potrebbero essere particolarmente dannosi ed onerosi per l'Amministrazione", questa la conclusione di una nota del responsabile unico del procedimento indirizzata all'allora sindaco di Latina. Parole che appaiono più un consiglio personale che una valutazione tecnica. Questa proposta di accordo arriva come alternativa al contenzioso giudiziario secondo cui il Comune di Latina avrebbe cagionato al concessionario mancati introiti per ben 13.798.244 euro. Con due note protocollate, la prima del 22 luglio 2014, n. 101097, e la seconda del 17 novembre 2014, n. 154703, il responsabile unico del procedimento invia al sindaco lo schema di atto transattivo con il quale sostanzialmente si slegano le mani al concessionario per entrare in possesso dei loculi ancora coperti dai vecchi contratti;

gli interroganti, reputando comprensibile che l'amministrazione comunale abbia tutto l'interesse a facilitare l'uso di tombe esistenti per massimizzare la capienza cimiteriale e alla luce dei fatti esposti, non ritengono credibile che il medesimo principio sia condiviso senza macchia dalla società privata conduttrice del *project financing*. Difatti, visto quanto previsto dalla convenzione tuttora in essere all'art. 4, comma 2, "Qualora, alla conclusione di ciascuna fase esecutiva, con esclusione delle 'Opere Accessorie', le sepolture disponibili risultino superiori al 10% rispetto a quelle programmate, le parti potranno concordare, ad esclusivo beneficio del concessionario, lo slittamento dei termini e le modalità di avvio della fase successiva", si prevede la realizzazione *ex novo* di ulteriori 16.734 spazi per sepolture (al netto di tutte quelli già realizzati in extraconvenzione sia nel cimitero urbano che in quello di Borgo Montello). Insomma, per quanto la Ipogeo Latina Srl sia un'impresa economica e abbia necessità di garanzie e certezze per proseguire la propria attività senza mettere in pericolo la

sostenibilità degli investimenti, la decadenza delle concessioni stipulate dagli utenti cittadini, non giustificata peraltro da alcun valido motivo, comporterebbe per l'azienda nuovi spazi da gestire senza la necessità di investire un solo euro e, quindi, un'ulteriore remunerazione "caduta dal cielo". Gli unici a rimetterci sarebbero tutti quei cittadini gabbati da un balzello imposto arbitrariamente per i motivi già ampiamente spiegati;

una convenzione che dovrebbe regolare la gestione di un pubblico servizio da parte di un privato si troverebbe a garantire molto più l'interesse del privato a scapito di quello della collettività, sia in termini di prestazione professionale resa che in quanto gravoso impegno economico a detrimento delle capacità economiche comunali e dei singoli utenti, in assenza di una normativa nazionale univoca relativa ai servizi cimiteriali e per il pressappochismo dimostrato dalla dirigenza comunale nonché dall'ala assembleare ed esecutiva dell'ente stesso: è opinione degli interroganti che questa vicenda sia stata lasciata al suo destino nell'indifferenza e impreparazione generale considerata anche la delicata materia che lambisce le più intime dinamiche familiari, favorendo il tornaconto di pochi a scapito dell'interesse pubblico, stesse condizioni che prepararono il terreno al noto scandalo giudiziario locale denominato "Metrobugia" nel quale il responsabile unico del procedimento era il medesimo;

considerato infine che gli interroganti sono a conoscenza di esposti su queste circostanze indirizzati alla Corte dei conti e depositati nell'aprile 2011 di cui per anni si sono perse le tracce,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti e se non ritenga necessario, nell'ambito delle proprie attribuzioni, segnalarli all'Autorità nazionale anticorruzione;

se il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della massima trasparenza, ritenga legittima la richiesta del canone annuale per le spese comuni di mantenimento dell'area cimiteriale, anche nei confronti dei cittadini che hanno sottoscritto contratti relativi a sepolture in essere nel cimitero pontino prima dell'avvento della Ipogeo Latina Srl, in qualità di gestore del servizio;

se il Ministro della salute ritenga conforme alla normativa nazionale l'esistenza di un regolamento generale della gestione, in luogo del regolamento comunale di polizia mortuaria, approvato in maniera meno condivisa e collegiale di come solitamente è approvato il secondo, e se possa ritenersi uno strumento attuativo pienamente legittimo.

(3-03843)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[RICCHIUTI](#), [CAMPANELLA](#), [DIRINDIN](#), [FORNARO](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLA](#), [PEGORER](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

sul sito "Change", nel corso del 2015 e del 2016 sono state raccolte più di 33.000 firme in calce alla petizione che chiedeva lo scioglimento delle diverse sigle neofasciste e neonaziste che operano in Italia e, specialmente, in Lombardia;

il divieto di ricostituzione "sotto qualsiasi forma" del partito fascista è espressamente previsto dalla XII disposizione transitoria della Costituzione e comunque risulta dall'insieme delle norme e dei valori della nostra democrazia;

lo scioglimento dei partiti che si ispirano al fascismo è previsto dalla legge n. 645 del 1952, e che le diverse sigle operanti in Italia, a partire da "Forza nuova", siano partiti apertamente apologetici del fascismo e del nazismo è stabilito da una pronuncia definitiva della Corte di cassazione (sezione V penale, 8 gennaio 2010, sentenza n. 19449);

analoghe conclusioni possono trarsi per "Casapound";

i raduni neofascisti e neonazisti sono un fattore di grave turbamento per l'ordine pubblico in Lombardia e nell'Italia tutta;

scopo della legislazione italiana è quello di stroncare all'origine il ricrearsi di un favorevole clima culturale e di una diffusione di idee revisioniste, negazioniste e nostalgiche del fascismo, che costituiscono tendenze fra le più dannose per il tessuto sociale e democratico italiano;

la legge n. 654 del 1975, di ratifica della convenzione internazionale contro le discriminazioni razziali, ha precisamente questo senso di forte strumento apertamente volto al contrasto dell'ideologia razzista e

neofascista, tanto più dopo la novella del 2016 (legge n. 115 sul negazionismo),
si chiede di sapere:

quali iniziative urgenti ed efficaci il Ministro in indirizzo intenda assumere per contrastare, nel modo più risoluto, il diffondersi di idee violente e discriminatorie da parte dei gruppi neofascisti e neonazisti in Lombardia;

se non intenda impartire alle prefetture e alle questure le direttive più opportune e cogenti atte a limitare la pericolosa attività illecita di tali organizzazioni.

(3-03842)

SAGGESE - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

con l'approvazione del decreto interministeriale 13 giugno 2017, le Ministre dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della salute hanno adottato il nuovo sistema di accreditamento e le nuove modalità di svolgimento del concorso per l'accesso ai corsi di specializzazione in Medicina, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 4 febbraio 2015, n. 68, recante il riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria;

le nuove regole di accreditamento, sollecitate da tempo dalle associazioni degli specializzandi, dalla conferenza dei rettori, nonché dall'osservatorio per le scuole di specializzazione e dal consiglio nazionale degli studenti universitari, prevedono parametri più rigorosi rispetto al passato;

al fine di consentire procedure più snelle, le nuove norme prevedono che gli atenei debbano caricare in un'apposita banca dati tutte le informazioni necessarie per l'accREDITAMENTO delle loro scuole, in modo da consentire una successiva valutazione di *standard*, requisiti e indicatori di *performance* delle strutture;

considerato che:

la banca dati, istituita presso il CINECA, è stata aperta solo nei giorni scorsi e l'inserimento dei relativi dati dovrà concludersi entro il 3 luglio 2017;

le operazioni hanno richiesto più tempo del previsto, tanto che numerosi atenei sono in ritardo rispetto alle previsioni;

si stanno registrando numerosi errori di caricamento, che compromettono il corretto inserimento dei dati da parte di altri utenti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia informato di tali ritardi;

se non ritenga di dover differire il termine di scadenza, al fine di consentire un corretto e completo inserimento dei dati e permettere la regolarità dell'intera procedura concorsuale.

(3-03844)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

GIRO - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che, a quanto risulta:

in data 12 giugno 2017, nella pineta di Castel Fusano, a 5 chilometri a sud est della foce del Tevere, è scoppiato l'ennesimo incendio;

il rogo scoppiato intorno alle ore 7 del mattino sarebbe stato spento 3 ore dopo, grazie all'intervento di 2 squadre dei Vigili del fuoco di Ostia;

i ripetuti incendi hanno danneggiato il manto boschivo, oltre a ledere la sopravvivenza di numerose specie autoctone presenti nel parco;

risulta all'interrogante che l'amministrazione capitolina avrebbe ridotto numericamente le unità di sorveglianza sulla pineta, istituita area protetta dalla Regione Lazio nel 1980, esponendo il parco a scellerate azioni di piromani e mettendo a rischio la vita di numerosi fruitori del bellissimo paesaggio e degli abitanti limitrofi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei frequenti incendi, di natura presumibilmente dolosa, ripetutamente verificatisi nella pineta di Castel Fusano e se sia stato informato della drastica e arbitraria riduzione della sorveglianza del parco;

se non ritenga necessario intervenire con urgenza, ripristinando un adeguato servizio di sorveglianza, e

coordinare una serie di misure volte alla salvaguardia di un patrimonio naturalistico unico, che copre un'area di 916 ettari, e a tutela dei cittadini romani.

(4-07719)

BARANI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

secondo quanto riportato recentemente da molteplici organi di informazione, sarebbero state individuate presunte irregolarità avvenute presso i tribunali amministrativi, a vario livello, per quanto attiene alle modalità di assegnazione di gare pubbliche per la fornitura dei servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

dette gare avrebbero visto perdurare nel tempo l'aggiudicazione degli appalti a società denominate Igeam, Sintesi e COM Metodi;

la ditta Exitone, a seguito di sentenza amministrativa, avrebbe vinto un ricorso al Consiglio di Stato, aggiudicandosi tre lotti presso Consip SpA per la fornitura dei servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (*ex* decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni) presso le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 26 della legge n. 488 del 1999 e successive modificazioni e dell'art. 58 della legge n. 388 del 2000, pur non avendo mai svolto tale tipo di attività,

si chiede di sapere:

se il Governo sia al corrente dei fatti esposti e come li valuti;

quali siano stati i commissari di gara a partire dall'anno 2010;

se e quali attività ispettive, preventive ed eventualmente successive all'aggiudicazione di dette gare, abbia effettuato la Consip sui commissari stessi;

se siano stati attivati poteri ispettivi previsti dall'ordinamento al fine di approfondire ed eventualmente procedere a richieste sanzionatorie nei confronti delle aziende citate;

se risulti che Sintesi SpA sia o sia stata *partner* del gruppo Romeo gestioni per le gare bandite e assegnate da Consip SpA.

(4-07720)

GASPARRI - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che, secondo quanto risulta all'interrogante:

uno dei primi atti dell'ingegner Mauro Moretti, dopo la sua nomina ad amministratore delegato e direttore generale di Finmeccanica SpA (oggi Leonardo SpA), fu l'invio a tutti i dirigenti del Gruppo di una lettera in cui si chiedeva a ciascuno di segnalare tutti i rapporti di "affinità con fornitori di prestazioni e di servizi e/o consulenti" e se "non sussistono rispetto ai predetti soggetti circostanze di altra natura tali da determinare situazioni di conflitto d'interesse, anche potenziali";

un analogo forte richiamo all'obbligo di evitare situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con fornitori, è ribadito anche nel codice anticorruzione di Leonardo SpA, predisposto sempre dall'amministrazione Moretti;

fino al 2016 la previdenza complementare per i dirigenti Leonardo, e precedentemente di Finmeccanica e delle società del gruppo, era gestita dalla "cassa di previdenza per i dirigenti del gruppo Finmeccanica";

a seguito di un accordo del 6 novembre 2015, con decorrenza 1° gennaio 2016, improvvisamente la gestione della previdenza complementare del gruppo veniva tolta alla suddetta cassa di previdenza per essere assegnata al fondo pensione Previdai;

il 22 maggio 2017, dopo solo 6 giorni dalla conclusione del suo mandato in Leonardo, e nonostante il "rigore" usato per combattere i conflitti di interessi e le "affinità con fornitori" del *management* Leonardo, l'ingegner Mauro Moretti veniva nominato vicepresidente del fondo Previdai, lo stesso fondo da lui stesso investito della gestione degli ingenti introiti derivanti dai versamenti periodici di Leonardo,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto descritto;
se, al di là di ogni considerazione sull'etica, il decoro e la decenza personali dell'ingegner Moretti, intendano accertare la natura dei rapporti dell'ingegnere stesso con il fondo Previndai, al fine di verificare la sussistenza di eventuali profili di illiceità e illegittimità;
qualora dovessero emergere profili di tale natura, se intendano chiedere all'attuale amministrazione di Leonardo SpA di promuovere le necessarie azioni di responsabilità nei confronti dell'amministrazione precedente;
se non ritengano che l'ormai famigerata buonuscita di oltre 9 milioni sia più che sufficiente a gratificare Moretti per la conclusione del suo mandato in Leonardo, conclusosi con i ben noti risultati negativi per l'azienda, senza bisogno di dovergli assicurare, con singolare tempestività, incarichi per i quali, ad avviso dell'interrogante, con tutta evidenza, non possiede né titoli né competenze;
se non ritengano di dover porre fine a questa prassi a giudizio dell'interrogante indecorosa dei "paracadute" ai "supermanager" di Stato, per i quali, al termine dei loro mandati, sembra quasi esservi l'obbligo automatico di assicurare loro posizioni di rilievo in qualche consiglio di amministrazione, prassi ancora più inaccettabile in un momento in cui a tutti i cittadini vengono chiesti sacrifici, e i tassi di disoccupazione sono quelli tristemente noti.

(4-07721)

[IURLARO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

da tempo giungono all'interrogante periodiche segnalazioni circa il mancato o errato funzionamento dei passaggi a livello che, specie nel Sud e nella provincia di Brindisi, insistono attorno a diversi centri abitati;

di recente, il guasto di un meccanismo ha provocato scene di panico a Francavilla Fontana, centro della provincia di Brindisi, letteralmente circondato, ad ogni suo ingresso, dai passaggi a livello;

nonostante l'accaduto sia stato esente da incidenti e contatti, e si sia limitato a provocare giustificato panico tra gli automobilisti, tra cui molte mamme che, a quell'ora, si recavano in quella zona per l'uscita dalle vicine scuole dei bambini, giova precisare come siano frequenti anche gli incidenti dovuti a guasti, malfunzionamenti, distrazioni nei pressi dei passaggi. Incidenti che, alle volte, hanno provocato feriti e, purtroppo, anche morti;

l'impossibilità, specie logistica, da parte delle forze dell'ordine e della Polizia locale di presidiare i numerosi passaggi a livello rende necessario trovare nuove soluzioni; a partire proprio dal *check* completo di tutti i meccanismi presenti sulle diverse tratte, sino alla sostituzione con apparati più moderni a carico delle compagnie ferroviarie, evitando, quindi, oneri a carico delle singole comunità, degli enti pubblici o dei cittadini;

a fronte di un investimento sicuramente importante, ma finalizzato alla necessità di garantire sicurezza sui tratti interessati, occorre uno studio che preveda la costruzione di ponti o sopraelevate per garantire il flusso di auto e pedoni,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di questa situazione e quali provvedimenti intenda porre in essere per il superamento del notevole disagio con cui diverse comunità della provincia di Brindisi convivono da anni.

(4-07722)

[MANCONI](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

il 20 giugno 2017, in occasione della giornata mondiale del rifugiato, Amnesty international ha organizzato una manifestazione "*flash mob*" a piazza della Rotonda, nei pressi del Pantheon a Roma; all'iniziativa hanno preso parte diverse associazioni, rappresentanze e altre realtà, che nel nostro Paese si occupano del tema delle migrazioni;

al termine della *performance*, è intervenuto il portavoce di Amnesty international Italia, Riccardo Noury, il quale, poco dopo, ha passato la parola, presentandolo, al dottor Gianluca Di Candia, praticante avvocato abilitato iscritto all'ordine degli avvocati di Roma, attivista di "Resistenza meticcias", rete di sportelli legali e scuole di italiano per migranti;

nel suo intervento, il dottor Di Candia ha preso posizione contro i decreti-legge n. 13 (convertito, con

modificazioni, dalla legge n. 46 del 2017) e n. 14 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 48 del 2017) del 2017, a firma dei ministri Orlando e Minniti e recentemente convertiti in leggi della Repubblica, criticandone i contenuti e l'applicazione da parte dell'amministrazione capitolina; subito dopo il suo intervento, Di Candia è stato avvicinato e fermato da due agenti della Polizia di Stato che gli hanno chiesto di mostrare i documenti per farsi identificare, malgrado fosse già stato pubblicamente presentato, anche nella qualità di operatore del diritto;

solo a seguito di reiterate richieste, anche degli altri partecipanti all'evento, gli agenti, nel frattempo raggiunti da altri colleghi, hanno motivato l'azione intrapresa con l'esigenza di conoscere l'identità di chi era intervenuto, adducendo tra le finalità anche la possibilità di una "denuncia", e rinviando, a fronte della richiesta di specificare meglio quale reato fosse configurabile, a un non meglio specificato "vilipendio";

considerato che:

dalle immagini disponibili su *internet*, in particolare sul sito *web* "youmedia.fanpage", emergerebbe con chiarezza che in nessun modo le parole utilizzate da Di Candia possono integrare il reato di vilipendio, né sono individuabili espressioni ingiuriose, tali da configurare un reato;

in un regime democratico, quale quello previsto dalla Costituzione repubblicana, sono ammesse critiche, anche severe, alle istituzioni e alle leggi, senza nulla togliere al dovere di rispettare obblighi e prescrizioni; ne è prova, su tutti, l'articolo 21 della Costituzione, che tutela il diritto di espressione;

nel caso di specie le critiche mosse erano del tutto urbane e rispettose delle istituzioni,

si chiede di sapere:

per quale motivo il dottor Gianluca Di Candia sia stato fermato e identificato dalle forze dell'ordine durante il *flash mob* organizzato da Amnesty international per la giornata mondiale del rifugiato e quale reato si ipotizzava che egli potesse avere commesso;

se gli agenti presenti in piazza abbiano preso autonomamente l'iniziativa o se abbiano adempiuto a un ordine o ad una direttiva superiore;

se nella condotta degli agenti presenti in piazza siano ravvisabili profili individuali di responsabilità.

(4-07723)

[Maurizio ROMANI](#), [BENCINI](#), [MUSSINI](#), [SIMEONI](#), [VACCIANO](#) - Al Ministro della salute - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

secondo i dati del National survey of children's health, finanziato dal CDC (Centers for disease control and prevention), negli Stati Uniti la percentuale di diagnosi per "ADHD" (sindrome da *deficit* di attenzione e iperattività, bambini eccessivamente distratti e agitati) è salita dal 7,8 per cento del 2003, al 9,5 per cento del 2007, all'11 per cento del 2011;

la rivista scientifica "Pediatrics" ha denunciato un incremento nella prescrizione di metanfetamine ai bambini in ragione del 46 per cento nell'ultimo decennio;

quello che doveva essere un problema "solo americano" riguarda anche l'Europa, con 750.000 minori in Germania che avrebbero avuto la diagnosi di ADHD;

uno studio federale USA, coordinato dal professor William Pelham della New York State university, ha confermato l'inefficacia dei trattamenti farmacologici, affermando che "Gli addetti del settore hanno operato per anni su convinzioni errate, facendo impennare le prescrizioni, ma queste molecole sul medio-lungo periodo non valgono più? di qualunque terapia non farmacologica";

l'Italia, conscia di queste criticità, ha creato un sistema di linee guida stringenti e di strumenti per mettere sotto controllo gli abusi, garantendo l'appropriatezza prescrittiva degli psicofarmaci, nei casi limite e sotto stretto controllo medico-specialistico, anche grazie a un efficace "registro ADHD" funzionante da 10 anni presso l'Istituto superiore di sanità, con il risultato di mantenere le prescrizioni a livelli sensibilmente inferiori agli altri Paesi;

con un'interrogazione dal Parlamento europeo alla Commissione nel mese di aprile 2017, le istituzioni europee hanno chiesto verifiche circa l'applicabilità del "modello italiano" a livello comunitario, domandando se si ritiene che l'estensione del registro ADHD italiano ad altre patologie, come la depressione, "possa contribuire ad una riduzione delle prescrizioni e se sia a conoscenza di esperienze

simili in altri Stati membri";

in tema di antidepressivi, l'Organizzazione mondiale della sanità si è detta preoccupata, in quanto uno studio dell'European journal of neuropsychopharmacology ha confermato che il numero di psicofarmaci antidepressivi prescritti ai minorenni è cresciuto in Gran Bretagna del 54 per cento, del 60 per cento in Danimarca, del 49 per cento in Germania, del 26 per cento negli Stati Uniti e del 17 per cento in Olanda;

uno studio del Nordic Cochrane centre di Copenhagen ha confermato che gli studi scientifici precedenti sugli psicofarmaci antidepressivi "erano mal costruiti e mascheravano i pericoli potenziali, omettendo anche diversi effetti avversi, come ad esempio la connessione tra suicidi e aggressioni e l'uso di queste molecole";

gruppi di medici, psichiatri e associazioni di volontariato sociosanitario e di promozione sociale hanno richiesto al Ministero della salute l'aumento delle risorse per la gestione del registro e il suo ampliamento anche ad altre patologie dell'infanzia e adolescenza, prima tra tutte la depressione, tanto che lo stesso Ministro ha ritenuto di attivare un tavolo ministeriale di discussione e confronto su questi temi;

nonostante quanto garantito sulla carta dai LEA (livelli essenziali di assistenza), da verifiche fatte sul territorio, confermate dalle associazioni di genitori, le terapie non farmacologiche per i minori, sia per l'iperattività, che per la depressione, non sono garantite gratuitamente in tutte le ASL italiane, mentre quelle che le garantiscono efficacemente sono un'assoluta minoranza,

si chiede di sapere:

quali azioni il Ministro in indirizzo intenda intraprendere, per garantire il mantenimento del registro ADHD, estendendolo anche ad altre patologie quali la depressione, e garantendo a tal fine un aumento delle risorse disponibili;

quali attività abbia in programma per garantire su tutto il territorio nazionale terapie non farmacologiche di comprovata efficacia scientifica.

(4-07724)

[GAETTI](#), [MANGILI](#), [CRIMI](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

l'Agenzia per il patrimonio immobiliare Rozzano Srl, API Srl, è una società partecipata integralmente dal Comune di Rozzano (Milano);

il socio unico di API Srl, con delibera di Giunta comunale n. 45 del 14 ottobre 2013, ha disposto la messa in liquidazione volontaria della società;

considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

secondo la delibera n.223/2016/PRSE la Corte dei conti della Regione Lombardia, sulla base dell'esame delle relazioni relative ai rendiconti 2013 e 2014, inviate dal collegio dei revisori dei conti del Comune e a conclusione della successiva attività istruttoria, ha rilevato numerose criticità;

API Srl ha registrato nel 2013, esercizio in cui è stata posta in liquidazione, una perdita pari a 3.757.680 euro, che si somma a quella di 2.477.616 euro rilevata nel 2012. Per il 2014 il collegio dei revisori dei conti ha evidenziato una carente collaborazione informativa da parte del liquidatore e nel questionario societario redatto non ha riportato alcun dato, ma dal piano di razionalizzazione delle società partecipate, adottato dal sindaco, emergerebbe anche per il 2014 una cospicua perdita d'esercizio quantificabile in 2.171.727 euro. Nel 2015 c'è un'ulteriore perdita d'esercizio pari a 2.929.705 euro che si va a sommare ai circa 8,4 milioni di euro accumulatisi negli anni precedenti;

il 23 dicembre 2015, a seguito dell'interruzione dell'affidamento dei servizi del Comune ad API Srl, si è conclusa la procedura di licenziamento collettivo del personale;

il 17 marzo 2016, a seguito della presentazione di un'istanza di fallimento da parte di alcuni dipendenti per i mancati pagamenti degli stipendi, è stata accolta dal Tribunale di Milano la domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo;

i debiti verso il Comune di Rozzano ammontano a 3,1 milioni di euro in quanto è stato erogato un primo prestito soci di un milione di euro nel 2006 ed un secondo pari a 2 milioni di euro nel 2010 (si vedano la delibera di Consiglio comunale n. 40 del 26 ottobre 2009 e la determina dirigenziale n. 291

del 9 febbraio 2010), la cui restituzione, delibera di Giunta n. 112 del 16 giugno 2010, prevede un rimborso a rate a decorrere dal 2013, con estinzione nel 2029;

la nomina dell'attuale collegio sindacale è avvenuta il 5 giugno 2009, ma, pur avendo terminato il proprio mandato, alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2011 risulta permanere in carica, in regime di *prorogatio*, senza alcuna ulteriore deliberazione assembleare societaria di nomina e contrariamente a qualunque disposizione vigente in materia. Secondo le norme, anche gli organi delle persone giuridiche a prevalente partecipazione pubblica non ricostituiti nel termine di scadenza del loro mandato possono essere prorogati per non più di 45 giorni. Scaduta la proroga, tali organi decadono e tutti gli atti eventualmente adottati sono nulli. Una specifica sanzione è prevista, altresì, per gli organi a cui spetta il dovere di nomina e ricostituzione, ritenuti responsabili dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla loro condotta omissiva (fatta in ogni caso salva l'eventuale responsabilità penale). Nel caso di specie, tale responsabilità ricade in capo all'assemblea della società, che, in quanto avente socio unico, si identifica nel soggetto legittimato a rappresentarla, vale a dire il sindaco *pro tempore* del Comune di Rozzano (art. 50 del decreto legislativo n. 267 del 2000);

emerge chiaramente dalle note integrative ai bilanci, susseguitesi nel corso degli anni, la diretta dipendenza, economica e finanziaria della società API Srl dalle commesse ricevute dal Comune socio unico e dal noleggio di reti ed impianti di gas e teleriscaldamento all'altra società partecipata del Comune, AMA SpA, che fino al 2007 ne era proprietaria. In conclusione API Srl non costituisce uno strumento operativo a servizio del Comune, ma, viceversa, una struttura che, in quanto esistente, l'ente locale socio deve in qualche modo finanziare direttamente o indirettamente mediante le altre società partecipate;

il 3 febbraio 2010 API Srl ha sottoscritto un contratto di finanziamento con MPS Capital service (MPS CS) e Cassa depositi e prestiti (CDP), per un importo massimo di 45.000.000 euro. Da quanto desumibile dai bilanci degli esercizi 2010-2013, risultano essere stati destinati circa 13 milioni di euro a nuove spese di investimento, circa 9 milioni all'estinzione di mutui contratti in precedenza, circa 8 milioni di euro al pagamento di altri debiti fiscali, previdenziali e verso fornitori, mentre si stima che 11,2 milioni di euro non siano stati erogati e la restante quota sia stata presumibilmente assorbita da commissioni e altre spese bancarie. Quindi tale operazione non risulta essere stata finalizzata a finanziare esclusivamente spese di investimento, ma anche all'estinzione di debiti di natura corrente, riferiti sia a pendenze tributarie o contributive che a meri debiti commerciali verso fornitori;

negli accordi previsti dal contratto di finanziamento stipulato nel 2010, API Srl si è impegnata alla sottoscrizione con MPS e MPS CS di contratti di copertura in derivati del rischio relativo alla variazione di tassi di interesse, contratti di "*interest rate swap*", che hanno generato interessi passivi per oltre 3 milione di euro già pagati dal 2010 al 2013, ai quali si aggiunge un milione di euro ancora da rimborsare;

l'attività istruttoria da parte della Corte dei conti ha fatto emergere lo stato di definitiva insolvenza finanziaria verificatosi nella seconda metà del 2015, con un passivo, riportato nel piano concordatario, complessivamente pari a 42.974.029 euro, mentre l'attivo risulta pari a 23,9 milioni di euro composto in prevalenza da immobilizzazioni e impianti, mentre le disponibilità liquide non raggiungono i 200.000 euro. L'eventuale presenza di un ulteriore intervento finanziario del Comune di Rozzano nella procedura concordataria presuppone uno specifico interesse dell'ente socio che non può, *de plano*, accollarsi i debiti di una società partecipata, rinunciando al limite dell'autonoma responsabilità patrimoniale di quest'ultima. Il Comune risulta debitore verso la società API Srl di 962.000 euro, che sarà tenuto a pagare, mentre analoga certezza non vi è per la realizzazione dei crediti, anche tributari. AMA SpA risulta debitrice verso API Srl di una somma pari a 6,8 milioni di euro, che costituisce componente principale dei crediti da realizzare inseriti nel piano concordatario. Entrambi si sono comunque impegnati per l'acquisto di alcuni beni immobiliari di API Srl;

con delibera di Giunta comunale n. 113 del 21 maggio 2014, il Comune ha concesso un'anticipazione di cassa alla società, pari a 1,5 milioni di euro, anche se l'art. 207 del decreto legislativo n. 267 del

2000 attribuisce al Consiglio, e non alla Giunta, la decisione di prestare garanzie fidejussorie a favore di terzi ed in particolare di società partecipate. Pertanto, se la mera prestazione di una garanzia necessita della decisione dell'organo rappresentativo sovrano, il medesimo principio deve valere per la concessione di un finanziamento. La stessa delibera di Giunta n. 113/2014 non appare redatta in maniera trasparente. Infatti, dopo aver esposto nel corpo motivazionale le ragioni per le quali si rende necessaria l'erogazione di un'anticipazione di cassa alla società AMA SpA, nel dispositivo non si fa alcuna menzione della concessione del finanziamento (né, tantomeno, dei capitoli di bilancio utilizzati e della relativa copertura finanziaria);

la mancata riscossione di un credito, anche tributario, da parte del Comune, tenuto conto anche degli eventuali potenziali profili di responsabilità amministrativo-contabile, costituisce una forma indiretta, non trasparente, di finanziamento (SRC Lombardia, deliberazioni n. 35/2014/PRSP e n. 435/2012/PRSE). Inoltre, la mancata escussione del credito, anche in assenza di una rinuncia del sottostante diritto, in presenza degli ulteriori presupposti normativi, può produrre responsabilità amministrativa (sezione giurisdizionale per la Toscana, sentenza n. 2/2016);

tenuto conto della situazione societaria di API, i crediti tributari comunali difficilmente troveranno piena soddisfazione nell'ambito della procedura di concordato preventivo. In conclusione, il ritardo con il quale i competenti uffici comunali hanno emesso gli avvisi di accertamento per il pagamento, da parte della società API Srl, dei tributi comunali ICI ed IMU rischia di impedirne la riscossione da parte del Comune;

considerato inoltre che, a quanto risulta:

l'ormai probabile mancata restituzione, nemmeno parziale, del prestito da parte del Comune comporta potenziali responsabilità amministrative in capo agli organi comunali che non hanno proceduto all'escussione delle rate di rimborso dovute dalla società;

la sezione della Corte dei conti ha rilevato la violazione dell'art. 2400 del codice civile, che prevede che il mandato dell'organo collegiale di controllo abbia durata triennale e considera opportuna una specifica segnalazione alla Procura regionale della Corte dei conti al fine di accertare l'eventuale presenza di responsabilità per i danni arrecati alla società API Srl, o al Comune di Rozzano, dalla condotta omissiva (per esempio, per l'erogazione di compensi all'organo sindacale dopo la cessazione di efficacia *ex lege* della carica);

in particolare, la sezione della Corte dei conti ritiene opportuno effettuare specifica segnalazione alla Procura della Corte dei conti alla luce del potenziale danno, imputabile agli organi del Comune socio e od o della società *in house*, derivante dalle clausole di garanzia sottoscritte, dai contratti di finanza derivata e dal prospettato pagamento di interessi e oneri bancari in assenza di titolo, in caso di ritenuta nullità del contratto, o in assenza del previo esperimento di gara pubblica, ove sussistano i presupposti per l'emersione di un "danno alla concorrenza";

sono notevoli le passività che potrebbero emergere a carico del Comune di Rozzano in caso di accertamento dell'effettiva sussistenza dei debiti verso la società aventi fonte in fatture ancora da emettere. Anche per il potenziale danno alle casse comunali derivante dalla probabile mancata riscossione di tali crediti e alla luce delle potenziali responsabilità amministrative esistenti in capo ai competenti uffici comunali per il mancato tempestivo accertamento delle imposte IMU e ICI, la Sezione della Corte dei conti ritiene opportuna una specifica segnalazione alla Procura regionale;

le cause della mancata riscossione del finanziamento dal Comune alla società, pari a complessivi 3,17 milioni di euro, possono comportare una potenziale responsabilità diretta dell'amministrazione e una segnalazione all'autorità competente per danno erariale;

la signora Barbara Agogliati, attuale sindaco di Rozzano dal 2014, è stata assessore per le partecipate nella precedente Giunta guidata da Massimo D'Avolio, periodo in cui è stata messa in liquidazione API Srl. Inoltre l'ex sindaco di Rozzano, oggi consigliere regionale del Partito democratico, è stato indagato per abuso d'ufficio e altri reati e recentemente rinviato a giudizio proprio nell'ambito dell'inchiesta sulla gestione delle municipalizzate. Nell'inchiesta sono coinvolti anche l'ingegner Vito Ancora, esponente del Partito democratico a Segrate, che nel 2015 chiese il pignoramento dei beni

societari di API per circa 2 milioni di euro per il mancato pagamento di prestazioni e la moglie dell'ex sindaco in quanto configurerebbe in società che hanno avuto rapporti col Comune stesso, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se il Comune di Rozzano, nell'atto di autorizzazione alla stipula del contratto di finanziamento del 3 febbraio 2010 da parte di API Srl, abbia invitato ad osservare le procedure di evidenza pubblica o, comunque, fornito indicazione in merito ai presupposti minimi di convenienza finanziaria che l'operazione di mutuo doveva osservare, e quali iniziative siano in atto al fine di richiedere la nullità e successiva inefficacia dei contratti *swap* e del contratto di finanziamento;

quale sia la reale sussistenza, e corretta quantificazione, delle posizioni debitorie e creditorie verso terzi della società API Srl, avviata dal liquidatore con il piano di ristrutturazione dei debiti in procedura di concordato preventivo;

quale sanzione sia stata applicata agli organi ai quali spetta il dovere di nomina e ricostituzione del collegio sindacale, a cui compete la responsabilità dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla loro condotta omissiva;

se intenda attivarsi per avviare le procedure di scioglimento del Consiglio comunale di Rozzano, in ragione della condotta dell'amministrazione comunale, nell'ambito della gestione economica, finanziaria e contabile della società partecipata API Srl.

(4-07725)

[MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che: la legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014) ha introdotto (art. 1, comma 629) un nuovo metodo di versamento dell'Iva, in deroga all'ordinario sistema di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, definito "*split payment*", in base al quale le pubbliche amministrazioni, anche se non rivestono la qualità di soggetto passivo dell'Iva, sono tenute a versare direttamente all'erario l'imposta addebitata loro dai fornitori;

le pubbliche amministrazioni interessate da tale provvedimento sono state: Stato, organi statali, ancorché dotati di personalità giuridica, enti pubblici territoriali e consorzi tra essi costituiti, Camere di commercio, istituti universitari, ASL ed enti ospedalieri, enti pubblici di ricovero e cura a carattere scientifico, enti pubblici di assistenza e beneficenza, enti di previdenza e consorzi tra questi costituiti; con circolare n. 1/E del 2015, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che gli ordini professionali non rientrano nell'ambito dei destinatari del meccanismo, in quanto enti pubblici non economici e dunque enti autonomi perseguiti fini propri, ancorché di interesse generale, sottolineando che per questi enti valgono, quindi, le regole ordinarie di addebito e versamento dell'Iva;

il decreto-legge n. 50 del 2017, recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo", convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017, ha esteso l'ambito di applicazione del meccanismo dello *split payment*;

in particolare, l'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, come da ultimo modificato dal decreto-legge n. 50 del 2017, ha individuato i soggetti tenuti a versare l'Iva addebitata direttamente all'erario, facendo riferimento alle pubbliche amministrazioni, come definite dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009;

la stessa norma, nel nuovo comma 1-bis, ha esteso il meccanismo dello *split payment* anche a: "a) società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, nn. 1) e 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri; b) società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni; c) società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, dalle società di cui alle lettere a) e b), ancorché queste ultime rientrino fra le società di cui alla lettera d) ovvero fra i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; d) società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana; con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 1 può essere

individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario";

considerato che:

l'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, richiamato dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 ai fini dell'individuazione dell'ambito soggettivo di applicazione del meccanismo dello *split payment*, fa riferimento agli enti ed ai soggetti indicati a fini statistici nell'elenco ISTAT e, in via ulteriore, alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni;

il medesimo articolo 1 della legge n. 196 del 2009, al comma 3, prevede che: "la ricognizione delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 è operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre";

l'indicazione delle pubbliche amministrazioni ricomprese nel predetto elenco ISTAT non è del tutto coincidente con quello, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che presenta un contenuto più ampio;

gli ordini professionali non sono inclusi nel suddetto elenco ISTAT;

l'art. 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013, stabilisce inoltre che gli ordini professionali sono tenuti ad adeguarsi esclusivamente ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica e la citata disposizione di cui all'art. 17-*ter* fa rinvio alla legge n. 196 del 2009, che prevede espressamente di intervenire per esigenze di finanza pubblica, dalla quale, come detto, gli ordini sono esclusi;

considerato, dunque, che:

il nuovo articolo 17-*ter* non ha definito in maniera chiara l'ambito soggettivo di operatività dello *split payment* e, dunque, permangono incertezze applicative relativamente alle pubbliche amministrazioni destinatarie della previsione;

il regime di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto previsto da ultimo con la legge n. 96 del 2017, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* il 24 giugno, è operativo già a partire dal 1° luglio;

risulta, in ogni caso, estremamente breve il lasso temporale esistente tra la conversione in legge delle nuove disposizioni e la data di decorrenza della loro applicazione,

si chiede di sapere se il Ministro di indirizzo sia a conoscenza dei profili problematici derivanti da tale quadro normativo e quali utili e tempestive iniziative intenda adottare per chiarire i punti del provvedimento ancora incerti, in caso disponendo, per garantire la corretta applicazione dell'articolo 17-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il differimento del termine di entrata in vigore del 1° luglio 2017.

(4-07726)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

La Commissione permanente(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-03841, del senatore Cardillo, sulla regolarità di alcuni appalti del Comune di Pisciotta (Salerno).

1.5.2.8. Seduta n. 849 (ant.) del 29/06/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

849a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO GIOVEDÌ 29 GIUGNO 2017

Presidenza del presidente GRASSO,
indi della vice presidente DI GIORGI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 - Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL (Id-PL, PLI); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Grande Sud, M.P.L. - Movimento politico Libertas, Riscossa Italia: GAL (DI, GS, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Campo Progressista-Sardegna: Misto-CP-S; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del presidente GRASSO](#)

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,34).

Si dia lettura del processo verbale.

BERGER, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

Sul processo verbale

[SCILIPOTI ISGRO'](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,38*).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(2134) Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gadda ed altri; Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Bindi ed altri; Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare)

(456) AMATI ed altri. - Norme in materia di destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali a finalità di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza

(799) CARDIELLO ed altri. - Interventi urgenti in materia di beni della criminalità organizzata e a favore dell'agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

(1180) GASPARRI. - Norme per la utilizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata al fine di agevolare lo sviluppo di attività produttive e favorire l'occupazione

(1210) RICCHIUTI ed altri. - Istituzione dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari e degli amministratori dei beni confiscati alla criminalità organizzata

(1225) FINOCCHIARO. - Modifiche al codice delle leggi antimafia in materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali

(1366) RICCHIUTI ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di competenza del tribunale distrettuale per l'applicazione di misure di prevenzione

(1431) FALANGA ed altri. - Modifiche agli effetti inibitori ed escludenti derivanti dal procedimento di prevenzione nei confronti dell'attività di impresa

(1687) Misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti

(1690) MIRABELLI ed altri. - Modificazioni al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione

(1957) DAVICO. - *Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate*

(2060) BENCINI ed altri. - *Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate*

(2089) CAMPANELLA ed altri. - *Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali in relazione ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione*

(Relazione orale)(ore 9,38)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2134, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gadda ed altri; Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Bindi ed altri; Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare, 456, 799, 1180, 1210, 1225, 1366, 1431, 1687, 1690, 1957, 2060 e 2089.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 2134, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri sono stati approvati gli articoli da 1 a 13.

Passiamo all'esame dell'articolo 14, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori a illustrare.

CAMPANELLA (Art.1-MDP). Signor Presidente, con l'emendamento 14.100 si prevede che nelle imprese confiscate o sequestrate l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice, assicuri la manutenzione ordinaria o straordinaria dei beni a lui affidati conferendo tali attività prioritariamente ad altre imprese confiscate. Ciò perché le imprese confiscate versano generalmente in una situazione di difficoltà ambientale legata alla loro condizione, ossia al fatto di essere imprese confiscate e sottratte al precedente sistema di relazione. Questo consentirebbe agli operatori che lavorano in quelle aziende di mantenere il proprio lavoro e alle imprese di mantenere il proprio valore, sottraendo alla criminalità il detto più volte utilizzato - secondo noi frutto di una sottocultura - secondo il quale lo Stato danneggerebbe, mentre la mafia aiuterebbe.

VACCIANO (Misto). Signor Presidente, vorrei illustrare l'emendamento 14.101 che vede come prima firmataria la senatrice Mussini e di cui sono cofirmatario.

Il suddetto emendamento è volto a evitare il verificarsi di una situazione che sarebbe paradossale. Come voi sapete, ormai da due anni sono entrate in uso le nuove procedure per la risoluzione delle crisi bancarie, quindi sono stati introdotti meccanismi dai nomi ormai abbastanza tristemente noti come il *bail in*.

Il meccanismo del *bail in* prevede di coinvolgere sostanzialmente tutti coloro che hanno rapporti di credito nei confronti delle banche nel momento in cui esse affrontano una situazione di crisi con una serie di specifiche, con una scaletta delle priorità e con alcune esclusioni. Da queste esclusioni ne mancano però alcune che sarebbero importanti: una - ad esempio - riguarda i conti che derivano da procedure fallimentari; un'altra esclusione importante è quella che proponiamo noi, e cioè escludere i conti dove affluiscono i beni sequestrati e confiscati. Si tratta chiaramente di una situazione limite che speriamo non si verifichi mai: nel momento in cui i beni confiscati affluiscono in un conto corrente (quindi il controvalore di questi beni), o conti sequestrati affluiscono in un conto corrente di una banca

che va incontro per qualche motivo a una procedura di risoluzione, quei conti sarebbero soggetti al *bail in*, ossia a una decurtazione che - ci rendiamo conto - si verificherebbe certo solo nel caso di una tempesta perfetta, ma sarebbe comunque davvero paradossale. Noi puntiamo a evitare tale situazione, mantenendo nelle esclusioni questi particolari conti dalle procedure di *bail in* bancario.

Mi permetto di suggerire, laddove non fosse possibile l'accoglimento come emendamento, che si valuti quanto meno da parte del Governo l'opportunità di seguire un approfondimento su siffatto tema, che ritengo sia particolarmente importante sia per la tipologia dei conti in questione sia intestati ai fallimenti.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Proseguiamo con l'illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno presentati.

Gli emendamenti presentati agli articoli 15, 16, 17, 18 e 20 si intendono illustrati.

Passiamo all'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 22.

MOLINARI (Misto-Idv). Signor Presidente, come ho già detto in discussione generale, ho ripresentato sotto forma di emendamento un disegno di legge depositato e fermo in Commissione affari costituzionali, in cui intervengo sulle misure di prevenzione personale, ossia sulla cosiddetta legge Lazzati, che ha avuto una sua introduzione all'interno del testo unico antimafia nella XVI legislatura. La sua introduzione avvenne, però, in forma attenuata, in quanto il fatto di impedire ai sorvegliati speciali per mafia di fare campagna elettorale era limitato soltanto alla violazione della legge n. 212 del 1956, che riguarda l'affissione dei manifesti elettorali. Che io sappia, non ho mai visto in Calabria mafiosi attaccare manifesti.

Il tentativo che stiamo cercando di fare da quando è iniziata questa legislatura è riportare questo disegno di legge alla sua formulazione originaria, che prevedeva appunto una condotta specifica, dichiarando esattamente cos'è la campagna elettorale e impedendo ai sorvegliati speciali di fare campagna elettorale. In alcune zone della nostra Italia, soprattutto nel Sud, sappiamo perfettamente come si fa questo tipo di campagna elettorale. Al di là di quei politici che vanno direttamente a casa dei mafiosi a chiedere i voti, conosciamo le passeggiate che vengono fatte e i caffè che vengono offerti. Sono queste le manifestazioni attraverso cui la mafia mantiene per intero il suo predominio in alcune zone.

Noi vogliamo che finalmente si impedisca una siffatta infiltrazione, il furto di democrazia in alcune zone del Sud. E ci riproviamo ancora una volta con l'emendamento in esame, che speriamo venga approvato, almeno in questa fase. *(Applausi dal Gruppo Misto)*.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

L'emendamento presentato all'articolo 23 si intende illustrato.

Passiamo all'illustrazione degli emendamenti e dell'ordine del giorno presentati all'articolo 24.

MOLINARI (Misto-Idv). Signor Presidente, intervengo per illustrare l'ordine del giorno G24.100.

Così come abbiamo imparato le tecniche parlamentari e legislative, nell'incapacità da parte di questa maggioranza di accettare il precedente emendamento, chiediamo al Sottosegretario, anzi ai Sottosegretari, i Dioscuri, che ci stanno ascoltando, se è possibile almeno accettare la proposta nella forma attenuata di un ordine del giorno. Ricordo che nella storia degli atti parlamentari, quando fu approvata nel 2010 la formulazione dell'articolo 67, comma 7, fu approvato anche un ordine del giorno in cui si invitava il Governo a valutare già allora una modifica. Io adesso ripropongo questo ordine del giorno, auspicando che almeno questo venga accolto. Spero tuttavia che ci sia una sensibilità ad approfittare di questo momento favorevole, in modo che venga approvato l'emendamento che ho precedentemente illustrato.

CAPPELLETTI (M5S). Signor Presidente, credo che l'emendamento 24.0.100 sia importante, perché raccoglie un grido di allarme del procuratore capo Franco Roberti, che mi sembra di poter dire che viene ascoltato dalla maggioranza, in considerazione anche dell'emendamento approvato ieri. A dire la verità, Roberti dice anche altre cose, come - ad esempio - che, per combattere la corruzione, ci vorrebbe un agente sotto copertura. Il PD e la maggioranza fingono di ignorare il suo appello, ma ne

colgono altri.

In ogni caso, desidero richiamare le parole del procuratore Roberti per spiegare la *ratio* di questo emendamento: «Avevo segnalato,» - sono parole di Roberti - «durante le numerose audizioni in Parlamento, una vera smagliatura nel sistema delle certificazioni antimafia. Parlo della norma in vigore nell'attuale codice che consente alle imprese mafiose di partecipare, dietro prestanome puliti, agli appalti pubblici come componenti dei consorzi stabili, eludendo la normativa e sfuggendo ai controlli con l'espediente di partecipare al consorzio in misura non superiore al 10 per cento». Ecco, questa è la smagliatura, ossia la possibilità di partecipare, per le società con interdittiva antimafia, a un consorzio che vinca una gara d'appalto nei confronti della pubblica amministrazione, se la quota del consorziato è inferiore al 10 per cento.

L'obiettivo dell'emendamento è di togliere il riferimento al 10 per cento, che è un evidente *vulnus* della normativa antimafia, in modo da bandire nella maniera più completa, totale e assoluta la possibilità, per le aziende che hanno un'interdittiva antimafia, di partecipare ai lavori pubblici sotto mentite spoglie, all'interno di un consorzio che vincesses una gara o un appalto pubblico.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Passiamo all'illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno presentati all'articolo 25.

[CAPPELLETTI](#) (M5S). Signor Presidente, anche l'ordine del giorno G25.100 va nella direzione di dare un'esecuzione più certa all'interdittiva antimafia. È vero che dei passi in avanti sono stati fatti ed è stata svolta anche una discussione in Commissione rispetto al problema della conoscibilità e della conoscenza delle interdittive antimafia negli ambiti regionali all'interno dei quali le interdittive stesse sono state emanate.

La difficoltà di essere informati dell'esistenza di un'interdittiva antimafia deriva da ritardi nell'inserimento dei dati nel *database*. Possiamo avere la normativa più attuale, moderna e perfetta del mondo ma, se non mettiamo la pubblica amministrazione nelle condizioni di inserire correttamente in tempo reale i dati nel *database*, per consentire la conoscibilità a livello nazionale della sussistenza dell'interdittiva, vanifichiamo qualsiasi sforzo che sosteniamo in questa direzione.

Il mio appello è rivolto al Governo, visto che è in discussione la gestione corretta dal punto di vista amministrativo dell'inserimento dei dati nel *database*, perché si vigili e si forniscano le risorse umane e materiali necessarie per superare le lacune presenti oggi sul territorio nazionale e che comportano i ritardi nella conoscibilità e nella conoscenza della sussistenza delle interdittive antimafia sul territorio nazionale.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Passiamo all'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 26.

[PANIZZA](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente, ho visto che i relatori hanno presentato un testo 3 dell'emendamento 26.0.300, che riprende ciò che propongo con il subemendamento 26.0.300 (testo 2)/1 e, quindi, lo ritiro, ringraziando i relatori per essere venuti incontro alle mie richieste.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Passiamo all'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 27.

[BILARDI](#) (FL (Id-PL, PLI)). Signor Presidente, sarò breve in quanto la *ratio* dell'emendamento 27.100 è ripristinare lo *status* originario e, cioè, che l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati abbia ancora la sede principale nelle città di Reggio Calabria e le sedi secondarie a Roma, Palermo, Catania, Napoli, Bologna e Milano.

È inutile ribadire che, ove non fosse così, oggi si starebbe perpetrando l'ennesima beffa, senza alcuna motivazione credibile, ai danni della città di Reggio Calabria. Perché spostare, a distanza di qualche anno, un simbolo dello Stato dalla sua ubicazione in una città ad alta densità delinquenziale? Quali sono le motivazioni?

Secondo me dovrebbe essere il contrario: più presidi istituzionali sono presenti in certe città, più si

accresce la fiducia della gente nello Stato e in quanto esso rappresenta. Non diamo segnali avversi alle nuove generazioni, che sono i germogli della legalità e del rinnovamento.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, a nostro avviso l'idea dei relatori e del Governo di voler fare più sedi dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata poteva anche essere un'ipotesi da prendere in considerazione benché, sotto il profilo della funzionalità, la riduzione a una sede principale con un'altra secondaria al massimo - così come proponiamo con l'emendamento 27.101 - rende la possibilità di gestione dei compiti dell'Agenzia molto più rispondente alle finalità della legge istitutiva. Tuttavia, l'idea originaria era sostenuta dalla consapevolezza che occorre avere persone con professionalità - già possedute o da acquisire - tali da poter essere garantite attraverso qualità personali degli operatori all'interno dell'Agenzia. Per tale ragione, la quantità delle sedi aveva portato a individuare un numero di 200 dipendenti e contestualmente una ripartizione dei posti tale per cui la metà sarebbe stata presa tramite concorso - proprio per la selezione di quelle professionalità a cui facevo prima riferimento - e l'altra metà ricorrendo alla mobilità. Cos'è avvenuto?

La Commissione bilancio, correttamente, ha posto in evidenza che quel sistema non era tale da poter essere garantito con la copertura già prevista. E, quindi, si è pensato di prendere tutte le 200 unità con la mobilità. Lei, Presidente, ha esperienza come me della mobilità che è stata attuata in alcuni uffici giudiziari e qual è stato il risultato. Mi sono chiesto, quindi: è proprio necessario? Siccome l'utilizzazione di più sedi non è funzionale ai compiti dell'Agenzia, rendiamo l'Agenzia effettivamente funzionale lasciando due sedi, ma portando le persone da 30 a 100 unità. In quel caso, selezioniamo 50 unità per concorso, così come avevano previsto i relatori e come era stato accolto dalla Commissione, che aveva dato il proprio assenso. Dopodiché, mi si è detto di prendere tutti i dipendenti attraverso la mobilità. Capisce benissimo che diventa una situazione abbastanza folle.

Il senatore Lumia ha sempre sostenuto la tesi della riduzione a 100 unità, con la possibilità che metà sia presa per concorso e l'altra metà con la mobilità. Mi meraviglia che si adagi ora l'ipotesi subordinata di ricorrere alla mobilità per tutti. (*Commenti del senatore Lumia*). C'è la possibilità, senatore Lumia, riducendo il numero delle sedi.

Colleghi, il numero delle sedi deve necessariamente essere ridotto, perché la frammentazione dei comportamenti degli appartenenti all'Agenzia a seconda delle sedi non è tale da determinare quella unitarietà di intenti che avevamo in mente. Mi riservo, comunque, di intervenire ulteriormente sull'argomento in sede di dichiarazione di voto.

Signor Presidente, l'emendamento 27.103 nasce da quel sistema che abbiamo criticato nel momento iniziale, trattandosi di emendamenti veicolati come di coordinamento - ma che di coordinamento non sono - rispetto ai quali eravamo disponibili per rendere il provvedimento non condizionato da eventuali possibili ricorsi alla Corte costituzionale che possono inficiare il lavoro che stiamo facendo. Pertanto, avevamo proposto il ritorno in Commissione: non avremmo presentato subemendamenti e avremmo votato quelle soluzioni. Da qui la ragione dell'emendamento soppressivo, sperando almeno in un momento di resipiscenza finale.

Per quanto riguarda le disposizioni in materia di organico dell'Agenzia, sono illustrate e specificate con l'emendamento 27.108, che tutti voi potete valutare e apprezzare. Si tratta di valorizzare. Non parlate di professionalità e di merito quando poi fate delle scelte basate sulla mobilità. Vi stiamo offrendo la possibilità di salvare i principi posti alla base delle loro relazioni iniziali dagli stessi relatori. Nelle stesse repliche in cui essi hanno valorizzato quale deve essere la professionalità, questa poi viene a essere eliminata attraverso la mobilità.

L'emendamento consente di passare da trenta a cento unità. Abbiamo due sedi e la possibilità di avere personale qualificato. La domanda è la seguente: non lo vogliamo fare? Va bene, e allora voteremo contro, come abbiamo fatto finora.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Gli emendamenti e ordini del giorno presentati agli articoli 28, 29, 30, 32, 33 e 36 si intendono

illustrati.

Passiamo all'esame dell'articolo 14, sul quale sono stati presentati emendamenti, già illustrati, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

LUMIA, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 14.100. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 14.101 e 14.102, ma favorevole sull'emendamento 14.103, che è simmetrico all'emendamento 14.100.

MIGLIORE, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 14.100, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Chiedo al presidente Tonini se, alla luce del parere favorevole espresso dal rappresentante del Governo e dal relatore su questo emendamento, il parere della 5a Commissione resta invariato.

TONINI (PD). Signor Presidente, se il testo è quello passato all'esame della Commissione e non c'è un testo 2, ovviamente il parere espresso in Commissione non può cambiare in Aula.

PRESIDENTE. L'ho chiesto solamente per esserne sicuro. Rimane, pertanto, il parere contrario della Commissione bilancio sull'emendamento 14.100.

DE PETRIS (Misto-SI-SEL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Misto-SI-SEL). Signor Presidente, vista la propensione dei relatori ad esprimere parere favorevole, chiederei di accantonare gli emendamenti 14.100 e 14.103, al fine di individuare una riformulazione che possa superare lo scoglio del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Dispongono l'accantonamento dell'articolo 14.

CALDEROLI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (LN-Aut). Signor Presidente, la leggerezza con cui si affronta questo voto mi lascia assolutamente perplesso. La conferma in Aula del presidente Tonini del fatto che l'emendamento 14.100 non è coperto ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in caso di sua approvazione, diventerebbe motivo certificato per il rinvio della legge alle Camere da parte del Presidente della Repubblica.

PRESIDENTE. Infatti lo sto accantonando, proprio perché si possa riflettere meglio su questo punto: la riflessione può aiutare.

Passiamo all'esame dell'articolo 15, sul quale sono stati presentati emendamenti, già illustrati, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

LUMIA, *relatore*. Signor Presidente. esprimo parere contrario sugli emendamenti 15.100, 15.101, 15.102 e 15.0.100.

MIGLIORE, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.102.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 15.102, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori, fino alle parole «*commi 7*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 15.100.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.101.

[CAPPELLETTI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPELLETTI (M5S). Signor Presidente, il Movimento 5 Stelle voterà ovviamente a favore dell'emendamento 15.101, su cui vorrei attirare l'attenzione dell'Assemblea per la sua particolare importanza.

Noi diamo l'opportunità di nominare amministratori giudiziari i dipendenti di Invitalia, che sappiamo essere una società pubblica rispondente ai principi di diritto privato (è una SpA), quindi le procedure di arruolamento dei suoi dipendenti non assicurano le stesse garanzie di quelle dei dipendenti pubblici, inoltre non hanno neppure gli stessi criteri di indipendenza e autonomia di professionisti che possono essere selezionati esattamente per queste funzioni in ragione della loro esperienza e delle loro competenze tecniche.

Il timore del Movimento 5 Stelle è che si vada a concedere ad un vero e proprio carrozzone pubblico, che si è anche caratterizzato per fatti molto gravi negli ultimi anni, una responsabilità veramente rilevante come quella della futura gestione delle società più importanti che vengono confiscate alla malavita organizzata. Rispetto a questo, abbiamo ottenuto in Commissione qualche risultato, perché si è affiancata alla possibilità di nominare un amministratore giudiziario dipendente di Invitalia anche la possibilità di nomina di dipendenti dell'Agenzia per la confisca. Questo, a nostro parere, è un passo in avanti utile e di cui siamo lieti, ma se in questo disegno di legge elimineremo definitivamente il ruolo di Invitalia, credo che faremo un ulteriore passo utile per l'autonomia e l'indipendenza degli amministratori giudiziari, in considerazione della particolare delicatezza del ruolo che andranno a ricoprire. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.101, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 15.

[FERRARA Mario](#) (GAL (DI, GS, MPL, RI)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA Mario (GAL (DI, GS, MPL, RI)). Signor Presidente, intervengo per dichiarare il mio voto contrario sull'articolo 15 e, prima ancora di dirne i motivi, per rivolgermi a lei per un duplice obiettivo. Il primo è quello di farle, da parte mia e di tutti noi, se lei consente, gli auguri di buon onomastico.

[PRESIDENTE](#). Grazie, ricambio gli auguri a tutti i Pietro e Paolo. Ho ricevuto tanti auguri, oltre a questo che è ufficiale, e mi ripromettevo di ringraziare tutti pubblicamente. Mi viene in mente anche Paolo Gentiloni, e quindi rivolgo gli auguri anche al nostro Presidente del Consiglio. *(Applausi)*.

[FERRARA Mario](#) (GAL (DI, GS, MPL, RI)). Agli auguri vorrei anche aggiungere le scuse, perché ieri, nel pomeriggio, probabilmente sono stato un po' eccessivo nel modo in cui mi sono rivolto alla Presidenza e volevo fornire un minimo di giustificazione, premettendo che questo non è, da parte mia, un modo peloso per fare la dichiarazione di voto, ma si tratta di scuse veramente sentite.

Avevo creduto di capire che l'atteggiamento della Presidenza, per dare un "aiutino" - per usare un gergo televisivo - al Governo, fosse interessato, ma questo era solo un mio possibile convincimento, non una certezza e non essendo una certezza non era giustificato il modo in cui sono intervenuto. Il mio è un atteggiamento garantista, e per coerenza vorrei essere garantista sempre e spiegare perché il garantismo mi impone di votare anche contro l'articolo in esame.

Ero in quest'Aula già quando abbiamo fatto una lunghissima discussione sul mantenimento dell'articolo 41-bis ed ero seduto accanto al senatore Roberto Centaro, che era il presentatore dell'emendamento ed aveva condotto una lotta nel nostro Gruppo, insieme al senatore Renato Schifani.

Si era svolta, allora, una discussione abbastanza forbita cui ricordo partecipò, dall'altra parte, il senatore Calvi, che interveniva invece in aiuto a coloro che presentavano delle forti riserve, che poi sono state conclamate in una dottrina ampiamente dibattuta anche a livello europeo (ci sono stati diversi ricorsi e sentenze successive da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo), in ultimo rinnovata anche per la legge sui *foreign fighter*. Sappiamo che c'è un ampio dibattito sui motivi per i quali si debbano votare disposizioni sul diritto penale, che sappiamo proviene dalla filosofia del diritto germanico, ma è poi stato fatto propria in sede europea. I principi sulla cui base si procede a legiferare in tal senso sono la necessità e la proporzionalità.

La necessità è la base principale, che ha alcune sottospecie, mentre per quanto riguarda la proporzionalità, in questo caso il punto centrale di tutta la dottrina è se la compressione del diritto soggettivo può essere bilanciata dall'interesse collettivo. In caso di mafia e di terrorismo, che sono fenomeni che, fra le altre cose, hanno aspetti sociali diversi, l'interesse collettivo è ampiamente riconosciuto. Stiamo introducendo questo concetto anche in caso di corruzione, ma questa mi sembra un po' una presa in giro perché rispetto alla proposta che veniva dalla Camera abbiamo detto di aver salvato tutto perché stiamo introducendo la possibilità del sequestro nel caso in cui si parli di associazione a delinquere. Ma io, nella mia breve esperienza di paragiudice della Giunta per le autorizzazioni a procedere, non ho mai visto casi di corruzione che non siano in forma associativa. Gli attori già sono due, il corrotto e il corruttore, quindi chiamarne in causa un terzo sembrerebbe facile. Quindi, il fatto che qualcuno dica che abbiamo risolto il problema perché lo abbiamo ridotto soltanto alla forma associativa mi appare come una presa in giro.

Ecco il perché della mia animosità di ieri, perché quello che sta succedendo mi sembra un appesantimento del diritto penale in Italia e se prima abbiamo parlato, nei casi di terrorismo o di associazioni criminali, di necessità e proporzionalità esistenti, adesso che stiamo parlando di corruzione, chi potrebbe impedire che un giorno, sulla base di questo precedente, non si parli di necessità anche per la tutela ambientale o per i reati sui minori? Capite bene che dall'eccezionalità passeremmo alla normalità e normalità, in questo caso, significherebbe uno Stato in cui la possibilità requirente diventa così potente rispetto alla tutela del diritto soggettivo che il passo verso uno Stato di polizia - non gridate allo scandalo, è chiaro che io esalto ed esaspero il dibattito per far capire quale decisione stiamo prendendo - sarebbe breve.

Non possiamo poi ridurci ad auspicare un intervento della Corte costituzionale, del Capo dello Stato o della Corte dei diritti dell'uomo. La prima responsabilità è nostra, è cercare di capire quello che stiamo facendo e se davvero la necessità e la proporzionalità sono tali da poter assumere decisioni così gravi. Ecco il motivo, Presidente - e continuo a chiedere scusa dei miei eccessi di ieri - per cui continuerò a votare contro questo provvedimento.

PRESIDENTE. Senatore Ferrara, la ringrazio per la precisazione.

Dato che anche il vice presidente Calderoli, nel corso di un suo intervento, ha detto che io a questo provvedimento tengo "da matti", volevo chiarire che, date le mie pregresse funzioni, penso di avere una competenza che può aiutare il dibattito. Solo questo. Non ho assolutamente alcuna intenzione di aiutare una parte o l'altra, e neppure il Governo.

Comunque la ringrazio per le precisazioni.

FALANGA (ALA-SCCLP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (ALA-SCCLP). Signor Presidente, noi voteremo a favore dell'articolo 15 perché apprezziamo la previsione in esso contenuta che per le aziende di particolare interesse, anche sotto il profilo del numero dei dipendenti, cioè quelle aziende per le quali è ammessa la procedura straordinaria ex legge Prodi e che vanno ad incidere sull'economia nazionale, viene previsto che il giudice possa nominare - possa e non debba - amministratore giudiziario un soggetto indicato in un elenco, stilato tra i propri dipendenti, offerto dalla società Invitalia.

Tale previsione comporta una consistente riduzione delle spese dello Stato perché, chiaramente, i

compensi degli amministratori giudiziari per le grandi aziende sono notevoli e in questo caso è previsto che l'amministratore giudiziario indicato da Invitalia continui a percepire gli emolumenti che gli vengono dalla sua posizione di dipendente di Invitalia e non per le attività di amministratore giudiziario, salvo ovviamente il recupero delle spese per le attività di amministrazione.

Faccio notare, però, al senatore Lumia e al sottosegretario Migliore che anche in questo caso è stato realizzato un pasticcio. Si è previsto infatti, come si legge nel testo, che l'amministratore giudiziario, nominato nell'ambito delle misure di prevenzione, riceva immediatamente la liberatoria dal prefetto, nel senso che potrà svolgere le normali attività, concorrendo e partecipando a gare pubbliche e quant'altro.

Trovo tutto questo corretto, anche se è distonico rispetto alla previsione dell'amministratore giudiziario nominato nell'ambito di una procedura di interdittiva antimafia. Colui che è chiamato ad amministrare un bene sequestrato e affidato ad un amministratore giudiziario perché in odore di mafia non può svolgere alcuna attività di straordinaria amministrazione quale, per esempio, quella di dare continuità all'azienda attraverso la partecipazione a gare pubbliche. Quando invece il sequestro avviene nell'ambito della procedura per le misure di prevenzione, tutto questo può essere fatto dall'amministratore. Notate la distonia? Vi rendete conto che, a questo punto, è preferibile per l'imprenditore subire un sequestro nell'ambito delle misure di prevenzione piuttosto che subire un'interdittiva antimafia?

Avevo depositato un disegno di legge a mia firma in tema di interdittive antimafia che, a mio avviso, andava a regolamentare in maniera più puntuale tutta la materia; il provvedimento era stato collegato dalla Presidenza della Commissione giustizia al disegno di legge in esame. Quando mi sono reso conto che il testo base non prevedeva l'inclusione di quelle regole che avevo immaginato nell'ambito delle interdittive antimafia, ho presentato degli emendamenti che - mi dispiace doverlo dire ancora oggi - sono stati assurdamente dichiarati inammissibili. Noi trattiamo la materia del codice antimafia ed escludiamo, invece, tutta quella delle interdittive antimafia. Qualcuno mi deve dire quale senso sistematico c'è della legge.

Si dice che tutto questo verrà inserito nel codice dei contratti: ma che cosa vuol dire inserire la materia delle interdittive antimafia nel codice dei contratti e ritenere di escluderla, invece, dal codice antimafia?

Personalmente voterò a favore dell'articolo 15, dal momento che apprezzo la direzione di risparmio in cui la norma si pone: nella mia vita sono stato amministratore giudiziario *ex lege* Prodi, per cui conosco bene anche i compensi degli amministratori e risparmiare da questo punto di vista fa davvero bene al Paese. Per questa ragione - ripeto - voterò dunque a favore dell'articolo, ma devo segnalare la distonia e la disarmonicità di questa parte del codice antimafia che lascia fuori dalla porta una materia che ha fatto molto rumore, inducendo anche qualche magistrato ad iscrivere nel registro degli indagati un nostro collega, perché in qualche occasione difendeva ovvero criticava l'attuale procedura in materia di interdittive antimafia. Credo di averla sistemata bene, però non mi sono mai state dette da alcuno le ragioni per cui questa materia è rimasta fuori dalla porta e non si è data la possibilità di includerla nel codice antimafia, cosa a mio avviso del tutto sbagliata.

Per le ragioni che ho esposto, dichiaro il voto favorevole all'articolo 15.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 15.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 15.0.100, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MALAN *(FI-PdL XVII).* Ne chiediamo la votazione.

CALIENDO *(FI-PdL XVII).* Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-PdL XVII).* Signor Presidente, sottoscrivo l'emendamento 15.0.100.

Parliamo tutti di legalità e della necessità di ampliare le garanzie che attengono anche alla possibilità di un aumento delle aziende e imprese che rientrano nella *white list*, tuttavia l'accesso a essa è consentito alle sole imprese con un fatturato almeno pari a circa 2 milioni di euro l'anno. Vorrei quindi fare una domanda.

Non dico, come sostiene il senatore Galimberti, di eliminare il tetto (che significherebbe aprire a tutti la possibilità di accedere alla *white list*), ma credo che aumentare il tasso di legalità sia un interesse generale. Avrei preferito se i relatori avessero ridotto l'importo a un milione di euro. Infatti, le imprese con un fatturato minimo di un milione di euro sono già di un certo livello.

Signor Presidente, una misura di questo tipo consentirebbe di allargare quell'area di legalità. In caso contrario, continuiamo a ragionare in termini generali e a riempirci la bocca di parole che servono a declamare una volontà di legalità e un modo di essere della nostra azione contro la corruzione quando poi, nel momento in cui si tratta di intervenire con strumenti chiari e precisi per allargare il tasso di legalità si vota contro. Queste sono le cose più assurde.

Mi domando perché i relatori non chiedano alla Commissione bilancio se la riduzione a un milione di euro possa essere accolta. Mi sembra folle. Qual è la ragione? Qui la ragione non è di bilancio, ma legata all'attività di coloro che devono fissare il *rating* di legalità.

Mi domando quale sia la ragione della non considerazione delle ragioni sottese all'emendamento in esame. Signor Presidente, quando l'ho letto, non l'avevo pensato, lo riconosco, ma lei sa meglio di me che quando lavorammo al codice antimafia la questione fu dibattuta a lungo. Allora c'erano problemi di struttura delle prime azioni di *rating*. Mi domando, pertanto, perché oggi non possiamo ampliare quest'ambito. Ero convinto che avremmo trovato la soluzione. Certo, non facendo parte della maggioranza già è tanto se molte volte sono riuscito a dare un contributo a migliorare il testo, ma in questo momento non ho la possibilità di indicare proposte o avere un'interlocuzione con la Commissione bilancio e con gli altri, al fine di allargare l'accesso delle imprese alla *white list*. *(Commenti del senatore Manconi)*.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.0.100, presentato dai senatori Galimberti e Caliendo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Riprendiamo l'esame dell'articolo 14, precedentemente accantonato.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 14.100, su cui ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione la 5ª Commissione permanente aveva espresso parere contrario.

L'emendamento 14.103, su cui è stato espresso dai relatori e dal Governo parere favorevole, è stato riformulato in modo che non vi siano più problemi. La riformulazione, che è stata consegnata alla Presidenza, è la seguente: «L'amministratore giudiziario previa autorizzazione del giudice delegato nell'attività di gestione» (si sopprimono le parole «ai fini produttivi») «degli immobili e dei beni aziendali,» (si sopprimono le parole «ad essi assimilabili») «conferisce la manutenzione ordinaria o straordinaria» (al posto di «prioritariamente») «di preferenza alle imprese fornitrici di lavoro, beni e servizi già sequestrate ovvero confiscate».

PRESIDENTE. Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sulla riformulazione testé illustrata dalla senatrice De Petris.

LUMIA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 14.103 (testo 2).

MIGLIORE, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a

quello del relatore.

PRESIDENTE. Invito il Presidente della 5a Commissione a esprimersi, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 14.103 (testo 2).

TONINI (PD). Signor Presidente, l'elemento di diversità tra l'emendamento 14.103 e l'emendamento 14.100 è che in quest'ultimo vi è l'espressione «deve assicurare la manutenzione», che rappresenta il cuore dell'emendamento. Ciò comporta un evidente onere che dovrebbe essere coperto finanziariamente, pertanto il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione era stato espresso per questa ragione; la presentatrice ha dunque ritirato l'emendamento 14.100.

L'emendamento 14.103, invece, non prevedeva questo obbligo, ma, nell'ambito delle attività di manutenzione, introduceva e introduce la priorità per le imprese fornitrici. Pertanto, così come il testo originario non aveva un parere contrario *ex* articolo 81 della Costituzione, altrettanto la riformulazione, che mi pare sia semplicemente stilistica, non crea problemi.

PRESIDENTE. L'emendamento 14.100 è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento 14.101, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

VACCIANO (Misto). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.101, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 14.102, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DE PETRIS (Misto-SI-SEL). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.102, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.103 (testo 2).

MALAN (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI-PdL XVII). Signor Presidente, leggendo gli emendamenti che stiamo esaminando, la mia perplessità aumenta. Eravamo sul punto di iniziare l'articolo 16, che è un altro bell'esempio che va in questa direzione, sul quale però interverrò successivamente.

L'emendamento 14.103, mosso dalle migliori intenzioni e che verrà votato dalla maggioranza, stabilisce che nelle forniture del servizio di manutenzione straordinaria si preferiscono le imprese fornitrici di lavoro già sequestrate ovvero confiscate. Siccome qui ci stiamo occupando di queste aziende, sembra una bella cosa perché diamo una mano ad aziende che, come è stato detto, sono spesso in difficoltà. Dice però l'economista che non ci sono pasti gratis. Cosa vuol dire? Vuol dire che tra un'azienda che fornisce un servizio migliore e una che ne fornisce uno peggiore, se quest'ultima è stata sequestrata per questioni di mafia, si sceglie la peggiore? Mi sembra che ci sia scritto questo. Oppure, supponendo che il servizio sia di pari livello, si preferisce quella che offre il servizio più caro,

perché è stata sequestrata o confiscata?

Comprendo le buone intenzioni; si tratta di aziende che si trovano in difficoltà senza colpa dei dipendenti o per lo meno di gran parte di essi, perché si suppone - e si spera - che vi sia una colpa da parte di chi gestiva queste aziende. Pertanto i dipendenti sono tutti assolutamente esenti da qualsiasi cosa e va benissimo aiutarli, ma gli altri? Quelli che fanno parte di un'azienda non sequestrata che offriva lo stesso servizio? Non è che si fa l'ipotesi che ci sia solo questa azienda: ci mancherebbe, se ci fosse solo questa azienda, bisognerebbe chiaramente aiutarla. Qui però si dice esplicitamente che ci sono due aziende: una è stata oggetto di sequestro e l'altra no. Chi scegliamo per fare la manutenzione? L'azienda che è stata già sequestrata o confiscata. E i principi della concorrenza, della convenienza e della competitività? Se io, sia pur con il nobile fine di aiutare un'azienda già sequestrata o confiscata, scelgo i servizi di quell'azienda, l'azienda che sceglie questi servizi intanto è meno competitiva, avrà introiti inferiori, spese superiori, senza contare che esistono anche - grazie al cielo - le aziende che non sono sequestrate o confiscate, che si sentono dire che la loro offerta era la migliore, ma le altre aziende sono state scelte perché sequestrate per questioni di mafia.

Ci sono molte parti del provvedimento che si limitano a guardare il problema, dimenticando che esiste anche un altro mondo, il mondo delle aziende non sequestrate, il mondo reale dove l'economia deve tenere altrimenti il sistema economico di interi settori di grande parte del nostro territorio verrebbe danneggiato. Nell'emendamento al nostro esame si dice invece tranquillamente che per dare una mano a quelle aziende, se ne mettono nei guai altre. Ritengo che sia un modo di procedere che si ammantava di bellissime intenzioni, "grattando" le quali troviamo delle incongruenze incredibili.

FALANGA (*ALA-SCCLP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (*ALA-SCCLP*). Signor Presidente, intervengo sull'emendamento 14.103 (testo 2), a prima firma della senatrice De Petris, sul quale il relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso parere favorevole, rilevando che nella generalità dei casi le aziende a conduzione mafiosa hanno anche un tessuto interno di quella derivazione. Si è affermato in via di principio che quell'azienda deve essere sottoposta a determinate misure, perché l'imprenditore è in odore di mafia e i suoi dipendenti sono invece degli educandi delle suore Orsoline, che devono avere addirittura una corsia preferenziale nel momento in cui l'azienda viene sottoposta a misure di prevenzione. Il senatore Malan ha richiamato principi importanti come quello della libera concorrenza, ed è vero che si è stabilita attentamente la necessità che l'amministratore preferisca utilizzare quel servizio ed affidare quelle attività ad altra impresa confiscata. Però generalmente quel «di preferenza» può diventare un cappello di copertura per eventuali commissioni che sul libero mercato potrebbero comportare un risparmio per l'azienda che la richiede.

Io ho delle perplessità, a meno che questa non sia una prova tecnica di laboratorio di nuove maggioranze politiche; ma su questi argomenti io credo che la politica - così come stiamo dimostrando io e i miei amici di Gruppo - deve rimanere fuori dalla porta. Sono materie delicate che vanno trattate con coscienza e libertà di espressione.

Per questa ragione, noi non voteremo questo emendamento e ci opponiamo al principio che si tenta di introdurre.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, al fine di essere informato nel momento del voto, vorrei capire meglio un aspetto. L'emendamento 14.100, a prima firma della senatrice De Petris, è stato ritirato dalla stessa a malincuore perché, se ho ben capito, ha ricevuto il parere contrario della Commissione bilancio. Come mai l'emendamento 14.103 (testo 2), che ha contenuto identico...

PRESIDENTE. Senatore Caliendo, l'ha spiegato il senatore Tonini. Nell'emendamento 14.100 era contenuta l'espressione «deve assicurare», mentre nell'articolo 14.103 (testo 2) vi è una valutazione discrezionale: il giudice delegato e l'amministratore giudiziario hanno tutta la discrezionalità per

decidere se affidare il lavoro di manutenzione a un'impresa di mercato o a un'impresa sequestrata o confiscata.

Scusi se mi intrometto, senatore Caliendo, però stiamo tornando su un argomento sul quale avevamo già parlato.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, può darsi che io non capisca l'italiano, ma se lei leggesse entrambi i provvedimenti vedrebbe che non c'è alcuna vincolabilità o discrezionalità, ma hanno lo stesso potere sotto l'autorizzazione del giudice delegato.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.103 (testo 2), presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 14. (*Commenti del senatore Ciampolillo*).

Senatore Ciampolillo, c'è qualche problema con le tessere?

CIAMPOLILLO (*M5S*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo immaginavo, vista la sua attenzione.

Colleghi, per favore, possiamo togliere le tessere che sono nelle postazioni di senatori assenti? Così evitiamo qualsiasi problema. Senatore Giovanardi, le chiedo una collaborazione, per favore, per rimuovere una tessera vicina alla sua postazione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 14, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 16.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, avevo preannunciato nel mio precedente intervento che avrei voluto intervenire sull'articolo 16, che introduce l'articolo 41-ter (istituzione dei tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate). Sempre con il nobile e condivisibile fine di aiutare le aziende sequestrate e quant'altro, viene istituito un tavolo provinciale - si noti bene, provinciale - permanente.

PRESIDENTE. Il prefetto è ancora provinciale.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Sì, ma questo risale all'epoca in cui si volevano abolire le Province, poi il popolo italiano ha deciso diversamente. Ad ogni modo è un tavolo provinciale perché la Provincia non serve, dunque facciamo un tavolo provinciale. Lei ha ragione, signor Presidente, naturalmente.

Questo tavolo cosa fa? Favorisce la continuazione dell'attività produttiva; dà ausilio all'amministratore con dei buoni consigli, a quanto pare. Favorisce la collaborazione degli operatori economici del territorio con le aziende sequestrate nel percorso di emersione alla legalità (questo è mica male, ci mancherebbe che non dovessero emergere alla legalità); promuove lo scambio di informazioni con gli amministratori giudiziari; esprime un parere non vincolante sulle proposte.

Il tavolo provinciale è composto dal meglio che abbiamo: un rappresentante dell'Agenzia, un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante della Regione, un rappresentante delle associazioni sindacali, un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro eccetera. Naturalmente viene specificato che costoro non hanno un centesimo da spendere. Praticamente è un tavolo di buoni consigli, ma i casi sono due, cari colleghi. Il primo caso è che non servono a niente, come io temo. A quanti tavoli abbiamo partecipato, promossi dalle autorità locali, in presenza di una crisi aziendale che metteva in pericolo decine o centinaia di posti di lavoro (a volte, ahimè, ancora di più), con ciascuno che dava i migliori consigli? Ma quasi sempre questi tavoli vengono istituiti quando è troppo tardi e, ahimè, possono tutt'al più favorire l'intervento degli

ammortizzatori sociali per i lavoratori che si trovano senza più il datore di lavoro, ma non molto oltre questo.

Se invece una mano gliela danno, ed è il secondo caso, mi chiedo se non avete mai sentito parlare di aziende che si trovano in difficoltà per motivi diversi dal fatto di essere state sequestrate per mafia. E allora perché a queste che sono state sequestrate per mafia diamo l'ausilio di tutte queste fulgide menti, sicuramente nominate in questi tavoli a costo zero, senza il rimborso di un centesimo? Ciò peraltro vuol dire che, anziché fare altre cose (perché si suppone che il loro lavoro sia anche utile), devono fare questo. Quando si dice senza ulteriori oneri vuol dire che, con i mezzi che ci sono oggi per fare altro, gli facciamo fare queste cose. Ne consegue che le aziende che sono in difficoltà perché sotto sequestro per questioni di mafia hanno il supporto di tutti questi signori; invece alle aziende che sono in difficoltà per le tasse o perché magari lo Stato non paga loro le forniture non viene dato niente (sappiamo che 3.000 aziende all'anno falliscono perché lo Stato non paga quanto dovuto, nonostante siano passati diversi San Matteo nei vari anni), che falliscano pure, non importa; alle prime invece si dà questo supporto.

Io sono del parere che questo supporto non serva, ahimè, a nulla e che non ci sia bisogno di un articolo di legge per fare in modo che persone responsabili ed esperte, quali si suppone siano tutti i componenti del tavolo, si trovino e diano una mano o un consiglio, a maggior ragione per emergere alla legalità. Se è solo per riempire con un ulteriore articolo una legge, forse una legge è più efficace, è più leggibile e produce migliori effetti se è composta solo dalle parti utili, non con un tavolo a costo e a effetto zero, che, se funziona, crea una situazione di favore ad alcune aziende rispetto ad altre, i cui dipendenti non hanno nulla di meno rispetto ai dipendenti di un'azienda confiscata per mafia.

E poi, chiedo scusa, ma come stavo accennando prima, se un'azienda è mafiosa, forse anche i suoi dipendenti potrebbero avere qualche collegamento, a meno che io apprenda ora che le aziende mafiose effettuano le loro assunzioni attraverso rigorosi concorsi. Insomma, va bene aiutarle, sono d'accordo, perché, comunque sia, vanno aiutate le aziende in difficoltà. Ma, attenzione, qui creiamo delle discrepanze: finisce che a un'azienda conviene essere stata sequestrata per mafia (c'era pure un emendamento che voleva escluderle dal *bail in*). Poi magari si scopre che non c'era nulla e viene pure dissequestrata. Insomma, non ci sono solo queste aziende; ci sono anche le altre.

FALANGA (ALA-SCCLP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (ALA-SCCLP). Signor Presidente, vi leggo l'articolo 41-*quater*, che è incorporato nell'articolo che stiamo per votare (l'articolo 16): «Nella gestione dell'azienda l'amministratore giudiziario, sentito il competente tavolo provinciale permanente di cui all'articolo 41-*ter*, previa autorizzazione del giudice delegato, e l'Agenzia possono avvalersi del supporto tecnico, a titolo gratuito, di imprenditori attivi nel medesimo settore o in settori affini a quelli in cui opera l'azienda sequestrata o non definitivamente confiscata». Questa differenza non la comprendo; non capisco l'ausilio che può dare un'azienda concorrente sul territorio per la crescita dell'azienda confiscata, ma qui stiamo già discutendo del merito. Continuo la lettura: «in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di attuazione dell'articolo 5-*ter* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, prescindendo dai limiti di fatturato, individuati nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, attraverso procedura ad evidenza pubblica - quali sarebbero? Non lo so - indette dall'amministratore giudiziario, tenendo conto dei progetti di affiancamento dagli stessi presentati e dell'idoneità a fornire il necessario sostegno all'azienda».

Se qualcuno in questa Assemblea mi dice di aver compreso ciò che ho letto, io mi confronto nel merito. Poiché però credo che, non avendo capito io che non sono tra i più stupidi di questo Senato anche molti altri miei colleghi non abbiano capito, inviterei il signor Sottosegretario o i signori relatori a chiarire il senso di questa previsione inserita nell'articolo 16.

Se rimane questa previsione, così come rimarrà, perché voi siete sordi ai suggerimenti tecnici, ma anche letterali - se mi consentite - noi non lo votiamo.

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 16.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 17, sul quale è stato presentato un emendamento, già illustrato, su cui invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[MIGLIORE](#), *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.300.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.300, presentato dai relatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 17.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 17, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 18, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno, già illustrati, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[PAGLIARI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 18.100, 18.101, favorevole sugli emendamenti 18.102 e 18.300 (testo 3). Sugli emendamenti 18.301 e 18.302 (testo 2) c'è il parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 e, quindi, li ritiriamo.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 18.103 e 18.104 sono improcedibili. Esprimo parere contrario sull'emendamento 18.105. Per quanto concerne il 18.0.300, essendo improcedibile, stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, lo ritiriamo con molto rammarico, perché trattava della concessione degli immobili al personale delle forze di polizia, delle Forze armate e dei Vigili del fuoco. Lo trasformiamo, quindi, in un ordine del giorno per verificare la possibilità di procedere comunque in questo senso. L'emendamento 18.0.100 è identico al precedente, quindi improcedibile. Esprimo parere contrario sull'emendamento 18.0.101, mentre il 18.0.102 è improcedibile, stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della

Costituzione.

[MIGLIORE](#), *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda l'ordine del giorno derivante dalla trasformazione dell'emendamento 18.0.300?

MIGLIORE, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo lo accoglie.

[PRESIDENTE](#). Passiamo all'emendamento 18.100, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CAPPELLETTI (M5S). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta non risulta appoggiata).

L'emendamento 18.100 pertanto è improcedibile.

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, deve dare il tempo ai senatori.

PRESIDENTE. Non sono io a dare il tempo. Senatore Santangelo, capisco che un attimo di distrazione...

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, senza alcuna vena polemica, probabilmente il dispositivo, in maniera casuale, a volte lascia un frangente di tempo in più. Le assicuro che questa volta la verifica si è chiusa subito; probabilmente c'è stato un malfunzionamento. Non so.

[PRESIDENTE](#). «L'operazione di registrazione dei richiedenti viene attivata dal pannello di comando del Presidente e deve essere effettuata dai senatori entro il termine di cinque secondi. Coloro che intendono appoggiare la richiesta di verifica del numero legale o di votazione qualificata devono introdurre...» e segue tutta la procedura. Purtroppo, per queste operazioni c'è un termine, da Regolamento, di cinque secondi, scattato il quale l'apparato blocca le votazioni.

Passiamo all'emendamento 18.101, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DE CRISTOFARO (Misto-SI-SEL). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.101, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.102

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico e ribadisco la medesima richiesta anche per l'articolo nel suo complesso.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.102, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.300 (testo 3), presentato dai relatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 18.301 e 18.302 (testo 2) sono stati ritirati.

Passiamo all'emendamento 18.103, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.103, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 18.104, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.104, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.105, presentato dalla senatrice de Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 18, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G18.0.300.

[CALIENDO](#) *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, intervengo in riferimento all'emendamento successivo, a mia prima firma, il 18.0.100, che è praticamente identico a quello in votazione.

Vorrei che tutti si rendessero conto di come noi, a parole, diciamo di voler dare testimonianza dell'attenzione che portiamo al lavoro e al sacrificio delle Forze di polizia, delle Forze armate e degli appartenenti al Corpo dei Vigili del fuoco.

Io ho presentato l'emendamento 18.0.100, che non è frutto di una mia scrittura in quanto identico all'emendamento dei relatori che, correttamente, diceva: «dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». Avendo ricevuto parere contrario dal bilancio, i relatori, probabilmente distratti, si sono subito precipitati a trovare una copertura di venti milioni, copertura che poteva servire per i concorsi dell'Agenzia.

Vorrei che leggeste questo articolo: non c'è alcuna spesa. Devo spiegarlo: il povero cristo poliziotto

che va in un'altra città, lontano dalla sua casa e dalla sua famiglia, deve pagare l'affitto - questo c'è scritto - e se per ipotesi ci sono lavori di ristrutturazione, deve pagarli; poi tali spese potranno essere detratte dall'importo del canone di locazione, per un periodo non superiore alla durata del periodo di affitto. Questo significa che lo Stato non spende niente.

Chiedo quindi al Governo perché esprime parere favorevole sull'ordine del giorno e non sul mio emendamento? A cosa serve? Esprima parere favorevole al mio emendamento 18.0.100, che poi corrisponde all'emendamento originario dei relatori, perché non è prevista neanche una spesa. Non è in conflitto con le disposizioni di cui all'articolo 81 della Costituzione, ci può essere anche un errore da parte della Commissione bilancio. Io insisto per la votazione, perché l'emendamento non reca alcuna spesa. Non fate i sepolcri imbiancati esprimendo un voto contrario senza dare una spiegazione rispetto a dove sia la spesa. Non c'è una spesa, non un euro: è tutto a carico dei poveri cristi, quindi non potete continuare con questo giochino di affermazioni verbali non seguite da comportamenti conseguenti. Leggetelo, vi prego: non c'è una spesa!

A questo punto chi voterà contro l'emendamento 18.0.100 fa chiacchiere, ma non c'è alcun riconoscimento per chi la lotta alla mafia la fa veramente. *(Applausi del senatore Malan)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G18.0.300, presentato dai relatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 18.0.100, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, di cui il senatore Caliendo ha chiesto la votazione.

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico quindi la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.0.100, presentato dai senatori Caliendo e Palma.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.0.101, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.0.102.

GIARRUSSO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARRUSSO (M5S). Signor Presidente, con l'emendamento 18.0.102 avevamo inteso riproporre un *modus operandi* che era stato riconosciuto efficace e molto importante nel contrasto alle agromafie. Abbiamo ripreso il protocollo di legalità stipulato dal Parco dei Nebrodi (di cui si è parlato qualche mese fa in occasione dell'attentato al suo presidente Antoci) che ha avuto l'effetto di bloccare le pretese della mafia dei Nebrodi sui fondi europei che venivano distribuiti per l'agricoltura. Si è quindi inflitto un danno alle mafie per milioni di euro con un semplice protocollo di legalità.

Ebbene, dopo l'incontro in Commissione antimafia eravamo tutti d'accordo che quella misura dovesse diventare addirittura un atto avente forza di legge, in modo tale da farlo diventare un *modus operandi* di tutte le amministrazioni che gestiscono questa tipologia di beni.

Non riusciamo quindi a comprendere perché da quell'unità di intenti che si era creata al momento e subito dopo l'attentato a Giuseppe Antoci, cui seguirono tanti bellissimi proclami sull'importanza di contrastare questi fenomeni, si sia poi arrivati adesso, signor Ministro, ad un parere negativo. Si parlava addirittura di preparare un testo in comune tra maggioranza ed opposizione (la invito ad ascoltarmi, signor Ministro, su questo passaggio, perché ricordo che una volta ne avevamo parlato anche con lei), eravamo tutti d'accordo e adesso c'è un parere negativo. Vorremmo capire per quale motivo non va più bene questo *modus operandi*.

[LUMIA](#), *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUMIA, *relatore*. Voglio tranquillizzare l'Assemblea rispetto al fatto che su questo emendamento, oltre al limite strutturale che ci viene consegnato dalla Commissione bilancio, ve n'è uno relativo ai contenuti. Il protocollo, che - come sapete - è un meccanismo normativo secondario che serve a sperimentare strade nuove e ad aprire nuovi percorsi e che ha un carattere pattizio tra enti viene di fatto disciplinato in una serie di norme già contenute all'interno del Testo unico antimafia. Abbiamo, infatti, inserito il reato di truffa aggravata all'interno del novero dei reati su cui si può esercitare la misura di prevenzione patrimoniale e la pena per lo stesso reato è stata aumentata (prima era da uno a sei anni ed ora è da due a sette anni) ma in più, rispetto al cuore di questo protocollo, vale a dire la possibilità di andare a controllare le aziende sotto soglia, con un successivo emendamento che approveremo si realizzerà quel controllo di certificazione antimafia che è stato la sperimentazione viva del protocollo e che diventerà norma.

Chiedo quindi al presentatore dell'emendamento, per questi due motivi (per gli aspetti di bilancio, ma soprattutto per quanto ho appena detto nel merito), di ritirarlo e di trasformarlo in un ordine del giorno.

[PRESIDENTE](#). Senatore Giarrusso, accoglie la richiesta?

GIARRUSSO (*M5S*). Sì, signor Presidente, trasformo l'emendamento nell'ordine del giorno G18.0.102.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno in esame.

[LUMIA](#), *relatore*. Esprimo parere favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno G18.0.102.

[MIGLIORE](#), *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno.

[PRESIDENTE](#). Senatore Giarrusso, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G18.0.102?

GIARRUSSO (*M5S*). Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G18.0.102, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 19.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 19.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 20, sul quale sono stati presentati emendamenti, già illustrati, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[PAGLIARI](#), *relatore*. L'emendamento 20.300 viene ritirato. Sull'emendamento 20.100 esprimo parere contrario.

[MIGLIORE](#), *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere conforme a quello dei relatori.

[PRESIDENTE](#). L'emendamento 20.300 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 20.100.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.100, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 20.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 21.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 21.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 22.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 22.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti tendenti a inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 22.

[LUMIA](#), *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 22.0.100, proposto dal senatore Molinari, riguarda il tema contenuto nella cosiddetta legge Lazzati. Ho notato, Presidente, che il senatore Molinari ha presentato anche un ordine del giorno, il G24.100, relativo allo stesso argomento. Invitiamo dunque il senatore Molinari a ritirare l'emendamento 22.0.100, che interverrebbe su una legge già esistente, ed esprimiamo parere favorevole sull'ordine del giorno G24.100, relativo allo stesso argomento.

Ritengo questa soluzione abbastanza soddisfacente rispetto ad un emendamento che si riferisce ad un altro disegno di legge inserendolo direttamente all'interno di questo testo (non sarebbe un modo ordinato di procedere). Con l'accoglimento dell'ordine del giorno potremmo soddisfare i presentatori dell'emendamento, visto che nel dispositivo di tale ordine del giorno si chiede proprio l'attuazione delle legge Lazzati, cosa che condividiamo pienamente.

PRESIDENTE. Senatore Molinari, accetta la proposta del relatore?

[MOLINARI](#) *(Misto-Idv)*. Signor Presidente, accetto la proposta del relatore. Naturalmente sappiamo che gli ordini del giorno valgono come indicazioni per il Governo che dovrebbe poi attuare la norma. Non vorremmo però che resti una voce nel deserto, ferma, e che non si abbia, poi, la possibilità di introdurre tale norma nella struttura complessiva del Testo unico antimafia. Se questo impegno del

Governo è qualcosa di più di un "vedremo, sapremo, guarderemo" accetto ben volentieri la proposta del relatore.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno in esame.

[MIGLIORE](#), *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Accolgo l'ordine del giorno G24.100.

PRESIDENTE. Senatore Lumia, deve ancora esprimersi sull'emendamento 22.0.101.

[LUMIA](#), *relatore*. Esprimo parere contrario.

[MIGLIORE](#), *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). L'emendamento 22.0.100 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 22.0.101.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 22.0.101, presentato dal senatore Buccarella.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 23, sul quale è stato presentato un emendamento, già illustrato, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[PAGLIARI](#), *relatore*. Signor Presidente, sull'emendamento 23.100 esprimo parere favorevole.

[MIGLIORE](#), *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 23.100.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.100, presentato dai senatori Giarrusso e Buccarella.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 23, nel testo emendato.

[FALANGA](#) (*ALA-SCCLP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (*ALA-SCCLP*). Signor Presidente, mi domando se chi ha redatto il testo di questo articolo abbia mai avuto un minimo di esperienza nei tribunali di procedure fallimentari. Mi riferisco al fatto di prevedere che il bene sottoposto a misura di prevenzione - e quindi a sequestro o confisca - non possa essere inserito nella massa attiva del fallimento, a discapito dei creditori. È il creditore di un imprenditore al quale per effetto di un comportamento *contra legem* viene sequestrata l'azienda - ahimè - a patirne le conseguenze, visto che nella procedura di fallimento il bene sottoposto a sequestro praticamente non può essere aggredito.

La confusione sorge però, in maniera ancora più palese, sotto il profilo procedurale: la norma prevede infatti che, ove il fallimento venga chiuso per mancanza di massa attiva e poi per una ragione qualsiasi, la confisca o il sequestro debbano essere revocati e l'imprenditore ritorni nel possesso del bene sequestrato o confiscato, si riapre la procedura fallimentare.

Ma signori, voi aprite e chiudete le procedure fallimentari e i procedimenti giudiziari con una certa facilità. Probabilmente scriverlo è facile, ma viverlo nei tribunali è cosa diversa e molto più complicata. Mi dovete spiegare quale colpa ha commesso e che cosa ha fatto il creditore dell'imprenditore che subisce una misura di prevenzione per dover dire addio al proprio credito e patire il danno conseguente alla confisca. Se si può supporre o si dimostra - lo può fare il curatore fallimentare - che il creditore abbia un qualche collegamento con le attività delittuose dell'imprenditore, posso anche capirlo. Ci sono le revocatorie, le impugnazioni, l'opposizione all'ammissione attiva dei crediti: ci sono tanti strumenti processuali che possono far capire se un creditore è una persona perbene, che ha impegnato i propri capitali in credito, fornendo servizi o beni strumentali. Perché con questa norma dobbiamo bloccare ogni pretesa creditoria da parte di questo signore?

Mi domando se questo Senato, come sta facendo anche adesso, possa sanzionare persone che non hanno commesso alcun reato.

PRESIDENTE. Richiamo l'attenzione di chi deve votare sul fatto che l'articolo 23 modifica l'articolo 71 del decreto legislativo n. 159 del 2011 e si differenzia dal testo dell'articolo 22 del precedente testo della Camera dei deputati.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, questa volta faccio una dichiarazione di voto a titolo personale e non a nome del mio Gruppo, perché credo che la coerenza vada sempre mantenuta, indipendentemente dalla politica.

Io voterò a favore per tutto quello che ho detto nei giorni scorsi. Per coerenza, mi sarei aspettato, dai relatori che lo avevano originariamente proposto, un voto favorevole sull'emendamento 18.0.100, riguardante le Forze di polizia, anche se poi era diventato mio. Ora, anche se l'emendamento appena approvato non è mio, io voterò a favore dell'articolo come da questo modificato. Dobbiamo infatti renderci conto della situazione di chi è sottoposto a una misura di prevenzione. C'era una logica che mi portava a dire che la norma riferita ai reati contro la pubblica amministrazione era ed è sbagliata. In questo caso, nonostante si tratti degli stessi reati, si trova una logica nella struttura della legislazione antimafia e in materia di prevenzione.

Quale coerenza c'è da parte di chi, solo per disciplina di partito o di Gruppo, vota norme contrarie alla propria coscienza? Io voterò a favore in ragione di quanto ho detto nei giorni scorsi. Ciascuno di noi dovrebbe sempre rivendicare la libertà di poter agire nell'interesse generale dei cittadini e della legalità, cosa che invece in questo Parlamento non avviene. Molte volte in quest'Aula si sono affermati grandi valori di legalità, ma poi i componenti del Movimento 5 Stelle hanno votato contro l'emendamento in materia di *rating* di legalità e il PD contro la norma sulle forze di polizia.

È per questa ragione, signor Presidente, che ho voluto riaffermare il valore fondamentale della libertà di mandato, che significa libertà non di fare i propri porci comodi, ma - né più, né meno - di fare l'interesse generale. Per questa ragione, voterò a favore dell'articolo 23.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 23, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 24, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno, già illustrati, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

LUMIA, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 24.100 e favorevole sull'emendamento 24.101. Confermo il parere favorevole espresso in precedenza sull'ordine del giorno G24.100.

MIGLIORE, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 24.100.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.100, presentato dal senatore Buccarella.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.101, presentato dal senatore Buccarella.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G24.100, presentato dal senatore Molinari e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 24, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

PRESIDENTE. Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento tendente a inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 24.

PAGLIARI, *relatore*. Signor Presidente, chiedo ai presentatori di ritirare l'emendamento 24.0.100, in quanto è collegato con l'emendamento 26.0.300 (testo 3) dei relatori, che affronta il tema nel senso da loro voluto.

PRESIDENTE. Accoglie l'invito, senatore Cappelletti?

CAPPELLETTI (*M5S*). Sì, signor Presidente, ritiriamo l'emendamento, che mi pare assorbito dall'emendamento 26.0.300 (testo 3). Nella sostanza, l'emendamento dei relatori riprende interamente il contenuto dell'emendamento 24.0.100, che pertanto ritiriamo.

PRESIDENTE. L'emendamento 24.0.100 è dunque ritirato.

Passiamo all'esame dell'articolo 25, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno, già illustrati, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

PAGLIARI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione - naturalmente - di quello a nostra firma volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 25. Esprimo parere favorevole sugli ordini del giorno.

MIGLIORE, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore, sia sugli emendamenti che sugli ordini del giorno. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 25.0.300.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 25.100.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.100, presentato dai

senatori Giarrusso e Buccarella.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 25.101.

[MALAN](#) *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MALAN](#) *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, l'emendamento si propone di diminuire da 150.000 euro ad, addirittura, 50.000 euro (l'emendamento seguente, invece, a 100.000 euro) la soglia oltre la quale deve essere presentata una serie di documentazioni per la concessione di opere pubbliche.

In questi giorni il maggior quotidiano economico segnala che, per una cosuccia da 20 miliardi di euro - non 150.000 euro, non 100.000 e neppure 50.000, come suggerisce l'emendamento di cui stiamo parlando - il Governo vuole procedere non soltanto senza coinvolgere il Parlamento, ma addirittura apertamente contro l'articolo 178 del codice degli appalti, recentemente riformato, rinnovato e oggetto di decreti legislativi scritti proprio dal Governo (trattandosi, appunto, di un decreto legislativo).

In questo caso si va a fare i pignoli, gli zelanti, sui 50.000 euro o sui 150.000 euro, ma quando si tratta di un'opera che dichiaratamente costa 4 miliardi di euro e che verrebbe compensata con 24 miliardi (mi riferisco alla Gronda di Ponente a Genova) va tutto bene. C'è una legge che dice che non si può fare e che non si possono fare proroghe, invece viene fatta una proroga che rende circa 10 miliardi di euro, in cambio di un'opera di 4 miliardi di euro. A questo si aggiunge un aumento dei pedaggi di altri 14 miliardi di euro e si arriva a 24 miliardi per un'opera da 4 miliardi; il tutto fatto alla luce del sole. Ma su questo, silenzio assoluto. Anzi, leggiamo sui suddetti giornali che il Governo manda i suoi collaboratori a Bruxelles per perorare la causa, per andare contro una legge dello Stato che, comunque sia, anche se fosse stata approvata nell'Ottocento sarebbe comunque una legge dello Stato, ma che in questo caso è stata scritta di suo pugno attraverso un decreto legislativo.

Ci occupiamo, quindi, dei 50.000 euro con grande rigore e poi, quando si parla di 20 miliardi regalati a una società privata che già ha degli utili spaventosi, credo pari solo alle attività mafiose, allora in quel caso ci va bene. Complimenti: facciamo i rigorosi su 150.000 euro e quando ci sono 20 miliardi di euro da regalare ad un privato, che poi magari dà una mano in certe campagne elettorali, allora va tutto bene. Complimenti davvero!

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il relatore, senatore Lumia. Ne ha facoltà.

[LUMIA](#), *relatore*. Signor Presidente, ricordo che stiamo parlando della documentazione antimafia. Gli emendamenti 25.101 e 25.102 propongono di diminuire la soglia; segnalo che l'istanza dei presentatori di tali emendamenti, che non mi sembra di tipo generale ma piuttosto specifica ed inerente alla documentazione prevista nell'ipotesi di concessioni di terreni agricoli e zootecnici demaniali, è contenuta nell'emendamento 25.0.300, presentato dai relatori. Chiedo pertanto di ritirare questi due emendamenti.

[PRESIDENTE](#). Chiedo ai senatori Giarrusso e Buccarella se accettano la proposta del relatore, senatore Lumia.

GIARRUSSO *(M5S)*. Signor Presidente, accettiamo la proposta del relatore.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 25.101 e 25.102 sono dunque ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G25.100, presentato dai senatori Cappelletti e Buccarella.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G25.101, presentato dai senatori Giarrusso e Buccarella.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 25.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.0.300, presentato dai relatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 26.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 26.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

L'emendamento 26.0.300 (testo 2)/1 è stato ritirato.

Ha chiesto di intervenire il relatore, senatore Pagliari. Ne ha facoltà.

[PAGLIARI](#), *relatore*. Signor Presidente, circa l'emendamento 26.0.300 vorrei proporre un'ulteriore modifica, all'ultima riga, anziché «a ciascuno dei soci o consorziati», si propone la seguente formulazione: «a ciascuno dei consorziati». Tale emendamento è uguale all'emendamento 26.0.100 (testo 2), a prima firma della senatrice Ricchiuti.

PRESIDENTE. Pertanto rimane all'emendamento 26.0.300 (testo 3) «nonché a ciascuno dei consorziati» e si elimina la parte successiva che inizia con le parole: «ed ai soci»?

[PAGLIARI](#), *relatore*. No, rimane «a ciascuno dei consorziati».

Rileggo tutto il testo: «*b*) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione e a ciascuno dei consorziati».

[PRESIDENTE](#). Quindi le ultime due righe vengono soppresse e l'emendamento termina con le parole «a ciascuno dei consorziati». Questo è il testo 4. Pertanto l'emendamento 26.0.300 (testo 4) è divenuto sostanzialmente identico all'emendamento 26.0.100 (testo 3).

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sulla riformulazione.

[MIGLIORE](#), *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il Governo è favorevole a questa nuova formulazione.

[PANIZZA](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PANIZZA](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, non ho capito se con questa nuova formulazione si sia tornati al testo iniziale. Io avevo ritirato il mio subemendamento, ma ora potrebbe rimanere in piedi oppure no?

PRESIDENTE. Senatore Panizza, lei ha ritirato l'emendamento.

[PANIZZA](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, l'ho ritirato, ma sono molto stupito di questo cambiamento continuo da parte del Governo, e mi dispiace perché in questo modo si continua ad aumentare la burocrazia e i procedimenti. Noi continuiamo a dire di voler semplificare, ma chiedere a tutte le aziende consorziate di fornire il certificato antimafia alla fine farà sì che

continueremo a riempire di carte tutti gli uffici e a far spendere altri soldi alle imprese. Mi dispiace, perché pensavo che il Governo avesse accolto il mio invito.

Ad ogni modo, anche se ho ritirato il mio emendamento, voterò comunque a favore dell'articolo 26.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.0.300 (testo 4), presentato dai relatori, sostanzialmente identico all'emendamento 26.0.100 (testo 3), presentato dalla senatrice Ricchiuti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sui successivi emendamenti aggiuntivi all'articolo 26.

MIGLIORE, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 26.0.301 e parere contrario sull'emendamento 26.0.101.

PAGLIARI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 26.0.101.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 26.0.301.

FALANGA *(ALA-SCCLP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA *(ALA-SCCLP)*. Signor Presidente, con l'emendamento 26.0.301 i relatori vanno ad ampliare l'ambito di applicazione della norma che prevede l'informativa antimafia da parte di determinati soggetti. Si propone che anche gli imprenditori agricoli che occupano un certo numero di dipendenti debbano munirsi, in caso di richiesta di fondi europei, dell'informativa antimafia. Quindi si interviene in materia di informativa antimafia, quella stessa materia che il Presidente della Commissione giustizia ha deciso di non voler trattare in questo provvedimento, dichiarando i relativi emendamenti inammissibili.

Io questa diversità di opinione rispetto alla materia non la comprendo. Ma, in ogni caso, l'esperienza ci insegna che per alcune imprese basta avere due dipendenti che hanno rapporti con la criminalità organizzata per avere l'interdittiva antimafia. Immaginiamo il caso di un imprenditore agricolo che assume stagionalmente dei dipendenti che lavorano nel fondo e che per caso si trova ad avere, tra questi lavoratori stagionali, delle persone che hanno un collegamento con la criminalità organizzata. Ebbene, noi interveniamo sui fondi che gli sono stati concessi, perché in questo caso egli non ha la liberatoria antimafia. Ma non era il caso, presidente D'Ascola, Governo, relatori, di trattare la materia e di inserirla in maniera organica in questo codice antimafia? Io non comprendo perché: c'era fretta? Vi ricordo che la fretta non è mai foriera di provvedimenti giusti, nell'interesse del Paese e degli italiani.

Questo emendamento, sulla base delle mie personali convinzioni in tema di interdittiva antimafia, io non lo posso votare. Trovo giusto che si faccia la lotta alla criminalità, ma - come diceva ieri anche il senatore Caliendo - non si può vedere la mafia dappertutto, perché così si finisce per non vederla più.

Quindi vorrei che i relatori riflettessero. Siete stati scriteriati, avete voluto accelerare l'approvazione di questo testo, non curandovi degli enormi errori che sono stati commessi sia sotto il profilo sostanziale, che sotto il profilo sistematico delle norme del nostro ordinamento.

GIOVANARDI *(FL (Id-PL, PLI))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI *(FL (Id-PL, PLI))*. Signor Presidente, intervengo anche se so - e lo dico al Presidente - che questo mio intervento, come gli altri che ho svolto in Commissione antimafia, in Aula e in Commissione giustizia, sarà attenzionato in informative di Polizia, fornito a pubblici ministeri e anche utilizzato per dimostrare che chi ha idee diverse da quelle di alcune procure di per se stesso è un "erosore" di legalità o, peggio, uno che vuole favorire la criminalità.

Noi ci siamo posti invece, con il senatore Falanga, un problema gigantesco, che continuo a riproporre (fra le altre cose, sulla base della sua riflessione e di alcune sue interviste dopo aver incontrato il dottor Cantone e averne parlato a lungo con lui). Mi riferisco alle criticità delle interdittive e degli atti

amministrativi adottati senza alcun controllo giurisdizionale, con i danni giganteschi che possono provocare alle aziende, salvo poi scoprire che tutto è costruito su informative di Polizia, senza alcuna verifica seria e secondo le politiche delle prefetture, ognuna delle quali va per conto suo. Quindi, pur sapendo che la materia è delicata, ho chiesto con forza in Commissione che questo nodo venisse sciolto in Parlamento, cioè che si approfittasse di queste modifiche al codice antimafia per affrontare una parte determinante (quella amministrativa relativa alle interdittive antimafia) in maniera organica e per tempo in questa legislatura.

Hanno detto di no ai nostri emendamenti perché la materia non si deve affrontare in questo contesto di legge e poi troviamo un emendamento che, invece, parla di interdittive antimafia e le estende ai terreni agricoli. Ricordo ancora una volta che le interdittive antimafia - lo dico al Parlamento, ma lo ripeterò nelle dichiarazioni di voto finale su questo provvedimento e sui provvedimenti cautelari - sono basate sul «non si può escludere». La sostanza è che vengono date le interdittive e viene preclusa l'iscrizione alla *white list* delle aziende sulla base di presunzioni sintomatiche, che prescindono da qualsiasi reato o atteggiamento penalmente perseguibile e che attengono, invece, al fatto che è probabile o che non si può escludere che le parentele, le frequentazioni e i verbali che vengono prospettati indichino un pericolo futuro ed eventuale di infiltrazione. Siamo arrivati ad autorizzare questo, che è il rovescio dello Stato di diritto, della certezza del diritto, della possibilità del cittadino di difendersi. Certo, si può andare al TAR e al Consiglio di Stato, che, per esempio, ha valutato il caso di un soggetto che ha assunto, con il consenso dell'autorità giudiziaria e dopo che hanno scontato la pena, un suocero e un cognato che hanno commesso dei reati e che è stato costretto a licenziarli. Dopo che la prefettura gli aveva detto che, comunque, rimaneva il rapporto di parentela e, quindi, l'interdittiva, dopo due anni il Consiglio di Stato gli ha dato ragione. È venuto da me piangendo e chiedendomi cosa doveva fare; è sposato con tre figli e ha assunto questi due dopo che hanno scontato la pena e che da Palermo sono andati a Modena. Gli hanno detto che c'era un rapporto di parentela e lui ha risposto che li aveva assunti perché il giudice o i servizi sociali - questo non ci interessa - lo avevano autorizzato ad assumerli. Li ha licenziati, ma non basta perché rimane il rapporto di parentela. Queste sono le interdittive antimafia e io mi indigno quando vivo situazioni di questo genere. Poteva essere l'occasione per parlarne, ma c'è stato detto di no e che non era il contesto; adesso però ritrovo emendamenti che trattano il tema dell'interdittiva.

Spero che in questa legislatura, seguendo anche alcuni autorevoli suggerimenti del dottor Gratteri e del dottor Cantone, si possa arrivare a determinare una qualche garanzia giurisdizionale oppure si possa arrivare a tre prefetti anziani esperti nella materia che possono coordinare le prefetture per evitare che il prefetto di una città faccia esattamente il contrario di quello di un'altra e che si resti in mano all'arbitrio assoluto in tematiche che costano il posto di lavoro a centinaia o migliaia di persone (salvo poi accorgersi che l'interdittiva era sbagliata).

Mi associo al collega Falanga in questo rammarico. Magari manderò io direttamente alla procura quanto ho detto senza fargli fare la fatica di raccogliere quanto detto facendo il mio dovere di parlamentare, ovvero esprimendo le mie opinioni e dando i voti che ritengo più opportuni nell'interesse del Paese, con il rammarico che, per questa materia, non si sia approfittato di questo meccanismo per portarla almeno a essere conforme ai principi della nostra Costituzione. *(Applausi dal Gruppo FL (Id-PL, PLI)).*

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.0.301, presentato dai

relatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.0.101, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 27, sul quale sono stati presentati emendamenti, già illustrati, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

LUMIA, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 27.100.

Sugli emendamenti 27.101 e 27.102, che intervengono entrambi sulla scelta fatta di ampliare le sedi secondarie riportandole invece a un'unica sede secondaria a Reggio Calabria, i relatori esprimono un parere favorevole.

Stante il parere espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il parere sull'emendamento 27.103 è contrario.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 27.104, 27.105, 27.106 e 27.107.

Stante il parere espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il parere sull'emendamento 27.108 è contrario.

Il parere è favorevole sull'emendamento 27.300, mentre il 27.109 è assorbito dal precedente 27.300.

Ritiriamo l'emendamento 27.301, essendo improcedibile stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Infine, il parere è contrario sull'emendamento 27.0.100.

PRESIDENTE. Ricordo che il parere di nulla osta della 5a Commissione sull'emendamento 27.300 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento in fine del seguente periodo: «Il passaggio del personale all'Agenzia determina la soppressione del posto in organico nell'amministrazione di appartenenza, con conseguente trasferimento delle relative risorse finanziarie al bilancio dell'Agenzia medesima».

LUMIA, *relatore*. Va bene, Presidente.

PRESIDENTE. Che sia noto a tutti.

MIGLIORE, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 27.100.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 27.100, presentato dal senatore Bilardi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 27.101, sostanzialmente identico all'emendamento 27.102.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, colleghi, vi chiedo veramente un attimo di attenzione.

I relatori e il rappresentante del Governo hanno dato parere favorevole a questo emendamento e al successivo presentato dal senatore Albertini, secondo cui l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e

la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha sede principale a Roma e sede secondaria a Reggio Calabria, avendo cioè noi proposto, né più né meno, che la scelta della maggioranza e del Governo di spostare la sede principale a Roma e mantenere la sede secondaria a Reggio Calabria. A questo punto, però, Presidente, non riesco più a ragionare: mi riferisco agli altri emendamenti che ho presentato e concludo.

In riferimento all'emendamento 27.108, colleghi del Movimento 5 Stelle, ragioniamo in termini di funzionalità dell'Agenzia se vogliamo veramente farla funzionare. L'Agenzia attualmente ha 30 dipendenti, che hanno una certa professionalità ormai.

Dico ai relatori: non dite che sull'emendamento c'è il parere contrario ai sensi dell'articolo 81. La mia proposta è di portare le unità a cento e non a duecento, come era previsto nel testo della Commissione. Di queste unità, cinquanta devono avere una certa professionalità ed essere selezionate per concorso, e si può benissimo ridurle a venti, avendo già le trenta attualmente presenti.

Presidente Tonini, si può ridurre a venti le unità che devono essere selezionate per il concorso. In mobilità non hanno alcun diritto ad altri compensi e i trenta che attualmente già ci sono coprono trenta posti dei cinquanta che devono avere una certa professionalità ed essere selezionati per concorso. Si tratta di garantire, quindi, solo venti persone. Avete quindi voi la responsabilità, se fate fallire l'istituzione di una professionalità forte nell'Agenzia.

Questo è l'ultimo passaggio. È evidente, infatti, che, anche se fossero fatti degli errori, alla Camera si voterà per forza di cose, perché poi se si andrà alle elezioni non si farà più in tempo; quindi i deputati, anche contro la propria volontà, voteranno. Vi domando pertanto se sia possibile fare una piccola riflessione, ragionare, accantonare questo punto e trovare la soluzione.

A mio avviso, quei venti milioni che i relatori avevano trovato nell'emendamento 18.0.300, poi trasformato in ordine del giorno, erano molto più che sufficienti al fine di garantire la copertura dei cinquanta posti (di cui trenta sono attualmente già presenti) mediante concorso e di non ridurre tutto alla mobilità.

Vi è la necessità di avere due sedi che svolgono l'attività necessaria con la dovuta specializzazione. Nel 2011 io fui costretto, nella sede del Ministero dell'interno, ad accettare di mettere la sede principale a Reggio Calabria perché in quel momento bisognava inviare un segnale d'immagine. Sin da allora io segnalavo, invece, la necessità di avere la sede centrale a Roma.

Io vi domando, allora, se sia possibile che, per ragioni di Regolamento, signor Presidente (di questo maledetto Regolamento), ora dobbiamo per forza di cose, in un minuto, stabilire se ricorrano o no le condizioni per esprimere un parere ai sensi dell'articolo 81, senza la possibilità di trovare una soluzione su un'ipotesi che possa garantire un'effettiva azione dell'Agenzia.

Sapete quante sono le imprese oggi gestite dall'Agenzia? Circa 17.000. Vi rendete, dunque, conto che non possiamo continuare ad avere un sistema di gestione delle imprese senza capacità organizzativa o direzionale? Come si fa così a riprendere un'attività? A Milano, l'unica volta in cui le imprese si sono risolte *in bonis* è stata quando la gestione venne assunta direttamente dal tribunale. Questa è la logica.

È necessario un minimo di responsabilità e di volontà del Governo. Trovare la copertura per venti posti da mettere a concorso è veramente un'inezia, sottosegretario Migliore. Signor ministro Orlando, mi affido a lei. Si tratta di trovare soldi per coprire venti posti da mettere a concorso per l'Agenzia. Se vogliamo avere del personale qualificato, trenta unità ci sono già e, quindi, con una piccola riformulazione da parte dei relatori, possiamo arrivare ad avere un sistema coerente con le finalità che ci poniamo.

[FALANGA \(ALA-SCCLP\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[FALANGA \(ALA-SCCLP\)](#). Signor Presidente, a sostegno della richiesta del senatore Caliendo di accantonare l'emendamento per consentire una ulteriore riflessione ai relatori e al Governo, io segnalo una distonia nell'ambito dell'articolo 27.

Con l'articolo 27, infatti, viene affermata la personalità giuridica di diritto pubblico dell'Agenzia.

Viene detto espressamente che l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha personalità giuridica di diritto pubblico. Poi, però, i relatori prevedono con l'emendamento 27.301 il potere, attribuito al direttore dell'Agenzia, nei limiti della dotazione organica di cui al comma 1, di stipulare contratti a tempo determinato al fine di assicurare la piena operatività dell'Agenzia.

PRESIDENTE. L'emendamento 27.301 è stato ritirato dai relatori. Non vorrei farla parlare inutilmente.

FALANGA (*ALA-SCCLP*). C'era una enorme discrasia.

PRESIDENTE. E, per l'appunto, è stato ritirato.

BONERISCO (*FL (Id-PL, PLI)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO (*FL (Id-PL, PLI)*). Signor Presidente, vorrei anch'io associarmi alla richiesta del senatore Caliendo, e non solo perché le sue tesi ci convincono sempre, ma anche per riuscire a trovare una soluzione al tema posto dall'emendamento 27.100, del senatore Bilardi, a cui tutto il mio Gruppo aderisce sostenendo fortemente la richiesta avanzata, e anche a quello molto intelligentemente sollevato dal senatore Caliendo, che credo risolva un vero e proprio problema e non certo lo crea.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 27.101, presentato dai senatori Caliendo e Palma, sostanzialmente identico all'emendamento 27.102, presentato dal senatore Albertini.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 27.103, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 27.103, presentato dai senatori Caliendo e Palma.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 27.104, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 27.105, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 27.106, presentato dal senatore Cappelletti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 27.107, presentato dai senatori Caliendo e Palma.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 27.108, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Senatore Caliendo, lei ne ha chiesto l'accantonamento, ma non è stata apportata alcuna modifica al parere espresso dai relatori e dal Governo. Quindi, se lei insiste, lo votiamo.

[CALIENDO](#) *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, ovviamente non ho potuto prevedere quanto sta ora avvenendo.

Nell'emendamento 27.108 si parla di 50 unità di personale da selezionare per concorso e di 50 con le procedure di mobilità. Ho precisato oggi, in relazione a quello che è avvenuto, che siccome 30 sono le unità attualmente in servizio presso l'Agenzia, che già da anni hanno la loro esperienza e professionalità, il numero dei posti messi a concorso si riduce a 20. Mi sono allora rivolto al ministro Orlando e al presidente Tonini perché credo che, su 20 posti da mettere a concorso senza ridurre tutto alla mobilità - sapendo come essa funziona - si possa trovare la soluzione.

Per questo motivo chiedo un loro parere o almeno di accantonare l'emendamento e di avere una risposta nel giro di un'ora.

[PRESIDENTE](#). Siccome non c'è alcuna prospettiva di modifica, insiste per la votazione?

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Sì, Presidente, insisto allora per la votazione.

PRESIDENTE. Poiché se ne chiede la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 27.108, presentato dai senatori Caliendo e Palma.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 27.300 (testo 2), presentato dai relatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 27.109 è assorbito.

L'emendamento 27.301 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 27, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 27.0.100, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Sull'articolo 28 c'è una valutazione della Presidenza. Ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, dichiaro improponibili gli emendamenti 28.100 e 28.101, che recano disposizioni in materia di reati agroalimentari estranei all'oggetto del disegno di legge in esame.

Invito quindi i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sui restanti emendamenti.

[PAGLIARI](#), *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 28.102, 28.103 e 28.104.

[MIGLIORE](#), *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 28.102.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 28.102, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 28.103, presentato dal senatore Mineo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 28.104, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 28.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 29, sul quale sono stati presentati emendamenti, già illustrati, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

PAGLIARI, relatore. L'emendamento 29.300 viene ritirato. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 29.100 è improcedibile.

Esprimo infine parere contrario sull'emendamento 29.101.

MIGLIORE, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

L'emendamento 29.300 è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento 29.100, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

GIARRUSSO (M5S). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 29.100, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 29.101, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 29.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 30, sul quale sono stati presentati emendamenti, già illustrati, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

MIGLIORE, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 30.300.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.300.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.300, presentato dai relatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 30, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Chiedo ai relatori e al rappresentante del Governo di esprimersi sugli emendamenti tendenti a inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 30.

PAGLIARI, *relatore*. Signor Presidente, stante il parere contrario della 5a Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ritiriamo gli emendamenti 30.0.350 (già 28.0.300), che proponiamo di trasformare in ordine del giorno, e 30.0.300.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno G30.0.350.

MIGLIORE, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G30.0.350, presentato dai relatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 30.0.300, identico all'emendamento 30.0.100, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, è stato ritirato.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, faccio mio l'emendamento 30.0.300 e ne chiedo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.0.300, identico all'emendamento 30.0.100.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, è curioso che si rinunci ad approvare parti di un provvedimento cui viene attribuita così tanta importanza. Si tratta di norme presentate addirittura dai relatori; il che non coinvolge soltanto le autorevoli persone dei relatori ma l'intera Commissione, anzi, l'intera Assemblea, e poi si rinuncia perché non ci sono dieci milioni. Poco fa ho parlato di un affare da 20 miliardi da regalare a una società privata, per la quale le risorse si trovano senza problemi. Poi, però, si approva un ordine del giorno che raccomanda al Governo la norma stessa. Stiamo agendo in modo vagamente serio o no? O si vuole sempre e solo dare i famosi segnali? Di questi segnali gli italiani si stanno un po' stufando, perché hanno capito che di fumo negli occhi ce n'è a sufficienza.

Il contenuto dell'emendamento in esame estende le misure di assistenza economica previste in un articolo di un decreto-legge. Scusatemi, ma devo consultare la documentazione per essere più preciso. In quest'Aula si è instaurata - ahimè - la cattiva abitudine che i relatori, anche quando - come in questo caso - conoscono molto bene la materia, ritengono di ricoprire il ruolo di oracoli che dicono: sì, no, ritirato, articolo 81. C'è stato un tempo, non molto lontano, in cui in quest'Aula ci si comportava quasi come si fosse un'Assemblea legislativa e i "sì" e i "no" venivano motivati; certo, non quando c'erano migliaia di emendamenti - comunque si votavano, perché non sempre si metteva la fiducia - ma quando erano un numero ragionevole e su un provvedimento così importante come quello in esame a volte, anzi prevalentemente si davano spiegazioni. Qui, invece, abbiamo gli oracoli che dicono sì o no, approvare, non approvare, pollice su, pollice giù.

Spiego io questo emendamento, allora, anche se la parola relatori suggerirebbe che dovrebbero farlo loro. Esso contiene misure importantissime perché, tra le vittime vere della mafia e di tutto ciò che gravita intorno, ci sono i testimoni di giustizia che spesso affrontano disagi gravissimi - il che a volte è un eufemismo, perché alcuni di essi sono stati anche ammazzati - e, per evitarlo, spesso vengono portati in un'altra località e ad alcuni viene persino cambiato il nome. Sono famiglie distrutte, di cui alcuni componenti sono in un luogo e gli altri in uno diverso, e comunque sono nuclei sradicati, quando va bene.

Con questo emendamento, condiviso dai relatori e poi ritirato - ci si accontenta di un ordine del giorno, dicendo sostanzialmente al Governo di fare quel che può, per cui assume l'impegno che finirà come gli altri - si chiede di estendere queste misure anche alle persone sottoposte a speciale programma di protezione che intendano mantenere la propria residenza o domicilio. Anche queste persone hanno bisogno di sostegno; anzi, a volte ne hanno bisogno più delle altre. Costoro non affrontano il grave disagio di spostarsi in luoghi molto diversi da quelli in cui hanno sempre risieduto, mentre sopportano tutti gli altri disagi, sempre per usare un eufemismo.

Tutti qui riconoscono che bisogna intervenire, ma in un provvedimento che è all'esame da più di un anno e mezzo non si è trovato il modo di reperire 10 milioni, quando per molte altre cose le risorse si trovano eccome, tra l'altro rapidamente e senza problemi, con il via libera dall'apposita Commissione, e tutto va bene.

Facciamo allora una cosa seria: votiamo l'emendamento e non limitiamoci solo a dire che sarebbe bello, perché con l'ordine del giorno, così com'è stato votato, si dice che sarebbe giusto aiutare quei poveretti che si espongono in primissima persona - loro sì - senza avere attorno una struttura, se non questo aiuto.

L'Assemblea del Senato, in pratica, ha detto che sarebbe giusto aiutare quanti decidono di restare nel luogo di residenza - e trovo particolarmente lodevole chi lo fa - perché non si devono rischiare l'esilio o la deportazione, se si testimonia contro la mafia; peccato, però, che si dica anche che non si possa fare. «Pazienza, andiamo avanti. L'importante è andare avanti e dare il segnale al Paese»: dare il segnale al Paese che sarebbe giusto aiutare chi lotta contro la mafia in prima persona, esponendosi e rischiando la propria pelle e quella dei propri familiari, il proprio patrimonio e la propria attività, "ma, siccome non abbiamo tempo di trovare 10 milioni, andiamo avanti così".

Noi riteniamo che sia più serio votare questo emendamento. Credo davvero che i 10 milioni si riusciranno a trovare se, a quanto pare, il capitolo indicato non era quello corretto. E non penso proprio che il Presidente della Repubblica possa rifiutare la sua firma perché si è deciso non soltanto che sarebbe giusto aiutare i testimoni di giustizia e contro la mafia, ma che vogliamo aiutarli. Ci sono tante cose che sarebbe giusto fare e che invece restano vane. In questo caso dovremmo agire sul serio.

Facciamo allora una cosa seria e votiamo questo emendamento o il seguente.

[LUMIA](#), *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[LUMIA](#), *relatore*. Signor Presidente, prendo la parola non solo per esprimere il parere, che naturalmente è contrario, sugli emendamenti in votazione, stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ma anche per informare il senatore Malan - ritengo comunque che questa informazione vada a beneficio di tutta l'Assemblea - che in Commissione giustizia del Senato si sta esaminando un disegno di legge per una riforma organica sui testimoni di giustizia, che è stato già approvato dalla Camera. Si tratta dunque di un provvedimento non «tanto per», ma di un disegno di legge già *in itinere*, che potrà giungere a destinazione finale già in questa legislatura, e nel quale sono presenti tutti i contenuti degli emendamenti in esame, che vanno a migliorare la condizione dei testimoni di giustizia secondo le indicazioni della Commissione antimafia, che ha compiuto un lavoro specifico su questo importante problema.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.0.300, presentato dai relatori, successivamente ritirato e fatto proprio dal senatore Malan, identico all'emendamento 30.0.100, presentato dai senatori Caliendo e Palma.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Chiedo ai relatori e al rappresentante del Governo di pronunziarsi sull'emendamento 30.0.101.

[PAGLIARI](#), *relatore*. Il parere è contrario, stante la pronuncia della Commissione bilancio.

[MIGLIORE](#), *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il parere è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.0.101, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 31.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 31.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 32, sul quale sono stati presentati emendamenti, già illustrati, su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

Senatore Giarrusso, la prego di non distrarre i relatori.

Senatore Pagliari, la invito a esprimere i pareri.

[PAGLIARI](#), *relatore*. Scusi, signor Presidente, ma il senatore Giarrusso ci stava parlando.

Il parere è contrario su entrambi gli emendamenti presentati all'articolo 32.

GIARRUSSO (M5S). Ci sono persone che hanno servito il nostro Paese e che aspettano giustizia! (*Il senatore Giarrusso esce dall'Aula. Commenti dal Gruppo PD*).

MIGLIORE, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il parere è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 32.100.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

MALAN (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI-PdL XVII). Signor Presidente, il Gruppo Forza Italia voterà a favore dell'emendamento 32.100, soppressivo dell'articolo 32, non soltanto per le note questioni di coordinamento già dibattute in sede di esame delle questioni pregiudiziali, ma anche perché siamo di fronte a un'ennesima delega al Governo contenente criteri piuttosto vaghi.

Registriamo una serie di esperienze assai negative riguardanti deleghe al Governo, eseguite poi in modo assai arbitrario e spesso addirittura discostandosi in modo esplicito dal contenuto. Anche in questo caso, la delega è assai vaga. Naturalmente siamo ben favorevoli alla tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate, ma - ripeto - è assai vago il contenuto della delega, che potrebbe essere reso un po' più concreto con l'approvazione dell'emendamento 32.101, presentato dal senatore Galimberti, che da imprenditore sa bene di cosa si sta parlando. La proposta è di prevedere «incentivi nelle forme della premialità fiscale e contributiva agli imprenditori che prestano attività di supporto tecnico, a titolo gratuito, alle aziende sequestrate o confiscate». A questa proposta emendativa viene detto di no, e lo trovo un tantino sconcertante, tanto più che avviene con la consueta motivazione, ossia nessuna.

Noi siamo un po' stanchi delle deleghe in bianco e di certi criteri; peraltro, alcuni di quelli inizialmente previsti sono stati soppressi, senza che di ciò ci sia stato dato conto.

Insomma, siamo di fronte a un articolo ingarbugliato e vago e ripeto che le esperienze di applicazione delle deleghe sono state numerose e molto spesso del tutto negative: nella delega si dice una cosa e altra cosa fa il Governo. E, nell'ambito della giustizia, potrei ricordare la riforma della geografia giudiziaria, in cui sia era dato mandato al Governo di fare una scelta di sedi giudiziarie e il Governo ha fatto uno sterminio. Poi un partito, il partito maggioritario in quest'Aula e nel Parlamento in generale, si è presentato alle elezioni includendo nel proprio programma nazionale il ripristino di sei tribunali che erano stati cancellati: tribunali che non erano stati certamente creati con criteri arbitrari, ma anzi erano stati riconosciuti, anche in sede di parere di Camera e Senato, da ripristinare. Ebbene, lo stesso Partito Democratico, che da diversi anni è titolare del Ministero della giustizia, a emendamenti che rientravano nel suo programma elettorale nazionale ha votato contro. Notate bene che il Governo prima ha respinto i pareri dati quasi all'unanimità sia dalla Camera, sia dal Senato e, dopo aver detto ad essi di no, li ha messi nel proprio programma elettorale e di nuovo ha detto di no quando ha avuto direttamente in mano il Ministero della giustizia.

Pertanto, deleghe? No, grazie, men che meno questa, nella quale ci si rifiuta di dare un riconoscimento a imprenditori che prestano il loro servizio gratuito a favore delle aziende sequestrate o confiscate.

Si sta veramente facendo un pasticcio. Questo articolo è forse un pasticcio peggiore degli altri, meritevole dunque di uno dei nostri pochissimi emendamenti. Se avessimo voluto fare un'azione per allungare i tempi, avremmo ben potuto presentare, senza difficoltà, moltissimi emendamenti. Ci si è contenuti al massimo, ma a quei pochi emendamenti viene detto di no, cosa che rientra perfettamente nella facoltà del Governo. Sarebbe però decenza nei confronti non di chi presenta l'emendamento, ma di chi poi è chiamato a votare per respingere quegli emendamenti, sarebbe degno di un'Assemblea

legislativa spiegare il perché. L'unico perché è che vi ordinano di votare in un certo modo: direi che è davvero un perché molto piccolo di fronte a questioni serie come quelle che stiamo affrontando.

[FALANGA](#) (ALA-SCCLP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (ALA-SCCLP). Signor Presidente, con l'articolo 32 si fa la chiosa finale, con la delega al Governo ad intervenire (peraltro entro quattro mesi) - sono qui presenti il ministro Orlando e il Sottosegretario: non so se hanno compreso che il tempo loro assegnato è di solo quattro mesi - per emanare provvedimenti che regolamentino una miriade di materie che, peraltro, nella delega non vengono neanche puntualmente precisate.

Condivido la proposta di soppressione dell'articolo 32 (e, pertanto, dichiaro il voto favorevole sull'emendamento), che muove da due ordini di ragioni. In primo luogo, la delega - a mio avviso - non ha le caratteristiche che deve possedere una delega al Governo per avere la copertura di rango costituzionale. In secondo luogo, la ritengo inattuabile. Ci vedremo poi tra quattro mesi, quando sarà eventualmente chiesta una proroga, perché i tempi tecnici e materiali per intervenire in una materia così ampia non ci sono.

Per questa ragione noi voteremo a favore della soppressione dell'articolo 32.

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 32.100, presentato dai senatori Caliendo e Palma.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 32.101, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

[GALIMBERTI](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALIMBERTI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, pur condividendo le motivazioni per le quali si voleva sopprimere l'articolo 32, e non essendo stato possibile proseguire su questa strada, credo che migliorare l'articolo stesso sia assolutamente un dovere.

Troppo spesso le imprese che vengono sequestrate sono depauperate dalla stessa criminalità, togliendo gli *asset* fondamentali dell'azienda, ossia i clienti e i fornitori, lasciandole di fatto come delle scatole vuote. Peraltro, agli imprenditori che viene chiesto un tutoraggio gratuito, a volte viene creato un vuoto circostante mettendo addirittura in seria difficoltà le loro imprese.

Credo allora, Presidente, che occorra sostenere questa attività gratuita, che è fatta non solo ed esclusivamente da tecnicismi, ma anche dalla passione e dalle competenze delle persone, prevedendo anche per le aziende degli imprenditori che prestano la loro attività in maniera gratuita delle forme di premialità fiscale e contributiva. Ritengo che questo possa essere un valido strumento per dare la possibilità di continuare a creare reddito alle imprese sequestrate e non celare la realtà oggi consolidata che il sequestro di un'impresa faccia nient'altro che poi trasportarla verso un lungo declino e, di conseguenza, renderla totalmente inefficace.

Credo che, se vogliamo sostenere il mondo della produttività degli imprenditori e, di conseguenza, del Paese, un supporto tecnico sia dovuto e molto utile.

Insisto pertanto per la votazione dell'emendamento 32.101.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 32.101, presentato dal senatore Galimberti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 32.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, innanzitutto salutiamo il ritorno in Aula del senatore Giarrusso che l'aveva prima abbandonata, privandoci della sua presenza.

Abbiamo già tentato di migliorare l'articolo 32 (anche l'emendamento del senatore Galimberti andava in quella direzione), che è l'ennesima delega legislativa che finirebbe, per di più, verosimilmente in un periodo di transizione tra una legislatura e l'altra. Non riteniamo pertanto prudente, in questo momento, dare una delega al Governo su materie di questo genere, con un ampio criterio di discrezionalità nell'eseguirla.

Come ho già detto, sono numerosi gli esempi di esecuzioni di deleghe in modo assai discutibile e una sarà attuale nei prossimi giorni. Prima ho citato quella riguardante le sedi giudiziarie, che il Governo ha applicato in modo più che estremo, senza dubbio al di là degli estremi. Quando si dice che si deve fare una selezione delle sedi giudiziarie e poi si aboliscono tutte, tranne quelle espressamente previste da conservare nella delega, è evidente che il Governo non ha fatto alcuna selezione, per cui è già andato contro la delega. Il Governo ha poi disatteso i pareri espressi pressoché all'unanimità dalle Commissioni di Camera e Senato su alcuni tribunali riconosciuti unanimemente, andando al di là delle divisioni non soltanto politiche, ma anche geografiche, essendo del tutto normale che qualcuno difenda il particolare tribunale della propria città.

Poi il Partito Democratico ha incluso la conservazione, o meglio il ripristino di quei tribunali, nel proprio programma di Governo. Ma tutte le volte che sono stati da me presentati degli emendamenti per ripristinare quei tribunali, copiando le parole del programma del Partito Democratico, il Governo ha detto di no, ivi incluso da quando è guidato dal ministro Orlando, autorevole esponente del Partito Democratico.

Questa è una coerenza che ritengo lodevole e di cui gli elettori si ricorderanno: gli elettori che hanno votato anche perché nel programma era previsto quel punto, di fronte alla ripetuta bocciatura se ne ricorderanno. E ce ne ricordiamo anche noi e, quindi, prima di dare una delega ci andiamo piano.

Ricordo una delega della fine della scorsa legislatura, sempre in ambito di giustizia, che prevedeva una riforma sulla questione della filiazione. Con la delega votata dal Parlamento si chiedeva al Governo di formare il concetto di responsabilità genitoriale quale aspetto dell'esercizio della potestà genitoriale. Questa era la delega e il Governo la eseguì nel seguente modo: ovunque nella legge c'era scritto «potestà genitoriale», si sostituì tale espressione con «responsabilità genitoriale». È questo un modo onesto di esercitare una delega? No davvero. Il risultato è che con quel provvedimento lo Stato ha detto che il potere è suo su tutti i bambini di questo Paese, e non dei genitori. La parola «potestà», che mai il Governo ha chiesto di abrogare, viene abrogata per decisione del Governo stesso, con un decreto legislativo che viola la delega.

Vogliamo dare allora altre deleghe al Governo perché ne faccia lo stesso uso? No, grazie. Ci hanno già rubato i tribunali. Non esiste più la potestà genitoriale, ma esiste la responsabilità: è come dire che il proprietario dei bambini, il padrone dei bambini è lo Stato. I genitori sono responsabili, come fossero dei beni sequestrati alla mafia. Questo è quanto è stato fatto esercitando una delega in violazione

aperta della delega concessa dal Parlamento. Basta deleghe, allora, specialmente in un periodo in cui proprio questo Governo le ha violate in modo così spudorato, continuativo e determinato. Ora basta. Per cui "no" a questa delega.

Ricordo inoltre che la delega non viene data dall'opposizione, ma dalla maggioranza, che poi si trova nella condizione di non poter influire. Quei provvedimenti sui tribunali a cui ho fatto riferimento venivano contrastati anche dalla maggioranza, altrimenti non si sarebbe ottenuta la grande maggioranza parlamentare in alcuni casi l'unanimità, in Commissione giustizia sia alla Camera che al Senato. Eppure, è la maggioranza che si priva della possibilità di decidere. Voi della maggioranza potreste influire, ma rinunciate a influire, ben sapendo e avendo chiara l'esperienza pagata con la cancellazione, anzi il rinnegamento di una parte del vostro programma elettorale ufficiale nazionale, tuttora leggibile sul sito del Partito Democratico (finché non se ne accorgeranno e lo toglieranno). E adesso volete continuare a dare un'altra delega? Auguri. Però anche gli elettori si ricorderanno di questi atteggiamenti. (*Applausi dei senatori Compagna e Giovanardi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 32.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

L'emendamento 32.0.100 è stato ritirato.

Passiamo all'esame dell'articolo 33, sul quale è stato presentato un ordine del giorno, già illustrato.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori. Essendo terminate le votazioni degli emendamenti...

PRESIDENTE. No.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Parlo degli emendamenti, non degli articoli.

Comunque, signor Presidente, lo dico in un minuto. Essendo terminate le votazioni degli emendamenti (al massimo ne manca ancora una), le chiederei, prima di arrivare alla fine, di sospendere la seduta per dieci minuti, affinché i relatori possano determinare una correzione, senno facciamo la figura delle persone che stanno qui, votano, ma non sanno quello che hanno votato.

Abbiamo ridotto le Agenzie da sette a due, una principale e una secondaria, ma al comma 5 dell'articolo 27 si continua a prevedere una dotazione organica di 200 persone, che mi sembra non corrisponda alla crisi economica di questo momento. È vero che poi fate l'emendamento di quello che avevo suggerito, cioè che le attuali 30 persone restano, ma si tratta di 200 unità rispetto alle attuali 30. Non è una questione di correzione tecnica, dal momento che è stato bocciato il mio emendamento sulle 100 unità; quindi non si può determinare un numero diverso da 200 attraverso un semplice intervento di coordinamento. Già avete fatto altre cose con il coordinamento.

CAPPELLETTI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPELLETTI (*M5S*). Signor Presidente, intervengo anch'io sull'ordine dei lavori e non sull'ordine del giorno G33.100, che mi sembra molto breve, molto chiaro e di facilissima interpretazione.

Mi risulta che un'indicazione di voto data dai relatori su un emendamento importante, su cui questa Assemblea si è già espressa, sia stata errata. Quindi ci potrebbe essere stato un errore materiale da parte della maggioranza, del Governo e dei relatori rispetto a un voto su un argomento che invece è assolutamente importante e prioritario. Siccome ci sono già stati dei precedenti in cui una votazione è stata annullata e poi ripetuta, mi appello a chi, nel caso in cui effettivamente ciò che sto affermando corrispondesse al vero, facesse propria questa mia richiesta e, rivolgendosi alla Presidenza, chiedesse l'annullamento e la ripetizione del voto di un emendamento.

CALDEROLI (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (*LN-Aut*). Signor Presidente, credo che il riferimento sia a un emendamento aggiuntivo all'articolo 30. Ieri avevo sollecitato un rinvio ad oggi della discussione, proprio perché vi fosse la certezza e la precisione degli emendamenti e dei pareri sugli stessi. Si è voluto proseguire e non è stato ascoltato il mio consiglio. Credo di poter confermare quello che ha detto il senatore Cappelletti, che però si scontra completamente con quello che prevede il nostro Regolamento. In caso di irregolarità delle votazioni, il Presidente, apprezze le circostanze, può annullare e dispone l'immediata rinnovazione, con o senza procedimento elettronico.

Noi abbiamo votato l'articolo 30 e - a memoria - il successivo articolo 32. In questo caso non c'è stata un'irregolarità di votazione; il relatore può essersi sbagliato su questo emendamento come su altri 80. Non lo so, però il parere era stato espresso, il Senato ha votato e non può tornare a votare nuovamente una cosa su cui si è già espresso.

PRESIDENTE. Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno G33.100.

LUMIA, *relatore*. Esprimo parere favorevole, a condizione che venga modificato il primo rigo del dispositivo in tal senso: «a continuare nell'azione di incremento delle dotazioni organiche dell'amministrazione della giustizia» perché il processo di dotazione organica è già avviato, anziché «a valutare le modalità per pervenire ad un incremento».

PRESIDENTE. Senatore Cappelletti, accetta la riformulazione?

CAPPELLETTI (*M5S*). Sì.

MIGLIORE, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il parere è favorevole a questa riformulazione perché, come appunto è stato detto dal relatore, è in corso una procedura assunzionale relativa alla richiesta formulata all'interno dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G33.100 (testo 2).

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G33.100 (testo 2), presentato dal senatore Cappelletti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

PAGLIARI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLIARI, *relatore*. Signor Presidente, pensiamo di chiedere una sospensione e il rinvio della votazione degli ultimi articoli a martedì.

PRESIDENTE. Procederei con la votazione degli articoli 33, 34 e 35 e suspenderei con l'ultimo articolo, su cui c'è un l'emendamento soppressivo, anche perché c'è la convocazione del Parlamento in seduta comune a Palazzo Montecitorio per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale.

SANTANGELO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (*M5S*). Signor Presidente, sulla precedente votazione dell'ordine del giorno il voto espresso era favorevole piuttosto che negativo per tutto il Gruppo. Se vuole lo modifichiamo alzandoci singolarmente o, per fare prima, ne do l'indicazione.

PRESIDENTE. Prendiamo atto che tutto il Gruppo ha votato favorevolmente sul proprio ordine del giorno.

Passiamo alla votazione dell'articolo 33.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 33.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

BUCCARELLA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA (M5S). Signor Presidente, facendo seguito a una richiesta già espressa precedentemente dal relatore chiedo che la fase della votazione degli emendamenti, che è pressoché conclusa, si interrompa in questo momento.

PRESIDENTE. Voteremo fino all'articolo 35. Rimanderemo l'esame dell'articolo 36, su cui c'è un emendamento soppressivo da valutare.

BUCCARELLA (M5S). Va bene.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 34.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 34.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 35.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 35.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Collegli, a questo punto, viste le richieste pervenute, anche per consentire ai senatori di prendere parte alla votazione per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale, propongo di rinviare il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta. Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, convocazione

PRESIDENTE. Comunico che la Conferenza dei Capigruppo è convocata per martedì 4 luglio, alle ore 15. Seguiranno le comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori all'Assemblea.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[GIOVANARDI](#) (*FL (Id-PL, PLI)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (*FL (Id-PL, PLI)*). Signor Presidente, il 1° luglio dello scorso anno nove lavoratori italiani - ne ricordo i nomi - Adele Puglisi, Claudia Maria D'Antona, Claudio Cappelli, Cristian Rossi, Marco Tondat, Maria Rivoli, Nadia Benedetti, Simona Monti e Vincenzo D'Allestro, in parte imprenditori, in parte dipendenti, vennero barbaramente torturati e poi trucidati senza che avessero commesso nessun'altra colpa altro che non essere stati in grado di recitare versetti del Corano, e quindi di essere riconosciuti come estranei a quella religione. Lo voglio ricordare perché su quel terribile episodio è calata una cortina di silenzio e i familiari non sono ancora riusciti, dopo un anno, ad avere notizie sull'accaduto e a sapere chi sono i responsabili di questo terribile omicidio avvenuto a Dacca, nel Bangladesh, anche se è stato accertato che tra essi vi erano figli di persone autorevoli di quel Paese.

Devo sottolineare qui in Senato che, mentre, giustamente, l'Italia si è mobilitata, in tutti i municipi e nelle università, perché venga fatta piena luce sulla morte di Giulio Regeni, stranamente sulla morte di questi nostri nove connazionali è scesa una cortina di silenzio. Ebbene, credo non sia giusto. Credo sia giusto raccogliere il grido di protesta e di dolore dei loro familiari perché quello che l'Italia fa per altre persone, che sono state vittime di altrettanti gesti di violenza, possa avvenire anche per ricordare queste nove vittime del lavoro: erano italiani che lavoravano all'estero, vittime di una barbarie terroristica senza alcuna giustificazione.

[Presidenza della vice presidente DI GIORGI](#) (ore 12,55)

(Segue GIOVANARDI). Dobbiamo sostenere la ricerca della verità dei parenti di queste vittime che chiedono un minimo di appoggio del Governo italiano e del Ministero degli affari esteri, perché perlomeno vengano restituiti gli effetti personali, che non sono ancora stati restituiti, come illustra un bell'articolo uscito su «Panorama» questa mattina. Dobbiamo adoperarci perché ci sia una collaborazione delle nostre autorità, perché questo avvenimento così tragico non passi sotto silenzio e venga fatta piena luce sull'accaduto.

Mi sembrava importante, alla vigilia di questo accadimento, ricordarlo qui in Senato e ricordare i sacrifici di questi nostri lavoratori. (*Applausi dal Gruppo FL (Id-PL, PLI) e del senatore Malan*).

[RICCHIUTI](#) (*Art. I-MDP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCHIUTI (*Art. I-MDP*). Signora Presidente, da mesi al Senato ricordiamo con interventi di fine seduta i casi di femminicidio che continuano a verificarsi con un *trend* inarrestabile. Oggi non intervengo per la staffetta ma per esprimere la soddisfazione, mia e delle colleghe del gruppo Articolo 1-Movimento Democratico, per la norma introdotta al codice antimafia che consentirà le misure di prevenzione per gli indiziati di *stalking*.

Come è noto, con le modifiche apportate in Aula al Senato è stata ampliata la platea dei reati per i quali sono applicabili le misure di prevenzione. Si è tanto discusso sull'ampliamento ai reati contro la pubblica amministrazione connessi al delitto di associazione a delinquere, che è sicuramente un fatto positivo. Non è però l'unica novità. Nella versione licenziata dal Senato dell'articolo 1 del codice antimafia, che elenca i soggetti destinatari delle misure di prevenzione, sono inclusi anche gli indiziati del delitto di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale, cioè il reato di atti persecutori o *stalking*.

È una norma molto significativa, che trova fondamento nel dato che si coglie già nella descrizione della fattispecie, che il reato cioè si concretizza quando l'autore compie condotte reiterate. Si tratta, in definitiva di un unico reato che si concretizza in una molteplicità di condotte, ed è perciò un reato abituale. La sua inclusione è perciò perfettamente in linea con la normativa in materia di misure di prevenzione che ne rende possibile l'applicazione in caso di reiterazione di reati o di abitudine. Bene ha fatto, dunque, la Commissione giustizia ad accogliere la proposta del presidente D'Ascola e l'Aula a

confermarla.

Il punto politicamente più rilevante è che la modifica introdotta nel testo consente di rafforzare sul piano preventivo un argine contro la violenza sulle donne. Questa, considerato il numero di femminicidi che si registrano ogni anno, spesso preceduti da maltrattamenti e violenze di ogni genere, è una necessità perché non può più ignorarsi che i delitti contro le donne hanno bisogno di un serio rafforzamento della sfera.

Avremmo voluto anche modificare l'articolo 162-ter del codice penale, appena votato in via definitiva alla Camera, per evitare qualsiasi ipotesi di estinzione del reato di *stalking*, ma non è stato possibile. Ho chiesto al presidente D'Ascola di presentare un emendamento in tal senso. Non è però possibile presentare emendamenti che modifichino il codice penale, in quanto materia estranea al codice antimafia. Quindi, l'emendamento sarebbe stato giudicato inammissibile.

Comunque sia, la nuova norma introdotta nel codice antimafia, cioè la possibilità di poter sequestrare i beni dello *stalker* in maniera preventiva, segna un serio passo avanti nel contrasto alla violenza sulle donne. (*Applausi dai Gruppi PD, FI-PdL XVII, M5S, Misto, AP-CpE-NCD, Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE, GAL (DI, GS, MPL, RI), Art.1-MDP, ALA-SCCLP, LN-Aut e FL (Id-PL, PLI)*).

BENCINI (*Misto-Idv*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENCINI (*Misto-Idv*). Signora Presidente, colleghi, si riporta la notizia, che è di oggi, di un istituto estetico di Asti che cerca una estetista donna che non sia sovrappeso, che possa lavorare undici ore di fila e che non abbia problemi familiari che potrebbero intralciare le prestazioni lavorative. Si cerca, insomma, una donna giovane, magra e sola. Se è pur vero che essere magre e sole talvolta è una scelta fatta in pieno diritto, rispettabile come qualsiasi altra scelta (purché appunto sia legale e civile), è anche vero che risulta amaro che certe caratteristiche finiscano in una offerta di lavoro.

È comprensibile che un centro estetico e dimagrimento voglia dare la migliore percezione possibile di sé al cliente e che quindi il proprietario o la proprietaria possano privilegiare personale bello, in grado di diventare aspirazionevole per il cliente e di rispecchiare quello che in teoria si può fare per lui.

Capisco i problemi di comunicazione e *marketing*, la concorrenza e la voglia di fare soldi e successo con la propria impresa. Infatti, io non ce l'ho con questo centro estetico in particolare. Semmai, ritengo che sia proprio il paradigma culturale ad essere finito in una strada oscura, spesso poco dignitosa, soprattutto per la donna.

Al di là del fattore estetico che - mi rendo conto - è inevitabilmente qualcosa che cambia la percezione che gli altri hanno di noi (inclusa quella dei datori di lavoro), la parte più difficile da accettare è quella che riguarda la famiglia. Che importanza ha come io riesca ad affrontare in modo efficiente undici ore di lavoro? L'unica cosa che davvero conta è se io ci riesca. Immagino che da parte del datore di lavoro possa esserci la paura che, se uno ha problemi familiari come figli o anziani a carico, una volta firmato il contratto ne possa usare termini e cavilli per essere pagato e strappare qualche ora per l'assistenza o semplicemente quella di ritrovarsi con un dipendente inefficiente. Questo rischio comunque esiste e c'è sempre ovviamente.

Le donne hanno grandi capacità di affrontare e gestire più di un problema alla volta, hanno spesso una forza di volontà e una resistenza maggiori di quella maschile e, soprattutto, hanno lo stesso diritto di lavorare e comporre la propria felicità che è riservato agli uomini. Ai maschi però raramente viene chiesto di essere in forma o se hanno bambini o anziani a carico: per lo più si chiede loro competenza e dedizione.

Invito tuttavia a riflettere su un punto: se è vero che è una caratteristica specifica della donna quella di restare incinta e partorire, lo è anche la voglia di non annullarsi in quel processo, di dare il meglio di sé e di dimostrare di essere comunque una persona produttiva, competente e presente. Potremmo anche scoprire che, perfino in un centro estetico, anche una donna più grassa e materna può avere un suo valore, magari proprio quel valore che ha raggiunto grazie a dei figli o all'assistenza prestata a degli anziani.

Il rischio di smettere di valorizzare la storia delle persone e di concentrarsi su quanto esse efficacemente sanno annullarsi nel lavoro è, sinceramente, un po' pauroso.

Auspico quindi che si ritorni a dare centralità alla persona, al suo essere e a non pensare soltanto alla produttività. Questo tema, peraltro, è emerso anche ieri in 11a Commissione durante l'audizione informale in merito all'esame dell'affare assegnato sull'impatto sul mercato del lavoro della quarta rivoluzione industriale; in quella sede, infatti, abbiamo sollevato proprio il tema della centralità della persona all'interno del mondo del lavoro.

Per lo svolgimento e la risposta scritta ad interrogazioni

[PUGLIA](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PUGLIA](#) (M5S). Signora Presidente, vorrei sollecitare la risposta alle interrogazioni [3-03477](#) e [4-05943](#). Abbiamo aspettato sin troppo, Presidente, quindi vorrei sollecitare il Governo in tal senso.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di martedì 4 luglio 2017

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 4 luglio, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta (ore 13,08).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate ([2134](#))

ARTICOLO 14 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 14.

Approvato nel testo emendato

(Gestione di beni e aziende sequestrati)

1. All'articolo 40 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Il giudice delegato impartisce le direttive generali della gestione dei beni sequestrati, anche avvalendosi dell'attività di ausilio e supporto dell'Agenzia ai sensi degli articoli 110, 111 e 112.

2. Il giudice delegato può adottare, nei confronti della persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia, i provvedimenti indicati nell'articolo 47, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, quando ricorrano le condizioni ivi previste.

2-bis. Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e,

comunque, nei casi previsti dal comma 3-ter, primo periodo, del presente articolo, il tribunale, con decreto revocabile in ogni momento, dispone il differimento dell'esecuzione dello sgombero non oltre il decreto di confisca definitivo. Il beneficiario, pena la revoca del provvedimento, è tenuto a corrispondere l'indennità eventualmente determinata dal tribunale e a provvedere a sue cure alle spese e agli oneri inerenti all'unità immobiliare; è esclusa ogni azione di regresso. Il tribunale, con il provvedimento con cui rigetta la richiesta, dispone l'esecuzione dello sgombero se precedentemente differito.

3. L'amministratore giudiziario non può stare in giudizio né contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fideiussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri atti di straordinaria amministrazione, anche a tutela dei diritti dei terzi, senza autorizzazione scritta del giudice delegato.

3-bis. L'amministratore giudiziario, con l'autorizzazione scritta del giudice delegato, può locare o concedere in comodato i beni immobili, prevedendo la cessazione nei casi previsti dal comma 3-ter e comunque in data non successiva alla pronuncia della confisca definitiva.

3-ter. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, anche su proposta dell'Agenzia, può, in via prioritaria, concedere in comodato i beni immobili ai soggetti indicati nell'articolo 48, comma 3, lettera c), con cessazione alla data della confisca definitiva. Il tribunale, su proposta del giudice delegato, qualora non si sia già provveduto, dispone l'esecuzione immediata dello sgombero, revocando, se necessario, i provvedimenti emessi ai sensi del comma 2-bis del presente articolo.

3-quater. In caso di beni immobili concessi in locazione o in comodato sulla scorta di titolo di data certa anteriore al sequestro, l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, pone in essere gli atti necessari per ottenere la cessazione del contratto alla scadenza naturale.

4. Avverso gli atti dell'amministratore giudiziario compiuti in assenza di autorizzazione scritta del giudice delegato, il pubblico ministero, il proposto e ogni altro interessato possono avanzare reclamo, nel termine perentorio di quindici giorni dalla data in cui ne hanno avuto effettiva conoscenza, al giudice delegato, che, entro i dieci giorni successivi, provvede ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale»;

b) al comma 5-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché ai soggetti previsti dall'articolo 48, comma 3, lettera c)»;

c) il comma 5-ter è sostituito dal seguente:

«5-ter. Il tribunale, se non deve provvedere alla revoca del sequestro e alle conseguenti restituzioni, su richiesta dell'amministratore giudiziario o dell'Agenzia, decorsi trenta giorni dal deposito della relazione di cui all'articolo 36, destina alla vendita i beni mobili sottoposti a sequestro se gli stessi non possono essere amministrati senza pericolo di deterioramento o di rilevanti diseconomie. Se i beni mobili sottoposti a sequestro sono privi di valore, improduttivi, oggettivamente inutilizzabili e non alienabili, il tribunale dispone la loro distruzione o demolizione».

2. All'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende di cui agli articoli 2555 e seguenti del codice civile, anche per effetto del sequestro avente a oggetto partecipazioni societarie, l'amministratore giudiziario è scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. Dopo la relazione di cui all'articolo 36, comma 1, l'amministratore giudiziario, entro tre mesi dalla sua nomina, prorogabili a sei mesi per giustificati motivi dal giudice delegato, presenta una relazione, che trasmette anche all'Agenzia, contenente:

a) gli ulteriori dati acquisiti, integrativi di quelli già esposti nella relazione di cui all'articolo 36, comma 1;

b) l'esposizione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria, con lo stato analitico ed estimativo delle attività;

c) una dettagliata analisi sulla sussistenza di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa

dell'attività, tenuto conto del grado di caratterizzazione della stessa con il proposto e i suoi familiari, della natura dell'attività esercitata, delle modalità e dell'ambiente in cui è svolta, della forza lavoro occupata e di quella necessaria per il regolare esercizio dell'impresa, della capacità produttiva e del mercato di riferimento nonché degli oneri correlati al processo di legalizzazione dell'azienda. Nel caso di proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività è allegato un programma contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, che deve essere corredato, previa autorizzazione del giudice delegato, della relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera *d*), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del programma medesimo, considerata la possibilità di avvalersi delle agevolazioni e delle misure previste dall'articolo 41-*bis* del presente decreto;

d) la stima del valore di mercato dell'azienda, tenuto conto degli oneri correlati al processo di legalizzazione della stessa;

e) l'indicazione delle attività esercitabili solo con autorizzazioni, concessioni e titoli abilitativi»;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«*l-bis*. Le disposizioni del comma 4 dell'articolo 36 si applicano anche con riferimento a quanto previsto dalla lettera *d*) del comma 1 del presente articolo.

l-ter. Alla proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività l'amministratore giudiziario allega l'elenco nominativo dei creditori e di coloro che vantano diritti reali o personali, di godimento o di garanzia, sui beni ai sensi dell'articolo 57, comma 1, specificando i crediti che originano dai rapporti di cui all'articolo 56, quelli che sono collegati a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione dell'attività e quelli che riguardano rapporti esauriti, non provati o non funzionali all'attività d'impresa. L'amministratore giudiziario allega altresì l'elenco nominativo delle persone che risultano prestare o avere prestato attività lavorativa in favore dell'impresa, specificando la natura dei rapporti di lavoro esistenti nonché quelli necessari per la prosecuzione dell'attività; riferisce in ordine alla presenza di organizzazioni sindacali all'interno dell'azienda alla data del sequestro e provvede ad acquisire loro eventuali proposte sul programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività, che trasmette, con il proprio parere, al giudice delegato. Qualora il sequestro abbia a oggetto partecipazioni societarie che assicurino le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, il tribunale impartisce le direttive sull'eventuale revoca dell'amministratore della società, che può essere nominato, nelle forme previste dal comma 6, nella persona dell'amministratore giudiziario; qualora non sia prevista l'assunzione della qualità di amministratore della società, il tribunale determina le modalità di controllo e di esercizio dei poteri da parte dell'amministratore giudiziario.

l-quater. In ogni caso, entro trenta giorni dall'immissione in possesso, l'amministratore giudiziario è autorizzato dal giudice delegato a proseguire l'attività dell'impresa o a sospenderla, con riserva di rivalutare tali determinazioni dopo il deposito della relazione semestrale. Se il giudice autorizza la prosecuzione, conservano efficacia, fino all'approvazione del programma ai sensi del comma 1-*quinquies*, le autorizzazioni, le concessioni e i titoli abilitativi necessari allo svolgimento dell'attività, già rilasciati ai titolari delle aziende in stato di sequestro in relazione ai compendi sequestrati.

l-quinquies. Il tribunale esamina la relazione di cui al comma 1, depositata dall'amministratore giudiziario, in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale con la partecipazione del pubblico ministero, dei difensori delle parti, dell'Agenzia e dell'amministratore giudiziario, che vengono sentiti se compaiono. Ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione o di ripresa dell'attività dell'impresa, il tribunale approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive per la gestione dell'impresa.

l-sexies. Qualora il sequestro abbia ad oggetto partecipazioni societarie che non assicurino le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, il tribunale impartisce le opportune direttive all'amministratore giudiziario.

l-septies. Per le società sottoposte a sequestro ai sensi del presente decreto, le cause di scioglimento per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-

duodecies del codice civile non operano dalla data di immissione in possesso sino all'approvazione del programma di prosecuzione o ripresa dell'attività e, per lo stesso periodo, non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-*bis*, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-*ter* del codice civile»;

c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, può affittare l'azienda o un ramo di azienda, con cessazione di diritto nei casi previsti dal comma 2-*ter*, primo periodo, del presente articolo in data non successiva alla pronuncia della confisca definitiva.

2-*ter*. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, anche su proposta dell'Agenzia, può, in data non successiva alla pronuncia della confisca definitiva, in via prioritaria, affittare l'azienda o un ramo di azienda o concederla in comodato agli enti, associazioni e altri soggetti indicati all'articolo 48, comma 3, lettera c), alle cooperative previste dall'articolo 48, comma 8, lettera a), o agli imprenditori attivi nel medesimo settore o settori affini di cui all'articolo 41-*quater*. Nel caso in cui sia prevedibile l'applicazione dell'articolo 48, comma 8-*ter*, l'azienda può essere anche concessa in comodato con cessazione di diritto nei casi di cui al periodo precedente e, in deroga al disposto dell'articolo 1808 del codice civile, il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese straordinarie, necessarie e urgenti, sostenute per la conservazione della cosa.

d) al comma 5, dopo le parole: «del pubblico ministero» sono inserite le seguenti: «, dei difensori delle parti»;

e) il comma 6 è sostituito dai seguenti:

«6. Nel caso di sequestro di partecipazioni societarie, l'amministratore giudiziario esercita i poteri che spettano al socio nei limiti della quota sequestrata; provvede, ove necessario e previa autorizzazione del giudice delegato, a convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori, ad impugnare le delibere societarie di trasferimento della sede sociale e di trasformazione, fusione, incorporazione o estinzione della società, nonché ad approvare ogni altra modifica dello statuto utile al perseguimento degli scopi dell'impresa in stato di sequestro.

6-*bis*. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le modalità semplificate di liquidazione o di cessazione dell'impresa, in particolare qualora sia priva di beni aziendali».

EMENDAMENTI

14.100

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BOCCHINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [MINEO](#), [PETRAGLIA](#) (*)

Ritirato

Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3.1. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, deve assicurare la manutenzione ordinaria ovvero straordinaria dei beni a lui affidati, conferendo tale attività prioritariamente alle imprese fornitrici di lavoro, beni e servizi già sequestrate ovvero confiscate».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta la senatrice Lo Moro e i restanti componenti del Gruppo Art. 1-MDP

14.101

[MUSSINI](#), [SIMEONI](#), [VACCIANO](#), [BENCINI](#), [MOLINARI](#), [DE PIETRO](#) (*)

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Dopo l'articolo 40 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, aggiungere il seguente:
"Art. 40-*bis*. I beni sequestrati e confiscati confluiti in conti correnti sono esclusi dalle procedure del *bail-in* ai sensi dell'articolo 49, lettera d), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180"».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

14.102

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BOCCHINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#),
[MINEO](#), [PETRAGLIA](#)

Respinto

Al comma 2, lettera b), capoverso, dopo il comma «1-ter», inserire il seguente:

«1-ter-bis. Nelle more dell'espletamento degli atti di cui al comma 1-ter, deve comunque essere assicurata la continuità produttiva dell'azienda posta in amministrazione controllata, l'attivazione delle relazioni sindacali finalizzate all'applicazione del contratto nazionale di categoria per la ripresa produttiva e la gestione degli ammortizzatori sociali, l'attivazione delle procedure per la cassa integrazione guadagni, dal primo giorno del sequestro, per i dipendenti di imprese sequestrate fino alla ripresa dell'attività produttiva, fatta salva la possibilità di potervi accedere nuovamente fino all'eventuale destinazione, assegnazione o cessione definitiva dell'azienda».

14.103

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BOCCHINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#),
[MINEO](#), [PETRAGLIA](#)

V. testo 2

Al comma 2, lettera b), capoverso, dopo il comma «1-ter», inserire il seguente:

«1-ter-bis. L'amministratore giudiziario previa autorizzazione del giudice delegato nell'attività di gestione ai fini produttivi degli immobili e dei beni aziendali ad essi assimilabili, conferisce la manutenzione ordinaria o straordinaria prioritariamente alle imprese fornitrici di lavoro, beni e servizi già sequestrate ovvero confiscate».

14.103 (testo 2)

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BOCCHINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#),
[MINEO](#), [PETRAGLIA](#)

Approvato

Al comma 2, lettera b), capoverso, dopo il comma «1-ter», inserire il seguente:

«1-ter-bis. L'amministratore giudiziario previa autorizzazione del giudice delegato nell'attività di gestione degli immobili e dei beni aziendali conferisce la manutenzione ordinaria o straordinaria di preferenza alle imprese fornitrici di lavoro, beni e servizi già sequestrate ovvero confiscate».

ARTICOLO 15 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 15.

Approvato

(Strumenti finanziari in favore delle aziende sequestrate e confiscate)

1. Dopo l'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:

«Art. 41-bis. - *(Strumenti finanziari per la gestione e la valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate)*. - 1. L'accesso alle risorse delle sezioni di cui alle lettere a) e b) del comma 196

dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è richiesto dall'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, o dall'Agenzia, dopo l'adozione dei provvedimenti di prosecuzione o di ripresa dell'attività dell'impresa previsti dall'articolo 41, comma 1-*quinq*ues.

2. I crediti derivanti dai finanziamenti erogati dalla sezione di cui alla lettera b) del comma 196 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, hanno privilegio sugli immobili, sugli impianti e su ogni loro pertinenza, sui macchinari e sugli utensili dell'impresa, comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio.

3. Il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sugli stessi beni in data successiva alle annotazioni di cui al comma 5. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo.

4. Il privilegio di cui al presente articolo è preferito ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, anche se preesistente alle annotazioni di cui al comma 5, fatta eccezione per i privilegi per spese di giustizia e per quelli di cui all'articolo 2751-*bis* del codice civile.

5. Il privilegio è annotato presso gli uffici dei registri immobiliari e gli uffici tavolari competenti in

relazione al luogo in cui si trovano i beni, e nel registro di cui all'articolo 1524 del codice civile presso il tribunale competente in relazione al luogo ove ha sede l'impresa finanziata.

6. Il tribunale, con il procedimento previsto dall'articolo 41, comma 1-*quinquies*, anche su proposta dell'Agenzia, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'attività dell'azienda sequestrata o confiscata, può impartire le direttive per la sua ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria nelle forme e alle condizioni previste dall'articolo 2, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Dopo il provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello provvede l'Agenzia.

7. Qualora il sequestro o la confisca riguardino aziende di straordinario interesse socio-economico, tenuto conto della consistenza patrimoniale e del numero degli occupati, o aziende concessionarie pubbliche o che gestiscono pubblici servizi, l'amministratore giudiziario può essere nominato tra gli iscritti nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari, indicati dalla società INVITALIA Spa tra i suoi dipendenti. In tal caso l'amministratore giudiziario, dipendente della società INVITALIA Spa, per lo svolgimento dell'incarico non ha diritto ad emolumenti aggiuntivi rispetto al trattamento economico in godimento, ad eccezione del rimborso delle spese di cui all'articolo 35, comma 9. I dipendenti della società INVITALIA Spa che abbiano svolto, nei tre anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, attività di gestione diretta di aziende in crisi possono iscriversi, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla sezione dell'Albo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14. Il dipendente della società INVITALIA Spa, nominato amministratore giudiziario, svolge le proprie funzioni sotto la direzione del giudice delegato, avvalendosi dell'organizzazione della società INVITALIA Spa.

8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo adotta, ai sensi dell'articolo 112, comma 4, lettera *d*), i criteri per l'individuazione delle aziende sequestrate e confiscate di straordinario interesse socio-economico e per la definizione dei piani di valorizzazione».

2. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo la lettera *c*) è aggiunta la seguente:
«*c-bis*) la definizione e l'attuazione dei piani di valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata».

EMENDAMENTI

15.102

[MUSSINI](#), [SIMEONI](#), [VACCIANO](#), [BENCINI](#), [MOLINARI](#)

Le parole da: «Al comma» a: «i commi 7» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 41-bis», sopprimere i commi 7 e 8.

15.100

[GIARRUSSO](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 41-bis», sopprimere il comma 7.

15.101

[GIARRUSSO](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 41-bis», al comma 7 primo periodo, sopprimere le parole da:«, Indicati dalla società INVITALIA Spa», fino alla fine del comma.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO
L'ARTICOLO 15

15.0.100

[GALIMBERTI](#), [CALIENDO](#) (*)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Rating di legalità delle imprese)

1. All'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, le parole: "che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza" sono soppresse».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

ARTICOLI 16 E 17 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 16.

Approvato

(Tavoli provinciali permanenti e supporto delle aziende sequestrate e confiscate)

1. Dopo l'articolo 41-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, introdotto dall'articolo 15 della presente legge, sono inseriti i seguenti:

«Art. 41-ter. - (Istituzione dei tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo). - 1. Al fine di favorire il coordinamento tra le istituzioni, le associazioni indicate nell'articolo 48, comma 3, lettera c), le organizzazioni sindacali e le associazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale, sono istituiti, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, aventi il compito di:

- a) favorire la continuazione dell'attività produttiva e salvaguardare i livelli occupazionali;
- b) dare ausilio all'amministratore giudiziario, sulla base delle direttive impartite dal giudice delegato, e all'Agenzia nella fase dell'amministrazione, della gestione e della destinazione delle aziende;
- c) favorire la collaborazione degli operatori economici del territorio con le aziende sequestrate e confiscate nel percorso di emersione alla legalità;
- d) promuovere lo scambio di informazioni con gli amministratori giudiziari coinvolti nella gestione delle aziende sequestrate e confiscate, tenendo conto delle disposizioni impartite dal giudice delegato anche al fine di salvaguardare le esigenze del procedimento di confisca;
- e) esprimere un parere non vincolante sulle proposte formulate dall'amministratore giudiziario e dall'Agenzia.

2. Il tavolo provinciale permanente, coordinato e convocato dal prefetto o da un suo delegato, è composto da:

- a) un rappresentante dell'Agenzia designato dal Consiglio direttivo e individuato, di regola, nel dirigente della prefettura componente del nucleo di supporto di cui all'articolo 112, comma 3;
- b) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
- c) un rappresentante della regione, designato dal presidente della Giunta regionale;
- d) un rappresentante delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, designato dalle medesime secondo criteri di rotazione;
- e) un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale designato, ogni quattro mesi, dalle medesime secondo criteri di rotazione;
- f) un rappresentante della sede territorialmente competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro;
- g) un rappresentante delle associazioni individuate dall'articolo 48, comma 3, lettera c), designato dalle medesime secondo criteri di rotazione;
- h) un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

3. Il prefetto, ove ne ravvisi l'opportunità, può estendere ai rappresentanti degli enti locali la partecipazione al tavolo.

4. Il prefetto, su richiesta di una delle associazioni dei datori di lavoro o delle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale interessate, può convocare apposite riunioni tra le medesime associazioni e organizzazioni sindacali e l'amministratore. Le parti sono tenute a operare nel rispetto delle norme in materia di diritto del lavoro e di relazioni sindacali.

5. Le amministrazioni provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ai componenti non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o rimborso di spese per la partecipazione ai lavori.

Art. 41-*quater*. - (*Supporto delle aziende sequestrate o confiscate*). - 1. Nella gestione dell'azienda l'amministratore giudiziario, sentito il competente tavolo provinciale permanente di cui all'articolo 41-*ter*, previa autorizzazione del giudice delegato, e l'Agenzia possono avvalersi del supporto tecnico, a titolo gratuito, di imprenditori attivi nel medesimo settore o in settori affini a quelli in cui opera l'azienda sequestrata o non definitivamente confiscata, in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di attuazione dell'articolo 5-*ter* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, prescindendo dai limiti di fatturato, individuati nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, attraverso procedure ad evidenza pubblica indette dall'amministratore giudiziario, tenendo conto dei progetti di affiancamento dagli stessi presentati e dell'idoneità a fornire il necessario sostegno all'azienda.

2. L'effettivo e utile svolgimento dell'attività di supporto tecnico di cui al comma 1, risultante dalla relazione dell'amministratore giudiziario, per un periodo non inferiore a dodici mesi determina l'attribuzione agli imprenditori del diritto di prelazione da esercitare, a parità di condizioni, al momento della vendita o dell'affitto dell'azienda, nonché l'applicazione ai medesimi, in quanto compatibili, dei benefici di cui all'articolo 41-*bis*.

3. Nella gestione dell'azienda l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, e l'Agenzia possono altresì avvalersi del supporto tecnico delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per favorire il collegamento dell'azienda sequestrata o confiscata in raggruppamenti e in reti d'impresa».

Art. 17.

Approvato nel testo emendato

(Rendiconto e gestione dei beni confiscati).

1. All'articolo 43 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. All'esito della procedura e comunque dopo il provvedimento di confisca di secondo grado, entro sessanta giorni dal deposito, l'amministratore giudiziario presenta al giudice delegato il conto della gestione, tenuto conto dei criteri fissati dall'articolo 37, comma 5»;

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-*bis*. L'Agenzia provvede al rendiconto ai sensi dei commi precedenti qualora il sequestro sia revocato. In ogni altro caso trasmette al giudice delegato una relazione sull'amministrazione dei beni, esponendo le somme pagate e riscosse, le spese sostenute e il saldo finale, con l'indicazione dei limiti previsti dall'articolo 53. Il giudice delegato, all'esito degli eventuali chiarimenti richiesti, prende atto della relazione».

2. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 44 è sostituito dal seguente: «L'Agenzia gestisce i beni confiscati anche in via non definitiva dal decreto di confisca della corte di appello, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, e, in quanto applicabile, dell'articolo 40 del presente decreto, nonché sulla base degli indirizzi e delle linee guida adottati dal Consiglio direttivo dell'Agenzia medesima ai sensi dell'articolo 112, comma 4, lettera d)».

EMENDAMENTO

17.300

I Relatori

Approvato

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'esito della procedura e comunque dopo il provvedimento di confisca di primo grado, entro sessanta giorni dal deposito, l'amministratore giudiziario presenta al giudice delegato il conto della

gestione, tenuto conto dei criteri fissati dall'articolo 37, comma 5».

ARTICOLO 18 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 18.

Approvato nel testo emendato

(Destinazione dei beni confiscati)

1. Dopo l'articolo 45 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:

«Art. 45-*bis* - (Liberazione degli immobili e delle aziende). - *1.* L'Agenzia, ricevuta la comunicazione del provvedimento definitivo di confisca, qualora l'immobile risulti ancora occupato, con provvedimento revocabile in ogni momento, può differire l'esecuzione dello sgombero o dell'allontanamento nel caso previsto dall'articolo 40, comma 3-*ter*, ovvero qualora lo ritenga opportuno in vista dei provvedimenti di destinazione da adottare».

2. I commi 1 e 2 dell'articolo 46 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono sostituiti dai seguenti:

«*1.* La restituzione dei beni confiscati, ad eccezione dei beni culturali di cui all'articolo 10, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e seguenti del medesimo codice, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, può avvenire anche per equivalente, al netto delle migliorie, quando i beni medesimi sono stati assegnati per finalità istituzionali o sociali, per fini di giustizia o di ordine pubblico o di protezione civile di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 48, comma 3, del presente decreto e la restituzione possa pregiudicare l'interesse pubblico. In tal caso l'interessato nei cui confronti venga a qualunque titolo dichiarato il diritto alla restituzione del bene ha diritto alla restituzione di una somma equivalente al valore del bene confiscato come risultante dal rendiconto di gestione, al netto delle migliorie, rivalutato sulla base del tasso di inflazione annua. In caso di beni immobili, si tiene conto dell'eventuale rivalutazione delle rendite catastali.

2. Il comma 1 si applica altresì quando il bene sia stato venduto».

3. Il comma 2 dell'articolo 47 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

«*2.* L'Agenzia provvede all'adozione del provvedimento di destinazione entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 45, comma 2, prorogabili di ulteriori novanta giorni in caso di operazioni particolarmente complesse. Nel caso di applicazione delle disposizioni di cui al titolo IV, il provvedimento di destinazione è adottato entro trenta giorni dalla comunicazione del progetto di pagamento effettuata ai sensi dell'articolo 61, comma 4. Anche prima dell'adozione del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell'articolo 823 del codice civile».

4. All'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *b)*, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La vendita delle partecipazioni societarie maggioritarie o totalitarie è consentita esclusivamente se la società è priva di beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile o di beni immobili e, comunque, dopo aver assunto le determinazioni previste dai commi seguenti. In ogni caso la vendita delle partecipazioni societarie viene effettuata con modalità tali da garantire la tutela dei livelli occupazionali preesistenti»;

b) al comma 3:

1) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* mantenuti nel patrimonio dello Stato e, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, utilizzati dall'Agenzia per finalità economiche»;

2) alla lettera *c)*:

2.1) al primo periodo, dopo la parola: «sociali» sono inserite le seguenti: «ovvero economiche, con vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali»;

- 2.2) al secondo periodo, dopo le parole: «periodicamente aggiornato» sono aggiunte le seguenti: «con cadenza mensile»;
- 2.3) al terzo periodo, le parole: «con adeguate forme e in modo permanente» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito *internet* istituzionale dell'ente»;
- 2.4) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «La mancata pubblicazione comporta responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.»;
- 2.5) al quarto periodo, dopo le parole: «della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni» sono inserite le seguenti: «, ad altre tipologie di cooperative purché a mutualità prevalente, fermo restando il requisito della mancanza dello scopo di lucro» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché agli Enti parco nazionali e regionali»;
- 2.6) al sesto periodo, le parole: «I beni non assegnati possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro» sono sostituite dalle seguenti: «I beni non assegnati a seguito di procedure di evidenza pubblica possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro»;
- 2.7) al settimo periodo, le parole: «alla destinazione» sono sostituite dalle seguenti: «all'assegnazione o all'utilizzazione»;
- 2.8) dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: «La destinazione, l'assegnazione e l'utilizzazione dei beni sono soggette a pubblicità nei siti *internet* dell'Agenzia e dell'ente utilizzatore o assegnatario, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L'Agenzia revoca la destinazione del bene qualora l'ente destinatario ovvero il soggetto assegnatario non trasmettano i dati nel termine richiesto»;
- 3) dopo la lettera c) è inserita la seguente:
«c-bis) assegnati, a titolo gratuito, direttamente dall'Agenzia agli enti o alle associazioni indicati alla lettera c), in deroga a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sulla base di apposita convenzione nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, ove risulti evidente la loro destinazione sociale secondo criteri stabiliti dal Consiglio direttivo dell'Agenzia;»;
- c) al comma 8, lettera a):
- 1) al primo periodo, le parole: «a titolo gratuito» sono sostituite dalle seguenti: «in comodato»;
- 2) al secondo periodo, dopo le parole: «Nella scelta dell'affittuario» sono inserite le seguenti: «o del comodatario»;
- 3) al terzo periodo, dopo le parole: «all'affitto» sono inserite le seguenti: «e al comodato»;
- d) dopo il comma 8-bis è inserito il seguente:
«8-ter. Le aziende sono mantenute al patrimonio dello Stato e destinate, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con provvedimento dell'Agenzia che ne disciplina le modalità operative, al trasferimento per finalità istituzionali agli enti o alle associazioni individuati, quali assegnatari in concessione, dal comma 3, lettera c), con le modalità ivi previste, qualora si ravvisi un prevalente interesse pubblico, anche con riferimento all'opportunità della prosecuzione dell'attività da parte dei soggetti indicati»;
- e) al comma 12, le parole: «ad associazioni di volontariato che operano nel sociale» sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti previsti dal comma 3, lettera c)»;
- f) dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:
«15-bis. L'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo e sentito il Comitato consultivo di indirizzo, può altresì disporre il trasferimento dei medesimi beni al patrimonio degli enti territoriali che ne facciano richiesta, qualora si tratti di beni che gli enti territoriali medesimi già utilizzano a qualsiasi titolo per finalità istituzionali. La delibera del Consiglio direttivo è adottata fatti salvi i diritti dei creditori dell'azienda confiscata».
- 15-ter. Per la destinazione dei beni immobili confiscati già facenti parte del patrimonio aziendale di società le cui partecipazioni sociali siano state confiscate in via totalitaria o siano comunque tali da assicurare il controllo della società, si applicano le disposizioni di cui al comma 3. L'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo, può dichiarare, tuttavia, la natura aziendale dei predetti immobili, ordinando al conservatore dei registri immobiliari la cancellazione di tutte le trascrizioni

pregiudizievoli al fine di assicurare l'intestazione del bene in capo alla medesima società. In caso di vendita di beni aziendali, si applicano le disposizioni di cui al comma 5».

EMENDAMENTI

18.100

[GIARRUSSO](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#)

Improcedibile

Al comma 4, lettera b), numero 1), alla lettera b) ivi richiamata, aggiungere in fine le seguenti parole: «con attribuzione dei proventi al bilancio dell'Agenzia e vincolo di reimpiego per le proprie finalità istituzionali».

18.101

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [MINEO](#), [BAROZZINO](#), [PETRAGLIA](#), [CERVELLINI](#),
[BOCCHINO](#)

Respinto

Al comma 4, lettera b), numero 2), punto 2.6, sostituire le parole: «per finalità di lucro;» con le seguenti: «con vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali;».

18.102

[GIARRUSSO](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#)

Approvato

Al comma 4, lettera b), numero 2), nel numero 2.8) ivi richiamato, sostituire il primo periodo con il seguente: «La destinazione, l'assegnazione e l'utilizzazione dei beni, nonché il reimpiego per finalità sociali dei proventi derivanti dall'utilizzazione per finalità economiche sono soggetti a pubblicità nei siti internet dell'Agenzia e dell'ente utilizzatore o assegnatario, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33».

18.300

I Relatori

V. testo 2

Al comma 4, lettera b), al numero 3), dopo la lettera «c-bis», inserire le seguenti:

«*c-ter*) l'articolo 48, comma 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

"7. Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente per la destinazione dei beni confiscati in comunione, l'Agenzia o il partecipante alla comunione promuove incidente di esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale. In seno al procedimento il tribunale, disposti i necessari accertamenti tecnici, adotta gli opportuni provvedimenti per dividere il bene. Qualora il bene risulti indivisibile, ai partecipanti in buona fede è concesso il diritto di prelazione per l'acquisto della quota confiscata al valore determinato dal perito nominato dal tribunale. Se il partecipante alla comunione non esercita il diritto di prelazione, si procede alla vendita a terzi o, in alternativa, all'acquisizione del bene per intero al patrimonio dello Stato ed il partecipante ha diritto alla corresponsione di una somma equivalente al valore determinato dal perito nominato dal tribunale. In tal caso, il tribunale ordina il pagamento della somma, ponendola a carico del Fondo Unico Giustizia. Qualora il partecipante alla comunione non dimostri la propria buona fede, la relativa quota di proprietà viene acquisita a titolo gratuito al patrimonio dello Stato ai sensi dell'articolo 45, primo comma";

c-quater) all'articolo 48, dopo il comma 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 inserire il seguente comma:

"7-bis. I beni mobili di terzi rinvenuti in immobili confiscati, qualora non vengano ritirati dal proprietario nel termine di trenta giorni dalla notificazione dell'invito al ritiro da parte dell'Agenzia, vengono alienati a cura della stessa Agenzia anche a mezzo dell'istituto vendite giudiziarie, previa delibera del Consiglio direttivo, mediante pubblicazione per quindici giorni consecutivi del relativo avviso di vendita sul proprio sito *internet*. Non si procede alla vendita dei beni che, entro dieci giorni dalla diffusione nel sito informatico, siano richiesti dalle Amministrazioni statali o dagli enti

territoriali come individuati dal presente articolo. In tal caso, l'Agenzia provvede alla loro assegnazione a titolo gratuito ed alla consegna all'amministrazione richiedente, mediante sottoscrizione di apposito verbale. Al secondo esperimento negativo della procedura di vendita, l'Agenzia può procedere all'assegnazione dei beni a titolo gratuito ai soggetti previsti dal comma 3 lettera e) o in via residuale alla loro distruzione"».

18.300 (testo 2)

I Relatori

V. testo 3

Al comma 4, lettera b), al numero 3), dopo la lettera «c-bis», inserire la seguente:

«c-ter) all'articolo 48, dopo il comma 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è inserito il seguente:

"7-bis. Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, i beni mobili di terzi rinvenuti in immobili confiscati, qualora non vengano ritirati dal proprietario nel termine di trenta giorni dalla notificazione dell'invito al ritiro da parte dell'agenzia, vengono alienati a cura della stessa Agenzia anche a mezzo dell'istituto vendite giudiziarie, previa delibera del Consiglio direttivo, mediante pubblicazione per quindici giorni consecutivi del relativo avviso di vendita sul proprio sito internet. Non si procede alla vendita dei beni che, entro dieci giorni dalla diffusione nel sito informatico, siano richiesti dalle Amministrazioni statali o dagli enti territoriali come individuati dal presente articolo. In tal caso, l'Agenzia provvede alla loro assegnazione a titolo gratuito ed alla consegna all'amministrazione richiedente, mediante sottoscrizione di apposito verbale. Al secondo esperimento negativo della procedura di vendita, l'Agenzia può procedere all'assegnazione dei beni a titolo gratuito ai soggetti previsti dal comma 3 lettera c) o in via residuale alla loro distruzione"».

18.300 (testo 3)

I Relatori

Approvato

Al comma 4, lettera b), al numero 3), dopo la lettera «c-bis», inserire la seguente:

«c-ter) all'articolo 48, dopo il comma 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:

"7-bis. Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, i beni mobili di terzi rinvenuti in immobili confiscati, qualora non vengano ritirati dal proprietario nel termine di trenta giorni dalla notificazione dell'invito al ritiro da parte dell'Agenzia, vengono alienati a cura della stessa Agenzia anche a mezzo dell'istituto vendite giudiziarie, previa delibera del Consiglio direttivo, mediante pubblicazione per quindici giorni consecutivi del relativo avviso di vendita sul proprio sito *internet*. Ai fini della destinazione dei proventi derivanti dalla vendita dei beni mobili, si applicano le disposizioni di cui al comma 9.

Non si procede alla vendita dei beni che, entro dieci giorni dalla diffusione nel sito informatico, siano richiesti dalle Amministrazioni statali o dagli enti territoriali come individuati dal presente articolo. In tal caso, l'Agenzia provvede alla loro assegnazione a titolo gratuito ed alla consegna all'amministrazione richiedente, mediante sottoscrizione di apposito verbale. Al secondo esperimento negativo della procedura di vendita, l'Agenzia può procedere all'assegnazione dei beni a titolo gratuito ai soggetti previsti dal comma 3 lettera c) o in via residuale alla loro distruzione».

18.301

I Relatori

Ritirato

Al comma 4, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria relative ai beni di cui al comma 3, lettere c) e d) non sono considerate, per gli anni 2017 e 2018, nel saldo individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, valutati nel limite massimo di 20 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2017 e 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

18.302

I Relatori

V. testo 2

Al comma 4, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, per la destinazione dei beni confiscati oggetto di comunione, l'Agenzia o il partecipante alla comunione promuove incidente di esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale. Nel corso del procedimento il tribunale, disposti i necessari accertamenti, adotta gli opportuni provvedimenti per la divisione del bene. Qualora il bene risulti indivisibile, il partecipante in buona fede può esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della quota confiscata al valore determinato dal perito e nel termine indicato dal tribunale. Se il partecipante alla comunione non esercita il diritto di prelazione, il bene può essere acquisito per intero al patrimonio dello Stato ed il partecipante ha diritto alla corresponsione di una somma equivalente al valore determinato dal perito nominato dal tribunale. In tal caso, il tribunale ordina il pagamento della somma, ponendola a carico del Fondo Unico Giustizia. Sono fatti salvi i diritti dei creditori iscritti e degli aventi causa"».

18.302 (testo 2)

I Relatori

Ritirato

All'articolo 18, comma 4, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. Nelle ipotesi di cui all'articolo 52, commi 7 e 8, l'Agenzia o il partecipante alla comunione promuove incidente di esecuzione ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale. Nel corso del procedimento il tribunale, disposti i necessari accertamenti, adotta gli opportuni provvedimenti per la divisione del bene"».

Conseguentemente all'articolo 20, comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) i commi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

7. Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in caso di confisca di beni oggetto di comunione, qualora il bene risulti indivisibile all'esito del procedimento previsto dal comma 7-bis dell'articolo 48, i partecipanti in buona fede possono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della quota confiscata al valore determinato dal perito e nel termine indicato dal tribunale, salvo che sussista la possibilità che il bene, in ragione del livello di infiltrazione criminale, possa tornare anche per interposta persona nella disponibilità del sottoposto, di taluna delle associazioni di cui all'articolo 416-bis del codice penale, o dei suoi appartenenti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5, sesto e settimo periodo.

8. Se i soggetti di cui al comma 7 non esercitano il diritto di prelazione o non si possa procedere alla vendita, il bene è acquisito per intero al patrimonio dello Stato ed il partecipante ha diritto alla corresponsione di una somma equivalente al valore determinato dal perito nominato dal tribunale. In tal caso, il tribunale ordina il pagamento della somma, ponendola a carico del Fondo Unico Giustizia. Qualora il partecipante alla comunione non dimostri la propria buona fede, la relativa quota di proprietà viene acquisita a titolo gratuito al patrimonio dello Stato ai sensi dell'articolo 45, primo comma».

18.103

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BOCCHINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#),
[MINEO](#), [PETRAGLIA](#)

Respinto

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «al comma 8», inserire le seguenti: «all'alinea dopo le parole: "i beni aziendali" inserire le seguenti: "che si considerano inclusivi dei beni produttivi e strumentali che

non possono essere scorporati dal complesso degli assetti produttivi" e alla».

18.104

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BOCCHINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#),
[MINEO](#), [PETRAGLIA](#)

Respinto

Al comma 4, lettera c), numero 1, dopo le parole: «al primo periodo», inserire le seguenti: «le parole: "vi siano" sono sostituite dalle seguenti: "si sia in presenza di precisi piani industriali e gestionali definiti durante tutta la fase che precede la confisca definitiva e che offrano" e sopprimere le parole: "o di ripresa"».

18.105

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BOCCHINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#),
[MINEO](#), [PETRAGLIA](#)

Respinto

Al comma 4, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis*) al comma 8, lettera b) sostituire le parole: "al risarcimento", con le seguenti: "a far confluire le risorse rinvenienti nel fondo"».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 18
E ORDINI DEL GIORNO

18.0.300

I Relatori

Ritirato e trasformato nell'odg G18.0.300

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-*bis*.

(Concessione di beni immobili in locazione a personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Dopo l'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:

"Art. 48-*bis*.

(Concessione di beni immobili in locazione a personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

1. I beni immobili mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile ai sensi della lettera a) del comma 3 dell'articolo 48 possono essere concessi in locazione dall'amministrazione assegnataria dell'immobile, su proposta dell'amministrazione di appartenenza del dipendente, a personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per un periodo di quattro anni, prorogabile per non più di due volte.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono provvedere a proprie spese alla ristrutturazione degli immobili concessi in locazione, qualora l'amministrazione assegnataria non disponga delle risorse necessarie e approvi il progetto esecutivo dei lavori e il relativo piano dettagliato di spesa, definendo le modalità e i tempi per la compensazione delle spese di ristrutturazione autorizzate ed effettivamente sostenute mediante la loro detrazione dall'importo del canone di locazione. In ogni caso, il piano di compensazione delle spese di ristrutturazione non può prevedere una durata superiore a quella del periodo di locazione.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

G18.0.300 (già em. [18.0.300](#))

I Relatori

Approvato

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2134,

impegna il Governo a verificare la possibilità di affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 18.0.300.

18.0.100

[CALIENDO](#), [PALMA](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Concessione di beni immobili in locazione a personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Dopo l'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:

"Art. 48-bis.

(Concessione di beni immobili in locazione a personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. I beni immobili mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile ai sensi della lettera a) del comma 3 dell'articolo 48 possono essere concessi in locazione dall'amministrazione assegnataria dell'immobile, su proposta dell'amministrazione di appartenenza del dipendente, a personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per un periodo di quattro anni, prorogabile per non più di due volte.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono provvedere a proprie spese alla ristrutturazione degli immobili concessi in locazione, qualora l'amministrazione assegnataria non disponga delle risorse necessarie e approvi il progetto esecutivo dei lavori e il relativo piano dettagliato di spesa, definendo le modalità e i tempi per la compensazione delle spese di ristrutturazione autorizzate ed effettivamente sostenute mediante la loro detrazione dall'importo del canone di locazione. In ogni caso, il piano di compensazione delle spese di ristrutturazione non può prevedere una durata superiore a quella del periodo di locazione.

3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"».

18.0.101

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BOCCHINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [MINEO](#), [PETRAGLIA](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Il comma 1 dell'articolo 49 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

"1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico dell'interno e della difesa, è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento per disciplinare la raccolta dei dati relativi ai beni e alle aziende sequestrati o confiscati, dei dati concernenti lo stato del procedimento per il sequestro o la confisca e dei dati concernenti la consistenza, la destinazione e la utilizzazione dei beni sequestrati e confiscati, di tutti gli elementi economici finanziari e produttivi in grado di rappresentare la reale situazione patrimoniale, economica e finanziaria delle aziende e in particolare dei dati professionali e contrattuali derivanti dal rapporto di lavoro dei dipendenti coinvolti, nonché la trasmissione dei medesimi dati all'Agenzia. Tutti i dati sintetizzati in un'apposita relazione sono pubblicati nei siti internet dei soggetti istituzionali con responsabilità nei procedimenti. Il Governo trasmette ogni sei mesi al Parlamento una relazione concernente i dati suddetti"».

18.0.102

[GIARRUSSO](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G18.0.102

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose nella gestione dei beni demaniali)

1. Al fine di promuovere la legalità e garantire la trasparenza dell'azione amministrativa, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni statali competenti, le regioni, gli enti territoriali, nonché ogni altra autorità interessata stipulano protocolli di intesa volti ad assicurare una efficace politica di prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità nelle attività economiche in territori ricadenti in aree demaniali, con particolare riferimento alle attività agro-silvo-pastorali e all'utilizzo dei fondi comunitari.

2. I protocolli di intesa di cui al comma 1 sono stipulati sulla base di linee guida approvate dalla Conferenza Unificata Stato Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai protocolli partecipano in ogni caso i Ministri dell'Interno, dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'Economia e delle Finanze, i Presidenti delle Regioni, l'amministrazione demaniale e gli enti di gestione delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, interessati. I protocolli sono altresì finalizzati ad integrare il dettato delle normative vigenti, nonché ad assicurare la realizzazione ed il coordinamento delle attività di divulgazione e di prevenzione e ad intensificare le funzioni di controllo sul territorio e sulle procedure previste dalla legislazione vigente.

3. I protocolli devono prevedere che i firmatari pongano in essere ogni utile azione per garantire la correttezza, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, in modo da prevenire possibili fenomeni di infiltrazioni della criminalità organizzata nell'ambito della gestione diretta ed indiretta, secondo le modalità di legge e regolamento vigenti, del patrimonio immobiliare delle Amministrazioni firmatarie. A tal fine il Prefetto si avvale degli organi che svolgono compiti di Polizia ambientale e forestale con funzioni di Polizia giudiziaria, ordine pubblico e pubblica sicurezza, per effettuare le opportune verifiche di carattere finanziario e sul territorio.

4. Per raggiungere gli obiettivi di cui alla presente legge, i protocolli devono comunque prevedere i seguenti obblighi:

a) vigilare affinché nelle procedure di concessioni o affidamento di propri beni a privati, sia garantito il pieno ed incondizionato rispetto della disciplina legislativa vigente in materia ed in quella relativa alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata;

b) prevedere che per la concessione o assegnazione di beni demaniali si faccia sempre ricorso a procedure ad evidenza pubblica;

c) prevedere l'obbligo di certificazione antimafia per gli assegnatari e i concessionari dei predetti beni;

d) prevedere, con riferimento ai medesimi beni, la certificazione antimafia quale condizione per l'accesso a finanziamenti, con particolare riferimento ai contributi comunitari, nel settore agro-silvo-pastorale;

e) adottare le iniziative necessarie affinché, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti di propria competenza finalizzati alla concessione dei propri beni a privati, i soggetti concessionari assumano formalmente l'obbligo, quale condizione per il rilascio del provvedimento o la successiva revoca, a non concedere a terzi la titolarità o l'utilizzo totale e parziale del bene concesso e denunciare immediatamente all'Autorità Giudiziaria o a agli organi di Polizia Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura che venga avanzata nei propri confronti o di familiari;

f) assicurare, in base alla rispettiva competenza, per i terreni nella disponibilità dei soggetti firmatari, previa comunicazione della consistenza e ubicazione degli stessi, un attento monitoraggio del suolo e del sottosuolo per controllare la presenza di eventuali cave, discariche, attività di smaltimento rifiuti o altri siti ove si possano svolgere traffici illeciti;

g) assicurare che, prima di ogni e qualsiasi attività preliminare alla definitiva concessione di beni ricadenti nel territorio di aree demaniali, i firmatari richiedano al Prefetto di verificare la sussistenza o meno di una delle cause di decadenza di cui all'articolo 67, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni nonché la sussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa a norma dell'articolo 91 del medesimo decreto legislativo, prevedendo

che, decorsi i termini di legge, si proceda solo previa verifica dei requisiti previsti dalla legge antimafia;

h) garantire assidui contatti tra i firmatari, in modo da rafforzare l'azione di prevenzione e controllo, all'uopo anche utilizzando le segnalazioni che dovessero pervenire;

i) provvedere alla istituzione di un "Tavolo Tecnico" che assicuri la partecipazione dei rappresentanti o delegati dei sottoscrittori, ai fini dell'esame congiunto della situazione dei territori di competenza, per il rafforzamento dell'attività ispettiva e di vigilanza mediante scambio di informazioni e dati.

5. Nelle more della stipula e dell'attuazione dei protocolli di cui al presente articolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è assicurata l'immediata attuazione delle le misure di cui al comma 4, lettere b), c) ed e). A tal fine, per i terreni demaniali o soggetti al regime dei beni demaniali o del patrimonio indisponibile oggetto di concessione, il concedente procede alla predisposizione dei bandi di gara pubblica nel rispetto dei principi generali di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione e parità di trattamento, nonché nel pieno rispetto della legislazione antimafia. Il decreto individua i soggetti esclusi dalla partecipazione alle procedure di selezione e che non possono essere affidatari delle concessioni di beni demaniali, con riferimento in particolare alla mancata presentazione della certificazione antimafia, alla mancanza dei requisiti di onorabilità degli affidatari e di rispetto dei principi di trasparenza e legalità nelle procedure adottate, nonché gli ulteriori obblighi di verifica e monitoraggio costante da parte delle amministrazioni concedenti. Il decreto deve altresì prevedere la revoca della concessione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, senza alcun indennizzo, e le condizioni di decadenza, con particolare riferimento alla violazione delle norme che regolano l'accesso a contributi o finanziamenti nel settore agro-silvo-pastorale, al caso di abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione, nonché per ogni ulteriore inadempimento agli obblighi derivanti dalla concessione, da norme di legge o regolamenti, ivi incluso quanto previsto dai protocolli di legalità di cui al presente articolo».

G18.0.102 (già em. 18.0.102)

[GIARRUSSO](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#)

Approvato

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2134,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 18.0.102.

ARTICOLI 19 E 20 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 19.

Approvato

(Regime fiscale e oneri economici).

1. Il comma 2 dell'articolo 51 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

«2. Se il sequestro si protrae oltre il periodo d'imposta in cui ha avuto inizio, il reddito derivante dai beni sequestrati relativo alla residua frazione di tale periodo e a ciascun successivo periodo intermedio è determinato ai fini fiscali in via provvisoria dall'amministratore giudiziario, che è tenuto, nei termini ordinari, al versamento delle relative imposte, nonché agli adempimenti dichiarativi e, ove ricorrano, agli obblighi contabili e a quelli previsti a carico del sostituto d'imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

Capo IV

TUTELA DEI TERZI E RAPPORTI CON LE PROCEDURE CONCORDATARIE

Art. 20.

Approvato

(Disposizioni generali per la tutela dei terzi)

1. All'articolo 52 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) che il proposto non disponga di altri beni sui quali esercitare la garanzia patrimoniale idonea al soddisfacimento del credito, salvo che per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati;

b) che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, sempre che il creditore dimostri la buona fede e l'inconsapevole affidamento;»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I crediti di cui al comma 1 devono essere accertati secondo le disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e 59 e concorrono al riparto sul valore dei beni o dei compendi aziendali ai quali si riferiscono in base alle risultanze della contabilità separata di cui all'articolo 37, comma 5»;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Il decreto con cui sia stata rigettata definitivamente la domanda di ammissione del credito, presentata ai sensi dell'articolo 58, comma 2, in ragione del mancato riconoscimento della buona fede nella concessione del credito, proposta da soggetto sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia, è comunicato a quest'ultima ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni»;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La confisca definitiva di un bene determina lo scioglimento dei contratti aventi ad oggetto un diritto personale di godimento o un diritto reale di garanzia, nonché l'estinzione dei diritti reali di godimento sui beni stessi».

2. L'articolo 53 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

«Art. 53. - (*Limite della garanzia patrimoniale*). - 1. I crediti per titolo anteriore al sequestro, verificati ai sensi delle disposizioni di cui al capo II, sono soddisfatti dallo Stato nel limite del 60 per cento del valore dei beni sequestrati o confiscati, risultante dal valore di stima o dalla minor somma eventualmente ricavata dalla vendita degli stessi, al netto delle spese del procedimento di confisca nonché di amministrazione dei beni sequestrati e di quelle sostenute nel procedimento di cui agli articoli da 57 a 61».

3. Dopo l'articolo 54 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:

«Art. 54-bis. - (*Pagamento di debiti anteriori al sequestro*). - 1. L'amministratore giudiziario può chiedere al giudice delegato di essere autorizzato al pagamento, anche parziale o rateale, dei crediti per prestazioni di beni o servizi, sorti anteriormente al provvedimento di sequestro, nei casi in cui tali prestazioni siano collegate a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione dell'attività.

2. Nel programma di prosecuzione o ripresa dell'attività di cui all'articolo 41, il tribunale può autorizzare l'amministratore giudiziario a rinegoziare le esposizioni debitorie dell'impresa e a provvedere ai conseguenti pagamenti».

4. I commi 2 e 3 dell'articolo 55 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono sostituiti dai seguenti:

«2. Le procedure esecutive già pendenti sono sospese sino alla conclusione del procedimento di prevenzione. Le procedure esecutive si estinguono in relazione ai beni per i quali interviene un provvedimento definitivo di confisca. In caso di dissequestro, la procedura esecutiva deve essere iniziata o riassunta entro il termine di un anno dall'irrevocabilità del provvedimento che ha disposto la restituzione del bene.

3. Se il sequestro riguarda beni oggetto di domande giudiziali precedentemente trascritte, aventi ad oggetto il diritto di proprietà ovvero diritti reali o personali di godimento o di garanzia sul bene, il terzo, che sia parte del giudizio, è chiamato ad intervenire nel procedimento di prevenzione ai sensi degli articoli 23 e 57; il giudizio civile è sospeso sino alla conclusione del procedimento di prevenzione».

5. All'articolo 56 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Se al momento dell'esecuzione del sequestro un contratto relativo all'azienda sequestrata o stipulato dal proposto in relazione al bene in stato di sequestro deve essere in tutto o in parte ancora eseguito, l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del proposto, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di risolvere il contratto, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto. La dichiarazione dell'amministratore giudiziario deve essere resa nei termini e nelle forme di cui all'articolo 41, commi 1-*bis* e 1-*ter*, e, in ogni caso, entro sei mesi dall'immissione nel possesso»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La risoluzione del contratto in forza di provvedimento del giudice delegato fa salvo il diritto al risarcimento del danno nei soli confronti del proposto e il contraente ha diritto di far valere nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento secondo le disposizioni previste al capo II del presente titolo».

EMENDAMENTI

20.300

I Relatori

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) che il proposto non disponga di altri beni sui quali esercitare la garanzia patrimoniale idonea al soddisfacimento del credito, salvo che per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati;"».

20.100

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BOCCHINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#),
[MINEO](#), [PETRAGLIA](#)

Respinto

Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-*bis*) al comma 6, dopo le parole: "del giudice delegato" inserire le seguenti: "e nell'ambito degli accordi disciplinati dai relativi contratti nazionali di categoria"».

ARTICOLI 21 E 22 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 21.

Approvato

(Accertamento dei diritti dei terzi)

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 57 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono sostituiti dai seguenti:

«1. L'amministratore giudiziario allega alle relazioni da presentare al giudice delegato l'elenco nominativo di tutti i creditori anteriori al sequestro, ivi compresi quelli di cui all'articolo 54-*bis*, l'indicazione dei crediti e delle rispettive scadenze e l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali di godimento o garanzia o diritti personali sui beni, con l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto.

2. Il giudice delegato, dopo il deposito del decreto di confisca di primo grado, assegna ai creditori un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il deposito delle istanze di accertamento dei rispettivi diritti e fissa la data dell'udienza di verifica dei crediti entro i sessanta giorni successivi. Il decreto è immediatamente notificato agli interessati, a cura dell'amministratore giudiziario».

2. Il comma 5 dell'articolo 58 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dai seguenti: «5. La domanda è depositata, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'articolo 57, comma 2. Successivamente, e comunque non oltre il termine di un anno dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, le domande relative ad ulteriori crediti sono ammesse solo ove il creditore provi, a pena di inammissibilità della richiesta, di non aver potuto presentare la domanda tempestivamente per causa a lui non imputabile. Al procedimento si applica l'articolo 59.

5-bis. L'amministratore giudiziario esamina le domande e redige un progetto di stato passivo rassegnando le proprie motivate conclusioni sull'ammissione o sull'esclusione di ciascuna domanda.

5-ter. L'amministratore giudiziario deposita il progetto di stato passivo almeno venti giorni prima dell'udienza fissata per la verifica dei crediti. I creditori e i titolari dei diritti sui beni oggetto di confisca possono presentare osservazioni scritte e depositare documentazioni aggiuntive, a pena di decadenza, fino a cinque giorni prima dell'udienza».

3. All'articolo 59 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. All'udienza fissata per la verifica dei crediti il giudice delegato, con l'assistenza dell'amministratore giudiziario e con la partecipazione facoltativa del pubblico ministero, assunte anche d'ufficio le opportune informazioni, verifica le domande, indicando distintamente i crediti che ritiene di ammettere, con indicazione delle eventuali cause di prelazione, e quelli che ritiene di non ammettere, in tutto o in parte, esponendo succintamente i motivi dell'esclusione»;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, i creditori esclusi possono proporre opposizione mediante ricorso al tribunale che ha applicato la misura di prevenzione. Ciascun creditore può impugnare nello stesso termine e con le stesse modalità i crediti ammessi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 54-*bis*»;

c) i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

«8. All'udienza ciascuna parte può svolgere, con l'assistenza del difensore, le proprie deduzioni e produrre documenti nuovi solo se prova di non esserne venuta in possesso tempestivamente per causa alla parte stessa non imputabile.

9. All'esito il tribunale decide con decreto ricorribile per cassazione nel termine di trenta giorni dalla sua notificazione»;

d) il comma 10 è abrogato.

4. All'articolo 60 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Dopo l'irrevocabilità del provvedimento di confisca, l'Agenzia procede al pagamento dei creditori ammessi al passivo in ragione delle distinte masse nonché dell'ordine dei privilegi e delle cause legittime di prelazione sui beni trasferiti al patrimonio dello Stato. L'Agenzia, ove le somme apprese, riscosse o comunque ricevute non siano sufficienti a soddisfare i creditori utilmente collocati al passivo, procede alla liquidazione dei beni mobili, delle aziende o rami d'azienda e degli immobili. Ove ritenga che dalla redditività dei beni si possano conseguire risorse necessarie al pagamento dei crediti, l'Agenzia può ritardare la vendita degli stessi non oltre un anno dall'irrevocabilità del provvedimento di confisca.

2. Le vendite sono effettuate dall'Agenzia con procedure competitive sulla base del valore di stima risultante dalle relazioni di cui agli articoli 36 e 41, comma 1, o utilizzando stime effettuate da parte di esperti»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'Agenzia può sospendere la vendita non ancora conclusa ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al 10 per cento del prezzo offerto»;

c) il comma 5 è abrogato.

5. All'articolo 61 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Dopo l'irrevocabilità del provvedimento di confisca l'Agenzia redige il progetto di pagamento dei crediti. Il progetto contiene l'elenco dei crediti utilmente collocati al passivo, con le relative cause di prelazione, nonché l'indicazione degli importi da corrispondere a ciascun creditore»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'Agenzia, predisposto il progetto di pagamento, ne ordina il deposito disponendo che dello stesso sia data comunicazione a tutti i creditori»;

c) i commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«6. L'Agenzia, decorso il termine di cui al comma 5, tenuto conto delle osservazioni ove pervenute, determina il piano di pagamento.

7. Entro dieci giorni dalla comunicazione del piano di pagamento, i creditori possono proporre opposizione dinanzi alla sezione civile della corte di appello del distretto della sezione specializzata o del giudice penale competente ad adottare il provvedimento di confisca. Si procede in camera di consiglio e si applicano gli articoli 702-*bis* e seguenti del codice di procedura civile. Le somme contestate sono accantonate. Ove non sia possibile procedere all'accantonamento, i pagamenti sono sospesi fino alla decisione sull'opposizione»;

d) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Divenuto definitivo il piano di pagamento, l'Agenzia procede ai pagamenti dovuti entro i limiti di cui all'articolo 53».

Art. 22.

Approvato

(Rapporto con le procedure concorsuali)

1. All'articolo 63 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Quando viene dichiarato il fallimento, i beni assoggettati a sequestro o confisca sono esclusi dalla massa attiva fallimentare. La verifica dei crediti e dei diritti inerenti ai rapporti relativi ai suddetti beni viene svolta dal giudice delegato del tribunale di prevenzione nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 52 e seguenti»;

b) i commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«6. Se nella massa attiva del fallimento sono ricompresi esclusivamente beni già sottoposti a sequestro, il tribunale, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, dichiara chiuso il fallimento con decreto ai sensi dell'articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.

7. In caso di revoca del sequestro o della confisca, il curatore procede all'apprensione dei beni ai sensi del capo IV del titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Il giudice delegato al fallimento procede alla verifica dei crediti e dei diritti in relazione ai beni per i quali è intervenuta la revoca del sequestro o della confisca. Se la revoca interviene dopo la chiusura del fallimento, il tribunale provvede ai sensi dell'articolo 121 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, anche su iniziativa del pubblico ministero, ancorché sia trascorso il termine di cinque anni dalla chiusura del fallimento. Il curatore subentra nei rapporti processuali in luogo dell'amministratore giudiziario»;

c) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«8-*bis*. L'amministratore giudiziario, ove siano stati sequestrati complessi aziendali e produttivi o partecipazioni societarie di maggioranza, prima che intervenga la confisca definitiva, può, previa autorizzazione del tribunale ai sensi dell'articolo 41, presentare al tribunale fallimentare competente ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, in quanto compatibile, domanda per l'ammissione al concordato preventivo, di cui agli articoli 160 e seguenti del citato regio decreto n. 267 del 1942, nonché accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-*bis* del regio decreto n. 267 del 1942, o predisporre un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto n. 267 del 1942. Ove finalizzato a garantire la salvaguardia dell'unità produttiva e il mantenimento dei livelli occupazionali, il piano di ristrutturazione può prevedere l'alienazione dei beni sequestrati anche fuori dei casi di cui all'articolo 48».

2. All'articolo 64 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Salvo quanto previsto dal comma 7, i crediti e i diritti inerenti ai rapporti relativi ai beni sottoposti a sequestro, ancorché già verificati dal giudice del fallimento, sono ulteriormente verificati dal giudice delegato del tribunale di prevenzione ai sensi degli articoli 52 e seguenti»;

b) il comma 3 è abrogato;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Se sono pendenti, con riferimento ai crediti e ai diritti inerenti ai rapporti relativi per cui interviene il sequestro, i giudizi di impugnazione di cui all'articolo 98 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, il tribunale fallimentare sospende il giudizio sino all'esito del procedimento di prevenzione. Le parti interessate, in caso di revoca del sequestro, dovranno riassumere il giudizio»;

d) il comma 5 è abrogato;

e) i commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«6. I crediti di cui al comma 2, verificati ai sensi degli articoli 53 e seguenti dal giudice delegato del tribunale di prevenzione, sono soddisfatti sui beni oggetto di confisca secondo il piano di pagamento di cui all'articolo 61.

7. Se il sequestro o la confisca di prevenzione hanno per oggetto l'intera massa attiva fallimentare ovvero, nel caso di società di persone, l'intero patrimonio personale dei soci illimitatamente responsabili, il tribunale, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, dichiara la chiusura del fallimento con decreto ai sensi dell'articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 22
22.0.100

[MOLINARI](#), [VACCIANO](#), [BENCINI](#), [FUCKSIA](#), [Maurizio ROMANI](#) (*)

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Effetti delle misure di prevenzione e sanzioni penali)

1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 67, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Alle persone indiziate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso, sottoposte alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, è fatto divieto di svolgere propaganda elettorale in favore o in pregiudizio di candidati o liste, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente. Si intende per propaganda elettorale qualsiasi attività diretta alla raccolta del consenso, svolta in occasione di competizioni elettorali e caratterizzata da molteplicità di atti, coinvolgimento di più persone, impiego di mezzi economici e predisposizione di una struttura organizzativa, sia pur minima, a tale scopo destinata";

b) all'articolo 76, il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Salvo che il fatto costituisca più grave reato la persona sottoposta, in forza di provvedimento definitivo, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza che propone «o accetta di svolgere attività di propaganda elettorale in violazione del divieto previsto dall'articolo 67, comma 7, e il candidato che la richiede o in qualsiasi modo la sollecita sono puniti con la reclusione da uno a sei anni";

c) all'articolo 76, il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Con la sentenza di condanna per il delitto di cui all'articolo 76, comma 8, il giudice dichiara il candidato ineleggibile per un tempo non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci anni. Qualora il candidato sia stato eletto, il giudice ne dichiara la decadenza. Qualora il candidato sia membro del Parlamento, la Camera di appartenenza adotta le conseguenti determinazioni secondo le norme del proprio regolamento. Le sanzioni della ineleggibilità e della decadenza si applicano anche in caso di

patteggiamento di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale o di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del codice penale. Il giudice ordina, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ai sensi dell'articolo 36, secondo, terzo e quarto comma del codice penale. Detta sentenza passata in giudicato è altresì trasmessa all'ufficio elettorale del comune di residenza del candidato per le conseguenti annotazioni»).

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

22.0.101

[BUCCARELLA](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Effetti delle misure di prevenzione e sanzioni penali)

1. All'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al comma 7, le parole: ", in forza di provvedimenti definitivi", sono soppresse».

ARTICOLO 23 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 23.

Approvato nel testo emendato

(Modifica all'articolo 71 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

1. All'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «270-*quater*.1, 270-*quinquies*,» sono inserite le seguenti: «314, 316, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322, 322-*bis*,» e dopo le parole: «416, 416-*bis*,» è inserita la seguente: «418,».

EMENDAMENTO

23.100

[GIARRUSSO](#), [BUCCARELLA](#)

Approvato

Al comma 1, prima della parola: «418», inserire le seguenti: «416-*ter*,».

ARTICOLO 24 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 24.

Approvato nel testo emendato

(Modifica all'articolo 76 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159)

1. All'articolo 76 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Chi omette di adempiere ai doveri informativi di cui alla lettera *a*) del comma 2 dell'articolo 34-*bis* nei confronti dell'amministratore giudiziario è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Alla condanna consegue la confisca dei beni acquistati e dei pagamenti ricevuti per i quali è stata omessa la comunicazione».

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

24.100

[BUCCARELLA](#)

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 76 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, al comma 9, le parole da: "Nel caso in cui" fino alla fine del comma, sono sostituite con le seguenti: "condannati per il delitto di cui al comma 8 non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato e di senatore per la stessa durata della pena detentiva e comunque per un tempo non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci. Qualora la causa di incandidabilità sopravvenga o sia accertata nel corso del mandato la Camera di appartenenza delibera ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione. La sospensione condizionale della

pena non ha effetto ai fini dell'interdizione dai pubblici uffici e della incandidabilità"».

24.101

[BUCCARELLA](#)

Approvato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 76 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al comma 8, primo periodo, le parole: "da uno a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "da uno a sei anni"».

G24.100

[MOLINARI](#), [SIMEONI](#), [VACCIANO](#), [MUSSINI](#), [Maurizio ROMANI](#) (*), [BENCINI](#) (*)

Approvato

Il Senato,

considerato che:

in data 24 febbraio 2010 la Camera dei Deputati approvò la cosiddetta «Legge Lazzati» avente ad oggetto il divieto di propaganda elettorale alle persone appartenenti ad associazioni mafiose e sottoposte alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. È, infatti, noto che le organizzazioni di scopo mafioso per perseguire i propri interessi criminali si adoperino per condizionare l'esito elettorale a livello locale, nazionale nonché europeo;

tuttavia tale legge è stata approvata con alcune incongruenze che l'hanno di fatto resa inapplicabile;

in particolare nel 2014 la nuova riformulazione dell'articolo 416-*ter* del codice penale rende estremamente difficoltosa l'acquisizione della prova, poiché la pubblica accusa deve provare la natura e il contenuto del rapporto perverso intercorso tra politico e malavitoso e spesso ciò avviene a distanza di anni. Al contrario, l'acquisizione della prova della violazione del divieto previsto nella Legge Lazzati deve essere più agevole e immediata, anche applicando rigorosi controlli durante la competizione elettorale sui sorvegliati speciali,

impegna il Governo ad adottare idonei provvedimenti normativi affinché la Legge Lazzati possa essere integralmente applicata così come era stata proposta nella sua versione originaria, arginando in tal modo il proliferare del rapporto tra mafie, corruzione e politica.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO
L'ARTICOLO 24

24.0.100

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#)

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-*bis*.

(Modifica all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

1. Al comma 2, lettera *b*) dell'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sostituire la frase che va dalle parole: "nonché a ciascuno" fino alle seguenti: "o superiore al 10 per cento" con le seguenti: «nonché a ciascuno dei consorziati nei consorzi e nelle società consortili"».

ARTICOLO 25 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 25.

Approvato

(Modifiche all'articolo 83 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

1. All'articolo 83 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «i concessionari di opere pubbliche» sono sostituite dalle seguenti: «i concessionari di lavori o di servizi pubblici»;

b) al comma 3, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) per i provvedimenti, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

25.100

[GIARRUSSO](#), [BUCCARELLA](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso lettera e) dopo le parole: «gli atti» inserire le seguenti: «, le erogazioni».

25.101

[GIARRUSSO](#), [BUCCARELLA](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera b), capoverso lettera e) sostituire le parole: «150.000 euro» con le seguenti: «50.000 euro».

25.102

[GIARRUSSO](#), [BUCCARELLA](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera b), capoverso lettera e) sostituire le parole: «150.000 euro» con le seguenti: «100.000 euro».

G25.100

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#)

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2134, recante «Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate», premesso che:

il comma 7-*bis* dell'art. 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 del 2011 dispone che: «Ai fini dell'adozione degli ulteriori provvedimenti di competenza di altre amministrazioni, l'informazione antimafia interdittiva, anche emessa in esito all'esercizio dei poteri di accesso, è tempestivamente comunicata anche in via telematica:

a) alla Direzione nazionale antimafia e ai soggetti di cui agli articoli 5, comma 1, e 17, comma 1;

b) al soggetto di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, che ha richiesto il rilascio dell'informazione antimafia;

c) alla camera di commercio del luogo dove ha sede legale l'impresa oggetto di accertamento;

d) al prefetto che ha disposto l'accesso, ove sia diverso da quello che ha adottato l'informativa antimafia interdittiva;

e) all'osservatorio centrale appalti pubblici, presso la direzione investigativa antimafia;

f) all'osservatorio dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture istituito presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, ai fini dell'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82;

g) all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per le finalità previste dall'articolo 5-*ter* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

h) al Ministero delle infrastrutture e trasporti;

i) al Ministero dello sviluppo economico;

l) agli uffici delle Agenzie delle entrate, competenti per il luogo dove ha sede legale l'impresa nei cui confronti è stato richiesto il rilascio dell'informazione antimafia»;

il Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, nella decisione n. 17 del 2014 ed in altre decisioni successive, ha precisato che da suddetta previsione di pubblicità delle informative tra pubbliche amministrazioni, «discende che l'informativa prefettizia spiega i propri effetti su tutto il territorio nazionale»,

considerato che:

risulta che l'informativa emessa dalla prefettura territorialmente competente spesso non è immediatamente conoscibile dalle altre prefetture d'Italia;

conseguentemente sussiste il pericolo che la pubblica amministrazione possa contrarre con un'impresa già destinataria di interdittiva antimafia;

il Prefetto di Palermo, in sede di audizione sul disegno di legge 2134 in esame, ha espresso parere favorevole ad una proposta di modifica al disegno di legge in esame finalizzata a chiarire la portata degli effetti del provvedimento interdittivo sul territorio nazionale;

invita il Governo, in sede di attuazione della disposizione richiamata in premessa,

a valutare l'opportunità di assicurare la circolarità delle informative antimafia fra le prefetture del territorio nazionale, assicurandone la piena conoscibilità attraverso misure idonee a garantire il costante aggiornamento della relativa banca dati e l'agevole accesso ad essa.

G25.101

[GIARRUSSO](#), [BUCCARELLA](#)

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni nonché Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate;

Considerato che è stato modificato l'articolo 83, comma 3 del codice antimafia lasciando invariata la previsione per la quale la documentazione antimafia non è richiesta per provvedimenti, atti e contratti il cui valore complessivo non superi i 150 mila euro, valore che appare eccessivo e non in linea con quanto previsto dal codice dei contratti,

impegna il Governo ad assumere le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte a valutare la necessità di un coordinamento degli importi di cui all'articolo 83 del decreto legislativo n.159 del 2011 con quelle previste dal codice dei contratti in riferimento alle soglie per la registrazione all'autorità di vigilanza dei contratti per le forniture di beni o servizi.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO
L'ARTICOLO 25

25.0.300

I Relatori

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Acquisizione della documentazione anti-mafia in materia di terreni agricoli e zootecnici che usufruiscono di fondi europei)

1. All'articolo 83 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. La documentazione di cui al comma 1 è sempre prevista nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali, che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei"».

ARTICOLO 26 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 26.

Approvato

(Modifica all'articolo 84 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

1. Alla lettera *a)* del comma 4 dell'articolo 84 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «353, 353-*bis*,» è inserita la seguente: «603-*bis*,».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 26

26.0.300

I Relatori

V. testo 2

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-*bis*.

All'articolo 85, comma 2, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"*b)* per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-*ter* del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione"».

26.0.300 testo 2/1

[PANIZZA](#)

Ritirato

All'emendamento 26.0.300 (testo 2), alla lettera *b)* ivi richiamata, sostituire le parole: «e a ciascuno dei soci o consorziati» con le seguenti: «nonché a ciascuno dei consorziati ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;».

26.0.300 (testo 2)

I Relatori

V. testo 3

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-*bis*.

(Modifica all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159)

All'articolo 85, comma 2, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la lettera *b)*, è sostituita dalla seguente:

"*b)* per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-*ter* del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, e a ciascuno dei soci o consorziati"».

26.0.300 (testo 3)

I Relatori

V. testo 4

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-*bis*.

All'articolo 85, comma 2, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la lettera *b)*, è sostituita dalla seguente:

"*b)* per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-*ter* del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati, ed ai soci per conto dei quali le società CONSORTILI operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione"».

26.0.300 (testo 4)

I Relatori

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-*bis*.

All'articolo 85, comma 2, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la lettera *b)*, è sostituita dalla seguente:

"*b)* per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-*ter* del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione e a ciascuno dei consorziati».

26.0.100

[RICCHIUTI](#), [LO MORO](#), [CASSON](#), [GUERRA](#), [PEGORER](#), [BATTISTA](#), [DIRINDIN](#), [GATTI](#), [GOTOR](#), [MIGLIAVACCA](#)

V. testo 2

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-*bis*.

(Modifica all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

All'articolo 85, comma 2, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"*b)* per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-*ter* del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante, agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione e a ciascuno dei soci o consorziati, nonché ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione"».

26.0.100 (testo 2)

[RICCHIUTI](#), [LO MORO](#), [CASSON](#), [GUERRA](#), [PEGORER](#), [BATTISTA](#), [DIRINDIN](#), [GATTI](#), [GOTOR](#), [MIGLIAVACCA](#)

V. testo 3

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-*bis*.

(Modifica all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

All'articolo 85, comma 2, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la lettera *b)*, è sostituita dalla seguente:

"*b)* per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-*ter* del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante, agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione e a ciascuno dei soci o consorziati"».

26.0.100 (testo 3)

[RICCHIUTI](#), [LO MORO](#), [CASSON](#), [GUERRA](#), [PEGORER](#), [BATTISTA](#), [DIRINDIN](#), [GATTI](#), [GOTOR](#), [MIGLIAVACCA](#)

Sost. id. em. 26.0.300 (testo 4)

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-*bis*.

(Modifica all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

All'articolo 85, comma 2, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la lettera *b)*, è sostituita dalla seguente:

"*b)* per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-*ter* del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante, agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione e a ciascuno dei consorziati"».

26.0.301

I Relatori

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Acquisizione dell'informazione anti-mafia in materia di terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei)

1. All'articolo 91, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. L'informazione antimafia è sempre richiesta nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti nell'ambito della politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei"».

26.0.101

[GIARRUSSO](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Modifiche all'articolo 91, del decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 159)

1. All'articolo 91 del decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, lettera b) la parola: "150.000" è sostituita con la seguente: "40.000";
- b) al comma 1, lettera c) la parola: "150.000" è sostituita con la seguente: "40.000"».

Capo V

AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI
SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
ARTICOLO 27 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 27.

Approvato nel testo emendato

(Disposizioni sull'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)

1. L'articolo 110 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

«Art. 110. - *(L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)*. - 1. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile, ha la sede principale in Roma, le sedi secondarie in Reggio Calabria, Palermo, Catania, Napoli, Bologna e Milano ed è posta sotto la vigilanza del Ministro dell'interno. L'Agenzia dispone, compatibilmente con le sue esigenze di funzionalità, che le proprie sedi siano stabilite all'interno di un immobile confiscato ai sensi del presente decreto.

2. All'Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti:

a) acquisizione, attraverso il proprio sistema informativo, dei flussi informativi necessari per l'esercizio dei propri compiti istituzionali: dati, documenti e informazioni oggetto di flusso di scambio, in modalità bidirezionale, con il sistema informativo del Ministero della giustizia, dell'autorità giudiziaria, con le banche dati e i sistemi informativi delle prefetture-uffici territoriali del Governo, degli enti territoriali, delle società Equitalia ed Equitalia Giustizia, delle agenzie fiscali e con gli amministratori giudiziari, con le modalità previste dagli articoli 1, 2 e 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 233; acquisizione, in particolare, dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata nel corso dei procedimenti penali e di prevenzione; acquisizione delle informazioni relative allo stato dei procedimenti di sequestro e

confisca; verifica dello stato dei beni nei medesimi procedimenti, accertamento della consistenza, della destinazione e dell'utilizzo dei beni; programmazione dell'assegnazione e della destinazione dei beni confiscati; analisi dei dati acquisiti, nonché delle criticità relative alla fase di assegnazione e destinazione; per l'attuazione della presente lettera è autorizzata la spesa di 850.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

b) ausilio dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III; ausilio finalizzato a rendere possibile, sin dalla fase del sequestro, l'assegnazione provvisoria dei beni immobili e delle aziende per fini istituzionali o sociali agli enti, alle associazioni e alle cooperative di cui all'articolo 48, comma 3, ferma restando la valutazione del giudice delegato sulla modalità dell'assegnazione;

c) ausilio dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti penali per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale e 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni; ausilio svolto al fine di rendere possibile, sin dalla fase del sequestro, l'assegnazione provvisoria dei beni immobili e delle aziende per fini istituzionali o sociali agli enti, alle associazioni e alle cooperative di cui all'articolo 48, comma 3, del presente decreto, ferma restando la valutazione del giudice delegato sulla modalità dell'assegnazione;

d) amministrazione e destinazione, ai sensi dell'articolo 38, dei beni confiscati, dal provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello, in esito del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III;

e) amministrazione, dal provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello nonché di sequestro o confisca emesso dal giudice dell'esecuzione, e destinazione dei beni confiscati, per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale e 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, nonché dei beni definitivamente confiscati dal giudice dell'esecuzione;

f) adozione di iniziative e di provvedimenti necessari per la tempestiva assegnazione e destinazione dei beni confiscati, anche attraverso la nomina, ove necessario, di commissari *ad acta*.

3. L'Agenzia è sottoposta al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni».

2. L'articolo 111 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

«Art. 111. - (*Organi dell'Agenzia*). - 1. Sono organi dell'Agenzia e restano in carica per quattro anni rinnovabili per una sola volta:

- a) il Direttore;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Collegio dei revisori;
- d) il Comitato consultivo di indirizzo.

2. Il Direttore è scelto tra figure professionali che abbiano maturato esperienza professionale specifica, almeno quinquennale, nella gestione dei beni e delle aziende: prefetti, dirigenti dell'Agenzia del demanio, magistrati che abbiano conseguito almeno la quinta valutazione di professionalità o delle magistrature superiori. Il soggetto scelto è collocato fuori ruolo o in aspettativa secondo l'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Il Direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

3. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Direttore dell'Agenzia ed è composto:

- a) da un magistrato designato dal Ministro della giustizia;
- b) da un magistrato designato dal Procuratore nazionale antimafia;
- c) da un rappresentante del Ministero dell'interno designato dal Ministro dell'interno;
- d) da due qualificati esperti in materia di gestioni aziendali e patrimoniali designati, di concerto, dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle finanze;
- e) da un qualificato esperto in materia di progetti di finanziamenti europei e nazionali designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per la politica di coesione.

4. I componenti del Consiglio direttivo, designati ai sensi del comma 3, sono nominati con decreto del Ministro dell'interno.

5. Il Collegio dei revisori, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, è nominato con decreto del Ministro dell'interno fra gli iscritti nel Registro dei revisori legali. Un componente effettivo e un componente supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Il Comitato consultivo di indirizzo è presieduto dal Direttore dell'Agenzia ed è composto:

- a) da un qualificato esperto in materia di politica di coesione territoriale, designato dal Dipartimento per le politiche di coesione;
- b) da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, designato dal medesimo Ministro;
- c) da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, designato dal medesimo Ministro;
- d) da un responsabile dei fondi del Programma operativo nazionale "sicurezza", designato dal Ministro dell'interno;
- e) da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, designato dal medesimo Ministro;
- f) da un rappresentante delle regioni, designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;
- g) da un rappresentante dei comuni, designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);
- h) da un rappresentante delle associazioni che possono essere destinatarie o assegnatarie dei beni sequestrati o confiscati, di cui all'articolo 48, comma 3, lettera c), designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali sulla base di criteri di trasparenza, rappresentatività e rotazione semestrale, specificati nel decreto di nomina;
- i) da un rappresentante delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, da un rappresentante delle cooperative e da un rappresentante delle associazioni dei datori di lavoro, designati dalle rispettive associazioni.

7. Alle riunioni possono essere chiamati a partecipare i rappresentanti degli enti territoriali ove i beni o le aziende sequestrati e confiscati si trovano. I componenti del Comitato consultivo di indirizzo, designati ai sensi del comma 6, sono nominati con decreto del Ministro dell'interno. Ai componenti non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.

8. I compensi degli organi sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia. Per la partecipazione alle sedute degli organi non spettano gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti».

3. L'articolo 112 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

«Art. 112. - (*Attribuzioni degli organi dell'Agenzia*). - 1. Il Direttore dell'Agenzia ne assume la rappresentanza legale, può nominare uno o più delegati anche con poteri di rappresentanza, convoca con frequenza periodica il Consiglio direttivo e il Comitato consultivo di indirizzo e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute. Provvede altresì all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida di cui al comma 4, lettera d), presenta al Consiglio direttivo il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Il Direttore riferisce periodicamente ai Ministri dell'interno e della giustizia e presenta una relazione semestrale sull'attività svolta dall'Agenzia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 49, comma 1,

ultimo periodo.

2. L'Agenzia coadiuva l'autorità giudiziaria nella gestione fino al provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello e adotta i provvedimenti di destinazione dei beni confiscati per le prioritarie finalità istituzionali e sociali, secondo le modalità indicate dal libro I, titolo III, capo III. Nelle ipotesi previste dalle norme in materia di tutela ambientale e di sicurezza, ovvero quando il bene sia improduttivo, oggettivamente inutilizzabile, non destinabile o non alienabile, l'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti di distruzione o di demolizione.

3. L'Agenzia, per le attività connesse all'amministrazione e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati anche in via non definitiva, nonché per il monitoraggio sul corretto utilizzo dei beni assegnati, si avvale delle prefetture - uffici territoriali del Governo territorialmente competenti presso le quali è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un apposito nucleo di supporto. Con decreto del Ministro dell'interno sono definiti la composizione di ciascun nucleo di supporto ed il relativo contingente di personale, secondo criteri di flessibilità e modularità che tengano conto anche della presenza significativa, nel territorio di riferimento, di beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. I prefetti, con il provvedimento di costituzione del nucleo di supporto, individuano, sulla base di linee guida adottate dal Consiglio direttivo dell'Agenzia, le altre amministrazioni, gli enti e le associazioni che partecipano alle attività del nucleo con propri rappresentanti.

4. L'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo:

a) utilizza i flussi acquisiti attraverso il proprio sistema informativo per facilitare le collaborazioni tra amministratori giudiziari e tra coadiutori e favorire, su tutto il territorio nazionale in modo particolare per le aziende, l'instaurazione e la prosecuzione di rapporti commerciali tra le imprese sequestrate o confiscate;

b) predispone meccanismi di intervento per effettuare, ove l'amministratore giudiziario lo richieda, l'analisi aziendale e verificare la possibilità di prosecuzione o ripresa dell'attività imprenditoriale ovvero avviare procedure di liquidazione o di ristrutturazione del debito;

c) stipula protocolli di intesa con le strutture interessate e con le associazioni di categoria per l'individuazione di professionalità necessarie per la prosecuzione o la ripresa dell'attività d'impresa anche avvalendosi dei nuclei territoriali di supporto istituiti presso le prefetture - uffici territoriali del Governo;

d) previo parere motivato del Comitato consultivo di indirizzo, emana le linee guida interne che intende seguire sia per fornire ausilio all'autorità giudiziaria, sia per stabilire la destinazione dei beni confiscati; indica, in relazione ai beni aziendali, gli interventi necessari per salvaguardare il mantenimento del valore patrimoniale e i livelli occupazionali; in relazione ai beni immobili, gli interventi utili per incrementarne la redditività e per agevolare la loro eventuale devoluzione allo Stato liberi da pesi e oneri, anche prevedendo un'assegnazione provvisoria ai sensi dell'articolo 110, comma 2, lettera b);

e) previo parere motivato del Comitato consultivo di indirizzo, predispone protocolli operativi su base nazionale per concordare con l'Associazione bancaria italiana (ABI) e con la Banca d'Italia modalità di rinegoziazione dei rapporti bancari già in essere con le aziende sequestrate o confiscate;

f) richiede all'autorità di vigilanza di cui all'articolo 110, comma 1, l'autorizzazione a utilizzare gli immobili di cui all'articolo 48, comma 3, lettera b);

g) richiede la modifica della destinazione d'uso del bene confiscato, in funzione della valorizzazione dello stesso o del suo utilizzo per finalità istituzionali o sociali, anche in deroga agli strumenti urbanistici;

h) previo parere motivato del Comitato consultivo di indirizzo, approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

i) verifica l'utilizzo dei beni da parte dei privati e degli enti pubblici, conformemente ai provvedimenti di assegnazione e di destinazione; verifica in modo continuo e sistematico, avvalendosi delle prefetture- uffici territoriali del Governo e, ove necessario, delle Forze di polizia, la conformità

dell'utilizzo dei beni, da parte dei privati e degli enti pubblici, ai provvedimenti di assegnazione e di destinazione. Il prefetto riferisce semestralmente all'Agenzia sugli esiti degli accertamenti effettuati;

l) revoca il provvedimento di assegnazione e destinazione nel caso di mancato o difforme utilizzo del bene rispetto alle finalità indicate nonché negli altri casi stabiliti dalla legge;

m) previo parere motivato del Comitato consultivo di indirizzo, sottoscrive convenzioni e protocolli con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali, ordini professionali, enti e associazioni per le finalità del presente decreto;

n) adotta un regolamento di organizzazione interna.

5. Il Comitato consultivo di indirizzo:

a) esprime parere sugli atti di cui al comma 4, lettere d), e), h) ed m);

b) può presentare proposte e fornire elementi per fare interagire gli amministratori giudiziari delle aziende, ovvero per accertare, su richiesta dell'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, la disponibilità degli enti territoriali, delle associazioni e delle cooperative di cui all'articolo 48, comma 3, lettera c), a prendere in carico i beni immobili, che non facciano parte di compendio aziendale, sin dalla fase del sequestro;

c) esprime pareri su specifiche questioni riguardanti la destinazione e l'utilizzazione dei beni sequestrati o confiscati nonché su ogni altra questione che venga sottoposta ad esso dal Consiglio direttivo, dal Direttore dell'Agenzia o dall'autorità giudiziaria.

6. Il Collegio dei revisori svolge i compiti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123».

4. L'articolo 113 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

«Art. 113. - (*Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia*). - 1. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono disciplinati, entro il limite di spesa di cui all'articolo 118:

a) l'organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia, selezionando personale con specifica competenza in materia di gestione delle aziende, di accesso al credito bancario e ai finanziamenti europei;

b) la contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale relativa alla gestione dell'Agenzia, assicurandone la separazione finanziaria e contabile dalle attività di amministrazione e custodia dei beni sequestrati e confiscati;

c) i flussi informativi necessari per l'esercizio dei compiti attribuiti all'Agenzia nonché le modalità delle comunicazioni, da effettuarsi per via telematica, tra l'Agenzia e l'autorità giudiziaria.

2. Ai fini dell'amministrazione e della custodia dei beni confiscati di cui all'articolo 110, comma 2, lettere d) ed e), i rapporti tra l'Agenzia e l'Agenzia del demanio sono disciplinati mediante apposita convenzione, anche onerosa, avente ad oggetto, in particolare, la stima e la manutenzione dei beni custoditi nonché l'avvalimento del personale dell'Agenzia del demanio.

3. Successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento, ovvero, quando più di uno, dell'ultimo dei regolamenti di cui al comma 1, l'Agenzia, per l'assolvimento dei suoi compiti, può avvalersi di altre amministrazioni ovvero enti pubblici, comprese le Agenzie fiscali, sulla base di apposite convenzioni, anche onerose.

4. Per le esigenze connesse alla vendita e alla liquidazione delle aziende e degli altri beni definitivamente confiscati, l'Agenzia può conferire, nei limiti delle disponibilità finanziarie di bilancio, apposito incarico, anche a titolo oneroso, a società a totale o prevalente capitale pubblico. I rapporti tra l'Agenzia e la società incaricata sono disciplinati da un'apposita convenzione che definisce le modalità di svolgimento dell'attività affidata e ogni aspetto relativo alla rendicontazione e al controllo.

5. L'Agenzia è inserita nella Tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni».

5. L'articolo 113-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dai seguenti:

«Art. 113-bis. - (*Disposizioni in materia di organico dell'Agenzia*). - 1. La dotazione organica dell'Agenzia è determinata in duecento unità complessive, ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non, secondo contingenti da definire con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 113, comma 1.

2. Alla copertura dell'incremento della dotazione organica di centosettanta unità, di cui al comma 1, si provvede mediante le procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Il passaggio del personale all'Agenzia a seguito della procedura di mobilità determina la soppressione del posto in organico nell'Amministrazione di provenienza e il contestuale trasferimento delle relative risorse finanziarie al bilancio dell'Agenzia e avviene senza maggiori oneri a carico del bilancio medesimo.

3. I nominativi del personale di cui ai commi precedenti sono inseriti nel sito dell'Agenzia in base ai criteri di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

4. Il Direttore dell'Agenzia, previa delibera del Consiglio direttivo, può stipulare, nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti e nel rispetto dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, contratti a tempo determinato per il conferimento di incarichi di particolare specializzazione in materia di gestioni aziendali e patrimoniali.

Art. 113-ter. - (*Incarichi speciali*). - 1. In aggiunta al personale di cui all'articolo 113-bis, presso l'Agenzia e alle dirette dipendenze funzionali del Direttore può operare, in presenza di professionalità specifiche ed adeguate, nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, un contingente, fino al limite massimo di dieci unità, di personale con qualifica dirigenziale o equiparata, appartenente alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché ad enti pubblici economici.

2. Il personale di cui al comma 1, fatta eccezione per quello della carriera prefettizia che può essere collocato fuori ruolo, viene posto in posizione di comando o di distacco anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

3. Il personale di cui al comma 1 conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo e accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte dell'Agenzia all'amministrazione di appartenenza dei soli oneri relativi al trattamento accessorio. Per il personale appartenente alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, si applica la disposizione di cui all'articolo 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

6. Restano fermi i diritti acquisiti dal personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nei ruoli dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 191, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

EMENDAMENTI

27.100

[BILARDI](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «ha la sede principale in Roma, le sedi secondarie in Reggio Calabria, Palermo, Catania, Napoli, Bologna e Milano» con le seguenti: «ha la sede principale in Reggio Calabria, le sedi secondarie in Roma, Palermo, Catania, Napoli, Bologna e Milano».

27.101

[CALIENDO](#), [PALMA](#)

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 110», al comma 1, sostituire le parole«ha la sede principale in Roma, le sedi secondarie in Reggio Calabria, Palermo, Catania, Napoli, Bologna e Milano» con le seguenti: «ha sede principale in Roma, la sede secondaria in Reggio Calabria».

27.102

[ALBERTINI](#)

Sost. id. em. 27.101

Al comma 1, capoverso «Art. 110», al primo comma, sostituire le parole: «le sedi secondarie in Reggio Calabria, Palermo, Catania, Napoli, Bologna e Milano», con le seguenti: «la sede secondaria in Reggio Calabria».

27.103

[CALIENDO](#), [PALMA](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 110», al comma 2, lettera a), sopprimere le parole da: «per l'attuazione della presente lettera» fino a: «bilancio».

27.104

[GIARRUSSO](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 110», al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera b), con la seguente:*

«b) amministrazione e custodia, in veste di amministratore giudiziario, dei beni sequestrati nel corso del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III, ovvero ausilio dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei medesimi beni affidati ad altro amministratore giudiziario ai sensi dell'articolo 35, comma 2; l'amministrazione, la custodia o l'ausilio sono finalizzati a rendere possibile, sin dalla fase del sequestro, l'assegnazione provvisoria dei beni immobili e delle aziende per fini istituzionali o sociali agli enti, alle associazioni e alle cooperative di cui all'articolo 48, comma 3, ferma restando la valutazione del giudice delegato sulla modalità dell'assegnazione»;

b) *sostituire la lettera c), con la seguente:*

«c) amministrazione e custodia, in veste di amministratore giudiziario, dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti penali per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale e 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, ovvero ausilio dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei medesimi beni affidati ad altro amministratore giudiziario ai sensi degli articoli 104-*bis* delle norme di attuazione del codice di procedura civile e 35, comma 2, del presente decreto, l'amministrazione, la custodia o l'ausilio sono svolti al fine di rendere possibile, sin dalla fase del sequestro, l'assegnazione provvisoria dei beni Immobili e delle aziende per fini istituzionali o sociali agli enti, alle associazioni e alle cooperative di cui all'articolo 48, comma 3, del presente decreto, ferma restando la valutazione del giudice delegato sulla modalità dell'assegnazione».

27.105

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BOCCHINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#),
[MINEO](#), [PETRAGLIA](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 110», al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-*bis*) attivazione in sinergia con gli Uffici misure di prevenzione, fin dalla fase iniziale del sequestro, di un monitoraggio continuo e sistematico, reso Immediatamente pubblico attraverso il sito *Internet* dell'Agenzia stessa al fine di mettere in condizione i cittadini e le imprese di poter richiedere all'Amministratore giudiziario l'utilizzo ovvero la compartecipazione all'utilizzo dei beni e delle aziende».

27.106

[CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#), [BUCCARELLA](#)

Respinto

Al comma 4, capoverso «Art. 113», nel comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché con comprovata esperienza nel settore legale e amministrativo contabile, secondo criteri di rotazione».

27.107

[CALIENDO](#), [PALMA](#)

Respinto

Al comma 5, sopprimere il capoverso «Art. 113-bis».

27.108

[CALIENDO](#), [PALMA](#)

Respinto

Al comma 5, sostituire il capoverso «Art. 113-bis» con il seguente:

«Art. 113-bis. - (*Disposizioni in materia di organico dell'Agenzia*). - 1. La dotazione organica dell'Agenzia è determinata in cento unità complessive, ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non, secondo contingenti da definire con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 113, comma 1.

2. Il reclutamento del personale di cui al comma 1, nella misura non superiore alla metà del contingente ivi previsto, avviene mediante procedure selettive in conformità alla legislazione vigente in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni. Per le qualifiche dirigenziali, è richiesto il possesso di specifiche competenze e professionalità in materia di gestione e valorizzazione dei processi aziendali e patrimoniali. Per l'espletamento delle suddette procedure concorsuali l'Agenzia si avvale della collaborazione del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno.

3. Il reclutamento della restante parte del contingente indicato al comma 1 può avvenire, in presenza di professionalità specifiche e adeguate mediante le procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni. Il passaggio del personale all'Agenzia a seguito della procedura di mobilità determina la soppressione del posto in organico nell'amministrazione di appartenenza, con conseguente trasferimento delle relative risorse finanziarie al bilancio dell'Agenzia.

4. I nominativi del personale di cui ai commi precedenti sono inseriti nel sito dell'Agenzia in base ai criteri di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

5. Il Direttore dell'Agenzia, previa delibera del Consiglio direttivo, può stipulare, nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti e nel rispetto dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, contratti a tempo determinato per il conferimento di incarichi di particolare specializzazione in materia di gestioni aziendali e patrimoniali.

6. Fino al 31 dicembre 2018, il Direttore dell'Agenzia, nei limiti della dotazione organica di cui al comma 1 e delle disponibilità finanziarie esistenti, è autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato, al fine di assicurare la piena operatività dell'Agenzia».

27.300

I Relatori

V. testo 2

Al comma 5, capoverso «13-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis) Fino al completamento delle procedure di cui al precedente comma, il personale in servizio in Agenzia, continua a prestare servizio in comando, distacco o fuori ruolo senza necessità di ulteriori provvedimenti da parte delle Amministrazioni di appartenenza. In presenza di professionalità specifiche ed adeguate, il personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 nonché degli Enti pubblici economici in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'Agenzia in posizione di comando, distacco o fuori ruolo è inquadrato nei ruoli dell'Agenzia, previa istanza da presentare nei 60 giorni successivi secondo le modalità stabilite dai regolamenti di cui al comma 1. Negli inquadramenti si dovrà tenere conto prioritariamente delle istanze presentate dal personale, oggi in servizio, che ha presentato analoga istanza ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011 n. 235 e dell'articolo 1, comma 191, della legge 24 dicembre 2012, n. 228».

27.300 (testo 2)

I Relatori

Approvato

Al comma 5, capoverso «13-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis) Fino al completamento delle procedure di cui al precedente comma, il personale in servizio in Agenzia, continua a prestare servizio in comando, distacco o fuori ruolo senza necessità di ulteriori provvedimenti da parte delle Amministrazioni di appartenenza. In presenza di professionalità specifiche ed adeguate, il personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 nonché degli Enti pubblici economici in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'Agenzia in posizione di comando, distacco o fuori ruolo è inquadrato nei ruoli dell'Agenzia, previa istanza da presentare nei 60 giorni successivi secondo le modalità stabilite dai regolamenti di cui al comma 1. Negli inquadramenti si dovrà tenere conto prioritariamente delle istanze presentate dal personale, oggi in servizio, che ha presentato analoga istanza ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011 n. 235 e dell'articolo 1, comma 191, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Il passaggio del personale all'Agenzia determina la soppressione del posto in organico nell'amministrazione di appartenenza, con conseguente trasferimento delle relative risorse finanziarie al bilancio dell'Agenzia medesima.».

27.109

[DEL BARBA](#)

Assorbito

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 113-bis, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:*

«4-bis. In presenza di professionalità specifiche ed adeguate, il personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'Agenzia in posizione di comando e fuori ruolo è inquadrato nei ruoli dell'Agenzia, previa istanza da presentare nei sessanta giorni successivi, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 1. Negli inquadramenti si dovrà tenere conto prioritariamente delle istanze presentate dal personale, oggi in servizio, che ha presentato analoga istanza, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 235, e dell'articolo 1, comma 191, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Il passaggio del personale all'Agenzia seguito della procedura di cui al presente comma determina la soppressione del posto in organico nell'amministrazione di appartenenza, con conseguente trasferimento delle relative risorse finanziarie al bilancio dell'Agenzia. Fino al completamento delle procedure di cui al presente comma, il personale in servizio in Agenzia continua a prestare servizio in comando e fuori ruolo senza necessità di ulteriori provvedimenti da parte delle Amministrazioni di appartenenza»;

b) sopprimere il comma 6.

27.301

I Relatori

Ritirato

Al comma 5, capoverso «113-bis», dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

«4-bis). Fino al 31 dicembre 2018, il Direttore dell'Agenzia, nei limiti della dotazione organica di cui al comma 1 e delle disponibilità finanziarie esistenti, è autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato, al fine di assicurare la piena operatività dell'Agenzia.

4-ter). Agli oneri di cui al comma 4-ter, valutati nel limite massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO
L'ARTICOLO 27

27.0.100

[GIARRUSSO](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Aumento obbligatorio della pena in caso di recidiva per il delitto di cui all'articolo 416-bis)

1. All'articolo 99 del codice penale, quinto comma, è aggiunto il seguente periodo: "limitatamente al delitto di cui all'articolo 416-bis, l'aumento obbligatorio della pena per la recidiva non può essere inferiore alla metà della pena da infliggere per il nuovo delitto"».

Capo VI

MODIFICHE AL CODICE PENALE, AL CODICE DI PROCEDURA PENALE E ALLA
LEGISLAZIONE COMPLEMENTARE. DELEGHE AL GOVERNO PER LA DISCIPLINA DEL
REGIME DI INCOMPATIBILITÀ RELATIVO AGLI UFFICI DI AMMINISTRATORE
GIUDIZIARIO E DI CURATORE FALLIMENTARE E PER LA TUTELA DEL LAVORO NELLE
AZIENDE SEQUESTRATE E CONFISCATE
ARTICOLO 28 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 28.

Approvato

(Modifiche al codice penale, alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e all'articolo 25-duodecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

1. All'articolo 640-bis del codice penale, le parole: «da uno a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sette anni».

2. All'articolo 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «all'articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni»;

b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Il giudice che dispone il sequestro nomina un amministratore giudiziario ai fini della gestione. Si applicano le norme di cui al libro I, titolo III, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.

1-ter. I compiti del giudice delegato alla procedura sono svolti nel corso di tutto il procedimento dal giudice che ha emesso il decreto di sequestro ovvero, nel caso di provvedimento emesso da organo collegiale, dal giudice delegato nominato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 35, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni».

3. All'articolo 132-bis, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

«f-bis) ai processi nei quali vi sono beni sequestrati in funzione della confisca di cui all'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni».

4. All'articolo 25-duodecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno».

EMENDAMENTI

28.100

[RUTA](#)

Improponibile

Al comma 1, premettere i seguenti:

«01. L'articolo 516 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 516. - (*Frode in commercio ai prodotti alimentari*) - Fuori dei casi di cui all'articolo 517 del codice penale, chiunque, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, detiene per vendere, offre o pone in vendita» somministra, distribuisce o mette altrimenti in circolazione alimenti che, per origine, provenienza, qualità o quantità, sono diversi da quelli Indicati, dichiarati o pattuiti, è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa fino a 10.000 euro".

02. L'articolo 517 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 517. - (*Vendita di alimenti con segni mendaci*) - Chiunque, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione di alimenti, al fine di indurre in errore il consumatore, anche mediante introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale, utilizza falsi o fallaci segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, ovvero omette le indicazioni obbligatorie sull'origine o provenienza geografica ovvero sull'identità o qualità del prodotto In sé o degli ingredienti che ne rappresentano il contenuto qualificante, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro,".

03. L'articolo 517-*quater* del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 517-*quater*. - (*Contraffazione di alimenti a denominazione protetta*) - Chiunque, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, detiene per la vendita, somministra, offre o pone in vendita o mette altrimenti in circolazione alimenti la cui denominazione di origine o indicazione geografica o le cui caratteristiche sono contraffatte o alterate, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro.

Il reato è punibile a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine degli alimenti".

04. Dopo l'articolo 517-*quater* del codice penale è aggiunto il seguente:

"Art. 517-*quater*.1. - (*Agropirateria*) - Chiunque, fuori dai casi di cui agli articoli 416 e 416-*bis* del codice penale, al fine di trarne profitto, in modo sistematico e attraverso l'allestimento di mezzi o attività organizzate commette alcuno dei fatti di cui agli articoli 516, 517 e 517-*quater* è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 20.000 a 100.000 euro. Oltre alla pena accessoria di cui all'articolo 32-*bis*, alla condanna consegue il divieto di pari durata di porre in essere qualsiasi condotta, comunicazione commerciale e attività pubblicitaria, anche per interposta persona fisica o giuridica, finalizzata alla promozione dei prodotti compravenduti"».

28.101

[RUTA](#)

Improponibile

Al comma 1, premettere i seguenti:

«01. Dopo l'articolo 517-*quater* del codice penale è aggiunto il seguente:

"Art. 517-*quater*.1.
(*Pene accessorie*)

1. La condanna per il delitto previsto dall'articolo 517-*quater* importa l'interdizione da cinque a dieci anni dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere nonché la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze, o concessioni funzionanti alla commissione dell'illecito nonché l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per lo stesso periodo".

02. All'articolo 518 del codice penale, le parole: "516 e 517" sono sostituite dalle seguenti: "516, 517 e 517-quater"».

Consequentemente:

a) all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, le parole: «delitti previsti dagli articoli 473 e 474» sono sostituite dalle seguenti: «delitti previsti dagli articoli 473, 474, 517-quater»;

b) all'articolo 266, comma 1, lettera f-ter), del codice di procedura penale, le parole: «516 e 517-quater» sono sostituite con le seguenti: «516, 517, 517-bis e 517-quater»;

c) all'articolo 25-bis.1, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo la parola: «condanna» sono aggiunte le seguenti: «per il delitto di cui all'articolo 517-quater del codice penale e».

28.102

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [MINEO](#), [BAROZZINO](#), [PETRAGLIA](#), [CERVELLINI](#),
[BOCCHINO](#)

Respinto

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 603-bis del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "e con la multa da 500 a 1.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: ", con la multa da 3.000 a 6.000 euro" e sono aggiunte, in fine, le parole: "Con le risorse derivanti dalla maggiorazione delle multe di cui al presente comma, viene alimentato un fondo denominato Fondo per le vittime del reato di caporalato, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e destinato al risarcimento dei danneggiati siano essi vittime o loro superstiti";

b) al quarto comma, numero 1), la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "due", e dopo il numero 1) è aggiunto il seguente:

"1-bis) il fatto che il preposto all'attività lavorativa di cui al primo comma 1, sia un lavoratore migrante"».

28.103

[MINEO](#), [DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [PETRAGLIA](#), [CERVELLINI](#),
[BOCCHINO](#)

Respinto

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 603-bis del codice penale, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

"La stessa pena si applica a chiunque concorre nel reato di cui al comma precedente traendo ingiusto profitto dalle condizioni di sfruttamento previste nel presente articolo"».

28.104

[GIARRUSSO](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#)

Respinto

Al comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) al comma 1, le parole: "scelto nell'albo di cui all'articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni"».

ARTICOLO 29 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 29.

Approvato

*(Modifiche all'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356)*

1. All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di

procedura penale, dagli articoli 314, 316, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 322, 322-*bis*, 325, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 517-*ter* e 517-*quater*, nonché dagli articoli 452-*quater*, 452-*octies*, primo comma, 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo e secondo comma, 600-*quater*.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-*quinqüies*, 603-*bis*, 629, 644, 644-*bis*, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter*.1 del codice penale, dall'articolo 295, secondo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, dall'articolo 12-*quinqüies*, comma 1, del presente decreto, dall'articolo 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, o per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale»;

b) i commi 2 e 2-*bis* sono abrogati;

c) al comma 2-*ter* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: «Nel caso previsto dal comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi previsti dal comma 1»;

2) le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «allo stesso comma»;

3) dopo le parole: «altre utilità» sono inserite le seguenti: «di legittima provenienza»;

d) i commi 2-*quater*, 3 e 4 sono abrogati;

e) il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

«4-*bis*. Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati nonché quelle in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro previste dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi 1 e 2-*ter* del presente articolo, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale. In tali casi l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, fino al provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello nei procedimenti penali e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalità previste dal citato codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno»;

f) dopo il comma 4-*quater* sono aggiunti i seguenti:

«4-*quinqüies*. Nel processo di cognizione devono essere citati i terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni in stato di sequestro, di cui l'imputato risulti avere la disponibilità a qualsiasi titolo.

4-*sexies*. Competente a emettere i provvedimenti previsti dai commi 1 e 2-*ter*, dopo l'irrevocabilità della sentenza, è il giudice di cui all'articolo 666, commi 1, 2 e 3, del codice di procedura penale. Il giudice, sulla richiesta di sequestro e contestuale confisca proposta dal pubblico ministero, provvede nelle forme previste dall'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale. L'opposizione è proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del decreto.

4-*septies*. Le disposizioni di cui ai commi precedenti, ad eccezione del comma 2-*ter*, si applicano quando, pronunciata sentenza di condanna in uno dei gradi di giudizio, il giudice di appello o la Corte di cassazione dichiarano estinto il reato per prescrizione o per amnistia, decidendo sull'impugnazione

ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato.

4-octies. In caso di morte del soggetto nei cui confronti è stata disposta la confisca con sentenza di condanna passata in giudicato, il relativo procedimento inizia o prosegue, a norma dell'articolo 666 del codice di procedura penale, nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa.

4-novies. L'autorità giudiziaria competente ad amministrare i beni sequestrati è il giudice che ha disposto il sequestro ovvero, se organo collegiale, il giudice delegato nominato dal collegio stesso. L'opposizione ai provvedimenti adottati, ove consentita, è presentata, nelle forme dell'articolo 666 del codice di procedura penale, allo stesso giudice ovvero, nel caso di provvedimento del giudice delegato, al collegio».

EMENDAMENTI

29.300

I Relatori

Ritirato

Al comma 1, alla lettera a), al capoverso 1, dopo le parole: «416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli» inserire le seguenti: «453, 454, 455, 460, 461,», dopo le parole: «del codice penale,» inserire le seguenti: «dall'articolo 2635 del codice civile, dall'articolo 55, comma 9, del decreto legislativo 21 Novembre 2007, n. 231,», nonché aggiungere in fine il seguente periodo: «La confisca ai sensi delle disposizioni che precedono è ordinata in caso di condanna o di applicazione della pena per i reati di cui agli articoli 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies quando le condotte ivi descritte riguardano tre o più sistemi».

29.100

[GIARRUSSO](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#)

Respinto

Al comma 1, lettera e), capoverso «comma 4-bis)», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, dopo le parole:* «dei beni sequestrati e confiscati», *inserire le seguenti:* «di cui al capo III» *e dopo le parole:* «di tutela del terzi», *inserire le seguenti:* «di cui al capo IV e di applicazione del sequestro di cui al capo II»;

b) *al secondo periodo, dopo le parole:* «coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati,», *inserire le seguenti:* «dal momento in cui viene eseguito il sequestro».

29.101

[GIARRUSSO](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#)

Respinto

Al comma 1, lettera f), capoverso «comma 4-novies», al primo periodo, dopo le parole: «è il giudice», inserire le seguenti: «delegato individuato dalla Sezione specializzata del Tribunale per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'articolo 5 comma 4 del presente decreto, ove istituito, ovvero il giudice».

ARTICOLO 30 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 30.

Approvato nel testo emendato

(Modifica all'articolo 4 della legge 22 dicembre 1999, n. 512)

1. All'articolo 4 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente: «2-ter. Gli enti di cui ai commi 1-bis e 2-bis, ad eccezione delle associazioni iscritte nell'elenco prefettizio di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ai fini del rimborso delle spese processuali accedono al Fondo a condizione che l'affidabilità e la capacità operativa in favore delle vittime dei reati di tipo mafioso siano dimostrate:

a) dall'atto costitutivo dell'ente, in cui la finalità di assistenza e solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso risulti chiaramente enunciata;

b) dalla effettiva e non occasionale partecipazione a iniziative di diffusione della cultura della legalità e dei valori di solidarietà promossi dalla presente legge;

c) dall'insussistenza nei confronti del presidente o del rappresentante legale dell'ente delle condizioni ostative di cui ai commi 3 e 4».

EMENDAMENTO

30.300

I Relatori

Approvato

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) dalla partecipazione, nell'ultimo biennio, ad almeno uno dei giudizi di cui ai predetti commi 1-bis e 2-bis;».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 30
E ORDINE DEL GIORNO

30.0.350 (già 28.0.300)

I Relatori

Ritirato e trasformato nell'odg G30.0.350

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Modifiche all'articolo 13 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, al secondo periodo, dopo le parole: "interventi contingenti", sono aggiunte le seguenti: "acquisito il parere delle autorità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 11";

b) al comma 5, le parole: "misure straordinarie eventualmente necessarie" sono sostituite dalle seguenti: "misure straordinarie per le quali vi è il parere delle autorità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 11";

c) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

"6-bis. Le misure di assistenza economica di cui al comma 5 possono essere estese anche ai testimoni di giustizia sottoposti a speciali misure di protezione in località d'origine, quando il reddito degli stessi risulti compromesso dalla testimonianza resa.

6-ter. Agli oneri di cui al comma 6-bis, valutati nel limite massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190"».

G30.0.350 (già em. 30.0.350)

I Relatori

Approvato

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2134,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 30.0.350.

30.0.300

I Relatori

Respinto (*)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Modifiche all'articolo 13 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, al secondo periodo, dopo le parole: "interventi contingenti", sono aggiunte le seguenti: "proposti dalle autorità di cui al comma 1 e 2 dell'articolo 11";

b) al comma 5, le parole: "misure straordinarie eventualmente necessarie" sono sostituite dalle seguenti: "misure straordinarie eventualmente proposte dalle autorità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 11";

c) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

"6-bis. Le misure di assistenza economica di cui al comma 5 sono estese anche alle persone sottoposte a speciale programma di protezione che intendano mantenere la propria residenza o domicilio.

6-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307"».

(*) Ritirato dal proponente e fatto proprio dal senatore Malan

30.0.100

[CALIENDO](#), [PALMA](#)

Id. em. 30.0.300

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Modifiche all'articolo 13 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, al secondo periodo, dopo le parole: "interventi contingenti", sono aggiunte le seguenti: "proposti dalle autorità di cui al comma 1 e 2 dell'articolo 11";

b) al comma 5, le parole: "misure straordinarie eventualmente necessarie" sono sostituite dalle seguenti: "misure straordinarie eventualmente proposte delle autorità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 11";

c) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

"6-bis. Le misure di assistenza economica di cui al comma 5 sono estese anche alle persone sottoposte a speciale programma di protezione che intendano mantenere la propria residenza o domicilio.

6-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307"».

30.0.101

[GIARRUSSO](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Misure di protezione per i testimoni di giustizia)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 è inserito il seguente:

"3-bis. Le speciali misure di protezione di cui agli articoli 9 e 13, si applicano anche a coloro che, in base a sentenza, siano stati riconosciuti testimoni di giustizia"».

ARTICOLI 31 E 32 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 31.

Approvato

(Modifiche all'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Delega al Governo per la disciplina del regime di incompatibilità relativo agli uffici di amministratore giudiziario e di curatore fallimentare)

1. All'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, dopo il comma 2-quinquies è inserito il seguente:

«2-sexies. Presso il tribunale del capoluogo del distretto e presso la corte di appello, sono istituite sezioni ovvero individuati collegi che trattano in via esclusiva i procedimenti previsti dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Presso il tribunale circondariale di Trapani e il tribunale circondariale di Santa Maria Capua Vetere sono istituiti sezioni o collegi specializzati in materia di misure di prevenzione. A tali collegi o sezioni, ai quali è garantita una copertura prioritaria delle eventuali carenze di organico, è assegnato un numero di magistrati rispetto all'organico complessivo dell'ufficio pari alla percentuale che sarà stabilita con delibera del Consiglio superiore della magistratura e comunque non inferiore a tre componenti. Se per le dimensioni dell'ufficio i magistrati componenti delle sezioni o collegi specializzati in materia di misure di prevenzione dovranno svolgere anche altre funzioni, il carico di lavoro nelle altre materie dovrà essere proporzionalmente ridotto nella misura che sarà stabilita con delibera del Consiglio superiore della magistratura. Il presidente del tribunale o della corte di appello assicura che il collegio o la sezione sia prevalentemente composto da magistrati forniti di specifica esperienza nella materia della prevenzione o dei reati di criminalità organizzata, o che abbiano svolto funzioni civili, fallimentari e societarie, garantendo la necessaria integrazione delle competenze».

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni per disciplinare il regime delle incompatibilità relative agli uffici di amministratore giudiziario e di coadiutore dell'amministrazione giudiziaria, nonché di curatore nelle procedure fallimentari e figure affini delle altre procedure concorsuali, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'incompatibilità per rapporti di parentela, affinità, convivenza e, comunque, assidua frequentazione con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico;

b) prevedere che il presidente della corte di appello eserciti la vigilanza sulle nomine ai predetti incarichi conferite a soggetti che abbiano con i magistrati del distretto giudiziario, in cui ha sede l'ufficio titolare del procedimento, gli indicati rapporti di parentela, affinità, coniugio o frequentazione assidua, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione giudiziaria.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 2 è trasmesso alle Camere, corredato di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono resi nel termine di sessanta giorni, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine di delega previsto dal comma 2, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.

Art. 32.

Approvato

(Delega al Governo per la tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni per le imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria fino alla loro assegnazione, favorendo l'emersione del lavoro irregolare nonché il contrasto dell'intermediazione illecita e dello sfruttamento del lavoro e consentendo, ove necessario, l'accesso all'integrazione salariale e agli ammortizzatori sociali.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato realizzando:

a) una completa ricognizione della normativa vigente in materia di ammortizzatori sociali, di incentivi per l'emersione del lavoro irregolare nonché per il contrasto dell'intermediazione illecita e dello

sfruttamento del lavoro e di incentivi alle imprese;

b) l'armonizzazione e il coordinamento della normativa di cui alla lettera a) con il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

c) l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni adottate dall'Unione europea.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) tutte le misure di sostegno alle imprese sequestrate e confiscate e ai lavoratori nonché quelle volte a favorire, per tali imprese, la regolarizzazione dei rapporti di lavoro e l'adeguamento della loro organizzazione e delle loro attività alle norme vigenti in materia fiscale, contributiva e di sicurezza siano richieste previa elaborazione e approvazione del programma di prosecuzione dell'attività delle imprese, di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

b) dalle misure di sostegno ai lavoratori delle imprese di cui alla lettera a) siano esclusi: i dipendenti oggetto di indagini connesse o pertinenti al reato di associazione mafiosa o a reati aggravati di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni; il proposto; il coniuge o la parte dell'unione civile, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi ove risulti che il rapporto di lavoro sia fittizio o che gli stessi si siano concretamente ingeriti nella gestione dell'azienda; i dipendenti che abbiano concretamente partecipato alla gestione dell'azienda prima del sequestro e fino all'esecuzione di esso;

c) anche ai lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o a confisca ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si applichi, ove necessario, la disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale e degli accessi agli ammortizzatori sociali;

d) il Governo fissi i tempi, le modalità e la copertura della richiesta di integrazione salariale;

e) la richiesta di copertura salariale riguardi, fatta eccezione per i soggetti di cui alla lettera b), tutti i lavoratori dipendenti già presenti nel giornale di cantiere e quelli che intrattengono o hanno intrattenuto con l'azienda un rapporto di lavoro riconosciuto con il decreto di approvazione del piano di prosecuzione o di ripresa dell'attività dell'impresa ovvero con altri provvedimenti anche precedenti del tribunale o del giudice delegato;

f) sia data comunicazione al prefetto per l'attivazione del confronto sindacale, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e alla relativa commissione presso l'INPS per l'attivazione delle procedure della cassa integrazione guadagni per quanto di competenza nonché, in caso di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, specifica segnalazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, istituita presso l'INPS dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

g) a seguito del provvedimento adottato per la prosecuzione dell'impresa ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, l'azienda interessata abbia titolo al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, e, a decorrere dalla medesima data, non siano opponibili nei confronti dell'amministrazione giudiziaria dell'azienda sequestrata i provvedimenti sanzionatori adottati per inadempimenti e per condotte anteriori al provvedimento di sequestro.

4. All'attuazione della delega di cui al presente articolo si provvede nel limite di 20 milioni di euro per il triennio 2018-2020. Al relativo onere si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

5. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica che dia conto dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono resi nel termine di sessanta giorni, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine di delega previsto dal comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri

parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di quindici giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.

EMENDAMENTI

32.100

[CALIENDO](#), [PALMA](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

32.101

[GALIMBERTI](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole:«fino alla loro assegnazione», inserire le seguenti: «, prevedendo incentivi nelle forme della premialità fiscale e contributiva agli imprenditori che prestano attività di supporto tecnico, a titolo gratuito, alle aziende sequestrate o confiscate, ai sensi dell'articolo 41-quater del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO
L'ARTICOLO 32

32.0.100

[DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [MINEO](#),
[PETRAGLIA](#)

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Delega al Governo per incentivi e sgravi a favore dei lavoratori delle imprese sequestrate e confiscate)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni per le imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria fino alla loro assegnazione, prevedendo incentivi nelle forme della premialità fiscale e contributiva, e in particolare che:

a) i datori di lavoro che assumono, con contratto a tempo indeterminato, lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o a confisca ai sensi del comma 1, il cui contratto di lavoro è stato risolto non per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, fruiscano di una riduzione dell'aliquota contributiva e assistenziale, fatta eccezione per le categorie di lavoratori di cui alla lettera b) del presente comma;

b) alle aziende sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, si applichino le disposizioni dell'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, prescindendo dai limiti di fatturato ivi previsti e prevedendo una semplificazione della procedura di accesso;

c) chiunque usufruisca di lavori, servizi o forniture erogati dalle aziende sottoposte a sequestro o confisca fino alla loro destinazione o alla loro vendita possa avvalersi di una riduzione dell'imposta sul valore aggiunto rispetto all'aliquota prevista, compatibilmente con la normativa dell'Unione europea;

d) compatibilmente con il decreto di approvazione del piano di prosecuzione o di ripresa dell'attività aziendale, l'amministratore giudiziario, verificati i contratti di lavoro in essere, adotti le iniziative necessarie per la regolarizzazione degli obblighi relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi maturati dopo l'avvio dell'amministrazione giudiziaria per i contratti di cui sia stata autorizzata la prosecuzione ai sensi dell'articolo 56 del decreto legislativo 6

settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni;

e) nel percorso di emersione alla legalità delle aziende sequestrate sia riconosciuto uno sgravio contributivo e l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori precedentemente impiegati in modo irregolare sia incentivata con un credito di imposta e con benefici da determinare in relazione alla misura dello stipendio del lavoratore;

f) le misure di agevolazione indicate dal presente comma non possano essere cumulate con altri benefici previsti da disposizioni vigenti in relazione alle medesime assunzioni;

g) le cooperative costituite da dipendenti di aziende sequestrate o confiscate, munite dei requisiti prescritti dalla legge, previa verifica della regolarità della tenuta delle scritture contabili e delle modalità di gestione, abbiano titolo preferenziale nell'assegnazione dei contributi e degli incentivi previsti dalla legge; possano, per un periodo non superiore a cinque anni dalla propria costituzione, impiegare personale, già alle dipendenze dell'azienda confiscata, con qualifica dirigenziale, che non rientri tra i soggetti di cui alla lettera b), comma 3 dell'articolo 32; non possano accedere ai benefici di cui al presente comma le cooperative che includono fra i soci i soggetti di cui alla lettera b), comma 3 dell'articolo 32.

2. All'onere relativo all'attuazione della delega di cui al presente articolo si provvede con le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 3 a 6 del presente articolo.

3. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e *link* sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.

4. Gli spazi pubblicitari on line e i *link* sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (detti servizi di *search advertising*), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la funzione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.

5. Il regolamento finanziario, ovvero il pagamento, degli acquisti di servizi e campagne pubblicitarie *on line* dev'essere effettuato dal soggetto che ha acquistati, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero tramite altri strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni ed a veicolare dati identificativi e partita IVA del beneficiario.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2018, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminate dai commi 918 e 919 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, sono rispettivamente fissate in misura pari al 20 per cento ed all'8 per cento dell'ammontare delle somme giocate. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l'allineamento verso il basso degli aggi riconosciuti ai concessionari di giochi pubblici legali, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento al gioco del Lotto ed a quello del SuperEnalotto».

Capo VII

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE

ARTICOLO 33 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 33.

Approvato

(Disposizioni di attuazione relative alle modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio superiore della magistratura adotta i provvedimenti per dare attuazione all'articolo 7-bis, comma 2-sexies, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 31

della presente legge. Nei successivi sessanta giorni i dirigenti degli uffici adottano i provvedimenti previsti dall'articolo 34-ter del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, introdotto dall'articolo 12 della presente legge.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) sono emanati i decreti ministeriali e i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ivi compresi quelli relativi al Fondo unico giustizia, previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

b) sono istituiti o nominati gli organi previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio dei ministri presenta alle Camere una relazione sull'attuazione della presente legge.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, con delibera del Consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 112, comma 4, lettera d), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, adotta i criteri per l'individuazione del personale e degli altri soggetti di cui al comma 2-ter dell'articolo 35 del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011.

ORDINE DEL GIORNO

G33.100

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 2134 volto ad apportare numerose modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e alle leggi complementari,

invita il Governo:

a valutare le modalità per pervenire ad un incremento delle dotazioni organiche dell'amministrazione della giustizia, con particolare riferimento a magistrati, cancellieri ed esperti informatici;

a valutare altresì idonee modalità di rafforzamento del presidio giurisdizionale nelle aree più esposte alla criminalità diffusa e organizzata, anche al fine di una più celere attuazione della disciplina recata da codice antimafia, con particolare riferimento alle misure di cui alla presente legge.

G33.100 (testo 2)

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

Approvato

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 2134 volto ad apportare numerose modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e alle leggi complementari,

invita il Governo:

a continuare nell'azione di incremento delle dotazioni organiche dell'amministrazione della giustizia, con particolare riferimento a magistrati, cancellieri ed esperti informatici;

a valutare altresì idonee modalità di rafforzamento del presidio giurisdizionale nelle aree più esposte alla criminalità diffusa e organizzata, anche al fine di una più celere attuazione della disciplina recata da codice antimafia, con particolare riferimento alle misure di cui alla presente legge.

ARTICOLI DA 34 A 36 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 34.

Approvato

(Disposizioni transitorie)

1. Le modifiche alle disposizioni sulla competenza dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata non si applicano ai casi nei quali l'amministrazione è stata assunta ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le modifiche agli articoli 7, commi 10-*bis* e 10-*quater*, e 27, commi 2-*bis* e 2-*ter*, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione. Nei procedimenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovino in fase successiva alla prima udienza, l'eccezione di incompetenza per territorio di cui all'articolo 7, comma 10-*bis*, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, può essere proposta alla prima udienza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le modifiche agli articoli 4, comma 1, 7, comma 2, 24, comma 2, per la parte in cui prevede un termine più breve per la pronuncia della confisca senza che si determini l'inefficacia del sequestro, e 25 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione.

4. Le disposizioni dell'articolo 45-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sempre che sia già intervenuto il provvedimento di confisca non più soggetto ad impugnazione.

Art. 35.

Approvato

(Interpretazione autentica dell'articolo 1, commi da 194 a 206, della legge 24 dicembre 2012, n. 228)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 194 a 206, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si interpretano nel senso che si applicano anche con riferimento ai beni confiscati, ai sensi dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, all'esito di procedimenti iscritti nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale prima del 13 ottobre 2011. Il riferimento al tribunale del luogo che ha disposto la confisca, contenuto nei medesimi articoli, deve intendersi relativo al giudice del luogo che ha disposto la confisca nel processo penale di cui all'articolo 666, commi 1, 2 e 3, del codice di procedura penale.

Art. 36.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

2. Resta ferma l'acquisizione all'entrata del bilancio dello Stato della quota prevista dall'articolo 2, comma 7, lettera c), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.

EMENDAMENTO

36.100

[CALIENDO, PALMA](#)

Sopprimere l'articolo .

Allegato B

[VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA](#)

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta è pervenuta al banco della Presidenza la seguente comunicazione:

Disegno di legge n. 2134:

sull'ordine del giorno G30.0.350, il senatore Giarrusso avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bubbico, Cassano, Castaldi, Catalfo, Cattaneo, Centinaio, Ceroni, Chiavaroli, Cirinna', Conte, Della Vedova, De Poli, Di Biagio, D'Onghia, Fabbri, Filippin, Formigoni,

Gentile, Guerrieri Paleotti, Longo Fausto Guilherme, Maturani, Monti, Mussini, Nencini, Olivero, Palermo, Piano, Pizzetti, Romano, Rubbia, Sangalli, Santini, Schifani, Stucchi, Valentini e Zin.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casson, Crimi, Esposito Giuseppe, Marton e Romani Paolo, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Amoruso, Chiti, Corsini, Divina, Fazzone, Gambaro e Giro, per attività dell'Assemblea del Consiglio d'Europa.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro sviluppo economico

Legge annuale per il mercato e la concorrenza (2085-B)

(presentato in data 29/06/2017)

C.3012 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.2437, C.2469, C.2684, C.2708, C.2733, C.3025, C.3060) S.2085 approvato con modificazioni dal Senato della Repubblica C.3012-B approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati

Disegni di legge, assegnazione

In sede deliberante

2^a Commissione permanente Giustizia

Sen. Ginetti Nadia ed altri

Modifiche al codice civile e al codice di procedura penale in materia di indegnità a succedere, in particolare sulla esclusione dalla successione dell'autore di omicidio nei confronti del coniuge e femminicidio (2424)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali)

(assegnato in data 29/06/2017).

In sede referente

1^a Commissione permanente Affari Costituzionali

Dep. Alfreider Daniel ed altri

Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di tutela della minoranza linguistica ladina (2643-B)

C.56 approvato dalla Camera dei deputati S.2643 approvato con modificazioni dal Senato della Repubblica (assorbe S.31) C.56-B approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 29/06/2017);

2^a Commissione permanente Giustizia

Ministro giustizia

Ministro beni e att. cult.

Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale (2864)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 10° (Industria, commercio, turismo), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali)

C.4220 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 29/06/2017);

11^a Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale

Sen. Sacconi Maurizio

Disposizioni in materia di equità del compenso e responsabilità professionale delle professioni regolamentate (2858)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio)

(assegnato in data 29/06/2017);

13^a Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali

Sen. D'Ali' Antonio

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette (119-1004-1034-1931-2012-B)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 4° (Difesa), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro,

previdenza sociale), 12° (Igiene e sanità), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

S.119 approvato in testo unificato dal Senato della Repubblica (T.U. con S.1004, S.1034, S.1931, S.2012) C.4144 approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati (assorbe C.1987, C.2023, C.2058, C.3480)

(assegnato in data 29/06/2017);

Commissioni 1° e 4° riunite

Sen. Divina Sergio ed altri

Ripristino del servizio militare e civile obbligatorio in tempo di pace e delega al Governo per la sua attuazione (2844)

previ pareri delle Commissioni 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 11° (Lavoro, previdenza sociale), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 29/06/2017).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Gatti ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03842 della senatrice Ricchiuti ed altri.

I senatori Molinari, Mussini e Uras hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03843 del senatore Vacciano e della senatrice Simeoni.

La senatrice Favero ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-04209 della senatrice Ginetti.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 21 al 28 giugno 2017)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 172

BATTISTA ed altri: sui casi di strage di ulivi secolari in Puglia, in particolare nella provincia di Bari (4-06773) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*)

CASSON: sui provvedimenti internazionali relativi al cittadino cinese Aysa Dolkun (4-07585) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*)

Mozioni

[AMIDEI](#), [Paolo ROMANI](#), [SERAFINI](#), [ARACRI](#), [PELINO](#), [PICCOLI](#), [BERTACCO](#), [Mariarosaria ROSSI](#), [MARIN](#), [PAGNONCELLI](#), [ZUFFADA](#), [VICECONTE](#) - Il Senato,

premessi che:

con *referendum* del marzo 2014, la Crimea ha deciso di aderire alla Federazione russa, esprimendo un consenso netto ed inequivocabile;

in seguito alla predetta decisione, l'Unione europea ha gradualmente imposto misure restrittive sia nei confronti della Crimea sia nei confronti della Russia;

si tratta di misure di natura diplomatica (il vertice UE-Russia è stato annullato e gli Stati membri della UE hanno deciso di non tenere vertici bilaterali regolari; i colloqui bilaterali con la Russia sui visti, come pure sul nuovo accordo tra la UE e la Russia, sono stati sospesi; al posto del vertice del G8 a Sochi, il 4-5 giugno 2014 si è tenuta a Bruxelles una riunione del G7 e da allora le riunioni continuano nell'ambito del processo del G7), di carattere restrittivo, come, ad esempio, il congelamento dei beni e restrizioni di viaggio (150 persone e 37 entità sono soggette al congelamento dei beni e al divieto di viaggio, in quanto responsabili di azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina) e di tipo economico riguardanti gli scambi con la Russia in settori economici specifici;

il 15 dicembre 2016, il Consiglio europeo ha prorogato fino al 31 luglio 2017 le sanzioni di natura economica, mentre il 13 marzo 2017 ha prorogato di altri 6 mesi, fino al 15 settembre 2017, le misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. Le misure consistono nel congelamento dei beni e nel divieto di viaggio; le sanzioni economiche, in particolare, hanno determinato un grave danno all'economia del Veneto e a tutto il Paese intero;

a seguito delle decisioni assunte dall'Unione, la Federazione russa ha posto limiti all'importazione, in

particolare, di alcuni prodotti della filiera alimentare, e agli acquisti da parte degli enti pubblici russi di prodotti tessili, di abbigliamento, di calzature e pelli, di dispositivi medici, di veicoli, di mezzi d'opera e di servizio, limiti che sono costati alle imprese Italiane circa 3,7 miliardi di euro;
tali sanzioni non possono essere la soluzione politica, che diversamente va ricercata ed affrontata sui tavoli della diplomazia;

considerato che vi è la necessità di incentivare i rapporti commerciali tra gli imprenditori italiani con la Crimea e la Russia,

impegna il Governo ad assumere iniziative in sede europea, affinché la UE interrompa l'applicazione di misure restrittive nei confronti della Federazione russa che tanto stanno penalizzando l'*export* di prodotti agricoli e manifatturieri italiani.

(1-00807)

Interrogazioni

[MONTEVECCHI](#), [BOTTICI](#), [COTTI](#), [BUCCARELLA](#), [PAGLINI](#), [CAPPELLETTI](#), [BERTOROTTA](#), [BULGARELLI](#), [BLUNDO](#), [GAETTI](#), [SANTANGELO](#), [DONNO](#) - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

il castello di Sammezzano si trova nell'omonima località nei pressi di Leccio, nel comune di Reggello in provincia di Firenze e risale al 1605;

l'edificio è unico per stile, il più importante esempio di architettura orientalista in Italia. Si tratta di una costruzione eclettica in stile moresco che il proprietario, Ferdinando Panciatichi Ximenes d'Aragona, riprogettò tra il 1853 e il 1889. Il castello è circondato da un parco storico, patrimonio botanico di inestimabile valore, al quale appartengono anche alcune specie arboree indigene;

l'intero immobile e il suo parco sono i vincitori dell'ottava edizione del censimento "I luoghi del cuore", l'iniziativa promosso dal Fai, il Fondo per l'ambiente italiano;

nel 1999 il castello è stato acquistato da una società italo-inglese, la Sammezzano Castle srl, che però è stata sottoposta a fallimento con conseguente vendita all'asta del bene e delle proprietà collegate; considerato che:

la procedura di vendita del castello si è conclusa il 9 maggio 2017, al terzo tentativo. Le precedenti aste, tenutesi nel 2015, erano risultate deserte e quella prevista per il 2016 era stata rinviata;

il castello è stato aggiudicato da una società araba, la Helitrope limited con sede a Dubai, che ha offerto 15,4 milioni di euro e l'amministratore legale del gruppo, Puneet Gope Shahani, ha depositato il primo assegno della International bank of Qatar;

si apprende da recenti articoli di stampa, tra i quali "valdarnopost" del 28 giugno 2017, che il tribunale di Firenze avrebbe annullato la vendita accogliendo il ricorso della società Kairos srl;

considerato inoltre che:

sono state numerose le iniziative popolari volte ad attirare l'opinione pubblica e le istituzioni su questo bene di immenso valore, oggi chiuso e abbandonato;

lo Stato può esercitare il diritto di prelazione dei beni nel termine di 60 giorni dalla ricezione della denuncia dell'atto di trasferimento prevista dall'art. 59 del decreto legislativo n. 42 del 2004 ovvero entro 180 giorni se essa è presentata tardivamente o risulta incompleta (art. 61, comma 2),

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se non ritenga opportuno attivare il diritto di prelazione sul bene, affinché il castello di Sammezzano rimanga nel patrimonio pubblico;

se non ritenga necessario intraprendere iniziative affinché venga garantita la fruibilità pubblica del castello.

(3-03846)

[MONTEVECCHI](#), [DONNO](#), [GIARRUSSO](#), [CAPPELLETTI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [AIROLA](#), [BOTTICI](#), [BLUNDO](#), [PAGLINI](#), [MORONESE](#) - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

si apprende da diversi articoli di stampa, tra cui "la Repubblica", edizione di Bologna, del 26 giugno 2017, dal titolo "Teatro Comunale di Bologna, il sindaco liquida la Filarmonica e apre la verifica sulla

direzione", che il sindaco Virginio Merola avrebbe annunciato, che non verrà rinnovata la convenzione con la Filarmonica, diffidata anche ad usare il nome del teatro comunale di Bologna;
lo stesso sindaco di Bologna, presidente della fondazione, avrebbe annunciato controlli e verifiche sulla gestione da parte del sovrintendente della fondazione;
considerato che a quanto risulta agli interroganti:

la delibera approvata da Consiglio comunale in data 26 giugno 2017 permette al Teatro comunale di raggiungere il pareggio di bilancio per l'anno 2016, altrimenti impossibile da raggiungere;

i problemi del Teatro comunale di Bologna, così come quelli delle altre fondazioni lirico-sinfoniche, sono ben noti e nei giorni precedenti alla suddetta delibera i lavoratori della fondazione hanno manifestato per il riconoscimento dei propri diritti e per scongiurare la perdita del posto di lavoro;

considerato inoltre che le fondazioni lirico sinfoniche versano da anni in condizioni critiche, a parere degli interroganti anche a causa di gestioni poco oculate, di cui stanno pagando il conto solo le masse tecnico-artistiche,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative intenda intraprendere affinché, di concerto con l'amministrazione coinvolta, vengano effettuati gli opportuni controlli sulla gestione della fondazione del Teatro comunale di Bologna, finalizzati a individuare le eventuali responsabilità del sovrintendente e del direttore amministrativo;

se, in un'ottica generale, non intenda assumere provvedimenti, anche di carattere normativo, tesi a responsabilizzare il sovrintendente e gli organi apicali, nonché incentivare gestioni virtuose.

(3-03847)

[Mario MAURO](#), [CALIENDO](#) - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

la magistratura onoraria, nelle sue tre componenti di vice procuratori onorari, giudici onorari di tribunale e giudici di pace, attende dal 1999 una disciplina organica di riorganizzazione e gli attuali magistrati onorari in servizio attendono una riforma, che tenga in giusta considerazione l'apporto che in questi circa 20 anni hanno dato al sistema giustizia in condizioni già giudicate dalla Commissione europea in contrasto con i principi giuslavoristici dell'Unione;

la legge delega n. 57 del 2016 non tiene in debito conto, ad avviso dell'interrogante, la professionalità acquisita dagli odierni magistrati onorari, ma tende a demansionare i medesimi inserendoli, dopo il primo quadriennio di proroga nelle funzioni, nell'ufficio del processo quali meri collaboratori del giudice di carriera, dimenticando che l'apporto degli attuali 5.000 magistrati onorari di primo grado è fondamentale per l'amministrazione della giustizia, posto che questi costituiscono la metà della "forza lavoro" dei tribunali di primo grado, come fatto presente dalla quasi totalità dei procuratori della repubblica e da numerosi presidenti di tribunale;

lo schema di decreto legislativo recante "Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace", trasmesso alle Camere per l'espressione del parere l'11 maggio 2017, ha raccolto numerosi rilievi negativi, soprattutto nella parte relativa alle statuizioni concernenti i magistrati attualmente in servizio, non solo da parte delle associazioni di categoria che rappresentano i magistrati onorari, ma anche dai capi degli uffici requirenti e giudicanti di gran parte della penisola, nella parte in cui mortifica la professionalità già acquisita da questi operatori del diritto e ne prevede la loro "rottamazione" nel volgere di un quadriennio, tenuto conto del loro futuro demansionamento all'interno dell'ufficio del processo, della previsione di drastica riduzione del loro utilizzo a due giorni la settimana e della irrisoria indennità prevista per compensare l'attività che al netto di imposizione fiscale e previdenziale, a totale carico del magistrato, lo vedrà percepire nella migliore delle ipotesi un compenso mensile pari a 600 / 700 euro, corrisposto, non si capisce per quale motivo ogni tre mesi;

in 2ª Commissione permanente (Giustizia) del Senato, lo scorso 14 giugno, in fase di espressione del parere sul predetto schema di decreto legislativo, è stato evidenziato come, a conclusione dell'esame del provvedimento, non è stata risolta l'ambiguità di fondo tra le qualificazioni di "onorarietà" e di "precarietà", che investono la magistratura onoraria;

la previsione del minor utilizzo dei magistrati onorari comporterà a parere dell'interrogante un grave

pregiudizio per tutti gli uffici giudiziari e rallenterà ancora di più l'attività giudiziaria, scaricando sul cittadino utente i già lunghissimi tempi della giustizia civile e penale, comportando un aumento del carico di lavoro già rilevante della magistratura di carriera, che dovrà occuparsi anche di quegli affari che attualmente vengono svolti con professionalità e celerità dalla magistratura onoraria, nella misura di oltre il 50 per cento del totale;

il demansionamento dei magistrati onorari con oltre 10 anni di anzianità appare, poi, totalmente irrazionale e contrario ai principi di buona organizzazione dell'attività amministrativa, penalizzando in tal modo il sistema giudiziario e il cittadino utente;

la presenza di circa 5.000 operatori del diritto oramai formati dall'esperienza sul campo e dalle risorse investire dalla Scuola superiore della magistratura per la formazione degli stessi giustificerebbe un loro mantenimento nell'incarico sino all'età pensionabile con un sistema di norme maggiormente rispettoso della professionalità acquisita da questi operatori del diritto;

la Commissione Giustizia del Senato e lo stesso Consiglio superiore della magistratura, nei loro pareri al decreto legislativo, hanno sollecitato il Governo a rivedere i termini di utilizzo della magistratura onoraria, aumentando l'impiego della stessa almeno a tre giornate a settimana, di cui due dedicate almeno all'attività di udienza; se tale suggerimento verrà recepito, tenuto conto che il tempo per la preparazione delle attività di udienza necessario è maggiore di quanto previsto, ciò comporterà comunque un impiego del magistrato onorario incompatibile con lo svolgimento di altra attività retribuita, con la conseguenza di incorrere nuovamente in rilievi da parte della Commissione europea;

l'aumento dei giorni di attività lavorativa dei magistrati onorari, poi, dovrà comportare un aumento dell'indennità, come evidenziato dai citati pareri, che individuano quale equa retribuzione quella del magistrato di prima nomina, non potendo ritenersi conforme ai dettami dell'Unione europea una retribuzione differente tra magistrati onorari e ordinari, nel momento in cui gli stessi esercitano le medesime funzioni;

il complessivo sistema di riorganizzazione della magistratura onoraria come delineato nel decreto legislativo appare in chiara violazione dei rilievi mossi dalla Commissione europea, ovvero si presenta foriero di ulteriori rilievi, posto che, soprattutto il regime transitorio previsto per i magistrati in servizio, non è coerente con il sistema di tutele previdenziali ed assistenziali delineato dai trattati, ponendo a totale carico del magistrato onorario i contributi previdenziali e assistenziali e discriminandolo nella retribuzione rispetto al magistrato di carriera, nel momento in cui esercita le medesime funzioni e nulla prevedendo in merito all'attività svolta nel passato senza alcun tipo di tutela lavoristica;

l'attuale proponenda struttura di riforma, infine, nulla prevede in merito all'accompagnamento dei magistrati onorari in servizio verso l'età pensionabile, posto che gli attuali 4 quadrienni di proroga non sono supportati da alcuna previsione di accesso del magistrato onorario ad un successivo trattamento di quiescenza, in violazione dei principi comunitari evidenziati nella sentenza della Corte giustizia dell'Unione europea, sez. II, 1/3/2012 n. 393, O'Brien contro Ministry of Justice, in Foro it. 2012, 5, IV, 247, posto che il servizio progressivo non sarebbe conteggiato a fini pensionistici,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per superare le criticità evidenziate, ovvero se, alla luce delle numerose osservazioni di revisione del testo adottato il 5 maggio 2017 dal Consiglio dei ministri, non sia più opportuno prevedere l'accantonamento dell'emanazione del decreto legislativo, al fine di predisporre un più meditato provvedimento di riorganizzazione della magistratura onoraria, che tenga conto dei rilievi provenienti direttamente dai capi degli uffici giudiziari, dalle associazioni di categoria dei magistrati onorari, in maggiore coerenza con i dettami dell'ordinamento europeo.

(3-03848)

[CERVELLINI](#), [BAROZZINO](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che per quanto risulta agli interroganti:

le lavorazioni di verniciatura degli aeromobili fino al 2008 erano interne ad Alitalia e facevano parte del polo manutentivo esternalizzato;

la società Irlandese IAC Group, già Eirtech, impiega circa 35 operai specializzati; negli ultimi anni ci sono stati una serie di infortuni (ne risulterebbero 22) di cui alcuni anche gravi, a causa di una condizione lavorativa difficile con turni di lavoro fino a 11 ore giornaliere, temperature nell'*hangar* fino a 35 gradi, utilizzo di vernici tossiche e presidi di sicurezza insufficienti; inizialmente i lavoratori non venivano sufficientemente formati per l'attività svolta ed erano obbligati a montare i ponteggi e ad utilizzare l'attrezzatura per le lavorazioni senza nessun corso di formazione; a seguito dell'intervento dell'organizzazione sindacale USB (unico sindacato presente e fortemente rappresentativo) e dopo una verifica della Asl e dell'Ispettorato del lavoro, alcuni interventi sulla sicurezza sono avvenuti, anche se non ancora sufficienti; alcuni mesi fa la società IAC si è avvalsa della società Full Cleaning per alcune lavorazioni sugli aeromobili; in data 3 giugno 2017 un operaio della suddetta società ha subito un grave infortunio e ha rischiato di perdere la vista ad un occhio; l'organizzazione sindacale USB il 5 giugno ha proclamato uno sciopero per solidarietà con l'operaio infortunato e per denunciare la condizione lavorativa dentro l'*hangar*; il delegato sindacale USB della IAC Group, a seguito dello sciopero, sarebbe stato contestato dall'azienda e gli sarebbero state fatte pressioni per l'attività sindacale svolta a tutela dei lavoratori; nonostante le continue richieste di intervento sulle condizioni di sicurezza, la situazione continua ad essere difficile; considerato che: l'*hangar* della verniciatura si trova all'interno del più grande aeroporto italiano e nel polo industriale più importante del centro sud; le aziende che operano nell'aeroporto di Fiumicino dovrebbero essere sottoposte a verifica delle certificazioni, delle mansioni svolte e alla formazione dei dipendenti ed invece la mancanza di regole, aggravata dall'entrata delle cooperative in vari settori aeroportuali, tra cui quelli con lavorazioni sensibili, sta aggravando la situazione, innescando un *dumping* economico che abbassa le condizioni di lavoro e sicurezza; l'ENAC a parere degli interroganti dovrebbe svolgere un'azione di controllo maggiore, si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano intervenire per una verifica della situazione, il ripristino di una condizione di salute e sicurezza all'interno dell'*hangar* e di tutto il sedime aeroportuale di Fiumicino e per la tutela di tutti gli operai.

(3-03850)

[BERTOROTTA](#), [DONNO](#), [PUGLIA](#), [MORRA](#), [SERRA](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:

in data 28 giugno 2016 una cittadina eritrea, Awel Sara, titolare di regolare permesso di soggiorno rilasciato a seguito di riconoscimento dello *status* di rifugiato, proponeva ricorso avverso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che rigettava l'emissione del visto per i suoi due figli minori, sostenendo la mancanza dei requisiti per il ricongiungimento familiare tra cui il consenso del padre dei minori a raggiungere la madre, nonché la mancanza di una sentenza del Tribunale di affidamento dei figli a quest'ultima; tuttavia in seguito all'istruttoria del procedimento, il Tribunale di Catania, con ordinanza del 27 febbraio 2017, dichiarava fondato il ricorso della signora Awel Sara; conseguentemente, l'organismo giudicante adito annullava il provvedimento di diniego impugnato emesso dall'ambasciata d'Italia in Etiopia il 20 aprile 2016 e dichiarava il diritto della ricorrente ad ottenere i visti di ingresso per i figli minori e inoltre, seguendo il principio della soccombenza, condannava il Ministero al pagamento delle spese legali relative al giudizio, liquidate in 3.972 euro, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA (cassa di previdenza degli avvocati) come per legge; l'ordinanza, notificata ai sensi della legge n. 53 del 1994 al Ministero degli affari esteri, costituito in giudizio per mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, passava in giudicato in data 22 maggio 2017 per mancata proposizione dell'appello nei termini di legge. Pertanto, sulla stessa veniva

apposta la formula esecutiva in data 24 maggio 2017;

considerato che:

il testo unico sull'immigrazione, decreto legislativo n. 286 del 1998, all'art. 29-*bis*, comma 1, prevede che "Lo straniero al quale è stato riconosciuto lo status di rifugiato può richiedere il ricongiungimento familiare per le medesime categorie di familiari e con la stessa procedura di cui all'articolo 29. Non si applicano, in tal caso, le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 3";

l'art. 29 disciplina il ricongiungimento familiare dello straniero, prevedendo in particolare, al comma 1, lettera b), che lo straniero può chiedere il ricongiungimento familiare per i "figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso";

l'ordinamento italiano riconosce e tutela l'unità familiare come diritto fondamentale che, in quanto tale, ottiene pieno riconoscimento anche per gli stranieri a mezzo del ricongiungimento familiare;

considerato altresì che, a parere degli interroganti:

alla luce della normativa vigente nel nostro Paese, il ricongiungimento risulta essere uno strumento necessario e ineludibile al fine di consentire la vita familiare dello straniero e, conseguentemente, contribuisce a creare una stabilità socioculturale che facilita l'integrazione, permettendo quindi di promuovere la coesione economica e sociale;

per tutelare tale diritto, dunque, è necessaria un'attenta analisi di ogni singola fattispecie che si presenti agli organi preposti al rilascio del nulla osta;

dall'ordinanza del 27 febbraio 2017 resa dal Tribunale di Catania, prima sezione civile, nel procedimento R.G. n. 11262/2016, emerge in modo incontrovertibile un'inspiegabile ed intollerabile superficialità del Ministero nell'analizzare la documentazione fornita dalla ricorrente, dalla quale si poteva dedurre indubbiamente il diritto della signora Awel Sara ad ottenere il ricongiungimento con i suoi figli minori, oltre al consenso del padre a raggiungere la madre in Italia;

tale superficialità è costata al Ministero, e conseguentemente allo Stato italiano, oltre 5.000 euro;

in considerazione dell'elevato numero di cittadini non comunitari presenti in Italia, che potrebbero, dunque, richiedere il ricongiungimento familiare ex art. 29 del decreto legislativo n. 286 del 1998 (in base ai dati forniti dal Ministero dell'interno, al 1° gennaio 2016 sono regolarmente presenti in Italia 3.931.133 cittadini non comunitari), sarebbe quindi opportuno, al fine di evitare un ingente sperpero di denaro pubblico, che gli organi preposti prestassero la dovuta attenzione e diligenza nell'analizzare ogni singola fattispecie che si presenti al loro cospetto,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se intenda richiedere opportuni chiarimenti nelle apposite sedi sull'accaduto, anche in considerazione del fatto che, a distanza di oltre 4 mesi dall'emanazione dell'ordinanza del Tribunale di Catania, quest'ultima non è ancora stata ottemperata

(3-03851)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[BLUNDO](#), [GIARRUSSO](#), [PUGLIA](#), [GIROTTI](#), [ENDRIZZI](#), [BULGARELLI](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che con raccomandazione n. 1412/1999 il Parlamento e il Consiglio europeo, pur ribadendo l'impegno per la libertà di coscienza e di religione, invitavano i Governi degli Stati membri a istituire o sostenere, tra l'altro, centri indipendenti nazionali o regionali d'informazione sui gruppi di natura religiosa, esoterica e spirituale e a favorire la creazione di organizzazioni non governative per le vittime o le famiglie delle vittime di gruppi religiosi esoterici o spirituali. Nell'ottica di garantire una speciale attenzione e forme efficaci di assistenza alle persone più vulnerabili o mentalmente manipolabili da questi gruppi, in modo particolare i minori, lo stesso Parlamento europeo raccomandava al Comitato dei Ministri di prevedere azioni specifiche volte a istituire un osservatorio europeo sui gruppi di natura religiosa, esoterica o spirituale per rendere più facile lo scambio di informazioni tra i centri nazionali;

considerato che:

risulta agli interroganti che a nessuno dei precetti della raccomandazione sia stata finora data attuazione nel nostro Paese, nonostante siano stati presentati, nella XVII Legislatura e in quelle precedenti, numerosi atti di sindacato ispettivo, ancora senza riscontro, coi quali si sollecitavano le istituzioni italiane ad attivarsi per la loro immediata realizzazione;

a parere degli interroganti, il silenzio delle istituzioni è ancora più ingiustificato a fronte della proliferazione negli ultimi anni di gruppi religiosi, esoterici, spirituali e pseudo-terapici, anche a causa dell'esponentiale diffusione della rete *web* e delle nuove tecnologie *internet*. Molti di questi gruppi utilizzano raffinate tecniche di condizionamento mentale su persone che attraversano una fase particolarmente difficile della propria vita, offrendo loro un percorso di supporto spirituale o psicologico che col tempo si trasforma in un vero e proprio calvario, e diventano in molti casi vittime di abusi emotivi, fisici, economici e sessuali. Tale problematica è stata studiata in Italia già nel 1998 nel noto rapporto della Direzione centrale della polizia di prevenzione, titolato "Sette religiose e nuovi movimenti magici in Italia", oltre che nelle ripetute segnalazioni delle relazioni semestrali dei servizi di *intelligence* nazionali. Gli elementi raccolti hanno portato alla costituzione nel 2006 della squadra anti sette (SAS), specialità della Polizia che tuttavia svolge funzioni meramente repressive;

attualmente risulterebbe difficile quantificare con esattezza il fenomeno. Già in data 7 gennaio 2015 "l'Espresso" *on line* accendeva i riflettori su alcune vittime di tali movimenti, mettendo in risalto il *trend* espansivo del fenomeno, ma anche la disarmante carenza di dati. Nell'articolo si evidenziava, prendendo proprio spunto dal citato rapporto del 1998, la presenza di 76 movimenti religiosi per un totale di 78.500 affiliati. Il numero, col tempo, risulterebbe cresciuto a dismisura, tenuto inoltre conto che l'indagine si occupò prevalentemente di alcune tipologie di gruppi, costituenti, pertanto, una minima parte di quelli attualmente presenti sul territorio nazionale. Analogo argomento è stato trattato in un *dossier* pubblicato sul giornale *on line* "Linkiesta" nel gennaio 2016;

tra i casi di abusi più eclatanti compaiono, sulla base degli elementi informativi acquisiti dagli interroganti, quelli che hanno riguardato l'organizzazione dei testimoni di Geova, dove negli ultimi anni si sarebbero verificati molteplici abusi sessuali su minori, insabbiati e mai denunciati alle procure competenti dalla stessa congregazione. Di tali allarmanti vicende riferivano, tra gli altri, in maniera diffusa il quotidiano *on line* "Corriere della sera", in un video-inchiesta del 23 maggio 2016, la trasmissione televisiva "Le Iene" nel marzo 2016, "Il Giornale" il 23 maggio 2016, la "Gazzetta del Mezzogiorno" del 15 febbraio 2017; tali notizie di stampa riportano interviste e testimonianze dirette di vittime che hanno presentato anche alcuni esposti in varie Procure della Repubblica;

inoltre, commissioni governative indipendenti, quali quella australiana, attivate per far luce sugli abusi sessuali infantili in seno a realtà istituzionali e religiose, rilevavano la gravità e sistematicità di quanto emerso anche dalle citate fonti di stampa italiane. Nel caso dell'organizzazione geovista, nessuno dei 1.060 casi di abusi su minori registrati dalla chiesa dei testimoni di Geova d'Australia è risultato essere stato segnalato alle autorità competenti, gli abusatori sono stati frequentemente coperti o reintegrati nella confessione sulla base del semplice pentimento e le vittime di reato sottoposte, per contro, a processi di vittimizzazione secondaria e ostracizzate dall'organizzazione. Le politiche interne dei testimoni di Geova, analoghe in tutto il mondo, sono inoltre risultate, all'analisi della commissione suddetta, gravemente fallimentari in tema di tutela dei bambini e prevenzione dell'abuso minorile; considerato infine che, a parere degli interroganti:

attualmente è presente un vuoto normativo non trascurabile in merito alle criticità evidenziate. A seguito, infatti, della dichiarazione di incostituzionalità, con sentenza della Consulta n. 96 del 1981, del cosiddetto reato di plagio previsto *ex* articolo 603 del codice penale, in Italia non è più esistita un'effettiva tutela giuridica dell'integrità fisica e psichica degli individui. Da allora sedicenti "santoni" e "guru" continuano ad agire indisturbati, mentre numerose proposte e disegni di legge giacciono in attesa di essere esaminate dalle Commissioni e Aule parlamentari;

complessivamente risulta essere nullo anche l'impegno delle istituzioni nella definizione di politiche sociali e culturali di prevenzione in materia di settarismo abusante o criminale, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non consideri opportuno procedere ad un'analisi complessiva del fenomeno, ai fini di aggiornare il rapporto pubblicato nel 1998 che risulta essere ormai obsoleto, nonché approfondire le motivazioni che sottendono all'attuale scarsissima tutela giuridica dell'abuso sessuale infantile in contesti religiosi;

se, viste le proposte e i disegni di legge depositati in Parlamento, non ritenga altresì urgente adottare misure di carattere normativo volte a garantire un'efficace tutela giuridica dell'integrità fisica e psichica dei minori e in generale dei soggetti coinvolti, ovvero inseriti in contesti coercitivi;

quali siano le motivazioni che hanno concretamente impedito allo Stato italiano di recepire gli inviti contenuti nella raccomandazione n. 1412/1999 del Parlamento e del Consiglio europeo;

se non ritenga necessario adottare tempestivamente un piano nazionale di informazione e prevenzione in materia di settarismo abusante o criminale.

(3-03845)

RICCHIUTI - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:

il gruppo spagnolo Gas natural è presente in Italia dal 2002, dove esercita attività di distribuzione e di vendita del gas naturale e dell'elettricità, oltre che di rigassificazione, con sede legale a San Donato Milanese e sede operativa ad Acquaviva delle Fonti (Bari);

attualmente l'azienda dichiara di servire nel nostro Paese oltre 450.000 clienti tra famiglie e imprese, gestendo poco meno di 7.300 chilometri di rete e collocandosi tra le prime 6 aziende di distribuzione del gas naturale, tra le oltre 220 imprese del settore, dando altresì occupazione a circa 400 addetti;

da alcuni mesi sulla stampa e sul *web* si leggono notizie relative alla possibile uscita di Gas natural dal mercato italiano, con la cessione di *asset* valutati in circa 700 milioni di euro, di cui 500-550 riferibili al solo *business* della distribuzione del gas;

la società energetica spagnola avrebbe dato mandato alla banca d'affari Rothschild di effettuare una revisione strategica delle proprie attività in Italia propedeutica alla cessione, che potrebbe formalmente concludersi nel corso del 2017, a valle di un primo giro di proposte non vincolanti raccolte entro il 23 giugno di quest'anno;

la distribuzione del gas, oltre a essere un servizio di interesse pubblico, è un'attività regolata svolta su base concessoria, la cui remunerazione è assicurata da parametri fissati dall'AEEGSI, stabili per un periodo di 6 anni, i cui oneri sono sostenuti dai clienti finali come frazione del costo pagato per ogni metro cubo di gas consumato;

detta remunerazione, oltre a garantire un equo ritorno sul capitale investito, serve a sostenere continui investimenti di manutenzione, adeguamento e miglioramento della rete di distribuzione, allo scopo di assicurare elevati *standard* di servizio, prevenire gli incidenti e adottare strumenti di misura atti a favorire un consumo consapevole dell'energia;

proprio la stabilità della remunerazione garantita dai parametri fissati dall'AEEGSI costituisce un elemento di forte attrazione per soggetti di natura non imprenditoriale, come ad esempio i fondi di investimento, che vedono nell'impiego in attività regolate la possibilità di ottenere rendimenti sicuri per grandi capitali, mettendoli al riparo dai rischi insiti nei mercati azionari ed obbligazionari;

i fondi hanno per loro natura l'interesse a massimizzare il rendimento a termine del capitale investito e sono meno interessati a sviluppare strategie di lungo periodo e a effettuare investimenti non direttamente produttivi, come quelli atti a mantenere inalterate le caratteristiche di qualità, adeguatezza e sicurezza del servizio nel lungo e nel lunghissimo termine;

secondo un articolo apparso il 2 giugno scorso su "il Sole-24 ore" "anche i grandi fondi di private equity scaldano i motori per la gara sugli asset italiani di Gas Natural, concentrati soprattutto nella distribuzione gas nel Sud Italia e controllati dalla holding Nedgia, che ha chiuso il 2016 con un utile netto di 22,7 milioni di euro. Tra gli interessati ci sono big come Bain Capital e CVC";

non si può escludere che tra le numerose offerte di acquisto dagli *asset* arrivino proposte anche da parte di fondi di *private equity* guidati da strategie di investimento molto più aggressive, tese esclusivamente ad estrarre valore dall'impresa acquistata per mere finalità speculative, a scapito della qualità e della sicurezza del servizio, oltre che della continuità aziendale e dei livelli occupazionali;

a fronte di questa situazione si riscontra una forte preoccupazione delle rappresentanze dei lavoratori, come risulta dalle dichiarazioni rilasciate agli organi di stampa dalle organizzazioni sindacali, che hanno prima accusato la società di "sottrarsi ingiustificatamente al confronto" dicendosi "pronte a proclamare lo stato di agitazione qualora non vengano garantite le tutele dei livelli occupazionali, salariali e normativi di tutti i lavoratori" ("QuotidianoEnergia", 20 giugno 2017) e hanno poi definito "deludente" un incontro avuto con l'azienda con riguardo alle stesse tutele ("Il Sole-24 ore", 23 giugno),

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle intenzioni di Gas natural di uscire dal mercato italiano e della procedura di vendita da questa adottata per la cessione dei propri *asset* in Italia;

se non ritenga che nella gestione delle reti energetiche, e in particolare nella gestione delle reti di distribuzione del gas, vadano innanzitutto salvaguardati i livelli di servizio, di sicurezza e di funzionalità dell'infrastruttura;

se non ritenga che tali salvaguardie possano essere garantite fundamentalmente attraverso l'affidamento del servizio ad operatori dotati di una consolidata capacità tecnica e gestionale;

se non ritenga di porre in essere azioni di vigilanza e di sensibilizzazione tese ad evitare che in questa operazione di riassetto nel settore del gas italiano si verifichi l'ingresso di soggetti mossi da meri intenti speculativi;

se non intenda operare altresì per tutelare i livelli occupazionali locali, ma anche per garantire il trattamento economico e normativo dei lavoratori interessati.

(3-03849)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[PETRAGLIA](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

l'art. 32 della Costituzione sancisce diritto universale alla salute;

come in praticamente tutti i Paesi occidentali, in Italia la sanità pubblica si ritrova sempre più a dover affrontare il rapporto tra sostenibilità economica dell'assistenza sociosanitaria e l'inesorabile crescita della cronicità delle patologie;

la Regione Lombardia sta procedendo con la deliberazione degli atti attuativi della riforma sociosanitaria territoriale della cura (delibera n. 23 dell'11 agosto 2015);

in Lombardia, su 10 milioni di cittadini assistiti, oltre 3 milioni sono malati cronici e fragili, il 30 per cento, ma impiegano però il 70 per cento della spesa sanitaria; si tratta di malattie croniche che riguardano prevalentemente anziani: cardiopatie, cancro, vasculopatie, diabete, insufficienze renali, insufficienze epatiche, insufficienze polmonari;

se si escludono i pochi giovani con malattia cronica e gli anziani che hanno un reddito elevato e vivono con *caregiver* familiare o professionale, alcune centinaia di migliaia di malati sono fragili, anziani, con una o più cronicità, vivono soli o con persona disabile, comunque senza *caregiver*;

fino ad oggi la Giunta regionale lombarda ha emesso in attuazione della riforma sociosanitaria i seguenti atti: 1) deliberazione n. X/4662 del 23 dicembre 2015, indirizzi regionali per la presa in carico della cronicità e della fragilità in Lombardia 2016-2018; 2) deliberazione n. X/5117 del 29 aprile 2016, linee guida regionali per l'adozione dei piani di organizzazione aziendale strategici delle Agenzie di tutela della salute, delle Aziende sociosanitarie territoriali, degli IRCCS di diritto pubblico della Regione e degli AREU; 3) deliberazione n. X/6164 del 30 gennaio 2017, governo della domanda: avvio della presa in carico di pazienti cronici e fragili. Determinazioni in attuazione dell'art. 9 della legge n. 23/2015, legge regionale 3 marzo 2017, n. 6; 4) legge regionale n. 6 del 3 marzo 2017, evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche ai titoli IV, VI e VII della legge regionale del 30 dicembre 2009, n. 33 (testo unico delle leggi regionali in materia di sanità); 5) deliberazione n. X/6551 del 4 maggio 2017 sul riordino della rete di offerta e modalità di presa in carico dei pazienti cronici o fragili in attuazione dell'art. 9 della legge regionale n. 33 del 2009;

visto che:

in particolare con le due delibere n. 6164 del 30 gennaio e n. 6551 del 4 maggio 2017, la Giunta

regionale sta modificando totalmente l'assistenza sanitaria in Lombardia cancellando alcuni dei pilastri fondativi della legge di riforma sanitaria n. 833 del 1978;

la Regione ha suddiviso i "pazienti cronici e fragili" in 3 livelli a seconda della gravità della loro condizione clinica e nei prossimi mesi questi cittadini riceveranno una lettera attraverso la quale la Regione li inviterà a scegliersi un "gestore" al quale affidare, attraverso un "patto di cura", la propria salute. Tale gestore potrà essere loro consigliato dal medico di medicina generale o scelto autonomamente da uno specifico elenco;

il gestore, seguendo gli indirizzi dettati dalla Regione, predisporrà il piano di assistenza individuale (PAI) prevedendo le visite, gli esami e gli interventi ritenuti da lui necessari; il medico di medicina generale, così come riportato dagli atti regionali, può eventualmente integrare il PAI, provvedendo a darne informativa al gestore, ma non può modificarlo essendo il PAI in capo al gestore;

il gestore non deve per forza essere affidato a professionisti socio-sanitari ma può essere un ente anche privato (tra cui ad esempio istituti bancari e assicurativi) e deve avere una precisa conformazione giuridica e societaria, e può gestire fino a 200.000 persone;

la Regione ha individuato 65 malattie, per le quali ha stabilito un corrispettivo economico da attribuire al gestore a seconda della patologia presentata da ogni persona da lui gestita, e se il gestore riuscirà a spendere meno della cifra attribuitagli dalla Regione potrà mantenere per sé una quota dell'avanzo, eventualmente da condividere con il medico che ha creato il contatto;

considerato che:

da un lato, in caso di necessità di esami, cure o ricoveri ospedalieri, se l'erogatore privato (banca o assicurazione), che gestisce il *budget* del paziente fornitogli dalla Regione per le spese mediche con un tetto calcolato in base ai criteri statistici, affermerà che il tetto non è sufficiente per pagare quei DRG (diagnosis related groups, cioè raggruppamenti omogenei di diagnosi), il malato cronico fragile non potrà curarsi, la malattia cronica rischierà di trasformarsi in acuta e non potrà nemmeno essere ricoverato in pronto soccorso e quindi in reparto degenza, perché i DRG relativi verranno rifiutati a priori dall'erogatore privato, bancario o assicurativo;

dall'altro lato tale procedura porterà inevitabilmente i gestori a valutare ed a tendere verso il proprio guadagno più che la piena tutela della salute del paziente, il quale potrà cambiare gestore ma solo dopo un anno;

preso atto che, a giudizio dell'interrogante:

il sistema ideato dalla Regione Lombardia elimina ogni personalizzazione del percorso diagnostico, terapeutico, assistenziale e ogni rapporto personale tipico della relazione con il medico curante, visto che il cittadino paziente, per la società che lo gestisce, rappresenterà un numero asettico (tra decine e decine di migliaia) e soprattutto potenziale produttore di guadagno;

sostanzialmente il medico di medicina generale viene quindi privato di qualunque ruolo, sostituito da un *manager* e da una società;

tale riforma può inizialmente essere percepita positivamente dai cittadini, viste le problematiche purtroppo ordinarie (code agli sportelli e liste di attesa) che affliggono anche i lombardi, ma ben presto mostrerà chiaramente l'intenzione vera di ridurre il diritto alla salute per milioni di cittadini al fine di consegnarli nelle mani della sanità privata;

la riforma sociosanitaria della Regione Lombardia è indirizzata verso la privatizzazione dell'assistenza dei malati cronici;

considerato inoltre che:

l'Unione medici italiani ha presentato un ricorso al TAR ed un altro ricorso potrebbe giungere da Medicina democratica;

anche gli ordini dei medici di Milano e della Lombardia hanno espresso forti preoccupazioni rispetto agli atti della Giunta lombarda,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia al corrente della situazione che si sta verificando in Lombardia e che cosa intenda fare per bloccare una riforma palesamente in contrasto con l'art. 32 della Costituzione e con i principi base della legge di riforma del sistema sanitario nazionale n. 833 del 1978

e che rischia di diventare un modello da seguire per chi intende privatizzare in Italia la sanità pubblica.
(4-07727)

DLBIAGIO - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

la chiusura dei lavori con il completamento dell'autostrada Aurelia bis, in Liguria, era stata preventivata per il 2015;

ad oggi i lavori sono stati sospesi a causa di criticità progettuali che interessano il terzo lotto della variante Aurelia che non può essere realizzato secondo quanto previsto dal progetto originario, in quanto esso non è compatibile con la situazione geologica dei luoghi accertata nel corso dei lavori;

per tale motivo già nel settembre 2013 la direzione generale ANAS aveva formulato richiesta al proprio compartimento della Liguria di redigere una perizia di variante tecnica, ma tale richiesta è rimasta senza esito;

successivamente, come ricostruito dal quotidiano "La Notizia", verso la fine del 2013 il raggruppamento titolare dell'appalto per la realizzazione del terzo lotto della variante Aurelia, a seguito di una crisi aziendale, veniva ammesso a procedura concorsuale dal Tribunale di Firenze;

gli organi della procedura concorsuale hanno predisposto un bando di gara per la vendita del ramo d'azienda titolare dei diritti sull'appalto;

l'ANAS, come previsto dalla legge, ha autorizzato il bando di gara inserendovi la condizione che l'aggiudicatario dovesse impegnarsi a riprendere i lavori nell'immediatezza e a proseguirli secondo le modalità e nei termini già concordati con il raggruppamento di aziende cessionario del ramo d'azienda; nulla veniva detto riguardo alla necessità per la prosecuzione dei lavori di adottare una perizia di variante;

il 7 novembre 2014, il compartimento ANAS della Liguria ha richiesto all'azienda subentrata nell'appalto di redigere una proposta progettuale di variante, che veniva redatta e consegnata nello stesso mese di novembre;

quasi contestualmente alla presentazione della perizia, l'ANAS la valutava eccessivamente onerosa e diffidava l'azienda subentrata nell'appalto di redigere una proposta minimale di variante, indicando al contempo su quali parti del progetto intervenire, con la diffida ad adempiere pena la risoluzione del contratto di appalto;

la ditta, pur esprimendo perplessità riguardo all'adeguatezza di una proposta minimale, si faceva carico di redigere quest'ulteriore perizia di variante che veniva approvata da ANAS dopo un *iter* di 18 mesi; l'inadeguatezza della proposta minimale però si manifestava nel corso dell'esecuzione dei lavori, portando alla loro sospensione, con particolare riferimento ai lavori delle principali gallerie oggetto dell'appalto;

nel novembre 2016 l'ANAS chiedeva alla ditta subentrata nell'appalto la redazione di un'ulteriore proposta di variante più adeguata, che veniva consegnata nel febbraio 2017;

ad oggi l'ANAS non ha fornito alcun riscontro in merito a questa ultima proposta, non formulando alcuna osservazione né sotto il profilo tecnico né sotto il profilo economico;

l'effetto è che i lavori rimangono bloccati e non è possibile completare quanto previsto nel capitolato d'appalto;

ciò comporta innanzitutto enormi disagi per l'utenza che non può usufruire di un'opera strategicamente importante per la regione;

ma vi è di più: di questa sospensione dei lavori risentono direttamente i 185 lavoratori impiegati per la realizzazione della variante che l'azienda, in mancanza di indicazioni progettuali da parte di ANAS, ha posto in cassa integrazione;

forte è la preoccupazione che il ritardo, ormai ingiustificato, nell'*iter* approvativo della proposta di variante da parte di ANAS renda quella che doveva essere un'importante opera infrastrutturale strategica nell'ennesima opera incompiuta,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto descritto e quali provvedimenti intenda adottare perché possano essere ripresi i lavori per il completamento della variante Aurelia, la cui sospensione, oltre ai notevoli disagi per l'utenza, sta comportando una crisi

occupazionale con riferimento ai 185 lavoratori posti in cassa integrazione.

(4-07728)

[BOTTICI](#), [GIARRUSSO](#), [MORONESE](#), [DONNO](#), [AIROLA](#), [MONTEVECCHI](#), [BUCCARELLA](#), [ENDRIZZI](#), [CAPPELLETTI](#) - *Ai Ministri dell'interno e della giustizia* - Premesso che il signor Angelo Niceta è un commerciante appartenente ad una nota famiglia di imprenditori palermitani che da alcuni mesi sta rilasciando dichiarazioni ai magistrati del capoluogo siciliano sui presunti rapporti intercorsi tra alcuni membri della sua famiglia ed esponenti della criminalità organizzata;

considerato che:

secondo quanto riportato da numerosi *mass media*, a tutela della incolumità del signor Niceta, questi sarebbe stato inizialmente trasferito in località segreta dalle forze dell'ordine e i magistrati avrebbero richiesto il riconoscimento dello *status* di testimone di giustizia;

la commissione centrale per la protezione dei testimoni e collaboratori di giustizia del Ministero dell'interno ha deciso di assegnargli lo *status* di collaboratore di giustizia che il signor Niceta ha rifiutato, non essendo egli coinvolto in alcun procedimento giudiziario né avendo subito condanne per fatti legati alla mafia;

considerato, inoltre, che:

da quanto risulta agli interroganti, il signor Niceta e la sua famiglia si trovano oggi senza protezione e non ricevono alcun tipo di sussistenza da parte dello Stato, cosa che li espone a vari tipi di ritorsione da parte delle persone contro le quali sono state rese le testimonianze e li costringe a condizioni di vita poco dignitose;

per protestare contro tale condizione, da oltre 20 giorni il signor Niceta ha intrapreso uno sciopero della fame con gravi rischi per la sua salute,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

per quali ragioni la commissione centrale per la protezione dei testimoni e collaboratori di giustizia abbia proposto al signor Niceta la partecipazione al programma in qualità di collaboratore di giustizia anziché di testimone;

quali urgenti iniziative di competenza intendano assumere al fine di assicurare al signor Niceta e alla sua famiglia l'incolumità fisica e un livello di vita dignitoso.

(4-07729)

[BERGER](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

l'articolo 22 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, recante "Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale" prevede che «Il permesso di soggiorno per richiesta asilo (...) "consente di svolgere attività lavorativa, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, se il procedimento di esame della domanda non è concluso ed il ritardo non può essere attribuito al richiedente, inoltre che i richiedenti, che usufruiscono delle misure di accoglienza (...), possono frequentare corsi di formazione professionale, eventualmente previsti dal programma dell'ente locale dedicato all'accoglienza del richiedente»;

in realtà, accade che alcuni richiedenti di asilo, trascorso il termine di 60 giorni, e dopo aver frequentato il corso di formazione professionale lavorino con contratto regolare per tutto il periodo di durata della valutazione della richiesta per asilo politico, che a volte può arrivare fino a 24 mesi. Tuttavia per tutto questo periodo rimangono, quali richiedenti di asilo, nello *status* di rifugiati accolti e assistiti tramite le strutture di accoglienza nelle quali non pagano, né vitto, né alloggio e percepiscono anche una piccola somma di circa 2,50 al giorno, il cosiddetto *pocket money*, che viene dato ai rifugiati per le piccole spese quotidiane;

nascono polemiche per il fatto che esiste questa sovrapposizione di situazioni, da una parte lo *status* di richiedente politico, che viene sovvenzionato, e dall'altra parte, una regolare realtà di lavoratore con regolare paga, ma che nel contempo usufruisce di vitto e alloggio *gratis*,

si chiede di sapere se non si ritenga necessario, corretto e utile, anche a livello di una giustizia sociale, prevedere che coloro che vivono presso le strutture di accoglienza per rifugiati e nel contempo lavorano, debbano contribuire economicamente all'affitto e al vitto e debbano rinunciare alla "paghetta" giornaliera eventualmente con un sistema di prelievo diretto dalla busta paga.

(4-07730)

[D'AMBROSIO LETTIERI](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

il Ministero dell'interno, Dipartimento dei Vigili del fuoco, ha indetto, lo scorso 18 ottobre 2016, un pubblico concorso, per titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, pubblicato il 15 novembre 2016 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie concorsi ed esami;

il 31 gennaio 2017 è stato pubblicato il diario della prova preselettiva, che ha avuto luogo presso la Fiera di Roma dal 29 maggio al 12 giugno 2017;

i candidati partecipanti sarebbero stati circa 1.200;

premesso, inoltre, che:

numerosi partecipanti alle prove preselettive avrebbero "segnalato" dubbi circa la trasparenza e l'imparzialità delle prove;

in particolare, secondo le "segnalazioni" reperibili in rete: a) la vigilanza occorrente durante lo svolgimento della prova sarebbe stata affidata a *hostess* esterne, in luogo di agenti di Polizia giudiziaria o amministrativa o Vigili del fuoco; b) ai candidati sarebbe stato consentito di fotografare i fogli delle prove concorsuali (verosimilmente proprio durante lo svolgimento della prova medesima); c) in alcune sessioni del concorso non sarebbe stata rispettata la ripartizione numerica per materia dei *quiz*, secondo le indicazioni riportate nel documento recante le modalità di partecipazione emanato dal Ministero dell'interno lo scorso 22 maggio 2017; d) durante lo svolgimento della prova preselettiva ai candidati sarebbe stato consentito, previa identificazione, di accedere al bagno ove, verosimilmente, avrebbero potuto, tramite *smartphone* o altro accessorio e/o materiale documentale, verificare le risposte ai *quiz*; e) in alcune sessioni del concorso i banchi non sarebbero stati disposti in maniera equidistante fra loro; f) le fotocopie dei *test* oggetto della prova preselettiva sarebbero state fatte fuori dalle aule di esame e con una scarsa qualità copiativa, che ne avrebbe compromesso la capacità di lettura e comprensione; g) i plichi contenenti le domande non sarebbero stati sigillati; h) i punteggi sarebbero stati assegnati in maniera anomala;

in definitiva, nel corso delle prove preselettive del concorso, sarebbe stato possibile copiare e verificare la corrispondenza delle risposte ai *quiz*, senza alcuna difficoltà nonché conseguire punteggi "anomali";

considerato che le "segnalazioni" apparse in rete, ove accertate, risulterebbero essere in contrasto con tutte le vigenti norme, che regolano lo svolgimento dei pubblici concorsi,

si chiede di sapere:

se tutto quanto riportato corrisponda al vero e, in caso affermativo:

se il Ministro in indirizzo intenda intervenire al fine di consentire l'annullamento e la ripetizione delle prove preselettive;

se intenda intervenire al fine di consentire la sostituzione della commissione concorsuale;

se intenda intervenire al fine di accertare i motivi per i quali non sono stati rispettati i principi di legge vigenti per lo svolgimento delle prove concorsuali e per responsabilità di chi.

(4-07731)

[LO GIUDICE](#), [CARDINALI](#), [CIRINNA'](#), [GINETTI](#), [ALBANO](#), [AMATI](#), [ANGIONI](#), [BIANCO](#), [BOCCHINO](#), [BORIOLI](#), [CAPACCHIONE](#), [CHITI](#), [D'ADDA](#), [DIRINDIN](#), [FABBRI](#), [Elena FERRARA](#), [EISSORE](#), [GATTI](#), [GOTOR](#), [IDEM](#), [LO MORO](#), [MARTINI](#), [MATTESINI](#), [ORELLANA](#), [PEGORER](#), [PUPPATO](#), [Gianluca ROSSI](#), [SANGALLI](#), [SILVESTRO](#), [SPILABOTTE](#), [TOMASELLI](#), [URAS](#), [VACCARI](#), [VALENTINI](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

la prima sezione civile della suprema Corte di cassazione ha confermato che è trascrivibile in Italia l'atto di nascita formato all'estero, dal quale risulti che il minore è figlio di due madri, con la sentenza

n. 19599 del 21 giugno 2016, depositata il 30 settembre;

la Corte ha escluso la contrarietà dell'atto all'ordine pubblico, chiarendo ulteriormente l'inquadramento sistematico della genitorialità omosessuale nel nostro ordinamento, in armonia con i principi desumibili dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali in materia di protezione dei minori e dal complesso delle disposizioni alla luce delle quali deve essere assicurata, in Italia, la tutela dei diritti fondamentali dei minori nati, accolti o cresciuti in una famiglia omogenitoriale;

in particolare, la Corte ha affermato che l'evoluzione del concetto di ordine pubblico internazionale mostra il suo progressivo affrancamento da una funzione di tipo difensivo, e l'apertura alla dimensione della relazione e dell'interazione tra ordinamento interno e comunità internazionale, sostenendo che «tale più aperta concezione si fonda su una maggiore partecipazione dei singoli Stati alla vita della comunità internazionale, la quale sempre meglio è capace di esprimere principi generalmente condivisi e non necessariamente tradotti in norme interne, così da sottrarre la nozione di ordine pubblico internazionale sia ad una eccessiva indeterminatezza sia ad un legame troppo rigido con i mutevoli contenuti delle legislazioni vigenti nei singoli ordinamenti nazionali»;

la Corte è entrata altresì nel merito, affrontando la questione della compatibilità dell'atto di nascita con la «tutela dell'interesse superiore del minore, anche sotto il profilo della sua identità personale e sociale, e in generale del diritto delle persone di autodeterminarsi e formare una famiglia, valori (...) già presenti nella Carta costituzionale (artt. 2, 3, 31 e 32 Cost.) e la cui tutela è rafforzata dalle fonti sovranazionali che concorrono alla formazione dei principi di ordine pubblico internazionale»;

l'interesse superiore del minore trova connotazione nel «diritto a conservare lo status di figlio» nei confronti di entrambe le madri, come riconosciuto dall'atto di nascita estero di cui si chiede la trascrizione nel rispetto della vita privata e all'identità, non solo fisica, ma anche personale e sociale del minore;

affrontando i principi desumibili dai divieti e nelle norme inderogabili contenute nella legge n. 40 del 2004 in tema di procreazione medicalmente assistita, la Corte di cassazione ha sostenuto che il ricorso a tale pratica all'estero da parte di coppie dello stesso sesso «non esprime un valore costituzionale superiore ed inderogabile, idoneo ad assurgere a principio di ordine pubblico»;

non può allo stesso modo essere assunto a principio inderogabile di ordine pubblico quello secondo cui, nel nostro ordinamento, madre è colei che partorisce (art. 269 del codice civile), potendo essere l'attribuzione della maternità, sempre per la Corte, inquadrata in una cornice più ampia legata al concetto di "responsabilità genitoriale" quando, come nella specie, la non coincidenza tra parto e trasmissione del patrimonio genetico consegua ad un peculiare progetto genitoriale nell'ambito di una coppia omosessuale;

secondo la Corte «non si può ricorrere alla nozione di ordine pubblico per giustificare discriminazioni nei confronti [del minore] a causa della scelta di coloro che lo hanno messo al mondo mediante una pratica di procreazione assistita non consentita in Italia (...) Vi sarebbe altrimenti una violazione del principio di uguaglianza, intesa come pari dignità sociale di tutti i cittadini e come divieto di differenziazioni legislative basate su condizioni personali e sociali»;

premesso altresì che:

la Corte di cassazione, prima sezione civile, con sentenza n. 14878 del 15 giugno 2017, ha richiamato, per un caso analogo, l'articolo 9 della legge n. 40 del 2004 per cui, secondo la stessa legge che aveva originariamente escluso la procreazione mediante fecondazione eterologa, «il coniuge o il convivente il cui consenso alla tecnica sia ricavabile da atti concludenti, non può esercitare l'azione di disconoscimento della paternità né impugnare il riconoscimento»;

il riconoscimento di efficacia giuridica al provvedimento straniero che stabiliva la sussistenza di un legame genitoriale tra due minori nati grazie alla gestazione per altri ed il loro padre non genetico è stato altresì disposto dall'ordinanza della Corte d'appello di Trento del 23 febbraio 2017, richiamando anche in questo caso la compatibilità tra il provvedimento straniero e l'ordine pubblico, l'esigenza di salvaguardare il diritto del minore alla continuità affettiva nei confronti di entrambi i genitori e l'assoluta indifferenza delle tecniche di procreazione cui si sia fatto ricorso all'estero rispetto al diritto

del minore;

considerato che:

gli interroganti hanno appreso da fonti di stampa che il Comune di Perugia si sarebbe rifiutato di trascrivere l'atto di nascita di un bimbo di 6 mesi nato in Spagna da due mamme italiane grazie alla procreazione assistita, in virtù di presunti motivi di ordine pubblico;

la mancata registrazione all'anagrafe rappresenta la lesione di un diritto fondamentale all'identità del bambino, il quale, in assenza di una certificazione anagrafica, risulta inesistente sul piano giuridico e sul piano dell'accesso ai servizi,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda dare indicazione ai Comuni, nel senso dell'attuazione degli orientamenti di giurisprudenza, anche di Cassazione, richiamati, così evitando che i singoli siano costretti a far valere i propri diritti in sede giurisdizionale, con notevoli costi in termini di tempo e spese.

(4-07732)

[LUCIDI](#), [CAPPELLETTI](#), [GIROTTI](#), [BERTOROTTA](#), [MORONESE](#), [BLUNDO](#), [MORRA](#), [MONTEVECCHI](#), [PUGLIA](#) - *Ai Ministri dell'interno e per la semplificazione e la pubblica amministrazione* - Premesso che:

il decreto legislativo n. 39 del 2013 detta disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico;

i casi di inconferibilità di incarichi e di incompatibilità tra incarichi e cariche, con riferimento a enti di diritto privato in controllo pubblico (o regolati e finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico), sono disciplinati agli articoli 7, 12 e 13;

in particolare, l'art. 7 prevede l'inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello locale (componenti della Giunta e del Consiglio comunale); l'art. 12 stabilisce che gli incarichi dirigenziali negli enti di diritto privato in controllo pubblico comunale sono incompatibili con la carica di componente della Giunta o del Consiglio di un Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti; l'art. 13 stabilisce che gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di componente della Giunta o del Consiglio di una Provincia o di un Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.

ai sensi degli articoli 15 e 16, la vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di incompatibilità e inconferibilità spetta al responsabile del piano anticorruzione di ogni amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico, il quale segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni del decreto all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), nonché alla Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative;

gli articoli 17, 18 e 19 del decreto legislativo n. 39 del 2013 stabiliscono invece la nullità di atti e contratti disposti in violazione del decreto stesso, le sanzioni previste per queste fattispecie e le cause di decadenza dall'incarico;

ai sensi dell'art. 20, nel corso dell'incarico l'interessato deve presentare annualmente una dichiarazione sull'insussistenza di una delle cause di incompatibilità previste e tale dichiarazione è pubblicata nel sito dell'ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico;

l'Autorità nazionale anticorruzione peraltro, con l'orientamento n. 108/2014, ha stabilito quanto segue: "Parole chiave: Anticorruzione - art. 7, co. 2, lett. d) del d.lgs. n. 39/2013 -- incarico di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di cui all'art. 1, co. 2, lett. l del dlgs. n. 39/2013 - Presidente di Fondazione se in possesso di deleghe gestionali - componente della giunta o del consiglio di un comune con popolazione superiore a 15 mila abitanti - inconferibilità - sussistenza. Sussiste l'inconferibilità di cui all'art. 7, co. 2, lett. d) del d.lgs. n. 39/2013 nel caso in cui venga conferito l'incarico di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico (se Presidente, solo se in possesso di deleghe gestionali dirette,) da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15 mila abitanti a colui che, nell'anno precedente, è stato componente della giunta o del

consiglio di un comune con popolazione superiore a 15 mila abitanti (ipotesi relativa al conferimento dell'incarico di presidente della Fondazione 'Università di Mantova' a colui che è stato consigliere comunale del citato Comune)";

peraltro sensi dell'art. 63, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), non può ricoprire la carica di sindaco l'amministratore di ente in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione da parte del Comune o che dallo stesso riceva in via continuativa una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il 10 per cento del totale delle entrate dell'ente;

considerato che:

il vigente statuto della fondazione "Festival dei due mondi" stabilisce che al Comune di Spoleto (Perugia) spettano il 50 per cento dei seggi più uno (quello del sindaco) dell'assemblea della fondazione;

ai sensi degli articoli 12 e 13 dello statuto, peraltro, il sindaco della città di Spoleto è di diritto presidente del consiglio di amministrazione della fondazione e, come tale, presidente della fondazione medesima;

la fondazione è destinataria di contributi finanziari pubblici sia statali che locali;

è possibile pertanto affermare che la fondazione sia configurabile come ente privato in controllo pubblico (e comunque, peraltro, è ente pubblicamente finanziato), anche ai sensi delle definizioni contenute all'art. 1 del decreto legislativo n. 39 del 2013,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

se intendano, nei limiti delle proprie attribuzioni, chiarire l'eventuale posizione di incompatibilità o inconferibilità tra l'incarico di sindaco di Spoleto e di presidente del consiglio di amministrazione della fondazione "Festival dei due mondi" e, come tale, di presidente della fondazione medesima;

se siano a conoscenza dell'avvio di un'istruttoria presso l'Autorità nazionale anticorruzione, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato o la Corte dei conti sul caso;

quali iniziative di competenza intendano intraprendere in merito.

(4-07733)

[GIARRUSSO](#), [DONNO](#), [ENDRIZZI](#), [CAPPELLETTI](#), [MORONESE](#), [GIROTTI](#), [CASTALDI](#), [NUGNES](#), [PUGLIA](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia* - Premesso che secondo quanto risulta agli interroganti:

a Venezia, secondo quanto riportato dal quotidiano *online* "ilfattoquotidiano" del 20 giugno 2017, sono state arrestate 16 persone di cui due ai domiciliari per diversi reati; dalle parole del comandante provinciale della Guardia di finanza, si evince un quadro corruttivo imponente: "questa è la più grande inchiesta contro il fenomeno della corruzione dopo il Mose";

in particolare, uno degli arrestati, secondo il quotidiano *online*, sarebbe Elio Borrelli, ex direttore del Centro operativo delle entrate di Venezia, che avrebbe cercato, secondo il giudice per le indagini preliminari Alberto Scaramuzza, "appoggi politici per ottenere un posto di prestigio". In particolare, dalle intercettazioni, si evince, come Borrelli avrebbe telefonato all'esponente del Partito Democratico veneziano, Aracangelo Boldrin, chiedendogli appoggi politici;

si apprende inoltre che successivamente Elio Borelli "finì a dirigere l'ufficio di Pesaro-Urbino, da cui avrebbe continuato a seguire le vicende venete, avvalendosi dell'appoggio del direttore provinciale delle Entrate, Massimo Esposito, che pure è stato arrestato";

il Borelli viene collegato anche ai favori concessi a Cattolica Assicurazioni, infatti, da quanto riportato dal citato quotidiano *online*, la compagnia veronese si sarebbe vista ridurre il debito da 8,8 milioni di euro a circa 2,5 milioni; altresì, secondo le ricostruzioni degli inquirenti, sarebbero stati "donati" due Rolex Dayotna rispettivamente a Christian David, Capo ufficio grandi contribuenti regionale delle Entrate, e al Tenente colonello della Finanza Vincenzo Corrado, in servizio al Comando regionale veneto;

Corrado, inoltre, avrebbe avuto un ruolo decisivo, grazie all'appoggio del giudice tributario Cesare

Rindone nell'abbattimento del debito verso l'Erario; l'obiettivo, secondo gli investigatori, sarebbe stato, altresì, assumere in Cattolica un loro amico, dipendente del Comune di Verona, come si evince da numerose intercettazioni, oltre a un'assunzione del Corrado, in caso si fosse congedato dalla Guardia di finanza;

nella vicenda, rientrerebbe Aldo Bison che, a capo di un gruppo importante nel settore edilizio, avrebbe goduto, grazie all'appoggio di Borrelli ed Esposito, del rallentamento degli avvisi degli accertamenti fiscali di alcune sue ditte dal 2008 al 2011 e della riduzione di imposte e sanzioni dovute; secondo gli investigatori, il "premio" per Borelli e Esposito sarebbe stato di 300.000 euro;

in questo quadro, delineato dagli investigatori, ci sarebbe stata una funzionaria dell'Agenzia delle entrate, dottoressa Anna Boneschi, che veniva appellata con un epiteto volgare, perché non si faceva corrompere e aveva ordinato nuovi accertamenti su Bison; risulta da una intercettazione che Borelli, parlando con Bison, avrebbe detto che la funzionaria bisognava lasciarla stare, perché sarebbe stata "bypassata"; successivamente, la funzionaria Boneschi, sarebbe stata rimossa dal suo ruolo, nonché trasferita in un altro ufficio;

considerato che dai fatti riportati, a parere degli interroganti, si delineerebbe un quadro scandaloso dove funzionari dell'Agenzia delle entrate, finanziari e giudici avrebbero collaborato per commettere numerosi illeciti con il supporto e la collaborazione di imprenditori veneti, pronti a corrompere, per non pagare imposte sui proventi delle loro attività,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

quali provvedimenti di propria competenza, alla luce di quanto descritto, intendano adottare, per evitare il generarsi di un danno nei confronti dell'Erario;

se non intendano, nell'ambito delle proprie competenze, intraprendere tutte le opportune misure, al fine di prevenire il fenomeno della corruzione.

(4-07734)

[COTTI](#), [BERTOROTTA](#), [LUCIDI](#), [MANGILI](#) - *Al Ministro della difesa* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

in Sardegna il poligono sperimentale e di addestramento interforze di Salto di Quirra (PISQ), primo per estensione in Italia (12.700 ettari), dalla seconda metà degli anni '60, è concesso in uso per esercitazioni militari anche di Stati stranieri e aree in affitto ad aziende private (Piaggio, ex Finmeccanica, Leonardo, Alenia, Selex, Aermacchi, Vitrociset, Galileo Avionica, eccetera) per la sperimentazione, tra l'altro, di armamenti, razzi e finanche condotte per gasdotti;

sempre in Sardegna, sulla costa occidentale, insiste il poligono militare di Capo Frasca, dell'estensione di 1.400 ettari, utilizzato dalle aeronautiche e marinerie militari italiane, tedesche e Nato per esercitazioni di tiro a fuoco aria-terra e mare-terra;

nella punta più estrema del sud Sardegna, invece, nel Comune di Teulada è operativo fin dal 1957 un poligono militare permanente per esercitazioni terra-aria-mare, affidato all'Esercito e messo a disposizione della Nato, secondo per estensione in Italia (7.200 ettari);

nell'ottobre del 2003 il comandante del PISQ fornì dei dati riguardanti l'affitto della base, indicando il costo d'affitto in 50.000 euro l'ora;

nel corso degli anni e fino ad oggi tale quantificazione dei costi è stata attestata nella medesima entità da numerosi organi di informazione;

da notizie stampa si è appreso di nuove e possibili destinazioni d'uso dei poligoni (guerra elettronica, sperimentazioni aero-spaziali, *test* di velivoli senza pilota, eccetera) con l'obiettivo di sbaragliare la concorrenza estera e trovare così nuovi "clienti";

non è stato possibile rinvenire notizie ufficiali sull'aggiornamento dei costi di affitto dei poligoni italiani,

si chiede di sapere:

a quanto ammonti il costo di affitto del poligono sperimentale e di addestramento interforze di Salto di Quirra per fascia oraria e/o giornaliera;

se per i poligoni di Teulada e Capo Frasca, al di fuori delle Forze armate italiane, sia previsto un costo a carico degli utilizzatori e a quanto ammonti per fascia oraria e/o giornaliera;
se nel territorio italiano altri poligoni vengano affittati a terzi, quali siano e per quale corrispettivo economico su fascia oraria e/o giornaliera;
quanto abbia ricavato lo Stato italiano dall'affitto dei poligoni italiani nel 2016;
se il ricavato degli affitti dei poligoni sia stato reinvestito sugli stessi, in quale entità e per quali finalità;
se tra i costi di affitto dei poligoni italiani sia ricompresa la bonifica degli stessi e l'assicurazione contro eventuali incidenti.

(4-07735)

[GIARRUSSO](#), [NUGNES](#), [CASTALDI](#), [MORONESE](#), [CAPPELLETTI](#), [DONNO](#), [SERRA](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#) - *Ai Ministri dell'interno, per la semplificazione e la pubblica amministrazione e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

secondo quanto riportato da "il Fatto Quotidiano" del 23 giugno 2017, si apprende che la Procura di Firenze avrebbe avviato un'indagine per turbativa d'asta e falso in atto pubblico, in merito all'assegnazione, a privati, di 2 piscine comunali fiorentine;

nell'ambito dell'inchiesta, risulterebbero iscritti nel registro degli indagati: l'assessore allo sport del comune di Firenze, Andrea Vannucci, la dirigente dell'assessorato allo sport Elena Toppino, i funzionari comunali Loris Corti e Jacopo Vicini, i membri della commissione gare Emilio Carletti e Stefano Perla, e gli imprenditori Franco Bonciani e Cipriano Catellacci;

in particolare, l'indagine, che sarebbe stata avviata nel 2014, dovrebbe riguardare l'assegnazione dei due impianti comunali: la piscina di San Marcellino e l'impianto sportivo Paganelli; nel settembre 2013, il Comune avrebbe assegnato la gestione della piscina di San Marcellino ad un raggruppamento di imprese composto dalla Firenze Pallanuoto di Cipriano Catellacci, l'Acquatica di Franco Bonciani e la Centro Nuoto Cittadella, dello scomparso Gianni Gross; l'assegnazione sarebbe avvenuta, nonostante la società di Gross non avesse presentato il bilancio 2012 e quella di Catellacci avesse ingenti debiti nei confronti del Comune di Firenze;

inoltre, alla Firenze Pallanuoto di Catellacci sarebbe stata assegnata, insieme al raggruppamento di imprese che guidava, anche la gestione degli impianti sportivi Paganelli, nonostante il debito nei confronti del comune fosse ulteriormente aumentato, oltre 300.000 euro; si tratta di una situazione che non avrebbe consentito l'assegnazione della gestione degli impianti ma, secondo le accuse, ci fu appunto l'intenzione di favorire le imprese di Catellacci e degli altri imprenditori ("firenzetoday", del 21 giugno 2017);

considerato che:

come riportato dall'agenzia "Ansa" il 20 giugno 2017, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze avrebbe sposato in pieno le ipotesi prospettate dai pubblici ministeri titolari dell'indagine, tanto che "il gip parla di "rapporto collusivo" e "intesa" tra assessore, dirigenti comunali e imprenditori a capo delle società sportive cui andavano le gare con concessioni irregolari";

in particolare, il 21 giugno 2017 il quotidiano *on line* "firenzetoday" riporta: "Il giudice ha parlato di "rapporto collusivo" tra assessore, imprenditori e dirigenti comunali. In una delle intercettazioni agli atti, Catellacci, parlando di Vannucci dice: "L'assessore è stato molto bravo (...). Tutti gli impegni li ha mantenuti (...). Ci ha aiutato anche nel bando"";

considerato inoltre che:

il presunto "rapporto collusivo", messo in evidenza dal giudice per le indagini preliminari, tra assessore e dirigenti comunali sarebbe subentrato in un secondo momento, quando già le attività illecite poste in essere erano già state avviate prima dell'insediamento allo sport di Andrea Vannucci; secondo il magistrato del tribunale di Firenze, "ci sarebbero presunte collusioni sia a livello politico - con l'assessore fiorentino Andrea Vannucci - sia a livello amministrativo con la dirigente Toppino" ("la nazione", del 20 giugno 2017);

inoltre, il giudice per le indagini preliminari ha emesso misure interdittive nei confronti di: Elena

Toppino, dirigente dell'assessorato allo sport (sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio per 1 anno); Loris Corti, funzionario comunale (sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio per 6 mesi); Franco Bonciani, imprenditore ed ex segretario del Partito Democratico a Rignano (divieto temporaneo di esercitare determinate attività imprenditoriali o professionali per 6 mesi) e Cipriano Catellacci, presidente Firenze pallanuoto (divieto temporaneo di esercitare determinate attività imprenditoriali o professionali per 1 anno);

considerato altresì che:

dalla lettura dell'articolo pubblicato il 14 agosto 2012 dal quotidiano *online* "qelsi" si legge che alcuni degli attuali indagati sarebbero stati assunti da Matteo Renzi, durante il suo mandato di sindaco di Firenze, "con delibera, senza concorso": n. 2009/DD/09632 del 30 settembre 2009 per assunzione Responsabile servizio Sport: Elena Toppino; n. 2009/DD/07672 del 6 luglio 2009 per affidamento incarico ex art. 90 (categoria D1 funzionario) quale responsabile della Segreteria dell'assessore allo Sport: Jacopo Vicini;

inoltre, da un articolo pubblicato, in 29 agosto 2015, sul quotidiano "Libero" si apprende che: "mentre nel luglio scorso è stato sequestrato il computer di Elena Toppino, dirigente comunale del servizio sport. Quest' ultima indagine riguarda la gara del 2010 con cui venne affidata una piscina comunale (presidente della commissione giudicatrice era Toppino) a un'associazione di imprese a cui partecipava Franco Bonciani, vecchia conoscenza di casa Renzi: è stato segretario del Pd di Rignano sull'Arno, dopo esser stato il vice di babbo Tiziano nella locale sezione del partito. Si è autosospeso il 1° agosto, dopo che la Nazione e Libero hanno svelato i particolari del suo coinvolgimento nell'inchiesta. Lui e gli altri indagati sono accusati di turbativa d'asta",

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

se, nell'ambito delle proprie competenze, non intendano disporre un'ispezione presso il Comune di Firenze, al fine di verificare le procedure sugli affidamenti e le procedure di gara d'appalto;

se il Ministro dell'interno non voglia disporre l'invio presso l'amministrazione coinvolta di una commissione prefettizia di accesso, per valutare il grado di compromissione dell'amministrazione;

se non intendano assumere le opportune iniziative di competenza, affinché sia tutelata l'integrità, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa, nell'ottica della prevenzione del fenomeno corruttivo.

(4-07736)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

2a Commissione permanente (Giustizia):

3-03848, dei senatori Mario Mauro e Caliendo, sulla riorganizzazione della magistratura onoraria;

3a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

3-03851, della senatrice Bertorotta ed altri, sul rigetto di una domanda di visto per ricongiungimento familiare;

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-03846 e 3-03847, della senatrice Montevecchi ed altri, rispettivamente, sull'esercizio del diritto di prelazione per l'acquisizione del castello di Sammezzano a Reggello (Firenze) e sulla gestione del teatro comunale di Bologna;

11a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-03850, dei senatori Cervellini e Barozzino, sul ripristino delle condizioni di sicurezza all'interno dell'hangar di Fiumicino (Roma).

1.5.2.9. Seduta n. 850 (pom.) del 04/07/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

850a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MARTEDÌ 4 LUGLIO 2017

Presidenza del vice presidente GASPARRI,
indi del presidente GRASSO

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 - Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL (Id-PL, PLI); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Grande Sud, M.P.L. - Movimento politico Libertas, Riscossa Italia: GAL (DI, GS, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Campo Progressista-Sardegna: Misto-CP-S; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del vice presidente GASPARRI](#)

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,31).

Si dà lettura del processo verbale.

SCOMA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 28 giugno.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119,

comma 1, del Regolamento (*ore 16,35*).

Sull'ordine dei lavori

[PRESIDENTE](#). In attesa che termini la Conferenza dei Capigruppo, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 16,35, è ripresa alle ore 16,56).

[Presidenza del presidente GRASSO](#)

Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori (ore 16,56)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca: «Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori».

La Conferenza dei Capigruppo ha approvato il calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 3 agosto.

Oggi pomeriggio proseguirà fino alla sua conclusione il disegno di legge di modifica al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

A partire da domani mattina si svolgerà la discussione generale del disegno di legge in materia di cittadinanza. Sono state ripartite tra i Gruppi dieci ore, comprensive delle questioni incidentali.

Il decreto-legge in materia di prevenzione vaccinale sarà esaminato dall'Assemblea non appena concluso dalla Commissione.

Nella seduta pomeridiana di domani, alle ore 18,30, il Ministro dell'interno riferirà sulla gestione dei flussi migratori. I Gruppi potranno intervenire per cinque minuti ciascuno.

Seguirà il disegno di legge di delega per il codice dello spettacolo, collegato alla manovra di finanza pubblica.

Il calendario della prossima settimana prevede, oltre al seguito dei disegni di legge non conclusi, i seguenti provvedimenti: celebrazione duemila anni dalla morte di Ovidio; piccoli Comuni; fornitura servizi rete Internet; lingua italiana dei segni; decreto-legge sulla crescita economica del Mezzogiorno.

Nella settimana dal 18 al 20 luglio saranno esaminati la legge di delegazione europea 2016 e la connessa relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2016.

Giovedì 20 luglio, alle ore 14, è convocato il Parlamento in seduta comune per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale; pertanto la seduta di sindacato ispettivo non avrà luogo.

Il calendario della settimana dal 25 al 27 luglio prevede i decreti-legge in materia bancaria, ove trasmessi dalla Camera dei deputati; il disegno di legge in materia di disposizioni anticipate di trattamento, ove concluso dalla Commissione; ratifiche di accordi internazionali e documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Nella settimana dal 1° al 3 agosto, ove conclusi dalle Commissioni competenti, saranno esaminati i disegni di legge su mercato e concorrenza; rendiconto e assestamento; smaltimento fanghi in agricoltura.

Il calendario prevede sedute dedicate alla discussione di mozioni nelle mattine di martedì 18 (proliferazione armi nucleari) e di martedì 25 luglio (agricoltura).

Il calendario sarà inoltre integrato con la discussione del rendiconto e del bilancio interno del Senato.

Programma dei lavori dell'Assemblea

[PRESIDENTE](#). La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - il seguente programma dei lavori del Senato per i mesi di luglio, agosto e settembre 2017.

- Disegno di legge n. 2134 e connessi - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di

prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

- Disegno di legge n. 2092 e connessi - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

- Disegno di legge n. 2287-bis e connessi - Delega al Governo per il codice dello spettacolo (*Collegato alla manovra di finanza pubblica*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*)

- Disegno di legge n. 2304 - Disposizioni per la celebrazione dei duemila anni dalla morte di Publio Ovidio Nasone

- Disegno di legge n. 2541 - Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli Comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi Comuni (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

- Disegno di legge n. 2484 - Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete Internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

- Disegno di legge n. 302 e connessi - Riconoscimento della lingua italiana dei segni

- Disegno di legge n. 2834 - Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016 (*Voto finale con la presenza del numero legale*)

- Documento LXXXVII, n. 5 - Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea

- Disegno di legge n. 2801 e connessi - Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

- Disegno di legge n. 2085-B - Legge annuale per il mercato e la concorrenza (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*) (*Collegato alla manovra di finanza pubblica*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*)

- Disegno di legge n. 2323 - Delega al Governo per la modifica della normativa in materia di utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura (*Voto finale con la presenza del numero legale*)

- Disegni di legge di conversione di decreti-legge

- Ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione competente

- Documenti di bilancio

- Rendiconto delle spese del Senato per l'anno 2016 e progetto di bilancio interno per l'anno 2017

- Mozioni

- Interpellanze ed interrogazioni

- Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

Calendario dei lavori dell'Assemblea Discussione e approvazione di proposta di modifica della senatrice Bellot; discussione e reiezione di ulteriori proposte Parlamento in seduta comune, convocazione

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato a maggioranza - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 3 agosto 2017:

Martedì	4	luglio	pom	h. 16,30	- Seguito disegno di legge n. 2134 e connessi - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) - Seguito disegno di legge n. 2092 e connessi - Disposizioni in materia di cittadinanza (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>)

Mercoledì	5	"	ant.	h. 9,30-13	- Informativa del Ministro dell'interno sulla gestione dei flussi migratori (mercoledì 5, ore 18,30)
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	- Disegno di legge n. 2856 - Decreto-legge n. 73, disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale (<i>Voto finale entro l'8 luglio</i>) (<i>Scade il 6 agosto</i>)
Giovedì	6	"	ant.	h. 9,30-14	- Disegno di legge n. 2287-bis e connessi - Delega al Governo per il codice dello spettacolo (<i>Collegato alla manovra di finanza pubblica</i>) (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>)
Giovedì	6	luglio	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni
Martedì	11	luglio	pom.	h. 16,30-20	- Seguito disegni di legge non conclusi
Mercoledì	12	"	ant.	h. 9,30-13	- Disegno di legge n. 2304 e connesso - Celebrazione duemila anni dalla morte di Ovidio
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	- Disegno di legge n. 2541 - Piccoli Comuni (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>)
Giovedì	13	"	ant.	h. 9,30-14	- Disegno di legge n. 2484 - Fornitura servizi rete Internet (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>)
Giovedì	13	luglio	pom.	h. 16	- Disegno di legge n. 302 e connessi - Lingua italiana dei segni
					- Disegno di legge n. 2860 - Decreto-legge n. 91, crescita economica nel Mezzogiorno (<i>Voto finale entro il 22 luglio</i>) (<i>Scade il 19 agosto</i>)
Giovedì	13	luglio	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti ai disegni di legge nn. 2541 (Piccoli Comuni) e 302 (Lingua italiana dei segni) dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 6 luglio.

Gli emendamenti al disegno di legge n. 2860 (Decreto-legge n. 91, crescita economica nel Mezzogiorno) dovranno essere presentati entro le ore 13 di lunedì 10 luglio.

Martedì	18	luglio	ant.	h. 11-13	- Mozioni sulla proliferazione delle armi nucleari
Martedì	18	luglio	pom.	h. 16,30-20	- Seguito disegni di legge non conclusi
Mercoledì	19	"	ant.	h. 9,30-13	- Disegno di legge n. 2834 - Legge di delegazione europea 2016 (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>) e documento LXXXVII, n. 5 - Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'UE per l'anno 2016
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	20	"	ant.	h. 9,30-13,30	

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2834 (Legge di delegazione europea 2016) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

Il Parlamento in seduta comune è convocato giovedì 20 luglio, alle ore 14, per l'elezione di un Giudice della Corte costituzionale. Voteranno per primi i Senatori.

Martedì	25	luglio	ant.	h. 11-13	- Mozioni in materia di agricoltura

Martedì	25	luglio	pom.	h. 16,30-20	- Seguito disegni di legge non conclusi - Disegno di legge n. ... - Decreto-legge n. 89, settore creditizio (<i>Scade il 16 agosto</i>) (<i>Ove trasmesso dalla Camera dei deputati</i>)
Mercoledì	26	"	ant.	h. 9,30-13	- Disegno di legge n. - Decreto-legge n. 99, liquidazione coatta amministrativa Banca Popolare Vicenza e Veneto Banca (<i>Scade il 24 agosto</i>) (<i>Ove trasmesso dalla Camera dei deputati</i>)
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	- Disegno di legge n. 2801 e connessi - Disposizioni anticipate di trattamento (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Ove concluso dalla Commissione</i>)
Giovedì	27	"	ant.	h. 9,30-14	- Ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione affari esteri - Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
Giovedì	27	luglio	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

I termini per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. ... (Decreto-legge n. 89, settore creditizio) e al disegno di legge n. (Decreto-legge n. 99, liquidazione coatta amministrativa Banca Popolare Vicenza e Veneto Banca) saranno stabiliti in relazione ai tempi di trasmissione dalla Camera dei deputati.

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2801 e connessi (Disposizioni anticipate di trattamento) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

Martedì	1°	agosto	ant.	h. 11-13	- Seguito argomenti non conclusi
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	- Disegno di legge n. 2085-B - Legge annuale mercato e concorrenza (<i>Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Collegato alla manovra di finanza pubblica</i>) (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>) (<i>Ove concluso dalla Commissione</i>)
Mercoledì	2	"	ant.	h. 9,30-13	- Disegni di legge nn. - Rendiconto 2016 e Assestamento 2017 (<i>Votazioni finali con la presenza del numero legale</i>) (<i>Ove conclusi dalla Commissione</i>)
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	- Disegno di legge n. 2323 - Delega smaltimento fanghi in agricoltura (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>) (<i>Ove concluso dalla Commissione</i>)
Giovedì	3	"	ant.	h. 9,30	

I termini per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2085-B (Legge annuale mercato e concorrenza), ai disegni di legge di Rendiconto 2016 e Assestamento 2017 e al disegni di legge n. 2323 (Delega smaltimento fanghi in agricoltura) saranno stabiliti in relazione ai lavori delle Commissioni.

Il calendario sarà integrato con la discussione del rendiconto delle spese del Senato per l'anno 2016 e del progetto di bilancio interno per l'anno 2017.

**Ripartizione dei tempi per le questioni incidentali
e la discussione generale del disegno di legge n. 2092 e connessi
(Disposizioni in materia di cittadinanza)**

Gruppi 10 ore, di cui:		
PD	2h.	
FI-PdL XVII	1h.	9'
M5S	1h.	
Misto		56'

AP-CpE-NCD		51'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE		44'
GAL (DI, GS, MPL, RI)		43'
Art. 1-MDP		41'
ALA-SCCLP		40'
LN-Aut		39'
FL (Id-PL, PLI)		37'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2856
(Decreto-legge n. 73, disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale)
(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatore	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui:		
PD	1 h.	24'
FI-PdL XVII		48'
M5S		42'
Misto		39'
AP-CpE-NCD		35'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE		31'
GAL (DI, GS, MPL, RI)		30'
Art. 1-MDP		29'
ALA-SCCLP		28'
LN-Aut		27'
FL (Id-PL, PLI)		26'
Dissenzienti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2287-bis e connessi
(Delega al Governo per il codice dello spettacolo)
(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatore	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui:		
PD	1 h.	24'
FI-PdL XVII		48'
M5S		42'
Misto		39'
AP-CpE-NCD		35'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE		31'
GAL (DI, GS, MPL, RI)		30'
Art. 1-MDP		29'
ALA-SCCLP		28'
LN-Aut		27'
FL (Id-PL, PLI)		26'

Dissenzienti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2860
(Decreto-legge n. 91, crescita economica nel Mezzogiorno)**

(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui:		
PD	1 h.	24'
FI-PdL XVII		48'
M5S		42'
Misto		39'
AP-CpE-NCD		35'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE		31'
GAL (DI, GS, MPL, RI)		30'
Art. 1-MDP		29'
ALA-SCCLP		28'
LN-Aut		27'
FL (Id-PL, PLI)		26'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2834

(Legge di delegazione europea)

e del documento LXXXVII, n. 5

(Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'UE per l'anno 2016)

(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui:		
PD	1 h.	24'
FI-PdL XVII		48'
M5S		42'
Misto		39'
AP-CpE-NCD		35'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE		31'
GAL (DI, GS, MPL, RI)		30'
Art. 1-MDP		29'
ALA-SCCLP		28'
LN-Aut		27'
FL (Id-PL, PLI)		26'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...

(Decreto-legge n. 89, settore creditizio)

(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore		40'

Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui:		
PD	1 h.	
FI-PdL XVII		34'
M5S		30'
Misto		28'
AP-CpE-NCD		25'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE		22'
GAL (DI, GS, MPL, RI)		22'
Art. 1-MDP		21'
ALA-SCCLP		20'
LN-Aut		19'
FL (Id-PL, PLI)		18'
Dissenzienti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...
(Decreto-legge n. 99, liquidazione coatta amministrativa
Banca Popolare Vicenza e Veneto Banca)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatore		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui:		
PD	1 h.	
FI-PdL XVII		34'
M5S		30'
Misto		28'
AP-CpE-NCD		25'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE		22'
GAL (DI, GS, MPL, RI)		22'
Art. 1-MDP		21'
ALA-SCCLP		20'
LN-Aut		19'
FL (Id-PL, PLI)		18'
Dissenzienti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2085-B
(Legge annuale mercato e concorrenza)
(5 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatore		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 3 ore, di cui:		
PD		36'
FI-PdL XVII		21'

M5S	18'
Misto	17'
AP-CpE-NCD	15'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE	13'
GAL (DI, GS, MPL, RI)	13'
Art. 1-MDP	12'
ALA-SCCLP	12'
LN-Aut	12'
FL (Id-PL, PLI)	11'
Dissenzienti	5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...
(Rendiconto 2016 e Assestamento 2017)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore	1h.	
Governo		30'
Votazioni		30'
Gruppi 5 ore, di cui:		
PD	1 h.	
FI-PdL XVII		34'
M5S		30'
Misto		28'
AP-CpE-NCD		25'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE		22'
GAL (DI, GS, MPL, RI)		22'
Art. 1-MDP		21'
ALA-SCCLP		20'
LN-Aut		19'
FL (Id-PL, PLI)		18'
Dissenzienti		5'

[DE PETRIS](#) (*Misto-SI-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente, come lei sa, noi abbiamo posto in Conferenza dei Capigruppo una questione molto precisa e molto seria. Abbiamo chiesto, visto che nella settimana dal 25 al 27 luglio è stata ipotizzata la ratifica dell'accordo economico-commerciale tra l'Unione europea e il Canada (il cosiddetto CETA), di rinviare l'arrivo in Aula di questa ratifica, per motivi di merito e anche in qualche modo di metodo.

Signor Presidente, lei sa che noi non siamo d'accordo con questa ratifica e che abbiamo già esposto tutte le nostre motivazioni in Commissione esteri: riteniamo che questo accordo rappresenti un grave danno per i diritti ambientali e sociali e per tutto il nostro sistema agroalimentare. Le abbiamo chiesto di togliere dal calendario tale ratifica per attendere almeno il pronunciamento della Corte costituzionale francese. Alcuni parlamentari in Francia - loro lo possono fare - hanno fatto ricorso direttamente alla Corte costituzionale ed è evidente che, qualora la Corte costituzionale francese ne dichiarasse l'incostituzionalità, l'accordo salterebbe, dal momento che basta che un Paese non lo ratifichi perché questo non possa andare avanti. Quello sospensivo sarebbe un atteggiamento, cui invitiamo ancora l'Assemblea, almeno di prudenza, oltre che di ulteriore riflessione, perché sono in

gioco interessi rilevanti dal punto di vista della tutela del sistema dei diritti. Solo per dirne uno, vorrei ricordare in questa sede che con questo accordo una serie di sostanze chimiche, vietate nel nostro Paese addirittura dagli anni Settanta, potrebbero entrare liberamente attraverso l'accordo sui prodotti. La cosa ancora più grave è che la sovranità di questo Parlamento sarebbe messa in discussione, perché qualsiasi legge che questo Parlamento approvasse che potesse essere ritenuta lesiva di una serie di interessi di multinazionali potrebbe essere portata davanti all'arbitrato internazionale. Vi è quindi anche un problema costituzionale molto rilevante e pesante e, a maggior ragione, crediamo serva una pausa di riflessione e chiediamo che il provvedimento sia tolto dal calendario almeno per adesso, in attesa del pronunciamento della Corte costituzionale francese.

[ROMANI Paolo](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANI Paolo (FI-PdL XVII). Signor Presidente, «La modifica che si vuole approvare al codice antimafia non è né utile, né opportuna e rischia persino di essere controproducente. Non è utile nei confronti delle organizzazioni mafiose che utilizzano la corruzione, perché in tali casi può certamente già utilizzarsi la normativa vigente; non è opportuna e non serve nemmeno per le altre vicende di corruzione, perché, come ha già sperimentato con successo la procura di Roma, anche in questo caso la confisca di prevenzione può essere adottata a legislazione vigente, in presenza, però, di episodi reiterati che dimostrino che il soggetto trae risorse in via non episodica dalla corruzione». Questo non lo dice un senatore di Forza Italia, lo dice Raffaele Cantone, presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione.

Noi abbiamo cercato, nella Conferenza dei Capigruppo che si è testé conclusa, di informare il Parlamento che si è aperto un dibattito del quale, con colpevole ritardo, prendiamo atto e che ci sono esponenti non politici, ma studiosi, costituzionalisti e autorità nazionali che dicono anche di non essere stati auditi in Commissione riguardo un argomento che è diventato oggetto di dibattito. Mi rendo conto che siamo in ritardo anche per richiedere un ritorno in Commissione, ma in ventiquattro anni di attività parlamentare, a memoria, non ricordo un dibattito così aperto e acceso, rispetto a un argomento non irrilevante, che si è aperto con colpevole ritardo sul provvedimento dibattuto e approvato alla Camera, lungamente dibattuto in Commissione giustizia e che arriva all'Assemblea con una posizione del nostro Gruppo chiaramente, fermamente e fortemente contraria.

Alle volte, la maturità della classe politica risiede anche nella capacità di acquisire la sensibilità che il Paese esprime attraverso i suoi più autorevoli esponenti, alcuni dei quali sono investiti di un incarico fondamentale e importante che questo Governo e questa maggioranza hanno voluto affidare loro. Ribadisco quindi che non parliamo di esponenti del nostro partito, ma di studiosi, di costituzionalisti ed ex presidenti della Corte costituzionale che aprono un dibattito acceso nel Paese e che dicono di stare attenti, perché questo provvedimento rischia di essere notevolmente peggiorativo, invece di essere migliorativo, rispetto alla lotta alla mafia, sulla quale siamo tutti perfettamente d'accordo.

La richiesta che faccio e che reitero in quest'Aula è dunque quella di rimandare il provvedimento in Commissione. Manca ancora un articolo, ma probabilmente un momento di riflessione sul codice antimafia vale la pena che vi sia. Forse è accaduto qualcosa; forse non ce ne siamo accorti in tempo; forse qualcuno, la maggioranza, nella sua determinazione di portare a conclusione un provvedimento approvato alla Camera, non ha voluto fare una riflessione ulteriore. Può capitare; non c'è niente di male. Può darsi che coloro che sono delegati alla percezione culturale del Paese l'abbiano registrata veramente con ritardo o non se ne siano accorti. Può essere che sia accaduto qualcosa. E la nostra parte politica in quest'Aula, responsabilmente, chiede che questo provvedimento ritorni là dove è stato dibattuto lungamente: forse un ulteriore momento di riflessione su questo argomento varrebbe la pena che ci fosse. Quindi, chiediamo che il prossimo provvedimento che ci attende nel calendario annunciato dal Presidente ritorni in Commissione. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

[PRESIDENTE](#). Senatore Romani, mi corre l'obbligo di avvisarla che il ritorno in Commissione in questa fase non è possibile. Voteremo la sua proposta come richiesta di modifica al calendario per un eventuale rinvio. Non possiamo accedere a quel tipo di richiesta, comunque la voteremo.

[BELLOT](#) (*Misto-Fare!*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLOT (*Misto-Fare!*). Signor Presidente, credo ci sia stata una dimenticanza ingenua - ma a questo punto è solo in senso ironico se uso queste parole - per quanto concerne l'elenco degli argomenti non conclusi.

Se non ricordo male, il 31 maggio quest'Assemblea ha incardinato il provvedimento che sancisce il passaggio di Sappada dal Veneto al Friuli-Venezia Giulia ed è addirittura iniziata la discussione generale, con una chiara volontà di proseguirla in un momento successivo, nel momento in cui si fossero affrontati gli argomenti non conclusi. Ebbene, lei ha fatto un elenco dei provvedimenti non conclusi ma questo io non l'ho assolutamente sentito menzionare.

Credo che l'apertura della discussione generale di fatto abbia dato inizio a un *iter* che solitamente deve essere rispettato. C'era un chiaro accordo da parte di tutte le forze in quest'Assemblea - forse qualcuno meno e qualcun altro più corretto - nell'esprimere questa volontà. Oggi con la Capigruppo si è visto che alla fine probabilmente tutta questa disponibilità non c'era, non c'è e non vuole esserci.

Abbiamo assistito un anno fa, nel mese di marzo, a un episodio abbastanza increscioso, ovvero al ritiro del disegno di legge dall'ordine del giorno. Il 31 maggio è stato incardinato, si è aperta la discussione generale, si è quindi dato inizio all'esame del provvedimento. Credo quindi che ci sia ora un comportamento scorretto e ingiustificato nei confronti di questo disegno di legge.

Chiediamo fortemente che l'esame venga ripreso al più presto come prossimo argomento all'ordine del giorno affinché perlomeno quel poco di fiducia nelle istituzioni - che potrebbe essere determinata da questa conferma - possa essere rinnovata. Credo che siate poco credibili e questo calendario ne è la conferma.

Signor Presidente, chiedo a chi si era impegnato in quella sede, in quella data, di continuare la discussione del disegno di legge al termine del provvedimento di modifica al codice delle leggi antimafia. Nel caso in cui quest'ultimo venga posticipato, chiedo addirittura che si passi subito all'esame del disegno di legge sul passaggio di Sappada al Friuli-Venezia Giulia. Che ci sia veramente la coerenza, la volontà e la correttezza di mantenere ciò che qui dentro si è deciso.

[*QUAGLIARIELLO](#) (*FL (Id-PL, PLI)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO (*FL (Id-PL, PLI)*). Signor Presidente, prendo atto che in questa sede non è possibile chiedere il ritorno del provvedimento in Commissione. Lo faremo in sede propria, nel caso in cui la proposta di modifica del calendario che vado ad avanzare non sarà accolta.

Credo che quanto accaduto, colleghi, sia sotto gli occhi di tutti e abbia qualcosa di imprevedibile e anche di straordinario.

Se noi scorgessimo, un giorno, i tifosi della Roma e quelli della Lazio parlare all'unisono; se sentissimo i tifosi del Torino e quelli della Juventus schierarsi nello stesso modo o quantomeno esprimersi nello stesso modo; se i tifosi del Milan e quelli dell'Inter avessero le stesse sensazioni, diremmo: beh, qualcosa sta accadendo. Ora, quello che è successo in questi giorni che hanno separato l'ultima nostra sessione di lavoro sul codice antimafia dalla giornata di oggi, è qualcosa di paragonabile agli esempi che ho portato. Non voglio dire che il dibattito pubblico italiano sia fatto da tifosi, ma da giuristi e da operatori del dritto con diverse sensibilità certamente sì. C'è una parte che ha una sensibilità più garantista e una parte che invece ha più a cuore, per così dire, la repressione del crimine. Senza dare un giudizio di merito, si direbbe più giustizialista che garantista.

Ora, è accaduto qualcosa di straordinario: sul provvedimento in discussione abbiamo visto i garantisti e i giustizialisti essere d'accordo nel dire che questo provvedimento non va bene. Io credo che ognuno di noi avrebbe pensato di sognare se avesse un giorno dovuto immaginare che Cantone, Violante, Flick, Mirabelli, Tesauo, Fiandaca, Cassese, Nordio, il procuratore di Messina De Lucia e le Camere penali avrebbero usato gli stessi argomenti per dire che un provvedimento del Parlamento è sbagliato. Mi pare che il Parlamento si dovrebbe interrogare: in caso contrario ci comporteremmo come coloro i quali, invece che stare in un'istituzione a contatto con la società e con il dibattito che la società

produce, sta in una torre d'avorio insensibile a qualsiasi sollecitazione e a qualsiasi stimolo. Alcuni di questi che ho citato sono non soltanto degli illustri giuristi, ma anche degli operatori alla testa di importanti istituzioni che dovrebbero essere la controparte. Francamente, mi ha stupito leggere in un'intervista su un giornale di Napoli che il presidente Cantone, che molte volte e su molti temi è stato evocato - devo dire talora anche a sproposito - abbia detto che su questo provvedimento non è stato nemmeno audito in Commissione. Di fronte a una realtà come questa, credo che un attimo di riflessione, un momento di ponderazione da parte del Parlamento e del Senato sia un atto dovuto, un atto di buonsenso.

Signor Presidente, mi scusi, ma mi pare che le argomentazioni che sono state portate in Conferenza dei Capigruppo per evitare questo approfondimento non reggano. Da una parte si è detto - cosa assolutamente vera - che in realtà il provvedimento è in discussione da un lasso di tempo molto lungo e che queste obiezioni sono venute soltanto alla fine. Noi avremmo preferito sentir dire eventualmente che le obiezioni che sono state portate non sono fondate, perché se le obiezioni arrivano alla fine, anche un minuto prima che il provvedimento venga adottato, e hanno un effettivo fondamento, se i dubbi sulla sua costituzionalità e sulla sua utilità sono fondati, è bene intervenire anche all'ultimo minuto piuttosto che andare dritti, per coerenza, nel burrone.

L'altra cosa che è stata detta è che fortunatamente c'è un meccanismo bicamerale e quindi la Camera provvederà a modificare il provvedimento. Lei, signor Presidente, molte volte ha detto che per fortuna c'è il Senato e questa volta probabilmente sarebbe stato portato a dire che per fortuna c'è la Camera. Ma siamo quasi alla fine della legislatura e immaginare che il provvedimento debba avere un passaggio parlamentare in più, che potrebbe portarci anche oltre il tempo massimo, soltanto perché non si può tornare indietro, soltanto perché non si può valutare quello che alcune opposizioni hanno detto (alcune delle argomentazioni usate dagli illustri giuristi sono esattamente quelle usate da alcuni esponenti delle opposizioni, soprattutto in sede di Commissione); insomma, pensare di poter mettere a rischio questo provvedimento soltanto per non prendersi una pausa di riflessione a me sembra francamente un atteggiamento incomprensibile dal punto di vista logico ancor prima che dal punto di vista politico.

Questa, signor Presidente, è la ragione per la quale noi chiediamo di modificare il calendario. E anche sotto questo aspetto mi permetta di fare un'altra piccola notazione di carattere metodologico.

Tra i temi in discussione c'è la legge sulla lingua italiana dei segni, un provvedimento arrivato in Assemblea e rimandato in Commissione. Non ne conosco l'*iter*, ma dal punto di vista metodologico, se i problemi sono stati risolti, un provvedimento che è giunto all'esame dell'Assemblea ed è stato rinviato in Commissione, nel momento in cui si risolvono i suoi problemi formali o si arriva ad un suo maggiore approfondimento, evidentemente merita di avere la precedenza. Per questo io le chiedo di anticipare la discussione di questo provvedimento. È anche un modo, signor Presidente, per dirle che in questo intervento non c'è alcuna volontà ostruzionistica nei confronti del provvedimento sul codice antimafia, ma semplicemente quella di cercare di far prevalere il buon senso e di non far passare il nostro Senato come il luogo dove vi sono persone avulse dalla realtà che non si accorgono di un dibattito esterno, di critiche provenienti da persone che di solito non sono d'accordo; un luogo di persone che preferiscono chiudersi all'interno di una torre d'avorio dove in realtà chi fa politica non dovrebbe mai stare. *(Applausi dal Gruppo FL (Id-PL, PLI)).*

STEFANI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI (LN-Aut). Signor Presidente, interveniamo sul provvedimento di modifica al codice delle leggi antimafia, giunto all'esame dell'Assemblea subito dopo la sospensione dei lavori. Si tratta sicuramente di una normativa estremamente complessa e il dibattito che c'è stato in Assemblea ha confermato che si tratta di un elaborato assolutamente difficile.

Signor Presidente, colleghi, dobbiamo tener presente che parlando di una materia come questa, in cui si va ad incidere su uno dei fenomeni criminali più gravi del nostro Paese, dobbiamo approvare una normativa non solo efficace, ma non opinabile, che non dia cioè adito a perplessità o comunque a

valutazioni che possono inficiarne la portata. Durante l'esame in Commissione giustizia sicuramente sono state fatte alcune elaborazioni da parte dei colleghi per cercare di migliorare il testo approvato dalla Camera, ma si sono evidenziate moltissime problematiche, tanto che il lavoro fatto in Commissione (con tutto il rispetto per quel lavoro cui ho partecipato anche io) è stato forse un po' confuso: sono stati presentanti degli emendamenti, di alcuni altri abbiamo sospeso l'esame, si è intervenuti in maniera sostanziale su altri. Sicuramente si è rivelato che la materia è assolutamente difficile.

Rivolgo pertanto un invito rispetto a questo testo, perché nessuno di noi può negare che ci siano state argomentazioni e considerazioni che non vengono certo da chi non conosce la materia, ma da chi l'ha vissuta e la conosce bene, anche nei suoi aspetti più tecnici. Bisogna inoltre cercare di approvare una norma il più possibile condivisa: il codice antimafia non può essere approvato da quest'Aula con una maggioranza di Governo strettissima, ma deve essere condiviso da tutti noi. La lotta alla mafia riguarda tutti e tutti dobbiamo essere uniti. Rivolgo dunque un invito a tutti, affinché ci si riservi un momento di riflessione in ordine a questo disegno di legge con un rinvio della sua trattazione, al fine di poter trovare o magari di riuscire a elaborare o a sanare delle incongruenze o delle perplessità che possono inficiarne l'autorevolezza una volta approvato da quest'Assemblea. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e del senatore Bilardi).*

GASPARRI (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, il calendario dei lavori prevede da domani la discussione del disegno di legge n. 2092 e connessi, recante disposizioni in materia di cittadinanza. La mia impressione è che il calendario dell'Assemblea del Senato sia dettato più dalle direttive giornalistico-editoriali che non dalla maturazione delle discussioni parlamentari. È noto che c'è un quotidiano che fa la tabella di ciò che il Senato e la Camera debbano fare e non fare, che riporta i provvedimenti che devono essere approvati, citati uno per uno, con il calendario e l'esito: questo è approvato e questo no. Ad esempio, la Camera deve esaminare il disegno di legge sulla tortura, di cui abbiamo discusso a lungo al Senato, introducendo anche delle modifiche che ritenevamo assolutamente ragionevoli. Ora quel testo non piace più a nessuno, non piace ai fautori di quella legge, che lo ritengono insufficiente, e certo non piace a chi, come noi, ritiene che l'intenzione sostanziale non sia tanto e solo quella di recepire una convenzione internazionale, opinabile, ma sia quella di creare ostruzione all'azione delle forze di polizia. Poi c'è il disegno di legge di modifica al codice delle leggi antimafia, di cui hanno già parlato il presidente del nostro Gruppo Romani e altri colleghi, rispetto ad una questione che non riprenderò perché la mia proposta di modifica del calendario riguarda il disegno di legge sulla cittadinanza. È stato già osservato da più parti, se ne saranno accorti tardi o forse il Parlamento avrà sottovalutato la questione sia alla Camera che al Senato, non lo so, che insigni giuristi di questo Paese, nessuno dei quali è riconducibile alla nostra area di pensiero, hanno avanzato delle contestazioni sulla costituzionalità di quel provvedimento, anche nella versione modificata che in quest'Aula è arrivata pressoché in dirittura d'arrivo, al voto finale dell'ultimo articolo. Poi andrà alla Camera e Dio vedrà. Ma insomma, ci sono i richiami di Cantone che, secondo la maggioranza di Governo, un giorno è un eroe (parlo del presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione) e un altro giorno non viene ascoltato in alcun modo quindi ha giorni felici e giorni sfortunati, ma anche di Sabino Cassese, che nei confronti dell'area politica cui appartengo è stato sempre un critico molto deciso e determinato (ricordo i suoi articoli contro la mia legge di riforma del sistema delle telecomunicazioni e tanti altri interventi) il quale ha detto in queste ore delle cose molto chiare. Quindi si tratta di un problema che poi il Parlamento valuterà. Lo vedremo quando discuteremo nuovamente nel merito del codice antimafia, perché poi discuteremo comunque sulle procedure e sui problemi.

Ad un certo punto, però, si decide di proporre, con tempi contingentati, il disegno di legge sullo *ius soli*. La mia proposta è di non calendarizzare domani questo provvedimento ma di rinviarlo al termine dell'esame in Commissione.

Vorrei motivare la mia richiesta, signor Presidente, che non avanzo per principio, perché sono all'opposizione e quindi sono contro questo disegno di legge per ragioni quasi automatiche. Voglio dire ai colleghi di quest'Assemblea che noi non abbiamo urgenza di approvare questo disegno di legge e che quindi è bene che la Commissione ne possa discutere. Il mio Gruppo, il Gruppo di Forza Italia, non ha presentato decine di migliaia di emendamenti, ne abbiamo presentati un numero limitato perché vogliamo andare nel merito della discussione; riteniamo che la legge sia sbagliata e vogliamo discuterne per convincere il Senato, non il Paese, perché il Paese, cari colleghi, è già convinto che questa legge sia sbagliata. Alle elezioni amministrative recenti, con tutto il rispetto dei candidati sindaci di questo e di quel partito, del traino di Tizio e di Caio, la gente ha votato sì per le proprie città e per i sindaci, ma ha votato anche guardando agli sbarchi in massa di immigrati e al fatto che si risponde a questi sbarchi pensano di dare la cittadinanza rapidamente ad altre 800.000 persone.

Quella al nostro esame è una legge-manifesto che rischia di moltiplicare gli arrivi in Italia e della quale non si avverte la necessità intanto perché la nostra Costituzione distingue i diritti del cittadino da quelli della persona e quasi tutti i diritti sono riconosciuti alla persona. I costituenti, quando hanno scritto la Costituzione, non usavano le parole a caso: ci sono diritti che sono da riconoscere a chiunque, professare la propria religione, avere la propria libertà di pensiero sono diritti che appartengono alla persona, a chiunque arrivi in Italia da qualsiasi parte del mondo; quei diritti sono collegati alla sua natura di persona. La cittadinanza estende altri diritti come, ad esempio, il diritto di voto alle elezioni politiche mentre altri diritti, come l'assistenza sanitaria o l'istruzione, sono garantiti alle persone. Poi si deve considerare il permesso di soggiorno e quant'altro. Quindi non è vero che ci sono diritti negati a chi non ha la cittadinanza.

Per quanto riguarda il disegno di legge sulla cittadinanza, informo i colleghi che negli ultimi due anni, con le leggi vigenti sulla cittadinanza, hanno acquisito la cittadinanza italiana 400.000 stranieri. Sono pochi 400.000 stranieri che diventano cittadini in due anni? Sono una percentuale significativa: è l'uno per cento della popolazione di cittadini in più, che nel dettaglio sono stati 178.000 nel 2015 e 202.000 nel 2016. Si tratta di 400.000 nuovi cittadini.

Non è un Paese xenofobo il nostro, né un Paese blindato. Se uno straniero risiede in Italia un certo numero di anni può presentare la domanda di cittadinanza; chi è nato in Italia e raggiunge la maggiore età può presentare la domanda di cittadinanza; chi contrae matrimonio con un cittadino italiano può avere la cittadinanza. Quindi, non siamo in una torre d'avorio, ma in una realtà che concede la cittadinanza in base a norme che sono state poi nel tempo modificate e ritoccate. Lo *ius soli* è praticato da pochi Paesi. L'esempio degli Stati Uniti viene a volte fatto a sproposito, visto che negli Stati Uniti si fanno addirittura delle verifiche, dei veri e propri esami per capire se una persona ha aderito ai principi costituzionali fondamentali.

Non ho visto insorgere molti esponenti della sinistra. La Presidente della Camera - gliene va dato atto - è sensibilissima alle questioni dei diritti, ma quando abbiamo avuto il caso di quella donna italiana di Bologna, che ha sposato un marocchino (la madre di Youssef, il terrorista che poi è rimasto ucciso a Londra), era una donna italiana che è stata ripudiata dal marito del Marocco perché non ha accettato la poligamia. Quella signora è stata picchiata, è finita in ospedale due mesi in Marocco, poi è tornata in Italia, dove vive, si era convertita all'Islam (sua libera scelta) e poi ha incontrato poligamia e ripudio. Ebbene, non ho sentito nemmeno una parola da parte di alcune personalità delle nostre istituzioni che della questione dei diritti fanno una bandiera. Bisogna essere coerenti e anche la mamma di Youssef meritava una parola da parte di alcuni esponenti delle nostre istituzioni che invece hanno taciuto totalmente di fronte a quelle vessazioni. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

Allora direte: che c'entra questo? C'entra, perché quel ragazzo, Youssef, che poi è morto perché la polizia inglese è intervenuta mentre sgozzava delle persone nei ristoranti (non è morto perché è stato compresso nei suoi diritti; uccideva e le forze dell'ordine inglesi sono intervenute dopo che purtroppo aveva già seminato morte), era un cittadino italiano, perché figlio di un'italiana e di uno straniero.

Quindi, le leggi sulla cittadinanza sono fin troppo generose. Semmai dovremmo introdurre norme per la revoca della cittadinanza a chi ha sposato il fondamentalismo e si radicalizza, vuole la *sharia* e

vuole affermare principi che sono contrari alla Costituzione repubblicana. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*). E di questo non si discute in Parlamento, di come semmai togliere la cittadinanza a chi non la merita. E quando si obietta che ci sono anche i mafiosi, io propongo di levare anche a loro la cittadinanza, ad alcuni condannati. Se si levasse la cittadinanza a Totò Riina e ad altri personaggi sarei il primo ad applaudire, perché non credo che la cittadinanza debba essere negata a chi demerita, se ha origini etniche di altri Paesi o se è di confessioni religiose diverse da quella prevalente. Credo che andrebbe negata a tutti coloro che si pongono fuori dal consesso civile, democratico e costituzionale. Quindi, questo disegno di legge non è affatto urgente, non è necessario e andrebbe discusso nelle Commissioni, così come lo *ius cultura* e altri provvedimenti collegati. Vediamo che cosa si deve discutere.

PRESIDENTE. La prego di concludere.

GASPARRI (*FI-PdL XVII*). Concludo, signor Presidente. State facendo un errore e vi state scavando la fossa. Non so quando si voterà e con quale legge elettorale. Noi speriamo che questo disegno di legge non venga approvata, ma Forza Italia sarà in prima linea a proporre un *referendum* abrogativo. Siccome si voterà nel 2018, il *referendum* sarà - lo sappiamo - nel 2019, ma le elezioni del 2018 verteranno su questo tema e chi sostiene questa legge folle le perderà. Vi state scavando la fossa, peccato che la scavate anche all'Italia. Non ve lo consentiremo. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

Quindi, chiediamo di non calendarizzare questa proposta. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

[CAPPELLETTI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPELLETTI (*M5S*). Signor Presidente, vorrei ribadire quanto già detto in Conferenza dei Capigruppo. In questo calendario dei lavori ci sono provvedimenti importanti, altri meno e alcuni completamente ignorati.

Con riferimento al CETA, associandoci a quanto è già stato detto da alcuni colleghi, ci chiediamo perché dobbiamo occupare il lavoro del Parlamento sulla ratifica di un Trattato che con tutta probabilità verrà bocciato ad esempio dalla Francia, che ha portato il Trattato commerciale davanti alla Corte costituzionale francese per valutare la sua compatibilità con la Carta francese. Sappiamo che se anche uno solo dei membri dell'Unione Europea non ratificherà questo Trattato, sarà resa vana la ratifica da parte di tutti gli altri Paesi. Allora perché dobbiamo essere noi il primo Paese ad avviare i lavori di ratifica, il primo ovviamente tra i più importanti dell'Unione europea? Propongo di subordinare la calendarizzazione del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo economico e commerciale globale tra Unione europea e Canada (CETA) all'ottenimento di altre ratifiche di Paesi significativi dell'Unione europea e comunque alla pronuncia della Corte costituzionale francese, non perché facciamo dipendere da questo giudizio la valutazione in merito sul provvedimento, ma perché se ci fosse una bocciatura da parte di tale Corte, evidentemente ci sarebbe una bocciatura da parte della Francia e quindi si andrebbe a ratificare un trattato destinato a morire.

Detto questo, ho presentato in Conferenza dei Capigruppo la richiesta di calendarizzazione di altri due provvedimenti, che sono prioritari per il Movimento 5 Stelle, il primo dei quali riguarda la cosiddetta *class action*. Signor Presidente, proprio in questi giorni tale riforma compie due anni in Senato: essa è infatti approdata in Senato dopo essere stata votata all'unanimità dalla Camera dei deputati due anni fa e per due anni è stata tenuta a prendere polvere nei cassetti delle Commissioni di merito. Non è questa la sede per spiegare i motivi per cui si tratta di una riforma particolarmente importante, ma se non procediamo ad una sua calendarizzazione in Assemblea, non sbloccheremo la situazione in Commissione. Prendiamo atto del fatto che la Confindustria si è pronunciata contro l'approvazione di tale provvedimento e quindi prendiamo anche atto del fatto che in questo Parlamento ci sono forze politiche che, evidentemente, sono molto più sensibili alle indicazioni di Confindustria - o meglio dei suoi vertici - che non agli interessi dei cittadini. Signor Presidente, abbiamo chiesto la calendarizzazione in Assemblea del provvedimento sul cosiddetto *whistleblowing*. Anche nel caso di tale disegno di legge, ovvero l'Atto Senato 2208, esso è stato già approvato, sostanzialmente all'unanimità, dalla Camera dei deputati. Si tratta delle disposizioni per la tutela degli autori di

segnalazioni di reato, attraverso cui vorremo introdurre una maggiore tutela per gli autori di segnalazioni di reato. Mi dica lei, signor Presidente, se non è attuale una normativa di questo tipo, dopo lo scandalo Consip (*Applausi dal Gruppo M5S*) e il trattamento che è stato riservato a Marroni.

Abbiamo poi segnalato due mozioni: la n. 803, a prima firma del senatore Giroto, sui rincari conseguenti alla riforma delle tariffe sulla distribuzione elettrica, e la n. 445, a prima firma del senatore Santangelo, relativa alla zona franca per l'isola di Pantelleria e le isole minori. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

FALANGA (*ALA-SCCLP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (*ALA-SCCLP*). Signor Presidente, chiediamo di inserire nella settimana dal 1° al 3 agosto il proseguo della discussione del disegno di legge di modifica al codice delle leggi antimafia, ovvero il provvedimento che si dovrebbe esaminare da qui a qualche attimo. Il ritorno in Commissione del provvedimento non è possibile; lo ha detto la Presidenza e lo ha riconosciuto anche il senatore Quagliariello: ciò è tecnicamente impossibile. Il problema lo possono risolvere soltanto i signori relatori del provvedimento. Conoscendo la nota sensibilità dei senatori Lumia e Pagliari, sono convinto che essi non sono affatto insensibili agli "schiaffi" - metaforicamente parlando, si intende - che stanno raccogliendo in queste ore dalla dottrina giuridica italiana, dalla magistratura italiana, da tutto il mondo della cultura italiana e dai cittadini italiani. Non credo che essi siano insensibili a tali "schiaffi" e sono convinto che vorranno avere il tempo necessario per modificare, eventualmente, il provvedimento. Il tempo serve anche al Gruppo di Alternativa popolare, alla senatrice Bianconi, agli amici di Alternativa popolare, che si sono accontentati di un intervento di chirurgia plastica - come dicevo proprio ieri in un'intervista ad un quotidiano - laddove era necessario un intervento di chirurgia oncologica. Non è possibile immaginare di aver risolto il problema con quel collegamento, tra l'altro malfatto, con l'articolo 416 del codice penale, laddove si sono oltre tutto lasciati fuori delitti che possono essere commessi anche senza la forma associativa.

Credo che questi trenta giorni possano essere di aiuto ai signori relatori per tentare un intervento chirurgico al testo in esame, che veda i favori, non dico di tutti, di molti o di questa parte politica, ma quanto meno della dottrina italiana, della magistratura italiana, di Cantone e di tutti quegli esponenti che amministrano la giustizia e si rendono conto che il provvedimento, così come è, andrà a creare sconquasso in quel sistema giurisprudenziale, ormai perfetto, che si è creato negli anni per effetto dell'applicazione delle misure di sorveglianza. Tutti riconoscono che si è creato un assetto equilibrato, puntuale, perfetto, incisivo ed efficace. Vi rendete conto che la norma in esame andrà a incidere sull'equilibrio che si è creato? E come? *In peius*.

Sono convinto - l'ho detto in varie sedi - che in Senato non vi è alcuna forza politica che non voglia collaborare a realizzare un contrasto efficace alla criminalità organizzata. Tuttavia, deve essere messa da parte la gara a chi porta l'asticella più in alto non già per uno scopo di reale contrasto alla criminalità, ma per portare una bandiera che non va nella direzione dell'affermazione dei principi di legalità nel nostro Paese, ma che, anzi, nella confusione potrà favorire ancora di più la criminalità organizzata.

Per queste ragioni, signor Presidente, le chiedo di inserire nel calendario dei lavori dell'ultima settimana il tema che stiamo trattando.

PRESIDENTE. Qual è il tema che stiamo trattando?

FALANGA (*ALA-SCCLP*). Nei trenta giorni di tempo a disposizione i senatori Pagliari e Lumia avranno la sensibilità di capire che devono correggere il tiro. (*Applausi dai Gruppi Barani, Bernini e D'Anna*).

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Avverto che chi parla per la prima volta per il proprio Gruppo ha dieci minuti di tempo a disposizione, mentre chi interviene per la seconda volta per lo stesso Gruppo che ha già avanzato le sue richieste di modifica ha due minuti.

Senatore Caliendo, ha facoltà di parlare.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, chiedo in parte quanto già avanzato dal presidente Romani, ma collegandomi al secondo argomento. Credo che tutti noi abbiamo il dovere, morale e politico, di tener conto di quanto è stato detto negli ultimi giorni dal professor Fiandaca, da Sabino Cassese e da Raffaele Cantone. Non mi riferisco a quanto ha già richiamato il presidente Romani.

Signor Presidente, noi abbiamo un dovere che ci richiama Violante, il quale ci invita a fermarci a riflettere e ci ricorda il procedimento seguito per l'esame della cosiddetta legge Rognoni-La Torre, durante il quale ci fu un approfondimento per gradi successivi. Qual è la cosa che mi preoccupa e dovrebbe preoccupare tutti noi? Ci sono due aspetti segnalati da Cassese e Cantone, che non rappresentano la mia area politica. Una prima questione riguarda l'incostituzionalità, richiamata da Cassese.

Quel che mi preoccupa di più è il richiamo fatto da Cantone al Parlamento affinché tenga conto che una mancata riflessione e l'approvazione del testo così com'è possono portare a porre in forse o a riconsiderare le affermazioni della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte costituzionale che hanno salvato le misure di prevenzione antimafia, che invece non possono essere più salvate e potrebbero essere inglobate in una dichiarazione d'incostituzionalità.

PRESIDENTE. Concluda, senatore Caliendo.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Presidente, vorrei dire solo che questo quindi giustifica il ritorno in Commissione, o un rinvio, come lei dice. Mi consenta di dire a proposito - e mi rivolgo anche alla maggioranza - che non si vince con i numeri. Potremmo iniziare sin da oggi l'esame del disegno di legge sullo *ius soli* e avere un tempo necessario che, ancorché contingentato, sia meno drastico di quello che ho sentito: se ho sentito bene, infatti, sono previste dieci ore comprensive delle eventuali questioni incidentali e la discussione generale e cinque ore per l'esame degli emendamenti.

PRESIDENTE. Avanzi la sua richiesta, per favore, senatore Caliendo.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). La mia richiesta è di anticipare a oggi l'esame del provvedimento sullo *ius soli*, aumentando il tempo draconiano fissato con il contingentamento.

[PICCOLI](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCOLI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, prendo atto che, a quanto pare, il disegno di legge sul distacco del Comune di Sappada dalla Regione Veneto e sul suo trasferimento alla Regione Friuli-Venezia Giulia è scomparso dai *radar* dei lavori del Senato.

Ora, questo disegno di legge - il n. 951 - è già stato largamente istruito e quindi, per così dire, non parte da zero. Vorrei pertanto proporre l'anticipazione rispetto a ogni altro tipo di provvedimento, anche perché, nel formulare questa proposta, ritengo che la conclusione del suo esame potrebbe impiegare l'Aula davvero per poco tempo.

La motivazione di fondo è che, diversamente, da un lato, perderemo una grande occasione di manifestare la credibilità del Parlamento nei confronti dei cittadini e, dall'altro, non onoreremo il nostro impegno di dare una risposta. Qualunque essa sia, è importante che i cittadini di Sappada - e tutti i cittadini della provincia di Belluno insieme a loro - possano avere una risposta precisa.

La mia proposta è quindi di anticipare quella che di fatto è la conclusione della trattazione di quest'argomento rispetto alla prosecuzione dei lavori di oggi pomeriggio.

[DLMAGGIO](#) (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MAGGIO (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*). Signor Presidente, credo che tutto l'*iter* affrontato dal provvedimento sul codice antimafia racconti quanto sta avvenendo anche in Aula oggi.

Abbiamo provato in tutti i modi a emendare il testo, per fare in modo che il codice antimafia fosse il più condiviso possibile, ma, come avete potuto notare anche voi durante il dibattito che ha avuto luogo in Aula, il sentimento che alberga all'interno della maggioranza è completamente diverso da quello delle opposizioni.

Se i risultati dell'applicazione di questo disegno di legge dovessero ricadere soltanto sulla maggioranza, allora direi di discuterne, parlarne e fare le dichiarazioni di voto; purtroppo, non è così:

l'effettiva applicazione di questo disegno di legge ricadrà sul tessuto sociale del nostro Paese e questa è una cosa che non possiamo assolutamente permettere, anche alla luce del dibattito che si è aperto su questa vicenda, in occasione del quale autorevoli giuristi hanno sottolineato l'inadeguatezza del disegno di legge.

Il nostro Gruppo si associa quindi alla richiesta di rinvio del provvedimento, nelle forme che la Presidenza riterrà eventualmente più opportune. Auspichiamo peraltro che non ci sia soltanto un rinvio - perché se fosse fine a se stesso avrebbe poco significato - ma che questo abbia la forza e la capacità di rivedere tutta la normativa compresa all'interno del disegno di legge in maniera da poterla rendere molto più adeguata al fine che tutti quanti, maggioranza e opposizione, sottoscriviamo.

PALMA (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Chiede di intervenire sull'ordine dei lavori? Avverto che stiamo già cercando di organizzare i lavori.

PALMA (FI-PdL XVII). Infatti, signor Presidente, probabilmente c'è un *misunderstanding*: il mio intervento è un richiamo al Regolamento, non è sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (FI-PdL XVII). Signor Presidente, è già accaduto diverso tempo fa, all'inizio della legislatura, che ella, proprio con riferimento alle discussioni sul calendario dei lavori, abbia immaginato di percorrere una strada simile a quella che ci sta proponendo adesso. A dire la verità, ritengo che i Regolamenti debbano essere rispettati e che le regole stabilite nei Regolamenti e nelle norme siano poste a tutela sia della funzione del senatore, sia, principalmente, della funzione dei senatori di opposizione.

Signor Presidente, non riesco a comprendere bene quale fonte regolamentare assista il suo dire. L'articolo 89, comma 2, del Regolamento dice che «Salvi i diversi termini previsti dal Regolamento, la durata di qualsiasi altro intervento non può eccedere i dieci minuti». Il che equivale a dire che ogni senatore, nelle proposte di modifica del Regolamento, ha dieci minuti di tempo per l'illustrazione; tempo, questo, che non può essere in alcun modo compresso, essendo specifica la disposizione «salvi i diversi termini previsti dal Regolamento».

Inoltre, all'articolo 55, se non ricordo male, si dice che, salvo quando il calendario è approvato all'unanimità, cosa che lo fa diventare definitivo, sul calendario vi sono le proposte che vengono avanzate dai singoli senatori. Su queste proposte interverrà un oratore per Gruppo per il tempo di dieci minuti. Il che equivale a dire che siamo in presenza di una fase sdoppiata: la prima, quella delle proposte avanzate dai singoli senatori; la seconda, quella in cui i Gruppi, attraverso l'intervento di un oratore per Gruppo, se lo ritengono, manifestano il loro pensiero.

Pertanto, signor Presidente, nell'illustrazione delle proposte, il Regolamento garantisce a ogni senatore il tempo di dieci minuti; evidentemente è il tempo massimo, lasciando al buon cuore dei senatori la possibilità di limitare i propri interventi a un tempo più ristretto.

D'altra parte, signor Presidente, mi scusi, che senso avrebbe che tre senatori possano parlare per dieci minuti e altri senatori per due minuti, un minuto, tre minuti? E chi stabilisce che sia un minuto, due minuti, tre minuti, quattro minuti?

Personalmente, signor Presidente, credo che lei non possa in alcun modo comprimere il tempo di intervento dei senatori, peraltro in una maniera particolarmente rilevante, portandolo da dieci a due minuti, e che debba consentire a ogni senatore di illustrare la propria proposta per il tempo che gli viene garantito dal Regolamento.

Vede, signor Presidente, mi rendo conto di tutto, ma probabilmente, per l'attività pregressa, penso che se le regole non vengono rispettate o vengono lasciate alla sensibilità discrezionale di taluni, quelle regole sostanzialmente non esistono più. In un consesso come questo, in cui vi è una maggioranza e un'opposizione, la compressione dei tempi va tutta a svantaggio dei senatori delle opposizioni; con un'ulteriore aggravante, essendo il Senato rimasto in vita all'esito del *referendum* del 4 dicembre: che tutto questo vale come precedente. Il che equivale a dire che se, per ipotesi, un domani, nella prossima legislatura, le parti - come io penso - si dovessero invertire, sarà semplice per taluno andare a

comprimere oltre misura i diritti dell'opposizione facendo leva su un precedente anomalo che a me pare essere in contrasto sia con l'articolo 89 che con l'articolo 55 del Regolamento.

Pertanto, signor Presidente, non essendo detto da nessuna parte che ogni senatore che intenderà intervenire utilizzerà fino in fondo il tempo di dieci minuti che gli viene garantito dal Regolamento, ritengo che la sua linea di non concedere più di due minuti sia contraria al Regolamento e conseguentemente le chiedo di revocarla, per consentire che gli interventi possano essere regolarmente corretti.

PRESIDENTE. Senatore Palma, mi ha fatto piacere che lei abbia ricordato il precedente applicato proprio in quest'Aula e in questa legislatura. Ci sono però precedenti che risalgono al 2007, e da allora per dieci anni, in cui anche i miei predecessori hanno utilizzato questo sistema di armonizzazione della discussione. Come lei ha detto, un oratore per Gruppo ha pienamente titolo ai dieci minuti; gli altri invece possono intervenire secondo l'armonizzazione che il Presidente ha l'obbligo di fare per mantenere l'ordine dei lavori. Quindi, poiché ora il tempo ancora di più va armonizzato, soprattutto dopo il suo intervento, i prossimi interventi dello stesso Gruppo saranno di un minuto. *(Commenti e proteste dal Gruppo FI-PdL XVII).*

BERNINI (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERNINI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, prima...

PRESIDENTE. La prego di illustrare la richiesta di modifica. Sono ben dieci i senatori dello stesso Gruppo che si sono iscritti a parlare.

Prego, senatrice Bernini.

BERNINI (FI-PdL XVII). Prima di tutto, signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori. Ritengo, mi perdoni, signor Presidente, con tutto il rispetto...

PRESIDENTE. Devo dire che è chiuso l'ordine di iscrizione agli interventi. Il senatore Mario Mauro e il senatore Centinaio, in quanto Capogruppo, sono gli ultimi ad essere iscritti. Non si accettano altre iscrizioni a parlare. *(Proteste dal Gruppo FI-PdL XVII).*

BERNINI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, questa ulteriore armonizzazione mi sembra fortemente prevaricante nei confronti dei diritti dell'opposizione. Mi rendo conto del fatto che l'opposizione possa essere sgradevole e possa arrecare ritardi...

PRESIDENTE. No, si tratta di fare un ordine dei lavori, per cui deve intervenire sulla modifica del calendario.

BERNINI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, almeno un minuto ce lo conceda, perché mezzo minuto non ci consentirebbe nemmeno di dirle "grazie, Presidente" e di rivolgerci ai colleghi. Questo mi sembra veramente eccessivo.

Signor Presidente, le ripeto, esistono delle prerogative dell'opposizione rispetto alle quali lei deve fare un equo bilanciamento nella gestione dell'ordine dei lavori e dei lavori d'Aula. Questo, a mio avviso e ritengo anche ad avviso del mio Gruppo, non è un equo bilanciamento. *(Applausi della senatrice Rizzotti).* Dieci interventi possono essere attuati senza alterare i lavori e senza alterare il calendario, soprattutto a fronte di un calendario che prevede domani un draconiano contingentamento dei tempi su un provvedimento importante quale quello sulla cittadinanza.

Signor Presidente, le ripeto ancora una volta, ritengo sia un nostro diritto, in quanto membri dell'opposizione, intervenire non... *(Il microfono si disattiva automaticamente).*

RIZZOTTI (FI-PdL XVII). Vergogna!

BERNINI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, lasci fare alla maggioranza il suo mestiere, non comprima in maniera eccessiva i diritti dell'opposizione. Questo è veramente troppo. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).* Le ricordo, signor Presidente, la sua terzietà. Questo è veramente troppo. Ci consenta di parlare, ci consenta di esprimere quanto vogliamo esprimere, a fronte di provvedimenti, quale quello sul codice antimafia, che sta suscitando - come hanno ricordato i miei colleghi - profonde perplessità, non solamente in *quidam de populo*, cioè in persone che non hanno competenza nella materia, ma anche in persone come presidenti emeriti della Corte costituzionale o giuristi esimi come il professor

Fiandaca.

Si stanno sollevando movimenti fortemente critici su un provvedimento che si sta portando avanti a una velocità supersonica. Basta seguire la letteratura, anche se solo giornalistica, di questi giorni. Presidente, se non faremo qualcosa sul provvedimento, purtroppo ci troveremo a leggere ben altra letteratura nei prossimi mesi e anni e di questo saremo tutti responsabili. Il provvedimento sul codice antimafia e quello sulla cittadinanza saranno fortemente influenzati dalla capacità dell'opposizione di produrre tutti i suoi effetti d'opposizione in questa Assemblea.

Presidente, dove dobbiamo parlare dei provvedimenti se non in questa sede? Ci vuole cortesemente indicare una sede che non sia quest'Aula parlamentare dove parlare con lei e la maggioranza di questi provvedimenti? Dobbiamo scrivere degli articoli sui giornali? A chi ci dobbiamo appellare per esprimere le nostre posizioni? Presidente, questi tempi non sono sufficienti e non considero questa estensione di tempo per parlare legata alla mia persona uno strumento sufficiente per manifestare tutta la nostra contrarietà rispetto a quanto deciso dalla Capigruppo e rispetto a ciò che sarà celebrato all'interno di quest'Aula.

PRESIDENTE. Ha parlato per quattro minuti e non ha fatto che ribadire cose già dette senza un'ulteriore richiesta di modifica del calendario.

BERNINI (FI-PdL XVII). Se mi lascia parlare ancora, vorrei specificare la modifica. (*Applausi del senatore Marin*).

PRESIDENTE. Faccia la proposta, altrimenti le tolgo la parola. Mi dispiace.

CENTINAIO (LN-Aut). Ma cosa vuole dimostrare?

BERNINI (FI-PdL XVII). Presidente, mi scusi, ma crede di gestire un asilo di infanzia? Come si permette di dire che mi toglie la parola? (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

PRESIDENTE. Sono quattro anni che il provvedimento è in discussione, prima alla Camera e poi al Senato: un anno e otto mesi in discussione al Senato; dobbiamo discutere del provvedimento nel merito nel momento di modifica del calendario, è questo che lei dice?

BERNINI (FI-PdL XVII). Presidente, visto che lei sta facendo la *negotiorum gestio* della maggioranza, le ricordo che il provvedimento è rimasto fermo in Commissione perché la maggioranza non ha voluto calendarizzarlo.

PRESIDENTE. Io non faccio nessuna *negotiorum gestio*; io applico il Regolamento.

MALAN (FI-PdL XVII). In Commissione non se n'è parlato.

PRESIDENTE. Faccia la sua richiesta di modifica del calendario, per favore.

BERNINI (FI-PdL XVII). Presidente, visto che, come lei giustamente ricordava, ci troviamo di fronte non a un decreto-legge, ma a un disegno di legge che è rimasto fermo per anni in Commissione e sulla cui assenza di necessità e urgenza ritengo che tutti, maggioranza, Commissione e lei medesimo, potremo convenire, vorrei che nel calendario fosse anticipato rispetto al provvedimento sulla cittadinanza quello sui vaccini, che ha anche la caratteristica del decreto-legge e che sicuramente domani sarà pronto in Commissione. Inoltre, rispetto al suo contenuto vi saranno forti influenze e cointeressenze anche con il provvedimento sulla cittadinanza, dal momento che i minori non accompagnati che metteranno piede nel nostro Paese in ogni modo e che potranno accedere all'istruzione primaria e secondaria potranno anch'essi essere vaccinati.

Per questo motivo e vista la natura urgente del decreto che si sta discutendo nella competente Commissione, ritengo che questo debba essere anticipato in calendario sia rispetto al provvedimento sulla cittadinanza sia rispetto al provvedimento definito codice antimafia. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

PRESIDENTE. Come sa, i decreti-legge non hanno bisogno di essere anticipati perché hanno la precedenza assoluta non appena finiti in Commissione.

BERNINI (FI-PdL XVII). Presidente, le sue precisazioni sono sempre illuminanti. La ringrazio.

PRESIDENTE. Lo sa meglio di me che i decreti-legge non hanno bisogno di essere anticipati.

RIZZOTTI (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZOTTI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, mi associo a tutto ciò che ha detto la senatrice Bernini. Vorrei ricordare che il 22 luglio a Salerno ci sarà la giornata mondiale della sindrome di Sjögren, una malattia autoimmune che colpisce più di 20.000 cittadini italiani. Il 17 dicembre, nella seduta n. 153, ho presentato una mozione per la considerazione della sindrome di Sjögren nell'elenco delle malattie rare, che purtroppo non è stata inserita nei LEA.

In Europa l'Eurordis ha inserito questa malattia nel gruppo delle malattie rare (le connettiviti), che comprende sclerosi sistemica, malattie del tessuto connettivo, polimiositi, dermatomiositi, antifosfolipidi, lupus eritematoso sistemico e sindrome di Sjögren.

Come ho detto, la mozione di cui sono prima firmataria risale al 17 dicembre 2013; pertanto, visto che il 22 luglio saranno presenti a Salerno tutte le personalità e le società scientifiche mondiali, mi piacerebbe molto che la discussione di questa mozione venisse anticipata, e quindi calendarizzata, per poter dare un senso di aiuto e di vicinanza alle 20.000 persone che devono pagarsi medicinali costosissimi, senza considerare la qualità terribile della loro vita. Perlomeno che il Senato della Repubblica per il 22 luglio possa riconoscere loro questa grave disabilità e ricordarli. (*Applausi del senatore Romani Paolo*).

FLORIS (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORIS (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, come ha detto precedentemente la mia collega Bernini, mi dispiace che lei utilizzi il potere che ha in quest'Assemblea per limitare una discussione che noi vorremmo la più pacata possibile sull'argomento *clou* di questa fase della legislatura. Comunque sia, poiché devo avanzare una proposta di modifica del calendario dei lavori, sarei comunque intervenuto per sollecitare la mozione presentata da me come primo firmatario, ma con la firma di tanti altri colleghi, riguardante la scrittrice Grazia Deledda che, come lei sa, è premio Nobel (assegnato nel 1926 e consegnato nel 1927). Quest'anno sono novant'anni che la Deledda ha ritirato il premio Nobel.

Dispiace che all'unica donna italiana premio Nobel per la letteratura non venga dedicato un tempo sufficiente - lo dirò quando si discuterà la mozione in Assemblea - per l'insegnamento nelle nostre scuole, soprattutto nelle scuole medie e superiori, ragion per cui ritengo di doverlo sostenere fortemente in quest'Assemblea, come hanno fatto l'onorevole Centemero e tanti altri colleghi nell'Assemblea della Camera votando all'unanimità una mozione simile. Gradirei che tale mozione venisse inserita prima del 4 agosto per poter poi essere eventualmente discussa in Assemblea e naturalmente presentata al Ministro.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, vorrei ricordare che il provvedimento sullo *ius soli* non è stato trattato in Commissione, a meno che per trattare si intenda dire fare quattro chiacchiere, ma la Costituzione dice «esaminato», e l'esame parlamentare o è una pagliacciata - e questo non dovremmo essere noi a propugnarlo - oppure deve essere un esame con votazioni.

Degli emendamenti presentati - pochi o tanti che siano - ne sono stati votati tre, dedicando a questo esame un'ora negli ultimi quindici mesi. Ecco un buon motivo per giustificare la proposta che mi appresto a fare.

Secondo punto: la legge sul codice antimafia sta causando una serie di interventi autorevolissimi che ci informano del possibile pericolo che rappresentano le norme in esso contenute sia per la lotta alla mafia sia per la lotta alla corruzione. Questo è stato detto da autorevolissimi esponenti con grande esperienza nella magistratura, nello studio del diritto, nello studio della Costituzione.

Di fronte al fatto che il Parlamento europeo dedica una seduta alla questione dell'immigrazione - qualcuno curiosamente la ritiene disgiunta dalla questione della cittadinanza per gli immigrati; il senatore Mirabelli dice che non c'entrano nulla: evidentemente la legge sullo *ius soli* è dedicata soltanto agli italiani che, per qualche ragione, non hanno la cittadinanza italiana - che il Governo italiano minaccia di chiudere i porti, che ci si mette in conflitto con l'Europa e si propone all'Unione europea di prendere provvedimenti drastici contro la Polonia, la Repubblica ceca e l'Ungheria, noi qui

vogliamo anticipare questa legge assurda che incentiva un ulteriore aumento del già pauroso numero di persone che vengono sulle nostre coste, fatte prelevare attraverso le ONG, e a volte anche senza questo tramite, dal Comando della nostra Guardia costiera, dimostrando una totale insensibilità ed anche una certa incoerenza: si va in Europa a chiedere una cosa e poi in Parlamento si accelera per ottenerne un'altra.

La mia proposta, signor Presidente, è di posticipare a settembre l'esame di entrambi i provvedimenti che ho citato sia per una questione di merito, sia perché ho l'impressione che qualcuno voglia usare questi due provvedimenti come strumenti per mettere in difficoltà il Governo. Noi dobbiamo approvare le leggi se sono buone e respingerle se sono cattive, e non inserirle in calendario per mettere in difficoltà il Governo: io sono ben contento che il Governo sia in difficoltà, ma non deve essere questo il modo in cui lo si mette in difficoltà. Bisogna metterlo in difficoltà, eventualmente, sulle sue politiche, ma non con disegni di legge che non hanno nessun carattere d'urgenza e che non sono stati esaminati in Commissione - mi riferisco alla legge sulla cittadinanza - o di cui viene denunciata la pericolosità dai più importanti esponenti della lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata.

[GIOVANARDI](#) (*FL (Id-PL, PLI)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GIOVANARDI](#) (*FL (Id-PL, PLI)*). Signor Presidente, la mia proposta è di anticipare due provvedimenti che mi sembra abbiano un consenso generale: il disegno di legge sull'aggregazione del Comune di Sappada alla Regione Friuli-Venezia Giulia, una risposta che quelle popolazioni attendono dalle istituzioni, e la legge sulla lingua italiana dei segni. E ciò anche per prendere tempo rispetto ad una questione importante. Quando sento il presidente Luciano Violante (sono stato Vice Presidente della Camera quando lui era Presidente) definire oggi in un'intervista «infantilismo politico» ed «inciviltà del diritto» il testo che ci accingiamo a votare, ho di che preoccuparmi. Non mi risulta, infatti, che Luciano Violante, nella sua storia, sia stato tenero con la mafia o che non si possa considerare uno che ha combattuto in prima linea i fenomeni mafiosi.

Come si suol dire, a pensare male si fa peccato ma quasi sempre ci si prende. Mi viene allora da pensare che nella Sicilia pirandelliana (mi citano sempre delle menti raffinatissime quando si parla di mafia), non ci sia qualche mente raffinatissima che pensa, come è stato sottolineato da tutti questi studiosi e dal Presidente della Corte costituzionale, che estendendo anche ad altre materie e disposizioni per il contrasto alla mafia e le leggi speciali, crollino anche le misure speciali contro la mafia, che è giusto che rimangano.

È una riflessione che affido a questa Assemblea, perché le menti raffinatissime, quando operano, possono raggiungere i loro obiettivi anche giocando con la buona fede di chi crede invece di fare operazioni giuridiche che però - ricordo - sono state bollate come infantilismo politico ed inciviltà del diritto e dovrebbero pesare sulla coscienza di tutti.

[MANDELLI](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MANDELLI](#) (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, la mia proposta di modifica del calendario si rifà al momento che stiamo vivendo in Senato: stiamo discutendo del provvedimento sui vaccini, quindi abbiamo puntato un faro sulla sanità. Ho presentato, il 26 ottobre, un atto di sindacato ispettivo che accendeva una luce sulla grave emergenza di sanità pubblica rappresentata dal fenomeno delle resistenze batteriche agli antibiotici, che sono in costante aumento e di cui si stanno occupando diversi soggetti, dall'Organizzazione mondiale della sanità al G8.

Si tratta, quindi, di un tema all'ordine del giorno e pensavo che si potesse trovare uno spazio per discutere di questa mia mozione in una delle sedute del martedì dedicate alla discussione di questi temi, proprio approfittando del fatto che in questo momento ci stiamo occupando di un tema di sanità così importante e particolarmente sentito dal Paese, anche per lanciare uno dei principali allarmi della sanità mondiale: nel 2050 si morirà più di infezioni che di tumori. Si potrebbe quindi approfittare di questo momento per calendarizzare nelle sedute del martedì questa mozione che penso, nel momento in cui ci stiamo occupando di un tema di salute così importante, potrebbe avere il rilievo, l'importanza

e la risonanza che rappresentano il primo effetto di una discussione in Parlamento: avvisare i cittadini che questo è un grave problema non solo per l'Italia e per l'Europa ma per il mondo. La mia proposta è quindi di calendarizzare per martedì la mozione n. 674, pubblicata il 26 ottobre 2016. *(Applausi della senatrice Rizzotti).*

MAURO Mario (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Mario (FI-PdL XVII). Signor Presidente, la mia proposta trae spunto da un richiamo già fatto dai colleghi Quagliariello e Giovanardi, che riflette un passaggio frettoloso sulla condizione di un provvedimento che dalla Commissione affari costituzionali torna all'esame dell'Assemblea e che è stato inserito in calendario per i prossimi giorni. Mi riferisco al provvedimento sulla cosiddetta lingua dei segni; un disegno di legge che era stato riportato in Commissione per evidenti e oggettivi problemi di copertura e di coordinamento tra i Ministeri che afferiscono alla natura del provvedimento stesso. In Commissione, per poter arrivare comunque a un risultato spendibile in termini mediatici, con il supporto della Commissione bilancio, il Partito Democratico ha deciso di svuotare il provvedimento della misura economica e di trasformarlo in una legge di cornice di diritti. *(Applausi della senatrice Rizzotti. Commenti del senatore Russo).*

È più che legittimo e io plaudo a questa iniziativa; c'è solo un piccolo problema. Senza soldi, quel provvedimento diventa la negazione di un diritto, perché se si applica alla necessità di far utilizzare la lingua dei segni ai ragazzi nelle scuole afferisce al problema di dover ricreare le classi speciali, e quindi fa fare passi indietro al nostro sistema educativo, impedendo nei fatti che quel diritto possa essere fruito da più di una persona per volta.

Per questa ragione credo che, invece di legare in modo ottuso su quel provvedimento o su quello sullo *ius soli*, che non sono pronti per la discussione in Assemblea, sia meglio per noi procedere mettendo in calendario un confronto oggettivo con il Presidente del Consiglio sui risultati disastrosi che in questi giorni il nostro Governo sta collezionando in sede internazionale e segnatamente in sede europea, dove ci stiamo facendo dire no da tutti (Francia, Spagna e Austria) con risultati disastrosi per le prospettive del nostro Paese. *(Applausi della senatrice Rizzotti).*

CENTINAIO (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI' (FI-PdL XVII). Ho domandato di parlare molto prima del senatore Mauro.

MALAN (FI-PdL XVII). Io voglio farlo sulla proposta del senatore Mario Mauro, che non ho potuto sentire.

PRESIDENTE. Senatore D'Alì, non mi era stato segnalato, adesso però le do la parola.

PALMA (FI-PdL XVII). Anche io ho chiesto di intervenire. Il richiamo al Regolamento è una cosa; abbia la bontà di ascoltarmi.

CENTINAIO (LN-Aut). Signor Presidente, faccia parlare il senatore D'Alì, aveva alzato la mano prima di me.

PALMA (FI-PdL XVII). Io prima ero intervenuto sul Regolamento, adesso invece vorrei avanzare una proposta di modifica del calendario.

MALAN (FI-PdL XVII). Anche io voglio intervenire sulla proposta fatta.

PRESIDENTE. Senatore Centineo... senatore Centinaio, scusi, è la seconda volta che sbaglio; avverto che la senatrice Stefani è già intervenuta e che lei come Capogruppo può parlare sul complesso delle proposte di modifica del calendario.

CENTINAIO (LN-Aut). No, io devo fare una proposta; ne ho diritto come tutti gli altri senatori, presidente "Grassi".

PRESIDENTE. Le volevo dire, senatore Centinaio, che la senatrice Stefani ha già fatta una proposta, quindi lei ha due minuti, così come tutti gli altri, per fare la sua proposta.

CENTINAIO (LN-Aut). Infatti, signor Presidente, nei miei due minuti volevo chiederle, pescando nel cestino della tombola, a quanti minuti avrei avuto diritto, visto che alcuni hanno avuto diritto a dieci minuti, altri a due, altri a quattro, altri a cinque; a Centinaio è uscito il numero due, quindi va

benissimo. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

Presidente, nei miei due minuti, visto che mi ha dato la parola come Capogruppo prima, le pongo la seguente domanda: perché mi ha dato la parola come Capogruppo e non come senatore "Centineo", come dice lei? Perché, se lei mi ha dato la parola come Capogruppo oggi, qualche giorno fa non me l'ha data, nonostante io l'avessi chiesta per ben sei volte quando abbiamo incardinato in Aula lo *ius soli*? Allora, se oggi mi dà la parola come Capogruppo, come ha detto lei, me la doveva dare anche qualche giorno fa. Me la doveva dare!

PRESIDENTE. Senatore Centinaio, non voglio proseguire polemiche passate. Aveva chiesto la parola il presidente della Commissione Torrisi e io non avevo notato che lei l'aveva richiesta prima. Le vostre reazioni, comunque, sono state viste da tutti. Non voglio fare polemica inutile e non voglio rivangare il passato.

CENTINAIO (LN-Aut). No, Presidente, anche i filmati mostrano che io avevo chiesto la parola prima del senatore Torrisi e prima che lei desse la parola al senatore Torrisi. Però, Presidente, lei purtroppo - ahimè - gestisce l'Assemblea come fosse il salotto di casa sua e, di conseguenza, riduce i tempi degli interventi dei senatori e decide quali senatori intervengono e quali no.

Io quindi, a questo punto, faccio due proposte e sono le stesse che ho avanzato in Conferenza dei Capigruppo, ma anche in quella sede lei non mi ha voluto ascoltare: la prima proposta, cari colleghi, era relativa al fatto che i senatori del Partito Democratico hanno una riunione e ci hanno chiesto, giustamente, di interrompere i lavori dell'Assemblea in anticipo. Io avevo detto, Presidente, che il dibattito sul calendario sarebbe durato tanto, probabilmente troppo, e ha visto quanto è durato. Di conseguenza, tutto il provvedimento sul Codice antimafia, invece che trattarlo a spizzichi e bocconi velocemente questa sera, avevo proposto di rimandarlo direttamente a domani mattina, finendolo alla velocità della luce. Ma lei fa il sapientone e ha voluto andare avanti.

In secondo luogo, visto e considerato che voi siete come il mago Oronzo, prevedete il futuro e sapete già che ci sarà ostruzionismo parlamentare, avete già previsto di contingentare i tempi della discussione sullo *ius soli*. Ma chi ha detto che ci sarà ostruzionismo parlamentare? Chi ha detto che ci saranno decine se non centinaia, come ha detto qualcuno, di senatori che interverranno sullo *ius soli*? Avete deciso di contingentare tutto. Andate avanti così, a me va bene. Noi proponiamo di eliminare il contingentamento perché in questo momento non serve contingentare i tempi, serve buon senso, cosa che lei, nella gestione di quest'Assemblea, non ha. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

PRESIDENTE. Senatore Centinaio, come lei sa, la necessità di contingentare i tempi è nata in sede di Conferenza dei Capigruppo dalla richiesta di un Gruppo, che non era il suo, che ha preannunciato, correttamente, qual era l'intenzione del Gruppo su un determinato provvedimento. Lei lo sa benissimo perché era presente quindi non cambi la realtà delle cose.

D'ALI (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, chiedo di inserire nel calendario della giornata di domani l'audizione del ministro dell'economia Padoan su un fatto gravissimo, che forse i colleghi avranno appreso dalla stampa ma senza dargli la dovuta importanza, che si è verificato la settimana scorsa quando la Corte dei conti siciliana ha bocciato per la prima volta nella storia dell'autonomia regionale siciliana, quindi dal 1946 ad oggi, il bilancio predisposto dalla Regione. Poiché è un fatto che ha rilevanza politica ed economica sostanziale sull'intero Paese, signor Presidente, le chiedo che nella giornata di domani il Ministro dell'economia venga a riferire su quanto accaduto e soprattutto sulle motivazioni per le quali il bilancio della Regione Siciliana è stato redatto a pochi mesi di distanza da una sbandierata convenzione, da uno sbandierato accordo economico tra il Governo nazionale e lo stesso governo regionale.

Ieri la Corte dei conti ha detto che quel bilancio è fasullo. Del resto, quando non si certifica un bilancio, sia che a farlo sia una società di revisione o un organo importantissimo come la Corte dei conti, è chiaro che il bilancio in questione è fasullo. Infatti lo è perché mancano alcune poste che ne avrebbero ulteriormente evidenziato la tragicità. Apprendiamo quindi che i siciliani hanno 8 miliardi di

debiti, circa 1.500 euro ad abitante, e che questo Governo ha aumentato in cinque anni del 41 per cento le passività della Regione Siciliana.

Credo che questo sia un argomento di interesse dell'intera Nazione per le influenze che può avere sul bilancio e sulla politica nazionale, visto che la Regione potrebbe essere immediatamente commissariata. Infatti, se fosse confermato in questa settimana il giudizio di negatività e di non procedibilità per quel bilancio, bisognerebbe immediatamente commissariare la Regione Siciliana e sarebbe una sorta di nemesi storica sulla miriade di commissariamenti con cui questo governo regionale ha gratificato la società e le istituzioni siciliane.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Palma, chiede di intervenire sul calendario dei lavori? Perché prima ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori e poi per un richiamo al Regolamento.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Intanto vorrei essere chiaro, perché la sua ricostruzione non è aderente ai fatti. Ho chiesto di parlare per una proposta di modifica al calendario dei lavori. Successivamente ho chiesto di parlare per un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Sul richiamo al Regolamento è già intervenuto.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Una cosa non esclude l'altra. Le dico anche, Presidente, che appena ho finito di intervenire sul calendario, probabilmente le chiederò di riparlare sul Regolamento. Ho già accennato a quel precedente dell'inizio della sua Presidenza qui al Senato, perché lo ricordo bene.

PRESIDENTE. Interviene su una proposta di modifica del calendario o sul precedente avvenuto in Senato?

PALMA (*FI-PdL XVII*). Volevo solo ricordarle, Presidente, che ricordavo bene quel precedente, perché, all'esito di una discussione accesa, mi venne inflitta una sanzione inesistente che poi all'unanimità venne revocata.

Detto questo, Presidente, mi pare che per la seduta antimeridiana del 18 luglio sia stata prevista la discussione di una mozione sul nucleare, ma credo che tale mozione, alla luce di quanto sta accadendo nel panorama mondiale, meriti una forte anticipazione. Ritengo quindi che debba essere trattata il prima possibile.

Conseguentemente, la mia proposta di modifica del calendario va nel senso di dare la precedenza alla mozione sul nucleare, inserendone la discussione anche alla fine della trattazione del provvedimento sul codice antimafia.

BIANCONI (*AP-CpE-NCD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCONI (*AP-CpE-NCD*). Signor Presidente, sono una passista e normalmente mi piace mettere un piede davanti all'altro per riuscire ad arrivare alla meta. Lei avrà capito molto bene - quindi mi appello alla sua saggezza - che in questa maniera non riusciremo più a mettere un passo davanti all'altro. Tra un po' saranno le ore 19 e dovremo interrompere i nostri lavori, perché così è stato chiesto da un Gruppo di maggioranza per una propria riunione, e non saremo riusciti né a votare il calendario, né tantomeno ad approvare - come da intendimento suo e della maggioranza - il codice antimafia.

Allora, signor Presidente, la prego: abbiamo davanti a noi un mese denso di provvedimenti, tra cui decreti molto delicati in scadenza. Se in quest'Assemblea, attraverso la sua saggia gestione, non si ripristina un minimo di serenità e la capacità di portare a termine i diversi provvedimenti, faremo buchi nell'acqua e non ce lo possiamo assolutamente permettere.

La proposta che le faccio, signor Presidente, è la seguente. Intanto questa sera ci faccia votare il calendario dei lavori, concludiamo la seduta d'Aula e domani facciamo quanto previsto, ovvero l'esame del disegno di legge di modifica al codice delle leggi antimafia. Lasciamo il tempo alle Commissioni per compiere il proprio lavoro ed esprimersi sugli emendamenti al provvedimento in materia di vaccini, visto che si tratta di un decreto-legge in scadenza e lasciamo che il ministro Minniti venga a riferire all'Assemblea nella seduta di domani, alle ore 18,30. Dopodiché organizziamo una nuova Conferenza dei Capigruppo, in cui, rasserenati gli animi, possiamo trovare insieme una soluzione possibile per l'Assemblea, per trattare i diversi decreti-legge ed, eventualmente il

provvedimento che sta a cuore anche al Partito Democratico, ovvero il disegno di legge in materia di cittadinanza. *(Applausi dal Gruppo AP-CpE-NCD)*.

PRESIDENTE. Mi pare una proposta ragionevole, che tra l'altro coincide con quella del senatore Centinaio. *(Commenti del senatore Centinaio)*. Senatore Centinaio, le ho dato atto che coincide con quella... *(Reiterati commenti del senatore Centinaio)*. Come Presidente ho l'obbligo di fare un tentativo di andare avanti nell'ordine dei lavori, secondo quanto ha stabilito la Conferenza dei Capigruppo. Se poi non ci riusciamo, troviamo comunque un modo per andare avanti in maniera serena e saggia, come dice la senatrice Bianconi, ma non come dice lei. *(Applausi del senatore Carraro)*.

Intanto votiamo il calendario.

D'AMBROSIO LETTIERI *(GAL (DI, GS, MPL, RI))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore D'Ambrosio Lettieri, su cosa vuole intervenire? Siamo in fase di votazione.

D'AMBROSIO LETTIERI *(GAL (DI, GS, MPL, RI))*. Intendo intervenire sul calendario, signor Presidente.

PRESIDENTE. Abbiamo concluso gli interventi sul calendario. *(Commenti del senatore Calderoli)*.

Senatore Calderoli, abbiamo detto che votiamo soltanto il calendario e poi rinviando: mi pare di essere stato abbastanza chiaro.

Senatore D'Ambrosio Lettieri, dunque su cosa vuole intervenire? Abbiamo concluso gli interventi sulle proposte di modifica del calendario.

D'AMBROSIO LETTIERI *(GAL (DI, GS, MPL, RI))*. Signor Presidente, ho chiesto di intervenire da un quarto d'ora.

PRESIDENTE. Chi ha rilevato la sua richiesta di parlare?

D'AMBROSIO LETTIERI *(GAL (DI, GS, MPL, RI))*. Signor Presidente, allora si assuma lei la responsabilità...

PRESIDENTE. Mi assumo la responsabilità, perché ho la collaborazione degli Uffici e dei senatori Segretari e nessuno mi ha segnalato il fatto che ha chiesto di parlare da un quarto d'ora.

D'AMBROSIO LETTIERI *(GAL (DI, GS, MPL, RI))*. Benissimo, sappia però che ho chiesto di intervenire da un quarto d'ora.

PRESIDENTE. Se i senatori Segretari confermano questa realtà, che non mi è stata segnalata, lei ha ragione di intervenire. Questo è il punto, però non attribuiamo tutte le responsabilità alla Presidenza.

Senatore D'Ambrosio Lettieri, ha facoltà di parlare, per due minuti, per illustrare la sua proposta di modifica del calendario.

D'AMBROSIO LETTIERI *(GAL (DI, GS, MPL, RI))*. Signor Presidente, lei ha la responsabilità, ma mi permetta di dirle che ha anche il privilegio della conduzione dell'Assemblea.

PRESIDENTE. È un onere più che un privilegio.

D'AMBROSIO LETTIERI *(GAL (DI, GS, MPL, RI))*. Signor Presidente, mi consenta di conferire alla seconda carica dello Stato il prestigio che tutti le riconosciamo, e che lei esprime quando è seduto nello scranno della Presidenza del Senato.

Signor Presidente, mi rendo conto che è difficile riuscire a governare l'Assemblea quando ci sono numerosi iscritti a parlare. Abbia però la bontà di convenire su una considerazione. Da ultimo - e lo sottolineo - anche la senatrice Bianconi ha portato degli elementi e delle riflessioni che hanno contribuito a raggiungere un obiettivo, che non è quello di creare, in modo inopinato e irresponsabile le condizioni di una contestazione, di un'opposizione o di un'ostruzionismo irresponsabile: è l'esatto opposto. Signor Presidente, sono molti i saggi e gli opinionisti che hanno discettato sull'arte nobile dell'opposizione in quest'Aula, nella quale i concetti si formano sulla base di un confronto alto, maturo, rispettoso e responsabile. Sulla base di questo, uso trenta secondi per fare la mia garbata proposta, nel convincimento di esprimere in quest'Aula, non un dissenso aprioristico alla calendarizzazione del provvedimento sullo *ius soli*, ma una posizione di sostegno a proposte coerenti con le sensibilità politiche che appartengono alla mia persona, secondo i doveri inerenti all'esercizio della mia funzione.

Mi richiamo a tre articoli della Costituzione: gli articoli 29, 30 e 31, che fanno riferimento al valore

della famiglia. In un momento in cui la famiglia rischia di perdere la sua funzione di prima rete di protezione sociale a costo zero e la politica del *welfare* è fortemente pregiudicata dalle condizioni di crisi, chiedo di inserire nel calendario dei lavori la mozione in tema di famiglia che ho presentato nello scorso mese di dicembre. Con tale mozione si intende impegnare il Governo a destinare una rinnovata attenzione a un istituto costituzionalmente ben individuato e considerato che risente della gravissima situazione di crisi dell'economia del nostro Paese, con risvolti anche di natura demografica, riferiti soprattutto alla natalità. È pertanto auspicabile una rinnovata attenzione da parte di quest'Assemblea nei confronti della tematica. *(Applausi dai Gruppi GAL (DI, GS, MPL, RI), ALA-SCCLP e della senatrice Rizzotti).*

PRESIDENTE. Procediamo con le votazioni.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta a rinviare la discussione della ratifica dell'accordo economico-commerciale tra l'Unione europea e il Canada (CETA), avanzata dalla senatrice De Petris.

Non è approvata.

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta a inserire la discussione del disegno di legge sul distacco del Comune di Sappada dal Veneto e relativa aggregazione al Friuli-Venezia Giulia, avanzata dai senatori Bellot e Piccoli.

Non è approvata.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvata. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII, ALA-SCCLP e LN-Aut).*

Il provvedimento sarà inserito in coda al calendario dei lavori della settimana.

CROSIO (*LN-Aut*). Oggi!

PRESIDENTE. Non c'è stata una richiesta specifica. *(Commenti del senatore Falanga).* Verrà inserito nel calendario dei lavori e, casomai, convocheremo la Conferenza dei Capigruppo.

BELLOT (*Misto-Fare!*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLOT (*Misto-Fare!*). Signor Presidente, credo che la richiesta fosse molto chiara: inserire il provvedimento sul Comune di Sappada al termine dell'esame di quello sul codice antimafia, qualora questo venga discusso; diversamente, se viene rinviato, che venga subito incardinato quello su Sappada. Quindi, se il provvedimento sul codice antimafia dovesse subire un rinvio, un ritardo o una modifica nella sua calendarizzazione, quello su Sappada dovrebbe essere il primo ad essere esaminato dall'Assemblea. Questa era la richiesta, signor Presidente. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).*

PRESIDENTE. Quindi, in caso di rinvio del provvedimento sul codice antimafia, chiede venga esaminato quello sul Comune di Sappada; ma ancora dobbiamo votare sul rinvio del disegno di legge sul codice antimafia.

BELLOT (*Misto-Fare!*). Chiediamo che il disegno di legge sul Comune di Sappada sia il primo argomento utile dopo il provvedimento sul codice antimafia, sia nel caso in cui lo si voti sia nel caso in cui lo si rinvii.

PRESIDENTE. Votiamo la proposta di modifica del calendario della senatrice Bellot, volta a inserire la discussione del disegno di legge sul Comune di Sappada subito dopo il provvedimento sul codice antimafia.

VOCI DAL GRUPPO FI-PdL XVII e LN-Aut. No! No!

PRESIDENTE. Non volete votare?

PICCOLI (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCOLI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, in ordine al disegno di legge sul Comune di Sappada, la mia proposta è stata di anticiparne la trattazione - e dunque di concluderne l'*iter*, perché di questo si tratta - rispetto a ogni altro provvedimento *in itinere*: quindi subito. (*Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e LN-Aut*).

PRESIDENTE. Controlleremo. Siccome c'è una diversa proposta... (*Commenti dal Gruppo LN-Aut*). Si vota, l'Assemblea è sovrana.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Abbiamo già votato!

PRESIDENTE. L'Assemblea ha votato e approvato l'inserimento nel calendario del provvedimento sul Comune di Sappada; il senatore Piccoli ne ha chiesto l'inserimento immediato, mentre la senatrice Bellot ne ha chiesto l'inserimento dopo quello sul codice antimafia, quindi dobbiamo votare. (*Commenti dai Gruppi FI-PdL XVII e LN-Aut*).

[CALDEROLI](#) (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (*LN-Aut*). Scusi Presidente, abbiamo votato i calendari una montagna di volte per quattro anni: l'inserimento c'è o non c'è. Non stiamo parlando di una sospensiva, per cui prima si vota la sospensiva e poi la durata della sospensione. L'Assemblea del Senato ha votato l'inserimento in calendario del provvedimento sul Comune di Sappada: venga inserito senza termini. Il Senato non può tornare a votare su un argomento sul quale ha già votato. (*Applausi del Gruppo LN-Aut e della senatrice Simeoni*). Altrimenti, vuol dire veramente ciurlare nel manico. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Rizzotti*).

PRESIDENTE. Le alternative sono la proposta del senatore Piccoli... (*Commenti del senatore Calderoli*). Quando votiamo l'inserimento di disegni di legge in calendario senza specificare, poi si deve votare come, quando e dove inserirli nel calendario.

[GIOVANARDI](#) (*FL (Id-PL, PLI)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (*FL (Id-PL, PLI)*). Signor Presidente, ho chiesto la parola proprio su questo, perché la proposta l'ho fatta io e basta andare a vedere il Resoconto: avevo chiesto di inserire prima i provvedimenti che non suscitano discordie e contrasti, tra i quali ho indicato quello sul Comune di Sappada, sul quale c'è sostanzialmente unanimità, affinché venisse messo all'ordine del giorno prima di quelli che sono divisivi. Questa è stata la mia richiesta.

PRESIDENTE. Ho il Resoconto qui.

[GUERRA](#) (*Art.1-MDP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUERRA (*Art.1-MDP*). Signor Presidente, se parliamo tutti un po' più piano si sente, perché qua non si capisce neanche cosa sta succedendo.

Lei ha messo ai voti la proposta di inserimento in calendario: qualunque cosa avessero detto o intendessero dire i colleghi, quella votazione riguardava quello che lei ha detto, cioè l'inserimento nel calendario. Dopodiché, se vogliamo votare qualsiasi altra proposta, si annulla la precedente e se ne fa una nuova oppure la si sovrappone in specificazione, ma sicuramente non si può considerare una votazione che abbiamo fatto a un certo titolo come acquisita a un altro titolo. Mi sembra banale.

[PRESIDENTE](#). Ci sono due proposte diverse secondo il Resoconto. Prima si vota l'inserimento, dopodiché si vota tra le due proposte, che sono diverse. Leggo dal Resoconto che la proposta della senatrice Bellot è di continuare la discussione del disegno di legge sul Comune di Sappada al termine della votazione del provvedimento sulle leggi di modifica al codice antimafia. Il senatore Piccoli, invece, propone di anticipare la conclusione della trattazione di questo argomento rispetto alla prosecuzione dei lavori di oggi pomeriggio. Quindi c'è una votazione preliminare sull'inserimento e una votazione che bisogna fare sulle due proposte. Così risulta dal Resoconto. (*Commenti dal Gruppo FI-PdL XVII*). È quindi esatta la prima votazione sull'inserimento, non è un tornare indietro.

CANDIANI (*LN-Aut*). Piccoli! Piccoli!

PRESIDENTE. Per favore, non diamo suggerimenti ad altri senatori (*Proteste dal Gruppo LN-Aut*). Queste sono le due proposte, sulle quali si dovrà votare. Siccome è precedente, porrò ai voti per prima la proposta della senatrice Bellot di continuare la discussione del disegno di legge su Sappada al termine della votazione del provvedimento sul codice antimafia.

[BELLOT](#) (*Misto-Fare!*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLOT (*Misto-Fare!*). Signor Presidente, credo che sia corretto ripetere ciò che ho detto. Ho detto chiaramente «se»: nel caso in cui il provvedimento sul codice antimafia, visti i problemi che ci sono, si chiuda (mancano pochi articoli e pochi emendamenti, ma mi sembra non ci sia la volontà dell'Assemblea), il primo provvedimento in discussione sia quello su Sappada. Non cambia assolutamente nulla, quindi. Il disegno di legge sul Comune di Sappada deve assolutamente essere - questa è la mia interpretazione - portato avanti qualora si rinvii il provvedimento sul codice antimafia e si passi ad un altro argomento oppure ove si concluda. Il primo provvedimento è Sappada. (*Applausi della senatrice Rizzotti*).

[PRESIDENTE](#). Chiarissimo, senatrice.

Tra le due proposte votiamo... (*Proteste del senatore Maran*).

Ho fatto votare l'inserimento; se l'esito fosse stato negativo non saremmo passati alla seconda votazione. (*Proteste del senatore Caliendo*).

[ROMANI Paolo](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANI Paolo (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, il *misunderstanding* può essere dovuto al fatto che lei ha detto «votiamo l'inserimento»; forse in quel momento non ricordava che c'erano due proposte di inserimento. Ma abitualmente si vota...

PRESIDENTE. Ma come mi attribuisce questa intenzione?

ROMANI Paolo (*FI-PdL XVII*). Sto cercando di trovare una soluzione.

PRESIDENTE. Abbiamo verificato. Cosa sta dicendo? Che non sapevo cosa facevo votare?

ROMANI Paolo (*FI-PdL XVII*). Abbiamo verificato che sono state avanzate due richieste: la prima, quella del senatore Piccoli...

PRESIDENTE. Era la seconda.

ROMANI Paolo (*FI-PdL XVII*). La prima, in cui il senatore Piccoli chiedeva di inserire immediatamente il provvedimento su Sappada; la seconda è quella del senatore Giovanardi, che è stata la prima in assoluto. Quindi si votano le richieste di modifica al calendario, non l'inserimento in termini generici... (*Commenti del senatore Giovanardi*). Senatore Giovanardi, sto dicendo la stessa cosa.

Il voto avvenuto era ovviamente riferito alla prima proposta di modifica del calendario, per l'inserimento del provvedimento al primo punto, come ha chiesto Giovanardi, non l'inserimento in termini generali. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

[PRESIDENTE](#). Il senatore Giovanardi ha fatto la terza richiesta. La prima proposta è stata avanzata dalla senatrice Bellot, che ha parlato dopo la senatrice De Petris.

GIOVANARDI (*FL (Id-PL, PLI)*). Era prima!

PRESIDENTE. È così.

Dopo aver votato l'inserimento in calendario del disegno di legge, metto ora ai voti la proposta volta a discutere il disegno di legge sul Comune di Sappada dopo l'esame del disegno di legge di modifica al codice delle leggi antimafia, avanzata dalla senatrice Bellot.

È approvata.

FALANGA (*ALA-SCCLP*). Un momento. Non abbiamo capito. Cosa abbiamo votato?

BULGARELLI (*M5S*). Non sei capace di tenere l'Assemblea!

PRESIDENTE. Abbiamo votato la proposta della senatrice Bellot di inserire il disegno di legge su Sappada dopo quello sul codice antimafia. Se poi viene rinviato il provvedimento sull'antimafia, rimane per primo. Ancora dobbiamo votare il provvedimento sull'antimafia. (*Applausi ironici dal*

Gruppo LN-Aut).

La votazione è stata effettuata e il Senato ha approvato.

[ROMANI Paolo](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Scusate c'è una votazione che è stata effettuata. Senatore Romani, non possiamo andare avanti così.

Ha facoltà di parlare, senatore Romani.

ROMANI Paolo (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, se noi adesso abbiamo votato la proposta della senatrice Bellot, cosa abbiamo votato prima, visto che lei ha sostenuto che la proposta della senatrice Bellot fosse la prima?

PRESIDENTE. L'inserimento.

ROMANI Paolo (*FI-PdL XVII*). Scusi, il voto precedente a cosa si riferiva?

[PRESIDENTE](#). È talmente chiaro. Il voto precedente, fra due proposte contrastanti sulla data dell'inserimento e sulla collocazione nel calendario, riguardava l'inserimento generico. Una volta approvato l'inserimento si passa alla specifica; ed è stato approvato l'inserimento secondo la proposta della senatrice Bellot.

Dispongo comunque la controprova. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvata.

A questo punto, è preclusa l'altra proposta del senatore Piccoli.

Metto ora ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta a rinviare la discussione dei disegni di legge sul codice antimafia e sulla cittadinanza. (*Commenti dal Gruppo FI-PdL XVII*).

PALMA (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, sono due cose diverse!

PRESIDENTE. Sono due rinvii. Va bene, votiamoli separatamente. (*Applausi ironici dal Gruppo M5S*).

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta a rinviare la discussione del disegno di legge di modifica al codice delle leggi antimafia.

Non è approvata.

BERNINI (*FI-PdL XVII*). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta a rinviare la discussione del disegno di legge in materia di cittadinanza.

Non è approvata.

GASPARRI (*FI-PdL XVII*). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Passiamo alla votazione della proposta di premettere la discussione del disegno di legge sulla lingua italiana dei segni a quella di altri disegni di legge in calendario. È questa la sua proposta, senatore Quagliariello?

QUAGLIARIELLO (*FL (Id-PL, PLI)*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta ad anticipare la discussione del disegno di legge sulla lingua italiana dei segni.

Non è approvata.

GASPARRI (*FI-PdL XVII*). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Mi pare che sia evidente, non c'è bisogno di controprova. Prima c'era bisogno, ora no.

Passiamo alla votazione della proposta di anticipare la discussione delle mozioni sulla proliferazione delle armi nucleari. (*Commenti dal Gruppo FI-PdL XVII*). È stato chiesto in questa maniera generica.

Le mozioni sul nucleare sono già calendarizzate per il 18 luglio. Poi voteremo in merito a quando tale discussione sarà anticipata. La proposta è del senatore Palma.

[PALMA](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, per ragioni microfoniche non si è sentito. Anticipo per me vuol dire: immediata trattazione.

[PRESIDENTE](#). D'accordo. Anticipo significa immediata trattazione delle mozioni sulla proliferazione delle armi nucleari.

Metto dunque ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta ad anticipare la discussione delle mozioni sulla proliferazione delle armi nucleari, avanzata dal senatore Palma.

Non è approvata.

Mi pare evidente che non ci sia bisogno di controprova.

Passiamo alla votazione della proposta di inserire la discussione di mozioni. È stata richiesta la discussione di più mozioni. Si vota genericamente sull'inserimento di ulteriori mozioni nel calendario.

RIZZOTTI (*FI-PdL XVII*). No!

PRESIDENTE. Abbiamo sempre votato così; dopo si passerà alle votazioni in merito all'inserimento in calendario delle singole mozioni richieste.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta a inserire la discussione di ulteriori mozioni.

Non è approvata.

ROMANI Paolo (*FI-PdL XVII*). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario del calendario dei lavori dell'Assemblea volta a inserire un'informativa del ministro Padoan, avanzata dal senatore D'Alì.

Non è approvata.

ROMANI Paolo (*FI-PdL XVII*). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Abbiamo così esaurito tutte le votazioni.

[MALAN](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FI-PdL XVII*). C'era la proposta del senatore Mario Mauro, che è stato tra gli ultimi a intervenire, di fare un dibattito su tutto l'argomento dell'immigrazione e della politica estera.

PRESIDENTE. Un dibattito sull'immigrazione? Noi inseriamo disegni di legge o mozioni.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Infatti, questa è un'altra cosa: è un dibattito. Credo che il senatore Mauro sappia esprimerlo meglio di quanto possa fare io.

[CALDEROLI](#) (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (*LN-Aut*). Signor Presidente, intervengo per ricordare la proposta del senatore Centinaio e della senatrice Bianconi rispetto al fatto che, votato il calendario, si chiuda la seduta. Dobbiamo votare anche quello.

PRESIDENTE. Non c'è stato dissenso.

[DE PETRIS](#) (*Misto-SI-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente, avevo chiesto la parola un po' di tempo.

Ho fatto tante volte richieste di modifiche del calendario e lei, come sa, ma lo ricordo a tutti, ogni volta

faceva votare l'inserimento generico di provvedimenti o di mozioni. Così è sempre stato. È la prima volta che c'è stato il tentativo di dire che si inseriva esattamente al minuto o all'ora specifica. Questo serve a ricordare e riportare nell'ordine la storia di come facciamo le modifiche del calendario. Lo dico a proposito della votazione precedente su Sappada.

PRESIDENTE. Il problema è che quello su Sappada era l'unico disegno di legge e quindi la relativa proposta di inserimento nel calendario è stata votata. Di solito ci sono più disegni di legge. Poi c'erano problemi su due diverse proposte di inserimento, ma a me pare che tutto si sia svolto secondo le regole e che l'Assemblea sia stata sovrana - come al solito - e abbia votato.

Sulla proposta di rinvio della seduta non mi pare ci siano dissensi. Secondo il senatore Calderoli dobbiamo votare. *Nemine contradicente*, ho imparato anche questo. Nella mia formazione alla politica, che sto facendo attraverso l'Assemblea, ho imparato che, *nemine contradicente*, posso rinviare la seduta. Se c'è qualcuno in disaccordo, lo dica, alzi la mano.

MAURO Mario (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Mario (FI-PdL XVII). Signor Presidente, desideravo solo comprendere...

PRESIDENTE. Colleghi, non vi allontanate perché potrebbe esserci una richiesta di votazione. Prego, senatore Mauro, è in disaccordo?

MAURO Mario (FI-PdL XVII). Presidente, desidero solo capire se, non essendo contraddittorio rispetto alla proposta fatta dalla collega Bianconi e dal collega Centinaio, diamo per scontate non solo la chiusura della seduta ma, dopo il nuovo calendario, una riconvocazione della Capigruppo, come mi sembra di comprendere.

PRESIDENTE. Assolutamente no.

MAURO Mario (FI-PdL XVII). Dobbiamo votare, allora.

PRESIDENTE. Io ho detto: se c'è qualcuno che non è d'accordo, dobbiamo votare, ma se nessuno contraddice, come sempre avvenuto, non si vota.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, tanto la seduta sarà interrotta: sono allora io che mi oppongo, così votiamo e facciamo prima.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di rinviare i lavori a domattina.

È approvata.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvata.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 5 luglio 2017

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 5 luglio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta (ore 18,58).

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Aiello, Alicata, Amati, Anitori, Bubbico, Cassano, Castaldi, Cattaneo, Chiavaroli, Della Vedova, De Poli, Di Biagio, D'Onghia, Endrizzi, Fattorini, Fazzone, Gambaro, Gentile, Giacobbe, Lanzillotta, Marino Luigi, Monti, Mussini, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Rubbia, Stucchi e Valentini.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Puppato, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Compagna, Divina e Scalia, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE); Panizza, per attività parlamentare della NATO.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Onn. Biondelli Franca, Antezza Maria, Capone Salvatore, Cardinale Daniela, Carra Marco, Coccia Laura, D'Incecco Vittoria, Grassi Gerolamo, Gullo Maria Tindara, Mariano Elisa, Marzano Michela, Mongiello Colomba, Moscatt Antonino, Rostan Michela, Venittelli Laura, Carnevali Elena

Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione (2869)

(presentato in data 30/06/2017)

C.913 approvato in testo unificato dalla Camera dei deputati (T.U. con C.2983, C.3115, C.3483, C.3490, C.3555, C.3556).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Donno Daniela, Taverna Paola, Moronese Vilma, Giarrusso Mario Michele, Santangelo Vincenzo, Puglia Sergio

Disposizioni per la tracciabilità dei pagamenti relativi ai corrispettivi per lavoro dipendente ed assimilato (2870)

(presentato in data 28/06/2017);

senatrice Ginetti Nadia

Disposizioni in materia di impiego farmaceutico e medico della cannabis e legalizzazione della coltivazione, detenzione e consumo personale della stessa e dei suoi derivati (2871)

(presentato in data 29/06/2017).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

10ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo

Ministro economia e finanze

Ministro sviluppo economico

Ministro salute

Ministro giustizia

Legge annuale per il mercato e la concorrenza (2085-B)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 12ª (Igiene e sanità)

C.3012 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.2437, C.2469, C.2684, C.2708, C.2733, C.3025, C.3060) S.2085 approvato con modificazioni dal Senato della Repubblica C.3012-B

approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 04/07/2017).

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 7ª Commissione permanente Pubbl. istruzione in data 29/06/2017 la senatrice Di Giorgi Rosa Maria ha presentato la relazione unica 2287-bis, 459 e 1116-A sui disegni di legge:

sen. De Biasi Emilia Grazia

"Legge quadro sullo spettacolo dal vivo" (459)

(presentato in data 10/04/2013)

sen. Bianconi Laura

"Legge quadro per lo spettacolo dal vivo" (1116)

(presentato in data 16/10/2013)

"Delega al Governo per il codice dello spettacolo" (2287-BIS)

(presentato in data 06/10/2016)

Derivante da stralcio art. 34 del DDL S.2287.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

La Presidente del Gruppo Misto, con lettera in data 3 luglio 2017, ha comunicato la seguente variazione nella composizione delle Commissioni permanenti:

4a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Conti;

10a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Conti.

Progetti di atti e documenti dell'Unione europea, deferimento a Commissioni permanenti

La relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio "Dodicesima relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento" (COM (2017) 260 definitivo) è deferita, in data 3 luglio 2017, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 1ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 2a, 3ª e 14ª (Atto comunitario n. 404).

Camera dei deputati, trasmissione di documenti

La Presidente della Camera dei deputati, con lettera in data 22 giugno 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, il documento approvato dalla X Commissione (Attività produttive), di quell'Assemblea, nella seduta del 21 giugno 2017, concernente la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (COM (2016) 761 final) (Atto n. 1021).

Detto documento è depositato presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli Onorevoli senatori.

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 28 giugno 2017, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 4 agosto 2016, n. 163 - lo schema di decreto ministeriale recante individuazione degli indicatori di benessere equo e solidale (n. 428).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 5a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 3 agosto 2017.

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 23 giugno 2017, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni - la comunicazione concernente il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale ai dirigenti di prima fascia alla dottoressa Silvia Genovese, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 3 luglio 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), della legge 31 luglio 1997, n. 249, la relazione sull'attività svolta e sui programmi di lavoro dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, aggiornata al 30 aprile 2017.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente (*Doc. CLVII*, n. 5).

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 30 maggio 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e), della legge 14 gennaio 2013, n. 10, la relazione concernente i risultati del monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni con finalità di incremento del verde pubblico e privato, predisposta dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico, aggiornata al mese di maggio 2017.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 13a Commissione permanente (*Doc. CCXV*, n. 4).

Autorità nazionale anticorruzione, trasmissione di atti

Il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, con lettera in data 26 giugno 2017, ha inviato un nuovo testo dello schema della determinazione, da adottare ai sensi dell'articolo 213, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante linee guida in materia di ricorso a procedure negoziate senza pubblicazione di bando di gara nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili, corredato dalla relativa analisi di impatto della regolamentazione.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente (Atto n. 1020).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Colucci, Mancuso e Conte hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03838 della senatrice Vicari.

La senatrice Serra ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-07733 del senatore Lucidi ed altri.

La senatrice Paglini ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-07734 del senatore Giarrusso ed altri.

Interrogazioni

[BATTISTA](#), [GATTI](#), [CAMPANELLA](#), [GOTOR](#), [PEGORER](#), [RICCHIUTI](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

il gruppo Wärtsilä Italia, con sede a Trieste, è parte integrante di Wärtsilä Corporation, società finlandese *leader* a livello mondiale nella progettazione, vendita, costruzione ed assistenza tecnica di motori *diesel* e a gas per applicazioni marine ed industriali;

Sasha Colautti, operaio e componente del coordinamento provinciale confederale dell'USB Trieste, è stato trasferito presso lo stabilimento di Taranto, al momento del suo rientro in ruolo presso lo stabilimento di Trieste, dopo aver ricoperto l'incarico di segretario provinciale della Fiom, a seguito della rottura con la Fiom CGIL, per il disaccordo con l'ultimo contratto nazionale, e aver aderito all'USB;

il trasferimento del signor Colautti rappresenta, a giudizio degli interroganti, un precedente pericoloso, perché è un chiaro riflesso del suo operato come dirigente sindacale, incarico per il quale molti lavoratori hanno espresso riconoscenza e approvazione;

considerato che, a parere degli interroganti, la pratica del trasferimento, avvenuta in maniera ambigua, lascia intendere una forma di rivalsa nei confronti di un lavoratore, che non ha accettato i contenuti dell'ultimo contratto nazionale di lavoro, e un intento punitivo, tenendo conto delle difficoltà operative dovute al fatto che i due stabilimenti distano 1.000 chilometri e il lavoratore è sposato ed ha due figli piccoli;

tenuto conto che, secondo quanto risulta agli interroganti:

nelle giornate del 22 e 23 giugno 2017, in diverse città, in cui sono presenti filiali della Wärtsilä, si sono svolte manifestazioni dell'USB in solidarietà con l'operaio;

in particolare, a Napoli, Taranto e Genova, ci sono stati presidi davanti agli stabilimenti, cui poi sono seguiti, nella giornata successiva, manifestazioni nella stessa città di Trieste;

da notizie di stampa, anche la Federazione sindacale mondiale ha annunciato presidi e proteste davanti a tutte le sedi della multinazionale Wärtsilä;

ad oggi, agli interroganti non risulta alcuna iniziativa intrapresa, al fine di risolvere questa incresciosa e grave vicenda, e individuare una possibile soluzione di reintegro dell'operaio nello stabilimento triestino,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della vicenda e se non intenda assumere, per quanto di competenza, una forte iniziativa per scongiurare un pericoloso precedente di discriminazione sindacale, che pregiudicherebbe in maniera profonda i diritti sindacali e le tutele dei lavoratori.

(3-03852)

[BATTISTA](#), [FORNARO](#) - *Al Ministro della difesa* - Premesso che, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1), lettera *d*), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante

"Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", il gruppo sportivo del Corpo forestale dello Stato è confluito in quello dell'Arma dei Carabinieri;

considerato che nella fase di integrazione fra i due gruppi, sono stati segnalati alcuni casi di esclusione di atleti già del gruppo sportivo forestale, in base a criteri di non facile comprensione e che comunque paiono non rispettare le graduatorie di merito stabilite dai *ranking* ufficiali delle diverse discipline, si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere, per garantire che il transito di atleti dal gruppo sportivo forestale a quello dei Carabinieri avvenga secondo criteri di trasparenza ed effettiva coerenza con le rispettive graduatorie di categoria;

come intenda altresì operare, per assicurare la migliore competitività del gruppo sportivo Carabinieri, evitando anche solo l'eventualità di ingiuste promozioni ovvero di penalizzazioni di atleti che per *curriculum* e dedizione sportiva meriterebbero altra considerazione e tutela;

se intenda fornire atti di trasparenza, con l'elenco degli atleti non idonei o comunque esclusi dai gruppi sportivi, motivandone le ragioni.

(3-03854)

MARINELLO - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha la competenza in materia di previdenza e, in particolare, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 57 del 2017, "vigila, indirizza e coordina l'attività degli enti pubblici previdenziali e assicurativi pubblici e privati", nonché "vigila sull'attuazione delle disposizioni relative ai regimi previdenziali pubblici e privati provvedendo ad analizzarne l'impatto sul complessivo sistema di sicurezza sociale";

il decreto legislativo n. 509 del 1994 di privatizzazione degli enti di previdenza dei liberi professionisti prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze esercitino una funzione di vigilanza e di indirizzo con particolare riferimento alle norme in materia di contribuzione e previdenza;

considerato che:

con l'articolo 1, commi 195 e seguenti, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio per il 2017), si è modificato il comma 239 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012, estendendo l'istituto del cumulo per gli enti di previdenza di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994, e al decreto legislativo n. 103 del 1996;

ad oggi, non sono state ancora adottate disposizioni applicative limitatamente ai casi di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti da parte degli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti e autonomi, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, mentre, per quanto riguarda gli enti di previdenza di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994, e al decreto legislativo n. 103 del 1996, non è stato chiarito altresì l'impatto economico finanziario dell'applicazione delle norme sul cumulo previdenziale;

visto il regolamento comunitario SEC 2010, le casse di previdenza sono classificate pubbliche amministrazioni dal punto di vista finanziario, concorrendo al conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, ai sensi della legge n. 196 del 2009;

la legge n. 81 del 2017, il "jobs act sul lavoro autonomo", prevede che, al fine di rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi, il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per abilitare gli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione, con particolare riferimento agli iscritti che abbiano subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie;

considerato, inoltre, che:

molti provvedimenti adottati dalle casse in materia di *welfare* sono ancora bloccati, superando ogni limite temporale previsto dalla legge n. 241 del 1990, presso la competente direzione generale del Ministero del lavoro;

il tavolo di confronto permanente sul lavoro autonomo previsto dall'art. 17 della legge n. 81 del 2017 con il compito di formulare proposte e indirizzi operativi in materia di politiche del lavoro autonomo, con particolare riferimento a modelli previdenziali, modelli di *welfare* e formazione professionale non risulta ancora istituito,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di adottare urgentemente gli atti di indirizzo e esplicativi sugli oneri finanziari, affinché gli enti di previdenza pubblici e privati possano procedere ad emanare le disposizioni applicative delle norme richiamate in materia di cumulo;

quali siano gli intendimenti in merito al completamento dell'*iter* di approvazione degli atti in materia di assistenza, giacenti presso la direzione generale competente;

se non ritenga opportuno imprimere un'accelerazione procedurale per l'adozione dei decreti attuativi in materia di *welfare* dei liberi professionisti previsto dall'art. 6 della legge n. 81 del 2017 e per l'istituzione del tavolo permanente previsto dall'art. 17 della medesima legge.

(3-03855)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[ZANDA](#), [LATORRE](#), [PAGLIARI](#), [BORIOLI](#), [MARCUCCI](#), [MATURANI](#), [MIRABELLI](#), [LUMIA](#) -

Ai Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia - Premesso che:

nelle settimane scorse, in più occasioni, la stampa nazionale ha dato notizia di taluni fatti connessi all'attività di ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti al Nucleo operativo ecologico dell'Arma dei Carabinieri (NOE) ed impegnati in un'inchiesta sugli appalti CONSIP inizialmente promossa dalla Procura di Napoli e attualmente affidata alla Procura di Roma, fatti che, secondo la versione diffusa dai *media* e sinora mai smentita, configurerebbero comportamenti particolarmente gravi e di serio nocumento per il regolare andamento della giustizia;

in particolare è stato scritto quanto segue;

ufficiali di polizia giudiziaria avrebbero alterato un'informativa consegnata alle Procure di Napoli e di Roma, al fine di attribuire responsabilità penali al padre del Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore*;

un ufficiale di polizia giudiziaria avrebbe testimoniato il falso ai pubblici ministeri, negando di avere riferito dell'inchiesta CONSIP a un suo superiore;

ufficiali di polizia giudiziaria avrebbero discusso tra loro dell'opportunità di collocare microspie negli uffici del comandante generale dell'Arma dei Carabinieri e del capo di Stato maggiore;

ufficiali di polizia giudiziaria avrebbero trasmesso informazioni e contenuti degli atti dell'inchiesta coperti dal segreto ad alcuni loro conoscenti in servizio all'Agenzia informazioni e sicurezza esterna, senza esserne stati autorizzati dalla magistratura competente;

queste notizie, sinora mai smentite, suscitano inquietudine e preoccupazione perché, ove rispondessero al vero, al di là delle eventuali responsabilità penali, mostrerebbero che ufficiali di polizia giudiziaria, a cui la magistratura ha affidato grandi responsabilità, si sarebbero mossi in direzioni tuttora da accertare, ma certamente non compatibili col nostro ordinamento democratico e col buon funzionamento di uno Stato di diritto,

si chiede di sapere:

quale sia la valutazione dei Ministri in indirizzo in ordine ai fatti descritti;

se corrispondano al vero le ricostruzioni giornalistiche sui comportamenti posti in essere da ufficiali di polizia giudiziaria del NOE e, in tal caso, quali provvedimenti siano stati adottati o intendano adottare nei loro confronti;

se non ritengano necessario porre in essere iniziative di competenza atte a salvaguardare la correttezza delle indagini in corso e ad assicurare che sia fugato ogni dubbio sulla linearità dei comportamenti di

delicatissimi apparati dello Stato.

(3-03853)

LAI - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico* -

Premesso che:

l'articolo 4 del decreto del Ministero dell'ambiente del 25 ottobre 1999, n. 471, statuisce l'obbligo di sottoporre il sito interessato da forte inquinamento (in caso di superamento o di pericolo concreto ed attuale dei valori di concentrazione accettabili per le sostanze inquinanti) ad interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica e ripristino ambientale;

il sito industriale di Porto Torres (Sassari), di proprietà dell'Eni, trovandosi nelle condizioni descritte dal citato art. 4, è stato inserito nel 2002 nella lista dei siti d'interesse nazionale (Sin) del Ministero dell'ambiente; venendo quindi affidato alla società "Syndial" per la realizzazione delle opere di bonifica;

dopo 14 anni è stato finalmente presentato alla popolazione e alle istituzioni locali, oltre che ai Ministri competenti, il progetto di risanamento denominato "Nuraghe", finalizzato alla realizzazione di una piattaforma polifunzionale e di un sito di raccolta per rifiuti speciali non pericolosi;

il sito inquinato, che occupa la metà dell'area comunale di Porto Torres, ha gravemente contaminato l'ambiente sin dagli anni '70 e si è esteso sino all'area marina circostante, cagionando di conseguenza gravi malattie, che hanno colpito direttamente ed indirettamente la popolazione locale;

al giorno d'oggi lo stato del sito permane critico, in quanto le opere di bonifica non sono state ancora realizzate e le falde inquinate sono contenute da semplici barriere fisiche non sufficienti ad evitare lo spostamento di prodotti tossici dal sottosuolo al mare;

considerato che a quanto risulta all'interrogante:

il progetto prevedeva che la costruzione della piattaforma tecnologica polifunzionale costituisse la base di un futuro polo tecnologico per le operazioni di bonifica, attività necessarie anche in altre aree dell'isola;

lo stesso progetto prevedeva inoltre, come richiesto dalle istituzioni locali e regionali, il coinvolgimento di aziende del territorio per almeno il 40 per cento delle attività, anche con il presupposto del trasferimento di competenze specialistiche;

dal momento della presentazione del progetto, risalente a più di un anno fa, non sono state fornite notizie circa l'avvio delle attività di bonifica; operazioni sulle quali dovrebbe vigilare il Ministero dell'ambiente, nonché, indirettamente, il Ministero dello sviluppo economico;

i costi totali dell'attività di bonifica del sito sono stati inizialmente stimati in 700 milioni di euro, accantonati nel bilancio di Eni, di cui risulterebbero già spesi 270 milioni di euro; mentre ammonterebbe a 70 milioni di euro il costo del progetto "Nuraghe", primo passo per la realizzazione completa dell'opera;

tale progetto non rappresenterebbe una mera esigenza di risanamento e messa in sicurezza del territorio, ma costituirebbe anche un'opportunità di lavoro per molte imprese locali nel campo dello sviluppo tecnologico ricollegabile allo smaltimento di residui chimici ed industriali, in una realtà fortemente aggredita dalla crisi e priva di grandi alternative per il rilancio industriale;

il Governo si è dimostrato sollecito nell'intervenire nei confronti di altri siti d'interesse nazionale, come ad esempio nella bonifica dell'aria industriale di Bagnoli-Coroglio, procedendo in maniera spedita e attenta, al fine di restituire nel più breve tempo possibile alla disponibilità di cittadini e imprese, le aree bonificate,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della criticità della situazione ambientale e sanitaria concernente il sito industriale di Porto Torres, nonché dei motivi del grave ritardo nell'inizio dei lavori di bonifica;

quali siano gli organi competenti a vigilare sulla qualità dei progetti, sull'andamento dei lavori e sul rispetto delle tempistiche;

quali misure, in base alle rispettive competenze, intendano adottare per sollecitare l'avvio delle

operazioni di bonifica e per vigilare direttamente sull'andamento dei lavori.

(3-03856)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[MANCONI](#) - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

il 20 giugno 2017 Marco Prato si è suicidato nella casa circondariale di Velletri (Roma), inalando il gas dalla bomboletta utilizzata per cucinare o scaldare vivande;

Marco Prato, insieme a Manuel Foffo, era in carcere a seguito di un reato efferato, l'uccisione di Luca Varani, il 4 marzo 2016, a Roma;

Manuel Foffo, reo confesso, è stato condannato a 30 anni di reclusione il 21 febbraio 2017, all'esito di un processo con rito abbreviato;

il processo a carico di Marco Prato, che sin dall'inizio e anche nella lettera lasciata prima di compiere l'estremo gesto si è dichiarato innocente, sarebbe dovuto iniziare il giorno dopo la sua imprevista e drammatica morte, il 21 giugno, davanti alla Corte d'assise di Roma;

Marco Prato aveva già tentato il suicidio nel 2011, dopo essere rientrato a Roma da Parigi, e una seconda volta due mesi dopo, e ancora poche ore dopo l'orribile omicidio di Luca Varani, ingerendo delle pillole in una camera d'albergo;

dopo essere stato trasferito una prima volta dalla casa circondariale di Regina Coeli a Velletri nell'agosto 2016, Marco Prato era tornato a Regina Coeli, a seguito di una segnalazione del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale;

nel marzo 2017 il nuovo trasferimento sarebbe stato disposto perché la permanenza a Regina Coeli, questa la motivazione addotta al provvedimento, avrebbe rappresentato un fattore a favore del soggetto, che gli avrebbe permesso di adattarsi e crearsi un ambiente favorevole;

il trasferimento di Marco Prato, non sulla base di una valutazione di tipo diagnostico delle sue condizioni psicologiche, né affrontando la questione con lo stesso detenuto come previsto dalle regole europee, peraltro richiamate da una circolare del Ministro della giustizia, presentava elementi di forte criticità, trattandosi di una persona con problemi psicologici rilevanti, che aveva manifestato tendenze suicidarie;

Marco Prato avrebbe chiesto la possibilità di svolgere un'attività nel carcere di Velletri, cui era stato destinato, richiesta disattesa dalle autorità dell'istituto;

la Procura di Velletri ha ora aperto un'indagine contro ignoti per istigazione al suicidio, si chiede di sapere:

quali provvedimenti siano stati adottati dall'amministrazione penitenziaria, in particolare dagli istituti di Regina Coeli e di Velletri, per evitare che un soggetto evidentemente a rischio come Marco Prato potesse suicidarsi;

per quali ragioni sia stato disposto il secondo trasferimento di Marco Prato alla casa circondariale di Velletri, dopo che il primo era stato revocato;

quali iniziative siano state adottate per ricostruire l'intera vicenda e se siano stati svolti accertamenti per verificare e sanzionare eventuali responsabilità;

in che modo l'amministrazione penitenziaria abbia dato seguito alle segnalazioni che su questo caso sono state puntualmente effettuate dal Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale;

quali misure voglia adottare il Ministro in indirizzo, anche in considerazione del fatto che nei primi 6 mesi di quest'anno vi sono stati 22 suicidi in carcere, per evitare che analoghi episodi si verifichino futuro.

(4-07737)

[DE POLI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

da recenti notizie di stampa, si apprende che, in seguito al decreto attuativo firmato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Graziano Delrio, l'intero porto di Trieste sarà franco e potrà essere gestito autonomamente;

tale decreto, però, lascia fuori Venezia e le sue strutture portuali, ed ormai da 5 anni si assiste al

continuo rimbalzo delle responsabilità per l'annosa questione del transito delle grandi navi; resta fuori, inoltre, anche la questione dell'ampliamento dello scalo, essenziale per la rinascita di porto Marghera;

tale decreto, unicamente incentrato su Trieste, crea a parere dell'interrogante una disparità tra le due città portuali, nonostante l'Unione europea abbia recentemente stanziato 3,2 milioni di euro a sostegno di due progetti per lo sviluppo del *terminal* di Fusina: tutto ciò rappresenta un riconoscimento europeo alla centralità dal punto di vista economico e commerciale del porto di Venezia,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno adottare le opportune iniziative per chiarire la politica industriale riguardo all'estensione del punto franco per porto Marghera, che rappresenterebbe un grande impulso per lo sviluppo delle attività produttive del Veneto.

(4-07738)

[MORRA](#), [DONNO](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [GIARRUSSO](#), [GAETTI](#), [ENDRIZZI](#), [TAVERNA](#), [CAPPELLETTI](#), [CRIMI](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

in data 13 giugno 2017, l'organizzazione sindacale Confisal (Confederazione generale dei sindacati autonomi dei lavoratori), federazione Snals (Sindacato nazionale autonomo lavoratori scuola), università Cisapuni (Confederazione italiana sindacale autonoma personale universitario) depositava un esposto presso la Procura della Repubblica di Roma contenente alcuni profili di dubbia legittimità inerenti ai finanziamenti del SSR (Servizio sanitario regionale) in favore dell'azienda policlinico di Tor Vergata;

secondo il sindacato esponente, la Regione starebbe, in sintesi, illegittimamente finanziando le spese inerenti all'acquisto dei beni immobili dell'azienda policlinico, di proprietà dell'omonimo ateneo, utilizzando le somme a disposizione del Servizio sanitario regionale per i servizi e prestazioni sanitari, nonché si starebbe facendo carico di spese per il personale, che non le competono;

in base alle norme in vigore, risulta che il policlinico di Tor Vergata è di proprietà dell'università degli studi di Roma Tor Vergata e pertanto i dipendenti assunti dall'azienda policlinico rientrano tra il personale universitario, così come chiarito anche dalla sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 16655/2006;

nei bilanci dell'università, l'azienda policlinico non risulterebbe inclusa tra i beni di proprietà dell'università stessa, e ciò in violazione dei criteri di redazione del bilancio richiamati anche dalla legge n. 240 del 2010 ("riforma Gelmini");

risulta invece che l'università di Tor Vergata abbia fatto ricadere sul policlinico di Tor Vergata prima e sulla fondazione policlinico Tor Vergata successivamente, i seguenti costi, che invece sarebbero dovuti essere di sua esclusiva spettanza: 1) rata di mutuo n. 4473067 per un importo di 1.493.16,35 euro; 2) finanziamento per un posto da ricercatore per 30.494,80 euro; 3) rata di mutuo n. 4350827/00 per un importo di 3.615.198,24 euro; 4) altri costi per un importo complessivo di 64.387.596,54 euro, poi rideterminato in 43.382.198,25 euro, come si evince dalle richieste del direttore generale dell'università con comunicazioni in data 4 dicembre 2014 e 20 gennaio 2016;

considerato che:

la Regione Lazio, in pieno piano di rientro, si farebbe carico dello stipendio di 1.056 dipendenti, al 31 dicembre 2016, dell'azienda policlinico di Tor Vergata tutti afferenti al comparto sanità;

a parere degli interroganti, risultando il policlinico di Tor Vergata finanziato al 100 per cento con fondi del Servizio sanitario regionale, la citata non corretta imputazione dei costi si potrebbe tramutare in un ingiusto aggravio per le finanze regionali,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

se intenda attivarsi, nell'ambito delle proprie competenze e fatte salve le specifiche attribuzioni regionali, affinché siano chiariti i motivi per i quali il servizio sanitario regionale attualmente finanzia l'acquisto dei beni immobili dell'azienda del policlinico e il personale dallo stesso dipendente.

(4-07739)

[ARRIGONI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che, a quanto risulta

all'interrogante:

a causa del distacco di una frana dalla parete rocciosa, tra le ore 4.30 e le ore 5.00 di giovedì 29 giugno 2017, la Lecco-Bergamo è stata chiusa al traffico, all'altezza del comune di Vercurago, nei pressi della futura centrale di ventilazione della galleria di San Gerolamo, il cui cantiere risulta chiuso, ormai, dal mese di gennaio;

la chiusura al traffico per due giorni in entrambe le direzioni del tratto della Lecco-Bergamo, insistente nel comune di Vercurago, ha creato gravissimi disagi alla viabilità nei territori attorno ai laghi di Olginate e di Garlate e nella città di Lecco, e addirittura blocchi del traffico sulla provinciale nei comuni di Olginate, Garlate e Pescate, rimasta unica strada di collegamento nord-sud tra il bergamasco e il lecchese;

la situazione è poi peggiorata a causa di un forte temporale che si è abbattuto sulla zona e ha interrotto le operazioni di verifica e di disaggio della parete rocciosa da parte dei tecnici, prolungando i tempi della messa in sicurezza della strada e l'apertura al traffico;

maggiormente colpiti dai blocchi e dalle code infinite di traffico sono stati i lavoratori diretti verso Lecco, già provati negli ultimi mesi da estremi disagi per le carenze nella viabilità del territorio, aggravate ultimamente dagli episodi dei crolli e dalle limitazioni di traffico di ponti e viadotti;

la conclusione dei lavori del II lotto, di San Gerolamo, della Lecco-Bergamo è attesa da decenni dai cittadini lecchesi e dalle imprese del territorio. Infatti, la paralisi del traffico del 29 giugno non si sarebbe verificata, se tale opera, fondamentale per l'attività del tessuto produttivo, fosse stata conclusa e funzionante;

il cantiere del II lotto della Lecco-Bergamo, avviato nel 2013, è stato più volte sospeso a causa di problemi e contenziosi, e ora è fermo per l'ennesima volta a causa della necessità di un finanziamento di 18 milioni di euro, indispensabile per completare l'opera; la situazione di stallo creata da tale problema si è aggravata ultimamente a causa della richiesta avanzata dalla Prefettura all'impresa appaltatrice Salc Ics di adesione al protocollo d'intesa per la tutela della legalità nel settore degli appalti dei lavori pubblici, sottoscritto per il territorio provinciale di Lecco, richiesta quest'ultima alla quale l'impresa non intenderebbe ottemperare, poiché tale protocollo non era obbligatorio al momento dell'appalto e l'eventuale adeguamento costerebbe circa 4 milioni di euro;

come evidenziato in una precedente interrogazione, 4-07131 dell'8 marzo 2017, la Provincia ed il Comune di Lecco, dopo vari solleciti avanzati da amministratori e rappresentanti politici locali e dal mondo economico locale, stanno positivamente definendo un accordo con la Regione Lombardia, grazie alla disponibilità di quest'ultima ad impiegare nella realizzazione della galleria di San Gerolamo le risorse disponibili per il territorio lecchese contenute nel patto per la Lombardia, pari a circa 9 milioni di euro;

occorrono a giudizio dell'interrogante risposte concrete da parte del Governo per l'individuazione dell'altra metà delle risorse occorrenti per il completamento dell'opera,

si chiede di sapere quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare, per garantire al territorio lecchese i 9 milioni di euro mancanti per il completamento del secondo lotto della Lecco-Bergamo ed assicurare lo sblocco dei lavori del traforo di San Gerolamo.

(4-07740)

[SANTANGELO](#), [MORONESE](#), [DONNO](#), [CRIMI](#), [CAPPELLETTI](#), [MORRA](#), [MARTON](#), [PUGLIA](#) - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

la legge n. 10 del 2013, recante "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani", ha avuto tra i suoi obiettivi quello di potenziare il preesistente quadro normativo sulla tutela dei "patriarchi verdi", e anche quello di dettare regole per lo sviluppo degli spazi verdi urbani;

l'art. 7 reca disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, storico e culturale; il comma 3 stabilisce che le Regioni attuino la raccolta ed il censimento degli alberi monumentali d'Italia, operato dai Comuni, e trasmettano gli elenchi successivamente redatti al Corpo forestale dello Stato;

inoltre, l'art. 2 prevede che, entro un anno dalla data di entrata in vigore, ciascun Comune doveva provvedere a censire e classificare gli alberi piantati, nell'ambito del rispettivo territorio, in aree urbane di proprietà pubblica;

a Trapani l'amministrazione comunale non ha provveduto ad oggi al censimento degli alberi secondo quanto disposto dalla legge;

considerato che:

con avviso del 3 aprile 2017, il sindaco di Trapani aveva comunicato: "Si porta a conoscenza della cittadinanza che questa Amministrazione, a seguito dell'incidente verificatosi il 24 febbraio 2015 sullo scorrimento veloce ove perse la vita un operaio di una ditta privata per la caduta di un albero, ha fatto eseguire a professionisti specializzati il controllo fitostatico di un gran numero di alberate cittadine, fra le quali viale Duca d'Aosta, piazza Vittorio Veneto e via Salvatore Calvino. La verifica, iniziata immediatamente degli alberi esistenti all'interno dei plessi scolastici o nelle immediate vicinanze, ha interessato 717 alberi che hanno richiesto interventi di alleggerimento o di abbattimento per rispettare i necessari criteri di sicurezza. Dagli esiti delle analisi specialistiche sono stati individuati 39 alberi Eritrine ubicati nella via Duca d'Aosta (30 alberi) piazza Vittorio Veneto (6 alberi) e via Salvatore Calvino (3 alberi) con compromissione pressoché totale della sezione portante al livello del fusto, del castello o addirittura della ceppaia. Per questi alberi, in conformità con i parametri previsti dal metodo VTA e del protocollo di indagine adottato, il fattore di sicurezza naturale è ormai esaurito, le prospettive future sono gravemente compromesse tali da non consentirne una conservazione anche temporanea, motivo per cui questo Ente, a tutela della pubblica incolumità, procederà a partire dal giorno 03/04/2017 alle operazioni di abbattimento delle Eritrine site nella via Duca d'Aosta per poi proseguire con la piazza Vittorio Veneto e via Salvatore Calvino. Ovviamente si procederà, dopo l'abbattimento, alla piantumazione di analoghe essenze arboree";

i lavori di abbattimento sono stati avviati in viale Duca d'Aosta, in pieno centro storico di Trapani, dalla ditta incaricata dalla medesima amministrazione, in data 4 aprile 2017; durante il primo taglio dell'essenza arborea Eritrina Caffra e prima dell'abbattimento totale del secondo albero un gruppo di cittadini trapanesi, ad operazioni in corso, si è avvicinato al cantiere riuscendo a bloccare i lavori;

il primo firmatario della presente interrogazione, come riportato dall'articolo del giornale *on line* "Sicilia Oggi Notizie" del 5 aprile, dal titolo "Trapani, il Movimento 5 Stelle contro l'abbattimento delle eritrine", si è subito attivato invitando "il Sindaco e la Giunta a fermare questo scempio e dare alla città di Trapani la possibilità di conservare le sue Eritrine attraverso un confronto pubblico dove valutare come salvare gli alberi non compromessi da anni di manutenzione approssimative e distruttive";

l'amministrazione comunale aveva predisposto un progetto relativo "al servizio di Tutela Ambientale con verifica di stabilità alberi mediante metodo V.T.A su alberate poste in aree a verde pubblico Piazze e Ville Comunali e/o lungo le strade della Città di Trapani. Al fine di effettuare rimozioni, abbattimenti e potature a salvaguardia della pubblica incolumità". Detto progetto risulta agli atti della determina dirigenziale n. 2385 del 2016 del 7° settore del Comune;

si apprende dal portale "acquistinretepa", relativamente al "Servizio di verifica della stabilità alberi mediante metodo v.t.a su alberate poste in aree a verde pubblico, piazze e ville comunali e lungo le strade della Città di Trapani", che in data 27 marzo 2017 è stata aggiudicata una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando con il codice CIG Z951C7F7B5 alla Demetra società cooperativa *onlus* per l'importo di 19.415,77 euro;

la relazione di verifica della Demetra risulta agli atti della stessa amministrazione con determina dirigenziale n. 826 del 23 marzo 2017;

in data 5 aprile, subito dopo l'inizio dei lavori di abbattimento degli alberi, il primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo inviava istanza all'ex sindaco Vito Damiano al fine di ricevere gli atti in possesso dell'amministrazione dai quali si evincevano le verifiche di stabilità eseguite, nonché l'eventuale nulla osta della stessa Soprintendenza ai beni culturali, monumentali e paesaggistici di Trapani. Inoltre, per sensibilizzare l'amministrazione nei confronti dei tanti cittadini che si sono

mobilitati, invitava la stessa a compiere un'azione di buon senso sospendendo, anche in via temporanea, l'esecuzione dei lavori così permettendo un confronto costruttivo con i cittadini e gli ordini professionali competenti;

similari richieste di sospensione dei lavori sono state inviate dal comitato Pro Eritrine spontaneamente formato dai cittadini trapanesi nonché dall'ordine provinciale dei dottori agronomi e forestali di Trapani;

detta richiesta di sospensione dei lavori è stata fatta propria dal direttore dei lavori e accettata dall'amministrazione come riportato dal resoconto della conferenza dei servizi del 13 maggio 2017 riguardante la stabilità di 37 piante di Eritrina Caffra "al solo scopo di consentire un'ulteriore verifica sulle piante ad opera di un professionista "di parte" che potesse contro dedurre al giudizio espresso dai professionisti dell'ATI Demetra di Besana Brianza (MB) e PQ 2011 di Bussoleno (TO)";

a giudizio degli interroganti l'ulteriore verifica di stabilità degli alberi, commissionata dal comitato Pro Eritrine al dottor Benanti, è stata condotta in modo parziale e casuale su 9 di 39 alberi, pervenendo alla conclusione che soltanto per 3 di 9 alberi verificati si è ritenuto necessario l'abbattimento;

l'amministrazione comunale a seguito della suddetta perizia di parte, ritenuta la stessa non soddisfacente a contraddire l'intera consulenza e i giudizi espressi dai professionisti, ha ritenuto che: "qualora si voglia persistere nell'intendimento di soprassedere all'abbattimento, l'unica via lecita e legittima per quanti vi abbiano interesse sia quella di richiedere al Tribunale la nomina di un CTU che possa esperire un'ulteriore verifica, all'esito della quale saranno adottati gli interventi necessari ed urgenti";

l'amministrazione comunale aveva, per motivi di sicurezza e per l'incolumità pubblica, provveduto a delimitare e a interdire le aree con presenza di esemplari di Eritrina Caffra di viale Duca d'Aosta e di piazza Vittorio Veneto;

inoltre, l'amministrazione comunale di Trapani tramite il responsabile unico del procedimento (RUP) aveva nello stesso resoconto della conferenza dei servizi del 13 maggio comunicato la ripresa dei lavori a far data del 15 maggio, precisando: "qualora non intervenga da parte di chi ne ha competenza l'assunzione di iniziative utili a tutelare il medesimo RUP e l'A.C., sia in ordine ai gravi danni alle persone e/o cose, oltre che ai danni erariali per le eventuali azioni risarcitorie che potrebbe promuovere la ditta affidataria del servizio di abbattimento, per gli effetti della prolungata sospensione dei lavori";

lo stesso comitato Pro Eritrine ha dato mandato a un legale di fiducia al deposito di un esposto presso la Procura della Repubblica di Trapani per accertare i fatti già accaduti, chiedendo nello stesso tempo la nomina di un consulente tecnico d'ufficio per una perizia probatoria, al fine di chiarire quanto già fatto dalla perizia di parte del Comune, e l'applicazione degli aspetti normativi e omissivi dell'amministrazione comunale, depositando l'esposto in data 15 maggio;

da nota protocollo n. 49251 del Comune del 22 maggio 2017, si riscontra che il 7° Settore ecologia ambiente ha comunicato alla Soprintendenza i seguenti intendimenti: "A) in esecuzione a quanto disposto da codesta Soprintendenza e dal Sindaco, ha avviato il procedimento per l'affidamento dell'incarico di redazione del Piano Esecutivo di reimpianto delle Eritrine nei siti di via Duca d'Aosta e nella piazza Vittorio Veneto, con ipotesi di riutilizzo delle medesime aiuole; B) nelle more della redazione/condivisione dei superiori atti, a partire dal giorno 23 maggio 2017 procederà all'abbattimento secondo le previsioni del servizio appaltato, iniziando dalla via S. Calvino ove insistono diverse attività commerciali e terziarie altamente frequentate";

la mattina del 23 maggio 2017, come citata nota protocollo n. 49251 del Comune di Trapani, in via Calvino, riprendevano i lavori da parte della ditta incaricata all'esecuzione di abbattimento delle Eritrine Craffa. Durante le operazioni del primo taglio di un albero, dopo l'intervento di alcuni rappresentanti del comitato Pro Eritrine, di cittadini trapanesi e dello stesso primo firmatario della presente interrogazione che sui luoghi faceva intervenire i Carabinieri del comando provinciale di Trapani, dopo qualche ora, dopo un lungo confronto con il responsabile unico del procedimento e di altri funzionari del Comune, si procedeva nuovamente all'interruzione dei lavori;

in data 7 giugno presso la Prefettura di Trapani, alla presenza del prefetto Priolo, dell'ex sindaco

Damiano e dei rappresentanti del comitato Pro eritrine, si perveniva alla conclusione che solamente due alberi sarebbero stati abbattuti e che due piante sarebbero state "capitozzate", una in viale Duca d'Aosta e l'altra a piazza Vittorio Veneto, per la loro messa in sicurezza. Inoltre, l'ufficio del verde del Comune avrebbe cercato di trovare soluzioni alternative per tutte le altre 34 piante prima individuate per l'abbattimento, prevedendo l'ipotesi di potature controllate per evitare l'effetto vela, senza danneggiare, o di mettere delle reti, protezioni e sostegni;

considerato inoltre che:

il prefetto ha invitato varie volte le parti interessate a fornire idee e soluzioni meno drastiche, sottolineando che le piante fanno parte della memoria e del patrimonio culturale e storico della città;

lo stesso prefetto aveva invitato tutte le parti ad una riunione tecnica da svolgersi in Prefettura, precisamente per il 21 giugno, per trovare la soluzione alternativa più idonea e giusta per salvare le Eritrine e quindi evitare assolutamente l'abbattimento;

considerato altresì che:

con determina del direttore generale n. 1663 del 1° settembre 2016 del comando Corpo forestale della Regione Siciliana dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, si approvava la convenzione del 5 maggio 2015 stipulata tra la Regione Siciliana e il Corpo forestale dello Stato per l'attuazione dell'art. 7, comma 3, della legge n. 10 del 2013 e relativo decreto attuativo del 23 ottobre 2014, di cui all'art. 7, comma 2;

l'ex vice sindaco di Trapani ed ex assessore al verde pubblico, nel resoconto della riunione dello scorso 13 maggio, dichiarava: "sul punto afferma che la Legge n. 10/2013, per gli effetti del art. 7, non è stata ancora recepita con apposita legge regionale e che nessun decreto è, per gerarchia delle fonti, idoneo a recepire una legge dello Stato in Sicilia";

risulta agli interroganti che il comando del Corpo forestale, Servizio 5, con nota protocollo n. 0008053 del 25 gennaio 2017, con oggetto: "Legge 14 gennaio 2013 n° 10 - "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani" e applicazione Decreto Interministeriale 23 ottobre 2014- Principi e criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali - Atto di interpello", demandava ai Comuni siciliani il censimento delle piante monumentali, mediante ricognizione territoriale del patrimonio vegetale con rilevazione diretta e schedatura, che doveva essere comunicato allo stesso comando per la successiva verifica tecnico-amministrativa, per poi procedere a redigere l'elenco regionale degli alberi monumentali d'Italia gestito centralmente dal Corpo forestale dello Stato;

sempre per gli effetti della legge n. 10 del 2013, due mesi prima della scadenza naturale del mandato, il sindaco dovrà rendere noto il bilancio arboreo del Comune, indicando il rapporto fra il numero degli alberi piantati in aree urbane di proprietà pubblica rispettivamente al principio e al termine del mandato stesso, dando conto dello stato di consistenza e manutenzione delle aree verdi urbane di propria competenza;

con il decreto 23 ottobre 2014 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, "Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento", pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 268 del 18 novembre 2014, si è pervenuti alla piena attuazione delle disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale;

l'articolo 7 della legge n. 10 del 2013 introduce anche uno specifico regime sanzionatorio per l'abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 5.000 a 100.000 euro,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

quali iniziative intendano intraprendere, nei limiti delle proprie attribuzioni, al fine di verificare se l'amministrazione di Trapani, salvo che il fatto non costituisca illecito, sia sanzionabile con quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, della legge n. 10 del 2013, per aver effettuato il taglio dell'alberatura lungo viale Duca d'Aosta e via S. Calvino, senza aver precedentemente provveduto alla ricognizione territoriale del patrimonio vegetale con rilevazione diretta e schedatura, nel rispetto del decreto

attuativo 23 ottobre 2014 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e come previsto dallo stesso comando del Corpo forestale della Regione Siciliana con nota protocollo n. 0008053 del 25 gennaio 2017;

se intendano attivarsi, per quanto di competenza, affinché sia sollecitato l'odierno commissario straordinario dottor Francesco Messineo, nominato a presiedere le attività del Comune di Trapani, ad avviare celermente il censimento delle piante monumentali.

(4-07741)

[DLBIAGIO, MICHELONI](#) - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

risulta agli interroganti che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale abbia confermato ai sindacati che il personale a contratto italiano assunto prima del 1997 ed operativo presso le sedi diplomatico-consolari di Germania, Francia e Olanda sarà escluso dal provvedimento di aumenti proposto dalla Direzione generale per le risorse e l'innovazione agli organi di controllo, malgrado fosse stato già previsto un esiguo adeguamento pari al 2 per cento e non risulti un intervento compensativo sulle retribuzioni da ben 14 anni;

il Ministero avrebbe evidenziato che tale risultanza fosse attuativa di quanto deciso dall'ufficio centrale del bilancio, malgrado la sussistenza di specifiche tabelle e dati ad esso forniti dalle rappresentanze diplomatiche presenti nei 3 Paesi che giustificerebbero una decisione di tutt'altro *trend* e percentuali, in ragione del fatto che l'organo di controllo rifiuta a priori la concessione di aumenti a personale a contratto italiano assunto prima del 1° gennaio 1997;

la decisione del Ministero solleva dei dubbi di legittimità in ragione della *ratio* sottesa: *in primis*, perché snatura l'esercizio degli adeguamenti, collocandoli al di fuori di ogni previsione normativa, che, allo stato attuale, prevede la valutazione di specifici parametri, normativamente sanciti e, nel caso di specie, forniti all'amministrazione, nonché una specifica valutazione politico-amministrativa da parte del Ministero come *conditio* indispensabile per il riconoscimento di eventuali adeguamenti;

in secundis, l'approccio prediletto dall'organo di controllo appare pregiudiziale nei confronti di una specifica ed unica categoria di lavoratori dello Stato operativi presso le sedi diplomatico-consolari oltre confine, che, alla luce della normativa di riferimento, hanno già appurato la sussistenza delle condizioni necessarie e propedeutiche al riconoscimento di adeguamenti, anche in ragione del fatto che, nel corso del 2015 e 2016, presso le medesime sedi, sono stati accordati aumenti retributivi rispettivamente per la categoria dei lavoratori con contratto disciplinato dalla legge locale, nonché dalla legge italiana, ma assunto dopo il 1° gennaio 1997;

pertanto, anche alla luce della differenza di approccio che, nell'arco di 2 anni, sembra essere stata attuata per categorie di lavoratori aventi il medesimo contratto, sebbene stipulato in due periodi differenti, con retribuzioni sostanzialmente allineate, ci si trova dinanzi alla legittimazione di una sperequazione che risulta difficile rintracciare nel vigente dettato normativo in materia;

il mancato riconoscimento di un adeguamento retributivo, tra l'altro già concordato con l'amministrazione, ad una categoria di lavoratori a cui, da oltre 14 anni, non è accordata alcuna rimodulazione stipendiale, malgrado esistano i presupposti di legge per giustificarla, si configura, ad avviso degli interroganti, come un discutibile segnale di disattenzione verso una categoria operativa in sedi consolari dove si è anche registrato un incremento esponenziale della mole di lavoro e dei servizi richiesti, e dove si è continuato a garantire un prosieguo fattivo e puntuale delle attività, ragion per cui il dovuto, normativamente sancito, dovrebbe essere inderogabilmente garantito;

si ritiene ulteriormente opportuno segnalare che la sentenza n. 178 del 24 giugno 2015 della Corte costituzionale si è espressa in maniera chiara ed inequivocabile circa il carattere incostituzionale di simili blocchi retributivi,

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni ostative al riconoscimento degli adeguamenti stipendiali;

se i Ministri in indirizzo intendano garantire un intervento volto al superamento di eventuali motivi ostativi, al fine di garantire la tutela e l'attuazione del dettato normativo vigente in materia.

(4-07742)

LUMIA - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:

il CETA (Comprehensive economic and trade agreement, ovvero Accordo economico e commerciale globale) è un trattato di libero scambio tra il Canada e l'Unione europea, in fase di ratifica; i negoziati che hanno portato all'accordo sono durati 5 anni, dal 2009 al 2014; il 29 febbraio 2016, la Commissione europea e il Canada hanno terminato la revisione definitiva dell'accordo, che è stato quindi firmato a Bruxelles il 30 ottobre 2016 e approvato dal Parlamento europeo il 15 febbraio 2017; l'accordo porterà all'eliminazione di numerose tariffe doganali (libero mercato) tra Unione europea e Canada (circa il 98 per cento), la possibilità per le imprese europee e canadesi di partecipare alle rispettive gare di appalto pubbliche, il riconoscimento reciproco di alcune libere professioni, l'adeguamento del Canada alle norme europee in materia di diritto d'autore e, come avvenuto per la Cina, la tutela del marchio di alcuni prodotti agricoli e alimentari tipici;

tale accordo, tuttavia, va a parere dell'interrogante a discapito delle produzioni agroalimentari italiane di qualità, aumentando inoltre il rischio di contraffazioni. Ogni anno, infatti, fanno capolino nel nostro Paese prodotti irregolari e pericolosi, per tali ragioni si è arrivati alla stipula dell'accordo tra UE e Canada, che prevede la tutela di 69 marchi DOP e IGP, sui 367 registrati in Italia, ma di questi appena 5 sono quelli meridionali: 3 siciliani, uno campano, uno pugliese;

se il testo entrasse definitivamente in vigore nella versione attuale, l'accordo di libero scambio potrebbe avere un impatto durissimo sugli agricoltori europei e canadesi, favorendo i poteri forti, come le multinazionali, ben più competitive sui prezzi degli agricoltori. Numerose forme di mobilitazione si sono formate contro l'approvazione del CETA. Vengono sollevate dai contestatori diverse problematiche, tra cui, in particolare, vi è la riforma del sistema degli arbitrati: con il Ceta, verrebbero, infatti, creati nuovi tribunali per le controversie tra aziende e Stati. Tribunali che potrebbero diventare un mezzo delle multinazionali per fare causa a uno Stato, tutelando i propri profitti, si chiede di sapere:

quali ulteriori accorgimenti il Governo intenda intraprendere per riportare l'accordo dentro i binari corretti di tutela, anche dei prodotti agricoli di eccellenza presenti nel Sud Italia;

quali iniziative intenda avviare, per promuovere nel mondo i prodotti *made in Italy* in agricoltura, tutelandone la qualità e contro la concorrenza sleale.

(4-07743)

LUMIA - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che, secondo quanto risulta all'interrogante:

Angelo Niceta, discendente di una storica famiglia della borghesia commerciale palermitana che opera nel settore del tessile, ha cominciato da giugno 2017 uno sciopero della fame che lo sta debilitando e riducendo in gravi condizioni di salute;

circa un anno e mezzo fa, aveva deciso di andare contro la propria famiglia, denunciando possibili collegamenti dei suoi stessi familiari con la mafia, ovvero con i più alti esponenti di Cosa nostra tra cui Bernardo Provenzano, i fratelli Guttadauro, il latitante Matteo Messina Denaro, le famiglie Scaduto e Graviano. Ha deposto inoltre al processo sulla trattativa Stato-mafia, acquisendo per tali ragioni lo *status* di testimone di giustizia, chiesto nel 2015 dalla Direzione distrettuale antimafia di Palermo su proposta dei pubblici ministeri Nino Di Matteo e Pierangelo Padova;

ad oggi Niceta gira libero per Palermo, senza alcuna protezione. Come emerge infatti da numerose notizie di stampa, inspiegabilmente, la commissione centrale del Ministero dell'interno ha inserito Niceta tra i collaboratori di giustizia, che qualifica i soggetti interni all'organizzazione criminale che forniscono notizie in cambio di benefici processuali, sebbene all'imprenditore palermitano non sia mai stato contestato alcun tipo di reato legato alla mafia;

inoltre, una recente delibera proveniente dal Ministero dichiara il caso Niceta coperto da segreto di Stato. Sembra che le dichiarazioni da lui rilasciate gettino accuse rilevanti sul rapporto occulto tra mafia, massoneria, imprenditoria e politica. Nonostante ciò, Niceta e la sua famiglia (moglie e 4 figli) rischiano di essere lasciati soli e senza quelle garanzie di tutela, sia sul piano della sicurezza che sul

piano economico, previste per i testimoni di giustizia;

Angelo Niceta, ad oggi, non ha un lavoro, vive sotto la soglia di povertà, e sopravvive grazie al contributo di alcune persone. Angelo Niceta chiede che lo Stato rispetti le leggi, garantendogli quelle misure di protezione previste in questi casi e attribuendogli lo *status* di testimone e non di collaboratore di giustizia,

si chiede di sapere:

come venga valutata la discrepanza tra il parere della DDA di Palermo che riconosce la qualità di testimone di giustizia e quello della commissione centrale che invece classifica Angelo Niceta come collaboratore;

se il Ministro in indirizzo intenda rivalutare lo *status* di Niceta alla luce di un'ulteriore istruttoria che richiami il parere della DDA di Palermo, al fine di concertare una sola e convergente valutazione.

(4-07744)

DIVINA - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

le crescenti difficoltà di bilancio in cui versano i comuni starebbero inducendo una diffusa tendenza ad utilizzare gli agenti delle polizie locali più per elevare multe con cui procurare denaro alle rispettive amministrazioni di appartenenza, che per controllare efficacemente il territorio di loro competenza;

in taluni casi, si lamenterebbero comportamenti vessatori, come quello che concernerebbe le iniziative della Polizia locale del Comune di Vallarsa, in provincia di Trento, sulla strada provinciale 46, percorsa nei fine settimana estivi da molti appassionati motociclisti;

gli agenti della Polizia locale di Vallarsa opererebbero sulla strada provinciale 46 con auto civili, che fermerebbero i motociclisti per effettuare controlli minuziosi, particolarmente fiscali, ma anche piuttosto insoliti, addirittura bloccando interi gruppi di centauri;

in conseguenza di questa politica, si è aperto sui siti *web* frequentati dai centauri un acceso dibattito, dal quale stanno affiorando molti inviti a non frequentare più la provinciale 46, con conseguenti ricadute negative sui consumi locali legati a questo genere peculiare di turismo a due ruote;

alcuni centauri avrebbero affermato in *forum* specializzati *on line* di aver subito contravvenzioni persino per il solo fatto di aver utilizzato a bordo delle proprie moto viti diverse da quelle originali,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle modalità attraverso le quali la Polizia locale di Vallarsa agisca nei confronti dei motociclisti sulla strada provinciale 46 durante i *week end* estivi;

se nel comportamento degli agenti della Polizia locale di Vallarsa non ritenga sia configurabile qualche abuso e quali iniziative di competenza possa assumere per eliminarlo.

(4-07745)

PETRAGLIA - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali* -

Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

Poste italiane SpA svolge sul territorio nazionale un servizio essenziale per la collettività;

il Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso la controllata Cassa depositi e prestiti, rappresenta l'azionista pubblico principale di Poste italiane;

i dati sull'occupazione in Poste italiane forniti dal sindacato CGIL hanno dimostrato che i lavoratori a tempo determinato sono vertiginosamente aumentati nel tempo, passando dai 1.844 assunti nel 2012 ai 4.545 nel 2016;

in Poste, mentre il tasso di crescita medio degli ultimi 5 anni dei dipendenti a tempo indeterminato fa registrare un calo dell'1,4 per cento, per i lavoratori a tempo determinato si registra un aumento del 30 per cento;

dai dati emersi risulterebbe che le politiche d'impresa sono centrate sulla precarietà nell'uso dei contratti a tempo determinato e nell'uso della gestione di servizi essenziali dati in appalto;

negli appalti si verificano gare al massimo ribasso, e tra l'altro i vincitori di gara, nella maggior parte dei casi, si aggiudicano appalti, ove risulterebbe che il costo di gestione è addirittura superiore alla gestione dello stesso;

sempre in merito degli appalti risulterebbe in più occasioni l'uso di ditte che spesso non sarebbero

presenti nei registri alle Camere di commercio, lavoratori non professionalizzati nelle mansioni in cui sono occupati, salari che non sono corrisposti regolarmente nelle mensilità maturate. Secondo alcune segnalazioni nelle buste paga, mancherebbero ore o sarebbero mascherate da voci che usufruiscono di detassazioni fiscali e contributive che non sono computabili per il TFR;

Poste italiane SpA risulterebbe condannata per interposizione di mano d'opera;

la gestione di Poste italiane SpA si basa su politiche che risparmiano sulla buona funzionalità del servizio e sull'integrità e i diritti dei lavoratori: in alcune occasioni non vengono forniti i pezzi di ricambio per mantenere ottimale il ciclo produttivo, vengono forniti mezzi di trasporto che non garantiscono una guida sicura e costituiscono un pericolo per i lavoratori e per la viabilità;

i lavoratori precari di Poste italiane sono soprattutto occupati nel settore del recapito e logistica dove, soprattutto in alcuni territori, sembra rappresentino ben oltre il 20 per cento dei dipendenti;

la precarizzazione dei dipendenti riguarda, per scelta dell'azienda stessa, una temporalità del lavoro che spesso si limita a 24 mesi, trascorsi i quali i dipendenti vengono licenziati;

visto che:

i lavoratori a contratto a tempo determinato, per la soglia di accesso al lavoro che richiede Poste italiane SpA, sono figure con professionalità medio-alte, con diploma, laurea, *master*, varie specializzazioni eccetera;

i dati indicano che il servizio universale effettuato da Poste, nonché servizio sociale, viene in gran parte garantito da personale precario;

i lavoratori a contratto a tempo determinato sono lavoratori su cui l'azienda ha investito tempo e denaro, che di conseguenza hanno acquisito competenze e professionalità importanti e dovrebbero rappresentare una risorsa per lo sviluppo aziendale;

la normativa prevede che il contratto a tempo determinato abbia un limite a 36 mesi, e non a 24, dopo di che, alla scadenza, avviene la trasformazione in un normale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

nel rispetto della normativa vigente, un'azienda non può assumere dipendenti con contratto a tempo determinato oltre il limite del 20 per cento dei lavoratori a tempo indeterminato in un singolo settore aziendale a livello territoriale;

le esternalizzazioni degli appalti costituiscono un danno ai lavoratori e al servizio sociale che Poste italiane SpA dovrebbe erogare;

stabilizzare i dipendenti a tempo determinato, oltre ad essere un'azione di giustizia sociale, rappresenta un investimento per il futuro di Poste SpA al fine di svolgere un migliore servizio nei territori e per i cittadini;

le modalità di occupazione del personale in Poste italiane SpA suscitano non poche perplessità in merito al rispetto della normativa vigente ed appaiono come forme di copertura poco idonee di carenze di organico strutturale su cui si dovrebbe intervenire con contratti a tempo determinato;

rispetto a tale situazione i lavoratori a contratto a tempo determinato hanno richiesto l'istituzione di una graduatoria ad esaurimento che dovrà tenere conto della data di domanda di lavoro, del tempo di lavoro e della professionalità acquisita. Nel frattempo, è stata avanzata anche la richiesta che, per le esigenze temporanee, si attinga dalla graduatoria, così da superare il termine autoimposto dei 24 mesi, si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, vista anche la conclamata esigenza strutturale di personale in determinati settori, abbiano intenzione di intervenire rispetto a Poste italiane SpA, affinché l'azienda provveda, seguendo anche le richieste dei lavoratori, alla massima stabilizzazione dei lavoratori precari e ad applicare ciò che la magistratura ha sancito, con le sentenze sugli appalti, provvedendo ad internalizzare lavoro e lavoratori.

(4-07746)

[MANCONI](#) - *Ai Ministri della difesa e dell'interno* - Premesso che:

come già riportato nell'interrogazione 4-07568, del 24 maggio 2017, del sen. Battista, il 14 maggio 2017, «il peschereccio "Ghibli", iscritto al compartimento marittimo di Mazara del Vallo (Trapani), è stato fermato in acque internazionali antistanti alla Libia intorno alle ore 9,30 a circa 25 miglia nord,

nord-est dalla zona di Bomba, nell'area di Tobruk; il natante, di proprietà della società mazarese "Lumifa", è stato affiancato da un'imbarcazione con a bordo miliziani libici armati, che hanno intimato al comandante e agli altri 6 membri dell'equipaggio (tre italiani e tre tunisini) di arrestare l'attività di pesca e di seguirli»;

sembra che il fermo del peschereccio sia avvenuto con modalità inusuali, come dichiarato dal presidente del distretto della pesca e crescita blu di Mazara del Vallo: l'imbarcazione si trovava nelle acque internazionali antistanti al Protettorato di Tobruk e tali autorità, prontamente contattate, risultavano essere all'oscuro dell'episodio;

il 16 maggio il peschereccio è stato rilasciato, ma rimangono ancora ignote le cause sequestro; considerato che:

il decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, e il decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198, hanno previsto per l'operazione "Mare sicuro" 700 unità di personale militare italiano, 4 mezzi navali e di 5 aerei (mentre per il 2016 era autorizzato l'impiego di 5 mezzi navali e di 4 mezzi aerei);

come dichiarato dall'ammiraglio Marzano nel corso dell'audizione del 3 maggio 2017 presso il Senato, la missione Mare sicuro, nel dettaglio, si sostanzia in un'attività di presenza, sorveglianza e sicurezza marittima nel Mediterraneo centrale, assicurando il libero uso del mare da parte dei mercantili e pescherecci italiani nell'area, garantendo la protezione del personale imbarcato sui mezzi della Guardia costiera intenti a svolgere attività di soccorso in mare (search and rescue, o SAR), dalle possibili azioni delle organizzazioni criminali, esercitando funzioni di sorveglianza e protezione delle fonti energetiche strategiche nazionali ubicate in prossimità della costa libica, in acque internazionali, anche in concessione od operate dall'ENI e supporto all'operazione "Ippocrate" nell'area di Misurata, assicurando la sorveglianza aerea;

le navi in mare dovrebbero essere quindi 5, posizionate per esercitare il compito di controllo marittimo nell'area d'interesse e intervenire tempestivamente;

considerato inoltre che, nel corso dell'indagine conoscitiva svolta dalla 4^a Commissione permanente (Difesa) del Senato sul contributo dei militari italiani al controllo dei flussi migratori nel Mediterraneo e l'impatto delle attività delle organizzazioni non governative, da più parti è stato evidenziato come, dopo la fine della missione "Mare nostrum" e il subentro, ognuno con finalità proprie, delle successive missioni italiane ed europee in quell'area ("Triton", "Eunavformed-Sophia", oltre a Mare sicuro), sia cambiato l'assetto e il posizionamento delle imbarcazioni della Marina militare e degli altri Corpi, con il progressivo allontanamento dal limite delle acque territoriali libiche, si chiede di sapere:

quali siano state le modalità di sequestro e quali i motivi per il mancato tempestivo intervento da parte delle navi dell'operazione Mare sicuro a tutela dell'imbarcazione "Ghibli" e del suo equipaggio;

quante siano, ad oggi, le imbarcazioni impegnate nel monitoraggio e nell'ispezione delle acque di propria competenza del Mediterraneo, come previsto dall'operazione Mare sicuro, e a quale distanza dalle coste libiche e dalle relative acque territoriali siano posizionate;

come sia mutato l'assetto e il posizionamento delle navi militari italiane nel Mediterraneo nel corso del 2015 e, successivamente, nel 2016 e nella prima metà del 2017, rispetto alle acque territoriali libiche, e in base a quali elementi si sia proceduto a tale decisione.

(4-07747)

BUEMI - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

Giuseppe Mastini, noto anche come il "Biondino o lo Zingaro", ha lasciato il carcere di Fossano (Cuneo), dove stava scontando l'ergastolo per aver commesso una lunga serie di omicidi e rapine. L'evasione è avvenuta nella maniera più semplice, non presentandosi sul posto di lavoro a Cairo Montenotte, dove era impiegato in regime di semilibertà presso la scuola di formazione di Polizia penitenziaria;

Johnny lo Zingaro, tra gli anni '70 e '80, tenne in scacco Roma. Analfabeta, figlio di giostrai lombardi

di etnia sinti, lo "Zingaro" è uno dei personaggi di spicco della criminalità comune romana. La sua "carriera" criminale iniziò a 11 anni, quando divenne noto alle forze dell'ordine perché coinvolto in un furto e in una sparatoria con la Polizia. Il primo delitto che gli fu contestato è l'omicidio di Vittorio Bigi, autista di tram, nel 1975;

prima di questa, due le clamorose evasioni di Johnny lo zingaro: quella dal carcere di Casal del Marmo (Roma), poi la più complessa dal penitenziario sull'isola di Pianosa. Nell'estate del 1983 fu arrestato di nuovo, dopo una sparatoria con la Polizia. Quattro anni più tardi per lui arrivò una licenza premio per buona condotta. Ma fu proprio durante questa licenza, nel febbraio 1987, che Mastini fu protagonista di sanguinose scorribande;

Johnny lo zingaro è stato inoltre indicato, seppure senza comprovati riscontri, come possibile complice dell'omicidio di Pier Paolo Pasolini;

il 12 marzo 2014 ha usufruito di un permesso premio per partecipare al concerto dei "Prodigy" a Roma. In semilibertà, lavora alla scuola di Polizia penitenziaria di Cairo Montenotte. Ma nella mattina del 30 giugno 2017 non si è presentato facendo perdere le proprie tracce;

considerato che:

l'indignazione e la preoccupazione suscitate dal caso di cronaca e da altri casi simili, che hanno visto soggetti in espiatione della pena commettere, non appena ammessi a fruire dei benefici previsti dalla legge penitenziaria, nuovi e spesso gravi delitti, deve indurre a riflettere;

quel che serve, secondo l'interrogante, è modificare una serie di disposizioni contenute nella legge 26 luglio 1975, n. 354, che, nell'assoluto rispetto della dignità dei condannati e nella consapevolezza dell'esigenza di garantire ad essi un adeguato percorso verso un'effettiva rieducazione, non veda totalmente vanificata la portata dissuasiva delle condanne;

occorre a giudizio dell'interrogante eliminare alcune incoerenze presenti nella citata legge, onde impedire, in particolare, che i benefici da essa previsti siano concessi a soggetti che, con la loro condotta, appaiano non meritevoli di simili agevolazioni. Ciò dovrebbe, tra l'altro, valere a scongiurare, almeno in parte, che si ripetano in futuro alcune tragiche vicende, nelle quali criminali già condannati per gravi episodi di violenza, non appena usciti dal carcere per un permesso premio o per ottenuta ammissione alla semilibertà, si sono recati nuovamente a delinquere,

si chiede di sapere:

quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare, affinché i provvedimenti di ammissione alle misure alternative siano supportati da idonee valutazioni, al fine di impedire che i benefici previsti dalla legge siano concessi a soggetti che, con la loro condotta, appaiano non meritevoli di simili agevolazioni;

se non ritenga di dover disporre un'attività ispettiva sul caso specifico.

(4-07748)

[CAPACCHIONE](#) - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

secondo quanto si apprende dagli organi di informazione, il penitenziario di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), con l'innalzamento delle temperature, è divenuto teatro di frequenti proteste dei detenuti che lamentano carenza di acqua;

la struttura soffre di un sovraffollamento carcerario pari a circa il 17 per cento;

gli stessi agenti di Polizia penitenziaria, per di più in carenza di organico, sono in agitazione da diverso tempo e da giorni si astengono dal mangiare a mensa, come forma di protesta;

il carcere, infatti, è sprovvisto di un allaccio alla condotta idrica pubblica, tanto che l'acqua, non potabile, è razionata e accessibile solo in determinate ore del giorno;

ad aggravare detta situazione si inseriscono anche continui *black out* elettrici, che determinano, tra l'altro, il blocco dell'impianto di pompaggio dell'acqua;

la Regione Campania ha stanziato dei fondi per gli interventi necessari a garantire la continuità idrica, ma, al momento il Comune di Santa Maria Capua Vetere, cui compete la procedura di affidamento dei lavori, è ancora nella fase di selezione dei progetti, facendo immaginare tempi ancora lunghi per l'avvio dei lavori,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente dei fatti esposti in premessa e come li valuti;

se non intenda attivare i propri poteri ispettivi, al fine di appurare con certezza quali siano le effettive condizioni in cui versa il penitenziario, con l'obiettivo di ripristinare una situazione di corretta vivibilità all'interno dello stesso, sia per i detenuti che per gli agenti di Polizia penitenziaria.

(4-07749)

Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere in Assemblea

L'interrogazione 3-03537, del senatore Crimi ed altri, precedentemente assegnata per lo svolgimento alla 1a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dall'interrogante.

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

4^a Commissione permanente (Difesa):

3-03854, dei senatori Battista e Fornaro, sulla confluenza nel gruppo sportivo dei Carabinieri del gruppo sportivo del Corpo forestale dello Stato;

11^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-03852, del senatore Battista, sul trasferimento di un dipendente della Wärtsilä dalla filiale di Trieste a quella di Taranto;

3-03855, del senatore Marinello, sulle disposizioni relative alla previdenza dei lavoratori autonomi.

1.5.2.10. Seduta n. 851 (ant.) del 05/07/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

851a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MERCOLEDÌ 5 LUGLIO 2017 (Antimeridiana)

Presidenza del presidente GRASSO

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 - Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL (Id-PL, PLI); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Grande Sud, M.P.L. - Movimento politico Libertas, Riscossa Italia: GAL (DI, GS, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Campo Progressista-Sardegna: Misto-CP-S; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del presidente GRASSO](#)

[PRESIDENTE](#). La seduta è aperta (ore 9,35).

Si dia lettura del processo verbale.

SCOMA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 29 giugno.

Sul processo verbale

[CANDIANI](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,40)*.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(2134) *Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate* (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gadda ed altri; Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Bindi ed altri; Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare)

(456) **AMATI ed altri.** - *Norme in materia di destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali a finalità di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza*

(799) **CARDIELLO ed altri.** - *Interventi urgenti in materia di beni della criminalità organizzata e a favore dell'agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata*

(1180) **GASPARRI.** - *Norme per la utilizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata al fine di agevolare lo sviluppo di attività produttive e favorire l'occupazione*

(1210) **RICCHIUTI ed altri.** - *Istituzione dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari e degli amministratori dei beni confiscati alla criminalità organizzata*

(1225) **FINOCCHIARO.** - *Modifiche al codice delle leggi antimafia in materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali*

(1366) **RICCHIUTI ed altri.** - *Modifiche al codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di competenza del tribunale distrettuale per l'applicazione di misure di prevenzione*

(1431) **FALANGA ed altri.** - *Modifiche agli effetti inibitori ed escludenti derivanti dal procedimento di prevenzione nei confronti dell'attività di impresa*

(1687) *Misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti*

(1690) **MIRABELLI ed altri.** - *Modificazioni al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione*

(1957) **DAVICO.** - *Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al*

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate

[\(2060\)](#) *BENCINI ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate*

[\(2089\)](#) *CAMPANELLA ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali in relazione ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione*

(Relazione orale) (ore 9,40)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2134, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gadda ed altri; Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Bindi ed altri; Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare, 456, 799, 1180, 1210, 1225, 1366, 1431, 1687, 1690, 1957, 2060 e 2089.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 2134, nel testo proposto dalla Commissione. Ricordo che nella seduta del 29 giugno sono stati approvati gli articoli da 14 a 35.

[*QUAGLIARIELLO](#) *(FL (Id-PL, PLI))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO *(FL (Id-PL, PLI))*. Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori.

Nella seduta di ieri pomeriggio lei ha fatto notare al senatore Paolo Romani che si stava svolgendo in quel momento la discussione sul calendario e, quindi, non era il momento opportuno per chiedere un rinvio in Commissione del provvedimento riguardante il codice antimafia.

Io credo che l'inizio di questa seduta sia il momento opportuno e, per questo, le avanzo questa richiesta, ai sensi del comma 1 dell'articolo 92 del Regolamento. So bene che sto parlando in realtà di una sospensiva tardiva, che è giustificata da nuovi fatti che si sono verificati dall'inizio della discussione in poi.

Signor Presidente, a mio avviso nell'ultima settimana i fatti nuovi sono accaduti. Il fatto che molti Presidenti emeriti della Corte costituzionale si siano espressi chiaramente dicendo che il provvedimento è incostituzionale e il fatto che il presidente dell'Autorità anticorruzione, che è in qualche modo una delle controparti istituzionali del provvedimento, abbia detto che il provvedimento non serve, anzi è dannoso, ritengo costituiscano fatti nuovi intervenuti che giustificerebbero la sospensione tardiva e il ritorno in Commissione del provvedimento.

So perfettamente che, alla luce dell'articolo citato, la decisione spetta a lei ed è insindacabile. Pertanto, mi rimetto alla sua decisione, evidenziando il fatto che delle novità sono accadute.

Nel caso la sua decisione fosse negativa, ossia se il suo giudizio, che in questo caso è insindacabile, fosse diverso dal mio (cosa non soltanto legittima, ma assolutamente possibile), allora le chiederei un'inversione dell'ordine dei lavori, che è invece nelle facoltà di un senatore chiedere, se appoggiato da otto colleghi. Le faccio presente che i colleghi che siedono nelle ultime tre file, che sono dieci, supportano ovviamente la mia richiesta e possono farlo alzando la mano o con le forme che lei riterrà più opportune. Le rivolgo questa richiesta ai sensi dell'articolo 56 del Regolamento, comma 3.
(Applausi dal Gruppo FL (Id-PL, PLI)).

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, avrà letto anche lei questa mattina la notizia che il presidente Orfini propone alla Camera di prendere in considerazione le osservazioni del presidente Cantone di procedere a una revisione del disegno di legge.

Mi domando, allora, se, per un ossequio formalistico al Regolamento, corriamo il rischio di avere un possibile ritorno del provvedimento dalla Camera al Senato con conseguenti problemi nei tempi. Lei ieri, giustamente, al presidente Paolo Romani, che chiedeva il ritorno in Commissione, ha risposto che non era possibile, perché eravamo nel momento della votazione del calendario dei lavori. Oggi le chiedo il ritorno del provvedimento in Commissione, perché occorre valutare le questioni con un minimo di coerenza e di approfondimento.

Signor Presidente, lei ci ha dato un solo giorno per presentare gli emendamenti. Le dirò successivamente, nel caso in cui il provvedimento non tornasse in Commissione, quanti errori ci sono, perché abbiamo avuto un solo giorno per gli emendamenti.

Se vogliamo essere coerenti con la logica che ci ha portato a presentare degli emendamenti accolti dalla maggioranza, mi domando allora quale sia la ragione per impedire una possibile valutazione. Non ho detto quale sarà l'esito, ma almeno non impediamo la valutazione.

D'ASCOLA (*AP-CpE-NCD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ASCOLA (*AP-CpE-NCD*). Signor Presidente, tutti i problemi che sorgono sul codice antimafia sono legati a un unico aspetto - il testo non è controverso per la restante parte - e cioè l'introduzione di taluni delitti contro la pubblica amministrazione nel novero di quel titolo di reati che consente l'applicazione delle misure di prevenzione.

Dobbiamo fare una premessa, perché non è pensabile che la verità sia divenuta un fatto del tutto irrilevante. Il Senato per primo - e unicamente - ha posto il problema in questa direzione; tant'è che noi abbiamo scritto un testo alternativo, interno alla Commissione, nel quale certamente i delitti contro la pubblica amministrazione non compaiono tra i delitti che possono attivarne l'applicazione.

Conta poco qui dire chi abbia indicato questa soluzione - in ogni caso l'hanno proposta i relatori - che impediva quella generalizzata applicazione dei reati contro la pubblica amministrazione quanto alle misure di prevenzione. Quindi, il Senato ha trovato una soluzione, essendo stato l'unico ramo del Parlamento che si è posto il problema.

Noto, con dati oggettivi di fatto e con date, che il testo viene introdotto alla Camera dei deputati nel novembre 2013, vi rimane sino al 2015 e, all'interno dei lavori della Camera dei deputati, si verifica la introduzione delle disposizioni cosiddette incriminate. Devo rilevare che nessuno ha sollevato il problema. Ciò avviene in un contesto di assoluto silenzio, di acquiescenza e - in un certo senso - di arrendevolezza al problema.

Il Senato pone il problema. Lo risolve in una maniera che io posso pensare, astrattamente, possa a taluno anche non piacere. È un problema di natura giuridica, che la Camera dei deputati potrà eventualmente risolvere. Ma è paradossale che il problema esploda all'interno del Senato, unico ramo del Parlamento che sottolinea la difficoltà di una scelta legislativa di quel genere, e lo fa all'interno del proprio dibattito. Basterebbe, una volta tanto, per amore della verità, andare a leggere i Resoconti del Senato, dai quali risulta, in maniera chiara, che il Senato quella soluzione non apprezzava e, intanto, per una ragione che va detta: le misure di prevenzione, signori senatori, sono applicabili a qualsivoglia delitto, purché reiterato. Quindi, il problema era già esistente, interno alle soluzioni che si diedero con il pacchetto sicurezza del 2008-2009.

Certo, nel passare da un sistema di reiterazione a un sistema in virtù del quale bastava un unico reato per determinare l'applicazione delle misure di prevenzione al Senato, quando nessuno aveva posto il problema, quando - anzi - la stampa spingeva in questa direzione, affermando, con articoli che turbano i lavori parlamentari, che quelle perplessità significavano voler sottrarre i corrotti alle misure di

prevenzione, è inevitabile che guasti di siffatto genere si determinino.

Comunque, io devo dare una risposta alle richieste. È pensabile che un testo legislativo, approvato non soltanto in Commissione - questo, infatti, proverebbe niente - ma anche in Assemblea sino all'ultimo dei suoi articoli, possa ritornare in Commissione? È chiaro che la Commissione si sottometterà a qualsiasi decisione dell'Assemblea. Noi riteniamo, però, improponibile il rientro in Commissione di un testo approvato dall'Assemblea. Qui rimane soltanto, per ragioni puramente formali, di ordine e organizzazione dei lavori, l'approvazione di un ultimo articolo.

La Camera dei deputati, che questo problema, a torto o a ragione, ha determinato attraverso l'introduzione di una disposizione che il Senato e, soprattutto, la Commissione giustizia non hanno apprezzato sin dal primo momento, potrà fare questa correzione e, conseguentemente, sarà poi il Senato valutarne la condivisibilità. Ma in questa fase è del tutto impensabile che il testo rientri in Commissione. Lo dico con molto rispetto: nessuno pensi che questo aggettivo sia eccessivo, perché se può essere sembrato eccessivo me ne scuso, ovviamente. Certamente non si capisce in virtù di cosa possa un testo votato dall'Assemblea ritornare in Commissione giustizia, la quale non si comprende quale attività su di un testo votato dall'Assemblea potrebbe svolgere. *(Applausi dai Gruppi AP-CpE-NCD, PD e Art.1-MDP, e della senatrice Bencini).*

PRESIDENTE. Sulla richiesta del senatore Quagliariello, e in parte anche su quella del senatore Caliendo, innanzitutto, per quanto riguarda l'inversione dell'ordine del giorno, devo rilevare che siamo già entrati nell'ordine del giorno. Quindi, è impossibile procedere all'inversione. E questa era la subordinata proposta dal senatore Quagliariello.

Per quanto riguarda l'istanza correttamente qualificata come questione sospensiva tardiva per fatti nuovi sopravvenuti, con una valutazione molto ampia dei fatti nuovi - ammesso che possa considerarsi fatto nuovo - quanto dica la stampa possa costituire, attraverso le interviste e le pubblicazioni di opinioni, seppure di valenti e illustri giuristi e costituzionalisti, la Presidenza ritiene di volere proporre all'Assemblea, e quindi sottoporre a votazione, la richiesta avanzata di rinvio.

Quindi, prego tutti di raggiungere i propri posti per effettuare la votazione.

QUAGLIARIELLO (*FL (Id-PL, PLI)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Quagliariello, ha ancora altre richieste?

QUAGLIARIELLO (*FL (Id-PL, PLI)*). Signor Presidente, soltanto per assoluta trasparenza e per mia incapacità di comprendere, per la quale le chiedo scusa, vorrei un supplemento di spiegazione sul primo punto.

Ovviamente sono soddisfatto della sua decisione, con la quale lei consente all'Assemblea di esprimersi, perché questo era il mio volere. Vorrei semplicemente comprendere per quale motivo, essendosi aperta la seduta con un ordine del giorno, tale ordine del giorno non possa essere invertito. Io ritenevo, e forse sbagliando, che una tale richiesta potesse intervenire in qualsiasi momento da parte di un senatore. Quindi, le chiedo scusa e un supplemento di spiegazione per chiarezza.

In secondo luogo, vorrei capire se la votazione possa essere o no preceduta da un intervento a favore e da uno contrario.

PRESIDENTE. Intanto chiarisco che, avendo detto «passiamo all'esame dell'articolo» e avendo poi dato a lei la parola, abbiamo già iniziato la trattazione dell'ordine del giorno. Quindi questa è la motivazione.

Dopo di che, chiaramente, prima della votazione ha facoltà di intervenire un senatore a favore e uno contrario.

FALANGA (*ALA-SCCLP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (*ALA-SCCLP*). Signor Presidente, noi voteremo a favore della richiesta avanzata dal senatore Quagliariello alla quale però vorrei aggiungere una precisazione.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Falanga, ma stiamo discutendo della questione sospensiva. Vorrei

evitare confusione, perché non ho ammesso l'inversione dell'ordine del giorno.

FALANGA (*ALA-SCCLP*). Mi consenta di fare questa precisazione, Presidente.

Il fatto nuovo è tale quand'è oggettivamente nuovo. La circostanza, però, che quel fatto venga proposto e illustrato da soggetto diverso, ancorché autorevole, come il presidente Cantone, non rappresenta alcuna novità. Personalmente ritengo che molte voci in quest'Aula, altrettanto autorevoli, abbiano detto la medesima cosa. Ma - ahimè - la maggioranza e il Partito Democratico, quando parla il presidente Cantone, vedono, eventualmente, un fatto nuovo in ciò che è indubbiamente vecchio.

Ho grande considerazione e ammirazione per il presidente Cantone ma, se vuole, può venire qui a prendere il posto di tutti noi e fare le leggi, lasciando l'autorevolissimo e prestigiosissimo incarico che ricopre. Io dico che facciamo noi le leggi. Appropriamoci della nostra funzione e non delegiamola ad alcuno.

Senatore Quagliariello, non è un fatto nuovo solo perché l'ha detto il presidente Cantone. È un fatto vecchio perché ne hanno parlato Palma, Caliendo e anche lei e - mi creda - l'autorevolezza del presidente Cantone è pari a quella di tutti noi che sediamo in Senato.

Per ragioni diverse, ma davvero diverse, voteremo a favore della richiesta avanzata dal senatore Quagliariello.

Per quanto ci riguarda, però, il punto centrale è un altro. Il Partito Democratico, dopo che il presidente Cantone ha rilasciato un'intervista sulla stampa, ha dichiarato di voler accogliere i rilievi e di voler modificare il provvedimento nel passaggio alla Camera dei deputati. Per quale ragione farlo fare alla Camera dei deputati e non farlo noi? Sono rilievi critici molto corretti quelli avanzati dal presidente Cantone, cui occorre mostrare obbedienza. Egli ha detto di fare attenzione, perché il provvedimento, così esteso, trasformando un'eccezionalità di misure in una ordinarietà di misure, rischia di essere sanzionato per incostituzionalità dalla Corte costituzionale e perderemmo così uno strumento, quello delle misure di prevenzione, che si è rivelato efficace nella lotta alla criminalità organizzata.

Per tali ragioni e per i rilievi di merito evidenziati, che non sono affatto nuovi perché ne stiamo parlando già da un po', il mio Gruppo voterà a favore della richiesta avanzata dal senatore Quagliariello. (*Applausi dal Gruppo ALA-SCCLP*).

PRESIDENTE. Se non fossero fatti nuovi, perché cose già dette, allora non sarebbe ammessa la richiesta del senatore Quagliariello.

***QUAGLIARIELLO** (*FL (Id-PL, PLI)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Quagliariello, ho già dichiarato ammissibile la votazione sulla sua richiesta. Ha altre istanze da avanzare? (*Commenti dal Gruppo PD*).

QUAGLIARIELLO (*FL (Id-PL, PLI)*). Vorrei svolgere un intervento a favore.

PRESIDENTE. L'ho già fatto io. Gli interventi a favore o contro sarebbero stati ammessi in caso di richiesta di inversione dell'ordine del giorno. È stata avanzata una richiesta di sospensiva e su essa può intervenire un senatore per Gruppo. Può intervenire a nome del suo Gruppo.

È corretto? Vedo che il senatore Calderoli annuisce.

QUAGLIARIELLO (*FL (Id-PL, PLI)*). Signor Presidente, prima di svolgere un brevissimo intervento a nome del mio Gruppo, vorrei dire che ritengo sia un bene che si riescano a dirimere certe questioni, anche di natura regolamentare, senza che ci sia un contrasto, perché lei ha consentito all'Assemblea di esprimersi e quindi ha accolto la nostra richiesta.

Ci terrei semplicemente a chiarire, *pro futuro*, che avevo chiesto agli Uffici di intervenire sull'inversione dell'ordine del giorno all'inizio della seduta, quindi prima che lei comunicasse all'Aula il passaggio all'ordine del giorno. Questo glielo dico *pro futuro*: non c'è alcuna lagnanza né nei suoi confronti, né tantomeno nei confronti degli Uffici che collaborano sempre in maniera molto soddisfacente con noi senatori.

PRESIDENTE. La ringrazio per la precisazione.

QUAGLIARIELLO (*FL (Id-PL, PLI)*). Faccio riferimento all'intervento del collega Falanga. Non

avevo ritenuto che il fatto nuovo fosse soltanto l'intervento sulla stampa del presidente Cantone. In realtà, è difficile che una norma penale abbia suscitato tante critiche, sia sul fronte delle garanzie dei cittadini, come ha evidenziato l'Unione delle camere penali, sia sul fronte dell'efficacia della repressione del crimine. Il codice antimafia che stiamo discutendo è riuscito in questo miracolo.

Signor Presidente, colleghi, se abbiamo fatto riferimento in particolare all'intervento del presidente Cantone e ai rilievi critici del procuratore Roberti è perché riteniamo che il loro ruolo sia istituzionale e debba essere tenuto presente proprio perché è istituzionale. Concordo con il senatore Falanga che il presidente Cantone sia stato, suo malgrado, tirato in ballo troppo spesso. Addirittura un giorno lessi una sua intervista sul «Corriere dello Sport»: sembrava essere diventato l'allenatore del Napoli, cosa che mi preoccupò innanzitutto come tifoso e poi anche come senatore.

In questo caso, invece, i suoi giudizi hanno un rilievo importante per il ruolo istituzionale che Cantone ricopre, così come i giudizi di Roberti hanno un rilievo particolare per il ruolo istituzionale che egli riveste. Devo dire, signor Presidente, che mi ha molto colpito il fatto che il presidente D'Ascola abbia detto che il dibattito in Commissione è stato molto ampio e che le audizioni non sono mancate, ma non è normale che nessuno abbia pensato di audire l'Autorità nazionale anticorruzione.

Ricordo poi, a beneficio del collega Falanga, che oltre a Cantone sono intervenuti moltissimi altri giuristi e, soprattutto, molti Presidenti emeriti della Corte costituzionale. Giovanni Maria Flick segnala che, facendo confusione tra sanzione e prevenzione (con quella che Luciano Violante, anche lui ferocemente critico nei confronti di questo testo, ha chiamato con efficacia "truffa delle etichette") (*Commenti dei senatori Fornaro, Gatti e Ricchiuti*) riusciremo a mettere in confusione persino la Corte di Strasburgo. Il presidente Flick ci spiega che finora le corti sovranazionali si sono trovate a giudicare strumenti eccezionali pensati per contrastare fenomeni eccezionali, come quello della criminalità mafiosa: estenderli all'ordinario significa che, prima o poi, potrebbe arrivare da Strasburgo una pronuncia che metta in discussione lo strumento in sé.

Il tema ha peraltro aspetti paradossali. Come infatti segnala il neoprocuratore della Repubblica di Messina, Maurizio De Lucia, a lungo pubblico ministero della Procura nazionale antimafia, signor Presidente, e come parimenti ci spiega Giovanni Fiandaca, l'attuale sistema di prevenzione funziona già oggi non solo per i mafiosi, ma anche per i corrotti e i grandi evasori. Dobbiamo essere consapevoli che le modifiche di cui stiamo discutendo in Senato rischiano di mettere a repentaglio l'utilizzo dello strumento.

Il rischio di incostituzionalità e di incompatibilità con le convenzioni internazionali è segnalato anche da Cesare Mirabelli e da Giuseppe Tesaro, Presidenti emeriti della Consulta, e da Sabino Cassese, ex giudice costituzionale: tutti avvertono rispetto al rischio che l'illegittima estensione all'ordinario di uno strumento straordinario, come quello della prevenzione, delegittimi l'uso stesso dello strumento, arrecando un danno irreparabile alla lotta alla criminalità organizzata.

In questo quadro appare quasi mite il giudizio del solitamente graffiante di Carlo Nordio, secondo il quale questa norma «non servirà assolutamente a nulla», come le tante norme segnaletiche che in questi anni - spiega - hanno «aumentato la confusione e ridotto le garanzie senza intimidire i corrotti».

Come vede, signor Presidente, e come può notare anche il collega Falanga, non è soltanto il giudizio di Cantone ad essere stato preso in considerazione: si tratta di un concerto, al quale hanno partecipato giuristi, Presidenti emeriti della Corte costituzionale e responsabili di importanti istituzioni. Mi rifaccio alle giuste considerazioni del collega Caliendo: nel momento in cui viene già annunciato un intervento dell'altro ramo del Parlamento, in prossimità della fine della legislatura, chiedo in particolare ai colleghi del Partito Democratico se non sia più saggio provare a correggere qui il provvedimento, in modo tale che la Camera dei deputati possa poi approvarlo e che non vi sia bisogno di due letture. Questo, signor Presidente, non perché una lettura in più sia uno scandalo, come lei tante volte ha segnalato, ma perché, tenuto conto del momento della legislatura in cui il provvedimento viene a cadere, sarebbe possibile che non si arrivi in porto. Credo che, in questo caso, un supplemento di responsabilità potrebbe evitare tale esito. In questo senso chiedo nuovamente il ritorno in Commissione del provvedimento, e non a fini ostruzionistici (*Commenti dei senatori Fornaro, Gatti e*

Ricchiuti), ma per poterlo condurre in porto.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Malan, non le posso dare la parola, perché per il suo Gruppo ha già parlato il senatore Caliendo.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Il senatore Caliendo ha fatto la proposta.

PRESIDENTE. No, la proposta l'ha fatta il senatore Quagliariello.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Quagliariello ha fatto un'altra proposta. (*Commenti dei senatori Caliendo e Palma*).

PRESIDENTE. Senatore Caliendo, dobbiamo esaminare i Resoconti ogni volta? Non potete contestare tutto quello che avviene. Lei ha parlato sulla proposta del senatore Quagliariello. (*Commenti dei senatori Malan, Caliendo e Palma*).

MALAN (*FI-PdL XVII*). Chiedo di parlare per un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Senatore Malan, mi dispiace, non do la parola se non a uno per Gruppo. Non le posso dare la parola, perché sulla richiesta di sospensiva ha parlato il senatore Caliendo.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Richiamo al Regolamento!

PRESIDENTE. Comprendiamo benissimo qual è il richiamo al Regolamento.

Passerei alla votazione della proposta di sospensiva che è stata illustrata dal vostro Gruppo.

MALAN (*FI-PdL XVII*). (*Recandosi al centro dell'emiciclo*). No, signor Presidente!

PRESIDENTE. Senatore Malan, ha parlato uno del suo Gruppo.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Chiedo di parlare per un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Il Regolamento è chiaro. Io pongo ai voti la richiesta di sospensiva.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Mi appello a lei per un richiamo al Regolamento. (*Commenti dal Gruppo FI-PdL XVII*).

PRESIDENTE. Lei non può. Ho posto in votazione la sospensiva richiesta dal senatore Quagliariello. Se c'è qualcuno di un altro Gruppo che vuole parlare, può farlo; i senatori del Gruppo Forza Italia non possono intervenire.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Lei mi deve dare la parola per un richiamo al Regolamento!

PRESIDENTE. Il Regolamento è chiaro: può parlare un senatore per Gruppo. (*Commenti dei senatori Caliendo e Palma*). Ha già parlato il senatore Caliendo. Adesso si pone in votazione, la proposta di sospensione.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Caliendo ha fatto un'altra proposta e io voglio parlare sulla proposta del senatore Caliendo.

PRESIDENTE. Abbiamo ascoltato tutti. Per favore, siamo in votazione.

MALAN (*FI-PdL XVII*). No, signor Presidente, lei sta violando il Regolamento!

PRESIDENTE. Non sto violando alcun Regolamento. Ha parlato il senatore Caliendo per quanto riguarda Forza Italia.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Lo faccia per il Senato, rispetti il Regolamento, non lo calpesti! (*Commenti dal Gruppo FI-PdL XVII*).

PRESIDENTE. Non era sull'ordine dei lavori, assolutamente. Possiamo esaminare i Resoconti.

ROMANI Paolo (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANI Paolo (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, il senatore Caliendo ha fatto un intervento sull'ordine dei lavori. Dopodiché ha parlato il senatore Quagliariello. Noi non siamo intervenuti...

PRESIDENTE. No, il senatore Quagliariello ha parlato prima.

ROMANI Paolo (*FI-PdL XVII*). Sì, ha parlato prima. Ma il senatore Caliendo ha parlato di un'altra cosa. Sulla proposta del senatore Quagliariello non c'è stato un intervento del Gruppo di Forza Italia.

Quindi la prego di dare la parola al senatore Malan, perché si possa esprimere su questa proposta. Ciò è assolutamente in linea con il Regolamento. Non intendiamo perdere tempo.

VOCI DAL GRUPPO Art.1-MDP. Nooo!

PRESIDENTE. Per favore, non siamo allo stadio.

ROMANI Paolo (*FI-PdL XVII*). Ci dovete consentire di intervenire sulla proposta del senatore Quagliariello. La prego di dare la parola al senatore Malan.

PRESIDENTE. Il senatore Caliendo è già intervenuto.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Io voglio parlare sulla proposta del senatore Caliendo.

PRESIDENTE. Va bene, senatore Malan, le do tre minuti per intervenire.

[MALAN](#) (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, questo Regolamento *ad libitum* io non lo capisco proprio.

PRESIDENTE. È così. Prego, senatore Malan, illustri.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Le chiedo scusa, signor Presidente. Il senatore Caliendo ha fatto una proposta diversa. A questo punto, c'è un intervento di un senatore per Gruppo, incluso il Gruppo al quale il senatore Caliendo appartiene, cosa che è influente. E l'intervento è di dieci minuti, come è stato per il senatore Quagliariello.

PRESIDENTE. La prego, senatore Malan, non insista su questo punto. Le ho dato la parola per commentare la proposta del senatore Quagliariello.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Mi scusi, lei ha detto che la proposta del senatore Quagliariello non poteva essere messa in votazione. Io non sto parlando sulla proposta del senatore Quagliariello; sto parlando sulla richiesta del senatore Caliendo.

PRESIDENTE. È identica a quella del senatore Quagliariello.

MALAN (*FI-PdL XVII*). No! Signor Presidente, lei mi sembra non abbia ammesso al voto la proposta del senatore Quagliariello, mentre abbia ammesso quella del senatore Caliendo. Non possono essere identiche.

PRESIDENTE. Senatore Malan, commenti ciò che vuole, ma le ricordo che ha a disposizione tre minuti di tempo.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, questo non è un *talk show* o un commentatorio. Questo è il Senato della Repubblica, di cui lei è la prestigiosa figura di vertice che lo rappresenta e deve far rispettare il Regolamento, il quale stabilisce che sulla proposta del senatore Caliendo, che lei ha ammesso, ogni Gruppo può parlare per dieci minuti. Nel suo secondo intervento il senatore Quagliariello ha parlato per dieci minuti e vorrei parlare anche io per lo stesso tempo. Posso parlare anche di me ma se riesco a spiegarmi.

Il fatto nuovo - lo dico a proposito di quanto detto dal senatore Falanga - non è quanto detto dal dottor Cantone, ma quanto affermato in seguito dal Presidente del Partito Democratico (che ha la maggioranza relativa sia al Senato, che alla Camera dei deputati), il quale, non contraddetto da nessuno (neppure dai Capigruppo dei due rami del Parlamento), ha sostenuto che le dichiarazioni del dottor Cantone saranno prese in considerazione alla Camera dei deputati...

PRESIDENTE. Se ci arriverà, alla Camera.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Certo, ritengo sia molto prossimo ad arrivare alla Camera.

Vorrei sottolineare che, nel merito, la novità è quanto detto dal presidente Orfini e che quando il dottor Cantone parla in quella veste - non è questione di avere simpatia o antipatia per questo autorevole personaggio - a pronunciarsi è l'Autorità nazionale anticorruzione e non un signore più o meno simpatico. Pertanto, visto che il provvedimento riguarda la lotta alla criminalità organizzata (cui si sono poi aggiunti la corruzione e i fenomeni a essa correlati), direi che la sua opinione è da tenere ampiamente in conto.

Il presidente Orfini ha parlato della Camera dei deputati. Qua però siamo al Senato e non credo sia decoroso per questa istituzione licenziare il provvedimento così come è (se restiamo in Assemblea, le

modifiche sono ormai praticamente nulle, in quanto resta da votare solo l'articolo 36). Il provvedimento va esaminato correttamente in Commissione, alla luce della discussione che c'è stata.

Credo che questo eviterebbe anche di fare proposte di coordinamento acrobatiche, che in realtà sono emendamenti, ma di questo parleremo in seguito. Potremo così fare un lavoro rapido ed efficace, evitando un ulteriore passaggio. Infatti, mi pare evidente che prendere in considerazione vuol dire modificare, perché altrimenti prendere in considerazione per fare quattro chiacchiere...

PRESIDENTE. Senatore Malan, la invito a concludere.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Credo di parlare da cinque minuti.

Se prendere in considerazione vuol dire fare qualcosa di serio, vuol dire che il provvedimento va alla Camera dei deputati, per poi tornare al Senato. Io comincio a farmi una domanda. Si vuole approvare questo provvedimento, oppure, con l'apparenza di adottare la linea dura, lo si vuole affossare? Ho sentito dire questo da alcuni e sono preoccupato.

PRESIDENTE. Senatore Malan, l'ho invitata a concludere.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, sto parlando da non più di sei minuti e il Regolamento prevede un termine di dieci minuti.

PRESIDENTE. Senatore Malan, l'ho invitata a concludere. Non mi costringa a togliere la parola. Se parla da sei minuti, gliene ho già dati tre.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Le ricordo, signor Presidente...

PRESIDENTE. Senatore Malan, la invito nuovamente a concludere.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Concludo in trenta secondi, però le ricordo che il Regolamento impedisce di interrompere un intervento. Adesso termino il mio intervento per amore del Regolamento, che spero lei condivida.

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione sospensiva, tardivamente avanzata dal senatore Quagliariello.

Non è approvata.

Passiamo all'esame dell'articolo 36, sul quale è stato presentato un emendamento interamente soppressivo, che si intende illustrato, su cui la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Tale emendamento risulta pertanto improcedibile. In ogni caso, anche qualora venga richiesto il sostegno per la votazione a scrutinio elettronico, ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, trattandosi dell'unico emendamento presentato, si procederà al voto sul mantenimento dell'articolo 36.

AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, vorrei fare una domanda.

Sull'articolo 36, oltre all'emendamento presentato dal senatore Caliendo, c'è un richiamo, non comprensibile, nella proposta di coordinamento dei relatori, non si capisce se da parte degli stessi relatori. Volevo chiederle come intendiamo procedere, perché voglio intervenire non tanto e non solo sulla soppressione dell'articolo 36, ma su alcune questioni relative alla copertura finanziaria dell'articolo 36, che trovano la loro sede propria nella successiva proposta di coordinamento, come lei può tranquillamente constatare.

Le chiedo dunque di dirmi quando è preferibile parlare, perché vorrei fare un intervento e al tempo stesso rivolgere alcune domande alla Presidenza.

PRESIDENTE. La Presidenza è qua per rispondere anche alle domande.

L'emendamento 36.100 del senatore Caliendo è improcedibile. Se qualcuno ne richiede la votazione, poiché è l'unico emendamento, si voterà il mantenimento dell'articolo. È chiaro? Siamo su questo punto.

Qualcuno chiede la votazione dell'emendamento 36.100? Il senatore D'Anna chiede la votazione. La

votazione sarà dunque sul mantenimento dell'articolo.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Presidente, le ho chiesto di parlare.

PRESIDENTE. Ho capito, ma sta parlando il senatore Azzollini, che ha posto un problema e io ho chiarito il punto della discussione. Siamo sull'emendamento 36.100.

Senatore Azzollini, concluda il suo intervento.

AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, ciò significa che potrò prendere la parola relativamente all'articolo 36 anche quando lei porrà in discussione prima e in votazione poi l'articolo 36, che viene modificato dalla proposta di coordinamento dei relatori? Ci sarà possibilità, allora, di intervenire su questo articolo?

PRESIDENTE. Prima di votare il mantenimento dell'articolo 36 avrà la possibilità di parlare.

La votazione della proposta di coordinamento sarà successiva. Lei vuole intervenire sulla proposta di coordinamento o sull'articolo 36?

AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*). Forse non sono stato chiaro.

PRESIDENTE. Lei ha parlato di proposta di coordinamento.

AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*). Le parlo allora in termini sostanziali, così lei mi potrà assicurare.

Poiché l'articolo 36, quale che sia l'esito dell'emendamento Caliendo, verrà poi posto in votazione, si potrà sostenere più tardi che non si possa intervenire sull'articolo 36 perché lo avremo già votato. Invece, su quell'articolo voglio parlare perché nella proposta di coordinamento, che lei mi dice successiva, si parla dell'articolo 36. Non mi voglio trovare di fronte a una preclusione; pertanto, le chiedo di dirmi quando posso parlare ampiamente sulla questione di copertura di cui all'articolo 36.

PRESIDENTE. Se vuole parlare sull'articolo 36, può farlo adesso.

Se vuole parlare sulla proposta di coordinamento, può intervenire successivamente, però noi dobbiamo procedere, secondo il Regolamento, alla votazione sul mantenimento dell'articolo.

AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, intendo parlare sull'emendamento soppressivo del senatore Caliendo, quando sarà possibile.

PRESIDENTE. Però farà un solo intervento.

CALDEROLI (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (*LN-Aut*). Signor Presidente, vorrei fare un richiamo al Regolamento, perché, come sicuramente ricorderà, il comma 9 dell'articolo 100 recita «Su tutti gli emendamenti presentati ad uno stesso articolo» - l'emendamento è presente perché soppressivo, anche se poi voteremo il mantenimento dell'articolo stesso - «si svolge un'unica discussione, che ha inizio con l'illustrazione da parte dei presentatori e nel corso della quale ciascun Senatore può intervenire una sola volta, anche se sia proponente di emendamenti». Questo certifica che ciascun senatore, anche se non presentatore di emendamenti, può intervenire sull'articolo, quindi non solo uno per Gruppo.

PRESIDENTE. Nessuno ha messo in dubbio questo, senatore Calderoli, né ha precluso alcunché.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, non vorrei essere interrotto, perché è già difficile raccapezzarsi nello sviluppo avuto dal disegno di legge al nostro esame.

Tanto per fare un paio di esempi, il presidente D'Ascola ha detto che nessuno ha mai posto il problema dei reati contro la pubblica amministrazione. Ho chiesto la votazione per parti separate, sopprimendo quella parte in Commissione, e vi è stato il voto contrario. Poi vi è stata una modifica in Aula.

Signor Presidente, vorrei che mi ascoltasse, per una sola ragione. A cosa ha portato questa disorganizzazione? Lei che legge tutto avrà già letto che l'onorevole Bindi, Presidente della Commissione antimafia, ha interpretato l'intervento di modifica dei relatori, di allargamento all'articolo 416 del codice penale, come se fosse il 416-bis, tant'è vero che dice che si tratta di una cosa che la

giurisprudenza ha già fatto, solo che non ha capito che il mio emendamento non è stato approvato, altrimenti tutto avrebbe coerenza nel suo intervento.

Per venire alla discussione, il 36 è uno degli articoli di coordinamento predisposto dai relatori, su *input* - anzi, su scrittura - della Commissione bilancio. Anche questo - come tutti gli altri - non c'era, quindi non abbiamo avuto modo di presentare emendamenti.

Inoltre, gli stessi relatori, dopo la proposta di coordinamento, che prendeva atto di quanto detto dalla Commissione bilancio, si sono accorti di essere incappati in errore, quindi hanno fatto un ulteriore intervento di coordinamento con errori.

Quando la Commissione bilancio scrive «si aggiunge il seguente articolo», si riferisce dell'articolo 36, così com'è scritto. Poi propone, in relazione agli emendamenti approvati dalla Commissione, all'articolo 25, comma 4-*bis*, e all'articolo 113-*bis*, di sopprimere il comma 2, di sostituire il comma 3 - cose che hanno fatto i relatori - e di sopprimere il comma 6, che invece è stato modificato dai relatori, ma mantenendo la stessa logica: al comma 4, infatti, vi è una spesa ulteriore per quanto concerne le dieci unità che possono essere assunte per il 2018 a tempo determinato. Quindi, è in contrasto con l'invarianza di bilancio, e abbiamo votato.

Voi mi parlate di quello che abbiamo votato? Abbiamo votato cose assurde: gli stessi relatori oggi presentano un'altra proposta di coordinamento, in cui dicono che all'articolo 27 della legge n. 159 del 2011 vanno soppressi i commi 2-*bis* e 2-*ter*. Vi prego: avete votato quest'articolo, con i commi 2-*bis* e 2-*ter*.

Io questa mattina, siccome abbiamo avuto queste proposte di coordinamento appena un'ora fa, sono andato a leggerle e ho notato che non esistono né il comma 2-*bis* né il comma 2-*ter* e noi li abbiamo votati in quest'Aula. C'è un minimo di raziocinio? Mi chiedo come si possa affermare che c'è la copertura, dal momento che al comma 3 dell'articolo 113-*bis* del decreto legislativo n. 159 del 2011 si afferma che il personale di cui al comma 1 conserva lo stato giuridico e che tutti vengono pagati con i soldi che saranno attribuiti all'Agenzia dalle amministrazioni di provenienza. Tuttavia, signor Presidente, il trattamento accessorio relativo a queste persone resta a carico dell'Agenzia. Dopo di che vi è un contrasto evidente per noi e non parlo di noi come opposizione, ma di noi parlamentari, senatori, di quelli che stanno attenti e non votano secondo l'ordine di scuderia, ma che vogliono dare un contributo serio.

Le rivolgo una domanda: abbiamo votato un articolo che non esiste, dei commi che non esistono, un coordinamento che diventa un nuovo emendamento; lei si rende conto che stiamo approvando un disegno di legge che determina una serie di equivoci, compreso quello cui ha fatto riferimento la presidente Bindi? La pregherei quindi di avere un attimo di calma, perché non voglio fare ostruzionismo (*Commenti dal Gruppo PD e del senatore Fornaro*). No, senatore Moscardelli, non è ostruzionismo.

PRESIDENTE. Senatore Caliendo, si rivolga all'Assemblea nel suo complesso.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, lei dovrebbe riprendere il senatore Moscardelli che mi ha interrotto e non me, però vado avanti.

All'articolo 36 c'è questa nuova proposta di coordinamento, che lei mi dice dobbiamo votare dopo, la quale propone di premettere al comma 1 le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dagli articoli 27, comma 1, e 32». Ho una domanda. L'articolo 27, comma 1, è stato modificato da un mio emendamento votato dall'unanimità, riducendo il numero di Agenzie da sei a due. Questa proposta di coordinamento, facendo salvo quanto previsto dall'articolo 27, comma 1, comporta una spesa ulteriore rispetto a quanto si è scritto successivamente? Non è così. Vi è una riduzione di spesa. A mio avviso non si può ridurre la questione alla votazione dell'articolo 36, né si possono risolvere i problemi col silenzio, perché noi stiamo assistendo a un procedimento legislativo viziato in tutto e per tutto. Abbiamo fatto dei coordinamenti che non hanno avuto la possibilità di essere emendati, ci sono proposte di coordinamento sbagliate, come riconoscono oggi gli stessi relatori, dopo che noi lo avevamo sottolineato con la questione pregiudiziale, e si predispone un ulteriore coordinamento anche dove vi è

una diminuzione di spesa anziché un aumento. Cosa significano le parole: «Salvo quanto previsto dall'articolo 27, comma 1»? Se me lo spiega poi possiamo discutere, perché voglio prima capire.

[GIOVANARDI](#) (*FL (Id-PL, PLI)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GIOVANARDI](#) (*FL (Id-PL, PLI)*). Signor Presidente, per la verità su questo provvedimento io ho l'impressione di essere di fronte a un ostruzionismo della maggioranza. Infatti, se vogliamo definirlo in maniera corretta vorrei dire - e mi rivolgo anche alla senatrice Bianconi che ha accusato i senatori della Commissione giustizia e il Senato di essersi accorti all'ultimo momento di questi problemi - che il 26 aprile 2017, in Commissione giustizia, i senatori Caliendo e Giovanardi hanno chiesto la soppressione dell'articolo 1, chiedendo cosa c'entrasse la lotta alla corruzione con la lotta alla mafia, estendendo - come è stato fatto - tutta la strumentazione delle confische dai reati antimafia a tutti quelli della pubblica amministrazione.

Abbiamo sollevato quindi il problema, denunciandolo con forza in Commissione. Non solo la maggioranza ha bocciato il nostro emendamento, ma abbiamo dovuto anche aspettare che il provvedimento arrivasse in Aula, per conoscere l'emendamento del relatore e del Governo all'articolo 1. Solamente in Aula abbiamo saputo la novità che per far scattare tali reati ci voleva il reato associativo. Abbiamo proposto dei subemendamenti, ma le nostre proposte - presentate per togliere i reati contro la pubblica amministrazione - sono state tutte regolarmente respinte.

Presidente, dal momento che quando le cose si fanno in Senato passano non solo alla cronaca, ma anche alla storia del Parlamento, non si può raccontare l'*iter* di questo provvedimento dicendo bugie alla stampa e ai colleghi. È da aprile infatti che la questione, che sta avvelenando il dibattito sulla lotta alla mafia (come detto ieri), fa pensare a menti raffinatissime che vogliono travolgere la legislazione antimafia attraverso un meccanismo di allargamento che non ha alcun senso. Si mette quindi davvero in pericolo la lotta alla mafia e gli avvertimenti che vengono da autorevoli personaggi vanno proprio in questa direzione: voi rischiate di travolgere una strumentazione che ha passato il vaglio della Corte costituzionale, della Corte di cassazione e anche dell'Europa perché, estendendola anche a singoli reati associativi, senza alcuno dei presupposti richiesti dalla lotta alla mafia, rischiate di far cadere l'intero armamentario. Mi associo quindi alle parole del senatore Caliendo.

A proposito di ostruzionismo, ricordo che sul resto del provvedimento, in materia di lotta alla mafia, c'è il consenso di tutto il Parlamento. Questa è la cosa incredibile. Potrebbe essere licenziato un provvedimento che in materia di lotta alla mafia, di razionalizzazione delle confische e di utilizzo dei beni confiscati alla mafia nel modo migliore ha il consenso di tutti. E invece, su cosa ci stiamo avvelenando? Su un aspetto che non ha né capo né coda, come la questione della corruzione inserita in maniera maldestra, denunciata fin da aprile e che si è tentato di correggere con emendamenti sui quali la maggioranza, facendo ostruzionismo contro se stessa, arriva addirittura a dire che alla Camera lo modificherà. Se perdiamo qualche minuto è per cercare di convincervi di una follia che, dal punto di vista razionale, non ha né capo né coda. Si tratta semplicemente di correggere le cose che assolutamente non vanno e di farlo senza dire che ce ne siamo accorti solo all'ultimo secondo, perché sono tre mesi che ce ne siamo accorti; il problema è che non se ne è accorta la maggioranza. (*Applausi della senatrice Fucksia*).

[AZZOLLINI](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[AZZOLLINI](#) (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, intervengo sull'emendamento 36.100 per affermare che è del tutto evidente che l'articolo in riferimento è smentito dal testo della legge. Ecco perché ho fatto il richiamo al coordinamento, di cui parleremo quando sarà possibile.

Signor Presidente, l'articolo 36 dice che «dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». Scelgo, a caso, due commi che smentiscono platealmente questo assunto. Per la delega, di cui all'articolo 32, «si provvede», dice il testo della legge, «nel limite di 20 milioni di euro per il triennio 2018-2020» e indica anche le fonti di copertura.

Questo significa che, mentre il testo dell'articolo 36 afferma che non devono derivare oneri, gli oneri invece ci sono, quindi così com'è il testo di questo articolo non va bene, signor Presidente. Naturalmente, questo vale anche per altri articoli come ad esempio l'articolo 27, nel quale è quantificato un onere di 850.000 euro annui con le relative coperture.

Signor Presidente, non è possibile che lei ammetta questo articolo così com'è formulato. Le chiederei gentilmente un po' di attenzione, perché le sto avanzando una richiesta formale: sto sostenendo che questo articolo, così come è formulato, a questo punto dell'*iter* della legge, proprio non funziona - e chiedo pertanto di farlo presente anche alla Presidenza della Commissione bilancio - perché afferma che da questo provvedimento non devono derivare oneri, mentre il provvedimento afferma che ci sono degli oneri. Così com'è, questo articolo non può andare in quanto viene smentito ed in questo senso è contrario all'articolo 81 della Costituzione. Faremo poi eventualmente la critica politica, ma in questo momento si parla d'altro e le pongo il problema formale: a questo punto dell'*iter* c'è un articolo che stabilisce che da questo provvedimento non devono derivare oneri e invece gli oneri ci sono (ho appena citato due articoli che prevedono degli oneri).

Mi dispiace, ma questo articolo non può andare ed è affidato a lei il compito di supervisionare questo effetto immediato. Anche al comma quattro dell'articolo 32, del quale poi parleremo, è previsto un onere con la relativa copertura ed invece la norma afferma il contrario. Signor Presidente, le chiedo di verificare questa evidente contraddizione tra il testo della norma di copertura e le disposizioni contenute nella legge.

Preliminarmente le chiedo questo e dopo la sua risposta continuerò il mio intervento.

PRESIDENTE. È evidente che l'articolo 36 contiene una previsione che poi è contenuta nella proposta di coordinamento. Quando valuteremo la proposta di coordinamento - e penso che potremo farlo - si valuterà questo punto. (*Commenti del senatore Caliendo*).

In Aula ci sono i relatori, che credo stiano ascoltando il dibattito, ma il Presidente non può eliminare proposte di coordinamento: il Presidente può solamente regolare il dibattito e poi porre in votazione le varie proposte. Non può rispondere alle domande a cui devono rispondere i relatori ed il Governo. Senatore Azzollini, se vuole concluda il suo intervento che - le ricordo - è sull'emendamento presentato dal senatore Caliendo. Quando sarà il momento, interverrà sulla proposta di coordinamento.

AZZOLLINI (FI-PdL XVII). La ringrazio per la risposta. È per questo che prima, come lei ha notato, lo avevo posto in correlazione con l'articolo 36. Le chiedo scusa se interloquiamo, signor Presidente - lungi da me l'intento di interromperla - ma come vede si tratta di problemi che hanno rilievo.

PRESIDENTE. I problemi vanno posti ai relatori ed al Governo e non al Presidente, che non ha il potere di eliminare quello che è stato proposto.

AZZOLLINI (FI-PdL XVII). Allora li porremo a loro. Questo problema però lo pongo a lei, signor Presidente: è possibile che nel coordinamento si discuta di coperture? Credo che a tal fine vi sia un altro strumento più opportuno della proposta di coordinamento.

Signor Presidente, le chiedo di sospendere questa seduta e di dare ai relatori la facoltà, loro propria, di presentare un emendamento correttivo dell'articolo 36.

Il coordinamento, signor Presidente, è qualcosa che attiene a una migliore definizione dei lavori, non a una copertura, che non c'è nell'articolo e viene, poi, surrettiziamente introdotta attraverso una proposta di coordinamento. No, signor Presidente, quello è un emendamento vero e proprio.

PRESIDENTE. Ho compreso benissimo, ma non posso risolvere la questione.

AZZOLLINI (FI-PdL XVII). Chieda allora ai relatori. Le chiedo formalmente di sospendere per dieci minuti la seduta, per interloquire con i relatori.

PRESIDENTE. Intanto continuiamo con le richieste di intervento, che vedo essere numerose.

AZZOLLINI (FI-PdL XVII). Ma vorrei ricevere una risposta dai relatori.

CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (*LN-Aut*). Signor Presidente, la prego, non sminuisca il suo potere e la sua capacità di intervento, che ha ben dimostrato anche precedentemente alla trattazione. Signor Presidente, ricordo a me stesso e anche come sussidio ai relatori quanto prevede l'articolo 103 del Regolamento: «prima della votazione finale di un disegno di legge, il Presidente, il rappresentante del Governo o ciascun senatore possono richiamare l'attenzione del Senato sopra le correzioni di forma e le modificazioni di coordinamento che appaiano opportune, nonché sopra quelle disposizioni già approvate che sembrino in contrasto tra loro o inconciliabili con lo scopo della legge, e formulare le conseguenti proposte».

Orbene, signor Presidente, è evidente che una proposta di coordinamento non trova corrispondenza con quanto scritto sul foglio distribuito. Infatti, quanto previsto dall'articolo 36, contenuto nella proposta di coordinamento, costituisce un vero e proprio emendamento: «Al comma 1, premettere le seguenti parole: "Salvo quanto previsto dagli articoli 27, comma 1, e 32"».

È facile poter scorrere la proposta di legge e gli emendamenti e accorgersi che all'articolo 27 corrisponde esattamente una proposta di spesa, prevista nel provvedimento stesso. Questa proposta di coordinamento ha tutte le caratteristiche di un vero e proprio emendamento, come dicevo. «Salvo quanto previsto dagli articoli 27, comma 1, e 32» significa che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica salvo quanto previsto dagli articoli 27, comma 1, e 32. Signor Presidente, questo è un emendamento che incide in maniera economicamente pesante sull'intero disegno di legge.

E il presidente Tonini non dice nulla? E la 5^a Commissione bilancio non dice nulla? Capisco che i relatori possano essere distratti e, pascolando in giro per l'emiciclo, non si ritrovino più nel provvedimento, perché ormai ne hanno perso il senso; ma il Presidente della Commissione bilancio, sempre tanto puntuale e attento, che dimostra anche disponibilità, prima che il presidente Renzi lo pensioni avendo superato le quattro legislature, dia un suo parere. Altrimenti qui che ci stiamo a fare? (*Applausi della senatrice Stefani*).

PRESIDENTE. Un momento di attenzione, colleghi, perché la questione che è stata posta non è peregrina, assolutamente (anche se non dovrei esprimere un giudizio). Chiedo ai relatori come intendono affrontare la questione. Si è rilevato che, rispetto all'articolo 36, che non prevede alcun onere per la finanza pubblica, ci sono, invece, norme che hanno previsto degli oneri per la finanza pubblica. La proposta di coordinamento sembra un emendamento e, poiché rappresenta una modifica sostanziale, secondo quanto viene prospettato, vorrei sapere se i relatori intendono valutare la sua trasformazione in emendamento, per la parte: «Art. 36. Al comma 1, premettere le seguenti parole: "Salvo quanto previsto dagli articoli 27, comma 1, e 32"». Noi voteremmo, come emendamento, prima dell'articolo 36, questa proposta sostanziale di modifica che non è di semplice coordinamento tra testi.

Questa è la richiesta e io ho cercato di illustrarla. Hanno facoltà di intervenire i relatori.

PAGLIARI, relatore. Signor Presidente, io non sono d'accordo sul fatto che si tratti di una modifica sostanziale. (*Applausi ironici dei senatori Calderoli e Candiani*). Questo per la semplice ragione che si tratta di una precisazione che armonizza il testo, in quanto le previsioni di spesa sono nell'articolo 27, comma primo, e nell'articolo 32. Questo inciso è semplicemente una formulazione che evita equivoci interpretativi rispetto al testo, perché la previsione di spesa è già nei due commi. Quindi, non è una modifica sostanziale ma una tipica norma di coordinamento che, per evitare che il provvedimento abbia una contraddizione interna, "cuce" l'articolo 36 con questi due riferimenti.

L'articolo 36 è la norma finale di chiusura sulla mancanza di spese; perché non vi sia contraddizione con quanto detto prima, si precisa questo fatto con un coordinamento, con un inciso che raccorda il testo nel suo complesso. Non è una modifica sostanziale.

PRESIDENTE. Il problema è il seguente, senatore Pagliari. Noi ancora non abbiamo votato l'articolo 36 e la questione è stata posta dal senatore Azzollini prima del voto dell'articolo 36. Quindi, tale questione è sostanziale. Se avessimo già votato l'articolo 36, l'unico modo sarebbe quello. (*Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e LN-Aut*).

Siccome però non lo abbiamo ancora votato, invito a considerare la presentazione di un emendamento,

così da votarlo e aggiustare quella che è una situazione altrimenti irrisolvibile.

PAGLIARI, *relatore*. Signor Presidente, mi permetto di avere un'opinione diversa e di pensare che in questa sede, in cui si vota un emendamento soppressivo, non si debba fare una discussione su questo emendamento. Il punto, però, a me pare il seguente. Se noi trasformiamo tale proposta in un emendamento, apriamo il termine per la presentazione dei subemendamenti e non arriviamo più in fondo. (*Vivaci commenti dai Gruppi FI-PdL XVII, LN-Aut e FL (Id-PL, PLI)*).

PRESIDENTE. Senatore Pagliari, penso che l'Assemblea voglia contribuire ad approvare un provvedimento valido. Non credo si vorrà approfittare di questo passaggio per riaprire tutta la discussione.

Lo scopo della richiesta è che una modifica sostanziale, che introduce degli oneri, possa essere posta nella sede opportuna prima della votazione dell'articolo 36.

PAGLIARI (PD). Ma non è una modifica sostanziale, signor Presidente.

PRESIDENTE. Non credo che questo sia un modo per approfittare.

QUAGLIARIELLO (FL (Id-PL, PLI)). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO (FL (Id-PL, PLI)). Signor Presidente, mi sento di assicurare del fatto che non approfitteremo di questa richiesta per chiedere tempi ingestibili. Vorrei, però, che riflettessimo tutti su un punto. Non si possono porre le cose in questi termini, perché o la questione sollevata dal collega Azzollini pone un problema regolamentare, e allora il nostro Regolamento deve essere rispettato, oppure non lo pone. Ma non si può dire ai colleghi: «Se non ne approfittate, allora rispettiamo il Regolamento, altrimenti ce lo mettiamo sotto i piedi». Dico questo anche *pro futuro*. L'intervento voleva significare proprio questo e ciò è inaccettabile.

Ora noi possiamo dare tutte le assicurazioni che vogliamo, ma vorremmo semplicemente far riflettere su un provvedimento che è nato male e sta arrivando in porto peggio. Questo modo di porre le questioni, perché ci saranno altri momenti e altre questioni, non è accettabile.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire nuovamente il relatore, senatore Pagliari, perché evidentemente non era questo il senso del suo intervento. Ne ha facoltà.

PAGLIARI, *relatore*. Signor Presidente, voglio ribadire al senatore Quagliariello che la mia è la posizione di chi ritiene che quell'inciso non sia una modifica sostanziale perché è semplicemente un coordinamento del testo nel suo complesso per evitare, alla luce dei criteri di interpretazione, che possa sorgere un dubbio nel momento in cui si va ad interpretare il testo. Quell'inciso, dal punto di vista normativo, non aggiunge nulla a ciò che è già stato votato ed è semplicemente un richiamo al fatto che, stante l'invarianza complessiva del provvedimento, esso contiene due disposizioni che prevedono spese. Questa non è una modifica sostanziale e la mia ragione di opposizione è proprio questa: non vi è una modifica sostanziale.

Dopodiché, il mio ragionamento era semplicemente il seguente: io non ne faccio una questione di impossibilità di dialogo ma questa è la mia posizione. Di fronte ad interpretazioni come quella del senatore Quagliariello, lo ribadisco: la mia posizione è questa e non sono disponibile a trasformare la proposta in emendamento.

CALDEROLI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (LN-Aut). Signor Presidente, ringrazio il relatore perché, con un candore forse degno di miglior causa, ha detto chiaro e tondo che non ha presentato un emendamento perché altrimenti si sarebbero aperti i tempi per i subemendamenti. Prendo atto della sua onestà - o disonestà, dipende dal lato da cui si guarda la cosa - ma è evidente che questo non c'entra nulla con un coordinamento. Questo infatti dovrebbe armonizzare disposizioni già approvate che sembrino in contrasto tra di loro. Quello al nostro esame, però, non è un contrasto di merito, bensì è relativo ad una copertura. Non si può dire: «Questo provvedimento non porta maggiori oneri per le finanze pubbliche tranne per i punti

in cui si spende». Sarebbe una presa in giro e, come giustamente ricordava il senatore Candiani, credo che rispetto a tale dicotomia, il Presidente della Commissione bilancio ci debba dire come andare avanti. (*Applausi del senatore Candiani*).

Avanzo un suggerimento, senatore Pagliari: se non si vuole presentare un emendamento ma si vuole un testo pulito, quando si voterà l'articolo 36 sarà necessario votare contro, visto che dice il contrario di quanto è scritto in una norma precedente che è stata già votata e non si può più cambiare, neppure con un coordinamento finale. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

Si vota l'articolo e lo si bocchia perché il provvedimento prevede dei costi in alcuni articoli e dunque non ha senso dire che non costa niente. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut e del senatore Di Maggio*).

[FERRARA Mario](#) (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Presidente, ho chiesto di parlare anche prima, me lo fa apposta?

PRESIDENTE. Senatore Palma, lei ha chiesto di parlare sull'ordine dei lavori. Ora stiamo concludendo la discussione su un altro argomento.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Ho chiesto di parlare su questo prima. Lei non può dare la parola secondo la sua simpatia e antipatia. Cerchi di rispettare il suo ruolo.

PRESIDENTE. Senatore Palma, non mi attribuisca sentimenti che non mi appartengono.

Ha facoltà di parlare, senatore Mario Ferrara.

FERRARA Mario (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*). Signor Presidente, mi consenta una piccola annotazione che vuole essere un suggerimento assolutamente non polemico: il senatore Pagliari, oltre ad essere un senatore, è anche un buon avvocato quindi si difende da solo, mentre in quest'Aula, come in tutti i Parlamenti, è la minoranza che dovrebbe essere difesa dalla Presidenza.

L'argomento al quale mi voglio riferire è l'ultima affermazione portata dal relatore e cioè che la portata della proposta al nostro esame sia di tipo formale e non sostanziale.

In questi casi ci si confonde, il dibattito diventa confuso e si cominciano a difendere le proprie posizioni. Vorrei ricordare a me stesso e all'Assemblea la più antica e famosa definizione di sostanza, talché una cosa è sostanziale e non formale: la sostanza è l'essenza necessaria di una cosa, ciò che fa sì che una cosa sia quella che è e non sia un'altra cosa. Se invece di Aristotele volessimo ricordare un filosofo del diritto più vicino ai relatori, il senatore Ceccanti, nel suo testo di diritto parlamentare, ricorda che il coordinamento, che avviene dopo le dichiarazioni di voto e prima del voto finale, ha il significato di coordinamento formale. Atteso che la richiesta che fanno ambedue i relatori è quella di aggiungere qualcosa e cioè di modificare la portata dell'articolo 36, è indubbio (quindi stiamo parlando di una cosa che non esiste) che la portata sia sostanziale e non formale.

Presidente, lei è enormemente rispettoso delle varie posizioni, ma le ricordo che l'ammissibilità degli emendamenti non discende dalla sua volontà, per evitare ulteriori problemi, di agevolare i relatori. Se la preoccupazione è quella di possibili ritardi, le faccio notare, visto che su una proposta del genere si potrebbe concedere un tempo massimo di un'ora per subemendare (ma anche di mezz'ora, come dimostrano vari precedenti), che con questa discussione abbiamo consumato ben più del tempo che sarebbe stato necessario per subemendare.

Visto che è la Presidenza a dover decidere sulla portata formale o sostanziale, la prego, Presidente, lei che ha autorità e ha dimostrato altre volte di assumersi le responsabilità connesse a quell'autorità, di chiedere ai relatori di presentare l'emendamento (in caso diverso, dovrebbe prendere ulteriori decisioni) e porre fine a questa discussione. Si tratta di una discussione anche spiacevole, perché porta lei a dover gestire una situazione difficile, porta agli estremi il dibattito in Aula e, se mi permette, potrebbe in futuro determinare anche una certa disponibilità dei critici, che sono notevoli nei confronti del Parlamento, a dire che ci interessiamo di questioni a questo punto soltanto formali e procedurali, ancorché sostanziali.

Le rinnovo la proposta: ponga fine alla discussione e inviti il relatore a presentare l'emendamento. A

questo punto abbiamo risolto la questione e anche risparmiato tempo.

PRESIDENTE. Mi pare di averlo già fatto.

FERRARA Mario (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*). No, Presidente, lei ha chiesto. Lei non deve chiedere, deve decidere.

[PALMA](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PALMA](#) (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, sembra quasi che ogni volta che chiedo di parlare vi sia distrazione, probabilmente perché si immagina che il mio intervento possa essere contrario a qualcuno. Nel caso di specie, Presidente, devo dire la verità, la mia posizione è assolutamente identica a quella che mi sembra essere la sua.

Non riesco davvero a comprendere quello che sta accadendo. Abbiamo un problema sull'articolo 36 e lei, nel rispondere al senatore Azzollini, ha detto che dobbiamo esaminare l'articolo 36 anche alla luce della proposta di coordinamento. Ma il coordinamento è successivo all'articolo 36, per cui voteremo il mantenimento in vita dell'articolo con riferimento al discorso del senatore Caliendo.

Immagino che abbia condiviso le perplessità che le sono state rappresentate in quest'Aula circa la natura del coordinamento formale proposto dai relatori. Tanto ciò è vero che, ripetutamente, ha invitato i relatori - così mi è parso di comprendere - ad assumere un'iniziativa diversa. A mio avviso adesso ci troviamo di fronte ad una situazione di stallo, perché quando il relatore Pagliari dice che egli la vede così e non è assolutamente disponibile a cambiare idea e a presentare un emendamento, lei, signor Presidente, a quel punto deve intervenire. Infatti, nel momento in cui lei condivide le perplessità che abbiamo sulla natura di coordinamento formale, non possiamo più andare avanti, a meno che, evidentemente, i relatori non si convincano della trasformazione di quella proposta di coordinamento formale in un emendamento.

Dico di più, signor Presidente: capisco che restare fermi sulle proprie idee è un dato di coerenza - anche se non sempre: a volte significa altro - ma siamo un'istituzione e abbiamo necessità di prudenza e di moderazione. Siccome stiamo ultimando il procedimento legislativo con riferimento ad un disegno di legge di estrema delicatezza, prudenza vorrebbe, a fronte dei dubbi seri che sono stati esposti, che si presenti un emendamento, sul quale si pronuncerà la Commissione bilancio. Sì, senatore Pagliari: si aprirà la stagione dei subemendamenti. Ma quanto durerà? Durerà forse mezz'ora? Se durasse mezz'ora, sarebbe sempre, sicuramente, un tempo minore rispetto a quello che potremmo utilizzare per svolgere una serie di interventi a catena, uno dopo l'altro. Il ragionamento da fare in quest'Aula è quello di cercare di rispettare le regole del procedimento legislativo e non di impuntarsi sulle proprie idee.

Concludendo, signor Presidente, siccome ritengo che la Presidenza eserciti un ruolo molto diverso da quello del distributore di minuti, credo che un suo autorevole intervento possa far superare questa situazione di stallo. Dunque le chiedo di sospendere la seduta per cinque minuti, non di più: il tempo necessario a consentire alla maggioranza un discorso al suo interno sul problema posto e sulla posizione esposta dai relatori e, conseguentemente, se si arriva alla trasformazione in emendamento, di seguire il percorso normale. (*Applausi del senatore Romani Paolo*).

[GASPARRI](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Gasparri, le ricordo che è già intervenuto il senatore Palma.

Su cosa intende intervenire?

[GASPARRI](#) (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, intendo intervenire per un richiamo all'articolo 100 del Regolamento, per un solo minuto. Signor Presidente, mi tolga pure la parola quando ritiene.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GASPARRI](#) (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, vorrei invitare il relatore a riflettere sul fatto che il presidente Grasso è stato molto esplicito e ha fatto capire che con il coordinamento, che è un fatto tecnico finale, non si può risolvere un problema di sostanza, che richiede un emendamento. Pertanto,

credo che il relatore, ostinandosi in questo modo, crei un problema e ritengo che chi fa delle contestazioni non appartenga al partito dei mafiosi che non vogliono il codice antimafia, altrimenti, paradossalmente, il Presidente del Senato, che in tema di lotta alla mafia ha titoli superiori a tanti di noi in quest'Aula, verrebbe anch'egli assoldato in questo partito contrario a tale codice.

Signor Presidente, è vero che in questa fase gli emendamenti possono essere presentati dal Governo o dal relatore, tuttavia l'articolo 100 del Regolamento, al comma 5, afferma che «il Presidente può tuttavia consentire, quando se ne manifesti l'opportunità, la presentazione di emendamenti» in casi come quello al nostro esame. Siccome il Presidente - mi consenta di dirlo - ha rivolto un invito ad emendare, perché ha fatto capire ai colleghi che la situazione non si può risolvere con il coordinamento del testo, se da qui a mezz'ora pensate di scaricare sulla Presidenza la soluzione del problema, con il coordinamento del testo, avremo mille ragioni per contestare la procedura, ai sensi di tale intervento.

Signor Presidente, si avvalga dell'articolo 100 del Regolamento: noi siamo i primi a poter presentare l'emendamento, che saggiamente dovrebbe presentare il relatore, ai sensi del suo reiterato e convincente appello. Non si risolve con il coordinamento: serve un emendamento. Altrimenti allungheremo i tempi più tardi.

PRESIDENTE. Io vorrei sentire il Presidente della Commissione bilancio, per avere una parola definitiva su questi problemi e per chiarire come dobbiamo considerare questa proposta di coordinamento, anche ai fini degli oneri fiscali, visto che il tema si è spostato su questo e prima ancora di votare l'articolo 36, che verrebbe modificato dalla proposta di coordinamento.

Prego, senatore Tonini.

TONINI (PD). Signor Presidente, la Commissione bilancio è stata chiamata in causa da diversi colleghi e adesso anche da lei. Ora, dal punto di vista della Commissione bilancio, quello che rileva è che i due articoli, come emendati, che comportano oneri sono stati approvati regolarmente, quindi hanno avuto il nulla osta da parte della Commissione bilancio, perché gli oneri sono stati quantificati e coperti. Quindi ha ragione il senatore Pagliari quando dice che dal punto di vista sostanziale tutto è a posto.

C'è tuttavia un problema evidente, cioè l'imbarazzo dell'Assemblea di dover votare adesso un articolo 36 che prevede una clausola di invarianza. Attenzione, senatore Calderoli, questa clausola di invarianza resta necessaria, nonostante l'approvazione di quei due articoli, perché riguarda tutto il resto della legge. Certamente ciò comporta un elemento di imbarazzo procedurale, perché questo articolo 36 sarà perfetto solo nel momento in cui verrà approvata la norma di coordinamento. Dopodiché, qui il Presidente della Commissione bilancio, che già è accusato di debordare - anche grazie alla mole - rispetto alle sue competenze, si ferma, perché si tratta di una questione che riguarda la procedura d'Aula.

È chiaro che per la 5a Commissione la norma di coordinamento è condizione di nulla osta sull'articolo 36. Dopodiché, come questa condizione debba essere sanata, se con un emendamento previo o con un voto successivo, l'importante è che alla fine il testo sia così. Certo, per la 5a Commissione questa è un'esigenza. Dopodiché c'è la risorsa dell'articolo 100 del Regolamento e c'è la risorsa di un emendamento della 5a Commissione; su questo mi rimetto al Presidente, sarà lui a decidere. Certo è che dal punto di vista sostanziale la norma è coperta, mentre dal punto di vista formale c'è un imbarazzo procedurale, dal quale credo si possa uscire con un po' di buonsenso da parte di tutti, quello cui il Presidente ha richiamato l'Aula. *(Applausi del senatore Russo).*

PRESIDENTE. La ringrazio, presidente Tonini, per la chiarificazione di questi temi e anche per la disponibilità eventualmente a un emendamento da parte della Commissione bilancio, considerato il potere del Presidente, ai sensi del richiamato articolo 100, di ammettere in via eccezionale emendamenti che sono considerati assolutamente necessari. Se c'è questa disponibilità, che è stata palesata dal Presidente della Commissione bilancio, possiamo valutarla.

Ha chiesto di intervenire il relatore, senatore Pagliari. Ne ha facoltà.

PAGLIARI, relatore. Signor Presidente, credo che il senatore Tonini abbia esattamente chiarito la

situazione. A questo punto, per ragioni di leale collaborazione, in relazione esclusivamente a quanto ha detto il senatore Tonini, accettiamo di presentare l'emendamento.

PRESIDENTE. La questione mi pare chiusa. *(Il senatore Azzollini fa cenno di voler intervenire).* Senatore Azzollini, la questione è chiusa. Vorrei chiarire che, essendo un emendamento ammesso ex articolo 100 da parte del Presidente, che lo ritiene assolutamente necessario, i subemendamenti non ci dovrebbero essere, quindi non sono ammissibili. *(Commenti dai Gruppi LN-Aut e FI-PdL XVII).*

Emendamento della 5a Commissione necessario. È un emendamento presentato per soddisfare un'esigenza di bilancio che è stata rappresentata lodevolmente da tutti e che si può risolvere in questo modo. Senatore Azzollini, mi pare che la questione da lei posta abbia avuto soluzione.

AZZOLLINI *(FI-PdL XVII).* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI *(FI-PdL XVII).* Signor Presidente, vorrei brevemente ringraziare lei e il presidente Tonini e dissentire dal senatore Pagliari: per non creare precedenti, vorrei specificare che non è perché l'ha detto il presidente Tonini. Il presidente Tonini ha detto una cosa fondamentale, che è la ragione per cui c'è bisogno dell'emendamento: per la Commissione bilancio questa è una condizione ex articolo 81 della Costituzione e l'emendamento va votato prima dell'articolo. Mi pare che ciò sia logico ed è quanto apprezzabilmente detto sia da lei, signor Presidente, che dal presidente Tonini.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 36.100. *(Commenti dal Gruppo FI-PdL XVII).*

VOLPI *(LN-Aut).* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Per cosa, senatore Volpi?

VOLPI *(LN-Aut).* Signor Presidente, lei poi si arrabbia, ma è da mezz'ora che chiedo la parola, come le è stato segnalato dai senatori Segretari. Mi vuole spiegare perché non mi dà mai la parola? Mi dia una spiegazione.

PRESIDENTE. Senatore Volpi, non mi è stato segnalato.

VOLPI *(LN-Aut).* Se vuole, visto che oggi ha anche indetto il "processo per le incazzature" alle ore 13, glielo spiego nel processo perché la gente si arrabbia.

PRESIDENTE. Senatore Volpi, se vuole intervenire lo faccia.

Ne ha facoltà.

VOLPI *(LN-Aut).* Abbia almeno un po' di rispetto. Ci sono i colleghi Segretari che le hanno segnalato più di una volta che stavo chiedendo la parola.

PRESIDENTE. Senatore Volpi, mi deve dire su cosa vuole intervenire?

VOLPI *(LN-Aut).* Adesso? Dopo che avete fatto tutto, mi chiede su cosa voglio intervenire?

PRESIDENTE. Quando glielo devo chiedere?

VOLPI *(LN-Aut).* Adesso? Cosa le devo dire? Il Presidente dell'Assemblea è lei, non sono io. Lei deve rispettarli come senatore.

PRESIDENTE. Senatore Volpi, non riprendiamo altri argomenti.

La prego, le ho dato la parola. Su cosa vuole intervenire?

VOLPI *(LN-Aut).* Sull'ordine dei lavori. Le chiedo di darmi la parola quando gliela chiedo.

Signor Presidente, pensi che le volevo dar ragione. Le può sembrare una cosa strana.

PRESIDENTE. No, non mi sembra strana, la ringrazio.

VOLPI *(LN-Aut).* Lei oggi ha preso atto che stavamo seguendo un procedimento legislativo scorretto. La cosa che mi stupisce è che si è fatto rispondere dal relatore che del suo parere non gliene importava niente. *(Applausi della senatrice Rizzotti).*

PRESIDENTE. Il mio non era un parere.

VOLPI *(LN-Aut).* Signor Presidente, sto parlando. Mi consenta di finire senza interruzioni.

PRESIDENTE. Prego, senatore Volpi.

VOLPI (*LN-Aut*). Prende in giro l'Assemblea dicendo: «Caro Presidente, tu hai ragione...». (*Commenti del senatore Fornaro*).

PRESIDENTE. Senatore Volpi, la prego, io non la interrompo, però lei si attenga al merito. Abbiamo risolto un problema gravissimo.

VOLPI (*LN-Aut*). Signor Presidente, le sto parlando. Mi vuole ascoltare un minuto, oppure mi toglie la parola, com'è usuale fare?

PRESIDENTE. Assolutamente no, senatore Volpi. Intervenga pure.

VOLPI (*LN-Aut*). Signor Presidente, secondo lei è normale che in quest'Aula si dica che non si presenta un emendamento per non aprire una fase emendativa ulteriore? Secondo lei, su questo provvedimento, che peraltro riguarda argomenti la cui importanza è condivisa, si possono dire cose di questo genere?

Signor Presidente, così come rispetta altri colleghi, le chiedo di rispettare anche i soliti Volpi, perché queste cose non sono belle. Il mio poteva essere un contributo, ma dopo mezz'ora non lo è più.

PRESIDENTE. Senatore Volpi, la ringrazio comunque per il contributo.

VOLPI (*LN-Aut*). Io invece non la ringrazio.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, vorrei un attimo di attenzione da parte del Presidente della Commissione bilancio, che ha correttamente dato la sua interpretazione per quanto riguarda i cosiddetti emendamenti di coordinamento, chiamiamoli ancora così. Io ho però rilevato che quell'articolo, così come scritto, non è conforme alla volontà della Commissione bilancio.

La Commissione bilancio ha chiesto che siano quelle stesse le parole dell'articolo 36, ma aveva anche posto alcune condizioni ad emendamenti già votati in Commissione e, in particolare, che fosse soppresso, all'emendamento 25.26, il comma 6 dell'articolo 113-*bis* (oggi diventato comma 4), che così recitava: «Fino al 31 dicembre 2018, il Direttore dell'Agenzia, nei limiti della dotazione organica, di cui al comma 1 e delle disponibilità finanziarie esistenti, è autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato, al fine di assicurare la piena operatività dell'Agenzia». Ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione doveva essere soppresso questo comma. Il comma è stato riscritto con un emendamento di coordinamento per l'Aula dai relatori e vi prego di leggerlo, perché è la stessa cosa: «Il Direttore dell'agenzia, previa delibera del Consiglio direttivo, può stipulare, nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti e nel rispetto dell'articolo 7 comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, contratti a tempo determinato per il conferimento di incarichi di particolare specializzazione in materia...». È lo stesso identico emendamento. Abbiamo tenuto conto della Commissione bilancio per tutti gli altri emendamenti di coordinamento, per i quali è stato ricopiato ciò che la Commissione bilancio ha scritto; per questo non hanno copiato: hanno fatto finta di cambiare le parole, ma in effetti mantenendo lo stesso contenuto.

La Commissione bilancio aveva espresso un parere all'unanimità *ex* articolo 81.

Presidente, questa è la ragione per cui credo che si debba rimettere la questione alla Commissione bilancio per una nuova valutazione oppure questo è un articolo che va bocciato così com'è scritto perché, altrimenti, veramente ci prendiamo in giro: utilizziamo l'articolo 81 per poter giocare a seconda delle convenienze. (*Applausi delle senatrici Bernini e Rizzotti*).

FALANGA (*ALA-SCCLP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (*ALA-SCCLP*). Presidente, lei ha anticipato che, nel caso venisse presentato un emendamento dai relatori, non avrebbe concesso il termine per i subemendamenti. Io, per la verità, sfogliando il Regolamento, questa previsione non l'ho rinvenuta. Ella ha precisato che, trattandosi di un emendamento necessario, non si concedeva il termine per i subemendamenti.

Presidente, in verità le chiedo di conoscere la norma che le consente di non concederci la possibilità di subemendare l'emendamento dei relatori. Se è una sua valutazione sull'incisività e l'importanza dell'emendamento dei relatori, va bene, ma non basta e credo che non sia sufficiente per impedire a noi di esercitare il nostro ruolo e eventualmente di subemendare ciò che i relatori di qui a poco vorranno proporre con l'emendamento che presenteranno.

[CALDEROLI](#) (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CALDEROLI](#) (*LN-Aut*). Signor Presidente, la aiuterò a rispondere anche al collega Falanga.

Se l'emendamento è obbligatorio per la Commissione bilancio, giustamente il Presidente non concede i tempi per i subemendamenti. A questo punto però, voglio capire - e credo che tutta l'Assemblea lo voglia - se l'emendamento è a firma dei relatori e, in questo caso, quale sia il testo dell'emendamento. Se è relativo esclusivamente all'esclusione degli articoli 27 e 32 rispetto alla non onerosità della legge, allora l'emendamento è obbligatorio e non è subemendabile. Se, invece, come mi sembra di aver capito dal senatore Caliendo, si approfitta del discorso delle coperture per introdurre altro, quella parte deve essere emendabile.

[PRESIDENTE](#). Do lettura dell'emendamento 36.200.

Essendoci ormai due emendamenti all'articolo 36, non vale quanto detto prima in merito alla votazione sul mantenimento dell'articolo perché non c'è più un solo emendamento soppressivo. Ci sono, infatti, l'emendamento 36.100 dei senatori Caliendo e Palma, e l'emendamento 36.200 in discussione, dei relatori, che recita: «Al comma 1, premettere le seguenti parole: "Salvo quanto previsto dagli articoli 27, comma 1, e 32"». È quindi perfettamente identico ad una parte della proposta di coordinamento.

Quindi questo è l'emendamento che ha preso il numero di 36.200 e che verrà votato prima dell'articolo 36. Adesso siamo all'emendamento 36.100, soppressivo, presentato dai senatori Caliendo e Palma.

[CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*). Mi scusi, signor Presidente, c'è una violazione di quanto è stato posto come condizione *ex* articolo 81 della Costituzione: per questa ragione ho presentato l'emendamento soppressivo; dobbiamo risolvere il problema, ma non possiamo farlo con l'emendamento di coordinamento. C'è una violazione dell'articolo 81.

PRESIDENTE. Il senatore Tonini è stato chiaro, quanto a questo. Votiamo il suo emendamento.

[CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*). No, Presidente, su questo c'è un parere della Commissione bilancio che pone una condizione *ex* articolo 81 e vorrei che rimanesse agli atti.

[PRESIDENTE](#). Chiedo ai relatori e al rappresentante del Governo di pronunziarsi sull'emendamento 36.100.

[PAGLIARI](#), *relatore*. Esprimo parere contrario.

[PIZZETTI](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello espresso dal relatore.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 36.100, presentato dai senatori Caliendo e Palma.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 36.200.

[AZZOLLINI](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, la parte dell'articolo 32 cui si fa riferimento nell'emendamento 32.600 è quella relativa al comma 4. Innanzitutto, voglio chiedere alla Presidenza o al relatore se, allo stato della discussione, il comma 4 sia rimasto identico a quello che leggiamo nell'allegato A, cioè il testo proposto dalla 2^a Commissione. Voglio chiedere se a questo punto della discussione è lo stesso.

PRESIDENTE. L'articolo 32, comma 4, è relativo all'attuazione della delega. A me non risulta che tale articolo sia stato modificato attualmente, se non per quanto riguarda le sedi, ma questa modifica non riguarda il comma 4.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Come no? C'è la questione dell'articolo 81 in Commissione. È quello che ha la contrarietà ai sensi dell'articolo 81!

AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*). Se è così il comma 4 - che non so per quale ragione abbia tale formulazione - non può essere votato così com'è, per evidente contraddittorietà con l'articolo 81. Prima dico perché, poi cito la fonte e lo chiedo anche al Presidente della Commissione bilancio.

Come vedete, lì manca l'annualità dell'onere. Si dice che c'è un onere di 20 milioni per il triennio: una copertura siffatta non può essere accettata, perché la copertura dev'essere per anno. Lì non si capisce se si tratta di 20 milioni all'anno o di 20 milioni per quale anno e in che misura per ciascun anno.

Con questo rilievo, signor Presidente, il provvedimento non può proprio andare avanti, come esattamente citato nella relazione tecnica del 13 giugno 2017 che, riguardo all'emendamento, prevedeva esplicitamente che dovesse essere modificato, riferendosi solo agli interventi relativi agli ammortizzatori sociali, specificando se i 20 milioni di euro a carico del fondo occupazione, previsti per la copertura degli stessi ammortizzatori, si riferissero complessivamente al triennio e in tal caso occorre indicare l'importo annuale, ovvero a ciascun anno del triennio. (Si rinviano quindi alle rilevazioni del Ministero). Lei capisce che la copertura o è di 20 milioni per anno e in tal caso sarebbe di 60 milioni, o, se è di 20 milioni, occorre indicare l'importo per anno. In questo modo la copertura non è conforme all'articolo 81 della Costituzione. È chiaro, signor Presidente? Deve essere cambiata, altrimenti in sede di promulga da parte del Presidente della Repubblica ci troveremmo nell'imbarazzante situazione di un chiaro riferimento all'articolo 81 della Costituzione, vieppiù perché il ragioniere generale dello Stato (in questo caso la relazione tecnica era firmata proprio la lui) già osservava questo punto. C'è, signor Presidente, quello che mi pare si chiami *argumentum a contrariis*: lo dico con molta modestia, perché lei sa che non mi occupo di questo.

Viene indicata anche un'altra copertura, che ho citato prima, ed è quella in cui invece si autorizza la spesa di 850.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Questo dato è chiarissimo: questa copertura così non può andare. Non le sembri un comportamento ostruzionistico, come lei sa, all'articolo 81 ci tengo molto: il provvedimento deve proprio tornare indietro e ottenere la valutazione della Commissione bilancio, perché dobbiamo capire se l'onere è di 60 milioni, cioè 20 per anno, o di 20 milioni e in questo caso a quanto ammonta all'anno. Altrimenti cosa si indica sul bilancio del 2017 e 2018? Credo su questo di trovare d'accordo anche il senatore Pagliari.

PRESIDENTE. Abbiamo compreso, senatore Azzollini. Siccome siamo in possesso di un parere della 5a Commissione sul testo non ostativo, rispetto al suo intervento non posso che chiedere al presidente Tonini se lo conferma.

In ogni caso, è un problema interpretativo e i 20 milioni, trattandosi di oneri finanziari, sicuramente potrebbero essere riferiti al triennio. In questi casi l'interpretazione è restrittiva e non ampliativa.

AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*). Nel 2018 quanto c'è? Mi riferisco al principio di annualità del bilancio.

PRESIDENTE. Noi abbiamo un parere agli atti. Se viene confermato, andiamo avanti.

Prego, senatore Tonini.

TONINI (PD). Signor Presidente, il senatore Azzollini ha posto un problema nuovo rispetto a quanto discusso prima. Prima si trattava dell'articolo 36: in sostanza, si trattava di come dovesse essere formulato per dare conto delle modifiche apportate durante l'esame del provvedimento. Devo invece riconoscere che questa obiezione è fondata e che, così come è formulata, la norma di copertura non va

bene; vi è quindi bisogno di un supplemento di analisi. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e LN-Aut, e della senatrice Bulgarelli).*

PRESIDENTE. Senatore Azzollini, qual è la sua proposta?

AZZOLLINI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, devo sempre ringraziare sia lei che il presidente Tonini. La strada è unica. Questa parte del provvedimento va riportata in Commissione e i relatori devono portare un emendamento che specifichi l'entità dell'onere o la disponibilità per anno. Avremo il parere del Ministero dell'economia che ci dirà se ci sono i fondi e poi il provvedimento tornerà all'esame dell'Assemblea con il nuovo testo.

PRESIDENTE. Presidente Tonini, può fornirci chiarimenti sulla procedura da seguire?

TONINI (PD). Presidente, ritengo sia necessaria una sospensione.

PRESIDENTE. Un'ora di sospensione può essere sufficiente.

TONINI (PD). È necessario esaminare se la norma deve essere interpretata nel senso di 20 milioni all'anno o 20 milioni nel triennio. È un dubbio che non può essere lasciato. Convochiamo la Commissione perché c'è bisogno anche dell'apporto del Governo rispetto a questo tema: trattandosi di stanziamento di risorse, il problema non può infatti essere risolto dal Presidente in Aula.

PRESIDENTE. Sospendo pertanto la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 11,32, è ripresa alle ore 12,36).

Riprendiamo i nostri lavori.

Chiedo al presidente della 5a Commissione, senatore Tonini, di riferire in merito alle determinazioni assunte dalla Commissione.

TONINI (PD). Signor Presidente, la 5a Commissione si è riunita ed ha preso in esame il problema posto dal senatore Azzollini, che l'evidenza dimostrava essere un problema fondato, posto che la norma votata, per errore della 5a Commissione nella banale stesura del parere, non recava la quantificazione annuale dell'onere e della relativa copertura.

Abbiamo ascoltato il Governo, che ha proposto una articolazione annuale e quindi un emendamento di questo tenore: «L'articolo 32, comma 4, è sostituito dal seguente: 4. All'attuazione della delega di cui al presente articolo si provvede nel limite di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e nel limite di 6 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

Mi corre l'obbligo di precisare, signor Presidente, che la Commissione ha preso atto di questa proposta del Governo ma i Gruppi delle opposizioni hanno chiesto che tale proposta del Governo fosse corredata di relazione tecnica bollinata dal Ragioniere generale e questo richiede un po' di tempo. Per le ore 14,30, quando la Commissione è riconvocata, disporremo di questa relazione tecnica, almeno così si è impegnato a fare il vice ministro Morando, che era presente a nome del MEF.

Dopodiché, non posso che rimettere a lei e alla Presidenza l'*iter* procedurale. Sono anche incerto nel capire in che misura noi possiamo votare e cosa esattamente stiamo votando in Commissione bilancio. Certamente, questo è un testo che sanerebbe la situazione attuale e che avrà (ma ancora non ha) la bollinatura della Ragioneria generale dello Stato.

PRESIDENTE. Senza voler anticipare delle decisioni, senatore Tonini, avendo già noi votato l'articolo 32, non credo si possa presentare un nuovo emendamento su di esso. Questa volta, a mio avviso, davvero si può ricorrere unicamente a una proposta di coordinamento del testo. Questa dovrebbe essere la procedura. Comunque, abbiamo tempo per riflettere, visto che c'è questa richiesta di relazione tecnica bollinata. Pertanto, concludiamo la seduta antimeridiana per riprendere i lavori alle ore 16,30, in attesa dell'esito di questo ulteriore completamento dell'*iter* dal punto di vista tecnico. Dopo decideremo la procedura da seguire.

Rinvio pertanto il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 12,40).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate (**2134**)

ARTICOLO 36 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 36.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
2. Resta ferma l'acquisizione all'entrata del bilancio dello Stato della quota prevista dall'articolo 2, comma 7, lettera c), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.

EMENDAMENTI

36.100

CALIENDO, PALMA

Respinto

Sopprimere l'articolo.

36.200

I Relatori

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dagli articoli 27, comma 1, e 32» .

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alicata, Amati, Anitori, Bubbico, Cassano, Castaldi, Cattaneo, Chiavaroli, Della Vedova, De Poli, Di Biagio, D'Onghia, Fattorini, Fazzone, Gentile, Lanzillotta, Marino Luigi, Monti, Mucchetti, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Rubbia, Sangalli, Stucchi e Valentini.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Palermo, per attività della 1a Commissione permanente; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe, Marton e Romani Paolo, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Puppato, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Compagna, Divina e Scalia, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE); Panizza, per attività parlamentare della NATO.

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), trasmissione di documenti

Il Presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), con lettera in data 26 giugno 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la relazione sull'attività svolta dal medesimo Istituto nell'anno 2016.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. CXCVII*, n. 5).

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

Il Presidente di coordinamento della Corte dei conti - Ufficio di controllo di cui all'articolo 162, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con lettera in data 28 giugno 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 162, comma 5, del medesimo decreto legislativo, la prima relazione sull'attività di controllo sui contratti secretati, esercitata dalla Corte dei conti, aggiornata al 30 giugno 2016.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. CCLV*, n. 1).

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera in data 20 giugno 2017, ha inviato il testo di diciotto risoluzioni approvate dal Parlamento stesso nel corso della tornata dal 15 al 18 maggio 2017:

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che garantisce la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online nel mercato interno (*Doc. XII*, n. 1208). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 8a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, del protocollo dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (*Doc. XII*, n. 1209). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione concernente la proposta di decisione del Consiglio sulla conclusione, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, del protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia Erzegovina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (*Doc. XII*, n. 1210). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, per il periodo 2014-2020 (*Doc. XII*, n. 1211). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 3a, alla 5a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa all'adesione dell'Unione europea al Comitato consultivo internazionale del cotone (ICAC) (*Doc. XII*, n. 1212). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sull'iniziativa sull'efficienza sotto il profilo delle risorse: ridurre lo spreco alimentare, migliorare la sicurezza alimentare (*Doc. XII*, n. 1213). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 9a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sul regolamento delegato della Commissione, del 24 marzo 2017, che modifica il

regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda la cancellazione della Guyana dalla tabella di cui al punto 1 dell'allegato e l'aggiunta dell'Etiopia a tale tabella (*Doc. XII*, n. 1214). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato GHB119 (BCS-GH005-8) a norma del regolamento (CE) 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (*Doc. XII*, n. 1215). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 9a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato DAS-40278-9 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (*Doc. XII*, n. 1216). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 9a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla situazione in Ungheria (*Doc. XII*, n. 1217). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 14a Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani;

una risoluzione sull'Etiopia, in particolare il caso di Merera Gudina (*Doc. XII*, n. 1218). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 14a Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani;

una risoluzione sul Sud Sudan (*Doc. XII*, n. 1219). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 14a Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani;

una risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea, l'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia su un meccanismo finanziario del SEE per il 2014-2021, dell'accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea su un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2014-2021, del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia e del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e l'Islanda (*Doc. XII*, n. 1220). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 5a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sul giusto mix di finanziamenti per le regioni d'Europa: equilibrare strumenti finanziari e sovvenzioni nella politica di coesione dell'UE (*Doc. XII*, n. 1221). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 5a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sull'attuazione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Corea (*Doc. XII*, n. 1222). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sul raggiungimento di una soluzione fondata sulla coesistenza di due Stati in Medio Oriente (*Doc. XII*, n. 1223). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 14a Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani;

una risoluzione sulla strategia dell'UE relativa alla Siria (*Doc. XII*, n. 1224). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 14a Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani;

una risoluzione sul campo profughi di Dadaab (*Doc. XII*, n. 1225). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 14a Commissione

permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Albano ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01170 del senatore Vaccari ed altri.

Interrogazioni

[FASIOLO](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

la Questura di Gorizia è ospitata in un edificio del XVI secolo di piazza Cavour, di proprietà dell'ormai ex Provincia di Gorizia, commissariata ed in liquidazione. L'edificio versa internamente in condizioni a dir poco pietose: ponteggi e rinforzi precari costituiscono l'unico strumento utilizzato per scongiurare il crollo di intonaci, infissi e pezzi della struttura. La stessa anticamera del questore è caratterizzata da ponteggi, che non rappresentano certo una vista "edificante";

il resto della Questura è dislocata, in parte, presso la caserma "Massarelli", sul confine con la Repubblica di Slovenia al valico della Casa rossa, e, in parte, presso l'ex sede del genio civile in piazza San Francesco, dove sono già ospitate la Polizia scientifica e il medico e altri settori sono in fase di trasferimento;

l'edificio dell'ex genio civile, anch'esso d'epoca e di pregio architettonico, risulterebbe la soluzione migliore per il trasferimento degli uffici della Questura di piazza Cavour: il condizionale è d'obbligo, in quanto lo stabile non può essere interamente occupato dalla Questura, poiché al secondo piano è ancora presente personale dell'ex genio civile, oggi Provveditorato alle opere pubbliche;

si tratta di una decina di dipendenti che potrebbero trovare altra collocazione, liberando, di fatto, la strada all'occupazione esclusiva da parte della Questura dell'intero edificio nell'ottica di una razionalizzazione ed un efficientamento della dislocazione dei servizi,

si chiede di sapere:

quali soluzioni intenda adottare il Ministro in indirizzo per far fronte alle precarie condizioni di sicurezza e di decoro dell'immobile di piazza Cavour che ospita la Questura di Gorizia;

se non ritenga di intervenire presso il Ministero competente, per verificare la fattibilità del trasferimento in altra struttura dei dipendenti del Provveditorato alle opere pubbliche, così da permettere alla Questura di occupare l'intero edificio dell'ex genio civile di Gorizia.

(3-03857)

[ENDRIZZI](#), [MONTEVECCHI](#), [CAPPELLETTI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [SERRA](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [GIARRUSSO](#), [DONNO](#), [MORONESE](#) - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* -

Premesso che:

le campagne attorno ai Colli Euganei rappresentano una delle zone paesaggisticamente più intatte dell'intero Veneto, su cui insistono tra l'altro borghi antichi di grandissimo pregio storico e artistico quali Monselice, Este, Arquà, nonché importanti stazioni termali come Battaglia Terme, Abano, Montegrotto, Galzignano;

il territorio mostra evidenti necessità di tutela e di conservazione, tanto che nel 1971 venne emanata la legge n. 1097 ("Norme per la tutela delle bellezze naturali ed ambientali e per le attività estrattive nel territorio dei Colli Euganei"), da molti indicata come la prima vera legge di salvaguardia ambientale mai promulgata in Italia, se pur riferita alla limitazione dell'attività estrattiva;

a riprova del grande valore ambientale dell'area, nel 1989 fu istituito il parco regionale dei Colli Euganei, il primo, e tuttora il più grande, di tutto il Veneto, con una superficie di un terzo più ampia rispetto a quella del parco del delta del Po o del parco delle Dolomiti d'Ampezzo, in cui abbondano antichi manieri, ville, castelli e luoghi di culto dove grandi artisti lasciarono le loro opere, vigneti, roseti, boschi, laghi e fiumi che offrono riparo a una fauna fortemente diversificata;

il contesto è ulteriormente arricchito dalla presenza del castello del Catajo, a Battaglia Terme (Padova), sontuosa dimora fatta edificare dalla potente famiglia degli Obizzi, costruita a partire dal XVI secolo e considerata sia come un preziosissimo bene culturale, storico e artistico, sia come centro propulsore del territorio in una zona che ha grandi potenzialità paesaggistiche;

considerato che:

come riportato dal sito di informazione *on line* "mattinopadova" in data 19 giugno 2017, nell'area ad est del castello del Catajo, nelle vicinanze del casello della A13 di Terme euganee, in comune di Due Carrare, la società Deda Srl avrebbe protocollato in municipio il progetto relativo ad un centro commerciale, che occuperebbe una superficie di 32.000 metri quadrati, costruito su due piani e con una superficie destinata ai negozi fino ad oltre 60.000 metri quadrati (al contrario del vecchio progetto, risalente al 2009, che prevedeva una struttura a un solo piano, ma estesa su 48.000 metri quadri); l'operazione, che secondo la fonte giornalistica "ammonterebbe a diverse decine di milioni di euro", sarebbe finanziata dal fondo d'investimento Orion European real estate fund IV; a parere degli interroganti il progetto, ove realizzato, risulterebbe particolarmente impattante per il territorio interessato. A tal proposito, il direttore del castello del Catajo, Marco Moressa, su numerose fonti di stampa ha affermato che sarebbe incomprensibile "che di fronte a un bene come il Castello del Catajo venga costruita una struttura del genere", definendo il progetto "uno sfregio infinito e incomprensibile"; anche i cittadini, i comitati e le associazioni del territorio si starebbero muovendo per contrastare l'apertura del centro commerciale, lanciando appelli alle forze politiche e sociali, come riportato da numerose fonti di stampa locale ("finestresullarte.info" del 3 luglio), si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti;

se non reputi opportuno attivare gli opportuni atti volti a vigilare, verificare e impedire ogni deterioramento eventualmente causato dalla realizzazione del centro commerciale, nonché a tutelare il bene paesaggistico, artistico e ambientale dell'area dei Colli Euganei.

(3-03858)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[CENTINAIO](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

organi di stampa locale ("Il Tirreno" e "La Nazione", edizioni di Pisa, del 13 giugno 2017), nelle precedenti settimane, hanno riportato la notizia secondo la quale martedì 13 giugno, in prossimità del centro storico a Pisa, verso le ore 19.30, 3 rapinatori avrebbero fatto irruzione poco prima della chiusura nella gioielleria "Ferretti" di via Battelli e il gioielliere avrebbe reagito colpendo uno dei rapinatori, mentre gli altri due sono scappati a piedi;

lo stesso commerciante, purtroppo, è stato vittima di numerose rapine, e già nel 1999 Ferretti era stato anche accoltellato da malviventi, finendo in prognosi riservata;

nei giorni successivi, la Confcommercio della provincia di Pisa ha organizzato un presidio per esprimere solidarietà all'orefice indagato per omicidio volontario per l'uccisione del rapinatore, rivendicando, altresì, l'adozione urgente di misure di sicurezza adeguate a contrastare l'*escalation* di furti, rapine e atti di microcriminalità nel capoluogo pisano;

la crescente spirale di violenza che in questi mesi si sta registrando a Pisa sta creando una sempre maggiore preoccupazione tra gli abitanti della città che da tempo chiedono con insistenza un maggiore monitoraggio del territorio e della città,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno adottare idonee iniziative nell'ambito delle proprie competenze, per aumentare il livello dei controlli nei luoghi più sensibili della città di Pisa.

(4-07750)

[TORRISI](#), [PAGANO](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

in Sicilia è in atto un'allarmante emergenza incendi, che viene contrastata con un'assoluta insufficienza di mezzi e di uomini;

pochi giorni fa, il fumo causato da enormi fiamme presenti sulle colline, nella zona di Taormina, ha invaso l'autostrada A18, generando panico tra gli automobilisti che hanno pericolosamente invertito il senso di marcia per allontanarsi dai roghi e dal fumo incrementati dai fortissimi venti, e che ha costretto la Polizia stradale a chiudere il tratto tra Giardini Naxos e Roccamulera, gestendo con grandissima difficoltà il flusso di autovetture;

gli immensi roghi sono presenti in molte altre zone della regione, nella parte tirrenica, nei pressi di

Tindari, con fumo giunto anche sull'autostrada A20 Palermo-Messina, dove è stato interrotto per più di mezz'ora il traffico veicolare e altri incendi, nei giorni scorsi, si sono verificati in provincia di Trapani e Messina;

la Regione Siciliana non ha, al momento, alcun elicottero destinato al servizio antincendio;

gli unici velivoli antincendio disponibili sono esclusivamente i Canadair, in numero esiguo, essendo al servizio di più regioni, tanto che per il gravissimo incendio boschivo presso il comune di Chiaramonte Gulfi, nel ragusano, a seguito della chiamata di soccorso delle ore 11.00, il primo intervento si sarebbe concretizzato solo nel tardo pomeriggio;

l'intera Sicilia, almeno per le prossime 48 ore, non avrà alcun supporto per fronteggiare la grave emergenza incendi, poiché nel vertice del 3 luglio 2017 tra Regione e Protezione civile nazionale non si è ancora individuata alcuna soluzione;

il capo della Protezione civile nazionale, Fabrizio Curcio, unitamente ai vertici del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, ha mosso nei riguardi della Regione Siciliana l'accusa di grave impreparazione in merito all'emergenza incendi;

tale accusa è stata respinta dal presidente della Regione, Crocetta, che sostiene di aver prodotto il 16 gennaio 2017 una istanza al Ministro dell'interno, con la quale proponeva, in convenzione, l'utilizzo di due elicotteri del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e della Protezione civile, nell'impossibilità di reiterare la convenzione per l'utilizzo di due elicotteri del Corpo forestale dello Stato, a causa del suo scioglimento e fusione con l'Arma dei Carabinieri;

la risposta dello Stato, stando alle affermazioni del presidente Crocetta, sarebbe pervenuta solo 15 giorni fa, manifestando l'indisponibilità al rinnovo della convenzione, essendo una parte di elicotteri del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco in manutenzione, quindi inutilizzabile;

considerato:

è encomiabile l'impegno a terra dei Vigili del fuoco allo stremo delle forze, carenti nell'organico, la cui opera, tuttavia, risulta insufficiente non essendo supportata da mezzi aerei;

vi è un costante rimpallo di responsabilità tra Stato e Regione Siciliana, che genera una forte indignazione nella cittadinanza,

si chiede di sapere:

quali iniziative, per quanto di sua competenza, il Ministro in indirizzo intenda adottare per fronteggiare e risolvere con estrema urgenza la grave emergenza incendi presente in Sicilia;

quali siano le motivazioni che hanno impedito la manutenzione degli elicotteri in tempo utile per il loro utilizzo nel corso delle criticità del periodo estivo;

per quale motivo solo 3 dei 12 elicotteri assegnati ai Vigili del fuoco siano realmente operativi e le motivazioni per cui tutti gli elicotteri dell'ex Corpo forestale dello Stato, nonostante fossero stati immatricolati per il servizio antincendio, prima dell'accorpamento con l'Arma dei Carabinieri, siano stati destinati ad altre finalità.

(4-07751)

[GIBINO](#), [PICCINELLI](#), [CERONI](#), [CASSINELLI](#), [BOCCARDI](#), [D'ALI](#), [CARRARO](#), [RAZZI](#), [PALMA](#), [MALAN](#), [MARIN](#), [AMIDEI](#), [PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [GIRO](#), [FLORIS](#), [RIZZOTTI](#), [MANDELLI](#), [VILLARI](#), [SERAFINI](#), [EUCKSIA](#), [GASPARRI](#), [BERNINI](#), [Mariarosaria ROSSI](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

dal rapporto della Regione Siciliana concernente le sanzioni irrogate per violazione del codice della strada (di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992) dalle polizie locali, riferito all'anno 2015, si evincerebbe una sproporzione tra i dati relativi alla Regione Siciliana e il resto dell'Italia;

si tratta delle soluzioni pecuniarie delle sole polizie locali (o polizie municipali) che rappresentano l'84 per cento del totale;

nel confronto con la Regione Sicilia, l'Italia ha una suddivisione per tipologie di multe simile, con prevalenza per quelle relative alla sosta in ambito urbano e accessi a ZTL (82 per cento Italia e 77 per cento Sicilia); al secondo posto le multe da *autovelox* per superamento dei limiti di velocità (circa 12

per cento Italia e circa 13 per cento la Sicilia); il resto è tutto con valori molto più bassi; a livello provinciale, si notano province con andamenti equivalenti a quelli delle altre regioni d'Italia e della Sicilia solo per Catania e Palermo, anche se per Palermo c'è un valore di sanzioni per eccesso di velocità (*autovelox*) pari al doppio della media nazionale e/o siciliana; per le altre province sono poche (Messina, Trapani e Ragusa) o addirittura nulle (Agrigento, Caltanissetta, Enna e Siracusa) le sanzioni per eccesso di velocità (pochi o nessun *autovelox* utilizzato); la relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali indica in 114,60 milioni di euro gli introiti dalle sanzioni al codice della strada per la Regione Sicilia e una variazione percentuale annua pari al 51,30 per cento; le sanzioni amministrative irrogate per la violazione del codice della strada sono diventate per alcuni enti locali, di fatto, uno strumento improprio per fare cassa; l'articolo 208 del codice della strada dispone che il 50 per cento delle somme che i comuni incassano con le multe da infrazioni al codice stesso, irrogate dalla Polizia municipale, deve essere obbligatoriamente utilizzato per finalità connesse alla sicurezza stradale, alla manutenzione delle strade, al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature, mentre il restante 50 per cento possa essere liberamente destinato ad altre finalità; l'articolo 142 dispone che i comuni devono destinare integralmente le somme di loro competenza, derivanti dalle sanzioni pecuniarie irrogate attraverso l'utilizzo degli *autovelox*, alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, e le spese relative al personale, si chiede di sapere: quali orientamenti i Ministri in indirizzo intendano esprimere, in riferimento a quanto esposto in premessa, e, conseguentemente, quali iniziative vogliano intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per porre rimedio all'annosa questione relativa ai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti dalle violazioni del codice della strada; se non intendano adoperarsi efficacemente per l'applicazione reale della legge, che prevede l'utilizzo dei proventi delle sanzioni pecuniarie per il miglioramento della sicurezza stradale, potenziamento dei servizi e manutenzione delle strade a tutela dei fruitori della strada e di tutti i cittadini.

(4-07752)

[DE POLI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

a seguito dei pesanti tagli ai bilanci, le Province, titolari di funzioni importanti che attengono principalmente alla mobilità, al diritto allo studio e alla tutela dell'ambiente e comportano la gestione e la responsabilità di 130.000 chilometri di strade provinciali, dei quali circa 7.000 soltanto in Veneto, nonché 5.100 scuole superiori italiane, in cui studiano 2.500.000 giovani, si trovano ancora una volta ad affrontare una situazione di emergenza; nonostante il 9,8 per cento delle scuole si trovi in zone a rischio idrogeologico e il 41,2 per cento in area a rischio sismico, solo il 7,8 per cento è costruito con criteri antisismici e il 70 per cento non ha il certificato di prevenzione incendi. Inoltre, le cifre che le Province e le Città metropolitane possono spendere per la manutenzione ordinaria della rete viaria e per gli investimenti sono del tutto irrisorie; la legge di conversione del decreto-legge n. 50 del 2017 (legge n. 96 del 2017) avrebbe potuto rappresentare un'occasione per risolvere tali criticità, ma, purtroppo, le risorse assegnate risultano del tutto insufficienti a soddisfare i fabbisogni individuati dalla stessa SOSE (Soluzioni per il sistema economico SpA), società per azioni costituita dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla Banca d'Italia; il presidente dell'UPI (Unione delle Province d'Italia), con lettera datata 1° giugno 2017 e in rappresentanza di tutte le Province d'Italia, ha richiamato l'attenzione del Presidente della Repubblica, come massimo garante della Costituzione, sulle gravi conseguenze che l'approvazione del decreto-

legge n. 50 del 2017 avrebbe portato per la normale gestione dell'amministrazione provinciale, paventando chiusura di scuole e strade per l'impossibilità di intervenire per la messa in sicurezza, così come era già rilevato nell'atto di sindacato ispettivo 4-06742, del 13 dicembre 2016,

si chiede di sapere se il Governo intenda esaminare la delicata situazione con la dovuta sollecita attenzione, per valutare un provvedimento normativo che integri i finanziamenti previsti nel citato decreto-legge n. 50 del 2017, affinché si eviti che nelle Province italiane, ed in quelle venete in particolare, titolari di competenze senza avere le risorse minime per esercitarle, aumentino le già gravi difficoltà di gestione.

(4-07753)

[DONNO](#), [SERRA](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [BERTOROTTA](#), [GIARRUSSO](#), [MORONESE](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'interno* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

con deliberazione n. 27 del 29 gennaio 2016 del Comune di Gallipoli (Lecce) veniva disposta l'individuazione di "aree (...) all'interno dell'area portuale, sul lungomare Marconi (adiacenza Capitaneria, adiacenza sezione Marinai d'Italia, Largo Guardia Costiera, quali aree da destinare a parcheggi pubblici a pagamento. Veniva altresì demandato "al Dirigente Area n. 1 bis l'attivazione delle procedure di affidamento del relativo servizio di allestimento dell'area di sosta a pagamento" e puntualizzato che "per l'area portuale va attivata apposita procedura di evidenza pubblica, per la predisposizione degli allestimenti necessari e la relativa gestione";

successivamente, con deliberazione n. 52 del 17 febbraio 2016, veniva individuata "a parcheggio pubblico temporaneo, per sole autovetture, per il periodo 15 giugno - 15 settembre 2016/2017/2018 l'area in catasto al foglio 7 part. 93-544-542-624". Veniva demandata "al Dirigente Area n.1 bis l'attivazione delle procedure di sistemazione dell'area al fine di renderla utilizzabile entro il 15 giugno 2016 con l'utilizzazione all'uopo previste in bilancio per il miglioramento della sicurezza stradale". Inoltre, veniva precisato che "l'area di sosta sarà attiva dalle ore 0:00 alle ore 24:00 tutti i giorni, festivi compresi, nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre con la seguente tariffazione: ticket ordinario autoveicoli di € 1,00 /ora; ticket forfettario autoveicoli per fasce di 24 ore al costo di € 15,00";

in data 23 giugno 2016, il giornale *online* "piazzasalento", in riferimento al parcheggio, divulgava la notizia di una manifestazione "contro la decisione di installare nell'area portuale i parcheggi a pagamento per auto, pullman e motocicli (...) oggi in fase realizzativa dopo aver individuato la ditta che poi li gestirà";

sul punto, in data 2 agosto 2016, "quotidianodipuglia" riportava: "tante le polemiche anche sui social da parte di commercianti, residenti e semplici cittadini. Non tanto per la tariffa, quanto per il numero esiguo dei posti lasciati a disposizione delle white list";

in ultimo, in data 14 giugno 2017, "lecceprima" segnalava "nuovi disagi per l'area di sosta a pagamento nel porto di Gallipoli dove automobilisti e soci dei circoli nautici devono ora fare i conti con la nuova tariffa estiva che innalza il ticket orario a 2 euro rispetto ai 50 centesimi in vigore sino a qualche giorno addietro". Veniva altresì aggiunto che "a tutte queste problematiche si associano le continue rimostranze dei residenti e degli esercenti del centro storico che lamentano ripercussioni negative dalla nuova attivazione del parcheggio a pagamento del porto";

considerato che:

come confermato nell'intervento del sindaco Stefano Minerva del 26 giugno 2016, relativo alla "complessa situazione che si è venuta a creare nell'area portuale", presente nella sezione "Archivio News" del sito istituzionale del Comune di Gallipoli, la ditta Sis è indicata quale "azienda responsabile della gestione parcheggi";

con avviso del 31 marzo 2017, l'amministrazione comunale di Gallipoli comunicava, con decorrenza dal 1° aprile 2017, l'attivazione del parcheggio nell'area portuale. All'uopo veniva precisato che: "la gestione del parcheggio sarà disciplinata dal regolamento approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 18/2016 mentre la tariffazione è stata indicata nella deliberazione della Giunta Comunale n. 43/2017 che di seguito si riporta: attivazione h 24 del conta macchine per una capienza massima di

300 auto (superata detta soglia il sistema, per motivi di sicurezza della circolazione e della sosta, non consentirà ulteriori accessi); tariffa oraria per il periodo 1 giugno-30 settembre € 2,00/ora, esclusivamente per 10 ore al giorno tra le 15,00 e le 1,00 del giorno successivo; tariffa oraria per il periodo 1 gennaio-31 maggio ed 1 ottobre-31 dicembre €. 0,50/ora esclusivamente per 6 ore al giorno tra le 18,00 e le 24,00",

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e se non ritengano necessario adoperarsi, nei limiti delle proprie attribuzioni, affinché sia fatta chiarezza circa la progettazione, organizzazione e gestione del sistema sosta all'interno dell'area portuale di Gallipoli, verificando che l'azione dell'amministrazione comunale, specie in virtù dei considerevoli flussi turistici estivi, sia soddisfacente della sicurezza, dell'ordine pubblico e dell'economia cittadina e, qualora fossero rilevate delle anomalie, approntare, per il tramite dei soggetti competenti, le opportune misure correttive;

se non intendano chiarire la destinazione, specificata nelle singole voci, degli introiti derivanti dall'attivazione del parcheggio pubblico a pagamento;

se intendano attivarsi, per quanto di competenza, affinché sia accertata la presenza di eventuali irregolarità nell'*iter* riguardante gli interventi e nell'applicazione, da parte dell'amministrazione, nonché da parte di qualsivoglia ulteriore soggetto coinvolto, delle vigenti disposizioni di legge, con particolare attenzione al rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità e delle prescrizioni a tutela dell'ambiente e del paesaggio.

(4-07754)

[MUNERATO](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* -

(4-07755)

(Già 3-03747)

[PEPE](#) - *Ai Ministri dell'interno e per la semplificazione e la pubblica amministrazione* - Premesso che, secondo quanto risulta all'interrogante:

il Comune di Arzano (Napoli), già sciolto per infiltrazioni mafiose nel 2008 e nel 2015, è recentemente tornato agli onori delle cronache per inosservanza di regole e carenza di controlli in un contesto, ben percepito dalla popolazione e raccontato dai *media*, che sembra immutato rispetto a quelli descritti dai precedenti provvedimenti di scioglimento;

decine sono stati gli arresti che, negli ultimi anni, hanno interessato personaggi, politici e non, a vario titolo coinvolti nelle amministrazioni locali, tra cui l'ex sindaco, dirigenti all'urbanistica e ai tributi, il comandante, nonché numerosi agenti, di Polizia municipale, colpiti da ordinanze di sospensione dal servizio per depistaggio, falso ideologico, tentata concussione, corruzione e minacce;

la cronaca recente riporta che: giovani a bordo di moto, con il viso coperto da casco integrale, avrebbero rincorso il candidato sindaco, che si sarebbe dovuto rifugiare nei pressi della locale caserma dei carabinieri; non sarebbero mancate minacce esplicite di ritorsioni ad un cronista impegnato in delicate attività di inchiesta giornalistica da parte di un candidato al Consiglio comunale; sarebbe stato aggredito in pubblica via anche il candidato S. B. ad opera del consorte della candidata sindaco; uno dei candidati sindaco risulterebbe avere strette parentele con soggetti arrestati per spaccio di droga e sequestro di persona con arresto avvenuto ad opera del ROS dei Carabinieri; altri candidati sarebbero stati espressione familistica di ex amministratori arrestati negli anni '90, con forti interessi economici e territoriali, soggetti da sempre ritenuti vicini all'Alleanza di Secondigliano; nelle liste degli eletti, sarebbero risultati presenti alcuni ex amministratori e tecnici citati negli atti dello scioglimento del 2015. Questi, seppure all'opposizione, avrebbero ottenuto il rilascio di concessioni in sanatoria in fascia di rispetto industriale da un tecnico non dipendente del Comune; un'altra candidata, anch'essa presente negli atti dello scioglimento, durante la gestione Fuschino (sciolto per camorra), avrebbe trattato le sue pratiche edilizie da tecnico privato, istruendole successivamente quale dipendente comunale a tempo determinato; un ulteriore candidato invece, sempre nella stessa coalizione, sarebbe risultato tra i più votati di Arzano; lo stesso sarebbe stato in rapporti con il figlio del *boss* Andrea

Puzone ucciso in un agguato nel 2008; molto impegnato in campagna elettorale un soggetto arrestato, unitamente ad esponenti del "clan della 167", come anche l'ex capo *staff* del sindaco Fuschino, a processo per tale nomina e ritenuto nel decreto di scioglimento pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*, in collegamento diretto con i *clan* locali, lo stesso avrebbe forti interessi edilizi sul territorio; a fare da "collettore" di voti in favore dell'eligendo consigliere, si sarebbero attivati un avvocato romano e il dirigente della ditta dei rifiuti già imputato nel processo per truffa aggravata e tentata concussione nei confronti della stessa impresa dei rifiuti; nella lista "Arzano Insieme", ancora, tra i presenti tale M. M. sarebbe stato oggetto in passato della misura della sorveglianza speciale. La lista avrebbe catalizzato attorno ad uno dei candidati, una parte dei voti del *clan* locale; in via Sette Re, sarebbe sorto un mega capannone a seguito di concessione edilizia ritenuta irregolare, in quanto vi sarebbe stato un frazionamento illecito dei suoli e quindi una cartolarizzazione, nonostante la concessione commerciale fosse stata concessa dal SUAP prima di quella edilizia; sintomatico anche il blocco del PUC (piano urbanistico comunale) quasi in fase di ultimazione;

è sintomatico, ancora, che, come riportato dalle cronache, una dipendente LSU del Comune abbia proseguito la sua campagna elettorale all'interno degli uffici, come un altro soggetto, che, pur avendo un rapporto di subordinazione con l'ente presso l'ufficio tributi, risulta candidato e tra i più votati senza optare per l'aspettativa;

altri dipendenti, seppur citati nelle informative antimafia a corollario dello scioglimento, risultano ancora ai propri posti. È il caso del settore Ambiente, in cui uno dei dipendenti pesantemente chiamato in causa nell'atto ispettivo, manterrebbe ancora il suo ruolo di caposervizio;

molti dei dipendenti condannati, altri con processi in corso, avrebbero fatto affidamento sulla nuova amministrazione comunale per essere reintegrati in servizio, attraverso una serie di pareri legali *ad hoc*, che giustificano la revoca di fatto delle delibere commissariali di sospensione dal servizio e di costituzione di parte civile. In questa ottica, significativa è anche l'assenza dell'atto di sospensione per il comandante della Polizia municipale;

le indagini dell'Arma dei carabinieri di Casoria e Arzano hanno permesso di mantenere il livello di attenzione alto, in un clima irrealistico, pervaso dall'apparente contiguità della criminalità organizzata e della politica, e, in particolar modo, durante la competizione elettorale, si ricordano i tentativi di intimidazioni denunciati durante uno dei comizi finali e relativi al primo turno elettorale,

si chiede di sapere quali azioni di propria competenza il Ministro in indirizzo intenda intraprendere in merito e quali provvedimenti intenda promuovere per contrastare la contiguità tra criminalità organizzata e politica nel Comune di Arzano (Napoli).

(4-07756)

[D'AMBROSIO LETTIERI](#) - *Al Ministro dell'interno* -

(4-07757)

(Già 3-02680)

Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere in Assemblea

Le interrogazioni 3-01170, del senatore Vaccari ed altri, 3-01455, della senatrice Albano ed altri, 3-03560, della senatrice Catalfo ed altri, e 3-03657, delle senatrici Fasiolo e Favero, precedentemente assegnate per lo svolgimento alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione), saranno svolte in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dagli interroganti.

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-03857, della senatrice Fasiolo, sulle precarie condizioni di sicurezza dell'immobile che ospita la Questura di Gorizia;

7^a Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):
3-03858, del senatore Endrizzi ed altri, sulla realizzazione di un centro commerciale a Due Carrare (Padova), vicino al castello del Catajo.

1.5.2.11. Seduta n. 852 (pom.) del 05/07/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

852a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MERCOLEDÌ 5 LUGLIO 2017 (Pomeridiana)

Presidenza del presidente GRASSO,
indi della vice presidente DI GIORGI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 - Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL (Id-PL, PLI); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Grande Sud, M.P.L. - Movimento politico Libertas, Riscossa Italia: GAL (DI, GS, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Campo Progressista-Sardegna: Misto-CP-S; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del presidente GRASSO](#)

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,33).

Si dia lettura del processo verbale.

SCOMA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

Sul processo verbale

[CROSIO](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO (LN-Aut). Signor Presidente, prima di chiedere la votazione del processo verbale, desidero ringraziarla perché oggi mi ha fatto ringiovanire di quarant'anni -della qual cosa le sono sentitamente grato - perché quando mi ha convocato per il processo in direttissima che è stato fatto oggi, mi è sembrato di essere ritornato a quando andavo alla scuola medie, quando venivo regolarmente convocato dal preside per qualche marachella che avevo combinato per essere processato, anche in quel caso, in direttissima. Le voglio dire che, comunque, avrei gradito almeno un avviso di garanzia, anche per poter nominare - cosa che ho provveduto a fare - il collega Nitto Palma per difendermi in

modo adeguato (perché io non sono sicuramente adeguato).

Le chiedo dunque la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Senatore Crosio, vorrei precisare che non è stata una convocazione. È stata una richiesta, così come prevede il Regolamento, di poter fornire le proprie eventuali giustificazioni e osservazioni. Quindi, già la richiesta è facoltativa e siccome qualcuno l'ha fatta, non potevo non sottoporre la questione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 16,38)*.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(2134) Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gadda ed altri; Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Bindi ed altri; Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare)*

(456) AMATI ed altri. - Norme in materia di destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali a finalità di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza

(799) CARDIELLO ed altri. - Interventi urgenti in materia di beni della criminalità organizzata e a favore dell'agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

(1180) GASPARRI. - Norme per la utilizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata al fine di agevolare lo sviluppo di attività produttive e favorire l'occupazione

(1210) RICCHIUTI ed altri. - Istituzione dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari e degli amministratori dei beni confiscati alla criminalità organizzata

[\(1225\)](#) **FINOCCHIARO.** - *Modifiche al codice delle leggi antimafia in materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali*

[\(1366\)](#) **RICCHIUTI ed altri.** - *Modifiche al codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di competenza del tribunale distrettuale per l'applicazione di misure di prevenzione*

[\(1431\)](#) **FALANGA ed altri.** - *Modifiche agli effetti inibitori ed escludenti derivanti dal procedimento di prevenzione nei confronti dell'attività di impresa*

[\(1687\)](#) *Misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti*

[\(1690\)](#) **MIRABELLI ed altri.** - *Modificazioni al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione*

[\(1957\)](#) **DAVICO.** - *Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate*

[\(2060\)](#) **BENCINI ed altri.** - *Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate*

[\(2089\)](#) **CAMPANELLA ed altri.** - *Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali in relazione ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione*

(Relazione orale) (ore 16,38)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2134, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gadda ed altri; Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Bindi ed altri; Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare, 456, 799, 1180, 1210, 1225, 1366, 1431, 1687, 1690, 1957, 2060 e 2089.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 2134, nel testo proposto dalla Commissione. Ricordo che nella seduta antimeridiana ha avuto inizio l'esame dell'articolo 36 concernente le disposizioni per la copertura finanziaria del disegno di legge. A seguito di alcuni rilievi emersi nel corso della discussione con riguardo alla copertura finanziaria dell'articolo 32, già esaminato recentemente, l'esame è stato sospeso per consentire alla Commissione bilancio di riunirsi per svolgere i necessari approfondimenti. In tale sede, sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo, è emersa l'esigenza di una proposta di coordinamento sulla quale è stata richiesta la relazione tecnica della Ragioneria generale dello Stato.

Chiedo quindi al presidente della Commissione bilancio, senatore Tonini, di riferire in merito alle determinazioni assunte dalla Commissione.

TONINI (PD). Signor Presidente, la Commissione bilancio si è riunita e ha approvato a maggioranza un parere con il quale si richiede la riformulazione del comma 4 dell'articolo 32 nei termini che avevo anticipato questa mattina, che credo siano a verbale. Se i colleghi lo desiderano, posso rileggere il testo: «All'attuazione della delega di cui al presente articolo si provvede nel limite di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e nel limite di 6 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28

gennaio 2009, n. 2».

Su questa proposta di riformulazione, abbiamo chiesto il parere della Ragioneria ed il Ragioniere generale dello Stato ha comunicato, con una nota firmata, che: «(...) è stato esaminato l'emendamento al provvedimento indicato in oggetto, pervenuto per le vie brevi, con il quale s'intende sostituire l'articolo 32, comma 4, relativo alla copertura finanziaria dell'onere derivante dall'attuazione della delega prevista al citato articolo. Nel confermare la disponibilità delle risorse a valere sul Fondo occupazione, si concorda con le considerazioni svolte al riguardo dalla Commissione bilancio, ritenendo l'emendamento correttamente formulato».

Per il resto, ovviamente la competenza è di altri e non della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Prendiamo atto di quanto ci ha riferito.

[QUAGLIARIELLO](#) (*FL (Id-PL, PLI)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[QUAGLIARIELLO](#) (*FL (Id-PL, PLI)*). Signor Presidente, noi abbiamo stabilito, a mio parere, un principio assai pericoloso e cioè il fatto che questa Assemblea sia impermeabile a quello che accade all'esterno. Comprendo che questo principio non si possa mettere in dubbio, ma in ogni caso credo che sia doveroso da parte di tutti sapere che, nell'interruzione dei nostri lavori, c'è stata una dichiarazione del primo presidente della Corte di cassazione. (*Commenti dai Gruppi PD e Art.1-MDP*).

PRESIDENTE. Per favore, non interrompiamo chi sta parlando. Prego, senatore Quagliariello, prosegua.

[QUAGLIARIELLO](#) (*FL (Id-PL, PLI)*). Questi ha affermato di essere totalmente d'accordo con i rilievi critici che sono stati avanzati da altri ed in particolare dal presidente dell'Anac Cantone.

Comprendo che questo dia fastidio e so anche che in altri tempi - lo dico agli amici ed ai compagni della sinistra - c'era chi diceva che gli intellettuali non si dovevano chiudere in torri d'avorio e mi pare fosse un signore che si chiamava Palmiro Togliatti. Non vorrei che oggi ci considerassimo delle monadi senza porte e senza finestre. In realtà, credo che una presa di posizione così unanime da parte, tra le altre cose, di persone che hanno ruoli istituzionali, su un provvedimento di legge non ci sia mai stato. Mi rendo conto che questo non cambierà le intenzioni del Senato, ma credo sia doveroso che qualcuno in quest'Aula lo faccia presente. (*Applausi dal Gruppo FL (Id-PL, PLI)*).

[FALANGA](#) (*ALA-SCCLP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, ma su cosa intende intervenire?

[FALANGA](#) (*ALA-SCCLP*). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Quale ordine dei lavori? Siamo in fase di votazione dell'emendamento 36.200.

[FALANGA](#) (*ALA-SCCLP*). Signor Presidente, il senatore Tonini ha letto il verbale dei lavori della Commissione. Ora ha concluso, peraltro, dicendoci che dalla Ragioneria generale dello Stato è giunto un parere di conformità alla riformulazione dell'articolo che prevedeva lo stanziamento del fondo. È stato ritenuto che questo, essendo un emendamento necessario, non richiedeva la fissazione di un termine per la presentazione dei subemendamenti.

Io mi domando e domando a lei, però, signor Presidente, rispetto a quella previsione di stanziamento di fondo per gli anni 2018, 2019 e 2020, che peraltro varia (sette milioni, sette milioni e sei milioni di euro), se io ritenessi di volerne modificare la ripartizione diversamente rispetto ai tre anni, come potrei farlo se non con un subemendamento. Mi è forse impedito non so da che cosa? Probabilmente mi sbaglio, ma credo che sia corretto che mi venga data la possibilità di stabilire, ad esempio, che siano stanziati 10 milioni per il 2018 e che la differenza sia ripartita tra gli altri due anni. Non capisco perché tutto questo mi venga impedito e perché si debba ritenere non concedibile il termine per i subemendamenti a questa riformulazione della norma che stiamo discutendo.

[PALMA](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PALMA](#) (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, se non ho capito male, abbiamo un emendamento

all'articolo 36, presentato dai relatori o, per necessità, dal Presidente della Commissione bilancio, e poi una proposta di coordinamento formale che riguarda l'articolo 32.

Per quanto riguarda la proposta di coordinamento formale, essa fa evidentemente riferimento all'articolo 32, che è stato già votato dall'Assemblea. Quindi, il problema è comprendere se si tratti o meno di un vero e proprio coordinamento formale, oppure di una modifica del testo anomala rispetto alle regole che disciplinano il procedimento legislativo.

Se non ho capito male, il presidente Tonini propone un coordinamento formale in virtù del quale la somma di 20 milioni di euro, originariamente stanziata nell'articolo 32, viene suddivisa in 7 milioni, 7 milioni e 6 milioni di euro nell'ambito del triennio. Personalmente, signor Presidente, credo che questo non possa essere considerato un coordinamento formale perché, ad esempio, ci potrebbe essere da parte di taluno l'idea di suddividere la somma di 20 milioni in termini diversi nel triennio, in ragione, ad esempio, delle previsioni di spesa che possono essere fatte per il primo, secondo e terzo anno (ad esempio, suddividendo la somma in 5 milioni, 5 milioni e 10 milioni di euro). In altri termini, vi potrebbe essere l'idea di tripartire la somma in termini molto diversi da quelli indicati dal presidente Tonini.

In conclusione, credo sia anomalo considerare coordinamento formale quanto proposto dal presidente Tonini. Conseguentemente, ove mai ciò dovesse accadere, vi sarebbe una violazione delle regole del procedimento legislativo. Pertanto, credo che la proposta di coordinamento formale non possa essere accolta perché fuoriesce dai limiti stabiliti dal Regolamento del Senato per il coordinamento formale e che, conseguentemente, la strada da percorrere debba essere necessariamente un'altra.

Signor Presidente, aggiungo un altro elemento. In Commissione abbiamo posto questo problema, sostenendo che le condizioni poste dalla Commissione bilancio non potevano essere rispettate ricorrendo al coordinamento formale e presentando una specifica questione pregiudiziale di costituzionalità.

Peraltro, signor Presidente, quel coordinamento formale è risultato essere errato, come testimoniato dal fatto che oggi ci vengono proposti un emendamento correttivo di quel coordinamento formale dell'articolo 36 e una nuova proposta di coordinamento formale dell'articolo 32.

Inoltre, signor Presidente, tanto la proposta avanzata dal senatore Tonini non può essere considerata coordinamento formale, che ella stessa ha ritenuto di dover invitare i relatori a modificare in emendamento la proposta di coordinamento formale dell'articolo 36.

Signor Presidente, credo allora che avevamo ragione noi in Commissione e nella presentazione della questione pregiudiziale di costituzionalità. Infatti, se c'è necessità di un emendamento per quello che è stato considerato il coordinamento formale, allora - evidentemente - non lo era, così come da noi affermato. Allo stesso modo, proprio in ragione della presentazione dell'emendamento all'articolo 36 da parte del relatore, quello proposto dal senatore Tonini non può essere considerato coordinamento formale.

PRESIDENTE. Forse c'è bisogno di un chiarimento: l'articolo 36 non è stato ancora votato, mentre l'articolo 32 è stato votato; essendo stato votato, non è possibile nessun'altra forma, se non quella del coordinamento. Naturalmente, quando affronteremo il problema della proposta di coordinamento, saranno affrontate anche queste questioni e l'Assemblea deciderà di conseguenza.

L'emendamento 36.200 può essere votato, poi si voterà l'articolo; dopodiché, al momento delle proposte di coordinamento, si riproporranno queste questioni.

Mi pare che la procedura sia chiara.

AZZOLLINI (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, penso che lentamente - anche grazie alla sua conduzione e al lavoro svolto in Commissione bilancio - stiamo giungendo ad un testo in linea con la Costituzione e il Regolamento. Alla fine, dirò per che cosa propendo e mi permetterò di dire quello che penso.

Mi pare impercorribile la strada dell'emendamento. E qui si pone una questione della Commissione bilancio che dirò, perché se il Ragioniere generale dello Stato si sforzasse un pochetto di più e non parlasse di «emendamento», ci renderebbe i lavori più facili; supero però questo dato formale, immaginando che il Ragioniere si occupi di ragioneria e non di italiano, quindi va bene così. Dunque, come dicevo, la strada dell'emendamento mi pare francamente impercorribile.

A me pare difficilmente percorribile anche la strada del coordinamento. Il Presidente della Commissione bilancio, come suo solito, è stato preciso: questa è una riformulazione dell'articolo 32; a fronte del fatto che questo è già stato votato, una riformulazione a me pare difficilmente ipotizzabile. Altrimenti, signor Presidente, potremmo inserire e dire tutt'altro attraverso questa strada surrettizia.

Ciò che sto per dire e ciò che penso è che, com'è già accaduto altre volte, abbiamo una sola strada per non commettere alcuna violazione, lo dico con spirito collaborativo: salvo il voto dell'articolo 36, all'esame dell'Assemblea, per quanto riguarda l'articolo 32 e quest'emendamento, non possiamo che lasciarlo stare così com'è stato votato e far approvare un ordine del giorno, a cura dei relatori e del Presidente della Commissione bilancio, che dica esattamente quello che è stato detto, ossia che l'articolo va riformulato in quel modo. Il Presidente della Commissione bilancio infatti è stato chiaro: poiché quella per noi è una condizione, lo scriviamo. Una volta approvata la legge, sapendo che c'è un'aporia, la segnalazione dovrebbe esser fatta, come a me pare, in sede di relazione tecnica di passaggio; la Camera, nell'ambito della sua piena discrezionalità, dovrebbe quindi adeguare questo testo all'articolo 81, com'è logico che sia nei passaggi parlamentari.

Lo dico sommamente, signor Presidente, ma a me pare che questa sia l'unica possibilità - e credo ci sia un precedente in questo senso - per portare avanti l'ottimo lavoro che stiamo facendo. Ci siamo accorti di un'aporia e la saniamo: il Presidente della Commissione bilancio dice come si sana, il Presidente del Senato ne prende atto, il relatore o il Presidente della Commissione bilancio scrivono che questa cosa va fatta e la si fa nella sede propria, ossia nell'altra Camera che prenderà prossimamente in carico il provvedimento.

Così, penso di collaborare seriamente ad un'utile definizione di questi lavori. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).*

PRESIDENTE. La ringrazio per i suggerimenti e la collaborazione, che si potranno rivalutare in occasione della votazione sulla proposta di coordinamento.

FERRARA Mario (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA Mario (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*). Signor Presidente, prima ancora che su questo punto, vorrei intervenire su un altro.

Poc'anzi, quando un altro senatore ha chiesto di parlare sull'ordine dei lavori, lei gli ha chiesto il motivo, rispondendo che eravamo in fase di votazione; poi, ho sentito che si è rivolto all'Assemblea, dicendo che siamo in fase di votazione. Ma se si tratta della votazione dell'emendamento dei relatori, il 36.200, faccio notare, avanzando un suggerimento, che non è un emendamento da votare, ma che deve essere ritirato perché rispetto all'obiettivo che lei si prefigge con la proposta di coordinamento, l'uno contraddice l'altro. Questo è il mio primo suggerimento.

Se me lo permette, ne aggiungerei un secondo.

PRESIDENTE. Senatore Ferrara, non riesco a seguirla. Le chiedo di essere più chiaro.

FERRARA Mario (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*). Certo, signor Presidente. L'emendamento 36.200 dice che la norma di invarianza è valida salvo che per alcuni articoli. Ma questo non vale perché la precisazione contenuta nell'emendamento 36.200 contraddice quello che è scritto nella proposta di coordinamento successiva che verrebbe a leggersi male.

Infatti, se lei la propone come coordinamento e non come emendamento secondo la richiesta del Presidente della 5a Commissione sull'articolo 81, è nella norma di coordinamento che andrebbe iscritta la norma contenuta nell'emendamento 36.200. Se lei sottopone ora l'emendamento 36.200 a votazione, preclude la possibilità di raggiungere l'obiettivo che si prefiggeva di approvare una norma di

coordinamento successiva.

PRESIDENTE. Abbiamo chiarito che è un emendamento.

FERRARA Mario (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*). No, Presidente. Lei sta seguendo l'obiettivo di trattare quella che è, come affermato dal Presidente della 5a Commissione, una riformulazione come una norma di coordinamento e all'osservazione avanzata dal presidente Azzollini ha risposto che sia o no una norma di coordinamento, ne avremmo parlato dopo le dichiarazioni di voto e prima del voto finale.

Se al momento in cui dovessimo parlare della norma di coordinamento, dovesse essere già stata introdotta la variazione prevista dall'emendamento 36.200 che già stamattina, non essendoci questa proposta, era stata considerata come una norma di coordinamento implicita, avrebbe un pre-coordinamento e un post-coordinamento. Il mio suggerimento è di riguardare tutto successivamente.

Propongo di fare chiarezza in tal senso perché esistono due precedenti. Il più recente, se non ricordo male, va sotto il nome di precedente Fuda, e risale alla legge finanziaria del 2007, e il secondo si ritrova nella finanziaria del 2004 ed era relativo ad un problema di salvaguardia dell'ambiente (si tratta dell'anno in cui dovemmo tornare tra Natale e Capodanno).

La strada dell'ordine del giorno, suggerita dal presidente Azzollini, sarebbe la procedura più pulita nel senso che se non facessimo così avremmo, dal punto di vista di una metà dell'Assemblea, una grave violazione del Regolamento e, dal punto di vista della maggioranza, la creazione di un precedente che, come qualcuno stamattina ha ricordato, potrebbe poi essere utilizzato al contrario negli anni che verranno.

La cosa più opportuna, visto che al punto in cui siamo non si può rivotare una riformulazione dell'articolo 36, sarebbe rendersi conto - come è già successo - della difficoltà nella quale ci siamo imbattuti, tra le altre cose considerando anche la mole di lavoro della Commissione bilancio che ben si figura, in rappresentazione plastica, anche nella veste del suo Presidente, ed è per ammissione dello stesso Presidente che si è detto che forse c'è stata una dimenticanza. Come non rendersi conto che per tale affermazione (forse c'è stata una dimenticanza), cioè per la dimenticanza riconosciuta oltre che per la riformulazione sulla quale si è espresso il Governo in Commissione bilancio e sulla quale si esprime la relazione della Ragioneria, noi vogliamo rivotare la stessa norma nonostante si sappia, signor Presidente, che non si può rivotare una norma già votata. Questo ci farebbe incorrere in una grave violazione. Il modo più pulito di procedere, se siamo tutti d'accordo, è votare il provvedimento così com'è, tanto abbiamo già fatto delle variazioni e comunque il disegno di legge deve ritornare alla Camera. Se invece di ritornare per una modifica, ritorna per due modifiche, non è una grave violazione. È una cosa che è già successa e di cui vi sono precedenti, alternatisi in periodi di Governo di centrodestra e di centrosinistra.

Quanto al suggerimento del Governo, come accortamente ricordato dal presidente Azzollini, possiamo benissimo trasformarlo in un ordine del giorno, approvarlo (in questo caso all'unanimità, perché è una condizione *ex* articolo 81), dopo di che rivoteremo il provvedimento come ce lo rimanderà la Camera, nel modo in cui deve essere approvato per far sì che non incorra in problemi di incostituzionalità e per non mettere in difficoltà il Capo dello Stato in sede di promulgazione. Anche di questo dobbiamo renderci conto, perché l'incostituzionalità non è soltanto un fatto di sostanza, ma spesso riguarda anche la procedura.

Lei ricorderà perfettamente la sentenza della Corte costituzionale che riguarda i problemi di emendabilità, quando gli emendamenti non sono presi in considerazione nella giusta sede, quindi in Commissione, come in questo caso. La riformulazione *ex* articolo 81 in questo caso non è stata fatta in Commissione bilancio, ma è stata proposta all'Assemblea e non è approvata con la giusta istruzione e la giusta presa in esame da parte di questa. Nel caso in cui la riformulazione dovesse essere esaminata in Commissione, allora a quel punto sarebbe ammessa l'emendabilità, ma nel caso in cui - come stamattina ha voluto ricordare - si tratta di una proposta di coordinamento, la proposta di coordinamento non è subemendabile, Presidente, e in quanto tale (non essendo una riformulazione di tipo formale, ma sostanziale), lei contravviene alla Costituzione, in quanto si viene a ledere il

procedimento legislativo previsto in Costituzione che prevede la possibilità di presentare proposte di correzione e quindi emendamenti al provvedimento legislativo.

PRESIDENTE. Vorrei richiamare l'attenzione dei relatori e del Governo sul parere espresso dalla 5^a Commissione: «La Commissione programmazione economica, bilancio, a integrazione del parere espresso sul testo» quindi c'è un parere già espresso che integra il precedente parere «conferma il parere non ostativo con la seguente condizione,» quindi è un parere condizionato «ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: la copertura di cui all'articolo 32, comma 4, deve intendersi così specificata: "4. All'attuazione della delega di cui al presente articolo si provvede nel limite di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e nel limite di 6 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione (...)"». Il resto è uguale.

A questo punto viene recepito dai relatori questo parere?

PAGLIARI, relatore. Signor Presidente, recepiamo la proposta di coordinamento, facendo presente, perché in questo senso va tecnicamente formulato, che il nostro emendamento si riferisce alle parti del comma 4 che vengono modificate, perché questa riformulazione non modifica integralmente il comma 4.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, vorrei capire: i relatori dicono che manterrebbero la loro proposta di coordinamento formale, facendo riferimento all'articolo 32 che abbiamo votato e che oggi diventa possibile modificare.

A me sembra un po' fuori dal Regolamento, Presidente, perché dovremmo prima votare l'articolo 32 nel testo modificato ed è una cosa che non possiamo fare. Se si approvasse la richiesta, avanzata all'inizio di questa discussione dal presidente Romani, di ritornare in Commissione, tutto sarebbe possibile. Infatti, andiamo a ritoccare un testo votato e dovremmo votare se correggerlo secondo le indicazioni della Commissione bilancio.

Correttamente il senatore Pagliari ha detto che il suo emendamento, che è di coordinamento formale, deve presupporre la modifica dell'articolo 32, comma 4: questo è pacifico. A questo punto, la tesi del presidente Azzollini, se non vogliamo tornare in Commissione, credo sia l'unica percorribile.

PRESIDENTE. Siamo ad una proposta di coordinamento dell'articolo 32 del disegno di legge in esame, che sostituisce il riferimento ai 20 milioni di euro con le cifre che vengono fuori dal parere, così come modificato: è solo questo il coordinamento. Il coordinamento è nella specificazione relativa alla suddivisione dei 20 milioni di euro nel triennio, che vengono così suddivisi: 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e 6 milioni di euro per l'anno 2020. Quindi è solamente questo il coordinamento. Questa è la proposta che viene fatta dai relatori, nel momento in cui hanno accolto il parere della 5^a Commissione, come modificato e integrato rispetto al precedente.

PALMA (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Palma, deve intervenire su questo?

Le ricordo che siamo in un momento diverso: come ho detto, siamo all'emendamento 36.200. Poi, sulla proposta di coordinamento, quella soluzione dell'ordine del giorno non è stata...

PALMA (FI-PdL XVII). Signor Presidente, mi scusi: se questo è il problema, le chiedo di parlare sulla proposta di coordinamento all'articolo 32, quando sarà il momento. Quindi, attendo sue notizie.

AZZOLLINI (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, senatore Azzollini, ma su cosa intende intervenire? Mi pare sia chiaro quello che hanno detto i relatori.

AZZOLLINI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, è chiarissimo, ma voglio dire - altrimenti non ci comprendiamo - di fare attenzione ad andare al coordinamento prima di risolvere questo punto. La natura del parere che lei ci ha letto è precisa: è una condizione *ex* articolo 81 della Costituzione. Non è coordinamento, è l'introduzione nel testo del principio della legge n. 196 del 2009, la legge di

contabilità e di finanza pubblica, in relazione all'articolo 81 della Costituzione, che prevede espressamente il principio di annualità del bilancio.

Signor Presidente, niente c'entra il coordinamento: proprio niente. La Commissione bilancio ha detto che ritiene di porre una condizione *ex* articolo 81 della Costituzione al quarto comma dell'articolo 32 del disegno di legge in esame. Ricordo solo a me stesso che la condizione viene votata prima dell'articolo e l'articolo poi deve rispettare quella condizione. Per questo, signor Presidente, è utile dissipare prima, da parte sua, le questioni del coordinamento. Qui si verte su una questione di fondo: l'aderenza ad una norma cosiddetta sovraordinata, come la legge n. 196 del 2009, in diretta dipendenza dalla norma costituzionale dell'articolo 81 e dalla n. 243 del 2012. Questo è il punto di fondo, per cui niente c'entra il coordinamento qui. Mi permetto di esprimerlo e ripropongo ciò che ho detto, proprio per consentire di andare avanti con regolarità.

PRESIDENTE. Tenuto conto di tutti gli interventi che ci sono stati, procediamo alla votazione dell'emendamento 36.200.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

FERRARA Mario (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA Mario (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*). Signor Presidente, stiamo ponendo ai voti l'emendamento 36.200?

PRESIDENTE. Ma devo ripetere le cose?

FERRARA Mario (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*). Sì, signor Presidente. È da questa mattina che parliamo di un emendamento, se lo ripetiamo non è che c'è la condanna a morte. *(Commenti dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Condanna a morte non c'è per nessuno. Lei ha chiesto di parlare in dichiarazione di voto, quindi è evidente che già sa che c'è una votazione.

FERRARA Mario (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*). No, signor Presidente.

PRESIDENTE. No? Vuole parlare in dichiarazione di voto su qualcosa che non esiste. Parli, prego.

FERRARA Mario (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*). Parla lei o parlo io?

PRESIDENTE. Parla lei.

FERRARA Mario (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*). E allora mi lasci parlare, perché, se parla lei, parla lei e, se parla lei, non parlo io. Decidiamo chi parla. Parlo io?

PRESIDENTE. Prego, in dichiarazione di voto.

FERRARA Mario (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*). No, signor Presidente, lei ha messo in votazione qualcosa senza dichiarare cosa stesse mettendo ai voti. *(Commenti dai Gruppi PD e Art.1-MDP)*.

CARDINALI (PD). Ascolta invece di parlare!

FERRARA Mario (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*). Grazie del suggerimento.

PRESIDENTE. Lo controlleremo nel Resoconto.

FERRARA Mario (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*). Io ho alzato la mano, ma, non volendo incorrere in un errore, ho chiesto semplicemente se stesse mettendo ai voti l'emendamento 36.200. Era una domanda semplicissima, scevra da qualsiasi polemica, e mi sono sentito rispondere a quel modo: la polemica non l'ho cominciata io, anche se un po' di polemica ogni tanto fa bene.

Signor Presidente, è da questa mattina che parliamo di una cosa, non è che se mi prendo trenta secondi di tempo, con tutti i discorsi inutili che facciamo, lei mi deve riprendere sempre dicendo che stiamo perdendo tempo: e mi faccia perdere un attimo di tempo!

PRESIDENTE. Evitiamo discorsi inutili. Sono d'accordo con lei. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

FERRARA Mario (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*). Esatto. Facciamo tanti discorsi inutili. Permetta a questo punto una polemica: di discorsi inutili ne ha fatti tanti lei, che se ne faccio uno io ...

PRESIDENTE. Non le permetto di dire queste cose.

FERRARA Mario (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*). E sempre con questo discorso del «non le permetto»! (*Commenti dai Gruppi PD e Art.1-MDP*).

PRESIDENTE. Senatore Ferrara, faccia tutti i discorsi, utili o inutili, quelli che vuole, ma li faccia.

FERRARA Mario (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*). La ringrazio.

Le ricordavo poc'anzi che sarebbe meglio che lei non sottoponesse al voto dell'Assemblea l'emendamento 36.200, perché se lei si prefigge, per risolvere il problema della copertura *ex* articolo 81 della Costituzione, di voler ritenere questo come coordinamento (al di là di tutti i problemi e le riserve che abbiamo sulla possibilità che questo venga fatto attraverso un coordinamento, dopo le dichiarazioni di voto e prima del voto finale), se ha già sottoposto al voto l'emendamento 36.200 contraddice questo assunto. Infatti, già mette al voto una parte di coordinamento, che è quella che potrebbe essere intesa davvero come più di coordinamento dell'altra; dopo di che, la parte che non è di coordinamento (e che sarebbe meglio fosse assorbita in questa proposta di coordinamento) lei la propone come coordinamento. Che motivo c'è di mettere al voto questo emendamento 36.200 adesso? Non c'è alcun motivo. L'emendamento era dettato dalla volontà dei relatori di non fare il coordinamento, ma abbiamo visto che il coordinamento è necessario. Allora questo, che è un pre-coordinamento, lo metta dentro il coordinamento.

Lei vuole considerare questo come un parere e così l'ha trattato, chiedendo ai relatori il parere sulla proposta, ma non c'è un parere dei relatori sulla proposta. Quando viene fuori dalla Commissione bilancio un parere contrario *ex* articolo 81 della Costituzione, condizionato, questo deve essere messo all'interno del testo votato, altrimenti, se non si mette all'interno del testo votato, il testo che si vota è invotabile perché contrario all'articolo 81.

Quindi, non c'è un parere ed è una correzione sostanziale dell'impianto dell'articolo 32: lei lo vuole introdurre come coordinamento? Metta l'emendamento 36.200 all'interno del coordinamento, non lo faccia votare a parte.

È questo il motivo per cui sono intervenuto adesso o per cui avevo chiesto se stessimo votando l'emendamento 36.200: avevo la presunzione - chiedo scusa - di pensare che questo le fosse stato chiaro, visto il mio precedente intervento e che glielo avessero chiarito gli uffici. Per questo le ho domandato se stessimo votando l'emendamento 36.200. Quando lei mi risponde che, certo, stiamo votando l'emendamento 36.200, un po' mi indispettisco (e le chiedo scusa se mi parte l'embolo), ma anche lei, Presidente, abbia un attimo di pazienza!

PRESIDENTE. No, l'embolo no, per favore.

FERRARA Mario (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*). Stiamo cercando in tutti i modi di dare dei consigli e di trovare la soluzione, ma si vuole sempre trovare, all'interno della nostra proposta, un pregiudizio: non c'è nessun pregiudizio signor Presidente. Quello che stiamo facendo, sì, crea pregiudizio ai lavori e rappresenta un precedente che sarebbe bene non creare; ma invece di prendere il nostro come un consiglio, lo si prende soltanto con spirito e vena polemica e come un tentativo di fare ostruzionismo. Di questo, se mi permette, un po' mi dispiaccio ed ecco perché poi alzo i toni.

PRESIDENTE. Assolutamente, non c'era nessuna intenzione di questo tipo.

[CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, dichiaro che voterò contro per due ordini di ragioni.

Per quanto riguarda il coordinamento con l'articolo 27, non basta la formula: «salvo quanto previsto» dall'articolo 27, comma 1, ma occorre, anche un riferimento al comma 4 del capoverso 113-*bis*. Ho già richiamato stamattina il parere della Commissione bilancio che imponeva la cancellazione del quarto comma (allora sesto) in base all'articolo 81: è stato riformulato negli stessi identici termini con

esclusivamente il richiamo all'articolo 7 del decreto legislativo 165 del 2001, che non risolve il problema dell'articolo 81.

Presidente, chiedo attenzione, perché abbiamo votato un testo che aveva un parere *ex* articolo 81 della Commissione bilancio, quindi, l'articolo 113-*bis*, comma 4, o si mette qua o non c'è coordinamento e, sotto il profilo della correttezza del procedimento legislativo, quella è una violazione.

Sull'articolo 32, oggi dico che va bene il coordinamento formale perché anche l'articolo 32, come questo emendamento, è di coordinamento. L'articolo 32 - lo dico per chi non lo ricordasse - è interamente di coordinamento: è stato dettato dalla Commissione bilancio e trasformato in emendamento dai relatori. Se lei prende il parere della Commissione bilancio alla Commissione, vedrà che corrisponde all'intero articolo. Allora, oggi sto votando un emendamento di coordinamento che recita: «salvo quanto è previsto» dall'attuale articolo 32, che è stato votato dall'Assemblea e che era della Commissione bilancio. Quando l'avremo votato, lei mi dirà che dovremmo porci il problema se l'articolo 32 è corretto o meno ed è una questione di lana caprina, peggio di quella dell'articolo 27, perché lì abbiamo la certezza matematica, che è tranciante, dell'articolo 81. Qui, invece, abbiamo un testo votato, su suggerimento della Commissione bilancio, e tutto l'articolo è diventato identico alla proposta di coordinamento dei relatori.

Oggi lei mi chiede di votare una proposta di coordinamento contenente la formula: «salvo quanto previsto» dall'articolo 32. Io ritenevo che non ci fossero spese, se vogliamo usare tale formula, dopo non possiamo più votare quanto previsto dalla Commissione bilancio oggi, perché quella diventa una modifica di un testo già votato. Allora, risolviamo prima il problema dell'articolo 27, perché su questo abbiamo la certezza matematica che vi sarà un problema di verifica del procedimento legislativo ai fini della bontà di questa legge. Il comma 4 dell'articolo 113-*bis* ha il parere contrario *ex* articolo 81 quindi, a questo punto, o si fa salvo il comma 4 dell'articolo 113-*bis*, o altrimenti approvare il riferimento al primo comma dell'articolo 27, non serve a nulla.

Per quanto riguarda l'articolo 32, credo che se votiamo questo emendamento non abbiamo risolto il problema, perché non potremo votare una correzione dopo il coordinamento.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

[PIZZETTI](#), sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 36.200, presentato dai relatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

[CALDEROLI](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (LN-Aut). Signor Presidente, credo che fatta questa votazione, il pasticcio sia perfetto, cioè la legge muore. Cerco di spiegarmi: *errare humanum est, perseverare autem diabolicum*, e noi l'articolo 32, non solo lo abbiamo votato, ma lo abbiamo rivotato in questo momento. Allora, qualcuno mi vuole spiegare, dopo aver votato due volte il medesimo articolo, come diavolo si fa a inserire una norma di coordinamento?

Perché, secondo me, a questo punto la legge muore? Perché, a questo punto, il coordinamento proposto dalla Commissione bilancio è una condizione obbligatoria affinché la legge sia coperta ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Ma, nel momento in cui dovessimo votare quella norma di coordinamento, noi andremmo a modificare un articolo votato due volte, passando così con gli scarponi da sci sul nostro Regolamento.

Le chiedo, dunque, signor Presidente, una riflessione rispetto a quanto stiamo andando a fare, perché: o la legge è scoperta o la stiamo approvando, *per tabulas*, contro il nostro Regolamento. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut e del senatore Mandelli*).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 36.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 36, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

BENCINI (*Misto-Idv*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENCINI (*Misto-Idv*). Signor Presidente, colleghi, prendo la parola a nome della componente Italia dei Valori del Gruppo Misto per esprimere il nostro voto favorevole a questa importante riforma del codice antimafia. Voto favorevole che esprimiamo, non solo e non soltanto perché si è preso un formale impegno, da parte del Governo e della maggioranza, con l'approvazione dell'ordine del giorno a prima firma del senatore Molinari, a procedere a mettere mano all'articolo 67, comma 6, del testo unico antimafia per riportare la cosiddetta legge Lazzati alla sua originaria formulazione, così da impedire finalmente ai sorvegliati speciali per mafia di fare campagna elettorale, non limitando il divieto, così come ora prevede la formulazione, nell'articolo e nel comma che ho appunto richiamato, cioè l'articolo 67, comma 6, alla sola affissione dei manifesti elettorali.

Come Italia dei Valori esprimiamo voto favorevole, non solo per questo, ma soprattutto perché questa riforma porterà a una migliore efficienza dell'operato attraverso l'Agenzia dei beni confiscati, grazie sia alla sua riorganizzazione, che all'aumento della dotazione del personale, soprattutto perché si procederà alla valorizzazione effettiva dei beni sequestrati e confiscati alle mafie, affinché il contrasto sul piano patrimoniale sia reale. Una volontà che era racchiusa nella legge di iniziativa popolare sulla quale, come Italia dei Valori, abbiamo raccolto nella scorsa legislatura centinaia di migliaia di firme, legge che abbiamo ridepositato, tale e quale, in questa legislatura e che è entrata a far parte di questo disegno di legge. Nella legge di iniziativa popolare si richiedeva che i patrimoni sottratti alle mafie ritornassero utili al bene comune, così da poter finalmente utilizzare gli oltre venti miliardi finalizzandoli allo sviluppo e al lavoro, infliggendo un grande dolore alle mafie che soffrono, come gergalmente si usa dire, per i "piccioli" che vengono loro confiscati.

Questa riforma rappresenta lo strumento fondamentale per il contrasto effettivo alle mafie in quanto accelera il procedimento giudiziario che dal sequestro porta alla confisca definitiva dei beni mafiosi, consentendo alla comunità di poterne usufruire in tempi più celeri.

Ancora, votiamo favorevolmente pur consapevoli delle criticità presenti sul lato dell'estensione delle misure di prevenzione anche ai reati non direttamente collegati al 416-*bis*, cioè mafiosi, a cominciare dai delitti commessi dai corruttori, passando per i reati collegati al terrorismo internazionale, per finire a quello degli odiosi delitti di *stalking*, direttamente collegati ai tanti femminicidi di cui le cronache oggi sono purtroppo quotidianamente piene. Proprio su quest'ultimo punto, ossia i femminicidi, è stato audito ieri in Commissione il Capo della Polizia. Il prefetto Gabrielli ha riportato che ultimamente è diminuita la percentuale di donne uccise. È pur vero che il numero rimane molto alto, per cui anche questo correttivo all'interno del codice antimafia potrà aiutare a prevenire questo odioso reato.

GIOVANARDI (*FL (Id-PL, PLI)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (*FL (Id-PL, PLI)*). Signor Presidente, per la verità questa mattina abbiamo sentito in Commissione accusare i colleghi e il Senato in generale di non aver seguito con particolare attenzione questo provvedimento e - così ha detto la collega Bianconi - di essersi svegliati tardi nel rilevare,

soprattutto all'articolo 1, l'estensione della normativa antimafia per quanto riguarda i sequestri e le confische anche a tutti i reati contro la pubblica amministrazione.

Vorrei allora mostrare ai colleghi, a chi ci ascolta e a chi ci guarda, un articolo del quotidiano «La Stampa» di Torino del 1° maggio di quest'anno, che riprende una mia dichiarazione dopo che in Commissione giustizia era stato bocciato l'emendamento 1.3, presentato dal sottoscritto, che voleva abrogare l'articolo 1, ossia l'articolo che prevede questa estensione. Nell'articolo, Giovanardi dichiara: «Ai miei occhi» l'articolo 1 «è demenziale. Sarà sufficiente essere indagati» - adesso sappiamo che è sufficiente un indizio - «per corruzione e un giudice potrebbe sequestrare un intero patrimonio» e naturalmente, avendo esteso a più di trent'anni la prescrizione, dopo la confisca si dovranno aspettare anche trent'anni per sapere se si è colpevoli o innocenti.

Pertanto, non solo ci eravamo accorti di quello che stava accadendo, ma l'abbiamo denunciato fortemente, purtroppo senza ricevere una grande attenzione mediatica sulla denuncia e sulla gravità di quello che sta accadendo, nel momento in cui si annacqua la normativa antimafia allargandola a tutti i reati contro la pubblica amministrazione.

Vorrei allora richiamare l'attenzione del Presidente sull'ideologia sottostante a questa scelta del Parlamento, che nella storia abbiamo già visto, e cioè quella di subordinare i diritti del singolo cittadino, quelli che la Costituzione, dopo il fascismo, aveva scolpito in difesa della dignità di ogni singola persona e di un diritto penale che colpiva persone che avessero compiuto un determinato reato.

Si torna in questo modo al fascismo: Dino Grandi disse, in occasione della riforma del codice penale, che non devono esistere «confini o diaframmi tra politica e diritto, ma siamo convinti che fra essi vi sia invece un nesso assoluto in quanto rappresentano fasi indissociabili nel divenire di un popolo». Quindi, dal punto di vista del fascismo, c'è la subordinazione dell'interesse del singolo all'interesse della collettività nazionale. E non a caso fu proprio il fascismo a rafforzare le misure di sicurezza e di prevenzione, che prescindono dal sistema retributivo delle pene fondate sul fatto. Ebbene, qui stiamo parlando di confisca di beni senza che ci sia non una sentenza passata in giudicato, ma neanche un rinvio giudizio.

Il nazismo, nel suo codice penale, prevedeva la stessa cosa e cioè che: il giudice, violando i principi di legalità e di retroattività - come facciamo noi con questa legge - e il principio di applicazione analogica, potesse punire una condotta sulla semplice base della sua contrarietà al sano sentimento popolare: chi contrasti il sano sentimento popolare può essere condannato.

Nel codice penale sovietico poi, c'era il famigerato articolo 58, con 14 commi talmente omnicomprensivi - come spiegò Solženicyn in «Arcipelago gulag» - che qualunque attività svolta da qualsiasi persona poteva essere definita controrivoluzionaria se diretta a sovvertire o indebolire il Consiglio dei lavoratori, la sua sicurezza o i guadagni della rivoluzione proletaria. Anche qui c'era la confisca dei beni (e la pena di morte in alcuni casi) per la cosciente non esecuzione o deliberata imprudenza nel compiere i propri doveri con lo scopo di sabotare le attività statali.

Come vedete, niente di nuovo sotto al sole. Stiamo tornando ad una regressione del diritto penale tipica dei regimi totalitari, con le stesse motivazioni che abbiamo sentito sostenere nei regimi totalitari. Questa volta è la corruzione dilagante. Quale? Quella dei sondaggi di opinione?

Più volte ho detto in quest'Aula che ci sono 300 processi all'anno per corruzione nel nostro Paese che non finiscono in prescrizione ma, secondo i sondaggi di opinione, l'Italia è all'ottantesimo posto tra i Paesi più corrotti del mondo. Sarebbero milioni, sempre secondo i sondaggi, le persone italiane che si vedono chiedere tangenti e nell'ultimo sondaggio, siamo arrivati a 160 miliardi di tangenti ogni anno. Prima erano 60 miliardi, adesso siamo a 160 miliardi, cioè, per ogni Provincia italiana, siamo a due miliardi di tangenti, quindi, saremmo un popolo fatto soltanto di corrotti e corruttori, compresi coloro che dovrebbero combattere la corruzione. Questa è la diagnosi che viene fatta per poi portare avanti questa drastica terapia.

Mi domando, allora, e continuo a dirlo: non è che forse qualcuno è interessato a buttare a mare tutta la strumentazione efficace contro la mafia, che sono leggi eccezionali che però hanno superato il vaglio

della Corte costituzionale e anche dei tribunali europei proprio per la specificità e la pericolosità della 'ndrangheta, della mafia e della camorra? Non c'è qualcuno interessato, invece, a estendere talmente l'applicazione delle misure di prevenzioni a reati, compresi l'induzione, il peculato e la corruzione propria, per arrivare a far sì che venga travolta, con questo tipo di realtà, anche la normativa antimafia? Il fatto che Violante, Flick, il primo presidente della Corte di cassazione, Cantone, Mirabelli e altri abbiano fatto talune dichiarazioni in questi giorni non fa riflettere nessuno? Nessuno si pone questo problema?

Usciamo dalla Costituzione, imitiamo i regimi totalitari, spariamo con il cannone contro realtà assolutamente variegata e poi bisognerà andare a spiegare ai sindaci, agli assessori e ai consiglieri comunali degli 8.000 Comuni italiani come faranno ad amministrare la cosa pubblica quando sulla loro testa penderà un pericolo che certamente non impressiona i delinquenti professionali o quelli che intendono la politica come possibilità di arricchimento, ma spaventerà qualsiasi persona per bene. Questo perché il combinato disposto, Presidente... Se il collega Lumia consente al Presidente di ascoltarmi.... Il collega Lumia è il massimo teorizzatore del fatto che quando un soggetto è accusato lo Stato deve prendersi trent'anni per condannarlo, perché non è sfiorato dal dubbio che, invece, poiché il 60 per cento delle volte il soggetto viene assolto, non basta un'accusa per dimostrare che una persona è colpevole.

Allora, stravolgiamo la Costituzione, andiamo contro il diritto europeo, imitiamo i sistemi totalitari, provochiamo smarrimento in chiunque abbia un po' di buon senso nell'andare a fare l'amministrazione pubblica perché stiamo stabilendo la confisca preventiva dei beni e trent'anni per fargli il processo. Infatti, con questi reati - basta andare in Commissione giustizia a guardare la tabella - si arriva fino a trent'anni e oltre di possibilità di essere sotto processo prima della sentenza definitiva. Questa sarebbe civiltà del diritto? Io ho grossissimi dubbi al riguardo, come ho grossissimi dubbi che questo serva a correggere e per combattere la mafia, la 'ndrangheta e la camorra.

Poi vedo che, malgrado tutto questo, non si riesce a ragionare in termini di quello che andava bene a tutti. Il 90 per cento dei componenti di questo Parlamento, compreso il sottoscritto da quando è qui, ha sempre votato tutte le norme di rigore contro la mafia: le leggi eccezionali, il carcere duro, tutto quello che volete. Sull'affinamento della gestione dei beni confiscati ai mafiosi, onde evitare che finiscano in circuiti opachi o di cattiva gestione, c'è stata unanimità in Commissione, quindi questo è un provvedimento che poteva uscire da quest'Aula come un segnale forte di tutto il Parlamento contro la criminalità organizzata. Mi spiegate perché qualcuno, invece, ha avuto l'idea, nell'articolo 1, di estendere le misure anche ai reati contro la pubblica amministrazione? Chi ha avuto quest'idea? A chi serve? Ai magistrati? Dicono di no. A chi combatte la corruzione? Dicono di no. Ai Presidenti emeriti della Corte costituzionale? Dicono di no. Alle camere penali e a tutti gli avvocati? Dicono di no. A chi serve allora? Chi lo sostiene? Perché viene fatta questa cosa? Sono menti raffinatissime?

Me lo chiedo e vorrei anche delle risposte, che però non sono venute, salvo dire, da parte dei colleghi del Gruppo di Area Popolare che hanno votato tutto questo in Commissione, che si sono accorti questa mattina che non va bene e che adesso bisogna lasciare la libertà di coscienza ed anche il presidente Casini non parteciperà al voto perché si è accorto - bontà sua - che questa è una norma sbagliata. Noi ce ne siamo accorti due mesi fa, lo abbiamo detto e ridetto, lo ha detto il senatore Quagliariello e lo hanno detto altri colleghi, lo abbiamo ripetuto qua, abbiamo presentato le questioni pregiudiziali ed abbiamo cercato di rinviare il provvedimento in Commissione, abbiamo cercato di fare tutto il possibile nell'interesse del Paese perché questa fosse una norma non divisiva e dimostrasse alla criminalità organizzata che il Parlamento è compatto nel volerla combattere. Ne usciamo invece divisi, con una norma sbagliata, di cui naturalmente i proponenti risponderanno davanti al Paese, anche in termini di violazione gravissima della nostra civiltà giuridica. *(Applausi del senatore Quagliariello).*

[STEFANI](#) (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI (LN-Aut). Signor Presidente, arriviamo alla conclusione di un dibattito veramente molto animato e, oserei dire, anche confuso, su un provvedimento che invece avrebbe dovuto trovare un

ampio consenso ed un'ampia condivisione e sicuramente una volontà unitaria di adottare norme serie per combattere un fenomeno così difficile e pericoloso quale quello mafioso.

Quella che si doveva emanare era una norma certa, non aggredibile ed anche di facile applicazione ed invece ci siamo trovati di fronte ad un percorso come quello che è stato fatto in Commissione ed in Aula in queste ore, in cui si è assistito alla riformulazione di emendamenti, alla presentazione di emendamenti da parte dei relatori, alla fissazione del termine per la presentazione dei subemendamenti, ad una forma di dibattito forse anche un po' caotica, che certamente crea dubbi e perplessità sull'impianto generale del provvedimento.

Forse questo provvedimento sarebbe dovuto nascere in maniera più lineare o forse - mi permetto di sollevare la questione - Governo e maggioranza dovevano essere più chiari fin dall'inizio su quale dovesse essere l'obiettivo. Si è invece portato avanti il lavoro quasi a voler mettere delle toppe continue rispetto a rilievi e a perplessità che sono state considerati anche in Commissione e che fortunatamente alcuni membri della Commissione hanno sollevato, altrimenti ci sarebbero stati anche degli errori macroscopici.

Purtroppo, però, per affrontare la mafia occorrono decisione ed assoluta determinazione, nonché unità da parte delle forze politiche, perché occorrono, per combattere questo fenomeno, degli strumenti particolari, ed uso questo termine per definire strumenti che potrebbero essere anche considerati eccezionali, così come quelli per la lotta contro il terrorismo. Ci sono stati momenti gravissimi e tesissimi nella storia della Repubblica italiana, come gli anni di piombo, quando il terrorismo fu un fenomeno pericolosissimo che fu combattuto con armi pesanti, che sono leggi e che devono essere delle leggi particolari.

Questa modifica del codice antimafia, che dovevamo elaborare ed approvare, avrebbe dovuto essere uno strumento veramente efficace e non opinabile. Quello che è dispiaciuto è che in questo dibattito siano intervenute delle considerazioni che provengono dall'esterno di quest'Aula, che arrivano però sicuramente da delle fonti autorevoli, che hanno sollevato dubbi, considerazioni e valutazioni gravissime sul provvedimento che stiamo oggi esaminando e che dovremo adesso votare. Questa è una delle grandi problematicità che sono emerse, che è apparsa chiara a tutti i colleghi: è vero che il Parlamento deve essere principe nell'elaborazione e nell'emanazione di una legge e che deve essere il più possibile non influenzabile, ma non possiamo non tenere in considerazione i rilievi che sono stati sollevati.

E pensare che le norme per la lotta contro il fenomeno mafioso sono norme che dovrebbero essere sicuramente modificate nel tempo. Qualcuno di cui non condividiamo di certo le idee totalitarie, quando parlando di chi operò effettivamente nella lotta contro la mafia con armi a volte forse al limite, si sentì dire che doveva essere ristabilita l'autorità dello Stato e che se le leggi fossero state un ostacolo, le si sarebbero cambiate. Le leggi devono essere non un ostacolo alla lotta alla mafia, ma il vero strumento a disposizione per agire. Il fenomeno mafioso è molto articolato e mentre un tempo sembrava appartenere ad alcune Regioni della nostra Italia, oggi non è più così. Ormai il fenomeno mafioso è tutto ciò che si insinua in maniera criminale all'interno della società, dell'imprenditoria e della finanza, con modi sempre più subdoli e insidiosi.

A volte la lotta alla mafia sembra quasi un argomento retorico, mentre si deve pensare alla gravità effettiva del fenomeno e di come esso si è evoluto nel tempo. Ormai non si pensa più all'immagine del mafioso con la coppola e la lupara, che è stata sostituita da contratti, appalti, mondo della finanza e - non dimentichiamolo - anche dell'immigrazione. Infatti, si sta parlando di infiltrazioni mafiose anche nel mondo dell'immigrazione e riporto le parole che il dottor Roberti pronunciò in sede di Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen pochi giorni fa, il 31 maggio scorso. Nel rispondere alla domanda sull'esistenza o meno di infiltrazioni di tipo mafioso, il procuratore disse: «Come le ha detto sicuramente il collega Gratteri, procuratore di Catanzaro, abbiamo evidenze probatorie ben precise sull'accoglienza e sulla gestione degli appalti per quanto riguarda il sistema di accoglienza».

Ripeto, si hanno risultanze probatorie di infiltrazioni mafiose nel sistema dell'accoglienza questo è un

fenomeno grave ed è su questo che dobbiamo concentrarci e non dimenticarci di quanto può essere pericoloso. Infatti, nel momento in cui vi sono somme di denaro come quelle che vengono messe a disposizione delle cooperative per la gestione degli immigrati all'interno dei centri di accoglienza, questi denari non possono che essere appetibili per la mafia e altre associazioni similari. Dobbiamo prestare attenzione a questo e prevedere tutti gli strumenti per combattere, ricordando che si può combattere anche a monte, contrastando la possibilità di aprire dei varchi dove questi fenomeni si possono ulteriormente insidiare.

Come si diceva, già c'è un apparato di finanza e appalti sicuramente appetibile. Cerchiamo di non mettere dentro anche il fenomeno dell'immigrazione, che tra l'altro è fuori da ogni controllo.

Ci troviamo di fronte a un provvedimento che, lo ripeto, voleva essere un'arma efficace e funzionale, mentre ha finito per sollevare più che altro perplessità. E, signori, che cosa penseranno i nostri concittadini che, là fuori, vedono il nostro lavoro e si domandano come mai, per un verso, viene previsto un codice antimafia decantato come la soluzione a tantissime problematiche, mentre, per un altro verso, voci autorevoli lo smentiscono completamente.

Il panorama è estremamente confuso e lascia decise perplessità e confusione, che adesso anche noi stiamo raccogliendo. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

FALANGA (ALA-SCCLP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (ALA-SCCLP). Signor Presidente, credo - ahimè - che l'impianto delle misure di prevenzione sia sconosciuto ai più in quest'Assemblea. Mi riferisco peraltro ai colleghi che hanno lasciato l'Aula, mostrando poco interesse alla discussione di un tema così delicato. L'impianto delle misure di prevenzione, per l'obiettivo che si prefiggeva, ossia sconfiggere la criminalità organizzata, finora ha superato - con fatica, devo immaginare - il vaglio della Corte costituzionale perché prevede un sistema sanzionatorio senza l'acquisizione della prova della responsabilità. Capite quanto sia forte un provvedimento del genere, che urta contro i principi di garanzia sanciti dalla nostra Carta costituzionale.

Neppure in Europa hanno ben capito questa cosa. Molti Paesi ci hanno anche un po' scopiazzati, invidiandoci il coraggio di aver realizzato un sistema di prevenzione che vada a colpire la criminalità organizzata e le mafie prima ancora che si accerti la responsabilità.

Se il sistema penale italiano per essere funzionante deve necessariamente passare non già attraverso un processo, ma attraverso tutte quelle misure cautelari (vedi anche queste), da operatore del diritto mi sento alquanto scoraggiato. I commenti a questo testo provengono perlopiù da personalità che, oltre a conoscere il diritto, hanno avuto anche esperienza nelle aule di giustizia e come avvocati. Sono intervenuti l'avvocato Flick, l'ex presidente della Corte costituzionale e il dottor Cantone (autorevolmente, perché, prima di svolgere la funzione di giudice, quest'ultimo è stato avvocato, quindi in quanto tale ha acquisito una certa cultura rispetto a un provvedimento che va a intaccare quel sistema e l'impianto di quelle misure di prevenzione).

Probabilmente, il danno maggiore che arrecate con questo provvedimento non sta tanto nel colpire la corruzione - reato senz'altro odioso, che va severamente sanzionato, anche per dare una risposta adeguata agli italiani - ma nel compromettere quella valutazione di costituzionalità della previsione patrimoniale che fino ad oggi era stata benevolmente concessa dalla Consulta. Se ciò avverrà, praticamente si squilibrerà tutto il sistema. Non avete considerato che si era andata consolidando una giurisprudenza nell'affermare la bontà delle misure di prevenzione, quando venivano rivolte alla criminalità organizzata.

Questo è quanto, sotto il profilo squisitamente tecnico. C'è ancora da rilevare a questi miei colleghi, uditori assenti, quanto è successo oggi in quest'Aula. L'affermazione che la Camera dei deputati correggerà il provvedimento al nostro esame, peraltro fatta da autorevolissimi esponenti del Partito Democratico, offende, sviscerisce e mortifica il ruolo nostro e del Senato. Stamattina, quando ho sentito questa dichiarazione che è intervenuta dopo le dichiarazioni del dottor Cantone, ho avuto un moto di

ribellione, tant'è che mi sono lasciato andare chiedendo se fosse mai possibile che, per correggere un provvedimento, io, Nitto Palma, Caliendo, Milo, Calderoli, Quagliariello e tutti gli altri, non servissimo a niente. Occorre che venga dall'esterno una voce di dissenso. Ecco perché mi sono dispiaciuto, ma non per me, bensì per l'autorevolezza del Senato che questa mattina è stata seriamente compromessa.

Abbiamo esteso le misure di prevenzione ai reati contro la pubblica amministrazione. In un primo momento, in discussione generale feci notare che avevano inserito anche il peculato d'uso, cioè un amministratore che utilizza l'auto per fini personali andava incontro alle misure di prevenzione, quelle personali ed eventualmente quelle patrimoniali. Questo aspetto è stato corretto ed eliminato.

È stato creato un collegamento con l'articolo 416 del codice penale ed è stato lasciato fuori il reato di truffa aggravata, con una motivazione - ahimè - sconsolante, considerato che proviene da operatori del diritto. Si è detto, infatti, che non c'era bisogno di collegare tale norma all'articolo 416 perché la truffa aggravata è delitto che si consuma generalmente in concorso con altre persone, tant'è che mi presi la briga di andare a guardare il repertorio della giurisprudenza penale e portai in Assemblea le sentenze che vedevano condannato un solo individuo per il delitto di truffa aggravata.

Avevo chiesto - gridando - di permetterci di votare. Noi non possiamo non votare un provvedimento di contrasto alla criminalità organizzata e non possiamo non farlo innanzi tutto per la nostra storia. Infatti la storia di chi siede da questa parte dell'Aula è segnata da provvedimenti che hanno contrastato fortemente la criminalità organizzata. Il carcere duro, ma anche le attuali misure di prevenzione, sono provvedimenti che sono stati emanati delle forze di centrodestra di questo Paese, ed oggi si impedisce a queste stesse forze che contrastano la criminalità, di votare un provvedimento in materia.

Avevo chiesto per cortesia di non pormi nelle condizioni di non votare un provvedimento che ha per titolo (ma solo per titolo) le parole: «contrasto alla criminalità organizzata». Non è un provvedimento che, al di là del titolo, sortirà effetti di contrasto alla criminalità organizzata. Non è un provvedimento che contrasta, anzi, non so prevedere il futuro ma sono convinto che questa estensione comporterà necessariamente l'incostituzionalità di tutto il sistema e ci ritroveremo a non poter utilizzare neanche per i mafiosi l'efficace strumento delle misure di prevenzione.

Ho detto che è stato fatto un intervento di chirurgia estetica laddove andava fatto un intervento di chirurgia oncologica. Si sono limitati ad un intervento di chirurgia estetica ma noi che sediamo da questa parte dell'Aula del chirurgo estetico non sappiamo che farcene, non ricorriamo a questo genere di professionisti, miriamo alla sostanza delle cose e in questo provvedimento la sostanza non c'è. *(Applausi dal Gruppo ALA-SCCLP e del senatore Liuzzi).*

[CASSON](#) (Art. I-MDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (Art. I-MDP). Signor Presidente, dopo un lungo lavoro istruttorio in sede di Commissione giustizia e di Aula, ci apprestiamo a dare il via libera definitivo per questo Senato alle nuove norme in materia di misure di prevenzione e, in particolare, in materia di codice antimafia e antiterrorismo. Nonostante la vulgata e la necessaria semplificazione giornalistica, non si tratta di norme da far valere soltanto nel contrasto alla mafia, ma di norme che incideranno in maniera profonda e sostanziale nel contrasto a varie forme di criminalità e che si pongono l'obiettivo di aggredire il fenomeno criminale subito, al suo primo apparire: non *ex post* (cioè a delitto compiuto), ma *hic et immediate*, per quanto possibile, con la finalità e nel tentativo di precedere (come criterio di prevenzione generale) e di prevenire, nello specifico, la consumazione piena dei più gravi reati e comunque di impedirne la protrazione ed il godimento.

Esiste nella nostra società e nella classe politica, come abbiamo visto anche durante i nostri lavori d'Aula, una sorta di schizofrenia e al contempo di comportamento farisaico. Non si può infatti, da un lato, chiedere sicurezza sociale e individuale, pretendere giustamente il rispetto dei principi processuali penali costituzionali e, dall'altro lato, subito dopo, di fronte a fenomeni criminali caratterizzati soprattutto dalla pervicacia e dalla recrudescenza, tanto da destare serio e fondato allarme sociale,

cercare in ogni modo di impedire che questi fenomeni vengano adeguatamente aggrediti, prima che siano portati alle estreme conseguenze, con le forme e gli strumenti delle misure di prevenzione o di sorveglianza, già previste dal nostro ordinamento, per ogni tipologia di delitti, anche meno gravi di corruzione e concussione, a determinate condizioni.

Va ricordato infatti che il sistema delle nostre misure di prevenzione, nel suo insieme, è un sistema che è già in vigore, rodato e che funziona da anni. È un sistema che ha ripetutamente passato il vaglio severo della Corte di cassazione, della Consulta italiana e delle Corti di giustizia europee. È indubitabile però la necessità di un aggiornamento e di una rimodulazione di questo sistema, alla luce sia dell'esperienza maturata, con particolare riferimento alla gestione dei beni e delle aziende sequestrati, sia della maggiore sensibilità nei confronti di nuove evenienze ed emergenze criminali. Se è meno complicato trovare un accordo politico ampio nella lotta al terrorismo, particolarmente internazionale, già più complicato appare giungere ad un consenso politico in ordine a sistemi preventivi e più efficaci nei confronti del crimine mafioso. E se tanti blaterano, a parole, contro i gravi scandali sul fronte della corruzione, molti di meno sono coloro che cercano, realmente e concretamente, degli strumenti per contrastare alla radice, oltre che culturalmente e amministrativamente, ogni apparizione, già *in nuce*, del corrotto, del corruttore, del concussore. E pur facendo sempre salvi le finalità, le regole e i tempi del processo penale, che è però un processo per sua stessa natura repressivo, ma postumo, "a babbo morto" si direbbe.

E ancor più delicata è la situazione delle vittime di *stalking*. Quante volte abbiamo sentito criticare, anche aspramente, la polizia e la magistratura per non essere intervenute tempestivamente a tutelare una donna, in inesorabile successione temporale, aggredita, violentata e magari trucidata? E quante volte si è risposto che le norme sostanziali e procedurali sugli atti persecutori non lo consentivano? O magari sono sbagliate, come l'ultima approvata votando la recente riforma del codice penale? Ora, il Parlamento non si può girare dall'altra parte. È compito del Parlamento provvedere e oggi è compito di questo Senato, approvando questo disegno di legge, decidere di impedire e ostacolare da subito la consumazione anche di questo crimine particolarmente odioso.

Nessuno si vuol nascondere dietro a un dito e nessuno vuol negare che, per alcune norme, si viaggia sul filo della legittimità costituzionale, ma all'interno di questa legittimità. Ma solo su una norma - lo sottolineo: soltanto su una norma - solamente ora si discute animatamente; si è scatenato addirittura un putiferio sulla norma che estende a corrotti e concussori, in forma peraltro temperata, le misure di prevenzione. Sarebbe da chiedersi il perché. La norma ci era arrivata dalla Camera dei deputati in una formulazione molto più ampia, pressoché totale; in Senato è stata corretta e qualche solone critico non se ne è nemmeno accorto, ed è stata resa più stringente e collegata al reato associativo, rispondendo proprio alle ricordate necessità fattuali, logiche e giuridiche, anche magari scontentando chi pretenderebbe di superare invece il limite costituzionalmente imposto, con la conferma del testo approvato dalla Camera dei deputati. Se e quando sarà chiamata in causa, la Corte costituzionale ci dirà se il rispetto dei parametri costituzionali sarà soddisfatto anche dalla nuova previsione relativa ai delinquenti corrotti associati, da sottoporre a misure di prevenzione, o se il legislatore dovrebbe fermarsi a prevedere queste misure solamente per mafiosi e terroristi. In ogni caso si tranquillizzino i novelli oracoli dell'antimafia e dell'anticorruzione interni ed esterni a quest'Aula, perché le due fattispecie di previsione sono autonome e da nessuna parte sta scritto della loro inscindibilità. Non vige in questo caso il principio del *simul stabunt, simul cadent*.

Con il provvedimento oggi al nostro esame, invece, che è molto più ampio e con molte altre norme certamente positive, in primo luogo si vorrebbe intervenire per regolare, registrare e adeguare alla fenomenologia criminale odierna alcuni istituti giuridici già esistenti nel nostro ordinamento, in materia di lotta alla grande criminalità e al terrorismo, come ad esempio in tema di sequestro e confisca dei beni e in particolare dei patrimoni, non solo per reati di mafia, ma anche per il caporalato, per i cosiddetti ecoreati e per il riciclaggio. Più nello specifico, si vuole intervenire sulla *vexata quaestio* dell'amministrazione, della gestione e della destinazione di tali beni sequestrati e confiscati, oltre che sul controllo giudiziario delle aziende e sugli strumenti finanziari e di premialità fiscale e

contributiva, necessari per assicurare l'efficacia e la sostenibilità delle aziende sequestrate e confiscate. Allo stesso modo si interviene per garantire il potenziamento e l'efficienza della Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata; cercando di sopperire ai limiti evidenziatisi nel corso degli ultimi anni e delegando il Governo a meglio disciplinare - tra l'altro - il regime delle incompatibilità in tutto questo settore, sulla scia di quanto già previsto nel disegno di legge per gli amministratori giudiziari dei beni sequestrati.

In secondo luogo, si interviene sia per confermare la platea dei destinatari delle misure di prevenzione personali e reali, anche relativamente ai fatti di terrorismo e di eversione, sia per prevedere un allargamento della platea di questi destinatari a persone implicate formalmente in fenomeni delittuosi, che la nuova e più recente sensibilità sociale e politica ritiene di dover sottoporre, non solo a processo penale, ma pure ad adeguati e moderni sistemi di prevenzione. Mi riferisco, in maniera chiara e come già accennato, all'elenco di reati e di soggetti destinatari, di cui agli articoli 4 e 16 del testo in esame, così come da noi modificato, pur tra tante polemiche e contestazioni da parte della destra politica. Ciò significa che, d'ora in poi, soggetti destinatari delle misure in questione saranno non solo i mafiosi o i terroristi, ma pure, ad esempio, i truffatori ai danni degli enti pubblici italiani ed europei e gli accusati di *stalking* (ricordo che ciò è stato previsto anche per aderire a richieste plurime, incessanti e diversificate, che sottolineano la necessità di tutela prima che il delitto possa essere portato alle più deleterie e nefaste conseguenze). Soggetti destinatari delle misure sono, ancora, i corrotti, i corruttori e i concussori nell'ambito di una associazione a delinquere, così come coloro che mettono in pericolo l'incolumità pubblica, anche in occasione o a causa di manifestazioni sportive, ovviamente secondo le specificazioni tecniche e procedurali indicate nelle norme del provvedimento legislativo.

Pensiamo che, con il disegno di legge in esame, sia stato svolto finora un lavoro positivo dal Parlamento e dal Governo. Anche in tema di lotta alla corruzione, una delle più gravi e annose emergenze sociali, amministrative e politiche della nostra società, come continuano a ripeterci pure tutti gli osservatori indipendenti sia nazionali che internazionali, oltre che tutti gli organismi italiani di controllo istituzionale in materia (tanto che si ritiene di dover parlare di una vera e propria piaga nazionale), questo disegno di legge interviene in maniera chiara e netta, nel rispetto della legalità costituzionale e dando in modo deciso l'idea di un legislatore che si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno della corruzione, sì dal punto di vista della repressione, ma soprattutto dal punto di vista della prevenzione, sia generale che speciale. E confermando l'idea che la corruzione va combattuta sotto ogni punto di vista, facendo in modo che essere corrotti o corrompere non paghi nemmeno più: far venir meno, infatti, per la corruzione il substrato e il conseguimento di interessi economici, finanziari e di ogni sorta di profitto, come per i delitti di mafia o di truffa aggravata, farebbe venir meno il senso stesso del delinquere, finalizzato alla ricerca e acquisizione del profitto illecito.

Si potrebbe passare così da interventi soltanto (e mi si consenta di dirlo) ottusamente repressivi (qualche volta), a interventi realmente efficaci di prevenzione; da interventi nella logica dell'azione dopo che i buoi sono scappati dalla stalla lasciata aperta, a interventi lungimiranti e mirati alla tutela preventiva dei nostri beni e dei nostri valori, nel rispetto sempre della Costituzione. Quei valori che vuole salvaguardare questo disegno di legge: l'integrità fisica e morale delle persone, la tutela delle vittime dei crimini di terrorismo, di mafia, di *stalking*, di concussione, il rispetto della legalità, la difesa del nostro ordinamento costituzionale.

Per tutti questi motivi e per dare un segnale forte e chiaro di lotta a tutte le mafie e alla corruzione, il Gruppo Articolo 1 - Movimento democratico e progressista voterà a favore di questo disegno di legge. *(Applausi dal Gruppo Art.1-MDP e del senatore Campanella. Congratulazioni).*

DI MAGGIO (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MAGGIO (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*). Signor Presidente, a pensar male si fa peccato ma spesso ci si azzecca. Vorrei provare a dare una ricostruzione temporale del provvedimento in esame e forse riuscirò a dare anche qualche risposta al collega Giovanardi del perché dello stesso.

Questo provvedimento viene licenziato nel 2015 dalla Camera dei deputati e poi non ci vuole molto:

ho imparato in questi quattro anni che il provvedimento può rimanere tranquillamente nei cassetti e infatti ci rimane per due anni e a un certo momento diventa molto urgente, e la cronaca di questi giorni di come si è sviluppato il dibattito in Aula si incaricherà di dimostrare quanto arruffato sia il provvedimento stesso.

Perché allora a un certo momento esso diventa urgente? Non sono amante della dietrologia, ma alcune cose messe in fila tendono ad arrivare a delle conclusioni. Mi piace riuscire a parlarne oggi perché la "levata" di quella interrogazione del senatore Zanda contro la procura di Napoli e contro un reparto dell'Arma dei carabinieri segnala che ci sono dei pruriti in questo momento e che forse nel Partito Democratico sono saltate un po' tutte le bussole.

Di questo pare se ne sia reso conto anche un certo Vittorio Tutino, che non è uno qualsiasi: è un *boss* palermitano di cosa nostra che è stato assolto dall'accusa di aver preso parte alla strage di Capaci ed è imputato per la strage di via D'Amelio. Ragionando sulla situazione attuale di contrasto alla mafia Vittorio Tutino afferma: «Non sono più i tempi in cui Berta filava». Signor Presidente, lungi da me il credere che Vittorio Tutino conosca la storia di Bertrada di Laon, madre di Carlo Magno e moglie di Pipino il Breve. L'affermazione a questo punto appare tanto più grave. Cosa dice, in sostanza, Vittorio Tutino? Afferma che il contrasto al fenomeno mafioso va scemando, che l'attenzione cala, che i provvedimenti legislativi tardano e quando arrivano sono depotenziati e che il tanto conosciuto e vituperato 41-*bis* è annacquato da discutibilissimi provvedimenti amministrativi, che denunciano un sistema carcerario ormai fuori controllo e non più sotto il governo dello Stato.

Signor Presidente, mi soffermerò allora sull'articolo 41-*bis* che le cronache odierne ci ha portato alla ribalta anche per le vicende di Totò Riina e - mi sia consentito - ne approfitto anche per perpetuare gli insegnamenti di un fratello magistrato la cui memoria viene oggi infangata e vilipesa da una conventicola di magistrati i quali difettano di buone nozioni di diritto e buone pratiche di polizia giudiziaria, ma non certamente di spiccate doti di fantasia e di palcoscenico mediatico.

Cos'è questo articolo 41-*bis*? Nasce per impedire ai detenuti mafiosi di comunicare all'esterno ordini e messaggi. Il regime carcerario previsto da questo articolo, nonostante, come detto, l'irrigidimento, va via via perdendo la sua efficacia a causa di pratiche consolidate che ne svuotano l'originaria funzione. Come è stato rilevato dalla Commissione antimafia, si sta assistendo a una pericolosa prassi che viola il divieto sancito dall'articolo 41-*bis* di contatti dei detenuti con l'esterno. Penso, ad esempio, ai permessi eccezionali accordati ai *boss* per le visite ai propri familiari. Faccio un inciso: che il Partito Democratico abbia perso la bussola è dato da un altro fatto che rilevo. C'è, infatti, un provvedimento voluto dal sottosegretario Migliore - che proprio oggi non è in Aula e di ciò me ne dispiaccio - il quale addirittura chiede che vengano garantiti determinati servizi all'interno delle carceri e che, ai soggetti ai quali si applica il 41-*bis*, sia data la possibilità di utilizzare Skype. E sia, andiamo avanti così! Ma ci sono anche casi eccezionali cui vengono accordati permessi. Penso, per esempio, a Salvatore Pesce, arrestato nel 2011 e sottoposto a 41-*bis* proprio a causa della sua forte *leadership* criminale nel territorio calabrese. Pesce è stato autorizzato a tornare proprio in quel territorio con tanto di scorta della polizia penitenziaria. Il risultato è stata un'interminabile processione di persone che si sono recate in pellegrinaggio davanti alla casa del *boss*. Non è questo l'unico caso. Questi casi avvalorano quanto affermato dal *boss* Tutino. Nel 1992, anno di produzione della norma, sino al 2009 nessun permesso di tale tipo era stato mai concesso. Oggi assistiamo a un preoccupante incremento del fenomeno. Dall'inizio di questo anno i magistrati di sorveglianza hanno disposto, sulla base di emergenze rappresentate dai detenuti, 17 permessi, che, tra l'altro, costano ai cittadini circa 20.000 euro ciascuno. Lo scorso anno sono stati 20 i detenuti riportati a casa e la cronaca di oggi si incarica anche di dirci che, usufruendo di questi permessi, autorevoli esponenti del mondo della criminalità possono darsi alla latitanza.

Non solo, in nome di un garantismo di maniera, avallato dalle miopi scelte di politica giudiziaria della maggioranza e del Governo, siamo costretti a vedere assestati ulteriori colpi a quel regime carcerario duro che voleva spezzare le relazioni dei mafiosi con famiglie e territorio. Per queste relazioni la mafia ieri ha fatto esplodere mille chili di tritolo, mentre oggi si va rinsaldando senza alcun rumore grazie

alla prassi della trasformazione del regime del 41-*bis* in alta sorveglianza per i detenuti mafiosi.

Direte: ma il codice antimafia? Credo che le vicende del 41-*bis* siano emblematiche. Ne parlo perché ho l'impressione che questo provvedimento non tenga adeguatamente conto di elementi essenziali di un'efficace normativa antimafia, segnalati del resto da primari soggetti istituzionali quali la Commissione antimafia e la procura nazionale antimafia, trascurando il fatto che in questi giorni anche autorevoli giuristi si sono inseriti in questo dibattito. Stando così le cose, le istituzioni stanno allentando la presa oppure si sta sviluppando un'interpretazione della norma che comunque ottiene il risultato di un minor rigore che, a sua volta, ingenera l'idea di una logica di favore? Ovviamente tutti siamo d'accordo sulla necessità di perseguire una lotta dura alla mafia. Dunque, sarebbe stato opportuno eliminare ogni margine di discrezionalità, utilizzando i dati acquisiti e le osservazioni espresse proprio dalla Commissione antimafia, così da riscrivere una norma che meglio avrebbe garantito l'originario spirito dell'articolo 41-*bis*.

Un altro esempio che a me pare significativo dei possibili interventi migliorativi di un testo che risulta asfittico concerne la salvaguardia del valore dei beni sequestrati ai confiscati. Sono anni che si parla di questa problematica, ma ritengo che i contenuti del testo approvato in Commissione si muovano ancora in una ottica troppo burocratica e procedurale, piuttosto che affrontarne gli aspetti concreti. È dato comune, infatti, che molti (secondo me troppi) dei beni oggetto di misure patrimoniali finiscono per perdere il loro valore. Ciò riguarda in modo particolare le aziende. Si tratta di beni che richiedono necessariamente modalità di gestione che ne consentano, sin dalla fase del sequestro, la salvaguardia del valore ovvero della loro capacità produttiva. Si tratta di un obiettivo che consentirebbe di perseguire sia l'interesse del titolare dell'azienda in ipotesi di esito favorevole del procedimento penale a suo carico, sia della collettività in caso, invece, di esito negativo del procedimento stesso, collettività che potrebbe avvantaggiarsi da un bene sequestrato gestito con criteri di economicità e di mercato, contrariamente a quanto di fatto continua ad accertare, nonostante una normativa che vorrebbe perseguire proprio quell'obiettivo.

Da ultimo, ma non in ordine di importanza, ancora una volta, nonostante le buone intenzioni, mi sembra che il provvedimento evidenzi una scarsa attenzione agli aspetti garantistici del procedimento di prevenzione. Un procedimento, disegnato dal testo che stiamo licenziando, che temo non tenga in adeguata considerazione tale fondamentale aspetto, quello delle necessarie garanzie difensive, che dovrebbe essere il *fil rouge* che lega tutta la normativa procedimentale in quanto queste garanzie sono connaturate con le fondamenta dello Stato di diritto (ci siamo spellati le mani l'altro giorno nel ricordare Rodotà e questo argomento).

Ciò non andrebbe a discapito di un'efficace lotta al fenomeno delle mafie: solo garantendo le garanzie - mi si perdoni il bisticcio di parole - si possono assestare i colpi più incisivi alla criminalità organizzata di ogni genere.

In sostanza, signor Presidente, il provvedimento arriva in questo momento e, seppur in presenza di alcuni aspetti positivi che stanno al suo interno, come ad esempio le misure di prevenzione nei confronti degli *stalker*, che sono state ben ricordate sia dalla senatrice Ricchiuti che dal senatore Casson, gli elementi che ho ricordato continuano, secondo me, a dimostrare un fatto fondamentale: questo provvedimento è fatto solo per poter essere utilizzato in campagna elettorale e noi non possiamo continuare a legiferare nel tentativo di dare delle risposte all'opinione pubblica che vanno nell'interesse del Partito Democratico. Per questi motivi, signor Presidente, il Gruppo GAL voterà contro questo provvedimento. (*Applausi dal Gruppo GAL (DI, GS, MPL, RI) e del senatore Centinaio*).

[D'ASCOLA \(AP-CpE-NCD\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[D'ASCOLA \(AP-CpE-NCD\)](#). Signor Presidente, cercherò di essere il più sintetico possibile. L'obiettivo principale di questo disegno di legge è ben distante da tutte le questioni poste in Aula, per come ordinariamente capita allorquando il dibattito diverge su questioni che non colgono l'essenza, la cosa più importante. D'altronde, una riforma a distanza di pochi anni dall'introduzione del codice

antimafia non si giustificava se non si fosse colto un aspetto davvero fondamentale. L'aspetto fondamentale da correggere è costituito dalla gestione dei beni, soprattutto allorquando si tratti di aziende. È bene dire che l'obiettivo principale di questo disegno di legge è consentire che le aziende costituiscano una opportunità economica per la collettività, e, allorquando al sequestro non consegua la confisca, che le aziende siano restituite a coloro i quali ne hanno diritto nelle medesime condizioni nelle quali esse erano state sequestrate.

Il disegno di legge, dunque, coglie un obiettivo essenziale: il contrasto alla criminalità organizzata si vince anche se lo Stato si presenta come soggetto in grado di distribuire benessere, di garantire il mantenimento dell'occupazione, allorquando l'occupazione c'è e, quindi, se coglie l'obiettivo di consentire che queste aziende partecipino alla composizione del PIL nazionale.

Noi abbiamo fatto di tutto in questa direzione; abbiamo anche scritto un secondo codice antimafia (è bene dirlo, in un contesto nel quale non è nemmeno riconosciuta l'importanza delle cose fatte). Noi pensiamo di avere contribuito in questa direzione; forse avremmo voluto fare di più, e chi conosce le tante traversie che la discussione del disegno di legge ha dovuto attraversare, comprende il senso delle frasi che sto pronunciando. Quindi questo era il vero obiettivo della riforma. Ripeto, cogliere questo obiettivo significa presentare lo Stato non come un liquidatore che interviene per dismettere attività produttive, ma come un soggetto che, interrotto il rapporto di dipendenza con la criminalità organizzata, ciononostante utilizza in senso economico e nell'interesse collettivo queste aziende. Questo è il primo punto sul quale abbiamo speso il nostro impegno. Chi dice che questo disegno di legge è stato tenuto nel cassetto per due anni, non conosce il volume di lavoro che è stato svolto e forse non gli interessa conoscerlo, in un'epoca della *post-verità*, nella quale la verità senza ogni altra qualificazione non interessa a nessuno, mentre a tutti interessano le congetture, le illazioni, se non addirittura le chiacchiere. Questo è il primo punto.

C'è un secondo punto del quale voglio parlare ed è un tema storico: quello del garantismo. Il processo per l'applicazione delle misure di prevenzione è un processo non garantista, bensì sintetico. Perché è sintetico e non garantista? Perché le misure devono avere una funzione soltanto preventiva. È chiaro - e qui mi indirizzo a tutti i senatori presenti - che, se noi superiamo questo parametro di prevenzione e quindi debordiamo verso misure punitive, il codice si espone a quei rischi di costituzionalità con i quali devo dire tardivamente - e sottolineo tre volte l'avverbio - si è discusso in questi giorni, dopo che la Commissione di questi problemi si era fatta carico. Se ne era fatta carico concretamente, non soltanto perché noi sappiamo che la Corte europea dei diritti dell'uomo era intervenuta con la nota sentenza De Tommaso (della quale ovviamente nessuno ha parlato), con la quale alcuni aspetti delle misure di prevenzione venivano in un certo senso accusate di violazione delle regole della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Noi, per rispondere a questo dubbio di costituzionalità del processo per l'applicazione delle misure di prevenzione, avevamo proposto una serie di innovazioni, che non avrebbero ovviamente colmato la differenza che separa il processo ordinario da quello di prevenzione, ma avrebbero reso il processo di prevenzione più garantito, più protetto rispetto a quei rischi di costituzionalità dei quali - ripeto l'avverbio - tardivamente, molto tardivamente si è parlato.

Tra le tante cose che siamo riusciti ad introdurre - io avrei voluto molto di più in questa direzione - vi è il diritto alla prova, che costituisce un'innovazione del tutto rivoluzionaria - uso un termine pregnante, consapevole del significato che gli va attribuito - perché introduce un diritto alla prova che stava in Costituzione, ma che per il processo di prevenzione non era riconosciuto. Bene, questo emendamento che noi abbiamo voluto e che abbiamo presentato, fortunatamente - e anche qui utilizzo un avverbio pregnante - è passato, ma di ciò nessuno si è accorto. Anche i tanti interventori postumi e distratti non si sono accorti che il processo per l'applicazione delle misure di prevenzione, seguendo le indicazioni di una nota sentenza a sezioni unite (la sentenza Cagnazzo) è cresciuto quanto a livello di garanzie e quindi è maggiormente protetto dai rischi di incostituzionalità. Concludo - perché è stato l'unico emendamento che ho presentato a mia firma - con questa introduzione: io credo che salverà qualche vita; e se anche ne dovesse salvare una sola, il Senato sarà orgoglioso di essere stato protagonista di un

tentativo reale di proteggere tante vite di giovani donne sventurate che vengono uccise, con una reiterazione di condotte che costituisce un problema davvero allarmante sul versante anche della coesione della nostra società. Ho inteso proporre - poi, ovviamente, la Commissione e l'Assemblea hanno conseguentemente votato - una norma che non contraddice la struttura sistematica delle misure di prevenzione, perché lo *stalking* è un delitto che implica condotte reiterate e, quindi, siamo nel sistema delle misure di prevenzione; ma poi, sulla base anche della consapevolezza - si è ritenuto di introdurre - che la norma di cui all'articolo 612-*bis* è indimostrabile in giudizio. Questo è un discorso costituzionale, perché la Corte costituzionale ne ha parlato a proposito del delitto di plagio: troppe e inevitabili componenti spirituali e la difficoltà, l'angoscia, la paura, le persecuzioni e, soprattutto, l'impossibilità probatoria di dimostrare la relazione causale tra il fatto persecutorio e la condizione di assoggettamento, di angoscia e di pericolo nel quale la persona vittima si trova a operare.

Quindi, abbiamo ritenuto che questa potesse costituire in un certo senso la porta per rimeditare un diritto di polizia, che si è abbandonato a suo tempo quando la giurisdizionalizzazione sembrava una soluzione inevitabile, ma al quale forse occorrerebbe ripensare se ci si convince che, per determinati delitti - e qui parlo del femminicidio - ciò che effettivamente può pagare la richiesta di giustizia della società è la prevenzione e non certo il diritto penale, che interviene quando un evento o la morte si sono già verificati.

Signor Presidente, interrompo qui il mio intervento: dovrei parlare di svariati argomenti dei quali nessuno ha parlato, ma non è possibile farlo. Lo dico con grande sofferenza, perché di questo testo così complesso si è discusso soltanto dei reati contro la pubblica amministrazione: è davvero un aspetto che ci preoccupa, perché è dimostrativo del fatto che si ragiona sul nulla, su cose oltre tutto sulle quali siamo perfettamente concordi, perché auspichiamo che la Camera ponga la parola fine a una vicenda che a noi non è mai piaciuta, tant'è che in Commissione questo dibattito era evidente ben prima che gli altri ne parlassero.

Nell'esprimere la mia personale adesione a un testo così significativo, complesso e dibattuto, devo comunicare all'Assemblea, che il Gruppo al quale appartengo ha deliberato di lasciare libertà di voto ai suoi componenti, che quindi decideranno di comportarsi secondo la loro personale coscienza. *(Applausi dal Gruppo AP-CpE-NCD).*

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, interrompiamo qui i lavori sui disegni di legge in titolo e, come stabilito, passiamo all'informativa del Ministro dell'interno.

Informativa del Ministro dell'interno sulla gestione dei flussi migratori e conseguente discussione (ore 18,29)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Informativa del Ministro dell'interno sulla gestione dei flussi migratori».

Dopo l'intervento del rappresentante del Governo, ciascun Gruppo avrà a disposizione cinque minuti. Ha facoltà di parlare il ministro dell'interno, senatore Minniti.

MINNITI, ministro dell'interno. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nei giorni 27 e 28 giugno in Italia c'è stato un afflusso straordinario di migranti dal Mediterraneo centrale: 22 navi, diventate 25 nel corso delle ore, e più di 10.000 persone salvate in mare arrivate nel nostro Paese; 10.000 persone in più che hanno fatto arrivare la cifra complessiva dei migranti giunti nel nostro Paese dal gennaio 2017 a 85.000: +18,40 per cento rispetto allo scorso anno. È un afflusso straordinario - dicevo - che ha messo a dura prova il sistema di approdo e di accoglienza del nostro Paese.

Mi sia consentito in quest'Aula - penso interpretando il sentire di tutti i Gruppi parlamentari - di ringraziare tutti coloro che hanno operato per affrontare questa straordinaria situazione: le forze di polizia, la Guardia costiera, la Marina militare, i prefetti, i sindaci, la Croce Rossa, i volontari. La

situazione è molto difficile e impegnativa, ben sintetizzata dalle parole impegnate e impegnative del Presidente della Repubblica, in quel momento in missione internazionale.

Abbiamo reagito su due versanti: il primo è stato quello di risolvere il problema sul terreno dell'accoglienza e il secondo di mettere in campo un'iniziativa politica che segnalasse immediatamente la situazione molto difficile nella quale l'Italia si è trovata. Abbiamo assunto un'iniziativa che - a mia memoria - è senza precedenti.

Abbiamo inviato l'ambasciatore a Bruxelles presso la Commissione europea, per dire con grande chiarezza che, di fronte a quello che stava avvenendo nel Mediterraneo centrale e poi in Italia, l'Europa doveva assumersi maggiori responsabilità. Nelle ore successive, abbiamo chiesto un incontro con i principali Ministri dell'interno dell'Europa (il francese e il tedesco), al quale ha partecipato anche il commissario europeo Avramopoulos. È stato un incontro importante, molto impegnativo e - dobbiamo dirci la verità tra di noi - in alcuni momenti anche difficile. Tuttavia, era ed è molto importante che da quell'incontro sia venuta una posizione comune tra i principali Paesi europei e la Commissione, che potesse consentire di far arrivare chiaro un messaggio al vertice che domani si terrà a Tallin. Abbiamo fatto, quella domenica, un primo passo, ma comunque un passo, confermato poi dalla Commissione europea attraverso la predisposizione dell'*action plan*.

Considero veramente importante che la Francia, la Germania e la Commissione abbiano in qualche modo avuto una convergenza su una serie di nostre proposte. La prima è quella di un codice di comportamento per le organizzazioni non governative che operano nel Mediterraneo centrale. Non si tratta di una iniziativa estemporanea del Governo. C'è stato un intenso lavoro parlamentare di varie Commissioni, tra cui la Commissione difesa del Senato, che si è pronunciata con un documento approvato all'unanimità. Ed io che conosco le dinamiche parlamentari so perfettamente quanto sia impegnativo e soprattutto quanto sia forte il messaggio di un documento approvato all'unanimità.

Il Governo aveva e ha il dovere di ascoltare il Parlamento e di prendere su questi temi un'iniziativa. È evidente e chiaro che non ci sono alcun pregiudizio e alcuna generalizzazione. Tuttavia, dal lavoro parlamentare emerge con evidenza che vanno poste due grandi questioni. La prima questione è quella relativa alla necessità di avere un coordinamento tra le attività delle organizzazioni non governative, tra le numerose navi che agiscono nel Mediterraneo centrale, nelle acque costiere libiche, con la Guardia costiera libica. E quello è un punto cruciale, perché è del tutto evidente che nelle acque territoriali la Guardia costiera libica deve operare secondo il principio di piena responsabilità. Tra mille difficoltà e con tantissimi problemi, negli ultimi mesi la Guardia costiera libica ha operato 10.000 salvataggi in mare. E queste cose le dice non il Governo italiano, ma l'Organizzazione mondiale per le migrazioni, la quale proprio ieri, nel riconoscere gli sforzi e i passi in avanti fatti sul terreno dell'iniziativa di salvataggio in mare - *search and rescue* - ha anche detto che la Guardia costiera libica ha salvato dalla morte sicura moltissime persone. Voi comprendete che, nel momento in cui una Guardia costiera agisce, è fondamentale stabilire che ci deve essere un'azione della Guardia costiera nelle acque territoriali e tutte le altre attività, ivi comprese quelle delle navi delle organizzazioni non governative, devono svolgersi fuori dalle acque territoriali.

La seconda questione che sarà posta nel codice di regolamentazione riguarda il coordinamento con l'attività di polizia giudiziaria nei confronti dei trafficanti di esseri umani. Faccio rilevare che le altre navi presenti nel Mediterraneo sono militari. Nel momento in cui operano numerose navi civili, un Paese serio prende tutte le misure per coniugare la salvezza della vita con le esigenze della propria sicurezza e l'assoluta necessità di essere inflessibili nel contrasto ai trafficanti di esseri umani.

Allora, come voi comprenderete - lo capirete ancora meglio quando leggerò dei dati - ci troviamo di fronte a una questione non di piccolissimo conto. Nei primi sei mesi di quest'anno, di fronte a 85.000 persone salvate, i numeri sono i seguenti: il 34 per cento è stato salvato dalle organizzazioni non governative; il 28 per cento dalla nostra Guardia costiera; il 9 per cento nell'ambito della missione Sophia; l'11 per cento nell'ambito della missione Frontex; il 7 per cento da navi mercantili che operavano nel Mediterraneo centrale.

Di fronte a questa iniziativa del Governo, che oggi è diventata della Commissione europea e dei

principali Paesi europei, una volta si sarebbe parlato di una bella pagina di cooperazione tra Parlamento e Governo. Il Parlamento fa un'indagine e propone; il Governo si muove in sintonia e la presenta in Europa, diventando così quella una posizione europea. Spero che sia così anche oggi, in questo Parlamento. Se non così fosse mi taccio, un po' stupito, ma mi taccio.

È importante che, accanto a questa misura, l'Unione europea abbia impegnato la Commissione e due importanti Paesi europei siano impegnati a un rafforzamento dell'attività e dell'impegno finanziario dell'Unione europea in Libia. E la Libia è un Paese chiave in questa partita; lì si gioca una partita cruciale: il 97 per cento delle persone arrivate nei primi sei mesi di quest'anno viene dalla Libia - lo sottolineo - e la cosa più singolare è che non c'è nessun libico. Comprimerete allora che è lì che si gioca una partita cruciale.

La Libia non è la Turchia, con la quale l'Europa ha fatto un negoziato per chiudere di fatto o, in ogni caso, tenere fortissimamente sotto controllo la rotta balcanica. I dati del 2016 sono chiarissimi: rotta balcanica, -72 per cento; rotta balcanica occidentale, -84 per cento; rotta del Mediterraneo centrale, +18 per cento. In questi dati sta un problema gigantesco, che non ha soltanto l'Italia - sarebbe sbagliato crederlo - ma l'Europa intera. In Libia dobbiamo misurarci con la fragilità e l'instabilità del Paese, ed è tutto molto più difficile. Tuttavia, c'è un nesso evidente - vorrei non sfuggisse a nessuno - tra la stabilizzazione della Libia e la lotta senza quartiere ai trafficanti di esseri umani, perché questi, per poter fare quello che fanno, hanno bisogno di istituzioni fragili e deboli e di controllare il territorio. Combattere il traffico di esseri umani significa di fatto aiutare la stabilizzazione della Libia. Naturalmente non è solo questo il problema - ci sono altre questioni che riguardano iniziative di carattere internazionale e diplomatico - ma è uno dei punti, il cuore dell'accordo che l'Italia ha firmato con la Libia, fondato su tre capisaldi di cui più volte abbiamo e ho ampiamente parlato in Parlamento, per cui mi consentirete di non ritornarci, per ragioni di tempo.

Consentitemi però di trasmettervene lo stato d'avanzamento. Il suo primo caposaldo, il controllo delle acque territoriali libiche, passa attraverso il rafforzamento, l'addestramento e l'accresciuta capacità d'iniziativa della Guardia costiera. Abbiamo formato gli equipaggi nei mesi scorsi; abbiamo consegnato quattro motovedette alla Guardia costiera libica e altre ne consegneremo nelle prossime settimane e mesi. Nei prossimi giorni, andrò a Tripoli per supporto logistico un pattugliatore della Guardia di finanza. Comprimerete, quindi, che vi sono un investimento e una cooperazione veri: i numeri dell'OIM, che vi ho dato prima, testimoniano che c'è un'attività.

È molto importante che ci sia stato e ci sia l'impegno da parte della Commissione europea di finanziare e costruire - cosa che dev'essere fatta al più presto - un centro di coordinamento del soccorso marittimo a Tripoli. L'obiettivo è farlo entro la fine dell'anno, al massimo entro l'inizio dell'anno prossimo. Un centro di coordinamento per l'attività di soccorso a Tripoli costituisce un elemento importante, perché in questo momento, nel Mediterraneo centrale, agisce soltanto il centro di coordinamento e soccorso marittimo italiano. Avere un centro di soccorso marittimo a Tripoli, che quindi consenta alla Guardia costiera di poter operare nelle acque territoriali e, contemporaneamente, di riportare in Libia le persone che vengono salvate nelle acque territoriali, è un punto cruciale.

Il secondo caposaldo è il seguente: poiché l'obiettivo è avere una Guardia costiera che controlli i flussi che partono dalla costa settentrionale della Libia per riportarli in Libia, è fondamentale non aprire nuovi centri di accoglienza, perché in Libia ce ne sono tantissimi, ma garantire il rispetto dei diritti umani, e su questo io penso che il Parlamento italiano non possa che essere profondamente intransigente.

A tale proposito, però, facciamo fra di noi un discorso di verità: in questi mesi l'Organizzazione internazionale per le migrazioni è tornata a Tripoli e l'UNHCR, che gestisce dette questioni per le Nazioni Unite, è andata per la prima volta a Tripoli. Ora, naturalmente si tratta di implementare tutto questo lavoro. Si tratta di trovare un più forte e significativo sostegno e il fatto che l'Europa investa di più al riguardo - voi comprendete - significa affrontare un altro piccolo tassello del progetto Mediterraneo centrale.

Il terzo caposaldo è relativo al tema del controllo dei confini sud della Libia. Si tratta di una questione

cruciale. Il confine subsahariano è un elemento fondamentale per il controllo del traffico di esseri umani e l'attività antiterrorismo. Il confine Sud della Libia è il confine Sud del Mediterraneo centrale e, quindi, è il confine Sud dell'Europa. Non è il confine Sud dell'Italia. Se qualcuno pensa che il Sub-Sahara sia il confine Sud dell'Italia, fa un drammatico errore. Il Sub-Sahara è il confine dell'Europa. Sulla sua sicurezza si gioca una partita fondamentale per il futuro dell'intero continente europeo.

Nelle settimane scorse sono venute a Roma le tribù principali, i cosiddetti guardiani del deserto - i Tebu, i Tuareg, i Suleiman - che erano in guerra tra di loro e hanno firmato la pace di fronte al Governo italiano. E l'hanno fatto al Ministero dell'interno, al Viminale, esprimendo una fiducia molto forte nei confronti del rapporto con il nostro Paese. Quelle tribù potranno costituire, domani, la spina dorsale di una moderna guardia di frontiera libica per tutelare i confini meridionali della Libia, insieme con altri due Paesi chiave con i quali abbiamo chiuso un accordo di cooperazione, il Niger e il Ciad. Voi comprendete, quindi, che incomincia a vedersi una prospettiva di intervento organico dall'altra parte del Mediterraneo.

Nei prossimi giorni andrò a Tripoli per incontrare i sindaci libici e discutere con loro di progetti concreti di sviluppo e cooperazione. Nel momento in cui ci poniamo l'obiettivo di stroncare il traffico di esseri umani - cosa assolutamente indispensabile e immediata, perché si tratta di una guerra senza quartiere e poiché in questo momento il traffico di esseri umani è forse l'unica industria che funziona in Libia, forse l'unica realtà che produce, in modo criminale e nella maniera più distorta possibile, una redistribuzione del reddito - si deve costruire, insieme con le comunità, un circuito economico alternativo. Il consenso delle comunità locali è fondamentale nella lotta contro i trafficanti di esseri umani, per l'accoglienza in Libia e nella lotta contro il terrorismo.

Il 24 luglio a Tunisi faremo la seconda riunione - la prima si è fatta a Roma - del gruppo di contatto tra Europa e Africa settentrionale. Sarà un momento importante per fare il bilancio di questa complessa strategia.

La Commissione europea ha messo a bilancio 153 milioni per quest'anno e 200 milioni per l'anno prossimo, ma non bastano. C'è bisogno di un impegno diretto dal punto di vista finanziario dei singoli Stati membri. C'è una sproporzione evidente tra quello che si è investito sulla rotta balcanica e quello che si sta investendo nel Mediterraneo centrale. Per me non è comprensibile e accettabile.

È importante che vi sia una strategia comune dell'Europa sui rimpatri. I rimpatri sono un punto cruciale e fondamentale per ogni politica di immigrazione. In questo momento l'Italia ha prodotto un più 26 per cento per quanto riguarda gli allontanati e un più 16 per cento per quanto riguarda i rimpatri. Se mi chiedeste se sono contento, risponderei di no. Ma so perfettamente che, nel momento in cui l'Europa decide di adottare una strategia comune per quanto riguarda i rimpatri, accoglie una richiesta storica che l'Italia ha sempre avanzato.

Soprattutto c'è un'altra questione: accanto ai rimpatri l'Europa è disponibile - vedremo domani a Tallin - ad applicare una politica comune dei visti. È una questione cruciale, perché riguarda un problema evidentissimo che viviamo nelle ultime ore e in questi giorni. Noi abbiamo flussi notevoli e significativi da Paesi che vengono considerati assolutamente sicuri. Le persone che vengono da Paesi sicuri vanno rimpatriate. C'è bisogno di accordi di riammissione e di disponibilità nella riammissione. Se un Paese non ferma i flussi e poi non accetta i rimpatri di coloro che sono entrati illegalmente in Italia e in Europa, ciò comporta il blocco immediato dei visti legali di quei Paesi. Vi posso garantire che questa è una spinta straordinaria affinché i rimpatri si facciano. È chiara la questione?

Infine, per quanto riguarda la *relocation*, alla fine del 2016 avevamo ricollocato 2.600 persone; adesso sono 2.500, a cui si aggiungono altre 400 che sono nella fase conclusiva della *relocation*. Anche a tal proposito si è fatto un passo avanti, ma è decisamente insufficiente. Il fatto che Francia e Germania, domenica scorsa, abbiano inteso comunicare la loro intenzione di aumentare le *relocation* verso i propri Paesi non lo considero assolutamente risolutivo, ma è un piccolo passo in avanti. Si tratta di piccoli passi, che reputo però decisamente in avanti.

Dalla Commissione europea sono state fatte, poi, delle sollecitazioni e, in qualche modo, anche delle raccomandazioni, di cui terremo buon conto, di cui terrò buon conto. D'altro canto, se si dice a uno che

si chiama Minniti che deve fare di più per implementare le riforme di Minniti - così c'è scritto nel documento - comprenderete che per Minniti non è una *mission impossible*.

Tuttavia, in questi giorni si è posta un'altra questione di assoluto rilievo, che è giusto affrontare apertamente in Parlamento. Negli ultimi anni l'Italia ha dato una straordinaria prova di accoglienza: lo ha fatto, lo sta facendo e lo farà. L'accoglienza è scritta nel DNA del popolo italiano e del Paese. Tuttavia, mi chiedo e vi chiedo se si può separare la salvezza in mare dalla terra che accoglie. Se non ci sono la terra e l'approdo, la salvezza è soltanto provvisoria. Separare la salvezza e l'accoglienza rischia di apparire una gigantesca ipocrisia. È difficile pensare che ci possano essere una missione internazionale di salvataggio e un solo Paese che accoglie le persone che sono salvate: questo è il cuore della questione che abbiamo posto. (*Applausi dai Gruppi PD, AP-CpE-NCD e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e del senatore Stefano*).

Mi è stato detto di stare attento, perché potrebbe essere un *pool factor*. Ho la sensazione che, in questo caso, una parola modernissima come questa non funzioni. Temo che si tratti di tornare a qualcosa di più antico, che è sempre stato nelle vene dell'Europa tutta, ma soprattutto nelle vene dell'Europa mitteleuropea. La parola è questa: etica della responsabilità. (*Applausi dai Gruppi PD, AP-CpE-NCD e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*).

L'Europa che non comprende questo è un' Europa che rischia di perdere se stessa. Per queste ragioni ho chiesto un'esplicita discussione e ho dato mandato al prefetto Pinto, che è il capo della Direzione centrale dell'immigrazione del Dipartimento di pubblica sicurezza, di inviare una lettera a Frontex, per chiedere un'immediata e urgente riunione, per ridefinire le regole della missione Triton, affrontando il tema della regionalizzazione dei soccorsi, con pazienza, con capacità di ascolto delle ragioni altrui, e con la fortissima convinzione delle nostre ragioni, così come abbiamo fatto ieri, quando a un certo punto è apparso sulle agenzie di stampa che il Ministro della difesa austriaco aveva minacciato di schierare truppe ai confini con il nostro Paese. Di fronte a quelle dichiarazioni abbiamo risposto dicendo fondamentalmente tre cose. La prima è che non c'era alcuna emergenza al Brennero. La seconda è che la cooperazione tra le forze di polizia italo-austriache era ottima. La terza è che Italia e Austria avevano una lunga tradizione di amicizia e di cooperazione.

Oggi è intervenuto su questi temi il cancelliere della Repubblica austriaca, il quale ha detto sostanzialmente tre cose: non c'è alcuna emergenza al Brennero; tra Italia e Austria c'è una straordinaria cooperazione tra le forze di polizia; i rapporti tra Italia e Austria sono sempre stati improntati ad amicizia e cooperazione. Prendo atto. Noto pacatamente che forse avevamo ragione noi.

Con questo spirito andiamo domani a Tallin al vertice informale dei Ministri dell'interno dell'Unione europea. Con questo spirito affronteremo la discussione nei prossimi giorni in sede Frontex.

Mi avvio alla conclusione. Abbiamo di fronte una vicenda epocale, incominciata molti anni fa, quando forse fu commesso il vero peccato originale di questa situazione, e cioè il Trattato di Dublino del 2003. È una vicenda incominciata molti anni fa che probabilmente accompagnerà il mondo, non l'Italia, per ancora altri anni. Un grande Paese come l'Italia non subisce, non insegue. Un grande Paese come l'Italia deve avere l'ambizione di governare questi processi, che sono connaturati, un pezzo della storia del mondo, e non soltanto di una parte di questo mondo. Se qualcuno avesse qualche dubbio, basta sollevare un attimo lo sguardo dai nostri problemi e guardare quello che avviene nel pianeta per capire cosa significano queste parole.

Se questo è il tema, non ci sono formule magiche; bisogna parlare un linguaggio di verità al Paese; non ci sono semplificazioni rafforzate. Ci vogliono una visione organica, una strategia, un impegnativo e un impegnato lavoro di costruzione.

Vedete, illusione è una parola straordinariamente bella. L'illusione si afferma velocemente, ma poi, altrettanto velocemente, può rovesciarsi nel suo opposto, la disillusione. Attenti, e lo dico innanzitutto a me stesso: l'onda della disillusione è molto più forte del soffice vento dell'illusione.

Ma per me, proprio perché dico questo, c'è un punto cruciale che è il seguente. Ho detto più volte, in varie sedi parlamentari, che ritengo sbagliata l'equazione tra terrorismo e immigrazione. Tuttavia, se

guardiamo l'Europa degli attacchi terroristici, da «Charlie Hebdo» in poi, noi abbiamo squadernato di fronte ai nostri occhi un evidente rapporto tra terrorismo e mancata integrazione. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Buemi)*.

Se questo è il tema, bisogna dire con grande chiarezza - come io dico questa sera in Parlamento - che l'accoglienza ha un limite nella capacità di integrazione. Per quanto mi riguarda, è un limite invalicabile. Su questo mi sento personalmente impegnato: il Ministro dell'interno non può non comprendere che su questo si giocano il presente e il futuro del nostro Paese. La sicurezza è uno straordinario bene comune di tutti gli italiani. *(Applausi dai Gruppi PD, AP-CpE-NCD e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*.

Ho concluso. Vi ho detto ciò che penso. Può piacere o meno; è la forza e insieme la bellezza della democrazia. Tuttavia, consentitemi di dirvi un'ultima cosa: su questi temi non si gioca soltanto la partita del consenso. In democrazia la partita del consenso è importante, ma non si gioca soltanto questa. Su questi temi si gioca qualcosa in più, la tenuta del tessuto connettivo del nostro Paese. Si gioca un pezzo del futuro della nostra democrazia. Se questa è la sfida, questo Parlamento, anche in vista degli appuntamenti internazionali dei prossimi giorni, ha più ragioni per unirsi e non per dividersi. *(Applausi dai Gruppi PD, Misto, AP-CpE-NCD e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sull'informativa del Ministro dell'interno.

È iscritto a parlare il senatore Quagliariello. Ne ha facoltà.

***QUAGLIARIELLO (FL (Id-PL, PLI)).** Signor Presidente, signor Ministro, mi consenta innanzitutto di associarmi al ringraziamento che lei ha formulato nei confronti delle nostre Forze armate e di quanti operano su un fronte così difficile.

Mi consenta altresì di riconoscerle che lei ha assunto un'iniziativa politica ispirata anche a due principi tra loro correlati: la necessità che un grande Paese assicuri la salvezza della vita umana, ma anche la propria sicurezza, ragion per cui nessun grande Paese, per quanto grande, può accogliere illimitatamente flussi migratori. Ciò è ancora più importante perché per troppo tempo il nostro Paese non ha avuto un'iniziativa e la situazione che ci troviamo oggi di fronte è anche il risultato di questa mancanza.

Abbiamo pensato di poter risolvere il problema dell'immigrazione omettendo di assumere un'iniziativa, costruendo grandi centri che potessero produrre grandi indotti sia economici che politici, allungando i tempi di esercizio delle commissioni e attendendo che una parte di quanti arrivavano nel nostro Paese andassero via. Questa non è una politica e io riconosco che, rispetto a questo passato prossimo, c'è una differenza.

Signor Ministro, esistono tuttavia alcune contraddizioni e, forse, è il caso di parlarne e di chiedere qualcosa al Governo. Lei ci ha detto che il problema è la Libia. Il suo collega e predecessore, il ministro Alfano, pochi giorni fa, in un incontro con il Qatar, ha detto che il problema non è la Libia. Forse dovremmo ammettere che in quel Paese scontiamo il fallimento di una politica occidentale che è stata voluta innanzitutto dalla precedente amministrazione americana, e dovremmo anche ammettere che la nostra posizione in Libia non è chiara. Abbiamo puntato su Serraj, un'autorità a termine, e ci troviamo in una situazione nella quale il Paese è fuori controllo, diviso tra Haftar da una parte e Fratelli musulmani dall'altra. Tale divisione ci ricorda molto quella che esiste tra sauditi ed egiziani da una parte e Qatar dall'altra, ma non si sa da quale parte stiamo noi. Non si sa quale sia la nostra strategia per arrivare alla stabilizzazione di quel Paese che lei ci ha detto essere essenziale per risolvere il problema. Possiamo chiedere al Governo con chi stiamo? Possiamo chiedere se è arrivato il tempo di mettere fine a una politica diplomatica nei confronti dell'Egitto assolutamente irresponsabile? Altro che etica della responsabilità! Siamo ancora senza un ambasciatore al Cairo.

Signor Ministro, lei ha impostato un programma nel quale, a quanto ci ha detto, i segnali politici sono molto importanti. Mi consenta, allora, infine e molto in fretta, perché il tempo è tiranno, di domandarle se è vero che, vista la sua entità geografica, non possiamo chiedere a Malta, che per il diritto del mare

dovrebbe intervenire in molti di questi casi, di svolgere il compito che le è proprio; se non sarebbe un segnale, nel momento in cui ci facciamo carico di gran parte di questa tragedia, chiedere a quelle navi che battono bandiera di altri Paesi (saranno una minoranza, ma ci sono) di entrare nei porti di quei Paesi, anziché dare ospitalità.

Perché questo non è possibile? È un segnale che farebbe capire che quella etica della responsabilità alla quale lei ha fatto riferimento deve essere una etica della responsabilità di tutti, non una etica di responsabilità che vale solo per il nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo FL (Id-PL, PLI) e della senatrice Rizzotti).*

Signor Ministro, visto che parliamo di segnali, c'è una osservazione che le pongo veramente in termini di dubbio, sperando che quel dubbio che è mio possa essere anche suo. Ma le sembra un segnale, in una situazione del genere, accingerci all'approvazione di una legge come lo *ius soli*, che delega ad altri un diritto personalissimo come quello della cittadinanza, che lei, come me, sa poter essere esercitato soltanto dopo il diciottesimo anno di età?

Per quale motivo delegarlo ad altri, fossero anche i parenti più prossimi, nel momento in cui lei ha fatto riferimento ai rischi di una mancanza di integrazione e a quanti problemi abbia causato nel resto d'Europa il fatto che vi sono stati giovani che non hanno scelto la loro cittadinanza ma se la sono trovata derivata, e abbiamo avuto il terrorismo legato all'immigrazione di seconda o terza generazione? *(Commenti del senatore Mirabelli).*

Signor Ministro, io spero che il Parlamento possa produrre una risposta unitaria. Ma allora questi dubbi non devono essere soltanto i dubbi di una parte, ma i dubbi di tutto l'emicielo. *(Applausi dai Gruppi FL (Id-PL, PLI) e FI-PdL XVII).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Arrigoni. Ne ha facoltà.

[ARRIGONI](#) (LN-Aut). Signor Presidente, ministro Minniti, sono almeno quattro anni che state cercando di far credere al Paese che in tema di gestione dei flussi migratori la politica italiana riesce a condizionare quella europea. È falso!

Sulla chiusura dei porti italiani per gli sbarchi avete già subito un secco no da Spagna e Francia, da quel Macron che avrebbe contribuito alla piena intesa di Parigi con la Merkel, che poi è saltata. Da quel Macron che vi ha ricordato che l'80 per cento dei migranti che noi accogliamo sono economici, dunque clandestini, come la Lega dice da sempre!

[Presidenza della vice presidente DI GIORGI](#) (ore 19,15)

(Segue ARRIGONI). A Tallin discuterete di un piano d'azione frutto di alcune conclusioni dell'indagine sulle ONG fatta in Senato, realizzata dopo che la Lega Nord a febbraio ha chiamato il procuratore Zuccaro in Comitato Schengen, da dove è partito tutto.

Se non fosse stato per noi è probabile che di ONG e di aree SAR in Parlamento non se ne sarebbe parlato ancora a lungo. E anche il Movimento 5 Stelle non avrebbe virato la propria rotta di 180 gradi sulla politica dell'immigrazione.

Discuterete a Tallinn di centro di coordinamento in Libia (ci vorranno mesi, se non anni), di creazione di aree di salvataggio in Tunisia e in Libia, di codici di condotta per le ONG. Porterà a casa qualche altro milioncino, dimenticando che noi spendiamo quest'anno quasi cinque miliardi di euro. Ma le domando: perché su Malta nessuna pressione per rimediare finalmente al loro mancato recepimento della direttiva IMO in materia di porto sicuro? È l'unico Paese europeo a non avervi proceduto, eppure Malta, fino a poche ore fa, aveva la Presidenza del semestre europeo. Così noi continueremo ad essere l'unico porto sicuro del Mediterraneo.

Dal vertice per l'ennesima volta il Governo porterà a casa poco, come avvenuto nei Consigli europei degli ultimi tre anni; come è accaduto con i tre pilastri fissati nei Consigli europei del 2015. Ricordo ancora Alfano che, tronfio, parlava di *hotspot*, rimpatri e ricollocamento. Gli *hotspot* li abbiamo subito; sui rimpatri c'è stato un fallimento, perché avete azzerato il Fondo rimpatri; è fallito anche il ricollocamento, ma qui le cause che voi attribuite all'egoismo di alcuni Paesi dell'Europa in realtà erano chiare da subito e la Lega vi aveva avvertito.

Noi abbiamo pochi migranti che hanno effettivamente bisogno di protezione internazionale: l'80 per cento è costituito da migranti economici, dunque clandestini; e oggi lo dice anche l'Ufficio europeo per l'asilo. Eppure voi, per giustificare i vostri fallimenti, siete sempre alla ricerca di un capro espiatorio: l'Europa o la comunità internazionale. Da loro non otterrete risultati; magari da taluni Paesi per egoismo, ma soprattutto perché la gran parte non si fida dell'Italia per la sua politica permissiva, senza rigore, senza deterrenza, ammalata di buonismo e dunque di ipocrisia. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Signor Ministro, con il decreto-legge da lei proposto si è persa un'occasione, ma comprendiamo: lei è prigioniero della sua stessa maggioranza. Si poteva e doveva, ad esempio, eliminare la protezione umanitaria (siamo l'unico Paese a riconoscerla); aumentare il Fondo rimpatri; potenziare le operazioni di rintraccio di immigrati irregolari nel nostro Paese: tutte proposte della Lega che sono state bocciate. In compenso, la maggioranza ha approvato ancora l'abrogazione del reato di immigrazione clandestina; ha detto di sì ad un gravissimo ordine del giorno che prevede la riduzione del ricorso all'allontanamento dei migranti. Questa è la verità.

In Italia ci sono troppi fattori di attrazione che voi, nel tempo, avete irresponsabilmente accresciuto, e che attraggono migranti economici, dunque clandestini. Ricordo ancora il sistema di accoglienza, che elargisce servizi per tutti, quando abbiamo 7,7 milioni di italiani in stato di deprivazione. Ci sono tempi lunghi per l'esame delle richieste d'asilo e pochi rimpatri; ci sono poi gli interessi economici di cooperative e private, ma anche della criminalità organizzata, che vogliono alimentarsi con l'industria dell'accoglienza. Ci sono le ONG, ma c'è soprattutto la volontà politica: una maggioranza trasversale in Parlamento *pro* immigrazione, che punta all'accoglienza a tutti e a tutti i costi.

Ministro Minniti, vada a Tallinn e tratti di questioni con l'Europa e con la comunità internazionale ma - si ricordi - faccia subito azioni di politica interna; lavori per diminuire i fattori di attrazione del nostro Paese; attui rigore e legalità. Più rintracci; più controlli alle frontiere terrestri; più riammissioni attive, non subisca solo

quelle passive; più rimpatri; più capienza nei centri di permanenza per il rimpatrio. Aumenti i tempi di trattenimento, come previsto dalla direttiva sui rimpatri; elimini la protezione umanitaria; non ammetta richieste d'asilo per manifesta infondatezza per coloro che vengono da Paesi sicuri.

Signor Ministro, applichi queste proposte; diversamente proseguirà ancora di più l'invasione; diminuisca i fattori di attrazione interni per governare e ridurre l'immigrazione clandestina: questa è un'immigrazione incontrollata che non va bene, che va a scapito non solo degli italiani, ma anche degli extracomunitari regolari e dei pochi rifugiati. Signor Ministro, diminuisca i fattori di attrazione. Invece, la sua maggioranza e il suo Governo cosa fanno? Vogliono introdurre lo *ius soli*, pensando di fare integrazione e dunque di diminuire il rischio di terrorismo. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

La Lega non mollerà sul tema. Oggi abbiamo depositato un'altra mozione per chiedere di impegnarsi con azioni concrete. Un'ultima cosa sul sistema di accoglienza: signor Ministro, dia i numeri veri sul sistema di accoglienza, che è fuori controllo e sta creando problemi pazzeschi al Paese e alle comunità locali. I dati mancano da due mesi e mezzo e nel cruscotto giornaliero sul sito del suo Ministero i dati che si estrapolano, ancorché vecchi, dicono che mancano 50.000 presenze. Dove sono tali presenze? Risponda alle nostre interrogazioni parlamentari; riporti un po' di trasparenza, che sta sempre più venendo meno. Non lo deve a noi del Gruppo Lega Nord, ma lo deve soprattutto agli italiani. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Compagnone. Ne ha facoltà.

[COMPAGNONE](#) (ALA-SCCLP). Signor Ministro, mi complimento con lei personalmente perché è sicuramente persona che ha passione e preparazione e spero che certamente, aggiustando un po' il tiro, potrà portare qualche buon risultato. Ciò nonostante, credo che il tiro vada in parte aggiustato, per l'appunto, e le spiego perché.

Relativamente agli sbarchi, lei ha detto che in quest'ultimo anno abbiamo registrato un *record*: sulla base dei dati che lei stesso ha citato e che abbiamo estrapolato dal Ministero dell'interno, il numero dei richiedenti asilo e protezione internazionale ha raggiunto la cifra di ben 123.000 profughi, cioè circa

10.000 ogni mese. Solo nel triennio 2014-2016 l'Italia ha accolto sulle proprie coste circa 500.000 migranti, più di quanti ne sono arrivati negli ultimi diciassette anni.

I 123.000 richiedenti asilo sono in larga parte uomini (l'85 per cento) e solo il 15 per cento donne, mentre ben 11.400 sono minorenni. Per quanto riguarda la nazionalità, sappiamo che arrivano soprattutto dal Nord Africa (Nigeria, Senegal, Gambia, Eritrea). A questo punto, non crediamo si possa più definire semplicemente emergenza un fenomeno che, ahimè, sta diventando stabile. Non possiamo più, quindi, fronteggiare questi problemi, che sono strutturali, con risposte valide solo per meccanismi emergenziali. Ciò significa che non possiamo porci solamente le domande di quanti migranti arriveranno e di quanti ne dobbiamo nutrire o sostenere. Certo, sono domande a cui bisogna dare risposte nell'emergenza, ma non basta. Si deve andare oltre, bisogna fare la diagnosi precisa per fare una terapia adeguata. E allora, qual è la diagnosi?

Questi migranti giungono in Europa, come abbiamo detto, provenendo soprattutto dal Nord Africa, in parte anche dal Medio Oriente: sono poveri cristi che fuggono da Paesi politicamente instabili; fuggono dalle dittature, da situazioni gravi, spesso da guerre e persecuzioni. Questi soggetti vanno verso l'Europa inseguendo un miraggio, una luce. L'Unione europea è chiaramente in difficoltà rispetto a questo problema e, del resto, siamo forse stati un po' superficiali.

Oggi il quotidiano «Il Tempo» riporta un bell'intervento di Craxi che, per la verità, già venticinque anni fa aveva predetto quello che sta succedendo avvertendoci che: la grande questione sociale del nostro tempo consiste nell'enorme divario tra il Nord e il Sud del mondo. Qui - nel Sud - sono iniziate correnti migratorie che, in assenza di un processo di sviluppo che abbracci tutta la riva del Sud del Mediterraneo, sono destinate a gonfiarsi in maniera impressionante e saranno tendenze incontrollabili.

È quello che sta succedendo: questi popoli, oppressi e sottosviluppati, cercano in questa Europa possibilità di sviluppo, certezze. Tutto ciò nasce quindi dalla frustrazione, dall'insufficienza e dalla cattiva costruzione di rapporti sulla base del colonialismo e del *post-colonialismo* dei Paesi occidentali.

La mia diagnosi detta in soldoni, caro Ministro, è questa: lì c'è uno stato di bisogno, c'è la guerra, c'è tutto il male del mondo; questa gente tenta di andare via e a questi bisogni risponde la criminalità che si organizza per fare *business*, per fare guadagno - soprattutto la Libia - e li porta da noi. Le ONG, nel bene o nel male, alla fine hanno fatto da taxi. Anche questo - non c'è dubbio - si deve controllare.

Ben vengano, quindi, tutte queste misure contingenti, come i nuovi *hotspot* e l'aumento dei fondi per la Libia, ma sono soltanto delle pezze, non possono rappresentare la risposta, la vera terapia per questa diagnosi.

Ciò di cui vorrei sottolineare l'importanza nel mio intervento è quello che lei ha già detto in merito a quello che ha definito il terzo caposaldo, cioè il problema del confine al Sud della Libia, il confine subsahariano. È vero che il problema è tutto lì ed è lì che bisogna intervenire. Bisogna operare in quei Paesi indirizzando tutta questa marea di denaro e questa quantità di sforzi che la Comunità europea ed anche l'Italia compiono verso questi territori, intervenendo anche sul tema dell'integrazione.

Auspichiamo quindi, signor Ministro, che domani a Tallin, si possa parlare concretamente non solo di fondi e di impegni contingenti dei Paesi europei, ma anche di soluzioni radicali, di visioni strategiche, di prospettive politiche che permettano al nostro Paese di riconquistare quel ruolo di guida che la geografia politica ci impone. La storia ci impone di essere un Paese *leader* in questo senso. L'Italia è immersa nel mezzo del Mediterraneo, le vorrei ricordare che non solo il Regno delle due Sicilie già controllava il Mediterraneo e le coste del Nord Africa, ma prima ancora le controllava Roma. Questo è quello che dobbiamo fare, non possiamo relegare il nostro Paese ad un ruolo di paesucolo e farci dire che siamo ridicoli. Noi non possiamo farci dire che siamo ridicoli, dobbiamo far valere la nostra cultura, la nostra civiltà, il nostro essere Stato. Dobbiamo costringere l'Unione europea e la comunità internazionale ad intervenire con noi e se non lo fanno lo faremo da soli. Così si diventa uno Stato autorevole. Lo faremo da soli anche a costo di ritirare la nostra partecipazione economica alla Comunità europea.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Battista. Ne ha facoltà.

BATTISTA (*Art. I-MDP*). Signora Presidente, signor Ministro, colleghi, va preliminarmente sottolineato che ci troviamo di fronte a un tema di scala mondiale, che chiama in causa le politiche di sviluppo dell'Occidente degli ultimi vent'anni e le responsabilità - italiane e comunitarie - verso un fenomeno migratorio di portata globale.

Di fronte a questi elementi, sarebbe fondamentale una visione nazionale e condivisa, chiara e di ampio respiro. Ci troviamo di fronte ad uno dei grandi temi della storia di questo secolo: accettiamo la sfida, accogliendo la possibilità di essere impopolari nei sondaggi ma giusti nei confronti di un'umanità che fugge da guerre, desertificazione, povertà. Una caustica vignetta di Altan di qualche giorno fa aveva questa didascalia: «Che cosa sono i migranti economici? Quelli che hanno paura di morire di fame invece che per le bombe».

Certo, migrare non è un diritto, ma non è nemmeno immaginabile chiudere la porta in faccia a chi cerca un luogo dove poter sopravvivere dignitosamente.

Per troppi anni il Continente africano è stato trattato come una riserva senza fondo dai Paesi del cosiddetto "Primo mondo". Abbiamo distrutto ed inquinato i suoli per l'estrazione di petrolio, minerali e diamanti, sfruttato i lavoratori, e flotte di pescherecci con reti a strascico davanti alle coste senegalesi lasciano ben poche possibilità ai pescatori locali che usano piccole barche di legno per sfruttare le risorse del mare.

Questo è solo un esempio, così come nei prossimi anni sempre più persone saranno costrette ad abbandonare le loro terre per gli effetti dei cambiamenti climatici.

Tuttavia, la complessità del problema andrebbe quindi affrontata con parsimonia di dichiarazioni improvvisate. Al contrario, in troppi contribuiscono a creare rumore di sottofondo. Lo stigma è oggi nei confronti delle ONG, ree di essere fattore di attrazione, circostanza ampiamente smentita dai dati più recenti

È utile rammentare che a fine 2013 il Governo italiano aveva intrapreso coraggiosamente la missione Mare nostrum per svolgere le operazioni di soccorso in mare. In quel contesto era possibile avere le nostre forze di polizia a bordo delle navi della Marina militare, con un presidio sanitario efficiente. Come ben sappiamo, Mare nostrum è stata sostituita da altre operazioni, creando le condizioni per lo sviluppo del presidio in mare da parte di organizzazioni non governative provenienti da vari Paesi.

Parliamoci chiaro: abbiamo affrontato questa tematica in modo scomposto ed estemporaneo, dando alla Commissione difesa il compito di produrre una strategia che contemperasse la presenza delle ONG con quella delle forze in mare. Non poteva che uscirne una proposta frammentaria, come la richiesta di collocare operatori di polizia giudiziaria a bordo delle navi battenti bandiera straniera. Mi resta la curiosità di capire con quale autorità possiamo pretendere di avere ufficiali di polizia giudiziaria su suolo straniero, perché di questo stiamo parlando quando ci riferiamo a navi straniere in acque internazionali.

Un recentissimo rapporto dell'Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI) ha evidenziato che, al 27 giugno di quest'anno, sono stati ricollocati in Europa solo 7.277 richiedenti asilo di quelli arrivati in Italia. Questo confligge con l'impegno dell'Europa assunto nel 2015, il quale prevedeva la ricollocazione di circa 35.000 richiedenti asilo verso altri Stati membri entro settembre 2017. Anche se l'Unione europea avesse mantenuto fede all'impegno sui ricollocamenti, avrebbe sollevato l'Italia solo per il 10 per cento del totale delle richieste d'asilo dal 2013 a oggi.

Non limitiamoci però soltanto ai dati, ma proviamo a pensare anche alle potenzialità che abbiamo per risolvere il problema. Chi, come il sottoscritto, ha avuto modo di visitare il Comando in capo della Squadra navale (Cincnav) sa bene quale siano le capacità militari e di sorveglianza impiegate. Pertanto, un eventuale posizionamento delle navi militari meno lontano dal limite delle acque territoriali libiche riuscirebbe a garantire un controllo maggiore su cosa avviene nelle operazioni SAR, potendo così evitare che scafisti armati continuino ad agire quasi indisturbati.

Signor Ministro, voglio ricordare un'altra questione, riguardante i gommoni *made in China*, mezzi

fatiscanti che continuano ad essere un vero *pool factor* dei soccorsi in prossimità delle coste libiche. A questo riguardo, ricordo che più di un anno fa presentai un ordine del giorno, ripreso anche da Vincent Cochetel, direttore dell'ufficio europeo dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), che estende il blocco del commercio anche ai motori marittimi.

In conclusione, alla luce di quanto ho detto finora, dovrebbe essere a tutti chiaro che il problema è non in mare, ma a terra. La Libia è uno Stato polverizzato, un Paese con 1.700 chilometri di coste e oltre 4.000 chilometri di confine su terra, con Algeria, Chad, Egitto, Niger, Sudan e Tunisia. Nessuno di questi Paesi confinanti è sicuro, ma sono confortato dall'impegno del Governo attraverso programmi di cooperazione allo sviluppo.

Ricordo, infine, che per il 2017 l'Italia è anche membro non permanente del Consiglio di sicurezza dell'ONU, una posizione dalla quale far sentire con maggior forza la nostra voce per chiedere un impegno globale sui migranti, ma soprattutto la costruzione di corridoi umanitari per affrontare il dramma dei rifugiati nelle regioni più a rischio e per la lotta ai trafficanti di esseri umani, che fanno affari con chi fugge dalle guerre e carestie. Il prossimo novembre avremo anche la Presidenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e credo che quella sarà l'occasione giusta per porre il problema. (*Applausi dal Gruppo Art.1-MDP. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tarquinio. Ne ha facoltà.

TARQUINIO (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*). Signor Ministro, purtroppo la situazione di cui parliamo è gravissima, ma è ancora più grave vedere come l'Assemblea è disconnessa dal mondo, dall'Italia, dal Paese. L'argomento che stiamo trattando è molto grave e importante, che sta incidendo e inciderà sul futuro di questa Nazione, eppure vedete in che condizioni è l'Aula. Questo è il fatto che più mi sgomenta. Posso capire l'assenza dei senatori durante lo svolgimento di discussioni tecniche e contabili, ma su un argomento come questo, che tocca quotidianamente la vita degli italiani, è incredibile l'assenza dei senatori o la presenza, impegnati però con un iPad o un telefonino a navigare su Facebook o altro. Ormai questo è lo sport comune e denota come si sia lontani dal Paese. Poi ci lamentiamo che gli italiani non ci possono sopportare.

Signor Ministro, a me dispiace. Da sempre riconosco in lei capacità non comuni. Sono figlio della Prima Repubblica, lei del Partito Comunista Italiano, io della Democrazia Cristiana. Lei è capacissimo, persona che conosce e sa, però dobbiamo renderci conto che mentre il medico studia, l'ammalato muore. La situazione del Paese - forse qualcuno non vuole rendersene conto, ma lei lo sa certamente meglio di me - è drammatica. La mia paura è che quando scoppieranno focolai di disordine - ne stanno già scoppiando alcuni, di ogni tipo e specie, addirittura tra migranti stessi - non saremo in grado di controllare quello che accade in un Paese che sta attraversando anche una crisi più generale. E allora qualcosa di concreto per frenare quest'ondata anomala e incredibile verso l'Italia va fatto. Non illudiamoci che lo farà qualcun altro con noi, signor Ministro: lo stanno dimostrando e l'hanno già dimostrato quando si è voluto intervenire per le primavere arabe; i «si» francesi e inglesi dove stanno adesso con la drammatica risposta della Francia che dice: «i nostri porti sono chiusi»? E la Spagna ha detto altrettanto, e mi dispiace, signor Ministro. In televisione, però, ho visto attraccare in un porto italiano, che non so quale fosse, una nave della Guardia civile spagnola. Ha dell'incredibile tutto questo: alla faccia della solidarietà! Sia ben chiaro, sono favorevole all'Europa, ma mi rendo conto che siamo soli.

Si è commesso un errore quando si è fatto l'accordo con la Turchia, tutto si è bloccato e non si è pensato a questa parte. Lì il problema non c'è più e gli egoismi li abbiamo tutti sull'Est Europa, che non ci verrà incontro, nonostante gli enormi sforzi che lei compirà a Tallinn domani. Me ne rendo conto, ma la Germania e la Francia devono essere più chiare e più vere. L'Italia non può diventare il Paese in cui vengono a fare *shopping*, anche economico e finanziario, perché possono pensare di tutto nel metterci in crisi. Non ci bastano 100 o 200 milioni, devono intervenire anche loro ed essere chiari. D'altronde, devono dividerli con i loro imperi coloniali - parlo della Francia e della stessa Gran Bretagna - dei quali oggi stanno pagando le conseguenze, dato che abbiamo la seconda o terza generazione di terroristi. Su questo dobbiamo ragionare tutti e a tutti vorrei dire che questi problemi

non si affrontano con le ideologie o con le convinzioni di provenienza. Il problema è reale e concreto e va affrontato dall'Italia seriamente.

Signor Ministro, checché se ne dica, o abbiamo il coraggio di schierare le nostre navi ai limiti delle acque territoriali libiche, per pattugliarle affinché qui non vengano, o saremo anche complici delle morti, perché soccorriamo tutti. E anche altri soccorrono: queste ONG viaggiano, fanno, prendono e arrivano nei porti italiani. Chi sono? Perché? È mai possibile che non si possa ricordare tutto questo? È mai possibile che non possiamo controllare tutto questo, noi che siamo vittime del problema?

Nessuno può accusare il popolo italiano di non avere carità cristiana e accoglienza. Ne abbiamo sempre date e avute e siamo pronti a darne, ma non possono chiedere al popolo italiano di morire, perché ha già problemi propri, per queste situazioni abnormi che sembrano non interessare assolutamente all'Europa. Anche adesso ne avete avuto i risultati: siamo alle parole, ai 150 o ai 60 milioni, ma i problemi sono sempre nostri. Non è possibile, signor Ministro. Da italiano - non inteso nel senso destroide o altro - le chiedo che l'Italia alzi la voce. Siamo stati sempre il Paese della disponibilità e del dialogo, veniamo da una cultura di questo tipo. Oggi è il momento in cui Francia e Germania capiscano che l'Italia si è seccata, ha dato e vuole dare, ma vuole rispetto: se gli altri non ce lo danno, non lo potranno riceverlo da noi.

Un nostro indebolimento favorirà altre politiche economico-finanziarie di francesi e tedeschi sul nostro territorio e lei sa che questo avviene. Di questa gente diffido, perché dimostra sempre solidarietà a parole e il giorno dopo a Ventimiglia «tutti fuori!».

Sappiamo che i rifugiati politici sono pochi, questo è. O freniamo il fenomeno con azioni sul posto, in Libia - lei ha ragione - e non bastano Serraj o le tribù, ma anche Haftar, o c'è l'accordo complessivo. Vogliono dimostrare la loro buona volontà francesi, tedeschi ed altri? Con l'accordo delle due componenti possiamo andare in Libia tutti, no? Possiamo fare contingenti più larghi. Dopo i guai che hanno causato i francesi, quando intervengono in altre zone - da loro c'è ben altro - che spesso militarmente considerano ancora loro colonie, perché hanno avuto l'impero. A noi, dal nostro impero sono venuti somali ed etiopi e li abbiamo accolti. Quanti etiopi, somali o eritrei sono in Italia e sono medici? Ma non era un problema, se non da gestire.

Oggi non è così, è quasi un'invasione di ogni tipo e specie, che può portare guai seri, e li sta portando. La mia preoccupazione è la coesione sociale del Paese, che è già indebolito da problemi economici.

Signor Ministro, occorre un'azione più concreta e reale: a lei non mancano né la preparazione, né la competenza, né la forza per affermare questo. Credo che se l'Italia sapesse alzare la voce e tutti abbandonassero le soluzioni preconcrete, avremmo risultati veri e se non ne avremo in breve tempo, la situazione potrebbe diventare incontrollabile.

Io le auguro buon lavoro. La mia è una critica costruttiva, serve solo a questo perché mi rendo conto che nei momenti importanti bisogna essere uniti. Certo, resta lo sgomento di vedere quest'Aula quasi deserta. *(Applausi dal Gruppo GAL (DI, GS, MPL, RI)).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Zeller. Ne ha facoltà.

ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signora Presidente, il Gruppo per le Autonomie-PSI-MAIE sostiene l'azione del Governo e in primo luogo del ministro Minniti in sede europea.

Occorre essere chiari e determinati perché la situazione è diventata davvero insostenibile e le belle parole che abbiamo sentito fino ad oggi non bastano certamente più. Non è accettabile, né compatibile con i doveri di *partner* dell'Unione europea, che alcuni Stati si sottraggano alle loro responsabilità, voltando le spalle e lasciando sola l'Italia ad essere frontiera dell'Europa. Se noi ci assumiamo delle responsabilità, a queste responsabilità gli altri Paesi, in particolare la Francia, la Spagna ma anche l'Austria, non si possono sottrarre.

In altri termini, ogni chiusura unilaterale di fronte alle esigenze di coordinamento, di condivisione e di controllo comune, è destinata ad avere una grave conseguenza sull'Unione europea stessa. I problemi possono essere risolti esclusivamente insieme, solo assieme si governano i flussi migratori, i maggiori e più efficaci controlli delle frontiere esterne e delle frontiere meridionali della Libia, l'introduzione di

un codice di condotta per le ONG nel Mediterraneo, il rafforzamento delle misure sui rimpatri e, nel contempo, la riallocazione dei migranti presenti sul territorio degli Stati europei.

Come ha ribadito il Governo italiano, tale condivisione è indispensabile e se tale condivisione non c'è, allora anche l'Italia sarà costretta a prendere misure unilaterali, forse anche estreme come il blocco dei porti, ma speriamo che non si arrivi a tanto.

Voglio aggiungere questo: le azioni che sono state minacciate alla frontiera del Brennero, ossia di schierare l'esercito e i mezzi blindati, sono assolutamente ingiustificate. Non vi è spazio per queste misure e per questi comportamenti manifesto, che non sono giustificati nemmeno in vista delle elezioni politiche. Sono inutili e dannosi anche per il clima di ottima collaborazione che c'è tra l'Italia e l'Austria proprio per il controllo dei flussi migratori. I risultati sono di tutta evidenza: i flussi migratori dall'Italia verso l'Austria non sono affatto aumentati e la situazione è perfettamente sotto controllo anche grazie all'impegno dei ministri dell'interno, prima Alfano e oggi Minniti.

Bisogna anche aggiungere che, allo stato, il numero dei migranti che rientrano dall'Austria verso l'Italia è lievemente superiore a quello che va nella direzione opposta per cui quello che si voleva fare alla frontiera del Brennero era assurdo. E siamo contenti che di ciò si sia reso conto anche il Governo austriaco che ha confermato l'ottima collaborazione con l'Italia e anche la assoluta mancanza di necessità di ulteriori e rafforzati controlli alla frontiera del Brennero, proprio perché è tutto tranquillo e non vi è alcuna necessità di un blocco.

Restiamo quindi convinti come ogni ulteriore errore e il perdurare dell'inerzia diminuiscano la capacità dell'Europa di essere un soggetto geopolitico unitario. Ciò renderebbe meno credibile e meno forte in primo luogo il piano di azione proposto dalla Commissione europea stessa e insostenibili i flussi migratori. Dobbiamo quindi operare per una svolta, come ha detto anche il ministro Minniti, nel sud del Mediterraneo, anche con la creazione di aree di soccorso e di permanenza in Libia e in Tunisia. Il Centro unico di comando europeo proposto dall'Italia rimane una proposta che consideriamo fondamentale che il Governo, giustamente, continua a sostenere. *(Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Casini. Ne ha facoltà.

CASINI (AP-CpE-NCD). Signora Presidente, sarò breve non solo perché i nostri tempi sono contingentati. Apro e chiudo parentesi: trovo infantile, come qualcuno ha fatto in quest'Assemblea, mettere in contrapposizione il Ministro degli esteri con il Ministro dell'interno; è veramente un gioco dei bussolotti che pensavo avessimo abbandonato all'asilo. Questo non fa certo onore a chi, davanti a un dibattito così impegnativo, prende lo spunto per porre piccoli cunei di diversificazioni che non esistono.

Il ministro Minniti ha fatto sostanzialmente due affermazioni, le abbiamo sentite tutti. La prima riguarda l'accoglienza: egli ha detto che il limite dell'accoglienza sta nella nostra qualità di integrazione. È un'affermazione molto importante, a mio parere, perché ritengo che siamo al limite della nostra possibilità di accoglienza. Per cui se continuiamo a parlare di accoglienza - come se fossimo ancora in condizione di accogliere, mentre coloro che sono stati accolti in molti casi subiscono il pregiudizio di condizioni infami di vita - compiamo una fuga dalla realtà. Il fatto che il Ministro dell'interno, del Governo che sosteniamo, abbia affermato che il limite della accoglienza significa per lui il decoro e l'integrazione di queste persone dimostra che il Governo che sosteniamo ha le idee chiare su questo punto.

Il Ministro ha detto anche un'altra cosa. Francamente questo pomeriggio, venendo ad ascoltare l'amico ministro Minniti, avevo un timore. Vi confesso che la mia fede ha vacillato, perché ho temuto che Minniti venisse qua a spiegarci i risultati (sarebbe stato anche umano se lo avesse fatto) della sua azione diplomatica presso gli altri Ministri. Non ha ceduto a questa tentazione, perché ha parlato di «piccoli passi» nella direzione giusta (perché è chiaro che in questa circostanza ci mancherebbe altro che i piccoli passi fossero andati in un'altra direzione). Ha parlato di piccoli passi e mi fa piacere anche questa prova di realismo. Non c'è trionfalismo, non poteva esserci e guai se ci fosse stato.

Collegli, la realtà delle cose è molto chiara: abbiamo la Spagna che ha davanti a sé due Paesi, come il Marocco e l'Algeria, che fanno un controllo sulle partenze, nel senso che da lì non si parte o si parte in misura limitata. Abbiamo un Paese come la Germania, che quando si è aperto un rubinetto dalla Turchia, ha avuto un'interlocuzione con il governo Erdogan, che possiamo criticare ma certamente dobbiamo riconoscere che esiste ed è forte. Quel Governo è stato in condizione di chiudere quei rubinetti. Poi abbiamo la Francia che pensa a tappare bene a Ventimiglia i buchi possibili, nonostante le professioni europee - che ho apprezzato - di Macron in campagna elettorale, che aspettiamo di vederle tradotte nei fatti.

E l'Italia davanti chi ha? Ha un non-Stato, a causa di un'azione dissennata che è stata fatta e che abbiamo pagato noi. E chi ha compiuto quell'azione non ha nemmeno sostenuto il Governo che l'ONU ha insediato, perché è andato a flirtare con Haftar. Ci troviamo quindi in una condizione per cui siamo disarmati, perché abbiamo confini che guardano a un Paese che è un non-Paese.

Ministro, quando domani andrà al vertice - e ho terminato perché ci siamo capiti, senza bisogno di andare tanto per le lunghe - mi auguro allora che in una tasca - visto che prima ha tirato fuori un foglietto - abbia la trattativa che deve fare, ma nell'altra abbia un piano B, perché se domani tutto quello che è lo sforzo che chiediamo si limiterà a qualche soldo in più da dare alla Libia o ai Paesi dell'Africa subsahariana un piano B lo dovremo coltivare.

Non credo che, agli effetti del diritto internazionale, sia ammissibile un blocco dei porti, ma ritengo che se le ONG chiudono i *transponder* - parliamoci chiaro - vuol dire che le cose non funzionano. Se uno va là a fare del volontariato e a salvare dei disperati, non pensa ad eliminare la possibilità di essere intercettato. Dunque, perché lì chiudono? Perché evidentemente hanno un collegamento con i trafficanti, come in fondo i magistrati hanno denunciato nella encomiabile indagine, che ha condotto il nostro collega e amico senatore Latorre. Dunque, il piano B deve consistere in qualcosa. Se una ONG batte bandiera spagnola, vada a scaricarli alle Baleari o, se batte bandiera francese, vada in Corsica. Oppure, ci può essere qualcos'altro, perché non è detto che debbano arrivare tutti a Catania o a Lampedusa: possono arrivare anche a Trieste (cito Trieste, non per incentivare o destare preoccupazione nei colleghi friulani). Dunque non possiamo essere coloro che, per la propria disponibilità, accettano che si precostituisca una condizione, che determinerà un disastro per il nostro Paese. Signor Ministro, mi sembra che lei abbia le idee chiarissime e io le condivido pienamente, per cui le dico: in bocca al lupo! (*Applausi dai Gruppi AP-CpE-NCD e PD*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice De Petris. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Signor Ministro, devo dire di essere un po' stupefatta dell'impostazione che ha dato al suo intervento, perché ha ripetuto che, nella sostanza, le cose non stanno andando così male. Lei ha infatti numerato i passi piccoli, ma importanti, che sarebbero stati fatti nell'ultima settimana. Per carità, ha fatto bene a chiedere un pre-vertice, ma purtroppo le cose non sono andate esattamente come le ha descritte. Ha assicurato che l'Europa si sta avviando verso quella condivisione di responsabilità invocata dall'Italia, ma cercare di addolcire la pillola, negando la realtà, non è mai una buona idea. Ciò aiuta forse nell'immediato, a presentare all'opinione pubblica una situazione migliore, ma a nostro avviso è una strategia dal respiro corto, che finisce puntualmente per peggiorare la situazione.

Conviene essere onesti, signor Ministro, e ammettere che, sul fronte dell'Unione europea, la pillola è amarissima. Gli egoismi e i calcoli di piccolo cabotaggio continuano a prevalere: altro che spirito europeo! Diciamo le cose come stanno: le giuste richieste del nostro Paese, di fatto sono cadute nel vuoto. Dietro le belle parole, i complimenti e le promesse non c'è niente e ho paura che non ci sarà nulla neppure a Tallinn. La Francia del nuovo presidente Macron, è stata tra i principali responsabili del disastro libico, cui ci siamo accodati, anche se sento dire in quest'Aula che non si sa chi è stato a bombardare la Libia. Sembra che qui non sia stato nessuno: forse siamo stati io o il senatore Mineo... (*Ilarità*). Non è ben chiaro, anche come assunzione di responsabilità. La Francia ha risposto riaffermando piena indisponibilità, la Spagna è stata un po' più garbata nei modi, ma non nella sostanza, e l'Austria, dopo le proteste dell'Italia, ha parlato oggi di equivoco e ha assicurato che i suoi

carri armati resteranno nelle caserme, se i flussi migratori non aumenteranno. Non c'era bisogno di dire di più: il segnale è stato comunque inequivocabile.

Nel piano della Commissione europea ci sono quelli che a Roma, la mia città, vengono chiamati "pannicelli caldi": uno stanziamento che sarebbe esagerato definire congruo. Lei lo sa perfettamente, signor Ministro: non c'è nessuna vera pressione per forzare la mano ai tanti Paesi europei, che non intendono assumersi alcuna responsabilità. Altro che etica della responsabilità! Sullo sfondo c'è solo la promessa, come sempre vana e vaga, che non verrà mantenuta neanche questa volta, di rivedere il Trattato di Dublino. Come lei sa, signor Ministro, anche se lo ha poco nominato, questo è un passo che sarebbe doveroso e che si sarebbe già dovuto fare da tempo, perché è l'unico che ci permetterebbe di affrontare in maniera più adeguata e di fronteggiare meglio la situazione, ma che è reso impossibile soprattutto dal veto dei Paesi dell'Est.

Di fronte a questo ennesimo fallimento politico, alla fine l'Europa e l'Italia non hanno trovato - e mi spiace - niente di meglio che presentare, come ha fatto lei anche qui, il risultato sulle ONG, che noi interpretiamo. Io, come molti miei colleghi, ho partecipato alle audizioni in Commissione difesa (non alla votazione perché non siamo presenti nella Commissione): il senso delle audizioni e anche il risultato non erano esattamente quelli che lei è venuto a rappresentare in questa sede. La decisione è stata quella di coprire il solito nulla di fatto, con una stretta su chi in questi anni più di ogni altro si è adoperato per salvare vite umane. Non poteva però, me lo lasci dire, essere fatta una scelta più cinica.

È bene chiarire che questa mossa decisa solo per nascondere l'insipienza dell'Europa e anche la nostra impotenza non sarà a costo zero: la pagheranno i migranti e molti la pagheranno con la loro vita. Molti altri, i più fortunati, resteranno in balia delle forze libiche, che non hanno mai brillato per rispetto dei diritti umani - che lei ha fugacemente citato - e ancora meno rispetteranno quei diritti oggi, nell'inesistenza di un vero Stato libico.

Stabilire che le navi delle ONG non possono neppure avvicinarsi alle acque territoriali libiche, proibire il trasbordo dei profughi sulle navi Frontex, vietare alle navi delle ONG di segnalare la propria presenza significa, credo, mettere a repentaglio molte vite umane. Bisogna chiamare le cose con il loro nome e non nascondere la realtà dietro formule anonime come «nuovo codice per le ONG». Del resto, basterebbe ascoltare chiunque si occupi davvero del soccorso ai migranti per fugare ogni eventuale dubbio su cosa comporteranno le nuove regole.

Il senso politico di tutte queste scelte, che si cercano di presentare in modo fragoroso sul piano mediatico, ma che sono inutili e spesso controproducenti su quello concreto, sarà evidente a breve. Di fronte alla pressione dei movimenti antieuropeisti, l'Unione e i singoli Paesi che ne fanno parte cercano di mettersi al riparo, assumendo come propri alcuni dei peggiori argomenti di quelle forze antieuropee. È una strategia che non funzionerà, da nessun punto di vista, perché cedere sul terreno dei valori e addirittura su quello della salvaguardia della vita non è un baluardo, è una resa.

Il baluardo è invece mantenere, difendere e rafforzare i principi di solidarietà e di accoglienza. Significa creare corridoi umanitari, garantire protezione ai bambini, reclamare dall'Europa quell'assunzione collettiva di responsabilità che basterebbe a rendere del tutto tollerabile per tutti il flusso migratorio, attraverso l'etica di responsabilità che è tipica della cultura e della religione protestante. E guardi, proprio qui, in questo Paese, sono proprio la Tavola valdese e le Chiese evangeliche che stanno dando prova, con i corridoi umanitari che lei dovrebbe conoscere, di fare qualcosa di davvero funzionante e di concreto.

Credo infine che bisogna stare molto attenti ai toni che si usano e che chi governa abbia il dovere di pesare le parole più di chiunque altro. La minaccia di chiudere i porti italiani aveva chiaramente lo scopo di esercitare una pressione, ma che purtroppo si è rivelata inutile sugli altri Paesi europei. Ma in Italia anche questa ha contribuito ad alimentare paure e fobie che, al contrario, chi governa ha il dovere di contenere e stemperare. L'offensiva contro le ONG che si sta preparando avrà lo stesso effetto, moltiplicato.

Siamo certamente di fronte a una situazione difficile, determinata più dall'egoismo dell'Europa che dal flusso migratorio. Ma non siamo di fronte a nessuna invasione enorme. Non possiamo continuare ad

alimentare l'idea dell'invasione. In Africa, certo, è in corso un gigantesco esodo di popolazioni che fuggono dalla guerra, dalla fame e dalla carestia, ma i dati chiariscono le reali dimensioni del fenomeno: solo un quinto di questo esodo di massa si dirige verso l'Europa, e solo il 2,5 per cento di chi muove verso l'Europa lo fa passando per l'Italia.

Non significa che si debbano chiudere gli occhi, ma certo dobbiamo assolutamente evitare di rincorrere le forze xenofobe sul loro terreno e di fomentare l'allarme sociale, perché questo non aiuterà a risolvere niente; renderà solo tutto molto più barbaro e anche noi un po' più barbari. *(Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cappelletti. Ne ha facoltà.

CAPPELLETTI (M5S). Ministro Minniti, lei oggi è venuto a raccontarci un'emergenza immigrazione che gli italiani conoscono molto bene, perché ci fanno i conti tutti i giorni. Però ne parla come se lei e il suo Governo vi foste insediati oggi. Ma, Ministro, il suo tentativo non funziona perché i responsabili di questa emergenza hanno un nome e un cognome. Negli anni in cui la pressione migratoria sull'Italia si è fatta insostenibile, al Governo c'era il PD di Matteo Renzi e adesso quello di Gentiloni Silveri. Al Ministero dell'interno c'era l'ineffabile Angelino Alfano, oggi al Ministero degli affari esteri, e ora c'è lei. Per mesi lei ha fatto credere al Paese che il Governo stesse facendo fronte a questa emergenza, ma i numeri la smentiscono clamorosamente: nel 2016 sulle coste italiane è arrivato un numero *record* di immigrati irregolari (oltre 181.000), con un aumento del 18 per cento rispetto al 2015. In due giorni sono arrivate 12.000 persone.

Il commissario dell'Unione europea Dimitris Avramopoulos ha dichiarato, come Macron, che l'80 per cento di coloro che giungono in Italia sono irregolari cioè immigrati da rimpatriare e non profughi di guerra o perseguitati che fuggono da dittature. Questi dati certificano il fallimento del Governo Renzi, del PD che l'ha sostenuto e del suo Governo, ministro Minniti, soprattutto, il fallimento di un'idea di un'Europa solidale, che si è miseramente infranta sulle barriere che hanno alzato Paesi come la Francia, la Spagna, l'Austria, i nostri vicini.

Per mesi avete accusato il Movimento 5 Stelle di populismo, addirittura in taluni casi di razzismo, solo perché abbiamo osato proporre soluzioni di buonsenso, che avete tentato di ascrivere a un'ideologia, a volte di sinistra, a volte di destra, per poi dover riconoscere che le nostre proposte erano evidentemente sensate, al punto tale che oggi le avete fatte vostre e andate addirittura a presentarle in Europa.

Vediamo queste proposte. Il Movimento 5 Stelle, sin dal 2014, ha chiesto di rivedere gli accordi di Dublino III e di ridistribuire le quote di migranti negli altri Paesi, sanzionando gli Stati membri che non collaborano. Oggi lo chiedete anche voi. Ma io mi chiedo: chi ha siglato, Ministro, gli accordi di Dublino III?

In secondo luogo, abbiamo chiesto di rivedere Triton, l'operazione che autorizza le navi di 15 Stati europei a raccogliere e portare i migranti solo in Italia. Ora scopriamo che lei stesso, Ministro, avrebbe addirittura scritto una lettera a Frontex per chiedere la revisione di Triton. Ma, Ministro, l'accordo di cui state chiedendo la modifica lo avete firmato voi. Inoltre, nei giorni scorsi l'ex ministro Emma Bonino ha dichiarato che è stata l'Italia, con il PD al Governo, a decidere di accogliere tutti gli immigrati. Le chiediamo: in base a quali accordi, visto che una cosa del genere non è mai stata ratificata dal Parlamento italiano?

Il Movimento 5 Stelle per primo ha lanciato l'allarme sulle operazioni di salvataggio dei migranti ad opera di alcune organizzazioni non governative internazionali. Lo abbiamo fatto dando voce all'allarme lanciato da un procuratore della Repubblica. Abbiamo proposto di chiudere i nostri porti a quelle ONG che non hanno bilanci trasparenti e che spesso battono bandiera di Paesi paradisi fiscali. Ci avete accusato di incompetenza e poi, a distanza di qualche mese, voi stessi avete minacciato l'Europa dicendo che avreste chiuso i porti alle ONG e alle imbarcazioni che non rispettano le regole, invocando una regolamentazione per queste organizzazioni. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Simeoni).*

Abbiamo presentato un disegno di legge per consentire alle procure di poter compiere le indagini

anche in mare aperto e, soprattutto, sulle navi delle ONG. E oggi lei cosa viene a dirci? Che le navi delle ONG che operano nel Mediterraneo devono coordinarsi con l'attività della polizia giudiziaria. Bene, Ministro! Ben arrivato su questo punto! (*Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Simeoni*).

Peccato, però, che a rovinare la festa sia l'Europa che ci ha, di fatto, sbattuto la porta in faccia. Questo Governo non ha nessuna credibilità e nessuna autorevolezza in Europa.

Siamo costretti a gioire per alcune elemosine dell'Europa, perché di questo si tratta: i 35 milioni di euro sono un obolo con cui l'Europa si lava la coscienza; 35 milioni di euro a fronte dei 4,5 miliardi di euro che costa l'accoglienza nel nostro Paese in un anno. Stiamo parlando, signor Ministro, solo dello 0,3 per cento dei 10 miliardi che l'Europa - e quindi anche l'Italia - ha dato alla Turchia per proteggere la Germania dal flusso migratorio. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Tra l'altro, quei 10 miliardi hanno ulteriormente aggravato il carico sulla rotta mediterranea e quindi gli afflussi nel nostro Paese. Questi soldi, così come le frontiere chiuse di Francia e Spagna e la minaccia dell'esercito al confine del Brennero, sono uno schiaffo in faccia al nostro Paese, una presa in giro che un Governo serio e autorevole non dovrebbe accettare. Gentiloni Silveri, invece, "apprezza". Ma come fa ad apprezzare?

Questi 35 milioni sono veramente briciole. I traffici degli esseri umani fanno gola a chi vuole alimentare il *business* dell'accoglienza e a tutti coloro che, grazie alla complicità di una buona parte della politica, lucrano sulle emergenze migratorie. Questa situazione è insostenibile e intollerabile e la responsabilità è sua e di questo Governo.

Occorre cambiare passo, signor Ministro, in Italia e soprattutto in Europa. Altrimenti, il rischio sarà quello di far precipitare il nostro Paese in quella che sembra sempre più essere un'autentica polveriera sociale.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Romani Paolo. Ne ha facoltà.

[ROMANI Paolo](#) (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, innanzitutto desidero ringraziare il ministro Minniti per avere riconosciuto a questa Camera e, in particolare, alla Commissione difesa, il lavoro svolto con questa indagine conoscitiva che, lo voglio ricordare, è stata provocata anche da una nostra richiesta. Il sottoscritto, con i senatori Gasparri e Alicata, abbiamo chiesto al presidente Latorre la possibilità di svolgere questa indagine; ci è stato consentito e mi sembra che anche il Governo fosse d'accordo. E mi pare che l'indagine abbia portato ad alcune conclusioni, tanto che lei ci ha detto che esse sono alla base del documento con il quale abbiamo lavorato a Parigi e che, probabilmente, potrebbero essere anche la base per un lavoro comune con l'Europa.

Io vorrei partire dalla fine del suo intervento, signor Ministro. Lei ha detto: «l'accoglienza ha un limite nella capacità di integrazione; un limite a mio avviso invalicabile». Le ricordo che in un'importante audizione alla Camera dei deputati, in esordio del suo Ministero, lei aggiunse anche un altro concetto: che l'accoglienza aveva, e secondo lei ha, un limite nella sensibilità del Paese. Lei ricorderà queste parole. Io apprezzai questo passaggio, perché non vi è solo un problema di limite alla capacità di integrazione, ma vi è un limite che risiede nella sensibilità del nostro Paese. Infatti, lei ha proseguito oggi nel suo intervento dicendo che è in gioco la tenuta del tessuto connettivo del nostro Paese. Questa è una frase importante, perché vuol dire che sta succedendo qualcosa nel nostro Paese, per cui c'è il rischio che il tessuto connettivo delle nostre città, delle nostre famiglie e delle nostre piazze non tenga più. È in gioco - ella ha detto - un pezzo del futuro della nostra democrazia. E questo, signor Ministro, mi consenta di dire, da esponente del centrodestra, detto da un esponente del centrosinistra, lo ritengo un dato acquisito, un punto d'arrivo importante e anche un inizio di discussione sul quale forse possiamo cominciare ad aprire un rapporto ed un tavolo di collaborazione.

Vorrei poi dire ai colleghi che non so se si sono accorti di un'altra cosa che lei ha detto tra le righe, nel modo elegante e un po' calligrafico che la contraddistingue. Il ministro Minniti ha detto a tutti noi: attenzione, è cambiato il mondo dell'immigrazione non regolata. Fino a due anni fa, sulla rotta balcanica vi era una immigrazione di rifugiati e richiedenti asilo che venivano dalle zone di guerra; oggi, siamo di fronte a migranti economici. Il *push factor* che sta nascendo, che è nato nei Paesi della

fascia subsahariana si è totalmente e completamente sostituito a quello dei rifugiati, delle famiglie e di coloro che scappano dalle guerre della Siria, dell'Iraq e dell'Afghanistan. Quel fenomeno non esiste più. La rotta balcanica si è prosciugata e non solamente perché la Turchia tiene tre milioni di rifugiati siriani. Peraltro, di quei tre milioni, signor Ministro, forse lei sa che 500.000 sono già tornati in Siria. Sono tre milioni di persone che non hanno voglia di venire in Europa, se non per scappare dalla guerra, ma hanno solo voglia di tornare nei loro Paesi: perché quello è il loro Paese, quella è la loro storia, quelle sono le loro tradizioni.

L'Europa ha stanziato 3 miliardi e ha consentito alla Turchia di tenerli e di farli sopravvivere in campi che sono sicuramente più decorosi di quelli che ci sono in Libia. Ma quello è stato un fenomeno, mentre oggi siamo di fronte a un fenomeno totalmente diverso: c'è il Sud del mondo che vuole venire in Europa, che sta cercando di spingersi verso di noi, e c'è purtroppo - questo l'abbiamo detto con il senatore Latorre nell'indagine che abbiamo svolto - un *pull factor*, un fattore di attrazione. Signor Ministro, lei oggi, in esordio di intervento, ha parlato di ventiquattro navi al limite delle acque territoriali a raccogliere coloro che andavano sì salvati, ma per il fatto stesso che erano lì, quello era comunque un fattore di attrazione per coloro che fuggono dalle spiagge libiche.

Signor Ministro, lei oggi nel suo intervento, proprio nella distinzione che ha voluto fare, ha anche detto che c'è un problema di ricollocazione, che però è inesatta come definizione per quanto riguarda i migranti economici. Nel 2015, il Consiglio europeo ha parlato sì di ricollocazione, ma lo ha fatto con un documento nel quale alla fine si era detto che la ricollocazione poteva avvenire, secondo certe quantità, sulla base di una soglia definita del 75 per cento, che era la media statistica dell'accoglimento delle richieste di asilo rispetto ai Paesi da cui si fuggiva; e se non si superava quella soglia, le ricollocazioni non erano consentite. Ma si parlava con esattezza solo di rifugiati, solo di richiedenti asilo. Il fenomeno con il quale oggi abbiamo a che fare è totalmente diverso: parliamo di migranti economici. E Macron cosa ci ha detto? Se si parla di richiedenti asilo, siamo disponibili anche ad ampliare le quote, ma voi avete i migranti economici; voi avete un altro fenomeno e noi non siamo disponibili ad accoglierli. Quindi, ribadisco, è cambiato il mondo e con questo drammatico cambiamento abbiamo a che fare.

Qual è allora la terapia? Signor Ministro, io oggi - mi perdoni se sono stato un po' meticoloso - l'ho ascoltata anche alla Camera oltre che al Senato, e mi ha fatto piacere sentire una frase che non ha pronunciato alla Camera, ma forse era più giusto farlo qui: lei ha detto anche che potrebbero essere riportate in Libia le persone che vengono salvate. Ciò vuol dire che anche il nostro Governo comincia a pensare che ci possa essere la possibilità di intercettare coloro che salpano - mi perdoni: potremmo anche evitare che salpassero, ma ammettiamo pure che possano salpare - e, in collaborazione con le autorità locali (non meglio definite, perché tutti sappiamo che non abbiamo un'unica guardia costiera libica, bensì tre), potremmo riaccompagnare, come in diecimila casi è avvenuto, coloro che sono partiti, senza che affondino, senza che anneghino, senza che muoiano a poche centinaia di metri dalle coste libiche.

Ciò vuol dire che per questo Governo - e questa è anche una domanda, ma avremo tempo per parlarne e discuterne - l'unico piano B - non c'è più il presidente Casini, ma a questo immagino alludesse - possibile e immaginabile per risolvere il problema dei migranti economici è che non partano. Non si può più partire dalle coste libiche.

Se è vero quello che dice Cochetel, ossia che ci sono 295.000 persone in Libia che attendono di imbarcarsi nelle prossime settimane, non nei prossimi anni, secondo voi è mai ammissibile che nel nostro Paese possano arrivare, in un modo o nell'altro, 295.000 persone che vengono in Italia e in Europa solo per un problema di carattere economico, solo perché il Sud del mondo sta premendo sul Nord del mondo? Vuol dire che noi dobbiamo attivare un meccanismo diverso. E qui il Governo italiano deve avere il coraggio - i Governi italiani non sono abituati ad avere coraggio in politica estera e non sono abituati ad utilizzare lo strumento militare, che pur costa 30 miliardi all'anno e che forse varrebbe anche la pena di utilizzare laddove ce ne fosse la necessità - di utilizzare lo strumento militare, quella pressione militare che noi conosciamo. Non c'è bisogno di sparare, ma di collaborare,

di coordinare e di - posso usare una parola mettendola tra virgolette? - "respingere" coloro che vorrebbero venire nel nostro Paese.

Un'ultima notazione sui i campi dei rifugiati. In Libia, dice Cochetel, sembra che ve ne siano trentacinque - io non lo sapevo, è una notizia che ho appreso in questi giorni, ma forse il Governo lo sapeva - e ventisette di tali campi hanno consentito l'accesso all'UNHCR. Vuol dire che non vengono controllati dalle organizzazioni internazionali, bensì sono nella possibilità di ricevere le visite di organizzazioni internazionali. Allora, vuol dire che ci sono dei campi che si potrebbero rafforzare, alcuni addirittura sono sotto il controllo del Governo Serraj che, a quanto mi constava, era rifugiato nel porticciolo di Tripoli. Forse, invece, riesce ad avere anche un minimo di apertura. Forse quel MOU (Memorandum of understanding) che lei, Ministro, ha fatto con il Governo Serraj può comprendere anche il controllo, l'accesso, l'informazione più precisa e puntuale su quello che accade. Allora, ci sono anche i campi di rifugiati.

PRESIDENTE. Senatore, lei ha il doppio del tempo; sono dieci minuti.

ROMANI Paolo (*FI-PdL XVII*). Concludo subito.

Allora vuol dire che quelle 295.000 persone che rischiano di venire in Italia possono essere messe nelle condizioni di rimanere là dove si trovano adesso, in condizioni migliori grazie alle organizzazioni internazionali, grazie anche alla nostra collaborazione.

Concludo davvero dicendo forse una cosa che non tutti sanno. A Mosul, come sapete, stanno conquistando la cittadella antica: sono poche centinaia di metri quadri ormai. Sapete che intorno alle mura di quella cittadella ci sono i corpi speciali francesi e inglesi? Secondo voi che cosa fanno? Intercettano i *foreign fighter*. Il termine «intercettare» comprende qualsiasi tipo di significato in una guerra moderna: significa che questi due grandi Paesi - come è grande il nostro - si mettono nelle condizioni di evitare che questi criminali tornino nei Paesi d'origine. Bene, Ministro, forse qualche pensiero al riguardo, per evitare che qualche criminale di troppo giri, si agiti e faccia i suoi sporchi affari sul territorio libico, varrebbe la pena. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e del senatore Giovanardi. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Latorre. Ne ha facoltà.

LATORRE (*PD*). Signor Ministro, innanzitutto mi permetta di ringraziarla non soltanto per il lavoro che sta facendo in questi mesi, ma anche per aver ritenuto necessario venire a svolgere questa sua informativa alle camere, a testimonianza della considerazione che ha del Parlamento; valore, questo, che, in questo periodo, di questi tempi, ha un significato particolare.

Come lei ha sottolineato, siamo di fronte a un fenomeno di portata epocale. Io sono francamente colpito, molto spesso, dal semplicismo con il quale si sta trattando una materia che ha una portata enorme. Mi hanno insegnato che uno degli ingredienti fondamentali per decifrare anche i fenomeni profondi è la conoscenza di due elementi: la demografia e la geografia.

La demografia ci dice che le previsioni di crescita della popolazione nei prossimi anni, fino al 2050, sarà di circa 4 miliardi, metà dei quali saranno tutti concentrati in Africa. Dunque, questo fenomeno, con il quale noi - non noi Italia ma noi mondo - dobbiamo abituarci a fare i conti nei prossimi anni, deve essere affrontato senza sciocche semplificazioni e ben sapendo che la soluzione della crisi migratoria non è dietro l'angolo.

Occorre avere questa consapevolezza e l'approccio che lei ci ha proposto, con la svolta che è stata introdotta con questo approccio, e cioè di passare dal misurarsi con questo tema in una chiave emergenziale al misurarsi in una chiave strategica, è il passaggio fondamentale per poterci misurare nella maniera migliore possibile con questo fenomeno.

Gli ingredienti di questa prospettiva strategica - lei li ha descritti nella sua comunicazione - sono molteplici e tutti devono essere in sintonia tra di loro, a partire da un'iniziativa che assume il tema della stabilizzazione della Libia come *asset* centrale. In questo senso, caro collega Romani, lei sa quanta stima io abbia delle sue considerazioni, ma noi abbiamo fatto una scelta: quella di rendere il popolo libico protagonista di questo processo, dunque di evitare di ricommettere quegli errori che

abbiamo commesso nel passato e che hanno prodotto la situazione con la quale stiamo facendo i conti, prevedendo, certo, anche l'impegno di energie militari a supporto di un'azione di stabilizzazione, di un'azione di *training* e di formazione, come sostanzialmente si sta facendo. Il tema della Libia dunque diventa centrale, attraverso una serie di passaggi, qui descritti nelle comunicazioni del ministro Minniti, quali quello di un lavoro che non rinuncia all'assoluta esigenza di salvare le vite umane, un principio irrinunciabile, quello di procedere a politiche di gestione dei flussi migratori che accolgano coloro i quali hanno diritto ad essere accolti e, garantendo il rispetto dei diritti delle persone, producano il rimpatrio di quelli che non hanno diritto all'accoglienza.

Sono tutti ingredienti ed in questa cornice si colloca anche il ruolo delle organizzazioni non governative: o il loro è un ruolo che si inserisce in un'attività strategica di questa natura e dunque è funzionale a gestire complessivamente il fenomeno, altrimenti sono stupito dalle dichiarazioni di alcuni esponenti delle ONG, perché in nessuna parte del mondo in cui le ONG operano ed hanno un ruolo fondamentale possono agire in conflitto, in questo caso con il Paese che indica la prospettiva strategica entro cui si colloca.

In questo quadro, il tema è rendere gestibile l'insieme delle questioni e, in questa fase, mi permetto di dire di rendere gestibile una peculiarità con la quale stiamo facendo i conti in questi giorni, che non è soltanto la dimensione quantitativa del fenomeno, ma è anche l'aspetto della sua temporalità: soltanto in un *weekend* sono arrivate 12.000 persone e ne arrivano ogni giorno e questo mette a dura prova non soltanto la capacità di risistemazione, di ridefinizione e di governo di queste quantità, ma persino il lavoro delle nostre Forze dell'ordine, che, come sapete, in ogni situazione di questo tipo devono certificare l'aspetto sanitario, devono identificare i singoli e devono avviare quelle procedure che poi, via via, devono essere seguite per poter gestire la situazione nei termini che sono stati sopra descritti.

Questo è il tema che abbiamo di fronte e in questo quadro è chiaro che tutto si deve coniugare ad una irrinunciabile battaglia contro i trafficanti di morte. Li chiamo così perché tali sono coloro che stanno gestendo questo traffico, per le modalità in cui avviene, perché compiono delle vere e proprie esecuzioni capitali ad ogni partenza da quelle coste.

Tutto dunque si deve tenere ed il tema cruciale è quello di tenere insieme tutto questo con le politiche di integrazione, facendo tesoro, peraltro, del fallimento delle politiche di integrazione che altri Paesi hanno condotto (penso alla Francia o alla Gran Bretagna), quindi dobbiamo anche definire un nuovo modello di integrazione, diventare quasi un Paese laboratorio da questo punto di vista. Tutto si deve tenere e laddove uno di questi ingredienti viene meno, salta quell'equilibrio che è l'unico modo per misurarsi con questo problema e per garantire la tenuta della democrazia, i principi di sicurezza, la tutela della dignità umana. Se uno di questi ingredienti non funziona, inevitabilmente andiamo in difficoltà.

Il lavoro che stiamo facendo e che lei sta facendo, signor Ministro, e che noi ci sentiamo di poter dire che intendiamo supportare, continuando questo rapporto tra Parlamento ed Esecutivo, che diventa ingrediente anch'esso fondamentale di questo lavoro, va in questa direzione.

L'Europa, come ha detto il Presidente del Consiglio, in questi anni ci ha voltato le spalle. Questa iniziativa non sta determinando ancora un cambiamento radicale dell'atteggiamento europeo, però, mentre fino a ieri le porte ci venivano sbattute in faccia, ora si cominciano ad aprire. Facciamo attenzione a non trascurare i pur piccolissimi ed insufficienti passi in avanti che da questo punto di vista si stanno facendo, perché è su di quelli che poi dobbiamo costruire la nuova fase della nostra iniziativa e quello di domani, a Tallin, è un incontro informale (vale la pena ricordarlo), cioè sarà un'occasione per approfondire questa discussione e per predisporre anche a creare ulteriori condizioni perché dalle parole si passi ai fatti.

Sarà importante, caro Ministro, se domani e anche dopodomani potrà contare sull'unità del Parlamento, perché ciò darà la forza per portare avanti questa iniziativa e raggiungere degli obiettivi. Se invece qui dovesse prevalere la tendenza a esasperare la polemica politica, con il miope obiettivo di incassare qualche consenso in più, temo che il risultato sarà negativo per il Paese.

Dunque, signor Ministro, con questo spirito non solo la incoraggiamo ad andare avanti, ma sappia che

domani potrà contare sul nostro supporto. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sull'informativa del Ministro dell'interno, che ringrazio per la disponibilità.

Onorevoli colleghi, vi sono numerose richieste di intervenire in fine seduta. Visto l'andamento dei lavori, se non c'è urgenza, li rinvierei a domani; sarebbe la cosa migliore.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 6 luglio 2017

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 6 luglio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 20,27)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate **(2134)**

ARTICOLO 36 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 36.

Approvato nel testo emendato (*)

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

2. Resta ferma l'acquisizione all'entrata del bilancio dello Stato della quota prevista dall'articolo 2, comma 7, lettera c), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.

(*) Cfr. anche seduta n. 851

EMENDAMENTO

36.200

I Relatori

Approvato

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dagli articoli 27, comma 1, e 32».

Allegato B

Parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul testo dei disegni di legge nn. 2134, 456, 799, 1180, 1210, 1225, 1366, 1431, 1687, 1690, 1957, 2060 e 2089

La Commissione programmazione economica, bilancio, a integrazione del parere espresso sul testo, conferma il parere non ostativo con la seguente condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: la copertura di cui all'articolo 32, comma 4, deve intendersi così specificata:

«4. All'attuazione della delega di cui al presente articolo si provvede nel limite di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e nel limite di 6 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta è pervenuta al banco della Presidenza la seguente comunicazione:

Sul processo verbale:

sulla votazione relativa alla verifica del numero legale, il senatore Aiello non ha potuto far risultare la sua presenza in Aula.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Amati, Anitori, Bubbico, Caleo, Cassano, Castaldi, Catalfo, Cattaneo, Chiavaroli, Della Vedova, De Poli, Di Biagio, D'Onghia, Fattorini, Fazzone, Gentile, Lanzillotta, Marino Luigi, Molinari, Monti, Mucchetti, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Rubbia, Stucchi e Valentini.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Palermo, per attività della 1a Commissione permanente; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe, Marton e Romani Paolo, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Puppato, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Compagna, Divina e Scalia, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE); Panizza, per attività parlamentare della NATO.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Onn. Sereni Marina, Ascani Anna, Ciprini Tiziana, Galgano Adriana, Gallinella Filippo, Giulietti Giampiero, Laffranco Pietro, Verini Walter

Modifica alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del festival Umbria Jazz (2872)

(presentato in data 05/07/2017)

C.4102 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Collina Stefano, Marcucci Andrea, Cantini Laura

Disposizioni per l'istituzione dei centri di guida sicura (2873)

(presentato in data 04/07/2017).

Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, trasmissione di atti

Il Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, con lettera in data 23 giugno 2017, ha inviato il Piano degli interventi di adeguamento della viabilità statale in provincia di Belluno per l'evento sportivo Cortina 2021 (Atto n. 1022).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente.

Autorità nazionale anticorruzione, trasmissione di documenti

Il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera g), della legge 6 novembre 2012, n. 190, dell'articolo 19, comma 5-ter, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e dell'articolo 213, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la relazione sull'attività svolta dall'Autorità nazionale anticorruzione nell'anno 2016.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del

Regolamento, alla 1a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. CCXL*, n. 2).

Interrogazioni

[STEEANO](#) - *Ai Ministri dell'interno e dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che: la cooperativa *Alba onlus* di Mesagne (Brindisi) opera da più di 30 anni nella provincia di Brindisi offrendo assistenza alle persone con disabilità;

nel periodo estivo, ogni anno, l'organizzazione offre un prezioso servizio chiamato "luglio azzurro" con il quale gli ospiti della cooperativa perseguono e proseguono il proprio percorso di integrazione e autonomia in spiaggia;

è notizia ripresa di diverse testate giornalistiche locali che, presso la spiaggia libera di Apani, il gestore di un bar, il "Lido del Sole", abbia allontanato gli ospiti della cooperativa Alba in modo brusco, accusandoli di aver fatto i bisogni corporali a terra;

tale affermazione viene negata profondamente dagli ospiti e dagli operatori dell'associazione;

nonostante siano sempre maggiori le iniziative a favore delle persone con disabilità volte a superare ed eliminare non solo le barriere architettoniche ma anche quelle mentali e culturali, a volte molto più resistenti di quelle fisiche, è deplorabile registrare ancora comportamenti e situazioni censurabili,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della vicenda riportata e se non intendano, ciascuno per le proprie competenze, approfondire ulteriormente la questione, verificando se sussistano eventuali violazioni di legge o abusi della stessa.

(3-03859)

[CATALEO](#), [TAVERNA](#), [GIARRUSSO](#), [BERTOROTTA](#), [SANTANGELO](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

nella circolare della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale del Ministero della salute, DGPROF 0031738-P-08/06/2017, inviata alla federazione nazionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri e ad altre federazioni di ordini professionali sanitari, avente a oggetto "Elezioni per il rinnovo degli Organi Direttivi degli Ordini e dei Collegi", si riporta che "particolare importanza riveste il rispetto sia del quorum richiesto per la validità delle operazioni elettorali, sia del periodo temporale compreso tra il 15 settembre e il 30 novembre 2017 entro il quale dovranno tenersi le suddette elezioni". La circolare inoltre si sofferma sull'opportunità di richiamare il contenuto di un'altra sua circolare del 29 aprile 2011 (n. prot. 21943) che espressamente invitava gli ordini provinciali degli medici e degli odontoiatri ad utilizzare il periodo temporale compreso tra il 15 settembre e il 30 novembre, considerato che la convocazione delle assemblee elettorali a ridosso delle ferie estive potrebbe ostacolare il raggiungimento del *quorum* richiesto per la validità delle elezioni;

la federazione nazionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri nella comunicazione n. 61 del 9 giugno 2017 faceva notare ai presidenti degli ordini provinciali che il Ministero aveva individuato il periodo temporale entro il quale convocare le assemblee elettorali, compreso tra il 15 settembre e il 30 novembre 2017;

l'ordine dei medici e degli odontoiatri della provincia di Catania ha inviato ai suoi iscritti (prot. n. 3370 del 1° giugno 2017) l'avviso di convocazione delle assemblee elettorali con il seguente ordine del giorno: 1) consiglio direttivo dei componenti iscritti all'albo dei medici chirurghi; 2) collegio dei revisori dei conti, nei giorni 23-24-25 giugno 2017;

l'ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Palermo ha inviato ai suoi iscritti (prot. n. 3560 del 22 giugno 2017) l'avviso di convocazione con l'ordine del giorno: 1) consiglio direttivo dei componenti iscritti all'albo dei medici chirurghi; 2) collegio dei revisori dei conti;

considerato che gli ordini e i collegi e le relative federazioni nazionali sono enti pubblici non economici e agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale e sottoposti alla vigilanza del Ministero della salute,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se intenda attivarsi presso la federazione nazionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri e l'ordine dei medici e degli odontoiatri delle province di Catania e Palermo, al fine di conoscere le motivazioni dell'anticipazione, a giugno 2017, delle elezioni per gli organi istituzionali dell'ordine delle due province;

se tale scelta di anticipare i tempi delle elezioni per gli organi istituzionali non violi le indicazioni impartite dal dicastero e la normativa vigente.

(3-03860)

[PUGLIA](#), [PAGLINI](#), [CATALEO](#), [CAPPELLETTI](#), [DONNO](#), [CASTALDI](#), [MORONESE](#), [GIARRUSSO](#), [SCIBONA](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico*

-

(3-03861)

(Già 4-07692)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[AIELLO](#), [VICECONTE](#), [DALLA TOR](#), [CONTE](#), [ALBERTINI](#), [BIANCONI](#), [MANCUSO](#), [VICARI](#), [GUALDANI](#), [FORMIGONI](#), [PAGANO](#), [TORRISI](#), [BILARDI](#), [DI GIACOMO](#), [DE SIANO](#), [RIZZOTTI](#), [AZZOLLINI](#), [MANDELLI](#), [SERAFINI](#), [ZUFFADA](#), [MILO](#), [BERNINI](#), [SACCONI](#), [SIBILIA](#), [SANGALLI](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

in un contesto di crisi economica e di definanziamento del servizio sanitario nazionale, è necessario che il mondo dei dirigenti medici e sanitari del servizio sanitario nazionale si ponga nuovi obiettivi di assetti organizzativi del sistema in cui quotidianamente esprime i propri valori professionali. Appare prioritario garantire equità, continuità ed omogeneità di accesso alle prestazioni sanitarie e servizi di qualità per tutti i cittadini. In questa ottica, gli ospedali isolati tra di loro e separati dal territorio che li circonda non rappresentano più una risposta ai nuovi bisogni imposti dall'evoluzione demografica ed epidemiologica ed anche dalla crisi economica. Oggi è indispensabile programmare e progettare sempre più in modo integrato ed in termini di rete di ospedali, coordinate e integrate con la complessità delle altre strutture ed attività presenti sul territorio;

in campo sanitario, è necessario individuare ambiti territoriali nei quali i problemi siano rilevanti (sotto il profilo dell'incidenza epidemiologica, della complessità clinica, del peso amministrativo, eccetera) e le soluzioni organizzative pertinenti (sotto il profilo dei costi e dell'efficacia). Per il governo della domanda sanitaria è necessario di conseguenza sviluppare una logica di ampia collaborazione tra i diversi livelli di gestione in senso sia orizzontale che verticale, dagli ambiti più circoscritti verso quelli più ampi, declinando la sussidiarietà come integrazione tra livelli successivi di governo;

a livello locale, è utile sviluppare l'asse orizzontale della sussidiarietà privilegiando il coinvolgimento dei cittadini e delle loro aggregazioni *profit* e *no profit* (volontariato, terzo settore) nella gestione ed erogazione dei servizi, fuggendo da logiche di mercato e ponendo in ogni caso l'attenzione sulla domanda piuttosto che sull'offerta. Nel contempo è necessario sviluppare l'asse verticale, che renda disponibili ranghi più elevati di governo rispetto a quelli locali per favorire un'appropriata convergenza tra le esigenze della domanda e quelle dell'offerta. Si pensi ai problemi dell'alta specialità in ambito ospedaliero e alla necessità di non duplicare inutilmente, in un contesto di risorse finite, centri che hanno costi rilevanti di gestione e che in ogni caso richiedono lo svolgimento di adeguati volumi prestazionali per garantire qualità e buoni risultati clinici;

considerato che:

il processo di riorganizzazione della rete ospedaliera e dei servizi offerti al cittadino non può però minare l'erogazione delle cure essenziali ai cittadini e la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni, che devono essere omogeneamente garantite sull'intero territorio nazionale;

un episodio abbastanza preoccupante avvenuto nei giorni scorsi presso l'azienda ospedaliera "Mater Domini" di Catanzaro dimostra come il processo di riorganizzazione regionale dei servizi sanitari non può avvenire senza alcun tipo di coordinamento nazionale che garantisca il medesimo livello delle prestazioni per tutti i cittadini;

lunedì 26 giugno 2017, alle ore 8.00, una paziente, dopo una notte trascorsa con perdite ematiche

copiose a causa di un fibroma uterino emorragico, ha chiesto di essere condotta presso il policlinico universitario di Catanzaro (azienda ospedaliera universitaria Mater Domini di Catanzaro) per verificare le proprie condizioni di salute con un emocromo;

i medici della struttura ospedaliera hanno prontamente rilevato nella paziente il valore di emoglobina pari a 7, pertanto ne hanno disposto il ricovero prevedendo di trasferirla con la massima urgenza e, *medio tempore*, programmando un intervento di isterectomia totale;

al momento della decisione si è appreso che nel policlinico universitario (*hub* regionale) non c'è un centro trasfusionale e nemmeno un'emoteca per la pronta disponibilità di sacche di sangue per urgenze relative ai pazienti ricoverati;

le sacche di sangue sono state quindi richieste dai medici del reparto di chirurgia generale (dove la paziente era stata *medio tempore* ricoverata) all'ospedale "Pugliese" (azienda ospedaliera "Pugliese Ciaccio" di Catanzaro) dove è allocato un centro trasfusionale;

le sacche richieste con urgenza sono giunte però al policlinico universitario soltanto alle ore 13.40, ossia dopo oltre 5 ore, e successivamente trasfuse (dopo il necessario riscaldamento) alle ore 15.00 circa;

nel frattempo le condizioni della paziente si sono aggravate, a causa dell'emorragia in atto, a tal punto che il livello di emoglobina è sceso addirittura al livello 4, una condizione sostanzialmente incompatibile con la vita;

praticamente la paziente, a causa del ritardo nella trasfusione, è andata in *shock* ipovolemico; a questo punto gli anestesisti, nonostante le condizioni generali critiche, hanno deciso di operare d'urgenza di isterectomia per tentare comunque di arrestare l'emorragia in atto; il direttore dell'unità ospedaliera di chirurgia generale ha sottoposto la paziente ad isterectomia totale e l'intervento si è concluso con successo;

è stato tuttavia necessario attendere che passassero 48 ore (in tali casi si muore di CID, coagulazione intravascolare disseminata, un fenomeno che si verifica quando, a causa della scarsità di sangue in circolo, gli organi lo catturano) perché la paziente risultasse fuori pericolo di vita;

considerato, inoltre, che:

ad avviso degli interroganti, è impensabile che possano accadere degli inconvenienti del genere in semplici interventi chirurgici, ossia attese di ore per l'arrivo di sacche di sangue, la cui carenza mette seriamente a rischio la vita dei pazienti;

la riorganizzazione territoriale dell'assistenza ospedaliera non può prescindere da una corretta dislocazione dei centri trasfusionali e delle emoteche sul territorio regionale, in modo tale che a qualsiasi necessità o carenza si possa sopperire in tempi brevi e in modo efficace;

inoltre, si assiste sempre più frequentemente a continui appelli da parte di medici e responsabili di associazioni *no profit* che invitano le persone a donare sangue, per evitare il blocco delle operazioni negli ospedali; certamente è lodevole qualsiasi iniziativa privata o proveniente dall'associazionismo, e volta ad organizzare raccolte di sangue, anche nei piccoli comuni, attraverso apposite manifestazioni o iniziative di sensibilizzazione; ma tutto ciò deve essere complementare e non sostitutivo delle strutture e delle prestazioni offerte dal servizio sanitario nazionale;

oltre tutto, la carenza di sangue, come sottolineano le associazioni di donatori, può mettere a rischio non solo l'esecuzione di interventi chirurgici, ma anche le terapie per pazienti con malattie come la talassemia, che necessitano di continue trasfusioni,

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni per le quali, presso il policlinico universitario di Catanzaro, struttura di rilievo regionale, non è attivo un centro trasfusionale o, quantomeno, un servizio trasfusionale (emoteca) di pronta disponibilità di sangue per le urgenze dei pazienti ricoverati;

quali presidi siano garantiti affinché il sangue richiesto con urgenza pervenga al policlinico universitario in tempi adeguati a salvaguardare la salute dei pazienti;

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per scongiurare che si verifichino in futuro simili gravissime disfunzioni, tali da mettere in pericolo l'incolumità dei pazienti;

in relazione ai gravissimi fatti occorsi, se intenda svolgere un'attività ispettiva per verificare la veridicità dei fatti e constatare le reali necessità di riorganizzazione delle prestazioni nell'intero territorio regionale calabrese;

se non sia il caso di istituire presso il Ministero un tavolo di confronto con le Regioni, affinché, nel processo di riorganizzazione del servizio sanitario nazionale, ciascuna Regione possa quantomeno offrire, nel proprio territorio, l'ubicazione di più centri trasfusionali o emoteche, in modo da garantire le prestazioni sanitarie necessarie in tempi rapidi;

se non sia il caso, altresì, di concordare con le singole Regioni la collocazione di centri trasfusionali o emoteche presso le zone montane o difficilmente raggiungibili, in modo tale da non svilire il diritto alla salute dei cittadini che abitano in zone svantaggiate, e garantire, in tal modo, i medesimi livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale.

(4-07758)

BUEMI - *Ai Ministri della giustizia e dell'interno* - Premesso che:

la storia dei cosiddetti braccialetti elettronici nel nostro Paese è lunga e travagliata, nonostante le ricerche sui programmi di sorveglianza telematica dei detenuti ne abbia dimostrato la notevole efficacia: risulta, infatti, che il 23 per cento di coloro che sono stati condannati alla sorveglianza telematica è poi tornata in carcere e il 42 per cento sono stati poi condannati in seguito, invece, chi è stato condannato al carcere nel 61 per cento dei casi è stato reincarcerato e nel 72 per cento dei casi ha subito un'altra condanna;

la convenzione per la fornitura dei "braccialetti elettronici", stipulata dal Ministero dell'interno con Telecom Italia, in vigore fino al 31 dicembre 2011, è costata allo Stato circa 110 milioni di euro; nonostante le polemiche legate ai costi elevati e allo scarso utilizzo (secondo la Corte dei conti si è trattato di 14 dispositivi per tutta la durata della convenzione) e i dubbi sollevati dal Ministro della giustizia *pro tempore*, Paola Severino, che chiedeva una verifica dei motivi della limitata applicazione prima di rinnovare la convenzione, il contratto con Telecom è stato rinnovato fino al 2018 dal Ministero dell'interno, introducendo la disponibilità di 200 dispositivi. Accogliendo il ricorso presentato dall'operatore telefonico Fastweb, il TAR del Lazio ha annullato gli atti di affidamento a Telecom Italia dei servizi oggetto della convenzione del 31 dicembre 2011 e ha limitato l'efficacia della convenzione suddetta alla data 31 dicembre 2013. Contro la sentenza del TAR, il Ministero dell'interno ha presentato ricorso al Consiglio di Stato, che ha rinviato tutto alla Corte di giustizia dell'Unione europea;

ad oggi c'è una richiesta pendente di 12.000 braccialetti affidata a una gara del Ministero dell'Interno, che doveva avviare la fornitura a partire da giugno 2017. Il bando europeo si è chiuso il 2 febbraio scorso e il lotto era ristretto a 3 candidati: Fastweb, Rti engineering e Telecom, con una base d'asta di 45 milioni di euro per 27 mesi. Il vincitore è stato individuato, ma per l'annuncio e l'attivazione del contratto devono decorrere i canonici 30 giorni concessi dalla legge per eventuali ricorsi;

considerato che in un'audizione in II Commissione permanente (Giustizia) alla Camera dei deputati del 15 gennaio 2014 il capo della Polizia *pro tempore*, Alessandro Pansa, in merito ai costi dei braccialetti elettronici sostenne che: "Il sistema attuale è abbastanza costoso: a regime, qualora impiegassimo tutti e duemila i braccialetti disponibili, raggiungeremmo un costo annuo di circa 9 milioni di euro. La parte più rilevante è data dai costi fissi (...) a costare è soprattutto la centrale operativa che deve ricevere i segnali da tutti i braccialetti installati in Italia - attualmente sono solo novanta, ma potrebbero essere duemila e inviare gli allarmi a tutte le sale operative. Il costo maggiore è rappresentato da questa gestione. Il numero dei braccialetti incide in maniera relativa, perché al massimo la spesa potrebbe raggiungere 2,4 milioni. (...) Quando il braccialetto elettronico è nato si pensava a un uso ampio e diffuso (...) noi ci siamo buttati in avanti e abbiamo fatto una spesa eccessiva. Il punto è che non siamo mai riusciti nel tempo a ridurre i costi fissi." Più nel dettaglio, secondo Pansa "il costo è di 9.083 milioni di euro all'anno, il noleggio di 2000 braccialetti costa 2,4 milioni, la movimentazione logistica dei braccialetti 2,9 milioni, la centrale operativa, le reti di trasmissione e le segnalazioni 3.717 milioni. Noi oggi non spendiamo 9 milioni ma 3.170 milioni per l'organizzazione, una cifra minore per quanto

riguarda la manutenzione, perché i braccialetti sono pochi, e una cifra ancora minore per il noleggio. Intorno a questo servizio spendiamo meno di 5 milioni ma è chiaro che si tratta di una diseconomia enorme, perché la parte fissa strutturale è tarata per 2000 dispositivi. Se ne usiamo 90 è sovradimensionata";

tenuto conto che a quanto risulta all'interrogante nel resto d'Europa la situazione è molto diversificata e il ritardo accumulato dall'Italia è consistente, sia in termini quantitativi che di costi: infatti, nel Regno Unito si è passati dalle 18.176 persone con braccialetto al giorno nel 2008 alle 22.420 unità nel 2010. Una crescita dei dispositivi si registra anche in Francia, dove da 3.430 persone monitorate tre anni fa si è arrivati a 5050. Per quanto riguarda i costi dei programmi di sorveglianza telematica per Paese (fonte "Analysis of Questionnaires", 7th European Electronic Monitoring Conference Survey of Electronic Monitoring) in Austria il braccialetto elettronico costa 22 euro al giorno, in Belgio 38,65 euro, in Estonia 3 euro, in Francia 12 euro, in Germania 30 euro, in Irlanda 9 euro, in Polonia 10, 34 euro, in Portogallo 17,79 euro, in Svezia 3,45 euro,

si chiede di sapere:

se e quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano mettere in atto per far sì che il costo dei braccialetti elettronici nel nostro Paese sia quantomeno equiparato a quello degli altri Paesi europei, data la loro efficacia nella riabilitazione dei condannati;

se intendano adottare iniziative per far sì che la disponibilità dei braccialetti elettronici sia adeguata alle esigenze di controllo che la normativa sulla detenzione domiciliare prevede.

(4-07759)

[ALBERTINI](#) - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che, secondo quanto risulta all'interrogante:

nel novembre 2014, il "Corriere della sera" pubblicava un articolo, a firma Giuseppe Guastella, in cui si dava notizia che: «la Procura della Corte dei conti della Lombardia apriva un'indagine per "danno erariale" nei confronti del procuratore aggiunto Alfredo Robledo, per la questione del milione di euro di parcelle pagate a tre professionisti, nominati nel 2009 custodi giudiziari delle somme sequestrate, nelle indagini sui derivati del Comune di Milano e depositari in una Banca di Carate Brianza. (...) Titolari della vertenza sono il procuratore Antonio Caruso e il sostituto Alessandro Napoli che hanno ricevuto la documentazione del Consiglio giudiziario Milanese. Secondo un conteggio trasmesso da Bruti Liberati al Csm, dopo il sequestro dell'aprile 2009 di 170 milioni di euro (poi ridotti a 90) a 4 banche estere accusate di truffa, Robledo depositò i Fondi nella Banca di Credito Cooperativo di Carate invece che sul Fondo unico giustizia, gestito da Equitalia Giustizia. Per questi incarichi, Robledo dispose il pagamento delle parcelle ai relativi custodi (...). Bruti aveva aggiunto al CSM che non risulta motivazione della scelta della Banca di Carate Brianza e che "Robledo è stato residente in Carate fino al giugno 2008"»;

il "Corriere della sera" pubblicava, nella rubrica "Il giudizio", il 22 febbraio 2017, l'articolo dal titolo "Negativi i quattro anni di Robledo da vicecapo", in cui veniva segnalato che: «Il Consiglio giudiziario di Milano (...) ha votato all'unanimità (...) un parere di non conferma di Alfredo Robledo nelle funzioni esercitate nel 2009-2013 come procuratore aggiunto. (...) Il parere (...) si fonda sulla condivisione in Consiglio giudiziario delle censure poste dal Csm nel maggio 2016 (...) la condanna disciplinare del Csm lo aveva destinato procuratore aggiunto a Torino. Ora però il Consiglio giudiziario sancisce che non è idoneo. Se il disciplinare sarà ribadito, dunque, Robledo verrà "retrocesso" a pm»;

tale censura aveva per oggetto attività svolte dal magistrato ai danni dell'interrogante, punite dall'organo di autogoverno della magistratura;

la Procura di Brescia, nelle persone del procuratore capo (Tommaso Buonanno) e del pubblico ministero (Erica Battaglia), comunicava al magistrato indagato Alfredo Robledo "avviso di conclusione delle indagini" il 4 gennaio 2017 e "richiesta di rinvio a giudizio", datata 7 marzo 2017;

il giudice per le indagini preliminari bresciano, Paolo Mainardi, il 13 marzo 2017, fissava l'udienza preliminare per il 27 giugno; la richiesta di rinvio a giudizio nei riguardi dell'indagato Alfredo Robledo veniva motivata per l'ipotesi di reato di "abuso di ufficio" per non aver depositato, secondo quanto previsto dalla legge sul "Fondo unico giustizia", i 92 milioni di euro sequestrati a 4 banche,

depositandoli invece sulla Banca di credito cooperativo di Carate Brianza e Barlassina e, con ciò facendo, "sottraeva ad Equitalia Giustizia la custodia non onerosa dei beni sequestrati" e, al contrario, "ne investiva i professionisti ai quali conseguentemente liquidava compensi rilevanti e comunque non giustificati a fronte dell'attività svolta, così procurando loro un ingiusto profitto con pari danni dell'Erario";

l'udienza è stata rinviata al 18 settembre 2017 su richiesta dell'indagato per "termini a difesa";

i fatti descritti, che hanno indotto i pubblici ministeri a richiedere il rinvio a giudizio del soggetto indagato, sono stati oggetto di un precedente atto di sindacato ispettivo, 4-04800, del 4 novembre 2015, al quale il Ministro in indirizzo aveva dato risposta, in data 15 settembre 2016, segnalando la sospensione del procedimento disciplinare in corso a carico del dottor Robledo, "dato che per gli stessi fatti, presso la Procura della Repubblica di Brescia, pende procedimento penale, in ordine al reato di cui all'art. 323 c.p.";

in data 27 aprile 2017, le Sezioni unite della Cassazione confermavano nel merito, in via definitiva, il provvedimento disciplinare nei confronti del dottor Robledo, consistente nella privazione di 6 mesi di anzianità e nel trasferimento presso la Procura della Repubblica di Torino, già adottato in primo grado dal consiglio superiore della Magistratura, per le gravi attribuzioni di responsabilità a suo carico, motivate dalle gravi scorrettezze commesse, orchestrando manovre ai danni dell'interrogante, in violazione del codice disciplinare,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga di informarsi presso la Procura della Corte dei conti, a distanza di tre anni dalla notizia dell'inizio di una ipotetica indagine per "danni erariali" a carico del dottor Robledo, per accertare l'esito di dette indagini, anche alla luce del fatto che costituisce una prassi, certamente non vincolante, quella di attendere l'esito del giudizio in sede penale, prima di accertare, in capo al medesimo soggetto, eventuali responsabilità contabili.

(4-07760)

[BIANCONI](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

il virus respiratorio sinciziale (VRS) e le patologie correlate, quali la bronchiolite, rappresentano una delle principali cause di infezione delle basse vie respiratorie per i bambini al di sotto dei 2 anni;

l'incidenza della mortalità per queste malattie, come riportato dalle linee guida della Società italiana di neonatologia, è significativamente più elevata per i bambini al di sotto del primo anno di vita; i neonati prematuri, in particolare, sono identificati dalle rilevazioni scientifiche come i più esposti alle infezioni da VRS;

l'ospedalizzazione per i neonati prematuri risulta infatti superiore sino a 4 volte rispetto a quelli per i nati nel termine;

per il trattamento dei pazienti prematuri in età gestazionale inferiore o uguale alle 35 settimane e con età inferiore ai 6 mesi, l'Agenzia europea del farmaco (EMA) ha approvato nel 1999 la commercializzazione dell'anticorpo monoclonale palivizumab per prevenire infezioni gravi delle basse vie respiratorie;

nel 2000 il Ministero della salute ha ammesso alla rimborsabilità il palivizumab con decreto n. 96 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 22 febbraio 2000;

per 15 anni l'anticorpo monoclonale ha rappresentato l'opzione principale per la profilassi delle infezioni gravi da VRS nei bambini prematuri, in accordo con le linee guida della Società italiana di neonatologia emanate nel 2015;

il piano terapeutico coerente con le linee guida prevedeva la profilassi per i lattanti di età gestazionale inferiore a 29 settimane ed età cronologica inferiore o uguale a 12 mesi all'inizio della stagione epidemica; per i lattanti tra 29 e 35 settimane ed età cronologica inferiore ai 6 mesi all'inizio della stagione epidemica in presenza di condizioni di rischio che predispongano ad infezioni severe o necessità di ospedalizzazione;

nel 2016 l'AIFA ha modificato tale prassi consolidata con la determina n. 1234/2016 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 21 settembre 2016, prevedendo tra i criteri di inclusione per la profilassi "bambini con età gestazionale inferiore alle 29 settimane e di età inferiore a 1 anno", di fatto

modificando il piano terapeutico che prevedeva la profilassi anche nei bambini con età gestazionale compresa tra 29 e 35 settimane;

la modifica del piano terapeutico è intervenuta, secondo quanto a conoscenza dell'interrogante, senza un'adeguata consultazione degli esperti clinici e delle società scientifiche, rischiando di aumentare i casi di infezione per circa 2.000 bambini non più sottoposti alle precedenti terapie;

rilevazioni dell'American academy of pediatrics risalenti al 2014 già ponevano in guardia circa i rischi legati ad una modifica del piano terapeutico simile a quella operata da AIFA;

secondo studi di prossima pubblicazione sulle principali riviste scientifiche sottoposte al procedimento di *peer-review*, la stagione epidemica successiva a tali modifiche sembra aver già rilevato un maggior impatto del tasso di ospedalizzazione per bronchioliti da VRS nei neonati prematuri sotto l'anno di età, in particolare sotto i 3 ed i 6 mesi, e dunque nelle fasce d'età più fragili;

le stesse analisi preliminari riportano anche un peggioramento del decorso della malattia, con ricorsi più frequenti alla ventilazione ad alti flussi ed a terapie intensive pediatriche;

a fronte di tali prime evidenze scientifiche, non risulta all'interrogante che le autorità competenti abbiano attivato strumenti di monitoraggio per osservare eventuali effetti della modifica del piano terapeutico,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e delle ragioni per cui una prassi terapeutica consolidata sia stata modificata senza un adeguato coinvolgimento delle società scientifiche di riferimento;

quali iniziative intenda assumere per rivalutare il ruolo della profilassi farmacologica nei lattanti tra 29 e 35 settimane ed età cronologica inferiore ai 6 mesi all'inizio della stagione epidemica, come previsto dal precedente piano terapeutico, soprattutto laddove siano presenti fattori di rischio aggiuntivi.

(4-07761)

[DE POLI](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:

da recenti notizie della stampa locale, si apprende della preoccupante questione della Italscale, azienda di Villatora di Saonara (Padova), fondata nel 1960 e specializzata nella produzione di scale, tra battelli pieghevoli ed impalcature, la cui salute finanziaria versa in gravi condizioni al punto di rischiare la chiusura;

nei giorni scorsi, l'azienda ha presentato una procedura di mobilità che coinvolge tutti e 96 i dipendenti per cessazione dell'attività, a partire dal 15 settembre 2017;

Italscale è un'azienda storica, che opera nel settore siderurgico fin dal 1960, le cui maestranze posseggono un patrimonio di conoscenze, che non si può disperdere e, in seguito alla mancata erogazione delle retribuzioni, i dipendenti hanno indetto ore di sciopero, fin dall'inizio del 2017;

si hanno notizie di trattative in corso per la vendita dell'azienda per assicurare il rilancio dell'azienda attraverso gli investimenti tecnologici più adeguati ad un mercato fortemente concorrenziale ed in continua evoluzione e salvaguardare gli attuali livelli occupazionali,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di tale situazione di emergenza e se non intenda avviare l'apertura di un tavolo istituzionale per tutelare sia questa attività di eccellenza del territorio sia, e soprattutto, i 96 lavoratori che rischiano di rimanere senza un futuro.

(4-07762)

[SIMEONI](#), [VACCIANO](#), [MUSSINI](#), [DE PIETRO](#), [BENCINI](#), [MOLINARI](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

la recente approvazione del bilancio di Acqualatina, ha ingenerato numerose polemiche, *in primis* con i Comuni di Formia, Minturno e Nettuno, che hanno votato contro in sede assembleare, in segno di protesta per gli scarsi interventi del gestore nel fronteggiare la crisi idrica, che da settimane sta interessando il territorio del basso Lazio;

in particolare, l'assessore comunale del Comune di Formia si sarebbe espresso molto duramente circa l'attuale situazione, giungendo a sostenere che: "Il socio privato ha votato a favore e lo stesso hanno

fatto altri Comuni, su alcuni dei quali pesa il diktat del pegno delle azioni di Depfa. Rispettiamo la loro posizione ma crediamo sia sbagliata perché a questa Azienda andava dato un netto segnale di sfiducia. Prendiamo atto, inoltre, che molte realtà hanno preferito non esserci. Dei 40 comuni che compongono l'Ato meno di 10 hanno preso parte all'assemblea. Tra gli assenti anche realtà che vivono gli effetti dell'emergenza idrica e che forse avrebbero dovuto far sentire la propria voce". "Con il 70% di perdite nella rete idrica e i disagi che la popolazione è costretta a vivere ogni giorno a causa dei disservizi, l'utile di 18 milioni di euro descritto in bilancio è onestamente poco credibile, tanto più che la maggior parte dei crediti non sono fatturati e andranno a ingrossare il relativo fondo di svalutazione. Gli scontri sulla destinazione di tali utili lasciano quindi il tempo che trovano. Il voto contrario del Comune di Formia è sulla gestione industriale". "Il problema non è solo l'emergenza idrica. Gli investimenti sono insufficienti e anche quelli previsti non vengono realizzati. A questo si aggiungano i ritardi nell'espletamento delle gare, i contenziosi, la scarsa capacità di prevenzione dei rischi. Acqualatina non funziona. Su tutti i fronti ha dimostrato di avere competenze molto deboli";

tra i comuni presenti, che si sono pronunciati a favore del bilancio, peserebbe la presunta destinazione vincolata degli utili, di cui, circa il 30 per cento dei 18 milioni di attivo, sarebbe da destinarsi ad investimenti mirati per fronteggiare la crisi idrica, ed una medesima percentuale da investire in un fondo di solidarietà per tutelare le fasce deboli; tuttavia, ciò non apporterebbe, in concreto, alcun impatto risolutivo dell'attuale situazione;

per quanto attiene alla crisi idrica, invero, portavoce del Comune di Formia si sono detti "disponibili a sostenere le azioni che sono già in corso per ridurre i disagi sulla popolazione e vigileremo perché vengano mantenuti gli impegni presi. Nella conferenza dei sindaci in programma il 29 giugno lavoreremo per la definizione di un piano di investimento diverso che proponga soluzioni a breve termine in grado di prevenire situazioni come quelle che siamo stati costretti a vivere nelle ultime settimane. Contestualmente, affronteremo il tema della compensazione economica per gli utenti danneggiati dalla crisi idrica e quello relativo al *management* che deve necessariamente cambiare. Acqualatina sopravvive solo grazie al regime di monopolio. Dovesse conquistarsi clienti sul mercato, forse non ne avrebbe neanche uno". La convinzione è che "il gestore debba fare molto di più". "L'impegno attuale per il recupero delle perdite è insufficiente. Tre squadre sono poche, ne servirebbero almeno il doppio. I 5 milioni di euro di investimenti che Acqualatina avrebbe appaltato per la riparazione della rete idrica devono essere raddoppiati e il piano di investimenti deve guardare anche al sud della provincia, senza che questo ricada sulle tariffe. Tra l'altro, 5 milioni di euro è esattamente il costo degli oneri fiscali che l'azienda sostiene ogni anno per il mutuo Depfa. La metà di questo costo è legato alla permanenza del contratto di copertura del mutuo che, ad oggi, porta solo perdite"; "ci impegneremo con gli altri Comuni dell'Ato a chiudere il percorso di ripubblicizzazione del servizio. A breve incontreremo Veolia e, in quella sede, verificheremo la possibilità di acquisire le quote del socio privato";

considerato che secondo quanto risulta agli interroganti:

la crisi idrica in atto nel basso Lazio sta cagionando notevoli disagi alla popolazione, ormai vessata da disservizi sistematici, ed invero i cittadini manifestano con veemenza la loro rabbia, lamentando l'imprecisa comunicazione da parte del gestore circa gli orari di interruzione e riduzione del flusso idrico, che non sarebbero conformi alle indicazioni fornite;

Acqualatina avrebbe diramato comunicazione che da mezzanotte alle 6 del mattino, per 5 giorni alla settimana, e comunque sicuramente nei *weekend*, il comune di Fondi si sarebbe ritrovato senza acqua, con l'unica eccezione della zona adiacente al mare. I disagi, invero, come avrebbe precisato Acqualatina, intesi quali riduzioni del flusso e interruzioni vere e proprie, sarebbero concentrate nelle zone più alte. Il gestore non avrebbe fornito alcuna altra indicazione se non quella di invitare i residenti ad "utilizzare la risorsa idrica per il solo scopo alimentare, domestico e per l'igiene personale. Sarà nostra cura fornire informazioni in caso di imprevisti";

in sostanza, mentre pare accertata la totale mancanza di flusso nelle ore notturne, i residenti si trovano a convivere con il timore che l'assenza di acqua perduri anche durante il giorno e si verifichi da un

momento all'altro, tanto da necessitare di autobotti e personale della Protezione civile per fronteggiare l'emergenza;

la presenza delle autobotti, d'altro canto, non allevia che in minima parte i disagi sostenuti dai residenti; ed infatti le ore in cui viene garantito il flusso idrico minimo sono di gran lunga inferiori a quelle in cui il servizio viene sospeso;

inoltre, al fine di mantenere sotto controllo il livello del flusso idrico nel serbatoio di Vetere, il gestore avrebbe deciso di razionalizzare le risorse a disposizione. Ciononostante, il rischio di rimanere senza acqua è più che concreto, a meno che i residenti non trovino rimedi alternativi per ovviare all'emergenza;

ancora, forti perplessità sono nutrite in merito all'approvvigionamento idrico via mare, in considerazione del fatto che il flusso sarebbe comunque indotto nelle condotte già interessate da una forte dispersione, pari a circa il 70 per cento, nonché a causa dell'incertezza che aleggia in merito ai tempi dell'installazione dei dissalatori;

la situazione, inoltre, rischia di aggravarsi ulteriormente con l'imminenza della stagione estiva, ove, tra la siccità in corso e l'incremento della popolazione, le criticità sono destinate ad acuirsi esponenzialmente;

la crisi idrica che ha colpito Formia, Gaeta, Minturno e gli altri comuni del golfo, deve essere valutata anche attraverso la quantificazione dei fondi pubblici concessi dalla Regione Lazio ed il loro reale utilizzo,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto;

quali iniziative di competenza intendano intraprendere al fine di ovviare ai gravi disservizi e alla condizione di emergenza che si sta verificando nel basso Lazio, garantendo un effettivo diritto di accesso all'acqua;

se, nell'ambito delle proprie attribuzioni, non intendano intraprendere ogni opportuna iniziativa, affinché sia verificato come le risorse a disposizione dei gestori idrici, tra cui quello dell'Ato 4 e Acqualatina, siano state impiegate;

se, nell'ambito delle proprie attribuzioni, non intendano intraprendere ogni opportuna iniziativa, affinché siano verificati tutti gli investimenti sostenuti nel 2015 e nel 2016, nonché quelli in fase di attuazione e programmati per il 2016 e 2017, con particolare riguardo ai piani di recupero delle perdite fisiche di acqua e di quelle amministrative;

se, nell'ambito delle proprie attribuzioni, non intendano intraprendere ogni opportuna iniziativa, affinché siano verificati i bilanci degli esercizi 2015 e 2016, in combinato disposto con le relazioni dei sindaci e della società, per chiarire se vi sia stata anche una "culpa in vigilando" del Consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, tenuti al controllo di legalità e contabile, nonché per accertare se gli investimenti siano in linea con il piano industriale.

(4-07763)

PETRAGLIA - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

il 7 giugno 2017 il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, con una circolare a firma del capo della Polizia, Franco Gabrielli, ha emesso, a seguito dei recenti incidenti di Torino durante la proiezione della finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid, nuove e rigorose disposizioni per il governo e la gestione delle pubbliche manifestazioni;

la circolare, indirizzata ai vari organi dello Stato, ma indirettamente anche agli organizzatori privati, è finalizzata ad esaminare tutti gli aspetti organizzativi degli eventi, dai dispositivi fisici per la sicurezza delle persone, denominati "safety" ai servizi di gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica, denominati "security";

il 19 giugno 2017 il Ministero ha emesso un'ulteriore circolare, la 73852, con la quale ha tentato di fornire indicazioni più precise ai sindaci e agli organizzatori degli eventi;

la seconda circolare, più diretta alle amministrazioni comunali, ha sostanzialmente affermato che tutte le pubbliche manifestazioni, a prescindere dal numero dei partecipanti, dovranno essere analizzate

attentamente dagli organizzatori e dalle forze dell'ordine, prima di essere autorizzate dai comuni. E in ogni situazione di rischio spetterà al comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica formulare osservazioni più dettagliate;

visto che:

a seguito dell'emanazione della prima circolare, molte amministrazioni comunali ed organizzatori di eventi hanno fatto emergere criticità in merito alle conseguenze organizzative ed economiche del provvedimento;

alcune difficoltà economiche ed organizzative emerse con la circolare del 7 giugno persistono, anche a seguito del successivo intervento del Ministero;

seguire alla lettera il dettame delle circolari del Ministero comporta per molti eventi e spettacoli, che si svolgeranno in questo periodo estivo in ogni angolo del Paese, uno sforzo organizzativo ed economico da parte dei Comuni e degli organizzatori non sempre sostenibile;

considerato che:

le disposizioni dettate dal Ministero, che non fanno particolari distinzioni tra tipologie di eventi, sembrano dettate dall'emotività e dalla paura ed il rischio, sollevato da molti Comuni e dall'ANCI nazionale, è che manifestazioni e spettacoli di piazza in procinto di svolgersi vengano annullati per problemi organizzativi e finanziari;

il presidente di ANCI nazionale ha chiesto da tempo al Ministero, anche per evitare discrezionalità nelle scelte, di "definire un protocollo istituzionale che fissi in modo chiaro regole, compiti, responsabilità per evitare che ogni Comune, ogni Prefettura proceda in autonomia, e che le ordinanze che vietano la vendita di bibite in vetro, siano firmate in alcune città dal sindaco e in altre dal questore o dal prefetto";

non sono state previste risorse aggiuntive, sia umane che economiche, per l'aumento del carico di lavoro che l'applicazione delle circolari citate comporta nei confronti degli enti locali, così come nei confronti dei vari organi dello Stato coinvolti,

si chiede di sapere se il Ministero in indirizzo sia intenzionato o meno a definire le modalità di gestione e organizzazione di eventi e spettacoli attraverso un confronto costruttivo con Anci e tutti gli altri soggetti coinvolti, affinché, durante la stagione estiva, nel nostro Paese, non si debba rinunciare, per paura, a momenti di aggregazione popolare di carattere sportivo, culturale, musicale e di intrattenimento.

(4-07764)

[MORRA](#), [GIARRUSSO](#), [PUGLIA](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [CAPPELLETTI](#), [DONNO](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

in relazione ai titoli di accesso alla classe di concorso A046 (ex A019) "Discipline giuridico-economiche", sul sito *internet* del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per la laurea in Giurisprudenza sono indicati, oltre alla laurea stessa, gli esami di Economia aziendale, Economia politica, Politica economica, Statistica e i rispettivi esami reputati omogenei. Ciò senza che siano specificate distinzioni tra laurea magistrale, specialistica e vecchio ordinamento;

in particolare il Ministero ha messo in linea un nuovo sito a partire dal 29 maggio 2017, nel quale non si rinviene il motore di ricerca che fornisce le informazioni sugli esami integrativi per l'accesso alle classi di concorso. Il vecchio sito è quello più completo, ed è quello cui fanno riferimento tutti;

facendo affidamento su tali indicazioni reperite presso il sito, alcuni cittadini, in possesso della laurea magistrale o specialistica in Giurisprudenza, si sono premurati di sostenere solo i suddetti esami, e non altri in quanto non indicati nel sito stesso tra i titoli di accesso alla classe di concorso A046 (ex A019); senonché le segreterie delle scuole, che stanno esaminando le domande di immissione in terza fascia, hanno segnalato ad alcuni depositanti che tra gli esami in *curriculum* sono obbligatori altri esami da 12 crediti formativi universitari che nella tabella contenuta sul sito non sono ad oggi segnalati, in particolare IUS/01, IUS/04, IUS/09, IUS/10. Nulla osta per la maggior parte di questi insegnamenti, che sono obbligatori nel percorso di studi della facoltà di Giurisprudenza. I problemi si pongono con riguardo alla materia di Diritto pubblico (IUS/09), che non è obbligatoria nel piano di studi;

in particolare, l'esame di Diritto pubblico non è obbligatorio nel piano di studi della laurea in Giurisprudenza in quanto riassuntivo di molteplici e più approfonditi esami che gli studenti si trovano ad affrontare, come ad esempio Diritto costituzionale (IUS/08) e Giustizia costituzionale (IUS/08); risulta agli interroganti che la tabella A del decreto del Presidente della Repubblica n. 19 del 2016 non contiene indicazioni di esami omogenei per i titolari della laurea specialistica o magistrale in Giurisprudenza, cosa che invece è prevista nella tabella A1 per i laureati sotto la vigenza del vecchio ordinamento;

a parere degli interroganti, tale normativa opera una disparità di trattamento irragionevole, dando luogo ad una vera e propria discriminazione tra laureati del vecchio e del nuovo ordinamento. L'irragionevolezza è tanto più evidente se si considera il fatto che tale insegnamento non era previsto tra gli esami obbligatori (al contrario dell'esame di Diritto costituzionale) nel piano di studi della laurea di vecchio ordinamento, esattamente come non lo è nel nuovo ordinamento. I laureati sotto la vigenza del vecchio ordinamento quindi, pur avendo conseguito la laurea all'esito di un percorso universitario più breve, non sono gravati dell'obbligo di integrare esami di diritto, ma solo esami riguardanti le discipline economiche;

inoltre, risulta agli interroganti che il motore di ricerca deputato al reperimento dei titoli di accesso alla classe di concorso A046 (ex A019) non è stato aggiornato in seguito all'emanazione della tabella A del decreto del Presidente della Repubblica n. 19 del 2016, ma riporta esclusivamente il contenuto della tabella A1 per i titolari della laurea in Giurisprudenza, senza distinguere tra vecchio ordinamento, laurea specialistica e laurea magistrale. Motivo per cui i cittadini sono incorsi in confusione sulle materie con cui integrare il proprio piano di studi ai fini dell'immissione alla terza fascia delle graduatorie di istituto;

a giudizio degli interroganti, altresì, si deve tenere conto dell'irragionevolezza insita nel richiedere ad un laureato in Giurisprudenza (magari anche abilitato all'esercizio della professione forense) che ha sostenuto esami approfonditi delle varie branche del diritto pubblico, l'integrazione del proprio piano di studi con un esame che riassume i rudimenti di esami più specialistici già presenti nel piano di studi. Inoltre l'allegato A1 citato considera omogenei, quindi di contenuto analogo, altri esami, in particolare Istituzioni di diritto pubblico, Nozioni giuridiche fondamentali, Diritto costituzionale, ma solo per le lauree del vecchio ordinamento;

considerato infine che:

l'art. 3 della Costituzione pone l'obbligo di trattare casi analoghi in modo simile, vietando discriminazioni arbitrarie e non rispettose dei principi di uguaglianza e ragionevolezza in esso consacrati;

le indicazioni fornite ai fini dell'immissione in graduatoria sul sito ministeriale non sono state aggiornate ai contenuti del decreto del Presidente della Repubblica n. 19 del 2016, allegato A, in relazione alla laurea magistrale e specialistica in Giurisprudenza nonostante siano trascorsi un anno e 4 mesi dall'emanazione dello stesso decreto,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda considerare sufficienti, ai fini dell'immissione in graduatoria, le indicazioni fornite sul sito, non aggiornato ai dettami del decreto del Presidente della Repubblica n. 19 del 2016, in relazione alla laurea magistrale e specialistica in Giurisprudenza, in quanto tale mancanza non ha permesso ai cittadini di conoscere in maniera chiara e univoca gli esami integrativi prescritti come *conditio sine qua non* per l'immissione nella classe di concorso A046 (ex A19);

se ritenga di considerare l'esame di Diritto pubblico (IUS/09) come omogeneo agli esami di Diritto costituzionale (IUS/08), estendendo l'operatività della tabella A1 del decreto del Presidente della Repubblica ai laureati in possesso di una laurea specialistica o magistrale in Giurisprudenza.

(4-07765)

[BENCINI](#), [Maurizio ROMANI](#), [MOLINARI](#), [VACCIANO](#), [SIMEONI](#), [PETRAGLIA](#) - Al Ministro della giustizia - Premesso che:

il Ministero della giustizia ha posto in essere un programma di interventi, organizzativi e normativi,

per fornire a Tribunali e Corti di appello la cornice normativa, le prime risorse finanziarie e strumenti informatici per avviare l'organizzazione di strutture di *staff* in grado di affiancare il giudice nelle attività d'ufficio. Conseguentemente, ai singoli uffici giudiziari, nell'ambito della loro autonomia, si dà il compito di dare la completa attuazione all'avvio di strutture di supporto e assistenza all'attività giurisdizionale dei magistrati. Sul sito *internet* del Ministero si legge, tra l'altro, che: "l'Ufficio per il processo è un progetto di miglioramento del servizio giustizia, che partendo da prassi virtuose di revisione dei moduli organizzativi del lavoro del magistrato e delle cancellerie, consente di supportare i processi di innovazione negli uffici giudiziari. Le attività che possono svolgersi nell'Ufficio per il processo sono di vario contenuto, anche in relazione al soggetto che le svolge: ricerca dottrinale e dei precedenti giurisprudenziali, stesura di relazioni, massimazione di sentenze, collaborazione diretta con il magistrato per la preparazione dell'udienza, rilevazione dei flussi dei dati statistici etc.". Ed ancora: "L'ufficio per il processo è anche un intervento che consente ai giovani di avere un'ulteriore opportunità formativa, affinché i giovani laureati possano acquisire strumenti di concretezza operativa a completamento della formazione universitaria. Formazione che consentirà maggiore consapevolezza e dinamismo culturale sull'innovazione tecnologica, organizzativa nelle future funzioni di magistrati, avvocati o altri operatori del diritto";

l'ufficio per il processo era stato previsto dall'art. 16-*octies* del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, a garanzia della ragionevole durata del processo e poi, da ultimo, modificato con l'art. 50 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014. La norma recita: "Al fine di garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono costituite, presso le corti di appello e i tribunali ordinari, strutture organizzative denominate 'ufficio per il processo', mediante l'impiego del personale di cancelleria e di coloro che svolgono, presso i predetti uffici, il tirocinio formativo a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale dei laureati a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Fanno altresì parte dell'ufficio per il processo costituito presso le corti di appello i giudici ausiliari di cui agli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dell'ufficio per il processo costituito presso i tribunali, i giudici onorari di tribunale di cui agli articoli 42-*ter* e seguenti del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministro della giustizia, nell'ambito delle rispettive competenze, danno attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, nell'ambito delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";

considerato che:

lo svolgimento dello *stage* presso l'ufficio, nato per migliorare il servizio giustizia, il cosiddetto *staff* del magistrato, così come previsto dal citato comma 8 dell'articolo 73 del decreto-legge n. 69 del 2013, non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi. Tuttavia, nel 2015 il Ministero procedeva prevedendo un rimborso spese, nello specifico borse di studio per tirocinanti laureati, di 400 euro al mese, da distribuire sulla base del reddito delle famiglie e con uno stanziamento di 8 milioni di euro; nel sito *internet* del Ministero viene segnalato come "sino ad oggi, negli uffici giudiziari, ai fini delle sperimentazioni dell'ufficio per il processo sono stati coinvolti i tirocinanti laureati ai sensi dell'art. 73 del decreto legge 22 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, per i quali per la prima volta sono stati messi a disposizioni per il 2015 risorse - 8 milioni di euro - per le borse di studio, dando attuazione a quanto previsto dal comma 8 bis dell'articolo medesimo. Da un recente censimento della Direzione generale dei magistrati, risulta che nel corso del 2015 sono 2288 i giovani laureati presenti negli uffici giudiziari che frequentano tirocini ai sensi dell'articolo 73 sopra indicato";

il numero dei tirocinanti è sensibilmente aumentato nel corso del 2016 risultando, pertanto, lo

strumento previsto una scelta opportuna e migliorativa del servizio giustizia. Tuttavia, si apprende dalla stampa di come, a fronte di quasi 4.000 tirocinanti, circa 1.300 resteranno privi del rimborso in quanto esclusi dalla graduatoria stilata sulla base del reddito (Isee) delle proprie famiglie; dunque, si realizzerà per loro un'esperienza a titolo gratuito continuando a vivere da studenti. Ed invero, un gran numero di tirocinanti ha intrapreso e concluso lo *stage* apprendendo solo in un secondo momento, con la pubblicazione dell'elenco provvisorio il 15 giugno 2017 ad opera del Ministero, la propria esclusione dalla platea dei beneficiari. Pertanto, il finanziamento è rimasto di 8.000.000 euro, come negli anni precedenti, mentre i posti messi a bando per "smaltire" l'enorme arretrato del sistema sono saliti a quasi 4.000 unità,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda prevedere un ulteriore stanziamento dei fondi onde consentire il rimborso spese a tutti i tirocinanti che hanno intrapreso e concluso il tirocinio, ovvero se intenda procedere ad una redistribuzione delle risorse che tenga conto del lavoro svolto da tutte le risorse umane, senza eccezione alcuna.

(4-07766)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-03861, del senatore Puglia ed altri, sul comportamento ritorsivo verso i lavoratori messo in atto da Vodafone Italia;

12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-03860, della senatrice Catalfo ed altri, sull'anticipazione delle elezioni negli ordini provinciali dei medici e odontoiatri di Palermo e Catania.

1.5.2.12. Seduta n. 853 (ant.) del 06/07/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

853a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO GIOVEDÌ 6 LUGLIO 2017 (Antimeridiana)

Presidenza della vice presidente DI GIORGI,
indi del presidente GRASSO
e del vice presidente CALDEROLI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 - Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL (Id-PL, PLI); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Grande Sud, M.P.L. - Movimento politico Libertas, Riscossa Italia: GAL (DI, GS, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Campo Progressista-Sardegna: Misto-CP-S; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza della vice presidente DI GIORGI](#)

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,35).

Si dia lettura del processo verbale.

SCOMA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,39*).

Colleghi, vi informo che è in corso il Consiglio di Presidenza. Pertanto, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 9,40, è ripresa alle ore 10,23).

[Presidenza del presidente GRASSO](#)

Deliberazioni del Consiglio di Presidenza in ordine ai comportamenti tenuti da alcuni senatori nella seduta del 15 giugno

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il Consiglio di Presidenza si è riunito ai sensi degli articoli 12 e 67 del Regolamento con riferimento ai fatti accaduti nel corso della seduta dell'Assemblea del 15 giugno 2017.

Il Consiglio ha udito i senatori coinvolti che ne hanno fatto richiesta e riscontrato i Resoconti e i video relativi alla seduta, assumendo le seguenti determinazioni.

Il Consiglio deplora in modo fermo tutte le condotte poste in essere dai senatori che hanno turbato l'ordine dei lavori e assunto atteggiamenti e usi di linguaggio censurabili verso l'istituzione, la Presidenza e un Capogruppo della Camera dei deputati.

Per tali ragioni, sono state irrogate all'unanimità, con effetto immediato, le seguenti sanzioni, ai sensi dell'articolo 67 del Regolamento del Senato, nei confronti dei senatori: Calderoli e Volpi, la censura; Arrighi, Consiglio, Crosio, Divina e Tosato la censura e l'interdizione di partecipare ai lavori del Senato per un giorno di seduta; Centinaio la censura e l'interdizione di partecipare ai lavori del Senato per due giorni di seduta.

Discussione e reiezione di proposta di inversione dell'ordine del giorno

[MALAN \(FI-PdL XVII\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI-PdL XVII). Signor Presidente, intervengo per proporre l'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di trattare in primo luogo il provvedimento riguardante il Comune di Sappada, che ha chiesto, ormai molti anni fa, di passare alla Regione Friuli-Venezia Giulia, posticipando il provvedimento sul codice antimafia.

Abbiamo visto quali problemi ci siano stati a proposito di coordinamenti, poi diventati emendamenti; ci sono ancora dei coordinamenti e nei giorni scorsi sono emersi in modo chiaro dei problemi sul testo. Sul provvedimento inerente al Comune di Sappada è stato presentato un solo emendamento e non ci sono difficoltà, quindi non c'è ragione di posticiparlo.

Invece, rispetto al provvedimento sul codice antimafia, sono emersi senza alcun dubbio vari problemi: al di là delle criticità del contenuto - quello è un altro aspetto - sono emersi problemi di carattere tecnico a proposito della copertura. Ieri c'è stato quasi un dibattito con la Commissione bilancio e il suo Presidente: è sempre buono che in Aula si svolga un dibattito di tale tenore, ove necessario, ma credo che sarebbe più opportuno prima dirimere quei punti che ancora restano dubbi e poi esaminare il provvedimento, a quel punto con le idee più chiare, solo una volta che è stato completato quello su Sappada. Questo Comune, per quanto piccolo, attende da tempo e ha il diritto di vedere riconosciuto quanto deciso da un partecipatissimo *referendum*.

Ritengo pertanto che, per un miglior andamento dei lavori dell'Assemblea, sarebbe più opportuno procedere ad un'inversione dell'ordine del giorno e, di conseguenza, anticipare l'esame del provvedimento su Sappada.

PRESIDENTE. Sulla proposta d'inversione dell'ordine del giorno possono intervenire un senatore a favore e uno contro.

GASPARRI (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, parlerò a favore della proposta avanzata dal senatore Malan, perché credo che le motivazioni esposte siano ampiamente condivisibili.

Non solo la vicenda di Sappada ha assunto centralità nel nostro dibattito, tanto da richiedere una decisione rapida (anche se non so quanto guadagnerà dal passaggio alla Regione Friuli-Venezia Giulia, governata per il momento dalla Serracchiani; comunque si voterà a maggio e casomai le cose cambieranno); ma l'intento della proposta avanzata dal senatore Malan all'Assemblea come elemento di riflessione per i colleghi non è strumentale, bensì sensato.

Qui mi faccio davvero serio: questa mattina, leggendo il giornale, come mia abitudine, e non la rassegna stampa, ho letto un articolo che voglio citare a mezz'ora dalla Relazione annuale del presidente dell'Autorità anticorruzione Cantone, che non so se affronterà l'argomento oggi, perché forse, trattandosi di un atto formale e di una cerimonia, si limiterà a riferire i dati dell'attività dell'organismo. L'articolo che ho letto è di Liana Milella, nota giurista di «la Repubblica» che - come i colleghi esperti di giustizia sanno - sui temi della giustizia vale più della Cassazione e della Corte costituzionale: anche qui lo dico senza ironia, perché detta la linea, stabilisce quando si devono approvare i provvedimenti e contribuisce a fare le tabelle delle leggi che si devono approvare, tra le quali questo codice antimafia (che si deve approvare, siamo d'accordo). Dunque, stamattina ho letto la seguente chiosa di Cantone, virgolettata nel suddetto articolo della Milella, a pagina 3 del quotidiano «la Repubblica» di oggi: «Visto? Certo non ho parlato con il salumiere; poi non è colpa mia se in Parlamento sono stato audito perfino sulle mense scolastiche, ma nessuno ha pensato di chiamare il Presidente dell'ANAC quando si stava per fare una modifica devastante» - riferendosi a quella introdotta dal codice antimafia - «che ammazzerà le misure di prevenzione. Non sono solo io a dirlo ma pure Canzio» (che, per chi non lo sapesse, è il primo Presidente della Corte di cassazione), «Fiandaca» (noto giurista), «Cassese» (notissimo principe del diritto italiano, professore, già membro della Corte), «Flick» (già Presidente della Corte), «Rossi, De Lucia. Siamo forse diventati tutti pazzi?». Così dice Cantone.

Questa è di stamattina, la aggiungo perché è fresca fresca, mentre non ricorderò quanto detto nei giorni scorsi in interviste ancora più meditate di Cantone. Ora, Liana Milella, sulla quale spesso ironizzo o alla quale rivolgo critiche, ma dal vivo, è cronista e giornalista attendibile o che comunque, come sa il presidente Zanda, viene considerata una voce autorevole in temi di giustizia. Ebbene, ella ha raccolto questo sfogo ulteriore di Cantone.

Noi vogliamo fare il codice antimafia, ma la proposta del senatore Malan di anteporre il disegno di legge su Sappada rispetto al primo punto all'ordine del giorno ci consente, nelle forme dovute, di realizzare un codice antimafia più forte.

Signor Presidente, lo dico con molta serietà.

Nel 1999 ero già parlamentare - ahimè, credo che questo oggi sia una grave colpa - e fui io a presentare il disegno di legge di proroga del 41-*bis*, che all'epoca era una proposta a termine. Raccolsi un grido d'allarme della procura di Palermo, di cui allora non era lei, Presidente, il procuratore, che ci chiedeva di rinnovarlo. C'erano il Governo Prodi e poi quello D'Alema, e fui io a proporre la proroga. Ho fatto il Ministro nel Governo che ha stabilizzato il 41-*bis*, rendendolo una norma permanente dello Stato italiano. Ero Capogruppo nella scorsa legislatura quando, con unanimità di consensi, abbiamo reso più efficaci le norme di confisca dei beni alle cosche, raccogliendo un dibattito giuridico, politico e morale che nel Paese ha sicuramente visto anche lei, Presidente, tra i protagonisti, per i ruoli e l'esperienza che ha maturato.

Non è quindi che c'è il partito della mafia, che non vuole il codice, e il partito dell'antimafia, che invece lo vuole: deve esserci il partito del diritto che predispone delle norme giuste e severe, che siano

ancora più inesorabili nei confronti della mafia. Se però tutti costoro ci dicono queste cose e oggi Cantone, parlando con «la Repubblica», si chiede «siamo forse diventati tutti pazzi» se facciamo questi rilievi, vuol dire che sono fonti qualificate ed esperte, quanto le nostre. Ognuno di noi, Presidente, pur non essendo stato procuratore o altro, ha dato un contributo alla legislazione del Paese, nel senso di una maggiore severità nei confronti delle cosche e delle organizzazioni criminali. Voglio ribadire tutto questo perché altrimenti, alla fine, sembra che chi fa ostruzionismo voglia favorire chissà chi. Vogliamo favorire il diritto, la certezza della pena, una legislazione che eviti confusioni e contenziosi. Riteniamo infatti che l'ostruzionismo sia poi andare alla Camera, cambiare e poi tornare: fare una legge dicendo che sarà cambiata alla Camera e tornerà al Senato. Siamo al 6 luglio e per quanto la legislatura possa andare avanti, più di sei o sette mesi di orizzonte non ci sono. Chi fa l'ostruzionismo? Chi chiede di guadagnare due giorni per introdurre delle norme più oculate o attente o chi dice di approvarlo, così «la Repubblica» metterà la casellina, il provvedimento tornerà alla Camera, e poi già sappiamo (da Orfini, dal Partito democratico e da tutti quanti) che sarà modificato, per poi ritornare qui? L'ostruzionismo lo fa chi legifera a vuoto, sapendo di fare scelte tecnicamente sbagliate; la legislazione seria la vuol fare invece chi, come noi, chiede un giorno in più di riflessione per fare un errore in meno.

Per tali ragioni condivido la proposta del senatore Malan. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).*

CALDEROLI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (LN-Aut). Signor Presidente, intervengo contro la proposta del senatore Malan, non per prendere o perdere tempo (ho guardato anche dalla parte della maggioranza per vedere se qualcuno sollevasse la mano per opporsi a tale proposta). Io sono contrario all'inversione proposta dal senatore Malan, perché sono curioso di vedere come va a finire il codice antimafia.

È dall'inizio che sono curioso di vedere come finisce. Quello che è avvenuto ieri è un fatto di assoluta gravità; ci siamo legati mani e piedi da soli. Dopo le ultime tre dichiarazioni di voto, arriveremo ad affrontare il famoso coordinamento finale obbligatorio; annuncio già da ora, Presidente, che ritenendo che quel coordinamento non sia tale, perché non armonizza alcunché in contrasto con l'articolo 32, ma va invece ad esplicitare quello che non c'è scritto in tale articolo - che, ricordo, è stato già votato due volte - chiederò una convocazione della Giunta per il Regolamento, al fine di verificare se quel coordinamento sia ammissibile, se sia un coordinamento o non sia, in realtà, un emendamento mascherato. Francamente, fossi stato uno dei relatori, avrei presentato un emendamento con un articolo aggiuntivo, in cui si andasse a specificare ed esplicitare che i 20 milioni stanziati per l'articolo 32 erano 7 milioni per l'anno 2018, 7 milioni per il 2019 e 6 milioni per il 2020. Tutto però alla luce del sole, senza presentare una proposta di coordinamento che non è ovviamente emendabile. Ricordo a tutti però che ciascun senatore può presentare una propria proposta di coordinamento. Non è una minaccia, né un'"istigazione a delinquere", ma se io non la pensassi come la penso sul codice antimafia, lo farei. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di inversione dell'ordine del giorno, avanzata dal senatore Malan.

Non è approvata.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(2134) Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gadda ed altri; Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Bindi ed altri; Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa*

popolare)

[\(456\)](#) *AMATI ed altri. - Norme in materia di destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali a finalità di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza*

[\(799\)](#) *CARDIELLO ed altri. - Interventi urgenti in materia di beni della criminalità organizzata e a favore dell'agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata*

[\(1180\)](#) *GASPARRI. - Norme per la utilizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata al fine di agevolare lo sviluppo di attività produttive e favorire l'occupazione*

[\(1210\)](#) *RICCHIUTI ed altri. - Istituzione dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari e degli amministratori dei beni confiscati alla criminalità organizzata*

[\(1225\)](#) *FINOCCHIARO. - Modifiche al codice delle leggi antimafia in materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali*

[\(1366\)](#) *RICCHIUTI ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di competenza del tribunale distrettuale per l'applicazione di misure di prevenzione*

[\(1431\)](#) *FALANGA ed altri. - Modifiche agli effetti inibitori ed escludenti derivanti dal procedimento di prevenzione nei confronti dell'attività di impresa*

[\(1687\)](#) *Misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti*

[\(1690\)](#) *MIRABELLI ed altri. - Modificazioni al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione*

[\(1957\)](#) *DAVICO. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate*

[\(2060\)](#) *BENCINI ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate*

[\(2089\)](#) *CAMPANELLA ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali in relazione ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione*

(Relazione orale)(ore 10,36)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2134

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2134, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gadda ed altri; Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Bindi ed altri; Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare, 456, 799, 1180, 1210, 1225, 1366, 1431, 1687, 1690, 1957, 2060 e 2089.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri è stato approvato l'articolo 36 e hanno avuto inizio le dichiarazioni di voto finale.

MINEO (*Misto-SI-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINEO (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente, come ella sa molto bene, quasi tutte le leggi sono perfettibili, ma certamente le modifiche al codice antimafia al nostro esame avrebbero avuto bisogno

di parecchi perfezionamenti. Intanto, avrebbero avuto bisogno di una maggioranza e di un'opposizione che si fossero parlate e ascoltate, ma così non è stato. Poi avrebbero avuto bisogno di un maggiore coordinamento tra gli Uffici legislativi di Camera e Senato e si sarebbero probabilmente evitati errori materiali marchiani, cui la Commissione giustizia ha cercato come ha potuto di porre rimedio, e si sarebbe forse evitata anche la scena, che non si è ancora conclusa, di un coordinamento finale, per dare risposta all'obiezione della Commissione bilancio sulla copertura finanziaria. Naturalmente questo coordinamento avrebbe comodamente potuto e dovuto trasformarsi in un emendamento, in Commissione o in Aula.

C'è poi dell'altro e lo voglio dire con franchezza, dandone atto ai colleghi parlamentari della destra, che ne parlano spesso. In quasi tutti i provvedimenti che arrivano dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati e che passano per le mani della sua Presidenza c'è una tendenza che definirei pericolosa, che a me sembra quella di coartare il libero convincimento del giudice e di creare automatismi, che nell'azione penale sono molto pericolosi. Ci rendiamo quindi ben conto che si sarebbe potuto fare di meglio e che quello al nostro esame è un compromesso, determinato dal fatto che il Parlamento è stato sviato da "armi di distrazione di massa", come la riforma costituzionale, che è stata poi bocciata clamorosamente dalla grande maggioranza degli italiani, e quella elettorale, cassata dalla Consulta. Mi pare talvolta che i provvedimenti che stanno arrivando al Senato e alla Camera dei deputati, in fine legislatura - tutti provvedimenti sensibili, che spesso hanno a che fare con i diritti - siano stati considerati dalla nostra maggioranza di Governo come i canditi nella cassata siciliana, che sono un po' un condimento barocco, a beneficio dell'immagine e della vista, mentre la sostanza della cassata è la crema di ricotta che c'è all'interno. Così si fa un pessimo servizio alle istituzioni e si rischia di paralizzare il Parlamento in una lotta senza costrutto.

Ciò detto, per onestà mi devo chiedere se sia questa la ragione per cui la destra - abbiamo ascoltato gli interventi dei senatori Malan e Gasparri - sta facendo fuoco e fiamme. Non credo, cari senatori, non credo, caro Presidente. Ho la sensazione che la vera ragione di questa forte ostilità è che le modifiche al codice antimafia colpiscono i reati contro la pubblica amministrazione e la corruzione. Sono reati di cui in Italia sono quasi sempre responsabili i galantuomini, le personalità politiche o i soggetti che con tali personalità hanno rapporti. Sappiamo che si tratta di soggetti che, nel nostro Paese, molto raramente finiscono in carcere, a differenza di Paesi come la Germania o gli Stati Uniti, che spesso amiamo portare ad esempio. Oggi, a protezione dell'impunità di persone che sono spesso responsabili di un pesante danno alla vita economica e democratica del Paese, dovremmo dunque bloccare il provvedimento? Penso che non possiamo farlo. I colleghi della destra chiedono perché si sia voluto intervenire con il sequestro preventivo dei capitali di cui non si può spiegare l'origine, frutto di una corruzione commessa in associazione, all'interno del codice antimafia.

Che c'entra questo con l'antimafia? La risposta è quella che diede Aureliano Buendía: «*Hoc est simplicissimum*»: la mafia, infatti, vede nei reati contro la pubblica amministrazione e la corruzione dei reati ancillari. Le procure di Trapani e di Reggio Calabria ci hanno spesso raccontato che chi in quelle due province d'Italia tiene i soldi per le organizzazioni criminali mafiose molto potenti non è un aderente all'organizzazione. Sono i mafiosi a chiedere di non aderire a chi tiene i soldi perché una volta preso, questo viene accusato di corruzione e scatta a suo favore l'impunità garantita dalla prescrizione. Vogliamo privare i magistrati di Reggio Calabria e Trapani di uno strumento utile? Il sequestro preventivo dei beni, così determinato, è uno strumento importante in mano alla magistratura (e non solo), cui non possiamo rinunciare.

Tuttavia, questo non basta. I senatori della destra sostengono che il provvedimento in esame non passerà il vaglio della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell'uomo, in quanto non si può introdurre come misura preventiva e discrezionale il sequestro del patrimonio. La proprietà non può essere toccata. Francamente non credo che né la Consulta, né la Corte europea dei diritti dell'uomo considereranno oggi il patrimonio come un'estensione consustanziale della persona umana e, quindi, dei suoi diritti inalienabili. La questione però non è soltanto questa. Il punto fondamentale è che se c'è un'emergenza mafia, noi dobbiamo sapere che c'è una fortissima emergenza corruzione. (*Applausi del*

senatore Campanella).

Collegghi, vi dicevo di Reggio Calabria e Trapani, ma se voi andaste a Palermo - cosa che vi invito a fare - avreste la sensazione che la mafia non ha più il "fiato" su quella città. In alcuni quartieri del centro i mafiosi e i capimafia chiedono ai commercianti di rilasciare lo scontrino fiscale. I mafiosi, colpiti dal contrasto di magistrati e poliziotti, si sono ridotti a occuparsi di nuovo del traffico di droga, che era un settore che la mafia preferiva evitare, perché il reato è facilmente perseguibile; i mafiosi vogliono quindi che nel quartiere non ci siano noie e che i commercianti rilascino lo scontrino fiscale. Ma a Palermo la mafia c'è ancora, come ci dicono le persone che se ne occupano. Non è una mafia dei colletti bianchi, è una mafia che fa affari e si occupa di finanza. Si tratta di una mafia liquida. Per combatterla dobbiamo colpire il reato che è la condizione del mafiare, ossia i reati di corruzione e contro la pubblica amministrazione.

C'è una terza considerazione che vorrei sottoporre all'attenzione dell'Assemblea. Negli ultimi anni la corruzione è dilagata nel Paese, perché mentre c'è un pezzo della nostra economia e società che non solo è europea ma è avanti, ce ne è un altro che lavora solo per il mercato interno. Per dirla in chiaro, una parte della nostra economia e società lavora solo, o quasi esclusivamente, di commesse pubbliche, dove la corruzione è il sale del contratto fra corrotto e corruttore, tra imprenditore che vuole per forza l'appalto e politico che lo vuole dare perché così può dimostrare che le cose vanno avanti. La corruzione non solo dilaga, ma - si tratta di un fenomeno nuovo - spesso invoca l'intervento della mafia e, laddove non ci sono le mafie, si ricorre a un'intimidazione di tipo mafioso che i magistrati di Roma hanno definito nuova mafia. Infatti, in sostanza, affinché si possa compiere l'ultimo miglio del contratto corruttivo, con distribuzione di tangenti, conviene avere qualcuno che minaccia e intimidisce. Ci troviamo di fronte al rischio che la corruzione faccia dilagare la mafia ancora di più sull'intero terreno nazionale.

Per queste ragioni, credo che la misura in questione sia utile e la componente Sinistra Italiana - Sinistra Ecologia Libertà del Gruppo Misto voterà a favore.

In conclusione, vorrei soffermarmi rapidamente su due altri aspetti. Tra poco commemoreremo il giudice Borsellino. Ogni volta che si parla dei nostri martiri si sprecano gli elogi, ma temo che li si dimentichi nella realtà.

Senatori, quasi cinquant'anni fa è toccato anche a me, allora giovinotto, di scrivere delle cose che al tempo sembravano bizzarre. Scrissi che la mafia non era soltanto *killer* ma principalmente era intermediazione. L'immagine era quella del Giano bifronte, con un volto rivolto al potere romano e un volto rivolto alla Sicilia. Scrissi che era inutile mandare i mafiosi al confino e che bisognava colpirli nel patrimonio, nella «roba», perché quello era il punto. Queste posizioni sembravano allora il delirio ideologico di una minoranza più o meno rivoluzionaria non importabile dentro lo Stato di diritto.

Non è stato così, cari collegghi. Nel 1982 è stata emanata la cosiddetta legge La Torre e Falcone non sarebbe stato Falcone se non avesse seguito la pista del denaro, senza dimenticare il ruolo fondamentale di transizione che ha avuto un magistrato come Chinnici, che fu ucciso per questo. Quando allora ricordiamo le nostre vittime, ricordiamo per che cosa sono morte, perché usare questo tipo di strumenti, avere un'idea della legge e dello Stato dinamica e non bloccata in griglie soltanto formali è stato necessario per combattere la mafia e lo è ancora ora.

Ho detto che voteremo a favore del provvedimento al nostro esame. Aggiungo, però, che su una cosa Gasparri ha ragione: le dichiarazioni del Presidente del PD sono imbarazzanti e molto preoccupanti. Io ora non parlo di Cantone e non parlo di Flick perché con loro discuteremo. Io penso abbia ragione la presidente Bindi, ma se il provvedimento fosse sbagliato avremo tempo per correggerlo. Parlo però di Orfini: perché Orfini scopre solo ora che quel tipo di provvedimento interdittivo e di sequestro non si può usare nei confronti della corruzione? Perché non l'ha scoperto prima? Chi ha seguito l'*iter* di questo provvedimento? Ho la sensazione, come dicevo prima, che queste leggi siano state trattate come i canditi della famosa cassata siciliana e che oggi vengano inopinatamente a galla, perché non si è interrotta la legislatura e perché le famose riforme sono state un insuccesso, e allora ci si preoccupa soprattutto per ragioni di tipo elettorale ed esiste il rischio che, se la cosa andasse avanti e se dopo la

nostra approvazione - che io auspico - la Camera dovesse rimettere mano al provvedimento, esso finirebbe in un binario morto. Questo rischio si corre per questo provvedimento e per molti altri in discussione.

Vorrei, e spero che accada, che dai banchi dell'opposizione e della maggioranza ci fosse uno scatto d'orgoglio e si tentasse di evitare una fine miserabile della legislatura. (*Applausi dai Gruppi Misto-SI-SEL e Art.1-MDP*).

CAPPELLETTI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPELLETTI (M5S). Signor Presidente, il Movimento 5 Stelle ha sostenuto questo provvedimento in Commissione anche se ne abbiamo segnalato in più riprese le non poche criticità, per sanare le quali abbiamo presentato e depositato molti emendamenti. Abbiamo anche votato a favore di molti articoli in Assemblea perché condividiamo, a differenza di Forza Italia di altre forze di centrodestra, la necessità e l'urgenza di una riforma del testo unico antimafia. Soprattutto siamo favorevoli, contrariamente al centrodestra, all'estensione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali nei confronti degli indiziati di reati gravissimi come sono quelli della corruzione e della concussione. Per questo motivo abbiamo tenuto un atteggiamento responsabile che ha consentito al provvedimento di arrivare fino a questo punto.

Certo, noi lo avremmo scritto in maniera diversa perché rimangono tutt'ora molti punti critici fra i quali, in primo luogo, cito l'approvazione dell'emendamento che introduce il vincolo associativo per l'applicazione delle misure di prevenzione a corrotti e corruttori che depotenzia il testo votato in Commissione. Ebbene, l'introduzione di quella norma rappresenta un grave compromesso al ribasso. Vi chiedo, allora, se è accettabile un compromesso al ribasso quando parliamo di mafia e corruzione. Io credo di no. Credo non sia accettabile, tanto più se il rischio è quello di un vero e proprio passo indietro nel contrasto del fenomeno corruttivo nel nostro Paese. Infatti già oggi si possono disporre misure di prevenzione quando sussiste l'abitudine delle condotte illecite, la pericolosità sociale del soggetto o quando si ritenga che viva abitualmente dei proventi di attività delittuose.

Con la vostra introduzione del vincolo associativo il rischio (di tipo interpretativo) è che queste misure di prevenzione non si possano più applicare se non nei casi, del tutto minoritari e difficili da dimostrare, di corruzione in associazione. Il rischio è dunque quello di un clamoroso autogol, di un passo indietro nel contrasto ai fenomeni corruttivi nel nostro Paese. In altre parole, limitando l'applicazione della norma ai cosiddetti corrotti in associazione, si rischia di escludere l'azione di prevenzione nei confronti di coloro che non delinquono in forma associativa, seppure siano delinquenti abituali di elevata pericolosità sociale che vivono abitualmente dei proventi di attività illecite. Potrebbe così venire impedita persino la confisca dei beni a quei corrotti che, fuori dai circuiti associativi, utilizzassero sistematicamente la corruzione per arricchirsi.

Come se non bastasse, la norma che introduce le misure di prevenzione nei reati contro la pubblica amministrazione, a differenza di quanto era stato approvato in Commissione, non trova applicazione nei casi di corruzione dove l'aggravante associativa non c'è o semplicemente non è dimostrabile o non è di facile dimostrazione. A questo punto mi chiedo quale sia stato il ruolo di Berlusconi, di Ghedini, di Gianni Letta relativamente alla stesura del citato emendamento; mi chiedo perché questa modifica non sia stata portata in discussione in Commissione, ma al contrario sia stata scritta in qualche segreta stanza (non si sa bene da chi) e presentata in Aula all'ultimo minuto. Signor Presidente, è stata presentata in Aula una modifica sostanziale al provvedimento all'ultimo minuto, dopo tre anni di discussione dello stesso nelle Aule parlamentari. Insomma, siamo alle solite: in Commissione si concorda un testo efficace per contrastare i fenomeni corruttivi nel nostro Paese, fenomeni che sappiamo benissimo essere terreno fertile per il radicamento della mafia; si porta il provvedimento in Aula forti di un'ampia maggioranza, salvo poi cambiare le carte in tavola e presentare un emendamento che rappresenta indiscutibilmente un compromesso al ribasso, un boccone amaro che vorreste farci ingoiare. Noi in materia di lotta alla corruzione e alla mafia non possiamo e non vogliamo accettare compromessi al ribasso. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Il provvedimento in discussione, inoltre, contiene anche molte altre criticità. In primo luogo continua ad attribuire ad Invitalia SpA un ruolo strategico nella gestione ed amministrazione delle aziende confiscate. Sappiamo tutti che Invitalia è un carrozzone pubblico, i cui dipendenti non sono stati assunti con le garanzie di un concorso pubblico, ma al contrario sono stati scelti dalla politica secondo logiche clientelari. Ebbene, i dipendenti di Invitalia potranno gestire le aziende confiscate economicamente più rilevanti. Capisco benissimo la *ratio* alla base di questa norma: consentire la gestione di queste aziende a persone vicine al vostro partito, che siano del PD o di Forza Italia non cambia niente. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Secondo voi questa logica risponde agli interessi dei cittadini? Credo di no. Forse risponde al vostro di interesse, quello del partito, ma non certo a quello dei cittadini.

In secondo luogo avete bocciato (anche se sembra per errore, ma il risultato non cambia) gli emendamenti tesi ad aumentare le tutele per i testimoni di giustizia, creando le premesse per una oggettiva disparità di trattamento. Sono state poi cancellate le modifiche introdotte alla Camera dal Movimento 5 Stelle che prevedevano la possibilità per i poliziotti di ristrutturare e usufruire delle abitazioni confiscate alla mafia e che si trovavano in stato di abbandono. Inoltre, non sono state considerate le conseguenze sul piano della responsabilità in capo agli amministratori giudiziari per il caso di nomina di amministratori che si trovassero in situazioni di incompatibilità o di conflitto d'interesse.

Infine, avviandomi alla conclusione, con riferimento all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, si sono non poco complicate le procedure per l'attribuzione dei beni, con il rischio di rallentare le procedure.

È stata posta poca attenzione alla trasparenza. Quali potrebbero essere le conseguenze? Quelle di vedere attribuiti questi beni sempre ai soliti soggetti, alle solite cooperative e alle solite organizzazioni.

In conclusione, l'abbiamo già visto con il 416-ter, una riforma quest'ultima animata da buonissime intenzioni ma sbagliata nella sua formulazione, che ha avuto la conseguenza di liberare dal carcere i condannati per voto di scambio politico-mafioso in primo e in secondo grado. L'abbiamo già visto anche con la riforma delle norme anticorruzione, una riforma fallita, inefficace, solo di facciata, un clamoroso appuntamento perso da questo Parlamento con la storia del nostro Paese. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Ebbene, anche oggi con questo provvedimento, pur riconoscendone e condividendone molti obiettivi, non intendiamo renderci complici dell'ennesimo compromesso al ribasso in materia di contrasto a mafia e corruzione. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Per questo motivo, dichiaro che il voto del Movimento 5 Stelle sarà di astensione. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

CALIENDO (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, qualcuno in questi giorni si chiede il perché del nostro impegno su questo provvedimento e qualcuno parla di ostruzionismo, ma probabilmente dimentica che il Governo Berlusconi ha introdotto il codice antimafia nel nostro Paese in linea di continuità con le prime norme in materia di antimafia di La Torre, come abbiamo fatto con il terrorismo. La continuità riguarda l'impegno a stabilizzare il 41-bis, quello di garantire il sequestro dei beni (la cosiddetta "roba") degli eredi dei mafiosi, quello di aver tolto il gratuito patrocinio agli imputati di mafia per garantirlo alle donne vittime di violenza. Queste sono le regole.

C'era allora la necessità di una correzione del codice? Certamente sì. Perché c'era questa necessità di correzione? Perché è intervenuta più volte, signor Presidente, la Corte europea dei diritti dell'uomo, per tutelare alcune garanzie che sono state introdotte dalla giurisprudenza e che occorre recepire legislativamente.

Secondo aspetto. C'era una gestione corretta dei beni sequestrati alla mafia? No, perché vi era una responsabilità (o non vi era) dei cosiddetti professionisti dell'antimafia. Ce lo siamo chiesti? Quali indagini ha svolto la Commissione per stabilire se, per ipotesi, nei reati di mafia c'era stata

un'attenzione o vi erano delle modifiche normative da apportare? Perché dico questo? Perché un terzo soltanto dei sequestri arriva alla confisca, mentre gli altri due terzi non è che non arrivano a confisca perché passa il tempo, ma perché vengono bocciati e vengono eliminati dai successivi processi, che riguardano i sequestri che sono stati disposti.

Bisognava anche valutare quali erano gli strumenti perché fosse garantito il rispetto della legalità, da un lato, e la possibilità di utilizzazione dei beni, dall'altro. Eppure avete votato contro un emendamento che prevedeva di dare in affitto i beni confiscati alle forze di Polizia, alle forze dell'Esercito, alle Forze armate, ai Vigili del fuoco. Non c'era alcuna spesa, ma l'avete saltato dicendo che c'era un problema di bilancio. Nessun problema di bilancio: finanche la ristrutturazione era a carico del povero inquilino, che non doveva superare l'importo complessivo del primo quadriennio dell'affitto.

Abbiamo poi avuto la possibilità di discutere, signor Presidente, una serie di torsioni e di forzature del procedimento legislativo, che pongono in forse la stessa legittimità di questa legge. Ciò porta ad ulteriori conseguenze. Non l'ho detto io: l'ha detto Cantone e l'ha detto Violante. Qual è il problema?

Il problema è che aver esteso le misure antimafia anche ai reati contro la pubblica amministrazione può comportare la possibilità di interventi diversi della Corte europea dei diritti dell'uomo sotto il profilo della legittimità; non dimenticate che sono stati salvati per i capelli. Il presidente Grasso ricorderà che quando abbiamo fatto il codice antimafia non abbiamo parlato di indiziati per quanto concerneva il terrorismo e il partito fascista; significava un'altra cosa: l'indiziato riguardava la mafia, perché quest'ultima e la corruzione sono due cose diverse.

Volete continuare a discutere? Io voglio discutere ancora, dopo quarant'anni di magistratura e dopo aver anche insegnato all'università. Ancora oggi ho rispetto e mi tremano le vene nel momento in cui vedo giuristi di chiara fama che dicono una certa cosa e mi pongo il problema se sia corretto quanto dichiaro. E invece, signor Presidente, in quest'Aula ci sono "giuristi" che se ne fregano di quello che hanno detto (non certo esperti della nostra area o che utilizzano alcune dichiarazioni per strumentalizzazioni politiche).

Vi invito a riflettere. Ieri, da ultimo, è intervenuto anche il primo presidente della Corte di cassazione per condividere quanto ha detto Cantone, il quale ha chiesto di fermarsi, perché c'è il rischio di mettere in forse la stessa lotta alla mafia. È questo ciò che non avete capito: dovevate fermarvi per tentare di valutare le sue considerazioni.

Signor Presidente, state tentando - e mi auguro che non ci riusciate - di modificare una norma già approvata. E allora, se per caso doveste fare anche quest'altra cosa assurda, significherebbe che avreste una responsabilità ulteriore, perché avreste potuto fermarvi a riflettere, come avevano invitato a fare Violante ed altri; come avevano chiesto Cassese, Flick e molti professori della vostra area, i quali vi hanno chiesto di ragionare. Ma voi no. Se aveste voluto modificare un articolo già approvato, avreste dovuto avvertire la sensibilità di farlo immediatamente, perché allora avrebbe avuto ragione Orlando: abbiamo necessità di questa legge, dobbiamo approvare il provvedimento e siamo d'accordo; ma allora perché andare alla Camera per correggerlo? Potevamo farlo in questa sede, ministro Finocchiaro. Si consente di correggere articoli che sono stati già votati per due volte, non si può non tener conto di quelle dichiarazioni.

Se invece qualche "giurista" si permette ancora di prendere in considerazione soltanto quello che fa comodo, io mi chiedo: siete proprio convinti che queste norme, così come sono state scritte, serviranno nella lotta alla mafia? Perché i due terzi dei sequestri vengono prolungati e dov'è la gestione dei beni confiscati? C'è lo zampino di qualcuno che ha sbagliato e che per interessi personali gestisce in un certo modo i beni sequestrati alla mafia? Noi volevamo dare un'attestazione di ritorno alla legalità, da una parte, con l'attribuzione alle forze di polizia; ma, dall'altra, significava anche riaffermare un principio e dire grazie a chi combatte per la legalità tutti i giorni.

L'esperienza di gestione del reale che mi deriva da anni di attività, mi dice allora una sola cosa: voi non potete introdurre ulteriori allargamenti di sistemi che contraddicono i principi di civiltà giuridica del nostro Paese. E quando qualcuno, pur di tener conto di quelli che sono gli ordini di partito sul voto, non tiene conto della propria coscienza, ciò significa non capire di cosa si parla quando si parla di lotta

alla mafia.

Il presidente Grasso sa quanto io fossi vicino ai magistrati di Palermo e ciò significa che ancora oggi io credo che la lotta alla mafia vada combattuta con tutti gli strumenti necessari. Proprio per questo, però, non bisogna mai introdurre norme che possano diminuire l'efficacia della legislazione contro la mafia.

Io poi non ho parlato delle torsioni e delle forzature del procedimento legislativo, che già da sole avrebbero giustificato un voto contrario. Noi voteremo contro questo provvedimento, perché si tratta di una legge che, anziché migliorare quegli strumenti cui noi abbiamo dato la prima attuazione completa, ci farà trovare di fronte a una nuova dimensione che, probabilmente, in sede europea potrà porre in forse quelle norme che abbiamo solo noi tra tutti i Paesi europei.

Non esiste, infatti, un altro Paese europeo che abbia le stesse norme e, se noi le abbiamo, è perché abbiamo un fenomeno unico che non esiste negli altri Paesi: la mafia, che va combattuta come tutte le altre organizzazioni criminali tutti i giorni. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni).*

MIRABELLI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIRABELLI (PD). Signor Presidente, resto convinto che tra poco approveremo un provvedimento importante, che migliorerà l'azione di prevenzione e contrasto alle mafie e la gestione dei beni confiscati. È un provvedimento frutto di un lavoro lungo, che non può essere riassunto con l'articolo 1. Un lavoro lungo, iniziato sui territori, con la presentazione della legge di iniziativa popolare di modifica del codice antimafia, promossa da migliaia di associazioni che oggi ci chiedono di votare il codice in fretta e la cui voce credo abbia la stessa dignità di altre in quest'Aula. Un lavoro proseguito con la presentazione e l'approvazione da parte delle Camere del documento di analisi e proposta prodotto dalla Commissione antimafia. Infine, si è arrivati alla presentazione e alla approvazione alla Camera di questo disegno di legge, con il voto della maggioranza, della Lega e di altri Gruppi. Un provvedimento che oggi abbiamo ulteriormente migliorato e che potrà tornare a Montecitorio per il sì definitivo.

Sono passati trentacinque anni dall'approvazione della legge Rognoni-La Torre, che ha consentito il sequestro preventivo dei patrimoni dei mafiosi, di colpirli lì dove sono più sensibili, restituendo alla collettività ciò che è stato loro sottratto. Quella legge, quell'idea, che qualcuno qui ha definito una follia degna dei regimi del passato, è stata il salto di qualità che ha cambiato la storia della lotta alla mafia e ha consentito di dare colpi durissimi alla criminalità organizzata.

Dopo trentacinque anni c'era l'esigenza di fare un tagliando, come è stato detto, in particolare di riformare l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata per evitare distorsioni evidenti, garantire le banche dati, consentire la presenza di personale stabile, qualificato e sufficiente per svolgere le mansioni che gli vengono attribuite, cambiare le procedure di intervento sulle aziende sequestrate per gestire quelle in grado di stare sul mercato, salvaguardando l'occupazione delle persone perbene e liquidando, invece, quelle non in grado di avere un futuro con la delega al Governo della normativa per tutelare i dipendenti.

Il codice antimafia interviene sui sequestri giudiziari per evitare abusi e distorsioni, migliorare la capacità di governo delle imprese. C'è molto altro in questo disegno di legge. Ne hanno parlato i relatori e molti colleghi in discussione generale. Quello che voglio sottolineare è che il provvedimento all'esame mette il Paese nelle condizioni di amministrare al meglio e in modo trasparente un patrimonio che, grazie al grande lavoro di magistrati e Forze dell'ordine, diventa sempre più consistente; una ricchezza per l'Italia che va valorizzata e che non possiamo più permetterci di lasciare inutilizzata cosicché si svaluti.

La legge Pio La Torre nasce da un'intuizione: colpire i patrimoni con i sequestri preventivi e le confische per contrastare e combattere i reati di mafia. Oggi, contrariamente a quello che è stato detto qui più volte, contrariamente a ciò che qualcuno ha teorizzato in quest'Aula, lo stesso Parlamento europeo e molti Paesi europei guardano a quelle stesse misure patrimoniali preventive come a uno strumento indispensabile per la lotta alla criminalità e si propongono di introdurre anche nei loro Paesi,

anche con una direttiva europea.

Io rispetto tutte le idee, ma l'idea che trova applicazione nel disegno legge - e di cui si è molto parlato in queste ore - di usare le stesse misure di prevenzione personali e patrimoniali per i reati gravi contro la pubblica amministrazione non è un'invenzione giustizialista. Significa con la stessa logica prevenire reati odiosi, come la corruzione, che colpiscono la collettività, potendo attivare misure di prevenzione, quelle stesse misure di prevenzione che oggi sono utilizzate non solo per la lotta alla mafia ma - per esempio - per colpire reati come la violenza negli stadi, l'uso della droga e il mancato rispetto del DASPO. Stiamo parlando di misure che per questi reati sono già applicate, e non si capisce perché non debbano essere applicate anche per la corruzione.

Certo, non bisogna consentire l'abuso delle norme in esame, ma è corretto pensare che sia giusto, attraverso il sequestro preventivo dei beni e dei patrimoni che si ritengano di provenienza illecita e sottratti al pubblico, garantire che vengano restituiti alla collettività alla quale sono stati sottratti, senza che sia possibile occultarli. Tra l'altro, i reati contro la pubblica amministrazione, a partire dalla corruzione, sono spesso segno di una situazione di diffusa illegalità, in cui le mafie si insinuano. Aggiungo anche che l'estensione delle misure di prevenzione al terrorismo - contenuta in questo disegno di legge - è decisiva per contrastare i finanziamenti al terrore.

In tema di applicazione delle misure di prevenzione anche per i reati contro la pubblica amministrazione ho sentito in quest'Aula parole forti: rischio di totalitarismo, di regime, attentato ai diritti e alle libertà dei cittadini. Non è così e lo sapete bene. Lo sa bene chi ha usato quelle parole. Altrimenti deve spiegare a quest'Assemblea perché si è arrivati qui senza aver neppure presentato un solo emendamento su questo argomento. (*Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Lo Moro*). Dopo un anno e mezzo di discussione in Commissione non avete presentato un solo emendamento in Assemblea sull'articolo 1. (*Commenti del senatore Giovanardi*). Davvero vi siete accorti solo adesso di queste cose? Davvero vi siete accorti solo all'ultimo momento che ci sono leggi gravissime e liberticide? Dopo la scadenza del termine per la presentazione degli emendamenti?

GIOVANARDI (*FL (Id-PL, PLI)*). È una bugia! Avete bocciato tutti gli emendamenti.

MIRABELLI (*PD*). È evidente: non sono norme liberticide. Lo sapete tutti, altrimenti questo allarme sarebbe stato sollevato subito.

GIOVANARDI (*FL (Id-PL, PLI)*). Fate quello che vi pare!

MIRABELLI (*PD*). Avete raccontato all'Assemblea e ai parlamentari che sarebbe bastato un indizio o un sospetto per procedere al sequestro preventivo di tutti i beni: non è così.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Infatti è così.

MIRABELLI (*PD*). Occorre dimostrare innanzitutto che il tenore di vita di quelle persone, il patrimonio di quelle persone è molto superiore a quello che potrebbe essere garantito dal loro reddito.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Torni a fare il funzionario di partito!

MIRABELLI (*PD*). C'è un'istruttoria; è stata introdotta per la prima volta - come ricordava il presidente D'Ascola - la questione del diritto della prova. C'è la presenza dell'avvocato, e non si possono sequestrare beni superiori a quelli che si ritiene siano stati sottratti alla collettività. Diciamo la verità.

In più, questo provvedimento esce dal Senato migliorato e solo grazie alla maggioranza e ai relatori che, con il loro emendamento, coerente con le osservazioni del procuratore nazionale antimafia, che qualche citazione avrebbe meritato di avere nella discussione svolta (*Applausi dal Gruppo PD*), hanno tolto il peculato d'uso e chiarito che, oltre all'abitudine, è necessario che ci siano reati associativi collegati per applicare le misure preventive. Quindi, non si ha alcuna legge liberticida. È una legge che esce dal Senato, sotto questo profilo, più equilibrata e migliorata rispetto alla Camera.

FALANGA (*ALA-SCCLP*). Ma che dici?

MIRABELLI (*PD*). Mi si consenta un accenno anche al tema delle interdittive e dei certificati antimafia, su cui ho ascoltato diversi interventi critici durante la discussione.

Quella sulle interdittive è un'altra delle norme che si sono rivelate tra le più efficaci nella lotta alla mafia. Credo che, prima della tutela delle imprese, che credo sia giusta e necessaria, si debba in questa sede prendere atto che le inchieste, da quella in Emilia fino a tutte quelle sulle mafie al Nord, ci parlano del tentativo delle mafie di entrare e insediarsi nell'economia legale e ci raccontano di un'impresa chiusa ogni tre giorni perché infiltrata dalle mafie. Se non partissimo da qui, sembreremmo gente che vive sulla Luna. Valorizziamo invece il fatto che proprio grazie alle interdittive, agli accessi ai cantieri, al lavoro delle prefetture, stiamo contrastando con successo i tentativi della 'ndrangheta e soci di penetrare nelle grandi opere: da Expo (92 interdittive) fino al Giubileo. E di fronte a ciò, è interesse anche delle imprese sane, che non vogliono una concorrenza non libera perché condizionata dalle mafie, non indebolire gli interventi per contrastare le infiltrazioni.

Ho già detto che questo provvedimento è importante, modifica il codice antimafia migliorandolo ed aggiornandolo. Altro che indebolire la lotta alla mafia! È un altro atto importante contro le mafie che conferma l'impegno di questa maggioranza e di questo Parlamento contro la criminalità organizzata, un impegno che abbiamo dimostrato in questa legislatura. Voglio fare per gli scettici propagandisti un elenco delle misure approvate in quest'Assemblea che hanno dato più forza e più strumenti allo Stato per la lotta alle mafie: la modifica dell'articolo 416-ter, con l'introduzione del voto di scambio (voti in cambio di favori), che dopo tre anni - come conferma ancora la Direzione nazionale antimafia - ha mostrato di produrre risultati positivi; la reintroduzione del falso in bilancio, la cui abolizione aveva chiaramente reso più difficile combattere corruzione e capitali mafiosi; l'introduzione del reato di autoriciclaggio, la legge anticorruzione ed il codice degli appalti.

Ecco, caro senatore Di Maggio, a lei che ci ha citato ieri una persona che è imputata in tutti i processi per strage, vorrei dire che non è vero quello che dice quella persona, e cioè che la lotta alla mafia in questo Paese si è indebolita. Abbiamo fatto molto; la lotta alla mafia l'abbiamo fatta veramente; il nostro Stato ha le forze, le intelligenze, le competenze per sconfiggere le mafie. La magistratura e le Forze dell'ordine, alle quali va il nostro ringraziamento, sono sempre impegnate e i risultati delle ultime settimane lo confermano: 60 arresti di mafiosi l'altro giorno, 116 arresti di martedì sulla costiera ionica, gli arresti dei capi 'ndrangheta Barbaro a Plati e Giorgi a San Luca. Si è molto parlato del baciavano del *boss*. Ma qui dobbiamo con orgoglio sottolineare l'arresto di due *boss* proprio nei santuari della 'ndrangheta che sembravano inaccessibili per lo Stato. E l'altro giorno un'altra operazione importante, con 116 arresti, proprio in quei territori è stato un segnale forte. Altro che non si fa la lotta alla mafia. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Anche per questo, per confermare con orgoglio il nostro impegno contro le mafie, voteremo a favore del provvedimento in esame e ricordo a me stesso che abbiamo preso l'impegno perché venga approvato in via definitiva al più presto.

Questa legge serve, dà strumenti più efficaci per combattere le mafie, valorizza le tante forze civili e sociali che danno un contributo importante per la legalità. E soprattutto dimostra che le istituzioni - il Parlamento in testa - non mollano: guardano come le mafie cambiano, adeguano i mezzi di contrasto e continueranno nei prossimi anni - ne siamo sicuri - a dare colpi sempre più forti alle organizzazioni criminali. *(Applausi dai Gruppi PD e Art. 1-MDP, e della senatrice Repetti. Congratulazioni)*.

[SACCONI](#) (AP-CpE-NCD). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

SACCONI (AP-CpE-NCD). Signor Presidente, associo la mia all'opinione di molti colleghi e, a nome del progetto «Energie per l'Italia», annuncio che voterò contro questo provvedimento perché vizia ulteriormente un sistema di giustizia già malato.

La speciale possibilità di disporre rilevanti misure cautelari sul patrimonio di persone sole indiziate per reati contro le pubbliche amministrazioni non risulta certo attenuata dall'inserimento del loro carattere associativo. Sono state e sono troppe le indagini temerarie, che ora riguardano anche l'insindacabile attività parlamentare, per non temere l'abuso di misure che produrrebbero danni certi e immediati a fronte di un esito a lungo differito nel tempo, comunque incerto, molto spesso favorevole all'indiziato.

Devono rimanere, quindi, speciali gli strumenti di contrasto del crimine organizzato e del terrorismo, mentre devono collocarsi, anzi, in un più effettivo rispetto delle garanzie quelli relativi ai reati ordinari, per quanto socialmente riprovevoli. Guai a non mantenere distinti i due piani.

Questa legge dovrà cambiare e, sono certo, cambierà. (*Applausi dei senatori Fucksia e Giovanardi*).

[GASPARRI](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

GASPARRI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, ho apprezzato le dichiarazioni e gli interventi del senatore Caliendo. Tuttavia, pur trovando fondate le motivazioni per un voto contrario, personalmente non parteciperò al voto, come ho visto faranno anche altri colleghi; ho letto le dichiarazioni del senatore Casini di ieri, che ha motivato la sua non partecipazione al voto. Io non voglio avallare un modo sbagliato di legiferare e lo dico a vari colleghi.

Leggo questa mattina che Angelino Alfano, ministro degli affari esteri, ha affermato che il suo Gruppo chiederà robusti cambiamenti al testo alla Camera. Voterete a favore di un testo che il *leader* del vostro partito e del vostro Gruppo definisce da cambiare?

Voglio che rimanga agli atti la mia non partecipazione al voto, perché condivido quanto hanno detto persone come Sabino Cassese: sequestri facili, il nuovo codice antimafia uccide diritto e processi; Cantone, il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione: «Antimafia, la riforma è dannosa»; Luciano Violante (non devo dire a quest'Assemblea quali siano il suo *curriculum* e la sua competenza): «Mafia e tangenti reati diversi: legge da rifare»; Flick, già presidente della Corte costituzionale: «Il codice antimafia così non funziona». E poi l'articolo su «Il Mattino» di Giuseppe Tesaro, già presidente dell'*Antitrust*, della Corte costituzionale e di qualsiasi cosa abbia avuto a che fare con il diritto in Italia: «Il rimedio è peggiore del male», è il titolo del suo articolo. Cito i titoli perché i tempi sono brevi. Boccia, presidente di Confindustria (il partito di Renzi lo ha utilizzato come *testimonial* in occasione della campagna per il *referendum*, che non ha portato fortuna né a Boccia, né a Renzi, anzi il nome «Boccia» ha portato forse a bocciare la riforma) adesso dice di no alla giustizia del sospetto e a confische: «La giustizia del sospetto fa un grave danno all'economia». E questo lo afferma il presidente di Confindustria.

Poc'anzi in Aula ho citato quanto ha detto Cantone a Liana Milella in un articolo su «la Repubblica» di questa mattina e ora integro la citazione. Cantone, presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, in quell'articolo ha detto che aveva messo per iscritto le sue motivazioni critiche in una stesura per il ministro della giustizia Orlando redatta insieme a una commissione di giuristi, che cita: Vittorio Manes, Gherardo Colombo e Giuliana Merola. «Il 20 aprile» (ora siamo a luglio) «ho mandato la mia relazione» a Orlando e Orlando, ministro della giustizia, dice, nello stesso articolo, che non ha letto il documento e che non sapeva della sua esistenza: «No, non l'ho ancora vista» - questa relazione - «quel lavoro è *in itinere* e i miei non mi hanno ancora portato nulla». Noi approviamo una legge rispetto alla quale il Ministro della giustizia dice di non aver letto il documento redatto dalla commissione di esperti che, con Cantone, ha mosso delle osservazioni critiche per rafforzare la lotta alla mafia.

Pertanto, non partecipo alla votazione su un codice antimafia che aiuta il crimine, smentisce i maestri del diritto, dovrà essere corretto e qui tornerà. Fate un regalo ai corrotti e alla mafia. Io a questo non ci sto. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

[PALMA](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, chiedo, se possibile, un minimo di attenzione.

Qualche mese fa abbiamo licenziato un disegno di legge in tema di programmazione delle demolizioni dei manufatti abusivi, in copia conforme al testo pervenuto dalla Camera, con una sola eccezione: in quel provvedimento c'era scritto che un determinato fondo doveva valere per il triennio 2016-2019. Trovandoci nel 2017, evidentemente la norma meritava una correzione. Si disse all'epoca che non si poteva fare un coordinamento formale e che era assolutamente necessario modificare quell'articolo attraverso un emendamento. Così venne fatto e il testo, nonostante fosse conforme a quello della

Camera, tornò nell'altro ramo del Parlamento per il successivo varo. Teniamo a mente questo precedente: triennio 2016... (*Commenti del senatore Marcucci*). Prego, senatore Marcucci?

CALEO (PD). Parlava con me.

PALMA (FI-PdL XVII). Ah, parlava con lei, bene.

Come dicevo, in questo precedente il triennio 2016-2019 non poteva essere oggetto di una modifica in triennio 2017-2020 attraverso il coordinamento formale.

Adesso ci viene proposto un coordinamento formale che sostanzialmente tripartisce la somma di 20 milioni per gli anni 2018, 2019 e 2020, secondo le previsioni della Commissione bilancio, che potrebbero ben essere del tutto diverse da quelle che ciascun senatore può immaginare o da quelle che magari, con uno studio più approfondito, potrebbero essere più idonee all'attuazione della delega. È questo un coordinamento formale o una modifica sostanziale? Il problema è tutto qua.

Il coordinamento formale, signor Presidente, incide sull'articolo 32, che a sua volta, al di là della questione già posta dal senatore Calderoli (relativa a un articolo votato per ben due volte), era stato oggetto di un coordinamento formale. E con riferimento a quel coordinamento formale, signor Presidente, leggo che quelle condizioni poste dalla Commissione bilancio - parlo all'epoca della Commissione - recavano «modifiche di carattere sostanziale che avrebbero dovuto essere più opportunamente introdotte attraverso la presentazione di veri e propri emendamenti». Questa non è una mia valutazione, signor Presidente, ma è la sua: è esattamente quello che lei ebbe a dichiarare nella seduta pomeridiana del 21 giugno 2017, aggiungendo, per un principio di conservazione degli atti, che, poiché in Commissione non era stata prevista la procedura aggravata e sostanzialmente non vi era una grande differenza tra i coordinamenti della Commissione e i singoli emendamenti, in via del tutto eccezionale si sarebbe potuti andare avanti.

Aggiungeva però, signor Presidente, che il carattere eccezionale di quella procedura non poteva e non doveva costituire in alcun modo una prassi: «Alla luce di tali considerazioni, in forza dei principi di conservazione degli atti e di economia procedurale, fermo restando che quanto accaduto non può comunque costituire precedente, la Presidenza ritiene di poter proseguire l'esame del provvedimento». Il che equivale a dire che ella, signor Presidente, in quel suo intervento ebbe a dichiarare con chiarezza che le condizioni della Commissione bilancio potevano essere frutto non di un coordinamento formale, ma di una fase emendativa. In Commissione la procedura non era aggravata, ma in Assemblea sicuramente sì.

Tanto ciò è vero che sempre ella, signor Presidente, ebbe a dire che, nonostante il carattere del tutto eccezionale della procedura seguita, «senza dubbio il procedimento in sede referente si configura più flessibile e meno formalizzato rispetto alle regole della discussione in Assemblea».

Orbene, signor Presidente, non credo, alla luce del suo dire, di quello che lei ha affermato il 21 giugno 2017, che la proposta di coordinamento formale, avanzata dalla Commissione bilancio, possa essere considerata un vero e proprio coordinamento formale, apportando delle modifiche a un testo nella tripartizione della somma, peraltro al testo dell'articolo 32 che è stato votato autonomamente, quando si è votato quell'articolo, e che si è votato nuovamente - nonostante quello che il senatore Ferrara ha cercato di spiegare nei suoi interventi - con la votazione dell'articolo 36, e prima dell'emendamento che andava a modificare l'articolo 36, così come ricordato dal senatore Calderoli.

Dunque, signor Presidente, considerando il precedente, il triennio 2016-2019, alla luce del suo dire del 21 giugno 2017 e dell'obiettivo incidenza di quel coordinamento formale sul merito dell'articolo 32, peraltro votato ben due volte, credo non si possa procedere ad un coordinamento formale.

Da qui deriva una duplicità di strade. La prima è stata proposta dal senatore Azzollini: presentare un ordine del giorno e provvedere alla Camera alla correzione. La seconda sostiene il ritorno in Commissione.

Presidente, è una ben strana situazione. Ieri il presidente Orfini ha dichiarato che questo testo sarebbe stato modificato alla Camera, dove si sarebbero fatti carico delle obiezioni che l'Autorità nazionale anticorruzione e diversi insigni giuristi hanno mosso su di esso. Oggi il ministro Orlando afferma che

questo testo non deve essere cambiato alla Camera, perché un'eventuale e ulteriore navetta farebbe correre il rischio di una mancata approvazione del provvedimento.

Non abbiamo certezza di tipo politico in ordine al futuro. Verrà cambiato o non verrà cambiato; licenziamo un testo inficiato - senza considerare le questioni tecniche che sono state oggetto della discussione fin qui - sotto il profilo procedurale. Qualcosa dobbiamo fare.

Peraltro, se si dovesse tornare in Commissione, si potrebbe procedere rapidamente e mi auguro questa volta con un accordo pieno della maggioranza. Senatore Zanda, il disegno di legge al nostro esame è strategico per la maggioranza, ma - da quello che leggo - il Gruppo di Alternativa popolare, che sorregge la maggioranza, non mostra un particolare entusiasmo per il testo, avendo lasciato libertà di voto. Mi domando allora se questa maggioranza possa restare in vita anche se, per ipotesi, i voti di Alternativa popolare non ci dovessero essere.

Presidente, credo che la proposta non possa essere considerata un coordinamento formale. In ogni caso, ove la strada dovesse essere questa, mi associo alla richiesta fatta dal senatore Calderoli, relativa all'immediata convocazione della Giunta per il Regolamento.

Presidente, sebbene lei non ne abbia bisogno avendo le spalle larghe - lo dico anche a sua tutela - una tale decisione, atteso quello che è accaduto e i diversi precedenti, non può essere assunta esclusivamente da lei, con riferimento a delle sue precedenti prese di posizione sulla natura sostanziale di determinati coordinamenti e sul fatto che non sono stati accettati analoghi e meno incisivi coordinamenti formali.

Credo, quindi, che la Giunta per il Regolamento debba essere convocata. Poi so bene che nella Giunta per il Regolamento ci sono le maggioranze e le minoranze. Ma, quantomeno, sarà tale Giunta a esprimersi in maniera definitiva su un problema così importante, che tocca un disegno di legge particolarmente delicato e - non nascondiamocelo, perché non lo possiamo fare - che corre il rischio di inficiare l'intera struttura del disegno di legge. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

BUCCARELLA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA (M5S). Signor Presidente, intervengo per illustrare la proposta di coordinamento formale, che avevo già preannunciato informalmente ieri, ai sensi del primo comma dell'articolo 103 del Regolamento, sull'articolo 1 del testo al nostro esame. Intanto la proposta di coordinamento formale - lo ricordo, anche se lo sappiamo tutti - in questo caso viene formulata ai sensi del citato articolo del Regolamento, che consente a ciascun senatore, anche in relazione a disposizioni «già approvate che sembrino (...) inconciliabili con lo scopo della legge» di formulare le conseguenti proposte di coordinamento formale.

La proposta che sottoponiamo innanzitutto all'analisi della Presidenza e poi al voto è quella che riporta il testo dell'articolo 1 a quello previgente all'approvazione dell'emendamento 1.500, a firma dei relatori. Detto in altre parole, vorremmo togliere l'inciso «del delitto di cui all'articolo 416 del codice penale, finalizzato alla commissione...» con riferimento ai criteri di ammissibilità dell'applicazione delle misure di prevenzione per i reati di corruzione.

In parole ancora più semplici, per chi ci dovesse seguire al di fuori di questo palazzo, la nostra più grande preoccupazione, già rappresentata dalla dichiarazione di voto del mio Capogruppo, in relazione all'articolo 1, è che l'aver inserito la settimana scorsa, nel corso dell'*iter* in Assemblea, la limitazione della contestazione o contestabilità, seppur a livello indiziario, dell'ipotesi associativa, di cui all'articolo 416 del codice penale - si ha quando almeno tre persone si mettono d'accordo per la realizzazione di una serie di reati - sia un criterio che limita in maniera considerevole la possibilità che sequestri e confische per fatti di corruzione possano trovare ingresso nel nostro ordinamento. E dico questo inserendomi nel complesso dibattito, che sicuramente ha un rilievo tecnico di non poco conto, che si sta sviluppando anche sulla stampa negli ultimi giorni.

Vorrei che rimanesse agli atti che la nostra preoccupazione è che, mentre il criterio della pericolosità sociale oggi permetterebbe alla magistratura di richiedere e applicare misure di prevenzione anche ai

reati contro la pubblica amministrazione, questa novella legislativa potrebbe dare adito a una interpretazione secondo la quale un giudice, in futuro, potrebbe sostenere che il legislatore del 2017, avendo indicato come criterio essenziale l'associazione a delinquere per i fatti di corruzione, ha voluto dire che la pericolosità sociale non debba essere più collegata alla reiterazione dei reati, al tenore di vita o al patrimonio superiore a quello dichiarato o a quant'altro. Il criterio a cui fare riferimento deve essere l'ipotesi associativa, che si porrebbe così in maniera alternativa a quello che già oggi il codice antimafia dispone negli articoli collegati 1, 4 e 16. Capite bene che questa preoccupazione non può essere suffragata da elementi di fatto, perché stiamo parlando di ipotesi e possibili interpretazioni future. Magari ci sbagliamo o magari no, ma nel dubbio vorremmo mantenere l'articolo 1 del disegno di legge in esame, così come l'abbiamo votato in origine e sostenuto in Commissione, insieme all'intero impianto del disegno di legge. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Per favore, diamoci un'ultima possibilità. Vi stiamo lanciando una scialuppa di salvataggio, per evitare possibili disastri per la maggioranza che voterà il disegno di legge in esame, togliendo l'ipotesi associativa come criterio che deve necessariamente sussistere per poter applicare un sequestro o una confisca come misura di prevenzione, e quindi su meri elementi indiziari, anche per i fatti di corruzione.

Se è vero che nelle intenzioni della maggioranza si è inteso includere implicitamente il fenomeno corruttivo nel disegno di legge e che il suo scopo è combattere anche tale fenomeno, allora questa è la nostra proposta di coordinamento formale, ben sapendo che il Regolamento del Senato è, nella realtà, un elastico. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Abbiamo visto quante volte - l'ultima risale forse proprio a ieri - il Regolamento del Senato è un elastico che si può estendere e contrarre a piacimento, magari attingendo al misterioso ruolo delle prassi del Senato, conoscenza di pochi illuminati. Il criterio è molto elastico e ci rendiamo perfettamente conto che il testo della proposta di coordinamento formale in oggetto può assumere le vesti apparenti o concrete di un emendamento e, quindi, soggiacere al vaglio di ammissibilità. Per carità, sarebbe opinabile. Rimettendomi ai criteri di elasticità e opportunità a cui la Presidenza del Senato ha più volte attinto, fornendoci molti elementi per valutare quanto il Regolamento sia elastico, noi sosteniamo l'ammissibilità della proposta.

Invitiamo, quindi, l'Assemblea a considerare ciò che stiamo rappresentando come un sincero contributo volto a migliorare l'efficacia concreta delle misure in materia di anticorruzione, nella consapevolezza che ciò potrebbe addirittura essere determinante per il voto finale del Gruppo Movimento 5 Stelle. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

[BONERISCO](#) (FL (Id-PL, PLI)). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO (FL (Id-PL, PLI)). Signor Presidente, sarò molto breve, perché penso che molti colleghi vogliano intervenire, anche la luce delle dichiarazioni del collega Buccarella, che abbiamo appena ascoltato.

Collega Buccarella, vorrei rivolgerle una domanda per chiarire meglio la sua strana posizione. Se è vero quello che oggi lei pone all'attenzione dell'Assemblea, perché allora non è stata accolta la proposta, avanzata dai banchi del centrodestra, di tornare in Commissione per un momento di approfondimento, al di là di ogni strumentalizzazione politica o parlamentare?

Quanto al collega Mirabelli, mi spiace doverlo smentire, vista la passione della sua articolata dichiarazione di voto. Vorrei ricordare al collega e a tutti noi che il centrodestra nel suo complesso e, in particolare, i colleghi Sacconi, Di Maggio, Mussini, Giovanardi, Caliendo e Palma hanno depositato proposte di modifica al testo dei relatori (mi riferisco all'emendamento 1.500), che qualche minuto fa il collega Buccarella, a nome del Movimento 5 Stelle, ha chiesto sostanzialmente di riscrivere. In Assemblea sono stati presentati molti emendamenti in occasione della presentazione del testo dei relatori, esattamente come erano stati depositati in Commissione, nell'ambito del dibattito là svolto. E tutti sono stati regolarmente bocciati. Non vorrei essere costretta a leggerglieli, collega Mirabelli.

MIRABELLI (PD). È un subemendamento a un emendamento dei relatori!

BONFRISCO (*FL (Id-PL, PLI)*). Dicono esattamente quello che lei, oggi, ha provato a negare, e cioè che qua nessuno si è preso la cura di specificare e proporre miglioramenti al testo.

MIRABELLI (*PD*). Ma si è riaperto il dibattito?

BONFRISCO (*FL (Id-PL, PLI)*). Questo testo aveva un grande significato e doveva e poteva essere migliorato.

Tutto ciò mi aiuta a dire una cosa, collega Mirabelli, nonostante la sua indifferenza. Ciò è colpevole, collega Mirabelli, ed è esattamente il motivo per cui il mio intervento vuole essere anche una dichiarazione di voto in dissenso, ma dissenso vero. Signor Presidente, la prego di ascoltarmi. Questo dissenso mi porta a dire che la delicatezza e la complessità di questo dibattito, che per altro va avanti da parecchio tempo, devono trovare in quest'Assemblea e dentro l'Aula le buone ragioni non solo per votare a favore o contro, ma anche per discutere e confrontarci sull'obiettivo finale, condiviso da tutti, di migliorare ulteriormente gli strumenti di lotta alla criminalità organizzata.

È stata voluta una estensione smisurata - a proposito di elastici, collega Buccarella - di una legge speciale. Furono speciali le leggi contro il terrorismo e, giustamente, lo sono quelle contro la mafia, o meglio contro le tante mafie, insidiosissime, che proprio nella pubblica amministrazione rischiano di trovare un vantaggio in virtù di meccanismi e procedure sbagliati che noi stessi contribuiamo a determinare quando alimentiamo continuamente il caravanserraglio della burocrazia: più burocrazia significa più opacità e, quindi, un vantaggio per le mafie che rischiamo di favorire se non alziamo ulteriormente l'asticella del controllo dei gangli vitali del nostro Paese, a partire dall'economia e soprattutto dalla pubblica amministrazione.

Concludo, signor Presidente, perché non vorrei smentirmi. È in quest'Aula che va trovata la soluzione. Le gravi affermazioni del Presidente dell'Autorità anticorruzione mi preoccupano. Il dottor Cantone dichiara di aver depositato in data 20 aprile una sua relazione ove è ripetutamente scritto che non è condivisibile la traslazione *tout court* della normativa antimafia alla corruzione. Trovo che ciò sia preoccupante per un Governo che deve poter mantenere, nel rapporto con la sua maggioranza e con l'intero Parlamento, la totale correttezza e uno scambio di informazioni che finora abbiamo sempre visto garantiti anche nei provvedimenti e nei momenti più difficili o delicati.

Mi riferisco - per esempio - a un provvedimento che può richiamare quanto ho appena detto, cioè il decreto sulle famose banche popolari venete. E stiamo ancora aspettando che il ministro Padoa-Schioppa - bontà sua - venga a illustrare tale provvedimento e a spiegare al Parlamento che cosa si sta realmente facendo, anche ben oltre quel decreto.

Il punto, però, è che questo o l'altro ramo del Parlamento devono assumersi la responsabilità di valutare, soppesare, votare e decidere a prescindere dalle valutazioni di altri, perché quelle valutazioni sono importanti, tutte utili e preziose ma questo è il luogo della sovranità popolare e noi dobbiamo assumerci la responsabilità di votare provvedimenti che siano i migliori possibili. Poi, nel caso in cui il Parlamento, per i motivi più diversi, commetta un errore, è solo il Parlamento stesso che può porvi rimedio. In caso contrario, viene meno il principio per il quale in questa sede ci si assume la responsabilità delle decisioni e le campagne che si organizzano, a seconda dei propri mezzi o della propria autorevolezza, possono essere utilizzate oggi per questo motivo e domani per qualcos'altro, fino a perdere il controllo di una situazione per la quale - secondo me - vi è l'obbligo di riportare il voto in capo alla responsabilità di ciascuno di noi.

L'imbarazzo che provo questa mattina è dovuto al fatto di dover votare sotto dettatura di altri, quando invece noi, in questa sede, dobbiamo votare perché coscienti, consapevoli e responsabili. Noi, e solo noi. (*Applausi dal Gruppo FL (Id-PL, PLI)*).

PRESIDENTE. Colleghe, dobbiamo dare ordine al dibattito. Io ho dato la possibilità di svolgere questi interventi, ma intanto devo comunicare all'Assemblea che sono state presentate delle proposte di coordinamento. Oltre all'articolata proposta di coordinamento dei relatori, sono state presentate ulteriori proposte: dei senatori Cappelletti e Buccarella (che l'ha appena illustrata) all'articolo 1, e dei senatori Langella, Malan, Barani, Bernini, D'Anna, Caliendo, Mazzoni, Pagnoncelli Marin e Floris,

alcune delle quali identiche tra loro.

La proposta di coordinamento presentata dai relatori corrisponde al parere espresso dalla Commissione bilancio. In tale parere la Commissione ha integrato quanto espresso in precedenza, confermando il nullaosta sul testo del provvedimento e condizionandolo, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ad una specificazione su base annua della copertura di cui all'articolo 32, comma 4. A questa stregua la proposta di coordinamento dei relatori, analogamente ad altre proposte avanzate da altri senatori, è considerata ammissibile.

Viceversa la Presidenza non considera ammissibile la proposta di coordinamento presentata dai senatori Cappelletti e Buccarella, poiché il contenuto è estraneo alla previsione di cui all'articolo 103, comma 1, del Regolamento.

[FERRARA Mario](#) (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA Mario (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*). Signor Presidente, sulla proposta di coordinamento dei relatori lei non chiederà loro di esprimersi; tra l'altro tale parere era stato già espresso ieri quando poi invece abbiamo votato l'emendamento 36.200.

Io vorrei chiarire all'Assemblea una necessità che ritengo debba essere enunciata da codesta Presidenza. Noi stiamo per mettere ai voti una proposta di coordinamento che trae origine dal parere espresso ieri dalla Commissione bilancio. Gli ottimi Uffici sono stati ben attenti ieri, nel momento in cui hanno inoltrato il parere (estensore il senatore Del Barba), che questo fosse scritto in modo molto attento e che quindi citasse al suo interno la parola: «integrazione» e le parole: «deve intendersi». In questo senso, quindi, la Presidenza sta ammettendo la proposta di coordinamento ai sensi del complesso del significato dell'articolo 103 del Regolamento, che fa riferimento a correzioni di forma e coordinamento finale, introducendo però una fattispecie che, a mia memoria, non era mai stata introdotta prima, cioè la possibilità di effettuare una integrazione del parere *ex* articolo 81 della Costituzione. Tale parere viene espresso, come il Presidente certamente saprà (ritengo infatti che abbia studiato con grande attenzione questa particolarità procedurale), ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento. A questo punto non c'è prassi o precedente che possa tenere quando una disposizione è specificamente articolata in Regolamento, il quale afferma che le disposizioni contenute in un disegno di legge che sono contrarie all'articolo 81 della Costituzione: «non sono procedibili». Ciò significa che quando un testo arriva in Assemblea e riceve un parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, il Presidente non lo sottopone all'Assemblea o invita i relatori ad aggiungere la condizione, se è contenuta nel parere, o ad espungere il testo, se c'è una contrarietà senza condizione.

Cosa succede a questo punto? Noi abbiamo posto ai voti l'articolo 27 e l'articolo 32 con un parere che di fatto, visto che poi è stata introdotta un'integrazione, aveva una sua contrarietà. Infatti, se sono state necessarie un'integrazione e una correzione del parere della 5a Commissione, ciò significa che l'articolo 32, nel momento in cui l'abbiamo votato, era improcedibile. Quindi ora come facciamo a coordinare qualcosa che dovrebbe essere espunto, perché è stato votato senza che fosse risolto e che fosse osservata una precisa prescrizione regolamentare, cioè quella dell'espunzione senza il parere? Noi oggi non stiamo coordinando, ma stiamo riportando in vita qualcosa che non dovrebbe esistere. Infatti, in assenza del parere della 5a Commissione o, meglio, essendo il parere della 5a Commissione un parere contrario, l'articolo 32 è *tamquam non esset*.

Ora, possiamo fare di tutto e di tutto è stato fatto in quest'Aula. Il senatore Azzollini probabilmente non lo ricorderà nel suo intervento e a questo punto, se mi permette, lo ricordo io. Nelle leggi di bilancio (lo sanno perfettamente gli Uffici quando ne ho parlato ieri, volendomi ricordare che anch'io ho proposto norme di coordinamento, in quanto relatore, che prevedevano un po' di tutto, modifiche di copertura e quant'altro) mai è successo che una norma di coordinamento, che fosse risolutiva di problemi notevoli, fosse fatta in deroga elastica - mi richiamo all'elasticità citata dal collega del Movimento 5 Stelle - rispetto al Regolamento. L'unica possibilità che ha l'Assemblea in questo caso è quella dell'unanimità. Quando occorreva questa unanimità, l'allora Presidente della Commissione

bilancio senatore Azzollini andava dal collega senatore Morando, si otteneva un accordo, lo si sottoponeva a tutte le parti, si raggiungeva l'unanimità e poi si votava. Quando il Presidente della Commissione bilancio è stato il senatore Morando, quest'ultimo andava dal Capogruppo dell'opposizione in Commissione bilancio, gli sottoponeva la proposta di coordinamento, ci si accordava espungendo, correggendo o dicendo «questo non è possibile», «questo non lo possiamo fare», «no, questo lo si faccia», e lo mettevamo ai voti.

Qui ora stiamo per votare una proposta di coordinamento sulla quale parliamo da due giorni. Il Presidente ha un potere assoluto in quest'Aula, che discende dall'articolo 100 del Regolamento. Ma, rispetto al potere assoluto del Presidente, derivantegli dall'articolo 100, c'è anche un potere sovraordinato, quello della legge principale, cioè della Costituzione, e quindi quello dell'osservanza del Regolamento in quanto è direttamente discendente dalla Costituzione.

Ora, signor Presidente, noi possiamo fare tutto, ma prima ancora di farlo e in maniera assolutamente subordinata, essendo d'accordo con quanto detto dal senatore Palma poc'anzi (cioè che questo fosse quantomeno chiarito e introdotto alla Giunta per il Regolamento), avrei gradito - mi scusi, leviamo «gradito», sennò facciamo polemica - le chiedo che la Presidenza pronunci quella famosa formula: «senza che questo costituisca assoluto precedente». Altrimenti, a questo punto, noi introduciamo la fattispecie dell'integrazione dei pareri.

Lei capisce bene cosa significa: ogni volta arriva un parere della Commissione bilancio, noi votiamo e alla fine ci accorgiamo che c'è un errore, che non è a questo punto della spalmatura su un triennio; è una inosservanza rispetto alla legge di contabilità, e non è soltanto un'inosservanza teorica, bensì pratica: senza questo chiarimento, nel fare la legge di bilancio del prossimo anno, quanto si andava ad iscrivere rispetto ai 20 milioni che era il limite massimo? Diciamo che è una inosservanza che ha un fondamento non soltanto teorico, ma pratico. Ma qualora questa riguardi una cifra non di 20 milioni, ma di 2 miliardi, come si farebbe a stabilire? Lo dovrebbe stabilire la Presidenza, ma sulla base di cosa? Sulla base del buon senso?

Ecco perché diciamo che questa deroga è molto forte; troppo forte, ad avviso mio e dei colleghi che mi hanno preceduto, perché sia votata. E ritorno all'ipotesi dell'ordine del giorno. Ma al momento in cui si dovesse votare, che questo non costituisca assolutamente un precedente, perché è un'enorme forzatura - questa sì - che non ha precedente nella storia di quest'Aula del Parlamento. *(Applausi dal Gruppo GAL (DI, GS, MPL, RI)).*

PRESIDENTE. La ringrazio del suggerimento. Dobbiamo però notare che il punto è stato sollevato nella scorsa seduta quando già si erano votati tutti gli articoli con il parere non ostativo della Commissione bilancio. Di questo dobbiamo prendere atto. Ci sarebbe stato tutto il tempo da parte di qualunque componente della Commissione bilancio di accorgersene e di far emergere la questione.

Siamo in una fase in cui dobbiamo dare un coordinamento al testo, cioè dobbiamo dare la possibilità al testo di uscire dall'Aula in maniera che non ci siano contraddizioni: questo prevede l'articolo 103 del Regolamento. Noi lavoriamo su questo punto, pur tenendo presenti tutti gli aspetti che lei correttamente ha messo in evidenza. Vuol dire che diremo ancora una volta, secondo una formula già usata, che ciò non costituisce precedente, però dobbiamo anche sapere che la questione è emersa all'ultimo momento, prima dell'ultimo voto sull'ultimo articolo. Dove c'è stata la possibilità, è stato fatto un emendamento, com'è avvenuto per quanto riguarda l'articolo 36. Questo per ricostruire storicamente quanto accaduto. Ad ogni modo, prendiamo atto dei suoi rilievi, senatore Mario Ferrara.

FALANGA (ALA-SCCLP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (ALA-SCCLP). Signor Presidente, la proposta di coordinamento presentata dal senatore Buccarella del Movimento 5 Stelle sostanzialmente ha aperto la porta, ovviamente sulla base della dichiarazione di ammissibilità della proposta emendativa dei relatori sulla ripartizione dello stanziamento annuale, all'ammissibilità di tutte le eventuali proposte che andrebbero sostanzialmente a modificare il testo. Ovviamente la proposta di coordinamento dei relatori interviene sul bilancio di

ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

Non voglio ancora parlare del profilo sostanziale di questa proposta e non già formale, però mi corre l'obbligo di utilizzare anche il paragone che ha segnalato il senatore Palma per avere un metro di valutazione e di misurazione dell'onestà intellettuale di ciascuno di noi. Il provvedimento sulla graduazione degli abbattimenti era a me molto caro perché interessava specificamente gente del mio territorio, e mi rivolsi al senatore Azzollini, esperto di bilancio dello Stato, chiedendogli se quella correzione, ovvero eliminare il 2016 ed inserire nel fondo triennale il 2019, potesse risolversi con un emendamento di coordinamento. Il senatore Azzollini - e qui c'è la misurazione della onestà intellettuale di ciascuno di noi - pur conoscendo la passione che da parte mia aveva accompagnato quel disegno di legge, disse che non era possibile perché, ovviamente, si andava a intervenire sul bilancio annuale e non si poteva fare. Occorreva fare un emendamento che rimandasse il testo alla Camera.

Mi rivolsi allora al senatore Tonini, Presidente della Commissione bilancio, che mi disse che non era possibile fare ciò, perché quell'emendamento incideva sul bilancio annuale del 2016, 2017, 2018.

Ora, questa mattina, come ha detto il senatore Palma si realizza una inversione di opinioni. Il senatore Azzollini continua, correttamente, con la sua tesi per quanto riguarda l'emendamento dei relatori. Il senatore Tonini ha cambiato opinione e afferma che quell'emendamento può essere di coordinamento perché, pur incidendo sul bilancio annuale, comunque non sposta il fondo che, anche in quel caso, non differenziava nello stanziamento del fondo.

Noi abbiamo presentato cinque emendamenti.

PRESIDENTE. Sono proposte di coordinamento, tecnicamente.

FALANGA (*ALA-SCCLP*). Proposte di coordinamento o anche, nel gergo comune, emendamenti di coordinamento. Seguono, nella sostanza dell'*iter*, il medesimo percorso, signor Presidente. Vengono votati, come vengono votati gli emendamenti. Per questo, probabilmente, c'è la confusione dei due termini.

Ne abbiamo presentati cinque, come ho detto. Ed è chiaro che abbiamo presentato cinque proposte emendative semplicemente per un fine estetico, per esaltare la contraddizione in cui è incorsa la maggioranza quest'oggi. Nel senso che se togliamo sette emendamenti e ne mettiamo cinque o tre, non cambia la storia. Ciò che deve essere registrato in termini chiari è la differenza di comportamento sotto il profilo culturale e dell'onestà da parte di ciascuno di noi.

Concludendo, signor Presidente, voglio solo dire che, quando in Cassazione c'è un orientamento contrastante tra una sezione e l'altra, si va alle Sezioni unite. Ora, mi sembra che il contrasto interpretativo su questo punto sia evidente perché, se per quell'emendamento pochi giorni fa si è deciso che non era sufficiente una proposta emendativa, ma occorreva un emendamento, oggi - per carità, legittimamente - si cambia opinione. Cosa si fa, però, quando ci sono due opinioni contrastanti? Si va a chiedere all'organo supremo, in questo caso la Giunta per il Regolamento.

Signor Presidente, la Presidenza dovrebbe, correttamente, rimettere alla Giunta per il Regolamento la questione, perché dica se questi emendamenti rientrano nella previsione del Regolamento come proposte emendative o no. Per questa ragione, io insisto su questa richiesta e le chiedo di fare in modo che l'organo più legittimato a decidere sulla questione venga compulsato e chiamato a dire la propria opinione.

[PRESIDENTE](#). Senatore Falanga, mi tolga una curiosità. Dal momento che lei ha fatto la ricostruzione storica dell'emendamento, perché non si è avvalso della consulenza del senatore Azzollini per presentare un emendamento con la ripartizione annuale anziché lasciarla con 20 milioni su base triennale?

Mi rimarrà il dubbio, forse. Mi domandavo perché non si è avvalso dell'esperienza del senatore Azzollini, che ha consultato su questo. Il mio - ripeto - era solamente un dubbio che forse mi rimarrà.

[FALANGA](#) (*ALA-SCCLP*). Se mi permette, signor Presidente, le chiarisco questo dubbio. In quel caso, si trattava del 2016 che era già passato, ma si interveniva comunque sul bilancio annuale.

PRESIDENTE. Ho capito, ma nel fare l'emendamento si poteva ovviare al problema facendo la

ripartizione anno per anno.

FALANGA (*ALA-SCCLP*). Non sono d'accordo con lei.

PRESIDENTE. Comunque è un dubbio che mi rimarrà certamente.

[MALAN](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, premetto che la proposta di coordinamento che ho presentato in riferimento all'articolo 32 era tesa a dimostrare che quella presentata dai relatori in realtà non fosse una proposta di coordinamento in senso proprio. Tuttavia, avendo lei stabilito l'ammissibilità al voto ed essendo tale ammissibilità inappellabile, ne faccio menzione poiché ripartire il limite di spesa di 20 milioni in 7, 7 e 6 è una divisione opinabile tanto quanto le altre: io ho proposto 8, 8 e 4, altri hanno proposto 5, 5 e 10 e così via. Il fatto che sia opinabile dimostra che non è un coordinamento, che dovrebbe essere una proposta sulla quale sostanzialmente si converge tutti a livello di logica; in questo caso è una decisione diversa. Non si può stabilire per coordinamento che nel 2017 o nel 2018 si spende un milioni di più o un milione di meno. Se è così, vanno a monte una serie di norme stabilite dalla legge di bilancio e così via.

Detto questo, vorrei soffermarmi sul fatto che in questa proposta abbiamo una distribuzione arbitraria e noi ne proponiamo altre - io ma vedo che anche altri colleghi del Gruppo propongono soluzioni alternative - con il dubbio che si tratti di un vero coordinamento. In realtà, ritenevamo che non si trattasse di un coordinamento per cui eravamo pronti ad accettare una sua decisione nel senso della non ammissibilità né dei nostri né di quello dei relatori. Questo per quanto riguarda l'articolo 32.

In merito alla proposta di coordinamento presentata dai relatori all'articolo 34, invece - dovrei illustrare la mia proposta, ma per guadagnare tempo affronto questo punto - purtroppo, essa non è stata illustrata dai relatori. Mi permetto di continuare a esprimere rincrescimento per il fatto che i relatori, che pure conoscono molto bene la materia - perché ci hanno lavorato approfonditamente in Commissione e ora in Assemblea - si tengono questa conoscenza per sé. Peraltro, ora un relatore sta parlando con altri, dimostrando di non prendere molto sul serio il suo ruolo; l'altro sta osservando il presidente Latorre che sta parlando con un collega, per cui, siccome i relatori neppure ascoltano gli interventi, è normale. (*Commenti del senatore Lumia*). Bene, visto che adesso mi ascoltano, vorrei ricordare che sarebbe bene che i relatori facessero capire all'Assemblea le cose che propongono, in particolare le proposte di coordinamento. Ebbene, le classiche proposte di coordinamento si presentano quando, per esempio, un articolo tra quelli finali di un provvedimento fa riferimento agli articoli 4, 5 e 6 e, nel corso della discussione, viene soppresso l'articolo 5. In quel caso è ovvio che nel coordinamento si dovranno sostituire le parole «4, 5 e 6» con le parole «4 e 6», perché altrimenti si farebbe riferimento a un articolo inesistente. Queste sono le classiche proposte di coordinamento. Invece questo caso (lasciamo stare l'articolo 32 di cui ho già parlato) all'articolo 34 magari ci sono ragioni straordinarie che non riesco a comprendere ma, così come di solito quando i relatori esprimono parere contrario o favorevole non spiegano il perché, non spiegandone le ragioni, io non lo posso capire, a meno che non sia così chiaro.

La proposta di coordinamento per quanto riguarda l'articolo 34 propone sostanzialmente di sopprimere all'articolo 34 il riferimento all'articolo 27, commi 2-*bis* e 2-*ter* del codice antimafia. Ora, io ho cercato nel resto del testo di vedere se questi commi fossero stati soppressi - può darsi che ciò sia avvenuto - ma non ho trovato tale soppressione, faccio notare che qui non si tratta di un coordinamento formale. Il comma 2 dell'articolo 34, infatti, recita: «le modifiche agli articoli 7, commi 10-*bis* e 10-*quater*, e 27, commi 2-*bis* e 2-*ter*, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si applicano nei procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione». Non si tratta di un coordinamento: vuol dire che in questo testo, peraltro approvato dall'Assemblea secondo tutti i crismi della regolarità, si è stabilito che i commi 2-*bis* e 2-*ter* si applicano a taluni provvedimenti. Sopprimendoli è evidente che non si applicano più. A me questo non pare un coordinamento formale, ma cosa ben diversa.

Anche se ovviamente non la condividevo né sotto il profilo della legittimità, né sotto quello del contenuto, comprendo la proposta del senatore Buccarella, il quale dice che se è tutto coordinamento, allora si può fare una proposta che cancelli un testo che è stato chiaramente approvato dall'Assemblea in quanto quest'ultima, nonostante alla fine, può decidere, se una cosa non le piace, di cambiarla.

Credo che occorra fare attenzione con questi procedimenti perché con tutte le accortezze per non creare precedenti qui in realtà se ne creano. Le regole servono per garantire tutti i soggetti, chi è in maggioranza e chi è in minoranza, perché nessuno in democrazia - si spera - sarà lì per sempre (forse qualcuno starà per sempre all'opposizione, nel senso che poi scomparirà addirittura dal Parlamento) e chi è in maggioranza non è detto che ci stia per sempre. Bisogna stare molto attenti, quindi, dopo aver approvato una norma, a cambiarla in sede di coordinamento.

Francamente, comprendo in qualche modo la logica della questione dell'articolo 32 (si dovevano distribuire 20 milioni in tre anni), ma in questo caso ci sono dei procedimenti che, senza coordinamento, si sarebbero svolti secondo una determinata procedura, con tutte le modifiche tecniche previste da questo provvedimento che stiamo esaminando, mentre con il coordinamento non si applicano più e si applicano delle procedure diverse. Poiché questi procedimenti si svolgono in tribunali dove ci sono persone, come spero ce ne siano anche qui, attente alle procedure, queste andranno a vedere da dove salta fuori la procedura che si applica a un determinato processo e scopriranno che viene fuori da una proposta di coordinamento. Può darsi che io non abbia capito il passaggio, ma poiché la cosa non viene spiegata, credo sia legittimo che qualcuno non la capisca. E leggendo il testo io non trovo alcun elemento che spieghi perché, in sede di coordinamento formale, dobbiamo cambiare in modo sostanziale e tutt'altro che formale una norma che è già stata approvata e tra l'altro è stata approvata anche dalla Camera. È vero, per carità, che possiamo cambiare qualunque norma sia stata già approvata dalla Camera, ma questa mi sembra tutt'altro che una modifica di coordinamento.

[AZZOLLINI](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[AZZOLLINI](#) (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, premesso che le questioni regolamentari sono state, a mio avviso, espresse compiutamente dal senatore Palma, io affronterò il problema che abbiamo davanti esclusivamente e sempre dal punto di vista della contabilità pubblica e da questo punto di vista, signor Presidente, è - a mio modestissimo parere - insormontabile la definizione di coordinamento.

Premesso che mi occuperò anche di alcune cose concrete delle quali lei si è occupato poco fa (e mi pare giusto, come sempre, dare risposte puntuali alle sue osservazioni), voglio innanzitutto dire perché l'articolo 103 del Regolamento del Senato - le chiedo scusa, signor Presidente - proprio non c'entra niente. Il concetto dell'articolo 103 è di natura oppositiva. Se all'articolo 12 per esempio fosse scritto che si dà un'agevolazione a tutti coloro che hanno gli occhi celesti e in un altro articolo si desse la stessa agevolazione a coloro che non hanno gli occhi celesti sarebbe palese che si tratta di inconciliabilità.

In questo caso, non c'è alcun concetto oppositivo, ma soltanto un concetto integrativo: c'è una norma alla quale manca un pezzo, la modulazione annuale dell'onere, e bisogna integrarla. Non devo certamente spiegare a lei la notevolissima differenza esistente tra il concetto oppositivo e quello integrativo.

Dunque, noi siamo di fronte a una norma che, così come è, non ha alcun profilo regolamentare; ha un profilo, invece, di sostanza: la mancata aderenza a una norma, peraltro, di diretta derivazione costituzionale, che è quella del principio di annualità del bilancio. Ed è questa.

Dunque, attenzione, signor Presidente, lei sa meglio di me che, così come è, il provvedimento ben può essere approvato, perché, com'è noto, nonostante il parere contrario *ex* articolo 81 della Costituzione della Commissione bilancio, l'Assemblea è sovrana e, se, stante la richiesta di votazione da parte di un numero prescritto di senatori, la approva, quel provvedimento è perfetto. Spetta poi a chi deve

promulgare la legge, al Presidente della Repubblica, l'onere - a lui specificamente attribuito - di verificare se l'articolo 81 della Costituzione è stato osservato, altrimenti, per quella ragione, lo rinvia al Parlamento; il Parlamento può riapprovarlo e le conseguenze sono che la norma è approvata.

Quindi, non c'è alcun concetto di inconciliabilità; vi è un problema di integrazione per una norma di diretta derivazione costituzionale; tale norma potrebbe essere superata, ma, si capisce, a prezzo di un *vulnus* notevole, giustificato da motivi che solo il Governo può esplicitare; pertanto il Parlamento oggi si trova di fronte a questa situazione. Cosa c'entri l'articolo 103 del Regolamento onestamente non riesco a capirlo.

Ma attenzione, signor Presidente, questa questione (cioè che si tratta di una norma integrativa) è stata palesemente espressa, a mio avviso in modo perfetto, dal Presidente della Commissione bilancio, il quale ha detto che ad avviso della Commissione - e io concordo, naturalmente - si tratta di una condizione *ex* articolo 81 della Costituzione. Tale condizione subisce sempre una sorte soltanto: la sorte dell'emendamento o del subemendamento che la Commissione di merito approva prima dell'emendamento, così che l'emendamento viene perfetto, con il parere della Commissione *ex* articolo 81. Si tratta di un emendamento, non c'è altra natura. Che c'entra il coordinamento con l'emendamento? È chiarissimo dal dibattito di quest'Assemblea che si tratta di un emendamento.

Su questo emendamento sorge un ulteriore problema, dal mio punto di vista. Oggi si parla di varie modulazioni. A mio avviso, essendo irricevibile il coordinamento su questo punto, sono irricevibili anche le proposte di modifica. È chiaro che i senatori le hanno presentate perché c'è un coordinamento e ritengono di modificarlo. Ma, signor Presidente, si immagini che io sia un signore che ritiene che 18 milioni di euro di quei 20 li faccio il primo anno e poi uno l'anno successivo e uno l'anno dopo ancora, e che l'Assemblea l'approvi: potremmo trovarci di fronte a una scopertura. Ecco perché le proposte di riformulazione devono essere fatte in Commissione bilancio, perché solo lì una relazione tecnica può dirci quant'è l'onere (mi sono già espresso sulla nota che il Ragioniere generale ha fatto ieri e qui non mi ripeto).

L'onere non è un fatto discrezionale, che risponde a una logica del tipo «ora ci metto otto, quest'anno tre». Niente affatto, l'onere è un qualcosa che uno scrive e viene verificato per anno dalla Ragioneria generale dello Stato, che ci spiega perché va in un modo o nell'altro. Potremmo quindi trovarci di fronte a un onere che per un voto dell'Assemblea sia incoerente con l'articolo 81 della Costituzione.

Signor Presidente, questo allora non c'entra con l'inconciliabilità. Ribadisco che esiste una formula puntuale: la legge viene approvata, si fa un ordine del giorno in cui si dice che il testo non va bene perché l'anno va modulato, la Camera lo corregge e ce lo rimanda.

Di quelle questioni molto gravi di cui si sono occupati altri Presidenti io, che sono un umile senatore della Repubblica, non mi occupo, perché ho capito che uno dice di voler fare la modifica e un altro no; io, però, non leggo i giornali del giorno, ma quelli di molti giorni addietro, quindi sono al sicuro da simili tentazioni. Mi occupo invece di un fatto preciso, ossia che ciò consentirebbe alla norma di andare così com'è.

Qui voglio però rispondere alla sottile questione che lei, signor Presidente, ha posto al senatore Falanga, introducendo il mio nome sul possibile consiglio. Ci sono due problemi, a questo punto. Innanzitutto, non è vero che questa norma è stata introdotta quando non c'era più tempo. Del tutto ingenuamente, perché non conosco bene il Regolamento, dall'inizio le chiesi a quale punto mi avrebbe voluto far intervenire, se sull'articolo 36 o in merito al coordinamento, e seguii il suo consiglio di prendere la parola sull'articolo 36. In quel momento, dunque, c'erano un articolo 36 da votare e un articolo 36 inserito nella proposta di coordinamento, che suggerii sommessamente di far diventare un emendamento. Fu lei a dire - di ciò la ringraziai e continuo a farlo - di fronte ai relatori (che in quel momento sono gli unici a detenere tale facoltà), che sarebbe stato meglio scrivere un emendamento. I relatori dissero esplicitamente che l'avrebbero fatto *obtorto collo*, solo perché era lei a chiederlo.

Nel mio intervento, sempre ingenuamente, dissi che vi erano ancora molte possibilità: il subemendamento, l'emendamento e l'ordine del giorno. È chiaro che non avevo la facoltà di suggerire ai relatori di scrivere un emendamento - né mi sarei permesso di farlo - recante una dicitura di tale

tenore: «salvo gli articoli 27 e 32, così integrato». In questo modo, però, avremmo sanato seriamente la cosa: avevamo due articoli, l'uno integrativo dell'altro, e il coordinamento avrebbe esplicitato che, per non essere pleonastici, avremmo fatto una norma sola e l'articolo 32 sarebbe venuto come si deve.

Tutto era possibile, ma ho avuto la sensazione, signor Presidente, che invece vi sia stata una sorta di ostinazione politica a non vedere una questione che, come al solito, è stata presa più come ostacolo procedurale che come tentativo di collaborare, e ora ci troviamo in questa situazione. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e dei senatori Pepe, Quagliariello e Volpi)*.

Il senatore Calderoli mise tutti sull'avviso che avevamo votato tutto, e si doveva ben capire che ciò era una sorta di ostinazione. Se posso permettermi di farlo, signor Presidente, devo dire che questo era anche in evidente contrasto con i suoi suggerimenti.

In conclusione, se così si è svolta la vicenda, allora seguiamo fino in fondo il Regolamento. Le inadempienze ci sono state, come pure qualche ostinazione, ma adesso seguiamo questo benedetto Regolamento; altrimenti, ha ragione il senatore Buccarella: lui vuole vedere l'articolo 1, io il 2, il senatore Falanga certamente il 3, il 4, il 5 e il 6, e via dicendo. No: la prego, signor Presidente, non introduciamo questo principio. Si faccia un ordine del giorno: la legge, così com'è, è perfettamente aderente al dettato di normazione, quindi si scriva in un ordine del giorno l'esistenza di tale aporia, ci rimandino il testo e finisce là; se poi tornerà anche per altri motivi, allora ne discuteremo.

Signor Presidente, affidandomi a lei che, a mio avviso, ha gestito questa fase in modo assolutamente puntuale, credo sia opportuno continuare con questa stessa puntualità: dichiarare irricevibile quella proposta di coordinamento e conseguentemente tutte le altre; chiedere ai relatori che si faccia un ordine del giorno dicendo che bisogna modulare l'ordine; il Tesoro scriva nella relazione di accompagnamento che c'è questo problema e il tutto sarà risolto in perfetta adesione alla sostanza delle questioni.

Altrimenti la Costituzione, che prima era troppo rigida, ora, come ha detto il senatore Buccarella, è eccessivamente "elastica" e a me, talvolta, non piacciono le cose eccessive; non dovrebbe essere troppo rigida, ma nemmeno troppo elastica. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e ALA-SCCLP, e del senatore Quagliariello. Congratulazioni)*.

**QUAGLIARIELLO (FL (Id-PL, PLI)).* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO *(FL (Id-PL, PLI))*. Signor Presidente, ci sono molte particolarità nel provvedimento legislativo al nostro esame. Ci sono due consigli sul coordinamento che sono venuti sommessamente, uno dal presidente Ferrara e l'altro dal presidente Azzollini. Da una parte, scrivere che tutto ciò non costituisce precedente, dall'altra, fare un ordine del giorno esplicativo che consenta all'altro ramo del Parlamento di sanare la situazione.

Signor Presidente, mi consenta però, poiché questa non è una torre d'avorio, di intervenire in questa sede su un dato sostanziale, e anche questo non deve costituire precedente. Lei sa che d'estate si dorme poco, magari ci si riaddormenta alle sette e non si fa in tempo a leggere i giornali. Non sono così riuscito oggi a compulsare la rassegna stampa prima di arrivare in Aula.

Sono stato molto incuriosito dagli interventi dei colleghi Gasparri e Bonfrisco, che hanno fatto riferimento all'articolo di Liana Milella e l'ho letto. Signor Presidente, i nostri giudizi sono insindacabili e, quindi, in questa sede si può dire qualsiasi cosa; dovremmo evitare però di dire cose non vere. Il collega Mirabelli ha detto che nessuno aveva presentato emendamenti sugli aspetti che sono stati poi criticati ed è stato puntualmente smentito. In altri tempi ci sarebbe stato un giurì d'onore, oggi il Parlamento segue anche in questo le regole del mondo esterno ed è un fatto positivo.

Ieri abbiamo sentito dire dalla bocca dei relatori, del presidente D'Ascola e di molti colleghi della maggioranza, assolutamente uomini d'onore, che in realtà dubbi che hanno una valenza istituzionale (perché non sono dubbi di commentatori, ma sono provenuti dal capo dell'*Authority* anticorruzione, dal presidente della Corte di cassazione e da altri) sarebbero stati formulati troppo tardi e ci si è chiesto come mai essi si siano svegliati solamente ora.

Oggi veniamo a sapere che presso il Ministero della giustizia vi era un tavolo istituzionale su mafia e corruzione, che esso era presieduto dal capo dell'Autorità nazionale anticorruzione, Cantone, che di esso facevano parte, tra gli altri, Vittorio Manes, Gherardo Colombo e Giuliana Merola della Commissione antimafia, e che il 20 aprile è stata consegnata una relazione nella quale tutti i dubbi che sono stati esternati negli ultimi giorni erano già evidenti.

Chiedo al presidente della Commissione giustizia D'Ascola e ai colleghi relatori, che sono uomini d'onore, se erano al corrente di questa relazione e perché il Parlamento non è stato portato a conoscenza di questa relazione per poter intervenire presto.

C'è poi un altro dato. Non dubito dell'onestà intellettuale del ministro Orlando, qui presente, che è stato mio collega; non solo non dubito della sua onestà intellettuale, ma anche della sua puntualità, perché si può non essere d'accordo, ma c'è un rapporto di stima rispetto ai comportamenti umani. Il ministro Orlando ha oggi dichiarato che non aveva mai visto il parere perché i suoi non l'avevano portato a conoscenza che questo parere era stato messo per iscritto, ripeto, signor Presidente, il 20 aprile. Come è possibile una cosa del genere? Come è possibile che all'interno di un Ministero, non del parere espresso dal magistrato Cantone, che francamente di pareri ne ha dati anche troppi (e spero che questo dibattito sia stato anche un vaccino rispetto agli eccessivi pareri dati da Cantone, che si è espresso persino sulla formazione del Napoli: oggi, come tifoso del Napoli, mi sento più sicuro), ma del parere da lui espresso in quanto Presidente della Autorità nazionale anticorruzione su un aspetto che riguarda in maniera precipua il provvedimento in esame, e che ci ha posto tanti dubbi sul fatto che l'estensione delle norme antimafia a tale ambito possa indebolire anziché rafforzare la lotta alla mafia, non siano stati portati a conoscenza il Ministro e, dunque, il Parlamento?

Signor Presidente, ho abbastanza esperienza parlamentare per sapere che oggi non avremo queste risposte, ma è assolutamente essenziale che ciò rimanga agli atti.

Chiedo dunque ai colleghi e anche al Ministro di trovare i modi più consoni per dare delle risposte, perché questa non sia una pagina ancora più grigia e il provvedimento in esame non sia destinato al cestino, facendo venire il dubbio che c'è qualcuno che abbia operato perché in realtà esso non arrivasse mai in porto. *(Applausi dal Gruppo FL (Id-PL, PLI)).*

[CALIENDO](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, intervengo anche per illustrare la proposta di coordinamento da me presentata.

Mi ha in parte anticipato il presidente Azzollini, ma vorrei ricordare che, nell'occasione a cui hanno fatto riferimento i senatori Azzollini e Falanga, ero relatore del provvedimento. Quindi, signor Presidente, poiché ha fatto riferimento al senatore Falanga, chiedendo perché non abbiamo presentato emendamenti di coordinamento, vorrei ricordare che abbiamo tentato di tutto e che, come relatore, ho avuto dagli Uffici della Presidenza l'emendamento da presentare, perché il testo doveva essere corretto e non era possibile farlo in sede di coordinamento. Quella era una sua idea, tanto è vero che nella seduta del 21 giugno, a proposito del provvedimento in esame, lo ha ribadito e non è cambiato nulla. Anche in quella sede ha affermato, correttamente, che le proposte di coordinamento approvate in Commissione, pur essendo volte ad adeguare il testo alle condizioni poste dalla Commissione bilancio, recano modifiche di carattere sostanziale, che avrebbero dovuto essere più opportunamente introdotte attraverso la presentazione di veri e propri emendamenti. Che siano modifiche di carattere sostanziale, signor Presidente, lo ha richiamato il senatore Azzollini. Per via dei vincoli costituzionali, sono modifiche di carattere per sostanziale.

Lei, signor Presidente, è diventato l'arbitro di questo ramo del Parlamento, nel senso che, di fronte a qualsiasi richiesta di sottoporre una questione alla Giunta per il Regolamento, tranne l'occasione in cui si sarebbe dovuto modificare il sistema di voto per il caso Berlusconi, non lo ha mai fatto, esercitando un potere che le compete, in base al Regolamento. Ora, poiché lei diventa il faro nell'interpretazione del modo di operare in questa Assemblea, non riesco più a comprendere. Quando leggo, dal Resoconto

stenografico della seduta pomeridiana del 21 giugno, che la Presidenza intende «ribadire il carattere del tutto eccezionale della procedura seguita» e che «senza dubbio il procedimento in sede referente si configura come più flessibile e meno formalizzato rispetto alle regole della discussione in Assemblea», mi dico che finalmente abbiamo fatto chiarezza e che in Assemblea queste cose non si verificheranno mai più. Poi invece, oggi - anche se lo avevo percepito già nella seduta di ieri - ho capito che c'era l'ammissibilità di un emendamento dei relatori, che contraddice tutto ciò che era avvenuto in precedenza. Visto che non lo rimettiamo alla Giunta per il Regolamento, a quel punto abbiamo presentato degli emendamenti correttivi di questo emendamento di coordinamento, che tale non è. Pertanto, l'emendamento è stato presentato ed è stata cambiata l'entità degli importi da spalmare sugli anni.

Caro Presidente, ho molta fiducia nella sua competenza e nel suo valore, anche alla luce dei precedenti, tuttavia spero che, una volta tanto, lei rimetta la questione alla Giunta per il Regolamento, così da avere la possibilità di confrontarsi e garantire un procedimento legislativo certo, con l'adozione di soluzioni che non dipendono dalla giornata o dal tipo di provvedimento in discussione. Per Berlusconi si è fatto ricorso alla Giunta per il Regolamento, mentre per quanto riguarda questo procedimento si dice che è altra cosa, in quanto ci si trova in sede referente, e che in Assemblea non avverrà mai. Ci risiamo un'altra volta, proprio in Assemblea, e mi sembra che ora sia necessario avere certezze.

Signor Presidente, non vuole investire la Giunta per il Regolamento? La invito allora a darci un'interpretazione coerente e immutabile, dal momento che - neanche a farlo apposta - ci troviamo nella stessa situazione di qualche tempo fa. Anche allora fu sollevata la questione del rispetto dell'articolo 81 della Costituzione e vi furono emendamenti di adeguamento a quanto sollevato dalla Commissione bilancio. L'aver aggiunto che si tratta di una specificazione non cambia, perché non è una specificazione. Lo ha detto lei, signor Presidente. Io ero relatore nel procedimento richiamato dal senatore Falanga e mi fu detto che non era una specificazione e andava presentato un emendamento. Io, con ossequio, ho rispettato la sua interpretazione.

Come faccio oggi a dimenticare quanto è avvenuto in quell'occasione e qual è stata l'interpretazione del presidente Grasso, diversa da quella adottata oggi? Abbiamo l'abitudine di ragionare sempre sull'interpretazione delle norme, che però a un certo punto si sedimentano e trovano un'interpretazione coerente da parte della Corte di cassazione. Pertanto, ciascun giudice, nel valutare l'insegnamento della Corte di cassazione, si può discostare solo se dà un'interpretazione diversa.

Lei, signor Presidente, nel giugno scorso ha dato un'interpretazione che è coerente con quella data in precedenza durante l'esame del provvedimento sulle demolizioni. Queste due interpretazioni erano coerenti, mentre quella di oggi è distonica. Io, che devo osservare le regole di quest'Assemblea, a quale delle due interpretazioni mi devo adeguare?

Con molta onestà, signor Presidente, mi auguro che lei inviti i relatori a presentare degli emendamenti, come fece con me. Non lo possiamo fare perché sono stati già votati? Certo, sono stati votati due volte, ma allora non potremmo neanche presentare quelli di coordinamento. O si rinvia il provvedimento in Commissione, oppure ritorniamo all'ipotesi, espressa dal presidente Azzollini, di un ordine giorno, come soluzione più corretta. *(Applausi del Gruppo FI-PdL XVII e del senatore Falanga).*

PRESIDENTE. Senatore Caliendo, la mia non è una risposta a quanto lei ha detto, però rilevo che i presupposti di ogni decisione devono prendere atto delle varie situazioni. Una cosa è la Commissione che dà possibilità all'Assemblea di intervenire, altra cosa è quando si è arrivati al punto in cui, come da lei ben rilevato, sono stati votati tutti gli articoli e non c'è altra soluzione.

CALDEROLI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (LN-Aut). Signor Presidente, vorrei un attimo ripercorre la vicenda di questo benedetto emendamento, perché forse non è risultato così chiaro che l'errore iniziale non parte dalla Commissione giustizia. La Commissione bilancio formula un parere non ostativo «a condizione che».

Nelle condizioni - parliamo quindi di una cosa obbligatoria - si specifica che: «All'attuazione della delega di cui al presente articolo si provvede nel limite di 20 milioni di euro per il triennio 2018 - 2020.».

Mi torna in mente l'articolo 40 del Regolamento laddove, al comma 5, si dice che l'eventuale opposizione deve essere motivata dalla: «insufficienza delle corrispettive quantificazioni», e, al comma 8, che: «la verifica delle idoneità della copertura finanziaria ai fini dell'espressione del parere di cui al comma 5, deve riferirsi alla quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione e agli oneri ricadenti su ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale in vigore.». Evidentemente, così com'è stata formulata la condizione da parte della Commissione bilancio, non risulta conforme a quanto previsto dal Regolamento e conseguentemente dall'articolo 81. Al punto che il presidente Tonini dice che la 5a Commissione si è riunita e ha preso in esame il problema posto dal senatore Azzollini, che l'evidenza dimostrava essere un problema fondato, posto che la norma, votata per errore dalla 5a Commissione, nella banale stesura del parere non recava la quantificazione annuale dell'onere e delle relative coperture.

Adesso mi si consenta allora anche una breve lettura politica della vicenda, per come è apparsa a me personalmente. Mi sembra impossibile, infatti, che il Regolamento, al comma 8 dell'articolo 40, dia una determinata indicazione e qualcuno scriva «nel triennio». Sapete come ho letto la vicenda, all'inizio? Francamente pensavo fosse un siluro dei renziani che avevano inserito in questo disegno di legge una polpetta avvelenata destinata al ministro Orlando. È l'unica giustificazione, perché una Commissione così specializzata non può cadere in un errore così macroscopico.

In ogni caso, il parere della Commissione bilancio, che si è nuovamente riunita ed ha ottenuto la relazione tecnica, è molto attento e dice che la Commissione programmazione economica e bilancio, ad integrazione del parere espresso sul testo, conferma il parere non ostativo, e quindi continuerebbe ad attribuirgli una copertura regolamentare *ex* articolo 81, ad una condizione.

È evidente, quindi, non avendo ancora osservato e dato seguito a tale osservazione, che poi si è tradotta in una norma di coordinamento, che l'articolo 32 - che ricordo abbiamo votato due volte - è stato votato, in assoluta buona fede, con la procedura elettronica ma senza la richiesta del superamento della contrarietà dei limiti posti dall'articolo 81 della Costituzione.

Dico questo, Presidente, perché invece che rincorrere norme di coordinamento che, secondo me, con l'articolo 103 francamente non centrano assolutamente nulla, perché qui non c'è da coordinare niente dato che si tratta di una specificazione di ciò che non è scritto nell'articolo 32, potremmo rimediare solo con un emendamento aggiuntivo.

Pertanto, sollecito nuovamente la convocazione della Giunta per il Regolamento per udirne il parere; però le sottopongo, Presidente, anche la possibilità di una soluzione, una via d'uscita. Dal momento che l'Assemblea ha votato in buona fede, non sapendo che c'era un problema *ex* articolo 81 rispetto al voto espresso, non capisco perché non si possa dire che vi è stata una irregolarità nel voto. Si torna a votare l'articolo 32 nel testo integrato con la norma di coordinamento e tutti vissero felici e contenti. *(Applausi dei senatori Comaroli e Volpi)*.

PRESIDENTE. Senatore Calderoli, bisogna rilevare che le norme del Regolamento che ha richiamato riguardano la sede deliberante.

Comunque ho compreso il senso del suo discorso.

Ribadisco che il parere della Commissione bilancio è una integrazione del parere stesso sul testo ed è una conferma del parere non ostativo con la seguente condizione e cioè che deve intendersi una specificazione di quello che era già contenuto nell'emendamento precedente. Questo è il testo che ci è pervenuto dalla Commissione. Senatore Calderoli, non possiamo aprire un dibattito.

CALDEROLI (LN-Aut). Signor Presidente, vorrei solo fare una specifica. Anche io lo avevo interpretato in questo senso, cioè come un'estensione del parere favorevole, che quindi rimarcava il parere favorevole. La invito però ad avere la pazienza di leggere il resto: «il parere non ostativo con la seguente condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: la copertura di cui all'articolo 32,

comma 4, deve intendersi così specificata:». Pertanto, se viene posta una condizione, il parere iniziale non era favorevole. Questo in buona fede; in cattiva fede è possibile, ma sicuramente, se non viene modificato, è da ritenersi un parere contrario; in questo momento ancora non lo è, perché non abbiamo ancora votato la proposta di coordinamento e pertanto la votazione dell'articolo 32 era irregolare e dovrebbe essere ripetuta. (*Applausi del senatore Caliendo*).

BERNINI (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERNINI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, io sono presentatrice di una proposta di coordinamento, quindi vorrei commentarla e fare un commento rispetto alla discussione emersa in queste ore in Assemblea. Su questo io mi rivolgo a lei, ai colleghi della maggioranza che stanno continuando con protervia e ai relatori, pur ringraziandoli per il lavoro immane che hanno fatto, un lavoro *monstre*, e mi riferisco soprattutto all'opera di coordinamento formale di contenuti sostanziali.

Uno dei motivi per cui ho presentato una proposta di coordinamento è proprio per dimostrare (sicuramente non ha lei, signor Presidente, perché vista la sua perizia non le sfuggirà questo dato) quanto di sostanziale vi sia in questa formula apparentemente formale. Mi dispiace dover indulgere in questo bisticcio di parole, ma purtroppo il bisticcio sta nel contenuto. Quando esaminiamo gli articoli 32 e 34 ci rendiamo conto, proprio dai contenuti spesi nel testo, che si tratta di emendamenti: la formula è innovativa, è modificativa, e le assicuro, signor Presidente, che ho cercato con assoluta sincerità e onestà intellettuale di confrontarmi su questo contenuto e di capire, soprattutto relativamente all'articolo 34, quale sarebbe stato l'esito finale contenutistico, testuale e quindi di merito applicativo, di questa proposta di coordinamento-emendamento. Mi sono rivolta ai relatori che mi hanno mostrato una serie di emendamenti sul testo formulati *in articulo mortis* da loro stessi (posto che, come tutti sappiamo, solo i relatori possono fino all'ultimo secondo presentare emendamenti sul testo all'attenzione dell'Assemblea), ma è stato difficile anche ai relatori stessi ricostruire la formula finale dell'articolo 34 come modificato dal coordinamento finto formale (collegli, già usando la parola: «modificato» io esco dal perimetro del coordinamento).

Ho presentato una formula di testo che reputo più soddisfacente di quella spesa e proposta dai relatori, ma quello che ora ci sta tenendo impegnati non credo sia una formula meramente ostruzionistica, e mi rivolgo a lei che è particolarmente sensibile sul punto. Noi stiamo parlando di un testo che impatterà fortemente sull'assetto legislativo, ordinamentale, giurisdizionale, cautelare, prevenzionale del nostro Paese; un testo destinato ad avere effetti dirompenti, su cui si sono misurati i principali giuristi del nostro Paese e presidenti emeriti della Corte costituzionale, come abbiamo già detto. Signor Presidente, tutto questo attiene al coordinamento formale del testo.

Io vedo il ministro Orlando presente in quest'Aula.

Noi abbiamo appreso - anche questo è stato parte del dibattito di oggi - e non è stato smentito, che il presidente Cantone ha inviato al ministro Orlando una relazione illustrativa del testo che stiamo per approvare, con un coordinamento finto formale, ma in realtà sostanziale, quindi commettendo violazioni regolamentari su violazioni regolamentari. Il ministro Orlando dice di non aver mai ricevuto tale relazione, evidentemente per disguidi postali o forse per disattenzione o incantamento negativo dei suoi uffici. Ce lo dica, ministro Orlando. La vedo parlare: parli, parli e racconti a tutti noi quello che è successo.

PRESIDENTE. Senatrice Bernini, per favore, faccia il suo intervento. Non può interloquire con un Ministro del Governo.

BERNINI (*FI-PdL XVII*). Perché? Quale articolo del Regolamento me lo impedisce? (*Commenti della senatrice Cardinali*).

PRESIDENTE. Illustri la proposta di coordinamento; è questo il motivo per cui le ho dato la parola.

BERNINI (*FI-PdL XVII*). Lo sto facendo, signor Presidente. Ma, secondo lei, esiste una forma che non sia anche sostanza? Noi stiamo illustrando un testo, come le ho detto, che ha subito in quest'Aula delle mutazioni genetiche assolutamente irregolari. Io, come altri colleghi che già prima di me hanno

avanzato questa istanza, sono membro componente della Giunta per il Regolamento, organo tecnico-giuridico caduto in questa legislatura in desuetudine. Signor Presidente, quante volte l'abbiamo pregata, dall'alto della sua corretta e coerente gestione dell'Aula e di tutto ciò che all'Aula è connesso, compresa l'interpretazione del Regolamento, che muove le azioni di tutti noi, di convocare la Giunta per il Regolamento, l'unica in grado di risolvere il problema che ci sta tenendo tutti oggi in quest'Aula?

Se noi continuiamo a discutere, signor Presidente, non è perché siamo opposizione brutta, sporca e cattiva, ma perché abbiamo un problema, un problema di natura regolamentare: noi riconosciamo una valenza non formale, ma sostanziale a questa proposta di coordinamento. Signor Presidente, il senatore Caliendo, che ho ascoltato prima, evocava una sua interpretazione coerente e immutabile del Regolamento. Signor Presidente, lei e la Giunta per il Regolamento - non ho bisogno di dirlo a lei - svolgete due funzioni diverse. La sua interpretazione coerente e immutabile, come la definisce il senatore Caliendo, non può essere sostitutiva dell'attività della Giunta per il Regolamento; altrimenti per quale motivo esisterebbe la Giunta per il Regolamento, se la sua interpretazione coerente e immutabile potesse tenere luogo della stessa? Quindi, signor Presidente, e mi creda, non per perdere tempo, ma per dare un senso al nostro ruolo di legislatori...

VOCI DAI GRUPPI PD e Art. 1-MPD. Nooo!

PRESIDENTE. Silenzio, per favore, fate concludere l'intervento. La invito a concludere, senatrice Bernini, visto che ha già espresso ampiamente il suo pensiero.

BERNINI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, lei è particolarmente intuitivo e l'ha capito da subito, alle prime due parole. Però io vorrei che chi meno di lei è in grado di interpretare il mio pensiero lo capisse compiutamente.

PRESIDENTE. Concluda, senatrice Bernini.

BERNINI (*FI-PdL XVII*). Sì. Molto semplicemente, signor Presidente, la prego, questa volta ci ascolti. Lo dirò molto semplicemente, con parole mie. Visto che oggi in quest'Aula si è manifestato un malessere forte su un provvedimento importante, destinato a produrre effetti cospicui, rilevanti ed eclatanti sul nostro ordinamento, non segua la tradizione che ella stessa ha instaurato di non convocare la Giunta per il Regolamento. La convochi e discutiamo insieme, nell'unica sede competente, su questo testo di coordinamento, che noi riteniamo una violazione regolamentare. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

[GASPARRI](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su che cosa, senatore Gasparri?

GASPARRI (*FI-PdL XVII*). Su una proposta di coordinamento che sottoscrivo con il senatore Floris.

PRESIDENTE. Lei non ha sottoscritto proposte di coordinamento, senatore Gasparri, e quindi non le do la parola.

GASPARRI (*FI-PdL XVII*). Il senatore Floris...

PRESIDENTE. Il senatore Floris non è presente in Aula.

GASPARRI (*FI-PdL XVII*). E io la sto sottoscrivendo e quindi la illustro.

PRESIDENTE. Le do tre minuti per illustrarla, senatore Gasparri, visto che non è la sua.

GASPARRI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, la ringrazio. Sottoscrivo la proposta di coordinamento del testo del senatore Floris, di cui all'articolo 32, che rapidamente ricordo: «Si provvede all'attuazione della delega di cui al presente articolo, si provvede al limite di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, e nel limite di 14 milioni di euro per l'anno 2020». È il solito tema della scansione dei fondi.

L'occasione di questa illustrazione mi consente di rivolgermi al ministro Orlando, che sta seguendo i lavori. Signor Ministro, prima lei faceva dei segni di diniego mentre la senatrice Bernini citava un fatto importante, di cui oggi abbiamo parlato più volte in Aula. Oggi «la Repubblica» riporta che lei avrebbe dichiarato a Liana Milella... (*Proteste dai Gruppi PD e Art. 1-MDP*).

FORNARO (*Art. 1-MDP*). Presenta la proposta di coordinamento!

PRESIDENTE. Senatore Fornaro, la prego, non intervenga.

CARDINALI (PD). Basta con questa storia di «la Repubblica»!

PRESIDENTE. Senatore Gasparri, oggi lei in realtà più che intervenire ha fatto la rassegna stampa. Vuole continuare? È stata ripresa anche da altri senatori la sua rassegna stampa.

GASPARRI (FI-PdL XVII). Mi faccia terminare, sarò breve. Trovo necessario questo coordinamento del testo e trovo grave, signor Ministro, che lei non risponda all'Assemblea. Lei ha dichiarato di non conoscere un rilievo tecnico che le è stato inviato il 20 aprile da Cantone. Lo conosceva oppure no? *(Proteste dai Gruppi PD e Art.1-MDP)*.

PRESIDENTE. Senatore Gasparri, lei deve illustrare la proposta di coordinamento, altrimenti le tolgo la parola.

GASPARRI (FI-PdL XVII). Confermo la proposta di coordinamento e invito il Ministro ad un atto di dignità: ci risponda. *(Applausi della senatrice Rizzotti. Commenti dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. La convocazione della Giunta per il Regolamento non è necessaria. L'articolo 103, comma 1, del Regolamento, non fa mai riferimento a un'espressione che è stata usata più volte in ogni intervento: «coordinamento formale». Esso prevede diverse tipologie di intervento sul testo prima del voto finale: «correzioni di forma», «modificazioni di coordinamento», rimedi rispetto a «disposizioni già approvate che sembrano in contrasto tra loro», nonché a disposizioni «inconciliabili con lo scopo della legge».

Quindi, anche alla luce di una costante prassi applicativa, non vi è alcun dubbio sul significato dell'articolo 103 del Regolamento come norma di chiusura dotata di un sufficiente grado di elasticità al fine di dare coerenza al testo della legge. Siamo arrivati a un punto in cui è necessaria, direi indispensabile, questa coerenza del testo della legge e quindi, sotto questo profilo, è certamente ammissibile la proposta di coordinamento.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 5, del Regolamento, metto ai voti la proposta di coordinamento C1 (testo 2). *(Il senatore Calderoli alza la mano)*.

Senatore Calderoli, siamo in fase di votazione. Ha alzato la mano per votare? Nessuno mi ha segnalato la sua richiesta di intervento. Annulliamo la votazione. Senatore Calderoli, lei è già intervenuto più volte. Adesso su cosa interviene?

CALDEROLI (LN-Aut). Signor Presidente, domando di parlare per richiamo al Regolamento e per un'ulteriore richiesta. *(Commenti dai Gruppi PD e Art.1-MPD)*. Scusate, se non mi interrompete ci metterò un minuto, altrimenti, se voi muggite, ne impiegherò dieci.

PRESIDENTE. Senatore Calderoli, Ne ha facoltà. Ha un minuto di tempo.

CALDEROLI (LN-Aut). Signor Presidente, richiamo l'articolo 18, comma 3. Lei ha letto l'articolo 103, ma io richiamo l'articolo 18, comma 3: «Spetta alla Giunta l'iniziativa o l'esame di ogni proposta di modificazione del Regolamento e il parere su questioni di interpretazione del Regolamento ad essa sottoposte dal Presidente del Senato». L'interpretazione del Regolamento si riferisce a tutto, anche all'articolo 103. Se lei non vuole convocarla, dica che non vuole convocare la Giunta per il Regolamento e se ne assume la responsabilità.

Dopodiché, prima di procedere al voto per alzata di mano, chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. È inutile che io ribadisca quanto ho già detto, mi pare sia un'inutile superfetazione.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

**Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2134, 456, 799,
1180, 1210, 1225, 1366, 1431, 1687, 1690, 1957, 2060 e 2089**

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 103, comma 5, del Regolamento, metto ai voti la proposta di coordinamento C1 (testo 2).

È approvata.

Risultano pertanto precluse le proposte di coordinamento C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10 e C11. Procediamo dunque alla votazione finale.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 2134, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B). *(Applausi dai Gruppi PD, AP-CpE-NCD, Art.1-MDP e del senatore Campanella).*

Risultano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 456, 799, 1180, 1210, 1225, 1366, 1431, 1687, 1690, 1957, 2060 e 2089.

[BONERISCO](#) (FL (Id-PL, PLI)). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO (FL (Id-PL, PLI)). Signor Presidente, ho la necessità di specificare, data la mia dichiarazione di voto in dissenso dal Gruppo, che io ho votato in dissenso dal Gruppo, astenendomi su questo provvedimento.

Invece, il senatore Quagliariello, come tutto il Gruppo, ha votato contro questo provvedimento.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Saluto ai familiari di Guglielmo Marconi

[PRESIDENTE](#). Sono presenti in Aula i familiari di Guglielmo Marconi, cui rivolgiamo i saluti anche essendo in prossimità della ricorrenza dell'ottantesimo anniversario della scomparsa. *(Applausi)*

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[AIROLA](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA (M5S). Signor Presidente, questo intervento purtroppo arriva un po' in ritardo. Però, nonostante il difficile momento politico e la gravità delle questioni che stiamo affrontando, quest'Assemblea deve dedicare un momento per il ricordo e rendere omaggio a un grandissimo artista, attore di cinema e televisione, scrittore e sceneggiatore che ci ha appena lasciati, Paolo Villaggio. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Non bastano tre minuti per raccontare chi fosse, tutta la sua lunga carriera, le sue opere, le sue collaborazioni (con i suoi amici Fellini, Monicelli, Avati, Comencini, Salce, Gassman, Ferreri, De André), e tutte le onorificenze che ha ricevuto durante la sua lunghissima carriera.

In fondo poi lo conosciamo bene tutti, lo citiamo, lo vediamo ancora aggirarsi tra noi, perché nel suo genio ha descritto noi italiani come pochi altri hanno saputo fare. Ultraitaliano, come lo ha definito sul *blog* Beppe: mi pare un aggettivo perfetto. Sì, perché coi suoi personaggi e la sua poetica è stato spietato nel mostrarci come siamo veramente, grottesco se volete, surreale ma pregnante e denso di realismo.

Tanto è vero che continueremo a citarlo per sempre, perché con i suoi personaggi, più di tutti ha centrato in pieno chi siamo, con i nostri difetti e le nostre piccolezze d'animo, senza mai assolverci, senza mai falso buonismo. E ha saputo descrivere quanto possa essere dura, ma anche dolce, la realtà di chi tutti i giorni affronta la vita, magari con una marcia in meno ma con un cuore grande, sempre con grande umiltà e che nonostante tutto reagisce.

[Presidenza del vice presidente CALDEROLI \(ore 13,09\)](#)

(Segue AIROLA). L'insegnamento più bello sta proprio in quei pochi ma fantastici momenti di rivalsa del suo personaggio più famoso, che ci hanno commosso quasi fino alle lacrime per la gioia, come per la famosa battuta alla proiezione del *super* megadirettore malato di cinema d'*essai* o per il sasso tirato alle finestre dell'ufficio dove lavorava dicendo la famosa battuta «Mi avete fregato tutta la vita». Consapevolezza che mi auguro ci accompagni per sempre. *((Applausi dal Gruppo M5S))*.

Caro Paolo Villaggio, non ti dimenticheremo mai. Sono certo che il tuo messaggio, i tuoi personaggi, la rappresentazione della natura umana e culturale italiana ci resteranno nella mente e nel cuore per sempre, perché sei riuscito a toccarci nel profondo dell'animo. Grazie Paolo! *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). La ringrazio, senatore Airola. La Presidenza si associa al suo ricordo e condivido con lei che tre minuti non sono assolutamente sufficienti per un ricordo del genere.

[PADUA \(PD\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PADUA (PD). Signor Presidente, approfitto di questo momento per me importantissimo, ma non solo per me: per la mia comunità iblea.

Più volte in Aula e in Commissione ho presentato interrogazioni e sono intervenuta circa le condizioni che sta vivendo la sanità iblea da circa tre anni per tante difficoltà, ma certamente uno dei motivi più importanti è legato alla straordinaria sordità di un direttore generale che guida quella direzione e che, chiuso nella sua torre eburnea, ha ridotto - fino ad azzerare praticamente al minimo - ogni rapporto e forma di dialogo con il personale sanitario dell'azienda, con conseguenze facilmente immaginabili sulla salute delle cittadine e dei cittadini di tutta la comunità iblea.

Intervengo in Aula questa mattina perché in questi giorni davvero la misura è colma. Infatti, in quella Provincia, da un punto di vista sanitario, regnano l'ansia, la preoccupazione, la confusione legata al trasferimento dal vecchio ospedale a quello nuovo.

Per chi non conosce questa storia, a Ragusa c'è un vecchio ospedale (ce ne sono due) e ne è stato costruito un altro. Il direttore generale aveva una *mission*, che era quella di chiudere il vecchio ospedale e trasferirne le attività in quello nuovo con la scadenza del 30 giugno. Capite bene che le scadenze e gli obiettivi sono molto importanti, per tanti motivi. Ebbene, è stato deciso un trasferimento da un ospedale all'altro quando ancora quello nuovo non era assolutamente adeguato da un punto di vista funzionale. C'è stata fretta, frenesia di andare per far vedere che si manteneva un impegno. È onorevole che si mantengano gli impegni, ma bisogna che gli ospedali siano adeguati e funzionanti perché lì si curano le acuzie e le persone che stanno male vanno sostenute nella maniera più importante, più giusta, più corretta e più professionale possibile. Bene, è successo che, purtroppo, l'ospedale nuovo non era adeguato; la procura ha messo i sigilli alle sale operatorie e così siamo arrivati a un risultato davvero drammatico, per cui il vecchio ospedale non è più agibile perché sono state dismesse le sale operatorie e trasferite molte attrezzature; quello nuovo non è agibile perché è stato bloccato dalla procura (ed è stato ovviamente bloccato il trasferimento). Succede allora che le chirurgie degli altri ospedali delle due grosse città sono oberate, sono già piene dei loro pazienti, sono sovraccaricate, non hanno personale sufficiente e si chiede ai medici e al personale di sovraccaricarsi

di tutto quello che faceva l'altro ospedale. Questo non è possibile perché non ci sono né i posti letto né il personale.

Siamo nel periodo estivo, quindi il personale dovrebbe andare in ferie; sappiamo che ha bisogno di turni di riposo perché non può essere sovraccaricato e allora c'è la paralisi totale. C'è uno sforzo enorme da parte di tutto il personale che si mette a disposizione, ma c'è l'incapacità di gestire questo momento di confusione che, ad oggi - ringraziando Iddio - non ha determinato conseguenze gravi; ma non sappiamo che cosa potrà accadere nei prossimi giorni.

Ho ricevuto molte sollecitazioni da parte di medici, personale e pazienti che sono scoraggiati e preoccupati. Ho presentato un'interrogazione in cui chiedo un'ispezione urgentissima alla signora Ministro della salute. Chiedo che si rimuova il direttore generale, perché in questo momento non ha più la lucidità e la serenità per guidare una realtà davvero in grande sofferenza.

Siamo in estate, aumenta la presenza delle persone in quella zona, quella di Montalbano e del mare, che è una zona bellissima nella sua completezza. Siamo in un posto vicino a Pozzallo, dove gli sbarchi sono sempre più numerosi e le persone vengono trasportate a Catania perché non c'è spazio per partorire a Ragusa. Non possiamo più tollerare tutto questo. Mi sento in dovere, da cittadina, da rappresentante istituzionale, da medico, di dire queste cose ad alta voce perché non voglio essere corresponsabile. Lo ripeto da anni ma adesso davvero la misura è colma.

[RIZZOTTI](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[RIZZOTTI](#) (FI-PdL XVII). Signor Presidente, 4 luglio 2017, ore 20,40 di un'altra giornata superata nonostante le difficoltà quotidiane affrontate silenziosamente da tutta l'umanità: proprio nel momento della quiete familiare, mortai e lanciagranate hanno colpito subdolamente un villaggio del distretto Füzuli dell'Azerbaigian distruggendo per sempre due vite e rinnovando il terrore in una comunità alla sola ricerca di pace e progresso,

Chi ha avuto l'ardire di uccidere una nonna e la sua nipotina di due anni e ferire gravemente altre due persone sono le forze armate armene, incuranti della visita dei co-presidenti del gruppo di Minsk dell'OSCE nella regione e dei relativi inviti al cambiamento dello *status quo* di occupazione tramite negoziati sostanziali e seri.

L'Armenia sta conducendo attacchi sistematici, deliberati e mirati alla popolazione civile specialmente contro donne, bambini e anziani. I video di questi attacchi sono in rete in tutto il mondo; sono attacchi diretti e deliberati, quasi attentati terroristici, contro la popolazione civile azerbaijana e costituiscono una grave violazione del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani, della Convenzione di Ginevra del 1949, della Convenzione sui diritti del fanciullo e della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Esistono, come se non bastasse, molte risoluzioni internazionali, comprese quattro risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che impongono il ritiro dell'Armenia dai territori occupati dell'Azerbaigian e il ritorno dei profughi azerbaijani (circa un milione di persone) alle loro terre. Tali documenti vengono costantemente ignorati, dimostrando come l'obiettivo di Yerevan coincida con il mantenimento dello *status quo*, con provocazioni sistematiche e sabotaggi lungo la linea di confine.

La soluzione del conflitto non può prescindere dal ritiro delle forze armate dell'Armenia dai territori occupati, la cui presenza è il maggiore ostacolo alla soluzione del conflitto.

Questa violenza deve essere fermata. Il Governo italiano, in considerazione del suo ruolo alla presidenza OSCE nel prossimo anno, e di membro della *troika* dell'OSCE, è chiamato a lavorare in questa direzione, per una soluzione rapida di questo terribile conflitto. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

[BARANI](#) (ALA-SCCLP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BARANI](#) (ALA-SCCLP). Signor Presidente, riprendo quanto il presidente del Senato Grasso ha avuto modo di dire alla fine della seduta. Il mio Gruppo vuole oggi ricordare gli ottant'anni dalla scomparsa

di un nostro collega, perché è stato senatore del Regno dal 30 aprile 1914 al 20 luglio 1937. Sto parlando di Guglielmo Marconi.

Sono in tribuna sua figlia, la principessa Elettra, il nipote Guglielmo con la moglie Vittoria, François Rancy, direttore dell'ufficio di radiotelecomunicazioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU), Gabriele Falciasacca, presidente della Fondazione Guglielmo Marconi, e l'ingegner Baldacci del Ministero dello sviluppo economico.

Il nostro Gruppo ha voluto ricordarlo non solo perché è un collega, ma perché chi vi parla abita una zona cara al senatore Marconi, il nostro primo premio Nobel per la fisica del 1909, che ha dato lustro all'Italia nel mondo: a lui sono intitolate strade, golfi, punti storici (io ne ho visitato uno in Canada, dove ha fatto un famoso esperimento). Nella mia terra della Lunigiana, a La Spezia, è stato addirittura un ufficiale della Marina. In quella zona è stato ricoverato a seguito di un incidente stradale, in una strada che porta al mio paese, in cui ha perso un occhio (è stata a lui intitolata una curva di quella strada). Inoltre, il Golfo del Tigullio è chiamato anche «Golfo Marconi». Ha vissuto con la famiglia in Versilia e so che la figlia continua a frequentarla, perché in estate sono frequentatori abituali dell'alta Toscana.

È stato un fisico, un autodidatta. Suo nipote mi ricordava che è stato bocciato in fisica quattro volte all'Università di Bologna, per poi ricevere 16 lauree *honoris causa* e avere il primo Nobel italiano in fisica. Senza dimenticare le comunicazioni con la telegrafia senza fili, tramite onde radio e il radiotelegrafo, che sono stati sistemi che hanno dato il via alle radiotelecomunicazioni e alla televisione. Lo ricordo in un'immagine televisiva - ci sono ancora, se Dio vuole, dei programmi a lui dedicati - quando con Pio XI ha fondato «Radio Vaticana»: ha fatto parlare per la prima volta il Papa e l'hanno potuto sentire in tutto il mondo contemporaneamente.

Era un nostro collega, ricorrono ora gli ottant'anni dalla sua scomparsa e ci manca.

Grazie a lui milioni di persone, con il famoso SOS, hanno potuto ricevere soccorso ovunque e soprattutto in mare.

Signor Presidente, alle ore 15 ci sarà una conferenza stampa con la famiglia in Sala Nassiriya, cui mi ha dato la disponibilità a partecipare anche il vice presidente Gasparri, da sempre amico della famiglia.

Vorrei ricordare che questo ragazzo, a vent'anni, da autodidatta, non in un garage ma in una stanza vicino a casa, in una notte di dicembre ha svegliato papà e mamma e ha fatto sentire loro che lontano si sentiva il suono di un campanello: riusciva, senza fili, a far suonare un campanello. Avere un figlio che faceva questo credo che per i suoi genitori sia stato motivo di un entusiasmo e una fierezza incredibili. È questo un ricordo umano di questa sua sperimentazione.

Il suo Comune porta il suo nome, Sasso Marconi, ed è famoso non solo per le lunghe file in autostrada, ma anche per il nome di uno dei premi Nobel e più importanti inventori che abbia avuto l'Italia nello scorso secolo.

Con questo ricordo, vogliamo dare un abbraccio, come Gruppo, alla figlia Elettra, che porta ovviamente il nome di un'importante nave su cui sono avvenuti gli esperimenti.

Ricordo anche i superstiti del Titanic, del più grosso disastro che ha avuto una nave: centinaia sono stati salvati grazie al fatto che, con l'SOS, si sono potute raggiungere centinaia di persone che altrimenti sarebbero morte. Ricordo come l'hanno accolto con entusiasmo quando sono arrivati a New York: la loro sopravvivenza si deve a lui.

Signor Presidente, il Gruppo rivolge un saluto affettuoso alla figlia e ai familiari di questo nostro collega senatore, che ha dato lustro all'Italia con un premio Nobel vero, partendo come autodidatta. Aveva ragione qualcuno quando diceva che effettivamente siamo un Paese di navigatori, di inventori, di eroi e di persone che hanno dato lustro all'Italia e al mondo.

PRESIDENTE. Senatore Barani, la Presidenza si associa al suo ricordo e rinnova i saluti alla famiglia. *(Applausi dai Gruppi ALA-SCCLP e FI-PdL XVII).*

[ESPOSITO Stefano](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ESPOSITO Stefano (*PD*). Signor Presidente, nella giornata di oggi è in corso uno sciopero del trasporto pubblico locale, che sta paralizzando una parte importante del nostro Paese.

Questo sciopero è stato indetto da alcune sigle sindacali per protestare contro l'abolizione del regio decreto n. 148 del 1931, avvenuta in sede di conversione del decreto-legge n. 50 di quest'anno, soprannominato manovrina; ne abbiamo già discusso in quest'Aula e sono già intervenuto in merito. Credo sia giusto dire a questi lavoratori e alle sigle sindacali che li rappresentano che le loro preoccupazioni e gli impegni che erano stati assunti nell'8^a Commissione del Senato, attraverso il presidente Matteoli e il sottoscritto, hanno trovato una concreta ricaduta.

Questa mattina infatti, in accordo con il relatore del provvedimento sul Mezzogiorno, senatore Tomaselli, abbiamo presentato due emendamenti a firma mia e del senatore Matteoli, che peraltro sono il frutto di un accordo costruito e sancito nella giornata di ieri al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che prevedono due elementi fondamentali, che riguardano i due grandi elementi di preoccupazione che hanno prodotto questa giornata di mobilitazione e sciopero.

Il primo emendamento contiene una specificazione puntuale della clausola sociale nel settore del trasporto pubblico locale, con un suo rafforzamento rispetto alla norma che è stata abrogata. In particolare, viene garantito il trasferimento di tutti i lavoratori, esclusi i dirigenti; vengono garantiti il trascinamento e la conservazione di tutti i diritti maturati dai lavoratori, a prescindere dallo strumento formale del trasferimento; soprattutto, viene garantita l'applicazione del contratto collettivo nazionale di settore e di quello di secondo livello o territoriale applicato dal soggetto gestore uscente.

La seconda modifica, altrettanto importante, contenuta nel secondo emendamento che abbiamo presentato, che ci auguriamo possa essere accolto dalla Commissione competente, riguarda la salvaguardia dei lavoratori delle aziende dichiarate non idonee, facendo sì che la lotta all'evasione tariffaria, prevista dalle norme del trasporto pubblico inserite nella manovrina, passi attraverso il primo utilizzo dei lavoratori non idonei, in modo da evitare qualunque rischio di un loro licenziamento.

Mi sembra importante dire da questi scranni del Senato ai lavoratori che oggi hanno scioperato che siamo a un passo dalla soluzione del problema e che l'8^a Commissione del Senato, così come si era impegnata a fare in sede di audizione delle sigle sindacali, ha preso atto del lavoro svolto dal tavolo del MIT e l'ha trasformato in un'azione parlamentare.

A questo punto, visto che quest'Assemblea voterà a breve tale provvedimento, con l'approvazione di questi due emendamenti saneremo la vicenda che ci ha portato all'abrogazione del regio decreto n. 148 che, come sappiamo molto bene, per i lavoratori del trasporto pubblico locale è sempre stato un punto fermo. Con ciò non solo reinseriamo quello che abbiamo abrogato, ma addirittura, quanto alla clausola sociale, andiamo a rafforzare le tutele per i lavoratori.

[CIOFFI \(M5S\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIOFFI (*M5S*). Signor Presidente, desidero intervenire brevemente in quest'Aula per raccontare una piccola storia, che viene ripetuta spesso nella nostra Italia, nella quale si vedono sempre e solo i soliti noti andare a occupare poltrone. Questo mio intervento è quindi rivolto non solo all'Assemblea, ma anche ai cittadini, per informarli di quanto accade.

Succede quanto segue. Stavo per scrivere un'interrogazione da indirizzare al ministro delle infrastrutture Delrio per chiedergli come fosse compatibile la nomina, che abbiamo letto sui giornali, del coordinatore della struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture, professor Cascetta, a presidente della Metropolitana di Napoli SpA, che è una concessionaria privata. La struttura tecnica di missione svolge infatti ruoli molto importanti all'interno del MIT in ordine alla pianificazione strategica, all'impulso delle nuove opere, alla progettazione, all'alta sorveglianza e al monitoraggio sulle infrastrutture strategiche. Sembrava allora del tutto strano che venisse fatta questa nomina, ma poi ho letto una notizia secondo la quale il professor Cascetta si è dimesso da coordinatore della struttura tecnica, ma nel contempo il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti lo ha nominato presidente della Rete autostrade del mare, una società *in house* dello stesso Ministero, le cui quote

azionarie sono totalmente detenute dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Ci troviamo quindi di fronte ad un professore ordinario - del quale non discutiamo le competenze - a tempo pieno - perché abbiamo il documento nel quale egli dichiara di essere un professore ordinario, a tempo pieno, presso l'Università Federico II, di Napoli, dalla quale riceve anche un emolumento - che fa il presidente di una concessionaria privata, che è nominato presidente delle Rete autostrade del mare e che, oltretutto, così come riportato nella sua dichiarazione, percepisce un vitalizio in qualità di ex assessore della Regione Campania. Tutto questo non viola alcuna norma, non viola alcuna legge. Ciò che succede è molto strano.

Il fatto strano è proprio questo, che ci sono persone che occupano tantissime poltrone e che ciò sia normale. Questa normalità è inconcepibile: il nostro Paese è pieno di persone brave e competenti e non è possibile che siano sempre le stesse persone a ricoprire tantissimi incarichi, tutti a carico delle finanze pubbliche. Questo modo di fare è inaccettabile e bisognerebbe che, per una volta, si iniziasse a capire che è necessario mettere in moto le capacità incredibili ed enormi di questo Paese, evitando che i soliti baroni - perché è di loro che parliamo - continuino a fare il bello e il cattivo tempo. L'Italia può farcela se smantelliamo queste cose. *(Applausi della senatrice Paglini).*

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annuncio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta *(ore 13,33)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate **(2134)**

PROPOSTE DI COORDINAMENTO

C1

I Relatori

V. testo 2

Art. 34.

Al comma 2, sostituire le parole: «agli articoli 7, commi 10-bis e 10-quater, e 27, commi 2-bis e 2-ter» con le seguenti: «all'articolo 7, commi 10-bis e 10-quater»,.

Art. 36.

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dagli articoli 27, comma 1, e 32».

C1 (testo 2)

I Relatori

Approvata

Art. 32.

Al comma 4, sostituire le parole: «20 milioni di euro per il triennio 2018-2020» con le seguenti: «7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e nel limite di 6 milioni di euro per l'anno 2020».

Art. 34.

Al comma 2, sostituire le parole: «agli articoli 7, commi 10-bis e 10-quater, e 27, commi 2-bis e 2-ter» con le seguenti: «all'articolo 7, commi 10-bis e 10-quater,».

C2

[LANGELLA](#)

Preclusa

Art. 32.

Al comma 4, sostituire le parole: «20 milioni di euro per il triennio 2018-2020» con le seguenti: «9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2020».

C3

[MALAN](#)

Preclusa

Art. 32

Sostituire il comma 4 con il seguente: «All'attuazione della delega di cui al presente articolo si provvede nel limite di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e nel limite di 4 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

C4

[BARANI](#)

Preclusa

Art. 32.

Al comma 4, sostituire le parole: «20 milioni di euro per il triennio 2018-2020» con le seguenti: «8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e nel limite di 4 milioni di euro per l'anno 2020».

C5

[BERNINI](#)

Preclusa

Art. 32

Sostituire il comma 4 con il seguente: «All'attuazione della delega di cui al presente articolo si provvede nel limite di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e nel limite di 8 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

C6

[D'ANNA](#)

Preclusa

Art. 32.

Al comma 4, sostituire le parole: «20 milioni di euro per il triennio 2018-2020» con le seguenti: «6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e nel limite di 8 milioni di euro per l'anno 2020».

C7

[CALIENDO](#)

Preclusa

Art. 32

Sostituire il comma 4 con il seguente: «All'attuazione della delega di cui al presente articolo si provvede nel limite di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

C8

[MAZZONI](#)

Preclusa

Art. 32.

Al comma 4, sostituire le parole: «20 milioni di euro per il triennio 2018-2020» con le seguenti: «5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2020».

C9

[PAGNONCELLI](#)

Preclusa

Art. 32.

Al comma 4, sostituire le parole: «20 milioni di euro per il triennio 2018-2020» con le seguenti: «4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e nel limite di 12 milioni di euro per l'anno 2020».

C10

[MARIN](#)

Preclusa

Art. 32

Sostituire il comma 4 con il seguente: «All'attuazione della delega di cui al presente articolo si provvede nel limite di 4 milioni di euro per l'anno 2018 e 6 milioni di euro per l'anno 2019 e nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

C11

[FLORIS](#), [GASPARRI](#) (*)

Preclusa

Art. 32

Sostituire il comma 4 con il seguente: «All'attuazione della delega di cui al presente articolo si provvede nel limite di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e nel limite di 14 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

C12

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#)

Inammissibile

Art. 1

Al comma 1, lettera d), capoverso «i-bis» sopprimere le seguenti parole: «del delitto di cui all'articolo 416 del codice penale, finalizzato alla commissione».

DISEGNI DI LEGGE NN. 456, 799, 1180, 1210, 1225, 1366, 1431, 1687, 1690, 1957, 2060 E 2089
DICHIARATI ASSORBITI A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N.
2134

Norme in materia di destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali a finalità di tutela
dell'infanzia e dell'adolescenza ([456](#))

ARTICOLI 1 E 2

Art. 1.

1. All'articolo 48 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto

legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3, lettera a), le parole: «di ordine pubblico e di protezione civile» sono sostituite dalle seguenti: «di ordine pubblico, di protezione civile e di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza»;
- b) i commi 5, 6 e 7, sono abrogati;
- c) al comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse di cui all'articolo 2, comma 7, lettera c), del predetto decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008, sono destinate prioritamente per l'edilizia scolastica e per la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza».

Art. 2.

1. All'articolo 53 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo il comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente:
«*I*-bis. Il sequestro sospende il decorso degli interessi convenzionali o legali e i crediti, fermo restando il limite indicato al comma 1, sono soddisfatti dallo Stato nel limite massimo del tasso legale.»;
- b) alla rubrica, dopo le parole: «garanzia patrimoniale» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e degli interessi».

DISEGNO DI LEGGE

Interventi urgenti in materia di beni della criminalità organizzata e a favore dell'agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ([799](#))

ARTICOLO 1

Art. 1.

1. Al codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1 dell'articolo 38 è sostituito dal seguente:
«*I*. Fino al decreto di confisca di primo grado l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di cui all'articolo 110, coadiuva l'amministratore giudiziario sotto la direzione del giudice delegato»;
- b) al comma 5 dell'articolo 48 il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Fatto salvo il disposto dei commi 6 e 7 del presente articolo, la vendita è effettuata agli enti pubblici aventi tra le altre finalità istituzionali anche quella dell'investimento nel settore immobiliare, alle associazioni di categoria che assicurano maggiori garanzie e utilità per il perseguimento dell'interesse pubblico, alle fondazioni bancarie e a soggetti privati»;
- c) all'articolo 110 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«*I*. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata è un ente pubblico economico dotato di autonomia organizzativa e contabile, ed è posta sotto la vigilanza del Ministro dell'interno. La città nella quale l'Agenzia ha sede principale è disposta con decreto del Ministro dell'interno. La sede e gli eventuali uffici distaccati di collegamento dell'Agenzia devono essere collocati in beni immobili sequestrati alla criminalità organizzata»;
 - 2) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 2.1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) acquisizione dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata nel corso dei procedimenti penali e di prevenzione; acquisizione delle informazioni relative allo stato dei procedimenti di sequestro e confisca; verifica dello stato dei beni nei medesimi procedimenti; accertamento della consistenza, della destinazione e dell'utilizzo dei beni; istruzione e programmazione delle richieste di assegnazione e della destinazione dei beni confiscati in raccordo con le amministrazioni pubbliche interessate nel cui territorio il bene insiste; analisi dei dati acquisiti,

nonché delle criticità relative alla fase di assegnazione e destinazione»;

2.2) dopo la lettera *e*) sono inserite le seguenti:

«*e-bis*) promozione della definizione di accordi con gli istituti bancari per l'estinzione di ipoteche o di altri gravami, trascritti sugli stessi beni, che ne ostacolano la destinazione;

e-ter) predisposizione di procedure semplificate e adozione di iniziative e di provvedimenti necessari per la destinazione tempestiva dei beni confiscati anche attraverso la nomina, ove necessario, di commissari *ad acta*;

e-quater) predisposizione di bandi regionali concernenti beni confiscati alla criminalità organizzata e presentazione di domande per l'uso sociale di tali beni;

e-quinquies) nei territori in cui la disoccupazione e il disagio sociale sono particolarmente elevati promozione della costituzione di cooperative di lavoratori per la gestione dei beni aziendali o dei terreni confiscati»;

d) la lettera *f*) è abrogata;

e) il comma 3 dell'articolo 111 è sostituito dal seguente:

«3. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Direttore dell'Agenzia ed è composto:

a) da un magistrato designato dal Ministro della giustizia;

b) da un magistrato designato dal Procuratore nazionale antimafia;

c) da un esperto in materia di gestioni aziendali e patrimoniali designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Presidente dell'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI) o suo delegato»;

f) all'articolo 113, il comma 4 è abrogato;

g) all'articolo 113-*bis* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: «La dotazione organica dell'Agenzia è determinata in trenta unità complessive,» sono sostituite dalle seguenti: «La dotazione organica dell'Agenzia è determinata in centotrenta unità complessive,»;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Fino al 31 dicembre 2016, il Direttore dell'Agenzia, è autorizzato, al fine di assicurare la piena operatività dell'Agenzia, ad avvalersi di ulteriore personale tecnico di alta specializzazione da assumersi con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato, rinnovabile»;

3) dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente:

«5-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità con cui parte delle risorse del Fondo unico giustizia sono destinate all'estinzione delle ipoteche o degli altri gravami trascritti sui beni confiscati alle organizzazioni criminali nonché agli oneri di spesa per il personale dell'Agenzia».

DISEGNO DI LEGGE

Norme per la utilizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata al fine di agevolare lo sviluppo di attività produttive e favorire l'occupazione ([1180](#))

ARTICOLO 1

Art. 1.

1. All'articolo 48, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l'alinfa è sostituito dal seguente: «L'Agenzia versa al Fondo unico giustizia e al Fondo di rotazione per la concessione di prestiti a tasso agevolato e di fidejussioni presso istituti di credito, da istituire entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per le finalità di cui al comma 3, lettera *d-bis*)»;

b) dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

«1-*ter*. Con decreto del Direttore dell'Agenzia, sentiti il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno, è stabilito il reparto delle risorse dei Fondi di cui al comma 1, alinea.»;

c) al comma 3, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*d-bis*) utilizzati al fine di agevolare, o sostenere, le attività produttive commerciali, artigianali, imprenditoriali, professionali, di nuova costituzione, o già in essere, che si trovino in dimostrabile stato di necessità, non derivante da mala amministrazione, per la sopravvivenza della attività medesima, o che intendano sviluppare significative innovazioni di essa che comportino incremento dei livelli occupazionali e la loro salvaguardia, prioritariamente nello stesso ambito comunale nel quale gli stessi beni sono stati confiscati. Nella utilizzazione del bene e delle somme è data priorità alle attività economiche che comportino incremento o salvaguardia della occupazione o siano poste in essere da giovani o da persone che si trovano in uno stato di disoccupazione da almeno dodici mesi. L'Agenzia, sentiti il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno, emana, annualmente, l'elenco dei beni immobili e mobili che possono essere utilizzati nei singoli ambiti territoriali. L'elenco è pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia.»;

d) al comma 12, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero a privati per attività economiche in Italia.»;

e) al comma 15, le parole: «si può disporre» sono sostituite dalle seguenti: «si dispone».

DISEGNO DI LEGGE

Istituzione dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari e degli amministratori dei beni confiscati alla criminalità organizzata ([1210](#))

ARTICOLI DA 1 A 5

Art. 1.

(Istituzione dell'Albo)

1. È istituito l'Albo nazionale degli amministratori giudiziari e degli amministratori dei beni confiscati alla criminalità organizzata di cui al titolo III del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
2. L'Albo è tenuto presso il Ministero della giustizia in Roma ed è pubblico.

Art. 2.

(Requisiti per l'iscrizione)

1. Possono chiedere l'iscrizione all'Albo gli iscritti agli ordini degli avvocati, dei ragionieri e dottori commercialisti, degli ingegneri e degli architetti, le persone fisiche che abbiano esercitato attività d'impresa per almeno 5 anni in imprese, individuali o in forma societaria, di diritto italiano o di altro Paese appartenente all'Unione europea, che abbiano fatturato negli ultimi 2 anni almeno 2 milioni di euro.
2. L'iscrizione all'Albo è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 26 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e dal regolamento di cui al decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 161. I soggetti che avanzano domanda d'iscrizione sono tenuti a produrre l'informazione antimafia di cui agli articoli 83 e 84 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Art. 3.

(Incarichi)

1. Il giudice, all'atto di disporre il sequestro del bene, nomina amministratore giudiziario una o più persone iscritte nell'Albo di cui all'articolo 1. Nel provvedimento il giudice assicura la corrispondenza tra il profilo professionale e i beni sequestrati e fissa le modalità che garantiscano l'immissione più rapida possibile nel possesso dell'amministratore giudiziario.
2. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata affida la gestione del bene o dell'impresa ad una o più persone iscritte nell'Albo di cui all'articolo 1, assicurando la corrispondenza tra il profilo professionale e i beni confiscati e modalità che garantiscano l'immissione più rapida possibile nel possesso dell'amministratore.

Art. 4.

(Trasparenza e incompatibilità)

1. I compensi degli amministratori incaricati ai sensi della presente legge sono pubblicati sul sito *Internet* del Ministero della giustizia.
2. L'incarico di amministratore ai sensi della presente legge non può essere conferito a persona che abbia il domicilio o la residenza nella stessa regione in cui l'incarico deve essere svolto.
3. Nessun iscritto all'Albo di cui all'articolo 1 può essere destinatario contemporaneamente di più di due incarichi. L'eventuale secondo incarico non può inerire a un bene o un'impresa situati nella stessa provincia in cui è situato il bene o l'impresa oggetto del primo.

Art. 5.

(Abrogazione ed entrata in vigore)

1. Il comma 6 dell'articolo 38 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è abrogato.
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche al codice delle leggi antimafia in materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali ([1225](#))

ARTICOLO 1

Art. 1.

1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'articolo 48, dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. I beni di cui al comma 8 possono essere altresì trasferiti, per le finalità istituzionali o sociali di cui al comma 3, lettere c) e d), in via prioritaria al patrimonio del comune ove il bene è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione, qualora tale destinazione non sia tale da pregiudicare i diritti dei creditori dell'azienda medesima. Il trasferimento di cui al periodo precedente è disposto con apposita delibera dell'Agenzia»;
 - b) all'articolo 117, comma 8 primo periodo, le parole da: «qualora si tratti», fino alla fine del periodo, sono soppresse;
 - c) all'articolo 117, dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. L'Agenzia dispone altresì, ai sensi del comma 8, l'estromissione e il trasferimento dei beni immobili aziendali, in via prioritaria, al patrimonio degli enti territoriali che abbiano sottoscritto con l'Agenzia o comunque con pubbliche amministrazioni protocolli di intesa, accordi di programma ovvero analoghi atti idonei a disporre il trasferimento in proprietà degli stessi beni, con efficacia decorrente dalla data indicata nei medesimi atti».

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche al codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di competenza del tribunale distrettuale per l'applicazione di misure di prevenzione ([1366](#))

ARTICOLI 1 E 2

Art. 1.

1. All'articolo 5 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) i commi 2 e 3 sono abrogati;
 - b) al comma 4, le parole: «del capoluogo della provincia» sono sostituite dalle seguenti: «del capoluogo di distretto».

Art. 2.

1. All'articolo 17 del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, i commi 2 e 3 sono abrogati.

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche agli effetti inibitori ed escludenti derivanti dal procedimento di prevenzione nei confronti dell'attività di impresa ([1431](#))

ARTICOLI DA 1 A 3

Art. 1.

1. Il comma 6 dell'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

«6. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivanti da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti ai sensi del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione. L'effetto sospensivo o di divieto di cui al secondo periodo non può comunque determinarsi senza che all'interessato sia concesso di prendere conoscenza del fascicolo e della documentazione del procedimento di prevenzione, rendere dichiarazioni avanti al giudice competente e produrre memorie a difesa».

Art. 2.

1. All'articolo 91 del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'ultimo periodo del comma 5 è soppresso;

b) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Il prefetto è tenuto a provvedere all'aggiornamento dell'interdittiva su istanza motivata dell'interessato, entro lo stesso termine, comprensivo dell'eventuale proroga, previsto dal comma 4 dell'articolo 88. Il termine è sospeso in caso di richiesta di informazioni o di integrazione documentale.

5-ter. Qualora l'istanza di cui al comma 5-bis prospetti misure organizzative adottate dall'istante allo scopo di prevenire infiltrazioni o condizionamenti mafiosi, anche ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che possono eventualmente incidere sull'esito dell'aggiornamento, il prefetto può altresì disporre, avvalendosi ove occorra dei gruppi interforze di cui al comma 1 dell'articolo 93 del presente codice, accessi e accertamenti presso l'impresa interessata, volti a verificare l'idoneità e l'effettività delle predette misure organizzative, e, ove necessario, comunica senza ritardo all'istante la proroga del termine di cui al comma 4 dell'articolo 88 estendibile a sessanta giorni. Il prefetto mantiene il suddetto potere di accesso e di accertamento sulle misure organizzative anche a seguito dell'esito favorevole dell'istanza di aggiornamento.

5-quater. Il prefetto, comunicandone l'esito all'interessato, provvede d'ufficio all'aggiornamento con immediatezza ove vengano meno le circostanze rilevanti ai fini dell'accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa ed in ogni caso entro due anni dalla data di emissione dell'interdittiva o dalla data dell'ultimo aggiornamento, d'ufficio o su istanza di parte, confermativo dell'interdittiva medesima».

Art. 3.

1. All'articolo 93 del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, la parola: «eventuale» è soppressa;

b) al comma 7, le parole: «, ove lo ritenga utile» sono soppresse.

DISEGNO DI LEGGE

Misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti ([1687](#))

ARTICOLI DA 1 A 32

Capo I

MODIFICHE ALLE NORME DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE, AL CODICE PENALE, AL CODICE CIVILE E AD ALTRI TESTI NORMATIVI PER UN CONTRASTO PIÙ EFFICACE DEL FENOMENO CORRUTTIVO DELLE ACCUMULAZIONI ILLECITE DI RICCHEZZA DA PARTE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA ANCHE MAFIOSA. DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO NEI CONTRATTI PUBBLICI E NELL'EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI PUBBLICI

Art. 1.

(Informazione sull'esercizio dell'azione penale per i fatti di corruzione)

1. All'articolo 129, comma 3, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando esercita l'azione penale per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale, il pubblico ministero informa il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, dando notizia della imputazione».

Art. 2.

(Associazioni di tipo mafioso, anche straniero)

1. All'articolo 416-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo comma, le parole: «da sette a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da dieci a quindici anni»;
- b) al secondo comma, le parole: «da nove a quattordici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da dodici a diciotto anni»;
- c) al quarto comma, le parole: «da nove a quindici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da dodici a venti anni» e le parole: «da dodici a ventiquattro anni» sono sostituite dalla seguente: «da quindici a ventisei anni».

Art. 3.

(Introduzione dell'articolo 648-ter.1 del codice penale, in materia di autoriciclaggio, e modifica all'articolo 648-quater del codice penale, in materia di confisca)

1. Dopo l'articolo 648-ter del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 648-ter.1. - *(Autoriciclaggio)*. -- Chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, sostituisce, trasferisce ovvero impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la recusione da due a otto anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Le condotte di cui ai commi precedenti non sono punibili quando il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinati alla utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria, finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

2. All'articolo 648-quater, commi primo e terzo, del codice penale, le parole: «e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «, 648-ter e 648-ter.1».

Art. 4.

(Modifiche della disciplina in materia di false comunicazioni sociali)

1. L'articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2621. - (*False comunicazioni sociali*). -- Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge o richieste in base ad essa dalle autorità pubbliche di vigilanza, espongono informazioni false ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la pena della reclusione da due a sei anni. La medesima pena si applica anche se le informazioni, false o omesse, riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale, se si tratta di società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il fatto non è punibile se le falsità o le omissioni non hanno determinato una alterazione sensibile della rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

Se dal fatto deriva un danno di rilevante gravità alla società, ai soci, ai creditori o ad altri destinatari della comunicazione sociale, la pena è aumentata fino alla metà e si procede comunque d'ufficio.

Nel caso previsto dal secondo comma, se la querela non è stata presentata o se è stata rimessa, si applicano la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, nonché dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, direttore generale, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, liquidatore, sindaco e da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa, da tre mesi a tre anni».

2. L'articolo 2622 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2622. - (*False comunicazioni sociali nelle società con titoli quotati o diffusi tra il pubblico in misura rilevante*). -- Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge o richieste in base ad essa dalle autorità pubbliche di vigilanza, espongono informazioni false ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. La medesima pena si applica anche se le informazioni, false o omesse, riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Se dal fatto deriva un danno di rilevante gravità alla società, ai soci, ai creditori o ad altri destinatari della comunicazione sociale, la pena è aumentata fino alla metà».

Art. 5.

(Modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari)

1. All'articolo 25-ter, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alinea è sostituito dal seguente: «In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:»;

b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) per il delitto di false comunicazioni sociali, previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote»;

c) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) per il delitto di false comunicazioni sociali nelle società con titoli quotati o diffusi tra il pubblico in misura rilevante, previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote»;

d) la lettera c) è abrogata.

Capo II

MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE E ALLE NORME DI ATTUAZIONE DEL MEDESIMO CODICE, PER UNA MAGGIORE EFFICIENZA DEI PROCEDIMENTI DI ESECUZIONE E DI COGNIZIONE CON DETENUTI

Art. 6.

(Procedimento di esecuzione)

1. All'articolo 666 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, il secondo periodo è soppresso;

b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. L'interessato, se ne fa richiesta, è sentito personalmente ovvero, nei casi previsti dall'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice, con le modalità ivi previste.

4-ter. Se l'interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice, la partecipazione all'udienza ha luogo a distanza, attraverso il collegamento audiovisivo, anche al di fuori dei casi previsti dall'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del predetto articolo 146-bis, commi 2, 3, 4 e 6. In caso di indisponibilità di mezzi tecnici idonei, il giudice prescrive che l'interessato sia sentito, prima del giorno dell'udienza, dal magistrato di sorveglianza del luogo.

4-quater. Nelle ipotesi di cui al comma 4-ter, il giudice, ove ritenga comunque necessaria la presenza dell'interessato all'udienza, ne dispone la traduzione».

Art. 7.

(Partecipazione al dibattimento a distanza)

1. All'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Quando si procede nei confronti di persona che si trova in stato di detenzione per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-bis, nonché nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 4), del codice, la partecipazione al dibattimento, anche per fatti diversi, avviene a distanza nei seguenti casi:

a) quando sussistano gravi ragioni di ordine pubblico e di sicurezza, anche penitenziaria;

b) qualora il dibattimento sia di particolare complessità e la partecipazione a distanza risulti necessaria ad evitare ritardi nel suo svolgimento. L'esigenza di evitare ritardi nello svolgimento del dibattimento è valutata anche in relazione al fatto che nei confronti dello stesso imputato siano contemporaneamente in corso distinti processi presso diverse sedi giudiziarie».

Capo III

MODIFICHE AL CODICE DELLE LEGGI ANTIMAFIA

Art. 8.

(Competenza territoriale)

1. Dopo l'articolo 5 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. - *(Questioni concernenti la competenza per territorio)*. -- 1. Le questioni concernenti la competenza per territorio sono precluse se non proposte entro la conclusione della discussione di primo grado e possono essere rilevate di ufficio non oltre la decisione di primo grado.

2. Il tribunale, se ritiene la propria incompetenza, ordina la restituzione degli atti all'organo

proponente.

3. Il tribunale procede come previsto dai commi 1 e 2 anche qualora la proposta non sia stata avanzata dal procuratore della Repubblica o dal questore legittimati ai sensi dell'articolo 5».

2. All'articolo 27 del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. La corte di appello annulla il decreto di primo grado e ordina la restituzione degli atti all'organo proponente qualora riconosca che il tribunale era incompetente e l'incompetenza sia stata riproposta nei motivi di appello.

2-ter. La corte di appello procede come previsto dal comma 2-bis anche qualora la proposta non sia stata avanzata dal procuratore della Repubblica o dal questore legittimati ai sensi dell'articolo 5 e l'eccezione sia stata riproposta nei motivi di appello»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. I provvedimenti della corte di appello che, in riforma del decreto di confisca emesso dal tribunale, dispongano la revoca del sequestro, divengono esecutivi dieci giorni dopo la comunicazione alle parti, salvo che il procuratore generale, entro tale termine, ne chiedi la sospensione alla medesima corte di appello. In tal caso, se la corte, in diversa composizione, non accoglie la richiesta entro dieci giorni dalla sua presentazione, il provvedimento diviene esecutivo; altrimenti, la esecutività resta sospesa fino a quando nel procedimento di prevenzione sia intervenuta pronuncia definitiva»;

c) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Al termine del procedimento di primo grado il procuratore della Repubblica, se è proposta impugnazione, forma un fascicolo nel quale vengono raccolti tutti gli elementi investigativi e probatori non acquisiti agli atti del procedimento. Il fascicolo è trasmesso senza ritardo al procuratore generale presso la corte di appello competente per il giudizio di secondo grado. Gli atti inseriti nel predetto fascicolo, ivi compresi quelli successivamente trasmessi dal procuratore della Repubblica, sono depositati nella segreteria del procuratore generale con facoltà per il difensore e per le parti che hanno proposto impugnazione di esaminarli e di estrarne copia nei cinque giorni successivi alla notifica dell'avviso di deposito».

Art. 9.

(Rafforzamento dei poteri di indagine patrimoniale)

1. All'articolo 19, comma 4, del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole: «I soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, possono richiedere, direttamente o a mezzo di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria,» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, direttamente o a mezzo di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, possono accedere, senza nuovi o maggiori oneri, al Sistema di interscambio flussi dati (SID) dell'Agenzia delle entrate e richiedere».

Art. 10.

(Registri delle misure di prevenzione)

1. All'articolo 81, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: «Nei registri» sono inserite le seguenti: «delle procure della Repubblica»;

b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Nei registri è altresì annotato il provvedimento motivato di archiviazione ove non sussistano i presupposti per l'esercizio dell'azione di prevenzione»;

c) al terzo periodo, la parola: «immediata» è sostituita dalla seguente: «contestuale» e dopo le parole: «della proposta di misura personale e patrimoniale da presentare al tribunale competente» sono aggiunte le seguenti: «, allegandone copia».

Art. 11.

(Sequestro e confisca)

1. All'articolo 20 del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate

le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «nei cui confronti è iniziato il procedimento» sono sostituite dalle seguenti: «, nei cui confronti è stata presentata la proposta,»;

b) al comma 2:

1) dopo le parole: «misura di prevenzione» è inserita la seguente: «patrimoniale»;

2) dopo le parole: «o quando» sono inserite le seguenti: «, nel corso del procedimento,»;

3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il tribunale ordina le trascrizioni e le annotazioni necessarie e consequenziali nei pubblici registri».

2. All'articolo 24 del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso il proposto non può giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale»;

b) al comma 2, dopo le parole: «direttamente o indirettamente» sono aggiunte le seguenti: «, nonché per il tempo decorrente dalla morte del proposto alla citazione dei soggetti previsti dall'articolo 18, comma 2».

3. L'articolo 25 del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

«Art. 25. - (*Sequestro e confisca per equivalente*). -- 1. Dopo la presentazione della proposta, se non è possibile procedere al sequestro dei beni di cui all'articolo 20, comma 1, perché il proposto non ne ha la disponibilità, diretta o indiretta, anche ove trasferiti legittimamente in qualunque epoca a terzi in buona fede, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto altri beni di valore equivalente, di legittima provenienza, dei quali il proposto ha la disponibilità, anche per interposta persona.

2. Si procede con le modalità previste dal comma 1 nei casi di cui all'articolo 18, commi 2 e 3, nei riguardi dei soggetti nei cui confronti prosegue o inizia il procedimento, con riferimento a beni di legittima provenienza loro pervenuti dal proposto».

Art. 12.

(*Amministrazione e controllo giudiziario di attività economiche ed aziende*)

1. L'articolo 34 del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

«Art. 34. - (*Amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende*). --

1. Quando, a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 19 o di quelli compiuti per verificare i pericoli di infiltrazione mafiosa, sussistono sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle a carattere imprenditoriale, agevoli l'attività di persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione personale o patrimoniale previste dagli articoli 16 e 24, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), e non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali di cui al capo I del presente titolo, il tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone sopraindicate dispone l'amministrazione giudiziaria delle aziende o dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle predette attività economiche, su proposta dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 17.

2. L'amministrazione giudiziaria dei beni è adottata per un periodo non superiore a sei mesi e può essere rinnovata per non più di due volte, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, se permangono le condizioni in base alle quali è stata applicata.

3. Con il provvedimento di cui al comma 1, il tribunale nomina il giudice delegato e l'amministratore giudiziario, il quale esercita tutte le facoltà spettanti ai titolari dei diritti sui beni e sulle aziende oggetto della misura. Nel caso di imprese esercitate in forma societaria, l'amministratore giudiziario può esercitare i poteri spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organi sociali secondo le modalità stabilite dal tribunale, tenuto conto delle esigenze di prosecuzione dell'attività d'impresa.

4. Il provvedimento di cui al comma 1 è eseguito sui beni aziendali con l'immissione in possesso dell'amministratore e con l'iscrizione nel registro tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso il quale è iscritta l'impresa. Qualora oggetto della misura siano beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il provvedimento di cui al comma 1 deve essere trascritto presso i pubblici registri.

5. L'amministratore giudiziario adempie agli obblighi di relazione e segnalazione di cui all'articolo 36, comma 2, anche nei confronti del pubblico ministero. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai capi I e II del titolo III del presente libro.

6. Entro la data di scadenza dell'amministrazione giudiziaria dei beni o del sequestro di cui al comma 7, il tribunale, qualora non disponga il rinnovo del provvedimento, delibera in camera di consiglio la revoca della misura disposta ed eventualmente la contestuale applicazione del controllo giudiziario di cui all'articolo 34-*bis*, ovvero la confisca dei beni che risultino essere frutto dell'attività illecita di agevolazione di cui al comma 1 o ne costituiscano il reimpiego. Alla camera di consiglio partecipano il giudice delegato e il pubblico ministero. Al procedimento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal titolo I, capo II, sezione I, del presente libro. Per le impugnazioni contro i provvedimenti di revoca con controllo giudiziario e di confisca si applicano le disposizioni dell'articolo 27.

7. Quando vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di cui al comma 1 vengano dispersi, sottratti o alienati o nei casi di confisca di cui al comma 6, i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 17 possono richiedere al tribunale di disporre il sequestro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal presente titolo. Il sequestro è disposto sino alla scadenza del termine stabilito a norma del comma 3».

2. Al capo V del titolo II del libro I del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo l'articolo 34 è aggiunto il seguente:

«Art. 34 *bis*. - (*Controllo giudiziario delle aziende*). -- 1. Quando l'agevolazione prevista dal comma 1 dell'articolo 34 non assume carattere di stabilità, il tribunale dispone, anche d'ufficio, il controllo giudiziario delle attività economiche e delle aziende di cui al medesimo comma 1, se sussistono circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionarne l'attività.

2. Il controllo giudiziario è adottato dal tribunale per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a tre anni. Con il provvedimento che lo dispone, il tribunale può:

a) imporre l'obbligo nei confronti di chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni e delle aziende di cui al comma 1 di comunicare al questore ed al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti all'estero, ovvero della sede legale se si tratta di una impresa, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, e gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a euro 10.000 o del valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al reddito della persona o al patrimonio e al volume d'affari dell'impresa. Detto obbligo va assolto entro dieci giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno precedente;

b) nominare un giudice delegato e un commissario giudiziario, il quale riferisce periodicamente, con cadenza almeno bimestrale, gli esiti dell'attività di controllo al giudice delegato e al pubblico ministero.

3. Con il provvedimento di cui alla lettera b) del comma 2, il tribunale stabilisce i compiti del commissario giudiziario finalizzati alle attività di controllo e può imporre:

a) l'obbligo di non cambiare la sede, la denominazione e la ragione sociale, l'oggetto sociale e la composizione degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza, e di non compiere fusioni o altre trasformazioni, senza l'autorizzazione da parte del giudice delegato;

b) di adempiere ai doveri informativi di cui alla lettera a) del comma 2 nei confronti del commissario giudiziario;

- c) di informare preventivamente il commissario giudiziario circa eventuali forme di finanziamento della società da parte dei soci o di terzi;
- d) l'obbligo di adottare ed attuare efficacemente misure organizzative, anche ai sensi degli articoli 6, 7 e 24-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- e) l'obbligo di assumere qualsiasi altra iniziativa finalizzata a prevenire specificamente il rischio di tentativi di infiltrazione o condizionamento mafiosi.

4. Per verificare il corretto adempimento degli obblighi di cui al comma 3, il tribunale può autorizzare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria ad accedere presso gli uffici dell'impresa, nonché presso uffici pubblici, studi professionali, società, banche ed intermediari mobiliari, al fine di acquisire informazioni e copia della documentazione ritenute utili. Nel caso in cui venga accertata la violazione di una o più prescrizioni ovvero ricorrano i presupposti di cui al comma 1 dell'articolo 34, il tribunale può disporre l'amministrazione giudiziaria dell'impresa.

5. Il titolare dell'attività economica sottoposta al controllo giudiziario può proporre istanza di revoca. In tal caso il tribunale fissa udienza entro dieci giorni dal deposito dell'istanza e provvede nelle forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale. All'udienza partecipano il giudice delegato, il pubblico ministero e, ove nominato, il commissario giudiziario».

Art. 13.

(Trattazione prioritaria ed esclusiva. Individuazione dei termini di deposito)

1. Dopo il capo V del titolo II del libro I del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è aggiunto il seguente capo:

«Capo V-bis

TRATTAZIONE PRIORITARIA DEL PROCEDIMENTO

Art. 34-ter. - *(Trattazione prioritaria dei procedimenti di prevenzione patrimoniale)*. -- 1. È assicurata la priorità assoluta nella trattazione dei procedimenti previsti dagli articoli 16 e seguenti del presente decreto.

2. I dirigenti degli uffici giudicanti e requirenti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la trattazione e definizione prioritaria dei procedimenti di cui al comma 1 e il rispetto dei termini previsti. I provvedimenti sono tempestivamente comunicati al Consiglio giudiziario e al Consiglio superiore della magistratura.

3. Con cadenza annuale, il dirigente dell'ufficio comunica al Ministero della giustizia i dati sulla durata dei relativi procedimenti, sulla base delle indicazioni del Consiglio superiore della magistratura. Detto organo valuta gli effetti dei provvedimenti adottati dai dirigenti degli uffici sulla trattazione prioritaria, sulla durata e sul rispetto dei termini dei procedimenti previsti dal comma 1. In sede di comunicazioni sull'amministrazione della giustizia, ai sensi dell'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il Ministro della giustizia riferisce alle Camere in merito alla trattazione prioritaria di cui al comma 1».

2. All'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, dopo il comma 2-*quinqies* è inserito il seguente:

«2-*sexies*. Per assicurare la trattazione prioritaria dei procedimenti di prevenzione patrimoniale presso gli uffici giudicanti competenti, con le procedure di cui ai commi 1 e 2 sono individuati i collegi o le sezioni che trattano in via esclusiva i procedimenti previsti dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. A tali collegi o sezioni, ai quali è garantita la copertura prioritaria delle eventuali carenze di organico, è attribuito un ruolo, per quanto possibile, limitato di procedimenti ordinari».

3. Dopo l'articolo 7 del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis. - *(Termine di redazione del provvedimento)*. -- 1. Il decreto del tribunale è depositato in cancelleria entro quindici giorni dalla conclusione dell'udienza, a meno che il tribunale non indichi, all'esito della stessa ed in considerazione della complessità della decisione, un termine più lungo, non

superiore comunque a novanta giorni. Al suddetto decreto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 546 del codice di procedura penale, ad eccezione di quella prevista dal comma 1, lettera c), nonché quelle di cui all'articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice».

Art. 14.

(Disposizioni in materia di amministrazione dei beni sequestrati e confiscati)

1. Al citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 35, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. L'amministratore giudiziario incaricato dell'amministrazione di beni immobili sequestrati è scelto secondo criteri di trasparenza, di rotazione degli incarichi, nonché di corrispondenza tra i profili professionali e i beni sequestrati, definiti con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno per gli aspetti relativi all'individuazione dei coadiutori. Con lo stesso decreto sono altresì stabiliti i criteri per l'individuazione degli incarichi per i quali la particolare complessità dell'amministrazione o l'eccezionalità del valore del patrimonio da amministrare determinano il divieto di cumulo.

2-ter. L'amministratore giudiziario di aziende sequestrate è scelto tra gli iscritti nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. Non possono essere nominate amministratori giudiziari di aziende sequestrate le persone che, al momento della nomina, risultino affidatarie di altro incarico, ancora in corso, di amministratore giudiziario di aziende sequestrate»;

b) all'articolo 37, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Dopo il decreto di confisca di primo grado, l'amministratore giudiziario cessa dall'incarico e il tribunale provvede agli adempimenti di cui all'articolo 42 e all'approvazione del rendiconto di gestione»;

c) all'articolo 38:

1) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'Agenzia propone al tribunale l'adozione dei provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione e assegnazione, anche con le modalità indicate dall'articolo 110, comma 2-bis»;

2) al comma 3, dopo le parole: «altri soggetti qualificati,» sono inserite le seguenti: «individuati e»;

3) i commi 4 e 6 sono abrogati;

4) al comma 7, le parole: «ai sensi del comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 3, e ai coadiutori individuati ai sensi del medesimo comma 3».

Art. 15.

(Misure per il supporto alle aziende sequestrate e confiscate)

1. Dopo l'articolo 41 del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:

«Art. 41-bis. - *(Tavoli permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate)*. -- 1. Al fine di favorire il coordinamento tra istituzioni, associazioni individuate ai sensi dell'articolo 48, comma 3, lettera c), organizzazioni sindacali e associazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale, sono istituiti, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, tavoli permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, con i seguenti compiti:

a) favorire la continuazione dell'attività produttiva e salvaguardare i livelli occupazionali;

b) dare ausilio all'amministratore giudiziario, sulla base delle direttive impartite dal giudice delegato, e all'Agenzia nella fase dell'amministrazione, della gestione e della destinazione delle aziende;

c) favorire la collaborazione degli operatori economici del territorio con le aziende sequestrate e confiscate nel percorso di emersione della legalità;

d) promuovere lo scambio di informazioni con gli amministratori giudiziari coinvolti nella gestione delle aziende sequestrate e confiscate, tenendo conto delle disposizioni impartite dal giudice delegato anche al fine di salvaguardare le esigenze del procedimento di confisca;

e) esprimere, se richiesto, un parere non vincolante sulle proposte formulate dall'amministratore

giudiziario e dall'Agenzia.

2. Il tavolo permanente, coordinato e convocato dal prefetto o da un suo delegato, è composto da:

a) un rappresentante dell'Agenzia designato dal Consiglio direttivo e individuato, di regola, nel dirigente della prefettura componente del nucleo di supporto di cui all'articolo 112;

b) un rappresentante della regione, designato dal presidente della Giunta regionale;

c) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designato, ogni quattro mesi, dalle medesime secondo criteri di rotazione;

d) un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale designato, ogni quattro mesi, dalle medesime secondo criteri di rotazione;

e) un rappresentante delle direzioni territoriali del lavoro;

f) un rappresentante delle associazioni individuate ai sensi dell'articolo 48, comma 3, lettera c), designato dalle medesime secondo criteri di rotazione.

3. Il prefetto, ove ne ravvisi l'opportunità, può estendere ai rappresentanti degli enti locali e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura la partecipazione al tavolo.

4. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ai componenti dei tavoli permanenti non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o rimborso spese per la partecipazione ai lavori».

Art. 16.

(Disposizioni in materia di destinazione dei beni confiscati)

1. All'articolo 48, comma 3, lettera c), del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «o sociali» sono inserite le seguenti: «ovvero economiche, con vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali»;

b) al quarto periodo, dopo le parole: «della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni» sono aggiunte le seguenti: «, e ad altre tipologie di cooperative purché a mutualità prevalente, fermo restando il requisito della mancanza di lucro»;

c) dopo il quinto periodo sono inseriti i seguenti: «La destinazione dei beni è soggetta, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a pubblicità nel sito *internet* dell'Agenzia ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L'Agenzia revoca la destinazione del bene qualora l'ente destinatario ovvero il soggetto assegnatario non trasmetta i dati nel termine richiesto».

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSETTO DELL'AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Art. 17.

(Nuove norme in materia di organizzazione e compiti dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)

1. Al citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 110:

1) al comma 1, dopo le parole: «in Reggio Calabria» sono inserite le seguenti: «e la sede secondaria in Roma»;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Ai fini dell'attività di ausilio di cui al comma 2, lettere b) e c), l'Agenzia fornisce supporto all'autorità giudiziaria a partire dall'adozione del provvedimento che dispone il sequestro del bene attraverso attività consulenziale e, per i beni aziendali, procede alla definizione degli interventi necessari a salvaguardare il mantenimento del valore patrimoniale del bene anche avvalendosi di società a totale o prevalente capitale pubblico, specializzate in attività di sostegno alle industrie»;

b) all'articolo 111:

1) al comma 1, dopo la lettera *b*) è inserita la seguente:

«*b-bis*) il Comitato consultivo»;

2) al comma 3, la lettera *c*) è sostituita dalle seguenti:

«*c*) da un qualificato esperto in materia di gestioni patrimoniali designato, di concerto, dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle finanze;

c-bis) da un qualificato esperto in materia di gestioni aziendali designato, di concerto, dal Ministro dell'interno e dal Ministro dello sviluppo economico»;

3) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«*4-bis*. Il Comitato consultivo è presieduto dal Direttore dell'Agenzia ed è composto:

a) da un esperto in materia di progetti di finanziamento europei e nazionali designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero dal Ministro delegato per la politica di coesione;

b) da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

c) da un rappresentante delle regioni designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;

d) da un rappresentante delle province designato dall'Unione delle province d'Italia;

e) da un rappresentante dei comuni, designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;

f) da un rappresentante delle associazioni che possono essere destinatarie o assegnatarie dei beni sequestrati e confiscati, di cui all'articolo 48, comma 3, lettera *c*), nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali sulla base di criteri di trasparenza, di rappresentatività e di rotazione specificati con apposito decreto;

g) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, da un rappresentante delle cooperative e da un rappresentante delle associazioni dei datori di lavoro, maggiormente rappresentative a livello nazionale.

4-ter. Ai componenti del Comitato consultivo non spetta alcun compenso, indennità, gettone o rimborso spese per la partecipazione ai lavori»;

c) all'articolo 112:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'Agenzia, per le attività connesse all'amministrazione e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati anche in via non definitiva, si avvale delle prefetture territorialmente competenti presso le quali è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un apposito nucleo di supporto. Con decreto del Ministro dell'interno sono definiti la composizione di ciascun nucleo di supporto ed il relativo contingente di personale, secondo criteri di flessibilità e modularità che tengano conto anche della presenza significativa, nel territorio di riferimento, di beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. I prefetti, con il provvedimento di costituzione del nucleo di supporto, individuano, sulla base di linee guida adottate dal Consiglio direttivo dell'Agenzia, le altre amministrazioni, gli enti e le associazioni che partecipano alle attività del nucleo con propri rappresentanti»;

2) al comma 4, la lettera *l*) è abrogata;

3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«*5-bis*. Il Comitato consultivo:

a) esprime parere sugli atti di indirizzo, sulle linee guida, sugli atti di programmazione e di pianificazione adottati dal Consiglio direttivo ai sensi del comma 4;

b) può presentare proposte e fornisce elementi ai fini della predisposizione della relazione semestrale di cui al comma 1;

c) esprime pareri, anche a richiesta del Consiglio direttivo o del Direttore dell'Agenzia, su specifiche questioni riguardanti la destinazione e l'utilizzazione dei beni sequestrati e confiscati, nonché su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal Consiglio direttivo o dal Direttore dell'Agenzia».

Art. 18.

(Revisione della dotazione organica di personale dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)

1. Al citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) all'articolo 113, comma 3, dopo le parole: «Agenzie fiscali» sono inserite le seguenti: «e l'Agenzia per la coesione territoriale»;

b) l'articolo 113-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 113-bis. - (*Disposizioni in materia di organico dell'Agenzia*). -- 1. La dotazione organica dell'Agenzia è determinata in sessanta unità complessive, ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non, secondo contingenti da definire con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 113, comma 1. 2. Il reclutamento del personale di cui al comma 1, nella misura non superiore alla metà del contingente ivi previsto, avviene mediante procedure selettive in conformità alla legislazione vigente in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni. Per le qualifiche dirigenziali, è richiesto il possesso di specifiche competenze e professionalità in materia di gestione e valorizzazione dei processi aziendali e patrimoniali. Per l'espletamento delle suddette procedure concorsuali l'Agenzia si avvale della collaborazione del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno.

3. Per il reclutamento della restante parte del contingente indicato al comma 1 sono utilizzate le procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Il passaggio del personale all'Agenzia a seguito della procedura di mobilità determina la soppressione del posto in organico nell'amministrazione di appartenenza, con conseguente trasferimento delle relative risorse finanziarie al bilancio dell'Agenzia.

4. Il Direttore dell'Agenzia, previa delibera del Consiglio direttivo, può stipulare, nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti e nel rispetto dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, contratti a tempo determinato per il conferimento di incarichi di particolare specializzazione in materia di gestioni aziendali e patrimoniali.

5. Fino al 31 dicembre 2016, il Direttore dell'Agenzia, nei limiti della dotazione organica di cui al comma 1 e delle disponibilità finanziarie esistenti, è autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato, al fine di assicurare la piena operatività dell'Agenzia»;

c) dopo l'articolo 113-bis è inserito il seguente:

«Art. 113-ter. - (*Incarichi speciali*). -- 1. Oltre al personale indicato all'articolo 113-bis, presso l'Agenzia e alle dirette dipendenze funzionali del Direttore opera, nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, un contingente, fino al limite massimo di dieci unità, di personale con qualifica dirigenziale o equiparata, appartenente alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché ad enti pubblici economici.

2. Il personale di cui al comma 1, fatta eccezione per quello della carriera prefettizia che può essere collocato fuori ruolo, viene posto in posizione di comando o di distacco anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

3. Il personale di cui al comma 1 conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo e accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte dell'Agenzia all'amministrazione di appartenenza dei soli oneri relativi al trattamento accessorio. Per il personale appartenente alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, si applica la disposizione di cui all'articolo 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

2. Restano fermi i diritti acquisiti dal personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nei ruoli dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 191, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Capo V

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA CONFISCA PER SPROPORZIONE AL REDDITO O ALL'ATTIVITÀ ECONOMICA

Art. 19.

(Ipotesi particolari di confisca: ambito applicativo ed estensione della disciplina del codice antimafia)

1. All'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, 316, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 322, 322-*bis*, 325, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 517-*ter* e 517-*quater*, 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo e secondo comma, 600-*quater*.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-*quinqüies*, 629, 644, 644-*bis*, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, dall'articolo 295, secondo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, dall'articolo 12-*quinqüies*, comma 1, del presente decreto, e dall'articolo 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale»;

b) i commi 2 e 2-*bis* sono abrogati;

c) al comma 2-*ter*:

1) le parole: «Nel caso previsto dal comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi previsti dal comma 1»;

2) le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «allo stesso comma»;

3) dopo le parole: «e altre utilità» sono inserite le seguenti: «di legittima provenienza»;

d) i commi 2-*quater*, 3 e 4 sono abrogati;

e) al comma 4-*bis*:

1) dopo le parole: «Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati» sono inserite le seguenti: «nonché quelle in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro,»;

2) le parole: «da 1 a 4» sono sostituite dalle seguenti: «1 e 2-*ter*»;

3) le parole: «, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale» sono soppresse;

4) dopo le parole: «sino al provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare» sono inserite le seguenti: «ovvero, ove questa non sia prevista, sino all'emissione del decreto di citazione a giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato, o sino al provvedimento conclusivo dell'udienza celebrata ai sensi dell'articolo 447, comma 1, del codice di procedura penale,»;

5) le parole: «tale provvedimento» sono sostituite dalle seguenti: «tali provvedimenti»;

f) dopo il comma 4-*quater* è aggiunto il seguente:

«4-*quinqüies*. Nel processo di cognizione devono essere citati i terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni in sequestro, di cui l'imputato risulti avere la disponibilità a qualsiasi titolo».

Art. 20.

(Ipotesi particolari di confisca: estinzione del reato per prescrizione, amnistia o morte del condannato)

1. All'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla

legge 7 agosto 1992, n. 356, come modificato dall'articolo 19 della presente legge, dopo il comma 4-*quinquies* sono aggiunti i seguenti:

«4-*sexies*. Le disposizioni di cui ai commi precedenti, ad eccezione del comma 2-*ter*, si applicano quando, pronunciata sentenza di condanna in uno dei gradi di giudizio, il giudice di appello o la Corte di cassazione dichiarano estinto il reato per prescrizione o per amnistia, decidendo sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato.

4-*septies*. In caso di morte del soggetto nei cui confronti è stata disposta la confisca con sentenza di condanna passata in giudicato, il relativo procedimento inizia o prosegue, a norma dell'articolo 666 del codice di procedura penale, nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa».

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VITTIME E MISURE DI PROTEZIONE

Art. 21.

(Istituzione della Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie)

1. La Repubblica riconosce il 21 marzo come «Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie».
2. La Giornata di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
3. In occasione della Giornata di cui al comma 1 sono organizzate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in tutto il territorio nazionale, presso le scuole, le università, i tribunali, gli enti territoriali e le sedi di altre istituzioni, iniziative finalizzate alla costruzione, nell'opinione pubblica e nelle giovani generazioni, di una memoria condivisa delle vittime innocenti delle mafie e degli avvenimenti che hanno caratterizzato la storia recente e i successi dello Stato nelle politiche di contrasto e di repressione di tutte le mafie, anche attraverso forme di collaborazione e partecipazione delle Forze dell'ordine, della magistratura, delle istituzioni parlamentari e delle associazioni imprenditoriali, anti-*racket* e antimafia.

Art. 22.

(Permessi straordinari di lavoro)

1. Le vittime dei reati di tipo mafioso, degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti nel territorio nazionale o all'estero, che abbiano coinvolto cittadini italiani, nonché i familiari superstiti, possono richiedere un attestato di «testimone della memoria storica» al Ministero dell'interno. Per il personale appartenente alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, il possesso dell'attestato dà diritto alla concessione di permessi straordinari di lavoro, retribuiti e soggetti a recupero, nella misura massima di cento ore annue individuali, al fine di effettuare interventi pubblici di ricordo e di testimonianza in memoria storica nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università del territorio nazionale. I permessi sono concessi, fatte salve le esigenze organizzative degli uffici di appartenenza, per:
 - a) la frequenza di corsi di formazione e di aggiornamento propedeutici all'intervento educativo nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università;
 - b) la partecipazione a incontri, assemblee, dibattiti o iniziative nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università sui temi della memoria storica e dell'impegno contro le mafie e il terrorismo;
 - c) l'intervento a iniziative pubbliche sui temi della memoria storica e dell'impegno contro le mafie e il terrorismo nonché alle iniziative delle associazioni e degli enti che abbiano sottoscritto appositi protocolli di intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 23.

(Estensione delle disposizioni in tema di cambiamento delle generalità a persone offese, informate sui

fatti e testimoni)

1. Al comma 1 dell'articolo 16-*bis* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, le parole: «e 13, comma 5,» sono sostituite dalle seguenti: «, 13, comma 5, e 15,».

Art. 24.

(Disposizioni in materia di requisiti per l'accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso)

1. Alla legge 22 dicembre 1999, n. 512, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, dopo il comma 4-*bis* è aggiunto il seguente:

«4-*ter*. L'obbligazione del Fondo non sussiste nei casi in cui dalla sentenza di condanna o da altri procedimenti giudiziari emergano elementi precisi e concordanti dai quali risulti l'appartenenza o la stretta contiguità dell'istante o del soggetto deceduto ad organizzazioni criminali di tipo mafioso»;

b) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera c-*ter*) è aggiunta la seguente:

«c-*quater*) dell'inesistenza, alla data di presentazione della domanda o dell'evento che ne ha cagionato la morte, di elementi precisi e concordanti, desumibili dalla sentenza di condanna o da altri procedimenti giudiziari, dai quali risulti l'appartenenza o la stretta contiguità dell'istante o del soggetto deceduto ad organizzazioni criminali di tipo mafioso».

Capo VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SCIoglimento DEGLI ENTI LOCALI CONSEGUENTE A FENOMENI DI CONDIZIONAMENTO DI TIPO MAFIOSO O SIMILARE

Art. 25.

(Modifica dell'articolo 101 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

1. L'articolo 101 del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

«Art. 101. - *(Obbligo di avvalersi della stazione unica appaltante)*. -- 1. L'ente locale, i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, ha l'obbligo di avvalersi, per l'intera durata del periodo di commissariamento e per i cinque anni successivi al rinnovo degli organi elettivi, della stazione unica appaltante per le finalità di prevenzione di cui all'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136. A tal fine l'ente si convenziona con i soggetti di cui all'articolo 33, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero si avvale degli strumenti di cui al comma 3-*bis* del medesimo articolo 33.

2. Sono nulli i contratti conclusi dall'ente locale in violazione dell'obbligo di avvalimento di cui al comma 1».

Art. 26.

(Modifiche all'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. All'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «pubblica amministrazione,» sono inserite le seguenti: «tra cui, ove possibile, un dirigente del Ministero dell'interno in servizio presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo,»;

b) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi più gravi, con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del prefetto, può essere disposta, in deroga alle norme vigenti, la mobilità obbligatoria presso altro ente o il licenziamento del dipendente stesso»;

c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Nel caso in cui non sussistano i presupposti per lo scioglimento, il Ministro dell'interno, entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, emana comunque un decreto di conclusione del procedimento in cui dà conto degli esiti dell'attività di accertamento. I provvedimenti emessi in caso di insussistenza dei presupposti per la proposta di scioglimento sono pubblicati, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei

dati personali, con le modalità disciplinate dal Ministro dell'interno con proprio decreto»;
d) al comma 9, le parole: «salvo che il Consiglio dei ministri disponga di mantenere la riservatezza su parti della proposta o della relazione nei casi in cui lo ritenga strettamente necessario» sono sostituite dalle seguenti: «salvo che il Consiglio dei ministri, in applicazione delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, non decida diversamente»;

e) il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, per un periodo di sei anni che decorre dalla data in cui il provvedimento giurisdizionale che dichiara l'incandidabilità diventa definitivo. Ai fini della dichiarazione d'incandidabilità il Ministro dell'interno invia senza ritardo il decreto del Presidente della Repubblica che dispone lo scioglimento e la proposta di cui al comma 4 al tribunale competente per territorio, che valuta la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento agli amministratori indicati nella proposta stessa. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il decreto del tribunale non è soggetto a reclamo. La controversia è trattata in ogni grado in via di urgenza».

Art. 27.

(Modifiche all'articolo 144 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. All'articolo 144 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Con il decreto di scioglimento di cui all'articolo 143 è nominata una commissione straordinaria per la gestione dell'ente ed il ripristino della legalità, la quale esercita le attribuzioni che le sono conferite con il decreto stesso. La commissione è composta da tre membri, scelti dal Ministro dell'interno, di cui due individuati tra il personale della carriera prefettizia e uno tra funzionari dello Stato in possesso di specifiche esperienze in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali. La commissione resta in carica fino allo svolgimento del primo turno elettorale utile»;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Per gli enti con popolazione superiore a 15.000 abitanti, i componenti della commissione straordinaria appartenenti alla carriera prefettizia sono individuati nell'ambito di un apposito nucleo istituito presso il Ministero dell'interno -- Dipartimento per gli affari interni e territoriali. A tale nucleo è assegnato, nell'ambito delle risorse organiche della carriera prefettizia, un contingente di personale non superiore a quarantacinque unità, di cui dieci con qualifica di prefetto, a valere sull'aliquota di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, e trentacinque con qualifica fino a vice prefetto. A tal fine è incrementata entro il limite del 4 per cento l'aliquota del personale della carriera prefettizia collocabile in disponibilità ai sensi dell'articolo 12, comma 2-bis, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

1-ter. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati i criteri, le modalità e la durata dell'assegnazione al nucleo di cui al comma 1-bis, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

1-quater. La nomina a commissario disposta per gli enti di cui al comma 1-bis comporta, per il personale individuato nel nucleo di cui al medesimo comma, l'esercizio a tempo pieno e in via esclusiva delle funzioni commissariali.

1-quinquies. Ai fini della composizione delle commissioni straordinarie di cui al comma 1-bis, nel caso in cui risultino indisponibili unità di personale assegnato al nucleo, l'individuazione dei commissari, per la relativa quota, è comunque effettuata tra gli appartenenti alla carriera prefettizia»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Presso il Ministero dell'interno è istituito un comitato di sostegno e di monitoraggio dell'azione delle commissioni straordinarie di cui al comma 1 e dei comuni riportati a gestione ordinaria. Al

comitato, costituito con decreto del Ministro dell'interno, possono essere chiamati a partecipare magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato nonché dirigenti di altre amministrazioni centrali dello Stato. Ai componenti del comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o rimborso spese per la partecipazione ai lavori»;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, adottati a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinati, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica:

a) i criteri e le modalità di organizzazione e funzionamento della commissione straordinaria, ivi compresi quelli relativi al trattamento indennitario dei componenti della commissione e del personale assegnato in via temporanea ai sensi dell'articolo 145, comma 5;

b) i criteri e le modalità di formazione del personale dell'amministrazione civile dell'interno e degli altri soggetti che possono ricoprire l'incarico di componente della commissione di accesso di cui all'articolo 143, comma 2, e della commissione straordinaria di cui al comma 1 del presente articolo, nonché i requisiti di professionalità richiesti per il personale assegnato in via temporanea ai sensi dell'articolo 145, comma 5».

Art. 28.

(Modifica dell'articolo 145 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'articolo 145 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

«Art. 145. - *(Gestione straordinaria)*. -- 1. La commissione straordinaria di cui all'articolo 144, comma 1, oltre a provvedere alla ordinaria amministrazione dell'ente, assicura il ripristino della legalità promuovendo, anche sulla base di linee guida elaborate dal comitato di sostegno e di monitoraggio di cui all'articolo 144, comma 2, ogni iniziativa gestionale e organizzativa, prioritariamente nei settori dei tributi, dell'edilizia, dell'urbanistica, del commercio, dello smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, degli altri servizi pubblici locali e dei servizi sociali.

2. La commissione straordinaria, entro il termine di sessanta giorni dal suo insediamento, definisce un piano di priorità degli interventi nel quale sono indicate, anche sulla base delle risultanze emerse in sede di accesso:

a) le unità organizzative dell'ente per le quali è ritenuto necessario il ricorso a personale esterno di cui si richiede l'assegnazione in via temporanea, con le modalità di cui al comma 5;

b) le vacanze di organico, anche determinate dai provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 143, comma 5, per le quali sono attivate le procedure di mobilità in ingresso ovvero quelle concorsuali;

c) le opere pubbliche indifferibili, individuando prioritariamente quelle rimaste incompiute, per le quali è adottata o rinnovata la relativa delibera di approvazione;

d) le prestazioni erogate dai gestori dei servizi pubblici locali e dei servizi sociali il cui livello qualitativo risulti particolarmente compromesso, al fine di ripristinare, anche attraverso il ricorso a modelli associativi o consortili, le condizioni di efficienza gestionale, di equità e universalità.

3. Il piano di cui al comma 2 è comunicato al comitato di sostegno e di monitoraggio e contestualmente al prefetto competente per territorio. Il prefetto, a sostegno dell'attività commissariale, interviene presso le amministrazioni e gli organismi competenti, regionali o statali, e presso la Cassa depositi e prestiti Spa, al fine dell'attivazione delle misure acceleratorie, anche volte a garantire priorità di accesso a contributi, mutui o finanziamenti pubblici, necessarie al completamento o all'attuazione degli interventi indicati nello stesso piano.

4. Ai fini di cui al comma 3, il prefetto può avvalersi degli uffici dell'amministrazione periferica dello Stato, anche di livello regionale, e convoca, ove necessario, apposite riunioni della conferenza provinciale permanente di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, alle quali partecipano i dirigenti delle amministrazioni pubbliche e degli enti interessati.

5. Il prefetto, valutata la richiesta di cui al comma 2, lettera a), può disporre, anche in deroga alle norme vigenti, l'assegnazione in posizione di comando o distacco, per un periodo non superiore alla

durata della gestione commissariale, di personale amministrativo e tecnico di amministrazioni ed enti pubblici, previa intesa con gli stessi, ove occorra anche in posizione di sovraordinazione.

6. Il prefetto, su motivata richiesta della commissione straordinaria, può proporre al Ministro dell'interno l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 143, comma 5 qualora nel corso della gestione commissariale siano emersi, a carico dei soggetti ivi indicati, gli elementi di cui all'articolo 143, comma 1.

7. La commissione, qualora riscontri gravi anomalie, pregiudizievoli dell'interesse pubblico, nelle procedure di aggiudicazione o di affidamento di contratti pubblici, lavori, servizi e forniture, procede con i poteri del collegio degli ispettori di cui all'articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. A tal fine, la commissione, previa motivata richiesta al prefetto, può avvalersi di personale delle Forze dell'ordine e delle amministrazioni competenti nei settori oggetto di verifica, messo a disposizione dallo stesso prefetto ovvero dalle amministrazioni medesime. La commissione adotta tutti i provvedimenti ritenuti necessari e può disporre, in qualunque momento e fase della procedura contrattuale, la revoca delle deliberazioni già adottate o la rescissione del contratto già concluso.

8. Ferme restando le forme di partecipazione popolare previste dagli statuti in attuazione dell'articolo 8, comma 3, la commissione straordinaria, allo scopo di acquisire ogni utile elemento di conoscenza e valutazione in ordine a rilevanti questioni di interesse generale, si avvale, anche mediante forme di consultazione diretta, dell'apporto di rappresentanti delle forze politiche in ambito locale, dell'ANCI, dell'UPI, delle organizzazioni di volontariato e di altri organismi locali particolarmente interessati alle questioni da trattare.

9. Gli enti locali, i cui organi sono rinnovati al termine del periodo di scioglimento, possono richiedere al prefetto, entro sessanta giorni dall'insediamento, di continuare ad avvalersi di personale esterno, con le modalità di cui al comma 5, nonché di accedere alle misure acceleratorie di cui al comma 3. In caso di accoglimento della richiesta, il personale esterno è assegnato all'ente per un periodo non superiore a ventiquattro mesi.

10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 706, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

Art. 29.

(Modifiche all'articolo 146 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. All'articolo 146 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «relativi ordinamenti» sono aggiunte le seguenti: «, nonché alle società partecipate e ai consorzi pubblici, anche a partecipazione privata, di tali enti»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Ministro dell'interno presenta al Parlamento, con cadenza biennale, una relazione sull'andamento delle gestioni commissariali, sui risultati conseguiti e sulle eventuali criticità rilevate, contenente proposte, anche di carattere normativo, finalizzate al miglioramento dell'efficacia delle gestioni medesime».

Capo VIII

MISURE PER IL CONTRASTO DEL RICICLAGGIO, DEL FINANZIAMENTO DEL
TERRORISMO E DELLA PROLIFERAZIONE DELLE ARMI DI DISTRUZIONE DI MASSA

Art. 30.

(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Il Comitato di sicurezza finanziaria è l'organismo responsabile della valutazione nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. La valutazione è fornita alle autorità competenti, a supporto delle rispettive attività istituzionali. Il Comitato di sicurezza finanziaria aggiorna periodicamente, ovvero quando insorgono nuovi rischi e ogni qualvolta lo ritenga opportuno, la

valutazione e fornisce informazioni sui relativi risultati, agli ordini e collegi professionali di cui all'articolo 8, a supporto delle decisioni di allocazione delle risorse necessarie a migliorare il sistema nazionale di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, garantendo che esse siano proporzionali ed adeguate al rischio. Il Comitato di sicurezza finanziaria individua quali risultati della valutazione rendere disponibili ai soggetti di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14, ai fini della valutazione, da parte dei medesimi, dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della propria attività»;

b) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:

«Art. 20. - (*Analisi e valutazione del rischio*). -- 1. I soggetti di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 adottano sistemi e processi chiari, oggettivi, verificati e aggiornati periodicamente per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della propria attività. I sistemi e i processi sono articolati in ragione della natura dell'attività svolta e proporzionati alle dimensioni dei soggetti tenuti all'analisi e alla valutazione del rischio.

2. I soggetti di cui al comma 1 adempiono agli obblighi di adeguata verifica della clientela adottando misure adeguate e proporzionali all'entità dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, rilevati in concreto nell'esercizio della propria attività, e devono essere in grado di dimostrare tale adeguatezza e proporzionalità alle autorità di vigilanza di settore e agli ordini e collegi professionali.

3. Per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i soggetti di cui al comma 1 osservano le istruzioni di cui all'articolo 7, comma 2, nonché i seguenti criteri generali:

a) con riferimento al cliente:

1) natura giuridica;

2) prevalente attività svolta;

3) comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale;

4) area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte;

b) con riferimento all'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale:

1) tipologia dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere;

2) modalità di svolgimento dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale;

3) ammontare;

4) frequenza delle operazioni e durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale;

5) ragionevolezza dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale in rapporto all'attività svolta dal cliente;

6) area geografica di destinazione del prodotto, oggetto dell'operazione o del rapporto continuativo»;

c) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Art. 21. - (*Obblighi del cliente*). -- 1. I clienti forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti destinatari del presente decreto di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza.

2. I fiduciari di *trust* espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del *trust*, incluse quelle relative all'identità del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari, di altra persona per conto del fiduciario, ove esistente, dei beneficiari o della classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul *trust*, e conservano tali informazioni per un periodo non inferiore a cinque anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari. I fiduciari di *trust* espressi che, in tale veste, instaurano un rapporto continuativo o professionale o eseguono una prestazione occasionale, ai sensi degli articoli 15, 16 e 17, dichiarano il proprio stato ai soggetti di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14.

3. Le imprese dotate di personalità giuridica, obbligate all'iscrizione nel registro delle imprese, individuano il titolare effettivo, detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sul medesimo e ne danno comunicazione, per il tramite del loro legale rappresentante, per via esclusivamente

telematica e in esenzione da imposta di bollo, al registro delle imprese, ai fini dell'iscrizione in apposita sezione. L'accesso alla sezione è riservato, per le finalità di cui al presente decreto, alle autorità di vigilanza di settore, alla UIF, alla Guardia di finanza e alla DIA. L'accesso è altresì consentito ai soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela, dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. L'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita ai sensi dell'articolo 2630 del codice civile. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono specificati i dati oggetto di comunicazione e stabiliti i termini e le modalità di comunicazione e di consultazione delle informazioni, relative al titolare effettivo, detenute dal registro delle imprese»;

d) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

«Art. 25. - (*Applicazione di obblighi semplificati*). -- 1. I soggetti di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 applicano obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela quando valutano che il rapporto con il cliente o l'operazione presenti un basso grado di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, anche sulla base dell'elenco di cui all'articolo 4 dell'allegato tecnico del presente decreto.
2. Gli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela non si applicano qualora si abbia motivo di ritenere che l'identificazione effettuata ai sensi del presente articolo non sia attendibile ovvero qualora essa non consenta l'acquisizione delle informazioni necessarie alla valutazione del rischio.
3. L'applicazione di obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela non esclude che i soggetti di cui al comma 1 esercitino un controllo sufficiente a consentire la rilevazione di operazioni sospette.
4. L'applicazione di obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela è comunque esclusa in tutte le ipotesi in cui sussista un sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo»;

e) l'articolo 26 è abrogato;

f) all'articolo 36, il comma 6-*bis* è abrogato;

g) l'articolo 4 dell'allegato tecnico è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - Titolo II - capo I - sezione II - (*Obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela*). -- 1. Il seguente è un elenco non limitativo di fattori sintomatici di situazioni potenzialmente a basso rischio, di cui al titolo II, capo I, sezione II, in materia di obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela.

2. Fattori di rischio relativi alla clientela:

a) società per azioni ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta ad obblighi di comunicazione, ai sensi dei regolamenti di borsa o leggi o mezzi esecutivi, che impongono l'obbligo di assicurare un'adeguata trasparenza della titolarità effettiva;

b) amministrazioni o imprese pubbliche;

c) clienti residenti nelle aree geografiche a basso rischio di cui al punto 4.

3. Fattori di rischio relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione:

a) contratti di assicurazione vita a basso premio;

b) forme pensionistiche complementari, a condizione che non comportino opzione di riscatto anticipato e non possano servire da garanzia di un prestito;

c) regimi di pensione o sistemi analoghi che versano prestazioni pensionistiche ai dipendenti, per i quali i contributi sono versati tramite deduzione dalla retribuzione, e che non permettono ai beneficiari di trasferire i propri diritti;

d) prodotti o servizi finanziari che offrono servizi opportunamente definiti e circoscritti a determinate tipologie di clientela, tali da aumentare l'accesso ai fini dell'inclusione finanziaria;

e) prodotti in cui il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo è gestito da altri fattori, quali limiti di spesa o trasparenza della proprietà, fra i quali alcuni tipi di moneta elettronica di cui alla direttiva 2009/110/CE del Parlamento e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica.

4. Fattori di rischio geografici:

- a) altri Stati membri dell'UE;
- b) Paesi terzi dotati di efficaci sistemi contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo;
- c) Paesi terzi che fonti credibili riconoscono essere a basso livello di corruzione o altre attività criminose;
- d) Paesi terzi che sono soggetti ad obblighi contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo coerenti con le raccomandazioni del GAFI, che hanno effettivamente attuato tali obblighi e che, in conformità con le raccomandazioni, sono soggetti a vigilanza o a controlli efficaci ai fini di assicurare l'osservanza dei medesimi obblighi».

Art. 31.

(Modifiche al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109)

1. Al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1:

1) alla lettera b), le parole: «degli articoli 60 e 301 del Trattato CE» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 75 e 215 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, incluso il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, e successive modificazioni»;

2) alla lettera c), le parole: «possedute anche per interposta persona fisica o giuridica» sono sostituite dalle seguenti: «inclusi i proventi da queste derivati, possedute, detenute o controllate, anche parzialmente, direttamente o indirettamente, ovvero per interposta persona fisica o giuridica da parte di soggetti designati, ovvero da parte di persone fisiche o giuridiche che agiscono per conto o sotto la direzione di questi ultimi»;

3) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) per "risorse economiche" si intendono: "le attività di qualsiasi tipo che non sono fondi, materiali o immateriali, mobili o immobili, ivi compresi gli accessori, le pertinenze e i frutti, ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi, possedute, detenute o controllate, anche parzialmente, direttamente o indirettamente, ovvero per interposta persona fisica o giuridica da parte di soggetti designati, ovvero da parte di persone fisiche o giuridiche che agiscono per conto o sotto la direzione di questi ultimi"»;

b) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «a scopo di finanziamento del terrorismo» sono inserite le seguenti: «e della proliferazione di armi di distruzione di massa»;

c) all'articolo 3:

1) al comma 1, le parole: «ed all'attività» sono sostituite dalle seguenti: «e della proliferazione di armi di distruzione di massa nonché all'attività»;

2) al comma 2, le parole: «12 membri» sono sostituite dalle seguenti: «14 membri»;

3) al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: «dal Ministro degli affari esteri,» sono inserite le seguenti: «dal Ministro dello sviluppo economico,», le parole: «dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni» e dopo le parole: «dall'Unità di informazione finanziaria» sono aggiunte le seguenti: «e dal direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli» e l'ultimo periodo è soppresso;

d) all'articolo 13:

1) al comma 1, dopo le parole: «commi 1, 2, 4 e 5» sono inserite le seguenti: «, del presente decreto»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 30 del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 100.000»;

3) al comma 2, dopo le parole: «di cui all'articolo 7» sono inserite le seguenti: «del presente decreto» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La medesima sanzione si applica per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 30-bis, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012»;

4) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 30-bis, paragrafo 1, lettera c), del

regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 70.000».

Capo IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32.

(Disciplina transitoria)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di diciotto mesi dalla predetta data l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata esercita i compiti di cui all'articolo 110, comma 2, lettere *d)* ed *e)*, del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, limitatamente ai beni confiscati in via definitiva. In tali casi, la competenza in merito all'amministrazione dei beni fino al decreto di confisca definitiva, ivi compresa l'amministrazione dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti penali indicati nel medesimo articolo 110, comma 2, lettera *c)*, è attribuita all'autorità giudiziaria.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle gestioni dei beni confiscati in via non definitiva, assunte dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE

Modificazioni al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione ([1690](#))

ARTICOLI DA 1 A 59

Art. 1.

(Soggetti destinatari)

1. All'articolo 4, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, di seguito denominato «codice», sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a)* alla lettera *b)* sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «ovvero dei delitti di cui agli articoli 416-ter e 418 del codice penale»;
 - b)* la lettera *i)* è sostituita dalla seguente:
«*i)* alle persone che, per il loro comportamento, debba ritenersi, anche sulla base della partecipazione attiva in più occasioni alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, ovvero della reiterata applicazione nei loro confronti del divieto previsto dal medesimo articolo 6, siano dediti alla commissione di reati che mettono in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica ovvero l'incolumità delle persone in occasione o a causa dello svolgimento di manifestazioni sportive»;
 - c)* è aggiunta, infine, la seguente lettera:
«*i-bis)* ai soggetti indiziati di uno dei delitti contro la pubblica amministrazione previsti dal libro secondo, titolo II, capo I del codice penale che rientrino nelle categorie di cui alle lettere *a)* ed *b)* del presente comma».

Art. 2.

(Titolarità della proposta. Competenza)

1. All'articolo 5 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a)* al comma 1, dopo le parole: «dal procuratore nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «nell'ambito delle attività di cui all'articolo 371-bis, commi secondo e terzo del codice di procedura penale,»;
 - b)* al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La proposta è depositata presso la cancelleria delle sezioni specializzate distrettuali di cui al comma 4».
2. Il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Nei casi previsti dall'articolo 4, comma 1, letterac), lettera *i)* e lettera *l)*, le funzioni e le

competenze spettanti al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo o del distretto sono attribuite altresì al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario la persona risulta dimorare, previo coordinamento con il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto. Nei medesimi casi, nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate altresì dal procuratore della Repubblica proponente».

3. Il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Nei casi previsti dall'articolo 4, comma 1, letterac), i) e l), le funzioni e le competenze spettanti al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sono attribuite anche al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario la persona risulta dimorare, previo coordinamento con il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto. Nei medesimi casi, nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione, le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica proponente».

4. Dopo il comma 4 è aggiunto, infine, il seguente:

«4-bis. Sono altresì istituite sezioni distaccate delle sezioni specializzate in materia di misure di prevenzione presso il Tribunale circondariale di Trapani e presso il Tribunale circondariale di S. Maria Capua Vetere. Alle predette sezioni distaccate si applicano le norme riguardanti le sezioni specializzate distrettuali».

Art. 3.

(Parere del procuratore distrettuale sulle proposte degli altri soggetti legittimati alla proposta)

1. Dopo l'articolo 5 del codice è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. - *(Parere del procuratore distrettuale sulle proposte degli altri soggetti legittimati alla proposta)*. -- 1. Il procuratore della Repubblica circondariale, il questore e il direttore della Direzione investigativa antimafia, titolari della proposta ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2, quando non formulano la proposta congiuntamente al procuratore distrettuale, la depositano presso la cancelleria della sezione specializzata distrettuale di cui all'articolo 5, comma 4.

2. Il presidente trasmette copia della sola proposta al Procuratore distrettuale perché formuli il proprio parere entro dieci giorni dalla data della comunicazione. Il procuratore distrettuale entro il suddetto termine può: integrare gli atti già depositati dal diverso organo proponente; formulare ulteriori richieste o proposte al tribunale; segnalare la pendenza di altri procedimenti connessi e chiederne la riunione ai sensi dell'articolo 17 del codice di procedura penale.

3. Il presidente fissa l'udienza solo dopo avere acquisito il parere del procuratore distrettuale o comunque dopo che sia decorso il termine indicato al comma 2».

Art. 4.

(Tipologia delle misure e loro presupposti)

1. All'articolo 6, comma 2 del codice, le parole: «più Province» sono sostituite dalle seguenti: «più Regioni».

Art. 5.

(Procedimento applicativo)

1. All'articolo 7 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente:

«1. Il Tribunale provvede, con decreto motivato, entro trenta giorni dalla data deposito della proposta o, laddove richiesto, del parere del procuratore distrettuale o dal decorso del termine fissato dall'articolo 5-bis, comma 2»;

b) al comma 2, primo periodo, le parole: «del collegio» sono soppresse e al secondo periodo dopo le parole: «prima della data predetta» sono inserite le seguenti: «e contiene la concisa esposizione dei contenuti della proposta»;

c) al comma 4, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Se l'interessato è detenuto o internato in luogo non rientrante nella circoscrizione del giudice e ne fa tempestiva richiesta, la

partecipazione all'udienza è assicurata a distanza mediante collegamento audiovisivo ai sensi dell'articolo 146-*bis*, commi 3, 4, 5, 6 e 7 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, salvo che il collegio ritenga necessaria la presenza della parte. Solo in caso di indisponibilità di mezzi tecnici idonei, il presidente dispone la traduzione dell'interessato detenuto»;

d) Il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Qualora il tribunale debba sentire soggetti informati su fatti rilevanti per il procedimento, il presidente del collegio può disporre l'esame a distanza nei casi e nei modi indicati all'articolo 147-*bis*, comma 2, delle norme di attuazione del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271»;

e) dopo il comma 10 sono inseriti, infine, i seguenti:

«10-*bis*. Le questioni concernenti la competenza per territorio devono essere eccepite, a pena di decadenza, alla prima udienza e comunque subito dopo l'accertamento della regolare costituzione delle parti, e il tribunale le decide immediatamente. Possono essere altresì rilevate di ufficio con la decisione di primo grado,

10-*ter*. Il tribunale, se ritiene la propria incompetenza, la dichiara con decreto ed ordina la trasmissione degli atti al procuratore distrettuale territorialmente competente; la declaratoria di incompetenza non produce l'inefficacia degli elementi già acquisiti. Le disposizioni del comma 10-*bis* si applicano anche qualora la proposta sia stata avanzata da soggetti non legittimati ai sensi dell'articolo 5.

10-*quater*. Quando il tribunale dispone ai sensi del comma 10-*ter*, il sequestro perde efficacia se, entro venti giorni dalla data del deposito del provvedimento che pronuncia l'incompetenza, il tribunale competente non provvede ai sensi dell'articolo 20. Il termine previsto dall'articolo 24, comma 2, decorre nuovamente dalla data del decreto di sequestro emesso dal tribunale competente.

10-*quinq*. Il decreto di accoglimento, anche parziale, della proposta pone a carico del proposto il pagamento delle spese processuali.

10-*sexies*. Il decreto del tribunale è depositato in cancelleria entro quindici giorni dalla data della conclusione dell'udienza.

10-*septies*. Quando la stesura della motivazione è particolarmente, complessa, il tribunale, se ritiene di non poter depositare il decreto nel termine previsto dal comma 10-*sexies*, dopo le conclusioni delle parti, può indicare un termine più lungo, comunque non superiore a novanta giorni.

10-*octies*. Al decreto del tribunale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 154 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271».

Art. 6.

(Decisione)

1. All'articolo 8, comma 5 del codice, le parole: «o in una o più province» sono sostituite con le parole: «o in una o più Regioni», e le parole: «,ovvero, con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 1, lettera c), il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente da minori», sono soppresse.

Art. 7.

(Decorrenza e cessazione della sorveglianza speciale)

1. All'articolo 14 del codice, dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«2-*bis*. L'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto alla misura della custodia cautelare. In tal caso, salvo quanto stabilito dal comma 2, il termine di durata della misura di prevenzione continua a decorrere dal giorno nel quale è cessata la misura cautelare.

2-*ter*. L'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto a detenzione per espiazione della pena. Dopo la cessazione dello stato di detenzione, se esso si è protratto per almeno due anni, il tribunale verifica, anche d'ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato, assumendo le necessarie informazioni presso l'amministrazione penitenziaria e l'autorità di pubblica sicurezza. Al relativo procedimento si applica, in quanto compatibile, il disposto dell'articolo 7. Se persiste la pericolosità sociale, il tribunale emette decreto con cui ordina l'esecuzione

della misura di prevenzione, il cui termine di durata continua a decorrere dal giorno in cui il decreto stesso è comunicato all'interessato, salvo quanto stabilito dal comma 2. Se invece la pericolosità sociale è cessata, il tribunale emette decreto con cui revoca il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione».

Art. 8.

(Titolarità della proposta)

1. All'articolo 17, comma 1, del codice la parola: «possono» è sostituita dalle seguenti: «devono», e dopo le parole: «ove dimora la persona» sono inserite le seguenti: «dal procuratore nazionale antimafia nell'ambito delle attività di cui all'articolo 371-bis, commi 2 e 3 del codice di procedura penale».

Art. 9.

(Applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali. Morte del proposto)

1. All'articolo 18, comma 3 del codice sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, nonché nei riguardi di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con il soggetto deceduto e nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, società, consorzi od associazioni, del cui patrimonio il soggetto deceduto risultava poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente. Il tribunale provvede, in tali casi, ai sensi dell'articolo 26».

Art. 10.

(Indagini patrimoniali)

1. All'articolo 19, comma 4 del codice, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Essi possono altresì accedere, senza nuovi o maggiori oneri, al sistema di interscambio flussi dati (SID) dell'Agenzia delle entrate e richiedere quanto ritenuto utile ai fini delle indagini».

Art. 11.

(Sequestro)

1. All'articolo 20 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «è iniziato il procedimento» sono sostituite dalle seguenti: «è stata presentata la proposta»; al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero dispone le misure di cui agli articoli 34 e 34-bis ove ne ricorrano i presupposti ivi previsti»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il sequestro è revocato dal tribunale quando risulta che esso ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali l'indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente, ovvero in ogni altro caso in cui è respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale. Il tribunale ordina le trascrizioni e le annotazioni conseguenti nei pubblici registri, nei libri sociali e nel registro delle imprese»;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Il sequestro è revocato dal tribunale quando risulta che esso ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali l'indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente ovvero in ogni altro caso in cui è respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale. Il tribunale ordina le trascrizioni e le annotazioni conseguenti nei pubblici registri, nei libri sociali e nel registro delle imprese».

Art. 12.

(Esecuzione del sequestro)

1. All'articolo 21 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «l'ufficiale giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «la polizia giudiziaria» e le parole: «con l'assistenza obbligatoria della polizia giudiziaria» sono sostituite dalle seguenti: «con l'assistenza, ove occorra, dell'ufficiale giudiziario»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il giudice delegato alla procedura di cui all'articolo 35, comma 1, sentito l'amministratore giudiziario, valutate le eventuali istanze degli occupanti, ove questi non vi provvedano spontaneamente, ordina lo sgombero degli immobili occupati senza titolo ovvero sulla scorta di titolo privo di data certa anteriore al sequestro, mediante l'ausilio della forza pubblica».

Art. 13.

(Provvedimento d'urgenza)

1. All'articolo 22, comma 1, secondo periodo del codice, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche in mancanza del parere di cui all'articolo 5-*bis*», e al terzo periodo sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, previo parere del procuratore distrettuale ai sensi dell'articolo 5-*bis*».

Art. 14.

(Procedimento applicativo)

1. All'articolo 23, comma 4 del codice le parole: «o personali» sono sostituite dalle seguenti: «o di garanzia».

Art. 15.

(Confisca)

1. All'articolo 24 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In ogni caso il proposto non può giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, anche se oggetto di condono o di definizione anticipata del contenzioso tributario. Se il tribunale non dispone la confisca può applicare anche d'ufficio le misure di cui agli articoli 34 e 34-*bis* ove ne ricorrano i presupposti ivi previsti»;

b) al comma 2, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, per il tempo necessario per la decisione definitiva su istanza di ricusazione presentata dal difensore nonché per il tempo decorrente dalla morte del proposto, intervenuta durante il procedimento, fino alla identificazione ed alla citazione dei soggetti previsti dall'articolo 18, comma 2, nonché durante la pendenza del termine per il deposito del decreto conclusivo del procedimento».

Art. 16.

(Comunicazioni e impugnazioni)

1. All'articolo 27 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. La corte di appello, qualora riconosca l'incompetenza territoriale del tribunale e l'incompetenza sia stata riproposta nei motivi di impugnazione, annulla il decreto ed ordina la trasmissione degli atti al procuratore distrettuale competente; la declaratoria di incompetenza non produce l'inefficacia degli elementi già acquisiti. Si applica l'articolo 7, comma 10-*quater*.

2-ter. Le disposizioni del comma 2-*bis* si applicano anche qualora la proposta non sia stata avanzata dal procuratore della Repubblica o dal questore o dagli altri soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 5 e l'eccezione sia stata riproposta nei motivi di impugnazione.

2-*quater*. In caso di conferma anche parziale del decreto impugnato la corte di appello pone a carico della parte che ha proposto l'impugnazione il pagamento delle spese processuali.

2-*quinq*ues. Se la corte d'appello, in riforma della decisione del tribunale, dispone il sequestro, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali e sull'amministrazione dei beni di cui al presente codice».

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. I provvedimenti della corte di appello che, in riforma del decreto di confisca emesso dal tribunale, dispongono la revoca del sequestro, divengono esecutivi dieci giorni dopo la comunicazione alle parti, salvo che il procuratore generale, entro tale termine, ne chiedi la sospensione alla medesima corte di appello. In tal caso, se la corte entro dieci giorni dalla sua presentazione non accoglie la richiesta, il provvedimento diventa esecutivo; altrimenti la esecutività resta sospesa fino a quando nel procedimento di prevenzione sia intervenuta pronuncia definitiva».

c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Il procuratore della Repubblica, senza ritardo, trasmette il proprio fascicolo al procuratore generale presso la corte di appello competente per il giudizio di secondo grado. Al termine del procedimento di primo grado il procuratore della Repubblica forma un fascicolo nel quale sono raccolti tutti gli elementi investigativi e probatori eventualmente sopravvenuti dopo la decisione del

tribunale. Gli atti inseriti nel predetto fascicolo sono portati immediatamente a conoscenza delle parti, mediante deposito nella segreteria del procuratore generale, salvi i casi in cui il procuratore della Repubblica richieda, per giustificati motivi, che gli stessi rimangano segreti».

Art. 17.

(Revocazione della confisca)

1. All'articolo 28 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente:

«1. La revocazione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione può essere richiesta, nelle forme previste dagli articoli 630 e seguenti del codice di procedura penale, in quanto compatibili, alla corte d'appello individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11 dello stesso codice:»;

b) il comma 4 è così sostituito:

«4. Quando accoglie la richiesta di revocazione, la corte di appello provvede, ove del caso, ai sensi dell'articolo 46».

Art. 18.

(Rapporti con sequestro e confisca disposti in seno a procedimenti penali)

1. All'articolo 30 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «la custodia giudiziale dei beni sequestrati» sono sostituite dalle seguenti: «i beni sequestrati»; le parole: «e provvede alla nomina di un nuovo custode» sono sostituite dalle seguenti: «provvede alla nomina di un nuovo amministratore giudiziario» e le parole: «salvo che ritenga di confermare l'amministratore» sono sostituite dalle seguenti: «salvo che ritenga di confermare quello già nominato nel procedimento di prevenzione»;

b) al comma 3, le parole: «ove successivamente disponga la confisca di prevenzione, dichiara la stessa già eseguita in sede penale» sono sostituite dalle parole: «ove abbia disposto il sequestro, e sia ancora in corso il procedimento di prevenzione, dichiara, con decreto, che la stessa è stata già eseguita in sede penale»;

c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Nel caso previsto dall'articolo 104-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale, approvare con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, i compiti del giudice delegato alla procedura di cui al titolo III sono svolti nel corso di tutto il procedimento penale dal giudice che ha emesso il decreto di sequestro; se l'autorità giudiziaria che ha emesso il decreto di sequestro è in composizione collegiale, procede alla nomina di un giudice delegato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 35, comma 1 del presente codice».

Art. 19.

(Norme applicabili ai sequestri e alle confische disposti nell'ambito di procedimenti penali)

1. Al libro I, titolo II, capo IV del codice, dopo l'articolo 30 è inserito il seguente:

«Art. 30-bis. - *(Norme applicabili ai sequestri e alle confische disposti nell'ambito di procedimenti penali)*. ? 1. Nei procedimenti penali nei quali è disposto il sequestro e la confisca di beni o aziende, il giudice che dispone il sequestro nomina un amministratore giudiziario ai fini della gestione e si applicano le norme di cui al libro I, titolo III e titolo IV, e di cui al libro III, titolo II».

Art. 20.

(Cauzione. Garanzie reali)

1. All'articolo 31, comma 3, terzo periodo del codice, le parole: «ai sensi dell'articolo 39 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368» sono sostituite dalle parole: «secondo le modalità stabilite dal tribunale. Il tribunale può disporre, in relazione alle condizioni economiche della persona sottoposta alla misura di prevenzione, che la cauzione sia pagata in rate mensili».

Art. 21.

(L'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende)

1. L'articolo 34 del codice è sostituito dal seguente:

«Art. 34. -- 1. Quando, a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 19 o di quelli compiuti per

verificare i pericoli di infiltrazione mafiosa previsti dall'articolo 92, sussistono sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle a carattere imprenditoriale, agevoli l'attività di persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una misura di prevenzione personale o patrimoniale previste dagli articoli 16 e 24, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a)*, *b)* ed *i-bis*), e non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali di cui al capo I del presente titolo, il tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone sopraindicate dispone l'amministrazione giudiziaria delle aziende o dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle predette attività economiche, su proposta, dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 17.

2. L'amministrazione giudiziaria dei beni è adottata per un periodo non superiore a un anno e può essere rinnovata per sei mesi e per non più di due volte, a richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, se permangono le condizioni in base alle quali è stata applicata.

3. Con il provvedimento di cui al comma 1 il tribunale nomina il giudice delegato e l'amministratore giudiziario, il quale esercita tutte le facoltà spettanti ai titolari dei diritti sui beni e sulle aziende oggetto della misura. Nel caso di imprese esercitate in forma societaria, l'amministratore giudiziario può esercitare i poteri spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organi sociali secondo le modalità stabilite dal tribunale, tenuto conto delle esigenze di prosecuzione dell'attività d'impresa.

4. Il provvedimento di cui al comma 1 è eseguito sui beni aziendali con l'immissione in possesso dell'amministratore e con l'iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di commercio presso il quale è iscritta l'impresa. Qualora oggetto della misura siano beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il provvedimento di cui al comma 1 deve essere trascritto presso i pubblici registri.

5. L'amministratore giudiziario adempie agli obblighi di relazione e segnalazione di cui all'articolo 36, comma 2, anche nei confronti del pubblico ministero. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai capi I e II del titolo III del presente libro.

6. Entro la data di scadenza dell'amministrazione giudiziaria dei beni o del sequestro di cui al comma 7 il tribunale, qualora non disponga il rinnovo del provvedimento, delibera in camera di consiglio la revoca della misura disposta ed eventualmente la contestuale applicazione del controllo giudiziario di cui all'articolo 34-*bis*, ovvero la confisca dei beni che risultino essere frutto dell'attività illecita di agevolazione di cui al comma 1 o che ne costituiscano il reimpiego. Alla camera di consiglio partecipano il giudice delegato e il pubblico ministero. Al procedimento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal titolo I, capo II, sezione I del presente libro. Per le impugnazioni contro i provvedimenti di revoca con controllo giudiziario e di confisca si applicano le disposizioni previste dall'articolo 27.

7. Quando vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di cui al comma 1 vengano dispersi, sottratti o alienati o nei casi di confisca di cui al comma 6, i soggetti di cui all'articolo 17 possono richiedere al tribunale di disporre il sequestro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal presente titolo. Il sequestro è disposto sino alla scadenza del termine stabilito a norma del comma 3».

Art. 22.

(Controllo giudiziario delle aziende)

1. Al libro I, titolo II, capo V del codice, dopo l'articolo 34 è inserito il seguente:

«Art. 34-*bis*. - *(Controllo giudiziario delle aziende)*. ? 1. Quando l'agevolazione prevista dal comma 1 dell'articolo 34 risulta occasionale, il tribunale dispone, anche d'ufficio, il controllo giudiziario delle attività economiche e delle aziende di cui al medesimo comma 1, se sussistono circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionarne l'attività.

2. Il controllo giudiziario di cui al comma 1 è adottato dal tribunale per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a tre anni. Con il provvedimento che lo dispone, il tribunale può:

a) imporre l'obbligo, nei confronti di chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni e delle aziende di cui al comma 1, di comunicare al questore ed al nucleo di polizia tributaria del luogo di

dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti all'estero, ovvero della sede legale se si tratta di una impresa, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, nonché gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a euro 10.000 o del valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al reddito della persona o al patrimonio e al volume d'affari dell'impresa. Detto obbligo va assolto entro dieci giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno precedente;

b) nominare un giudice delegato e un commissario giudiziario, il quale riferisce periodicamente, almeno bimestralmente, gli esiti dell'attività di controllo al giudice delegato e al pubblico ministero.

3. Con il provvedimento di cui alla lettera b) del comma 2, il tribunale stabilisce i compiti del commissario giudiziario finalizzati alle attività di controllo e può imporre l'obbligo:

a) di non cambiare la sede, la denominazione e la ragione sociale, l'oggetto sociale e la composizione degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza, e di non compiere fusioni o altre trasformazioni, senza l'autorizzazione da parte del giudice delegato;

b) di adempiere ai doveri informativi di cui alla lettera a) del comma 2 nei confronti del commissario giudiziario;

c) di informare preventivamente il commissario giudiziario circa eventuali forme di finanziamento della società da parte dei soci o di terzi;

d) di adottare ed efficacemente attuare misure organizzative, anche ai sensi degli articoli 6, 7 e 24-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

e) di assumere qualsiasi altra iniziativa finalizzata a prevenire specificamente il rischio di tentativi di infiltrazione o condizionamento mafiosi.

4. Per verificare il corretto adempimento degli obblighi di cui al comma 3, il tribunale può autorizzare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria ad accedere presso gli uffici dell'impresa, nonché presso uffici pubblici, studi professionali, società, banche ed intermediari mobiliari al fine di acquisire informazioni e copia della documentazione ritenute utili. Nel caso in cui venga accertata la violazione di una o più prescrizioni ovvero ricorrano i presupposti di cui al comma 1 dell'articolo 34, il tribunale può disporre l'amministrazione giudiziaria dell'impresa.

5. Il titolare dell'attività economica sottoposta al controllo giudiziario può proporre istanza di revoca. In tal caso il tribunale fissa udienza entro dieci giorni dalla data del deposito dell'istanza e provvede nelle forme di cui all'articolo 127 codice di procedura penale. All'udienza partecipano il giudice delegato, il pubblico ministero e, ove nominato, il commissario giudiziario.

6. Le imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva ai sensi dell'articolo 84 possono richiedere al tribunale competente per le misure di prevenzione l'applicazione del controllo giudiziario di cui al comma 2, lettera b), nelle forme previste dal comma 5:

7. Il provvedimento che dispone l'amministrazione giudiziaria prevista dall'articolo 34 o il controllo giudiziario di cui al comma 2, lettera b), sospende gli effetti di cui all'articolo 94».

Art. 23.

(Nomina e revoca dell'amministratore giudiziario)

1. All'articolo 35 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Qualora la gestione dei beni in sequestro sia particolarmente complessa anche avuto riguardo al numero dei comuni ove sono situati i beni immobili o i complessi aziendali o alla natura della attività aziendale da proseguire o al valore ingente del patrimonio, il tribunale può nominare più amministratori giudiziari. In tal caso il tribunale stabilisce se essi possano operare disgiuntamente»;

b) al comma 2 dopo le parole: «amministratori giudiziari» sono aggiunte le seguenti: «secondo criteri di trasparenza che assicurano la rotazione degli incarichi fra gli amministratori; è nominato con decreto motivato. All'atto della nomina l'amministratore giudiziario comunica al tribunale se e quali incarichi analoghi egli abbia in corso»;

c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «dai pubblici uffici» sono inserite le seguenti: «o le

pene accessorie previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267»; dopo le parole: «o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione» sono inserite le seguenti: «ovvero nei confronti dei quali sia stato disposto il rinvio a giudizio per i reati di cui all'articolo 4. Non possono altresì essere nominate le persone che abbiano svolto attività lavorativa o professionale in favore del proposto o delle imprese a lui riconducibili», e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le stesse persone non possono, altresì, svolgere le funzioni di coadiutore o di diretta collaborazione dell'amministratore giudiziario nell'attività di gestione»;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'amministratore giudiziario chiede al giudice delegato di essere autorizzato, ove necessario, a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, da tecnici o da altri soggetti qualificati. Ove la complessità della gestione lo richieda, anche successivamente al sequestro, l'amministratore giudiziario organizza, sotto la sua responsabilità, un proprio ufficio di coadiutorio la cui composizione ed il cui assetto interno deve essere comunicato al giudice delegato. Il giudice delegato ne autorizza l'istituzione tenuto conto della natura dei beni e delle aziende in sequestro e degli oneri che ne conseguono»;

e) al comma 5 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Egli ha il compito di provvedere alla gestione, alla custodia e alla conservazione dei beni sequestrati anche nel corso degli eventuali giudizi di impugnazione, sotto la direzione del giudice delegato, al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni medesimi»;

f) al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ai sensi dell'articolo 43».

Art. 24.

(Relazione dell'amministratore giudiziario)

1. All'articolo 36 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) l'indicazione delle forme di gestione più idonee e redditizie dei beni, anche ai fini delle determinazioni che saranno assunte dal tribunale ai sensi dell'articolo 41»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La cancelleria dà avviso alle parti del deposito della relazione dell'amministratore giudiziario ed esse possono prenderne visione ed estrarne copia limitatamente ai contenuti di cui alla lettera b) del comma 1. Ove siano formulate contestazioni motivate sulla stima dei beni entro venti giorni dalla data della ricezione dell'avviso, il tribunale, sentite le parti, se non le ritiene inammissibili, procede all'accertamento del presumibile valore di mercato dei beni medesimi nelle forme della perizia ai sensi degli articoli 220 e seguenti del codice di procedura penale. Fino alla conclusione della perizia, la gestione prosegue con le modalità stabilite dal giudice delegato».

Art. 25.

(Compiti dell'amministratore giudiziario)

1. All'articolo 37, comma 3 del codice dopo le parole: «escluse quelle derivanti dalla gestione di aziende» sono inserite le seguenti: «e dalla amministrazione dei beni immobili» ed è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Con decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono stabilite le norme per la gestione dei ricavi derivanti dall'amministrazione dei beni immobili».

Art. 26.

(Compiti dell'Agenzia)

1. All'articolo 38 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fino alla confisca definitiva nei procedimenti di prevenzione e fino alla irrevocabilità della confisca disposta nei procedimenti penali, l'Agenzia svolge attività di ausilio e di supporto all'autorità giudiziaria, con le modalità previste dagli articoli 110, 111 e 112 proponendo altresì al tribunale l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione o assegnazione»;

b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'Agenzia effettua le comunicazioni

telematiche con la autorità giudiziaria attraverso il proprio sistema informativo»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Dopo che il provvedimento di confisca diviene irrevocabile, l'amministrazione dei beni è conferita all'Agenzia che ne cura la gestione fino alla emissione del provvedimento di destinazione. L'Agenzia si avvale, per la gestione, di un coadiutore individuato nell'amministratore giudiziario nominato dal tribunale salvo che non ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 35, comma 7, o che non sussistano altri giusti motivi. L'Agenzia comunica al tribunale il provvedimento di conferimento dell'incarico. L'incarico ha durata fino alla destinazione del bene, salvo che non intervenga revoca espressa»;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'amministratore giudiziario, divenuto irrevocabile il provvedimento di confisca, provvede agli adempimenti di cui all'articolo 42 e all'approvazione del rendiconto della gestione giudiziale dinanzi al giudice delegato. Per l'attività di amministrazione condotta sotto la direzione dell'Agenzia il coadiutore predisporrà separato conto di gestione. L'Agenzia provvede all'approvazione del nuovo rendiconto della gestione»;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. L'Agenzia, entro un mese dalla data della comunicazione del deposito del provvedimento di confisca di primo grado, pubblica nel proprio sito *internet* l'elenco dei beni immobili oggetto di confisca al fine di facilitare la richiesta di utilizzo da parte degli aventi diritto».

Art. 27.

(Assistenza legale alla procedura)

1. All'articolo 39 del codice, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, dopo che il giudice delegato lo ha autorizzato a stare in giudizio, l'amministratore giudiziario inoltra richiesta per via telematica all'Avvocatura dello Stato. Ove l'Avvocato generale dello Stato non si esprima entro cinque giorni il giudice delegato può autorizzare la nomina di un libero professionista».

Art. 28.

(Gestione dei beni sequestrati)

1. All'articolo 40 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «anche tenuto conto degli indirizzi e delle linee guida adottati dal Consiglio direttivo dell'Agenzia medesima ai sensi dell'articolo 112, comma 4, lettera a)», sono sostituite dalle seguenti: «anche avvalendosi della attività di ausilio e supporto dell'Agenzia ai sensi degli articoli 110, 111, e 112».

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Avverso gli atti dell'amministratore giudiziario compiuti in assenza di autorizzazione scritta del giudice delegato, il pubblico ministero, il proposto e ogni altro interessato possono avanzare reclamo, nel termine perentorio di quindici giorni dalla data in cui ne hanno avuto effettiva conoscenza, al giudice delegato che, entro i dieci giorni successivi, provvede ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale».

Art. 29.

(Gestione delle aziende sequestrate)

1. All'articolo 41 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto le aziende disciplinate dagli articoli 2555 e seguenti del codice civile o le partecipazioni societarie che assicurino le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, l'amministratore giudiziario è scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari ed è nominato dal tribunale con decreto motivato. In tal caso, la relazione di cui all'articolo 36 deve essere presentata entro sei mesi dalla nomina. La relazione contiene, oltre agli elementi di cui ai commi 1 e 2 del citato articolo 36, una dettagliata analisi sulla sussistenza di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, tenuto conto del grado di caratterizzazione della stessa con il proposto ed i suoi familiari, della natura dell'attività

esercitata, delle modalità e dell'ambiente in cui è svolta, della forza lavoro occupata, della capacità produttiva e del mercato di riferimento. Ove non sia possibile predisporre un programma di prosecuzione o di ripresa, l'amministratore giudiziario propone la messa in liquidazione dell'impresa»;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Nella proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività, l'amministratore giudiziario indica l'elenco nominativo dei creditori e di coloro che vantano diritti reali o personali, di godimento o di garanzia sui beni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, specificando i crediti che originano dai rapporti di cui all'articolo 56, quelli che sono collegati a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione dell'attività e quelli che riguardano rapporti esauriti, non provati o non funzionali all'attività di impresa. L'amministratore giudiziario indica altresì l'elenco nominativo delle persone che risultano prestare o avere prestato attività lavorativa in favore dell'impresa, specificando la natura dei rapporti di lavoro esistenti nonché quelli necessari per la prosecuzione della attività; riferisce in ordine alla presenza di organizzazioni sindacali all'interno dell'azienda al momento del sequestro e provvede ad acquisire loro eventuali proposte sul programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività, che trasmette, con proprio parere, al giudice delegato.

1-ter. In ogni caso, entro trenta giorni dalla data dell'immissione in possesso, l'amministratore giudiziario viene autorizzato dal giudice delegato a proseguire l'attività dell'impresa o a sospenderla con riserva di rivalutare tali determinazioni dopo il deposito della relazione semestrale. Se il giudice autorizza la prosecuzione, conservano efficacia, fino all'approvazione del programma di cui al comma 1-quater, le autorizzazioni, le concessioni e i titoli abilitativi necessari allo svolgimento dell'attività, già rilasciati ai titolari delle aziende in sequestro in relazione ai compensi sequestrati.

1-quater. Il tribunale esamina la relazione di cui al comma 1 depositata dall'amministratore giudiziario in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127 codice di procedura penale con la sola partecipazione del pubblico ministero, dell'Agenzia e dell'amministratore giudiziario che vengono sentiti se compaiono. Ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione o di ripresa dell'impresa, il tribunale approva il programma con decreto motivato ed impartisce le direttive per la gestione dell'impresa.

1-quinquies. Non opera la causa di scioglimento delle società sottoposte a sequestro per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile dalla data di immissione in possesso sino alla approvazione del programma di prosecuzione o ripresa della attività e, per lo stesso periodo, non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto e 2482-ter del codice civile».

c) al comma 5 è inserito, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità semplificate di liquidazione o cessazione dell'impresa, in particolare qualora sia priva di beni aziendali, con esenzione di ogni onere economico».

d) al comma 6, alinea, dopo le parole: «Nel caso di sequestro di partecipazioni societarie» sono inserite le seguenti: «l'amministratore giudiziario esercita i poteri che spettano al socio nei limiti della quota sequestrata; provvede, ove necessario e», e alla lettera b) le parole: «, nonché di ogni altra modifica dello statuto che possa arrecare pregiudizio agli interessi dell'amministrazione giudiziaria», sono sostituite dalle seguenti: «nonché ad approvare ogni altra modifica dello statuto utile al perseguimento degli scopi della impresa in sequestro».

Art. 30.

(Disciplina delle spese, dei compensi e dei rimborsi)

1. All'articolo 42, comma 4 del codice, le parole: «articolo 35, comma 8» sono sostituite dalle parole: «articolo 35, comma 9».

Art. 31.

(Rendiconto di gestione)

1. All'articolo 43 del codice, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. All'esito della procedura e comunque dopo la irrevocabilità del provvedimento di confisca, l'amministratore giudiziario presenta al giudice delegato il conto della gestione, tenuto conto dei criteri

fissati dall'articolo 37, comma 5».

Art. 32.

(Gestione dei beni confiscati)

1. All'articolo 44 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo le parole: «anche in via non definitiva» sono inserite le seguenti: «, in via definitiva nei procedimenti di prevenzione e nei procedimenti penali,»;
- b) il comma 2 è soppresso.

Art. 33.

(Confisca definitiva. Devoluzione allo Stato)

1. All'articolo 45, comma 1 del codice, dopo le parole: «a seguito della» sono inserite le seguenti: «irrevocabilità del provvedimento di».

Art. 34.

(Restituzione per equivalente)

1. All'articolo 46 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «assegnati per finalità istituzionali» sono inserite le seguenti: «assegnati per finalità istituzionali»;
- b) al comma 2 le parole: «anche prima della confisca definitiva, nel caso in cui venga successivamente disposta la revoca della misura» sono soppresse;
- c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il tribunale determina il valore del bene e ordina il pagamento della somma, ponendola a carico del Fondo unico giustizia».

Art. 35.

(Procedimento di destinazione)

1. All'articolo 47, comma 2, secondo periodo del codice, le parole: «dall'approvazione del progetto di riparto» sono sostituite dalle seguenti: «dalla comunicazione del progetto di pagamento di cui all'articolo 61, comma 4».

Art. 36.

(Destinazione dei beni e delle somme)

1. All'articolo 48, comma 3 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera b), le parole: «del Ministro dell'interno» sono sostituite dalle seguenti: «della Presidenza del Consiglio»;
- b) alla lettera c), primo periodo le parole: «della provincia o» sono soppresse, e al terzo periodo, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni» sono inserite le seguenti: «e a cooperative a mutualità prevalente, senza scopo di lucro».

Art. 37.

(Regime-fiscale e degli oneri economici)

1. All'articolo 51, comma 2 del codice le parole: «è tassato» sono sostituite dalle parole: «è determinato ai fini fiscali».

Art. 38.

(Diritti dei terzi)

1. All'articolo 52 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) che il proposto non disponga di altri beni sui quali esercitare la garanzia patrimoniale idonea al soddisfacimento del credito salvo per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati»;
- b) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e concorrono al riparto sul valore dei beni o dei compensi aziendali ai quali si riferiscono in base alle risultanze della contabilità separata di cui all'articolo 37, comma 5».

Art. 39.

(Limite della garanzia patrimoniale)

1. All'articolo 53, comma 1 del codice le parole: «risultante dalla stima redatta dall'amministratore» sono sostituite dalle parole: «risultante dal valore di stima».

Art. 40.

(Pagamento di debiti anteriori al sequestro)

1. Dopo l'articolo 54 del codice è inserito il seguente:

«Art. 54-bis. - *(Pagamento di debiti anteriori al sequestro)*. ? 1. L'amministratore giudiziario può chiedere al giudice delegato di essere autorizzato al pagamento, anche parziale o rateale, dei crediti per prestazioni di beni o servizi, sorti anteriormente al provvedimento di sequestro, nei casi in cui tali prestazioni siano collegate a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione dell'attività.

2. Nel programma di prosecuzione o ripresa dell'attività di cui all'articolo 41, il tribunale può autorizzare l'amministratore giudiziario a rinegoziare le esposizioni debitorie dell'impresa ed a provvedere ai conseguenti pagamenti».

Art. 41.

(Azioni esecutive)

1. All'articolo 55 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le procedure esecutive già pendenti sono sospese sino alla conclusione del procedimento di prevenzione. Le procedure esecutive si estinguono in relazione ai beni per i quali interviene decreto di confisca definitiva. In caso di dissequestro, la procedura esecutiva deve essere iniziata o riassunta entro il termine di un anno dalla irrevocabilità del provvedimento che ha disposto la restituzione del bene»;

b) al comma 3, dopo le parole: «ovvero diritti reali o personali di godimento» sono inserite le seguenti: «o di garanzia», e dopo le parole: «ai sensi degli articoli 23 e 57» sono aggiunte, infine, le seguenti: «; il giudizio civile è sospeso sino alla conclusione del procedimento di prevenzione».

Art. 42.

(Rapporti pendenti)

1. All'articolo 56 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «al bene o all'azienda sequestrata è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti,» sono sostituite dalle seguenti: «all'azienda sequestrata o stipulato dal proposto in relazione al bene in sequestro debba essere in tutto o in parte ancora eseguito»;

b) al comma 4 le parole: «In caso di scioglimento» sono sostituite dalle seguenti: «La risoluzione del contratto in forza di provvedimento del giudice delegato fa salvo il diritto al risarcimento del danno nei soli confronti del proposto ed», e le parole: «Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 72 a 83 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267» sono soppresse.

Art. 43.

(Elenco dei crediti. Fissazione dell'udienza di verifica dei crediti)

1. All'articolo 57 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «dei creditori con» sono sostituite dalle seguenti: «di tutti i creditori anteriori al sequestro ivi compresi quelli di cui all'articolo 54-bis»;

b) al comma 2, le parole: «non superiore a novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a sessanta giorni» e le parole: «entro i trenta giorni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «entro i sessanta giorni successivi».

Art. 44.

(Domanda del creditore)

1. All'articolo 58 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: «dalla definitività del provvedimento di confisca» sono sostituite dalle parole: «dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo», ed è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Al procedimento si applica l'articolo 59»;

b) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. L'amministratore giudiziario esamina le domande e redige un progetto di stato passivo

rassegnando le proprie motivate conclusioni sull'ammissione o sull'esclusione di ogni singola domanda.

5-ter. L'amministratore giudiziario deposita il progetto di stato passivo venti giorni prima dell'udienza fissata per la verifica dei crediti. I creditori e i titolari dei diritti sui beni oggetto di confisca possono presentare osservazioni scritte e depositare documentazioni aggiuntive, a pena di decadenza, fino a cinque giorni prima dell'udienza».

Art. 45.

(Verifica dei crediti. Composizione dello stato passivo)

1. All'articolo 59 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo le parole: «All'udienza» sono inserite le seguenti: «fissata per la verifica dei crediti», e dopo la parola: «esponendo» è inserita la seguente: «succintamente»;
- b) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tutti i creditori possono impugnare nello stesso termine e con le stesse modalità i crediti ammessi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 54-bis»;
- c) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. All'udienza ciascuna parte può svolgere, con l'assistenza del difensore, le proprie deduzioni e produrre documenti nuovi solo se prova di non esserne venuto in possesso tempestivamente per causa a lei non imputabile»;
- d) il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. All'esito il tribunale decide con decreto ricorribile per cassazione nel termine di trenta giorni dalla sua notificazione»;
- e) il comma 10 è abrogato.

Art. 46.

(Liquidazione dei beni)

1. All'articolo 60 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Dopo la irrevocabilità del provvedimento di confisca, l'Agenzia, procede al pagamento dei creditori ammessi al passivo, in ragione delle distinte masse nonché dell'ordine dei privilegi e delle cause legittime di prelazione sui beni trasferiti al patrimonio dello Stato. L'Agenzia, ove le somme apprese, riscosse o comunque ricevute non siano sufficienti a soddisfare i creditori utilmente collocati al passivo, procede alla liquidazione dei beni mobili, delle aziende o dei rami d'azienda e degli immobili. Ove ritenga che dalla redditività dei beni si possano conseguire risorse necessarie al pagamento dei crediti, l'Agenzia può ritardare la vendita degli stessi non oltre un anno dalla irrevocabilità del provvedimento di confisca»;
- b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le vendite sono effettuate dall'Agenzia con procedure competitive sulla base del valore di stima risultante dalle relazioni di cui agli articoli 36 e 41 o utilizzando stime effettuate da parte di esperti»;
- c) al comma 4 le parole: «L'amministratore giudiziario» sono sostituite dalle parole: «L'Agenzia»;
- d) il comma 5 è abrogato.

Art. 47.

(Progetto e piano di pagamento dei crediti)

1. All'articolo 61 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Dopo la irrevocabilità del provvedimento di confisca l'Agenzia redige il progetto di pagamento dei crediti»;
- b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. L'Agenzia, predisposto il progetto di pagamento, ne ordina il deposito disponendo che dello stesso sia data comunicazione a tutti i creditori»;
- c) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. L'Agenzia, decorso il termine di cui al comma 5, tenuto conto delle osservazioni ove pervenute, determina il piano di pagamento»;
- d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Entro dieci giorni dalla data di comunicazione del piano di pagamento, i creditori possono proporre opposizione dinanzi alla sezione civile della corte di appello del distretto della sezione specializzata o del giudice penale competente ad adottare il provvedimento di confisca. Si procede in camera di consiglio e si applicano gli articoli 702-*bis* e seguenti del codice di procedura civile. Le somme contestate sono accantonate. Ove non sia possibile procedere all'accantonamento, i pagamenti sono sospesi fino alla decisione sull'opposizione»;

e) al comma 8, le parole: «l'amministratore giudiziario» sono sostituite dalle parole: «l'Agenzia».

Art. 48.

(Dichiarazione di fallimento successiva al sequestro)

1. All'articolo 63 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La verifica dei crediti e dei diritti inerenti i rapporti relativi ai suddetti beni viene svolta dal giudice delegato del tribunale di prevenzione nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 52 e seguenti»;

b) il comma 5 è abrogato;

c) al comma 6 le parole: «Si applicano in tal caso le disposizioni degli articoli 52 e seguenti del presente decreto» sono soppresse;

d) al comma 7, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il giudice delegato al fallimento procede alla verifica dei crediti e dei diritti in relazione ai beni per i quali è intervenuta la revoca del sequestro o della confisca», e dopo le parole: «anche su iniziativa del pubblico ministero» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «ancorché sia trascorso il termine di cinque anni dalla chiusura del fallimento. Il curatore subentra nei rapporti processuali in luogo dell'amministratore giudiziario»;

e) dopo il comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente:

«8-bis. L'amministratore giudiziario, ove siano stati sequestrati complessi aziendali e produttivi o partecipazioni societarie di maggioranza, prima che intervenga la confisca definitiva, può, previa autorizzazione del tribunale ai sensi dell'articolo 41, presentare al tribunale fallimentare competente ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, in quanto compatibile, domanda per l'ammissione al concordato preventivo, di cui agli articoli 160 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, nonché accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, o predisporre un piano attestato ai sensi dell'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, Ove finalizzato a garantire la salvaguardia dell'unità produttiva ed il mantenimento dei livelli occupazionali, il piano di ristrutturazione può prevedere la alienazione dei beni sequestrati anche fuori dei casi di cui all'articolo 48 del presente codice».

Art. 49.

(Sequestro successivo alla dichiarazione di fallimento)

1. All'articolo 64 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Salvo quanto previsto dal comma 7, i crediti ed i diritti inerenti i rapporti relativi ai beni sottoposti a sequestro, ancorché già verificati dal giudice del fallimento, devono essere ulteriormente verificati dal giudice delegato del tribunale di prevenzione ai sensi degli articoli 52 e seguenti»;

b) i commi 3 e 5 sono abrogati;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Se sono pendenti, con riferimento ai crediti ed ai diritti inerenti i rapporti relativi per cui interviene il sequestro, i giudizi di impugnazione di cui all'articolo 98 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, il tribunale fallimentare sospende il giudizio sino all'esito del procedimento di prevenzione. Le parti interessate, in caso di revoca del sequestro, devono riassumere il giudizio»;

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. I crediti di cui al comma 2, verificati ai sensi degli articoli 53 e seguenti dal giudice delegato del tribunale di prevenzione, sono soddisfatti sui beni oggetto di confisca secondo il piano di pagamento di cui all'articolo 61»;

e) al comma 7 le parole: «e si applicano le disposizioni degli articoli 52 e seguenti del presente decreto» sono soppresse.

Art. 50.

(Altre sanzioni penali)

1. All'articolo 76, comma 6 del codice dopo le parole: «all'articolo 34, comma 8,» sono inserite le seguenti: «lettera b), e comma 9, numero 2)».

Art. 51.

(Registro delle misure di prevenzione)

1. All'articolo 81, comma 1 del codice il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Il procuratore della repubblica circondariale, il questore territorialmente competente e il direttore della Direzione investigativa antimafia provvedono a dare contestuale comunicazione alla procura della Repubblica distrettuale della proposta di misura personale o patrimoniale da depositare presso la cancelleria della sezione specializzata distrettuale ai sensi degli articoli 5 e 5-bis, allegandone copia».

Art. 52.

(Informazione antimafia)

1. All'articolo 91 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 le parole: «Il prefetto, anche sulla documentata richiesta dell'interessato, aggiorna l'esito dell'informazione al venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell'accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa» sono soppresse;

b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Il prefetto è tenuto a provvedere all'aggiornamento dell'interdittiva su istanza motivata dell'interessato, entro gli stessi termini e l'eventuale proroga previsti dal comma 4 dell'articolo 88. Il termine è sospeso in caso di richiesta di informazioni o di integrazione documentale.

5-ter. Qualora l'istanza di cui al comma 5-bis prospetti misure organizzative adottate dall'istante allo scopo di prevenire infiltrazioni o condizionamenti mafiosi, anche ai sensi degli articoli 6 e 7 del citato decreto legislativo n. 231 del 2001, che possono eventualmente incidere sull'esito dell'aggiornamento, il prefetto può altresì disporre, avvalendosi ove occorra dei gruppi interforze di cui al comma 1 dell'articolo 93, accessi e accertamenti presso l'impresa interessata, volti a verificare l'idoneità e l'effettività delle predette misure organizzative, e, ove necessario, comunica senza ritardo all'istante la proroga del termine di cui al comma 4 dell'articolo 88, estendibile a sessanta giorni. Il prefetto mantiene il suddetto potere di accesso e di accertamento sulle misure organizzative anche a seguito dell'esito favorevole dell'istanza di aggiornamento.

5-quater. Il prefetto, comunicandone l'esito all'interessato, provvede d'ufficio all'aggiornamento con immediatezza ove vengano meno le circostanze rilevanti ai fini dell'accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa ed in ogni caso entro ventiquattro mesi dalla data di emissione dell'interdittiva o dalla data dell'ultimo aggiornamento, d'ufficio o su istanza di parte, confermativo dell'interdittiva».

Art. 53.

(Poteri di accesso e accertamento del prefetto)

1. All'articolo 93 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, secondo periodo, la parola: «eventuale» è soppressa;

b) al comma 7 le parole: «ove lo ritenga utile,» sono soppresse.

Art. 54.

(Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)

1. All'articolo 110 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «ha la sede principale» sono inserite le seguenti: «in Roma, la sede secondaria», e le parole: «del Ministero dell'interno» sono sostituite dalle parole: «della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

b) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), dopo la parola: «acquisizione» sono inserite le seguenti: «, attraverso il proprio

sistema informativo, dei flussi informativi necessari per l'esercizio dei propri compiti istituzionali: dati, documenti ed informazioni oggetto di flusso di scambio, in modalità bidirezionale, con il sistema informativo del Ministero della giustizia, dell'autorità giudiziaria, con le banche dati e i sistemi informativi delle prefetture-uffici territoriali del Governo, degli enti territoriali, di Equitalia ed Equitalia giustizia, delle Agenzie fiscali e con gli amministratori giudiziari con le modalità previste dagli articoli 1, 2 e 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 233, in particolare»;

2) alla lettera *b*) sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «ausilio finalizzato a rendere possibile, sin dalla fase del sequestro, un'assegnazione provvisoria dei beni immobili e delle aziende per fini istituzionali o sociali agli enti, alle associazioni e alle cooperative di cui all'articolo 48, comma 3, ferma restando la valutazione del giudice delegato sulla modalità dell'assegnazione»;

3) la lettera *c*) è così sostituita:

«*c*) ausilio dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti penali nonché dei beni sequestrati o confiscati dal giudice dell'esecuzione al fine di rendere possibile, sin dalla fase del sequestro, un'assegnazione provvisoria dei beni immobili e delle aziende per fini istituzionali o sociali agli enti, alle associazioni e alle cooperative di cui all'articolo 48 comma 3, ferma restando la valutazione del giudice delegato sulla modalità dell'assegnazione»;

4) alla lettera *d*) dopo le parole: «amministrazione e destinazione dei beni» è inserita la seguente: «definitivamente»;

5) la lettera *e*) è sostituita dalla seguente:

«*e*) amministrazione e destinazione dei beni definitivamente confiscati in esito ai procedimenti penali nonché dei beni definitivamente confiscati dal giudice dell'esecuzione».

Art. 55.

(Organi dell'Agenzia)

1. All'articolo 111 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera *c*) è aggiunta la seguente lettera:

«*c-bis*) il Comitato consultivo di indirizzo»;

b) al comma 2, le parole da: «Il Direttore» fino a «della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Il Direttore è scelto tra soggetti che abbiano maturato esperienza professionale specifica, almeno quinquennale, nella gestione dei beni e delle aziende, nell'ambito delle seguenti figure professionali: prefetti provenienti dalla carriera prefettizia, dirigenti dell'Agenzia del demanio, amministratori di società pubbliche o private, magistrati che abbiano conseguito almeno la quinta valutazione di professionalità», e le parole: «su proposta del Ministro dell'interno» sono sostituite dalle seguenti: «su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri»;

c) al comma 3, dopo la lettera *c*) è aggiunta la seguente:

«*c-bis*) da un qualificato esperto in materia di progetti di finanziamenti europei e nazionali designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per la politica di coesione»;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. I componenti del Consiglio direttivo, designati ai sensi del comma 3, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri»;

e) al comma 5 le parole: «con decreto del Ministro dell'interno» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri»;

f) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Il Comitato consultivo di indirizzo è presieduto dal Direttore dell'Agenzia ed è composto:

a) da un qualificato esperto in materia di politica di coesione territoriale, designato dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica;

b) da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico designato dal medesimo Ministro;

c) da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, designato dal medesimo Ministro;

d) da un responsabile dei fondi del Programma operativo nazionale sicurezza, designato dal Ministero

dell'interno;

e) da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, designato dallo stesso Ministro;

f) da un rappresentante delle regioni, designato dalla Conferenza delle regioni e delle provincie autonome;

g) da un rappresentante dei comuni, designato dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI);

h) da un rappresentante delle associazioni che possono essere destinatarie o assegnatarie dei beni sequestrati o confiscati, di cui all'articolo 48, comma 3, lettera c), nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali sulla base di criteri di trasparenza, rappresentatività e rotazione semestrale, specificati nel decreto di nomina;

i) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, da un rappresentante delle cooperative e da un rappresentante delle associazioni dei datori di lavoro, designati dalle rispettive associazioni.

5-ter. Alle riunioni del Comitato consultivo di indirizzo possono essere chiamati a partecipare i rappresentanti degli enti territoriali ove i beni o le aziende sequestrati e confiscati si trovano.

5-quater. I componenti del Comitato consultivo di indirizzo, designati ai sensi del presente comma, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Ad essi non spetta alcun compenso.»;

g) al comma 6, le parole: «con decreto del Ministro dell'interno» sono sostituite dalle parole: «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».

Art. 56.

(Attribuzioni degli organi dell'Agenzia)

1. All'articolo 112 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Direttore dell'Agenzia ne assume la rappresentanza legale, può nominare uno o più delegati anche con poteri di rappresentanza, convoca con frequenza periodica il Consiglio direttivo ed il Comitato consultivo di indirizzo e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute. Provvede, altresì, all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida di cui al comma 4, lettera d), e presenta al Consiglio direttivo il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Il Direttore riferisce periodicamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e presenta una relazione semestrale sull'attività svolta dall'Agenzia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 49, comma 1, ultimo periodo.»;

b) al comma 2, le parole: «all'amministrazione dei beni confiscati anche in via non definitiva» sono sostituite dalle seguenti: «a coadiuvare l'autorità giudiziaria nella gestione fino all'adozione del provvedimento definitivo di confisca, all'amministrazione dei beni confiscati in via definitiva»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'Agenzia, per le attività di sua competenza, si avvale delle prefetture territorialmente competenti. I prefetti costituiscono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un nucleo di supporto composto da funzionari di comprovata esperienza nel settore dei beni confiscati, anche provenienti da altra pubblica amministrazione, ed integrato, ove necessario, da rappresentanti di categorie professionali, enti o associazioni per questioni di rispettivo interesse. In relazione ai compiti dell'Agenzia di ausilio all'autorità giudiziaria nella gestione dei beni in sequestro, il prefetto può essere delegato ad accedere agli atti dell'amministratore giudiziario»;

d) al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nell'alinea, dopo le parole: «L'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo» sono aggiunte le seguenti: «, previo motivato parere del Comitato consultivo di indirizzo»;

2) le lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) e m) sono sostituite dalle seguenti:

«a) utilizza i flussi acquisiti attraverso il proprio sistema informativo per facilitare le collaborazioni tra amministratori giudiziari e tra coadiutori e favorire, su tutto il territorio nazionale, in modo particolare per le aziende, l'instaurazione e la prosecuzione di rapporti commerciali tra le imprese sequestrate o confiscate;

- b) predispone meccanismi di intervento per effettuare, ove l'amministratore giudiziario lo richieda, l'analisi aziendale e verificare la possibilità di prosecuzione o ripresa dell'attività imprenditoriale ovvero avviare procedure di liquidazione o di ristrutturazione del debito;
- c) stipula protocolli di intesa con le strutture interessate e con le associazioni di categoria per la individuazione di professionalità necessarie per la prosecuzione o la ripresa dell'attività di impresa anche avvalendosi dei nuclei territoriali di supporto istituiti presso le prefetture;
- d) emana le linee guida interne che intende seguire sia per fornire ausilio all'autorità giudiziaria, sia per la destinazione dei beni confiscati: in relazione ai beni aziendali, gli interventi necessari per salvaguardare il mantenimento del valore patrimoniale ed i livelli occupazionali; in relazione ai beni immobili, gli interventi utili per incrementarne la redditività e per agevolare la eventuale devoluzione allo Stato liberi da pesi ed oneri, anche prevedendo una assegnazione provvisoria ai sensi dell'articolo 110, comma 2, lettera b);
- e) predispone protocolli operativi su base nazionale per concordare con l'ABI e con la Banca d'Italia modalità di rinegoziazione dei rapporti bancari già in essere con le aziende sequestrate o confiscate;
- f) richiede all'autorità di vigilanza di cui all'articolo 110 comma 1, l'autorizzazione ad utilizzare gli immobili di cui all'articolo 48, comma 3, lettera b);
- g) richiede la modifica della destinazione d'uso del bene confiscato, in funzione della valorizzazione dello stesso o del suo utilizzo per finalità istituzionali o sociali, anche in deroga agli strumenti urbanistici;
- h) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- i) verifica l'utilizzo dei beni, da parte dei privati e degli enti pubblici, conformemente ai provvedimenti di assegnazione e di destinazione;
- l) revoca il provvedimento di assegnazione e destinazione nel caso di mancato o difforme utilizzo del bene rispetto alle finalità indicate nonché negli altri casi stabiliti dalla legge;
- m) sottoscrive convenzioni e protocolli con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali, ordini professionali, enti ed associazioni per le finalità del presente decreto;
- m-bis) adotta un regolamento di organizzazione interna»;
- e) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Il Comitato consultivo e di indirizzo:
- a) esprime parere sugli atti di cui al comma 4;
- b) può presentare proposte e fornire elementi per fare interagire gli amministratori giudiziari delle aziende, ovvero per accertare su richiesta dell'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, la disponibilità degli enti territoriali, delle associazioni e delle cooperative di cui all'articolo 48, comma 3, lettera c), a prendere in carico i beni immobili che non facciano parte di compendio aziendale, sin dalla fase del sequestro;
- c) esprime pareri su specifiche questioni riguardanti la destinazione e l'utilizzazione dei beni sequestrati o confiscati nonché su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal Consiglio direttivo, dal Direttore dell'agenzia o dall'autorità giudiziaria».

Art. 57.

(Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia)

1. All'articolo 113, comma 1, lettera a), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «selezionando personale con specifica competenza in materia di gestione delle aziende, di accesso al credito bancario e ai finanziamenti europei».

Art. 58.

(Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

1. Dopo l'articolo 118 del codice, sono inseriti i seguenti:

«Art. 118-bis. - *(Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271).* ? 1. Al comma 1-bis dell'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura

penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo le parole: "e successive modificazioni" sono inserite le seguenti: "nonché nel procedimento applicativo delle misure di prevenzione personali o patrimoniali, disciplinato dall'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, quando l'interessato sia detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne faccia tempestiva richiesta".

Art. 118-ter. - *(Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12).* ? 1. All'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, dopo il comma 2-*quiquies* è inserito il seguente:

"2-*sexies*. Sono istituite presso il tribunale del capoluogo del distretto e della corte di appello sezioni, ovvero sono individuati collegi, che trattino in via esclusiva i procedimenti previsti dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono istituite sezioni distaccate delle sezioni specializzate in materia di misure di prevenzione presso il tribunale circondariale di Trapani e presso il tribunale circondariale di Santa Maria Capua Vetere. A tali collegi o sezioni, ai quali è garantita una copertura prioritaria delle eventuali carenze di organico, è assegnato un numero di magistrati rispetto all'organico complessivo dell'ufficio pari alla percentuale che sarà stabilita con delibera del Consiglio superiore della magistratura e comunque non inferiore a tre componenti. Se per le dimensioni dell'ufficio i magistrati componenti delle sezioni specializzate in materia di misure di prevenzione dovranno svolgere anche altre funzioni il carico di lavoro nelle altre materie dovrà essere proporzionalmente ridotto nella misura che sarà stabilita con delibera del Consiglio superiore della magistratura"».

Art. 59.

(Deleghe al Governo per la modifica del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo di modifica del codice delle leggi antimafia e delle misure di protezione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, che, per le imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria e fino alla loro assegnazione, introduca incentivi nelle forme della premialità fiscale e contributiva, favorisca l'emersione del lavoro irregolare, consenta, ove necessario, l'accesso all'integrazione salariale e agli ammortizzatori sociali alle medesime condizioni delle imprese sottoposte a procedure concorsuali.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato:

- a) previa una completa ricognizione della normativa vigente in materia di ammortizzatori sociali, incentivi per l'emersione del lavoro irregolare, incentivi alle imprese;
- b) regolarizzando l'armonizzazione e il coordinamento della normativa di cui alla lettera a) del presente comma con il citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- c) realizzando l'adeguamento della normativa italiana alle disposizioni adottate in materia dall'Unione europea.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo modifica la normativa vigente in materia di gestione delle imprese sequestrate e confiscate coordinandola e armonizzandola in modo organico con le disposizioni della presente legge aventi ad oggetto l'intero sistema di gestione delle imprese sequestrate e confiscate, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) che le misure di sostegno alle imprese sequestrate e confiscate e ai lavoratori nonché di quelle volte a favorire, per tali imprese, la regolarizzazione dei rapporti di lavoro e l'adeguamento della loro organizzazione e delle loro attività alle norme vigenti, in materia fiscale, contributiva e di sicurezza, possano essere richieste solo previa elaborazione ed approvazione del programma di prosecuzione dell'impresa di cui all'articolo 41 del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dall'articolo 29 della presente legge;
- b) che dalle misure di sostegno ai lavoratori delle imprese di cui alla lettera a) siano esclusi: i dipendenti che sono oggetto di indagini connesse o pertinenti al reato di associazione mafiosa o a reati aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni; il proposto; il coniuge, i parenti gli affini e le persone con esse conviventi ove risulti che il rapporto di lavoro sia fittizio o che gli stessi si siano concretamente ingeriti nella gestione dell'azienda; i dipendenti che abbiano concretamente partecipato alla gestione dell'azienda prima del sequestro e fino all'esecuzione di esso;

c) che anche ai lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o a confisca ai sensi del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, possa applicarsi, ove necessario, la disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale e degli accessi agli ammortizzatori sociali nelle forme previste per le imprese sottoposte a procedure concorsuali e che tale applicazione sia prevista senza limiti di dimensione e di tipologia dell'unità;

d) che a tal fine l'amministratore giudiziario eserciti le facoltà attribuite al curatore, al liquidatore, al commissario nominati in relazione alle procedure concorsuali e di ristrutturazione del debito;

e) che il Governo fissi i tempi, le modalità e la copertura della richiesta di integrazione salariale;

f) che la richiesta di copertura salariale riguardi, fatta eccezione per le persone di cui alla lettera b), tutti i lavoratori dipendenti già presenti nel giornale di cantiere e quelli che intrattengono o hanno intrattenuto con l'azienda un rapporto di lavoro riconosciuto con il decreto di approvazione del piano di prosecuzione o di ripresa dell'impresa ovvero con altri provvedimenti anche precedenti del tribunale o del giudice delegato;

g) che sia data comunicazione al Prefetto per l'attivazione del confronto sindacale, all'INPS e alla relativa commissione presso l'Istituto per l'attivazione delle procedure della CIG per quanto di competenza;

h) che i datori di lavoro che assumono, con contratto a tempo indeterminato, lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o a confisca ai sensi del comma 1, il cui contratto di lavoro è stato risolto non per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, fruiscono di una riduzione dell'aliquota contributiva e assistenziale, fatta eccezione per le categorie di lavoratori di cui alla lettera b);

i) che alle aziende sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 41-*bis* comma 1 si applichino le disposizioni di cui all'articolo 5-*ter* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, prescindendo dai limiti di fatturato ivi previsti e prevedendo una semplificazione della procedura di accesso;

l) che chiunque usufruisca di lavori, servizi o forniture erogati dalle aziende sottoposte a sequestro o confisca fino alla destinazione o alla vendita possa avvalersi di una riduzione dell'imposta sul valore aggiunto rispetto all'aliquota prevista;

m) che nei contratti di appalto, a parità di condizioni dell'offerta, siano preferite le aziende sequestrate o confiscate o le cooperative che le hanno rilevate, al fine di creare opportunità per i lavoratori delle aziende sottoposte ad amministrazione giudiziaria;

n) che sia istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze un Fondo di garanzia per il credito alle aziende sottoposte a sequestro o confisca e sottoposte ad amministrazione giudiziaria e che il Fondo abbia come principali obiettivi in favore delle predette aziende:

- 1) la continuità del credito bancario e l'accesso al medesimo;
- 2) la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- 3) il sostegno agli investimenti e agli oneri necessari per la ristrutturazione aziendale;
- 4) la promozione di misure di emersione del lavoro irregolare, ad esclusione dei lavoratori che siano nelle condizioni di cui alla lettera b);

o) che il Fondo di cui alla lettera n) sia articolato in una sezione di garanzia per il credito bancario e in una sezione per il sostegno agli investimenti, per la ristrutturazione aziendale e per l'emersione alla legalità;

p) che il Governo fissi le modalità di accesso al Fondo di cui alla lettera n) e di utilizzazione dei finanziamenti richiesti dall'amministratore giudiziario previa autorizzazione del giudice delegato e dopo l'adozione dei provvedimenti di prosecuzione dell'attività di impresa previsti dall'articolo 41, comma 1-*ter* e 1-*quater* del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

- q) che le spese di funzionamento delle sezioni del Fondo di cui alla lettera n) siano coperte, per una parte, da una quota delle risorse intestate al Fondo unico giustizia ivi comprese le somme di cui all'articolo 48, comma 1, lettera b), comma 4 e comma 9, del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, per una parte con un contributo a carico di tutti gli istituti bancari e per una parte a carico della Cassa depositi e prestiti, prevedendo per la restituzione, un tasso agevolato;
- r) che in caso di revoca del decreto di sequestro, in qualunque stato e grado del procedimento, l'avente diritto, quale condizione per la restituzione dell'azienda, sia tenuto a rimborsare gli importi prelevati dal Fondo di cui alla lettera n), e che, a garanzia della restituzione di quanto erogato da parte del Fondo medesimo, sia prevista la costituzione di pegno o l'iscrizione di ipoteca sui beni mobili o immobili del patrimonio aziendale o del proposto a favore dell'Erario;
- s) che, compatibilmente con il decreto di approvazione del piano di prosecuzione o di ripresa dell'attività aziendale, l'amministratore giudiziario, verificati i contratti di lavoro in essere, adotti le iniziative necessarie per la regolarizzazione degli obblighi relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi maturati dopo l'avvio dell'amministrazione giudiziaria per i contratti di cui sia stata autorizzata la prosecuzione ai sensi dell'articolo 56 del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- t) che nel percorso di emersione alla legalità delle aziende sequestrate sia riconosciuto uno sgravio contributivo e che l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori precedentemente impiegati in modo irregolare sia incentivata con un credito di imposta, benefici da determinarsi in relazione alla misura dello stipendio del lavoratore;
- u) che le misure di agevolazione indicate alle lettere precedenti non possano essere cumulate con altri benefici previsti da disposizioni vigenti in relazione alle medesime assunzioni;
- v) che a seguito del provvedimento di prosecuzione dell'impresa adottato ai sensi dell'articolo 41, commi 1-ter e 1-quater, e dei provvedimenti adottati dall'amministratore giudiziario di cui alla lettera s), l'azienda interessata abbia titolo al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, nonché a decorrere dalla medesima data non siano opponibili nei confronti dell'amministrazione giudiziaria della azienda sequestrata i provvedimenti sanzionatori adottati per inadempimenti e condotte anteriori al provvedimento di sequestro;
- z) che le cooperative costituite da dipendenti di aziende sequestrate e confiscate abbiano titolo preferenziale nell'assegnazione dei contributi e degli incentivi previsti dalla legge; che possano, per un periodo non superiore a cinque anni dalla propria costituzione, impiegare personale, già alle dipendenze dell'azienda confiscata, con qualifica dirigenziale, che non rientrino tra i casi di cui alla lettera b) del presente comma; che non possano accedere ai benefici di cui ai commi precedenti le cooperative che includono fra i soci le persone di cui alla lettera b) del presente comma;
- aa) che le agevolazioni relative al fondo di garanzia e alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro e le agevolazioni per l'emersione alla legalità delle aziende sequestrate e confiscate si estendano alle imprese cooperative costituite da ex lavoratori delle aziende confiscate che esercitano il diritto di prelazione.

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo di modifica del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, che rimoduli la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di seguito denominata «Agenzia», in armonia con il citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla presente legge, con la presente legge delega e con le nuove funzioni di destinazione dei beni confiscati e di ausilio alla autorità giudiziaria nella fase della gestione successiva al sequestro, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) prevedere una dotazione organica adeguata e proporzionata al numero dei beni e delle aziende in sequestro o già confiscate attualmente in carico all'Agenzia;
- b) ripartire il personale tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non, secondo contingenti da definire ai

sensi del regolamento di cui all'articolo 113 del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, prevedendo la selezione di professionalità con specifica competenza in materia di gestione delle aziende, di accesso al credito bancario e ai finanziamenti europei;

c) prevedere la possibilità di avvalersi di un contingente di personale appartenente ad altre pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, secondo i criteri di cui alla lettera b) e in numero non superiore al personale di cui alla dotazione organica stabilita ai sensi della lettera a).

4. Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 3 è abrogato l'articolo 113-bis del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate ([1957](#))

ARTICOLI DA 1 A 13

Art. 1. (Finalità)

1. La presente legge reca disposizioni finalizzate a rendere più efficace l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di seguito denominata «Agenzia», allo scopo di evitare diseconomie e di acquisire più consistenti risorse finanziarie derivanti dall'utilizzazione dei beni confiscati, anche attraverso l'alienazione dei beni non altrimenti destinati.

Art. 2. (Albo dei beni confiscati)

1. Dopo l'articolo 45 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, di seguito denominato «codice», è inserito il seguente:
«Art. 45-bis. -- (Albo dei beni confiscati) -- 1. È istituito l'Albo dei beni confiscati alla criminalità organizzata, di seguito denominato "Albo", contenente l'elenco dei beni mobili registrati, dal momento del loro sequestro, nonché degli immobili e delle aziende confiscati, con tutti i dati necessari alla loro individuazione, distinti per comune nel quale insistono.

2. L'Albo è tenuto dall'Agenzia che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, lo forma sulla base degli elementi disponibili a tale data. In seguito alla comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 45, l'Agenzia procede entro tre mesi all'inserimento nell'Albo dei dati relativi agli ulteriori beni confiscati.

3. L'Albo è pubblicato nel sito *internet* dell'Agenzia. La pubblicazione ha valore legale di conoscenza dell'acquisizione del bene al patrimonio dello Stato in quanto confiscato alla criminalità organizzata. Dalla data della pubblicazione decorrono tutti i termini previsti per il procedimento di destinazione o di alienazione».

Art. 3. (Modifiche all'articolo 48 del codice)

1. All'articolo 48 del codice, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'Agenzia procede senza indugio dopo l'acquisizione dei beni confiscati:

a) all'alienazione a prezzo corrente di mercato, dopo sei mesi dalla data del sequestro, dei beni mobili registrati, salvo che lo Stato e le amministrazioni pubbliche non dichiarino, entro un mese dalla pubblicazione nell'Albo, di volerli direttamente utilizzare per le proprie finalità istituzionali. Nel caso di dissequestro l'Agenzia retrocede all'intestatario il ricavato della vendita. Se il proseguimento della

- procedura risulta antieconomico l'Agenzia dispone la cessione gratuita o la distruzione del bene;
- b) al recupero dell'importo dei crediti personali o dell'azienda confiscata. Se la procedura di recupero è antieconomica ovvero ne risulta impossibile la cessione, anche per un valore ridotto rispetto a quello nominale, o se il debitore risulti insolvente, anche a seguito di accertamenti degli organi di polizia, il credito è annullato con provvedimento del direttore dell'Agenzia;
- c) alla vendita, dopo la confisca definitiva, dei titoli, sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) in ordine agli effetti sul mercato e delle partecipazioni societarie;
- d) all'alienazione degli altri beni mobili»;
- b) al comma 1-*bis* dopo le parole: «delle somme» sono inserite le seguenti: «ricavate dalle attività»;
- c) al comma 3:
- 1) la lettera b) è abrogata;
- 2) alla lettera c):
- 2.1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «salvo che taluna delle amministrazioni dello Stato non dichiara, entro un mese dalla pubblicazione nell'Albo, di volerli utilizzare per le proprie finalità e che si tratti di beni congeniali alle loro attività di istituto, trasferiti per scopi istituzionali o sociali al patrimonio, nell'ordine di priorità, del comune o della regione ove l'immobile è situato, a richiesta dell'ente territoriale, da presentare entro i tre mesi successivi alla scadenza del suddetto termine, trascorso il quale il bene è dichiarato disponibile per la vendita»;
- 2.2) al quarto periodo, dopo la parola: «assegnarlo» sono inserite le seguenti: «, se coerente con lo scopo sociale,»;
- 2.3) al sesto periodo, le parole: «non assegnati» sono soppresse;
- d) il comma 4 è abrogato;
- e) al comma 5:
- 1) al quinto periodo, le parole: «e alle fondazioni bancarie» sono sostituite dalle seguenti: «, alle fondazioni bancarie e ai privati; nel caso di vendita a soggetti diversi dagli enti pubblici, la stima di cui al comma 1 dell'articolo 47 è resa esecutiva, entro un mese dalla richiesta, dal competente ufficio dell'Agenzia del territorio, che può comunque modificarla»;
- 2) al settimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; se risulta successivamente che il soggetto acquirente si trova in tale condizione, l'Agenzia dispone la revoca dell'alienazione senza retrocessione del corrispettivo, previa contestazione del fatto all'interessato»;
- f) il comma 7 è abrogato;
- g) al comma 8, lettera a), primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero agli enti locali»;
- h) il comma 10 è sostituito dal seguente:
- «10. Le somme confiscate che non debbono essere utilizzate per la gestione di altri beni confiscati o per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso e le somme ricavate dalla vendita dei beni, dalle cessioni e dalle altre operazioni previste dal presente codice, al netto delle spese per la gestione e per la vendita degli stessi, affluiscono al Ministero dell'economia e delle finanze che le ripartisce e le riassegna ai Ministeri competenti nelle seguenti proporzioni:
- a) il 50 per cento al Fondo unico giustizia per essere riassegnati nella misura del 50 per cento di tale importo al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e, nella restante misura del 50 per cento, al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali nonché per la costruzione di nuove carceri, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica;
- b) il 50 per cento per il recupero ambientale delle zone colpite da dissesto idrogeologico, per la bonifica dei territori degradati dalle ecomafie, per la tutela del patrimonio artistico, storico e monumentale e per la riduzione del cuneo fiscale sul costo del lavoro».

Art. 4.

(Destinazione delle aziende confiscate)

1. Dopo l'articolo 48 del codice, come modificato dall'articolo 3 della presente legge, è inserito il

seguento:

«Art. 48-bis. -- (*Destinazione delle aziende confiscate*) - 1. Il regime delle aziende confiscate e dei beni, mobili ed immobili, strumentali alla loro gestione ed amministrazione è disciplinato da autonomi decreti legislativi».

Art. 5.

(*Modifica all'articolo 52 del codice*)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 52 del codice è inserito il seguente:

«4-bis. Le disposizioni del comma 4 si applicano anche alle confische divenute definitive prima della data di entrata in vigore della presente disposizione. L'Agenzia, esperite senza esito le procedure amministrative di sgombero, può richiedere tale adempimento al giudice dell'esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca».

Art. 6.

(*Modifiche all'articolo 110 del codice*)

1. All'articolo 110 del codice, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole: «ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata» sono sostituite dalle seguenti: «è un ente pubblico economico dotato»;

2) dopo le parole: «Reggio Calabria» sono inserite le seguenti: «e sei sedi secondarie»;

3) le parole: «del Ministro dell'interno» sono sostituite dalle seguenti: «della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

b) al comma 2, lettere b) e c), le parole: «e custodia» sono soppresse.

Art. 7.

(*Modifiche all'articolo 111 del codice*)

1. Al comma 3 dell'articolo 111 del codice, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico»;

b) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) dal presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani o da un suo delegato».

Art. 8.

(*Modifiche all'articolo 112 del codice*)

1. All'articolo 112 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Al nucleo di supporto sono in ogni caso delegate, su richiesta dell'Agenzia, le seguenti funzioni riferite ai beni immobili confiscati in via definitiva:

a) accertare lo stato di occupazione dei beni quando l'occupazione risulti abusiva e comunque non disciplinata da contratti di locazione stipulati con autorizzazione dell'autorità giudiziaria;

b) curare l'esecuzione di tutte le attività necessarie a liberare i beni immobili di cui alla lettera a);

c) tenere aggiornato l'elenco dei beni confiscati trasferiti agli enti locali.»;

b) al comma 4:

1) alla lettera a), le parole: «gli atti di indirizzo e» sono soppresse;

2) le lettere b), c) e d) sono abrogate.

Art. 9.

(*Modifiche all'articolo 113 del codice*)

1. All'articolo 113 del codice, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) l'alinea è sostituito dal seguente: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono disciplinati, entro il limite di spesa di cui all'articolo 118:»;

2) alla lettera b), le parole: «finanziaria ed economico patrimoniale» sono soppresse;

b) il comma 2 è abrogato;

c) al comma 3, le parole da: «Successivamente» fino a «comma 1,» sono soppresse.

Art. 10.

(Modifiche all'articolo 113-bis del codice)

1. All'articolo 113-bis del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «centocinquanta»;
- b) i commi 2, 3, 4 e 5 sono abrogati;
- c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Dotazione organica dell'Agenzia».

Art. 11.

(Modifica all'articolo 117)

1. Al comma 5 dell'articolo 117 del codice è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i provvedimenti di sequestro disposti a decorrere dal 15 marzo 2012 l'Agenzia ha piena competenza».

Art. 12.

(Modifiche all'articolo 118 del codice)

1. Al comma 1 dell'articolo 118 del codice, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: «e pari a 5,472 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «, pari a 5,472 milioni di euro per l'anno 2013 e pari a 14,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014»;
- b) le parole: «per ulteriori 1,272 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 1,272 milioni di euro per l'anno 2013 e a 14,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».

Art. 13.

(Delega al Governo per la gestione delle aziende confiscate)

- 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni volte a disciplinare la destinazione e la gestione delle aziende confiscate alla criminalità organizzata.
- 2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro il termine di trenta giorni dalla data della ricezione. Decorso tale termine, i decreti sono adottati anche in mancanza del parere.
- 3. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
- 4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) valutazione, attraverso un apposito ufficio istituito presso l'Agenzia al quale partecipano anche delegati dei Ministeri interessati, delle capacità delle aziende di proseguire l'attività produttiva e a quali condizioni, compresi la riconversione e l'ampliamento o riduzione, in tutto o in parte, redigendo il relativo piano industriale;
 - b) previsione che, in caso di valutazione e deliberazione positive dell'Agenzia, le aziende siano date prioritariamente in gestione alle cooperative dei lavoratori o altrimenti siano assegnate ad imprenditori iscritti agli elenchi, istituiti presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, previsti dall'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190; previsione dei tempi, della modalità e dei procedimenti relativi all'assegnazione, compreso l'esercizio della facoltà di prelazione ad opera delle cooperative;
 - c) previsione che, in caso di valutazione negativa, le aziende o anche i singoli beni siano destinati alla vendita secondo quanto previsto dal quinto periodo del comma 5 dell'articolo 48 del codice, come modificato dall'articolo 3 della presente legge;
 - d) emersione alla legalità di tutte le situazioni che riguardano le singole aziende, comprese quelle relative ai rapporti di lavoro e l'applicazione ai lavoratori delle garanzie previste dalle leggi e dai contratti collettivi per ciascuna categoria;
 - e) istituzione di fondi di garanzia o di rotazione per il sostegno alle aziende di cui è deliberata la

continuazione dell'attività, finanziati con proventi della vendita o della gestione delle aziende confiscate, e determinazione dei casi, delle modalità e dei procedimenti di erogazione dei prestiti di sostegno;

f) determinazione delle modalità di coinvolgimento delle organizzazioni sindacali, delle organizzazioni rappresentative degli imprenditori e delle associazioni che offrono garanzie nella valutazione sulla prosecuzione dell'attività, nell'utilizzazione dei fondi di sostegno e nel monitoraggio dell'attività.

5. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo, il regime delle aziende confiscate è disciplinato dai commi 8, 9 e 11 dell'articolo 48 del codice, come modificato dall'articolo 3 della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate ([2060](#))

ARTICOLI DA 1 A 13

Art. 1. (Finalità)

1. La presente legge reca disposizioni finalizzate a rendere più efficace l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di seguito denominata «Agenzia», allo scopo di evitare diseconomie e di acquisire più consistenti risorse finanziarie derivanti dall'utilizzazione dei beni confiscati, anche attraverso l'alienazione dei beni non altrimenti destinati.

Art. 2. (Albo dei beni confiscati)

1. Dopo l'articolo 45 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, di seguito denominato «codice», è inserito il seguente:

«Art. 45-bis. -- (*Albo dei beni confiscati*) -- 1. È istituito l'Albo dei beni confiscati alla criminalità organizzata, di seguito denominato "Albo", contenente l'elenco dei beni mobili registrati, dal momento del loro sequestro, nonché degli immobili e delle aziende confiscati, con tutti i dati necessari alla loro individuazione, distinti per comune nel quale insistono.

2. L'Albo è tenuto dall'Agenzia che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, lo forma sulla base degli elementi disponibili a tale data. In seguito alla comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 45, l'Agenzia procede entro tre mesi all'inserimento nell'Albo dei dati relativi agli ulteriori beni confiscati.

3. L'Albo è pubblicato nel sito *internet* dell'Agenzia. La pubblicazione ha valore legale di conoscenza dell'acquisizione del bene al patrimonio dello Stato in quanto confiscato alla criminalità organizzata. Dalla data della pubblicazione decorrono tutti i termini previsti per il procedimento di destinazione o di alienazione».

Art. 3. (Modifiche all'articolo 48 del codice)

1. All'articolo 48 del codice, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'Agenzia procede senza indugio dopo l'acquisizione dei beni confiscati:

a) all'alienazione a prezzo corrente di mercato, dopo sei mesi dalla data del sequestro, dei beni mobili registrati, salvo che lo Stato e le amministrazioni pubbliche non dichiarino, entro un mese dalla pubblicazione nell'Albo, di volerli direttamente utilizzare per le proprie finalità istituzionali. Nel caso

- di dissequestro l'Agenzia retrocede all'intestatario il ricavato della vendita. Se il proseguimento della procedura risulta antieconomico l'Agenzia dispone la cessione gratuita o la distruzione del bene;
- b) al recupero dell'importo dei crediti personali o dell'azienda confiscata. Se la procedura di recupero è antieconomica ovvero ne risulta impossibile la cessione, anche per un valore ridotto rispetto a quello nominale, o se il debitore risulti insolvente, anche a seguito di accertamenti degli organi di polizia, il credito è annullato con provvedimento del direttore dell'Agenzia;
- c) alla vendita, dopo la confisca definitiva, dei titoli, sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) in ordine agli effetti sul mercato e delle partecipazioni societarie;
- d) all'alienazione degli altri beni mobili»;
- b) al comma 1-*bis* dopo le parole: «delle somme» sono inserite le seguenti: «ricavate dalle attività»;
- c) al comma 3:
- 1) la lettera b) è abrogata;
- 2) alla lettera c):
- 2.1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «salvo che taluna delle amministrazioni dello Stato non dichiara, entro un mese dalla pubblicazione nell'Albo, di volerli utilizzare per le proprie finalità e che si tratti di beni congeniali alle loro attività di istituto, trasferiti per scopi istituzionali o sociali al patrimonio, nell'ordine di priorità, del comune o della regione ove l'immobile è situato, a richiesta dell'ente territoriale, da presentare entro i tre mesi successivi alla scadenza del suddetto termine, trascorso il quale il bene è dichiarato disponibile per la vendita»;
- 2.2) al quarto periodo, dopo la parola: «assegnarlo» sono inserite le seguenti: «, se coerente con lo scopo sociale,»;
- 2.3) al sesto periodo, le parole: «non assegnati» sono soppresse;
- d) il comma 4 è abrogato;
- e) al comma 5:
- 1) al quinto periodo, le parole: «e alle fondazioni bancarie» sono sostituite dalle seguenti: «, alle fondazioni bancarie e ai privati; nel caso di vendita a soggetti diversi dagli enti pubblici, la stima di cui al comma 1 dell'articolo 47 è resa esecutiva, entro un mese dalla richiesta, dal competente ufficio dell'Agenzia del territorio, che può comunque modificarla»;
- 2) al settimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; se risulta successivamente che il soggetto acquirente si trova in tale condizione, l'Agenzia dispone la revoca dell'alienazione senza retrocessione del corrispettivo, previa contestazione del fatto all'interessato»;
- f) il comma 7 è abrogato;
- g) al comma 8, lettera a), primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero agli enti locali»;
- h) il comma 10 è sostituito dal seguente:
- «10. Le somme confiscate che non debbono essere utilizzate per la gestione di altri beni confiscati o per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso e le somme ricavate dalla vendita dei beni, dalle cessioni e dalle altre operazioni previste dal presente codice, al netto delle spese per la gestione e per la vendita degli stessi, affluiscono al Ministero dell'economia e delle finanze che le ripartisce e le riassegna ai Ministeri competenti nelle seguenti proporzioni:
- a) il 50 per cento al Fondo unico giustizia per essere riassegnati nella misura del 50 per cento di tale importo al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e, nella restante misura del 50 per cento, al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali nonché per la costruzione di nuove carceri, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica;
- b) il 50 per cento per il recupero ambientale delle zone colpite da dissesto idrogeologico, per la bonifica dei territori degradati dalle ecomafie, per la tutela del patrimonio artistico, storico e monumentale e per la riduzione del cuneo fiscale sul costo del lavoro».

Art. 4.

(Destinazione delle aziende confiscate)

1. Dopo l'articolo 48 del codice, come modificato dall'articolo 3 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 48-bis. -- (*Destinazione delle aziende confiscate*). -- 1. Il regime delle aziende confiscate e dei beni, mobili ed immobili, strumentali alla loro gestione ed amministrazione è disciplinato da autonomi decreti legislativi».

Art. 5.

(*Modifica all'articolo 52 del codice*)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 52 del codice è inserito il seguente:

«4-bis. Le disposizioni del comma 4 si applicano anche alle confische divenute definitive prima della data di entrata in vigore della presente disposizione. L'Agenzia, esperite senza esito le procedure amministrative di sgombero, può richiedere tale adempimento al giudice dell'esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca».

Art. 6.

(*Modifiche all'articolo 110 del codice*)

1. All'articolo 110 del codice, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole: «ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata» sono sostituite dalle seguenti: «è un ente pubblico economico dotato»;

2) dopo le parole: «Reggio Calabria» sono inserite le seguenti: «e sei sedi secondarie»;

3) le parole: «del Ministro dell'interno» sono sostituite dalle seguenti: «della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

b) al comma 2, lettere b) e c), le parole: «e custodia» sono soppresse.

Art. 7.

(*Modifiche all'articolo 111 del codice*)

1. Al comma 3 dell'articolo 111 del codice, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico»;

b) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) dal presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani o da un suo delegato».

Art. 8.

(*Modifiche all'articolo 112 del codice*)

1. All'articolo 112 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Al nucleo di supporto sono in ogni caso delegate, su richiesta dell'Agenzia, le seguenti funzioni riferite ai beni immobili confiscati in via definitiva:

a) accertare lo stato di occupazione dei beni quando l'occupazione risulti abusiva e comunque non disciplinata da contratti di locazione stipulati con autorizzazione dell'autorità giudiziaria;

b) curare l'esecuzione di tutte le attività necessarie a liberare i beni immobili di cui alla lettera a);

c) tenere aggiornato l'elenco dei beni confiscati trasferiti agli enti locali.»;

b) al comma 4:

1) alla lettera a), le parole: «gli atti di indirizzo e» sono soppresse;

2) le lettere b), c) e d) sono abrogate.

Art. 9.

(*Modifiche all'articolo 113 del codice*)

1. All'articolo 113 del codice, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) l'alinnea è sostituito dal seguente: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono disciplinati, entro il limite di spesa di cui all'articolo 118.»;

2) alla lettera b), le parole: «finanziaria ed economico patrimoniale» sono soppresse;

- b) il comma 2 è abrogato;
- c) al comma 3, le parole da: «Successivamente» fino a «comma 1,» sono soppresse.

Art. 10.

(Modifiche all'articolo 113-bis del codice)

1. All'articolo 113-bis del codice sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «centocinquanta»;
 - b) i commi 2, 3, 4 e 5 sono abrogati;
 - c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Dotazione organica dell'Agenzia».

Art. 11.

(Modifica all'articolo 117)

1. Al comma 5 dell'articolo 117 del codice è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i provvedimenti di sequestro disposti a decorrere dal 15 marzo 2012 l'Agenzia ha piena competenza».

Art. 12.

(Modifiche all'articolo 118 del codice)

1. Al comma 1 dell'articolo 118 del codice, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) le parole: «e pari a 5,472 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «, pari a 5,472 milioni di euro per l'anno 2013 e pari a 14,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014»;
 - b) le parole: «per ulteriori 1,272 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 1,272 milioni di euro per l'anno 2013 e a 14,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».

Art. 13.

(Delega al Governo per la gestione delle aziende confiscate)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni volte a disciplinare la destinazione e la gestione delle aziende confiscate alla criminalità organizzata.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro il termine di trenta giorni dalla data della ricezione. Decorso tale termine, i decreti sono adottati anche in mancanza del parere.
3. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) valutazione, attraverso un apposito ufficio istituito presso l'Agenzia al quale partecipano anche delegati dei Ministeri interessati, delle capacità delle aziende di proseguire l'attività produttiva e a quali condizioni, compresi la riconversione e l'ampliamento o riduzione, in tutto o in parte, redigendo il relativo piano industriale;
 - b) previsione che, in caso di valutazione e deliberazione positive dell'Agenzia, le aziende siano date prioritariamente in gestione alle cooperative dei lavoratori o altrimenti siano assegnate ad imprenditori iscritti agli elenchi, istituiti presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, previsti dall'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190; previsione dei tempi, della modalità e dei procedimenti relativi all'assegnazione, compreso l'esercizio della facoltà di prelazione ad opera delle cooperative;
 - c) previsione che, in caso di valutazione negativa, le aziende o anche i singoli beni siano destinati alla vendita secondo quanto previsto dal quinto periodo del comma 5 dell'articolo 48 del codice, come modificato dall'articolo 3 della presente legge;
 - d) emersione alla legalità di tutte le situazioni che riguardano le singole aziende, comprese quelle relative ai rapporti di lavoro e l'applicazione ai lavoratori delle garanzie previste dalle leggi e dai contratti collettivi per ciascuna categoria;

e) istituzione di fondi di garanzia o di rotazione per il sostegno alle aziende di cui è deliberata la continuazione dell'attività, finanziati con proventi della vendita o della gestione delle aziende confiscate, e determinazione dei casi, delle modalità e dei procedimenti di erogazione dei prestiti di sostegno;

f) determinazione delle modalità di coinvolgimento delle organizzazioni sindacali, delle organizzazioni rappresentative degli imprenditori e delle associazioni che offrono garanzie nella valutazione sulla prosecuzione dell'attività, nell'utilizzazione dei fondi di sostegno e nel monitoraggio dell'attività.

5. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo, il regime delle aziende confiscate è disciplinato dai commi 8, 9 e 11 dell'articolo 48 del codice, come modificato dall'articolo 3 della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali in relazione ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione ([2089](#))

ARTICOLI 1 E 2

Art. 1.

(Soggetti destinatari delle misure di prevenzione personali)

1. All'articolo 4, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«i-bis) ai soggetti indiziati di uno dei delitti contro la pubblica amministrazione previsti dal libro secondo, titolo II, capo I, del codice penale che rientrino nelle categorie di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del presente codice».

Art. 2.

(Soggetti destinatari delle misure di prevenzione patrimoniali)

1. All'articolo 16, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«b-bis) ai pubblici ufficiali indiziati dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 322-bis del codice penale».

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Amati, Anitori, Bubbico, Capacchione, Cassano, Castaldi, Catalfo, Cattaneo, Centinaio, Chiavaroli, Della Vedova, De Poli, Di Biagio, D'Onghia, Fattorini, Fazzone, Gambaro, Gentile, Lanzillotta, Longo Fausto Guilherme, Marino Luigi, Molinari, Monti, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Rubbia, Stucchi, Vacciano e Valentini.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Palermo, per attività della 1a Commissione permanente; Bertorotta, Casini, Corsini, De Cristofaro e Sangalli, per attività della 3a Commissione permanente; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe, Marton e Romani Paolo, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Puppato, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Compagna, Divina e Scalia, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE); Panizza, per attività parlamentare della NATO.

Disegni di legge, rimessione all'Assemblea

In data 5 luglio 2017, su richiesta di un quinto dei componenti la 2a Commissione permanente - a norma dell'articolo 35, secondo comma, del Regolamento - i seguenti disegni di legge, già assegnati

alla medesima Commissione in sede deliberante, sono stati rimessi alla discussione e alla votazione dell'Assemblea:

Deputati Capelli ed altri. - "Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici" (2719), *approvato dalla Camera dei deputati*;

Uras. - "Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di un genitore vittima di omicidio commesso dall'altro genitore" (2358);

Nadia Ginetti ed altri. - "Modifiche al codice civile e al codice di procedura penale in materia di indegnità a succedere, in particolare sulla esclusione dalla successione dell'autore di omicidio nei confronti del coniuge e femminicidio" (2424).

Progetti di atti e documenti dell'Unione europea, deferimento a Commissioni permanenti

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti atti e documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Governo e dalla Commissione europea:

comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni - Istituzione del Fondo europeo per la Difesa (COM (2017) 295 definitivo) (Atto comunitario n. 405), alla 4ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;

comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio - Settima relazione sui progressi compiuti verso un'autentica ed efficace Unione della sicurezza (COM (2017) 261 definitivo) (Atto comunitario n. 406), alla 1ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 2ª, 3ª e 14ª;

relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo - Relazione finale sull'indagine settoriale sul commercio elettronico (COM (2017) 229 definitivo) (Atto comunitario n. 407), alla 10ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª, 8ª, 14ª;

relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'andamento delle spese del FEAGA Sistema d'allarme n. 4-5/2017 (COM (2017) 317 definitivo) (Atto comunitario n. 408), alla 9ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;

relazione della Commissione - Quarta relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio sulle attività volte a rendere pienamente operativa la guardia di frontiera e costiera europea (COM (2017) 325 definitivo) (Atto comunitario n. 409), alla 1ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sul rendiconto generale dello Stato

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 27 giugno 2017, ha inviato la decisione sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2016, approvata dalle Sezioni riunite della Corte dei conti ai sensi degli articoli 40 e 41 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, corredata dai volumi I, II, III e IV dell'annessa relazione, nonché dal testo delle considerazioni svolte in sede di giudizio di parificazione.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª Commissione permanente (*Doc. XIV*, n. 5).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Idem, Pelino e Centinaio hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03845 della senatrice Blundo ed altri.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 29 giugno al 5 luglio 2017)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 173

BENCINI ed altri: sulla realizzazione del progetto TAV con sottoattraversamento nella città di Firenze (4-06117) (risp. NENCINI, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

CATALFO ed altri: sul potenziamento del servizio effettuato dalla Ferrovia Circumetnea (4-04664) (risp. NENCINI, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

ESPOSITO Stefano: sulla possibilità di abbonamento ai treni ad alta velocità per i pendolari (4-06024)

(risp. NENCINI, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

GASPARRI: su una fotografia che ritrae un gruppo di femministe scattata a Roma l'8 marzo 2017 (4-07201) (risp. ALFANO, *sottosegretario di Stato per la difesa*)

PUPPATO ed altri: sulla possibilità di abbonamento ai treni ad alta velocità per i pendolari (4-05942) (risp. NENCINI, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

SANTANGELO ed altri: sulla chiusura del centro di selezione dei volontari in ferma prefissata per un anno dell'Esercito di Palermo (4-05149) (risp. ALFANO, *sottosegretario di Stato per la difesa*)

STEFANI: sulla situazione dei Vigili del fuoco di Vicenza e provincia (4-06969) (risp. BOCCI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[MUSSINI](#), [VACCIANO](#), [SIMEONI](#), [BIGNAMI](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", ("legge Madia"), all'articolo 8, comma 1, lettera *a*), prevede la delega al Governo, tra le altre, della revisione dei ruoli delle Forze di polizia;

in attuazione della delega ricevuta, il Governo ha adottato lo "Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia", concernente, al capo I, la revisione dei ruoli del personale della Polizia di Stato;

dalla relazione tecnica e dalle relative tabelle dello schema di decreto legislativo, si evidenzia una sensibile diminuzione della dotazione organica, con una differenza di oltre 11.000 unità, mentre la forza effettiva viene indicata in 99.931 unità;

considerato che:

la situazione emergenziale attuale del Paese, gravata da un epico flusso migratorio e da un incremento generale dell'illegalità, non è compatibile con una diminuzione delle forze dell'ordine, in particolare della Polizia di Stato, preposte a garantire sicurezza e legalità,

si chiede di sapere:

quale sia il numero effettivo degli agenti della Polizia di Stato in servizio ad oggi sul territorio nazionale;

quale sia il numero degli assunti non ancora operanti sul territorio e quali siano le previsioni di future assunzioni;

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno provvedere ad una revisione della diminuzione della dotazione organica della Polizia di Stato prevista dalla "legge Madia".

(3-03862)

[CASTALDI](#), [NUGNES](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

con precedente atto di sindacato ispettivo 3-03765, ancora senza risposta, è stato rilevato che il mercato italiano dei prodotti di nuova generazione da fumo è caratterizzato dalla presenza di un unico prodotto, commercializzato da un solo produttore, il quale beneficia di uno sconto fiscale pari al 50 per cento rispetto ai prodotti tradizionali del tabacco da combustione, proprio in attesa che si definisca un quadro regolatorio certo rispetto al quale la valutazione di impatto tossicologico è elemento essenziale; secondo quanto riportato dalla rivista di settore *online* "Agivapenews", in data 7 febbraio 2015, i suddetti tipi di prodotto da fumo "in Italia hanno ottenuto un trattamento fiscale con uno sconto del 50% dell'accisa prevista per i tabacchi tradizionali, e che grazie al discusso sistema di equivalenza previsto del Governo di fatto si ritrova una tassazione che potrebbe impattare in maniera persino minore rispetto alle e-cig - potrebbe arrivare dal Ministero della Salute, visto che da più parti è stata sollevata la questione che le IQOS potrebbero essere a tutti gli effetti fumate";

considerato che:

tale espressione di favore appare essere confermata senza soluzione di continuità dal momento in cui il Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore* Renzi presenziò all'inaugurazione dello stabilimento di Crespellano (Bologna); da allora, a parere degli interroganti, in numerosi casi, il Governo ha inteso favorire la Philips Morris, che in Italia occupa la scomoda posizione di dominante di mercato in un

oligopolio imperfetto;

l'art. 20, comma 4, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, recante "Recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE" definisce che: "Con decreto del Ministro della salute e dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dal 20 maggio 2016, sono stabilite le procedure e modalità attraverso le quali il Ministero della salute, sentito l'Istituto superiore di sanità, procede alle valutazioni delle informazioni e degli studi di cui al comma 2, al fine di riconoscere la riduzione di sostanze tossiche ovvero il potenziale rischio ridotto dei prodotti del tabacco di nuova generazione rispetto ai prodotti da combustione, a parità di condizioni di utilizzo, nonché le relative modalità di etichettatura."; tale decreto non risulta essere stato emanato;

a tutt'oggi, non vi sono studi indipendenti, che attestino un rischio ridotto per il consumatore rispetto alle sigarette tradizionali di tali prodotti; a titolo di esempio, il 22 maggio 2017, è stato pubblicato uno studio importante sul "Journal of the American Medical Association", che sembra confermare tutti i dubbi sulle sigarette "iQOS". Tale studio sottolinea il fatto che sarebbe azzardato affermare, in relazione a tali prodotti, il rischio ridotto per la salute e che non si può parlare di rischio ridotto, alla luce delle componenti registrate nelle emissioni; inoltre, negli USA, la vendita delle Iqos come prodotto a rischio ridotto non è stata ancora autorizzata dalla Food and Drug Administration;

la convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo (WHO Framework Convention on Tobacco Control - FCTC), adottata all'unanimità nel maggio del 2003 durante la 56^a Assemblea mondiale della Sanità ed entrata in vigore il 27 febbraio 2005, stabilisce obiettivi e principi, che hanno lo scopo di proteggere le generazioni presenti e future dalle devastanti conseguenze sanitarie, sociali, ambientali ed economiche, causate dal consumo di tabacco e dall'esposizione al fumo di tabacco;

la FCTC è stata firmata dall'Italia il 16 giugno 2003 e ratificata il 2 luglio 2008; la ratifica è stata autorizzata con la legge n. 75 del 2008, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità - OMS - per la lotta al tabagismo, fatta a Ginevra il 21 maggio 2003", pubblicata nel supplemento ordinario n. 97 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 91, del 17 aprile 2008;

all'articolo 5, comma 3, la convenzione evidenzia tra gli obblighi generali per gli Stati, anche quello di applicare politiche di salute pubblica in materia di lotta al tabagismo, specificando che le Parti fanno in modo che tali politiche non siano influenzate dagli interessi commerciali e di altro tipo dell'industria del tabacco, conformemente alla legislazione nazionale;

con comunicato ufficiale del 27 giugno 2017, il Ministero dello sviluppo economico, nella figura del Sottosegretario di Stato Scalfarotto, in maniera a giudizio degli interroganti irrituale ed inedita ha inteso esprimere la soddisfazione del Governo per la decisione dell'azienda Philip Morris International (PMI) di raddoppiare l'investimento di Crespellano. Tali impianti, recita il comunicato: "che impiegano oltre 600 persone, producono gli stick per un innovativo dispositivo che riscalda il tabacco, invece di bruciarlo. L'espansione dello stabilimento porterà ad una capacità annuale di circa 100 miliardi di stick e dunque all'incremento della forza lavoro a Crespellano di altre 600 persone entro la fine del 2018";

lo stabilimento di Crespellano si occuperà, in parte, della produzione degli *sticks* di tabacco da utilizzarsi con il dispositivo in questione, trattandosi, come previsto dalla stringente normativa vigente, di un prodotto venduto nelle sole tabaccherie;

a parere degli interroganti, il citato comunicato del Ministero dello sviluppo economico pone inquietanti interrogativi circa la linearità di comportamento dello stesso Governo, visto che da un lato dichiara di tutelare la salute pubblica e di ridurre l'incidenza del tabagismo, e dall'altro promuove e supporta un investimento in prodotti del tabacco fino ad arrivare al dettaglio delle strategie di *marketing* della Philip Morris, sottolineando come "gli sticks sono esportati in 25 paesi e si prevede

che la domanda possa crescere ancora, specie in estremo oriente";
considerato inoltre che a quanto risulta agli interroganti il Ministro dello sviluppo economico è stato a lungo il portavoce della Ferrari, e, nel *board* mondiale di Philip Morris, siede Sergio Marchionne; uno dei prodotti di punta della linea "iQos" della Philip Morris riporta il logo della Ferrari ed il tipico colore rosso della scuderia,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;
se il Ministro dello sviluppo economico abbia autorizzato il comunicato stampa del 27 giugno 2017 anche a nome del Governo e se non ritenga sia inopportuno che esso celebri un prodotto che nuoce alla salute e che crea dipendenza;
se e in quali tempi il Ministro dell'economia e delle finanze intenda completare le valutazioni di competenza del suo Dicastero, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, anche in considerazione del fatto che il prolungarsi dell'assenza di un'adeguata regolamentazione dei prodotti di nuova generazione, già diffusamente disponibili sul mercato, rischia di dar luogo ad una grave violazione degli obblighi di trasparenza in merito alla tossicità dei suddetti prodotti e ai loro potenziali rischi per i consumatori;
a quanto corrisponda il gettito derivante anno per anno dalla tassazione delle "Iqos" e, conseguentemente, a quanto ammonti il risparmio di imposta per la Philips Morris;
se non intendano, in vista della prossima legge di bilancio per il 2018, considerare l'ipotesi di modificare la tassazione sui prodotti del tabacco senza combustione, anche alla luce della discriminazione di mercato che lo sconto fiscale garantito al prodotto "iQos" di Philip Morris sta ormai determinando.

(3-03863)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[URAS](#), [STEFANO](#), [BENCINI](#), [ORELLANA](#), [MOLINARI](#), [Maurizio ROMANI](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

all'Italia è universalmente riconosciuto in ambito internazionale, e in particolare dalla Commissione europea, il grande impegno profuso nell'azione di soccorso in mare, in cui si è distinta la nostra Marina militare;

è stato apprezzato lo sforzo economico e di organizzazione, anche dei necessari servizi sanitari, somministrati dal nostro Paese all'atto dell'accoglienza gestita con il contributo fattivo di organizzazioni umanitarie e associazioni nazionali e locali del volontariato;

sono stati garantiti, nonostante le oggettive difficoltà, il controllo e l'identificazione, nonché l'assistenza necessaria ai tanti rifugiati e richiedenti asilo, in una fase di disimpegno a giudizio dell'interrogante colpevole ed inaccettabile di tanti altri Stati e della UE nel suo complesso, anche in relazione agli effetti negativi derivanti dagli accordi di Dublino;

considerato che l'intervento del Governo in questa materia ha saputo comunque assicurare la solidarietà verso la sofferenza di tante donne e uomini migranti e nel contempo le necessarie misure di sicurezza ai fini della prevenzione e repressione di reati connessi al fenomeno migratorio;

considerata inoltre l'iniziativa promossa in ambito europeo ai fini di un sostanziale e più ampio coinvolgimento della UE e degli altri Paesi membri;

alla luce del contributo notevole dato all'azione dell'Italia dai Comuni e dalle Regioni insulari e meridionali in particolare, essendo tra le altre quelle in condizioni di maggiori difficoltà economico-sociali,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero la notizia dell'istituzione di 6 nuovi *hotspot*, tutti concentrati tra la Sardegna, la Sicilia e la Calabria;

se corrisponda al vero la realizzazione di nuovi CIE (centri di identificazione ed espulsione) e in quali comuni e se tra questi vi siano ipotesi che riguardano la Sardegna;

se i siti interessati dalle nuove istituzioni di *hotspot* e CIE siano stati individuati d'intesa con le Regioni

o con le amministrazioni locali, e qualora questo non sia avvenuto in che modo il Ministro in indirizzo intenda recuperare il necessario dialogo e collaborazione interistituzionale;
quali strumenti siano stati previsti a favore delle amministrazioni locali e regionali interessate per sostenere l'impatto di eventuali nuovi arrivi e lo svolgimento di eventuali nuove funzioni e se tali strumenti siano stati valutati e condivisi con le amministrazioni.

(4-07767)

[PADUA](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

nel corso di queste ore la sanità iblea sta affrontando momenti drammatici, con l'invio di una triade di ispettori per assicurare la continuità dei servizi sanitari e verificare il funzionamento delle strutture, a seguito delle indagini avviate dalla Procura di Ragusa, la quale ha bloccato l'apertura del nuovo ospedale cittadino "Giovanni Paolo II";

in questo contesto di estrema incertezza in cui il nuovo nosocomio ibleo è chiuso, è stato scelto di ripristinare il funzionamento del vecchio ospedale "Civile", nuovamente operativo dopo il congelamento del trasferimento dei reparti al Giovanni Paolo II;

tuttavia, come emerge anche dalle cronache di stampa, la situazione è realmente delicata: da una parte non è assicurato un funzionamento efficiente di una struttura che, ad oggi, sarebbe dovuta esser chiusa, e per la quale, invece, è stata disposta la sospensione della dismissione (con le inevitabili complicazioni logistiche ed operative), dall'altra si registra un notevole sovraccarico di lavoro per i vicini ospedali di Modica e Vittoria, con conseguenti ripercussioni sulla capacità di affrontare una mole di lavoro ben maggiore rispetto a quella possibile;

d'altra parte, il ripristino della funzionalità dei reparti dell'ospedale Civile dovrebbe essere questione della massima urgenza, ma l'attuale direzione strategica dell'Asp 7 Ragusa, come si evince dalle comunicazioni e dalle note interne, ha deciso di delegare *in toto* le decisioni esecutive da prendere: dagli atti del tavolo tecnico istituito per il ripristino della funzionalità dei reparti emerge in modo palese l'incapacità di gestione da parte della direzione strategica della fase emergenziale in corso, nella quale, alla richiesta di una leale collaborazione per giungere all'individuazione delle migliori strategie da adottare da parte dei direttori medici, è stato replicato, di fatto, con un diniego, equivalente ad un'assoluta, quanto sconsiderata, mancata assunzione di responsabilità;

quindi, al di là delle indagini avviate dalla procura di Ragusa e dell'eventuale accertamento di responsabilità anche in sede penale, si pone l'urgenza immediata di fronteggiare la situazione attuale ed assicurare l'erogazione di servizi sanitari essenziali per la salute di cittadini, i quali stanno vivendo questi giorni, come gli operatori sanitari costretti ad un supplemento ingente di sforzi (considerata anche la mancanza di personale), con estremo disagio e preoccupazione, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se non ritenga opportuno intervenire, anche in via suppletiva, al fine di garantire l'erogazione dei servizi sanitari che devono essere forniti dalle strutture pubbliche, onde evitare il verificarsi di eventi drammatici che rischierebbero di non essere gestiti in una situazione del genere;

se non ritenga opportuno, in ogni caso, inviare ispettori ministeriali per fare chiarezza su quanto sta accadendo.

(4-07768)

[MORRA](#), [ENDRIZZI](#), [PAGLINI](#), [MORONESE](#), [DONNO](#), [CRIMI](#), [SANTANGELO](#), [PUGLIA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che secondo quanto risulta agli interroganti, nell'atto di sindacato ispettivo 4-07589, presentato il 25 maggio 2017, che ad oggi non ha ricevuto risposta, si evidenziava la grave situazione determinatasi a causa dell'utilizzo presso l'ATP (ambito territoriale provinciale) di Cosenza, attuata da parte del dirigente Luciano Greco, di docenti appartenenti a classi di concorso in esubero (A019, discipline giuridiche ed economiche) e di direttori dei servizi generali e amministrativi equiparati al ruolo di funzionari ministeriali, scelta motivata con la carenza di personale in organico presso l'ufficio, in particolare di profili inquadrati nei ruoli funzionari. Quanto descritto è avvenuto in totale assenza di

criteri di scelta del citato personale proveniente dalla scuola;
considerato che:

lo stesso dirigente, pur lamentando tale carenza, in più occasioni, ha esercitato il potere di avocazione e sostituzione in alcuni procedimenti che sono di competenza dei funzionari amministrativi preposti all'unità organizzativa da loro coordinata, come previsto dall'art. 5, comma 2, della legge n. 241 del 1990, informalmente e senza alcuna comunicazione preventiva o contestuale, dando luogo ad un vero e proprio "svuotamento" dell'istituto previsto dall'art. 6 della stessa legge e mortificando la professionalità di tutti quegli operatori ministeriali che hanno sempre garantito il funzionamento di tutte le attività;

tra il personale docente che lo stesso dirigente ha ritenuto opportuno utilizzare nel tempo presso l'ATP di Cosenza, elevandone il ruolo a funzionario amministrativo, è presente anche una docente appartenente alla classe di concorso A019 che esercita la libera professione in qualità di avvocato. Tale docente, per effetto dell'organigramma n. prot. 3607 del 14 aprile 2017, riveste il ruolo di responsabile del procedimento per l'unità operativa che si occupa della gestione di conciliazioni, contenzioso e affari penali a carico dell'amministrazione;

considerato inoltre che, a parere degli interroganti:

tale circostanza potrebbe essere pregiudizievole sia per quanto concerne l'attività difensiva per conto dell'amministrazione sia per quella di consulenza alle scuole in materia di conciliazione e contenzioso amministrativo;

circostanza ancor più rilevante, la stessa docente ha promosso ricorso avverso la stessa amministrazione, ancora con giudizio pendente, in una controversia in materia di lavoro;

l'eventuale incompatibilità dovrebbe essere vagliata in riferimento alla normativa vigente, che stabilisce chiaramente le condizioni affinché il personale docente possa esercitare la libera professione quando espleta attività di docenza e non puramente amministrative come nel caso in specie (art. 508, comma 15, del decreto legislativo n. 297 del 1994, art. 18, comma 1, lett. d), della legge n. 247 del 2012, circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 6 del 1997);

considerato infine che da diversi anni vengono utilizzati presso l'ATP di Cosenza dei direttori dei servizi generali e amministrativi, categoria non in esubero a livello provinciale, che sono titolari su scuole normo-dimensionate, presso le quali svolgono servizio solo parzialmente e senza sostituzione, si chiede di sapere:

se il personale docente appartenente a classi di concorso in esubero su altre province possa essere utilizzato presso gli uffici scolastici provinciali ed essere equiparato *de facto* al ruolo di funzionario amministrativo;

se il personale docente che rappresenta l'amministrazione in giudizio sia incompatibile o meno con l'esercizio della libera professione di avvocato, considerando che, in caso incompatibilità, si potrebbe configurare un difetto di legittimità di tutti gli atti prodotti in giudizio, con conseguente grave e irreparabile danno erariale;

se l'utilizzo dei direttori dei servizi generali e amministrativi presso l'ATP di Cosenza possa dar luogo a perplessità in merito all'assolvimento dei compiti inerenti alla loro funzione di direttore dei servizi generali e amministrativi;

se il Ministro in indirizzo intenda convocare un tavolo di confronto con le parti interessate, al fine di affrontare la situazione negli aspetti descritti e fornire ogni eventuale contributo utile ad individuare le opportune soluzioni.

(4-07769)

[DE CRISTOFARO](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

il settore del trasporto aereo italiano sta attraversando una profonda crisi di sistema che ha inciso sull'esistenza stessa di molte aziende e compagnie aeree, da tempo in crisi e alcune chiuse;

si ricorda che, da un recente studio edito dalla Cassa di Risparmio di Roma, si calcola che l'impatto del sistema aeroportuale italiano sul PIL, non considerando quindi l'attività delle compagnie aeree, risulta

essere pari al 3,6 per cento; si immagini quindi la dimensione di questo valore assumendo a dato complessivo l'attività di tutto il sistema del trasporto aereo;

di contro, questo settore, che non appare essere omogeneamente regolato anche a causa di asimmetrie competitive, sta subendo inaccettabili contraddizioni e compressioni che stanno determinando criticità strutturali e che, a breve, potrebbero determinarne il totale annichilimento con ulteriori devastanti perdite di posti di lavoro;

le note vicende della società Alitalia, posta in amministrazione straordinaria, ha ulteriormente inciso negativamente sulle aziende del trasporto aereo;

infatti, da un quadro aggiornato oggetto d'incontro tra le organizzazioni sindacali nazionali del comparto e Assohandlers associazione datoriale nazionale, è emersa una situazione preoccupante in particolare per le società che maggiormente operano con il vettore Alitalia, quindi G.H. Italia, Alha group e Airport handling;

si stima che i crediti delle società, vantati nei confronti di Alitalia, *ante* amministrazione straordinaria, sono circa 20 milioni di euro, con serio pregiudizio delle stesse società che rappresentano migliaia di lavoratori su tutti gli scali aeroportuali d'Italia. Corre l'obbligo d'intervenire in maniera efficace e veloce,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non intendano assumere iniziative, affinché si salvaguardino i livelli occupazionali e si tuteli il comparto del trasporto aereo, importante settore della nostra nazione;

se non valutino attentamente di applicare l'APE sociale al settore del trasporto aereo per quei lavoratori che, oltre agli altri requisiti previsti dalla normativa vigente, svolgono lavoro continuativo di carico e scarico bagagli e spostamento merci, associandoli, per analogia, ai lavoratori previsti nella lettera I della circolare INPS n. 99 del 16 giugno 2017 dove recita "facchini addetti allo spostamento merci ed assimilati".

(4-07770)

[D'ADDA](#), [MANASSERO](#), [LO GIUDICE](#), [PUGLISI](#), [PEZZOPANE](#), [AMATI](#), [MATTESINI](#), [CARDINALI](#), [PADUA](#), [SPILABOTTE](#), [DE BIASI](#), [ORRU'](#), [ANGIONI](#), [FASIOLO](#), [FILIPPI](#), [CANTINI](#), [Elena FERRARA](#), [DALLA ZUANNA](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che dagli organi di stampa, si apprende che il Sindaco di Pimonte (Napoli), Michele Palummo, durante la puntata de "L'aria che tira" andata in onda il 3 luglio 2017, in riferimento ad uno stupro di gruppo avvenuto nel comune di cui è sindaco ai danni di una ragazzina di 15 anni da parte di 12 coetanei, tra cui il fidanzato, ha definito tale fatto una "bambinata";

considerato che:

a seguito della denuncia avvenuta per la violenza sessuale subita, a causa dell'esclusione sociale e della stigmatizzazione perpetrata ai danni della ragazzina, così come constatato anche dal Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Campania, dottor Cesare Romano, la famiglia è stata costretta a lasciare il paese di Pimonte e trasferirsi in Germania;

quanto avvenuto non è purtroppo un caso isolato; infatti, molte volte avviene che una donna, e spesso una bambina, come in questo caso, oltre all'abuso sia costretta dall'ambiente sociale a vivere tale terribile esperienza anche con il senso di colpa;

considerato inoltre che le scuse poste successivamente dal sindaco, probabilmente a seguito del clamore mediatico suscitato dalle sue gravissime affermazioni, non possono essere sufficienti ad attenuare la sua posizione e a considerare "affermazioni infelici" le gravi parole che ha pronunciato in tali circostanze,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti fin qui esposti e quali iniziative di propria competenza intenda assumere nei confronti del sindaco di Pimonte, in considerazione del ruolo istituzionale che lo stesso ricopre.

(4-07771)

[Mario MAURO](#) - *Ai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

l'articolo 1914 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010,

riconosce agli ufficiali e ai sottufficiali in servizio permanente, nonché agli appuntati e ai carabinieri, iscritti da almeno 6 anni ai fondi previdenziali integrativi, di cui all'articolo 1913 dello stesso Codice, che cessano dal servizio con diritto a pensione, un'indennità supplementare;

l'articolo 1919 del citato Codice, al comma 1, prevede che l'indennità è dovuta ai sottufficiali della Marina militare e dell'Aeronautica militare, iscritti da almeno 6 anni al pertinente fondo, i quali sono: a) trasferiti nei ruoli dei dipendenti civili dell'Amministrazione dello Stato, con decorrenza dalla nomina a dipendente civile di ruolo; b) nominati ufficiali in servizio permanente effettivo, con decorrenza dalla nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo, salvo espressa rinuncia limitatamente ai sottufficiali della Marina militare nominati ufficiali in servizio permanente;

da tale beneficio sono esclusi ingiustamente il personale dell'Esercito italiano e dell'arma dei Carabinieri;

dal 2010 lo Stato Maggiore della Difesa rigetta le istanze dei militari appartenenti all'arma dei Carabinieri, adducendo le seguenti motivazioni: " la forza armata di appartenenza non è contemplata nella legge quale presupposto per il riconoscimento del beneficio in oggetto";

considerato che:

ai sensi dell'articolo 1913 del Codice, gli ufficiali e i sottufficiali in servizio permanente, gli appuntati e i carabinieri sono iscritti d'ufficio ai seguenti fondi previdenziali integrativi, tra loro indipendenti e a gestione separata, amministrati dalla Cassa di previdenza delle Forze armate di cui all'articolo 74 del regolamento: a) fondo di previdenza ufficiali dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri; b) fondo di previdenza ufficiali della Marina militare; c) fondo di previdenza ufficiali dell'Aeronautica militare; d) fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri; e) fondo di previdenza appuntati e carabinieri; f) fondo di previdenza sottufficiali della Marina militare; g) fondo di previdenza sottufficiali dell'Aeronautica militare;

l'iscrizione obbligatoria comporta l'onere di assicurare agli iscritti garanzie fondamentali, che non sembrano potersi sottrarre alla legislazione primaria, che attribuisce agli organi statuari solo la facoltà di adottare provvedimenti riguardanti i tempi e le modalità di erogazione della prestazione;

l'articolo 1917 del Codice prevede che ai sottufficiali, agli appuntati e ai carabinieri, che cessano dal servizio con diritto a pensione prima del compimento di sei anni di iscrizione al fondo, sono restituiti i contributi obbligatori versati ai fondi previdenziali, di cui all'articolo 1913 maggiorati degli interessi semplici maturati e che le predette somme sono reversibili;

ai sensi del comma 2 del predetto articolo 1919, la disposizione di cui all'articolo 1917, si applica al personale, di cui al comma 1 che, prima del compimento di 6 anni di iscrizione al fondo, è: a) trasferito nei ruoli del personale civile dell'amministrazione dello Stato; b) nominato ufficiale in servizio permanente effettivo, salvo espressa rinuncia limitatamente ai soggetti di cui al comma 3 (I sottufficiali della Marina militare nominati ufficiali in servizio permanente possono chiedere, all'atto di iscrizione al pertinente fondo di previdenza ufficiali, che essa abbia effetto dalla data di iscrizione al pregresso fondo di previdenza sottufficiali previa rinuncia all'indennità supplementare o alla restituzione dei relativi contributi. In tal caso, l'intero importo dei contributi versati, maggiorati degli interessi semplici maturati, viene trasferito al competente fondo di previdenza ufficiali);

sulla base di quanto detto, il decreto legislativo n. 66 del 2010, ha evidenziato una disparità tra le forze armate, prevedendo la restituzione delle somme solo ed esclusivamente per i militari della Marina Militare e dell'Aeronautica, che transitano nei ruoli civili, "dimenticando" il personale dell'Arma dei Carabinieri e dell'Esercito italiano, discriminandoli,

si chiede di sapere:

per quale motivo sia stata creata una disparità di trattamento tra le varie Forze armate;

se i Ministri in indirizzo non intendano adottare disposizioni volte ad integrare il Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, al fine di equiparare tutte le Forze armate, con riferimento all'erogazione al personale militare all'atto del trasferimento nei ruoli del personale civile dell'amministrazione dello Stato, dell'indennità supplementare, di cui all'articolo 1919 e alla restituzione dei contributi obbligatori di cui all'articolo 1917 del medesimo Codice, con effetto

retroattivo dal 2010.

(4-07772)

[DE CRISTOFARO](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

il giorno 5 maggio 2017 il gruppo consiliare "Liberamente Foglianise" ha fatto richiesta, a seguito di problematiche sollevate dai cittadini di Foglianise (Benevento) sulla questione idrica-Gesesa e in particolare sull'aumento ingiustificato delle tariffe idriche, di convocare un Consiglio comunale aperto, ai sensi dell'art. 26 e dell'art. 32 del regolamento del Consiglio comunale per rilevanti motivi di interesse della comunità locale;

ai sensi dell'art. 26 del regolamento, il presidente del Consiglio comunale è tenuto a convocare il consiglio entro 20 giorni dalla richiesta;

trascorsi 25 giorni, senza che vi sia stata alcuna convocazione, il 30 maggio 2017 il gruppo consiliare Liberamente Foglianise ha segnalato l'accaduto al prefetto di Benevento, che solo il 23 giugno 2017 ha risposto con la nota n. 0023065, nella quale ha comunicato la volontà di non intervenire, negando di fatto un diritto alle minoranze consiliari;

il 5 luglio 2017 il gruppo consiliare Liberamente Foglianise ha inviato alla Prefettura una richiesta di diffida del presidente del Consiglio comunale ed eventuale commissariamento dello stesso, affinché venga garantito il diritto delle minoranze consiliari,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei gravi fatti esposti in premessa e se non ritenga di intervenire urgentemente, per quanto di competenza, affinché nel Comune di Foglianise e nel suo Consiglio comunale ritorni il rispetto delle regole e della democrazia.

(4-07773)

[FAZZONE](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

i cittadini dei comuni del Lazio e della provincia di Latina stanno affrontando i disagi legati alla gravissima crisi idrica che sta creando, soprattutto per la concomitanza con la stagione estiva, problemi anche sul fronte dell'igiene e della sanità pubblica;

tale emergenza sta mettendo in ginocchio, non solo i cittadini, costretti a confrontarsi ogni giorno con rubinetti a secco, ma anche attività commerciali, imprese, settori chiave per l'economia del Lazio e della provincia di Latina come il turismo e l'agricoltura;

in particolare, nei comuni del sud della provincia di Latina l'abbassamento strutturale dei livelli delle centrali di produzione di riferimento, Mazzoccolo e Capodacqua, sta acuendo giorno dopo giorno i disagi a carico dei cittadini costretti a restare diverse ore al giorno in assenza totale di acqua, con l'aggravante che con la stagione estiva le già esigue risorse disponibili diventano inesistenti considerato che la popolazione in questa area costiera raddoppia passando da 100.000 a 200.000 abitanti;

nel sud della provincia di Latina, costituita da comuni costieri, che vivono soprattutto di turismo nel periodo estivo, la crisi idrica sta mettendo in ginocchio un intero comparto con ricadute negative per l'economia, causate dalle disdette imposte alle strutture ricettive ed alberghiere impossibilitate ad offrire servizi efficienti ai propri clienti;

la crisi idrica combina, inoltre, come sottolineato dal gestore del servizio idrico integrato dell'Ato4, Acqualatina SpA, fattori strutturali, quali l'abbassamento dei livelli dell'acqua all'interno delle centrali di produzione, in particolare di Mazzoccolo e Capodacqua e fattori contingenti, e non prevedibili, legati all'anomala ondata di siccità degli ultimi mesi e richiede interventi urgenti, straordinari e risolutivi;

di fronte a tale situazione, la Conferenza dei sindaci dell'Ato4 ha chiesto alla Regione Lazio di richiedere lo stato di calamità, così come previsto dall'art. 5 della legge n. 225 del 1992;

il 19 giugno 2017 si apprende dalla stampa che per fronteggiare la gravissima emergenza idrica si è ricorso all'utilizzo di navi cisterne approdate al porto di Gaeta per l'approvvigionamento di acqua destinato ai cittadini del sud pontino;

la cisterna galleggiante trasporta 3.000 metri cubi di acqua pagati da Acqualatina SpA, la società che

gestisce le risorse idriche nell'Ato4, 11 euro al metro cubo alla Idra Porto di Napoli Srl controllata dall'Autorità portuale del mar Tirreno centrale, che acquista acqua per forniture nei porti di Napoli, Castellamare di Stabia e Salerno nonché per eventuali altri clienti;

il 3 luglio 2017, a quanto risulta all'interrogante, sul quotidiano "Editoriale Oggi" è stato pubblicato un articolo dal titolo "L'acqua regalata diventa un business. L'altra faccia della siccità - Il viaggio aureo della nave cisterna che deve salvare il sud della provincia dalla crisi. Paga la Regione", che solleva non pochi dubbi rispetto al ruolo e alle responsabilità che in merito dovrebbe avere la Regione Lazio;

stando a quanto riportato nell'articolo, chi vende l'acqua a Idra Porto è la società pubblica di gestione del servizio idrico Abc Napoli, che non distribuirebbe solo acqua derivante da sorgenti proprie;

un terzo circa (29 per cento) dell'acqua, infatti, la Abc Napoli la comprerebbe a sua volta da Acqua Campania, la società per azioni concessionaria di tutti gli acquedotti della Regione Campania che, stando a quanto riportato nell'articolo stampa, preleverebbe acqua in modo gratuito dalla sorgente Gari, che si trova sotto l'Abbazia di Monte Cassino;

Acqua Campania SpA risulterebbe essere titolare del contratto dal 1993, quando a stipulare l'accordo c'era Eni Acqua Campania, dunque una società pubblica, e dall'altra parte la Regione Lazio, un ente pubblico;

da quel momento 3.000 litri al secondo sarebbero stati dirottati dal Lazio verso l'altra regione, convogliati nell'acquedotto occidentale della Campania, che la spinge giù a Napoli per quasi 70 chilometri;

la sorgente Gari, che si trova nel territorio del Comune di Cassino, a 42 chilometri di distanza dal porto di Gaeta, è di proprietà dello Stato italiano, ma sarebbe gestita dalla Regione Lazio;

rispetto alla data in cui fu siglato l'accordo di captazione a titolo gratuito, Eni Acqua Campania è diventata la SpA Campania, partecipata per il 47 per cento da Caltagirone Holding SpA e per un altro 47 per cento da Veolia Italia SpA, le quali sono fornitori (in percentuale) della SpA pubblica Abc Napoli che a sua volta è il venditore di Idra Porto, che è il venditore di Acqualatina, partecipata al 49 per cento da Veolia;

tale situazione, se trovasse riscontro nei fatti, evidenzierebbe il paradosso di una Regione, come il Lazio, che pagherebbe 11 euro al metro cubo l'acqua derivante da una sorgente pubblica, che, come tale, dovrebbe essere messa a disposizione in modo gratuito ai cittadini del territorio;

la gravità dell'emergenza in atto richiede a parere dell'interrogante immediati ed urgenti interventi per dare risposte ai cittadini esasperati dalla situazione in cui sono costretti a vivere;

considerato che:

la società Acqualatina SpA (e Veolia) non ha alcun contatto contrattuale diretto con Acqua Campania SpA (e Veolia), ma indirettamente l'acqua potabile che si sta acquistando per i comuni del sud della provincia di Latina arriverebbe in parte da Veolia medesima;

se le notizie stampa fossero confermate, è evidente che la Regione Lazio, per 25 anni, avrebbe "regalato" all'acquedotto di Acqua Campania SpA quantitativi di acqua, che potevano essere utilizzati per il proprio territorio, evitando la gravissima emergenza in atto;

al danno si aggiungerebbe la beffa, qualora la Regione Lazio concedesse i fondi straordinari necessari a pagare gli interventi dovuti alla siccità, compresa la fornitura delle navi cisterna, poiché andrebbe a pagare 11 euro al metro cubo una risorsa pubblica che, in quanto tale, dovrebbe essere messa a disposizione delle comunità e di cui invece, in modo gratuito, ne starebbe usufruendo la società Acqua Campania SpA;

le sorgenti del Gari rappresentano uno dei bacini idrici sotterranei più ricchi d'Europa;

rilevato che:

già il 9 dicembre 2012, in un'inchiesta comparsa sul quotidiano "la Repubblica", era emerso lo scandalo connesso al "giro dell'acqua", che vedrebbe protagonista la Regione Lazio, la quale donerebbe gratuitamente l'acqua alla società della Campania e successivamente la riacquisterebbe, a discapito dei contribuenti laziali, per una somma che si aggirerebbe intorno a circa 7 milioni di euro anno;

a quanto risulta dalle notizie in possesso, inoltre, la Regione Lazio da 15 anni starebbe già pagando un importo di circa 6 milioni di euro all'anno per l'approvvigionamento idrico derivante dalla fonte del Gari per le isole di Ponza e Ventotene;

il 5 luglio 2017, si apprende dalla stampa, che il presidente della Regione Lazio avrebbe firmato il decreto per la richiesta di riconoscimento dello "stato di calamità naturale", a seguito degli eventi eccezionali di natura meteorologica, che hanno causato la grave emergenza siccità nel Lazio e nella provincia di Latina;

nell'interesse dei cittadini della provincia di Latina e del Lazio risulta essere fondamentale chiarire quanto sta accadendo, facendo luce, una volta per tutte, sull'evidente paradosso di una Regione, che regala di fatto l'acqua, per poi ricomprarla dalla società Acqua Campania SpA e a caro prezzo;

non è più procrastinabile a giudizio dell'interrogante mettere in atto ogni intervento urgente, al fine di dare risposte ai cittadini esasperati e allo stremo, per l'assenza di acqua e per l'economia di un intero territorio che sta subendo già oggi danni concreti e consistenti in settori chiave, quali il turismo e l'agricoltura,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti elencati in premessa e se gli stessi corrispondano al vero;

stante la drammatica situazione in cui versano i cittadini dei comuni del sud della provincia di Latina, esasperati dalla gravissima emergenza in atto, anche in concomitanza con la stagione estiva e gli operatori del settore turistico ed agricolo, visto il decreto contenente la richiesta per il riconoscimento dello "stato di calamità naturale" firmato dal presidente della Regione Lazio il 5 luglio 2017, considerato che la sorgente del Gari dista solo 42 chilometri dal porto di Gaeta e quindi dal sud della provincia di Latina, quali azioni urgenti, immediate e straordinarie, intendano mettere in atto, affinché la Regione Lazio si assuma le proprie responsabilità, mettendo da subito a disposizione, gratuitamente e senza oneri aggiuntivi, delle comunità interessate le risorse idriche derivanti dalla sorgente del Gari, di cui la Regione Lazio risulta proprietaria;

se intendano, considerata la gravità dei fatti esposti, assumere con la massima urgenza ogni provvedimento di loro competenza, per contrastare speculazioni a danno dei contribuenti del Lazio e garantire ai cittadini il diritto di usufruire di beni pubblici di prima necessità.

(4-07774)

GASPARRI - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

il 18 giugno 2017, un grave incendio ha colpito il sito Unesco del parco archeologico di Elea-Velia, in provincia di Salerno, all'interno del Parco Nazionale del Cilento - Vallo di Diano - Alburni;

l'incendio ha riguardato ampie zone centrali e anche aree contigue individuate dalla legge regionale n. 5 del 2005, recante "Costituzione di una zona di riqualificazione paesistico-ambientale intorno all'antica città di Velia";

esso ha colpito buona parte del promontorio, lato nord e sud, parte del quartiere settentrionale, il quartiere arcaico, via di Porta Rosa, parte del quartiere occidentale, anche Porta Rosa è stata raggiunta dalle fiamme, ma fortunatamente la Villa degli Affreschi è stata solo lambita;

per motivi di sicurezza, il parco è stato riaperto solo parzialmente, mentre gran parte del sito è rimasto inaccessibile;

le dinamiche dell'incendio non sono chiare, non è facile l'individuazione delle responsabilità, dolosa o colposa; c'è preoccupazione anche per il conseguente aumento dei fattori di rischio idrogeologico in un'area delicata, con una storia di dissesti tuttora in essere;

nella zona sono frequenti i roghi di matrice dolosa, cagionati dalla volontà di rendere più fertile la crescita di asparagi selvatici destinati alla raccolta; ne è stato un esempio quello scoppiato lo scorso settembre; fortunatamente, le strutture maggiori non hanno subito danni e il recente taglio dell'erba è stato provvidenziale, ciò nonostante l'incendio è stato molto violento e ha richiesto l'intervento aereo; si attende da 12 anni che, riguardo al sito, venga applicata la legge regionale n. 5 del 2005, che ha

istituito, attorno al perimetro del parco, una zona di riqualificazione paesistico ambientale su cui la Soprintendenza e i comuni di Ascea e Casal Velino avrebbero dovuto redigere un piano particolareggiato, che ancora non è stato realizzato;

con decreto dirigenziale del 27 ottobre 2014 sono stati assegnati dal Ministero circa 300.000 euro per interventi definiti urgenti, per i quali è stata fatta una presentazione ufficiale; si attende ancora, tuttavia, il taglio dell'erba, la manutenzione del verde, l'adozione di misure antincendio, l'installazione di telecamere e di altre misure a cui i fondi erano destinati,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di doversi adoperare presso la Soprintendenza ABAP (Advanced business application programming) di Salerno e Avellino, prevedendo, se opportuno, l'invio di ispettori ministeriali, in un sito patrimonio dell'Umanità, che subisce numerose azioni da parte di piromani;

se non intenda dotare il parco archeologico di misure antincendio idonee a rendere rapida ed efficace l'opera di soccorso e se non ritenga necessario pianificare un'azione di monitoraggio con l'installazione di un sistema di termocamere;

se non intenda, data la bellezza e l'unicità del parco, prima della fine della stagione estiva, attivarsi per l'apertura dell'intera area archeologica.

(4-07775)

[MANCONI](#), [CORSINI](#), [STEFANO](#) - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

il 20 giugno 2017, Marco Prato si è suicidato nella casa circondariale di Velletri (Roma), inalando il gas dalla bomboletta utilizzata per cucinare o scaldare vivande;

Marco Prato, insieme a Manuel Foffo, era in carcere a seguito di un gravissimo reato, l'uccisione di Luca Varani, il 4 marzo 2016, a Roma;

Manuel Foffo, reo confesso, è stato condannato a 30 anni di reclusione il 21 febbraio 2017, all'esito di un processo con rito abbreviato;

il processo a carico di Marco Prato, che sin dall'inizio, e anche nella lettera lasciata prima di compiere l'estremo gesto, si è dichiarato innocente, sarebbe dovuto iniziare il giorno dopo la sua imprevista e drammatica morte, il 21 giugno, davanti alla Corte d'assise di Roma;

Marco Prato aveva già tentato il suicidio nel 2011, dopo essere rientrato a Roma da Parigi, e una seconda volta due mesi dopo, e ancora poche ore dopo l'orribile omicidio di Luca Varani, ingerendo delle pillole in una camera d'albergo;

dopo essere stato trasferito una prima volta dalla casa circondariale di Regina Coeli a Velletri nell'agosto 2016, Marco Prato era tornato a Regina Coeli, a seguito di una segnalazione del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale;

nel marzo 2017, il nuovo trasferimento sarebbe stato disposto perché la permanenza a Regina Coeli, questa la motivazione addotta nel provvedimento, avrebbe rappresentato un fattore a favore del soggetto, che gli avrebbe permesso di adattarsi e crearsi un ambiente favorevole;

Marco Prato avrebbe chiesto la possibilità di svolgere un'attività nel carcere di Regina Coeli, richiesta disattesa dalle autorità dell'istituto;

la Procura di Velletri ha ora aperto un'indagine contro ignoti per istigazione al suicidio,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti siano stati adottati dall'amministrazione penitenziaria, in particolare dagli istituti di Regina Coeli e di Velletri, in ottemperanza alla direttiva ministeriale del 2015, per evitare che un soggetto evidentemente a rischio come Marco Prato potesse suicidarsi;

per quali ragioni sia stato disposto il secondo trasferimento di Marco Prato nella casa circondariale di Velletri, dopo che il primo era stato revocato;

quali iniziative siano state adottate per ricostruire l'intera vicenda e se siano stati svolti accertamenti per verificare e sanzionare eventuali responsabilità;

in che modo l'amministrazione penitenziaria abbia dato seguito alle segnalazioni che su questo caso sono state puntualmente effettuate dal Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private

della libertà personale;

quali misure voglia adottare il Ministro in indirizzo, anche in considerazione del fatto che, nei primi 6 mesi di quest'anno, si sono verificati 22 suicidi in carcere, per evitare che analoghi episodi si ripresentino in futuro.

(4-07776)

[DLGIACOMO](#), [FUCKSIA](#), [BILARDI](#), [GIOVANARDI](#), [BONERISCO](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

nel comune di San Giuliano di Puglia (Campobasso) il Governo ha individuato la nascita di un centro *hub*, che dovrebbe accogliere 500 migranti (450 adulti e 50 minori non accompagnati), ma, secondo indiscrezioni, il totale dei migranti accolti dovrebbe aggirarsi intorno alle 1.000 unità;

sulla questione sono state già presentate due interrogazioni parlamentari, tuttora senza risposta (4-03367 del 4 febbraio 2015 e 4-07327 del 5 aprile 2017) nelle quali si evidenziavano le criticità che questo progetto presenta, i rischi ai quali vengono esposte le comunità di quel territorio ed i pericoli per gli stessi migranti;

considerato che:

in Molise, al mese di giugno 2017, il numero dei migranti si aggira intorno a 3.600, divisi 550 nelle 18 strutture comunali dei progetti SPRAR (12 in Provincia di Campobasso e 6 in Provincia di Isernia) e 3.050 nei centri di accoglienza emergenziali gestiti da privati;

il Molise, con una popolazione che rappresenta lo 0,56 per cento di quella nazionale, ha accolto il 2 per cento dei migranti presenti sul territorio nazionale, con un rapporto di 1,1 per 100 abitanti contro lo 0,8 per cento delle altre regioni;

constatato che negli ultimi giorni, il fenomeno dell'immigrazione è diventato una vera e propria emergenza nazionale ed europea, con lo sbarco di decine di migliaia di migranti nei porti italiani, motivo per il quale il Ministro dell'interno, Minniti, ha ipotizzato la creazione di almeno altre due strutture per ogni provincia (edifici pubblici o tendopoli temporanee) per far fronte a questo massiccio esodo verso il nostro Paese,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda rivedere la decisione della creazione del centro *hub* di San Giuliano di Puglia, prospettando una soluzione diversa, che salvaguardi le popolazioni interessate, soprattutto sotto l'aspetto della sicurezza;

quali atti voglia adottare per escludere il Molise da nuovi insediamenti finalizzati all'accoglienza di migranti, dal momento che questa regione risulta già oltre i parametri stabiliti, se confrontata con le altre regioni italiane.

(4-07777)

[Maurizio ROMANI](#), [BENCINI](#), [SIMEONI](#), [MUSSINI](#), [MOLINARI](#), [VACCIANO](#) - *Al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione* - Premesso che:

con il decreto legislativo n. 177 del 2016, di attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera *a*), della legge n. 124 del 2015, è stato disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri e il transito del relativo personale in altre forze di polizia, nonché in altre amministrazioni individuate con appositi decreti attuativi;

alla data del 1° gennaio 2017, la graduatoria del concorso pubblico per 400 allievi vice ispettori del Corpo forestale dello Stato (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 29 novembre 2011 e graduatoria approvata con decreto del capo del Corpo del 24 luglio 2014), composta da circa 500 giovani idonei, risultava essere l'unica graduatoria di concorso pubblico vigente per il Corpo forestale stesso;

tale graduatoria sarà valida, e quindi utilizzabile, sino al 31 dicembre 2017, in ossequio a quanto previsto dall'art. 35, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in combinato disposto con l'art. 1, comma 368, della legge n. 232 del 2016;

la legge riconosce espressamente ad ogni singola amministrazione la facoltà di utilizzare le graduatorie relative ai concorsi approvate da altre amministrazioni per profili analoghi o equivalenti, ai sensi dell'art. 3, comma 61, della legge n. 350 del 2003, nonché ai sensi dell'art. 4, comma 3-ter, del decreto-

legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013; con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2017, alcune amministrazioni ivi indicate sono state autorizzate ad assumere unità di personale, ai sensi dell'articolo 3, comma 102, della legge n. 244 del 2007, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014; in particolare, come si evince dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri citato e dalle tabelle allegate, sono stati autorizzati ad assumere nuovo personale, tramite "scorrimento di graduatorie approvate da altre amministrazioni", il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (tabella 3), il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (tabella 4), l'Istituto nazionale per la previdenza sociale (tabella 11) e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli (tabella 13), si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda assumere iniziative urgenti al fine di autorizzare una o più delle suddette amministrazioni a reclutare personale mediante lo scorrimento, totale o parziale, della graduatoria del concorso pubblico per 400 allievi vice ispettori del Corpo forestale dello Stato.

(4-07778)

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 4-07737 del senatore Manconi.

Avviso di rettifica

Nei Resoconti stenografici della 290a seduta del 24 luglio 2014, della 292a seduta del 25 luglio 2014 e della 647a seduta del 28 giugno 2016, rispettivamente alle pagine 48, 1153 e 135 sostituire il titolo: "Corte dei conti, trasmissione di documentazione" con il seguente: "Corte dei conti, trasmissione di relazioni sul rendiconto generale dello Stato".

Nel Resoconto stenografico della 850ª seduta pubblica del 4 luglio 2017, al quarto capoverso di pagina 47, sostituire le parole: "Voci dal Gruppo" con le seguenti: "Voci dai Gruppi".

Nello stesso Resoconto, a pagina 61, sotto il titolo "Governo, trasmissione di atti per il parere", alla quinta riga del primo capoverso, sostituire la parola: "solidale" con la seguente: "sostenibile".

Nel Resoconto stenografico della 852a seduta pubblica del 5 luglio 2017, a pagina 78:

sostituire il titolo: "Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, trasmissione di atti" con il seguente: "Commissario per l'individuazione, progettazione e tempestiva esecuzione delle opere connesse all'adeguamento della viabilità statale nella provincia di Belluno per l'evento sportivo Cortina 2021, trasmissione di atti";

sostituire inoltre il primo capoverso con il seguente: "Il Commissario per l'individuazione, progettazione e tempestiva esecuzione delle opere connesse all'adeguamento della viabilità statale nella provincia di Belluno per l'evento sportivo Cortina 2021, con lettera in data 23 giugno 2017, ha trasmesso il piano degli interventi di adeguamento della viabilità statale in provincia di Belluno per l'evento sportivo Cortina 2021, predisposto ai sensi dell'articolo 61, comma 15, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (Atto n. 1022)".

